

DIRETTORIO

DELLA PRATTICA
CIVILE, E CRIMINALE

COLLAGGIUNTA

DELLA PRATTICA
DEL SINDICATO
DEGLI OFFICIALI,

NON MENO UTILE, CHE NECESSARIO

A tutti i Curiali, e molto più a' Causidici per formare ordinatamente
il Processo senza pericolo di nullità.

Composto in lingua Italiana per maggior facilità d'ognuno

DAL DOTTOR
D. LORENZO CERVILLINI,


Primo versato in detta materia, e dopo Prete Secolare della Terra d'Oppido,
Diocesi d'Acerenza, e di Matera.



I N N A P O L I M D C C X X I I I .
Nella Stamperia di Giovan-Francesco Paci.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.





D I R E T T O R I O
D E L L A
P R A T T I C A C I V I L E
D E L D O T T O R
L O R E N Z O C E R V I L L I N I
P R E T E S E C O L A R E.
P R O E M I O.

S O M M A R I O.

Prattica Giudiziaria tiene origine dal Testamento Vecchio, num. 1. Ed esercizio dal Jus positivo, num. 2.

J. M. J.



A Pratica Giudiziaria tiene il suo origine dal Testamento Vecchio, avendo Iddio per mezzo del suo servo Moise, *cap. 19. n. 15.* del Deutoron. ordinato: *Non stabit testis unus contra aliquem, quidquid peccati, & facinoris*

fuert: sed in ore duorum, aut trium testium stabit omne verbum: il che ita disposto anco nel *cap. novit. de jud. cap. omni, & cap. licet de testib.* Dopo fu approbata, ed essercitata dal Jus positivo, dal quale è nata una certa forma particolare da osservarsi nel giudizio, per togliere, & abbreviare le liti, avendo anco à questo effetto li Santi Apostoli, e Sommi Pontefici loro successori lasciato molti Canon, come si hà nel *cap. 2. & 3. dist. 10. & cap. sancta 15. dist.*

E per entrare ordinatamente, e colli suoi principii, mezi, e fini; in questa materia si hà da vedere, che cosa sia Giudizio; quante le sue specie; quante, e quali persone lo costituiscono; e quali cose sono di sostanza del Giudizio, e del suo ordine.

T R A T T A T O I.

Del Giudizio. Cap. 1.

S O M M A R I O:

Giudizio, che cosa sia, num. 1.

1 IL Giudizio è un' atto legittimo di tre persone, cioè Giudice, Attore, e Reo, *de verb. signific. cap. forus*, e tiene molte distinzioni, come diffusamen-

te lo distingue il nostro Maestro *Maranta* nella sua *Aurea Pratica*, e noi per maggior facilità ne ponemo alcuni separati dalla Tela Giudiziaria, à modo di Trattati fuora il corpo di questa Pratica: e qui ordinatamente tratteremo della corporatura del processo per le sue parti, e membra, ch' appartengono alla sua integrità, e perfezione à similitudine delli membri del corpo umano, che mancandone alcuno, si dice imperfetto, manco, e mostruoso; e parimente tratteremo delle persone, che costituiscono il Giudizio.

Delle persone, che costituiscono il Giudizio. Cap. 2.

A Vemo detto, che cosa sia Giudizio, resta di vedere intorno le persone, che lo costituiscono; E perche s'è provato nella sua definizione, che è un' atto legittimo di tre persone, Giudice, Attore, e Reo; però si deve vedere di ciascuno di essi, e primo.

Del Giudizio. Cap. 3.

S O M M A R I O:

- Giudice, che cosa sia, num. 1.*
- Giudice, giudicando colla coscienza privata pecca, n. 2.*
- Giudice è di tre maniere: Ordinario, Delegato, ed Arbitro, e che siano ciascuno di essi, n. 3. 4. & 5.*
- Appellazione non si dà dalla sentenza, è vero laudo dell' arbitro; si può bensì pagare la pena posta nel compromesso, e non stare à detta sentenza, purchè non vi sia clausola (rato manente pacto,) n. 6. & 7.*
- Arbitratorochi sia, & in che differisce dall' Arbitro, num. 8.*
- Arbitratore non è tenuto osservare l'ordine giudiziario, num. 9.*
- Arbitro legale chi sia, num. 10.*
- Compromisso incomincia à valere dal giorno, ch'è stato accettato dall' Arbitri, num. 11.*

A

Ri-

Rimedio contra l'arbitramento, nel quale il condannato è stato leso ultra dimidiam, num. 12.
Giudice, che forse di persone non possano essere eletti, num. 13.
Giudice, di che qualità debba essere, num. 14.

- F** Saminaremo, che cosa sia Giudice; di quante maniere possa essere; chi possa, e non possa essere Giudice, e di che qualità debbia essere il Giudice.
- Il Giudice, che giudica le cause in giudizio, si dice,**
- 1 *Judex, quasi Jus dicens, è vero Jus dans, è vero Jus dicens populo, cap. forus, §. omni, de verb. signif. E deve essere giusto, per poter dare Jus ad altri; altrimenti non merita nome di Giudice, se in esso non vi è giustizia d. §. in omni; avvenga che, essendo la giustizia, una delle virtù, cap. cum renunciat. 23. q. 1. non può stare con l'uomo scelerato, cap. praeced. forus in fine de verb. signif. E da qui nasce, che*
 - 2 farebbe ingiustizia, e peccato, se giudicasse colla scienza privata, e non come Giudice, secondo le cose allegate, e provate, cap. Deus Omnipotens, §. quando autem 2. q. 1. cap. summopere 11. q. 3. cap. judicet 2. q. 7. & cap. Pastoralis, §. quia vero de offic. Delegati.
 - 3 Il Giudice è di tre maniere; Ordinario, Delegato, ed Arbitro. Ordinario è quello, che ha territorio, ed in quello potestà di giudicare da se stesso, *Jure suo proprio*, come sono li Vescovi, Prefidi di Provincie, ed altri, come si ha in tutto il *tit. de offic. Judic. ordinari.* Delegato è quello, ch' usa la giurisdizione aliena, ed ha potestà di conoscere le cause d' altri per commissione, come se ad alcuno si commettesse la cognizione d' alcuna causa particolare per rescritto, o del Papa, Legato a latere, o Vescovo, cap. Pastoralis, & c. super questionum, §. 1. & §. ejus de offic. Deleg. Il Delegato dal Principe può subdelegare ad altri la sua giurisdizione, d. c. Pastoralis anco contro la volontà delle parti; non ostante, che nel rescritto della Delegazione vi sia la clausola, *Oneramus conscientiam tuam*, come nota *Ang. nell' auth. ad hac, C. de judic. & Paol. de Castr. nella l. a Judico nu. 7. Alber. nu. 5. C. de Judic.* Ma se sarà Delegato dall' inferiori, non può subdelegare altro, fuorchè quando nel rescritto della Delegazione, le sarà stata data facoltà di subdelegare, *Abb. in cap. cum Bertoldus num. 24. de sens. & re judic. Bald. nella l. non distinguimus, §. de offic. num. 4. ff. de recept. arbitr. Spec. lib. 1. tit. de Jud. Deleg. §. 1. a n. 2. cum seqq.*
 - 5 Arbitro poi è quel Giudice, il quale si eligge di consenso delle parti; acciò possa fare il Giudizio, proferire la sentenza sopra la causa litigiosa, ch' ad esso hanno commesso le parti litiganti sotto qualche pena, cap. a Judicib. cum c. seq. 2. q. 6. & rub. de arbitr. per tot. O pure se in luogo della pena si ponga qualche cosa per pegno, per meto della pena, acciò non si retrocedano dalla sua sentenza, cap. Dilecti de Arbitr. & l. 1. C. de recept. arbitr. & l. non distinguimus, §. 1. l. litigatores, §. 1. & l. non cogendum, ff. eod. tit.; O pure se fanno il compromesso con giuramento di stare alla sua sentenza, cap. omne, 22. quest. 1. cap. 2. & cap. per tuas de arbitr.
 - 6 Dalla sentenza dell' Arbitro (che si chiama laudo) non si dà appellazione; ma si ricorre ad arbitrium boni viri, cioè del Giudice ordinario, l. continuus, §. cum ita, ff. de verb. oblig. cap. quintavallis, & cap. veniens de jur. jur. l. si societatem 2. §. arbitratorum, ff. de profocio, l. diem proferre, §. stare, ff. de recep. arbitr. & l. 1. C. eod. tit.

7 Si può ben vero dalla parte pagare la pena posta nel compromesso, e non itare alla sentenza dell' Arbitro; purchè non sia posta nel compromesso la clausola (*Rato manente pacto, & c.*), perchè all' ora detta clausola opera contro il controveniente, *Mart. de clausul. par. 1. claus. 141.* Ma quando si appella dal laudo, non si può molestare per la pena del compromesso, *Putius dec. 284. lib. 2. in nov.*

- 8 Si dà anco l' Arbitratore, il quale differisce dall' arbitro, perchè l' arbitro si eligge dalle parti, acciò giudichi sopra la cosa litigiosa, e deve Juris ordine servato giudicare, l. 1. ff. de recept. arbitr. Arbitratore poi è l' amicabile Compositore, non acciò giudichi, ma acciò compona qualche differenza, e pacifichi le parti, come farebbe in qualche società, o
- 9 simile, l. societate 2. §. arbitrator, ff. pro socio; E questo non è tenuto d' osservare l' ordine giudiziario; nè si sta alla sua sentenza, se non sarà giusta, ma si riduce all' arbitrio del buon uomo, cap. quintavallis, & cap. veniens de jur. jur. d. l. si societate §. arbitr. & l. unde si Nervae, ff. pro socio, & l. si libertus, ff. de oper. libert.
- 10 Si dà anco l' arbitro legale, ed è quello, che s' elige per necessità di statuto, e similmente quando il Giudice s' allega sospetto, perchè all' ora si deve eligere l' arbitro per necessità della legge a riconoscere sopra la sospizione, l. final. ed ivi *Bart. & DD. de jud. cap. suspition. de offic. Deleg.* Similmente Arbitro legale è quello, che si fa per forza della *Prag. Odi litium*, per le liti tra congiunti, sino al quarto grado, come si pratica in questo Regno; è pure se in altre parti fusse stabilito per statuto, perchè tali Arbitri si dicono *Arbitri Juris, Abb. in cap. cum Dilectus col. 7. de arbitr.* e di ciò ne parla a pieno *Marant. in Specul. aureo, part. 4. dist. 14. n. 3. & 4.* e noi ne parleremo diffusamente nel *Trattato 3. dove poneremo la pratica coll' atti ordinatorii.*
- 11 Si avvertisce, ch' il Compromesso mai incomincia a valere, se non dal giorno, che l' arbitri l' hanno accettato, e primo dell' accettazione non corre il termine prefisso al Compromesso, *Bald. in l. si cum dies in fin. ff. de arbitr. Alex. conf. 14. col. fin. vers. Ex quibus in 1. volum.*
- 12 Si avvertisce anco, che quando alcuno dall' arbitramento fosse leso ultra dimidiam, può intentar il rimedio della l. 2. C. de rescind. vend. anco se avesse approbato, & accettato il laudo, o arbitramento, d. *Marant. loc. cit. nu. 8. in fine.*
- 13 Circa il terzo chi possa, o non possa essere Giudice. Si risponde, che molti sono proibiti essere Giudici. Primo, il minore della pubertà, il sordo, il muto, furioso, mentecatto, e simili. Secondo, l' escommunicato, eretico, Pagano, e tutti quelli, che sono sotto potestà d' altri. Terzo, si proibiscono le donne per la loro incostanza, e mutabilità, cap. dilecti filii de arbitris.
- 14 Circa il quarto requisito del Giudice, cioè come, e di che qualità debbia essere. Si risponde, che ogni Giudice, o Ecclesiastico, o Secolare, deve essere di timorata coscienza, ed avere avanti gli occhi, massime nelle sentenze, sempre Dio, dal quale sarà anco esso giudicato. Facci studio particolare d' avere carità verso li sudditi, come suoi prossimi; per lo che deve le loro cause giudicare caritativamente, mosso non da passione, o odio: e quando bisognerà ascoltarli, non con asprezza, ma benignamente. Riceva prontamente l' allegazioni, e scritture presentateli in Jure, & in scriptis, le veda, e le rifletta. Ponghi silenzio

zio alle dimande di qualche parte, che allega temerariamente, e non li dia adito alcuno. Sia amico della verità, e le ragioni di tutte due le parti le consideri con attenzione, e diligenza. Giudichi secondo le leggi, e secondo quelle regoli il suo arbitrio. Facci terminare le liti quanto più presto si potrà, e le controversie le spezzi, ò per sentenza, ò per accordi. Quanto si permette, all'eggerisca le parti dalle soverchie spese, ed aggravj. Proibisca le violenze. Non lasci senza il dovuto castigo l'ingiurie, e maltrattamenti de sudditi. Castighi li malfattori con le dovute pene. Non dispreggi l'uomini da bene, e riguardevoli. Abbia studio particolare all'essere neutrale. Invigili all'utilità de' sudditi. Visiti spesso li carcerati; ed abbia pensiero, che siano provveduti delle cose necessarie. Procuri sapere l'ordine, e regole di tutte le cose, quali con rettitudine, e maturità dovrà disporre. Sia piacevole con li sudditi, giusto, mite, segreto, fedele, forte, paziente, non facile al credere, nè troppo duro, nè di facile apprensione; ò difficile a lasciare la mala informazione. Nel procedere nelle cause, non vendichi verun' odio. La giustizia non venghi corrotta nè dal premio, nè dalla speranza di quello. Delle cose necessarie all'ufficio ne pigli l'avvertimenti, e se n'informi dalli suoi predecessori, da vecchi, e da uomini approvati, come parimente circa lo stile della Corte, e delli Statuti, dall'Avvocati, Procuratori, Curiali, e di tutte l'altre materie, ch'appartengono al buono, lodevole, e perfetto governo, acciò non incontri errori. Guardisi da ogni vizio, e soprattutto dalla carnalità; fugga l'esser avaro. S'astenghi dalle parzialità. Non accetti l'esser compare. Fugga le gratificazioni, amoreggiamenti, e la soverchia familiarità con li sudditi. Non inciampi in iscandescenza; e finalmente sia tutto il suo studio per l'acquisto della virtù. E così adempirà il suo officio, ed averà dal sommo Dio la retribuzione delle buon'opere nell'eterna vita, e per il contrario sostenerà le pene eterne per la mala vita.

Dell' Attore . Cap. 4.

S O M M A R I O.

- Attore, persona necessaria alla sostanza del giudizio, chi sia, e come deve comparire nel giudizio, n. 1.*
- Attore, deve seguirlo il foro del Reo, e quando fallisce detta regola, n. 2.*
- Attore, se non compare nel termino assegnato al Reo, è tenuto alle spese: non se li concede altra citazione, se non dà pleggeria, nu. 3.*
- Attore, fatto contumace, se li fa la sentenza contra, senza contestazione di lite, nu. 4.*
- Attore, avendo più liti contro il medesimo Reo avanti di più Giudici, non può molestarlo nel medesimo tempo, nu. 5.*
- Attore, dimandando cosa certa, e non provando la causa, perderà, nu. 6.*
- Attore non provando, il Reo si deve assolvere, nu. 7.*
- Eccezioni, che si possono opporre contro l'Attore, nu. 8.*

1 LA seconda persona necessaria di sostanza nel giudizio è l'Attore, ed è quello, che nel proprio nome accusa, ò compare in giudizio, dimandando qualche cosa d'alcuno, il quale deve dare la comparfa in scriptis; altrimenti non si deve ammettere a litigare, *cap. 1. de libelli oblat.* ed in detta comparfa, seu libello, deve con chiarezza esponere il fatto, *cap. dilecti filii, de judic.* dichiarando la co-

- sa intorno la quale litiga, *cap. significationibus de libelli oblat.* Deve adire il Giudice competente del Reo per convenirlo sopra la causa, che dimanda, *l. adire, C. de Jurisd. omni. Judic.* perche regolarmente
- 2 l'Attore seguita il foro del Reo, *cap. Experientia, & cap. si quisquam 11. q. 1. cap. cum sit generale de foro compet. & cap. statutum, §. cum vero de rescript. in 6.* E parimente per ragione della consuetudine, quando l'Ecclesiastici tirano al foro Ecclesiastico li laici nelle cause civili, *d. c. cum sit generale, e cap. si Clericus eod. tit. &*
- 3 Quando l'Attore cita il convenuto, e poi non compare nel termino, è tenuto alle spese al Reo fatte fino a quell'atto, *cap. 1. de dolo, & contum. in 6.* ed in tal caso non si concede altra citazione, se prima non darà pleggiaria di comparire in termino, *d. cap. 1.*, e fatto ello contumace, si devono ricevere li testimonj, e proferirsi la sentenza, quantunque non fusse contestata la lite, *cap. causam de dolo, & contum.* Ed avendo più liti contro il medesimo
- 5 Reo, non può nel medesimo tempo in presenza di più Giudici, massime se li Giudici sono distanti fra di loro, molestarlo; altrimenti li rescritti ottenuti sono nulli, e sarà tenuto alle spese, *cap. dispendia de rescript. in 6.* E se dimanderà cosa per causa certa, non provando la causa perderà, *cap. Abate de sent. & re judic. in 6.* Ma per il contrario dimandando la cosa in genere senza espressione della causa, farà
- 7 Giudice in tutta la causa. E quando l'Attore non proverà, il Reo si deve assolvere, *cap. unic. ut Ecclesiast. benefic. fin. dimin. cens.*
- 8 Contro l'Attore si possono opporre l'eccezioni, cioè. Primo dell'età; se sarà minore di 14. anni: perche all'ora non può agere, accusare, nè tampoco essere convenuto; ma si devono fare detti atti col Tutore, e non avendo Tutore, nè testamentario, nè legittimo, si deve dare dalla Corte, *cap. ex parte de appell. l. clarum, C. de actor. prest. l. 1. & 2. C. qui legit. perf. stand. in jud.* Secondo, si può opporre l'eccezione se sia prodigo, scemo di cervello, sordo, muto, fatuo, ed in tutti li casi, nelli quali se li proibisce il far testamento, *§. prodigus, instit. quibus non est permittum facere testamen.* Terzo, se sarà escomunicato, e detta eccezione si può opporre in ogni parte del giudizio, *cap. except. & cap. a nobis, cap. cum inter in fin. de except.* Può bensì l'escomunicato appellare, e proseguire l'appellazione, *cap. fin. cap. dilecti, & cap. sequ. de except.* Il che procede anco nel Reo, il quale non può reconvenire, *cap. cum inter in fin. de except.* Quarto, se sarà infame, *cap. prohibentur 2. q. 1. cap. constitutus 3. q. 5. cap. infames 6. qu. 1. cap. licet de testibus, cap. inter dilectos de excess. pralator.* Quinto, se sarà stato qualche volta dichiarato spergiuro, ò pure farà spergiuro in quella medesima causa, della quale si tratta; perche non solo se li vieta lo stare in giudizio, ma anco perde la cosa, che dimanda, *cap. parvuli, 22. q. 5. cap. quarelam de jur. jur. cap. 2. in fin. de fidejussor. cap. dilecti de except. l. si quis major, C. de trans.* E vi sono molte altre quali infinite eccezioni, che si possono opporre contro l'Attore, de' quali ne parleremo in altri luoghi di quest'Opera.

Del Reo . Cap. 5.

S O M M A R I O.

- Reo, persona necessaria alla sostanza del giudizio, n. 1.*
- Clerico non può essere convenuto avanti al Giudice laicale, nè anco di suo consenso; però si limita in alcuni casi, n. 2.*

A 2 Reo

- Reo obbligato con pena al giudizio s'isti, ha sei mesi di tempo à poter esse, e convenuto, n. 3.
 Soldato, non può essere convenuto avanti altro giudice, che del suo Capitano, o Auditore dell' Esercito, e di quale soldato s'intende, n. 4.
 Reo, non è tenuto di provare quel che nega, ma spetta all' Attore di provare quel che dimanda, n. 5.
 Confessione del Reo non s'ammette contro l'altri, fuorché nelli casi spettanti al S. Officio, n. 6.
 Reo assente non si deve ascoltare l'accusatore, n. 7.
 Reo non può accusare altri, se prima non purga se stesso, n. 8.
 Chi peccò per necessità senza volontà, non si chiama Reo, n. 9.
 Reo non è tenuto dare all' Attore le sue scritture, che fanno contro a se stesso, n. 10.
 Reo non potendosi trovare per la citazione, si può affiggere alla Chiesa, dov'è sita la cosa, n. 11.
 Reo dev'essere più presto favorito dell' Attore; quando le ragioni dell'un' e l'altra parte sono oscure, n. 12.
 Reo dev'essere assoluto ab observatione iudicii in molti casi, n. 13.

- 1** LA terza persona necessaria alla sostanza del giudizio, è il Reo, che si conviene, e contro il quale s'intenta il giudizio, e conforme contro l'Attore vi sono molte eccezioni, così al Reo si concedono le defensioni.
- 2** E prima al Clerico, il quale sarà convenuto avanti al Giudice secolare, li compete la defensione, che non può essere citato, se non avanti al Giudice Ecclesiastico, e non può consentire à detto Giudice secolare, anco di suo consenso, nè per cause Civili, nè Criminali, nè può renunciar a detto suo foro; perchè è privilegio concesso all'ordine, e non al Clerico, *cap. si diligenti de foro compat. l. cum Clericis de Episc. & Cler. Auth. statumimus, & Auth. Sed bodie, C. eod. tit.* Bensì per ragione del feudo, ò per ragione di reconvenzione, ò pure se sarà Delegato dal Papa al Giudice secolare, *cap. Clericum nullus II. q. 1.* in tali casi è tenuto obedire, e stare à detto giudizio avanti il Giudice secolare.
- 3** Secondo, quando sarà obbligato ad alcuno sotto qualche pena al giudizio s'isti, se poi sarà convenuto, si può defendere, che ha sei mesi di tempo dalla *l. sancimus, C. de fidejussor.*
- 4** Terzo, se il Soldato sarà convenuto in presenza d'altro Giudice, che del suo Capitano, ò Auditor dell' Esercito, può opponere l'eccezione dell'incompetenza, *cap. nullus omnino 7. q. 1. & l. 2. ff. de re milit. & l. magisteria, C. de Jurisd. omn. iudic.* E s'avverte, che quello procede nel Soldato, che attualmente stà combattendo, ò pure precinto, ò pronto per andare alla milizia, *l. fin. in fin. ff. de accusat.* E vi sono anco molte eccezioni, che si possono opponere dal Reo, de' quali parlano li Dottori, e noi parleremo in diversi luoghi dove cascano, secondo ricerca la materia in quest' Opera.
- 5** Si nota à favore del Reo, Primo, ch' esso non è tenuto di provare quel che nega; ma spetta all'Attore, ò accusatore di provare quel che pone, e dimanda, *cap. quod autem, & cap. accusator 6. q. 5.* Secondo, che deve essere convenuto al suo foro, ed ivi seguitare il giudizio, come s'è detto. Terzo, che le confessioni delli Rei, non s'ammettono contro altri, fuorché nelli casi spettanti al Sant'Officio, *c. nemi, & cap. ult. 15. q. 3.* Quarto, che in assenza del Reo, non si deve ascoltare l'accusatore, *cap. absente,*

- & cap. necesse est 3. q. 9.* Quinto, che il Reo non può accusare un'altro, se prima non purga se stesso, *cap. neganda, cap. non est credendum, & cap. prius est 3. q. 11. & cap. qui crimen 6. q. 1.* Sesto, che non si chiama Reo chi peccò senza volontà, ma per necessità, *cap. illa cavenda, & c. aliquos 15. q. 1.* Settimo, che non è tenuto dare all'Attore le sue scritture, che fanno contro se stesso, *cap. 1. de prob.* Ottavo, che se non può essere trovato per citarsi, si può affiggere la citazione alla porta della Chiesa, dove è sita la cosa di che si tratta, *cap. fin. de dolo, & contum.* Nono, che se le ragioni dell'un' e l'altra parte saranno oscure, e dubbie, si deve più presto favorire al Reo, che all'Attore, *cap. cum sunt 11. de regul. jur. in 6.* Decimo, che il Reo deve essere dal Giudice assoluto ab observatione iudicii, ogni volta, ch' il Giudice non lo può assolvere, nè condannare nel fatto principale; come farebbe in caso della perenzione dell'istanza, ò vero quando sarà dall'Attore provato semiplenè, e molti altri casi, che riferisce Scacc. de sent. & re iud. glos. 14. q. 7. n. 37. & 51. de iudiciis lib. 2. cap. 3. n. 65. & quest. 6. n. 164.

T R A T T A T O II.

Delle parti sostanziali del processo, o vero dell'ordine giudiziario.

S O M M A R I O.

- Parti sostanziali del processo sono sette, e quali siano, n. 1.
 Sede, ò vero luogo dove si tratta del libello, n. 2.
 Sede della citazione, n. 3.
 Sede della contestazione della lite, ò vero del termine probatorio in Regno, n. 4.
 Sede della pubblicazione, n. 5.
 Sede della conclusione, n. 6.
 Sede della citazione ò vero monizione à sentenza, n. 7.
 Sede della sentenza, n. 8.
 Ordine giudiziario, è necessario nelli Tribunali Ecclesiastici, n. 9.
 Atti giudiziarii particolari, non sono di sostanza del processo, e quali sono, n. 10.
 Atti giudiziarii particolari, alcuni sono ordinatorii, altri istruttori della causa, n. 11.
 Cause alcune privilegiate à Jure, altre ab homine, altre dalla natura di essa; e però non sempre l'ordine giudiziario è necessario, e quando, n. 12.

SI è viito delle persone, che sono della sostanza del giudizio; resta di vedere delle parti, che sono di sostanza del processo, ò vero dell'ordine giudiziario; e sono sette. La presentazione del libello, la citazione, la contestazione della lite (che in Regno è il termine probatorio) la pubblicazione, la conclusione, la monizione, e la sentenza. Le sedi, ò vero luoghi di queste sei parti sostanziali, per commodo, ed utilità de causidici principianti; sono cioè, Della presentazione del libello si tratta nel c. 2. de libelli oblat. in fine, ubi glos. in Clement. Sapè, de verb. signif. & ibi gl. verb. Necessario, & in Auth. Offeratur, C. de litis contest. & de Jure Regni nella pragmat. 1. de ord. iudicior. ch' incomincia *Dispendia litium*, e nel cap. del Regno, ch' incomincia *Detestantes*.

3 Della citazione si tratta nel cap. *Quoniam contra de probat. & cap. inter quatuor de majorit. & obed.* e nella gl. nel cap. *Ecclesia S. Maria de Constit.* e lasciandosi la citazione, sarebbe nullità del processo affatto incurabile, come avvertisce Vant. de null. rub. de nullit. ex defect. citat. n. 55.

- 4 Della Contestazione della lite, si tratta nel *cap. Dudum 2. de elect. & in cap. Exhibita de judiciis, vers. Lite nondum super eodem negotio contestata, & in cap. unic. de litis contest. & in cap. prout de dolo, & contum. & in cap. cum causam de juram. calum.* E benchè de Jure communi la Contestazione della lite sia il fondamento, e l'angolo del giudizio, *Bald. in d. cap. unic. de litis contest.* però nel Regno di Napoli nelli Tribunali secolari non si fa la contestazione della lite, perchè le cause sono summarie, e per detto *cap. del Regno Detestantes*, si è levata: e quell'atto, che immediatamente suole seguitare dopo la contestazione della lite, ch'è il termine probatorio, si hà per contestazione della lite: Ma l'altri Dottori del Regno dicono, che la contestazione della lite, si fa per la citazione, e risposta del Reo.
- 5 Della Pubblicazione in causa si hà dalli Canonisti nel *cap. causam qua de testib. e dalla gl. 1. nella l. prolatam, verb. Solitum, C. de sentent. & interloc. omn. judic.* e si può lasciare in molti casi, se non si dimanda dalle parti, *DD. in cap. fraternitat. de testib.* ma se si dimanda dalle parti detta pubblicazione, e non si fa; si vizia il processo; E nel Regno di Napoli si tratta di essa nella Reg. Prmatica, che incomincia *Cursu dilationum.*
- 6 Della Conclusione nella causa si tratta in *d. Clement. Sapè de verb. signif. e nella glos. in verb. Conclusione, & gl. nel cap. cum dilectus, de fido instrument. e nel cap. quoniam contra de probat. e nel cap. Pastorales de causa possess. & proprietatis.* E nel Regno di Napoli si tratta nella Prmatica, che incomincia *Conclusione.*
- 7 Della Citazione, è vero Monizione à sentenza definitiva, senza la quale la sentenza è nulla, si tratta nel *cap. tenor de re judic. e nella sua glos. cap. 2. e sua gl. verb. Audientiam de dol. & contum. in 6. Clem. Sapè, §. nos usum, e sua gl. verb. ad id de verb. signif. l. 1. §. item cum ex edito, ff. que sent. fin. appell. rescind. cap. consuluit de offic. & pot. Jud. Deleg. Bart. in l. 3. §. flichus, ff. de stat. lib. Vant. de nullit. ex defect. citat. n. 59. Capyc. decis. 1. n. 37. Cavalor. docif. 276. n. 1. Gregor. decis. 209. n. 7. Rot. decis. 17. de re jud. in novis.*
- 8 Della Sentenza si tratta nel *cap. quoniam contra de probat.* E che si debbia fare in scriptis, si tratta nel *cap. fin. de re judic. in 6. e nella l. fin. C. de sent. ex brev. recit. vers. de script. recitat. proferri, della quale largamente ne tratta *Specul. lib. 2. particul. 3. in rubr. de sentent. & qua ipsam sequuntur, dove con nove paragrafi à mano piena esamina la materia. E nel Regno si hà nella Prmatica, che incomincia *Carolus Quintus, e li Dottori Regnicoli, che ne parlano, sono Paris de Puteo in tract. de Sindic. vers. Sententia, per dieci capi, Maranta in Specul. aureo 6. parte, vers. Et demum fertur sententia.***
- E si deve anco avvertire, che l'ordine giudiziario nel formare li processi nelli Tribunali Ecclesiastici è de Jure communi: però non si deve pretermettere, confondere, ò lasciare, perchè ne nasceria, che si farebbe nullo il giudizio, *cap. qualiter, & quando 1. de accusat. & 2. q. 1. per totum, cap. si qui appellat ult. §. diffinit. 2. q. 6.* Nè si può lasciare eziandio col consenso delle parti, *glos. notab. in cap. de causis de officio delegati, in verbo consensu partium, Clem. Sapè de verb. signif. verb. irritandus, gl. ult.*
- 9 Quale permissione dell'ordine giudiziario, farebbe se prima si proferisse la sentenza, e dopo si facesse la scrittura; ò prima la pubblicazione, e dopo la contestazione della lite, e così dell'altri, come nota la *gl.*

nella *l. prolatum, vers. Solitum, C. de sent. & interl. omn. Jud.* L'altri atti però giudiziarij particolari, che si fanno nel formare li processi; come sono l'eccezioni, replicazioni, probazioni, che la sentenza non si faccia sotto condizione; e che non si faccia prima della proprietà, che della possessione; l'appellazioni, e simili, non sono di sostanza del processo, ò vero dell'ordine giudiziario, e però se si lasciasse qualche atto di essi, non nasceria nullità, e valeria la sentenza, come osserva la *gl. 1. nel cap. 1. 2. q. 1. cap. biduum 2. q. 6. & l. 1. C. de appellat.*

Anco si deve avvertire, che detti atti particolari; Alcuni sono ordinatorj della lite; Altri sono istruttorj della causa, ò vero appartenenti alla decisione della lite. L'atti ordinatorj, ò pure dell'ordinazione della lite, sono la citazione, replicazione, peggioria, giuramento de calunnia, e simili atti del giudizio ordinario. L'atti istruttorj, ò decisorj della causa, o lite, sono l'attestazione, le confessioni, le pruove, instrumenti, privilegj, scritture, ed altre, che riguardano il fatto, *Hofsiens. & Innoc. in c. causam, 1. de testib. & in d. Clem. Sapè de verb. signif. gl. facit ad hoc.*

12 E finalmente si deve avvertire, che detti atti giudiziarij non sempre si devono osservar' egualmente in tutte le cause per le loro differenze: Perchè alcune cause, ò liti sono privilegiate à Jure: altre ab homine, altre dalla natura delle cause, e però detto ordine, ò non è affatto necessario, ò pure in esse in niun modo s'osserva. Le cause privilegiate à Jure sono le cause beneficiali, matrimoniali, decimale, usurerie, e che s'accostano, ò toccano le medesimi, *Clement. Dispens. ofam de Judic.* così anco le cause d'eresie nel *cap. fin. de hereticis in 6. ed in quelle si proceda semplicemente, e de plano senza figura di giudizio, sommariamente riguardando solamente la verità del fatto, come si fa in questo Regno di Napoli, nel quale oggi tutte le cause sono summarie, per il capitolo del Regno, ch' incomincia *Detestantes, Paris de Puteo de sindicat. vers. Sententia, e per la Regia novella Prmatica 1. in ordine, ch' incomincia *Dispensia litium, d. Maranta in Specul. aur. par. 4. distict. 9. per tot.* E se il Giudice volesse osservare l'ordine giudiziario in queste cause summarie: potria, come si hà per *Bald. nella l. nulla circa finem, ff. de legibus, & in l. testamentum 2. C. de testam. arg. text. in cap. novit. de judic.* Le cause privilegiate ab homine, sono quelle, che si commettono dal Principe ad alcuno con facultà, che possa procedere sommariamente, & de plano senza strepito, e figura di giudizio: ed in queste il Giudice non è tenuto d'osservare quelle cose, che sono di sostanza del processo, com'è la presentazione del libello, la contestazione della lite, la pubblicazione, la conclusione, e la sentenza: purchè le parti non contradicono, *Clement. Sapè de verb. signif. nella quale si dà la forma di procedere sommariamente, e de plano nelle cause commesse dal Principe. E queste commissioni, e delegazioni non le può fare, se non il Papa, ò altro Principe, che non tiene, nè riconosce superiore, anzi nè anco il Legato à latere, *Felin. c. 1. col. 1. vers. Legatus non committit de rescript.* Le cause privilegiate de natura, sono le cause notorie, nelle quali non si ricerca l'ordine giudiziario, perchè in quelle l'ordine è di non osservare ordine, *cap. ad nostram 2. de jur. jur. cap. tua, & cap. vestr. de cohabit. Cleric. & mulier.* E così parimente le cause, nelle quali non si procede***

ad

ad istigazione d'alcuno, ma ex offic. Judicis pro inquisitione, cap. quoniam frequenter, §. sunt, & alii,

Del libello, prima parte sostanziale del processo, è vero dell'ordine giudiziario, Cap. 1.

S O M M A R I O.

- Libello di quante maniere, o specie sia, n. 1.**
Definizione del libello, n. 2.
Libello deve costare di tre parti, n. 3.
Libello nelle cause Civili contiene cinque requisiti, n. 4.
Attore, che comparisce in nome d'altri, deve nominare per parte di chi comparisce, e quali siano, n. 5.
Designazione della cosa dimandata, come debbia essere nelle cose stabili, e come nelle mobili, n. 6.
Azione personale deve contenere il contratto, n. 7.
Nome dell'azione non si esprime nel libello, n. 8.
Linguaggio nella composizione del libello, quando si fa in latino, e quando in volgare, n. 9.
Clausole salutari nella fine del libello quali siano, e che effetti producono, n. 10.
Prove necessarie non si devono lasciare nelle Cause civili, e miste, benché si debbiano spedire sommariamente, n. 11.
Clausola sine figura judicii, quali solennità fa cessare, n. 12.
Forme delli libelli sono diverse, secondo la diversità dell'azioni, e se n'è fatto trattato a parte, n. 13.
Presentazione del libello, n. 14.
Forma del decreto, quod procedatur ad ulteriora, quando l'eccezioni opposte sono impertinenti, n. 15.
Forma del decreto, quando la comparisa è difettosa, è oscura, n. 16.
Forma del decreto dell'ammissione del libello, n. 17.
Suppliche, e memoriali, che si presentano allo spettabile Sig. Presidente del S.C. si devono sottoscrivere dall'Avvocato, o Procuratore, che sia Dottore, altrimenti il Maestro d'atti, che la riceve incorre nella pena della pram. n. 18.
Suppliche sorrette, ed obrette, quali siano, n. 19.
Suppliche in nome dell'Università si devono firmare dal Sindaco, ed in nome d'altri vi bisogna il mandato speciale, n. 20.
Giudici della G.C. della Vicaria, sono giudici ordinari, n. 21.
Consiglieri del S.R. sono giudici delegati, n. 22.
Presidente del S. C. quando è sospetto si dà la supplica al Decano del medesimo S. C. n. 23.
Forma della supplica per ottenere il Commissario della causa nel giudizio d'assistenza, n. 24.
Forma della supplica, nella quale si domanda Verbum fieri, n. 25.

A Vendo detto di sopra, che la prima parte dell'ordine giudiziario, è vero processo è il libello, è vero comparisa; era necessario vedere di quante maniere sia il libello; che cosa sia; di che deve costare; che si deve in esso esprimere; e le clausole necessarie, e solite ponerli in fine.

1 Il libello è di più maniere, è specie. Primo è il libello accusatorio, che si fa nelle cause Criminali, che comunemente si chiama querela; di che se ne parlerà, a Dio piacendo, nella Pratica Criminale. Secondo è il libello recusatorio, che si dà quando si recusa il Giudice come sospetto. Terzo si dice refutatorio, quando il libello si refuta come oscuro. Quarto si dice reclamatorio, che si dà nelle reclamationi, è appellazioni a' Giudici superiori. Ed ultimo si dice convenzionale, quando l'attore convie-

2 ne il Reo nel giudizio nelle cause civili; e di questo parleremo in quello luogo. E si diffinisce comunemente, che sia una breve Scrittura, che contiene l'intenzione dell'attore. Onde chiaramente si conosce quando il libello si deve rifiutare, per esser oscuro; e come si deve formare. Si dice breve, perchè con poche parole, e non con lungherie si deve esprimere il fatto, e la dimanda; altrimenti si deve rifiutare, *l. amplioem §. in refutatoriis C. de appellat.* dove dice, che gaudet brevitate moderni. Si dice Scrittura, perchè si deve fare in scriptis: acciò il Giudice possa fare la sentenza conforme al libello, *l. ut fundus, ff. de communi dividendo*, quale testo frequentemente s'allega da tutti, e concorda con il Jus Canonico, per il testo nel cap. licet Hely. extra de Simonia, con la gl. E benché per il Capitolo del Regno detestantes, come nota Gramm. nella dec. 15. n. 3. e nella dec. 19. e Caravita sopra il rito 118. n. 10. dicono, che non sempre la sentenza si dà conforme al libello; però in tutti li Tribunali si vede osservare il contrario, e precise nel Sac. C., e nella G. C. dove sempre le sentenze sono conformi al libello. Si dice, che contiene la chiara intenzione dell'attore, perchè dev'essere chiara, e non oscura, *l. fin. C. de annali except.* qual'è singolare, è da notarsi secondo Salic. E' ben vero da osservarsi, che nel Regno è sufficiente per parte del libello, una tale quale petizione; acciò il Reo possa deliberare se vuol cedere, è litigare, come si ha nella *pram. 1. dispendia litium*, e s'elemplifica tanto nelle Compare, quanto negli Memoriali, nelle suppliche, e nelle semplici dimande, che per lo più s'osservano nel giudizio Sommario, dove l'istessa petizione è una breve narrazione del fatto senza solennità, scritta appresso l'att., come nella pratica Papiense nella forma del libello dell'azione legale: e propriamente in questo Regno basta una tale quale petizione, come nella *pram. 1. de ordin. Judiciali*, si ricerca in detto libello la menzione del Giudice, Corte, è Tribunale; nome, cognome dell'attore, e del reo; il fatto, è vero la cosa, che dimanda; e la causa, che li compete; e tutti li riducono in buona rettorica alla narrazione, mezzo, e conclusione. Similmente nel foro Ecclesiastico è sufficiente tale quale querela, per la narrazione del delitto dell'Eresia; E si pratica, che l'Inquisitore s'intende procedere sopra la querela ad istanza della parte; in tal caso il memoriale, è querela deve contenere il nome del querelante; il quale mancando, è dettando nell'accusa, si deve punire straordinariamente, cioè ad arbitrio del Giudice Inquisitore, *Pegna ad directorium, & medii, par. 2. comment. 14. §. ex his redditur*. Benché oggi poco s'osserva, perchè accusa il promotore fiscale, il quale non s'obliga à pena alcuna. E detto memoriale deve contenere la specie chiara dell'eresia, acciò abbia luogo il Reo alla giusta defenzione, *Scacc. lib. 1. de judic. cap. 57*. A rispetto di quello deve costare; e di quello si deve esprimere; si nota, che il libello costa di tre parti, cioè narrazione del fatto, mezzo, è vero causa di concludere, e conclusione: come per esempio *Peto è Titio centum*. Ecco la narrazione del fatto; *quia mutuavi*, ecco la causa di concludere, *ideo in solvendum*, ecco la conclusione, e questa è la sostanza del libello.

4 Nelle cause civili il libello contiene cinque requisiti; cioè il nome dell'attore, il nome del Reo, il nome del Tribunale, Corte, è Magistrato, nel quale si presenta; della cosa, che si dimanda; e la causa

per

per la quale si dimanda : dalli quali requisiti si cavano quelli verli portati da *Speculat. de judiciis §. 4. Quis, Quid, coram quo, Quo Jure petatur, & A quo, Recte compositus, quisque libellus habet.*

5 Avvertendo, che quando l'attore comparisce, non in nome proprio, ma in nome d'altri; deve ancora nominare per parte di chi comparisce; come il Prelato in nome della sua Chiesa; Il Sindaco in nome della Communità; Il Tutore in nome del Pupillo; ò un Procuratore in nome del suo principale. Così anco à riguardo del Reo, quando si convenisse in nome alieno: benchè si pratica, e comunemente s'osserva di nominare solo l'Università, &c. e poi nella citazione s'intima il Sindaco, ò altri del governo, ò Magistrato.

6 La cosa, che si dimanda se sarà immobile, si deve designare colli suoi confini almeno due, altrimenti il libello sarà oscuro, *l. si in rem, ff. de rei vindicat, & l. forma, ff. de censibus.* Se sarà mobile, si deve designare colle sue qualità. Se s'intenta azione personale, si deve nominare il contratto;

7 Avvertendo à non esprimere nel libello il nome dell'azione, *cap. dilecto de judic.*

8 Circa il linguaggio nella composizione del libello, s'attenda la consuetudine del luogo; però in Roma si fa sempre in lingua latina, intelligibile, e non troppo elegante, ed in altre Corti si fa anco volgare.

9 Le clausole poi, che si sogliono ponere nella fine del libello si chiamano Salutari, perche ciascheduna di esse produce il suo effetto particolare; e sono, cioè:

Prima *super quibus omnibus, &c. i. super singulis petit Jus, & iustitiam sibi ministrari*; la qual Clausola salva il libello da ogni inettitudine. *Abb. in c. cum dilect. de ord. cognit. Marant. specul. aur. par. 6. membr. 2. num. 15.* È similmente opera, che s'intende intentato il rimedio più utile al comparente, *DD. apud Barb. de claus. usufrequent. claus. 76. n. 2.*

Seconda clausola, *hoc, & omni alio meliori modo, &c.* la quale opera in caso di dubbietà, ch' il libello non s'intenda à favore del Reo, *l. si quis intentione, ff. de jud. & Marant. loco cit. num. 16.* dove dice, ch' in caso dubbio il libello si debbia interpretare in quel modo, nel quale può essere più favorevole in beneficio del libellante.

Terza clausola, *non se adstringens, &c.* cioè à provare le cose non necessarie; mà solamente quelle, che bastano per ottenere la Vittoria della causa, la quale opera, che l'attore non sia tenuto di provare la qualità dedotta nel libello; altrimenti senza questa clausola, non provando detta qualità, benchè provasse il fatto principale, succumberebbe *Bart. in l. Divus, ff. de re judic. Maranta loco cit. n. 17.*

Quarta clausola, *protestans se de omnibus damnis, expensis, & interesse, &c. i. passis, & patiendis,* la quale opera, che il Giudice in caso di succumbenza condanni il Reo alle spese, *l. properandum, §. sin autem, C. de judic. Marant. loco cit. nu. 18.* secondo *Bart. in d. l. properandum,* s'intende richiesto il Giudice à condannare il vinto al vincitore nelle spese, alle quali non saria tenuto di condannare, se non se dimandano; benchè possa volendo, ma in virtù di detta clausola è tenuto di dichiarare sopra dette spese; altrimenti è tenuto de proprio, *DD. in d. §. sin autem.*

5 S'avverte, che benchè nel Regno, come più volte s'è detto le cause civili, e mille si debbiano spedire in virtù della prammatica prima *Dispensia de*

ord. jud. e del capitolo del Regno *Detestantes*, cioè sommariamente, de plano, conosciuto solamente la verità del fatto, e senza figura di giudizio; Non si devono però lasciare le prove necessarie, come nota *Plotin. in rub. de verb. obl. lib. 5. nu. 15.* e la ragione, perche le prove, e detensioni sono di legge divina, canonica, e civile.

12 A rispetto final mente della clausola *sine figura iudicii,* s'intende essere solamente levato l'ordine giudiziario; *Clem. sape de verb. signif. verb. non exigit,* e sono solamente le dilazioni, l'opposizioni frustratorie, le solennità; ch' anticamente si richiedevano nel formare il libello, come parimente le ferie delle vindemie, e del metere; acciò le liti si spediscano con prestezza, come si hà nell' *Auth. Ut differentes Judices, C. de formulis sublatis, Franch. decis. 245. Glos. in constitut. Regni Bajulos omnes cap. jurgantium de Sent., & re judic. cap. finem litibus de dol. & costum. Marant. specul. aur. p. 4. distint. 9. n. 11.*

13 A rispetto poi delle formule delli libelli in diverse maniere, secondo la diversità delle cause, e dell' azioni, che competono all'attori; se n'è fatto il trattato à parte nel fine di quest' opera con diverse forme, secondo le diverse azioni, che contengono, ed à quelle mi rapporto, le quali si devono bene riflettere: e prima d' intendere il giudizio, si deve vedere dall' Avvocato l'azione, che compete al suo Cliente; altrimenti procedendo inconsideratamente, se l'azione sarà di natura summaria, la farà ordinaria, ed incorrerà facilmente in altri errori in danno delle parti, ed in cambio d'aggiutare, precipitarà la causa: e non avvertono questi tali, che in buona coscienza sono tenuti de proprio, e che nel libello, e nell' articoli stanno li pericoli. E per contrario fondata, come si deve l'intenzione, ò la causa, e provata similmente nelle parti essenziali contenute nella sostanza di detto libello, d'onde si cavano l'articoli, non potrà mai pericolare.

14 Fatto dunque come s'è detto in una delle sudette formule il libello, si presenta al Giudice, ò pure al Mastro de'atti, Notajo, ò Cancelliero, secondo lo stile, consuetudine, ò varietà di ciascheduno luogo, il quale ò nella sommità di detto libello, ò indorso di esso farà la presentata, notando il giorno, il mese, anno, luogo, e la persona da chi si preseta, cioè:

Forma della presentata tanto nelle compare, quanto nelli memoriali, ò qualsisia Scrittura.

Presentata per t. d. t. sub die . . . &c. Neapoli, &c. petentem, &c. Gurie, &c. quæ, &c. Ed essendo in caso d'importanza si nota anco l'ora, &c. e si sottoscrive il Mastro d'atti, &c.

15 E perche dalli procuratori delle parti contrarie si sogliono opponere molte eccezioni, & alle volte impertinenti, più tosto per dilatare, e calunniare le cause, atteso li servono per giardini, che per aggiutare li poveri litiganti in quello, ch'è di giusto. In tal caso, il Giudice non avendone ragione fa un breve decreto, v. 2.

Forma del decreto, quod procedatur ad ulteriora.

Et per Dom. Governatorem, &c. fuit provisum, quod oppositis non obstantibus, procedatur ad ulteriora, & ita, &c. T. Governator, &c. T. A. &c.

16 Se la comparfa sarà difettosa, ò oscura, il Giudice farà il decreto, &c.

Forma del decreto per la dichiarazione del libello.

Et per Dominum, &c. fuit provisum, & decretum,

tum, quod dicitur T. presentem libellum per ipsum porrextum declarat in tali, vel tali parte, alias non esse admittendum, prout non admittitur, &c. ita per hoc suum, &c. T. Gubernator, &c. T. Act. &c.

17 Se la comparfa non farà difettofa, nè oscura, e però si deve ammettere, farà il decreto, &c.

Forma del decreto dell'ammissione del libello.

Et per Dominum, &c. Visa petitione praedicta fuit dictum, quod omnia in ea contenta notificentur T. de T. parti ex adverso: hoc suum, &c. ad finem, &c. T. Gubernator, &c. T. Act. &c.

18 Ed essendosi fatta menzione di suppliche, e memoriali; giovarà notare intorno ad esse alcune cose di molta utilità: e primieramente, che la supplica, ò memoriale, che si ferma sotto nome della Sacra Reg. Maestà, e si presenta allo Spettabile Presidente del Sac. Confoglio, si deve sottoscrivere dall'Avvocato, ò Procuratore, ma che sia Dottore; altrimenti li Maestro d'atti, che lo ricevono si condannano alla pena pecuniaria ad arbitrio del S. C. per la prammatica 36. §. 3. de Offic. S. C.

19 Le suppliche non devono essere sorrettizie, ò vero obrettizie. Obrettizie sono quelle nelle quali s'esprime il falso. Sorrettizie sono quelle, nelle quali si tace la verità. E chi presenta, ò sottoscrive le suppliche sorrettizie, ò vero obrettizie, sono puniti colla pena di doc. 12. in beneficio del S. C. per la prammatica 67. in d. titolo.

20 Similmente, le dette suppliche, memoriali, ò simili, si danno contro l'Officiali, in nome dell'Univerfità; non si possono ricevere senza la sottoscrizione del Sindaco: se si danno in nome di qualch' altro, deve chi la presenta avere il mandato speciale per la pramat. 3. de Procurat.

Ma per lo più dette suppliche, si danno per ottenere il Commissario della causa, quando si deve trattare nel Sagr. Conf. imperocchè niuno Reg. Consigliero può procedere, senza che la causa se li commetta dallo Spettabile Sig. Presidente. Onde appare differenza fra li Signori Consiglieri, e Signori Giudici

21 della G. C., li quali universalmente, e ciascuno di essi sono Giudici ordinarii, e da se possono procedere; Ma li Signori Regii Consiglieri ciascuno sono 22 Giudici Delegati, e quando detto Sig. Presidente del S. C. è sospetto nel Delegare, in tal caso si dà la 23 supplica, e si legge in presenza del Sig. Decano del medesimo S. C. nella sua Rota, il quale provvederà come li parerà per la prammatica 72. di D. Federico di Toledo d. tit., ed il Reg. Tappia.

Forma della Supplica, per ottenere il Commissario della Causa.

S. R. M.

24 *Supplicat humiliter T. d. T. dicens supplicantom ipsum esse creditorem N. N. in duc. mille capitalis, & duc. 50. pro tertiis decursis salvo meliori calculo, prout apparet ex instrumento omni solemnitate vallato, cum clausula salutari constituti, & praecariis, cum pactis executivis, & rescissionis in forma: Intendens propterea supplicans ipse de suis Juribus experiri; ac assistentiam sibi praestari, una cum adjudicatione, & facultate vendendi in forma; rescisso prius contractu super infra scriptis rebus in prima, & secunda rubrica descriptis, qua fuerunt in bonis, & de bonis dicti N. N. & ad praesens minus justè (cum rev.) detinentur per C. Idcirco recurrit ad Majestatem Vestram, eique supplicat, dignetur causam praedictam committere uni ex vestris Regiis*

Consiliariis melius viso, qui in ea; ejusque emergentibus, ac dependentibus procedat; Jus, & justitiam faciat: super quibus omnibus, &c. Bona super quibus petitur assistentia sunt, v3.

Una casa palaziata, &c.

Una Massaria di moja 15. sita, &c.

Del quale giudizio d'assistenza appresso ne faremo trattato à parte.

Così anco per lo stesso dette suppliche si fanno quando le parti sono gravate per qualche decreto interlocutorio fatto da uno delli Sig. Regii Consiglieri, ò Sig. Giudici della Vicaria: dove le parti fanno istanza, che si voglia ordinare, che il Giudice gravante *verbum faciat in S. C.*, e quì si deve avvertire, che molte volte si può far istanza contro detti decreti interlocutorii, per ottenere dilazione (ut contrario imperio revocentur) Onde se il Commissario della causa procede con decreto la prima volta, e non revoca il decreto; all' ora si può ricorrere alla Regia decretazione de verbo faciendo. Sì che quando lo spettabile Sig. Presidente ha ordinato *verbum fieri*, deve la parte, che l'ottiene per tutto quel giorno, ò l'altro appresso preientare detta supplica negli atti della causa, nella quale appellò, altrimenti non se n'ha ragione, ed il Giudice à quò può procedere, *pram. 50. de off. S. C. & pram. 52. d. tit.* Anzi ogni parte, che ottiene decreto della supplica, *quod fiat verbum*, dovrà assistere, e comparire in ogni ora, nella quale è solito farsi in S. C. detta relazione.

25 *Forma della supplica, dove si dimanda verbum fieri.*

S. R. M.

Supplicat humiliter T. T. dicens supplicantom ipsum conventum fuisse in M. C. V. super relaxatione cujusdam Massaria in actis deducta à N. N. & per eandem M. C. fuis ordinatum, quod sequestretur eadem Massaria, tam pro Capitali, quam pro tertiis; Et quia S. M. non potest incipi à sequestro, & dictum decretum fuit latum inaudito penitus ipso supplicante. Idem recurrit ad M. V. eique supplicat dignetur mandare, quod M. C. de praedictis, & circa praedicta verbum faciat in S. C. & ita supplicat, & provideri petit, isto, & omni meliori modo, &c.

Si deve anco avvertire circa le suppliche, che quando si dubbita del Commissario della causa; e si fa il decreto, quod intimetur parti nella supplica presentata; all' ora non s'impedisce il camino della causa ad ulteriora; se non quando sarà stata ottenuta fra 30. giorni, dal giorno, che il Commissario procede, come nella *pramm. 6. de dilacionib.*

Della Citazione, seconda parte sostanziale del processo. Cap. 2.

S O M M A R I O :

Cursoro come si deve portare nell'Intimazione, num. 1.
Forma della relazione del Cursoro, quando sà scrivere, num. 2.

Forma della relazione del Cursoro, quando non sà scrivere, num. 3.

Relazione dove tenere in dorso il nome, e cognome del Maestro d'atti, num. 4.

Parte contraria si deve sempre citare, acciò abbia notizia, &c. num. 5.

Parte contraria, che confessa il debito, se li fa il precetto, che paghi, &c. num. 6.

Debitore sospetto di fuga si condanna à dar' il pegno, ò pleggeria, ò vadi carcerato, num. 7.

Debitore, che confessa con conditione, se li fa precetto, che

- che dia pleggeria de stando Juri, & judicatum solvendo, num. 8.
- Forma del decreto de stando Juri, num. 9.
- Forma della pleggeria de stando Juri, num. 10.
- Prattica come si procede nelle cose minime, e quando il debitore non può, ò non vuole dare pleggeria, nu. 11.
- Forma del decreto, quod capiatur de persona, nu. 12.
- Forma del mandato de capiendo, num. 13.
- Debitore sospetto di fuga, si può carcerare dal Creditore, e quando non si deve, num. 14.
- Giudice può ordinare, che si proceda summarie, non ostante, che il debitore faccia istanza, che si faccia la causa ordinaria, e quando, num. 15.
- Reo, che accetta, e confessa il debito si può condannare, che paghi anche in giorno di festa, senza scrupolo, n. 16.
- Cause minime, di persone miserabili, e di salarii, come si sbrignano, num. 17.
- Citazione nell' atti ordinatorii, si può fare anco per il Mastro d'atti, num. 18.
- Causa dubbitabile, ò illiquida si può commettere ad uno delli Giudici della Gran Corte della Vicaria, e come si procede, num. 19.
- Citazione ad Sententiam, nelli giudizi Summarii, e necessaria, e di sostanza, num. 20.
- Citazione, di quante maniere sia, e di quante maniere si fa, num. 21.
- Citare, quali persone si debbiano, ò non debbiano, n. 22.
- Minore come si debbia citare, e come si procede nelle citazioni sudette, num. 23.
- Citazione in che tempo si deve fare, e quando si può fare in giorno di festa, num. 24.
- Nanzii, basta, che siano matricolati, e però non è necessaria la commissione del Giudice, num. 25.
- Effetti della Citazione, num. 26.
- Citazione, è necessaria per legge naturale, ed è il fondamento dell'ordine giudiziario, e lasciandosi l'atto ò nullo, num. 27.
- Citazione in quali atti non è necessaria, num. 28.
- Citazione si circonda in più maniere, num. 29.
- Citazione, che cosa deve contenere, num. 30.
- Citazione fatta da Giudice incompetente è nulla, n. 31.
- Citazione fatta da Giudice competente, se il Reo si fa soggetto d'altra giurisdizione, può essere riconosciuto dal primo, num. 32.
- Laico relegato, se durante la relegazione si fa Clerico, e dopo rompe la relegazione dev'essere riconosciuto dall'Ecclesiastico, num. 33.
- Citazione di quante maniere può essere nulla, n. 34. e 40.
- Giorno del termino non si computa nel termino, n. 35.
- Reo sino à che ora può comparire, n. 36.
- Ferie del mietere, e vendegne non s'osservano in Regno, num. 37.
- Ferie delli Tribunali del S.C., e della G.C. della Vicaria, quando sono, num. 38.
- Atti, che si possono fare in giorno di festa, anco ad honorem Dei, num. 39.
- Forma di citazione ad ogni atto, num. 41.
- Citazione ad ogni atto, quando si osserva, num. 42.
- Forma delle contumacie ad ogni atto, num. 43.
- Forma del decreto appresso le contumacie, ad ogni atto, num. 44.
- Citato ad ogni atto si può procedere contro di lui à tutti l'atti senz'altra citazione, num. 45.
- Citazione ad ogni atto, quando si pratica, num. 46.
- Feudatario assente si cita nella casa del feudo, nu. 47.
- Citare di nuovo quando si debbia, num. 48.
- Citazione ad ogni atto, che cosa debbia contenere, n. 49.
- Citato ad ogni atto se comparirà, e negarà, ò vero com-
parirà una volta, come si procederà nella causa, n. 50.
- Citato ad ogni atto, se non sarà detto usque ad Sententiam diffinitivam inclusivè; si deve di nuovo citare ad sententiam, num. 51.
- Contumacie, come si devono accusare, num. 52.
- Persone Illustri, cioè titolati, tanto nelle cause Civili, quanto Criminali non si possono citare senza licenza del Sig. Vice-Re, num. 53.
- Forma di citazione à testimonii, sopra l'articoli nella cause civili, num. 54.
- Forma di citazione à testimonii sopra l'articoli fatta dall'arbitri, come si pratica in ordine alla pena, n. 55.
- Parte contraria si deve citare à vedere li giuramenti di testimonii, e deve contenere l'ora, ed il luogo dell'esame da farsi, altrimenti la citazione è nulla, n. 56.
- Testimonio, che depone senza citazione, non prova, n. 57.
- Testimonio esaminato sopra le fedi fatte primo loco non prova, num. 58.
- Testimonio privilegiato, e non allega il privilegio à non poter'esser citato si può ripulsare, num. 59.
- Protesta da farsi dal Procuratore, ò Principale contro li testimonii, che si dovranno esaminare in parti lontane, num. 60.
- Forma di citazione contro l'autore laudato, num. 61.
- Autore laudato se sarà presente nel luogo del giudizio non se li dà tempo à rispondere; ed essendo assente se li dà la dilazione dimandata dal Reo, e come si manda in esecuzione contra l'autore, num. 62.
- Giudizio, quando si lauda in autore, se si debbia proseguire contra il possessore, ò contro l'autore, num. 63.
- Autore laudato à che è tenuto, num. 64.
- Laudare in autore, e nominare in autore, come differiscono, num. 65.
- Autore laudato, se sarà Clerico, quando si deve rimettere al Giudice Ecclesiastico, e quando deve litigare avanti il Giudice Laicale, num. 66.
- Autore intimato coll'inserta forma della comparisa dell'attore nella citazione, se comparirà può assistere, e proseguire nelli luoghi, e termini, ne quali se ritrova la lite, num. 67.
- Persone privilegiate laudate in autori, possono dimandare il primo, e secondo beneficio dopo la conclusione, num. 68.
- Autore laudato, se in termino piglia il peso del giudizio, si spedisce il processo simultaneo, num. 69.
- Forma della citazione à riconoscere la poliza, num. 70.
- Contumacia nella citazione à riconoscere la poliza, n. 71.
- Decreto, in virtù delle contumacie, della citazione à riconoscere la poliza, num. 72.
- Precepto primo, e secondo à pagare, e riconoscere la poliza, n. 73. e come si procede in altre parti, 74.
- Decreto, ed esecutorio in virtù di precepti sopra la poliza, num. 75.
- Debitore per poliza, se comparirà nel primo, ò secondo precepto, ed allegarà qualche eccezione; si darà il termino, num. 76.
- Debitore per poliza se allegarà la sodisfazione, si dà il termino à provarla, num. 77.
- Forma del decreto, quod doceat de solutione, num. 78.
- Debitore per poliza se dopo li precepti, penali, e decreto della recognizione comparirà, se li nega l'udienza, num. 79.
- Attore, come può procedere contro il Reo in contumacia; e fare, che non possa esser inteso colla rifezzione delle spese, se non col deposito, ò nelle carceri, n. 80.
- Debitore convinto incorre nella pena del dieci per cento, num. 81.
- Erede del debitore citato à riconoscere la poliza del
B suo

- sua principale, è pure se saranno figli, è moglie, non possono allegare l'ignoranza della mano, num. 82.*
Scrittura prodotta dal debitore contro la liquidazione dell'istrumento censuale, se non sarà verificata, non impedisce la liquidazione, e quando s'è sopra sedere, num. 83.
Forma di citazione à rinunciare il Jus congruo, n. 84.
*Citazione à sentenza si ricerca anco nelli giudizi sum-
 marii, num. 85.*
Arbitratori possono lasciare la citazione à sentenza, ma non l'arbitri, num. 86.
Forma della citazione à sentenza, num. 87.
Forma della citazione ad dicendum tantum, num. 88.
Differenza fra la citazione ad dicendum, e la citazione à sentenza, nu. 89.
Vagabondo come si cita e come si procede contro di lui, num. 90.
Forma della citazione per editto contra il vagabondo, num. 91.
Replica del Reo indorso della provisione, è citazione, senza comparire in giudizio, non giova, e se l'accusano le contumacie, num. 92.

Presentata dunque la comparfa, memoriale, è supplica, come di sopra; e detto per il Giudice, *quod intimetur parti*, si consegna detta provvista ad uno delli Nunzii, è Curfori, il quale citarà la parte: e per fare detta citazione, non si ricerca commissione dal Giudice, se sarà persona publica, ed approvata nel suo officio, ma può esercitarlo con citare le parti per tutto il territorio di quel Giudice; e se occorre d'andare fuori territorio, deve implorare il braccio, con dimandar licenza à quel Governatore, Giudice, è Luogotenente; purchè non sia Curfore di qualche Tribunale superiore, *Bart. nell' Extr. ad reprimendum, vers. per Nuncium*, e nel Regno si ha la Pramatica, che incomincia: *Quilibet agere*, dove si ha, che il Corfore, Nunzio, Portiero, è Baglivo, dopo citata la parte, deve riferir d'aver citato personalmente le parti, è in casa della loro abitazione in presenza di due testimoni; e se si possono avere, che sappiano scrivere, si devono sottoscrivere: e se non fanno scrivere, basterà, che li nomini nella relazione; altrimenti detta relazione fatta non vale, ed esso incorre nella pena di due ducati, massime se si farà fuor territorio, perche all'ora sempre si ricerca la sottoscrizione di due testimoni, *Bart. in d. vers. per Nuncium, è Speculat. lib. 2. par. 1. de citat. n. 6.* E se detto Curfore saprà scrivere, farà la relazione, cioè:

*Forma della relazione del Curfore quando
 sà scrivere.*

- 1 Io t. t. Curfore, è c. oggi, è c. riferisco aver citato N. N. in presenza di B. B. personalmente, è in casa della sua solita abitazione, nel modo, e forma, che m'è stato commesso, è c. ed in fede, è c. t. t. Curfore, è c. Mastro d'atti, è c. Se non saprà scrivere, si scriverà detta relazione per mano del Mastro d'atti, cioè:

*Forma della relazione del Curfore quando
 non sà scrivere.*

- 2 Die, è c. Sulerni, è c. t. t. ordinarius servions Curia, cum juramento retulit mihi infra scripto Actuario, se hodie predicto die, è vero tali die citasse personalmente N. N. è vero domi sua solita habitationis, modo, è forma sibi commissis, è c. è in fidem, è c. t. Actuarius, è c.

- 4 Avvertendosi, che non basta intimare la comparfa, se in dorso di essa non sarà posto il nome, e co-

gnome del Mastro d'atti: non solo acciò s'abbia maggior fede alla scrittura per il suo rito della Grà Corte 24. e la pramatica 21. *de Officio Magistris Justitiarum*: ma anco acciò il citato sappia in qual banca deve comparire, *Muscattell. par. 2. in princ.*

- 5 Come anco s'avverte, che essendo la citazione il fondamento, e principio essenziale di qualsivoglia giudizio, ed ordine giudiziario: si deve sempre citare la parte contraria, acciò abbia notizia delle cose dimandate, *cap. 1. de causa possessionis. è propriet. gl. in cap. Eccles. S. Maria de Constitut.*

- 6 Quando la parte contraria, comparendo, confessa il debito, se li fa il precetto, che *solvat infra tot dies*: non essendoci bisogno d'altre prove estrinseche, *quia nulla major probatio, quam proprii oris confessio: è in confessis partes Judicis sunt in condemnando*, Ed essendovi sospensione di fuga: ed avendo robbe, se li fa il decreto, che dia il pegno: e non avendo robbe, che dia pleggeria idonea in quel luogo, è pure vada carcerato. E se confessa con la condizione, e non semplicemente, ma con qualche qualità, all'ora si fa il decreto, che dia pleggeria *de stando Juri, è judicatum solvendo*, con che s'assicura il giudizio, massime quando il Reo è persona sospetta, è forastiera: e se li dà il termino à provare il pagamento sommariamente: e si fa il seguente decreto,

Forma del decreto de stando Juri.

- 9 *Et per Dominum, è c. fuit provisum, quod N. cautionem praestet idoneam de stando Juri, è judicatum solvendo, cum termino dierum tot ad probandam solutionem assertam: alias, è c. hoc suum, è c. Gubernator, è c. t. Actuarius, è c.*

Forma della pleggeria de stando Juri, ut supr.

- 10 *Die, è c. Neap. è c. Constitutus personaliter N. qui sponte, è c. promisit parti ex adverso absenti, è c. mihi Actuario presenti, è stipulanti, è c. stare Juri cum dicta parte adversa, è solvere quicquid judicatum fuerit per hanc Curiam in presenti causa, è c. è ad majorem cautelam, è c. dedit, è c. T. T. presentem, è c. sponte fidejudentem, è ad predicta teneri volentem, prout dictus T. promisit, è se obligavit; ita quod non possit se excusare factum alienum promississe, è suum posse fecisse, è c. renuncians, è c. leg. de primo, è principali conveniendo, l. Sancimus, C. de fidejussor. Epist. Divi Adrian. è omnibus aliis legibus in favorem fidejussorum facientibus: è proinde tam principalis, quam fidejussor obligaverunt seipsos ad penam predictam, è c. cum potestate capiendi, è c. insolidum, è c. constitutione precarii, è c. ubique conveniendo, è c. è sic renunciaverunt, è c. è juraverunt, in forma, è c. si firmano li detti, ed il Mastro d'atti, è c.*

- 11 E se il debitore non pretendesse, è pure non potrà dare la pleggeria, in tal caso l'Attore dirà: *quod fiat asscuratio de persona debitoris, cum suspitione de fuga non careat*: ed il Giudice in tal caso procederà sommariamente sopra il debito, e detta sospensione de fuga, col semplice giuramento dell'attore; se il debito sarà di summa minima, cioè da 30. carlini à basso, è 20. carlini, secondo la costumanza de' luoghi, e li statuti municipali di ciascuna terra nella quale diversamente giudicano in voce, e non *in scriptis*: nelli quali casi darà l'ordine in voce per detta carcerazione: e se passerà detta summa rispettivamente, dovendosi procedere in *scriptis*, si fa il decreto, cioè:

Forma del decreto: quod capiatur de persona.

- 12 *Et per dominum, è c. visa probatione debiti, ac*

giuramento per t. actorem prastito super allegata suspitione fuga dicti N. debitoris pro causam libello contenta, ac confito summarie de eis fuit provisum, & decretum dictum N. capiendum fore, & esso ad effectum assurationis iudicii, prout presenti decreto capi, & assicuri mandatur, &c. hoc suum, &c. t. Gubernator, &c. t. Actuarius, &c. Provisum, &c.

Forma del mandato de capiendo.

- 12 T. Gubernator, &c. ad instantiam t. mandatur servientibus huius Curia, quatenus de persona capiant, & unusquisque ipsorum capiat N. debitorem ut ex actis, ac de persona ad carceres ducant, ibique relaxent, donec plene satisfecerit de tali summa per eum debita dicto t. vel aliter cum dicto eius creditore concordaverit, vel idonee caverit de stando iuri, & iudicatum solvendo: stante probatione Curia facta in actis de dicto credito, ac de suspitione ipsius fuga, & ita mandatur, &c. Dans, &c. Datum, &c. t. Gubernator, &c. t. Actuarius, &c.
- 14 Che possa farsi detta citazione, è carcerazione, quando il debitore è sospetto di fuga; si prova nella l. ait prator, §. si debitorem, ff. qua in fraudem creditorum, & ibi Bart. come nota Alex. & Gasou. nella l. i. ff. de iurisdic. omn. Judic. Felin. in cap. i. col. 7. de iudic. Anzi si può detto debitore sospetto di fuga carcerare con autorità propria anco da un privato, e senza commissione del Giudice, come si fa in d. §. si debitorem. Si proibisce però, se sarà preceduto il mandato del Giudice, per il resto in l. nominem, C. de exhibend. reis.
- 15 S'avverte, che se il debitore farà istanza, che la causa si faccia ordinaria; all'ora farà in arbitrio del Giudice, secondo li meriti della causa: però se sarà di poco summa, e la causa non ha bisogno di dilazione; per legitime cause, che muovono la mente del Giudice, può ordinare, che si procede summarie.
- 16 Se il Reo semplicemente confesserà il debito, se li deve fare precetto, che paghi, anche in giorno di festa, e senza reggere Corte, il che si pratica nell' Tribunali Ecclesiastici con buona coscienza.
- 17 Ed à rispetto delle cause minime, è di persone miserabili, e massime quelle, nelle quali si tratta di salarii, e mercedi di famuli, o servitori, le quali sono summarie, e si trattano in presenza dell' Officiali anco pedanei; si deve, come da tutti si pratica in questa modo. Si cita il Reo, il quale se compare, e confessa, è accetta il debito, all'ora è si carcerato, e si eseguisce nelli suoi beni, se farà persona sospetta, altrimenti essendo persona conosciuta, e che possiede nel luogo del giudizio, si fa il precetto, che paghi fra tanti giorni, altrimenti s'eseguisca; e quando nega, è confessa con qualità; in questo caso si dà competente termino à provare quello, che s'è allegato; dove avendo li testimonii per citati, e summariissimamente esaminati, si proferisce il decreto, è d'assoluzione, è condennazione, Caravita notvito 115. e Sanfel. in pract. iudic. sect. 28. vers. Observatur, il quale di più nu. 4. dice: quando il precetto del Giudice nelle cause summarie fa passaggio in cose giudicate. Se poi non compare il Reo citato, si fa contumace; ed esamina li testimonii nel modo sudetto, si fa il decreto, condannando il convenuto in contumacia; e si spediscono le lettere esecutoriali, è pure in cause di somme minime, si dà l'ordine in voce all'esecutore, acciò faccia l'esecuzione, Muscatell. in prax. p. 1. gl. petitur, n. 32. & seq.
- 18 Si vuole anco osservare nelli giudizi ordinari di citare li litiganti per il Mastro d'atti, e si nota

- nell'atti d'averli intimati giudizialmente, e se li crede, Sanfel. nella pratica giudiziaria, sect. 6. n. 12.
- 19 E se il Reo citato, è il suo Procuratore oppone, che la causa è troppo dubbitabile, ed allega la causa della dubbietà, è illiquidità; e dimanda, che la causa si commetta ad uno delli Giudici della Gran Corte, e che non si proceda in presenza del Sig. Regente; all'ora fatta la commissione, si procede ordinariamente: e si possono opporre tutte l'eccezioni, che sono solite opporsi nelli giudizi ordinari, Muscatell. gl. petitur, num. 34.
- 20 Avvertendosi, che la citazione ad sententiam, in detti giudizi summarii è necessaria, e di sostanza, Clem. Sap. vers. Sententiam, ed altri addotti per Capyc. decis. 1. n. 35.
- 21 Dovendosi dunque trattare della citazione: vedremo primieramente di quante maniere sia la citazione, e diremo, che sia di molte maniere, La prima si chiama citazione reale, quale li Dottori chiamano anco personale, quale si fa per capturam personae: e questa regolarmente nelle cause civili non si permette, fuorché quando il debitore fosse contumace, l. consentaneum, ubi Bart. C. quomodo, & qualiter Judex. O pure quando s'avesse da condannare, nel qual caso primo si fa l'esecuzione nell' beni, e dopo si pigliarà di persona, l. i. ubi DD. C. qui bonis. O vero finalmente quando il debitore fosse sospetto di fuga, l. ait Prator, §. si debitorem, ubi etiam Bart. ff. qui in fraudem debitoris. La seconda si chiama citazione verbale: quando il Giudice à voce commette al Nuncio, che citi qualcheduno senza scritto, Butr. & Abb. in ca. cum dilecti extra de dol. & contum. La terza citazione, si fa per banno: cioè quando il Giurato grida, è vero gridando cita ad alia, ed intelligibile voce qualche assente, è vero creditori incerti, che si manco essere interessati: quale si usa, ed è necessaria, è quando l'erede vuol fare l'inventario secondo la forma del testo nella l. fin. C. de iur. delib. perche se li creditori sono certi, li devono citare specialmente, e nominatamente, e se sono incerti, si devono citare per banno, Bald. in d. l. fin. O vero quando il minore adisce l'eredità, e dopo per la restituzione in integrum si vuole astenere: perche in tal restituzione in integrum si devono citare tutti li creditori incerti per banno collo spazio di tre mesi, l. i. cum aut. si omnes, C. si minor se ab hereditate, & aliis. E quando il creditore vuol vendere la cosa obbligata, possono li creditori far citare l'anteriori incerti, per pubblico banno: acciò vengano à contradire fra certo tempo: qual termino elasse, non saranno più intesi, l. si eo tempore, ubi Bald. e d. l. fin. C. de remiss. pignoris. La quarta citazione si fa per la Campana, è Trombetta, la quale si vuole fare, quando si raduna l'Università, per causa di far consiglio, è parlamento, l. 2. ubi gl. & Bald. C. de decurionibus lib. 10. O vero dove si fa congregazione di Capitolo, gl. in cap. si capitolo de concessione prabendae in 6. La quinta si fa per Editto in scriptis, e si affigge in luogo publico, acciò possa vederli da tutti, e quelli, che la vedono, possano denunciarla all'altri, Gallup. in prax. par. 2. c. 2. n. 6. e questo non si fa, fuorché in caso di necessità, cioè quando ciascuno non può eitarli in altro modo, come per la sua assenza; è vero quando si citano persone incerte, come s'è detto nella citazione per banno, Marant. de cit. n. 82. e qui anco si comprende quella, che si fa per lettere, e spesso si fa da uno Giudice all'altro, nel

gui territorio si ritrova il citato, acciò lo richieda, e monisca per parte del Giudice citante, acciò comparà, come per la costituzione del Regno. E così l'Auditore della Camera Apostolica quando cita l'obligato in forma Camera, suole mandare la citazione stampata; anzi se la manda fuor territorio, la suole mandar scritta in pergameno colla sottoscrizione del Giudice, e vi si mette il suggello. *Scaccia in tratt. de iudiciis lib. 1. c. 33. nu. 4.* L'ultima citazione è quella, che si fa per mezzo del Nunzio, e si verifica quando il Giudice fa la citazione in scriptis, e quella commette al Nunzio, acciò citi alcuno, la cui forma di citazione stà notata nella *pram. 2. de ordine iudicii*; cioè che si faccia, ò di persona, ò in casa, ed in tutti due li modi sarà vellevole, purchè si faccia la relazione del Nunzio, colla sottoscrizione di due testimoni; e se non sapranno scrivere, basta, che detto Nunzio riferisca d'aver citato in presenza di due testimoni, esprimendo li nomi, e cognomi. La quale prammatica in due cose è esorbitante dal Jus commune, cioè, che de Jure communi la citazione in casa si faceva in fuffidio, oggi si fa quasi sempre, e perchè vi era una grande scrupolosità di ritrovare il luogo, nel quale soleva abitare, e per s'introdusse la pratica, che quando il Nunzio riferisce d'aver citato alcuno modo, & forma sibi committis; si ha come se la citazione fosse stata fatta in casa della solita abitazione, *Franch. decis. 322. n. 3.* Di più detta prammatica è esorbitante, perchè richiede li testimoni: ed anticamente il Jus commune voleva, che si credesse semplicemente al Nunzio. E ben vero, che questa solennità delli testimoni non s'osserva nelle citazioni, che si fanno dentro l'abitato, *Rovito nella pram. del Regno, rubricato citatignibus*, fuorchè nelle citazioni ad informandum, & ad capitula, la quale si fa contro l'inquisito. Anzi nelle citazioni, che si fanno dentro l'abitato, si può fare la relazione per mano d'ogn'uno per ordine del d. Nunzio, che non sà scrivere. Ma se sono fuori dell'abitato, le relazioni si scrivono dal Notaro, *Hofstius in cap. quoniam contra de probat.* Ma il più meglio, ed utile, sarebbe eleggere Nunzi, che sappiano scrivere, come sono Portieri del S. C., e della Reg. Camera, ò vero della Gran Corte, *Gallus loco cit. n. 24.* Quindi si può venire alla citazione, che si osserva nel foro Ecclesiastico, quando alcuno li deve escommunicare, perchè si ricerca la citazione personale, *Innoc. in cap. ut de eo qui mittitur in possess.* purchè la persona da escommunicarsi non s'assenti dolosamente, ò vero quando una volta citato di persona, ò pure quando la monizione fatta in casa è pervenuta à notizia del detto, ò pure finalmente secondo il rito della Corte Arcivescovale di Napoli 17. quando è stato citato due volte in casa, può escommunicarsi, come si ha nella pratica di detta Corte Arcivescovale, *cap. 28. n. 12.*

22 Secondo; si deve vedere quali persone si debbiano, ò non debbiano citare; e si risponde doverti citare la persona, che fù convenuta dall'Attore, ò pure il suo Procuratore generale, quando costa, che quel Procuratore have accettato detto mandato di procura in sua persona; *Clement. 1. de procurat. Guid. Papa dec. 370.* e questo acciò la persona da citarsi non resti senza luogo di difesa, *Clement. pastoralis de re judic.* e però non si deve tralasciare la citazione, acciò facendosi altrimenti per l'ignoranza del fatto, il negozio non si specifichi iniqua-

mente, *Monoch. de arbitr. quast. 17. nu. 5.* Di più si deve citare quello, che nel negozio tiene interesse, ò pure può patire lesione da qualche atto, che si facesse nel giudizio: bensì quando si dubbita dell'interesse d'alcuno, si dà per cautela di citarlo con la clausola (*si sua paraverit interesse*) *Felin. in cap. suff. 15. extra de accusat.* Ed essendo in detta forma citato, si deve ammettere nella causa, essendo divenuto abile contraddittore per detta citazione. Dal che s'inferisce, che benchè il decreto del preambolo, nel quale alcuno si dichiara erede di un'altro, per l'antica osservanza della Gran Corte, si faccia senza citazione per mezzo del Nunzio, *Afflitto allegato da Vincenzo de Franch. dec. 204. n. 2.* questo però s'intende quando affatto non si sà qualche legittimo contraddittore, al quale in qualche maniera potesse detto decreto apportar pregiudizio, ò danno, *Anna alleg. 19. n. 13.* Così anco benchè regolarmente nel prendere copia di qualche privilegio, ò istromento, non si ricerca la citazione della parte, ciò s'intende quando non può esserne offesa la parte, *Minadoo decis. 23.* E quantunque *Muscattello* dice, che li soldati, ed altre persone illustri, non si debbiano citare, dopò il rito della Gran Corte 46. afferma essere disposto altrimenti: cioè, che tutte le persone di questo Regno di qualsivoglia stato, grado, condiz. one, e dignità fossero, si possano citare tanto da essa Gran Corte, quanto dalle Regie Audienze, e parimente li privilegiati, benchè fossero esenti dal foro del Giudice, che cita, perchè almeno devono comparire ad allegare li loro privilegi, come nel rito 230.

23 Non si possono citare li minori: ma acciò meglio s'intenda, se possono essere citati, e quando il giudizio fatto col minore abbia effetto, si conchiude, che ò sono infanti, cioè minori delli sett'anni, ed all'ora l'Attore faccia citare il Tutore, se l'hanno, ò pure li parenti, non avendo Tutore; acciò venghino à difendere li pupilli; e non volendo venire, possono essere costretti *capitis pignoriibus*. E se li detti si scusaranno legittimamente, allora il Giudice li darà ex officio il Curatore à lite, *l. 1. C. qui perant Tutores*, Ma se saranno sopra l'Infanzia, cioè dalli sett'anni in su, all'ora si devono essi citare, acciò legittimamente compariscano colli Tutori, e Curatori; ma meglio, e più sicuro sarà intimare una insieme li minori colli Tutori, ò Curatori se l'hanno; e se non l'hanno far istanza, ò che il pupillo si dimandi il Curatore, ò che se li dia dal Giudice, col quale possa legittimamente procedere; e l'istesso s'osserva quando uno vuol litigare coll' eredità giacente: perchè deve dimandare, che se li dia il Curatore all'eredità sudetta, col quale si possa procedere, il che è buono à saperli, perchè da questo capo di non provvedere li pupilli, e minori di Curatore ad litem, molti rei furono assoluti, *Caravita nel rito 291. & Afflitto, dec. 256. & 262.*, e questo acciò il giudizio non si renda elusorio. E però si deve avvertire un buon rimedio dato da detto *Afflitto in d. dec. 262.* per convalidare il processo fatto col minore senza Curatore, di dare il curatore, al quale unico *conventus* s'intima tutto il processo, e se li dà la restituzione in integrum à ponere, e provare quel che vorrà, e così riferisce essersi praticato anco *Muscattello in d. luogo num. 54.*

24 Terzo, si deve anco vedere, in che tempo, e come si deve fare la citazione. E primo dico, che la citazione si deve fare in tempo legittimo, *Tiraguelo*

de retractu §. 26. in fin. del tit. n. 79. E benchè la data della citazione si possa fare dal Giudice in tempo feriato, mentre non apporta pregiudizio alle parti, però l'atto di citare non si può fare in tempo feriato, nè in onore di Dio, nè in utilità dell'uomo, per lo che se detta citazione si facesse in tempo feriato, sarebbe una dell'evidenti nullità, che possono apparere nel processo, Rainut. nella rubr. de nullitate ex defectu citationis n. 65. Il che si amplia anco se la citazione si spedisse in luogo del giudizio in giorno, che non sia festa, e si esercitasse in luogo dove in quel giorno si celebra qualche festa: perchè anco la citazione sarebbe nulla per detta causa, Thor. in Compend. decis. par. 1. in verb. Citatio expeditur. Si limita però quando il termine dato ad alcuno à comparire cadesse in giorno di festa, e per esplicitarmi con maggior chiarezza dico, che quando espresamente si dà il termino nella citazione: per esempio comanda il Giudice, che il tale comparisca in presenza sua il giorno di Domenica, in tal caso non valerà la citazione; ma quando non sarà così espresamente, come se dicesse il Giudice il tale comparisca fra dieci giorni, e l'ultimo giorno sarà di festa, in tal caso vale la citazione, e però potrà il citato comparire nel seguente giorno, Bart. in l. ex quocumque, ff. si quis in Jus vocatus, Muscatell. ibid. n. 120. Così anco valerà la citazione fatta in tempo di notte, come qualsivoglia altro atto; purchè si faccia con tre lumi accesi per il testo nella l. 1. §. tria, ff. de ventre inspiciendo, Gallupp. loc. cit. n. 32. Parimente quando la citazione si facesse per causa tale, che potesse spedirsi in giorno di festa, perchè vale, come sarebbe la causa d'alimenti, ed altre simile poste nella l. 1. §. 3. C. de feriis. Si limita anco nel Principe, il quale può citare in giorno di festa, anco ad onore di Dio, Bart. in d. l. ex quocumque ff. si quis in Jus vocatus. Secondo dico, che qualsivoglia Giudice competente, o che sia ordinario, o Delegato può citare; ed essendo incompetente la citazione è nulla, l. fin. ff. de Jurisd. ann. jud. Dal che inferiscono li Dottori, che la citazione fatta senza la commissione del Giudice, non tiene, Bart. in l. neminem, C. de exhib. reis, e si stringe da due riti della Gran Corte 25 te 112. & 114. e la pram. qui sibi de ord. judic. Però nella Città di Napoli questo non s'osserva, il che bene pondera, Muscatell. n. 9. & seq. e conchiude, che oggi non si osserva nelli Tribunali, e non è necessaria nella citazione la commissione del Giudice; ma basta, che li Nunzii siano matricolati per la pram. 24. de offic. Magistr. Justitiar. Così anco Maranta trad. de citat. nu. 12. dicendo, che per consuetudine generale, ed antica si tollera, che li Nunzii pubblici possano à solo istanza della parte, senza commissione del Giudice citare nelle cause civili: e si crede alle loro relazioni, che abbiano citato per commissione del Giudice: benchè la commissione non apparisca dagli atti.

26 Quarto, finalmente dico, che l'effetti della citazione sono molti. Ed il primo è, che in qualsivoglia atto da farsi, si deve citare la parte, altrimenti l'atto è nullo, Ann. sing. 75. Marant. in 6. par. spec. aur. vers. Citat., nu. 4. Secondo, che la citazione induce prevenzione; purchè si faccia dal Giudice, ed alla parte, gl. in cap. cum plures de Offic. Delegati in 6. Valenzuola conf. 21. num. 11. & seq. lib. 1. Terzo, che perpetua la giurisdizione, Ricc. nella Collec. an. 975. par. 2.

27 La necessità e forza della citazione, è tale, che ba-

sta solo dire, che per essere di legge naturale, non si può lasciare, Maranta loc. cit. n. 3. essendo fondamento dell'ordine giudiziario: anzi da quello incomincia, d. Marant. loc. cit. n. 1. e lasciandoli, fa l'atto 28 nullo in 4. par. 16. distinct. n. 16. E' ben vero, che non si ricerca in molti atti. Primo nell'esazione delli tributi, dazii, gabelle, collette, o vero pagamenti fiscali, Marant. in loc. cit. n. 6. II. non si ricerca quando, se l'avversario si trovasse presente, non potrebbe impedire l'atto, n. 7. III. non si ricerca nel concedere al figlio di famiglia, o schiavo di poter chiamare in giudizio il Padre, o il Padrone, n. 8. IV. non si ricerca nella sentenza del Principe, dell'Imperatore, o vero del S. C. n. 10. V. non si ricerca nel processo da farsi contro il debitore sospetto di fuga, n. 14. perchè in tal caso si può carcerare senza Commissione del Giudice, l. ait Praetor, §. si debitorem, ff. qua in fraudem creditorum; però deve prima costare del credito, altrimenti non si può arrestare il debitore, come dicono tutti li DD. del Regno nella constitutio-
ne edictorum. VI. non si ricerca dove sarebbe pericolo nella dimora, n. 15. VII. non si ricerca nell'atto del termino, n. 18. VIII. non si ricerca nella relazione del Compassatore mandato dal Giudice à misurare territorii n. 23. IX. non si ricerca nell'atto da spedirsi in coscienza, num. 21. X. non si ricerca nel giuramento da darsi sopra la tassa, o liquidazione delle cose levate, secondo la forma della l. si quando, C. unde vi, num. 25. XI. non si ricerca la citazione della parte, quando si esaminano li testimoni sopra il danno, o tutto patito nelle selve, nu. 26. XII. non si ricerca la citazione della parte quando si esamina in casa una Donna onesta, num. 27. XIII. non si ricerca la citazione della parte nell'esame d'alcun testimonio, che timendosi della tua morte, o assenza, si esamina ad futuram rei memoriam, num. 29. XIV. non si ricerca la citazione di quello, del di cui pregiudizio non si tratta principalmente, ma in conseguenza, num. 30. & 31. XV. non si ricerca quando il Giudice vuole proibire l'amministrazione de' suoi beni à qualche prodigo, num. 31. XVI. non si ricerca la citazione del pleggio, quando si fa la sentenza contro il principale, nu. 32. XVII. non si ricerca la citazione della parte nella tassa delle spese contro il contumace n. 34. XVIII. non si ricerca la citazione di quello, che si nasconde per non essere citato, n. 36. XIX. non si ricerca dove si sa di certo, che all'avversario non compete veruna difensione, num. 37. XX. non si ricerca la citazione della parte, quando l'appellazione si dichiara defesta, n. 203. XXI. non si ricerca la citazione della parte in concedere l'insufflazione dello spirito alla lite, che si fa dal Presidente del S. C. Capyc. dec. 165. Confil. Petra sopra il rito 248. n. 50.

29 La citazione si dice circondata in due maniere. Primo se dopo la data dell'intimazione sarà passato il termine d'un mese, senza accusare le contumacie, perchè all'ora si ricerca l'altra citazione, per fare citare il reo, ed accusare le contumacie contro di esso non comparso, dico per un mese se sarà dentro l'abitato, e per due mesi se sarà fuori di esso, altrimenti si chiamerà espirata, e circondata, ed è tenuto di citare di nuovo, Caravit. nel rito 123. n. 8. Muscatell. gl. Tribunali n. 8. p. 2. Secondo si dice anco circondata la citazione, se il citato muore primo dell'ultimo perentorio, Afflic. nella constitutioe citationis litera num. 161. Sausel. in practic. judic. sect. 35. n. 13. e tanto è dire circondot-

- ta la citazione; quanto dire essere cassata, distrutta, e levata, *Abb. in cap. consultat de Offic. Delegati*. A rispetto poi della data della citazione, si dice circondata: se l'attore fra sei mesi da numerarsi dal giorno della data predetta, non ha curato di farla intimare alla parte contraria, *Gallef. nella prattic. istrum. part. 3. rub. 12. n. 50. Tartaglia nella prattic. civile cap. 4. n. 8. il Regente Capec. latro nella decis. 69. n. 15. de Franch. nella decis. 232.* Parimente si dice circondata la citazione, se il Giudice (in presenza del quale sarà spedita, o fatto la citazione) fra il termino posto a comparire, o prima d'accusare le contumacie sarà morto, o uscito d'ufficio; perche all'ora si deve di nuovo citare il Reo in presenza del Giudice successore, *Config. Preta sopra il rito 121. num. 6. Musill. nella prattic. civil. de grad. citationis n. 36.* Allegare, che la citazione sia circondata non si può da altro, che dal reo citato, o dal procuratore d. *Cap. latro in d. dec. 69. num. 34. Reg. de Marin. al Reg. Rovertera decis. 87.* E la citazione circondata, non si chiama citazione, perche non partorisce effetto alcuno, nè anco interrompe prescrizione, *Bald. de prescript. 2. par. 9. 4. num. 25.* nè anco induce pendenza di lite, *Afflic. decis. 366. Urfill. in d. dec. Baron. de citat. 9. 46. n. 4.*
- 30 La citazione deve contenere. Primo il nome del Giudice, che cita, il quale deve essere competente. Secondo il nome del citato. Terzo il nome dell'attore, ad istanza del quale si fa la citazione. Quarto la causa, per la quale si cita, per la *pramatica quolibet agere*. Quinto il tempo fra il quale il citato deve comparire. Sesto il luogo dove deve comparire; se però sarà Giudice delegato: perche il Giudice ordinario non è tenuto di esplicitare detto luogo: e basterà, che dica, *compareat in loco solito audientia*. Settimo si deve esprimere la parola peremptoria; altrimenti la citazione non valerà, *consit. edictorum, §. citatio de literis citatoris*.
- 31 Se il Giudice sarà incompetente, cioè quando cita, uno che non l'è suddito, la citazione sarà nulla, *gl. in clemenz. unie. de sequestr. possess. & fructuum*.
- 32 E ben vero, che se sarà legittimamente citato dal Giudice competente, e dopo si farà fatto soggetto d'altra giurisdizione, e foro; può in tal caso essere riconosciuto dal primo Giudice, che primieramente l'ave legittimamente citato: perche stante la prevenzione della citazione si è perpetuata la giurisdizione, *cap. penul. de foro compet.* il che procede anco nel Delegato, *cap. ut debitus honor de appell.* Onde s'inferisce, che se il Clerico fa un delitto, e dopo si fa laico; può essere punito dal Giudice Ecclesiastico: perche s'attende il tempo del delitto commesso; *Gramm. nella decis. 10. e Giul. Clar. nella pratt. crim. lib. 5. §. fin. qm. 36. vers. sed bene.* Secondo s'inferisce, che il Laico relegato dal Giudice secolare, se durante la relegazione si fa Clerico; e dopò il Clericato rompe la relegazione; deve essere in tal caso riconosciuto dal Giudice Ecclesiastico, *de Franch. decis. 395.* questa illazione però è molto contrariata da *Riccio nell' addit. che fa all'altra decis. del medesimo Franch. 209. citando Monald. conf. 123. n. 3. lib. 1.* per la ragione della presunzione d'aver preteso l'abito Clericale in fraude, la quale non deve essere di giovamento, anzi *d. auth. de Franch. in dotta decis. 298. citando Anch. nella ropet. del cap. ea, qua in 13. qu. de reg. jur. in 6.* dice che stante detta fraude ne siegnerebbe dispreggio della giustizia, e si renderebbe la sentenza del Giudice secolare elusoria; il

che si abborrisce dalle leggi, *l. si prator, ff. de judic.* tanto più, che si deve attendere lo stato, nel quale era in tempo del delitto, come s'è detto; Ma ciò non ostante il *Sign. Reg. de Marinis tom. 1. nel cap. 50. n. 9. & 10.* delle sue *quotidiane risoluzioni* stima più vero colla più commune sentenza de' DD. che il laico fatto Clerico dopo il delitto commesso, benché in fraude, non si possa conoscere dal Giudice secolare, ma si deve rimettere al Giudice Ecclesiastico; coll'esempio sudetto del relegato, che se durante la relegazione si fa Clerico, e rompe detta relegazione non si può più conoscere per tal nuovo delitto dal Giudice laicale; ma si deve rimettere al Giudice Ecclesiastico, citando detta *dec. de Franch. 395. Valasc. decis. 48. Bajard. d. Giul. Clar. loc. cit.* ed altri comunemente, tenendo ciò per invincibile, ed irrefragabile, come si può vedere appresso detto *Sign. Reg. loc. cit.* Terzo s'inferisce, che se il Clerico sarà relegato dal Giudice Ecclesiastico, e pendente la relegazione si fa Laico, rompendo la relegazione deve essere punito dal Giudice Ecclesiastico, *Genues. nella pratt. Arcivescovale di Napoli c. 9. n. 3.* Quarto s'inferisce, che se il Laico avrà fatta obbliganza appresso l'atti della Corte secolare, e dopo si fa Clerico; tale obbliganza non have l'esecuzione parata nel foro secolare; ma si accusa l'obbliganza, si spediscono le lettere esecutoriali in detto foro, e si presentano al Giudice Ecclesiastico per l'esecuzione, il quale cita il Clerico a dire la causa, perche non si devono mandare in esecuzione dette lettere esecutoriali contro di esso: il quale se compare, ed allega l'eccezioni legittime se li dà il termino a provarle sommariamente; e se non allegarà eccezioni, o vero non le proverà, il Giudice Ecclesiastico farà esquire contro di esso realiter, & personaliter. *Genues. in d. pratt. c. 16. num. 3. And. d. Isern. & Afflic. sopra la costituzione del Regno, si bajulus quem.* Quinto s'inferisce, che il Clerico, che s'obbligò nell'istrumento, che ha l'esecuzione parata; se dopo si fa laico, può essere convenuto nella Corte Ecclesiastica, *Paul. de Cast. nella l. 2. C. ubi de ratiocin. ag. oport.* Il che però s'intende, come porta *Genues. in d. cap. 16. n. 3.* delle cose fatte dal Clerico, per ragione del Notariato Apostolico, che faceva nella Corte Arcivescovale, ma non per l'altre cose.

- 34 La citazione si dice nulla, ed invalida. Primo per ragione del luogo; e può essere in più maniere. Primo quando non è fatta personalmente, o in casa della solita abitazione. Secondo quando il luogo non è della giurisdizione del citante. Terzo, quando è stato citato a comparire in luogo non sicuro ad esso per l'inimicizia, peste, guerra, o simile; benché questa si dice più presto escusazione dal dover comparire, per evitare le contumacie, che nullità della citazione. Quarto quando il luogo dove qualch'uno è stato citato non è onesto, perche non è tenuto comparire, *cap. ex parte de appellat.* Quinto quando il citato è distante dal luogo per due giornate: perche all'ora non è tenuto comparire: il che procede nel delegato, e non nel Giudice ordinario il quale può citare nel Regno, anco più di due giornate, ed il citato è tenuto di comparire, dandoseli il termino competente. Sesto si dice invalida la citazione, per ragione del tempo, ed è quando si cita in giorno di festa: e nella citazione si considerano due tempi, il primo quando si spedisce dal Giudice, e questo si può fare anco in giorno di festa, *l. 2. C. de feriis, & per il rito 116.* il secon-

secondo, quando attualmente si cita: e questo atto non si può fare se non in giorno feriale, e giuridico, per il cap. *quoniam contra, de probat.* e nel suddetto rito 116. e fatta giuridicamente la citazione in quanto all'uno, e l'altro tempo; se l'ultimo giorno del termino destinato nella citazione casca in giorno di festa, all'ora vale la citazione, ed il citato è tenuto di comparire il giorno seguente, *c. cum dilecti de dolo, & contum.* & il Rito della Gran Corte 80. che incomincia, *Item, quod tam in civili-*
 35 *libus de contum. accusan.* E si avverte, che il giorno del termino posto nella citazione, non si numererà fra il termino per il rito, che incomincia, *Item servat de citazione*: il che però non camina nel termino dato ad appellare: perche corre da momento à momento, *Marant. Spec. 3. p. sexta par. act. 2. n. 215.*
 36 Se nella citazione non si è assignata l'ora del giorno del termino, nel quale deve comparire; può comparire, ed hà tempo per tutto l'ultimo giorno, primo, che si faccia notte, e però il Giudice è tenuto d'aspettarlo sino à notte, *cap. consuluit de officio delegati*, e per equità lo può aspettare sino al giorno seguente, onde importa assai avere il Giudice benevolo, e nel Regno si hà il rito, che incomincia, *Item servat ipsa Curia, de practica super hannitis, & condemnat.* e potrà il Reo comparire
 37 sino al primo sonno: che sono le proprie parole del rito. E si deve sapere, che nel Regno le ferie del metere, e vendegne, che sono introdotte all'utilità dell'uomini, non s'osservano per la glosa sopra
 38 *la costituzione bajulos omnes*, solo le feste de' Santi poste nel Calendario. Ed anco nelli Tribunali del S. C. e della Gran Corte della Vicaria, nell'està dalli 16. Luglio sino a 4. Ottobre, e le festi repentine, che è quando si fa la natività del Principe, d qualche vittoria, d altre festi primarie, *lib. 1. C. de*
 39 *Episp. & Cler. Specul. lib. 2. de feriis.* Bensì in giorno di festa anco ad honorem Dei si possono fare i sequenti atti. Primo presentare, e ricevere comparse. Secondo eseguire la sentenza di morte, contra qualche condannato, d ladrone famoso. Terzo tutti l'atti di volontaria giurisdizione: come sono emancipare, adottare, dar Tutori, far istromenti, e testamenti. Quarto si possono esaminare li testimoni; purchè abbiano giurato in giorno feriale. Quinto si possono fare tutti atti pii, che ricercano sbrigo sollecito. Sesto si può far il decreto, per l'alienazione di beni di pupilli, quando nõ patisce dilazione. Settimo si può carcerare il debitore fuggitivo. Ottavo si può fare la sentenza di scomunicazione. Nono si può ricevere la confessione della parte. Ed ultimo si possono fare l'atti per l'escarcerazione di carcerati, ed ogn'atto, che riguarda detta scarcerazione; come anco si può sbrigare qualche causa, che non patisce dilazione, quando la giurisdizione del Giudice sta spirante, *Marant. p. 6. Specul. aur. de actorum* edizione n. 37. & seqq. Ed ultimo sarà
 40 nulla la citazione per ragione della forma non osservata; ed è quando il delegato non spedisce la citazione coll'inserta forma della sua delegazione, e commissione, *cap. praterea de dilat. cap. cum jure peritus de Offic. Deleg.* e deve anco assignare il luogo della residenza.

Forme diverse di Citazioni.

Forma di Citazione ad ogni atto.

CAROLUS DEI GRATIA REX.

41 *Servientibus hujus Curia, & c. sive alijs, & c. com-*

mittitur quatenus receptis presentibus ad omnem instantiam, & requisitionem T. sive, & c. predicta omnia notificetis, & intimetis N. N. parti adversa; ut de eis notitiam habeat, & in futurum ignorantia causam allegare nequeat, & c. & ad primum compareat coram nobis in hac Curia ad dicendum, & c. quicquid, & c. adversus predicta, & quare ea fieri, & exequi non debeant, & c. & insuper citetur ad recipiendum terminum, ad videndum juramenta testium, ad publicandum, concludendum, dicendum in Jure, & in facto, & singulos alios actus gradatim, & successivè faciendum, usque ad decreti interpositionem, & illius executionem inclusivè, quoniam, & c. alias, & c. datum, & c. T. Gubernator, & c. T. Act. & c.

42 Detta forma di citazione si usa, quando il citato è distante dal luogo più d'una giornata, cioè 20. miglia, e si deve citar di persona, e non in casa: acciò la sentenza si proferischi contro il vero contumace. Se farà meno della giornata distante si cita ad *constituendum procuratorem instructum, cum quo legitime possi procedi ad omnes actus, usque ad sententiam inclusivè, alias, & c. quoniam, & c. datum, & c.* e similmente si deve citare di persona, Scaglione in rita 69. n. 2. *Marant. Spec. aur. p. 6. de citatione, num. 99.*

Forma delle Contumacie in detta citazione.

43 *Die, & c. instante suprascripto T. vel ejus legitimo Procuratore, fuit accusata prima contumacia in forma, & c. T. Act. & c.*

Die, & c. Curia pro Tribunali sedente, instante suprascripto T. & c. fuit accusata ultima contumacia contra suprascriptum N. citatum, relatum, & non comparentem, & c. Et petente procedi in contumaciam ad omnes actus, & c. T. Act. & c.

Forma del Decreto appresso dette contumacie.

44 *Et per Dominum, & c. vocato suprascripto T. in banco Juris, qui non comparuit, nec aliquis pro eo, fuit contumax reputatus, & provisum, quod in ejus contumaciam procedatur in causa ad ulteriora, & eligatur platea publica dicta Terra, vel talis Caupona; ubi, & c. & ita per hoc suum, & c. T. Gubernator, & c. T. Act. & c.*

45 Avvertendosi, che il citato in questa forma, se non compare, si procede in contumacia contro di esso à tutti l'atti, e senza altra citazione, *l. post editum ff. de judic. Nicol. Ant. Palma tit. divers. jur.*

46 *comm. Caravit. rit. 202. n. 2. Franch. dec. 457.* quale pratica s'usa, come s'è detto solamente quando si cita un'assente, e che non si può avere facilmente à tutti l'atti; per levare il trapazzo dell'Attore: e si procederà non offante la sua assenza, *d. Scaglione loc. cit. n. 1.* perche quando il citato è cittadino, e fa casa nel luogo del giudizio, detta citazione non camina; perche vi sono l'altri rimedii contro di tali contumaci: e fra l'altri il ponere in possesso, per il primo, e secondo decreto, come diremo appresso.

47 Il feudatario però assente anco del Regno si cita nella casa del feudo, *Gizzio à Capece Latro, dec. 82. n. 4.* presumendosi il domicilio in detto luogo, *And. cap. 1. n. 7. Ann. sing. 153. & alleg. 83. n. 6. Tappia sopra la costituzione edictorum n. 10. Novario sopra la pram. 2. nu. 3. de ord. judic.*

48 E mutandosi il Giudice, d per morte; d perche è spirato l'ufficio; si deve spedire nuova citazione, e nuovamente incufarsi dette contumacie, *Rovit. nella pram. 4. n. 2. in fin. de ord. judic. Capyc. Latr. dec. 69. tom. 1. nu. 12. & 31. Minadous decis. 28. Configl. Pre-*

Pret a sopra li riti della Vicaria to. 1. rit. 94. n. 11.

49 Avvertendoli anco, che nella citazione in detta forma si devono spedire le provisioni citatorie coll' inserta forma della comparfa, ò supplica, e della delegazione se sarà Delegato, dandoli il termino competente ad arbitrio del Giudice, secondo la distanza del luogo; il quale deve anco considerare la condizione delle persone, della causa, e del tempo, *d. Scaglioni. loc. cit. per la l. nonnunquam, ff. de judic.*

50 Se comparirà, e negarà, ò vero confesserà, se li darà il termine, *l. cum de indebito, ff. de probat. se se una volta sarà comparso, si deve di nuovo citare all'altri atti, Marant. spec. aur. par. 6. de citat. 1. memb. judic. num. 118.*

51 Se non si farà detto *usque ad sententiam definitiva inclusivè*, all'ora il contumace si deve di nuovo citare prima della sentenza, *de Franch. dec. 457. n. 1. Notiz. nella sua prattica de gradu citationum, n. 10.* il quale porta una decisione di fresco della G. C. della Vicaria, confermata dal S. Conf. nell'anno 1668. ed ha luogo detta citazione, tanto se sarà fatta di persona, quanto in casa: perche benchè regolarmente si debbia far di persona, ed in mancanza in casa, secondo la dottrina d'Innoc. in cap. significavit de testib., e nel Regno per la *pram. 2. de ord. jud.* però si può fare nell'uno, e nell'altro modo, cioè di persona, ed in casa.

52 La regola d'accusare detta contumacia per l'antica costumanza del S. C. sarà: che la prima s'accusa nel primo giorno seguente dopo passato il termino assignato nelle provisioni (purche non sia giorno di festa) per essere più benigno, e giusto à favore del citato: perche sempre, che uno si cita à certo giorno, nell'istesso giorno non si può reputare contumace; ma aspettarli il seguente, ed ha tempo di comparire sino all'ultima ora di quello, *Pret a sopra il rito 123. n. 38. Gallup. nella pratt. del Sac. Conf. p. 2. c. 4. n. 2.* L'ultima contumacia s'accusa passato il triduo netto, dopo accusata la prima contumacia: e sedendo la Corte pro Tribunali, con far prima bandire, ò con la trombetta, ò con la voce del giurato, secondo l'uso di ciascuna Corte, *Foller. nella pratt. crim. verb. Accusantur contumacia, n. 2. Marant. spec. aur. p. 6. tit. et rectè cōcipitur citatio, n. 57.*

53 Avvertendo, che le persone illustri, cioè li Titolati, non possono essere citati tanto nelle cause civili, quanto criminali per li delitti, senza licenza del Sig. Vice-Rè, *Configl. Pret a nella pratt. dell'osservazioni c. 81. Mastrill. de Magistr. c. 12. n. 5. & 6.*

Forma di citazione a' testimonii nelle cause civili sopra l'articoli.

54 *Ad omnem instantiam, & requisitionem T. sive; &c. citentur subscripti testes ad pœnam unciarum auri quatuor Curia pro quolibet, &c. quatenus ad primam, &c. personaliter compareant, & quilibet ipsorum compareat, comparere habeat, & debeat in hac nostra Curia ad deponendum eorum, & cujuslibet ipsorum testimonium veritatis super articulis per dictum T. in hoc Curia presentatis in causa vertente inter ipsum T. ex una, & N. ex altera, occasione, ut ex actis, &c. Citetur in super prædictus N. principalis quatenus in eodem termino in ipsa Curia compareat ad videndum dictorum testimonium juramenta, &c. & deinde, &c. quoniam, &c. alias, &c. quare, &c. Datum. &c. Citandi sunt v3. N. ad V. I. T. necnon A. B. C. D. testes, &c.*

55 Se questa citazione à testimonii si fa dall'arbitri, non s'impone pena; ma si dice semplicemente, che

compariscono à deponere, &c. benchè da alcuni si dica, che si può imporre; però *Caravita nel rito 206. 3. notab. dice:* che benchè la pena apposta nella citazione contra li testimonii, sia di quattro onze; oggi non s'esigge: perche quando il testimonio non viene nell'ultimo perentorio, *Curia sedente*, si fa il decreto sotto la citazione: *quod captis pignoribus compellatur*, ed in virtù di detto decreto compulsivo, si spediscono le lettere esecutoriali, anco per la pena contenuta nella citazione: ed in virtù di dette lettere esecutoriali, si fa l'esecuzione solamente, per costringere il testimonio à venire à deponere, ma non si vende per la pena; in maniera, che subito esaminato, si restituisce l'esecuzione; benchè se durasse pertinacemente nella contumacia à non venire, non curandosi dell'esecuzione; si procederà alla vendita di detta esecuzione per detta pena, per ragione dello spretato mandato: ed all'ora la pena si applica al Fisco, e così si pratica, *d. Caravita. rito 87. n. 1. & 155. & 206. Rovito sopra la pram. 9. de ord. judic.*

56 Insieme con detti testimonii si deve anco citare la parte contraria à vedere li giuramenti de' testimonii, come si dice nella citazione; altrimenti sarebbe nulla, e la loro deposizione non teneria, *cap. 2. extra de testib. & in l. si quando, C. eodem, Afflic. dec. 29. n. 3. & dec. 47.* e deve contenere l'ora, ed il luogo dove si auranno d'esaminare li testimonii, *Farinac. dec. 23. Ricc. collect. 1408. p. 4.*

57 Li testimonii, che depongono senza essere stati citati, saranno sospetti: perche s'inferiscono spontaneamente, ed ultroneamente; e però non prova-

58 no, *Muscattell. gl. juramenta p. 5. lib. 1. n. 4.* Come anco li testimonii esaminati sopra le fedi, che avevano scritte prima: che benchè citati non provano, perche pajono deponere anco spontaneamente, *Clement. in cap. à nobis 2. qui matrim. accusare possunt, Boer. dec. 1. n. 38. Cacher. dec. 128. n. 9.* e molti altri portati da *Maranta p. 5. contro. Jur. respons. 55. n. 13. Configl. Prato respons. crim. 2. n. 104. Pret a super rit. 78. n. 5.* fuorchè nell'esame fatta dal Giudice per sua istruzione, *d. Marant. p. 6. 1. membr.*

59 num. 20. E se il testimonio avesse qualche privilegio, per il quale non potesse essere esaminato, e non allegasse detto privilegio; si dice anco esaminarsi spontaneamente: e però si può repulsare, *Surd. conf. 132. n. 28.*

60 Spedita la citazione sudetta, ò pure le lettere commissionali, se saranno li testimonii in parti lontane, s'intima al Procuratore, ò vero al principale; acciò possa destinare nelli luoghi delli testimonii da esaminarsi, altro in suo luogo, il quale sotto detta citazione, ò lettere commissionali, si deve protestare, dicendo: *protestatur primo contra testes recipiendos, & contra dicta, & dicenda ab eis, quatenus contra, &c. & nō aliter, &c.* perche detta protesta opera, che volendo dire contra; avrà luogo; ed in contrario non potrà, *gl. in cap. presentium de testibus; Secundo ne admittantur consanguinei, aut affines, inimici, ac omnes de jure prohibiti, salva repulsa, & repulsa repulsa suo loco, & tempore, &c.* perche non facendo detta riserva, se li negaria la repulsa, *Afflic. nella dec. 251. n. 8. Tertio ne admittantur articuli impertinentes, & ita, &c. omnimeliori, &c.*

Forma di Citazione contra l'Autore laudato.

61 *Servientibus, &c. significamus qualiter coram nobis presentata fuerunt subscripta petitiones tenoris sequentis, v3. In Curia, &c. comparens T.*

e sin-

- e s'inscrive la comparfa dell'Attore: e dopo s'inscrive la comparfa di quel tale, ch'è stato convenuto, una coll'istrumento, in virtù del quale il convenuto convenisce l'autore; e dopo si dice: *Quibus sic insertis fuit nobis instatum de opportuna provisione; Nos enim, &c. Ideo vobis, ut supra dicimus, committimus, & mandamus, quatenus ad omnem instantiam T. sive, &c. mandetis suprascripto B. auctori laudato per dictum T. quatenus prima die Juris post, &c. compareat in hac nostra Curia ad dicendum quicquid dicere voluerit adversus prædicta, & ad defendendum prædictum T. in causa prædicta contra ipsum mota per dictum N. ipsumque victorem potius reddere; necnon ad subministrandum expensas litis, & onus presentis iudicii suscipiendum, &c. Verum, &c. alias, &c. quoniam, &c. Datum, &c.*
- 62 Dopo spedita detta citazione contra l'autore laudato, se sarà presente nel luogo del giudizio; non se li dà tempo à rispondere, perche il Reo si può informare dall'Autore, e consequentemente non si può retardare il giudizio: e se l'autore sarà assente, se li dà la dilazione dimandata dal Reo: acciò possa pienamente informarsi dal medesimo: e la sentenza fatta contro il Reo, si manda in esecuzione contra l'autore, che assume il peso del giudizio, senza altro nuovo processo, *pram. 2. de dilation.*
- 63 L'Attore non è obligato notificare all'autore gli atti fatti à sua istanza; ma li basta di proseguire il giudizio principiato contro il convenuto, *Franch. decis. 462.* ed all'ora è tenuto di litigare coll'autore laudato, e non col possessore convenuto, quando l'autore laudato ha preso à suo peso il giudizio come procuratore in cosa propria, *Rovito sopra d. pram. 2. de dilation.* ed anco quando l'attore allegarà e proverà, che la persona convenuta è più istruita, e l'è più comodo di litigare col convenuto possessore, che coll'autore laudato, *Capyc. dec. 197. e d. Rovito, ut sup.* è ben vero, che quando l'autore laudato ha pigliato à suo peso il giudizio come procuratore in cosa propria, si può costringere l'attore di litigare con esso autore, e non col possessore convenuto per il testo nella *l. et si lege, §. item si rem, ff. de petit. hered.*
- 64 L'autore laudato è tenuto all'elimitazione della cosa, *l. si quis, ff. de rei vendic. vers. si autem.* Come anco alli frutti, e spese, *Angel. in l. venditor, ff. de judic.* e subito fatta la sentenza, è tenuto l'autore laudato restituire il prezzo ricevuto con tutti li danni, ed interesse, *Gizzio à Capece Latro dec. 104. nu. 11.* per il testo in *d. l. venditor*, ma non all'interesse delle spese della lite per la *dec. del S. C.*, che porta *d. Gizzio*, come di sopra.
- 65 Differisce laudare in autore, e nominare in autore; imperocchè laudare in autore è di quello, che possiede in nome proprio col titolo; nominare in autore è di quello, che tiene la nuda possessione, come affittatore, ò simili, *Marant. nella sua prattic. par. 3. membr. 5. & 6. Muscatell. gl. nominet n. 1. & n. 10.* E la nominazione dell'autore si deve fare prima della contestazione della lite, ed il laudare in autore, si può fare sempre, purchè non sia vicino la sentenza *l. si rem, §. fin. ff. de evict.* Bensì il reo è obligato prima della contestazione della lite esibire l'istrumento della compra, e chiamare in autore, e far citare il venditore, *Tartagl. nella prattic. civil. cap. 3. n. 25.*
- 66 Se l'autore laudato sarà Clerico, si deve rimettere al Giudice Ecclesiastico, e non è tenuto di con-

- sentire al foro secolare, *Anna sing. 45. Thor. in compend. decis. verb. Author laudatus, Tapp. in c. item statuimus, quod Clerici, de Episcop. & Cleric.* Bensì venendo in giudizio à difendere il Reo, benchè goda qualche privilegio, tanto il Clerico, come il Fisco, ò Napolitano, non può godere la declinatoria del foro, quando la lite è intentata col Reo: perche non essendo Reo principale, il laudato è tenuto di difendere il laudante, ed assistere nel suo foro; mentre la sentenza non si fa contro esso, *Gram. dec. 21,* ma se la sentenza definitiva casca contro il privilegiato, si deve rimettere al suo foro; Non così nella nominazione; perche subito fatta la nomina del vero padrone col diretto dominio, si trasferisce il giudizio al foro del privilegiato, e si assolve il Reo, *l. 2. C. ubi in rem actio, Nicolino nella sua prattica giudiziaria civile in d. luogo n. 120.*
- 67 Quando da principio la lite è stata intimata all'autore, e l'è stata denunciata la notizia coll'inserta forma nella citazione della comparfa dell'attore, e detto autore compare dopo; può assistere, e proseguire nelli termini, e luoghi, che si trova la lite, anco dopo la pubblicazione, e conclusione: e non può produrre nuovi testimonii, perche doveva comparire in tempo opportuno, *Ursill. ad Afflict. decis. 235.* purchè l'autore laudato non sia persona
- 68 privilegiata, come minore, Vedova, persona miserabile, ò simile: perche questi se comparono dopo la pubblicazione, ò conclusione, se li concede il primo, e secondo beneficio; quando però l'articoli dell'autore trattano la difesa sua, *Afflict. & Ursill. dec. 15. Franch. dec. 261. n. 3.*
- 69 Quando l'autore laudato compare in termino, e piglia il peso del giudizio, come procuratore in cosa propria, si deve spedire la causa col processo simultaneo: cioè giuntamente si prosegue il giudizio in un'istesso processo tra l'attore col reo, ed il reo coll'autore laudato, per il testo nella *l. 1. C. de pericul. & commod. rei venditæ, Nicolin. dove sopra n. 180.*
- Forma di citazione à riconoscere la poliza.*
- 70 *Servientibus, &c. Committitur qualiter ad omnem instantiam T. sive, &c. peremptorie mandatur N. ad panam unciarum auri 25. Fisco Regio, &c. quatenus prima die Juris, &c. solvat, ac solvere habeat, & debeat dicto T. ducatos tot debitos, vigore apocæ in hac Curia præstatæ, vel in eodem termino compareat ad recognoscendam apocam prædictam, & ad declarandum si est scripta, & subscripta eius propria manu: necnon ad dicendum causam quare ipsam solvere non tenetur, &c. quoniam &c. alias, &c. Datum, &c.*
- Contumacia in detta citazione.*
- 71 *Die, &c. instante dicto T. fuit accusata contra prædictum N. prima contumacia in forma, &c.*
Die, &c. Curia pro Tribunali sedente, instante eodem T. fuit accusata ultima contumacia contra dictum N. citatum, relatum, & non comparentem, &c.
Decreto in virtù di dette contumacie.
- 72 *Per Curiam, &c. Vocato in Banco Juris dicto N. qui non comparuit, nec aliquis pro eo, fuit reputatus contumax: & in ejus contumacia provisum, quod habeatur dicta apocæ pro recognita: & expediantur literæ executoriales in forma pro dicta summa ducatorum tot contra prædictum N. &c.*
- In alcune parti si prattica per via di precetti in dorso della medesima poliza, e nel primo precetto si dice:

73 *Per Curiam, &c. Visa supradicta apoca presentata per T. contra N. fuit provisum, quod mandetur pradicto N. prout tenore presentium precipitur, & mandatur, quatenus infra biduum solvat dicto T. ducatos tot in dicta apoca contentos, & infra eundem terminum combareat ad recognoscendum dictam apocam, &c. alias habebitur pro recognita, &c. alias, &c. quoniam, &c. Datum &c. T. Gubernator T. Ad. &c.*

74 S'intima, e passato il termino netto, l'attore fa l'istanza, che stante non ha curato di pagare fra il termino assegnato, si voglia costringere il debitore à pagare, &c. e

Si fa il secondo precetto.

Per Curiam, &c. Visa instantia denuofacta per T. &c. fuit provisum, quod mandetur, prout presentium tenore precipitur, & mandatur N. quatenus infra aliud biduum cum effectu solvat, solvere habeat, & debeat supradicto T. dictos ducatos tot per ipsum debitum vigore dicta apoca, &c. alias providebitur, quod exequatur pro summa pradicta, &c. ita, &c. Intimetur, & reservatur in forma, &c.

S'intima: e se nè meno comparirà, l'attore fa due altre parole d'istanza, come di sopra, e si fa il

Decreto, ed esecutorio.

J E S U S.

75 *Visa apoca porrecta per T. visis preceptis factis, & intimatis N. quatenus solvere debuisset ducatos tot per ipsum debitos vigore dicta apoca, quos minimè solvere curavit, neque aliquod in contrarium produxit, Visis videndis, &c. fuit provisum, & decretum, quod dicta apoca habeatur, prout habetur pro vera, liquida, & recognita, & proinde exequatur realiter contra dictum N. pro dicta summa ducatorum... in dicta apoca contentorum, ac insuper exequatur pro expensis in dicta causa erogatis, & in calce presentium juridicè per nostrum Actuarium taxandis, & expediantur litere executoriales in forma. Sin autem possideat neque in mobilibus, neque in stabilibus, exequatur contra eundem personaliter, &c. & ita, &c. hoc summa, &c. T. Gubernator. Provisum sub die, &c. T. Actuarius, &c.*

76 Se il debitore, ò nel primo, ò nel secondo precetto comparirà, ed allegarà qualche eccezione; si dà il termino, e si fa il giudizio sommario, secondo le pruove, che portano.

77 Se allegarà la sodisfazione, se li dà il termino à provarla, v. *Visis replicatis, & exceptione allegata, fuit provisum, quod dictus N. infra biduum doceat de dicta solutione proposita, &c. alias, &c. quoniam, &c. hoc summa, &c. T. Gubernator, &c. provisum, &c. T. Actuarius, &c.* Se compare detto debitore

78 dopo li precetti penali, e decreto della recognizione della poliza; non se li dà udienza, nisi in vinculis, vel facto deposito, de *Franch. dec. 502.* perche detto decreto ha forza di vera, e reale recognizione, *Cornel. conf. 229. lib. 3. nu. 95. & 138. Rovit. sopra la pram. 63. de off. Procur. Cesar. n. 32. Conf. Odiern. controu. forel. c. 39. n. 3. Petra super Rit. M. C. V. 120. n. 5.*

79 E se il creditore vuole in contumacia del debitore abbreviare le dilazioni, che potrebbe portare colla refezione delle spese, prima di spedire il decreto può far istanza per l'esame di testimoni, che hanno sottoscritta la poliza: e citati, esaminarsi con giuramento: citata di nuovo la parte à vedere detto giuramento: e così benche in contumacia, non può più il debitore opponere contro la poliza fuorchè la sodisfazione, ò altra eccezione estrinseca;

delle quali non può nè anco essere inteso, se non col deposito, ò nelle carceri.

80 In altri luoghi si fogliono fare tutti li tre precetti nelle polize private, e nell'ultimo precetto inserirsi il tenore della poliza da riconoscersi; e dopo in detta forma have la parata esecuzione, *Covarr. variar. resol. lib. 2. cap. 11. num. 4. Capi blanc. sing. 16. & in pram. 16. de Baran. nu. 86. Boer. decis. 295. nu. 15. Ursill. & Afflic. dec. 85.*

81 Se il debitore nega la poliza, e dopo è convinto, servatis servandis; incorre alla pena del 10. per cento per la *pram. 2. de negantibus debitum.*

82 L'erede citato à riconoscere la poliza del suo principale morto, come anco la moglie à riconoscere le lettere, ò polize del marito, e così il figlio à conoscere le lettere; ò polize del Padre, non possono allegare l'ignoranza di non conoscere la mano, ò simile; ma possono essere costretti à confessarle, e riconoscerle, *Capyc. latro dec. 55. lib. 1. Rebuff. de recognit. cadul. & chirograph. art. 1. num. 4. 6. & 22.* E tanto più il principale debitore può essere costretto à riconoscere la poliza da esso sottoscritta, *Ursill.*

83 *& Affl. de c. 85. n. 6. & dec. 173. Gramm. decis. 34. n. 16. Anna sing. 277. Petra sopra il rito 174. n. 3.* dove soggiunge, che la scrittura prodotta del debitore contro la liquidazione, ed esecuzione dell'istromento censuale, se non è riconosciuta, e verificata; non impedisce detta liquidazione, ed esecuzione; ma può costringersi il creditore à riconoscere detta scrittura, e riconosciuta si sopraffede, *Nicolin. pract. judic. citat. ad recognoscend. apoca in addit. n. 30. & 40.*

Forma di citazione à rinunciare il Jus congruo, e pagare il prezzo nella possessione venduta, &c.

84 *Servientibus, &c. ad instantiam T. peremptorie mandetur N. ad penam unciarum auri quatuor curia, &c. quatenus infra terminum statutum per constitutionem Regni de Jure prothomios, compareat ad solvendum ducatos tot, &c. ipsi exponenti pro pretio, & valore sua possessionis T. &c. sita in contrata, &c. juxta bona, &c. cui ipsi adheret, & spectat jure congrui, & vicinitatis, prout ex nunc ipsū N. requirit, ut emat cum dicta denunciatione, alias declaret, vel renunciet, nalle dictam possessionem emere, quo termino elapso statuto in dicta constitutione excludatur, & liceat eam vendere cuicumque voluerit; Verum si, &c. quoniam, &c. Datum, &c. T. Gubernator, &c.*

Della disposizione di questa costituzione *Sanctimus de Jure prothomios, vel Jus congrui*; dove ha luogo, e come si deve praticare; ne parleremo anco appresso nelli trattati, &c.

85 La citazione à sentenza si ricerca non solo nelli giudizi ordinarii; ma anco summarii: altrimenti la sentenza è nulla; fuorchè quando la parte, ò suo procuratore sarà presente, *Capyc. dec. 1. n. 35. Ursill. ad Afflic. dec. 283. n. 12. Sanfelice, nella sua pratica sect. 59. n. 2.* Si che è tanto necessaria, che senza di essa la sentenza è nulla; anco se si fa senza il perentorio, *Afflic. nella decis. 346. nu. 16. & 17.* dicono li pratici, che questa nullità è insanabile.

86 Quando si procede dall'Arbitratori, come amichevoli compositori, si limita detta pratica; onde si può lasciar detta citazione; ma non quando si procede dall'Arbitri, li quali procedono come Giudici; onde se da detti Arbitratori sarà lasciata detta citazione, non si dice la sentenza nulla, *Ver de in addit.*

addi Et. ad Gallup. in pract. p. 2. c. 30. de citatione ad sententiam, n. 8.

Forma della citazione ad dicendum, & ad sententiam.

87 Ad omnem Instantiam T. sive, &c. mandetur N. personaliter, vel domi, quatenus ad primam post, etc. compareat coram nobis, et hac nostra curia, cum ejus Magnifico Advocato, et Procuratore, ad dicendum, opponendum, et allegandum quicquid dicere, opponere, vel allegare voluerit adversus posita, etc. et quare ea fieri, et exequi non debeant; Necnon infra eundem terminum, et deinde in antea cum continuatione, &c. compareat ad audiendam diffinitivam sententiam in eadem causa, per nos Deo dante proferendam, &c. quoniam, &c. alias, &c. quare, &c. datum, &c.

Altra Forma.

Ad omnem instantiam T. sive, &c. citeur N. quatenus prima die, &c. compareat coram nobis in hac curia, cum ejus Magnifico Advocato, & Procuratore ad dicendum, & allegandum in Jure, & in facto oretenus, & in scriptis, quicquid, &c. in causa in eadem curia vortente inter dictum T. auctorem ex una, & dictum N. rerum conventum, ex altera, de, & super petitione, ut in actis, &c. Necnon infra eundem terminum, & deinde in antea cum continuatione, &c. legitime compareat ad audiendum tenore diffinitivæ sententiæ, per dictam nostram curiam in Dei nomine proferendæ, quoniam, etc. alias, etc. quare, etc. datum, etc.

Forma della citazione ad dicendum tantum, &c.

88. Ad omnem instantiam T. sive, &c. servientibus nostræ curiæ committitur, ut receptis presentibus mandetis N. personaliter, vel domi, &c. quatenus ad primam post, &c. compareat coram nobis, & hac nostra curia ad dicendum quicquid voluerit adversus exposita, & quare ea fieri, & exequi non debeant, &c. quoniam, &c. alias, &c. quare, &c. datum, &c.

89 Dette due forme di citazioni, cioè ad dicendum, & ad sententiam, benché hanno l'istesso effetto; cioè di essere bastate ciascuna di esse, ò l'una, ò l'altra à sostenere la sentenza; però nõ hanno altra differenza, che quella ad dicendum, è stata introdotta dal S. C. e quella ad Sententiam si ha nella Clementina sapè de verborum significatione, gl. in cap. consulti de Offic. delegati, Bart. in l. 4. §. Stichus, ff. de statu libero, ed è tanto necessaria, che quella parola ad dicendum, si ricerca de jure: in maniera, che se il Giudice avrà citato le parti, ed avrà detto nella citazione, ad audiendum ejus voluntatem; la sentenza appoggiata sopra tal citazione farà nulla, Muscatell. colle dottrine addotte nella gl. sententiam n. 3. e dette forme si praticano differentemente nelli Tribunali; perchè in alcuni si usà la citazione ad dicendum, secondo lo stile del S. C. in altri si usà la citazione ad Sententiam originata da detta Clementina Sapè; però l'una, e l'altra, come s'è detto, sono bastanti à detta sentenza, perchè non tolgono alle parti la defenzione, ch'è il fine di detta citazione, d. Muscatell. loco cit. per totam, & presertim n. 21. & sequentibus.

90 Quando si cita il vagabondo, il quale non si può avere di persona, nè ha casa dove possa citarsi, e ritrovarsi; si piglia informazione dell'incertezza del luogo, e dalla Corte si spedisce la citazione per editto, per la costituzione del Regno, citationis; e

si dà il termino di un mese à comparire: cioè giorni dieci, per il primo termino, dieci per il secondo, e dieci per l'ultimo, e perentorio termino: ed in Napoli si cita colla trombetta, come usà la Gran Corte della Vicaria: in altri luoghi per banno, e di detta citazione, si fa la relazione in dorso di essa, la quale anco si affigge nel palazzo di detta G. C. ò di altre Corti nel luogo solito, dove si lascia per tutto il tempo del termino sudetto, quale scorio si defigge in presenza di due testimonii, e se ne fa relazione tanto di detta defissione, quanto di detti testimonii, e della giornata: e s'accusano le contumacie, e dato il termino si camina innanzi, Tartagl. cap. 1. della sua pratica civile, n. 9.

Forma di citazione, per edictum contra il Vagabondo.

91 Servientibus, &c. notum facimus, qualiter coram nobis fuit presentata comparitio tenoris sequentibus videlicet, e s'inserisce il tenore della comparita, e sequita, & instati de opportuna provisione nos enim, &c. I'eo vobis, ut supra, iam dictis dicimus, committimus, & mandamus, quatenus ad omnem instantiam, & requisitionem supradicti T. &c. sive, &c. citeis, & citare habeatis dictum N. per proclamam, vel tubittam, &c. quatenus infra mensem, scilicet dierum triginta personaliter compareat, comparere habeat, & debeat in hac curia ad dicendum quicquid adversus predicta, &c. & quare petita in dicta comparitione exequi non debeant, &c. alias contra ipsum procedatur in contumaciam, &c. quoniam, &c. quare, &c. datum, &c.

92 Sogliono li rei citati in dorso della medesima provisione, ò citazione, senza comparire in giudizio replicare, e dire le loro ragioni, ed opponere diverse eccezioni; stimando con dette repliche avere bastantemente sodisfatto al loro obligo: e si deve avvertire, che non se n'ha ragione alcuna, poiche replicatis, aut exceptionibus forsan oppositis non obstantibus, se l'accusano le contumacie, come modernamente lo dice Motillo nella sua pratica del S. C. tit. de gradu cit. n. 29. per la ragione, che non s'intende comparire in detta forma, se non manda la procura, ò pure compare personalmente à costituire il Procuratore, per il testo nella l. fin. e gl. C. de Procurat. ed in conformità di questi termini dice Muscatello nella sua pratica par. 2. gl. veniens, nu. 7. & 8. essersi praticato nella Gran Corte della Vicaria, e deciso nel S. C. in causa propria.

CONTUMACIA.

SOMMARIO.

Contumacia, che cosa sia, num. 1.

La contumacia di quante maniere sia, n. 2.

Contumacie, quali requisiti devono tenere, e come si accusano, n. 3.

Contumacia, quando s'incorre, e quando no, n. 4.

Contumacia, con quali pene si punisse, n. 5.

Attore quando nelle cause civili non compare nell'ultimo perentorio, ed il reo obedisce, in che pena incorre, n. 6.

Citato incidenter, ò vero non principaliter colla clausola: si sua putaverit interesse, non è obligato à comparire, ne se l'accusano le contumacie, n. 7.

Giudice, non deve procedere ad atto alcuno contra il contumace, senza istanza della parte, n. 8.

Contumacia, come si purga, n. 9.

Mixore contumace, non è obligato pagare le spese, quando

quando purga la contumacia, perche si hà come l'im-
pedito per giusta causa, n. 10.

Pleggeria de stando Juri, si deve dare nel luogo del giu-
dizio, e non dell'abitazione, n. 11.

Contumace dopo purgata la contumacia, non può oppo-
nere la declinatoria del foro, n. 12.

Citazione se sarà nulla, è vitiosa, fa evitare ogni pena,
ed il processo sarà nullo, ma si deve mandare l'escu-
satore, n. 13.

Forma, e regola d'accusare le contumacie, n. 14.

Reo, che compare nel tempo della citazione, che deve
fare, n. 15.

Forma della replica del Reo principale, o procuratore
contra la dimanda dell'Attore, e scritture presenta-
te, n. 16.

Forma della replica del Procuratore dimandando di-
misione per dar la notizia al principale, n. 17.

Reo principale, o il suo Procuratore, non avendo op-
posto l'eccezioni, quando fù intimato, può opponerle
per nuova comparso, n. 18.

Reo citato evita la pena della contumacia, se com-
pare de sero nell'ultimo giorno del perentorio, n. 19.

Copia della comparso, e scritture presentate, è menzio-
nate si devono dare al Reo a spese del attore, n. 20.

Reo deve rispondere fra tre giorni dopo ricevuta la
copia della comparso, e scritture: ed opponere l'ec-
cezioni, che li competono, ed impediscono l'ingresso
della lite; e fra altri cinque giorni deve provare det-
te eccezioni: altrimenti si riservano ad merita
causa, n. 21.

Forma della comparso del Reo, o suo Procuratore, nel-
la quale dimanda la copia della comparso, e scrit-
ture, n. 22.

Forma del decreto della concessione della copia della
comparso, n. 23.

Giudice deve evitare alli litiganti l'interessi, massima-
mente se sono persone miserabili, n. 24.

Reo (non possedendo beni stabili nel luogo del giudizio)
deve dare pleggeria de stando Juri; e possedendo beni
stabili, deve dare la giuratoria cauzione, n. 25.

Reo deve darsi non solo la copia della comparso, e
scritture menzionate; ma anche dell'istromenti, e
scritture menzionate, n. 26.

Copia del libello, ed atti si devono dare al reo, ed ad
ogni altro interesse pretendente più volte quantun-
que non siano citati, n. 27.

Scritture menzionate nella comparso, quando non si
devono esibire, n. 28.

Originale da molte Corti s'osserva di darlo in luogo
della copia, n. 29.

Forma del decreto: quod concedatur Originale loco
copia, n. 30.

Forma del termino a proponere l'eccezioni, n. 31.

Forma del termino a provarle, e discuterle l'eccezioni
proposte, n. 32.

Perche l'effetto della Citazione, quando il reo ci-
tato non compare è di dichiararlo contumace; si
deve vedere: che cosa sia contumacia, perche si
dice contumacia, di quante maniere sia, quali sia-
no li requisiti della contumacia, in che modo s'in-
corre in essa, con quali pene si munisce, ed in quan-
te maniere si purga.

1. Circa il primo, che così sia contumacia: si dice
essere quell'atto di superbia, o disubbidienza, che
fa il reo citato dal Giudice a comparire nella sua
presenza fra il termino posto nella citazione: e se
compare, e si parte senza licenza del Giudice, o Su-

periore, anco si hà come se non fosse comparso: o
pure, benchè compare se non obedisce in quello, che
se l'ordina, cap. certum 11. qu. 2. cap. si quis autem
18. distin. l. contum. ff. de re judic. l. ab eo, C. quom. &
quan. Judex. E si dice dal verbo contemno, o pure
dalla dizione, con, ed il verbo tumeo, perche il ci-
tato mentre non compare, in una certa maniera si
gonfia, e s'insuperbisce in non far conto del Giu-
dice, o suo Superiore, Clement. 1. q. 8. de dolo, &
contumacia.

2. Circa il secondo è di tre maniere, cioè vera, o
vero espressa; finta, o vero presumpta, o tacita, o
interpretativa; e l'altra evidente, o vero notoria.
La vera, e quando un tale fù citato di per-
sona, o vero in casa della sua solita abitazione, e
la citazione pervenuta à sua notizia; e con tutto
ciò non è comparso, l. ex consensu §. fin. ff. de appel-
lat. Bartol. in l. fin autem reus, C. de judic. e pra-
mat. che comincia Relazione, ed costituzione del
Regno; che comincia Contumax. La finta, o vero
tacita è quando quel tale si nasconde per non farsi
citare; o vero da qualch'altro impedimento, acciò
la citazione non venga à sua notizia; o vero essen-
do citato in casa tre volte, benchè non ritrovato,
di che ne parla à pieno la Costituzione del Regno,
Si quis post litem. La evidente contumacia, o vero
notoria, e quando il citato con parole esprese
dice al Nunzio, o curfore, che cita non voler compa-
rire, gl. in Clement. unic. de dolo, et contum. per lo
che si deve bene osservare, che importa molto sa-
pere quando uno è vero contumace; quando è fin-
to, e quando è evidente; imperocchè soggiacciono à
pene diverse uno dall'altro, però la glos. nel c. 2. de
dolo, et contum. nota quando uno si dice contuma-
ce con questi versi,

Non veniens, non restituens, citiusque recedens,
Nil dicens, pignusque tenens jurare ne volens,
Obscurusque loquens, isti sunt jure rebelles.

3. Circa il terzo, per essere contumace il citato per
la disposizione del Jus commune in l. peremptorie,
et l. post adictorum, ff. de jud. et l. consentaneum,
et ibi Bart. C. quomodo, et quando iudicium; De-
ve essere citato tre volte; e nell'ultimo perempto-
rio per l'attore s'accusa la contumacia; Ma de Jure
Regni, nelle cause civili, si pratica, che citato una
volta; l'Attore nell'ultimo peremptorio, cioè il
giorno seguente accusa la prima contumacia; e
dopo passato il triduo nel primo giorno feriale ac-
cusa l'ultima contumacia, detta pramatica, che
incomincia Relatione, etc. v.g. il giorno del termi-
no peremptorio della citazione cade nel giorno
delli 5. di Giugno: s'accusa la prima contumacia
alli 6. se pure non è festa; perche se sarà festa, si deve
aspettare il giorno feriale: dopo si aspettano tre
giorni netti, cioè del li 7. 8. e 9. senza fare atto alcu-
no: e passati detti tre giorni, alli 10. se non sarà fe-
sta, s'accusa l'ultima contumacia.

Circa il quarto si nota, che per più cause, e rag-
gioni non s'incorre nella contumacia: e Primo,
quando non si regge Corte nell'ultimo giorno del
perentorio; non si fa contumace il citato, se non
compare, l. ex quacumque, et ibi gl. ff. si quis in jus
vocatus non jervit. Secondo, se il citato non compa-
re per qualche infermità sopraggiuntali; purchè d.
infermità non sia tanto leggiera, che non impedi-
sca: e nel Regno per il Rito della Gran Corte 176.
non si escusa il contumace per causa d'infermità
senza la fede del Medico, quale deve presentare al
Giu-

Giudice: avvertendosi, che se il Giudice dopo avuta la notizia dell'infermità, procedesse alla sentenza, sarà nulla *ipso jure*, *Afflict. decis. 29. num. 2. Minsinger. observat. 57. n. 4.* Terzo quando il citato dal Giudice minore è stato anco citato da qualche tribunale supremo, *Alex. in l. 2. §. 2. ff. si quis caution.* Quarto, è escusato per l'infermità de' suoi parenti, nella quale si ricerca la sua assistenza, *d. Alex. in l. quasitum, ff. de re judic.* però s'intende, per l'infermità di padre, madre, figli, fratelli, sorelle, e moglie, *Rebuff. in commentar. constit. Francia, tit. de excusator.* ma *Caravita nel rito 258. nu. 14. in fin.* chiama ridicola tal'escusazione; bensì in ogni caso meglio è dare qualche dilazione al citato; purché non si porti pregiudizio al Fisco, ò parte *Bajard. in addit. Gratian. cons. 98. n. 22.* Quinto, è scusato per la povertà, come se non hà veiti decenti al proprio stato, per la verecondia à poter comparire, *Marant. in specul. aur. par. 5. 2. membr. judicial.* Sesto, quando la citazione fu invalida, *Bald. in l. nam ita Divus, ff. de adoptionibus, Barbat. in cap. 1. de judiciis, n. 40.* Settimo, quando è stato citato ad un'atto solamente; perche sbrigato quello si potrà partire anco senza licenza del Giudice, la quale tacitamente si presume, *Abb. in cap. provt. notabiliter 1, de dolo, et contum, Butr. in cap. 1. de judic. nu. 28. et in cap. certum 11. q. 3.* Ottavo, non s'incorre nella contumacia, quando non s'accusa dalla parte contraria, *l. properandum, §. & si quidem, C. de judic. et ibi Jas. Paul. de Castro, et Bart. in l. consentaneum, C. quomodo, & quando Judex, Marant. in specul. aur. par. 6. act. 2. n. 1. vers. item debet.* Nono, quando si partesse dal luogo dal giudizio per qualche pericolo repentino senza licenza del superiore, *Butr. in cap. 1. de judic. n. 26. ubi etiam Felin. 21.* Decimo quando il citato have aspettato sin all'ultim'ora del termino, e l'attore non è comparso: perche all'ora non si può stimare contumace, se si parte senza licenza, *Marant. ubi supra, Aret. cons. 161. gl. in c. 2. de dolo, & contum. in 6. e la ragione si è; perche non comparendo l'Attore, benché comparà il reo, la citazione è circondata; e però si deve di nuovo citare, l. & post edictum §. 1. ff. de judic. Bart. in l. ex quacumque, ff. si quis in jus vocatus non jervit.* Undecimo, se il citato sarà carcerato da qualche altro Giudice in altro luogo; perche l'istessa carcerazione scusa dal comparire avanti al Giudice citante, *Bart. & alii in l. 2. ff. de jus vocand.* nè in tal caso è tenuto di mandare il Procuratore, *Clar. q. 24. in sua pratica, vers. quinimo,* e la sentenza fatta contro il carcerato è nulla, ò che sia giusta, ò ingiusta detta carcerazione, *Farinac. cons. 89. nu. 2. in fin. & cons. 17. n. 13.* Questo però fallisce, quando la carcerazione in altro luogo fosse affettata, e maliziosa, per escludere il Giudice citante, perche in tale caso non sarebbe escusato, *Clar. nella sudetta sua pratica, vers. de carcerato autem.* Duodecimo, se à favore del citato in casa, s'allegarà l'assenza dal luogo del giudizio, perche l'assenza sarà giusta causa di non comparire, ed evitare la contumacia, *Foller. in practic. crim. can. c. 10. n. 51, Farin. in q. 11. n. 52. et q. 99. n. 276.* dove cita molti Autori, ed afferma essere vero anco in causa capitale, *Guazzin. defens. 12. ca. 1. n. 3.* e più diffusamente *Canar. nel tratt. de excusat. p. 1. n. 1. 2. & 8.* dove pone le cause, che escusano: quali sono l'assenza per causa della Republica, l'infermità, la carcerazione, il luogo non sicuro, la pestilenza, il pericolo de' nemici, l'inondazione de'

fiumi, la morte del Padre, il precetto del Superiore ed altri, *Canar. in tratt. de excus. p. 2. n. 17. Mascard. de probat. concl. 8. n. 7. e la pratica,* nel qual caso, se compare qualche uno ad isculare il citato, si deve dal Giudice concedere la dilazione, eziandio senza esprimere la causa: e deve assignarsi competente termino à denunciare, e far consapevole il citato: ed elaso detto termino, se non sarà comparso, si fa contumace. In alcune Corti si pratica di dare il giuramento à chi allega detta assenza; ed in tal caso maggiormente si deve concedere nuovo termino à denunciare, *Pellegr. in pract. crimin. de contum. delinq. p. 5. sect. 7. n. 11.*

5 Circa il quinto, si deve sapere, che il contumace si punisce con molte sorti di pene; e primieramente di ponesi il creditore contro di esso in possesso per il primo, e secondo decreto per la concorrente quantità del debito, come diremo appresso nel trattato à parte. La seconda pena del contumace è, che non può essere inteso, se prima non rità le spese all'attore, *l. sancimus, C. de judic.* non però le spese solamente del primo mandato; cioè delle provisioni prima spedite, e le spese fatte nella prima contumacia: e se vorrà recuperare la possessione per la revocazione del primo decreto è obbligato di dare peggioria *de stando Juri per l'Auth. Ei, qui jurat. C. de bon. auth. jud. possid.* La terza pena è, che può essere condannato à pena pecuniaria, *l. 1. ff. si quis iudic. non obtemper. l. 2. ff. si quis in jus voc. non jervit;* quando però sarà veramente contumace: quale pena in Regno è di nove oncie per il rito della Gran Corte 239. e per la costituzione, che incomincia *Rei vendicatione;* però s'osserva la Consuetudine delli luoghi. La quarta pena è, che il contumace può essere carcerato, *l. fern. nella Constitut. Si quis post litens;* questo però nelle cause criminali. La quinta pena nelle Corti Ecclesiastiche è, che si può scomunicare, *gl. in cap. 1. de dolo, & contum. in cap. constitutus de sent. excomm. in 6.* questo però nelle cause criminali, atteso nelle cause civili per la disposizione del S. C. T. *sess. 25. de reform. c. 3.* Si deve prima far l'esecuzione reale, ò personale; e non potendosi fare in detti modi, fatti l'atti necessarii, *servatis servandis,* si procede alla scomunica: la quale si dice pena subsidiaria, cioè quando mancano l'ordinarie: e però sono degne di molta mortificazione, e castigo alcuni Giudici, ò Delegati, ò ordinarii, che si vagliono delle censure in cose civili per rimedii ordinarii, quando sono extraordinarii. La sesta pena del contumace è, che perde il beneficio di poter appellare, *Butr. & Innoc. in cap. tenor de re judic.* La settima pena del contumace è, che non rispondendo alle posizioni, ò vero articoli, ò pure non volendo giurare *de calumniis;* si ha per confessio, *cap. si post prestitum de confess. in 6.* e si nota, che nel Regno per la *pramatica,* che incomincia *quinta die,* e per il rito della Gran Corte 250. si pratica di citare tre volte il reo acciò venghi ad esaminarsi, e rispondere sopra l'articoli contra esso presentati; e nell'ultima citazione s'inseriscono detti articoli, e si fa il decreto: *Quod habeatur pro confessio,* dal qual decreto non si può appellare: questo però quando non sarà stato legitimamente assente, e per giuste cause, come s'è detto.

Forma del decreto in contumacia.

Et per Curiam, &c. Visa contumacia N. nolentis respondere positionibus pro parte T. actoris productis, fuit provisum, & decretum illis haberi pro
com-

- confessatis, prout deteriorius contra ipsum negantem, & utilius in beneficium producentis, & ita, &c. hoc suum, &c.* L'ottava pena contra il contumace è, che il Giudice li può negare l'udienza, non solo nella causa, nella quale è contumace, ma in ogn' altra, *Marant. specul. aur. p. 6. membr. 2. de contumacia, n. 17.* La nona pena contro il contumace è, che perde il beneficio della giuratoria cauzione, *Marant. loc. cit. n. 23.* La decima pena del contumace nelle cause criminali nelli delitti però, che portano pena di morte naturale, ò civile, ò pure ascissione di membro è, che fatto contumace, si condanna alla terza parte delli mobili, ed annotazione dell' altri beni: e se dura in detta contumacia per un' anno, si fa forgiudicato, perche si ha per convinto, confesso, e ribelle, e può essere ammazzato da ogn' uno senza pena: e passato detto anno, tutti li suoi beni s'applicano al Fisco, *d. Marant. loc. cit. n. 25.* L'undecima pena del contumace è, che perde il beneficio della legge, *ubi captum, ff. de iudiciis;* per lo che non può allegare avanti un' altro Giudice la pendenza della lite, *d. Marant. in d. luogo n. 26.* La duodecima pena è, che se ricupera la possessione per il primo decreto, non può opponere l'eccezione della declinatoria del foro, quantunque li compete, *d. Marant. loc. cit. n. 27.* La decima terza pena del contumace è, che può il Giudice ordinare all' affittatori del contumace, che non li paghino l'affitti, ed anco ordinare, che niuno vada a coltivare li suoi beni, *d. Marant. loc. cit. n. 28.* La decima quarta pena è, che in tutte le cause si ha come presente in quello, ch'è di suo pregiudizio, *d. Marant. loc. cit. n. 30.* La decima quinta pena è, che si possono contra il contumace sequestrare li frutti della cosa dimandata, e farli li pegni. La decima sesta pena è, che il contumace dichiarato (comunicato) passato l' anno di detta scomunica, si rende sospetto d'eresia, *d. n. 35.* E l'ultima pena notata per *d. Marant. in d. luogo n. 36.* è, che se il delitto, per il quale fù contumace non è capitale, cioè che non porta pena di morte, ò mutilazione di membro (per lo che non si può fare forgiudicato fatto già contumace, è bannito) si condanna nella terza parte de' mobili, e passato l'anno non si fa forgiudicato; si procede bensì alla pubblicazione de' suoi beni, *salvo jure liberorum;* secondo la Costituzione del Regno: e se vorrà comparire, e difendersi, lo deve fare da dentro le carceri, e se pure viene assoluto nella causa principale, anco deve stare in detto carcere tanto tempo, quãto ha durato nella contumacia, *d. Marant. loc. cit. n. 36.*
- 6 La pena poi dell'Attore nelle cause civili, quando il Reo compare nell'ultimo peremptorio, ed esso Attore non compare, è che svanisce la citazione, e si circonda, ed il Reo s'assolve dall'osservazione del giudizio, e l'Attore li condanna alle spese, quali deve rifare prima, che intenti di nuovo il giudizio, e deve dar pleggeria sufficiente di comparire in avvenire: Ma nelle cause criminali, quando l'accusatore non compare, oltre la condanna delle spese, si punisce nella sesta parte de' mobili, *d. Marant. n. 37.* per la Costituzione del Regno *accusatorum temeritas.*
- 7 Quanto si è detto però de' contumaci, s'intende di quelli contumaci, dalli quali è stata dimandata qualche cosa principalmente: non così quando è stato citato *incidenter,* ò vero *non principaliter,* colla clausola: *si sua putaverint interesse,* perche questa sorte di citazione, non costringe il citato a com-
- parire; però non si possono accusare le contumacie.
- 8 S'avverte però, che nelle cause civili mai si procede dal Giudice contra il contumace, ò citato ad atto alcuno, senza istanza della parte, *d. Pellegrino loc. cit. n. 20.*
- 9 In quanto al purgare la contumacia, già s'è detto, che si può fare con pagare le spese, ed anco dando pleggeria *de stando juri,* per la *pramatica,* che
- 10 incomincia *Relatione in fine.* E se il contumace farà minore, e vuole purgare detta contumacia, non è obligato pagare dette spese, come l'impedi-
- 11 to per giusta causa, *Afflic. nella decis. 29. nu. 3.* e detta pleggeria *de stando juri,* si deve dare nel luogo del giudizio, e non dell'abitazione, *Afflic. dec. 37.*
- 12 Se il contumace dopo purgata detta contumacia col pagamento delle spese vorrà apponere la declinatoria del foro non s'ammette, *l. si fidejussor, ff. qui satisfacere cogantur.* E se la citazione sarà nulla, ò viziosa, anco le contumacie accusate con tut-
- 13 to il processo fatto saranno nulle: ed il citato evita le pene sudette, anco quando il citato fù impedito per infermità, bensì deve mandare l'escusatore colla fede del Medico; e se sarà donna gravida, deve mandare la fede dell'ostetrica, seu mammana, per il *Rito della Gran Corte 176.*
- 14 La regola d'accusare le contumacie per l'antica costumanza del S. C. è, che la prima s'accusa nel primo giorno seguente dopo passato il termino assegnato nella citazione, ò provisione (purchè non sia giorno di festa) per essere più benigno, e giusto à favore del citato: perche sempre, che uno si cita à certo giorno, nell'istesso giorno non si può reputare contumace; ma si deve aspettare il seguente, ed ha tempo di comparire sino all'ultima ora di quello, *Preta sopra il rito 123. n. 28. Gallupp. nella pratt. del S. C. par. 2. cap. 4. n. 2.* L'ultima contumacia s'accusa passato il triduo netto dopo accusata la prima contumacia, e secondo la Corte pro Tribunali, con far prima bandire, ò colla trombetta, ò con la voce del giurato, secondo l'uso di ciascuna Corte, *Foller. nella pratt. crim. verb. Accusantur contumacia n. 2. Marant. specul. aur. p. 6. tit. & rectè concipitur citatio n. 57.*
- Quando il Reo citato compare frà il tempo assegnato.
- 15 Quando il Reo compare, ò per se stesso, ò vero per Procuratore, può opponere contra l'Attore l'eccezioni dilatorie, e perentorie: quell'opposizione si suol fare quando se l'intima la comparfa, memoriale, ò altra scrittura equivalente; e la replica
- 16 sarà in questa forma. *Talis Reus, vel Talis Procurator opponit contra petita, vel adversus supplicata partis adversa exceptiones dilatorias in forma; & signanter notorii Juris defectus agendi, legitimationis persona, cautionis expensarum, exhibitionis scripturarum in libello mentionatarum,* e se sarà erede, *quomodo, & an uti talis possideat bona hereditaria, salvis aliis suo loco, & tempore proponendis.* O ve-
- 17 ro può il Procuratore replicare: *Procurator est novus in causa, instat propterea intimari principalem, qui de Juribus suis valeat informare ipsum replicantem, alias protestatur de nullitate, &c.*
- 18 Ma se detto principale, ò il Procuratore quando fù intimato per negligenza non fece detta opposizione; all'ora, (ed in ogn'altro caso, che l'intimato doveva opponere l'eccezioni, e non l'oppose,) può formare nuova comparfa, nella quale opponerà l'eccezioni sudette.

19 Evita anco la contumacia il Reo col comparire de sero nell'ultimo giorno del termine probatorio, che si può fare in Regno fino alla mezza notte, e come dicono li Regnicoli, sino al primo canto del gallo (come diremo in altra occasione) per il cap. del Regno: *Item, si quis banniat, Franch. & ibi add. dec. 685.* e se farà sopra la liquidazione d'istrumento, non lo può fare per Procuratore, per li riti 166. & 109. benchè per equità s'ammetta anco per li consanguinei, d' vero procuratore.

Del dare al Reo la copia della comparfa, e scritture presentate, d' menzionate in detta comparfa.

20 Si è visto come si procede nelle cause, tanto di giudizi ordinarii, quanto straordinarii, quando il Reo citato non compare, e come se l'accusano le contumacie: resta da vedere, come si procede in dette cause, quando il Reo sudetto compare, e vuole attendere alla lite. E però se detto Reo dimanderà la copia della comparfa, memoriale, e scritture, tanto presentate, quanto non presentate, ma menzionate in detta comparfa, d' memoriale, per potere del berare se vuol cedere, d' litigare; all'ora il Giudice è tenuto dare detta copia, cap. *inducia, §. offeratur 2. q. 3. & cap. 1. de libelli oblatione, Authent. offeratur de litis contest. glos. in Clem. 2. vers. Oblatos de appellat.* e si deve dare à spese dell' Attore, tanto de *Jure communi*, quando de *Jure Regni*, e per la nuova prattica in conformità della *pramatica*, che incomincia *Comparsa Reo*; per la quale stà disposto, che detta copia li deve dare à spese dell' Attore; E detto Reo deve rispondere fra tre giorni dopo ricevuta detta copia, ed opponere l'eccezioni, che li competono, ed impediscono l'ingresso di detta lite; e fra altri cinque giorni deve provare dette eccezioni; e non provandole, si riservano ad *merita causa* in fine della lite.

21 La dimanda sudetta si fa in questo modo. *Talis Reus, vel talis Procurator petit copiam libelli, & scripturarum in eo mentionatarum ad consulte respondendum, necnon ad deliberandum si velit cedere, vel contendere, & ita, &c. salvois, &c. potestatione, &c.*

Forma del decreto della concessione della copia del libello.

23 *Et per Curiam fuit provisum, & decretum, quod concedatur, prout conceditur petita copia cum termino dierum trium ad consulte respondendum, & ita per hoc suum, & intimetur, &c. Dat. &c.*

24 Se il Giudice farà di timorata coscienza, ed avrà timore del tremendo giudizio, nel quale dovrà rendere conto strettissimo, tanto di quello, che si prende indebitamente, quando dell'interessi, che può evitare, e non evita alli litiganti, massime se sono poveri, pupilli, Chiese, Università, Vedove, d' simili, potria se volesse chiamare il Reo, e dimandarlo, e conoscendo, che veramente sia debitore, condannarlo senz'altro atto à pagare, conoscendo, che le risposte sian calunniose, per il testo in *leg. si debitori, ff. de judic.* e benchè non si chiama sentenza, ma precetto; ogni volta, che vi farà la comparfa, potria fare la sentenza, *Speculat. 2. particular. 2. de libelli oblat.* e detta consuetudine è molto lodevole, per evitarli il corso delle liti, e spedirsi con celerità, che si deve sempre procurare, cap. *finem litibus de dolo, & contumacia, cap. frequens de restitut. spoliat. & l. quidem, ff. si cert. petar.*

25 Nelli luoghi dove s'osserva il *Jus commune*, d'

pure per consuetudine, il Reo prima di ricevere la copia, deve dare pieggeria (purchè non posseda in detto luogo del giudizio beni stabili) *de stando Juri*; e se possede beni stabili di dare la *giuratoria cauzione*; e riceve detta copia, dicendo: *T. recipit copiam citra præjudicium, etc. salvois omnibus exceptionibus, et defensionibus sibi competentibus, tam adversus personam Domini Judicis, quam Actoris, tam circa forum, quam circa libellum, & petitionem, etc. et ita, etc.* e detta replica si scrive nell'atti, e se il Giudice non darà detta copia, si può appellare, ed ha di termino giorni venti à rispondere, cap. *inducia, §. offeratur 2. q. 2. cap. 1. de libelli oblat.*

26 E per dare detta sodistazione al Reo, non solo se li deve concedere la copia della comparfa, d' memoriale, e dell'istrumenti, e scritture menzionate nella comparfa, d' memoriale, ma anco d'altri istrumenti, d' scritture, che venessero menzionate, e citate da detti primi istrumenti, e scritture: perche quando uno istrumento si riferisce all'altro, si dice fare un corpo, *Dec. in l. edita, C. de edendo, nu. 86. et 87. et Bald. in l. civile, ff. de legib.* il che ha luogo anco nell'istrumento di cessione, d' donazione, *Bald. in l. qui stipendia, C. de procurat.*

27 Detta copia, ed atti si devono dare, per essere specie di defensione; altrimenti si presume dolo, e si possono dimandare da ogn'altro interesse pretendente, quantunque non siano essi li citati; e si possono dimandare dette copie, non una, ma più volte se le date saranno disperse, purchè non si faccia maliziosamente, *d. Marant. specul. aut. par. 6. de actor. edit.*

28 Quando però l'istrumento menzionato nella comparfa si ritrova in potere del Reo, d' pure si presume, che esso l'abbia, non è tenuto l'attore d'esibirlo, d' pure quando in detta comparfa si facesse menzione de libri di mercanti, d' di Banchi, nè anco è tenuto di esibire detta copia, potendosela pigliare da detti libri, che sono comuni all'una, e l'altra parte, *Bald. in l. edita, C. de edendo nu. 110. relato da Pellegrino nella sua prattica par. 2. section. 1. subsect. 5. n. 14. & 15.* Come anco non è tenuto di dare detta copia d' istrumento, quando l'attore non l'avesse prontuaria, perche allora si deve seguitare il corso della lite, ed aspettare, che passi il termine probatorio, e pubblicazione, ed allora li giova la regola, *quod actor non probante Reus absolvitur*; e se si dimanda la copia del libello, *ad finem deliberandi*, non per questo si dice aver consentito nel Giudice.

29 Da alcune Corti si osserva di dare l'originale in luogo della copia, come communemente si offeriva in tutti l'atti successivi, nelli quali sempre si dà alle medesime parti il processo originale, bensì colla pleggeria *oretenus* di restituirlo fra certo termine, e questo si fa sino alla fine della lite, acciò possa l'una, e l'altra parte dire le sue ragioni, e vedere quello, che stà dedotto in processo: e quando nell'ingresso della lite si dimanda detta copia del libello, e scritture presentate, e l'attore se ne contenta per evitare la spesa, e per abbreviare il tempo, si suol fare il decreto: *Quod concedatur, prout conceditur originale loco copia ad consulte respondendum, & deliberandum si velit cedere, vel contendere*; con assignare certo termine ad arbitrio del Giudice, riguardata la qualità della causa, e delle persone, colla distanza delli luoghi; e benchè detto termine deliberatorio sia di 20. giorni, *de Jur. com. per il cap. offeratur 2. q. 3. per l'auth. offeratur, C. de litis*

contestat. et de Jure Regni, per la pram. Comparente Reo, detto termine sia di tre giorni dopo data la copia del libello, per la pratica comune di tutte le Corti; nulladimeno detto termine si può abbreviare ad arbitrio del Giudice, quale termine si vuole concedere in questa forma, cioè:

Forma del termine à proporre l'eccezioni.

31 *Et per Curiam fuit provisum, et decretum, quod N. Reus conventus infra tres dies precisè, et peremptorie proponat suas exceptiones tam dilatorias, quam peremptorias, et omnes, et quascunque alias sibi de jure competentes, si quas habet, etc. in causa, ut in actis, etc. alias, etc. et ita, etc. hoc suum etc. Datum, etc.*

32 S'intima detto decreto, ed il Reo propone l'eccezioni: e se l'attore replicarà, che dette eccezioni non devono aver luogo, si fa dal Giudice altro decreto coll' assignazione del termine sopra detto incidente à discutere dette eccezioni.

Forma del termine à provare, e discutere l'eccezioni proposte.

33 *Et per Curiam fuit provisum, et decretum, quod detur, prout datur terminus dierum tot super probatione, et discussione propositarum exceptionum, alias, etc. et ita, etc. Datum, etc.*

Essendosi detto di sopra, che si deve concedere al Reo la copia dell'atti, non solo per deliberare se vuol cedere, ò litigare, ma anco per poter proporre l'eccezioni, che li competono, per impedire l'ingresso della lite; si dovrà quì in ordine inserire tutta la serie di dette eccezioni, tanto dilatorie, che dilatano, e differiscono il giudizio, quanto peremptorie, che tolgono affatto, e fanno perire il giudizio; ma per essere materia vasta, non pare à proposito d'imbrattare colle digressioni la tela del giudizio ordinario, ma tessendo quì consecutivamente l'atti ordinatorii, s'è posta detta materia in uno trattato à parte, appresso in suo luogo.

Del termine probatorio, terza parte sostanziale del giudizio. Cap. 3.

S O M M A R I O .

Contestazione della lite, e che cosa sia, n. 1.

Contestazione della lite s'osserva nel foro Ecclesiastico, e fuori di questo Regno di Napoli, num. 2.

Termine Probatorio in Regno, s'osserva in luogo della contestazione della lite, e quando si dà, e come si dà, n. 3.

Forma del termine probatorio, num. 4.

Termine Probatorio suol'esser di giorni venti; bensì il Giudice lo può abbreviare, e prolungare: e quando, num. 5.

Termine non s'intende conceduto, se non dal Giudice; e quando lo può dare ex officio; e quando ad istanza delle parti, num. 6.

Termine, quando vi è impedimento, non corre; e come si pratica, num. 7.

Forma della dichiarazione del termine, quando deve, ò non deve correre, n. 8.

Prattica, quando le parti non producono l'articoli per costringerli, num. 9.

Differenza fra il termine ad probandum tantum, ed il termine ad probandum, & probatum habendum, num. 10.

Termine Probatorio quando è passato, e le parti non hanno contradetto; non sarà più luogo alle prove: e l'istesso camina, quando fra detto termine non hanno provato, num. 11.

Termine non dimandato dalle parti, si deve dare dal

Giudice, e non dandolo, e le parti producono le prove, come s'intende, num. 12.

Eccezioni proposte quando portano impedimento al termine, tanto se faranno declinatorie, quanto dilatorie, ò perentorie, num. 13.

Forma dell'offerta della deposizione, e nominazione de' testimoni, e della replica à detta offerta, n. 14.

Eccezione dilatoria impedisce il termine, sino che sarà discettato, num. 15.

Termine nelle cause civili non si dà più d'una volta; e non si può prorogare senza giusta causa, ò col consenso delle parti: il che si limita in molti casi, num. 16.

Cautela del Giudice nella proroga del termine, per non incorrere nella pena, num. 17.

Dilazioni sono arbitrarie al Giudice, e come si pratica in Regno, num. 18.

Dilazione nel termine della repulsa, quanto sia, e della repulsa, di repulsa, num. 19.

Dilazione probatoria, sempre è comune, e come si pratica, quando s'incontra colli giorni festivi, n. 20.

Forma del decreto del termine probatorio, num. 21.

DOpo opposte, e discusse l'eccezioni, ò che siano state ammesse, ò rigettate tanto per il Giudice, quanto per l'Attore, ò pure riservate, *ad merita causa*, cioè alla decisione della lite, si fa la contestazione della lite: e devesi sapere, che la contestazione della lite è la narrazione del negozio principale fatta avanti il Giudice competente dal pretenfore; ò creditore, e la risposta fatta dal debitore, ò convenuto, *Marant. cap. 1. par. 6. membr. 10. nu. 3.*, il che s'osserva nel foro Ecclesiastico, ed in altre parti fuori Regno: ed in questo Regno in luogo di detta contestazione si dà il termine nella causa all'una, e l'altra parte à provare: cioè all'Attore à fondare la sua intenzione, ed al Reo à difendersi, e non si dà, se prima non sono adempite l'eccezioni dilatorie; poiche in questa non si ricerca discussione, nè cognizione della causa; anzi il Giudice deve ordinare, che subito s'adempiscano: e nel Sacro Consiglio, e nella G. C. della Vicaria, ed altri supremi Tribunali, il Maestro d'atti, ò Scrivano della causa, subito opposte dette eccezioni dal Reo non procedono ad altro nella causa ad istanza dell'Attore; se prima da esso non s'adempiscono, e se l'Attore replicarà non essere tenuto à detto adempimento, all'ora vista dal Giudice, ò da esso Scrivano, la replica dell'Attore subito senz'altra discussione, ò cognizione della causa, s'interloquisce, che s'adempiscano l'eccezioni, che conoscerà necessarie; e solo si devono reettare dal Giudice *ex officio* l'eccezioni ingiuste, calunniose, ed impertinenti.

4 La pratica poi di dare il termine nella causa dopo dette eccezioni declinatorie è di dire: *Terminus in causa, stantibus adimpletis in exceptionibus dilatoriis*, ò vero: *Oppositis non obstantibus, terminus in causa: et de oppositis habeatur ea ratio, qua de Jure habenda erit in decisione causa.*

Questo però s'intende del termine *ad probandum incumbentia*: perche nel medesimo giudizio per l'altri atti da compirsi, si possono assignare altri termini, com'è il termine à denunciare, che si dà alli procuratori, che le liti mosse le denunciano alli loro principali: e questo termine si rimette ad arbitrio del Giudice, che considererà la distanza del luogo, dove dimorano detti principali, *Specul. in tit. de dilat. §. 1. vers. de pronunciatore*. Si dà il termine *ad probandum incumbentia*, del quale si tratta

tratta in questo luogo, e si chiama *terminus Juris*, e regolarmente suole essere di giorni 20. benchè il Giudice lo possa abbreviare, ò prolungare, secondo la distanza del luogo, *pram. 2. e Rovito de ord. judic.* Si dà anco il termine della repulsa, e repulsa di repulsa; che anco secondo la nuova pratica si rimette ad arbitrio del Giudice, del quale si parlerà appresso. Anco si dà il termine della conclusione, e sarà di quattro giorni: purchè non sia termino ad impinguare, e concomitare le scritture, *Caravita in d.rito*; Ed ultimo è il termine ad allegare *in Jure, et in facto*, sino à percontare l'atti, de' quali tutti se ne parlerà in suoi luoghi.

6 Il termino, non s'intende mai concedeto, se non dal Giudice; e però alle volte il Giudice lo concede da se stesso *ex officio*, ed alle volte ad istanza di una, ò tutte due le parti, ed alle volte non può quando la parte non lo dimanda. Nel primo caso può da se stesso, quando il Reo insiste non poterli procedere avanti nella causa per l'eccezioni opposte; ed in effetto dette eccezioni, ò non sono legitime, ò sono già adempite; perche in tal caso il Giudice, anco se l'Attore non lo dimandasse, potrà concedere il termine; mentre è tenuto *ex officio* abbreviare le liti, e presto quanto più si può terminarle, per il *cap. del Regno Detestantes, ed il rito 288. & seq.* Nell'ultimo caso poi non lo può concedere da se stesso, quando il Reo non ave opposto, nè l'Attore ave fatto istanza per il termino, perche essendo officio meramente mercenario, non lo può concedere se non à chi lo dimanda, *DD. in l. Imperium, ff. de jurisdic. omn. Jud.*

7 E perche alle volte per qualche impedimento allegato il termino non incomincia à correre; all'ora è necessario, ch'intervenga l'officio del Giudice, che interloquirà, con dire: *Terminus currat à tali die in antea, vel ab hodie per alios dies tot, etc.* *Muscattell. n. 12.* quando però fosse soddisfatto all'opposizione contra il termino; come se la parte avversa dimanderà la deposizione del principale, che non fù offerta dall'Attore; ò vero se si farà dimandata l'esibizione dell'articoli, e la parte anco oppugnasse, che il termino non possa, ò non debbia correre; perche in tal caso per rimuovere la calunniosa perfidia della parte, interloquirà: *Terminus cucurrisse, vel currere, oppositis non obstantibus*; altrimenti se la parte non oppugna, ma semplicemente oppone l'eccezioni predette, e quelle non saranno adempite dall'Attore; il termino incomincia à correre *ipso Jure*; Onde se la parte vede, che il termino già scorre, e non può provare l'impedimento; è ottima cautela, che si protesti, ed allegando la causa, faccia istanza, che il termino si proroghi, come giornalmente s'osserva in pratica, della quale pienamente parla *Giov. de Amicis nel conf. 108. num. 25.* purchè detto impedimento non sia causato per sua colpa, *Capyc. dec. 123. n. 3.* Similmente, quando il Giudice senza sua causa avesse dato breve dilazione, ò termino, il litigante sia cauto à contraddire, e protestarsi *de brevitare termini*; altrimenti si stima avere rinunciato al *Jus suo*, *Abb. in cap. quoad consultationem de re judic.* essendo molto utile contraddire, e protestarsi, perche può dimandare la seconda dilazione, ch'è obligato in tal caso *de Jure* concedere senza altra cognizione di causa, quando la prima non fù intera quanto deve essere il termino sudetto delli 20. giorni; e questa seconda dilazione non si deve di-

re nuovo termino; ma più presto reintegrazione, e supplimento della prima dilazione, *Innoc. in cap. ultra tertium extra de testibus, Marant. loc. cit. n. 17.*

9 Non lasciando di dire, che alle volte osserva il S. C. e la Gran Corte di fare mandato, ò precetto ad istanza di una delle parti all'altra, che fra tre giorni produchi l'articoli; anzi molte volte costringerla, *etiam captis pignoribus* à produrli; e però si deve avvertire, che il termino, che si dava primieramente à produrre l'articoli, non s'osserva, ma li Giudici se ne servono occasionalmente fra il termino dato *ad probandum in causa*, *Muscattell. gl. defendendum, n. 8.*

10 Resta da vedere dell'effetti del dare il termino, e però si deve sapere, che il termino, ò si dà *ad probandum* semplicemente, ò vero *ad probandum, & probatum habendum*. Perche nel primo caso basta, che li testimonii siano citati, e giurati fra il termine, perche si possono dopo esaminare anco scorsò il termino, e le loro deposizioni si stimano fatte fra il termino, perche dette deposizioni si retrotraggono al tempo del giuramento, *Roman. in conf. 446. col. 2. ed il Rito della G.C. 145.* Nel secondo caso si devono li testimonii esaminare fra il termino, altrimenti dopoi non s'ammettono, *Bald. in consil. 133. vol. 5.* Però *Muscattello sotto il nu. 20.* dice, che questo termine *ad probatum habendum*, nè anco sia in uso, secondo la modernissima pratica; ma in suo luogo oggi si dà il termino à fare esaminare in questo modo, cioè, dato il termino à provare, se li testimonii saranno citati in termino, e non esaminati, il Giudice deve per equità stabilire termino breve di tre, ò cinque giorni; fra il quale termino deve la parte renitente presentare all'esame li suoi testimonii precisè, e peremptoriè; e passato detto termino non si ricevono più, se non per giustissima causa parebbe altrimenti al Giudice, *rito 149. Marant. par. 6. de dilation. n. 19. 20. & 21.*

11 Passato il termino probatorio, non vi è più luogo alle prove, se pure ò la parte non contradicesse per causa del termino passato, ò vero per via di restituzione *in integrum*, secondo *Giovanni de Amicis conf. 25.* similmente se il termino *ad probandum* sarà scorsò, ed in quello nè l'una, nè l'altra parte avrà provato cosa alcuna; non perciò potrà l'Attore essere reintegrato al termino, *Capyc. dec. 82.*

12 Quindi si dimanda Primo, se il Giudice non avrà dato il termino nella causa, nè dalle parti sarà stato dimandato; se il giudizio per mancanza del termino si renda nullo? Risponde *Rovito nella pramat. 2. de ord. Judic. n. 4.* che ò le parti senza termino produssero le loro prove, che si può fare *de Jure, secundum DD. in l. 1. C. de dilationibus*, ed all'ora vale il processo senza termino; mentre per la produzione delle prove se sia alle parti dato luogo à fondare la loro intenzione; O vero le parti, ò una di esse non produssero le prove; ed all'ora, perche il termine probatorio non è dell'ordine formale del giudizio, il processo non è nullo; ma si deve imputare alla parte, che non dimandò il termino; Benvero, se il termino sarà stato dimandato, e negato tacitamente, ò espressamente, la sentenza sarà nulla, *Reg. de Ponte in conf. 19. nu. 2. lib. 1. Afflic. nella Constitut. del Regno. Si quis in posterum.* Onde per evitare quelle cose, che si devono evitare, è introdotto nel Regno, che in tutte le cause si dia il termino dal Giudice, anco à chi non lo dimanda: il quale termino deve essere competente, secondo la

materia della causa, e distanza de' luoghi, come nel rito 69.

13 Secondo perche' avemo detto sopra, che il termino si deve dare, ò dopo discusse l'eccezioni, ò adempite, ò pure regettare, ò finalmente riservate *ad merita causa*; se il termino sarà dato, non discusse, ò non adempite, ò non regettate, ò vero non riservate *ad merita causa*, si dimanda se il termino, ò processo sarà nullo? Si risponde Primo, che nelle declinatorie onninamente il Giudice deve interloquire, e conoscere la causa; altrimenti il processo sarà nullo: perche' senza il fondamento della giurisdizione casca tutto quello, che vi si sopraedifica, *Bald. in l. exceptionum, C. de probationibus*, e così s'osserva nella Gran Corte quando dette declinatorie si oppongono, perche' si fanno decreti particolari, che le cause, ò si devono rimettere, ò devono restare: e questa opinione seguita *Vantio in tract. de nullitatibus in rub. qualiter sententia*. Secondo, che nell'altre dilatorie si osserva altrimenti: perche' se il Giudice tralasciarà di decretare sopra le dilatorie, il processo non sarà nullo, *Alex. in cons. 200. n. 5.* e però se sarà opposta l'eccezione della legittimazione della persona, ò simile, ed il Giudice senza essersi fatta prova sopra di quelle procedesse innanzi, cioè a dare il termino, non sarebbe nullità; ma bensì si darebbe adito alla parte d'appellare per ragione di gravame, *Bart. in l. a precedente, C. de dilatoribus*. Terzo, che nelle perentorie si distingue: ò le perentorie sono liquide, e chiare, e l'opponente offerse di provarle prontamente; ed all'ora, perche' la legge dice, che sopra di questo è tenuto il Giudice decretare precedente cognizione, e discussione; se il Giudice non avrà adibito detta cognizione, ed avrà proceduto nella causa *ad ulteriora*, sarebbe nullità: *Castron. in l. ult. ff. si certum petatur*, ò ave adibita la cognizione; e non ave espressamente decretato sopra di quelle; ma tacitamente ha proceduto *ad ulteriora*, e non farà nullità, ma per ragione dell'aggravio si darà appellazioni. O l'eccezioni non erano liquide, né l'opponente potè quelle provare prontamente; ed in questo caso, perche' ricercavano *astiozem indaginem*, si devono riservare *ad merita causa*, ò vero *ad calculum ferenda sententia*; e questo procede, ò che il Giudice abbia espressamente interloquuto, ò tacitamente proceduto *ad ulteriora*; e così non farà nullità, né si dà adito, e luogo d'appellazione.

14 Dovrà bensì l'Attore in dorso del termino, ò offerire la sua deposizione, ò la nominazione delli testimonii, e però l'Attore sudetto potrà dire così: *Actor offert deponere, & nominat testes in tali loco*. Ed è contra, quando detto termino s'intima al Reo, ò suo Procuratore; potrà fare questa risposta: *T. Reus acceptat oblatam depositionem recipiendam per non suspectum, & nominat habere testes in tali loco, salvois aliis, &c.*

15 Avertendosi, che se in dorso di detto termine sarà opposta qualche eccezione dilatoria, detto termine non corre sino che non sarà discettata detta eccezione, *l. si cum ipse, ff. de excusat. tutor. Jaf. in cons. 35. lib. 1. l. properandum in princip. C. de judic. Alex. cons. 42. n. 12. vol. 3. Viv. dec. 286. Consiliar. Petra Rit. 69. n. 10.* Ed ò, che detta eccezione sia adempita, ò no, si deve di nuovo ordinare, che il termino dato corra, *Caravita d. rito 69. n. 5. Safel. sect. 47. n. 8.*

16 Si avverte anco, e si dichiara meglio quello si è detto di sopra circa il dare più termini probatorii nelle cause civili, non si dà più d'uno termine ad

probandum; in virtù della pramatica, che incomincia: *Post predictas*, e vuole, che non si possa prorogare senza giusta causa, ovvero senza il consenso di tutte due le parti; altrimenti il Giudice prorogante sarebbe punito colla pena di due oncie; E di vantaggio non si può moltiplicare, *Marant. specul. aur. par. 6. de dilat. n. 4.* Il che si limita, quando vi fusse giusto impedimento nella prima dilazione, perche' si può dare la seconda, *d. Bald. cons. 23, vol. 5. Marant. loc. cit. n. 5.* Si limita secondo, quando dopo trascorsa la prima dilazione sopravvenissero al litigante nuove prove, ò nuove eccezioni, perche': *Qua de novo emergunt, novo indigent auxilio, & consilio, l. de arate, §. ex causa, ff. de interrogatoriis action. subl. Bart. in l. admonendi, ff. de jur. jur.* onde per poterle produrre, si può dare nuova dilazione, *d. n. 6.* e di ciò si deve stare al giuramento della parte, che dimanda detta dilazione; nel quale giuramento deve affirmare, che li sono sopravvenute nuove prove, *cap. Pastoralis de except.* Terzo, si limita, quando la causa si esaminasse nel consistorio del Principe, perche' allora si possono dare più dilazioni, *l. in hoc, & ibi Bart. C. de appellat. d. Marant. n. 6, loc. cit.* Quarto si limita, quando il termine fosse impedito per causa dell'avversario, come se essendo dato il termine all'Attore a provare, il Reo opponesse molte eccezioni, e sutterfugii; perche' fra tanto non corre la dilazione all'attore, *Alex. cons. 72. vol. 3. d. Marant. n. 8.* Quinto si limita, quando l'Attore aggiungesse al libello, perche' in tal caso si deve dare nuova dilazione, e nuovo termino *Angel. in l. 1. §. si quis stipulanti, ff. de verb. oblig. d. Marant. n. 9.* E l'istesso procede, quando si cumulasse nuova azione. Sesto, si limita quando nel giudizio occorre nuova eccezione, ò altro incidente; perche' sempre si può dimandare nuova dilazione a provare quello, che consiste nel fatto emergente sopra quel fatto, *cap. Pastoralis de except. & d. Marant. n. 11.* Settimo, si limita quando il Giudice concedesse la seconda dilazione presenti tutti due le parti, e non contradicentino; perche' all'ora s'intende dato il consenso di tutte due le parti, e vale: e però quando il Giudice dà nuovo termino, ovvero lo proroga, deve l'altra parte contradire, ò protestarsi; altrimenti s'intende consentire; e quando una di esse parti contradice, ò si protesta, detta dilazione non vale *ipso Jure* colle prove fatte in virtù di detta dilazione, *d. Maranta loco cit. n. 12.* E ricevendosi dette prove in giudizio senza dilazione; vagliono; però si dà cautela al Giudice, che sempre nelle dilazioni dica negli atti: *Presentibus am-*

babus partibus, & non contradicentibus. Perche' dal non contradire, s'induce consenso nelle cose giudiziali, *d. Maranta loco cit. n. 13.* Ottavo, si limita, quando detta dilazione, ò termine è dato all'assente, perche' non corre, se non dal giorno, che li sarà intimato, ed è il giorno dell'intimazione non si computa, *d. n. 14.*

18 Circa la dilazione sudetta di quanti giorni debbia essere: si risponde, che tutte le dilazioni de *Jure Communi* sono arbitrarie al Giudice; avendo rispetto alla distanza del luogo, alla qualità delle persone, e della causa; e però le può abbreviare, e prorogare; ed anco la dilazione legale, *d. Marant. n. 15, & 16.* però nelle cause summarie deve abbreviare le dilazioni quanto si può, *Clement. sapi de verb. signific.* bensì oggi nel Regno stà stabilita una certa dilazione probatoria, per la Prammati-

ca, che incomincia *post predictas de dilationibus in causis dandis*, cioè di 15. giorni se le parti avranno dichiarato d'aver li testimonii fra lo spazio di 20. miglia; altrimenti se le parti non avranno fatto niuna dichiarazione intorno detti testimonii, la dilazione non sarà di 15. giorni. E questo è il termine, che comunemente si chiama *terminus Juri*. E se le parti dichiarano aver li testimonii in parti più lontane, dentro il Regno; il Giudice può dare dilazione più lunga: purché non passi li tre mesi. E se li testimonii sono fuori il Regno, il Giudice può à suo arbitrio stabilire dilazione più lunga; e detta dilazione s'intende conceduta *ipso Jure*, anco senza ministero del Giudice, in virtù di detta *Pramatica post predictas*.

19. La dilazione, che si dà nel termine della repulsa, è la metà del primo termine nella causa principale: e la dilazione, che si dà nel termine della repulsa di repulsa, è la metà del termine della repulsa, per la *Pramatica*, che incomincia: *Cursu dilationum*. Con causa però, come si è detto, il Giudice potrà dette dilazioni abbreviare, o prorogare, *d. Marant. loc. cit. n. 16.*

20. Questa dilazione probatoria sempre è comune; in maniera che dandosi ad una parte, giova anco all'altra, *Marant. par. 7. de dilation. n. 22.* e detta dilazione è continua regolarmente, perché corrono in essa anco li giorni festivi, e feriali: purché le festi non afforbissero, o tutta, o la maggior parte della dilazione, perché all'ora le ferie non si computano nella dilazione; onde se si desse il termino nel Sabbatho delle Palmi, e fosse detta dilazione di giorni 15. incominciaria dopo l'ottava di Pasqua, perché tutti li 15. giorni sono feriali, *d. n. 18.*

Forma del Decreto del termine probatorio.

Et per Dom. &c. Vitis, &c. fuit utrique parti statutus, prout statuitur terminus dierum . . . ad probandum incumbenti, & ita per hoc suum, &c. & intimetur, &c. Provisum, &c.

21. Dopo dato il termine probatorio si producono l'articoli, ovvero le posizioni dalle parti, sopra le quali si devono esaminare li testimonii, acciò ciascuno possa provare quello, che fa per la sua intenzione: e si devono spedire le citazioni a' testimonii per l'una, e l'altra parte separatamente.

E perché il terminus probatorio si osserva in questo Regno di Napoli in vece della contestazione della lite, perché le cause sono summarie, ed in tutte le cause si procede *summariè, & de plano, sola facti veritate inspecta, e senza figura, e strepido giudiziario*, con quelle solennità, che si usavano anticamente; e detta contestazione s'osserva nelle Corti Ecclesiastiche, e fuori Regno, dove s'osserva il *Jus commune*; per lo che sequita in ordine di trattare di detta contestazione.

Della contestazione della lite, che si pratica nelle Corti Ecclesiastiche, ed in altre parti fuori di questo Regno di Napoli in luogo del termine probatorio. E delle cause summarie. Cap. 4.

S O M M A R I O.

Contestazione della lite non s'osserva nelle cause summarie, n. 1.

Cause summarie, quali siano, n. 2.

Effetti delle cause summarie, n. 3. e quali atti non si possono togliere dalli giudizi summarii, n. 4.

Specie delle cause summarie quanti, e quali siano, n. 5.

Cause summarie non possono si superiori inferiori com-

mettere, e delegare regolarmente, n. 6. si limita però in molti casi, n. 7.

Cause summarie ricercano molte cose essenziali, e quali siano, n. 8.

Contestazione della lite, in che luogo di giudizio succede, n. 9.

Contestazione della lite, che cosa sia, n. 10.

Contestazione donde si dice, n. 11.

Contestazione di quante maniere sia, n. 12.

Contestazione della lite di quante maniere si fa, n. 13.

Contestazione della lite, da chi si fa, n. 14.

Contestazione della lite, avanti di chi si fa, n. 15.

Contestazione della lite, quando si fa, n. 16.

Effetti della contestazione della lite, n. 17.

Contestazione della lite non s'osserva in Regno di Napoli ed in suo luogo è successo il termine probatorio, n. 18.

1. **L**A contestazione della lite non s'osserva come s'è detto nelle cause summarie, *Clementina dispendiosam de judic. & Clement. sapè de verb. signific. Vedremo primo, quali cause si chiamano summarie; Secòdo, che cosa importa la parola Summarie. Terzo, quante siano le specie di simili cause.*

2. In quanto al primo si nota, che le cause summarie regolarmente sono le matrimoniali, decimale, usurarie, come anco le spiritali, ed annesse alla spiritualità, ed anco le cause di blasfeme, d'eresia, di lesa Majestà, di sodomia; e simili, delle quali si può vedere in *d. Clementina dispendiosam, & Clement. sapè, & cap. fin. de hæreticis in 6. e nell' Extravagant. ad reprimendum, &c. ibi. Bart. in verb. Summarie*. Come anco le cause d'alimenti, e cause del ventre, cause esecutive, e simili, *Bart. in d. l. extravag. ad reprimendum*. Anco tutte le cause, nelle quali si procede *summariè*, per privilegio di Principe supremo, come in Roma nel Tribunale dell' Illustris. Sig. Auditor della Camera, per facoltà concessa li per la costituzione di b. mem. di Paolo V. 28. in ordine, che comincia *eximia*: e nella Rota dove anco si procede *Summarie*: come nelle Beneficiali in virtù dell' Innocenziana costituzione. nelle cause fra 50. scudi d'Innocenzio VIII. costituzione 10. che incomincia *finem litibus*. Ed in questo Regno di Napoli, nel quale tutte le cause nelli Tribunali laicali sono *Summarie*, per la *Pramatica Dispendiosa litium, de ord. Judic. & Cap. del Regno De testantoz*, ed in molti Tribunali, e Provincie: *& de Jure communi* sono molti li casi, nelli quali si può procedere *summariè*; e Primo, quando il Sommo Pontefice comanda, che si conosca la causa, e sitermini *summariamente*, *Marant. specul. jur. par. 4. dist. 9. II.* quando si dimanda se uno debbia rispondere se sarà erede di alcuno, *& quo Jure*; perché essendo detta causa preparatoria dell'altra si dice *Summaria, l. si defensor, §. fin. ff. de interrogat. act. III.* quando fosse controversia sopra qualche beneficio Ecclesiastico, e verte la lite sopra il titolo di esso, *Clement. dispendiosam de judic. Marant. loc. cit. n. 42. IV.* quando si discetta causa d'usura, o che tocchi materie d'usura, *d. Clement. dispendiosam. V.* quando si dimandano alimenti presenti, o futuri, *l. 2. ff. de feriis, Marant. n. 168. VI.* quando si tratta di qualche articolo incidente, o emergente nella causa ordinaria, *Raul. de Castro in l. filio præterito n. 6. ff. de injusto rupto, irritato facto testamento. VII.* quando si tratta di possessione momentanea, perché tutte le cause possessorie sono *Summarie, Marant. loc. cit. n. 43. VIII.* quan-

do si discetta qualche causa in Corte di Mercanti, *Bart. in l. fidejussor. §. quadam n. 2. ff. mandati. Marant. n. 48. IX.* quando si tratta di causa matrimoniale, *d. Clement. dispendiosam de judic. X.* quando si tratta di restituzione di dote dopo sciolto il matrimonio, *Card. in d. Clement. dispendiosam q. 30. XI.* quando si tratta in qualsivoglia modo delle Decime, ò cose ad esse spettanti, *d. Clement. e d. Card. q. 12. XII.* quando si tratta sopra l'esecuzione della sentenza, *l. à Divo Pio §. si super rebus ff. de re judic. XIII.* quando si tratta contra il confesso, *Bald. in l. si debitorum in 1. ff. de judic. XIV.* quando si tratta contra Religiosi, e precisamente per via d'Inquisizione, *cap. olim de accusat. XV.* quando si tratta di Monacato, ò si dimanda il Monaco da qualche Abbate, ò Prelato di qualche Monastero, ò da se stesso, *Card. in d. Clement. dispendiosam col. 4. q. 4. de judic. XVI.* quando si tratta di causa di poca quantità, ò somma, *auth. nisi breviores, & ibi Bart. n. 1. C. de sens. ex brevilog. recitato. XVII.* quando si tratta di prova d'impedimento di quello, che non ha potuto comparire nel termino, ad effetto d'aver la seconda dilazione, *cap. pastoralis in fin. de excep. XVIII.* quando si discetta se la querela, ò azione del contumacemento inofficioso, si debbia preferire all'azione, ò causa pregiudiziale, *l. si quis §. plane ff. de petit. hered. XIX.* quando si tratta di delitto di lesa Majestà, *Extravag. ad reprimendum tit. quomodo in les. Majest. crim. proced. auth. post libr. feudor. XX.* quando si tratta sopra la cognizione di qualità, nella quale si fonda la giurisdizione, come se si tratta contra uno, che ha il foro per ragione del contratto, *Lap. alleg. 58. che comincia Pralatus n. 2. & 3. XXI.* Quando il convenuto colla reivindicazione nega di possedere, perche all'ora si trasferisce la possessione nell'attore, *l. fin. ibi Bart. n. 1. & 2. ff. de rei vindic. Lap. allegat. 54. che comincia quidam. XXII.* quando succede l'ufficio del Giudice, accid si toglia qualche novità, della quale venghi punito quello, che l'ha innovato, *Lap. d. alleg. 54. n. 1. XXIII.* quando si discetta se il Notaro sia stato rogato à fare qualche istromento: perche all'ora si conosce summarariamente, e costato di detta rogazione si costringe anco Summarariamente ad esibire, *Feder. de sent. conf. 113. n. 2. XXIV.* quando non si ricerca piena cognizione della causa, *gl. in l. judic. verb. plena C. de judic. XXV.* quando non si ricerca piena prova, *Lap. allegat. 3. vers. tertium n. 4. XXVI.* quando si discetta di qualche eccezione dilatoria, ò declinatoria: perche all'ora non si tratta di gran pregiudicio, *Zabarell. conf. 7. per tot. XXVII.* quando si tratta di causa di deposito, *l. pen. C. deposit. & ibi Bart. XXVIII.* quando si tratta di cause pie, *Tiraquell. de privil. pia causa privil. 147. XXIX.* quando si tratta di cause di poveri, e persone miserabili, *§. sit tibi quoque auth. de mandat. Princ. DD. in l. nonnunquam l. 1. gl. verb. persona, ff. de judic. XXX.* quando si conosce sel'esecuzione far à fatta sopra li beni compresi nella sentenza, e mandati, *Burat. dec. 731. n. 4. XXXI.* quando si tratta contra l'assente, *Felin. in c. causam, qua il 1. col. 4. de testib. XXXII.* quando si tratta d'interesse del terzo, se si debbia ammettere, ad impedire l'esecuzione della sentenza, *cap. veniens il. ubi Abb. in col. 4. in fin. vers. nunc restat, & Felin. col. 6. de testib. XXXIII.* quando si tratta coll'azione *ad exhibendum*, dove basta la prova per mezzo di giuramento,

l. 2. sciendum, ff. ad exhibendum. XXXIV. quando si tratta contra debitori di tributi, dazii, gabelle, ed altre ragioni fiscali, *Bald. in conf. 434. che comincia licet in 3. vol. XXXV.* quando si tratta contra gabelloti, piazzari, ed altri pubblici Ministri, che indebitamente estorqueno quello, che non si deve, *Aud. de Isern. & Afflict. nella cofisus. del Rogno, che comincia auctoritatem. XXXVI.* quando si tratta di mettere uno in possesso col primo decreto, *gl. in l. fulcinius, §. 1. verb. oportet, ff. de quibus caus. in possess. eat. Bart. in l. cum proponas, C. de bonis auth. in d. possid. XXXVII.* quando si tratta d'esaminare testimonii *ad futuram rei memor. l. in lege aquilia, §. si dilectum, ubi Bart. & DD. ff. ad l. aquiliam, & ibi gl. in verb. qui testes. XXXVIII.* quando il legatario dimanda dall'erede la pleggeria in nome delli legatis, *l. si is à quo, §. 1. ubi gl. ff. ut in posse legator. XXXIX.* quando si tratta di qualche stipulazione, ò pleggeria, *l. 1. §. 1. ubi Bart. ff. de praetor. stipul. XL.* quando si tratta di causa di naufragio contra quelli, che pigliano le robbe perdute nel naufragio, *l. de submersis, & ibi Bart. & DD. C. de naufrag. lib. 11. XLI.* quando si tratta di cause di salarii, pagamenti di fatiche, e simili, *Bald. in auth. nisi breviores, C. de sentent. ex brevi l. recit. XLII.* quando si tratta di prova di qualche eccezione, che di breve è pervenuta à notizia, perche basta solo il giuramento, *cap. pastoralis in fin. de except. Bart. extravag. ad reprimendum, vers. summarie col. 3. XLIII.* quando si tratta di delitti leggieri, perche questi si devono spedire de piano, *l. levianubi Bart. ff. de accusat. & Lanfrau. in Clement. sapè de verb. signif. XLIV.* quando si tratta di darli dal Giudice il tutore, ò curatore alli Pupilli, ò quando si tratta d'adottare, ò emancipare li figli, ò vero *de agnoscenda honorum possess. e simili, l. qui habet, §. qui libet, ff. de tutor. nec mandante, §. dari, ff. de tutor. & curat. dat. ab his. XLV.* quando si tratta di danni dati, *l. 1. & ibi Bart. & Bald. & alii ff. de damn. infect. XLVI.* quando si tratta di sentenza, che non inferisce gran pregiudicio, il quale si può riparare in altro giudizio senza appellazione, ò simile rimedio. *XLVII.* quando si tratta di liquidazione d'istromento ad effetto di procedere esecutivamente, *Bart. in l. creditores, C. de pignorib.* Ed ultimamente quando si tratta di qualunque causa esecutiva, *l. à Divo Pio, §. si super, ff. de re judic. & ibi DD.*

3 In quanto al secondo si nota, che la parola *Summarie* importa l'istesso, che *summatim*, *aut breviter*, *l. fin. ubi gl. ff. de exercit. action. l. summa itaque, ff. de statu hominum.* Quale clausola opera più effetti. Primo, che il Giudice, al quale si commette qualche causa con detta clausola, possa in quella procedere, come procederia il medesimo Principe; perche quella clausola *summarie* si assomiglia à quella, quando dice *manu regia*: overò, che proceda come vorrà, *Mart. de claus. 189. nu. 3. II.* che detto Giudice possa procedere, conforme giudicaria l'istesso Dio, *Bald. in clement. sapè de verb. signific. III.* che possa procedere secondo la propria coscienza privata, *Guid. Kap. decis. 23. Gramm. dec. 62.* però deve riguardare più tosto la verità, che le sottigliezze della legge. *IV.* che può proferire la sentenza anco all'erta, e senza sedere pro Tribunali, perche faccia la sentenza in scriptis, *Grazian. discept. for. cap. 522. n. 4. V.* che il Giudice, al quale fù commessa la causa con detta clausola, resta delegato, e però da quella sentenza si può

ap-

appellare, non ostante qualiffia statuto, che lo proibife, *Jafin l. 1. §. 1. post operis num. 2. ff. de nov. oper. numic. VI.* che per detta claufola fi fa Summaria, non folo nella prima iftanza, ma anco nell'altre fino alla fine della lite, *Caffador. decif. 8. n. 5. de refcrip. VII.* che per quella poffa il Giudice procedere alla fentenza, lenza terminare perentorio, *Oltrad. conf. 115. Fufch. pratticar. conclus. tom 1. lit. C. concl. 366.* per le parole *fuppliciter*, & *de plano*, VIII. Che benchè il reo, il quale poffiede ftabili regolarmente non fia tenuto dare pleggeria *de Judicio fifti*; è tenuto, quando fi procede Summarie nella caufa, *Jafin l. Julian. n. 7. ff. qui fatisfare coguntur Felin. in cap. licet caufano n. 18. de probat. IX.* che il Giudice non fia tenuto d'ammettere le prove dopo fcorfo il termine, nè tampoco le cumulazioni, *Marchefan. de commiff. p. 2. pag. 419. n. 79.* X. che il Giudice per detta claufola, malifime per la parola *de plano*, poffa procedere nella caufa anco in giorno di fefta, fe non farà *ad honorem Dei*, *Felin. in cap. olim n. 5. de accusat. Marchefan. loc. cit. XI.* che poffa il Giudice primo di profetire la fentenza far mandato di pigliarfi la cola controverta, *Rot. in mirand. penfionis decif. 446. n. 1. p. 2. recent. XII.* che poffa il Giudice dimandare i teftimoni da fe ex officio; e quelli repetere, como fe foffe ad iftanza di parte; anco dopo la conclufione nella caufa, precisamente per la parola *folo facti veritate infpecta*, *Marant. par. 4. diftinct. 9. n. 39. Marchefan. loc. cit. XIII.* che poffa il Giudice dare il termine più breve; ed incominciare la caufa dall'articoli, e quelli provati fare la fentenza, precisamente per la medefima parola, *folo facti veritate infpecta*, *Roman. conf. 519. n. 4. & 5. Tufch. conclus. 366. n. 7.* XIV. che per quella parola *fine fropitu*, s'intendono levate l'appellazioni frivole, l'eccezzioni, ed altre, che foggiono ritardare il processo, *Oltrad. conf. 115.* XV. precisamente per quella parola *fine fropitu*, & *figura judicii*, che può il Giudice procedere nella caufa lenza libello; ma in fuo luogo fi dà una femplice petizione, che in Regno fi chiama *talis qualis petitio*, come farebbe il memoriale, che narra il fatto, *Marant. d. p. 4. verf. & an Judex fit competens n. 8.* Ed ultimo, che l'ordine giudiziario per detta claufola Summarie non fia neceffario nella caufa; onde non fi ricerca il libello, la conteftazione della lite, e fimili atti del giudizio ordinatorio indotti dal *Jus pofitivo*; ma folamente di quello, che procede dal Divino, ò Naturale, *Gambar. de Officio legati lib. 8. tit. de potest. legat. in judicialibus.*

4 Onde fi deduce. Primo, che non fi può togliere da detti giudicii summarii la citazione per dette claufole, perche è *de Jure Divino*, *Calder. conf. 120. Tufch. concl. 366. n. 2. Marant. d. p. 4. tit. an Judex fit competens n. 9. Rot. paves Gregor. decif. 545. n. 5.* Secondo fi deduce, che non fiano levate le prove neceffarie, *d. Marant. ibid. n. 10.* Terzo fi deduce, che non s'intende levata la defenzione, la quale è *de Jure natura*, e folo non fi devono offervare le follennità del giudizio indotte dal *Jus pofitivo*; onde fi poffono fare l'oppofizioni, che concernono la defenzione, *Roman. conf. 314. n. 3.* perche detta claufola Summarie non opera fe non in quanto all'ordine foftanziale del giudizio, *Bortac. in repet. Jur. par. 1. verb. Summarie carta 321. n. 4.* Quarto, che il giuramento della calunnia non s'intende levato per detta claufola, *Seraph. de privil. juram. privil.*

33. n. 67. Quinto, che la difcuffione del beneficio non fi leva per detta claufola, *Calder. Persir de empt. & vendit. cap. 33. n. 20.* ed Ultimo, che ftante detta claufola non fi rivocono l'attentati, *Gratian. Mar- tibia dec. 176. n. 16.*

5 In quanto al terzo fi nota, che le fpecie di dette caufe tunciarie fon tre, che fi dicono privilegiate, cioè: Summarie à Jure, Summarie ab homine, & Summarie ex natura caufarum. Summarie à Jure, fono le caufe beneficali, matrimoniali, decimale, ufurario, e che toccano l'ufura, *Clement. difpendiofam de judic. gl. & DD. communiter fopra di effo*, come anco la caufa d'eredità, *cap. fu. de baret. n. 6.* Nelli quali fi procede femplicemente di piano, e lenza ftrepido, e figura di giudizio riguardando la fola verità del fatto, *Clemente V. in Concilio Viennensi, e detta Clement. difpendiofam §. 1.* Le caufe summarie ab homine fono tutte quelle, che fi commettono ad alcuno dal Principe Supremo, che non riconofce fuperiore, che fi debbia procedere come di fopra Summarie, *de plano; fine figura judicii, & folo facti veritate infpecta*, 6 *Clement. fept. de verb. signific.* Onde li fuperiori inferiori non poffono regolarmente commettere dette caufe *de Jure commu.* levato l'ordine ordinario; di maniera che fi lievino l'atti ordinatorii di detto giudizio, come fono prefentazione della comparfa, la conteftazione della lite, la conclufione, la pubblicazione, la prova, la fentenza, e fimili, anco fe fia legato à latere, *gl. in d. cap. fin. de baret. n. 6. Felin. cap. 1. §. 1. col. 1. Butr. conf. 66. n. 3. verf. item in generalis, Alex. conf. 106. n. 12. lib. 2. Ufufc. dec. 1. n. 18.* Ciò però s'intende *de Jure commu.*, che l'inferiore non poffa dar facultà ad alcuno di proceder e summariamente nelle caufe: perche regolarmente 7 ciò compete al folo Principe: però fi limita Primo: quando il legato avesse grand'urgenza di commettere, in tale modo la caufa per giusta caufa, fecondo lo ftato del luogo, e del negozio, *Felin. in c. 2 n. 2. de refcrip. Alex. conf. 105. n. 12. & in l. nemo potest n. 4. in fin. de leg. 1. Gabr. de clauf. concl. 6. n. 1. lib. 6.* dove cumula molti Dottori, e dice effere commune. Secondo fi limita, che benchè regolarmente li Padroni delle Terre, che riconofcono fuperiore, non poffono commettere le caufe Summarie *Jaf. in l. nemo potest*; però la conclufione non procede fe fi fa per giuftizia, e raggionevole caufa; perche all'ora vale la commiffione colla claufola Summarie *Alex. d. conf. 106. num. 12.* Terzo fi limita *de facto*, perche molti inferiori del Sommo Pontefice, e del Rè commettono le caufe Summarie, *Cornel. conf. 329. n. 3. Mandos form. 3. verb. Summarie verf. non autem.* Quarto fi limita per confuetudine generale, colla quale è introdotto, che li Padroni delle Terre, che riconofcono fuperiore commettono le caufe nelli loro dominii, e le fanno riconofcere summariamente *Bald. conf. 166.* che comincia *ququam n. 5. verf. non autem.* Quinto fi limita nelli Vefcovi, li quali poffono commettere colla claufola Summarie, le caufe di loro natura Summarie, come fono le fpirituali, beneficali, e fimili, *Lap. alleg. 102.* perche li Vefcovi hanno l'autorità *de Jure*; onde poffono alle volte fare ftatuti contra il *Jus* in molti cali, *Felin. in cap. quod fuper his n. 4. & feq. de major. & obed.* Sefto fi limita anco nell' inferiori del Principe fecolare, li quali hanno potestà di concedere raggioni, perche effi poffono commettere le caufe con detta claufola Summarie, &c.

&c. & appellazione remota, *Castr. conf. 24. Gabr. de cons. conclus. 6. n. 4.* ed altri appresso à lui, *Felin. in d. cap. 1. de rescriptis*, il che procede però, quando questi hanno nelle loro terre la giurisdizione assoluta. Settimo si limita nell'inferiore, che ha dignità, ed amministrazione per se, e suoi descendenti, *Jure proprio*; perche questi possono commettere le cause con detta clausola *summariè*. Le cause finalmente summarie di natura *causarum*, sono tutte le causa notorie, nelle quali non s'esercita l'ordine della legge, anzi hanno ordine di non osservare ordine, *cap. ad nostram 3. de jur. jur. cap. tua. cap. verstra de cohabit. Cler. & mulier.* Ed anco le cause, nelle quali si procede *ex officio* dal Giudice per Inquisizione, *cap. quoniam frequenter, §. sunt, & alii, ut litè non contestata.* Nelle quali cause summarie, volendo il Giudice osservare l'ordine, come nelle cause ordinarie, può farlo, *arg. tex. in cap. novit. de judic. Felin. in cap. cum dilecta de rescriptis, Bald. in l. nulla de legib.*

8. E per restringere le cose essenziali, che si ricercano in questa materia delle cause summarie, si avverte, che non ostante la clausola, *sine figura judicii*, è necessario Primo, che la petizione si riduchi in scriptis, *Alex. conf. 66.* Secondo, che si citi la parte, perche la citazione è solennità di legge naturale, *Clemen. Pastoralis de re judic.* e però è necessaria in qualsivoglia causa summaria, *Felin. in c. 1. de constit. Vant. de nullit. def. process. anzi è de jure divino*, quando chiamò Adamo, e Caino nella *Genesi c. 3.* e si ricerca anco nelle cause, nelle quali si procede *Juris ordine non servato*. Terzo si ricerca la legittimazione delle persone, *Castr. conf. 429.* se pure la parte contraria non opponerà, *Jaf. in l. 2. C. de edict. Div. Adr. toll. Boer. dec. 171.* Quarto, che si conceda il termine bastante, perche riguarda la prova, e defenzione, che non si devono levare, mentre sono *de jure divino*, *Marant. diff. 9. n. 10.* Quinto si ricerca la cognizione della causa, e dichiarazione del Giudice, *Clement. Sepè de verb. signific. altrimenti la sentenza sarebbe nulla, Vant. loc. cit. Abb. conf. 46.*

9. E perche la contestazione della lite è una delle parti sostanziali del giudizio, e fondamento, e pietra angolare di esso, e del processo, per il *test. in c. unico de liti contestatione*, però si conchiude, che dopo adempite l'eccezioni, e repliche dell'Attore, e reo, e quelle bene intese, e dati li termini ad oppondere, e provare l'eccezioni, e repliche sudette osservati tutti li punti, e cose, che si fogliono, e si devono osservare: si viene al terzo atto principale, che si fa nel giudizio, che è detta contestazione della lite; nelli luoghi però dove per parte di essa non s'osserva il termino probatorio, *Marant. specul. 6. p. memb. ult.* però si devono vedere, ed osservare molte cose? E

10. Primo si nota, che la contestazione della lite è la narrazione del fatto, che si fa dall'Attore; e risposta, ò replica, esse si fa dal Reo sopra il negozio principale avanti il Giudice competente, *cap. unic. de liti contest. cap. dudum 2. de election. cap. prout de election. cap. prout de dolo, & contum.*

11. Secondo si nota, che la contestazione della lite viene detta da con, & testatio, quasi *simul testatio*: d'onde nasce, che la contestazione si deve fare in presenza del Giudice, dall'Attore, e dal Reo per la dimanda, e risposta, *cap. relatum de offic. deleg.* E così narrando l'Attore il fatto della causa, ed il Reo rispondendo con animo di non credere, ma di liti-

gare: si fa la contestazione della lite; ne siegue dunque, che ciascuno di essi litiganti può essere forzato à detta contestazione di lite, perche è atto giudiziario, ed il giudizio si fa contro chi non vuole, *l. inter stipulantem, §. 1. ff. de verb. signific.*

12. Terzo si nota, che la contestazione della lite è di due maniere. Una espressa, ed è quella, che si fa per la narrazione dell'Attore, e risposta del Reo in presenza del Giudice competente con animo di contestare la lite, *cap. dudum 2. §. licet de elect.* L'altra tacita, ed è quella, che si fa col passarli innanzi nella causa, *Soccin. in rubr. de liti contest.*

13. Quarto si nota, che la contestazione sudetta si fa in molti modi. Primo colla parola *nego*, com'è quando il Reo dice, *nego narrata esse vera*, ò simili parole; onde in alcune Corti si pratica, che il Reo dice: *litem contestando nego narrata prout narratur, & dico petita fieri non debere*; e questa è la piena contestazione della lite, perche così il Reo risponde à tutti li capitoli del libello se sono più, perche si dovria rispondere à ciascuno di essi; atteso quanti sono Capitoli in detto libello, tante sono dimande; *cap. cum pro causa de sentent. excom. l. cum in una, ff. de appellat. & l. etiam, ff. de minor.* In altre Corti poi detta contestazione si fa così: *Pesita, prout ponuntur, & narrata, prout narratur per Actorem non esse vera, salvis Juribus, & defensionibus suo loco, & tempore proponendis.* Quali parole oprano, che non s'incorra la pena di neganti, in *l. pn. ff. de rei vindic. & l. contra negantem, C. ad l. Aquilam*, la quale incorreria il negante, se semplicemente negasse, *Castr. in l. sed hoc ita, ff. de re judic.* Secondo si fa detta contestazione per confessione: come se il Reo confessasse, e dasse per vero quello, che narra l'Attore; ma esso Reo vuol provare, che in niun modo è tenuto à quello s'è dimandato per l'Attore, *Felin. in cap. 1. de liti contestat. & Andr. Iser. nella costituz. del Regno*, che comincia *Regia Majestatis*. Terzo si fa per la parola dubitativa di credulità, come se il Reo dicesse: *Credo narrata per actorem non esse vera*; *Bald. in l. si debitori, ff. de petit. heredit. & gl. in c. cum ad sedem de restit. spoliat.* Quarto si fa per la parola ignoro, ovvero non non so, come se il Procuratore, ò erede, ò altri, che hanno giusta causa di non sapere il fatto alieno, ed dicono: Non so se la cosa sia così, *l. quanquam, ff. ad Vellejan. Bart. in l. qui alterius, ff. ad reg. jur.*

14. Quinto si nota, che detta contestazione si fa non solo per li principali litiganti, che possono stare in giudizio; ma anco per li Procuratori, Tutori, Curatori, Agenti, ò Factori, Sindici, ò altri defendenti, che comparono in nome d'altri: *cap. 1. de liti contestat. cap. prout de dolo, & contum. c. cum causam de Jur. calum. l. rem non novam, §. patroni, C. de judic. l. Procuratoribus, & l. neque, C. de Procuratoribus. licet ff. de judic.* Si fa anco per la confessione dell'Avvocato anco illecita, *cap. cum causam appellat.* E' ben vero, che se li facesse con persona, che non può stare in giudizio, come con un minore, ò simili, &c. non valeria quello, che si farebbe con essi, *l. fin. C. qui legit. pers. stant in jud. hab.*

15. Sesto, si nota, che detta contestazione regolarmente si deve fare in presenza del Giudice competente, *cap. dudum 2. de elect. & cap. unic. de lit. contest.* altrimenti non valeria, *cap. in Clericorum 12. q. 1. cap. at si in princip. de jud. cap. ad nostram de consuetud. & l. fin. C. si à non compet. jud.* d'onde s'interisce, che si deve fare anco in presenza dell'Arbitri

bitri, arg. l. 1. ff. de except.

- 16 Settimo si nota, che detta contestazione si deve fare dopo dato il libello, e dopo le dilazioni date à deliberare, in tempo legitimo, non di festa, e primo del giuramento di calunnia, *cap. cum causam de juram. calumn. in fin. cap. 1. & 2. eod. tit. cap. dudum de elect.* Deve però l'Avvocato del Reo molto bene avvertire di venire quanto più tardo può alla contestazione della lite, perche per essa si chiude l'adito à molti diffugii, *l. apertissimi, C. de judic. l. nemo, C. de jurisdic. omn. judic. & l. ubi acceptum, ff. de judic.* El' Avvocato dell'Attore deve procurare, che si faccia quanto più presto si può, perche per essa si fa migliore la sua condizione, ed il Reo si sottomette al Giudice, e si obliga all'Attore, e se li preclude la strada à tutte l'eccezioni dilatorie.
- 17 Ottavo, si nota, che l'effetti della contestazione della lite sono molti: Primo, perche per essa si prechiude la strada all'eccezioni dilatorie, come s'è detto; in maniera, che dopo essa non si possono più opponere, *cap. inter Monast. de sent. & re judic. l. Pomponius, §. rati, ff. de Procurat.* Secondo, che per essa si perpetua ogni azione personale fino alli 40. anni, e passa all'eredità, *l. sape, C. de prescript. 30. vel 40. ann.* Terzo, che per essa s'interrompe qualsivoglia prescrizione, *cap. potest. 16. q. 2.* anco se fosse fatta in presenza dell'Arbitri, *l. pen. C. de arbitr.* Quarto, che dopo di essa il Giudice non si può ricusare come sospetto, perche la recusazione è eccezione dilatoria, *d. cap. inter Monast.* purchè non naschi detta sospensione da nova causa dopo detta contestazione, *cap. insinuante de offic. deleg. l. licet autem, ff. de arbitris;* ò pure giurasse, che detta sospensione l'è venuta nuovamente à notizia, *cap. Pastoralis de except.* Quinto, che dopo essa non si può revocare il mandato della procura, se non per certe cause, *l. post litem, et seq. ff. de Procurat.* e dette cause sono: se detto Procuratore sarà deportato, perche all'ora si ha come morto: se sarà troppo vecchio, ò troppo giovine; non però minore: perche in tal caso si potrà mutare di fatto: se si farà Monaco, ò Sacerdote; la causa è: perche si grava l'avversario per la mutazione delle persone. Sesto, che non si può pervenire alla sentenza definitiva, se prima non si contesta la lite, perche la contestazione della lite è la pietra angolare, e fondamentale del giudizio; e lasciandoti secondo il *Jus commune*, viziaria tutto il processo, *gl. in d. cap. dudum 2. de elect. Card. in clement. sapi. de verb. signif. Bart. & DD. in l. prolatam 1. Cod. de sent.* Settimo, che la prova, e li testimonii si ricevono prima della contestazione della lite, *tot. tit. ut lite non contestata.*
- 18 Nonno, si nota, che nel Regno di Napoli detta contestazione di lite nelli Tribunali, e Corte laicali non s'osserva, perche le cause si spediscono sommariamente, & de plano riguardando la sola verità del fatto, e si ha l'occhio solamente alle prodele ragioni per la *pram. Dispendia litium de ord. judic.* tanto più, che detta contestazione di lite s'è levata per il *cap. del Regno Detestantes, Paris de Puteo de Sindic. verb. Sententia, Afflict. decis. 282. n. 9. Marant. specul. par. 4. distict. 9. nu. 2. & 6. par. memb. 10. n. 2.* Dove si ha, che quell'atto, che seguita immediatamente dopo di essa contestazione, si ha per contestazione di lite, com'è l'assegnazione del termino probatorio; e così subito, che il Giudice comincia à conoscere intorno alli meriti della causa, si dice contestare la lite.

Del Giuramento di Calunnia.

S O M M A R I O.

- Giuramento di Calunnia, che cosa sia, e quando si dà, n. 1.
 Giuramento di calunnia, non dimandandosi dalle parti il processo si sostiene, e dimandandosi, e non dandosi, sarà nullità, n. 2.
 Giuramento di calunnia, perche sia introdotto, n. 3.
 Giuramento di calunnia tacitamente si può lasciare espressamente, n. 4.
 Giuramento di calunnia si deve dare dall'una, e l'altra parte, n. 5.
 Giuramento di calunnia, non si può dare per Procuratore senza mandato speciale, e come s'osserva, n. 6.
 Giuramento di calunnia si può dare dal Sindico, Economo, Tutore, Curatore, e simili, n. 7.
 Giuramento di calunnia, si deve dare in tutti li giudizi, tanto ordinarii, quanto sommarii, tanto civili, quanto criminali: ed essendo dato dal padrone nella prima istanza, si deve dare anco nella seconda, n. 8.
 Giuramento di calunnia nel Regno di Napoli, si può dare per l'equipollenza, e si può dimandare in qualsivoglia parte del giudizio, n. 9.
 Giuramento di calunnia, si deve dare dall'Attore, e dal Reo per la parola credo, ò non credo, à somiglianza della deposizione, come principale, n. 10.
 Attore per il Giuramento di calunnia s'alleggerisce dal peso di provare, n. 11.
 Reo per la deposizione, come principale s'alleggerisce dal peso di provare, n. 11.
 Giuramento di calunnia, oggi non vale una paglia, mentre si giura più presto di commetterle, che di evitarle, n. 12.
 Forma del decreto, che si giuri di calunnia, n. 13.
 Forma del giuramento di calunnia, n. 14.

Perche s'è detto, come di sopra, che primo di contestare la lite si deve dare il giuramento di calunnia; era necessario di trattare immediatamente alcune annotazioni sopra detto giuramento; e Primo si nota, che il giuramento di calunnia è quello, che si dà per evitare la calunnia nel corso della causa dall'una, e l'altra parte: e si deve dare tanto dall'Attore, quanto dal Reo, in quelle Corti però dove si osserva, *cap. cum causam in fin. de juram. calum. & cap. dudum 2. de elect.* e si dà nel principio della lite; bensì si potrebbe dopo anco dare in qualunque parte del giudizio, *cap. 1. eod. tit. in 6.* Avvertendosi inoltre, che benchè sia d'essenza in qualsivoglia giudizio, come si prova espressamente nelli decretali, e nel 6. *eod. tit. tot. tit. C. de jur. jur. propt. calumn. Vant. in tract. de nullit. tit. de nullit. ex defect. process. num. 29.* perche è *de jure natura*, *Clement. Dispendiosam de judic. Puteus decis. 35. de judic.* però se non si dimanda specificamente dalle parti il processo si sostiene, *cau. de juram. calum. in 6. l. iusjurand. §. iusjurandum, ubi gl. verb. exigatur ff. de jur. jur. Marant. in specul. par. 2. ait. de jur. calumn. nu. 2. Seraph. de privil. juram. privil. 115. n. 8.* E se da una delle parti si farà dimandato, e non sarà dato, il processo è nullo; e consequentemente la sentenza di niuna forza, e momento, *d. cap. 1. in 6. Vant. d. tit. de nullit. proces. n. 29. Capuceus in sua prax. judic. lib. 1. c. 10. art. 7. nu. 62. Rot. decis. 2. de juram. calumn.* Ed essendo dimandato, non si può lasciare in conto alcuno; anzi primo, che si dia può il Giudice denegare l'audienza, *l. 1. C. de jur. jur. propt. cal.* quale giuramento è stato intradotto per l'uti-

l'utilità predetta, per evvitare le bugie, le calunnie, le cavillazioni, il dolo, e la fraude, *l.2. §. sed quia, C. de juram. propt. calumn.* E però non si può rimettere espressamente dalle parti; ma bensì tacitamente, *Marant. loc. cit. nu. 2.* E rimettendosi espressamente per le parti, il processo sarebbe ipso Jure nullo, *d. l. 2. §. sed quia voremur.* Ed essendosi lasciato tacitamente, non si vizia il processo, nè sarebbe nulla la sentenza; come sarebbe se caminandosi avanti nella causa, non sarà stato di mandato da niuna delle parti, *cap. 1. de jur. cal. in 6.* Ed essendo stato dimandato espressamente da una delle parti; e ciò non ostante si farà lasciato; impedirebbe l'esecuzione di qualsivoglia obliganza, anco camerale, *Rota in Romana domorum 16 Junii 1604. coram Domino Litt. Caval. dec. 414. n. 3.* Con avvertenza però, che non basterebbe la prima dimanda di detto giuramento, quantunque dal Giudice se sia passato avanti; se non sarà stata repetita in ogni atto detta protesta, il processo non farà nullo, e la sentenza sarebbe valida: perche, per il passaggio innanzi nella causa senza la repetizione sudetta colla protesta, si ha come avesse tacitamente rinunciato à detta dimanda, *Rot. dec. 779. n. 1. divers. Caval. dec. 349. n. 6.* Secondo si nota, che questo giuramento regolarmente si deve dare dalli principali litiganti, cioè dall'Attore, e dal Reo, e primo deve giurare l'Attore, e dopo il Reo, *l. 2. §. sin autem, C. de jur. jur. prop. cal.* e ciaschuno lo deve dare per se stesso, *cap. 3. & cap. ceterum de juram. calumn.* e devono giurare nell'anime proprie. Ma il Procuratore se tiene il mandato di procura speciale à giurare di calunnia coll'espressione della causa, nella quale si deve giurare (che si ricerca à detto giuramento, non bastando il mandato generale, *cap. fin. de juram. calum. in 6.*) è tenuto di giurare nell'anima sua propria; E se giurará col mandato generale colla potestà di giurare semplicemente à tutte, e qualsivoglia cause, all'ora giurará nell'anima del costituente, *Bart. e communemente li DD. nella l. 2. C. de jur. jur. propt. calum.* E ben vero, che benchè ciò sia de Jure sopra le cose predette, oggi per consuetudine generale s'osserva, che se il Procuratore ave il mandato generale à tutte le liti, si ammette al giuramento di calunnia, e così si osserva, *Rota, per la dec. 101. n. 3. & seq. Greg. dec. 282. & l'addenti n. 8.* Il Sindaco però di qualche Terra, ò Procuratore, ovvero Economo di qualche Monastero, ò Collegio, se sarà costituito à tutte le cause potrà giurare di calunnia, anco senza speciale mandato; ma se sarà costituito ad una causa solamente Procuratore, non potrà in quella giurare senza il mandato speciale à giurare, *Gemin. in c. presentium de testibus in 6.* Così anco s'intende d'ogni uno, che compare *nomine alieno*, come Tutore, Curatore, ò simili. Similmente è tenuto di giurare l'erede, non ostante, che il Testatore, mentre viveva, avesse giurato nella medesima causa, *cap. si appellationis, & ibi gl. de juram. in 6. Rota decis. 1. & 2. eod. tit. in novis.* Terzo si nota, che detto giuramento si deve dare, benchè non una volta solamente; ma bensì in tutti li giudizi, tanto civili ordinarii, ò summarii, quanto nelli criminali, e misti, *cap. 2. de juram. cal.* anzi anco in qualsivoglia eccezione si giura de calunnia, *Bart. in auth. hoc Sacramentum, C. de juram. propt. cal.* E nella causa d'appellazione similmente si deve dare detto giuramento di calunnia, *cap. 2. de juram. cal. in 6.*

purche si dimanda però da una delle parti; ed è tanto vero, che anco se detto giuramento sarà dato nella prima istanza del padrone, ò procuratore, pure è tenuto nella seconda istanza di darlo di nuovo, *cap. si appell. junct. glos. de juram. cal. in 6. Rot. dec. 1. & 2. eod. tit. in novis.* Quarto si nota, che nel Regno Napolitano questo giuramento non si dà in forma specifica; ma per l'equipollenza, e per qualche atto simile, come se si dimanda la deposizione dell'avversario come principale, perche detto giuramento, che si dà da esso in detta deposizione è equipollente col giuramento di calunnia per le medesime qualità; e la prima è, che si come il giuramento di calunnia si deve dare dopo la contestazione della lite, come s'è detto, così anco il giuramento, ò deposizione come principale si può dimandare dopò la contestazione sudetta, e così in Regno dopo il termino dato nella causa, *per il Rito della G. Corte della Vic. 70.* Anzi si può dimandare in qualsivoglia parte del giudizio, *Franch. dec. 220. n. 5.* La seconda qualità è, che si come il giuramento di calunnia si dà dall'Attore, e dal Reo, così la deposizione come principale si può dimandare dall'Attore, e dal Reo, *Caravit. in d. rito 70. & 79. e nella pramat. Quinta die de ord. judic.* La terza qualità è, che si come l'Attore, ed il Reo sono tenuti di dare detto giuramento, per la parola *credo*, ovvero *non credo*, *Bald. in auth. in isto, C. de jur. jur. propt. cal.* Così si deve fare nella d. deposizione come principale dall'una, e l'altra parte per *d. pram. Quinta die.* La quarta qualità è, che si come l'Attore per detto giuramento di calunnia si rivela, ò alleggerisce dal peso di provare, *l. 1. & 2. Auth. ibi posita, C. de jur. jur. prop. cal.* così per la deposizione come principale il Reo si alleggerisce dal medesimo peso di provare, perche niuna maggior prova si ha, come la confessione di propria bocca, *l. cum praei, C. de liberal. caus. Franch. d. dec. 220. n. 5.* d'onde si cava, che nelli Tribunali laicali del Regno non si osserva specificatamente il giuramento di calunnia; ma in iscambio del detto giuramento si dà nella deposizione, come principale, come s'è detto. Nelle Corti però Ecclesiastiche si osserva detto giuramento di calunnia; Ed in quanto che nelle Corti laicali, non s'osservi, lo nota *Paris de Puteo de sindicatu, vers. sententia cap. 1. n. 13.* dove anco dice, che si è levato per il *cap. del Regno Desertantes, Ursill. ad Afflic. dec. 265. nu. 32.* però si ha il contrario nella *Pram. comparente Reo de Ord. Jud. & in constitut. lite legitime contestata;* dove si tratta del giuramento di calunnia; e benvero, che detto giuramento oggi non vale una paglia, ateso più presto si giura di commettere calunnie, che di vitarle; onde per evvitare tanti spergiuri, meglio sarebbe se non si desse.

Forma del Decreto, che si giuri di Calunnia.

13 Et per Dominum, &c. fuit provisum, & decretum fore, & esse per N. in causa, quam habet cum T. prestandum juramentum calumniosè non agere, neque committere, sed vitare omnes calumnias, mendacia, cavillationes, dolum, ac fraudes super contentis in libello, seu, &c. alias, &c. prout jurari mandatur, & ita, &c. hoc suum, &c. datum, &c.

Forma del giuramento di Calunnia.

14 Die, &c. in tali loco, &c. N. Procurator constitutus coram nobis, &c. qui sponte, &c. juravit, quod credit se justè petere, & non calumniosè, &c. item, quod respondebit veritatem super omnibus, de quibus

bus interrogabitur; Item quod non utetur falsa probatione, neque calumniosam dilationem petat, neque fraudulenter, sive dolose agat, &c. & ita juravit, &c. ad finem, &c. T. A. &c.

DELLE POSIZIONI,
SOMMARIO.

- Posizioni si sogliono presentarsi tanto dall'attore, quanto dal reo, oltre l'articoli, dopo dato il termino probatorio, n. 1.
- Attore, e reo, sono obligati rispondere alle posizioni con giuramento per la parola, credo, e non credo, n. 2.
- Posizioni sono inventate a fine di relevarsi dal peso di provare, dalla deposiz. della parte contraria, n. 3.
- Posizioni, quando si presentano dal Procuratore si ricerca il mandato speciale, n. 4.
- Posizioni, quando si presentano si ricerca il giuramento *tactis*, etc. n. 5.
- Giuramento, quando fa dato quello di calunnia, quando si deve dare nelle posizioni, n. 6.
- Risposta per la parola non sò, ovvero per la parola non credo, come si devono ricevere, e se confessarà, che importa detta confessione, n. 7.
- Convenuto, che nega nel fatto proprio, ò nel fatto alieno, quando sarà spergiuro, n. 8.
- Posizioni, in molti luoghi non si praticano, e dove, n. 9.
- Posizioni, in che differiscono dall'articoli, e dalli capitoli, n. 10.
- Forma delle posizioni, n. 11.
- Forma del decreto dell'ammissione, n. 12.
- Forma della citazione a rispondere alle posizioni, n. 13.
- Forma della risposta alle posizioni, n. 14.
- Contestazione della lite avanti a chi si fa, n. 15.
- Forma del mandato di gravare il contumace, per non aver risposto alle posizioni, n. 16.
- Citato a rispondere può dimandare il termino ad deliberandum, n. 17.
- Copia delle posizioni, e risposte si devono dare all' una, e l'altra parte, n. 18.
- Forma della proroga del termino, n. 19.
- Forma del decreto, quando il principale è renitente a deponere, quod habeatur, prout deterius, &c. n. 20.
- Forma della citazione ad deponendum, come principale, num. 21.
- Forma della deposizione, come principale per la parola credo, ò non credo, n. 22.
- Deposizione come principale, si deve fare prima dal Reo, e dopo dall' Attore, e volendo deponere prima l' Attore, lo deve fare colla cautela, n. 23.
- Replica del Procuratore del Reo, offerendo la deposizione del suo principale, n. 24.
- Principale può deponere per la parola credo, ò non credo, affinché sia rilevato dal peso di provare, n. 25.
- Principale, ò suo Procuratore si può costringere a deponere ad istanza del Reo, e come si pratica con detto Procuratore, acciò possa nuocere al suo principale, num. 26.
- Deposizione, come principale, ò che fine si dimanda, n. 27.
- Principale, se sarà renitente ò come si può forzare, e fatto che pena, n. 28.
- Forma dell'istanza, come si dimanda la deposizione del principale, n. 29.
- Deposizione, come principale si può fare sopra la sostanza, e tenore della comparso, ò altra scrittura, benchè non siano formati gli articoli, n. 30.
- Forma dell' precetti, che usa il S. C. e G. C. della Vic. contro il principale, acciò faccia la deposiz. n. 31.
- Principale dopo li tre precetti intimatoli: quod deponat, aliàs habeatur pro confesso, prout deterius,

- non sarà più inteso, però si limita, n. 32.
- Prattica delle tre citazioni per la deposizione del principale, quando, e con chi si usa, num. 33.
- Procuratore, benchè possa con mandato speciale deponere, e far' altro in nome del suo principale, se la parte non si contenta, potrà far' istanza, dicendo, che la vuole dal principale, come meglio informato, n. 34.
- Deposizione delli principali, si può fare, e dimandare anche dopo la conclusione, num. 35.
- Dimanda della deposizione, come principale quando non s' ammette, num. 36.
- Deposizione, come principale si può fare dal Tutore in nome del pupillo, num. 37.
- Deposizione, come principale si può dimandare dall' Università, e si deve fare da 10. uomini, n. eod.

- 1 **D** Opò dato il termino probatorio frà cinque giorni in virtù della *Prattica*, che comincia *quinta de ordine judic. e Rpvito sopra di essa*, si sogliono presentare tanto dall' Attore, quanto dal Reo le posizioni, oltre l'articoli; atteso alle posizioni devono rispondere essi principali litiganti, ò loro Procuratori del modo, che diremo appresso, ed all'articoli devono rispondere li testimoni. Ed a
- 2 dette opposizioni sono obligati rispondere mediante giuramento *tactis scripturis*, per la parola, *Credo*, ovvero *non credo*, e ciò si è inventato a beneficio di
- 3 esse parti, che non avranno prove sufficienti, ò non le potranno avere con facilità, acciò abbiano questo rilevamento dal peso di provare, colla deposizione della parte contraria, massime se la prova consiste nel fatto dell'avversario, del quale non può avere certa notizia, e si dimanda, che si costringhi detto avversario a deponere sopra le posizioni mediante giuramento, per *verbum credo*, vel *non credo*.
- 4 Dovendosi presentare dette posizioni per il Procuratore in assenza del suo principale, si ricerca mandato speciale, nel quale deve dire la forma, dicendo: *e così, e così ponerà, gl. in cap. in positionibus verb. expresse de jur. jur.*
- 5 Quello, che presenta dette posizioni le deve produrre negli atti, *medio juramento tactis*, &c. altrimenti non è obligato l'avversario a rispondere, *Bald. in cap. in pertractandis num. 1. in fine de juramento calum. Alex. conf. 151. num. 2. & Jas. in l. posideri n. 24. ff. de acquir. possess.*
- 6 Però dopo dato il giuramento di calunnia, non farà necessario il nuovo giuramento, fuorchè quando sarà espressamente dimandato dalla parte, perchè all'ora si deve di nuovo dare, *Rota decis. 31.* si che devono giurare *tactis scripturis*, tanto quello, che le presenta, confessando tutte le cose contenute in esse, quale confessione ave forza d'atto giudiziale, *Greg. dec. 385. num. 3.* e questa confessione non si può più rinvocare, *Gravett. ad Vestr. in prax. lib. 5. cap. 14. n. 16.* Quanto chi risponde deve anco giurare *tactis scripturis*, &c. *cap. presentium de testib. in 6.*
- 7 Se il convenuto a rispondere, risponderà per la parola *non sò*, detta risposta non si deve ricevere, e la risposta per la parola *non credo*, si deve fare sotto due negative, cioè, *non credo*, come si pone nè anco ad effetto, al quale si pone, *Add. ad Pap. Greg. decis. 282.* e se confessarà dicendo, *io credo le cose contenute nelle posizioni*, li pregiudicherà niente meno come se l'accettasse, *Specul. lib. 2. de positionibus, §. 6.* e l'istesso vale la parola *stimo*, d. *Specul. ibid.*
- 8 Se il convenuto nega nel fatto proprio, convincendosi di bugia, sarà spergiuro, *Bald. in l. 2. n. 161.*

8 *seq. ff. de jur. jur. Fenzon. cap. 68. n. 45. lib. 1. e negando in fatto alieno, non farà spergiuo, Surd. dec. 17. n. 11. & dec. 58. n. 15. purchè il fatto alieno non sia tale, che sia tentito saperlo, e si presume saperlo, Bald. loc. cit. Surd. loc. cit. e Natta conf. 59. num. 8.*

9 S'avverte però, che in molti luoghi non si praticano dette posizioni, ma contestata la lite, e dato giuramento di calunnia, ed il termine probatorio, subito il Giudice dimanda il Reo sopra ciascuno articolo del libello. Ma nella Corte Romana, ed in molti altri luoghi si praticano dette posizioni, *Specul. de posit. §. 5. che comincia quinto superest n. 1. Ridolphin. in prax. judic. p. 1. cap. 10. In altre Corti poi, come nel Regno di Napoli si sogliono fare le posizioni negli medesimi articoli, perchè le cause sono summarie, come anco per la deposizione come principale, ma per modo d'interrogazioni.*

10 E per meglio intendere li principianti questa materia, si deve sapere, che avemo tre termini in pratica, cioè posizione, articolo, e capitoli, li quali sono differenti fra di loro, perchè la posizione riguarda la deposizione dell'avversario come principale; l'articolo riguarda la deposizione del testimone, ed il capitolo riguarda la deposizione, e l'articolo, come diremo appresso. Posizione è un breve narramento, che contiene la serie del fatto à fine di cavare la verità, sopra la quale dimanda deve risponderli dall'avversario, *Bald. in d. l. 2. §. quod observari, C. de jur. jur. propt. calumn.* E nel Regno si suol fare quando il Reo dimanda, che l'Attore deponga come principale, ed all'ora si fanno certe posizioni, che si chiamano interrogatorii, e si fanno in questo modo, cioè, s'interrogli il tale se nel tal mese ricevè nel tale luogo la tal cosa, nella tal'ora. E l'Attore risponde, *non credo*, come si pone, nè all'effetto, perchè si pone; e così nell'altri interrogatorii; però prima di deponere come principale è tenuto di giurare di dire la verità sopra le posizioni, di interrogatorii, sopra li quali si avrà da dimandare; e se nelle sue risposte commetterà spergiuo, non farà punito in terra di detto spergiuo, ma avrà solo Dio vindicatore, per il *Rito della Gran Corte della Vicaria 272.* che comincia: *Item, quod quando cumque, Marant. in specul. aur. p. 5. act. 4. n. 17. Farinae. de falsit. & simul. qu. 160. n. 217.* E nelle Corti dove si suole praticare di fare separate dette posizioni, e divise dall'articoli, (come si pratica nella Corte Romana) si fanno nella sequente forma, secondo la contingenza del fatto, cioè.

Forma delle Posizioni.

11 *Positiones, & articulos infrascriptos dat, facit, & exhibet, & producit T., vel T. Procurator T. in causa, quam habet cum N. N. petens recipi, & admitti, & partem adversam cogi, & compelli ad respondendum illis medio juramento tacitis, & c. pure, & simpliciter per verbum, Credit, vel non Credit singulariter singulis, alias pronunciari pro confessatis, vel negatis, prout utilius erit ponenti, & deterius respondere recusanti, etsi per adversarium negari contingerit, petit super illis testes inducendo examinari, servatis de jure servandis, omni, & c. deducens, & c. non se adstringens, & c. salvo jure, & c. omni modo meliori, & c.*

In primis hic loco articulorum repetit omnia jura inquantum, & c. ex quibus, & c. lite, & c. tamen ad abundantiore cautelam, & quatenus opus sit, & nō alias.

Primo, pone, che la verità fù, ed è, che esso T. ponente, ed articolante nel mese tale pagò à detto tale doc. tanti per la tal causa, &c.

Secondo, che detto N. confessò in detto tempo in presenza del medesimo T. essere da lui intieramente sodisfatto, ò pagato di quanto fino à quel giorno li doveva, &c.

Terzo, che detto N. fece quietanza, e patto à d. T. di non dimandarli più cos'alcuna di quanto gli era stato debitore, &c.

Quarto, che detto N. avversario in più, e diversi tempi, e luoghi ha dipoi confessato à più, e diverse persone d'essere stato del tutto pagato, e sodisfatto da detto T. di quanto gli doveva, &c.

Quinto, che di dette cose ne fù, era, ed è pubblica voce, e fama, &c.

Hos. pro nunc, & c. salvo jure, & c. deducens, & c. non se restringens, & c. omni, & c.

Presentate dette posizioni nella detta, ò in altra forma, secondo la contingenza del fatto, si suole fare l'infrascritto decreto, &c.

Forma del decreto dell'ammissione delle posizioni.

12 *Et per Dominum, & c. fuit provisum, & decretum, quod positionibus pro parte T. contra V. in tali causa productis respondet, & respondere debeat dictus N. per verbum credo, vel non credo, infra tot dies, alias ex nunc contumacem reputari decernitur, et illas haberi pro confessatis declaratur, vel negatis, & c. prout producenti magis expedit, & adversario nocet, & ita per hoc suum, & c.*

Dopo detto decreto si fa la citazione all'avversario, che deve rispondere alle posizioni, v. 2.

Forma della citazione à rispondere alle posizioni.

13 *De mandato, & c. Ad omnem instantiam, & requisitionem T. principalis tenore presentium citatur, & moneatur N. quatenus infra triduum sub pena pronuntiationis pro confessatis, vel negatis, & c. & aliti arbitrio, & c. debeat positionibus in actis productis, & exhibitis pro parte dicti T. respondere singulis singulariter, pure, & simpliciter, ac sufficienter per verbum credo, vel non credo medio juramento, tacitis, & c. ac veritatem deponere, & presentibus omnino parere, & c. & si quis, & c. omni modo, & c. quoniam, & c. referatur, & c. T. Act. & c. vel Not. & c.*

Dopo fatta la relazione se il citato compare, e vuole rispondere alle posizioni, si deve scrivere dal Maestro d'atti la risposta in dorso delle posizioni, colla sua comparfa, v. 2.

Forma della risposta alle posizioni.

14 *Die, & c. comparuit N. & medio juramento tacitis, & c. respondit subradictis positionibus, prout in margine uniusque illarum, omni, & c.*

E nella margine di ciascuna posizione scrive il Maestro d'atti ciascuna risposta, per la parola *credo*, ò *non credo*, in questa forma, cioè: *Ad primum respondet credo, quod, & c. Ad secundum respondet credo, quod, & c. Ad tertium respondet non credo, quod, & c.* e si scrive tutto quello, che dice, &c.

E se l'avversario citato non vorrà rispondere, e resta contumace, passati li tre giorni assignati per termine à rispondere, si fa il mandato *de gravando* in alcune Corti, v. 2.

Forma del mandato di gravare il contumace, per non aver disposto alle posizioni.

15 *De mandato, & c. & ad instantiam T. principalis gravetur N. ex adverso principalis per executores in carolos tres, vel tot quolibet die, donec, & quousque tedio affectus per verbum credo, vel non*

cre-

credo, responderit positionibus in actis presentatis, quoniam, &c. citetur, & referatur, &c. Datum, &c.

Ma se l'avversario sudetto contumace, e gravato persevererà nella contumacia, e non vorrà rispondere alle posizioni, all'ora il Giudice dichiarerà averle per confessate, e si fa il decreto.

Forma del decreto contra il contumace non rispondente.

16 Et per Dominum, &c. Visa contumacia N. non respondentis, neq. respondere volentis positionibus pro parte T. presentatis, fuit provisum, & decretum, quod dictus N. habeatur pro confessio, & pro tali haberi mandatur, &c. ita per hoc suum, &c. E volendo, potrà il contumace purgare la sua contumacia, rispondendo prima, che il Giudice interloquisca sopra di quelli, e dopo ancora *re integra*.

17 Può bensì il citato rispondere prima di farsi contumace dimandando il termine *ad deliberandum*, dicendo, che non si ricorda bene; Nel Regno di Napoli però non lo può dimandare per la *Pramat. Quinta die de ord. judic.* perchè le parti devono rispondere l'un'all'altra per la parola *Credo, vel non credo*, senza intervallo di tempo.

18 E dopo detto esame delle parti quando si sono esaminati, si deve dare alle medesime la copia delle posizioni, e risposta fra due giorni continui dal giorno della risposta, acciò ciascuno possa vedere in che cosa resta rilevato dal peso di provare, mentre a questo fine si sono inventate dette posizioni, *Abb. in suo tract. Judiciarius ord.*

Della deposizione del principale.

In questo Regno di Napoli in luogo delle risposte alle posizioni, come di sopra si dimanda la deposizione principale, acciò la parte resti alleggerita dal peso di provare per la *Pramat. Quinta die de ord. judic. Muscatell. p. 5. lib. 1. gl. leg. aliores num. 8.*

E dimandata detta deposizione dopo il termine probatorio fra li cinque giorni, detto termine non corre, se non dopo offerta detta deposizione, e fatto la

19 provvista: *Quod terminus alias datus currat ab hodie*, cioè dopo fatta d. offerta della deposizione di mandata, *Caravit. rit. 59. n. 5. in fin. Muscatell. p. 5. gl. defendendum*, dove dà rimedio contra li principali, che sono renitenti à deponere, cioè di citare tre volte con tre citazioni, che depona come principale sopra l'articoli presentati per parte di T. sotto pena, &c. E nel terzo decreto, è citazione non si pone la pena; ma s'inferisce il tendere dell'articoli, e citata la parte, se ancora la terza volta sarà renitente, si decreta: *Quod habeatur pro facta, prout deterius, & declarabitur pro confessio, Gizz. nell' osservazioni al Reg. Capec. Latr. decis. 86. n. 2. & 3. lib. 1.* è la forma della prima citazione si fa così.

Forma della citazione à deponere come principale.

21 *Ad omnem instantiam, & requisitionem t. d. t. peremptoriè citetur N. sub pena confessi, quatenus die tali, vel infra tot dies personaliter compareat, & comparere habeat, & debeat ad deponendum, & se examinandum uti principalis tanquam legalior, & melius sciens veritatem, per verbum credo, vel non credo, servata forma Regie Pragmatica super articulis presentatis in hoc Curia in causa vertente cum d. t. d. t. ut ex actis, &c. alias, &c. Datum, &c.*

Forma della deposizione, come principale per la parola *credo, vel non credo*.

22 *Dic, &c. d. t. d. t. atatis sua anuorum tot; dice*

fare in tal'ufficio, d'arte, *principalis in se cum iuramento interrogatus, & examinatus super articulis presentatis per t. d. t. in causa, quam habet in hac Curia cum ipso r. prout exactis, & primo super verbo credo, vel non credo; Super primo articulo sibi lecto dixit, quod non credit, ut ponitur, &c. super secundo, quod credit, ut ponitur*, così sopra l'altri, &c. e li sottoscrive, e dopo la firma l'Esaminatore.

23 E se detta deposizione la dimandaranno nell'istesso tempo l'Attore, ed il Reo *ad invicem*; in tal caso deve deponere prima il Reo, e dopo l'Attore, *Gallupp. in prax. S.C. par. 2. c. 19. n. 10.* Però volendo l'Attore per togliere le differenze, deponere prima del Reo, per cautela non deve lasciare quella clausola, cioè *salvo jure impertinentium*, acciò non li pregiudichi.

24 E se detto principale litigante sarà assente, e si farà l'istanza per la sua deposizione, e quella s'intimará al suo Procuratore, detto Procuratore offerischi la deposizione di detto suo principale assente, esplicando il luogo particolare, nel quale si ritrova in questo modo, dicendo: *T. Procurator offert depositionem sui principalis degentis in tali loco*; e questo, acciò che chi dimanda detta deposizione, sia tenuto di fare spedire le commissioni per esaminare il principale à spese d'esso; onde se fatte le tre citazioni, detto principale, è il tuo Procuratore sarà renitente à deponere, s'avrà per confessato.

25 E quando il principale vuol deponere in quelle cose, che non si raccorda, può deponere colla parola *Credo, vel non credo*, acciò non caschi nella confessione, *d. Pramat. 8. de ord. judic.* però furono introdotte le posizioni, sopra le quali il principale si dovrà esaminare, acciò la parte, che dimanda la deposizione sia rilevato dal peso di provare, *Roland. conf. 9. vol. 3. n. 26.*

26 Avvertendosi, che non solo il principale, ma anco il suo Procuratore si può costringere *procuratorio nomine*, acciò deponghi ad istanza del Reo: e così fù giudicato nel S.C. *Afflic. in dec. 92.* E' ben vero; che detta deposizione del Procuratore *procuratorio nomine*, non nocce al principale, senza il precedente mandato speciale à deponere, *Ursill. ad Afflic. dec. 148. in fin.* Però li buoni pratici fanno prima mediante decreto del Giudice far mandato al Procuratore, che procuri il mandato speciale à deponere, e dopo fanno deponere detto Procuratore, *Gallupp. in prax. par. 2. c. 18. n. 23.*

27 Questa deposizione, come s'è detto, si dimanda à fine di rilevare l'Attore, è articolante dal peso di provare per la confessione dell'avversario; *cap. statuimus, & seq. de confess. in 6.* per la Costituzione del Regno, che comincia *Partes in judicio*, dove si ha, che il Giudice può dimandare le parti litiganti tanto prima, quanto dopo la contestazione della lite, nella forma, che la ragione, è equità muoverà la di lui mente.

28 Se detto principale sarà renitente à fare detta deposizione, sarà il rimedio di citarlo tre volte con tre citazioni interpellate, acciò venghi à deponere come principale, e più inteso sopra l'articoli presentati, sotto la pena di oncie 4., e nell'ultima di dette citazioni, non si pone la pena, ma s'interiscano distintamente gli articoli: e se detta parte sarà ancora renitente, si fa il decreto, come di sopra: *Quod habeatur pro facta, &c.* come s'è detto di sopra.

29 La forma, colla quale si dimanda detta deposizione, deve precedere del tenor seguente, v3. T.

E 2 Affor,

Astor, vel N. Reus articulans petit, ut fiat depositio per dictum N. vel T. adversarium tanquam legaliorum, & melius scientem veritatem super articulis, seu positionibus presentatis, mediante ipsius iuramento ad finem relevandi ab onore probandi, & ita, &c. omni modo meliori, &c. salvis, &c.

- 30 Se non vi saranno l'articoli nella causa, si potrà dimandare, che detta deposizione si faccia sopra la sostanza, e tenore della comparfa, o altra scrittura, dalla quale possa scorgersi la continenza del fatto proprio, *Muscattell. nella sua pratica gl. legariorum n.6.* atteso l'articolo non è di sostanza della prova: potendo il testimonio deponere sopra il libello, benché non siano formati gli articoli, *Affl. dec. 177.*
- 31 La pratica dunque del S.R.C. e G.C. della Vic. è, che presentata la comparfa per l'articolante nella forma sudetta, si fa il primo decreto: *Quod Talis infra biduum deponat tanquam principalis, & magis conscius veritatis, & legalior, & intimetur.* Quale decreto intimato, passati detti due giorni, e non sarà fatta detta deposizione, si fa l'altro decreto: *Quod infra aliud biduum deponat, alias providebitur, &c. & intimetur, &c.* Ed intimato detto secondo decreto, se sarà anco renitente passati detti due altri giorni, si fa l'ultimo decreto: *Quod infra aliud biduum cum effectu praeisè, & peremptorie deponat, alias habeatur pro confesso, prout deterius, &c.* e nell'ultima citazione non si pone pena; ma s'inferiscono l'articoli sopra li quali si dimanda la deposizione; Dopo non sarà più inteso, fuorché se allegarà, e proverà di essere statq. legitimamente impedito, ed avrà legitime escusazioni, *Carav. nel rito 79. Muscatell. gl. legaliores p. 5. n. 16.* Chi dimanda
- 32 la deposizione, è tenuto di fare spedire la commissione, per esaminare il principale assente, a spesa però di detto assente, *Affl. & Ursill. nella decis. 187.*
- 33 Questa pratica delle tre citazioni, come di sopra, s'intende nell'assenti: e l'istesso s'osserva anco nelle persone nobili, che sono nella Città, e luogo del giudizio, che per loro privilegio non possono costringersi a venire, *l. ad personas, ff. de jur. jur.* mentre si manda lo Scrivano, ovvero Mastro d'atti nelle loro case ad esaminarli a loro spesa, *Affl. & Ursill. nella Constit. del Regno, partes in iudicio q. 3. n. 5. Ann. sing. 405. e Caravita nel rito. 153.*
- 34 Benché detta deposizione si può fare per il Procuratore, che have il mandato speciale à poter deponere, rispondere all'articoli, ed esaminarsi come principale, in nome del suo principale, *l. non solum, ff. de procuratoribus, c. presentium de testib. in 6. & rito. 70.* Tuttavia se la parte non si contenta, potrà far'istanza, che vuole la deposizione del principale, come legaliore, e che meglio sà la verità: ed in tal caso non s'ammette il Procuratore, ed è tenuto il principale à rispondere: quando però detto Procuratore non vuol dire la verità, ed usa calunnie, *Specul. de deposit. §. 6. n. 18.*
- 35 Questa deposizione delli principali si può fare, e dimandare anco dopo la pubblicazione, e conclusione, *Muscattell. p. 5. gl. legaliores, n. 31. Franch. decis. 220. n. 5.*
- Se uno de' litiganti, che dimanderà detta deposizione del principale, dopo visto l'esame dell'av-
- 36 versario volesse presentare le sue posizioni, ed articoli dopo la pubblicazione, o conclusione non s'ammette: fuorché in caso, che nel termino non avesse presentati li suoi articoli, perché dette nuove posizioni li direbbono impertinenti; L'istesso anco

quando presentati l'articoli nel termino, non avessero provato; perché similmente può dimandare la deposizione del principale, *Muscattell. loc. cit. in fine. 37 ne.* Come anco il Tutore, che interviene in nome del Pupillo, è tenuto à deponere come principale, *Rovit. in d. Prmatica quinta die,* dove dice, che questa deposizione come principale, si può dimandare anco dall'Univerlità, e si deve fare da 10. uomini più vecchi, e così si pratica.

Della nominazione delli testimonii assenti, e suo termino.

S O M M A R I O.

- Nominazione delli testimonii, quando sono assenti si deve dare semplicemente, num. 1.*
- Nominazione delli testimonii se sarà fatta, deve servirsi chi la fa, altrimenti incorre nella pena di doc. 12. num. 2.*
- Nominazione de' testimonii fatta oggi non si può rinunciare sotto pena di doc. 50. num. 3.*
- Nominazione de' testimonii si deve fare fra cinque giorni dopo dato il termine probatorio, ed è cautela da farsi in dorso di detto termino, num. 4.*
- Nominazione di testimonii extra Regnum, si deve fare col deposito: e quando si può evitare d. deposito, n. 5.*
- Nominazione di testimonii Ultramarini, e fuor Regno, non s'ammette più di una volta, num. 6.*
- Termine della nominazione, ed ammissione di testimonii dentro il Regno, non deve passare lo termine di tre mesi, con assignare giorni 15. per ogni 20. miglia. E fuora Regno non passerà mesi sei, n. 7.*
- Audienza di testimonii si deve commettere all'officiali ordinarii delli luoghi, purché non siano sospetti alle parti, num. 8.*
- Elezione dell'Esaminatore si deve fare dal Giudice, e non deve essere sospetto alle parti, n. 9.*
- Termine dato ad probandum, incomincia à correre dal giorno dell'intimazione dell'elezione dell'Esaminatore, num. 10.*
- Forma della replica del Procuratore, quando dà per sospetto lo Scrivano della causa colla banca, n. 11.*
- Forma della commissione per l'esame di testimonii in parte lontani, n. 12. e 13.*
- Pena pecuniaria, colla quale si punisce quello, che non vuole servirsi delli testimonii eletti, così dentro, come fuori il Regno, n. 14.*
- Deposito di doc. 15. che si deve fare da quello, ch'ellegge li testimonii dentro, e fuori del Regno, n. 100.*
- Nota delli luoghi sospetti si deve ordinare dal Giudice alle parti, primo, che facci la commissione, dopo fatta la nomina, num. 15.*
- Esame di testimonii à chi si deve commettere, e quanto spetta al Commissario per le sue giornate, n. 16.*
- Requisiti, che devono concorrere, acciò la nominazione delli testimonii possa sussistere, n. 17.*
- Forza di protesta della parte avversa, o suo Procuratore contra li testimonii da esaminarsi, n. 18.*
- Requisiti, che si devono osservare à rispetto della nominazione de' testimonii extra Regnum, n. 19.*
- Deposito di doc. 15. che si faceva da quello, ch'ellegge li testimonii dentro, o fuori del Regno, e che si perdeva quando non se ne serviva; oggi non s'osserva, e come si pratica, n. 20.*
- Stilo del S. C., e della G. C. della Vic. diverso da quello della Reg. Cam. intorno la nomina delli testimonii, ed elezione dell'Esaminatore, n. 21.*
- Stilo della nomina de' testimonii, ed elezione d'Esaminatore, come si pratica nelle Corti Baronali, n. 22.*

- Corollario della pratica intorno l'esame de' testimonii lontani, n. 23.
 Forma del decreto, col quale si determina l'espedizione delle lettere remissoriali, n. 24.
 Forma della citazione alle parti ad concordandum de Iudice eligendo, per l'esame de' testimonii, ed à dare la lista de' sospetti, n. 25.
 Forma del decreto della deputazione del Giudice, e latore delle lettere, n. 26.
 Forma dell'ortatoria, seu rogatoria extra giurisdizioni, num. 27.
 Forma del decr. della soprassessoria nella causa, n. 28.
 Forma del decr. della proroga del termine, n. eod.
 Atti da farsi dal Giudice remissoriale commissario, &c. n. 29.
 Forma della citazione del Giudice remissoriale, n. 30.
 Forma del decreto della recezione, ed apertura delle lettere missive, num. 31.
 Forma della citazione ad dicendum contra articulos, &c. num. 32.
 Forma del decreto della concessione della copia delli articoli, num. 33.
 Forma della citazione a' testimonii in cause remissoriali nelle Corti secolari, num. 34.
 Forme di citazione a' testimonii in cause remissoriali nelle Corti Ecclesiastiche, n. 35.
 Forma del giuramento del testimonio, n. 36.
 Forma dell'esame delli testimonii, n. 37.
 Forma dell'intimazione della parte, dopo compita l'esame de' testimonii, n. 38.
 Forma della lettera, che accompagna il processo, n. 39.
 Forma della citazione per l'apertura del processo, n. 40.
 Forma del decreto dell'apertura del processo, n. 41.

SE li testimonii saranno presenti nel luogo del giudizio, all'ora citati giuraranno, e deponeranno, come diremo; ma se saranno assenti, all'ora si farà la nomina d'essi semplicemente, come per la *Pramatica* 63. de *Officio S. R. C.* quale fatta precisamente dovrà il principale, o suo Procuratore servirli di detta nomina, altrimenti incorreria nella pena di doc. 12. per la *Pramatica* 1. de *Procuratoribus*, e per la *Pramatica* 22. de *Officio S. R. C.* la quale pena evitavano prima, se nella medesima, o seguente giornata della nomina fatta la renunciavano, per la *Pramatica* 6. n. 5. eod. tit. ma oggi non si possono più dette nomine fatte rinunciare sotto pena di doc. 50. per la novissima *Pramat.* 8. che comincia *Eccellentiss. D. Pedro de Aragona*, cap. 5. e detta nomina si dovrà fare frà cinque giorni dopo dato il termine probatorio, per la disposizione della *Pramatica* delli 28. capi, nel cap. 90. e riferisce Rovito nella *Pramatica* 7. nu. 24. de *ordine judiciorum*, e *Pram.* 77. de *Officio S. R. C.* Caravit. rit. 140. *Muscattell. gl. suspectorum p. 5. lib. 1. nu. 18.* Novar. sopra la *Pramatica* 3. de *dilat.* farà cautela però, ed utilità di fare detta nomina in dorso di detto termine principale: con questa differenza, che se detta nomina sarà fatta fuor Regno, si dovrà fare per li nomi, e cognomi delli testimonii, e col depositato: cioè per ogni mese della dilazione si dovranno depositare doc. 15. quale deposito poi evitara; se vorrà servirli di detta nomina Ultramarina, come si fosse fatta dentro il Regno: purchè nella nomina da esso fatta, fra cinque giorni abbia nominato aver li testimonii, non solo nel Regno, ma anco fuor Regno, per la *dec. del Pres. de Franch.* 57. e Rovito sopra la *Pramat.* 3. de *dilation.*

- 6 E detta dilazione Ultramarina, o di fuor Regno, non si deve ammettere in qualsivoglia causa più di una volta, d. Rovito in fine, per il testo nella l. 1. in fin. C. de *dilationib.* E questa forma di fare il deposito fù introdotto per questa sudetta *Pramatica*, per evitare le calunnie de' litiganti.
- 7 Il termine della nomina, ed ammissione de' testimonii, si deve considerare, che se si farà dentro il Regno, per ogni 20. miglia di distanza dal luogo del giudizio si daranno 15. giorni: e detta dilazione dentro il Regno, non deve passare lo spazio di tre mesi. Ma se sarà fatta la nomina fuora del Regno, all'ora il termine di detta dilazione si rimette all'arbitrio del Commissario della causa, il quale non determinerà più delli sei mesi, per la *Pramat.* 16. & *ivi Rovit. de ord. judic.*
- 8 E l'audienza di detti testimonii da esaminarsi si deve commettere all'Officiali ordinarii delli luoghi; purchè detti Officiali, e Mastro d'atti non siano sospetti alle parti; onde frà due giorni dopo fatta detta nomina sono tenute le parti allegare le sospizioni d'Esaminatori, come in d. *Pramat. delli* 28. capi, & 10. e *Pramat.* 9. de *ord. judic.*
 Dell'elezione dell'Esaminatore.
- 9 Intorno l'elezione dell'Esaminatore, quando si dovrà commettere detta esame fuori del luogo del giudizio, si deve avvertire, che detto Esaminatore si deve eleggere dal Giudice, e non deve essere sospetto alle parti, come s'è detto, *Muscattell. gl. suspectum p. 5.*
- 10 E dopo intimata al Reo detta elezione dell'Esaminatore dal giorno di detta intimazione incomincia à correre il termine dato ad *probandum*, e la replica del Procuratore si fa in questo modo: *Procurator nomine sui principalis dicit habere suspectum Scribam causa, & totam bancam; propterea instat provideri de alio Examinatore non suspecto, alias protestatur de nullitate, &c.*
- Forma di commissione per esaminare li testimonii in parti lontane.
- 12 *Magnif. &c. significamus, qualiter vertente lite, & causa in hac Reg. Audiencia inter T. ex una, & N. Reum conventum ex altera de, & super, etc. fuit in eadem causa servatis servandis datis terminis ad probandum incumbenti utrique parti, et facta nominatione testium per dictum T. vel N. in partibus, etc. fuit tibi audientia predictorum testium commissa, prout per presentes committitur, etc. et facta nobis instantia pro opportuna provisione, etc. nos enim, etc. Ideo committimus tibi, etc. iam dicto, etc. quatenus receptis presentibus personaliter te conferas in dicta Terra, etc. et alibi, etc. et previa citatione ad testes super articulis presentandis omnes, et quoscunque testes producendos per dictum. . . Examinare habeas, et debeas, unum post alium semotim, et in secreto, ut moris est, interrogando eos, et quemlibet ipsorum de causa scientia, loco, et tempore, et aliis circumstantiis, etc. in quorum testium receptione septenarium numerum non excedas, servata forma Reg. Prag. et eorum depositiones in scriptis redactas ad hanc Regiam Audienciam transmittas, ut ipsis visis de justitia providere valeamus, etc. Dantes, etc. cum potestate mandandi, et penas imponendi, etc. mandantes, etc. Dat. etc.*
 Altra forma, etc.
- 13 *Magnifico Tali Governatori, etc. ejusque Aduaria insolidum significamus, qualiter ad instantiam.*

tiam . . . sunt examinandi nonnulli testes in dicta Civitate degentes, et in eo nominati in termino prefixo ad probandum in causa in hac Curia vertente inter dictum T. cum N. ut in actis, etc. Ideo audientiam ipsorum testium vobis, ut supra committenda duximus, prout per presentes committimus, et mandamus, quatenus receptis presentibus ad omnem instantiam dicti . . . sive, etc. omnes, et quoscumque testes coram vobis producidos, et nominandos previa citatione, et juramenti delatione unicuique ipsorum de veritate descenda super articulis coram vobis presentandis examinare debeatis, et faciatis unum post alium, semotim, et in secreto interrogando unumquemque ipsorum de causa scientia, ut iuris est cum aliis circumstantiis, etc. solitis, necessariis, et consuetis, servata forma Regia Pragmat. et predictas depositiones in scriptis redactas una cum presentibus clasas, et sigillatas ad nos transmittatis, ut de iustitia providere valeamus; citeatur insuper pars adversa ad videndum iuramenta testium, etc. Dantes, etc. mandantes, etc. Datum, etc.

- 14 Fatta detta nomina de' testimonii, così dentro, come fuori Regno, se dopo non vorrà servirsene, si deve punire con pena pecuniaria, *prag. 1. de procurat. e prag. 1. de dilatorib.* Anzi allegando testimonii fuori Regno, deve quel tale fare il deposito di doc. 15. acciò non volendosene poi servire, ò non provando, perda il deposito, e si divide fra la Corte, e la parte, *pram. aliam de dilat.* Però sogliono li cauti Procuratori, per evitare detto deposito, ponere la clausula, v3. *Vult ea gaudere, ac si esset facta in ultimis Regni partibus, Sanfelice nella prat. giudiciar. sect. 46. n. 17. & 18.* oggi però non s'osserva, come diremo appresso n. 20. E fatta d. nomina dalle parti, avanti che il Giudice faccia la commissione sudetta, deve ordinare, che fra breve termino diano la nota delli luoghi sospetti, *Anna sing. 274. Monob. de arbitr. judic. cas. 449.* E se fra detto termino non avranno dato detta nota, all'ora ex officio, ed à suo arbitrio potrà commettere à qualche Officiale delli luoghi nominati, *Caravit. ritu 69. n. 21. & rit. 158. n. 8. Muscatell. ubi sup. n. 19.*
- 16 A rispetto delli testimonii, che si devono ricevere extra Civitatem, osserva il S. C. questa distinzione, cioè, che nelle cause di valore meno di 500. docati, l'esame di essi si commette all'ordinario Officiale del luogo, ò pure al più vicino non sospetto, ad arbitrio del Sig. Consigliero Commissario: e nelle cause da 500. fino à mille docati si nega la commissione, e ci v'è l'Esaminatore, al quale si paga solamente la mora per il suo salario, e non se li paga l'accesso, e recesso, per la *pra. 74. de Offic. S. R. C.* e nelle cause più delli doc. mille se li paga il salario per l'accesso, e recesso, e mora à ragione di carlini 16. per ciascuno giorno.
- 17 Ed acciò la nomina de' testimonii possa sussistere, si devono considerare, ò per dir meglio devono concorrere cinque Requisiti. Primo, che dato il termino probatorio le parti, come s'è detto, debbiano nominare li luoghi dove dimorano li testimonii, per la *pram. l'ost. pr. adictas*, nella quale stà disposto, che se li testimonii sono assenti per lo spazio di una giornata, il termino sarà di 15. giorni; Se saranno assenti per lo spazio di due, trè, ò quattro giorni, all'ora il termino sarà di 20. giorni. E se le parti afferiscono d' avere testimonii nelle parti più remote del Regno, il Giudice potrà concedere

- re maggiore dilazione, purchè non passi trè mesi. Secondo, che dopo dato il termino, fra 5. giorni dalla data di detto termino si faccia la nomina de' testimonii, *Caravit. nel rit. 142.* Terzo, che fatta la nomina, si dia la lista delli luoghi non sospetti, *Anna sing. 274. & 276.* quale lista, ò nota delli sospetti, se non sarà data, potrà il Giudice eleggere uno delli luoghi nominati dalle parti, dove dimorano li testimonii, per la Costituzione del Regno in *pecuniariis*. Quarto, che data la lista delli luoghi sospetti, immediatamente si spediscono le lettere commissionali, con offerire il salario alli Maistrod'atti, ò Scriverani, fatta prima la protesta, che fra tanto il termino non corra, sino, che saranno spedite dette lettere commissionali, *Caravit. rit. 258.* e così s'osserva. Quinto, che dopo, che saranno spedite le lettere commissionali, s'intimino alla parte, ò al suo Procuratore, quale intimazione si ha in luogo di citazione, che si deve fare alla parte à vedere li giuramenti delli testimonii. E la parte avversa, ò suo Procuratore suole fare la protesta, cioè, *T. protestatur contra testes examinandos, ad quorum iuramenta videndum destinat N. illumque sustinuit adhuc actum videndi dicta iuramenta, &c. et ita, et c. omni modo meliori, etc.* Nel qual caso il Commissario eletto à ricevere d' esame deve far diligente perquisizione, per ritrovare detto N. sostituto à vedere li giuramenti delli testimonii; altrimenti se procederà all'esame de' testimonii senza detta perquisizione, le deposizioni de' testimonii faranno nulle.
- 19 A rispetto della nomina de' testimonii extra Regnum, si devono osservare trè requisiti. Prima, che si faccia il deposito necessario per l'esame de' testimonii, e per le spese necessarie per li medesimi testimonii, che dovranno presentarsi avanti il Giudice. Seconda, che quello, che di manda la nomina extra Regnum, dia giuramento di non dimandare detta nomina à fine di differire la lite. Terza, che la nomina sudetta si faccia per li nomi, e cognomi di essi testimonii, *Caravit. in d. rit. 240. Franch. dec. 57. et Affitt. sopra la Constit. del Regno, che comincia causas, n. 60.*
- 20 Si deve notare, che benchè la *Prumatica*, che comincia *quotidie*, disponghi, che la parte, la quale ha fatto la nomina, tanto dentro il Regno, quanto fuori, se dopo non vorrà servirsene, si debbia punire colla pena di 15. docati, perchè si presume, che l'abbia fatte con animo di dilatare nel giudizio. Oggi però detta disposizione non s'osserva, ma si pratica solamente, che se la nomina non sarà fatta fra il termine probatorio, non s'ammettono più le parti à fare detta nomina.
- 21 In oltre s'osserva, che quanto s'è detto intorno detta nomina de' testimonii, procede solamente quando si dimanda nelli Tribunali della G. C. della Vic. e S. R. C. ma non nel Tribunale della Regia Camera della Summaria, nel quale si tratta di cause feudali, che vertono fra il Regio Fisco, e la persona privata, perchè all'ora non si può trattare di commettere l'audienza di testimonii all'ordinarii de' luoghi; ma la Reg. Camera destina qualche Presidente, ò Rationale, il quale si conferisce sopra la faccia del luogo, dove stà sita la cosa feudale della quale si tratta, come stà disposto in detta Costituzione in *pecuniariis*; benchè alle volte si suole dispensare, e commettere all'ordinarii de' luoghi, *Affitt. in d. Constit.* e si pratica anco detta nomina nelle

nelle Regie Audienze Provinciali del Regno, le quali hanno la medesima giurisdizione ordinaria, come la G. C. della Vicaria, per il rito 230. Onde detti Tribunali comandano all'ordinarii de' luoghi, acciò esaminino li testimonii nelle loro giurisdizioni, e dopo trasmettono le loro depolizioni, perche sono Tribunali maggiori, massime la G. Corte, la quale è capo di tutte le Corti del Regno, come si ha nel R. it. 46. si può anco fare la nomina de' testimonii assenti in qualsiasi Tribunale di Baroni; Bep-
 22 si in tal caso l'Officiale del Barone, nel cui Tribunale si fa la nomina de' testimonii è tenuto di fare l'ortatoria all'ordinarii de' luoghi, dove si deyono esaminare, acciò si degnino di permettere di riceverli nelli luoghi ad essi soggetti, quia par in parem non habet imperium, cap. inferior, cap. denique 21, dist. cap. innotuit, §. quavis de elect. cap. 1. de locat. l. navi, §. magistratus, off. de recep. arbitr. §. l. ille, à quo, §. tempus, ff. ad trebell.

23 Per venire dunque alla pratica di procedere in detti esami di testimonii assenti, dimandate, che faranno le lettere remissoriali, o commissionali, il Giudice le spedirà, e farà notificare alla parte, con mandarle al Delegato per persona non sospetta, e nota à tutte due le parti, monendole ad intervenire all'esame, con stabilire il termino alla parte, che l'ave ottenute à presentarle, ed incominciare, e perfezionare detto esame, il quale termino comincerà à correre dal giorno della presentata di detta remissoriali al Giudice Commissario. E fatto ciò si deve di nuovo citare la parte à vedere, chiudere detto esame, una insieme coll'articoli, ed interrogatorii, e consegnare al latore, ed à vedere dare il giuramento à detto latore di postarle fedelmente la delegante.

Forma del decreto, col quale si determina l'espedizione di dette lettere remissoriali.

24 Et per Dominum, &c. fuit provisum, & decretum litteras missivas, seu, &c. in causa inter T. actorum ex una, & N. reum conventum ex altera, super tali re, &c. fore, & esse decernendas, prout decernuntur, &c. mandatumque fuit citari partes pro certa die ad concordandum de Judice, prout citantur, & latore ipsarum, & ad videndum se moveri ad interessendum examinari, &c. ac terminum præfixi infra quem examen debeat expediri, &c. & ita, &c. hoc suum, &c.

Forma di detta citazione.

25 De mandato, &c. in causa, etc. et ad instantiam T. etc. tenore presentium monetur, et citatur N. etc. ad concordandum de Judice eligendo infra tres dies, ac dandum listam susceptorum, tam circa Judicem eligendum, quam circa latorem, etc. alias ad videndum illos deputari ex officio, Necnon ad videndum præfixi terminum ad examen inchoandum, et perficiendum, et alias, prout in actis, etc. quoniam, etc. datum, etc.

Fatta, ed intimata detta citazione, se le parti faranno d'accordo si spediscono le lettere al Giudice concordato; e se non faranno comparire, nè fatto proceita, o altro atto in contrario, s'interpone il seguente decreto.

Forma del decreto della deputazione del Giudice, e latore delle lettere.

26 Et per Dominum, etc. stante contumacia non comparentis ad concordandum de Judice, et latore, nominatus fuit, et deputatus in Judicem dicitur examinis recipiendi Dominus T. et in latorem

literarum T. et fuit statutus terminus ad inchoandum, et perficiendum examen dierum 30. vel 40. etc. secondo la distanza del luogo, etc. à die presentationis literarum, et ad dictas litteras presentandum dierum . . . et dierum 15. ad testes repulsandos, seu reprobandos. Partemque citari jussum fuit pro certa die ad videndum litteras prædictas, claudi, et ad dandum interrogatoria, claudenda in eisdem una cum articulis ex adverso productis, et latore tradi, et videndum eidem juramentum deferri de illis fideliter asportandis, et alia fieri, etc. et ita, etc.

La forma delle lettere stà posta di sopra, &c.
Forma dell'ortatoria, seu rogatoria, per li luoghi extra giurisdizioni.

27 Molto Illustrè Signore, &c. Verte lite in questo Tribunal: tra T. di questa Città da una parte, & N. della medesima dall'altra, e dovendosi per parte di detto T. esaminare alcuni testimonii, per venire alla cognizione di detta causa; piacerà à V. S. far esaminare sopra gli acclusi articoli tutti quelli testimonii, che li faranno indotti per parte di detto T. interrogandoli però prima sopra gli interrogatorii prodotti per parte di detto N. che qui acclusi se li mandano: e compito, che sarà l'esame, si compiacerà rimandarlo quò incluso in una delle sue in forma probante, chiuso, e suggellato, e per fine, &c. Mandate dette lettere remissoriali al Giudice delegato; benchè regolarmente, durante il termine concesso per la recezione di testimonii si suole soprasedere nella causa; però se il giudizio è principiato via executiva, e la remissoria fù concessa colla clausola, sine præjudicio judicii executivi, vel mandati executivi, &c. acciò fra tanto non si proceda à qualche atto pregiudiziale, è necessario citare la parte à vedere interponere decreto della soprasedoria nell'espedizione, ed inibirle gli di non attendere sotto le pene ad arbitrium, &c.

Forma del decreto della soprasedoria nella causa.

28 Et per Dominum, &c. visa petitione T. fuit injunctum super sederi in causa inter ipsam T. & N. vertente in hac Curia, per dies . . . in quibus est perficiendum examen quorundam testium, prout latius in actis, &c. sub pena attentatorum, & aliis arbitrariis modo meliori, &c.

Se la remissoria fù concessuta semplicemente senza detta clausola, nõ farà necessaria detta soprasedoria, mentre, durante detta dilazione, già si soprasede.

E se fra il termine prefisso nelle lettere remissoriali, per qualche impedimento del Giudice, dopo la presentazione di esse, non si è potuto spedire l'esame, all'ora con la fede in forma autentica, nella quale si prova detto impedimento, o in altra maniera provato, che l'esame fù cominciato per il Giudice remissoriale, e non si è potuto compiere; si deve dimandare la proroga del termine primo concesso, citata però prima la parte à vedere detta proroga ad arbitrio del Giudice, il quale è tenuto di dare altro termine; ma nõ maggiore del primo: & all'ora fatta la citazione s'interpone il decreto, &c.

Forma del decreto della proroga del termine.

Et per Dominum, &c. visis, &c. cum T. non posuerit testes examinandos in partibus intra mensem præfixum in literis remissorialibus examinare ob legitimum impedimentum Domini Judicis remissorialis, & viso, quod per ipsum non statit, quo minus exam-

non intra terminum predictum completeretur; fuit mandatum eundem terminum prorogari ad alios dies 20. & interim supersederi in causa, &c. & ita, &c. hoc suum, &c.

- 29 Quale decreto di proroga s'intima alla parte contraria: e fatta la relazione si trasmette al Giudice remissionale, il quale potrà fare, e prosequire l'esame cominciata, &c.

Atti da farsi dal Giudice remissionale Commissario, &c.

Presentate le lettere remissoriali, per la parte che l'ave ottenute al Giudice remissionale *in partibus*; e dimandato, che le riceva, ed ammetta, farà istanza, che spedisca citazione contra l'avversario a vedere l'apertura di quelle, e deputarsi il Mastro d'atti, il Scrivano, il Nuncio, il luogo, il giorno, e l'ora dell'esame, ovvero audienza di testimonii, e darli il giuramento, &c.

Forma della citazione del Giudice remissionale.

- 30 *Ex provisione, &c. citetur N. pars ex adverso ad dicendum contra literas missivas predicti Domini, &c. sive, &c. loco remissorialium ad partes emanatas, & dicto Domino N. directas, videndum illas aperiri, recipi, & admitti, & juxta illarum formam procedi; Necnon pro executione earundem videndum deputari Notarium, & Nuncium, locum, diem, & horas audientiae, ac ad videndum dari juramentum dictis Notario, seu Actuario, & Nuntio de fideliter exercendo eorum officia, ad primam diem juridicam, instante T. sive, &c.*

Relazione.

Die, &c. T. publicus, & ordinarius Nuncius, seu juratus Curie retulit mihi infrascripto Notario, cum juramento se intinasse, & notificasse supradicta omnia N. modo, & forma sibi commissis, &c. & in fide, &c.

Dopo comparirà, è il principale, è il suo legittimo Procuratore nel termino di detta citazione, e se produce la citazione, una con le lettere missive, e dimanderà, che se faccia, ed esegua quanto in quella sta contenuto; e se sarà il Procuratore deve presentare, è far costare in actis del mandato di sua procura, e farà il Giudice il seguente decreto.

Forma del decreto della recezione, ed apertura delle lettere missive, &c.

- 31 *Qui D. N. in causa, & causis predictis Judex, & Commissarius Delegatus literas predictas reverenter recepit, aperuit, perlegit, & admisit, & juxta illarum formam, continentiam, & tenorem procedo mandavit, & pro earum executione deputavit in Notarium T. & in Nuncium T. eisque solitis fidelitatis juramentum deferri, prout ibidem presentes dictus T. Notar. & d. Nuncius medio eorum juramento tactis scripturis ad delationem dicti Domini T. Judicis juraverunt, & unusquisque eorum juravit, dicta eorum officia, omni qua decet fidelitate exercere, prout à dicto Domino Judice injunctum fuit, in locum vero judicii deputavit Palatium sua solita residentia, dies autem, & horas, omnes dies juridicos de mane ab hora . . . usque ad horam . . . & de sero ab hora . . . usque ad horam . . . &c. omni modo meliori, &c. ad unum die, &c. presentibus N.N.N.T. Not. rogatus de mandato.*

E si deve avvertire, che il Giudice remissionale nel modo di procedere, deve osservare, quanto si può la giurisdizione, e stile del Giudice delegante; in maniera che, se sarà delegato della Rota, si devono fare regolarmente le citazioni personalmente, è

per diligenze di ritrovare la persona in casa di sua solita abitazione, con osservare li termini, è similitudine della Rota, nel Lunedì, Mercoledì, e Venerdì, e se sarà delegato dall'Auditore della Camera, s'osservano li termini in ciascuno giorni, ed ore, fuorchè nel Giovedì, e nell'altri giorni feriatì ad onore di Dio, nelli quali non si regge Corte nel Tribunale A.C.E se sarà delegato da altro Giudice equale, si può osservar lo stile della propria Corte: Sè nel luggo non si può ritrovare, nè il principale, nè il Procuratore, si deve dimandare, che il Giudice commetta di citarsi, per affissione alle porti della Chiesa Madre del luogo; fatte prima le debite diligenze, per ritrovarli secondo la forma prescritta nelle lettere; il che fattosi, spedisca la citazione, v. 2.

Forma della citazione ad dicendum contra, &c.

- 32 *De mandato, &c. citetur N. ex adverso principalis, sive ejus Procurator, ad dicendum contra articulos in literis Domini N. interclusos. Necnon ad videndum committi Notario causa examen, ac receptionem juramentorum testium, & postquam commissum fuerit, videndum illos jurare, &c. dandumque interrogatoria, &c. alias ad videndum mandari examinari, sive ad primam diem, &c. instate T. principali, sive, &c.*

Fatta detta citazione, la parte dimanda doverfi eseguire le cose contenute in essa; e se l'altra parte dimanderà la copia dell'articoli, il Giudice la concederà secondo il solito.

Forma della concessione della copia degli articoli.

- 33 *Et per Dominum, &c. fuit injunctum recipi testes, eorumque juramenta, per T. Notarium in forma, &c. illosque examinari prius super interrogatoriis, deinde super articulis, quorum copiam decrevit omni modo meliori, &c.*

Se li testimonii non saranno nominati nelle lettere remissoriali, nè tampoco in dorso dell'articoli, come si suole, potrà la parte nominarli nella riproduzione della citazione, altrimenti se non saranno specificati li loro nomi, e cognomi, potrà l'altra parte, è il suo Procuratore fare la protesta, che non si ricevano, nè si esaminano, se prima non saranno specificati li nomi, patria, esercizio, &c. medio juramento tactis, &c. alias, &c.

Forma della citazione a' testimonii in cause remissoriali nelle Corti secolari.

- 34 *De mandato, &c. ad omnem instantiam, & requisitionem T. citentur omnes, & singuli infrascripti testes inducti, quatenus infra bium postea &c. debeant, & quilibet ipsorum debeat coram nobis comparere ad depouendum eorum, & cujuslibet ipsorum testimonium veritatis super articulis per dictum T. coram nobis presentatis in causa vertente inter ipsum ex una, & N. ex altera in Curia tali, &c. & nobis in remissoriali commissa pro eorum examinis receptione, &c. citetur insuper predictus N. quatenus in eodem termino compareat coram nobis ad videndum dictorum testium juramenta, &c. & deinde, &c. quoniam, &c. alias, &c. quare, &c. Datum, &c.*

Forma di citazione a' testimonii in cause remissoriali nelle Corti Ecclesiastiche.

- 35 *De mandato, &c. moneantur omnes, & singuli infrascripti testes ad instantiam T. principalis tenere presentiam, &c. quatenus infra triduum proximum, sub pena ducatorum, biseptimum anni de Camera,*

merà, & pro illis mandati executivi, & in Juris subsidium excommunicationis, aliisque penis debeant, & quilibet ipsorum debeat prestare juramentum de veritate dicenda in causa remissoriali coram Domino N. vertente inter dictum instantem ex una, & N. ex altera, tam super articulis, quam tota causa prestitisse, & successivè se se examini subjecisse, & veritatem deposuisse, & presentibus omnino parvisse, alioquin, &c. quon. &c.

Citati detti testimonii per il nuncio della causa, e fatta la relazione al solito, la Parte, ò il suo Procuratore farà giurare li testimonii quanto prima, almeno un giorno prima dell'esame in giorno giuridico fra il termine, altrimenti non provariano; e detti giuramenti li daranno separati in questa forma, cioè:

Forma del giuramento del testimonio.

36 Die, &c. T. testis inductus, &c. monitus medio juramento tactis, &c. juravit de veritate dicendo, tam super articulis, quam tota causa, super quibus, &c. omni, &c. T. Notarius, &c.

Forma dell'esame delli testimonii.

37 Die, &c. T. &c. examinatus fuit in Palatio solito Residentia infrascripti Domini Judicis t. r. d. &c. E se vi saranno nominati gl'interpreti si dirà: Cum assistentia T. interpretis, pro parte T. glebati, &c. examinatus fuit per eundem D. T. Judicem Remissorialem à Sac. Rot. seù ab A. C. seù, &c. deputatum, &c. atatis sua annorum . . . testis inductus, monitus, & juratus, cui reiterato juramento veritatis dicenda prout tactis, &c. juravit, &c. deposuit prout infra, & primo juxta interrogatoria pro parte dicti N. producta. Juxta primum respondet, &c. E si scrivono le formali parole, che dice: e così si fa con tutti li testimonii ad uno, ad uno, così sopra l'interrogatorii, come sopra l'articoli: ed evacuati tutti l'interrogatorii, si dice: Deinde fuit doventum ad examen super articulis in litteris missivis, seù remissorialibus contentis, & primo.

Super primo dixit: Signore, la verità è, che, &c. E si scrive il tutto, come s'è detto di sopra, con far sempre rendere la causa della scienza, &c. finito l'esame si monisce la parte contraria, così:

Forma dell'intimazione alla parte.

38 Intimetur N. qualiter examina testimonium fuerunt completa, ac etiam fuerunt extracta, & exemplata ad causam facientia. Ideo citetur ad illos reprobandum, quatenus, &c. & ad predicta faciendū praeferri terminū ad tenorem litterarū, instante N. sive, &c.

Si deve però avvertire, che non è lecito all'avversario di esaminare li testimonii reprobatorii, se non sopra la reprobazione, ò repulsa delli testimonii esaminati, perche non si può toccare il negozio principale.

Compito il tutto il Giudice trasmette il processo con averlo chiuso, e monito col suo suggello, per il latore eletto, in conformità della remissoriale, &c. colla seguente lettera.

Forma della lettera, che accompagna il processo.

39 Molto Illustre Signore, &c. Rimando à V. S. qui incluso, e sugellato il processo, e deposizione de' testimonii esaminati in questo Tribunale, ò Corte, sopra gli articoli mandatimi dentro la carissima, e favoritissima sua nella causa, che verte frà li tali, e tali, senza far noto alle parti il contenuto di detto esame; E rendendo à V. S. le dovute grazie dell'onore fattomi, la prego à non tralasciare di coman-

darmi sempre con ogni libertà in altre occasioni, dove conosce valvole la mia servitù, e bacio à V. S. per fine affettuosamente le mani.

Giunto il processo nelle mani del Giudice delegante, farà citare la parte contraria à vedere l'apertura, così:

Forma della citazione, per l'apertura del processo.

40 De mandato, &c. citetur N. ex adverso principalis ad videndum aperiri processum transmissum, & in actis exhibitum, & dicendum contra illum, & jura producta, necnon videndum admitti, & mandari procedi ad ulteriora, ad primam diem juridicam, instante T. principali, sive, &c.

Forma del decreto dell'apertura del processo.

41 Per Dominum, &c. visa, &c. fuit mandatum processum de partibus in actis productum pro parte T. admitti, & aperiri, & successivè servatis servandis ad ulteriora in ipsa causa procedi, & ita, &c. omni modo meliori, &c.

Questa forma di procedere nelle cause remissoriali può servire à tutti gli giudicii mutatis mutandis, secondo la contingenza delli negozii, e secondo lo stilo di ciascuna Corte; e similmente nelle cause compulsoriali, con aggiungere, ò levare alcune cose, &c.

Della citazione delli testimonii dopo il termino probatorio.

S O M M A R I O.

Testimonii necessariamente si devono citare, altrimenti la loro testimonianza non vale, n. 1.

Forma della citazione a' testimonii, n. 2.

Testimonii, che citati non compariscono, si costringono col captis pignoribus, e come s'osserva, n. 3.

Parte avversa basterà, che sia citata à vedere li giuramenti de' testimonii, perche non venendo le deposizioni saranno valide, n. 4.

Arbitri, anco possono costringere li testimonii disubdienti à comparire colla pena del captis pignoribus, n. 5.

Parte avversa deve esser citata à vedere li giuramenti di testimonii, altrimenti l'esame di quelli sarà nulla, n. 6.

Testimonii, che depongono senza essere citati, sono sospetti, n. 7.

Attestazione d'un Sacerdote Confessore vale, se ci deve stare, e fa fede, n. 8.

Citazione, quando si dice circondata, n. 9.

Forma della replica, e protesta contra li testimonii della parte avversa, n. 10.

Testimonii, benchè citati, ma esaminati sopra le fedeli primo loco fatte, perche si hanno come ultronei, non provano, n. 11.

Testimonio regolarmente fa mezza prova, & in alcuni casi fa piena prova, n. 12.

LI testimonii necessariamente si devono citare, altrimenti la loro testimonianza non valerà, come s'osserva in tutti li Tribunali del nostro Regno, Muscatell. p. 5. gl. juramento, n. 4. E però dato il termine probatorio, la parte farà citare li testimonii, acciò venghino in giorni di Corte, e frà il termine assignato à giurare, e deponere la verità sopra l'articoli presentati, ò da presentarsi, & in detta citazione si deve ancora citare la parte contraria, acciò venghi frà detto termine à vedere dare il giuramento à detti testimonii, la quale si fa nella seguente forma, v. 3.

F

Forma

Formola della citazione a' testimoni.

Ad omnem instantiam, & requisitionem T. sive, &c. citentur subscripti testes ad penam unciarum auri quatuor Curia pro quolibet, &c. quatenus ad primam, &c. personaliter compareant, & quilibet ipsorum compareat, comparere habeat, & debeat in hac nostra Curia ad deponendum eorum, & cuiuslibet ipsorum testimonium veritatis super articulis per dictum T. in dicta Curia presentatis in causa vertente inter ipsum T. ex una, & N. ex altera occasione, prout ex actis, &c. citetur in super dictus N. principalis quatenus in eodem termino in dicta Curia compareat ad videndum dictorum testimonium iuramentum, &c. & deinde, &c. quoniam, &c. alias, &c. quare, &c. Dat. &c.

- 3 Se detti testimoni citati non compariranno, all'ora si fa il decreto: *Quod captis pignoribus compellantur, &c.* a' rispetto delli testimoni solamente; in virtù del quale decreto si spediscono le lettere esecutoriali per la pena contenuta nella citazione, e si fa l'esecuzione nelli beni delli testimoni, per il solo fine, acciò si costringano a venire, e subito, che verranno, e deponeranno, si restituirà l'esecuzione; e se omninamente persisteranno nella dissubbidienza, e contumacia di venire, si procederà alla vendita dell'esecuzione, e non si restituirà più, *Caravit. rit. 206. n. 3.* Et a' rispetto del principale avversario, che non verrà a vedere detti giuramenti di testimoni, basterà, che sia citato: e non venendo s'avrà come fosse intervenuto a' detti giuramenti, e le deposizioni delli testimoni li nuoceranno come fatte validamente, non ostante, che non l'abbia visti giurare.
- 5 Se questa citazione a' testimoni si spedisce dall'Arbitri, anco si può imporre la pena, non essendo per altro, acciò col *captis pignoribus*, siano costretti a deponere, e così si pratica, *Caravit. rit. 87. num. 1. & 155. 206. num. 3. Rovit. prag. 9. de ord. iudic. num. 22.*
- 6 S'avverte, che non citandosi la parte contraria a vedere li giuramenti di testimoni, l'esame sarebbe nulla, e la deposizione delli testimoni non teneria, *cap. 2. extr. de testib. & in l. si quando, C. eodem, Afflic. decis. 39. nu. 3. & decis. 47. Muscatell. gl. iuramentum, part. 5. lib. 1. num. 4.*
- 7 Li testimoni poi, che depongono senza essere stati citati sono sospetti, mentre spontaneamente s'ingeriscono, *d. Muscatell. ibid. &c.* L'attestazione però d'un Sacerdote Confessore vale, e se ci deve stare, e dar fede, *Capyc. Latr. decis. 12. tom. 2. dove con molte autorità lo prova Francesco de Petris conf. 64. num. 21.*
- 9 La citazione sudetta, si dice circondata in due modi. Primo, se dopo la data della citazione sarà scorsò il tempo di un mese, perche all'ora si ricerca altra citazione, e s'intimará di nuovo. Secondo, se l'Attore dopo la citazione intimata, e non comparso il Reo, non avrà accusate le contumacie per un mese dentro l'abitato, e per due mesi fuori l'abitato: altrimenti si dice spirata, e circondata, & è tenuto di fare di nuovo citare, *Caravit. rit. 123. num. 8. Muscatell. glos. Tribunali nu. 8. part. 2. Sanfel. in prax. iud. tit. de contum. num. 21.*
- 10 È quando detta citazione si notifica alli Procuratori, o principali ex adverso, si sogliono detti Procuratori, o principali protestare contra li testimoni in questa forma data dalla *pram. cioe: Procurator protestatur contra testes num. . . . &*

contra dicta, & dicenda per eos, quatenus, &c. & sibi reservat repulsam, salvois aliis, &c.

- 11 Li testimoni, benché citati, ma esaminati sopra le fediche primo avevano scritte, perche si vedono deponere spontaneamente, non provano, *Clement. in cap. à nobis 2. qui matrim. accus. post. Boer. decis. 1. nu. 38. Cachera. decis. 128. nu. 9. Mart. vot. 128. n. 12.* E molti altri, alli quali s'unisce *Marrant. part. 5. controuv. Jur. respons. 55. num. 12. & respons. 78. num. 45. & il Configl. Prat. respons. crim. 2. num. 104.* E benché la fede sia fatta per ordine del Giudice, pure comprova questa sentenza il *Configl. Preta rit. 78. num. 5.*
- 12 L'attestazione di uno testimonia, benché regolarmente, secondo la pratica di tutti li Tribunali, e Corti sia insufficiente, perche non fa piena, ma mezza prova, *cap. admonere 23. qu. 1. cap. in nomine Domini de testib. Jason. in l. si quando n. 11. C. unde vi, ed altri comunemente.* Tuttavia in cause di poco momento si limita, perche in dette cause uno testimonia prova pienamente, *tex. & gl. in l. Theopompus, ff. de dote preleg. purché sia idoneo, e senza eccezione, Marsill. fng. 287. Capoll. conf. 57. 206. & 250.* Nell'altre cause poi, uno testimonia, benché intiero, & idoneo fa mezza prova solamente, li Dottori comunemente.

DELL'ARTICOLI.

SOMMARIO.

- Articoli, come devono essere, n. 1.*
Articoli, per l'esame de' testimoni, sono necessari, e sono la pietra angolare del giudizio, n. 2.
Articoli contengono li pericoli, e perciò non si devono formare da ogni principiante, n. 3.
Articoli, quali, e quante qualità devono avere, n. 4.
Articoli, come possono essere impertinenti, n. 5.
Prova si può fare in tre maniere, n. 6.
Testimoni bastano due per la prova, n. 7.
Confessione della parte è di due maniere, e sono tenute tutte due a deponere, e rispondere alle posizioni, num. 8.
Scritture pubbliche, o private, quando provano, n. 9.
Scritture, quando si devono produrre, n. 10.
Scritture si producono sino alla conclusione, esclusive, e si limita in 14. casi, n. 11.
Scritture presentate dopo la conclusione si ricevono dal Mastrod'atti, e si pone extra processum, ad istruzioni del Giudice, e non per prova, n. 12.
Forma del decreto, che le scritture presentate si pongano extra processum, n. 13.
Articoli, quando non si devono ammettere, n. 14.
Forma del decreto generale contra l'articoli, che si devono rigettare, e quando si fa detto decreto, n. 15.
Forma dell'articoli, n. 16.
Forma del decreto dell'ammissioni dell'articoli, n. 17.
Forma del decreto della refecazione dell'articoli, num. 18.
Forma dell'Interrogatorii a' testimoni, che si sogliono dare in molte parti, n. 19.
Forma del decreto di refecazione d'interrogatorii, num. 20.
Forma di contumacie contra la parte, che produsse l'interrogatorii, e non compare per la refecazione d'essi, e che oprano dette contumacie, n. 21.
Copia dell'articoli, si deve dare alla parte contraria, e quando, n. 22.
Interrogatorii alli testimoni primo dell'esame, che oprano, n. 23.

Forma

Forma dell' depositione, ovvero esame del testimonio, num. 24.

Perche qua si sempre le posizioni non hanno il desiderato effetto di rilevare quello, che hà il peso di provare, atteso le parti sogliono negare; si deve provare per mezzo di testimonii; e però si devono produrre dette posizioni per articoli, e far esaminare sopra di quelli li testimonii; l'istesso anco in quelle Corti, dove non si praticano dette posizioni, si danno l'articoli, e sopra di quelli si producono, ed esaminano li testimonii, li quali articoli devono essere semplici, e che contengano con chiarezza il fatto, e non il *Jus*; e nel formarli deve molto fatigare il Procuratore, d'Avvocato, perche oggi sono la pietra angolare del giudizio, com'era prima in questo Regno, & è dove li pratica la contestazione della lite, *Bald. in cap. 1. de litis contest.* perche concernono la vittoria, d' la perdita della causa, poiche dall'articoli dependono le prove, e da queste poi si viene per il Giudice alla sentenza definitiva, d' di condanna, d' di assoluzione, onde *Ursill. ad Affl. sopra la decis. 7.* porta quel commune proverbio de Curiali, che nell'articoli sono li pericoli, mentre il modo dell'articolo contiene il sommo grado nel giudizio; però devono avvertire li principianti a non ponerli di loro testa nell'esercitare nel principio questa parte dell'articolare, e non si arrossiscano di accudire all'Avvocati antichi, d' Procuratori esperti.

4 Per lo che istimo espediente, anzi necessario narrare, benchè brevemente alcune qualità, e condizioni, che si ricercano, acciò l'articoli siano valevoli nelle cause per l'utilità delle parti articolanti. Prima qualità dunque, d' condizione sarà, ch' il parlare, d' modo di esprimere il fatto nell'articoli sia distinto, e chiaro, *Felin. nel cap. 2. de appellat.* perche la chiarezza nell'articoli si loda molto, acciò li testimonii possano facilmente rispondere al contenuto in essi. Seconda qualità, d' condizione, che si ricerca è, che l'articoli si cavino dalle parti sostanziali, e da ogni membro del libello, *Bald. in l. vinum, num. 22. ff. si certum petat. & in l. 2. §. quod observari, Cod. de jur. jur. propt. cal. Rovit. sopra la Pram. 8. n. 19. de ord. jud.* dove dice, che molti Procuratori, & Avvocati incauti formano l'articoli sopra di quello, che niuno testimonio può deporre, d' deve deporre, per causa, che la prova consiste in scritture autentiche, le quali non hanno bisogno di prove di testimonii, dal che non risulta altro, che s'apre la porta all'avversario di sapere li segreti della causa, acciò si possa cautelare in contrario; e però di quello, che la prova consiste in scritture autentiche, non si devono formare articoli; ma considerarsi dopo nell'informa, che dovrà fare in casa, & in tempo della discussione della causa, quando stà vicino alla spedizione. Terza condizione, che l'articoli siano semplici, cioè senza oscurità, acciò li testimonii possano rispondere, che però siano senza imbrogliamento di parole, e che contengano le disposizioni delle leggi, ma semplicemente il fatto, *gl'iu cap. 2. de confess. in 6.* Quarta condizione, d' qualità, che l'articoli si presentino frà il termine dato a provare la *Pramat. 5. de ord. jud. Affl. nella Costit. del Regno, lit. legit. contestat.* Quinta condizione, d' qualità, che l'articoli non siano impertinenti, il che può succedere in due modi; Primo, quando non provano di-

rettamente, d' indirettamente il fatto, del quale si tratta. Secondo, quando sono affatto contrarii all'articoli della parte cōtraria presentati nella prima istanza, *Franch. decis. 220.* E però s'osserva in pratica, che l'articoli si ricevano con la clausola: *Salvo jure impertinentium, & non admittendorum ex nunc pro tunc facta publicatione, &c.* e non fatta questa protesta si passa avanti nella causa sino alla pubblicazione, ed essendosi opposto di doverli reggettare l'articoli impertinenti, e ciò non ostante il Giudice procedè avanti, e la parte n' appellò il processo compilato sarà nullo, *Capyc. decis. 28. n. 9.* Selta qualità, che l'articoli presentati si provino, e verificchino. E la prova si può fare in tre maniere, cioè per testimonii, per confessione della parte contraria (non essendoci maggior prova, che la confessione di bocca propria) e per istromenti, d' altre scritture. Per testimonii si provano l'articoli, e sopra ciascuno di essi bastano tre, d' almeno due, *l'iquoties, C. de naufragiis lib. 11. & l'ubi numerus, ff. de testibus.* Bensi trattandosi di discettazione di confini, d' di fatti antichi si possono stendere detti testimonii sino al numero di dieci, *Pramat. 1. de refrenat. testium, Motillo in praxi S. R. C. rubr. de grad. citat. testium nu. 44.* Per la confessione della parte, s'avverte, che detta confessione può essere di due maniere, estrajudiciale, e giudiciale. L'extrajudiciale è quella, che si fa *extra iudicium,* e questa si prova solo per testimonii, *Marant. specul. aur. 6. part. 5. in princip.* La giudiciale è quella, che nasce dalla depositione del principale, acciò il Reo resti rilevato dal peso di provare, *c. 2. de confess. in 6. e in Constit. del Regno,* che comincia *paries in iudicio* ed in molti *Riti della Gran Corte della Vicaria,* cioè 70. 79. 93. 120. & 153. e nella *Pramat. Quinta die de ord. judic.* dove stà disposto, che l'un' e l'altra parte sono tenuti rispondere alle posizioni frà tre giorni senza presenza dell'Avvocato, e Procuratore per la parola *Credo,* d' *non credo,* come si è detto di sopra delle posizioni, e depositioni, come principali. Il terzo modo, col quale si provano l'articoli, e per istromenti, ed altre scritture pubbliche, d' private, perche ogni sorte di scrittura cade sotto questo nome d' istromento, purchè siano in forma valida, e che possano istruire la causa, *l. 1. ff. de fide instrum. glof. & DD. in rubr. C. de edendo.*

10 E detti istromenti si devono produrre, come anco le scritture frà il termine probatorio, per qualsivoglia sorte di prove, *Alex. in l'istromilla, ff. de constitut. pecun.* altrimenti se si producessero fuori il termine, saria necessario, che si facesse con citare la parte, *Bald. in l. si quando in fin. C. de testam. Ludovic. Roman. in cons. 186. col. 2. Marant. specul. aur. 7. par. act. 8. n. 45. Affl. in Constit. Regni,* che comincia *Cordi nobilis in quor ab.* ciò però s'intende de *Jure Regni,* ma de *Jure communi,* si possono presentare anco dopo il termino in ogni tempo, sino alla conclusione *exclusivè,* *cap cum dilectus de fid. instrum. & cap. scire de testib.* purchè non v'interceda giusta causa, perche all'ora si possono presentare, ed ammettere anco dopo la conclusione, *Andr. de Ifern. nella Costit. del Regno,* che comincia *Juris peritorum col. 1.* E benchè de *Jure Regni,* si devono produrre frà il termine probatorio, per la Costituzione, che comincia *lite legitime contestata,* e non dopo per li *Riti della Gran Corte della Vicaria 21. e 59.* Però detta Costituzione, e Riti non s'osservano per la novella *Pram. Curia dilationem,*

per la quale s'è disposto, che le scritture si producano fra quattro giorni utili dal giorno della pubblicazione: quando però non si è dimandata fra detto tempo la repulsa; ed essendoli fatta la repulsa, questi quattro giorni corrono dal giorno della pubblicazione nella causa della repulsa; onde non osservandosi oggi detta costituzione, *lite legitime contestata*, in conseguenza s'osserva la disposizione del *Jus commune del d. cap. cum dilectus de fide instrum. Afflitt. in d. constit. lite legitime contestata*, dove dice, che regolarmente le scritture si producono sino alla conclusione nella causa esclusiva, e

- 11 cettuandone 14. cali notati da *Felino nel cap. cum dilectus de fide instrum.* E sono. Primo, nelli casi, nelli quali il Giudice procede *ex officio*, se li parerà espediente. Secondo, nelle cause criminali, nelle quali sempre sino alla sentenza si può produrre l'innocenza del Reo. Terzo, nell'istromenti ritrovati nuovamente dopo la conclusione nella causa. Quarto, quando l'istromenti si producono dopo la conclusione nella causa presenti, e non contraddicenti le parti. Quinto, in cause di Pupilli, e di Chiese, se fossero istromenti nuovamente ritrovati, si possono produrre *etiam post sententiam*. Sesto, se si producono istromenti nuovamente celebrati; perloche intendono le parti cessare la lite, senza aspettare la sentenza. Settimo, nelle cause summarie. Ottavo, quando vi fosse qualche ragione evidente, per la quale si dovessero ammettere l'istromenti. Nono, quando si tratta di provare la scomunica. Decimo, ogni volta, che contrariasse la sentenza. Undecimo, quando volendo provare in contrario primo della conclusione, fusse ingiustamente discacciato dal Giudice. Duodecimo, per il beneficio della restituzione *in integrum*, per la quale si sovviene alle Chiese, e minori, ed anco maggiori, alli quali compete detto beneficio, per la clausola: *Si qua mihi iusta causa*. Decimoterzo, in causa d'appellazione; ed ultimo, che dopo la conclusione si possono produrre prove legali, come sono alleganze, e consigli de' Dottori.
- 12 E' ben vero, che quando si produce qualche scrittura dopo la conclusione, si riceva dal Maestro d'atti, e si pone esra il processo, ed il Giudice se ne serve à sua istruzione solamente, *et non in vim probationis*, come s'osserva oggi in virtù del Rito della Vicaria 159. e si suol fare l'infra scritto decreto, videlicet:

Forma del decreto, che le scritture presentate si pongano extra processum.

- 13 *Et per Dominum, &c. fuit provisum, et injunctum, quod iura, et scriptura producta recipiantur, et ponantur extra processum, nisi aliter, &c. ut de eis habeatur ea ratio, qua de jure habenda erit, &c. omni modo meliori, &c. ita per hoc suum, &c.*
- 14 L'articoli, che non sono rilevanti, mà impossibili, impertinenti, inverisimili, e che non concorrono, e concludono la vittoria della causa, non si devono ammettere, *Rot. dec. 249. n. 3. dec. 661. n. 1. dec. 276. n. 9. & dec. 177. n. 4. p. 6.* Ed impertinenti, e irrelevanti si dicono quelli articoli, che anco provandoli detta prova non giovaria: ben vero in caso di dubiezza se siano, e non siano rilevanti, si devono più tosto ammettere, che rigettare, *Rot. decis. 503. n. 2. p. 2.* e si suol fare decreto generale fatta la
- 15 conclusione in causa, *Quod si reperiuntur aliqui articuli impertinentes, vel de jure non admittendi*

rejiçantur, prout presenti decreto rejiciantur. E però quando l'articoli in niun modo, diretti, e indirettamente non conferiscono alla causa, e provati non rilevano, si rigettano, *Gallap. in prax. S. C. p. 2. c. 25. & Consil. Prata sopra li Riti della G. Corte della Vicaria tom. 1. rit. 81.*

Forma dell'Articoli.

- 16 *Articulos infra scriptos dat, facit, et exhibet T. in causa, quava habet cum N. petens recipi, &c. & super eis testes examinari, &c. Deducens, &c. non se adstringens, &c. protestatione, &c. salvo jure, &c. omni modo meliori, &c.*

Primo, pone, e vuol provare esso articolante; che la verità fusse, e, &c. il tale nel tale mese pagò al tale.

Secondo, che detto convento all'ora si dichiarò sodisfatto.

Terzo, che delle cose sudette ne fù, ed è pubblica voce, e fama, &c.

Has pronunc, &c. salvo jure, &c.

Nomi de' testimonii.

T. T. T. T. &c. ovvero secondo lo stile, e costumanza di ciascuna Corte, e luogo.

Se ci fa la presentata dal Maestro d'atti, e Notaro della causa, secondo il solito, &c. e si fa il decreto dell'ammissione dell'articoli, &c.

Forma del decreto dell'ammissione dell'articoli.

- 17 *Et per Dominum, &c. attentis, &c. fuit provisum, et decretum articulos predictos presentatos per T. in causa in hac Curia, &c. cum N. occasione, de qua in actis, &c. fore, et esse admittendos, si, et in quantum, &c. salvo jure impertinentium, et non admittendorum; prout sic admitti, et non alias, &c. Et testes in eis descriptos citari, jurari, et examinari mandatur, &c. citata parte ad videndum ipsorum juramenta, hoc suum, &c. Provisum, &c.*
- Se l'articoli sono impertinenti, si fa la rescacazione mediante l'infra scritto decreto, &c.

Forma del decreto de' la rescacazione de' l'articoli.

- 18 *Et per Dominum, &c. Visis, &c. fuit provisum, et decretum articulos productos per T. vel pro parte T. contra N. in causa, quam cum eodem habet, &c. prout ex actis, cum aliqui eorum sint impertinentes, illos fore, et esse rescandos, et abolendos, prout rescari, et aboleri mandatur. Secundus, Quintus, &c. Sextus, &c. Octavus, &c. et ita per hoc suum, &c.*

E perche in diverse parti s'osservano l'interrogatorii, li quali si devono dare alli testimonii primo dell'esame sopra l'articoli, secondo la Consuetudine, e stile di ciascuna Corte, e la contingenza del fatto, ponendo la formula dell'interrogatorii, che s'osservano in Roma, *et mutatis mutandis*, ponno servire in altri luoghi.

Forma dell'interrogatorii a' testimonii.

- 19 *Interrogatoria infra scripta dat, facit, exhibet, et producit T. vel Procurator ejus nomine in causa, quam habet cum N. petens assertos testes ex adverso inducendos super illis, in primis, et ante omnia interrogari, alias protestatur de nullitate examinis, et aliis licite protestandis omni modo meliori, &c.*

Primo, s'interroghi ciascuno de' testimonii, se è informato della qualità, ed importanza del giuramento, e delle pene di chi giura il falso, e non essendo informato à pieno, s'avverta delle cose predette: e che tanto giura il falso chi dice la buggia, quanto quello, che tace la verità: e che chi fa questo, offende Dio, il Giudice, e l'anima propria, ed

ete-

è tenuto alla parte alla restituzione, &c.

Secondo, s'interrogli ciascuno testimonio del nome, cognome, padre, patria, abitazione, ed esercizio, s'è ricco, o povero, quanto vale il suo, à spese di chi vive, *in omnibus, &c. alias, &c.*

Terzo, se quest'anno s'è confessato, e comunicato per la Pasqua, in qual Chiesa, da qual Sacerdote, ed in presenza di chi, *in omnibus, &c. alias, &c.*

Quarto, s'è stato mai inquisito, processato, incarcerato, o dichiarato scomunicato, e da qual Giudice, o Tribunale, e per qual causa, e se fù assoluto, o condannato, ed in qual pena, o pure ancora sia scomunicato, *in omnibus, &c. alias, &c.*

Quinto, se è parente, ed in che grado, di chi l'induce, ovvero amico intrinseco, compagno, o familiare, o Compare dell'istesso, e se da esso, o da altri l'è stato donato, promesso, o rimesso cos'alcuna per venirsi ad esaminare, e che cosa, e da chi, e se da quest'esamina spera utile alcuno, e quale, &c. *in omnibus interrogatur de loco, tempore, contestibus, & causa scientia, &c. alias, &c.*

Sesto, se è stato mai intratto, se l'è stato mai insegnato da persona alcuna quello dovrà deponere in quest'esame, e da chi, e con quali parole sia stato ricercato di venire ad esaminarsi in questa causa, &c. *in omnibus, &c. alias, &c.*

Settimo, se conosce le parti, che litigano, da quanto tempo in quà, con qual occasione, e chi siano: e se abbia mai ricevuto dispiacere da alcuna di esse, quale, e da chi: e se abbia tenuto, o tenga inimicizia con alcuna dell'istesse parti, con chi, e per qual causa, e quale di esse vorrà, che vincessi, o perdesse la lite, *in omnibus, &c. alias, &c.*

Ottavo, se sia solito spesso esaminarsi per altri, e se sia più volte esaminato à favore, o contra alcuna delle parti, che litigano, e particolarmente per l'inducente, quante volte, ed in qual Tribunale: e se quelli per chi s'è esaminato hanno vinto, o persa la lite, e se chi l'induce se sia mai esaminato per esso testimonio, e quante volte, *in omnibus, &c. alias, &c.*

Nono, se è verisimile, che uno paghi grossa somma di denari, senzatarli fare ricevuta in scritto, o quietanza per istromento, &c. *in omnibus, &c.*

Decimo, se sa, che sia stato mai pagato somma alcuna di denaro da qualche persona senza ricevuta in scritto, da chi, dove, quando, quante volte, chi di era presente, e come sa se il pagamento fù fatto con ricevuta, o senza *in omnibus, &c.*

Undecimo, che cosa sia fama, e come lo sappia, &c. *in omnibus, &c.*

Duodecimo, *Doveriando ad articulos super singulis interrogatur de loco, tempore, et contestibus, et causa scientia, et alias, &c.* E sopra l'altre cose supplica il diligente Esaminatore con la potestà d'aggiungere, e mancare, levare, e fare altri interrogatorii ad arbitrio del Sign. Giudice, o Interpreti, &c.

E se il Reo, o parte contraria, il quale fù intimato per l'esame nel giorno, ed ora certa non comparì coll'interrogatorii, ed intespetre dove si stima necessario, all'ora s'aspetta l'ora intimata, e toccata l'ora seguente, si procede innanzi all'esame, senza interrogatorii, ed intespetre sopra l'articoli presentati; e se compare, e produce l'interrogatorii, ed alcuni di essi pareffero all'Attore impertinenti, farà l'istanza per la rescazione, e parlando al Giudice, farà il decreto, v. 3.

Forma del decreto di rescazione dell'interrogatorii.

20 *Et per Dominum, &c. Visa instantia facta per T. de rescandis interrogatoriis productis per N. in causa inter eos vertente, prout ex actis, etc. ac ipsis interrogatoriis visis, et consideratis, et aliquibus ex ipsis impertinentibus judicatis, fore, et esse rescanda ducit terminum, quod incipit, etc. quintum, quod incipit, etc. quia impertinentia judicavit, etc. alia vero judicavit admitti, et super eis testes examinandos interrogari debere, etc.*

E se la parte, che fece istanza per l'esame de' testimonii non compare nel giorno, ed ora notificata, all'ora passata l'ora intimata, e segnata l'ora seguente, la parte contraria accusa la sua contumacia al solito, ed in Roma s'accusa nel modo seguente, v. 2.

Pro T. contra N.

In Officio, &c. talis expectata ora tali intimata, et ora tali immediate sequenti pulsata accusavit predictam contumaciam dicti N. non comparentis cum testibus examinandis, & protestatus fuit non posse amplius pro nunc examinari alias, etc. omni, etc.

E se la parte non compare de sera, o la mattina seguente, s'accusa la seconda contumacia del modo seguente, v. 2.

Pro T. contra N.

In Officio, etc. T. expectata hora tali intimata, et ora tali sequenti pulsata, accusavit ultimam contumaciam dicti N. non comparentis, nec ducentis testes examinandos, et protestatus fuit nihil fieri, nisi de novo intimato, alias, etc.

Dette contumacie inculato nel modo sudetto operano, che se vorrà dopo procedere all'esame de' testimonii, sarà necessario nuovamente intimarsi l'esame per il giorno, ed ora certa, altrimenti non si potrà procedere innanzi in detto esame.

21 Si deve avvertire, che benchè si deve dare alla parte contraria la copia dell'articoli tanto de Jure Communi, come nota *Ahh. cap. per tuos de testib. Bald. l. 2. C. de litis pendentia, quanto de Jure Regni per la Prammatica quinta die de ord. judic.* Deve bensì la parte, che dimanda la copia primo esaminarsi, e rispondere, e dopo aver la copia dell'articoli, ma non dell'interrogatorii, acciò li testimonii non diano instruiti al falzo.

22 S'avverte, che benchè l'esame fatto senza interrogatorii sia valido, anco se la parte abbia dato l'interrogatorii, ed in tal caso non provano, se non si ripetono; però quando la parte ha presentato l'interrogatorii protestandosi, che non s'esaminino li testimonii senza di quelli, all'ora l'esame fatto senza l'interrogatorii è nullo, *Roc. de remiss. cap. 9. n. 27.* ed hà luogo anco se il testimonio evacuarà alcuni interrogatorii; ma non tutti; e se recusarà di rispondere à quelli, all'ora non prova, *Rota dec. 700. n. 32. p. 2.* purchè non concernano delitto, infamia, bruttezza, o che l'interrogatorii siano impertinenti.

23 Il testimonio s'esaminerà, cioè, *T. etc. testis citatus, relatus, juratus, et cum juramento interrogatus super articulis presentatis per T. T. et super primo articulo sibi lecto dixit, etc.*

S'esamineranno l'uno dopo l'altro in luogo segreto, acciò uno non instruischi l'altro, e dall'istruzione ne segua la depolizione, e non da quello, ch'egli ne sa, &c.

Della

Della produzione, ed esame de' testimoni.

S O M M A R I O.

- Testimonii si devono citare, e si devono dal Giudice ammettere colla riserva, e protesta dell'eccezioni, tanto contro le persone, quanto contro li loro detti, n. 1.
- Testimonii spontanei, ed altronei non provano come sospetti, num. 2.
- Testimonii devono giurare di dire la verità, altrimenti non provano, n. 3.
- Testimonii devono giurare in giudizio, e non ostra giudizio, e nel termino, benché si possono esaminare dopo il termino, n. 4.
- Testimonii per equità possono giurare per tre giorni dopo il termino, e dopo esaminarsi appresso, n. 5.
- Giuramento dalli testimoni si deve dare tactis scripturis, coll'intenzione alli Santi Evangelii, num. 6.
- Maestro d'atti deve scrivere, che il testimonia ha giurato tactis scripturis, non basta dire testis juratus, &c. num. 7.
- Giuramento di quante maniere può essere valido, benché non se sia scritto dal Maestro d'atti tactis scripturis, n. 8.
- Dizione, & cetera, comprende tutte le cose, che sono di sostanza, e di natura dell'atto, n. 9.
- Cavaliero testimonio può giurare sopra la Croce del suo abito, n. 10.
- Sacerdote testimonio deve giurare tacto pectore, n. 11.
- Parte contraria si deve citare a vedere li giuramenti delli testimoni, però si limita in 15. casi, n. 12.
- Giuramento è atto giudiziario, non si può dare in giorno di festa, e si limita in alcuni casi, n. 13.
- Testimonii, che s'esaminano ad futuram rei memoriam, devono dare tre giuramenti, n. 14.
- Forma del decreto per la recezione dell'esame de' testimoni, che hanno da partire, e si esaminano extra tempus ad futuram rei memoriam, num. 15.
- Testimonii esaminati ad futuram rei memoriam citata parte, se sarà stato in occasione di partenza, nel ritorno prima della sentenza, si devono di nuovo esaminare, num. 16.
- Vecchi malsani, ed altri in pericolo di morte si possono esaminare ad futuram, & eternam rei memoriam, num. 17.
- Forma del decreto, quando si riceve l'esame delli testimoni vecchi, malsani, vicini a morte, ed impediti, num. 18.
- Testimonii ad futuram rei memoriam, si devono esaminare avanti il Giudice, avanti il quale si dovrà fare la causa, e si limita, n. 19.
- Forma del decreto interlocutorio per l'esame di testimoni ad futuram rei memoriam, nu. 20.
- Forma del decreto per l'esame delli testimoni ad eternam rei memoriam, e citazione della parte a vedere li giuramenti, nu. 21.
- Testimonii devono giurare nel luogo del giudizio, e si limita in molte sorte di persone, nu. 22.
- Parte contraria si deve citare a vedere li giuramenti de' testimoni, che si esaminano fuori il luogo del giudizio, nu. 23.
- Testimonio deve assignare la causa della scienza, per uno de' cinque senzi, per interrogatorio a parte, altrimenti sarebbe nullo il processo, n. 24.

- Forma dell'Interrogatorio della causa della scienza, num. 25.
- Testimonii, che non si possono esaminare, nè forzare a quali siano, n. 26.
- Forma della Relazione del Nuntio alla citazione de' testimoni, n. 27.
- Forma del giuramento de' testimoni, n. 28.
- Avvertimenti intorno le deposizioni de' testimoni nel non aggiungere, nè levarle, n. 29.
- Prattica, quando si esaminano testimoni extra locum judicii, n. 30.
- Forma del decreto per l'esame de' testimoni in casa, num. 31.
- Forma dell'esame mediante accesso del Maestro d'atti, num. 32.
- Testimonii superflui si devono rescindere, n. 33.

Dato il termino probatorio nella causa, e presentati gli articoli dall'Attore, e l'interrogatorio dal Reo, ed adempiti l'incidenti, ed emergenti, come s'è detto di sopra; La parte, che produce l'articoli fa citare li testimoni, che vengono il primo giorno giuridico a giurare, e deponere in presenza del Giudice la testimonianza della verità sopra l'articoli presentati, e da presentarsi, e similmente fa citare la parte contraria, acciò nell'istesso giorno compariscano a vedere li giuramenti delli testimoni. Il Giudice ammettendo li testimoni li farà esaminare salve l'eccezioni, tanto contro le persone, quanto contro li loro detti, colla clausola, che se non si dovranno esaminare, s'abbiano per non esaminati, e non facciano fede, nè prove alcune, *Marfil. fing. 198. nu. 2. Bertaz. conf. 1. nu. 136.* E detti testimoni si devono citare, acciò apparisca, che non sono venuti spontaneamente a deponere, ma forzati, perche se s'inferebbero ultroneamente farebbero sospetti di falso, *cap. in nomine Domini de testibus, & l. si quando, C. de testib. Bar. in l. post legatum, §. bis vero, ff. de bis, quibus, ut indign. Alex. conf. 68. & de Jure Regni, vi. sono più Riti della Gran Corte della Vic. cioè 87. 149. & 155.*

Devono ancora li testimoni giurare di dire la verità, altrimenti non valeria la loro deposizione, *l. juris jurandi, & l. si quando, C. de testibus;* E nel Regno vi sono li Riti della G. C. della Vicaria 145. 147. & 149. E devono giurare in giudizio, e non extra giudizio, *l. 3. §. Sabino cum gl. ff. de testib.* devono anco giurare in termino, e non dopo il termino, bensì basta, che siano citati e giurati in termino, perche si possono dopo esaminare, anco passato il termino, massime quando si diede detto termine *ad probandum* solamente, & non *ad probandum, & probatum habendum*, *Rot. decis. 74. nu. 1. p. 4. Abb. in cap. licet causam col. 6. de probat.* perche la deposizione si retrotrahe al tempo del giuramento, per il Rito della G. C. 149. che incomincia: *Item, quod in quibuscumque*, dove si ha anco per equità, che li testimoni possono giurare per tre giorni dopo il termino, e dell'ora avanti esaminarsi per l'altri Riti 166. & 282.

Detto giuramento si deve dare *tactis scripturis*, *Lanfranch. in prax. de testium deposit. nu. 3. in fin. Boccac. de remiss. cap. 8. nu. 2. Farinac. de testib. q. 74. nu. 22. Grass. dec. 13. nu. 6. & 15.* E benché non si ricerca di necessità, che si tocchino li Santi Evangelii, basta di consuetudine, che si tocchi qualsivoglia scrittura coll'intenzione, e riguardo a detti SS. Evangelii, *Viv. tract. commun. opin. verb. juramentum,* colla

colla commune opinione di tutti li DD. Ed il Notaro, ò Maestro d'atti della causa deve scrivere, che il testimonio hà giurato *tactis scripturis*, altrimenti non si presume, perche il toccamento delle scritture è solennità etrinsica, la quale non presume, se non apparisce, *l. quacumque, §. quia pupillo, ff. de public. gl. in l. sciendum, vers. solemnit. circa finem, ff. de verb. oblig. Lanfranch. ubi supra n. 6.* E però se il Maestro d'atti dicesse solamente *testis juratus, etc.* queste parole non provariano il giuramento, perche sono parole enunciative *de praterito*, *Bocac. de remiss. cap. 8. nu. 2. Rot. decis. 393. n. 8. et dec. 703. n. 1. p. 1. et dec. 277. nu. 1. p. 6. Cavalc. dec. 415. nu. 2.* Il che non procederia però se il

8 Maestro d'atti attestasse per parola *dispositive*, che li testimonii hanno giurato, come se dicesse, *prout juravit, etc.* ovvero *juravit in forma*, ovvero *suo juramento testificando dixit*, ovvero *juravit dicere veritatem*, ovvero *per juramentum, quod praestitit*, ò simili, perche in tal caso, benche non siano scritte quelle parole *tactis scripturis*, per le sopradette parole si provaria il giuramento, *Seraphin. decis. 157. n. 25. Grass. dec. 13. n. 7. et 15. Cavalc. dec. 222. nu. 4. Rot. dec. 293. n. 84. et seq.* perche si presume all'ora, che il testimonio giurò *tactis scripturis*, massimamente quando il Maestro d'atti con dette parole *enunciative de praterito*, aggiunse quella dizione, *et cetera*, la quale comprende tutte le cose, che sono di sostanza dell'atto, *Rot. dec. 393. nu. 12. p. 1. et decis. 277. n. 5. p. 6.* Ed include quelle, che sono di natura dell'atto, ò cosa sopra la quale s'interpone, *l. si duo patroni §. si quis juravit, ff. de jur. jur.* Il di più intorno detta dizione, *et cetera*, vedi *Mart. de claus. p. 1. claus. 276. Barbof. de claus. usu frequent. claus. 14. et Tusch. tom. 1. pract. conclus. lit. C. conclus. 302.* Secondo si limita nel Cavaliero, il quale può

10 giurare sopra la Croce del suo abito; Onde se il Maestro d'atti attestasse del suo giuramento con parole *dispositive*, provaria il suo giuramento. Terzo

11 si limita nelli Sacerdoti, li quali sogliono giurare *tacto pe. Foro Sacerdotali*, il che universalmente s'osserva di consuetudine di tutte le Corti, e Notari, *Cavalc. decis. 222. n. 2. Farinac. de testib. q. 74. n. 24. 81. et 82. Vestrill. in prax. lib. 6. cap. 6. n. 7.*

12 E benche la parte contraria li deve citare à vedere li giuramenti di testimonii, come s'è detto, s'avverte, che vi sono alcuni casi, nelli quali li testimonii si possono esaminare senza citare la parte à vedere li loro giuramenti portati da *Felino nel cap. 2. de testib.* E però li limita. Primo, quando il Giudice si volesse informare sopra uno notorio, ò sopra la fama, che all'ora può ricevere li testimonii senza citare la parte. Secondo, si limita, se li testimonii si ricevevano per informare il Superiore sopra l'abilità, ò inabilità dell'Eletto se sia, ò non sia idoneo. Terzo, si limita, quando si procede per via d'inquisizione, perche all'ora si possono ricevere li testimonii senza citare la parte. Quarto, si limita, quando si dovesse provare alcuno caso contingente in luogo molto remoto, dove la parte non si potria facilmente citare, perche all'ora si possono ricevere li testimonii per prova del caso, senza citare la parte. Quinto, si limita, se il caso fusse tale, che la legge, ò statuto non ricercasse piena prova; mà si contentasse delli soli argomenti, e notizie; perche si possono ricevere li testimonii senza citare la parte. Sesto, si limita, quando l'Attore teme della morte, ò assenza di testimonii, ed il

suo adversario è persona potente, e terribile, al quale l'Attore teme di denunciare, perche si lascia la citazione della parte. Settimo, si limita, quando il Giudice procede ad intormarsi dell'assenza del Reo, acciò possa stabilire il termine conveniente. Ottavo, si limita, quando la parte avesse dato licenza al Giudice di ricevere li testimonii nella sua assenza. Nonno, si limita, se si esaminasse qualche testimonio, al cui detto necessariamente si deve stare. Decimo, si limita, quando il testimonio si producesse la seconda volta à dichiarare il suo detto, perche in tal dichiarazione non si deve citare la parte, anzi nè anco si ricerca, che detto testimonio torni à giurare. Undecimo, si limita, se il testimonio fusse donna, che s'esamina in casa, perche in tal caso non si cita la parte à vederla giurare. Questo però, che dice *Felino*, che nell'esame della donna in casa, non si debbia citare la parte à vedere il suo giuramento viene contrariato, ed è più vero per quello dice la *glos. nel cap. 2. de judic. in 6.* la quale si deve osservare, con riverenza d'un tanto, e tale Dottore, soggiungendo, che le donne non si possono forzare à venire al giudizio; mà si deve mandare ad esaminare in casa, ò andarci il Giudice, altrimenti non vale la sua deposizione fatta in giudizio, e forzare s'intende quando si cita, *Lanfranch. nella sua prattic. de testium deposit. nu. 10.* dove la dice per cosa notabile. Duodecimo, si limita, quando si tratta di provare consuetudine introdotta dal Popolo dell'istessa Città, perche si possono ricevere li testimonii senza citare la parte. Decimo terzo, si limita, quando le parti fossero presenti, perche non si ricerca la citazione, mà solo la monizione. Ultimo, si limita in causa d'eresia, che per la potenza dell'adversario si teme qualche grã pericolo alla parte.

13 Il giuramento à detti testimonii non si deve dare in giorno di festa, *cap. 1. de feriis*, e li Dottori sopra di esso, *Lanfr. loc. cit. §. testium depositiones nu. 15.* altrimenti l'esame saria nullo, perche il dare il giuramento, che fa il Giudice è atto giudiziario, che non si può fare in giorno di festa, *Seraphin. doc. 851. nu. 9. §. 27.* Si limita però nelli testimonii, che s'avessero da partire, ò che potessero essere sottratti dalla parte, ovvero, che stasse spirante la giurisdizione del Giudice, perche in tali casi possono giurare anco in giorno di festa, *Lanfranc. loc. cit. n. 15.*

14 A questa sorte però di testimonii, che s'avessero da partire, si devono dare tre giuramenti. Uno sopra la verità del fatto principale, il secondo della futura essenza, ed il terzo in fine dell'esame di non pubblicare quello, che hanno detto, sino, che non sarà publicato dalla Corte, *Vestrill. in prax. lib. 6. cap. 2. nu. 2. §. nu. 20. Gravac. nu. 33.* e per la recezzione di essi si fa il decreto in questa forma.

Forma del decreto per la recezzione dell'esame di testimonii, che hanno da partire, e si esaminano extra tempus.

15 *Per Dominum, &c. fuit injunctum citari T. pro incontinenti ad videndum testes ab futuros jurare tam super abfuturitione, quam tota causa, ac illos successivè recipi, & examinari super articulis, datis, vel qui modo dantur, aut tunc dabuntur, & ad dandum incontinenti interrogatoria alias, &c. omni modo meliori, &c.*

16 E fatta detta citazione, ed esaminati, ò prima della contestazione della lite, ò termino probatorio, ovvero prima di cominciarli il giudizio, non ostante, che l'articoli pajono doverli ammettere, se poi d. testi-

testimonii ritornaranno prima della sentenza, dette loro deposizioni fatte così precipitosamente non provariano, mentre si devono di nuovo esaminare.

- 17 Ed occorrendo il caso, che uno de' litiganti abbia li suoi testimonii, che sono informati delle sue ragioni; mà sono d' vecchi, d' mal sani, d' che in altra maniera si può temere verisimilmente dell'istante loro morte, all'ora potrà l'interessato in beneficio del quale si deve fare l'esame, dimandare, che siano esaminati, *ad futuram, & aeternam rei memoriam*; Ed il Giudice deve avvertire, e vedere se quello, che dimanda dett'esame, possa dimandare le sue ragioni, ed incominciare il giudizio à sua elezione di tempo, ovvero l'azione sua abbia da nascere in avvenire: perche se può litigare quando li piace, non si possono molestare detti testimonii per la deposizione *ad futuram rei memoriam*, *Vestrill. in prax. lib. 1. cap. 1. n. 23. Alex. de Nevo conf. 44. n. 5.* E si ricerca interlocuzione del Giudice, con citare la
- 18 parte, nella quale deve dichiarare, *Eos esse senio confectos, vel valetudinarios morti proximos, vel alio legitimo impedimento detentos*, quantunque *rei veritate* siano tali. E quando detti testimonii si devono esaminare, non si possono esaminare in presenza d'altro Giudice, che del competente, in
- 19 presenza del quale s'aurà da conoscere la causa, altrimenti se saranno esaminati da altro, non provariano, fuorchè in caso, che non si potessero più avere, *Abb. in cap. si quis contra Clericum de for. compot. Bar. in l. cum. hi. §. transact. ff. de transact. Alex. de Nevo ubi sup. n. 8.*

Forma del decreto interlocutorio per l'esame de' testimonii ad futuram rei memoriam.

- 20 *Et per Dominum, &c. fuit provisum, & decretum testes productos pro parte T. contra N. super articulis, &c. fore, & esse valetudinarios, vel senio confectos, vel impeditos, prout declaravit, &c. & ideo examinandos ad futuram rei memoriam, prout jurare, & examinari mandavi, omni meliori modo, &c.*

Forma del decreto per l'esame di detti testimonii.

- 21 *Et per Dominum, etc. cum testes pro parte T. super articulis presentatis inducti verè fuerint, et sint valetudinarii, ac senio confecti, ne probationes deperiant, et dictus T. in iuribus suis incautus remaneat, sed, ut illis experiri possit, fuit provisum, et decretum illos ad futuram rei memoriam examinari; Necnon partem ex adverso citari ad videndum illos recipi, et admitti, et successive jurare, et super dictis articulis examinari, et ad dandum incontinenti interrogatoria si velit, et ipsi parti legi audiendum ipsos articulos, alias, etc. hoc suum, etc.*
- 22 E ritornando alli testimonii, che s'esaminano sopra l'articoli nelle cause, e giudizi ordinarii, d'onde eramo allontanati; si nota, che detti testimonii si devono esaminare nel luogo del giudizio, e non fuori per le piazze, e strade, come fanno malamente molti Attuarii, purchè non siano donne oneste, persone qualificate, infermi, d' che in altro modo fossero impediti di poter venire alla Corte, perche in tali casi possono esaminare fuori del luogo del giudizio; mà però in luogo onesto, ovvero nella propria casa; ed all'ora si deve citare la parte à vedere li loro giuramenti nelli luoghi dove s'esaminano, *gl. in cap. 2. de judic. in 6. cap. si quis testium de testib. Alex. in l. ad egregias, ff. de jur. jur. e per rito nella Gran Corte della Vicaria 32. che incomincia Item quod non audeant, et 142. et 304.*

- 24 Devono li testimonii nelle loro deposizioni assignare la causa della scienza del fatto, per uno delli 5. senzi del corpo, *Bart. in l. 1. et Alex. ed altri, ff. si cert. petat. Alex. conf. 32. vol. 5.* E detta assignazione di causa si deve fare per interrogatorio à parte: il che è notabile, e singolare, altrimenti si portebbe annullare il processo della parte, *Bart. in l. fin. ff. de Offic. Proconsul. Soccin. conf. 98. vol. 4.* Quale interrogatorio in fine dell'esame si dice così: *Interrogatus de causa scientia dixit supradicta scire per modum, ut supra, etc. interrogatus de contestibus dixit, queste cose le possono deponere li tali, e tali.*
- 26 Vi sono alcuni casi, nelli quali li testimonii non si possono forzare ad esaminarli. Primo, il figlio di famiglia contra il Padre, e Madre, ed il libero contro il Padrone, li quali non solo non si possono forzare à deponere, mà anco volendo esaminarli, si devono rigettare, *Lanfr. loc. cit. n. 61.* Secondo, il fratello; non può essere torzato à deponere contra il fratello. Terzo, li consanguinei, ed affini còtro li simili.

Relazione del Nunzio.

Intimata detta citazione, la cui forma è posta avanti si farà la relazione del Nunzio, v. 3.

- 27 *Die, &c. T. ordinarius Nuntius, &c. retulit mihi infrascripto Actuario se citasse, et monuisse supradictos testes T. T. personaliter T. T. domi, &c. necnon dictum N. principalem personaliter, modo, et forma sibi commissis, &c. & in fide, &c.*

Forma del giuramento de' testimonii.

- 28 *Die, etc. T. T. testis aetatis suae annorum . . . ut dixit, et ejus aspectu apparet, etc. citatus, relatus, et medio juramento tactis scripturis, etc. juravit de veritate dicenda, tam super articulis, quam tota causa, etc. et primo.*
- 29 *Super primo dixit, etc.* e narra capo per capo quello, che s'è sopra ciascuno di detti articoli; e si deve stare molto avvertito da chi scrive dette deposizioni di testimonii sopra l'articoli à non variare per quanto si può da essi, tanto nel non ponere quello, che non stà articolato, perche farebbero sospetti come ultronei, massime in punto, d' capo essenziale, nè articolato, quanto nel defettare, ed essere scarso, e ponere meno di quello, che stà articolato, purchè lo sappia, e lo possa deponere.
- 30 Occorrendo d'esaminare in casa, come s'è detto, persone qualificate, Donne oneste, d' altri legitimamente impediti, in tal caso la parte dovrà fare l'istanza à parte, oltre l'articoli, che il Giudice mandi il Mastro d'atti ad esaminare in casa li T. T. T. impediti per la tal causa; *Citata parte ex adverso ad videndum eorum juramenta in tali, et tali loco, e si fa il decreto, v. 3.*

Forma del decreto per l'esame de' testimonii in casa, etc.

- 31 *Et per Dominum, etc. fuit injunctum T. Actuario presentis causa, quatenus personaliter accedat domos, vel domum T. in T. loco, ibique eis, vel ei juramentum, vel juramenta deferat de veritate dicendo, tactis scripturis, modo, & forma, &c. dantes, &c.*

Però s'avverte, che devono li detti essere citati, benchè non siano obligati per li loro impedimenti, *ut supra*, andare in giudizio, citata anco la parte, e detto Mastro d'atti deve fare l'atto dell'accesso, e dire, v. 3.

Forma dell'esame mediante accesso del Mastro d'atti.

- 32 *Die, &c. mediante accessu per me infrascriptum Actua-*

Aquarium, factu domum T. T. mulieris honesta, &c. cui non est permissum, (ne catibus virorum se immisceat) accedere ad iudicium, &c. ex commissione, &c. Dicta T. testis atatis sua annorum ... prout dixit, & ex ejus aspectu apparet, medio juramento, tadis scripturis, &c. de veritate dicenda sibi delato coram N. N. parte ex adverso, &c. Et primo interrogata, & examinata super articulis, seu positionibus presentatis pro parte T. T. &c. super primo dixit sic, & sic, super secundo dixit nescire, & sic de singulis.

E finiti l'articoli, ò posizioni si fanno l'ultimi interrogatorii *de causa scientia, & de contestibus, ut supra, &c.*

Ed occorrendo, che la parte produca testimonii 32 superflui per l'esame, il Giudice à suo arbitrio re- frenerà detto numero superfluo non solo ad istanza della parte contraria, mà anco da se *ex officio.*

Della produzione, e presentazione d'Istrumenti pubblici, ed altre scritture.

S O M M A R I O.

Istrumento in genere si chiama scrittura atta ad istruire la mente del Giudice, nu. 1.

Istrumento in Regno si presenta in tre maniere in giudizio, cioè criminalmente, per via d'azione reale, per le clausole del costituito, e precario, e per via ordinaria, n. 2.

Istrumento provato si deve produrre in forma probante, in carta di coiro, colla facoltà di rilasciare la copia comprobata negli atti, n. 3.

Istrumento deve essere sottoscritto dal Giudice à contratti, e testimonii al numero di due, ò tre, considerata la somma, che contiene, n. 4.

Scrittura privata deve essere comprobata, e verificata da testimonii, n. 5.

Istrumento quando si presenta, si deve citare la parte, n. 6. & n. 9.

Mandato di procura generale à più cause, deve restituirsì al produttore, e registrar si in actis la copia, che fa alla causa, n. 6.

Istrumento, se sarà impugnato, e sopra di quello sarà dimandata la dichiarazione circa usum, si deve rispondere semplicemente, e dubitando, si dà il termine ad deliberandum, e procede anco nelli testimonii, num. 7.

Istrumento, quali requisiti deve avere, e si può presentare anco in giorno di festa, n. 8.

Istrumento non si deve presentare nel principio della causa, e come s'intende il citare la parte quando si presenta, num. 9.

Istrumento, e scritture si possono presentare fino alla conclusione esclusiva, n. 10. & n. 16.

Istrumenti, e scritture si possono presentare anco dopo la conclusione in 11. casi, num. 11.

Istrumenti, e scritture si possono concomitare, e corroborare per testimonii anco dopo la conclusione nella causa, n. 12.

Scritture private senza testimonii si devono ammettere, e dare breve termine à provarle, nu. 13.

Scritture, quando non hanno bisogno di comprovazione di testimonii, n. 14.

Termine ad concomitandum, & comprobandum si deve dare nelle scritture private, che fanno semiplena prova, e quali siano, n. 15.

Comprovazione di scritture dopo la conclusione, come s'intende, e come si concilia colla disposizione in contrario, cioè, che si debbia fare nel termine probatorio, num. 16.

Forma del decreto con riserva, nell'ammettere la comprovazione di scritture dopo la conclusione, num. 17.

Termine ad impugnare le scritture, e repulsare li testimonii, si deve dare dal Giudice à suo arbitrio, num. 18.

1 IL secondo modo, col quale tanto l'Attore, quanto il Reo possono fondare le loro intenzioni, per conseguire la vittoria della causa, e la produzione, ò presentazione d'istrumenti, ed altre scritture pubbliche, e private *in un probationis*; mentre sotto nome d'istrumento viene ogni scrittura, la quale è atta ad istruire la mente del Giudice nella causa di ciascuno, *l. i. ff. de fide instrum.* Ed intorno à detta produzione di scrivere, si devono sapere due questioni, la prima come si debbiano presentare nelli giudizi. Secondo, *in* à che tempo si possono produrre. In quanto alla prima questione si deve supporre, che in questo Regno l'istrumenti si presentano in tre maniere. Una per la via esecutiva, e criminalmente, ed è quando si presenta l'istrumento, secondo la forma del Rito della Gran Corte della Vicaria, che comincia *Item si quis debitor, etc.* ed in questa se ne porta trattato à parte, nel quale à mano piena stà notato come debbia essere l'istrumento, quando si può presentare, come si presenta, e quali eccezioni si possono opporre contro l'istrumento, ed à quello mi rapporto. La seconda maniera, e modo principale di presentare l'istrumenti in questo Regno è quando si procede coll'azione Reale sopra il giudizio dell'assistenza da ottenersi, e procede quando similmente l'istrumento è liquido, ed ave il patto *de capiendo*, la clausola del costituito, e precario, e l'ipoteca delli beni; perche in questo caso ave il creditore elezione d'intentare la via extrajudiciaria esecutiva coll'autorità di detto patto *de capiendo*, perche può colla propria autorità pigliare tanto delli beni del debitore, quando ascende alla somma del debito, *Bart. in repet. l. creditores, C. de pign.* O pure colla via giudiciaria dimandando l'assistenza, cita la parte, nel quale caso appoggiandosi all'ipoteca delli beni s'hà per intentata l'ipotecaria, che è azione Reale; ed appoggiandosi al costituito del precario poito nell'istrumento, s'hà per intentata la condizione, per la *l. fin. C. de acquir. possess.* E di questa similmente se n'è discorso à pieno nel trattato del giudizio dell'assistenza. La terza maniera, ò modo principale di presentare istrumenti, e scritture per via ordinaria è quando in occasione di lite introdotte in giudizio, precedente petizione, e contestazione di lite, dato il termine probatorio, in meriti di prove si producono le scritture à provare, e fondare l'intenzione del produttore: nel qual caso si è istrumento pubblico, si si deve produrre in carta di coiro, altrimenti non fa fede, per la Costituzione del Regno, che incomincia *Consuetudinem, quam olim, etc.* questo però, che debbia presentarsi *in forma probante* in carta di coiro, colla sottoscrizione de' testimonii, s'intende essere necessario, quando si producono nel dimostrarlo, e farlo vedere al Giudice, ed alla parte, che si fa nella Corte, perche dopo può la parte produttore lasciare nell'atti la copia comprobata, e ritenersi l'originale appresso di se, acciò in qualche maniera non si perda, ò pure ne sia levato, e così si pratica alla giornata nel Regno per il rito

168. che incomincia, *Item servat ipsa Curia, quod quamvis, etc. Marant. specul. aut. par. 6. de prod. instrum. nu. 36.* E se l'istrumento contiene la somma più d'una libra d'oro, deve avere la sottoscrizione del Giudice à contratti, e di tre testimonii di buona vita, oltre il Notaro, e meno della libra d'oro, bastano due testimonii col Notaro, e Giudice: e devono detti testimonii essere letterati, cioè, che sappiano scrivere; se però nel luogo dove è celebrato l'istrumento vi si trovano prontamente detti uomini, che sappiano scrivere: altrimenti bastano anco l'illiterati, li quali si sottoscrivono col segno della Croce; per la Costituzione del Regno, *Instrumentorum robur, Marant. loc. cit. n. 33. et 34.* Ma se è scrittura privata, si può produrre anco in carta bombacina, *Luc. de Penna in l. ad inferiorum col. 2. vers. Item scias, C. de apoc. publ. lib. 10.* bensì tale scrittura privata da se stessa non fa fede, se non quando si comprova, e verifica per testimonii, *Bart. et DD. in auth. at si contractus, C. de fide instrum. et in l. scripturas, C. qui pot. in pign. hab. et in l. admoventi, ff. de iur. jur. et in l. publicati, C. de testib. Marant. loc. cit. nu. 34.*
- 5 Quando si producano l'istrumenti, ò scritture in giudizio. à fine di prova, si deve citare la parte, altrimenti non provaria, *Bald. in l. si quando in fin. C. de testib. et Ludovic. Roman. in cons. 176. col. 2.* purchè non si producano per istruzione del Giudice, perchè all'ora non si ricerca la citazione della parte, *Bald. in l. si qua per calumniam, vers. Sed pone, C. de Episc. et Cler. Marant. loc. cit. nu. 35.*
- 6 Benchè, come s'è detto, basta solamente presentare l'istrumenti, e lasciare nell'atti la copia comprobata; questo però nõ procede, nè s'intende nel mandato di procura, perchè l'istrumento del mandato originale deve stare sempre nell'atti, altrimenti non fa fede, purchè sia mandato semplice, mentre se contiene più capi; e mandati à più cause, deve l'originale restituirli al producente, e registrarli nell'atti la copia, ò particula del mandato, che fa alla causa, *Marant. loc. cit. nu. 37.*
- 7 Se la parte avverla oppone contro l'istrumento, dicendo esser falzo, e dimanderà, che deponghi se vuole servirsi colla dichiarazione *circa usum*, per poterlo impugnare, ed accusare di falzo: non basta il rispondere condizionato, dicendo, voglio servirmiene ogni volta, che apparirà vero, mentre deve rispondere semplicemente, e se dubita, se li dà il termine *ad deliberandum*, il che procede, e s'intende anco nell'attestazione de' testimonii, *Marant. loc. cit. nu. 37.*
- 8 Si ricerca ancora nell'istrumento presentato il luogo dove s'è celebrato il contratto, altrimenti non essendovi la data, non vale, nè prova; Come anco si dice intorno il segno del Notaro, e dell'Indizione Romana, *d. Marant. loc. cit. num. 36. 40. e 41.* avvertendosi, che l'atto di presettare in giudizio non è atto giudiziario, perchè si possono presentare anco in giorno di festa, e solo il dare il termine è atto giudiziario, *Specul. tit. de dilat. §. nunc vedeamus, vers. Sed pone, etc. d. Marant. loc. cit. nu. 42. et. 43.*
- 9 S'avverte, che l'istrumenti non si devono mai presentare in giudizio nel principio della causa, nel che molti errano, atteso non provano se non si producano nel termine probatorio, perchè la produzione dell'istrumento non si può fare primo della contestazione della lite, *d. Marant. loc. cit. nu. 44.* E benchè se sia detto, che detta produzione delle

scritture non vale, se non si cita la parte à vedere la presentazione delle scritture, non s'intende ciò se si fa detta produzione nella fine del termine, perchè all'ora vale *parte non citata*, come anco vale se si fa detta produzione dopo il termine dato à produrre le scritture, e frà qualsivoglia termine dato à provare, e per ogni genere di prova, *d. Marant. loc. cit. nu. 46.*

- 10 In quanto alla seconda questione principale, cioè fino à che tempo si possono presentare le scritture, si risponde, che *de Jure communi* si possono presentare non solo nel termine probatorio, ma anco in ogni tempo dopo fino alla conclusione nella causa *exclusivè*, *cap. cum dilectus, de fide instrum.* perchè nel caso della produzione delle scritture cessa ogni timore di subornazione, per la qual causa, anco quando si producano li testimonii dopo la pubblicazione, una insieme con la scrittura, si possono produrre, *Bald. et DD. in l. certi condizio, §. quoniam, ff. si cert. petat. et Bald. in l. ampliozem, C. de app. et Alex. in l. si ita scriptum, ff. de lib. et post.* Il che si limita, quando vi concorre qualche giusta causa, perchè all'ora anco dopo la conclusione può ammettere le scritture, *d. Marant. loc. cit. n. 47. et 48.* E benchè *de Jure Regni* stà disposto per la Costituzione, che incomincia *lite legitimè contestata*, quale con la *glos. et Andr. de Isernia* vuole, che le scritture si producano frà il termine probatorio, e non dopo, ciò non s'osserva per la disposizione della *Reg. Præmatica cursu dilationum*, che sopravvenne, ed ordina, che le scritture si producano frà quattro giorni utili dal giorno della pubblicazione, quando però non fù mandata la repulsa; però *d. Marant. loc. cit. n. 48.* afferma, che sempre hà visto osservare, che le scritture si ricevono nelle Corti fino alla conclusione *exclusivè*, come di fatto s'osserva di comune titolo di tutte le Corti in conformità della disposizione del *Jus commune*, per *d. cum dilectus de fide instrum.* e perciò non s'osserva il Rito della Gran Corte, che comincia *Item, quod post terminum, n. 21.* il quale vuole, che non si ricevano le scritture dopo il termine probatorio, per ponerli in processo, perchè s'osserva il contrario per la novella pratica, massime per *d. Reg. Præmatica* quale contraddice à detto Rito, e similmente è corretto l'altro Rito, che comincia *Item servat ipsa Curia, quod post terminum, n. 159.* il quale dice l'istesso, che il precedente, eccetto quello, che dice la fine, cioè, che quando si produce la scrittura à dopo la conclusione, all'ora il Mastro d'atti vi fa la presentata, notandovi espressamente, che fù prodotta dopo la conclusione, e non la pone in processo, ma *extra* processo, ed il Giudice la può vedere solamente à sua istruzione, *et non in vim probationis*, conforme oggi s'osserva in questo particolare delle scritture, che si presentano dopo la conclusione, e *Matteo d'Assisto nella Costituzione lite legitimè contestata, n. 24.* afferma anco per comune osservanza, che si possono presentare le scritture fino alla conclusione *exclusivè*, fuorchè in 11. casi portati per limitazioni da *Felino*, nel *cap. cum dilectus de fide instrum. à n. 13.* e questo è una delli molti aggiunti, che si danno in quest'opra alli principianti, li quali compatisco, massime in quello, che non possono sapere, nè mendicare da altri Autori, com'è successo in questo caso, che *Marant. si rimette ad Assisto, ut supra, Assisto si rimette à Felino*, ch'è quanto non poterli mai avere precisè da uno pove-

ro Attuario, o Curiale, il quale non avrà li libri, che bisognano per poter ritrovare le puntualità rimesse, e detti casi sono: Primo nelli casi, nelli quali il Giudice procede *ex officio*, 2. Nelle cause criminali, 3. Nell'istromenti ritrovati di nuovo dopo la conclusione nella causa; però questa limitazione si può salvare ogni volta, che non ha commesso quel tale niuna negligenza nella perquisizione de' li istromenti nuovamente ritrovati dopo la conclusione, perchè probabilmente non li sapeva: mentre in tal caso si possono produrre dopo la conclusione mediante la restituzione *in integrum*, e questo tale può produrre l'istromenti nuovamente ritrovati, non solo dopo la conclusione nella causa, ma anco la sentenza, per la clausola generale *si qua mihi*, &c. 4. Quando l'istromenti si ricevono dopo la conclusione nella causa presenti, e non contradicenti le parti, ed il Giudice sapendo esserli concluso nella causa, se ammette le prove, pare, che revoca la conclusione, ed averla per revocata, concorrendo quelle cose, che sono necessarie nella revocazione dell'interlocutoria. 5. In cause di pupilli, e di Chiese, se però sono istromenti nuovamente ritrovati: perchè in tali cause non ostaria ne anco la sentenza, che non si possano produrre istromenti nuovamente ritrovati; ed ha luogo anco se fosse commessa negligenza nel ritrovarli, per ponere differenza fra dette persone, e l'altre, per quello, che s'è detto nella terza limitazione. 6. Quando si producono istromenti nuovamente celebrati, per li quali senza aspettare la sentenza intendono le parti cessare dalla lite: perchè si possono produrre dopo la conclusione, ed il Giudice è tenuto d'ammetterle. 7. Nelle cause summarie, nelle quali il Giudice può interrogare dopo la conclusione nella causa, anco ad istanza della parte. 8. Quando vi è qualche evidente ragione, per la quale si dovessero ammettere l'istromenti, alla produzione de' quali non obstarà la conclusione nella causa. 9. Quando si tratta di provare la scomunica opposta per eccezione perentoria. 10. Quando volendo provare altro prima della conclusione nella causa fosse stato ingiustamente discacciato dal Giudice. 11. Nella causa d'appellazione, perchè quello, che per la conclusione, non ha potuto provare nella prima istanza, se può provare nella seconda.

12. Si deve anco sapere, che dopo la pubblicazione, & post didicita testificata, che vuol dire dopo vedute, e considerate le deposizioni de' li testimoni publicate; benchè repugna l'esaminare li testimoni, e che non si possa fare altra prova, nè per testimoni, nè per scritte, nè per qualsivoglia genere d'allegazioni, per la disposizione del capitolo *fraternitatis*, e la Clementina 2. de testibus, cap. cum dilectus de fide instrum. cap. auditis de procuratoribus, et alii. significaverunt; ubi gl. et DD. de testibus, fallisce però, e non impedisce, che non si possano esaminare li testimoni a concomitare, e corroborare le scritte presentate, per essere cosa mista, ch'è diversa dal semplice: in maniera, che se lo statuto proibesse la prova per testimoni, non si intende proibita quella, che si fa per istromenti, e testimoni, ne tampoco quella, che si fa per testimoni in confirmazione dell'istromento *arg. l. prohibemus, C. de probationib. & idem ibi firmat Casstr. & alii.* Bald. in l. ampliores, nu. 5. C. de appellat. disse non temersi subornazione nel Notaro, che depone in corroborazione del suo istromento, e

nelli testimoni, che depongono incorroborazione della loro scrittura. E per le sudette autorità *de Jure communi*, ave' introdotto lo stilo tanto il Sag. Conf., quanto la Gran Corte della Vicaria di provare per testimoni a concomitanza delle scritte dopo la conclusione: e però si dà il termine ad opporre contro le scritte, affinché quello, che si è prodotto, ò resti approvato, ò reprobato, acciò se li possa dopo dare, ò non dar fede, come per la *l. fin. C. de fide instr.* e per detto termine a comprobare, ò vero concomitare vi è la particolare decisione del S. C. 271. Ne deve nuocere la conclusione della causa, quando si ave la verità del fatto, e verò tutte le scritte s'ammettono, *Caravito* 238. massime quando la conclusione fù fatta, *cum reservatione presentandi scripturas*, come dice *Afflic. nella decis. 272.*, il che s'intende delle scritte tanto publiche, quando private, purchè facciano fede, *Caravit. loc. cit. n. 3.* E se fossero scritte private senza testimoni, che da per esse non fanno fede, ave sempre costumato il Sag. Conf. d' 13 ammetterle, e dare breve termine a comprovarle, *d. Caravit. loc. cit. nu. 4.* E cioè s'intende tanto delle scritte presentate primo, quanto dopo la conclusione, perchè si possano dare l'articoli, e conprobarli, *Muscattell. gl. presentatas nu. 6. per la decis. del S. C. 115. Capyc. dec. 68. & Ursill. sup. decis. 115.*

14. Le scritte poi, che da per esse fanno fede, sono quelle, che non hanno bisogno di comprobazione di testimoni, ò vero verificazione, come sono Scritte private altra volta riconosciute, ed in altro giudizio verificate, e comprobate, *l. scripturas, C. qui potiores in pign. hab. Muscattell. gl. citata n. 10.* Come anco si fosse scrittura privata, ma solamente ritrovata nell'Archivio publico, perchè sarebbe fede senz'altra approvazione, *d. Muscattell. loc. cit.* Così parimente, se la scrittura privata avesse il suggello autentico, perchè sarebbe fede, senz'altra cosa, ò pure se il suggello fosse privato, ma del medesimo contraente, e che abbia li certi caratteri, ò lettere, *idem loc. cit.* Ed in ultimo li libri fatti per

15. ragione, ed autorità di publico officio, perchè è certo, che questi fanno fede, *l. quadam, §. nummularios, ff. de edon.* E perchè s'è detto, che si deve dare il termine *ad concomitandum*, & *comprobandum*, cioè s'intende per le scritte private presentate, che fanno qualche fede, ò prova almeno semiplena; come sono libri di Mercanti, che non hanno publico officio, perchè se saranno di buona vita, fama, e fede, li loro libri faranno semiplena prova, *d. Muscattell. loc. cit. nam. 11.* e però se li detti Mercanti presentassero partite estrate dalli loro libri, prima, ò dopo la conclusione si possono comprovare per testimoni, acciò facciano la piena prova, *idem loc. cit.*

16. E perchè dalle cose predette, sopra la comprobazione delle scritte, private, anco con tre testimoni s'è detto, che si possa fare dopo la conclusione, (mentre senza detta comprobazione detta scrittura non farebbe fede, *l. scripturas, C. qui pot. in pign. hab.* almeno per due di detti testimoni) ne siegue, che non farebbe altro che un sovvertire, e pervertire il giudizio, ed ammettere assolutamente la prova dopo la conclusione intorno la causa principale, il che sarebbe proibito *de omni Jure*, ed in particolare contro la *Prammatica*, che incomincia *post conclusionem de Ord. jud. allegata ad Afflic. in d. decis. 271. & 272. nu. 4.* dove dice che la scrittura

za privata, che da per esse non fa fede, non si possa verificare se non nel termino probatorio, si risponde al dubbio, che il S. C. come s'è detto hà costumato d'ammettere la produzione delle scritture private, anco di quelle, che da per esse non fanno fede, e dare breve termino à comprobarle, senza però rescindere la conclusione, mà col decreto, e riserva, *quod de eis habeatur ea ratio, qua de Jur. re habenda erit in calculo ferenda sententia, & ponatur extra processum, d. Muscatell. d. glos. presentatas, num. 14.* e così il loro affetto si differisce nel tempo della sentenza; però se le deposizioni delli testimonii faranno alla causa, e conteneranno la defenzione, il Giudice ne deve avere ragione, come se detta riserva non fosse fatta, *d. Muscatell. loc. cit. n. 15.*

Dopo fatta la detta cōprobazione delle scritture presentate, tanto prima, quanto dopo la conclusione, si può dimandare dalla parte avversa, e si deve concedere dal Giudice il termino à suo arbitrio ad impugnare dette scritture con la loro comprobazione, e repulsare li testimonii esaminati sopra di esse, e s'intende tanto delle scritture pubbliche, quanto private indistintamente, *Muscatell. in d. glos. presentata à n. 16. usque ad 20.* ed in ciascuno di essi termini, tanto del presentare, e concomitare le scritture, quanto dell'impugnarle, e repulsare li testimonii, si deve fare la pubblicazione, *idem loc. cit. n. 24.*

DELLA PRESENTAZIONE DELL' ATTI GIUDIZIARI.

S O M M A R I O .

- Sentenza viene sotto nome d'atti, n. 1.*
Requisiti acciò l'atti giudiziarii, e fatti in Corte facciano piena fede, come atti pubblici, n. 2.
Atti, che si possono fare in giorno di festa, anco ad honorem Dei, n. 3.
Ferie del ministero, e vindexie oggi non s'osservano nel Regno, n. 4.
Atti duplicati, perche si erano perduti li primi, e però si sono fatti li secondi, se poi si trovano quelli, a quali si deve stare, n. 5.
Atti giudiziarii si devono presentare à petizione de litiganti, tanto nelle cause civili, quanto criminali, n. 6.
Atto giudiziario subito fatto è comune, num. 7.
Fine per il quale l'atti giudiziarii dimandati si devono concedere, n. 8.
Atti giudiziarii, quando, e quali, benchè dimandati dalla parte, si possono, e devono negare, num. 9.
Atti giudiziarii si devono presentare à petizione d'ogni interesse pretendente non così nell'istromento, n. 10.
Atti giudiziarii si devono presentare à spese di chi li dimanda, num. 11.
Atti originali non si devono dare, nè alla parte, nè al Giudice dell'appellazione, nè bensì la copia, n. 12.
Atti giudiziarii si devono presentare quante volte saranno dimandati, num. 13.

Oltre le scritture, d'pubbliche, d'private si devono, e si possono presentare anco l'atti fatti in presenza del Giudice, e scritture di mano dell'Officiale, ed anco la sentenza viene sotto nome d'atti, *Marant. in specul. part. 6. de actorum editione.* Ed acciò gl'atti giudiziarii, e fatti in Corte facciano piena fede, come atti pubblici si ricercano molte cose. Primo, che siano fatti colla parte presente, d'citata, d'vero assente contumace, altrimenti non provano, nè pregiudicano all'altra parte, e nel caso di contraddittorio giudizio, *d.*

de unoquoque, ff. de re judic. l. nemi ita dicitur, ff. de adopt. l. si quando C. de testib. & cap. 2. de testib. 2. Si ricerca, che l'atti si facciano ad istanza della parte, in maniera, che deve apparere nell'atti, ad istanza di chi s'è fatto l'atto, altrimenti gl'atti non valgono, *Angel. in cons. 266. col. 2.* dove particolarmente parla della sentenza, che non si debbia fare se una delle parti non farà istanza, e faccia citare la parte à sentenza, altrimenti non vale, *Immol. in d. l. unoquoque, ff. de re judic. Bart. in l. 1. C. ut quom des. adv. Paul. de Cast. in l. 1. C. de judic. & las. in l. properandum, ff. & si quidem col. 1. C. de judic. 3.* Si ricerca, che si facciano in presenza del Giudice, d' suo ordine, *Alex. & Imol. in l. acta, ff. de re judic. gl. & Bald. in l. illud, C. de Sacros. Eccles. & Bald. in l. interrogatam, C. de lib. causa 4.* Si ricerca, che l'atti siano scritti dal Mastro d'atti deputato; in maniera, che quel Mastro d'atti, che àve incominciato à scrivere l'atto di un processo, quello deve seguitare, e scrivere l'altri, altrimenti non provano, se non in caso, che il Mastro d'atti della causa fosse impedito, perche all'ora si deve surrogare un' altro assunto, *Bald. in l. 1. C. de sportul. & Bald. in l. 2. C. Quomodo, & quand. Judex, & Bart. in l. ff. de Offic. cons. & Bald. in l. repetita, C. de Epif. & Cler. & Ludovic. Rom. cons. 281. Bald. & Paul. de Cast. in l. testam. ta omnia, C. de testamentis. 5.* Si ricerca, che quello che scrive l'atto sia Mastro d'atti eletto, idoneo, onesto, e di buona fama, *Hofsiens. & Joan. And. in cap. quoniam contra de probationib. e deve dare il giuramento di fedeltà, e potendosi avere per Mastro d'atti qualche Notaro creato dal Rè è il migliore, e ricercato dal Jus Commune, dal Jus gentium, e dal Jus Regni, come narra *Marant. loc. citato à nu. 22. usque ad 28. 6.* Si ricerca, che l'atti si riducano in scriptis, perche non siano cause brevi, perche all'ora non si ricerca la scrittura, per l'auth. nisi breviores, & ibi Bar. C. de sent. exper. recis. Abb. in d. cap. quoniam contra. 7. Si ricerca, che l'atti siano pubblicati in giudizio, perche primo della pubblicazione non fanno pubblica fede, *l. gesta, C. de re judic. & Bald. in l. publicati, C. de testib. e dice Bald. in l. in bona fidei col. 3. vers. item queritur, C. de reb. credit. perche l'attestazioni non pubblicate non provano nè anco Semiplene; però la comune conclusione è in contrario, cioè, che in presenza del medesimo Giudice, d' altro forrogato in suo luogo l'atti fanno fede anco senza pubblicazione, perche altrimenti ne seguitarebbe, che non valeria la sentenza fatta, e non pubblicata. 8. Si ricerca, che l'atti si scrivano, e si ricevano in giorno, che non sia di festa, altrimenti non valgono, massime se saranno feste ad onore di Dio, *fin. C. de feriis, & cap. fin. de feriis.* Vi sono bensì molti atti, che si possono celebrare in giorno di festa, che si notano per fallenza à questa regola, come s'è detto altra volta, *nel c. 2. della citazione, n. 39.* e qui si replicano per la prova con le dottrine, mentre ivi si sono notate *obiter*; e primo si limita nella presentata del libello, che si può offerire, e ricevere in giorno di festa, anco ad onore di Dio, *l. miles, ff. sexaginta, ff. de adol. il che procede anco nel libello appellatorio, l. art. ibi Bald. C. de feriis, & not. Bart. in l. 2. ff. si quis in ius voc. non ser. Secondo si limita nell'esecuzione, che si fa contra il ladro famoso, che si può afforcare anco in giorno di festa, *l. provinciarum, & ibi Bald. C. de feriis.* Terzo si limita in tutti l'atti di volontaria giurisdizione, che si possono esercitare in giorno di festa,***

fatta, come l'emancipare, adottare, dare Tutori, e fare istromenti, e testamenti, ed altri simili, *Specul. in tit. de fer. §. sequitur, & Abb. in cap. conquestus col. 5. de feriis, et l. actus, C. de feriis*. Quarto, si limita nell'elame de'testimonii, li quali li possono esaminare in giorno di festa, purché abbiano giurato in giorno di feria, *gl. in Clement. 1. de officio deleg. v. per il rito della Gran Corte*, che incomincia *levo quod si detur, nu. 47*. Quinto, si limita in tutti gli atti pii, e che ricercano presto sbrigo, fuorché il decreto per l'alienazione de' beni del minore, *Specul. in §. sequitur de feriis*. Sesto, si limita nel carcerare il debitore sospetto di fuga, il quale si può pigliare anco in giorno di festa ad onore di Dio, *gl. in l. fin. C. de fer. Alber. et communiter DD. in l. si feria ff. de fer. et Bald. in cap. fin. extra de fer.* Settimo, si limita nella confessione della parte, che può riserverli in giudizio anco in giorno di festa, *Innoc. in cap. ultra tertiam de testib.* Ottavo, quando la giurisdizione fosse spirante, perche si può procedere anco in giorno di festa ad onore di Dio, *Abb. in cap. fin. de jud.* Nono, si limita nelle Corte del Principe, perche si può procedere anco in detti giorni, *Specul. §. 1. vers. est autem de fer.* Decimo, si limita nella sentenza di scomunica, la quale si può anco fare in giorno di festa, *d. Specul. vers. sequitur de fer.* Undecimo, si limita nelle cause de' carcerati, nelle quali si può procedere anco in giorno di festa, *l. Divus, et ibi Alex. et ibi DD. de fer. et l. custodia, ff. de pub. jud.* Duodecimo, generalmente oggi si limita nel Regno in quanto alle ferie nel tempo di mietersi, e vendemie, perche in detti tempi si possono spedire tutti gli atti giudiziarii, atteso per consuetudine sono levate, e non s'osservano per la Costituzione del Regno, *basulos omnes*, e solo s'osservano per ferie sette giorni prima, e sette dopo di Pasqua di Resurrezzione del Signore. 9. Principalmente si ricerca, che gli atti siano fatti di giorno, e non di notte, *cap. consulti, & ibi gl. & Abb. in fin. de Offic. Deleg.*, e particolarmente la sentenza non si può fare di notte, *DD. in l. nox minorem, C. de transact.* 10. Principalmente si ricerca per validità dell'atti, che in ciascuno di essi s'inferisca il luogo, il giorno, il mese, e l'anno, nel quale si fanno, *cap. quoniam contra, & ibi gl. vers. tempora de probat. & cap. abbate sano, de re judic. in 6.* Ed in questo cade un dubio, come si debbia osservare in caso, che perdendosi gli atti del primo processo, fosse necessario farsi gli altri di nuovo, dopo fatti già detti atti nuovi, si ritrova il primo processo, à chi delli due si deve dar fede, e credere al primo, o allo secondo processo? Si risponde, che se sopra il secondo non ancora s'è fatta la sentenza, si crede al primo solamente, e secondo li primi atti si deve fare la sentenza; mà se già si è giudicato, e sentenziato sopra li secondi atti, prima di ritrovarli li primi si deve stare à detto secondo processo, et atti colla sentenza; *Andr. d'Isernia nella Constitut. Cordi nobis.* 6. E detti atti giudiziarii si devono presentare, o che le cause siano civili, o criminali à petizione, e domanda de' litiganti, *l. 2. cum sua materia, C. de eden. in tanto, che se non si presentano si può appellare, l. 2. cum lite pendente, & cap. perpetuus de fid. instr. per la ragione, che l'atto giudiziario subito fatto è commune à ciascuna parte, e però possono dimandare la copia, §. editiones tit. eodem.* E quello, che à comandamento del Giudice non vuole presentare gli atti, si presume in dolo, *Alex. in l. ubi, ff. de eden.*

& *l. non potest dolo, ff. de reg. Jur.*, e si può anco assignare la ragione, perche la presentazione de' gli atti è specie di defenzione, e si vede, perche si fa ad effetto, che il dimandante possa deliberare, si vuol cedere, o litigare, *l. 1. ff. de edendo, & aush. offeratur, C. de litis contestat.* si fa anco ad effetto d'investigare la verità, perche avuta la copia, più facilmente può rispondere, o confessando, o facendo obbezzioni, perche li meriti delle cause si palesano dall'assortiva delle parti, *l. fin. C. si per vim, vel alio modo.* 9. Si avverte. Primo però, che non è tenuto l'adversario, nè il Maestro d'atti della causa presentare gli atti se non con ordine, e precetto del Giudice. Secondo, che non procede nell'attestazioni de' testimonii, le quali non si devono presentare alla parte prima della pubblicazione, mà devono essere segrete appresso del Giudice, e del Notaro della causa per il timore della subornazione. Terzo, si limita nell'interrogatorii de' testimonii, li quali, benché sono fra gli atti, non però si devono presentare alla parte per evitare la subornazione de' testimonii, *Abb. & DD. in cap. per tuas de testib. Marant. specul. p. 6. de actorum edit. nu. 57.* Quarto, si limita nell'allegazioni in Jure, che benché siano prodotte negli atti, non però si devono presentare all'altra parte, perche si fanno ad istruzione del Giudice, *Innoc. in cap. per tuas de testib.* ed in ciò si distingue, che se chi le presenta, le presenta in modo d'atti nel processo facendovi scrivere la presentata, che si possono dimandare, o vero non le presenta in modo d'atti nel processo, mà le dà in manica iudicis, à mora istruzione del Giudice, e non vuole, che siano degli atti, ed all'ora non è obbligato darle alla parte, e così s'osserva in pratica giornalmente, onde finita la causa può il producente ritornare à pigliarsele, perche di necessità non devono restare nel processo, mentre non sono del processo. Quinto, si limita, che benché si devono presentare le copie de' gli atti, ciò s'intende purché s'offerisca il salario al Maestro d'atti, altrimenti senza la mercede non è tenuto di presentare detti atti, *l. argentarius in princ. & ibi communiter DD. ff. de eden.* Sesto, si limita nelli nomi de' testimonii prodotti in giudizio, e che s'hanno da esaminare, perche prima della pubblicazione non è tenuta la parte, che vuol esaminare alcuni testimonii, presentare li nomi di quelli all'altra parte, acciò non siano sedotti, o subornati, mà è tenuto di nominarli solamente al Giudice, *Specul. in tit. de test. §. qualiter, vers. post hoc, & Alex. in l. 1. §. editiones, C. de eden.* 10. Detti atti pubblici del giudizio indistintamente si devono presentare à petizione di ogni uno, che vi pretenderà aver interesse, benché detti atti non siano fatti à sua istanza, non così nell'istromento, *Alex. in d. l. is apud quem, C. de eden.* 11. Si nota anco principalmente, che gli atti si devono presentare regolarmente à spese di chi li dimanda, *Card. in Clem. causam in 22. qu. de ole. & per DD. in d. l. is apud quem*, fallisce però nella copia del primo libello, che si deve dare à spese dell'attore, *gl. in l. 2. in ver. oblatos de app. & Car. in Clem. sapè 17. qu. de verb. signif. e per la Prammatica*, che incomincia *comparente*. 12. Si nota similmente, che l'atti originali in niun modo si devono dare alla parte, nè al Giudice dell'appellazione, mà solamente la copia per tutti li *DD. nel cap. quoniam contra de prob. e per la Reg. Prammatica*, che incomincia *conclusione*, dove stà posta

posta pena del falso al Notaro, è Mastro d'atti, che dà il processo originale, *Marant. loc. cit. n. 65.*

13 E si devono presentare tante volte, quante saranno dimandati, anco mille, è che abbia perduti gli primi atti, è no, *Marant. loc. cit. num. 66.*

Della pubblicazione, quarta parte sostanziale del processo, per ragione della Consuetudine generale, benchè de Jure è de ordine iustitia tantum. Cap. 5.

S O M M A R I O.

Pubblicazione della causa, quando si fa, e come si pratica, num. 1.

Pubblicazione à che fine si fa, num. 2. & num. 13.

Facoltà ad dicendum quando si pratica, num. 3.

Effetti della pubblicazione, num. 4.

Pubblicazione col termino ad percuntandum acta, come si pratica, num. 5.

Forme diverse del decreto, che si faccia la pubblicazione, num. 6.

Pubblicazione se sia, è no di sostanza, si risponde con distinzione, num. 7.

Forma di repliche diverse, che sogliono fare tanto l'Attore, quanto il Reo dopo la pubblicazione, num. 8.

Pubblicazione non si ricerca quando l'atti probatorii si sono fatti in presenza delle parti, e quando in questo caso si pratica, num. 9.

Pubblicazione si deve fare con citazione della parte, num. 10.

Forma della pubblicazione, num. 11. & 22.

Pubblicazione passata il termino s'intende fatta ipso Jure, num. 12.

Pubblicazione lasciata, se induce nullità alla sentenza, num. 14.

Pubblicazione, per quali cause s'impedisce, num. 15.

Pubblicazione è de Jure Canonico, de Jure Civili, & de Jure Regni, num. 16.

Termino della pubblicazione quanto sia, num. 17.

Scritture si devono presentare per impugnarle, num. 18.

Differenza inter publicatas attestations, & didicita testificata, num. 19.

Publicate l'attestazioni, e considerate le deposizioni, quando si possono esaminare li testimonii sopra li medesimi articoli, de diretto, contrarii tanto nella prima, quanto nella seconda istanza, num. 20.

Prove, esami, ed ogn'altra scrittura prodotta in giudizio originali devono restare in potere del Giudice, è Mastro d'atti, acciò non siano viziati, num. 21.

1 **F**atte dall'una, e l'altra patte le prove, è per giuramento della parte, è per testimonii, è per scritture, è altri atti presentati nel termino probatorio: immediatamente sequita la pubblicazione nella causa: con diversa osservanza però, perche nel Sag. Conf. e nella Gran Corte della Vicaria si dice primo ad publicandum, e dopo si fa la pubblicazione, così anco quando si fa la conclusione, primo si dice ad concludendum, e dopo si conclude; mà nell'altri Tribunali si fa solamente la pubblicazione, e conclusione.

2 E per la piena intelligenza di che si tratta si deve sapere, che la pubblicazione fù inventata, acciò le parti possano ricevere la copia dell'esame de testimonii dall'ora in poi, è pure acciò si palesino le prove, e le testificazioni: e nelle cause, nelle quali si procede senza termino probatorio, in luogo della pubblicazione si fa la facoltà ad dicendum, *Menoch. de arbitr. qu. 33. & 34. Rovit. nella Prmatica II. de ord. jud.* e sono molti gl'effetti di detta pubblicazione, de quali il primo è, che l'attestazioni fatte si possono vicendevolmente vedere dalle parti, per lo

3

4

che stante si presume il timore di subornazione, e regolarmente è chiusa la strada di produrre altri testimonii, se non in alcuni casi, come s'è detto di sopra, nelli quali anco post didicita testificata, che vuol dire dopo vedute, e considerate le deposizioni delli testimonii publicate, si possono ricevere altri testimonii.

5 E s'avverte, che oggi, per la recentissima pratica s'osserva, che la pubblicazione, è s'intima solamente alla parte, ovvero s'accompagna la citazione del Giudice, colla quale chiama l'adversario ad publicandum, per il testo in cap. consuluit extra de offic. deleg., ed in questa citazione si dà termino di quattro giorni, che anticamente si davano alle parti ad allegare le cause; per lo che non si dovria fare la pubblicazione, del che ne parla la *Prmatica cursu dilationum de ord. judiciorum*. Onde intimata alla parte detta citazione ad publicandum, all'ora se non replicarà, passato il termino posto nella citazione sudetta, si fa mediante decreto la pubblicazione col termino, che parerà al Giudice ad accipiendam copiam, & acta percunctandum. *Caravit. lib. 69. n. 6.* Mà se replicarà detta parte qualche cosa contra la citazione ad publicandum, ed allegarà alcune cause, per le quali pretenderà non poterli fare detta pubblicazione; ed allora, è queste cause riguardano li testimonii, come sarebbe, dicendo aver'anco egli li testimonii da esaminare, citati nel termino, ovvero, che il Commissario in partibus ancora vaca nell'esame de testimonii assenti, ed in questo caso à rispetto della recezione de testimonii, è presentazione dell'esame, se detti testimonii saranno presenti, e citati in termino si dirà: *Quod fiat publicatio cum termino* (come parerà al Giudice) *ut pars examinare valeat testes in termino citatos, &c.* E se saranno assenti, e l'esame avesse da venire, all'ora si farà il decreto: *Quod fiat publicatio cum reservatione, quod quancumque venerit examen ante sententiam recipiatur, & habeatur ea ratio, qua de Jure habenda erit in calculo ferenda sententia, &c.* Odette cause contengono altro, fuori della recezione de testimonii, come sarebbe la decisione di qualche incidente, non ancora finito, il quale milita de Jure, ed in questo caso si ritarderà la pubblicazione, fino che le cose opposte saranno adempite, e se non milita, si fa il decreto: *Quod oppositis non obstantibus fiat publicatio in causa, cum termino dierum quatuor, &c.* *Muscattell. p. 6. gl. partes, n. 7.*

6

7 A rispetto di saperli se la pubblicazione sarà di sostanza del giudizio; Per la parte negativa li *DD.* nella *l. probatam, C. de sententiis, et interloc. omn. Judic.* concludono, che l'ommissione della pubblicazione non vizia; mà quando la parte la dimandò, ed il Giudice non l'ammesse, e non fece detta pubblicazione, all'ora perche il Giudice gravò la parte, potria appellarsene; mà la sentenza non sarebbe nulla. E per la parte affirmativa, che sia de sostanza, fanno le cose notate per *Vivio nella decis. 33. et Par. de Put. judic. in verb. sentent. cap. 2.* dove dice: intorno alle parti sostanziali del giudizio, che oggi s'osservano secondo la disposizione del capitolo del Regno *detestantes*, doversi fare la pubblicazione, altrimenti si leva al Reo il Jus della difesa. Onde per concordare dette opinioni si distingue, che è si parla, se lasciando la pubblicazione induce nullità in quanto alla sostanza, ed all'ora procede la prima opinione della parte negativa, è in quan-

- to all'atti, e procede la seconda della parte affirmativa; imperocchè così si vede sempre praticare de' stilo del S. C. della G. C. e dell'altri Tribuuali, che esaminati li testimonii, e fatte le prove si fa la pubblicazione; e però in quanto alla materia della pubblicazione, questo stilo si deve osservare, altrimenti si commette nullità, come prova *Casfr. in d. Præmatica cursu dilationum, n. 1. et seqq. et Afflitto in Constitut. q. 9. n. 11.*
- 8 Sogliono tanto l'attore, quanto il rea dimandare, e replicare, cioè, quando s'intima al Procuratore la pubblicazione, *Procurator petit declarationem circa sum, alias, etc.* quando vuol opporre qualche cosa contra le persone de' testimonii, ò contra li loro detti, accid non provino, *Petit sibi concedi terminum repulsa, salvois aliis, etc.* ovvero può replicare *Vult acta videre, quibus visis reservat sibi, vel suo principalia omnia jura, et juris remedia, etc.* ovvero: *Petit primum beneficium, alias protestatur de nullitate, etc.*
- 9 Si ricerca però detta pubblicazione, quando li testimonii si sono esaminati, e ricevuti in segreto, mà non quando si sono esaminati in presenza di una, e l'altra parte: come sogliono li Giudici summariamente conoscendo: ed all'ora non si ricerca altra pubblicazione, *Marant. specul. aur. p. 6. de processu publicatione nu. 7.* Ed occorrendo sbrigarli prima l'esame di una parte, che dell'altra, si può dimandare la pubblicazione per detto esame compito; e dopo, che sarà compito l'altro dell'altra parte, si farà di nuovo l'altra pubblicazione, *d. Marant. loc. cit. nu. 8. per il Rito della Gran Corte della Vicaria, che incomincia: Item servat ipsa Curia, quod si examinationes, &c. nu. 190.* benchè dica in ultimo di detto Rito, che non sia in uso.
- 10 Detta pubblicazione si fa presenti le parti, ovvero una di esse citata, e contumace, altrimenti non vale: atteso la parte per detta pubblicazione si può vedere per la regola della *l. de unoquoq. ff. de re judic.* Sicche il Mastro d'atti d'ordine del Giudice scrive nel processo, *Die tali, etc. facta est publicatio in presenti causa, seu processu presentibus partibus, vel altera parte absente, citata tamen, ac relata, &c.* e da all'ora s'intende ch'usa la strada di produrre testimonii, se non nelli casi posti di sopra, &c. E benchè la Regia Præmatica cursu dilationum, voglia, che passato il termine probatorio la pubblicazione s'intenda fatta ipso jure, e però non sia necessaria, come dice *Marant. par. 6. art. 11. num. 2. d. pram.* su questo non s'osserva per la comune pratica di tutte le Corti, come dice *Caravit. super rit. 72. n. 2.* dove dice, che si dà à credere, che in tempo di *Marant. d. Præmat.* era forsi in osservanza.
- 11 Il fine poi della pubblicazione nella causa è per molte ragioni. Primo accid' fatta detta pubblicazione possano le parti avere la copia dell'esame di testimonii, e vedere se sia bene, ò male provato per una, e l'altra parte, e dopo repulzare li testimonii esaminati contra di lui. Secondo, accid' si osservi l'ordine giudiziario, mentre la pubblicazione si dice essere dell'ordine, secondo la *pl. & Bart. nella l. prolatam nu. 5. c. de sentent. & interlocut. omn. Judic. d. Caravit. loco cit.* Terzo, perche per la pubblicazione si dà maggior forza à l'attestazioni, e prove fatte, *l. gesta, & ibi Bald. c. de re judic. Bart. in l. solam, c. de testibus, Canon. in cap. causam qua extra de testib. & Marant. loc. cit. nu. 1.*
- 14 E se non fatta la pubblicazione, si spedisse la causa, la sentenza non sarebbe nulla contro quello, che afferma *Cavense nella Præm. sud. Cursu dilationum n. 4.* al parere d' *Afflitto nella Costituzione del Regno Pacis cultum 6.* atteso, che benchè sia solito in questo Regno dimandarli, e farli; detto solito non fa, che la pubblicazione sia di sostanza, perche concerne la difensione, non ostante, che lo stilo di tutte le Corti si deve osservare, *d. Caravit. loc. cit. n. 9.* non vizia però il processo, mà farebbe solamente gravame, e come gravame potrebbe appellarsene, dice bensì *d. Carav. n. 12.* che questa questione la stima difficilissima, benchè niuno Giudice lascierebbe la pubblicazione tanto dimandata, quanto non dimandata.
- 15 Le cause poi, che impediscono la pubblicazione, sono. Primo, se non sarà passato il termine probatorio; e però se la parte avrà fatto istanza per la deposizione del principale, che ancora non sarà offerta, in tal caso non solo il termine non è passato, mà nè anco ave incominciato à correre. Secondo, se avrà fatto istanza per l'esibizione delle scritture dimandate, e che si devono presentare. Terzo, per la dichiarazione se tiene, e possiede, e se sia erede. Quarto, se la polizza di scrittura privata non sarà riconosciuta. Quinto, il termine non cominciò à correre, se fatta l'istanza per l'elezione dell'Esaminatore, detta elezione non sarà ancora fatta; ovvero se fù fatta, non stiede per la parte di fare l'esame, mà per l'Esaminatore eletto, e basti per prova, che se ne presenti fedè negli atti. Sesto, se li testimonii saranno esaminati in termine, perche dopo il termine si possono ritovere per tre giorni dopo, ovvero ad arbitrio del Giudice, come nel Rito della Gran Corte, che incomincia, *Item quod in quibuscumque causis:* Oggi bensì per comune osservanza di tutte le Corti del Regno si pratica, che se passato il termine restano da esaminarsi testimonii citati fra il termine, si fa la pubblicazione col termine di tanti giorni, come pareà al Giudice, colla riserva di esaminare li testimonii citati fra il medesimo termine, *Tart. nella sua pratt. civile c. 4. n. 15.*
- 16 Detta pubblicazione è de Jure Canonico, come in *cap. cum tua, & cap. constitutis de testib. cap. veniens 2. cap. cum venisset, & cap. ex tenore eod. tit. cap. constitus, cap. intimavit, cap. in causis eod. tit. de testib.* E' anco de Jure Civili, come si hà in *Auth. atqui semel; Cod. de probationibus, & in autentico in §. quia vero de testibus.* Et de Jure Regni si hà la *Reg. Præm. sudetta,* che incomincia *Cursu dilationum,* sotto rubrica *de publicatione processus,* e la Costituzione *Universos,* e li Riti della Gran Corte della Vicaria 72. & 86. nelli quali luoghi si chiama *Publicatio testimonii.* Ed in detta *Præm.* stà disposto,
- 17 che compito l'esame de' testimonii, e passato il termine si debbia fare la pubblicazione col termine di sedici giorni, cioè otto à dare la copia della deposizione de' testimonii, ed otto per la percontazione delli detti de' testimonii; atteso che fatta la pubblicazione, se si dimandarà la repulsa, si deve concedere; E si devono presettare le scritture, e per impegnarle se lo dimandarà la parte, potrà dare il termine.
- 19 S'avverte anco, che si dà differenza *inter publicatas attestaciones, & didicita testificata,* perche l'attestazioni all'ora si dicono publicate, quando il Giudice hà decretato, che si faccia la pubblicazione nella causa; *Et didicita testificata,* si dicono, quan-

quando dopo fatta la pubblicazione si fa la percontazione, cioè si riflettono, e considerano le deposizioni de' testimonii già pubblicate, *Speculat. in lib. 1. de test. §. 8. Gabr. conclus. 21. nu. 10. & 31. & Rot. decis. 154. num. 2. par. 4. & Gregor. decis. 683. n. 2.*

20 E benchè dopo pubblicate l'attestazioni, e considerate le deposizioni s'impedisca il poterli esaminare li testimonii sopra li medesimi articoli, ò de diretto contrarii, *Eald. in conf. 152. in princ. vers. alia est insinuatio*; il che procede tanto nella prima istanza, quanto nella seconda in grado d'appellazione, *Auth. qui semel, C. de probat. cap. fraternitatis de testibus*; Si limita però in più casi. I. quando l'articoli sopra li quali li testimonii si devono esaminare, non si comprendono sotto li primi, nè espressamente, nè tacitamente, e similmente quando detti testimonii si esaminano à diverso fine, *Burratt. decis. 824. nu. 4.* II. quando nelli primi articoli fù articolato il medesimo, che si articola nelli secondi, mà in altro modo, e più esplicitamente *Duran. decis. 236. n. 2.* III. quando li nuovi articoli nelle loro essenze fossero in parte nuovi, ed in parte antichi, per le nuove qualità aggiunteli, perche all'ora non si dicono l'istesse, *cap. veniens 2. de testib. Alex. ad Bart. in l. per. hanc. C. de tempor. appellat. Crot. de testib. Gregor. decis. 494. n. 2.* IV. quando li testimonii sono nuovamente ritrovati, purchè questo si provi pienamente, *Hypol. de Marsil. in l. 1. §. fin. n. 17. ff. de quest. Rota decis. 154. nu. 4. par. 4. Gregor. decis. 582. n. 4.* V. quando li testimonii non hanno deposto niente sopra la materia, nelli quali si hanno d'esaminare di nuovo, perche all'ora non si possono dire, *didicita testificata, Gabr. conclus. 21. nu. 119. de testib. Gregor. decis. 83. n. 4.* VI. quando li testimonii furono prodotti, mà non esaminati, *Gabr. loc. cit. nu. 138. Gregor. decis. 582. nu. 7.* benchè procede in questo caso, quando la pubblicazione fù fatta senza consenso della parte. VII. quando il nuovo esame de' testimonii batte à confirmazione, e corroborazione delle prove antiche, *Bald. in l. cunctos populos in §. opposit. C. de summa Trinit. & fil. Catbol. Abb. in cap. de cetero de testib. Innoc. in cap. cum dilecti ad finem, vers. Judex de accusat. Felin. in d. cap. Fraternitatis num. 11. de testib. Gabr. d. conclus. 21. num. 39. Afflic. decis. 216. nu. 4. Surd. decis. 126. num. 10. Gregor. decis. 272. num. 9. & decis. 581. num. 12. & d. decis. 582. num. 5.* VIII. Si limita nelle Chiese quando furono lese, purchè si provi la lesione, e non vi sia timore di subornazione, *Capotaq. decis. 50. num. 5. par. 2. Gregor. d. decis. 482. nu. 6.* IX. quando il processo fù solamente mostrato al Procuratore, mà non mandato à percontare, *Gregor. decis. 497. num. 4.* X. quando fù dato il sommario solamente de' testimonii (come si costuma nella Corte Romana) perche all'ora non si dicono *didicita testificata*, perche non si palesano li nomi de' testimonii, *de Grass. decis. 8. num. 4. de testib. Seraphin. decis. 688. nu. 2. Gregor. decis. 478. n. 4. Burratt. decis. 228. nu. 20.* XI. quando li testimonii non fossero ritè, & recitè ricevuti, ovvero se la pubblicazione veramente non fosse fatta secondo lo stile della Corte, *Rota decis. 13. de testib. in novis, & decis. 10. de probat.* XII. quando il testimonio per errore non fù esaminato sopra qualche articolo, perche all'ora anco *post didicita testificata*, si può esaminare sopra di quello, *Guid. l'ap. decis. 124.* XIII. quando la causa farà diversa dalla prima, *Clem. 2.*

de testib. perche non ostante la pubblicazione delli testimonii fatta nella causa del possessorio, si potranno esaminare di nuovo altri testimonii nella causa del petitorio, *Rot. decis. fin. de restit. in novis. XIV.* quando dopo la pubblicazione *non fuerunt didicita testificata*, cioè non furono percontate, e considerate, *Felin. in cap. fraternitatis de test. XV.* quando si dà la restituzione *in integrā*, alle persone privilegiate, perche all'ora si possono esaminare nuovi testimonii, non ostante la pubblicazione fatta; avvenegache all'ora non si faccia nuovo esame per la via ordinaria, mà straordinaria, *Afflic. decis. 216. n. 2. Felin. in cap. intimavit de testib. XVI.* quando nella causa interviene il terzo per il suo interesse, perche all'ora, mentre siamo trà diverse persone, si possono esaminare sopra li medesimi articoli, ò direttamente contrarii, non ostante la pubblicazione fatta, *Felin. in cap. veniens num. 18. de testib.* Il che si deve intendere, se non avrà avuto notizia della lite mossa, altrimenti non si deve sentire se non nelli termini, nelli quali si ritrova la causa, ed in quella maniera, che potria essere inteso il principale, *Innoc. & alii in cap. cum super de testib. Bart. in l. si prolusorio, ff. de appellat.* E l'istesso farebbe se il principale procurasse, che comparisse il terzo ignorante, perche all'ora farebbe inteso nelli medesimi termini, nelli quali si ritrovarrebbe la causa, *Afflic. dec. 235. XVII.* quando fù perenta l'istanza della causa, e principata la nuova, *Afflic. decis. 216.* XVIII. quando la prima prova fù fatta per istromenti, perche si può supplire per testimonii, *Afflic. ibidem. XIX.* quando la prova s'hà da fare per evidenza della cosa, *idem ibidem. XX.* quando l'articoli della parte contraria non furono pienamente provati, *idem ibidem. XXI.* quando una parte ave provato il contrario anco non pienamente, mà per due testimonii non intieri, perche all'ora si potrà provare meglio, *idem & c. XXII.* quando, oltre l'articoli direttamente contrarii si oppone, che li testimonii esaminati deposero il falzo corrotti, ò subornati, *idem & c. XXIII.* quando quello, che produce li testimonii è tale, che non si può dubitare di subornazione, *Jason. conf. 170. vol. 2. Marcian. in d. cap. fraternitatis cap. 54. de testib. Felin. in cap. causam qua in fin. de offic. deleg. Cassad. in l. 1. §. per Procuratore, ff. de acquir. possess.* XXIV. nelle cause criminali, nelle quali non ostante la pubblicazione si possono esaminare di nuovo li testimonii massime in defenzione, *Marsil. nella prattic. §. sequentis num. 6. mà non ad offensam, & c.*

21 Le prove, ed esami originali devono restare in potere del Mastro d'atti, ò del Giudice, acciò non possano essere viziate, ò falsificate, *cap. quoniam, & cap. fin. de probation. & l. fin. ff. de tab. exhib.* come si deve fare anco di qualsivoglia scrittura presentata, e prodotta in giudizio.

Forma del decreto della pubblicazione.

22 *Et per Curiam, & c. Visa instantia, & c. fuit facta, prout fit in presenti causa publicatio, cum termino dierum octo, quatuor scil. ad recipiendum copiam attestationum, & quatuor ad acta percunctandum, & ita, & c. hoc suum, & c. & intimetur, & c.*

Della repulsa de' testimonii, quali, e quante cose siano necessarie al suo uso, ed à chi appartiene.

S O M M A R I O.

Termine della repulsa è la metà del primotermine probatorio, num. 1. e num. 21.

Repulsa si dimanda immediatamente dopo passati l'

- otto giorni conceduti à percontare il processo, num. 2. e num. 20. e num. 22.
- Termine della repulsa di repulsa è la metà del termine della prima repulsa, e non si dà più, num. 3.
- Repulsa non si concede se non concorrono trè requisiti, num. 4.
- Causa della repulsa contro li testimonii deve essere in specie, & non in genere, num. 5.
- Cause della repulsa, quali, e quante siano, num. 6.
- Testimonio corrotto, anco per dire la verità, inhabilita la sua deposizione, num. 7.
- Testimonio quando può ricevere pagamento, n. 8.
- Testimonii de visu devono essere almeno due, & de auditu, almeno sette, num. 9.
- Attestazione d'un Sacerdote Confessore si ci deve stare, e fà fede, num. 10.
- Parte contraria, benchè citata à vedere li giuramenti de' testimonii, se non intervenne per legitimo impedimento, l'esame sarà nullo, num. 11.
- Testimonio, benchè sia stato di mala vita, se per trè anni in quà hà perseverato nelli buoni costumi, ed emendazione, si presume buono, num. 12.
- Protesta contro li testimonii, che effetto produce, n. 13.
- Pena di quelli, che oppongono delitti contro li testimonii, e poi non li provano, num. 14.
- Pena di quello, che sotto colore di repulsa produce nuovi articoli impertinenti dopo la pubblicazione, n. 15.
- Repulsa si dà contra li testimonii solamente, mentre contro le scritture si dà altro rimedio, num. 16.
- Testimonio non si può repulzare dal medesimo produttore, se non che per nuova causa à rispetto della persona, ma non à rispetto dell'esame, num. 17.
- Testimonii della prima istanza non si possono repulzare nella seconda, fuorchè in alcuni casi, num. 18.
- Forma della citazione alla repulsa de' testimonii, n. 19.
- Repulsa si deve dimandare frà otto giorni dopo la pubblicazione, num. 20.
- Pena di quello, che dimanda la repulsa, e poi non se ne serve, eodem.
- Protesta da pondersi nell'articoli della repulsa, altrimenti incorre nell'azione d'ingiurie, num. 22.
- Forma del decreto dell'ammissione alla repulsa, nu. 23.
- Forma del decreto di pubblicazione della repulsa, nu. 24.

Fatta la pubblicazione del processo, se alcuna delle parti tiene testimonii contrarii, che molto premono contro l'altra, può dimandare nel giudizio il termine alla repulsa, il quale termine è la metà del primo termine probatorio per la Regia Pramatrica, *Cursu dilationum*: e questo termine della repulsa si dimanda immediatamente dopo passati l'otto giorni conceduti per detta Pramatrica, à percontare il processo, e passato detto termine della repulsa, s'intende *ipso Jure* publicato nella causa della repulsa. E fatta detta pubblicazione, se l'altra parte si vede gravare per detta repulsa, cioè per causa, che li suoi testimonii furono reprovati, può dimandare nuovo termine alla repulsa della repulsa, e si dà la metà del termine dato alla repulsa: e passato questo termine si fà la pubblicazione sopra detta repulsa della repulsa, e non si dà più oltre altra repulsa, acciò non si dia processo in *infinitum*, come si hà per detta Pramatrica *Cursu dilationum*.

E per introduzione, ed istruzione de' giovani intorno questa materia si formano trè questioni. Primo, come si debbia fare detta repulsa de' testimonii. Secondo, se uno possa reprobare li testimonii prodotti da lui medesimo. Terzo, se li testimonii si possano

repulzare nella causa dell'appellazione, che non sono repulzati nella causa principale.

In quanto alla prima questione, si deve sapere, che la repulsa si fà in uno delli due modi: cioè contra le persone de' testimonii, e cōtra quello, che hanno detto dette persone, nè si concede detta repulsa à chi la dimanda se non concorrono li trè requisiti, che si danno per il *cap. presentium de testib.* ed il primo è, che avanti della pubblicazione si sia protestato di volere repulzare li testimonii del che è in uso, e pratica, che in tempo, che cōparono à vedere li giuramenti de' testimonii, si protestino contra le persone di detti testimonii, e delle cose da dirsi da essi, quale protesta si può anco fare in altri atti prima della pubblicazione, e detta protesta si fà in questo modo: *Talis protestatur contra testes, & dicta, ac dicenda per eos, quatenus contra, & non aliter, &c.* E quando il testimonio avesse qualche difetto, per il quale si reprova à favore del medesimo reprovante, all'ora si ricerca la protesta, altrimenti si dice consentire, ed approvare li testimonii; Mà se il difetto sarà in odio del medesimo testimonio, perche sarà forsi scomunicato, ò bannito, all'ora anco senza protesta si può repulzare, *Bald. in l. si quis testib. col. 2. vers. dubitatur hic, C. de testib.* benchè l'Avvocati accorti sempre interpongono detta protesta. Il secondo requisito è, quando prova, che dopo la pubblicazione ave avuto la notizia delli difetti, ed eccezioni contra li testimonii, come parimente se fosse stato assento in tempo della recezione de' testimonii fino alla pubblicazione, *Bald. in d. l. si quis de testib., gl. & Bald. in l. laudabilem, C. de advoc. divers. jud.* Il terzo requisito è, quando non si protestò, e giurò di dimandare la repulsa per malizia, altrimenti non si concede, come in *d. cap. presentium de testib.*

5 E ritornando al primo modo di repulzare, cioè contra le persone delli testimonii, s'avverte, che non basta allegare in genere li delitti, con dire, che sono uomini di mala vita, e fama, ladri, adulteri, e simili; mà è necessario, che li delitti si oppongano in specie, come per esempio fecero il tale delitto, il tale furto, &c. *Bart. in l. testium, §. l. Julia, ff. de testib. & Bald. in auth. si dicatur in fin. C. de testib. & cap. presentium, §. testes de test. in 6.* E similmente quando vuole repulzare li detti testimonii, deve in specie dire, che sono falzarii, avendo deposto il falzo per tale ragione, e nel tal luogo dell'esame; O che sono vari nelli loro detti nel tal luogo dell'esame, &c. *l. qui falsa, aut varia, ff. de testib.* O che sono singolari, *Bald. in l. testium, C. de testib.* O che non depingono del proprio senzo, &c. *Alex. in l. i. ff. si cert. petat.* O vero se saranno persone vili, giocatori, che esercitano arti vili, e simili, delle quali *Affl. nella Costituzione del Regno*, che incomincia, *Mores dissoluta viventes*, pone 42. cause, per le quali possono li testimonii essere reprovati, e sono dette cause, cioè.

6 Prima, che il testimonio sia continuo giocatore, e non attende ad altro officio, se non che al gioco, al quale attende, &c. 2. Che è tavernaro, ò che è tale, che di continuo beve, e mangia nella Taverna, come in propria stanza. 3. Che tiene sempre in casa Dadi, e Carti, quali dà ad impresto à giuocatori. 4. Che è nemico à quello, contra il quale depone, se la inimicizia è capitale. 5. Che è amico di gran strettezza col produttore. 6. Che troppo conversa colla parte avversa. 7. Che è procuratore di detta parte avversa. 8. Che fà il zanzaro, ò ambasciatore, il

cui detto non prova, se non quando vuole una, e l'altra parte. 9. Che fa l'ufficio di sollecitatore di cause. 10. Che s'è offerto spontaneamente ad essere testimonio, ed in tal caso si chiama animoso. 11. Che ha fatto la testimonianza senza giurare, ovvero, che ha deposto con giuramento, ma senza essere citato, per lo che è sospetto, purché non sia persona idonea, ovvero, che il Giudice l'abbia monito, che dica la verità, perche detta monizione ave luogo, e forza di citazione. 12. Che in quella causa detto testimonio ave principalmente comodo, ò incommodo. 13. Se il Vassallo depone per il Padrone, ò pure se sarà familiare, benché non Vassallo. 14. Se sarà eretico, ò recettatore d'eretici, perche questi sono infami. 15. Se sarà figlio, ò nipote d'eretico, ò recettatore di eretici. 16. Se si presume corrotto, perche ave deposto, dopo che la parte ave considerato, e fatta riflessione all'esame de'testimonii. 17. Si repulsa nelle cause criminali, se sarà parente d'affinità, ò consanguinità dall'altra parte. 18. Se ha detto, che il tale litigante vinca la lite. 19. Se è povero, che non tiene del suo valore di 50. scudi, ò pure quanto importa la lite. 20. Se è spergiuro. 21. Se è falsario. 22. Se è scomunicato per sentenza. 23. Se è pupillo. 24. Si repulsa regolarmente tutti l'infami, per infamia di fatto, ò di legge. 25. Se è Socio dell'avversario, & *Socius Criminis* per conclusione ferma, per la sola deposizione non fa nè anco indizio à tortura, perche non è testimonio idoneo. 26. Il villico non può essere testimonio contra il suo Padrone nella causa, &c. 27. Non può essere testimonio nel testamento. 28. Se si prova, che fù corrotto con denari. 29. Il cieco non può essere testimonio de visu. 30. Il Compare di fonte battesimale, ed il Padre adottivo non possono essere testimonii à favore de' figli spirituali, ò adottivi. 31. La moglie del litigante, ò marito della moglie litigante, si repulsa, &c. 32. Il Giudeo contra il Cristiano. 33. Li testimonii dell'Università non possono essere testimonii in causa, che appartiene al comodo, ò incommodo dell'Università, perche non si dicono *omni exceptione majores*. 34. Lo spogliato da qualche dignità, *propter turpitudinē suam*. 35. Le persone vili, come ruffiani, ò simili. 36. Li spurii non possono essere testimonii. 37. Le meretrici, che non sono persone intiere nelle cause criminali. 38. Il cedente, che depone in utilità del cessionario, il quale rappresenta l'immagine del cedente. 39. La moglie del fratello, che depone à favore del fratello, non è persona idonea. 40. Nelle cause criminali il fratello per il fratello, ò contra il fratello. 41. Il testimonio, che ave causa consimile *in Jure, ò in facto*. 42. Si repulsa per testimonio il famulo à pagamento, seù mercede, per il Padrone, fino, che stà alli suoi servizii, l'istesso nel colono.

Di tutte quelle cause addotte da *Afflitto*, come di sopra, hanno le Dottrine in detti luoghi, alli quali si rimette, &c.

7. La corruzione de'testimonii per denari, inabilita la loro deposizione, anco se si faccia, accid dicano la verità, *cap. non sane* 14. onde anco dicendo la verità non evita la pena del falso; e l'istessa pena incorre anco se ha ricevuto la subornazione per non esaminarli: il che si limita, quando riceve il pagamento delle spese per l'andare, e ritornare, e tempo perduto per causa d'esaminarli, *cap. statutum in fine de rescriptis*; Il che anco procede se ricevesse qualche ricompensazione delle fatiche per-

dute, *Bald. in l. quoniam liberi, C. de testib. Felinus cap. 1. de testib. n. 1. & 2.*

9. Li testimonii *de visu* devono essere almeno due, & *de auditu* almeno sette, *Tartagl. nella sua pratica cap. 1. n. 52. Imbrian. de repuls. requis. 2. num. 78. Danza de pugna DD. tom. 1. tit. de praamb. num. 12. Consil. Petra super rit. 181. n. 9.*
10. All'attestazione d'un Sacerdote Confessore si dev'ostare, e fa fede, *Reg. Capec. latro dec. 12. tom. 1. Francus de Petris cons. 64. n. 21.*
11. Benché la parte contraria sia stata citata à vedere il giuramento de'testimonii, se poi non interviene al giuramento, ed il Giudice senza farci altro procede all'esame in sua assenza; provando poi detta parte essere stata impedita per causa necessaria, in maniera, che non potè venire; in tal caso detta esame fatto è nullo, *cap. in nomine de testib. Lanfranc. de testium deposit. nu. 13.* La parte contraria frà tanto, e nel medesimo tempo fa l'articoli comprobatori, provando, che li suoi testimonii sono uomini di buona, ed emendata vita, e che per trè anni in quà hanno perieverato nelli loro buoni costumi, ed emendazione, ed in tal caso per detto tempo si presumono buoni, ed emendati, *auth. de manachis, §. 1.* Anco può articolare, che non sono varii, mà reducibili à concordia, &c.
13. La protesta, che si fa contra li testimonii ave un'effetto mirabile, ed è, che se li testimonii depongo no qualche cosa à favore dell'altra parte protestante, non fanno fede in suo favore, e la ragione è, perche per detta protesta si stima dichiarare di non volere prestarli fede, per il *testo in d. c. praesentium in fin. de testib.* il che si deve molto bene notare, e tenere à mente, perche succede alla giornata in tutte le cause di fare dette proteste, e pochi ci avvertiscono, perche possono essere dannose à detti protestanti per lo che si guardino li Procuratori, ò Avvocati di fare così prontamente dette proteste, se
14. non quando onninamente sono certi, che vogliono repulsa li testimonii. E per evitare le malizie di quelli, che dimandano la repulsa, vi è in Regno la *Regia Præmatica*, che incomincia *Crimina*, la quale impone pena di dieci tari contra quelli, che oppongono delitti contra li testimonii, se non li provaranno almeno *semiplenè*, ovvero per fama pubblica; e similmente se alcuno sotto colore di repulsa produce nuovi articoli impertinenti, che dopo
15. la pubblicazione non si potevano produrre, per le regole nell'*auth. at qui semel, & ibi Bart. Cod. de probat.* si punisce per qualsiasi articolo impertinente prodotto nella causa della repulsa, in cinque tari se sarà il principale, mà il Procuratore si punisce con duplicata pena, per l'altra *Præmatica*, che incomincia *Contingit sepa, &c.* e si deve avvertire, che sopra la repulsa li testimonii repulsatorii si devono citare, ed esaminare frà il termine dato alla repulsa, altrimenti passato detto termine non s'ammettono, per il *Rito della Gran Corte*, che incomincia *Item quod facta, &c.* atteso la repulsa è odiosa, à differenza delli testimonii nella causa principale, dove li testimonii citati, e giurati in termine si possono esaminare dopo il termine, *Marrant. par. 6. de testium repulsa, n. 7. Muscatell. gl. momentum part. 6. lib. 1.*
16. La repulsa fù introdotta contro li testimonii solamente, mentre contra le scritture non si concede, mà si dà alla parte la facoltà di accusare quello, che si serve delle scritture false, per il *Rito*, che incomin-

- mincia *Item servat dicta Curia non concedere, &c.*
- 17 In quanto alla seconda questione principale, se si possano reprovare li testimonii prodotti dal medesimo produttore, si risponde di no; atteso per la produzione s'intende approvato, e quel che una volta si approva non si deve, nè si può più reprovare, *l. Pomponius, ff. de negot. gest. Reg. de Marin. ad Reverteram decis. 242. num. 2. Riccius collectan. 824. Petra ad Capyc. decis. 39. num. 2.* e procede quantunque siano solamente nominati, ò citati, e non esaminati, perche per la nominazione anco si dicono approvati, onde come contrario à se stesso non si ascolta volendo repulsare il suo testimonio, *Marant. loc. cit. num. 10.* Il che si amplia anco se si producesse dopo contra di esso in altra causa, ò per altra causa, e per altra persona; purchè la causa della repulsa non sia nata dopo, come se fusse sopravvenuta inimicizia, perche si può repulsare per nuova causa, il che si deve anco avvertire, *d. Marant. loc. cit. num. 10. & 11.* E questo s'intende in quanto alla repulsa delle persone, mà non in quanto alla repulsa dell'esame, perche in tal caso si possono reprovare, ò repulsare, *d. num. 12.*
- In quanto alla terza questione, se nella causa d'appellazione si possono repulsare li testimonii, che non sono repulsi nella causa principale, si risponde colla commune osservanza, e dottrine portate da *Marant. loc. cit. num. 13.* che li testimonii esaminati nella causa principale non si possono repulsare nell'appellazione, però si deve forzare il litigante di farlo nella prima istanza, purchè non siano testimonii prodotti in detta causa d'appellazione, e non in prima causa, perche all'ora si possono reprovare in detta causa d'appellazione, e se sarà dimandata, e concessa nella prima istanza, non si concede nella seconda, *Afflit. decis. 266.* avvertendosi, che in due casi solamente si può repulsare in causa d'appellazione. Primo, se si dimanda con titolo di falsità, nel qual caso anco se non sarà provata in prima istanza, si può provare nella seconda, *Ursill. d. decis. 266.* Secondo, se sarà dimandata la repulsa nella prima istanza, e non concessa, si potrà dimandare nella seconda, *Afflit. m. sup.*
- La repulsa poi non hà luogo, nelle cause criminali di Ieta Maetà, nella causa di biamma di Dio, e nelle cause summarie, *d. Marant. loc. cit. n. 17. 18. & 19.*
- Forma della citazione alla repulsa de' testimonii.*
- 19 *Ad omnem instantiam T. sive, &c. peremptorie citentur subscripti testes ad poenam unciarum auri decem pro quolibet, &c. applicandam, &c. quatenus prima die Juris, &c. personaliter compareant, & quisque ipsorum comparere habeat, & debeat in hac Curia ad deponendum eorum, & cujuslibet ipsorum testimonium veritatis super articulis repulsatorii presentatis per dictum T. in causa in eadem Curia vertente inter eundem T. & N. ut in actis, &c. citeur insuper dictus N. principalis, ex adverso, ut infra eundem terminum, & deinde, &c. compareat tanquam principalis ad ipsorum iuramenta videndum, &c. quon. &c. alias, &c. quare, &c. Datum, &c.*
- 20 La repulsa si deve dimandare frà otto giorni dopo la pubblicazione, *Prammatica II. de ord. judic.* e dimandando la repulsa (se dopo non vuol servirsi, ò pure non prova) si deve punire secondo la *Prammat. I. de procuratorib.* quale pena è di doc. 12.
- 21 Il termine della repulsa è la metà del primo termine nella causa principale, *Scagl. rit. 306. vers. terminus repulsa.*

- 22 Avvertendo, che nell'articoli della repulsa si deve ponere la protesta, *quod non animo injuriandi, sed sua causa defendenda, &c. Carav. rit. 72. n. 10.* Altrimenti incorre l'articolante nell'azione di ingiurie, benchè *Boer. nel cons. 4.* con molte opinioni di DD. afferma, che anco con detta protesta s'incorre in detta azione, con quella regola, che la protestazione contraria all'atto non giova.
- 23 Fatta dunque la pubblicazione, si concede la dilazione d'otto giorni al procuratore della parte contraria à percontare l'atti, quali trascorsi, se nell'esame vi fosse qualche falsità, ò qualche testimonio inimico, ò parente della detta parte, à favore della quale si sono esaminati, ò qualsivisa modo proibito dalla legge, all'ora se li permette di dimandare la repulsa sudetta per *d. Prammatica II. de ord. jud.* E ben vero, che detto termine di giorni 8. si può anco restringere, e prorogare, considerato il numero delle carti del processo, *Caravit. sopra il rito 72. Sanfel. nella pract. sect. 57. nu. 6. Verde ad Gallup. in pract. par. 2. cap. 28. num. 18.* E regolarmente detta repulsa si può dimandare primo dell'atto della conclusione *exclusivè*, anco se la dilazione sudetta fosse scorsa, *Farinac. de testib. quest. 75. cap. 5. num. 257. Boss. de publicat. proces. n. 8.* Furche sia proceduta in tempo la protesta contro li testimonii, & dicenda per eos, &c. perche altrimenti dopo la pubblicazione non si può dimandare la repulsa, *Afflit. decis. 351. n. 8. Borrell. in summa dec. lib. 2. tit. 15. de testib. reprob. seu repuls. Configl. Preta sopra il rito 72. n. 12.*
- Forma del decreto dell'ammissione alla repulsa.*
- 23 *Et per Curiam, &c. Visa petitione T. asserentis, in causa, quam habet, cum N. prout ex actis, &c. habere testes reprobatorios, &c. ne in suis iuribus prejudicium aliquod patiatur, sicut statutus, prout statutus terminus dierum... ad reprobandum, & repulsandum testes per dictum N. productos, &c. quo termino elaso amplius non audiat, &c. ita per hoc suum, &c. datum, &c.*
- Forma del decreto di pubblicazione della repulsa.*
- 24 *Et per Curiam, &c. attestationes, & dicta testimonii examinatorum pro parte T. data ad reprobandum, & repulsandum testes productos in termino probatorio pro parte N. in causa inter ipsos vertente in hac Curia, occasione prout ex actis, &c. fuerunt aperta, & publicata, & pro publicatis haberi mandatum fuit, & copiam volentibus concedi, cum termino dierum... ad opponendum, & dicendum contra, &c. & ita, &c. datum, &c.*

Della Repulsa di Repulsa.

S O M M A R I O.

- Termine della repulsa di repulsa, per ripulsare li testimonii reprobatorii, portati dalla parte adversa, ò la metà del termine dato nella repulsa, num. 1.
- Pubblicazione tanto nella repulsa, quanto nella repulsa di repulsa, quando si deve fare, num. 2.
- Termine della pubblicazione in tutte due la repulsa si rimette ad arbitrio del Giudice, nu. 3.
- Repulsa di repulsa si può dimandare primo della conclusione, num. 4.
- Processo in infinitum non si dà, num. 5.
- Repulsa, e repulsa di repulsa si possono fare per tre capi, num. 6.
- Repulsa di repulsa si deve dimandare nel termine concluduto nella prima; colla protesta, num. 7.

- F**atta la pubblicazione nella causa della repulsa, si può dall'altra parte dimandare il termine della repulsa alla repulsa, nel qual termine similmente si esaminaranno li testimonii alla repulsa, cioè repulsa li testimonii esaminati nel termine della prima repulsa da una delle parti, ed à comprovare li testimonii suoi esaminati nel primo termine; perloche per la intelligenza di quest'altro termine si deve notare. Primo, che questa seconda repulsa, che si chiama repulsa di repulsa è la metà del termine della prima repulsa, come se nella prima fù il termine di sei giorni, in questa si darà il termine di giorni tre, come in *d. Pram. Cursu dilationum de ord. Jud.* Secôdo, si deve notare, che tanto nella causa della prima repulsa, quanto della seconda non si farà la pubblicazione, se non dopo fatte le prove da tutte due le parti, come in *d. Pram.* le quali, se non faranno fatte, il Giudice senza istanza di parti procederà innanzi all'altri atti, *Muscattell. in gl. repulsa par. 6.* Ed il termine della pubblicazione tanto nell'una, quanto nell'altra repulsa se rimette ad arbitrio del Giudice, come dice *Muscattello in d. luogo* sotto il *num. 2.* Terzo, si avverte, che questa seconda repulsa si può dimandare prima della conclusione: sicche nella prima quando se l'intima il termine della pubblicazione, deve protestarsi *de repulsa repulsa suo loco, & tempore, &c.* *Carav. in d. rit. 74.* Quarto, si nota, che oltre il termine della repulsa repulsa, non si dà altro, nè si deve concedere, mentre non s'ammettono testimonii reprobatorii de reprobatorii, acciò non si dia processo in infinito, *cap. licet dilectus extra de testib.*
- 6** E sicome nella prima repulsa dal reo, v.g. furono reprovati li testimonii dell'Attore, ò dall'Attore li testimonii del Reo, per uno delli trè capi, cioè, ò in quanto alle persone, ò in quanto al detto da esse, ò in quanto all'esame di esse, così in questa seconda per uno delli medesimi capi si possono reprovare li testimonii nella prima repulsa à reprovazione delli testimonii esaminati nel termine probatorio, à fine di minuire la loro fede, acciò per questa strada resti ferma la prova, e la fede delli primi testimonii, perche è certo, che se in questa seconda repulsa si minuisce la fede dalli testimonii esaminati nella prima repulsa, opponendo eccezioni sostitenti contro le loro persone, detti, ò elami, si viene à corroborare, ed accrescere la fede delli testimonii esaminati nel termine probatorio, e può il Giudice fare la sentenza, avendo considerazione, e rispetto alla loro qualità, integrità, e bontà; conforme per il contrario, se in qualche modo la loro fede restasse diminuita per l'eccezione opposte contra essi, si deve diligentemente riflettere qual fede, e prova farebbero le loro testimonianze così diminuite.
- 7** Detta seconda repulsa si domanda nel termine conceduto alla prima, protestandosi *de repulsa repulsa suis loco, & tempore, &c.* e questo è il modo pratico di dimandare la seconda repulsa, *Caravit. in d. rit. 74.*

Della repetizione de' testimonii.

S O M M A R I O.

- Testimonii quando hanno bisogno di repetizione, n. 1.*
Repetizione de' testimonii quando si deve fare, n. 2.
Testimonii nella repetizione si devono restringere frà li limiti del primo esame, n. 3.
Testimonii, che si repetono, devono far istanza, che se li legghi in primo esame, ò almeno si devono protestare, n. 4.

Testimonii varii, e vacillanti, e che si contradicono, si possono tormentare anco nelle cause civili, n. 5.
Forma della repetizione dell'esame, ò fede fatta da' testimonii, n. 6.

- L**i testimonii, che si portano per prova nelle cause ordinarie, se non faranno repetiti, quando furono esaminati primo nelle cause summarie, e dopo fatte ordinarie, si possono reprovare, perche incontrario non provariano se non si repetono, come similmente furono esaminati in altra istanza, ò vero in altro emergente, *cap. veniens il secondo de testib. Bart. in extrav. ad reprimendum, verb. Summarie n. 25. Farinac. de testib. qu. 66. n. 297. & 299.* Perche anco nelle cause civili in tal caso li testimonii si devono repetere, altrimenti non provano, e precise nelli seguenti casi. Primo, quando fù opposto contra qualche testimonio, acciò dichiarasse il suo detto come oscuro, e non fece la dichiarazione sudetta, all'ora non farebbe prova alcuna, se prima non si repeterebbe, ad effetto di dichiarare detta oscurità, *Menoch. de arbitr. judic. lib. 1. quæst. 72. & 73. num. 24. Card. Mantio. decis. 145.* Secondo, quando li testimonii furono esaminati nulliter, perche all'ora non se li deve prestare fede alcuna, se prima non si repetono, *Mantio. ut sup. & altri citati per esso Farinac. d. qu. 76. n. 203.* Terzo, quando in quelli casi, nelli quali per far prova si ricercarebbe la repetizione, e benchè fù fatta, non fù fatta legittimamente, perche *de Jure* la repetizione de' testimonii si deve fare regolarmente primo della pubblicazione dell'attestazione, perche la regola è, che pubblicate l'attestazioni, sicome non si possono li testimonii nuovamente produrre, così nè anco si possono ripetere, *cap. ver tuas, & ibi gl. verb. audiendum de testib. Gabr. tit. de testib. conclus. 28. num. 2. Farinac. d. qu. 66. n. 255.* E si amplia detta regola, che seguita la pubblicazione, li testimonii non si possono repetere, anco se la repetizione si facesse ad istanza della parte, quantunque si trattasse della sola dichiarazione della prima deposizione, *Aretin. in cap. per tuas ubi late num. 6. & 7. Farinac. ibid. num. 56.*
- 3** S'avvertisce però, che li testimonii quando si repetono, si devono restringere frà li necessarii limiti, perche non possono, nè devono dire più nel secondo esame della repetizione di quello, che hanno detto nel primo esame fatto da essi, *Bald. & Innoc. in d. cap. per tuas, & Rot. decis. 720. num. 2. part. 2. noviss. & Farinac. d. quæst. 66. n. 37.*
- 4** Di più si avvertisce, che li testimonii, che si repetono, devono regolarmente far istanza, che se li legga il primo esame, per evitare variazione, contradizione, ò vacillazione, ò vero almeno si possono protestare, che si rimettono al primo esame, *Farinac. in tit. de hæres. qu. 188. §. 1. n. 33. & de testib. d. qu. 66. n. 39.* perche per detta protesta si scusano dalle pene della variazione, e contradizione, *Bart. in leos num. 7. ff. de fals. & ibi Marfil. num. 6.* La ragione è: perche anco nelle cause civili li testimonii si possono tormentare, quando variano, vacillano, ò si contradicono, *Bald. in tract. de testib. part. 2. nu. 2. Clar. in pract. crim. §. fin. quæst. 25. vers. Item testis.* Quale conclusione, che li testimonii varii si possano tormentare, si amplia in più modi. E primo non ostante, che non vi precedano altri indizii, perche anche in tal caso si possono tormentare per la sola variazione, contradizione, e vacillazione.

lazione, come dicono comunemente li Dottori citati, e seguitati da *Farinac. loc. cit. n. 100.* Secôdo, si amplia se anco detto testimonio sia Clerico, che varia in presenza del Giudice secolare nelli casi permessi di poterli esaminare in sua presenza, *Clar. ubi sup. vers. Sed nunquid, Boss. in tit. de tort. test. num. 4. Farinac. loc. praeit. num. 101. & 103.* dove dice, che in tal calo non si tormenta dal Giudice secolare, mà dall'Ecclesiastico, come tiene *d. Clar. in d. luogo, & Capyc. decis. 142.* Terzo, si amplia, che si possano tante volte tormentare, quante volte averanno variato, fino alla terza volta cioè, e non più.

Forma della repetizione dell'esame, o fede de' testimon.

6 *Die, &c. in tali loco, &c. & coram Domino, &c. B. atatis sua annorum . . . testis citatus, relatus, & cum juramento interrogatus, & examinatus, &c. & ad opportunam interrogationem sibi legitime factam dixit: Signore, di questo fatto, che V.S. mi dimanda, mi ricordo esserne stato un'altra volta esaminato in presenza del Signore tale, &c. & all'ora dissi la verità di quello sapevo, e mi ricordavo, è vero l'averne fatta fede l'anni, o mesi passati, o nel tempo, sottoscritta di mia propria mano, & autenticata dal tal Notaro, &c. Ed accio non faccia errore, fo istanza, che dett a mia deposizione, o fede, &c. mi sia ritrovata, e letta, mentre a quella mi rimetto; Et inventa quadam depositione sub eius nomine, & cognomine facta, qua incipit. Die, &c. & coram, &c. B. atatis sua annorum . . . testis, &c. & sic sequendo finit interrogatus de causa scientie dixit praedicta scire per modum, ut supra interrogatus de contestibus dixit: Lo ponno deponere li tali, e tali, &c. lo tale di tale ho deposto, ut supra. T. Gubernator, t. Act. &c. O vero se farà fede similmente accennarà due riga del principio, e due della fine di detta fede, &c. colla firma di tutti li firmanti, e sottoscritti. Qua depositione, vel fide, &c. quidem lecta de verbo ad verbum, ut jacet dixit: Signore, quanto in questa deposizione, o fede si contiene, è tutto vero, e verissimo, & è stato da me deposto per essermi noto, come sta in detta deposizione, o fede asserito, e però di nuovo l'accetto, ratifico, e confirmo, &c. lo t. d. t. ho deposto, ut sup. &c. T. Gubernator, &c.*

Della dichiarazione circa usum.

S O M M A R I O.

- Dichiarazione circa usum, quando si dimanda quanto sia il suo termine, n. 1.
- Dichiarazione circa usum, si deve fare in specie, e non in genere, n. 2.
- Dichiarazione circa usum, deve farsi semplice, assoluta, e chiara, e non implicita, confusa, e reservativa, o protestativa, n. 3.
- Forma della dichiarazione circa usum testium, nu. 4. & 6.
- Dichiarazione circa usum, non si può fare sopra alcune cose, e sopra altre no, perche il giuramento di testimonii è individuo, n. 5.
- Dichiarazione circa usum, non si può fare per Procuratore senza mandato speciale, num. 7. e facendosi, si può dopo ratificare dal principale, n. 8.
- Principale renitente a fare la dichiarazione circa usum, si cita tre volte, & in che forma, n. 9.
- Forma della replica del Procuratore contra la dichiarazione circa usum, &c. n. 10.

Dichiarazione circa usum, si può dimandare in qualsivoglia parte del giudizio, anco dopo, che la sentenza sarà passata in cosa giudicata, non obstante la Pram. 77. de off. S. R. C. la quale non s'osserva, n. 11. Forma della dichiarazione circa usum, delli testimonii, e scritture, n. 12.

- 1 **S** I suole anco dalle parti litiganti dopo la pubblicazione, e viute l'attestazione dell'una, e l'altra parte *ad invicem*, tanto per testimonii, quanto per scritture dimandare la dichiarazione sudetta, accio la parte, che l'ave prodotte dichiarare se vuole servirsi di detti testimonii esaminati delle loro deposizioni, o vero delle scritture presentate; o vero se vuole a quelle rinunciare, & all'ora deve il Giudice concedere il termine a rispondere *in specie, & non in genere*; E detto termine nel Regno è di otto giorni per la Pram. che incomincia *testes falsum, sub rub. de falsis.*
- 2 Quale dichiarazione circa usum, o rinuncia di testimonii, deve essere semplice, assoluta, e chiara, non implicita, confusa, e reservativa, o protestativa, *Bart. an l. i. C. si ex fals. instrum. Affli. dec. 189. & Capyc. decis. 67. Mucatell. gl. termino, par. 6. n. 7.* E perche deve categoricamente rispondere, si suole praticare, che quando la parte risponde, che vuole servirsene, fa detta dichiarazione in questa forma, cioè: *N. dicit, quod vult uti omnibus articulis, omnibus testibus, & omnibus testimonium depositionibus.* Onde se si facesse la dichiarazione, che vuole servirse delli testimonii sopra alcune cose certe, e sopra l'altre no; all'ora non si deve ammettere per il giuramento dato alli testimonii, che deve essere individuo, *Franch. dec. 173.* Mà quando risponde, che non vuole servirse delli testimonii, si deve fare sotto questa forma, &c. *N. dicit, quod non vult uti talibus testibus,* nominandoli per nomi, e cognomi, *Neque intendit uti depositionibus praedictis testimonium, ideo illis renunciat, per d. Pram. testes falsum.*
- 3 Si deve avvertire, che il Procuratore non può fare detta dichiarazione circa usum, *vel non usum, &c.* senza il mandato speciale, nel quale se li conceda *in specie* la facoltà di fare detta dichiarazione, *Capyc. decis. 67. num. 2. Menoch. de arbitr. jud. cas. 315. num. 21.* e facendola senza detto mandato, non produrrebbe effetto alcuno, se non quando il suo principale la ratificasse, &c. E se detto principale sarà renitente, e non vorrà fare detta dichiarazione, o ratifica, all'ora con tre decreti si deve citare tre volte, e nell'ultimo di quelli si deve ponere la clausula, *alias habeantur, prout deterius, idest pronegante, vel consentiente, prout sibi magis damnosum, & deterius erit, Rot. penult. de confess. in 6.*
- 4 E quando si notifica la dichiarazione sudetta al Procuratore, si suole replicare in questa forma, *Procurator opponit, quod declaratio non est facta formiter servata forma Reg. Pragm. instat propterea eam fieri formiter, alias protestatur de nullitate, &c.* Come per contrario se sarà richiesto il Procuratore dell'Attore a fare detta dichiarazione, potrà replicare in questo modo, &c. *Procurator non est solitus declarare quo ad ses instat propterea intimari principalem, ut praedictam declarationem faciat, salvis aliis, &c.*
- 5 Detta dichiarazione circa usum, si può dimandare in qualsivoglia parte del giudizio, anco dopo la sentenza, e dopo, che avrà fatto passaggio in cosa giudici-

giudicata, si deve fare, come riferisce essersi deciso nel S.C. *Ursill. ad Afflict. decis. 269. n. 4.* S'avvertisce però, che per la *Pram. 77. §. 8. de off. S. R. C.* sta stabilito, che detta dichiarazione non si possa dimandare passati li 15. giorni dopo la pubblicazione: e dimandando la dichiarazione *circa usum* delli testimonii, deve foggiongere la causa, perche vuole redarguirli *de falso*, altrimenti non si deve fare la dichiarazione, *Revit. in Pram. 1. num. 16. de fals. Cavalcan. decis. 39. part. 5. Novar. super Pragm. 1. de fals. n. 1.* è ben vero, che la dottrina sudetta di *Ursill.* si osserva, cioè di poterli dimandare in ogni tempo, e la disposizione della sudetta *Pram. recessit ab usu, e d. Ursill.* viene anco seguitato in pratica da *MuscateLL. part. 6. glos. termino, n. 10. & Mutill. in prax. S. R. C. rubr. de grad. conclusionis, num. 12.*

Il testimonio non si dice subornato, al quale se l'è dato denaro per dire la verità, *Rozan. sing. 330. in fin. Thesaur. quest. for. lib. 1. quest. 15. num. 5.* che si deve molto bene notare, e tenere à mente, benche pecca mortalmente, *Covarr. in regula peccatum part. 2. §. 2. n. 2. de reg. jur. in 6.*

Forma declarationis circa usum testimonium, ac scripturarum.

12 Die, &c. anno, &c. Constitutus personaliter pannes acta presentis cause N. qui sponte, &c. dixit, & declaravit habere litem in hac Curia cum T. in qua causa pro parte dicti T. fuit petita declaratio circa usum, Ideò declarat, quod vult uti, prout utitur omnibus, & singulis actis, omnibus libellis, omnibus comparitionibus, omnibus petitionibus, omnibus testibus, omnibus eorum depositionibus, omnibus relationibus, omnibus scripturis, & denique toto processu, & ita, &c. cum juramento declaravit, & ad fidem hic se subscripsit, &c. vel Cruce signavit, &c. presentibus pro testibus subscriptis, &c.

Io N. dichiaro come di sopra.

Io B. sono testim.

Io C. sono testim.

Del primo, e secondo beneficio, che cosa importi, à chi competono, e delli loro effetti, e della restituzione in integrum.

S O M M A R I O.

- Primo, e secondo beneficio, che cosa siano, à chi, e quando si concedono, num. 1.**
- Primo, e secondo beneficio, quando competono al principale, competono anco alli loro pleggi, num. 2.**
- Primo, e secondo beneficio se saranno conceduti nella prima istanza, non si concedono nella seconda: e se nella prima ne sarà conceduto uno, nella seconda si concede l'altro solamente, n. 3.**
- Primo, e secondo beneficio. à quali persone competono, num. 4.**
- Termine del primo, e secondo beneficio conceduto al privilegiato, compete anco all'avversario, quantunque non sia privilegiato, num. 5.**
- Privilegiato se non sarà difeso dal Procuratore, se li concede altra dilazione per via di restituzione, &c. per la clausula generale li qua mihi, &c. e detto termine non si comprende, ne si confonde col primo, e secondo beneficio, num. 6.**
- Termini del primo, e secondo beneficio, benche siano tassati, e si regolano dal termine probatorio, tuttavia si rimettono all'arbitrio del Giudice, &c. quando non si devono concedere, num. 7.**

Nominazioni di testimonii si possono fare nelli termini del primo, e secondo beneficio, e si possono ammettere articoli impertinenti, num. 8.

Testimonii si possono esaminare nel termine della pubblicazione della causa, delli primi, e secondi beneficii, come nel termine della pubblicazione della causa principale, e perche, num. 9.

Restituzione in integrum, e primo, e secondo beneficio, che cosa siano, num. 10.

Restituzione in integrum di quante maniere sia, n. 11. Appellazione non si dà dalla restituzione graziosa, e da quella di giustizia si dà, num. 12.

Restituzione in integrum di quante maniere si può dimandare, num. 13.

Restituzione in integrum, dimandata principaliter, in che differisce da quella dimandata incidenter, num. 14.

Restituzione in integrum se si dimanda per Procuratore, si ricerca il mandato speciale, il che si limita, num. 15.

Restituzione in integrum non si concede senza causa, e per quali cause si concede, num. 16.

Restituzione in integrum à chi compete, num. 17.

Restituzione in integrum, si concede alli lesi nelli contratti più della metà del giusto prezzo, num. 18.

Restituzione in integrum nelli contratti si concede, alli lesi meno della metà del giusto prezzo, num. 19. colla dichiarazione di tre casi memorabili intorno detta restituzione.

Restituzione in integrum, si deve dimandare fra quattro anni, num. 20.

Tempo delli quattr'anni à poter dimandare la restituzione in integrum, quando incomincia à correre, con alcune dichiarazioni, num. 21.

Restituzione in integrum, quando suspende l'esecuzione, num. 22.

Primo, e secondo beneficio conceduto alli minori di quante maniere sia, num. 23.

Forma del decreto di concessione della restituzione in integrum, coll'inserzione della sentenza diffinitiva, num. 24.

Questi due beneficii si chiamano la restituzione in integrum ad pinguius probandum in causa;

1 Onde se le persone privilegiate saranno lese, ò non perche non avranno presentati gli articoli, e le prove, ò vero se l'hanno presentati, non l'avranno pienamente provati, ò non bene, come la parte contraria; all'ora *Jure restitutionis* di nuovo, lite pendente, si ammettono *ad melius, & pinguius probandum*; mà non dopo finito il giudizio, è fatta la sentenza, se non in causa d'appellazione, *MuscateLL. part. 6. gl. in integrum num. 23.* E però si

2 concedono detti beneficii, e quello, che giova alle persone privilegiate, giova ancora alli loro pleggi, & in particolare quando interviene il dolo dell'avversario, *l. 1. & 2. C. de fidejussor. minorum*, perloche se il minore vorrà servirse del beneficio della restituzione, che li compete, potrebbe anco il pleggio per il suo interesse dimandarlo; *Glos. Bart. & Bald. in l. ultima, C. de usuris rei judic.*

3 Avvertendoli, che in questa materia differiscono il *Jus commune*, & *Jus Regni*, perche de *Jure commune* in qualsisia membro della lite, si dovrà concedere la restituzione *in integrum*, cioè in qualsisia eccezione, come dice *Ifern. in l. ait praetor, §. sed in judiciis, & in l. minor 32. ff. de minorib.* Mà secondo l'osservazione moderna in tutta la causa

causa non si danno più di due beneficii, ò vero due restituzioni, *Afflic. decis. 25. & 224.* dove si hà, che se nella prima istanza non saranno conceduti detti beneficii, all'ora si possono dimandare nella causa d'appellazione, ò vero se sarà conceduto il primo solamente nella prima istanza, si potrà dopo nella seconda istanza d'appellazione dimandare il secondo, e si deve onninamente concedere.

4 Le persone privilegiate, alle quali competono detti beneficii, sono, v. g. Il minore, la Chiesa, il fisco, l'Università, & altre persone miserabili, delle quali parla *Afflitto nella Costituzione del Regno, minorum Jura, & Maranta de appellat. n. 79. e sequenti,* e quello, che s'è detto delli minori, s'intende anco di quelli minori, che succedono alli maggiori: onde se sarà proceduto nella prima istanza col maggiore, e nella causa d'appellazione succede il minore, se li devono concedere li beneficii, come riterisce essersi giudicato nel S. C. *Gallup. nella sua pract. p. 2. cap. 28. sub num. 10.* Anzi se tanto l'attore quanto il reo saranno persone privilegiate, l'un e l'altro potranno dimandare due beneficii, che li competono: e così saranno nella causa quattro beneficii, e ciascuno potrà servirsi del beneficio della parte avversa.

5 Il termine del beneficio conceduto al privilegiato si concede all'avversario non privilegiato: di modo tale, che il non privilegiato potrà provare più abbondantemente, servendosi di detto termine del privilegiato, *Ursill. ad Afflic. dec. 89.* dove dice, che ciò che sia *de Jure*: però sempre hà visto così osservare, che conceduti li beneficii al minore semplicemente, tanto il minore, quanto il maggiore compagno nella lite si servono di essi, e tanto à provare il medesimo, quanto al diretto contrario.

6 Se il minore non fù difeso dal suo Procuratore, tanto nel termine probatorio, quanto nel termine del primo, e secondo beneficio, lasciando di far citare li testimoni, ò vero di presentare l'articoli, anco se li deve concedere altra dilazione per via di restituzione *in integrum*, per la clausola generale, *si qua mihi justa causa, &c.* perche la pratica del primo, e secondo beneficio non si comprende, nè si confonde con questa restituzione, atteo, che detta restituzione non solo si dà in virtù della Costituzione del Regno *obscuritatem*, mà anco *de Jure communi*, per detta clausola generale, *si qua mihi justa causa, &c.* come appare per la *decis. de Franch. 472.* dove al minore veramente lesò fù concessa la restituzione *in integrum*, anco se il tutore *esset solvendo, &c.*

7 Avvertendo, che benchè regolarmente si osserva, che il termine del primo beneficio sia la metà del primo termine, & il termine del secondo beneficio sia la metà della metà del primo termine, questi però si rimettono ad arbitrio del Giudice, come dice *Gallup. loc. cit. & Afflic. & Ursill. nella decis. 124.* mà ciò procede, quando li testimoni da esaminarsi sià detto termine sono nel luogo del giudizio, ò vero quando si dimanda dentro il Regno, mà se si dimanda fuori del Regno, si rimette anco ad arbitrio del Giudice, che avrà riguardo alla distanza del luogo, e così si deve intendere, *Afflic. in d. decis. 124.* e per rimuovere le dilazioni, vi è imposta la pena per le *Regie Pramatiche* à chi dimanda li beneficii, se dopo non se ne serve, *Rov. sup. la Prumatica prima de dilation. E se il Giu-*

dice escluderà le persone privilegiate da' detti beneficii dimandati, potranno dette parti appellare da detta non ammissione, *Afflic. in d. Costituzione del Regno obscuritatem*, però non sarà nullità, *Muscattell. gl. in integrum, num. 25.* è ben vero, che vi sono alcuni casi, nelli quali non si devono dal Giudice concedere detti beneficii, cioè quando si tratta delli rimedii delli Capitoli del Regno, *Anna allegat. 84. in fine*, come anco quando si tratta di causa summarissima di possessorio.

8 Nelli termini del primo, e secondo beneficio si possono fare le nominazioni di testimoni à similitudine del primo termine e dall'una, e l'altra parte si possono ammettere articoli impertinenti, benchè non s'ammetteriano nel primo termine, mentre detti beneficii furo istituiti, *ad pinguis probandum, Muscattell. part. 6. glos. adverte*, e si come si possono li testimoni esaminare nel termine della pubblicazione della causa principale, così anco si possono esaminare nel termine della pubblicazione fatta nella causa de' beneficii sudetti, sì perche questi beneficii li chiamano *repositio in pristinum Statum, l. quod si minor 25. §. restitutio, ff. de minorib.*

9 e nel primo stato si possono esaminare li testimoni citati nel primo termine della pubblicazione, sì anco perche detti beneficii sono introdotti *ad pinguis probandum*, e però non si devono restringere, e si può anco dimandare la ripulsa, altrimenti se li levarebbe la defensione, *Afflic. decis. 35. n. 9.*

10 La restituzione *in integrum*, che in Regno si chiama il primo, e secondo beneficio, come s'è detto, è una repositio nel primo stato, *cap. ult. §. ult. in fin. cap. ex litteris de restitut. in integ. l. quod si minor. §. restitutio, ff. de minor. Jo. Maur. in tract. de restit. in integ.* E si concede non più di due volte in una istessa causa, che in questo Regno si chiama la prima restituzione, primo beneficio, e la seconda restituzione, secondo beneficio.

11 Detta restituzione è di due maniere, cioè di grazia, ò vero graziosa, e di giustizia, la prima è quella, che si concede dal Principe per sua Clemenza; la seconda è quella, che si deve concedere *de Jure*, *Specul. de restit. in integ. §. 2. nu. 34. Scaccia de appellat. quest. 19. remed. 2. nu. 26. Marchesan. de commission. restit. in integ. p. 2. §. 1. num. 97.* Ed è molto utile saperli questa divisione, perche dal decreto della concessione della restituzione *in integrum*, graziosa non si dà appellazione, essendo sentenza del Principe, dalla quale non si può appellare, *l. 1. ff. à quib. appell. non lic. Scaccia, & Marchesan. ubi supra.* E da quella di giustizia, ò vero *de Jure* si dà l'appellazione, e questa si può concedere da ogni Giudice ordinario, *l. in causa la 2. §. fin. de minorib.*

12 Si può dimandare di due maniere, cioè *principaliter, & incidenter*, e si dà differenza fra l'uno, e l'altro modo di dimandarla: perche se si dimanda principalmente si ricerca il libello, la contestazione della lite, ed altre solennità, che si ricercano nel giudizio ordinario, *Specul. de restit. in integ. §. 2. num. 39. Vestrill. in pract. lib. 1. cap. 2. num. 19.* e se si dimanda *incidenter*, si procede summaramente senza niuna solennità. La seconda differenza si è, perche la prima si deve dimandare in presenza del Giudice ordinario competente, ò Delegato dal Principe, ò vero all'Università delle cause, *l. fin. C. ubi, & apud quem, Scaccia de appellat. quest. 19. remed. 2. num. 28.* perche altri delegati non la possono concedere; e la seconda si può dimandare in presenza

senza di qualsivisia Giudice, ò ordinario, ò delegato, *d. l. fin. C. ubi, & apud quem, Luc. Pet. in prax. lib. 7. cap. 1. num. 4. Salust. Tiber. in prax. lib. 1. cap. 9. in fin. e dimandare incidenter, si dice, quando si dimanda per via d'eccezione, ò replicazione, Luc. Pet. loc. cit. num. 7.*

15 A poterli dimandare per procuratore si ricerca il mandato speciale, *l. illud, §. fin. ff. de minor. Bart. in l. Titius, n. 3. ff. de lib. & posthum. Luc. Pet. ubi supra, n. 13. Sal. Tiber. d. lib. 2. cap. 11. num. 1. Odd. de restit. in integr. quaest. 31. art. 12. num. 48.* dove limita più modi. Primo, quando si domanda *incidenter*, *glos. in cap. suscitata verb. postulavit, & ibi Abb. num. 5. de restit. in integr. Roman. sing. 126.* Secondo, quando il mandato speciale si comprende sotto il generale, per la clausola, *Necnon ad alia faciendum, etiam si talia forent, qua mandatam exigerent speciale, cap. quid agendum de procur. in 6. Mant. decif. 11. num. 2. Cassad. decif. 1. num. 3. de procur.* Terzo, nel tutore, curatore, e simili, li quali hanno l'amministrazione *de Jure*, *Abb. loc. cit. Luc. Pet. loc. c. num. 14.*

16 Si deve concedere per più cause, perche senza causa non si dà. Prima dunque è per la minor'età, ò sua equipollenza, come è il defecto di mente, ò di corpo, persone miserabili, il favore pubblico, il privilegio della Chiesa, delli luoghi pii, della Repubblica, del Fisco, e simili, *Odd. de restit. qu. 2. 3. & 4.* Seconda è qualsivisia giusta causa, che si comprende sotto la clausola generale, *si qua mihi justa causa esse videbitur, l. 1. & tot. tit. ff. ex quib. caus. major. e sono, cioè li lesi per l'assenza con causa, perche la giusta assenza non deve essere dannosa, nè lucrosa, l. 1. eod. tit. e sarebbe giusta causa, quando fù assente per meto, ò per causa della republica senza dolo, come sono li magistrari, li soldati, ò li legati, Item alli carcerati, detenuti da ladri, predoni, ò vero oppressi da persone potenti, *l. succurritur eod. tit.* Item all'uomo libero, che sarà stato detenuto come schiavo, *l. & quoque succurrit. eod. tit.* Item a quello, che fù in potere di nemini, cioè pigliato da Turchi, perche dopo ritornato se li foccorre *Jure postliminii*: All'assenti per causa di relegazione, ò esilio, ò vero per causa di studii non si dà la restituzione, se non quando fosse morto il procuratore da essi lasciato, *l. sed, & si, & l. nec non eod. tit.* Item si dà detta restituzione contra quello, il quale non hà potuto essere chiamato in giudizio, come sono li Consoli, Pretori, ed altri, che esercitano Imperio, e potestà; mà contra di quelli, che se li può concedere la licenza dal Pretore, come sono li Procuratori, e Patroni. Item si dà detta restituzione a quello, che è stato chiamato per causa di testimonianza, ò per causa di peregrinazione, ò vero per causa di proseguire l'appellazione, *d. l. sed, & si eod. tit. glos. vers. Item inquit prator.* Item si dà detta restituzione, se per negligenza, ò per dolo del Giudice accascarà di perire il *Jus*, & *actione* dell'attore, mà non per negligenza del medesimo attore, *d. l. §. ait prator*, come anco per le ferie repentine, cioè quando si serrano li Tribunali, e Corti, e li Ministri non reggono giustizia, per qualche festa in onore del Principe, ò per qualche vittoria, ò simile, si dà detta restituzione, mà non per le ferie solenni, & ordinarie, *d. l. §. si ferie.* Terza causa è la povertà, *Staphil. de literis gratia, vers. sed si per contradictas, Put. decif. 446. lib. 2. Cassad. decif. 6. num. 2. de appellat.* Quarta causa è l'ignoranza, *Odd. q. 8.**

art. 9. num. 41. Maur. de restit. in integr. cap. 67. Rot. decif. 164. n. 4. Caval. dec. 94. n. 2. & decif. 141. num. 3. Quinta causa è l'ingiustizia della sentenza, *Seraph. decif. 245. num. 2. Caval. decif. 162. num. 1. Rot. decif. 333. num. 1. part. 4.* Anco se la ingiustizia non sarà notoria, *Casarde Grass. decif. 10. num. 12. de re jud. Rot. decif. 351. num. 5. Buratt. decif. 92. num. 5.* Sesta causa è la nullità della sentenza, *Rot. loc. cit. & decif. 1. num. 2.* perche la nullità è maggiore dell'ingiustizia, *Vant. in tract. de nullitat. sub tit. quid sit nullitas, num. 20. Egid. decif. 343.* Settima causa è la lesione almeno enorme, *cap. pen. de reb. Eccles. non alienand. Gabr. conclus. 1. de restitut. in integr. Rota decif. 21. num. 2. part. 6.* perche la lesione è il fondamento della restituzione *in integrum*, *Rot. decif. 154. num. 1. part. 5. Durand. decif. 137. num. 1. & 259. num. 1.* Anzi senza la lesione non si concede la restituzione *in integrum*, anco alle persone privilegiate, *cap. 1. de restit. in integr. l. quod si minor, §. non semper, ff. de minor. Egid. decif. 38. Durand. decif. 310. num. 1. Caval. decif. 194. num. 3. Rota decif. 199. num. 1. part. 4.* E maggiormente sarà la lesione enormissima anco contra la transazione, *Put. decif. 11. de restitut. in integ. Rot. decif. 1354. lib. 3. divers.* e si deve avvertire, che vi è differenza frà la restituzione *in integrum*, che si dà al minore, alla Chiesa, e simili, e la restituzione, che si dà al maggiore per giusta causa, e colla clausola generale, *si qua mihi, &c.* perche al minore, e suoi simili si dà dopo provata la minor'età, ò vero equipollenza, e la lesione; mà alli maggiori per giusta causa, e colla clausola generale non si dà, se non oltre la lesione avranno provato il giusto impedimento, ò altra giusta causa di escusazione, *Vesbrill. in prax. lib. 8. cap. 3. num. 6.*

17 Compete detta restituzione *in integrum*. Primo alli minori, & *de Jure communi*, si dice minore sino alli 25. anni, & *de Jure Regni* per la Costituzione, che incomincia *Minorum Jura* sino alli 18. tanto alli mascoli, quanto alle femine. E frà questo tempo se li dà la restituzione, tanto nelli giudizi, quanto nelli contratti, *Marant. specul. aur. part. 6. de appell. tit. & quandoque appellatur, n. 79.* però nelli contratti detta restituzione *in integrum* non si estende alli pleggi delli minori, *Maur. in tract. de restit. in integr. cap. 18.* perche si chiama beneficio personale, *Specul. lib. 2. de restit. integr. §. 2. num. 3.* Secondo si dà alle donne, ò minori, ò maggiori, *in l. si Judex, ff. de minorib.* ed in Regno vi è la Costituzione, che comincia *Mulieribus*, & *Constitut. Obscuritatem*, dove *Andrea d'Jfernica* dice, che anco dopo la conclusione nella causa può la donna dimandare la restituzione *in integrum*, e si dà tanto nelli giudizi, quanto nelli contratti, e si dà detta restituzione anco se la donna viene laudata in autrice, ed in una causa non si dà più di due volte, e la prima si chiama primo beneficio, e la seconda si chiama secondo beneficio, e se sarà conceduta nella causa principale, non si concede più nell'accessoria, *Marant. loc. cit. num. 100. & seq.* E pendente la restituzione *in integrum*, s'impedisce l'esecuzione, e non si può annovare, a somiglianza dell'appellazione pendente, *l. unic. C. in interum restit. postul. & c. & ibi Bald.* ed altri Dottori riferiti da *Marant. in specul. aur. par. 6. v. & quandoque appellatur, n. 108.* Il che si limita, quando si dimanda la restituzione contra la sentenza del Principe, perche non impedisce l'esecuzione data però pleggieria dall'altra parte di restituire

ritire in caso di retrazione; Si limita secondo se appare, che maliziosamente si dimanda detta restituzione, perche sarebbe presunzione contra il dimandante: perche all'ora non s'impedisce l'esecuzione, purché non sia esecuzione pregiudiziale irrettrabile, come se si trattasse di carcerare, o affliggere nel corpo, perche all'ora indubitamente s'impedisce l'esecuzione per la restituzione *in integrum*, *Marant. loc. cit. nu. 110.* Si limita terzo, che non procede detta restituzione *in integrum* contra il decreto affirmativo, perche non si sospende l'esecuzione, come nè anco s'impedisce per l'appellazione, *d. loc. cit. n. 111.* Terzo, si concede alla Chiesa, ed Ecclesiastica persona in quanto alli beni beneficiati, *cap. Ecclesiarum 12. q. 2. Specul. §. 2. n. 6. cap. auditis de restit. in integr. ubi Abb. in 6. notab. Specul. loc. cit. Marant. ubi sup. n. 88.* ed à riguardo delli Clerici, che hanno la restituzione *in integrum*, vedi li Dottori appresso di *Carlo di Grassi. de effect. Clericat. effect. 1. nu. 337.* E massime quando la Chiesa fù lesa per negligenza del Procuratore, *cap. cum venissent, & ibi Abb. in 6.* e la Chiesa si restituiscè tanto nelli contratti, quanto nelli giudizi, ed una Chiesa si restituiscè contra l'altra Chiesa, *cap. auditis de restit. in integrum*, e così il privilegiato si avvale del suo privilegio contra un'altro privilegiato, e finita la prescrizione, può la Chiesa frà l'altri quattr'anni dimandare detta restituzione; Ed anco si restituiscè la Chiesa contra ogni passaggio di tempo, come sono li tempi di appellare, di provare, o simili, *d. Marant. loc. cit. n. 88.* Quarto, si dà detta restituzione à tutti l'Ospedali, e luoghi pii, e tutti li Collegii, Congregazioni, ed anco al Collegio di Scolari per la ragione, che vi sogliono essere molti minori, *d. Marant. loc. cit. n. 90. Abb. in cap. de restit. in integr. & in cap. 2. de constit. in 2. notab. Joann. Aud. in cap. 2. de restit. in integr. in 6. Bald. in conf. 465. vol. 1.* Si deve però avvertire, che detti luoghi hanno questo beneficio se faranno lesi nelle ragioni appartenenti ad essi luoghi pii; ma non, se faranno lesi ciascuno per se stesso *singuli, ut singuli* del Collegio, ovvero Ospedale, secondo *Abb. in d. cap. 1. n. 15. de restit. in integ.* perche se le persone singolari non saranno persone Ecclesiastiche, non s'ammettono *ad pinguis probandum* per via di detta restituzione; ma le persone Ecclesiastiche s'ammettono *ad pinguis probandum*, se faranno lesi nelli beni patrimoniali per *cap. Ecclesiarum servos 12. q. 2. & Covarr. lib. 1. variar. res. cap. 4. n. 2. vers. Verum.* Quinto, si dà al Capitolo colleggiato di qualche Chiesa, quando à detto Capitolo li farà luccessa qualche lesione, perche la lesione resulta in tutto il Colleggio, e non in qualche particolare del Colleggio: come anco quando la Chiesa patisce lesione, non quando la patisce il suo Rettore, o Canonico, *d. Marant. loc. cit. n. 89. Abb. in cap. 1. de restit. in integr. col. 5. in fin. Innoc. in cap. nisi in fin. de praeben. Sesto, si dà al Fisco, ed Università, l. *Respublica, C. ex quib. caus. major. & l. Respubl. C. de jure Reipubl. lib. 11.* ed hà luogo in qualsivoglia Terra, o Villa, che si governa per Sindici, o che sia grande, o picciola, *Bart. & Bald.* e comunemente altri in *d. l. Respublica*, seguitati da *Decio nel. conf. 42.* e la ragione perche in esse vi sono le Vedove, Pupilli, ed altre persone miserabili, à riguardo de quali si concede all'Università detta restituzione, *Alberic. de Resat. in d. l. Respublica, & Afflic. in pralud. Constitutionum Regni in 5. princ. Foller. in addit. ad**

Marant. in specul. aur. par. 6. d. vers. Et quandoq; appellatur, n. 97. dove dice, che hà luogo, anco se quel luogo non si governa per Sindaco; e se l'Università avuta la sentenza contra, ritrova qualche istromento, per il quale si retrattarebbe la sentenza, anco si restituiscè, *d. Marant. loc. cit. n. 98.* Settimo, si dà alli Soldati, che hanno privilegio militare, il che s'intende non solo di quelli Soldati, che stanno attualmente al servizio militare, ma anco di quelli, che sono ritornati alle loro case, ed anco alle moglie, e famigliari, e servidori dichiarati di detto Soldato, *d. Marant. loc. cit. n. 99. 100. l. fin. & ibi DD. C. de restit. milit. e nel Regno vi è la Constitut. che comincia, Hostici, exceptionem, & Capyc. decis. 76.* Ottavo, si dà al Rustico, il quale non hà potuto consigliarsi colli più periti, *Alex. conf. 14. in fin. vol. 8. Joann. Maur. in d. tract. de restit. in integ. cap. 84. & 85. post Castrens. in l. 2. ff. ad Tertull. Marant. loc. cit. n. 91.* soggiungendosi, che se il Rustico hà seguito il consiglio del Dottore non dotto, ed hà fatto qualche errore contra *Jus*, anco li compete la restituzione, *d. Marant. ibidem, n. 92.* In Regno però il Rustico non s'ammette *ad pinguis probandum* per via di restituzione *in integrum*, perche questi sogliono essere per lo più sagaci più delli prudenti, *gl. in l. abletas, §. de Rusticis, ff. de excusat. tutor. dove tiene, che quando sono sagaci, ed aiutati, non godono il beneficio della restituzione in integr. il che si nota nella l. si id quod, C. de jurisdic. omn. Judic., e massime, perche si possono consultare con li più sagaci, Afflic. nella Constitut. che incomincia, *Justi cultores n. 7.* e nella *decis. 110. 114. & 175. d. Marant. loc. cit. nu. 94. Ridolpbin. in prax. judic. p. 1. cap. 13. à nu. 422. usque ad nu. 441.* E se il Rustico allega l'ignoranza dello statuto municipale, si distingue; o lo statuto stà pubblicato nel luogo, e patria del Rustico, ovvero nel luogo convivino; e non può allegare l'ignoranza, nè li compete detta restituzione: o non è stato pubblicato nelli luoghi sudetti, ed in tal caso li compete, *Marant. ibid. n. 96.* Si deve però avvertire ad una cosa molto singolare, che se il minore, donna, ed altre persone, che hanno il privilegio della restituzione *in integrum*, contraono col giuramento, perdono il privilegio, *Bart.* ed altri in *authent. Sacramento puberum, C. si advers. vendit.* perche il giuramento lo rappresenta maggiore, *Alex. conf. 27. & 42. vol. 1. Dec. conf. 31. vers. Sed his vol. 2.* dove dice, che nè anco può dimandare l'assoluzione del giuramento, *Capp. Tholos. decis. 45. Jo. Maur. in d. tract. de restit. in integr. cap. 112. & seq.* E si nota anco per singolare, che detta restituzione si deve dimandare avanti del Giudice del Reo, e non del Giudice proprio; il che fallisce nel Clerico, e nella Chiesa; perche la Chiesa hà questo privilegio, che quando dimanda la restituzione *in integ.* può adire il Giudice proprio Ecclesiastico; e così anco il Clerico, e così in questi casi l'Attore non seguita il foro del Reo, *d. Marant. loc. cit. num. 117.* Nonno, si concede alli lesi nelli contratti più della
18 metà del giusto prezzo, precise nelle vendite, e si dà tanto alli maggiori, quanto alli minori per la disposizione della *l. 2. C. de rescind. vendit. Marant. loc. cit. num. 83.* Nel qual caso quando il venditore vuol agere per la lesione, ed inganno, resta in arbitrio del compratore convenuto se vuol rescindere il contratto, o vero supplire il giusto prezzo, *cap. cum dilecti de empt. & vendit.* In maniera, che se il venditore dimandaria una cosa delle due, foccombe-*

ria, perche toglierebbe l'elezione al compratore, *d. loc. cit. & in d. l. 2.* Differisce questa restituzione dall'altra in quanto al tempo, perche l'altre restituzioni si dimandano fra quattr'anni continui del tempo, che il minore s'è fatto maggiore, *l. fin. C. de temp. in integr. restit.* Ma questa, che si dà alli lesi più della metà del giusto presto compete fino alli 30. anni, perche è azione civile, e perpetua, *Bald. in d. l. 2. Abb. in cap. cum causa de empt. & vendit.* Bensi il tempo sudetto delli 4. anni incomincia à correre 19 dal giorno della scienza, *Dec. cons. 62. in fin.* Detta restituzione alli lesi nelli prezzi per causa di vendita si dà anco alli lesi meno della metà del giusto prezzo, e si può dimandare la riduzione ad arbitrio del buon'uomo, ch'è il Giudice, E ciò s'intende quando la lesione succede per inganno per mezzo di terza persona (purche non vi sia che imputarsi all'inganno) perche all'ora si foccorre, non ostante la disposizione della *l. 2. C. de rescind. vendit. Ant. de Burgos tract. de empt. & vendit. c. cum causa num. 24.* E però si cavano trè casi da tener à memoria: Primo, che all'ingannato per mezzo dell'arbitratore, nel quale hà confidato come buon'amico, ed uomo prudente, se li foccorre quando è lesio in meno della metà del giusto prezzo. Secondo, all'ingannato per mezzo del procuratore con procura speciale, il quale ave acceduto li confini del mandato, anco nell'inganno in meno della metà del giusto prezzo, *l. diligenter. ff. mandati,* perche non se li può imputare cos'alcuna. E terzo all'ingannato per mezzo di procuratore generale in meno della metà del giusto prezzo non se li foccorre, perche vi è, che imputarseli, per aver costituito, ed eletto procuratore negligente, *idem loc. cit.* Quale disposizione del remedio della *l. 2. & del cap. cum causa,* hà luogo anco nelle vendite alla candela, anzi vogliono li Scrittori sopra *la l. si quis cum aliter de verb. oblig.* che anco se vi fosse statuto, che tutte le cose si vendano subasta, e si diano al più offerente, anco all'ora non cessaria il remedio di *d. l. 2.* così afferma *singul. Alex. in d. l. si quis cum aliter,* riprendendo *Paul. de Cassr. nella l. petita rerum ad l. salid.* Ed ultimo si concede detta restituzione *in integr.* alli maggiori per la clausula generale *si qua mihi iusta causa prolata,* e per tutto il *tit. fff. ex quib. caus. major.* come s'è detto di sopra, e *d. Marant. loc. cit. num. 82.*

20 Si può dimandare detta restituzione *in integr.* come s'è detto fra quattr'anni *de jure communi,* quali passati non si dà più, *cap. 1. de restitut. in integr. in 6. l. fin. C. de tempor. in integr. restitut. Vestr. in prax. lib. 8. cap. 3. nu. 14. & 23. Buratt. decis. 77. nu. 8. & 404. num. 4. Rot. decis. 2. de restit. in integr. in nov.* e non solo si deve dimandare fra li quattr'anni, mà anco se sarà dimandata fra detto tempo si termina, *Clem. 1. de restit. in integr. d. l. fin. C. de temp. in integr. restit. Rot. decis. 13. n. 2. par. 2. & decis. 233. num. 4. p. 7.*

21 Incomincia à correre d. quadriennio dal giorno della lesione, *d. Clement. 1. in ver. à tempor. la sonis gl. in cap. 1. vers. jure minoris de restit. in integrum;* Onde se si dimandarà contra la sentenza, incomincia à correre dal giorno della notizia, *Joan. Andr. in cap. 1. num. 4. vers. post. contractum, vel sententiana de restitut. in integ. in 6. Odd. de restitut. in integr. p. 1. q. 2. tr. 7. num. 66.* E se si dimanda ad appellare quando non fù appellato, corre doppo passati li dieci giorni, *Joan. Andr. d. num. 4. Casar de Grass. decis.*

3. num. 4. de restitut. in integr. Al minore però incomincia à correre detto tempo delli quattr'anni dal giorno dopo fatto maggiore, *d. l. fin. C. de temp. in integr. restit. gl. in d. Clement. 1. vers. à temp. de restit. in integr. & in d. cap. 1. vers. jure minoris, sod. restit. Buratt. decis. 75. num. 22. Rot. dec. 132. num. 7. p. 2. & decis. 11. num. 7. p. 5.* Si limita però in più modi: e primo non incominciano à correre detti quattr'anni nel modo sudetto, quando fù legitimamente impedito, e per giusta causa detenuto, perche all'ora si dà detta restituzione anco dopo li quattr'anni, *cap. 1. de restitut. in integr. in 6. d. l. fin. Cod. de temp. in integr. restit. Vestr. d. lib. 8. cap. 3. n. 14.* Secondo, si limita quando la sentenza è notoriamente ingiusta per li medesimi atti, *Casar de Grass. decis. 15. n. 8. in fin. de praben, Ferentill. ad Buratt. decis. 402. n. 9.* Terzo, si limita quando costasse di enormissima lesione, *d. cap. 1. de restit. in integr. in 6. Soccin. cons. 266. n. 24. lib. 2. Rot. decis. 284. n. 50. p. 6.* Quarto, si limita quando costa della buona ragione, e s'impetra la restituzione dal Principe, *Mantic. decis. 315. n. 1. & seq. Rot. decis. 276. in fin. nu. 7. p. 3. lib. 3.* Quinto, si limita quando la restituzione si dà per la clausola generale per giusta causa, *Rot. decis. 360. n. 13. & seq. p. 6.* perche non correndo all'ora il tempo di quattr'anni dal principio, sarebbe un dare restituzione per ottenere restituzione, contra il *test. in l. interdum, ff. de minor. & l. 1. C. f. sap. in integr. restit. postul.* Sesto, si limita nello stilo della Corte Romana, nella quale purche costi della buona ragione, detto tempo delli quattr'anni non s'intende, e così si dà la restituzione, non ostante, che sia passato detto quadriennio, *Simonett. decis. 76. Boratt. decis. 604. n. 17. Rot. dec. 284. n. 5. p. 6.*

22 Si deve però avvertire, che dimandata principalmente la restituzione, non impedisce l'esecuzione fatta, ò incominciata, *Scaccia de appellat. q. 19. n. 2. n. 110. Salust. Tiber. in prax. lib. 2. cap. 11. nu. 3. Marches. de commiss. restit. in integr. p. 2. §. 2. nu. 70. Buratt. decis. 597. n. 4. Cavaler. decis. 153. n. 1. & seq. Beltram. ad Greg. decis. 258. n. 10.* Ed incominciata si dice l'esecuzione per la relaxazione del mandato, *Rota decis. 545. nu. 5. p. 1. Rot. decis. 128. nu. 2. p. 2. & 248. n. 4. p. 3. Buratt. decis. 597. n. 4. & 868. n. 3.* Il che procede quando il mandato, ovvero lettere esecutoriali furono spedite fuori dopo la sentenza, perche essendo spedite nella medesima sentenza si precluderebbe la strada à poter dimandare detta restituzione *in integrum,* *Rot. apud Riddolphin. in prax. p. 1. c. 13. n. 477. & Marches. de commiss. appell. ab exequunt. Brev. p. 1. cap. 2. n. 18.* dove assegna la ragione della differenza, e ciò non hà luogo nel supremo Tribunale di Rota, *Perentill. ad Buratt. decis. 945. lit. A. vers. sed extra,* perche nell'altri Tribunali fuori la Rota, la restituzione *in integrum* sospende l'esecuzione, come la causa dell'appellazione, e pendente detta restituzione non si deve innovare cosa alcuna, *Buratt. decis. 504. n. 5,* purche non si sia venuto all'atto dell'esecuzione reale, *Rot. decis. 64. n. 1. p. 2. Ferentill. ad Buratt. decis. 945.* e si dice essere venuto all'atto dell'esecuzione reale, quando sono pigliati li pegni, *Salust. Tiber. in prax. d. lib. 2. cap. 11. nu. 3.* Mà nel Regno di Napoli s'osserva, che le persone privilegiate possono dimandare il primo, e secondo beneficio della restituzione *in integrum* in ogni tempo, prima però della sentenza definitiva, e così dopo la conclusione nella causa, *Afflic. doc. 114.* si limita però nelli Tribunali superiori della Città di

di Napoli, quando la causa fosse introdotta per il Commissario della causa, perche all'ora se nel tempo, che il Commissario farà la relazione della persona privilegiata, dimandaranno il termine *ad pinguius probandum*, non devono essere intesi, *Caravit. nelli Riti 71. & 246. della Gran Corte della Vicaria*. E la commune pratica è, che ad istanza della persona non privilegiata si stabilisce il termine di tre, o quattro giorni nelle persone privilegiate *ad pinguius probandum*, per via della restituzione *in integrum*, ad effetto, che oltre detto termine, non siano più intesi, che con raggione fù introdotto, acciò sotto il pretesto del primo, e secondo beneficio non si dia occasione di dimandare dilazioni nelle cause, *Minadous dec. 15. Andr. de Ifern. in d. constitut. obscuritatem*.

23 Il beneficio concesso agli minori è di due maniere, reale, e personale: reale è quando v'intercede la lesione, e questo passa anco all'eredi del minore, *Afflic. in dec. 211. & in d. constitutione obscuritatem q. 12.* dove riferisce, che il Sagr. Conf. diede il primo, e secondo beneficio all'erede del minore: per la raggione, che questo beneficio della restituzione *in integrum* non si dà perche è minore, ma perche è lesò, anzi in tal caso si dà anco all'erede dell'erede, *l. non solum, ff. de restitut. in integrum, Cravett. conf. 17. n. 2. vers. sed ista, Cald. de restitut. in integr. vers. minoribus, n. 42. R. idolphin. in Pratt. p. 1. cap. 9. n. 188.* Personale è quando li compete per la minor'età, e non compete al peggio del minore, *Bart. in l. fin. C. de fidejussor. minor.* purchè non abbia pleggiato in giudizio a favore del minore, perche in tal caso competerebbe detto beneficio al peggio, *d. constitutione obscuritatem*.

Forma del decreto di concessione della restituzione in integrum dimandata.

24 *Et per Curiam, &c. fuit provisum, & decretum, quod detur, prout datur T. primum, vel secundum beneficium ad pinguius probandum intra dies . . . alias, &c. & ita per hoc suum, &c.*

Quando si fa poi il decreto nella causa principale, per la restituzione *in integrum*, col conoscimento della causa, *& servatis servandis si fa questo decreto, v. 3.*

Forma del decreto della restituzione in integrum, coll'inse, zione della sentenza definitiva.

25 *Et per Curiam, &c. In causa T. cum N. occasione, &c. previa restituzione in integrum fuit pronunciatum, & definitiva sententiam, &c.* e si pone il tenore della sentenza *per extensum*, secondo la cōtingenza del negozio, e come ricerca la causa, &c.

Della conclusione nella causa. Quinta parte sostanziale del processo. Cap. 6.

S O M M A R I O.

Conclusione nella causa principale quando si fa, n. 1.

Conclusione d'onde viene detto, n. 2.

Conclusione quando può farla il Giudice ex officio, n. 3.

Conclusione s'osserva de consuetudine dell'uno, e l'altro foro, num. 4.

Forma della conclusione nella causa principale, n. 5.

Prove per evidenza della cosa, di che si tratta, o del luogo si possono ammettere dopo la conclusione, nu. 6. & 8.

Prove ed atti, che si possono dimandare dalle parti, non ostante la conclusione. num. 7.

Testimonii, e scritture, che si possono produrre in vim probationis, dopo la conclusione, num. 8.

Scritture oggi si possono presentare suo alla sentenza definitiva, num. 9.

Termine di repulsa non si dà dopo la conclusione, ma si dà bensì il termine ad impugnare le scritture all'ora presentate, ed anco prima presentate, n. 10.

Termine a corroborare, e concomitare le scritture con testimonii si può dare dopo la conclusione, nu. 11.

Forma del decreto della conclusione, num. 12.

Decreto di conclusione, che si vuol fare. Salvo Jure producendi instrumenta, si potrebbe con causa revocare, perche è mero interlocutorio, n. 13.

1 **D**Opo fatta la pubblicazione si fa la conclusione nella causa principale: e propriamente si deve fare dopo la determinazione sopra la repulsa, se sarà dimandata, come anco quando li beneficii non saranno espressamente dimandati, *Gall. p. 2. c. 25.* E se saranno dimandati li beneficii, all'ora si dovrà fare la conclusione dopo il termine dato nella beneficii, se in essi non saranno esaminati testimonii, perche se saranno esaminati li testimonii, la conclusione si farà dopo la conclusione fatta nelli beneficii, *Muscattell. p. 7. gl. 1. n. 4. & 6.*

2 Si dice conclusione, quasi preclusione, perche si prechiude la strada, e la tacoltà di potere produrre li testimonii, o scritture, *Castrens. in l. admonendi, nu. 28. de jur. jur.* quindi dicevano li Dottori, che per la conclusione fatta nella causa, si chiude la bocca alla parte, *ita Capyc. decis. 35. in fine,* e la conclusione de stilo del S. C. si fa in forma, cioè con la riserva di presentare scritture frà quattro giorni, *Afflic. decis. 172.* e si definisce, che sia una renuncia à tutte le defenzioni, eccezioni, e prove da prodursi nella causa, *cap. cum dilectus, cap. auditis, & cap. pastoralis de testib.*

3 Per farsi detta conclusione non è necessaria l'istanza delli litiganti, *Marant. p. 6. art. 11. in princip.* però nel S. C. s'osserva, che se si farà la citazione *ad concludendum*, e l'altra parte non compare, ovvero non oppone cosa alcuna, si fa la conclusione in forma, mediante decreto, *Afflic. in constitutione universos, nu. 6.* ed il Giudice potrà *ex officio* fare la conclusione nella causa, quantunque contradicano le parti, *Afflic. ibidem,* e però una parte può forzare l'altra à concludere nella causa, *Guid. Papa decis. 587.*

4 Benche *de rigore*: il lasciare la conclusione non vizia, nè annulla il processo, come vuole *Capicio decis. 1. num. 33. Caravit. sop. il rito 75. num. 2.* anco nelle Corti Ecclesiastiche, *Gallup. p. 2. cap. 27.* Nientedimeno per l'odierno stilo, e comune osservazione, e consuetudine di tutti li Tribunali si conclude conforme nella pubblicazione per la medesima raggione, perche non facendos, si levariano le defenzioni, che non si devono togliere anco nel giudizio summario, *Muscattell. & Gallup. loc. cit.*

Fatta la conclusione nella causa, potranno le parti proporre più cose, ed in particolare l'elezione del foro, dimandare il giuramento suppletorio, il termine *ad concomitandum, & impugnandum scripturas*, la pretenzione dell'istanza, e simili.

Forma della conclusione nella causa principale.

5 *Per Curiam, &c. fuit provisum, quod in presenti causa fiat, prout fit petita conclusio, cum termino dierum quatuor ad presentandum scripturas, & ita, &c. intimetur, &c.*

6 Dopo la conclusione si possono ammettere le prove, che si fanno per evidenza della cosa di che si tratta, e vista di essa, e del luogo, perche questa prova supera ogn' altro genere di prova, *Marant.*

vant. p. 6. de conclusione, num. 6. per lo che si può dimandare l'accesso sopra la faccia del luogo, Bald. in l. contra negantem in fine, C. ad l. Aquiliam, & l. si quis testib. in fin. C. de testib.

- 7 E quantunque, come s'è detto regolarmente dopo la conclusione, non si possono fare prove per testimonii, e per scritte, però si permettono molte cose, che redondano in utilità delle parti, non ostante la conclusione. E primo si può opporre l'eccezione dell'incompetenza del Giudice, perche questa si permette di potersi opporre in qualsiasi parte del Giudizio, anco dopo la sentenza, *gl. singul. in Clement. unic. de sequestr. posses. & fruct. Bald. in l. exceptione, C. de probat. & in l. fin. C. de except.* anzi dopo tre sentenze conformi, *Felin. in cap. pastoralis, col. 3. & 4. de except. Hyppol. in suis singularibus sing. 10. Afflit. sup. constit. qua incipit exceptiones, & in constitut. probationum defectum, n. 22.* non essendovi maggior nullità dell'incompetenza del Giudice per difetto della giurisdizione. Secondo, si può dimandare la restituzione in integrum dalle persone, alle quali compete questo beneficio, perche, come s'è detto sopra, si può dimandare in ogni tempo frà li quatt'anni, *DD. communiter in cap. auditis de restitut. in integr. And. de Ifern. in constitut. Regni obscuritatem, & Pram. 53. qua incipit per Sac. Conf. sub tit. de offic. S. R. C.* Terzo, dopo la conclusione si può opporre l'eccezione del falso Procuratore: anzi si può opporre anco dopo la sentenza, *l. licet, C. de probationibus.* Quarto, si può allegare in Jure dall'Avvocati, benché non si possono far prove nel fatto per testimonii, *Bald. in auth. jubemus, C. de judiciis, n. 9.* Quinto, si può fare l'elezione, e variazione del foro dalle persone miserabili, alle quali compete, *Caravit. in rit. 231.* Sesto, si può dare il giuramento suppletorio, purché si sia dimandato avanti la conclusione, *Jason. in l. admonendi, n. 154. ff. de jur. Alex. conf. 54. col. fin. vol. 1.* Settimo, si può dimandare, ed ammettere la prova per la confessione della parte principale, anco dopo la conclusione, per essere fortissima più di tutte l'altre prove, e però non si deve lasciare, *Bal. in rub. C. de probat. col. 3. vers. ego aliter, & ibidem Castrens. Franch. decis. 220.* Ottavo, si può dimandare la prova per l'aspetto, ed evidenza della cosa, che si controverte, e si fa dal Giudice l'accesso, per essere anco questa prova la più potissima di tutte l'altre, come s'è detto di sopra. Nonno, può il Giudice anco dopo la conclusione dimandare le parti, d à loro istanza, ovvero *ex offic. gl. in Clement. sape, §. nos usum verb. interrogabit de verb. signific. Abb. in cap. cum Joannes, ubi etiam Felin. de fid. instrum.* bensì non si possono fare le posizioni, *Menoch. de arbit. qu. 35.* Decimo, de Jure Regni si possono presentare istromenti, e scritte dopo la conclusione frà quattro giorni dopo la pubblicazione delli termini nella causa della repulsa, *Pramatica cursu dilationum.*
- 8 E benché sia ferma conclusione, che dopo la conclusione non s'ammettano testimonii per saperli la verità, per la sospettazione della subornazione, *cap. cum clamor, & cap. cum venissent de testib. & pragmat. post conclusionem, & pram. 3. de testium refrenatione,* dove stà disposto, che non si ricevano testimonii dopo la conclusione, se non quando saranno nominati prima della conclusione, detta conclusione non procede; Primo, nelli testimonii nobili, e legalissimi, nelli quali non cade sospettazione di subornazione, *Alex. in auth. jubemus*

col. 3. in princ. C. de judic. ubi allegat Specul. in tit. de instrumentor. edit. §. fin. vers. sed pone esse, Hyppol. de Marfil. in consil. crimin. & Arnon in soliloquiis solil. 34. Secondo, non procede nella repetizione de' testimonii, li quali si possono ripetere dopo la conclusione, *Paul. Merend. conf. 82. n. 4.* Terzo, non procede, quando la conclusione si fa in forma solita, la quale è, che si mettono quelle parole: *Salvo Jure producendi publica documenta, sive salva productione scripturarum,* perche all'ora si possono produrre, e presentare scritte, cautele, obliganze, ed istromenti, anco dopo la conclusione, e così si pratica nel Sac. Conf. di Napoli, come dice *Afflit. nella decis. 272.* la qual pratica è pigliata dalla *Pramatica Cursu dilationum,* dove si hà, che le scritte si devono produrre frà quattro giorni, utili dopo la pubblicazione delli termini della prima, e seconda repulsa; E dovendosi provare qualche cosa contro le scritte presentate, si deve dare termine ad arbitrio del Giudice ad impugnarla, per la disposizione del *Rito della Gran Corte della Vicaria 75.* E' ben vero, che questo stilo, e pratica non si conforma col *Jus commune,* col quale si pratica, che le scritte si debbiano presentare fino alla conclusione nella causa, e dopo di quella non s'ammettono più, *cap. cum dilectus, cap. cum Joannes de fid. instrum. cap. Pastoralis de caus. posses. & prop. cap. auditis de procurat. & cap. fin. de restit. in integr.*

- 9 Anzi oggi si pratica nel Regno, che le scritte non solo si possono presentare dopo la conclusione nella causa, mà anco fino alla sentenza definitiva, come avvertisce *Afflit. nella Constit. Jurisperitorum num. 10. vers. Et propterea, Caravit. super rit. 238. & pragmat. 53.* che incomincia, *Per Sacrum Consilium, sub tit. de offic. Sac. Reg. Conf.* dove si hà, che anco dopo l'affissione della lista delle cause da spedire frà 24. ore possono le parti presentare le scritte, ed istromenti; però benché si permette la produzione delle scritte dopo la conclusione, non dà termine di repulsa per il *rito 281.* che incomincia, *Item servat ipsa Curia non concedere;* Si concede bensì il termine ad impugnare le scritte, non solo presentate dopo la conclusione nella causa, mà anco prima, *Afflit. decis. 115. & Capyc. decis. 68. Abb. in cap. quoniam contra nu. 17. de probat.* E similmente s'avvertisce, che dopo la presentazione delle scritte, ed anco dopo la conclusione si può concedere il termine ad corroborare, e concommitare con testimonii dette scritte, *Afflit. in decis. 115. & 271.* purché siano scritte pubbliche, non private, *d. Afflit. decis. 272.* perche le scritte private, le quali non fanno fede, non si possono corroborare, e concommitare per li testimonii: eccetto, che se fossero di quelle scritte private, che fanno fede, *d. Afflit. dec. 181.* E le scritte private, che fanno fede sono quelle, che non hanno bisogno di comprobazione, o verificazione, perche faranno state un'altra volta riconosciute, e verificate in giudizio, o pure ritrovate nell'Archivio publico, come s'è detto.

Altra forma del decreto della Conclusione.

- 12 *Et per Curiam, & c. fuit facta, prout fit in presenti causa conclusio cum termino dierum. . . ad percurrendum acta, et ad presentandas scripturas si quas habent, & c. & ita per hoc suum, & c. Provisum, & c.*
- 13 Questo decreto di conclusione quando si vuol fare *salvo Jure producendi instrumenta, & c.* si potrebbe con causa revocare, perche è mero interlocutorio, benché contradica la parte, *Menoch. de pra-*

pra-

presump. presump. 53. n. 3. Cravett. cons. 144. n. 20.

Del privilegio dell' Elezzione del foro, ed à chi si concede.

S O M M A R I O.

1. *Persone miserabili, quando possono declinare il foro, anco del Principe, num. 1.*

2. *Persone miserabili, quali siano, num. 2.*

3. *Privilegio della l. unica, C. quando Imperator, che concede la declinatoria del foro alle persone miserabili, non si deroga per la concessione di prime, e seconde cause alli Baroni, n. 3. e si amplia, e limita, n. 4. & 5.*

4. *Privilegio della declinatoria, in che cosa lo godono li pupilli, e le vedove vecchie, num. 6.*

5. *Vedova benchè ricca ottiene la declinatoria avanti il Giudice Ecclesiastico, senza negligenza del Giudice Secolare, num. 7.*

6. *Attore, e Reo possono dimandare, che il Giudice Commissario della causa accedat di persona sopra la faccia del luogo per l'evidenza, num. 8.*

1 **N**ella l. unica. C. quando Imperator inter pupillos, &c. si hà, che se le persone miserabili saranno convenute in presenza del Principe, possono declinare il foro del detto Principe, ed allegare di dover essere convenute in presenza del Giudice ordinario nel luogo, dove tiene la commodità delli testimonii, e delle scritture: così anco, se saranno attori possono, lasciato il Giudice ordinario del Reo convenuto, litigare in presenza del Principe, non ostante, che l' Attore debbia seguitare il foro del Reo convenuto: alla cui legge è conforme la Costituzione del Regno nostro, che incomincia, *Statuimus*, sotto il titolo *de Officio Magistrum Justitiarum*, la quale dispone, che in tanto dette persone possono tirare l'avversarii à quel foro, che desiderano, in quanto essi giurano, che temono la potenza delli loro avversarii.

2 Le persone poi miserabili sono quelle, alle quali la natura si move à compassione, e misericordia per l'ingiurie di fortuna, e che sono deritute del proprio agguito, *Azo. in summa Cod. quando Imperator spec. de instrum. edit. §. nunc vero aliqua, n. 62.* E così si dicono miserabili li pupilli, le vedove, li ciechi, gli orfani, li rifugiati in Chiesa, li leprosi, li servienti di Chiesa, li forattieri, li poveri, li cattivi, li mercanti, li quali nelli viaggi sono aggravati di gabelle, l'espolti, li vecchi, li decrepiti, e tutti quelli, che son travagliati da lunghi morbi, ed infermità, ed anco fatigati dall'età, *Specul. ubi sup. Innoc. & Butr. in cap. significationibus de Officio Delegati, Rebuff. ad Constitutiones Galligas, tract. de sententia provisione, art. 3. gl. ult. n. 5. & seq.* E si amplia questo privilegio, che proceda anco se il Principe con parole generali li avesse fatto il rescritto, che non ostante qualche legge, tali persone siano tirate fuori del suo territorio, *DD. in §. per hoc, auth. de quastor. Disti.* con parole generali, perche è altrimenti se il Principe si fosse servito di parole speciali, come se nel rescritto avesse detto, non ostante la legge unica, ovvero non ostante, che siano persone miserabili, nel qual caso il rescritto operarebbe, perche il Principe non potè à se stesso, ò al suo successore imporre legge, alla quale poi non li fosse permesso di contravenire, e lasciare d'osservarla, come nel §. penult. *auth. quib. mod. natur. efficiunt sui.*

3 E si deve avvertire, che per la concessione della giurisdizione delle prime, e seconde cause in tutti,

e qualsivoglia abitanti nel Casale, ò Terra del Barone, non s'intende derogato dal Principe al Privilegio di *d. l. unica*, in modo tale, che non ostante detta cōcessione le persone miserabili hanno detto privilegio, come riferisce essere deciso *Thesaur. nella decis. 177. Franch. dec. 192.* E si prova. Primo, perche il privilegio cōceduto per causa di compassione mai si toglie per le derogazioni generali, se non quando espressamente se li deroga, per essere conceduto in vigore di semplice privilegio, al quale mai s'intende derogato per la disposizione generale, *gl. in l. si gravius, C. de dignitatibus lib. 11.* Secondo, perche questo privilegio è tanto potente, che le persone, alle quali è conceduto, non possono anco espressamente à quello rinunciare, *Sylv. Nuptin. in vers. in dubio quomodo judicandum*, per la ragione, perche renunciarebbero al medio dato, e la renuncia tudetta toglierebbe la misericordia il il che sarebbe *contra bonos mores, Felin. in cap. si diligenti de for. compet. quem sequitur Rebuff. in d. tract. de sententia provisione art. 3. gl. ult. in fin.* E si dilata questa conclusione, anco se detti Baroni avessero detto privilegio con la clausola derogatoria di qualsivoglia privilegii, perche non si dice derogato al privilegio della *l. nostra*, se non che per speciale menzione, *Graziam. discop. 182. n. 10.* e la ragione è, perche per detta clausola generale derogatoria, non ostanti qualsivoglia privilegii, non si rinvocano li privilegii chiusi nel corpo della legge, *Gomes. in cap. 1. n. 33. de restitutionibus in 6.* Si dilata anco,

4 che si possa fare la remissione di queste cause anco nella seconda istanza, v. gr. Se la Vedova nella prima istanza averà adito il Giudice ordinario, ed appellò dalla sentenza di detto Giudice, potrà appellare al Principe, lasciato il medio, benchè regolarmente si debbia appellare al medio, per il *test. in l. Imperator, ff. de appell.* Si limita però, quando li Baroni avessero il privilegio con la clausola *abdicativa*, anco per le persone miserabili, ò vero quando specialmente fù derogato à detta legge, come s'è detto, e però *Vicenzo de Franch. in decis. 54.* diceva, che li Baroni del Regno, li quali ebbero la giurisdizione con la clausola *abdicativa*, anco in quanto alle persone miserabili, non possono in pregiudizio di uno de' Vassalli rinunciare à quelle. Anco fallisce se nel rescritto della concessione vi fosse la clausola *ex certa scientia*, la quale ave forza di speciale espressione, e derogazione, *Gabriel. communium, tit. de clausul. conclus. 2. nu. 24.*

6 Se li Pupilli, ò Vedove saranno ricchi, non godono questo privilegio, poiche mentre sono ricchi, non si possono dire oppressi, che li mancano le defenzioni, e che siano miserabili, per potere aver luogo la disposizione di *d. l. unico*, e la Costituzione *Statuimus*, il che si prova per la *l. i. C. de mendicantibus vassallis lib. 11.* dove si hà, che tutti li mendicanti, e deboli si devono alimentare dalle pubbliche annone, mà non quelli, che hanno forza, e sono potenti, per lo che s'inferisce, che questi Pupilli, e Vedove essendo potenti, e ricchi, non devono godere detto privilegio. Il che però s'intende, che non devono essere sovvenuti nelle spese dal publico per la prosecuzione delle liti, mentre si possono sperare di proprio, *Isorn. & Assitro in Constitut. Regni. l. presentis sub tit. de dandis alimentis pupillis, & aliis miserabilibus*, dove si fa menzione de' Pupilli, Vedove, orfani, poveri, e qualsivoglia deboli, per lo che comprende li Pupilli, e Vedove sotto il nome di deboli, e mi-

e miserabili; ma devono godere detto privilegio à rispetto del giudizio, nel quale non possono per se stessi difendere, ed amministrare le proprie cause.

7 *Viv. decis. 521. lib. 4. cap. ex parte de foro compet.* dove si hà, che la Ricca Vedova litigò con l'azione possessoria in presenza del Giudice Ecclesiastico, e dicono li Dottori, che detta Vedova appressa, benchè ricca, abbia avuto beneficio di convenire lo spogliatore in presenza del Giudice Ecclesiastico sudetto, senza intervenire negligenza del Giudice secolare.

8 Dopo la conclusione potrà il litigatore dimandare, che vadano li Giudici Commissarii delle cause, li Tabularii, ed esperti sopra la faccia del luogo per evidenza della cosa, e vista del luogo, per poter fondare la sua intenzione, come ogni giorno vedemo osservare, e però si dimanda in defecto, ed in fufidio, *Maran. p. 6. act. 15. & Caravit. in rit. 239. in fine.* Ed anco potrà dimandare, come s'è detto, il giuramento suppletorio, quando le prove furono semipiene.

Del Giuramento suppletorio, è necessario.

S O M M A R I O.

Giuramento suppletorio, acciò si possa concedere, si ricercano molti requisiti, num. 1.

Prova quando è meza, o semipiena, num. 2.

Prove due semipiene, fanno piena prova, num. 3.

Causa, quando si dice minima, o grande, num. 4.

Giuramento suppletorio à chi si deve dare, num. 5.

Giuramento suppletorio, in quali atti non si dà, num. 6.

Giuramento suppletorio non si dà, se non sarà dimandato, num. 7.

Giuramento suppletorio dimandato, e non concesso, si può appellare, num. 8.

Forma della dimanda di detto giuramento suppletorio, num. 9.

Giuramento suppletorio dimandato, se il Giudice non lo concede, fa la lite sua, num. 10.

Giuramento suppletorio in Regno, si dà fino al tempo della sentenza, num. 11.

Giuramento suppletorio si dà, anche in cause grandi, quando la prova è più di semipiena, num. 12.

Personè, che altre volte hanno spargiurato, se avranno avuto l'assoluzione dal Sacerdote di detto spargiuro, e sodisfatto a' creditorii, se li dà il giuramento suppletorio, num. 13.

Peccatore dopo la penitenza, non si dice più peccatore, num. 14.

Giuramento suppletorio, quando si dà nelle cause grandi, num. 15.

Giuramento suppletorio, si può dimandare nella seconda istanza, quando non sarà dimandato nella prima, num. 16.

Giuramento suppletorio, si deve dare in prova della quantità, quando non appare, benchè costa della sostanza del debito, num. 17.

Prova può essere semipiena, non sola per testimonii, ma anco per congetture, e presunzioni, e scritture, num. 18.

Presunzione quando è bastante à poterli dimandare il giuramento suppletorio, num. 19.

Scritture, quali fanno piena, e quali semipiena prova, num. 20.

Lettere missive, che prova fanno, e come si convalidano, num. 21.

Copia d'istrumento, non fa prova senza l'originale, e con giuramento d'averlo perduto, fa semipiena prova, num. 22.

Istrumento publico, à rispetto delle persone aliene contenute in esse, fa semipiena prova, num. 23.

Confessione estrajudiciale, che prova fa, num. 24.

Giuramento suppletorio, si può dare per procuratore, purchè abbia il mandato speciale, num. 25.

Scritture si possono presentare in ogni tempo prima della promulgazione della sentenza definitiva, num. 26.

Acciò il giuramento suppletorio si possa dare, e dimandare, si ricercano molte cose copulative; e primo, che detto giuramento si dia in presenza della parte, o vero assente, ma citata, altrimenti non valeria detta delegazione, *Alex. conf. 122. lib. 1. Capic. dec. 35. un. 3.* Secondo, si ricerca, che la persona, alla quale si deferisce sia persona onesta, e di buona vita; per lo che non si può dare allo spurio, al Giudeo, all'Usurario, alli Escomunicato, ed ad ogni altro corrotto di costumi, *Guid. Pap. in sing. 855. Aloys. de Albert. in sing. 77. & Menoch. de arbitrar. judic. cas. 190. nu. 15.* nè anco allo spergiuo, il quale non ave fatto la penitenza, *Afflic. dec. 360.* o sospetto di spergiuo. Terzo, si ricerca, che chi giurata sia informato del negozio, e della causa principale; per lo che non si differisce all'erede, nè à qualsivoglia altro successore, li quali verisimilmente sono ignoranti del fatto, perche si deferisce solamente à quello, che appare avere notizia, e scienza del fatto, *Alex. conf. 39. lib. 5. Guid. Pap. in sing. 868.* e per questa ragione non si dà nè anco al Rustico, *Menoch. & Aloys. de Alber. come di sopra.* Quarto, si ricerca, che la causa sia modica, e sia civile, perche in causa ardua, e criminale non si dà detto giuramento, *DD. omnes in l. admonendi, ff. de jur. jur.* o vero quando nella causa fosse provato più di semipienè; E quando la causa si dica ardua, o no; si rimette ad arbitrio del Giudice, *Menoch. de arbitr. casu 72.* Quinto, si ricerca, che detta prova semipiena non sia lesa in qualhe cosa per le prove contrarie; nel qual caso non si differisce il giuramento suppletorio. Sesto, ed ultimo, è necessario, che nella causa se sia provato semipienè, per lo che primo la scrittura privata, cioè la poliza scritta, o sottoscritta di mano del debitore, la quale si nega dal detto; se sarà sottoscritta da tre testimonii, e non si potrà verificare perche saranno morti, o assenti, fatta la comparazione delle lettere tanti del debitore, quanto delli testimonii; se si trovarà corrispondente la comparazione, farà semipiena prova, *auth. si contractus, C. de fide instrum.* Secondo, uno testimonio fa semipiena prova, perche se dui testimonii la fanno piena, uno la fa meza piena; purchè detto uno testimonio sia maggiore d'ogni eccezione, *Anton. de Butr. in cap. ult. extr. de jur. jur.* anzi quando si tratta di provare qualche errore di publico istrumento, uno testimonio non fa la semipiena prova, *Bald. in l. Imperator, ff. de stat. homin.* Così anco quando si tratta di provare l'interesse singolare per causa d'affezione, o vero utilità, per ragione, che intorno l'estimazione da farsi verisimilmente si possono avere più testimonii, *gl. in l. unic. C. de senten. qua pro eo quod interest.* Terzo, la fama regolarmente fa semipiena prova, *gl. & Bald. in bona fidei, C. de jur. jur.* Quarto, la confessione fatta estrajudicialmente in assenza della parte, anco fa semipiena prova, purchè la confessione non sia geminata, perche in tal caso farà piena prova, *Ang. in §. si quis auth. de SS. Eccles.* o vero se la confessione estrajudiciale fosse provata per due testimonii, all'ora anco farà piena prova, se si trattasse di provare la giustizia,

Rizia, *Innoc. in c. quia plerique de immuni. Eccl.*

3 Si dimanda se due prove semipiene congiunte insieme, fanno una piena prova, e si conchiude di sì, per il *test. in cap. ult. de succession. ab intest.* dove si hà, che uno testimonio, e la confessione fatta in assenza della parte fanno piena prova, e pure dalle cose già dette costa, che uno testimonio fa semipiena prova, e detta confessione anco semipiena prova, si adduce anco il *test. in cap. 1. de appellat.* dove si hà, che uno testimonio, e la fama, in quel caso nel quale fa semipiena prova, provano pienamente: dunque due semipiene prove la fanno piena; E dicendosi in contrario, che osta la *l. Spadonem 17. §. quia Jura. ff. de excusat. tutor. & l. i. c. qui non.* dove si hà, che due semipiene escusazioni non bastano ad escusare alcuna dalla tutela, o cura; dunque l'istesso si dovrebbe dire delle due semipiene prove. Si risponde, che l'argomento non milita, perche quelle due semipiene escusazioni sono contra il *Jus publico*, e però si devono restringere, che non possano indurre piena esecuzione, perche stà disposto, ed introdotto *de Jure publico*, che ogn'uno del popolo s'ammette alla tutela, o cura, *tot. tit. ff. de munerib. & honoribus*, come si hà nel primo libro dell'istituzioni; mà le due prove semipiene non sono contra il *Jus publico*, e battono al medesimo fine di far fede al Giudice.

4 S'è detto, che nelle cause minime si dà il giuramento suppletorio, si deve però avvertire, che la causa si dice grande, o minima, secondo la qualità del fatto, o la condizione della persona: e però può essere, che una causa sia grande trà due poveri, che potrebbe essere minima trà due ricchi: ed essendo minima, se si farà provato *semipleni*, si dà il giuramento suppletorio a chi meglio può essere nota la verità, e se saranno egualmente informati tanto l'Attore, quanto il Reo, si deve dare alla persona più legale, ed onesta; *& ceteris partibus*, si deve dare all'Attore, che ave provato *semipleni*, e non avendo provato *semipleni*, non se li dà detto giuramento; mà si dà al Reo a sua defenzione, e purgazione, *l. fin. §. licentia. C. de jur. delib.*

6 Non si dà detto giuramento in quell'atti, dove il numero delli testimonii si ricerca per forma, come si dice del testamento, che devono essere sette, ed essendo sei solamente, non è numero bastante, ed è viziata la forma. Nè anco si dà, se non quando sarà dimandato dalla parte, e però è necessario, che la parte dimandi darli ad esso il giuramento, e non può darlo il Giudice da se, *l. 2. §. hac autem. ff. de damno infect. & si può dimandare fino alla definizione della causa, e nõ dandolo, quando sarà dimandato, si può appellare, Jason. super l. admonendi, ff. de Jur. jur.* Non si dà anco in molti altri casi. Primo, quando si giura sopra cosa, che non è verisimile. Secondo, non si dà all'usuraro. Terzo, nelle cause matrimoniali, nè beneficiari. Quarto, sopra le cose insolite. Quinto, in cause criminali, benchè siano intentate civilmente. Sesto, in cause di prescrizione come cosa odiosa. Settimo, allo spurio, come s'è detto. Ottavo, quando la prova semipiena è stato prova presuntiva. Nono, quando la presunzione calca contra quello, che hà provato con uno testimonio; ed ultimo, non si dà al Reo, che hà provato *semipleni*, quando l'Attore hà provato *pleni*, *Afflic. in addit. ad decis. 36.* Nè anco si dà quando la prova *semiplena* fosse per uno testimonio, che depone del debito senza la causa, *Roman. rubr. de Arbitr. 17. q. Curt. tract. de*

sestib. in 19. concl. Alex. conf. 32. p. lib. Jas. in d. l. admonendi col. 94.

Si chiama anco giuramento necessario, perche quando la parte la dimanda, per necessità si deve concedere, anco se la parte contraria reluttasse, *l. in bona fidei, vers. oportet, C. de reb. credit. Marant. specul. aur. par. 6. de juramento, & ejus differentia, n. 3.* e si può dare anco dopo la conclusione nella causa, *Alex. conf. 53. col. fin. in primo vol. Jas. in repetit. l. admonendi, col. 154. ff. de jur. jur.*

La pratica comune intorno detto giuramento è, che dopo la pubblicazione compare il litigante, e dice: *Qualiter ex probatis credit pleni suam intentionem probasse, ita quod debet victoriam reportare, si vero ipsum judicandum fuerit semipleni probasse, petit sibi deferri juramentum suppletorium, alios protestatur, & c.* altrimenti concorrendo li suddetti requisiti, e non concedendosi detto giuramento, il Giudice fa la lite sua, e si può appellare, come s'è detto, *Marant. p. 6. de juramento, & ejus differentia à n. 3. usque ad 10.* Avvertendosi, che in Regno, come s'è detto, detto giuramento suppletorio si dà anco dopo la conclusione nella causa, fino al tempo della sentenza, atteso le cause sono summarie, e quando le cause sono summarie si può dare sempre detto giuramento, *Lanfranch. in l. admonendi, ff. de jur. jur.*

12 E benchè si sia detto, che detto giuramento non si dà se non quando la causa fosse modica, tuttavia quando la prova è più di semipiena, si dà anco in cause grandi, ed in altre cause, nelle quali regolarmente sarebbe proibito detto giuramento, e non caminarebbe, *Alex. in l. tertia. ff. de jur. jur. Marsil. sing. 27. Aymon. Grave conf. 197.*

13 Di più si nota, che benchè detto giuramento non si dà alle persone, che altre volte hanno spergiurato; però se appare, che abbia sodisfatto alli suoi creditori, e dello spergiuro sia stato assoluto dal Sacerdote per mezzo della confessione, se li deve dare detto giuramento, benchè altre volte abbia spergiurato, perche il peccatore dopo la penitenza, non si dice più peccatore, *cap. ferrum de confe. dist. 3. Afflic. dec. 36.* Anco si nota, che benchè la causa in se stessa sia grande, quando la parte contraria non ave articolato essere grande, si deve concedere detto giuramento suppletorio alla parte, che lo dimanda, *Lanfranch. in d. l. admonendi in 35. conclus. & Alex. in conf. 66. in 1. lib. & conf. 76. lib. 6.* Si dà anco detto giuramento nelle cause grandi, quando non si dimanda nel punto principale, mà sopra qualche incidente, *Bart. in d. l. admonendi, & Jason. col. 96. ff. de jur. jur.*

16 Se non sarà stato dimandato nella causa principale detto giuramento, si può dimandare nella causa d'appellazione, *Capyc. decis. 35. Marant. specul. aur. par. 6. de juramento, & ejus differentia, n. 20.*

17 Quante volte costa della sostanza del debito, benchè non appare della quantità, si deve concedere detto giuramento suppletorio per provare detta quantità, *Purpur. d. l. admonendi col. 44. Aymon. Crav. consil. 198. primo lib. n. 8. & 9.*

18 Può succedere la prova essere semipiena non solo per testimonii, mà anco per congetture, presenzioni, e scritture; Onde se il litigante avesse a suo favore una leggiera presunzione; non si concede detto giuramento in supplemento di prova; mà se detta presunzione fosse bona, e gagliarda, il che si lascia in arbitrio del Giudice, stimandola tale, può, e deve

deve dare detto giuramento suppletorio: e se farà in causa grande, ed ardua, non basta detta voemence, e gagliarda presunzione, se non sarà accoppiata con altri adminicoli, *Jaf. in d.l. admonendi, ff. de jur. jur.*

- 20 Per scritture si può dare, come s'è detto detto giuramento, ma si deve vedere quali siano quelle scritture, che fanno piena, e quali semipiena prova: onde si pongono più casi. Primo nella scrittura privata, e di questa sono tre specie; La prima si chiama apoca, o apodissa, ovvero poliza, della quale parla il testo nella *l. plures apochis, C. de fide instrum. & in auth. si quis vult cautè deponere, C. qui pot. impign. hab.* La seconda è il libro de' conti, o libro di ragione, che ciascuno fa per sua memoria; La terza è per lettere, o epistole: Circa la prima specie, cioè l'apoca, detta volgarmente poliza, fa piena prova; La seconda fa semipiena; La terza in qualche modo: e così è indubitato, che quando si produce quella, e la parte la confessa scritta di sua mano, fa piena prova, come parimente quando l'apoca tiene la sottoscrizione delle parti, ed insieme delli testimonii approvata; ed anco quando l'apoca è stata sottoscritta delli testimonii, o contiene la loro presenza, li quali dicono averla vista scrivere, e viene da essi approvata colla comparazione delle lettere, fa anco piena fede; Ma quando l'apoca si comprova solo delli testimonii, o comparazione delle lettere, all'ora fa semipiena prova, e vero bensì, che tanto può essere la forza di detta comparazione di lettere, che levi ogni dubbio, e la sola comparazione farebbe piena fede. A rispetto poi dell'apocche antiche, o di fatto antico, ovvero quando li testimonii sono morti, all'ora detta scrittura fa semipiena prova, perche benchè l'istromenti antichi non provano da se, aggiutati da altri adminicoli fanno piena prova, *l. exemplo, l. rationes, l. instrumenta, C. de probationibus, Jaf. in d.l. admonendi, ff. de jur. jur. n. 88.* dove si può vedere lungo trattato intorno questa sorte di scritture fino al n. 110. In quanto al libro privato di ragione di Mercanti a favore di esso Mercante fa semipiena prova, ed in questo ponemo tre casi. O si vuol sapere se detto libro prova contra esso scrivente, o a favore suo, o a favore del terzo contra un'altro terzo. Nel primo caso è certo, che il libro di ragione fa piena prova contra esso scrivente, nel che non vi è dubbio, *l. quadam, §. nummularios cū gl. ff. de edend.* Nel secondo caso non fa prova alcuna a favore di esso scrivente, *d. l. exemplo, C. de probation.* fuorchè quando detto scrivente fosse persona intiera, di buona opinione, e fama, perche in tal caso a favore suo, e di luoi eredi fa qualche presunzione, *d. l. rationes, C. de probation.* Nel terzo caso a favore del terzo, contra un'altro terzo, all'ora se il libro di ragione sarà fatto per necessità di officio, come sarebbe un publico Gabelloto, Tesoriero, Percettore, in tal caso detto libro fa piena fede, come se fosse istromento publico, per mano di publico Notaro, *d. l. quadam, §. nummularios, ff. de edendo, auth. ad hoc C. de fid. instrument.* ma se la persona scrivente non era publico Officiale, ma publico Mercante, all'ora benchè questi tali non abbiano publico officio, perche giurano d'esercitare fedelmente l'officio, e la mercatura, succedono in luogo d'argentarii, e banchieri, li quali anticamente si eligevano publicamente, questi libri fanno semipiena
- 21 prova, *d. Jafon. loc. cit. nu. 112.* Circa la terza, ed ultima specie di scritture private, che sono l'epistole,

o lettere missive, che si scrivono all'assenti, si deve avere la considerazione, come s'è detto, dell'apocche private, con questa differenza, che in dette lettere la sola comparazione delle lettere fa piena fede, e la poliza privata no, *l. Comparationes, C. de fid. instrum.* con una distinzione però, che o la lettera è confessata dallo scrivente, e senza dubbio prova contra esso, *l. publicus, §. fin. ff. de depositis;* O è negata, ed avendo il suggello autentico fa piena prova: e si conclude, che la sola comparazione delle lettere in detta epistola fa piena fede, *Jafon. loc. cit. n. 139.*

- 22 A rispetto dell'istromenti, che si presentano, in quanto alle copie, non fanno prova, ed hanno solo la presunzione, o sollecitazione, sino, che produce l'originale, bensì allegando con giuramento d'aver perduto detto originale, in tal caso detta copia fa semipiena prova, *Jafon. d. l. admonendi, n. 155.* Se si
- 23 presenta un' istromento publico, che non è fatto tra le medesime persone, a rispetto delle persone aliene contenute in detto istromento, fa semipiena prova; è ben vero, che se detto istromento contenesse cause dotali d'una terza persona, a favore della dote, farebbe piena prova, *d. Jafon. loc. cit. n. 157.*
- 24 E per quello s'è detto della confessione estrajudiciale, la quale dice *Giafon. loc. cit. nu. 158.* doverli sollicitare, *tam in consulendo, quam in judicando,* che fatta in assenza della parte, faccia semipiena prova; s'aggiunge, che se in detta confessione fatta in assenza della parte fosse intervenuto il giuramento, detto giuramento supplera all'assenza della parte, e farebbe piena fede; ma se detta confessione si facesse in presenza della parte, e senza causa in presenza di testimonii, o che ci sia intervenuta scrittura, o no, farebbe semipiena prova. Per esempio, come succede alla giornata. Io in presenza di due testimonii dico a Tizio: dammi quelli cento ducati, che mi devi, senza esprimere la causa; Tizio risponde in presenza delli medesimi: è vero, che ti devo li cento ducati; ma ti prego, che m'aspetti un'altro mese, &c. se detto debito lo provarò per un testimonio cumulado con detta confessione, farebbe piena prova; ma se non prova il debito, ma solo detta confessione estrajudiciale senza causa, in presenza della parte, si potrebbe dare il giuramento suppletorio in aggiuto della prova, *d. Jafon. loc. cit. nu. 159.*

25 Si può dare detto giuramento suppletorio anco per procuratore, come riferisce aver giudicato li Signori della Rota, *de Curtis in d. l. admonendi, nu. 222.* purchè abbia il mandato speciale.

26 E per ultimo si nota, che dopo la conclusione fatta nella causa si possono presentare le scritture, per la modernissima pratica in ogni tempo primo della promulgazione della sentenza definitiva, *Cast. super rit. M. C. V. 239. & super Pragm. 53. de officio S. R. C.*

Del tempo a concomitare, & impugnare le scritture.

S O M M A R I O.

Scritture presentate nel termine della conclusione, si possono corroborare per testimonii contro la regola del Jus comune, n. 1.

Termine ad impugnare le scritture, quando si può dimandare, num. 2.

Termini ad impugnare, e concomitare, quando si possono unire, n. 3.

Nominazioni, ed esami di testimonii si possono fare anco dopo la pubblicazione, nu. 4.

1 Fatta

- F**atta la presentazione delle scritture, all'ora, per la medesima parte, che le produce si potrà dopo dimandare il termine *ad concomitandum*, il quale termine anco si darà ad arbitrio del Giudice, e per la parte avversa si potrà dimandare il termine *ad impugnandum*, acciò possa difendersi contra dette scritture presentate. Per lo che à rispetto del termine *ad concomitandum*, s'avverte, che le scritture, le quali sono presentate nel termine della conclusione, si possono corroborare, fortificare, e concomitare per testimonii, il che è contra la regola del *Jus comune in cap. fraternitatis*, & in *Clement. 2. de testib.* dove si hà, che li testimonii non si possono più esaminare dopo publicate, e considerate le prove, perche fallisce la regola in questo caso, comè si prova per più decisioni del S.R.C. prefisso *Affitto decis. 115. 271. & 272.*
- 2 E si deve avvertire, che detto termine si dà ad impugnare quello, che s'è prodotto, acciò non se li presti fede, del quale termine parla *d. Præmatica Cursu dilationum*, rimesso, come s'è detto, ad arbitrio del Giudice, *Affitt. decis. 115. & Capyc. decis. 68.* dove si conclude, che in questo termine si può dimandare ad impugnare le scritture presentate tanto prima, quanto dopo la conclusione, e se nel termine della repulsa si dimandasse, anco il S.C. concede questo termine ad impugnare, benchè contra le scritture non si dà repulsa per la disposizione del *Rito 281.*
- 3 Parimente si deve avvertire intorno tutti due li termini, che l'un, e l'altro sono comuni all'un, e l'altra parte, se saranno dimandati disgiunti, e separatamente, mà se saranno dimandati cògiunti, all'ora il Giudice per dare presto fine alle liti, potrà assignare il termine unico à tutte due le parti, tanto à concomitare, quanto ad impugnare, della qual pratica ne parla *Muscattello gl. presentatas, num. 2.*
- 4 E per ultimo si deve avvertire, che in questi termini si possono ancora fare le nominazioni de' testimonii, e li loro esami, anco dopo la pubblicazione, come s'è detto del termine principale probatorio, *Caravit. in rit. 146.*

Della perenzione dell'istanza, e dell'assolutoria, ab osservazione judicii.

S O M M A R I O.

- Istanza, che cosa sia, e quando si dice perenta, n. 1. & 2.*
Istanza s'intende propagata per la citazione ad dicendum, num. end.
Perenzione d'istanza, quando non si dà, num. 3. & 9.
Effetti della perenzione dell'istanza, num. 4.
Perenzione d'istanza fa perire l'atti, mà non l'azione, num. 5.
Istanza quando incomincia à decorrere, num. 6.
Perenzioni d'istanza in quali cause si dà, num. 7.
Istanza cominciata col principale laico non comincia la perenzione, quando succede l'erede Clerico, mentre si deve fare avanti il Giudice Ecclesiastico, num. 8.
Perenzione d'istanza quando non si dà, num. 9. & 7.
Istanza non perisce quando hà mancato per l'avversario, e per il Giudice, num. 10.
Insufflazione dello spirito all'istanza, come si dà, n. 11.
Insufflazione dello spirito quando si dà senza la refrazione delle spese, num. 12.
Refrazione delle spese quando si può dimandare, nonostante l'insufflazione dello spirito, num. 13.
Privilegio del Principe si deve intendere senza pregiudizio del terzo, num. 14.

- Istanza perenta per mancanza del Giudice, se la parte s'è protettata, non hà bisogno d'insufflazione dello spirito, num. 15.*
Personè che hanno il beneficio della restituzione in integrum, non hanno bisogno dell'insufflazione dello spirito, e refrazione di spese, num. 16.
Istanza quando non corre, num. 17.
Istanza nelle cause feudali dura un'anno, num. 18.
Istanza come si può ristorare, e riconoscere, senza l'insufflazione dello spirito, num. 19.
Causa, & Jus non periscono coll'istanza, per lo che si possono cominciar di nuovo, num. 20.
Affoluzione dall'osservazione del giudizio in quali casi si dà, num. 21.
Differenza della sentenza assolutoria, quando il reo prosegue il giudizio in assenza dell'attore, dalla sentenza dell'osservazione del giudizio, senza aver prodotte le sue prove, num. 22.
Perenzione dell'istanza fa perire l'atti ordinatorii del giudizio, mà non l'atti della causa, onde si possono produrre nella nuova istanza in vim probationis, num. 23.
Insufflazione dello spirito alle cause, e à somiglianza di quella, che diede Cristo Signor Nostro à Lazaro, num. 24.
Forma dell'insufflazione dello spirito, che dà il Signor Presidente del S.R.C., num. 25.
Forma della supplica, che si dà à detto Signor Presidente, per ottenere detta insufflazione, n. 26.
Insufflazione dello spirito si può dare più volte in una causa, num. 27.
Insufflazione dello spirito si può dare solo dal Signor Presidente del S. R. C., e dalli Presidi dell'Audienza di Lecce, e di Bari, num. 28.

- 1 **S**i deve primo sapere, che ogni causa tiene la sua istanza, cioè il corso del tempo, come la vita dell'uomo; onde sicome la vita umana sensibile colla morte finisce, e si termina, così la vita della causa, finita l'istanza, cioè il corso di 3. anni nelle cause civili, e di 2. anni nelle criminali si dice perenta, morta, e finita, *l. properandum 11. C. de judiciis, per il rito della Gran Corte della Vicaria, num. 248. ed ivi Caravita, dove tratta questa materia.*
- 2 Secondo si deve sapere, che compilato il processo, e spedita la citazione *ad dicendum*, all'ora l'istanza s'intende prorogata per altri anni tre nelle cause civili, da computarsi dal giorno, ch'è cessata la sentenza; e così si pratica nella Gran Corte; e la ragione, che porta detto Caravita stima di essere, perche se dopo, che si è fatta detta citazione *ad dicendum*, la causa non si spedisce; si vede mancare per il Giudice, nel qual caso, *ipso jure* si restituisce l'istanza, in conformità della *Regia Præmatica*, che incomincia *Instantia*.
- 3 Terzo si deve anco sapere, che secondo la qualità delle cause, alle volte l'istanza non perisce, cioè nelle cause *pro fisco*, *Anna in fine. 243.* come anco nelle *Reg. Camera*, per consuetudine prescitta, mà perisce l'istanza, *Affitto nella Costituzione del Regno accusatorum*, e finalmente nel *Sag. Conf.* non si cura della perenzione dell'istanza, quindi la sentenza ivi fatta dopo perenta l'istanza, vale, *Marant. p. 5. principale loc. cit. num. 15. e riferisce Gallup. nella sua pratt. c. 6. nu. 21.*
- 4 L'effetti, che produce la perenzione dell'istanza sono, cioè, che all'ora il Reo si deve assolvere dall'osservazione del giudizio, cioè casca tutto il processo,

5 so, *gl. in d. l. pro perendum, Caravit. rit. 246*, Bensì potrà di nuovo l'attore agere da principio, perchè non perisce l'azione, se non che nelle cause criminali, *Capp. dec. 206.* e principiandosi di nuovo, si dice nuova istanza, ed in conseguenza si deve di nuovo contestare la lite, e concedere nuovo termine, come riferisce esserli giudicato nel *S. C. Gallup. loc. cit. num. 30.*

6 E per maggiormente à pieno intendere questa materia si deve sapere, che l'istanza nelle cause incomincia à correre dalla contestazione della lite; onde se per mill'anni li litiganti stessero à contestare la lite, mai incominciaria l'istanza, onde s'inferisce, che se per dieci anni litigassero, primo della contestazione della lite per legittimare le persone, mai perirebbe l'istanza, *Man. aut. 9. par. in princip. n. 3.*

7 Che detta perenzione dall'istanza si dà nelle cause civili, quando per lo spazio di tre anni, dopo il termine non li è proseguito, come s'è detto, s'amplia. Primo, non solo nelle cause, nelli quali si procede per via d'azione, d'accusa, ma anco quando si procede per via d'Inquisizione, perchè anco all'ora perisce l'istanza. Secondo, si amplia anco nelle cause civili, nelle quali si procede per officio del Giudice nobi-

8 le. Terzo, anco nelle cause esecutive, ed istrumentali, che hanno l'esecuzione parata. Quarto, si amplia non solo avanti il Giudice ordinario, ma anco in presenza del Delegato. Quinto, non solo in presenza del Giudice, ma anco in presenza dell'Arbitro, ma non avanti dell'arbitratore, perchè avanti di questo non corre niuna istanza. Sesto, si amplia anco se morisse il litigante pendente la lite, mentre non perisce l'istanza, e non ostante detta morte dura sino al triennio, e si continua nell'erode; questo però non camina quando l'istanza fu cominciata col defonto

9 laico, al quale è successo l'erede Clerico, atteso che per ragione del privilegio è finita quella, e deve cominciare la nova in presenza del Giudice Ecclesiastico. Quale regola così ampliata si limita primo, e non procede *de Jure Can.* ma solo *de Jure Civili*, perchè *de Jure Can.* mai perisce l'istanza dal che ne siegue, che nel foro Ecclesiastico, ed anco in tutte le terre soggette alla Chiesa, dove s'osserva il *Jus Canonico*, non perisce l'istanza, tanto nelle Cause

10 Civili, quanto Criminali. Secondo, si limita, quando la causa si ventila nel Consistorio del Principe, dove non perisce l'istanza, e così dura più del triennio, e questo si può inferire nel *S. R. C.* di Napoli, mentre si può dire Consistorio del Principe, perchè quantunque in detto *Sag. Cons.* corre l'istanza, nondimeno le sentenze si proferiscono sotto nome della Real Maestà; e però si possono fare anco dopo il tempo dell'istanza, e vagliono le sentenze. Terzo, si limita, quando il Giudice ave il libero arbitrio nel procedere, e sentenziare, non così quando l'avesse solo nel sentenziare. Quarto, si limita, quando l'istanza fosse abbreviata per statuto, è vero per rescritto del Principe, come sarebbe se detto Principe rescrisse à qualche Officiale, è Delegato, che spedisca la causa fra tre mesi, atteso all'ora finito detto tempo è perenta l'istanza, e non può quel Giudice procedere più oltre in quella causa; ed in tal caso incomincia à correre dal giorno della presentazione del rescritto, e non dalla data di esso; Valerebbe bensì la sentenza, benchè fatta dopo il tempo stabilito nel rescritto, quando il litigante avesse li testimoni in parte lontani, e dimandasse la dilazione eccedente la metà di detto tempo.

Quinto, si limita, quando l'istanza fosse prorogata dal Principe, quando stava vicino la fine del triennio, ed il Principe l'ha prorogata più del triennio. Sesto, si limita nelle cause fiscali, perchè dove si tratta di tali cause, mai perisce l'istanza, come sono li tributi, pagamenti, seù funzioni fiscali, dal che nasce, che nella Regia Camera della Summaria mai perisce l'istanza, perchè ivi si trattano cause fiscali, e così s'osserva per consuetudine antica. Settimo, si limita in cause di Chiesa, perchè anco se si agitano in presenza di Giudice secolare, mai in esse perisce l'istanza: non così però in causa del Clerico, come particolare, perchè questo non gode il privilegio della Chiesa. Ottavo, si limita, quando il tempo dell'istanza fosse abbreviato di comune consenso delle parti, perchè all'ora perisce l'istanza primo del triennio, secondo ha piacere alle parti, mentre possono dette parti con commune consenso abbreviare detto tempo, per essere à favore del pubblico, cioè, che le liti si finiscano con prestezza. S'avverte bensì, che non si può prorogare, etià s'intervenisse in detta proroga il giuramento, anco colla pena, in maniera, che nè anco per compromesso si può prorogare, nè tacitamente, nè espressamente. Nono, si limita, quando il Giudice in presenza del quale fu cominciata la causa, morisse vicino la fine del triennio, e venisse il suo successore, perchè à detto successore si dà *de Jure* un'altro anno intero all'espedizione di detta causa, e così in questo caso si proroga l'istanza per disposizione di legge, oltre il triennio. Decimo, si limita nell'emergenti primo della contestazione della lite, perchè in quelli mai perisce l'istanza; onde se sopra qualche incidente primo della contestazione della lite si fosse litigato per dieci anni, come si è detto sopra, mai perisce l'istanza. Undecimo, si limita, quando il litigante fosse impedito per fatto dell'avversario, come per sutterfuggi, e cavillazioni del reo convenuto, perchè non li corre l'istanza in effetto, atteso può il Giudice, anco dopo il triennio fare la sentenza; onde à cautela sempre è buono protestarsi, che non corra il termine dell'istanza per l'impedimenti, perchè queste protestazioni vogliono essere molto utili in questi casi; Ma se è mancato per il Giudice, si restituisce *ipso Jure* il tempo dell'istanza per la *Reg. Pram.* che incomincia *Instantia*, ed all'ora si dice essere stato per il Giudice, quando il processo fu concluso per due mesi primo del triennio colla dimanda, e protesta per l'espedizione della causa, perchè all'ora si restituisce l'istanza *ipso Jure*, senza refezione di spese; ma se l'istanza scorre per la negligenza delle parti, non si restituisce senza detta refezione; Dal che è nata una pratica in questo

11 Regno, che quando l'istanza è perenta, vuole l'Attore adire il Rè, è vero il Sig. Presidente del Sagro Consiglio, acciò coll'autorità Regia soffii lo spirito della vita à quell'istanza; e così il Rè, è vero detto Sig. Presidente soffia lo spirito, e fa revivire l'istanza, in maniera come se non fosse perenta; e questa restituzione nel Regno si chiama insufflazione, bensì vuole ordinare, che rifaccia le spese, fuorchè quando vi è interceduta giusta causa, e sono più; primo se ha mancato per il Giudice, secondo per infermità, terzo per qualche necessaria assenza, o altra simile, come se per la moltitudine delle cause il Giudice fosse stato impedito; Ma quando s'allega qualche causa colorata, dalla quale si conosce qualche negligenza della parte in proseguire, è protestarsi; all'

all'ora si concede l'insufflazione colla refezione delle spese, e *Mattéo d'Afflitto nella Constitut. Sapè coningit verso la fine* pone un'altra causa, per la quale si deve restituire l'istanza senza la refezione delle spese, cioè quando essendo più Giudici sopra la cognizione d'una causa, e non potendo unirsi, e radunarsi, è vero concordarsi, scorse l'istanza, per lo che non può imputarsi alla parte, si restituisce l'istanza, e non è tenuto alle spese. Duodecimo, si limita dalle cose predette, quando il Principe fece l'insufflazione sudetta, perche all'ora anco si può fare la sentenza dopo il triennio, e si hà come non fosse perenta l'istanza; Avvertendo bensì, che se il Sac. Conf. concede detta insufflazione, senza far menzione delle spese, può la parte contraria oppo-
 12 nere, che non si debbia ascoltare, se prima non rifà le spese, quando però dal processo si potesse arguire la sua negligenza, perche la restituzione, ed il privilegio del Principe si deve intendere senza pregiudizio del terzo, non così quando dal processo, è in
 14 altra maniera potesse apparere qualche legittima causa; di più per *d. Pram.* che incomincia *Instantia*, s'inferisce, che quando l'istanza è perenta per colpa del Giudice, e la parte se n'è protestata, non è necessario adire il Rè, nè il Sac. Conf. per l'insufflazione dello Spirito, perche *d. Pram.* vuole, che s'intenda restituita *ipso Jure* in detto caso, e si ravviva per disposizione di legge, senza fatto d'uomo; ed il Giudice senza l'insufflazione Regia può procedere alla sentenza dopo il triennio. Decimoterzo, si limita, e non procede nelle persone, alla quale la legge, e Costituzioni del Regno concedonli beneficii della restituzione *in integrum*, come sono le Donne, li
 15 minori, e la Chiesa, perche questi hanno la restituzione *in integrum*, contra la sentenza senza l'insufflazione, e restituzione di spese, come stà dichiarato in *d. Pram. Instantia*, e nota *Maranta loc. cit.*
 17 *n. 35. & 36.* Decimoquatto, si limita, e non procede quando qualche litigante dopo incominciata l'istanza fù fatto familiare di qualche Officiale di quel Tribunale, dove si ventilava la causa, perche durante l'Officio detto Officiale non può conoscerre intorno detta causa, e frà tanto non corre l'istanza sino alla venuta del successore, il quale la può conoscere dopo il triennio. Decimoquinto, si limita, e non procede nella causa, che aspetta la consulta, e risulta del Principe, perche sino, che verrà la risposta, non corre frà tanto l'istanza. Decimosesto, si limita, quando in presenza del Giudice secolare fosse succeduto qualche emergente, per il che li fù inibito dal Superiore, è qualche Giudice Ecclesiastico, perche all'ora durante l'inibizione non corre l'istanza. Decimosettimo, non procede nelli casi, nelli quali qualcheduno è impedito di litigare per impedimento giuridico, come se il Reo con vento frà tanto fosse divenuto privilegiato, in maniera, che si nega all'Attore l'audienza, e non si può proseguire la lite, perche durante detto privilegio, ed impedimento, non corre l'istanza. Deci-
 18 mo ottavo, non procede, e si limita nelle cause feudali, nelle quali in Regno l'istanza dura per un'anno solamente. Decimonono, si limita, quando le parti passato il triennio *de communi consensu* rappresentassero tutti l'atti *unico contextu* colla presentazione del libello, contestazione della lite, e termine probatorio, ed altri simili, con che si viene à ristorare, e rinovare l'istanza, come se non fosse mai perenta.

E quando non vi fosse qualche limitazione delle sudette, che potesse giovare à non fare perire l'istanza, si può di nuovo cominciare la causa, perche se perisce l'istanza, non perisce la causa, nè il
 20 *Jus* della parte; mà può incominciare di nuovo, e fabricare nuova l'istanza, il che procede però nelle cause civili solamente, perche nelle criminali, passato il biennio è morta affatto la causa, e non vi è rimedio per ritornarla, come il tutto si hà in detto *Autore Marant. loc. cit. per totum.*

Può l'istanza perire di due maniere, una nel modo sudetto, e l'altra per la sentenza assolutoria dall'osservazione del giudizio, e questo anco può succedere di più modi. Primo, quando l'Attore avendo fatto citare il Reo in qualche causa Civile, è Criminale, e nell'ultimo perentorio compare il Reo, e non l'Attore, all'ora detto Reo accusa la contumacia dell'Attore, e dimanda essere assoluta dall'istanza del giudizio, ed essere condannato l'Attore alle spese, & il Giudice fa il decreto, per la qual sentenza non si può dire veramente perenta l'istanza, perche non era ancora principata per la contestazione della lite; mà più presto si dice l'editto, è citazione circondata, bensì l'Attore non può di nuovo agere se prima non rifà le spese, come quando l'istanza è perenta. Secondo, quando fù in giudizio presentato il libello inetto, cioè senza azione, anco si fa la sentenza assolutoria dall'osservazione del giudizio, ed hà luogo, tanto prima della contestazione della lite, quanto dopo, perche se sarà fabricato il processo invalidamente sopra il libello inetto, è vero in altra maniera, il processo è nullo per qualche difetto, non si può sopra tale processo fare sentenza valida, onde il Giudice in tal caso dichiara il processo nullo, ed assolve il Reo dall'osservazione del giudizio, riservando bensì all'Attore il *Jus* di potere di nuovo intentare il giudizio. Dal che si hà in pratica, che quando il processo è nullo per qualche difetto, benchè le prove siano ricevute, però non si fa la sentenza definitiva, mà assolutoria dall'osservazione del giudizio; e la ragione è, perche non diffinisce il negozio totale, mentre resta la facoltà di litigare di nuovo, quantunque oggi si solvano in Regno li processi da molte nullità per il *cap. Detestantes*, e per la *Pram. 1.*, che incomincia, *Dispensia*, perche si proceda senza figura di giudizio, e con riguardare solamente la verità del fatto nelle cause civili. Terzo, si fa la sentenza assolutoria dall'osservazione del giudizio nella causa d'appellazione, come è quando il Giudice della causa principale fece la sentenza definitiva sopra il processo invalido, dal quale si appellò, perche il Giudice dell'appellazione vedendo la sentenza nulla, la cassa, ed assolve il Reo, *Salvo Jure* di poter agere di nuovo. Quarto, si dà l'assolutoria dall'osservazione del giudizio, quando l'Attore dopo contestata la lite si assenta, e non prosegue la causa, perche all'ora è in potestà del Reo di proseguire la causa, e produrre le sue eccezioni, è vero far l'istanza di esser assoluto dall'osservazione del giudizio, quantunque non prosegue l'Attore, nel quale caso eligendo il Reo questa strada d'essere assoluto, il Giudice citerà l'Attore, che venghi à proseguire, e non venendo, potrà assolvere il Reo dall'istanza del giudizio, e condannare l'Attore assente alle spese; Mà se il Reo eligerà altra strada di produrre le sue defensionì, all'ora, se avendole prodotte, costa al Giudice di poter assolvere il Reo, fa-

- rà la sentenza definitiva à favore del detto, e costando à favore dell'Attore condannerà il Reo *diffinitivè* all'Attore, quantunque assente, bensì nell'uno, e nell'altro caso l'Attore sarà condannato nelle spese, che vinca, ò che perda; mà se non costerà il merito della causa nè à favore del Reo, nè dell'Attore, perchè nè l'uno, nè l'altro avrà prodotte le prove sufficienti; all'ora assolverà il Reo dall'osservazione del giudizio, e giova assai intendere la differenza di questi due modi di proseguire, perchè quando il Reo si assolve dall'istanza del giudizio, può l'Attore agere di nuovo con rifare le spese; mà quando resta assoluto colla sentenza definitiva, non può più litigare l'Attore, perchè ostarà l'eccezione di cosa giudicata; ed all'ora si distingue l'uno modo dall'altro, quando si è dato, ò non dato il termine probatorio, perchè se l'Attore si assenta dopo essersi dato detto termine probatorio, ò che si facciano, ò nè le prove, può il Giudice fare la sentenza definitiva; mà se si assenta prima di darsi detto termine, all'ora si fa l'assoluzione dall'osservazione del giudizio; bensì non procede questo, quando l'Attore avesse provato *semiplenè*, & il Reo niente, perchè potendoli à detto Attore dare il giuramento suppletorio, che non si può dare per la sua assenza, ed il Reo non può essere condannato, perchè non è pienamente provato, si assolverà detto Reo non *diffinitivè*, mà dall'osservazione sudetta.
- 23 Quando l'istanza è perenta, per esser trascorso il triennio, periscono tutti l'atti giudiziarii, mà non l'atti della causa. E l'atti giudiziarii sono quelli, che riguardano l'ordinazione della lite, com'è il libello, la contestazione della lite, il termine probatorio, la preghiera, & altri atti simili. E l'atti della causa sono quelli, che riguardano la decisione della lite, come sono le deposizioni de' testimoni, l'istromenti, confessioni, ed altri atti simili probatorii, dal che ne siegue, che quando l'istanza incomincia di nuovo, si possono produrre *in vim probationis* l'attestazione, e prove ricevute nella prima istanza perenta; e saranno quella fede, che avrebbero fatto, se l'istanza non fosse perenta; e solo si ricerca, che la lite si ordini di nuovo, incominciando dalla presentazione del libello, citazione, e proseguire tutti l'altri atti fino alla fine della causa. Il secondo effetto è, che la sentenza fatta dopo la perenzione è nulla *ipso Jure*, e non ave effetto alcuno. Le dottrine, e puntualità di quanto s'è detto le porta *d. Marazza loc. cit. usque ad nu. 59.* il quale è sufficiente per poterli allegare, &c. L'istesso anco procede nella perenzione, per l'assoluzione *ab observatione judicii*, per essere l'atti nulli, perchè l'atti probatorii non periscono, e si possono produrre nell'altra istanza *in vim probationis*, num. 62.
- 24 A rispetto della perenzione per causa del triennio trascorso, si nota, che si come fece il Signor Nostro à Lazaro, in un certo modo di somiglianza può fare il Principe all'istanza perenta, con insufflare lo spirito della vita, acciò di nuovo quella revivisca, e si possa procedere nel giudizio cominciato, *Capyc. decis. 165.* e questa insufflazione si concede con una certa solennità, perchè si dà al Signor Presidente del Sag. Conf. la supplica, colla quale il supplicante esponderà, che si degni insufflare lo spirito di vita alla causa morta; e detto Signor Presidente dando il suo assenso alla supplica provvederà, *Quod*
- 25 *temporis lapsu non obstante procedatur in causa in terminis in quibus reperitur, &c.* con una certa

forma à riguardo della refezione delle spese, quando si devono, ò no, come s'è detto di sopra, e nella *Prematica instantia*, sotto il titolo *de instantia causa non restituenda.*

Forma della supplica al Signor Presidente del Sag. Conf. per l'insufflazione dello spirito alla causa perenta, &c.

26 S.R.M. supplicat humiliter T. de T. dicens supplicantem ipsum convenisse N. super relaxatione cuiusdam domus, &c. ò altra causa, come farà, &c. Et quia in causa predicta est perempta instantia, Recurrit propterea ad M. V. eique supplicat, ut dignetur insufflare spiritum vite cause mortuae, & ordinare, quod in ea procedatur in terminis, in quibus reperitur, temporis lapsu non obstante, & ita supplica, & provideri petit, &c. isto, &c.

27 E benchè sia grave controversia tra' DD. se possa più volte in una causa ottenersi detta insufflazione, si conclude appreso di molti, che attestano essersi concessa più volte la reitaurazione dell'istanza, non ostante l'opposizione della parte, *Capyc. Latr. decis. 68. lib. 1.* E cento volte essersi ottenuto la revisione dell'appellazione dalli medesimati, non ostante l'opposizione della parte per la perenzione della causa, *Reg. de Marinis ad Reg. Revert. decis. 524.*

28 La supplica sudetta per l'insufflazione dello spirito alla vita nell'istanza perenta, tanto nel Sag. Conf. quanto nella Gran Corte, ed altre Corti (come s'è detto) appartiene solamente à detto Signor Presidente, e non alli Presidi, e Baroni, eccetto, che nell'Audienza di Lecce, e Bari, nelli quali li Presidi la possono concedere, *Tasson. de antefat. vers. 3. observ. 2. in 17. author. Præs. S. C. & Consiliar. Petra ad Capyc. decis. 165. num. 43.* per la ragione, che in dette Audienze si dà il titolo di Sagra Regia Maestà; E nelle cause, che vertono in presenza di Delegati, spetta all'Eccellentissimo Signor Vice-Rè, ò suo Regio Collateral Consiglio, *Sanfelice in prax. sect. 35. num. 21. vers. at in causis.*

Della monizione ad dicendum, & allegandum in Jure, & in facto.

S O M M A R I O.

- Prattica nella monizione ad dicendum, &c. prima di venirsi alla sentenza, num. 1.
- Allegare, che cosa sia, num. 2.
- Allegazioni si devono fare sopra li testimoni, e sopra le prove attitate, num. 3.
- Prattica, che si deve osservare dall'Avvocati nel formare, e presentare l'allegazioni, num. 4.
- Giudice, che deve osservare, nel menere, che l'Avvocati allorano in Jure, & in facto, num. 4.
- Giudice deve supplire, dove mancano l'Avvocati, il che s'intende in Jure, & non in facto, quantunque il fatto li sia noto, come persona privata, num. 5.
- Citazione, ò vero monizione ad dicendum, che utilità produce, num. 6.
- Forma della monizione ad allegandum in Jure, & in facto, num. 7.
- Prattica, che si deve osservare dal Giudice nel vedere il processo, num. 8.
- Giudice primo di venire alla sentenza suole formare li dubbii tanto all'Attore, quanto al Reo, num. 9.
- Forma delli dubbii da darsi all'Attore, ed al Reo, num. 10.
- Avvertimenti al Giudice primo di fare la sentenza, num. 11.
- Giudice potria indurre le parti à concordia, e transazioni, bensì in tal caso dovria avere gli atti duplicati, num. 12.

Fat-

Fatta la conclusione nella causa suole il Giudice, in alcune Corti fare la monizione, e citare le parti à dire quello vorranno, tanto in voce, quanto *in scriptis*, e tanto *in Jure*, quanto in fatto, altrimenti la causa si spedirà come ricercherà la giustizia, senza più monirle, nè aspettarle, dandoli competente termine, frà il quale sogliono andare dal Giudice tutte due le parti con li loro Avvocati, e Procuratori, li quali informano il medesimo sopra li meriti della causa, ciascuno per il suo Cliente, e disputano sopra le ragioni delle parti, facendoli dubbii, e rispondendo all'allegazioni della parte contraria, e così si suole fare un sollemnissimo contraddittorio in presenza del Giudice, il quale si deve ascoltare con molta, & insolita pazienza, massime quando si tratta di cosa di gran momento, perche dalle loro proposte, e risposte, ò dispute maggiormente si chiarisce la verità, la quale sempre il Giudice è tenuto di rintracciare; acciò possa proferire giusta sentenza. All'ora se sarà possibile li faccia concordare nel fatto, e dopo le ragioni consignateli *in scriptis*, per l'una, e l'altra parte le veda diligentemente, e maturamente le consideri, e si faccia portare l'atti, ò vero processo dal Mastro d'atti, per vederlo, acciò possa conoscere la verità, che sempre appreso di esso deve prevalere con la giustizia, *cap. grave 25. quest. 9. cap. consuetudo 8. distin. & l. properandum in princip. §. i. C. de jud.*

2 Allegare *in Jure*, non è altro, che dimostrare la sua intenzione per prove dedotte in giudizio, e quella comprobare colle leggi, *cap. aliorum 9. q. 2. cap. Abbate sane de judic. in 6. & cap. quia cunctis*

3 de concess. prabend. e l'allegazioni si devono fare sopra li testimonii, e sopra le prove attitate, *cap. in causis de testib. cap. dudum 1. de eloc.* e la ragione, perche dal fatto nasce il *Jus*, e primo deve costare negli atti del fatto, e dopo si deve allegare, e disputare del *Jus*, e primo deve allegare l'Avvocato dell'Attore, e dopo quello del Reo, perche tal'è l'ordine del giudizio di sempre precedere gli atti dell'Attore, e dopo gli atti del Reo, mentre l'Attore deve prima fondare, & ampliare la sua intenzione, & il Reo la deve impugnare, e dare à terra, acciò non li possa nuocere nella sentenza colle prove contrarie sufficienti. Onde la pratica è, che avute dalle parti litiganti le copie delle prove, & attestazioni, e quelle dare alli loro Avvocati, e Procuratori, questi le considerano diligentemente, & attentamente, e così ciascuno Avvocato di ciascuna parte vede se la intenzione del suo principale sia sufficientemente provata, tanto à rispetto dell'Attore nell'azione, quanto del Reo nel defenderli, e l'uno, e l'altro si fa il sommario, con le rubriche delle deposizioni de'testimonii, nel quale si deve signare li testimonii concordanti, ò discordanti sopra ciascuno articolo, e circostanze dell'interrogatorii, acciò in tempo della disputa da farsi in presenza del Giudice sopra li meriti della causa, in presenza della parte contraria possa all'impronto proponere, e ritrovare con facilità li punti delle prove, con dire per esempio: questo è provato pienamente dal tale, dal tale, e questo dal tale, &c. con scrivere quelli nelli luoghi signati, sotto qualche lettera, ò altro segno in una carta. Ed all'incontro l'Avvocato del Reo deve fare l'istesso, ritorcendo quanto si può le prove fatte dall'Attore, e portare l'attestazioni, che hà provato à favore del suo prin-

cipale. E questa pratica è pigliata dal *cap. ad hoc de testibus, cap. presentium cod. tit. in 6. cap. licet de probat.*

4 Il Giudice nel mentre, che l'Avvocati dell'una, e l'altra parte allegano *in Jure*, & *in facto* deve, anco osservare molte cose. Primo, deve sedere, e non stare in piedi, mentre la cosa di che si tratta ricerca attenzione, e piena cognizione. Secondo, deve attentamente ascoltare, ed intendere quanto si dice dalle parti, e precise quelle cose, che fanno all'istruzione della causa. Terzo, deve pazientemente ascoltare detti Avvocati, e non spezzarli il parlare, con imporre subito il silenzio, perche è tenuto il Giudice benignamente soffrirli fino, che non resti à dette parti cosa da questionare, perche *perit sermo cum benigus non praestatur auditus, & ubi auditus non est sermonem non effundas.* Quarto, non faccia accorgere con moti, ò segni le parti del suo animo, e voto; mà dissimulare, rispondere, ed allegare li motivi egualmente, ora à favore di una, ed ora à favore dell'altra parte. Quinto, non deve più ingrandire, e lodare il detto di uno Avvocato, che dall'altro, nè attribuire più onore à questo, che à quello, acciò dal troppo onore dato ad uno non si vituperi l'altro.

5 Sesto, deve supplire dove mancano detti Avvocati, al che è tenuto *ex officio, cap. nona 1. de postul. & l. unic. C. ut qua desunt Advoc. part. jud. suppl.* cid però s'intende *in Jure*, & non *in facto*, quantunque il fatto li sia noto, come persona privata, perche come privato non può servirse di tal notizia.

6 L'utilità poi, che produce detta citazione frà l'altro è, che si perpetua l'istanza, onde se dopo fatta la citazione finisce il triennio, frà il quale si deve terminare la causa civile per *l. properandum, C. de judic.* perche s'imputa alla negligenza del Giudice, all'ora si darà altro triennio, frà il quale si potrà spedire la causa per la ristorazione dell'istanza, come s'è detto, ed in Regno vi è la *Pramatica*, che incomincia *Instan. in tit. de instaurat. instan. non restituen. Afflic. decis. 282. & 246. Cypyc. decis. 11. 165. & 206. Gramm. decis. 69.*

Forma della monizione ad allegandum *in Jure*, & *in facto*.

7 *Servientibus nostrae Curiae, sive, &c. mandatur, &c. quatenus receptis presentibus citent, moneant, & requirant T. Actorem, & N. Reum in causa prout in actis, &c. quatenus infra terminum dierum compareant coram nobis, & nostra Curia cum suis Advocatis, & Procuratoribus ad dicendum allegandum, &c. in Jure, & in facto, oretenus, & in scriptis, quicquid dicere, & allegare voluerint, & deinde in antea cum continuatione ad audiendum tenorem diffinitiva sententia in causa praedicta proferenda, &c. alias, &c. quoniam, &c. citetur, & referatur in forma, &c. datum, &c.*

Del modo, ò pratica, che deve tenere il Giudice nel vedere il processo.

8 Dopo, che il Giudice s'avrà fatto portare il processo dal Mastro d'atti già compilato, deve colla maggior diligenza, che potrà vedere il tutto colli proprii occhi, e sottilmente conoscere, e non darlo ad altri à tal fine di vederlo, e che poi riferisca, come molto malamente fanno alcuni. E però deve primieramente fare il sommario, dove scriverà tutto il contenuto nel processo incominciando dal libello, il quale considererà se l'azione intentata compete all'Attore, ò no; ò almeno si potrà sostenere colle clausole salutarie poste in esso, acciò possa da quel-

lo venire alla sentenza, che avrà da proferire. Secondo, veda accuratamente tutte l'eccezzioni, repliche, comprovazioni, ed altre simili dimande, Terzo, veda le posizioni, ed articoli, e li testimonii esaminati sopra di essi. Quarto, veda i' istromenti, e scritture, tanto pubbliche, quanto private, à fine di conoscere se l'Attore avrà provato la sua intenzione, ed il Reo se sia rettamente difeso, ed avrà evacuato l'intenzione dell'Attore. Quinto, veda con diligenza se vi sia qualche nullità d'atti, massime per difetto di giurisdizione, ò citazione, e se vi mancano li termini sostanziali. Sesto, veda, e consideri l'allegazioni, ed informazioni fatte *in Jure*, & *in fatto*, e comprovati le ragioni, dottrine, ed autorità, vedendo in fonte se siano vere quelle cose, che si asseriscono per l'una, e l'altra parte, perche spesso si vedono allegare ragioni, dottrine, decisioni, ed autorità cavate di propria testa, & *in concavo luna*. E finalmente visto, e considerato il tutto formerà li dubbii, e quelli darà alle parti, assignando il tempo à rispondere, ponendoli per capi distinti.

Forma delli dubbii da darsi all'Attore.

10 *Prima, che l'istromento presentato non avrà forsi la via esecutiva, mà ordinaria, per essere antico, ò pure se sarà cassato con altro istromento, ò simile, &c. Secondo, che acciò si possa agere in virtù dell'istromento presentato è necessario primo purgare lo spoglio, & sic de singulis, secondo la contingenza del fatto.*

Forma delli dubbii da darsi al Reo.

Primo, che per l'istromento presentato in giudizio dell'Attore si può agere con la via esecutiva, perche non appare, che sia antico, &c.

Secondo, che l'asserito spoglio fu purgato, atteso che li beni de quali si tratta furono pigliati con autorità del Giudice, &c.

11 Il che fatto ponerà le risposte, che daranno nel medesimo foglio in due colonne, cioè in una le ragioni d'una parte, e nell'altra colonna le ragioni dell'altra parte. E così faccia anco nelle ragioni, e dottrine colle risposte dell'altra parte, acciò non si scordi di qualche fondamento, ò altra cosa sostanziale, e giovevole alle parti. E deve avvertire di dare tutto in un tempo à ciascuna parte li suoi dubbii, e dottrine sudette, acciò non naschi qualche sospensione, che sia parziale, e che aderisca più ad una, che all'altra. E similmente avvertisca à non proporre dubbii di poco momento, acciò non dii occasione all'Avvocati, e Procuratori di farne le bestie, e derisioni, mà proponghi quelle cose, che veramente sono difficili, e che hanno bisogno di qualche dichiarazione. Ed in caso, che il Giudice non potrà, ò non vorrà farlo, potrà dare alle parti in luogo delli dubbii le medesime allegazioni in *Jure* presentate: cioè quelle dell'Attore al Reo, e quelle del Reo all'Attore, e così ne risulterebbero due maravigliosi effetti. Primo, che esso Giudice evitaria se stesso quella fatica di formare li dubbii. Secondo, che le parti non potriano conoscere, e scorgere il suo animo, e volontà, ed in che senso sia, il che facilmente potria succedere dal formare li dubbii. Ed in ciò si può regolare dalla consuetudine di ciascuno paese, come si costuma su questo, e Matteo di Affitt. nella *Costitut. del Regno*, che incomincia, *si damna*, dice, che in questo Regno si osserva di non dare dette allegazioni; però è bene distinguere, che ò l'allegazioni sono presentate, e registrate negli atti per il Maestro d'atti, ed all'ora si possono dare, ò non sono presentate, e poste negli atti, perche si sono date al

Giudice per sua istruzione, che si dicono *in munita Judicis*, e non si devono dare; anzi in questo caso fatto la sentenza se le possono ripigliare, perche non sono del processo, il che non possono fare quando sono presentate negli atti.

12 Si deve finalmente avvertire, che se frà tanto le parti se concordaranno frà di loro, ò pure mediante trattato di parenti, ò amici comuni, ò pure à persuasione del medesimo Giudice, il quale potria indurle à concordia, purchè la propona con parole piacevoli, senza forza, ò paura, e senza lesione di una di esse, in tal caso il Giudice deve avere gli atti duplicati, *cap. fin. de transact.*

Della citazione à sentenza. Sesta parte sostanziale del processo. Cap. 7.

S O M M A R I O.

Citazione à sentenza si deve fare dal Giudice, altrimenti detta sentenza non valeria, num. 1.

Citazione à sentenza deve essere specificatamente à sentenza, e facendola in altro modo sarebbe nulla, nu. 2.

Citazione à sentenza in quali casi, lasciandosi non vizia la sentenza, nu. 3.

Giudice frà quanto tempo, dopo la citazione à sentenza deve diffinire il negozio principale, e fare detta sentenza diffinitiva, num. 4.

Cause di persone miserabili sempre si devono diffinire prima dell'altre, nu. 5.

Forma della citazione à sentenza, num. 6.

1 **A** Dempite già tutte le cose sudette il Giudice è tenuto di citare, e monire le parti à sentire la sentenza diffinitiva specificatamente, e nominatamente, altrimenti la sentenza non valeria, *cap. tenor. de re judic. Gabriel. de citat. concl. 1. num. 300. ampl. 110. Vant. de nullit. ex defect. citat. nu. 59. Cappyc. decis. 1. n. 25. Gregor. decis. 209. nu. 7. Rot. dec. 17. de re judic. in novis.* Quale conclusione è tanto vera, che se il Giudice facesse citare le parti à sentire la sua volontà, ò in altro modo simile, anco la sentenza non valeria, perche si ricerca la specifica, ed espressa citazione à sentenza, *Clem. pastoralis de sent. & re jud. Rot. decis. 18. nu. 2. par. 1. Gregor. det. 209. num. 4. Cavalier. decis. 376. num. 2.*

3 Si danno però alcuni casi, nelli quali lasciandosi detta citazione non si vizia la sentenza. Primo, quando la parte, che doveva citarsi fosse presente nel giudizio in detto tempo, *l. de unoquoque vers. presentib. C. de re judic. Vant. loc. cit. nu. 17. Rot. decis. 357. num. 2. p. 3.* perche per la presenza si supplisce tal difetto. Secondo, quando il Giudice ammonisse le parti presenti, perche all'ora si supplisce il difetto, *Cassador. decis. 2. de judic. Verall. decis. 293. p. 3. Rot. decis. 37. n. 11.* Anzi la citazione fatta dal Giudice alla parte presente ave forza di tre citazioni, *Glof. & DD. in c. consuluit de offic. delegat. Abb. in cap. Ecclesia col. 4. de Constitut. Lanfranch. in c. quoniam contra col. 2. vers. sed quare de probat.* Terzo, quando dall'atti colta, che fù fatta la citazione generale à tutti gli atti fino alla sentenza *inclusivè*, perche all'ora vale la sentenza, anco senza procedere la citazione à sentenza specifica, *d. cap. consuluit de offic. deleg. Quarto*, quando la sentenza si avesse da fare dal Principe, *Afflict. decis. 283. & Cappyc. decis. 2. nu. 31.* Quinto, nel laudo dell'arbitratori, perche procedono come amicabili compositori, e lasciandoli in esso la citazione valeria detto laudo, *Verd. ad Gallupp. in prax. par. 2. c. 30. de ci-*

ta-

ratione ad sententiam, n. 8. E' vero bensì, che detti due penultimi casi, cioè Quarto, e Quinto in pratica non s'osserva, però anche in essi sarà necessario spedire la citazione in forma solita col termine perentorio, altrimenti non valeria la citazione, *gl. in Clement. sapè, §. sententiam vers. non peremptorie verb. sing.* il che procede senza veruna difficoltà nelli giudizi, e cause ordinarie; ma dove le cause sono summarie, come in questo Regno di Napoli, ed in molti altri paesi, basta una citazione senza la perentoria, per il Capitolo del Regno, che incomincia *Desertantes*, e per la *Pram. 1.* che incomincia *Dispendi a litium*.

Si deve anco sapere, che vi sono molti altri casi, nelli quali non si ricerca la citazione nella sentenza interlocutoria, ed alle volte anco definitiva, come nota *Jafone in l. nec quicquam, ff. de offic. procons. & lega.* E sono. Primo, quando il Giudice vuole accrescere, ò minuire, *loc. cit. nu. 24.* Secondo, quando il citato nella prima citazione subito si pone à cavallo, e va à paesi lontani, per non farsi citare alla sentenza, dando à conoscere, che non vuole essere citato, facendo quell'atto contrario; il che però deve costare al Giudice prima, che faccia il decreto, *loc. cit. nu. 25.* Terzo, nell'Arbitro, ò Arbitratore, quando fanno la sentenza nell'ultimo giorno del compromesso, perche non si ricerca la citazione della parte, *nu. eodem.* Quarto, nel Papa, il quale può fare la sentenza definitiva contro quelli, che tengono robba di Chiesa indebitamente, senza procedere alla citazione, *nu. eodem.* Quinto, quando si dichiara dal Giudice il processo attuato essere nullo, atteso detta dichiarazione si può fare senza altra citazione, questo però detto Dottore dice essere molto singolare, e non generalmente vero. Sesto, quando le parti sono presenti nel giudizio, perche all'ora si può fare anco la sentenza definitiva senza citazione delle parti sudette, *n. 26.* dove dice, che quando il testimonio si produce, ed è presente nel giudizio può giurare, e deponere senza citazione, ed anco se lo statuto ricercasse espressamente la citazione in qualche atto, se le parti sono presenti, si può spedire detto atto senza citazione, *nu. 28.* e si dice: *relieta citazione ob presentiam partium.* Settimo, nella sentenza fatta dal Principe, che si può fare senza citazione delle parti, perche la faccia *ex plenitudine potestatis, & ex certa scion: iam. 29.* Ottavo, quando la parte dal principio fù citata à tutta la causa fino alla sentenza *inclusivè,* perche all'ora non si ricerca dopo la citazione speciale alla sentenza sudetta, come s'è detto, purchè concorrano due requisiti, uno, che nella citazione generale se sia posta la comminazione di procedere alla sentenza se non comparirà, e l'altro, che se sia accusata la contumacia della parte. Il che si limita d'aver luogo à rispetto delle sentenze interlocutorie, ma non alle definitive, e quando la parte fosse in lontani paesi, ma non se fosse in paesi vicini, *n. 37.* Nono, quando il Giudice proibisce, ed interdice l'amministrazione à qualche prodigo, e se li dà il Curatore, perche non si ricerca la citazione, atteso lo fa non il Giudice, ma la legge, *n. 39.* Decimo, quando il Giudice dà il Tutore, ò Curatore, purchè il Tutore non si dia per inquisizione, *n. 40.* Undecimo, quando si commette ad alcuno la revisione di conti trà certi Mercanti, quando certamente alla parte assente non competerebbe la difesa, *nu. 45.* Duodecimo, nella tassazione delle spese, nella quale non si ricerca la citazione della

parte, *nu. 46.* Decimoterzo, quando si disputa della validità del processo fabricato in presenza d'altro Giudice, perche non si ricerca la citazione del primo Giudice, nell'istesso modo quando si è appellato dalla sentenza, ed in presenza del Giudice *ad quem* si disputa della iniquità della prima sentenza, all'ora il primo Giudice non si deve citare, e solo si deve citare quello, al quale spetta il negozio principale, *n. 47.*

- 4 Il Giudice può fare la sentenza secondo il *Jus commune* frà due anni nelle cause civili, e frà tre anni nelle criminali, *cap. fin. de judic. & l. properandum, C. cod. tit.*, purchè non sia commessa ad alcuno da decidersi frà certo tempo, perche in tal caso frà il tempo determinato la deve decidere, non ostante, che repugnasse qualch'una delle parti, *cap. de causis de officio deleg. purchè il giorno dell'ultimo termine non sia festa,* perche in tal caso si può fare la sentenza il giorno seguente, *cap. placita 15. qu. 4. Specul. lib. 2. de feriis, §. 2. nu. 12. & de sentent. §. 4. nu. 2.* perche detto termine apposto tiene luogo del perentorio, onde s'inferisce, che quando la citazione à sentenza contiene il termine perentorio, si deve fare la sentenza nel giorno del termine perentorio, altrimenti non vale, perche à questo fine si pone quel perentorio, acciò non si possa più di quello differire il negozio al quale si pone, atteso, che di sua natura estingue la causa, *cap. de illicita 24. q. 3. l. & tertium, ff. de jud. & Joan. Andr. ad Specul. lib. 2. de citat. §. 3.* Ma de *Jure Regni* si rimette ad arbitrio del Giudice il tempo di fare la sentenza, per il *Rito della G. C. della Vic. 75.* che benchè vi siano le costituzioni del Regno, una, che incomincia *Hac lege*, e l'altra, che incomincia *Universos*, e per la *Pram.* che incomincia *Carol. V. ultim. in ord.* ed altro sotto il *tit. de Offic. S. R. C.* per le quali Costituzioni, e Pramateche s'è prefisso il termine di dieci giorni dopo la conclusione nella causa, frà il quale termine deve il Giudice terminare le cause; tuttavia dette Costituzioni, e Pramateche non s'osservano per la moltitudine delle cause, che si ventilano in presenza delli Giudici ordinarii, *Affliè. in d. Constitut. Universos, n. 11.* Bensì sempre si devono spedire prima, e preferre le cause de' carcerati, di Chiesa, di Vedove, di Pupilli, d' Ospidali, di Orfani, di Roveri, e persone miserabili.

Forma della citazione à sentenza.

Il titolo.

- 6 *Servientibus nostris sive, & c. committimus, & mandamus, quatenus receptis, presentibus, ad omnium instantiam, & requisitionem T. sive, & c. moneatur, & requiratur N. Rons conventus, quatenus infra dies praxiè, & peremptorie, & c. legitime compareat, & comparere habeat, & debeat coram nobis, & nostra Curia ad audiendum tenorem definitiva sententia per nos proferenda in causa in dicta Curia vertente inter dictos T. & M. de, & super petitione, & c. prout ex actis, & c. alias, & c. quoniam, & c. citetur, & referatur in forma, & c. datum, & c.*

Della sentenza settima parte sostanziale del processo. Cap. 8.

S O M M A R I O.

- Sentenza definitiva, che cosa sia, num. 1.
Giudice deve giudicare come la sente, num. 2.
Sentenza interlocutoria, che cosa sia, num. 3.
Differenza frà la sentenza definitiva dall'interlocutoria, num. 4.

Con-

- Condannato per sentenza definitiva in qualche delitto resta infame, num. 5.
- Sentenza in dubbio s'intende della definitiva, purché non siano in materia differente, perché all'ora si comprende anco l'interlocutoria, num. 6.
- Appellazione della definitiva sospende l'esecuzione senza inibitoria dal Superiore, non così dell'interlocutoria, num. 7.
- Sentenza definitiva non si può dal medesimo Giudice revocare; ma l'interlocutoria la può sempre revocare prima della definitiva, num. 8.
- Sentenza interlocutoria si può dal medesimo Giudice anco in tempo della definitiva averne ragione con emendarla, e revocarla, num. 9.
- Giudice d'appellazione può revocare l'interlocutoria, dalla quale non fu appellato, num. 10.
- Sentenza definitiva si può giustificare dalli primi, e nuovi atti, e l'interlocutoria solo dalli primi, num. 11.
- Sentenza definitiva non si può fare senza citare la parte, ma l'interlocutoria vale senza citazione della parte, purché non sia di grave pregiudizio, n. 12.
- Pregiudizio quando si dice leggiero, num. 13.
- Sentenza definitiva non vale, se non in scriptis, e l'interlocutoria si può fare in voce, e poi ridurre in scriptis, num. 14.
- Sentenza fatta col voto, o consiglio del Dottore, o Consultore come si deve proferire, acciò non sia nulla, n. 15.
- Sentenza definitiva, perche si deve fare in scriptis, n. 16.
- Appellazione come si deve fare dall'interlocutoria, e come si può fare dalla definitiva, num. 17.
- Pena condannata per sentenza definitiva dura perpetuamente, e per interlocutoria fino, che dura l'ufficio del Giudice, che l'ha fatta, num. 18.
- Sentenza definitiva non si può correggere intorno il negozio principale, e l'interlocutoria si può correggere con aggiungere, e levare, n. 19.
- Sentenza definitiva produce attestazione, o interlocutoria no, num. 20.
- Decreto, che l'istrumento firmandi in esecuzione, e si dice sentenza definitiva, num. 21.
- Decreto, che definisce il negozio principale si dice definitivo, ancorche senza ordine giudiziario, n. 22.
- Decreto, che dice sententiam esse essequendam, si dice interlocutorio, num. 24.
- Decreto, che proibita la causa deserta, essere scorsi li fat ali, e che non si possa appellare la terza volta ha forza di definitivo, e se ne può appellare, num. 24.
- Decreto, ovvero precetto de solvendo, quando si dice interlocutorio, num. 25.
- Decreto, ovvero precetto del Giudice quod solvat, quando è definitivo, e quando interlocutorio, num. 26.
- Decreto, questa parola in se stessa, quando s'intende definitivo, e quando interlocutorio, num. 27.
- Sentenza del bando, e di forgiudica nelle cause criminali sono interlocutorie, e hanno forza di definitiva, num. 28.
- Sentenza, per la quale si castiga con pena pecuniaria per la dissubbidienza, o contumacia si dice interlocutoria, e perché causa si può revocare, num. 29.
- Sentenza, che contiene pena pecuniaria per dissubbidienza, o contumacia non si manda in esecuzione contra il povero, num. 30.
- Sentenza assolutoria ab observazione iudicii si può dire definitiva, ed interlocutoria, num. 31.
- Sentenza sopra il giudizio della diffamari, quando si dice interlocutoria, e quando definitiva, n. 32.
- Sentenza sopra il possesso, quando si dice interlocutoria, e quando definitiva, num. 33.
- Condannazione delle spese quando si dice interlocutoria, e quando definitiva, num. 34.
- Condannazione delle spese quando la può il Giudice aggiungere, se l'ha lasciata nella sentenza, n. 35.
- Sentenza sopra l'eccezione perentoria, quando è definitiva, e quando interlocutoria, num. 36.
- Sentenza di scomunica è interlocutoria, e per qual causa, num. 37.
- Sentenza interlocutoria, che non spera altra sentenza appresso di se, si dice aver forza di definitiva, e quali sono di questa sorte, num. 38.
- Sentenza interlocutoria, per la quale finisce l'ufficio del Giudice, si dice aver forza di definitiva, e quali siano, num. 39.
- Sentenza interlocutoria, che definisce un'articolo sostanziale della causa principale si dice aver forza definitiva, e quali siano, num. 40.
- Sentenza interlocutoria, che contiene doveri dare, o fare qualche cosa, ave forza di definitiva, num. 41.
- Sentenza definitiva quando ave forza d'interlocutoria, num. 42.
- Sentenza, che si fanno in mezzo del giudizio, ed aspettano la definitiva si possono revocare, num. 43.
- Sentenza come si debbia fare, e quali requisiti debbia contenere, num. 44.
- Sentenza deve contenere quattro cause, cioè efficiente, materiale, formale, e finale, num. 45.
- Giudice, quali requisiti deve osservare nel proferire la sentenza, num. 46.
- Causa efficiente nella sentenza chi sia, num. eod.
- Causa materiale nella sentenza chi sia, num. 47.
- Giudice deve sedere nel proferire la sentenza, e si limita in molti casi, num. 48.
- Giudice nel proferire la sentenza deve osservare il tempo congruo, quale si considera in molti modi, n. 49.
- Giudice quali requisiti deve avere per poter fare la sentenza, num. 50.
- Litiganti quali requisiti devono avere acciò voglia la sentenza, num. 51.
- Sentenza contro l'infermo, quando non vale, e quando vale, num. 52.
- Forma della sentenza contro il procuratore del principale morto, e quando non procede, num. 53.
- Sentenza fatta senza legitima difesa non vale, e quali non sono tali, num. 54.
- Sentenza contra il carcerato, o legitimamente impedito, non vale, num. 55.
- Sentenza deve contenere la giustizia, altrimenti è nulla, num. 56.
- Sentenza, che contiene errore è nulla, num. 57.
- Sentenza, se vi sarà espressa la causa, se poi detta causa se conosce falsa, o erronea è nulla, num. 58.
- Sentenza contra un'altra passata in cosa giudicata è nulla, num. 59.
- Sentenza incerta, è generale, o sotto condizioni, si dice peccaminosa, e nulla, e si limita in molti casi, num. 60.
- Sentenza, che fa menzione di Procuratore litigante, del quale non appare la procura, non vale, num. 63.
- Causa finale nella sentenza in che consiste, num. 62.
- Sentenza, per equipollentiam, quando vale, num. 62.
- Sentenza col voto del Consultore, come si deve scendere dall'Ufficiale, num. 64.
- Parola res iudicata, che cosa importa, num. 65.
- Sentenza passata in cosa giudicata si piglia per verità, e si ha per legge, ed è quando fra li 10. giorni non s'è appellato, num. 66.
- Sentenza passata in cosa giudicata si essere quel che non è, dal falso vero, e del bianco nero, num. 67.

sentenza dalla quale non s'è appellato frà li 10. giorni è fatta irrevocabile, e non si può più revocare, nè rivedere la causa, nu. 68.

Sentenza, quando non passa in cosa giudicata, nu. 69.

Sentenza, quando non sarà appellato frà li 10. giorni, si può revocare per via di querela, o gravame, n. 72.

Sentenza deve contenere l'assoluzione, o la condanna, e non si deve fare per parti, nu. 71.

Sentenza in quali casi si può fare sopra le parti, nu. 71.

Sentenza, quando contiene più capi separati, si può da alcuni appellare, e da altri no, nu. 72.

Laudò, o si deve in tutto approvare, o da tutto appellare, eod.

Giudice, quando la causa tiene due opinioni egualmente probabili, può giudicare secondo quella, che più li piace, (purche non vi sia scandalo,) ed essendovi la più probabile deve giudicare secondo questa, nu. 75.

Giudice, quando la causa è dubbiosa, per dubbio di legge, deve giudicare a favore del possessore, nu. 74.

Giudice, quando è tenuto ridurre le parti ad accordo, o a divisione, nu. 76.

Giudice, quando deve giudicare secondo s'è provato in processo, e non secondo la propria coscienza privata, nu. 77.

Sentenza rettamente fatta, e senza difetti, quali effetti produce, nu. 78.

Sentenza si dice nulla ipso Jure per parte del Giudice in più modi, e quando, nu. 79.

Sentenza si dice nulla ipso Jure, à rispetto di litiganti in più modi, e quando, nu. 80.

Sentenza si dice nulla ipso Jure, à rispetto della quantità, nu. 81.

Utile per l'inutile non si vizia, nu. 82.

Sentenza si dice nulla à rispetto del processo in più modi, e quando, nu. 83.

Sentenza si dice nulla ipso Jure, à rispetto della manifesta iniquità, e quando, nu. 84.

Sentenza, quando è nulla ipso Jure, non se ne deve appellare, perche non ave effetto, e frà 40. anni si può dire di nullità, purche detto tempo non sia altrimenti stabilito per statuto, nu. 86.

Sentenza si dice non essere nulla, ipso Jure, in molti casi, ma si può annullare, e quali siano, nu. 85.

Causa di nullità della sentenza si deve fare in presenza del medesimo Giudice, benchè si potrà appellare, ma è meglio il primo modo, nu. 87.

Spese si devono condannare dal Giudice nella sentenza definitiva, il che fallisce, nu. 88.

Cause giuste di litigare, per essere scusato dalle spese, sono molte, e quali, nu. 89.

Causa di litigare, benchè sia giusta, non scusa dalle spese in molti casi, e quali, nu. 90.

Spese, benchè de Jure si devono in fine della lite, si limita però in molti casi, e quali siano, nu. 91.

Prattica, che deve tenere il Mastro d'atti nel tassare le spese, nu. 92.

Spese contumaciali differiscono da quelle occorse nel corso della lite fino alla sentenza, nel negozio principale, e quali sono dette differenze, nu. 93.

Tasse sopra le fatighe del Mastro d'atti nelle copie di processi, e scritture come si deve fare, nu. 94.

Appellazione si può fare tanto dalla condanna, quanto dalla tassa delle spese, e si deve esprimere la quantità dell'eccesso, e si può fare una sol volta, n. 95.

Forma della protesta contra la tassa delle spese, nu. 96.

Appellazione non si fa dalla sentenza del S. C., si può bensì reclamare due volte solamente, e come si pratica, nu. 97.

Prattica, come si fa la reclamazione al S. C. sopra le

nullità della sentenza, e pete contro quelli, che le proponono, e poi non ottengono, num. 98.

Sentenza affirmativa della G. C. della Vicaria si manda in esecuzione, non ostante l'appellazione, data però peggioria di restituire in caso di retrattazione, nu. 99.

Sentenza d'assistenza, si manda in esecuzione, non ostante l'appellazione, data però detta peggioria, nu. 100.

Sentenze fatte in cause di possessorii similmente si mandano in esecuzione, non ostante l'appellazione, dandosi però detta peggioria, nu. 101.

Sentenza, che contiene la restituzione di frutti, non ostante l'appellazione si manda in esecuzione, e si sequestrano li frutti, num. 102.

Nullità proposte contra qualsivisa sentenza pendente la discussione impediscono l'esecuzione, fuorchè, nelle sentenze del S. C. ed anco contro tre sentenze conformi d'altri Tribunali, nu. 103.

Termine probatorio se non sarà dato, e saranno fatte le prove necessarie, può il Giudice validamente fare la sentenza, num. 104.

Termine probatorio se sarà dimandato, e non conceduto, non ostante, che siano fatte le prove, facendosi la sentenza, sarà nulla, num. 105.

Sentenza sopra quello, che non s'è dimandato, o dedotto in giudizio, o almeno sopra cosa dipendente dalla natura della prima azione intentata, sarà nulla, num. 106.

Sentenza sopra quello, che virtualmente, o pure accessoriamente si comprende per la natura dell'azione, e tacitamente s'intende nel libello, valerà, nu. 107.

Sentenze tre conformi, quando evidentemente costa della loro nullità, e manifestamente si può provare in presenza del Giudice, che fece la terza, si può opporre, e proseguirsi l'esecuzione, &c. nu. 108.

Forma di sentenza definitiva nel giudizio possessorio, nu. 109.

Forma di sentenza nel giudizio petitorio, nu. 110.

Forma della sentenza, che contiene la mutua, e recà proca assoluzione, nu. 111.

Forma di sentenza con voto del Consultore, num. 112.

Forma dell'assoluzione ab impetitis, nu. 113.

Forma di condanna dei frutti, nu. 114.

Forma di sentenza d'appellazione deserta, nu. 115.

Forma della pubblicazione della sentenza, nu. 116.

Forma del mandato esecutivo, o vero esecutorio della sentenza, num. 117.

Forma dell'esecutorio, num. 118. & 119.

Prattica, quando sono più Giudici insieme, e sono concordi, o vero di voto contrarii, n. 120. 121. 122. & 123.

Giudice in quali casi può ponere, ed esprimere le cause, e le ragioni nella sentenza, num. 124.

Sentenza deve essere conforme al libello, nu. 125.

Questa è l'ultima parte sostanziale del processo: cioè la sentenza, che dopo adempito quanto si è detto fino qua, deve il Giudice proferire o di condanna, o di assoluzione, conforme ricercarà il merito della causa. E su questa materia, per saperli fondamentalmente la sua essenza, vedremo Primo, che cosa sia la sentenza, e di quante maniere sia: Secondo, come si debbia proferire, e che debbia contenere, acciò vaglia, e Terzo, in quali casi la sentenza non passa in cosa giudicata, acciò si possa retrattare in ogni tempo.

I In quanto alla prima questione: cioè, che cosa sia sentenza, si dice, che sia una definizione giudiziale, che pone fine alla controversia, o per assoluzione, o per condanna, Abb. in rubr. extra de re judic. col. penul. & specul. in tit. de sentent. prolat. §. primo.

Si dice sentenza dal sentire, perche il Giudice deve giudicare come la sente, *l. sicuti, §. sed si queratur, ff. si serv. vendic.* però detta diffinitione compete solo alla sentenza diffinitiva, che pone fine, e silenzio alla controversia, e negozio principale, perche l'interlocutoria si dice, che è una sentenza del Giudice, che si fa trà il principio, e fine della causa sopra qualche incidente, o vero emergente. In questo dunque differisce la sentenza diffinitiva dall'interlocutoria, perche la diffinitiva diffinisce il negozio principale, cioè quello, che principalmente s'è dimandato, e trattato nel giudizio, colla condanna, o assoluzione, altrimenti non si direbbe sentenza. E l'interlocutoria non tocca il negozio principale, ma diffinisce solamente qualche eccezione emergente nel giudizio, e non pone fine, e silenzio alla controversia principale, *Marant. spec. aur. par. 6. vers. de muna fertur sententia, n. 1. 2. & 3.* Secondo, differisce, perche il condannato per sentenza diffinitiva in qualche delitto resta infame, *l. 2. §. qui in iudicio, ff. de his qui not. infam. §. l. infamem, ff. de publ. iudic.* e per l'interlocutoria non resta infame. Terzo, differisce, perche in dubio sotto nome di sentenza, tanto nelli statuti, quanto in ogni altra materia s'intende solo della diffinitiva, e non dell'interlocutoria, purché non siamo in materia indifferente, perche all'ora si comprende anco l'interlocutoria. Quarto, differisce, perche della sentenza diffinitiva si può appellare, e la sola appellazione sospende l'esecuzione senza altra inibizione del Superiore; ma dall'interlocutoria *de Jure Civili* non s'appella per la *l. 2. ff. de appell. recip.* se si appella, non si sospende l'esecuzione prima dell'inibitoria, e può il Giudice procedere fino alla diffinitiva, senza citare la parte, *Marant. loc. cit. vers. quandoq; appellatur, nu. 172.* Quinto, differisce, perche la sentenza diffinitiva dopo, che l'ha fatta il Giudice, non può quella più revocare, perche ha finito l'ufficio suo, *l. postquam, ff. de re iudic.* ma l'interlocutoria si può revocare sempre dal Giudice avanti la diffinitiva, e mai passa in cosa giudicata, *l. quod iussit, §. ibi DD. ff. de re iud. cap. cum cessante de appell.* In maniera, che il Giudice, che avesse fatto qualche decreto interlocutorio ingiustamente: come per esempio in non ammettere una cosa, che si doveva ammettere, o ammettere quella, che non si doveva ammettere: può egli stesso anco in tempo della sentenza diffinitiva averne ragione con emendarla, o revocarla, *Filipp. Dec. cons. 84. col. ponul. & d. D. in d. cap. cum cessante col. 10.* dove dice di più, che il Giudice d'appellazione può revocare l'interlocutoria, 10 dalla quale non fu appellato, ma solo fu appellato dalla diffinitiva. Sesto, differisce, perche la diffinitiva si può giustificare nell'appellazione dalli medesimi, o nuovi atti, ma l'interlocutoria no, perche non si può giustificare, se non dalli primi atti, *Bart. in l. 3. ff. de appell. recip. §. l. per banc. C. de tempo. appell.* Settimo, differisce, perche la diffinitiva non si può fare senza citare la parte, altrimenti non vale, 12 ma l'interlocutoria si può proferire, e vale senza citazione della parte, *gl. in l. nec quicquam, §. ubi decretum, ff. de off. Proconsul.* purché detta interlocutoria non sia di grave pregiudizio, perche all'ora ci vuole la citazione della parte, come fosse diffinitiva: e si dice di leggiero pregiudizio il prorogare il 13 giorno, o termine: come anco quando il Giudice modera le dilazioni, con accrescere, o minuire, ho si può fare senza citare la parte, *Juson. l. nec quicquid*

deff. off. Proconsul. & Leg. nu. 24. Ottavo, differisce, 14 perche la sentenza diffinitiva non vale se non si fa *in scriptis*, e l'interlocutoria si può fare senza scrittura, si deve bensì ridurre *in scriptis*, che appare dall'atti. Intorno a questo si deve notare quello, che frequentemente, e quotidianamente suole succedere nelle Terre, e Città del Regno, dove sono li Capitanei, e Governatori idioti, li quali quando vogliono diffinire qualche causa, o processo, mandano al Dottore, o Consultore per consiglio, e secondo quello consiglio proferiscono la sentenza, con leggere solamente quel consiglio, la quale sentenza in questa maniera non vale, ed è affatto nulla, perche non ha forza di sentenza, per essere voto di un Dottore privato, che non ave giurisdizione; ma è necessario, che prima, che si legga detto consiglio, il Giudice scriva in dorso di quella sentenza *formiter*, con dire: *Nos talis Judex pronuntiamus, &c.* ed inferire detto voto, e queste poche parole, che si riferiscono al detto consiglio, fanno la sentenza; e deve detto consiglio apparere nelli atti, altrimenti non valeria. E se il Giudice primo leggesse il consiglio, e dopo il Mastro d'atti scrivesse indorso, che il tale Giudice ha decretato conforme si contiene nel tal consiglio, nè anco valeria, perche queste parole dimostrano, che il Giudice ha decretato in voce, e non collo scritto. Come anco si deve avvertire, che detti Consultori non condannano, nè assolvono nelli loro consigli, perche non avendo giurisdizione, non possono farlo, ma solamente dicono nelli loro voti, che il tale litigante si debbia assolvere, o condannare dal Giudice, con che le parole del consiglio parlano di futuro; per lo che in tal caso il Giudice nella sua sentenza indorso del consiglio deve povere la parola (*condemnamus*, o vero *absolvimus*) altrimenti non sarebbe nè condannato, nè assoluto, perche questa tale sentenza aspetterebbe altra sentenza, dopo di se, *Marant. loc. cit. a n. 12. per tot. nu. 16* 15 e benché in questo Regno per il *cap. Detestantes* sono levate tutte le solennità giudiziarie del *Jus positivo*, si potrebbe dire anco essere tolta quella di proferire la sentenza diffinitiva *in scriptis*, nondimeno *d. cap. Detestantes*, non leva la solennità della sentenza, ma del processo solamente; tanto più, che *d. cap.* espressamente riserva detta solennità della sentenza, *loc. cit. nu. 16.* e procede anco nelle cause summarie, nelle quali non li ricerca libello, perche pure si deve fare la sentenza *in scriptis*, non ostante, che si proceda summaramente, e *sine figure iudicii*, e la ragione è, acciò non si occulti la verità, perche si potrebbe scrivere in altro modo, che si fa detta in voce, *n. 17.* Nono, differisce, perche dall'interlocutoria si deve sempre appellare *in scriptis*, e con esprimere le cause de' gravami, altrimenti non vale l'appellazione, ma dalla diffinitiva no, perche appellandosi in tempo della sentenza, si può fare detta appellazione viva voce, e senza esprimere li gravami, fuorché quando si appella dopo fra li dieci giorni, perche in tal caso si deve appellare *in scriptis*, *n. 18.* Decimo, differisce, perche la condizione penale fatta per sentenza diffinitiva, dura perpetuamente, ma l'interlocutoria dura fino, che dura l'ufficio del Giudice, che fa detta interlocutoria, *n. 19.* Undecimo, differisce, perche il Giudice dopo fatta la sentenza diffinitiva non la può correggere più intorno il negozio principale, nè aggiungere, o diminuire qualunque cosa, ma nell'interlocutoria può farlo, come s'è detto, *n. 21.* Duodecimo,

cimo, differisce, perche la diffinitiva produce azione al fatto, mà l'interlocutoria, che non hà forza di diffinitiva, non produce azione alcuna, *num. 22.*

Il secondo membro di questa prima questione, cioè di quante maniere sia la sentenza: si risponde, che sia di due maniere, cioè diffinitiva, ed interlocutoria, alla quale distinzione si possono ridurre tutte le forti delle sentenze; e quale sia l'una, e quale l'altra s'è già detto di sopra: resta solamente da esaminare alcune questioni dubbie intorno alcune sètete, delle quali si può dubitare se siano diffinitive, ed interlocutorie, che sono molto utili à saperse per le differenze, che sono trà di esse. Primo, dunque si dubita se la sentenza per la quale il Giudice decreta, che l'istromento si debbia mandare in esecuzione contro alcuno, si dichi interlocutoria, ed diffinitiva, e vi sono ragioni pro, e contra, e si conclude, che sia diffinitiva, perche ogni sentenza, che diffinitisce il negozio principale, si dice diffinitiva, benchè non si offervi l'origine giudiziario, *Marant. loc. cit. num. 24.*

Mà se dicesse *sententiam esse exequendam*, perche riguarda l'esecuzione della sentenza diffinitiva primo loco fatta, si dice interlocutoria, *n. 25.* Secondo, si dubita se la sentenza per la quale il Giudice decreta *appellationem esse desertam*, è vero *fatalia esse lapsa*, è pure non licere *tertio provocare*, si dichi interlocutoria, ed diffinitiva: si risponde, che sia interlocutoria, benchè non aspetti altra sentenza dopo di se, ed impona silenzio alla lite; bensì tiene forza di diffinitiva, e da essa si può appellare, *n. 26.*

Terzo, si dubita, se il precetto *de solvendo* sia interlocutoria, ed diffinitiva: si risponde, che se tale precetto è fatto senza cognizione di causa, e con la clausola giustificata, cioè *habens causam in contrarium comparereat*, &c. non è dubio, che tale precetto è interlocutoria, perche comparendo il Reo si riduce *in vim citationis*, ed ogni citazione è interlocutoria; mà il maggior dubbio è del precetto, che si fa dal Giudice contra il confesso, *quod solvat*, il quale non ricerca la clausola giustificata, perche si fa causa cognita: e diffinendo il negozio principale, e non sperando altra sentenza dopo di se, si dovrebbe dire sentenza diffinitiva, e si risponde con distinzione dopo molte variazioni di Dottori, che è si è dato il libello, ed il Reo nella contestazione ave confessato, ed accettato il debito, ed in tal caso detto precetto ave simiglianza di diffinitiva; in maniera, che più tosto si accolta alla diffinitiva, che all'interlocutoria, e come tale non si può revocare: è non si è dato il libello, mà si è convenuto il Reo *ortenus*, ed alla prima risposta ave confessato, per lo che il Giudice ave ordinato, che paghi, si dice interlocutoria, per non essersi osservata la forma; però pure ave forza di diffinitiva, perche diffinitisce il negozio principale, e nè anco si può revocare; mà se si farà fatta senza cognizione di causa *ex abrupto*, quando dovrebbe avere la clausola giustificata, ed in tal caso si deve stimare interlocutoria, e come tale si può revocare, *n. 27. & 28.*

Quarto, si dimanda se la parola *decreto*: considerata in se stessa, si debbia intendere del diffinitivo, ed interlocutorio; e si risponde, che in larga significazione, come nome generale comprende l'uno, e l'altro; mà in stretta significazione differisce dalla diffinitiva, e s'intende tutto quello, che si stabilisce, e decreta dal Giudice colla cognizione della causa, ed per assolutoria, ed per condannatoria, e per questa ragione si può dire diffinitiva, com'è quando dichiara doverse po-

nere qualch'uno in possesso, doverse dare l'alimenti al Pupillo, ed vero sopra l'alienazione delli beni del minore, ed concedendo la restituzione *in integrum*, e si conclude comunemente, che tali decreti sono interlocutorii, bensì hanno forza di diffinitive, perche pongono fine al negozio. benchè non determinano il principale, perche si tratta di uno, si viene all'altro per il secondo decreto, *Marant. loc. cit. n. 29.*

Quinto, si dubita, se la sentenza del bando sia diffinitiva, ed interlocutoria, e si risponde, che sia interlocutoria: e l'istesso si dice anco della sentenza della forgiudica nelle cause criminali nel Regno per le Costituzioni, che incominciano *Penam eorum, & grandis utilitas*, la quale si può dire interlocutoria, però ave forza di diffinitiva per l'effetti, che produce, *n. 30.*

Sesto, la sentenza, per la quale si castiga con pena pecuniaria per la disubbidienza, ed contumacia, si dice anco interlocutoria, perche non diffinitisce il negozio principale, e come tale si può revocare, perche s'affimiglia alla sentenza del bando; si nota bensì, che questa sentenza condannatoria alla pena pecuniaria, non è revocabile, per esse, ed interlocutoria; mà solo perche si rimette ad arbitrio à rispetto della povertà, ed ricchezze del contumace; e però è un atto di liberalità, che usa la legge per equità, con donare la pena al povero, e non si può dire propriamente revocatoria, come dell'altre interlocutorie; mà più presto un certo impedimento dell'esecuzione, perche tale sentenza non si manda in esecuzione contra il povero, mentre la legge permette, che si rimetta d. pena, *loc. cit. n. 32. & 33.*

Settimo, l'assolutoria *ab observatione iudicii*, si dice diffinitiva in quanto contiene l'assoluzione, mà è interlocutoria, perche non diffinitisce il negozio principale, mentre si può di nuovo incominciare il giudizio, *num. 34.*

Ottavo, la sentenza, che nasce dal giudizio intentato, secondo la forma della legge *Diffamari, C. de ingen. manum.* se non si contesta la lite nel termine comune probatorio, perche il citato non risponde trà detto termine, ed il Giudice impone il perpetuo silenzio; all'ora si dice interlocutoria; mà se compare, e contesta la lite, si dice diffinitiva, *n. 35.*

Nono, la sentenza sopra il possessorio, quando si tratta principalmente sopra il possessorio, e sopra di quello si contesta la lite, certamente tale sentenza è diffinitiva, perche diffinitisce la causa del possessorio principalmente intentata; non ostante, che come possessoria si possa revocare nel petitorio, perche questo sarebbe nuovo giudizio; mà quando non si viene à detta contestazione, e si riduce detto possessorio incidente, ed in contumacia, si dice interlocutoria, *n. 36.*

Decimo, la condennazione delle spese se sia interlocutoria, ed diffinitiva, si risponde, che facendosi nel corso della lite prima della sentenza diffinitiva è interlocutoria; e facendosi insieme colla sentenza diffinitiva, si dice parte di quella, ed in conseguenza è diffinitiva: dal che ne seguita, che quella, che si fa prima della sentenza diffinitiva, si può sempre revocare come qualsivoglia interlocutoria; mà quella, che si fa insieme colla diffinitiva, non si può revocare nè anco l'istesso giorno, come la medesima diffinitiva. Anzi se il Giudice nell'interlocutoria avesse lasciato la condennazione delle spese, la può fare in ogni tempo fino alla sentenza diffinitiva, anco ad istanza della parte, perche ancora dura il suo officio; mà se l'hà lasciata nella diffinitiva, non la può aggiungere se non l'istesso giorno, *loc. cit. n. 37. 38. & 39. Un,*

decimo, la sentenza fatta sopra l'eccezione perentoria, se il Giudice dice doverli ammettere, ò non ammettere, è interlocutoria, perchè avrà da seguitare altra sentenza dopo di se; e se dice, che osta, ed à rispetto di detta eccezione impone il silenzio all'Attore, è definitiva, n. 40. Duodecimo, la sentenza

37 di scomunica è interlocutoria, perchè non riguarda la pena del delitto principale, mà solo la contumacia, come il banno, e la pena pecuniaria, n. 41. &

42.

Il terzo membro di questa prima questione è nel doverli sapere come si può conoscere quando l'interlocutoria tiene forza di definitiva, e quando no, e si pongono molte conclusioni, dalle quali si può chiaramente conoscere. Prima conclusione dunque

38 è, che ogni interlocutoria, che non spera altra sentenza dopo di se, ave forza di definitiva, perchè produce l'istesso effetto della definitiva, con povere sine all'istanza, come sarebbe l'assoluzione *ab observatione iudicii*. La dichiarazione dell'appellazione deserta: Il precepto di pagare: Il secondo decreto: La sentenza di pena, e simili, *Marant. loc. cit.*

n. 43.

Seconda conclusione è, che ogni interlocutoria, per la quale finisce l'ufficio del Giudice, si dice aver forza di definitiva: come quando il Giudice decreta, e dichiara esser egli Giudice incompetente, n. 44. Terza conclusione è, che ogni interlocutoria, che finisce uno articolo sostanziale della causa principale, si dice aver forza di definitiva:

39 come quando il minore dimanda la restituzione *in integrum*, ed il Giudice dichiara sopra l'età, cioè, che non sia minore, perchè tacitamente l'esclude dalla restituzione dimandata, e così decide l'articolo sostanziale della causa: come anco quando non si ammette l'eccezione perentoria, ò vero quando si ammette, ò pure quando il Giudice non volesse ammettere alcune prove, senza la quale non si potria ottenere, e simili, *nu. 45*. Quarta conclusione è, che

40 ogni interlocutoria, che contiene doverli dare, ò fare qualche cosa, ave forza di definitiva. E si come si ritrova interlocutoria, che ave forza di definitiva,

41 va, così anco si trova definitiva, che tiene forza d'interlocutoria, come quando il Giudice dice *malè appellatum*, & c. n. 46. Si conclude finalmente l'interlocutorie, che hanno forza di definitiva, e non

42 sperano altra sentenza dopo di loro, non si possono revocare. L'altre poi, che si fanno in mezzo del giudizio, ed aspettano la definitiva dopo di loro, si possono revocare, *Marant. loc. cit.*

In quanto alla seconda questione principale, cioè come li debbia fare la sentenza, e che cosa debbia contenere, acciò vaglia: si pongono molte cose, che

44 si ricercano; Primo, deve contenere il nome del Giudice, che la fa, e deve dire se sia ordinario, ò delegato. Secondo, li nomi de' litiganti, con distinguere l'Attore dal Reo. Terzo, il tenore della prima dimanda, sopra la quale è fondato il giudizio. Quarto, deve fare menzione delle parti sostanziali del processo, dicendo: *Visa litis contestatione, vel termino probatorio, juramento calumniae, testium depositionibus*, ed altri meriti del processo. Quinto, deve contenere, ò l'assoluzione, ò la condennazione. Sesto, si deve fare in presenza delle parti, ò assenti in contumacia. Settimo, deve sedere pro Tribunali, altrimenti la sentenza non vale. Ottavo, deve esso Giudice leggerla, e non commetterla ad altri, purchè non sia persona illustre, ò Vescovo, *Marant. loc. cit. num. 49. & 50*. La causa bensì, per la quale si muove nella sentenza, regolarmente, non si ricerca;

onde vale la sentenza senza esprimerla. Non o, si deve fare causa cognita, altrimenti non vale, n. 51. e per più chiaramente intendere quanto s'è detto, facemo un'ordinato compendio intorno li detti, ed altri requisiti per la validità della sentenza, esaminandoli per quattro cause, le quali fogliono intervenire in ogni azione degli uomini, come dicono li Filosofi, cioè la causa efficiente, la causa materia-

45 le, la causa formale, e la causa finale, e tutte quattro devono intervenire in una perfetta sentenza. In quanto alla causa efficiente, ch'è il medesimo Giudice,

46 avemo detto, che si ricerca il suo nome, atteso esso compone la sentenza, e li dà l'essere; e però deve esprimere se sia ordinario, ò delegato; perchè se non sà il Giudice il fondamento della sua potestà, non vale la sentenza: e da quà s'inferisce quanto malamente osservano alcuni Giudici, li quali quando formano la sentenza, incominciano, *In Dei nomine, & c.*

Unde nos, qui sup. & c. senza aver fatto prima menzione alcuna del loro nome proprio, nè della dignità, mà per abbreviare, e sparambiando fatica, lasciano detto nome proprio, e dicono: *Unde nos, qui sup. & c.* per lo che tale sentenza si stima nulla, mentre

pecca nell'espressione della causa efficiente, non ostante, che detto nome del Giudice si esprime nella lezione della sentenza, perchè si deve tutta scrivere, e dopo nella lettura dello scritto si deve recitare, e non basta, che si proferisca solamente in voce: il che si nota, e si avvertisce da *Marant. cit. loc. n. 55*. A rispetto di quello si è detto, che d. Giudice deve sedere pro Tribunali, che riguarda anco d. causa efficiente, non procede nelle interlocutorie, le quali non ricercano la piena cognizione delle cause, e d'anco del Giudice, che teme la potestà d'alcuno, perchè la può fare à cavallo, ed anco da sopra una torre, acciò possa subito tuggire. Così parimente nelle cause summarie, nelle quali può il Giudice fare le

sentenza all'erta, e senza sedere, come si pratica nel Regno, nel quale tutte le cause civili sono summarie, n. 56. A rispetto anco di quello s'è detto, che il Giudice deve leggere la sentenza per se stesso, e non per altro, purchè non sia persona illustre, ò Vescovo: se ciò fusse in osservanza, niuna sentenza valeria in questo Regno, mentre generalmente tutte le

sentenze, tanto di maggiori, quanto di minori Giudici si leggono dal Maitro d'atti, e non da essi Giudici; e non si possono con altro salvare, se non che colla tolleranza della Consuetudine generale, la quale può derogare in questa solennità alla disposizione del *Jus positivo*, *nu. 57*. A rispetto similmente di quello s'è detto, che la sentenza si deve fare *in scriptis*, che pure riguarda d. causa efficiente; si deve intendere, che la scrittura deve precedere la recitazione, nè basterebbe se il Giudice *unico actu* scrivendo la proferisse colla voce, perchè la deve primo scrivere per intero, e poi leggere, *nu. 58*. In

47 quanto alla causa materiale si deve sapere, che la materia è quella, colla quale si fa una cosa; onde in questo nostro proposito la causa materiale della sentenza è l'istessa causa dedotta nel giudizio per il primo libello, ed il consecutivo processo sopra di esso fabricato, perchè da detto processo, e causa in esso contenuta, si fa la sentenza definitiva, perloche si deve epilogare, e menzionare d. libello dell'Attore, e risposta del Reo, cioè, *Visa petitione Actoris contentente, & c.* e così si osserva in pratica, anco à rispetto dell'atti sostanziali del processo, perchè questi sono parimente causa materiale, e però se ne fa menzione almeno per relazione, cioè, *Viso etiam termino pro-*

pro-

probatorio, testimonio depositionibus, scripturis presentatis. Visis videndis, & consideratis considerandis, &c. altrimenti la sentenza non vale quando il processo non appare per legittimi documenti. Quindi è, che il Giudice deve giudicare *secundum allegata & probata*, e non secondo la propria coscienza; onde la sentenza, che non ave il processo, si dice mancarvi la materia, e però è nulla, perchè *ex nihilo nihil fit*. In quanto alla causa formale, che si considera nella sentenza, si deve sapere, che questa causa si può considerare di tre maniere, à rispetto del Giudice, à rispetto di litiganti, ed à rispetto della sentenza. Per 48 quello tocca al Giudice, già si è detto, che quando fa la sentenza, deve sedere pro Tribunali nel luogo de' suoi predecessori, e però si vuole ponere quella clausola, *Nos T. Judex sedentes pro Tribunali in loco, &c. ubi Curia regi solet, &c.* Il che si limita nel delegato, il quale non tiene certa sedia deputata, si può eleggere il luogo, che vuole, anco, in sua Camera; però deve essere congruo. alli litiganti, ed onesto. Secondo, si limita nel Vescovo, che ave più terre, e luoghi nella sua Diocesi, perchè in ogn' uno di esse dove si ritrova può regere Corte, citare, e fare le sentenze, à n. 72. sino al n. 78. Terzo, si limita quando le parti di comune consenso si contentano, che il Giudice faccia la sentenza in altro luogo, perchè vale la sentenza, purchè non eschi il suo territorio, n. 79. Quarto, si limita nell'arbitro, il quale si può eleggere il luogo, purchè sia onesto, n. 81. Quinto, si limita nel Giudice dell'appellazione, il quale può anco in casa sua, ed in ogn'altro luogo onesto reggere giustizia, e fare la sentenza, n. 82. Sesto, si limita nell'i Vicarii Generali, e retti di delle Provincie, li quali vanno scorrendo per le Provincie, pigliando informazioni de' delitti, proviendo all'oppressi, e facendo altre cose, che spettano al culto della giustizia, perchè possono in ogni luogo, dove si trovano, reggere Corte, e far giustizia, n. 83. Settimo, si limita quando il luogo solito non è sicuro, ò per paura di Tiranni, di Guerre, Peste, ò che minaccia ruina, perchè può in tali casi eleggersi altro luogo, ed ivi fare la sentenza, n. 48. Ottavo, si limita nel Vescovo discacciato dalla sua sede per violenza, perchè può esercitare la giurisdizione in altra Diocesi convicina, procedendo contro li discacciatori, e loro fautori, n. 85. Nono, si limita nelle cause, nelle quali si procede *de plano*, n. 86. Decimo, si limita nelle cause di volontaria giurisdizione, perchè si possono spedire in ogni luogo, anco in straggio, e passeggiando, n. 87. Undecimo, si limita in tutti gl'atti, che riguardano l'ordinazione della 49 lite, n. 88. Deve anco il Giudice osservare il tempo, cioè, che sia in tempo congruo, ed in giorno giuridico, e non di festa, e che altrimenti non valeria. E detto tempo congruo si considerà in più modi. Primo, che sia fra il termine della citazione, altrimenti facendosi la sentenza prima, ò dopo detto termine, non vale, come fatta senza citazione della parte, il che s'intende quando il citato non fù fatto contumace, perchè in tal caso può farsi la sentenza in ogni tempo senz'altra citazione, atteso per la contumacia sempre è *in mora*, e non si deve più citare, n. 90. Secondo, si considera detto tempo congruo à rispetto dell'istanza, perchè se sarà perentoria, cioè dopo li tre anni, la sentenza non vale; e l'istesso anco s'intende dopo l'appellazione deserta, e della sentenza dell'Arbitro fatta dopo il tempo prefisso nel compromesso, n. 92. Terzo, si considera il tempo congruo,

che sia di giorno, e non di notte, perchè di notte non vale, n. 93. purchè non sia di consuetudine, ò che le parti siano presenti, e non contradicano, n. 93. Quarto, si considera il tempo congruo, che non si faccia la sentenza pendente la dilazione, n. 94. Quinto si considera il tempo congruo, che il Giudice legghi la sentenza in presenza delle parti, ò pure una di esse, e l'altra assente per contumacia; in maniera che se dopo principiata la lettura della sentenza, e primo di finirsi esse parti si assentano, la sentenza non vale, purchè il Giudice non proceda *ex officio*, 50 perchè all'ora può farla in assenza di esse, n. 96. Deve anco il Giudice essere competente, sano di mente, e non escomunicato publico, che sappia di certo, e non dubiti di essere Giudice, e che non pro- 51 ceda dopo, che li sarà inibito dal Superiore, altrimenti la sentenza sarebbe nulla, n. 98. *usque ad n. 104.* A rispetto de' litiganti si considera la causa formale similmente in molti modi portati da detto Autore, *loc. cit.* e Primo, che li loro nomi, come s'è detto, si devono esprimere nella sentenza, acciò si sappia fra chi verte la lite, e chi sia l'assoluto, e chi il condannato. Secondo, che li litiganti siano abili à poter comparire in giudizio, ment' è il Pupillo, ed il furioso litigando senza il Tutore, ò Curatore, non vale la sentenza, e la sentenza fatta contra il minore indefeso non vale *ipso jure*, *l. cum & minores, C. si adv. rem jud. & l. si praeses, & ibi B. C. quomodo, & quando Jud. & l. furioso, & ibi Bart. & Alex. ff. de re jud.* mà à favore del minore vale la sentenza, *l. non eo minus, & ibi Alex. & communiter DD. C. de Procur.* Terzo, si considera, che la sentenza contro quello, ch'è morto nel tempo, che si pronuncia non vale, *l. in summa, §. fin. de re jud.* L'istesso anco quan- 52 do si fa contra uno, che in tempo della detta pronuncia stà gravemente infermo, *l. quasi sum, ff. de re jud.* è ben vero, che per maggior cautela detto infermo quando sarà citato alla sentenza può mandare l'escusatore al Giudice, significandoli come stà ammalato, perchè all'ora se il Giudice, non ostante l'infermità, farà la sentenza, tale sentenza sarà nulla, *Alex. in d. l. quasi sum.* S'avverte però, che se litiga per Procuratore, e col detto sarà fatta la contestazione della lite, benchè muore il principale, si può fare la sentenza contra il Procuratore, perchè s'è fatto padrone della lite. Mà nelle parole della sentenza si deve stare anche avvertito, perchè nominandosi il morto nella condanna, ò assoluzione, nè anco vale la sentenza, *Bart. in l. nulla, C. de Procur. & Alex.* il quale porta la più commune, e sicura opinione, cioè, che il Giudice dica: *Condemno talem Procuratorem quondam Titii defuncti pro-* 53 *curatorio nomine heredum, vel eorum, ad quos pertinet, &c.* vale la sentenza, il che però non hà luogo nel Procuratore del Prelato, ò Rettore, ò altro amministratore, perchè benchè il Procuratore sia fatto padrone della lite, tuttavia per morte di detto suo principale s'estingue il mandato, *Clem. fin. de Procur. & Jas. in d. l. nulla*, e però ci bisognarebbe nuovo mandato di procura del successore. Similmente non vale la sentenza fatta contra quello, 54 che non è legittimo difensore, tanto nel perseguire, quanto nel defendere, come sarebbe il falso Procuratore, che non tiene il mandato di procura, *l. licet, C. de Procur.* Così anco contro uno, che ave pigliato il peso del giudizio per uno assente, che credeva essere vivo, e dopo si trova essere morto, perchè in tal caso non vale la sentenza, *l. de quare, §. fin.*

§. fin. de jud. Similmente la sentenza fatta contra il Tutore inabile, e non costituito legittimamente, non vale, *l. si Tutor. C. in quib. caus. in integ. restit. non est necess.* Né anco vale la sentenza fatta contra il carcerato, ò vero in altra maniera impedito di legitimo impedimento; purchè il Giudice non n'abbia notizia di detto impedimento, *Alex. in l. quasitum, col. 1. in fin. ff. de re judic.* A rispetto della medema sentenza si considera principalmente la causa formale, anco in molti modi, Primo, perche si deve scrivere, e recitare *in scriptis*, come s'è detto di sopra, Secondo, perche deve contenere la giustitia, altrimenti, conoscendosi manifestamente iniqua, è nulla *ipso iure, cap. inter ceteras, & ibi Abb. & Felin. de re jud.* ma non essendo manifesta l'ingiustitia, vale la sentenza; però si può rescindere per appellazione, *DD. in l. 1. §. item cum contra sacras, ff. qua sentent. sine appell. rescin. & Alex. in l. cum prolatis, ff. de re jud. Philip. in cap. dilecto 4. quest. de appell.*

57 Terzo, quando contiene espresso errore di legge, che si può leggere con occhio corporale, perche in tal caso è nulla. *l. 2. C. quando provoc. non est necess.* E si dice la sentenza contenere espresso errore, quando il Giudice esprime la causa nella sentenza, per la quale si muove à fare la sentenza; e detta causa stà notata, ò inserita nell'atti, ed è falsa ò erronea, nel quale caso la sentenza è nulla, *Raph. Cur. in l. 1. §. item cum contra Sacras, ff. qua sentent. sine appell. rescin.* perche benchè la causa non si deve esprimere nella sentenza, nulladimeno se si esprime, e poi si dichiara, ò si conosce falsa, ed erronea, la sentenza è viziosa, e nulla, *Abb. & DD. in cap. sicut ubi est sua materia, de re judic.* Quarto, non vale la sentenza pronunciata contra un'altra sentenza, che passò in cosa giudicata, *l. 1. & ibi Bart. & DD. C. quando provoc. non est necess.* Quinto, è peccaminosa, e nulla in se stessa la sentenza, quando è incerta, generale, ò sotto condizione, *l. 1. 2. & 3. C. de sent. qua sine cert. quant. prof. & Jas. in §. curare instit. de action.*

61. & Bart. in l. ait prator, §. si Judex, ff. de re judic. cap. Romana, §. caveant de sentent. excom. in 6. Si limita però in molti casi, Primo, quando la natura dell'azione ricerca altrimenti, *l. non possumus, ff. si pars hered. pet.* Secondo, quando il fatto è incerto, perche all'ora anco la sentenza può essere incerta, *cap. habuisse 42. distint. cap. grave 11. qu. 2. & l. hanc sententia, C. de sententia, qua sine cert. quant. prof.* Terzo, coll'azione noxale, cioè delli danni dati per mezzo d'animali, perche all'ora si può fare la sentenza che sia dia ò il danno, ò l'animale dannificante, ò il prezzo, *l. 1. & 2. ff. de noxa, & instit. si quatrump. paup. fecisse dic. & de off. Jud. in princip.* Quarto, se si dimanda cosa colle sue pertinenze, perche in tal caso vale la sentenza incerta, *cap. cum venerabilis de excep. & cap. si quis iam 21. qu. 2.*

62 Sesto, non vale la sentenza quando fa menzione di qualche Procuratore litigante, che non appare il mandato di procura, *And. & Affl. in const. univ. versos.* In quanto alla quarta causa finale, che si considera nella sentenza, si deve sapere, che detta causa consiste in una sola parola, cioè *condemno, vel absolvo*, perche à questo fine si fa tutta la lite fra litiganti, acciò mediante detta sentenza si ottenghi detta condempnazione, ò assoluzione; ed in quanto à questo effetto si può dire causa finale detta condempnazione, ò assoluzione; ma in quanto alle parole, la parola *condemno, vel absolvo*, si può dire anco causa formale, e sostanziale dell'istessa sentenza, perche se

la sentenza non contiene l'assoluzione, ò condempnazione, ò pure equipollenti, cioè, che abbia l'istessa forza, è nulla *ipso iure*, e non si dice sentenza,

63 *Marant. loc. cit. n. 123.* Se il Giudice fa la sentenza, e dice: *Talem teneri Titio ad solvendum centum*, vale la sentenza per *equipollentia*, perche vale tanto, quanto dire *condemno*, *gl. in l. diem proferre, §. si plures, ff. de arbitris*; ma se dicesse, *pronuntio, vel declaro talem condemnandum*, non si dice condempnazione, perche parla di tempo futuro, e non di presente, & *tradus futuri temporis non spectat ad*

64 *Judicem, l. non quemadmodum, ff. de jud.* onde tale decreto aspetta altra sentenza appresso di se. E benchè quando il Giudice manda il processo al Consultore, e detto Consultore fa il suo voto, e dice: *Titium esse condemnandum*, & c. ed il Giudice, *pronuntio quemadmodum in tali consilio continetur*, si potrebbe dire, che tal sentenza non dovria valere; Tuttavia comunemente li DD. tengono il contrario, perche tale è la mente del Giudice di riferirsi al consiglio, cioè di condannare, e così si deve interpretare, acciò l'atto più presto vaglia, che perisca, e che più presto sia valido, che nullo, *Alex. in l. 1. in fin. ff. de re judic.* purchè semplicemente detto Giudice abbia detto, & *ego ita declaro*; ma se ci ave aggiunto la parola *condemnandum*, perche non si hà come sentenza *de presenti*, si ricerca nuovo decreto, *Bald. in l. cum Judex, C. de sent.*

In quanto alla terza questione principale, cioè in quali casi la sentenza non passa in cosa giudicata, acciò si possa retrattare in ogni tempo; si devono sapere molte cose, e primo, che cosa importa questa parola

65 *la res iudicata*, e si conclude, che s'intende, che la sentenza pone fine alla controversia per assoluzione, ò condempnazione, *l. 1. ff. de re judic. & l. litigatoribus, & ibi gl. & Bar. C. de appell.* Secondo, che la sentenza, che hà fatto passaggio in cosa giudicata, s'intende avere ricevuto autorità; e forza di cosa giudicata, che si piglia per verità, e si hà per legge,

66 *l. res iudic. ff. de reg. jud.* Ed è quando per il passaggio di dieci giorni la sentenza resta ferma, se fra detti dieci giorni non fù appellato, *cap. quoad consultationem de re judic. & auth. hodie, C. de appellat.* ò pure se si è appellato, e l'appellazione similmente è deserta, *auth. ei, qui appellat. C. de temp. appell. &*

67 *Constit. Regn. appellationum tempora.* Ed è di tanta autorità tale sentenza, che fa essere quel che non è, del falso vero, e del bianco nero, *Jason. in l. Julianus 1. ff. de condit. indebit.* E non riceve autorità di cosa giudicata, se non dopo passati dieci giorni, quali

68 elassi si dice aver fatto passaggio in cosa giudicata, cioè, che è fatta irrevocabile, perche non si può revocare per il rimedio d'appellazione, nè si può più la causa rivedere, *Abb. in rub. extra de re judic.*

69 E sono molti li casi, nelli quali la sentenza non fa passaggio in cosa giudicata. Primo, quando la sentenza è stata fatta col consiglio di qualche Dottore, ò Jurisperito, perche mai passa in cosa giudicata, anzi sempre si può retrattare, ogni volta, che apparirà il consiglio in contrario di qualch'altro Dottore, che la giudica più rettamente, *Ludov. Roman. conf. 228. col. fin. Alex. in l. si ab hostib. col. 3. ff. solut. matr. & in cap. intimasti in fin. de appellat. Jason. in repet. l. admonendi, col. 21. ff. de jur. jur.* Secondo, quando la sentenza è stata fatta per giudizio d'esperti, e periti nell'arte, perche mai passa in cosa giudicata, *Bald. & Alex. in d. l. si ab hostib. ff. solut. matr. Felin. in cap. proposuisti, col. penul. vers. quarta con-*

conclus. de probat. purché detti periti nell'arte non siano stati assunti di volontà di tutte due le parti, perche all'ora non si può più retrattare, *Jas. in rep. l. admonendi de jur. jur. col. 22.* Terzo, quando si tratta della sentenza di Mercanti, la quale non passa in cosa giudicata, perche si stima come sentenza d'esperti, *Afflict. dec. 33.* Quarto, la sentenza fatta per presunzioni della legge, ed in conseguenza da prove presuntive, *l. si qui adulteri, C. de adult. & bed. Rom. in l. cum quidam, §. quod dicitur, ff. de acquir. hered.* Quinto, la sentenza per testimonii, che depongono de *credulitate*, *Ant. de Butr. in d. cap. proposuisti, & Jas. in rub. ff. de jur. jur.* Sesto, la sentenza fatta in causa matrimoniale, *gl. in l. 3. §. penult. vers. agatur, ff. de jur. jur. Abb. & Felin. in c. lator, c. consanguinei, & c. tenor. de re judic.* Settimo, la sentenza fatta sopra l'erà dall'aspetto, e vista, perche all'ora; essendo prova presuntiva, non passa in cosa giudicata, *Bald. in l. si minore, C. de in integ. restit. & Marant. loco cit. n. 136.* Ottavo, la sentenza fatta sopra discussione, per la quale si decreta, che li beni del debitore vi sono, ò non sono, *Bald. in l. 2. col. 2. C. quando fisc. vel priv.* Nono, quando il vincitore confessa, che la sentenza per esso ottenuta è iniqua, perche non passa in cosa giudicata, e la ragione è, perche quella presunzione *Juris de Jure*, che fa la sentenza, si toglie per la confessione del vincitore, *Innoc. in cap. quia plerique de Immunit. Eccles.* Decimo, quando la sentenza si è fatta per prove improbate dalla legge, come per mezzo di duello, per sperimentare una spada, ò ferro, perche non solo non passa in cosa giudicata, mà è affatto nulla, *Bald. in l. libertor. C. de testib.* Undecimo, quando il Giudice condannasse qualche delinquente alla confiscazione de' beni nelli cali proibiti, per l'*Aurbent. bona damnatorum. C. de bonis prescrip.* perche tale sentenza non passa in cosa giudicata, *Bald. in cap. 1. col. 4. vers. sed pone Judex, & c. de pace tenend. in usib. feud.* e li cali di detta autentica sono: che li beni de' condannati appartengono all'ascendenti, e descendentibus *in infinitum*, ed alli collaterali fino al terzo grado; e la moglie deve ricevere la dote se l'avrà consignata, e non avendola consignata, deve ricevere la terza parte de' beni del Marito; e non essendovi ascendenti, ò descendentibus, all'ora li beni s'applicano al fisco, fuorchè in caso di delitto di lesa Maestà, perche all'ora s'applicano tutti al Fisco, e se ne privano li congiunti, sicche facendo il Giudice la sentenza diversa da questa disposizione di testo moderno, non passa in cosa giudicata, come di sopra. XII. Quando la sentenza è fatta in maniera, che dal suo tenore si conosce essere iniqua, *Innoc. in cap. cum Bertold. de re judic. c. inter ceteras eod. tit.* VIII. Quando la sentenza è fatta in causa usurarie, *Alber. de Rosa in rub. C. de usuris, & Jas. in dict. repet. l. admonendi col. 23. & in l. 1. §. si procurator. col. 5. ff. si quis jus dic. non ob.* XIV. Quando la sentenza si fa per testimonii, che assegnano per causa di scienza, perche sono vicini, ò consanguinei, mentre tale prova è presuntiva, e privilegiata, *Jas. in l. 1. col. 6. in fin. ff. si cert. petat.* XV. Quando per l'evidenza del fatto appare l'iniquità della sentenza, perche si può retrattare in ogni tempo, *Bald. in l. 1. C. sent. rescind. non poss. & Innoc. & Cano. in cap. fraternitatis de frigid. & malef. & Bald. in l. contra negantem, C. de l. aquil. & Jas. in l. cum qui, in popularibus, ff. de jur. jur.* XVI. Quando la sentenza fosse fatta per prova di falsi testimonii, ò istro-

menti, *l. 2. & per totum, C. si ex fals. instrum. & per Alex. in l. si ab hostib. ff. sol. matr. XVII.* Quando la sentenza è fatta sotto pretesto di giustamento necessario falso, *d. l. admon. & ibi Jas. in rep. col. 3. & col. 19. 20. & 21.* mà non del giuramento volontario. XVIII. Quando osservandosi la sentenza si trattasse di pericolo dell'anima, perche non passa mai in cosa giudicata, *gl. in c. inter Monasterium, gl. fin. de re jud. & Jas. in d. repet. l. admonendi col. 25.* XIX. Quando la causa ritorna à nuova causa, come se il tintore, ò coloratore de' vestimenti avendo perduti detti vestimenti pigliati per tingere, ò imbianciare, fosse condannato à pagarlo de proprio, perche se il padrone poi ritrova detto vestimento; in ogni tempo si può retrattare la sentenza, acciò il tintore recuperi il prezzo pagato, *l. si fullo, ff. de conden. sin. caus.* XX. Quando la sentenza si scuopre venale, cioè, che il Giudice corrotto con denari aver fatto mala sentenza, perche non passa in cosa giudicata, *l. venales, C. quando provoc. non est necess.* XXI. Nella causa di beneficio, perche se la sentenza sarà fatta in causa di beneficio Ecclesiastico, non passa in cosa giudicata in pregiudizio del superiore, e solo apporta pregiudizio ad esse parti, *cap. cum Bertold. & ibi DD. de re judic. & gl. & Abb. in cap. 1. de concess. praben. cap. cum dilectus de lett. cap. ad audientiam de rescript.* XXII. La sentenza di scomunica, la quale mai passa in cosa giudicata, per il pericolo dell'anima, e per la pubblica utilità, che riguarda l'anime, *Abb. in cap. consanguinei de re judic. penult. col. dove anco parla di tutte le sentenze di censure, ed interditti Ecclesiastici, DD. in cap. ad reprimeandum d. offic. ord. & in cap. Sacro de senten. excom. & in cap. Venerabilibus de sent. excom. in 6. Philip. in cap. qua fronte, de appell.* XXIII. La sentenza fatta contra il minore con false allegazioni, è nulla *ipso jure*, e non passa in cosa giudicata, *l. 1. & ibi Bart. C. si tutor ex fals. allegat.* Così anco se sarà fatta contra l'assente per giusta causa, *l. si praetor, §. Marcellus, ff. de jud.* XXIV. Generalmente ogni sentenza è nulla, la quale mai passa in cosa giudicata, sempre si può retrattare, *l. si expressim, & ibi glos. & Bart. ff. de appell.* E si può retrattare, e dire di nullità fino alli 30. anni; e se concerne pericolo dell'anima, si può fare in perpetuo, *Card. in cl. 13 quaest. 14. de re jud. & Salic. in l. si praeser, C. quo, & quand. jud. & citatus D. Marant. loco cit. nu. 154.*

70 Oltre li sudetti cali, quando la sentenza non passa in cosa giudicata, si deve appellare frà dieci giorni, e passato detto tempo non si può più, mà bensì per via di querela, ò gravame dette sentenze si possono rivocare: e non si può adire il Giudice d'appellazione, perche passati li dieci giorni, si toglie il rimedio devolutivo, *gl. & Abb. in cap. ad reprimeandum, vers. suspendatur de off. ordin. & idem Abb. in cap. consanguinei cal. pen. de re jud.*

71 Si deve però avvertire, che il Giudice nella sentenza deve ò in tutto condannare, ò in tutto assolvere, e non per parte, altrimenti non vale, *l. in hoc judicio, ff. famil. heriscun. l. etiam, §. i. ff. de minor.* Vi sono bensì molti cali, nelli quali vale la sentenza:

72 za, anco se non sarà fatta sopra il tutto, mà sopra la parte. Primo, quando la dimanda fù fatta per capi separati, *Abb. in cap. cum inter de re jud. nu. 13. Rot. decis. 312. nu. 2. p. 2.* e può l'Attore, ò Reo della sentenza, che contiene più capi separati, da alcuni di essi appellare, ed altri approvare, purchè sia sentenza di Giudice, mà non dal laudo degli arbi tr-

per-

perche questo ò si deve tutto approvare, ò tutto reprobare, *Franch. decis. 173.* Secondo, quando sono convenuti più insieme, perche all'ora si può fare la sentenza à rispetto di uno, e differirsi à rispetto dell'altro, *l. idcirco, ubi Bar. & alii, ff. de re judic. Felin. in d. cap. cum inter, n. 10. de re judic.* Terzo, quando da uno si dimandano più summe per diverse cause, *Felin. loc. cit. n. 8. Rot. d. decis. 313. n. 2.* perche all'ora tanti sono capi, quante sono summe, *Aret. in l. certij conditio, §. quoniam, num. 22. vers. aut sunt diversa, ff. si cert. pet.* quindi è, che la sentenza fatta per capi distinti, può essere valida in quant'ad uno, e non in quant'all'altro, *Rot. decis. 33. n. 18. Duran. dec. 133. n. 3.* perche tante sono sentenze, quanti sono capi, e summe, *Gregor. decis. 152. n. 2.* Quarto, quando interviene causa urgente, e ragionevole, perche all'ora si può contravenire alla regola ordinaria, *Rot. decis. 427. n. 4. p. 2.* Quinto, quando si tratta dell'accessorii, come sono li frutti, ò spese, perche se in questi fù lasciata la condempnazione, s'intende tacitamente fatta di essi l'assoluzione, *Felin. in d. c. cum inter, n. 15. de re jud. Magon. dec. Lucen. 65. n. 18.*

74 Quando nelle cause civili sono due opinioni egualmente probabili per punto di legge, può il Giudice nel fare la sentenza seguitare quella, che vorrà, e che più adeguarà la mète di esso Giudice, anzi (purche non vi sia scandalo) potrebbe giudicare ora secondo una, ed ora secondo l'altra opinione; mà essendovi la più probabile, deve giudicare secondo questa, *Salon. 2. 2. q. 63. art. 4. contro, 2. concl. 1. Valent. 2. 2. disput. 5. art. 6. Supr. in Clau. reg. lib. 1. cap. 11. nu. 4. Sanch. tom. 1. moral. lib. 1. cap. 9. num. 45. Ledesm. de matrim. qu. 45. art. 1. dub. 2. purche non possieda né l'una, nè l'altra parte, e la cosa non si possa di vedere, Bonac. to. 1. de peccat. disput. 2. q. 4. punct. 9. Dian. p. 4. tract. 3. resol. 40. dove dice, che quando è egualmente dubbioso per dubbio di legge dell'uno, e l'altra parte è tenuto il Giudice favorire il possessore, nè può costringerlo alla restituzione. Mà quando l'opinioni sono egualmente probabili per parte del*

75 fatto, perche una, e l'altra parte tiene le prove egualmente idonee per testimonii, ò scritture di eguale autorità, per le quali ciascuna parte hà provato il fatto suo; in tal caso è tenuto il Giudice ridurli à composizioni, ed accordi, ò pure se la cosa si può dividere, dividerla, *Banos 2. 2. q. 63. art. 4. dub. 1. Filliucc. tom. 2. tract. 21. cap. 4. n. 144. Cast. Palaus tom. 1. disput. 2. punct. 10. nu. 2. Coninch. de Sacram. disput. 34. dub. 10. n. 94. Bonac. loc. cit. n. 14.*

77 Il Giudice deve fare la sentenza secondo in processo costa, e stà allegato, e provato, e non secondo la propria coscienza privata, *cap. Judicet. 3. q. 8. cap. si Sacerdos de offic. judic. ordin. Sanct. Thom. 2. 2. q. 67. art. 2.* con molti Dottori citati da Pellegrino nella sua prattica Civile *par. 2. sect. 3. subsect. 1. de sententia*, però il medesimo dopo molta discettazione, essendo il punto non in tutto vero, mà assai più equa, e giusta l'opinione di quelli, che negano, e che consultano dovere più tosto il Giudice depositare l'ufficio non dovendosi condannare l'innocente, in detto luogo, *n. 59.* in fine conclude, che detta disposizione di testo, e dottrine hà luogo solamente nelle cause civili, che sia tenuto di giudicare secondo stà allegato, e provato in processo, *cap. pastoralis, §. quia vero, & ibi gl. verb. tenetur de Officio Delegati, & cap. judicet. 3. q. 7. & cap. summopere 11. q. 3.* dove si hà, che si deve giudicare secondo le leggi.

78 L'effetti poi della sentenza, quando è ritte, e retta-

mente fatta, ed è valida senza difetti, ò pure non s'è appellato frà li tempi legitimi sono. Primo, l'esecuzione, perche fa legge, & *Jus* frà litiganti, ed in cōseguenza si deve mandare in esecuzione, *juxta sui seriem continentiam, & tenorem*, perche sarebbe vana la sentenza se non si mandasse in esecuzione, *cap. quo ad consultationem, & cap. cum aliquibus de re judic. gl. in rub. C. de exec. rei judic.* perche facendo passaggio in cosa giudicata, *pro veritate accipitur, l. res judicata, ff. de reg. jur.* Secondo effetto è, che l'Attore della sentenza ave l'azioni di cosa giudicata, ò vero *in factū, l. miles, §. final. ff. de re judic. & l. Actori, C. de reb. cred.* Terzo effetto è, che non si rescinde la sentenza, anco sotto protesto d'istromenti nuovamete ritrovati, *c. inter Monasteriū, & cap. suborta in fin. de re judic. l. sub pratextu, C. de transact. & l. sub specie, C. de re judic.* Quarto effetto è, che non si rescinde anco se si allega errore di calcolo, e male conto fatto nella sentenza, *l. 2. C. de re jud.* purche l'errore di calcolo non stia compreso, e si possa vedere dalla medesima sentenza, *l. 1. ff. quæ sent. fin. appellat. rescind.*

La sentenza può essere nulla, ed invalida in più modi; però in alcuni casi è nulla *ipso Jure*, ed in altri si deve annullare, *Ipso Jure* si dice nulla à rispetto del

79 Giudice, ò della giurisdizione in più modi. Primo, se sarà scomunicato, come si è detto, *c. audivimus 22. q. 1. cap. ad probandum de re jud.* Secondo, se era infame, *cap. sciscitatus de rescript.* Terzo, se era schiavo, ò donna, *cap. 1. & §. tria 3. q. 7. cap. in primis 2. q. 1. cap. forus de verb. signif. cap. mulierem 32. q. 5.* Quarto, se sarà stato corrotto con pagamenti, medianti li quali avrà fatta la sentenza, *cap. ei qui appellat. §. diffinitiva, vers. Venales, cap. cum ab omni de vit. & honest. Clericor.* Quinto, se il Laico avrà giudicato in cose spirituali, *cap. nullus 9. q. 1. cap. 1. & 2. de judic. cap. contingit de arbitr. §. si vero Ecclesiasticum, Auth. ut Cler. apud propr. Episc. Auth. Statuimus, C. de Episc. & Cler. & Auth. habita, C. ne fil. pro patr.* Sesto, si è Arbitro, e giudica sopra cosa, che non li stà compromessa, *c. pende in integr. restit.* Settimo, se non è ordinario, mà delegato, ò pure non sarà Dottore, mà pedante, e giudica in cose maggiori, e che trapassano la sua facoltà, *d. cap. pen. l. 2. C. de pedun. Judic. & c. non distinguen. §. de liber. ff. de arbitr.* Ottavo, se il Vescovo solo condennarà il costituito *in sacris, c. felix & cap. seq. 15. q. 7. cap. non potest de re judic.* Nonno, se alcuno farà decreto contro il Vescovo in cose criminali, senza speciale mandato del Sommo Pontefice, *cap. quavis & cap. dudum 3. q. 6.* Decimo, se due Giudici ordinarii faranno diverse sentenze, uno à favore dell'Attore, e l'altro à favore del Reo; perche è nulla à favore dell'Attore, e valida à favore del Reo; mà se saranno arbitri, non vale à favore di nessuno, e saranno delegati, pende dall'arbitrio del delegante, *cap. fin. de re jud.* Undecimo, se non avrà giurisdizione quello, che fa la sentenza, *cap. significasti de for. compet. & l. nulli, C. de sent. & interloc. omni. jud.* Duodecimo, se non sarà competente, come s'è detto. Decimo terzo, se decreterà come delegato, e la delegazione sarà falsa, *cap. super eo de crim. fals.* Decimo quarto, si è delegato sopra una cosa, e decreta sopra un'altra, *cap. cum olim, et cap. ex literis de offic. delegat. cap. de testib.* Si dice nulla la sentenza *ipso Jure* à rispetto de litiganti, anco in molti modi. Primo, se sarà fatta contra il minore, il quale interviene nel giudizio

sen-

senza autorità del Tutore, o Curatore, *l. i. et 2. C. qui legit. pers. stand. jud. non hab. l. Curatorem, C. de integr. restit. l. acta, §. fin. ff. de re jud.* Secondo, se si decreta contra il figlio di famiglia, che interviene nel giudizio senza consenso del Padre, *l. his nulla, ff. de jud. generaliter, ff. de in jus voc. l. fin. C. eodem tit. in tit. de pens. tener. litig.* Terzo, se il litigante non è della giurisdizione del giudice, perché è esente, *cap. frater noster 16. q. 1.* Quarto, se l'Attore, a favore del quale è fatta la sentenza, è pubblico scomunicato, e denunciato; ma non così se sarà contro di esso, *cap. cum inter de except. cap. pia, §. fin. de except. in 6. & cap. exceptionem de except.* Quinto, se a favore di qualched'uno de litiganti interviene qualche falso Procuratore, *cap. in nostr. in fin. de Procur. cap. ex parte de rescript. & l. licet, C. de Procur.* Sesto, se detta sentenza si farà contra il morto, *l. in summa, §. fin. ff. de re jud. & l. pen. ff. qua sent. fin. app. rescind.* Settimo, se quello contra il quale si è fatta la sentenza in quel tempo era furioso, o l'era proibita l'amministrazione de' beni, *cap. fin. §. ult. de success. ab. intest. l. furioso, ff. de re jud. & tot. tit. C. de Curat. furios.* Ottavo, se si farà contra il Fisco in assenza del suo Avvocato Fiscale, *l. fin. C. de Advoc. Fisc. & l. velamento, C. de postul.* Nonno, se è stato subornato l'Avvocato, o Procuratore della parte contraria con denari, acciò s'avesse lasciato vincere, *l. i. C. de pen. jud. qui mal. jud. l. i. C. de Advoc. divers. jud.* Decimo, se il Tutore non avrà dato pleggeria, *rem Pupilli salvoam fore*, e per sua colpa sarà sentenziato contra il Pupillo, *l. penul. & fin. Cod. de Tut. vel Curator qui non satisfed. & l. si Tutor, Cod. in quib. cau. in integr. restit. non est necess.* Undecimo, se il Tutore non fece l'inventario, e per sua colpa similmente sarà fatto il decreto contra il Pupillo, *l. fin. C. de arb. tut.* Duodecimo, se nella sentenza si condanna il Reo principale, il quale mai è comparso

81 nel giudizio per se stesso, ma per il Procuratore, *l. i. C. de sent. & interloc. omn. jud.* Si dice ancora nulla la sentenza *ipso Jure* à rispetto della quantità, ed è quando à qualche d'uno stà delegata l'autorità per poter conoscere di cinquanta, ed egli decreta di cento, *cap. ei qui appellat, §. diffinitiva, vers. Item cum certa 2. q. 6. l. de qua re, ff. de jud. & l. diligenter, ff. mandati, però si dice nulla la sentenza à rispetto del più eccessivo solamente, *l. 2. & l. qui extrinsecus, ff. de verb. oblig. l. placuit, ff. de usur. gl. in cap. utile de reg. jur. in 6. gl. in l. fin. ff. de jurisd. omn. jud.**

82 che la cosa patisca divisione, perché l'utile per l'inutile non si vizia, *cap. illa de elect. cap. si non satisficetur de consecrat. dist. 4.* E se la cosa non patisce divisione, all'ora tutta la sentenza sarà nulla, *l. i. §. illud, ff. de acq. quolid. & asiv.* Sarà anco nulla la sentenza per rispetto del processo, come farebbe. Primo, se si facesse la sentenza senza contestare la lite, o pure lasciando qualche cosa di quelle, che sono di sostanza del processo, e dell'ordine giudiziario, *d. cap. ei qui appellat, §. diffinitiva 2. q. 6. & l. prolatam, C. de sentent. & interloc. omn. judic.* Secondo, se si farà sopra cosa da provarsi, e non sopra cosa provata, perché deve primo costare di quella cosa sopra la quale si fa la sentenza, e dopo secondo le prove giudicate, *cap. judicet. 3. q. 7. & fatta prima di costare nel processo, non vale la condennazione, cap. pen. de eo qui mitti. in possess. caus. rei serv. perché la prepositerazione è proibita, d. l. prolatam.* Terzo, se si fa la sentenza, quando non

appare nel processo della contestazione della lite, e dalla parte si nega di essere contestata, *cap. dudum 2. vers. licet autem de elect.* Quarto, se si fa la sentenza dopo, che sarà legittimamente appellato, *cap. arguta 2. q. 6. & cap. ad audientiam de appellat.* Quinto, se prima si farà sentenza, e dopo si scrive, *cap. si rector. in fin. 43. dist. 1. l. prolatam, C. de sentent. & interloc. & c. l. 2. §. prius, ff. de vulo. & pupill. subst. Seito, se si fa contra la prima sentenza della quale non fu appellato, *d. cap. ei, qui appellat, §. diffinitiva in princip. 2. q. 6. l. post sententiam, Cod. de sentent. & interloc.* Settimo, se sarà fatta dopo dato il termine, o veto fra di esso senza nuova citazione, *cap. de causis de offic. deleg. l. cum non eo, & quando provoc. non est necess. l. nec si, C. quomod. & quand. lud.* Ottavo, se sarà fatta contra la parte non citata, o per editto, o con uno perentorio per tutti, *cap. de illicita 24. q. 3. cap. cum olim in fin. de testib. l. contumaciam, & l. de unoquoque, ff. de re judic. l. consentaneum, & l. ea, C. quomod. & quand.**

84 *lud.* Sarà anco nulla *ipso Jure* la sentenza per rispetto della manifesta iniquità. Primo, se si fa contra il *lus scripto*, o Canonico, o Civile, *cap. i. de re jud. cap. ult. §. fin. 9. dist. 1. si expressim, ff. de appellat.* Secondo, se contene in se errore manifesto, *cap. per tuas de sentent. excomm. cap. examinata de confirm. util. vel inutil. cap. cum in erro. de re judic. & l. i. ff. qua sent. fin. app. rescind.* Terzo, se contiene qualche cosa impossibile, *cap. fin. de part. cap. fin. de condit. appof. & l. fin. ff. qua sent. fin. app. rescind.* Quarto, se si ottiene con esporre il falso, o vero occultando la verità, *cap. veniam 35. q. 9. cap. sua de offic. Vicar. cap. ad audientiam de rescript. cap. olim de re judic. l. fin. C. si non à compet. lud.* Quinto, se proibisce qualche op'a di pietà, o di carità, *c. ponderat in fin. 50. dist. 1. respiciendum, ff. de pen.*

85 In tutti li detti casi, nelli quali la sentenza è nulla *ipso Jure*, non è necessario di appellare fra li dieci giorni, nè proteggere l'appellazione fra l'anno, perché quello, che è nullo, niuno produce effetto, *cap. illud de Jure patr. l. 4. §. Con. semnatum, ff. de re judic. & l. si aut nullum, C. de legit. haredit., & in conseguenza senza stabilimento di tempo si può detta sentenza nulla retrattare per via di nullità, purché per consuetudine di luogo, o di foro non ha introdotto, che si possa dire di nullità della sentenza fra certo tempo, *cap. in nostra in fine de Procur. & l. sicut, C. ad l. Cornel. de fals.* Il che s'intende per spazio di 40. anni, perché l'azione *in factu* fra detto spazio di 40. anni si perpetua, e dopo si toglie ogni azione, ed obligazione, *cap. dilectio tua, cap. placuit 19. q. 3. cap. vigilantia, & cap. si diligenti de preseru.* Ma se si dimanda rescinderli la sentenza per via di restituzione *in integrum*, come se il minore dimanda la restituzione per ragione dell'età, o altro per ragione dell'assenza, si può fare fino alli 4. anni, *l. pen. de tem. appell. & l. fin. C. quib. ex causis mai. rest. cap. porro 16. q. 3.**

86 Li casi poi nelli quali la sentenza non è nulla *ipso Jure*, ma si deve, e si può annullare, sono li seguenti. Primo, per appellazione, *ut in cap. i. & cap. ideo, §. cum ergo 2. q. 6.* Secondo, per supplicazione, *cap. ex literis de in integr. restit. cap. i. & cap. fin. de frigid. & malefic.* Terzo, per restituzione *in integr. c. fin. §. fin. 2. q. 3. d. cap. ex literis, & l. i. C. de sentent. pass.* Quarto, per semplice dimanda nelli casi, nelli quali può il Giudice revocare la sua sentenza, che

nota *Azo nella summ. del tit. de sentent. §. quot sint sub §. diffinitiva*. Quinto, per querela di falso, perche provata la falsità delle prove si retratta la sentenza, *cap. bona de confirm. util. cap. super eodem crim. fals. cap. causam, qua de re judic. l. i. §. fin. C. si ex fals. i. frum*. Sesto, per implorazione dell'aggiuto del Giudice, come quando lo schiavo ave avuto contra di se la sentenza, *l. servi, ff. de appellat.* perche non può appellare, ma il Padrone, o altro à favor suo dimanda detto aggiuto contra la sentenza, *d. l. servi*. Settimo, prova di giusta causa dell'assenza, quando la sentenza si fece contra qualche uno in tempo, ch'era assente, benchè citato à sentenza, *c. ap. cum Bersoldus, §. licet autem de sent. & rei judic.* perche, benchè la sentenza sia valida, quantunque non sia appellato, provata la giusta assenza, si retratta la sentenza, *cap. 2. de purgat. vulg. l. 2. ff. de condit. sine causa, & l. communia, §. fin. ff. de comm. §. l. 2. C. de re jud.*

87 La causa della nullità della sentenza si deve trattare in presenza del medesimo Giudice, che la fece, il quale può decretare, *lure ordinario, cap. 1. de sent. & re judic. cap. dilecto de appellat. §. l. 1. C. de sent. & interloc. omn. judic.* Potrebbe bensì la parte, se volesse, appellare, ed all'ora il Giudice dell'appellazione potrebbe decretare, *sententiam esse nullam, cap. licet de sen. exc. in 6. l. quadam mulier, ff. familiae heredit. c.* Ma è più utile trattare della nullità della sentenza avanti il medesimo Giudice, che non presenzia d'altro Superiore, perche se il medesimo Giudice retrattarà la sua sentenza bene, in contrario può appellare, e servirsi per rimedio, &c.

88 In quanto alla condennazione delle spese è tenuto il Giudice nella sentenza diffinitiva condannare il vinto à pagare al vincitore, secondo la regola della legge, *l. properandum, §. si ve autem alterutra, & ibi DD. C. de iudic. l. cum, quem temere, ff. eodem tit. Covarr. pract. quest. cap. 27. Rota decis. 720. nu. 3. par. 1. divers. §. 370. n. 9. par. 1. Buratt. decis. 921. n. 1.* fallisce però detta regola, quando il vinto ebbe giusta causa di litigare, perche all'ora è scusato dalle spese, *l. qui solidum, §. etiam, ff. de legat. 2. §. Jason in l. properandum, §. si ve autem, nu. 3. & 8. C. de iudic. Put. decis. 372. nu. 1. lib. 1.* E le giuste cause di litigare, per essere scusato dalle spese sono molte, e la Prima è quando il perditore ebbe qualche opinione di Dottore, che ave avuto sentimento à suo favore, purchè il Dottore sia uomo dotto, ed erudito, e detta opinione viene comprobata da ragioni, e sentenze d'altri, benchè *Menoch. de arbit. judic. cas. 177. n. 4.* dice, che non vi siano necessarie l'opinioni d'altri Dottori, perche basta, che l'opinione d'uno non abbia contraddittore, e basta per iscusare contra, *Alciat. tract. presum. reg. 1. pres. §. 1. in fine.* Seconda causa, che scusa è, quando il perditore primo d'entrare nel giudizio ebbe consiglio di Dottori viventi, purchè non sia egl'istesso Dottore, perche l'ignoranza della propria persona non iscusà, nè tampoco li giova il consiglio d'un solo Dottore, perche devono essere almeno due, *d. Menoch. loc. cit. n. 5.* Terza causa giusta di litigare, che scusa è, quando vi è nella controversia varietà d'opinioni, nè si trova quale veramente sia comune, ed in tal caso può il Giudice à suo arbitrio seguirare l'opinione, che li piace anco la propria, quando vi è grande cōflitto d'opinioni, sed effendovi la più probabile, la deve seguirare, *d. Menoch. loc. cit. n. 6. & 7.*

Quarta causa, che scusa dalle spese è, quando il per-

ditore provò la sua intenzione *semiplena*, mentre in tal caso non si può chiamare calunniatore, nè litigatore temerario: bensì fallisce in quelli casi, nelli quali non si può dimandare il giuramento supplementario, perche doveva avvertire, che quella semplicità prova non li poteva giovare, nè si tiene per prova, *cit. Doctor loc. cit. n. 8. & 9.* Quinta causa, che scusa, come di sopra è, quando il perditore ave già provata la sua intenzione con testimoni, che poi, per ragione delle loro persone furono convitti, perche sono scomunicati, fallarii, o simili, *loc. cit. n. 10.* Sesta causa, che scusa è, quando li testimoni *extra iudicium* dicevano, che la cosa era così, e che ne farebbono testimonianza, e dopo prodotti negarono, *d. Menoch. loc. cit. nu. 11.* Settima, causa è, quando il perditore prova aver inteso da più degni di fede, che aveva giusta causa, perche il detto di qualche uomo buono induce giustissima credulità, *d. Menoch. loc. cit. n. 12. & 13.* Ottava causa giusta di litigare, che scusa dalle spese è, quando uno litiga per salvare il proprio onore, o riputazione, per il che si concedono molte cose per altro proibite, *loc. cit. n. 14.* Nona causa giusta di litigare è, quando l'Attore dimandò più del debito, perche il Reo in tal caso ave giusta causa di litigare sopra il tutto, *loc. cit. n. 15.* Decima causa giusta di litigare è, quando il perditore hà sostenuta la lite per ordine del Superiore, come farebbe il Sommo Pontefice, *loc. cit. n. 15.* Avvertendoti, che benchè la causa sia giusta di litigare non scusa dalle spese in molti casi. Primo, quando le spese si dimandano per via d'azione, *gl. in §. oportet in aut. de iudic. Jason in d. l. properandum, n. 3.* Secondo, quando era obbligato *in forma Camera Apostolica*, è venuto alle spese il perditore, anco se non farà condannato alle spese, benchè per altro si ricerca detta condennazione, quando le spese si devono per officio del Giudice, *Covarr. pract. quest. cap. 27. n. 5. l. terminato, C. de fruct. & lit. expens.* Terzo, non è scusato dalle spese, per la giusta causa di litigare il condannato, quando quel tale vede avere mala causa, con tutto ciò non cede subito alla lite, ma persevera fino alla fine litigando temerariamente, *Dec. in l. qui alterius, ff. de reg. jur. Rebuff. de danno expens. Guid. Pap. dec. 426. n. 56. vers. Sed pone.* Quarto, non scusa nella Corte Romana, ed in altri Supremi Tribunali, nelli quali la giusta causa di litigare non s'attende, quando perde la causa, *Cassad. decis. 12. n. 2. Chartar. decis. 1. n. 4. Put. decis. 273. n. 2. lib. 3.* purchè la sentenza non si debbia revocare *ex noviter deductis, Vestrill. in prax. lib. 8. cap. 2. nu. 10. Verall. decis. 340. Cavalier. dec. 191. n. 3.* E si deve notare, che *de jure* le spese non li devono, se non in fine della lite, *Verall. decis. 341. par. 1. Cavall. d. decis. 91 191. n. 2.* Vi sono però molti casi, nelli quali le spese si devono prima della sentenza diffinitiva. Primo, quando è contumace, perche non s'ascolta, *nisi refectis expensis.* Secondo, quando maliziosamente, o fraudolentemete travagliò, e molestò l'avversario. Terzo, quando alcuno per modo di eccezione oppone qualche delitto per discacciare l'avversario da qualche beneficio. Quarto, quando tira il Reo in presenza di più Tribunali diversi sopra più azioni personali. Quinto, quando uno citato à tutta la causa costituisce il Procuratore, e dopo in dispeggio del Giudice, e pregiudizio della parte lo revoca. Sesto, quando costituisce in giudizio il Procuratore meno sufficiente, come per esser Reo lo costituisce solo à poter agere. Settimo, quando appella dalla de-

ne-

negata quarta produzione di testimonii, e non prova. Ottavo, quando avendo opposto l'eccezione dilatoria, non la provò, e coita con evidenza averla opposta calunniosamente. Nono, in qualsivoglia incidente, o emergente, nel quale succumbe, si può condannare alle spese prima della sentenza definitiva, in tutti vi sono le dottrine portate per Carav. nel rito della G. Corte della Vicaria 296. Il che si limita nelle spese fatte in causa d'attentati, perche all'ora si devono rifare le spese prima della cognizione del negozio principale, atteso l'attentati si devono purgare primo di tutte le cose, cap. bona de appell. Roz. dec. 5. de dol. & contum. in nov. & 37. de sent. & re jud. in antiq. Quali spese si devono tassare dal Mastro d'atti della causa, essendo fedele, ed esperto, con citare prima la parte, ed all'ora il Giudice la tassará: quali liquidate, e tassate si dà il giuramento alla parte sopra la verità delle quantità, e dopo si fa il decreto, cap. constitutis de procur. altrimenti senza detto giuramento non valeria, cap. cum venissent de eo, qui mittitur in possess. l. sancimus, C. de judic. E detto Mastro d'atti deve fare detta tassa di ordine, e commissione del Giudice (benche oratenus) con scrivere nella margine quello li pare di giusto, e sotto detta lista detto Giudice interponerá il decreto, nel quale dirá, che d. spese furono tassate, e moderate in docati tanti, &c. altrimenti detto Mastro d'atti non si può intromettere in detto atto, come lo dice Caravit. loc. cit. n. 4. Ma quando dette spese si conoscono dalle prove fatte, non vi bisogna il tassare, nè il dare il giuramento alla parte, mà solo, se sono eccessive, si moderano, e si rifanno.

93. E si nota, che vi sono molte differenze frà le spese contumaciali, e quelle occorse nel corso della lite sino alla sentenza definitiva nel negozio principale, portate ancora da Carav. in d. rit. 298. n. 9. e seq. e sono, Prima differenza è, che il contumace è obbligato pagare le spese primo di essere inteso: ed il condannato con cognizione della causa, e sentenza definitiva le deve pagare dopo vista la vittoria della causa, come s'è detto. Seconda differenza è, che nelle prime, non solo vengono le spese fatte in giudizio circa l'Avvocato, Procuratori, Mastro d'atti, e viaggi, mà, anco li danni occorsi intorno la persona, come se per essere artiggiano non hà potuto fatigare, e questo anco procede nelle spese per causa del processo ritardato. Terza differenza è, perche nelle prime vengono tutte le spese necessarie, ed utili: e nelle seconde solamente le necessarie. Quarta differenza è, che nelle prime la giusta causa di litigare non escusa, e nelle seconde escusa. Quinta differenza è, che le prime si possono dimandare anco dopo la sentenza, e le seconda no. Sesta differenza è, che nelle prime non s'ammette compensazione, e nelle seconde s'ammette. A rispetto delle tasse sopra le fatighe,

94. de' Mastro d'atti nel fare le copie de' processi, favoriscano detti Mastro d'atti riflettere bene quello dico Caravita sopra il rito della G. Corte della Vicaria 309. n. 2. dove v'è dicendo, che li Mastro d'atti, come per alluvione sempre tirano à se, e fucchiano li poveri litiganti, ed ordinano alli loro Scrivani, che facciano le lettere grosse, e grandi, per empire carte assai, e per fare apparere il processo voluminoso, e cartoso, del che n'avranno da rendere molto conto à Dio, senza poterne fare penitenza: onde moriranno impenitenti, se non faranno le dovute restituzioni, perche non dimittitur peccatum, nisi

restituatur ablatum. E nella G. Corte per li salarii de' Mastro d'atti per dette copie de' processi vi stà la pannetta impressa nelle Prumatiche novelle del Sig. Duca d'Alcalà nelle riforme della Corte, e del Sac. Consiglio, che per ogni dieci carte scritte si debbia pagare un tari, e la carta deve contenere venti virguli, o righe, ed ogni rigo quattro parti, purchè li litiganti non siano in altra forma concordati frà di loro. Ed à rispetto delle persone povere, dice il citato Dottore in d. luogo in fine, e nel rit. 19. 4. not. che sono immuni dal pagamento delle sportule, tanto delli Giudici, quanto delli Mastro d'atti.

95. Se poi intorno delle spese si possa appellare, si conclude di sì, tanto della condennazione, quanto dalla tassa eccessiva, Scaccia de appellat. q. 17. limit. 21. n. 56. & l. ab executione, C. quor. appellat. non recip. bensì si deve esprimere la quantità dell'eccesso, o altra giusta causa, altrimenti l'appellazione non li sostiene. Clement. appellanti de appell. e dell'eccesso si può appellare una volta solamente, Pio IV. Constit. 72. che incomincia: In trono. E quando la parte si sente lesa dalla tassa delle spese, ed essa, o il Procuratore vuole replicare in tempo, che si notifica detta tassa delle spese, si tã in questa forma, T. instat dictam listam revideri per alium Officialem non suspectum, alias protestatur de nullitate, &c. O vero in altro modo può replicare, Procurator ex parte sui principalis dicit se esse nimis gravatum, cum reo. ex dicta expensarum taxatione, propterea ab ea appellat, & aque principaliter de nullitate dicit, salvois aliis, &c.

97. Si nota, che dalla sentenza del S.C. non si dà appellazione, mà solo s'interpone la reclamazione, per il testo in autb. qua supplicatio, C. de precib. Imver. offeren. Ed interposta detta reclamazione il Giudice della sentenza può fare eseguire detta sentenza, data pleggaria dalla parte, che hà ottenuto di restituire in caso di retrattazione, Afflid. decis. 341. & Franch. decis. 193. per la ragione, accid l'ordinazioni proviste, e sentenza d'una tanta giurisdizione non siano vane, e nulle, come per la Pram. 5. de Offic. S. R. C. ed avendo reclamato due volte, ed essendo state condannato in d. S.C. non può di nuovo reclamare, mà si pone perpetuo silenzio, ut in l. si quis adversus, C. de prec. Imp. offer. & de Franch. dec. 352.

98. Così parimente nè anco si può dire di nullità della sentenza del S.C. à fine d'impedire l'esecuzione regolarmente, mà solo per la discussione, e revisione si darà la suppl. ca nel medesimo S.C. contra la sentenza, e dimandarà la revisione del processo: ed allegandosi le nullità dalli medesimi atti, durante detta revisione, e discussione di nullità, si soprasede nell'esecuzione, e non militando dette nullità allegate contro la sentenza sudetta del S.C. e sarà detto non obstaré, si condanna alla pena contenuta nella Pram. 5. de Off. S. R. C. cioè nelle sentenze da docati mille à basso, la pena sarà di due oncie, e da docati mille in sù, la pena sarà di 15. oncie, le quali s'applicaranno al salario de' Cappellani, che celebrano ogni giorno nel medesimo S.C. e per l'ornamenti, e vestimenti di dette Cappelle. E se saranno due sentenze conformi di qualsivoglia Giudici inferiori, anco se saranno fatte dalla G.C. della Vicaria, e non passeranno la somma di 25. oncie, si mandano in esecuzione, non ostante l'appellazione al S.C., data però pleggaria di restituire in caso di retrattazione, per la Pram. 3. & Pram. nos autem de off. S. R. C. Afflid. decis. 28. Similmente appellandosi da qualsivoglia de-

- 99 creto affirmativo della medesima G.C. si manderà la sentenza in esecuzione con detta pleggaria, &c. *Afflic. decis. 261. n. 1.* come sono li decreti sopra l'alienazione di qualche cosa stabile di minore, del dare del Tutore, dal decreto dell'insinuazione nelle
- 100 donazioni, dal decreto sopra la dote, e donazione *propter nuptias*. Parimente la sentenza d'assistenza si manda in esecuzione, non ostante l'appellazione onde potrà il Giudice, che ha fatta la sentenza apprezzare li beni, ed aggiudicarli al Vincitore per la cōcorrente quantità del credito, come per la *Pramat.* che incomincia *M. C. sotto il tit. de appell.* purchè si dia anco la pleggaria sudetta di restituire in caso di revocazione della sentenza, *Franch. decis. 86. 120. & 136.* Così anco si praticarà nelle sentenze
- 101 fatte in causa di possessorii, *Afflic. decis. 269. & Franch. decis. 193. n. 8.* E finalmente quante volte la sentenza contiene la restituzione di frutti, e si appella, e pendente l'appellazione si teme, che non siano li beni dilapidati; non ostante l'appellazione potrà il Giudice della sentenza esequire, e far sequestrare li frutti, *Marant. tit. & quandoque appellatur n. 188. & Afflic. decis. 158.* Questo però s'intende quando da simili sentenze si è appellato solamente; ma se coll'appellazione se sarà detto anco de nullità, all'ora pendente la discussione delle nullità, in una sentenza si manderà in esecuzione, come in detta *Pramatica M. C.* fuorchè nelle sentenze del S.C. contro le quali non si possono opporre nullità à fine d'impedire, come s'è detto, ed anco se saranno
- 102 tre sentenze conformi d'altri Tribunali, non s'impedirà l'esecuzione per l'eccezione di nullità, *Cavens. super rit. 183.*
- 103 S'avverte anco, che quantunque nel processo non appaja dato il termine probatorio, ed il Giudice ritrova, che dalle parti saranno fatte le prove necessarie, non ostante, che non vi sia dato detto termine può fare validamente la sentenza, e non sarà nullità; imperochè costando del dovuto modo della verità dall'assertive delle parti, e prove presentate, e prodotte nel processo, *Vant. de nullit. rub. de nullit. ex defect. process. seu ordin. n. 59. Muscatell. par. 2. lib. 2. gl. probandum, n. 161. & seq.* purchè il termine non sia stato dimandato, perchè se non sarà concesso senza dubbio si deve conchiudere, che in tal caso la sentenza sarà nulla, senza essersi dato detto termine probatorio, *Afflic. in Constit. si quis in posterū, Franch. decis. 221. n. 12. Caravit. rit. 90. Reg. de Ponte conf. 59. n. 1. Rovit. super Pragm. 7. n. 8. & 9. de ord. judic. Capyc. latro decis. 189. nu. 2.*
- 104 Se si farà la sentenza sopra quello, che non s'è dimandato, ò dedotto in giudizio, ò almeno sopra cosa dependente dalla natura della prima azione intentata, non valerà, *Vant. de nullit. rub. de nullit. ex defect. process. n. 97.* perchè il libello, ò qualis qualis petitio, deve avere conforme à se la sentenza, *Consil. Petra super rit. 255. n. 7.* mà se la sentenza sarà fatta sopra quello, che virtualmente, ò pure
- 105 accessoriamente si comprende per la natura dell'azione, e tacitamente s'intende nel libello, valerà in tal caso la sentenza, *Muscatell. in prax. S. C. p. 7. gl. condemnanda, n. 70.*
- Quantunque non ostante qualsivisa eccezione di nullità, non si possa retardare l'esecuzione delle tre sentenze conformi, e si deve concedere subito l'esecuzione, perchè si stima esservi posto il perpetuo silenzio, e non si può più appellare, accio le liti non si rendano immortali, *Clement. 1. de re judic. l. pro-*

perandum, C. de judic. Nulladimeno, quando è evidentemente costa della nullità della sentenza, e manifestamente si può provare almeno per fatti fatti in presenza del Giudice, che fece l'ultima sentenza, in tal caso si può opporre detta eccezione, e proseguirsi, &c. *Seraphin. decis. 988. n. 5.*

Forma di sentenze diffinitive. Nel giudizio possessorio.

109 *Visa petitione fol. . . . visis testium depositionibus, vel instrumēto, fol. . . . Visis denique videndis, & consideratis considerandis, Christi nomine invocato, per hanc nostram diffinitivam sententiam dicimus, pronunciamus, & declaramus N. de N. manutenedum esse in possessione pradii in actis deducti, prout eum manuteneri decernimus, non obstantibus oppositis per N. N. &c.*

Nel giudizio peritorio.

110 *Visa, &c. per hanc nostram diffinitivam sententiam dicimus, &c. N. esse condemnandum prout presenti sententia condemnamus ad relaxandum pradium tale in actis deductum in beneficium T. una cum fructibus, &c. salvis juribus respectu expensarum liquidandarum, &c.*

111 E se la cōtroverfia sarà reciproca, ò mutua, cioè, che una parte pretende dall'altra, com'è quella della reconvenzione, dev'esser l'assoluzione anco mutua, con dire *absolvantur ad invicem conventi respectu omnium hinc inde perentorum.*

Altra forma di sentenza con voto del consultore.

112 *Nos T. Guber. vel Judex, &c. in causa, & causis coram nobis vertentibus inter T. Actorem ex una, & N. Reum conventum ex altera, &c. visis libello, fol. . . citatione, litis contestatione, juramento calumniæ, termino probatorio, testium depositionibus, scripturis presentatis, publicatione, & conclusione in causa factis, citatione ad dicendum in Jure, & in facto, partibus pluries auditis cum suis Advocatis, & Procuratoribus, oretenus, & in scriptis, citatione ad sententiam, visisque videndis, & consideratis omnibus aliis considerandis Christi nomine repetito, pro Tribunali sedente, ac solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram diffinitivam sententiam, (se sarà pedaneo, e procederà col voto del suo consultore, ò assessore;) quam de Juris periti ordinarii consilio pariter, & assensu in his scriptis ferimus, dicimus, sententiamus, docernimus, pronunciamus, & declaramus N. Reum conventum fore, & esse condemnandum, prout condemnamus ad solveudum dicto T. ducatos . . . occasione, &c. sive ad restituendum, & relaxandum talem donum, sive fundum, aut rem in actis deductam, &c. occasione, &c. una cum fructibus, & interesse hucusque decursis, per nos liquidandis, &c. Item dictum N. Reum conventum, modo, & forma, quibus supra occasione prædicta condemnamus in expensis in causa prædicta erogatis, & per nos, vel nostrum ordinarium Actuarium presentis causæ, de nostro tamen mandato taxandis in calca presentis, &c. & ita dicimus, pronunciamus, & diffinitivè sententiamus, hoc nostrum, &c. omni meliori modo, &c. T. Gubernator, vel Judex.*

Forma dell'assoluzione ab impeditis.

113 *Nos, &c. visis, &c. declaramus N. Reum conventum à T. occasione, &c. vel super tali petitione, fore, & esse ab impeditis absolvendum, & liberandum, prout nos absolvimus, & liberamus, & pro absoluto, & liberato haberi volumus, & mandamus, Videntique Victori in expensis condemnamus, quarum taxa-*

taxationem nobis, & cui de jure in posterum reservamus, &c. (e non facendosi detta condennazione di spese) *ambas vero partes iustis de causis ab expensis absolvimus, & liberamus, & ita dicimus, &c. vel neutram partem in expensis condemnamus, &c.*

Forma di condennazione delli frutti.

114 *Item nostra sententia dicimus, declaramus, & pronunciamus dictum N. conventum fore, & esse condemnandum, prout condemnamus ad restitutionem fructuum, ex dicta vinea fundo, seu domo perceptorum à die more, vel more litis, vel à die spoli, &c. & in posterum percipiendorum, usque in diem effectualis reintegracionis dicti T. ad possessionem ejusdem vinea, fundi, vel domus, &c. Vicum Viciori in expensis condemnamus, quorum quidem fructuum liquidationem, & expensarum taxationem nobis, vel cui de jure in posterum reservamus, & ita dicimus, pronunciamus, & diffinitivè sententiamus omni meliori modo, &c. T. Gubernator, &c. vel T. Judex, &c.*

Se si trattarà di possessorii summarii, dalli quali non si dà appellazione in quanto all'effetto suspensivo, ò pure perche fece passaggio in cosa giudicata, per non essersi appellato frà li 10. giorni, ò per altra causa si fa il decreto, cioè:

Forma del decreto, ò sentenza dell'appellazione deserta.

115 *Nos, &c. in causis coram nobis vertente, vel vertentibus inter T. ex una, & N. ex altera de, & super solutione, seu restitutione, &c. occasione prout ex actis, & sententia lata sub die tali, &c. visis actis, &c. dicimus, pronunciamus, et declaramus causam, & appellationem hujusmodi fore, & esse desertam, & uti desertam declarandam pariter fore, & esse duximus, prout declaramus, & sententiam prædictam per nos, & nostram Curiam latam fore, & esse debitam executioni demandandam, juxta sui seriem, continentiam, & tenorem, prout præsentis decreto executioni demandari mandamus, ut supra, &c. atque causa, & appellatio deserta per nos declaratur, & expediatur, prout expediri mandatur, debita provisiones in forma, &c. & ita, &c.*

Forma della pubblicazione della sentenza.

116 *Letta, lata, & in his scriptis sententialiter promulgata præsens suprascripta sententia per suprascriptum T. de T. sedentem, &c. & per me Notarium, seu Actuarium infrascriptum, &c. sub die mensis anni præsentibus N. N. N. N. protestibus, &c. T. A. &c. vel Not. &c.*

Forma del mandato esecutivo, ò vero esecutorio della sentenza.

117 *De mandato, &c. Tenore præsentium, &c. mandatur servientibus, Alguzeriis, vel executoribus nostra Curia, sive, &c. quatenus statim visis, & receptis præsentibus sub unciarum auri. . . . aliisque penis, &c. debeant, & quisque ipsorum debeat eundem T. instantem in realem, actualem, & corporalem possessionem domus, vel vinea sita in tali loco, juxta bona, &c. ejusque Jurium, &c. Amoto N. adversario, & quolibet alio illicito detentore, &c. vigore diffinitivi decreti, vel sententiæ desuper lata sub die, &c. prout ex actis, &c. & ita, &c. quoniam, &c. dantes, &c. datum, &c.*

Ed à rispetto del mandato esecutivo, ò vero esecutorio sopra li frutti si può fare in quella forma.

Forma dell'esecutorio, &c.

118 *De mandato, &c. servientibus, &c. mandatur quatenus receptis præsentibus ad omnem instantiam,*

& requisitionem T. exequatur realiter, & personaliter, (ò vero realiter tantum,) contra, & adversus N. pro ducatis tot, &c. per ipsum debitum occasione de qua in actis, &c. vigore sententiæ contra ipsum lata sub die . . . & ita, &c. quoniam, &c. dantes, &c. datum, &c.

Altra Forma, &c.

119 *T. Gubernator, &c. Alguzeriis, sive servientibus, &c. ad omnem instantiam, & requisitionem T. mandatur, quatenus receptis præsentibus, exequamini, & executionem faciatis realiter, & personaliter contra, & adversus N. pro ducatis tot . . . debitis pro causa, ut ex actis, &c. & vigore decreti diffinitivi lati per hanc Curiam sub die . . . Quam executionem, si in nobis, &c. pœnes tutum tertium ponatis, & de eis plenam relationem in calce præsentium faciatis, ad finem, &c. fin autem de persona ad nostras carceres ducatis, & cautè reponatis, donec, & quousque integrè, tam pro capitali, quam pro actis, & præsentium expeditione satisfecerit, tam parti, quam Curia, &c. dantes, &c. quoniam, &c. datum, &c.*

Prattica quando sono più Giudici insieme, e sono discordi, ò di voti contrarii.

120 Se faranno più Giudici, li quali dovranno intervenire al voto nella medesima causa, ed insieme sentenziare, perche altrimenti sarebbe la sentenza nulla, atteso devgno antecedentemente conferire insieme frà di loro li motivi, e le ragioni, che muovono cia scheduno; Ed all'ora, se faranno d'accordo frà di loro, concluderanno il decreto, e firmeranno insieme. Mà se faranno discordi, potrà il secondo scrivere il tuo voto, quale potrà esplicare con dire in questa forma, v3.

121 Benche li motivi, e le ragioni portati dal Sign. T. nostro collega sopra il tal dubbio sieno molti dottamente, e fortemente stringenti nella sua sentenza, à favore del T. Però io sò dubbio grandemente delle ragioni del detto N. nel caso del quale si tratta sopra l'articolo tale, mentre osta, &c. e si dicono le ragioni, e li motivi, per li quali si muove. Per lo che io sono di quello parere, e voto, cioè &c. e si dice il voto.

122 E se faranno più colleghe, che dovranno votare, se cōsentirà al primo, e non al secondo, ò vero al secondo, e non al primo, ò pure finalmente avrà opinione diverse da tutti due, potrà esplicare il suo voto, con dire v3. *Qua allegata fuere, per Dominum T. meum collegam in casu de quo agitur, me non movent ad declarandum, &c. e li dicono le ragioni, e motivi, che occorrono in contrario, così in Jure, come in fatto. Neque mihi suadent dicta per Dominum T. alium collegam, tum ex eo quod, &c. tum etiam quia, &c. quoniam obstat, &c. & sequendò communem sententiam Doctorum in l. tali, dico N. debere condemnari sic, & sic, &c. & præsertim meo ex tali, &c. Quare, &c.*

123 Si avverte bensì, che detti, ò simili modi nel votare le cause, quando sono più Giudici, che esercitano un'istessa giurisdizione, notati per istruzione de principianti, nõ si devono per regola infallibile osservare, mà solo possono fervire, per un certo modo, e direzione *mutatis mutandis*, secondo richiede il fatto.

124 Non lasciando di avvertire una cosa degna di essere notata, che benche dicono per proverbio, essere fatuo quel Giudice, che pone le cause, e le ragioni nella sentenza, non è assolutamente vero, men-

tro

tre si danno alcuni, casi, nelli quali il Giudice è tenuto di esprimere nella sentenza le cause, per le quali si muove à giudicare, altrimenti non si direbbe giusta, e retta: ed il primo è nella sentenza fatta dal Giudice al quale fù appellato, perche si deve inferire la causa, per la quale ordina, che si rinvochi la prima sentenza, altrimenti giudicando semplicemente, che il Giudice delle prime abbia malamente sentenziato, li farebbe ingiuria, *cap. tum ex literis circa finem de integ. restit. & l. 1. ff. de appellat. lib. 2. de sentent. §. 6. nu. 27. vers. si enim simpliciter, loaz. And. in glos. cap. sicut nobis de sentent. & re judic.* Secondo, quando il Giudice fa la sentenza assolvendo il Reo convenuto per la mala dimanda dell'Attore, acciò non perisca affatto il Jus di poter nuovamente con più attitudine proseguire se vorrà, *cap. examinata de judic. ff. si emissor fals. mod. dix.* Terzo, quando nell'azione della reivindicazione, il Giudice assolve il Reo convenuto, perche non possiede nel tempo, che fa la sentenza, perche all'ora si deve inferire la causa in detta sentenza, acciò non si precluda la strada di poter nuovamente intentare il giudizio per l'eccezione di cosa giudicata, *cap. pen. de except. l. si rem meam, ff. de except. rei judic. & l. si quis ad exhibendum, ff. eodem tit. de except. re judic.* Quarto, quando il Giudice si apparta dal Jus commune, come se non condannerà alle spese il perditoro, perche all'ora si deve esprimere nella sentenza la causa per la quale non lo condanna, *cap. calunniam in fin. de penis, & §. oportet collat. 6. auth. de judic.* Quinto, quando il Giudice assolve il Reo dall'istanza del giudizio per mancanza delli procuratori, e padroni delle cause, per la quale non s'è potuto diffinire, *l. properandum, §. illo proculdubio, C. de judic.* Sesto, nella sentenza di scomunica, nella quale si deve esprimere la causa, *cap. cum medicinalis de sentent. excommunic. in 6.* Oltre li sopra detti casi, è meglio, e più cautela, che il Giudice lasci di ponere la causa nelle sentenze, mentre vagliano senza detta espressione di causa, *cap. sicut nobis de sentent. & re judic.* e la ragione è Primo, acciò per inavvertenza non commetta qualche errore, e l'estrada alla sentenza. Secondo, acciò non s'apri la strada alle calunnie. Terzo, acciò una lite non sia principio dell'altra, *cap. cum olim de verb. signific. l. si quis in fine, C. de reb. credit. & l. terminato in fin. C. de fructib. & lit. expens.*

125 Le formole poi delle sentenze sono diverse, come sono di diverse le azioni, perche *sententia debet esse conformis libello*: ed il libello deve essere secondo l'azione, che compete al libellante, ed avendo fatto il trattato à parte di diverse forme di libelli, coll'articoli, che si devono provare in ciascuna azione, e colle sentenze uniformi, à quelle mi rimetto.

Dell'esecuzione della sentenza.

S O M M A R I O.

- Esecuzione di sentenza come si pratica dopo passati li dieci giorni, se non si sarà appellato, n. 1.*
Esecuzione di sentenza come si pratica, se sarà morto il Giudice, o Attore, o Reo, nu. 2.
Esecuzione di sentenza come si pratica nel foro Ecclesiastico, se sarà morto il Giudice, o l'Attore, o il Reo, num. 3.
Esecuzione di sentenza come s'osserva quando la sentenza è antica, n. 4.
Forma di decreto per l'esecuzione della sentenza antica, o quando sarà morto il Giudice, o Attore, o Reo, n. 5.

Reclamazione della sentenza del S. C. e che effetti produce, e quando passano dette sentenze in cosa giudicata, nu. 6.

Appellazione in quali casi non è lecita, e non si dà, n. 7.
Esecuzione di sentenza come si pratica dal Delegato nella causa, nu. 8.

Esecuzione di sentenza come si pratica in aliena giurisdizione, n. 9.

Esecuzione di sentenza, dalla quale fù appellato, si deve fare dal Giudice dell'appellazione, anco se sarà confermata la prima sentenza dal Giudice à quò, n. 10.

Esecuzione di sentenza deserta, per esser passati li 10. giorni, o pure non fù appellato in tempo, spetta al Giudice à quò, n. 11.

Sentenza in azione ipotecaria si deve eseguire sopra la medesima cosa ipotecata, nu. 12.

Sentenza in azione personale si deve primo eseguire secondo l'ordine del Giuriconsulro, nu. 13.

Sentenza contro il morto, come si esegue, nu. 14.

Sentenza contra la donna come si esegue, nu. 15. E come contra il marito, nu. 16.

Sentenza contro il figlio di famiglia come si esegue, n. 17.

Prattica della subastazione, come si fa nel S. C. n. 18.

Forma dell'aggiudicazione della cosa venduta per via di graduazione, nu. 19.

Prattica della graduazione, nu. 20.

Forma dell'istanza per la graduazione, nu. 21.

Creditore posteriore è preferito all'antecedente nella subastazione, e quando fallisce, nu. 22.

Creditore posteriore, quando li compete il Jus offerendi fino alli 30. anni, nu. 23.

Prattica come si fanno l'offerte dalli creditori, o compratori di cose venali, nu. 24.

Forma dell'oblazione nelle cose venali, nu. 25.

Sentenza si prescrive nella via esecutiva per 30. anni, e quando fallisce, nu. 26.

Prattica come si deve opponere dal debitore, e suo procuratore contra l'offerte, quando non sono congrue, num. 27.

Esecuzione con che ordine si deve fare, nu. 28.

Forma del decreto, col quale si cita il Reo ad dicendum causam quare sententia non debeat debita exequutioni mandari, e quando si pratica, nu. 29.

Prattica della citazione ad dicendum causam quare, &c. come, e quando si osserva in Regno, nu. 30.

Esecuzione sopra quali beni non si può fare, nu. 31.

Sentenza, in quali casi si manda in esecuzione, non offante l'appellazione, nu. 32.

Esecuzione di sentenza, in quali casi si ritarda, nu. 33.

Debitore non obligato personalmente, e senza giuramento; non avendo altro con che pagare può dare al creditore la cosa migliore, &c. mediante apprezzamento in soddisfazione, nu. 34.

Appellazione non si dà dall'esecuzione di sentenza, e si limita, &c. nu. 35.

Giudice ordinario può correggere, e fare nuovamente la sua sentenza, se sarà nulla, ma non il Delegato, num. 36.

Decreto interlocutorio quando si può revocare contrario imperio, num. 37.

Forma del decreto della subastazione delli beni eseguiti, n. 38.

Forma della relazione del Nunzio nella subastazione, num. 39.

Forma del mandato ad reluendum, nu. 40.

Prattica, quando s'allega l'esecuzione fatta in beni alieni, nu. 41.

Forma di licenza à poter vendere li beni eseguiti, n. 42.

Fer-

- Forma dell'atto dell'accensione della candela, n. 43.
- Forma del decreto della liberazione della cosa venduta a beneficio del compratore, nu. 44.
- Forma dell'atto dell'accensione della candela quando non compare nessuno, nu. 45.
- Forma del decreto dell'aggiudicazione, nu. 46.
- Forma del decreto dell'elezione dell'esperti per la Corte ex officio, nu. 47.
- Forma del decreto per l'elezione dell'esperti da farsi per le parti, nu. 48.
- Forma del decreto per la revisione di calcolo, n. 49.
- Forma del termine ad justificandum, & impugnandum allegando errore, & altra dubbietà, num. 50.
- Forma del decreto sopra la revisione della sentenza, & altro incidente, & differenza, nu. 51.
- Forma del decreto dall'ammissione dell'appellazione, num. 52.
- Forma del decreto di non ammissione dell'appellazione, num. 53.

L'Altro atto giudiziale, che immediatamente sussegue alla sentenza è, che se da quella non si sarà appellato, è vero quantunque se sia appellato, non sarà fatto nel tempo dovuto, per lo che passa in cosa giudicata, si manda in esecuzione. Onde per bene ciò intendersi si deve avvertire Primo, che se la sentenza sarà della Gran Corte, & di altri Tribunali, all'ora la pratica è, che la sentenza subito passati li 10. giorni si manda in esecuzione senza altra citazione della parte, perche *ipso Jure* passò in cosa giudicata, & subito à semplice istanza della parte vincitrice si spediscono le lettere esecutoriali, & si commette al Nunzio, o serviente, acciò in virtù di esse eseguisca contra il condannato, *Juris forma servata*; purchè si dimanda l'esecuzione della cosa giudicata in vita del Giudice, che fece la sentenza, ed in vita anco dell'Attore, e Reo; imperochè se sarà morto alcuno di essi, all'ora si ricercarebbe nuova citazione, *Afflic. nella Costituzione del Regno*

3 *Dilationes*, n. 28. Il che anco s'osserva nel foro Ecclesiastico, come riferisce *Scacc. de judic. par. 1. nu. 45.* L'istesso si deve osservare quando la sentenza non fosse spedita di fresco, mà fosse antica, perche nè anco si potrebbe mandare in esecuzione senza prima citare, e sentire la parte, *Andr. in d. Constitutione Dilationes, & Caravit. nel rito 128.* E si dirà in detta citazione: *Quod infra tot dies compareat ad dicendum, & allegandum causam quare sententia contra ipsum lata sub die. . . non debeat debita executioni demandari, juxta illius seriem, contentiam, & tenorem, &c. alias, &c. quoniam &c.* E se la sentenza sarà del S. C. quella regolarmente dopo passati li 10. giorni non passa in cosa giudicata se non à rispetto della pleggeria da darli dalla parte vincitrice, perche à rispetto dell'esecuzione della cosa giudicata, è vero della reclamazione da interponersi al medesimo S. C. ave diversi effetti. Onde se la parte vincitrice non vorrà aspettare la fine delli 10. giorni, potrà subito fare spedire mandato *de parendo*, & quello intimato, e passato il termine, se darà pleggeria di restituire in caso di retrazione, subito la sentenza si manderà in esecuzione; mà per il contrario se vorrà aspettare, che passino li detti 10. giorni, e la parte vinta non avrà reclamato frà detti 10. giorni, la sentenza avrà autorità di cosa giudicata à rispetto di escludere detta pleggeria, perche si manderà in esecuzione senza d'essa. Mà à rispetto della reclamazione da interponersi ave di-

verso effetto ed il particolare effetto della cosa giudicata nell'altre sentenze è, che dopo passati li dieci giorni non si può più appellare; mà nella sentenza del S. C. non si esclude l'appellazione, è vero reclamazione, perche si può reclamare frà due anni, d'onde si cava, che la sentenza del S. C. prima, che passino detti due anni *ipso Jure*, non passa in cosa giudicata, perche la reclamazione non rescinde il giudicato, come l'appellazione; e però non si manda in esecuzione senza citazione della parte, è del mandato *de parendo*, *Afflic. in d. Constit. dilatione, n. 27.* Vi sono alcuni casi nelli quali si può eseguire senza aspettare li 10. giorni, nelli quali non è lecito appellare, come nelli casi notorii, è vero quando è confesso, è convinto da testimoni, *cap. ei qui appellat. §. nullus etiam 2. q. 6. cap. Romana, §. si autem de appellat. in 6.* perche dandosi detti 10. giorni à deliberare sarebbe frustrato, o aspettare detto tempo, *aliquando, §. fin. ff. ad sen. Conf. Vellejan. & l. cum hares, ff. de acquir. heredit.* Secondo, si avverte, che il Giudice ordinario deve mandare in esecuzione la sua sentenza, ed anco quella fatta dal Delegato da esso, perche il Delegato non può eseguire la sua sentenza, aspettando l'esecuzione al Delegante, *c. quisquis 2. q. 6. cap. significasti de officio Deleg. cap. si quis contra de for. compet. Marant. in specul. aur. p. 4. dist. 5. n. 45.* Si limita però nel Delegato dal Principe, il quale può eseguire la sua sentenza frà un'anno, *c. ex literis, cap. significasti, & seq. de offic. Delegat. cap. 1. de dolo, & contum.* Come parimente il Giudice ordinario eseguirà la sentenza dell'arbitri compromissori, e s'intende del Giudice competente del Reo convenuto, *l. cum antea, C. de arbitris*; mà perche alle volte il Giudice, che hà fatto la sentenza non ave giurisdizione nel luogo dove si deve quella eseguire tanto à rispetto della persona, quanto delli beni: come nel Giudice Ecclesiastico, che fa la sentenza contra il laico nel caso permesso, come in caso di recovenzione: ed all'ora certo è, che non si potrà dal medesimo Giudice mandare in esecuzione, mà si deve implorare il braccio del Giudice secolare, contra quello dice *Gio. Lup. nella repetit. del cap. per vestras de donat. inter Vir. & Uxor.* sicche implorato il braccio nell'eseguire la sentenza s'osservarà lo stile della Corte del luogo, nel quale s'è implorato il braccio, *Reg. Tapp. de Jur. Regn. tit. de novat.* si limita però, che il Giudice ordinario non possa eseguire la sua sentenza, dalla quale fù appellato, mà quella la deve eseguire il Giudice dell'appellazione anco se avrà confermata la prima sentenza fatta dal Giudice à quò, *Bartolus in l. eos in princip. col. precipimus, §. officii, C. de judic. Pelleg. par. 2. sect. 3. subsect. 2. num. 6.* Mà se l'appellazione sarà deserta per esser passati li dieci giorni, frà li quali fù appellato, e non fù seguita l'appellazione, è pure non fù appellato in tempo, all'ora l'esecuzione spetta al Giudice à quò, e non al Giudice *ad quem dicendo*, *Bart. & Bald. commun. DD. in l. si contra, C. de appell. & Pell. loc. cit.* Terzo, si avverte, che la sentenza è in azione ipotecaria, l'esecuzione si dovrà fare sopra la medesima cosa ipotecata, altrimenti sarà nulla, *Afflic. decis. 218.* E se sarà in azione personale, all'ora s'attende l'ordine dato dal Giuriconsulto in *l. à Divo Pio, §. in venditione, ff. de re jud.* cioè, che primo si esegua sopra li mobili, & dopo se non bastano si esegua sopra li stabili, altrimenti l'esecuzione sarà anco nulla, *d. Afflic. decis. 258. Goffred. 13 Balb.*

- 13 *Balb. decis. 14.* e del non esserci beni mobili per potersi eseguire li stabili, si deve stare alla relazione del Nunzio, che fu mandato ad eseguire, *Bart. in d. §. in venditione, & Capyc. in investim. feudali verb. feudorū exequutiones*, e così s'osserva in pratica, come riferisce *Gallup. part. 2. cap. 3. de exequutione sententia, num. 5.* Quarto, si avverte, che la sentenza fatta contra il defonto, non si può mandare in esecuzione contra l'erede, senza citare prima detti eredi, come notano li moderni addenti ad *Affli. nella decis. 145.* si potrà bensì eseguire contra li proprii beni dell'erede, se il defonto l'obligò espressamente, e la sentenza sarà fatta contro l'erede, il che si permette, e sarà valida l'obligazione dopo fatta l'adizione dall'erede, secondo molti allegati da *Cavalcano decis. 28. num. 10.* Così ancora la sentenza fatta contra la Donna nell'azione personale, se il debito sarà contratto dalla Donna prima del matrimonio, e la dote li fu costituita sopra tutti li suoi beni, all'ora perche li beni s'intendono *deducto are alieno*, si può fare l'esecuzione sopra di quelli, *Guid. Pap. decis. 447.* E se la dote non sarà costituita sopra tutti li beni, ma specificamente sopra le tali, e tali cose, all'ora si può fare l'esecuzione, fatta prima la discussione, e ritrovato non esservi altri beni in potere della Donna, sopra li quali possa eseguire la sentenza, *Capyc. decis. 182.* Ma per contrario la sentenza fatta contra il marito si può eseguire sopra li frutti della dote, se li frutti saranno esorbitanti per li pesi del matrimonio, secondo la qualità delle persone, perche il di più si affega alli creditori, come mille volte riferisce essersi deciso, *Gallup. loc. cit. num. 30.* Similmente la sentenza fatta contra il figlio di famiglia si può mandare in esecuzione sopra il *peculio adventitio*, che si possiede dal Padre, il che s'intende solamente nella proprietà, *salvo Jure*, per l'usufrutto del Padre. Quanto, si avverte, che fatta l'esecuzione sopra qualche cosa si spedisce la licenza *de vendenda*, e dopo quella cosa si espone venale *subasta*, e la forma del subastare si regola secondo lo stilo, o consuetudine delli luoghi, *Rebuff. ad Constitutiones Gallicas, sub tit. de subastat. nu. 14.* e nel S.C. vi è l'Incantatore, il quale ad alta voce, espone in publico la cosa venale, grida dicendo: *Chi vuol comprare la tal cosa, che si vende per ordine del S.C.* e nell'altri luoghi si fanno le subastazioni, tanto nel luogo publico della Corte, quanto nel luogo dove stà sita la cosa, quale solennità d'incanto è ritrovata, acciò la cosa si venda à giusto prezzo, e si eviti ogni fraude, *Riccio nelle collettañee decis. 67.* dal che si avverte, che quando la cosa si espone venale *subasta*, e non si ritrova compratore, all'ora si praticano li termini del *testo in l. ordo 2. C. de exequutione sentent. rei judicata*, cioè, che si faccia l'aggiudicazione al creditore, cō dare la cosa *in solutum*, per il suo credito, fatta prima l'estimazione circa il valore della cosa per l'esperti, *Bald. in d. l. ordo*, e l'istesso si dovrebbe praticare se si ritrovasse il compratore, e non offeresse giusto prezzo, *Franch. decis. 81.* In oltre quando la cosa si espone venale, sogliono comparire più creditori, tãto ipotecarii, quanto personali, e fare istanza sotto pretesto, che sono anteriori, che sia ciascuno primo soddisfatto del suo credito, ed in questo caso, o intomincio la lite contra l'istesso debitore vinto, e non hanno ancora ottenuta la sentenza, ed all'ora à chi prima vince, o se libera la possessione, o
- 19 si libera il deposito sotto questa forma: *Adjudicetur tali creditori fundus in actis deductus, fidei ducati mille in tali banco existentes perventi ex hereditate Titii liberentur* Cajo' creditori graduato primo loco, cum cautione de restituendo cui, quibus, & quando ad omnem ordinem Magnifici Camera Commissarii, &c. Ed intorno à ciò vedi *Covar. pract. quest. cap. 16.* o li creditori hanno Jus eguale, o cioè la sentenza simile contro l'istesso condannato, o vero l'istromenti rescissi, & in tal caso si attende la priorità del tempo nel prezzo, o assignazione della cosa, secondo la regola del *testo nelle legni prior, ff. de reg. Jur.* Per lo che in concorso di creditori suole il Giudice far mandato, che si faccia la relazione, o graduazione di creditori, avendosi riguardo dell'istromenti, e scritture prodotte negli atti, ed intimandosi tal decreto al Procuratore di qualche Creditore, che si faccia la graduazione potrà replicare, *T. Procurat. N. instat suum Principalem graduari suo loco, & audiri coram Domino relatore.*
- 21 E similmente si suole spedire la monizione sopra il decreto della liberazione, quale notificandosi à detto Procuratore, potrà dire: *Instat, quantitatem depositam liberari suo principali creditori anteriori, & graduato tali loco, & in dubio audiri, & salvo aiis.* Parimente si deve avvertire, che in questa materia è privilegiato il creditore posteriore se vorrà offerire il prezzo, che si ritrova nella subastazione per la cosa espota venale, mentre è preferito à tutti, *l. i. C. si antiquior creditor*, il che fallisce quando l'offerta non fosse fatta in tempo opportuno, mà dopo, che la cosa sarà data ad altro offerente, perche all'ora li sarà preclusa la strada di offerire, *d. l. i. & Ann. alleg. 59.* purchè la vendita non sia fatta à qualche creditore anteriore, anco se lo sapesse esso posteriore, perche in tal caso potrà il posteriore valersi del *Jus offerendi* fino all' 30. anni, mentre presume la legge, che detto creditore anteriore compra più presto per causa di conservare la cosa in luogo di pegno, che di acquistare il dominio, come riferisce *d. Franch. decis. 69.* & in pratica l'offerte li fanno *in scriptis*, con esplicare il tempo, frà il quale fa istanza, che vaglia detta offerta, quale tempo passato saranno liberati l'offerenti, *Gallup. ibid. num. 39.* Come similmente, benchè si ammetta ciascuno ad offerire, purchè sia idoneo, e si possa obligare, ed essere convenuto, *l. qui satisfacere, ff. de fidejussor.* s'intende però, purchè non sia contra il consenso del padrone della cosa venale, perche può ciascuno proibire, che un'altro suo odioso compri la cosa sua, *Andr. de HERN. in rubr. qua snt regalia in fin. in usibus feudor.* benchè s'offeriva il contrario, e stà deciso nel S.C. come riferisce *Gallup. ubi sup. num. 40.*
- 25 **I**OT. avendo inteso, che per ordine del S. C. sia espota venale una cosa, sita nelle pertinenze di questa Fedelissima Città, e proprio dove si dice la Roa Catalana, quale fu del quondam N. ed oggi si vende ad istanza di suoi creditori, offerisco per quella, una con il suo intiero stato doc. mille, quali voglio, che siano liberati quando mi sarà data la vera, reale, e corporale possessione di detta cosa à me venduta per franca, e libera da qualsivoglia peso di censo, di servitù, di condizione, e di fideicommissio, e qualsivoglia altro, eziandio se fosse peso di spise di farvene per la consegna di detta casa, di modo che esso

esso offerente non sia tenuto a spese di Commissarii, deritti di Maestro d'atti, Scrivani, Jus sententiae, ed altri simili; Di più voglio ancora, che detti docu- mille siano liberati a' creditori anteriori, e posteriori, in luogo de' quali lo offerente intendo subentrare, pravia cessione da farsi da detti creditori in mio beneficio di tutte le loro ragioni, ed azioni, del che voglio, che se ne sia in fede di Notar T. ne detti denari possano liberarsi se non data prima idonea, e sufficiente pleggeria per l'evizione, e difesa di detta casa da pigliarsi detta pleggeria per uno de' li Maestro d'atti in capite, ed approvati, e che non siano assittatori. Quale offerta, voglio, che sia valitura per giorni venti da correre della presentata di detta offerta, e non altrimenti. In Napoli à 11. Settembre 1685.

26. La facoltà, & Jus di eseguire la sentenza si prescrive per lo spazio di 20. anni; in maniera, che non si potrà dopo trattare colla via esecutiva in virtù di detta sentenza, *Affitt. decis. 245. num. 12.* ben vero questa prescrizione non corre quando fù incominciato ad eseguire, *Achill. de Grass. decis. 5. tit. de sent. & re judic.*

27. Contra l'offerta, e contra l'ammissione di essa può il Procuratore opponere molte cose, si che intimata detta offerta può replicare: *Procurator dicit oblationem non esse congruam, ex quo enormissimam continet lesionem, ideo petit eam renui, aliaq; admitti, alias &c.* E fatta detta replica, se il replicante non farà altro, può il Giudice decretare, che quello procuri miglior offerta, *alias accendatur candela super oblatione facta*; Può anco replicare il Procuratore quando se li notifica la monizione sopra l'ascensione: *Procurator instat audiri tempore quo accenditur candela*, ovvero dopo fatta l'ascensione, sentendosi gravato, *petit denuò candelam accendi, dum prima accensio continet maximum prejudicium patrimonii.*

28. L'ordine poi da osservarsi nell'eseguire, sarà. Primo nelli mobili. Secondo, in difetto di quelli nelli stabili. Terzo, nelli nomi di debitori, fuorchè nelle cose de' pupilli, perchè all'ora si deve eseguire prima nelli nomi de' debitori, *l. magis puto, §. non possunt, vers. quaveris, & ibi Bart. ff. de reb. eor.* Quarto, finalmente si viene alla cattura della persona, non essendo cosa di dovere, che il debitore sia carcerato per debito civile, quando il creditore può recuperare il suo sopra li beni del debitore, *h. d. Divo Pio, §. in venditione, & §. sed verum, ff. de re judic.*, e però non si deve venire alla cattura della persona, senza prima fare discussione sopra li beni, *Abb. in cap. quo ad consultationem col. 6. in fin. de re judic. Bald. in l. 1. in fin. de juris, & fa. ignor. cap. tua, ut lite non contest. Par. de Put. tract. de Sindic. vers. captura in princip.* E pervertendosi detto ordine, non vale l'esecuzione, *Felin. in d. cap. quoad consultationem*; Il che procede quando la lite fù in azione personale, perchè nell'azione reale, essendo dimandata cosa certa, come casa, massaria, cavallo, bove, & altro, e quella cosa farà in essere, si deve quella eseguire, *cap. cum Bertoldus in fin. de re jud.* Anzi si devono eseguire primo li beni meno dannosi al debitore, *Bald. in l. ordo, C. de execut. rei jud.* E si devono osservare li statuti, e consuetudini del luogo dove si fa detta esecuzione. Vi sono bensì alcuni casi, nelli quali non s'osserva detto ordine, perchè ogni regola patisce la sua eccezione. Primo, quando uno è debitore del Fisco, perchè all'ora si

può pigliare di persona, senza detta discussione, nelli beni, *l. nemo, C. de exact. tribut. lib. 10.* Secondo, se l'esecuzione si farà in virtù di sentenza interlocutoria per la contumacia, *d. Pelligr. loc. cit. num. 14.*

29. Si deve anco avvertire, che quando fù appellato dalla sentenza, e l'appellazione è deserta, prima di farsi l'esecuzione si deve citare la parte *ad dicendum causam quare sententia contra ipsum lata sub die tali non debeat debita executioni demandari.* *Bart. in l. defendente, ff. de auth. tutor.* altrimenti l'esecuzione non vale, *Dec. conf. 97. & dicitus Pelligr. loc. cit. n. 15.* Si deve parimente citare la parte, come di sopra, quando si fa l'esecuzione contra l'erede, o successore del condannato, o pure quando si fa da altro Giudice, cioè non da quello, che fece la sentenza, ma dal suo successore nell'ufficio, *Alex. in d. §. in venditione.* Ma se l'esecuzione si farà dal medesimo Giudice, che fece la sentenza, e sopra la medesima cosa contenuta nella sentenza, e non fù deserta l'appellazione, non si ricerca la citazione della parte, *Bart. & Alex. in d. §. in venditione.* Come similmente si ricerca la citazione della parte, quando la sentenza condannatoria consiste in denari, o altra cosa, e l'esecuzione si deve fare nelli beni, *§. in d. §. in venditione, & in l. neminerint, C. unde vi, Lanfranch. in cap. quoniam contra vers. interloquutione col. 12.*

30. Nel Regno però questa pratica s'osserva in questo modo, cioè fatta la sentenza, e passata in cosa giudicata si spediscono le lettere esecutoriali ad istanza dell'Attore, la quale si consegna all'esecutore; e quello eseguisce li beni, secondo il valore del debito; li quali beni dopo si vendono, e si danno al più offerente, e non ritrovandosi compratore, si aggiudicano al creditore per giusto prezzo, mediante apprezzo dell'esperti, e dopo si cita la parte, acciò frà tre, o quattro giorni (secondo la costumanza del luogo) si venghi a riscattare li pegni, ed a pagare il debito, altrimenti frà detto termine venghi ad allegare la causa, perchè non si devono vendere, ovvero darsi al creditore *in solutum*, o pure aggiudicarsi al medesimo per la quantità del debito, *Aff. nella decis. 358.*

31. Benchè regolarmente si possono eseguire tutti li beni del debitore ad istanza di qualsivoglia creditore; si eccettuano però molte sorti di beni, nelli quali non si può fare detta esecuzione. Primo, nel letto, vesti, ed altre deputato ad uso necessario, come suppellettili necessarij all'uso quotidiano, vasi di creta, e simili, atteso questo non possano nell'ipoteca, *Bar. et Bald. nella l. 1. C. que res in pign. oblig. poss.* Secondo, non si possono eseguire li bovi aratori, e tutte sorti d'istrumenti destinati all'agricoltura, *l. exequutores, & auth. Agricultores, C. qua res pign. oblig. poss.*, ed in questo Regno vi è il *cap. 4.* che incomincia *Pridem. contra insolentiam, & cap. 153.*, che incomincia *Constitutioni boves*, dove si corregge *d. cap. 4.*, e si dà la cautela, che se il debitore non abbia altri beni, si possono eseguire detti bovi, come anco se fossero specialmente obligati, il che procede anco secondo *d. cap. 4.*, che non essendo altri beni si possano anco eseguire per l'istessa ragione, il che si contraria dalla *lram. 47. de off. S. R. C. de' 18. Apr. 1559.* la quale proibisce à pena di doc. due mila l'esecuzione di qualsivoglia baccine ad istanza di qualsivoglia creditore, etiam di Corte, anco se fossero specialmente obligati. Terzo, non si può

N

elegui-

eseguire contra il terzo non nominato nel giudizio di detta sentenza, *Bald. conf. 140. vol. 3. & l. si bina, ff. de injur. rupt. test. & l. si parte in fin. C. de dotis promiss.* Il che fallisce nel caso dell'assistenza per la clausola del *Constit. & prac. & pacto de capienda*, perche all'ora si fa l'esecuzione anco contra il terzo possessore senza citazione, e senza liquidazione del negozio, e questo notabilmente lo tiene *Alex. conf. 21. col. penult. & Soccin. conf. 82. vol. 3.*, e perche accasca ogni giorno, si deve bene avvertire. Quarto, non si possono eseguire li frutti del beneficio Ecclesiastico, purchè il beneficiato abbia altri beni, *Bart. Alex.*, ed altri in *l. commodis, ff. de re jud. glos. & Bald. in l. stipendia, C. de exequut. rei jud. & Canonisti nel cap. pervenit de fidejussor. & cap. 1. de appellat.* Quinto, non si possono eseguire li stipendii, e soldi di soldati, purchè vi siano altri beni, *d. l. commodis, & d. l. stipendii*, il che procede anco nell'armi de' Soldati, *glos. in l. nepos procul, ff. de verb. signific.* Sesto, non si possono eseguire li frutti del feudo, se non in mancanza d'altri beni, *Alex. in d. l. commodis.*

- 32 S'è detto di sopra, che quando la sentenza è valida, si manda in esecuzione, purchè non si sia appellato, si danno nondimeno molti casi, nelli quali non ostante l'appellazione, non si ritarda l'esecuzione. Primo, quando nella sentenza si tratta di restituzione di frutti, perche all'ora non ostante l'appellazione, si possono sequestrare li frutti, *l. Imperatores, §. fin. de appellat. Afflic. decis. 188.* Secondo, nella sentenza contro il debitore confesso, perche in tal caso non si ritarda l'esecuzione, benchè se sia appellato, *l. si debitori, ff. de jud.*, e così si osserva in Regno per il *Rit. della Gran Corte della Vicaria 256. & Afflic. decis. 39.* Terzo, nella sentenza per causa d'assistenza nel Regno contra il terzo possessore per virtù della clausola del costituito, e precario, *Afflic. decis. 139.* perche in tal caso, benchè si sia appellato, il Giudice potrà aggiudicare li beni in beneficio del vincitore, e si prosegue il corso dell'appellazione, per la *Reg. Prmatica*, che incomincia *Magna Curia Ritus tit. de appellat. Afflic. decis. 187. & 188. Franc. decis. 85. 120. & 136.* Quarto, quando la sentenza si è fatta per il S. R. C. di Napoli, perche all'ora, benchè se sia reclamato, si manda in esecuzione la sentenza, data però pleggeria de restituendo in caso di retrattazione, *Afflic. decis. 341. & Franch. decis. 136. & 139.* purchè l'esecuzione si possa retrattare. Quinto, quando fussero due sentenze della Gran Corte della Vicaria di Napoli, e che non passassero la somma di 25. scudi, perche all'ora benchè se sia appellato al S. R. C. non s'impedisce l'esecuzione per la *Reg. Prmatica*, che incomincia, *Nos autem, §. quod vero de off. S. R. C.* Il che anco procede se detto due sentenze fosse d'altro Giudice inferiore, che non passano detta somma, e precedente appellatione fossero confermate da detta Gran Corte, perche benchè dopo se sia appellato al detto S. R. C. non si ritarda detta esecuzione, data però detta pleggeria per la *Reg. Prmatica*, che incomincia *Deficiente de off. Sacro Reg. Conf.* Sesto, quando la sentenza contiene somma, che non passa doc. 150, mà meno di detta somma, perche in tal caso non si può appellare da tal sentenza al S. C. per detta *Prmatica Nos autem, §. quod vero d. tit.* Settimo, quando si tratta di sentenza, che contiene

esecuzione, non ostante l'appellazione per il *Rito della Gran Corte 257.* Ottavo, nelle due sentenze conformi del S. C. perche all'ora si fa l'esecuzione, non potendosi più reclamare in detto S. C. *Franch. decis. 153.* Nono, quando si tratta di sentenza di qualche Giudice delegato, al quale fù commessa la causa da Sua Maestà, ò dal suo Signor Vice-Rè, con la clausola, che proceda *nomine Regio*, perche in tal caso non si ritarda l'esecuzione, *Capyc. decis. 111.* Decimo, quando dal Principe fù commessa qualche causa ad alcuno con la clausola *appellatione remota*, perche in tal caso per via d'appellazione non si ritarda l'esecuzione, *Dec. in cap. Pastoralis de appellat. Marant. spec. mir. part. 6. n. 2. tertia partis.* In tutti detti casi per l'appellazione non si ritarda l'esecuzione della sentenza, se non quando fosse detto anco di nullità della sentenza, perche in tal caso pendente la discussione della nullità si sospende l'esecuzione per la *Prmatica, Magna Curia Ritus de appellat. & de Jur. Canonico*, oggi s'osserva, e si deve tener à mente, che l'esecuzione della sentenza due volte confermata per li Giudici d'appellazione, non si può impedire per l'eccezione, ò azione di nullità, se prima non sarà fatta l'esecuzione per la *Clement. 1. de re jud.* onde non si può più viltettare se contra tre sentenze conformi si può opporre l'eccezione della nullità per impedire l'esecuzione, del che ne parlano *Bald. conf. 449. lib. 4. Alex. conf. 77. lib. 2. Paul. de C. str. conf. 320. Abb. conf. 97. lib. 2. Oldrad. confil. 106.*

- 33 Per contrario vi sono anco molti casi, nelli quali si tarda, ed impedisce l'esecuzione della sentenza. Primo, quando fù legittimamente appellato, *cap. appellatione 2. quest. 6. cap. sollicitudinem de appellat. cap. venientes de jur. juram.* Secondo, quando fù dimandata la restituzione *in integrum tot. tit. C. de in integrum restit. postul. ne quid novi.* Terzo, quando sarà ottenuta la sospensione per via di supplica, *Auth. qua supplicatio, C. de pracib. Imper. offer.* Quarto, quando fosse fatta la novazione dell'azione, mutata l'azione nel fatto per cosa giudicata, che compete, *l. minor, ff. de minor.* Quinto, quando il Giudice ordinario vorrà eseguire la sentenza nelle cose site fuori il Territorio della sua giurisdizione, *cap. leges 2. quest. 6. cap. Romana, §. contrabentes de for. compet. l. properandum, §. fin. autem, C. de judic. & l. fin. ff. de jurisdic. omni. judic.* Sesto, quando il debitore dopo la sentenza fa la cessione de beni à beneficio del creditore, *l. 1. C. qui bon. ceder. poss.* Settimo, quando si muove questione sopra li beni eseguiti, *l. a D. Pio, §. si super rebus, & §. sed, & illud, ff. de re jud.* Ottavo, benchè li Delegati dal Papa, ò Imperadore *de Jure Civili* non possono eseguire la sentenza, *d. l. a Divo Pio in principio*, mà *de Jure Canonico* la possono eseguire, *cap. Pastoralis, §. prater ea de offic. Deleg.* Nono, quando uno è stato condannato à pagare una cosa da lui perduta, che teneva in affitto, ò ad impresto, se dopo la sentenza si ritrova detta cosa, cessa l'esecuzione della sentenza sopra il valore di essa, *l. si fullo, ff. de condit. sine caus. l. incommo dato, §. fin. & l. Rem in princip. ff. commo dati.* Undecimo, quando la sentenza s'è fatta nell'azione noxale, cioè, ò pagare il danno fatto da qualche animale, ò schiavo, ò di dare il medesimo animale, ò schiavo dannificante, e se li dannificati sono più; in tal caso, se detto animale, ò detto schiavo sarà dato al primo, che

che l'ha dimandato, cessa l'effetto della sentenza à rispetto dell'altri, perche il primo ave fatto migliore la sua condizione, *l. si quis à multis, ff. de nox. action. & l. item veniant, §. idem reus, ff. de petit. hered.* Il che procede anco, quando uno è stato condannato per azione reale; cioè à restituire una cosa dovuta à più, *l. is à quo fundus, ff. de rei vindic.*
XII. Quando dopo la sentenza s'è fatta qualche transazione trà il creditore, ed il debitore, *arg. l. neque, §. 2. ff. de in jus voc.* **XIII.** Quando nella sentenza vi è intervenuto dolo, ò sarà fatta contra qualche legitimamente impedito; ò giustamente assente, *l. si prator, §. fin. ff. de iudic. & cap. cum Berwaldus, §. postmodum de re iudic.* **XIV.** Quando l'esecutore nell'esecuzione ave ecceduto il modo, *arg. cap. quod ad consultationem de re iudic.* **XV.** Quando fù opposto di nullità della sentenza, come di sopra. **XVI.** Quando fù opposta qualche eccezione, che si può opponere nell'esecuzione della sentenza, come sono l'eccezioni perentorie, le quali non furono opposte nella causa principale, perche essendosi appellato dalla sentenza, e quello che non è provato nella causa principale, si può provare nella causa dell'appellazione, e quello che non si è opposto si può opponere, *cap. cum Joannes in fin. de fide instrum. cap. fraternitatis de testibus & cap. inter Monasterium in fin. de re iud. l. 2. C. sententia rescind. non pos. & l. exceptio, ff. de exception.* **XVII.** Quando la cosa contenuta nella sentenza è dimandata dell'Attore è in poter del medesimo, *l. 1. C. de re iudic. l. 1. & 2. ff. de condit. sin. caus.* **XIX.** Quando si oppone l'eccezione della scomunica contra il Giudice, che fece la sentenza, *cap. pia, §. pen. de except. in 6.* **XX.** Quando nella sentenza non fù osservata la forma dello statuto del luogo, *arg. l. de illi clausula, ff. de verb. oblig. & l. si quis in princip. ff. de leg. 2.* **XXI.** Quando dopo la sentenza sono passati più anni, *l. ult. de prescript. 30 vel 40. anni,* cioè fino alli 30. anni si può dimandare, e non più oltre di detto tempo, *Bald. in l. debitori, col. fin. C. de pact. Affl. decis. 255.* Ed ultimo, quando fosse fatto il pagamento, col quale si toglie ogni debito, ed obbligazione, *insit. quib. mod. tollitur oblig. princip. lib. 4. §. ait prator ff. de re iud.*
34 Quando il debitore non è obligato personalmente con giuramento, non avendo altro con che pagare, può dare al creditore la cosa migliore, che tiene *in solutum*, mediante apprezzo, con la cautela per l'evizione; e se il creditore ritrovaste il compratore, che volesse comprare detta cosa, non si può costringere à pigliarla *in solutum*, mà il debitore è tenuto di venderla, e dare il prezzo in soddisfazione al creditore, *auth. hoc nisi, C. de solutionib.*
35 Dall'esecuzione della sentenza non si dà appellatione regolarmente, se non quando il Giudice eccedesse nel modo di eseguire, perche all'ora si darebbe l'appellatione, bensì deve esprimersi la cosa dell'eccesso, ò gravame, *Bart. in l. ab exequutore, col. 1. ff. de appellat. & in l. ab exequutione, C. quor. app. non recip. ubi DD. communiter Specul. de exequunt. sent. §. 2. num. 7. & 9. Abb. in cap. quoad consultationem de sent. & re iud. C. nel. cons. 71. col. 1. col. 4. in fin.*
36 S'avverte anco, che il Giudice ordinario dopo fatta la sentenza ritrovando essere nulla, ed ingiusta, può non solamente correggerla, ed emendarla, mà anco farla nuovamente, *l. si preses, C. quomodo,*

& quand. Judex, l. 4. C. de accusat. Joann. Andr. in cap. in litoris, vers. functus, & vers. sed si causa de officio Deleg. anzi può farlo il suo successore, cap. quod quis 29. quest. 1. l. 4. ff. de inter. act. & l. 1. C. de sent. & inter. omni. iud. M. il Delegato non può farlo, avendo finito l'officio suo, e dopo la sentenza cessa di essere più Giudice, *l. qualiam in fin. ff. de arbitrar. l. Judex, ff. de re iudic.* il Superiore bensì la può emendare, *l. si ut proponis, C. quomodo, & quand. Jud.*

37 A rispetto delli decreti interlocutorii s'avverte, che benchè si possono revocare contrario imperio, per il *test. in l. quod iussit, ff. de re iudic. & cap. cum cessante de appellat.* Questo però non procede quando sono due volte confirmati, perche in tal caso non si può più rinvocare, *glos. in Clement. fin. vers. super ea de appellat.* Il che si deve tener in memoria, perche succede alla giornata, che le parti dopo aver avuto tali decreti interlocutorii contra di loro, e dopo confirmati, dimandano revocarsi contrario imperio. Fatta dunque legitimamente l'esecuzione dal Serviente, ò Nunzio, dopo ricevuto l'esecutorio, ed ordine dal Giudice, ò Governatore, e fatte dal medesimo la relazione in dorso dell'esecutorio colla nota delli beni eseguiti, si fa il decreto per la vendita, ò vero subastazione.

Forma del decreto della subastazione delli beni eseguiti.

38 Per Curiam, *etc. fuit provisum, quod super bonis exequutis ad instantiam T. contra N. in causa de qua in actis, & c. fiant, prout fieri mandatur banni, seu subastationes ad instantiam dicti T. in forma, in locis silitis, et consuetis, juxta morem, etc. dia, etc. munitis mutandis,* secondo lo stile della Corte, e Consuetudine del luogo.

Compiti li due, ò tre banni, seu subastazioni, in dorso de qual, e ciascuno di essi si fa la relazione dal medesimo Nunzio in quella forma.

Forma della relazione del Nunzio nella subastazione.

39 Die, etc. *Salerni, etc. T. servientis Ord. Curia retulit mihi infra scripto ordinario act. se hodie predicto die emanasse bannum in platea publica, et locis silitis, et consuetis, alta, et intelligibili voce more praconis, dicendo, chi si vuol comprare la tal cosa nel N. N. che si vende ad istanza del T. per ordine, e decreto della Corte, compare in essa colla sufficiente offerta, che si appiccierà la candela, e si libererà al più offerente, et ita result, et in fidem, etc. T. Act. etc.* Dopo li sudetti tre banni, ò prima di essi, dopo l'esecuzione, secondo la Consuetudine del luogo, si fa alla parte il mandato *ad relucendum*, acciò fra due, ò tre giorni compare, à riscattarsi la cosa contra di esso eleguita.

Forma del mandato ad relucendum.

40 *Exequutoribus, et servientibus nostra Curia sive, etc. tenore presentium precipimus, et mandamus quatenus ad omnem instantiam, et requisitionem T. sive, etc. citatis, et moneatis N. et citare, et moneare debeatis, ut infra triduum praecis, etc. solvat, et relucere sibi habeat, et debeat bona contra ipsam exequuta, pro causa, et causis, prout ex actis, etc. alias, etc. quoniam, etc. citetur, et referatur, etc. datum, etc.* In dorso di detto mandato si fa la relazione in forma, &c.

Passati li tre giorni, ò altri contenuti in detto mandato, si foglionò accusare le contumacie, e nell'ultimo perentorio termine fare il decreto per poter procedere alla vendita delli beni eseguiti,

Tartaglia in sua prax. cap. ult. num. 4. E comparando qualcuno, ed allegando essersi eseguito in beni alieni, si sopraffede nella vendita, e si dà il termine *ad docendum de allegatis*, nel quale termine si può servire della deposizione del Principale, e si fa il libello, come nel trattato di libelli; altrimenti la subastazione sarebbe nulla, *d. Tartaglia loc. cit. num. 5.*

E se il debitore dopo detto mandato *ad relucendum*, intimatoli vorrà pagare, si fa il decreto, *quod infra tot dies faciat depositum*, quale termine passato si fa altro decreto, che fra tant'altri giorni faccia il deposito, *alias compellatur per capturam persona*, e fatto il deposito, superando qualche cosa si restituisce al debitore in caso, che allegasse differenze fra di loro.

Forma di licenza per poter vendere li beni seguenti.

42 *Per Curiam, &c. in causa T. cum N. prout ex actis, visa exequutione facta super bonis d. N. visita citatione, ac relatione mandati ad relucendum, videlicet hinc pluries emanatis fuit concessa, prout conceditur licentia vendendi dicta bona exequuta per N. legitimis tamen subastationibus, seu bannimentis precedentibus, quibus adimpletis bona predicta, ultimo licitatori plus offerenti dimittuntur, et relaxantur, ut de pretio inde percipiendum d. T. creditoribus satisfiat, et si reliquum quidquam fuerit restituatur dicto T. debitori, si verò defuerit, ad integritatem crediti, iternum exequatur, et ita, &c. datum, &c.*

Forma dell'atto dell'accensione della candela.

43 *Die, &c. Salerni, &c. per talem de tali ordinarium servientem, sive Aguarium Curie fuit accensa candela, in tali loco solito, & consueto probanniendo, subastando, & vendendo bona exequuta ad instantiam T. contra N. pro causa, ut ex actis, virtute decreti, &c. & sic accensa candela predicta pluries banniendo, & vociferando alta, et intelligibili voce more praconis aciendo, chi si vuol comprare la Casa, & Massaria del tale, nel tale, e tale luogo, che si vende ad istanza del tale, per ordine, e decreto della Corte, compara in questo luogo, che si è appiccata la candela, e si libererà al più offerente, & sic pluries banniendo, è comparso il tale di tale, ed ave offerito per detta Casa doc. tanti, e detta Massaria doc. tanti, et statim banniendo dixit, la Casa per doc. tanti, e la Massaria per doc. tanti posti dal tale, e se vi è altro più offerente compara, perche minore la candela, et nemo alius comparuit, candela predicta per se extinxit, et bona predicta taliter subastata, et vendita remanserunt d. tali emptori, et in fidem, &c. Talis Act. etc. presentibus pro testibus T. T. T. et aliis, &c.*

Dopo fatto detto atto dell'accensione della candela si fa il decreto della liberazione à beneficio del Compratore.

Forma del decreto della liberazione sudetta.

44 *Per Curiam, &c. Visis bannimentis, seu subastationibus legitimis factis super venditione Domus, et Ruris, in actis deductorum, et exequutorum contra N. ad instantiam T. prout ex actis, et visa obligatione talis plus offerentis pro bonis predictis, fuerunt liberata prout presentibus decreto liberantur pro pretio predicto in beneficium dicti T. et provisum fieri, prout fieri mandatur instrumentum per manus publici Notarii liberationis predictae, et omne aliud necessarium fieri, et opportunum, &c. omni modo meliori, &c. Provisum, &c.*

45 E non comparando nessuno in detto atto ad offerire il prezzo, e comprare detti beni sopra li quali si è appiccata la candela, è per rispetto, è timore del Padrone delli beni, è per altra causa; in tal caso si dice nell'atto dell'accensione della candela, *sic pluries banniendo, et vociferando alta, et intelligibili voce more praconis, nemo comparuit, et per se candela predicta se extinxit, et dixit*, è morta la candela, *et in fidem, &c.* In tal caso detti beni si aggiudicano per la concorrente quantità, e misura del debito, mediante apprezzo dell'esperti, e si fa il seguente decreto, &c.

Forma del decreto dell'aggiudicazione.

46 *Per Curiam, &c. Visis actis, &c. ex quo bona ad instantiam T. exequuta contra N. vigore sententiae alias latae sub die tali, &c. exposita ad incantum, et factis legitimis subastationibus non fuit repertus emptor, fuit provisum, et decretum, quod bona predicta adjudicentur, prout adjudicantur dicto T. creditoribus pro summa creditorum, et in satisfactioem ejus crediti juxta appretium, et estimationem per expertos factam, et ita per hoc suum, &c. Provisum, &c.*

Prima però di detto decreto di aggiudicazione si deve fare l'elezione dell'esperti mediante decreto, che si fa in questo modo.

Forma del decreto dell'elezione dell'esperti per la Corte ex officio.

47 *Per Curiam, &c. In causa T. cum N. occasione, prout ex actis, &c. visis subastationibus, & bannimentis factis sub die tali, cum accensione candela ad finem vendendi bona exequuta contra d. N. ad instantiam dicti T. & quod nemo comparuit ad offerendum, &c. fuit provisum, & decretatum, quod eligantur quatuor experti ad effectum estimandi, & appretandi bona, scilicet domum, & rus taliter exequuta, prout eligantur N. N. N. N. qui valeant estimare, & appretiare secundum conscientiam dicta bona ad finem adjudicandi d. T. creditoribus, pro mensura debiti juxta sententiam latam sub die tali, & ita per hoc suum, &c.*

Quando però detti esperti si eligono da esso parti, il che sarebbe migliore si fa il seguente decreto, &c.

Forma del decreto per l'elezione dell'esperti da farsi per le parti.

48 *Et per Curiam, &c. Visis, &c. fuit provisum, & decretum, quod eligantur quatuor experti ad effectum estimandi, & appretandi bona NN. exequuta ad instantiam T. vigore sententiae de qua in actis, &c. infra terminum dierum trium, scilicet duo ex parte T. creditoris & duo ex parte N. debitoris, qui juxta verum valorem estimare teneantur suam onerantes conscientiam, &c. alias, &c. ita, &c. hoc suum, &c. Provisum, &c.*

Si vuole alcune volte dimandare la revisione di calcolo, allegando l'errore di esso, e precise sopra la tassa delli frutti, interessi di conti, & altro; in tal caso il Giudice deve far decreto, *ut revideantur computa*, si fa in questa forma.

Forma di decreto per la revisione di calcolo.

49 *Per Curiam, &c. In causa vertente inter T. & N. occasione prout ex actis, &c. Visa petitione N. instantis revideri computa alias facta sua die, . . . in eadem causa, & mediante decreto, propter calculorum errorem fuit provisum, & decretum, quod predicta computa inter ipsas partes cum intervenitu N. facta iterum calculentur, & revideantur, & inte-*

interim superferatur in executione, donec, &c. prout calculari, revideri, superferri mandatur, &c. & ita per hoc suum, &c. Provisum, &c.

Ed allegandosi errore d'altra causa, d'qualch'altra cosa rilevante, e pregiudiziale, d' vero l'istessa sentenza, sempre si suole dopo il termine commune all'una, e l'altra parte, a giustificare, ed impugnarre in questa forma.

Forma del termine ad iustificandum, ed impugandum, allegandosi errore, d'altra dubietà.

50 *Per Curiam, &c. Visa petitione facta per N. super revisione talis erroris, vel dubietatis, vel sententia lata sub die tali, &c. in causa in dicta Curia vertente inter ipsum instantem, & T. occasione de qua in actis, &c. ob assertam errorem, &c. fuit provisum, & decretum, quod datur prout presenti decreto datur terminus dierum tot, . . . utriusque parti ad iustificandum, & impugandum respectu, & ita per hoc suum, &c. Provisum, &c.*

È fatto dopo sommariamente la discussione sopra dette differenze, si fa il decreto *mutatis mutandis*, conforme ricercarà il fatto, d' causa.

Forma del decreto sopra la revisione della sentenza, d' altro incidente, o differenza.

51 *Per Curiam, &c. Visis actis omnibus, & mature discussis, ultimo hinc inde per ambas partes deductis, & consideratis considerandis, &c. fuit provisum, et decretum fore, et esse procedendum ad ulteriora in executione jam suspensa ab assertum errorem, &c. prout procedi mandatur, ex eo quia non est locus dicto errori, sed omni rite, et recte facta fuisse apparet plusquam manifeste ex eisdem actis, et proinde pro rite, et recte factis declinantur, etc. hoc suum, etc. Provisum, etc.*

Finalmente si nota, ch'ogni volta, che sarà dalla parte appellato dalla sentenza, sopliono li Giudici interloquire sopra l'ammissione, d' non ammissione dell'appellazione sudetta, e si fa in questa forma.

Decreto dell'ammissione dell'appellazione.

52 *Per Curiam, etc. Viso supradicto libello appellationis, etc. fuit dictum appellationem praedictam adversus sententiam per ipsam latam pro tali contra talem occasionem de qua in actis, &c. non esse admitteendam, nisi si, et in quantum, etc. omni modo meliori, etc. hoc suum, etc.*

Decreto di non ammissione.

53 *Per Curiam, etc. Visis, etc. fuit dictum, quod stetur in decretis omni modo meliori, etc.*

TRATTATO III.

Del giudizio della seconda istanza, d' vero dell'appellazione.

CAP. I.

SOMMARIO.

- Appellazione à che fine fu introdotta, nu. 1.*
- Appellazione si deve interponere frà dieci giorni dopo la notificazione della sentenza, nu. 2.*
- Appellazione dopo interposta, si deve proseguire frà altri 50. de Jure Regni, et 30. de Jure Communi, & Ecclesiastico, nu. 3.*
- Une d'appellanti frustratoriamente, e con dolo, nu. 4.*
- Causa si deve esprimere nell'appellazione, tanto dall'interlocutorie, quanto dissinitive, e come si pratica in Regno, nu. 5.*
- Appellare si può da tutti li Giudici, tanto ordinarii, quanto delegati, nu. 6.*
- Appellare non si dice nel S. C. ma reclamare, n. 7.*

Appellare non si può dall'esecuzione della sentenza, il che fallisce, nu. 8.

Appellare non si può dal laudo dell'arbitri de Jure communi, ma non de Jure Regni, n. 9.

Tempo dell'appellazione è continuo, e come s'intende, num. 10.

Appellare si può in presenza del Mastro d'atti, se il Giudice sarà impedito, nu. 11.

Tempo dell'appellazione non si può prorogare, e come s'intende, nu. 12.

Appellazione pendente cessano le parti del Giudice, e non può fare altr'atto, il che si limita in molti casi, num. 13.

Attentati dopo l'appellazione, quando si rinvocano, n. 14.

Appellazione si fa con la parola (appello) et in scriptis, num. 15.

Appellazione quando la sentenza contiene più capi, come si fa, nu. 16.

Appellazione quando si dichiara deserta, ed in che si verifica la sua solennità, nu. 17, et 20.

Appellazione si fa à spese dell'appellante, nu. 18.

Differenza frà l'appellazione della dissinitiva, e quella dell'interlocutoria, nu. 19.

Appellazione da qual Giudice si deve dichiarare deserta, num. 21.

Relazione pendente non si deve innovare, nu. 22.

Appellato si deve anco citare nelle lettere inibitoriali, nu. 23.

Appellazione, che cosa sia, nu. 24.

Provocazione, che cosa sia, ed in che differisce dall'appellazione, nu. 25.

Relazione in quanti modi si può intendere, nu. 26.

Relazione quando si fa al Consultore, deve contenere tutta la causa, e le ragioni dell'una, e l'altra parte, num. 27.

Prattica nel formare la relazione al Consultore, e quello devono, e possono fare le parti litiganti intorno detta relazione, num. 28.

Reclamazione è termine generale, che si riferisce à quelle sentenze, dalle quali de Jure non s'appellare quali sono, num. 29.

Supplicazione che cosa sia, ed in che differisce dall'appellazione, num. 30.

Recusazione che cosa sia, nu. 31.

Restituzione che cosa sia, 32.

Querela, come s'intende, che cosa sia, nu. 33.

Querela quando è necessaria, nu. 34.

Reduzione che cosa sia, nu. 35.

Dilazione che cosa sia, nu. 36.

Tempo, frà il quale si deve proseguire l'appellazione, quando sia, e come corre, nu. 37.

Fatali, quando, e come si concedono, nu. 38.

Apostoli nell'appellazione, che cosa siano, nu. 39.

Fatali, che cosa siano, nu. 40.

Tempo dell'appellazione come si pratica de Jure Ecclesiastico, e come de Jure Regni, nu. 41.

Appellazione se si debbia avere per deserta, per essere trascorso il primo fatale, e come si pratica, nu. 42.

Tempo dell'appellazione circa li 50. giorni se sia l'istesso nelli decreti interlocutorii, nu. 43.

Causa dell'appellazione incomincia dall'apertura del processo, n. 44.

Causa dell'appellazioni quali siano, n. 45.

Appellare in quali casi non si può, nu. 46.

Appellazione si fa dal Giudice inferiore al superiore, ed in quali casi si può fare omisso medio, o ad altri, num. 47.

Appellazione delli capi dell'Università, si può fare all'Official della Città, n. 48.

Pe-

Pena del Giudice à quò, che non ammette l'appellazione, num. 49.

Appellazione in quali casi si fa deserta, nu. 50.

Appellazione quando si può fare prima della sentenza definitiva, che si deve osservare in tal caso, n. 51.

Conservatorie in Regno se si praticano, n. 52.

Nullità contro la sentenza frà quanto tempo si possono proporre, nu. 53.

Appellazione se non la fece il Procuratore, nè anco la può fare il principale, benchè s'è assente, il che si limita, nu. 54.

Appellazione si può fare non solo dal principale, o suo Procuratore, ma anco da un amico, o parente, e come s'intende, nu. 55.

Appellare quando si può tacitamente, nu. 56.

Condannato giuridicamente, e legitimamente, appellando à fine di differire, pecca mortalmente, ed è tenuto all'interessi della parte, nu. 57.

Prattica intorno l'appellazione, quando si presenta il libello appellatorio, nu. 58.

Forma del decreto del termine legale, nu. 59.

Appellazione quando si può fare in presenza di persone oneste, nu. 60.

Forma dell' testimoniali quando s'appella in presenza di persone oneste, nu. 61.

Forme delle lettere inibitoriali, nu. 62.

Inibitoria notificata al Giudice à quò liga le sue mani, nu. 63.

Inibitoria nell'appellazione della definitiva, quando s'è cumulata coll'allegazione della nullità, si può spendere in vigore della pendenza di detta nullità, n. 64.

Prattica quando si propone la declinatoria del foro dalle persone privilegiate, nu. 65.

Forma delle lettere soprassessoriali, o vero acta, & per dies, nu. 66.

Prattica, quando si presenta l'inibitoria, nu. 67.

Forma dell' osservatoria in dorso delle provisioni di Superiori maggiori commesse alli Tribunali delle Regie Audienze, n. 68. e 69.

Abaco non si deve praticare nè dalli Mastro d'atti nell'atti giuridici, nè dalli Notari nelli contratti, num. 70.

Prattica circa l'osservanza delle provisioni soprassessoriali, num. 71.

Provisioni soprassessoriali quando non si devono osservare, nu. 72.

Forme dell' Inculcatore, nu. 73.

Appellazione quali effetti produce, nu. 74.

Appellazione non ostante in quali casi può il Giudice à quò innovare, & agere, nu. 75.

Appellazione pendente può il Giudice in tre modi fare, ed innovare qualche cosa, nu. 76.

P Erche delle tre persone, che costituiscono il giudizio vi sono l'Attore, ed il Reo, li quali sono li principali litiganti; uno de' quali per necessità deve essere il condannato, e mal contento nella sentenza definitiva, o interlocutoria avanti il primo Giudice, detto condannato suole da quella appellare, e gravarsi appresso il Giudice superiore, acciò sia sollevato da detto preteso gravame: quale appellazione si vede à tutti concedere regolarmente (fuorche in alcuni casi, che diremo appresso) essendo specie di defensione, che compete all'oppressi contra l'ingiustizia, o iniquità del Giudice; e però non li deve negare, anco se fosse il diavolo nel giudizio (per così dire) *cap. cum inter, §. porro de except. Rot. decis. 16. m. 2. de Holo, & centum. in nov. Ben-*

che più delle volte suole succedere il contrario per la malizia, ed iniquità delli mali Ministri; in maniera, che avendo il primo Giudice, benchè inferiore, fatta la sua sentenza giusta, e retta; e il Giudice superiore, che la dovrebbe in buona coscienza confirmare; mosso dalla propria passione, o per interesse, odio, o altro fine, senza veruna ragione, e con scandalo, e ruina dell'anima sua, suole diroccarla, ed annullarla; onde l'appellazione, che fu introdotta santissimamente per Teriaca contra il veleno del primo Giudice, presidio della giustizia, e refugio dell'innocenza, riesce ruina delle cause, fortificazione dell'ingiustizia, e fomento dell'iniquità, salva pace, e senza pregiudizij delli Giudici retti, e buoni; ma quelli tali (*qui Deum habebunt Ultorem*) commettendo le sudette ingiustizie nelle cose temporali, provaranno à proprie spese, con la perdita dell'anima, le pene eterne.

2 Primo, si deve sapere, che detta appellazione si deve in ogni conto interporre frà dieci giorni dalla lettura, e notificazione della sentenza, altrimenti passato detto termine la sentenza passerà in cosa giudicata, di più dopo la notificazione, e scienza, perche se non la sapeva, anco se fosse dimorato per mesi, ed anni ad appellare, sempre può appellare, e dopo che li pervenirà à notizia, incominceranno à correre li 10. giorni, *Marant. tit. & quandoque appellatur in suo Specul. am. part. 6. nu. 215.*

E parimente quando l'aggravio avrà il tratto successivo; perche in tal caso sempre può appellare fino, che dura detto aggravio, anco dopo li 10. giorni, *d. Marant. loc. cit. n. 216.* dove pone l'esempio di quello, che si tiene carcerato, in quale sempre può appellare, perche sempre è gravato, purchè il Giudice non abbia espressamente interloquuto di essere giustamente carcerato, perche all'ora deve appellare frà li 10. giorni, altrimenti passa in cosa giudicata e non può più appellare. E se sarà interposta frà li detti 10. giorni, deve dopo la parte appellante proseguire l'appellazione frà altri giorni *vide de Jure Regni*, frà li quali deve adire il Giudice superiore per la Costituzione *appellationum tempore*; *Et de Jure communi*, detta prosecuzione si deve fare frà trenta giorni, come s'osserva anco nel foro Ecclesiastico, *Scaccia in suo tract. de appell. quest. 12. num. 12.*

4 Secondo, si deve anco sapere, che se alcuno frustratoriamente, e con dolo avrà appellato, si punirà colla condanna delle spese, ed avendo appellato in dispreggio del Giudice, sarà punito di più con pena arbitraria; *Castrens. in Litt. d. ff. de appell. & Pram. 29. cum sequ. de offic. S. R. C. in antiquis, & Muscat. in sua pract. appell. glos. 1. num. 27.*

5 Terzo, si deve avvertire, che sempre nelli libelli appellatorii, tanto dall'interlocutorii, quanto da altre sentenze, si deve esprimere la causa dell'appellazione, o gravame ricevuto, minacciato, dato, o da darli, perche non solo si può appellare dall'aggravio ricevuto, ma anco dal futuro, *cap. ut debitus extra de appellat.*, ed anco diremo appresso, quando abbia luogo. Però in pratica si osserva, che quando s'intima la sentenza interlocutoria, la parte, che pretende essere gravata semplicemente appella, e dice de nullità, o dopo data la supplica nel S. C. ovvero dati li libelli appellatorii nelli altri Tribunali esprime le cause giuste dell'aggravio ricevuti, *Muscat. l. loc. cit. num. 60.*

6 Quarto, si deve anco sapere, che si può appellare

- re da tutti li Giudici, tanto ordinarii, quanto delegati, *cap. cum sit Romana extra de appellatione, cap. 2. quest. 6.* il che fallisce nel S.C. dal quale non s'appella, mà si reclama, *Afflitt. decis. 231.* Come anco non si può appellare dall'esecuzione della sentenza, se non quando l'esecutore commettesse eccesso nel modo di eseguire, posto nella *l. ab executione 5. C. quorum appell. non recipiuntur*, e detto eccesso può succedere in più modi. Primo, se bastando ponere in possesso di cosa modica, s'è fatto in cosa grande, ovvero in maggior quantità di quello si contiene nella sentenza. Secondo, se si è eseguito prima del tempo, che stà ordinato. Terzo, se l'istesso esecutore senza conoscere l'eccezione, che si dà ad alcuno in alcuni casi, anco dopo la sentenza dopo li quattro mesi volesse mandarne in esecuzione detta sentenza, e finalmente non si può appellare dal laudo dell'arbitri, il che s'intende *de Jure communi*, perche *de Jure Regni* si può appellare da tali sentenze, ed avrà effetto l'appellazione, acciò sia di nuovo riconosciuta, e frà tanto si revocano almeno à fine di ridurle *ad arbitrium boni viri*, il che si permette all'arbitramenti frà 30. anni, come per la *Prav. & si aliquo, sub rubr. de arbitr. Afflitt. decis. 132.*
- 10 Quinto, si deve similmente notare, che (mentre l'appellazione si deve interponere frà li 10. giorni, il quale è tempo continuo, che corre da momento à momento): e tempo continuo si dice quello, che corre continuamente tanto in quanto al principio, quanto in quanto al fine: come è il tempo delli quatt'anni concesso à dimandare la restituzione *in integrum, l. fin. C. de temp. in integr. restit.* per il testo *in l. 1. §. dies, ff. quando appellandum sit*, coll'altri allegati per *Marant. tit. & quandoque appellatur, num. 217.* anco se quell'ultimo giorno sarà festivo, si può dimandare detto atto dell'appellazione, non ostante, che sia festa, e detto giorno dell'appellazione si computa nel numero delli 10. giorni, *arg. 3. §. minorem, ff. de minor.*
- 11 Sesto, che non qualsivoglia impedimento scusa l'appellante dall'appellazione non fatta frà li 10. giorni, mà solamente s'ammette l'impedimento per parte del Giudice, *Bart. in l. 1. §. dies*, mà in tal caso l'appellante dovrà di ciò protestarsi, ed interponere l'appellazione in presenza d'uomini onesti, *arg. text. in l. cum quidam 7. ff. de appellat.* Non lasciando dire, che quest'impedimento oggi poco giova, mentre si vede in pratica osservarsi, che li libelli appellatorii si possono presentare non solo alli Giudici, dalli quali si appella, mà anco alli loro Mastro d'atti, *Afflitt. in detta Costituzione appellationum tempora, num. 42.*
- 12 Settimo, che benchè il tempo delli dieci giorni conceduto à proponere l'appellazione, non si possa in qualsivoglia modo dal Giudice, nè dalle parti prorogare nè tacitamente, nè espressamente, nè tampoco per via di compromisso; anzi, che la sentenza fatta dopo detto tempo, anco di consenso delle parti non vaglia, *Ant. Corsect. in sing. 4. per text. in Clement. si appellationem de appell.* Nientedimeno si potrà prorogare per l'istanza, e consuetudine, *glos. & Bald. in l. 2. C. si contra jus, vel utilitatem publicam.*
- 13 Ottavo, che interposta l'appellazione, cessano le parti del Giudice, mentre cessa la sua giurisdizione, e però ciò che si fa da esso, si dice attentato, *tot. tit. ff. nil novari appellat. pendente, se non in alcuni*

casì posti per *Marant. d. tit. & quandoque appellatur, num. 174. & seq.* cioè, Primo, à rispetto del terzo, mentre quello s'è detto s'intende frà essi principali litiganti, onde se faranno due debitori *insolidum* obligati, ed uno, che solamente s'è convenuto, e condannato appellarà, pendente l'appellazione, può essere convenuto l'altro, ed il Giudice à quò può procedere contro di quello, quantunque sia sopra l'istessa cosa. Secondo, à rispetto di quell'atti, che si potevano fare, ed innovare pendente la causa principale, perche si possono fare anco pendente la causa dell'appellazione, com'è il costringere l'Avversario alla pleggiaria. Terzo, nel padrone, che presenta due al beneficio, perche se primo presentò uno, e quello appellò, acciò non si presenti l'altro, può nondimeno detto padrone presentare l'altro pendente l'appellazione, ed il Giudice à quò ammettere detta presentazione e la ragione è, perche prima di detta appellazione se li permettevà detta presentazione, e non si deve privare di questa facoltà per detta appellazione. Quarto, quando il debitore, che appellò fù stimato sospetto di fuga per nova causa, perche anco pendente l'appellazione può essere pigliato dal creditore con propria autorità come prima. Quinto, nell'appellazione della sentenza della Icomunica, perche non ostante detta appellazione, può il Giudice à quò denunciare, e pubblicare l'escomunicato, acciò sia evitato da tutti: In tutti detti casi può detto Giudice procedere, non ostante l'appellazione, perche si possono revocare con questa diffinitione, cioè, *se l'appellazione fù interposta dalla sentenza definitiva, ed all'ora, ò che se sia inibito dal Giudice ad quem al Giudice à quò, ò che non se sia inibito (mentre si pratica, che dopo l'appellazione si fa l'inibizione in forma, ut infra) all'ora si revocano tutti l'attentati, e primo, e dopo l'appellazione nelli casi nelli quali il Giudice non poteva procedere, nõ ostante l'appellazione, e però in quanto alla revocazione di detti attentati non sarà necessaria altra inibizione; ò si appella dall'interlocutoria, e non si revocano l'attentati se non dopo detta inibitoria presentata al Giudice à quò, cap. non solum de appellat. in 6.*, ed acciò che l'attentati si rivochino è necessario, che l'appellazione sia stata intimata al Giudice, ed alla parte, altrimenti il Giudice, e la parte sempre possono *de Jure* procedere nella causa, quando non hanno notizia dell'appellazione; e questi attentati non si rivocono da quelli, che non sapevano l'appellazione, quale revocazione dell'attentati si può dimandare fino alla conclusione nella causa, *Marant. specul. aur. part. 6. tit. & quandoque appellatur, num. 403.* e quello, che attentò è tenuto alla restituzione delli frutti percepiti dal giorno dell'appellazione, *Mar. loc. cit. num. 406.*

15 Nonno, che l'appellazione *de Jure* si può fare per la parola *appello*, tanto *in scriptis*, quanto *oratenus*, *l. 2. ff. de appellat.* mà oggi si fa *in scriptis*, e quando la sentenza contiene più capi, perche sono tante sentenze, non s'appella così semplicemente, mà si fa con quella clausula *appello à partibus, & capitulis quatenus contra, &c. quatenus verò in mei favorem accepto*, purchè detti capitoli siano frà di loro diversi, perche se hanno frà di loro connessione, benchè siano più capi si reputano uno, in questo caso la sentenza non si potrà in parte approbare, ed accettare, ed in parte riprovare, *l. in hoc iudicio*

cio 28. fam. exerc. un. Gallupp. part. 3. cap. 5. num. 8.

Decimo, che, come s'è detto, si danno li 50. giorni à presentare la copia del processo, ò l'originale in presenza del Giudice *ad quem*, juxta il tenore dell'inibitoria, come nella Costituzione del Regno *appellationum tempora*. E non presentandosi frà detto tempo, l'appellazione si dichiarerà deserta, e tutta la solennità della dimanda, presentazione, prosecuzione dell'appellazione oggi in pratica si verifica nell'espedizione delle lettere inibitoriali, e nella presentazione della copia del processo, una con alcune lettere dimissoriali chiamati Apostoli, quali il Giudice *ad quem* scrive al Giudice *à quo* intorno la trasmissione di detta copia del processo, *Muscattell. in glos. prosequendo, num. 11.* d'onde si cava, che in due modi si possa l'appellazione dire deserta, uno, come s'è detto, quando frà li 10. giorni non s'appella, ò frà li 50. non si prosegue, l'altro, quando l'appellante proseguì l'appellazione colli suoi requisiti frà li 50. giorni, mà presentato il processo, non proseguì detta appellazione frà un'anno, che si dà in luogo del primo fatale, ò frà due anni, che si danno in luogo del secondo fatale, *Afflic. in d. Constitutione appellat. tempora, n. 21.*

18 Undecimo, che detta copia del processo, ed ogni altro si deve fare à spese del medesimo appellante, e che dimanda l'appellazione; onde per sua parte si ricerca, che esso insista in presenza del Giudice *à quo* per la consignazione di detta copia, ed acciò non manchi per lui deve offerire, e pagare, e consignare al Mastro d'atti il denaro per la carta, ed in parte del salario di detta copia, dopo deve dette lettere inibitoriali far' intimare alla parte appellata. Duodecimo, che differiscono frà di loro l'appellazioni, che si fanno dalla diffinitiva, e quelle, che si fanno dall'interlocutoria; perche quando si fanno dall'interlocutoria, non si spediscono le provisioni inibitoriali in forma, come quando si appella dalla diffinitiva; mà solamente si spediscono le provisioni sopraffessoriali, che li Mastro d'atti chiamano *acta*, & *per dies*, perche il Giudice *ad quem*, in virtù di quelle ordina al Giudice *à quo*, che trasmetta la copia del processo à fine di riconoscere l'aggravii, e frà tanti giorni non proceda nella causa, *Muscattell. glos. prosequendum part. 1. num. 92.* Onde appellandosi dalla sentenza diffinitiva, subito sono ligate le mani del Giudice, del quale s'è appellato, *cap. non solum de appell. in 6. L'appellatione, C. de appell. §. 1. ff. nihili innov. appell. pend.* Ed appellandosi dal decreto interlocutorio non si ligano le mani del Giudice, se non quando in specie se farà inibito à non intromettersi, *d. cap. non solum.* E ben vero, che se s'appella dalla sentenza dell'assistenza in Regno non si retarda l'esecuzione, mà si mandarà in esecuzione data pleggeria di restituire *in casu retractationis*, se non si farà detto di nullità della sentenza, la quale si deve provare dalli medesimi atti, ed in tal caso non si manda in esecuzione, come per la *Reg. Pramat.* che incomincia *Magna Curia Ritum, tit. de appell.*

Decimoterzo, che benchè regolarmente abbiamo, che se in qualsivoglia Corte non si presenti la copia del processo dopo li 50. giorni, l'appellazione si fa deserta, e la sentenza passa in cosa giudicata; questo procede, ed hà luogo prima, che la parte appellata abbia fatta dichiarare l'appellazione essere deserta, perche se l'appellazione sarà già dichiarata deserta, ovvero secondo la più vera opinio-

ne, se sarà dimandato dichiararsi deserta, all'ora la giurisdizione sarà devoluta di nuovo al Giudice *à quo*, ed in conseguenza non si potrà la causa rivedere dalli medesimi atti, *Afflic. in d. Constit. appellationum tempora, num. 24.* Di più si dichiara, che si riveda la causa *ex eisdem actis*, mà non che si debbia dare nuovo termine *ad non posita ponendum*, *21 d. Afflic. decis. 243.* Ed à rispetto di saperli à qual Giudice spetta di dichiarare l'appellazione deserta, si risponde con distinzione, che ò l'appellante accodì dal Giudice *ad quem*, perche ave ottenuto le provisioni inibitoriali, e quelle presentò al Giudice *à quo*, in tal caso se la copia del processo non sarà presentata al Giudice *ad quem* frà li 50. giorni, e per questo si dimanda dichiararsi l'appellazione deserta, spetterà ad esso Giudice *ad quem* di fare detta dichiarazione; mà se non avrà accodito à detto Giudice *ad quem*, per lo che non altrimenti furono spedite dette lettere inibitoriali, mà solamente per l'appellante fù interposta l'appellazione frà li dieci giorni, e dopo sono trascorsi li tempi della prosecuzione, all'ora esso Giudice *à quo* dichiarerà l'appellazione deserta, per la ragione, perche non elpedite le lettere inibitoriali, non sono ligate le mani del Giudice *à quo*, nè tampoco è impedita la sua giurisdizione, quale ragione porta *Afflic. in d. Constit. n. 14.* per il testo in *cap. Romana, §. si nemo, & in cap. non solum de appell. in 6.*

Decimoquarto, che alle volte li Tribunali superiori comandano all'inferiori, che facciano relazione, onde sicome, *appellatione pendente*, non si deve innovare, così pendente la relazione dopo la presentazione, ed intimazione di detta lettera, *quod 22 fiat relatio*, non si deve innovare, *Bald. in lult. C. de relation. Hostiens. & Jo Andr. in cap. legitima de appell. in 6.* Si limita però, quando li Tribunali maggiori hanno ordinato farsi la relazione frà certo termine, perche passato detto termine, e non fatta detta relazione, s'intende detta causa rimessa al Tribunale ordinario, acciò possa procedere senza altra licenza per la *Pram. 1. sub tit. de relationib.* dove anco si hà, che dette relazioni non si devono fare se non nelle cause ardue, e di quello, che appare in processo.

Decimoquinto, si deve anco sapere, che quando si spediscono le lettere inibitoriali, si comanda con la pena al Giudice *à quo*, uo Mastro d'atti, e tutta la Corte, che stante l'appellazione interposta, non procedano più in detta causa, nè s'intromettano, quali lettere, basta, che si presentino; ovvero s'intimino al Mastro d'atti del Giudice *à quo*; mà perche si dice anco in esse, che si citi anco la parte contraria, *quatenus infra eundem terminum comparere debeat ad videndum averturam processus*, in ogni conto si deve detta parte appellata citare per due fini; uno à fine di revocare l'attentati, e sospendere la giurisdizione del Giudice *à quo*; l'altro à fine, che citato detto appellato si possa dopo procedere à tutti l'atti nella causa d'appellazione, che graduatim appartengono da farsi successivamente fino alla sentenza *inclusivè*, *Car. sopra il rit. 260. num. 2.* Anzi questa citazione, che si fa oggi nel principio dell'appellazione si hà in luogo dell'istanza, che l'appellante era tenuto di fare nel tempo della presentazione della copia del processo, *Muscattell. in d. pract. glos. intimare, num. 6. & seq.*

E per bene intendere questa materia dell'appellazione, si deve sapere, che in *Jure* si hanno molti termini-

termini , che foppendono le caufe , portati da *Marant.nella fua pratica, tit. & quandoque appellatur*, e fono, appellazione, provacazione, relazione, reclamazione, fupplicazione, recufazione , reftituzione, querela, riduzione , e dilazione.

24 Appellazione propriamente fi dice, quando uno nel giudizio s'aggrava da qualche atto giudiziario, che lo rende lefo, avendo ricorso al Superiore , del quale termine parla tutto il *tit. ff. & extr. de appell.*

Provocazione è nome più generale , che comprende l'appellazione giudiciale, ed eſtrajudiciale, ed è propriamente un'atto, per il quale s'impone 25 ra l'aggiuto del Giudice : e vero bensì , che queſti due termini alle volte , cioè appellazione , e provocazione fi confondono , ed uno fi pone per l'altro, per *text. in l. pactum, §. qui provocavit, ff. de pact. & l. si apud, & l. si quis provocatio, C. de appellat.*

Relazione fi può intendere in molti modi . Primo, quando il Giudice fi consulta col Principe in qualche caufa ardua , ed aspetta la riſpoſta in detta 26 ta caufa come deve procedere , Secondo , per neceſſità della delegazione, come quando il Principe, ò altro Superiore delega qualche caufa ad alcuno con la poteſtà di procedere fino alla ſentenza *excluſive*, e compito il proceſſo, lo manda ad eſſo delegante à decidere , perche quella traſmiſſione del proceſſo fi dice relazione , e di queſta fi tratta nel *cap. conſtitutus, de appell.*, ed altri relati da *Marant. in loc. prædict. num. 7.* li quali dicono , che ſe farà ſtabilito il tempo di procedere dal Principe , e finito detto tempo riferiſce il proceſſo , detta relazione fi deve fare dopo il termine, altrimenti non vale, ſe non di conſenſo delle parti. Terzo , per na-

26 tura della caufa, cioè ſe farà caufa maggiore, com'è la feudale , della quale il Giudice inferiore non può conoſcere , perche la deve riferire al Giudice Superiore competente , *cap. majores de baptif. & in d. cap. ut debitus, & in d. cap. intimasti de appell.* Quarto, la relazione , che fi fa comunemente in Regno nel S. C. , e nella Gran Corte della Vicaria, cioè quando il Viceprotonotario cõmette la caufa devoluta in Conſiglio ad uno delli Regj Conſiglieri, acciò fabricato il proceſſo riferiſca in Conſiglio. Similmente quando il Regente della G. Corte commette qualche caufa à qualche Dottore , ò ad uno delli Giudici , che fabricato il proceſſo riferiſca il ſuo voto , perche in queſto caſo quel Commiſſario procede ſolo nella caufa , e fa il proceſſo fino alla concluſione *incluſive*, e dopo ſcrive il ſuo voto, e riferiſce in Conſiglio , e nella Gran Corte una con tutto il proceſſo , e ſecondo quel voto fi proferiſce la ſentenza da tutto il Conſiglio , quando però li pare di giuſto , e ſi forma la ſentenza ſotto il nome del Conſiglio , ò della Regia Maieſtà, e di queſta relazione vi è il Rito della Gran Corte , che incomincia , *Item ſevat dicta Curia committere caufa, nu. 161.* Quinto, ſi dice la relazione ,

27 quando ſi dimanda il Conſiglio in qualche caufa dal Jurisperito, che in alcune parti ſi chiama Conſultore , ch'è quando il Giudice è idiota , il quale deve fare la ſentenza ſecondo il conſiglio di d. Jurisperito , e ſi manda il proceſſo al medefimo una con la relazione , nella quale narra il caſo, ſopra il quale dimanda il conſiglio, ed in detta narrazione del caſo è tenuto riferire tutta la caufa per l'una, e l'altra parte, altrimenti la parte leſa potria appellare da quella formazione del punto , *Dec. in d. cap.*

intimasti, dove dice di più , che quando il Giudice vuol figurare il caſo, ovvero punto da traſmetterſi al Jurisperito; deve quello formare in preſenza di tutte 28 due le parti, e di quello ſi deve dar copia alle parti ſe la vorranno , e detta copia deve eſſere in forma autentica col ſigillo di Notaro, e queſto ſi fa , acciò qualch'una delle parti non ſia leſa in detta formazione del caſo, con tacerſi le ragioni di eſſa . Mà ſe le parti diſcordaſſero in detta formazione del punto, all'ora il Giudice *ex officio* in contumacia delle parti può formare il punto, *Dec. in d. c. intimasti, & d. Marant. loc. cit. n. 8.* Dal che ſi cava in buona pratica ſopra di quello occorre alla giornata, che quando il Giudice vuol traſmettere il proceſſo al Conſultore, ò vero vuol riferire il caſo, ò punto, per averne il conſiglio può il litigante richiedere il Giudice, che prima, che traſmetta il proceſſo, ò la formazione del caſo , debbia darli la copia delle lettere, che manda al Jurisperito, à fine di vedere ſe ſia gravato in qualche coſa ſopra la formazione del caſo , ed è tenuto il Giudice dare detta copia à richiesta delli litiganti, altrimenti ſe ne potrebbe appellare. Si deve bensì avvertire dal Giudice di non dare la copia del nome del Jurisperito , quando occorreſſe mandare ſegretamente, per avere allegati l'altri ſoſpetti, acciòche quello Jurisperito non poſſa eſſere ſubornato dall'altra parte, e tirato al voto à ſuo favore; mà quando ſi manda pubblicamente, cioè con volontà di ambe le parti, all'ora ſi deve dare anco detto nome del Jurisperito. Il che ſi deve molto bene notare, perche accaſca alla giornata, e pochi avvertono in dimandare la copia di dette lettere; e per lo più queſti Giudici idioti pendono à favore di qualche parte, e fogliono ſcrivere lettere di raccomandazione à favore di eſſa, quali lettere muovono l'animo d'alcuni Conſultori à favore de' raccomandati; mà quelli, che fanno conto della retta giuſtizia, e del timor di Dio, non ſi fanno tirare l'animo all'aggravare niuno, e per eſſere la relazione atto ſuſpenſivo, come l'appellazione, pendente detta relazione non ſi può innovare coſa alcuna, *l. fin. & ibi Bald. C. de relat.*, dove inferiſce, che fino, che la caufa è traſmeſſa al conſiglio del Jurisperito, il Giudice non può frà tanto fare la ſentenza primo, che abbia il conſiglio, *lex illo, & ibi Bald. & DD. C. de appellat. & Bald. in cap. intimasti de appell.*

Reclamazione è termine generale, che ſi riferiſce à quelle ſentenze, dalle quali *de Jure* s'appella, come ſono; Primo, quelle dell'arbitri, ed all'ora la recla- 29 mazione è l'itello, che la riduzione *ad arbitrium boni viri*, *Salic. in l. cum antea, §. 1. C. de arbitr. & Abb. in conſ. 2. col. fin. 1. vol.* dove il giudizio della riduzione lo chiama giudizio di reclamazione; e così queſti due vocaboli li chiama equivoci. Secondo, le ſentenze de' Principi, ò del Prefetto, ed all'ora la reclamazione è l'itello, che la ſupplicazione, come ſi oſſerva oggi nel S. C. di Napoli: della cui ſentenza non è lecito appellare, mà ſolo ſi può reclamare, e l'itello importa queſta reclamazione , che la ſupplicazione della quale ſi fa menzione nella *dec. Affli. 271.* e queſta reclamazione ſi fa all'itello S. C. perche proferiſce la ſentenza ſotto nome della Real Maieſtà , come s'è detto in altre parti, e diremo appreſſo immediatamente .

Supplicazione ſi dice propriamente quando alcuno reclama dalla ſentenza del Principe , ò vero dalla ſentenza del Prefetto, perche dalle ſentenze di 30 queſti per l'eccellenza de' Giudici non ſi può *de Ju-*

re appellare; mà solamente quello, che si sente gravato può supplicare appresso il medesimo Principe, ò Prefetto, acciò egli stesso riveda la causa, e provveda al suo gravame; e così si fa oggi nel Sac. C. e si chiama supplicazione, ò reclamazione, come s'è detto di sopra, come si hà nella *l. i. C. de sent. prefest. prator. & in l. si quis, & auth. qua supplicatio, C. de prac. Imp. offer. & l. i. in princip. ff. à quib. appel. non lic.* Il che anco procede nelle sentenze d'altri inferiori, come sarebbe quando si proibisse per statuto, ò vero dal medesimo commettente la causa, appellazione remota, perche in tal caso cessando il rimedio ordinario dell'appellazione, s'ammette l'extraordinario della supplicazione, *d. Marant. loc. cit. nu. 13.* mentre non s'ammette la supplicazione, dove può avere luogo l'appellazione, purchè non sia contumace, il quale siccome non può appellare, così non può supplicare, *l. ex consensu, §. fin. ff. de appell. & l. i. quor. appel. non recip. & loc. cit. nu. 14.* E differisce la supplicazione dall'appellazione. Primo, perche l'appellazione si deve fare frà dieci giorni, e la supplicazione si può fare frà 10. giorni, e frà due anni: con questa differenza però, che facendosi frà li dieci giorni, se la parte vincitrice vuol dimandare l'esecuzione della sentenza, non si fa detta esecuzione, se prima non darà pleggeria di restituire d. esecuzione in caso di retrattazione della sentenza; mà quando si fa frà li due anni, si fa l'esecuzione anco senza detta pleggeria, *nu. 15.* Secòdo, differisce, perche *appellazione pendente*, nõ si può fare l'esecuzione; mà *pendente la supplicazione*, si fa l'esecuzione con d. pleggeria, e benchè si faccia detta esecuzione s'intende in quanto alla causa principale, nõ in quanto alle spese, perche *pendente la supplicazione*, anco se il vincitore offerisce la pleggeria nõ si fa nelle spese, per il *Rito della G. C.*, che incomincia, *Si continet at causas, & c. num. 10. Afflitt. decis. 231.* Terzo, differisce, perche l'appellazione si fa ad altro Giudice superiore, e non al medesimo, che fece la sentenza, *l. eos, C. de appellat.* e la supplicazione si fa al medesimo Giudice, che pronunciò d. sentenza, e così s'osserva oggi nel S. C. acciò la faccia rivedere, e frà tanto non si fa l'esecuzione delle spese, *d. decis. 231. & d. Marant. loc. cit. nu. 16.* Quarto, differisce, perche l'appellazione è rimedio ordinario, e concerne la mera giustizia, essendo specie di defenzione, *c. cã speciali, §. porro de appell.* e la supplicazione concerne grazia, ed è rimedio straordinario, e si concede per mera benignità, e grazia del Principe, *d. loc. cit. nu. 18.* Quinto, differisce, perche l'appellante, che non articola, nè provò nella causa principale, non farà inteso senza la refezione delle spese; mà il supplicante, perche non è tenuto di rifare le spese, sarà inteso, anco se non articola, nè provò cosa alcuna, *Afflitt. in d. decis. 131. & loc. cit. nu. 19.* Sesto, differisce, perche, lite pendente si può appellare da qualsivoglia gravame prima della sentenza definitiva; mà supplicare non si può primo di d. sentenza, *nu. 20.* Settimo, differisce, perche si permette l'appellazione sopra l'istessa causa due volte, per la *l. i. C. ne lit. ter. prov.* mà supplicare non si può più d'una volta, *l. si quis, & ibi Bald. C. de precib. Imp. offer. & Afflitt. decis. 235.* Ottavo, differisce, perche chi appella si lamenta del Giudice, che fece la sentenza ingiusta; mà chi supplica non si deve lamentare del Giudice, essendo cosa brutta allegare iniquità di tanto gran Giudice; mà deve allegare la sua propria negligenza, e dimandare perdono del errore, ò

allegare l'inganno dell'avversario, *l. prefesti, ff. de min. & Afflitt. in prelud. constit. 10. quest. 4. fallentia.* E solo conveniscono, e s'accordano la supplicazione con l'appellazione, perche facendosi l'istesso giorno della sentenza, si può fare vi va voce tanto l'una, quanto l'altra; mà facendosi dopo non vale se non si fa *in scriptis, d. loc. cit. nu. 23.*

Recusazione è quando il Giudice per qualche giusta causa si rende sospetto, perche in tal caso si può recusare, e frà tanto si sospende la sua giurisdizione; **31** e pendente la recusazione, non può procedere ad atto alcuno in quella causa, e procedendo il processo è nullo, *Bart. & DD. in l. quia poterat, ff. ad Trebell.* ed il giudizio si dice nullo, *Marant. loc. cit. nu. 24.* e le cause, per le quali si può recusare il Giudice come sospetto sono molte, come s'è detto nel trattato à parte dell'eccezioni.

Restituzione è una repositio nel primiero stato della persona à chi compete; e sono molte, come s'è detto nel primo, e secòdo beneficio, e restituzione **31** *in integrum*, dove si tratta della sua importanza, à chi compete, che delli suoi effetti, fol. . . . e solo qui s'avverte, e dimandandosi detta restituzione dal Clerico, ò Chiesa, che taranno lesi, ò ingannati, la devono dimandare avanti il Giudice Ecclesiastico competente, ed in questi casi si fa la regola, e disposizione del *resto, quod actor sequitur forum ei, d. Maranta loc. cit. nu. 112.*

33 Querela si può intendere in largo, stretto, e proprio significato. In largo significato si piglia per ogni rimedio, per il quale si ricorre al superiore per via d'aggravio, ed all'ora include l'appellazione, e la restituzione; mà nel secòdo modo, cioè stretto, e proprio significato differisce dall'appellazione, perche quello si dice à dare dal Giudice per via di querela, il quale non può appellare per qualche impedimento della legge; ed all'ora propriamente si dice querela, quando l'oppresso per rimedio dell'appellazione reclama, acciò se li loccorra, e sopra tutto succede negli atti extrajudiciali, ò vero per qualche decreto interlocutorio fatto senza cognizione di causa, nelli quali casi se il gravato appellò, e dopo lasciò di proseguire detta appellazione, può ricorrere alla querela, atteso li fatali, che corrono nell'appellazione nõ hãno luogo nella querela, per le dottrine citate da *d. Marant. loc. cit. n. 114.* dove si figurano due casi, nelli quali è necessaria la querela. Primo, in tutti li casi, nelli quali la sentenza mai passa in cosa giudicata, com'è nella causa del Matrimonio, **34** come anco nella sentenza, che si fa colla consulta di qualche Dottore, e similmente nella sentenza fatta colla giudicatura dell'esperti, ed altri posti prima nella seita parte istanziale del processo, ch'è la sentenza, *vers. e sono molti li casi, nelli quali la sentenza non fa passaggio dove sono numerati casi 24.* perche succedendo in detti casi, che alcuno pretenda essere gravato da tal sentenza, se vuole contradire per via d'appellazione, deve appellare frà 10. giorni, ed all'ora si devolve al Superiore, altrimenti passati li dieci giorni, non si può più appellare; mà si deve contradire per via di querela, volendosi gravare dopo li dieci giorni; bensì non si deve in tal caso adire il Superiore, mà si deve proporre la querela avanti il medesimo Giudice, ed in questo differisce la querela dall'appellazione. Secòdo, nella revocazione dell'attentati, quando si è attentato qualche cosa pendente l'appellazione, in tal caso, perche non si ligano le mani del Giudice

pri-

prima della inibizione, e l'attentati vogliono mēte si fanno con permissione della legge, nō si revocano per privilegio dell'attentati, ma si possono revocare per via di querela, e detta revocazione si fa dal Superiore, *Marant. loc. cit. n. 115. usque ad n. 117.* Si pone anco per la querela criminale, e di questa se ne parlerà nell'altro Tomo della Pratica Criminale, piacendo al Signore.

35 Reduzione è anco specie d'appellazione, benchè non sia vera, com'è la riduzione *ad arbitriū boni viri*, e si como l'appellazione impedisce l'esecuzione, così anco la riduzione, e s'equipara al cōpromisso, in maniera, che tanto vale essersi fatto il compromisso, ed essersi dimandata la riduzione, e conforme pendente il compromisso non si può fare l'esecuzione, così anco pendente la riduzione, e si può dimandare fino alli 30. anni, *Afflic. dec. 132. Marant. loc. cit. n. 123.* Ed il Giudice della riduzione farà il Giudice ordinario successivamente, *n. 126.*

36 Dilazione è ultimo atto sospensivo, che impedisce il processo di poterli passare avanti, perche dilazione pendente si forma l'ufficio del Giudice, *l. friv. pars. C. de dilat. cap. significate de appell. e* perche la dilazione è l'istesso, che il termine probatorio, mirimetto à quello si è detto nel suo luogo intorno questa materia.

Resta di vedere intorno il tempo, frà il quale si deve proseguire l'appellazione, ed in ciò si deve avvertire secondo detto nostro Autore essere varie-

37 tà frà il *Jus commune*, e frà le Costituzioni di questo Regno, atteso, che de *Jure communi* l'appellante dopo interposta l'appellazione, ave un'anno di tēpo à proseguire avanti il Giudice *ad quem*, e questo si

38 chiama il primo fatale, e se sarà impedito frà detto anno, ave con causa un'altro anno, che è il secōdo fatale, *auth. ei qui appellat. C. de temp. appell. cap. ex ratione de appell. & Clement. Sicut de appell.* dove dice, che questo procede tanto nell'appellazione giudiciale, quanto estrajudiciale; E se in detto secōdo anno sū anco impedito, suole darseli anco il terzo anno, ma per giustissima causa, e giusto impedimēto, *d. cap. ex ratione, & ibi Card. & Specul. in tit. de appell. §. nunc breviter, vers. pramissa.* Il che s'intende quando in tutto il secōdo anno fosse stato impedito, altrimenti non se li concede tutto l'anno intiero, ma solo tanto tēpo, quanto durò l'impedimēto, *Abb. in d. c. ex ratione in col.* E questo tempo, che si dà dopo il secōdo fatale, si dà solo per via di restituzione *in integrum*, ma non per disposizione di legge, mentre il primo, e secōdo anno solamente si dāno *de Jure*, *l. innoc. Abb. & DD. in d. cap. ex ratione, §. lof. Bart. & DD. in d. auth. ei qui appellat.* Circa poi le Costituzioni de *Jure Regni*, s'è aggiunto di più, che dopo interposta l'appellazione, come s'è detto di sopra, si dāno li 50. giorni all'appellante, frà li quali deve ricevere l'Apostoli, che sono le lettere, seu re-

39 lazione, o vero l'atti, e si dice Apostoli, *ab Apo, quod est supra, & stoli, idest missio, quasi litera missa ad superiores*, sicchè frà detti 50. giorni deve ricevere l'Apostoli, e presentare il processo avanti il Giudice *ad quem*, far citare la parte, e licentato partirsi, altrimenti l'appellazione sarà deserta, il tutto si hà

in *d. Constitutiones appellationum tempora, & And. de lfern.* E dopo avanti, presentato già il processo, e fatta la citazione della parte frà detti 50. giorni, ave l'appellante il primo fatale, cioè il primo anno, secondo la forma sudetta del *Jus commune*,

40 perche la *Costituzione del Regno* non corregge li fatali, ma solo interpone detto tempo delli 50. gior-

ni; e detti fatali incominciano à correre dal giorno dell'interposta appellatione, *d. Clement. Sicut de appell. & Abb. in d. cap. ex ratione*; onde detti 50. giorni interposti per la *Costituzione* s'includono in detti fatali, *arg. l. sancimus, C. de testib.*

41 Questa osservanza delli 50. giorni in Regno per *d. Costituzione* interposti, procede solamente nelle Corti secolari, perche il Rè, che fù autore di essa nō potè imporre legge alla Chiesa, ed alle persone Ecclesiastiche, *Abb. & Felin. in c. Ecclesia S. Maria de Constitut.* onde nelle Corti Ecclesiastiche s'osserva la mera disposizione di *d. Clement. Sicut, & Clement. Quamvis de appell.* cioè, che l'Apostoli si presentino frà li 30. giorni; e poi si profeguisca frà l'anno dal giorno dell'appellazione: ed essendovi impedimēto si dà il secōdo anno, e detti Apostoli cōsistono nella sentēza, nell'appellazione interposta, e nel decreto che si ammette l'appellazione, anzi bastarebbe solo la copia della sentenza, dalla quale fù appellato, per poterli drizzare dal Giudice *ad quem, & c.*

Ed à rispetto di detti fatali, si dimanda, se passato il primo anno del giorno dell'appellazione interposta, possa il Giudice eseguire la sentenza, perche detta sentenza non resta confermata per essere solamēte trascorso detto primo anno, o pure debbia anco passare il secōdo, e con una ferma conclusione do-

42 po diverse ponderazioni fatte da detto nostro Autore, *Marant. loc. cit. à nu. 220. usq; ad n. 224.* con le sode dottrine ivi addotte si risolve detta questione: che se passato il primo anno non costa di qualche impedimēto, nè tampoco appare qualche protestazione, in tal caso l'intenzione del Giudice è fondata *ipso Jure* in eseguire la sentenza, per *d. Clement. Sicut* avendo l'appellazione per deserta: E bene però per procedersi con maggior sicurtà citare l'appellante primo d' eseguire à dire la causa, perche la sentenza non si debbia mandare in esecuzione, perche potrebbe la parte citata proporre, e provare qualche impedimēto, e così se li darebbe il secōdo anno, altrimenti non provando si potrà eseguire.

Si dimanda anco se li 50. giorni stabiliti dalla *Costituzione appellationum tempora* à proseguire in Regno s'osservino tanto quando s'appella dalla dif-

43 finitiva, quanto dall'interlocutoria, e si risponde di nō, perche *d. Costituzione del Regno* parla precisamente dell'appellazione dalla definitiva, mentre dice, *Appellationum tempora, per quas diffinitiva sententia suspenduntur, & c.* E così l'intenzione del Legislatore è stata di limitare il tempo dell'appellazioni dalle diffinitive; onde non s'estende all'interlocutorie, e non si dà altra ragione, perche le sentenze interlocutorie non si sospendono per l'appellazioni, *ut in cap. non solum de appell. in 6.* Onde à rispetto di dette interlocutorie si deve stare alla disposizione del *Jus commune*, cioè: che si debbiano dimandare l'Apostoli frà li 30. giorni, e poi si debbia proseguire frà l'anno, o frà li due anni, secondo la disposizione del *cap. cum sit Romana de appell. & auth. ei qui appellat. C. de temp. appell.* In caso però, nel quale si permette *de Jure civili* l'appellazione dall'interlocutoria, quando ave forza di definitiva, in tal caso, perche l'appellazione sospende la sentenza, può aver luogo detta *Costituzione ex identitate rationis*, come tiene *Matteo d' Affl. in d. Constit.*

Si avverte anco, che nella causa dell'appellazione in Regno non si ricerca il libello, nè la contestazione della lite, ma incomincia dall'apertura del processo, di che vi sono più *Riti della Gran Corte della*

la Vicaria, cioè uno, che incomincia *Item in eisdem Curia, n. 52.* altro, che incomincia *Item in Curia ipsa, n. 227.* ed altro, che incomincia *Item in appellacionum causis, n. 155.*

45 Le cause poi, e gravami, dalli quali si può appellare, regolarmente sono tutte le cause, ed atti gravatorii tanto giudiziali, quanto estragiudiziali, *pl. l. qui restitueret, ff. de rei vindic. & Philip. in rubr. de appell. col. 4. in fine, & Marant. loc. cit. n. 278.* il che si limita di non potersi appellare. Primo, quando uno ave appellato due volte in una istessa causa, perche

46 nō si può da quelle sentenze appellare la terza volta, *l. i. C. ne lic. ser. provoc. e* questo s'intende tanto dalla diffinitiva, quanto dall'interlocutoria. Secondo, sopra un medesimo articolo, o capitolo nē anco si può appellare più di due volte, e questo s'intende dal medesimo appellante, perche l'altra parte, che ave ottenuto due volte, e nell'ultima fū condannata, può anco essa due volte appellare, e così possono concorrere 4. appellazioni in un'istessa causa, cioè due per ciascuna parte, *Marant. loc. cit. n. 280.* Si avverte bensì, che benchè non si possa la terza volta appellare, però se l'avversario appellarà, può consentirli dall'altra parte à detta appellazione, e produrre le sue ragioni, in maniera, come se anco esso appellasse, perche ogni appellazione è comune à tutte due le parti, *d. l. n. 282.* Di più s'avverte, e dichiara, che benchè non si possa la terza volta appellare, nulladimeno si può dire di nullità della terza sentenza, e perdendo sopra detta nullità, può di nuovo appellare, come da nuovo gravame, *n. 285.* Terzo, nella causa, nella quale uno fū vero contumace, al quale appellando, non se li dà audienza, *l. i. C. quor. app. nō recip. & Lex consensu, §. fin. ff. de app. e* quello si dice vero contumace, il quale fū citato di persona, e potè venire nel termine, e non vène, o vero si fū citato nella causa, dopo l'è pervenuto à notizia, e potè cōparire nel termine, e non cōparse: il che s'intende quando detta notizia l'ave avuta legitimamente, cioè per la scrittura della citazione da lui vista dopo, o vero per la relazione del Nunzio, mà non per relazione della moglie, o altri di casa, perche all'ora non si dice vero contumace, perche può dire: Io nō hō voluto credere à mia moglie, o al mio domestico, *Alex. in §. fin. autem Reus, l. prop. randū, C. de jud. e* di più si ricerca *copulativè,* che il citato abbia potuto comparire, perche se fū impedito, non si dice vero contumace, mentre non ha mancato per lui, *Afflic. dec. 29. n. 3.* dove dice, che nē anco è tenuto à rifare le spese, nè si può costringere alle molte, o vero pena contumaciali, come sono la terza parte de'mobili, secondo la *Costituzione del Regno,* o vero secondo la generale consuetudine d'alcune Corti nel Regno, nelle quali s'efigge dove uno tarì, per la pena della cōtumacia, e dove uno augustale, ch'importa carlini quindici: detta efazione di pena si deve fare contra il vero, e non contra il fitto contumace, *d. Marant. loc. cit. nu. 289:* purchè detto fitto contumace non abbia egli procurato di non farsi citare legitimamente, nascendendosi, o assentandosi, perche in tal caso si dice vero cōtumace, *Alex. in d. §. fin. autem, Reus vers. quinta conclusio;* e detto nō vero contumace può appellare, *Bald. in l. ea qua, C. quom. & quand. Jud.* Quarto, il confesso, e convinto non può appellare, purchè abbia confessato spontaneamente, perche se hà confessato per mezzo di tormenti, all'ora può appellare: come anco se à solo confesso, e non convinto, o pure solo convinto,

e non confesso, perche anco può appellare: attesa queste due si ricercano *copulativè, loc. cit. nu. 290.* Quinto, quando uno fū condannato per delitto di falsa moneta, non può appellare, mà si condanna alla pena della vita, senza rimedio d'appellare, *l. i. C. de fals. monet. Seno,* quando fū condannato per il ratto della vergine, ne anco può appellare, e si condanna alla vita per l'immunità del delitto, *l. i. §. si autem, C. de rap. virg. & Andr. de Iseru. tit. qua sint regal* Sottimo, il sedizioso, ed autore di qualche fazione, nē anco può appellare, nè si soprasede l'esecuzione, *l. constitutiones, ff. de appell. & l. h. quis filio exheredato, §. h. autem, ff. de injus. rub. test.* Ottavo, nel delitto di lesa Maestà, nē anco si può appellare, *d. d. l. constitutiones, Andrea de Iseru. in cap. 1. vers. & bonac. col. 9. qua sint reg.* Nono, nel delitto di Simonia, nel quale nē anco si può appellare, perche si rassomiglia al delitto di lesa Maestà, e di eresia, *gl. in cap. 1. de testib. Fel. in c. sicut & primo de simon. dove dice, che si deve subito mandare in esecuzione.* Decimo, nel delitto d'eresia, perche tal condannato nē anco può appellare, *cap. ut inquisitionis de here. in 6.* Undecimo, il condannato per debito publico, o fiscale nē anco può appellare, *l. abstinendum, & l. fin. C. quor. appellat. non recip. & in cap. ei qui appell. §. quoties.* Duodecimo, l'Officiale di qualche Giudice, come sarebbe il Nunzio, o famulo di qualche Officiale, Maestro d'atti, o Assessore condannato dal suo Officiale per le cose concernenti all'officio, mentre si presume, che l'abbia giustamente condannato per essere suo Giudice, *l. nalli, & ibi Bart. C. quor. app. non recip.* Decimoterzo, qualsivoglia Officiale condannato nel suo Sindacato, non può appellare ad effetto di ritardare l'esecuzione per la *Tram. in Regno,* che incomincia *Regia dignitati.* Decimoquarto, nella causa dove si tratta di decima, perche non s'appella di tal sentenza, *cap. tua nobis, & ibi gl. de decim.* Decimoquinto, nella causa di possessorio, dalla cui sentenza non s'appella, ed hà luogo in ogni possessorio, cioè *adipiscenda, recuperanda, si-ve retinenda, Bart. in l. quisquis, C. quor. appell. non recip.* perche la sentenza del possessorio apporta poco pregiudizio, ed il gravame si può riparare nel petitorio, il che s'intende, che non si possa appellare ad effetto di retardare l'esecuzione, ateso non ostante, l'appellazione si fa l'esecuzione, però si può appellare, e vale l'appellazione ad effetto di riportare il negozio avanti il Giudice *ad quem,* e così s'osserva in pratica massimè in questo Regno, *Afflic. dec. 77. in fin. Abb. in conf. 55. secundo vol. col. 1.* Questo però, che non si possa appellare dalla sentenza nel possessorio, si limita. Primo, che procede solamente *de Jure Civili,* perche *de Jure Canonico* si può appellare, *Ludov. Roman. conf. 324. & alii relati à Marant. loc. cit. nu. 306.* Secondo, si limita nella sentenza del sequestro da farsi, perche si può appellare, *d. loc. nu. 307.* Terzo, si limita, che s'intende nella sentenza diffinitiva nel possessorio, mà non nell'interlocutoria, perche da ogni interlocutoria nel giudizio possessorio si può appellare prima della sentenza diffinitiva, mentre tal'aggravio non si può riparare per l'appellazione dalla diffinitiva, *Ang. conf. 46. col. fin. & conf. 188. & loc. cit. nu. 309.* Quarto, si limita, che procede à rispetto di essa possessione principale, della quale si litiga, perche in quanto ad essa non si sospende l'esecuzione; mà se oltre la possessione fū condannato alle spese, frutti, ed interesse, che

che sono accessorii, vale l'appellazione anco de *Jure Civili*, e si sospende l'esecuzione, *Bartolus in l. fin. §. iussus in fin. ff. de appell. Afflit. decis. 77. in fin.* Quinto, si limita, se l'aggravio fatto per il possessorio non sia tale, che non si possa riparare nel petitorio, com'è nel caso, nel quale si fuisse conceduta per la sola ritenzione, perche all'ora si appella dal possessorio anco de *Jure Civili*, e s'impedisce l'esecuzione, *Bart. in l. 2. col. 2. ff. de appell. recip. & Abb. in cap. cum ad sedem col. pen. in princip. de restit. spol. Dec. in consil. 28. Sesto, si limita, quando ingiustamente, e senza causa si leva ad alcuno la possessione, perche si può appellare, *Abb. in cons. 55. 3. vol. & Ang. cons. 112. Settimo, si limita, che detta appellazione si proibisca nel possessorio generalmente, quando la causa è di poco pregiudizio, e si tratta di possessione momentanea; cioè, che dovrà durare per momēti in potere del vincitore, e per essere pronte le prove sopra il petitorio; ma per contrario se la prova del petitorio fosse difficile, e la sentenza sopra il possessorio trasse con se l'effetto perpetuo, perche all'ora si tratta di grande pregiudizio, si può indistintamente appellare, e s'impedisce l'esecuzione, *Abb. in d. cons. 55. col. 1. in 2. vol. Deci. cons. 28. & Bart. in l. 2. col. 2. & ff. de app. recip. & Abb. in d. cap. cum ad sedem col. pen. & Ang. & DD. in d. l. 1. C. de nom. posses. su. app. d'onde s'inferisce intorno le liti, che si trattano fra le Università delle terre sopra li possessori d'erbe, acque, e selve, o boschi, e confini, e simili, perche per lo più per ragione dell'antichità non sogliono averli i istrumenti della distinzione delli territorii, colli quali si possa provare il petitorio, e solo si fòdano sopra la possessione, perche così anticamente fù quella tal cosa posseduta, e perdendo nel possessorio, per impossibile avrebbe le prove nel petitorio, e così questa sentenza avrebbe effetto nel petitorio, ed è di grande pregiudizio, si crede indubitatamente, che dal sentenza si possa appellare, ed impedirli l'esecuzione, massime per l'equità del *Jus Canonico*, che permette indistintamente l'appellazione dal possessorio, *Abb. in d. cons. 55. tanto più, che dal Jus Civile solo si restringe nella possessione momentanea; dunque non si deve stendere alla possessione, che dovrà durare lungo tempo, e questa considerazione è degna di memoria, che accasca alla giornata: ed alcuni Giudici per inavvertenza nel Regno malamente non l'osservano, pigliando molto generalmente e senza limitazione quel detto, che dal possessorio non s'appella; sono tutte proprie parole del nostro Maestro, *Marant. loc. cit. num. 312. Ottavo, si limita, e non procede, quando la possessione è tale, che quel tale posto in possesso lucra li frutti, perche in tal caso si può appellare, come dalla sentenza del petitorio, *Ang. in cons. 252. Nono, si limita nel possessorio misto, Bald. in cons. 366. 2. vol. Decimo, si limita quando la sentenza sopra il possessorio fosse fatta con dolo, o lata colpa del Giudice, ovvero per inimicizia, perche all'ora si può appellare, Bald. in cons. 217. 2. vol. in fin. Undecimo, si limita quando intorno il possessorio si trattasse per via di contratto, e non per momentaneo giudizio, perche all'ora si può appellare, Bald. in cons. 216. in fin. §. vol.******

XVII. Principalmente parlando di quello si trattava prima questa utile digressione intorno il possessorio, si dice non potersi appellare in quell'atto, che fù dall'appellazione primo loco approbato, *l. ab eo. C. quom. & quando Judex, & l. fin. C. de temp. app.*

Soccini. cons. 45. col. pen. in fin. 1. vol. l. ad solationem. C. de re jud. XVII. quando il creditore intenta l'ipotecaria per ricuperare il pegno, perche se il Giudice decreta, che il pegno li debbia restituire, non s'appella da tal decreto per essere di poco pregiudizio, perche pagato il prezzo, il pegno li restituisce nel primiero stato, *Abb. in cap. cum ad sedem in fin. de restit. spol.* Al che s'aggiunge, che oggi nel Regno questo è espressamente deciso quando si tratta del decreto dell'assistenza in virtù d'istrumento, perche se si concede l'assistenza non s'appella da tal decreto affirmativo, per il Rito della Gran Corte, che incomincia, *Item in causis duntum unciarum, num. 64.*, ed è confermato per la Regia Pramat., che incomincia, *Magna Curia*, la quale dichiara, che questo procede à fine di ritardare l'esecuzione, perche non ostante l'appellazione si fa l'esecuzione, come pienamente ne tratta *Afflit. decis. del S. C. 261.*, dove si estende la disposizione di detta Pramat., e Rito della Gran Corte, non solo decreto dell'assistenza, ma anco in tutti l'altri decreti affirmativi, perche da quelli non s'appella, à fine di ritardare l'esecuzione, ma solo si può appellare ad effetto di revocare il decreto, s'è ingiustamente fatto, onde appellandosi da detti decreti affirmativi, si devono mandare in esecuzione *præstita idonea cautione de restituendo excoquutionem in casu retradationis dicti decreti*, e fatta l'esecuzione si procede avanti nella causa dell'appellazione, il che si deve molto avvertire, perche tali decreti si fanno giornalmente, e l'appellazioni s'ammettono semplicemente: quali decreti affirmativi accò non vi si faccia errore si numerano in detta decisione, e qui si mettono per maggior facilità, e comodo dell'opra, e sono. Primo, il decreto sopra l'alienazione di cosa stabile del minore. Secondo, nella dote, e donazione *propter nuptias*. Terzo, per la fame. Quarto, il decreto del Giudice quando è discordia fra li creditori nel rimettere parte del credito al debitore. Quinto, il decreto del Giudice nella transazione, che si fa sopra cosa stabile del minore. Sesto, il decreto sopra l'alimenti futuri. VII. il decreto confirmatorio dell'atto. VIII. il decreto dell'inlinuazione. IX. il decreto del Giudice, che rivoça il Curatore. X. il decreto dell'investitorio del Tutore. XI. il decreto dell'emancipazione, manunissione, o adozione. XII. ogni decreto del Giudice, che s'interpone à qualche contratto, come si può interporre à tutti li contratti. XIII. il decreto nella divisione, che dimanda il pupillo. XIV. il decreto quando si costituisce l'Attore. XV. il decreto nell'alienazione di cosa stabile dotale, dove si ricerca la causa nell'alienazione. XVI. il decreto sopra la tutela della Madre. XVII. il decreto del Giudice nel contratto di figlio di famiglia. XVIII. il decreto nelle cause nelle quali s'implora l'ufficio del Giudice. Questi sono li decreti affirmativi numerati in dette decisioni, dalli quali non s'appella se non nella forma, che s'è detto.

XIX. Non s'appella dal decreto *de aperiendo testamentum, vel demittendo scriptum heredem in possessionem*. XX. non s'appella dall'ordinazione di qualche peso publico, come se uno sarà nominato Tutore, perche da tal nominazione non s'appella, può bensì il nominato se ave qualche legitima escusazione scularsi fra cinquanta giorni, e se non s'ammetterà detta scusa, all'ora può appellare, il che s'intende in quelli pesi, che sono d'autorità

torità pubblica, ed utilità privata, come s'è detto, ma non delli pesi, che sono d'autorità, ed utilità pubblica, d'onde s'inferisce, che se uno ave l'Imunità, ed esenzione dalle Collette, immediatamente, che si scrive nel libro di quelli, che pagano dette Collette, subito, che li perviene à notizia deve appellare frà 10. giorni, altrimenti se lo sà, e non appella, s'intende consentire, e rinunciare al suo privilegio, e non può più contraddire, il che si deve molto bene notare, e cavarne cautela in favore dell'Università per far perdere à qualche Cittadino esente la sua esenzione, con far scrivere quelli tali nel libro d'altri Cittadini, che pagano, e li faccia notificare qualmente è stato già scritto, e se non appella frà li dieci giorni, perde il privilegio, perche facilmente non appellerà, fidandosi al suo privilegio, con speranza di poterlo produrre in ogni tempo, e così resterà ingannato, per le dottrine notate da *Marant. loc. cit. num. 224. & 225. XXI.* non s'appella dalla sentenza assolutoria fatta in causa criminale *ex mero officio*, ovvero nel processo fatto à denuncia, perche da queste sentenze non s'appella per il Rito della Gran Corte, che incomincia *Item in causis* 164. XXII. nella sentenza di tortura da farsi nel delitto, che colta per uno testimone *de visu*, e per publica fama, perche da detto decreto non s'appella, come in detto Rito 464. *Item in causis*, ed il Rito 162., che incomincia *Item in si accusatur*. XXIII. in tutte le cause, che ricercano celerità, e che si spediscono senza dilazione, perche in queste non s'ammette appellazione per impedire l'esecuzione, *Jaf. in l. i. ff. de feriis. spec. in sit. de appell. §. in quibus, vers. 7.* XXIV. nella sentenza sopra l'azione *ad exhibendum*, perche da quella non s'appella, *Specul. in d. §. in quibus, vers. sed numquid*. XXV. nella decisione per mezzo del giuramento delato, o relato, perche non si può appellare, *l. generaliter, §. sed juramento, C. de reb. cred. & ibi Bart. & DD. Jaf. in repetit. l. ad muniti col. 2. ff. de jur. jur.* XXVI. quando l'Abbate, o altro Superiore regolare vuole correggere il suo suddito della sua religione di qualche eccesso, o errore, e da tal correzione non si può appellare, perche si fa per la salute dell'anima del corretto, purchè detto correttore non ecceda il modo nel correggere, perche allora si può appellare, con esprimere la causa del gravame; il che s'intende delli Regolari, ma non del Clerico secolare, perche il detto può appellare dalla correzione, che è maggiore la potestà dell'Abbate sopra il Monaco, che del Vescovo sopra il Clerico secolare, per le dottrine notate da detto *Marant. loc. cit. num. 223. usque ad 225.* XXVII. nell'appellazione frivola; quale non si deve ammettere dal Giudice, e quella si dice frivola, frustratoria, o temeraria, che s'interpone senza legitima causa, come quando appella senza essere gravato ingiustamente *per totum, n. 249. loc. cit.* XXVIII. nella causa del giuramento *in litem*, perche da tal giuramento non si può appellare *de Jure Civili*, ma *de Jure Canonico* si può appellare da ogni aggravio, *cap. ut debitus de appellat.* XXIX. nella sentenza di scomunica, o d'interdetto, perche non s'appella à fine di retardare l'esecuzione, *cap. qua fronte, & cap. quastioni de appellat. & in cap. per tuas de sent. excom.* XXX. Quando la sentenza è nulla *ipso jure*, perche da quella non s'appella, ma si dice di nullità, *tot. tit. C. quando provoc. non est neces.* XXXI. in quello, che nella causa principale non

produsse alcuna, nè provò la sua intenzione, perche, condannato, non può appellare, se prima non risa tutte le spese all'Avverario, e altrimenti appellando non sarà inteso, se non provò essere stato legitimamente impedito, e così s'osserva in Regno per la *Tramont.* che incomincia, *Qui in causa, num. 27.* il che non s'intende però dalle persone miserabili, XX XII. quando uno appella generalmente da ogni aggravio, che se li possa fare in qualche causa, o in altre cause, che se s'impentessero, perche si chiama appellazione generale, e vaga, che non vale per niente, senza inferire la causa, e senza esprimere l'aggravio, e non si possono proseguire, e però non si può appellare, *cap. 2. & cap. consulti, et. 2. de appell. & Ang. conf. 188.* XX XIII. quando il Giudice fa il decreto, che si abbia per confessio, per non essere comparso ad esaminarsi come principale, dopo citato sotto pena di confessio, perche da tal decreto non si può appellare, anzi nell'ultima citazione si deve inferire il tenore dell'articoli, per il Rito della Gran Corte, che incomincia: *Item servat ipsa Curia, quod si quis, nu. 220.* XXXIV. quando uno è convinto del furto manifesto, perche può appellare, *d. Marant. loc. cit. n. 359.* XXXV. quando si fa da alcuno il mandato, che dichiarì se la scrittura sia sua, perche da tal mandato non può appellare, *Bal. conf. 285. 4. vol.* XXXVI. in tutti li casi, nelli quali qualche cosa si commette dalla legge, o dal Superiore nella potestà del Giudice, ed in suo arbitrio, perche facendo il Giudice quella cosa, non si può appellare, *Felin. in c. super his col. 5. de accus.* Ultimo, per complimentò di questa materia si deve sapere, che in tutti detti casi, ed altri che in *Jure* si possono ritrovare, nelli quali non si può appellare dalla sentenza definitiva, sempre si può appellare dall'interlocutorie, che succedono avanti della sentenza definitiva, anco *de Jure Civili*, perche detti gravami ricevuti nell'interlocutorie, non vi è speranza, che si possono riparare per l'appellazione dalla definitiva, perche da quella non si può appellare, *Angel. nel conf. 46. & conf. 188.*

47 L'appellazione poi sempre si deve fare dal Giudice inferiore al superiore, *gradatim et non omnimisso medio*. questo però si limita in molti casi, precise quando il medio più vicino fosse inabile, o impedito per ragione di sospizione, o comunicazione, o inabilità, perche all'ora *omnibus dicto medio*, si può appellare ad altro Superiore, come se il Vescovo recusato, come sospetto della causa ad alcuno, perche all'ora dal Delegato non s'appella al Delegato, stante la sospizione, ma si può appellare ad altro Superiore lasciato il mezzo, *Abb. in cap. si col. pen. vers. nonus casus*. Similmente quando il Vescovo litigando col suo Suddito, si eleggono due arbitri, perche dalla sentenza di detti arbitri non s'appella *gradatim*, ma al Papa, *gl. in c. ab arbitris de offic. deleg. in 6.* E per ultimo oggi in Regno si può appellare da qualsivoglia Giudice alla G. C. della Vicaria, lasciato il mezzo per la Costituzione del Regno, che incomincia: *Cum nova, & ibi gl. & Matth. de Ass. in fin. della col. e per la Costituzione appellationum tempora*, con che viene ad essere corretta la disposizione della *l. Imperatores, ff. de appell.* come dice la *gl. in detta Costituzione cum nova, & Andr. de Ifern. nella Costituzione officiorum*. E di più d'avverte per regola, che vacando l'Imperio indistintamente s'appella al Papa *omnibus medio*, *Abb. in cap. licet ex suscepto, & ibi Felin. de for. compet.* Come parimente,

che

che non essendo in qualche Città il Giudice dell'appellazione per mancàza, ò per assenza, si può appellare alli Decurioni, e Primati di quella Città, da che si cava per prattica, che facèdo l'officiale della Città qualche ingiustizia, proibendo di farsi qualche cosa, che *de Jure* non si può proibire, si può avere ricorso al Vescovo della Città, ò vero alli Decurioni, acciò proibiscono al Giudice, e levi quell'ingiustizia. Item si avverte per altra regola, che se il Giudice laico commette una causa al Vescovo, dalla sentenza di detto Vescovo non s'appella al Papa, mà ad esso Delegante laico, ò vero al Superiore laico, *Bald. in l. si qui litigantium, C. de Episc. aud.* Item si avverte similmente per regola, e conclusione, che quando due Giudici decretano sopra una causa, e detti Giudici uno è Laico, e l'altro Clerico, si deve appellare al Superiore Ecclesiastico come più degno, *Bart. in l. 1. §. si quis, col. fin. ff. de ap. Alex. in c. 186.* che incomincia, *viso processu causa vertentis, Salic. in l. pr. accipimus, C. de app. Jas. in l. Imperium col. 3. vers. quarto facit de Juris. omn. jud. & Bald. in rub. extra de app.* E l'istesso procede anco quando detto Laico, e Clerico fossero arbitratori, perche la riduzione si fa al Superiore Ecclesiastico, *Ludov. Rom. cons. 265. & Jas. in d. l. Imperium col. 4.* Item si dà regola, che dal decreto delli Decurioni, ò vero capi della Città si può appellare al Capitaneo, ò vero Officiale di detta Città, purchè abbia il mero, e misto Imperio, e non sia stato creato da essi Decurioni, mà da altro Superiore, *Bart. in l. 1. §. solent, ff. quando app. sit,* dove tiene *Bart.* che niuno può essere Giudice di appellatione, se non ave il mero, e misto Imperio, perche l'appellazione è di misto Imperio. Di più s'avverte per regola, che se il Giudice Laico fa decreto di essere egli Giudice competente in qualche causa spirituale, si deve appellare da detto decreto al Vescovo, e non al Superiore laico, *Bald. cons. 44. 3. vol.*

Il Giudice a quò è tenuto di ammettere qualsivoglia appellatione per regola generale, e non ammettendola si punisce colla pena di 30. libbre d'oro, cioè, *de Jure Civili, e de Jure Canonico* il Giudice, che non deservisce si manda al Superiore per essere punito, *l. quoniam Judices, C. de appell. & cap. de prior. & ibi Dec. de appell. & l. iudicibus, C. de appell.*

Li casi poi nelli quali l'appellazione si fa deserta sono molti: e Primo, quando l'appellante non proseguì l'appellazione frà l'anno, ò biennio, come s'è detto di sopra, e secondo la forma dell'*auth. ei qui appell. C. de temp. appell. & cap. cum sit Romana, & cap. ex ratione de appell.* Secondo, quando l'appellante non presentò il processo al Giudice *ad quem* frà li 50. giorni, e non fece citare la parte, perche in Regno l'appellazione è deserta per detta Costituzione *appellationum tempora*; però intorno a questo è stilo nel S. C. che se il processo si presenta dopo li 50. giorni, mà prima, che s'interponghi il decreto *appellationem esse desertam*, si rivede la causa dalli medesimi atti *ex aequitate*, e si dice, *benè vel male judicatum, Affl. decis. 244. in fin. & dec. 79.* Onde si dà cautela all'appellato, che subito passati li 50. giorni comparischi, e dimandi dichiararsi l'appellazione essere deserta avanti al Giudice *ad quem*, perche presentandosi dopo il processo, l'appellazione si ritrovà deserta *ipso Jure*, e la giurisdizione è devoluta al Giudice a quò, *Affl. in d. Constit. appellat. temp. col. 4. in fin.* Terzo, se il Giudice a quò stabilisce termine più breve a proseguire, il che può fare, *cap.*

personas, cap. cum sit Romana, cap. oblata, cap. reprehensibilis, & cap. sapè de appell. e per detta Constit. appellationum tempora, perche se frà il termine stabilito non si proseguisce l'appellazione resta deserta, e sopra di ciò vi è osservanza in Regno, che il Giudice *ad quem* può statuire, secondo la distanza del luogo, termine all'appellante a presentare il processo avanti di se, e così può abbreviare il tempo delli 50. giorni, mà non prorogare, perche questo termine del Giudice succede in luogo del termine legale, mentre la legge dà questa potestà al Giudice, *Affl. in d. Constit. appell. temp. col. 2.* si limita questo però nella persona, che può dimandare la restituzione *in integrum*, perche benchè non sia seguita l'appellazione frà li 50. giorni, ò frà il termine stabilito dal Giudice, può nondimeno frà quattro anni continui dimandare la restituzione *in integrum* contra il tempo passato, e sarà restituito a tanto tempo, frà quanto fù lesò, *Affl. dec. 175. & Clement. 1. de restit. in integr.* Secondo, si limita quando l'appellante fece la sua diligenza frà li 50. giorni, e mancò per il Giudice dell'appellazione, ò vero per il suo Segretario, ò Auditore, e non volle spedire le lettere inibitoriali frà il termine, perche all'ora stante detto impedimento si può proseguire l'appellazione, *Affl. dec. 79.* Terzo, si limita nelle cause beneficiali, perche in quelle il Giudice non può abbreviare il termine legale, se non di volontà dell'una, e l'altra parte, e se si abbreviò di fatto, e passò il tempo stabilito dal Giudice, non s'intende deserta l'appellazione se non passa tutto il termine legale, *Philip. Dec. nel cap. cum sit in fin. de app. & cap. constitutus al 2. col. 1. nod. tit.* dove dice di più in questa materia, che benchè l'appellazione sia deserta per negligenza della parte nelle cause beneficiali, però mai s'intende deserta in quanto al Giudice, e sempre il Giudice può supplire, e procedere *ex officio*, e vedere sopra li meriti della causa, Quarto caso, nel quale resta l'appellazione deserta è quando l'appellante non dimandò l'Apostoli frà li trenta giorni, non ostante che si sia legitimamente appellato, questo però *de Jure Communi, & de Jure Ecclesiastico*, perche *de Jure Regni* nelle Corti secolari, basta, che si dimandino, e si present no f à li 50. giorni dati a proseguire, come s'è detto in virtù di detta Costituzione: onde resta concluso, che oggi nel Regno resta l'appellazione deserta, se non saranno dimandati almeno detti Apostoli frà detti 50. giorni, mentre deve l'appellante frà detto tempo *copulativè* presentare l'appellazione, il processo, e l'Apostoli, e fare citare la parte a proseguire, ed avere la risposta dal Giudice dell'appellazione, e licenziato partirsì; altrimenti se uno di questi manca, l'appellazione resta deserta, *d. Affl. in d. Constitutione appellationum temp.* Quinto caso è, se l'appellante fece la diligenza in proseguire, andò dal Giudice dell'appellazione, e non potè proseguire per l'assenza del Giudice, perche bechè fece quel che potè, e se sia protestato, che non hà macato per lui, detto impedimèto li giova solamente, durante l'assenza; mà se il Giudice ritorna, deve l'appellante di nuovo fare istàza, ed importunamente sollecitare il Giudice, altrimenti non sollecitando dà all'ora l'appellazione si fa deserta, non ostante il primo impedimento, *Alex. cons. 19. 1. vol. col. 2. & 3.* Seito caso, se il Giudice statuisce il termine all'appellante per il tal giorno, e l'appellante non compare in d. giorno, si stima deserta l'appellazione, anco se essendo comparso l'appellante, non potè averli, per-

perche non si fa caso della presenza del Giudice, mentre solo la legge considera la diligenza dell'appellante, il quale deve forzarfi, di comparire, e protestarsi, che non manca per esso, altrimenti l'appellazione si fa deserta, *Card. in Clem. quavis, §. fin. in. 1. de ap.* Settimo caso, quando uno appellò dalla interlocutoria, ed il Giudice non ammesse l'appellazione, deve ancora questa non ammissione appellare, altrimenti l'appellazione si stima deserta, e non si può riparare l'aggravio per l'appellazione dalla definitiva, *Innoc. in cap. pastoralis col. 1. super gl. in vers. suspendatur de Offic. deleg. Matthelau. in suis nota. in 22. nota.* Ottavo, quando l'appellante, pendente l'appellazione in nova, è attenta qualche cosa in pregiudizio dell'Avversario, facendo qualche atto contra l'appellazione, perche si stima reuinciarla, e desertarla, *Bald. in cap. ex parte Ada col. pen. vers. itens scias de testib. Angel. in l. fin. C. de temp. app.* Nono, quando l'appellante dopo interposta l'appellazione riceve il termine a pagare quel che era decretato nella sentenza di pagare, perche immediatamente si stima deserta l'appellazione, e consentire alla sentenza, *l. ad solutionem, & ibi Bald. C. de re judic. & Ludov. Rom. conf. 19. in fin.* Decimo, quando l'appellante dopo interposta l'appellazione litiga di nuovo avanti il medesimo Giudice a quo, perche con questo si stima deserta l'appellazione, e reuinciarla, *cap. sollicitudinem de appell. & Abb. in cap. gratum de Offic. Deleg.* il che s'intende quando litiga dopo l'appellazione, ma non se lo fa fra il tempo dell'appellare, *Abb. in d. cap. gratum,* è pure quando fa qualche atto incompatibile, e contrario all'appellazione, ma non così quando fa qualche atto avanti il Giudice a quo, che maggiormente corroborata la sua appellazione, come sarebbe se ricercasse da detto Giudice, che non proceda all'esecuzione, *Rot. in novis. decis. 475. Abb. in cap. questioni de app. & in cap. cum venissent de eo qui mittit in possess.*

S'avverte anco, che l'appellazione non si può fare primo della sentenza definitiva, *cap. cum debitus honor de appell. l. ante sententia, C. de quor. app. non recip. & l. 2. C. de Episcop. audien.* Ed appellandosi primo della sentenza definitiva, l'appellazione è nulla *ipso Jure,* e di più *de Juro Regni* l'appellante in questa maniera, come *temerè* l'appellante si condanna alle spese, per la *Prematica temeritatom,* e l'altra, che incomincia, *qui in casu principali tit. de expensis,* & *Afflic. dec. 42.* Però ogni volta, che il fatto del Giudice contenesse iniquità, come se negasse la dilazione, o non ammettesse l'eccezione, o pure gravasse contra *Jus,* sempre si può appellare, anche primo della sentenza, *cap. ei qui appellat, §. definitiva cum seq. 2. q. 6.* deve bensì l'appellante prima della sentenza necessariamente osservare di proporre nell'appellazione la causa dell'aggravio ricevuto, o minacciato. Secondo, che si verifichi, e provi. Terzo che il Giudice sopra di quello, o sopra altra eccezione proposta *interloquischi,* ed ultimo, che s'appelli fra li 10. giorni, e dopo la sentenza definitiva regolarmente si può appellare da ogn'uno, e anco senza espressioni della causa, *arg. c. Romana, §. cum autem de appell. in 6. & l. hoc, ff. pro Soc.*

Si nota anco, che in Regno avemo le conservatorie in virtù delli Capitoli *ad regale fastigium, finis precepti charitas,* & *omnis prelatio,* le quali si chiamano appellazioni estrajudiciali, e sono, quando il laico spogliato dal Clerico della sua possessione ricorre al Sag. Consiglio, acciò conservi detto laico

nella sua possessione, e ce la faccia restituire per via di cognizione estrajudiciale, delle quali conservatorie ne parlano la *Reg. Pram.* qual'è sotto il *rit. de Conservatoriis non concedenti s parte non citata,* in questa materia, come, è quando si pratica; mi rifervo parlarne in altre occasioni, solo mi giova rimettere l'amico Lettore a quello piena mano notano *Afflic. decis. 2. 24. & 85. Gram. decis. 78. Francisco Marca nella decis. del parlamento Delfinale 250. Campagna in addit. in d. c. ad regale fastigium nu. 15. vers. et per S. C. Reg. Marchio Belmontis in d. c. finis precepti charitas in fin. arg. tex. in cap. petimus 11. q. 1. in t. ne liceat alicui 16. dist. ibi per seculares coprimi potestates, Afflic. in Const. Regni de Burgensat. et in dictis decis. 2. et 24. n. 3. vers. ad effectum, Luc. de Penn. in l. si coloni, C. de agric. et censit. lib. 11. nu. 2. vers. novissime quaritur, Marant. par. 4. distict. 7. n. 62. vers. remedium, Sanfelice in sua pract. judic. section. 30. n. 6. per totam, cap. quida, Menoch. 16. q. 1. alli quali mi rimetto, &c.*

53 Contra la sentenza si può dire di nullità sino alli 30. anni, e non ultra, perche ogni azione si prescrive fra detto tempo, *Vant. de nullit. sub tit. quot. et infra quod tempus n. 8. vers. si verò, Scacc. de appell. q. 19. rem. 1. concl. 7. Marant. specul. jur. p. 6. ultim. part. act. 1. vers. et demum fertur sententia nu. 154. Rot. decis. 156. nu. 8. cap. vigilantia, et cap. si diligenti de prescript.* Il che si limita Primo, quando la nullità si deduce per via d'eccezione, perche tutte l'eccezioni sono perpetue, *et qua sunt temporalia ad agendum, sunt perpetua ac excipiendum, l. pure, §. fin. ff. de dol. except. Vant. et Scacc. loc. cit.* Secondo, si limita quando l'atto è nullo *ipso Jure,* perche all'ora perpetuamente si può dire di nullità, *l. qua ab initio, ff. de reg. Jur. Tant. loc. cit. n. 8. Scacc. de conclus. 7. n. 3.* Terzo, quando si tratta di pericolo dell'anima, perche all'ora parimente si può dire di nullità in perpetuo, *Vant. Scacc. loc. cit.* Quarto, quando la nullità proviene per difetto di giurisdizione, perche all'ora si può dire di nullità sino alli mill'anni, *Vant. et Scacc. loc. cit.* oggi però quando è per via d'azione, il tempo è di 10. anni, *Pram. 4. de dilation. §. 21. del Couto de Lemos de 11. Maggio 1612.*

54 Quando il Padrone principale fu assente, ed il Procuratore non appellò fra li dieci giorni, non può detto principale appellare, *d. l. 1. §. si adversus, ff. quando appell. fit,* fuorchè quando detto Procuratore con inganno, o frode lasciò d'appellare, o pure quando dall'atti appare, che il Procuratore potè appellare, e non appellò; e finalmente quando detto Procuratore fu impedito, o assente in tempo della sentenza, perche in tutti detti trè cali, ed in ciascuno di essi può appellare detto Padrone principale dopo li dieci giorni, *Bar. in d. §. si adversus, et Affl. dec. 344.*

55 Non solo il principale litigante gravato può appellare, come s'è detto fra dieci giorni, o pure il suo legitimo Procuratore col mandato di procura; ma anco un'altro amico, o parente, quantunque non abbia detto mandato, e vale l'appellazione, purchè il padrone della lite, ch'è principale ratifichi detta appellazione fra dieci giorni, li quali si computano dal giorno, ch'ebbe notizia di detta sentenza, altrimenti, passati detti dieci giorni, non vale più detta ratificazione, e la sentenza passa in cosa giudicata, perche si deve fare fra detto tempo abile, *l. honorum ff. rem ratam haber. cap. anteriorum 2. q. 6. Corn. conf. 292. col. 2. vol. 3. auth. bodie, C. de appel.*

Quando il gravato non appellò espressamente fra

frà li dieci giorni avanti il Giudice à quò, nè tam-
poco avanti il Giudice ad quem, mà solo ottenne le
56 lettere inibitoriali in forma, quali presentò à detto
Giudice à quò dopo li dieci giorni, s'intende aver
appellato tacitamente, per aver adito al Giudice
superiore; bensì l'atti fatti prima di presentare det-
te lettere inibitoriali vagliono, atteso, che detti at-
ti non s'infirmo per dette inibitoriali presenta-
te dopo, *Lapsus in alleg. 29. et l. 1. §. si quis, ff. quando
appell. fit, cap. biduum, §. si quis 2. q. 6.*

Non si lascia d'avvertire notabilmente, che se al-
cuno legitimamente, e giuridicamente condannato,
appellarà à fine di differire l'esecuzione, pecca
57 mortalmente, ed è tenuto à rifare l'interessi alla par-
te, come lo dice *S. Tomaso 2. 2. q. 69. art. 3. Navarr.
in manual. cap. 25. §. de restit. nu. 39.* e la ragione è,
perche non solo fa ingiuria grave al Giudice, che
procedè legitimamente, impedendo il suo officio,
mà anco alla parte perturbando, ed impedendo la
sua giustizia, *Sanchez. de matr. lib. 10. disp. 8. n. 14.*

Fatta l'appellazione, ò che sia dal decreto diffi-
nitivo, ò interlocutorio, ò da gravame, ò vero am-
missione d'articoli impertinenti, secondo la forma
58 delli libelli appellatorii posti nel trattato à parte
delli libelli. Si presenta, e si scrive detta presentata
dal Maestro d'atti della causa secondo il solito, e do-
po si fa il decreto, ò concedendo il termine legale,
se la causa sarà appellabile, ò vero l'Apostoli.

Forma del decreto del termine legale.

59 *Et per Curiam, &c. Visa appellatione, &c. fuit
provisum, quod detur, prout datur terminus Juris
ad finem, &c. & interim, &c. & ita per hoc suum,
&c.*

In altre Corti si suole scrivere per il Maestro d'atti
nella còparfa dell'appellazione in questo modo, v. 3.

*Die... mensis... anni... Presentata fuit per
N. comparentem, & appellansem, petentem, &c. Unde
&c. Et per Magnif. Judicem, vel Governatorem fuit
provisum, quod detur, prout datur terminus Juris,
& interim, &c. ad finem, &c. & ita, &c. hoc suum,
&c. Datum Acheruntia, die, & anno, ut sup.*

In altre si suole fare in questo modo.

*Curia, &c. providet, & decernit, quod conceda-
tur, prout conceditur terminus Juris ad consultu
respondendum, &c. & interim, &c. & ita, &c.*

*Appellazione quando si può fare in presenza
di persone oneste.*

Quando succedesse il caso, che alcuno appellasse
dalla sentenza fatta contro di esso frà il tempo legi-
timo, cioè frà li dieci giorni, ed il Giudice avendo
à discaro, che s'appella dalla sua sentenza, come
suole succedere con alcuni Giudici, che ò si fanno
conoscere appassionati; ò pure vogliono essere te-
60 nuti per oracoli, ed autori della legge, e per tali
cause minacciasse di voler carcerare l'appellante, ò
pure temesse qualche violenza, ò maltrattamenti;
perloche atterrito detto appellante, non ave animo
di proseguire l'appellazione, e dimandare gl'atti, ò
Apostoli sudetti, all'ora si appella in presenza di
persone oneste, *juxta il cap. fin. de appell.* e si fanno
li testimoniali.

*Forma delli testimoniali quando non potendosi appel-
lare avanti il Giudice della sentenza, s'appella
avanti alcune persone oneste, &c.*

61 *Vigore presentium omnibus, & singulis has in-
specturis fidei facimus, & testamur, quod cum T.
de T. die... mensis... anni... appellavit ad N.
Judicem, &c. à quadam sententia contra ipsum à*

*T. Judice lata. Idem Dominus Judex tali appella-
tione se pragravatum ostendit. Quare comminando
eidem T. appellanti dixit, quod suam exequeretur
sententiam, non obstante tali appellatione, & si eum
amplius de hujusmodi appellatione loquentem au-
diret, carceribus mancipandum curaret. Quapropter
à prædicto Domino Judice actus, seu Apostolos
nequaquam petere ausus est idem appellans, sed ta-
men coram nobis testibus infrascriptis instanter,
instantius, & instantissime, non semel tantum, ac
bis, & ter sed quater, & pluries, intra tempus à Ju-
re præfixum, ut sibi idem actus, sive Apostoli concede-
rentur supplicavit. Cum verò, quas idem Dominus
Judex minatur penas, exequi soleat, ac iusta peten-
tibus non sit denegandus assensus; & uniuscujusque
sit partes efficere, ne justitia impediatur; Omnibus-
que tandem proximis cura sit à legis auctore de-
mandata de proximo suo, &c. prædicto T. hos testi-
moniales Apostolos libenti animo concessimus. In
quorum, &c. Datum, &c.*

Forma delle lettere inibitoriali.

62 *Servientibus, &c. committitur, quatenus reco-
ptis presentibus ad omnem instantiam, & requisitionem
T. exponentis, sive, &c. inibendo mandatis
Magnif. Gubernatori T. ejusq; Actuario, & toti Cu-
ria insolidum, quod pendentis hujusmodi appella-
tionis causa coram nobis sic indecisa, in ea amplius
non se intromittant, nec intromitti faciant, nec de-
beant. Immo si aliquid post dictam appellationem
interpositam fuerit innovatum, seu quomodolibet
attestatum, ad pristinum reducant, reduciq; faciant,
& debeant, prout nos tenore presentium reducimus,
& reduci mandamus, quatenus à diffinitiva infra
legitima tempora, quinimo pro recognitione exposi-
torum, copiam omnium actorum in mentionata
causa factorum clausam, ac fidei facientes, ut de-
bet, &c. iusto salario mediante infra dies... seu
quam citius ad nos, & hanc Regiam Audientiam,
seu hanc Curiam transmittant, & transmittere de-
beant. Citetur insuper pars ex adverso quatenus infra
eundem terminum compareat in dicta Curia, seu
Regia Audientia ad videndum aperturam dictorum
actorum, et ad procedendum in causa ipsa ad omnes,
& singulos actus usque ad diffinitivi decreti in ter-
positionem, & ipsius executionem inclusive, quo-
niam, &c. alias, &c. quare, &c. caveat quilibet de
contrario sub pena unciarum auri 25. Curia, &c.
vel Fisco Regio, &c. Datum, &c.*

63 Spedita detta inibizione, e notificata al Giudice
à quò, à acciò più non s'intrometta nella causa, non
potrà più innovare, perche per detta inibizione e so-
no ligate le sue mani, *Caravit, Rit. 198. nu. 15. Mus-
catell. gl. poterit, part. 1. nu. 32. & gl. in forma part.
1. lib. 2. nu. 34.*

64 In tutti li casi, nelli quali l'appellazione dalla
diffinitiva si congiunge, e cumula con l'allegazio-
ne della nullità, si possono spedire l'inibitoriali in
vigore della pendenza della nullità proposta, per-
che non ostando l'appellazione, resterà la solà alle-
gazione della nullità, *Muscattell. d. gl. in forma, n. 45.*

65 Proposta, che sarà la declinatoria del foro dalla
persona privilegiata, cessando il Giudice d'essere
Giudice, perche sono ligate le sue mani, non potrà
più procedere nella causa, onde immediatamente
deve soprasedere, altrimenti gli atti sono nulli, nè
spetta al Giudice declinato conoscere sopra le forze
di detta declinatoria, mà al Giudice eletto; e fino,
che il medesimo fa detta cognizione, detto Giudice
decli-

P

decli-

declinato avrà le mani ligate, *d. Muscatell. d. gl. in for. n. 64. de Franch. decis. 294. & tex. in l. eos, C. de appell. Mastrill. decis. 127. Giurba 26. nu. 15. & dec. 82. n. 7. Fariac. decis. 94. & 768. Castill. decis. 48. nu. 10. Danza ad Gramm. decis. 20. n. 7. Novar. de elect. for. lib. 2. quest. 16. Ricc. in addit. ad Franch. ibidem;* ed acciò non si dia luogo alle calunnie, metre quello, che declina il foro, potria proporre l'elezzione, e dopo cessare, e mai procurare l'espedizione, s'osserva in pratica, che la parte, contra la quale fù fatta l'elezzione del foro, subito vada dal Giudice eletto, dal quale si spediscono le provisioni dirette à quello, che declina il foro, che fra certo termine procuri la trasmissione dell'atti avanti di esso, altrimenti si provvederà, che il Giudice declinato proceda, e dato detto termine, se non sarà fatta effettivamente detta trasmissione d'atti, si spediscono le provisioni, che stante *lapsu termini, intra quem non fuit transmissa copia actorum, cum effecti primus Judex procedat,* e con quello si preclude la strada alle calunnie.

Forma delle lettere soprassessoriali, è vero acta, & per dies, &c.

66 *Servientibus, &c. committitur, quatenus receptis presentibus ad omnem instantiam, & requisitionem A. sive, &c. latimando mandetis Magnif. Gubernatori, ejus Actuario, & toti Curia in solidum Terra T. quatenus inspectis presentibus pro recognitione expositorum, copiam omnium actorum in mentionata causa factorum clausam, ut decet, &c. iustoque sulario mediante infra dies . . . seu quam citius post, &c. ad nos transmittant, & transmittere habeant, & debeant, ut habitis, & visis valeamus de iustitia providere, & interim per dies . . . nomenandos à die consignationis dictae copia in eadem causa supersedeant, & supersederi faciant, citetur insuper pars ex adverso, ut infra eundem terminum compareat in hac nostra Audientia ad videndum aperturam dictorum actorum, & in dicta causa procedendum usque ad provisionem in eadem faciendam, &c. caveat quisque de contrario sub pena unciarum auri 25. Fisco, &c. presentes, &c. alias, &c. Datum, &c.*

67 Presentata detta inibizione tanto nelle Regie Audienze, quanto nelle Corti Baronali, all'ora li Mastrod'atti sogliono dichiararsi, anzi devono usare cautela di dire, che non manca per essi, mà che sono pronti à fare la copia, purchè venghino le cose, che ci bisognano, cioè parte del denaro per quello, che importa la fatica di farli, e la carta: E per parte dell'appellante si ricerca, che insisti, ed accudisca sempre per la consignazione della copia, *ut in l. fin. §. illud. C. de temp. appell. ed acciò apparisca, che non ha mancato per esso, deve offerire, e pagare prontamente il denaro, e consignare la carta per detta copia, e deve far' intirrate dette inibitoriali alla parte appellata, ut in Constif. appellationum tempora n. 46.* E per parte di detta parte appellata è necessario, che non diao veruno impedimento, acciò non se li faccia detta intimazione, altrimenti il termine delli 50. giorni à proseguire l'appellazione non correrà, come per li *Canonisti nel cap. ex ratione de appell. tex. & Abb. in cap. quia diversis de concess. prebend.*

Forma dell'offeratoria in dorso delle provisioni di Superiori maggiori commesse alli Tribunali della Reg. Audienza.

68 *Magnificus Gubernator Terra. . . ejusque Actua-*

rius, & tota Curia in solidum, &c. provisiones presentes, ut supra expeditas ad instantiam dicti A. exponentis in mentionata causa ad unquam, & inviolabiliter observent, observarique faciant, & debeant juxta ipsarum seriem, continentiam, & tenorem, ita, & taliter, quod summ debitum fortiantur effectum, Caveat quilibet de contrario sub pena unciarum auri 25. Fisco, &c. alias, &c. presentes, &c. Datum, &c.

Altra forma della presentata di dette provisioni.
69 *Die, &c. supradicta provisiones Regia Audientia fuerunt per T. presentata, & exhibitae coram Mag. Gubernatore, &c. per quem fuerunt receptae supra caput, omni qua decet reverentia, & dictum quod observentur juxta ipsarum seriem, continentiam, & tenorem, &c. pro quarum observantia transmittantur acta originalia, (è vero si faccia quello, stà ordinato nelle provisioni, secondo ricerca il fatto,) & ita, &c. datum, &c.*

70 Detta presentata si deve fare per *extensum*, e non per abaco, come per esempio, *Die vigesimo Mensis Martii millesimo sexagesimo octuagesimo quinto*, e si deve ponere la persona, che le presenta, per la *Pramat. 11. §. 80. de offic. judic.* così anco la somma delli denar. e delle copie per *extensum*, e non per numero d'abaco si devono scrivere per li Mastro d'atti, e Notari, tanto nelli contratti, quanto in tutti l'atti giudiziarii, per la pena contenuta in detta *Pramatica*, §. 81.

71 S'avverte circa l'osservanza delle provisioni soprassessoriali, se saranno spedite dalla Gran Corte della Vicaria, è vero per le Regie Audienze, per la trasmissione dell'atti, e che soprassedano per tanti giorni, dirette all'altri Tribunali, & Corti inferiori, all'ora se sarà necessario spedire altre provisioni offeritoriali per la trasmissione dell'atti sudetti, è vero se saranno trasmessi, e pendente la discussione spira il termine, e sarà necessario spedire anco altre provisioni, non si devono spedire senza far menzione delle prime provisioni, come per detta *Pramatica 11. §. 55.* nella quale si proibisce anco, che non li spediscono se non nella medesima Banca dove furono spedite le prime provisioni, se se saranno spedite in altra Banca non si devono osservare. Ne tampoco si devono subito osservare dette provisioni, quando sono spedite con la clausola, *vetis expositis, &c.* perche si devono giustificare, e si devono prima citare le parti *ad dicendum quidquid super observantia dictarum provisionum, &c. Guid. Pap. dec. 79. Franch. Marcus quest. 1183. & Misinger. cent. 4. obser. 8.* Come patimente non si devono osservare quando sono sorrettizie, è vero obrettizie, e si dicono sorrettizie, quando esponendo il falso, è vero celando la verità furono ottenute: ed obrettizie quando imbrogliando, è vero intrigando le parole in maniera, che ingannano la deliberata coscienza del Superiore, conseguiscoto la loro intenzione, *Innoc. cum dilecta, & ibi Abb. nn. 7. extra de rescrip. & Felin. in cap. postulasti de rescript.*

Forma dell'Inculcatoria.

72 *Servientibus, &c. significatur qualiter expeditis provisionibus directis Magnifico Gubernatori, ejus Actuario, & toti Curia in solidum terra . . . ab hac Regia Audientia, ac literis observatorialibus ad instantiam A. in effectu continentibus, quod sub pena unciarum auri 25. Fisco Regio, &c. non debeant eundem A. molestare pro causa in dicto memoriali, vel*

comparitionibus alias nobis presentatis expressa, quibus provisionibus dictis Magnif. Gubernatori, Actuario, & Curia, prout ex relationibus, &c. intimatis sub diebus... anno, &c. non aliter curaverunt eisdem obedire, & parere, parvi faciendo provisiones ejusdem Regia Audientia. Idcirco nuper nobis facta instantia de opportuna provisione Nos enim, &c. Ideo vobis, ut supra jam dixit dicimus, committimus, & mandamus quatenus receptis presentibus ad omnem instantiam supradicti A. five, &c. inculcando mandetis dictis Mag. Gubernatori, Actuario, & toti Curia in solidum ad penam unciarum auri 25. Fisco Regio, &c. citra penam incursum in dictis provisionibus, quod inspecto tenore presentium dictum A. non molestent, nec molestari faciant, nec debeant pro causa, ut supra expressa, servata forma dictarum nostrarum provisionum, quas ad unquam, & inviolabiliter observent, & observare debeant, &c. ita, & taliter, &c. citentur insuper quod prima die Juris post, &c. personaliter compareant in hac Reg. Audientia, & quilibet ipsorum compareat, & comparere debeat ad solvendum penam predictam unciarum 25. contentam in dictis provisionibus, ad quam temere, & dolose inciderunt ob ipsarum controventionem, alias, &c. quare, etc. vel ad dicendam causam quare ad hujusmodi penam non teneantur, quoniam, &c. datum, &c.

Dell'effetti dell'appellazione.

74 Il primo, e principale effetto, che produce l'appellazione giustamente, e legittimamente interposta è, che il Giudice dal quale fu appellato, pendente l'appellazione, non può altro innovare, ma il tutto deve restare nel medesimo stato, nel quale era in tempo, che s'interpose detta appellazione, *cap. appellatione 2. q. 6. cap. bona, & cap. secundo requiris de appellat. l. unic. ff. nihil innovandum appellat. pendenti. col. 2. C. de appellat.* altrimenti tutte le cose innovate si revocano come attentate. Secondo effetto è, che sospende le forze, e la virtù della sentenza definitiva riguardando il futuro eveto, e riguardandosi lo stato preterite estingue le forze, e le prestazioni della medesima, *Afflit. in Constit. Regni appellationum temporaria, & decis. 188. num. 5. & decis. 296. n. 3. Capyc. decis. 222. nu. 8. & Franch. decis. 370. n. 14.* Terzo effetto è che l'appellazione dalla definitiva reduce la causa alli termini della contestazione della lite, *l. ita demum C. de procurati. Capyc. dec. 28. n. 6. & Franch. d. decis. 270. n. 17.* Quarto effetto è, che liga le mani del Giudice, dal quale fu appellato, acciò non possa più intromettersi nella causa, *l. a sententia, C. de appell. & cap. non solum eod. tit. in 6.* Quinto effetto è, che non solamente senza l'interdizione sospende la giurisdizione del Giudice, che fece la sentenza, ma anco avendo fatto qualche cosa fra li dieci giorni, che si danno a poter appellare, s'annulla, *d. cap. non solum*, come attentato, &c.

Casi nelli quali il Giudice a quo, non ostante l'appellazione, può invocare, ed agere.

75 Il Giudice a quo, benchè regolarmente dopo interposta l'appellazione non può innovare, vi sono però molti casi nelli quali può procedere, tanto de *Jure Communi*, quanto de *jure Regni*, e primo de *Jure Communi* può procedere in tutti quelli casi, nelli quali non s'ammette l'appellazione, e sono li soprannominati in questo medesimo capitolo, *nu. 46.* oltre li quali s'aggiungono li seguenti portati da *Pellegr. nella sua pratica par. 3. sect. 1. fol. 303.* cioè:

Primo, quando l'appellazione fu proibita per il rescritto del Principe, che non riconosce superiore, *c. saper eo de appell. cap. pastoralis de off. deleg. l. 1. ff. a quib. appell. non lic.* Secondo, non s'appella dalli soprannominati Principi, cioè Papa, Imperatore, &c. *cap. cum, & cap. per principalem 9. q. 3.* Terzo, dal Vescovo nel quale fu compromesso, ò in altro modo prorogata la sua giurisdizione, perche non s'appella de *Jure Civili, cap. quicumque item 11. q. 1. l. Episcopalem, & auth. de Episcop. aud.* ma non de *Jure Canonico, cap. omnis oppressus 2. q. 6.* Quarto, non si dà appellazione dalla sentenza del Pretetto Pretorio, dalla quale si dà solamente la supplicazione, *d. cap. anteriorum, l. 1. C. de sent. Praefect. Prat. l. 1. ff. a quib. appell. non lic.* Quinto, non si dà appellazione della sentenza del Senato, quando intervennero tutti, *l. ff. C. de petit. hered.* ma non così quando la fanno separatamente, *cap. fundamenta de elect. in 6.* Seito, dal Giudice esecutore, che manda in esecuzione la sentenza, *cap. ei, qui appellat. §. ab esequatore 2. q. 6. & l. ab exequatore, C. quor. appell. non recipit.* purchè non ecceda il modo nell'esecuzione, ò vero se sarà sospetto, *d. l. ab exequatore, l. 2. & 3. C. si in caus. judicati, & cap. novit. de appellat. d. pure se si oppone, che dopo la sentenza si fece la traslazione, arg. l. neque, §. 1. ff. de in jus voc. d. pure se farà qualche cosa ingiuriolamente, cap. quia suspecti 2. q. 5. l. si quis provocations, C. de appellat. d. pure se si farà dimandata la restituzione in integr. l. fin. C. de in integr. resti. postul. & l. sicut, C. de appellat. d. pure se farà qualche cosa dolosamente, l. 3. §. si exequutor. ff. de negot. gest. d. pure se quello contra il quale si fece la sentenza, fu assente per giusta causa, *c. cū Bertoldus, §. postmodum de sent. & re jud. d. pure se non avrà ammessa qualche eccezione di quelle, che si possono opponere dopo la sentenza, per il cap. quod ad consultationem de sent. & re jud. d. pure se non si farà appellato à fine di conoscere dell'ingiustizia della sentenza, perche in questo caso si può appellare, Capyc. dec. 1. n. 17.* Settimo, non s'appella dalla sentenza dell'arbitrio, *l. diem proferre, §. statim, ff. de recept. arbitr. & l. 1. C. eod.* purchè non sia delegato, *cap. Catholicus, §. notandum, & cap. a judicib. 2. q. 6.* Nel Regno però indistintamente s'appella dell'arbitri, per la *Pramatica*, che incomincia, *Et si aliqua sub tit. de arbitris.* Ottavo, dalla sentenza dalla scomunica, ò dell'interdetto non s'appella in quanto all'atto suspensivo, *cap. pastoralis, & cap. ad hoc de appellat.* non in quanto all'atto devolutivo, *cap. pervenit de appell. cap. per tuas de sent. excom.* Nono, non s'appella dalla sentenza nulla, *c. ei qui appellat. §. diffinitiva 2. q. 6.* Decimo, dalla sentenza della maggior parte del Capitolo non s'appella, *cap. 1. de his qua sunt à major. par. cap.* Undecimo, della sentenza, che uno resieda nella sua Chiesa non s'appella, *cap. pravenit de appell.* XII. quando dalle parti tacitamente, ò espressamente fu rinunciato, *l. sollicitudinem de appellat. arg. cap. 1. de pectis, & l. fin. §. fin. C. de tempor. appellat. & l. 1. §. si quis, ff. a quib. appell. non lic.* XIII. nelli delitti notorii non si dà appellazione, *cap. cum sit Romana in fin. cap. pervenit, cap. consuluit il 1. & cap. reprehensibilis de appell. d. che siano notorii per notorietà di legge, ò di fatto, cap. cum specialis. porro de appell. si limita però se in detta appellazione s'inferisce qualche causa ragionevole, perche allora s'ammette l'appellazione, *gl. in cap. Romana, §. si autem, vers. mandetur de appell. in 6.* XIV. dalla sentenza**

di quella causa nella quale fù contumace, perche à detto contumace non si concede appellazione, *cap. ei qui appell. §. sunt etiam quorum 2. q. 6. cap. de illicita 24. q. 3. cap. personas de appell. l. properandum, §. sin autem, C. de iud.* il che s'intende del vero contumace, *l. 1. cap. quorum appell. non recip. & lex consensu, §. fin. ff. de appell. XV.* nelle cause Criminali, niuno omicida, venefico, adultero, ò che comevente qualche manifesta violenza, ladrone famoso superato con argomenti, convinto per testimonii, ò confesso s'ammette ad appellazione, per l'immanità del delitto, *d. cap. ei qui appellat. §. nullus etiam 2. q. 6. d. l. Constitutiones, ff. de appell. & l. unic. C. de rapr. Virg. l. 2. C. quor. appell. non recip. XVI.* non s'appella da quello, che fù condannato per causa di qualche officio, nel quale s'è portato malamente come l'esecutore, ò Delegato, Notaro, Maestro d'atti, Cancelliero, Nunzio, e simili, *d. cap. ei qui appellat. §. nulli quoque 2. q. 6. & nulli, C. quor. app. non recip.*

Secondo caso è nella sentenza di scomunica, perche se l'escomunicato appellarà da quella, non ostante l'appellazione, potrà il Giudice denunciarlo, come s'è detto.

Terzo, quando si tratta di restituzione di frutti nella sentenza, e vi è sospetto, che il Reo li dilapidi, perche in tal caso, non ostante l'appellazione si potranno sequestrare li frutti, *cap. quoties 3. q. 6. c. fin. de caus. posses. & fruct. l. Imperatores, §. fin. ff. de appell. & l. ab exequutore, C. quor. appell. non recipit.*

Quarto, quando siamo in sentenza fatta contra l'erede convinto sopra il legato, perche non può appellare, anzi è tenuto di restituirlo, *l. postquam, §. Imperator, ff. ut legat. vel fideicom. non can.*

Quinto, quando si tratta di pericolo d'anime, ed in favore di matrimonii, *cap. 2. de matrim. contra interd. Eccles. contrad. & c.*

Sesto, quando si fa precetto al debitore confesso, che paghi, perche da tal precetto non si dà appellazione, e non ostante l'appellazione si costringe à pagare, *l. si debitori, ff. de iudic.*

Settimo, quando il Giudice avrà prefisso il termine à proseguire l'appellazione, e l'appellante fra detto termine non la prosegue, perche in tal caso potrà eseguire la sua sentenza, e procedere avanti, non ostante detta appellazione, *cap. cum sit Romana, §. 1. cap. ad hac 2. & cap. ad aures de appellat.*

De Jure Regni, vi sono anco molti altri casi negli quali, non ostante l'appellazione interposta, può il Giudice proseguire.

Primo, in quanto alla tassa delle spese, alle quali se l'avrà condannato, potrà eseguire la sentenza, non ostante l'appellazione, *Caravita sopra il Rito della G. C. 298. & 310.*

Secondo caso è dalla sentenza del S. R. C. di Napoli, dal quale non s'appella, mà solo si reclama al medesimo S. C. *Affl. dec. 221.* dove dice, che non si ritarda l'esecuzione, per l'appellazione, data però pleggeria di restituire in caso di retrattazione, e questo per il testo nell'auth. qua supplicatio, *C. de pracib. Impe. offer.* perche il Sagro Consiglio s'assomiglia al Prefetto Pretorio, *Franch. dec. 148. n. 4.* e si porta in nome della Regia Maestà, *Affl. dec. 283.*

Terzo caso è nella sentenza sopra il giudizio dell'Assistenza, perche all'ora, non ostante l'appellazione interposta, il Giudice liquidati li beni sopra li quali si presta l'assistenza, e data pleggeria di restituire in caso di retrattazione, potrà eseguire detta sentenza per la *Reg. Pramat. che incomincia,*

Magna Curia Vicaria Ritum, sotto la rubrica de appellat. portata da Affl. dec. 261. 287. & 288. & Franch. decif. 86. & 136.

Quarto, quando si tratta di due sentenze conforme fatte da qualsivoglia Giudice, purchè sia sotto le 25. oncie, e tutte due siano state confermate dalla G. C. della Vicaria, perche in tal caso si possono mandare in esecuzione, non ostante l'appellazione interposta al S. C. per la *Reg. Pramat. 3. de Offic. S. R. C.* l'istesso anco procede, quando dette sentenze furono una dal Giudice ordinario, e l'altra dall'arbitro, nel quale fù fatto il compromisso dalle parti; Così anco s'osserva nelle due sentenze conformi delli Giudici della G. C. della Vicaria, e sono sotto detta somma delle 25. oncie, perche si mandano in esecuzione, non ostante l'appellazione interposta al S. R. C. per la *Reg. Pramat. che incomincia, Hos autem, §. sin autem de Off. S. R. C. e per Affl. dec. 28. 39. & 47.*

Quinto, nella sentenza fatta sotto le due oncie, dalla quale non si dà appellazione, e però non si ritarda l'esecuzione per il *Rit. della G. C. della Vic. 257.*

Sesto, nella sentenza fatta per li Sindicatori contra qualche Officiale, che hà dato Sindicato, perche all'ora si manda in esecuzione, data però pleggeria di restituire in caso di retrattazione, non ostante l'appellazione per la *Reg. Pramat. che incomincia, Regia dignitati, sotto il tit. de Syndic. Official.*

Settimo, nelle sentenze fatte per li Razionali deputati à vedere li conti di qualche Università, la quale elesse il Sindaco, ò altro Officiale sopra l'amministrazione delli beni di essa Università, perche dette sentenze, ò vero significatorie fatte per detti Razionali si mandano in esecuzione, data pleggeria di restituire in caso di retrattazione, non ostante l'appellazione interposta, giacchè tali sentenze, ò vero significatorie hanno l'esecuzione parata, *Franch. decif. 347.*

Ultimo caso è, quando S. M. ò vero il suo Vice-Rè commettesse qualche causa à qualche particolar Dottore, con la clausola, che proceda *nomine Regio,* perche in tal caso la sentenza fatta da detto Dottore si potrà mandare in esecuzione, non ostante l'appellazione, data però similmente la pleggeria di restituire in caso di retrattazione, *Capyc. dec. 111.*

76 Ed intorno à detta innovazione d'atti, appellazione pendente, s'avverte, che in tre modi potrà il Giudice fare, ed innovare qualche cosa. Primo, circa l'esecuzione della sentenza: ed in quanto à questo potrà innovare con mandare in esecuzione la sentenza nelli casi sopradetti, tanto *de Jure communi,* quanto *de Jure Regni:* ed à rispetto dell'altre cose detta sentenza vale, e procede in tutti l'altri effetti d'appellazione, *Affl. nella decif. 261. Franch. decif. 120. & Caravita nel Rito 257.* Secondo, circa l'accessorii, che sono li frutti, le spese, e l'interessi, delli quali parla *Bald. nella l. 1. C. de fructib. & lit. et expens. & l. unic. C. de sentent. qua pro eo quod interest,* e si deve notare, che in due modi potrà innovare il Giudice sopra detti accessorii. Primo, con procedere sopra la sequestrazione delli frutti, acciò non si dilapidino, come per *Affl. dec. 185.* Secondo, con liquidarli, massime quando nella sentenza fece espressione di doverli fare la liquidazione, per la ragione, che in tal caso non si dicono innovare, mà solo le cose decretate dichiarare, *Caravita sopra il Rito 798. n. 24.* il che s'intende tanto delli frutti, quanto delle spese, ed interessi, *l. heredes palam, §. si quis, ff. de testam. & Affl. decif. 35.* E terzo, circa la pro-

prosecuzione del processo, e dell'altri fatti nella causa principale per giustificazione dell'appellazione, e si deve notare, che regolarmente ciò che il Giudice può fare lite pendente: primo della sentenza, potrà anco fare, pendente l'appellazione dopo la sentenza, per il testo nella l. *postquam*, §. *Imperator*, ff. *ut legat. & fideicom. nomin. caueat*. Franch. decis. 270. n. 15.

Del modo di procedere nella causa d'appellazione. Cap. 2.

S O M M A R I O.

Prattica circa il modo di procedere dopo l'appellazione, num. 1.

Appellazione non ricerca libello solenne, ma basta la tale quale petizione, nu. 2.

Tempo dell'appellazione a proseguire quanto dura, nu. 3.

Tempo dell'appellazione da quando corre, nu. 4.

Fatali primo, secondo, e terzo, che cosa siano nell'appellazione, num. 5.

Appellazione quando si dichiara deserta, nu. 6.

Appellazione per potersi dichiarare deserta, che si ricerca, nu. 7. e 9.

Cautela a favore dell'appellante, acciò l'appellazione non si possa dichiarare deserta, nu. 8.

Cause giuste d'impedimenti, che impediscono il corso dell'appellazione, sono per parte delle parti, e quali siano, nu. 10.

Cause giuste di detti impedimenti come si verificano, num. 11.

Atti, che si devono fare nel giudizio dell'appellazione, num. 12.

Eccezioni dilatorie, e perentorie si possono opporre nel giudizio dell'appellazione, e quali di esse, nu. 13.

Appellante, se nella prima istanza non avrà articolato, e provato, non si deve ammettere senza la refezione delle spese tassate, come s'intende, n. 14.

Termine ad non posita ponendum in causa d'appellazione quando si può lasciare, e quando no, nu. 15.

Appellazione si fa commune tanto all'appellante, quanto all'appellato, n. 16.

Publicazione, e conclusione nel termine ad non posita ponendum, quando si possono lasciare, nu. 17.

Citazione ad dicendum, o vero ad audiendam sententiam, si può lasciare tanto nella prima, quanto nella seconda istanza, nu. 18.

Publicazione, e conclusione nella causa d'appellazione, quando si possono lasciare, nu. 19.

Causa principale, e causa d'appellazione in che differiscono fra di loro, num. 20.

Termine, ad non posita ponendum d'onde tiene il suo origine, num. 21.

Testimonii, che si possono produrre, ed esaminare nella causa d'appellazione, nu. 22.

Eccezione, che può opporre la parte appellata per impedire, acciò non si dia termine nella causa di appellazione, nu. 23.

Termine ad non posita ponendum, & non probata probandum, perche tiene questo nome, nu. 24.

Prattica intorno le prove, ed altro per testimonio in seconda istanza, nu. 25.

Casi, che si devono riguardare intorno la sentenza in causa d'appellazione, nu. 26.

Forma della sentenza in causa d'appellazione, che conferma quella fatta in prima istanza, n. 27.

Forma della sentenza in causa d'appellazione quando si rinvoca, o annulla quella fatta in prima istanza, num. 28.

Forma della sentenza in causa d'appellazione, quando si riforma con aggiungere, o levare nella prima, n. 29.

Forma del rescritto al Giudice a quo, acciò eseguisca la sua sentenza, nu. 30.

Appellare si può dalla sentenza della prima appellazione, ma non dalla seconda, perche non si dà terza appellazione, nu. 31.

Appellare quando si può da due sentenze conformi, n. 32.

Prima, e seconda istanza in quante maniere concordano fra di loro, e sono simili, nu. 33.

Prima, e seconda istanza in quante maniere, ed atti differiscono fra di loro, nu. 34.

Forma della sentenza nella seconda sentenza, nu. 35.

1 IL primo atto dopo l'appellazione sarà, che presentato il processo dell'appellante, fra il termine giuridico, deve fare istanza per l'apertura da farsi, e questa istanza non farà in propria forma, e dimanda in scriptis appresso gli atti, onde potremo dire, che sia una certa istanza, che tacitamente s'intende come fatta in voce per la presentazione della copia: e questa istanza per l'apertura è il primo atto dell'introduzione dell'appellazione avanti al Giudice *ad quem*; onde la causa dell'appellazione si principia dall'apertura del processo, come nel Rito 6. della G. C. E benché abbiamo l'altro Rito 53. nel quale si ordina, che nelle cause d'appellazione non si ricerca libello, nè contestazione di lite, nientedimeno per la pratica modernissima si osserva il contrario nel S. C. nella G. C. e nelle Regie Audienze Provinciali: non che si ricercasse il solenne libello, ma come s'è detto nella prima istanza si ricerca una tale quale petizione, almeno ad istruzione del Giudice *ad quem*; perdo che quando uno appella dalla sentenza avanti al Giudice *a quo*, dice, che detta sentenza è ingiusta, iniqua, e nulla, o pure in altra maniera lamentandosi dell'ingiustizia; ed iniquità di detto Giudice *a quo*, ed andando dal Giudice *ad quem*, per l'espedizione delle lettere inibitoriali, si dilatarà maggiormente a proporre detta ingiustizia di detto Giudice *a quo*, dimandando, che la sentenza si debbia dichiarare ingiusta, ed invalida, e di essere bene appellato, e male giudicato, *Bart. in l. 1. §. libelli, num. 13. ff. de appellat.*

3 E dal giorno della presentazione di detta copia del processo, o vero dell'apertura di esso, l'appellante, per finire la causa dell'appellazione ave lo spazio di un'anno, che si chiama il primo fatale, come s'è detto: e passato detto primo anno, si deve concedere il secondo, ed anco il terzo, se vi sarà stata giusta causa d'impedimento, *Muscattell. part. 2.*, e si conclude, che questi termini a proseguire, ed a finire sono fra di loro diversi, e non si confondono, perche il termine a proseguire dura per dieci giorni, e corrono fino al giorno della presentazione della copia del processo; ma il termine a finire dura per un'anno, e con causa per due anni, o vero tre, come s'è detto, e corre dal giorno di detta presentazione, *Marant. d. tit. & quandoque appellatur, num. 228.*, e questi anni si chiamano fatali, detti dal fato, perche si come il fato, o vero morte, è l'ultimo fine della vita umana, *l. 1. C. de hereditibus Decurionum*, così il primo, secondo, e terzo fatale sono il fine della causa dell'appellazione, *gl. in l. 2. vers. tempore fatalium de tempore appellat.*

6 Passati detti fatali l'appellazione si dichiarerà anco deserta, il che si deve intendere con distinzione.

- ne, che è v'intervenue giusta causa d'impedimento nel primo, è vero anco nel secondo anno, e la sentenza non si mandará in esecuzione se non dopo passati detti due anni, è vero tre anni, è non v'intervenue giusta causa, ed all'ora si mandará in esecuzione senza aspettar detti due anni; sicchè
- 7 accid l'appellazione sia deserta non è necessario, che si abbiano tutti li fatali, mà basta, che sia passato il primo senz'altra giusta causa d'impedimento: e si prova da questo, perche se con l'interveto della giusta causa d'impedimento si dà il secondo fatale,
- 8 dunque cessando detta causa non si darà. Dal che l'appellante è tenuto d'usare questa diligenza di farli concedere il secondo, e terzo fatale, con protestarsi tre volte del secondo fatale primo, che passa il primo, così anco si deve protestare, che vuole se li conceda il terzo fatale, quale protesta deve nascere dalla giusta causa dell'impedimento, *glos. communemente approbata nel cap. cupientes, §. quod si viginti de elect. in 6. Afflic. decis. 29. n. 2.*
- 9 S'avverte bensì, che non basta solamente, che siano passati detti fatali per estinguere l'appellazione *ipso Jure*, mentre è necessaria la protesta del Giudice precedente la citazione della parte, secondo la sentenza commune de' Dottori, tanto *de Jure communi*, quanto *de Jure Regni*, per lo che si deve necessariamente fare la citazione della parte appellante *ad dicendum causam quare non debet declarari appellatio deserta*, &c. perche in questo caso se la parte citata comparirà, e proverà l'impedimento, è vero altra giusta causa, per la quale l'appellazione non si deve dire deserta, la sentenza non si mandará in esecuzione; mà se non comparirà, l'appellazione si dichiarará deserta, e si relcrive al Giudice a quo, *quod suam exequatur sententiam, de Franch. decis. 165. num. 11.*
- 10 Le giuste cause dell'impedimento è sono dalla parte del Giudice, è dalla parte dell'appellante, è pure dalla parte dell'appellato. Dalla parte del Giudice, se non hà potuto, è non voluto procedere nella causa, *Afflitto nella decis. 50. & 79.*, e per la *Pram.* sotto il *tit. de instantia causa non restituenta*, dove si pongono li casi, che sempre l'impedimento si dice provenire per causa del Giudice, purché per due mesi prima di passare il fatale, il processo sia concluso, e presentato al Giudice colla domanda e protesta, perche dopo di queste sempre si dice aver mancato per il Giudice. Dalla parte dell'appellante, se le parti pongono nel compromisso, *Auth. si tamen, C. de temp. appell.* Così anco se il nunzio dell'appellante sarà stato impedito per la strada, *cap. significante extra de pignoribus*, è vero se il Procuratore dell'appellante avrà fatta collusione coll'Avversario, ed avrà ottenuto li Giudici sospetti, *cap. significare cit. tit.* è vero quando consta dell'impotenza, *cap. ex ratione eodem tit.* è pure se per cavillazione dell'Avversario sarà differita la causa più delli due anni, *l. contra majoris, C. de inoffic. testanz.* E finalmente dalla parte dell'appellato, cioè quando l'appellato attentò, pendente l'appellazione, per colpa del quale si litiga *incidenter* sopra detti attentati, perche in tal caso il tempo non corre all'appellante, *Osasc. decis. 28. n. 11.*
- 11 Quali cause se si possono verificare, e provare, secondo *Muscattell. in glosa causa in fine*, cioè a rispetto della causa dell'impedimento per concedere il primo, e secondo fatale, il Giudice potrà a suo arbitrio ammettere la prova, e verificazione di det-

ta causa per il giuramento (quando in altra forma non si potrà provare) è vero per fede del Giudice, è del Maestro d'atti, che facciano attestazione di detto impedimento, mentre basta quellivoglia minimo impedimento, nè si tratta di tanto pregiudizio; mà à rispetto della causa dell'impedimento, per concedere il terzo fatale, perche si tratta di grave pregiudizio, mentre non si può sperare, nè si subordina altro tempo ad arbitrio del Giudice; non s'ammetterá altra prova, che per testimonii, e scritture, che legittimamente provino pienamente la giusta causa dell'impedimento.

Del termine ad non posita ponendum, & non probata probandum.

- 12 Quando l'appellazione non si dichiara deserta si procederà avanti nella causa, e così si darà il termine *ad non posita ponendum, & non probata probandum*, e dopo si procederà alla pubblicazione, conclusione, citazione *ad dicendum*, è vero *ad audiendum sententiam*, come s'è detto nella prima istanza: E qui si possono oppondere tutte l'eccezioni, tanto dilatorie, quanto perentorie,
- 13 le quali non furono opposte nella prima istanza: con questa distinzione però, che quelle dilatorie si possono oppondere, le quali rendono il processo nullo, perche queste, mentre riguardano la nullità del processo, e della sentenza, sono intrinseche all'appellazione, mà quelle, che non rendono il processo nullo per il passato, non si possono oppondere come frustatorie; Così anco delle perentorie, quelle si possono oppondere nella causa dell'appellazione, che non sono onninamente nuove, e separate dalla causa principale, è in aggiuntq dell'azione à rispetto dell'Attore, è pure à inervarla à rispetto del Reo convenuto, *l. 4. C. de temp. appell.* E di queste si può
- 14 oppondere l'eccezione contro l'appellante, accid non sia inteso, se per caso nella causa principale nõ averà articolato, è provato cos'alcuna, perche non s'ammette al rimedio dell'appellazione se prima non avrà effettivamente pagato all'appellato le spese della condennazione legittimamente tassate; data però pleggeria da esso appellato di restituire, se sarà così giudicato dal Giudice dell'appellazione. se prontamente l'appellante non proverà essere stato giusta-mente impedito, perche all'ora, anco à rispetto di dette spese la sentenza per mezzo dell'appellazione farà l'ospesa, come nella *Pram. qui in causa*, sotto il *tit. de expensis solvendis per appellantem*; Ben vero *d. Pram.* che parla dell'appellazione non hà luogo nella revisione della sentenza del S. C. anco se non si sarà articolato; è provato cosa alcuna nella prima istanza, *Afflitto nella decis. 232.* Di più il *termin-*
- 15 *ne ad non posita ponendum*, non solo si può lasciare col consenso di tutte le due parti, *Bald. in l. unica, C. ne liceat tertio provocare*; Mà anco se una delle parti lo dimandarà, e l'altra in contumacia sarà assente, e ciò in privilegio della causa dell'appellazione, *l. fin. §. illud. C. de tempor. appellat.* e per il *Rito della Gran Corte 253.* avendo detto in contumacia dell'altra parte assente, perche se sarà presente, e contraddirà, non potrà lasciarsi in giudizio dell'appellazione, il quale forsi per le nuove prove vorrà confirmare la sua sentenza, *l. fin. ubi Bald. num. 3. C. quomodo, & quando Judex*; e la ragione è; perche
- 16 l'appellazione si fa commune tanto all'appellante, quanto all'appellato, *l. ampliore 37. C. de appell.* onde se l'appellante passati li fatali non potrà pro-
- legui-

seguire in persona sua, e l'appellato frà li fatali ot-
 tenerà il rescritto, ò vero incomincerà à proseguire;
 se dopo passati li fatali avrà finito di proseguire,
 all'ora potrà l'appellante, e anco passati li fatali in
 persona dell'appellato proseguire la causa dell'ap-
 pellazione, *Osasc. decis. 28. num. 8.* Parimente se nel
 17 termine *ad non posita ponendum* sono fatte le pro-
 ve, ed esaminati li testimonij, si osserverà *ad unguè*
 l'istessa pratica, come nella prima istanza; onde si
 farà la pubblicazione, e la conclusione, come s'è det-
 to; mà se non saranno li testimonij esaminati in d.
 termine dell'appellazione; all'ora si potrà lasciare
 la pubblicazione senza timore di nullità, come anco
 la conclusione, benchè nella causa principale non
 si potriano lasciare; Ben vero tato nella causa prin-
 18 cipale, quanto nella causa dell'appellazione si può
 lasciare la citazione *ad dicendum*, ò vero *ad audien-
 dam sententiam*, *Afflitt. nelli precludii delle Constituzi-
 oni quest. 9.* come nè tampoco nella causa dell'ap-
 pellazione si possono lasciare la pubblicazione, e le
 conclusioni, se questi atti non sono fatti nella pri-
 ma istanza, dove furono esaminati li testimonij,
 perche li testimonij non publicati nella prima ista-
 19 za si potranno publicare nella seconda, acciò fac-
 ciano fede, *Bald. in l. prolatum, C. de sententiis.* Dal
 che si cava, che benchè siano simili frà di loro la
 causa dell'appellazione, e la causa principale, in
 maniera, che si può dire l'istessa colla prima, niente
 dimeno sono molte differenze frà di loro: sicchè dif-
 feriscono. Primo, in quanto al Giudice, perche non
 20 ò l'istesso, fuorchè nella reclamazione. Secondo, dif-
 feriscono, perche tutte l'eccezioni tanto dilatorie,
 quanto perentorie si possono indistintamente op-
 ponere nella causa principale; mà nella causa dell'
 appellazione solamente quelle eccezioni, che ren-
 dono il processo nullo per l'addietro, e che non fur-
 opposte nella causa principale avanti il Giudice à
*quo. l. per banc, vers. vel exceptionibus, C. de temp.
 appell.* Terzo, differiscono, perche se li beneficii sa-
 ranno concessi *ad pinguis probandum*, ò vero uno
 di essi nella prima istanza, non si concede nella se-
 conda istanza, *Muscattell. nel test. della 3. p.* Quarto,
 differiscono, che se sarà concessa la repulsa delli te-
 stimonij della prima istanza, non si concederà nella
 seconda, e per meglio intendere ciò si cōclude, che
 ò si parla della repulsa delli testimonij esaminati
 nella prima istanza, ò della repulsa delli testimonij
 esaminati nella seconda, ò vero nel termine *ad non
 posita ponendum*. Nel primo caso con *Afflitt. decis.
 266.* li testimonij esaminati nella causa principale
 non si possono repulsare nella causa dell'appella-
 zione, se non quando la repulsa riguardasse qualche
 oggetto di falsità, in maniera, che per causa di falsità
 si possono sempre li testimonij repulsare, *Urfill.
 à d. decis. d' Afflitt.* Nel secondo caso se le deposizioni
 delli testimonij sono fatte sopra articoli imperti-
 nenti, all'ora non è necessaria la repulsa, mentre
 non è tenuto deponere, *Et non entis nulla sunt par-
 tes*; mà se sono fatte sopra articoli pertinenti, e vali-
 lidi, all'ora la repulsa omninamente si deve conce-
 dere, *Muscattell. d. par. 3. glos. instantia nu. 39. & seq.*
 21 Detto termine *ad non posita ponendum*, tiene il
 suo origine *de Jure Civili per la leg. per banc, C. de
 tempor. appellat. de Jure Canon. per il cap. fraterni-
 zatis de testib. & de Jure Regni per la Constituzio-
 ne*, che incomincia, *Iuris petitorum altercationes*,
 nelle quali leggi si hà, che nella causa d'appellazio-
 ne si possono produrre li testimonij tanto nuovi,

22 quãto li vecchi esaminati nella prima istanza, pur-
 che si esaminino sopra nuovi capitoli, che non fu-
 rono provati avanti il Giudice *à quo*, *glos. in d. c. fra-
 ternitatis verb. novis, & DD. ibid. & sup. d. l. per huc.*
 23 Per poter impedire acciò non si dia detto termi-
 ne può opponere la parte appellata quattro eccez-
 zioni. Primo, l'eccezioni della declinatoria del fo-
 ro, ed incompetenza del Giudice *ad quem*, perche,
 essendosi appellato à Giudice incōpetente, l'appel-
 lazione non deve ammetterli, *Bart. nella l. 1. §. si
 quis, ff. de appellat. & l. qui Roma, §. scia, ff. de verb.
 obligat. & Dec. nel cap. 2. notab. 4. de appell.* Secondo,
 l'eccezione della legittimazione della persona, op-
 ponendo, che nella causa principale avanti al Giu-
 dice *à quo* nella prima istanza si litigò col Procura-
 tore, che non aveva mandato di procura, *glos. in l.
 ita demum C. de Procurat. & l. licet eod. tit.* Terza
 eccezione, che l'appellante dopo interposta l'ap-
 pellazione spogliò l'appellato dalla possessione in-
 torno la quale sarà la controversia, perche all'ora si
 hà per rinunciata l'appellazione, *cap. an sit, & cap.
 constitutus de appellat. cap. ex parte de rescript. &
 cap. nona de elect.* ò pure sarà anco l'istesso se avrà
 fatto qualch'altro atto contrario all'appellazione.
 Quarta eccezione, che l'appellante niente provò
 nella causa principale, per lo che fù condannato à
 pagare le spese ad essa parte appellata, perche in tal
 caso non si deve ammettere l'appellante à detto
 termine, se prima non paga dette spese, per la *Præ-
 matica*, che incomincia, *qui in principali causa,
 sub rub. de expensis solvend. per appellantes.*
 24 Si nota anco, che detto termine *ad non posita po-
 nendum*, & *non probata probandum* tiene questo
 nome, perche tutto quello, che non è posto, e pro-
 vato nella prima istanza avanti al Giudice *à quo*, si
 può ponere, e provare nella seconda istanza avanti
 al Giudice *ad quem*; mà non così se sarà posto, e
 provato nella prima istanza, *d. l. per banc, C. de tem-
 por. appell.* e nella *d. Constituzione del Regno*, che inco-
 25 mincia, *Juris petitorum alterationes*. Dal che na-
 sce in pratica, che fatte le prove, ed esaminati li te-
 stimonij sopra li nuovi articoli, e capitoli, che devo-
 no essere affatto diversi dalli primi posti, e provati
 nella prima istanza, e si devono detti testimonij esa-
 minare *medio juramento de veritate dicenda, cap.
 hortamur 3. q. 9. & §. 1. aut. de testib.* E dopo si pro-
 cede al termine della pubblicazione in detta causa d'
 appellazione; e dimandandosi si darà il termine alla
 repulsa di detti testimonij, e della repulsa di repul-
 sa, come s'è detto nella prima istanza, *Affl. in d. dec.
 266.* ed anco si dà il termine à presentare le scrittu-
 re, ed à quelle impugnare se bisognerà. Si fa la con-
 clusione, e dopo si dà il termine all'una, e l'altra
 parte *ad allegandum, & dicendum in jure, & in
 facto*, e si spedisce la citazione *ad audiendum sen-
 tentiam diffinitivam*, come s'è detto nella prima
 istanza, ed alle volte si dà l'altro termine *ad per-
 cunctandum acta*, ch'è il refugio di procuratori, e
 dilatori di cause, e fatto tutto ciò si viene alla sen-
 tenza *diffinitiva fuisse bene, vel male appellatum,
 & male, vel bene judicatum.*
 Intorno à detta sentenza in detta causa d'appel-
 26 lazione si devono riguardare quattro casi. Primo,
 quanto per la sentenza del Giudice *ad quem*, viene
 confermata la sentenza del Giudice *à quo*. Secondo,
 quando s'annulla, ò si revoca. Terzo, quãdo si riform-
 ma, con aggiungere, ò mancare qualche cosa. Quar-
 27 to, quando l'appellazione si dichiara deserta. In quã-
 to

to al primo il Giudice dell'appellazione dirà, *bene fuisse iudicatum, & malè appellatum*, e si conclude la sentenza in questa forma: *Et proinde rescribatur Judici à quo, ut suam exequatur sententiam, litteris inhibitorialibus per nos expeditis non obstantibus*. e così s' osserva di notorio stilo di tutti li Tribunali del Regno, *Muscattell. gl. reformando, nu. 14.* nè osta la *decif. del Sig. de Franch. 335.* che il Giudice *ad quem*, il quale conferma la sentenza, deve quella eseguire, perche s'intende quando il Giudice non fa diverso Tribunale, mà solamente si diversifica la persona del Giudice, e però non s'inferisce pregiudizio della giurisdizione dell'altro. In quanto al secondo, cioè quando s'infirma, annulla, ò revoca la sentenza, si pratica questa forma di sentenza, 28 *za*, ò che sia assolutoria, ò condennatoria, che il Giudice dica: *malè iudicatum, & bene appellatum, & idè dictum Titium, vel esse absolvendum, vel condemnandum, vel relaxet fundum, vel ut solvat, & simili, &c.* In quanto al terzo la forma sarà, che il 29 Giudice *ad quem*, dica, *bene iudicatum respectu talis capituli, nempe condemnationis fructuum, sive expensarum, & malè appellatum respectu alterius capituli i. relaxationis possessionis pradii, &c.* ed in 30 questi secondo, e terzo casi deve anco spedire il rescritto à detto Giudice *à quo*, *ut sententiam per ipsum Judicem ad quem, sive revocatam, sive reformatam exequatur, ac observet, & observari faciat juxta ipsius seriem, continentiam, & tenorem*, perche all'ora il Giudice *à quo*, non eseguirà in virtù della sua prima sentenza revocata, ò reformata, mà in virtù del rescritto di esso Giudice *ad quem*. In quanto al quarto, ed ultimo capo, cioè della sentenza, che dichiara deserta l'appellazione si rimette à quello s'è detto di sopra intorno à ciò. E ben vero, che dette parole accennate di sopra, colle quali si devono fare dette sentenze non sono de forma, in maniera, che lasciandosi dette sentenze, siano nulle, e vane; mà se nel caso, che si deve riscrivere al Giudice *à quo, ut suam exequatur sententiam*, non sarà osservata detta forma di rescritto, la parte se ne può gravare, e di detto gravame si può appellare, benchè non si possa dire di nullità, *de Franch. dec. 510.* E sentendosi la parte anco gravata da questa 31 seconda istanza, similmete potrà di nuovo appellare ad altri Giudici superiori, perche la seconda appellatione è lecita regolarmente, mà non la terza, *l. unic. C. ne liceat in una eademq; causa tertio provocare*. Questo però non procede quando le sentenze non fossero conformi, perche in questo caso s'ammette la seconda appellatione, *Alex. conf. 77. vol. 2.*

E perche s'è fatta menzione delle sentenze conformi, si dimanda se dopo le due sentenze conformi, non si possa in modo alcuno appellare, in virtù di detto testo della *l. unic. à fine di escludere totalmente l'appellatione, ò vero non à fine di escludere 32 re totalmente l'appellatione, mà solamente l'esecuzione della sentenza, per la Clement. ut calumniis de re jud. E si risponde, che quando semo nel S. C. all'ora da due sentenze conformi non sarà lecito più reclamare, mà s'imponerà perpetuo silenzio, *Afflic. decif. 232.* & *de Franch. decif. 136.* Ma la conformità di due sentenze di uno Tribunale inferiore opera, che si mandi in esecuzione, nõ obstante l'appellatione *præstita cautione in causa retractionis*, come per la *Pramatica de Off. S. R. C.**

33 Si danno bensì frà la prima, e secondo istanza alcune similitudini, e concordanze, e la prima è, che si

come nella prima istanza si fanno le prove, e si esaminano li testimonii, e si presentano le scritture, così anco si fa nella seconda istanza sopra li nuovi articoli. Seconda somiglianza è nel termine della pubblicazione, perche siccome nella prima istanza fatte le prove si fa la pubblicazione nella causa, così anco si procede nella seconda. Terza somiglianza è nella repulsa, come in detta *dec. d' Affl. 166.* Quarta somiglianza è nell'altri termini, ed atti, cioè nella conclusione, nel termine ad allegare, e simili. Quinta concordanza, ò somiglianza è nel modo di procedere, perche se la causa nella prima istanza fu summaria, così anco sarà nella seconda, *Franch. decif. 520.* Sesta convenienza, ò somiglianza è nelle pleggerie, perche quelle date nella prima istanza durano, e perseverano in loro vigore, ed hanno effetto anco nella seconda istanza, e precise la pleggeria *de iudicatum solvendo, d. de Franch. dec. 208. & 220.*

34 E si come in detti atti, la prima istanza, e la seconda hanno frà di loro dette convenienze, e somiglianze, così anco in molti altri differiscono frà di loro: e la prima differenza è à rispetto del Tribunale, ò Giudice, massime à rispetto della maggioranza, e superiorità del Giudice *ad quem*, il che si limita in quelli Tribunali nelli quali non s'appella, mà solamente si reclama, ò vero si supplica per via di revisione della sentenza, come si fa nel Tribunale del S. C. di Napoli, nel quale dalle sentenze fatte dalli Signori Consiglieri di qualche Rota di detto Sacro Consiglio, si reclama al medesimo, ed all'ora il Signor Presidente di esso elige qualche Consigliero di detta Rota, mutato solo il Giudice della causa, e quello nuovamete letto in detta Rota conosce della causa della reclamazione, *Afflic. decif. 231.* Seconda differenza è à rispetto del Giudice, perche l'appellatione s'interpone dal Giudice minore al maggiore, anzi nè anco valeria la Consuetudine, che si possa appellare al medesimo Giudice, onde avendo una sol volta fatta la sentenza deve quietarsi, e riposarsi la sua giurisdizione, perche hà finito l'officio suo, *l. Judex postea quam, ff. de re judic.* Terza differenza è à rispetto dell'ordine giudiziario, perche nella causa principale non si può procedere senza dare il termine probatorio: e nel Regno di Napoli, benchè non si dia, s'intende dato *ipso jure per la Pramatica*, che incomincia *post prædictas 7. sotto rubrica de dilation. in caus. dand.* perche stà in luogo della contestazione della lite, ch'è il fundamento del giudizio; mà nella causa dell'appellatione si può procedere senza dare il termine, ed in suo luogo si dà un'altro termine, che benchè sia l'istesso, in sostanza si chiama però il termine *ad non posita ponendum, & non probata probandum*, per il privilegio dell'appellatione, *l. fin. §. illud, C. de temp. appellat.*, e nella Costituzione del Regno, che incomincia *Juris peritorum altercationes*, e nel Rito della Gran Corte della Vic. 253. Quarta differenza è à rispetto del modo di procedere nell'opponere l'eccezioni, perche nella causa principale si possano opponere l'eccezioni tanto dilatorie, quanto perentorie; e nella causa dell'appellatione regolarmente si possono solamente l'eccezioni perentorie, *Cappyc. decif. 28.* & *Franch. decif. 370. num. 17. & 19.* mà la regola generale, che non si possano opponere l'eccezioni dilatorie nella causa dell'appellatione; si limita nelle dilatorie, che riguardano le nullità del processo per il passato, perche queste si possano opponere, *l. ita*

de-

domina, C. de probat. Quinta differenza è à rispetto delle prove, perche nella causa principale si dà il termine ad probandum incumbens, commune à tutte due le parti; e nella causa dell'appellazione si dà solamente il termine ad non posita ponendum, & non probata probandum, sopra li nuovi capitoli, ed articoli solamente, benchè sia anco commune. Ultima differenza è à rispetto del modo di proferire la sentenza, perche nella causa principale deve il Giudice proferire la sentenza di condanna, e di assolvere; ma nella causa dell'appellazione deve dire, o bene appellatum, & male iudicatum, o bene iudicatum, & male appellatum.

25 *In Dei nomine anno, &c. Nos T. D. F.* (si pone il titolo del Giudice.) *In causa in hac Curia, fructu audientia secundarum causarum Terra T.* per viam appellacionis in secundam instantiam introducta per A. Actorem appellatorem ex una, & B. appellatum, & Reum conventum ex alia de, & super (si pone il titolo della causa,) *prova ex actis, &c. Vitis appellacione legitime interposita inhibitione per nos, & nostram Curiam emanata, apertura processus, & actorum nobis transmissorum, termino ad non posita ponendum, & non probata probandum, probationibus hinc inde productis, citatione ad allegandum, & ad sententiam, &c. & omnibus actis, partibusque pluries planarie auditis cum suis Procuratoribus & Advocatis. Vitis videndis, & consideratis de jure considerandis per hanc nostram Curiam in his scriptis forimus definitivam sententiam, Christi nomine repetito, pro Tribunali sedentes, & solam Deum pro oculis habentes, dicimus, decernimus, & definitivè pronunciamus, fuisse bene appellatum per dictum B. & male iudicatum per Dominum Judicem N., vel male appellatum per dictum A. & bene iudicatum, &c.* (secondo ricerca il fatto.) *Et proinde dictum appellatorem ab impetitis per dictum, &c. absolvimus, & liberamus, & pure se farà bene giudicato, e male appellato, si dice, proinde sententiam per Dominum N. Judicem prima instantia approbamus, & confirmamus, ac executioni mandandam fore, & esse declaramus, & ita dicimus, decernimus, & definitivè pronunciamus, & sententiamus, &c. Ita per hoc sumus, &c. Lecta lata, &c. Dio, &c.*

Dell'attentati pendente l'appellazione. Cap. 3.

S. O. M. M. A. R. I. O.

- Attentati, che cosa, e quali atti sono, n. 1.
- Attentato, ed innovato, pendente l'appellazione è nullò, num. 2.
- Attentato, ed innovato, pendente l'appellazione, si deve ridurre al primo stato, e si limita in molti casi, n. 3.
- Attentati, pendente l'appellazione, si devono revocare da quel Giudice del quale fu lesa la Maestà, n. 4.
- Attentati si possono revocare principalmente, ed accessoriamente, n. 5.
- Ordine giudiziario quando si ricerca nella causa d'attentati, n. 6.
- Appellazione si dà dal giudizio d'attentati, n. 7. 22. e 24.
- Attentati si possono revocare per puro, o mero giudicio incidenter, n. 28.
- Attentati per potersi revocare qual prova devono avere, num. 29.
- Attentore si dice anco nel terzo, purchè abbia causa dal principale, che è nella lite, quantunque posseda con titolo, e bona fede, n. 10.
- Attentati, per potersi revocare, che cosa si ricerca, n. 11.
- Citazione si ricerca in qualsivoglia atto, n. 12.

Citazione quando manca, è difettosa e nullina insanabile, n. 12.

Citazione nulla, ed illegittima si hà come non fosse fatta, num. 14.

Attentati per potersi revocare, che cosa si ricerca, per parte del Giudice à quò, n. 15.

Attentati per potersi revocare, che cosa si ricerca per parte del Giudice ad quem, n. 16.

Attentati per potersi revocare, che cosa si ricerca per necessità, n. 17.

Attentati per potersi revocare, che cosa si ricerca per parte dell'appellante, n. 18.

Revocazione d'attentati fatto à che tempo si può dimandare, n. 19.

Revocazione d'attentati in che modo si dimanda, n. 20.

Attentati si devono pagare intieramente fino ad un quattrino, n. 21.

Deposito d'un carlino coll'offerta di pagare il resto nella liquidazione quando procede, n. 22.

Forma della sentenza per la revocazione dell'attentati, n. 25.

Prattica, che s'osserva dopo la sentenza nella causa d'attentati, n. 26.

Forma del mandato per l'esecuzione della sentenza d'attentati, n. 27.

1 **A**ttentati sono tutti quell'atti, che senza ragione si fanno, pendente la lite, ed appellatione, tanto dal Giudice, quanto dalla parte, e ve po da chi hà causa da essi in dispreggio della giurisdizione, e pregiudizio della parte, *Lancellottus in tract. de attentat. in prefat. n. 4. & seq.*, e quasi tutti li scriventi nel cap. *non solum de appell. in 6.* Dalla quale descrizione, è vero definizione si cava, che pendente la lite, e vero appellatione, non si deve innovare cosa alcuna in dispreggio del Giudice, è vero in pregiudizio della parte senza giusta causa, altrimenti ciochè s'innovarà è nullò, ed attentato; e però in ogni conto si deve revocare, e ridurre nel primiero stato primo d'ogn'altra atto, si è che sia successo primo, è dopo l'inibitione, è in qualsivoglia modo, il che si limita, e non si devono revocare. Primo, tutti l'attentati, che si fanno in quelli casi, nelli quali non si dà appellatione, *cap. non solum de appellat.* Secondo, si limita quando dalla revocazione dell'attentati si mancherebbe il Culto Divino, è vero qualch'altro danno provenirebbe alla Chiesa, *glos. in cap. pervenit de appellat. Gregor. decis. 465. num. 12. Rot. decis. 251. nu. 1.* Terzo, quando dalla revocazione dell'attentati seguirebbe qualche scandalo nel Popolo, *Beltramin. ad Gregor. decis. 276. num. 9. Rot. decis. 22. num. 4. & decis. 657. num. 2.* Quarto, quando l'appellatione è deserta, e della deserta notoriamente costa nell'atti, perche all'ora l'attentati dopo li dieci giorni dati ad appellare non si revocano, *Lancellot. de attent. appell. vend. part. 2. cap. 12.* Quinto, si limita, quando si tratta d'attentati fatti dopo l'appellatione interposta nell'interlocutoria, perche all'ora non si revocano prima di tutti l'altri atti, se prima non sarà decretato, *bene appellatum, d. ca. p. non solum de appellat. in 6. Oltrad. conf. 20. nu. 10. vers. praterea.* è vero se almeno non sarà prima giustificata la causa dell'appellatione, *d. cap. non solum, Scacc. de appellat. quest. 2. num. 47.* Sesto, si limita quando l'attentati non sono affatto chiari, *Rot. decis. 725. num. 2. part. 2. & decis. 769. num. 2. part. 3. & decis. 123. num. 1. part. 5.* Settimo, si limita quando notoriamente costa, che quello, che diman-

Q

- dimanda la revocazione dell'attentati non aye Jus aliquo, *Rot. decis. 7. ut lite pendente, Burratt. decis. 177. n. 4. & dec. 212. n. 11.* Ottavo, si limita quando l'attentati dependono dalla cognizione della causa principale, *Capyc. decis. 72. Rot. decis. 251. n. 1. p. 3. recent. Durant. dec. 313. n. 11.*
- 4 Si nota, che l'attentati fatti, pendente l'appellazione regolarmente si devono revocare da quel Giudice, del quale fù lefa la Maestà, *Burratt. dec. 72. n. 5. & dec. 77. n. 2. Gregor. dec. 486. n. 6. Rot. dec. 303. n. 4. p. 3. recent. e lo può fare anco ex officio, Gregor. decis. 91. n. 8. & dec. 305. n. 4. Burratt. dec. 286. n. 5.*
- 5 L'attentati si possono revocare per due strade: Primo, principalmente implorando l'officio del Giudice, al quale s'è appellato, acciò revochi quello aye innovato il Giudice, dal quale s'è appellato; e secondo, accessorariamente proseguendo l'appellazione, *Card. nel cap. dilecti il 3. col. 1. de appell. de Nigr. nel c. del Regno, che incomincia Subditorum n. 117.* E quando si dimanda la restituzione delli spogliati per via d'attentato, implorando l'officio del Giudice per via d'azione, all'ora già che si fa colla via ordinaria si ricerca l'ordine giudiziario, cioè il libello, la contestazione della lite, e tutti l'altri termini sostanziali, *Franch. nel c. bona col. 4. vers. 1. quia de appell. l. mol. nel c. ex par. 2. n. 11. de rescriptis, Lupus alleg. 68. n. 1. vers. primo quia.* E dal giudizio dell'attentati si dà l'appellazione, *Scacc. de appell. q. 17. limit. 47. memb. 1. n. 173.* Terzo, si può procedere alla revocazione dell'attentati per puro, e mero giudizio *incidentis summarij*, senza libello, e senza contestazione di lite, ed altri atti, ed all'ora non si ricerca ordine giudiziario, *gl. 1. in Clem. fin. ut lite pendente, Abb. in cap. bona, n. 16.* E si deve avvertire, che quello, che dimanda revocarsi l'attentati, deve provare d'aver posseduto la cosa, della quale si tratta, intorno il tempo della lite mossa; e che il contrario al presente la occupa, e tiene, *l. mol. nel cap. ex parte n. 11. de rescript.* e ciò anco se sarà terzo, purchè abbia causa dalla parte principale, perchè benchè il terzo, che non ha lite, non si dice attentare; però ciò ha luogo se ave causa dalla parte, che è nella lite, *Affl. decis. 354. n. 22. Gregor. dec. 14. n. 6.* Il che procede anco se possiede con titolo, e bona fede,
- 11 *Burratt. dec. 406. n. 2.* bensì sempre nella revocazione dell'attentati si ricerca qualche cognizione della causa, e precisamente la citazione della parte,
- 12 *Pellegr. de attent. appell. pendente p. 3. sect. 5. n. 21.* perchè la citazione si ricerca in qualsivoglia atto, *l. de unoquoque, ff. de re jud. l. nam ita dicitur, ff. de adopt. Gabr. de citat. c. 1.* Ed il difetto della citazione è nullità insanabile, *Vant. de nullit. defect. citat. n. 9. Rot. dec. 312. n. 2. p. 4.* E quando la citazione è nulla, ed illegittima, si hà come non fosse fatta, *l. 1. §. penul. ff. quod cuiusque univers. nom. l. quoties, ff. qui satisd. cogant. c. 2. de translat. Pralat. Clericat. 1. de Imm. Eccles.*
- 15 Nella revocazione dell'attentati, per parte del Giudice a quo, si ricerca, Primo, che sia dal medesimo Giudice sentenziato, e giudicato. Secondo, che sia della medesima cosa; e Terzo, che sia fra le medesime persone litiganti, *gl. nel cap. non solum, vers. ante omnia de appell. in 6. Abb. nel cap. quia frustra de usur. Jo. Ant. de Nigris in d. c. Regni subditorum limit. 18. & gl. in l. creditor, ff. mandati.* Per parte del Giudice ad quem, si ricerca, che sia fatta l'inibizione dal Giudice, dal quale s'è appellato, acciò non s'intrometta più nella causa, *Burratt. & l. mol. nel cap. fin. de appell. Ant. de Nigr. in d. cap. del Regno subditorum, n. 110. & Caravit. sopra il R. jro della G. C. 298.* Ed acciò l'attentati si revochino, si ricerca per necessità, che l'appellazione sia intimata al Giudice, ed alla parte, altrimenti sempre possono procedere nella causa, sino che avranno notizia di quella: questo però s'intende dell'appellazione giudiziale, perchè nell'appellazione estrajudiziale si revocato l'attentati, anco se non sarà intimata, *Franch. nel c. bona memoria de appell. col. 1. 3. vers. nona conclus.*
- 18 E per parte della parte appellante si ricerca, che abbia appellato fra li dieci giorni, *gl. nel cap. non solum, vers. Extra decem die, de appell. in 6. d. de Nigris in d. c. subditorum, n. 111.* E detta revocazione d'attentati si può dimandare fino alla conclusione nella causa dell'appellazione, *Franch. nel c. dilecti 3. col. 2. de appell.* E ciò procede tanto nell'appellazione della sentenza definitiva, quanto dall'interlocutoria, è vero dall'atti estrajudiziali, *Affl. decis. 352.*
- 20 Il modo di dimandare la revocazione dell'attentati, sarà questo. La parte appellante compare avanti al Giudice ad quem, dopo interposta l'appellazione, e dimanda, che prima d'ogn'atto revochi l'attentati del Giudice a quo, e dalla parte, il che si deve fare subito, *Doc. nel cap. consuluit 2. n. 5. de appell.*
- 21 La purgazione dell'attentati si deve fare in tieramente sino ad un quadrino, *Bald. nel cap. conquirentes de restit. spoliat.* E benchè *Angelo nella l. 4. §. ait Prator ff. de re judic.* tiene, che basta per detta purgazione se si fa il deposito di uno carlino coll'offerta di pagare il resto quando sarà fatta la liquidazione; detta opinione procede in quanto alli danni, ed interessi, delli quali non può costare prontamente; e similmente in quanto alle spese estrajudiziali fatte da quello, che ha patito l'attentati, perchè di queste basta il deposito di uno carlino coll'offerta, come di sopra, *Rot. decis. 357. n. 10. p. 3. Gregor. decis. 503. n. 1.* E dimandata detta revocazione d'attentati, è di sequestro attentato, se il Giudice recuserà di revocarlo, in tal caso potrà appellare,
- 24 *Marchesan. de commiss. super attent. p. 2. §. 2. n. 95.* E potrà anco appellarsi se detto Giudice farà decreto, con dire *attentata non esse revocanda, Lancellos. de attentat. cap. 28. n. 40. & 42.*
- Forma della sentenza per la revocazione dell'attentati.
- 25 Nos, &c. In causa, & causis, qua in hac Curia coram nobis in secunda versa fuerunt, & vertuntur instantia inter T. T. Adorem, ex una, & N. N. Reum conventum ex altera, super, &c. (s'inferisce il tenore del negozio principale) qua, lite, seu appellatione pendente, fuerunt occupata, &c. prout ex actis, &c. Visis probationibus factis per dictum... super occupatione predicta, &c. per dictam... ac visis videndis, et considerandis consideratis de Jure, et de facto, Christi nomine invocato, pro Tribunali sedentes, per banc nostram definitivam sententiam, quam de Jurisperitorum Consilio (quando però il Giudice fosse pedaneo si pone detta parola de Jurisperitorum Consilio) in his scriptis ferimus, dicimus, pronunciamus, decernimus, et declaramus, talora rem, etc. post inhibitionem, de qua in actis, etc. ac lite pendente apprehensam, et occupatam fuisse, et tanquam attentatum, etc. esse revocandam cum omnibus inde sequentis, prout revocamus, dictumque... adorem foro, et esse ad possessionem predictam reintegrandum, ac restituendum, et omnia

ui. in pristinum statum reponendum, prout erant ante huiusmodi attentata, et inhibitionem, prout restitui, et reintegrari mandamus, amato dicto . . . Adversario, et quodcumque alio illicito detentore, dictumque . . . in fructibus à die prafata occupationis perceptis, et usque in diem a sua- lis dimissionis percipiendis, et in expensis condemnamus, quorum, etc. taxationem nobis, vel cui de jure in posterum reservamus, et ita, etc. hoc suum, etc. lecta lata, etc.

26 Dopo intimata detta sentenza, s'aspettano li die- ci giorni à poter appellare, &c. e non appellando, è pure se avrà appellato, non avrà proseguito, all' ora fatta la citazione, secondo la commune pratica si spedisce il mandato per l'esecuzione della sen- tenza sudetta.

Forma del mandato per l'esecuzione della sentenza dell'attentati, &c.

27 *De mandato, etc. Servientibus, sive Alguzeriis, nostra Curia, etc. vel aliarum, etc. mandamus, etc. quatenus statim visis, et receptis presentibus ad omnem instantiam, etc. . . . debeat, et quilibet vestrum debeat . . . ex adversa principalem ab attentata occupatione, et detentione talis rei, etc. amovere, etc. dictumque . . . Aforem, et omnia in pristinum statum in quo erant, etc. restituere, reponere, et reintegrare, amoto quocumque alio illicito detentore, aliaque desuper necessaria, et oportuna, &c. non obstantibus, &c. exequimini etiam pro summa ducatorum . . . &c. pro expensis presentis mandati, &c. dantes, &c. mandantes, &c.*
Dell'esecuzione della sentenza, e cosa giudicata.

Cap. 4.

S O M M A R I O.

- Ordine, che si deve tenere nell'esecuzione della sentenza secondo la forma della legge, n. 1.
- Prattica da tenersi dopo fatta l'esecuzione, n. 2. & 4.
- Forma del mandato ad reluendum, n. 3.
- Prattica da tenersi nelli banni, ed accensione della candela, n. 4.
- Esecuzione di sentenza si può impedire per il beneficio della restituzione in integrum, n. 5.
- Beneficio della restituzione in integrum, può impedire l'esecuzione della sentenza, eodem.
- Beneficio della restituzione in integrum quando giova alli compagni nella lite, n. 6.

1 **R**Estata già ferma la sentenza si manderà in esecuzione secondo la forma data dalla legge; cioè Primo nelli mobili: Secondo nelli stabili. Terzo nelle ragioni, ed attenzioni, come nel testo l. à Divo Pio, §. in venditione, & DD. ff. de re jud.

2 Dopo fatta detta esecuzione, è si venderà, offer- vandole le legitime solennità della legge, 'd vero non ritrovando giusto compratore si aggiudicará al vincitore; quindi la prattica sarà, che fatta l'ese- cuzione nelli beni, dopo si citará la parte ad *reluendum*, cioè à riscattarsi la cosa eseguita, e dirà.

Forma del mandato ad reluendum, &c.

3 *De mandato Curia, servientibus nostris, sive, &c. Et visa exequutione facta contra N. N. in tali, vel tali re, &c. precipitur, quatenus, &c. ad omnem instantiam, & requisitionem T. mandetis, & man- datum faciatis dicto N. quatenus infra biduum, &c. solvat dicto T. ducatos tot, &c. per ipsum de- bitos vigore sententia, &c. alias infra eundem ter- minum compareat ad sibi reluendum exequutionem predictam contra ipsum factam, prout ex actis, &c. alias, &c. quoniam, &c. datum, &c.*

4 Dopo intingato detto mandato non comparendo s'accusano le contumacie, e s'interpone il decreto per la vendita, la cui forma stà posta di sopra; si spedisce la licenza per detta vendita, e si dà alle parti, ed all'incantatori, li quali ogni tre giorni inter- pellatamente, sino alli nove giorni incantaranno li beni eseguiti, e finalmente nell'ultimo incanto, estinta la candela si liberano li beni al più offeren- te, e del prezzo si sodisfa al Creditore; e se il prezzo delli beni eseguiti, e venduti farà più del credito, quello di più si restituisce al debitore, e se farà me- no, si torna ad eseguire nell'altri beni del debitore, sino, che il Creditore sarà interamente sodisfatto. E se non vi farà chi offerischi nell'incanto, e non vi farà à chi liberare li beni, all'ora quelli s'apprez- zano, e così apprezzati s'aggiudicano al Creditore per la misura del debito, e se li consegnano, *Mu- scatell. gl. venduntur, n. 10.*

5 Si nota, che l'esecuzione della sentenza si può anco impedire per il beneficio della restituzione *in integrum*, si *causa cognita*, C. *de transactione*, e que- sto beneficio commesso alla persona privilegiata regolarmente non giova all'altri compagni nella

6 lite, l. 2. C. *si unus ex pluribus*, purchè la sentenza non sia fatta sopra cosa individua, ed essendo con l'individuità della cosa la connessione ne nasce che l'esecuzione si può fare contra uno *Insolidum*, senza offesa, ed pregiudizio dell'altri: si avverte bensì essere di poito per la *Pramat. dell'Otto Capi*, che se la restituzione *in integrum*, che compete à più com- pagni della lite, e privilegiati, cioè più creditori, che vengono dal medesimo fatto, motivo, e causa; sarà negato con decreto del S.C. ad uno d' quelli, li potrà negare anco con l'altri, massime se li credi- tori sono posteriori, e vorranno gratificare al debi- tore per impedire il progresso del giudizio.

E perche la sentenza, e sua esecuzione si può impe- dire dalla parte, con proporre per via d'azione la nullità della sentenza, s'è poito il seguente Capitulo. *Delle nullità, ed eccezioni, che impediscono l'esecu- zione della sentenza, in conformità della Pram. delli 28. capi, 4. de dilat. onibus del Conte de Lemos de 11. Maggio 1612. ed altre Pramatiche, &c. Cap. 5.*

S O M M A R I O.

- Nullità acciò possa impedire l'esecuzione della senten- za, quante cose si ricercano copulativè, n. 1.
- Povero non è obligato di fare il deposito quando propo- ne le nullità contro la sentenza, n. 2. & 23.
- Deposito per proporre le nullità, s'intenda solo, quan- do si tratta di sentenza del S. C. non dell'altri Tri- bunali, n. 3.
- Nullità di sentenza per potere militare, contra che co- sa devono essere, n. 4.
- Nullità di sentenza del S. C. devono essere contro la leg- ge naturale, e non basta contro la legge positiva, n. 5.
- Nullità frà quanto tempo si devono proporre, num. 6. 8., & 11.
- Nullità non si possono soggiungere, fuorchè frà altri sei giorni dopo le prime, n. 7., & 17.
- Nullità quando non opera, n. 9.
- Appellare, o reclamare non si può dal decreto nullita- tes non obitare, non così nelli decreti affirmativi, num. 10., & 29.
- Eccezioni contra sentenza, è decreto diffinitivo, etiam se fossero modificative, dopo li 30. giorni non si pos- sono proporre à fine d'impedire l'esecuzione, n. 12.
- Nullità frà quanto tempo si devono provare, e decidere, num. 13., & 33.

Q 2 Ter-

Termine della repulsa di quanti giorni dev'essere, n. 14.
Nullità contro decreto interlocutorio, etiam che abbia forza di diffinitivo, frà quanti giorni si devono proporre, n. 15.

Termini prefissi nella Pram. de' 28. Capi 4. de dilationibus, non si possono dilatare dal Giudice, etia per via di restituzione in integrum, è notoria ingiustizia, n. 16.

Nullità impedisce l'esecuzione della sentenza d'assenza, il che non può fare l'appellazione, n. 18.

Appellare, reclamare, è dire di nullità, non si può dalle determinazioni delle sospensioni per qualsivoglia via, etiam se fossero decreti incidenti, n. 19.

Appellare, reclamare, è dire di nullità, non si può dagli decreti, e proviste, che si faranno, nominandosi aggiunti, etiam se apparessero dagli stessi atti, n. 20.

Nullità in qualsivoglia Tribunale, non si devono proporre specificatamente, e chiaramente, n. 21.

Deposito si deve presentare nell'istesso tempo, che si propongono le nullità, n. 22.

Nullità dopo la sentenza, non si possono proporre contro gli atti, e processi fatti primo di detta sentenza, n. 24.

Nullità, non si possono proporre contra il primo decreto, dal quale la parte appellò, è reclamò, quando sono due sentenze conformi, num. 25.

Allegare, non essere il Commissario della causa quello avanti del quale si tratta, frà quanto tempo si può, n. 26.

Nullità, nelli Tribunali maggiori si devono firmare dall'Avvocati, e ritrovandosi calunniosè, in che pena incorrono, n. 27.

Nullità si dev' esprimere quando si propone, contra qual legge sia, &c. num. 28.

Pena di chi propone le nullità calunniosamente, n. 30.

Pene di nullità in niun modo si possono rimettere, è perdonare, &c. num. 31.

Deposito non si deve restituire, dopo proposte le nullità, ancorche le parti renunciassero à dette nullità, n. 32.

Ferie estive del Santo Natale, e Resurrezione del Signore non si comprendono nel termine di mesi due prefisso per la discussione delle nullità, num. 34.

Ferie da osservarsi nelli Regii Tribunali, e Corti del Regno, n. 35.

Acciò questo rimedio della nullità possa impedire l'esecuzione della sentenza per il testo nella l.

4. §. *condemnatum, ff. de re judicat.*, si deve avvertire, che devono concorrere più cose *copulative*, af-

finche detto rimedio sia abile à produrre l'atto sus-

spensivo dell'esecuzione della sentenza anco dal S.

C. Primo, che si dica *incidenter* di nullità: v. g. che

le nullità, che s'oppongono appariscono dalli medesimi atti, dall'ispezione del processo, e rivoltamento di carte, senza niuna prova estrinseca, Reg.

Rovit, nella Pram. §. nu. 17. de off. S. R. C. Secondo,

che le nullità si proponghino, e replichino nella comparfa, Ann. alleg. 22. num. 2. ed in ciaschuno di effo

si notino, e descrivano anco le leggi, contra le quali appajono dette nullità, e dopo si sottoscrivano dall'Avvocato della causa, come stà disposto per le

Reg. Pramateche, e riferisce Gallup, nella sua prat. 3. par. de remed. nullit. cap. 6. nu. 9. Terzo, si ricerca,

che insieme con detta comparfa dove sono allegate le nullità si presenti il deposito di doc. 12. se la sentenza sarà meno della summa di doc. mille, e se passerà detta summa, il deposito sarà di doc. 60. per la pena da pagarsi al Regio Fisco, come per la Pram.

5. ff. *quamplurimum de offic. S. R. C.* e benchè dopo renunciano alle nullità, non si restituiscè il sudetto deposito, come in d. Pram. delli 28. Capi nel cap. 2.

2 Non lasciando di dire, che se il gravato è povero,

potrà allegare la povertà, e supplicare il Sign. Vice-

Re; che si degni dar ordine, che non ostante il deposito si ricevano le nullità, dal che si otterrà, quod

S. C. super allegata paupertate provideat, ed all'ora dal S. C. si darà il termine, e provata la povertà, si

fà decteto, *quod recipiantur nullitates absque de-*

3 *posito*. E questo requisito del deposito s'intende in quanto alle sentenze del S. G. non così à rispetto del-

4 l'altri Tribunali, come in d. §. *quamplurimum*. Quarto, si ricerca, che le nullità siano contra l'espresso

caso della legge commune, è vero municipale, è se sarà contra il tenore della pubblica scrittura, e nell'

5 atti presentati primo della prolozione della sentenza, come nella Pram. sudetta c. 20. Avvertendo, che la sentenza del S. G. fatta sotto nome di Reg. Maestà non batta, che si dichi nulla, per essere contra l'

espresso caso della legge positiva; mà è necessario, che sia cōtra il caso della legge di natura, Afflit. de-

6 cif. 283. Gallup. d. cap. 8. sotto il tit. 17. Quinto, ed ultimo, che di nullità si proponano in tempo con-

gruo, e però se si tratta di nullità, che concernono l'atti, ed il processo, all'ora dopo la sentenza non si

7 possono proporre, come in d. Pram. cap. 27. e se si tratta di nullità intorno la sentenza interlocutoria,

che tiene forza di diffinitiva, all'ora si dà tempo à proporrele, v. g. di sei giorni dopo la sua intima-

8 zione, come nel cap. 18. di d. Pram. e si devono spedire frà il termine di due mesi, come nel cap. 3. Ne

si dà facoltà di aggiungere altre nullità, fuorchè frà altri giorni 6. come in d. Pram. cap. 4. Mà se non si

tratta di nullità di sentenza, all'ora si può distinguer-

9 re, che di le nullità si propongono *principaliter* per via d'zione, ed all'ora benchè *de Jure comuni* per

l'Ecclesiastici sia il tempo di 50. anni, Bart. nella l. *si expressum, ff. de appell.* oggi però s'è abbreviato,

e solo si dà il tempo di dieci anni decorrendi dal giorno dell'intimazione della sentenza, come nel c.

21. di d. Pram. delli 28. Capi, è si tratta di nullità per via di eccezione; ed in questo caso non è stabilito il tempo da d. Pram. e però resta nella disposizione del *Jus commune*, col quale ogni eccezione è

perpetua, l. *purè §. fin. ff. de dolo malo*.

Di più si deve avvertire, che alle volte il rimedio della nullità non opera, ed in particolare quando s'

è detto di nullità, e dopò si fe patto, che se frà qualche tempo non si paga qualche contiene la sentenza,

si possa eseguire, perche all'ora non essendo fatto il pagamento, se si dimanda eseguirsi la sentenza non

si può opponere di nullità, Bald. nella l. *si tale pactum, §. qui provocavit, ff. de pactis*; Così anco se sarà detto di nullità, con la clausola (*Et si qua est appellato*), perche all'ora terminata da causa dell'appellazione, se in essa sarà discettato delle nullità, sarà preclusa la strada à detto rimedio di nullità, Castrens. nella l. 1. C. *quando provoc.* non così quando

10 sarà discettato secondo detto Castrens. nella l. *contra majores, ff. de inoffic. testam.* E la ragione è, perche detta clausola opera, che qualsivoglia remedio sia

intentato; e se sarà deserta la causa dell'appellazione, sarà anco deserto il rimedio della nullità, Afflit. nella Costit. del Regno *appellationum tempora*, n. 36.

Si deve anco avvertire, che da quel decreto, nel quale si dichiara *nullitates oppositas non obstare*, non si può appellare, è reclamare, com'è disposto nel c.

23. di d. Pram. Non così nelli decreti affirmativi, cioè *nullitates obstare*, perche da quello si può appellare, Gallup. in d. cap. 8. in fin.

Se bene per leggi communi si predigeva termine

ne

ne di 30. anni a proporre le nullità delle sentenze per via d'azione, detto tempo si restringe, e detta *Pram.* vuole, che si dia solamente il termine di dieci anni, acciò che non siano le parti tanto tempo incerte, e dubbie nelle loro facoltà, ed a rispetto delle cause spedite primo della pubblicazione di detta *Pram.* corra il decennio dal dì di pubblicazione; di maniera però, che con questo decennio non venga ad eccederli il termine di 30. anni, e si dia non l'intero decennio, ma solamente quel tempo, che manca per compimento di 30. anni §. 31.

Tutte l'eccezioni, che si possono opporre contro le sentenze, o decreti diffinitivi, etiam se fossero modificative d'esse, non si possono proporre a fine d'impedire l'esecuzione elassi 30. giorni dal dì, che sarà intimata la sentenza, o decreto, ed il mandato de *parendo*. Verum ne' casi, ne' quali si dà a' Procuratori termine a denunciare, ed avvisare il suo principale; detti 30. giorni cominciaranno a correre dal dì, che sarà finito il termine dato ad *renunciandū*: e non proponendosi dette eccezioni frà d. termine, ma dopo di esso, non s'impedisce l'esecuzione della sentenza, o decreto; però in caso, che si propongono prima dell'esecuzione predetta, (ancorche dopo de' 30. giorni,) la parte, che avrà ottenuto, volendo eseguire la sentenza, o decreto in suo favore dato, sia obbligata, istando la parte, che ha succumbito, dar pleggeria di restituire quel che sarà giudicato, in caso, che il Reo ottenesse nell'eccezioni proposte, la quale pleggeria si debbia dare etiam, che fosse prima data la pleggeria *in casu retractationis sententia*, essendo l'una diversa dall'altra, *d. Pram.* §. 25.

Ed occorrendo di dar termine a provare l'eccezioni predette, opposte come di sopra; d. termine non possa eccedere due mesi dentro il Regno, e sei fuori, e tanto meno, quanto parerà al Giudice, avendo riguardo al fatto, e circostanze d'esso: e se non si provarà cos'alcuna frà i termini sopradetti, si paghi altrettanta pena di quella, ch'è stabilita a chi non prova la nullità, ed in questo giudizio non si diano beneficii, nè restituzioni *in integrum* per qualsivoglia causa, nè si faccia pubblicazione, o conclusione, ma solamente si dia la repulsa quando sarà dimandata, e non dimandandosi, si faccia una monizione *ad dicendum*, e poi si proceda alla determinazione di dette eccezioni, dichiarando, ch' il termine della repulsa non si possa dare più di 15. giorni, *d. Pram.* §. 26.

Da' decreti interlocutorii, etiam di quelli, che hanno forza di diffinitivi non si possa dire de nullità, se non frà sei giorni dopo, che saranno intimati, e notificati; e proponendosi, elasso detto termine, non se ne tenga conto alcuno, *d. Pram.* §. 18.

Tutti li termini prefissi nelli capi della presente *Pram.* s'intendano precisi, e non si possano dilatare dal Giudice, etiam per via di restituzione *in integrum*, per qualunque capo; ancorche fosse per notoria ingiustizia, *d. Pram.* §. 27.

Quando si proponono le nullità, e le parti si riservano d'aggiungere altre, non lo possano fare se non dentro del termine d'altri giorni sei dopo elassi li primi stabiliti dalla *Pramatica*, per proporre le dette nullità; e passato il termine d'essi, quantunque le nullità fossero notorie, si preclude loro la strada di poterle più proporre, *Pram.* 8. §. 4. *ad dem tit.* di D. Pietro Antonio d'Aragona de 25. Maggio 1666.

La nullità impedisce l'esecuzione del decreto d'assistenza, che non impedisce l'appellazione; purchè si possa conoscere dalli medesimi atti sino che sarà

giudicato sopra detta nullità, *Pram.* 2. *de appellationib. ex promulgatis anno 1477.*

19 Dalle determinazioni delle cause delle sospesioni non si può appellare, nè reclamare, nè dire di nullità, etiam per via di ricorso, o di restituzione *in integrum*, o con allegarli notoria ingiustizia: non solo quando i decreti faranno diffinitivi; ma ancora dalli decreti degli incidenti; etiam se gli incidenti fossero tali, che non si potessero riparare nella diffinitiva *Pramatica* 15. §. 23. *de suspicionibus officialium* del Conte de Lemos 2. Novembre 1611.

20 Dalli decreti, e provisioni, che si faranno, nominandosi aggiunti, non si possa appellare, nè reclamare, nè dire de nullità, etiam apparente dagli stessi atti, o per notoria ingiustizia; restando solamente alle parti facoltà di recusare detti aggiunti, *d. Pram.* 4. §. 5. *de dilationibus* di detto Conte de Lemos de 11. Maggio 1612.

21 Quando si dirà di nullità, o nel Regio Collaterale, o nel S. C. o nella Regia Camera della Summaria, o nella G. C. della Vicaria Civile, e Criminale, o negli altri Regii Tribunali, si abbiano nell'istesso tempo specificatamente, e chiaramente d'esprimere tutte le nullità, che intendono proporre di maniera, che non vi bisogna decreto di Giudice, perchè si proponano, nè sia necessaria dichiarazione alcuna, e nell'istesso tempo si presenti il deposito della pena di dette nullità, e d'altra maniera non si ricevano comparse, petizioni, o risposte, nelle quali si dica di nullità, e senza averne ragione alcuna si passi avanti nella causa: si limita però a favore de'

22 poveri, li quali quando proponono nullità, essendo inquisiti, si debbiano ammettere, *Pram.* 2. *de questionibus* del Cardinal Zapata de 16. Gennaio 1621.

Dopo data la sentenza, o decreto diffinitivo nelle cause, non si può in modo alcuno dire de nullità degli atti, e processo fatti prima di detto decreto, o sentenza, poiche avendo consentito le parti, che si venisse alla determinazione del negozio, per detti atti, e processo senza aver detto di nullità di essi, si presume, che calunniosamente dopo s'allegano, e che maliziosamente abbiano taciuto per vedere l'esito del negozio, *d. Pram.* 4. *de dilationibus*, §. 17. del detto Conte de Lemos de 11. Maggio 1612.

25 Quando saranno due decreti conformi d'alcun Tribunale, non si possa dire di nullità del primo, dal quale la parte appellò, o reclamò, poiche poteva a tempo, che interpose l'appellazione, o supplicazione proporre le nullità, che pretendeva, e non avendolo fatto, non conviene, che se le permetta di dirlo dopo, avendo differito calunniosamente, *d. Pramatica* §. 19: il che è conforme alla *Pramat.* 32. *de offic. S. R. C.* del Rè Ferdinando Primo.

26 Quelle parti, che vorranno allegare, non essere il Commissario della causa, quello avanti del quale si tratta; ma che debbia passare ad altro Commissario per via di discendenza mediata, o immediata, o di processo più antico, forse ritrovato di nuovo, o per altra pretenzione; non lo possano fare, passati che saranno tre mesi dal giorno, che sarà stata commessa la causa, e si sarà proceduto avanti di lui ad alcuni atti *in contradictorio iudicio* frà le parti, intendendosi questo frà quelli, che sono presenti in questa Fedelissima Città di Napoli: ed a rispetto degli assenti, ed eredi, che verisimilmente possono allegare ignoranza, il predetto termine sarà di mesi sei, tanto se comparissero i Procuratori, quanto i principali, e questo a rispetto delle cause future; ma

a ri-

- à rispetto delle cause pendenti, il termine predetto di mesi tre, e di mesi sei, s'intenda correre dal dì dell'ultimo atto, o decreto fatto *in contradictorio iudicio* fra esse parti; poiche, essendo i Ministri di S.M. che servono ne' detti Tribunali, persone di dottrina, e d'integrità molto nota; ogn'uno sarà buon Commissario di quella causa, come dell'altre; e perciò la causa si debbia seguitare avanti di quel Commissario, avanti del quale si sarà proceduto per il tempo passato. Dichiarando in oltre, che quello elasso, non si possa dimandare per parte di persona privilegiata qualsivoglia, che sia restituzione *in integrum*, nè dire di nullità, nè oppondere altra qualsivoglia eccezione, per impedire l'esecuzione della presete *Pram.* riservando à i Mastro d'atti quella ragione, che loro compete, per occasione dell'unione de' processi, purchè da questo non risulti pretenzione per far restare Commissario quello, ch'era primo; mà se le parti vorranno allegarlo sospetto, lo possano fare frà il tempo prefisso delle *Reg. Pramatice, Pram. 7, de dilationib.* del Duca d'Alcalà de' 13. Marzo 1613.
- 27 Nel Consoglio Collaterale, Consoglio di Capuana, Summaria, e Vicaria, non si ammettano, nè ricevano memoriali, petizioni, suppliche, o risposte, nelle quali si dica di nullità, di sentenza, decreti, o atti di detti Tribunali, se non saranno firmate dal Procuratore, o Avvocato della causa, e non balti, che siano firmate dal principale; e se le nullità, che si propongono nella forma predetta saranno evidentemente calunniose, il Procuratore, o Avvocato, che l'averà firmate, incorra per la prima volta nella sospensione del suo officio per quattro mesi, la seconda per un'anno, e la terza in privazione di esso, senza, che se le possa rimettere, o perdonare da Giudice alcuno, *d. Pram. 4. de dilationibus, §. 24.* Soggiungendo, come s'è detto di sopra, che la specie di nullità d'essere *contra expressum casum legis communis, aut municipalis* non si possa allegare se non la propone, e sottoscrive l'Avvocato, che porta il peso della causa, e non il principale, nè il Procuratore, non convenendo, che uno, che non è Dottore ardisca di dire, che una determinazione fatta da' Consogli, ne' quali intervengono uomini gravissimi, e dottissimi, sia *contra casum legis*, non potendo un Procuratore, o il principale non Dottore allegare *in Jure*, come anco si debba in specie esprimere *contra quale legge*, e statuto municipale, o del Regno, sia la determinazione fatta, altrimenti non si riceva; ed in caso, che sia giudicato non militare detta nullità, l'Avvocato incorra nella pena contenuta in detto capo, o vero §. 24. come di sopra, *Pram. 1. eodem tit.* del Cardinale de Boria de' 18. Novembre 1620.
- 29 Nelli Tribunali della sentenza de' quali non s'appella, mà si reclama, e supplica non si ammetta supplica, o reclamazione de' decreti d'essi, per li quali si determina, che non ostano le nullità, mà per il contrario si possa reclamare da' decreti, per li quali si ammettono le nullità proposte, non dovendo procedersi egualmente in questi due casi, poiche quando si rigettano le nullità, si viene à confermare una cosa già determinata, e per lo contrario quando hanno luogo dette nullità, si viene contra una sentenza data per la giustizia, e solennità della quale si presume, *d. Prag. 4. eodem tit. §. 23.*
- 30 Quello, che propone le nullità calunniosamente si punisce, come di sopra per la *Pram. 5. §. 2. & 3.* di D. Pietro di Toledo de' 20. Gennaio 1545. e *Pram.*
31. Nel Rè Ferdinando *de officio S.R.C.*
- 31 Le pene di nullità in niuna maniera si possono rimettere, e perdonare, per qualsivoglia causa, *etiam* di minor'età, o di pietà; mà quelle irremissibilmente si debbiano eseguire, *d. Prag. 4. §. 22. de dilationibus.*
- 32 Ancorche le parti rinunciassero alle nullità proposte contro le sentenze, e decreto del S.C. o d'altro Tribunale, non possa restituirsi loro il deposito, mà quello si debba applicare al Regio Fisco, come se fossero escluse, *Pram. 8. eod. tit. §. 2.* di D. Pietr' Antonio d'Aragona de' 25. Maggio 1666.
- 33 Dopo essersi proposte le nullità *adversus* le dette sentenze, s'abbiano quelle da decidere frà il termine di mesi due: e passato detto termine, le nullità s'abbiano per reettare, e si proceda all'esecuzione delle sentenze, e decreti predetti, come se non fossero proposte, quantunque siano le nullità notorie, e si precluda la strada di poterlo fare: quali mesi due s'intendano decorrere dal giorno, che si proponeranno le nullità frà i primi sei giorni stabiliti da *d. Pramat. 4. §. 18.* à poter quelle proporre, proibendo espressamente à i Giudici il poter arbitrare; o dispensare al termine predetto, per niuna causa, o circostanza; che vi fosse, *d. Pram. 8. eod. tit. §. 3.* di D. Pietr' Antonio. Ed il tempo delle ferie Estive non si computi nel termine di mesi due prefisso in *d. Pramat. 4.* per la discussione delle nullità proposte, e che *in futurum* si proponeranno, *Pram. 9. eod. tit.* di detto D. Pietr' Antonio de Aragona de' 12. Ottobre 1666. Nè si comprendano le ferie del Santo Natale, e Resurrezione del Signore nel detto termine di mesi due, *Pram. 10. eod. tit.* di D. Pietro Antonio de' 10. Marzo 1669. Ed il termine di detti mesi due debba correre dal decreto, per lo quale si determinerà la quantità del deposito, che deve farsi per le nullità, *d. Pram. §. 3.* ed occorrendo impedimento frà detto termine si debbia ricorrere da S.E. *d. Pram. §. 4.*
- 35 Ferie da osservarsi nelli Regii Tribunali per le *Pramatice 2. e 4. de feriis del Duca d'Alcalà de' 25. Aprile 1556.* oltre li giorni di Domenica.
- 35 Gennaio giorni 31.
1. Circoncisione del Signore.
 6. Epifania del Signore.
 17. S. Antonio Abbate.
 20. S. Fabiano, e Sebastiano.
 25. Conversione di S. Paolo.
- Febbraio giorni 28.
2. Purificazione della Beatis. Vergine.
 3. S. Biase.
 5. S. Agata Vergine.
 24. S. Mattia Apostolo.
- Marzo giorni 31.
7. S. Tomaso d'Aquino.
 12. S. Gregorio Papa.
 19. S. Giuseppe.
 21. S. Benedetto Abbate.
 25. Annunziata della B. V.
- Aprile giorni 30.
23. S. Giorgio Martire.
 25. S. Marco Evangelista.
 29. S. Pietro Martire.
 30. S. Severo Vesc. e P. di Napoli.
- Maggio giorni 31.
1. S. Filippo, e Giacomo.
 3. Invenzione della S. Croce.
 4. Translaz. del Sangue di S. Gennaro V.M. e P.
8. Ab-

8. Apparizione di S. Michele Arcang.

17. S. Restituta Vergine.

23. S. Eusebio Vesc. di Nap.

Giugno giorni 30.

11. S. Barnaba Apostolo.

12. S. Antonio di Padua Conf. e P.

24. Natività di S. Gio: Battista.

29. S. Pietro, e Paolo.

Luglio giorni 31.

2. Visitazione della B. V.

15. S. Atanasio Vesc. di Nap.

16. S. Maria del Carmine.

25. S. Giacomo Apostolo.

26. S. Anna.

29. S. Marta.

Agosto giorni 31.

1. S. Pietro in Vinculis.

3. S. Aspreno Vesc. e P. di Nap.

4. S. Domenicò Conf. e P.

5. S. Maria della Neve.

6. Transfiguratione del Signore.

10. S. Lorenzo.

15. Assunzione della B. V. con li due seguenti.

20. S. Bernardo Abate.

25. S. Bartolomeo Apostolo.

26. Decollazione di S. Gio: Battista.

Settembre giorni 30.

8. Natività della Beatifs. Vergine.

14. Esaltazione di S. Croce.

19. S. Gennaro, e Compagni Vesc. e P.

21. S. Matteo Apostolo.

29. Dedicat. di S. Michel'Archangelo.

30. S. Geronimo Conf. e Dott.

Ottobre giorni 31.

4. S. Francesco Confessore.

18. S. Luca Evangelista.

28. S. Simone, e Giuda Apost.

Novembre giorni 30.

1. Tutti li Santi.

2. Commemorazione de' Morti.

6. S. Leonardo Abate.

9. S. Agrippino Vesc. e P. di Nap.

11. S. Martino V.

21. Presentazione della B. V.

25. S. Caterina V. e M.

30. S. Andrea Apostolo.

Dicembre giorni 31.

6. S. Nicola V. e P.

7. Ambrosio V. e D.

8. Concezione della B. V.

13. S. Lucia V. e M.

14. S. Agnello Abb. e P.

21. S. Tomaso Apostolo.

25. Natività del Signore con li seguenti.

giorni però per tutto li 31. d.

Altre feste aggiunte nelli seguenti giorni.

Gennaio giorni 31.

2. 3. 4. 5. Festa dell' Epifania.

8. S. Maria del Principio.

19. Traslazione delle Reliquie di S. Tomaso.

23. S. Raimondo di Pegnafort.

31. S. Pietro Nolasco.

Marzo giorni 31.

9. S. Francesca Romana.

20. S. Gioachimo.

Aprile giorni 30.

2. S. Francesco di Paula.

Maggio giorni 31.

15. S. Isidoro.

19. S. Ivone.

25. S. Maria Magd. Carmelit. V. e P.

26. S. Filippo Neri.

30. S. Ferdinando Rè di Castiglia.

Luglio giorni 31.

14. Incominciamo le ferie del mistero vendegne, e durano fino alli 4. di Ottobre, quali oggi non s'osservano, come si è detto.

22. S. Maria Madalena.

23. S. Liborio V. e Conf.

29. S. Maria della Mercede.

31. S. Ignazio Confessore.

Agosto giorni 31.

2. Perziucolz.

7. S. Gaetano Conf. e Patr.

12. S. Chiara.

16. S. Rocco.

17. Ottavo di S. Lorenzo.

26. S. Patrizia V. e P.

28. S. Agostino Vesc. e Dottore.

30. S. Rosa de Lima.

Settembre giorni 30.

4. S. Rosolia.

7. Vittoria del Cardinal Infante.

10. S. Nicola Tolentino Conf.

15. Imagine di S. Domenico Soriano.

17. Il Nome di M A R I A.

23. S. Soffio Martire.

27. SS. Cosmo, e Damiano M.

Ottobre giorni 31.

1. S. Gregorio Armeno V. e M.

2. S. Angelo Custode.

7. S. Maria della Vittoria.

8. S. Brigida Ved.

10. S. Francesco Borgia Conf.

15. S. Teresa V. e P.

19. S. Pietro d'Alcantara.

Novembre giorni 30.

4. S. Carlo Borromeo Conf.

10. B. Andrea d'Avellino Conf. e P.

12. S. Diego per la Pramat. 4. de feriis.

28. B. Giacomo della Marca Conf. e P.

Dicembre giorni 31.

3. S. Francesco Xaverio Conf. e P.

4. S. Barbara Vergine, e M.

16. Il Patrocinio di S. Gennaro V. M. e P.

18. Aspettazione della B. V. della Nascita del Bambino Gesù.

26. S. Stefano.

27. S. Giovanni Evangelista.

28. L'Innocenti.

31. S. Silvestro.

FESTE MOBILI.

Pasqua di Resurrezzione con sette giorni antecedenti, e sette seguenti.

Pentecosta con due seguenti.

Il giorno delle Ceneri, con sei antecedenti di Carnevale, quali sei non sono feriatì, mà li Tribunali sono chiusi.

L'Ottava dopo il Fetto del Corpo di Cristo, non è giorno feriatò, mà li Tribunali sono chiusi.

Primo Sabbato di Maggio, la Translazione del Sangue di S. Gennaro.

E con questo si dà fine à questo Trattato del corso giudiziale, e seguitano l'altri Trattati di materie diverse, che fanno digressione dalla Tela Giudiziaria. A lode e gloria della Beatissima Vergine del Carmine Avvocata mia, e dell'Opera.

TRAT.

TRATTATO DELLI LIBELLI. OVERO COMPARSE.

Che si presentano dell'Attore in diverse formule, secondo l'azione che li compete, ed anco con le formule dell'articoli, per evitare alle cause i pericoli.

TRATTATO IV.

Avvertimento per l'Avvocato nel fare il libello, quando si propone azione, nella quale compete la via esecutiva.

S'Avverte primieramente in questo Trattato delli libelli per regola generale à beneficio dei principanti, che quando compete la via esecutiva, si deve guardare l'Avvocato d'indirizzare le parole, che appartengono alla via ordinaria, cioè, *dimanda condempnarsi*, ò simili in qualsivoglia modo, &c. ma deve servirsi di parole, che appartenpono alla via esecutiva, cioè, *cogi, & compelli*, perche non potrà poi di nuovo intentare detta via esecutiva, e sarà necessario interponerçi decreto, e lo farà ordinario. Parla *dorus lib. 2. rerum quotid. cap. fin. §. par. §. 1. n. 17. & 18. & §. n. 20. Vela de dissertationibus Juris contro v.*

Dell'azione in rem rescissoria. Cap. 1.

S O M M A R I O.

- Azione in rem rescissoria à chi compete, n. 1.*
Rimedio dell'azione in rem rescissoria, e di due maniere, num. 2.
Articoli, che si devono provare nell'azione in rem rescissoria, nu. 3.
Forma del libello nell'azione in rem rescissoria, nu. 4.
Forma del decreto, ò sentenza nell'azione in rem rescissoria, num. 5.

Quest'azione compete à quello, che ave ottenuto la restituzione *in integrum*, per essere stato cattivo, cioè detenuto in qualche carcere, ò pure per qualche altra causa giusta di legitima assenza, per recuperare la sua possessione, e però rescinde la Usucapione, acciò non corra più contra di esso. E questo remedio è di due maniere, cioè rescindente, e rescissorio; il remedio rescindente è quello officio del Giudice, che conceda la restituzione *in integrum*, rescissa primo l'usucapione per causa dell'assenza, ò altra giusta causa; il remedio rescissorio è quell'azione, che nasce dopo levato l'impedimento della prescrizione; per esempio uno Studente, che fù assente *causa studii*, ed un'altro presente s'è impoessato, e prescritto la cosa dello scolaro; ritornato d. scolaro colla rivendicazione, non può recuperare la cosa dal possessore per aver perduto il dominio per detta usucapione, onde può dimandare detta restituzione *in integrum* per causa di detta assenza, e dopo dimandare da detto possessore detta cosa sua.

Articoli.

- Primo, che l'Attore sia effettivamente Padrone della cosa. Secondo, che detta cosa sia prescritta. Terzo, che l'avversario posseda la cosa. Quarto, che l'At-

tore sia stato assente per giusta causa; e Quinto, che si propona fra un'anno dopo ritornato, ed ottenuta detta restituzione *in integrum*. E si concede primo al Padrone, secondo all'eredi, terzo all'assente contro il presente, quarto presente contro l'assente, ed ultimo all'assente contro l'assente.

Forma del libello in detta azione rescissoria.

4 *In M.C.V. comparet T. & dicit annis retro elapsedis fuisse ab ejus patria ex causa Reipublica exercendo officium legati apud Catholicam Majestatem, qui absentia durante N. fecit Usucapionem in T. suo praedio, quod ad praesens indebite, & minus iuste cum rev. possidetur per dictum N. cumque Usucapio contra ipsum comparentem nullo modo subsistere possit, eo quod absens fuit ex iuxta causa. Ideo recurrit ad ipsam M.C. per quam restitui petit adversus Usucapionem factam in praedictum ipsius comparentis, & reponi in pristinum statum, in qua erat ante dictam Usucapionem: qua restitutie concessa, instat fundum praedictum sibi restitui, & dictum N. cogi, & compelli ad illum restituendum una cum fructibus, & expensis factis, & faciendis occasione praesentis litis omni modo meliori, &c. salvo, &c.*

Forma del decreto nell'azione rescissoria.

5 *Die, &c. per M.C.V. Visis actis, auditis partibus, & consideratis de Jure considerandis provisum est N. conventum, esse condemnandum, prout praesenti decreto condemnamus ad restituendam possessionem in actis deductam T. acti concessa sibi prius restitutionem in integrum adversus usucapionem factam, necnon eundem conventum condemnamus ad restitutionem omnium fructuum ex dicta possessione perceptorum, & ad omnes expensas in praesenti lite erogatas, reservata tamen nobis earum taxatione, hoc suum, &c. & intimetur, &c.*

Dell'azione Serviana. Cap. 2.

S O M M A R I O.

- Azione serviana à chi compete, n. 1.*
Articoli, e prove necessarie nell'azione serviana, n. 2.
Discussione si deve fare col principale debitore prima di proporre l'azione serviana contra il possessore, n. 3.
Azione serviana, per quali cause si dà, n. 4.
Azione serviana contra chi si dà, n. 5.
Forma del libello nell'azione serviana, n. 6.
Forma della sentenza nell'azione serviana, n. 7.
Forma del decreto nell'azione serviana per l'immissione in possesso, n. 8.

1 **Q**uest'azione compete al Padrone del fundo, ò casa, per le cose portate, ed introdotte nella possessione affittata, per ragione della pen-

penfione, o affitto; quali cose sono tacitamente obligate, ed ipotecate al Padrone della poffeffione, tanto per li predii urbani, quanto ruffici.

Articoli.

Ed acciò detta azione abbia effetto, si deve provare. Primo, che l'attore, il quale propone detta azione faccia fede, o prova del suo credito. Secondo, che le cose, sopra le quali propone d'azione, siano effettivamente introdotte, ed asportate nella cosa affittata. Terzo, che il locatore sappia quali cose sono state introdotte nel predio ruffico, perche nell'urbano non si ricerca, che le sappia; e la ragione della differenza è, perche nel predio ruffico il locatore facilmente le può sapere, ma nel predio urbano non le può sapere così facilmente, perche in detti predii si conservano secretamente le robbe. Quarto, che le cose introdotte sieno introdotte con questo animo, ed intenzione di farle ivi restare sino che dura l'affitto; onde le cose venali non si contengono in detta tacita ipoteca. Quinto, che quello, che l'ave introdotte sia padrone di dette cose, perche le cose estranee, benché introdotte in detta casa in tempo dell'affitto, non vengono sotto detta ipoteca; e però deve concorrere, che siano introdotte coll'intelligenza del Padrone delle cose, e che ivi restino durante l'affitto. Sesto, che dette cose siano tali, che si possano obligare. Settimo, che detto cose siano tali, che le potesse anco in specie obligare, altrimenti non vengono sotto questa tacita ipoteca, come sono le vesti quotidiane, libri dello scolare, che tiene nell'uso manuale, ne li bovi aratorii, o istrumenti della coltura. Ottavo, che dette cose introdotte siano tali, che si possono vendere, e che siano nel nostro commercio. Ed ultimo, che l'affittatore sia maggiore, perche il minore non può obligarle senza l'intervento del Curatore.

3 Però prima, che si proceda contra il possessore, si deve fare la discussione col principale debitore.

4 E detta ipoteca si dà non solo per l'affitto, ma anco per la deteriorazione, ed interesse; Il che anco camina nelle Navi, perche le cose introdotte nella Nave, sono tacitamente obligate per il noli, cioè per il prezzo della Vettura.

5 E non solo procede contra il principale Affittatore, ma anco contra il secondo, che piglia in subaffitto dal primo, però s'intende per l'affitto proprio di esso secondo subaffittatore, e non del primo; però se questo secondo subaffittatore avrà pagato al primo Affittatore, non può essere molestato, perche a ve lecitamente pagata. E se la casa si farà data ad abitare gratis, anco sono dette robbe obligate tacitamente per la deteriorazione.

E si dà non solo contra detti Affittatori, ma anco contro l'eredi, e terzo possessore, che ebbe causa da detto Affittatore.

Forma del libello in detta azione serviana.

In M.C.V. comparet T. & exponit qualiter annis 6 elapsis domum suam locavit N. sitam in loco, ubi dicitur, &c. pro pretio ducatorum tot, qui conduntur in ea habitavit per spatium fere tot annorum &c. cum à salutione debita pensionis defecerit, & bona inuenta, et illata in ea sunt acitè hypothecata pro pensione predicta; Ideo petit sibi adjudicari, & in possessionem mitti predictorum bonorum, ut supra eis satisfieri possit, omni modo meliori, &c.

Forma della Sentenza.

7 In Dei nomine, &c. Nos, &c. Visis, &c. dicimus bona, & Juppelle filia omnia N. inuenta, & illata in

domum talem sitam, &c. esse obligata, & hypothecata pro pensione, & deterioratione domus in actis deducta, & proinde predictum T. immittimus in possessionem verum predictarum sibi ex causa predicta hypothecatarum pro pensione dicta domus à die tali... usque ad diem talem sibi debitas, & non solutas, necnon pro deterioratione ejusdem, donec, & quousque integram satisfactionem fecerit de predictis dicto T. locatori, Victam Victori, &c. & mandatum quodcumque, &c. ita, &c.

Altra forma del decreto in detta azione per l'immisione in possesso, &c.

8 Die, &c. per M.C.V. Visis actis, auditis partibus, & consideratis de Jure considerandis; Cum dictus T. actor plene probaverit intentionem suam, fuit provisum, & decretum bona in judicio deducta jure hypothecata pro pensione domus locata dicto N. spectare ad ipsum actorem, & ideo in eorum possessionem immittendum esse, prout presentis decreto immitti mandatur loco pignoris, donec de suo credito fuerit satisfactum; neutrum partem in expensis condemnando, hoc sumus, &c.

Dell'azione quasi serviana. Cap. 3.

S O M M A R I O.

- Azione quasi serviana à chi compete, n. 1. 5. 8. & 12.
- Azione quasi serviana, è vero ipotecaria, e di quante maniere sia, n. 2.
- Azione ipotecaria differisce dalla pignoratizia, n. 2.
- Arts. ois, e prove necessarie nell'azione quasi serviana, num. 4.
- Discussione col principale si deve fare prima di proporre l'azione quasi serviana, n. 5.
- Esecuzione reale si può fare dopo proceduto alla carcerazione, quando il debitore è obligato realiter, & personaliter, n. 6.
- Esecuzione personale è rimedio subsidiario, n. 7.
- Azione quasi serviana, è ipotecaria, come s'osserva fra li creditori anteriori, e posteriori, n. 9.
- Creditore anteriore è preferito tanto per la sorte principale, quanto per l'usufo, n. 10.
- Creditore posteriore, per causa di riparazione, è preferito all'anteriore, n. 11.
- Azione quasi serviana, contra chi si dà, n. 12.
- Forma del libello nell'azione quasi serviana, n. 13.
- Forma della sentenza nell'azione quasi serviana, n. 14.

Questa azione compete a qualivoglia creditore il quale pretende avere qualche ragione, o Jus negli beni del suo debitore, pretendendo d'esserli obligate, e si dà non solo contra il principale, ma anco contro qualivoglia, terzo possessore delle cose obligate, e date in pegno; quale azione quasi serviana, o vero ipotecaria, è di quattro maniere. La prima si chiama diretta, e si dà alli creditori, e suoi eredi. La seconda si chiama utile, e si dà al Compratore, o cessionario dell'ipoteca, e si dà anco al Creditore contra il Debitore del Debitore a lui obligato. La terza si chiama generale, ed è quando il Debitore obliga al Creditore tutti li suoi beni, ed in detta obligazione vengono non solo li beni presenti, ma anco futuri, e non solo ha luogo nell'espressa, ma anco nella tacita ipoteca. La quarta si chiama speciale, ed è quando il Debitore obliga una certa cosa speciale.

3 Detta azione quasi serviana, è vero ipotecaria differisce dall'azione pignoratizia: quale azione pignoratizia è di due maniere, una diretta, che si dà

al Debitore, acciò pagato il debito al creditore, possa recuperare il pegno, e sono molti casi, nelli quali primo, che il Debitore paghi il debito, possa dimandare il pegno dal Creditore, e particolarmente quando li sarà stato legato in testamento, perche all'ora primo dimanda il pegno, e dopo paga il debito. E l'altra contraria, la quale si dà al Creditore per ripetere le spese necessarie fatte intorno la cosa data in pegno. E la prima differenza, che si dà tra il pegno, e l'ipoteca è, che la pignoratizia è contratto di bona fede, e l'ipotecaria *est stricti Juris*. La seconda è, che l'azione pignoratizia, la quale è personale, si dà non solo a recuperare il pegno, ma anco, che li frutti ricevuti dal pegno si computano nella sorte; ma l'ipotecaria si dà contra il possessore, che possiede le cose ipotecate; E succedendo patto fra il creditore, e debitore, acciò li frutti del pegno, sino che il debito si pagara siano del creditore: in questo vi sono contratti, e primo la *gl. nella l. l. c. de distract. pignoris* conclude *negativi*, e *Guid. Pap. nella decis. 422.* e *Tbasaur. nella decis. 78.* tengono il contrario, e la *gl. del cap. conquestus de usuris* dice, che li frutti si possono pigliare per ragione dell'interesse, al che anco s'accorda il testo nella *l. Lucius 15. ff. qui potiores in pignore*, dove dice, che il Creditore è preferito all'altri Creditori tanto per la sorte principale, quanto per l'usure, e la terza differenza è, che l'azione pignoratizia, come personale non si prescrive, se non per lo spazio di 30. anni, e l'ipotecaria come reale si prescrive per lo spazio di 10. anni fra li presenti, e 20. fra l'assenti.

Articoli.

4. Ed in detta azione quasi serviana si ricerca primo, che la cosa sia obligata, o per convenzione fra le parti, il che può essere generalmente, o specialmente, e si fa colte clausole del costituito, e precario mediante giuramento per atto pubblico, o vero per disposizione di legge. Secondo, si ricerca, che il convenuto posseda la cosa ipotecata. Terzo, che la cosa ipotecata in tempo dell'obligazione sia stata in potere del debitore. Quarto, che il debito sia vero, e di quello non sia soddisfatto con pagamento, o compensazione, o in altro modo. Quinto, che il debitore sia in mora di pagare il debito, perche primo della mora detta azione non si può proponete, ed ultimo, che la cosa obligata in tempo del contratto era *in bonis*, e *de bonis*, cioè nel dominio del debitore, e si possedeva dal detto.

5. Quale azione per potersi intentare contra il terzo possessore è necessario primo fare la discussione con il principale, e si dà primo al Creditore, perche il Creditore tiene due rimedi contra il Debitore: cioè di pigliarlo di persona, e di eseguire contro essa nelli beni, ed ha luogo, o che il pegno sia convenzionale, o pretorio, o giudiciale: e ben vero, che se il debitore sarà obligato *realiter*, e *personaliter*, potrà eseguire nelli suoi beni anco dopo proceduto alla carcerazione; ma se sarà obligato *realiter* solamente, non potrà eseguire di persona se non dopo fatta la discussione nelli beni, perche la carcerazione di persona è rimedio subsidiario. Secondo, si dà all'eredi del creditore. Terzo, alli ligatari, e fideicommissarij. Quarto, si dà a più creditori insieme però fra essi si osserva la regola, *prior in tempore, potior in Jure*.

6. E detta regola fra li creditori si osserva, cioè Primo, che il creditore anteriore, il quale ave la generale ipoteca, sia preferito al secondo, il quale ave la

speciale sopra una certa cosa. E ben vero, che questo non ha luogo, quando il primo creditore delli beni generalmente ipotecati può conseguire il suo credito, senza dar molestia al secondo, che tiene la speciale, purché non sia in detta generale ipoteca la clausola, *ut specialitas generalitati non deroget*; altrimenti il primo è preferito al secondo nella cosa specialmente obligata. Secondo, che il primo creditore sia preferito al secondo, non solo nella sorte principale, ma anco per l'usure; si limita però, quando il secondo creditore ha dato li denari per riparare la casa, perche nella casa riparata il secondo creditore è preferito al primo; il che procede quando il denaro è dato a fine di riparare, e che espressamente se sia detto, che detta cosa resti obligata per il denaro suddetto.

12. Si dà anco detta azione al cessionario, e procede primo contro il debitore, che possiede la cosa ipotecata. Secondo, contra l'eredi del debitore, Terzo, contro quello, che maliziosamente lascia possedere per non essere convenuto, ed ultimo, contro il terzo possessore: e contro di questo nel Regno si pratica l'assistenza per la *Pram. 1. de assistentia*; e però appresso poneremo il giudizio dell'assistenza.

Forma del libello, quando si tratta contro il debitore con l'azione ipotecaria.

13. *In Curia &c. comparet T. & dicit, se annis elapso dedisse N. ducatos centum, quos promisit se soluturum nundinis Salernitatis prateritis, vel tali tempore, & hucusque dicta solutio nullatenus ei à dicto N. subsequuta est, & quia pro majori securitate pecunie mutuo accepte hypothecavit secundam ejus vineam, sitam in tali loco, &c. quam tunc temporis detinuit, ac possedit, & adhuc detinet, & possidet, quare petit judiciali sententia declarari, ac pronunciari, dictam Vineam vigore, & jure conventionalis hypothecae ad ipsum T. actorem spectare, & dictum Reum teneri ad ejus traditionem, & possessionis dimissionem, donec, & quousque totaliter, ac integri dicti duc. centum soluti, & numerati fuerint cum omnibus damnis, expensis, & interesse, &c. omni modo meliori, &c. salvis &c.*

Forma della sentenza nel giudizio nell'azione ipotecaria.

In Dei Nominis, &c. Nos, &c. Vifis, &c. Dicimus, &c. Vineam sitam, &c. pertinere T. Jure pignoris, & hypothecae. Ideo condemnamus N. Reum convenitum ad tradendum, & dimitteendum vineam praedictam T. actori, qui tandem ipsam retinere habeat, & possit, donec de summa praedicta ducatorum tot sibi debitorum, &c. eidem fuerit plene satisfactum. Victum Victori, &c. & mandatum quandocumque, &c.

Del giudizio dell'assistenza, che s'osserva in questo Regno per la *Prmatica 1. de assistentia. Cap. 1.*

S O M M A R I O.

Assistenza d'onde si è cavata, n. 1.
Assistenza contra chi procede, n. 2.
Assistenza nasce dalle clausole poste nell'istromento, che possa il creditore pigliare li beni del debitore authoritate propria, e del costituito, e precario, n. 3.
Assistenza si dà contra il terzo possessore, che possiede la cosa obligata, n. 4.
Discussione col principale non si ricerca nel giudizio dell'assistenza, n. 5.
Assistenza s'appoggia alle clausole del costituito, e precario, num. 6.
Revocatoria per potersi intentare ricerca la fraude nella cosa alienata, n. 7.

Re-

Revocatoria contra il principale debitore à eho fino si intenta, nu. 8.

Assistenza, quando si può intentare, benché nell'istromento non siano le clausole del costituito, e precario, n. 9.

Prattica nel giudizio dell'assistenza, n. 10.

Sentenza dell'assistenza ave l'esecuzione parata, si limita nell'appellazione, &c. n. 11.

Debitore Reo nel giudizio d'assistenza, non ritrovando peggio si deve ammettere alla giuratoria cauzione, num. 12.

Esecuzione in quali cosa si fa, non ostante l'appellazione, num. 13.

Sentenza, che contiene meno di due oncie, tiene l'esecuzione parata, num. 14.

Mandati esecutorii senza contestazione di lite, e negli confessi, si mandano in esecuzione, non ostante l'appellazione, num. 15.

Sentenza di mero possessorio, si manda in esecuzione, non ostante l'appellazione, nu. 16.

Nullità nel giudizio d'assistenza, &c. num. 17.

Articoli, e prove nel giudizio dell'assistenza, nu. 18.

Forma del libello nel giudizio dell'assistenza, nu. 19.

Assistenza in che differisce dall'ipoteca, nu. 20.

Assistenza, che cosa sia, nu. 21.

Laudare in autore suole il terzo convenuto, contra il principale da chi tiene la causa nel giudizio dell'assistenza, nu. 22.

Forma del libello quando si lauda in autore, e s'intenta l'assistenza, num. 22.

Questa Prattica quotidiana dell'assistenza, della quale ci serviamo nel Regno è cavata dall'interdetto Salviano, l. 1. ff. Salviano interdicto dalla Serviana, §. item Serviana, instit. de action. dal rimedio della l. vetustissima, C. de jure dominii impetrand. dalla l. finale, C. de acquir. possess. e dalla l. Creditores, C. de pignorib. E tutti questi rimedii si uniscono, e cumulano nel giudizio dell'assistenza, come osservano Afflic. decis. 139. & 335. & Vinc. de Franch. decis. 250.

1^a Procedo questo giudizio contra il terzo possessore, per la disposizione di d. l. fin. C. de acqu. possess. per la quale è indotto, che se quello, che possiede in nome alieno, aliena la possessione in un'altro, e così alienandola la interverte, e può il Padrone per quella legge revocare la possessione et. am contra un'altro, perche quando il debitore nell'istromento obbliga tutti li beni suoi con potestà di poterli pigliare con autorità propria, per la l. creditores, e con il costituito, e precario, per detto costituito si trasferisce la possessione nel creditore civile, e naturale, Ales. nella l. quod meo, & linterdum, ff. de acquirend. possess. Afflic. in d. decis. 139. E se dopo il debitore aliena qualche cosa delli beni ipotecati, si dice intervertere la possessione del creditore: onde il creditore s'indirizza, e dimanda l'assistenza contra il terzo

2^a possessore sopra quella cosa alienata, per d. l. fin. per recuperare detta tua possessione.

3^a Ed in questo giudizio dell'assistenza non si ricerca la discussione del principale debitore per detto precario, Bald. in d. l. 1. C. de acquirend. possess. Capyc. decis. 54. Marant. p. 3. nelle 7. distin. n. 59.

4^a E questo procede, come dice d. Maranta nella 6. par. nell'atto 8. n. 301. quando s'appoggia il creditore al costituito, e precario, che sta nell'istromento, perche all'ora si dice intentare detta azione, per la l. fin. C. de acquir. possess. quando intenta contra il terzo possessore, d. Afflic. in d. decis. 139. la quale si

prescrive per lo spazio di 30. anni, d. Afflic. loc. cit.

7 S'avverte, che anco nell'azione personale si può agere contro il terzo possessore, servendosi della revocatoria, la qual ricerca, che si sia commessa la fraude nell'alienazione della cosa, tanto per parte del debitore alienante, quanto di quello al quale s'è fatta l'alienazione, come nell'istituzioni de actionib. §. item si quis in fraud.

8 Ma trattandosi contra il principale debitore, si dice intentare, per revocare il precario à fine di recuperare la possessione naturale, per ragione della civile trasferita in esso, per causa del precario, Bar. & DD. nella l. quod meo, e nella l. interdum, ff. de acquir. possess.

9 E benché nell'istromento non vi fosse il costituito, e precario, ma solo la semplice ipoteca, se sarà fatta nelli luoghi dove si suole ponere per stilo di Notari, com'è nella Città di Napoli: si stima lasciato per errore del Notaro: e si può intentare il giudizio dell'assistenza, Ursill. alla dec. sudetta d'Affl. 139. n. 6. Sanf. nella Prattic. Giudiziar. sect. 60. n. 11.

10 E fatte le prove, come diremo di sotto, si procede alla sentenza sopra li beni stabili, e conceduta detta assistenza si apprezzano li beni, e poi si aggiudicano, Afflic. decis. 187. & 188.

E fatto detto apprezzo si trasferisce il dominio in maniera, che il reo non può più offerire il debito, Afflic. in d. decis. 187. e d. Sanfel. loc. cit. n. 13.

Overo si procede alla vendita colle dovute subastazioni, e del prezzo si scdisa al creditore, d. Sanfel. loc. cit. nu. 14. e detta facoltà di vendere nasce dal patto, che si suole ponere nell'istromento, che si possa detta possessione pigliare propria auctoritate, de Franch. decis. 22.

11 E detta sentenza d'assistenza ave l'esecuzione parata, nè s'impedisce per l'appellazione, Borrell. nella somma della dec. tom. 2. tit. 42. nu. 147. de sent. execut. ma solo in caso di detta appellazione, data pleggeria in caso di retrattazione, si procede all'esecuzione: questo però in quanto all'aggiudicazione solamente, e non in quanto alla vendita, pendente l'appellazione, de Franch. dec. 220. E non ritrovando peggio, dopo fatta la diligenza per ritrovarlo, e

12 datone il giuramento, si deve ammettere alla giuratoria cauzione, d. Sanfel. loc. cit. n. 19. per la decis. di Guid. Pap. 50. n. 3. & decis. 189. Il che non pro-

13 cede quando il reo fosse sospetto de fuga, o di dilapidazione, perche all'ora non si concede l'esecuzione se non dopo data la pleggeria, d. Sanfel. per la dottrina di Bartol. nella l. in omnib. ff. de judic. Et si penitus non ritrova peggio, la cosa esecuta si sequestra, d. Sanfel. n. 20. e dopo fatta l'esecuzione si conosce sopra l'appellazione, Afflic. decis. 261. & decis. 269. portato da detto Sanfel.

Le cose sudette si ampliano non solo nella sentenza dell'assistenza, ma anco nella sentenza, che contiene la somma meno di due oncie, perche detta

14 sentenza pur tiene l'esecuzione parata per il Rito della G. C. della Vicaria 258. ed in questo caso non si dà pleggeria, bensì non à rispetto delle spese, come dice Carav. in d. rit. n. 5. & 6. il che si limita à rispetto della sentenza del S. C. dalla quale fù supplicato.

Secondo, si amplia in tutti li mandati tanto con-

15 dennatorii, quanto assolutorii fatti dalla G. C. per il rit. 256. il che s'intende quando si fa mandato di pagare, e senza contestazione di lite, si procede alla sentenza, perche d. sentenza si dice interlocutoria, che si possono fare nelli cofessi, d. Sanf. loc. cit. n. 26.

Terzo, si amplia nella sentenza del mero possessore, perche da quella non s'appella à fine di ritardare l'esecuzione, *Affl. decis. 269.* perche dal decreto di sfrattare non si dà appellazioni à fine di ritardare l'esecuzione, *d. Sanfel. n. 28.* per la *decis. di Gramm. 58. n. 25.*

S'avverte, che frà l'altre nullità, che possono occorrere nel giudizio dell'assistenza, vi è quella se l'7 farà dimandato più del debito, e fù concessa l'assistenza, perche in tal caso la sentenza è nulla, *d. Sanfel. n. 45.* per la *decis. di Capyc. 51. n. 2.*

Articoli.

18 Per poterfi intentare detto giudizio dell'assistenza, si ricerca, Primo, che nel libello espressamente si dimanda, dicendo, *peto assistentiam*, quantunque vi sia la clausola, *Omni modo meliori*, *Theaur. dec. 53.* Secondo, che il creditore provi, che li beni, sopra li quali si dimanda l'assistenza, si possedevano dal debitore in tempo del contratto, *Affl. decis. 139. & 335.* Terzo, che nell'istromento sia la clausola del costituito, e precario, altrimenti nõ si può intentare per *d. Pram. tit. de assistentia*, il che procede quando s'intenta contro il possessore, ma non quando s'intenta contro il principale debitore, ò suoi eredi, perche all'ora s'intenta l'assistenza, quantunque non sia posto detta clausola nell'istromento, *Grammat. decis. 103. & 104.* E quarto, volendosi intentare contro il terzo possessore, deve provarsi, che la cosa fù nelli beni del debitore, e che al presente si possiede per detto terzo, *Franc. decis. 101. num. 22.*

Forma del libello nel giudizio dell'assistenza.

19 *In M.C.V. comparet T. dicens, annis elapsis vultuo dedisse Sempronio duc. centum solvendo intra tempus, &c. pro cuius solutione dictus Sempronius obligavit se, & sua omnia bona presentia, & futura, cum constituto, & precario, & potestate capiendi in forma, ut ex instrumento cui, &c. & quia dictus Sempronius pluries interpellatus solvere recusavit, & recusat dictos ducatos 100. in grave damnum, & prejudicium ipsius comparentis. Ideo petit per eandem M.C. pro dicta summa, ejusque interesse decursu, & decursuro usque ad effectualem solutionem sibi prestari assistentiam, quoad caput adjudicationis, & venditionis in forma, electivè super infrascriptis bonis sitis in tali, & tali loco, &c. Quæ quidem bona tempore predicti contractus erant in bonis, & de bonis dicti Sempronii, sed in presentiarum possidentur, licet injustè cum rever. per N. sita dicit, & provideri petit, &c. de expensis, &c. Jus, & iustitiam, &c. omni modo meliori, &c.*

20 La differenza, che passa frà il giudizio dell'assistenza, e dell'ipoteca, è, perche in quello dell'assistenza basta provare solamente la possessione, ed in questo dell'ipoteca è necessario provare anco il dominio del debitore in tempo del debito, perche l'ipoteca non si può costituire in cosa aliena; e però è meglio intentare l'assistenza, *l. 6. C. si res aliena, & l. aliena 20. ff. de pignori. Affl. dec. 383. n. 6.* Cid però s'intende, quando s'intenta contro il principale debitore, ò suoi eredi, bensì si deve articolare, benchè non li provi, *Affl. dec. 72. n. 5.* mà se s'intenta contro il terzo possessore, all'ora onninamente si deve provare il dominio, *l. ante omnia, ff. de probat. Affl. dec. 40. num. 2.*

21 Assistenza per saperfi quello significa è quell'azione, che intenta l'attore, col quale ottiene dal Giudice mediante decreto, in virtù delle clausole istromentali, che quella cosa obligata, ò ipotecata

colla costituzione del precario, e col patto de capiendo, si piglia, si espone alle pubbliche subastazioni, e del prezzo si dà l'odisfazione al creditore, come giornalmente si pratica, *Marant. p. 6. de instrum. production. num. 30.*

22 Quando l'assistenza s'intenta contra il terzo possessore, il quale ave la causa dal principale debitore, suole detto possessore laudare in autore quello, da chi tiene la causa di vendita, ò per mutazione, ò altro, e per l'evizione intenta anco l'assistenza contra il suo autore, in virtù delle clausole consuete apposte nel suo istromento, e si forma il libello in virtù della *decis. de Franch. 43.*

Forma del libello, quando lauda in autore, e s'intenta l'assistenza da quello à chi anco è stata dimandata l'assistenza.

23 *In Curia, &c. comparet T. & dicit, quod in causa contra ipsum mota per B. super pretenso assistentia in bonis ipsius T. comparentis opponit exceptionem carentia actionis, & proinde dicitur B. non audiri, nisi juraverit de calumnia, & expensarum cautionem praestiterit. Et nihilominus dicit ipsum habere causam à N. à quo emit bona predicta, super quibus fuit petita dicta assistentia. Ideo laudat in auctorem dictum N. quam inbat citari ad comparendum, & defendendum ipsum exponentem, & ad subministrandum litis expensas, ut simul aneo processu procedi valeat, & unica sententia causa ipsa terminari, & in casu evictionis fortasse sequenda ex nunc, &c. tam pro pretio, quam interesse, & expensis vigore clausularum constituti, & precarii in instrumento venditionis, & promissionis evictionis contentarum, & aliis clausulis solitis, & necessariis; petit ipsi comparenti assistentiam prestari super infrascriptis bonis, quæ possidebantur tempore contractus per dictum N. & erant in bonis, & de bonis ipsius, et ad presens detinentur per infrascriptum, etc. omni meliori modo, etc.*

Dell'azione quando si dimanda l'eredità. Cap. 5.

S O M M A R I O.

Azione della petitione dell'eredità, che cosa sia, ed à chi compete, n. 1.

Articoli, e prove in detta azione della petitione dell'eredità, num. 2.

Forma del libello nella dimanda dell'eredità, n. 3.

Forma della sentenza in detta azione, n. 4.

1 Questa azione è mista, e di bona fede, per la quale l'attore dimanda essere dichiarato erede, e che l'eredità spetti à lui in tutto, ò in parte, e che il reo possessore di d'eredità senza titolo sia condannato à lasciarla, e restituire le cose ereditarie con li frutti ricevuti, e da riceverfi. Quale azione compete. Primo, à quello, che dice essere erede de Jure, ò che sia erede immediato per se, ò mediante altra persona. Secondo, ò che sia erede in tutto, ò in parte, mà non legatario, perche à questo compete l'azione ex testamento. Terzo, compete, ò che sia erede ex testamento, ò ab intestato. Quarto, si dà all'eredità fideicommissario. Quinto, si dà al compratore dell'eredità; e Sesto, à qualsivoglia successore, tanto de Jure communi, quanto per consuetudine, ò statuto.

Articoli per prove in detta azione.

2 Ed acciò questa azione abbia luogo, si ricercano due requisiti per parte dell'attore, e due per parte del reo. Per parte dell'attore: Primo, che sia erede del defonto, della cui eredità si tratta ò per testamen-

mento, è vero *ab intestato*, è che sia chiamato *de Jure pratoria*, è *de Jure Civili*, è vero per consuetudine. Secondo, che prima non abbia avuto la possessione delle cose ereditarie dimandate, perchè all'ora li compete la reivindicazione come cosa sua. E per parte del Reo convenuto, che posseda l'eredità in tutto, è in parte, ed anco una cosa particolare: e secondo, che posseda come erede, è come possessore, ma senza titolo, perchè quest'azione non si dà contra quello, che possiede con il titolo, sono quattro requisiti. Primo, si richiede, che le cose, che si dimandano si possedevano dal defonto in tempo della sua morte: sicchè primo deve articolare di essere erede del defonto, e deve produrre il testamento, che abbia le solennità ricercate dalla legge, che è il principale fondamento della sua intenzione, perchè mancando il testamento, dovrà provare essere più prossimo *ab intestato*; e non basterebbe provare solamente essere uno della famiglia, è consanguineo. Secondo, deve articolare, e provare, che li beni, che dimanda erano posseduti, è detenuti dal defonto in tempo della sua morte. Terzo, deve provare, che il reo posseda l'eredità.

Forma del libello nella dimanda dell'eredità,

3 In Curia, &c. comparet, etc. dicens quod annis retro elapsis B. frater ipsius comparentis nullis heredibus ex corpore descendentibus, sed amplissima hereditate relicta, vita decessit, quare bona defuncti mobilia, et immobilia ipsi comparenti tanquam proximiora sunt devoluta, sed quia hoc non attento N. de facto, nulloque Jure dictam hereditatem invasit, et occupavit, et usque in hodiernum diem detinet, et possidet, eamque magno cum prejudicio, et interesse comparentis restituere renuit. Propterea petit declarari ipsum comparentem defuncto uti proximiorum hereditatem omnium bonorum esse debere, et quod d. N. comparentur edere dictorum bonorum legitimam inventarium, aut corporali suo iuramento declarare, et adnotare teneatur dicta bona: et ita compelli petit, et instat, et ipsi comparenti cum omnibus fructibus perceptis, ac refusione expensarum tradat, atque restituat. Sin autem petit sibi deferri iuramentum in litem, etc. et super omnibus jus, et justitiam ministrari isto, etc.

Forma della sentenza in detta azione.

4 In Dei nomine, etc. In causa, et causis de, et super inmissione in possessionem infrascriptorum bonorum hereditariorum quond. B. de quibus agitur rebusque aliis, etc. Visis, etc. dicimus, etc. T. heredem ab intestato d. quond. B. uti proximiorum fore, et esse immittendum, prout immitti mandamus in realem, actualem, et corporalem possessionem dictorum bonorum, eorumque iurum, ac pertinentiarum, quorumcumque amoto ex illis d. N. Reo convento, seu quocumque alio detentore, et occupatore. Et quodcumque mandatum de immittendo de super necessarium, et opportunum decernendum fore, et esse, prout decernimus, et relaxamus. Videndumque Victori in expensis condemnamus, quarum taxatio, &c. & ita, etc. Datum, etc.

Dell'azione pauliana, è vero revocatoria. Cap. 6.

S O M M A R I O

- Azione pauliana, è revocatoria, che cosa sia, da chi fu introdotta, & a chi compete, num. 1.
- Articoli, e prove nell'azione pauliana num. 2.
- Forma del libello nell'azione pauliana, num. 3.
- Forma della sentenza nell'azione pauliana num. 4.

Questa azione ha luogo, quando il debitore ave alienato alcuni suoi beni mobili, è stabili in fraude delli Creditori: perchè in tal caso li Creditori cò quest'azione pauliana possono revocare detta alienazione, come se non fosse fatta, ed ave la sua denominazione da Paolo Primo pretore, che l'introdusse, ed ha luogo quando interviene il dolo dall'una, e l'altra parte, cioè dell'alienante, e del recipiente: altrimenti se interviene solo per parte dell'alienante, non ha luogo questa azione, ma s'intenta l'azione *ex quasi contractu*, dal che s'inferisce, che questa è azione personale, e si revocano le cose alienate corporali, tanto mobili, quanto stabili alienate in fraude delli creditori, ed anco in corporali, come è l'usufrutto, è altra servitù, come parimente per li frutti alienati. E compete Primo alli creditori *ex contractu, vel quasi contractu*. Secondo alli creditori *ex delicto, è quasi delicto*. Terzo alli legatarij, e fideicommissarij. Quarto, non solo alli creditori passati, e presenti, ma anco futuri: come per esempio: Titio prima aliena li suoi beni maliziosamente, e dopo piglia da altri denari ingannando li creditori, ed in tal caso deve cointare, che l'alienazione si fece per causa di fraudare li futuri creditori, altrimenti non li compete. Quinto, compete alli creditori *in diem*, cioè a quelli, alli quali non è venuto ancora il tempo del pagamento. Sesto, alli creditori sotto condizione, che non ancora è purificata, perchè all'ora la condizione si retrotrahe. Settimo, compete alli eredi, ed altri successori delli Creditori.

Articoli.

2 Ed acciò abbia luogo, si ricerca primo l'alienazione fraudolenta: cioè, che il Debitore in fraude, danno, e pregiudizio de' Creditori, con animo d'ingannarli abbia alienate le sue robbe. Secondo, si ricerca l'elcusione nell'altri beni, e ritrovalo, che non bastano a pagare, hanno detti Creditori il regresso contro di quelli, alli quali s'è fatta l'alienazione.

3 In Curia, &c. Comparet T. dicit, cum fuerit Creditor B. in ducatis centum, qui inter cetera sua bona obligavit quandam vineam in tali loco sitam, instrumento, &c. qui considerans reliquis bonis suis solutioni aris alieni minime suffecturis post excusationem omnium bonorum dictam vineam animo, & intentione comparentem suo credito defraudandi sub specie venditionis transtulit N. & quia Jura nolunt quemquam sua fraude, & dolo locupletari posse; Ideo dictam vineam revocat, & dictum B. ad dimissionem ejusdem, & relaxationem cum restitutione fructuum perceptorum condemnari debere. Petens jus, & justitiam, &c. isto, &c.

Forma della sentenza.

4 Nos, &c. Visis, &c. Christi nomine, &c. dicimus, &c. fundum talem in tali loco positum, &c. quem N. Debitor in fraudem T. actoris B. vendidit, pertinuisse, & pertinere d. T. actori, & Creditori Jure domini, vel quasi. Ideo eundem B. emptorem Reum conventum condemnamus, ut dictum fundum dicto T. restituat una cum fructibus liquidandis, &c. Videndum Victori, &c. & mandatum quodcumque, &c. Dell'azione redibitoria. Cap. 7.

S O M M A R I O.

- Azione redibitoria, che cosa sia, num. 1.
- Difetto, è vitio nella cosa venduta, di quante maniere si considera, num. 2.
- Compratore di cosa difettosa se li fu rivelato il difetto, è li venne a notizia, non li compete la redibitoria, ma

ma si soccorre per via di lesione, num. 3.
Azione redibitoria non si dà, quando il vizio, è difetto nella cosa venduta è manifesto, num. 4.
Articoli, e prove nell'azione redibitoria, num. 5.
Forma del libello nell'azione redibitoria, num. 6.

- 1 **D**etta azione compete quando alcuno compra una cosa, la quale ave qualche vizio nascosto: il quale vizio, è difetto non sapeva il compratore, che se l'avesse saputo, forse in conto nessuno avrebbe fatta la compra: e con detta azione può costringere il venditore a riceverli la cosa, e restituire il prezzo, ed il danno patito per detta causa, *l. si non simpliciter, C. de edit. action.* E se si farà riservato per patto, dicendo di voler vedere se li piace, ha tempo di restituire la cosa comprata frà il tempo stabilito, e non essendosi stabilito il tempo, può convenire il Venditore frà sessanta giorni, e non essendosi fatta veruna riserva di vedere se li piace, dura sei mesi, *l. 1. §. l. cum sex. ff. de adilit. edicto tot. tit.*, e si dà tanto per il morbo, che si considera nel corpo della cosa venduta, quanto per il vizio, che si considera nell'animo dell'istessa cosa.
- 2 Detto vizio, è difetto nella cosa venduta si considera alcune volte nella sostanza come se si vedesse l'oro falso per oro vero, è il vino con acqua per vino puro. Alcune volte nella quantità, come se la misura, è il peso fosse meno del giusto. Alcune volte nella qualità, come se il Cavallo, è Schiavo avesse qualche morbo, è vizio, che notabilmente lo renda inutile, per quel fine, che s'era comprato; Ed il venditore, che non rileva il vizio occulto, è tenuto al compratore à tutti li danni, e si costituisce in dolo; E se anco d. venditore non sapea il vizio occulto, come il compratore, anco è tenuto, fuorchè à rispetto di due cose, una che il venditore non è tenuto alli danni, perche lo scusa l'ignoranza; l'altra, che il contratto vale, e solo si dà contro il venditore l'azione *quanto minoris, l. Julianus, ff. de action. empt.*
- 3 **M**à se il vizio occulto in tempo del contratto fu rivelato al compratore, è vero in altra maniera n'è venuto in cognizione; all'ora non si dà l'azione redibitoria, nè l'altra azione, fuorchè essendovi lesione, si soccorre col rimedio della *l. 2. C. de rescin. vendit. Molina de contrahib. tract. 2. disput. 353. nu. 14.* però si dà cautela à chi vende, per non essere tenuto nelli vizii occulti della cosa, che vende, di dire in tempo del contratto; Io ti vendo la cosa tale qual'è, non vogliono essere tenuto delli vizii, è difetti occulti; e se veramente anco lui non li sapeva, non è tenuto à cosa alcuna, nè anco in coscienza, *d. Molina loc. cit. num. 15.*
- 4 **E** se il vizio è manifesto, non si dà azione alcuna contro il venditore, purchè non sia lesa *ultra dimidiam*, perche si soccorre con *d. l. 2.*
- 5 Sicche per poterli intentare d. azione redibitoria, e costringere il venditore à restituire il prezzo, e pigliarsi indietro la cosa venduta deve provare.

Articoli.

Primo, che il vizio scoperto non era manifesto in tempo del contratto, nè che il venditore ce lo manifestò. Secondo, che detto vizio, è difetto era noto al venditore, ed in tal caso è tenuto alli danni, ed interessi, perche se non lo sapeva, nè anco detto venditore è tenuto solo coll'azione *quanto minoris*, cioè si minora il prezzo à quanto veramente può valere. Terzo, che stante detto vizio, è difetto, la cosa non può servire al compratore per quel fine, per

il quale l'ha comprata. Quarto, che la cosa venduta se non avesse detto vizio, è difetto, non può valere più del prezzo pagato.

Forma del libello nell'azione redibitoria.

- 6 **I**n Curia, &c. comparet T. dicens, mensibus et lapsis emisse à N. quoddam Equum, vel pradium, situm, &c. pro convento pretio ducatorum tot, quanti ad summum vendi poterat. Et quia dicta res vendita est affecta vitio in substantia, vel in qualitate, vel in quantitate, videlicet, &c. e si narra il vizio, *quare cum non possit uti dicta res eo fine, & usu ad quem emerat, quod si scivisset, utique non misisset; Ideo instat dictum N. cogi, & compelli Juris, & facti remediis opportunis ad redhibendum, & restituendum pretium pradiatum una cum damnis passis occasione pradiata, dictamque rem, sive pradium penes se recipiendum, &c. ac si venditio pradiata facta non fuisset, &c. & ita dicit, & petit isto, & omni modo meliori, &c.*

Dell'azione Confessoria. Cap. 8.

S O M M A R I O.

- Azione Confessoria, à chi compete, e che cosa sia, n. 1. & 2.*
Articoli, e prove nell'azione confessoria, n. 2.
Azione confessoria quando ha luogo, nu. 4.
Forma del libello nell'azione confessoria, nu. 5.
Forma della sentenza in detta azione, nu. 6.

- 1 **D**etta azione si dà à quello, che dice doverli à qualche suo fondo, è possessione, è à se stesso qualche servitù reale, è personale da un'altro padrone da qualche di lui possessione, il quale nega dovere detta servitù, acciò mediante l'ufficio del Giudice con quest'azione, quel tale, che nega detta servitù sia forzato à permettere, che l'attore abbia detta servitù.

Articoli.

- 2 Ed acciò abbia luogo dalla parte dell'attore, si ricerca. Primo, che la servitù veramente, e realmente si debbia. Secondo, che non solo detta servitù sia costituita per convenzione, ma anco per la quasi tradizione, cioè per la patenza. Terzo, che d. attore sia padrone del fondo dominante, e se il reo convenuto con d. azione farà fatto contumace, l'attore non farà tenuto di provare detti requisiti. Quarto, che il reo abbia dato l'impedimento, è la turbazione, e d. attore deve provare il titolo della possessione, e la servitù. Però quando per lungo tempo è stato in possesso di d. servitù, basterà provare d. possessione.
- 3 E si dà Primo al diretto Padrone del fondo dominante. Secondo, all'utile Padrone, com'è l'Usufruttuario, o Emphiteuticario. Terzo, al creditore, che ha il fondo dominante ipotecato. Quarto all'erede, o cessionario, e si dà contro molti. Primo contro il Padrone del fondo serviente, che dà la molestia nella servitù dovuta. Secondo, contro il possessore, è altro estraneo, che dà d. molestia.
- 4 Ed ha luogo. Primo, per la servitù reale, è rustica, è Urbana. Secondo, per la servitù mista, cioè, che si deve dalla cosa alla persona, e Terzo, per la decima, che si deve dalli laici alla Chiesa, è vero per lagiurisdizioni, ed Juspatronato.

Forma del libello in d. azione.

- 5 **I**n Curia, &c. Comparet T. & dicit qualiter ipse habet quoddam Jus, seu servitutem in sylva N. in tali loco, &c. liguandi, & in quasi possessione, usu, & actu ligna secandi per multos annos fuit in sylva pradiata, Et quia d. N. hac die, vel nudius tertius auctore in d. servitute iusto titulo acquisita, & quasi pos-

possesse impedire, molestare presumpsit, ejus minorum cadentes ligna in d. loco pignorant, & dicta pignora apud se cum damno, prejudicio, & iactura actoris detinens. Ideo petit decerni, et declarari dictam servitutem ligna cadendi in d. sylva ad se pertinere pro sustentatione, etc. Et Remm. perserere ipsius actorum in dicta quasi possessione Juris ligna secandi, nec amplius impedire, pignora restituere, ac cautionem de non ulterius molestando, vel turbando praestari, cum restitutione damnorum, interesse, et expensarum, et ita dicit, etc. isto, etc.

Forma della sentenza.

6. In Dei Nominis, etc. Nos, etc. Visis, etc. Dicimus, etc. prefatum T. actorem habere servitutem, in sylva T. in tali loco, etc. lignandi seu ligna secandi ratione, etc. Ideo condemnamus dictum N. Remm. conantem, et patiatum dictum T. actorem in dicta servitute, vel quasi ligna cadendi, et ad desistendum in futurum a quacunque molestia, et perturbatione. Necnon, ut eidem actori idoneam cautionem praestet de amplius ipsam non impediendo, seu perturbando in praedicta servitute, etc. Victum Victori, etc. et mandatuna, etc. et ita, etc.

Così ancora, Servitutem aquaductus, etc. transferendi per talens fundum, etc. tigni immittendi in, etc. mutatis mutandis.

Dell'azione negatoria, Cap. 9.

S O M M A R I O.

Azione negatoria, quando ha luogo, e che cosa sia, num. 1.

Articoli, e prove nell'azione negatoria, num. 2.

Azione negatoria a chi si dà, num. 3.

Forma del libello nell'azione negatoria, num. 4.

Forma della sentenza in detta azione, num. 5.

1. **D**etta azione ha luogo quando uno nega avere qualche servitù nel suo fondo, o possessione: e però s'intenta dal detto, dicendo, che detto suo fondo non è tenuto di servire alla persona del tale, che pretende detta servitù, o a qualche sua possessione: e si dice negatoria, perchè si come la confessoria afferma, che in effetto la servitù li compete, così la negatoria nega, che la cosa sua debbia detta servitù all'avversario, ed in questa il molestatore è l'attore, a perseguire quello, che pretende avere la servitù.

Articoli.

2. Ed acciò abbia luogo, si ricerca dalla parte dell'attore la prova del dominio; e dalla parte del Reo, che abbia tentato d'aver il Jus nella cosa dell'Attore.

3. E si dà non solo al diretto Padrone, ma anche all'utile, come s'è detto della confessoria.

Forma del libello nell'azione negatoria.

4. In Curia, etc. comparet T. et dicit per longum tempus, tam per se, quam per suos praedecessores pro sua, et tanquam suam habuisse, et tenuisse, prout bodie habet, et possidet quandam domum sitam in tali loco, et in qua ad praesens N. contra ipsius Comparentis voluntatem signum immisit in grava ejus damnum, etc. detrimens, et licet pluries requisivisset dictum N. voluit signum praedictum auferre, Ideo cum nullum Jus, nullamque servitutem habeat in dictam domum Comparentis. Propterea recurrit ad dictam Curiam, et petit dictum N. compelli, et condemnari ad auferendum signum praedictum, et declarari nullam facultatem, et actionem sibi competere, nec servitutem habere super domo praedicta, nec non ipsum condemnari ad omnes expensas factas, et faciendas, damnum, et interesse in lite pra-

dicta, isto, et omni modo meliori, etc.

Forma della sentenza in detta azione.

5. **D**ie, etc. per Curiam, etc. fuit provisum, & declaratum. Visis actis, ac auditis partibus in causa vertenti inter T. T. & N. N. super azione negatoria intentata per dictum N. nullum esse servitutem signi immittendi in pariete ejus domus, & proinde per hanc nostram diffinitivam sententiam pronunciamus, & declaramus domum praedictam in actis deductam liberam esse a servitute praedicta, & proinde dictum N. in futurum se abstineat, innoce cautionem praestet de non molestando dictum Actorem, Victum Victori in expensis condemnando.

Dell'azione Publiciana, Cap. 10.

S O M M A R I O.

Azione Publiciana a chi compete, e che cosa sia, num. 1.

Azione Publiciana, per potersi intentare, e che cosa si ricerca, num. 2.

Articoli, e prove nell'azione Publiciana, num. 3.

Forma del libello in detta azione, num. 4.

Forma della sentenza in detta azione, num. 5.

1. **Q**uella azione compete a quello, che dimanda una cosa avuta, e consegnatagli con titolo oneroso, o lucrativo da un'altro, che non era Padrone, e si credeva esserne Padrone, e prima di finire l'usucapione l'è stata levata, e si possiede da un'altro, che non è il vero Padrone (perchè contro di questo non ha luogo la Publiciana) e si dà l'esempio in uno, che compra da un passaggiero, o da uno, che non conosce, e dubita se quel tale venditore era vero Padrone; onde ritrovandosi poi detta cosa in possessione, o detenzione di un'altro, può non solo intentare detta Publiciana, ma anche cumulare la reivindicazione: e benchè li Canonisti facciano opposizione per ragione della mala fede, ad ogni modo si conciliano da Dottori comunemente, perchè non ritrovandosi disposto il contrario, de Jure Canonico, si deve osservare il Jus Civile, che dispone di potersi dimandare la restituzione della cosa, mentre il dubbio non si dice mala fede, nam dubitans, & ignorans equiparantur, manifestissimi 22. §. si autem nescius, & dubitans, 2. c. de furt. & Jason. hic num. 85., mentre la bona fede si presume, e quello, che l'allega non è tenuto di provarla.

2. E per potersi intentare, si richiede Primo, il titolo abile a trasferire il dominio, come di compra, donazione, &c. Secondo, che mediante detto titolo la cosa li sia stata consegnata. Terzo, che la cosa non sia finita di prescrivere, perchè all'ora s'intenta la reivindicazione. Quarto, la bona fede, la quale nel contratto di compra, basta che vi sia stata in tempo della celebrazione del contratto, e non osta la mala fede del venditore. Quinto, che la cosa si posseda dal Reo, contro del quale s'intenta la Publiciana. E si dà Primo a quel, che ha cominciato a possedere con la bona fede. Secondo, alli suoi eredi. Ed ha luogo contra il possessore, o detentore.

Articoli.

3. Ed acciò questa azione abbia luogo, si ricerca Primo, per parte dell'Attore la tradizione della cosa. Secondo, il titolo giusto, ed abile a trasferire il dominio, e si deve esprimere colla specialità, come di compra, o simile. Terzo, che l'abbia ricevuta da quello, che dubitava esserne il Padrone, perchè se l'aveva avuta dal vero Padrone, non si servirebbe della Publiciana, ma della reivindicazione; nè bisogna di provare, che il suo Autore non era vero Padro-

Padrone; ma basta, che in tempo del contratto si credeva comprare dal Padrone. Quarto, si ricerca la bona fede in tempo del contratto. Quinto, che la cosa non sia prescritta, E sesto, dalla parte del Reo convenuto si ricerca la possessione, o detenzione.

Forma del libello in detta azione.

4. *In Curia, &c. Comparet T. dicens, qualiter annis elapsis bona fide emit, vel habuit titulo donationis, &c. quandam domum sitam, &c. a B. quem dominum esse credebat, quapropter d. domus ad ipsum pertinet jure quasi dominii, quam virtute dicti tituli sibi traditam, accepit, & possedit, & in conditione usucapiendi fuit per spatium tot annorum, Et cum iniuste ad presens N. possideat, qui iniuste cum reo, negat eam restituere. Ideo petit decerni dictam domum sibi spectare jure quasi dominii, & occasione narrati tituli, & dictum N. cogi, et compelli juri, et facti remediis opportunis ad restitutionem dicta domus cum fructibus, damnis, expensis, et interesse. Et ita dicit, et petit, isto, &c.*

Forma della sentenza.

5. *In Dei Nomine, etc. Nos, etc. Vitis, etc. Dicimus, etc. Domum sitam, etc. spectare, et pertinere ad T. jure quasi dominii. Ideo supradictum N. Reum conventum condemnamus ad restituendum domum predictam d. T. cum omnibus fructibus percipis, et quos percipere poterat. Insuper ad restituendas expensas factas occasione presentis litis, reservato taxamen, etc. taxatione, etc. et mandabimus quodcumque, etc. et ita, etc.*

Dell'azione de constituta pecunia. Cap. XI.

S O M M A R I O.

- Azione de constituta pecunia, che cosa sia, n. 1.
Articoli e prove nell'azione de constituta pecunia, n. 2.
Forma del libello in detta azione, n. 3.
Forma della sentenza in detta azione, n. 4.*

3. **D**etta azione è personale, e compete contra di quello, che per nudo patto si è costituito, o ha promesso di pagare quello, che esso, o altro prima anco per nudo patto, o qualsivoglia causa doveva.

Articoli, o prove.

2. Ed acciò abbia luogo, si ricerca Primo, il nudo patto, che benchè il nudo patto per se stesso non partorisce azione; però cadendo sopra il debito precedente, riceve il suo fomento, o calore da quella geminata promissione atta, ed efficace, perchè maggiormente apparisce la deliberata volontà di promettere: d'onde nasce quella volgare teorica, che dal patto nudo geminato, o replicato sopra l'istessa cosa con frapositione d'intervallo nasce l'azione. Secondo, si ricerca, che preceda il debito, perchè non si può costituire una cosa, se prima non sarà dovuta, quantunque il primo debito sia anco naturale solamente, ed inefficace, *Omnia, hic tit. 6. num. 23.*

Forma del libello in detta azione.

3. *In Curia, etc. comparet T. et dicit, quod ipse nudo dedit N. centum, etc. tali tempore, etc. Et quamvis d. N. receperit, et constituerit se solviturum dictos duc. etc. ac pluries requisitus, nullatenus solvere intendit, et obstinate recusat, Ideo actor ipse petit decerni eum juxta tenorem suae constitutionis ad solutionem predictam obligatum esse, eumque cum refusione expensarum condemnari, ac juri, et facti remediis opportunis cogi, et compelli isto, etc.*

Forma della sentenza.

4. *In Dei Nomine, etc. Vitis, etc. Dicimus, etc. et condemnamus dictum T. Reum conventum ad solvendum T. Actori ducatos tot, etc. et ad expensas presentis judicii taxandas, etc. Et mandabimus quodcumque, etc. Et ita, etc.*

Dell'azione de peculio. Cap. 12.

S O M M A R I O.

- Azione de peculio, che cosa sia, n. 1.
Figlio di famiglia può essere convenuto da' creditori proprii, quantunque non abbia del suo, n. 2.
Padre, per debito del figlio può essere convenuto per quella somma di peculio, che tiene di detto figlio, num. 3.
Padre, che ave accettato, è tenuto rato il debito del figlio, può essere convenuto all'intero debito, n. 4.
Figlio di famiglia, in quali debiti, è voti non restano obbligato, n. 5.
Articoli, o prove nell'azione de peculio, n. 6.
Forma del libello nell'azione de peculio, n. 7.
Forma della sentenza in detta azione, n. 8.*

1. **P**er dichiarazione di quest'azione si deve sapere, che quando il figlio di famiglia, che stà sotto la potestà del Padre, fa qualche contratto, da detto contratto nascono due obliganze. Una contro il medesimo figlio di famiglia, il quale quantunque si ritrovi sotto la patria potestà, resta obbligato da qualsivoglia contratto, quasi contratto, delitto, e quasi delitto a tutto il debito, in maniera, che può essere convenuto dalli creditori, e può essere condannato per sentenza all'intero debito: E questo non solo procede se ave peculio avventizio, castrense, e quasi castrense, ma anco quando non ha niente, ed è ogni cosa del Padre, onde anco può essere carcerato di persona, e restare carcerato se non fa la cessione di beni. E l'altra obliganza, ed azione nasce contro il Padre, non per l'intero debito, ma per quanto si stendono le forze del peculio, cioè della sostanza paterna: bensì se il contratto è stato accettato, o avuto per rato dal Padre, stante detta ratificazione, resta obbligato *insolidum*: ed in due casi solamente non si può obligare il figlio di famiglia, cioè nel voto, perchè il figlio di famiglia permettendoci qualche cosa per voto a' luoghi sagri non è tenuto nè il figlio, nè il Padre: E nel mutuo, perchè pigliando denari, o altro *causa mutui*, non è tenuto similmente nè esso, nè il Padre, perchè hanno tutti due l'eccezione del *Ma cedonaria*.

Articoli.

6. Ed acciò detta azione abbia luogo, si ricerca Primo, che il figlio abbia il peculio. Secondo, si ricerca il debito contratto dal figlio di famiglia: e quando il denaro è andato in utilità del Padre, all'ora il Padre è tenuto anco coll'azione *de in rem verso*: ed anco quando il Padre ha dato l'ordine al figlio, che avesse fatto il contratto, perchè all'ora è tenuto al tutto. Terzo, che il Padre abbia dato al figlio, certa somma per negoziare, o che abbia altre volte pagati debiti fatti dal figlio per occasione di simili negozii.

Forma del libello in detta azione.

7. *In Curia, &c. comparet T. & dicit qualiter N. cum tradidisset B. ejus filio certam pecuniarum quantitatem, ut cum ea quasi proprio patrimonio seu peculio ageret, ac negotiaretur, prout pro ejus debito illa usus, & negotiatus fuit. Et quia ab ipso Compa-*

Comp. arente multas mercas sericas emit pro ducatis biscentum, quos ad proximas prateritas nundinas Gravinenses solvere debebat, instrumento, &c. Et dictus B. in hodiernum usque diem dictum pretium solvere minimè curavit, et adhuc differre perseverat, ac insuper dictus N. Reus conventus pater dicti B. dictam pecuniam, seu peculium penes se, et in sua custodia habet, et possidet. Quapropter petit dictum N. condemnari ad dandum, et solvendum prefatam summam ducatorum biscentum in totum, vel saltem talem partem, quam vires peculii patiuntur, una cum refusione omnium expensarum, etc. isto, etc.

Forma della sentenza.

8 *In Dei Nomine, etc. Nos, etc. Visis, etc. Dicimus, etc. in peculio N. Filii B. deductis deducendis, et signanter deductis ducatis tot pro tali re, et ducatis tot pro tali re, etc.) reperiri ducatos tot, illaque in manibus, et in posse dicti B. existere. Idcirco eundem B. condemnamus ad tradendum, et solvendum dicto T. creditorì dicti N. sui filii ducatos tot debitos per dictum N. ejus filium occasione emptionis predicta, et in dicto peculio deductis deducendis reperita, etc. Victum Victori, etc. et mandatum, etc. Et ita, etc.*

Dell'azione della reivendicazione. Cap. 13.

S O M M A R I O.

Azione della reivendicazione à chi compete, n. 1. et 2. Detta azione contra chi si dà, n. 3.

Articoli, ò prove nell'azione della reivendicazione, num. 4.

Forma del libello in detta azione, n. 5.

Forma della sentenza in detta azione, n. 6.

1 **Q**uest'azione è reale, e compete al Padrone diretto, ò utile contro il possessore della cosa, che si dimanda. econ detta azione detto vero Padrone, che afferma essere sua in improprietà la dimanda con la dichiarazione del dominio, e la possessione della cosa, colla restituzione delli frutti pendenti.

2 Detta azione compete Primo à quello, che hà il dominio diretto della cosa. Secondo, à quello, che hà il quasi dominio, cioè l'utile, com'è l'emphiteuta. Il Vassallo, che tiene il feudo del Rè. Il superficario, ch'è quello, che per la casa, della quale paga una certa pensione.

3 E si dà Primo contra quello, che possiede col corpo, e con l'animo, di modo, che ave la facoltà di potere restituire. Secondo, contra quello, che possiede solamente col corpo, cioè naturalmente. Terzo, contra quello, che possiede civilmente, cioè, che possiede solamente coll'animo, e col corpo è assente. Quarto, contra quello, che hà solamente la nuda detenzione, come farebbe il depositario, ò commodatario. Quinto, si dà contra il quasi possessore nelle cose incorporali, come sono le servitù.

Articoli.

4 Ed acciò competa detta azione, si ricerca, Primo, dalla parte dell'Attore di provare il dominio. Secondo, dalla parte del Reo la possessione. Ed il dominio si prova. Primo, per quell' modi, che s'acquistano li dominii *de Jure gentium*. Secondo, per li modi, che s'acquistano *de Jure Civili*. Terzo, per l'istrumento della compra. Quarto, per indicii. Quinto, per publica fama quando si tratta di longhissimo tempo; E dalla parte del Reo si prova la possessione. Primo, quando naturalmente insiste

nella cosa. Secondo, quando da quella possessione raccoglie li frutti. Terzo, col pagamento dell'affitti. Quarto, quando l'hà fatto arare, zappare, feminare, e simili. Quinto, per l'istrumento di detto affitto.

Forma del libello di detta azione.

5 *In Curia, etc. comparet T. dicens, qualiter annis proxime elapsis bona sua emit quandam Vineam in tali loco sitam, etc. cum juribus suis à B. pro duc. tot, in instrumento, etc. Et quia N. Vineam predictam absque titulo legitima possessionis detinere, et possidere presumit, et licet pluries requisitus amabiliter fuerit, dimittere haud curat, neque intendit, cum magno praesudicio, damno, et interesse ipsius comparantis, ejusque heredum, etc. Ideo petit, et instat decerni dictam Vineam ad Comparantem spectare jure dominii, vel quasi, eique deferri cum fructibus perceptis, et competentibus Juris remediis, etc. cogi, atque compelli, etc. isto, etc.*

Forma della sentenza.

6 *In Dei Nomine, &c. Nos, &c. Dicimus, &c. praedium, seu fundum talem situm in tali loco, &c. prope bona, &c. spectare, & pertinere T. actori jure directi dominii, vel quasi. Ideo dictum N. Reum conventum ad dictum praedium dimittendum, & restituendum T. Actori condemnamus, &c. una cum omnibus fructibus à die mota litis perceptis (ò vero) à die 1. usq; ad, &c. juxta liquidationem faciendam, &c. Victum Victori in expensis, &c. Mandatumque, &c. Et ita dicimus, &c. Provisum, &c.*

Dell'azione in factum causata dal Giuramento, Cap. 14.

S O M M A R I O.

Azione del giuramento, che cosa sia, nu. 1.

Giuramento si hà per verità, e fà, che il non debito sia debito, nu. 2.

Giuramento è ottimo rimedio per spedire le liti, nu. 3.

Giuramento, che cosa sia, nu. 4.

Giuramento, di quante specie sia, n. 5. & 24. à 29.

Giuramento volontario come si dà, e che cosa opera, e chi prima deve giurare, n. 6. & 25.

Giuramento giudiziale, che cosa sia, n. 7.

Giuramento giudiziale, in che differisce dal volontario, nu. 8.

Attore può tenere una delle due strade per fondare la sua intenzione, nu. 9.

Reo si può astringere à giurare, perche altrimenti è tenuto à pagare, n. 10.

Giuramento necessario di quante maniere sia, nu. 11.

Giuramento in litem, si dà dal Giudice all'attore, ma per dolo, e non per colpa del reo, n. 12. & 29.

Giuramento in litem, si dà per l'estimazione della cosa al comune interesse, ò prezzo, &c. n. 13.

Giuramento in litem, si dà anco per ragione dell'interesse singolare, mediante però tal del Giudice, nu. 14. & 16.

Articoli, ò prove nel giuramento in litem, nu. 15.

Giuramento suppletorio, si dà in supplemento della mezza prova, nu. 17.

Giuramento suppletorio, perche si dice necessario, n. 18.

Giuramento suppletorio, quanti requisiti deve avere, num. 19.

Effetti del giuramento, quanti siano, n. 20.

Azione del giuramento, à chi compete, n. 21.

Azione del giuramento, contra chi si dà, n. 22.

Articoli, ò prove nell'azione del giuramento, n. 23.

Giuramento della verità, che cosa sia, n. 26.

- Giuramento di purgazione, che cosa sia, n. 30.
 Giuramento si dà contra il violento spoliatore, n. 31.
 Giuramento si dà al dannificato, n. 32.
 Giuramento si dà nella tassa delle spese, n. 33.
 Giuramento extrajudiciale, di quante specie sia, n. 34.
 Giuramento promissorio, che cosa sia, n. 35.
 Giuramento assertorio, che cosa sia, n. 36.
 Giuramento confirmatorio, che cosa sia, n. 37.
 Giuramento della fedeltà, che cosa sia, n. 38.
 Giuramento temerario, che cosa sia, n. 39.
 Giuramento si può dare per procuratore, mediante mandato, però in animam constituens, n. 40.
 Giuramento illecito, che cosa sia, n. 41.
 Forma del libello, quando sopra l'azione personale s'è giurato, n. 42.

- 1 **O**gni volta, che trà due litiganti uno si contenta, che il suo Avversario dia il Giuramento sopra la differenza, ò controversia, e quello giura doverfeli quella tal cosa, in tal caso compete à quello, che hà giurato l'azione *in factum*, per la quale può dimandare il debito, sopra il quale s'è giurato.
- 2 Nè importa più sapere se si deve, ò no, perche basta essersi giurato, giacche il giuramento si hà per verità, e fa, che il non debito sia debito, onde il giuramento è un'ottimo rimedio per spedire le liti, l. i. ff. de jur. jur. E si definisce, che il giuramento
- 3 sia un'atto dell'invocazione del divino nome in
- 4 conferma, ò testimonio della verità.
- 5 Del giuramento sono tre generi. Il primo si chiama Enunciativo, che non s'interpone con animo di obligarsi. Il secondo si chiama Solidativo, ò Confirmativo di qualche contratto, ò distratto. Il terzo si chiama Decisivo, del quale propriamente si dice, che sia fine d'ogni controversia. E questo
- 6 hà tre specie, cioè Volontario, Giudiciale, e Necessario. Il giuramento Volontario, che si dice anco Convenzionale è quello, che per convenzione delle parti *extra judicium*, senza autorità, ed approbazione del Giudice una parte lo deferisce all'altra, come se dicesse uno de' litiganti all'Avversario *giurato*, e quello giura: questo giuramento si chiama Volontario, ò Convenzionale, perche pare, che fra di loro s'accordano, e conveniscono, che il debito si dichiara col giuramento della parte. E benchè per regola à chi primo s'è deferito il giuramento non può sfuggire, mà deve fare una delle tre, cioè, ò giurare, ò pagare, ò vero contentarsi, che ne giuri il suo Avversario, che è quello, che prima hà deferito; ed in ciò ave l'elezione, come sempre in tutte le cose alternative l'elezione è sempre del debitore; però non camina del giuramento volontario, che si dà *extra judicium*, perche licitamente si può recusare, e non può forzare à riferirlo all'altra parte, nè à chi primo s'è deferito apporta niuno pregiudizio, ò foccombenza. Il giuramento giudiciale è quello, che la parte deferisce all'altra parte il giudizio in presenza del Giudice approbante, per mezzo del quale si decide la lite in maniera, come se ci fossero intervenute le piene prove, onde si dice giudiciale, perche si deferisce in giudizio in presenza del Giudice, come s'è detto; Imperocchè il Reo, al quale s'è delegato il giuramento, non può essere forzato à giurare, senza, che preceda la sentenza del Giudice, nella quale confermi detta delazione; e però si suole fare l'interlocutoria, dicendo: *Fuit provisum, et decretum,*

quod N. Reus conventus delatum sibi iuramentum præstet, et veritatem aperiat, dum actor omnia ejus conscientia commisit. Hoc suum, etc. alias, etc.

- 8 Differisce detto giuramento giudiciale dal volontario. Primo, perche il giuramento giudiciale si dà in giudizio da una parte à l'altra, ed il volontario per convenzione, e patto fra esse parti. Secondo, che al giudiciale è tenuto l'Avversario di soggiacere; altrimenti si hà per confesso, purchè non abbia giusta causa di riculare; Ed al volontario non si può forzare, perche nasce da mera volontà, e convenzione delle parti; bensì se l'avrà una volta accettato, si forzarà onninamente à giurare, in maniera, che si fa necessario, perche *quod à principio est voluntarium, ex post facto est necessarium*. Terzo, differiscono, perche il giuramento giudiciale può il reo referirlo all'attore, e contentarsi, che giuri egli attore, rimettendosi alla sua coscienza, e non volendo giurare esso attore, si deve assolvere il reo, mà il volontario non si riferisce, mà volendo può recusarlo anco senza causa, nè per questo si fa pregiudizio, ò foccombe. Quarto, si differiscono, perche quello, che deferisce il giuramento giudiciale, deve primo giurare *de calumnia*, se si dimandarà; e recusando di dar detto giuramento di calumnia, non può essere forzato l'avversario di dare il giuramento giudiciale, il che non camina nel Volontario.
- 9 Può dunque l'attore tenere una delle due strade per fondare la sua intenzione, ò provarla per testimonii, ò scritte, ò pure astringere il Reo à giurare in sua coscienza, il quale, ò deve giurare, ò pagare, ò vero contentarsi, che ne giuri esso attore, il che accade alla giornata.

Il giuramento poi necessario, ch'è la terza specie, similmente decisorio, è anco di tre maniere. Uno si chiama giuramento di purgazione, quando il Giudice dà il giuramento ad alcuno sospetto di qualche delitto, acciò dimostri l'innocenza della sua coscienza; l'altro si chiama giuramento *in litem*, ò vero *litis estimatorium*, per mezzo della quale non si decide la lite principale, mà si stima solamente la cosa sopra la quale verte la lite, e controversia; e si dà dal Giudice all'attore; mà per dolo, e non per colpa del Reo, ed alcune volte si dà per l'estimazione della cosa, e così al commune interesse, ò prezzo della cosa, cioè quando comunemente si venderebbe, come per esempio: mi devi restituire il Cavallo se in dolo, e mora di restituire, e dopo la mora il Cavallo è morto: in tal caso, perche è difficile la prova del valore di d. Cavallo, si dà à me il giuramento *in litem* della vera estimazione del Cavallo: altre volte si dà il giuramento *in litem* à provare l'estimazione della cosa, non secondo la verità, cioè quãto vale la comune estimazione di d. cosa, mà per ragione dell'interesse singolare, secondo l'affetto di esso attore anco *in infinitum*, più del vero, e comune valore della cosa, med ante però tassa del Giudice, come se dicesse l'attore, *mi farei contentato di perdere più presto doc. cento, che quel libro, ò quel Cavallo.*

Articoli.

- Ed acciò abbia luogo detto giuramento *in litem* per causa d'affezione, si ricercano tre cose insieme. Primo, che sia con azione di bona fede. Secondo, che la cosa intorno la quale si dà il giuramento sia tale, che vi cada l'affetto: e Terzo, che il Reo sia in dolo: perche non basta la lata colpa: per esempio più chiaro, un Dottore hà prestato ad un scolaro un suo manoscritto, ò libro postillato, l'atto fu
- di

di bona fede per rispetto del comodato: il Giudice l'hà condannato per sentenza à restituire il libro, e d. scolare non hà fatto la restituzione del libro, onde si costituisce in odio, e dolo; onde il Giudice può dare il giuramento all'attore *in litem*, col quale giura per il suo interesse singolare per ragione dell'affezione, che hà à quel libro, nel quale è congiunta l'utilità, avendoci fatigato molto tempo, e vorrebbe più presto aver per lo docati cento, quando il libro valeria carlini dieci. Ed in tal caso il Giudice deve tassare detta quantità, in maniera, che d. interesse non ecceda il doppio del giusto valore. Altre volte si dà d. giuramento *in litem* all'estimazione dell'interesse singolare fuori della cosa principale; per esempio: hò depositato in poter tuo docati mille, e dimandato à restituirmi hai ricusato; Io ti còvenisco azzione di bona fede, ch'è il deposito; il Giudice ti condanna à restituire il deposito, e non obedendo all'ordine del Giudice, sei in dolo, ed in mora; in questo caso mi si dà il giuramento *in litem*, per ragione dell'interesse singolare estinfeco, ch'io hò patito per non aver avuto il denaro à tempo, per la qual causa mi è causato in altra occasione il terzo giuramento di d. ultima specie è

17 il giuramento suppletivo, ò suppletorio, che si dice anco necessario, e si dà in supplemento della semi-

18 piena prova. E si dice necessario. Primo, per parte del Giudice, il quale necessariamente lo deve imporre (còcorredo però li requisiti necessari, altrimenti la parte, come gravata, ne potrebbe appellare.) Secondo, per parte di quello à chi s'impone, perche si forza à giurare, ne può dire alla parte avversa giura tu, come s'è detto del giuramento giudiciale.

Requisiti del Giuramento suppletorio.

Ed accid d. giuramento abbia luogo, devono intervenire cinque cose. Primo, che sia provato *semiplenè*, cioè per un testimonio, che non si possa rifiutare, e che ninna eccezione se li possa opporre.

19 Secondo, si deve considerare la natura delle cause, cioè, che siano civili, perche nelle cause criminali, ed anco matrimoniali non si dà il giuramento suppletorio. Terzo, si deve considerare la condizione delle persone, cioè tutto quello, che deve concorrere in uno buono testimonio, come la gravità de' costumi, l'onestà della vita, dignità, ò altro. Quarto, si deve riguardare la quantità delle cose, ò somme dimandate, perche si dà solo nelle cause di poca quantità, e non in quelle di gran quantità: e se sia di poca, ò grande quantità, si lascia in arbitrio del Giudice, il quale attenderà la qualità delle persone litiganti, atteso cento scudi fra due poveri, sarebbe causa grande, e fra due ricchi, sarebbe poca. Quinto, s'attende la qualità del fatto, e si vede chi meglio ne può stare inteso del fatto di che si tratta: onde l'erede avendo *semiplenè* provato, non potrà giurare nel fatto del defonto, perche come fatto alieno, se ne presume ignorante. Concorrendo dunque detti cinque requisiti, potrà l'attore, che ave *semiplenè* provato, lecitamente dimandare, che si deferisca à lui il giuramento necessario, col quale rende il fatto pienamente provato. Deve bensì esso attore, che ave così imperfettamente provato espressamente dimandare negli atti, che se li dia detto giuramento, altrimenti il Giudice non lo darà à chi non lo dimanda.

20 L'effetti poi del giuramento sono dodici. Primo, che il giuramento decisorio della lite ave forza di mezza prova. Secondo, che ave forza di sentenza,

dal che ne nasce, che non si retratta nè anco per istromento, ò scritte nuovamente ritrovate, come non si retratta la sentenza, non però è così nel giuramento necessario. Terzo, che il giuramento fa del non debito, come la sentenza. Quarto, che per il giuramento dato dall'attore si perpetua l'azione, e s'interrompe la prescrizione, come fa la contestazione della lite. Quinto, che per il giuramento si toglie l'obligazione naturale, e perche l'obligazione naturale regolarmente nasce dal còsenso; però à contrario sensu ne nasce, che l'attore còsente al giuramento del reo, si toglie l'obligazione per detto giuramento. Sesto, che il giuramento ave forza di pagamento, finto però non vero. Settimo, che per il giuramento del minore, si viene à rappresentare maggiore, e benchè il contratto da lui celebrato sia invalido, si rende efficace per virtù di detto giuramento. Ottavo, che benchè nell'obligazioni di fatto non s'intende obligato fuorchè all'interesse, e pagando l'interesse, è liberato: ogni volta però, che in detta obligazione vi concorre il giuramento, è tenuto precisamente al fatto: e pagando l'interesse non resta liberato. Nono, che se sarà convenuto fra le parti di prorogare la giurisdizione del Giudice alieno, e s'è fatto patto di rispondere in presenza del Giudice non suo, prima, che si vada da detto Giudice, si possono pentire, però se si farà prorogata la giurisdizione mediante il giuramento, non hà luogo la penitenza. Decimo, che il giuramento ave forza della clausola, che vaglia l'atto *omni modo meliori, quo potest valere*. Undecimo, che nell'obligazioni di fatto, perche simili obligazioni succedono all'interesse, si dà còsiglio, che quello, che stipula il fatto, faccia ponere qualche certa pena, e benchè all'ora si possa dimandare tanto il fatto, quanto la pena, nulladimeno deve contentarsi di uno di essi, purchè non vi sia posta la clausola *rato manente pacto*, perche all'ora si possono esigere ed il fatto, e la pena. Duodecimo, che il giuramento posto nelli contratti ave l'esecuzione parata, come la sentenza; E di più il giuramento produce l'azione, s'intende però del giuramento volontario, e giudiziale, e non del necessario; ed anco produce l'eccezione *litis finita*; il che procede tanto *de Jure Civili*, quanto *de Jure Canon. c. cum contingat extr. de jur. jur.* dal quale si hà, che dal giuramento nasce l'obligazione, e l'azione.

21 Detta azione compete, e si dà Primo, à chi nell'azione reale hà giurato à dimanda del reo quella cosa essere sua, ò vero essere padrone della cosa dimandata. Secondo, si dà ad esso reo possessore, il quale à dilazione dell'attore ave giurato, che la cosa, che possiede è sua, perche se dopo la possessione pervenga all'attore per ragione della reivendicazione intentata dell'attore, può intentare contra l'attore possidente detta eccezione del giuramento. Terzo, compete à quello, che ave intentato l'azione personale, ed à delazione del reo ave giurato. Quarto, si dà anco alla donna, ed al pupillo se hanno giurato, in maniera, che non si considera d'inzione di sesso, ò d'età. Quinto, il Padre, ed il Padrone per il giuramento dato al figlio di famiglia, ò al servo sopra cosa particolare, possono opporre detto giuramento. Sesto, non solo compete quest'azione à quello, che giura, ma anco à quello, che si pronto per giurare; ed il deferente fù contento di quella volontà, e non volse, che avesse giurato, rimettendolo. Settimo, non solo à chi hà giurato, ò pure à

chi è stato rimesso il giuramento, mà ancò à quello, che la parte contraria ebbe fede, e lo rimesse alla sua coscienza in giudizio, perche tale credulità accettata dalla parte viene dichiarata in luogo di giuramento. Ottavo, compete quest'azione al principale per il giuramento del suo procuratore, o difensore, cioè al reo, come eccezione, ed all'attore come azione; nè osta, che per mezzo di persona libera non s'acquista l'azione senza la cessione, perche procede nelle cose estrajudiciali. Nono, compete all'eredi di quello, che ave giurato.

22 E si dà primo contro di quello, che hà fatto dare il giuramento, tanto nell'azioni personali, quanto reali, Secondo, contro quello, che è succeduto in luogo del detto, o come lussessore universale, o come particolare, che ave causa da quello, che ha delato il giuramento. Terzo, contra il Padre, o Padrone sopra il peculio, quando hà giurato il figlio di famiglia, o lo schiavo. Quarto, contra il socio, che non hà deferito il giuramento.

Articoli.

23 E si deve provare, acciò abbia luogo detta azione; Primo, che il giuramento li sia dato. Secondo, che non ultroneamente, e spontaneamente si sia dato, mà à dimanda della parte. Terzo, che abbia accettato, e giurato subito, ed incontinente.

Ed essendosi toccata questa materia del giuramento, si deve sapere, che il giuramento è di più maniere, e molte sono le sue specie.

La prima specie dunque del giuramento è quella, della quale s'è parlato del giuramento necessario, o suppletorio.

25 La seconda specie è, cioè il giuramento *litis decisorium*, che si danno le parti in presenza del Giudice approbante, ed il primo, che dice all'avversario, che giura, si dice deferire, ed il secondo, che replica, e dice, *giura tu*, si dice referire. E di questo s'è parlato, come di sopra.

26 La terza specie è del giuramento, che si dà al principale avversario, come principale, e meglio informato per la parola *credo*, o *non credo*, e di questo anco s'è parlato nella deposizione, come principale.

27 La quarta specie è del giuramento della verità, che si dà alli testimoni, perche il testimonio deve giurare della mera verità, altrimenti non prova; nè basta si dicesse così *si bene mi ricordo*, *Pet. Philipp. Corn. in conf. 94. col. 1. 3. col. lit. C.*

28 La quinta specie è del giuramento di calunnia, del quale s'è detto pienamente nel suo luogo.

29 La sesta specie è del giuramento *in litem*, il quale si dà per il Giudice, non per la parte, e si dà all'attore, ed hà luogo per il dolo, e malizia solamente dell'avversario, e non per la *lata colpa*, il quale è di trè maniere, cioè d'affezione, nel quale si considera l'interesse singolare d'affetto, (come s'è detto,) come per esempio hò un'affetto al libro, al quale sei stato condannato à restituirmi, e non lo restituisco, dicendo maliziosamente averlo perduto, posso giurare di quello interesse d'affetto per il tuo dolo, e dimandare più del vero, e giusto valore, e si ricercano trè cose insieme. Primo, che sia azione di bona fede. Secondo, che il condannato sia in dolo, non volèdo restituire. Terzo, che sia cosa, che vi possa cadere l'affezione, come libro, scoppetta, o simile, altrimenti non si dà. Il secondo giuramento *in litem* dell'interesse singolare è, quando per esempio hò depositato la moneta, e perche non me l'hai restituita, o hò patito danno fuori della cosa, cioè sono

stato condannato à pagare quello dovevo ad un'altro, o pure m'è stato venduto il pegno, posso giurare di questo interesse singolare. Il terzo giuramento *in litem* è dell'interesse comune, e della verità, come fosti in mora in darmi il servo, il quale è morto, posso giurare per il tuo dolo della vera estimazione, quanto valeva il servo, e di tanto deve essere condannato, *Mar. Spec. aur. p. 6. de jur. & ejus differ. n. 27.*

30 La settima specie è del giuramento di purgazione, che si dà al reo nelle cause ardue, e criminali, ed anco nelle civili, come quando contra il reo sono alcuni indicii, o vero semipiena prova, in maniera, che non si può condannare definitivamente, all'ora il Giudice può darli il giuramento della purgazione, col quale giurata il reo di non essere tenuto al debito, o vero di non aver commesso il tale delitto, e così definitivamente sarà assoluto, *d. Mar. loc. cit. n. 28.*

31 L'ottava specie è del giuramento, si dà per qualche enormità di delitto contra il violento spoliatore, come se uno mi spoglia della possessione, o casa mia, posso provare per mezzo del mio giuramento delle cose mobili, che vi erano, e ciò in odio dello spoliatore, e si può dire anco giuramento *in litem*, *d. Marant. loc. cit. n. 30.*

32 La nona specie è del giuramento, che si dà à chi hà patito un danno, se vi fosse statuto di dover si stare à detto giuramento, com'è oggi in questo Regno per la *Reg. Pram.* che incomincia *Statuimus*, la quale dispone, che quando quel tale, che hà patito il danno, tiene in suo potere l'animali dannificanti, si stà al suo giuramento. Così anco se l'officiale, cioè il fangoglio, giurato, o curatore piglia detti animali, si stà al solo giuramento di detto Officiale, che lo denuncia, altrimenti è necessario, che si provi almeno per uno testimonio col giuramento del dannificato, quando non ave gli animali in suo potere, ed il Giudice, che decreta in contrario è tenuto à cinque oncie d'applicarsi al Fisco: e queste liti, o questioni si fanno nella Bagliya, come si hà in *d. Pram. d. Marant. loc. cit. n. 31.*

33 La decima specie è del giuramento, che si dà nella tassazione delle spese, perche le spese fatte in giudizio, prima si tassano per il Giudice, e dopo si dà il giuramento al vincitore, il quale hà fatto le spese, e dopo s'interpone la declaratoria per il Giudice, il che fù introdotta con causa, perche si grava il vincitore sudetto in quello, che non recupera tutte le spese per la tassazione. si deve rilevare in altro, cioè di stare al suo giuramento; onde se volesse pienamente provare per testimoni tutte le spese, la tassa non si farebbe dal Giudice, *d. Marant. loc. cit. n. 32.*

Tutti li sudetti giuramenti si dicono giudiziali.

34 Seguivano li giuramenti estrajudiciali, perche si danno *extrajudicium*, e di questi similmente sono molte le specie.

35 La prima dunque specie del giuramento estrajudiciale è il giuramento promissorio. Ed è quando uno giura di voler dare, o fare qualche cosa semplicemente senza causa, o stipulazione, e così contiene promessa *de futuro*. Il quale giuramento non produce azione *de jure civili*, nè tampoco obbliga il giurante se non in caso quando il liberto giura di servire il padrone; *Ma de jure Canonico* è tutto il contrario, perche si può agere per tale giuramento, almeno implorando l'ufficio del Giudice, come dice *S. Tomaso 2. 2. q. 89. art. 7.* dove tiene, che tale promittente è tenuto ad osservare il giuramento, se vi concorre il giudizio, e la giustizia; perloche in que-

questo caso si può adire il Giudice Ecclesiastico per via di denuncia Evangelica. Dal che si scioglie quel dubbio, cioè se il patto nudo resti fermo per il giuramento, perche *de jure Canonico* non è dubbio, che anco senza giuramento dal patto nudo nasce l'azione per la comune opinione di tutti li Scriveri nel *cap. 1. de pactis*, molto più fortemente quando v'interviene il giuramento, benchè *de jure Civili* il patto nudo giurato non produce azione, come nota *Innoc. in cap. 1. de eo quod metus causa*, ed altri portati da *Marant. loc. cit. n. 34. & 35.*

36 La seconda specie del giuramento estrajudiciale è quello, che si chiama giuramento assertorio, ed è quando uno asserisce essere qualche cosa attualmente *de presenti*, ò essere stato per il passato, e giura, come se giura di essere maggiore, quand'è minore, e di ciò parla il *testo nel cap. omne, & cap. ut noveritis 22. q. 1. per totam, & l. si alterius in fine. C. si minor se majorem dix. & not. Imol. in cap. cum con, ringat col. 75. in fin. d. Marant. loc. cit. num. 36.*

37 La terza specie del giuramento estrajudiciale è quella, che si chiama confirmatorio, ed è quando si pone il giuramento in qualch'atto da se invalido, e per il giuramento resta fermo; l'esempio si pone in *auth. Sacramenta, C. si ad ver. vend. & in cap. cum contingat de jur. jur.* Similmente nella donazione *inter Virum, & Uxorem*, la quale non vale, e per il giuramento resta ferma; ed altri Dottori portati dal *d. Maranta loc. cit. num. 37.*

38 La quarta specie del giuramento estrajudiciale è il giuramento della fedeltà, ch'è obligato osservare il Vassallo al suo Padrone, ò che sia Vassallo feudatario, ò burgenatico, nel quale giuramento si contengono sei cose. Primo, che giuri di salvare il Padrone incolume, tuto, onesto, utile, facile, e dare agguato. Di più quando detto giuramento si dà al Padrone del Barone, deve il giurante effettuare la persona dell'Imperadore, ò Rè, che s'intende sempre eccettuata, cioè, che prometta di difendere il suo Padrone contra qualsivoglia persona: e questo giuramento si può dare anco per Tutore, Curatore, ò Procuratore, e non può il Barone esigere questo giuramento dalli Vassalli senza assenso Regio, altrimenti si priva del feudo, e si punisce colla pubblicazione de' beni; Il di più intorno questo giuramento è quello del ligio, che si dà al solo Imperadore, ò Rè, lo tratta *d. Marant. loc. cit. n. 38. per tot. 44.*

39 La quinta specie del giuramento estrajudiciale è il giuramento temerario, ed è quando uno per impeto d'ira giura, perche se detto giuramento in se stesso è illecito, non vale, ma se fosse lecito, come se giura non uscire di casa, non giuocare, ò fare altra cosa simile, all'ora per l'iracondia non liga, nè coneravenendo è spergiuro; ma più sicuro è in tal caso dimandare l'assoluzione per maggior cautela, la quale si concede con facilità. Ed intorno a quello s'è detto di quello, che giura di non giuocare; se detto giuramento si facesse senz'iracondia, così sarebbe spergiuro, giuocando, come nel vedere giuocare, ò prestando denari à chi giuoca, e questi tali si puniscono egualmente, *d. Antore loc. cit. n. 45. & 46.*

40 E si nota, che il giuramento si può dare per Procuratore, che tiene mandato speciale; ma però *in animam constituentis, d. n. 56.*

41 La sesta specie del giuramento estrajudiciale è, il giuramento illecito: e sopra di questo si deve sapere, che il giuramento si può dire illecito in tre modi. Primo, per quello, che si giura. Secondo, per la

causa, che viene da fuori. Terzo, per il modo di giurare. L'esempio del primo è quando quel giuramento da se è proibito, e vizioso: come se uno giura di commettere un delitto, nel quale caso non è tenuto all'osservanza, perche tale giuramento non liga; così anco quand'uno giura di non fare testimonianza, perche non ostante il giuramento può esaminarsi. L'istesso è in quello, che giura di non peggiorare, perche può, non ostante il giuramento peggiorare per il prossimo costituito in pericolo. L'esempio del secondo è, quand'uno dopo il voto di castità giura prendere moglie, come anco quando giura di adempire tutte quelle cose, che li saranno dimandate; perche se li farà dimandata qualche cosa brutta, non è obligato adempire il giuramento. L'esempio del terzo è, quando uno giura per le Viscere di Cristo, ovvero per il Ventre, per i Capelli, per li Membri vergognosi di Cristo, perche detto giuramento si chiama b:aitema, anzi tale giuramento è specie d'eresia. Così parimente se uno giura per li demonii, ò altra creatura, il giuramento è illecito, e chi giura così pecca; deve bensì osservare il giuramento, se quella cosa, che giura non è proibita. Il tutto si può meglio vedere in *d. Marant. loc. cit. à n. 47. usq; ad finem.*

Forma del libello quando sopra l'azione personale s'è giurato.

42 *In Curia, & c. comparet T. & dicit, quod cum consequi deberet à N. c. n. unum ducatos mutuo datus cum in jus vocavit, qui negando debitum ad relevandum motam litem, deralit ei jusjurandum, quod ipse acceptavit, & solito modo prestitit. Et quia d. N. dicitur summam usque in hunc diem inique solvere distulit, Jure non attempto, quo cautum est, ut tali in casu prestitum juramentum expeditam executionem consequatur; Ideo instat cogi, & compelli d. N. ad solutionem d. Forum ducatorum centum competentibus Juris remediis, & c. isto, & c.*

Dell'azione familie erciscundæ. Cap. 15.

S O M M A R I O.

- Azione fam. ercisc. perche si dà, nu. 1.*
- Azione fam. ercisc. à chi si dà, nu. 2.*
- Articoli, ò prove in detta azione, nu. 3.*
- Conferenza, ò collazione si deve fare nell'azione fam. ercisc. nu. 4.*
- Forma del libello in detta azione, nu. 5.*

1 **Q**uest'azione si dà per dimandare la divisione dell'eredità, la quale compete all'erede contro il coerede, acciò divida le robbe ereditarie corporali di loro natura divisibili, che possiede *pro indiviso*; ed anco acciò paghi l'interesse, purchè il convenuto l'accetti per coerede, e procede tanto per testamento, quanto *ab intestato*. L'utile si dà anco all'eredi fideicommissarii, alli quali si restituisce l'eredità per il *Senat. Conf. Trebell.*, come anco al figlio arrogato, per conseguire la quarta, che li spetta nelli beni dell'arrogatore.

2 Ed ha luogo solo fra essi coeredi, di modo, che non si dà contro qualsivoglia possessore delle cose ereditarie: e non solo quando il coerede possiede, ma anco quando non possiede, ma bensì ave adita l'eredità, e fatto qualch'atto come erede, ricevendo li frutti, ed ave dato qualche danno nelle cose ereditarie. Si dà anco fra li figli, quando ad uno di essi è stata fatta qualche donazione in officiosa, perche l'altro può muovere quest'azione contro detto

to donatario, per conseguire la legitima: e solo non ha luogo contro il possessore con titolo.

Articoli.

3 E primo si ricerca, acciò detta azione abbia luogo, che l'attore sia veramente coerede, e che il reo riconosca per tale, perche negandosi, avrebbe detto attore da legitimare la persona, ed in tal caso potria l'attore cumulare nel medesimo libello, cioè dimandare l'essere dichiarato erede, ed insieme la parte dell'eredità, dicendo: *Peto me declarari heredem, & ut meus frater cohæres dividat mecum hæreditatem ad nos ambos devolutam*, nè vi è risulta contrarietà. Secondo, si ricerca, che li coeredi possedano l'eredità pro indiviso, perche essendo fatta la divisione dal Testatore, si deve stare alla divisione fatta. Terzo, che le cose ereditarie siano tali, che possano venire in divisione, perche se sono indivisibili, come ragioni, o servitù, non si dividono, ma si aggiudicano mediante apprezzo. Quarto, che detto giudizio non sia intèntato prima, perche la divisione in un'istesso giudizio dev'essere universale di tutte le cose, che se non si fa universale, e restano alcune cose indivise, si deve intèntare l'azione *de communis dividendo*.

4 Sotto quest'azione anco calca la collazione, o conferenza, che si deve fare dalli coeredi, li quali forsi possederanno beni ricevuti prima dal Padre, o pure avranno ricevuto altre spese in loro beneficio, come in occasione di studio, Sacerdozio, Soldato, o simili; la quale materia si tralascia per li Dottori, mentre portiamo sempre le cose più necessarie per la pratica.

Forma del libello in detta azione.

5 *In Curia, &c. comparet T. & dicit, qualiter B. Pater ipseus comparentis, & N. ejus fratris, juxta Dei voluntatem, annis tribus circiter elapsis, vita defunctus, omnia bona sua mobilia, & immobilia ad ipsum comparentem, & d. N. ejus fratrem, tamquam filios legitimos, & naturales, ac hæredes, ab intestato transmisit, prout etiam ipsi hucusque talibus bonis paternis pro indiviso possessis, usi, ac fructi sunt. Sed quia cum propter alias certas, ac evidentes rationes, tum propter cavendum discordiam, qua plerumque ex communione oriri solet, actori minime commodum sit talia paterna bona relicta pro indiviso cum fratre possidere, nec de divisione, non solum convenire potuerit, sed eam illi penitus denegavit. Ideo cum de Jure nemo invitus in communione bonorum stare teneatur, sed quilibet ab ea volens recedere, ad divisionem provocare possit; Petit propterea declarari hanc causam ita dividendam, ut relicta bona duas partes dividantur, quotantum unus, quantum alter ex hæditate paterna consequatur, & unicuique portio sua pro natura hujus actionis adjudicata assignetur, atque tradatur, &c. super quibus, &c. isto, &c.*

Dell'azione de dote, Cap. 16.

S O M M A R I O.

Azione de dote, à chi compete, n. 1.

Detta azione, perche si dà, n. 2. e 3.

Forma del libello per parte del marito, che dimanda la dote, n. 4.

Forma del libello per parte della moglie, che dimanda l'assicurazione della dote, n. 5.

Forma del libello per la ritenzione delle doti, n. 6.

1 Quest'azione compete Primo al marito per conseguire la dote certa, o incerta, o che sia

intervenuta stipulazione, o no, perche, benchè non sia intervenuta la stipulazione, ad ogni modo per favore della dote, si presume essere intervenuta, la quale si chiama *presunzione Juris, & de Jure*, contra la quale non s'ammette prova in contrario, *l.unic. C. de rei uxoria actione, & l. si pro dote, C. de dotis promissione*. Secòdo, si dà alla moglie, per ripetere la dote data al marito, perche sciolto il matrimonio per morte, o divorzio, la dote, non essendovi figli superstiti, e viventi, non si guadagna dal marito, ma ritorna ad esso Padre dotante, *l. dos à Patre, C. solut. matrim.* perche la legge soccorre al Padre, che in consolazione della figlia perduta se li restituiscà la dote, *l. 2. ff. sol. matrim.* purchè per patto nelli capitoli, o per statuto non sia altrimenti provisto, *sof. tit. C. de patris conventis*. Terzo, si dà anco al Padre della figlia di famiglia maritata, importando à lui, acciò non sia obbligato à dotarla di nuovo, *d. l. unic. §. extraneum, C. de rei uxoria actione*. Quarto, si dà anco all'extraneo, il quale per compassione di una giovane povera, la dotò, purchè espressamente per patto abbia stipulato doversele restituire, altrimenti si presume donata tacitamente à favore della giovane, *d. l. unic. §. accedit*.

2 E si dà Primo, per dimandare la dote in costanza del matrimonio contra quello, che ha promesso di dare la dote, o che sia l'istessa moglie, o che sia il suo focero, Padre della moglie, o altro qualsivoglia extraneo dotante, *l. si extraneus, ff. de jure dotium*. Secondo, contro l'eredità, e successori di quello, che ha promesso la dote, *l. si pro dote, C. de dotis promissione*. Terzo, per ripetere la dote in costanza del matrimonio si dà contro il marito, o focero, *qui vergit ad inopiam, l. si constante in princip. & ibi gl. super verb. mariti, ff. sol. matrim. l. ubi adhuc, C. de jure dotium*. E sciolto il matrimonio per causa di divorzio, e colpa del marito, la moglie ripete la dote, ed anco la donazione *propter nuptias*, quale s'intende guadagnata, *l. consensu, §. si vero, C. de repudiis*. E sciolto per morte, la dote si deve restituire alla moglie, o vero alli suoi eredi, *l. dos à patre, C. sol. matr.* Quarto, si dà contro il Padre del marito, il quale ha ricevuto la dote in nome suo, o del figlio, *l. fin. C. de dote cautè non numerata*. Quinto, si dà contro l'eredità, e successori del marito morto, e col privilegio di essere preferita per la tacita ipoteca à tutti l'altri creditori del marito morto, *l. unic. §. maneat, & §. ut plenius, C. de rei uxoria actione*. Sesto, si dà contro l'eredità dell'erede, ed anco contro il Fisco, il quale ave occupato li beni del marito condannato, *l. 2. C. sol. matrim.*

3 Se detta azione s'intenta per parte del marito si dà Primo à conseguire la dote promessa, e la sua evizione, *d. l. unic. §. ut plenius, C. de rei uxoria actione*. Secondo, per conseguire li frutti della dote per li pesi del matrimonio, *l. pro oneribus, C. de jure dotium*. E per il contrario quando s'intenta dalla moglie contro il marito, o focero, o suoi eredi si concede. Primo, per ricuperare le cose date in dote, le quali il marito malamente, e neglentemente amministra, acciò la dote si riservi salva, ed intiera alla moglie, *d. l. unica ut plenius, C. de rei uxoria actione*. Secondo, si dà per le donazioni, *propter nuptias*, le quali ha guadagnato la moglie, o in virtù del patto, o del statuto, *l. ubi adhuc cum auth. seq. C. de jure dotium*. Terzo, si dà per li beni perafrenali, che la donna ha portato, o consegnato al marito oltre la dote, *d. l. ubi adhuc*. Quarto, si dà per l'interesse della

della dote non restituita in tempo, *d.l.unic.ut pleni-
ms, C. de rei uxoria azione.*

*Forma del libello dalla parte del marito, che diman-
da la dote.*

A *In Curia, &c. comparet T. dicens ipsum in uxorem
duxisse Bertam filiam N. ejus soceri, biennio jam
elapso, & cum ei promiserit in dotem duc. 500. ac
alias cautum sit Patrem teneri ad filiam dotandam:
tamen dictus N. hactenus neutiquam suis promissis
stetit, dictosque duc. 500. in dotem promissos nume-
rara, & solvere distulit. Unde cum matrimonii onera
propriis facultatibus sustinuerit, eique iacturam
fecerit circiter 500. aureorum. Petit propterea pro-
nunciari d. N. teneri ipsi actori ad numerationem
dotis ditorum 500. ducatorum, cum refusione inte-
resso, damnorum, & expensarum, & eum ad id ur-
gentibus Juris remediis compelli, &c. jus, & iusti-
tia, &c. isto, &c.*

*Forma del libello dalla parte della moglie per l'assicu-
razione della dote.*

5 *In Curia, &c. comparet T. dicens qualiter annis
elapsis fuit nupti tradita N. et pro dotibus fuerunt
consignati, & soluti dicto N. ejus viro ducati, &c.
prout constat per publicum instrumentum; Verum
quia dictus ejus vir vergit ad noxiam, & frequen-
ter molestatur ab ejus creditoribus. Ideo petit se assi-
curari pro concurrenti quantitate dotium, & ante-
phati super infrascriptis bonis ipsius viri ne in fu-
turum molestetur a creditoribus predictis, & ut
possit se alere cum ejus filiis, & familia, & ita, &c.
omni modo meliori, &c.*

Forma del libello per la ritenzione delle dote.

6 *In Curia, &c. comparet T. dicens qualiter de an-
no, &c. fuit a quond. B. ejus Patre Nupti tradita
quond. N. ejus viro, cum dote ducatorum tot, prout
ex incluso publico instrumento dotali, &c. Verum
quia dictus N. ejus vir defunctus est. Intendens pro-
pterea ipsa T. pro securitate dictarum dotium, una
cum antephata ducatorum, &c. & retinere in par-
tem super infrascriptis bonis stabilibus dicti N. ejus
viri, Ideo instat provideri quod liceat eidem T. prout
Juris est, retinere dicta bona in patrem suarum do-
tium, & super ipsis non molestari, citra tamen pra-
judicium aliorum jurium, &c. isto, &c.*

Dell'azione del deposito. Cap. 17.

Azione di deposito di quanto maniere sia, n. 1.

Detta azione a chi compete, n. 2.

Articoli, o prove in detta azione, n. 3.

Forma del libello in detta azione, n. 4.

1 **Q**uest'azione è di due maniere, diretta, e contra-
ria; L'azione diretta del deposito si dà primo
a quello, che fa il deposito, o che sia Padre di
famiglia, o figlio di famiglia, in maniera, che com-
pete anco al ladro, o predone per le robe rubbate,
o predate, e depositate in potere d'altri, importando
ad essi, alli quali sta il peso, e l'obbligo di restituire
al vero Padrone, *l. 1. §. si. prado 29. ff. depositi*; bensì
concorrendo il Padrone vero, ed il ladro, che ha
fatto il deposito, è preterito il Padrone, *l. bona fide
31. ff. eodem*. Secondo, si dà al Padrone per il depo-
sito del servo. Terzo, si dà all'eredi, e possessori di
beni, ed ogn'altro successore; e quando sono più
eredi, ed il deposito commodamente si può divide-
re, all'ora per la parte ereditaria ad ogni erede si
dà detta azione, *l. 1. §. si pecunia 26. ff. eod.*

Detta azione compete; Primo, contro il deposti-

tario, che ave facultà libera di potere restituire, cioè
che non viene impedito, come anco contro quello,
che maliziosamente si priva, o lascia d'aver detta
facoltà, *d. l. 1. §. inde scribit 21*. Secondo, contro il
figlio di famiglia all'intera summa, e contro il suo
Padre, secondo le forze del peculio; l'istesso s'inten-
de anco del Servo, e Padrone, *d. l. 1. §. si filius fam.
42*. E se il figlio sarà emancipato, ed il Servo manu-
nesso, sono tenuti essi, e non il Padre, nè il Padro-
ne. Terzo, si dà contro il pupillo capace di dolo,
o vero, che n'è fatto ricco, cioè, che n'ha ricevuto, e
sentito il beneficio. Quarto si dà contra l'erede del
depositario, e per il dolo del defonto è tenuto alla
restituzione di quello ha ricevuto del deposito, e
per il dolo suo è tenuto al tutto, e si sono più eredi,
ciascuno è tenuto alla parte dell'eredità, *l. si homi-
nem, ff. eod.* **Articoli.**

3 Ed acciò quest'azione compete si ricerca Primo,
che la cosa sia depositata, e basta la semplice confes-
sione del depositario d'aver ricevuto il deposito, *l. publica 26. §. fin. ff. eod.* Ed in questo è privilegiata
quest'azione, che se ha confessato con la scrittura
d'aver la moneta per causa di deposito, non po-
trà opporre l'eccezione della non numerata pe-
cunia, *l. in contractibus 14. §. sed quoniam, C. de non
numer. pecun.* Secondo, si ricerca, che il depositario
abbia ricevuto il deposito gratis, perche se inter-
viene mercede per la custodia della cosa depositata,
compete l'azione d'affitto; se detto pagamento è in
contanti, e se è in altra cosa compete l'azione pre-
scriptis verbis, *d. l. 1. §. si quis servum, ff. eod.*

Forma del libello in detta azione.

A *In Curia, &c. comp. T. & dicit se tradidisse N. du-
catos centum, vel talem rem, &c. pones ipsum asser-
vandos, vel assevandam, quam recepit gratuito,
atque benevole in suam custodiam, attestante chiro-
grapho ipsius receptionis, cuius copiam exhibet, cum
oblatione originalis, si opus fuerit, etc. Et quia dictus
N. dictam rem, vel dictam pecuniam ipsi actori re-
stituere contra Jus, & iustitiam denegat; Ideo petit
pronunciari, ac declarari dictum N. ad rei restitu-
tionem, exhibitionem, ac relaxationem teneri, prout
pones ipsum custodienda deposita est, omni procras-
tinatione remota, &c. eumque ad hoc competentibus
Juris, rimedii cogi, atque compelli isto, &c.*

Dell'azione di furto. Cap. 18.

S O M M A R I O.

Azioni contro il furto quanti siano, n. 1.

Azione del furto contro chi si dà, n. 2.

Detta azione a chi compete, n. 3.

Articoli, o prove in detta azione, n. 4.

Forma del libello in detta azione, n. 5.

1 **C**ontro li ladri, ed in loro odio sono introdotte
più azioni. Primo, l'azione *ad exhibendum*,
l. 2. ff. ad exhibendum. Secondo, la revindicatione,
che compete al solo Padrone contro il ladro, e qual-
siffa possessore della cosa furtiva, semplicemente per
la recuperazione della cosa rubbata, e volendo l'at-
tore perdonare al di lui onore non si chiamerà la-
dro, *§. fin. de oblig. qua ex delict. nasc.* Terzo, la con-
dizione furtiva, che è anco *rei persecutoria*, e si dà al
Padrone, e suoi eredi, contro il ladro, e suoi eredi so-
lamente. Quarto, l'azione di furto, la quale è mera
penale, e non perseguita la cosa rubbata, ma solo la
pena legitima, cioè il doppio, quando il furto è oc-
culto.

2 E si dà Primo ad esso Padrone, al quale è stata rub-
bata

bata la cosa, *l. si vendidero, ff. de furtis*. Secondo, è quello al quale appartiene la cosa essere rubbata, benché non sia Padrone, com'è il creditore, al quale importa attendere più presto al pegno, che alla persona, *§. furti autem actio de obligat. qua ex delict. nasc.* Terzo, all'eredi di quello, al quale è stata rubbata la cosa, *l. i. §. heredes, ff. de privat. delict.*

- 3 E compete dett'azione. Primo, contro il principale rubbatore, il quale ha pigliato la cosa aliena contro volontà del Padrone, a fine di tenerfela. Secondo, contro il Procuratore falso, che esigge il denaro d'altri contra volontà del Padrone, *l. falsus Procurator 19. C. de furt.* Terzo, contra l'istesso Padrone, che si piglia la possessione, o cosa nella quale tiene solo il diretto dominio, e l'usufrutto è alieno, perche all'usufruttuario è tenuto di furto, *l. creditoris, ff. de furt.* Quarto, contro il creditore, che vende il pegno, o si serve del pegno, *l. si pignore, & l. si is qui pignori, ff. de furt.* E contra il depositario, che si serve della cosa depositata. Quinto, contro quelli, che scientemente ricevono, e celano le cose rubbate, *§. conceptum de obligat. qua ex delict. nasc.* Sesto, contro quelli, che danno consigli, o aggiunto a commettere il furto, *§. interdum eodem tit.* Settimo, contro l'impubere, però vicino alla pubertà, è capace di dolo, *l. impuberem 23. ff. de furt.*

Articoli.

- 4 Ed acciò quest'azione abbia luogo si ricerca Primo, che il furto sia commesso dal convenuto, perche benché il possessore di bona fede debbia restituire le cose furtive, anco senza refusione de prezzo, però non è tenuto alla pena del furto, *§. non autem de perpet. & tempor. action.* Secondo, si ricerca, che l'attore sia Padrone, o in altra maniera l'importi il non essere succeduto il furto.

Forma del libello in detta azione.

- 3 In Curia, &c. comp. T. dicens qualiter diebus prope elapsis N. ex rure, vel domo comparentis talem rem talis valoris, se inscio, atque invito asportavit, atque furtivo subtraxit, testibus, &c. Quare actor ipse petit declarari, & pronunciari, quod d. N. manifesta furtum commiserit, atque vigore, & dispositione Juris ultra dicta rei ablatam restitutionem, ad estimationem ejus in quadruplum teneatur, et in expensis condemnari petit, jus, & justitiam ministrari, &c. isto, &c.

Dell'azione per causa di compra. Cap. 19.

S O M M A R I O.

- Azione per causa di compra à chi si dà, n. 1.
 Contratto di compra quando si dice perfetto, n. 2.
 Detta azione contra chi compete, n. 3.
 Articoli, e prove in detta azione, n. 4.
 Forma del libello in detta azione, n. 5.

- 1 **Q**uest'azione si dà al compratore contra il venditore, e non solo à quello, che con la sua moneta, ed in suo nome ha comprato la cosa, ma anco al Padrone, che ha comprato per mezzo del Procuratore, con sua procura compete l'utile azione *ex empto, l. Julianus §. si Procuratore, ff. eodem*. Anco si dà al Tutore, che compra dal pupillo in buona fede, e colli requisiti necessari; e cò decreto del Giudice, o altro Tutore autorizzante, *l. cum ipse, C. de contra empt. & l. pupillus, ff. de auctor. Tut.* E parimente d. azione si dà all'eredi, e successori del Compratore, *l. si filius, §. qui fundum, ff. de contrah. empt.*

- 2 Detto contratto di compra si dice perfetto col solo cōsenso delli contrahenti, in maniera, che si può

celebrare anco tra l'affenti con lettera, o Nuncio, nè vi è necessaria qualche solennità di parole, purché si dichiari il contento o con li fatti, o con li segni, laonde anco il muto, ed il fardo può vendere, e comprare, e li compete quest'azione, nella maniera, che simili persone possono contraere il matrimonio, *cap. cum apud extr. de spons.*

- 3 E compete quest'azione contra il Venditore, e suoi eredi, atteso regolarmente tutte l'azioni (purché non siano dipendenti da delitto) sono perpetue, passano all'eredi, *de perpet. & tempor. actio*. Questo però s'intende del successore universale del Venditore, e non del particolare, col quale non s'è fatto contratto alcuno; Onde se hò comprato da Pietro una casa cento scudi, e dopo l'ha venduta, e consegnata à Sempronio, il quale tiene da Pietro il singolare, e particolare titolo, per lo che si dice successore particolare di d. Pietro, non posso convenire Sempronio coll'azione di compra, acciò mi dia la casa, perche col detto non hò fatto contratto, o negoziato, nè tampoco mi compete contro il detto la reivindicazione, perche col nudo titolo di compra non mi si è trasferito il dominio della casa, *l. traditionibus 20. C. de pactis, & l. quoties 15. C. de reivindicat.* E così d'azione di compra personale solo mi compete contro Pietro, alle cui ossa tenacemente sta attaccata, e va sempre con la sua persona, sincome la lepra il leproso; come dicono li Dottori nella *l. actionum genera, ff. de obligat. & action.*

Articoli.

- 4 Acciò questa azione abbia luogo si ricerca Prima dalla parte dell'Attore, che la cosa sia comprata, e quì si deve provare il consenso dell'una, e l'altra parte, la cosa sopra la quale si è fatto il contratto della compra, ed il prezzo costituito con denari cōtanti, altrimenti non si chiamaria compra, ma dandosi cosa per cosa farebbe permutazione, *§. item pretium de empt. & l. i. §. sed an sine, ff. de contrah. empt.* Il che s'intende, che nell'atto del cōtrato si sia convenuto del prezzo da pagarsi con denari contanti, perche benché dopo fra di loro convengono di dare, e ricevere qualche altra specie in conto, o in luogo del prezzo, niente di meno resta pure contratto di compra, *l. pretii, C. de rescind. vendit.* quindi nasce che ha da essere colla volontà del Venditore, altrimenti *aliud pro alio invito Creditori solvi non potest, l. 2. §. mutui, ff. si certum petatur*, il che si limita in caso di necessità, per il testo nell'*auth. hoc nisi, C. de solut.* Secondo, si ricerca, che il Compratore cō effetto istituisca quest'azione, e che abbia pagato l'intero prezzo, o che offerisca di pagarlo, per intero, o almeno, che si sia avuto fede del prezzo; cioè si sia contentato d'aspettarlo, altrimenti se le potria opponere l'eccezione del prezzo non pagato. Il che è tanto vero, che mancando uno carlino, il Venditore può fare la ritenzione della cosa venduta, sino, che sarà intieramente soddisfatto, *Bar. & Paul. de Castro nella l. Julianus, §. offerri, ff. eodem*, e però l'Attore deve essere cautelato di esprimere nel libello, che abbia pagato il prezzo; e con tuttociò il Venditore ricusa indebitamente, ed ingiustamente di dare, e consegnare la cosa venduta.

Forma del libello in detta azione.

- 5 In Curia, &c. comparet T. & dicit qualiter mensibus elapsis emit à N. talem rem, &c. pro ducatis tot, & statim dictum pretium solvit realiter, & integraliter sic, sic, &c. bona spe, & fiducia d. N. omni mora remota dictam rem vicissim traditurum, &c. Sed quia

quia hucusque ipsi comparanti magno cum ejus detrimento, & damno minime tradidit. Ideo petit detractionem reum conventam ad pretium rei traditionem teneri, atque ad id condemnari, &c. Jus, & Justitiam ministrari, &c. isto, &c.

Dell'azione per causa di vendita. Cap. 29.

S O M M A R I O

Azione per causa di vendita a chi compete, num. 1. & 2.

Detta azione contra chi si dà, e perche si dà, num. 3.

Patto di retrovendita, num. 4.

Forma del libello in d. azione, num. 5.

Forma del libello nell'azione di retrovendita per ragione di patto, num. 6.

Conforme l'azione di compra compete al Compratore contra il Venditore, così al Venditore compete l'azione di compra per conseguire quelle cose, che si devono al Venditore.

1. Detta azione compete Primo ad esso Venditore, Secondo, alli suoi eredi, perche tutte l'azioni dipendenti dalli contratti, regolarmente passano all'eredi attivamente, e passivamente, §. non solum de per. & tempor. actio. anco se non si farà fatta menzione dell'eredi. Terzo, si dà ad esso Patrone per il contratto di vendita celebrata per mezzo del Procuratore. Quarto, si dà al pupillo, che vende senza Tutore, perche, benchè in tal caso il contratto dalla parte del pupillo sia invalido, in maniera che non reiti efficacemente obligato al Compratore, però resta obligato d. Compratore a beneficio di esso pupillo, per il test. in d. l. Jul. §. si quis a pupillo, ff. ex vedito.

2. E si dà Primo contra il Compratore a pagare il prezzo della cosa comprata, dict. §. ex vendito in d. l. Julianus, ff. eadem. Secondo, si dà per dimandare l'usure, o interesse per causa del prezzo non pagato: perche sincome il Compratore può dimandare la cosa comprata con li fruttuosi per contrario il Venditore può covenire il Compratore, il quale dopo la consegna della cosa, venduta è tenuto a pagare il prezzo coll'usure, d. l. Jul. §. ex vend. l. curabit, l. fru. §. Jus, C. de action. empti. & l. fru. ff. de peric. & comod. rei vendita, e si dimandano come interesse per il retardato pagamento. Terzo, si dà contra il Compratore a restituire quello, che il Venditore ha dato più del debito, l. fundi, §. si ruta, & l. si tibi liberum, ff. de action. empti, & l. si binarum, ff. de serv. urban. praedior. Quarto, si dà per qualche fatto da farsi da esso Compratore, onde il Compratore si convenisce con quest'azione, accid' levi la cosa venduta. E però dice Paolo di Castro nella l. si is, qui lapides, ff. de empt. che quando la cosa dovuta è tale, che non si può portare alla casa del Creditore senza spesa, fatica, e pericolo, non è tenuto il Debitore a portarla, mà il Creditore si sforzi a levarla a sue spese, pericolo, e fatica, purchè trà esse parti non si sia convenuto altrimenti, perche all'ora si stà al patto. Quinto, si dà a rescindere il contratto, quando il fondo si è venduto col patto legis commissaria: cioè, che se fra certo tempo, o a certo giorno non si paga il prezzo la cosa non resti per comprata: onde non essendo nel tempo stabilito pagato il prezzo, compete al Venditore l'azione ex vedito, accid' il Compratore restituisca la cosa comprata, e si rescinda il contratto, l. si fundus 4. ff. de leg. commissis. E qui importa sapere, che il beneficio di detta leg. Commissoria, è introdotto in favore del Venditore, onde il Compratore non se ne può servire, mà solo esso Venditore volendo però, mentre non si può forzare, l. 2. & 3. ff. de lego

commissis. Sesto, compete detta azione contra il Compratore a rivendere il fondo, per il patto di retrovendita posto nel contratto della vendita, l. 2. C. de pact. inter emp. & vendit.

Del patto di retrovendita.

4. Per intendere alcune cose intorno d. patto si devono notare le seguenti regole. Primo, se sarà offerto il prezzo dal Venditore al Compratore con detto patto di retrovendita, si costringe detto Compratore a restituire la cosa venduta: se però ne tiene la facoltà, ne resta liberato se vorrà pagare l'interesse, come si nota in d. l. 2. con quelle, che si notano nella l. 5. in princip. ff. de a. empt. Secondo, se il Venditore pone il patto di retrovendita fra certo tempo, e ne esso, ne li suoi eredi fra detto tempo avranno offerto il prezzo, passato detto tempo convenuto non può forzare il Compratore a rivendere, d. l. 2. in fine, que parato satisfacere conditioni, perche la condizione li deve adempire in forma specifica, con la regola nota, quod proquissimum est ad certum tempus videtur postea denegandum, l. statu liberum 1. §. Strichu, ff. de leg. 2. Terzo, il patto di retrovendita si trasmette all'eredi dall'una, e l'altra parte, anco se in detto patto non sia fatta menzione di detti eredi, l. ff. pa. §. ff. de probat. Quarto, quello, che ha la facoltà di ricomprare, potrà anco detto Jus, anco per causa volontaria cedere ad altri, perche regolarmente ogni azione personale si può cedere, l. per diversas C. mandatis; Purche per Jus sp. orale non si possa cedere, come nel parente, o vicino, n. virtù di statuto, o consuetudine, perche in tal caso non si può cedere ad altri, DD. in l. ad officium C. com. divid. Quinto, quello, che compra un fondo da due con d. patto di retrovendita, non è tenuto di rivendere la parte ad un solo, l. qui fistulas, §. qui fundum, ff. de contrahend. empt. & l. qui pignoris, ff. de pignoris, e con ragione, perche si presume, che li contraenti verissimilmente abbiano contratto, o che tutto il fondo si ricompra, o che tutto si ritenghi, e la ragione di detta presunzione è, accid' niuno caschi nella comunità, che suole partorire le discordie, l. cū pater, §. dulci firmus fratribus, ff. de leg. 2. Sesto, se uno delli Venditori non vorrà ricomprare, e l'altro offerirà al Compratore con detto patto di retrovendita tutto il prezzo, e dimanderà, che se li rivenda l'intero fondo, in tal caso è tenuto il Compratore di ritenersi detto intero prezzo da quell'uno delli Venditori, il quale dovrà dare pleggeria di rivendere la parte al Socio, DD. in d. l. 2. & per d. si fistulas, §. fundum, ff. de contrah. emp.

Forma del libello nell'azione di vendita.

5. In Curia, &c. comparet T. & dicit qualiter triennio circiter elapso quandam ejus domum sita, &c. vendidit N. pro duc. tot instrumento, &c. eamq; post conventionem predictam d. N. tradidit, & consignavit cum fiducia, qui vigore conventionis predicta pretium, ad mensum Augustum proxime inde venturum plene, & integrè, per dictum N. solvendum, ac numerandum promissit. Quia vero id minime curavit, isque tanquam negotiator, inde non parvo damno affectus est, Reus vero à certa vendita domus, ac pretii ejus interea commodum, atque usum percepit. Ided petit pronunciarì Reum ad pretiorum ducatorum tot, cum interesse, damnorum, & expensarum solutionem teneri, atque condemnari, &c. super omnibus Jus, & Justitiam, &c. isto, &c.

Forma del libello nell'azione di retrovendita per ragione del patto, &c.

6. In Curia, &c. compareat T. et dicit annis elapsis ven-

dedisse, & tradidisse, N. quandam eius domū sitam, & c. pro conventu, & finito pretio ducatorum biscentium instrumento, & c. Facto tamen in dicto venditionis instrumento adjecto redemptionis quando cumque, & c. Et volens vi, & beneficio dicti pacti conventi, & simul offerens in promptu, & manumaliter dictos ducatos biscentium ad nutum, & omnem placium d. N. N. d. recusavit, & recusat dictam domum revendere pluries requisitus. Ideo petit, & instat dictum N. cogi, & compelli, iuris, & facti remediis opportunis ad retrovenditionem, restitutionem, & assignationem domus predicta absque tamen deterioratione aliqua, & c. & ita dicit, & fieri petit, isto, & c.

Dell'azione de locato. Cap. 21.

S O M M A R I O.

Azione di locato a chi compete, n. 1.

Articoli, & prove in detta azione, n. 2.

Forma del libello in detta azione, n. 3.

Detta azione compete all'Affittatore contra quello, che ha pigliato in affitto qualche possessione, ed è personale, e di buona fede, compete. Primo, ad esso Affittatore, che ha concesso in affitto, & che la possessione sia Urbana, & rustica, *l. si in lege, §. ff. domus, ff. locati*. Secondo, si dà a quello, che loca l'opre, cioè si pone alla servitù d'un'altro, *l. qui operas, ff. eodem*, e quello si dice locare l'opre, il quale si obliga alla fatica, & servizii per qualche tempo determinato, e se si concede quest'azione per conseguire la dovuta mercede, & salario, *d. l. qui operas*. E si nota come avverte Giasono in questo luogo num. 107., che à rispetto di quelli, che esercitano atti, & scienze liberali, non si chiama affitto, & locare l'opre, mà più presto *præberi opera beneficii causa*. Onde fra l'Avvocato, ed il Cliente, il Medico, e l'Infermo, il Dottore, e lo Scolaro non si dà l'azione di locato, e condotto; mà l'azione in factum, per la nobiltà dell'esercizio, e dell'arte liberale, *Bart. post text. & gloss. ibi in l. 2. in principio, super verb. honorarium, ff. si mens. fal. mod. dix.* Terzo, si dà anco all'usufruttuario, il quale ave affittato ad un'altro l'usufrutto, *l. si quis domum, §. hic subiungi, ff. eodem*, perche può l'usufruttuario vendere, donare, & affittare l'usufrutto ad un'altro, che esso tiene nelle cose aliene, cioè in quanto alla commodità di ricevere li frutti, sino, che esso fruttuario viverà, *l. arboribus, §. usufructuarius, ff. de usufructu, l. 3. C. de usufructu*, perche dopo la morte dell'usufruttuario si consolida colla proprietà.

Articoli.

Ed acciò detta azione abbia luogo si ricerca, Primo, che sia preceduto il contratto d'affitto; però è necessario, che sia costituita una certa pensione, onde si deve notare, che quando dal principio non si è convenuto di una certa pensione, mà semplicemente ave abitato la cosa, non solo si può concludere nel libello a quello, quanto l'inquilino l'avrebbe pigliata in affitto, mà anco a quello quanto la casa è solita affittarsi, *Cyn. & DD. in l. excepto, & gl. in verb. juxta præteritam consuetudinem, C. de locat. & Jason. hic num. 67.*, e qui casca quello, che giornalmente succede, quando uno dice all'Affittatore, vè, ed abita nella casa mia, che in quanto all'affitto, & pensione ci accordaremo fra di noi, se dopo il conduttore vè sfuggendo, e non vorrà pagare la pensione, dicendo non esservi sta-

bilita, potrà quello, che ave affittato convenirlo, che paghi la pensione tanto, quanto l'hà solita affittare, *d. l. excepto*. Secondo, si ricerca, che sia convenuto di pagare la pensione in denari contanti, perche, se non sarà costituita una certa pensione in contanti, mà in altra quantità (come ti ho affittata la casa, acciò ogn'anno mi debbi corrispondere dieci sacchi di grano, & simili) in tal caso non sarà locazione, mà contratto innominato, *do, & des*; però si deve convenire con l'azione *prescriptis verbis, l. 1. §. si quis servum juxta gloss. super verb. non datur, ff. depositi*. Terzo, si ricerca, che il locatore abbia fatto abitare al conduttore, col servirsi della cosa affittata, perche se ha mancato per l'Affittatore, che quello, che ave pigliato in affitto, non ha potuto servirsi della cosa affittata, non se li deve l'azione per potere dimandare il pagamento, *l. si quis domum §. in princ. ff. eodem*.

Forma del libello in detta azione.

In Curia, & c. comparet. T. & dicit, qualiter cum locaverit ades suas in tali loco, & c. N. ad annum pro solita pensione ducatorum triginta cum conventionem pariter, ut dictus N. reficeret quasdam fenestras parfractas; Et quavis dictum N. ipse comparens aliquoties amabiliter de solutione, ac refectione damni, & pensionis debita requisivit; tamen nihil consequi hucusque potuit, sed pertinaciter recusavit, & recusat. Ideo petit pronunciar dictum conventum teneri omni mora ulteriori remota ad dictos duc. 30. pro pensione predicta, ac interesse, & damno passò in fenestra, & c. obligatum esse, eumque ad id competentibus iuris remediis, & c. cogi, & compelli, jus, & iustitia, & c. isto, & c.

Dell'azione ex Conducto. Cap. 22.

S O M M A R I O.

Azione ex Conducto a chi compete, n. 1.

Articoli, & prove nell'azione ex Conducto, n. 2.

Detta azione perche si dà, n. 3.

Forma del libello in detta azione, n. 4.

Detta azione compete a quello, che ha pigliato in affitto qualche cosa per servirsene, *lex conducto, ff. eodem*, e Primo si dà all'Inquilino, il quale ha pigliato in affitto la casa per abitare, *l. si addes, §. si inquilinus, ff. eodem*. Secondo, al Colono, il quale ha pigliato in affitto qualche fondo rustico, *l. si merces, §. qui fundum, ff. eodem*, ed all'eredi del Conduttore, *d. l. si addes, §. si quis mulierem, ff. eodem*. E si dà contra esso locatore, e suo successore universale, & che sia locazione perpetua, & temporale, per la regola, che l'erede non può venire contra il fatto del defonto, *l. cum à matre, C. de rei vindicat. l. viam veritatis, ff. de ex conducto*. Terzo, contra il successore, cioè quello, che ha comprato il fondo, & casa, dett'azione non si dà; onde dà cautela nella *l. empt. C. de locato*, quando l'Affittatore, che piglia in affitto à più anni, e teme, che il Padrone fra tanto non venda la possessione affittata, ed in conseguenza efferne discacciato prima del tempo, che deve tenere in affitto; di farsi promettere sotto obligazione di tutti li suoi beni, di non volere vendere la casa in suo pregiudizio, ed espressamente si faccia obligare l'istessa casa affittata per osservanza del patto; perche se dopo la venderà, non potrà il Compratore discacciare l'Affittatore per l'ipoteca costituita in detta casa, mentre la cosa passa col suo peso, *Jason. in l. quories, C. de rei vindic. & Paol. de Castr. in d. l. si merces, §. qui fundum*,

dum, ff. eodem. Ed anco il conduttore ave Pazzione personale contra esso locatore per l'interesse, a vendo venduta la casa primo, che si finisca il tempo dell'affitto, *Ferrar. in forma libelli assisi praestationem, & rei relaxationem super verbo solvere, num. 5. & 6.*

Articoli.

1. Ed accid detta azzione si possa intentare, si ricerca, che sia preceduto il contratto dell'affitto, & che il conduttore paghi la pensione con denari contanti, & che si tratti di predio rustico, & Urbano.

2. E si dà Primo accid il conduttore possa servirsi, & godere della cosa affittata. Secondo, si dà, accid il locatore faccia le dovute refezzioni, & riparazioni nella cosa affittata, *d. l. ex conducto, & Paolo di Casstr. in d. l.* Terzo, si dà a ripetere le spese necessarie fatte in detta cosa, & così anco le spese utili, anco se non si sia convenuto di ripetere le spese, *l. Dominus horreorum 55. ff. eodem*, anzi potrà il conduttore ritenere la cosa affittata sino, che si soddisfaccia delle spese; *Plat. hic n. 2.* Quarto, si dà a ripetere la pensione pagata primo del tempo, se il conduttore non può servirse della cosa affittata, *d. l. si fundus, & dict. l. si addes, §. si quis cum in annum, ff. eodem.* Quinto, si dà per la remissione del pagamento per causa della sterilità, & caso contingente senza colpa del colono, *dict. l. ex conducto, §. si vis tempestatis, & d. l. si merces, §. si vis major, ff. eodem.* E si distingue, cioè quando il conduttore allega la perzione della cosa affittata, per qualche caso fortuito, violenza di fiume, & terremoto, prima, che si siano raccolti li frutti, ed all'ora si fa la remissione di tutta la pensione, *dict. l. ex conducto, §. 2. vers. sed, & si ager*; l'istesso anco quando succede qualche guerra, & incorso di nemici, per la qual causa il colono non può servirse, & godere il fondo affittato, *dict. §. si vis tempestatis.* Quando allega la sterilità delli frutti, ed all'ora regolarmente si fa la remissione della mercede, & pagamento di quell'anno, *l. licet 8. & ibi DD. C. eodem, & cap. propter extr. eodem.* Il che fallisce, quando l'abbondanza dell'annate seguenti è tanta, che supplisce detta sterilità antecedente, *dict. l. licet, & dict. cap. propter, & l. si uno ff. eodem.* Fallisce anco quando il colono ha negligeramente coltivato il fondo, *Cyn. in l. ad comparandas in fin. C. mandati;* fallisce similmente quando il colono ha pigliato a suo pericolo detto caso di sterilità, *l. si quis fundum in princ. ff. eodem.* Sesto, compete detta azzione per l'interesse ricevuto per la locazione della cosa viziosa, *d. l. si addes, §. si quis dolia, & ibi DD. §. eodem, & l. in rebus, §. item qui sciens, ff. commodat.* Settimo, può essere tenuto a detta azzione il locatore, quando ha pigliato a suo peso la custodia delli granai, & simili, se succederà frattura, & danno, & furto, per questo capo può essere tenuto a risarcire il danno, *l. Dominus horreorum, ff. eodem, & lex dicit, C. eodem.* Ottavo, si dà, accid si adempisca tutto quello, che s'è convenuto per patto in detta locazione, *l. legem quidem conductionis, C. eodem.*

Forma del libello in detta azzione.

4. In Curia, &c. comparet T. & dicit qualiter cum mensibus elapsis conduxisset a N. quandam ejus domum, sitam, &c. pro conventu pretio pensionis ducatorum decem solvendorum tertiatim, & in tribus pagis, ut ex instrumento, &c. Et quamvis primam solutionem maturatam fecisset nihilominus hoc, vel illud hucusque, ad quod dicitur N. vigore

conventionis nullatenus praestitit, vel fecit, sub adimplevit, licet pluries ad id requisitus fuerit. Ideo petit, et instat dictum N. Juris, et facti remediis opportunis cogi, et compelli nulla amplius temporis dilatione interposita, eum uti, et si in dicta re conducta, ut equitatis ratio exposulat, nullo modo possit, magno cum ejus damno, et detrimento, etc. alias protestatur de omnibus licite protestandis, et ita, etc. isto, etc.

Dell'azione finium regundorum. Cap. 23.

S O M M A R I O.

- Azzione finium regundorum è mista quando hà luogo, ed à chi compete, n. 1.
- Detta azzione perche si dà, n. 2.
- Detta azzione à chi si dà, n. 3.
- Articoli, e prove in detta azzione, n. 4.
- Giudice nel giudizio di detta azzione, che deve fare, n. 5.
- Spazio, che si deve lasciare nelli confini, quanto deve essere, n. 6.
- Confini quando si piantano, che si deve osservare, n. 7.
- Forma del libello in detta azzione, n. 8.

Detta azzione è mista, ed hà luogo quando si turbano li confini, e confinanti li molestano l'uno l'altro; onde detta azzione, la quale compete al turbato, si dà per rimedio, e si dice mista, perche ciascuno de' litiganti è Attore, e Reo; come anco perche è azzione reale in quanto persequita la cosa, e li confini de' campi, & possessioni; ed è personale, perche si dà contra la persona convenuta a quello, che deve adempire, & permettere; e similmente perche dal delitto, & turbazione de' confini, termini, & limiti ne nasce l'obligazione, la quale produce l'azione personale.

E si dà per dividere le possessioni confinanti, e costituire li termini fra essi altre volte; per ponere li nuovi termini, quantunque non sia preceduta veruna turbazione; mà solamentè; accid si distinguano li predii, per evitare le discordie, e risse per l'avvenire. E sopra tutto quando si fanno bene li confini fra li predii vicini, & pure da un territorio grande mi è stato venduto parte di esso, mi si deve assignare detta certa parte; benchè prima non vi sono stati limiti; e però s'intenta detta azzione, accid si misuri detta parte, e che se ci ponghino li segni, & confini, & limiti. Altre volte si dà per conservazione, e restituzione dell'antichi limiti, perche forsi l'antichi sono stati levati, & dalla violenza del fiume, & pure in altra maniera scippati; & occupati, *l. si irruptione 8. in princ. et l. in fin. lib. 11. ff. eod.* Si dà parimente per li danni, spese, ed interesse, e per li frutti ricevuti dal Reo convenuto da quel luogo, & possessione, che hà pigliato il vicino, *l. 4. in princip. et §. post litem, ff. eodem.* E compete non solo alla divisione delli fondi, che sono cose corporali, mà anco alle incorporali per potersi dividere, come sono le giurisdizioni spirituali, e temporali: e li limiti di queste giurisdizioni regolarmente sogliono essere li Fiumi, Palude, Monti, Arbori, & simili nati nelli confini. E qui si nota una notabile, e quotidiana questione mossa da Platone in questo luogo intorno li delitti, che si commettono in mezzo di due giurisdizioni, & confini, perche uno sarà stato ivi ammazzato; chi deve conoscere di detto delitto. Ed in ciò si deve attendere in qual territorio si ritrovi la testa dell'ucciso: ed apparendo la cognizione di questo delitto

to appartiene al Padrone di detto territorio, benchè il corpo intiero sia in altro territorio, fuorchè il capo, perchè la testa è la più principale, e nobilita parte dell'uomo. E se questo non appare, ed è dubbio in qual territorio è stato commesso il delitto, in tal caso l'uno, e l'altro Padrone può essere Giudice, e devono convenire, acciò non proferiscano sentenze contrarie. Però è preferito quel Giudice, avanti il quale si è contestata la lite, e quello, che primo previene, *l. Senatus, ff. de accusat.*

3 E detta azione si dà Primo al Padrone del predio rustico. Secondo, all'empiteuta, come anco all'usufruttuario per ragione del suo Jus, ed à quelli, che possiedono li fondi confinanti in pegno, *l. 4. §. finium*; E similmente si dà alli Prelati delle Chiese, che hanno le prebende confinanti nelle Ville, che essi possiedono.

Articoli.

4 Ed acciò abbia luogo, si ricerca Primo dalla parte dell'Attore, di provare il dominio d' diretto, ò utile, ò almeno, che abbia in altra maniera Jus in quel fondo di che si tratta, *d. l. finium, ff. eodem.* Secondo, si ricerca dalla parte del Reo, che abbia il predio rustico vicino, perchè regolarmente quest'azione non si dà alli predii Urbani; perciò se il turbatore delli confini, ò limiti sarà stato altro, che il vicino, non si dà contra di esso quest'azione; mà la pena della legge agraria, ò l'accusa criminale: onde il Giudice in questo giudizio deve Primo inquirere intorno la possessione, cioè chi al presente possiede.

5 Secondo, deve inquirere sopra la proprietà, cioè quanto Jus ave ciascuna parte nel luogo litigioso, e così quanto debbia possedere. Terzo, deve mandare il Compassatore, il quale misuri quanto spetta di detto luogo all'Attore, e quanto ciascuno ne possiede; sarà necessario anco esso Giudice si conferischi personalmente in quel luogo, e con li suoi occhi nelli luoghi ad esso soggetti, deve intendere le parti intorno la controversia, *text. et gl. in l. si irruptione, §. ad officium, ff. eodem, et il 2. C. eodem.* E così conosciuta la causa, tanto sopra il petitorio, quanto sopra il possessorio; deve definire quanto ciascuno deve possidere, ed all'ora ponere li termini nelli confini, alcune volte nuovi, altre volte li vecchi, che forsi saranno stati scippati, li faccia di nuovo riponere, e corroborare, con far ordine, che stiano perpetuamente, con ponere anco pena à chi li levarà; E deve il Giudice seguitare li termini antichi, alli quali si deve stare in dubbio, sino, che si proverà essere stati mutati, e legittimamente costituisca li nuovi con volontà delle parti. E sopra di questi si ammette la prova per li libri antichi, testimonii vecchi, fama, ed altri amministrati, *cap. cum causam 12. extra de prob.* E quando li campi, secondo li termini antichi, ò in altra maniera commodamente non si possono dividere, all'ora il Giudice dal predio di uno può aggiudicare qualche poco all'altro, e questo forzare à pagarlo di contanti quanto se n'è preso dal predio dell'altro, *l. 2. ff. eodem.* Quale compassatura de' campi, e piantazione di termini si deve fare in presenza delle parti; per lo che si devono citare, e mancando una di esse, si può fare in assenza dell'altra parte in contumacia, *d. l. 2. C. eod.* Quali Compassatori si devono mandare a spese delle parti, *gl. fin. in d. l. si irruptione, §. ad officium.* E devono giurate di volere bene, e legalmente compassare, e

misurare; altrimenti non valeria detta misura. *Bald. & Cyn. in l. hac edi. Tali. §. bis illud. C. de secund. nupt.* Ed in presenza delle parti, ò almeno legittimamente citate, e contumaci devono giurare, perchè potriano oppondere contra la persona del Compassatore la suspezzione, purchè non siano persone pubbliche, e privilegiate, che nel principio del loro officio altra volta hanno giurato di fedelmente eseguire, ò compassare, *Angel. hic n. 12.* e non solo devono le parti essere presenti alla relazione, *Bart. in l. Theopompus 14. n. 7. ff. de dot. p. leg.* Come v'intende anco del testimonio. Perchè quando si producano li testimonii devono giurare di dire la verità, e tanto l'attore, quanto il reo sogliono intervenire, *l. si quando 19. C. de testibus.* Mà non all'esame, perchè quella si deve fare in segreto, secondo la generale Consuetudine. E se dopo essere compassato una volta, una di esse parti dirà essere leso, ed avere giurato meno di quello li spetta; si deve di nuovo compassare detto fondo, *Bart. in l. 1. §. 1. ff. si monf. sal. mod. dix. §. 19. in l. 1. C. de error. calculi,* dove si nota da Bartolo, & Baldo, che se fra negozianti passerà qualche conto, sempre può il creditore, ò debitore dimandare, che di nuovo si faccia il conto, e si veda se vi sia errore nel calcolo, ò no, &c.

6 E circa lo spazio, che ciascuno deve lasciare fra il fondo suo, e del vicino, si dice dover essere quanto possa fare un fosso, muro, ò piantare un arbore, ed in questi giudizi di confine da terminarsi per inspectionem oculorum, non si ricerca la solennità dell'ordine giudiziario, però si può fare il processo giudiziario, e si offerisce il libello, &c.

7 E quando si piantano, ò costituiscono li confini, si deve osservare di ponere le pietre con qualche segno notate, ò pure ponervi sotto di essi la cenere, ò carboni, acciò se si muoverà in dubbio dopo lungo tempo, se detta pietra sia stata posta per termine, si possa provare per detta cenere, ò carboni essere stata posta da uomini, e non essere pervenuta casualmente, &c.

Forma del libello in detta azione.

8 In Curia, &c. comparet T. & exponit qualiter habens agrum jacentem in tali loco, &c. confinans agro N. qui ager duobus limitibus, quibus utriusque agrorum fines discernentur, determinati, atque distincti sunt, postquam ante hujusmodi limites proxima eximilatione aquarum, atque impetu abducti fuerunt, dictus N. antiquos terminos transgredi de agro comparentis occupare, suoque agro ad jungeret. presumpsit. Quia vero id dispositioni juris, & equitati dissentaneum est, cum quilibet suo contentus esse, & vicini facultates immittas relinquere debeat. Ideo petit per agrum iuratos, atque Judicis auctoritate deputatos, fines controversos inspicere, limites antiquos si inveniri possunt quari, eosdemque prout ab antiquo positi fuerunt rursus erigi, vel agrum actoris, atque rei mensurari, & quomodo utriusque iugerum cognosci, distaque cognitione facta novos limites, quibus quisque quod suum sit, scire queat, statui petit, & decerni, cum reservatione competentiam Juris remediorum, &c. isto, &c. Detto libello, come tutti l'altri: si formano diversamente, secondo la varietà de' casi.

Dell'azione de commodato. Cap. 24.

S O M M A R I O.

Azione del commodato quando ha luogo, di quanto maniere sia, ed à chi si dà, n. 1.

Det-

*Dei' azione perche si dà, n. 2.
Articoli, e prove in detta azione, n. 3.
Forma del libello in detta azione, n. 4.*

Dett'azione ha luogo, quando la cosa di uno di certo uso si concede ad un' altro gratuitamente, acciò l'istessa specie, e non altra dell'istesso genere si restituisca. Dal quale contratto nascono due azioni, una diretta, & una contraria: e la diretta si dà primo à quello, che hà imprestata la cosa sua ad un' altro, *l. 1. §. lrei commodat. ff. eod.* Secondo al Padrone, quando il servo ave imprestato la cosa di d. suo padrone, *l. si servus, ff. eod.* Terzo, anco compete al ladro, ò predone, che hanno imprestato le cose aliene, *l. eommodare cum l. sequenti, ff. eodem.*

Qual'azione si dà regolarmente per la restituzione della cosa imprestata, nelle medesime specie, e non deteriorata. Altre volte si dà per l'estimazione della cosa, quando la cosa non è in essere, mà è perduta per dolo, ò colpa del commodatario, ed all' ora anco si deve dimandare la cosa, benchè la condennazione si farà nell'estimazione, *l. si servus, §. fin. ff. de verbor. obligat.* Altre volte si dà per l'interesse della deteriorazione, quando la cosa è resa deteriorata, *l. 2. §. si reddita, ff. eod.* E quando il commodato si fa in grazia del commodatario solamente, all' ora si dà per il dolo, *lat. a. leve. è levissima colpa, l. si ut certo, §. nunc videndum, ff. eodem;* mà non per il caso fortuito, se non in tre casi, Primo, quando la colpa del commodatario hà proceduto il caso. Secondo, quando il commodatario hà commesso la mora, perche richiesto non hà restituita la cosa imprestata. Terzo, quando vi si è posto il patto di esser tenuto al caso fortuito, *c. unic. ex eod. §. nunc videndum.*

Articoli.

Ed acciò dett'azione abbia luogo si ricerca primo, che l'uso della cosa sia concesso *gratis*, perche se v'interviene pagamento per l'uso della cosa in denari contanti, compete l'azione di locato; mà se in altra cosa, ò specie consiste il pagamento, si chiama contratto innominato *facio ut das*, e però hà luogo l'azione *prescriptis verbis*, *§. item is, cui in fin. de locat.* Secondo, che la cosa sia condata à certo uso, e determinato tempo espresso, ò tacito, come l'impresto il cavallo, acciò vadi in Salerno, senza specificazione di tempo, perche in questo caso tacitamente s'intende per il tempo, fra il quale commodamente possa andare, e ritornare, *l. conti. nius, §. cum ita, ff. de verbor. oblig.* Altrimente sarà precario, che anco si dà *gratis*, per servirsene, mà ad uso indeterminato, ed in certo tempo, *l. 1. §. ibi gl. ff. de praec.* E si può revocare ogni volta, che piacerà al concedente, in maniera, che il patto posto, che fra certo tempo si possa revocare, non vale, essendo contro la sostanza, e natura del precario, *l. cum precar. ff. de praec.* Mà il comodato non si può revocare se non passato l'uso fra certo tempo determinato. Terzo, si ricerca, che il tempo, ò vero l'uso sia finito, *l. in commodato, §. sicut, ff. commodat. §. c. unic. extr. eod.* E da ciò si cava, che nel libello si deve asserire, qualmente à dimanda, e preghiere del N. ave imprestato il Cavallo; Secondo, che l'ave imprestato à certo uso, e certo tempo espresso, ò tacito, e Terzo, quest'uso sia già finito.

Forma del libello in detta azione.

In Curia. &c. comparet T. dicens, quod N. diabus elapsis equum ipsius comparavit, quo Romam usq;

in eunde, atque redeundo iteretur ad tres dies commodato petiit; non autem ad aliquod mercedis pretium, sed amicitia, & gratuita postulationis causa concessit. Postquam vero dictus N. domum reversus, atque praefixum tempus exactum ipse equi restitutionem interpellatus distulit, atque negavit, pretendens se per quosdam itineris socios persuasum in taleni Civitatem, cum ipsis ivisse, ibique equum istum scoppiata interemptum amisisse. Quia vero ipse T. adhuc usum illi equi minima comolavit. Ideo petit pronunciari dictum N. vel ad restitutionem equi in eadem qua accepit bonitatem, vel casu quo id fieri nequeat ad estimationem valoris ejusdem, nimirum quadragesa scutorum, quibus ab ipso emptus est, una cum expensis condemnari, atque compelli, &c. isto, etc.

*Dell'azione communi dividundo, Cap. 25.
S O M M A R I O.*

*Dell'azione communi dividundo à chi compete, n. 1.
Dei' azione in che conviene con l'azione familiae erciscunde, n. 2.
Differenza fra l'azione communi dividundo, e l'azione, familiae erciscunde, n. 3.
Articoli in detta azione, n. 4.
Forma del libello in detta azione, n. 5.*

Quest'azione compete à quelli, che per qualsiasi causa hanno alcune cose comuni, e quelle possedono indivise, acciò mediante l'ufficio del Giudice si dividano, e però si chiama giudice divisorio. Regularmente tutto quello che s'offeriva nell'azione *familiae herciscundae, ceteris paribus*, s'offeriva anco in quest'azione, *l. si quis putans, §. penul. jun. §. gl. verb. tractavimus, ff. eodem.* Perche conveniscono Primo in quanto all'origine, perche tutte due nascono da quali contratto, *§. item si inter aliquos de obligat. qua ex quasi contr. nasc.* Secondo in quanto alla prescrizione, perche tutte due durano 30. anni, *l. 1. §. vers. nemo, C. de annal. except.* purchè il compagno non possieda intieramente il tutto contiguo, e bona fede, perche si escluderia fra li 10., ò 20. anni, *Fabr. & Plat. per il testo in l. 1. C. de contr. rei alien.* Terzo, in quato al modo di conoscere chi sia l'Attore, ò Reo, *l. in tribus, ff. de judic.* Quarto, in quato al dedurre le cose in divisione, ed alle prestazioni personali. Quinto, in quanto al modo di dividere, perche le tonde cose, che commodamente non si possono dividere, il Giudice potrà col suo officio aggiudicarle ad una parte, e forzarla à dare in contante la parte all'altra, *§. si familiae de offic. judic. §. l. ad officium 2. C. comun. divid.* Onde dicono li DD. nella *l. 1. C. de eodem*, che se la cosa si può commodamente dividere, si deve dividere, ed assignare à ciascuna la sua parte con li confini, e segni, e se non potrà commodamente dividerli, all'ora si viene alla vendita, e si deve aggiudicare à chi più offerisce, *d. l. 1. §. d. l. ad officium*, ed alle volte s'ammette anco l'estraneo. E se tutti due offeriscono l'istesso prezzo, si preferisce quello, che hà maggior parte in quella cosa, perche ave più Jus, *Bald. in l. Sancimus, §. ne autem communione, C. de donat.* Altrimente si devono fare le sorti, secondo *Bald. qui, §. c.* ed all'ora si dice, che non patisce divisione, quando dividendosi ne nasce deteriorazione, *Jafon, qui hunc, §. 9. in fin.*

Le differenze poi, che sono fra queste due azioni, sono Primo, che l'azione *familiae herciscundae*, è universale, che compete per la divisione di tutta l'eredità, ò vero tutto il Jus, che il defonto aveva in tem.

tempo della sua morte, *l. hereditas, ff. de reg. Jur.* E questo *de communi dividundo* è particolare, che si dà per la divisione delle cose particolari, *DD. post gl. §. item si inter, super verb. idem Juris.* Secondo, l'azione *familia herciscunda*, regolarmente si può intentare una volta solamente, e questa *de communi dividundo* si può dare più volte, e non essendo divisa qualche cosa dell'eredità, con quella s'intende questa à poterli dividere, *l. si filia, §. fin. ff. familia herciscunda.* Terzo, l'azione *familia herciscunda* si dà fra l'eredi solamente, in maniera, che l'attore non possiede l'eredità, e si nega dal reo, che sia coerede, si discaccia coll'eccezione, che prima dimostra essere erede, *l. 1. ff. familia herciscunda*, e questa compete per qualsiasi causa, che la cosa è comune, anco se non sarà erede, ma che abbiano la cosa comune *incidenter*, e senza società, come se sarà donata, o legata, &c. *d. §. item si inter.*

Articoli

- 4 Ed acciò detta azione abbia luogo principalmente si ricerca, che la cosa sia comune, o per causa di contratto, o per causa d'ultima volontà; onde se il reo nega, che l'attore sia socio, o conforte, s'impedisce l'attore per quell'eccezione, sino, che provará essere consocio, e che la cosa sia comune; E di più, che il reo solo possiede la cosa, del di più vedi *Orinor. institut. &c.*

Forma del libello in detta azione.

- 5 In Curia, &c. comparet T. & dicit, quod cum N. Pratum extra portam Caveosam intra Prata T. & T. jacens, atque circiter annis quinque ab hinc comparatum pro indiviso possederit cum d. N. eoque usus, & fructus sit. Quia vero hoc anno inter ipsum T. & N. de divisione fani in dicto Prato collecti litae atque discordia orta est, ipsi comparenti minime commodum est, ad cavendas futuras rixas, & alia scandala, qua ex communione facillime emergere, et oriri solent, diutius dictum Pratum pro indiviso, cum dicto N. possidere, adempto, quod ad id de Jure non teneatur. Quare petit dictum Pratum in duas aequales portiones dividatur, & cuique ipsorum sua portio adjudicetur, & assignetur, isto, &c.

Dell'azione de in Jus vocando. Cap. 26.

S O M M A R I O.

- Azione de in jus vocando, che cosa sia, nu. 1.
 Detta azione à chi compete, nu. 2.
 Figlio, liberto, Nipoti, Genero, Nuora, e simili non possono chiamare in giudizio li Padri, e Madri, Padrone, Avo, e Socero, rispettivamente senza licenza, sotto pena di doc. 50. n. eod.
 Pena di docati cinquanta contro quelli, che chiamano in giudizio le persone, che devono avere in riverenza, à chi si deve, e quando cessa, nu. 3.
 Pena di doc. 50. contro li detti, ut supra, como si evita, num. 4.
 Forma del libello, quando il figlio dimanda la licenza, e convenisce il Padre, o vero il Padre convenisce il figlio per l'alimento, nu. 6.

- 1 Quest'azione è pretoria penale, che si dà contro il figlio, che chiama alla Corte il Padre, o il Servo, cioè lo Schiavo liberato, che chiama il Padrone, per la ragione, e somma onestà, che vuole, che si faccia bene alli benefattori, e per la riverenza, ed ubbidienza, *de Jure naturali* alli Padri, e Madre, perche sempre al figlio, ed al liberto deve

parere santa, ed onesta la persona del Padre, e del Padrone. Ed acciò fra tali persone non si risvegli odio, fra le quali deve essere sempre l'amore, sta determinato nella *l. 4. §. prator ait, & l. venul. ff. de in jus vocand. & l. ult.* che il figlio, o il liberto, che chiamano in giudizio il Padre, o il Padrone senza precedente permissione del Giudice, e senza prima ottenere la licenza, da detto Giudice di pagare la pena di docati 50.

E dett'azione compete primo al Padrone contro il liberto, il quale ha chiamato in giudizio senza licenza detto suo Padrone, o la sua Moglie, o figli, o vero Padre, e Madre, di detto Padrone, e Padrone, *d. l. 4. §. prator ff. eod. & l. 1. C. eodem*, perche il rispetto, ed onore, che si deve alla Moglie, anco dopo morte del marito, essendo vedova, *glos. in l. filii, §. vidua, ff. ad municip.* Secondo, si deve al Padre, e Madre, ed Avi contro il figlio, o nipote, che li chiama in giudizio senza licenza, *d. l. 4. §. parentes*, e ciò s'intende Primo, di Padre, e Madre dell'uno, o l'altro sesso. Secondo, dell'ascendenti *in infinitum*, in maniera, che se Adamo fusse oggi vivo, non potria da alcuno essere chiamato in giudizio senza licenza, *gl. in l. nuptia consistere, ff. de ritu nuptiar. & d. l. 4. §. parentes hoc tit.* Terzo, non solo delli legittimi, e naturali insieme, ma anco delli legittimi solamente; e Quarto, delli naturali solamente nati dalla concubina, *l. parentes 6. ff. eodem*. Il che non procede nel figlio incestuoso. Terzo, si dà al Socero, o Socera quando dal Genero, o Nuora si chiamano in giudizio senza licenza, *gl. in l. generaliter in fine eodem tit.*, perche si devono tenere come ascendenti, e procede anco finita l'affinità, *l. res judicata, §. fin. l. sequenti, ff. solut. matrim.* E per evitare detta pena non giova l'ignoranza, o la rusticità, mentre per ragione naturale à dette persone si deve l'onore, e riverenza, *l. 2. C. eodem*, e l'ignoranza del Jus naturale non scusa alcuno, *l. regula 9. cum ibi notatis, ff. de Juris, & facti ignorantia*: E per incorrere detta pena si ricerca, che sia seguita la citazione, perche non basta l'aver presentata la comparfa, perche il giudizio incomincia dalla citazione, e non dalla presentazione del libello, *d. l. libertus, ff. eodem*. E s'intende quando il figlio, nipote, o liberto sono attori, e non quando sono rei per poterli difendere, perche all'ora non vi è necessaria la licenza, *l. libertus, ff. eod. & ibi DD.* e detta pena si applica alla parte, e non al fianco, *Jas. hic n. 41. Dec. super rubr. extr. de judic. n. 8. 9. e 10.* e quello, che non può pagarla deve andar carcerato, *juxta illud qui non habet in are luat in corpore.*

Detta pena delli doc. 50. à beneficio del citato, ut supra, in tre casi cessa. Primo, quando il Padrone, o Padre volontariamente ha consentito di farsi citare, e convenire senza licenza, *l. quamvis 11. ff. eod. nam volenti non fit injuria, l. 1. §. usq; adeo, ff. de injur.* Secondo, quando detto liberto, o figlio s'è pentito dell'azione intentata, ed ha rimesso dett'azione, e vi farà luogo a detta penitenza sino alla contestazione della lite, ma non sino alla sentenza definitiva, *Alex. in d. l. quamvis*. Terzo, quando il citato non è comparso in giudizio, perche detto citato in tal caso non può esigere la pena, *d. l. quamvis*, nè può fundarsi sopra la citazione nella quale egli s'è contumace; Ma comparendo in giudizio potrà rispondere, ed opporre l'eccezione, che non è tenuto di rispondere, per essere stato citato senza licenza, ed insieme dimandare detta pena; Ma se non oppone detta eccezione, e si procederà innanzi,

valerà il processo, perche tacitamente viene à consentire, e rimettere la pena introdotta à suo favore, *Bart. in d. l. quamvis, Fabr. n. 2. & 3. Plat. n. 9. & Angel. nu. 15.* E comparendosi dal Padrone, ò parenti chiamati in giudizio senza licenza, ed opponenti detta eccezione, il processo non vale; anco se volle detto liberto, ò figlio pagare la pena. E per evitare detta pena, non basterà avere dimandata la licenza, mentre si ricerca esserli ottenuta, ed impetrata, *Angel. & Jaf. hic n. 17.* E se il Giudice senza causa negarà detta licenza, si potrà appellare, ed avere il regresso à Giudice superiore: bensì dimandando la licenza, e semplicemente il Giudice senza far menzione specifica della concessione di detta licenza, commette la citazione, s'intende conceduta, *argum. l. ad rem mobilem, ff. de procurat.*

Forma del libello in detta azione.

5 *In Curia, &c. comparet T. dicens qualiter licet filii, naturali, civili, atque divino Jure teneantur prosequi parentes summo honore, atque cultu, dum beneficia ipsis collata, & molestias quas in alendis ipsis parentes sustinuerunt, nunquam rem in ea re queant. Quapropter Jura statuerunt, ne quisquam filiorum suorum Patrem, venia non impetrata, in Jus vocare audeat sub pena ducatorum quinquaginta, Tamen dicto Jure non attento, vel considerato N. filius comparentis, reverentia, & Juris dispositione spreteis, comparentem Patrem suum ad dictam Curiam citari fecit, dicta venia non impetrata, & in preterita persecutione sui Juris pervicaciter persistit. Quare petit declarari dictum filium graviter in hoc deliquisse, ipsumque in panam ducatorum quinquaginta comparenti applicandorum condemnandum esse, & ad eorum solutionem compelli, & cogi debere, quibus, &c. isto, &c.*

Forma del libello quando il figlio dimanda la licenza e convenisce il Padre, ò vero il Padre convenisce il figlio per l'alimenti, &c.

6 *In Curia, &c. comparet T. dicens, post petitam, & impetratam Veniam qualiter, N. ejus Pater quamvis cum B. ejus Matre legitimo matrimonio intercedere dictum comparentem procrearint, eumque filium legitimum, & naturalem paternam, ac necessaria praestazione alimentorum, & filii nominatione agnoverint, & pro tali ab omnibus sit habitus, tamen nonnullis ab hinc mensibus contra naturalem Patris affectionem, ac innatam dilectionem comparentem filium adversatur, eique non solum alimenta necessaria praestare recusat, sed & filium suum esse omnino, atque constanter contra omne Jus negavit, atque negat. Quapropter petit declarari se filium dicti N. legitimum, & naturalem esse, eumque teneri filium suum agnoscere; & tanquam legitimo, & naturali de rebus, & alimentis necessariis prospicere, &c. & ad hoc Juris remediis cogi, & compelli, &c. isto, &c.*

Dell'azione della legge Aquilia. Cap. 27.

S O M M A R I O.

Azione della legge Aquilia contiene due capi, ed il primo quale sia, num. 1.

Articoli, e prove nell'azione della legge Aquilia, nu. 2.

Detta azione perche si dice Aquilia, nu. 3.

Detta azione quando ha luogo, e quando si limita, n. 4.

Medico quando cura malamente lo Schiavo è tenuto per l'azione della legge Aquilia, nu. 5.

Ignoranza si rassomiglia alla colpa, e viene sotto il primo capo della legge Aquilia, nu. 6.

Danno causato da debolezza viene sotto il primo capo di detta azione, nu. 7.

Pastore, che fu danno colle pecore nelli seminati à che è tenuto, nu. 8.

Uccisore dello Schiavo è tenuto per due azioni, nu. 9.

Terzo capo della legge Aquilia quando ha luogo, nu. 10.

Forma del libello dell'azione della legge Aquilia, n. 11.

1 **Q**uesta azione contiene due capi, cioè il primo, ed il terzo, atteso il secondo non è in uso; E circa il primo sta disposto, che ammazzando il dannificante lo Schiavo aleno, ò vero qualche animale quadrupedo, che è del numero di morra, ò tenuto di restituire il prezzo quanto più ha valuto in tutto l'anno precedente, computandosi dal giorno dell'uccisione.

Articoli.

2 Ed acciò abbia luogo si ricerca Primo, che quel tale ingiustamente abbia ammazzato lo Schiavo, ò animale, perche avendo ferito solamente, ò in altra maniera lesò, si procede colla disposizione del terzo capo, come si dirà appresso. Secondo, che si ammazzi lo Schiavo, ò animale di morra, che pascolano à modo di gregge, come Pecore, Giumente, Bovi, Porci, &c. perche ammazzandosi le fiere, bestie, ò Cane, non si procede col primo capo, mà col terzo; e l'estimazione si fa per detto primo capo, quanto la cosa ha più valuto nell'anno antecedente, principando dal giorno del danno dato, e però si dice Aquilia, che hà l'occhi dietro, perche riguarda il tempo passato, l. 2. & l. ait lex in princip. ff. eodem; onde si chiama azione penale, bensì detta estimazione si deve fare secondo la commune estimazione, e non secondo l'affezione singolare, l. si servum meum 33. ff. eodem. e si deve fare detta estimazione secondo la consuetudine del luogo, dove può essere convenuto l'uccisore, ò vero dove è forzato di rispondere, perche li prezzi variano secondo la varietà delli paesi, l. praeia rerum, ff. ad l. falcid. §. fin. ed è necessario, che v'intervenga il dolo, ò la colpa, altrimenti non ha luogo l'Aquilia; e però il furioso, ed infante, non avendo il giudizio retto, non sono tenuti per detta Aquilia.

4 E se potando l'arbore vicino la via publica, ò vicinale, facendo cascare l'arbori, ò rami, ammazza lo Schiavo, ò l'animale di morra, è tenuto anco con detta azione della l. Aquilia per il primo capo: e si amplia anco nella via privata, quando se ci passa allo spesso, ed è lecito à tutti passare per quella, e non solo ha luogo nel buttare arbori, ò rami, mà anco se fabbricando la casa, e cascano pietre, ò legni, onde alcuno restasse ammazzato. Il che si limita, e non ha luogo quando ha fatto la diligenza in gridare, ed ammonire, acciò il passaggero avesse potuto evitare; onde li Dottori notano, che volendo quel tale fabricare, ò riparare la casa, debbia ponere uno di guardia, che ammonisca chi passa per detto luogo, ò qualche segno usitato, che si veda, altrimenti è in colpa, ed è tenuto del danno dato. Secondo, si limita, quando ciò è successo in luogo per dove non è solito di passare, perche in tal caso non è tenuto dell'omicidio casuale, purchè non l'abbia fatto studiosamente, avendo visto il passaggero.

5 Anco il Medico è tenuto con quest'azione, quando ave male curato lo Schiavo, per lo che se n'è morto, perche la sua ignoranza si rassomiglia alla colpa, e detta colpa può succedere in tre tempi, cioè avanti il fatto, quando il Medico fu chiamato alla cura,

cura, e non ave applicato subito nel tempo opportuno il rimedio, per lo che se n'è morto. In esso atto quando ave applicato medicamento incongruo; E dopo l'atto quando incomincia la cura dell'infermo, e dopo lo lascia, *inst. §. praterea hoc tit.*

6 E similmente l'imperizia, perche si rassomiglia alla colpa viene sotto questo capo: e per esempio si dà nel Mulattiere, che per la sua inettitudine, e poca pratichezza, d' debolezza, d' infermità non può trattenerlo, e guidare le mule, d' simili, per lo che s'è causato danno ad alcuno: e da ciò s'inferisce anco alli Soldati, che per la loro infermità, e debolezza non hanno potuto retinere il debitore, perche sono tenuti anco all'interesse, *inst. §. impetu d. tit.* Come anco quando le pecore per colpa del Pastore hanno fatto qualche danno alli seminati di grano, orgio, d' simili d'un'altro: ed in ciò dice *Afflitto nella costituzione pervenit de furtis n. 5.* di essere tenuto, in quanto al danno, à quanto s'è potuto vendere in tempo del danno dato.

9 Si nota, che chi ammazza lo Schiavo d'un'altro non solo è tenuto per la *l. Aquilia* à pagare il prezzo dello Schiavo, ma anco per la *l. Cornelia de Sincariis*, per l'omicidio.

10 Circa il terzo capo della *l. Aquilia* si deve sapere, che per questo capo sono tenuti, ed obligati. Primo, quelli, che lo Schiavo, d' quadrupede aliena non l'ammazzano, ma lo feriscono; onde si devono convenire per l'azione della ferita, e non della morte. Secondo, quelli, che ammazzato la quadrupede, che non è di numero di morra, d' gregge, come il cane, d' simile, purchè non sia cane mordace, dal quale lecitamente si può difendere ogn'uno. Anzi il Padrone, che non lo tiene legato si punisca per la *l. 1. §. sed, & si canis cum l. sequenti, ff. si quatuor pauperes feciss. dicatur.* Terzo, è tenuto quello, che ta dan no nelle cose aliene, che non hanno spirito, come se uno mescola putredine nell'oglio, d' vino d' altri, per lo che è mutata la bontà naturale, *l. si servus 29. §. 3. cap. quis, ff. eodem,* e perche nell'uno, e nell'altro capo si ricerca il dolo, in questo conveniscono queste due azioni, ed in altro differiscono, perche chi è convenuto per il primo capo è tenuto all'estimazione dell'anno passato, e chi è convenuto per il terzo capo è tenuto all'estimazione di 30. giorni indietro. Secondo, con questo terzo capo, anco è tenuto l'incendiario, e se l'incendio s'è fatto per levissima colpa, come se in giorno di vento ha posto fuoco nelle restopie della sua possessione, ed il fucdo ha dannificato alta possessione d'un'altro, è tenuto di rifare il danno, *l. qui occidit 3. §. hac actione, ff. eod.*

Forma del libello in detta azione.

11 *In Curia, &c. comparet T. & dicit, qualiter hebdomada transacta, cum duo equi ipsius comparentis in pascuis simul stantes extra portam ab area huius oppidi (ubi alias bombardam minimè exonerantur) & N. bombardam suam explosit, & unico ictu dictos equos interfecit, quamvis cautum Jure sit, ne quisquam alii in rebus ejus, sive dolo, sive imperitia, culpa, sive quocumque nomine fiat, ullum damnum det, alias ad damnum teneri resarciendū; Et licet tunc temporis estimatio equorum prædictorum non admodum magna fuerit, tamen ipsi comparenti pro medio ipsius temporis quadragesimo præterito 50. duc. ablati sunt. Quare petit declarari reum conventum in hoc injuste fecisse, eumque propterea vigore juris ad solvèdos dictos duos equos,*

quinti eos anno retroacto plurimi ad se vendere potuit, teneri, eumque præter dictum pretium in expensas condemnari, & ad hæc competentibus juris remediis compelli, &c. isto, &c.

Dell'azione del mutuo. Cap. 28.

S O M M A R I O.

Azione del mutuo a chi compete, n. 1.

Detta azione contra chi si dà, n. 2.

Articoli nell'azione del mutuo, n. 3.

Forma del libello in detta azione, n. 4.

1 **D**etta azione compete Primo à quello, che ha dato ad un'altro qualche cosa sua mobile, che costa in numero, peso, o misura. Secondo, compete al Padrone, che ha dato la cosa sudetta per mezzo del Procuratore. Terzo, al Padrone, col cui consenso l'ha dato il suo servo, anco se sarà furioso, d' vero Pupillo, che l'ha data senza autorità del Tutore. E si dà Primo, contra quello, che l'ha ricevuta per causa di mutuo, purchè non sia minore, e non sia figlio di famiglia, *l. non adversus 15. & l. eum, qui c. si certum petatur.* Atteso se sarà figlio di famiglia, non resta obligato nè esso, nè il suo Padre, perche osta il *Senat. Conf. Macedon. §. illud propria 7. ff. quod cum eo, qui in alien. potestate, &c.* Secondo, contra il Padrone, che ha ricevuto il mutuo per mezzo dell'istitore, d' procuratore, *l. si istitorem 29. ff. eodem,* Terzo, contra la Città, nel cui uso l'ha convertita l'amministratore, *l. Civitas, ff. eod.*

Articoli.

2 E deve afferirsi nel libello, e provarsi nell'articoli. Primo, che di sua propria moneta, d' altra robba ha consignata certa somma al reo convenuto: in contrario non saria mutuo, perche il suo significato, d' etimologia è *mutuum, quia de meo tuum, §. appellata, l. 2. ff. si certum petat.* Secondo, deve dimandare di doverse restituire non l'istessa cosa mutuata in specie, altrimenti non saria mutuo. Terzo, deve avvertirsi di non dire semplicemente ho consignato, ma mutuato. Ed opponendosi dal reo l'eccezione della non numerata pecunia fra li due anni dal giorno della confessione nella scrittura, l'attore deve provare la reale numerazione, d' consignazione; altrimenti non provandola, il reo resta assoluto, *l. si executione 3. C. de non num. pec.*

Forma del libello in detta azione.

4 *In Curia, &c. comparet T. dicens, se de disse mutuo sine ullo interese annis elapsis centum aureos N. & licet juriurum dispositione is, qui ab alio mutuo accipit in eadem bonitate, & qualitate reddere teneatur, & quanquam crebro, & assidue interpellaverit dictum N. ad realem, & actualem solutionem dictorum ducatorum centum, minime eos solvere curavit. Quapropter petit pronunciari dictum N. ad solutionem dictorum ducatorum centum, ejusdem bonitatis, valoris, atque estimationis, cum refusione interesse, damnorum, & expensarum, &c. teneri, & ad ipsam legitimis, atque competentibus juris remediis, &c. cogi, atq; compelli, &c. isto, &c.*

Dell'azione negotiorum gestium. Cap. 29.

S O M M A R I O.

Azione negotiorum gestorum d'onde nasce, che cosa, e di quale maniera sia, n. 1.

Articoli in detta azione, n. 2. & 4.

Detta azione perche si dà, n. 3.

Forma del libello in detta azione, n. 5.

Detta azione nasce da quasi contratto, ed è quando uno fa li negozii di un'altro in sua assenza, spontaneamente, e senza mandato, o procura, perche se interviene il mandato, compete l'azione *de mandato*, ed è di due maniere, una diretta, che compete a quello, del quale sono li negozii, contra quello, che l'ha maneggiati, acciò dia il conto, e rifaccia li danni se ave male amministrato. E l'altra contraria, che compete a quello, che senza mandato, ma con utilità ave amministrato li negozii.

Articoli.

2 Nella diretta, acciò abbia luogo detta azione si ricerca Primo, che il negozio spetti all'attore. Secondo, che il reo abbia amministrato li negozii di esso attore senza mandato. Terzo, che esso attore in tempo di detta amministrazione sia stato assente, perche se in presenza del Padrone uno esercita li suoi negozii, benché senza espresso mandato, tuttavia si stima farlo con mandato, onde li compete l'azione *de mandato*, *l. si remunerandi, §. si passus, ff. mandati*. Quando, che l'amministrazione di detti negozii di detto assente non cachi in altro nome speciale di contratto, o azione, come si dice del tutore, che fa li negozii del pupillo assente, perche all'ora si dà l'azione de tutela.

3 E detta azione si dà Primo, acciò detto amministratore dia il conto della sua amministrazione, ed in ciò si avvertisce, che ogni amministrazione, è obligato a rendere conto, e non avendo fatto l'Inventario, ed il libro di conti, o pure l'ha fatto imperfettamente, o oscuro, o intricato, dolosamente si può condannare a tutto il danno ed interesse, e contra di esso si dà il giuramento *in litem*, conforme si dà contra il tutore, *l. tutor, qui repertorium, ff. de adm. tutor.* Secondo, si dà a tutto quello, nel che il Padrone è stato dannificato, per la male, e negligente amministrazione, *l. 2. ff. eod.* onde è tenuto de dolo, e leve colpa, e non della levissima, *l. tutori 20. C. eod.*

Articoli nella contraria.

4 Nella contraria, nella quale l'amministratore vuole ripetere quello ave speso in detta amministrazione, ed à tutte le spese necessarie, ed à tutto quello, che l'è stato di danno, o mancato d'utile per causa di detti negozii. Si ricerca Primo, che abbia amministrato li negozii dell'assente senza mandato. Secondo, che detta amministrazione non cachi in speciale nome di contratto, o quasi contratto. Terzo, che li negozii si siano fatti con utilità, e si dice con utilità, quando il Padrone, se vi fosse stato presente avrebbe fatto l'istesso, *Oinot. hic.*

Forma del libello in detta azione.

5 *In Curia, &c. comparet T. dicens, quod eum N. privavit, & ultra propria domo, & patria, & in longinquas regiones abstravit, voluptatis, ac peregrinationis causa, ipse comparens aors ipsius ex singulari amicitia ad commodum dicti N. curandos susceperit, & omni necessaria cultura usque ad reditum rei diligentissime servando, constructioni sapientiam in rei maximam utilitatem duc. 100. circiter impenderit, & cum jura nolim quomquam alterius damno, atque iactura locupletari, vel ei suum officium damnosum esse debere. Sed talos expensas etiam sine mandato solus ex exigi permittant. Ideo petit pronuncari dictum N. in dictos duc. 100. ad commodum ipsius expensarum restitutionem, ac satisfactionem teneri, &c. isto, &c.*

Dell'azione vi bonorum raptorum. Cap. 30.

S O M M A R I O.

Azione vi bonorum raptorum, contra à chi compete, n. 1. Articoli, e prove nell'azione vi bonorum raptorum, num. 2.

Forma del libello in detta azione, num. 3.

1 **D**etta azione compete contra quello, che rapisce per forza le cose mobili dalla possessione, ed in presenza del medesimo Padrone. E si l'anno s'intenta per il quadruplo, e frà detto quadruplo si contiene la cosa principale rubbata, per lo che la pena resta per il triplo; E dopo l'anno s'intenta per il solo simblo, *l. 2. in princ. ff. eodem.*

Articoli.

2 E si ricerca acciò detta azione abbia luogo. Primo, che il reo abbia per forza rapito, e non solo si verifica in quanto al fatto, ma anco in quanto all'animo; cioè, se ritrovando resistenza, averebbe antico fatto violenza, *l. si quis ex domo, ff. de furt.* perche s'attende il proposito, e la volontà, *cap. cum voluntate, cap. cum similibus extr. de sent. excomm.* Secondo, si ricerca, che concorra con violenza, e che il rapiente sia in dolo. Terzo si ricerca, che dette cose mobili siano state pigliate dal reo con violenza, e con armi, o senza: perche può essere la violenza senz'armi. Quarto, si deve esprimere la quantità, ed il valore delle cose rapite, come nel furto, acciò si possa fare la condennazione del quadruplo: ed in difetto di prove si deve stare al giuramento dell'attore sopra la quantità, e valore di dette cose, *l. si quando 9. C. unde vi, & cap. fin. extr. de his, qua vi met, caus.* Deve bensì l'attore allegare cose verisimili, secondo la condizione della persona, e delle ricchezze, *gl. in d. l. si quando.*

Forma del libello in detta azione.

5 *In Curia, &c. comparet T. & dicit, qualiter mensibus elapsis N. armata manu cum NN. sociis in adas comparentis irrupti, arca ejus fregit, atque inde vestimenta pretiosa, cum quatuor poculis argenteis, aliisque suppellectilibus, qua comparens ipse 500. ducatorum aestimat, vi eripuit, atque secum contra jus, & de facto abduxit. Et quia ex juris dispositione omnis vis, atq; violentia gravissimis penis favorisime prohibita est sub pena quadrupli. Ideo petit d. N. incidisse in panam, ut supra in dictam comparentem in quadruplum teneri, 2000. ducatorum, una cum expensis, & interesse condemnari, &c. isto, &c.*

Dell'azione per l'interdetto quorum bonorum.

Cap. 31.

S O M M A R I O.

Azione per l'interdetto quorum bonorum, contra si dà, num. 1.

Articoli, e prove per l'interdetto quorum bonorum, n. 2.

Eccezioni, che ricercano altiore indaginem nel giudizio di questo interdetto, non s'ammettono, n. 3.

Interdetto quorum bonorum, in che conviene, in che discorviene colla petitione d'eredità, nu. 4.

Forma del libello in detta azione, nu. 5.

Forma della sententia in detta azione, nu. 6. e 7.

1 **Q**uest' Interdetto si dà contra il possessore delli beni, che pretende essere erede, quando non è, *l. pro barede, ff. de petitione barede.* Secondo si dà contra quello, che de fatto possiede, e non ha Jus, o titolo alcuno, *d. l. pro barede.*

Articoli.

2 Ed acciò detto Interdetto abbia luogo, si ricerca

Primo, che quello, che l'intenta sia erede di quello, del quale erano li beni, che dimanda, ò per testamento, ò ab intestato, ò in tutto ò in parte, purchè sia parte dell'eredità, *d.l. 1. §. 2. ff. quorum bonorum*, perche se sarà instituito erede in cosa certa, e particolare, si ha come legatario, e non li compete detto interdetto. Secondo, si ricerca, che quello, che intenta questo interdetto, non abbia primo posseduto li beni dimandati, perche è rimedio *adipiscendæ possessionis*, perche avendole altre volte possedute, dopo perdute, si hà l'interdetto *unde vi, ch'è recuperanda possessionis*. Terzo, si ricerca, che le cose, che si dimandano siano corporali, e non incorporali, cioè per li debitori ereditarii, che non si possono possedere solamente, ma per l'altre cose incorporali si dà, *Bart. in l. 2. ff. quorum bonorum nu. 2. Buratt. decis. 474. nu. 7.* Quarto, si richiede, che quello contro il quale s'intenta l'interdetto, posseda, ò tenghi tutta l'eredità, ò parte di essa, senza titolo, perche possedendo con giusto titolo non si dà quell'interdetto, *l. 1. ff. quorum bonorum l. 2. C. eodem*. Quinto, si richiede, che qualcheduno posseda, perche se niuno possede, non si dà quell'interdetto, perche l'interdetto si chiama, *inter duas dictum*, ma si daria il beneficio della *l. fin. C. de edicto Div. Andr. 1011.* il che procede anco se uno possederà l'eredità, Ma se maliziosamente ha lasciato di possedere quello, che possedeva, si procederà contro di lui con quest'interdetto per l'interesse dell'attore, *d.l. 1. ff. quorum bonorum*. Sesto, che le cose, che si dimandano, siano state possedute dal defonto, *d.l. 1. in princip. ff. quorum bonorum, Bart. in d.l. 2. n. 4. §. 12. C. eod. tit.*

3 Nel giudizio di quest'interdetto *quorum bonorum*, essendo giudizio possessorio, non li ammettono l'eccezioni, che ricercano *altiorum indagum*, nè per quelle si deve impedire l'immissione in possessione delli beni dimandati, *Buratt. decis. 386. n. 4. §. dec. 772. nu. 1.* Nè tampoco s'ammette appellazione in quanto all'atto suspensivo, essendo giudizio di momentanea possessione, *l. unic. C. si de moment. possess. appellat. fuer. Bart. in l. fin. C. quorum bonorum, Mart. par. 4. dist. 7. n. 9.*

4 Quest'interdetto in alcune cose conviene colla petizione d'eredità, ed in altre disconviene. Conveniscono Primo, perche tanto la petizione dell'eredità, quanto quest'interdetto *quorum bonorum* si dà contra il possessore senza titolo, *l. pro hered. §. fin. cum l. seq. ff. de petit. hered.* Secondo, conveniscono nell'uno, e nell'altro giudizio, che l'attore sia erede, *l. 1. ff. de petit. heredit. §. l. 1. ff. quorum bonorum*. Terzo, conveniscono, perche nell'uno, e nell'altro giudizio vengono anto l'accessioni, e li frutti, *l. 1. §. gl. C. quorum bonorum, §. d. l. 1. ff. eodem*. Quarto, perche nell'uno, e nell'altro giudizio il reo posseda, ò maliziosamente abbia lasciato di possedere, *d.l. 1. ff. quorum bonorum*. Quinto, convengono, perche l'uno, e l'altro giudizio è universale, introdotto ad acquistare la possessione di tutti li beni ereditarii, benchè alle volte si dia anco per le cose particolari, *d.l. 1. ff. quorum bonorum*. Sesto, perche se l'erede ha posseduto prima l'eredità, non ho luogo nè l'uno, nè l'altro giudizio à recuperarla, *Bart. in l. fin. ff. de fideicommiss. heredit.* Settimo, perche l'uno, e l'altro giudizio si può intentare più volte, per acquistare la possessione, *gl. in rub. C. quorum bon. vers. Et non redditur amplius.* Ma per contrario poi differiscono fra di loro. Primo, in quanto all'origine, perche la petizione dell'eredità è intro-

dotta *de Jure Civili*, e l'interdetto *quorum bonorum*, *de Jure prætorio*, *d.l. 1. ff. quorum bonorum*. Secondo differiscono per natura, perche la petizione dell'eredità è azione di buona fede, e l'interdetto *quorum bonorum* è rimedio *stricti Juris*. Terzo, differiscono in quanto al soggetto, perche la petizione dell'eredità si dà all'erede *de Jure Civili*, ed all'utile possessore de' beni; e l'interdetto sudetto diretto si dà al possessore delli beni, e l'utile all'erede *de Jure Civili*, *gl. in rub. C. quorum bonorum*. Quarto, differiscono in quanto al fine, perche la petizione dell'eredità è giudizio petitorio, e l'interdetto è giudizio possessorio, *gl. in d. l. rub. C. quorum bonorum*. Quinto, differiscono in quanto al modo d'intentare, perche nella petizione dell'eredità d'attore dimanda essere dichiarato erede, ed in conseguenza restituirseli tutte le robbe ereditarie, *l. licet minimam, ff. de petit. hered.* e nell'interdetto dimanda esser posto in possessione di quelle, *d.l. 1. C. quorum bonorum*. Sesto, differiscono nel modo di provare, perche l'attore della petizione d'eredità deve provare pienamente d'essere erede, e che li beni siano ereditarii, ò almeno siano stati posseduti, ò detenuti dal defonto; e l'attore con quest'interdetto può provare *semipleni*, e *presumptivi*, perche è giudizio di poco pregiudizio, *Bart. in d.l. 1. n. 3. C. quorum bonorum*. Settimo, differiscono nella qualità delle cose, perche la petizione dell'eredità si dà per le cose eziandio semplicemente possedute, ò detenute dal defonto, *l. §. non tantum, ff. de petit. hered.* E quest'interdetto si dà solo per le cose, che furono nelli beni di esso defonto. Ottavo, differiscono nella generalità, e specialità, perche la petizione dell'eredità si dà contra li debitori ereditarii, *l. item videndum, §. fin. et l. etiam, §. fin. ff. de petit. hered.* E quest'interdetto si dà regolarmente per le cose corporali solamente, e non per l'incorporali. Nono, differiscono nel modo di sentenziare, perche nella petizione dell'eredità il Giudice dichiara l'attore essere erede, ma in questo interdetto condanna il reo alla restituzione della possessione, *Bart. in d.l. 1. ff. quorum bonorum, Angel. in §. quadrupli n. 37.* Decimo, differiscono nell'appellazione, perche nella petizione dell'eredità si dà l'appellazione ad effetto sospensivo, e devolutivo, essendo giudizio petitorio; ma in quest'interdetto, non si dà se non in quanto all'effetto devolutivo solamente, essendo giudizio possessorio, e di momentanea possessione.

Forma del libello in detta azione.

5 In Curia, & comparet T. & dicit, qualiter mensibus elapsis quondam B. frater legitimus, & naturalis (vel patruus ipsius comparentis) juxta Dei voluntatem vita decessit, & reliquit quamplura bona mobilia, & immobilia, ac se moventia, & c. presertim quandam vineam, etc. quodam territorium situm, & c. quæ omnia ipsi actori uti proximiori heredi sunt devoluta, & ad ipsum tanquam fratrem, vel nepotem, & proximiorum consanguineum dicti paterfuncti spectant, & pertinent. Sed hoc non attente N. dicta bona taliter relicta nullo titulo, causa, aut Jure de facto invasit, & occupavit, & requisitus pluries amicabiliter, & admonitus, ut hereditatem prædictam restitueret ipsi comparenti, hactenus injuste tenuit, & recusavit, & in hoc terminum usque diem detinuit, & detinet. Ideo petit dictum N. ad restituendam præfatam hereditatem condemnari, & Jure remediis compelli, ipsumque legitimum heredem in ejus possessione immitti, & omne id quod justum fuerit decerni, cum refusione expensarum, & in-

interesse, &c. isto, &c. super quibus, &c. Deducens, &c. Non se adstringens, &c. & ita, &c.

Forma della sentenza.

6 *Per Curiam, &c. In causa, & causis coram nobis, etc. inter T. heredem universalem ab intestato qu. B. vel ex testamento, &c. actorem ex una, & N. Reum conventum ex altera, &c. Visis, &c. Christi nomine repetito, &c. Dicimus, decernimus, & sententiamus d. T. actorem immittendum fore, & esse, prout inmitti mandamus, in realem actualem, & corporalem possessionem bonorum hereditariorum; eorumque Jurium, &c. dicti qu. B. & mandatum quodcumque de immittendo desuper necessarium, & opportunum decernendum fore, & esse, prout decernimus, et relaxamus, Visum Victori in expensis, &c. & ita, &c. hoc suum, &c. T. Gubernator, &c. Provisum, &c. T. act. &c.*

Altra forma, condannando il Reo a restituire.

7 *Decernimus, & declaramus, & postea condemnamus dictum N. Reum conventum, ut res hereditarias corporales, quae fuerunt dicti qu. B. & eorum possessionem T. actori restituat, &c. Visum Victori, &c. mandatumque, &c. & ita, &c.*

Del remedio possessorio, che si chiama Interdetto Salviano. Cap. 3.

S O M M A R I O.

Azione del remedio possessorio, che si chiama interdetto Salviano à chi compete, n. 1.

Interdetto Salviano di quante maniere sia, n. 2.

Interdetto Salviano utile à chi si dà, n. 3.

Interdetto Salviano utile, si deve intentare più presto, che l'azione ipotecaria, n. 4.

Articoli in detta azione, n. 5. e 6.

Forma del libello in detto Interdetto Salviano, n. 7. e 8.

Forma della sentenza in detta azione, n. 9. e 10.

1 **Q**uest'azione, è remedio compete al locatore, acciò conquisti la possessione di quelli beni mobili, che espressamente, o tacitamente sono obligati all'attore sudetto per il pagamento della pensione; E detto Inquilino, è Colono per sfuggire detto pagamento nella fine del tempo dell'affitto l'ave alienate, o asportate, ed è di due maniere diretto, ed utile. Il diretto Salviano si dà al locatore contra l'affittatori, e loro eredi, tanto per la pensione, quanto per la deteriorazione della cosa affittata. E l'utile si dà contro l'extranei possessori, alli quali il conduttore ave alienate le cose asportate nella possessione affittata: e benchè si danno molte differenze tra l'azione ipotecaria, o quasi Serviana, e quest'Interdetto; concludono comunemente esser più utile intentare dett'Interdetto Salviano, che l'ipotecaria, o quasi Serviana, perche nell'ipotecaria si deve provare, e constare l'ipoteca, essendo giudizio petitorio; che per ragione del Jus, o pegno si dà contra il possessore della cosa espressamente ipotecata, e per ottenere la nuda possessione di quella cosa specialmente, o generalmente obligata, non per conseguirla il dominio, ma per riceverla sino che sarà soddisfatto del suo credito: Ma nell'Interdetto Salviano, essendo giudizio possessorio, che si dà per ragione della possessione, che esse il debitore, quella solo è tenuto di provare, la quale è facile à provarsi; *Neguzant. tract. de pignori. 1. memb. 8. per Mevob. in tract. de adipisc. possess. remed. 3.*

Articoli.

2 **A**cciò detto Interdetto Salviano abbia luogo, si devono provare due estremi. Primo, il credito con

l'ipoteca, e la possessione del debitore ipotecante nel tempo dell'obligazione, o dopo, *Roland. conf. 14. n. 13. lib. 1.* Secondo, la possessione del reo convenuto, *Ar. et. in §. item Serviana n. 9. instit. de act.* E la ragione è, perche il Salviano non si dà se non contra il possidente: e questo secondo estremo si prova per istromenti, o scritte pubbliche. Secondo, si prova per scrittura privata fatta per mano dell'avversario, *Rot. decis. 277.* Terzo, per testimoni, *Rot. decis. 1. & dec. 609. n. 2. par. 2.* Quarto, per risposta della parte alle posizioni, *Scapuc. qu. 25. n. 9.* Quinto, per il mandato de manutenendo concesso all'avversario, il che non si concede ad alcuno sopra li medesimi beni, senza che posseda, *Mantic. dec. 252. n. 2.* Sesto, se l'avversario non negarà di possedere, ma sostenerà il giudizio col contradire, ed attitare, *Scapuc. qu. 25. n. 9. vers. Si autem pars.*

3 **I**l credito poi coll'ipoteca dell'attore con quest'Interdetto, ch'è il primo estremo, è particolar fondamento del Salviano, si prova anco in più modi. E primo, per istromenti, e pubbliche scritte, *Seraphin. dec. 828 n. 4.* Secondo per polite private sottoscrutte, e giudizialmente riconosciute, *Duran. decis. 193. n. 1.* Terzo, per testimoni, *Seraphin. decis. 1200.* Quarto, per le clausole del contratto, e precario posti nell'istromento della vendita, *d. Seraphin. dec. 1415. nu. 2. Durand. decis. 40. nu. 4.* Quinto, si prova colla confessione fatta giudizialmente alle posizioni, Sesto, con altri modi legittimi di prove, con le quali si sogliono provare l'incombenze nell'altri giudizi petitorii.

Forma del libello in detta interdetto Salviano.

4 **I**n Curia, &c. Comparet T. dicens, qualiter anno proximo elapso locavi quendam ejus fundum situm, &c. N. pro pensione duc. 100. ipsi comparenti anno quolibet persolvendo un, qui N. importavit multa bona praesertim talia, & talia, &c. in fundum praedictum sic conductum. Et quia dictus N. non solum non solvit pensionem praedictam, verum etiam praefata bona ex re conducta alio transtulit contra omne Jus, &c. cum ex Juris dispositione sunt ipsi comparenti locatori obligata pro pensione praedicta. Idcirco recurrit ad d. Curiam, & petit d. N. cogi, & compelli ad restituendum possessionem dictarum rerum sibi hypothecatarum, vel ad solvendum pensionem praedictam cum omnibus damnis, expensis, & interesse passis, & patiendis occasione praesentis litis, super quibus, &c. Deducens, &c. Non se adstringens, &c. omni, &c.

5 **E** se si dimandarà l'immissione in possessione degli beni ad esso obligati, si formerà il libello in altra forma, afferendo come per il N. si furono ipotecati li tali beni, il tal fondo, o tal cosa; *Quo quidem de praesenti posseduntur ab ipso N. debitore, sive ab alio. Ideo petit immitti in possessionem illorum ad effectum sibi satisfaciendi de ejus credito ex eorumdem bonorum fructibus, &c.*

Forma della sentenza.

6 **I**n causa, &c. Visis, &c. Dicimus, &c. bona N. illata ad fundum N. situm in tali loco, &c. esse hypothecata T. pro pensione ducatorum tot praedicti fundi in actis deducti, & providi: condemnamus d. N. ad restituendum d. T. locatori praedicta bona sibi hypothecata pro pensione praedicta, vel ad solvendum praedictam summam pro satisfactione pensionis sibi debita. Visum Victori, etc. Et mandatum quodcumque, &c. & ita, &c.

Mà se faranno dimandati li beni stabili ipoteca-

ti per la soddisfazione del credito delli loro frutti, come s'è detto, all'ora si forma.

Altra sentenza, cioè:

10 In Dei nomine, &c. In causa, &c. de, & super ipamissione in possessione unius fundi, sibi, etc. rebus, que, etc. Visis, etc. dicimus, decernimus, et declaramus d. N. immittendum fore, et esse, prout immittimus in realem, actualem, & corporalem possessionem dicti fundi, illiusque Inruum, etc. ad effectum retinendi domus, et quousque dictus N. creditor fuerit ex fructibus id. fundi de eius credito securum tot, etc. integrè satisfactus, et quodcumque mandatum de immittendo desuper necessarium, et opportunum decernimus, et relaxamus. Victum Victori, etc. et ita, etc.

Del rimedio possessorio retinenda, cioè dell'interdetti uti possidetis, & Utrobi. Cap. 33.

S O M M A R I O.

Interdetti uti possidetis, & utrobi, in che differiscono, ed à chi competono, n. 1.

Detti interdetti à che fine furono introdotti, n. 2.

Violenze di quante specie siano, n. 3.

Articoli, e prove in detta azione, n. 4.

Forma del libello in detta azione, n. 5.

Forma della sentenza in detta azione, n. 6. e 7.

1 **Q**uesti due Interdetti *retinenda possessionis* competono à quello, che possiede: cioè l'interdetto *uti possidetis*, per retinere, e conservare la possessione delle cose stabili, l. 1. et tot. tit. ff. uti possidetis, & §. retinenda, §. sed interdicto uti possidetis, e l'interdetto *utrobi*, per retinere, e conservare la possessione delle robe mobili, l. 1. ff. utrobi, & d. §. retinenda seu sed interdicto, vers. utrobi, e furono introdotti contra le violenze turbative, che molestano, e turbano quello, che possiede la cosa sua nella sua possessione, o quasi possessione, che ave avuto, ed ave, acciò desista dalla turbazione il turbatore, o molestatore, ed esso possessore ritenghi, e non perda la quieta possessione, ed acciò dia pleggiaria *de amplius non turbando*, e che paghi l'interesse della passata turbazione. Introdotti tutti due detti interdetti *de iure pretorio*, proibendo le violenze, e volendo, che ciascuno posseda fino, che giuridicamente sarà convinto, acciò non si perturbi la pace, e tranquillità della republica, l. 1. ff. uti possidetis.

2 E perche detti due interdetti sono introdotti, come s'è detto, per ovviare, e rintuzzare le violenze contra quelli, che turbano qualcheduno nella sua possessione, si deve sapere, che di dette violenze sono cinque le specie: Cioè, la prima Inquietativa, quando alcuno, che non è possessore, nè pretende esser possessore, per violenza, ovvero nascostamente inquieto, e non lascia servirsi della cosa sua un'altro quietamente, ed in tal caso non hà luogo quest'interdetto *uti possidetis*, o vero *Utrubi*, ma l'interdetto *quod vi, aut clam*, J. ason. in l. si quando, n. 6. C. unde vi. La seconda Compulsiva, ed è, quando alcuno per forza, o paura, che casca in uomo costante, è forzato dare, o fare qualche cosa, ed all'ora non hanno luogo detti Interdetti, ma l'azione, *quod metus causa*, Bald. in rubr. ff. quod met. caus. & in rubr. in fin. de controvers. investit. in usib. feudor. La terza Expulsiva, ed è quando alcuno per forza è discacciato dalla possessione del fondo, o casa; e propriamente casca nelli beni stabili; e per detta violenza non si danno detti Interdetti *uti possidetis*, & *Utrubi*, ma l'interdetto *Unde vi*, per ricupe-

rare la possessione perduta, l. si quis in tantam, C. unde vi, §. recuperanda, cap. retinenda 3. q. 1. et cap. sapi de restit. spoliat. E questa violenza induce propriamente lo spoglio, ch'è tanto privilegiato, che lo spogliato prima d'ogn'atto si deve restituire, e non se li può opporre l'eccezione del dominio, cap. in literis de restit. spoliat. cap. fin. de ord. cognit. et l. si quis, C. ad l. Jul. de vi publica. La quarta Ablativa, ed è quella, che si commette intorno le cose mobili, quando per forza si tolgono, tit. ff. de C. de vi honor. rapt. et in ista eodem tit. ed all'ora si dà l'azione *de vi honor. raptor.* e non li sudetti interdetti *uti possidetis*, et *Utrubi*. La quinta Turbativa, ed è la violenza quando due, o più pretendono possedere l'istessa cosa, ed uno turba l'altro in quella possessione: nel quale caso se si commette in cose stabili, si procede coll'interdetto *uti possidetis*. E se si commette nelle cose mobili, si procede coll'interdetto *Utrubi*, e di questa sola si parla.

Articoli.

4 Acciò detto Interdetto *uti possidetis* abbia luogo, si ricerca Prima la possessione *de presenti* per parte dell'attore, nè importa, che sia possessione naturale, o civile solamente, o pure naturale, e civile insieme, l. fin. ff. uti possidetis. Secondo, si ricerca per parte del medesimo attore, che detta possessione non l'abbia per forza, o nascostamente, o vero col precario dal reo, contra il quale propone l'interdetto, l. 1. in princ. §. fin. l. si duo in princ. ff. uti possidet. l. 1. C. eod. tit. Perchè il reo potrà opporre contro l'attore. E dalla parte del reo convenuto si ricerca, che veramente abbia turbato l'attore possidente, con farli qualche violenza, e procede, o che dia la turbazione esso reo per se stesso, o per altro in suo nome, argom. l. prohibere in princ. ff. quod vi. q. ut clam, e procede similmente, o che detta turbazione sia con li fatti, o con le parole, purchè s'impedisca la libera possessione, e deve detto attore provare due cose, cioè la possessione della parte sua, e la turbazione della parte del reo.

Forma del libello in detta azione.

5 In Curia, &c. comparet T. dicens, quod cum tam ipse, quam B. eius Pater in quietà, & pacifica possessione multis ab hinc annis possederint quendam agram situm, &c. & fructus in eo collegerint, cumque etiam proxima estate praterita in d. agro sata demerzi curare vellet. N. de facto, & contra omne Jus, &c. d. sata in suum horreum abducere presumpsit, dictum Comparentem in sua possessione, vel quasi quietà, & pacifica turbando, respiciens Jura, qua huiusmodi molestaciones, & inquietationes vetant, ac prohibent. Quare petit decerni in sum Comparentem iniuste turbatum fuisse, & dictam N. à molestacione desistere debere, & fructus, & ceteraque ablata cum interesse, et damnis reddere. Ac ad sufficientem cautionem de amplius non turbando prestandam, cum refusione expensarum, etc. et ad hac. Competentibus Juris remediis compelli, &c. isto, etc.

Forma della sentenza in detta azione.

6 In Dei nomine, etc. In causa, etc. De, et super turbacione, et molestia pacifica possessionis cuiusdam Vineae, sive agri, etc. Visis, etc. Dicimus, etc. T. actorem esse potioram in possessione Vineae posita, etc. sive agri, sibi, etc. Ideo condemnamus dictum N. Reum conventum, ut dictum T. actorum in pacifica, et quietà possessione relinquat, nec illud amplius turbet, neque molestat. Et insuper condemnamus eundem N. ut idoneam praestet cautionem de non tur-

turbando, nec molestando illum in futurum, etc. Videtur Victori, etc. Et mandatum, etc.

E se la cōtroverfia, e lite sarà sopra la turbazione della quasi possessione di servitù d'ucellare, piscare, tagliare legnami, di pascer, di passare, d'appoggiare legnami, d'esigere il canone, d'rendite, e simili, si deve fare la sentenza, cioè,

7 *In Dei nomine, etc. In causa, etc. Visis, etc. Dicimus, etc. et condemnamus N. Reum conventum, ne N. actorem in sua quasi possessione talis, vel talis servitutis turbet, aut vim inferat, vel in quasi possessione exigendi annuum canonem, seu redditus, etc. vel fructus census carolendorum, vel ducatorum tot super tali fundo, etc. alias impositi, ut ex instrumento, etc. Vel super annua prestatione, etc. Quo però ad interesse petitum, et non probatum ab eod. T. actore eundem N. Reum conventum absolvimus, et liberamus, ac iustis de causis non molestari mandamus. Mandatumque, etc. hoc suum, etc.*

Dell' adizione dell'eredità, col beneficio della legge, ed inventario, e senza. Cap. 24.

S O M M A R I O.

- Forma del libello in detta azione d'eredità, n. 1.
- Forma della provista in dorso d. libello, n. 2.
- Forma del decreto del preambolo dell'erede, num. 3.
- Testimoni che numero devono essere per provare se uno sia morto, nu. 4.
- Forma del decreto della dichiarazione col beneficio, n. 5.
- Prattica intorno la citazione, ed altri atti dopo il decreto della dichiarazione d'erede, nu. 6.
- Decreto di preambolo quando s'intende tacete, etc. n. 7.
- Erede, come erede può sostenere le ragioni del defonzo, edive, & passive, num. 8.
- Preamboli da quali Corti si spediscono, num. 9.
- Appellazione da decreto di preambolo come si pratica, num. 10.
- Preamboli fatti da altri Tribunali non fanno fede nella Gran Corte della Vicaria se non sono da essa confermati, num. 11.
- Forma della citazione delli Creditori certi sopra d. adizione, nu. 12. et 20.
- Forma del Banno contra li Creditori incerti, nu. 13.
- Forma della relazione in d. Banno, nu. 14.
- Forma della citazione per editto alli Creditori certi, ed incerti, num. 15.
- Forma del decreto quando al minore si dà il Tutore, num. 16.
- Renuncie, che deve fare la Vedova quando si eligge per Tutrice, num. 17.
- Requisiti che deve osservare il Tutore primo, che s'intrometta all'amministrazione, num. 18.
- Forma della pioggeria, che deve dare il Tutore a beneficio del pupillo, num. 19.
- Forma dell'inventario, num. 21.

Forma del libello in detta adizione.

- 1 *In Curia, etc. comparet T. et dicit, quod in ultimis constitutus B. ejus pater instituit ipsum componentem heredem universalem super omnibus ejus bonis, creditis, actionibus, et recolligentiis, Et intendens d. B. h. hereditatem adire cum beneficio tamgen. l. et invent. ne in futurum teneatur ultra vires hereditarias, Instat propterea ad predicto admitti omni modo meliori, etc.*
- 2 Presentata detta comparfa si fa il decreto, *Quod capiatur summaria informatio de expositis, id est componentem institutum esse heredem, & assertum testatorem esse mortuum, ejusque cadaver Ecclesiasticæ*

sepultura traditum, et testes habeantur pro citatis, etc. hoc suum, etc.

Costato tutto ciò, si fa il decreto di preambolo, si dichiara erede cum potestate, &c.

Forma del decreto del preambolo dell'erede.

- 3 *Visa testamento quond. B. etc. Visaque informatione capta de morte d. B. ejusque corporis Ecclesiastica sepultura traditi fuit, per hanc Curiam, ejusque Magnif. Iudicem provisum, et decretum T. ejus filium fore, et esse declarandum, prout presenti decreto declaratur universalis heres predicti quond. B. ejus patris ex testamento, et succedendum in bonis remansis in hereditate predicta, mobilibus, stabilibus, auro, argentq, recolligentiis omnibus, se se morventibus, nominibus debitorum, etc. et omnibus aliis ab hereditate predicta dependentibus, cum facultate exigendi credita, et incusandi quasunque obligationes, et instrumenta hereditaria liquidandi, aliaque faciendi, etc. et qua veris heredibus permitti solent, etc. hoc suum, etc.*

- 4 Per provare se uno è morto, si ricercano due testimoni almeno de visu, e lette de auditu, se non può costarsi de visu, Tartaglia nella sua pratica cap. 1. n. 72. Imprian. de repulsa requis. 2. n. 78. Danza de pugna. DD. tom. 1. tit. de preamb. n. 12. Consiliar. Petra super Ritu 181. num. 9.

Forma del decreto della dichiarazione d'erede, col beneficio sudetto, &c.

- 5 *Per Curiam, &c. Visa retrospectiva comparitione T. petentis se declarari heredem qu. B. ejus Patris, vel fratris, &c. cum beneficio tamon legis, & inventarii ex testamento, &c. vel ab intestato, &c. Visaque informatione capta de morte d. B. ejusq, corporis Ecclesiastica sepultura traditi, (se sarà ab intestato si devono esaminare li testimoni sopra la prossimità del grado, e si deve dire Et testium depositionibus, ex quibus constat d. B. fuisse, & esse in gradu proximiorum ad succedendum ab intestato d. q. B.) E se sarà per testamento, si deve dire Viso insuper testamento, etc. fuit per hanc Curiam, ejusque Magn. Iudicem provisum, et decretum d. T. ejus filium, sive fratrem fore, et esse declarandum, prout presenti decreto declaratur universalis, et particularis heres predicti qu. B. ejus patris, sive fratris ex testamento, etc. vel ab intestato, etc. cum petito beneficio legis, et inventarii, prout adire intendit, etc. et intestit, etc. ne in futurum ipse T. teneatur ultra vires d. B. hereditatis, citatis citandis, etc. Et cum solitis solemnitatibus in confessione legitimi inventarii, in quo omnia bona describatur, etc. et expendantur banna per loca consueti pro certis, et incertis creditoribus, etc. alias, etc. et ita, etc.*

- 6 Qual decreto interposto si deve spedire la citazione sopra l'adizione nell'eredità, e si devono citare tutti li creditori personalmente, d in caso se saranno certi, e se saranno incerti per banno, d editto per li luoghi soliti, che il tal giorno, ed ora comparano nel tal luogo à vedere la confezione dell'inventario, ed adizione dell'eredità. Nel qual giorno, ed ora in presenza delli testimoni, che videro il testatore morto, e seppellire, si notano li beni del testatore, e si adisce l'eredità, e del tutto se ne fa publico istromento, e così s'osserva quando si dimanda essere dichiarato erede testamentario; mà quando sarà senza testamento, cioè ab intestato, all'ora non solo si ricerca di provare, che il T. sia morto, mà anche pretende adire l'eredità sia il più propinquo in grado; e quando si fa ad istanza di figli, nepoti, d altri

- altri da linea discendente, si vuole fare senza editto citatorio nelli luoghi pubblici, e consueti contro l'interessi pretendenti; mà solo esaminarli due testimonii *de visu*, almeno degni di fede: e non potendosi avere detti *de visu*, devono essere sette *de auditu*, come sopra, che il T. sia morto, &c. E nella linea collaterale ad istanza di fratelli, nè anco vi è necessaria detta citazione, *Carav. sopra il rito 181. Reg. Sanfel. dec. 210. n. 3. Reg. Cappyc. Latr. dec. 198. n. 1. Consil. Prat. tom. 2. discept. forens. cap. 39. num. 1.* Il che costato si fa il sudetto decreto di preambolo; e ciò quando l'erede suo intende succedere ab intestato col beneficio della legge. Che se sarà estraneo, si deve spedire la citazione per editto, e citarsi tutti l'interessi pretendenti sopra l'eredità del defonto, ed accusarsi le contumacie e dopo si fa il decreto, *quod capiatur summaria informatio de incumbentibus*, qual'informazione prela, e costato quello, che s'è allegato nella comparfa, si fa il decreto del preambolo, *Tartaglia in detta sua pratica d. cap. 1. n. 52.*
- 7 Il decreto del preambolo; benché si faccia senza citazione, s'intende *tacite*, quando totalmente non si può sapere il legittimo contraddittore, *Gallupp. nella sua pratica, cap. 2. tit. de cit. n. 41.*
- 8 L'erede poi come erede può sostenere le ragioni ereditarie, ed azioni del defonto *active*, & *passive*. Avvertendosi, che ad istanza dell'erede instituito in testamento anco s'interpone il decreto di preambolo; mà non in virtù de' Codicilli, nelli quali non si può dare, nè togliere l'eredità, *l. 2. C. de codicill. l. non codicillum, C. de testam. §. penult. instit. de codicillis, Pratus lib. 2. discept. forens. cap. 8. n. 23. Consil. Petra d. Rit. 181. nu. 15.*
- 9 Fuori della Città di Napoli, le Regie Audienze, Corti Regie, e Barionali possono interporre validamente li preamboli, ciascuno nella sua giurisdizione, *Danza de pugna DD. tom. 1. tit. de preamb. n. 20.* Però nella Città di Napoli, tanto ad istanza di Cittadini, quanto di Forattieri, tanto per testamento, quanto ab intestato, solo nel Tribunale della Gran Corte della Vicaria si spediscono li preamboli, e non si trattano nè nel Sagro Consiglio, nè nella Regia Camera della Summaria, *Reg. Cappyc. Latro dec. 139. n. 20. et dec. 198. n. 22. lib. 2. Petra rit. 181. ante n. 11.* Quali decreti di preambolo si dicono interlocutorii, *Scaglioni. Rit. 163. n. 6.*
- 10 Avvertendo, che appellandosi da detto decreto di preambolo, non si potrà detta causa conoscere nel S. C. mà si fa la relazione della Gran Corte nel medesimo Tribunale, e li Giudici non possono votare nella causa, *Anna alleg. 18. Ricc. part. 2. collect. 370.* Bensì quando vi è contraddizione di parte, ed il negozio ricerca *altiore indaginem*, vuole il Sag. Conf. ordinare, *quod causa remaneat in S. C.* e la causa si commette, *Reg. Cappyc. Latr. dec. 139. n. 21.* Di modo, che li preamboli fatti fuora il Tribunale della Gran Corte della Vicaria non fanno fede in essa Gran Corte, e Città, se non faranno da essa confirmati per la sua preminenza, spettando solo ad essa il fare simili preamboli, *Tor. vot. 84. n. 236. p. 1.*
- Forma della citazione alli creditori certi sopra l'adizione dell'eredità.*
- 12 *Quoniam, mediante decreto preambuli huius Curia, &c. N. fuit declaratus hæres universalis, et particularis ex testamento qu. B. cum beneficio, l. & invent. & cum ipse T. intendat dictam hæreditatem adire cum d. beneficio, &c. ne in futurum ipse T. teneatur ultra vires dicta hæreditatis, citentur, me-*

neantur, & requirantur N. N. N. &c. pratenfi creditores super dicta hæreditate, &c. quatenus die t. qui computabitur, &c. presentis mensis, &c. hora, &c. in circa legitime compareant ante januam Venerab. Ecclesie, &c. Civitatis, &c. ad videndum actum adhibitionis hæreditatis prædictæ faciendæ per ipsum T. velejus legitimam personam, & confessionem dicti publici inventarii simpliciter, & bona fide, alias ipsis citatis, relatis, & non comparentibus die, hora, & loco prædictis omnia fient, eorum contumacia, & absentia non obstantibus, servata forma juris, &c. Datum, &c.

Si fa la relazione del Nunzio della citazione fatta alli creditori certi.

Forma del Banno sopra l'adizione dell'eredità contra li creditori incerti.

- 12 Perche la bona memoria di B. alli dioci del mese, &c. anno, &c. passò da questa à miglior vita; e mediante decreto di preambolo interposto per questa Corte, è stato dichiarato suo erede T. suo figlio cum benef. l. et invent. il quale dubitando che in futurum non sia tenuto oltre le forze di detta eredità intende adire la detta eredità con il detto benef. l. & invent. Per tanto qualsivoglia persona, che pretendesse interesse sopra detta eredità quomodocumque, & qualsivoglia debbia legittimamente nel tal giorno, che faranno li, &c. del presente mese ad ora, &c. in circa comparere avanti la porta della Venerabile Chiesa di questa Città, &c. sita, e posta nella strada, &c. a vedere, ed essere presente all'atto dell'adizione dell'eredità predetta, e confessione del publico inventario, che si farà per esso tale, d' sua legittima persona nel luogo predetto, altrimenti non compareranno nel di, ora, e luogo predetto, si procederà all'atto dell'adizione sudetta, e confessione del predetto inventario simpliciter, & bona fide in loro contumacia, & absentia, &c. Datum, &c.

Relazione.

- 14 Io T. serviente, &c. riferisco aver publicato il sudetto Banno alli, &c. del mese, &c. dell'anno, &c. per luoghi soliti di questa Città, alta, ed intelligibili voce more præconis, vel ad sonum tubicæ, modo, ut supra præsentibus protestibus, &c.

Forma di citazione per editto, tanto contro li creditori certi, quanto incerti.

- 15 *Servientibus, etc. notum facimus qualiter coram nobis presentata fuit comparitio tenoris sequentis, v. 2. S'interisce la comparia, &c. super qua fuit interpositum decretum tenoris sequentis, v. 3. S'interisce il decreto del preambolo, &c. Et instati de opportuna provisione, nobis enim, &c. Ideo vobis ut supra jam dictis dicimus, committimus, & mandamus, quatenus ad omnem instantiam supradicti T. &c. sive, &c. citetis, & citare habeatis omnes, & quoscumque interesse prætendentes in hæreditate prædicta certos, personaliter, vel domi sua solita habitationis. Incertos verè per proclamam, quatenus si sua putaverint interesse, personaliter infra dies quatuor post, &c. comparere habeant, & debeant in hac Curia ad declarandum eorum credita, & pro qua causa, ad dicendum quidquid adversus prædictum, &c. Et quare ea exequi non debeant, alias contra eos procedetur in contumaciam; Assignando etiam prædictis interesse prætendentibus, dies viginti, quod erit dies decimaquinta mensis, &c. ora t. ali, &c. quod personaliter in domo d. T. &c. sita in hac Civitate, &c. iuxta bonam, &c. ad videndum confessionem inventarii bonorum hæreditariorum d. qu. B. &*

ut omnibus innotescat, prasens citatio affigatur in columna solita hujus Curie, prout affigi mandatur, &c. Datum, &c. T. Gubernator, &c. T. A. &c.

Creditori certi N.N.N.

Mà se ci sono figli esistentino in minor' età, che si vogliono dichiarare eredi, e non essendoyi Tutore, si crea il Tutore per detti atti, &c.

Forma del decreto, quando al minore si dà il Tutore.

36 Per Curiam, &c. fuit provisum, & decretum et iurisdictionem predictam, & ejus administrationem fore, & esse deferendam in personam N. tamquam proximioris predicti T. ipsamque Tutorem fore creandum, facto tamen inventario, & prestato juramento utilia agendi, & inutilia pretermittendi, & data idonea cautione bona omnia sibi consignanda predicti pupilli, salva fore, & aliis adimpletis, prout prasenti decreto defertur, et creatur, deferrique et creari mandatur, modo predicto, etc. et ita, etc. hoc suum, etc.

37 Quando la persona à chi si deferisce la tutela è Vedova, si dica, Renunciatio facta per dictam N. omnium jurium ad ejus favorem dictantium, cum expressa hypotheca, et obligatione bonorum suorum in auct. ut sine prohib. ma. Necnon cum renunciat, Velleja. Senat. Conf. ut in auct. Mat. et Au. Item renunciat secundis nupt. ut in d. auct. et omni alio legum auxilio, etc. altrimenti la donna aurebbe la restituzione, Capp. in decis. 50.

38. Avanti, che il Tutore s'intermetta all'amministrazione della Tutela, deve osservare l'infrafcritti requisiti in conformità di d. decisionis di Capicio, e l'altra di Guid. Papa 230. e di Ursill. ad Affil. 249. cioè Primo, che li sia data dal Giudice, mediante decreto detta tutela d'amministrazione. Secondo, faccia l'inventario fra il termine di tre mesi, e frà tanto non può essere molestato, durante detto termine stabilito per la confezione dell'inventario, e questa eccezione impedisce tanto la contestazione della lite, quanto l'ingresso di essa, Bald., e tutti li Dottori nel §. donec della l. fin. C. de jure delib. Cappell. Tholos. decis. 258. bensì si prevede, che gaudeat termino Juris ad conficiendum inventarium, & interim sequestrantur fructus hereditatis ne dilapidentur Sanfel. dec. 211. n. 2. per d. dec. in d. non ammettono, e limitano li Dottori nelle spese funeralis, legati pii, alimenti, restituzioni d'usure, perche non ammettono dilazioni di tempo, Tirac. quell. de privil. 24. Roland. à Valle in tract. de invent. divers. q. 141. n. 7. molti altri DD. portati da Gizzarollo nella decis. 79. n. 6. Come anco non hà luogo quando l'erede sarà convenuto con la rivendicazione, perche in tal caso sarebbe convenuto come possessore, non com'erede, d. Gizzaroll. loc. cit. n. 7. e detta ragione milita tanto nella rivendicazione, quanto nell'ipotecaria discendente per causa avuta col defonto; però molti Dottori in d. decis. di Gizzarollo dicono il contrario, la quale pare più sicura; perche se l'erede è convenuto per la rivendicazione per causa avuta col defonto, certamente si può aggiungere, e difendere; il che non può prima che si faccia l'inventario, perche non può certificarsi delle ragioni, ed eccezioni, che possono risultare dall'inventario, ed escludere l'intenzione dell'attore; e però si è determinato, che l'erede non sia molestato frà il termine di tre mesi, d'anno, perche frà tanto attende à fare l'inventario, e dopo s'irruirsi delle cause, e ragioni dell'eredità, d. Gizzarollo loc. cit. Terzo, si ricerca, che dia pleggeria

rem pupilli salvam fore, fuorchè nel Tutore testamentario, perche li dice averli avuto fede il Testatore. Quarto, deve giurare utilia agere, & inutilia pretermittere. Quanto, deve promettere espressamente di pigliare la defensione per il pupillo. Sebbò, se sarà Madre, o Ava, che piglia la Tutela, deve fare dette promissioni coll'espressa ipoteca della suoi beni. Settimo, deve rinunciare al Vellejano, ed alle seconde nozze, ed à tutti l'aggiuti, e benefici di legge, come s'è detto di sopra, &c.

Forma della pleggeria, che deve dare il Tutore à beneficio del Pupillo.

19 Die, &c. Constitutus pater a Sa prasentis causa T. de T. &c. qui non vi, &c. sed spontè, &c. & pro observantia decreti praeambuli lati per Curiam, &c. promisit, & se obligavit personam, & bona T. de T. heredis quond. T. de T. reggere, proteggere, governare, utilia agere, inutilia pretermittere, illos defendere, & indefensos non derelinquere, confiscare clarum, & lucidum librum introitus, & exitus administrationis tutela dicti T. sibi delata vigore supra dicti decreti, & cum fuerit dictus T. aetatis perfectae ei reddere fidele, & legale computum, cum reliquorum restitutione, servata forma decreti predicti, &c. & ad majorem cautelam, & securitatem predictorum, etc. in fidejussorem dedit, et posuit semetipsum principalem, necnon N. de N. hic prasentem, spontè fidejussorem, tenerique volentem ad omnia, et singula, per dictum N. ejus principalem promissa, et obligata: qui N. fidejussor spontè renunciavit, de prima, et principali conveniendo, l. Sancimus E. D. A. tot. tit. de Jacobus, et pluribus reis insolitum obligatis, etc. et proinde obligaverunt insolitum se ipsos, et bona eorum omnia, etc. sub pena, et ad penam dupli, etc. constitutione praevaria, etc. medietate, etc. et sic se obligaverunt, renunciaverunt, et juraverunt in forma, etc.

Altra forma della citazione contra li creditori certi, 20 De mandato Curiae, etc. Quoniam diebus elapsis, per decretum praeambuli ipsius Curiae T. fuit declaratus heres Universalis, et particularis quond. B. ex testamento, vel ab intestato (e se vi sono condizioni si esprimono) Et intendens dictus T. hereditatem predictam adire cum beneficiis, et invent. et dubitans ne hereditas predicta sit potius ei damnosa, quam lucrosa, et ne in futurum teneatur de proprio, et ultra vires hereditarias, nisi in quantum hereditas predicta se extendit. Ideo citentur subscripti interesse pretendentes in hereditate predicta, quatenus prima die Juris (vel, etc.) qua computatur dies T. prasentis mensis, et anni, hora T. seu quasi compareant ante januam talis Ecclesiae, ubi erunt Judex ad contractus, Notarius, testes, et locuplet ad videndum aditionem hereditatis predictae cum dicto beneficio, l. et Invent. ac confectioem Inventarii predicti, alias advenientibus dictis die, et hora, et ipsis non comparentibus, procedetur ad aditionem hereditatis predictae, cum dicto beneficio, l. et invent. eorum absentia, et contumacia non obstantibus, alias, etc. datum, etc. T. Judex, T. Actuarius, etc. citandi sunt, v. N. N. N. si citano, e si fa la relazione in forma, etc.

Venuto detto giorno, ed ora, si vada al luogo designato nell'ora assignata con l'erede, Notaro, Giudice à contratti, e testimonii, e si fa l'atto di detta adizione per mano di detto Notaro, il quale lo conferverà, e detto inventario hà tempo l'erede, si è maggiore, di farlo dentro li 3. mesi dal giorno del preambolo,

bolo, è vero dal giorno, che s'è intruso nell'eredità; e che detto inventario, è si debbia fare in presenza di publico Notaro, è publico Officiale, vedi il testo in *l. Tutoris, C. de administrat. Tutor.*

Forma dell'inventario.

21 *In Dei nomine amen. Anno, &c. in terra, &c. Nos T. Gubernator, &c. & B. Ad. in presentia D. etc. testium, etc. Die, & hora, &c. iam pulsata accessimus in domo tali, sita, etc. juxta, etc. omnes vocati, et rogati ad instantiam F. uti Tutoris G. heredit ab intestato cum beneficio l. et invent. quond. M. intendenti ejus hereditatem adire nomine, quo supra, ne ultra vires hereditarias teneatur, & actiones quas habet pro ipsius aditione non confundantur expresse se protestando; & vocatis creditoribus predicta hereditatis, et aliis interesse pretendentibus, et nobis ibidem expectantibus, et moram facientibus, nemo comparuit, et proinde assumptis duobus locupletibus viris bona conditionis, & fama, & multam substantiam possidentibus, v. N. & N. in contumaciam creditorum, et loco interesse volentium ibidem presentibus, et asserentibus scivisse, et cognovisse dictum quondam M. ac scire, et cognoscere dictum G. filium pupillum, et F. Tutorem dicti pupilli, et heredis, ut supra, sequo ipsos vidisse omnia sequuta, dicta, et declarata, et qua agebantur, etc. testificantibus coram nobis fuisse, et esse vera, ac vidisse scripta, et annotata omnia infrascripta bona recepta in hereditate predicta, et in presentia acta confectionis, et publicationis inventarii velle interesse. Idcirco ipse F. tutor in hunc modum, ut sequitur ad predictam inventarii confectionem, et publicationem devenit, cum subscriptione ejus propria manu, et cum protestatione addendi, si quid fuerit, quod de scribendum esset in hoc inventario, etc. in Curia, vel errore, non autem ex vitio, vel dolo, etc. cum bona fide, publice, et palam conficiat, vel admovendi, et diminuendi si quid fuerit scriptum, quod inventariari, describi non debeat, super quibus omnibus dictus F. Tutor de parte ad partem, instet, se protestavit, et juravit nomine predicti pupilli in forma, etc.*

Bona sunt, v. 3.

In primi, una casa sita, etc. Item una vigna sita, etc. un pezzo di territorio nel tal luogo, etc. tante vacche, etc. tante pecore, etc. Dentro detta casa li seguenti mobili, etc.

Qua quidem bona inventariata, et descripta, ut supra de ordine Magnifici Gubernatoris, et in ejus presentia fuerunt relaxata in posse predicti F. Tutoris, cum mandato unciarum auri 25. Curia, etc. de illa bene, et diligenter custodiendo, gubernando, et salva faciend, illaque exhibendo, et restitundo, cui, quibus, et quando Curia ordinabit, Et ad majorem cautelam dedit, et posuit in ejus fidejussorem, et principalem observatorem semetipsum principalem, Necnon N. ibidem presentem, et sponte fidejussorem, sciens ad predictam non teneri, tamen teneri voluit proprio, et principali nomine, et insolidum cum d. F. principali; Ita quod non possit se excusari suum posse fecisse, et factum alienum promississe, renunciando leg. fin. legi si unquam, et tot. tit. Cod. de fidejussoribus, et omnibus aliis legibus in ejus favorem dictantibus, etc. pro quibus omnibus, etc. obligaverunt semetipsum, insolidum, etc. bona omnia, etc. ad penam predictam, etc. cui, etc. cum potestate capiendi, etc. constitutione precarii, etc. renunciaverunt, etc. et juraverunt, etc. firmano li

principali da principali, il preggio come preggio, e li testimoni, il Governatore, ed il Maestro d'atti, &c.

Del Jus congruo de Jure prothomifios in conformitate della disposizione della costituzione Sancimus.

Cap. 35.

S O M M A R I O.

Forma del libello contra il compratore di qualche possessione, per ragione del Jus congruo, n. 1. et 21.

Jus congrui ha luogo in tre contratti solamente, n. 2. et 6.

Jus congrui, quando non ha luogo, n. 3. et 19.

Jus congrui, come si pratica col Clerico, n. 4.

Jus congrui, quando ha luogo a beneficio del congiunto in parentela per essere preferito, n. 5.

Jus congrui, come si concede quando sono più vicini, n. 6.

Jus congrui, fra quanto tempo si può dimandare, n. 7. 10. et 13.

Jus congrui, come si pratica con l'assenti, n. 8.

Detto Jus non s'osserva nella Città d'Aversa, n. 9.

Malizia de' contraenti nel prezzo, per escludere il vicino, come si scuopre, e come si punisce, n. 11.

Finzione nel contratto, per escludere il vicino, come si scuopre, e come si punisce, n. 12.

Jus congrui, non ha luogo quando vi è la strada pubblica fra la possessione del vicino, e la possessione venduta, non così quando è vicinale, è stillicidia, n. 14.

Enfiteuta, volendo vendere la possessione, che tiene in enfiteusi deve richiedere il diretto Padrone, n. 15.

Cittadini sono preferiti quando si vende il feudo, n. 16.

Possessori antichi sono preferiti all'estranei quando s'affitta la possessione della Republica, o del Fisco, n. 17.

Creditori, come sono preferiti quando si vende la possessione del debitore, n. 18.

Pratica da osservarsi dal venditore col vicino, quando vuole vendere la sua possessione, n. 20.

Forma del libello.

1 **I**N Curia, etc. comparet T. dicens mensibus elapsis B. ejusdem Civitatis emisse à D. quoddam instrumentum situm, etc. pro pretio ducatorum, etc. de quibus dictus emptor solvit ducatos tot, etc. et alios ducatos, etc. ad complementum totius summe promissa solvere tali tempore. Et quia Olivetum predictum, ut supra consuetum, spectat, et pertinet ad ipsum T. comparentem jure retractus, et congrui, ratione vicinitatis, et consinium, quo jure passim in dicta terra, tam in judicio, quam extra utimur, etc. Propterea intendens ipse comparens dicto jure uti, depositando predictos ducatos, etc. per dictum emptorem solutos, instat eundem B. ut supra emptorem cogat, etc. compelli juris, et facti remediis opportunis ad relaxandum ipsi comparenti Olivetum predictum, ut supra venditum ex dicto jure congrui, et vicinitatis pro eodem pretio, et cum eisdem pagis, et dilationibus, prout à dicto B. fuit emptum, etc. et ita, etc.

2 La disposizione di questa Costituzione Sancimus de jure prothomifios, vel jure congrui, ha luogo in tre sorti di contratti solamente, cioè di vendita di locazione, seù affitti, e di enfiteusi; e però non ha luogo nelle permutazioni, purchè non sia permutazione con la refusura, e detta refusura sia più della metà del prezzo; per lo che merita più presto nome di vendita, che di permutazione; Anco non ha luogo nelle donazioni semplici, donazioni causa mortis, o per testamento nelle transazioni; come anco in occasione di vendita, non ha luogo quando

quando chi pretende godere il *jus congruo*, avesse gravemente inguriato, o pure poste le mani con offese sopra la persona del venditore, e sua famiglia, o machinato la morte, o vero fatto qualche grave danno alla sua robba, purchè prima della vendita non l'abbia rimessa tal'ingiuria, o danno, o pure se il compratore si contenta, che quel tale sia ammesso al *jus congrui*. Similmente non h' luogo detta costituzione nell'alienazioni per causa di dotti, e donazioni *propter nuptias*, nelle possessioni date in *solutum*, ed in quelle, che si possedono da qualche creditore, in virtù del primo, e secondo decreto, *Affitt. sopra questo tratta o. §. 2. licet. n. 16.* Come anco non h' luogo detta costituzione nelle cole di Chiese, cioè quando la Chiesa compra: e

4 benchè anticamente li Clerici nelle compre, affitti, o enfiteusi, non potevano essere molestati per il *jus congruo* dalli vicini; oggi sicome lo dimandano, così si costringono à dare detto *jus congruo*, per osservare l'equalità: bensì si devono convenire in presenza del loro Giudice competente, *d. Affitt. in d. trattato de jure congr. in principi. vers. item quaro, num. 8. 9. et 10.*

5 Anticamente concorrendo qualche parente del venditore era preferito alli vicini; però oggi sono preferiti solamente quando fossero congiunti, e nella parentela, e nella cosa, perchè all'ora solamente escludono li vicini, che sono parenti.

6 Detto *jus congrui* si concede primieramente nell'alienazioni, affitti, o enfiteusi, che si fanno di cose comuni, perchè il Socio è preferito à tutti nell'altra parte della comunità. Secondo, nelli predii Urbani, il vicino dalla parte di sotto esclude quelli della parte di sopra, e tutti l'altri delli lati, *d. Affitt. nel sudetto trattato, §. 7. che incomincia in alio quoque n. 2.* Terzo, il vicino dalla parte di sopra esclude l'altri vicini dalli lati. Quarto, non essendovi nè da sotto, nè da sopra, frà li vicini delli lati si osserva la regola, che più partecipa chi più h' la cosa vicina per misura geometrica. Così anco nelli predii rustici, che se dalli quattro lati uno entra per dieci passi, l'altro per sei, l'altro per quattro, l'altro per venti, si spartono la possessione per ciascuno, per quanto entrano. Ma se la cosa comprata non patisce divisione, e sono più concorrenti vicini, è preferito quello, che previene à dimandare il *Jus congruo*, e se sono comparati tutti insieme si deve busciolare per sorte, *l. in bis tribus, l. sequ. & l. qui prior, ff. de iudiciis.*

7 Il tempo poi, che si deve osservare intorno à detto *Jus congruo* è, che quando s'intimano il vicino h' tempo 30. giorni à venire à pagare il prezzo della possessione, quali corrono dal giorno dell'intimazione da momento in momento, e se ci computano anco li giorni festivi, *ff. de minor. & l. 1. §. biduum, ff. quando appell. sit,* anzi il tempo cominciato corre anco contro l'eredi se muore il vicino, non ostante, che questo sia morto, perchè non avrà la restituzione in *integrum*, *arg. l. 2. C. si advers. vendit. pigu. Ruin. conf. 210. vol. 5. Rolan. conf. 99. n. 39. vol. 1.* e dopo elassi detti 30. giorni non possono più dimandarlo, purchè il vicino sudetto non allegasse di essere stato frà detto tempo impedito di Carcere, da Banniti, o da Turchi, perchè in tal caso non corrono detti 30. giorni, o pure fosse stato deportato, cioè in Galera, relegato, esiliato, o vero assente per causa della Republica, o suoi negozii, senza malizia, o fraude, *Affitt. in d. tratt. §. 2. vers. ut infra*

30. dies. Avvertendo, che si limita intorno l'aspettare detti 30. giorni, ogni volta, che il compratore vende sforzato dalla necessità, e perchè si muore di fame, o perchè st' infermo, e non h' da poterli aggiutare nell'infermità, o si vuol ricattare da Banniti, o Turchi, o simili necessità, in tal caso non è tenuto d'aspettare, mà subito deve fare il pagamento colla sola protesta del venditore; altrimenti non gode la disposizione sudetta del *Jus congruo*, *Affitt. sopra detta Costituzione, §. ut infra 30. dies, vers. sed iterum quaritur, num. 15. & 16.* Similmente se sarà minore, cioè nel Regno d'anni 18. e fuora Regno d'anni 25. perchè all'ora non corre detto tempo.

8 A rispetto poi dell'assenti, o vero de' minori, li quali avessero li loro Procuratori, e Tutori, o Curatori, si può alli medesimi denunciare, ed in tal caso hanno tempo quattro mesi di pagare il prezzo, e goderà il *Jus congruo*, altrimenti non lo potrà più dimandare; per consuetudine però della Città di

9 Napoli solamente corre detto tempo per un'anno; e nella Città d'Aversa detta Costituzione non s'osserva affatto, per lo che in alcuni luoghi si riguarda la Consuetudine, *Affitt. in d. tratt. loc. cit.*

10 Se li vicini non saranno intimati hanno tempo dieci anni à poter dimandare detto *Jus congruo*, quali elassi si prescrive dett'azione, e non si può più dimandare.

11 A rispetto del prezzo, se per malizia faranno il contratto dolosamente, con fare apparire il prezzo più di quello, che realmente si è convenuto, si può dare il giuramento al compratore, e venditore, li quali devono cōfessare la verità; e se si proverà detto giuramento, che hanno detto la buggia, l'uno, e l'altro incorreno nella pena dello spergiuro, e di più il venditore perde la possessione, ed il compratore il prezzo, e si applicano al fisco, e d. fisco è obligato di vedere la possessione al vicino, *d. cost. §. nisi forte.*

12 Se li contraenti per escludere il vicino dal *Jus congruo* faranno con finzione il contratto, che esclude detto *Jus congruo*: come sono donazioni, permutazioni, o simili, e dopo segretamente si paga, e riceve il prezzo, in tal caso se prima di darli il giuramento si scuopre, e prova detta simulazione, o finzione, il compratore si costringe in pena à vendere la possessione al vicino, al quale compete il *Jus congruo* meno del giusto prezzo ad arbitrio del Giudice, non meno però della metà del giusto prezzo. E se si scuopre, e prova detta simulazione dopo la negazione col giuramento si condannano alla sudetta pena, che s'è detto del prezzo vantaggioso, cioè il venditore à perdere la cosa, ed il compratore il prezzo, che si applica al fisco, il quale poi venderà detta cosa al vicino, e se detto vicino non prova detta finzione non s'ammette più al *Jus congruo*, *quia actor non probante reus absolvitur, d. Matteo d'Affitt. in d. tratt. §. 4. nisi quis per totum*, si suole anche dalli contraenti per escludere li vicini dal *Jus congruo*, fare li contratti simulati in persone potenti, o che siano da se stessi tali, o che abbiano parenti fino al secondo grado potenti, che inducono timore à poterli litigare, in tal caso anco provandoli detta simulazione si perde la possessione, si applica al fisco, ed il fisco poi la vende cō giusto prezzo al vicino, *Affitt. in d. tratt. §. 5. prohibemus per totum.*

13 Si avverte in quanto al tempo, che compete al vicino, o à pagare il prezzo, o à dimandare il *Jus congruo*; in alcune parti si osserva, che dopo intimato il vicino h' tempo 30. giorni à pagare il prez.

- zo; purché il venditore non abbia necessità urgente, come s'è detto di sopra; ed in altre parti ha tempo detto vicino quattro mesi à pagare, *ut supra*, e questa differenza fa la consuetudine, che fa variare; cioè dove si osservano le leggi greche, ed antiche, che parlano del *jus congruo*, si praticano li quattro mesi; dove si osserva la costituzione di Federico Re d'Italia, e precise nell'una, e nell'altra Sicilia si osservano li 30. giorni, *Afflic. in d. tract. §. 6. scriptum est.*
14. Circa poi la vicinanza si avverte, che quando ci è la via per mezzo fra il vicino, e la cosa venduta, se la via è pubblica, non ha luogo il *jus congruo*; se è via vicinale, cioè per comodità di vicini, ò pure se sarà stillicidio, ha luogo detto *jus congruo*, *Afflic. in d. tract. §. fin. & decis. 62.* però quello, che è vicino con la cosa congiunta esclude l'altri, fra li quali è la via vicinale.
15. Se l'enfiteuta vuole vendere la possessione, che tiene in enfiteusi, deve richiedere il diretto Padrone, se la vuole per lui, e quello ha tempo due mesi à deliberare se intende comprare, *l. 3. C. de ju. e. emphyt.* perche è preferito al vicino, ed al parente, *Afflic. decis. 72. & Ursill. in d. decis. Mastrill. decis. 15. Ponte decis. 3. Giurb. decis. 51. num. 8.*
16. Quando si vende un feudo anco li Cittadini sono preferiti, *Rosent. de feudis cap. 1. conclus. 39. Mastrill. decis. 9. Regente de Ponte decis. 11.* E nel Regno si osserva, che li Cittadini di qualche Università sono preferiti fra un'anno in detta vendita per ragione del congruo, *Franck. decis. 17.*
17. Se si affitta una possessione della Republica, ò del Fisco, sono preferiti l'antichi possessori all'estranei, *l. pen. e fin. Luc. de Penna, C. de locat. pradiorum fiscalium lib. 11.*
18. Se si vende una possessione di debitore ad istanza di creditori è preferito il creditore vicino, e se sono più creditori è preferito il creditore in maggior parte, *l. Imperator, ff. de part.*
19. Quando una possessione per difetto di compratori alla candela si dà *in solutum* necessariamente dal Giudice per la concorrente quantità del credito, non ha luogo il *jus congruo*, *l. à Divo Pio, §. si pignora, ff. de re judic.*, e la ragione perche non si dice propriamente *in solutum datione*, ma aggiudicazione, *Alex. cons. 52. num. 2. & seq. vol. 1.* benchè *Tiraquello* dica il contrario.
20. Ed in pratica si deve sapere, che prima, che si faccia la compra dal venditore si deve fare la denuncia al vicino, acciò fra 30. giorni, pagando il prezzo si riscatti la cosa in virtù del *jus congruo*; bensì si vogliono concedere 40. giorni, *Maranta. in l. filiusfam. §. Divi n. 136. ff. de leg. 1.* Ed il tempo sudetto corre dal giorno della denuncia: di maniera, che, se il vicino sarà stato presente alla compra; anco se li deve fare la denuncia, e richiesta: altrimenti non corre contra di lui.
- Altra forma di libello in detta azione.*
21. *In Curia, &c. comparet T. dicens, quod cum B. vendiderit N. domum, vel territorium situm in tali loco, &c. juxta talem rem ipsius comparentis pro tali pretio, &c. ad presens dictus N. emptor tenet, & possidet dictam rem emptam, &c. quæ domus spectat jure congrui ad ipsum T. comparentem pro eodem pretio secundum dispositionem dictæ constitutionis (ò vero nella Città di Napoli, pro pretio, quo extimabunt tabularii Neapolitani) quare cum non sint transacti 30. dies à die requisitionis (se sarà stato richiesto) vel non sunt transacti quatuor menses (dove s'osservano li quattro mesi) vel adhuc non est transactus annus (come si dà nella Città di Napoli dal giorno, che si sà à poter dimandare detto *jus congruo*) cum sit vicinus, & conjunctus d. domus vendita, qua tenetur, & possidetur per d. N. d. tit. emptionis, vel alio tit. in quo habet locum jus congrui virtute d. Constitutionis Sancimus (vel statuti Civitatis, vel consuetudinis, & ipse T. est paratus, & offert in judicio restituere, & numerare dicto T. justum pretium secundum taxationem prædictam, &c. ad prædicta petit admitti, &c. omni modo meliori, &c.*
- Dell'azione, ò rimedio della l. diffamari, C. de ingenuis manumissis, che in alcuni luoghi si chiama giudizio di jattanza. Cap. 36.
- S O M M A R I O.
- Rimedio della l. diffamari, contra chi si dà, n. 1.
 Detto rimedio in quali cause si dà, n. 2.
 Articoli, ò prove in detto giudizio del rimedio della l. diffamari, n. 3.
 Detto rimedio, fra quanto tempo si deve intentare, n. 4.
 Forma del libello in detta azione, n. 5.
 Compratore alla candela, ò creditore minacciato sopra li beni aggiudicati, che deve fare per le minacce, ò jattanze del terzo pretendente, n. 6.
 Forma dell'inibitoria, ò mandato sopra le jattanze, n. 7.
 Forma del decreto sopra le jattanze, n. 8.
 Forma del decreto di silenzio, n. 9.
 Forma della sentenza in detto giudizio, n. 10.
1. Questo rimedio si dà contro quelli, che minacciano, e si vantano d'aver qualche ragione, azione, ò pretesenza sopra li beni d'alcuno, dalla quale minaccia, diffamazione, ò jattanza nasce pregiudizio al minacciato, ò diffamato; così in ordine allo stato della persona, come in ordine alli beni; perche si rende la qualità di essi in minore stima, *l. 1. §. si hæres, ff. ad Senat. Conf. Trebell.* e si può intentare tanto nelle Cause Civili, quanto Criminali, *l. Titia, ff. de accusat. l. si ea, C. de his, qui accusari non possunt, Gabr. de action. concl. 6. num. 2.*
2. Come parimente tanto nelle cause profane, quanto spirituali, come sono le beneficiari, *Menoch. de recuper. possess. remed. 15. quaest. 27. num. 263.* Si può anco intentare tanto nel giudizio possessorio, quanto nel giudizio petitorio, tanto nell'azioni personali, quanto reali, *Dec. in cap. in presentia n. 10. de probat. Boer. decis. 255. num. 7. Rot. decis. 26. num. 1. de sent. & re jud.* Tanto nelle cause feudali, quanto non feudali, tanto dotali, e matrimoniali, quanto nell'altre, *Gabriel. d. conclus. 6. num. 7. e 10.*
- Articoli.
3. Ed acciò detta azione abbia luogo, si ricerca Primo, che il diffamato prevenghi, con far citare il diffamante in presenza del Giudice competente del detto diffamato, *Marian. in cap. propofuisti n. 26. de foro compet.* atteso per la citazione si dice prevenuta la giurisdizione anco in questo giudizio della l. diffamari. *Roman. cons. 412. n. 4.* ed è sentenza comune de' DD. *Cagno. in d. l. diffamari nu. 20. in fin. vers. Sed oppono.* Onde dopo, che il diffamato ave eletto uno Giudice delli più, che li competono, non può più il diffamante convenire il diffamato avanti altro competente al diffamato, *Caccialupus in l. omnes populi col. 14. ff. de justit. & Jur.* Secondo, si ricerca, che non sia intentato il giudizio dell'azione pun-

principale in presenza di altro Giudice ; perche il rimedio della *l. diffamari* è rimedio subsidiario, ed straordinario, il quale cessa quando vi è il rimedio ordinario, *l. cum quadam puella, vers. Sed, & si post susceptum, ff. de iurisd. omni. Jud.* Terzo, si ricerca, che chi vuole servirsi di detto rimedio, non sia scò-municato, *Felin. in cap. intelleximus n. 7. ante finem, vers. Secundo allega. de re iudic. Affl. decis. 268. n. 3. Ofasc. dec. 151. n. 7.* Quarto, che chi vuol avvalersi di detto rimedio, provi il suo interesse, *Gabr. de action. d. concl. 6. nu. 37. in fin. Aret. cons. 68. n. 6.* Quinto, si ricerca, che dal Giudice sia due volte ammonito il diffamante à provare interpellatamente, altrimenti non potrà imporre il perpetuo silenzio, *Affl. dec. 264. n. 4. Boer. dec. 255. n. 10. Gabr. d. conclus. 6. n. 21. §. si autem, vers. semel, & secundo admoniti. Auth. de Eccles. iur. Sesto, che costì al Giudice, almeno sommarismente della diffamazione, altrimenti non potrà costringere detto diffamante, *Bart. in l. Titia n. 8. ff. de accus. Bald. in l. 2. C. no. fil. pro Patre, Cagnol. in d. l. diffamari n. 6. Covarr. var. resol. lib. 1. cap. 18. n. 2.* E così si deve provare nell'atti la diffamazione; e però si devono ricevere li testimonii primo della contestazione della lite in questo giudizio, *Butr. in cap. cum olim n. 10. de testib.**

4 Se il diffamante nel termine stabilitoli ad intendere l'azione, che minacciò d'aver, incomincia à proponerla, ed avrà dedotto le sue ragioni, non si procederà più per via di detto rimedio della *legge diffamari*, mà per la via ordinaria; conoscendo sopra li meriti della causa, *cap. in presentia de probationib.* E se il diffamante non avrà prodotto cosa alcuna sopra le sue ragioni nel termine stabilitoli, è vero non avrà incominciato à trattare detto *Jus*, e ragioni, che pretende avere. All'ora il Giudice è tenuto di decretare, che non si debbia più ascoltare, ponendovi perpetuo silenzio, *gl. in d. l. diffamari, vers. sententiam.*

Forma del libello in dett'azione.

5 In Curia, &c. comparet T. dicens ad ejus aures pervenisse qualiter N. se iactavit, & iactat velle molestare ipsum comparentem super solutione ducatorum mille pro pratenso debito proveniente ex causa cujusdam asserti nutui. Verum quia comparens ipse nunquam talis debiti notitiam habuit, & hujusmodi iactatio, seu diffamatio non modicum affert detrimentum in bonis ipsius Comparentis, imò in proprii status iacturam tendere videtur. Ideo recurrit ad ipsam Curiam, & petit prafatum N. cogi, & compelli ad proponendum in iudicio actionem pratenfam contra ipsum Comparentem infra competentem terminum, alias pronunciari, quod amplius non audietur, & iactationibus, ac diffamationibus perpetuum imponetur silentium, super quibus, &c. Non se abstringens, &c. Deducens, &c. & ita, &c. omni modo meliori, &c.

6 Quando uno compare, à favore del quale fù fatta l'aggiudicazione delli beni eseguiti, & vendutoli subhasta; allegando, che il tale terzo asserisce aver' azione sopra detti beni, e facendo istanza, che se li preveda sopra le minaccie, & jattanze; fuole il giudice, e deve concedere l'inibizione, acciò non sia molestato sopra detti beni, e dopo *servatis servandis juxta tex. in l. diffamari, c. de ingenuis manumif.* interpona il decreto.

Inibitoria, & mandato sopra le jattanze, & minaccie.

7 De mandato, &c.

Tenore presentium precipitur, & mandatur Vq,

bis omnibus T. T. T. quatenus post presentium notificationem nemo ex vobis audeat, vel presumat quovis quasito colore, &c. molestare, aut perturbare, & inquietare N. N. in possessione talis rei sub pena ducatorum tot Curia, &c. Verum habens causam in contrarium formiter, & juridicè compareat, quoniam justitia complimentum ministrabitur, &c. alias, &c. Datum, &c.

E quando la parte principale dimandarà, che s' affegni il termine al jattante, & minacciante, secondo la forma di detta *l. diffamari*, esaminati prima li testimonii sopra detta jattanza si fa il decreto.

Forma del decreto sopra le jattanze.

8 Et per Curiam, &c. In causa de qua in actis, &c. Visis testium depositionibus super iactationibus d. N. eidem sic iactanti statuitur terminus dierum quindecim currentium, &c. ad deducendum, probandū, & allegandum quidquid, &c. super pratenso *Jure*, sive iactatione, &c. quo termino elapso de iactari perpetuum silentiū imponi, &c. et ita per hoc suum, &c.

S'intima d. decreto, e fatta la relazione, s'aspettano li 15. giorni assignati, quali elassi, e non portato cos'alcuna s'interpone in contumacia il decreto.

Decreto di silenzio.

9 Per Curiam, &c. In causa T. cum N. occasione, &c. cum d. N. iactans nihil quod relevat, deduxerit in termino sibi assignato, fuit provisum, & decretum causa ipsa perpetuum silentium imponi, prout imponitur, & ulterius non audiri, &c. & ita per hoc suum, &c. Provisum, &c.

Forma della sentenza in detto giudizio.

10 In Dei nomine, &c. Dicimus, &c. d. T. absolvendum fore, & esse prout absolvimus ab omnibus, & quibuscumque impetitionibus, iactationibus, diffamationibus, molestationibus, & impedimentis prafato T. super pratenso mutuo per prafatum N. prafatis, illatis, & in ferri comminatis, & ob id eidem N. diffamanti de, & super pramissis perpetuum silentium impendendum fore, & esse, prout imponimus. Videturque Victori in expensis condemnamus, quarum taxationem nobis, &c. reservamus, et mandatum quodcumque de super necessarium, & opportunum decernimus, & relaxamus, &c. Et ita, &c.

Dell'azione ex testamento per la petizione de' legati. Cap. 27.

S O M M A R I O.

Azione ex testamento à chi compete, n. 1.
Forma del libello in detta azione, n. 2.

1 **Q**uest'azione compete al legatario contra l'erede per la consecuzione del legato lasciato-li, dal Testatore, e li competono trè azioni. Primo, la reivindicazione, la quale si dà al legatario per raggione del dominio, imperocchè dopo la morte del Testatore il dominio della cosa legata passa direttamente nella persona del legatario, *l. Titio 63. ff. de furt.* Secondo, l'azione ipotecaria, perche lino, che si paghi, & consegna il legato, tutti li beni del defonto, & per dir meglio tutta l'eredità sono tacitamente obligati à beneficio del legatario, *l. 1. communia deleg. 3.* L'azione personale ex testamento contra l'erede, poiche detto erede avendo l'eredità, viene à quasi contraere con li legatarii, *t. hares 5. de obligat. qua ex quasi contract. nasc. DD. et Bart. in l. 1. ff. deleg. 1.*

Forma del libello in detta azione.

2 In curia comparet T. dicens, quod ad hoc anno B. Praefectus Cananista, & Cives hujus terra, ante-

quam ex hac mortali ad immortalam, melioremque vitam transiret sua ultima voluntatis condidit testamentum, in quo N. heredem Universalium instituit, & inter alia legata ad pias causas biscentum ducatos tali hospitali ad refectionem templi reliquit. Et quanquam haeres ipse sepius requisitus fuerit de solutione dicti legati, non solum id contra conscientiam inficiatus est, sed, & in hunc usque diem contumacior, & absque ulla legitima causa solvere distulit. Quare petit declarari Reum ad solutionem legati in duplum secundum dispositionem Jurium, una cum interesse, damnis, atque expensis teneri, etc. super quibus omnibus, etc. isto, etc.

Dell'azione, è vero querela del testamento inofficioso. Cap. 28.

S O M M A R I O.

- Azione, è vero querela del testamento inofficioso à chi compete, n. 1.
 Legittima delli figli quanto importa, n. 2.
 Legati restano in piedi quantunque sia nullo il testamento per la querela, in quanto all'istituzione, n. 3.
 Querela del testamento inofficioso in quali casi non hà luogo, n. 4.
 Forma del libello nella querela del testamento inofficioso, n. 5.
 Forma del libello per l'emancipazione, n. 6.
 Forma della presentata in detto libello, n. 7.
 Forma del decreto sopra l'emancipazione, n. 8.
 Emancipazione dev'essere Generale, e non ad un'atto solamente, n. 9.
 Emancipazione non vale per procuratore prima di essere ratificata, n. 10.
 Emancipazione si deve fare in presenza del Giudice ordinario, n. 11.
 Emancipazione non si può fare senza la scrittura, n. 12.
 Emancipazione ricerca il consenso tanto del Padre, quanto del figlio, n. 13.
 Forma del libello nella lesione ultra sextam, & ultra dimidiam, n. 14.
 Leso nella vendita, è compra ultra dimidiam, con qual rimedio si soccorre, n. 15.
 Lesione come si prova, n. 16.
 Particolar più o meno nella lesione, come s'intende, n. 17.
 Lesione nella vendita, è comparsa sub hasta, che summa ricerca, n. 18.
 Lesione citra dimidiam, cioè meno della metà, quando hà luogo, n. 19.

Detta querela compete alli figli contra il testamento paterno, quando dal Padre testatore non l'è stato lasciato affatto cos'alcuna. Però se avranno avuto detti figli l'intera legittima sotto qualsivoglia titolo cessa detta querela, e se non l'avranno avuta intiera, mà meno della legittima, li compete solamente l'azione per il supplemento della legittima: ben vero dev'essere per via d'istituzione, e non per via di legato, donazione, è simili, *auth. ut cum de appell. cognosc. §. fin. C. eodem.*

2 La legittima oggi importa la terza parte di quello li può spettare *ab intestato*, se li figli sono da quattro à basso, se poi sono da cinque in sù, detta legittima importa la metà di quello li porfia spettare *ab intestato* da detta eredità, *d. auth. novissima, C. de inoff. test.*

Si avverte però, che benchè resta annullato il testamento per detta querela *inofficioso*, si s'intende in quanto all'istituzione, perchè li legati restano

in piedi, e si devono, *Auth. ex causa, C. de liber. praet.*

Detta querela cessa, e non hà luogo. Primo, quando compete altro rimedio, per mezzo del quale il figlio per altra ragione può conseguire la legittima, *§. autem, eodem tit.* Secondo, quando il figlio ave l'intera legittima *Jure institutionis*, Terzo, quando ave meno della legittima, perchè all'ora può dimandare solo il supplemento. Quarto, quando il figlio hà repudiato, è rinunciato d. querela, *l. si quis filium, C. eodem.* Quinto, quando è passato il tempo legittimo: cioè, che dopo adita l'eredità dall'erede scritto, il figlio per cinqu'anni se n'è stato, ed ha taciuto, senza intentare detta querela.

Forma del libello nella querela del testamento inofficioso.

5 In Curia, etc. comparet T. dicens qualiter mensibus praeteritis B. ejus Pater vita decedens, et ad aeternitatem iter aggrediens condidit suum testamentum, ipso comparentis praetrito absque causa cum exeredando; Et cum factum sit contra officium paternum. Ideo petit dictum testamentum, tanquam inofficiosum rumpi, pro nullo declarari; ipsumque comparentem uti filium legitimum, et naturalem decerni, et esse debere heredem universalem d. q. sui Patris, eique deferri, cum Juribus suis, etc. isto, etc.

Forma del libello per l'emancipazione.

6 In Curia, etc. comparet T. & dicit, quod B. ejus filius, usque ad huc stetit, & stat sub ejus paterna potestate, eique praestitit promptam obedientiam uti filius legitimus, & naturalis, cui ejus filio volens, nunc gratificare, & eum ab ejus patria potestate liberare, & emancipare, ac in liberam facultatem ponere, ad ejusdem petitionem, & instantiam. Propterea comparens in ipsa Curia declarat hanc ipsius comparentis voluntatem, & d. B. ejus filium praesentem emancipat, & ab ejus patria potestate, vinculo, & nexu liberat, & manumittit, & eundem pleno jure, ac omni meliori modo, per praesentem in his scriptis sui Juris efficit; Ita quod in futurum, ex nunc in antea uti talis, ac uti pater familias liberè valeat, & possit tanquam persona sui Juris contrahere, disponere, & negotia gerere, prout ei magis placitum, & expediens videbitur, & uti omnes homines patres familias faciunt, & generaliter omnia alia, & singula facere, & exercere. Instando stante praedictam ipsius comparentis expressa voluntate, & declaratione judicialiter facta super causis praedictis, & unaquaque ipsarum, consensus, & auctoritatem interponi, atque confirmari, & c. & ita, & c. isto, & c.

Presentata.

7 D. e, & c. praesens comparitio exhibitae, & praesentatae fuit judicialiter per comparentem, cum interventu, & praesentia praedicti B. ejus filii petentibus, & c. & coram Mag. T. Judice pro Tribunali sedente, & c.

Forma del decreto sopra l'emancipazione.

8 Et per Curiam, ut supra sedentem, ac per d. Mag. Dom. Judicem ordinarium visa, & mature considerata supra dicta comparitio, ut supra praesentata, fuit provisum, & decretum, attentò mutuo consensu avbarum partium, & c. supra dictam emancipationem judiciali auctoritate ipsius Curiae, esse confirmandam, & in ea assensum praestandum, prout praesenti nostro decreto confirmamus, assensum praedictum praestamus, auctoritatemque nostram ordinariam interponimus, juxta ejusdem petitionis, & instantiae formam, & tenorem, supplendo quatenus opus sit per praesentes omnes, & singulos defectus, tam

*2 annis juris, quam facti, &c. qui forsan interven-
rint, super omnibus, &c. actum in predicta Curia,
&c. pro Tribunali sedente, & ita provisum per hoc
sumum, &c. T. Gubernator, &c. T. Iudex, lectum la-
tum sic Curia pro Tribunali sedente, &c. die, &c.
praesentibus protestibus, &c. T. act. &c.*

9 Dett' emancipazione, non si può fare ad un'atto
solamente, perche dey' essere generale per sentenza
commune di DD. com' attesta *Hondend. conf. 32. n.
9. vol. 1. Tiraquell. in l. si unquam, verb. largitis n.
284. C. de revocand. donat.*

10 Facendosi per procuratore, nè anco vale prima
di essere ratificata, *Curt. Sen. conf. 4. et Soccin. conf.
47. n. 36. vol. 4.*

11 E si deve fare in presenza del Giudice ordinario,
per il testo espresso nella *l. fin. C. de emancipat. liber.*
cioè del Giudice competente del padre, *Caravit. in*

12 *prag. 1. §. 12. à nu. 26. de Senat. Conf. Macodon.* Ed à
detto atto deve intervenire necessariamente la
scrittura, *l. penult. d. tit. Cod.* Come anco il consenso

13 tanto del Padre, quanto del figlio. Perimente uno
differenziante non vale l'atto, e muno di essi può
essere forzato, *§. praterea instit. quibus modis lus
part. potest. solvit.*

*Forma del libello nella lesione, ultra sextam, & ultra
dimidiam.*

14 *In Curia, etc. comparet T. dicens diebus elapsis
virtute litterarum executorialium expeditarum
per banc Curiam, ad instantiam B. contra ipsum
comparentem pro ducatis tot debitis ob publicam
obligationem penes acta incusatam, etc. fuit contra
ipsum comparentem facta executio in quodam Pa-
latio in pluribus membris existente in tali loco, etc.
et ser. ser. post multos actus fuit ad instantiam pra-
fati creditoris venditum ad extinctum candela
mediante decreto ejusdem Curia, et remansum A.
tanquam plus offerenti, et ultimo licitatori pro duc.
tot, cujus vigore d. A. emptor fuit immisus in pos-
sessionem d. Palatii: Verum quia venditio predicta
non fuit facta iusto pretio ob evidentem lesionem, nō
solum ultra sextam, sed ultra dimidiam iusti pretii,
cum d. Palatium tempore venditionis predicta fue-
rit valoris ducatorum tot. Instat propterea dictam
A. emptorem d. Palatii, et actualem possessorem con-
demnari, atque Cogi, et compelli iuris, et facti reme-
diis, opportunis, confiro de predictis ad relaxan-
dum palatium predictum una cum fructibus, offerendo
ei restituere d. duc. tot per ipsum solutos, vel ad sup-
plendum iustum pretium, una cum interesse passo, et
ita, etc. de expensis, etc. petens, etc. deducens, etc. nō se
adstringens, etc. salvo iure, etc. omni meliori modo, etc.*

15 Il lelo nella vendita, più della metà del giusto
prezzo tanto se sia il Compratore, quanto il Ven-
ditore, può venire contra la vendita per il rimedio
della *l. 2. C. de rescind. vendit.* avvertendo, che per
provare detta lesione non basta se diranno li testi-

16 monii, che la cosa vale tanto, e più, *Ursill. ad Af-
fili. dec. 322. n. 9.* dove dice, che anco se in minimo
defetta la lesione, non si dà la restituzione, e così
colla concorrente antichità del tempo il S. C. de-
terminò, che li conventi si debbiano liberare: in
tempo che poca quantità bastava à fare la lesione
ultra dimidiam, e però furono assoluti, perche
non era lesione *ultra dimidiam*.

17 Sù questo particolare della particola, *più, à meno*,
si deve avvertire un singolare molto importante,
non conosciuto da Canonisti, benchè molto noto à
Teologi: il che lo defende anco *Baldo* con li suoi

seguaci. Imperocchè si presuppone dalli Teologi,
che il valore di una cosa nō si dice, nè può in alcun
modo consistere nel punto indivisibile, mà ave in
se qualche latitudine: cioè, che la cosa nō possa va-
lere dieci precisamente, ed indivisibilmente; mà
che vale qualche cosa meno, ò qualche cosa più per
dir meglio, sopra, ò sotto li dieci, come se dicesimo
la tal cosa vale nove, ed anco dieci, e qualche cosa
di più; In questo caso il valor vero si direbbe, che
consiste per questa latitudine, nella quale come di-
cono li Teologi, possono li contraenti ingannare
come disse *Scoto*, seguito da moderni *4. sentet. di-
stint. 18. q. 1. art. 3.* il che è molto buono, per quello,
che si nota nel *cap. cum dilecti de empt. & vendit.*
che la pena dovuta per li peccati, nō è in punto in-
divisibile, mà tiene la sua latitudine, colla quale
opinione de' Teologi, che si hà per vera, necessaria-
mente si conclude, che per quella dizione, *et ul-
tra* da verificarsi nel minimo, non conclude l'in-
tenzione del proponente, nè tampoco la prova de'
testimonii, perche quell' *ultra* si può verificare in
detta latitudine, nella quale anco consiste il vero
valore: per esempio vi è una cosa, che vale dieci, e
qualche cosa di più, ò meno per latitudine, onde se
il testimonio dicesse, che la cosa valeva dieci, e
quella s'è venduta quindici, e più; quello più cer-
tamente non oprarebbe, perche quel minimo, che
si può intendere per quella dizione *ultra*, si può
verificare nella latitudine del valore; in questa for-
ma il provato, ò detto non conclude, e così non fa-
ria vero, che farebbe lelo *ultra dimidiam iusti pre-
tii*; però quella prova come incerta, e non conclu-
dente si rejettarebbe, onde detta detenzione toglie
tutti li fondamenti della parte contraria, se bene ci
s'è avvertito, e si deve osservare in buona pratica,
quando il testimonio depone intorno al valo-
re della cosa, ed asserisce, che la cosa fù, ed è di valo-
re di dieci, deve suggerere, e non più, e dopo di-
ca, che fù venduta per quindici, e più; all'ora la
prova farebbe certa, e concludente à bastanza, per-
che costarebbe essere stato leso, ò ingannato più
della metà del giusto prezzo, *D. Ant. de Burgos
rub. de empt. & vendit. super c. cum causa, n. 5. & 6.*

18 Per rescindere poi la vendita *subhasta*, basta es-
sere stato leso piu della sesta parte, *Musc. gl. ven-
duntur p. 3. n. 54. de Franch. dec. 120. nu. 7. Ursill. ad
Affil. dec. 340. in fine*, e questa pratica s'osserva nel
S. C. perche benchè de *Jure communi* nella vendita
subhasta li Dottori chiedevano la lesione *ultra di-
midiam iusti pretii*; oggi però basterà se detta lesio-
ne sarà *ultra sextam partem*, *Consigl. Carneval. de
judiciis lib. 1. tit. 3. disput. 24. n. 17. Reg. Merlin. lib.
1. controvers. forens. c. 54. n. 24.*

19 Si dà ancora, ed hà luogo la lesione *citra dimi-
diam iusti pretii*, e così meno della metà *arg. l. si
libertus, ff. de op. libert.* dove si hà, che se l'arbitra-
tore, che è compositore frà le parti grava assai l'al-
tra parte, si può dimandare la riduzione *ad arbi-
trium boni viri, cap. veniens, &c. Quintavallis de
jurejur.* come lo scioglie l'Abbate, dalla quale so-
luzione nasce la conclusione, che al gravato, ò leso
anco meno della metà del giusto prezzo per mez-
zo di terza persona, se non v'è cosa da poterfeli in-
colpare, si soccorre, non ostante la *l. 2. C. de rescind.
vendit.* d'onde si cavano tre casi. Primo, nel gra-
vato, ò leso per mezzo dell'arbitratore, nel quale
confido tanquam in bono viro, e se li soccorre *citra
dimidiam iusti pretii arg. tex. in l. unde si nervo
cum*

*cum l. seq. ff. pro soc. de cuius intellectu, Abbas fing. in cap. quintavallis de jur. jur. in 16. col. Socondo, si cava, che al gravato mediante procuratore speciale, il quale ave ecceduto li termini del mandato, e della facoltà, se li soccorre anco meno della metà del giusto prezzo per la l. diligenter, ff. mandati, perche non vi è cosa da poterfeli imputare. Terzo, si cava, che al gravato mediante procuratore generale, non si soccorre *citra dimidiam*, perche vi è cosa da imputarfeli, avendo costituito, ed eletto tale procuratore negligente.*

Del render conto dell'amministrazione della tutela. Cap. 39.

S O M M A R I O

- Forma del libello in detta azione, nu. 1.
Tutore, è Curatore, e loro plegi da che tempo sono obligati li loro beni a beneficio de pupilli, o minori, nu. 2.
Conto del tutore, è Curatore, quando si può dimandare più volte, nu. 3.
Tutore, che ha mancato in far l'inventario, a che è tenuto, nu. 4.
Inventario è fondamento di tutti li conti, nu. 5.

Forma del libello in detta azione.

- 1 **I**N Curia, etc. comparet T. dicens N. ejus Patrum annis elapsis, dum ipse comparenderat in pupillari etate post obitum A. ejus Patris, suscepisse tutelam ipsius comparentis, et bona omnia hereditaria administrasse, cum obligatione, et promissione in amplia forma facta penes acta Curia, etc. et tutela predicta bona omnia inventariata diligenter custodire, utilia agere, et inutilia pretermittere, et in fine dicta tutela rationem reddere, et bona inventariata restituere, et pro predictis observandis dedit in suum fidejussorem, et proprio, privato, et principali nomine, et insolidum obligatum. D. Verum quia tutela predicta fuit jam finita, et ipse comparens effectus jam fuit majoris etatis, et d. N. olim Curator, nec non D. ejus fidejussor, et insolidum obligatus non curaverunt, nec curant d. administrationis tutela rationem reddere, nec bona in inventario descripta, et panes eos recepta restituere. Petit propterea eosdem condemnari, cogi, et compelli luris, et facti remediis, opportunis, confito de predictis ad reddendam tutelam predictam rationem, cum bonorum restitutione, una cum damnis, expensis, et interesse, et precisam omne id, in quo apparebit Comparentem ipsum fuisse damnificatum ex predictorum mala, vel neglecta administratione petens, etc. deducens, etc. Non se adstringens, etc. salvo Jure, etc. et per juramentum, etc. de expensis, etc. omni modo meliori, etc.
- 2 Si avverte, che tanto li beni del Tutore, o Curatore, quanto del fidejussore, tanto presenti, quanto futuri, dal giorno, che ave incontinciato l'amministrazione dopo detta pleggeria data, ed inventario fatto; sono tacitamente obligati, ed ipotecati a favore del pupillo, o minore per il conto da darsi dell'amministrazione, l. fin. C. qua res pign. oblig. poss. R. o. d. i. q. in tract. de convers. & priv. cred. art. 4. de priv. pupill. nu. 18. Negus. de pign. 4. membr. 2. par. princ. n. 12. Franck. dec. 394. Quale conto si può dimandare più volte, quando fosse male dato la prima volta, Gabr. in pract. tutel. rubr. fin. Paschal. de virib. patr. pot. p. 3. c. 9. & Thor. c. 2. p. 2. vers. tutor.
- 4 Se il Tutore mancherà in fare detto inventario, si dà contro di esse il giuramento in litem, Affl. dec. 207. n. 4. perche l'inventario è capo, e fondamento di tutti li conti, dove scrivono li beni, e robbe ri-

trovate a beneficio del pupillo lasciate dal Testatore, gl. in l. Tutor. qui repertorium, ff. de admin. tut. c.

Del salario del Tutore. Cap. 40.

S O M M A R I O

- Forma del libello in detta azione, nu. 1.
Salario quando si deve al Tutore, ed al Balio, nu. 2.

Forma del libello in detta azione.

- 1 **I**N Cura, & c. comparet T. & dicit Krebs elapsis quibus in ultimis constitutum suum condidisse testamentum, in quo instituit N. ejus filium legitimum, & naturalem suum universalem heredem, eidemque uti minori, & c. in testamento predicto comparentem ipsum in tutorem reliquit (è vero non essendovi testamento, ed il Tutore sarà dato dalla Corte, qu. B. nullo sua ultima voluntatis testamento relicto, sed ab intestato ex hac vita ad aeternam migravit, & superstiti in mundo N. ejus filio legitimo, & naturali ipse comparens Tutor per Curiam datus fuit) cujus tutela administrationem jam suscepit, & curat d. patrimonium ejusdem pupilli sit multis negotiis, & c. implicitum tam circa fructuum collectionem, quam circa exactiones a debitoribus prefati patrimonii, pro quibus expensis exigendis, & recolligendis continue occupatus existere opus erit, & proprias cogitur res, & bona deserere, ad diversa loca proficisci, & aliis incumbere; Non intendens propterea gratis tutelam predictam administrare, instat sibi salarium constitui, & ita, etc. omni modo meliori, & c.

- Il salario non si deve al tutore del pupillo per l'amministrazione, se non quando da principio dell'amministrazione l'è stata costituita dal Giudice, e tassata; Non così nel Balio, che si dà per ragione delli beni feudali, al quale sempre si deve il salario, che si costituisce dal Sig. Cons. Frauch. dec. 122. Guttier. de tut. p. 3. c. 2. Menoch. de arb. cas. 512. Reg. Revert. dec. 571. l. qui negotium, ff. de administr. tut.

Della tutela, quando la Madre intende passare a seconde nozze. Cap. 41.

S O M M A R I O

- Forma del libello in detta azione, nu. 1.
Forma del decreto in detto libello, n. 2.
Testimonii da esaminarsi in dorso di detto libello, e decreto, che devono deponere, n. 3.
Padre passando a secondo matrimonio, perde la tutela delli figli del primo matrimonio, nu. 4.
Madre, passata a seconde nozze, e morendo il secondo marito, non può riassumere più detta tutela, n. 5.
Madre, che si torna a maritare, come sospetta, ed odiosa al marito morto, si rende incapace alle tutele delli figli del primo, quantunque fuisse testamentaria, o esecutrice, nu. 6.
Tutore nominato dalla Madre per il suo figlio, si deve confirmare dal giudice previa informazione, nu. 7.
Madre, che prende Moglie, dopo morta la prima, non perde l'usufrutto delli beni adventizii delli figli, nè la Cura, o Tutela, o Amministrazione, nè è tenuto dar pleggeria, nè far inventario delli beni stabili, nu. 8.
Forma del libello, quando si dimanda il Curatore a lite, num. 9.
Forma del decreto in detto libello, num. 10.
Forma del libello contra il Tutore, che s'è iscritto nell'amministrazione della tutela, senza far prima l'inventario, num. 11.
Tutore prima di far l'inventario, si può rimuovere come sospetto, num. 12.

For-

Forma del libello in detta azione.

1 **I**n Curia, &c. comparet T. mater, & tutrix B. filii, & heredis quondam C. dicens quod cum comparens ipsa intendat transire ad secundas nuptias, & tutela predicti B. ejus filii renunciare, petit predicto ejus filio impuberi provideri de alio Tutore; offerens reddere rationem administrationis per ipsam gesta, cui, & quibus eidem Curia melius videbitur, etiam cum interventu Officialium ipsius Curia, si opus fuerit, nominando ex nunc in tutorem predicti filii minoris N. habilem, & idoneum, cum quo similiter comparens ipsa intendit contrahere secundum matrimonium, & instat tutelam predictam, in personam supradicti N. deferri, & protestatur, quod per ipsam comparentem non fiat, etc. et quod quibus suis nullo nunquam tempore prejudicium inferatur, et super predictis et eorum singulis, etc. et ita etc.

Forma del decreto in detto libello.

2 Capiatur summaria informatio de expositis, citatis agnatis, et cognatis dicti minoris, quo ad reliqua, facta per Curiam, provisione de tutore in dicti minoris personam providebitur, etc.

3 Li testimonii, che si devono esaminare devono deponere sopra la bona fama, e condizione del Tutore da eliggerli. Come anco, che seguendo il matrimonio fra detto N. ed essa T. e si deferisca la tutela al detto N. si eserciterebbe con ogni diligenza, e fedeltà per detto N. &c.

4 D'onde si hà, che la Madre, passando à secondo matrimonio ipso Jure. *Viv. dec. 31. nu. 4. & dec. 460.*

5 & *Guid. Papa dec. 539.* Ne può reassumere più detta tutela, se viene dopo morte il secondo marito. *Minsing. cent. 3. observat. 83. & Peguer. decis. 166.*

6 La Madre, che si torna à maritare dopo morto il primo marito, si presume, che per l'affetto del secondo marito, non possa bene amministrare la tutela delli figli del primo matrimonio, e però come sospetta, ed odiosa al marito morto, si rende incapace à tutte le tutele, quantunque fosse testamentaria, *Lamagna. C. ad Tertullian.* e benchè il primo marito espressamente nel suo testamento la lasci esecutrice del sudetto testamento, si punisce, che non possa essere esecutrice, *Fontanella de pactis nuptial. claus. 5. gl. 8. p. 11. n. 13. Hordier. ad Surdum dec. 106.*

7 Quindi, passando à seconde nozze, e nominando Tutore idoneo per il suo figlio, si deve confirmare dal Giudice, con prendere prima informazione della sua idoneità, *Anna cons. 58. n. 4.*

8 Il che non è così nel Padre, che si torna à prendere moglie dopo morta la prima, atteso non perde l'usufrutto acquistato nelli beni avventizii delli figli, nè tampoco la cura, o tutela, o vero la legittima amministrazione, che li spetta *de Jure, l. fin. C. de bona mat. er. 5. quoniam omnino, Auth. de nupt. n. è tenuto di dar pleggeria, nè far l'inventario delli beni stabili, benchè sia tenuto farlo per li mobili, Casill. de usufruct. cap. 3. n. 92. Hodierno ubi sup.*

Forma del libello col quale si dimanda il Curatore a lita.

9 **I**n Curia, etc. comparet T. dicens se reperiri tutorem quondam N. qui ab hac vita discessit, relicto B. ejus filio minore; Verum quia pro recuperatione dicti sui crediti sunt facienda acta necessaria et valida, que fieri non possunt cum d. B. absque Curatore ad lita. Ideo petit maneri predictum B. quod com-

pareat in hac Curia ad petendum dictum Curatorem pro causa predicta, alias in ejus contumaciam provideri per hanc Curiam, ad hoc ut iudicium sit legitimum, et validum, etc. et ita, etc. omni modo meliori, etc.

Forma del decreto in detto libello.

10 Per curiam, etc. fuit provisum, quod moneatur d. B. minor, quatenus infra biduum compareat in hac Curia ad petendum Curatorem ad presentem litem; alias d. termino elapso in ejus contumacia, providebitur de Curatore per hanc Curiam, et ita, etc.

Forma del libello contra il Tutore, che s'è inferito nell'amministrazione della tutela, senza fare primo l'inventario.

11 **I**n Curia, etc. comparet T. Affinis T. D. T. filiorum pupillorum quon. D. et dicit qualiter diebus elapsis ab hac vita discessit dictus D. etc. conditio prius testamento in quo dictus T., et T. suos Universales heredes instituit, eisdemque in Tutorem dedit N. etc. qui de facto (cum rev.) nullo confesso, inventario bonorum hereditariorum predictorum pupillorum se ingessit in administratione eorundem bonorum. Immo de facto talem et talem rem vendidit, et alienavit pecuniam in proprios usus convertit diversas, bona mobilia occultavit, Propterea ex predictis allegando d. N. suspectum, in administratione predicta petit super predictis informationem capi, qua capta predictum N. à tutela, et administratione predicta removeri, et alium Tutorem dictorum pupillorum provideri, et interim ne dicta bona hereditaria in futurum occultentur, et dissipentur in majorem predictorum pupillorum detrimentum, instat, mediante accessu Curia illa annotari, et inventariari, et tutam personam consignari, et ita, etc. omni modo meliori, etc.

12 Si deduce la detta comparfa, che il Tutore prima di fare l'inventario si può rimuovere, come sospetto, *de Franch. dec. 206. n. 8. & Viv. decis. 426. n. 20. lib. 3.*

Forma del libello sopra il giudizio della manutenzione, e possessorio summarissimo.

In curia, etc. comparet T. dicens ab immemorabili tempore iusta titulo stetisse, et stare, in possessione territorii siti, etc. vel quasi possessione exigendi annuos ducatos, &c. pro capitali ducatorum tot d. N. &c. Verum quia ad presens turbatur de facto in dicta immemorabili possessione predicti territorii, per dictum N. etc. vel quia differt continuare solutionem dictorum annorum introituum. Intendens propterea experiri de ejus iuribus melius sibi competentibus, & manuteneri in dicta possessione, vel quasi dicti territorii, vel in exactione dictorum annorum introituum, sublato quovis impedimento, recurrit ad dictam Curiam, & instat mandari d. N. quatenus desistat à predicta indebita turbatione, vel quod solvat predictos annuos ducatos, &c. & ita dicit, cum protestatione expensarum, &c. salvis, aliis, &c. omni modo meliori, &c.

Forma del libello sopra la rescissione del contratto:

In Curia, &c. comparet T. dicens ipsum comparentem mensibus elapsis emisse à N. &c. territorium, &c. situm, &c. franchum, & liberum ab omni onere, & servitute, mediante publico instrumento rogato manu Notarii talis, &c. pro ducatis, &c. de quibus solvit d. N. ducatos, &c. & reliquos ducatos tot promisit solvere in pluribus pagis, &c. ut ex dicto instrumento, cui, &c. Verum quia territorium predictum

dictum ad presens fuit repertum non esse totum prædicti N. sed possessum in communi, & pro indiviso, cum D. &c. quod ipse comparens si ab initia scivisset, utique nullo modo emisset, nec contraxisset. Propterea cum evidenter appareat, assertionem in contractu venditionis factam, esse omnino falsam, (cum rev.) petit contractum prædictum rescindi, et dictum N. condemnari, condemnatumque cogi, & compelli Juris, & facti remediis opportunis ad recipiendum prædictum territorium, & restituendum ipsi comparenti prædictos ducatos, &c. una cum omnibus damnis, expensis, & interesse; de quibus protestatur, &c. petens, &c. deducens, &c. non se adstringens, &c. exhibendo ad majorem cautelam inclusam juramenti absolutionem, & ita, &c. omni modo meliori, &c.

L'istesso si può dire ancora quando una possessione è stata venduta franca, e libera, e si ritrova sottoposta, ed obligata à qualche annuo canone, censo, ò rendita, ò vero ipoteca à favore d'un'altro, &c. & sic desingulis, &c.

Per la materia di detta comparfa si può vedere, *Merlin. contrav. cap. 46. Amat. cons. 58. & 65. Thor. in compend. decis. vers. contractus emptionis p. 1. et tom. 3. part. 1. vers. contractus, de Franch. decis. 200. Afflicti. decis. 241. Molfes. ad consuetud. Neap. de renunciat. qu. 10. n. 21. & 22. Galkop. p. 2. cap. 12.*

Dell' assoluzione del giuramento. Cap. 42.

S O M M A R I O.

Assoluzione del giuramento à che fine sia introdotta, e come si pratica, n. 1.

Forma del libello per ottenere l'assoluzione del giuramento, n. 2.

Giuramento estorto per vim, & metum, è nullo ipso jure, n. 3.

Assoluzione del giuramento quando opera subito la fatta rescissione del contratto, e quando dopo fatta la prova, n. 4.

P Erche s'è detto in fine della sudetta comparfa (*exhibendo absolutionem juramenti*) s'avverte, che detta assoluzione si vuole dimandare con citarsi la parte contraria, e senza citarsi, se si cita la parte l'istromento restarà cancellato, mà se non si cita, ed otterrà l'assoluzione del giuramento; all'ora il detto istromente non perderà la forza, ch'avea prima, onde non ostante detto giuramento potrà l'attore agere, e detta assoluzione non giovarà ad altro al reo, se non che per poter'essere inteso senza taccia di spergiuro, ed à questo fine si fa l'assoluzione del giuramento dal Giudice Ecclesiastico, il quale hà pensiero delle cose spirituali. Mà se alcuno vorrà agere contro d'un'istromente, senza dimandare l'assoluzione del giuramento, all'ora se l'attore opponerà l'eccezione di spergiuro, potrà riservarsi alli meriti della causa.

Forma del libello per ottenere detta assoluzione del giuramento.

R everendiss. Signore T. de T. umilissimo servo di U.S. Reverendiss. con supplica l'espone (si narra il fatto) *Il tutto con grandissima lesione di esso supplicante, & per vim, & metum, & dolum (cum rev.) ed intendendo ricuperare tutto quello, che di rapione li spetta, non ostante detta transazione, cessione, e quietanza, e quella quatenus opus est, far dichiarare nulla, ed invalida, ve l'altim rescindere, & annullare, per le cause predette, ed altre, deducende nel S.R.C. supplica perciò U.S. Reverendiss. à restar*

servita di assolverlo da tutti li giuramenti prestati in detto contratto, e nelli patti, clausole, e renuncie di quello, ed in particolare di non domandare assoluzione di giuramento, et avendola avuta non servirsi di quella, ad finem agendi, & de ejus Juribus expirari. Ut Deus, &c. O vero. Per tanto la supplica d' assolverlo da tutti, e qualsivogliano giuramenti alli detti contratti apposti, e prestati, etiam de non petendo absolutionem dalli giuramenti sudetti, acciocchè possa agere per la consecuzione delle sue notorie ragioni, ut Deus, &c.

3 Il giuramento estorto, per vim, & metum, è nullo ipso Jure Jaf. in auth. Sacramenta puberum, C. fi adversus vidi. Affl. decis. 222. in addit. et 293. et 263.

4 Benchè sia ottenuto l'assoluzione del giuramento ad finem agendi, non per questo si rescinde subito il contratto, se non quando detto contratto tiene la validità del detto giuramento, perche in tal caso subito si rescinde; nell'altri poi fatte le prove, cita la parte si tà piena l'assoluzione, ed il contratto si rescinde; mà se non proverà, il contratto resta fermo, ed il giuramento nella sua forza, *Muscattell. gl. periuri n. 14.*

Dell' elezione del foro. Cap. 43.

S O M M A R I O.

Forma del libello in detta elezione, n. 1.

Elezione del foro quando liga subito le mani al Giudice, e lo rende incompetente, n. 2.

Elezione del foro compete al minore di 18. anni, n. 3.

Elezione del foro quante volte si può variare, n. 4.

Elezione del foro si dà in ogni parte del giudizio, n. 5.

Vedova ricca ave l'elezione del foro, n. 6.

Forma del libello quando non s'è appellato frà il tempo legitimo, acciò la sentenza passi in cosa giudicata, n. 7.

Forma del libello quando non s'è appellato frà il tempo legitimo, acciò la sentenza passi in cosa giudicata, n. 7.

Forma del libello quando non si prosegue l'appellazione frà li tempi conceduti, n. 8.

I N M. C. V. compares T. dicens ipsum reperiri creditorem N. nomine, ut in actis, & cum non possit de ejus credito satisfaceri, comparuit in tali Curia, & ab ea obtinuit sequestrum non nullorum bonorum; Verum quia dictus N. comparuit in eadem Curia, & petiit tolli sequestrum prædictum, non obstante quod dictus N. sit exterus, & nihil possideat in bonis in hoc Regno, propterea ipse T. comparens, timens gravari ob potentiam dicti N. in eadem Curia. Revertit ab hac M. C. V. & uti persona Ecclesiastica, eligendo in ejus forum dictam Magn. Cur., necnon in ejus Judicem competentem, & jurando perhorrescere potentiam dicti N. instat mandari eadem Curia, quod stante electione fori facta per ipsum T. mediante ejus legitima persona in hac M. C. transmittat ad eandem M. C. & amplius in d. causa ut se intromittat, & ita, &c. omni modo meliori, etc.

2 Se l'elezione del foro sarà fatta da qualche Vedova, Chiesa, ò altra persona privilegiata, subito sono ligate le mani del Giudice avanti il quale si litiga, e si fa incompetente, anco se da detto Giudice eletto non sarà inibito; e tutti gl'atti fatti in presenza sua dopo detta elezione fatta, sono nulli. *Franc. decis. 264. Capiblauch. in pragm. 3. de Baron. n. 166.* il che però non camina, quando il Barone ave il privilegio contra le persone privilegiate, con la derogazione della *l. 1. C. quando Imper. Tapp. Jure Regn. p. 1. in consil. statutus n. 30.*

3 L'elezione del foro compete al maggiore di 14. anni,

anni, e minore delli 18. come lo riferisce decif. *Rot. decis. 49. referito da Sanfel. decis. 274.* e la persona, che ave l'elezione del foro, può anco variare, quale variazione s'ammette tre volte nel Regno, e non più, come lo riferisce *d. Sanfel. nella dec. 278.* e si dà in qualsivoglia parte del giudizio, anco nell'istanza dell'appellazione, *Carneval. de jud. lib. 1. tit. 1. disput. 2. q. 6. sect. 7. n. 601.*

6 La Vedova benchè ricca gode il beneficio dell'elezione, e variazione del foro, e può variare dal foro Regio al Baronale, e se li deve la remissione, purchè non sia seguita concordazione colla parte, perchè all'ora non si rimette, atteso non li compete più azione alcuna, ed è acquistato il *Jus al fisco*, *Franch. decis. 100.*

Forma di libello quando non s'è appellato frà il tempo legitimo, acciò la sentenza passi in cosa giudicata.

7 *In Curia, &c. comparet T. dicens, qualiter in causa quam habet in dicta Curia, cum N. de & super ut in actis fuit per eandem Curiam lata sententia ad favorem ipsius comparentis, sub die, &c. Verum quia à dicta sententia non fuit infra terminum à Jure præfixum interposita appellatio per dictum N. petit propterea provideri sententiam prædictam fecisse transitum in rem judicatam; & proinde quod debita executioni demandetur sententia prædicta, & ita, &c. omni modo meliori, &c.*

Forma del libello quando non si proseguisca l'appellazione frà li tempi conceduti dalla legge, e costituzioni.

8 *In Curia, &c. T. in causa quam habet, cum N. ut in actis, &c. Ex quo appellatio per eundem facta à de creto lato per hanc Curiam, sub die, &c. ad favorem ipsius comparentis non fuit prosecuta infra legitima tempora per dictum N. instat pronunciari appellationem prædictam desertam, & ideo executioni demandari dictum decretum, & taxari expensas, & ita, &c. omni modo meliori, &c.*

Del giudizio della graduazione, e concorso de' Creditori. Cap. 44.
S O M M A R I O.

Forma del libello sopra detto giudizio della graduazione, &c. n. 1.

Graduazione, e concorso de' creditori quando, e perchè si fa, n. 2. e 3.

Creditori come si graduano frà di loro, n. 4. 5. 6. 7. 8. e 9.

Forma del decreto di graduazione, n. 10.

1 **I**N Curia, &c. comparet T. citatus ad videndum inventarii constitutionem ad instantiam N. heredis qu. D. cum beneficio l. & invent. & dicit ipsum T. esse creditorem in ducatis, &c. vigore publici instrumenti; proinde petit (quatenus dicta Curia procedere intendat ad Inventarium conficiendum) describiri, ut ipse intervenire possit pro ejus interesse; Instans similiter ipsius creditum in inventario conficiendo, describi, (quatenus sit procedendum ad graduationem inter creditores citatos) non fieri præjudicium ipsi comparenti circa anterioritatem, & alia, &c. In quibus petit ipsum legitime audiri in omnibus actis successivè faciendis, alias, &c. salvo aliis Juribus suo loco et tempore proponendis, et ita, &c.

2 Presentate una, ò più compare de' creditori, che in concorso dopo la morte del debitore, ò vero se detto debitore si rende decotto, ed insufficiente, ò pure il medesimo debitore intende fare la cessione de' beni, non potendo col suo patrimonio soddisfare

per intero à tutti, e così ciascuno ò tutti insieme fanno istanza per la soddisfazione nelli beni di detta eredità, ò patrimonio, alla quale soddisfazione non è tenuto l'erede (se vi sarà) oltre le forze ereditarie, fatto l'Inventario, *l. fin. C. de Jure deliber.* e se non vi sarà erede, e l'eredità sarà giacente, sostenerà le sue parti il Curatore dato alla Corte; In tal caso, se li beni sono bastanti, cessa ogni lite; e non bastando, all'ora si contraita frà essi creditori sopra la prelazione; quali sono altri ipotecarii, altri privilegiati con causa, altri senza privilegio, che si chiamano cartularii, ò vero chirografarii.

3 Fatti li debiti banni, e citazioni alli creditori certi, ed incerti, ed interessi pretendenti sopra il patrimonio, ò eredità, come s'è detto di sopra nell'addizione dell'eredità, *cum beneficio*, &c. e fatto similmente l'inventario, si procede alla graduazione, e si fa il concorso, nel quale detti creditori graduano ciascuno nel suo luogo, *actensis causis, privilegiis, vel prerogativis, &c.*

4 Ed in primo luogo si preferiscono li padroni delle cose depositate, se pure il deposito stà in essere, e si distingue da *l. vol. de Castr. nella l. si hominem, ff. de depositi*, che se il depositante non ave trasferito il dominio, perchè avrà forsi depositata, e riposta la cosa in un sacco, ò cassa, ò simile, ed in tal caso nella cosa, che stà in essere il depositante deve essere preferito à tutti, primo dalli privilegi realii, e personali, *l. cum fundus §. servum tuum, vers. quoad peculias, ff. si cert. petat. l. si filiusfamil. ff. eodem, l. procuratoris, §. si plures vers. sed si dedi, ff. de tribu.* Mà se il depositante ave trasferito il dominio, anco se la moneta si ritrova in essere in potere del depositario decotto, si deve avere quella ragione, che si ave di tutti l'altri beni, perchè passata in titolo di credito; ed in questo caso col fallito personalmente solo si deve trattare massime se il depositante ne riceveva il comodo, come censo, usura, aumento, ò interesse; all'ora non è poziore, ò migliore dell'altri creditori, nè si può separare dall'altri creditori, e con ragione, perchè altro è il depositare, altro il dare à credito, *§. quoties situm in l. si hominem, ff. de deposit. e d. §. in bonis*, dove Angelo instruisce l'Avvocato, che procuri con diligenza riguardare li libri del Mercante, ò per dir meglio del creditore, come anco del fallito, per vedere se il depositario ne hà ricevuto l'interesse, ò usura, ò no; perchè se si trova la cosa in essere, come semplice deposito, dev'essere preferito à tutti in quella cosa; mà se non stà con titolo di deposito, si deve trattare solamente per l'azione personale, ed è simile all'altri creditori, peodendo il privilegio, fuorchè in caso fosse poziore c' l'privilegio per sua natura; E restando colla sola azione personale, può esse anco preferito dalle spese funerali, *l. pen. ff. de relig. & sumpt. funer.* In quanto poi alla considerazione d'averti frà essi depositanti, se fossero più, chi dev'esser preferito, e qual'ordine si deve tenere frà di loro, ò pure se devono concorrere insieme; se si tratta di cosa, che non si può discernere quale sia d'uno, e quale dell'altro; in tal caso devono insieme essere ammessi, e si deve soddisfare à ciascuno per la sua rata, senz'aver ragione della proprietà di tempo, *Salic. nella l. fin. d. §. quoties, ff. de deposit.*

5 In secondo luogo si deve avere ragione delli venditori di merci; se le merci, ò mercimonie sono in essere, cioè esse si devono restituire alli venditori; come singolarmente obligate ad essi, per il prezzo;

Mà se il creditore ebbe fede del prezzo, ed in conseguenza trasferì il dominio della cosa venduta, senza veruna riserva; all'ora sono preferiti li creditori ipotecarii; perche passorno dette cose vendute in credito; e così si tiene comunemente dalli DD. nella *l. si cum dotem, §. fin. ff. sol. matr. Negusant. in tract. de pignor. 2. membr. 5. par. num. 12.*

6 In terzo luogo si graduano li creditori privilegiati, *ex causa*, li quali come più degni sono preferiti alli meno degni, non espressi dalla legge, e sono quattro. Primo, li creditori per le spese funerali, la quale è causa privilegiatissima, si perche importa alla Republica seppellire li cadaveri, sì anco perche è opra pia la sepoltura de' fedeli, *l. sunt persona, l. at si quis §. sed interdum, ff. de relig. sumpt.* e questi creditori sono preferiti à tutti, considerata, bensì la qualità del defonto, acciò non siano dette spese eccessive, *l. legatum eodem tit.* e sono tanto privilegiate dette spese funerali, che per le cose introdotte nel predio affittato; primo si devono soddisfare dette spese funerali, e dopo di quello, che avanza si deve pagare la pensione, *l. at si, §. si colonus eodem tit.* Secondo, sono li creditori per causa di deposito le la cosa depositata sarà consumata, perche all'ora il Padrone hà la prelazione nelli beni del depositario, per causa della publica utilità, *ut fides depositi servetur, l. quod privilegium, l. si hominem, §. quoties, ff. de positi.* Terzo, è la dote data dalla sposa *de futuro*, perche hà il privilegio della causa, *etiam matrimonio non sequuto, quia expedit mulieres non esse indotatas, l. i. ff. sol. matr.* Quarto, sono li creditori per le spese fatte nelli beni del debitore, come sono alimenti, aggiunto in occasione d'infermità, per la femina, e simili, che hanno il privilegio della causa, *l. si hominem, §. quoties, ff. de positi.* Quinto, quello che dà ad prestito *ad refectio-nem domus*, perche è preferito in quella anco all'ipotecarii, *§. his consequens autb. de equal. dot. coll. 8.*

7 In quarto vengono l'ipotecarii, li quali hanno la regola frà di loro, *prior in tempore, potior in Jure*; cioè quello al quale li beni sono primo obligati è preferito à quello al quale sono obligati dopo; e ciò corre indistintamente in tutti l'ipotecarii generali, speciali, misti, taciti, espressi, assoluti, non solo per il capitale, mà anco per l'interesse, che seguita l'antieriorità del debito principale, *l. si pignus §. l. si, & Jure 10. l. potior 11. ff. qui potior. in pign. l. grege in fin. 13. ff. de pign. l. quicumquo 5. §. non tamen, ff. de instit. act. Verd. ad Gallupp. de privil. credit. n. 4.* Ed il compratore del Jus, o ragioni del creditore anteriore è preferito al posteriore, anco per le terze decorse, e decorrende, perche con la cessione dell'azioni non s'intende estinto il Jus, mà traslato, *l. si potiores, C. de his qui in prior. cred. loco*, anco se la moneta sarà data al debitore, acciò si levino li creditori anteriori fatta la cessione delle ragioni, *l. Modestinus 76. ff. de solut. l. si ventri. ff. de privil. credit.*

8 In quinto luogo vengono li privilegiati *ex causa*, colla regola *melior causa preferitur*.

9 Ultimo vengono li Chirografarii colla regola, *diligentior preferitur, l. qui autem 6. §. sciendum, l. pupillus 24. ibi vigilavi, meam conditionem meliorem feci, Jus civile vigilantibus scriptum est, ff. qua in fraudem, Capyc. decis. 194. n. 45.*

Fatto già il concorso de' sudetti creditori, ciascuno col suo credito liquidato, provato, si fa detta graduazione col seguente decreto, cioè:

Forma del decreto di graduazione.

10 In Dei nomine, &c. In causa in hac Curia vertente inter creditores hereditatis quondam N. ex una, & A. heredem cum beneficio. l. & invent. (vel Curatorem hereditatis jacentis) ex altera, super graduazione faciendâ, & aliis, ut in actis, &c.

Visis actis omnibus, & auditis partibus visis videndis, & consideratis de Jure considerandi, decreto diffinitivo ipsius Curia provisum est nominatos creditores, ut in actis fore, & esse graduandos in d. hereditate, qu. N. hoc modo, v2. Primo loco graduetur B. in ducatis, &c. Secundo loco C. in ducatis, &c. Terzo loco D. in ducatis tot pro capitali, & tot pro tertius, &c. & sic de singulis, &c. prout presenti decreto graduari mandatur, &c. ita hoc suum, &c. intimetur, &c.

Della perenzione dell'istanza. Cap. 45.

S O M M A R I O,

Forma del libello quando si dimanda l'insufflazione dello spirito, n. 1.

Insufflazione dello spirito quante volte si può dimandare, n. 2.

Forma del decreto in detta supplica, n. 3.

Insufflazione dello spirito da chi si concede, n. 4. e 5.

Insufflazione dello spirito si fa senza citazione della parte, n. 6.

S. R. M.

1 Supplicat humiliter T. filius, & haeres qu. D. dicens d. D. suum Patrem, dum viveret, convnisse in Curia tali, &c. N. ejus fratrem judicio dividendo hereditatem, &c. in qua causa fuit datus terminus probatorius; inde morte preventus d. qu. D. non valuit prosequi; adeo quod cum sint elapsi multi anni, instantia est perempta; Unde intendens ipsi supplicans uti filius, et haeres d. qu. D. ad ulteriora procedere in causa praedicta, supplicat M. V. dignetur insufflare spiritum vita, quatenus lapsu temporis, non obstante valeat in causa praedicta procedi facere ad ulteriora; etiam non refectis expensis, &c. ita, &c.

2 Detta insufflazione dello Spirito all'istanza si può dimandare più volte, Capyc. dic. 165. Petra in annotat. ibidem Gramm. dec. 69. e quello, che ottiene detta insufflazione deve pagare le spese della lite fatta nella causa della parte contraria, Gram. dec. 91. Gallupp. tit. de instant. causae par. 2. cap. 16. n. 41. Gizziq in observ. ad Capyc. Latr. dec. 68. lib. 1.

Decretazione in detta supplica.

3 Procedatur ad ea, quae incumbunt in his terminis in quibus causa reperitur; non obstante lapsu temporis; refectis, vel non refectis expensis, servata forma Reg. Pragm.

4 Detta insufflazione di spirito alla vita nell'istanze perente, (e s'intende, quando, dopo dato il termine probatorio, la causa dorme senza farsi atto alcuno per tre anni continui) si dimanda dal Sig. Presidente del S. R. C. sotto il titolo di Sagra Reg. Maestà, e non si può concedere da niun'altro Tribunale Supremo del Regno, com'è la Gran Corte della Vicaria, e l'itesso S. C. eccetto li Presidi delle Reg. Audienze di Lecce, e Bari, li quali possono concedere dette insufflazioni di spirito, Tasson. de antefat. vers. 3. obser. 3. in 17. auctor. Petra ad Capyc. decis. 165. num. 43. e la ragione, perche à dette Audienze si dà il titolo sudetto di S. R. M.

5 Nelle cause poi, che vertono in presenza delli Delegati, spetta all'Eccell. Sig. Vice-Rè, o suo Reg. Coll. Conf. Sanfel. in pract. sect. 35. sub n. 31. vers. at in causis, 6 La

6 La citazione della Parte nel concedere detta insufflazione dello Spirito non si ricerca, Capyc. decis. 165. num. 6. Confil. l'otra sop. il rit. 248. num. 50.

Diversi formularii di libelli, e decreti. Cap. 46.

S O M M A R I O.

- Forma del libello quando il Tutore dimanda l'aggiutante, o fattore nell'amministrazione, per non poterci attendere solo, n. 1.
- Aggiutante al Tutore quando si deve dare, o rifiuto di chi si costituisce, e se si deve confermare con decreto, n. 2.
- Forma di comparfa, acciò si dica di nullità del decreto della G. C. della Vicaria senza deposito, n. 3.
- Forma di supplica al Sig. Vice-Rè, acciò si dica di nullità del decreto della Vicaria senza deposito, n. 4.
- Povertà si deve provare sommariamente, n. 5.
- Articoli per provare la povertà, n. 6.
- Forma di comparfa per presentare le nullità, n. 7., e 9.
- Forma di supplica quando s'è detto nullitates non obitare, n. 8.
- Forma di supplica à S. E. quando la persona, che propone le nullità non tiene denari per fare il deposito, n. 10.
- Forma del libello per laudare in autore, n. 11.
- Forma del libello del contumace, che compare de facto in virtù del Rito, &c. n. 12.
- Forma di domandare il termine ad concomitandum, num. 13.
- Forma di domandare la repulsa, n. 14.
- Forma di sentenza contro il Procuratore fatto padrone della lite, quando è morto il Principale, n. 15.
- Forma del libello quando si è fatta l'esecuzione in beni alieni, n. 16.
- Forma del libello per la revisione di calcolo, o de' conti in occasione d'errori, n. 17.
- Forma del libello nell'assoluzione dall'osservazione del giudizio, che può essere per molte cause, n. 18.
- Forma della sentenza in detta assoluzione, n. 19.
- Forma della pubblicazione di detta sentenza, n. 20.
- Assolutoria dall'osservazione del giudizio, quando si concede, n. 21.
- Assolutoria dall'osservazione del giudizio, quando si dice diffinitiva, e quando interlocutoria, n. 22.
- Assolutoria dall'osservazione del giudizio in quali casi si dà, n. 23.
- Assolutoria dall'osservazione del giudizio, non pregiudica all'Attore di poter produrre le sue ragioni in altro giudizio, &c. n. 24.
- Atti ordinatorii del giudizio non periscono, benchè perisca l'istanza, e quali sono, n. 25.
- Forma del libello nell'assoluzione del Reo convenuto ab impetitis, n. 26.
- Forma della sentenza in detta assoluzione, n. 27.
- Detta assolutoria quando si concede al Reo, n. 28.
- Assolutoria ab impetitis, impone perpetuo silenzio alla dimanda, n. 29.
- Assolutoria ab impetitis, non pregiudica all'Attore nel petitorio, quando si è fatta nel possessorio, n. 30.
- Forma del libello dell'appellazione dal diffinitivo in scriptis, n. 31.
- Forma del libello dell'appellazione dell'interlocutorio in scriptis, n. 32.
- Forma del libello quando s'appella dall'ammissione dell'articoli impertinenti, n. 33.
- Forma del libello dell'appellazione da qualsivoglia gravame, n. 34.
- Forma del libello per l'assicurazione del debitore sospetto di fuga, e decreto, quod capiatur de persona, num. 35.

Forma del libello, che fa il minore inquisito de furto, ed ha fatto la confessione senza il Curatore, n. 36.

Forma del libello, quando il Tutore dimanda l'aggiutante, o fattore nell'amministrazione per non poterci solo attendere.

1 **I**N Curia, &c. comparet T. tutor filiorum minorum, & heredum quondam B. & dicit qualiter, ut plurimum se opus habere à Civitate ab esse, cum gerat negotia D. cuius mandato in ipsius Villis, & Ruribus personaliter vacare tenetur, Ideoque tutela predicta per multa patitur incommoda. Ut igitur sibi, & predictis pupillis consulatur, nominat, ac elegit in sumum actorem, & adjunctum G. petit igitur dictum G. Judicis decreto confirmari cuius auxilio valent adjuvari in tutela predicta administrationis, &c. & ita, &c.

2 Detto aggiutante, o fattore all'ora si può costituire, quando dal Tutore si esprime, o narra nel libello la sua necessità, per causa d'infermità, carcere, assenza, o altro; altrimenti detta costituzione non vale, e dopo deve seguire il decreto del Giudice, confirmando detto aggiudicante eletto dal Tutore, à pericolo però di esso Tutore, l. decreto, ff. de administrat. tutor. Angel. Arctin. in §. tutor, u. i. in fit. de curat.

Forma di comparfa, acciò si dica de nullità del decreto della G. C. della Vicaria senza deposito.

3 **P**enes acta Curia, & coram, &c. comparet T. dicens ad ejus instantiam fuisse de nullitate actum decreti M. C. V. vel Sacri Consilii, &c. actorum omnium dicta M. C. vel S. C. factorum; at quia reperitur exponens ipse in extrema paupertate, prout omnibus est notum; instat propterea ad eas admitti, non facto deposito, &c. isto, &c.

Quando si dà per via di supplica al Sig. Vice-Rè.

4 **T.** supplicando umilmente fa intendere à V. E. come nel S. C. tiene una causa con N. della quale ha detto di nullità, al che però senza far il deposito non potrebbe essere ammesso; ma perchè esso supplicante si trova in estrema necessità; per lo che è impossibile, che possa far detto deposito, e le sue ragioni restarebbero indese; supplica però V. E. servirsi di comandare, che sia ammesso à detto nullità proposte, senza fare il sudetto deposito, e l'avrà à gratia, &c.

5 Quale povertà si deve provare sommariamente, e l'articoli sono, v. 3.

6 Primo, vuol provare, come esso T. è uomo povero, e poverissimo senza entrate, nè denaro veruno, e tanto campa, quanto si adopra colle mani sue nella tale, o tale arte, &c., e se non avesse detta arte si morirebbe di fame con tutta la famiglia, &c. secondo, come tenendo peso di moglie è impossibile, che possa avere il denaro per detto deposito, stante l'orbitante spesa, che occorre nella sua casa, &c.

Forma di comparfa per presentare le nullità.

7 **I**n M. C. V. vel S. R. C. comparet T. dicens nuper percunctato processu causa, &c. fuisse repertam, ne dum notoriam falsitatem talis, vel talis actus, &c. (cum rev.) factam adversus principalem, prout in fol. &c. in prejudicium comparentis. Necnon fuisse repertam notoriam nullitatem actorum, ut infra. Primo, quia ex parte ejusdem fuit dictum, &c. predictis falsitatibus, & nullitatibus actorum factorum (cum rev.) petit ante omnia, quod principalis ex adverso, & ejus procurator declarent circa usum de dictorum vitiatura, & de omnibus actis factis servat forma Regia Pragmatica, & interim ad actum

aliquem non procedi; Qua declaratione facta, gradatim sibi sua Jura reservat, & precipue criminaliter agendi contra quoscumque instando super predictis adimplementis conditionaliter, & successive provideri, & acta nulla declarari, salvis, &c. isto, &c.

Detta comparfa si presenta col deposito di carlini quindici.

E se si dirà, *nullitates non obfatare*, si presenta questa supplicazione, v. 2.

S. R. M.

- 8 *Supplicat humiliter T. dicens, qualiter in causa vertente in M. C. V. inter supplicentem, & N. fuisse repertas nonnullas, & quamplurimas notorias nullitates actorum, &c. Quapropter supplicans ipse facto prius deposito, prout Juris, propositisque nullitatibus instat acta predicta nulla, & invalida declarari, etiam ex evidenti falsitate (cum rev.) & dum sperabat sic esse providendum. Tamen vestra Magna Curia ad relationem vestri Judicis talis decrevit nullitatem non obfatare, & quod pena applicetur Regio Fisco, nimis gravando supplicentem (cum rev.) Ideo appellando à decreto predicto supplicat M. V. dignetur mandare d. M. C. V. quod de predictis verbum faciat in Sac. Reg. Confil. ut supplicanti indemnitati consulatur omni modo meliori, &c.*

Altra forma di comparfa per presentare le nullità.

- 9 *In S. R. C. & coram Domino Commissario N. comparet T. & adversus petita per N. dicit nulliter fuisse hucusque processum, ex infrascriptis nullitatibus petit propterea omnia acta nulla declarari, sibi reservans omnia Jura, & Juris remedia, sibi ipsi quomodocumque, & qualitercumque competentia, quibus per presentem nullum intelligatur illatum prejudicium, salvis, &c. omni modo meliori, &c. Prima ergo nullitas est, quia, &c. Secunda nullitas est, &c.*

E se la persona, che propone dette nullità non tiene li denari per fare il deposito, potrà presentare à S. E. questa supplica, v. 2.

Eccellentifs. Signore.

- 10 *T. supplicando umiliter V. E. le fa intendere, come, &c., ed espone tutto il fatto, contro le quali sentenze, essendosi gravato esso povero supplicante, ed avendo detto de nullità, per l'estrema povertà nella quale si ritrova, non può fare il deposito della pena, quatenus, &c. in conformità della Reg. Pragm. Per tanto supplica V. E. à rimanere servitu d'ordinare al S. C. Confoglio, che costando la sua povertà voglia farli proporre le nullità contro di detta sentenza, senza far deposito, acciò che minutamente sia inteso nelle sue ragioni, e l'avrà da V. E. à grazia, &c.*

Forma del libello per laudare in Autore.

- 11 *In Curia, &c. comparet T. & dicit se fuisse citatum super pratenfa solutione, &c. ad instantiam D. &c. & petita assistentia super tali re, &c. per supplicentem possessa titulo emptionis à N. cum promissione evictionis in forma, &c. & licet d. D. nullum Jus competat contra comparentem super re predicta, &c. attamen ad evitandum evitanda, & cautius agendo dictam litem denunciatur dicto N. ut veniat ad suscipiendum onus prafati judicii, ipsumque victorem faciendos, & casu quod non credit, veniret condemnatus, intendens de suis Juribus experiri, petit cogi, & compelli dictum N. unico decreto, & sententia, ac simultaneo processu, ad solvendum, & reficiendum omne totum, & quicquid*

occasione predicta veniret condemnandus, & cogendus, una cum damnis, expensis, & interesse, &c. deducens, &c. omne Jus, &c. isto, &c.

Forma del libello del contumace, che compare de sero in virtù del Rito, &c.

- 12 *In Curia, &c. comparet T. de sero post rectam Curiam vocatus super tenore pratenfi instrumenti proposita causa, & summa, ut in actis, &c. & pro hac vice se excusat citra prejudicium omnium Jurium, omni modo meliori, &c.*

Forma di domandare il termino ad concomitandum.

- 13 *Panes acta causa comparet T. dicens adversus pratenfa, per N. fuisse pro parte comparentis presentatas nonnullas scripturas, ac instrumenta, & etiam petitum terminum ad illas, illaque concomitandum, super expositis non fuit provisum: ad presens, etiam presentando alias scripturas petit similiter terminum predictum ad concomitandum, prout Juris, & interim ad actum aliquem non procedi instat, hoc, & omni modo meliori, etiam non expresse, &c.*

Forma di domandare la repulsa.

- 14 *In S. R. C. vel in tali Curia, &c. comparet T. & petit repulsam sibi concedi in causa vertente inter comparentem ipsum, & N. in qua causa fuit facta publicatio ad instantiam dicti N. & eorum dicta, etiam ex capite falsitatis, (cum rev.) salvis, &c. & aliter non procedi in causa predicta, omni modo meliori, &c.*

Forma di sentenza contro il Procuratore fatto Padrone della lite, quando è morto il Principale, &c.

- 15 *Condemnamus N. Procuratorem quondam Titii profuncti procuratorio nomine haredum, vel eorum ad quos pertinet, &c. Altrimenti nominando detta sentenza à dirittura contra il morto non valeria, Alex. in l. nulla, C. de procur. Marant. specul. aur. p. 6. tit. & demum fertur sententia, n. 109.*

Forma di libello quando si è fatta l'esecuzione in beni alieni.

- 16 *In M. C. V. & panes acta causa comp. T. & dicit qualiter ad instantiam B. uti creditoris N. fuisse exequutum in talibus ejus bonis tanquam dicti N. sui debitoris, intendens proinde illa recuperare; instat, ut exequuta in bonis alienis sibi restitui omni modo meliori, &c.*

Forma del libello per la revisione di calcolo, o de conti in occasione d'errore.

- 17 *In Curia, &c. comparet T. dicens reperiri debitorem N. in ducatis tot virtute instrumenti, sive obligationis, sive apoca, sive condemnationis per Rationalem, cum literis significatorialibus, quibus, &c. pro causa, & occasione computorum cujusdam exactionis, vel fructuum, sive interesse, & quia in calculo computarum inter ipsos habitorum, adest manifestus error in grave damnum, & interesse ipsius comparentis, immò insuper fuit etiam exequutum contra ipsum, eique intimatum mandatū ad relucendum; ideo instat suspendi processum ad ulteriora, & computa predicta revideri coram Judice, vel persona ab ipsa destinanda, alias de nullitate dicit omnium actorum, & aque principaliter provocat, & appellat ad legitimos superiores in forma protestatione, &c. omni modo meliori, &c. salvis, &c.*

Forma del libello nell'assoluzione dall'osservazione del giudizio, che può essere per molte cause.

- 18 *In Curia, &c. comparet T. & dicit se fuisse citatum ad instantiam N. super pratenfa restitutione talis*

talis rei, &c. quam ipse comparans possedit, & possidet titulo hereditario. Et quia praedictus N. inepetè petiit dictam rem, cum nullam in eam habeat actionem, at manifestè patet ex probationibus in actis factis. Ideo petit comparans ipse absolvi, & liberari ab observatione iudicii, & amplius non molestari, & insuper petit, & instat dictum N. condemnari in omnibus damnis, expensis, & interesse passis, & patiendis occasione praesentis litis, &c. super quibus omnibus petit sibi Jus, & Justitiam administrari, &c. deducens, &c. non se adstringens, &c. & ita dicit, & provideri petit, isto, & omni alio modo, &c.

Forma della sentenza in detta assoluzione.

19 *Et per Curiam, &c. in causa, & causis in dicta Curia vententibus inter D. ex una, & P. Reum conventum ex altera de, & super petitione cuiusdam domus, in tali loco, &c. prout ex actis, &c. Visis libello actoris, termino ad probandum utriusque parti, testium depositionibus utriusque partis, publicatione, & conclusione in causa factis, scripturis per utramque partem praesentatis, ac actis omnibus. Visis videndis, & consideratis de Jure, & de facto considerandis, partibusque auditis. Per hanc nostram, quam in his scriptis de Juris peritorum consilio serimus diffinitivam sententiam, Christi nomine repetito, pro Tribunali sedentes, & solum Deum praeculis habentes dicimus, decernimus, & declaramus supra dictum P. Reum conventum fore, & esse absolvendum ab observatione iudicii praesentis, contra eum moti pro parte dicti D. actoris, occasione de qua in actis, &c. prout nos per hanc nostram diffinitivam sententiam absolvimus, & liberamus, & pro absoluto, & liberato haberi volumus, & mandamus, & dicto D. Actori Jura, & talia, qualia habet in alio iudicio experienda reservamus. Vitumque Vitori in expensis condemnamus, quarum taxationem nobis, vel cui de jure in posterum reservamus. Et mandatum quodcumque desuper necessarium, & opportunum decernimus, & relaxamus. Et ita per hoc suum, &c. provisum, &c.*

Publicatione di detta sentenza.

20 *Letta lata, data, & in his scriptis promulgata fuit supra dicta sententia, per supra dictum Dominum, &c. pro Tribunali sedentem, &c. & in loco, & per me Aduarium infra scriptum rogata, &c. currentis anni . . . Die vero . . . m. . . . Praesentibus ibidem N.N.N.N. testibus habitis, vocatis, & rogatis, &c. Ego T. Aduar. &c.*

21 *Detta sentenza assolutoria dall'osservazione del giudizio si concede quando il processo è nullo, & vero disordinato, & pure quando il libello dell'Attore fù inetto, & vero quando non provò la sua intenzione, e l'azione proposta; in questi, e simili casi il Reo si deve assolvere per sentenza. Onde si deve*

22 *ve osservare, che detta sentenza, benchè alcuni la chiamano interlocutoria; perchè non tocca il negozio principale; nientedimeno, quando si fa per non aver l'Attore provato la sua azione, ed intenzione si dice diffinitiva, non così, quando si fa per l'inetitudine del libello, perchè all'ora si chiama interlocutoria; bensì ave forza di diffinitiva, e co-*

23 *me tale si dà da quella appellazione. E si dà in molti casi. Primo, quando il libello è inetto, in maniera, che dalle cole narrate non si possa comprendere, che azione fù intentata, ed all'ora l'Attore si deve condannare nelle spese, Speculat. lib. 1. de off. omni. judic. §. de servit. quoque n. 16. versitem*

absolvit, & n. 18. vers. si autem, Paul. de Castr. conf. 272. n. 2. vers. ex his lib. 6. Aretin. conf. 119. n. 4. Marant. specul. aur. part. 5. n. 50. Covarr. var. resol. lib. 1. cap. 1. nu. 8. Rot. Genuens. decif. 43. num. 5. Secondo, quando l'Attore muove il giudizio, e dopo non lo proleguiffe, & conteita la lite, nè prova qualche cosa, perchè in tal caso per la sua contumacia il Reo si deve assolvere dall'osservazione del giudizio, Marant. loc. cit. n. 49. Ridolphin in prax. part. 3. cap. 2. n. 133. Terzo, quando dopo contestata la lite, & avuta per contestata l'Attore si assenta, all'ora, non avendo provato cosa alcuna, il Reo si deve assolvere dall'osservazione del giudizio, Marant. loc. cit. n. 52. Ridolphin ibid. n. 155. Quarto, quando il Giudice della prima istanza fece la sentenza sopra il processo invalido, perchè all'ora il Giudice dell'appellazione può assolvere il Reo, salvo Jure iterum agendi, cap. cum dilecti ubi gl. in verb. quaestione, & Abb. nu. 4. de empt. & vendit. Alex. conf. 79. n. 3. lib. 2. Marant. loc. nu. 15. Quinto, quando è perentia l'istanza della causa, cioè quando dopo contestata la lite, & dato il termine probatorio in Regno non s'è fatto altro atto nel processo, e sono passati tre anni intieri nelle cause civili, perchè all'ora l'istanza per poterli proseguire vi vuole l'insufflazione della vita allo spirito, altrimenti si dice morta, e può, anzi si deve il Reo assolvere dall'osservazione del giudizio, Andr. de Ifern. nella cost. del Regno, che incomincia: sponte voluntibus, per il testo in l. cum quem temere, ff. de judic. Marant. loc. cit. n. 49. Rot. Genuens. loc. cit. num. 4. Sesto, quando il Reo convenuto, & pendente il giudizio pagò quello che prima della sentenza, Jaf. in leg. properandum, §. & si quidem n. 17. C. de judic. Marant. loc. cit. n. 54. §. fin. & ibi gl. in verb. absolvere, instit. de perpet. & temp. action. & ibi DD. Bart. in l. Titia n. 4. ff. de accus.

24 *La sentenza assolutoria dall'osservazione del giudizio non pregiudica all'Attore di potere produrre le sue ragioni in altro giudizio; e conseguentemente non perisce regolarmente il negozio principale, l. & post edictum, §. circumducto, ff. de judic. cap. examinato, & ibi gl. verb. non temere eod. tit. de jud. Bart. in l. Titia n. 4. & 5. ff. de accusat. Marant. d. part. 5. n. 52. vers. & utilitas, & part. 3. sesta part. princ. act. 1. n. 22. e però non perisce l'azione; benchè perisca l'istanza, e periscono solamente l'atti ordinarj del giudizio, come sono il libello, la*

25 *contestazione della lite, le citazioni, il giuramento di calunnie, e tutti detti atti simili; ne periscono l'atti decisorij della causa, come sono le prove, le confessioni, li testimonj, e simili, purchè siano li testimonj pubblicati; altrimenti periscono con l'istanza, e ben vero, che se saranno vivi si possono di nuovo produrre avanti il Giudice della nuova istanza, ed esaminarsi formiter; e se saranno morti, si possono pubblicare li loro detti in presenza di detto Giudice della nuova istanza, DD. apud Marant. d. part. 5. num. 56.*

Forma del libello nell'assoluzione del Reo convenuto ab impetitis dall'Attore.

26 *In Curia, &c. comparet T. & dicit se fuisse conventum in ipsa Curia ad instantiam N. ad solvendum ducatos tot., pro tali asserta causa, vel ad tradendum talem rem, &c. Verum quia non probavit, per valida documenta, & probationes, neque per testes, neque per scripturas suam actionem, & intensionem. Propterea petit ab impetitis per eundem Actorem*

Actorem absolvi, & liberari, & amplius super illis non molestari, nec inquietari, sed perpetuum silentium imponi; & insuper petit dictum N. condemnari in omnibus damnis, expensis, et interesse factis, et faciendis in presenti causa; super quibus omnibus, etc. deducens, etc. non se adstringens, etc. cum potestate, etc. et ita dicit, et provideri petit isto, et omni alio modo, etc.

Forma della sentenza in detta assoluzione.

27 *Per Curiam, etc. in causa in hac Curia vertente inter T. Actorem ex una, et N. Reum conventum ex altera de, et super, etc. e s'inferisce la causa, etc. visis, etc. como s'è detto nell'assolutoria ab observatione iudicii, decernimus, et diffinitivè sententiamus supradictum N. Reum conventum fore, et esse absolvendum, et liberandum; prout absolvimus, et liberamus ab impetitis per dictum T. Actorem; Ac propterea eidem T. Actori perpetuum silentium imponi; prout imponimus super prædictis. Victumque Victori in expensis condemnamus, quarum taxationem nobis, vel cui de Jure in posterum, reservamus, et ita dicimus, etc. et diffinitivè sententiamus, etc. et ita per hoc suum, etc.*

28 *La sentenza sudetta ab impetitis, si concede al Reo, quando l'Attore non verificò quello si conteneva nella sua dimanda del libello, e non provò la sua intenzione, l'etiam qui dicit, ff. de probat. et l. qui accusare, C. de eadem, Rot. decis. 17. num. 1. de re judic. Cassiodor. decis. 1. num. 1. et decis. 2. de re judic. Durand. decis. 280. num. 2. et decis. 281. num. 1. Ed in tal caso il Reo si deve assolvere per il difetto*

29 *delle prove dell'Attore. E per detta assolutoria s'impone perpetuo silenzio alla dimanda; e però passa in cosa giudicata, e non si può più sopra detta causa litigare dall'Attore, mentre perisce il negozio principale, Rot. apud Cavaler. decis. 158. num. 1. et n. 3. Nevix. cons. 19. num. 15.*

30 *S'avverte bensì, che detta sentenza non pregiudica all'Attore nel petitorio, quando si è fatta nel giudizio possessorio, perchè nel possessorio non si tratta della proprietà, l. et an eadem, §. fin. ff. de except. rei judic. Menoch. de retinend. remed. 3. n. 808. mà quando il possessorio contenesse anco insieme, la causa della proprietà, apporta molto pregiudizio, e si hà, come fosse in petitorio, l. 2. §. quadam, ff. de interd. purchè si sia pienamente conosciuto, e trattato sopra il dominio, Rip. in d. §. nihil commune num. 107. versic. quid dicendum.*

Forma del libello dell'appellazione dal diffinitivo in scriptis.

31 *In Curia, etc. comparet T. et dicit habuisse notitiam cujusdam assertæ diffinitivæ sententiæ, fruct decreti diffinitivi, aut illius vim habentis, per ipsam Curiam liti, seu facti contra ipsum comparentem, de, et super tali, et tali causa, etc. secondo la contingenza del fatto, &c. à qua quidem sententiæ, seu decreto sentiens se læsum, et gravatum (cum rev.) et in futurum magis lædi, et gravari timens, etc. et toto processu desuper fabricato ad N. Judicem, etc. in his scriptis provocat, et appellat, et aque principaliter de nullitate dicit, et ut ejus indemnitati provideri possit. Proinde intendens dictam appellationis causam prosequi, petit semel, bis, tertio, sæpè, sæpius, sæpissime, instantèr, instantius, et instantissime, etc. Et quatenus hæc appellatio non admideretur, quod non credit, ab illius non admissione, et à toto prætenso ulteriori processu, iterum provocat, et appellat toties, etc. qua*

appellatione pendente petit, et instat, nihil innovari; alias de nullitate, et attentatis dicit, et protestatur, ac de omnibus aliis licitè protestandis, etc. non solum isto, sed omni alio meliori modo, etc. offerens se, etc. et ita, etc.

Forma del libello dell'appellazione dall'interlocutorio in scriptis.

32 *In Curia, etc. comparet T. et dicit, quod in lite, et causa, quam habet cum N. de, et super, etc. fuerunt per ipsam comparentem, et per N. ejus Procuratorem pluries oppositæ exceptiones litis finitæ, vel transactionis, vel compensationis, etc. secondo la contingenza del fatto, contra dictum N. adversarium; et quamvis procedi non potuisset ad ulteriora; nihilominus quia illis non obstantibus, vel nulla de eis ratione habita, ad ulteriora procedi mandavit. Idcirco sentiens se enormissimè læsum, et gravatum in rejectione dictarum exceptionum; et timens magis lædi in posterum à pronuncia de procedenda ad ulteriora, stante rejectione prædicta, qua uti relevantes processum impediunt, et omnino discuti debent, aliisque gravaminibus, et toto ulteriore processu in his scriptis ad N. Judicem, etc. ut supra provocat, appellat, et aque principaliter de nullitate dicit. Petens instantèr, instantius, et instantissime super eis sibi responderi, et quatenus, etc. à non admissione, et à toto prætenso processu ulteriori, iterum, et toties, quoties opus fuerit provocat, et appellat ad dictum N. Judicem, etc. ita ut appellatio ejus ultimo loco remaneat de quo, etc. et pendente nihil innovari; alias protestatur de nullitate, et attentatis, non solum isto, sed omni meliori modo, etc.*

Forma del libello quando s'appella dall'ammissione dell'articoli impertinenti.

33 *In Curia, etc. comparet T. et dicit, quod licet articuli pro parte N. adversarii exhibitæ, et presentati non fuissent admittendi per ipsam Curiam cum sint impertinentes, et relevantes; tamen quia fuerunt admissi, sentiens se læsum, et gravatum ratione dictæ admissionis; et ob id timens in posterum magis lædi, et gravari à dicta admissione, aliisque gravaminibus illatis, ac toto ulteriore processu, in his scriptis ad N. Judicem provocat, et appellat, etc. et aque principaliter, etc.*

Forma del libello dell'appellazione di qualsivoglia gravame.

34 *In Curia, etc. comparet T. et dicit, quod licet ipsa Curia, vel ejus Dominus Judex admittere debuisset articulos pro parte ipsius comparentis exhibitos contra N. adversarium, & concedere super sefforiam, ex quo obrulit se probaturum in promptu taliter, et taliter, etc. secondo la contingenza del fatto, &c. tamen quia hæc omnia denegavit, & alias pluries ipsum comparentem multipliciter gravavit; Propterea sentiens se læsum, & timens in posterum magis lædi, à prædictis omnibus gravaminibus, totoque processu ulteriori in his scriptis provocat, & appellat, & aque principaliter de nullitate dicit ad dictum Dominum Superiorem Judicem, &c. appellat, &c. isto, & omni meliori modo, &c.*

Forma del libello per l'assicurazione del debitore sospetto di fuga, e decreto, quod capiatur de persona.

35 *In Curia, &c. comparet T. & dicit comparentem ipsum consequi debere à N. ducatos tot... pro tali causa... & cum sua interfit de prædictis ducatis tot... se tutum, cantumque reddere, cum sit de fuga*

fuga suspectus, nihilque possideat in hac Civitate, vel terra; hystat proinde dictum N. de persona capi, captumque in carceribus detrudi, vel quod praestet cautionem de stando Juri, & ad praedicta admitti omni modo meliori, &c.

Presentato detto libello si fa il decreto: *Quod capiatur summaria informatio, & confitio de credito, & fuga suspicio expediantur literae executionales, quod capiatur de persona, & ducatur ante praesentiam Judicis, & cubique ducto, si habet, si de jussore de stando Juri pro petitis ducatis centum liberetur; sin autem carceribus mancipetur, & ita, &c. per hoc suum, &c.*

Forma del libello, che fa il minore inquisito de furto, ed ha fatta la confessione senza il Curatore.

36 *In Curia, &c. comparet N. & pœnes acta sua praetensa, & figurata inquisitionis de furto, & dicit fuisse sibi per dictam Curiam notificatum terminum dierum tot... &c. adversus ejus extortam, confessionem dicti figurati furti pecuniarum, & bonorum in domo T. Et quia comparens ipse est minor annorum 18. & dicta confessio fuit, & est nullane dum tanquam extortavi tormentorum sibi illatorum, vel comminatorum, verum etiam quia fuit facta non dato prius sibi Curatore ad dictum actum, ut Juris, &c. Ideo instat talem confessionem nullam, & invalidam declarari, & ad praedicta (quatenus opus est) admitti etiam per restitutionem in integrum, & proinde absolvi à dicta figurata inquisitione, & demum licentari, alias, &c. de expensis, &c. omni modo meliori, &c.*

Del giudizio sommario, ed straordinario, ed in particolare della liquidazione dell'istromento in virtù del Rito della G. C. della Vicaria 166.

T R A T T A T O V.

Cap. I.

S O M M A R I O.

- Giudizio straordinario si comprende sotto il sommario, num. 1.
- Giudizio straordinario si esplica in due modi, n. 2.
- Istromento, benchè publico de Jure, non tiene l'esecuzione parata, n. 3.
- Istromento quando tiene l'esecuzione parata, num. 4, 7, & 8.
- Guarrentigia, che cosa sia, n. 5.
- Obliganza pœnes acta tiene l'esecuzione parata, n. 6.
- Istromento per la liquidazione si presenta senza libello, num. 9.
- Erede del creditore può liquidare l'istromento contra il principale debitore, ma non contra l'erede, n. 10.
- Istromento acciò possa presentarsi in conformità del Rito, si ricercano 15. requisiti, e quali siano, n. 11.
- Istromento, che cosa sia, n. 12.
- Istromento si chiama probatio probata, n. 13.
- Istromento differisce dal contratto, n. 14.
- Requisiti dell'istromento per essere publico dal nu. 15, per tutto il n. 29.
- Istromenti fatti extra Regnum, benchè non abbiano li requisiti della costituzione, pure si possono liquidare in conformità del Rito, n. 30.
- Istromenti stipulati per mano di Notari morti, e reasunti, si possono liquidare, ut sup. n. 31.
- Liquidità d'istromento di quante maniere si considera, num. 32.

- Istromenti condizionati, che non sono puri, non si possono liquidare, num. 33.
- Istromento dopo elassi li 20. anni non si può presentare ut sup. &c. n. 34.
- Azzione penale si prescrive per lo spazio di 20. n. 35.
- Istromento quando si può liquidare, non ostante, che siano elassi li 20. anni, n. 36.
- Obliganza pœnes acta si prescrive frà lo spazio di 10. anni, num. 37.
- Forma del decreto seu precetto quando s'accusa l'obliganza dopo passati 10. anni, n. 38.
- Obliganza pœnes acta s'assomiglia alla sentenza del Giudice, n. 39.
- Obliganza pœnes acta frà li 10. anni non ha bisogno di citazione, num. 40.
- Istromento, che contiene meno d'un'oncia non si può liquidare, n. 41.
- Istromento, che contiene cosa incerta, per ragione di quantità non si può liquidare, fino, che si prova detta quantità, num. 42.
- Istromento, che obliga al fatto si può presentare via ritus, n. 43.
- Istromento ultro, citroque obligatorio, quando, e come si può liquidare, n. 44.
- Debitore, facendo il deposito si presume pronto al pagamento, n. 45.
- Istromento d'affitto quando si può presentare per la pensione, n. 46.
- Istromento fatto in denari con obligo di darne in certo tempo grano, orgio, vino, o simili, come, e quando si può liquidare, n. 47. & 49.
- Istromento fatto con la promissione alternativa, dà l'elezione al debitore, n. 48.
- Istromento da chi si può presentare, e liquidare, n. 50.
- Istromento contra chi si può presentare, e liquidare, num. 51.
- Erede del Creditore quando può presentare l'istromento, quantunque non sia giurato de facie ad faciem, num. 52.
- Istromento stipulato da altro in nome del creditore, come si deve liquidare, n. 53.
- Erede minore quando, e come deve presentare l'istromento, n. 54. & 55.
- Creditore divenuto furioso, o mentecatto, come deve presentare l'istromento, n. 56.
- Creditore Clerico, come deve presentare l'istromento contra il laico debitore, n. 57.
- Creditore laico, come deve presentare l'istromento contra il debitore Clerico nel foro Ecclesiastico, n. 58.
- Istromento stipulato à favore di qualche Monasterio, Capitolo, o Università, come si deve liquidare dall'altri Monaci, Prati, o Amministratori, che non intervennero nella stipulazione, n. 59. & 60.
- Prattica della presentazione dell'istromento, n. 61.
- Forma della citazione, super tenorem instrumenti, num. 62.
- Prattica della citazione, come si deve portare, e che deve osservare l'Alguzino, o Nunzio nell'atto del citare il debitore in conformità delle Reg. Prammatiche, n. 63.
- Forma della relazione del Nunzio, n. 64.
- Prattica dell'accusare le contumacie, num. 65. fino al num. 72.
- Forma dell'accusa della prima contumacia, n. 72.
- Forma dell'accusa dell'ultima contumacia, n. 73.
- Forma del decreto dopo la contumacia, n. 74.
- Prattica della liquidazione, quando il debitore compare frà il termine, n. 75. & 77.

Forma

Forma della protesta del debitore contra l'istromento in tempo della lettura d'esso, n. 76.
 Forma della liquidazione, n. 78. & 79.
 Pratica della liquidazione quando il debitore confessa l'istromento, ed allega la sodisfazione, o altri difetti, che non appariscono nell'istromento, n. 80.
 Debitore, in quali casi non si carcerava, ed evita la liquidazione, n. 81.
 Debitore se non ave eccezione, o pure l'ave, ed il creditore l'evacua, si carcerava, e non si libera, se non ha sodisfatto il debito, e la pena, n. 82.
 Pratica quando l'eccezioni proposte dal debitore per impedire la liquidazione, non sono prontuarie, o pure quando detto debitore nega, n. 83.
 Eccezioni, che si devono provare da dentro le carceri quando non sono prontuarie, n. 84. sino al n. 94.
 Articoli per provare l'eccezione della delegazione del debito, n. 85.
 Dilazione pendente conceduta al debitore, per provare l'eccezioni, non si può ad istanza del creditore procedere all'esecuzione ne' beni del debitore, n. 96.
 Debitore povero si deve alimentare dentro le carceri dal creditore, n. 97.
 Forma delli decreti per costringere il creditore a somministrare le spese al carcerato debitore povero, num. 98.
 Tassa delle spese, che si devono somministrare al debitore carcerato povero, n. 99.
 Debitore infermato dentro le carceri, come si deve trattare, n. 100.
 Tassa delle spese nella lite, n. 101. & 102.
 Appellare non si può dall'esecuzione della liquidazione d'istromento a fine di ritardare, &c. n. 103.
 Praticata quando s'appellu' alla Gran Corte della Vicaria da altre Corti inferiori sopra la liquidazione d'istromenti, n. 104.
 Pratica quando il debitore compare de sero, nu. 105. 106. 110. & 111.
 Forma della comparsa per comparire de sero, nu. 106. e 107.
 Comparire de sero ha luogo in tutte sorti di citazioni, e banni, n. 111.
 Soprasedere quando si deve, pendente la relazione, o la parola da farsi, n. 112.
 Forma del rescritto del S. C. per via d'appellazione al Sig. Presidente, quod M. C. verbum faciat, n. 113.
 Rescritto giova alli correi, purchè sia spedito ad istanza di tutti, n. 114.
 Deposito quando si deve presentare dal citato per impedire la liquidazione, n. 115.
 Giudici d'ogni Tribunale non possono fare decreto sopra essorale, quando s'incusano l'obligazione, n. 116.
 Prescrizione delli 20. anni dell'istromento, quando incomincia, n. 117.
 Debitore vecchio di 70. anni, quando si può carcerare, num. 118.
 Lettere esecutoriali quando si spediscono, n. 119.
 Debitore quando si deve intendere nelle sue ragioni, num. 120.
 Pratica, quando il debitore è impedito per impedimento legittimo d'infermità, n. 121. e 122.
 Termine di dilazione, che si deve concedere all'assente allegato dal Procuratore, o altro, quanto deve essere, num. 123.
 Persone, che si ammettono ad allegare l'assenzo, n. 124.
 Assenza allegata, quando, ed in quali casi non s'ammette, n. 125.
 Pratica nella liquidazione d'istromento contro donne, num. 126.

Pratica nella liquidazione d'istromento dalli Clerici, e contra li Clerici, n. 127.
 Forma della comparsa per liquidare l'istromento contra il Clerico, n. 128.
 Forma della relazione del Nuzio, che sa scrivere, n. 130.
 Forma della relazione del Nunzio, che non sa scrivere, num. 131.
 Forma delle contumacie contra il Clerico, n. 132.
 Forma del decreto sopra la liquidazione d'istromento in contumacia, n. 133.
 Forma delle lettere esecutoriali in virtù del decreto in contumacia, n. 134.
 Forma del libello quando l'istromento si presenta dall'erede del creditore, n. 135.
 Forma del decreto in virtù di detto libello, n. 136.

1 **N**ON è dubbio, che sotto il Genere del giudizio sommario, si comprende l'extraordinario, perchè si fa *extra Juris ordinem. Speculat. in tit. de off. omni. judic. §. profrenum, vers. Secundo loco*, e questo giudizio straordinario viene da Maranto esplicato in due modi nella 4. dist. n. 10. cioè, o quando il Pretore con mano militare, *ex officio* procede senza altra precedente azione, per il testo nella l. 1. ff. de var. & extraordin. cognit. O pure quando si dovesse imporre pena arbitraria, ed indeterminata, l. 1. §. *expilatores, & ibi Bar. ff. de exceptorib., &c.*
 2 E perchè la più frequente fra li giudizi straordinarii si annunzia la liquidazione dell'istromento perciò necessario saperli, che ogni istromento, benchè publico *de Jure*, non tiene l'esecuzione parata, l. minor ann. 25. cui ff. de min. l. si possit, C. de pom. Osanf. Se non quando il debitore in presenza del Giudice, e della parte avrà confessato l'istromento essere vero, dal quale si riserva la guarrentiggia; e la guarrentiggia non è altro, che il precetto fatto al debitore dal Notaro, e Giudice di pagare nel costituito termine, *Scaccia de judic. lib. 1. cap. 62. n. 22.* Similmente l'obliganza *penes acta* tiene l'esecuzione parata per la *gl. in auth. generalitas, C. de Episc. & Cler. Francb. dec. 126. n. 7.* Parimente l'istromento confessato dal Testatore, immantinente si manda in esecuzione: e l'erede in virtù di quella esecuzione si mette in possesso delli beni ereditarii, *Rebuff. de lit. obligat. art. 5. gl. 2. n. 20.* E finalmente si manda in esecuzione in Regno l'istromento publico, e non pattionato, o vero condizionato, e che non ha bisogno di niuna prova estrinseca da farsi per la sua liquidazione, *Car. nel rit. 167. n. 14.*
 3 E venendo alla pratica di detta liquidazione si nota, che senza libello, ne altro giudizio ordinario il creditore presenti l'istromento, procedendo alla liquidazione di quello: il che si concede anco all'eredi del creditore, poichè anco esso può liquidare; ma però non camina contro l'erede del debitore per il Rito 178. Ed acciò l'istromento possa presentarsi secondo la forma del Rito sudetto si deve avvertire, che si ricercano 15. requisiti necessarii; in maniera, che mancandone uno l'istromento è nullo, massime per poterli procedere *via ritus* alla liquidazione, *Frecc. de present. instr. part. 1.* ed ivi *Errico Acconciajoco della Città di Ravello. Luca di Penna in l. si apparitor 7. col. C. de coart. lib. 12.* E sono cioè: Primo, che l'istromento da presentarsi sia publico. Secondo, che sia fatto da Notaro del Regno. Terzo, che sia Notaro Regio. Quarto, che sia scritto, e sottoscritto dal Notaro, e Giudice. Quinto, che sia sottoscritto anco dalli testimonii, li quali dev'ono essere

essere d'ogni eccezione maggiori. Sesto, che l'istromento sia giurato. Settimo, che sia liquido. Ottavo, che non si richieda altro termine à provare la liquidità. Nono, che il creditore non sia prevenuto dal debitore sopra la cessione dell'istromento. Decimo, che non sia elassi 20. anni dal giorno della nata azione. Undecimo, che sia giurato *de facie ad faciem*, secondo lo stile, e pratica commune. Duodecimo, che si presenti per persona legitima in presenza del Giudice competente. Decimo terzo, che la persona, la quale presenta, possi obligarsi, e si oblighi à proseguire, e non concordare colla parte alla pena, per la summa della quantità da moderarsi ad arbitrio del Giudice. Decimo quarto, che l'istromento si presenti in pergameno. Decimo quinto, che la quantità contenuta nell'istromento sia sopra un'oncia. E se il Reo, non dimostri in pronto d'aver pagato, si carceri. E se non vuol'essere carcerato, venghi *sacculo parato*. Questi sono li requisiti, acciò possa l'istromento presentarsi in virtù di detto Rito.

E per dare una più chiara, e fruttuosa pratica in questa materia della liquidazione dell'istromento, per facilitare à principianti una strada larga, non solo per intendere à pieno, che cosa sia la liquidazione d'istromento; mà per poter procedere in essa senza far'errore; fondata tutta detta pratica sopra il detto Rito, che incomincia *Item quod si quis debitorum*, la distingueremo in più considerazioni principali. E

Primo, che cosa sia istromento, e quali cose si ricerchino per essere publico. §. 1.

12 **L**'istromento è una insegnanza, e vero istruzione dal verbo *instruo*, e *mentem*, perche instruisce, ed informa la mente del Giudice, dandoli luce della verità, e di quello è negoziato, ed è passato trà li contraenti per il testo nella *l. i. ff. de fide instrumentorum*, e pure è una scrittura fatta in prova di qualche cosa, e finalmente è una scrittura solenne, ed ordinata, scritta per mano di publica persona, acciò se n'abbia memoria per l'avvenire. E l'Abbate in rub. *extra de fide instrumentorum*, dice, che l'istromento fù ritrovato, acciò per mezzo di esso con più facilità si provi il contratto, *l. cum res, C. de probation.*, e però si chiama *probatio probata*.

13 secondo *Bart. & Socin. nel conf. 89. §. col. in 1. par. Grammat. decis. 103.* Differisce l'istromento dal contratto in propria significazione, perche l'istromento è quella scrittura, che fa il Notaro intorno la convenzione delle parti, ed il contratto è l'istessa convenzione fra esse parti, *Bart. della l. si quis legatum, ff. de falsis, & Abb. in rub. de fide instr.*

15 E lasciato ogn' altro toccamento intorno alla definizione, seguiranno le materie, che sono necessarie alla sostanza, e solennità dell'istromenti publici, per l'intelligenze, e pratiche del rito, poiche l'istromenti difettosi in ciascuna di esse solennità, che diremo non provano, e precise fatte dal Notaro morto, *Bart. in l. admonenti, vers. quare quid si in aliquo instrumento, ff. de jur. jur. Lanfranch. doc. 501.*

16 Primo, dunque si ricerca l'invocazione del nome del N.S. Gesù Cristo, *gl. in l. generali, C. de tab. lib. 10. Bart. in proem. ff. rem. & ibi Alex. Abb. & Felin. in cap. 1. de fide instrum.* E benchè detta invocazione non sia de sostanza dell'istromento, e però di solennità, *Bald. in l. i. C. de nov. Cod. confirm. Paul. de Cast. in l. Juris gent. §. quod ferè, ff. de pactis.* Oggi però è talmente consuetudine trà Notari di ponere d.

invocazione del Nome del Signore nel principio di detti istromenti, che mai s'è vista lasciare, onde stante d. lodevole, e santa consuetudine, si può credere, che l'istromento senza questa invocazione non ottiene intiera fede; aggiungendosi, che l'istromento sopra qualivoglia contratto si deve fare secondo la consuetudine del luogo, *Bart. in l. ex parte, ff. de verb. oblig.* e benchè d. invocazione sia de solennità, e non de sostanza; però la solennità giusta accompagnata con la consuetudine si fa de sostanza, talmente, che lasciandosi, rende l'atto nullo, *Felin. in cap. 1. de fide instr. n. 2.* e così s'osserva comunemente nel Regno.

17 Secondo, si ricerca dopo d. invocazione di ponere l'anni di N.S. Gesù Cristo, quali si devono scrivere per *extensum*, e non per abbreviatura, e abbaco, *gl. in constitut. Regni, Consuetudinem, quam, verb. & legibilem, & l. sed cum patrono, §. ff. de bon. poss.*

18 Terzo, si ricerca il nome del Rè Regnante in quel Regno dove si fa l'istromento, e se si fa in terra della Chiesa si ricerca il nome del Papa, e nelle terre dell'Imperio si ricerca il nome dell'Imperadore, *Abb. & Felin. in c. 1. extra de fide instrum.* e nella Corte Romana si pongono anco l'anni della Sedia del Papa, ed in questo Regno di quà della Sicilia si pongono l'anni del Rè Regnante, nostro Signore, Dio guardi.

19 Quarto, si ricerca il giorno, ed il mese, nel quale si fa l'istromento, ed alle volte bisognando, si pone anco l'ora, *gl. sing. in l. si ex pluribus, §. fin. de solut.*

20 Quinto, si ricerca l'Indizione secondo la consuetudine del luogo, *Bart. in l. nominatim de condit. & demonstr.* qual' Indizione è un certo numero d'anni, che costa di quindici anni, che sono tre lustri; ed il primo anno si dice Indizione prima, secondo anno, Indizione secondo, e così fino alli 15. e poi si torna da capo, e s'osserva perpetuamente, e d. Indizione incomincia dal primo di Settebre di ciascheduno anno secondo la generale consuetudine del Regno, dal quale giorno s'incomincia nella Provincia di Terra di Bari à fare la numerazione del millesimo, e non dal giorno della Natività; e nella Città d'Aversa l'anno incomincia dall'Incarnazione del Signore à 25. Marzo, e nella Città di Napoli, e per il Regno dal giorno della Natività, *Afflic. nella Constit. Bajulos, num. 18.* lo che stà corretto dalla *Pragm. 7. tit. 32. de Commiss. & exequunt.* con la quale s'ordina generalmente doverli cominciar l'anno dal primo di Gennaio.

21 Sesto, si ricerca il luogo dove si fa la stipulazione dell'istromento, *Bart. in l. contractus, & l. comparationes, C. de fide instrum.*

22 Settimo, si ricerca, che nell'istromento, e stipulazione del contratto intervenghino il Notaro publico, il Giudice à Contratti, seu Cartulario, e li testimonii, *in Constitutione Regni Instrumentorum rub. & in Constit. Bajulos omnes.* Il quale Notaro dopo la descrizione del luogo deve ponere li nomi, e cognomi del Giudice, e d'esso Notaro; ed alle volte deli testimonii, che sono intervenuti, perche alcuni Notari sogliono notare li testimonii in calce dell'istromenti, e secondo l'uso quotidiano dell'Notari si scrive in questo modo, *v3. Nos Talis ad Contractus Judex, & Talis publicus regia auctoritate Notarius, & infra scripti testes ad hoc specialiter vocati, & rogati presenti scripto publico instrumento notum facimus, & testamur, quod praedicta die in nostris praesentia constituti, &c.*

23 Ottavo, si ricerca, che esso Notaro scriva facile, ed intelligibile la serie del fatto con lettere intelligibili,

- gibili, *Alex. in l. quicquid adstringenda, ff. de verb. oblig.* e non con cifre, o segni, *Alex. in conf. 153. 1. vol. & Constit. del Regno Consuetudinem quam*. E quando esso Notaro fosse impedito da giusto impedimento, o avesse la potestà nel suo privilegio, potrà fare scrivere l'istromento di mano d'altri, purché si sottoscriva di sua mano, *Ant. de Butr. in cap. fin. de Offic. deleg. Alex. conf. 50. 3. vol.* bensì in detta sottoscrizione deve fare menzione di detta sua potestà, *Affl. in d. Constitut. Bajulos omnes n. 27.* E se scrive di sua mano d'istromento, deve nella fine di esso far menzione, ch'esso l'hà scritto, e ponere il suo solito segno del notariato, *Specul. in §. brevisiter n. 11. de instrum. edit.* Nè può il Notare mutare il suo solito segno, *Bald. in proem. C. nè servirli del segno d'altri.*
- 24 Nono, si ricerca la sottoscrizione del Giudice à contratti, che interviene alla stipulazione del contratto in *Constit. Instrumentorum robur*.
- 25 Decimo, si ricerca la descrizione delli testimonii, che furono presenti nella stipulazione del contratto; quale descrizione si deve fare per mano del Notaro, *in donationibus, gl. & Bal. C. de donationibus*; e così s'osserva per consuetudine delli Notari, e detta descrizione per alcuni Notari si suole fare in corpo dell'istromento vicino il principio prima della narrazione del fatto, e per altri in calce dell'istromento, come s'è detto; E circa il numero delli testimonii: s'avverte, che se l'istromento contiene la somma sotto un'oncia d'oro, che sono docati sei baltà la sottoscrizione di due testimonii al meno; ma se passa detta somma, si ricerca almeno il numero di tre testimonii da sottoscriversi in detto contratto, purché non sia testamento, perché all'ora si ricerca la sottoscrizione di sette testimonii, *Affl. in d. Constit. Instrumentorum robur. n. 4.* Avvertendosi, che succedendo farsi l'istromento in qualche luogo, dove non vi sono testimonii litterati, in tal caso si possono ammettere testimonii illitterati, li quali faranno li segni della Croce di loro proprie mani, ed il Notaro farà menzione, che non fanno scrivere, *Luc. de Penn. in l. nulli, §. omnia, C. de n. verb. mentionem lib. 2.* Quali testimonii devono essere degni di credito, & copulative si ricerca insieme, che siano descritti di mano del Notaro, e sottoscritti di loro propria mano, *Constit. Instrumentorum robur. Iser. verb. subscribant.*
- 26 Undecimo, si ricerca, che il Notaro, Giudice, e testimonii siano rogati, e richiesti da quelli, dalli quali dipende il consenso dell'istromento; e però sogliono dire li Notari (rogati) e circa d. rogazione si crede ad essi senz'altra prova, *Felin. nel cap. 1. de fid. instrum. Affl. in d. Constit. Bajulos omnes n. 29.*
- 27 Duodecimo, si ricerca, che l'istromento da detto Notaro sia letto chiaro, ed intelligibile da dette parti, ed inteso con tutti li patti dal Giudice, e testimonii, *Affl. in d. Constit. & Felin. in d. cap.*
- 28 Decimoterzo, si ricerca, che l'istromento pubblico sia scritto in carta di pergameno in questo Regno, come in *d. Constitut.*
- 29 Se l'istromento toccasse personaggi di grandezza, o vero li Baroni del Regno si ricerca, che l'istromento sia scritto da Notaro, che non sia soggetto, o Vassallo, altrimenti quantunque avesse tutti l'altri requisiti, e le cose sostanziali, *saria ipso jure nullo*, e non farebbe fede alcuna, come nel *cap. del Regno*, che incomincia *Ladislau non sine prudentis*, *Franch. dec. 118. n. 1.* E se sono istromenti fatti extra Regno, dove non s'osserva, nè arriva la costituzione sudetta *Instrumentorum robur*; ma si osserva il *Jus commune*, baltà solo la descrizione delli testimonii secondo la *gl. nella l. generali, C. de tabu. lib. 10.* aggiungendo di più à detti istromenti fatti fuor Regno, che benché non abbiano li requisiti della costituzione *Instrumentorum robur*; pure si possono presentare, e liquidare secondo la forma del Rito del Regno, e la ragione, perché le solennità s'osservano secondo la consuetudine del luogo, dove si fa l'istromento, ed il Rito parla circa l'esecuzione intorno la quale s'osserva il luogo del giudizio, dove si dimanda d'esecuzione, *Paul. de Castr. & Alex. in l. 2. C. quemadmodum, testam. aper. & Rom. conf. 243.* Parimente si possono presentare secondo la forma di d. Rito l'istromenti stipulati per mano di Notari morti, e riassunti in forma publica per altri Notari, che hanno la potestà di riassumere colle sudette solennità, *Affl. in d. Constit. Bajulos omnes*; purché d. Rito ammette qualsivoglia istromento, purché abbia la forma publica richiesta. E benché alcuni di detti requisiti pare, che siano li medesimi accennati di sopra in principio, portati da *Freccia*, qui si sono replicati, per esplicarli con maggior chiarezza, e più distintamente, secondo la disposizione di *d. Constit.* e qui viene in ordine da considerarsi,

Secundo, quali, e che sorte d'istromenti sono liquidi.
§. 2.

- 32 **P**ER conoscere quali istromenti sono liquidi, per potersi presentare secondo la forma del sudetto Rito, si deve sapere, che la liquidità si considera di due maniere, o con aver riguardo alla convenzione di esse parti; cioè se sono, o non sono obligatorii dell'una, e l'altra parte; o à rispetto della quantità promessa nell'istromento, d'onde s'inferisce, che l'istromento liquido, o puro, propriamente è quello, che non tiene bisogno d'altra prova estrinseca, che nasca da patto intrinseco dell'istromento, *l. fin. C. de fal. cau. adic.*; e però si possono presentare, e liquidare secondo la forma del Rito tutti l'istromenti puri, e senza alcuna condizione; e così sono liquidi da se stessi, o pure per relazione ad altri istromenti pubblici, ed egualmente solenni, *Decio nel conf. 46. & conf. 4. del 1. vol. & in cap. ex parte lo 2. in 15. fallentie, extra de officio de leg.* purché in detti istromenti vi siano o la pena pecuniaria, o vero il giuramento, come per il Rito, che incomincia, *Item quod si quis debitoris.*
- 34 Fallisce però se fossero elassi li 20. anni dal giorno della nata azione del debito contenuto nell'istromento, perché all'ora non si può procedere con la via esecutiva in virtù di d. rito, ma via ordinaria, come per il rito, che incomincia *nota quod iste ritus*, e la ragione s'assegna, perché essendo azione
- 35 penale, si prescrive per lo spazio di 20. anni, *l. quarela, C. de falsis*, purché si oppona, perché quando l'accusa è estinta, può esso tollerare di essere convenuto, ed essere condannato de fatto, *ff. ad exhibendum, l. si quis, §. quantum, Bart. in l. si Titius, ff. de verb. oblig.* e s'intende anco, purché frà li 20. anni non sia spedita, ed intimata la citazione al debitore, perché all'ora per detta citazione s'intende interrotta la prescrizione, *Felin. in cap. illud de prescrip.* ed anco purché la citazione non sia circondata, perché non s'induce interruzione di prescrizione, *Bald. nella l. & post adictum, §. 1. ff. de jud.* come similmente non s'interrompe la prescrizione per la citazione nulla, *Bar. nella l. accusator, ff. de adult.*

37 La quale fallenza non ha luogo nell'obliganza, fatta *penes acta curia*, nelle quali s'intende il tempo di dieci anni dal giorno della nata azione, perche elasso detto tempo di dieci anni, non si può più accusare, ed eseguirsi senza la citazione della parte *ad dicendum causam quare non debet accusari*, & eseguirsi così si è sempre praticato per consuetudine antica nella G. G. della Vicaria, dalla cui osservanza non si ritrova qualche rito scritto, e solo detta consuetudine la conferma *Affl. nella Constit. del Regno Dilationes n. 22*, dove dice, che l'obliganza *penes acta*, s'assomiglia alla sentenza del Giudice, come dicono li Dottori nel *cap. si quando de off. delegati*, e la sentenza antica non si manda in esecuzione, senza la citazione della parte, *Andr. de Isernia in d. Constit. Dilationes*. Quali obliganze *penes acta*, avendo l'esecuzione parata *de Jure communi*, non hanno bisogno della citazione, e per contrario l'istromento non avendola *de Jure communi*, ma solo per il rito della Vicaria, perciò detto rito si pratica colli suoi requisiti, *Franc. nella decis. 118*, dove si notano molte differenze fra l'istromenti pubblici, e l'obliganze *penes acta*.

41 Fallisce anco se il debitore contenuto nell'istromento sia meno d'un'oncia, come s'è detto, e come sta disposto nel rito, che incomincia, *Item quocumque*.

42 Fallisce parimente, se in qualche istromento sarà promessa alcuna cosa incerta per ragione di quantità, come a dire interesse, perche tal'istromento sarà illiquido, sino, che si prova la quantità certa, *Bar. nella l. proindum, notandum, ff. ad l. Aquilia, & in l. 2. in fin. C. de sent. que sine cert. quant. prof.*

43 Se alcuno avrà promesso con giuramento qualche cosa, che l'obliga al fatto, si può contro esso presentare l'istromento *via ritus*, *Bald. in l. pluries. C. de fid. instrum. Alex. cons. 27. 2. vol.* dove dice essere commune opinione. Ma se l'istromento sarà *ultra citroq. obligatorius*, cioè il debitore à pagare in certo tempo, e certa quantità, ed il creditore sarà obligato à qualche condizione, & fatto, che si dovrà adempire dopo il tempo del pagamento, non impedisce la presentazione, e liquidazione *via ritus*, non essendo ancora venuto il tempo d'adempire la promissione per parte del creditore, *l. cadere diem, ff. de verb. signif.* e tal promessa s'intende fatta per il creditore, con condizione se il debitore primo avrà pagato, bensì, essendovi legitima causa di sospensione per la consecuzione del credito, dovrà il creditore dare pleggeria dell'adempimento della promissione nel tempo convenuto per il *test. nella l. omnib. ff. de jud.* e se nel mentre, che vuole il creditore convenire il debitore, sopravviene il tempo di adempire la sua promissione, non potrà procedere *via ritus*, se prima non adempisce, perche *postquam cessit dies tenetur adimplere priusquam agat, l. cadere diem, ff. de verb. signif.* e sia sua la pazienza, se avendo potuto non s'ha fatto pagare prima di venire il tempo della sua promissione, In tal caso però potrà dimandare l'interessi, per ragione della mora in non aver pagato nel tempo dovuto, *quia dies interpellat pro creditore, l. magnam, C. de contrahend. & committend. stipul.* Ed anche avverta detto debitore à non pagare, ma faccia deposito in

45 publico Banco; perche facendo il deposito, si presume pronto al pagamento, *Paul. de Cast. Bar. & Alex. nella l. singularia, ff. si cert. pet. in fin.*

46 L'istromento d'affitto, non essendo liquido, non si può presentare *via ritus*, per la consecuzione del-

la pensione, perche tanto il locatore, quanto il conduttore sono *ad invicem* tutti due obligati; cioè quello à pagare, e quello à preitare la pazienza *tex in l. aquaro, ff. inter locatorem, ff. locat. & conduct. Abb. & Felin. in cap. pervenit lo 2. extra de jur. jur.* Bensì presentando il locatore in *promptu* altr'istromento, per il quale appare essere prestata detta pazienza, è pure avendo il conduttore rinunciato all'eccezione *patientia non prestata* nell'istromento d'affitto, in questi casi si potrà procedere *via ritus*, per essere liquido. Avvertendosi, che nella tacita reconduzione, posto, che nell'istromento del primo affitto vi sia detta renuncia, non si può procedere in conformità di d. rito, *Affl. nella dec. 365.*

47 L'istromento fatto in denari in certa somma, ed obligo di darne in certo tempo grano, orgio, vino, oglio, & simili; anco si può procedere in conformità del rito con l'esecuzione parata, perche l'obligo consiste in denari, e la cosa in soddisfazione, per il *testo nella l. si quis stipulatus fuerit decem in millo, ff. de solution.* Bensì in tal caso si esegue per la quantità del denaro, ed il debitore può pagare in conformità del patto nella cosa stipulata sino alla contestazione della lite, e dopo sta in elezione del creditore, come per *d. l. si quis, & c.* e la contestazione in questo giudizio esecutivo si fa per l'atto della liquidazione, cioè quando si fanno l'interrogazioni all'una, e l'altra parte, come diremo appresso; Ma se sarà fatto l'istromento con la promissione alternativa; cioè di pagare il denaro, & consegnare il grano; all'ora anco la domanda si deve fare alternativa, perche tanto il denaro, quanto il grano sta compreso nell'obligazione, *Bart. in d. l. si quis stipulatus nel princip.* ed in detto caso l'elezione è del debitore se vuole pagare il denaro, o il grano, *l. qui ex pluribus, ff. de verb. obligat.*

49 L'istromento poi, che contiene una certa somma, e la soddisfazione si è promessa di consegnarne tanto grano, orgio, & c. conforme valerà nel tal tempo, verbi grazia nella scogna, allora il creditore può dimandare quello, che vorrà, per *d. l. si quis stipulatus*; bensì se avrà dimandato il grano, non potrà procedere per la via esecutiva in conformità del rito, se prima, & per altr'istromento, che presenta all'improvviso, & per sentenza generale, & particolare con la scrittura autentica, non apparirà quanto ha voluto detto grano, orgio, & c. in quel tempo convenuto; atteso per poterli procedere in conformità del rito, si ricerca, che l'istromento sia liquido, tanto per rispetto della quantità, che dev'essere certa di numero, peso, & misura, quanto per rispetto della convenzione delle parti; e l'istesso s'intende per l'obliganze *penes acta*, quando si è fatta la promissione di consegnare tanta quantità di orgio, o simile, conforme uscirà la voce, perche non si potrà fare l'incusa, se prima non sarà costato della voce, e del prezzo della cosa promessa.

E questo basta in pratica intorno la liquidità, & illiquidità dell'istromento, per poterli procedere *via ritus*, restà da vedere.

Terzo da chi, e contra di chi si può fare la liquidazione, *via ritus*. §. 3.

50 **R**egolarmente parlando tutti li creditori, li quali preferenzialmente furono contraenti, e principali nella stipulazione dell'istromento possono presentare, e liquidare l'istromenti pubblici, e liquidi, *Affl. nella constit. del Regno eos qui scienter*

7. 2. n. 14.

n. 14. E contro tutti li debitori, che personalmente intervennero nell'obligazione, e stipulazione del contratto, e non per mezzo di procuratore, o Nunzio; però si deve avvertire in pratica, che in tal caso non si può presentare l'istromento *via ritus* contro l'obligato mediante procuratore, *Affl. nella decis. 64.* Né anco si può procedere *via ritus* contra l'eredi del debitore, come nel rito, *Item servat ipsa Curia, quod si debitor, & Afflitt. in d. constitut. eos n. 5.*, e la ragione è: Primo, perche il giuramento contenuto in detto istromento non è dato *de facie ad faciendum*. Secondo, perche l'erede si presume, che abbia giusta causa d'ignoranza. Terzo, perche l'azioni penali de' delitti privati non si danno criminalmente contro l'eredi. E quarto, perche il giuramento per parte del giurante è personale, e non passa la persona in quanto al reato dello spergiuro.

52. Ma l'erede del creditore dichiarato tale mediante decreto di preambolo può presentare, e liquidare l'istromenti fatti col defonto, non ostante, che non si sia giurato *de facie ad faciendum* con esso erede; come nel rito, che incomincia, *Item servat ipsa Curia, quod quando; nel tit. de preambolo*, e la ragione della diversità, perche il giuramento per parte del creditore, che lo riceve, non è personale; e però non passa al successore, *Afflitt. nella dec. 285.* ma per parte del debitore, che giura è personale; ma ciò s'intende quando il creditore defonto ha stipulato per se, e suoi eredi, *Capicio nella dec. 75.* e si amplia anco nell'erede dell'erede, che possa procedere *via ritus*; però deve fare due preamboli uno suo, e l'altro dell'altro erede, *Bar. nella l. fin. & idem dico, C. de edito Div. Adr. toll.* E succedendo il caso, che l'istromento non sia stipulato con l'intervento, ed in presenza del creditore, ma di altro in suo nome, come Procuratore, Notaro, o altro in tal caso; tanto il medesimo principale creditore, quanto (dopo sua morte) il suo erede non può procedere alla liquidazione *via ritus*, senza l'intervento di quella persona, che ha stipulato per parte del creditore; e però devono tutti due unitamente presentare l'istromento, e la citazione, similmente si deve spedire ad istanza di tutti due, dopo fatto il preambolo dell'erede; e così unitamente proseguire, incusando le contumacie, e facendo la liquidazione; e così di continuo si pratica in Vicaria. Parimente se nell'istromento stipulato col Procuratore si disse, e promise di pagare tanto al principale assente, quanto al Procuratore presente, e ciascuno di essi *in solidum*, non può il Procuratore procedere senza il creditore, nè il creditore senza il Procuratore, e tutti due devono comparire, e fare tutti l'atti, *Caravit. rit. 182. n. 10. Ursill. ad Affl. decis. 64. n. 5. Freccia part. 1. qu. 2. in sua pratica.* Si può liquidare per Procuratore, ed anco per il medesimo Notaro, alli quali fu promesso il pagamento tanto in nome del principale creditore, quanto *nomine proprio*, per l'insolidità, e giuramento, che riceverno dal debitore *de facie ad faciendum*, *Caravit. rit. 166. n. 19. Ursill. ad Afflitt. decis. 64. num. 5.* con altri citati da Galter. *de liquidat. instrum. rub.*, & *cujus nomine agat n. 10. & 11.*

54. Se l'erede del creditore sarà pupillo, in tal caso si distingue, o il pupillo è minore di sette anni, costato prima sufficientemente delle solennità della tutela, e che il pupillo sia dichiarato erede mediante decreto di preambolo, e facendo del tutto menzione nella citazione, potrà il tutore senza la perso-

na del pupillo procedere, e proseguire la liquidazione, e basterà sola la persona del detto Tutore in indizio, *arg. l. 1. §. 1. ff. de administr. tut.* Ma se il pupillo sarà maggiore delli sett'anni, è di bisogno, che il Pupillo, ed il Tutore tutti due comparano in giudizio, e proseguiscano la lite in fare la liquidazione, *l. 1. C. qui legit. per. hab. fund. in jud.*

55. E procedendo solo il Tutore senza la persona del pupillo, ed il debitore allegasse, che il pupillo ha passato l'infanzia, ed ha più di sette anni, il Giudice deve sospendere la liquidazione, ed ordinare, che venghi il pupillo, & per *aspectum*, riconoscere la verità, e visto detto, se sarà veramente infante si farà la provvista, *quod procedatur ad executionem*, e se sarà maggiore di sette anni se farà la provvista, *quod non procedatur ad infantiam tutoris sine presentia pupilli.*

56. Se il creditore dopo il contratto divenisse furioso, o mentecatto; dovrà procedere coll'intervento del Curatore legitimamente dato à similitudine del pupillo coll'intervento del Tutore, perche il furioso s'assomiglia al pupillo, *Felin. in cap. cum non licet n. 9. extra de prescript.*

57. Se il creditore sarà Clerico, ed il debitore laico, anco si potrà procedere *via ritus*, perche il Clerico s'avvale dello statuto laicale favorevole nel foro secolare, *Abb. in cap. constitutus extra de inter. 58. grum restit. Dec. mol. consil. 282.* E benchè per contrario il secolare, dicono li DD. che non possa presentare l'istromento *via ritus* contro il Clerico nel foro Ecclesiastico, però de stilo si pratica ab antico, precisa nell'Arcivescovale di Napoli, e s'è sempre osservato di procedersi in conformità di detto rito contro l'Ecclesiastico.

59. Se l'istromento sarà stipulato à favore di qualche Monasterio in facie di alcuni certi Monaci congregati à suono di Campanello, secondo il solito, e rappresentanti la maggiore, e seniore parte de' Monaci, benchè *prima facie* si potrebbe dire, che l'altri Monaci Venturi, o che non intervennero nel contratto, non potrebbero procedere *via ritus*, nella liquidazione, tuttavia la verità è in contrario; mentre si dice essere contratto *in faciem* del Monasterio rappresentato per quelli Monaci; in maniera, che se l'altri Monaci (benchè non li medesimi) rappresentano il Monasterio, possono intervenire nella liquidazione dell'istromento, perche non si considerano li Monaci per la loro persona, *ut singuli*, ma come un corpo, che fa il Monasterio, *Innoc. in cap. gravem in gl. verb. consiliarios extr. de sententia excommunicationis, Bart. in Laut facta, §. non nunquam, ff. de penis.*

60. Così anco si dice à riguardo dell'Università, se l'istromento sarà celebrato con alcuni uomini radunati al modo solito, rappresentanti il corpo dell'Università, benchè non siano li medesimi uomini, perche rappresentano detta Università, possono liquidare l'istromento *via ritus*, per la dottrine, *ut sup. & c.* E benchè per lo più oggi s'osserva, che l'istromenti à favore di Monasterii, Capitoli, Università, Ospitali, o Congregazioni, si stipulano con li Procuratori, o Economi, con un certo numero di Monaci, Preti, o uomini rappresentanti la maggior parte, e però li medesimi devono intervenire à detta liquidazione, e se non sarà il medesimo Procuratore, o Economo, ma il successore deve necessariamente chiamarsi il medesimo, col quale si contrasse la stipulazione, e l'altri amministratori presenti

scati con la maggior parte di detti Preti, Monaci, d' uomini, l. Orphatrobbos, C. de Episc. & Cler. §. hujusmodi autem, Bart. in l. quod in rerum, §. & si naves ff. de leg. 1.

Quarto con qual'ordine, e sito si procede nella presentazione, e liquidazione dell' istromento in virtù di detto rito 166. §. 4.

61. **P**resentato dunque dal creditore l'istromento, e visto dal Giudice essere liquido, col patto esecutivo, e con tutti li requisiti, e solennità necessarie, se ci fa la presentata dal Mastrod'atti in forma, & c. si spedisce la citazione *super tenorem instrumenti*, che fra un certo termine comparisca personalmente in giudizio, à rispondere al creditore sopra detto istromento presentato contra di esso in conformità del rito, e si spedisce dal Mastrod'atti la citazione.

Forma di citazione super tenorem instrumenti.

62. *Talis Capitaneus, & c. servientibus, & c. suus, & c. committitur, & mandat quatenus receptis presentibus, ad omnem instantiam, & requisitionem T. suus, & c. citetis, & maneat in N. de persona, si, & c. in autem domi sue solite habitationis, quatenus sub pena uciarum auri 25. Curia, & c. vel fisco Regio, & c. prima die iudicis, & c.* (se cita dentro l'abitato, e se si cita fuori l'abitato) *infra tot dies peremptoria, & c. personaliter compareat coram nobis, & nostra Curia, hoc, & loco solitis causarum, responsurus super tenore instrumenti publici in eadem Curia presentati: & in ultimo peremptorio, termina liquidandi contra ipsum pro ducatis tot, juxta formam ritus M. C. V. quoniam, & c. alias termino elapso, & ipso non comparente procedetur, ut Juris, & c. citatis, & relatis, & c. datum, etc.*

63. Spedita detta citazione si dà al Nunzio, d' Alguzerio, che sia matricolato, altrimenti non si deve ammettere, in Napoli però, e suoi Cafali, il quale citerà il Reo di persona, se si potrà, d' in casa della sua solita abitazione, e fatta detta intimazione, detto Nunzio fa la relazione di propria mano; dicendo, che l'ha citato di persona, d' in casa, coll'intervento di due testimonii della strada, dove si fa la citazione, li quali specificamente si devono nominare nella relazione, come per le sottoscrritte, *Prammatiche 8. et 9. de instrumenti liquidatione.*

E nell'altre parti del Regno dette citazioni si possono notificare per Alguzeri, e servienti ordinarij delle Corti, e Tribunali, così Regi, come Baronali, che sappiano leggere, e scrivere, ed in presenza di due Testimonj da descriversi nella relazione della citazione, e nell'accusa della prima contumacia si debbia presentare al Mastrod'atti della Corte dove si farà detta liquidazione, fede del Tribunale, d' Capitano della Corte d' esso Alguzerio, d' serviente, ed anche dell'Università, che detto Alguzerio, d' serviente sia tale, quale si asserisce, e facendosi il contrario, oltre la nullità dell'atto, s'incorre nella pena per il Mastrod'atti: cioè per la prima volta d'oncie 12. la seconda volta sia sospeso per mesi sei dall'ufficio, ed emolumenti di quello, e la terza volta, per due anni di sospensione, senza poterli rimettere dette pene da nuovo, & c. dette *Prammatiche 8. de liquidatione instrumentorum* del Conte di Monte Rè de' 21. Gennaro 1622. ed altra 9. di detto tit., e di detto Conte delli 21. Marzo detto.

Relazione del Nunzio fuori Napoli.

64. *Die, etc. Salerno, etc. Nuncius, suus Alguzerius Curia cum juramento retulit, mihi infrascripto Actuario, tali die, seu hodie predicto die citasse N. personaliter, vel domi sue solite habitationis modo, et forma sibi commissis, etc.*, e sarà fatta detta intimazione fuori l'abitato, d' *praesentibus tali, et tali testibus, et in fidem, etc. Talis Act, etc.*

65. Fatta detta relazione s'aspetta tutto il termine dato à comparire, e posto nella citazione, dopo il creditore accusa la prima contumacia, e s'avverte, che il giorno dell'intimazione non li numerà nel termine dato nella citazione, come per esempio si cita il debitore nel primo di Marzo, accid' comparirà fra quattro giorni, la prima contumacia si deve accusare alli 5. di Marzo, ed il primo giorno non si computa nel termine, per il rito, che incomincia: *Item servat d. Curia in citatione, etc.* E se quel giorno delli 5. di Marzo, nel quale si dovria accusare nel giorno seguente, e se fossero più feste consecutive tutte si passano per il rito, *Item, quod tantum in Civilibus sub rub. de contumacia*, e l'altro, *Item nota, ibi*, però nella contumacia accusata si deve fare menzione, che non fu accusata li tali, e tali giorni per essere stata la festa del tale, d' tali Santi.

Prima contumacia.

66. *Die, etc. instante predicto T. fuit accusata prima contumacia contra N. citatum, relatum, etc. in forma, etc.* e se furono le feste, come s'è detto, si dice, *et non fuit accusata die T. et die T. ob festivitatem, vel festivitatem talium Sanctorum, etc. in fidem, etc. Act, etc.*

67. Avvertendosi, che detto modo si osserva solo nella G. Corte della Vicaria, perche nell'altre Corti del Regno la prima contumacia sempre s'accusa, *Curia pro Tribunali sedente*, e la ragione è, perche in dette Corti si costuma di reggere giustizia ogni giorno la mattina, e nella Gran Corte due volte, ed alle volte una la settimana.

68. Dopo accusata detta prima contumacia s'aspetta il triduo netto, ed elassi detti tre giorni si chiama il debitore nella Banca, *Curia sedente pro Tribunale* per il rito, *Item servat ipsa Curia in tit. de triduo, Expect.*

69. Se la citazione è fatta dentro l'abitato, elasso il triduo sudetto dal giorno della prima contumacia si può chiamare quando li piace fra un mese, e se è fuor territorio fra due mesi, altrimenti la citazione spira, e si dice circondotta per il rito, *Item nota, quod si feci te citare, Affl. et. nella Constitut. del Regno Accusatorum*, e così s'osserva nella G. C. benchè nel rito, *Item quod ubi aliquod contradicat*, si dice, che non possa prorogarsi l'ultimo perentorio per il creditore, senza l'intervento di giusta causa.

70. Avvertendo anco, che se l'intimazione si deve fare in luogo fuor territorio, ed ivi sarà qualche festa particolare; si deve astenersi dal fare detta intimazione, altrimenti la citazione non valeria; bensì ne deve fare menzione nell'accusa di detta contumacia, quantunque detta festa non era nel luogo dove fu spedita la citazione; perche s'attende il luogo dove s'efeguisce la citazione, e non dove si spedisce per il Rito 116.

71. Il tempo poi, che dura la citazione non passa sei mesi dal giorno della data, quali elassi, spira, e si dice circondotta per il Rito 121.

72. Passato dunque il triduo, d' in altro giorno fra il mese sudetto s'accusa l'ultima contumacia nella forma, cioè:

Ulti-

Ultima contumacia.

72 Die, &c. Regia Audiencia, vel Curia pro Tribunali sedente, instante predicto T. fuit accusata ultima contumacia contra N. citatum, relatum, & non comparentem, &c. & liquidante instrumentum predictum pro duentis, &c. iuxta formam Ritu M. C. V. & proinde potente ad eosdem condemnari, necnon ad panam, &c. & literas exequutoriales expediri, &c.

Condannazione, è vero decreto dopo la contumacia.

74 Per Regiam Audienciam, vel Curiam, &c. Vocato in banco Juris predicto N. citato, relato, & non comparente, &c. fuit condemnatus ad predictum debitum ducatorum tot, &c. & ad panam in beneficium Regii Fiscii, vel Curia, &c. ad rationem tarenorum trium pro qualitate uncia, &c. Pro quibus expediuntur litera exequutoriales in forma; prout presenti decreto condemnari, & expediri mandatur, &c. hoc suum, &c.

Prattica della liquidazione, quando il debitore compete fra il termine.

75 S'è visto come si procede in contumacia contra il debitore citato, e come si condanna al debito, ed alla pena, ma perche molte volte il debitore compare per evvitare la pena sudetta, o pagando, o opponendo qualche eccezione, si deve vedere in che forma si procede. E però se il debitore citato comparirà personalmente a rispondere al suo creditore in tempo della sua chiamata Curia pro Tribunale sedente nell'ultimo perentorio. All'ora essendo presenti esse parti, cioè il creditore, e debitore, ed il Giudice, che siede pro Tribunale, cioè quando regge Corte, si legge dal Mastrod'atti, o altro d'ordine del Giudice l'istromento presentato, e finito di leggere, si suole dal sudetto debitore oppondere contro l'istromento presentato, e si protesta, cioè

Protesta del debitore contro l'istromento in tempo della lettura di esso.

76 Talis replicat instrumentum esse illicitum, vel illiquidum, etc. propterea instat mandari, quod agatur ordinariè, & quod detur terminus in causa, cum protestatione pena incurisa respectu creditoris, & protestatur insuper de omnibus licitè protestandis, &c. salvo, &c. alias, &c.

77 E se non oppone qualche eccezione sufficiente, o d'illiquidità, o d'altro difetto sostanziale, o solenne contro l'istromento, che appaja in pronto, si domanda medio iuramento, il debitore se dà l'istromento per vero, e dopo al creditore anco con giuramento se ave ricevuto qualche cosa in conto della somma contenuta nell'istromento, e per quanta somma lo presenta, e liquida, ed avuta la risposta dall'una, e l'altra parte si scrive dal Mastrod'atti, e questo atto propriamente si chiama Liquidazione, e si fa in questo modo.

78 Qui T. creditor cum iuramento dicit instrumentum, & omnia in eo contenta esse verum, & vera, & illud liquidat in ducatis tot, &c.

79 E se il debitore nega, o vero dà per vero l'istromento, ma allega la sodisfazione in promptu, o altri difetti apparenti dal medesimo istromento, si dà il termine nella causa ad probandum incumbentia, dato primo la pleggeria per il debitore de stando Juri, e di presentarsi in tempo della pubblicazione, di rifare le spese, e pagare la pena al Fisco alla ragione d'un grano per carlino, ed adempito tutto

cid, si passa, e procede avanti nella causa, come nelle cause civili; però in tempo della pubblicazione è tenuto il debitore a presentarsi; e se li fa la citazione ad se presentandum, e tanto contro il principale, quanto contro il debitore; e se non compare s'accusa la pena della pleggeria, e se compare è tenuto di dare altra pleggeria de stando Juri, & solvendo iudicatum; e se non darà d. pleggeria, si manda carcerato, e dopo la sua carcerazione, si procede avanti nella causa, e così si pratica, Tartaglia cap. 1. n. 51. Galier. nella prattica instrumentaria 2. 3. ad ultima parte rubr. 11. num. 1. e si dà il termine all'una, e l'altra parte, cioè al creditore a provare, ed al debitore a difendersi sopra l'eccezioni allegate, come nel rito, quod si qui debitores. Dopo si procede all' esame de testimoni: Juris ordine servato, cioè citate le parti a vedere li loro giuramenti ad invicem, l. si quando, c. de testibus, si fa la pubblicazione, e conclusione, come nell'altre cause; e se il debitore non prova l'eccezioni opposte, non si libera dalle carceri, se prima non ha pagato il debito al suo creditore, e la pena al Fisco; ma se le prova, instrutto processu, si libera di fatto, e la pena si eligge dal creditore, come calunniatore per il rito, Item quod si qui debitores, e nell'altro, Item, servat ipsa Curia, quod si aliquis; purchè il creditore sia il principale; perche se fosse l'erede, dopo fatto il preambolo, non pagaria detta pena; perche si presume avere giusta causa d'ignoranza, Decio nella l. qui in alterius, ff. de reg. jur. E cid pure si considera, quando s'allega il pagamento fatto al defonto; perche se si prova essere fatto all'erede istesso, non evvitarà detta pena.

80 Ma se confessà l'istromento, e dice essere vero, ed essere tenuto alla somma contenuta in esso, o pure non essere tenuto allegando la sodisfazione, o altri difetti, che non appariscono; si fa precetto, quod solvat debitum, & panam, & non discedat de palatio, e così si carcerà, d. Tartaglia, & Ruber. confid. 4. num. 47. & 48. d. Galier. in d. luogo. Il che dice essere vero, e si osserva il medesimo; anco se il debitore offerisse tutti li suoi beni mobili, e stabili al creditore; accid li venda, e si sodisti; perche anco si deve carcerare, Caravit. nel d. rit. 166. num. 54. E così non si deve sentire, come parimente non si sentirebbe il Consuario se volesse rilasciare la cosa soggetta al censo, o darla in solutum, Foller. nella pratt. cens. vers. tanquam res iudicatas num. 49. E questo secondo la regola generale. Perche si danno in contrario,

Molti casi nelli quali il debitore non si carcerà.

81 PRimo, quando il debitore si citasse esra Regno; perche all'ora si sentirebbe sopra l'eccezioni extra carceres Carav. in d. Rit. 166. num. 65. Secondo, quando il debitore opponesse qualche eccezione apparente, e che nascesse dall'istesso istromento, o pure riguardasse la persona del creditore, o del medesimo debitore. Terzo, quando il debitore opponesse l'eccezione non numerata pecunia, vel rei non tradita; perche d. eccezione evita la carcerazione, a causa, che nasce del medesimo istromento; purchè l'oppona fra li due anni, con aver prima ottenuta l'assoluzione del giuramento, Caravit. in d. rit. num. 41. Quarto, quando il debitore presentasse il salvo condotto, guidatico, o moratoria conceduta dal Principe; qual moratoria è di due

Due maniere, una fondata nella giustizierà è propriamente quando la maggior parte de' creditori dimanda dal Giudice, che la minor parte concorra con essi à dare al debitore la moratoria quinquennale; L'altra moratoria è quella fondata nella sola grazia; della quale parla il *test. nella l. quoties, C. de pracib. Imper. offer. & alios adductos per Galter. in 2. 2. & ultima partis num. 6. & seqq.* Quinto, se il debitore avrà fatta cessione de' beni, ed opponerà il beneficio di d. cessione, e prontamente produrrà il decreto, e salvaguardia; perche evvitarà le carceri, *Pram. 3. sub tit. de cession. bonor. Carav. rit. 179.* Sesto, se il debitore presentasse il privilegio di Brindisi; qual'è concesso all'abitanti in d. Città di Brindisi; di non poter essere costretti à pagare ad altre Corti forastiere, *Gram. conf. civil. 16. & Cravet. p. 5. decl. 23. num. 517.* Se il debitore venisse col sacco parato, e sodisfacesse prontamente, ò facesse deposito nella Corte; ò pure producesse istromento pubblico di quietanza, ò di pagamento, ò altra cautela autentica, come d'atti giudiziali, ò partita di banco; ò pure testimonj prontuarj, che all'impronto testificassero di d. sodisfazione; perche in d. casi evita la carcere, e la pena, come nelli riti 169. 174., e 175. Avertendosi intorno d. sodisfazione, che se si fa nel tempo della liquidazione, giova; altrimenti, facendosi nel medesimo giorno, e dopo la liquidazione di là à tre, ò quatt'ore, sarebbe liberato dal creditore, mà non evita la pena della Corte. Ottavo, evvitarà anco la liquidazione, e la pena, se il debitore farà la prevenzione, facendo istanza condannarsi il creditore à cassare l'istromento del debito per qualche causa giusta, come di sodisfazione, ò pure di: à qualche cosa contro l'istromento, come nel rito sotto rubr. de prevent. Mà si deve avvertire, che d. prevenzione si deve fare prima, che il debitore sia citato à rispondere sopra il tenore dell'istromento ad istanza del suo creditore: in maniera, che facendosi l'istesso giorno la citazione, e la prevenzione, in tal caso d. prevenzione non impedisce la liquidazione, senza avere ragione dell'ora, come nel rito *Item quod ubi facta est; & ivi, Carav. rit. 2. not. Afflic. decis. 387.*, e la pratica farà, che il debitore prima, che faccia citare il creditore sopra detta cassazione, deve dar pleggeria di comparire personalmente in tempo della pubblicazione da farsi nella causa di d. prevenzione, e di pagare il debito, e la pena, in caso di succombenza, per la prammatica, che incomincia *Malitias litigantium*: quale pleggeria non si può evvitare, e si deve onninamente dare; altrimenti non evvitarà la liquidazione, e la carcerazione, *Abb. Oliva. super rit. 20. Cur. Archiep. Neap.* E' ben vero, che ciò camina; purché d. prevenzione non sia enunciata in detto istromento, come si suole fare quasi sempre de stilo di tutti li Notari del Regno: perche stante la renuncia, non si potrà fare la prevenzione, e volendola fare, dovrà prima ottenere l'assoluzione del giuramento per 20. giorni prima, che venghi il tempo del pagamento promesso nell'istromento, *Afflic. decis. 31.*, e se nell'istromento sarà rinunciato à qualche beneficio, ò eccezione, colla promissione di non dimandare l'assoluzione del giuramento, e dimandata non servirà, come si suole dire in d. istromenti; si dovrà dimandare anco l'assoluzione dal giuramento dato di non dimandare assoluzione dal giuramento, *Bald. in repet. l. 2. ff. de iur. iur. Felin. in cap. debitores extra de iur. iur. Afflic. nella decis. 220.*, e

la cautela farà di dire nella supplica: *De omnibus clausulis in instrumento contentis*, per evitare la forrezzione, ed obrezzione. Nono, evvitarà la liquidazione, e carcerazione, se l'istromento presentato per il creditore non sarà publico, ed autentico *in forma probante*, colle solennità, e sostanzialità dette prima. Decimo, evvitarà la liquidazione, e carcerazione, se l'istromento non è liquido da se stesso, ò per altro istromento separato, che fa divenire illiquido il primo; perche si come un'istromento si può fare liquido per mezzo di un'altro, così ancora si può rendere illiquido, per il rito, *Item intelligitur iheritus à contrario sensu.* Ed il Giudice deve avere l'occhio all'eccezioni, che provengono dal patto opposto nel contratto; E volendo il debitore illiquidare l'istromento per mezzo d'un'altro istromento, deve questo presentare *in forma publica, probante, & autentica. l. illud, ff. ad l. Aquil.* purché non siano obliganze *paenes acta*, ò pure attestazioni di testimonj fatte in Corte, ò confessioni delle parti fatti in altri giudizj; perche si possono produrre in carta bombacina, *Innoc. & Abb. in cap. per inquisitionem de elect. Lanfranch. decis. 314.*, perche la *Costitut. del Regno Instrumentorum* parla solamente dell'istromento, e non include l'atti forensi, nè tampoco stà in uso delle Corti di scrivere detti atti in bergameno. Ben vero se faranno deposizioni di testimonj, non provano, nè fanno fede se sopra di esse non si sono fatte le pubblicazioni, e conclusione in quella causa; perche prima della conclusione si può dimandare la repulsa, ed in conseguenza quelle persone esaminare reprovarsi; per lo che non provano, *Andr. de Ifern. nella Costit. del Regno Usurariorum*, perche la repulsa riguarda la difesa della causa, *Bart. nell'estravag. ad reprimeendum in verb. & figura iudicii.* Undecimo, evvitarà le carceri se il debitore essendo Soldato sarà stato intimato, che vada per servizio Regio all'esercito, purché in promptu presenti fede, ò lettere del Prefetto dell'esercito di tal richiesta: e durante il servizio non può essere molestato, soprasedendosi nella causa per quindici giorni dopo ritornato, e tutto il tempo, che serve in atto nella militia, per la *Costitut. del Regno Hostici exceptionem*, ed *iv. Afflic.* purché detta eccezione non sia rinunciata; perche stante detta renuncia con giuramento, non si può opponere, ed opponendosi, non si deve ammettere, *l. postquam liti. C. de p. et. & quamvis eod. tit. in 6.*, e solo potrà il debitore in tal caso di renuncia, di far supplica al Signor Vice-Rè, e dire, che non ostante detta renuncia, e giuramento, dia ordine, che s'ammetta detta eccezione, e soprasedersi nella causa, durante il servizio Regio; come s'è visto più volte praticato, ed osservato. Duodecimo, evvitarà le carceri se sarà obligato il debitore nell'istromento una insieme, ed in solidum col Padre, stando sotto la potestà paterna; e dopo in tempo della convenzione si ritrova *sui iuris*, ò per emancipazione, ò per morte del Padre, e che esso abbia repudiato l'eredità paterna, ò pure l'abbia *adhita cum benef. legis, & invent.* nel qual caso si hà come se l'avesse repudiata, e così evvitarà l'essere convenuto per li debiti contratti in tempo del Padre, e giunto col padre, e non è tenuto, *nisi in quantum facere potest, leg. 2. & l. si ex parte, ff. quod cum eo, et ibi Paul. de Casty. et alii.* E questo camina anco nell'istromento guarenteggiato, contro il quale non si può opponere niuna eccezione, *d. Paul. in d. l. 2. ne milita,*

milita, che sia in solidum obligato col padre, perchè ha luogo quando sta sotto la potestà paterna, ò pure quando è erede del Padre dopo sua morte, *l. ff. exilio, C. quod cum eo*. Nè nuoce il giuramento; perchè questo non muta la natura del contratto, sopra il quale interviene; e conseguentemente non toglie detta eccezione, ò privilegio legale di non essere tenuto, *nisi in quantum facere potest, Paul. de Castr. in d. l. 2. ed è di natura del giuramento, Jo. Andr. in addit. Specul. inst. de donat. inter vir. & uxor.* Ma oggi sogliono li creditori fare rinunciare li figli di famiglia, che si obligano insieme con li padri al detto beneficio della *l. 2. e tutto il tit. ff. & C. quod cum eo*. Finalmente evitara le carceri il debitore, quando prontamente provara qualche cosa, che toglie l'obligazione, ò pure l'azione del creditore; come sarebbe se avesse fatta la delegazione del credito ad un'altro, cioè girata la partita, ò vero se il contratto sarà usurario, e simili, *Lanfr. decis. 177. et 416. Dec. nel cap. ex parte 2. extr. de offic. deleg.* Può anco succedere, che il debitore citato *super tenorem instrumenti*, comparando senza il denaro *in sacco*; oppone esserli stata mossa lite sopra la cosa venduta, e pende l'evizione *in litis ne contractus*; dimostrando per fede autentica la lite mossa; e però non essere tenuto à pagare. In tal caso si sopraffede nella liquidazione; però si dà per cautela, che il creditore subito con effetto dia pleggeria della generale evizione; quale data, ed il debitore non avendo pronto il denaro, si procede alla liquidazione; perchè se l'è data la cautela: Imparino dunque li debitori in questo caso di portare la moneta à maggior cautela; perchè dandosi la pleggeria, potranno evitare la liquidazione, in contrario non la potranno evitare, *Caravit. nel rito 167. num. 6.*

82 Se il debitore non ha niuna eccezione contro l'istromento, ò il creditore avrà evacuato l'eccezioni proposte dal debitore; detto debitore si tiene carcerato, e non si libera, se prima non ha pagato il debito, e la pena, come in *d. rito Item quod si quis debitores*.

83 E se l'ha, e non sono prontuarie in tempo della liquidazione; per lo che non può evitare le carceri, ò pleggeria, se li dà il termine à provare, e defenderli sopra l'altre eccezioni allegate; che benchè sono prontuarie, sogliono alle volte ricercare qualche tempo à provarsi; e non si può esaminare frà tanto breve tempo, quãto ne tiene, e ricerca l'espedizione del processo principale della liquidazione, che è momentaneo. Però il Giudice farà precetto al debitore, che nega di dare pleggeria *de solvendo judicatum, etc.* ed al debitore, che confessa, mà allega l'eccezioni, che vadi carcerato: da dove potrà, avuta l'assoluzione del giuramento sopra l'eccezioni proposte, defenderli, e provarle, che possono essere di più maniere, cioè:

Eccezioni, che si devono provare da dentro le carceri quando non sono prontuarie.

84 PRIMA Eccezione è della delegazione; cioè quando il creditore delega, ò assegna la somma contenuta nell'istromento ad un'altro suo creditore colla cessione delle ragioni, ed azioni; ò pure quando il debitore per la somma, che deve, assegna, e delega un'altro suo debitore, il quale promette di pagare, *l. fin. C. de novat.* L'istesso s'intende anco dell'eccezione della Novazione; ed è quando

del primo obligo s'è fatto il nuovo; perchè in tal caso si toglie detto primo obligo, e lo trasfonde nel secondo; per lo che non potrà il debitore essere convenuto in virtù di detto primo istromento, potendo proporre detta eccezione della Novazione; e si ricerca, e deve provare,

Articoli sopra detta eccezione.

85 PRIMO il mandato del debitore delegante, *leg. quamvis, §. simile, ff. de Navationib.* Secondo, si ricerca, e deve provare, che il delegato sia debitore del delegante. Terzo, si ricerca l'assenso, e volontà del delegato, *l. 1. C. de leg.* Quarto, ed ultimo si ricerca, che il debitore prometta il debito al creditore in nome del delegante, *leg. elegare, ff. de donat.*

86 Seconda eccezione è la compensazione; la quale si diffinisce, che sia una contribuzione del debito col credito, *l. 1. ff. de compensat.* ed è molto ragionevole; perchè importa à ciascuno più non pagare, che ripetere il pagato, ed ha luogo quando dall'una, e l'altra parte si deve certa quantità, ò pure quando s'è promessa una cosa in genere, si potrà dare nel medesimo genere, non così nel debito di specie, *Frecc. part. 17.*, dove riferisce due *decisioni Affitto*.

87 Terza Eccezione sarà di nova convenzione, la quale s'esemplifica; se io, essendo debitore à Tizio in cento in virtù d'istromento publico, e dopo col medesimo sono venuto à convenzione di dargliene il Cavallo, ò altra cosa; all'ora, essendo citato sopra il tenore dell'istromento, posso oppondere la nova convenzione. E s'avverte, che quando s'allega la nova convenzione, compensazione, ò sodisfazione le compare devono con chiarezza esprimere la specie della sodisfazione, compensazione, ò nova convenzione; altrimenti non s'ammettono, sotto pena alli Mastrod'atti di doc. 50., ed à quelli che allegano, e non provano di doc. 12. per la Regia pramat. del Conte di Miranda; la qual pena s'esige anco dalli Procuratori.

88 Quarta eccezione sarà, che il contratto sia usurario.

89 Quinta Eccezione sarà del contratto simulato, 90 Sesta Eccezione è della falsità del contratto.

91 Settima Eccezione, che li testimonj scritti nell'istromento, non sono *omni exceptione majores*.

92 Ottava Eccezione è, se il debitore è stato forzato, ingannato, ò pure l'ha fatto con meto.

93 Nona Eccezione è la restituzione *in integrum* per qualche giusta causa.

94 Decima Eccezione è la nullità del contratto; e finalmente tutto quello, che fa perire l'obligazione del debitore, ò l'azione del creditore.

95 Quali Eccezioni se si possono provare prontamente, impediscono la liquidazione, e la carcerazione del debitore; perchè il Rito sudetto 166. non esclude veruna eccezione; massime di quelle, che si provano prontamente.

96 E pendente la sudetta dilazione conceduta al debitore, per provare dette Eccezioni; non si può ad istanza del creditore procedere all'esecuzione nelli beni di detto debitore; perchè pendente la dilazione, l'ufficio del Giudice si riposa, *l. sine pars, C. de dilation. cap. significante de appellat.*, e facendo qualche atto, sarebbe nullo, *Rober. cons. 4. num. 46.* E' ben vero, che se il debitore non possiede beni stabili, e solo mobili, de' quali si dubita *de dilapidatione*, si possono sequestrare, sino, che il debitore

iore darà pleggeria di pagare in caso di foccombenza, *non in l. 2. ff. de re judic.*

- 97 Se il debitore carcerato fosse tanto povero, che non hà con che alimentarsi; può far istanza contro il creditore, ò che sia liberato, ò pure le siano somministrate le spese, *Lanfranch. decis. 77. Paris. de judic. vers. Expensæ, n. 1. Guid. Papa decis. 11. nu. 2. Scagl. in prag. 2. de cess. bon. num. 1.* Ed in tal caso la pratica sarà questa: Presentata la comparfa, si cita il creditore, che venghi a somministrare dette spese al debitore carcerato, stante la sua povertà; e che *prima die, &c.* venghi a vedere le giuramenti delli testimonj, che si dovranno esaminare sopra d. povertà; e costato, che veramente sia tale, il che si farà sommariamente, si fa il decreto: *Quod creditor infra biduum subministret expensas debitori carcerato, alias liberabitur.* E se trà d. tempo non somministra dette spese, si fa altro decreto: *Quod subministret infra aliud biduum expensas, &c. alias liberetur.* E se incomincia a somministrare, e dopo cessa; si fa altro decreto: *Quod continuet expensas, & alimenta, alias liberetur.* E se per d. causa sarà una volta liberato, non si può tornare a carcerare senza licenza del Giudice, *Scagl. in d. prim. 3. de cess. hon. n. 11.* Quali spese si devono tassare alla ragione di carlini dieci il mese, se sarà persona ordinaria, e se sarà persona qualificata, si rimette ad arbitrio del Giudice, *Galter. secunda tertia, & ult. part. nella sua practic. de liquid. instrum.*
- 99 Se il debitore s'infirmasse dentro il carcere, costato sommariamente sopra detta infirmità per testimonj, ò sede del Medico, suole la Gran Corte farlo alportare alla casa del creditore, con ordine, che à sue spese lo faccia curare; e se il creditore non lo vorrà ricevere, ò pure li negasse le cose necessarie alla sua infirmità, e non le somministrasse, suole licenziare il debitore, *arg. tex. in l. 1. § sed scimus, C. de lar. lib. solt.*
- 101 L'esecuzione della sorte principale nelli beni del debitore quando *ser. ser.* s'è arrivato a d. atto, si deve fare anco delle spese fatte nella lite, quali spese si devono prima tassare, con citare la parte a vedere d. tassa. e si fa così: Data la dimanda con la lista delle spese da tassarsi, s'intima la parte, e poi, ò che compara, ò nõ; dopo le contumacie incusate, nel modo, che si fa in tutte le citazioni: il Giudice procede a d. tassa, con aver mira alla quantità, al tempo, alla fatica, e sacondia dell'Avvocato intorno il suo salario per la *Cositut. del Regno, hac Edictali, & ibi Aud. de Ifern.* perche circa il salario dell'atti si fa la tassa secondo la pandetta ordinaria della Corte; e se il debitore sarà stato dichiarato in nota nel pagare il debito, è obligato anco pagare le spese nel reassumere l'istromento *in forma probante* dal protocollo, *Bald. & Salic. in l. non ignorat, C. de fruct. & lit. expens. & Lanfranch. decis. 35.* il che però s'intende se il debitore fatta la liquidazione, nõ avrà opposto cosa alcuna, ò pure non avrà pagato; perche se avrà qualche eccezione, che esclude il creditore della consecuzione del debito dimandato, non solo evitara il pagamento delle spese, e la pena dell'istromento presentato; mà il creditore sarà punito, come s'è detto di sopra.
- 102 Ed in quello giudizio della tassa delle spese, per consuetudine antica, si procede senza decreto di condennazione; perche nel medesimo atto della liquidazione dell'istromento, tacitamente s'intende fatta detta condennazione delle spese; tanto più che

nell'istromento si suole fare la promessa di pagare il debito, una con le spese, ed interesse.

- 103 Avvertendosi anche in questo giudizio di liquidazione d'istromento, secondo la forma del rito sudetto, che dall'esecuzione dell'istromento sudetto non si può appellare ad effetto di ritardare l'esecuzione; come nota *Felin. in c. quoad consultationem extra de sent. col. 8. num. 17.* benchè non si può appellare dal decreto *de exequendo*; onde l'accorto Avvocato non dimanda decretarsi sopra detta esecuzione; acciò non sia luogo à poter appellare; mà solo dimandarà, che s'equa *realiter, &c.* per lo
- 104 che se si appella à detta Gran Corte da qualche Giudice inferiore sopra la liquidazione, ed esecuzione dell'istromento non si fa inibizione; mà solo un mandato, *quod transmittatur copia actorum,* e non si ligano le mani del Giudice inferiore. E l'istesso si pratica, quando si appella dalla Gran Corte al Sag. Conf. perche non si può commettere alli Consiglieri, nè si fa inibitoria; mà si fa mandato, che si faccia relazione in Consiglio sopra li meriti della causa; e fratanto il carcerato, che appella resta nel carcere; e sommariamente si riconosce il gravame.

Visto, come si pratica questo giudizio in contumacia del debitore, e come si procede quando il detto compare in tempo, ed oppone contro l'istromento prima di contraere la contumacia; perche può comparire de sero dopo contratta detta contumacia, resta di vedere come si

Prattica quando il debitore compare de sero.

- 105 IN questa materia di liquidazione d'istromento s'avverte, che se il debitore non compare nel tempo della liquidazione, ò à pagare, ò pure ad oppondere qualche eccezione; mà compare dopo contratta l'ultima contumacia nel medesimo giorno di detta ultima contumacia; e compare *de sero* fino al primo segno in presenza del Signor Regente, ò del Giudice della Gran Corte; e se si tratta nell'Audienze in presenza dell'Auditori; e nell'altri luoghi in presenza del Capitano del luogo, *Caravit. rit. 206. & 28.* dove stà disposto, che in tal caso il debitore non resta condannato in virtù di detta contumacia; ed evita la pena ordinaria, e deve detto debitore formare la

Comparfa de sero.

- 106 In Curia, &c. comparet T. & dicit à d. ejus notitiam pervenisse, quod adversus ipsum comparentem fuit presentatum, & liquidatum quoddam instrumentum per N. &c. per duc. tot. ac pro nonnullis tertiis, &c. decursis. Propterea comparet de sero, & petit ipsum admitti ad omnes suas juridicas, & legales exceptiones sibi competentes, & suo tempore proponendas, & licentari pro nunc, ac habilitari ut Juris est, omni modo meliori, &c.

Alter a forma.

- 107 In M. C. V. comparet T. dicens die tali, &c. contra ipsum fuisse liquidatum quoddam instrumentum contra ipsum presentatum ad instantiam N. & quia comparens ipse tempore liquidationis iusto impedimento detentus comparere non potuit; Ideo comparet nunc de sero, & instat contra ipsum non procedi ad juris penam, offerens se velle comparere in eadem M. C. ad omnem requisitionem ipsius, & dicit, &c. isto, & omni alio meliori modo, &c.

- 108 Quale comparfa si può presentare sino alla mezza notte, ed anco sino al primo canto del gallo,

- lo, *cap. del Regno. Item si quis bannitum, Franch. et addentes decis. 685.* E detta presentata non si può fare in presenza del Mastro d'atti, per evitare le frodi per la *Pram. 13. de Offic. Magistr. Justit.* se si può far fare la fede di detta comparla presentata, o notamento, e farla annotare dal Mastro d'atti nel libro delle contumacie, ed evvitarà la pena.
- 9 Presentata dunque dal debitore contumace detta comparla in d. giorno della contumacia, per poter godere il beneficio di detto rito; deve il giorno seguente di Tribunale; e mentre in atto si regge la Corte *pro Tribunali*, di nuovo comparire personalmente, e far istanza, che si proceda all'atto dell'interrogazione, o vero liquidazione dell'istromento dimandata per il creditore; e comparendo, anche detto creditore si farà detta interrogazione, e liquidazione, ma se comparirà detto creditore, durante il reggere Corte, o Tribunale, in tal caso il detto debitore farà istanza di essere licenziato, e si licenzierà. E questa seconda comparla si chiama insistenza, nella quale consiste tutto il beneficio di detto rito; e non facendola la contumacia resta ferma, non ostante detta comparla de sero, come per *d. rito 204. Rober. conf. 4. n. 37. et Carav. in rito, come anco in d. rito 166. n. 11.*
- 10 E perche questo è un modo di dare adito al debitore di trapazzare il creditore, e di essere meglio il non comparire prima dell'ultima contumacia, che il comparire; però per sovvenire a d. creditore, s'è cavato una pratica contro detti, li quali compariscono *de sero*, e che in questa forma sono licenziati; ed è, che il creditore faccia spedire una citazione a modo di richiesta, colla quale il debitore licenziato nel primo giorno di Corte colla continuazione dell'altri, che sieguono senza incusa di contumacia, o di aspettare il triduo; come si suole nelle citazioni, comparisca di persona a rispondere, ed a fare la liquidazione in conformità del rito; e fatta la relazione in detto primo giorno di Corte, senza incusare contumacia, si chiama; e se non compare, si condanna, se in detto primo giorno non sarà chiamato, si può chiamare nell'altri giorni appresso, stante la clausola contenuta nella citazione (*cum continuatione sequentium*) e se non compare, si condanna, il che dura sempre per tutto il mese, se la richiesta è fatta nella Città, e distretto; se fuori fra due mesi, e la pratica di non aspettare il triduo, si fonda nel *rito 97.*
- 11 Questo modo, e pratica di comparire *de sero* camina, ed ha luogo in tutte le sorti di citazioni, o banni; bensì coll'obbligo d'insistere nel seguente giorno, e la ragione si può assignare; perche chi compare *de sero*, viene nel giorno stabilito, e si toglie la presunzione del dolo, e della contumacia, e la purgazione della mora nelli giudizi s'ammette; precise quando *Jus actoris non est effectum deterius per peremptionem actionis, Bart. & gl. in l. et si post tres. ff. si quis cont. arg. ab hostibus, §. fin. ff. quibus ex causis major. et Abb. Oliva in rit. 18. Cur. Archiep. Neap.*
- 112 Se il creditore compare, e presenta la supplica, o rescritto del S. C. nel quale ordina, che la Gran Corte della Vicaria *verbum faciat*, semplicemente, in conformità della *Pramat. noua. §. Item vogliamo il secondo, de Offic. Magistr. Justit.*, e dà pleggeria di comparire personalmente in tempo della relazione, e di obediire alli comandamenti del d. S. C. e d. rescritto, o decreto fù spedito nel medesimo giorno, o pure il giorno avanti della presentazione di esso; si deve soprasedere nella liquidazione; pendente la relazione, o la parola da farsi, *Rober. conf. 4. n. 7. Carav. rito 167. n. 11.* Ma se detto rescritto dicesse, che la Gran Corte, provveda, e faccia relazione, all'ora stà in suo potere di fare d' l'uno, o l'altro, quale rescritto si ottiene per via d'appellazione, precedente libello in questa forma, cioè:
- Rescritto del Sag. Cons. per via d'appellazione al Signor Presidente, quod M. C. verbum faciat.*
- 113 *S. M. R. Humiliter supplicat T. et dicit, qualiter per M. C. contra ipsum supplicantem fuit incusata quadam obligatio ducatorum tot ad instantiam N. d. vero, fuit citatus super tenorem instrumenti pro duc. tot; Et quia d. obligatio, seu instrumentum est illiquida, seu illiquidum, pactionata, seu pactionatum, &c. quam ob causam non potest procedi via executiva, sed ordinaria, supplicat propterea tanquam gravatus (cum rev.) verbum fieri S. C. ad hoc, ut provideri possit sua indecennisati, ut Deus, &c.*
- 114 E presentandosi detto rescritto, giovarà non solo al debitore, che lo presenta; ma anco all'altri Correi, che non comparono; purché sia spedito ad istanza di tutti, ed uno di essi compare in tempo, che si fa la liquidazione, e si regge Corte; fuor che se compare *de sero*; perche si soprasede la liquidazione solo in quanto al comparente, o non in quanto all'altri, contro li quali si spediscono le lettere esecutoriali, e così si pratica, *Rober. conf. 4.*
- 115 Similmente quando ciascuno compare *de sero*, all'ora deve presentarse le scritture, o deposito, se le tiene; altrimenti in altro tempo non si possono presentare, o ricevere, come fù disposto ultimamente per il Conte di Miranda nella *Pram. 3. et 11. per non fare pregiudizio alla parte, ed al Fisco.* Onde il citato deve presentare il deposito prima dell'ultima contumacia; o vero dopo purgata, per la comparizione *de sero*, prima, che si faccia l'insistenza nella Corte seguente, all'ora senza dubio impedirà la liquidazione, *Pram. 1. de Offic. Magistr. Justit.*
- 116 Parimente si avverte, che li Giudici di d. Gran Corte, e di tutte l'altre del Regno, non possono fare decreti, o provvisti, tanto scritte, quanto a voce, *quod prestita cautione per debitorem de solvendo debitum, & panam supersedeatur in accusando obligationes*, quando è venuto il tempo del pagamento, sotto pena di cent'onze alli Mastro d'atti, come per la *pram. 1. di d. Conte di Miranda.*
- 117 Si nota, che correndo la prescrizione della liquidazione dell'istromento per lo spazio di 20. anni dal giorno della nata azione; non corre fra detto tempo, né si computa il tempo prima di nascere, e maturare detta azione; come se il debitore sarà obbligato di pagare fra cinque anni, si deve aspettare, che passano li cinque anni, e 20. altri di più, per potere allegare detta prescrizione, *Franch. dec. 241. Tapp. super Rit. 167. lib. 2. Jur. Regn. Constit. d. ram. & diram n. 14. Petr. super Rit. 167. n. 2.*
- 118 E liquidato già l'istromento, si carcera il debitore, purché non sia vecchio di settant'anni, al qua e in luogo di carcere si assegna la casa della propria abitazione, e così si pratica giornalmente, *Gratian. discept. forens. tom. 2. cap. 228. num. 14. Pascual. tract. de patr. pot. p. 2. cap. 9. num. 87. Thon. in compend. dec. in verb. septuagen. citato da Sanf. pract. judic. sect. 25. n. 37. e 38.* però si limita, quando il settuagenario fosse obbligato dopo pervenuto a detta età;

etis perche all'ora non gode detto privilegio.
 119 Liquidato d. istrumento in conforma di d. rito si specificano le lettere esecutoriali contro il debitore, il quale non s'intende, se non dopo fatta l'ultima soddisfazione per la *pram. d. un. 7. de liti. in fin. frans.*, il che non ha luogo quando si opponesse nullità notoria dalli medesimi atti, conforma non solo della *decis. dal Reg. Saus. 299. n. 9.* nella quale si riferisce, come per il Collateral Consiglio di deputazione della *Reg. Pram.* fu ordinato, che il d. C. provveda di giustizia sopra le nullità, che apparessero dalli medesimi atti, senza d. soddisfazione, o deposito.

Prattica nell'impedimenti legittimi del debitore d' infermità, carcere, o assenza.
 121 Quando il citato debitore sarà infermo, o pure legittimamente impedito, dice il *Consiglio. Prot. sopra il rito. 266. num. 155.*, che il debitore, il qual è infermo dentro la Città, è necessario, che il Giudice vadi di persona alla casa di d. infermo a fare la liquidazione; e ritrovato d. debitore infermo, si fa l'interrogazione, la liquidazione, ed anco il precetto, che durante d. infermità, non si parta di casa, *prestata cautione*, di presentarsi alle carceri subito, che sarà riavuto senza richiesta; ma quando l'infermo sarà fuori della Città, o vero assente, carcerato, o in altra forma legittimamente impedito, non è dubio, che si ammette il procuratore *Curia pro Tribunali sedente*, ad allegare la giusta, e ragionevole causa; e la differenza, che passa fra l'infermo nella Città, e l'infermo fuori della Città, è perche nell' assenza, può il procuratore specialmente costituito dal debitore comparire in suo nome, ed allegare qualsivoglia eccezione, quali potria allegare il principale se fusse presente; e presentare la fede autentica del medico per la *pram. 7.* che incomincia *essendosi, de instrum. liquidat.* ma quando il debitore è nella Città, all'ora questa prattica non ha luogo, e però il Giudice, come di sopra si è detto, deve andare col creditore in casa del debitore a fare d. liquidazione, *Robor. conf. 4. n. 19. Scagl. rit. 163. n. 67. Caravit. rit. 162.* quali cita *Galter. in vers. Audiantur excusatores n. 4.* dove nel *u. 7.* dice, che anco s'impediscono le contumacie, se il consanguineo, o amico allegasse a favore del citato l'assenza presentando la comparita, ed in quella esponendo qualmente, tanto in tempo della citazione, quanto prima, e dopo, era, e fu assente il debitore citato, che si trova nel tale luogo, e si deve avvertire, che tanto il parente, quanto l'amico s'ammettono a d. esecuzione anco senza mandato di procura, e senza ratificazione di pleggeria, detto *Galter. loc. cit. n. 10.*

122 Allegata dunque l'assenza, o infermità del citato, si concede all'escusatore competente dilazione attenduta la disposizione della precitata *pram. 7.* come dichiarò il Reg. Collat. Conf. appresso il *Sig. Reg. Sausel. nell'addizione alla dec. 260. vers. fuit.* e la *C. G.* della Vicaria comandò, che si provvedesse di competente termine; onde fuole interporre decreto, che il debitore resti condannato; però producendo fra il termine dato, la fede dell'infermità, e procura, si leva la contumacia, in conformità della forma relata per *Carav. sopra il rito 266. n. 2.* dove dice così, che il citato *Curia sedente*, si chiama nell'ultimo perentorio, si fa contumace, e si bandisce nella forma solita, ed in quella interlocutoria, nella quale si fa contumace, si dice *quod si comparuerit infra tot dies deleatur à contumacia*; ed alle volte sotto la comparita dell'assenza allegata si fa il decreto in

questa forma: *Per Regiam Audientiam, vel Curiam D. visa dicta petitione fuit dictum, quod si dictus talis comparuerit infra tot dies deleatur à contumacia. Verum si fuerit convictus do contrario dilatione non gaudet, sed sit, et remaneat ex nunc contumax, et condemnatus.* Quando il debitore è in inferno, o vero assente può allegare l'assenza, purchè non sia accertata, e purchè non sia destinata la Curia del Notario per luogo della citazione, quando si fece l'istrumento, eppoi riferisce *Novario alla pram. 6. in fine de instrumentorum liquidatione*, ed allegandoli l'infirmità deve mandare fede autentica, ed il Medico deve farla con giuramento da darsi in presenza dell'Ufficiale, ed il debitore deve costituire il procuratore, col quale si possa procedere all'interrogazione, e liquidazione, come nella *pram. 7. & 8. cap. 3. cit. tit.*

123 Il termine da concedersi all'assente a poter comparire colla dilazione per evitare detta contumacia si deve dare *juxta locorum distantiam*, e così s'offeriva per il rito 286. E perche molte volte non si dà il luogo, dove sia, o sia andato, s'ammette l'escusazione, e si dà il termine più breve ad arbitrio del Giudice all'escusatore, che allega l'assenza in genere, e non sa il luogo dove ritrova il citato, *ex Juris disposit.* si deve dare il termine a comparire, come dice *Bart. nell'astravag. ad reprimeendum in verb. per edictum n. 7. vers. quid si iuxta terminum. & Canonar. in tract. de excusat. q. 22.* E perche il Giudice non può arbitrare il termine competente quando non sa il luogo, dovendosi per l'osservanza com-

124 mune *ex equitate* ammetterli tal'escusatore; però si grava in altro l'assente, che non assegna il luogo, cioè presumendo frode, ed inganno il Giudice concede minore termine, e si amplia questo rito 266. Primo, non solo, se sarà escusato l'assente per persona congiunta; ma anco per qualsiasi persona estranea. Secondo, si amplia, che si ammette qualsiasi escusatore, anco senza mandato di procura. Terzo, si amplia anco si tale escusatore procura non dasse pleggeria *de rato*. Quarto, si amplia, o che l'escusatore sia mascolo, o femina, sia maggiore, o minore, sia libero, o schiavo. Quinto, si amplia anco si tal'escusatore, che allega l'assenza, non dasse pleggeria di presentare il citato, finita la

125 causa dell'assenza. Però si limita detta disposizione di non aver luogo, né ammetterli detta escusazione. Primo ogni volta, che detta assenza si allegasse maliziosamente, il che si verifica ogni volta, che apparesse dal processo il citato essere stato visto nel luogo del delitto in tempo, che fu commesso; *Jann. Andr. de Nigr. in cap. Regni post commissum n. 42.* o pure se fosse visto il giorno seguente. Secondo, si limitati non procedere nel citato personalmente; perche all'ora molto maggiormente si presume essere maliziosa l'allegazione dell'assenza; in maniera, che solo nel citato in casa ha luogo questo rito. Terzo, si limita ogni volta, che il citato per il quale s'allegasse l'assenza, si ritrova contumace per altro delitto, o vero bannito, perche all'ora (non potendo persona alcuna parlare a favore del contumace per il rito 220. non si deve dare dilazione veruna a comparire; e così frequentemente si osserva in tutte le Corti, e precise nelle Gran Corte della Vicaria.

Prattica nella liquidazione contra le Donne.

126 **A** Rispetto poi della da osservarsi contro le donne intorno la liquidazione dell'istrumento si deve sapere, che se sarà citata la donna *super tenore instrumenti*, e sarà questa, o nobile, ris-

ponde Caravita nel rito 166. n. 4. che non si tentata comparire nel Tribunale; ma nella Chiesa più vicina, ed all'ora quando la Corte siede, si manda al Mastro d'atti *quo accedat*; ed ivi ritrovato, li fa mandato, che non si parta da quella, e dopo finita la Corte va il Giudice a detta Chiesa, ed ivi li fa l'interrogazione, e procede alla liquidazione, e dopo fa mandato alla donna, che si eligga una casa, dove intende stare carcerata sino, che li sodisfarà tutto il debito, altrimenti l'elezione si fa per la Corte.

Prattica nella liquidazione delli Clerici, e contro li Clerici rit. 166. n. 179.

127 **Q**uanto s'è detto ha luogo anco nelli Clerici, e contro di essi, mentre li Clerici creditori possono servirsi della disposizione di detto rito, e procede alla liquidazione contro li Laici debitori nella Gran Corte; avvenga che li Statuti de' Laici includono anco li Clerici in quanto al loro favore; Anzi se il Clerico malamente avrà accusato l'istromento sarà tenuto alla pena come di sopra; poiche mentre s'avvale di detto rito, deve anco soggiacere nella sua disposizione, e suoi amminicli; e così riferisce osservarsi Caravita in d. rito 166. n. 24. e così contro li Clerici debitori possono li creditori servirsi di questo rito nella Corte Arcivescovale, mentre per detto rito approvato, per la Costituzione Sinodale di Napoli 54. perche continendo cosa onesta, e ragionevole, liga li Clerici non come rito, ma come legge Ecclesiastica in detta Diocesi; come ottimamente fonda Riccio nella decis. 155. par. 1. Il che si amplia anco se il Clerico avrà contratto il debito in tempo, ch'era Laico; perche pure si deve rimettere al Giudice Ecclesiastico, come per Alessand. nella l. nemo potest n. 23. ff. de legat. 1. Si limita però solo se lo facesse in fraude, o pure se dopo l'obligazione, e prima del Clericato fosse pervenuto dal Giudice secolare; Rober. in addit. cons. 4. n. 71. Secondo, si amplia se il Clerico fosse obligato di pagare in certo tempo, e fosse pervenuto in tempo del Clericato; se sarà citato dopo fatto laico dal Giudice secolare sopra il tenore dell'istromento, si deve anco rimettere al Giudice Ecclesiastico; d. Rober. in d. luogo, il quale per dottrina di Bald. nella l. affinitas, C. communitia de successoribus, riferisce essersi così determinato dal S. C. in una causa di Vespasiano Paulillo, con l'eredi di Barordine di Bucceris, Diversamente però si pratica nel laico, il quale se dimanderà la remissione; cioè essere rimesso al Barone non può essere inteso; perche la liquidazione dell'istromento non si rimette per la Prammatica unica sotto rubr. de instrum. liquidat. non remittend. referita per Caravita, nel sudetto rit. 166. n. 72. & seq.

Forma della comparita.

128 *Compare in persona del Sig. Vicario Generale, &c. il T. e dica dover conseguire da D. N. doc. tanti in virtù d'istromento, &c. e fa istanza procedersi contra detto debitore alla liquidazione in forma, &c.*

Citazione sopra il tenore, &c.

Il tit. dell' Arcivescovo, &c. e Vicario Generale, &c.

129 *Ad omnem instantiam, & requisitionem T. &c. citetur N. Clericus per unum ex servientibus nostris Curia, sive, &c. quatenus prima die juridica hora causarum solita personaliter compareat coram nobis, & nostra Curia responsurus, super tenorem publici, & liquidi instrumenti in actis dicta Curia presentati, & in ultimo peremptorio termino contra ipsum liquidandi juxta ipsius formam pro ducatis*

centum capitalis, & pro tertius, hucusque decursis, maturatis, & non solutis, & aliis, &c. quoniam, &c. datum, &c. T. Vicarius Generalis, &c. T. Notarius sive Cancell. &c.

Forma della relazione del Nunzio se da scrivere.

130 *Io T. Curatore, &c. oggi 20. Maggio 1686. riferisco aver citato N. in presenza di B. A. testimonii, personalmente, &c. opo in casa della sua solita abitazione, &c. & in fede, &c. T. Curatore, &c. B. fui presente per test. &c. A. fui presente per testimonio, &c. Forma della relazione per mano del Mastro d'atti, quando il Curatore non sa scrivere.*

131 *Die, &c. in tali civitate, &c. T. ordinarius serviens Episcopalis Curia, cum juramento retulit mihi infra sc. actuario, sed hodie praedicto die, vel tali die citasse personaliter N. vel domi sua solita habitationis, modo, & forma sibi commissis, &c. & in fide, &c. T. Act. &c.*

Forma della contumacia.

132 *Die, &c. in Palatio Episcopali Curia sedente, pro Tribunali, etc. instate supra dicto T. et petente, &c. accusata fuit prima contumacia in forma, etc. T. act. etc. Die, &c. non fuit reata curia ob festum Sancti T. vel festum Dominicum, &c.*

Die, &c. in Palatio Episcopali Curia sedente, &c. instate supra dicto T. & petente, &c. accusata fuit ultima contumacia in forma contra supra dictum N. & instate liquidari instrumentum pro petita summa duc. centum capitalis, pro nunc, salvo jure pro tertius hucusque decursis, & non solutis in forma, &c.

Qui vocatus in Banco Juris non comparuit, nec ipse N. neq; alio pro eo, & ideo reputatus fuit contumax & in fidem, &c. judicialiter provisum, etc. T. act. etc.

Dopo accusate delle contumacie in alcune parti ex benignitate si suole aspettare un'altro giorno, & pure citarlo di nuovo per il primo giorno; ed in altre parti si suole immediatamente fare il seguente decreto, &c.

Forma del decreto sopra la liquidazione dell'istromento in contumacia, &c.

133 *Et per Rev. Dom. Generalem Vicarium in contumaciam supra dicti N. fuit provisum, & decretum, stante ejusdem contumacia in non parendo mandatis Curia, fore, & esse contra ipsum procedendum ad liquidationem praedicti instrumenti, & proinde delato juramento supra dicto T. creditori, prout manus actis scripturis formiter in manibus nostris juravit, &c. & incussit praedictum instrumentum pro dicta summa, salvo jure residui, &c. & sic fuit liquidatum praedictum instrumentum pro ducatis centum, pro quibus pana Curia, &c. ac expensis, &c. Necnon fuit pariter provisum, quod exequatur contra praedictum N. realiter, & personaliter, prout praesenti decreto exequi mandatur, &c. & expediatur licet & exequutoriales in forma, &c. & ita per hoc sum, &c. T. Vicar. Gen. &c.*

Provisum Achebantia die, &c. Curia sedente pro Tribunali, &c. presentibus A. B. C. D. pro testibus, &c. T. act. &c.

Forma delle lettere esecutoriali in virtù del sopradetto decreto.

Si pone il Titolo,

134 *Nuntiis, & servientibus nostris, vel aliarum quarumvis Curiarum, &c. insolvidum, &c. ad omnem instantiam, & requisitionem T. exequatur realiter, & personaliter contra, & adversus N. pro duc. centum capitalis, necnon pro aliis ducatis tot pro pana, & expensis, ac praesentium expeditione, & pro vestro iusto.*

de, de *competenti salario, virtute liquidationis instrumenti facti, et decreti, ut in actis, &c. qua executione facta, bona per vos exequuta in calce presentium adnotatis, & pones ratam personam, &c. ponatis, si in bonis & equi consingeris, &c. Sin autem de persona ad nostras curias ducatis, &c. in quibus parvum est, donec interpretaveris, &c. vel in alio modo poteris queris, &c. damnes, &c. mandantes, &c. quoniam, & cadunt ad herentia in Archiepiscopatu Curia, &c. dia, &c. Talis Vic. Gen. &c. Talis act. &c.*

In quanto alli requisiti dell'istromento, d'Eccezzioni contro di esso, & contro la persona del Giudice, dell'attore, & del reo, ed il di più, che può occorrere intorno detta liquidazione, come antea della pratica quando il reo compare nell'atto della liquidazione, si può al succo vedere, ed osservare nel presente trattato, come di sopra, ed appresso *Manrico in spoual. cur. par. 6. n. 1. usque ad n. 32.* ed altri, che trattano di questa materia, &c.

Se il creditore non sarà il principale, in faccia del quale s'è contratta l'obligazione, ma sarà il suo erede, o per testamento, o vero ab intestato, deve fare la comparfa prima di presentare l'istromento, e sarà *Forma del libello quando l'istromento si presenta dall'erede del creditor.*

135 *In Curia, &c. comparet T. filius, & haeres qu. B. & dicit qualiter annis prope elapsis dictus B. ejus Patris, cui ipse successit, & in modo, &c. & relictis nonnullis nominibus debitorum in ejus hereditate decessit; Et quia ipse est filius, & haeres, ipsamque hereditatem adivit, ut patet ex testibus per viam praesumpti, &c. propterea intendens eosdem debitores convenire, & citari facere super tenorem instrumenti, juxta formam ritus, ac omni alio meliori modo, petit quod confitio de predictis interponatur decretum, quod possit, & valeat tanquam haeres convenire debitores, eosdemque citari super tenorem instrumentorum, ac contra eos ser. ad formam dicti ritus contra eos liquidare, & accusare usque ad integrale satisfationem, &c. isto, &c.*

Se conta per particola dell'istromento del preambulo, come ave già preso l'eredità, subito s'interpone il decreto, *ut infra*; ma se non costarà, s'efar minano li testimonii summariamente, li quali zuranno da deponere, che effo tia erede nel tal modo; e subito esaminati li testimonii, s'interpone il decreto del tenor seguente, v3.

Forma del decreto in virtù di detto libello.

134 *Curia, &c. Visa informatione summarie capta ad instantiam supradicti T. haereditis, ut sup. providet, quod d. T. tanquam universalis haeres dicti qu. B. praefuncti possit, & valeat omnes debitores in hereditate remansos convenire, & citare, ac contra eos liquidare instrumenta si qua, &c. juxta formam ritus M.C.K. & ita, &c. hoc suum, &c.*

Qual decreto interposto si spedisce la citazione, e si fa menzione del preambulo, e così s'osserva, &c.

Delle Polize Bancali. Cap. 2.

S O M M A R I O.

- Poliza bancale, viene l'istessa virtù dell'istromento, ed obliganza pones acta, n. 1. 2. 3.
- Poliza bancala, per de l'esecuzione parata, elasso il decennio, n. 4.
- Minore non può essere carcerato, in virtù di poliza bancala, non estante il consenso del Curatore, n. 5.
- Eccezzione officia si può opponere contro la poliza bancala, n. 6.
- Eccezzione officia, che cosa sia, n. 7. ed 8.

1 **L'**istessa virtù dell'istromenti è concessa alla poliza bancale; perchè il convenuto in virtù di poliza bancale, fatta primieramente la recognizione, è vero legitimamente provata, può essere costretto *realiter, & personaliter*; e la poliza si stima, come se fosse istromento liquidato *via ritus*, o vero obliganza *pones acta*; nè il debitore può essere inteso, *nisi in vinculis, vel facta deposito*, come nella *pram. 67. §. 6.* sotto il *tit. de Off. proc. Caesar.* E si dilata anco nella poliza, che si hà *pro recognita* per decreto del Giudice interposto in contumacia del convenuto, che non vuole riconoscerla, come per *Marcello à Capic. nella dec. 139. n. 12.* ed anco se la poliza fosse iscritta per mano d' altri con mandato del debitore, che non sa scrivere, colla sottoscrizione di tre testimoni, che l'hanno riconosciuto, de *Franchy dec. 509.* come riferisce *Novar. in d. pram. n. 12.* Come parimente si dilata alle polize bancali girate ad altro, come se fosse iscritta da Pietro in Beneficio di Franteico, e dopo girata da Francesco à Giovanni; Il quale Giovanni giratario, o cessionario, può agere via esecutiva contra Francesco cedente, e contra Pietro ceduto, come riferisce *Laganario à Rovito in d. pram. lit. A.*

4 Si limita in virtù di *d. pram.* la virtù d' d. poliza, quando fosse scorsò il decennio: nel quale caso la poliza non hà l'esecuzione parata, *Novario in dett. d. pram. n. 24.* O pure quando la poliza fosse fatta dalli minori, non obstante il consenso del Curatore; e la ragione è, perchè il minore non può essere carcerato, come riferisce *efferti deciso, Rovit. in d. §. n. 36.*

6 Contro d. poliza bancale si può similmente opponere l'eccezzione officia, quale provata non si può procedere avanti, come prova *Toro nel compendio delle decisio. par. 2. in verb. Exceptio officia.* Quale eccezzione è una delle dilatorie, e riguarda la persona del reo, e si vuole opponere dalli soldati chiamati in giudizio. Questa eccezzione hà luogo nel Regno, come s'è detto sopra quando il soldato è citato dall' Officiali della Real milizia, acciò vadi alla guerra, perchè in tal caso se sarà citato ad istanza di creditori, si soprasede nella causa, e non li corre il tempo della citazione, e non può essere molestato nè di persona, nè della robba per giorni 15. prima, e 15. dopo, e tutto il tempo, che si trattiene nella guerra, come si hà nella *Costit. del Regno*, che incomincia *Hostici exceptionem, ubi Andr. de Isernia, &c.*

8

Dell'obliganze in forma Camere Apostoliche.

Cap. 2.

S O M M A R I O.

- Obliganza in forma Camere, tiene natura del giudizio straordinario, e via esecutiva, n. 1.
- Forma dell' obliganza in forma Camere Apostoliche num. 2.
- Obliganza in forma Camere, si può mandare in esecuzione dall' ordinario del luogo, n. 3.
- Differenza fra la quarrentigia apposta nell'istromento, ed obliganza Camere, n. 4. e 5.
- Prattica, come si produce l'obliganza Camere, n. 6. e 16.
- Eccezzioni, che si possono opponere contra l'obliganza Camere, n. 7.
- Eccezzioni contra l'obliganza Camere, in quali casi non si possono opponere, n. 8. per tutto li 14.
- Beneficio del Cap. Odoardus, non hà luogo contra l'obliganza Camere, n. 15.

1 **R**esta finalmente di vedere alcune cose intorno l'obliganza in forma Camere, che tiene anco

la natura del giudizio straordinario, e via esecutiva, si dice in forma Camera, perchè fu introdotta à costringere le persone, acciò paghino l'annate dovute alla Camera Apostolica; onde li debitori possono esecutivamente essere costretti à pagare, Scaccia, ubi sup. n. 22. Di maniera che, acciò li debitori esecutivamente siano tenuti fu principalmente ritrovata la forma ad uso di Camera, secondo la quale fosse parata l'esecuzione, senza niuna mora in far processo ordinario. La cui forma è moderna da Antonio Gallesio à forma d'obliganza Camerale par. 1.

Forma di detta obliganza.

2 **P**ro quibus omnibus observandis, &c. idem N. debitor se ipsum, & suos in posterum heredem, & successores, ac bona omnia, &c. d. T. creditori presentis, &c. pro se suisque heredibus, &c. stipulanti, &c. obligavit, & hypothecavit, &c. in forma consueti Rev. Cam. Apostolicae, &c. Ac etiam Curia causarum Camera D. N. Papa, ejusque Camerarii, Vice-Camerarii, Auditoris, Vice-Auditoris, Regentis, Locumtenentis, & Commissarii, ac omnium, & singularium aliarum Curiarum Ecclesiasticarum, & secularium, ubilibet constitutarum, Jurisdictionibus, & coercitionibus, compulsionibus, rigoribus, hylis, & meris examinationibus suppositis, & subijctis, &c. Per quas quidem Curias, & earum quamlibet insolidam tam conjunctim, quam divisim, veluit, & expressè consentit se, &c. posse, & debere cogi, compelli, constringi, moneri, & excommunicari, aggravari, reagravari, & ad brachia facere deponi, arrestari, capi in carcerem, & datineri, uno, & eodem tempore, & diversis temporibus, et per diversorum temporum intervalla, usque ad plenariam, & integram solutionem predictorum ducatorum tot, &c. ac omnium, & singulorum damnorum, interesse, & expensarum predictarum, occasione premissorum forsan, ut super faciendorum, patiendorum, & sustinendorum, refectionem, & restitutionem, &c. Ita tamen quod executio unius Curie executionem alterius non impediatur, nec redaret Jure dicente: quod ubi iudicium inceptum est, ibidem finem accipere debent, & qualibet alia Juris, & facti exceptione in ostrarium faciente, non obstante. Et proinde renunciavit, &c. omni cuilibet exceptioni, &c. doli mali, vis, metus, fraudis, lesionis, & machinationis, &c. pecunia non numerata, &c. presentis contractus non sic, ut pramittitur facti, celebrati, & initi, & aliter, aut plus, vel minus fuisse factum, vel dictum, quam recitatum, & è contra, omnibusque aliis, & singulis exceptionibus, &c. & specialiter Juridicenti generalis renunciationem non valere, nisi precesserit specialis, & expressa, &c. & ibidem statim, & incontinenti d. N. debitor pro majori cautela, & tutiori securitate dicti T. creditoris gratis, & spontè omni modo meliori, &c. quibus melius, et efficacius potuit, et debuit, fecit, constituit, creavit, et solemniter ordinavit suos veros, certos, et legitimos, et indubitatos procuratores, etc. negotiorumque suorum gestores, ac nuntios speciales, et generales; ita tamen, quod specialitas generalitati non deroget, nec è contra N. N. Romana Curia causarum procuratores, et N. et N. ejusdem Curie Camera Apostolica Notarios, omnesque alios, et singulos Dominos Procuratores, et Notarios, qui nunc sunt, et pro tempore futuro erunt in Romana Curia, quorum nomina, et cognomina habere voluit pro expressis, absentes tanquam presentes, et quemlibet ipsorum

insolidum; Ita tamen, quod non sit melior conditio primitus occupantis, nec deterior subsequens, sed quod unus eorum inceperit aliorum eorum profectum, terminare, etc. valeat, et ad effectum, et finem perducere specialiter, et expressè ad ipsius Domini constituentis nomine, et pro eo omni tempore, etc. servato, et non servato, in termino solutionis dictorum ducatorum tot, etc. et post ipsius terminum, et quoties dicto creditori, ac suis videtur, ac placuerit coram d. Camerario, Vice-Camerario, Auditore, Vice-Auditore, Regente, Locumtenente, Commissario ejusdem, et aliarum Curiarum predictarum Officialibus, Judicibus, seu eorum Locumtenentibus, conprehendendum, ac ipsum, debitum ducatorum tot, etc. vel partem ipsius semel, et pluries constituendum, et recognoscendum, &c. & ad petendum, audiendum, & accipiendum d. Domini constituentis nomine omni preceptum, autemque constitutionem, condemnationem, sententiam, atque mandatum, quod, quod, & quas prefati Domini Camerarius, Vice-Camerarius, Auditor, & alii Judices, & Officiales, seu ipsorum Locumtenentes, &c. contra predictum constituentem, ejusque heredem, & successores, ac bona predicta facerent, promulgare voluerint, seu voluerit, & ejus spontè acquiescendum, nec non submitendum, & resubmittendum; propterea ipsum Dominum constituentem pro premissis firmiter observandis, Jurisdictioni Curiarum predictarum, ac cujuslibet earum, ac ad volendum, consentiendum, quod ipsi Domini Camerarius, Vice-Camerarius, Auditor, Vice-Auditor, Regens, Locumtenens, Commissarius, & alii Judices, Officiales predicti ipsi in N. debitorum constitutum excommunic. sententiam ferant, proferant, promulgent, aggravent, reagravent, aliosque processus reales, & personales gerant, & faciant, quos voluerint, & d. T. creditori placuerit, & visum fuerit expedire, quousque de dicto debito ducatorum tot, &c. & expensarum predictarum sibi fuerit plenarium, & integrè, ac realiter satisfactum, innotè presentis publici instrumenti seriem, & tenorem. Et generaliter omnia, & singula faciendum, &c. quae in premissis, & circa ea necessaria fuerint, &c. Promittens mihi Notario publico infrascripto, &c. ut communi, & publica persona presenti, stipulanti, et recipienti vice, & nomine omnium, & singulorum, &c. se omni tempore ratum, &c. perpetuo habiturum, &c. quicquid, &c. cum clausulis necessariis, & opportunitis sub expressa hypotheca, ac obligatione quantum, & singulorum bonorum, &c. ac sub omni Juris, & facti renunciatione ad hac necessaria, &c. Et parmissa omnia, & singula presenti publico instrumento contenta, &c. inviolabiliter observare, etc. contra non facere, etc. de Jure, vel de facto, etc. dictosque procuratores, etc. quousque prefato T. creditori de dicta summa duc. tot, una cum damnis, expensis, et interesse predictis realiter, plenarie, et integrè satisfecerit, etc. non revocare, etc. promissit, etc. ac superscripta Dei Evangelia tactis corporaliter scripturis spontè juravit, etc. De, et super quibus, etc.

3 Dal che si deduce, che benchè regolarmente l'Auditore della Camera sia Giudice competente ad ordinare l'esecuzione di d. Obliganza, nulladimeno quando l'obliganza è stata ricevuta, e stipulata per Notari Apostolici, potrà anco contro li Clerici obligati in questa forma procedere l'ordinario del luogo, Galles. par. 2. q. 1. Si deduce ancora da quella costituzione de' procuratori differenza frà la guarrentigia, e l'obliganza Camerale, mentre la guarrentigia

- figia non ha questa costituzione di procuratori, come avverte *Cassanese dec. 26. n. 13.* Di più l'istromento di guerrentiggia ritiene dal principio la confessione ed il precetto, ma nell'obliganza Camerale la confessione ed il precetto si fanno dopo la produzione dell'istromento, *Scacc. loc. cit. sub n. 22.*
- 6 Si che prodotta già l'obliganza Camerale, si cita il debitore à confessare il debito, nel quale termine della citazione, avendole, può proporre l'eccezioni, ovveramente, è incontinentemente probabili, che se non si fa, si procederà alla confessione del debito, ed alla scomunica; non può semplicemente, ma sotto condizione, *nisi intra tres dies satisfecerit, vel probaverit, Gallef. q. 1. ad partic. 4. n. 19.*
- 7 E benchè sia vera, ed in bocca di tutti quella conclusione, che contra l'istromento, che contiene l'obliganza Camerale, la quale tiene l'esecuzione parata, non si possono opporre, fuorchè le tre eccezioni, cioè di falsità, di quietàza, e del pagamento, *d. Gallefio in d. luogo in princ.* Però si deve intendere, che l'istromento l'udotto sia prodotto avanti il Giudice competente, *gl. ult. della Clement. 1. de sequestr. poss.* Secondo, che l'attore abbia la persona legitima di potere stare in giudizio, altrimenti si può contro di lui opporre l'eccezione, che lo discaccia dal giudizio, come se sarà minore, bannito, escommunicato, è altra, che discaccia la persona dell'attore
- 10 portate da *Canar. q. 15.* Terzo, si può opporre la nullità dell'istromento, *d. Gallef. in 3. q. 1. par.*
- 11 Quarto, si può opporre se l'attore non ave osservato quel tanto sta promesso dalla parte sua, perchè niuno è obligato all'osservanza del contratto, che l'altra parte non ave osservato, & ha luogo, benchè vi sia intervenuto il giuramento. Quinto, si possono opporre tutte quelle eccezioni, che sono intrinseche, e pajono dal medesimo istromento; sì che si può dire non essere venuto il giorno del pagamento, non essere purgata la condizione, sotto la quale si è contratto il debito, e simili, *d. Gallef. loc. cit. n. 9.* Sesto, si possono opporre quelle eccezioni, che benchè non pajono dalla lettura dell'istromento, sono però intrinseche per sua natura, e tacitamente s'intendono, come se il preggio oppone l'eccezione *condendarum actionum*, è pure se il compratore convenuto al prezzo, oppone l'eccezione *rei non tradita, vel non liberè tradita.* Pure per contrario se il venditore convenuto à consignare la cosa venduta, oppone *de pretio non soluto*, e simili, *d. Gallefio loc. cit. n. 10.* Settimo, si può opporre l'eccezione *de defectu causae*, per la quale si è contratta l'obligazione, come per esempio se la cosa pigliata in affitto li sarà stata levata, è tolta, è vero non li sarà stata consignata, *d. Gallefio q. 1. per totam.* Volendo il Clerico godere il beneficio del *capodouandus*, non può se sarà obligato *in forma Camerae Apostolicae*, se non per grazia speciale del Sommo Pontefice per signatura di grazia con la *Clausola confitio summaria de paupertate Oratoris, &c.*
- 16 E passati già li tre giorni si cita di nuovo il reo *ad videndum tradi literas publicatorias excommunicationis antea fulminatæ*, colla condizione, cioè, *nisi per totam primam diem iudicam satisfactum, aut probatum fuerit*; e dopo si aspettano altri dieci giorni, prima di procedere avanti: di maniera, che prima di rilasciare la reale esecuzione, v'intercedono almeno quindici giorni: quale termine niuno negarà essere conveniente à provare anco quelle cose, che ricercano *altiorè indaginem*, e sono le proprie parole di *d. Gallefio loc. cit.*

Dell'obliganza pœnes acta, e pleggerie, Cap. 4.

S O M M A R I O.

- Forma dell'obliganza pœnes acta, e pleggerie, n. 1.
- Forma dell'incusa dell'obliganza, n. 2.
- Forma del decreto di condanna in virtu dell'incusa dell'obliganza pœnes acta, n. 4.
- Forma di citazione contra l'eredi, quando è morto il principale debitore in virtu dell'obliganza, etc. n. 5.
- Cessionario quando può procedere colla via esecutiva contra l'obligato pœnes acta, n. 6.
- Particola, che si deve ponere dal Notaro nella cessione dell'obliganza per poter procedere colla via esecutiva, n. 7.
- Obliganza pœnes acta si possono fare in giorno di festa, ed hanno vigore, n. 8.
- Obliganze pœnes acta in quali casi non hanno la via esecutiva, e si deve citare la parte, n. 9.
- Obliganze pœnes acta, si devono pigliare dal Mastro d'atti, n. 10.
- Obliganze pœnes acta si possono pigliare fuori di Corte, ed hanno vigore, etc. n. 12.
- Obliganze pœnes acta da doc. 50. in sù, come si devono fare, n. 13.

Forma di detta obliganza.

1 **D**ie, etc. et pœnes acta Curia, etc. personaliter constitutus N. qui non vi, &c. sed spontè, &c. confessus fuit se teneri, ac esse verum, liquidum, et indubitatum debitorem T. in ducatis, &c. ex resta majoris summa pretii modiorum tot frumenti venditi, &c. exceptioni, &c. quos quidem ducatos, &c. predictus N. renunciando prius privilegio fori, et huic nostra Curia se submittere, &c. (se avrà il privilegio sudetto) promissit, et se obligavit, &c. solvere, ac cum effectu, et realiter dare, et consignare predicto T. per totam diem, &c. mensis, &c. anni, &c. et deinde in ante ad omnem simplicem requisitionem d. T. creditoris, &c. in pace, &c. omni exceptione, ac excusatione, tam Juris, quam facti remotis, &c. sub pœna, et ad pœnam dupli, &c. constitutione precarii, &c. cum pacto, quod deficiens tempore convento à solutione predicta, praesens obligatio, etiam per ejus copiam authenticam, et Procuratorem possit incusari, et liquidari in omni Curia, loco, et foro, &c. quibus etiam expresse se submittit, &c. et proinde obligavit se, &c. bona omnia, &c. et si renunciat, et juravit in forma, &c.

Altra forma.

2 **D**ie, &c. et pœnes acta Curia, &c. personaliter constitutus N. qui non vi, dolo, &c. sed spontè, et omni meliori via, &c. asseruit, et confessus fuit se hodie predicto die in nostri praesentia manualiter recepisse, et habuisse à T. ducatos tot, &c. in moneta argentea currenti, et usuali hujus Regni consistente in tot tarenis coram nobis numeratis, et pœnes se receptis gratis, mutuo, gratia, et amore, &c. et causa pari mutui, ut dixerunt, &c. annos quidem ducatos tot. d. N. debitor promissit, et se obligavit d. T. ejusque heredibus, &c. solvere, et restituere hinc, et per totam diem talis mensis currentis anni, &c. et deinde in antea ad omnem simplicem requisitionem, et petitionem d. creditoris in pecunia, &c. in pace, et abque ulla exceptione Juris, vel facti, &c. et proinde obligavit se, &c. bona ejus omnia, &c. sub pœna, et ad pœnam dupli, &c. constitutione precarii, &c. et sic juravit tactis scripturis, &c.

Forma dell'incusa di dette obliganze.

3 **D**ie, &c. praesens obligatio accusata, et praesentata fuit per T. contra dictum N. pro summa integra

in ea contenta, paxa Curia, &c. et expensis legitimis factis, &c. et iuravit in forma.

Decreto.

- 4 Et per Curiam fuit provisum, quod exequatur realiter, et personaliter ad electionem d.T. creditoris contra eundem debitorem N., tam pro summa doc. tot., &c. contenta in d. obligatione, quam pro summa ducatorum tot., &c. pro pena Curia, ac etiam pro carolenis tot. pro expensis, &c. et expediatur littera exequutariales in forma, &c.
- 5 Se farà morto il principale debitore, si citano prima l'eredi, quatenus infra tot dies compareant ad discendum causam quare dicta obligatio, non debeat debita executioni demandari, & iuxta illius formam contra ipsos exequi realiter, &c. ed elasso il termine sudetto si procede colla via esecutiva, Galterius secundum seculum par. ad ver. et infra per ad debitorem. n. 18.
- 6 Il cessionario può procedere anco contro l'obligato, e dimandare la via esecutiva in conformità del rito contra il debitore, Caravita sopra il medesimo n. 7. purchè abbia à favor suo una cautela; cioè d'essere costituito primieramente procuratore ad exigendum dal tale debitore tanti docati à lui dovuti in virtù della tale obliganza, con la quietanza, &c. cassando d. obliganza, ed in caso, che fosse retinente li sia concessa la facultà d'incusare la pena di d. obliganza, & incusatam exequi faciendum, &c. & de d. aureis exactis pones se retinendum pro totidem ab ea receptis, pones eum ipse constituens in locum, & vicem suam, &c. constituens ipsum procuratorem veluti in rem propriam, &c. ac cedens ei omne jus, omneq; actionem, &c. Galter. in pract. Instrumentaria 1. 2. par. rub. advert. creditor. ad personam suam, n. 21.
- 8 Dette obliganze pones acta hanno vigore anco se faranno stipulate in giorno feriato ad honorem Dei, per essere atto di mera volontaria giurisdizione, li quali si possono fare in giorno di festa, l. ut in die, & factus et ibi per DD. C. de feriis, et Carav. d. xii. n. 14.
- 9 Si mandano in esecuzione senza citazione della parte; onde venuto il giorno del pagamento, è conlignazione, basta solo, che preceda l'incusa del creditore, e si spedisce le lettere esecutoriali, per pratica, e stilo universale, fuorchè in due casi. Primo, quando l'obliganza non fosse stipulata appresso l'atti della Corte, dove si fa l'accusa, perche all'ora onninamente si deve citare il reo à dire la causa, perche l'obliganza non si deve eseguire, l. ser. & Afflicti, nella costituzione Bajulus si furem q. 2. n. 3. & Rober. confid. 2. n. 3. Caravit. in d. rit. n. 3. in fin. & Franck. decis. 118. n. 19.
- 10 Secondo, quando l'obliganza fosse antica; cioè se faranno passati li dieci anni dal giorno della nata azione; nel quale caso se il debitore citato comparendo, oppone la sodisfazione, non si fa il deposito, nè deve provarla nelle carceri, mà fuori di esse, Caravit. rit. 128. n. 4. il che hà luogo anco nelle polize bancali, per la disposizione, ed estinzione della Reg. Pram. 13. del Conte di Miranda cap. 2. si devono pigliare dalli Maestro d'atti nò dalli Scrivani, Pram. 9. de actuariis, scribis, et eorum salaria dell'anno 1585.
- 11 Hanno forza, e valore anco senza testimonii, quando sono da doc. 50. à basso; bensì si deve sottoscrivere dall' obligato di sua propria mano, e non sapendo scrivere ci deve intervenire un' altro Maestro d'atti per collega; e facendosi il contrario siano nulle dette obliganze, è pleggerie, d. Pram. 9. di d. tit. bensì per la Pram. 16. di d. tit. del Conte di Benevento sotto li 9. di Maggio 1603. stà corretta det-

ta disposizione del Collega, e basta, che da doc. 50. à basso, come di sopra, si sottoscriva dal Maestro d'atti in suo nome, e si starà all'asserzione di d. Maestro d'atti, il quale si sottoscriva, &c. come stà anco confermato per l'infrastrate due altre Pram. 15. & 16. di detta tit.

- 12 E si possono fare nella Corte, e fuori di essa, anco in casa, è in strada publica dal Maestro d'atti, perche essi hanno generalmente la licenza di pigliarle, e valeranno con detta licenza, come si fossero ricevute in presenza del Giudice, Afflicti. decis. 135. Caravit. rit. 128. n. 12. & 13.
- 13 Hò detto da doc. 50. à basso, perche quando passa detta summa di doc. 50. vi devono intervenire, e sottoscrivere due testimonii, che asseriscono di conoscere l'obligato, e dichiarino la qualità di esso, e non sapendo scrivere, debbia il Maestro d'atti, che pigliarà l'obliganza, è pleggerie, sottoscrivere per esso obligato, ed asserisca conoscerlo; altrimenti nò si possono pigliare dette obliganze, è pleggerie da detti Maestro d'atti, e ciascuno di essi, in modo alcuno, sotto pena a' contravenienti per ciascuna volta di doc. mille d'applicarsi al Regio Fisco, oltre l'obligo di pagare quello, che importerà detta obliganza, è pleggeria, al che starà obligato principalmente detto Maestro d'atti, poiche non pigliandosi le dette obliganze, è pleggerie nella forma predetta saranno nulle, e di nessuno vigore; nè saria giusto, che l'interessati sentissero danno per fraude, è discuito del Maestro d'atti, Pram. 15. di d. tit. di d. Francesco de Castro dell'ultimo di Marzo 1603. & Pram. 16. di d. tit. del Conte di Benevento di 9. Maggio di d. anno 1603. E nelle pleggerie di più del sudetto, perdono il salario della pandetta, incorrono nella pena del quadruplo, Pram. 75. §. 176. di S. Madelli 25. d' Aprile.

Del Compromisso.

T R A T T A T O V I.

Cap. 1.

S O M M A R I O.

- Forma del compromisso, num. 1.
- Compromisso in conformità della pramatica fra parenti litiganti, hà luogo fra consanguinei, ed affini fino al quarta grado, num. 2.
- Compromisso in quanti casi hà luogo, e si amplia dal num. 3. fino al num. 12.
- Compromisso in quanti casi non hà luogo, e si limita dal num. 13. fino al num. 30.
- Forma della pramatica, che dispone il compromisso tra parenti, num. 31.
- Nullità, che si possono opporre contra il compromisso dal num. 32. fino al num. 48.
- Forma del decreto del compromisso forzoso, num. 49.
- Forma del decreto, che conferma il compromisso di comune accordo, num. 50.
- Certificatoria all'arbitri, num. 51.
- Accettazione dell'arbitri, num. 52.
- Presentata dell'atti all'arbitri, num. 53.
- Monizione alle parti nel compromisso, num. 54.
- Forma del decreto del compromisso, è vero laudo, num. 55. e 56.
- Appellare dal compromisso da alcuni capi sì, e da altri nò, non si può, num. 57.
- Reclamazione dal compromisso si fa al Giudice del luogo, e fra questo tempo si deve spedire, num. 58.
- Compromisso in quali casi si può forzare dal Giudice.

tra' litiganti, benché non fossero parenti, num. 59.
 Laudo del Compromisso si può fare di giorno di festa, num. 60.

Laudo si deve eseguire etiam pendente la deduzione, num. 61.

Laudo frà quanto tempo si prescrive, num. 62.

Salario dovuto all' Arbitri, quanto dev'essere, n. 63.

Laudo non si può fare dall' Arbitri, se non sia in presenza de' testimonii, num. 64.

Forma di detto compromisso.

3 **D**e, &c. in tali loco, &c. personaliter constituti pones ad hujus Curia, &c. C. ex una, & B. ex altera asserentibus partibus ipsis coram nobis inter se ortas fuisse quasdam differentias, & lites super, &c. quibus rebus dubiis sic existentibus, amicorum communium interveniente tractatu, ut parcerent laboribus, expensis, oneri judiciario, de pradiis questionibus, ac omnibus aliis differentiis, quas habent usque ad presentem diem, compromiserunt partes ipsa voluntarie, ac sponte, ut supra, &c. in T. & T. tanquam in eorum Arbitros, Arbitratores, & amiables compositores, communiter, & concorditer electos, Ita quod visis petitionibus, positionibus, probationibus, exceptionibus, & juribus utriusque partis possint dicti Arbitri summarie, & de plano cognoscere inter dictas partes de eorum questionibus pradiis, & de omnibus aliis questionibus quas habent, & habere, etiam possent usque ad hodiernum diem, & de quacumque dictarum questionem separatim, & divisim, vel conjunctim, ac mixtim valeant dicti Arbitri, Arbitratores, & amiables compositores pronuciare, arbitrari, laudare, determinare, cognoscere, diffinire, condemnare, absolvere, & diffinitive sententiarie diebus feriatis, & non feriatis, sedendo, ambulando, stando, una parte absente, & altera presente, vel ambabus partibus presentibus, vel pariter absentibus, in quocumque loco, in toto, vel in parte, separatim, & divisim, disjunctim, vel conjunctim, & mixtim, & quod per determinationem unius questionis non auferatur eis potestas cognoscendi, diffinendi, & sententiandi in alia, sed aliis questionibus ipsorum compromittentium, servato, vel non servato ordine iudiciario, prout sic, vel melius dictis arbitris, arbitratoribus, vel amiables compositores videbitur expediri, adhibito eis, vel non, consilio sapientis, & quod possint auferre de Jure alterius ipsarum partium, & dare alteri parti, cui voluerint, quorum arbitratorum, arbitratorum, & amiables compositores pronuciationi, arbitramento, laudato, determinationi, absolutioni, & sententia, promiserunt partes ipsa hinc inde coram nobis parere, stare, & obedire, & ab eis non appellare, sed reclamare, nec ad arbitrium boni viri, raducere, etiam si quacumque ipsarum partium appareret manifeste gravata, sub pena, & ad penam ducatorum, &c. applicandorum Ecclesia, &c. & a partium ipsarum contraveniente integre, & irrevocabiliter exigendorum, &c. & prainde partes ipsa presentes in forma juris valida, &c. obligaverunt se, & bona omnia, &c. renunciarerunt, &c. & juraverunt in forma, &c.

2 Il compromisso ordinariamente suole praticarsi contra litiganti congiunti di sangue in virtù della Reg. Pram. in questo Regno, che incomincia: *odia que inter conjunctos*, per la quale stà disposto, che se li litiganti sono frà di loro parenti per consanguinità, o affinità fino al quarto grado de Jure,

civili, deve il Giudice, dimandandosi da una di esse parti forzare essi litiganti al compromisso; però si può dimandare dal principio della lite fino al dare del termine probatorio, e non dopo, come da detta *Pramatica*, ut infra, e procede ampliandosi. Primo, anco trà marito, e moglie, li quali, benché non siano affini, però sono principio, e causa dell'affinità, *Bald. in l. affinitatis, C. commun. de success.* Secondo, procede anco trà lo sposo, e la sposa, *Jas. in l. quod servius loc. 11. ff. de condit. ob caus.* Terzo, si amplia, che benché mille volte spiri il compromisso, mille volte si deve rinovare, e di nuovo compromettere; però *Affli. nella decis. 46.* dice essere deciso nel Sacro Consiglio Napolitano, che se due volte sarà fatto detto compromisso in conformità di detta *Reg. Pram.*, e due volte spirato, non si deve più compromettere senza il consenso di una, e l'altra parte. Quarto, si amplia d'aver luogo anco trà li parenti spurii, quando si litiga frà parenti per parte della Madre, *Alex. in l. ex facto, §. si quis rogatus col. 1. §. ff. ad trebell.* Quinto, si amplia anco si fosse scorso il tempo della *Pramatica*, cioè di tre mesi con causa, quando una di esse parti avrà dimandato lunga dilazione à produrre li testimonj, perche in tal caso si può decidere dopo detti tre mesi, *Alex. in conf. 72. col. 1. quart. vol.* Sesto, si amplia non solamente quando il principale litigante è parente; mà anco quando l'Autore è congiunto, benché il principale sia estraneo, perche li deve la causa compromettere con l'Autore laudato, che piglia il giudizio à suo peso, *Bar. in l. procurator la 2. ff. rem ratam hab.* Settimo, si amplia anco nel Tutore, e Procuratore, perche, benché queste persone non possano compromettere senza procura speciale, *l. transactionis, & ibi per omnes DD. C. de transact.* però stante detta *Pram.* possono compromettere, quando li loro principali sono congiunti, à causa, che non lo fanno volontariamente, mà per necessità dello Statuto, *Paul. de Castr. Bald. et Alex. in l. si plures, ff. de pac. Jas. in d. l. transactionis, et Angel. in l. non solum, §. interdum, ff. de procur.* Ottavo, si amplia trà li minori, *Paul. de Castr. in l. nam, et postea, §. si minor, ff. de jur. 11 jur.* Nono, si amplia, che benché vi sia statuto, che il figlio non si possono obligare senza il consenso del Padre, può nientedimeno compromettere con l'autorità di detta *Pram.* anco senza il consenso del Padre; atteso, che d. *Pram.* è più speciale, che detto Statuto, *Bald. in l. fin. §. necessitate, vers. sed pone duo sunt statuta, etc. C. de bon. que lib. De-*
 12 cimo, si amplia, che se le parti sono discordi in eleggere l'arbitri, può il Giudice solo eleggere, e si fa il compromisso, *tex. in l. fin. §. electionem, C. de judic. et Bar. in l. 1. §. ex hoc rescript. ff. de vent. inspic. e d. Bar. in l. in vendit. §. fin. de bon. auth. jud. poss.*
 13 Detta *Pramat.* poi si limita, e non hà luogo. Primo, quando non si dimanda da una di esse parti; perche se non si dimanda, il Giudice non può da se stesso forzare le parti al compromisso, e quando si dimanda da una, deve citarsi l'altra parte, *Alex. in conf. 82.* Secòdo, si limita, che hà luogo solo nelle cause civili, e mitte, non nelle criminali, come da *d. pramat.* Terzo, si limita, che hà luogo trà l'affini, solo fino, che dura l'affinità, non dopo sciolta per morte, perche all' ora benché resta il vincolo in quanto all' impedimento del matrimonio, non resta in quanto al compromisso, *Bart. in l. cui eorum, §. affinitates, & ibi etiam Bald. & DD. ff. de postul.*
 Bb Paul.

Paul. de Castr. in l. rei judic. §. fin. in fin. ff. sol. matrim. e però cessa *d. pramat.* trà il socero, e la nuora, morto il figlio marito di essa nuora, il padregno, e la figliastra morta la madre di questa, e moglie di quello per essere sciolta l'affinità, *Bal. in l. affinitatis. C. commun. de success. Paul. de Castr. in conf. 80. 2. vol. Reg. Rovit. & Novar. sopra la pram. 1. de Arbitris.* e si estende questa sentenza, anco se vi fossero figli superstiti, *Viv. decis. 181. Fontanell. decis. 13. nu. 5. Crass. de except. except. 24. num. 49. Novar. ubi 16 sup. num. 24.* Quarto, si limita, quando l'altra parte ave a suo favore l'eccezione di lite finita, o che impedisce l'ingresso della lite, perche in tal caso non si può fare il compromisso, *Bald. Alex. & DD. 17 in l. fratris. C. de transact.* Quinto, si limita, quando l'altra parte avesse a suo favore scrittura pubblica, liquida, come istrumento, sentenza, o vero obbligazione, come si decide in *d. pram. odia.* Sesto, quando vi fosse qualche scrittura giurata, perche per il giuramento non si può fare il compromisso, *Alex. conf. 37. 2. vol. Jason. in l. fratris. C. de transact. Paul. de Castr. in conf. 14. 2. vol. Rovit. sopra la pram. 1. eod. tit. n. 36. e 37.* la ragione, perche il compromisso si rassomiglia alla transazione, la quale si fa sopra cosa dubia, *l. 1. ff. de transact.* Settimo, si limita nello spurio, il quale litigando col suo consanguineo, non può dimandare il compromisso, quando però si tratta di congiunti per parte del padre, *Alex. in l. ex fide. §. si quis rogatus. ff. ad Trebell.* però trà spurio, e spurio per parte di madre, come si fossero due fratelli spurii d'un' istessa madre, o vero due consobrini figli di due sorelle, ha luogo il compromisso, *20 Alex. in d. §. si quis rogatus.* Ottavo, si limita in causa feudale, perche non si può compromettere per la *Costit. del Regno*, che incomincia: *Constitutionem Diva memoria* la quale annulla ogni transazione, o compromisso in causa feudale, perche ci vuole il Regio assenso, senza il quale non si può fare il compromisso, *Giuzzio in c. serv. ad C. Reg. Cap. Lat. decis. 33. num. 1. & 2.* Nono, si limita non aver luogo in causa, nella quale si tratta di vita milizia, perche non si compromette, poiche si rassomiglia alla feudale, *Afflic. nella decis. 44.* Decimo, si limita, quando il parente cede la sua azione ad alcuno, che non è parente, perche, benchè il compromisso si farebbe col cedente, tuttavia non si fa col cessionario, per essere mutata la qualità, *Imola. & Alex. in l. si post divorcium in fin. ff. solut. 23 matrim.* Undecimo, si limita non procedere trà li consanguinei legittimati, *Paul. de Castr. in conf. 108. 2. vol.* Duodicesimo, si limita contra il Clerico parente, perche essendo statuto del Principe secolare, non può ligare il Clerico, *Socc. conf. 71. 4. vol. Bald. in cap. cum venissent col. 3. de eo, qui mitt. in possess.* E' ben vero, che effo Clerico lo può dimandare contro il laico parente, perche li Clerici godono de' statuti de' laici a favor loro, e non contra di loro, *Abb. & Mod. in cap. Ecclesia Sancta Mariae de constitut. però Capic. nella decis. 66.* afferma, che liga anco li Clerici, li quali sono tenuti di compromettere da costringersi bensì per il Giudice Ecclesiastico. Decimoterzo, si limita in articolo di legge, perche quando si verte intorno qualche dubbio, che consiste in *Jure* assolutamente, non si deve compromettere, perche *in Jure omnia sunt certa, & liquidat*, *Bald. in l. cum proponas. C. de reb. cred. dove dichiara, che se la causa principale non sarà compromittibile, si potrà compromettere uno*

26 articolo di quella causa. *Quartodecimo*, si limita di non procedere nell'atti del dare la tutela, *Bart. & Bal. in l. prator. ff. de tutor. & cur. d. and. his.* 27 *Decimoquinto*, si limita nelle cause d'appellazioni, perche in esse non si potrà dimandare il compromisso non ancora dimandato nella causa principale, *Paul. de Castro in conf. 220. 1. vol.* *Decimoiesimo*, si limita nelle cause del misto imperio, perche *de Jure*, non si compromettono, non obstante *d. pramat. Bart. in l. non distinguemus. §. de liberali. ff. de arb.* *Decimosettimo*, si limita quando una di esse parti restasse lesa, *Paul. de Castr. in d. conf. 320.* Quali ampliamenti, e limitazioni sono diffusamente portate da *Maranta in specul. cur. part. 6. aliquando petitur compromissum per totum.* *Decimottavo*, parimente non ha luogo il compromisso nel giudizio dell'assistenza, *Muscattell. gl. gradum. part. 2. in addit.* il quale cita *Cavense sopra d. pram. Odia num. 83.*

E per maggior chiarezza, ed evidenza di quello, s'è detto, s'imerite la forma della

Pram. de arbitris, che incomincia.

31 *Odia, que inter conjunctos in litibus occurrunt cessare, volentes, presenti nostra constitutione statuimus, et ordinamus inter conjunctos, usque ad quartum gradum consanguinitatis, vel affinitatis inclusive computandum, secundum Jus civile in causis civilibus, vel mixtis quando cumque annotationem termini ad probandum ad petitionem cujuslibet ex predictis conjunctis, compromissum periri debere in duos conjunctos, vel communes amicos de Jure, et de facto, in procedendo et sententiandi de Jure tantum, nisi inter partes aliter concordatum fuerit, etiam de facto, in sententiando: qui arbitri jurare debeant ad cognitionem, et decisionem ipsius cause se processuros, ipsam veritatem, et Deum pre oculis habentes, debeantque causam ipsam per sententiam terminare infra duos menses, si fuerint concordantes si autem fuerint discordes, ultima die, vel prius debeant eligere tertium non suspectum, vocatis partibus, que in promptu suspectos nominare debeant: quod si partes, vel altera ex eis nominare dictos suspectos in promptu cessaverit, Arbitrarius electus per partem, que nominaverit in contumaciam alterius partis non nominantis, tertium eligat, qui tertius infra unum mensem, una cum dictis arbitris, vel altera ex eis per suum laudum causam expediat: habeantque arbitri, & tertius quando contingerit eum eligi, pro eorum salario quintam partem trigesima, que Judicibus olim solvebatur, dividendum inter eos, qui concordantes in sententiando fuerint, ad penam dupli ejus, quod pro eorum salario taxandum venerit, si infra dictum terminum causam non expedierint ordine suprascripto solvendum infolidum pro quolibet ex dictis arbitris, et nihilominus ad petitionem partium, vel alterius ex eis per novam coercionem, seu multa indicationem cogantur, postquam compromissum acceptaverint effectualiter causam in eos compromissam definire. Hoc tamen locum non habeat, ubi essent instrumenta, sententia, et obligationes liquida, nec etiam in causis feudalibus, in quibus similis petitio compromissi non admittatur.*

32 E perche intorno detto compromisso, o laudo si possono commettere, ed incorrere molte nullità, procedendosi contra la forma di *d. pramat.* però. Seconda nullità, sarà quando il compromisso si dimanda non ad evitare l'odi, ma in fraude, *Afflic. decis. 84.*

decif. 82. perche viene escluso da ogni disposizione quello, che si dice fatto in fraude, *l. creditor, §. Lucius, ff. mandati, cum aliis alleg. ibi per Afflict. et per Soccin. conf. 300.*

33 Seconda nullità è, quando il compromisso si dimanda dalli consanguinesi, ò affini fuori del quarto grado, perche, mentre *d. Pramat.* include il quarto grado, esclude l'altri, *l. cum prator, ff. de iudiciis*, però si pratica di dare il termine à provare d. consanguineità, ò affinità frà il quarto grado, *Afflict. mala Constitut. Exceptione filiatid.*, avvertendosi anco, che detta parentela debbia essere trà legittimamente nati, e non trà legittimati, perche trà questi non hà luogo il compromisso, *Paul. de Casfr. conf. 168. vol. 2. Marant. in specul. part. 6. act. 2. vers. ali- quando petitur compromissum, num. 5.*

34 Terza nullità è, quando quelli, che dimandano il compromisso, come consanguinei, ò affini non sono tali, perche questa qualità richiesta dalla *Pramat.* si deve verificare prima di tutte l'altre, *Bald. in l. si quis non dicam, C. de Episcop. et Cler. Bart. in l. 1. §. item quæsitum, ff. de aqu. quotid. et astiva, Dec. conf. 550. n. 4. et 661. n. 4.* Onde se dopo cominciata la lite, una delle parti dimandasse il compromisso, e l'altra opponesse, che non vi hà luogo, per non esservi la parentela, il Giudice dovrà statuire competente termine à provare detta qualità, *Alex. conf. 82. lib. 1. decif. 434. in princip.*

35 Quarta nullità è, quando il compromisso si facesse nelle cause criminali, perche *d. pramat.* lo permette solamente nelle cause civili, ò miste, ed esclude le criminali, sicome *de Jure com. in l. non distinguemus, §. Julianus, ff. de arbitr. ubi glos. in vers. falso reddit rationem.*

36 Quinta nullità è, quando il compromisso si dimanda dopo la contestazione della lite, e si concedesse, perche questo la *pramat.* lo proibisce, conforme stà deciso per il S. C. per *Afflict. in dec. 185.* benchè primo *de Jure communi* era il contrario, perche si poteva dimandare anco dopo la contestazione della lite, mà prima della pubblicazione, *Bald. nella l. 1. ff. de transact. Capyc. in alleg. decif. 48. n. 5.* E si avverte notabilmente quello dice detto *Capyc. in d. decif.* che se si dimandasse subito dopo la contestazione della lite, ch'è quanto dire in Regno dopo dato il termine, si deve anco concedere il compromisso, purchè in virtù di detto termine non si sia passato ad altri atti di quelli, che appartengono dopo il termine, com'è la presentazione dell'articoli, e citazione de' testimonii, e dice *Muscattello nella sua pratica part. 2. glos. gradum num. 13.* aver visto osservare ciò nel S. C. nella Gran Corte della Vicaria di concedere non solamente il compromisso; mà anco qualsivoglia eccezione dilatoria opposta subito dopo il termine, e si suole fare decreto, *quod suspensio termino adimpleantur opposita exceptiones, &c.* e massimamente quando il Giudice conosce, che si dimandano non per fine di dilatare; e per questa opinione si può vedere quello, che nota *Ursill. sopra la decif. d' Affitto 185.* e vi è la *glos. notab. nella l. Pompon. §. rati, ff. de proces.* la quale dice apertamente, che l'eccezioni dilatorie si possono oppondere subito dopo il termine. Mà se citato, e fatto contumace, e nella contumacia si dà il termine, si dubita, se purgata la contumacia possa dimandare il compromisso, *Cavens. sopra d. pramat.* Et tiene di sì, perche questa è una dell'eccezioni declinatorie, la quale il contumace, purgata la con-

tumacia, può oppondere dopo il termine, conforme diffusamente *Afflict. nella decif. 133.*

37 Sesta nullità è, qualunque volta il compromisso sarà fatto senza dimandarlo niuna delle parti, perche la *pramat.* dice à petizione di ciascuna di essi congiunti. E così *ex officio* il Giudice non può costringere le parti al compromisso, senza dimandarli da una di esse, *l. 3. §. ex hoc autem iudic. ubi Bart. & alii, ff. de damn. infect. not. in cap. fin. de rescript. Alex. in conf. 82.* Avvertendosi, che se la dimanda della parte dimandante il compromisso nõ s'intima all'altra parte; mà si fa ad istanza di uno solamente, il compromisso ancora sarà nullo, perche tal dimanda si deve produrre, ò in presenza dell'altra parte, ò pure della legittimamente citata, *Alex. in d. conf. 82. num. 4.* fuora di detto caso di questa *pramat.* il Giudice può qualche volta costringere le parti à compromettere per causa publica, cioè acciò la Republica non s'inquieti per le liti, come lo dice *Gramat. nella decif. 9.* dove si hà, che ogni volta, che la lite sarà intrigata, e da molto tempo ancora dura, e le prove sono ambigue; può il Giudice costringere le parti litiganti al compromisso, il quale, benchè non possa farsi in persona del Giudice ordinario, non però si può compromettere in esso, come arbitratore, ed amicabile compositore. Il compromisso si può dimandare in virtù della *pramat.* non solo per li medesimi principali Attori, e Rei conventi; mà anco per il Procuratore, ò che abbia, ò nõ il mandato speciale; mentre questo compromisso si fa per autorità della legge, e statuto, e non per volontà delle parti assolutamente per le dottrine addotte da *Muscattello in d. sua pratica part. 2. gl. gradum, num. 19.* però in quello, che appartiene ad obligare il suo Principale nella pena, non può il Procuratore dimandarlo, nè s'ammette senza il mandato speciale, *d. num. 21.*

38 Settima nullità è, quando per li due congiunti, ò comuni amici eletti per Arbitri in conformità della *pramat.* non sarà osservata la forma del compromisso in virtù di *d. pramat.* la quale rimette il modo di formare il compromisso alla volontà delle parti, come sarebbe se coveniranno, che l'Arbitri eletti procedano *de Jure, & de facto, & de Jure tantum*, nel sentenziare, ò vero nell'uno, ed altro modo nel procedere, e sentenziare; poiche se il compromisso sarà formato in uno modo, e l'Arbitri eccederanno la forma del compromisso, il laudo, che ne siegue sarà nullo, *d. Muscattello*, per il testo nella *l. non distinguemus, §. de offic. ff. de arbitris*, come per esempio se il compromisso sarà formato *de Jure, & de facto*, nel procedere, *et de Jure*, solamente nel sentenziare, se l'Arbitri faranno la sentenza contra il *Jus* del litigante, non vale la sentenza, ed è nulla, perche ave ecceduto la forma del compromisso, *d. nu. 23.*, e così non potranno l'Arbitri lasciare la citazione, e monizione, che sono *de Jure natura, d. per Boer. decif. 283. nu. 37.* dove dice, che questa sia opinione commune, di maniera, che benchè le parti abbiano detto nel compromisso, che l'Arbitri possano procedere *ipsis inauditis, et absentibus*, anche si ricerca la citazione, altrimenti procederiano con la nullità, *d. n. 26. per Roman. sing. 273.* ed altri. Mà se le parti avessero detto, che l'Arbitri possano procedere *ipsis non citatis*, all'ora non si ricerca la citazione, *d. num. 27.* per il testo nella *leg. idem, §. si quis ex litigatoribus, ff. de arbitris*, il che è notabile, perche accascano quotidianamente, e non

- sono scritti dalli commendanti *d. Pramat.*
- 39 Ottava nullità è, quando l'Arbitri eletti non avessero giurato di voler procedere, non aver Dio, e la giustizia avanti l'occhi in conformità della forma di *d. Pramat.* benché *Cavense* sopra *d. Pramat.* dica, e concluda, non essere questa nullità, perchè d. giuramento non pare richiesto *pro forma*, e così la sua omissione non possa viziare l'atto; però si può sostenere d'essere nullità, *saltem* ad arbitrio del Giudice, quando la sentenza, e laudo non fosse totalmente a soddisfazione, e vi fossero altre nullità, le quali sarebbero concomitate da queste; imperochè quello, che s'induce dallo statuto con certi modi, ciò, che s'esprime si deve stimare *pro forma*: e la forma data dallo statuto, in dubbio pare sostanziale.
- 40 Nona nullità è, quando l'Arbitri fanno la sentenza, o laudo dopo li due mesi cōtenuti, e prefissi nella *Pramat.* o pure dopo il termine posto dalle parti nel compromisso; e ciò quando fossero concordi; perchè la giurisdizione dell'Arbitri, o che sia conferita dallo statuto, o dalla volontà delle parti, essendo limitata di tempo, subito, che sarà scorso, d. giurisdizione spira, *L. arbitri, et l. si cum dies, §. si infra, ff. arbitris, d. Muscatell. nu. 30.* che se il laudo si farà un'ora dopo il giorno del compromisso, detto laudo non vale; però sogliono le parti, o dimandare la proroga in termine, o vero da principio fare il compromisso, con potestà, che l'Arbitri possano prorogare il termine, e se mille volte fosse spirato, mille volte si deve rinnovare, questo però *de Jure communi*; mà *de Jure Regni*, quando due volte s'è fatto, il compromisso nella forma della *Pramat.* non si può più senza il consenso delle parti compromettere, *Marant. in spec. aur. part. 6. verj. aliquando petitur compromissum, num. 4.*
- 41 Decima nullità è, quando l'Arbitri fossero discordi, ed avessero proferito il laudo senza l'elezione del terzo nell'ultimo giorno, o più vicino, come in *Pramat. d. Muscatello n. 39.*
- 42 Undecima nullità è, quando eleggessero il terzo senza apparere prima la controversia fra di loro; perchè prima, che costi la discordia trà l'Arbitri, il terzo eletto non potrà arbitrare, e sarà privo di potestà, *d. Muscatello n. 40.*
- 43 Duodecima nullità è, quando l'Arbitri avessero eletto il terzo, senza chiamare prima le parti a dar la nota, e nominare li sospetti; poichè tutte le liti devono procedere senza sospezione, come nella *L. advertissimi, C. de judiciis*; e però stima *Muscatello*, che la *Pramat.* vuole, che le parti debbiano nominare li sospetti, e acciò l'elezione del terzo non si veda rimessa semplicemente ad essi Arbitri, senza particolare nominazione delle parti, nel quale caso non valeria.
- 44 Decimaterza nullità è, quando le parti, o ciascuna di esse non avrà nominati li sospetti, e l'Arbitri avessero proceduto al laudo, perchè in tal caso l'Arbitro eletto per la parte, che avrà nominato in contumacia dell'altra, deve eliggere il terzo: quale terzo fra un mese, giuntamente con detti Arbitri, o uno di essi spedirà la causa con interporre il suo laudo, come dispone detta *Pramat.* perchè ben che le parti debbiano nominare l'Arbitri, ed à loro dimanda farsi il compromisso; però quando saranno discorsi, il solo Giudice potrà egli eliggere, *Muscatell. num. 42.*
- 45 Decimaquarta nullità è, quando il terzo eletto da se stesso, senza Arbitri, o vero uno di essi, come

vuole la *Pramat.*, farà il laudo, benché *de Jure* pajia il contrario in *Litem si, §. fin. et ibi gl. ff. cod. et Bart. in verb. autoritati*, quali concludono, che quando tutti due l'Arbitri sono discordi, potrà il terzo eletto giudicare, e si deve stare alla sua autorità; mà secondo la *gl. si* hà, che deve concordare con uno delli due; e se questo terzo concordarà con uno, si deve stare al suo laudo, come fatto dalla maggior parte, *Muscatell. num. 43.*

46 Decimaquinta nullità è, quando il terzo eletto senza accettare, o il laudo dopo il mese, come nella *Pramat.*, perchè all'ora si dice spirato il compromisso, al che vedi *Bart. in Litem si, §. si in duos, e li scriventi sopra la Pramat.*

47 Decima sesta nullità è, quando si dimandasse il compromisso nella causa, nella quale fossero l'interromenti liquidi, l'entenze, ed obliganze liquide, come nella *Pramat.* per la ragione generale in tutti li casi, ne quali si dimandasse il compromisso sopra qualche differenza, che fosse chiara, e liquida, *Alex. nel conf. 62. num. 3. lib. 1. e* però disse *Paolo di Castro nel conf. 74.* come riferisce *Alex. nel conf. 82. n. 4. lib. 2.* il compromisso non si può dimandare in causa d'appellazione, nè anco dopo la pubblicazione dell'attestazioni nella causa; perchè incomincia il negozio à farsi liquido, *Alex. in d. conf. 82. n. 4.*

48 Decima settima, ed ultima nullità è, quando si dimandasse il compromisso farsi in causa, che fosse di cosa feudale, come anco fu provisto per la Costituzione del Regno *Div. mem. Frecc. nel trattato de subfeudis*, mentre pone alcune limitazioni à detta Costituzione, e disse, che il compromisso possa farsi sopra la questione feudale con licenza del Rè: e che spesso è stato così determinato nel S. C. *d. Muscatello num. 49.*

In detto luogo *d. Muscatello* scioglie il dubbio se dopo il giuramento nel compromisso di non contravenire al laudo, e sentenza dell'Arbitri per qualsiasi causa, sentendosi una delle parti gravata possa dimandarsi la revisione, e se deve farsi detta revisione per l'ordinario,

Forma del Decreto del compromisso forzoso.

- 49 *Per Curiam, &c. Visa fide Parochi, etc. vel visis testium depositionibus, ex qua, vel ex quibus constat N. in tali gradu esse sanguine conjunctum, vel affinitate, cum N. Visa instantia dicti N. per quam petit compromitti virtute Regia Pragmatica, in causa vertente in hac Curia, prout ex actis, etc. Visi videndis, etc. fuit provisum, et decretum fore, et esse faciendum compromissum pradiatum, juxta formam dicta Regia Pragmatica, seu statuti, etc. de omnibus controversiis, litibus, et differentiis ortis inter ipsos, et in libello expressis, prout illud fieri mandatur ad primam, etc. alias ex nunc pro tunc con unacem gravandum esse in carolenos tot quilibet die, prout, etc. et ita, etc. T. Gubernator, etc.*

Decreto, che conferma il compromisso di comune accordo.

- 50 *Per Comitalem Curiam Terra T, etc. Viso supradicto compromisso fuit provisum, et decretum, quod confirmantur, prout confirmantur in arbitros, seu arbitratores supradicti U. J. D. N. N. etc. stante consensu partium, qui valeant dictam causam laudare, et sententiarum juxta formam, et tenorem supradicti compromissi, prout presenti decreto providetur, &c. hoc sum, &c. Provisum, &c.*

Certi-

Certificatoria all'Arbitri, che si deve fare in foglio à parte,

51 Facciamo noto à voi Signori DD. N. N. qualment' essendo lite in questa nostra Corte fra T. da T. ad una parte, e N. N. dall'altra; dette parti per sfuggire l'edii, ed evitar la lungheria, e dispendii, che sogliono partorire le liti per via di Corte; hanno fatto compromisso, ed hanno eletto di commune consenso le persone delle Signorie vostre à determinare, e decidere detta loro causa, e differenze, come da detto loro compromisso appare; che perciò con questa vi certificamo del compromisso, acciò volendo quello accettare, possano procedere al di più loro parer' ed expediente per la determinazione di dette loro cause, e differenze, &c. dato, &c.

Accezzione dell'Arbitri.

52 Il Dottor N. N. oggi, &c. essendoli stato notificato il sopradetto testimoniale, e rescritto di compromisso fatto dalle parti, e confermato dalla Corte di questa Terra in sua persona, sopra l'asserite differenze l'acchetta, in conformità di detto compromisso, e decretazione di quello de Jure, & de Facto, conforme la facoltà, che per d. compromisso, e decretazione se li concede, con che se li trasmettino tutti l'atti fatti in detta causa, e che il termino di d. compromisso cominci à correre dal dì della presentata di detti atti, e commissione fattali, e così dice, e s'offerisce, &c.

Presentata dell'atti all'Arbitri.

53 Die, &c. *presens processus fuit presentatus per N. N. & petitum coram arbitris electis ex consensu ambarum partium, ut in causa prædicta procederetur ad laudem præferendum in vim commissionis dictæ Curie, summarie, simpliciter, & de plano, ac sola facti veritate inspecta, per quos fuit expedita provisio, prout, &c. sic, &c. T. Arbitr, T. Arbitr.*

Monizione alle parti nel compromisso.

54 *Ex provisione, &c. Moneantur, & requirantur T. de T. Actor, & N. N. Reus conventus, quatenus infra, &c. vel per totum diem T. presentis M. post presentium notificationem præcisè, & peremptoriè compareant, compare habeant, & debeant coram nobis legitime in hac Civitate, &c. ad dicendum, & allegandum, &c. quicquid sibi ipsis, vel cuilibet ipsorum allegare, & opponere contingerit in causa inter ipsos agitata, & nobis compromissa, cum consensu ambarum partium per Curiam ejusdem Terræ, &c. & per nos acceptata, prout ex actis, &c. Ex quo in causa prædicta vigore ejusdem compromissi, & commissionis d. Curie licite nobis attributa, procedere intendimus summarie, simpliciter, sine figura iudicii, ac sola facti veritate inspecta; citatis, vel non citatis partibus in causa prædicta, &c. alias dicto termino elapso, & ipsis non comparentibus, nec aliis in contrarium allegantibus, procedere valeamus ad ultiora, & præcipuè ad expeditionem diffinitivi laudi præferendi in Nomine Domini, &c. quoniam, &c. citentur, & referantur, &c. datum, &c.*

Forma del decreto del compromisso, è vero laudo.

55 *In Dei nomine amen, &c. Visto compromisso, et facultate nobis attributa, sub die, &c. anno, &c. per T. ex una, & N. ex altera. Visis scripturis coram nobis presentatis, & actis omnibus in causa presentis compromissi factis, & consideratis, considerandis. Per hoc presens nostrum laudum arbitramur, laudamus, & declaramus. E s'interisce il tenore della sentenza, &c. ab omnibus aliis verò preteptionibus in actis deductis, dictos T. & N. ad invicem absolvimus, & liberamus, & ita arbitramur, declaramus, & laudamus, &c. datum, &c.*

Altra forma,

56 *In Dei nomine, &c. Noi T. & T. arbitri, & arbitratori; Nella causa à noi compromessa, e vertente fra T. & N. sopra la discussione delli beni del quondam, &c. Avendomo visto il compromisso, e potestà à noi concessa, riconosciuto il testamento del predetto quondam, &c. intese le preferenzioni, & altre ragioni di esse parti, e citate ad dicendum, &c. e considerata ogn'altra cosa da considerarsi, invocato di nuovo il Signore Dio, dicemo, dichiaramo, sentenziamo, laudamo, ed arbitramo, sic, & sic, etc. siccome per il presente laudo, ed arbitramento dichiaramo in questo, ed in ogn'altra miglior modo, etc. dato, etc.*

57 *Benche dalla sentenza del Giudice, che contiene più capi separati, possono le parti, tanto l'Attore, quanto il Reo appellare da alcuni capi, ed altri capi approvare. Ad ogni maniera, dal laudo dell'arbitri non si può, e si deve, ò in tutto approvare, ò in tutto reprovare, come riferisce essersi deciso nel S. C. Præsid. de Francb. dec. 173.*

58 *S'avverte, che oggi in Regno generalmente in tutti l'arbitri, anco eletti trà l'extranei si può reclamare al Giudice del luogo, e la causa si deve expedire fra due mesi; dopo la quale expedizione non s'ammette altra reclamazione, se non che si fa l'esecuzione, data pleggeria dal vincitore di restituire in caso di retrattazione, ed all'ora la causa si rivede solo nel S. C. ò nella Gran Corte della Vicaria, ò in presenza d'altro da deputarsi da essi nel terzo luogo, e non in altra Corte, per la Præmatica, che incomincia: Et si aliqua, Maran, in specul. aur. 6. par. tit. et quandoque appellatur, n. 274.*

59 *Può anco il Giudice forzare li litiganti al compromisso, benche non fossero parenti: e benche regolarmente non possa il Giudice forzare le parti litiganti à compromettere, se non sono trà parenti, s. fin. Auth. ut lic. Majori, et ibi DD. quando la lite avesse durato molto tempo, e la causa sarà troppo intricata, cap. placuit 9. distinct. Abb. in rub. de treg. et pac. n. 1. ubi etiam Felin. nu. 5. Butr. in cap. 1. ubi etiam Imol. de mut. petit. Affl. dec. 149. num. 6. et ibi Ursill. nu. 8. et 9. Similmente quando si teme di venire le parti all'armi, se non si conciliano, Angel. in l. 29. ex his vers. sed succedit dubit. ff. de verb. obligat. Anzi può forzare uno delli avvertarij à dare pleggeria de non offendendo l'altro, nè li suoi, dove verisimilmente teme una parte essere offesa dall'altra, Felin. in d. rubr. de treg. et pace nu. 10. Abb. ibidem n. 2. Roman. cons. 243. Clar. in §. fin. q. 47. n. 3.*

60 *Detta sentenza, è laudo dell'arbitratori si può fare anco in giorno di festa in honore Dei, perche sono amicabili compositori, Menoch. de arbitr. q. 30. n. 17.*

61 *E si deve eseguire detto laudo, ò sentenza, etiam pendente la riduzione ad arbitrium boni viri, perche quando il Giudice non è tenuto di deferire all'appellazione, si deve eseguire la sentenza, d. Menoch. quest. 70. n. 20.*

62 *Dal laudo dell'arbitratori si può avere ricorso ad arbitrium boni viri, fra il tempo di 30. anni, non ostante, che nõ si sia appellato fra li 10. giorni, quali elassi passa in cosa giudicata, Affl. dec. 132. per totum.*

Del salario dovuto all'Arbitri.

63 *Il pagamento poi, che devono li litiganti condannati à detti Arbitri in conformità della disposizione di detta preinserta Præmatica, non deve eccedere la quinta parte della trigesima, che anticamente si pagava alli Giudici: la quale quinta parte si deve dividere fra di loro Arbitri, che faranno d'accordo nella*

nella sentenza, per ragione, e causa delle sportule: quale trigesima s'intende di tutta l'estimazione della lite, e se li deve dopo finita la causa, ò per sentenza, ò per transazione, come per la Costituzione del Regno, cum circa de ordin. Judic. dove si hà, che li Giudici devono avere le mani nette, e possano solamente ricevere una volta l'osculente, e poculente.

64 S'avverte per cosa notabile, che l'atti, che si fanno in presenza dell'arbitri, non vagliono senza testimonii, anco se si ascrivono per mano di Notaro, Alex. in cons. 13. 4. col. 1. vol. et cons. 19. col. 3. vol. 4. il che però non li ricerca nell'atti fatti in presenza dell'arbitri eletti, secondo la forma della R. Pramm. inter conjunctos, e si restringe solamente nella sentenza, ò laudo fatto da essi, Maranta in specul. aur. p. 6. de actorum edit. n. 31.

Del primo, e secondo decreto contra il Contumace.

T R A T T A T O VII.

Cap. I.

S O M M A R I O.

- Creditore av'elezione contro il debitore contumace, n. 1.
 Primo, e secondo decreto, quando si devono fare, e che tempo richiedono, n. 2.
 Differenza del giudizio del primo, e secondo decreto fra la Corte Ecclesiastica, e la Corte laicale, n. 3.
 Differenza fra l'essere posto in possesso col primo decreto, per l'azione personale, e per l'azione reale, n. 4.
 Secondo decreto, è di maggior pregiudizio del primo, &c. & hà forza di diffinitivo, n. 5.
 Reo si deve di nuovo citare prima d'interporfi il secondo decreto, num. 6.
 Tempo nel quale il reo persevera nella contumacia dopo il primo decreto, quanto deve essere, n. 7.
 Secondo decreto si può praticare in tutte le cause, n. 8.
 Attore quando non elige la pratica del primo, e secondo decreto, ò pure il reo persevera nella contumacia dopo il primo, che s'hà da fare, num. 9.
 Differenze fra il primo, e secondo decreto, num. 10.
 Forma del primo decreto contro il contumace, n. 11. e 12.
 Forma del mandato esecutivo, in esecuzione del primo decreto, num. 13. 14. 15.
 Reo può comparire dopo il possesso dato al creditore in virtù del primo decreto, allegando impedimento, che s'hà da fare, num. 16.
 Forma del decreto di revocazione di d. mandato, n. 17.
 Secondo decreto contro il debitore contumace, quando si fa, num. 18.
 Forma della citazione del reo prima del secondo decreto, num. 19.
 Forma della contumacia in detta citazione, num. 20.
 Forma del secondo decreto, num. 21.
 Forma del decreto d'aggiudicazione in virtù del secondo decreto, num. 22.
 Reo non comparendo per un mese dopo il secondo decreto non s'ammette più, &c. num. 23.
 Citazione ad reluendum non è necessaria dopo il primo decreto, num. 24.
 Quantità del debito, che si deve dimandare per l'esecuzione in virtù del primo, e secondo decreto, n. 25.
 Atti nel giudizio del primo, e secondo decreto si devono fare ad istanza della parte, num. 26.

Perche s'è detto, che fra l'altre pene, nelle quali incorre il contumace per non aver obedito, e quel-

la, che si contiene nella Prammatica: Relatione de Jure Regni, e nella l. fulcinius, §. 1. ff. ex quibus causis in possessionem eatur l. si finita, §. Julianus, ff. de damn. infect. & tit. ff. & C. de bon. author. jud. possid. de Jure communi, per le quali si dispone, che stà in elezione del creditore, se vuole essere posto in possesso delli beni del reo contumace, per la concorrente quantità del debito, ò vero se vuole dimandare il termine ad probandum, e proseguire il giudizio, onde se il reo dopo il detto primo decreto, e possesso dato all'attore sopra li suoi beni, perseverarà in contumacia per un'anno intero dal giorno del primo decreto de Jure Canonico, Felin. in cap. consuluit de Offic. deleg. ò vero ad arbitrio del Giudice de Jure communi, per li Civilisti, come nota Bar. in l. cum proponas, C. de bon. author. Jud. possid. All'ora si fa il secondo decreto, per il quale l'attore posto in possesso della cosa del reo contumace in virtù di detto primo decreto, si dichiara vero padrone di detti beni; il che si fa per via di mandato esecutivo, ò vero in virtù di lettere esecutoriali, che si spediscono dal Maestro d'atti, ut infra.

3 Questo però, che s'è detto, procede tanto de Jure Comuni, quando de Jure Regni nelle Corti secolari; mà nelle Corti Ecclesiastiche, dove tutte le cause regolarmente sono ordinarie, non si può dimandare tal termine à provare, benchè il reo sia contumace, perche in tal caso proferendosi la sentenza diffinitiva sarà ipso Jure nulla, con tutto il processo fabricato, poiche mancherebbe la contestazione della lite, qual'è il fondamento di tutto il giudizio, cap. dudum 2. de elect. cap. exhibitum de judic. & c. unic. de litis contest. Il che non hà luogo nelle cause privilegiate, nelle quali si procede sommariamente anco nelle Corti Ecclesiastiche: onde si deve conchiudere, che trattandosi nel foro Ecclesiastico con azione reale, ò personale, all'ora l'attore si pone in possesso, per il primo decreto, e dopo per il secondo, cap. quoniam frequenter, §. in aliis, de lite non contestata, bensì non può l'attore domandare il termine probatorio, come si domanda nel foro secolare, dove non si ricerca contestazione di lite, perche nel Regno tutte le cause sono sommatorie, ed il termine probatorio si hà in luogo della contestazione.

4 La differenza, che passa fra l'essere posto in possesso col primo decreto per l'azione personale nell'i beni del contumace à misura del debito solamente nel medesimo tempo, che s'è fatto contumace, ò l'essere posto in possesso per l'azione reale, (per la quale si pone in possesso l'attore di tutta la cosa dimandata,) e che per l'azione personale non s'acquista niuno dominio; mà solamente t'ene la cosa per sicurtà, l. cum proponas, C. de bon. author. Jud. possid. l. Fulcinius, §. 1. ff. quibus ex causis in possess. eatur, l. si finita, §. Julianus, ff. de damn. infect. & l. si quis ante, ff. de acquir. possess. bensì guadagna li frutti, quali si etcomputano alla sorte principale, Bart. in d. l. si finita, §. Julianus, n. 5. Mà quando il creditore farà stato posto in possesso della cosa del contumace per il primo decreto col'azione reale, all'ora si fa vero possessore, l. si quis eruptionis, §. sed si quis, C. de prescript. 30. vel 40. ann. cap. contingit, & cap. prout de dolo, & contum. e nel Regno per la Costit. che incomincia rei vindic. e. per la Pramat. che incomincia Reo.

5 Detto secondo decreto poi, (che si fa del Giudice, col quale la seconda volta pone in possesso il creditore

tore nella cosa del contumace, che hà persistito un' anno in contumacia,) è di maggior pregiudizio del primo, perche li trasferisce la vera possessione, ed anco il dominio se stava nella prescrizione, *gl. & Bart. in l. pratoris, e d. l. si finita, §. Julianus, ff. de damn. infect.* E detto decreto hà forza di diffinitivo, perlochè non si può revocare dal Giudice, come si potrebbe se fusse interlocutorio, *l. quod iussit, ff. de re judic.*

6 Si deve però avvertire, che primo d'interponersi d. secondo decreto, si deve di nuova citare il reo à vedere interponersi d. secondo decreto frà il competente termine, che pare al Giudice, nel qual termine se compare, e vuole essere inteso con rifare la spesa, si deve ammettere nelle sue ragioni.

7 Il tempo poi, nel quale il reo deve perseverare nella contumacia dal primo fino al secondo decreto, *de Jure communi*, è arbitrario del Giudice. *De Jure Canonico*, è un' anno, da numerarsi dal giorno del primo decreto; *Et de Jure Regni* per la *pramat. che incomincia Relatione*, e per l'altra, che incomincia *Reo*, è di tre mesi, principiando da d. giorno del primo decreto, quali tre mesi elassi si può fare d. secondo. E dopo ave il reo un'altro mese di tempo, frà il quale può recuperare la tenuta, purchè paghi al creditore il debito, e la spesa. E passato d. mese dopo il secondo decreto l'attore resta vero padrone, e possessore irrevocabile della cosa, nella quale è stato posto in possesso; però se li deve prima fare l'aggiudicazione, mediante apprezzo à misura del debito. Mà prima di d. secondo decreto può il reo (quando vorrà) frà detti tre mesi recuperare d. tenuta, con pagare le spese, e dare pleggeria *de stando Juri*, il che procede tanto *de Jure Regni*, quanto *de Jure comm.* per l'*auth. & qui jurat, c. de bon. auzb. Judic. possid.* E se d. apprezzo non si farà fatto, essendo stato lungo tēpo in possesso dopo d. secondo decreto, anco si presume, che sia intervenuto d. apprezzo, *Bald. in l. qui aliena, §. 1. ff. de acqu. hered. Affli. dec. 368. n. 3.*

8 Detto secondo decreto si può praticare in tutte le cause, *Bar. in d. l. si finita, §. Julianus, ff. de damn. infect. d. auth. & qui jurat, & l. Fulcinus, §. 1. & 2. & ibi Bart. ff. quibus ex caus. in possess. eat.* come communemente si tiene da tutti riferiti da *Marant. specul. auz. p. 6. memb. 2. n. 12.*

9 E quando l'Attore non elegge questa pratica del primo, e secondo decreto, è pure dopo avuto il possesso dal primo decreto, perseverando il reo in contumacia, vuole d. Attore proseguire col termine probatorio nel Regno in conformità della disposizione della *pramat. Relatione*, e col giudizio ordinario si è compilato il processo anco in contumacia; in tal caso anco si può fare la sentenza contra il reo perseverante in contumacia, purchè frà d. tempo primo di d. sentenza non si muta il Giudice, ò per morte, ò in altro modo, perche all'ora il Giudice successore deve fare nuova citazione, non ostante la formazione del processo fatto dal primo Giudice, *Minadous dec. 28. Franch. dec. 457. n. 3.*

10 Le differenze poi, che passano frà il primo, e secondo decreto sono due. La prima è, che per interponere il primo decreto, basta, che costi summaramente per testimonii, ò vero per giuramento dell' attore del debito dimandato, *gl. in d. l. Fulcinus, §. 1. vers. oportet, ff. quibus ex caus. in possess. eat.* E nel Regno per la *Costitut. Contumacem*, e per l'altra *Si quis post litem contestatam*, e per l'altra *Questiones*,

Jurisperitorum n. 9. Mà per interponere il secondo decreto si ricerca la piena cognizione della causa, *d. l. cum proponas, Cod. de bonor. auzbor. Jud. possid. & Affli. in d. Constit. et. questiones Jurisperitorum*; la ragione, perche per il primo decreto non nasce tanto pregiudizio; mà per il secondo, mentre si trasferisce il dominio, e vera possessione, si fa gravissimo pregiudizio. La seconda differenza, che passa frà il primo, e secondo decreto è, che l'attore per il primo decreto acquista solamente la nuda detenzione della cosa per sua sicurtà, ò vero *causa custodia*; mà per il secondo si fa vero padrone, e possessore irrevocabile, e però deve pienamente costare del debito per istrumento, ò per testimonii, *Bart. in d. l. cum proponas, & l. fin. §. sin autem, C. de bonis auzbor. Jud. possid. & in d. l. Fulcinus, §. cum hoc, ff. quib. ex caus. in possess. eat.*

Forma del primo decreto contra il contumace.

11 *Et per Donnum, & c. Visi libello, & petitione T. contra N. producta, & contumacia ejusdem N. rei conventi nihil respondentis, neque excipientis conditum libellum fuit provisum, & decretum fore, & esse relaxandum executionem contra dictum N. reum conventum in penam contumacia ex primo decreto super tali re pro petita summa, & expensis, prout exequi, & in possessionem mitti mandatur, & c. & ita, & c. hoc suum, & c. expediantur literae executoriales, sive mandatum executionum in forma, & c. Datum, & c.*

Altra forma, secondo la varietà de' luoghi.

12 *Et per Curiam, & c. Visa petitione contra N. producta, & contumacia ejusdem N. Rei conventi nihil excipientis contra dictam petitionem, tenuta petita, concedi declarata fuit super bonis, de quibus in d. petitione pro summa in instrumento contenta, una cum expensis, & mandatum quodcumque necessarium, & opportunum fieri mandatur, & relaxetur, & c. omni, & c.*

Forma del mandato esecutivo in esecuzione di detto decreto.

13 *Ad omnem instantiam T. exequatur realiter, & in bonis contra, & adversus N. Reum conventum, & contumacem pro summa ducatorum tot vigore decreti, & ex causis de quibus in processu, & c. factaque executione predicta mittatur in eorum possessionem. Necnon pro ducatis tot pro expensis, & presentium expeditione, & c. Dantes, & c.*

Altra forma di detto mandato.

14 *Vobis omnibus, & singulis servientibus, & executoribus nostrae Curiae, & c. tenore presentium precipimus, & mandamus, quatenus receptis presentibus, ad instantiam T. requisiti, & c. sub pena ducatorum tot applicandorum Curiae, & c. sive Fisco, & c. debeatis, & quilibet vestrum debeat accedere ad talem domum, vel tale pradium, & in possessionem ipsius dictum talem ponatis, & immittatis amoto ex illo quovis alio detentore, & sic immissum manuteneatis, & defendatis, & hoc virtute nostri decreti, & c. Dantes, & c. Datum, & c.*

Altra forma, secondo la varietà de' luoghi.

Si pone il Titolo, & c.

15 *Per unum ex servientibus nostrae, vel quarumvis Curiarum, & c. ad omnem instantiam, & requisitionem T. exequatur realiter tantum contra N. pro summa ducatorum tot, & c. per ipsum d. T. debita ex tali causa, & c. prout in actis, & c. & in ejus contumacia in vim nostri decreti, & c. Necnon immittatis in possessionem bonorum executionum d.*

T. vi.

T. vigore ejusdem nostri decreti, &c. & pro expensis, ac presentium expeditione, suoque iusto, & competenti salario, &c. Dantes, &c. In quorum, &c. Datum, &c.

Si fa in dorso la relazione del Nunzio sopra l'esecuzione *in forma, &c.*

- 16 **S**E il reo, dopo dato il possesso al creditore in virtù di d. decreto, come di sopra comparirà, ed allegarà essere stato giustamente, e legittimamente impedito; provato sommariamente d. impedimento, e pagate le spese, sarà ammesso al giudizio, acciò si difenda; Dato però pleggaria *de stando Juris, in forma, &c.* Collocando il Procuratore nel luogo del giudizio bene istruito, reperibile, e noto alla Corte: ed all'ora si dirà aver purgato la contumacia, e si suole fare altro decreto, nel quale si rivocherà il mandato spedito in contumacia.

Forma del decreto di revocazione del mandato.

- 17 *Et per Curiam, &c. sive, &c. Visis probationibus summarie captis super legitimo impedimento N. Visis aliis actis, &c. fuit provisum, & decretum, mandatum contra ipsum N. in contumacia relaxatum, & legitime executum vigore nostri primi decreti, per quod d. T. fuit immisus in possessionem bonorum executorum pro summa ducatorum tot, occasione de qua in actis, &c. fore, & esse revocandum, prout revocatur, &c. Ipsumq; N. Reum contumacem esse admittendum in Juribus suis, &c. re-fectis tamen expensis, copiamque petitionis esse illi consignandam cum termino . . . dierum ad respondendum, &c. & ita per hoc suum, &c. omni, &c.*

- 18 Se il reo non comparirà, mà l'attore di nuovo presenterà altra comparìa, nella quale dimanderà l'aggiudicazione de' beni eseguiti in virtù del primo decreto, nelli quali fù posto in possessione per la quantità del suo credito; all'ora deve essere inteso; e così nella medesima comparìa, o dimanda si deve dare il termine in contumacia del reo; l'attore proverà essere creditore in quella quantità, e che li beni eseguiti furono, e sono delli beni, e frà li beni del d. N. suo debitore. Mà prima, che si faccia d. secondo decreto, si deve citare di nuovo il reo à vedere interponere il secondo decreto frà il termine d'alcuni giorni, considerando la distanza del luogo, e di altre circostanze ad arbitrio del Giudice.

Forma della citazione del reo, prima del secondo decreto, &c.

Il Titolo.

- 19 *Servientibus nostra, vel quarumvis Curiarum insolidum, &c. committimus, et mandamus, quatenus receptis presentibus ad omnem instantiam, et requisitionem T. comparentis, sive, &c. omnia in supradicta comparitione, seu petitione expofita notificent N. reo convento, eumque citent, moneant, & requirant, ut infra triduum precise, & peremptorie, &c. legitime compareat coram nobis, & nostra Curia ad dicendum, opponendum, & allegandum adversus expofita praedicta quicquid dicere, opponere, & allegare voluerit, & quare ea fieri, & exequi non debeant, & deinde in antea cum continuatione ad omnes, & singulos actus gradatim, & successive faciendos in presenti causa usque ad sententia diffinitiva prolationem, illiusque executionem inclusivè, &c. Vel constituat legitimum procuratorem degentem in hac Civitate, reperibilem, idoneum, & instructum, &c. cui, &c. alias, &c. citent, & referatur, &c. quoniam, &c. Datum, &c.*

Si fa la relazione secondo il solito, e s'aspetta

li trè giorni, e se comparirà in termino con adempire le cose sudette, si deve ammettere, &c.

Forma della contumacia in detta azione.

- 20 Passati li trè giorni, e non comparso, se l'accusa la prima contumacia, e si fa il decreto, *Procedendum esse contra ipsum debitorem ad omnes, & singulos actus necessariò faciendos in contumaciam, &c.* e fatto detto decreto l'attore farà istanza, che se li faccia l'aggiudicazione di beni eseguiti in virtù del primo decreto, mediante apprezzo dell'esperti; e dopo fatta la pubblicazione, e conclusione al solito nella causa, il Giudice fa il secondo decreto, nel quale dichiara.

Forma del secondo decreto.

- 21 *Dictum N. debitorem esse legitimum contumacem, & bona exequentia esse adjudicanda T. creditori pro quantitate sibi debita, mediante appretio expertorum, ad effectum, ut de illis liberè, & licite disponere valeat in futurum, ut verus Dominus.* Bensì deve prima provare, o per testimonii, o per istromento, come s'è detto di sopra di essere creditore in quella quantità, e che li beni sono del medesimo debitore.

Quale decreto si deve leggere *formiter Curia pro Tribunali sedente in contumacia* di detto debitore; e dopo passati detti giorni si spediscono le lettere esecutoriali in esecuzione del secondo decreto; altrimenti senza di quelli non si può eseguire detto secondo decreto.

Forma del decreto d'aggiudicazione.

- 22 *Et per Curiam, &c. Visis actis, etc. et scripturis in processu presentatis, visis probationibus, T. ex quibus constat esse verum, creditorem N. in ducatis tot, et quod bona exequentia sunt ejusdem sui debitoris, visa ipsius contumacia. Visis videndis, et consideratis de jure considerandis, etc. fuit provisum, et decretum bona exequentia ad instantiam dicti N. vigore primi decreti alias lati, sub die tali, in quo fuit missus in possessionem, fore, et esse adjudicanda eidem T. creditori, prout adjudicantur, etc. pro summa, et quantitate sibi debita, mediante tamen, et previo appretio, et estimatione, per expertos ad hunc effectum eligendos, seu electos, etc. ad hoc, ut in futurum de illis liberè, ut verus Dominus disponere possit, et valeat; et ita per hoc suum, etc.*

Provisum, lectum, latum, etc. in Civitate T. Curia sedente pro Tribunali, etc. sub die, etc. presentibus pro testibus N. N. N. et aliis, et in fidem, etc. T. Actuar. etc.

Dopo si spediscono le lettere esecutoriali, o mandato esecutivo, secondo la costumanza delle Corti, come di sopra, &c.

- 23 Dopo il secondo decreto, il Reo avrà tempo un' altro mese à comparire, come s'è detto di sopra, frà il quale potrà recuperare li beni aggiudicati al creditore, con pagare però il debito con tutte le spese. Quale tempo passato non s'ammetterà più, se non proverà pienamente, e con evidenza essere stato legittimamente impedito per giuste, e ragionevoli cause, ed all'ora si deve restituire al tempo passato.

- 24 Avvertendosi, che interposto il primo decreto non è necessario citarsi il Reo *ad relucendum, Marranta specul. aur. part. 6. memb. 2. de contumacia, num. 13.*

- 25 E perche s'è detto, che l'esecuzione nella quale si deve ponere in possesso, in virtù di detta *Praxim.*

Rec,

Reo; deve essere per la quantità del debito; s'avverte, che deve essere di valore più della summa, che si dimanda, *d. Marant. loc. cit. n. 14.*
 26 Nè si deve procedere ad atto alcuno, se non ad istanza dell'altra parte, *ibid. n. 15.*

Dell'eccezioni, e primo,
 Dell'eccezioni dilatorie.

T R A T T A T O VIII.

Cap. I.

S O M M A R I O.

Eccezioni verso la persona del Giudice, quanti, e quali siano, n. 1.
 Differenza fra la declinatoria del foro, ed incompetenza del Giudice, n. 2. 3.
 Cause per le quali il Giudice può essere recusato nelle Corti secolari, quanti, e quali sono, n. 4.
 Eccezioni dilatorie, che riguardano la persona dell'Attore, n. 5.
 Elezione, e variazione del foro a quali persone competono, n. 6.
 Legittimazione della persona contra l'Attore, di quanti modi si può opporre, e da chi, n. 7. 8. 9. 10. et 31.
 Attore quando può essere astretto a costituire il Procuratore, n. 11.
 Forma del decreto di citare l'Attore alle parti della Corte, n. 12. et 13.
 Forma di dimanda, che deve fare il Reo contra la persona del Procuratore dell'Attore, n. 14.
 Giudice, che deve fare, quando il Procuratore dell'Attore non presenta la procura ad istanza del Reo, num. 15.
 Forma del decreto di non essere legittima la persona del Procuratore dell'Attore, n. 16.
 Forma del decreto, quando il Reo non ha legittimata la persona, n. 17.
 Forma del decreto della legittimazione delle persone, num. 18.
 Appellazione si dà dalli decreti sopra la legittimazione delle persone, n. 19.
 Eccezione della ratifica del Principale, etc. n. 20.
 Cause per le quali si può differire la ratifica del Principale, e come si replica a chi oppone l'eccezione di detta ratifica, n. 21.
 Forma del decreto di procedersi avanti, e della riserva ad merita causæ, n. 22.
 Eccezione di laudare in Autore, e che cosa sia detto laudare in Autore, n. 23.
 Differenza fra laudare in Autore, e nominare in Autore, n. 24.
 Eccezione di laudare, e nominare in Autore in che parte della lite si deve opporre, n. 25.
 Denuncia all'Autore laudato come si deve fare, n. 26.
 Forma della comparsa, o replica del convenuto contra l'Autore, n. 27.
 Forma del decreto dell'intimazione del giudizio, n. 28.
 Forma di provisioni per intimazione del giudizio, num. 29.
 Autore laudato, quando, e chi può declinare il foro, num. 30.
 Eccezione, che riguarda la persona del Reo, n. 31.
 Eccezione carentiæ, & incompetentiæ actionis, n. 32.
 Eccezione notorii defectus Juris agendi, n. 33.
 Eccezione della pleggeria delle spese, n. 34.
 Forma del decreto della pleggeria delle spese, n. 35.

Forma della pleggeria delle spese, n. 36.
 Pleggeria delle spese, che importa, n. 37.
 Attore, se non trova peggio per le spese, che deve fare, num. 38.
 Pleggeria delle spese dimandata, e non data, induce nullità, num. 39.
 Spese della lite, chi le deve pagare, n. 40.
 Pleggeria de judicio facti, & judicatum solvendo, quando si dà, n. 41.
 Eccezione officia, che cosa sia, ed a chi compete, n. 42.]
 Forma dell'opposizione di detta eccezione, n. 43.
 Forma del decreto sopra detta eccezione, n. 44.
 Eccezione della denuncia quando compete, n. 45.
 Forma dell'opposizione di detta eccezione, n. 46.
 Forma del decreto del termine ad denunciandū, n. 47.
 Eccezione dell'escussione, etc. n. 48.
 Eccezione della licenza non dimandata contra chi compete, n. 49.
 Eccezione della scomunica, etc. n. 50.
 Eccezione della convenzione, e reconvenzione, etc. num. 51. et 52.
 Convenzione in che differisce dalla reconvenzione, n. 53.
 Reconvenzione di quante specie sia, n. 54.
 Termine a deliberare, che cosa sia, ed a chi compete, e quando, n. 55.
 Eccezione della declinatoria del foro quando, ed in quante cose ha luogo, n. 56.
 Eccezione ratione rei litæ, n. 57.
 Eccezione ratione loci non tuti, n. 58.
 Eccezione litis pendentis, n. 59.
 Forma del decreto della remissione della causa al suo Giudice, n. 60.
 Eccezione della pendenza della lite, quando giova, num. 61.
 Forma del decreto dell'avvocazione della causa, etc. num. 62.
 Eccezione del compromisso, etc. n. 63.

Dette eccezioni dilatorie, che competono al Reo per sua difesa, sono di quattro maniere; cioè verso la persona del Giudice, verso la persona dell'Attore, verso la persona del Reo, e verso la qualità della causa, o vero azione proposta.

- 1 L'eccezioni verso la persona del Giudice sono due; cioè la declinatoria del foro, e l'incompetenza del Giudice, le quali, benchè a prima vista pajano essere l'istesse; nondimeno vi è differenza tra di loro, e prima differenza è; perchè la declinatoria del foro è quando colla persona citata vi può essere la lite, ma tiene qualche privilegio di non poter essere costretta a comparire; bensì è tenuta di presentare il suo privilegio, in virtù del quale può declinare il foro; e lo deve opporre nell'ingresso della lite prima di tutte l'altre eccezioni, altrimenti si dice aver consentito nel Giudice, e si pregiudica, *l. fed. et suscepterit, ff. de judic. Bart. in l. quidam, ff. de re judic.* E l'incompetenza del Giudice è, quando colla persona citata non può costituirsi giudizio, o foro, come se il Giudice laico citasse un Clerico notorio, per il cap si diligenti de foro competentis, cap. si Judex laicus de sent. excommunicationis in 6. et l. generalitor, C. de Episc. et Cler.
- 2 La seconda differenza è, che chi ha la declinatoria de foro, deve opporre detta eccezione nel principio della lite, e primo d'ogn'altra atto, *l. fin. C. de exceptionibus.* Ma chi ha l'incompetenza del Giudice la può opporre in qualsiasi parte del giudizio, anco dopo la sentenza, *gl. in Clement. nuic. de sequen-*

strazione possess. et fruct. anzi si può opporre anco dopo tre sentenze conformi, *Felin. in cap. l'astoralis de exception. Afflict. sopra la costituzione, che incomincia probationum defectum, n. 22.* Non essendovi maggior eccezione, che l'incompetenza del Giudice per il difetto della giurisdizione, *Guilielm. de Benedict. in cap. Raynatus, §. mortuo, itaque de testament. Gram. conf. 1, n. 47.* E se il Reo, al quale compete detta eccezione si volesse pigliar gusto à straccare l'Attore, e non proponesse detta eccezione, può essere condannato alle spese, *Felin. in cap. exceptionem de exception. Diaz. in pract. crimin. cap. 47.* Si può anco declinare il foro à rispetto del Giudice se sarà escōmunicato, ò sospetto; e le cause della sospettazione, per le quali il Giudice può essere recusato nelle Corti secolari, si possono opporre, ed allegare sino all'atto della conclusione, per la *Pram.* che incomincia *Duris*, e sono molte portate da *Maranta in specul. aur. 6. pract. act. 2. et quando cumq; appellatur vers. recusat dal n. 28. per tot. il n. 74.* cioè: La prima causa per la quale il Giudice può essere allegato sospetto, e se sarà domestico, ò familiare di una di esse parti, purchè detta familiarità sia grande, perchè la modica non basta. La seconda è, quando il Giudice sarà parente di una delle parti, per il *cap. postrema de appellat.* e la parentela s'intende sino al grado della successione; bensì essendo egualmente parente à tutte due le parti, non milita detta parentela, e s'estende detta eccezione, anco contra il parente del Prelato di qualche Chiesa, se sarà Giudice in causa di detta Chiesa, La terza è, quando essendo sospetto per qualche causa il Giudice ordinario, può essere allegato sospetto il Giudice delegato dal medesimo, per la medesima causa. La quarta è, quando il Padrone farà sospetto per qualche causa, perchè per detta causa saranno sospetti tutti della sua famiglia. La quinta è, quando vuol'essere Giudice in cosa propria, il che hà luogo anco se sarà Papa, Rè, ò Imperadore; mà hēsì la dovrà delegare. La sesta è, quando il Giudice sarà inimico di una delle parti, e basta qualsivisa inimicizia. La settima se sarà parente dell'inimico dell'altra parte, La ottava, se sarà commentale dell'altra parte, ò dell'inimico della parte contraria. La nona, se il Giudice sarà Cittadino dell'istessa Patria della parte contraria, il che camina, quando faranno l'uno, e l'altro in parte lontane, e remote, e che si stimano come fratelli amorevoli, e non quando fossero nella medesima Patria, La decima, quando il Giudice è suddito, per ragione di giurisdizione della parte contraria, come per esempio se sarà suffraganeo, ò vassallo, ò pure se il Giudice sarà suddito dell'inimico, ò parte contraria. La undecima, quando il Giudice è stato Avvocato della parte contraria nella medesima causa, nella quale vuol'essere Giudice; il che non hà luogo quando è stato Avvocato d'altra causa separata. La duodecima, quando il Giudice favorisce più una parte dell'altra, dimostrando troppo amicizia, e gravando l'altra parte; il che s'intende del soverchio favore, non del poco, che non è bastante à recusarlo. La XIII. se permette, che l'altra parte li parli segretamente all'orecchio, perchè provandosi può essere recusato come sospetto. La XIV. se il Giudice animosamente, ed extrajudicialmente procede contro alcuno. La XV. se il Giudice ave una causa propria consimile con quella, nella quale vuol giudicare, per-

che si rende sospetto, atteso si presume di voler giudicare in maniera, come vorrebbe si giudicasse nella causa sua. La XVI. se il Giudice come privato tiene qualche causa colla parte recusante, perchè per detta causa nasce frà di loro una certa inimicizia, la quale è bastante à fare recusare il Giudice. La XVII. se il Giudice non avrà voluto esercitare qualche atto d'umanità colla parte, come per esempio, non avendola voluto ammettere al bacio di pace, dove si usasse, perchè si presume inimico, e si potrà recusare. La XVIII. quando il Giudice avesse minacciato all'altra parte di volerli nuocere, si potrebbe allegare, e recusare come sospetto. La XIX. quando il Giudice non avrà voluto salutare alcuno, perchè si presume inimico. La XX. quando il Prelato vuol'essere Giudice in qualche causa della sua Chiesa, perchè benchè *de Jure* possa essere Giudice, però può essere recusato come sospetto, per la preiunta affezione sopra detta sua Chiesa. La XXI. quando il Giudice, essendo stato dimandato per consulta da una delle parti, propalò il suo voto à favore di detta parte, perchè si rende sospetto in detta causa, anche se non fosse stato Avvocato, La XXII. quando il Giudice fù dato à dimanda, e petizione dell'altra parte, perchè è bastante à poterli dare per sospetto. La XXIII. se il Giudice sarà stato testimone in quella causa nella quale al presente vuol'essere Giudice. Mà se il figlio parente, ò commensale del Giudice farà l'Avvocato in detta causa, non per questo potrà il Giudice essere recusato come sospetto, benchè à *prima facie*, pare il contrario. La XXIV. se il Giudice sarà Canonico, ed in presenza sua litigasse un'altro Canonico della medesima Chiesa, perchè può essere recusato, purchè tutte due le parti litiganti non siano Canonici, perchè la ragione pure dell'affezione include la sospettone. La XXV. se uno de' litiganti impetrò per suo Giudice il suo Padrone, ò Signore, perchè l'altra parte lo può recusare. La XXVI. se il Giudice è socio, ò compagno dell'altra parte, ò vero abbia nell'istessa casa colla detta. La XXVII. se il Giudice procurò d'essere eletto, La XXVIII. quando s'è appellato dalla sentenza del Giudice per causa d'aggravj, perchè pendente l'appellazione è sospetto alla parte appellante, tanto in quella causa, quanto in ogn'altra può essere recusato. La XXIX. quando il Giudice hà pigliato qualche donativo dall'altra parte, La XXX. quando il Giudice, dal quale s'è appellato, e interrogato Giudice nella causa dell'appellazione, e perchè è sospetto in quella causa nella quale fece la sentenza. La XXXI. se il Giudice è stato altra volta inimico dell'altra parte, perchè benchè siano reconciliati, tuttavia può essere allegato sospetto, atteso l'inimico reconciliato resta sospetto, e non può essere nè anco testimone contro di quello con chi è stato inimico. La XXXII. quando la causa spettasse in qualche maniera à rispetto del commodò, ò incommodò del Giudice, come per esempio si fosse tenuto d'evizione della cosa, che si litiga, ò fosse pregio dell'altra parte. La XXXIII. se il Giudice fù corrotto dall'altra parte con preghiere, ò denari. La XXXIV. se il Giudice è uomo scarso di lettere, e di grossa intelligenza, e la causa è ardua, e sottile, perchè simili cause non si devono commettere à tal Giudice, e questa è giusta causa d'appellazione. La XXXV. se il Giudice fosse troppo severo, e crudele, anzi à tal sorte di Giudici si può levare

vare anco la giurisdizione. La XXXVI. se il Giudice è indiscreto, perche può essere recusato come fosse iniquo. La XXXVII. se il Giudice è stato solito commettere iniquità. La XXXVIII. se il Giudice è compare dell'avversario. La XXXIX. se il Giudice non vuol ascoltare l'Avvocato della parte nella causa, quantunque la causa sia chiara, perche può essere recusato come sospetto. La XL. ogni causa, ch'è bastante à rimovere il Procuratore, ò Arbitro, è bastante anco à rimovere il Giudice. E finalmente s'avverte, che avendomo detto nel principio, che l'eccezione recusatoria si deve opponere prima della contestazione della lite, si aggiunge di potersi opponere anco dopo, ed in qualsiasi parte del giudizio fino à dopo la conclusione, se dopo sopravviene la causa della recusazione; se però notoriamente, ed evidentemente costa essere sopravvenuta dopo, altrimenti non s'ammette, per il *Capitolo del Regno n. 213.* che incomincia *Prolixitate*. Mà se dopo la reculazione quel tale litiga, e fa altri atti in presenza del Giudice recusato, si deve avera rinunciato à detta recusazione, ed il Giudice impegnato da alcuno non può essere dal medesimo recusato, se non quando sopravviene nuova causa, sino qui da *Maransà loco cit. colle dottrina ivi addotte.*

5 La seconda eccezione dilatoria, che riguarda la persona dell'attore, hà luogo quando l'attore è persona privilegiata, che può eleggere il Tribunale, che li pare, benchè si chiama più tosto elezione di foro, che declinatoria, quale hà luogo dopo allegato, e provato detto privilegio, come sono li privilegi dell'elezione, e variazione del foro, che competono, Primo, alli pupilli, e vedove, alli quali benchè anticamente, e per disposizione di legge li compete, ò che detti pupilli, e vedove fossero ricchi, ò poveri, oggi non s'osserva, ed essendo ricchi non godono detto privilegio, e solamente lo godono quando sono miserabili, deboli, ò in altra maniera inabili. Secondo, compete all'vecchi decrepiti, ed altri verso li quali muove la natura à compassionarli, *Aff. decis. 257.* Terzo, compete alla Chiesa, *Aff. in d. decis.* Quarto, al Clerico, che difende la sua Chiesa, *Ann. alleg. 146.* e per il rito della Gran Corte 67. e per l'altro 229. Quinto, alle donne Vergini in *Capillis*, *Franch. decis. 100.* ed altri, che si rimettono ad arbitrio del Giudice; Mà l'incompetenza del Giudice, benchè non s'oppona non apposta pregiudizio, e si può opponere in ogni tempo, ed il citato non può, nè deve consentire, nè anco volendo, detto *cap. si diligenti de foro compet. & cap. significasti eodem tit.* La pratica poi come si dimanda tal privilegio della persona miserabile, sarà, che prima la persona miserabile, ò vero il suo Procuratore dà il giuramento di temere la potenza del contrario, per la *l. unica, C. quando Imperator inter pupill.* E se la parte contraria oppone non essere tale, quale si fa, si deve dare breve termine à provare essere tale; e detto termine sarà commune così all'attore, come al reo, *Aff. nella Costituzione del Regno statumimus per il testo nella l. non ignorat. C. qui accus. poss.*

7 La prima eccezione, che si può opponere contra l'attore è la legittimazione della persona, che compare in giudizio, e però si deve avvertire, che il compare, ò muove l'azione, ò causa *nomine proprio*, senza esprimere alcuna qualità, ò muove l'azione in nome proprio, mà con qualche qualità, come figlio, erede, cessionario, donatario, ò legatario, &c. O veramente compare *nomine alieno*, come Procu-

8 ratore, Tutore, Sindico, ò simile, &c. Quando dunque compare in nome proprio, e senza qualità alcuna, rappresentando la propria persona, in tal caso opponendosi l'eccezione della legittimazione della persona, non si deve ammettere d'eccezione, purchè non sia una di quelle persone, che non possono stare in giudizio, come se sarà minore, elcomunicato, furioso, prodigo, donna meretrice, muto, e sordo, cieco, figlio di famiglia, schiavo, monaco, persone illustri, le quali non possono per se stessi stare in giudizio; ed altri enumerati per *Vantio nel trattato de nullitatibus, tit. de nullit. ex defectu inhabilitat. person. à n. 4. usque ad 85.* Onde se l'attore, che compare in nome proprio, non è delle persone, che non possano stare in giudizio, non milita contra esso d'eccezione della legittimazione di persona; e non volendo comparire in giudizio in nomine proprio, è obligato costituire il Procuratore col mandato di procura, *l. fin. C. de Procur. & Constitut. Rogui*, che incomincia *Edictorum*. Avvertendosi bensì, che ad ogn'uno è lecito di difendere l'assente anco senza mandato di procura, dando però la pleggeria de *solvendo judicatum, l. solutionis, ff. solut. l. plan. ff. de procur. et Vant. loc. cit. n. 28.* Quando compare in nome proprio, mà con qualità, come figlio, è obligato di provare essere figlio, ò per testimonii, ò per fede del Paroco; se come erede deve presentare il testamento *in forma probanti*; se come legatario la fede del Notaro colla particola *inter cetera* del legato; se come donatario l'istromento della donazione, &c. per il *testo nella l. non ignorat. C. qui accusare non poss. per l. si quamvis, ff. de testam. gl. & DD. in l. 2. C. de edict. Div. And. toll.* e nel Regno per la *Constitut.* che incomincia *Except filiationis, e Carrau sopra il rito 191.* quale eccezione di filiazione, istituzione d'eredità, cessione, ò donazione si può opponere prima di darli il termine nel Regno, e dopo li prova nel termine, accid il reo possa delibere se vuol cedere, ò litigare per la *pram. 1.* che incomincia *Dispendia litium de ordine judiciorum*. E detta eccezione della legittimazione della persona si può opponere dall'attore contra il reo, e dal reo contra l'attore per la ragione, perche *actor, & reus ad imparia judicari non debent. cap. 1. & 2. de inst. petit. l. fin. C. de fructib. Franch. decis. 126.*

10 Quando compare in nome d'altri, ed il reo replica, che dimostri essere tale quale si dice, ò nega, che sia tale, all'ora è obligato se è Procuratore, di dimostrare, e presentare la procura; se Tutore, l'atto della tutela; se Sindico, l'elezione dell'Università; e di questa materia vi è la disposizione del *testo nella l. 1. & 2. C. qui legit. person. stand. in jud. non habent, & il rito della G. C. della Vicaria 294.*

11 Si nota anco, che l'attore non può essere forzato à costituire il Procuratore, fuorchè in un caso, quando si nascondesse, ò pure non avesse certo domicilio nel luogo del giudizio, perche all'ora si può forzare à costituire il Procuratore, *Bart. & Ang. in l. anta. Kalendas, ff. de verb. obligat.* Onde si pratica, che quando l'attore non hà certo domicilio, nel quale si possa citare, si cita, che frà certo termine costituisca Procuratore certo, legittimo, e che si possa ritrovare nel luogo del giudizio, altrimenti si procederà contra esso in contumacia per citazione alla porta della Corte. E nel Regno se non avrà costituito il Procuratore, si accusano le contumacie, quali accusate, e non comparendo esso attore in termine, il reo si licenzia per la disposizione del *Rito della*

della G.C. della Vicaria 220. e Caravit. nel rit. 218. e li vuole fare in detto caso simile decreto.

Forma del decreto di citare l'Attore alle parti della Corte.

12 Per Dominum, &c. Visa citatione facta contra N. ut Procuratorem eligeret in hac Civitate idoneum, & reperibilem in causa quam habet cum N. visa relatione Nuntii, &c. Visa ipsius contumacia, & quod in termino ei assignato non comparuit, fuit dictum, quod procedatur ad ulteriora in causa, & citationes contra ipsum exequantur ad valvas Curia, &c. instante parte, &c. & ita, &c.

O vero secondo il Jus Regni.

13 Per Dominum, &c. Visa citatione, et relatione, etc. Visaq; contumacia N. non comparentis in termino sibi assignato, neque constituentis legitimum Procuratorem pro se in causa, quam habet cum N. fuit provisum, & decretum d. N. Reum conventum fore, & esse licentiandum, & amplius non molestandum pro d. causa, prout licentiari, & amplius non molestari mandatur, &c. & ita, &c. hoc suum, &c.

Reo, che deve dimandare contra il Procuratore dell'Attore.

14 **I**N caso, che l'attore sarà comparso per Procuratore, il reo deve dimandare, quod doceat de legitimo mandato, e jusque copiam sibi fieri cum congruo termino ad illud impugnandum si sibi videbitur expedire, &c. E detta copia di detto mandato di procura se li deve esibire à spese di quello, che la produce, gl. & Bart. in l. prater, §. defendi, ff. ex quib. caus. in possess. eat. Bald. in sua paraphrasi ad specul. in l. 1. tit. de Procurat. vers. Procurator debet dare. Joan. Firmian. in suo aureo Judice, vers. mandati editio, & vers. 6. Procurator absentis.

15 E se il Procuratore sarà renitente ad esibire detta procura, all'ora il Giudice deve stabilire il termine al primo, o secondo giorno di Corte à legitimare la persona: e se frà detto termine non avrà presentata detta procura, o mandato, farà decreto, personam non esse legitimam, & proinde non esse audiendam in causa. E se avrà obedito in presentare detto mandato, all'ora farà decreto, personam esse legitimam una cum mandato, & proinde in causa esse ad ulteriora procedendum, & pure detti decreti: si faranno nelle sottoscritte forme, &c.

Forma del decreto di non essere legitima la persona del Procuratore dell'Attore.

16 Et per Dominum, &c. fuit d. N. assertum Procuratorem N. actoris comparentem contra N. prout ex actis non habere legitimam personam standi in iudicio, cum non docuerit de legitimo mandato procurationis; Ideo non esse audiendum, nisi legitimata persona, pro qua legitimatio ei assignatur terminus dierum tot, alias, &c. & ita per hoc suum, &c.

Se sarà il Reo, che non avrà legitimata la sua persona.

17 Et per Dominum, &c. fuit dictum contra N. reum conventum fore, & esse in contumaciam procedendum, attento quod in termino sibi assignato non legitimaverit personam ipsius, in causa quam habet cum N. occasione de qua in actis, &c. hoc suum, &c.

Se avrà presentato il mandato, e vorrà il Giudice interporre decreto d. essere la persona legitima col mandato, lo farà in questa forma:

Forma del decreto della legitimazione delle persone.

18 Per Dominum, &c. Viso mandato, de quo in actis fuit dictum personas litigantium, seu comparentium in causa N. cum N. &c. fuisse legitimatas; Ideo pro

legitimis haberi voluit, & ad ulteriora procedi mandavit, &c. hoc suum, &c.

19 Dalli quali decreti sopra la legitimazione delle persone si dà appellazione; Bart. nella l. ejus qui, ff. de appellat. recipiend. Honded. cons. 27. nu. 20. Però per evitare le cavillazioni de Procuratori, meglio è di fare decreto, quod procedatur ad ulteriora, senza far menzione di legitimazione di persona.

20 Può anco il reo opponere contro il Procuratore dell'attore, il quale ha promesso la ratifica del suo principale, dopo passato il tempo prescritto à detta ratifica nel contratto; quando non fosse fatta, dicendo, che non può procedere avanti contro esso, perche non ave adempito quello ha promesso, quando si dubitava del mandato, ed esso promise la ratifica del suo principale, l. 1. C. de Procur. & l. Pomponius, §. rati, ff. de Procur. & l. 1. §. ff. rem ratam

21 haberi. Ed à questo si può replicare dal Procuratore, che stante qualche legitimo impedimento di detto suo principale, o di esso medesimo Procuratore non potè adempire, massime quando si ritrova troppo distante; all'ora può il Giudice sommariamente esaminare sopra la verità di detto impedimento, e prorogare d. termine; E nell'istesso modo quando si deve provare qualche qualità proposta nella comparfa, se non può provarsi con facilità, perche la prova dovrà forsi venire da parti lontane; ed all'incontro sarà la parte assai povera, e dimanda l'espedizione della causa, all'ora il Giudice farà il decreto, che si proceda innanzi nella causa, riservando il di più ad merita causa.

Forma del decreto di procedersi avanti, della riserva ad merita causa.

22 Per Dominum, &c. Visa fide, &c. vel informatione summarie capta super legitimo impedimento N. ob quod non potuit probare usque adhuc talem, vel talem probationem, &c. d. altra cosa da farsi, &c. propter nimiam distantiam locorum, &c. fuit provisum, & decretum, quod procedatur ad ulteriora data cautione de probando infra ad merita causa, &c. & ita per hoc suum, etc.

La prova riservata ad merita causa s'intende fino alla sentenza esclusive, &c.

23 Compete anco al reo per eccezione dilatoria il chiamare, o laudare in autore quello, che è tenuto d'ev. zione, e defensione di quella cosa, sopra la quale d. reo è stato convenuto con qualche azione reale, che ha comprato, o avuto in altro titolo la cosa dimandata, perche all'ora il convenuto deve laudare in autore il venditore sudetto, e denunciarli la lite, per poter dimandare l'ev. zione, l'emptor, C. de evict. juxta cap. si venditor de empt. et vendit. l. 1. C. ubi in rem actio, et l. venditor, ff. de jud. ed in Regno vi è la Prämatica, che incomincia dubitationem de term. citand. actor. in caus. real. 43.

24 S'avverte essere differenza frà laudare in autore, e nominare in autore; perche laudare in autore è quando uno nel suo proprio nome lauda l'autore, come è il compratore, o possessore di alcuna cosa, della quale l'è stata mossa lite; E nominare è quando uno possiede in nome alieno, come se l'affittatore nomina il padrone della cosa affittata, sopra la quale viene molestato, l. 2. C. si contr. Jus, vel uti. l. pub. Abb. in cap. quoniam frequenter, §. in aliis, ut lite non contest. E quando uno è nominato autore, può dimandare il termine à denunciare al suo principale deve dire dove si ritrova, ed all'ora si deve dare il termine di tanti giorni, e frà tanto si sopra sede.

25. S'avverte anco, che detta laudazione, ò nomina-
zione in autore regolarmente si deve fare in prin-
cipio della lite, per essere eccezione dilatoria, che si
deve opponere prima della contestazione, *l. ita de-
mum, C. de Procur.* Il che maggiormente procede,
quando il convenuto possiede la cosa per causa lu-
crativa, *Bart. in l. qui concubinam, §. si haeres, ff. de le-
gat. 3.* perche se l'hà per causa onerosa, si può fare
in qualsivoglia parte del giudizio, prima però del-
la pubblicazione; *l. si rem quam, §. fin. ff. de evict.*

26. E detta denuncia all'autore laudato si deve fare
formalmente, e solennemente, con dimostrare all'
autore la copia del libello dell'attore, e richiederlo
giudizialmente, acciò venga à difenderlo, ed assu-
mere il peso della lite; altrimenti la semplice de-
nuncia non li nocerebbe, perche faria avilo di cita-
zione da farli, che non basta, dovendosi fare giudi-
zialmente, *Bartol. in l. non solum, §. morte, vers. circa
primum, ff. de nov. oper. nunciat. & l. qui absentem,
ff. de Procurat. & in l. denunciasset, ff. de adulter.*

Forma della comparfa, ò replica da farsi dal conve-
nuto contra l'autore.

27. *T. Intimatus ad instantiam T. super petitione,
& c. dicit in hujusmodi causa habere authorem, ven-
ditorem, & c. N. cui petit idem iudicium intimari,
cum protestatione de omnibus damnis, expensis, &
interesse, & ita dicit, & petit isto, & omni modo
meliori, & c.*

Forma del decreto dell'intimazione del giudizio.

28. *Per Dominum, & c. Visa suprascripta comparitione:
T. & c. fuit provisum, & decretum, quod iudicium
prædictum intentatum contra eundem reum con-
ventum à T. intimetur auctori, ut dixit in d. com-
paritione, & expediantur literæ provisionales in
forma, & c. ita per hoc suum, & c.*

Forma di dette provisioni per l'intimazione del
giudizio.

29. *Servientibus, & c. hujus Curia, vel tibi T. di T.
Alvarezio, & c. notum facimus, qualiter diebus ei-
us fuit coram nobis introductum iudicium, & mo-
talis inter T. actorem ex una, & N. reum conventum
ex altera de, & super quadam possessione, & c. prout
clare patet ex libello tenoris sequentis, v. z. (s'inferi-
sce la comparfa intiera) & cum d. libellum, & con-
venta in eo fuissent formiter, & judicialiter inti-
mata, & notificata d. T. convento per eundem fuit
responsum tenoris sequentis, v. z. (s'inferisce la repli-
ca di detto reo convento) Ideo cum d. replicatio sit
Juri consona, & iuxta petenti non est denegandus as-
sensus, & c. committimus, & mandamus vobis ut
sup. jam dictis, quatenus receptis presentibus omnia
prædicta notificatis, intimetis, & ad notitiam de-
ducatis d. N. in authorem laudato, qui infra termi-
num dierum tot post, & c. compareat coram nobis,
& nostra Curia ad suscipiendum hujusmodi judi-
cium, & litem, & dictum T. autorizandum, lite-
randum, & c. ab omni molestia, & lite prædicta suis
sumptibus, & expensis, ac insuper ad assistendum
omnibus actis, & terminis in dicta causa faciendis
asque ad sententiam diffinitivam, & ipsam denique
audiendam, omniaque, et singula faciendum, ad quod
de Jure tenetur, & o. alias, & c. dicto termino elapso
in ejus contumacia procedetur ad ulteriora, pro-
ut Juris fuerit, et deterius, etc. non obstantibus,
etc. et ita notificari, intimari, et ad notitiam dedu-
ci d. T. mandamus, et precipimus omni modo melio-
ri, etc. In omnium fidem, etc. citetis moneatis, et re-
feratis in forma, etc. Datum, etc. Juxta T. Ali. etc.*

30. L'autore sudetto laudato, ò nominato, comparen-
do in tempo regolarmente non può declinare il fo-
ro *de Jure communi*, per il testo in *l. venditor, ff. de
judic.* Mà *de Jure Regni* l'autore laudato può de-
clinare il foro per ragione di privilegi di sua per-
sona, come pupilli, & c. *Ann. alleg. 72. Capyc. dec. 197.
Gram. dec. 21. Boer. dec. 69.* Il Clerico però, il quale
nell'istromento ha promesso l'evizione, e di pren-
dere à suo peso il giudizio, e rendere illofo, & c. se sa-
rà laudato in autore nel foro secolare, *de Jure com-
muni* può declinare il foro, *Angel. in l. venditor, ff.
de judic.* benchè à prima faccia pare di no, per la gh-
nel cap. *Clericus nullum* II. qu. 1. *Abb. in cap. si
venditori de empt. et vendit.* tuttavia l'opinione di
Angelo è più vera, e s'osserva in pratica, perche se
il Clerico, che ha promesso l'evizione con giura-
mento, non vorrà offerire quello ha promesso; in
tal caso non si può negare, che il reo convenuto,
che ha la causa contro detto Clerico, deve quello
convenire in presenza del suo Giudice competente
per l'osservanza dell'istromento, per essere reo, il
che è molto notabile, atteso accasca giornalmente.

31. La terza eccezione dilatoria è quella, che ri-
guarda la persona del medesimo reo, dal quale si
declina anco il foro per due capi: Primo, per dispo-
sizione di testo nella *l. fin. C. ubi in rem actio, et l. 2. C.
de Jurisd. omni. Jud. cap. cum sit generale de for. com-
pet.* dove si hà, che l'attore deve seguitare il foro
del reo, e non può essere convenuto, se non in pre-
senza del suo Giudice, sotto la cui giurisdizione si
ritrova, e questa compete ad ogn'uno, tanto Eccle-
siastico, quanto secolare. Secondo, se sarà pupillo,
vedova, ò altri, come di sopra, & c. Avvertendosi
però, che ciò tamina quando l'attore non è anco
privileggiato; perche se sarà anco miserabile, ed in
conseguenza tutti due privilegiati, in tal caso s'of-
ferva la regola, che fra pari privilegiati si con-
quassano li privilegi, per decisione del S. C. portata
da *Franch. dec. 188.* e per il *Rito della G. C. della
Vicaria 228.* d'onde si deduce, che il privilegiato
può servirsi del suo privilegio contro il non pri-
vileggiato; E dette persone miserabili si possono
servire, e godono detto privilegio dell'elezione
del foro, anco se fossero convenuti per cessione di
ragioni, ò come eredi, tanto per causa onerosa,
quanto lucrosa, & perche non si faccia fraudolente-
mente, *Franch. decis. 195. et Caravita in d. rita 228.*
E se saranno più rei in una causa, e fra essi vi sono
alcuni privilegiati, ed altri non privilegiati, anco
in tal caso si deve rimettere tutta la causa al foro
eletto dalli privilegiati, se però la causa sarà indi-
vidua; altrimenti ciascuno è convenuto al suo fo-
ro, e si rimettono solo li privilegiati, *Capyc. decis.
173. et Affitt. decis. 213.*

32. La prima eccezione, che si può opponere dal
reo convenuto è la legittimazione della persona, co-
me s'è detto di sopra per il testo nella *l. C. qui legit.
pers. standum iud. non habent.*

33. La seconda eccezione è dell'incompetenza, o ca-
renza dell'azione, la quale procede quando il reo
opponne contra l'attore, che non abbia azione con-
tro di esso reo; ò vero, che non li compete l'azione,
*l. si pupilli, §. videamus, ff. de negot. gest. notorii defec-
tus Juris agendi, etc.* e nel Regno si chiama eccez-
ione *notorii defectus Juris agendi, et quod sua non
interest,* e similmente *Exceptio intentionis, et facti,*
perche per la mancanza, ed incompetenza dell'az-
zione si esclude l'intenzione, ed il fatto proposto,
dal-

dall'attore nella comparfa, *Affict. nella Cofitut. Exception. filiat.*

34 La terza è quando il reo dimanda dall'attore la pleggeria delle fpefe da farfi, quando fuccumbefse, quale è tenuto l'attore di dare, *auth. C. de Epifc. et Cler. et in §. excludendas, auth. de litigios. et Manant. in specul. par. 6. mewab. 8. m. 16. Caravit. in rit. 200.* Quale pleggeria fempre fi deve dare dall'attore, d' fuo Procuratore nel principio della lite, *Gram. dec. 86.* ed è obligato darla anco fe l'attore volefse provare di poffedere beni stabili nel luogo del giudizio, *Aff. decif. 109.* Ed in tal cafo, quando il reo dimanda quefta pleggeria, deva il Giudice decretare, che l'attore la dia, altrimenti affolverà d. reo, e non procederà ad altro nella caufa, e fi fa in quefto modo.

Forma del decreto della pleggeria delle fpefe da farfi.

35 *Per Dominum, etc. Visa petitione N. rei conventi, etc. fuit provifum, et decretum, quod praedictus. T. dictam cautionem praestet infra terminum dierum tot, alias providebitur, ut Juris, etc. hoc suum, etc. intimetur, etc.*

Quale pleggeria fi fa dal Mastro d'atti *panes acta* in quefto modo.

Forma dalla pleggeria delle fpefe.

36 *Die, etc. mense, etc. et anno, etc. in tali terra, etc. et panes acta Curia personaliter constitutus T. qui sponte, etc. sed omni meliori via, etc. promifit, et se obligavit solvere et reficere omnes expensas erogatas, et erogandas in causa quam habet cum T. occafione, prout ex actis, etc. in casu succumbentia, et ad majorem, equitatem, et securitatem dicti N. in fidejussorem dedit, et posuit N. hoc presentem, etc. sponte fidejudentem, tenorique volentem ad omnia, et singula per dictum T. Principalem promissa, et obligata, etc. et proinde obligavit se, etc. bona ejus omnia, etc. et renunciavit omnibus legum beneficiis, eorumque dispositionibus ad ejus favorem dictantibus et praesertim auth. praesentis, C. de fidejuss. et tot. tit. Epist. Div. Adr. etc. et sic se obligaverunt, et renunciaverunt in forma, etc. cum claus. constit. et praecarii, etc. et ita, etc.*

Io T. mi obligo, ut sup. &c.

Io N. mi obligo, e pleggio, ut sup. &c. Due testimonii, &c. T. act. &c.

37 E data detta pleggeria fi procede innanzi nella caufa; e se l'attore perderà, fi tassano le fpefe fatte in tutta la lite ad arbitrio del Giudice. Quale dimanda di pleggeria è molto utile al reo, per togliere le difficoltà, perche il Giudice è tenuto di decretare, che si rifacciano le fpefe, altrimenti è tenuto di proprio.

38 Non potendo detto attore ritrovare il pleggio, dato il giuramento, *quod fidejussorem invenire non potuit.* Il Giudice lo deve ammettere a giuratoria cauzione di rifare le fpefe, e le deve fare scrivere nell'atti per il Mastro d'atti, *Musca. p. 3. gl. expensis.*

39 Quale pleggeria delle fpefe, benchè non fia de fofianza del giudizio, in maniera che dalle parti fi pud, d' tacitamente, d' espressamente rimettere, *Mus. loc. cit. e Bald. in auth. generaliter, C. de Episcop. et Cler. nondimeno se farà stata dimandata, e non farà data, farebbe nullità d'atti, Vant. de nullit. rub. de nullit. ex defectu Procur. siue ordin. n. 46, Muscatel, loc. cit. n. 9.*

40 E detta condennazione di fpefe non si deve fare contro di quello, che ebbe giusta caufa di litigare, che pud succedere a favore così del reo, come dell'attore, *Reg. Pram. sub tit. de expensis.*

41 Quando il reo è sospetto di fuga, d' non possiede beni stabili nel luogo del giudizio, si pud coltringere a dare a favore dell'attore la pleggeria *de Judicio Sisti, et judicatum solvendo;* acciò la sentenza non sia eluforia, e possa sortire il suo effetto, cioè l'esecuzione, *Aff. dec. 70. Muscat. gl. expensis, n. 20.*

42 La quarta eccezione dilatoria, che riguarda la persona del reo, si chiama l'eccezione *officia;* la quale si suole opporre d'li soldati chiamati in giudizio, la quale ha luogo nel Regno, quando un soldato si chiama avanti il suo superiore, ch'è l'Officiale Regio, acciò possa andare alla milizia, perche se sarà citato per 15. giorni prima, e 15. giorni dopo, che, yà, e ritorna dalla guerra, e per tutto il tempo, ch'attualmente assiste in detta guerra, si soprade nella caufa, e non li corre il tempo della citazione, per la *Cofituzione del Regno,* che incomincia, *Hodica exceptionem,* ed ivi *Ilermia,* purchè l'attore non sia anco soldato, Bensi detta *Cofituzione* non ha luogo, nè si estende a quelli debiti, che si contraono nell'esercito, nè tampoco in quello, che va all'esercito a fpefe d'altri, perche li stipendarii non hanno quefto privilegio, se non sono cofretti, forzati, e mandati dalla Corte; e purchè non vada spontaneamente, e di sua volontà, acciò non sia convenuto d'li creditori, e posto, che debbia godere, deve provare, d' per testimonii, d' per le patenti, e per la chiamata del Capitano dell'Esercito.

Forma dell'opposizione in detta eccezione.

43 *T. citatus, etc. adversus potentem, et petita oppositio exceptionem officiam, cum sit accinctus ire ad Regiam Militiam infra quindecim dies ab hodie, etc. instat ergo non molestari, neque de persona, neque in bonis, donec revertatur, et per quindecim dies post reversionem, etc. vigore Regni Constitutionis, et ita, etc. omni modo meliori, etc.*

Forma del decreto sopra detta eccezione.

44 *Per Dominum, etc. Visa oppositio interposita per reum citatum, etc. visis, etc. fuit provifum, quod gaudeat dispositione Regni Constitutionis, et proinde non molestetur pro causa contra ipsum mota, per quindecim dies ante, per totum tempus assistentia in Regia Militia, et per quindecim dias post reversionem, etc. et ita non molestari, mandatur, hoc suum, etc.*

45 La quinta eccezione, che compete al reo è il termine *ad denunciandum,* ed è quando si cita un'assente, perche in tal cafo qualche parente, d' amico pud comparire avanti al Giudice, e dimandare competente termine, acciò possa denunciare, e far avvifato il reo citato della lite mofali: il quale termine non se li pud negare per il *testo nel c. constitutus de Procurat. et in auth. qua in provincia, C. ubi de crimin. agi oport.*

Forma dell'opposizione sudotta.

46 *T. seu Procurator, etc. Intimatus petit competentem terminum ad denunciandum N. reo convento, eumque certiorandum de omnibus contentis in supra dicta petitione ad finem deliberandi, velit, vel ne contunderet, seu cedere, etc. alias de nullitate dictae omnium actorum, etc. omni modo meliori, etc. salvis, etc.*

Forma del decreto del termine ad denunciandum.

47 *Per Dominum, etc. Fuit provifum, et decretum, ad instantiam T. Procuratoris, vel consanguinei, aut amici N. absentis esse concedendum, prout conceditur ei terminus dierum tot ad denunciandum d. N. principali commoranti in tali Civitate, quatenus instruitur in causa casera ipsum mota, per B. et iterum*

terim supersedeatur in causa predicta, prout datur, & supersederi mandatur, &c. hoc suum, &c.

48 La sesta eccezione, che riguarda il reo è della discussione, ed è quando dimanda, acciò primo si faccia la discussione col principale debitore, e dopo col fidejussore sudetto; è ben vero, che non hà luogo quando il fidejussore rinunciò detto beneficio della discussione, *auth. presentis, C. de fidejussor.* Ne anco hà luogo quando il principale, per il quale fù convenuto il peggio, non può pagare, *Aff. dec. 318.*

49 La settima eccezione è della licenza nõ dimandata, ed è quando il figlio chiama in giudizio il padre, o vero il genero il suo focero, lo schiavo il padrone, senza prima dimandare licenza da d. suo padre, focero, o padrone, per il testo in *l. quamvis, ff. de in jus vocand. et l. venia, C. eod. tit.* perche queste persone per la riverenza dovutali dalli detti, non possono essere chiamati in giudizio senza la loro licenza, sotto pena di doc. 50, *l. si id quod, ff. de juris. omn. jud.* quale pena oggi è in pratica, ed in uso.

50 L'ottava eccezione è quella della scomunica, la quale il reo oppone contro l'attore, dicendo non poter agere per essere scomunicato, per il testo nel *cap. 1. de except. in 6.* e questa si può opponere in qualsivoglia parte del giudizio, *Folin. in c. exceptiones de except.* e si chiama anomala, ed il reo *de Jure communi* la deve provare frà 8. giorni, *d. cap. 1. de except. in 6. & de Jure Regni,* si deve provare subito per il rito 236, che incomincia: *Item in quibuscumque Curias,* e si può provare per cedoli, per doverli evitare da' fedeli, se pure non farà denunciato per detti cedoloni, o pure non farà publico percussore di Clerico per l'*esfravagante di Martino 5.* che incomincia *ad evitandum scandala.* Quest'eccezione procede quando l'attore è scomunicato di scomunica maggiore, non minore, perche sempre in dubio *in Jure* s'intende della maggiore, *c. 15. qui de sent. excomm.*

51 La nona eccezione della reconvenzione, ed è quando il reo convenuto riconviene l'attore nel medesimo giudizio. Må perche questa materia della reconvenzione accasca ogni giorno, non dovemo passarla senza esaminare molte cose; e primo, che cosa sia reconvenzione. Secondo, in che cosa venga colla convenzione. Terzo, in che differisca da essa; e Quarto, quanto siano le sue specie. In quanto al primo si deve avvertire, che la reconvenzione è la seconda convenzione dell'azione, perche primo l'attore convene il reo, e poi il reo convene l'attore; però si chiama mutua, e reciproca domanda, *cap. 1. & 2. de mutuis petitionib. et auth. & consequenter, & l. cum Papinianus, C. de sentent. et in artic. omn. judic.*

In quanto al secondo, in che venga con la convenzione, si risponde, che conviene in due cose: Primo, in aver il medesimo Giudice. Secondo, in ordinare il medesimo giudizio, perche si fa il processo simultaneo; e però la reconvenzione si deve fare in presenza del medesimo Giudice, avanti il quale fù fatta la convenzione, *auth. et consequenter, et l. cum Papin. cit. tit. et DD. in can. accusatores, §. cuius in agendo 2. q. 8.* Dove si hà, che l'attore non deve designarli d'aver nella causa mossa contro di se il medesimo Giudice, quale ave eletto contra il reo, o che sia Giudice ordinario, o delegato, *c. 1. de mutuis petit. Menoch. de arbitr. judic. cas. 44. n. 2.* fallisce però nell'arbitri, alli quali fù fatto il compromisso, perche in presenza di essi non si può fare la reconven-

zione, perche l'arbitri si eliggono per giudici di comune consenso, ed altrimenti non avrebbero giurisdizione, *Menoch. ubi sup.* nè possono giudicare se non quelle materie, che stanno contenute nel compromisso, *cap. cum dilecti de arbitris, l. de bis, et l. arbitris, ff. eod. tit.* Il che è differente in presenza dell'arbitri, alli quali fù fatto il compromisso di tutte le loro controversie, perche all'ora si può fare la reconvenzione, e similmente nell'arbitri forzosi, de' quali parla in Regno la *Pramat. Odia de arbitris.* Secondo, conviene la reconvenzione colla convenzione in fare il processo simultaneo, perche nel medesimo modo, che il Giudice procede nella causa della convenzione, nell'istesso modo deve procedere nella causa di reconvenzione; per esempio, si dà il termine probatorio nella causa della convenzione, si dà anco nella causa di reconvenzione, e così della pubblicazione, conclusione, monizione, e sentenza, perche nel medesimo tempo, che si fa la sentenza, ed altri atti nella causa della convenzione, si devono anco fare detti atti, e sentenza nella causa della reconvenzione; in maniera, che nell'istessa carta si deve scrivere l'una, e l'altra sentenza; bensì prima quella della convenzione, e poi quella della reconvenzione immediatamente, e così si procede in tutti l'atti, *d. c. 1. de mut. petit. cap. 2. de cognit. Marant. in spec. 4. part. 6. distinct. dal n. 7. colli seq.* si deve però avvertire, che la reconvenzione si deve fare prima della contestazione della lite *de Jure communi;* e nelle Corti Ecclesiastiche, ed in Regno prima del termine probatorio, *gl. nel cap. 1. de mut. petit. Clement. Sap. §. verum, et §. in exordio de verb. signif.*

53 In quanto al terzo si deve avvertire, che la convenzione differisce dalla reconvenzione in molte cose; e primo, che benchè il Clerico non possa essere convenuto in presenza del Giudice laico, anco volendo, *cap. 111. q. 1. cap. si quis 23. q. 8. cap. dominique 96. distinct. cap. significasti, et cap. si diligenti de foro compet. cap. si Judex laicus de sentent. excomm. in 6. cap. cum non ab homine, cap. at si Clerici, et cap. qualiter de judic. et auth. Statuimus, C. de Episc. et Cler.* Però quando il Clerico conviene il laico, come attore in presenza del suo Giudice secolare, può essere reconvenuto in presenza del medesimo Giudice secolare, *Specul. de reconvent. §. 2. nunc dicamus n. 7.* dove nel *nu. seq.* nota in quali casi non può essere reconvenuto, *Carol. de Grass. de effectib. Clericat. effect. 1. nu. 745.* E nel Regno per il Rito della *G. C. della Vicaria 67. et Aff. decis. 173. Franch. dec. 193.* Secondo, differiscono, perche la causa della convenzione si può compromettere, come s'è detto; e la causa della reconvenzione non s'intende compromessa, se non quando fù fatto il compromisso in presenza d'arbitri della legge.

54 In quanto al quarto s'avvertisce, che si danno quattro specie di reconvenzione regolarmente per *Bald. in d. auth. et consequenter nu. 19. C. de sent. et interlocut. omn. judic.* e la prima è quella, che si fa di causa civile, à causa civile, *d. cap. 1. de mut. pet.* come se Antonio conviene Pietro per li cento prestatoli, Pietro riconviene l'istesso Antonio per altri cento, che li deve per altro debito; però si limita quando la natura della causa repugnasse, com'è nel deposito; perche se il depositario sarà convenuto, non può reconvenire se prima non restituisce la cosa depositata, *cap. bona fides de deposito, l. fin. C. de positi, et Caravit. nel rito 67.* La seconda reconvenzione è quella, che si fa dalla causa criminale alla cri-

criminale, come se Tizio accusa Cajo criminalmente, Cajo può reaccusare Tizio anco criminalmente, *l. penul. & l. neganda, C. qui accusar. poss.* ed in Regno vi è il *Rito della G. C. della Vicaria* 193. purché il reaccusato profeguisca l'ingiuria sua, ò delli suoi. La terza reconvenzione è della causa civile alla causa criminale, come se Tiziodimanda à Cajo li cento, e Cajo accusa Tizio di qualche delitto, e questa *de Jure communi* non camina, perche primo si deve spedire la causa criminale, per ragione della preminenza, *l. fin. C. de ord. judic.* e dopo la causa civile; mà *de Jure Regni* si procede nell'istesso tempo sopra l'un, e l'altra, per la *Cosit. del Reg.* che comiucia *si civiliter agens*, purché sia Giudice competente quello avanti il quale si fa la causa criminale. La quarta è la reconvenzione, che si fa dalla causa criminale alla causa civile, come se Tizio accusa Cajo di qualche delitto, e Cajo dimanda à Tizio li cento, che li deve; e questa nè anco può caminare, *Abb. in d. cap. 1. de mut. petit. n. 22.* perche Tizio per volontà forzata fece l'accusa; cid, che dica il contrario *Caravita sopra il Rito* 16.

55 Si nota, che l'attore deve avere, e se li deve concedere il termine à deliberare sopra la dimanda di reconvenzione, come l'ave il reo sopra la convenzione, *cap. 1. de mut. petit.* e può il reo non rispondere al libello dell'attore, se prima l'attore non risponde al libello della reconvenzione; anzi li cauti Procuratori, per ovviare le lungherie, e sutterfugij de'rei, sogliono fare rinunciare dall'attore l'inducie deliberatorie, e rispondono al libello del reo, accid il reo sia forzato ancora à rispondere al libello dell'attore.

56 La quarta eccezione declinatoria è quando si declina anco il foro per rispetto della causa, ò negozio dedotto in giudizio, ed hà luogo in molti: primo nelle cause feudali, le quali nel Regno si devono conoscere nel S. C. quando però non è interesse del Fisco, mà solo de parti, perche quando vi è interesse del Fisco, si conoscono dalla Reg. Cam. della Summaria, per la *Pramat. 3.* che incomincia *Deficiente*, & *Pramat. 26.* che incomincia *Sententiis*, & *Pramat. 27.* che incomincia *Quando, sub tit. S. R. C.* e così ita corretta la *Cositut. del Regno*, che incomincia *Per Justitarios*, il *rito 50.* & *rito 259.* colli quali anticamente detta causa si conoscevano dalla G. C. della Vicaria, il che oggi non s'osserva, perche spettano al S. C. ò alla Reg. Cam. come s'è detto, *Franch. dec. 232.* Secondo, si declina il foro in causa di possessorio dimandato per via di cognizione straordinaria dal laico contro il Clerico avanti il Giudice secolare, perche all' ora il Clerico non declina il foro nel Regno per quelli trè famosi capitoli, che ogni giorno si allegano nelle Corti, cioè: *Finis praecepti charitas, Ad Regale fastigium, et Charitatis affectus*; de' quali ne parlano pienamente *Affl. nella dec. 24.* & *85.* *Gramm. dec. 78.* & *Franch. dec. 93.* & *163.* Si limita però quando il Clerico fosse reconvenuto dal laico in petitorio, perche all' ora non può dimandare la remissione della causa al suo Giudice Ecclesiastico per via di reconvenzione, *Affl. dec. 175.* & *il rit. 67.* che incomincia *Item quod si Clericus.* Come anco il Clerico non declina il foro nella causa feudale nel Regno; E similmente quando il Clerico fosse citato nel fare l'inventario, come creditore, ò legatario, ò pure si citasse in causa di dilazione quinq uennale dimandata dal debitore, che non può pagare, perche all' ora il Clerico non può dimandare la remissione della causa al suo Giu-

57 dice Ecclesiastico, *Urfill ad Affl. dec. 38. n. 6.* & *seq.* Terzo, si declina il foro à rispetto della causa per ragione della cosa sita nel luogo, nel quale il litigante tiene l'abitazione, *cap. sanè de foro comper.* & *58 l. fin. C. ubi in rem actio.* Quarto, si declina il foro per ragione del luogo, nel quale il citato fù convenuto, come se per fortuna in quel luogo tiene inimicizia, perlocchè non l'è sicuro l'andarci, *cap. farus de sponsalibus, Felin. in cap. accedens il secondo, ut lite non contestata.* Come parimente se in quel luogo vi sarà la peste, guerra, ò sedizione di popolo, perche in tal caso il citato non è tenuto comparire in detto luogo, *Clement. Pastoralis de sentent. & re judic. & Clement. 2. do foro competent. Affl. dec. 62.* & *289. n. 19.* Ed all' ora, ò colta notoriamente, che il luogo non è sicuro, e non è tenuto comparere, nè anco per Procuratore, *Affl. dec. 29.* ò non colta notoriamente, e non potrà il citato declinare il foro; mà dovrà dimandare il termine à provare per procurare, che dimori nel luogo dove fù citato, che detto luogo non sia sicuro, *Affl. in d. dec. 289. Menoch. de arbitr. jud. cas. 94. n. 4.* Quinto, si declina il foro per ragione della pendenza della lite in qualche altro Tribunale, ò Corte, purché sia sopra l'istessa causa, ed allegandosi detta pendenza di lite, si dà il termine al detto reo à provarla, e provandosi non si deve procedere nel secondo giudizio, mà rimettersi al primo, *l. ubi captum, ff. de judic.*

Forma del decreto della remissione della causa al suo Giudice,

60 Per Dominum, &c. in causa T. d. T. prout in actis, &c. Visa fide authentica de pendentia litis in tali Curia, vel Tribunali, seu visa inhibitione, &c. fuit provisum, & dictum se non esse Judicem competentem, causamq; fore, & esse remittendam, prout remittitur ad Judicem suum, &c. & ita per hoc suum, &c.

61 E ben vero, che per potersi allegare la pendenza della lite, non basta l'obligazione del libello solamente, se non sarà stato intimato al reo, ed il core abbia fatta la relazione, *Bald. in l. 1. ff. de in jus vocand. Alex. in l. fin. ff. de eo, per quem fact.* Come anco, che la citazione non sia circondata, perche in tal caso non si può allegare detta pendenza di lite, *Affl. nella dec. 266.* e nella *Cosituzione del Regno eorum fraudibus*, & *Carav. nel rito 121.* E per essere eccezione dilatoria si deve opponere prima della contestazione della lite, *l. in domum, C. de Procur.* Forma del decreto dell'avvocazione della causa al suo foro, cioè di esso medesimo Giudice.

62 Per Dominum, &c. non obstantè exceptione litis pendentiae, per N. opposita in causa, quam habet, cum T. prout ex actis, etc. actento quod illam non probavit, fuit dictum, et declaratum se esse Judicem competentem in dicta causa, qua controvertitur inter dictum T. et N. contra se in hac Curia, et proinde fore, et esse ad ulteriora procedendum in ea, prout procedi mandatur, etc. et ita, etc.

63 Si declina anco il foro per ragione del compromisso dimandato da' parenti fino al quarto grado in questo Regno, per la disposizione della Reg. *Pramat.* che incomincia *Odia*, sotto il titolo de *Arbitris*, ed in altre parti fino ad un certo grado stabilito dalle loro costituzioni, ò statuti particolari; e nel Regno nostro detta computazione di gradi si fa secondo il *Jus Civile*, e dimandandosi da una parte è tenuta l'altra parte fare detto compromisso. Quando poi hà luogo il compromisso, in quali cause si possa dimandare, e le nullità, che nascono dal laudo,

do, e decreto del compromisso, e della forma di esso, e della medesima *Præm. Odiæ*, si rimette à quanto diffusamente si è detto nel trattato à parte di detto compromisso.

Eccezioni dilatorie, che riguardano la qualità della causa, ò dell'azione. Cap. 2.

S O M M A R I O,

Eccezione dell'inettitudine del libello non si può opporre, perchè basta una tale quale petizione, n. 1.

Eccezione dell'oscurità del libello si può opporre, acciò il reo lo dichiarì nelle parti oscure, n. 2.

Eccezione di non essere venuto il tempo del pagamento, quando non si può opporre, n. 3.

Cautela à favore del creditore contro il debitore non sicuro, n. 4.

LA prima è dell'inettitudine del libello; e perchè questa materia del libello meglio si può vedere nella prima parte sostanziale dell'ordine giudiziario *cap. 1.* e dove si dice à bastanza, come deve essere il libello, e di quante parti deve costare, nel trattato à parte, ch'è il primo dove hò poste di verse forme di essi, secondo la diversità dell'azioni, e delle cause, che possono occorrere à quella mi riporto; solo dico, che anticamente il libello inetto si rifiutava, perchè doveva essere concludente, e ben formato, altrimenti la sentenza non si poteva formare sopra di esso. Questo oggi s'osserva solo nelle Corti Ecclesiastiche, nelle quali s'osserva il *Jus commune*, e le cause sono ordinarie, perchè il libello è il fondamento sostanziale del giudizio, onde si deve formare molto bene; altrimenti sarebbe nullità, *l. ut fundus, ff. communi dividundo*; e però deve avere le solennità, e qualità ricercate. Ma nel Regno detta eccezione *de ineptitudine libelli* non si può opporre, perchè basta una tale quale petizione, solo, che possa il reo deliberare se vuol cedere, ò litigare, *l. 1. ff. de edendo, et Pragmatica dispendialium, et cap. del Regno Desertantes*, perchè tutte le cause si spediscono summarariamente, *et de plano, sola facti veritate inspecta*: può bensì il reo opporre *de obscuritate libelli, Paris de Put. in tract. de fundicat. vers. sententia n. 12.* e l'attore è tenuto di dichiarare nelle parti oscure, *Affl. nella Costituzione del Regno Dilationes n. 27. et 28.* Dove si hà, che se l'attore intentasse il possessorio *retinenda possessionis*, e non dichiarasse il modo della turbazione; quando asserisce essere stato turbato nella possessione, all'ora potria opporre, che dichiarì l'oscurità del libello, come, ed in che forma è stato turbato, ed in tal caso pendente questa dichiarazione da farsi, il giudizio si differisce; Ed anco il Giudice può *ex officio*, quando pure non opponesse la parte, forzare l'attore, acciò dichiarì il libello nelle parti oscure. E questa eccezione di oscurità, generalità, ò incertezza si deve opporre prima della contestazione, e nel Regno prima di darli il termine probatorio, *Affl. in detta costituzione dilationes n. 44.*

3 La seconda eccezione è quella, che riguarda la qualità della causa, ò azione, perlocchè quando si oppone, che il creditore non può dimandare il debito prima del giorno del pagamento, si deve riguardare la qualità del debitore, e la circostanza del debito, perchè si è debitore à certo giorno, ed è sospetto di fuga, all'ora non procederia l'eccezione, perchè può essere costretto prima del tempo, che dia pleggeria di pagare, quando verrà il giorno, ò la condizione, *l. in omnibus, ff. de judic. Affl. dec. 179.*

4 *et 180.* però si dà cautela à favore del creditore; che il debitore non sicuro; ò pure, non avendo contro esso pubblica scrittura di concederli dilazione à pagare, facendolo obligare per istromento pubblico, ò per obliganza *penes acta Curia*; e dopo lo costringe à dar pleggeria di pagare quando verrà il tempo, dicendo di essere sospetto di fuga, ò vero, che dilapida li suoi beni: il che si deve molto bene notare, perchè succede alla giornata: e con questa occasione si fa per le mani di trattare quì la materia della dilazione, seù moratoria, ò salvo condotto, che si suole concedere alli debitori decotti, ed inabili à pagare.

Della moratoria, ò dilazione, che si concede a' debitori decotti, ed inabili. Cap. 3.

S O M M A R I O.

Moratoria quadrimestre, quale sia, e quanto si può prolungare, ò abbreviare, n. 1.

Moratoria quadrimestre, à chi si concede, e quando si riduce à dieci giorni, n. 2.

Moratoria quadrimestre, à quali sorte di persone non si concede, n. 3.

Moratoria, che si concede dal Principe supremo, à chi; e perchè si suol concedere, ed in quali contratti hà luogo, num. 4.

Moratoria quinquennale, à chi si concede, e quando hà luogo, num. 5.

Creditori, quali, e quando si possono costringere alla dilazione quinquennale, n. 6.

Dilazione quinquennale non hà luogo nel deposito, e nella dote, num. 7.

Cautela à favore del debitore in persona del fidejussore; num. 8.

Debitore, che vuol servirsi della cessione de' beni, deve avere l'assoluzione del giuramento, n. 9.

Forma dell'assoluzione del giuramento per la cessione de' beni, num. 10.

Assoluzione dal giuramento si può dimandare anco se vi fosse patto di non dimandarla, n. 11.

Citazione della parte non è necessaria nell'assoluzione del giuramento, num. 12.

Debitore può essere ammesso alla cessione de' beni; benchè abbia rinunciato con giuramento, n. 13.

Cessione de' beni, à quali persone non si concede, n. 14.

Debitore ammesso alla cessione de' beni resta anco obligato per quando verrà à miglior fortuna, n. 15.

Forma del decreto sopra la cessione de' beni, n. 16.

Forma dell'atto della cessione de' beni, n. 17.

Provvisioni per la cessione de' beni, quali atti devono contenere, num. 18.

SI deve notare sù questa materia, che si danno in *Jure* più forti di moratorie, ò vero specie di dilazioni, che si vogliono concedere a' debitori forzati da' creditori, per debito civile.

1 La prima è quella, che si concede dalla legge *miserationis gratia* alli debitori condannati, e confessi, alli quali si concede dilazione, ò termine à pagare, per il testo in *l. debitoribus, ff. de re jud.* E questa dilazione suol'essere di quattro mesi; però detto tempo quadrimestre si può abbreviare, ò prolungare dal Giudice con legitima, ò giusta causa, *l. 2. ff. de re judic.* Però questo tempo quadrimestre per consuetudine alli debitori, che spontaneamente hanno confessato il debito, si è ridotto à 10. giorni, *l. si debitori, ubi gl. ff. de judic. et ibi Bart. n. 1. Abb. in cap. quoad consultationem n. 2. de re jud.* ed il tempo di

D d quat-

quattro mesi resta in osservanza solo per li condannati a pagare. si deve però avvertire, che tanto il condannato, che ha tempo di detti quattro mesi, quanto il confesso, che ha li 10. giorni devono dare sicurtà, d' pleggeria di pagare nella fine del termine; altrimenti si possono carcerare, e costringere, e tanto tenerli carcerati, finche sodisfano col pagare, d' daranno detta pleggeria, *Bald. in d. l. si debitori, Ca. strenf. in l. si universa n. 6. Jas. C. de precib. Imper. offer.* E se il debitore possiede beni stabili, ed è sicuro, non si deve costringere a dar pleggeria, *Abb. in cap. quoad consultationem nu. 23. Bald. in l. fin. in fin. C. de execut. rei judic.* E detta conclusionione, che il debitore condannato abbia il tempo di quattro mesi, si limita: Primo, nel condannato per causa del deposito, perche tal debitore è tenuto di pagare subito, *l. si quis, verb. illico, C. de positi, Felin. in cap. quarenti de offic. delegat.* Secondo, si limita, quando il condannato appellò, e l'appellazione non si può ammettere, stante la sentenza non ave eccezione in contrario, perche all'ora il tempo corre dal giorno della prima sentenza, *Bald. in l. 2. C. de usur. rei judic. Alex. conf. 94. n. 2. lib. 4.* Terzo, si limita quando la condennazione fù fatta da Giudice, dal quale non si dà appellazione, perche anco frà li dieci giorni si può eseguire la sentenza, *Felin. in cap. quarenti de offic. Deleg. Alex. in l. debitoribus n. 13. & Jason. n. 13. ff. de re judic.* Quarto, si limita quando fù condannato a dare li alimenti ad alcuno, d' sovvenire al minore per via di restituzione *in integrum*, perche all'ora ne anco gode il tempo quadrimestre, *l. qui p. a Tribunali 2. ubi gl. in verb. constitutur, & in verb. subveniat, ff. de re judic. gl. in l. fin. verb. statutum, C. de execut. rei judic.* Quinto, si limita, quando è stato condannato dell'arbitratore, perche all'ora ha forza di transazione fatta frà le parti, *Alex. in d. l. debitoribus n. 12. et Jas. n. 7. Bald. in d. l. fin. n. 5.* Sesto, si limita, quando la causa dell'appellazione è fatta deserta, *l. aoniam nonnulli, ubi Bald. C. de appellat. Felin. in cap. quarenti, ff. de Offic. Deleg. Alex. conf. 94.* Settimo, si limita, quando è stato convenuto con azione reale, *gl. in d. l. fin. verb. statutum, vers. forte Judex, Alex. in d. l. debitoribus n. 10. & Jas. d. n. 13. ff. de re judic. Innoc. in d. c. quarenti n. 1. verb. quadrimestre de Offic. Deleg.* Dove anco dice, che stà in arbitrio del Giudice il tempo a restituire, d' di dare la pleggeria, quando non li potesse restituire subito. Ottavo, si limita, quando è stato condannato in causa criminale, *l. cum reis, ff. de panit. specul. l. 2. de dilat. Felin. in d. cap. quarenti n. 2.* Nono, si limita, quando il peggio paga per il reo in causa criminale, ed il reo fù condannato a restituire al peggio quello ha pagato per esso principale, *Bald. in addit. ad specul. l. 2. de sentent. §. 3. Felin. in d. cap. quarenti, vers. 6. de Offic. Deleg.*

La seconda dilazione è quella, che si concede dal Principe Supremo per mera benignità alli debitori, che non possono pagare li debiti civili, *l. 2. de precib. Imper. offer.* E questa si suol dare per qualche giusta causa, ma con idonea pleggeria da darsi per il debitore di pagare alli creditori finito il tempo della dilazione: e così si pratica in Regno, per il rito della G. C. della Vicaria 383. che incomincia *Item contra*, e questa ha luogo anco nelli debiti giurati, *Caravit. in d. rito n. 9.* e benchè *Affl. lo niega nella dec. 5.* però in pratica s'osserva il contrario; e questa si dà benchè li creditori non consentono.

La terza dilazione è quella, che si chiama mora,

torja, d' vero dilazione quinquennale col concorso di creditori; e questa non si concede senza la pleggeria di pagare in fine del termine, d' dilazione concessa, *l. quoties, & l. universa, sed ivi gl. Bald. ed altri, C. de precib. Imper. offer.* E questa ha luogo quando la maggior parte de' creditori concedono al debitore la dilazione sudetta di cinque anni a pagare li debiti, ed all'ora li creditori minori nella quantità del debito sono tenuti di concorrere colla maggior parte de' creditori nella maggior quantità del debito, e si concede per mera giustizia, *l. si unus, §. si hodie, l. majores, & l. scriptum, ff. de pactis, l. fin. C. qui ceder. poss.* Però nel Regno si osserva secondo *Affl. & Ursill. dec. 288.* che si dà anco senza pleggeria di pagare dopo finita la dilazione, perche si dà, acciò non sia molestato di persona; ma non in quanto alli beni se li scuopre averne. E la maggior parte si deve intendere dalla somma, non dal numero, che se li creditori saranno pari per ragione della somma, si deve intendere della maggior parte di quelli nel numero, *l. majores, ff. de pact. Aretin. conf. 157.* e se saranno anco pari di numero si piglia la parte più benigna, *l. fin. C. qui bon. ceder. poss.* Avvertendosi, che se il principale debitore è morto, e l'erede non vuole adire l'eredità, se prima li creditori non li concedono la dilazione, d' pure li rimettono parte del debito, e la maggior parte delli creditori vuol concedere la dilazione a pagare, d' pure rimettere parte del debito, si può costringere la minor parte di creditori a stare a quello fa la maggiore: come parimente se il debitore se n'è fuggito, e non vuole ritornare se prima non se li concede la dilazione, d' pure se li rimette parte del debito; e la ragione è, acciò l'altri creditori abbiano almeno la loro sicurtà, e la persona certa, che possono convenire, *l. Jurisgent. §. hodie, & DD. & l. majores, & l. scriptum, ubi gl. & DD. ff. de pact. D'onde si deduce, che se li creditori hanno la loro sicurtà, d' certa persona, che possono convenire, all'ora non possono la maggior parte rimettere in pregiudizio della minor parte, *Bald. Angel. Alex. ed altri in d. l. Jurisgent. §. hodie, ff. de pact. E d. Alex. dice, che ciò ha luogo anco se alcuni creditori sono ipotecari, ed alcuni no, perche se la minor parte ave ipoteca, e la maggiore no, all'ora la maggior parte non potrà pregiudicare alla minore, e può concedere la remissione della parte del debito, ma con la dilazione, *Bart. ed altri in d. l. rescriptum, ff. de pact. Affl. dec. 288.* Quale dilazione quinquennale, d' vero concorso de' creditori non ha luogo nelli creditori per causa di deposito, perche questi non sono obligati a detto concorso, *l. si quis ubi pecuniam, C. de positi, Franch. decis. 151. & Pramat. che incomincia Regentes, sotto il tit. de cession. honor. & d. Franch. decis. 179.* come similmente il creditore per cause di dote non è tenuto di concorrere, *Franch. dec. 119. Caravit. rii. 287. n. 19.* e detta dilazione quinquennale si dà, e giova così all'erede del debitore, come all'istesso debitore, *Affl. d. dec. 288. n. 3.* però *Franch. nella dec. 179.* dice, che non giova all'erede *cum benef. legis, & Invent.* Però al fidejussore del debitore, che aveva ottenuto detta dilazione, non giova, *Caravit. rii. 282. nu. 16.* e si muove con autorità de' *DD. nella l. quoties, C. de precib. Imper. offer. & Bart. in l. si filius fam. §. si stipulatis, ff. de verb. oblig.* e la ragione maggiore è, perche la dilazione quinquennale è eccezione personale, che riguarda la persona del debitore, però non passa la persona, *l. exceptiones, ff. de exceptionib. & l. quia***

- quia personale, ff. solut. matrim. Diana in suis moral. lib. resol. p. 7. tract. 8. de cession. bonor. resol. 32.
- 8 Bensi dalli pratici moderni si dà una cautela cavata dalla l. sam mandatori, C. de non numer. pecun. ed è, che il debitore, che ave avuto la dilazione quinquennale, comparisca in giudizio, e dimandi non molestarsi il suo fidejussore, perche molestandosi, non li gioverebbe la dilazione concedutali, perche subito il peggio sudetto vedendosi molestare da' creditor, molestaria anco esso principale; ed all'ora suole il Giudice far decreto, che non si molesti il peggio del debitore, al quale fù data la dilazione quinquennale, e se il debitore, dal quale fù offerta dalli creditor la dilazione quinquennale, volesse fare la cessione de' beni, stà in sua elezione, Franch, dec. 252. mà se vorrà godere la dilazione, e non vorrà fare la cessione, l'elezione è del creditore, Cin. in l. fin. C. qui bon. ced. poss. Dian. in suis resol. moral. par. 7. tract. 8. de cession. bonor. resol. 17.
- 9 E se vorrà servirsi del miserabile beneficio della cessione de' beni, deve prima dimandare dal Velcoyo l'assoluzione del giuramento, Molina de justitia tom. 2. tract. 2. disput. 527.
- Forma dell'assoluzione del giuramento.
- 10 Et per Adm. Ill. & Reverendiss. Dominum Vicarium Generalem, & c. sedentem, & c. Visis, & c. ne iuramentum sit vinculum iniquitatis sed potius praesidium veritatis, volentem animarum in periculo obviare fuit provisum, & decretum supradictum N. fore, & esse absolvendum, & habilitandum, prout absolvi, et habilitari mandatur, ab omnibus, et quibuscumque iuramentis, & c. mentionatis contractibus appositis, & per ipsum praestitis, etiam de non petendo absolutionem, ac ea obtemperata non uti, & c. ad finem agendi, excipiendi, & iuribus suis experiendi, absque reatu perjurii, dummodo tamen non sit perjurus, & preces veritati nitantur, & c. & ita, & c. hoc suum, & c.
- 11 Che l'assoluzione del giuramento si possa dimandare, anco se fosse fatto il patto nel contratto di non dimandare assoluzione, tengono comunemente li DD. nella materia della cessione de' beni, Bald. & Aret. in l. 1. C. qui bon. ceder. poss. Bart. & Imol. in l. alia, §. eleganter, ff. solut. matr. Menoch. de arbitr. jud. cas. 183. Thef. dec. 26. n. 4. Capp. Tholos. dec. 57. Guid. Pap. dec. 211. Grass. tract. de except. except. 17. n. 12.
- 12 E si deve notare, che per ottenere l'assoluzione del giuramento predetto, non è necessaria la citazione della parte, Neviz. conf. 22. n. 54. Aut. Gagl. in tract. de absolut. a iuram. §. 1. in fine.
- 13 Come anco il debitore, che hà rinunciato con giuramento al beneficio della cessione de' beni, può essere ammesso à detto beneficio, non ostante detto giuramento, Felin. in cap. si diligent. de for. compet. & in cap. ex rescripto de iur. iur. Guid. Pap. decif. 211. si deve prima ottenere detta assoluzione di giuramento; e maggiormente procede quando la povertà del debitore sarà notoria, ed evidente.
- 14 E si limita nell'i debitori del Fisco, li quali non s'ammettono à detta cessione de' beni, Guid. Pap. d. dec. 211. Secondo, nell'i pegggi del debitore ammesso alla cessione de' beni, perche non giova à detti pegggi, Julius Tertius in constit. 13. tom. 1. Bullar. nov. fol. 576. Terzo, si limita nell'obligati in forma Camera Apostolica à condurre nella Città di Roma le vettuaglie per il favore publico, acciò li mercanti non si retrattino di negoziare per la paura di perdere il denaro, se li debitori si ammettessero alla cessione, Innoc. Tertius constit. 15. tom. 1. Bullar. nov. fol.

641. Quarto, si limita nelle meretrici, giocatori publici, concubinari, e li Notari, li quali non devono godere detto beneficio della cessione, ò vero della dilazione.

15 Si avverte però, che il debitore ammesso alla cessione de' beni, non si libera affatto dal pagamento del debito, mà resta obligato alli creditor di pagare li debiti, quando verrà à miglior fortuna; se però hà fatto d. cessione more nobilium, mà non se l'hà fatto cum ignominia, secondo le costituzioni, ò leggi di ciascuno paese, ò statuto di luoghi, perche all'ora li libera in tutto, e per tutto, Guid. Pap. dec. 343.

Forma del decreto sopra la cessione de' beni.

16 Et per Dominum, & c. Visa instantia facta per N. carceratum, & citatione intimata omnibus creditoribus ipsius, fuit provisum, & decretum d. N. fore, & esse admittendum, prout admittitur ad miserabile beneficium petisum cessionis bonorum in beneficium creditorum, praestito tamen per eum iuramento de solvendo totum debitum, si ad pinguiorem fortunam pervenerit. Qua cessione facta eundem relaxari iussit, & ulterius non molestari, & c. sine tamen praedicio Fisci, et Reipublicae, quatenus eis reperiretur debitor, & ita, & c. per hoc suum, & c.

Forma dell'atto della cessione de' beni.

17 Die, & c. Marbera, & c. & in publica platea, & proprie in columna tali, vel super gradus Ecclesiae talis, & c. cum interventu, & assistentia Domini Regii Auditoris causa Commissarii, vel Fisci patroni, & c. d. N. debitor, prout ex actis, & c. qui extra carceres positus, ubi prius reperiebatur ad instantiam plurimorum creditorum in actis deductorum, & c. Qui N. capite nudatus, & in alto constitutus more tamen nobilium, & c. per dictum T. ordinarium Juratum, seu Alguzerium p. uries banniendo fuit more praecognis dictum alta, & intelligibili voce, Chi hà d' avere dal N. si venghi à pagare, mentre cede tutti li suoi beni à beneficio di suoi creditor, & sic pluries banniendo fuerunt repetita verba praedicta, & c. Et quia nemo comparuit, fuit licentiatus, & dictum, quod expediantur provisiones in forma, & c. Ad, & c.

18 In dette provisioni s'inferiscono tutti gli atti sudetti, principiando dalle provisioni della Vicaria, & c. banni circolari, & c. citazione de' creditor, e relationi, & c. decreto, atto della cessione sudetta, & c. e conclusioni, che per detti debiti contenuti in dette provisioni non sia molestato nè di persona, nè di beni, & c.

Moratoria, ò Cessione delli beni per il cap. Odoardus de solution. per li Clerici debitori. Cap. 4.

S O M M A R I O.

- Moratoria à favore de' Clerici, come sia, n. 1.
 Clerici, che hanno avuto la moratoria per il cap. Odoardus, devono dar pleggiaria, num. 2.
 Clerici non costituiti nell'ordini maggiori, possono dimandare il beneficio del cap. Odoardus, num. 3.
 Clerici pegggi possono godere detto beneficio, num. 4.
 Beneficio del cap. Odoardus, non si può rinunciare con giuramento, num. 5.
 Beneficio del cap. Odoardus, in quali casi non hà luogo, num. 6.
 Clerico ammesso à detto beneficio non può essere molestato sopra li lucri dell'esercizio Clericale, num. 7.
 solamente però per l'alimenti, num. 8.
 Beneficio del cap. Odoardus, basta che s'opponghi dal Clerico debitore, num. 9.
 Clerico, che av'ottenuto detto beneficio, deve far spedirli l'inibitoria, n. 10.

D d 2

Cle-

Clerico, che ave ottenuto detto beneficio, non può essere molestato sopra li beni patrimoniali, num. 11.

Forma della supplica, per ottenere il beneficio del cap. Odoardus, num. 12.

Forma della citazione sopra il cap. Odoardus, nu. 13.

Forma della comparsa del Clerico debitore, che vuol godere il beneficio del cap. Odoardus, num. 14.

Prattica, come si formano l'atti sopra il beneficio del cap. Odoardus, num. 15. per tutto il num. 31.

Forma del decreto della produzione dell'articoli, n. 16.

Forma del termine à ricevere li testimonii, num. 18.

Forma del sequestro sopra li beni del debitore, n. 19. e 20.

Forma della revocazione del sequestro, num. 21.

Forma del decreto della cõsignazione del sequestro, n. 22.

Forma del mandato di consegna, num. 23.

Forma dell'elezione del Consultore, num. 24.

Forma della sentenza dell'eletto in Consultore, n. 25.

Forma del decreto per la somministrazione d'alimenti, num. 27.

Forma della sentenza sopra il beneficio del cap. Odoardus, num. 29. e 30.

- 1** LA quarta specie di moratoria, è vero dilazione, è quella, che si concede alli Clerici debitori, li quali non hanno da poter pagare li creditori, perche questi non possono essere convenuti più di quello, che possono: lasciati li necessarii alimenti, e questa materia spetta al foro Ecclesiastico, perche si devono convenire avanti li loro Giudice competente: è vero bensì, che non si devono escomunicare, sospendere à divinis, ò pure carcerare, cap. Odoardus de solutionibus, cap. pervenit de fidejussoribus, cap. olim 2. de restitut. spoliat. e solo si possono costringere à dar pleggeria, almeno giuratoria di pagare quando verranno à miglior fortuna, li DD. in d. c. Odoardus, ed ivi Abb. & Inol. E d. disposizione hà luogo non solo nelli Clerici costituti nell'ordini maggiori, mà anco nelli minori, anco di prima tensusa, Neviz. conf. 59. n. 3. ed altri DD. purchè abbia li requisiti del S. C. T. sess. 23. de reform. c. 5. Procedè anco nelli Clerici pleggi di laici, perche nè anco li possono gravare se non in quanto possono, Felin. conf. 9. Butr. conf. 41. La ragione perche, essendo li Clerici soldati di Cristo, perche li chiamano soldati della milizia Celeste, cap. Christianus, ubi gl. in verb. militem 11. q. 1. c. militare, ubi gl. pen. 22. q. 11. cap. 1. de Cleric. egrotant. devono maggiormente godere li privilegi di soldati secolari, li quali non si possono forzare più di quello, che possono, dedottone il necessario, Abb. in d. c. Odoardus n. 8. cap. veniens n. 4. de transact. cap. cum esset n. 28. de testam. Felin. in cap. cum ex officii nu. 2. de prescript. Altrimente l'ingiuria del carcere, che si farebbe al Clerico, rondera in rossore di tutto lo stato Clericale, e tua dignità, perche il carcere apporta danno irrettrattabile, ed ingiuria; anzi ammacchia, ed aggrava l'onore, e reputazione, Dec. conf. 73. Cravett. conf. 336. n. 31. Riminal. conf. 554. n. 65. però non possono essere carcerati per debito civile, bẽcha oggi in pratica non s'osserva. Ed à detto beneficio del cap. Odoardus non può il Clerico con giuramento rinunciare, perche è indotto à favore di tutto l'ordine clericale, accid non siano forzati à mendicare con vergogna, Hostiens. & Joann. Andr. in d. cap. Odoardus, d'onde s'inferisce, che nè anco sono tenuti di fare la cessione de' beni, Abb. Immol. & Anchar. in d. c. Odoardus, Covarr. d. l. 2. var. resol. cap. 1. n. 9.
- 6** Si danno bensì molti casi, nelli quali non godono

li Clerici obligati il beneficio di d. cap. Odoardus. E Primo, quando li scuopre, che in qualche modo fece il contratto dolosamente, non avendo con che pagare, ed ingannò il creditore, dicendo di essere ricco, perche l'inganno, ed il dolo non deve portare giovamento ad alcuno, l. verum, §. hoc. quæque, ff. pro socio, Genuens. in praxi Curia Archiepisc. Neap. c. 3. n. 6. come anco farebbe in dolo, se in tempo del debito contratto era Clerico, e disse non essere Clerico, ò pure se nascose le robbe, e non le palesò alli creditori; come parimente se l'alienò in fraude de' creditori. Secondo, quando il Clerico negasse il debito, perche per poter godere il beneficio di d. c. Odoardus, è necessario confessare il debito, gl. in d. c. Odoardus, verb. recognoscantem; è ben vero, che detta confessione, e recognizione del debito si può fare anco dopo la sentenza, Brund. cess. bon. q. 2. Affl. dec. 279. Terzo, quando il Clerico fosse convenuto per debito, che provenga da delitto, ò quasi delitto, perche all'ora farebbe tenuto al tutto senza niun riguardo del privilegio Clericale, dedotto negativ. e così potrebbe essere carcerato, cap. olim il secondo, de restit. spoliat. gl. fin. in d. c. Odoardus. Ed in tal caso non avendo in bonis, deve sostenere la pena corporale, c. finem litibus de dolo, & contum. & l. fin. ff. de in jus vocand. Abb. in d. c. finem litibus n. 5. Boer. dec. 349. Quarto, quando il Clerico fosse divenuto povero, consumando la sostanza in giuochi proibiti, e con meretrici, vivendo lussoriosamente, Bald. in l. 1. col. fin. c. qui bon. ceder. poss. Quinto, quando il Clerico esercita la mercatura, e negozii illeciti, Brund. in d. tract. de cession. b. quor. q. 1. in princ. n. 15. perche in tal esercizio perde anco il privilegio del Clericato, c. fin. de vit. & benef. Cleric. Sesto, quando il Clerico fosse sospetto de fuga, perche all'ora non ostante d. c. Odoardus, & c. pervenit. può essere carcerato anco dal proprio creditore, purchè subito si dia al suo Giudice competente, Abb. in c. cum non ab homine, n. 17. de ju. Settimo, quando fosse fatto Clerico dopo contratti li debiti in fraude de' creditori: e si dice in fraude, quando fosse stato citato prima di farsi Clerico, perche perde in tal caso il privilegio di d. cap. tanto maggiormente li fosse stato condannato prima di farsi Clerico, Covarr. pract. qu. c. 22. n. 4. in 2. concl. l. i. dec. 264. Ottavo, quando il Clerico fosse spergiuro per il contratto giurato, e volesse godere il beneficio del c. Odoardus prima d'ottenere l'assoluzione del giuramento, Covarr. lib. 2. var. d. c. 1. n. 9. vers. quoties vero, Affl. in Constit. Regni, Si quis Clericus in 6. quot. ab. sub rub. de Cler. conven. Nono, quando il Clerico fosse debitore per ragione del deposito fatto in poter suo, perche all'ora non gode il beneficio di d. c. Odoardus, Segur. in direct. Jud. Eccles. par. 2. c. 13. n. 10. Decimo, quando si convenisse il Clerico con azione reale, perche all'ora non toccando la propria persona del Clerico, non può pretendere il beneficio di d. cap. DD. in d. c. Aretin. in §. item si de dote col. 1. vers. in ea gl. in fin. institut. de adion. Undecimo, quando il Clerico fosse obligato in forma Cam. Apostolica nella Corte Romana, Gomes. in compend. utriusq. signatur. col. fin. Duodecimo, quando il Clerico è debitore per ragione di pensione non pagata, mentre possiede il beneficio, e riceve li frutti, d. Gomes. ad regul. Cancellar. in d. compend. tit. de ann. possess. q. 53. in fin. Marches. de commission. p. 1. c. 14. E ciò s'intende quando il Clerico beneficiato fosse obligato da se stesso alla pensione: non così quando fu posta dal Papa di moto proprio, senza il con-

consenso del Rettore del beneficio, perche all'ora si ammetterebbe, *Gigas. in tract. de pension. q. 10. n. 2. et conf. 111. n. 11. Roman. conf. 362.* Decimoterzo, quando il Clerico debitore fosse stato condannato per tre sentenze conformi, *Balin l. 1. C. qui bon. cad. poss. Pol. ler. loc. cit. Pur. dec. 59. n. 9. Covarr. c. 1. n. 9.* per la verita è contrario, come fu deciso in *Rota Romana, Marches. de commiss. p. 2. cap. 8. n. 56. Anast. Germ. in tract. de sacr. imm. mit. lib. 2. c. 15. n. 95. Molin. de co. tract. disp. 571. n. 15.* Decimoquarto, quando il Clerico amministrò beni alieni, come Tutore, Curatore, o Procuratore, e per tal amministrazione fosse rimasto debitore, perche all'ora non li gioverebbe l'eccezione del d. c. *Odoardus, Anchar. in cap. 1. n. 6.* Decimoquinto, quando il debitore fosse Clerico conjugato, perche non goderebbe il privilegio di d. c. *Odoardus*, nè tampoco altri privilegii Clericali, se non che del foro, e del Canone, *Si quis suadente Diab. 17. q. 4. cap. Joann. de Cler. conjug. & c. unic. eod. tit. in 6. Natta conf. 219. n. 9. & 256. Molin. de conr. disp. 571. Felin. in c. Ecclesia S. Maria n. 103. de con. fitur.* Decimosetto, quando il Clerico è elcomunicato, perche all'ora si può carcerare per causa civile, *Marches. de commiss. lib. 2. cap. 8. n. 45.* Decimosettimo, quando fosse stato disflagrato per aver falsificato le lettere del Romano Pontefice, perche perde in tal caso tutti li privilegii, *cap. ad falsariorum de crimin. fals. Beat. in tract. de inop. debit. cap. 17. n. 16.* Decimo octavo, quando il Clerico fosse debitore di qualche povero più di esso, perche in tal caso, anco in pare povera si deve preferire il creditore, *Barbat. in d. c. Odoardus. 2. de solut. Neviz. conf. 59. Brun. in tract. de cess. bonor. q. 13. quarta quest. principalis*, dove dice doverli intendere, se fosse creditore per causa lucrativa, e non onerosa; Ed ultimo, quando venisse a miglior fortuna dopo ammesso a d. c. *Odoardus*, perche all'ora è tenuto al tutto, *Marches. loc. cit. n. 55. Rot. Roman. dec. 21. n. 5. in fin. de restit. spoliat.* e la ragione è, perche essendo il beneficio di d. c. *Odoardus*, una specie di cessione de' beni, non vi è altra differenza, che non si fa con vituperio, e vergogna per riguarda dell'ordine Ecclesiastico; e di ragione, che sia tenuto, e non si levi affatto l'obligazione, come si fa quando si fa la cessione de' beni, *Grass. in tract. de except. except. 17. n. 6.*

7 Si avverte però, che il Clerico ammesso al beneficio di d. c. *Odoardus*, non può essere molestato dalli creditori sopra di quello, che ha lucrato dall'esercizio Clericale, perche li deve servire per alimenti, *Abb. in d. cap. pervenit n. 11. de fidejussor. Monald. conf. 124. n. 6. Barin. in tract. de pauper. q. 8. special. 4.*

8 E quando si lasciano l'alimenti sopra li beni di detto Clerico debitore ammesso a d. beneficio del cap. *Odoardus*, si devono tassare ad arbitrio del Giudice, avendo rispetto alla persona, e sua qualità, *Surd. conf. 369. Menach. de arbitr. jud. cas. 183.*

9 E per essere ammesso a d. beneficio del c. *Odoardus*, non è necessario, che sia il Clerico debitore forzato dalli creditori; ma basta, che d. Clerico convenuto opponghi l'eccezione alli creditori, che lo convengono, dicendo non poter essere carcerato, nè convenuto per debiti, lasciatoli il necessario, acciò non vadi mendicando, *jux. d. c. Odoardus, et c. pervenit, Segur. in direct. Judic. Eccles. p. 2. cap. 13. Beat. de inop. debit. cap. 17. n. 9. Scaccia de fidej. b. 1. cap. 46. n. 19.*

10 Dopo dimandato d. beneficio di d. c. *Odoardus*, & c. pervenit, si deve fare spedire fra sei mesi (e con cautela ad arbitrio del Giudice si dà un'altro mese) l'ini-

bitoria alli creditori, acciò non lo molestano. Ed elasio d. termine si eseguisce contro di esso, acciò li creditori non siano perpetuamente frustrati, come si hà nella Costituzione, o vero Bolla 22. *Clement. 8.*

11 Avvertendosi, che mai si deve fare esecuzione contra il Clerico nelli beni patrimoniali, al cui titolo fa ordinato; altrimenti l'alienazione del patrimonio in qualunque modo si faccia, sarà nulla; ed il Vescovo sarebbe tenuto de proprio ad alimentarlo. *c. Episcop. & cap. mis, ubi gl. verb. de patrimonialibus de prabend. & dignit. & Conc. Trident. sess. 21. de reformat. cap. 2.* E detta concessione d'ammettere il Clerico a detto beneficio del cap. *Odoardus*, la può fare il Vescovo, nel cui territorio sono contratti debiti, *Imol. in c. Clericus n. 4. de fid. instrum.*

Forma della supplica per ottenere il beneficio di detto cap. *Odoardus*.

12 Beatissime Pater. Exponitur Sanctitati Vestre pro parte Clerici N. & c. quod cum ex diversis infortuniis, & c. passis, vel fidejussionibus factis, etiam pro aliis solutis reperiat valde arge alieno gravatus, ad summam ducatorum tot circiter, & c. Et licet ipse omnem curam, & diligentiam adhibuerit, ut omnibus creditoribus satisfaceret, eosque concordaret, maximam suorum bonorum partem dando, & hoc non obstantem iidem creditores omnem suam substantiam quaerant, tamen cum nil amplius habeat quod perficere possit, praedicti creditores, virtute mandatorum executorum ab eisdem obtemporant, carceribus ipsum mancipere fecerunt, & ibi diem suum extremum claudere cogunt, cum maximo suo, & sue familiae damno, absque eorumdem creditorum utilitate. Ideo, ut a praemissis liberari possit ad miserrimam bonorum cessionem venire statuit, vel ad benignum beneficium c. *Odoardus*, dummodo tamen utroque casu remaneat, quod possit honeste vivere. Quare supplicat humiliter Sanctitati vestrae, quatenus Dño Episcopo T. committere, & mandare dignetur, ut Oratore ad hujusmodi narrata admittat, & c. et ita, & c.

Forma della citazione del Delegato con inserita forma delle delegationi sopra il cap. *Odoardus*,

13 Nos T. de T. Episcopus T, ad haec omnia per SS. Nostrum Divina providentia Papam N. executor, & Commiss. Judex specialiter delegatus. Nunciis, & Curatoribus, seu servientibus hujus Curiae, & ad aliarum quarumvis, & c. ad infrascripta in solidum requirendis, & cuilibet Vestrorum, & c. Novèrit is, quod nuper nobis pro parte N. N. Clerici, vel Presbyteri nostrae Diocesis praesentata fuerunt infrascripta littera Apostolica in forma brevis sub anatho Piscatoris, non abrase, non cancellata, nec in aliqua ipsarum parte suspecta, aut vitiosa, sed omni prorsus vitio, & suspicionem carentes, & eas (qua decet nos) accepimus supra caput, et paratos nos obaullimus obedire, et exequi juxta illarum seriem, continentiam, et tenorem, qui talis est, & c. inserisce il Breve intiero, & c. Ac etiam fuit praesentata copartio tenoris sequenti, & c.

Forma della comparsa, che deve fare il Clerico debitore avanti il Delegato, quando presenta il Breve, per godere il beneficio del cap. *Odoardus*, e si deve inserire nella citazione, & c.

14 N. N. Terra t. Dioc. t. comparet coram Illustriss. & Reverendiss. Domino Episcopo N. Delegato Apostolico, & dicit, quod intendit uti, & frui privilegio, cap. *Odoardus* de solutionibus, & cap. pervenit de fidejussionibus vigore litterarum Apostolicarum in forma brevis, quas comparendo praesentat omni modo meliori, & c. Post quarum litterarum Apostolicarum

aperitionem, seu presentationem, & receptionem nobis facte per eundem N. N. facta est nobis instantia, quatenus ad illius executionem procedere deberemus. Nos igitur attendens forma dictarum litterarum Apostolicarum, Vobis, ut supra jura dictis, &c. dicimus committimus, & Apostolica qua in his fungimur, auctoritate mandamus, quatenus receptis presentibus ad omnem instantiam, & requisitionem dicti N. N. omnia, & singula in eis contenta intimetis, & notificetis infra scriptis ejus creditoribus, ut de his notitiam habeant ipsosque moneatis, & roquiritis, quatenus infra dies octo, &c. compareant legitime coram nobis in nostra Curia ordinaria Episcopalis (se farà altro Delegato dirà) in Edibus nostra residentibus, ad dicendum, opponendum, & allegandum quicquid dicere, opponere, & allegare voluerint contra dictas litteras Apostolicas, & contenta in eis, & quare ea exequi, & fieri non debeant. Necnon infra eundem terminum compareant ad constituendum Procuratorem idoneum, instructum, ac reparabilem, cum quo legitime procedi possit, alias per nos procedetur in contumaciam contra ipsos ad omnes, & singulos actus necessarios, &c. usque ad sententiam diffinitivam, ac illius executionem inclusivè, ipsi amplius non requisitis, neque citatis, & monitis, nisi sic, & in quantum, & quatenus opus erit ad valvas majoris Ecclesie, &c. quorum omnium tenorem, & has presentes, &c. intimetis, &c. Datum die, &c. N. Episcopus Apostolicus Delegatus, &c. Nomina iurmandorum sunt, v3. N. N. N. N. &c.

15 Si deve procurare di citare d. creditori, se si può di persona, e fatta la relazione dal Curflore della forma dell'intimazione, si fa la citazione *ad dicendum in forma*. Si prova il Clerico o per la Bolla dell'ultimo ordine, o per testimonii, quando non sarà notorio, ed essendo notorio l'istessa notorietà provata per testimonii basta. Si prova la povertà, per la cui prova più sicura si formano l'articoli, che concludono detta povertà colla negativa di loco, e tempo, sopra li quali li testimonii dicono, che fanno N. N. N. che al presente non ave altri beni, se non li tali, e tali nelli tali, e tali luoghi, nè può essere il contrario, perche altrimenti essi lo sapriano per essere Cittadini, e beni informati, e che hanno perfetta notizia della condizione, e delli beni di d. N. &c. E la ragione è, perche li testimonii devono provare concludentemente la povertà, non ostante, che in dubbio si deve presumere più tosto per la povertà, che per la ricchezza, essendo, che la povertà non è abito permanente, mà variabile, perche può essere, che ogni uno oggi è povero, e dimani ricco, e però li testimonii devono provare la povertà presente, e non la passata. Formati dunque l'articoli come di sopra, si citano li creditori *ad dicendum in forma*, secondo il costume, e stilo della Corte, e fatto il decreto dell'ammissione di quelli, e dato il giuramento di calunnia, intimati tutti li creditori, dicendo, che il Sig. Delegato ave ammesso l'articoli, ed hà comandato, che si proceda all'efame di testimonii, e si perfeziona l'efame *ser. ser.* Avvertendosi, che se la persona, che s'ammette à d. beneficio sarà persona nobile, si deve articolare, e provare, perche in tal caso il Giudice deve lasciare maggior somma per la sua sustentazione, ed alimenti, secondo la qualità della persona, e similmente si deve articolare la quantità dell'entradi, e rendite effettive, dedotte le pesi, e spese, &c. à fine di poter arbitrare sopra la porzione bastante da lasciarsi à quel tale ammesso à detto beneficio.

Comparando alcuno di creditori, e presentando l'articoli, il debitore li dimandarà, si fa il decreto.

Forma del decreto della produzione dell'articoli del creditore.

16 *Per Dominum, &c. fuit provisum, & decretum, ut infra terminum dierum tot, &c. presententur articuli d. N. ad finem formandi interrogatoria, alias, &c. & ita, &c. hoc suum, &c.*

17 E se il debitore vorrà formare altri articoli contra di quelli, che ave fatti qualche creditore, se li dà il termine à formarli, e presentarli, e se li creditori oppongono altre eccezioni, per le quali pretendono, che il debitore non può, nè deve godere il beneficio del cap. Odoardus, o lettere Apostoliche, si dà il termine à provare le cause, ed eccezioni opposte.

Forma del termine à ricevere li testimonii.

18 *Per Dominum, &c. fuit provisum, & decretum, quod testes citentur ad instantiam N. et recipiantur, prout presenti decreto recipi mandatur, et de ipsorum dictis habeatur ea ratio, qua de Jure habenda erit, etc. et ita, etc. hoc suum, etc.*

- Avvertendosi, che sempre si devono nominare li testimonii da quello, che intende produrli, li quali si citano, e dopo si fa il sopradetto decreto, *quod recipiantur, etc.*

- E perche suole succedere, che li creditori dimandano doverli fare il sequestro per l'interim sopra li beni del debitore à fine, &c. e si fa il decreto, v3.

Forma del sequestro sopra li beni del debitore ad istanza de' creditori, etc.

19 *Per Dominum, etc. fuit provisum, et decretum fore, et esse sequestrandum summam petitam, etc. penes N. qui in sequestrum nomine sequestri illam retineat, &c. sub pena ducatorum tot, etc. applicandorum, &c. & in contrarium, &c. in subsidium excommunicationis, &c. instantibus N. N. creditoribus, &c. & ita, &c. hoc suum, &c.*

Si suole anco fare il sequestro in altro modo, secondo l'uso della Corte, senza istanza di parti, mà per il Mastro d'atti con decreto del Giudice, v3.

De mandato N. N. &c.

20 *Vobis, &c. Tenore presentium precipitur, et mandatur, quatenus visis, & receptis presentibus sequestrantur omnes, & quacunque pecuniarum, rerum, & bonorum summa qualitates, & quantitates ad dictum T. debitorem spectantes quomodo libet, & pertinentes, &c. & qua spectabunt, & perinebunt in futurum, &c. & sub arcto, firmoque sequestro ponantur apud, &c. Et insuper inhibeat in idem sequestrariis, ne sub pena ducatorum tot, &c. audeant dictas pecunias, res, ac bona, ut supra sequestrata alicui alteri personae dare, tradere, vel consignare, etc. sub quovis pretextu, etc. alias, etc. Verum sic, etc. et ita, etc. Intimetur, etc. In quorum, etc.*

Comparando bensì il debitore, ed allegando qualche giusta causa, per la quale il sequestro si debbia revocare, si fa il decreto, v3.

Forma della revocazione del sequestro.

21 *Et per Dominum, etc. fuit provisum, et decretum sequestrum ad instantiam N. creditoris contra N. debitorem in manibus N. de tali summa, vel re, factum fore, et esse revocandum, prout revocatur, data tamen per dictum N. idonea cautione de stando Juri, et iudicatum solvendo, etc. et ita, etc. hoc suum, etc.*

Forma del decreto della consegnazione del sequestro.

22 *Et per Dominum, etc. fuit provisum, et decretum pecunias, res, et bona N. ad instantiam N. creditoris sequestratas penes N. fore, et esse consignandas d. N.*

d. N. &c. prout consignari mandatur, & quodcumque mandatum necessarium, & opportunum fieri, & relaxari decernitur, & ita, &c. hoc suum, &c.

Forma del mandato di consegna.

23 *De mandato, &c. & ad instantiam N. principali-
lis creditoris N. occasione mandati, seu alterius legi-
tioni crediti, tenore presentium mandatur tibi
N. &c. quoniam statim, &c. post, &c. sub pena ducatorum tot, &c. bona, seu res, vel pecunias per se sequestrata, seu sequestratas, d. N. creditori instanti ad computum ejus crediti, recepta legitima quietantia, consignare debeatis, &c. cavete de contrariis, &c. In quorum, &c.*

Si deve anco avvertire, che occorrendo di commetterli detta delegazione à qualche persona, che non è Dottore, all'ora detto Delegato si deve eleggere qualche Dottore, ed idoneo Canonista per suo Consultore di tal forma, &c.

Forma d' eleggere il Consultore.

24 *Nos N. N. &c. & Delegatus, &c. in causa vertente inter N. cum N. cum fit nobis hujusmodi causa demandata à S. Sede Apostolica, &c. Ideo confisi . . . legalitate, doctrina, & integritate per Ill. & Rev. Domini N. V. J. D. ejusdemque plenam notitiam habentes, tenore presentium, prafatum eligimus, nominamus, & deputamus in nostrum Consultorem, & assistentem in presenti causa, in qua nobis consilium prabeat à principio usque ad finem in quolibet actu faciendo, in judicio predicto, ac etiam usque ad sententiam diffinitivam, ejusque executionem inclusivè, &c. & ita, &c. intimetur, &c. In quorum fidem, &c. Datum, &c.*

Detta elezione si suole intimare, e notificare alle partije se qualcheduna di esse avesse detto Consultore per sospetto, potrebbe proporre la sospensione, o se li dà il termine à provare, e provandola si fa l'elezione dell'altro, altrimenti si procede innanzi col medesimo eletto; il quale Consultore nel fare la sentenza la deve fare in questo modo.

Forma della sentenza dell'eletto in Consultore.

25 *Ego N. V. J. D. de terra N. Consultor electus, & deputatus per Dominum N. Judicem, vel Arbitrum (si sit arbiter, &c.) in causa inter N. N. vertente coram eodem Domino N. J. D. &c. de, & super tali re, &c. Visis videndis, & consideratis considerandis Christi nomine repetito, dico, consulo, & declaro partes prafati Domini Judicis fore, & esse in sententiando, sive laudando, &c. N. teneri, & obligatum esse ad solvendum d. N. ducatos, &c. vel non teneri, &c. e si pone il tenore della sentenza, come li pare di giustizia, & ambas partes esse absolvendas ab expensis, vel victum Victori in expensis condemnamus, &c. & ita, &c. omni modo meliori, etc. In quorum, etc. Datum, etc. Ego V. I. D. T. Consultor electus, ita consulo, et pronuncio, etc.*

E se faranno più eletti in Consultori, si dica in numero plurali *mutatis mutandis, etc.*

26 Succede alle volte, che il debitore carcerato dimanda l'alimenti da somministrarsi dalli creditori dentro le carceri; li quali in ogni conto le li devono somministrare da essi creditori; costato però prima sommariamente, che non hà del suo da poter vivere, purchè li creditori non dimandino dal debitore la cessione de' beni, perche all'ora volendo cedere non se li danno l'alimenti sudetti, *Afflià. decis. 71.* Quali spese, ed alimenti devono essere secondo la qualità della persona ad arbitrio del Giudice. Benche alcuni dicono, che deve bastarli pane, ed acqua; e se li creditori recuseranno di sommi-

strare dette spese, il Giudice lo farà escarcerare; e se le vorranno somministrare, farà il decreto v. z.

Forma del decreto per la somministrazione d' alimenti.

27 *Et per Dominum, &c. fuit provisum, & decretum fore, & esse subministranda alimenta N. carcerato pro debitis ad instantiam N. & N. creditorum ab ip-
sismet creditoribus ne fame paret, cum aliunde vivere non possit, prout subministrari, & solvi mandatur singulis diebus carolenos tot, vel granos tot, &c. pro alimentis, & casu quo deficiant etiam in unica solutione eundem N. excarcerandum fore, & esse, prout ex nunc excarcerari decernitur, & mandatur, &c. & ita, &c. hoc suum, &c. & intimetur, &c.*

28 S'avverte di più, che quando il Clerico debitore, che non può pagare, tanto le farà carcerato, quanto fuori delle carceri, prima che sarà ammesso al beneficio di *d. c. Odoardus*, fatti gli atti dovuti, & osservato il tutto, che si deve osservare; prima che si faccia il decreto à suo favore, deve confessare in presenza del Mastrod'atti, d Notaro, e testimoni fedelmente tutti li debiti, e tutti li suoi beni, che in qualsivoglia modo li spettano, ragioni, & azioni, che si possono stimare, e ridurre à prezzo, e quelle assignare in beneficio delli creditori. E di più deve dare pleggeria almeno giuratoria coll'obliganza in forma Camera di pagare li debiti, e sodisfare alli creditori si verrà à miglior fortuna; e di tutto ciò il Notaro ne deve fare l'istrumento, d scrittura per la memoria futura, ed all'ora il Giudice farà la sentenza in questa forma, &c.

Forma della sentenza sopra il beneficio del cap. Odoardus.

29 *Dei invocato prafidio, ac beatiss. Virginis, &c. per hoc diffinitivum decretum Nos N. &c. & Delegatus Apostolicus, etc. dicimus, declaramus, & pronunciamus visis actis, omnibusq; videndis, consideratis omnibus de jure considerandis cum omnibus deductis in hac causa N. d. N. Clericum, sive Sacerdotem, & debere, gaudere, & uti beneficio capituli Odoardus de solutionibus, & capituli Kervenit de fidejussoribus, dando, & concedendo illi dilationem moratam per tempus annorum tot, &c. dilatandam tamen, & prorogandam ad nostrum arbitrium quatenus opus fuerit, donec, & quousque perveniat ad pinguiorem fortunam, & interea decerni ei quantitatem introituum talem, &c. super talibus bonis, &c. ut possit, & valeat se cum sua familia sustentare, prout equum est. Reliquum vero, quod superest assignamus, infrascriptis creditoribus juxta suas autoritates, & potioritates pro quantitibus de jure sibi debitibus; & interea non molestari amplius, neque personaliter, neque realiter super bonis sibi pro suis alimentis assignatis, nullaque alia actione audiri, & ita mandamus, precipimus, decernimus, & sententiamus, prout Juris est omni modo meliori, &c. sub pena contravenientibus ducatorum tot, &c. piis usibus, &c. alijsq; arbitrio, &c. Et in subsidium excommunicationis, &c. & ita, &c. & intimetur, &c. Datum, &c. Ego N. Apostolicus Delegatus, &c.*

Lectum latum, & publicatum, sub die, &c. Curia pro Tribunali sedente, &c. presentibus pro testibus N. N. N. T. Act. &c.

Si fa l'aggiudicazione delli beni colla divisione di essi, ed assignazione alli creditori per le quantità dovute à ciascuno, secondo l'antiorità, e potiorità giudicate dal Giudice, &c.

Se vi è intervenuta la commissione Apostolica, si deve fare la sentenza nell' infracritta forma, come si fa nella Città di Roma, *For.*

30 Forma d'altra sentenza secondo detto Capitolo ,
 Christi nomine invocato pro Tribunali sedentes,
 & solum Deum prae oculis habentes per hanc nostram
 diffinitivam sententiam, quam de Juris peritorum
 consilio ferimus in his scriptis in causa, & causis,
 quae primo inter Rev. D. T. de T. A. Nozem ex una, &
 DD. N. N. N. N. assertos ejus creditores Reos conven-
 tos de & super ammissione ad beneficium capitali
 Odoardus de solutionibus, & capituli pervenit de fe-
 deju ssoribus, rebusq; aliis in actis causa, & causarum
 hujusmodi latius deductis coram nobis versa sunt,
 & vertuntur instantia, partibus ex altera dicimus,
 decernimus, declaramus, & diffinitivè sententiam
 mus d. Rev. D. N. de N. Actorem nostrae Curiae Caestis
 militem facta prius per eum suorum debitorum con-
 fessione, nec non omnium, & singularum suorum bo-
 norum, reddituum, & proventuum quorumcumque
 judicatione, & assignatione illorum ad favorem
 suorum creditorum, infra scriptis tamen alimentis,
 aliisq; sibi inferius reservandis semper salvo, & fa-
 cta per eundem obligatione de satisfaciendo illis si,
 & postquam pervenerit ad pinguiorem fortunam,
 fore, & esse admittendum, prout hanc serie admitti
 volumus, & mandamus, ac admittimus ad dicta
 beneficia, & ut talis admissus isti, ac frui debet
 prerogativis, & indulgiis in eisdem capitulis con-
 tētis, dictisque ejus assertis creditoribus non licuisse,
 nec licere dictū Rev. d. D. N. de N. molestare persona-
 liter, & quod ejus personam, ac alias sibi inferius
 reservanda vigore cujusvis eorum praetensi crediti,
 etiam obligatione Camerali vallati, & vigore qua-
 rumvis mandatorum executorum suspicione fug-
 ge, alteriusve cujusvis generis, & speciei per quos-
 vis Dominos Romanae Curiae Judices, etiam per nos,
 & nostram Curiam decreti, & relaxati seu in futu-
 rum decernendi, & relaxandi cum quovis exequa-
 tur, apposito, seu apponendo, et pro praedictis omnibus,
 & singulis non graveur, & inhibitiones nostras de-
 super necessarias, & opportunas decernendas, & re-
 laxandas, fore, & esse prout decernimus, & relaxa-
 mus, ac non graveur, & inhibitiones concedimus.
 Dictoque R. D. N. de N. pro honesta sua vita susten-
 tatione, & ne mendicare cogatur, reservamus ducatos
 tot pro quolibet anno, sua vita naturali durante
 super omnibus, & singulis ejus bonis praesentibus, &
 futuris, & alterius alios ducatos tot pro una vice
 tantum pro utensilibus, & mobilibus ad sui personam
 necessariis; pro quibus decernimus, & relaxamus
 quaecumque mandata necessaria, & opportuna: &
 ita dicimus, pronunciamus, decernimus, & declara-
 mus, ad diffinitivè sententiam, non solum isto, sed
 omni meliori modo, &c. Ego N. Vicarius Generalis,
 & Apostolicus Delegatus, lectum latum sub die, &c.

31 Volendo da ciò li creditori appellare, possono
 appellare frà dieci giorni, per essere giudicio ordina-
 rio; e si concede al debitore ammesso al beneficio
 l'inibitoria, accid non fia molestato: e se appellaran-
 no in tempo, si retarda l'inibitoria sino, che il Supe-
 riore giudicherà se l'appellazione deve, ò non deve
 aver luogo. Però si potrebbe consultare in tal caso
 alli creditori di non far più spese con pericolo di
 perderle insieme col credito, quia inanis est actio,
 quam inopia debitoris excludit, l. nam is, ff. de dolo.

Dell'Eccezioni Perentorie.

T R A T T A T O IX.

Cap. I.

S O M M A R I O.

Eccezioni perentorie, perche si chiamano tali, n. 1.

Eccezioni perentorie, quali, e quante si chiamano di
 lite finita, n. 2.

Eccezioni perentorie, quando si devono proporre, n. 3.

SI è detto sopra nel principio di questi trattati dell'
 Eccezioni, che sono di due maniere, cioè dilato-
 rie, e perentorie; ed avendo già visto, e detto piena-
 mente delle dilatorie, resta da vedere delle perento-
 rie, che sogliono essere infinite, come sono infinite
 l'azioni, e si chiamano perentorie, perche fanno pe-
 rire l'azione dell'Attore, e sempre ostano, cap. 1. de
 litis contestatione in 6. l. 3. ff. de except. E si possono
 opporre de Jure communi, sino alla conclusione
 nella causa, ed alle volte sino alla sentenza, l. pe-
 rentorias, & ibi Bald. C. qui sentent. rescind. non
 poss. l. praescriptiones, C. de except. Delle quali eccez-
 zioni tre si chiamavo di lite finita: cioè l'eccezione
 del giuramento, l'eccezione di cosa giudicata, e
 l'eccezione di transazione, cap. 1. de litis contestat-
 in 6. Constit. Regni except. filiationis. Ma de Jure Re-
 gni per la Pramat. che incomincia Comparente Reo,
 dette eccezioni si devono proporre frà tre giorni
 dopo data la copia della dimanda, mediante giu-
 ramento, e frà cinque giorni immediatamente se-
 guenti, altrimenti s'intendono riservate ad merita
 causa. Quali Eccezioni di lite finita si dicono
 anco declinatorie, quando s'oppongono prima del-
 la contestazione della lite, ed in tal caso impedisco-
 no l'ingresso della lite, e fanno declinare il giudizio.

Eccezione del giuramento. §. 1.

S O M M A R I O.

Eccezione del giuramento quando ha luogo, n. 1.

Detta Eccezione, che opera e quali effetti produce, n. 2.

Detta Eccezione si limita, e non ha luogo in molti casi,
 num. 3. sino al num. 10.

Attore, come può replicare contro il Reo, che oppone
 l'eccezione del giuramento, num. 11.

Attore, che deve esprimere nell'affolluzione del giura-
 mento, num. 12.

Affolluzioni del giuramento devono essere, quanti giu-
 ramenti sono nel contratto, num. 13. & 14.

Affolluzione non si concede senza causa, num. 15.

P Rima dunque è l'eccezione del giuramento,
 che ha luogo, quando s'oppone di spergiuro: co-
 me se uno ha promesso di fare, ò non fare una de-
 terminata cosa, e detta promissione l'ave confir-
 mata con giuramento, se dopo controvicne, si può
 opporre de perjurio, Bald. in l. fin. C. de reb. cred. &
 jur. jur. Quale eccezione del giuramento discaccia
 onninamente l'Attore dal giudizio, e ap. dilecti de
 except. l. si quis major, C. de transact. l. 1. ff. de jur.
 jur. Seraph. de privil. juram. privil. 174. dove dice,
 che lo spergiuro non solamente discaccia dal poter
 agere; ma fa anco cadere dall'azione, restituire il
 ricevuto, pagare la pena, e restare privo d'ogni com-
 modo del contratto, l. si quis major, C. de transact. e li
 DD. communemente. Il che fallisce in molti casi.
 Primo, quando la parte cotraria non oppone detta
 Eccezione de perjurio, perche si dice rinunciare al-
 l'eccezioni, ed il processo sarà valido, Seraph. d. pri-
 vil. 174. n. 18. come all'incòtro dopo l'opposizione di
 detta eccezione dello spergiuro tutti l'atti, e pro-
 cesso fatti sono affatti nulli, ed invalidi, e si può op-
 ponere in qualunque parte del giudizio, prima pe-
 rò della sentenza, Coccin. decis. 268. n. 5. Avertendosi
 parimente, che benchè la parte non oppone detta
 eccezione; non però il Giudice può discacciare lo
 spergiuro ex officio, ed impedire il passare avanti nel-
 la

la causa, *Farin. q. 160. n. 186.* Secondo, quando l'eccezione dello spergiuro non si provasse subito, ma ricercasse, *altiore in indagine, Seraphin. loc. cit.* Terzo, quando non costasse chiaramente detta eccezione, *Mantic. dec. 221.* Quarto, quando non fosse spergiuro nella medesima causa, ma in altra, perche allora non militaria d'eccezione, dovendo essere nella medesima causa, e contratto, *Fel. in c. 2. de except. Rom. sing. 499. Seraph. d. privil. 174.* Quinto, quando il contratto fosse illecito per parte di tutti due, perche il giuramento non deve essere vincolo d'iniquità, *cap. quando de jur. jur.* Sesto, quando defendesse la propria Chiesa, o vero la propria persona, *c. dilect. de except. DD. communiter,* perche all'ora lo spergiuro, come reo necessario *excipiendo, & defendendo,* deve essere inteso, *Gregor. decis. 64. n. 4. Durand. decis. 18. n. 25.* Settimo, quando nel contratto interviene lesione enormissima, e dolo scovertamente, come farebbe per sentenza del Giudice, così anco se si scuopre simulazione, *Rota decis. 102. n. 9. p. 1. Gregor. d. decis. 64.* Ed ultimo, quando lo spergiuro avesse ottenuto dal Papa per via di signatura di grazia, l'assoluzione dello spergiuro incorso, citata però la parte, *Farinac. d. q. 160. Marches. de commiss. absol. juram. ad effect. agen. part. 3. §. 1.* E non si può concedere detta assoluzione da altro inferiore del Papa, senza sua special promissione, *d. Marches. ubi sup. §. 2.*

11 Può bensì l'Attore replicare contro il Reo, che oppone detta eccezione, che non è spergiuro per aver prima ottenuto l'assoluzione del giuramento à fine di agere, quale però la deve dimostrare, e provare, ed in tal caso non osta, *c. quarelam de jur. jur. c. dilecti de except. c. d. l. si quis major. C. de transact.;*

12 e l'assoluzione si concede all'Attore per agere, ed al Reo per difendersi, *Affl. decis. 220.* L'Attore, che muove l'azione senza l'assoluzione dal giuramento, non deve essere inteso. Avvertendosi, che dimandando l'assoluzione quando è incorso nello spergiuro, non li giova l'assoluzione, se non avrà fatta espressione, che era spergiuro, perche sarebbe forrettizia, *Cravett. conf. 7. n. 11.* E sempre, che s'opponesse, o replica sopra il giuramento, ed intorno l'assoluzione si deve dare il termine à provare il contratto. E se si farà più volte giurato nell'istesso contratto, tante assoluzioni deve ottenere, quanti giuramenti sono dati; altrimenti una sola assoluzione dove sono più giuramenti non li giovaria, *Seraph. de privil. jur. om. privil. 83. n. 46. Gram. dec. 66.* Onde se avrà giurato

14 di pagare, di non dimandare assoluzione dal giuramento, ed impetrata non servirsene, deve prima dimandare l'assoluzione da questo terzo giuramento, *Seraph. d. privil. 83.* dopo dal secondo, e dopo dal primo, *Bald. in l. 2. n. 91. ff. de jur. jur. Felin. in c. debitorum qu. 3. n. 9.* Altrimenti l'assoluzione da uno

15 giuramento senza ottenere l'altre prima, come di sopra, non giovaria, *Marches. p. 2. §. 2. Pic. decis. 53.* L'assoluzione però non si concede senza giusta causa, come di dolo, meto, lesione, o simili, *Mantic. decis. 257. n. 9. Marches. de commiss. relax. jur. ad effect. agen. p. 3. §. 3.* che se è incorso nello spergiuro, l'assoluzione à fine di agere non giova, *Ruin. conf. 66. n. 6. Seraph. d. privil. 174. n. 9.* se prima non avevota ottenuta l'assoluzione dello spergiuro, *Ard. dec. 47.*

Dell'Eccezione di cosa giudicata. §. 2.

S O M M A R I O.

Eccezione di cosa giudicata, che cosa sia, n. 1.
 Eccezione di cosa giudicata, quando non ha luogo, n. 2.
 Eccezione di cosa giudicata, ritardata ogni esecuzione, n. 3.

SEconda eccezione perentoria di lite finita è quella di cosa giudicata, *l. 1. ff. de re judic.* perche nasce questa eccezione dall'autorità di cosa giudicata, per mezzo della quale in virtù dell'eccezione si discaccia l'Attore, che molesta alcuno, che aveva prima convenuto per l'istessa causa, per l'istessa azione, e per l'istessa cosa dedotta in giudizio, e già terminata un'altra volta, *l. 2. & l. cum quaritur, ff. de except.* perche l'autorità della cosa giudicata produce quest'effetto dopo dieci giorni, fra li quali non fu appellato, *cap. quo ad consulationem de sent. & re judic. ff. de reg. jur. Riminald. conf. 41.* Onde se l'istesso Attore muove di nuovo la lite contra uno, che prima aveva convenuto per l'istessa cosa, sopra la quale fu fatta la sentenza contro l'istesso, e per la medesima causa, e coll'istessa azione, s'opponne in tal caso l'eccezione di cosa giudicata dal Reo convenuto, e nuocerà all'Attore, *l. & eandem, l. si mater, & illud, l. de eadem, & l. quantitas, & l. siue ex testamento, ff. de except. rei judic.* d'onde si deduce, che acciò che abbia luogo detta eccezione di cosa giudicata, devono concorrere tutte le sopradette qualità, altrimenti non ha luogo detta eccezione, *Franch. decis. 58.* e si dà anco contro l'eredità, &c. Quale eccezione ritarda anco l'esecuzione dell'obbligo Camerale, e s'ammette in qualsivoglia giudizio, *Rota post Zacch. de obligat. Cameral. dec. 89. n. 7.*

Dell'Eccezione di Transazione. §. 3.

S O M M A R I O.

Eccezione di transazione, quando ha luogo, n. 1.
 Eccezione di transazione, quanti requisiti devono concorrere, acciò si possa opporre, nu. 2. fino al n. 7.
 Eccezioni di transazione, quando si possono proporre, n. 8. & 10.
 Satisfazione, opponendosi, e non provandosi, in che pena s'incorre, n. 9.
 Eccezioni dilatorie, quando si possono opporre dopo la contestazione della lite, n. 11. & 12.
 Eccezioni perentorie, che non sono lites finitæ, quando si possono opporre, n. 13.
 Eccezioni dilatorie, che annullano il processo, quando si possono opporre, n. 14.
 Eccezioni, che si possono opporre per impedire l'esecuzione della sentenza, quali siano, n. 15. fino al n. 23.
 Pratica, quando s'atlega, o replica qualsivoglia eccezione, n. 24.
 Eccezioni, che si riservano ad merita causæ, & ad calculum ferendæ sententiæ, quali siano, n. 25.
 Appellazione, quando si dà dal decreto, che non ammette le prove prontuarie dell'eccezioni, n. 26.

TERza Eccezione perentoria di lite finita è quella di transazione, quale si fa in cose dubbie, e lite incerta; onde se per timore di lite futura, ed incertezza del successo di quella fece patto coll'Avversario, transiggendosi à qualche quantità di moneta di pagarcela; o pure se la lite era già intentata, e si concordorno à certa quantità di denari, acciò desistesse dalla lite mossa, in tal caso, non osservandosi il patto della transazione, osta d'eccezione di transazione, che impediria l'ingresso della lite, *l. fratres, C. de transact. Affl. dec. 220. Gram. dec. 66.* Et acciò si possa opporre d'eccezione della transazione, si ricercano molte cose. Primo, che sia fatta per timore di lite mossa, o da muoversi, *l. fratres, C. de transact.* Secondo, si ricerca la bona fede per parte del transigente, perche essendo ingannato, ed indotto con mala fede, non si può opporre d'eccezione contra di esso, *l. si contraveniat, et l. cū postquam.*

quam, C. de pact. Gramm. d. decis. 66. n. 46. Terzo, si ricerca, che la transazione sia di cosa, che ne possa nascere l'azione, l. causas, C. de transact. Quarto, che non sia nulla per qualche causa, come sopra beni Ecclesiastici senza l'Assenso Apostolico, Extravag. ambitiosa de rebus Ecclesia non alienan. è pure se nel Regno si faccia in cosa feudale senza l'Assenso Regio, per la Costituzione, che incomincia Constitutio Diva memoria, perche all'ora non giova l'Eccezione, Afflic. dec. 173. Quinto, che nella transazione non vi sia lesione enormissima, come se ci è intervenuto dolo, è pure grande circonvenzione, perche all'ora ottenuta l'affoluzione dal giuramento si può rescindere la transazione, Afflic. dec. 222. d'onde s'inferisce, che nel contratto della transazione ave anco luogo il rimedio della l. 2. Cod. de rescind. vendit. Franck. decis. 159.

Finalmente si deve sapere, che vi sono diversi tempi dal poterli proporre dette eccezioni; cioè prima dell'ingresso della lite. Secondo, primo della contestazione di essa. Terzo, dopo detta contestazione, e prima della sentenza, e Quarto, dopo la sentenza. In quanto al primo, cioè primo dell'ingresso della lite, si deve osservare, che primo di d. ingresso si devono opporre l'eccezioni della declinatoria del foro, che riguardano l'incompetenza del Giudice, è vero la sua sopizione; altrimenti non opponendosi prima di d. ingresso, non si possono più opporre, perche si dice avere il Reo consentito nel Giudice, cap. inter Monast. de except. rei jud. & l. sed, et si, ff. de judic. et l. si convenerit, ff. de jurisdic. omni. Jud. Bensì se il Reo dimanderà la copia del libello, per poter consultamente rispondere, non si dice consentire nel Giudice, Bart. in l. non videtur, ff. de jud. Anco in d. tempo si devono opporre l'eccezioni, che impediscono l'ingresso della lite de Jure Regni, come sono l'eccezioni del pagamento, di cosa giudicata, di transazione, dello spergiuro, e del patto di non dimandare, per la Pramm. che incomincia Comparente Reo de ord. Jud. et constitut. except. filiarionis. E si osserva ancora in virtù della d. Pramm. Quicumq; sotto il tit. de except. che non provando il reo l'eccezioni proposte, almeno semiplene, per ogni eccezione, che non prova, deve pagare due tari per pena e per la Pramm. Audivimus 47. de off. Magistr. iustitiarum, stà ordinato, che non si possano da qualsivoglia Giudice, tanto della G. Corte, quanto d'altri Tribunali, e Corti del Regno fare decreti, provisioni, è altre ordinazioni, è in scritto, è in voce, che data peggiora per il debitore in virtù d'obliganza stipulata panis acta, di pagare il debito, e la pena, quando è venuto il giorno del pagamento. si sopraffeda d' accusare d. obliganza sotto pena di cent'onze, alle quali pene sono tenuti anco li Mastrod'atti, e Scrivani, è altri, che firmano d. decreti, e provisione. Come anco, che quando si allegano in giudizio nuove convenzioni, è soddisfazioni, devono tali comparse talmente essere lucide, e chiare, che non abbiano bisogno di dichiarazione, mentre si deve esprimere la specie di detta nuova convenzione; altrimenti dette comparse in conto alcuno si devono ammettere dalli Giudici, è Mastrod'atti, con farseci la presentata, sotto pena di doc. 50. Ed allegandosi la soddisfazione, e non provandosi incorre l'allegante nella pena di doc. dodici, la metà al Fisco, e l'altra metà alla parte, e nell'istessa pena di doc. dodici incorre similmente il Procuratore, che allega la nova convenzione d'applicarsi, come di sopra. Nella quale pena di docati 12. incorre anco

quello, che dopo fatta l'esecuzione, compare, ed allega essersi eseguito nelli beni alieni, e non lo prova, e detta pena anco si divide, come di sopra. In quanto al secondo tempo, cioè dopo l'ingresso della lite, e primo della contestazione si deve osservare, che regolarmente in detto tempo si devono opporre l'eccezioni dilatorie, che non riguardano la persona del Giudice, lita demum, C. de procurat. Marant. in spec. aur. p. 9. memb. 9. nu. 9. Si deve però avvertire, che in due casi l'eccezioni dilatorie si possono opporre, anco dopo la contestazione della lite. Primo, quando sopravvenessero dopo dato il tempo per colpa dell' Avversario, Marant. loc. cit. Secondo, quando fosse eccezione dilatoria, che riguardasse il processo nullo per atti prima fatti, com'è quella, che nasce per difetto della citazione, della giurisdizione, è procura; perche in tal caso, benchè l'eccezione sia dilatoria in se stessa, si può nondimeno opporre in qualsivoglia parte del giudizio anco dopo la sentenza, l. licet, C. de procur. Felinus, ed altri nel cap. Exceptionem de except. et in cap. 1. de litis contest. in 6. in quanto al terzo tempo, cioè dopo la contestazione della lite, e primo della sentenza, si deve osservare, che in tal tempo si devono opporre l'eccezioni perentorie, che non sono litis finita, l. peremptorias, C. sentent. rescind. non poss. Quale disposizione di legge si osserva anco oggi nel Regno di Napoli, non ostante la costituzione, che incomincia lite legitime contestata, nella quale si hà, che l'eccezioni perentorie si devono opporre dopo la lite contestata fra due giorni: e la ragione della differenza è, perche è più benigna la disposizione di d. legge, che di d. costituzione; e detta pratica è stata introdotta dalla Pramm., che incomincia Cursu dilationum, sotto la rubrica de ord. judic. per la quale si vede corretta la detta costituzione lite legitime contestata; e però stà disposto, che anco dopo il termine fino alla conclusione si possono presentare le scritture per ripulzare li testimoni e famigliari. In quanto al quarto tempo, cioè dopo la sentenza, in tal tempo si possono similmente opporre l'eccezioni dilatorie, che annullano il processo prima fatto, come per difetto della procura, è giurisdizione; si deve bensì notare primo, che benchè regolarmente dopo la sentenza non si possono opporre eccezioni perentorie, se non che per via di restituzione in integrum; come se farà minore, è Chiesa, l. 2. C. sent. rescind. non poss. etc. cum olim de priviis; questo però si limita in nove casi numerati per la glos. in l. fin. C. de juris, et fact. ignorant. nelli quali casi anco dopo la sentenza si possono opporre l'eccezioni perentorie, per impedire l'esecuzione di essa. E Primo, nel figlio di famiglia, al quale compete l'eccezione dei Macedoniano, l. amet si, ff. ad Macedon. Secondo, nella donna, alla quale compete l'eccezione del Velleiano, l. quovis, §. 2. ff. ad Vellejan. Terzo, nel soldato condannato, il quale può opporre anco dopo la sentenza l'eccezione lasciata, l. 1. in fin. C. jur. et fact. ignor. Quarto, nel marito, il quale non può essere convenuto, nisi in quantum facere potest, l. ex diverso, §. fin. ff. solut. matrim. Quinto, nel donatore, ed altri, che similmente godono detto beneficio, l. Nestunius, §. fin. ff. de re judic. perche questi possono opporre anco dopo la sentenza l'eccezione deducendo ne egeant, &c. Sesto, nel peggioro in quanto al privilegio cadendum actionum, l. si fidejussor, §. 1. idem respondit, ff. de fidejussor. Settimo, nel Tutore, l. si praesens potest, ff. de contr. ad. int. Ottavo, nel

22 falso Procuratore, *l. licet, C. de Procurat. c. in nostra eod. tit. de procur.* Nonno, quando il Giudice si dice
 23 nullo, ò perche il Giudice era incompetente, ò escomunicato, ò simili, *l. licet, C. de probat. & tot. tit. C. quando provoc. non est necess.*

24 Si avverte anco, che per qualsivoglia eccezione del reo convenuto, ò replica dell'attore, sempre si deve dare il termine à provarla subito frà il medesimo termine, altrimenti il Giudice deve far decreto, che si procede avanti *oppositis non obstantibus*, e si riservano da provarli *ad merita causa*, *Bart. & Bald. in l. nam postea, ff. de jur. jur. Felin. & Abb. nel cap. exceptionem de except.*

25 L'eccezioni poi, che si riservano *ad merita causa, & ad calculum ferendam sententiam*, sono quelle, che non si possono provare subito, perche ricercano *altiore indaginem*, come sono l'eccezioni ambigue, dubbie, e difficili à provarli *in jure, & in facto*, & *Ang. Aret. dice nell'inst. de except. §. aque n. 10. vers. & qua*, che l'eccezione, che ricerca *altiore indaginem* è quella, che *si ve in jure, si ve in facto requirit agitationem*, ed all'ora si deve fare decreto (*quod procedatur ad ulteriora, & reservetur probatio ad merita causa*) *DD. in c. 2. de sent. et re jud.* Si osserva però, che offerèdo la prova protuaria dell'eccezioni proposte, ed il Giudice nõ volesse ammettere d. prove la parte potria appellare, *Abb. in c. 1. de ord. cognit.*

Seguitano altre eccezioni, che nascono, ed hanno luogo nelli contratti.

Dell' Eccezione dell' Errore. §. 4.

S O M M A R I O.

Eccezione dell' Errore hà luogo anco nell' istromento guarentigiato, n. 1.

Eccezione dell' Errore si prova con essore la cosa differente di quello, che appare, n. 2.

Questa Eccezione dell' Errore è una di quelle, che non s'intendono ributtate dallo statuto, che rigetta tutte l'eccezioni, *Bart. in l. non fatetur, ff. de confess. Theaur. dec. 26. nu. 15.* il che procedo anco nell' istromento guarentigiato, *Maur. Burg. in tract. de laudem par. 3. inspect. 40.* la ragione perche dove ci è l'errore, non vi può essere consenso alcuno, *Mascard. tract. de probat. conclus. 1118.*

2 E si prova l'errore subito, che si prova l'esser la cosa differente di quello, che appare, *l. post divisionem, Bart. & alii, C. de jur. & fact. ignor. Alex. conf. 102.*

Dell' Eccezione dell' Usure. §. 5.

S O M M A R I O.

Contratto usurario non partorisce obbligazione, nè produce azione, n. 1.

Contratto usurario non ammette pagamento, e si deve restituire il pagato, n. 2.

Giuramento nel contratto usurario, quando si può opporre prima dell' assoluzione, n. 3. 4. e 5.

Usura nõ si presume, e chi l'oppono la deve provare, n. 6.

Contratto usurario, come si prova, e quali congetture siano necessarie, n. 7.

Giudice nella materia di usura essendovi discrepanza frà li Dottori qual' opinione deve seguitare, n. 8.

Istromento, che non sarà in tutto usurario, si deve reprovare in quella parte solamente, nella quale è infetto, n. 9.

Creditore con l'istromento illecito, deve consegnare solo il capitale, e li frutti si computano nella sorte principale, n. 10.

Notari, che fanno istromenti usurarii, in quali pena incorrono, n. 11.

Usura si permette nella dote, &c. n. 12.

Testatore, quando può disporre, che l'eredità non pagando il legato paghi l'annualità, n. 13.

Eccezione dell' usura si può opporre in perpetuo, &c. n. 14.

1 L' Eccezione dell' Usure è una delle principali, che si possono opporre contra il contratto, mentre il contratto usurario non partorisce obbligazione, nè produce azione, *Novar. conf. 10. n. 1. Viv. decis. 369. nu. 19. Alex. conf. 113. vol. 6. Grat. conf. 11. DD. omnes in Clem. 1. de usur.* E però se sarà pagato qualche cosa per ragione del contratto usurario, come indebitamente pagato *Omni jure* si può ripetere, *l. si non forte em, ubi omnes hoc notant, ff. de condit. indeb. Alex. conf. 80. n. 11. et 12. vol. 3. Dec. conf. 116. circa finem, Grat. d. conf. 11. n. 12.*

2 Può occorrere difficoltà di sapere se nell' istromento, ò contratto, che stà affetto d'usuraria pravità vi è interceduto giuramento, se possa il debitore, che hà giurato, in questo caso, opporre l'eccezione sudetta prima di pagare dette usure, ò pure debbia pagare per ragione del giuramento, e dopo ripetere, e si risponde, che si devono distinguere due casi. Primo, quando l'usure sono già maturate, ed in tal caso si devono prima pagare, e dopo ripetere il pagato. Secondo, quando l'usure nõ sono decorse, e maturate, ed all'ora non ostante il giuramento si ascolta il debitore, che oppone l'eccezione dell'usuraria pravità, *Bart. in l. 1. §. et parvi, ff. quod vi aut clam, Bal. in l. 1. C. de condit. indeb.* tutti li Canonisti *in c. debitores de jur. jur. Felin. in c. 1. eod. tit. Corn. conf. 6. circa finem lib. 1. Neviz. conf. 59. n. 17. Grat. conf. 11. n. 35.* dove dice, che il giuramento nõ tiene, nè obbliga.

4 Questa distinzione però procede, quando non fosse dal debitore ottenuta l'assoluzione del giuramento, perche in tal caso si può opporre anco dopo maturate l'usure, *c. 1. de jur. jur. Alex. in l. stipulatio ista, §. alteri, ff. de verb. oblig. Natt. conf. 497. n. 1. lib. 3.* Dove anco dice, che in questo caso può il Giudice secolare costringere il creditore, che ave ricevuto tal giuramento, accid restituischi, e rilasci d. contratto, ed il ricevuto, *Abb. conf. 8. lib. 2. Anchar. in c. canonum statuta de const. in 11. q. Bald. in c. 1. §. item sacramenta de pace juram. firmam.* Il che d. Natta l'intende se non sarà incorso nello spergiuro, *d. luogo n. 5.* dove anco dice, che il Giudice secolare può *ex officio* costringere il creditore, che delista dall'esazione di d. usure, benchè il debitore abbia giurato di pagarle, *c. duas de usur.*

5 Se però occorresse il caso di questa questione, giudicerei più utile, e più sicuro, che il debitore si valesse della cautela portata da *Bald. in d. c. debitores de jur. jur. Natta conf. 497. n. 9. Capp. dec. 175. nu. 2. Maran. disp. 5. n. 5. Soccin. conf. 94. n. 2. vol. 3. Guttier. in repet. l. nemo potest. n. 398. ff. de leg. 1. Roland. conf. 88. n. 14. vol. 3. Cavalc. dec. 13. n. 50.* ed è, che il debitore, che promise di pagare d. usure, ne faccia il deposito: e subito data pleggeria di restituirle in caso, che non ottenesse sopra l'eccezione proposta d'usuraria pravità, qual'è cautela ottima, come dice *Cavalc. e Marsil. sing. 368.* Vi è anco altra cautela più sicura, ed è, che il Giudice secolare *ex officio*, ò vero il Giudice Ecclesiastico, che sarà stato richiesto dal debitore, faccia dare pleggeria à detto creditore, che dimanda l'esecuzione di tenere la somma dimandata in luogo di deposito, e di restituirle ad ogni ordine della Corte insieme con tutti li danni, spese, ed interessi in caso di soccombenza, *Contard. in repetit. l. fin. C. si de moment. possess. in notab. u. 13. ff. de re jud. c. Cavalc. d. n. 50. in fin. Affl. dec. 356. n. 6. E d. con.*

elusione, che il debitore possa ripetere quello, che paga per ragione dell'usura procede, ed ha luogo anco se fosse condannato per sentenza, la quale sentenza mai passa in cosa giudicata, *Bald. in l. 2. C. de usur. Tiraq. in tract. de utroque retract. §. 1. gl. 2. n. 31.*

6 E perche l'usura, come delitto, che consiste nel fatto, non si presume, *Bald. conf. 39. in fin. & conf. 210. vol. 3. Cravet. conf. 48. nu. 8. Capoll. in tract. de simul. contr. n. 180. Mascard. in tract. de probat. conc. 1417. n. 1. & concl. 448. n. 1.* dove dice, che quello che asserisce il contratto simulato, ed usurario, è tenuto di provare la sua intenzione; però si deve vedere come si prova l'usura, e che il contratto sia usurario;

7 e quale congettura siano necessarie. Circa il primo, si prova in più modi l'usura, ed il contratto, che sia usurario, li quali oppone *Mascard. in d. concl. 1417. & Caval. dec. 13. n. 77. lib. 2.* Circa il secondo, cioè da quante congetture si arguisce il contratto fenerativo, e di fraude dell'usura, alcuni dissero, che almeno devono essere tre, come per esempio nel contratto di vendita, il patto di retrovendendo, la parvità del prezzo, e che il compratore sia solito dare ad uivere, o simili, *c. ad nostram de empt. & vend. Inol. & ceteri DD. in c. illos voc. de pignor. Capoll. in tract. de simul. contr. n. 80.* dove pone molte presunzioni, e congetture, colle quali si arguisce il contratto fenerativo, ed in fraude d'usura, *Bero c. 165. n. 6. lib. 1. Gratian. conf. 111. n. 15. Neviz. conf. 88. n. 1. et 2.* dove dice, che questa opinione è la più comune, e con una moltitudine numerosa di dottrine lo prova *Grass. de except. except. 28. per tot.* Però vi sono anco molti DD. di numero, ed autorità maggiori, li quali tengono, che due presunzioni solamente sono bastanti ad arguire, e far presumere il contratto fenerativo, e di opinione è più sicura à favore dell'anima, ch'è la cosa più principale, *c. ad nostram de empt. & vend.* e precisamente nel contratto del mutuo bastano due congetture solamente per dimostrare il contratto usurario, *Bald. in l. cum allegat. n. 6. C. de usur. Dec. in l. rogasti, §. si tibi n. 4. Men. ch. conf. 19. n. 38.* Si limita però, che non procede quando comprasse la Chiesa, o persona Ecclesiastica, perche all'ora non bastano due presunzioni solamente, mà almeno devono essere tre, *Alciat. respons. 40. lib. 1. Mascard. d. concl. 447. n. 48.* E quando vi sono tre congetture, basta, che la parvità del prezzo sia nella quarta parte, *Gramm. dec. 138. n. 2.* dove dice, che li testi monii per provare la parvità del prezzo, devono dire, che la cosa si poteva vendere per duc. 40. col patto di retrovenduta se fu venduta per duc. 30. perche se deponessero altrimenti, cioè, che la cosa valeva 40. e fu venduta 30. non gioverebbero, perche la cosa, che vale 40. vendendosi col patto di retrovenduta; si stia duc. 30. *Tiraquell. in tract. de retract. convention. in pref. n. 5.* E la ragione, perche la cosa, che si vende con d. patto si stima molto meno, che se si vendesse libera, *l. fundi parte, ff. de contrab. empt. Abb. in c. in aliquibus de decim. Covar. lib. 3. var. resol. c. 10.* Mentre d. patto, o altro simile si deve stia parte del prezzo, *l. si sterilis, §. si tibi fundū, ff. de action. empt.* E perche il contratto non si può direttamente provare usurario per essere di prova difficile; però la legge si contenta, che si provi con indizii, presunzioni, e congetture, *l. non omnes, §. à barbaris, ff. de re militari, Cravet. conf. 156. n. 7. lib. 1. Mascard. de probat. concl. 428.*

8 Se in foro fori fusse discrepanza trà li Canonisti, e li Teologi se il contratto sia usurario, o no, all'ora il Giudice deve seguitare l'opinione de' Canonisti, non così in foro conscientia, perche all'ora si deve

seguitare l'opinione de' Teologi, *Alex. conf. 1. nu. 8. Paris. conf. 67. n. 31. Dec. conf. 111. n. 6.*

9 Se l'istramento non sarà in tutto usurario, mà in parte: si deve reprovare in quella parte solamente, nella quale è infetto, ed usurario, *Redolph. in tract. de usur. q. 135. Caval. dec. 13. n. 27. Bald. in l. 1. n. 4. C. de pignor. Caval. dec. 35. n. 22.* D'onde s'inferisce da' nostri, che scrivono sopra la Bolla, che se nell'istramento vi fusse qualche patto, che sapeffe d'usuraria pravità; come se nell'annuo censo eccedesse la decima parte del giusto prezzo ricercato da d. Bolla, o che la sorte principale non stasse demortua, o altro patto simile, all'ora l'istramento non resta viziato in tutto, mà solamente in quella parte, *Petr. de Greg. super eandem Bullam privileg. 10. vers. septimo quarto* con molti DD. portati da *Grass. in tract. de except. 28. n. 34.* per la ragione, perche l'utile dall'inutile non si vizia nelle cose separabili, *c. utile de reg. jur. in g.*

10 E se l'istramento fusse in tutto illecito, il creditore conseguirebbe solo il capitale, e li frutti si computano nella sorte principale, *Osaf. dec. 95. gl. fin. in l. si fundum in fin. C. de reivindic. Lupus in tract. de usur. Commen. ar. 1. §. 7. n. 141. Natta conf. 458. Gabriel. conf. 77. Caval. dec. 35. n. 22.*

11 La pena de' Notari, che fanno l'istramenti usurarii è, che restano perpetuamente infami; si privano dell'officio, e si fanno spergiuri, *Hostiens. in summa tit. de usur. §. an aliquo circa finem, vers. quid de notario, Roman. sing. 285. Bovi. in tract. de statutar. verb. prescript. gl. 5. Mar. fin. 181. Dec. conf. 62.*

12 E benchè lo statuto, o pramatica non voglia, che direttamente, o vero indirettamente si permetta l'usura, *cap. conquestus de usur. Specul. in tit. de usur. in fine.* Si limita però nella dote da pagarsi, o rest. tutti; perche all'ora non vale lo statuto, che mentre non si paga, o si restituisca la dote, si paghi una certa annualità per l'interesse, come vuole il *c. nostri ritus 189.* che si paga al cinque per cento, *Covarr. lib. 3. var. resol. cap. 1. n. 3. vers. ab eadem, Suarez in Thesaur. Comm. de ar. opin. li. V. num. 77. Lupus in cap. per vestras, §. 24. n. 3. Cravet. conf. 189. n. 5. vol. 1. Capoll. conf. 13. in civil.*

13 Si nota anco, che dal testatore non si può disporre, che mentre dal suo erede universale non si paga il legato da lui lasciato, si paghi qualche annualità, o se si pagasse qualche cosa in virtù di d. disposizione; all'ora quel pagato si escomputa dal legato, e si computa nella sorte principale, *Covarr. lib. 3. var. resol. cap. 1. n. 9. Lupus cap. per vestras in 6. Avall. conf. 55. n. 21.* e molti altri DD. citati da *Grass. tract. de except. except. 28. n. 44.* il che si limita quando il legato sudetto fosse d'una certa annualità; come per esempio 10. duc. l'anno, o pure quando al legato si ponesse il certo giorno à pagare d. legato, e che frà tanto si paghi una certa annualità, come se fossero legati duc. mille frà quat'anni, e frà tanto si paghi duc. cento l'annos; all'ora vale il legato, *Cagnol. in l. curabit n. 14. vers. secundus casus de act. empti, Covarr. lib. 3. var. resol. cap. 1. in fin. Surd. conf. 23. n. 12. lib. 1.*

14 Ultimo si nota, che detta eccezione si può opporre in perpetuo, e mai si prescrive, *Soccin. jun. conf. 145. nu. 56. vol. 1. Viv. dec. 169. nu. 20. Bald. conf. 322. vol. 2. Dec. in l. petens n. 7. C. de padis.*

Dell'Eccezione della Falsità. §. 6.

S O M M A R I O.

Istramento come si prova esser falso, n. 1.

Istramento quando si dice esser falso, n. 2.

Testimonii quando si dicono esser falsi, n. 3.

Falsità quanti requisiti ricerca, n. 4.

L'Istromento si prova esser falso per trè, d'almeno due testimoni, anco nõ descritti nell'istromento, tutti li DD. in l. exordium. C. de fid. instr. & in l. 1. §. si quis neget, ff. quemadmodum testam. operant. Bart. in l. optimam n. 15. C. de contrab. & committend. stipul. ed altri per d. Grassi tract. de except. except. 29. n. 5.

Se l'istromento sarà falso in parte sostanziale del negozio principale, all'ora si rende tutto falso. e nõ così se fosse falso in parte accessoria, perche in tal caso non li vizia in tutto, mà solo in quella parte, nella quale è falso, Innoc. in cap. fraternitatis de heret. Specul. in tit. de instrum. edit. §. instrumentum, vers. quid si aliquod instrumentum. Gabriel. in tit. de maleficiis concl. 3. n. 1. Quale conclusione procede anco nella depolizione de' testimoni, nella quale, se il testimonio depone qualche cosa falsamente, che non tocca il negozio principale, la sua depolizione non si vizia, se non nella parte, nella quale è falsa, Ant. de Butr. in c. cum causam de testib. Soccin. jun. conf. 17. n. 9. lib. 3. & cas. 31. n. 27. et conf. 41. n. 11. lib. 2. Jas. in l. 2. n. 16. C. de bon. possess. secund. tab. l. si ex falsis, n. 10. C. de transf. et in l. 1. n. 45. ff. de off. ejus cui.

E si avverte per sostanza di quanto s'è detto intorno d. eccezzione, che all'essenza della falsità si ricercano trè cose, cioè il dolo, la mutazione della verità, e che sia nociva al terzo, Anchar. consil. 23. Marilian. in repetit. l. quoties n. 5. 17. C. de reivindic. E nelle cose civili la sola sospezione di falsità si ave per falsità, Archidia. in cap. in memoriam in fin. dist. 19. Curt. conf. 178. n. 17. Gramm. conf. 30. n. 5. Boss. in tract. crim. tit. de falsis n. 5. 6. 13. 14. 79.

Dell'Eccezzione, che la cosa dimandata non vi è più, per lo che non si può dare. §. 7.

S O M M A R I O.

Cosa dimandata se non è in essere, non si deve, n. 1.
Cosa dimandata, e che non è in essere, e sarebbe morta in poter del creditore, non si deve, anco se il debitore è stato moroso, n. 2.

Questa è una delle eccezzioni, che si può oppo-
 nere dal reo contra il contratto, che la cosa dimandata in virtù dell'istromento non est in verum natura, Dec. in cap. ex parte il secondo n. 90. de off. deleg. Menoch. in tract. de præsump. 48. Il che procede, ed hà luogo anco se il debitore fosse stato moroso, e la cosa dovuta nell'istesso modo sarebbe anche morta in potere del creditore, che la dimanda, gl. communiter approbata in l. si verberatum, ff. de rei vindic. Bar. & Imol. in l. nemo, ff. de verb. oblig.

Dell'Eccezzione della condizione non adempita. §. 8.

S O M M A R I O.

Debitore sotto condizions non si dice propriamente debitore, n. 1.
Condizione pendente non si dice debito, n. 2.
Istromento condizionale, pendente la condizions, si hà come non fatto, n. 3.
Fo: ma non osservata, rende nullo il contratto, n. 4.
Condizions pendente, non s'acquista jus alla parte, n. 5.
At. ore prima dell'evento della condizions, si dice male agere, n. 6.
Condizions pendente, cessa ogni obligazione, e non si dà azione, n. 7.
Condizions pendente, si hà la promissione per non fatta, n. 8. 9. e 10.
Contratto condizionale, non si può eseguire, se non costa al Giudice, che sia purificata la condizions, n. 11.

Questa eccezzione è quando nell'istromento vi è qualche condizions, l. cedere diem, ff. de verb. signif. Alex. conf. 119. vol. 1. Cornel. conf. 112. n. 4. lib. 1.

& conf. 123. in princip. vol. 2. Mass. in tract. de oblig. in for. Cam. in 4. par. 9. 7. Turrett. conf. 91. n. 14. lib. 1. La ragione è, perche il debitore sotto condizions nõ si dice propriamente debitore, e la legge, che parla di debitore, non comprende il debitore sotto condizions, Afinius tract. de execut. c. 2. n. 22. & §. 2. cap. 26. ed à d. ragione s'aggiunge. Primo, perche pendente la condizions, il debito non si dice esservi, l. si quis sub condizions, ff. si quis omis. caus. testam. DD. in liex facti, ff. ad Trebell. Decian. conf. 3. n. 43. lib. 1. e molti altri relati da Grassi tract. de except. except. 23. Secondo, perche l'istromento condizionale, pendente la condizions, e non adempita, si hà come nõ fatto, l. pecuniam quam, ff. si cert. petat. l. necessario, §. si pendete, ff. de peric. & commo. rei vend. Caphal. conf. 754. n. 11. Terzo, perche la condizions importa la forma, Jas. in l. Gallus, §. qui iam n. 2. ff. de liber. & posth. Natta conf. 430. n. 19. Tiraq. in tract. de utroq. retractu §. 1. gl. 21. n. 13. Neviz. conf. 50. n. 14. Honded. conf. 60. nu. 26. Surd. conf. 189. n. 18. lib. 2. E la forma non osservata al contratto si rende nullo, Natta conf. 430. n. 16. Cumia in prælud. ritus n. 29. Quarto, perche pendente la condizions, niuno Jus s'intende acquittato alla parte, l. si quis sub condit. dandorum, ff. si quis omis. caus. testam. Menoch. conf. 452. n. 42. lib. 5. Turrett. conf. 67. n. 127. Surd. conf. 186. n. 12. lib. 2. Quinto, perche chi intenta l'azione prima dell'evento della condizions, si dice male agere, e si deve disacciare à limine Judicii, l. hoc venditio in princ. ff. de contrab. empt. Natta conf. 269. n. 1. 2. Cumia super ritus Regni c. 16. n. 3. Setto, perche pendente la condizions, essa ogn. obligazione, cap. fin. de sponsal. in 6. Gazzad. conf. 1. n. 40. Monald. conf. 80. n. 17. Nè si dà azione, l. necessario, §. quod si pendente, ff. de peric. & commo. rei vendit. Bal. in l. si prædium n. 8. C. de edilit. edit. Menoch. conf. 60. n. 48. lib. 1. Tiraquell. in tract. de retract. consang. §. 1. gl. 2. nu. 21. Surd. conf. 186. n. 12. lib. 2. Settimo, perche non adempita la condizions, si hà la promissione per nõ fatta, estinta, ed annullata, Bal. in l. pactum quod dotali, C. de collat. & in l. fin. C. de pactis, Paul. de Castr. & Aret. in l. qui superstitis, ff. de acquir. heredit. Marcian. conf. 78. n. 45. Otta vo, perche non adempita la condizions, l'istessa cosa è una cosa nõ essere fatta, che fatta sotto condizions, Cravett. conf. 155. n. 3. lib. 1. Soccin. in conf. 4. n. 16. lib. 2. & conf. 83. n. 6. lib. 1. Ceph. conf. 455. nu. 26. Mantie. de conject. ult. 10 volunt. tit. 16. n. 26. Nono, perche non si può intendere l'azione colla promessa condizionale, se prima non sarà adempita essa condizions, l. legata, ff. de condit. & demonstr. Ceph. conf. 207. n. 51. lib. 2. Riminald. in conf. 319. n. 59. Turrett. conf. 44. n. 32. lib. 11. 2. Nè può eseguirsi il contratto condizionale, se prima non costa al Giudice della purificata condizions, Bald. Angel. Imol. Alex. Jas. & alii in l. fin. §. Titius, ff. de vulg. & pupill. Alex. in l. in illa, ff. de verb. obligat. Dec. conf. 322. Covarr. lib. 2. var. resol. c. 11. n. 2. dove dice, che prima deve costare al Giudice con aver citato il Reo, che già la condizions è adempita, e dopò si deve fare l'esecuzione; altrimenti non si può, per il testo nella l. hoc Jure, ff. de verb. oblig. l. Fulcinus, §. si inde, ff. quibus ex causis in possess. eat. Bald. in l. cum testamento, C. de testam. manu. & in l. 2. C. de exequent. rei judic. & alii relati à d. Grassi tract. de except. except. 14. usq; ad n. 32.

Dell'Eccezzione, che il giorno del pagamento non è venuto. §. 9.

S O M M A R I O.

Eccezzione, che il giorno del pagamento non è venuto, impe-

impedisce l'esecuzione, n. 1.

Creditore, che convenisce il debitore prima del tempo, incorre nella pena di duplicare l'indugie, n. 2.

Questa Eccezione è anco bastante ad impedire l'esecuzione del contratto, *Alex. conf. 95. n. 1. vol. 1. Paul. de Castr. c. 327. n. 2. vol. 2. Imol. conf. 136. Rebuffi. in tract. de literar. obligat. art. 2. gl. 1. n. 73. Carav. super rit. 167. n. 8. Caph. conf. 387. n. 21. & 22.*

Anzi il creditore, che convenisce il debitore prima del tempo, incorre nella pena di duplicare l'indugie, che prima aveva il debitore, ed aspettare altrettanto tempo, *Cavalc. in tract. de usufruct. mulieri relicto n. 194. Burg. inspect. 40. in tract. de laudem par. 3. n. 97.*

Eccezioni contra la sentenza. §. 10.

S O M M A R I O .

Eccezioni contra la sentenza modificativè, quali siano, num. 1.

Eccezioni contra la sentenza, frà quanto tempo si devono proporre, n. 2.

Contra la sentenza può il Procuratore opporre l'eccezioni modificativè, come della discussione dell'inventario, della nova convenzione della ritenzione della cosa per li miglioramenti, e si chiamano modificativè, perche non snervano in tutto la sentenza, *Mendoges conf. 19. n. 6. & de Jure novissimo* si devono proporre frà 30. giorni dal giorno dell'intimazione della sentenza, altrimenti non se ne deve avere ragione per la *Prax. delli 28. capi nel cap. 25.*

Delle clausole del costituito, e precario.

T R A T T A T O X.

Cap. 1.

S O M M A R I O .

Costituto possessorio, che cosa sia, n. 1.

Costituto, in che differisce dal precario, n. 2.

Precario, che cosa sia, n. 3.

Costituto possessorio, in quali clausole consiste, n. 4.

Clausola del costituito, quanto dura, n. 5.

Creditore, che piglia la possessione, deve discacciare l'affittatori, e tornare a far l'affitto, altrimenti si pregiudica, n. 6.

Effetti, che partorisce la clausola del costituito, e precario, num. 7.

Costituto possessorio, in quali casi non ave effetto, n. 8.

Prattica intorno la clausola del costituito, n. 9.

Forma della citazione della parte contraria a veder ponere in possesso il costitutario, n. 10.

Forma del decreto di dare il possesso in virtù di detta clausola, n. 11.

Prattica dell'accesso sopra la faccia del luogo, con li formularii, n. 12.

Prattica del giuramento decisorio, con li formularii, num. 13.

Prattica per esaminare le donne oneste, nelle cause civili, e criminali nel Regno, n. 14.

Il costituito possessorio è un finto modo di dare la possessione, col quale il venditore, donatore, o in altro modo alienatore si costituisce possedere la cosa in nome di quello a chi si concede, *Tiraquell. in tract. de Jur. constitut. possess. p. 1. n. 1.* E differisce il costituito dal precario, perche il costituito trasferisce in quello, al quale si concede la cosa, la possessione civile, e naturale, *Bart. in l. interdum n. 1. ff. de acquir. possess.* ed in potere del costituente non resta altro, che la nuda detenzione della cosa conceduta, *Tiraquell. ubi sup. n. 4.* Ed il precario non trasferi-

isce altro, che la civile possessione, mentre la naturale resta appresso di quello, che possiede *precario nomine. l. & habet. §. eum qui. ff. de precar. Bart. in d. l. interdum, n. 1.* E si diffinisce d. precario essere quello, che si concede a servire a preghiere di chi lo dimanda, tanto tempo, quanto si contenterà il concedente, *l. 2. ff. de precario, & Azo. in summa. C. de precar.*

4 Il costituito possessorio consiste in quelle clausole, che sogliono li Notari ponere nell'istromenti di vendite, e di altri contratti, & obbligazioni, cioè *Ponens, & c. constituens, & c. dans, & c. donec, & c. constituit, & c.* le quali si estendono, cioè. Ponendo il T. in ogni ragione, luogo suo, costituendolo Procuratore in casa propria, e dando licenza di pigliare la possessione di quella con autorità propria; e fino, che la pigliarà si costituisce *possidere nomine precario, & c.* dalle quali parole appare, che il costituito non si contiene in quella clausola *Constituens, & c.* mà in quell'altra *Donec, & c. Constituit, & c. Rota decis. 258. nu. 5. p. 4. Durand. decis. 401. n. 8.* perche la clausola *Constituens, & c.* si estende, come s'è detto, costituendo Procuratore in casa propria, *Bertaz. claus. 28. gl. 1. & 2. & claus. 29. gl. 1. Mart. de claus. par. 1. claus. 232.*

5 Si deve avvertire, che la virtù della clausola del costituito dura per lo spazio di 30. anni, anco in pregiudizio del terzo, *Afflic. dec. 129. Menoch. remisd. 14. recuper. n. 70.* il che si deve intendere in quanto ad effetto di agere coll' azione hipotecaria, che si prescrive per lo spazio di dieci anni, *l. puta 2. C. ne si advers. credit.* altrimenti si deve agere col rimedio della *l. fin. C. de acquir. possess.*

6 Si deve anco avvertire, che pigliandosi dal creditore la possessione di qualche cosa, deve onninamente discacciare li coloni, o inquilini, quali discacciati affatto, deve di nuovo fare l'affitti in suo nome, perche altrimenti non acquisterebbe a se la possessione: perche regolarmente la possessione non s'acquista se prima non si discacciano l'affittatori attualmente affatto della cosa, della quale si piglia il possesso, *l. quamvis. §. 1. & l. peregr. §. quibus. ff. de acquir. possess.* Il che si limita, quando la possessione è vacante, perche all'ora l'affittatori non possiedono: così basta, che reconoica per padrone quello, che piglia il possesso, *Roland. conf. 46. nu. 12. lib. 2. Afflic. decis. 197. nu. 6.*

7 L'effetti, che partorisce la clausola del costituito, sono più, e Primo, che per il costituito si trasferisce nel compratore la vera possessione, benchè non sia fatta l'attuale consegna, *l. quidam, ff. de rei vindic. Tiraquell. de Jur. constit. possess. p. 1. n. 2. & p. 2. ampl. l. 1. t. 2. Barbof. de claus. 31. n. 2.* Secondo effetto è, che d. clausola trasferisce la possessione, tanto civile, quanto naturale, *l. quod meo, ubi Bart. n. 3. ff. de acquir. possess. Tiraquell. d. p. 1. n. 2. Barbof. ibidem, Rodolphin. in prax. p. 3. cap. 5. n. 26.* Terzo effetto è, che trasferisce il vero dominio, *Abb. in cap. 2. n. 13. vers. quartum exemplum de consuetud. Afflic. dec. 299. n. 18.* Quarto effetto è, che abbia forza di consegna della possessione anco nelle cose incorporali, come sono ragioni, ed azioni, quasi possessioni d'effigere, di presentare, e simili, purchè concorra la cessione di essi, *l. fin. in princ. & ibi Bart. n. 1. ff. de donat. Farinac. dec. 764. n. 1. p. 2. & dec. 284. à n. 1. p. 5.* Quinto effetto è, che prova concludentemente la possessione contra il costituente, e che have la causa da esso, *Ruin. conf. 46. n. 13. lib. 4. Tiraquell. de Jure constit. p. 3. limis. 1. nu. 20. Mautic. decis. 33. nu. 16. Rot. dec. 524. n. 3. p. 1.* Sesto effetto è, che s'acquista anco

anco li frutti della cosa à beneficio del costitutario, purché non sia altrimenti convenuto nel contratto. Settimo effetto di d. clausula del costituito è, che trasferisce la facoltà di pigliare la possessione senza autorità del Giudice, e citazione della parte, mà con propria autorità, anco senza vizio di spoglio, *Gozad. conf. 42. n. 26. Ludovic. dec. 26. n. 6. vers. quod quidem constitutam, Rot. dec. 279. n. 29. p. 5.* Ottavo effetto è, che trasferisce la possessione anco nell'eredi del costitutario, *Corn. ad l. 40. Tauri n. 20. Menoch. conf. 279. n. 30.* Nono effetto è, che il primo possessore per il costituito sia preferito al secondo, che ave l'attual possessione, e la ragione è, perché la possessione del costituito è vera, benché sia finta, *Jason. & alii in l. quoties. C. de reivindic. Vivius commun. opin. tom. 2. lib. 7. tit. 1. n. 67. Gutierrez de juram. confirm. par. 1. cap. 30. n. 5.* Decimo effetto è, che opera, e prova la possessione à qualsivoglia effetto, *Marant. de claus. par. 1. claus. 20. nu. 4. Coccin. dec. 140. n. 5. Beltram. ad Gregor. dec. 437. n. 6.* Undecimo effetto è, che al costitutario competono tutti li rimedii possessorii, *Osasc. decis. 133. nu. 7. Gregor. dec. 437. nu. 2.* le quali competono alli spogliati della loro possessione, onde può intentare il rimedio *recuperande possessionis*, *Menoch. conf. 139. n. 22. Valasc. consult. 106. n. 3. Tiraquell. ubi sup. par. 2. ampl. 11. n. 1. Salust. Tiber. d. cap. 57. num. 10.* e similmente il rimedio *reintegranda*, *Osac. dec. 133. n. 7. Buratt. dec. 217. n. 1.* Come anco l'interdetto *Unde vi*, *Valasc. ibid. n. 11.* Duodecimo effetto è, che possa continuare la possessione avuta in vigore del costituito senza vizio d'attentati, *Parif. conf. 172. sub n. 12. lib. 4.* Decimoterzo effetto è, che il costituito posto nel contratto di donazione semplice la faccia presumere *inter vivos*, & non *causa mortis*, purché non sia disposto in contrario espressamente, *Rot. decis. 9. nu. 21. p. 7. Ferantill. ad Burat. dec. 581. n. 19.* Decimoquarto effetto è, che il costituito possessorio come accessorio piglia natura di quel contratto, al quale si pone, *Rot. dec. 549. n. 5. p. 1. Cavaler. dec. 5. n. 6.* Decimoquinto effetto è, che in vigore del costituito competa contro il terzo possessore la condizione per la *fin. ff. de acqu. possess.* come osserva *Affl. dec. 136. n. 5.* Decimosesto effetto è, che operi anco dopo la morte del costituente; e però il costitutario non si priva della possessione, *Rot. apud Pacific. de salu. inter d. inspect. decis. 170. n. 11.* Decimoseptimo effetto è, che operi, che il creditore possa agere contra li beni obligati senza fare prima l'esecuzione, *Gratian. discept. forens. tom. 1. c. 78. n. 8.* Decimoottavo effetto è, che non si dà mandato *de manutenendo* contra quello, nel cui nome si fece il costituito di possidere, *Gratian. ubi sup. c. 113. n. 71.* Decimonono effetto è, che operi, ed abbia la sua forza nell'emphiteusi, perché nel medesimo modo opera la finzione nel caso finto, come opera la verità nel caso vero, *Tiraquell. ubi sup. p. 3. limit. 26. n. 5. Roland. conf. 51. n. 12. lib. 2. Card. Tusch. tom. 3. lit. E. conclus. 207. n. 28.* Vigesimo, ed Ultimo effetto del costituito è, che posto nell'istrumento possa il costitutario dimandare il mandato di essere posto, ò mantenuto nel possesso, e non se li può dal Giudice negare anco dopo morto il costituente, *Tiraquell. d. tra 3. de jur. constit. p. 2. ampliat. 12. n. 4. Farinac. decis. 694. n. 8. par. 1.*

dere in nome del costitutario, *l. quamvis, §. 1. ubi et. in fin. & DD. communiter, ff. de acqu. possess. Mascard. de probat. conclus. 422. & 1189. n. 3.* O pure, che benché possiede d. possessione, la tiene in nome d'altri, *Buratt. dec. 505. n. 1.* Secondo caso è, quando fù posto nel contratto nullo, e *de Jure reprobat.*, *Menoch. conf. 455. nu. 2. Valasc. consult. 106. n. 7. Rot. decis. 644. n. 9. p. 1.* perché all'ora si ricerca l'attuale consegna, *Tiraquell. ibid. n. 1. Rota dec. 224. n. 1. p. 2.* Terzo caso è, quando il contratto, nel quale fù posto Zoppica, e si dubita, e disputa della sua validità, perché all'ora fino che sarà visto della validità, resta sospeso, *Rot. in Placentina Castri 4 Julii 1601. coram Cardin. Millino.* Quarto è, quando si pone nel contratto simulato, *Tiraquell. d. rat. de constit. possess. p. 1. limit. 8.* Quinto, nel caso condizionale prima di porificarli la condizione, *Rota apud Marches. de commiss. p. 1. n. 6.* Sesto, quando si pone nel contratto d'alienazione di beni soggetti al fideicomisso, purché non sia valida l'alienazione, come sarebbe per pagare li debiti dal testatore, che fece il fideicomisso, *l. fin. §. fin autem, & auth. res qua, C. comm. de leg.* Settimo, che non si estende alle cose future, *Ursill. ad Affl. decis. 139. nu. 5. Menoch. conf. 122. nu. 36.* E molti altri casi, che pone *Tiraq. in d. tra 3. de Jure constit. possess. par. 3. per tot.*

9 Volendo dunque agere per ottenere in virtù della clausola del costituito; deve citare la parte contraria à dire contra, &c. e produrre frà tanto negli atti l'istrumento, nel quale è posta detta clausola, con altre ragioni, che tiene, le quali si devono ricevere colla solita clausola, *si, & in quantum, &c.* Forma della citazione alla parte contraria à vedere associare, cioè essere posto, ò mantenuto in possesso il costitutario.

De mandato, &c.

10 *Ad omnem instantiam T. &c. citetur N. ex adverso principalis ad videndum dictum T. instantem associari, sive poni, vel manuteneri ad possessionem infrascriptorum bonorum in vi clausulae constituti in iuribus in actis productis apposita, & concedi familiam, ac quodcumque mandatum de associando desuper necessarium, & opportunum decerni, & relaxari ad primum diem, &c. Instante, &c.*

Bona de quibus agitur.

Una Casa posta in tale luogo, &c.

Una Vigna posta, &c.

Forma del decreto di dare il possesso in virtù di detta clausola.

11 *Et per Curiam, &c. Viso istrumento cum clausulis constituti, precarii, & pacti, &c. fuit mandatum T. associari per Curiam ad accipiendam, seu continuandam possessionem talis domus sita in loco, &c. mandatunq; de associando decrevit, & relaxavit, & ita, &c.*

Si nota, che d. forma di procedere non si pratica in Regno, mentre in virtù di dette clausole del costituito, e precario si pratica il giudizio nell'assistenza, come s'è detto in questo libro Trattato primo. Pratica dell'accesso sopra la faccia del luogo.

12 **S**i suole in alcune cause, e casi dimandarsi per qualche parte, che si faccia l'accesso al luogo della differenza; ed all'ora deve il Giudice offerirsi pronto per se stesso; se può farsi commodamente, altrimenti quando per qualche legittimo impedimento, ò giusta causa trattenuto non può andare esso medesimo, deve eleggere altro uomo idoneo, degno di fede, il quale andato, vedrà, e farà la relazione; Et in tal caso si suol fare il precetto, che si faccia

3 Li casi poi nelli quali il costituito possessorio non ave effetto, sono molti, de quali il Primo è quando la possessione non era in potere del costituente; e costa, che esso non possedeva in tempo della celebrazione del contratto, nel quale si costituì di posse-

faccia il deposito delle spese, sotto pena del pegno per la parte avversa, altrimenti l'istessa parte, che si l'istanza per l'accesso deve depositarle, per ripeterle poi dall'avversario si perderà nella causa, in tutto, o per la metà, secondo la sentenza condennatoria; e si fa il decreto, &c.

Forma del decreto dell'accesso al luogo della differenza.
Et per Curiam, &c. fuit dictum, quod moneantur partes ad interessendum die tali, hora tali, in loco tali, cum juribus suis, &c. alias, &c. & ad deponendam expensas a patente accessum per totum, &c. repetendas a succumbente; pro quibus ex nunc contra deponentem mandatum de pignoribus capiendis relaxari, &c. & ita, &c.

Intimato, e referendato d. decreto, si devono le parti conferire al luogo colle scritture, e testimoni necessari; ed ivi faranno conoscere oculatamente al Giudice, ed al Mastro d'atti della causa quello devono vedere, e fare; E se il Giudice sarà impedito, e mandará altro farà il decreto, v. 2.

Forma del decreto della destinazione d'altro a fare l'accesso.

Qui, &c. Cum ad locum differentia, iustis detentus impedimendis accedere nequeat, deputavit D. T. ad videndum, & referendum, partesq; monuit ad interessendum cum juribus, die tali, &c. & hora tali, &c. sumptusq; deponi per F. potentem accessum, repetendos a succumbente, Et in contumaciam non deponentis, iussit pro summa tal. . . pignora contra eum fieri, pro quibus mandatum in forma ex nunc relaxavit, &c. & ita, &c.

Forma dell'accesso.

Die, &c. T. ad prasens Judex t. fidei, &c. in termino monitionis facta pro hac die, & hora, &c. accessit, & personaliter se contulit ad locum talem juxta tales confinantes, &c. in quo adest differentia vertens inter T. ex una, & N. ex altera super transitu, v. g. praevenso per T. & ibidem viso dicto loco differentia, & auditis partibus in eorum praeensionibus, terminum statuit ad probandum dierum . . . & interim nihil innovari mandavit, &c.

Prattica del giuramento decisorio.

12 **A** Le due volte per difetto di prove è necessario venire al giuramento delle parti, che si chiama *litis decisivum, vel decisorium*, come se l'Attore non potesse provare la sua intenzione per le scritture, ovvero per testimoni, e dimandarà, che giuri il Reo, ovvero, che si contenti, che giuri esso Attore, all'ora il Reo è tenuto di giurare, o vero dire giura tu, altrimenti si hà per confessò, *l. manifesti, ff. de jure jurando, & l. in bona fidei, C. reb. credit. & Bart. Abb. in c. fin. col. 3. de jur. jur. Marant. in specul. p. 6. ad. 9. m. 22.* Può bensì quello a chi si deferisce il giuramento dimandare, che il deferente primo giuri di calunnia, mà non può dire di volere esso provare per testimoni. *In pari causa* quando tutte due le parti volessero giurare, è preferito il Reo, altrimenti è preferito il meglio informato.

Questo giuramento si può deferire, o sopra la credulità, o sopra tutta la causa, o vero sopra un solo articolo, mà sempre in presenza del Giudice competente, e presente la parte, o almeno citata, altrimenti non valeria, *Alex. conf. 122. col. ult. lib. 2. Capic. decis. 35.* li quali, benché parlano del giuramento suppletorio, cioè quando qualche parte ave le-

mplenè provato, l'istesso però si deve dire del giuramento decisorio per l'identità della ragione.

Quale giuramento dato, non si dimanda più della verità del fatto civilmente, mà si può bensi procedere criminalmente dal deferente contra quel tale, che have falsamente giurato per l'azione dello spergiuro. Mà se la parte, alla quale si deferisce il giuramento dimanda il termine a deliberatamente giurare, il Giudice deve concedere d. termine alla prima, e non deve d. giuramento decisorio essere ammesso, se almeno non s'aurà qualche fumo della sua verità, o pure se non sarà decisivo di tutta la lite, *Andr. de lfern. in cap. 1. vers. cum datur, & ibid. §. similiter, vers. Sacramentum de confis. rei feud. Soccin. conf. 184. lib. 1. & Boer. decis. 95. lib. 1.*

Forma del decreto del giuramento decisivo.

Et per Dominum, &c. fuit mandatum, quod per N. in causa tali . . . quam habet cum T. praeferatur juramentum, vel deferatur juxta formam delationis, de qua in actis, praestito tamen prius juramento de calumniis per delatorem, & ita, &c.

Quando si dimanda la dilazione, o vero termine a deliberatamente giurare, si fa il seguente decreto.

Forma del decreto a deliberatamente giurare.

Et per Dominum, &c. In causa T. cum N. occasione de qua in actis, &c. Visa dilazione juramenti per N. facta, & petitione T. ad deliberate jurandum, fuit statutus terminus d. N. ad deliberate jurandum, ut praeiit, ad primam, &c. & ita, &c. hoc suum, &c.

Prattica per esaminare le Donne oneste, nelle cause Civili, e Criminali nel Regno, per

Caravita sopra il rito 304.

14 **L**E Donne oneste citate per testimoni nelle cause Civili non sono obligate andare a comparire avanti il Giudice a deponere, ed esaminarsi personalmente per qualsivoglia causa; mà si deve mandare il Mastro d'atti, o in casa sua, o in qualche luogo onesto, il quale le esaminarà: e benché il rito 42. dispone, che il Giudice in tal caso debbia andare alle loro case, o qualche Chiesa, o altro luogo onesto, si deve intendere, che parla generalmente in tutte le sorti di Donne, però specialmente in Napoli, ed in altre parti del Regno, per le cause Civili si manda il Mastro d'atti nelle case proprie, e per le cause Criminali va il Giudice di persona alla Chiesa, secondo la qualità della causa, e della persona, per ragione dell'onestà delle Donne, per disposizione del suddetto testo, e della *Costituzione del Regno*, che incomincia *Mulieres*, perche non conviene andar vagando, e mescolandosi nella moltitudine d'uomini, ed *Affitto in d. Constitut. Mulieres* dice, che fanno molto male alcuni Giudici giovani, che osservano, e procurano precise le donne belle farle andare da essi. Il che si amplia, ed estende anco nelle donne oneste forastiere, mentre camina l'istessa ragione dell'onestà, e così si osserva nella Città di Napoli, ed in tutte le Corti del Regno, le quali sono obligate osservare quello, che osserva la Gran Corte, massimamente, che d. Rito è legge; E si nota ancora nel fine del rito. 161. che le Donne non solamente quando sono citate per testimonio, non sono obligate andare ad esaminarsi dal Giudice, mà anco quando sono citate ad deponendum, come principali, per d. rito 304. con quello, che dice *Caravita* sopra di esso.

E con questi si dà fine a quest'Opra a lode, e gloria della Beatissima Vergine del Carmine, S. Giuseppe suo Sposò, e S. Teresa, Avvocati, e Padroni di queste, ed altro mie fatiche,

I N D I C E

225

Di quello si contiene nella Pratica Civile.



Abbaco non si deve praticare da Mastro d'atti nell'atti giuridici, nè da Notari nelli contratti, n. 70. fol. 114.

Accettazione del compromesso dall'Arbitri, n. 52. fol. 197.

Adizione dell'eredità con il beneficio della legge, ed inventario, e senza, cap. 34. fol. 157.

Aggiuntante al tutore, quando si deve dare, à rischio di chi si costituisce, e se si deve confirmare con decreto, n. 2. fol. 171.

Allegare, che non sia il Commissario della causa quello, avanti del quale si tratta, frà quanto tempo si può, n. 26. fol. 125.

Allegare, che cosa sia, n. 2. fol. 77.

Allegazioni si devono fare sopra li testimonii, e sopra le prove attitate, n. 3. fol. eod.

Appellante se nella prima istanza non avrà articolato, e provato, non si deve ammettere senza la refrazione delle spese tassate, e come s'intende, n. 14. fol. 118.

Appellare si può da tutti li Giudici tanto ordinarii, quanto delegati, n. 6. fol. 102.

Appellare non si dice nel S.C. mà reclamare, n. 7. fol. 102.

Appellare non si può dall'esecuzione della sentenza, il che fallisce, n. 8. fol. eodem, e n. 35. fol. 99.

Appellare non si può dal laudo dell'arbitri de jure communi; mà non de jure Regni, n. 9. fol. 102.

Appellare si può in presenza del Mastro d'atti, se il Giudice sarà impedito, n. 11. fol. eod.

Appellare in quali casi non si può, n. 46. fol. 108.

Appellare quando si può tacitamente, n. 56. fol. 112.

Appellare si può dalla sentenza della prima appellazione, mà non dalla seconda, perche non si dà terza appellazione, n. 21. fol. 120.

Appellare, quando si può da due sentenze conformi, n. 32. fol. eodem.

Appellare, o reclamare non si può dal decreto, nullitates non obtare, non così nelli decreti affirmativi, n. 10., e 28. fol. 124.

Appellare, o reclamare, o dir di nullità, non si può dalle determinazioni delle sospezioni per qualsivoglia via, etiam se fussero decreti incidenti, n. 19. fol. 125.

Appellare, reclamare, o dir di nullità, non si può dalli decreti, e proviste, che si faranno nominandosi aggiunti, etiam se apparesse dall'istessi atti, n. 20. f. eod.

Appellare non si può dall'esecuzione della liquidazione dell'istromento à fine di ritardare, &c. n. 103. f. 185.

Appellare dal compromesso da alcuni capi sì, e da altri no, non si può, n. 57. fol. 197.

Appellazione non si dà dalla sentenza, o vero laudo dell'arbitro; Si può bensì pagare la pena posta nel compromesso, e non stare à detta sentenza, purchè non vi sia la clausola rato manente pacto, n. 6., e 7. fol. 2.

Appellazione non si dà dalla restituzione graziosa, e da quella di giustizia si dà, n. 12. fol. 62.

Appellazione dalla diffinitiva sospende l'esecuzione, senza inhibitoria del superiore, non così dall'interlocutoria, n. 7. fol. 82.

Appellazione, come si deve fare dall'interlocutoria, e come si può fare dalla diffinitiva, n. 17. fol. eod.

Appellazione si può fare tanto dalla condannaione, quanto dalla tassa delle spese, e si deve esprimere la quantità dell'eccesso, e si può fare una sol volta, n. 95. fol. 91.

Appellazione in quali casi non è lecita, e non si dà, n. 7. fol. 95.

Appellazione non si dà dall'esecuzione di sentenza, e si limita, &c. n. 35. fol. 99.

Appellazione non si fa dalla sentenza del S.C. si può bensì reclamare due volte solamente, n. 97. fol. 91.

Appellazione è che fine fù introdotta, n. 1. fol. 102.

Appellazione si deve interporre frà dieci giorni dopo la notificazione della sentenza, n. 2. fol. eodem.

Appellazione dopo interposta si deve proseguire frà altri giorni 50. de jure Regni, e 30. de jure communi, & Ecclesiastico, n. 2. fol. eod.

Appellazione pendente cessano le parti del Giudice, e non può far altr'atto, il che si limita in molti casi, n. 13. fol. 103.

Appellazione si fa con la parola appello, & in scriptis, n. 15. fol. eod.

Appellazione quando la sentenza contiene più capi, come si fa, n. 16. fol. eod.

Appellazione quando si dichiara deserta, ed in che si verifica la sua solennità, n. 17., e 20. fol. 104.

Appellazione si fa à spese dell'appellante, n. 18. fol. eod.

Appellazione da qual Giudice si deve dichiarare deserta, n. 21. fol. eod.

Appellazione, che cosa sia, n. 24. fol. 105.

Appellazione se si debbia avere per deserta, per esser trascorso il primo fatale, e come si pratica, n. 42. f. 107.

Appellazione si fa dal Giudice inferiore al superiore, ed in quali casi si può fare omisso medio, o ad altri, n. 41. fol. 111.

Appellazione delli capi dell'Università si può fare all'Ufficiale della Città, n. 48. fol. eod.

Appellazione in quali casi si fa deserta, n. 50. fol. eod.

Appellazione quando si può fare prima della sentenza diffinitiva, e che si deve osservare in tal caso, n. 51. fol. 112.

Appellazione se non la fece il Procuratore, nè anco la può fare il principale, che fù assente, il che si limita, n. 54. fol. eod.

Appellazione si può fare non solo dal principale, o suo Procuratore, mà anco da uno amico, o parente, e come s'intende, n. 55. fol. eod.

Appellazione quando si può fare in presenza di persone oneste, n. 60. fol. 113.

Appellazione quali effetti produce, n. 74. fol. 115.

Appellazione pendente può il Giudice in tre modi fare, ed innovare qualche cosa, n. 76. fol. 116.

Appellazione non ricerca libello solenne, mà basta la tale quale petizione, n. 2. fol. 117.

Appellazione quando si dichiara deserta, n. 6. fol. eod.

Appellazione per poter si dichiarare deserta, che si ricerca, n. 7. e 9. fol. 118.

F 4 Ap

- Appellazione si fa comuno tant' all'appellante, quanto all'appellato, n. 16. fol. eod.*
Appellazione si dà dal giudizio d'attentati, nu. 7. 23. e 24. fol. 122.
Appellazione si dà dalli decreti della legitimazione delle persone, n. 19. fol. 204.
Appellazione da decreto di preambolo, come si pratica, n. 10. fol. 158.
Appellazione non ostante, in quali casi può il Giudice à quo innovare, ed agere, n. 75. fol. 115.
Appellazione quando si dà dal decreto, che non ammette le pruove proutuarie dell'eccezione, n. 26. f. 219.
Appellato si deve anco citare nelle lettere inibitoriali, n. 23. fol. 104.
Aposoli nell'appellazione, che cosa siano, n. 39. fol. 107.
Arbitratore chi sia, ed in che differisce dall'arbitro, n. 8. fol. 2.
Arbitratore non è tenuto osservare l'ordine giudiziario, n. 9. fol. eod.
Arbitro legale chi sia, n. 10. fol. eod.
Arbitri anco possono costringere li testimonii disubdienti à comparire alla pena del captis pignoribus, n. 5. fol. 42.
Arbitratori possono lasciare la citazione à sentenza, ma non l'arbitri, n. 86. fol. 18.
Articoli come devono essere, n. 1. fol. 43.
Articoli per l'esame de' testimonii sono necessari, ed è la pietra ancolare del giudizio, n. 2. fol. eod.
Articoli contengono li pericoli, e però non si devono formare da ogni principiante, n. 3. fol. eod.
Articoli quali, e quante qualità devono avere, n. 4. fol. eod. dem.
Articoli, come possono essere impertinenti, nu. 5. fol. 43.
Articoli quando non si devono ammettere, n. 14. f. 44.
Articoli, che si devono provare nell'azione in rem rescissoriam, n. 3. fol. 128.
Articoli, e prove necessarie nell'azione serviana, n. 2. fol. 129.
Articoli, e prove necessarie nell'azione quasi serviana, n. 4. fol. 30.
Articoli, e prove nel giudizio dell'assistenza, n. 18. f. 132.
Articoli, e prove nell'azione pauliana, n. 2. fol. 133.
Articoli, e prove nell'azione redibitoria, n. 5. fol. 134.
Articoli, e prove nell'azione negatoria, n. 2. fol. 135.
Articoli, e prove nell'azione publiciana, n. 3. fol. eod.
Articoli, e prove nell'azione de constituta pecunia, n. 2. fol. 136.
Articoli, e prove nell'azione de peculio, n. 6. f. 136.
Articoli, e prove nell'azione della reivindicazione, n. 4. fol. eodem.
Articoli, e prove nel giuramento in litem, n. 15. f. 138.
Articoli, e prove nell'azione del giuramento, n. 23. f. 140.
Articoli, e prove nell'azione fam. ercisc. n. 3. fol. 142.
Articoli, e prove nell'azione del deposito, n. 3. f. 143.
Articoli, e prove nell'azione del furto, n. 4. fol. eod.
Articoli, e prove nell'azione di compra, n. 4. fol. 144.
Articoli, e prove nell'azione di locato, n. 2. fol. 146.
Articoli, e prove nell'azione ex conducto, n. 2. f. 147.
Articoli, e prove nell'azione finium regundor. n. 4. fol. 148.
Articoli, e prove nell'azione de commodato, n. 3. f. 149.
Articoli nell'azione Comuni dividundo, n. 4. f. 150.
Articoli, e prove nell'azione della legge Aquilia, n. 2. fol. 151.
Articoli nell'azione del mutuo, n. 3. fol. 152.
Articoli nell'azione negotiorum gestorum, n. 2. e 4. fol. 153.
Articoli, e prove nell'azione vi bonorum raptorum, n. 2. fol. eod.
- Articoli, e prove per l'interdetto quorum bonorum, n. 2. fol. eod.*
Articoli nell'azione del remedio possessorio, n. 5. e 6. fol. 195.
Articoli, e prove nell'interdetto uti possidetis, & utrobi, n. 4. fol. 156.
Articoli, e prove nel remedio della l. diffamari, n. 3. fol. 162.
Articoli per provare la povertà, n. 6. fol. 171.
Articoli per provare l'eccezione della delegazione del debito, n. 85. fol. 184.
Articoli, e prove nell'azione confessoria, n. 2. fol. 124.
Articoli, e prove nell'azione della petizione dell'eredità, n. 2. fol. 132.
Affenza allegata quando, ed in quali casi non s'ammette, n. 125. fol. 187.
Affistenza d'onde si è cavata, n. 1. fol. 131.
Affistenza contra chi procede, n. 2. fol. eod.
Affistenza nasce dalle clausole poste nell'istromento, che possa il creditore pigliar li beni del debitore auctoritate propria, e del Costituto, e Precario, n. 3. fol. eod.
Affistenza si dà contro il terzo possessore, che possiede la cosa obligata, n. 4. fol. eod.
Affistenza s'appoggia alle clausole del Costituto, e Precario, n. 6. fol. eod.
Affistenza quando si può intentare, benchè nell'istromento non siano le clausole del Costituto, e Precario, n. 9. fol. eod.
Affistenza in che differisce dall'ipoteca, nu. 20. fol. 132.
Affistenza, che cosa sia, n. 21. fol. eod.
Affoluzione del giuramento, à che fine sia introdotto, e come si pratica, n. 1. fol. 168.
Affoluzione del giuramento quando opera subito fatta la rescissione del contratto, e quando dopo fatta la prova, n. 4. fol. eod.
Affoluzione dell'osservazione del giudizio, in quali casi si dà, n. 21. fol. 75.
Affoluzione del giuramento si può dimandare, anco se vi fusse patto di non dimandarlo, n. 11. fol. 211.
Affoluzione del giuramento devono essere, quanti giuramenti sono nel contratto, n. 13. e 14. fol. 217.
Affoluzione non si concede senza causa, n. 15. fol. eod.
Affolutoria dall'osservazione del giudizio, quando si dice diffinitiva, e quando interlocutoria, n. 22. f. 175.
Affolutoria dell'osservazione del giudizio quando si concede, n. 21. fol. 173.
Affolutoria dall'osservazione del giudizio in quali casi si dà, n. 23. fol. eod.
Affolutoria dall'osservazione del giudizio non pregiudica all'attore di poter produrre le sue ragioni in altro giudizio, n. 24. fol. eod.
Affolutoria ab impetitis, impone perpetuo silenzio alla dimanda, n. 29. fol. 174.
Affolutoria dall'osservazione del giudizio quando si concede al reo, n. 28. fol. eod.
Affolutoria ab impetitis, non pregiudica all'attore nel petitorio, quando si è fatta nel possessorio, n. 30. f. eod.
Attentare si dice anco nel terzo, purchè abbia causa dal principale, che è nella lite quantunque posseda con titolo, e bona fede, n. 10. fol. 122.
Attentati dopo l'appellazione, quando si rinvocano, nu. 14. fol. 103.
Attentati che cosa, e quali atti sono, n. 1. fol. 121.
Attentati, ed innovati pendente l'appellazione è nullo, e si deve ridurre al primo stato, e si limita in molti casi, n. 2. e 3. fol. eod.
Attentati pendente l'appellazione si devono revocare da quel Giudice, del quale fu lesa la Macchia, e la può fare ex officio, n. 4. f. 122.

Attentati si possono revocare principalmente, ed accessoriamente, n. 9. fol. eod.
Attentato, ed innovato pendente l'appellazione è nullo, n. 2. fol. 121.
Attentati si possono revocare per puro, e mero giudizio incidenter, n. 8. fol. 122.
Attentati per potersi revocare qual prova devono avere, n. 9. fol. eod.
Attentati per potersi revocare, che cosa si ricerca, n. 11. e 17. fol. eod.
Attentati per potersi revocare, che cosa si ricerca per parte del Giudice à quo, ed ad quem, e per parte dell'appellante, n. 15. 16. e 18. fol. eod.
Attentati si devono pagare intieramente fino ad un quadrino, n. 21. fol. eod.
Attestazione di un Sacerdote Confessore, se ci deve stare, e fa fede, n. 8. fol. 42. e n. 10. fol. 58.
Atti giudiziarii particolari non sono di sostanza del processo, e quali sono, n. 10. fol. 5.
Atti giudiziarii particolari, alcuni sono ordinatorii, altri istruttori della causa, n. 11. fol. eod.
Atti che si possono fare in giorno di festa, anco ad honorem Dei, n. 39. fol. 15. e 2. fol. 52.
Atti da farsi dal Giudice remissoriale Commissario, &c. n. 29. fol. 44.
Atti duplicati, perche si erano perduti li primi, e però sono fatti li secondi, se poi si ritrovano li primi, a quali si deve stare, n. 5. fol. 53.
Atti giudiziarii si devono presentare à petizioni de' litiganti tanto nelle cause civili, quanto criminali, n. 6. fol. 52.
Atto giudiziario subito fatto è comune, n. 7. fol. eod.
Atti giudiziarii, quando, e quali, banche dimandati dalla parte si possono, e devono negare, n. 9. fol. eod.
Atti giudiziarii si devono presentare à petizione d'ogni interesse pretendente non casi nell'istrumento, n. 10. fol. 52.
Atti giudiziarii si devono presentare à spese di chi li manda, n. 11. fol. eod.
Atti originali non si devono dare nè al Giudice dell'appellazione, nè alla parte, ma bensì la copia, n. 12. fol. eod.
Atti giudiziarii si devono presentare quante volte saranno dimandati, n. 13. fol. 54.
Atti che si devono fare nel giudizio dell'appellazione, n. 12. fol. 118.
Atti Ordinatorii del giudizio non periscono, bene che perisca l'istanza, e quali sono, n. 25. fol. 173.
Atti nel giudizio del primo, e secondo decreto si devono fare ad istanza della parte, n. 26. fol. 201.
Atti che non si possono togliere dalli giudizi summarii, n. 4. fol. 29.
Azione personale deve contenere il contratto, n. 7. f. 7.
Azione in rem rescissoria à chi compete, n. 1. f. 128.
Azione serviana à chi compete, n. 1. fol. 129.
Azione serviana per quali cause si dà, n. 4. fol. 130.
Azione serviana contro chi si dà, n. 5. fol. eod.
Azione quasi serviana à chi compete, n. 1. 5. 8. e 12. f. eod.
Azione serviana, o vero ipotecaria di quante maniere sia, n. 2. fol. 129.
Azione ipotecaria differisce dalla pignorativa, n. 3. fol. eod.
Azione quasi serviana contra chi si dà, n. 12. fol. 130.
Azione Pauliana, o revocatoria, che cosa sia, da chi si introduce, ed à chi compete, n. 1. fol. 133.
Azione redibitoria, che cosa sia, n. 1. fol. 134.
Azione redibitoria non si dà, quando il vizio, è difetto nella cosa venduta è manifesta, n. 4. fol. eod.

Azione negatoria che cosa sia, quando ha luogo, ed à chi si dà, n. 1. e 3. fol. 135.
Azione Publiciana che cosa sia, à chi compete, e per potersi intentare, che cosa si ricerca, n. 1. e 2. f. eod.
Azione de constituta pecunia, che cosa sia, n. 1. f. eod.
Azione de peculio, che cosa sia, n. 1. fol. 136.
Azione della reivindicazione à chi compete, ed à chi si dà, n. 1. 2. e 3. fol. 137.
Azione del giuramento, che cosa sia, à chi compete, e contro di chi si dà, n. 1. 21. e 22. fol. 138. 139. e 140.
Azione fam. ercisc. perche si dà, ed a chi si dà, n. 1. e 2. fol. 141.
Azione de dote, perche, ed a chi si dà, n. 1. 2. e 3. f. 142.
Azione di deposito di quante maniere sia, ed a chi compete, n. 1. e 2. fol. 143.
Azione del furto à chi competono, contro chi si danno, e quanti siano, n. 1. 2. e 3. fol. eod.
Azione, e causa di compra a chi, e contro di chi si dà, n. 1. e 2. fol. 144.
Azione per causa di vendita a chi compete, contro chi si dà, e perche si dà, n. 1. e 2. fol. 145.
Azione di locata a chi compete, n. 1. fol. 146.
Azione ex Conducto à chi compete, e perche si dà, n. 1. e 2. fol. eod.
Azione finium regundorum, è mista quando ha luogo, a chi compete, e perche, n. 1. 2. e 3. fol. 147.
Azione del commodato quando ha luogo, di quante maniere sia, à chi si dà, e perche si dà, n. 1. e 2. f. 149.
Azione Communi dividundo à chi compete, ed in che conviene con l'azione fam. ercisc. n. 1. e 2. fol. eod.
Azione in jus vocando, che cosa sia, n. 1. e 2. fol. 150.
Azione della legge Aquilia contiene due capi, perche si dice Aquilia, quando ha luogo, e quando si limita, n. 1. 2. e 4. fol. 151.
Azione del mutuo à chi compete, e contro chi si dà, n. 1. e 2. fol. 152.
Azione negotiorum gestorum d'onde nasce, che cosa, e di quante maniere sia, e perche si dà, n. 1. e 2. f. 153.
Azione vi bonorum raptorum, contro chi si dà, e passato l'anno per il quadruplo inclusivi la causa, n. 1. e 2. fol. eod.
Azione per l'interdetto quorum bonorum, contro chi si dà, n. 1. fol. eod.
Azione del remedio possessorio, che si chiama interdetto Salviano, à chi compete, n. 1. fol. 155.
Azione ex testamento à chi compete, n. 1. fol. 163.
Azione, o vero querela del testamento inofficioso, à chi compete, n. 1. fol. 164.
Azione penale si prescrive per lo spazio di 20. anni, n. 25. fol. 178.
Azione quasi serviana, ed ipotecaria, come s'osserva fra li creditori anteriori, e posteriori, n. 9. fol. 130.
Azione Confessoria à chi compete, che cosa sia, e quando ha luogo, n. 1. 3. e 4. fol. 134.
Azione della petitione dell'eredità, che cosa sia, ed à chi compete, n. 1. fol. 132.
Attore persona necessaria alla sostanza del giudizio chi sia, e come deve comparire nel giudizio, n. 1. fol. 2.
Attore deve seguire il foro del Reo, e quando fallisce dextra regola, n. 2. fol. eod.
Attore se non compare nel termine assegnato al Reo è tenuto alle spese, non se li concede altra citazione se non dà pleggiaria, n. 3. fol. eod.
Attore fatto con un'ace se li fa la sentenza contra senza contestazione di lite, n. 4. fol. eod.
Attore avendo più liti contro il medesimo Reo avanti di più giudici, non può molestarlo nel medesimo tempo, n. 5. fol. eod.

- Attore dimandando cosa certa, e non provando la causa, perderà, n. 6. fol. eod.*
Attore non provando, il Reo si deve assolvere, n. 7. fol. eod.
Attore, che compare in nome d'altri, deve nominare per parte di chi compare, e quali siano, n. 5. fol. 7.
Attore, come può procedere contro il Reo in contumacia, e fare, che non possa essere inteso colla refezione delle spese, se non col deposito, è nelle carceri, n. 80. fol. 18.
Attore, quando nelle cause civili non compare nell'ultimo preventorio, ed il reo obedisce, in che pena incorre, n. 6. fol. 22.
Attore per il giuramento di calunnia s' alleggerisce dal peso di provare, n. 11. fol. 32.
Attore, e Reo sono obbligati rispondere alle posizioni con giuramento per la parola credo, e non credo, n. 2. fol. 33.
Attore può tenere una delle due strade per fondare la sua intenzione, n. 9. fol. 138.
Attore, quando non elige la pratica del primo, e secondo decreto, è pure il Reo persevera nella contumacia dopo il primo, che s'ha da fare, n. 9. fol. 199.
Attore, quando può essere astretto a costituire il Procuratore, n. 11. fol. 203.
Attore, se non trova peggio per le spese, che deve fare, n. 38. fol. 206.
Attore, e Reo possono dimandare, che il Giudice Commisario della causa accadat di persona sopra la faccia del luogo per evidenza, n. 8. fol. 70.
Attore, come può replicare contro il Reo, che oppone l'eccezione del giuramento, n. 11. fol. 217.
Attore, che deve esprimersi nell'assoluzione del giuramento, n. 12. fol. eod.
Attore prima dell'evento della condizione si dice male agere, n. 6. fol. 221.
Avvertimenti al Giudice prima di fare la sentenza, n. 11. fol. 78.
Avvertimenti intorno le deposizioni de' testimoni nel non aggiungere, nè levare, n. 29. fol. 48.
Audienza di testimoni, si deve commettere all'officiali ordinarii delli luoghi, purchè non siano sospetti alle parti, n. 8. fol. 37.
Autore laudato se sarà presente nel luogo del giudizio non se li dà tempo a rispondere, ed essendo assente se li dà la dilazione dimandata dal Reo, e come si manda in esecuzione contro l'autore, n. 62. fol. 17.
Autore laudato è che è tenuto, n. 64. fol. eod.
Autore laudato se sarà Clerico, quando si deve rimettere al Giudice Ecclesiastico, e quando deve litigare avanti il Giudice laicale, n. 66. fol. 17.
Autore intimato coll'inserta forma della comparso dell'attore nella citazione se comparirà, può assistere, e proseguire nelli luoghi, e termini nelli quali si ritrova la lite, n. 67. fol. 17.
Autore laudato se in termine piglia il peso del giudizio si spedisce il processo simultaneo, n. 69. fol. eod.
Autore laudato, quando, e chi può declinare il foro, n. 30. fol. 205.
- B**
- B**eneficio della Restituzione in integrum può impedire l'esecuzione della sentenza, n. 5. fol. 123.
 Beneficio della Restituzione in integrum, quando giova alli compagni nella lite, n. 6. fol. eod.
 Beneficio del cap. Odoardus in quali casi non ha luogo, n. 15. fol. 191. e n. 6. fol. 212.
 Beneficio del cap. Odoardus, basta che s'opponghi dal Clerico debitore, n. 9. fol. 213. Non si può rinunciare con giuramento, n. 5. fol. 212.
- C**asi che si devono riguardare intorno la sentenza in causa d'appellazione, n. 26. fol. 119.
 Cavaliero testimonio può giurare sopra la Croce del suo abito, n. 10. fol. 47.
 Cause minime di persone miserabili, e di salarii, come si sbrigano, n. 17. fol. 11.
 Causa dubitabile, è illiquida si può commettere ad uno delli Giudici della Gran Corte della Vicaria, e come si procede, n. 19. fol. eod.
 Cause summarie quali siano? n. 2. fol. 27. Ricercano molte cose essenziali, e quali siano? n. 8. fol. 30.
 Cause summarie non possono li superiori inferiori commettere, e delegare regolarmente, n. 6. si limita però in molti casi, n. 7. fol. 29.
 Causa della repulsa contro li testimoni deve essere in specie, & non in genere, n. 5. fol. 57.
 Causa della repulsa quali, e quante siano, n. 6. fol. eod.
 Cause di persone miserabili sempre si devono diffinire prima dell'altre, n. 5. fol. 79.
 Causa efficiente, quale sia nella sentenza, n. 46. fol. 84. materiale, n. 47. fol. 84. e finale, n. 62. fol. 86.
 Causa di nullità della sentenza si deve fare in presenza del medesimo Giudice, banche si potria appellare, e non è meglio il primo modo, n. 87. fol. 90.
 Cause giuste di litigare per essere scusato dalla spesa sono molte, e quali, n. 89. fol. 90.
 Cause di litigare, benchè sia giusta non scusa dalle spese in molti casi, quali, n. 90. fol. 90.
 Causa si deve esprimere nell'appellazione tanto dall'interlocutorie, quanto diffinitive, e come si pratica in Regno, n. 5. fol. 102.
 Causa dell'appellazione incomincia dall'apertura del processo, n. 44. fol. 107.
 Cause dell'appellazione quali siano, n. 45. fol. 108.
 Cause giuste d'impedimento, che impediscono il corso dell'appellazione sono per parte delle parti, e quali siano, n. 109. come si verificano, n. 112. fol. 118.
 Causa principale, e causa d'appellazione in che differiscono fra di loro, n. 20. fol. 119.
 Cause per le quali il Giudice può essere recusato nelle Corti secolari quanti, e quali sono, n. 4. fol. 202.
 Cause per le quali si può differire la ratifica del Principale, e come si replica a chi oppone l'eccezione di detta ratifica, n. 21. fol. 204.
 Causa, & jus non periscono coll'istanza, perlocchè si possono cominciare di nuovo, n. 20. fol. 75.
 Causa quando si dice minima, e grande, n. 4. fol. 71.
 Cause alcune privilegiate, e à jure, altre ab homine, altre dalla loro natura, e però non sempre l'ordine giudiziario è necessario, e quando, n. 12. fol. 5.
 Cautela del Giudice nella proroga del termine per non incorrere nella pena, n. 17. fol. 26.
 Cautela à favore dell'appellante, acciò l'appellazione non si possa dichiarare deserta, n. 8. fol. 118.
 Cautela à favore del creditore contro il debitore non sicuro, n. 4. fol. 209.
 Cautela à favore del debitore in persona del fidejussore, n. 8. fol. 211.
 Cessione di beni à quali persone non si concede, n. 14. fol. eod.
 Cessionario, quando può procedere colla via esecutiva contro l'obligato pœnes acta, n. 6. fol. 192.
 Certificatoria all'arbitri, n. 51. fol. 197.
 Cittadini sono preferiti quando si vende il fondo, n. 16. fol. 162.
 Chi peccò per necessità senza volontà non si chiama reo, n. 9. fol. 4.
 Citazione nell'atti ordinatorii si può fare per il Maestro d'atti, n. 18. fol. 11.
- Cita-

Citazione ad sententiam nelli giudiziij summarii, e necessaria, e di sostanza, n. 20. fol. eod.
 Citazione di quante maniere sia, e di quante si facci, n. 21. fol. eod.
 Citare quali persone si debbiano, e non debbiano, n. 22. fol. 12.
 Citare di nuovo quando si debbia, n. 48. fol. 15.
 Citazione in che modo si deve fare, e quando si può fare in giorno di festa, n. 24. fol. 12.
 Citazione è necessaria per legge naturale, ed è il fondamento dell'ordine giudiziario, e lasciandosi l'atto è nullo, n. 27. fol. 13.
 Citazione in quali atti non è necessaria, n. 28. fol. eod.
 Citazione si circonda in più maniere, n. 29. fol. eod.
 Citazione, che cosa deve contenere, n. 30. fol. 14.
 Citazione fatta dal Giudice incompetente, e nulla, n. 31. fol. eod.
 Citazione fatta dal Giudice competente, se il reo si fa soggetto d'altra giurisdizione può essere riconosciuto dal primo, n. 32. fol. eod.
 Citazione di quante maniere può esser nulla, n. 34. e 40. fol. 15.
 Citazione ad ogn'atto, quando s'osserva, n. 42. e 46. fol. 15. e che cosa debbia contenere, n. 49. fol. 15. e si ricerca anco nelli giudiziij summarii, n. 85. fol. 18.
 Citazione se sarà nulla, e viziosa si evita ogni pena, ed il processo sarà nullo; ma si deve mandare l'escusatore, n. 12. fol. 22.
 Citazione quando si dice circondata, n. 9. fol. 42.
 Citazione, è vero monizione ad dicendum, che utilità produce, n. 6. fol. 77.
 Citazione di sentenza deve essere specificatamente a sentenza; altrimenti sarebbe nulla, e si deve fare dal Giudice, altrimenti anco sarebbe nulla, n. 1. e 2. fol. 77.
 Citazione a sentenza in quali casi lasciandosi non vizia la sentenza, n. 3. fol. eod.
 Citazione ad dicendum, è vero ad audiendam sententiam si può lasciare tanto nella prima, quanto nella seconda istanza, n. 18. fol. 119.
 Citazione si ricerca in qualsivoglia atto, n. 12. fol. 122.
 Citazione quando è mancata, è difettosa, e nullità insanabile, n. 13. fol. eod.
 Citazione nulla, ed illegittima si ha, come non fosse fatta, n. 14. fol. eod.
 Citazione ad reluendum non è necessaria dopo il primo decreto, n. 24. fol. 200.
 Citazione della parte è necessaria nell'assoluzione del giuramento, n. 12. fol. 211.
 Citato ad ogn'atto, si può procedere contro di lui a tutti l'atti senza altra citazione, n. 45. fol. 15.
 Citato ad ogn'atto se comparirà, e negarà, vero comparirà una volta, come si procederà nella causa, n. 50. fol. 16.
 Citato ad ogn'atto se non sarà detto usque ad sententiam diffinitivam inclusive, si deve di nuovo citare ad sententiam, n. 51. fol. 16.
 Citato incidenter, è vero principaliter colla clausola si sua putaverint interesse, non è obligato comparire, nè se l'accusano le contumacie, n. 7. fol. 22.
 Citato a rispondere può dimandare il termino ad deliberandum, n. 17. fol. 35.
 Clausole salutarì nella fine del libello quali siano, e quali effetti producono, n. 10. fol. 7.
 Clausola sine figura iudicii, quali solennit' a' fa cessare, n. 12. fol. 7.
 Clausola del costituito quanto dura, n. 5. fol. 222.
 Clerico non può esser convenuto avanti il Giudice secolare, nè anco di suo consenso; però si limita in alcuni casi, n. 3. fol. 4.

Clerici, che hanno avuto la moratoria, per il cap. Odoardus devono dar la pleggeria, n. 2. fol. 212.
 Clerici non costituiti nell'ordini maggiori possono dimandare il beneficio del cap. Odoardus, n. 3. fol. eod.
 Clerici pleggi possono godere d. beneficio, n. 4. fol. eod.
 Clerico ammesso a d. beneficio non può essere molestato sopra li beni patrimoniali mobili, n. 11. e sopra li lucri dell'esercizio Clericale, n. 7. solamente però per l'alimenti, n. 8. fol. 213.
 Clerico, che ave ottenuto detto beneficio deve far spedir- si l'inibitoria, n. 10. fol. eod.
 Comparire de sero ha luogo in tutte sorti di citazioni, e banni, n. 111. fol. 186.
 Compratore di cosa difettosa se li fu rivelato il difetto, e li venne a notizia, non li compete la redibitoria, ma si soccorre per via di lesione, n. 3. fol. 134.
 Compratore alla candela, è creditore minacciato sopra li beni aggiudicati, che deve fare per le minacce, e jattanza del terzo pretendente, n. 6. fol. 163.
 Compromisso comincia a valere dal giorno, che è stato accettato dall'arbitri, n. 11. fol. 2.
 Compromisso in conformità della Prmatica fra' parenti litiganti ha luogo fra' consanguinei, ed affini fino al quarto grado, n. 2. fol. 193.
 Compromisso in quanti casi ha luogo, e si amplia dal n. 3. sino alli 12. fol. eodem.
 Compromisso in quanti casi non ha luogo, dal n. 3. fino al n. 30. fol. 194.
 Compromisso in quali casi si può forzare dal Giudice fra' litiganti, benché non fossero parenti, n. 59. fol. 197.
 Comprovazione di scritture dopo la conclusione, come s'intende, e come si concilia colla disposizione in contrario; cioè che si debbia fare nel testamento probatorio, n. 16. fol. 51.
 Conclusione nella causa principale quando si fa, n. 1. fol. 67.
 Conclusione d'onde vien detta, n. 2. quando può farla il Giudice ex officio, n. 3. s'osserva di consuetudine dell'uno, e l'altro foro, n. 4. fol. eod.
 Condannazione delle spese quando si dico interlocutoria, e quando diffinitiva, n. 34. fol. 82.
 Condannazione delle spese, quando la può il Giudice aggiungere se l'ha lasciata nella sentenza, n. 35. fol. eod.
 Condannato per sentenza diffinitiva in qualche delitto resta infame, n. 5. fol. 82.
 Condannato giuridicamente, e legitimamente appellando a fine di differire pecca mortalmente, ed è tenuto all'interessi della parte, n. 57. fol. 120.
 Condizione pendente non si dà nè azione, nè obligazione, n. 2. e 7. non s'acquista jus alla parte, n. 5. e si ha la permissione per non fatta, n. 8. 9. e 10. fol. 222.
 Conferenza, è collazione si deve fare nell'azione famelicil., n. 4. fol. 142.
 Confessione del reo non s'ammette contro l'altri; fuorchè nelli casi spettanti al Sant'ufficio, n. 6. fol. 4.
 Confessione della parte è di due maniere, e sono tenute tutti due a deponere, e rispondere alle posizioni, n. 8. fol. 42.
 Confessione estrajudiciale, che prova fa, n. 24. fol. 72.
 Confini quando si piantano, che si deve osservare, n. 7. fol. 148.
 Conservatorie in Regno se si praticano, n. 52. fol. 122.
 Consiglieri del S. R. C. sono Giudici delegati, n. 22. fol. 8.
 Contestazione della lite s'osserva nel foro Ecclesiastico, e fuori di questo Regno di Napoli, n. 2. fol. 24.
 Contestazione della lite in che luogo di giudizio succede, n. 9. fol. 30.
 Contestazione della lite non s'osserva nelle cause summarie, n. 1. fol. 27.

Contestazione della lite, che cosa sia, quando si fa, n. 1. fol. 24. e n. 10. fol. 20. di onde si dice, n. 11. di quante maniere sia, n. 12. di quante maniere si facci, n. 13. da chi si facci, n. 14. avanti a chi, e quando si facci, n. 15. e 16. fol. 20. e n. 1. fol. 27.

Contestazione della lite non s'offeriva in Regno di Napoli, ed in suo luogo è successo il termine probatorio, num. 18. fol. 31.

Conto del Tutore, o Curatore quando si può dimandare più volte, num. 3. fol. 166.

Contratto usurario non produce azione, nè partorisce obbligazione, n. 1. non ammette pagamento, e si deve restituire il pagato, n. 2. come si prova, e quali congettare siano necessarie, n. 7. fol. 220.

Contratto condizionale non si può eseguire, se non costa al Giudice, che sia purificata la condizione, num. 11. fol. 221.

Contratto di compra quando si dice perfetto, n. 2. f. 144.

Contumacia, come si debbia accusare, num. 52. fol. 16.

Contumacia nella citazione a riconoscere la polizza, num. 71. fol. 17.

Contumacia, che cosa sia, n. 1., di quante maniere sia quando s'incorre, e quando no, n. 2., e 4. quali requisiti devono tenere, e come s'accusano, n. 3. con quali pena si punisce, n. 5. fol. 20. e 21.

Contumacia, come si purga, n. 9. fol. 22.

Contumace dopo purgata la contumacia non può opporre la declinatoria del foro, n. 12. fol. eod.

Convenzione in che differisce dalla reconvenzione, num. 52. fol. 207.

Correnuto, che nega nel fatto proprio, e nel fatto alieno, quando sarà spergiuro, n. 8. fol. 33.

Copia della coparsa e scritture presentate, o menzionate si devono dare al reo a spese dell'attore, n. 20. f. 22.

Copia del libello, ed atti si devono dare al reo, ed ad ogni altro interesse pretendente più volte, quantunque non siano citati, n. 27. fol. eod.

Copia delle posizioni, e risposte si devono dare all'una, e l'altra parte, num. 18. fol. 35.

Copia dell'articoli si deve dare alla parte contraria, quando, num. 22. fol. 45.

Copia dell'istromento non fa prova senza l'originale, e con giuramento d'averlo perduto fa semiplena prova, num. 23. fol. 72.

Cartulario della pratica intorno l'esame di testimoni lontani, n. 22. fol. 39.

Cosa dimandata, se non è in essere non si deve, n. 1. f. 221.

Cosa dimandata, che non è in essere, e sarebbe morta in potere del creditore, non si deve anco se il debitore è stato moroso, n. 2. fol. eod.

Costituto possessorio, che cosa sia, n. 1. in che differisce dal precario, n. 2., in quali clausole consiste, n. 4. f. 222.

Costituto possessorio, in quali casi non ave effetto, n. 8. fol. 223.

Creditore posteriore è preferito all'antecedente nella subastazione, e quando fallisce, n. 22. fol. 96.

Creditore posteriore quando li compete il jus offerendi fino alli 20. anni, n. 23. fol. eod.

Creditore anteriore è preferito tanto per la sorte principale, quanto per l'usura, n. 10. fol. 130.

Creditore posteriore per causa di riparazione è preferito all'antecedente, n. 11. fol. eod.

Creditori, come sono preferiti, quando si vende la possessione del debitore, n. 18. fol. 162.

Creditori come si graduano fra di loro, n. 4. fino a 9. fol. 169.

Creditore divenuto furioso, come deve presentare l'istromento, n. 56. fol. 180.

Creditore Clerico come deve presentare l'istromento contro il laico debitore, n. 57. fol. eod.

Creditore Laico come deve presentare l'istromento contro il debitore Clerico nel foro Ecclesiastico, n. 58. fol. eod.

Creditore ha l'elezione contro il debitore contumace, n. 1. fol. 198.

Creditori quali, e quando si possono costringere alla dilazione quinquennale, n. 6. fol. 210.

Creditore coll'istromento illecito deve conseguire il capitale solo, e li frutti si computano nella sorte principale, n. 10. fol. 220.

Creditore che convenisce il debitore prima del tempo incorre nella pena di duplicare l'induggia, n. 2. f. 222.

Creditore che piglia la possessione deve discacciare l'affittatori, e tornare a fare l'affitto, n. 6. fol. eod.

Curatore, come si deve portare nell'intimazione, n. 1. f. 10.

D

D Anno causato da debolezza viene sotto il primo capo dell'azione della legge Aquilia, n. 7. f. 152.

Debitore sospetto di fuga si condanna a dare il pegno, o pleggeria, o vè carcerato, n. 7. fol. 10.

Debitore, che confessa con condizione se li fa precetto, che dia pleggeria de stando juri, & judicatum folvendo, n. 8. fol. eod.

Debitore sospetto di fuga si può carcerare dal creditore, e quando non si deve, n. 14. fol. 11.

Debitore per polizza se comparirà nel primo, o secondo precetto, ed allegarà qualche eccezione, si darà il termine a provarla, come anco se allegarà la soddisfazione, n. 76. e 77. fol. 18.

Debitore per polizza, se dopo li precetti penali, e decreto della recognizione comparirà, se li nega l'udienza, n. 79. fol. eod.

Debitore convinto incorre nella pena del dieci per cento, n. 81. fol. eod.

Debitore non obligato personalmente, e senza giuramento, non avendo altro con che pagare, può dare al creditore la cosa migliore mediante apprezzo in soddisfazione, n. 24. fol. 99.

Debitore, o reo nel giudizio dell'assistenza non ritrovando peggio si deve ammettere alla giuratoria cauzione, n. 12. fol. 131.

Debitore facendo il deposito si presume pronto al pagamento, n. 45. fol. 179.

Debitore, in quali casi non si carcerava, ed evita la liquidazione, n. 81. fol. 182.

Debitore, se non ave eccezione, o pure l'ave, ed il creditore l'evacua, si carcerava, e non si libera se non ha soddisfatto il debito, e la pena, n. 82. fol. 184.

Debitore povero si deve alimentare dentro le carceri dal creditore, n. 97. fol. 185. ed infermato dentro le carceri, come si deve trattare, n. 100. fol. eod.

Debitore vecchio di 70. anni quando si può carcerare, n. 118. fol. 186.

Debitore quando si deve intendere nelle sue ragioni, n. 120. fol. 187.

Debitore, che vuol servirsi dalla cessione de beni, deve avere l'assoluzione del giuramento, n. 9. fol. 211.

Debitore può esser ammesso alla cessione de beni, benchè l'abbia rinunciata con giuramento, n. 13. fol. eod.

Debitore ammesso alla cessione de beni, resta anco obligato per quando verrà a miglior fortuna, n. 15. fol. eod.

Debitore sotto condizione non si dice propriamente debitore, n. 1. fol. 221.

Decreto in virtù della contumacia della citazione a riconoscere la polizza, n. 72. fol. 17.

Decreto ed esecutorio in virtù di precetti sopra la polizza, n. 75. fol. 18.

- Decreto di conclusione, che si suol fare salvo jure procedendi in instrumenta, si potrebbe con causa revocare, perche è mero interlocutorio, n. 13. fol. 68.**
- Decreto, che l'istrumento si mandi in esecuzione, si dice sentenza diffinitiva, n. 21. fol. 82.**
- Decreto, che diffinisce il negozio principale si dice diffinitivo, ancorche senza ordine giudiziario, n. 22. fol. eod.**
- Decreto, che dice sententiam esse eseguendam, si dice interlocutorio, n. 23. fol. eod.**
- Decreto, che si dichiara la causa deserta, esser scorsi li fatali, e che non si possa appellare la terza volta, ha forza diffinitiva, e se ne può appellare, n. 24. fol. eod.**
- Decreto, è pure precetto de solvendo, quando si dice interlocutorio, n. 25. fol. eod.**
- Decreto, è vero precetto dal Giudice, quod salvat quando è diffinitivo, e quando interlocutorio, n. 26. fol. eod.**
- Decreto: questa parola in se stessa quando s'intende diffinitivo, e quando interlocutorio, n. 27. fol. eod.**
- Decreto interlocutorio quando si può revocare contrario imperio, n. 27. fol. 99.**
- Decreto di prebela quando s'intende tacite, n. 7. fol. 158.**
- Definizione del libello, n. 2. fol. 6.**
- Denuncia all'autore laudato come si deve fare, n. 26. fol. 205.**
- Deposizione come principale si deve fare prima dal reo, e dopo dall'attore, e volendo deponere primo, l'attore lo deve fare colla cautela, n. 23. fol. 35.**
- Deposizione come principale è che fino si dimanda, n. 27. fol. eod.**
- Deposizione come principale si può fare sopra la sostanza, e tenore della comparza, ed altra scrittura, benchè non siano formati l'articoli, n. 30. fol. 26.**
- Deposizione delli principali si può fare, e dimandare anco dopo la conclusione, n. 35. fol. eod.**
- Deposizione come principale, si può fare dal Tutore in nome del pupillo, n. 37. fol. eod.**
- Deposizione come principale si può dimandare all'Università, e si deve fare da dieci uomini, n. 37. fol. eod.**
- Deposito di docati quindici, che si deve fare da quello, che elige i testimonii dentro, e fuori del Regno, n. 14. fol. 38.**
- Deposito di doc. quindici, che si faceva da quello, che eligeva li testimonii dentro, o fuori del Regno, e che si perdeva quando non se ne serviva; oggi non s'osserva, e come si pratica, n. 20. fol. eod.**
- Deposito d'un carlino coll'offerta di pagare il resto nella liquidazione quando procede, n. 22. fol. 122.**
- Deposito per proporre le nullità, s'intende solo quando si tratta di sentenza di S. C. non dell'altri Tribunali, n. 2. fol. 124.**
- Deposito si deve presentare nell'istesso tempo, che si propongono le nullità, n. 22. fol. 125.**
- Deposito non si deve restituire dopo proposte le nullità, ancorche le parti renunciassero à d. nullità, n. 22. fol. 126.**
- Deposito quando si deve presentare dal Citato per impedire la liquidazione, n. 115. fol. 186.**
- Designazione della cosa dimandata, come debbia essere nelle cose stabili, e come nelle mobili, n. 6. fol. 7.**
- Dichiarazione circa usum, si deve fare in specie, e non in genere, n. 2. e quando si dimanda quanto sia il suo termine, n. 1. fol. 61.**
- Dichiarazione circa usum, deve farsi semplice, assoluta, e chiara, e non implicita, e confusa, e reservativa, è protestativa, n. 3. fol. eod.**
- Dichiarazione circa usum, si può fare sopra alcune cose, e sopra altre no, perche il giuramento di testimonii è individuo, n. 5. fol. eod.**
- Dichiarazione circa usum, non si può fare per Procuratore senza mandato speciale, n. 7. e facendosi si può dopo ratificare dal principale, n. 8. fol. eod.**
- Dichiarazione circa usum, si può dimandare in qualsivoglia parte del giudizio, anco dopo che la sentenza sarà passata in cosa giudicata, non ostante la Prama. 77. de officio S. R. C. la quale non s'osserva, n. 11. fol. eod.**
- Difetto, è vizio nella cosa venduta di quante maniere si considera, n. 2. fol. 134.**
- Differenza trà la citazione ad dicendum, e la citazione à sentenza, n. 89. fol. 19.**
- Differenza trà il termine ad probandum tantum, ed il termine ad probandum, & probatum habendum, n. 10. fol. 25.**
- Differenza inter publicatas attestations, & didicita testificata, n. 19. fol. 55.**
- Differenza della sentenza assolutoria quando il reo prosegue il giudizio in assenza dell'attore dalla sentenza dall'osservazione del giudizio senza avere prodotte le sue prove, n. 22. fol. 75.**
- Differenza trà la sentenza diffinitiva, e l'interlocutoria, n. 4. fol. 79.**
- Differenza trà l'appellazione dalla diffinitiva, e quella dall'interlocutoria, n. 19. fol. 104.**
- Differenza trà l'azione communi dividundo, & fam. ercisc. n. 3. fol. 149.**
- Differenza fra la quarantigia apposta nell'istrumento, ed obliganza Camerale, n. 4. e 5. fol. 190.**
- Differenza del giudizio del primo, e secondo decreto fra la Corte Ecclesiastica, e la Corte laicale, n. 3. fol. 198.**
- Differenza trà l'esser posto in possesso al primo decreto coll'azione personale, e per l'azione reale, n. 4. fol. eod.**
- Differenza fra il primo, e secondo decreto, n. 10. fol. 199.**
- Differenza fra la declinatoria del foro, e l'incompetenza del Giudice, n. 2. e 3. fol. 201.**
- Differenza fra laudare, e nominare in autore, n. 24. fol. 204.**
- Dilazioni sono arbitrarie al Giudice, e come si pratica in Regno, n. 18. fol. 26.**
- Dilazioni nel termine della repulsa quanta sia, e della repulsa della repulsa, n. 19. fol. 27.**
- Dilazione probatoria sempre è commune, e come si pratica quando s'incontra alli giorni festivi, n. 20. fol. eod.**
- Dilazione, che cosa sia, n. 26. fol. 107.**
- Dilazione pendente conceduta al debitore per provare l'eccezioni, non si può ad istanza del Creditore procedere all'esecuzione nelli beni del debitore, n. 96. fol. 184.**
- Dilazione quinquennale non ha luogo nel deposito, e nella dote, n. 7. fol. 210.**
- Dimanda della deposizione come principale, quando non s'ammette, n. 26. fol. 36.**
- Discussione si deve fare col principale debitore prima di proporre l'azione serviana contro il possessore, n. 3. prima anco di proporre l'azione quasi serviana, n. 5. fol. 129.**
- Discussione col principale non si ricerca nel giudizio dell'assistenza, n. 5. fol. 130.**
- Dizione, & cetera comprende tutte le cose, che sono di sostanza dell'atto, n. 9. fol. 47.**

E.

Eccezioni, che si possono opporre contro l'attore, n. 8. fol. 3.

Eccezioni proposte quando apportano impedimento al termine, tanto se saranno declinatorie, quanto dilatorie, è perentorie, n. 13. fol. 26.

Eccezione dilatoria impedisce il termine sizo, che sarà discettata, n. 15. fol. 26.

Ee-

- Eccezioni dilatorie, & perentorie si possono opporre nel giudizio dell'appellazione, & quali di esse, n. 13. f. 118.
 Eccezione, che può opporre la parte appellata, &c. impedire, acciò non sia termine nella causa d'appellazione, n. 23. fol. 119.
 Eccezioni, contra sentenza, & decreto difinitivo, etiam se fossero modificatrice dopo li 30. giorni non si possono proporre à fine d'impedire l'esecuzione, n. 12. fol. 125.
 Eccezioni, che ricercano altiozem indaginem nel giudizio dell'interdetto quorum bonorum, non s'ammettono, n. 3. fol. 154.
 Eccezioni, che si devono provare da dentro le carceri quando non sono prontuarie, n. 84. fino al 94. fol. 184.
 Eccezione ostica si può opporre contra la polizza barchale, n. 6. fol. 189.
 Eccezione ostica, che cosa sia, n. 7. ed 8. fol. eod.
 Eccezioni, che si possono opporre contro l'obbliganza Camerale, n. 7. fol. 191.
 Eccezioni contro l'obbliganza Camerale in quali casi non si possono opporre, n. 8. per tutto il 14. fol. eod.
 Eccezioni verso la persona del Giudice, quanti, & quali siano, n. 1. fol. 201.
 Eccezioni dilatorie, che riguardano la persona dell'attore, n. 5. fol. 202.
 Eccezione della ratifica del principale, n. 20. fol. 204.
 Eccezione di laudare in autore, & che cosa sia detto laudare in autore, n. 23. fol. eod.
 Eccezione di laudare, & nominare in autore in che parte della lite si deve opporre, n. 25. fol. 205.
 Eccezione, che riguarda persona del reo, n. 31. fol. eod.
 Eccezione carentiæ, & incompetentiæ actionis, n. 32. fol. eod.
 Eccezioni notorii defectus Juris agendi, n. 33. fol. eod.
 Eccezione della pleggeria delle spese, n. 34. fol. 206.
 Eccezione ostica, che cosa sia, ed à chi compete, n. 42. fol. 221. & n. 7. ed 8. fol. 189.
 Eccezione della denuncia quando compete, n. 45. f. eod.
 Eccezione della escussione, &c. n. 48. fol. 207.
 Eccezione della licenza non dimandata contra chi compete, n. 49. fol. eod.
 Eccezione della scomunica, n. 50. fol. eod.
 Eccezione della convenzione, & reconvenzione, &c. n. 51. & 52. fol. eod.
 Eccezione della declinatoria del foro, quando, ed in quante cause hà luogo, n. 56. fol. 208.
 Eccezione ratione rei sitæ, n. 57. fol. eod.
 Eccezione ratione loci non tuti, n. 58. fol. eod.
 Eccezione litis pendentis, n. 59. fol. eod.
 Eccezione della pendenza della lite, quando giova, n. 61. fol. eod.
 Eccezione del compromisso, &c. n. 62. fol. eod.
 Eccezione dell'ineffitudine del libello non si può opporre, perche basta una tale quale petizione, n. 1. f. 209.
 Eccezione dell'oscurità del libello si può opporre, acciò il reo lo dichiarare nelle parti oscure, n. 2. fol. eod.
 Eccezione di non esser venuto il tempo del pagamento, quando non si può opporre, n. 3. fol. eod.
 Eccezioni perentorie, perche si chiamano tali, n. 1. f. 216.
 Eccezioni perentorie quali, & quante si chiamano di lite finita, n. 2. fol. eod.
 Eccezioni perentorie, quando si devono proporre, n. 3. fol. eod.
 Eccezione del giuramento, quando hà luogo, n. 1. f. eod.
 Eccezione del giuramento, che opera, & quali effetti produce, n. 2. fol. eod.
 Eccezione del giuramento si limita, & non hà luogo in molti casi, n. 3. fino al 10. fol. eod.
 Eccezione di cosa giudicata, che cosa sia, n. 1. fol. 217.
 Eccezione di cosa giudicata quando non hà luogo, n. 2. fol. eod.
 Eccezione di cosa giudicata ritarda ogni esecuzione, n. 3. fol. eod.
 Eccezione di transazione quando hà luogo, n. 1. f. eod.
 Eccezione di transazione quanti requisiti devono concorrere, acciò si possa opporre, n. 2. fino al n. 7. fol. eod.
 Eccezioni di transazione, quando si possono opporre, n. 8. & 10. fol. 218.
 Eccezioni dilatorie quando si possono opporre dopo la contestazione della lite, n. 11. & 22. fol. eod.
 Eccezioni perentorie, che non sono litis finitæ, quando si possono opporre, n. 13. fol. eod.
 Eccezioni dilatorie, che annullano il processo, quando si possono opporre, n. 14. fol. eod.
 Eccezioni, che si possono opporre per impedire l'esecuzione della sentenza, quali siano, n. 15. fino al 23. f. eod.
 Eccezione, che si riservano ad merita causa, & ad calculus ferendæ sententiæ, quali siano, n. 25. f. 219.
 Eccezione dell'errore hà luogo anco nell'istromento garantigiato, n. 1. fol. eod.
 Eccezione dell'errore si prova con esser la cosa differente di quello, che appare, n. 2. fol. eod.
 Eccezione dell'usura si può opporre in perpetuo, n. 14. fol. 220.
 Eccezione, che il giorno del pagamento non è venuto, & impedisce l'esecuzione, n. 1. fol. 223.
 Eccezione contra la sentenza modificativa, quali siano, n. 1. fol. eod.
 Eccezione contra la sentenza, frà quanto tempo si devono proporre, n. 2. fol. eod.
 Enfiteuta volendo vendere la possessione, che tiene in emphiteusi, deve richiedere il diretto patrono, n. 15. fol. 162.
 Esame de' testimoni à chi si deve commettere, & quando spetta al Commissario, &c. le sue giornate, n. 16. fol. 28.
 Eseguazione di sentenza come si pratica dopo passati li dieci giorni se non si sarà appellato, n. 1. fol. 95.
 Eseguazione di sentenza, come si pratica se sarà morto il Giudice, & l'attore, & il reo, n. 2. fol. eod.
 Eseguazione di sentenza, come si pratica nel foro Ecclesiastico se sarà morto il Giudice, & l'attore, & il reo, n. 3. fol. eod.
 Eseguazione di sentenza, come s'observa, quando la sentenza è antica, n. 4. fol. eod.
 Eseguazione di sentenza, come si pratica dal Delegato nella causa, n. 8. fol. eod.
 Eseguazione di sentenza, come si pratica in aliena giurisdizione, n. 9. fol. eod.
 Eseguazione di sentenza dalla quale fu appellato si deve fare dal Giudice dell'appellazione, anco se sarà confermata la prima sentenza del Giudice à quo, n. 10. fol. eod.
 Eseguazione di sentenza deserta, &c. esser passati li dieci giorni, & pure non fu appellato in tempo spetta al Giudice à quo, n. 11. fol. eod.
 Eseguazione con che ordine si deve fare, n. 58. fol. 97.
 Eseguazione sopra quali beni non si può fare, n. 31. f. eod.
 Eseguazione di sentenza in quali casi si ritarda, n. 33. fol. 98.
 Eseguazione di sentenza si può impedire per il beneficio della restituzione in integrum, n. 5. fol. 123.
 Eseguazione reale si può fare dopo proceduto alla carcerazione, quando il debitore è obligato realiter, & personaliter, n. 6. fol. 120.

Esecuzione personale, è remedio fuffidario, n.7. fol. eod.
Esecuzione in quali casi si fa, non ostante l'appellazio-
ne, n. 12. fol. 121.

Effetti della citazione, n.26. fol. 12.

Effetti delle cause summarie, n.3. fol. 28.

Effetti della contestazione della lite, n.17. fol. 31.

Effetti della pubblicazione, n. 4. fol. 54.

Effetti della perenzione dell'istanza, n.4. fol. 73.

Effetti del giuramento quanti siano, n.20. fol. 129.

Effetti, che partorisce la clausola del costituito, e pre-
carario, n.7. fol. 223.

Elezion dell'Esaminatore si deve fare dal Giudice, e
non deve esser sospetto alle parti, n.9. fol. 37.

Elezion del foro quando liga subito le mani al Giu-
dice, e lo rende incompetente, n.2. fol. 168.

Elezion del foro compete al minore di 18. anni, n.3.
fol. eod.

Elezion del foro quante volte si può variare, num.4.
fol. 169.

Elezion del foro si dà in ogni parte del giudizio, n.5.
fol. eod.

Elezion, e variazione del foro à quali persone compe-
te, n.6. fol. 202.

Emancipazione deve esser generale, e non ad un' atto
solamente, num. 9. non vale per procuratore prima
d'esser ratificata, n.10. Si deve fare in presenza
del Giudice ordinario n.11. fol. 165.

Emancipazione non si può fare senza la scrittura, n.12.
fol. eod.

Emancipazione ricerca il consenso tanto del Padre,
quanto del figlio, n. 13. fol. eod.

F

Facoltà ad dicendum, quando si pratica, n.3. f. 54.

Falsità quanti requisiti ricerca, n. 4. fol. 221.

Fatali, quando, e come si concedono, n. 38. fol. 107.

Fatali, che cosa siano, n. 40. fol. eod.

Fatali primo, secondo, e terzo, che cosa siano nell'ap-
pellazione, n. 5. fol. 126.

Ferie del mestiere, e vendemie non s'osservano nel Re-
gno, n. 37. fol. 15. n.4. fol. 53.

Ferie delli Tribunali del S. C. e della G. C. della Vica-
ria, quando sono, n. 38. fol. 15.

Ferie Estive del S. Natale, e Resurrezzione del Signore
non si comprendono nel termine di mesi, che prefisso
per la discussione della nullità, n. 34. fol. 126.

Ferie da osservarsi nelli Regii Tribunali, e Corti del
Regno, n. 35. fol. eod.

Feudatario assente si cita nella casa del feudo, n. 47.
fol. 15.

Figlio di fameglia può esser convenuto da' creditori
proprii, quantunque non abbia del suo, n.2. f. 126.

Figlio di fameglia in quali debiti, è voti non resta obli-
gato, n. 5. fol. eod.

Figlio, liberto, Nipoti, Genero, Nuora, e simili non
possano chiamare in giudizio li Padri, e Madri, Pa-
drone, Avo, Socero rispettivo senza licenza sotto
pena di docati 50. n.2. fol. 150.

Fine per il quale l'atti dimandati si devono concedere,
n. 8. fol. 53.

Finzione nel contratto di compra per escludere il vici-
no, come si scuopre, e come si punisce, n. 12. fol. 161.

Forma de' libelli sono diverse secondo la diversità dell'
azioni, e se n'è fatto trattato à parte, n. 12. fol. 7.

Del decreto, quod procedatur ad ulteriora, quan-
do l'eccezzioni opposte sono impertinenti, n.15. f. eod.

Del decreto, quando la comparsa è difettosa, è
oscura, n. 16. fol. eod.

Del decreto dell'ammissione del libello, n.17. f. 8.

Della supplica, per ottenere il Commissario della
causa nel giudizio d'assistenza, n. 24. fol. eod.

Della supplica nella quale si domanda verbum
fieri, n. 25. fol. eod.

Della relazione del Cursore, quando sà scrivere,
num. 2. fol. 10.

Della relazione del Cursore, quando non sà scri-
vere, num. 3. fol. eod.

Del decreto de itando juri, num. 9. fol. eod.

Della pleggeria de itando juri, num. 10. fol. eod.

Del decreto, quod capiatur de persona, n. 12. f. eod.

Del mandato de capiendo, num. 13. fol. 11.

Forma della citazione ad ogn'atto, num. 41. fol. 15.

Delle contumacie ad ogn'atto, num. 43. fol. eod.

Del decreto appresso le contumacie ad ogn'atto,
num. 44. fol. eod.

Forma di citazione a' testimonii sopra l'articoli nelle
cause civili, num. 54. fol. 16.

Di citazione a' testimonii sopra l'articoli, fatta
dall'arbitri, come si pratica in ordine alla pena,
num. 55. fol. eod.

Di citazione contro l'autore laudato, n.61. f. eod.

Della citazione à riconoscere la poliza, n.70. f. 17.

Di citazione à rinunciare il jus cõgruo, n.84. f. 18.

Della citazione à sentenza, num. 87. fol. 19.

Della citazione ad dicendum tantum, n.88. f. eod.

Della citazione per editto contra il vagnõondo, n.
91. fol. eod.

Regola dell'accusare le contumacie, n.14. fol. 22.

Della replica del reo principale, è procuratore con-
tra la dimanda dell'attore, e scritture presentate, n.
16. fol. eod.

Della replica del procuratore dimandando dila-
zione per dar notizia al principale, n. 17. fol. eod.

Della comparsa del reo, è suo procuratore nella
quale dimanda la copia della comparsa, e scritture,
num. 22. fol. 23.

Del decreto della concessione della copia della
comparsa, num. 23. fol. eod.

Del decreto, quod concedatur originale loco co-
pia, num. 30. fol. 23.

Del termine à proponere l'eccezzioni, n. 31. f. 24.

Del termine à provare, e discutere l'eccezzioni
proposte, num. 32. fol. eod.

Del termine probatorio, num. 4. fol. 24.

Della dichiarazione del termine, quando deve, è
non deve correre, num. 8. fol. 25.

Dell'offerta della deposizione, e nominazione de'
testimonii, e della replica à d. offerte, n. 14. fol. 26.

Del decreto del termine probatorio, n. 21. fol. 27.

Del decreto, che si giuri di calunnia, n.13. fol. 22.

Del giuramento di calunnia, num. 14. fol. eod.

Delle posizioni, num. 11. fol. 34.

Del decreto dell'ammissione delle posizioni, n.12.
fol. eod.

Della citazione à rispondere alle posizioni, n. 13.
fol. eod.

Della risposta alle posizioni, num. 14. fol. eod.

Del mandato di gravare il contumace per non
aver risposto alle posizioni, num. 16. fol. 35.

Della proroga del termine, num. 16. fol. eod.

Del decreto (quando il principale è renitente à de-
ponere) quod habeatur prout deterius, &c. n.20.
fol. eod.

Della citazione ad deponendum, come principa-
le, num. 21. fol. eod.

Della deposizione del principale, per la parola
credo, è non credo, num. 22. fol. eod.

Dell'istanza, come si dimanda la deposizione del principale, nu. 29. fol. eod.

Delli precezzi, che usa il S. C. e Gran Corte della Visaria contra il principale, acciò faccia la deposizione, num. 31. fol. 36.

Della replica del procuratore, quando dà per rispetto lo Scrivano della causa, colla banca, nu. 11. fol. 37.

Della commissione, per l'esame de' testimonii in parte lontana, n. 12. & 13. fol. eod.

Di protesta della parte avversa, o suo procuratore contro li testimonii da esaminarsi, n. 18. fol. 38.

Del decreto col quale si determina l'ispezione delle lettere remissoriali, nu. 24. fol. 39.

Di citazione alle parti, ad concordandum de Jure eligendo per l'esame de' testimonii, & à dare la lista de' sospetti, nu. 25. fol. eod.

Del decreto della deputazione del Giudice, e latore delle lettere, n. 26. fol. eod.

Dell'ortatoria, seu rogatoria extra giurisdizioni, num. 27. fol. eod.

Del decreto della soprassessoria nella causa, n. 28. fol. eod.

Del decreto della proroga del termine, n. 28. f. 40.

Della citazione del Giudice remissoriale, n. 30. fol. eod.

Del decreto della recezione, & apertura delle lettere missive, n. 31. fol. eod.

Della citazione ad dicendum contra articulos, n. 32. fol. eod.

Del decreto della concessione della copia dell'articoli, n. 33. fol. eod.

Della citazione à testimonii in cause remissoriali nelle Corti secolari, n. 34. fol. eod.

Di citazione à testimonii in cause remissoriali nelle Corti Ecclesiastiche, n. 35. fol. eod.

Del giuramento del testimonio, n. 36. fol. 41.

Dell'esame delli testimonii, n. 37. fol. eod.

Dell'intimazione della parte dopo compita l'esame de' testimonii, n. 38. fol. eod.

Della lettera, che compagna il processo, n. 39. f. eod.

Della citazione per l'apertura del processo, n. 40. fol. eod.

Del decreto dell'apertura del processo, n. 41. f. eod.

Della citazione à testimonii, n. 2. fol. 42.

Della replica, e protesta contra li testimonii della parte avversa, n. 10. fol. eod.

Del decreto, che le scritture presentate si ponano extra processum, n. 13. fol. 44.

Del decreto generale contra l'articoli, che si devono rigettare, e quando si fa detto decreto, nu. 15. fol. eod.

Dell'articoli, n. 16. fol. eod.

Del decreto dell'ammissioni dell'articoli, n. 17. fol. eod.

Del decreto della rescacazione dell'articoli, n. 18. fol. eod.

Dell'interrogatorii, e testimonii, che si sogliono dare in molte parti, n. 19. fol. eod.

Del decreto di rescacazione d'interrogatorii, n. 20. fol. 45.

Di contumacia contra la parte, che produsse l'interrogatorii, e non compare, per la rescacazione di essi, e che oprano dette contumacie, nu. 21. fol. eod.

Della deposizione, è vero esame del testimonio, n. 24. fol. eod.

Del decreto per la recezione dell'esame de' testimonii, che hanno da partire, e si esaminano extra

tempus ad futuram rei memoriam, n. 15. fol. 47.

Del decreto quando si riceve l'esame delli testimonii vecchi, malsani, vicini à morte, o impediti, n. 18. fol. 48.

Del decreto interlocutorio, o per l'esame de' testimonii ad tuturam rei memoriam, n. 20. fol. eod.

Del decreto per l'esame delli testimonii ad eternam rei memoriam, & citazione della parte à vedere li giuramenti, num. 21. fol. eod.

Dell'interrogatorio della causa della scienza, n. 25. fol. eod.

Della relazione del Nunzio alla citazione da' testimonii, n. 27. fol. eod.

Del giuramento de' testimonii, n. 28. fol. eod.

Del decreto per l'esame de' testimonii in casa, n. 31. fol. eod.

Dell'esame mediante accessu del Maestro d'atti, n. 32. fol. eod.

Del decreto con riserva nell'ammettere la comprovazione di Scritture dopo la conclusione, n. 17. fol. 52.

Forme diverse del decreto, che si faccia la pubblicazione, n. 6. fol. 54.

Di repliche diverse, che sogliono fare tanto l'attore, quanto il reo dopo la pubblicazione, n. 8. fol. 55.

Della pubblicazione, n. 11. & 22. fol. eod.

Della citazione alla repulsa de' testimonii, n. 19. fol. 59.

Del decreto dell'ammissione alla repulsa, n. 23. fol. eod.

Del decreto di pubblicazione della repulsa, n. 24. fol. eod.

Della repetizione dell'esame, è fede fatta da testimonii, n. 6. fol. 61.

Della dichiarazione circa usum tellium, n. 4. & 6. fol. 60., e 61.

Della replica del Procuratore contra la dichiarazione circa usum, &c. n. 10. fol. eod.

Della dichiarazione circa usum, delli testimonii, e scritture, n. 12. fol. 62.

Del decreto di concessione della restituzione in integrum, coll'inserzione della sentenza diffinitiva, n. 24. fol. 67.

Della conclusione nella causa principale, n. 5. f. eod.

Del decreto della conclusione, n. 12. fol. 68.

Della dimanda del giuramento suppletorio, n. 9. fol. 71.

Dell'insufflazione dello spirito, che dà il Signor Presidente del S. R. C. n. 25. fol. 76.

Della supplica, che si dà al Sig. Presidente del S. R. C. per ottenere l'insufflazione dello spirito, n. 26. fol. eod.

Della monizione ad allegandum in jure, & in factis, n. 7. fol. 77.

Delli dubii da darli all'Attore, & al reo, n. 10. fol. 78.

Della citazione à sentenza, n. 6. fol. 79.

Della sentenza contra il procuratore del Principale morto, e quando non procede, n. 53. fol. 85.

Della protesta contra la tassa delle spese, n. 96. f. 91.

Della sentenza diffinitiva nel giudizio possessorio, n. 209. fol. 92.

Di sentenza del giudizio petitorio, n. 110. fol. eod.

Della sentenza, che contiene la mutua, e reciproca assoluzione, n. 111. fol. eod.

Di sentenza con voto del Consultore, n. 112. f. eod.

Di assoluzione ab impetitis, n. 113. fol. eod.

Di condennazione delli frutti, n. 114. fol. 93.

Di

- Di sentenza dell'appellazione deserta, n. 115. fol. eod.
 Della pubblicazione della sentenza, n. 116. fol. eod.
 Del mandato esecutivo, è vero esecutorio della sentenza, n. 117. fol. eod.
 Dell'esecutorio, n. 118. e 119. fol. eod.
 Di decreto per l'esecuzione della sentenza antica, è quando sarà morto il Giudice, è Attore, è Reo, n. 5. fol. 95.
 Dell'aggiudicazione della cosa venduta per via di graduazione, n. 19. fol. 96.
 Dell'istanza per la graduazione, n. 21. fol. eod.
 Dell'oblazione, nelle cose venali, n. 25. fol. eod.
 Del decreto, col quale si cita il reo ad dicendum causam quare sententia non debeat debite executioni demandari, e quando si pratica, n. 29. fol. 97.
 Del decreto della subastazione delli beni eseguiti, n. 38. fol. 99.
 Della relazione del Nunzio nella subastazione, n. 39. fol. eod.
 Del mandato ad reluendum, n. 40. fol. eod.
 Di licenza à poter vendere li beni eseguiti, n. 42. fol. 100.
 Dell'atto dell'accensione della candela, n. 43. fol. eod.
 Del decreto della liberazione della cosa venduta à beneficio del compratore, n. 44. fol. eod.
 Dell'atto dell'accensione della candela, quando non compare nessuno, n. 45. fol. eod.
 Del decreto dell'aggiudicazione, n. 46. fol. eod.
 Del decreto dell'elezione dell'esperti per la Corte ex officio, n. 47. fol. eod.
 Del decreto dell'elezione dell'esperti da farsi dalle parti, n. 48. fol. eod.
 Del decreto per la revisione di calcolo, n. 49. fol. eod.
 Del termine ad justificandum, & impingandum, allegandosi errore, è altra dubbietà, n. 50. fol. 101.
 Del decreto sopra la revisione della sentenza, è altro incidente, è differenza, n. 51. fol. eod.
 Del decreto dell'ammissione dell'appellazione, n. 52. fol. eod.
 Del decreto di non ammissione dell'appellazione, n. 53. fol. eod.
 Forma del decreto del termine legale, n. 59. fol. 113.
 Delli testimoniali, quando s'appella in presenza di persone oneste, n. 61. fol. eod.
 Delle lettere inibitoriali, n. 62. fol. eod.
 Delle lettere soprassessoriali, è vero acta, & per dies, n. 66. fol. eod.
 Dell'osservatoria in dorso delle provisioni di superiori maggiori commesse alli Tribunali delle Regie Audienze, n. 68. e 69. fol. eod.
 Dell'inculcatorie, n. 73. fol. eod.
 Della sentenza in causa d'appellazione, che conferma quella fatta in prima istanza, n. 27. fol. 119.
 Della sentenza in causa d'appellazione, quando si revoca, è annulla quella fatta in prima istanza, n. 28. fol. 120.
 Della sentenza in causa d'appellazione, quando si riforma con aggiungere, è levare nella prima, n. 29. fol. eod.
 Del rescritto al Giudice à quo, accio eseguisca la sua sentenza, n. 30. fol. eod.
 Della sentenza nella seconda istanza, n. 35. fol. 129.
 Della sentenza per la revocazione dell'attentati, n. 25. fol. 122.
 Del mandato per l'esecuzione della sentenza d'attentati, n. 27. fol. 123.
 Del mandato ad reluendum, n. 3. fol. eod.
 Forma del libello nell'azione in rem relicta, n. 4. fol. 128.
 Del decreto, è sentenza nell'azione in rem relicta, n. 5. fol. eod.
 Del libello nell'azione serviana, n. 6. fol. 129.
 Della sentenza nell'azione serviana, n. 7. fol. eod.
 Del decreto nell'azione serviana, per l'immissione in possesso, n. 8. fol. eod.
 Del libello nell'azione quasi serviana, n. 13. fol. 130.
 Della sentenza nell'azione quasi serviana, n. 14. fol. eod.
 Del libello nel giudizio dell'assistenza, n. 19. fol. 132.
 Del libello, quando si lauda in autore, e s'intenta l'assistenza, n. 23. fol. eod.
 Del libello nell'azione della petizione dell'eredità, n. 3. fol. 133.
 Della sentenza nell'azione della petizione dell'eredità, n. 4. fol. eod.
 Del libello nell'azione pauliana, n. 2. fol. eod.
 Della sentenza nell'azione pauliana, n. 4. fol. eod.
 Del libello nell'azione redibitoria, n. 6. fol. 134.
 Della sentenza nell'azione confessoria, n. 9. fol. 135.
 Della sentenza nell'azione confessoria, n. 6. fol. 135.
 Del libello nell'azione negatoria, n. 4. fol. eod.
 Della sentenza nell'azione negatoria, n. 5. fol. eod.
 Del libello nell'azione publiciana, n. 4. fol. 136.
 Della sentenza nell'azione publiciana, n. 5. fol. eod.
 Del libello nell'azione de constituta pecunia, n. 3. fol. eod.
 Della sentenza nell'azione de constituta pecunia, n. 4. fol. eod.
 Del libello nell'azione de peculio, n. 7. fol. eod.
 Della sentenza nell'azione de peculio, n. 8. fol. 137.
 Del libello nell'azione della reivindicazione, n. 5. fol. eod.
 Della sentenza dell'azione della reivindicazione, n. 6. fol. eod.
 Del libello, quando sopra l'azione personale s'è giurato, n. 42. fol. 141.
 Del libello nell'azione fam. ercisc. n. 5. fol. 142.
 Del libello per parte del marito, che dimanda la dote, n. 4. fol. 143.
 Del libello per parte della moglie, che dimanda l'assicurazione della dote, n. 5. fol. eod.
 Del libello per la ritenzione delle dote, n. 6. fol. eod.
 Del libello nell'azione del deposito, n. 4. fol. eod.
 Del libello nell'azione di furto, n. 5. fol. 144.
 Del libello nell'azione per causa di compra, n. 5. fol. eod.
 Del libello per causa di vendita, n. 5. fol. 145.
 Del libello nell'azione di retrovendita, n. 6. fol. eod.
 Del libello nell'azione de locato, n. 3. fol. 146.
 Del libello nell'azione ex conducto, n. 4. fol. 147.
 Del libello nell'azione finium regundorum, n. 8. fol. 148.
 Del libello nell'azione de commodato, n. 3. fol. 149.
 Del libello nell'azione communi dividundo, n. 5. fol. 150.
 Forma del libello quando il figlio dimanda la licenza, e convenisce il Padre, è vero il Padre convenisce il figlio per l'alimenti, n. 6. fol. 151.
 Del libello nell'azione della legge Aquilia, n. 11. fol. 152.
 Del libello nell'azione del mutuo, n. 4. fol. eod.
 Del libello nell'azione negotiorum gestorum, n. 5. fol. 153.
 Del libello nell'azione vi bonorum raptorum, n. 3. fol. eod.
 Del libello nell'azione per l'interdetto quorum bonorum, n. 5. fol. 154.

- Della sentenza nell'azione per l'interdetto quorum bonorum, n. 6. e 7. fol. 155.
 Del libello nell'interdetto Salviano, n. 7. ed 8. f. eod.
 Della sentenza nell'interdetto Salviano, nu. 9. e 10. fol. eod.
 Del libello nell'interdetti ut possidetis, & utrobi, n. 5. fol. 156.
 Della sentenza nell'interdetti uti, & utrobi possidetis, n. 6. e 7. fol. eod.
 Del libello nell'adizione d'eredità, n. 1. fol. 157.
 Della provista in dorso il libello nell'adizione dell'eredità, n. 2. fol. eod.
 Del decreto del preambolo dell'erede, n. 3. fol. eod.
 Del decreto della dichiarazione d'erede, col beneficio, n. 5. fol. eod.
 Della citazione delli creditori certi sopra l'adizione dell'eredità, n. 12. e 20. fol. 158.
 Del banno sopra l'adizione dell'eredità contro li creditori incerti, n. 13. fol. eod.
 Della relazione in detto banno, n. 14. fol. eod.
 Della citazione per editto alli creditori certi, ed incerti, n. 15. fol. eod.
 Del decreto quando al minore si dà il tutore, nu. 16. fol. 159.
 Della pieggeria, che deve dare il Tutore à beneficio del pupillo, n. 19. fol. eod.
 Dell'inventario, n. 21. fol. 160.
 Del libello contra il compratore di qualche possessione, per ragione del jus congruo, n. 1. fol. eod.
 Forma del libello nell'azione, per la l. diffamari, n. 5. fol. 163.
 Dell'inibitoria, è mandato sopra le jattanze, n. 7. fol. eod.
 Del decreto sopra le jattanze, n. 8. fol. eod.
 Del decreto di silenzio, n. 9. fol. eod.
 Della sentenza nel giudizio della l. diffamari, n. 10. fol. eod.
 Del libello nella querela del testamento inofficioso, n. 5. fol. 164.
 Del libello per l'emancipazione, n. 6. fol. eod.
 Della presentata in detto libello, n. 7. fol. eod.
 Del decreto sopra l'emancipazione, n. 8. fol. eod.
 Del libello nella lesione ultra sextam, & ultra dimidiam, n. 14. fol. 165.
 Del libello nell'azione del dar conto dell'amministrazione, n. 1. fol. 166.
 Del libello, nel quale il Tutore dimanda il salario, n. 1. fol. eod.
 Del libello, che fa la madre, quando vuol passare alle seconde nozze, n. 1. fol. 167.
 Del decreto sopra detto libello, n. 2. fol. eod.
 Del libello, quando si dimanda il curatore à lite, n. 9. fol. eod.
 Del decreto in detto libello, n. 10. fol. eod.
 Del libello contra il Tutore, che s'è ingerito nell'amministrazione della tutela, senza far primo l'inventario, n. 11. fol. eod.
 Del libello nell'elezione del foro, n. 1. fol. 168.
 Del libello, quando non s'è appellato fra il tempo legitimo, acciò la sentenza passi in cosa giudicata, n. 7. fol. 169.
 Del libello, quando non si profeguisce l'appellazione fra li tempi conceduti, n. 8. fol. eod.
 Del libello sopra il giudizio della graduazione, n. 3. fol. eod.
 Del decreto di graduazione, n. 10. fol. 170.
 Del libello, quando si dimanda l'insufflazione dello spirito, n. 1. fol. 70.
 Del decreto in detto libello, n. 3. fol. eod.
 Del libello, quando il Tutore dimanda l'aggiutante, o fattore nell'amministrazione, per non poterci attendere solo, n. 1. fol. 171.
 Di comparfa acciò si dica di nullità del decreto della Gran Corte della Vicaria, senza deposito, n. 3. fol. eod.
 Di supplica al Vicerè, acciò si dica di nullità del decreto della Vicaria, senza deposito, n. 4. fol. eod.
 Di comparfa per presentare le nullità, n. 7. ed 9. fol. eod.
 Di supplica, quando si è detto nullitates non ob stare, n. 8. fol. 172.
 Di supplica à S. E. quando la persona, che propone le nullità, non tiene denari per fare lo deposito, n. 10. fol. eod.
 Di libello per laudare in autore, n. 11. fol. eod.
 Di libello del contumace, che compare de iero in virtù del Rito, &c. n. 12. fol. eod.
 Di domandare il termine ad concomitandum, n. 13. fol. eod.
 Di domandare la repulsa, n. 14. fol. eod.
 Di sentenza contro il Procuratore fatto Padrone della lite, quando è morto il Principale, n. 15. f. eod.
 Del libello, quando s'è fatta l'esecuzione in beni alieni, n. 16. fol. eod.
 Del libello, per la revisione del calcolo, o de' conti in occasione d'errore, n. 17. fol. eod.
 Del libello nell'assoluzione dell'osservazione del giudizio, che può esser per molte cause, n. 18. fol. eod.
 Di sentenza nell'assoluzione dall'osservazione del giudizio, n. 19. fol. 173.
 Della pubblicazione di d. sentenza, n. 20. fol. eod.
 Del libello nell'assoluzione del reo convenuto, ab impetitis, n. 26. fol. eod.
 Della sentenza in dett'assoluzione, n. 27. fol. 174.
 Del libello dell'appellazione del diffinitivo in scriptis, n. 31. fol. eod.
 Del libello dell'appellazione dall'interlocutorio in scriptis, n. 32. fol. eod.
 Del libello, quando s'appella dall'ammissione dell'articoli impertinenti, n. 33. fol. eod.
 Del libello dell'appellazione da qualsivoglia gravame, n. 34. fol. eod.
 Del libello, per l'assicurazione del debitore sospetto di fuga, e decreto, quod capiatur de persona, n. 35. fol. eod.
 Del libello, che fa il minore inquisito, de furto, ed hà fatto la confessione senza il curatore, n. 36. f. 175.
 Del decreto, seu precetto, quando s'accusa l'obbligazione dopo passati li 10. anni, n. 38. fol. 179.
 Della citazione super tenorem instrumenti, nu. 62. fol. 181.
 Della relazione del Nunzio, n. 64. fol. eod.
 Dell'accusa della prima contumacia, n. 66. f. eod.
 Dell'accusa dell'ultima contumacia, n. 73. f. 182.
 Del decreto dopo la contumacia, n. 74. fol. eod.
 Della protesta del debitore contra l'istrumento in tempo della lettura di esso, n. 76. fol. eod.
 Della liquidazione, n. 78. e 79. fol. eod.
 Delli decreti per costringere il creditore à somministrare le spese al carcerato debitore povero, n. 98. fol. 185.
 Della comparfa de sero, n. 106. e 107. fol. 185.
 Del rescritto del S. C. per via d'appellazione al Sig. Presidente, quod Magna Curia Verbum faciat, n. 112. fol. 186.
 Della comparfa per liquidare l'istrumento contra il

il Clerico, n. 128. fol. 188.
 Della relazione del Nunzio, che sà scrivere, num. 130. fol. eod.
 Della relazione del Nunzio, che non sà scrivere, n. 131. fol. eod.
 Delle contumacie contra il Clerico, n. 12. fol. eod.
 Del decreto sopra la liquidazione d'istromento in contumacia, n. 123. fol. eod.
 Delle lettere esecutoriali in virtù del decreto in contumacia, n. 124. fol. eod.
 Del libello, quando l'istromento si presenta dall'erede del creditore, n. 125. fol. 189.
 Del decreto in virtù di detto libello, n. 120. fol. eod.
 Dell'obliganza in forma Camerae Apostolicæ, num. 2. fol. 190.
 Dell'obliganza pœnes acta, e pleggeria, num. 1. e 2. fol. 191.
 Dell'incusa dell'obliganza, n. 3. fol. eod.
 Del decreto di condanna in virtù dell'incusa dell'obliganza pœnes acta, n. 4. fol. 192.
 Di citazione contra l'eredi, quando è morto il principale debitore in virtù d'obliganza, n. 5. fol. eod.
 Del compromisso, n. 1. fol. 193.
 Della pramatica, che dispone il compromisso tra parenti, n. 31. fol. 194.
 Del decreto del compromisso forzoso, n. 49. fol. 196.
 Del decreto, che conferma il compromisso di comun' accordo, n. 50. fol. eod.
 Del decreto del compromisso, è vero laudo, n. 55. fol. 197.
 Del primo decreto contro il contumace, num. 11. e 12. fol. 199.
 Del mandato esecutivo in esecuzione del primo decreto, n. 13. 14. e 15. fol. eod.
 Del decreto di revocazione di detto mandato, n. 17. fol. 200.
 Della citazione del reo prima del secondo decreto, n. 19. fol. eod.
 Della contumacia in detta citazione, n. 20. fol. eod.
 Del secondo decreto, n. 21. fol. eod.
 Del decreto d'aggiudicazione in virtù del secondo decreto, n. 22. fol. eod.
 Dal decreto di citare l'attore alle porti della Corte, n. 12. e 13. fol. 204.
 Di dimanda, che deve fare il reo contra la persona del procuratore, dell'attore, n. 14. fol. eod.
 Del decreto di non esser legitima la persona del procuratore dell'attore, n. 16. fol. eod.
 Del decreto, quando il reo non ha legitimata la persona, n. 17. fol. eod.
 Del decreto della legitimazione delle persone, num. 18. fol. eod.
 Decreto di procedersi avanti, e della riserva ad merita causæ, n. 22. fol. eod.
 Della comparsa, è replica del convenuto contra l'attore, n. 27. fol. 205.
 Del decreto dell'intimazione del giudizio, n. 28. fol. eod.
 Di provisioni per l'intimazione del giudizio, num. 29. fol. eod.
 Del decreto della pleggeria delle spese, n. 35. fol. 206.
 Della pleggeria delle spese, n. 36. fol. eod.
 Dell'opposizione dell'eccezione ostica, n. 42. fol. eod.
 Del decreto sopra detta eccezione, n. 44. fol. eod.
 Dell'opposizione dell'eccezione della denuncia, n. 46. fol. eod.
 Del decreto del termine ad denunciandum, n. 47. fol. eod.

Del decreto, della remissione della causa, n. 60. fol. 208.
 Del decreto dell'avvocazione della causa, n. 62. fol. eod.
 Dell'assoluzione del giuramento, per la cessione di beni, n. 10. fol. 226.
 Del decreto sopra la cessione de' beni, n. 16. fol. eod.
 Dell'atto dalla cessione de' beni, n. 17. fol. eod.
 Del libello per ottenere l'assoluzione del giuramento, n. 2. fol. 168.
 Della supplica per ottenere il beneficio del Cap. Odoardus, n. 12. fol. 212.
 Della citazione sopra il Cap. Odoardus, num. 12. fol. eod.
 Della comparsa del Clerico debitore, che vuol godere il beneficio del Cap. Odoardus, n. 14. fol. eod.
 Del decreto della produzzione dell'articoli, n. 16. fol. 214.
 Del termine à ricevere li testimoni, n. 18. fol. eod.
 Del sequestro sopra li beni del debitore, n. 19. e 20. fol. eod.
 Della revocazione del sequestro, n. 21. fol. eod.
 Del decreto della consignazione del sequestro, n. 22. fol. eod.
 Del mandato di consegna, n. 23. fol. 215.
 Dell'elezione del Consultore, n. 24. fol. eod.
 Della sentenza dell'eletto in Consultore, n. 25. fol. eod.
 Del decreto, per la somministrazione d'alimenti, n. 27. fol. eod.
 Della sentenza sopra il beneficio del Cap. Odoardus, n. 29. e 30. fol. eod.
 Forma non osservata rende nullo il contratto, n. 4. fol. 221.
 Della citazione della parte contraria à veder potere in possesso il costitutario, n. 10. fol. 227.
 Del decreto di dare il possesso in virtù di detta clausula, n. 11. fol. eod.

G

Giorno del termine non si computa nel termine, n. 35. fol. 15.
 Giudice che cosa sia, n. 1. fol. 2.
 Giudice è di tre maniere, Ordinario, Delegato, ed Arbitro, e chi sia ciascuno di essi, n. 3. fol. eod.
 Giudice, che sorte di persone non possono esser eletti, n. 12. fol. eod.
 Giudice di che qualità debbia essere, n. 14. fol. eod.
 Giudici della G. C. della Vicaria sono Giudici ordinarii, n. 21. fol. 8.
 Giudice può ordinare, che si proceda summariè non ostante che il debitore faccia istanza, che si faccia la causa ordinaria, e quando, n. 15. fol. 11.
 Giudice non deve procedere ad atto alcuno contra il contumace senza istanza della parte, n. 8. fol. 22.
 Giudice deve evitare alli litiganti l'interesse massimamente, se sono persone miserabili, n. 24. fol. 23.
 Giudice che deve osservare nel mentire, che l'Avvocati allegano in jure, & in facto, n. 4. fol. 77.
 Giudice deve supplire dove mancano l'Avvocati, il che s'intende in jure, e non in facto, quantunque il fatto li sia noto, come persona privata, n. 5. fol. eod.
 Giudice prima di venire alla sentenza suole formare li dubbii tanto all'attore, quanto al reo, n. 9. fol. 78.
 Giudice potria indurre le parti à concordia, è transazioni, bensì in tal caso douria avere l'atti duplicati, n. 12. fol. eod.
 Giudice fra quanto tempo dopo la citazione à sentenza deve diffinire il negozio principale, è fare la sentenza diffinitiva, n. 4. fol. 79.
 Giudice d'appellazione può revocare l'interlocutoria della

- della quale non fa appellato, n. 10. fol. 82.
- Giudice deve giudicare, come la sente, n. 2. fol. eod.
- Giudice quali requisiti deve osservare nel proferire la sentenza, n. 46. fol. 84.
- Giudice deve sedere nel proferire la sentenza, e si limita in molti casi, n. 48. fol. 85.
- Giudice quali requisiti deve avere per poter fare la sentenza, n. 50. fol. 85.
- Giudice nel proferire la sentenza deve osservare il tempo congruo, quali si considera in molti modi, n. 49. fol. eod.
- Giudice, quando la causa tiene due opinioni egualmente probabili, può giudicare secondo quello, che più li piace (purche non vi sia scandalo, ed essendo vi la più probabile deve giudicare secondo questa, n. 74. fol. 88.
- Giudice, quando la causa è dubbiosa per dubbio di legge deve giudicare a favore del possessore, n. 75. fol. eod.
- Giudice, quando è tenuto ridurre le parti ad accordo, è a divisioni, n. 76. fol. eod.
- Giudice in quali casi può ponere, ed esprimere le cause, e le ragioni nella sentenza, n. 124. fol. 92.
- Giudice ordinario può correggere, e far nuovamente la sua sentenza se sarà nulla, ma non il Delegato, n. 36. fol. 99.
- Giudice nel giudizio dell'azione finium regundorum, che deve fare, n. 5. fol. 148.
- Giudici d'ogni Tribunale non possono fare decreto soprapprofessoriale, quando s'incusano l'obliganze, n. 116. fol. 186.
- Giudice nella materia d'usura essendoci discrepanza fra Dottori, qual opinione deve sequitare, n. 8. fol. 220.
- Giudice, che deve fare, quando il procuratore dell'attore non presenta la procura ad istanza del reo, n. 15. fol. 204.
- Giudizio, che cosa sia, n. 1. fol. 1.
- Giudizio, quando si lauda in autore se si debbia proseguire contro il possessore, o contro l'attore, n. 62. fol. 17.
- Giudizio straordinario si comprende sotto il sommario, n. 1. fol. 176.
- Giudizio straordinario si esplica in due modi, nu. 2. fol. eod.
- Giuramento di calunnia, che cosa sia, e quando si dà n. 1. fol. 31.
- Giuramento di calunnia non dimandandosi dalle parti il processo si sostiene, e dimandandosi, e non dandosi sarà nullità, n. 2. fol. eod.
- Giuramento di calunnia, perche sia introdotto, n. 3. fol. eod.
- Giuramento di calunnia tacitamente si può lasciare, espressamente no, n. 4. fol. 32.
- Giuramento di calunnia si deve dare dall'una, e l'altra parte, n. 5. fol. eod.
- Giuramento di calunnia non si può dare per procuratore senza mandato speciale, e come s'osserva, n. 6. fol. eod.
- Giuramento di calunnia si può dare dal Sindico, Economo, Tutore, Curatore, e simili, n. 7. fol. eod.
- Giuramento di calunnia si deve dare in tutti li giudizi, tanto ordinarii, quanto summarii, tanto civili, quanto criminali, ed essendo dato dal padrone nella prima istanza si deve dare anco nella seconda, n. 8. fol. eod.
- Giuramento di calunnia nel Regno di Napoli, si può dare per l'equipollenza, e si può dimandare in qualsivoglia parte del giudizio, n. 9. fol. eod.
- Giuramento di calunnia si deve dare dall'Attore, e dal reo, per la parola credo, non credo, a somiglianza della deposizione, come principale, n. 10. fol. eod.
- Giuramento di calunnia oggi non vale una paglia, mentre si giura più presso di commetterle, che di evitarle, n. 12. fol. eod.
- Giuramento, quando si dà quello di calunnia, quando si deve dare nelle posizioni, n. 6. fol. 33.
- Giuramento delli testimonii si deve dare ta&is scripturis, coll'intenzione alli Santi Evangelii, n. 6. fol. 46.
- Giuramento di quante maniere può esser valido, benché non si sia scritto dal Maestro d'atti ta&is scripturis, &c. n. 8. fol. 47.
- Giuramento è atto giudiziario, e non si può dare in giorno di festa, e si limita in alcuni casi, n. 12. fol. eod.
- Giuramento suppletorio, acciò si possa concedere, si ricercano molti requisiti, n. 1. fol. 70.
- Giuramento suppletorio a chi si deve dare, n. 5. fol. 71.
- Giuramento suppletorio in quali atti non si dà, nu. 6. fol. eod.
- Giuramento suppletorio non si dà se non sarà dimandato, n. 7. fol. eod.
- Giuramento suppletorio dimandato, e non concesso si può appellare, n. 8. fol. eod.
- Giuramento suppletorio dimandato se il Giudice non lo concede fa la lite sua, n. 10. fol. eod.
- Giuramento suppletorio in Regno si dà fino al tempo della sentenza, n. 11. fol. eod.
- Giuramento suppletorio si dà anco in cause grandi, quando la prova è più di semiplena, n. 12. fol. eod.
- Giuramento suppletorio in Regno si dà fino al tempo della sentenza, n. 11. fol. eod.
- Giuramento suppletorio si dà anco in cause grandi, quando la prova è più di semiplena, n. 12. fol. eod.
- Giuramento suppletorio quando si dà nelle cause grandi, n. 15. fol. eod.
- Giuramento suppletorio si può dimandare nella seconda istanza, quando non sarà dimandato nella prima, n. 16. fol. eod.
- Giuramento suppletorio si deve dare in prova della quantità quando non appare, benché costa della sostanza del debito, n. 17. fol. eod.
- Giuramento suppletorio si può dare per procuratore, purché abbia il mandato speciale, n. 25. fol. 72.
- Giuramento si ha per verità, e fa che il non debito sia debito, n. 2. fol. 138.
- Giuramento è ottimo rimedio per spedire le liti, nu. 2. fol. eod.
- Giuramento, che cosa sia, n. 4. fol. eod.
- Giuramento di quante specie sia, n. 5. e 24. fol. eod.
- Giuramento volontario come si dà, e che cosa opera, e chi prima deve giurare, n. 6. e 25. fol. eod.
- Giuramento giudiziale, che cosa sia, n. 7. fol. 138.
- Giuramento giudiziale in che differisce dal volontario, n. 8. fol. eod.
- Giuramento necessario di quante maniere sia, nu. 11. fol. eod.
- Giuramento in litem, si dà dal giudice all'attore, ma per dolo, e non per colpa del reo, n. 12. e 29. fol. eod.
- Giuramento in litem, si dà per l'estimazione della cosa al comune interesse, o prezzi, &c. n. 13. fol. eod.
- Giuramento in litem, si dà anco per ragione dell'interesse singolare, mediante però tassa del Giudice, n. 14. e 16. fol. eod.
- Giuramento suppletorio si dà in supplemento della mezza prova, n. 17. fol. 139.
- Giuramento suppletorio perche si dice necessario, nu. 18. fol. eod.
- Giuramento suppletorio quanti requisiti deve avere, n. 19. fol. eod.

Giuramento della verità, che cosa sia, n. 26. fol. 140.
 Giuramento di purgazione, n. 30. fol. eod.
 Giuramento si dà contra il violento spogliatore, n. 31. fol. eod.
 Giuramento si dà al dannificato, n. 32. fol. eod.
 Giuramento si dà nella tassa delle spese, n. 33. fol. eod.
 Giuramento extrajudiciale, di quante specie sia, n. 34. fol. eod.
 Giuramento promissorio, che cosa sia, n. 35. fol. eod.
 Giuramento assertorio, che cosa sia, n. 36. fol. 141.
 Giuramento confirmatorio, che cosa sia, n. 37. fol. eod.
 Giuramento della fedeltà, che cosa sia, n. 38. fol. eod.
 Giuramento tenerario, che cosa sia, n. 39. fol. eod.
 Giuramento si può dare per procuratore mediante mandato, però in animam constituentis, n. 40. fol. eod.
 Giuramento illecito, che cosa sia, n. 41. fol. eod.
 Giuramento estorto per vim, & metum, è nullo ipso jure, n. 2. fol. 168.
 Giuramento nel contratto usurario, quando si può opporre prima dell'assoluzione, n. 3. 4. 5. fol. 219.
 Gradiazione, e concorso di creditori, quando, e perchè si fa, n. 2. e 3. fol. 169.
 Guarentigia, che cosa sia, n. 5. fol. 176.

H

Herede del debitore citato à riconoscere la poliza del suo principale, è puro se saranno figli, è moglie non possono allegare l'ignoranza della mano, n. 82. fol. 18.
 Herede come herede può sostenere le ragioni del defonto, attivo, & passivo, n. 8. fol. 158.
 Herede del creditore può liquidare l'istromento contra il principale debitore, ma non contra l'erede, n. 10. fol. 176.
 Herede del creditore quando può presentare l'istromento, quantunque non sia giurato, de facie ad faciem, n. 52. fol. 180.
 Herede minore quando, e come deve presentare l'istromento, n. 54. e 55. fol. eod.

I

Ignoranza si rassomiglia alla colpa, e viene sotto il primo capo della l. Aquilia, n. 6. fol. 152.
 Inibitoria notificata al Giudice à quoliga le sue mani, n. 63. fol. 113.
 Inibitoria nell'appellazione dalla diffinitiva, quando s'è cumulata coll'allegazione delle nullità, si può spedire in vigore della pendenza di detta nullità, n. 64. fol. eod.
 Insufflazione dello Spirito all'istanza come si dà, n. 11. fol. 74.
 Insufflazione dello Spirito quando si dà senza la refezzione delle spese, n. 12. fol. eod.
 Insufflazione dello Spirito alla cause è à somiglianza di quello, che diede Cristo Signor nostro à Lazzaro, n. 24. fol. 76.
 Insufflazione dello Spirito si può dare più volte in una causa, n. 27. fol. eod.
 Insufflazione dello Spirito si può dare solo dal Signor Presidente del S. R. C. e dalli Presidi dell'Audienza di Lecce, e Bari, n. 28. fol. 76. e n. 4. e 5. fol. 170.
 Insufflazione dello Spirito quante volte si può dimandare, n. 2. fol. eod.
 Insufflazione dello Spirito si fa senza citazione della parte, n. 6. fol. 171.
 Interdetto quorum bonorum, in che conviue, ed in che disconviene colla petizione d'eredità, n. 4. fol. 154.
 Interdetto Salviano di quante maniere sia, n. 2. fol. 155.
 Interdetto Salviano utile à chi si dà, n. 3. fol. eod.
 Interdetto Salviano utile si deve intentare più presto,

che l'azione ipotecaria, n. 4. fol. eod.
 Interdetto uti possidetis, & utrobi, in che differiscono, à chi competono, ed à che fine furono introdotti, n. 1. e 2. fol. 156.
 Interrogatorii à testimonii prima dell'esame, che operano, n. 23. fol. 45.
 Inventario, e fondamento di tutti li conti, n. 5. fol. 178.
 Istanza, che cosa sia, e quando si dico perenta, n. 1. e 2. fol. 73.
 Istanza s'intende prorogata per la citazione ad dicendum, n. 1. e 2. fol. eod.
 Istanza quando comincia à correre, n. 6. fol. 74.
 Istanza cominciata col principale laico non camina la pretensione, quando succede l'erede Clerico, mentre si deve fare avanti il Giudice Ecclesiastico, n. 8. fol. eod.
 Istanza non perisce quando ha mancato per l'avversario, o per il Giudice, n. 10. fol. eod.
 Istanza perenta per mancanza del Giudice, se la parte s'è protestata non ha bisogno d'insufflazione di Spirito, n. 15. fol. 75.
 Istanza quando non corre, n. 17. fol. eod.
 Istanza nelle cause feudali dura un'anno, n. 18. fol. eod.
 Istanza come si può riconoscere senza l'insufflazione dello Spirito, n. 19. fol. eod.
 Istromento in genere si chiama ogni scrittura ad istruire la mente del Giudice, n. 1. fol. 49.
 Istromento in Regno si presenta in tre maniere in giudicio; cioè criminalmente, per via d'azione reale, per le clausole del costituito, e precario, e per via ordinaria, n. 2. fol. eod.
 Istromento provato si deve produrre in forma probante in carta di coiro, con la facultà di rilasciare la copia comprobata nell'atti, n. 3. fol. eod.
 Istromento deve essere sottoscritto dal Giudice à contratti, e testimonii al numero di due, è tre, considerata la somma, che contiene, n. 4. fol. 50.
 Istromento quando si presenta, si deve citare la parte, n. 6. e 9. fol. eod.
 Istromento se sarà impugnato, o sopra di quello sarà dimandata la dichiarazione circa usum, si deve rispondere semplicemente, che dubitando, si dà il termino ad deliberandum, e procede anco velli testimonii, n. 7. fol. eod.
 Istromento quali requisiti deve avere, e si può presentare anco in giorno di festa, n. 8. fol. eod.
 Istromento non si deve presentare nel principio della causa, e come s'intende il citare la parte quando si presenta, n. 9. fol. eod.
 Istromento, e scritture si possono presentare sino alla conclusione esclusiva, n. 10. fol. eod. e 16. fol. 51.
 Istromento, e scritture si possono presentare anco dopo la conclusione in 11. casi, n. 11. fol. 51.
 Istromenti, e scritture si possono concomitare, e corroborare per testimonii, anco dopo la conclusione nella causa, n. 12. fol. eod.
 Istromento publico à rispetta delle persone aliene contenute in esse si semiplena prova, n. 23. fol. 72.
 Istromento benchè publico de Jure non tiene l'esecuzione parata, n. 2. fol. 176.
 Istromento, quando tiene l'esecuzione parata, n. 4. 7. ed 8. fol. eod.
 Istromento per la liquidazione si presenta senza libello, n. 9. fol. eod.
 Istromento, acciò possa presentarsi in conformità del Rito, si ricercano 17. requisiti, e quali siano, n. 11. fol. eod.
 Istromento, che cosa sia, n. 12. fol. 177.
 Istromento, si chiama probatio probata, n. 13. fol. eod.
 Istro-

Istromento differisce dal contratto, n. 14. fol. eod.
Istromenti fatti extra Regnum, benché non abbiano li requisiti della costituzione, pure si possono liquidare in conformità del Rito, n. 30. fol. 178.
Istromento stipulato per mano di Notari morti, e reasfunti, si possono liquidare, ut supra, n. 31. fol. eod.
Istromenti condizionati, che non sono puri, non si possono liquidare, n. 33. fol. eod.
Istromento, dopo elassi li 20. anni, non si può presentare, ut supra, n. 34. fol. eod.
Istromento, quando si può liquidare, non ostante, che siano elassi li 20. anni, n. 36. fol. eod.
Istromento, che contiene meno d'un'oncia, non si può liquidare, n. 41. fol. 179.
Istromento, che contiene cosa incerta per ragione di quantità, non si può liquidare, se non si prova la quantità, n. 42. fol. eod.
Istromento, che obliga al fatto, si può presentare via ritus, n. 43. fol. eod.
Istromento ultrà citròque obligatorio, quando, e come si può liquidare, n. 44. fol. eod.
Istromento d'affitto, quando si può liquidare per la pensione, n. 46. fol. eod.
Istromento fatto in denari con obligo di darne in certo tempo orgio, vino, ò simili, come, e quando si può liquidare, n. 47. e 49. fol. eod.
Istromento fatto colla promissione alternativa, dà l'elezione al debitore, n. 48. fol. eod.
Istromento da chi si può presentare, e liquidare, n. 50. fol. eod.
Istromento contra chi si può presentare, e liquidare, n. 51. fol. 180.
Istromento stipulato da altro in nome del creditore, come si deve liquidare, n. 53. fol. eod.
Istromento stipulato à favore di qualche Monistero, Capitolo, ò Università, come si deve liquidare dall'altri Monaci, ò Preti, ò Amministratori, che non intervennero nella stipulazione, n. 56. e 60. fol. eod.
Istromento, che non sarà in tutto usurario, si deve riprovare in quella parte solamente, nella quale è infetto, n. 9. fol. 220.
Istromento, come si prova esser falso, n. 1. fol. 221.
Istromento, quando si dice esser falso, n. 2. fol. eod.
Istromento condizionale, pendente la condizione, si hà come non fatto, n. 3. fol. eod.
Jus congrui, hà luogo in trè contratti solamente, n. 2. e 6. e quando non hà luogo, n. 3. e 19. fol. 160.
Jus congrui, come si pratica con il Clerico, n. 4. f. 161.
Jus congrui, quando hà luogo à beneficio del congiunto in parentela per esser preferito, n. 5. fol. eod.
Jus congrui, come si concede quando sono più vicini, n. 6. fol. eod.
Jus congrui, frà quanto tempo si può dimandare, n. 7. 10. e 13. fol. eod., e come si pratica con l'assente, n. 8. fol. eod.
Jus congrui, non s'offerua nella Città d'Aversa, n. 9. fol. eod.
Jus congrui, non hà luogo quando vi è la strada publica frà la possessione del vicino, e la possessione venduta, non così quando è vicinale, ò fillicidio, n. 14. f. 162.

L

L *Aico relegato se durante la relegazione si fa Clerico, e dopo rompe la relegazione, deve esser riconosciuto dall'Ecclesiastico*, n. 33. fol. 14.
Laudare in autere, e nominare in autore, come differiscono, n. 65. fol. 17.
Laudare in autore suole il terzo convenuto contra il principale, da chi tiene la causa nel giudizio dell'assistenza, n. 22. fol. 132.

Lando, ò si deve in tutto approvare, ò in tutto appellare, n. 73. fol. 87.
Lando del Compromisso si può fare di giorno di festa, n. 60. fol. 197.
Lando si deve eseguire etiam pendente la deduzione, n. 61. fol. eod.
Lando fra quanto tempo si prescrive, n. 62. fol. eod.
Lando non si può fare dall'arbitri, se non sia in presenza de' testimonii, n. 64. fol. 197.
Legati restano in piedi quantunque sia nullo il testamento per la querela in quanto all'istitut. n. 3. f. 164.
Legitima delli figli, quanto importa, n. 2. fol. eod.
Legitimat. della persona contra l'attore di quanti nomi si può opponere, e da chi, n. 7. 8. 9. 10. e 31. fol. 203.
Lesione, come si prova, n. 16. fol. 165.
Lesione nella vendita; ò compra subbasta, che summa ricerca, n. 18. fol. eod.
Leso nella vendita, ò compra ultra dimidium con qual remedio si soccorre, n. 15. fol. eod.
Lettere missive, che prova fanno, e come si convalidano, n. 21. fol. 72.
Lettere esecutoriali quando si spediscono, n. 119. f. 187.
Liquidità d'istromento di quante maniere si considera, n. 32. fol. 178.

M

M *Adre passando à secondo matrimonio, perde la tutela delli figli del primo matrimonio*, n. 4. f. 178.
Madre passata à seconde nozze, e morendo il secondo marito, non può reasumere più la tutela delli figli del primo matrimonio, n. 5. fol. 167.
Madre, che si trova à maritare, come sospetta, ed odiosa al marito morto, si rende incapace alle tutele delli figli del primo, quantunque fusse testamentaria, ò esecutrice, n. 6. fol. eod.
Malizia de' contraenti nel prezzo per escludere il vicino, come si scuopre, e come punisce, n. 11. fol. 161.
Mandato di procura generale à più cause deve restituirsì al producente, e registrarì in actis la copia, che fa alla causa, n. 6. fol. 50.
Mandati esecutorii senza contestazione di lite, e nelli confessi si mandano in esecuzione non ostante l'appellazione, n. 15. fol. 131.
Mastro d'atti deve scrivere, che il testimonio hà giurato tacitis scripturis, e non basta dire tacitis juravit, &c. n. 7. fol. 47.
Medico, quando cura malamente lo schiavo è tenuto per l'azione della l. Aquilia, n. 5. fol. 151.
Minore, come si debbia citare, e come si procede nelle citazioni sudette, n. 23. fol. 12.
Minore contumace non è obligato pagare le spese, quando purga la contumacia, perche si fa, come l'impe-dito per giusta causa, n. 10. fol. 22.
Minore non può esser carcerato in virtù di poliza bancaria, non ostante il consenso del Curatore, n. 5. f. 189.
Monizione alle parti nel compromisso, n. 54. fol. 197.
Moratoria quadrimestre quale sia, e quanto si può prolungare, ò abbreviare, n. 1. fol. 209.
Moratoria quadrimestre à chi si concede, e quando si riduce à dieci giorni, n. 2. e 3. fol. eod.
Moratoria, che si concede dal Principe Supremo à chi, e perche si suol concedere, ed in quali contratti hà luogo, n. 4. fol. 210.
Moratoria quinquennale à chi si concede, e quando hà luogo, n. 5. fol. eod.
Moratoria à favore de' Clerici, come sia, n. 1. fol. 212.

N

N *OME dell'azione non s'esprime nel libello*, n. 8. fol. 7.

Nonni-

Nominazione delli testimonii, quando sono assenti, si deve fare semplicemente, n. 1. fol. 27.
Nominazione delli testimonii, se sarà fatta, deve servirsi chi la fa, altrimenti incorre la pena di doc. 12. n. 2. fol. eod.
Nominazione de' testimonii fatta oggi non si può rinunciare sotto pena di doc. 50. n. 3. fol. eod.
Nominazione de' testimonii si deve fare frà cinque giorni dopo dato il termine probatorio, ed è cautela farsi in dorso di detto termine, n. 4. fol. eod.
Nominazione di testimonii extra Regnum, si deve fare con deposito, e quando si può evitare detto deposito, n. 5. fol. eod.
Nominazione de' testimonii ultra marini, o fuor Regno, non s'ammette più d'una volta, n. 6. fol. eod.
Nominazioni de' testimonii si possono fare nelli termini del primo, e secondo beneficio, e si possono ammettere articoli impertinenti, n. 8. fol. 62.
Nominazioni esami de' testimonii si possono fare anche dopo la pubblicazione, n. 4. fol. 72.
Nota delli luoghi sospetti, si deve ordinare dal Giudice alle parti prima, che faccia la commissione, dopo fatta la nomina, n. 15. fol. 38.
Notari, che fanno istromenti usurarii in quali pena incorrono, n. 11. fol. 220.
Nullità proposte contro qualsivisa sentenza, pendente la discussione, impediscono l'esecuzione, fuorchè nelle sentenze del S. C. ed anco contro tre sentenze conformi d'altri Tribunali, n. 103. fol. 92.
Nullità contra la sentenza, frà quanto tempo si possono proporre, n. 52. fol. 112.
Nullità, acciò possa impedire l'esecuzione della sentenza, quante cose si ricercano copulative, n. 1. fol. 124.
Nullità di sentenza per potere militare, contra che cosa devono essere, n. 4. fol. eod.
Nullità di sentenza del S. C. devono essere contra la legge naturale, e non basta contra la legge positiva, n. 5. fol. eod.
Nullità frà quanto tempo si devono proporre, n. 6. 8. ed 11. fol. eod.
Nullità non si possono soggiungere, fuorchè frà altri, 6. giorni dopo le prime, n. 7. e 17. fol. eod.
Nullità, quando non opra, n. 9. fol. eod.
Nullità frà quanto tempo si devono provare, e decidere, n. 13. e 23. fol. 125.
Nullità contra decreto interlocutorio, etiam, che abbia forza di definitivo, frà quanti giorni si devono proporre, n. 15. fol. eod.
Nullità impedisce l'esecuzione della sentenza d'assistenza, il che non può fare l'appellazione, n. 18. f. eod.
Nullità in qualsivoglia Tribunale non si devono proporre specificatamente, e chiaramente, n. 21. fol. 80.
Nullità dopo la sentenza, non si possono proporre contra gl'atti, e processi fatti prima di detta sentenza, n. 24. fol. eod.
Nullità non si possono proporre contra il primo decreto, dal quale la parte appellò, o reclamò, quando sono due sentenze conformi, n. 25. fol. eod.
Nullità nelli Tribunali maggiori si devono firmare dall'Avvocati, e ritrovandosi calunniose, in che pena incorrono, n. 27. fol. 126.
Nullità si deve esprimere, quando si propone contra qualsivisa legge, &c. n. 28. fol. eod.
Nullità nel giudizio d'assistenza, &c. n. 17. fol. 122.
Nullità, che si possono opporre contra il compromesso, dal n. 22. fino al n. 48. fol. 196.
Nummi, basta che siano matricolati, e però non è necessaria la commissione del Giudice, n. 25. fol. 13.

Obliganza pœnes acta, tiene l'esecuzione parata, n. 6. fol. 176.

Obliganza pœnes acta, si prescrive frà lo spazio di dieci anni n. 27. fol. 179.

Obliganza pœnes acta, s'assomiglia alla sentenza del Giudice, n. 39. fol. eod.

Obliganza pœnes acta, frà li dieci anni, non hà bisogno di citazione, n. 40. fol. eod.

Obliganza in forma Camere, tiene natura del giudizio straordinario, e via esecutiva, n. 1. fol. 189.

Obliganza in forma Camere, si può mandare in esecuzione dall'ordinario del luogo, n. 3. fol. 190.

Obliganza pœnes acta, si possono fare in giorno di festa, e li hanno vigore, n. 8. fol. 192.

Obliganza pœnes acta, in quali casi non hanno la via esecutiva, e si deve citare la parte, n. 9. fol. eod.

Obliganze pœnes acta, si devono pigliare dal Maestro d'atti, n. 10. fol. eod.

Obliganze pœnes acta, si possono pigliare fuori di Corte, ed hanno vigore, &c. n. 12. fol. eod.

Obliganze pœnes acta da docati 50. in su, come si devono fare, n. 13. fol. eod.

Ordine giudiziario, è necessario nelli Tribunali Ecclesiastici, n. 9. fol. 5.

Ordine giudiziario, quando si ricerca nella causa d'attentati, n. 6. fol. 122.

Ordine, che si deve tenere nell'esecuzione della sentenza, secondo la forma della legge, n. 1. fol. 122.

Originale da molte Corti s'offeriva di darlo in luogo della Copia, n. 29. fol. 22.

Padre per debito del figlio può esser convenuto per quella somma di peculio, che tiene di detto figlio, n. 3. fol. 136.

Padre che ave accettato, è avuto rato il debito del figlio, può esser convenuto all'intero debito, n. 4. f. eod.

Padre, che prende moglie dopo morta la prima, non perde l'usufrutto delli beni avventizii delli figli nella cura, o tutela, o amministrazione, nè è tenuto a dar pleggeria, nè far inventario delli beni stabili, n. 8. fol. 166.

Parola res judicata, che cosa importa, n. 65. fol. 86.

Parti sostanziali del processo sono sette, e quali siano, num. 1. fol. 4.

Parte contraria si deve sempre citare, acciò abbia notizia, &c. n. 5. fol. 10.

Parte contraria, che confessa il debito, se li fa il precetto, che paghi, n. 6. fol. eod.

Parte contraria si deve citare a vedere li giuramenti de' testimonii, e deve continuare l'ora, ed il luogo dell'esame da darsi, altrimenti la citazione è nulla, num. 56. fol. 16.

Parte avversa basterà, che sia citata a vedere li giuramenti de' testimonii, perche non venendo le deposizioni saranno valide, n. 4. fol. 42.

Parte avversa deve esser citata a vedere li giuramenti de' testimonii, altrimenti l'esame di quelli sarà nullo, n. 6. fol. eod.

Parte contraria si deve citare a vedere il giuramento delli testimonii, però si limita in 15. casi, n. 12. f. 47.

Parte contraria si deve citare a vedere li giuramenti delli testimonii, che si esaminano fuora del luogo del giudizio, num. 23. fol. 48.

Parte contrarie, benchè citata a vedere li giuramenti de' testimonii, se non intervenne per legitimo impedimento, l'esame sarà nullo, n. 11. fol. 58.

Particola più, è meno nella lesione, come s'intende, n. 17. fol. 165.

H h Karti-

- Particola, che si deve poner dal Notaro nella cessione dell'obliganza per poter procedere colla via esecutiva, n. 7. fol. 192.
- Pastore, che fa danno colle pecore nelli seminati, à che è tenuto, n. 8. fol. 152.
- Patto di retrovendita, n. 4. fol. 145.
- Peccatore dopo la penitenza non si dice più peccatore, n. 14. fol. 70.
- Pena pecuniaria, colla quale si punisce quello, che non vuole servirsi delli testimonii eletti, così dentro, come fuori il Regno, n. 14. fol. 28.
- Pena di quelli, che oppongono delitti contro li testimonii, e poi non li provano, n. 14. fol. 58.
- Pena di quello, che sotto colore di repulsa produce nuovi articoli imper tinenti dopo la pubblicazione, n. 15. fol. eod.
- Pena di quello, che dimanda la repulsa, e poi non se ne serve, n. 20. fol. 59.
- Pena condannata per sentenza definitiva dura perpetuamente, e per interlocutoria fino che dura l'efficio del Giudice, che l'ha fatta, n. 18. fol. 82.
- Pene dell'appellanti frustratoriamente, e con dolo, n. 4. fol. 102.
- Pena del Giudice, à quo, che non ammette l'appellazione, n. 49. fol. 111.
- Pena di chi propone le nullità calunniosamente, n. 30. fol. 126.
- Pene di nullità in niun modo si possono rimettere, o perdonare, n. 21. fol. eod.
- Pena di docati 50. contro quelli, che chiamano in giudizio le persone, che devono avere in riverenza à chi si deve, e quando cessa, n. 2. fol. 150.
- Pena di doc. 50. contro li figli, nepoti, e come s'evita, n. 4. fol. eod.
- Perenzione d'istanza, quando non si dà, num. 3. e 9. fol. 73. e 74.
- Perenzione d'istanza fa perire l'atti, mà non l'azione, n. 5. fol. eod.
- Perenzione d'istanza in quali cause si dà, n. 7. fol. eod.
- Perenzione d'istanza, quando non si dà, n. 9. fol. eod.
- Perenzione dell'istanza fa perire l'atti ordinarii del giudizio, mà non l'atti delle cause, onde si possono produrre nella nova istanza in vim probationis, n. 22. fol. 76.
- Persone illustri, cioè titolati tanto nelle cause civili, quanto criminali non si possono citare senza licenza del Vicerè, n. 53. fol. 16.
- Persone privilegiate laudate in autori possono dimandare il primo, e secondo beneficio dopo la cenclosure, n. 68. fol. 17.
- Persone miserabili quando possono declinare il foro, antico del Principe, n. 1. fol. 69.
- Persone miserabili quali siano, n. 2. fol. eod.
- Persone, che altre volte hanno spergiurato se avranno avuto l'assoluzione dal Sacerdote di d. spergiuro, e sodisfatto a' creditori, se li dà il giuramento supplementario, n. 13. fol. 71.
- Persone, che hanno il beneficio della restituzione in integrum, non hanno bisogno dell'insufflazione dello spirito, e restituzione di spese, n. 16. fol. 75.
- Persone che s'ammettono ad alloggiare l'assenza, n. 124. fol. 187.
- Pleggeria de stando juri, si deve dare nel luogo del giudizio, e non dell'abitante, n. 11. fol. 22.
- Pleggeria delle spese, che importa, n. 37. fol. 206.
- Pleggeria delle spese dimandate, e non date. induce nullità, n. 20. fol. e d.
- Pleggeria de judicio offitio judicatum solvendo, quando si dà, n. 41. fol. eod.
- Poliza bancale ritiene l'istessa virtù dell'istrumento, ed obliganza pones acta, n. 1. 2. e 3. fol. 189.
- Poliza bancale perde l'esecuzione parata elasso il decennio, n. 4. fol. eod.
- Posizioni si sogliono presentare tanto dall'attore, quanto dal reo, oltre l'articoli dopo dato il termine probatorio, n. 1. fol. 33.
- Posizioni sono inventate à fine di rilevarsi dal peso di provare dalla deposizione della parte contraria, n. 3. fol. eod.
- Posizioni quando si presentano dal Procuratore si ricerca il mandato speciale, n. 4. fol. eod.
- Posizioni quando si presentano, si ricerca il giuramento tactis, n. 5. fol. eod.
- Posizioni in molti luoghi non si praticano, e dove, n. 9. fol. 34.
- Posizioni in che differiscono dall'articoli, e dalli capitoli, n. 10. fol. eod.
- Possessori antichi sono preferiti all'estranei, quando s'affitta la possessione della Repubblica, o del Fisco, n. 17. fol. 162.
- Povero non è obligato di fare il deposito, quando propone le nullità contra la sentenza, n. 2. e 23. fol. 124.
- Povertà si deve provare summariamente, n. 5. fol. 171.
- Prattica giudiziaria tiene origine dal testamento vecchio, n. 1. ed esercizio del jus positivo, n. 2. fol. 1.
- Prattica come si procede nelle cause minime, e quando il debitore non può, o non vuole dare pleggeria, n. 11. fol. 10.
- Prattica delle tre citazioni per la deposizione del principale, quando, e con chi s'usa, n. 33. fol. 36.
- Prattica quando s'esaminano testimonii extra locum judicii, n. 30. fol. 48.
- Prattica della monizione, ad dicendum, &c. prima di venire à sentenza, n. 1. fol. 77.
- Prattica che si deve osservare dall'Avocati nel formare, e presentare l'allegazioni, n. 3. fol. eod.
- Prattica che si deve osservare dal Giudice nel vedere il processo, n. 8. fol. eod.
- Prattica che deve tenere il Mastro d'atti nel tassare le spese, n. 92. fol. 91.
- Prattica come si fa la reclamazione al S. C. sopra le nullità della sentenza, e pene contro quelli, che le propongono, e poi non ottengono, n. 98. fol. eod.
- Prattica quando sono più Giudici insieme, e sono concordi, o vero di voti contrarii, n. 120. 121. 122. e 123. fol. 93.
- Prattica della subastazione come si fa nel S. C. n. 18. fol. 96.
- Prattica della graduazione, n. 20. fol. eod.
- Prattica come si fanno l'offerte delli creditori, e compratori di cose venali, n. 24. fol. eod.
- Prattica come si deve opporre dal debitore, o suo procuratore contro l'offerte, quando non sono congrue, n. 27. fol. 97.
- Prattica della citazione ad dicendum causam quare, &c. come, e quando s'osserva in Regno, n. 30. fol. eod.
- Prattica quando s'allega l'esecuzione fatta in beni alieni, n. 41. fol. 99.
- Prattica nel formare la relazione al consultore, e quello devono, e possono fare le parti litiganti intorno della relazione, n. 28. fol. 105.
- Prattica intorno l'appellazione quando si presenta il libello appellatorio, n. 58. fol. 113.
- Prattica quando si propone la declinatoria del foro delle persone privilegiate, n. 65. fol. eod.
- Prattica quando si presenta l'inibitoria, n. 67. fol. 114.
- Prattica circa l'osservanza delle provisioni soprassessoriali, n. 71. fol. eod.

- Prattica circa il modo di procedere dopo l'appellazione, n. 1. fol. 117.
- Prattica intorno le prove, ed altro per testimonii in seconda istanza, n. 25. fol. 119.
- Prattica che s'osserva dopo la sentenza nella causa d'attentati, n. 26. fol. 123.
- Prattica da tenersi dopo fatta l'esecuzione, n. 2. e 4. fol. 123.
- Prattica da tenersi nelli banni, ed accensione della candela, n. 4. fol. eod.
- Prattica nel giudizio dell'assistenza, n. 10. fol. 131.
- Prattica intorno la citazione, ed altri atti dopo il decreto della dichiarazione d'erede, n. 6. fol. 157.
- Prattica da osservarsi dal venditore col vicino, quando vuole vendere la sua possessione, n. 20. fol. 162.
- Prattica della presentazione dell'istromento, n. 61. f. 181.
- Prattica della citazione, come si deve portare, e che deve osservare l'Alguazino, o Nunzio nell'atto del citare il debitore in conformità delle Regie Prama-riche, n. 63. fol. eod.
- Prattica dell'accusare le contumacie, n. 65. sino à 72. fol. eod.
- Prattica della liquidazione, quando il debitore compare frà il termine, n. 75. e 77. fol. 182.
- Prattica della liquidazione, quando il debitore confessa l'istromento, ed allega la sodisfazione, o altri difetti, che non appariscono nell'istromento, n. 80. fol. eod.
- Prattica quando l'eccezioni proposte dal debitore per impedirsi la liquidazione non sono prontuarie, o pure quando d. debitore nega, n. 83. fol. 184.
- Prattica quando s'appella alla G. C. della Vicaria da altre Corti inferiori sopra la liquidazione d'istromenti, n. 104. fol. 185.
- Prattica quando il debitore compare de sero, nu. 105. 106. 110. e 111. fol. eod.
- Prattica quando il debitore è impedito per impedimento legitimo d'infermità, n. 121. e 122. fol. 187.
- Prattica nella liquidazione d'istromento contra donne, n. 126. fol. eod.
- Prattica della liquidazione d'istromento dalli Clerici, e contro li Clerici, n. 127. fol. 188.
- Prattica come si produce l'obliganza Camerale, n. 6. e 16. fol. 191.
- Prattica come si formano l'atti sopra il beneficio del cap. Odoardus, n. 15. per tutto il n. 31. fol. 214.
- Prattica quando s'allega, o replica qualsivoglia eccezione, n. 24. fol. 219.
- Prattica intorno la clausola del costituito, n. 9. fol. 222.
- Prattica dell'accesso sopra la faccia del luogo colli formularii, n. 12. fol. eod.
- Prattica del giuramento decisorio con li formularii, n. 13. fol. 124.
- Prattica per esaminare le donne oneste nelle cause oneste, nelle cause civili, e criminali nel Regno, n. 14. fol. eod.
- Preamboli da quali Corti si spediscono, n. 9. fol. 158.
- Preamboli fatti da altri tribunali non fanno fede nella G. C. della Vicaria, se non sono da essa confirmati n. 11. fol. eod.
- Preario che cosa sia, n. 3. fol. 222.
- Precepto primo, e secondo à pagare, e riconoscere la polizza, n. 73. e come si procede in altre parti, n. 74. fol. 18.
- Pregiudizio quando si dice leggiero, n. 13. fol. 82.
- Prescrizione delli 20. anni dell'istromento quando comincia, n. 117. fol. 186.
- Presentata dell'atti all'Arbitri, n. 53. fol. 197.
- Presentazione del libello, n. 14. fol. 7.
- Presidente del S. C. quando è sospetto, si dà la supplica al Decano del medesimo S. C. n. 23. fol. 8.
- Presunzione quando è bastante à potersi dimandare il giuramento suppletorio, n. 19. fol. 71.
- Principale veniente à fare la dichiarazione circa usum, si cita tre volte, ed in che forma, n. 9. fol. 61.
- Principale può deponere per la parola credo, o non credo, affinche sia rilevato dal peso di provare, nu. 25. fol. 35.
- Principale, o suo Procuratore si può costringere à deponere ad istanza del reo, e come si pratica con d. Procuratore, acciò possa nuocere al suo principale, nu. 26. fol. eod.
- Principale se sarà veniente, come si può forzare à deponere, e sotto che pena, n. 28. fol. eod.
- Principale dopo li tre precetti intimatoli, quod deponat, alias habeatur pro confessio prout deterius, non sarà più inteso, però si limita, n. 32. fol. 36.
- Primo, e secondo beneficio, che cosa siano, e chi, e quando si concedano, n. 1. fol. 62.
- Primo, e secondo beneficio quando competono al principale, competono anco alli loro pleggi, n. 2. fol. eod.
- Primo, e secondo beneficio se saranno conceduti nella prima istanza, non si concedono nella seconda, e se nella prima ne sarà conceduto uno, nella seconda si concede l'altro solamente, n. 3. fol. eod.
- Primo, e secondo beneficio, à quali persone competono, n. 4. fol. 62.
- Primo, e secondo beneficio conceduto alli minori di quante maniere sia, n. 23. fol. 67.
- Prima, e seconda istanza in quante maniere concordano, e sono simili, ed in quante maniere discordano frà di loro, n. 33. e 34. fol. 120.
- Primo, e secondo decreto quando si devono fare, e che tempo richiedono, n. 2. fol. 198.
- Privilegiato se non sarà difeso dal Procuratore, se li concede altra dilazione per via di restituzione, per la clausola generale si qua mihi, &c. d. termine si comprende, nè si confonde col primo, e secondo beneficio, n. 6. fol. 63.
- Privilegio della l. unica, C. quando Imperator, che concede la declinatoria del foro alle persone miserabili, non si deroga per la concessione di prime, e seconde cause alli Baroni, n. 3. e si amplia, e limita, n. 4. e 5. fol. 69.
- Privilegio della declinatoria in che cosa lo godono li pupilli, e le Vedove vecchie, n. 6. fol. eod.
- Privilegio del Principe si deve intendere senza pregiudizio del terzo, n. 14. fol. 75.
- Processo in infinitum, non si dà, n. 5. fol. 60.
- Procuratore, benchè possa con mandato speciale deponere, e far altro in nome del suo principale, se la parte non si contenta, potrà far istanza, dicendo, che la vuol dal Principale, come meglio informato, nu. 24. fol. 36.
- Protesta da farsi dal Procuratore, o Principale contra li testimonii, che si dovranno esaminare in parti lontane, n. 60. fol. 16.
- Protesta contra li testimonii, che effetto produce, n. 13. fol. 58.
- Protesta da pondersi nell'articoli della repulsa, altrimenti incorre nell'azione d'ingiurie, nu. 22. fol. 59.
- Prove necessarie non si devono lasciare nelle cause civili, e miste, benchè si debbano spedire sommariamente, num. 11. fol. 7.
- Prova si può fare in tre maniere, n. 6. fol. 43.
- Prove, esami, ed ogn'altra scrittura prodotta in giudizio

- disio originali, devono restar in potere del Giudice, è Mastro d'atti, accio non siano vitate, n. 12. fol. 56.*
Prove per evidenza della cosa di chi si tratta, è del luogo si possono ammettere dopo la conclusione, n. 6. ed 8. fol. 67.
Prove, ed atti, che si possono dimandare dalle parti non ostante la conclusione, n. 7. fol. eod.
Prova, quando è mezza, è semiplena, n. 2. fol. 70.
Prova, due semiplene fanno piena prova, n. 3. fol. 71.
Prova, può esser semiplena non solo per testimonii, ma anco per congetture, n. 18. fol. eod.
Provisioni sopraffessoriali, quando non si devono osservare, n. 72. fol. 114.
Provisioni per la cessione de' beni, quali atti devono contenere, n. 18. fol. 211.
Provocazione, che cosa sia, ed in che differisce dall'appellazione, n. 25. fol. 105.
Publicazione nella causa, quando si fa, e come si pratica, n. 1. fol. 54.
Publicazione à che fine si fa, n. 2. e 3. che effetti fa, n. 4. fol. eod.
Publicazione con il termine ad percuntandum acta, come si pratica, n. 5. fol. eod.
Publicazione se sia, è no di sostanza, si risponda con distinzione, n. 7. fol. eod.
Publicazione, non si ricerca quando l'atti probatorii si sono fatti in presenza delle parti, e quando in questo caso si pratica, n. 9. fol. 55.
Publicazione, si deve fare con citazione della parte, n. 10. fol. eod.
Publicazione, passato il termine s' intende fatta ipso jure, n. 12. fol. eod.
Publicazione lasciata se induce nullità alla sentenza, num. 14. fol. eod.
Publicazione per quali cause s'impedisce, n. 15. fol. eod.
Publicazione è de jure Canonico, Civili, & Regni, n. 16. fol. eod.
Publicate l'attestazioni, e considerate le deposizioni quando si possono esaminare li testimonii sopra li medesimi articoli, è d'unctu contrarij, tanto nella prima, quanto nella seconda istantia, n. 20. fol. 56.
Publicazione tanto alla repulsa, quanto nella repulsa di repulsa, quando si deve fare, n. 2. fol. 60.
Publicazione, e conclusione nel termine ad non posita ponendum, quando si possono lasciare, n. 17. f. 119.
Publicazione, e conclusione nella causa d'appellazione quando si possono lasciare, n. 19. fol. eod.
- Q**uantità del debito, che si deve dimandare per l'esecuzione in virtù del primo, e seconda decreto, n. 25. fol. 200.
- Querela, come s'intende, che cosa sia, n. 33. fol. 106.
- Querela del testamento inofficioso in quali cose non ha luogo, n. 4. fol. 164.
- Querela quando è necessaria, n. 24. fol. 106.
- R**
- Reclamazione della sentenza del S.C. che effetti produce, e se non vi è detta reclamazione la sentenza quando passa in cosa giudicata, n. 6. fol. 95.
- Reclamazione è termine generale, che si riferisce à quelle sentenze, dalle quali de jure non s'appella, e quali sono, n. 29. fol. 105.
- Reclamazione dal compromesso si fa al Giudice del luogo, e frà quanto tempo si deve spedire, n. 58. fol. 179.
- Reconvenzione di quante specie sia, n. 54. fol. 207.
- Recusazione, che cosa sia, n. 31. fol. 106.
- Riduzione, che cosa sia, n. 35. fol. 107.
- Refezione delle spese quando si può dimandare non-
- ostante l'insufflazione dello spirito, n. 13. fol. 55.
- Relazione pendente non si deve innovare, n. 22. fol. 104.
- Relazione in quanti modi si può intendere, n. 26. f. 105.
- Relazione quando si fa al Consultore vi si deve contenere tutta la causa, e le ragioni dell'una, e l'altra parte, n. 27. fol. eod.
- Relazione deve tenere in dorso il nome, e cognome del Mastro d'atti, n. 4. fol. 10.
- Renuncia, che deve fare la vedova, quando s'efigge per tutrice, n. 17. fol. 159.
- Reo persona necessaria alla sostanza del giudizio, n. 1. fol. 4.
- Reo obligata con pena al giudizio, s'isti ha sei mesi di tempo à poter esser convenuto, n. 3. fol. eod.
- Reo non è tenuto di provare quel che nega, ma spettà all'attore, di provare quel che dimanda, n. 5. f. eod.
- Reo assente non si deve ascoltare l'accusatore, n. 7. f. eod.
- Reo non può accusare altri, se prima non purga se stesso, n. 8. fol. eod.
- Reo non è tenuto dare all'attore le sue scritture, che fanno contro se stesso, n. 10. fol. eod.
- Reo non potendosi trovare per la citazione si può affiggere alla Chiesa, dove è sita la casa, n. 11. fol. eod.
- Reo deve esser più presto favorito dall'attore quando le ragioni dell'una, e l'altra parte sono oscure, n. 12. fol. eod.
- Reo dev'esser assoluto ab observatione judicii, in molti casi, n. 13. fol. eod.
- Reo, che accetta, e confessa il debito si può condannare, che paghi, anche in giorno di festa senza scrupolo, num. 16. fol. 11.
- Reo fin à che ora può comparire, n. 26. fol. 15.
- Reo, che compare in tempo della citazione, che deve fare, num. 14. fol. 22.
- Reo principale, è il suo procuratore non avendo opposto eccezioni, quando fu intimato, può opponerle per incerta comparsa, n. 18. fol. 22.
- Reo citato contra la pena della contumacia se compare de sero nell'ultimo giorno del perentorio, n. 19. f. 23.
- Reo deve rispondere frà tre giorni dopo ricevuta la copia della comparsa, e scritture, ed opporre l'eccezioni, che li competon, ed impediscono l'ingresso della lite, e frà altri cinque giorni deve provare dette eccezioni, altrimenti si riservon ad merita cause, num. 21. fol. eod.
- Reo non possedendo beni stabili nel luogo del giudizio deve dare pleggeria de ltando juri, o possedendo beni stabili, deve dare la giuratoria cauzione, n. 25. f. eod.
- Reo deve darfeli non solo la copia della comparsa, e scritture menzionate, ma anche dell'istromenti, e scritture menzionate da detti primi, n. 26. fol. eod.
- Reo per la deposizione come principale s'alleggerisce dal peso di provare, n. 11. fol. 32.
- Reo si può astringere à giuramento, perche altrimenti è tenuto à pagare, n. 10. fol. 138.
- Reo si deve di nuovo citare prima d'interporfi il secondo decreto, num. 6. fol. 199.
- Reo può comparire dopo il possesso dato al creditore in virtù del primo decreto, allegando impedimento, che s'ha da fare, num. 16. fol. 200.
- Reo non comparendo per un mese dopo il secondo decreto non s'ammette più, &c. n. 23. fol. eod.
- Repetizione di testimonii quando si deve fare, n. 2. f. 60.
- Replica del reo in dorso della provisione, è citazione senza comparire in giudizio non giova, e se l'accusano le contumacie, n. 92. fol. 19.
- Replica del procuratore del reo offerendo la deposizione del suo principale, n. 24. fol. 35.
- Repul-

Repulsa si dimanda immediatamente dopo passati 10. o 110 giorni conceduti a percontare il processo, nu. 20. e 23. fol. 59.

Repulsa non si concede se non concorrono tre requisiti, num. 4. fol. 57.

Repulsa si dà contro li testimonii solamente, mentre contro le scritture si dà altro rimedio, n. 16. fol. 58.

Repulsa si deve dimandare frà 8. giorni dopo la pubblicazione, n. 20. fol. 59.

Repulsa di repulsa si può dimandare prima della conclusione, num. 4. fol. 60.

Repulsa, e repulsa di repulsa si possono fare per tre capi, num. 6. fol. eod.

Repulsa di repulsa si deve dimandare nel termine conceduto nella prima colla protesta, n. 7. fol. eod.

Requisiti, che devono concorrere, acciò la nominazione de' testimonii possa sussistere, n. 17. fol. 38.

Requisiti, che si devono osservare a rispetto della nominazione de' testimonii extra Regnum, n. 19. fol. eod.

Requisiti, acciò l'atti giudiziarii, e fatti in Corte facciano piena fede, come atti pubblici, nu. 2. fol. 52.

Requisiti, che deve osservare il tutore primo, che s'intrometta all'amministrazione, nu. 18. fol. 159.

Requisiti dell'istrumento per esser pubblica dal n. 15. per tutto il num. 29. fol. 178.

Reseritto giova alli Correi, purchè sia sveduto ad istanza di tutti, nu. 114. fol. 186.

Restituzione in integrum, e primo, e secondo beneficio, che cosa siano, nu. 10. fol. 63.

Restituzione in integrum, di quante maniere sia, n. 11. e di quante maniere si può dimandare, n. 13. fol. eod.

Restituzione in integrum, dimandata principaliter, in che differisce da quella dimandata incidenter, num. 14. fol. eod.

Restituzione in integrum, se si dimanda per procuratore si ricerca il mandato speciale, il che si limita, num. 15. fol. 64.

Restituzione in integrum, non si concede senza causa, e per quali cause si concede num. 16. fol. eod.

Restituzione in integrum, a chi compete, n. 17. fol. eod.

Restituzione in integrum, si concede alli lesi nell'contratti più della metà del giusto prezzo, n. 18. fol. 65.

Restituzione in integrum, nell'contratti si concede alli lesi mesi meno della metà del giusto prezzo, nu. 19. colla dichiarazione di tre casi memorabili intorno detta restituzione, n. 19. fol. 66.

Restituzione in integrum, si deve dimandare frà quattro anni, nu. 20. fol. eod.

Restituzione in integrum, quando suspende l'esecuzione, n. 22. fol. eod.

Restituzione, che cosa sia, num. 22. fol. 106.

Revocazione d'attentati, sino a che tempo si può dimandare, num. 19. fol. 122.

Revocazione d'attentati, in che modo si dimanda, nu. 20. fol. eod.

Revocatoria per poterli intentare, ricerca la fraude nella cosa alienata, nu. 7. fol. 131.

Revocatoria contro il principale debitore, a che fine s'intenta, n. 8. fol. eod.

Rimedio contra l'arbitramento, nel quale il condannato è stato lesa ultra dimidiam, n. 12. fol. 2.

Rimedio nell'azione in rem rescissoria è di due maniere, n. 2. fol. 128.

Rimedio della l. diffamari, contro chi si dà, n. 1. ed in quali cause si dà, n. 2. frà quanto tempo si deve intentare, num. 4. fol. 162.

Risposta per la parola non so, o per la parola non credo, come si deve ricevere, e se confesserà, che importa di confessione, nu. 7. fol. 33.

Sacerdote testimonio deve giurare tacto pectore, nu. 11. fol. 46.

Salario, quando si deve al tutore, ed al balio, n. 2. f. 154.

Salario dovuto all'arbitri quanto deve essere, num. 63. fol. 197.

Scrittura prodotta dal debitore contro la liquidazione dell'istrumento censuale se non sarà verificata non impedisce la liquidazione, e quando fa sopra sedere, n. 83. fol. 18.

Scritture menzionate nella comparsa quando non si devono esibire, nu. 28. fol. 23.

Scritture pubbliche, o private quando provono, num. 9. fol. 43.

Scritture, quando si devono produrre, n. 10. fol. eod.

Scritture si producono sino alla Conclusione esclusive, si limita in 14. casi, n. 11. fol. 44.

Scritture presentate dopo la conclusione si ricevono dal Mastro d'atti, e si pongono extra processum, ad istruzione del Giudice, e non per prova, n. 12. f. eod.

Scrittura privata deve esser comprobata, e verificata da' testimonii, nu. 5. fol. 50.

Scritture private senza testimonii si devono ammettere, e dare breve termine a provarle, n. 13. fol. 51.

Scritture, quando non hanno bisogno di comprobazione di testimonii, n. 14. fol. eod.

Scritture si devono presentare per impugnarle, nu. 18. fol. 55.

Scrittura oggi si possono presentare sino alla sentenza diffinitiva, num. 9. fol. 68.

Scritture quali fanno piena, e quali semi piena prova, num. 20. fol. 72.

Scritture si possono presentare in ogni tempo prima della promulgazione della sentenza diffinitiva, nu. 26. fol. eod.

Scritture presentate nel termine della conclusione si possono corroborare per testimonii contro la regola del jus commune, nu. 1. fol. 73.

Secondo decreto è di maggior pregiudizio del primo, ed ha forza di diffinitivo, num. 5. fol. 198.

Secondo decreto si può praticare in tutte le cause, nu. 8. fol. 199.

Secondo decreto contro il debitore contumace quando si fa, nu. 18. fol. 200.

Sede, o vero luogo dove si tratta del libello, nu. 2. fol. 4.

Sede della citazione, num. 3. fol. eod.

Sede della contestazione della lite, o vero del termine probatorio in Regno, num. 4. fol. 5.

Sede della pubblicazione, num. 5. fol. eod.

Sede della conclusione, num. 6. fol. eod.

Sede della citazione, o vero monizione a sentenza, nu. 7. fol. eod.

Sede della sentenza, n. 8. fol. eod.

Sentenza viene sotto nome d'atti, nu. 1. fol. 52.

Sentenza diffinitiva, che cosa sia, n. 1. fol. 81.

Sentenza interlocutoria, che cosa sia, n. 2. fol. 82.

Sentenza in dubbio s'intende dalla diffinitiva, purchè non siano in materia indifferente, perchè all'ora si comprende anco l'interlocutoria, nu. 6. fol. eod.

Sentenza diffinitiva non si può dal medesimo Giudice revocare, ma l'interlocutoria la può sempre revocare prima della diffinitiva, n. 8. fol. eod.

Sentenza interlocutoria si può dal medesimo Giudice anco in tempo della diffinitiva, averne ragione, con emendarla, e revocarla, n. 9. fol. eod.

Sentenza diffinitiva si può giustificare dalli primi, e nuovi atti, e l'interlocutoria solo dalli primi, n. 11. fol. eod.

- Sentenza diffinitiva non si può fare senza citar la parte, ma l'interlocutoria vale senza citazione della parte, purché non sia di grave pregiudizio, num. 12. fol. eod.*
- Sentenza diffinitiva non vale se non in scriptis, e l'interlocutoria si può fare in voce, e poi ridurro in scriptis, n. 14. fol. eod.*
- Sentenza fatta col voto, e consiglio del Dottore, e Consultore, come si deve preferire, acciò non sia nulla, num. 15. fol. eod.*
- Sentenza diffinitiva, perché si deve fare in scriptis, nu. 16. fol. eod.*
- Sentenza diffinitiva non si può correggere intorno il negozio principale, e l'interlocutoria si può correggere con aggiungere, e levare, n. 19. fol. eod.*
- Sentenza diffinitiva produce azione, e l'interlocutoria no, num. 20. fol. 83.*
- Sentenza del banno, e di forgiudica in cause criminali, sono interlocutorie, ed hanno forza di diffinitiva, num. 28. fol. eod.*
- Sentenza, per la quale si gastica con pena pecuniaria per la dissubbidienza, o contumacia, si dice interlocutoria, e perché causa si può revocare, n. 29. fol. eod.*
- Sentenza, che contiene pene pecuniarie per dissubbidienza, o contumacia, non si manda in esecuzione contra il povero, nu. 30. fol. eod.*
- Sentenza assolutoria ab observatione iudicii, si può dire diffinitiva, ed interlocutoria, n. 31. fol. eod.*
- Sentenza sopra il giudizio della l. diffamari, quando si dice interlocutoria, e quando diffinitiva, n. 32. fol. eod.*
- Sentenza sopra il possesso, quando si dice interlocutoria, e quando diffinitiva, n. 33. fol. eod.*
- Sentenza sopra l'eccezione perentoria, quando è diffinitiva, e quando interlocutoria, n. 36. fol. eod.*
- Sentenza di scomunica è interlocutoria, e per qual causa, num. 37. fol. 84.*
- Sentenza interlocutoria, che non spera altra sentenza appresso di se, si dice aver forza di diffinitiva, e quali sono, di quante sorte, n. 38. fol. eod.*
- Sentenza interlocutoria, per la quale finisce l'ufficio del Giudice si dice aver forza di diffinitiva, e quali siano, nu. 39. fol. eod.*
- Sentenza interlocutoria, che diffinisce uno articolo sostanziale della causa principale, si dice aver forza di diffinitiva, e quali siano, nu. 40. fol. eod.*
- Sentenza interlocutoria, che contiene dover si dare, e fare qualche cosa, ave forza diffinitiva, n. 41. fol. eod.*
- Sentenza diffinitiva, quando ave forza d'interlocutoria, num. 42. fol. eod.*
- Sentenza, che si fanno in mezzo del giudizio, ed aspettano la diffinitiva si possono revocare, n. 43. fol. eod.*
- Sentenza, come si debbia fare, e quali requisiti debbiano continere, nu. 44. fol. eod.*
- Sentenza, deve continere quattro cause, cioè, efficiente, materiale, formale, e finale, n. 45. fol. eod.*
- Sentenza contro l'infermo, quando non vale, e quando vale, n. 52. fol. 85.*
- Sentenza fatta senza legitima deferazione non vale, e quali non sono tali, n. 54. fol. eod.*
- Sentenza contra il carcerato, è legitimamente impedito non vale, nu. 55. fol. 86.*
- Sentenza deve continere la giustizia, altrimenti è nulla, nu. 56. fol. eod.*
- Sentenza, che contiene errore è nulla, n. 57. fol. eod.*
- Sentenza se vi sarà espressa la causa, che si conosce falsa, erronea, e nulla, nu. 58. fol. eod.*
- Sentenza contra un' altra passata in cosa giudicata è nulla, nu. 59. fol. eod.*
- Sentenza incerta, è generale, o sotto condizione si dice peccanziosa, e nulla, e si limita in molti casi, n. 60. fol. eod.*
- Sentenza, che fa menzione di Procuratore litigante, del quale non appare la procura non vale, nu. 6. fol. eod.*
- Sentenza per equipollenza, quando vale, n. 63. fol. eod.*
- Sentenza col voto del consultore, come si deve stendere dall' ufficiale, nu. 64. fol. eod.*
- Sentenza passata in cosa giudicata si pigli per verità, se si ha per legge, e quando frà li dieci giorni non s'è appellato, n. 66. fol. eod.*
- Sentenza passata in cosa giudicata fa essere quel che non è, del falso vero, e del bianco nero, n. 67. fol. eod.*
- Sentenza della quale non s'è appellato frà li 10. giorni, è fatta irrevocabile, e non si può più revocare, nè rivedere la causa, nu. 68. fol. eod.*
- Sentenza, quando non passa in cosa giudicata, nu. 69. fol. eod.*
- Sentenza, quando non sarà appellato frà li dieci giorni, si può revocare per via di querela, o gravame, num. 70. fol. 87.*
- Sentenza deve continere l'assoluzione, o la condennazione, e non si deve fare per parti, n. 71. fol. eod.*
- Sentenza in quali casi si può fare sopra le parti, nu. 72. fol. eod.*
- Sentenza quando contiene più capi separati, si può da alcuni appellare, e da altri no, n. 73. fol. eod.*
- Sentenza retamente fatta, e senza difetti, quali effetti produce, num. 78. fol. 88.*
- Sentenza si dice nulla ipso jure, per parte del Giudice in più modi, e quando, n. 79. fol. eod.*
- Sentenza si dice nulla ipso jure, à rispetto di litiganti in più modi, e quando, n. 80. fol. eod.*
- Sentenza si dice nulla ipso jure, à rispetto della quantità, nu. 81. fol. 89.*
- Sentenza si dice nulla à rispetto del processo in più modi, e quando, num. 83. fol. eod.*
- Sentenza si dice nulla ipso jure, à rispetto della manifesta iniquità, e quando, n. 84. fol. eod.*
- Sentenza quando è nulla ipso jure, non se ne deve appellare, perché non ave effetto, e frà 40. anni si può dire di nullità, purché detto tempo non sia altrimenti stabilito per statuto, n. 85. fol. eod.*
- Sentenza si dice non essere nulla ipso jure, in molti casi, ma si può annullare, e quali siano, nu. 86. fol. eod.*
- Sentenza affirmativa della G.C. della Vicaria si manda in esecuzione, non ostante l'appellazione, data però ploggeria di restituire in caso di retrazione, nu. 99. fol. 92.*
- Sentenza d'assistenza si manda in esecuzione, non ostante l'appellazione, data però detta ploggeria, nu. 100. fol. eod.*
- Sentenze fatte in causa di possessorii similmente si mandano in esecuzione, non ostante l'appellazione, dandosi però detta ploggeria, n. 101. fol. eod.*
- Sentenza, che contiene la restituzione di frutti, non ostante l'appellazione si manda in esecuzione, e si sequestrano li frutti, n. 102. fol. eod.*
- Sentenza sopra quello, che non si è dimandato, è detto in giudizio, o almeno sopra cosa dipendente dalla natura della prima azione intontata sarà nulla, n. 106. fol. eod.*
- Sentenza sopra quello, che virtualmente, è pure accessoriamente si comprende per la natura dell'azione, e tacitamente s'intende nel libello, vaterà, nu. 107. fol. eod.*
- Sentenze tre conformi, quando evidentemente costa della*

- della loro nullità, e manifestamente si può provare in presenza del Giudice, che fece la terza, si può opporre, e proseguirsi l'esecuzione, &c. n. 108. fol. eod.
- Sentenza deve essere conforme al libello, n. 125. fol. 94.
- Sentenza in azione ipotecaria, si deve eseguire sopra la medesima cosa ipotecata, n. 12. fol. 95.
- Sentenza in azione personale si deve prima eseguire secondo l'ordine del Giuriconsulto, n. 13. fol. eod.
- Sentenza contra il morto, come s'esegue, n. 14. fol. 96.
- Sentenza contro la donna, come s'esegue, n. 15. e come contro il marito, n. 16. fol. eod.
- Sentenza contro il figlio di famiglia, come s'esegue, n. 17. fol. eod.
- Sentenza si prescrive nella via esecutiva per 30. anni, e quando fallisce, n. 26. fol. 97.
- Sentenza in quali casi si manda in esecuzione, non ostante l'appellazione, n. 32. fol. 98.
- Sentenza dell'assistenza ave l'esecuzione parata, si limita nell'appellazione, n. 11. fol. 130.
- Sentenza, che contiene meno di due oncie, tiene l'esecuzione parata, n. 14. fol. eod.
- Sentenza di mero possessorio si manda in esecuzione non ostante l'appellazione, n. 16. fol. 132.
- Sodisfazione opponendosi, e non provandosi, in che pena s'incorre, n. 9. fol. 218.
- Soldato non può esser convenuto avanti altro Giudice, che del suo Capitano, o Auditore dell'Esercito, e di quale soldato s'intende, n. 4. fol. 4.
- Sopraspedere, quando si deve pendente la relazione, o parola da farsi, n. 112. fol. 186.
- Spazio, che si deve lasciare nelli confini quanto deve essere, n. 6. fol. 148.
- Specie delle cause summarie quanti, e quali siano, n. 5. fol. 29.
- Spese si devono condannare dal Giudice nella sentenza definitiva, il che fallisce, n. 88. fol. 90.
- Spese, benché de jure, si devono in fine della lite, si limita però in molti casi, e quali siano, n. 91. fol. eod.
- Spese contumaciali differiscono da quelle occorse nel corso della lite fino alla sentenza nel negozio principale, e quali sono dette differenze, n. 93. fol. 91.
- Spese della lite, chi le deve pagare, n. 40. fol. 206.
- Stilo del S. C., e della G. C. della Vicaria, diverso da quello della Reg. Cam. intorno la nomina delli testimonii, ed elezione dell'Esaminatore, n. 21. fol. 38.
- Stilo della nomina de' testimonii, ed elezione dell'Esaminatore, come si pratica nelle Corti Baronali, n. 22. fol. 39.
- Suppliche, e memoriali, che si presentano allo spettabile Signor Presidente del S. C. si devono sottoscrivere dall'Avvocato, o Procuratore, che sia Dottore, altrimenti il Mastro d'atti, che la riceve, incorre alla pena della pramatica, n. 18. fol. 8.
- Suppliche sorrettizie, ed obrettizie quali siano, n. 19. fol. eod.
- Suppliche in nome dell'Università si devono firmare dal Sindico, ed in nome d'altri vi bisogna il mandato speciale, n. 20. fol. eod.
- Supplicazione, che cosa sia, ed in che differisce dall'appellazione, n. 20. fol. 105.
- T**assa sopra le fatiche del Mastro d'atti nelle copie di processi, e scritture, come si deve fare, n. 94. fol. 91.
- Tassa delle spese, che si devono somministrare al debitore carcerato povero, n. 99. fol. 185.
- Tassa delle spese nella lite, n. 101. e 102. fol. eod.
- Tempo delli 4. anni a poter dimandare la restituzione in integrum, quando incomincia a correre con alcune dichiarazioni, n. 21. fol. 66.
- Tempo dell'appellazione è continuo, e come s'intende, n. 10. fol. 103.
- Tempo dell'appellazione non si può prorogare, e come s'intende, n. 12. fol. eod.
- Tempo fra il quale si deve proseguire l'appellazione quanto sia, e come corre, n. 37. fol. 107.
- Tempo dell'appellazione, come si pratica de jure Ecclesiastico, e come de jure Regni, n. 41. fol. eod.
- Tempo dell'appellazione circa li 50. giorni se sia l'istesso nelli decreci interlocutorii, n. 43. fol. eod.
- Tempo dell'appellazione a proseguire quanto dura, n. 3. fol. 117.
- Tempo dell'appellazione da quando corre, n. 4. fol. eod.
- Tempo nel quale il reo persevera nella contumacia dopo il primo decreto quanto deve essere, n. 7. fol. 199.
- Termine della nomina, ed ammissione di testimonii dentro il Regno non deve passare il termine di tre mesi con assegnare giorni 15. per ogni 20. miglia, e fuori Regno non passerà mesi sei, n. 7. fol. 37. e molte cose circa il termine probatorio, fol. 24.
- Termine dato ad probandum, incomincia a correre dal giorno dell'intimazione dell'elezione dell'Esaminatore, n. 10. fol. 37.
- Termine ad continendum, & comprobandum, si deve dare nelle scritture private, che fanno semiplena prova, e quali siano, n. 15. fol. 51.
- Termine ad impugnare le scritture, e respulsare li testimonii, si deve dare dal Giudice a suo arbitrio, n. 18. fol. 52.
- Termine della pubblicazione quanto sia, n. 17. fol. 55.
- Termine della repulsa è la metà del primo termine probatorio, n. 1. e 21. fol. 57.
- Termine della repulsa di repulsa è la metà del termine della prima repulsa, e non si dà più, n. 3. fol. eod.
- Termine della repulsa di repulsa per ripulsare li testimonii reprobatorii portati dalla parte avversa, è la metà del termine dato nella repulsa, n. 1. fol. 60.
- Termine della pubblicazione in tutte le repulse si rimette ad arbitrio del Giudice, n. 3. fol. eod.
- Termine del primo, e secondo beneficio conceduto al privilegiato, compete anco all'avversario, quantunque non sia privilegiato, n. 5. fol. 63.
- Termine del primo, e secondo beneficio, benché siano tassati, e si regolano dal termine probatorio, tuttavia si rimettono all'arbitrio del Giudice, &c. e quando non si devono concedere, n. 7. fol. eod.
- Termine di repulsa non si dà dopo la conclusione, ma bensì si dà il termine ad impugnare le scritture all'ora, e prima presentate, n. 10. fol. 68.
- Termine a corroborare, e concomitare le scritture con testimonii si può dare dopo la conclusione, n. 11. fol. eod.
- Termine ad impugnare le scritture, quando si può dimandare, n. 2. fol. 72.
- Termine ad impugnare, e concomitare quando si possono unire, n. 3. fol. eod.
- Termine probatorio se non sarà dato, e saranno fatte le prove necessarie può il Giudice validamente fare la sentenza, n. 104. fol. 92.
- Termine probatorio se sarà dimandato, e non concedute, non ostante, che siano fatte le prove facendosi la sentenza sarà nulla, n. 105. fol. eod.
- Termine ad non posita ponendum, in causa d'appellazione quando si può lasciare, e quando no, n. 15. fol. 118.
- Termine ad non posita ponendum, d'onde tiene il suo origine, n. 21. fol. 119.

Termine ad non posita ponendum, & non probata probandum, perche tiene questo nome, n. 22. fol. eod.
Termine della repulsa di quanti giorni deve essere, nu. 14. fol. 125.
Termini prefissi nella pramatica de' 28. cap. 4. de dilationibus, non si possono dilatare dal Giudice, etiam per via di restituzione in integrum, è notoria ingiustizia, nu. 16. fol. eod.
Termine di dilazione, che si deve concedere all'assente allegato dal procuratore, è altro quanto deve essere, num. 23. fol. 187.
Termine a deliberare, che cosa sia, è chi compete, è quando, nu. 55. fol. 208.
Terzo capo della l. Aquilia, quando ha luogo, nu. 10. fol. 152.
Testatore, quando può disporre, che l'eredi non pagando il legato, paghino l'annualità, n. 13. fol. 220.
Testimonio, che depono senza citazione, non prova, nu. 57. fol. 16.
Testimonio esaminato sopra le fedi fatte primo loco non prova, nu. 58. fol. eod.
Testimonio privilegiato, che non allega il privilegio è non poter esser citato, si può ripulzare, n. 59. fol. eod.
Testimonii necessariamente si devono citare, altrimenti la loro testimonianza non vale, n. 1. fol. 41.
Testimonii, che citati non compariscono, si costringono col captis pignoribus, e come s'osserva, nu. 2. fol. 42.
Testimonii, che depongono senz'essere citati, sono sospetti, n. 7. fol. eod.
Testimonii, benché citati, ma esaminati sopra le fedi primo loco fatte, perche si hanno come ultranei, non provano, num. 11. fol. eod.
Testimonio regolarmente fa mezza prova, ed in alcuni casi fa piena prova, nu. 12. fol. eod.
Testimonii bastano due per la prova, nu. 7. fol. 43.
Testimonii si devono citare, e si devono dal Giudice ammettere colla riserva, e protesta dall'eccezioni tanto contra le persone, quanto contro li loro detti, num. 1. fol. 46.
Testimonii spontanei, ed ultranei non provano come sospetti, n. 2. fol. eod.
Testimonii devono giurare di dire la verità, altrimenti non provano, nu. 3. fol. eod.
Testimonii devono giurare in giudizio, e non extra giudizio, e nel termine, benché si possono esaminare dopo il termine, n. 4. fol. eod.
Testimonii per equità possono giurare 2. giorni dopo il termine, e dopo esaminarsi appresso, n. 5. fol. eod.
Testimonii, che si esaminano ad futuram rei memoriam, devono dare 3. giuramenti, nu. 14. fol. 47.
Testimonii esaminati ad futuram rei memoriam citata parte, se sarà stato in occasione di partenza, nel ritorno primo della sentenza si devono di nuovo esaminare, nu. 16. fol. eod.
Testimonii ad futuram rei memoriam, si devono esaminare avanti il Giudice, avanti il quale si dovrà fare la causa, e si limita, nu. 19. fol. 48.
Testimonii devono giurare nel luogo del giudizio, e si limita in molte sorti di persone, n. 22. fol. eod.
Testimonio deve assegnare la causa della scienza, per uno de' 5. sensi per interrogatorio à parte, altrimenti sarebbe nullo il processo, nu. 24. fol. eod.
Testimonii, che non si possono esaminare, nè forzare, quali siano, nu. 26. fol. eod.
Testimonii superflui si devono riservare, n. 23. fol. 49.

Testimonio corrotto anco per dire la verità, inhabilita la sua deposizione, nu. 7. fol. 58.
Testimonio, quando può ricevere pagamento, n. 8. fol. eod.
Testimonii de viso, devono essere almeno due, e de auditu, almeno sette, n. 9. fol. eod.
Testimonii, benché sia stato di mala vita se per tre anni in quà ha perseverato nelli buoni costumi, ed emendazione si presume buono, n. 12. fol. eod.
Testimonio non si può repulzare dal medesimo produttore, se non che per nuova causa à rispetto della persona, ma non à rispetto dell'esame, n. 17. fol. eod.
Testimonii della prima istanza non si possono repulzare nella seconda, fuorché in alcuni casi, nu. 18. fol. 59.
Testimonii si possono esaminare nel termine della pubblicazione della causa delli primi, e secondi beneficii, come nel termine della pubblicazione della causa principale, e perche, nu. 9. fol. 62.
Testimonii, e scritture, che si possono produrre in vim probationis, dopo la conclusione, nu. 8. fol. 68.
Testimonii, che si possono produrre, ed esaminare nella causa d'appellazione, nu. 22. fol. 19.
Testimonii, che numero devono essere per provare se uno sia morto, nu. 4. fol. 157.
Testimonii da esaminarsi in dorso del libello nell'azione della tutela quando la madre intende passare à seconde nozze, e decreto, che devono deponere, nu. 3. fol. 167.
Testimonii, quando hanno bisogno di repetizione, nu. 1. fol. 60.
Testimonii nella repetizione si devono restringere frà li limiti del primo esame, n. 3. fol. eod.
Testimonii, che si repetono devono far istanza, che se li legghi il primo esame, è almeno si devono protestare, nu. 4. fol. eod.
Testimonii varii vacillanti, e che si contradicono se possono tormentare anco nelle cause civili, nu. 5. fol. eod.
Testimonii quando si dicono esser falsi, n. 3. fol. 221.
Tutore, è Curatore e loro pleggi, da che tempo sono obligati li loro beni à beneficio di pupilli, è minori, nu. 2. fol. 166.
Tutore, che ha mancato in far l'inventario, è che è tenuto, nu. 4. fol. eod.
Tutore nominato dalla madre per il suo figlio si deve confirmare dal Giudice prævia informatione, nu. 7. fol. 167.
Tutore primo di fare l'inventario si può rimuovere come sospetto, n. 12. fol. eod.

V

V Agabondo, come si cita, e come si procede contro di lui, n. 90. fol. 19.
Uccisore dello schiavo è tenuto per due azioni, nu. 9. fol. 152.
Vecchi, malsani, ed altri in pericolo di morte si possono esaminare ad futuram, & æternam rei memoriam, nu. 17. fol. 48.
Vedova, benché ricca, ottiene la declinatoria avanti il Giudice Ecclesiastico senza negligenza del Giudice secolare, nu. 7. fol. 70.
Vedova ricca ave l'elezione del foro, n. 6. fol. 169.
Violenze di quante specie si siano, nu. 3. fol. 56.
Usura non si presume, e chi l'oppona la deve provare, nu. 6. fol. 220.
Usura si permette nella dote, &c. nu. 12. fol. eod.
Utile dall'inutile non si uizia, n. 32. fol. 89.



DIRETTORIO
 DELLA
 PRATTICA CRIMINALE,
 DEL DOTTOR
 LORENZO CERVILLINI
 PRETE SECOLARE.
 PROEMIO.

SOMMARIO.

- 1. *Giudice deve molto fatigare, e studiare per amministrare la giustizia nelle cause civili à tutti con rettitudine, e molto più vantaggiosamente nelle criminali, num. 1.*
- 2. *Danno cagionato alle parti della mala giudicatura nelle cause civili, si può riparare per diverse vie, non così nelle criminali, num. 2.*
- 3. *Giudizio criminale, quanto sia più considerabile del civile, num. 3.*
- 4. *Utilità che apporta alla Repubblica il castigo de' delinquenti, num. 4.*
- 5. *Ingiustizia in tre capi può succedere per parte del Giudice, num. 5.*
- 6. *Danni, che fa il Giudice, che malamente giudica à se stesso, ed alli litiganti, num. 6.*
- 7. *Giudice deve avvertire nel correggere gli errori de' sudditi, e castigarli ordinatamente, num. 7.*

14. *concl. 5.* Mà nelle cause criminali, se il Giudice non farà retto giudizio, il danno, che ne provenirà sarà irreparabile, ò almeno si restituirà con molta difficoltà, perche non si tratta di male intorno gli beni di fortuna, come nelle civili; mà di male intorno le persone d'uomini, th'è di stima più superiore, e massime della vita, della quale non vi è cosa più cara, *Vasquez controversiar. Illustr. lib. 1. cap. 18. nu. 9.* E siccome l'anima è più nobile, e di maggior stima del corpo, *cap. 5. s.chedula 38. dist.*, così il corpo è più nobile delle robbe, e si deve à quelle preferire, *l. in servorum in fin. ff. de penis*; E quanto il corpo è preferito alle cose, tanto il giudizio criminale è più considerabile del civile, perche si tratta circa il bene commons, e publico, e non circa il particolare, e privato, mentre appartiene, ed importa molto alla Republica, che siano castigati li delitti, *l. ita vulneratus circ. finem, ff. ad l. aquilianam*, ed è cosa iniqua, che li delitti restino impuniti, *l. in delicti, §. si cum Dominus, ff. de noxalib.* importando molto alle Provincie, di stare purgate da mal'uomini, acciò da gli buoni si viva nell'amata quiete, e publico commercio, il che nasce dal rigore della giustizia, e publica disciplina, *l. congruit in princip. ff. de Offic. Præsidi. & in l. si operis, C. de penis.*

5. E perche per tre capi può succedere, che il Giudice commetta l'ingiustizia: cioè per malizia, per negligenza, e per ignoranza, benche dalli due primi nascono molti mali, assai più maggiori sono quelli, che nascono dall'ignoranza delle leggi; ed in tutti detti casi il Giudice, che male giudica, non solamente fa danno al prossimo, ed è tenuto alla refezione di essi à gli aggravati; mà anco offende mortalmente l'anima sua, *quia ignorans ignorabitur cap. qui ea 38. dist.* perche deve sapere quello, che fanno gli altri Giudici, ò vero consultarsi con gli più dotti, *cap. fin. 27. d. ff. l. regula. ff. de Juris, & fact. ignor.* ricordandosi di quell'assioma nell'Eclesiast. *cap. 5. Noli querere fieri Judex, nisi virtute valeas disrumpere iniquitates*, acciò nel giorno del

I i
Giudice

J. M. J.

1. **S** E il Giudice deve molto fatigare, e studiare, per ben amministrare nelle cause civili la giustizia à tutti, con ogni rettitudine, e bilancia eguale con dare à ciascuno quello gli tocca, ed il suo jus, come per la *l. iustitia, ff. de iustitia, & iure*, ed ivi la *gl. & DD. nel §. Juris. praecepta instit. eod. tit.* Molto più vantaggiosamente con legame più stretto è tenuto nell'amministrazione della giustizia nelle cause criminali, *arg. text. in auth. multo magis, C. de Sacros. Eccl.*, e la ragione è chiara, perche, se il Giudice giudicherà malamente nelle cause civili, il danno fatto alle parti si potrà riparare, ò per via d'appellazione, ò per via di restituzione *in integrum*, la quale non ha luogo nell' delitti, *l. unic. C. si advers. delicti. & l. auxilium in princip. ff. de minor.* O vero per via di restituzione in altritanti beni, siccome ricercherà la quantità del danno, *Rodriquez nel tratt. de ord. judicial. cap.*

Giudizio non sia tenuto di dar conto della mala-
amministrata giustizia; e molti Santi affermano,
che il Giudice ignorante si fa reo di peccato mortale,
benche effettivamente non commetta l'ingiustizia,
frà gl'altri S. Agostino, il quale dice: *Si injustam
sententiam ex ignorantia protulerit, non solum
in hoc seculo penas luet secundum leges humanas,
& tenebitur in foro fori restituere parti lesa omnia
damna, expensas, & praesudicia, que sua causa patietur;
verum etiam in foro poli gravissimè peccabit*
S. Thom. in 2.2. q. 28. dove il Cajetano Aragon. Sg-
las, ed altri dicono: *Et in alio seculo perpetua sup-
plicia subibebit, ac æternis penis per supremum
omnium iustum, & doctum Judicem Deum iusta, ac
recta sententia condemnabitur, & merito, quia in
culpa est homo iudicium officia assumere; cum nosse
debeat se insufficientem esse ad alios iudicandum, &
tamen inconsideratè, ineptè, & insipienter, nedum
ambitiosè officia petiit, & importunitate obtinuit,
sed etiam malè iudicare presumpsit, cap. si culpa de
injuriis, & dam. dat.* Perche s'espone al pericolo di
commetterla, e chi ama il pericolo perirà in quello
Eccl. c. 2. dalla quale ignoranza occèato il Giudice,
non potendo discernere il vero dal falso, il giusto
dall'ingiusto, incorrerà nella maledizione di Dio,
come gli viene minacciata in Isaià cap. 5. *Va,
qui dicitis bonum malum, & malum bonum, ponentes
tenebras lucem, & lucem tenebras, propterea captus
est Populus meus, quia non habet scientiam, &
mobiles eorum perierunt fame, et multitudo ejus siti
esurivit; Et Navarr. nel commentar. del cap. inter
verba 11. q. 2. concl. 18.* Dice, che non si devono da
buoni Confessori assolvere questi tali Giudici se
prima non renunciano gli officii, ò vero almeno
averanno proposito di farlo, come tiene anco A-
driano Papa VI. questo per causa dell'ignoranza, à
rispetto poi dell'ingiustizia, che si commette positi-
vamente per malizia, ò vero per negligenza, si
lascia nella considerazione di chi sà fare l'argomen-
to à minori ad majus.

- 7 Deve anco il Giudice avvertire con molta pru-
denza nel correggere, e gastigare gli errori de' sud-
diti di non confondere l'ordine, come s'hà nel cap.
loci 25. qu. 9. cioè di procedere ordinatamente: in
maniera, che gli delitti segreti, gli correphi segre-
tamente, gli pubblici, gli gastighi pubblicamente
in pena del delinquente, ed in esempio d'altri, cap.
1. de penit. & remiss. cap. si peccaverit 2. q. 1. & cap.
ergo Berengarius de consuet. dist. 2.

TRATTATO I.

Dell'avviso, che deve tenere il Giudice del delitto.

S O M M A R I O.

Giudice, primo che s'inscriva nella cattura dell'in-
formazione deve avere l'avviso, ò per via di que-
rela, ò per via d'inquisizione, num. 1.

- 1 Vanti, che l'Giudice s'ingerisca, e dia princi-
pio nella cognizione, e prova del delitto, e
del delinquente, deve necessariamente giungerli
l'avviso, ò vero notizia d'esserli commesso il delit-
to: avvegnache tal'avviso sia necessario, come lo
testifica Giulio Claro nella sua pratt. crim. lib. 5. §.
fin., dove afferma, che tutto il Mondo osserva per
la dottrina d'Innoc. nel cap. bona, e'l primo n. 5. de
elect. che primo proceda quello, che induce il Giu-
dice à procedere, ed in certo modo l'astringa per
necessità del suo officio, come è la fama, il clamo-
re del popolo, ò vero la querela della parte, ò de-

noncia dell'Officiale, à ciò destinato: e senza che
qualche cosa specialmente vadi avanti non può
inquirere *ex abrupto* generalmente contra qual-
che maleficio, ò delitto per ritrovare la perso-
na, che l'ave commesso, e dopo avuto qualche in-
dizio lo chiamai à difendersi; E quando è certo il
delinquente per aver avuta la querela, ò denuncia;
all'ora non inquire generalmente, mà specialmen-
te: esaminando gli testimonii di quel che fanno
del contenuto in detta querela, ò denuncia, nella
quale è specialmente nominato, e dice di vantag-
gio, che il Giudice non può da se stesso procedere
per via d'inquisizione à prendere l'informazione,
senza che s'apri la strada, cioè per diffamazione,
querela, &c. altrimenti il processo sarà *ipso jure*
nullo, anco se il delitto fosse dopo pienamente pro-
vato *d. Clar. loc. cit. vers. scias*. Nè tampoco può se-
guire la verificazione del delitto in genere, che
chiamano gli Criminalisti corpo del delitto, nè tam-
poco l'esame de' testimonii intorno la persona, ch'è
itato origine del delitto colle sue circostanze, indi-
zii, fama, causa, luogo, istromento, ed altro come
sia seguito il delitto; Il che può nascere in due ma-
niere, cioè, ò per querela delle parti offese, ò per
inquisizione, che fa l'officiale *ex officio* nelli cali,
ne quali si procede in detta forma: ed à questa deve
procedere la denuncia, e la fama, ò la clamorosa
insinuazione; E benche altri principiano dal delit-
to in genere, il che è atto secondo, che siegue dopo
l'avvio del delitto; Noi principieremo dall'accu-
sa, ò querela, e dall'inquisizione, che deve proce-
dere ogn' altro atto dell' informazione, ch'è atto
preambolo, e Primo.

Dell'accusa, ò querela, e suoi Requisiti. Cap. 1.

S O M M A R I O.

- Accusa deve contenere sette requisiti sostanziali, n. 1.
Forma dell'accusa, ò querela, che fa l'offeso avanti il
Giudice, num. 2.
Persone, che possono, ò non possono accusare, num. 3.
Casi nelli quali si può procedere senza accusatore, n. 4.
Distinzione delli delitti, e loro specie, num. 5.
Azzioni, che nascono dal delitto, e come si devono in-
tentare, num. 6.
Forma del libello accusatorio, ò vero querela, nu. 7.
Forma della querela in voce, scritta dal M. d'atti, n. 8.
Forma del decreto per la cattura dell'informazione in
dorso della querela, num. 9.
Prattica di quello, che deve fare l'Officiale dopo rice-
vuta la comparsa accusatoria, e dopo il decreto per la
cattura dell'informazione, in dorso della querela,
n. 10.

- 1 L'Accusa deve avere molti requisiti, benche og-
gi per la generale consuetudine sono levate
tutte le solennità, e forme dell'accuse, come dice
Giulio Claro nella sua pratt. crim. §. fin. q. 12. vers.
item quero, e si riducono detti requisiti à sette so-
stanziali dalli Dottori, e sono il libello accusatorio,
l'anno, il mese, il luogo, il nome dell'accusatore, e
dell'accusato, del Giudice, e la specie del delitto
commesso *Marant. in specul. aur. p. 6. membr. 4. n. 16.*
Clar. loc. cit. vers. pretereà, Scaccia lib. 5. de judic. cap.
5. n. 1. ed altri. Il primo requisito è, che l'accusa
si faccia *in scriptis*, per il Testo nella l. libellor. ff. de
accusat., e la ragione è, perche gli giudizi criminali
si regolano à somiglianza delli civili, quando
non stà disposto, altrimenti *in Jure*, come nell'*au-
th. offeratur. c. de litis contestat. cap. 1. & 2. de oblat.*
E' ben vero, che oggi quali per tutta l'Italia s'os-
serva

serva in pratica di esponere non l'accusa solenne, ma la querela verbale solamente per l'accusazione, la quale si riduce in scriptis dal Maestro d'atti della Corte, come per *Salicet. nella l. penult. n. 2. C. de accusat.* e così non si fa l'accusa solenne per comparìa, come si soleva fare anticamente; ma in suo luogo è succeduta la querela, *Clar. ubi supra q. 10. vers. scias autem.* Secondo requisito è il tempo del delitto commesso, e però nell'accusa si deve esprimere l'anno, come in *d. l. libellorum*, e ciò ha luogo anco nel giudizio dell'inquisizione, o vero denuncia, *Clar. ubi supra, e Scacc. nel tratt. crim. cap. 51. n. 20.*, così anco nel delitto di falsità si deve esprimere il tempo certo del delitto commesso, *Boss. nel tit. de inquisit. n. 9.* benché altri tengono il contrario contro *d. Bossio*, dove sopra. Ma nelli delitti leggieri successivi non si deve esprimere necessariamente l'anno, ed il mese, *Rot. Rom. dec. 431. n. 2. p. 1. divers. & Scacc. d. cap. 51. n. 3. e 4.* Terzo requisito è, che si deve esprimere il mese, nel quale fù commesso il delitto, *d. l. libellorum*, *Farinac. q. 1. n. 12.* *Scacc. d. q. 51. n. 12.* dove dice, che questo non tiene difficoltà, *Vulpell. respons. 14. n. 12.* e tale specificazione del mese nell'accusa è tanto necessaria, che se si dimostrerà falsamente, il processo sarà nullo, mentre il mese è di sostanza, e forma del giudizio dell'accusa, *Bajard. ad Clar. q. 66. n. 22.* E' ben vero, che detto requisito da molti Dottori si ricerca di doverli esprimere il mese solamente, quando l'accusato dimanderà, che l'accusatore esprima il giorno certo, perché forsi si vorrà difendere con provare la negativa in contrario del luogo, e tempo, nel quale in quel giorno era in altro luogo distante da quello, dove si dice essere commesso il delitto, e fra gli altri *Bart. nella l. i. qui reus n. 10. ff. de publ. jud. & in d. l. libellorum princip. n. 12.* & in *l. arbitratias, §. si quis ephefi n. 6. ff. de eo, quod cert. loc. Boss. de inquisit. n. 92. Clar. d. q. 12. vers. dixi, etiam Viv. comm. opin. in verb. accusator, vel Fiscus.* Altri dicono, che se il giorno, o l'ora è di sostanza del delitto; come nel camminare di notte nell'ora proibita senza lume dopo fonata la campana, come s'osserva in alcuni luoghi, all'ora si deve esprimere l'ora certa, altrimenti non è necessaria, *Bart. in d. l. libellorum n. 12.* *Angol. de malef. in verb. de anno presenti n. 6.* *Gomez. de delict. c. 11. n. 4.* *Farinac. d. q. 1. nu. 19.* *Scacc. d. cap. 51. n. 26. in fin.* Altri finalmente dicono, che le solennità di *d. l. libellorum*, non si osservano di consuetudine; e però le non saranno esplicate, anco l'accuse si sostiene, *Decian. resp. 124. nu. 29.* con li seguenti *vol. 2.* La verità però è, che se sarà opposto dalla parte, all'ora si deve esprimere il giorno, à fine, che si possa meglio difendere, come tengono comunemente gli Dottori, e testifica *Gomez. d. c. 31. n. 3. vers. juxta quod, e così fù risoluto per la buona mem. di Clemente VIII. in piena signatura di grazia nell'anno 1595. Mascard. de probat. concl. 18. n. 4. vol. 1. Clar. ubi sup. d. q. 12. vers. dixi, etiam Farinac. d. q. 20. dove dice, che tanto nel giudicare, quanto nel consultare non si deve appartare di questa opinione, Viv. com. opin. 29. nu. 3. lib. 1. Vestrill. nella pratt. sit. de resp. rei ad positiones actoris col. 2. Quarto requisito è, che nell'accusa s'esprima il luogo, nel quale fù commesso il delitto, per il test. in *d. l. libellorum, ff. de accusat. & d. c. fin. §. libellorum 2. q. 8. Plot. conf. 60. n. 2. & 7. Clar. d. q. 12. vers. dixi, etiam Minfinger. cent. 2. obser. 22. Farinac. conf. 86. n. 58.* Altrimenti l'accusa senza esprimere il luogo sarebbe nulla, *Alex. in d. Ledita nn. 12. C. de edendo, & ibi**

etiam Dec. n. 34. Ripa n. 26. Villalobin lib. com. opin. lit. A. post n. 14. ed altri allegati da *Farinac. d. n. 12.*, e la ragione, perché il reo accusato non si può bene direndere se non si esprime il luogo, non potendosi provare la negativa coartata del luogo, e tempo, nè tampoco ripulsare li testimonii con redarguirli di falso, e portare altre prove in sua difesa. Quale luogo si deve descrivere per gli confini, ed altro; E perché vi sono molte opinioni fra di loro contrarie, e chi afferma, e chi nega esservi necessaria tale circostanza, per togliere tali disposizioni; meglio sarà d'esprimere il luogo, il tempo, e tutte l'altre circostanze, e se il delitto sarà stato commesso con mandato d'altri, esprimere anco il tempo del mandato più del tempo del delitto commesso, *Monticell. nella pratt. crim. reg. 7. n. 69. Farinac. d. q. 1. n. 14. & nu. 15.* dove dice ciò doverli fare anco se la parte non l'opponere. E questo è tanto vero secondo alcuni, che se non si prova dall'accusatore il luogo del delitto, il reo accusato si deve assolvere, *Bossio d. n. 99. Clar. come di sopra, & q. 31. vers. quod auno,* e così dichiarò la *Rota Lucense, Magon. dec. 54. n. 16.* dove fù detto: *benè appellatum, & male judicatum,* per non esserli espresso il luogo del delitto. Quinto requisito è, che l'accusatore secondo il jus Canonico si sottoscriva, obbligandosi alla pena del taglione, cioè à patire l'istessa pena, che dovrebbe patire l'accusato, se si provasse il delitto, ogni volta, che non si proverà: e similmente deve promettere di perseverare, e continuare sino alla fine della causa, come si ha nel *cap. fin. che incomincia, per scripta, §. libellorum 2. q. 8. e nel cap. super his de accusat.* E così s'osserva oggi nelle Corti Ecclesiastiche, almeno in quanto alla sottoscrizione, se non in quanto alla pena sudetta del taglione, come avvertisce il Cardinale nel *§. libellorum in fin. Praposit. in d. c. de accusat. 6. q. 8. col. 4. & 5.* E la sottoscrizione si farà in questa forma: Io N. accusatore confesso aver accusato R. reo del tale delitto, come nella sudetta comparso, prometto di voler proseguire sino alla fine della causa, e di volere soggiacere alla pena del taglione, il che è conforme al testo nel *cap. quisquis 2. q. 8. cap. licet de accusat.* Bensì lasciandosi detta pena del taglione in detta sottoscrizione, non perciò sarà nullità del processo, perché anco la semplice sottoscrizione opererà, che l'accusatore sia tenuto alla medesima pena, se non proverà il delitto esser stato commesso dall'accusato, *c. qui non probavit 2. q. 3. DD. communiter nel c. super his de accusat. gl. in l. 2. verb. periculi, C. de fid. instrum. Salicet. in l. qui crimen, C. de his, qui accusar. non poss. ma Foller. nella pratt. crim. Can. c. 4. n. 50.* dice di mai aver visto fare detta sottoscrizione, come anco afferma *Pellegrino nella pratt. crimin. p. 4. section. 3. n. 8.* di non aver visto similmente praticare in tutte le Corti Ecclesiastiche, nelle quali fù Vicario Apostolico, e Generale, come parimente dice di non esserli osservato in tempo suo, *Speculatore lib. 2. de accusation. §. 1. nu. 3.* Sesto requisito è, che l'accusatore dia giuramento d'aver accusato pro Jure suo solamente, e non con animo di calunniare, *Bart. in l. i. qui reus, ff. de publ. judic.* E questo parimente dice *Follerio in d. pratt. crim. Can. c. 4. n. 51.* di non aver visto praticare, se non quando la parte contraria lo dimanda. il che anco riferisce *Clar. in d. pratt. crim. d. §. fr. q. 18. vers. dicit etiam.* Settimo requisito è, che l'accusazione non si possa fare per Procuratore, ma per la parte presente, e non assente, *c. qui accusare, c. absente, & c. absens 3. q. 9.* però di consuetudine

ciò nè anco s'offerva, perche ogn'uno può accusare per Procuratore, e nõ solo accusare, mà anco profeguire l'accusazione, *Gaill. de pac. publ. lib. 1. c. 10. post n. 7. Clar. q. 32. n. 3. & n. 21. Scacc. nel tratt. crim. c. 101. n. 44. vers. de consuetudine; Farin. q. 12. sub n. 33. Carav. nel rito 108 n. 3. Bajard. ad Clar. d. q. 14. n. 44. Persone che possono, & non possono accusare.*

3 Le persone poi, che non possono accusare sono molte; e primo il pupillo, ò minore senza l'autorità del Tutore; ò Curatore, *l. 2. §. pupillus, ff. de accusat.* Secondo, il figlio di famiglia senza il consenso del Padre non può accusare, *gl. in l. fin. §. necessitatem verb. imponendam, C. de bonis qualib.* Terzo, lo Schiavo non può accusare il Padrone, il figlio non non può accusare il Padre, nè il beneficiato può agere contro la Chiesa, *&c. cap. 1. cap. accusatores, cap. similiter, cum seqq. 3. q. 5. c. prius, §. si quis n. 3. q. 11. l. iniquum, l. non. l. pen. C. qui accus. non poss.* Quarto, il liberto, ch'è lo Schiavo liberato, nè anco può accusare il Padrone, che l'hà liberato, perche la persona del Padrone deve esserli fanta, come al figlio la persona del Padre; *l. honoris, ff. de obseq. & alim. patr. praest. l. si manumiss. eod. tit.* Quinto, la donna non può accusare, *cap. prohibentur 2. q. cap. de crim. 15. q. 3. c. mulieres de jud. in 6. l. qui accusar. ff. de accusat. l. de crimine, c. qui accus. non poss.* fuorchè in alcuni casi: cioè, quando profeguisce l'ingiuria sua, ò de' suoi. Item, nel caso della *l. Cornelia testamentaria de falsis*, e nel testamento falso del liberto paterno, ò materno, *l. 2. ff. de accusat. l. Uxor, l. Senatus, l. non ignorat, & l. de crimine, c. qui accusar. non poss.* Item, nel caso della *l. Julia de annonis, l. militarem, ff. de accusat. l. fin. ff. nd l. Juliam de annon. & cap. praeit. prohibentur 2. q. 1.* Item, nel caso della *l. Julia Majestatis c. nullus 6. q. 1. l. in quaestione, ff. de accusat.* Item, nel delitto del sospetto Tutore; *l. 1. ff. de accusat. Instit. de suspect. tutor.* ed ultimo nel delitto di Sacrilegio, *cap. de illa de divor. c. sicut qui 17. q. 4.* Sesto, l'Officiale, il Magistrato, ed altri, che hanno amministrazione suprema non possono accusare, *l. qui accusare, ff. de accusat. cap. prohibentur 2. q. 1.* nè tampoco possono essere accusati, *l. hos accusare, ff. de accus. l. nec magistratus, ff. de injur.* se non in caso, che depositassero l'officio. Settimo, il Clerico non può far'acuse criminali, nelle quali può toccarsi pena di sangue, perche si farebbe irregolare, *Cap. 2. & cap. postulasti de homicid. c. Clericis, & cap. sententiam sanguinis ne Cleric. vel Monach.* E' ben vero, che se vi ponerà la protesta, che non intende di proporre la querela à vendetta di sangue, in tal caso può accusare; come lo testificano *Abb. Frauch.* ed altri *de homicid. in 6.* senza timore d'irregolarità, anco se sapesse di certo, che il Giudice secolare fosse per punire l'accusato cõ pena di morte, tutti li DD. comunemente à mano piena citati da *Sayr. de censur. lib. 6. cap. 18. n. 2. Genuens. nella pratt. Arcivesc. di Napoli c. 35. nu. 4. & seq.* e di questa protesta largamente ne parla *Covarr. in Clemen. si furiosi p. 2. §. 5. de homic. in 6. Navarr. nel c. inter verba 11. q. 3. covollar. 57.* e nel *Manual. c. 27. n. 226. & conf. 3. de injur. & damn. dat. Lopez ad Diaz nella pratt. crim. canou. c. 99.* e largamente *Farinac. nelli fragm. crim. lit. C.* Ottavo, il Soldato non può accusare *de jure communi antiquo*, però oggi non s'offerva, perche li Soldati di nostri tempi non sono obligati alle leggi del tempo antico, *Speculat. lib. 1. de Procuratore, §. 1. n. 21. & Novell. nel tratt. ad defensam f. 73. n. 32.* Nono, il Laico non può accusare

il Clerico criminalmente nelli *cap. 1. 2. 3. & 52. q. 7. cap. cum P. de accusat. & c. de catera de testib.*, purchè non profeguisca l'ingiuria sua, ò de' suoi, *gl. nel cap. 1. vers. quod verò in summa 2. q. 7. c. omnibus 4. q. 6.* E la ragione, che portano, perche si presume, che detta accusa la faccia per l'odio, che tiene contra il Clerico, *c. Laicos, & c. Laici 2. q. 7.* Come anco perche il Laico è tenuto di portare riverenza al Clerico come padre, *cap. oves, & c. Sacerdotes 2. q. 7.* Anzi nè anco si deve ammettere il laico à proporre il delitto contra il Clerico anco civilmente, ed è sentenza commune de' DD. come testifica *Felin. nel cap. ex parte n. 6. & seq. de testib.* Si limita però detta conclusione nel delitto, che riguarda il *Jus publico*, come se il beneficio dilapidasse li beni della Chiesa, perche all'ora ogni Laico potrebbe accusare, *argumento tex. illud 23. distint. ò vero se profeguisce l'ingiuria sua, ò de' suoi, come riferisce Ferret. cons. 183. n. 3. dopo il n. 4. vers. quinto corroborantur.* Si limita similmente se farà di buona fama, e condizione, *c. Clericos 2. q. 7. & s'induchi ad accusare, il Clerico per causa di buono zelo, c. licet Hely de Simon. & ed il Clerico sarà di mala, e sospetta vita, perche in tal caso può il Laico accusare il Clerico, cap. in primis 2. q. 1.* Si limita anco nel delitto d'eresia, di Simonia, e lesa Maestà, *cap. sanè 15. q. 2. capitanta de Simonia.* Ed ultimo si limita nel delitto di Sacrilegio, *cap. si quis suadente, §. qui autem 17. q. 4.* Decimo, l'inimico non può accusare il suo inimico, *cap. 2. nu. 2. & 4. & ivi la gl. 3. p. qu. 5. & cap. ovones ead. caus. & qu. cap. cum oporteat, cap. cum l. & cap. qualiter 2. de accusat.* anco se sia stato per il passato, e non sia oggi di presente, *cap. 1. 2. q. 5. cap. qui crimen 6. qu. 1.*, e procede anco se coll' inimico abita insieme, ovvero hà dipendenza dalla sua casa, *cap. 3. accusatores 2. qu. 5. cap. repellantur de accusat.* perche si presume anco inimico, *cap. testes & glos. 4. q. 2. cap. si inimicus 93. distint., c. insinuante de offic. deleg., & l. liberti C. de inoffic. testam.* Bensì l'inimicizia deve essere capitale, e non leggiera: altrimenti niuno si metteria ad accusare, perche ogn' uno per sfuggire, direbbe, che l'accusatore l'è inimico in fraude della legge, *cap. inquisitionis de accusat. cap. per tuas de simon., & comunemente li DD., come dice Bero. nel cap. 1. de accusat. n. 47. & seq. Angel. de malefic. in verb. & ad quarrelam n. 47.* il che tiene *Felin. nel c. cum oporteat. n. 8. de accus.* anco nel testimonio inimico capitalmente. Undecimo, il povero si discaccia dall'accusare, perche la legge non confida molto in esso, mentre per la necessità si può facilmente corrompere per denari, *cap. prohibentur, & cap. in primis 2. q. 1.*, e quello si dice povero, che non tiene di beni cinquanta ducati, *l. nonnulli C. de accusat.* dove la glosa dice, che se tal povero sia di bona vita, della cui fede non si possa dubitare potrebbe accusare, e ciò viene seguito anco da detto *Bero. in d. cap. 1. n. 54. de accusat.* Duodecimo, il fratello non può accusare il fratello, ò sorella criminalmente di delitto enorme, altrimenti si deve punire con pena d'esilio, *l. si magnum, & l. si sororem C. qui accus. non poss.* il che fallisce nel delitto di lesa Maestà, *l. penult. C. eod. tit., & nel delitto d'eresia, cap. legis 23. qu. 8. cap. litteras de praescript.* Decimoterzo, l'infame non può accusare, *cap. quarendum, & c. si qui sunt 2. q. 7. cap. infames, & cap. qui crimen 6. q. 1. cap. in primis circ. fin. 2. q. 1. cap. canonicam, cap. similiter, & cap. seq. 3. q. 5. cap. pon. 3. q. 4. & l. qui de crimine C. de accus.*

e que-

e questa conclusione procede in ogni genere d'infamia. Il che si limita però se profeguirà l'ingiuria sua, ò de' suoi, *cap. omnibus 4. q. ult. cap. de catero de testib.*, e similmente in tutti l'altri casi, nelli quali tutti li proibiti possono regolarmente accusare. E quelli li dicono suoi, li quali *de Jure* non si potrebbero esaminare contro lui, *l. 3. & l. lege Julia ff. de testibus*, *l. si famina C. ad Senat. Conf. Turpell.* Decimoquarto, il solito commettere delitti non può accusare, come se fusse stato omicida, malfattore, ladro, sacrilego, ratto di Vergini, falso testimonio, &c. *cap. similiter, c. constituimus 2. q. 5. cap. quisquis 2. q. 8. & c. si quis à vero con li seq. 2. q. 4. cap. qui sine, & c. postulatus 2. q. 7. c. à nobis de excepte.*, s'intende però di quelli, che per il passato sono stati accusati di qualche delitto, ed il loro nome è stato ricevuto frà li rei, quantunque di presente non sia tale, bastando, che sia stato per il passato, *c. qui crimen 6. q. 1.* Decimoquinto, l'accusato di pubblico delitto pendente l'accusazione non può accusare, nè l'accusatore, nè altri, *cap. negando 4. q. 11. cap. 2. in fin. 4. q. 1. c. fin. de testib.*, & *l. is qui reus ff. de publ. jud. & l. neganda C. qui accusar. non poss.* Decia. nel tratt. crimin. ta. 1. lib. 2. c. 33., dove dice, che ciò si hà per regola generale, e la ragione perche all'ora l'accusato non si moveria ad accusare per zelo di giustizia, mà à vendetta, nè deve incolpare altri, se prima non purga se stesso, *Soccin. nel cap. ex literis n. 64. in princip. de mus. petit. Bajard. ad Clar. q. 10. n. 9. in fine*; E detta conclusione procede à forziori nelli delitti simili, e che battono al medesimo fine, come se la Donna adultera vorrà accusare il marito similmente d'adulterio, perche in tal caso si discaccia dall'accusare, *cap. pen. & cap. fin. de adult. l. si filius C. de liber. a. caus. Marsil. nel singul. 244.* l'itesso anco s'intende nelli delitti, che battono all'itesso fine benchè di diversa specie, come se il marito accusarà la moglie d'adulterio, perche la moglie non potrà accusare il marito di ruffiano, *Decia. dove di sopra n. 2.* Overo se sarà rotta la pace fatta frà due coll'opposizione della pena, quando l'un, e l'altro rompe la pace: Ed all'ora non potrà uno accusare l'altro, perche benchè siano fatti diversi, nulladimeno battono al medesimo fine, *Bald. in l. cum mulier col. 2. vers. sexto apponitur ff. solut. matrim.* Così anco se uno nascostamente, e con violenza edificarà in pregiudizio d'un'altro, se quell'altro anco in segreto, e con violenza disfa l'edificato, non potrà accusarlo, perche benchè siano fatti diversi, nondimeno battono al medesimo fine, *l. si alius §. est, & alia, & l. si tutor §. si ad januam ff. quod vi, aut clam*, *Decia. dove di sopra*, e nel Regno di Napoli indistintamente non si fa detta reconvenzione, cioè, che l'accusato possa accusare il suo accusatore, perche niuno si ammette ad accusare, se non quando profeguisce l'ingiuria sua, ò de' suoi, per il Rito della G. C. della Vic. 14. che incomincia: *Item, quod nullus Laicus*, e nel *Rit. 324. & Marant. nel specul. anr. p. 4. dist. 6. n. 57. & 64. & Cara. sopra il rit. 197.* bensì l'accusatore deve dare pleggeria *de stando Juri*, finita che sarà la prima accusa, *Pragm. 1. de accusationibus tit. 2. f. 27.* Decimosesto, l'escomunicato non può accusare, *cap. nullus, & cap. seq. 3. q. 4. c. 1. & 2. 4. q. 1. cap. exceptionem de exception. & c. cum delectus de accusat.* Decimosettimo si proibisce d'accusare l'Eretico, Scismatico, Pagano, ò Giudeo, ò chi fa conventicola con li detti, perche niuno di questi può accusare il Cristiano Cattolico

per l'odio, che tiene contra la Religione, *cap. 1. 4. q. 1. cap. pagani 2. q. 7.* Decim'ottavo, l'assente non può accusare il presente, ed il presente non può accusare l'assente, *cap. primo, & c. per scripturam 2. q. ult. c. in primis vers. quia igitur 2. q. 1. c. absens, & cap. seq. 2. q. 9. & l. absente C. de accusat., & inscript.* Decimonono, il Procuratore non può accusare in nome d'altri, il che si dice anco del Tutore, e Curatore, e di tutti l'altri, che vorranno accusare in nome d'altri, *cap. super his in fin. de accusat. c. tua de Procurat. l. pen. §. ad crimen. ff. de publ. & l. 2. C. qui accusar. non poss.* Il che si limita nelle persone illutri, le quali possono accusare per Procuratore, *l. pen.*, & *in auth. quod Jus C. de Procurat.* Vigesimo, quello, che riceve denari da alcuno per accusare un'altro, ovvero per non accusarlo, *cap. concussionis 1. q. 1. l. generaliter, & l. veluti ff. de verb. obligat. l. ead. §. 1. ff. ad l. Jul. repetund.*, e tale accusatore si punisce colla pena posta in detto *cap. concussionis*, e colla pena del falso *l. 1. §. 1. ff. ad l. Cornel. de fals.* E coll'azione *in factum de calumnia*, *l. 1. ff. de calumn.* Vigesimo primo, il calunniatore non può accusare, *cap. similiter, & cap. seq. 3. q. 5. & l. sicut §. eisdem ff. de accus.* Il che si amplia anco contro di quello, che vi è sospetione di calunnia, *cap. consanguineorum 2. q. 5. & l. alii ff. de accusat.* Vigesimo secondo, non può accusare quello, che altre volte ave accusato, e poi delittate dall'accusazione, *cap. si quem §. notandum vers. destitisse 2. q. 3. l. 2. ff. ad Turp., & l. ea, C. qui accusar. non poss.* purchè in questa nuova accusa non voglia profeguire il delitto di lesa Maestà, ò pure l'ingiuria sua, ò de' suoi. Vigesimo terzo, il Ruffiano non può accusare d'adulterio, *cap. requisisti §. quod si 2. q. 9. & l. cum mulier. ff. sol. matr.* Vigesimo quarto la persona vile non può accusare, *cap. in primis 2. q. 1. cap. cum in tua de spons. cap. licet Hely, & cap. seq. de simon.* Vigesimo quinto, quello, che transigge, ò fa patto nel delitto privato di non accusare, non può accusare, perche la transazione si permette anco nel delitto capitale, fuorchè nel delitto d'adulterio, parlando *de Jure Civili.* Mà *de Jure Canonico* in niuna sorte di delitti si può fare la transazione, *cap. his à quibus 2. q. 8.* Onde se il Clerico hà pattizzato di non accusare il suo Prelato di qualche commesso delitto, tale patto non vale, *cap. ecce 24. q. 2.* E così non ostante detto patto anco giurato, anco potrà rivelare al Superiore, *cap. quia plerique de officio ordin. in 6.* perche non è obligatorio, essendo brutto, che non si puniscano li delitti anco *de Jure Civili*, *l. si unus §. illud, & §. pacta ff. de pactis, l. contractus ff. de jur. jur., & cap. quemadmodum §. illum autem de jur. jur.* Vigesimo sexto, il Clerico non può assicurare il Sacerdote, se esso per avventura sarà irregolare, e non potrà pervenire al Sacerdoto, *cap. ipsi Apostoli, cap. testes, & cap. Sacerdotes 2. q. 7.*, e molto meno può accusare il Vescovo, *cap. Clericos ead. caus. & qu.* Nè li Monaci possono accusare li Sacerdoti, *c. placuit eadem caus. & qu.* Mà se non sarà irregolare il Clerico certamente potrà accusare il suo Vescovo, *cap. lator., & cap. Metropolitanum 2. q. 7.* appresso il Sommo Pontefice, altrimenti succederiano molti inconvenienti se li Vescovi non potessero essere accusati. Vigesimo settimo, tutti quelli, che non possono accusare *de Jure Civili*, nè tampoco possono accusare *de Jure Canonico*, *c. Canonica*, con li due seguenti *2. q. 5. cap. nos sequentes col cap. seq. 6. q. 1.* Vigesimo ottavo, quello, che fù repulato da fare testimonianza in causa civile

vile per qualche delitto, nè anche può accusare, benchè non sia infame, *cap. prohibentur vers. propter suspicionem 2. q. 1. cap. 2. in fin. de ord. cognos. cap. super eo de elect. cap. testimonium de testibus*. Vigesimo nono, il litigioso, cioè quello, che facilmente litiga, è pure è amico di male conversazioni, ovvero, che è di vita capace d'accusa, non può accusare, *cap. suspectos, cap. canonica, cap. similiter*, colli due Capitoli seguenti 3. q. 5. & *cap. quarendum 2. q. 7.* Trentesimo, li Forastieri di lontani paesi, de' quali non si sa la loro vita, non possono accusare, *d. cap. canonica, cap. accusares il primo 3. q. 5., e d. cap. quarendum*. Trigesimo primo, li murmuratori, e detrattori non possono accusare, *cap. detractores 3. q. 4.* Nè tampoco l'ingestiuoli, *cap. consanguineorum 2. q. 4.* Trigesimo secondo, quelli che non hanno buona opinione, è vero temerariamente accusano, non per zelo del rispetto di Dio, mà per odio, è cupidigia, *cap. si qui sunt, & c. sequenti, & cap. Clericos 2. q. 7.* Trigesimo terzo, il publico Concubinario non può accusare, *cap. cum dilectus de accus.* Trigesimo quarto, quello che è odioso verso di tutti, *cap. omnes in fin. 3. q. 1.* Trigesimo quinto, il Buffone, e Sagl'imbanco, *cap. primo 4. 1.* E benchè dette persone numerate di sopra, & altre non possono accusare regolarmente, vi sono nulladimeno alcuni casi, nelli quali si ammettono ad accusare. Primo, quando proseguiscono la propria ingiuria, è delli suoi, *cap. prohibentur 2. q. 1. cap. omnibus 4. q. 3. cap. de catero de testib., & l. bi tam omnes, ff. de accus.* Secondo, nel caso d'eresia, *cap. vergentis de heret. & l. Manicheos C. eod.* Terzo, nel delitto di lesa Maestà, *cap. si quis cum militibus 6. q. 1. cap. nullus 6. q. 2. & c. licet Hely, vers. aliis de simon. l. fin. ff. ad l. Jul. Majest. & §. 2. instit. de publ. judic. & §. interdum de heredit. qua ab intest. difer.* Quarto, nel delitto di Sacrilegio, *c. in primis, §. persona Presbyteri 2. q. 1. c. si quis suadente, §. quia autem 17. q. 4. l. si quis in hoc., C. de Episc. & Cleric.* Quinto, nel delitto di Simonia, *cap. patet 1. q. ult. cap. si quis cum militibus, §. ult. 6. q. 1. cap. sanè 15. q. 5. d. c. licet, Hely, §. 1. & cap. tanta de simon. l. quanquam vers. cum sanè C. de Episc. & Cler.* Seito, quando si fraudà la publica Annona, *l. fin. ff. ad l. Jul. de ann. arg. cap. prohibentur vers. mulierem 2. q. 1.* Settimo, nel delitto di dilapidazione, *cap. quia ea 3. q. 2. cap. quapropter 2. q. 7. cap. non liceat 12. q. 2. c. si quis Presbyteror. de reb. Eccles. non alienand. Casi, ne quali si può procedere senza accusatore.*

4 E benchè regolarmente, secondo li Sagri Canon niuno può essere condannato senza l'accusatore, e così anco secondo il Jus Civile, *cap. de manifesta 2. q. 1. c. si quis potestatem 23. q. 4. l. rescripto §. si quis accusatorem, ff. de muner. & honor.* E secondo l'Evangel. nella donna adultera, dicendo il Signore: *Obi sunt qui te accusant*; quella rispose: *Nemo Domine*; e quello soggiunse: *Neque ego te condemnabo*. Tuttavia vi sono alcuni casi, nelli quali si può procedere senza accusatore. Primo, quando si presenta in giudizio qualche scrittura falsa, *l. jubemus C. de probation.* Secondo, se il testimonio vacilla nel rispondere fraudolentemente, *l. nullus C. de testibus*. Terzo, se il Tutore sarà sospetto, *cap. quia ea 3. q. 2. & l. 2. §. prater ea, ff. de susp. tut.* Quarto, quando il marito aurà accusato la moglie d'adulterio, & essa replica del suo lenocinio, cioè ruffianesimo, *l. 1. §. publico, ff. ad l. Jul. de adulter.* Quinto, quando l'accusatore si scuopre aver fatta l'accusa per calunnia, *c. si quem penituerit, §. notandum 2. q. 3. c. 1. & 2. de*

calumn., & l. 1. §. 1. ff. ad Turpill. Sesto, se il Giudice aurà proceduto intorno il delitto per modo d'inquisizione, *c. qualiter, & quando 2., & cap. inquisitionis de accus.* Settimo, se l'accusato, & infamato non aurà purgata l'accusa bastantemente, *cap. de hoc de simon.* Ottavo, quando il delitto è notorio, *cap. de manifesta 2. q. 1. & c. evidentia de accusat.* Nonno, se qualcheduno aurà corrotti li testimonii dell'avversario, *c. infames, §. si quis autem 3. q. 7.* Decimo, nel delitto dell'Eresia, ed Apostasia, *cap. excommunicatus, §. adicimus de heret. cap. fin. eod. tit. in 6. l. Apostatarum, C. de Apostatis, & l. nullus, C. ad h. Jul. Majest.* Undecimo, nel delitto di lesa Maestà, com'è quando si cospira qualche tradimento. è morte contro il Principe, qualche tradimento contro la Città, falsificazione di moneta, &c. *Extrav. Henrici Imp. Septim., che incomincia, Ad reprimendum tit. quomodo in las. Majest. crim. proced.,* posta nell'*auth. post feud.* Duodecimo, quando il delinquente ha confessato in publico il delitto estrajudicialmente, *cap. de accusat. in 6.* Decimoterzo, quando si tratta d'impedire, è evitare il mal futuro, massime quando si tratta di pericolo d'anime, *cap. placuit 10. q. 1. c. Romana, §. sanè de caus. in 6. arg. cap. sicut olim de accus. Decimoquarto, quando si procede ex officio, cap. 1. de offic. ordin.* Decimoquinto, quando si procede à denuncia dell'Officiale deputato à questo affare, come farebbe un Procuratore Fiscale, Spione della Corte, è simile, perche in tal caso il denunciante si hà in luogo d'accusatore, *cap. fin. de offic. eusod.* Decimosesto, quando il Giudice principalmente piglia informazione di un delitto, & incidenter, ritrova l'altro delitto particolare, *l. 2. §. si publico, ff. ad l. Jul. de adult. l. evitandi, C. de condit. ob turp. caus., & l. penul. C. si advers. lib.* Decimosestimo, quando il delitto si commette in presenza del Giudice, e di altri circostanti, è pure quando il delitto si scuopre nel discorso del processo, come è la calunniosa, e falsa accusa, *cap. 1. de calumn.,* è vero la falsa testimonianza, *l. nullum, C. de testib.,* è pure se la parte si serve di scritture false, *l. jubemus, C. de probat.*

Distinzione degli delitti, e loro specie.

5 Li delitti sono di più sorte, perche altri sono publici, è vero ordinarii, altri privati. Secondo, altri notorii, altri manifesti, ed altri occulti. Terzo, altri leggieri, ed altri gravi, è vero atroci. Quarto, altri puramente Ecclesiastici, ed altri puramenti Secolari, ed altri communi. Publici sono quelli, li quali si possono accusare da ogn'uno del Popolo, *l. 1. ff. de publ. jud.,* come sono il delitto di lesa Maestà, d'eresia, di simonia, d'adulterio, d'omicidio, di falsità, e simili; ed ogni delitto principalmente commesso in offesa di Dio si dice publico, *l. Manicheos, C. de heret.,* com'è la brattema, il dispreggio delle Chiese, delle Sagre Imagini, e simili, e si chiamano ordinarii, perche dalle leggi vi stà posta, e stabilita una certa pena, ond' il Giudice non la può mutare, *cap. si quem, §. notandum, & gl. verb. voluntati 2. q. 3. col. 1. §. 2. ff. ad Turpill.* fuorchè dopo conclusa la causa, perche all'ora può crescere, e mancare detta pena, secondo le circostanze aggravanti, è allevianti; e potrebbe mancare quando il delinquente per altro è persona onesta, e non aveva commesso prima altro delitto, mà quello fù il primo, *cap. latores de Cler. excom. cap. pro humani, §. nos tanto de homicid., c. qui contra pacem 24. q. 1. c. homo 40. dist. 8. l. si possi donum, l. & si severior, C. ex quib. caus. infam.*

faut. inrog. si quid ergo, §. pena gravior, ff. de his qui uol. infam. l. in seruatorum, §. fin. & l. respiciendum, ff. de pœnis, l. diuus, ff. de custod. reor., l. bona fides, ff. de pœni. Privati sono quelli delitti, delli quali regolarmente non possono accusare, e proseguire ogn' uno del popolo; mà la loro accusa appartiene solamente alla parte offesa, *l. 1. & 2. ff. de privat. delit.*, com'è il delitto di furto, d'ingiurie, e simili, *l. fin. ff. de privat. delit.*, & *l. fin. ff. de furt.* E la differenza, che passa fra li delitti pubblici, e privati *de Jure Civili* è, che il condannato per delitto pubblico si fa infame, ed il condannato per delitto privato, non resta infame, *l. infamem, ff. de publ. judic.*, mà *de Jure Canonico*, non hà luogo detta differenza, perche tutti li delitti sono pubblici, *Hofien. relat. ab Anan. in cap. statutus nu. 19. de maled. Bald. in rub. C. qui accus. non possunt n. 10. in fin.* Notorii sono quelli delitti, che per qualsivoglia tergiversazione, ò stratagemma non si possono occultare: com'è quando succede in presenza del popolo, ò la sua maggior parte, *c. tua, & cap. vestra de cohabit. Cler. & Bald. dice nell'auth. quod locum vers. decimo quaritur. C. de collat.*, che notorio si dice quel delitto, che si fa in presenza di dieci testimoni; ed in questi delitti notorii non vi è necessaria l'accusa, nè tampoco l'inquisizione, ò vero denuncia, *cap. manifesta, c. de manifesta, cap. scelus 2. q. 1. cap. evidentiam de accusat. d. cap. tua de cohabit. Cler. & mul. c. bona, §. porro de elect. & l. ea quidem, C. de accus.* Manifesto delitto è quando proviene da pubblica voce, e fama, e per certa scienza, e da certi Autori, che il tale abbia commesso il tal delitto, *l. heredes palam, ff. de testam.*, fama si dice una forte opinione del volgo, ò sua maggior parte, che comunemente consente intorno la cosa della quale si parla, *arg. c. presbiter si, & cap. sapi 4. q. 3.* e che propriamente procede da incerto autore, e da una sospezzione, *cap. sanctum est de consecratione, & c. sunt nonnulli circa finem 46. dist. 1.* La fama da se stessa, e la sospezzione nõ provano, *cap. nomen 2. q. 1.* mà aggiuntovi un testimonio idoneo prova pienamente, *gl. nel c. 1. vers. famam de appell. & cap. placuit 1. verb. possessiones 21. q. 2., Bald. nella l. gallus, §. circa finem, ff. de liber., & posthum. Capol. conf. 27., & conf. 28. vol. 1.*, questo però s'intende nelle cause Civili, mà non nelle cause Criminali, *cap. sciens 2. q. 8. cap. veniens de testib., & l. fin. C. de probat.* e la fama si prova per due testimoni solamente, *DD. apud Clar. in §. fin. pract. crim. q. 6. vers. sciendum est autem.* La voce è un parlare particolare, che proviene da incerto autore, e sola sospezzione: come nel *cap. super eo, de eo qui cognov. consang. Uxor. sua, & cap. Osius de elect.*, e prova meno della fama, perche la voce è fra pochi, e la fama è fra molti, e pubblicamente occulto delitto si dice quello, che in niun modo si può provare, *cap. ut nostrum, ut Ecclesias benefic., & cap. si peccaverit 2. q. 1.*, ed occulto si dice onninamente quello, che è riservato solamente à Dio, il quale solo conosce le cose occulte, *cap. consuluisti vers. spontanea 1. q. 5. & cap. si omnia 6. q. 1.* Ed in questo delitto non può il Giudice profirire sentenza senza precedere l'infamazione, ed avere le pruove, *d. cap. si peccaverit, §. fin. & cap. Deus omnipotens 2. q. 1.* Occulto anco si dice quando si può provare da pochi; cioè per due, ò tre, ò al più cinque, perche quello che si fa in presenza di cinque uomini si dice pubblico, *c. quis aliquando, §. item quomodo, vers. non sunt hac de penit. dist. 1.* Leggeri delitti *de Jure Canonico*, si dico-

no quelli, nelli quali non interviene malizia, ò dolo, ò vero se iara intorno cosa modica, di poca importanza, ò vero fra domestici sopra cosa similmente modica; onde qualsivoglia delitto commesso per ignoranza regolarmente parlando, ò vero per colpa senza malizia, ò dolo si dice leggiero, *Abb. nel c. tua discretioni n. 3. de penit.*, e si pruova nella *l. levia, ff. de accus. l. respiciendum, ff. de pen. & c. cum dilecti de accus.* Altri dicono secondo il *Jus Civile*, che li delitti legieri si dicono affincbe non possa essere tormentato, e sono: cioè se tira qualcheduno per li capelli, se tira pietre contra qualcheduno, se porterà armi non proibite, se camminerà di notte senza lumi, se percuoterà qualcheduno con pugni, se avrà rubbato qualche cosa di poca quantità, se averà fatto qualche furto domestico, se averà ingiuriato qualcheduno, e finalmente se averà commesso qualche delitto senza dolo, *Brun. de judic. p. 2. q. 3. Jodoch. nella pract. crim. c. 25. rub. de criminof. trad. d. tortur. n. 5. l'eguer. dec. 16. per tot. Cusson. nel tractat. de torm. cap. 8. n. 5. & Faruac. nella pract. crim. q. 42. n. 6.* E' ben vero, che in questa materia si deve attendere alla consuetudine del luogo, perche molti delitti, che in un altro si hanno per atrocissimi, *Angel. & Alex. nella l. levia, ff. de accus.* imperochè in Fiorenza la percussione fatta con mano aperta, colla si dice leggiera, la quale in altri luoghi si stima gravissima, massime se succederà contra qualche persona grave, *Bart. nella l. non solum, §. si mandato, ff. de injuriis.* Onde quando si voglia stimare leggiero, e quando grave, si rimette ad arbitrio del Giudice, considerata la qualità delle persone, e delle consuetudini degli luoghi, e circostanze degli delitti, *Alciat. nel cap. cum non ab homine n. 28. de judic.* secondo i Sagri Canon, delitti gravi, mà atroci negli Clerici sono l'adulterio, l'omicidioso sacrilegio, falsa testimonianza, e simili, *cap. si Episcopis 50. dist. 1. & c. Apostolus 81. dist. Card. in Clement. 1. de Offic. ordin. in 5. notab.* E secondo il *Jus civile*, delitto grave si dice quando si fa violenza ad alcuno, con armi, *gl. nella l. 3. ff. de vi, & vi armata, Alex. in d. l. levia, ff. de accus.* come anco ogni causa sufficiente ad eseredare, *Bart. nella l. solo, C. de liber. caus.* Ed ogni delitto, per il quale dalla legge, ò statuto si deve imponere pena di morte naturale, ò civile, *§. 1. vers. sunt etiam;* Puramente Ecclesiastici sono quelli delitti, che solamente si devono riconoscere dalli Giudici Ecclesiastici, benchè siano commessi dagli Laici, com'è il delitto dell'eresia, *cap. ad abolendum, & c. excommunicamus de heret. c. ut inquisitionis, §. prohibemus eod. tit. in 6. Abb. in d. c. ad abolendum. 7. & 12. & in c. cum sit n. 19. de for. compet. Clar. in §. harefis lib. 5. vers. hoc crimen, & in §. fin. q. 96. vers. quare etiam.* Come anco il delitto della Simonia, e puramente Ecclesiastico, *gl. fin. in d. c. cum sit de foro compet.* Puramente secolari sono quelli delitti, che commettendosi dagli laici, dal Giudice laicale solamente si devono conoscere, come sono l'omicidio, furto, e simili. Comuni sono quelli delitti, de quali può conoscere l'uno, e l'altro Giudice, cioè Ecclesiastico, e Secolare, se si commettono dal laico, perche sono dell'uno, e l'altro foro; com'è il fortilegio, l'adulterio, l'incesto, il concubinato, usura, biamma, &c.

6 S'avverte, che dall'istesso, e medesimo delitto regolarmente nascono due azzioni, cioè criminale per la vendetta pubblica, e civile per il commodo privato; Mà non per questo ne siegue, che si possa nell'

nell'istesso tempo intentare l'una, e l'altra azione civile, e criminale dal medesimo, e per la medesima causa, perche si proibisce dalla *linterdum*, ff. de *publ. jud.* Il che si deve intendere se principalmente, ed egualmente nella medesima comparfa s'intentano questi due rimedi, perche all'ora non si può, perche la causa criminale è maggiore, e più degna della causa civile, e così non si possono accompagnare, ed insieme cumulare, *DD. in l. edita, C. de edendo*; Ma intentandosi principalmente il giudizio criminale, & *incidentiv*, & *secundario*, il giudizio civile, dimandando l'interesse, & doverfeli restituire la cosa rubbata; all'ora certamente si può fare, *Bart. nella l. interdum, §. qui furem n. 5. ff. de furt.* seguitato comunemente dalli Dottori, come dice *Curt. junior. in d. l. edita n. 198.* ed ivi *Roman. n. 142. vers. non obstat sua ratio, Bald. in l. data opera nu. 6. in fine, C. qui accusar. non poss. Aret. in c. qualiter 2. §. ad corrigendos nu. 193. de accus.* Ma se dopo intentato il giudizio criminale per accusazione, vorrà intentare il civile per diversa causa, ed affatto separata, in tal caso non potrà, fino che non sarà terminata la causa criminale, per il *test. nella l. fin. C. de ord. cognos. Bart. in d. l. edita, C. de edend. Alex. in l. reum criminis col. 1. vers. Bart. autem, C. de Proc.* Il che procede anco all'incontro nel reo accusato, perche pendente l'accusazione nel giudizio criminale, nè tampoco esso potrà convenire civilmente il suo accusatore per altra causa affatto diversa, e separata, per il *testo in d. l. fin. C. de ord. cognit.* siccome tengono comunemente i Dottori, ed afferma *Curt. jun. in d. l. edita n. 182. in fin.*

Forma del libello accusatorio, è vero querela.

7 Nella Corte, &c. compare personalmente T. il quale non animo calumniandi, &c. ma con querela espone qualmente N. nel tal giorno, mese, ed ora, &c. nel tal luogo indotto da animo diabolico, assaltò D. proditoriamente con la spada sfoderata, diede con quella à d. D. molte ferite, per le quali subito dopo tanto tempo se ne morse; E mentre fu così reperimentamente assaltato, e ferito, nel primo colpo gridando dimandò aggiunto, alle cui voce accorsero T. T. T. ed altri, i quali ben videro detto N. uccifore, che fuggiva con detta spada sfoderata, ed insanguinata. Per lochè compare esso T. figlio legitimo, e naturale di detto D. ucciso, ed espone querela criminale contra detto N. e dimanda essere punito, come vogliono, e cercano le leggi, acciò non possa gloriarsi, nè scampare il dovuto castigo, e così dice, e dimanda non solo in questo, ma in ogni altro modo migliore, &c.

E perche in altre parti si vuole la querela esposta in voce, e senza comparfa, scriverfi dal Mastro d'atti, & Cancelliere della Corte in tal caso la scriverà nel modo seguente, v. 2.

Forma della querela in voce scritta dal Mastro d'atti.

8 A di, &c. è comparso personalmente T. della T. terra, il quale non animo calumniandi, sed pro veritate tantum medio ejus juramento, ave esposto querela del modo seguente, videlicet: Deve sapere V. S. come, &c. E seguita il tenore del fatto, e del commesso delitto, secondo è passato il caso colle sue qualità, e circostanze, e dopo conclude, E vi sono stati presenti li N. N. N., e così dice, &c. omnia, &c. E se sa scrivere si sottoscrive T. T. T. manu propria, &c. e non sapendo scrivere dopo il giuramento fa il segno della Croce, &c.

Dopo detta accusazione deve il Giudice decretare, che si pigli l'informazione nel modo seguente, v. 3.

Forma del decreto per la cattura dell'informazione in dorso della querela.

9 Et per Dominum T. Judicem, vel Gubernatorem fuit injunctum, & mandatum, quod super praedictis capiatur informatio, &c. ad hoc, ut justitia suum sortiatur effectum, & nemo de sua iniquitate gloriari valeat, & citentur testes, &c. & ita, &c.

Overo in altra forma.

Et per Curiam, &c. fuit provisum, & decretum fore, & esse procedendum ad capiendam diligentem informationem super praemissis, prout, &c. ad finem, &c. & ita, &c. hoc suum, &c. Dopo procuri, che costi del delitto in genere, e però faeci l'accesso al luogo del delitto, & vero manderà il Mastro d'atti col Fiscale, & Coadiutore della Corte, e testimonii, ed anco il Chirurgo, li quali visiteranno il cadavere, e noteranno ogni cosa minutamente, acciò il processo non sia difettoso, ogni volta, che non costa di detto delitto in genere, e fatto detto accesso, ed esaminato il Chirurgo, e testimonii sopra detto delitto in genere per la validità della recognizione del corpo del delitto, si procede all'esame de' testimonii nominati, nella quale denuncia, è vero inquisizione, come diremo appresso, interrogandogli diligentemente sopra le cose contenute nell'accuse, a quali testimonii deve precedere la citazione, &c. Del che si noterà, e parlerà appresso.

Dell'inquisizione, è vero quando il Giudice procede ex officio. Cap. 2.

S O M M A R I O.

Definizione dell'inquisizione, num. 1.

Differenza fra l'inquisizione, denuncia, ed accusa, seu querela, num. 2.

Indizii, che cosa, e di quante maniere siano, n. 3.

Indizii quando sono sufficienti alla tortura, & alla condennazione, e quando no, n. 4.

Prove quando sono piene, e quando mezze, n. 5.

Prattica breve dell'inquisizione, n. 6.

Requisiti per la validità dell'inquisizione, n. 7.

Accusa, è querela fa cessare l'inquisizione regolarmente, num. 8.

Casi, ne quali l'inquisizione non cessa per la querela, che sopravviene, n. 9.

Corollario della Prattica, come si procede per via d'inquisizione in questo Regno, n. 10.

Copia de' Capitoli dell'inquisizione si deve dare al reo, anco se non la dimanda, acciò possa difendersi, anche se fosse doto, num. 11.

Reo deve essere difeso dal Giudice, quando non può difendersi da se stesso, n. 12.

Incompetenza del Giudice impedisce l'inquisizione, num. 13.

Forma dell'inquisizione generale à rispetto delle persone, e speciale à rispetto del delitto, n. 14.

Forma dell'inquisizione speciale, n. 15.

Citazione del reo per via d'inquisizione, che deve contenere, num. 16.

Relazione se dal Cursore sarà fatta diversamente dalla forma della citazione data, sarà nulla, n. 17.

Forma dell'inquisizione più breve nelli delitti leggieri, num. 18.

Forma della citazione dell'inquisito coll'inserto tenore dell'inquisizione, num. 19.

Forma della relazione nella citazione per via d'inquisizione, num. 20.

Forma di citazione senza inferire l'inquisizione, n. 21.

Denuncia appartiene per lo più al foro Ecclesiastico, e però si trasporta, &c. n. 22.

1 **S'E' visto**, come si procede per via d'accusa, ò querela ad istanza degli offesi, ed interessati, e perche si può ingerire nella causa criminale procedendo il Giudice per via d'inquisizione, ò vero *ex officio*, si deve sapere, che l'inquisizione non è altro, che una certa diligenza fatta per il Giudice ad investigare qualche delinquente per publica utilità, la quale diligenza procede, *ex mero officio*, con procedere bensì la fama, ò vero gl'indizii, acciò possa venire alla condennazione del delitto commesso, per il *cap. inquisitionis*, & *cap. qualiter*, & quando *2. de accusatione*, & *cap. licet Hely de simon.* dove i DD. comunemente. Altri dicono, che l'inquisizione sia una investigazione di delitto, ò vero di qualche occulto peccatore, la quale si fa dal Prelato, ò Giudice, come diffiniscono gli Summisti in *verb. inquisitio*, DD. in *d. cap. qualiter*, & quando, *S. Antonin. 3. p. tit. 9. cap. 7. Navarr. in cap. inter verba 11. q. 3. conclus. 6. corollario 62. & seq. Bonac. tom. 2. de legib. circ. 8.*

2 Differisce l'inquisizione dalla denuncia, ed accusa, seù querela, perche l'inquisizione, ò del delitto, ò del delinquente si fa *ex officio*, ed appartiene solamente alli Prelati, e Giudici, e deve precedere l'infamia, ò voce publica se farà inquisizione particolare, *c. super his*, & *d. c. qualiter 2. de appellat.* L'accusa appartiene solamente alli sudditi, ed in quella si ricerca la sottoscrizione, *d. c. super his*, & *c. per scripta*, §. *libellorum 6. q. 8.* La denuncia poi conviene à tutti per carità Evangelica, e deve precedere l'ammonezione anco caritativa, come in *d. c. si peccaverit 2. q. 1.* E benchè *de jure communi* stanno stabiliti li casi, ne quali il Giudice può fare l'inquisizione, nulladimeno per consuetudine generale i Giudici secolari fanno l'inquisizione regolarmente in ogni delitto, purchè per statuto particolare del luogo, ò legge municipale non venghi proibito, *l. congruit de Off. Præs. & §. jubemus autem aurb. de col. & l. 2. C. de arbitr. & l. 1. circ. princ. C. de custod. & exhibit. reor.*
Degli Indizii.

3 Indizio propriamente considerato, sono le circostanze, e segni, dalli quali prudentemente, e ragionevolmente suole ciascuno giudicare intorno l'azioni, ed opre d'un'altro, *Sot. lib. 5. de justit. q. 6. art. 2. Gregor. de Valent. tom. 3. disp. 5. q. 13. punct. 2.* Altri però avvertiscono, che questi indizii non devono essere comunque siano, ma perfetti, dalli quali nasce una gagliarda sospettazione, ed una certezza morale di congetturare; e però si devono osservare tre gradi d'indizii. Imperocchè alcuni sono leggieri, altri gravi, altri gravissimi. Leggieri sono, quando uno vede un'altro uomo fare qualche azione indifferente, che si può giudicare buona, e mala: come se vede un' uomo, che parla con una donna nella strada publica, e giudica in mala parte; quando più tosto dovrebbe giudicare quel parlamento à buon fine, secondo l'Apóstolo 1. alli Corinti 4. *Nolite ante tempus judicare.* Gravi sono quando considerate le circostanze del luogo, della persona, e del tempo, si deduce l'indizio probabile sopra qualche azione, che vede: come se un' uomo di mala vita parla da solo à solo con una donna in luogo sospetto, ed ora insolita, *arg. cap. presbyter 2. q. 4. & c. 1. semper 2. q. 1.* Gravissimi sono quando dall'azione, che vede può moralmente congetturare, e giudicare, che la cosa, che vede sia come la vede, E. G. se vede un' uomo nudo colcato in letto con una donna nuda; in tal caso può giudicare rettamente la copula,

ò vero se uno fugge con la spada sfoderata, tenta di sangue, vicino il luogo dove stà l'ucciso, massime se farà inimico di quello, perche in tal caso può rettamente giudicare, che quello l'abbia ammazzato, per il *testo nel cap. dixit Dominus 32. q. 1.*, e questi indizii si chiamano anco indubitati, perche talmente convincono la mente del giudicante, che non possa persuadersi à credere il contrario, nè tampoco il suo intelletto si può voltare nel giudizio opposto, *Marsil. in rubr. C. de probat. n. 260. Magon. dec. 39. nu. 13. in fin. Caball. cas. 288. nu. 10. Farin. conf. 70. nu. 2.*
4 Quali indizii sono sufficienti alla tortura, ed alle volte anco alla condennazione. E di questi si danno molti esempi dalli Dottori. Primo, se il Padrone parla all'orecchie del servo, il quale subito ammazza l'inimico di detto suo Padrone, all'ora si può giudicare, che quello l'abbia ammazzato d'ordine, e mandato del detto Padrone; onde detto Padrone per tal'indizio non solo può essere tormentato, ma anco condannato, *Rimin. Jun. conf. 88. n. 3. 1. vol. 1. Decian. resp. 65. n. 1. vol. 3. Mascard. de probat. concl. 80. n. 3. & concl. 497. n. 17. Ciar. q. 89. n. 7. Cravett. conf. 35. n. 4.* Benchè *Honded. conf. 87.* tenghi, che tale indizio basti solo per tormentare, ma non à condannare; la cui opinione è più sicura, mentre si può dare il caso, che il parlare segretamente sia fatto per altrà causa, che per l'omicidio, se non quando dalle parole precedenti si può presumere qualche altra cosa di più. Secondo, quando uno hà perseguitato un'altro, che fuggiva, il quale dopo si vede ferito, perche all'ora ne risulta l'indizio indubitato, ch'esso persecutore l'abbia ferito, *Angel. de malef. in verb. & fama publ. n. 18. Brun. de indic. p. 1. q. 9. n. 6. Caball. loc. cit. n. 9. Lepid. dec. 149. per tot.* Terzo esempio si pone quando uno fù ritrovato ucciso in un luogo, nel quale fù visto un'uomo, che l'era inimico, e che portava qualche certa sorte d'armi, colla quale fù ucciso, e che subito se ne fuggì, subito quello fù infamato dell'omicidio, perche concorrendo questi quattro, nasce l'indubitato, e gravissimo indizio contra quel tale, il quale ne può esser condannato, *Blanc. de ind. c. nu. 12. Surd. conf. 22. n. 94. vol. 1. Natta conf. 45. num. 4. in fin.* Quarto esempio è, quando uno esce da qualche casa, che tiene una sola porta, e fù visto colla faccia pallido, colla spada sfoderata, ed infanguinata in mano, tremante, sbigottito, e fuggendo, e subito dopo uscito, fù ritrovato un'uomo nuovamente ucciso, *Caball. d. caso 288. nu. 9. Ciar. q. 21. vers. si aliquis, Surd. conf. 132. n. 90. vol. 1. Magon. d. dec. 39. n. 12.* Quinto esempio d'indizii si pone quando due si devono rissare colle spade, e finito la rissa uno appare ferito, perche all'ora ne risulta l'indizio indubitato, sufficiente anco per la condennazione, che'l compagno della rissa l'abbia ferito, *Marsil. sing. 268. Farinac. conf. 27. n. 18. Bursat. conf. 430. n. 2. in fine vol. 4. Bajard. ad Ciar. q. 96. n. 21. Gratian. conf. 47. n. 3. vol. 3.* E si deve avvertire, che benchè gl'indizii dovriano essere più, perche regolarmente uno non basta per la condennazione, *Menoch. de presumpt. lib. 1. q. 40. n. 10. Farinac. nella pratt. crim. q. 86. n. 93.* tuttavia si rimette ad arbitrio del Giudice, il quale considererà la qualità delle persone, delli luoghi, delli tempi, delli delitti, e simili, mentre uno potrebbe stare in luogo di tutti, considerate le circostanze, e così la concludono comunemente li Dottori riferiti da *Angelo de malef. in verb. fama publica n. 9. Ciar. nella pratt. crim. §. fin. q. 20. Menoch. de arbitr. cas. 370. n. 2. lib. 2.*

Delle prove piene, o mezze prove.

5 Mezza prova è il detto d'uno testimonio di vista, e giurato, il quale si dice fuori d'ogni eccezione, perche regolarmente quello, che vede commettere il delitto, com'è l'omicidio, furto, o simile è testimonio di vista, è maggiore d'ogni eccezione, purché non abbia qualche eccezione. L'istesso anco si può dire d'uno testimonio, che depone *de auditu*, quando il delitto spetta al senso dell'audito: come se uno facesse testimonianza d'aver inteso Tizio dire queste, o quelle parole, perche questi testimonii fanno mezza prova, *l. Theopompus, ff. de dot. pral. l. 1. §. fin. ff. quem adm. testam. aper. col. si duo, ff. de jur. jur.* bensì detta mezza prova non è sufficiente per poter condannare uno, perche non si dice vera prova quella, che resulta dal detto d'un testimonio, *Bald. nella l. fin. C. de probat. Marfil. sing. 433. & sing. 112.* essendo proibito per ogni legge, che non si creda alla testimonianza d'un solo, *cap. admonere 33. q. 1.*, e comunemente si dice: detto d'uno, detto di niuno, *Rimin. jun. conf. 344. n. 47. & 488. nu. 1. Surd. conf. 328. nu. 19. vol. 1. Anton. Gabr. concl. 1. de testib.* E questo procede anco se detto unico testimonio fosse maggiore di ogni eccezione, e parimente se avesse qualche dignità, *cap. si testes, §. jur. jur. vers. unius 4. q. 3. Marfil. in pract. crim. §. diligenter n. 131. Clar. in ead. pract. q. 53. vers. dixi etiam,* ed è tanto vero, che nè il Papa, nè l'Imperatore può stabilire per legge, che uno testimonio provi pienamente, *Decian. respons. 93. n. 27. Bajard. d. q. 53. n. 45.* Nè tanto poco si può indurre per Statuto di qualche luogo, *Ang. de malef. verb. & fama publica n. 47. Roman. sing. 717. Bertaz. conf. 761. nu. 46. Caball. cas. 200. nu. 115.* Ma se uno testimonio si ammiccola, ed accoppagna con altre presunzioni, ed indizij è sufficiente a condannare, *Decian. respons. 63. n. 8. Cravett. conf. 35. n. 9.* massime se il delitto non si possa provare se non per quell'uno testimonio, *Bertaz. nel conf. 106. n. 9. Gabr. de testib. conclus. 1.* Due testimonii poi, che hanno l'intiere condizioni fanno piena prova anco nelle cause criminali, *Marfil. singul. 47. Gomez de delict. cap. 12. n. 9. Mascard. de probat. concl. 467. n. 7. Decian. respons. 48. n. 38. & respons. 59. n. 1. vol. 3. Cavalc. in pract. de testib. p. 2. n. 1.*, perche *in ore duorum, vel trium stat omnia, verbum, c. in omni de testib. Clar. q. 66. vers. pen.* E questi due testimonii devono essere nelle causa criminali maggiori d'ogni eccezione; di maniera, che contro d'elli, e contro il loro detto non si possa opponere cosa alcuna, *Gomez, come di sopra n. 11. Mascard. de probat. concl. 297. n. 9. & cas. 460. n. 6. Farinac. conf. 51. n. 17.* Ed il testimonio maggiore d'ogni eccezione è, quando è mascolo, libero, sano di mente, non vile, non minore di anni 25. *de Jure Communi, e 18. de Jure Regni,* non delinquente, che non ave interesse nella causa, uomo da bene, e Cristiano; E se due testimonii non faranno maggiori d'ogni eccezione alle volte fanno mezza prova, per la tortura, ma non per la condennazione, *Bajard. a Clar. q. 22. n. 10. & q. 69. n. 25.* deve essere il testimonio giurato, acciò se gli preiti fede, altrimenti senza giuramento in giudizio il suo esame non ave forza alcuna, e la sua testimonianza non vale, *d. cap. si testes, §. Item Juris jurandi, cap. hortamur 3. q. 9.* anco se sarà Religioso, *cap. tuis, & c. nuper de testibus,* deve anco essere itato giuridicamente chiamato, e non andato spontaneamente, altrimenti si rende sospetto di falsità, *Boss. de tortur. testimonium n. 9.*, e così concorrendo det-

ti requisiti uno testimonio fa mezza prova.

6 La pratica poi breve nel procedere in detta inquisizione è di dimandare in generale, di mandando gli uomini, se fanno E. G. che è passato per quella strada in quell'ora, che il tale fu ammazzato, e se hanno visto alcuno cō armi, &c. e se da detta generale inquisizione si hanno indizii di qualche persona particolare, all'ora si può venire all'inquisizione speciale, *Sot. de reg. secr. memor. 2. q. 6. concl. 1. dub. 4.*
Requisiti per la validità dell' inquisizione.
 7 Li Requisiti poi, che sono essenziali per la validità dell' inquisizione sono molti: e primo, che il Giudice, che fa l'inquisizione sia competente, altrimenti l'inquisizione non vale, *Angel. in l. si vacantia, C. de bon. vacant. lib. 10.*, perche nelle cause del mero Imperio, come sono le criminali, può inquirere principalmente solo quello, che ha il mero Imperio *de Jure Civili, jubere, ff. de Juris. omn. jud. & incidenter,* anco il Giudice delle cause civili, *l. nullum C. de testib.* come farebbe se facesse in presenza sua qualche testimonianza falsa, come dice la *gl. in d. l. nullum.* E mero Imperio *de Jure Civili* è una certa somma potestà, per la quale si trattano quelle cose, che sono della maggiore giurisdizione, e si dice mero Imperio, cioè separato dalla cognizione pecuniaria, *l. imperium, ff. de Jurisd. omn. jud. §. 1. n. 10.* al quale mero Imperio *de Jure Civili* appartiene, cioè: Primo, di gaitigare gli uomini facinorosi, come in *d. l. imperium.* Secondo, di carcerare li delinquenti, *arg. cap. audient. Auth. de defens. civ.* Terzo, tranfiggere sopra gli alimenti, *l. alimenti, l. 1. ff. de reb. eor. qui sub Tutor. vel Curat. sunt, & l. cum hi, ff. de transact.* Quarto, ordinare pleggerie con stipulazione pretoria, & il mettere in possesso, &c. *l. jubere, ff. de Jurid. omn. jud.* Quinto, imponere la pena de la vita, come in *d. l. imperium.* Sesto, imponere pena di mutilazione di membri, come *nell' auth. ibi positus, C. de serv. fugit.* come anco la pena della relegazione, o altra pena grave, similmente la pena della frusta. Il misto Imperio *de Jure Civili* è quello al quale stà unito il mero, & anco la giurisdizione, come in *d. l. imperium, ff. de jurisd. omn. judic.* e così quella giurisdizione tiene il misto Imperio, e può conoscere: primo, le cause sistentino sotto il mero Imperio, ch'è il castigo di morte, come in *d. l. Imperium, & l. 1. ff. de offic. ejus cui mand. est jur.* Secondo, può conoscere d'intorno l'essere uno libero, o schiavo, o libertino, *l. placet, §. fin. vers. de inde, C. de pedan. jud. l. non distinguemus, §. liberali, ff. de arbitr. l. pen. C. ubi caus. stat. agi oport.* e tutte quelle cause, che riguardano il comodo pecuniario, & insieme il mero Imperio, come in *d. l. jubere, ff. de jurisd. omn. jud.* Secondo Requisito alla validità dell' inquisizione per parte dell'inquisito è, che sia soggetto alla giurisdizione del Giudice, che inquire, altrimenti non potrebbe fare detta inquisizione, *cap. si diligenti de for. compet. & auth. statuimus, C. de Episc., & Cler.* Terzo Requisito è per parte della materia, della quale s'inquire, poiche non si può fare l'inquisizione in ogni delitto, se non in specie in quelli, ne quali è proceduta infamia *de Jure Canonico,* & in alcuni casi *de Jure Civili.*
 Quarto Requisito per parte della causa, che incita l'inquisizione, com'è la fama pubblica, ovvero infamazione, o pure la clamorosa insinuazione, perche deve nascere da uomini onesti, e degni di fede, e non da malevoli, e che sia bastante a generare lo scandalo, altrimenti non opera, e però deve essere preceduta

duta spesso volte, *cap. qualiter*, & quando 2. de accusat. *cap. cum oportet*, & *cap. cum in iuventute de presumpt.* Felin. in *cap. licet de accus.* & Bald. in l. *fancimus col. fin. C. de jud. Caphal. conf. 250. lib. 16. Clar. in pract. crim. q. 6. vers. amplius etiam*. Il che fallisce in molti casi, ne quali non ostante, che non sia proceduta l' infamia, si può inquirere. Primo, quando l' inquisizione si fa in prelenza della medesima parte, e non oppone, *c. 2. de accus. in 6. & Caph. in conf. 66.*, dove dà una cautela à favore delli Rei, che sempre facciano proteste contra l' inquisizione. Secondo, quando s' inquire contra il Superiore di qualche Religione per rimuoverlo dall' Ufficio, perche in tal caso non si ricerca tanta diffamazione, *cap. qualiter 1. de accus.* Terzo, quando s' inquire generalmente, perche all' ora non si ricerca infamazione, come nota l' *Abb. nel c. 1. col. 2. nella glos. 1. de Offic. Ord.* E nel Regno di Napoli vi è il capitolo, che incomincia *Generalis*, e la Costituzione, che incomincia *Inquisitiones*, che possano gli Officiali secolari, inquirere generalmente senza fama precedente. Quarto, quando l' inquisizione si fa contra alcuno, che hà confessato il delitto, *arg. cap. 1. de confess. in 6.* perche all' ora non si ricerca altra infamazione; avvertipache *Nulla major probatio, quam proprij oris confessio, cap. per tuas de probat. cap. si cautio de fide instrum. & l. cum te, C. de probat.* Quinto, quando si fa l' inquisizione contra gl' Officiali nel Sindaco, perche all' ora senza infamazione si può inquirere specialmente, e generalmente, *arg. c. 1. de offic. ordin. Paris. de Put. in tract. Sindic. c. 11. in fin. vers. proceditur autem in Sindicatu.* Sesto, quando ave proceduto l' inquisizione generale, la quale è preparatoria alla speciale senz' altra infamia: perche farebbe frustatoria se non si potesse pervenire alla speciale, *Bald. nella l. jubemus col. 2. vers. & est sciendum, C. de prob. e nella l. observare §. proficisci q. 5. & 6. de Offic. Proconf. e nella l. congruit, dove anco Bart. ff. de Offic. Præs. Felin. nel cap. inquisitionis col. 2. de accusat.* Settimo, quando s' inquire per denunciazione dell' Officiali publico destinato à detto officio, *cap. fin. de Offic. Custod.* Ottavo, quando il Giudice inquire per mero officio, e non ad istigazione d' altro, come in *d. cap. 1. de Offic. ordin.* Nono, quando il Giudice inquire per necessità del suo officio, perche forsi se non inquire di tal delitto, vi è Statuto in quel luogo di essere punito, perche all' ora può inquirere senza diffamazione, *Angel. nel trattat. de malefic. in 2. car. vers. quinto fallit.* Decimo, quando si fa l' inquisizione in caso, nel quale verte pericolo d' anima à correzzione, non à punizione, perche all' ora si può procedere senza diffamazione procedente, *cap. placuit 10. q. 1. cap. Romana, §. sane de censib. in 6. arg. cap. sicut olim de accus. speculat. lib. 2. de inquisit. §. 2. n. 6.* Quinto requisito per la validità dell' inquisizione, e per parte della forma, cioè, che abbia la dovuta forma, altrimenti non si può venire alla condennazione, *cap. inquisitioni, cap. qualiter, & cap. cum oportet de accusat.* Onde si ricerca per forma soitanziale, che nell' inquisizione si ponghi il luogo, & il tempo del delitto, *l. libellorum, ff. de accusat.* Sesto requisito è, che costi almeno in genere quel delitto sopra il quale si fa l' inquisizione d' essere stato commesso, ma non si sa da chi, *Bart. nella l. fin. col. 1. ff. de question. e nella l. 1. §. item illud, ff. ad Syllan. Paris. de Put. in d. tract. de sindicat. vers. confessio*, dove dice, che anco se uno confessa d' aver ammazzato un' uomo, ed

averlo sepellito in qualche luogo, anco deve il Giudice, acciò costi intorno il delitto, di fare l' eccesso al luogo, e fare disseperire il corpo, e vedere se veramente sia stato ammazzato, e se le ferite sono di fresco, &c. ò almeno se ritrovano l' ossa, se il fatto sarà antico, *Bald. in l. si quis testibus in fin. C. de testib.* Onde deve il Giudice essere molto cautelato à non venire mai all' inquisizione speciale contra alcuno, se non costa pienamente del corpo del delitto, e che realmente fù commesso, altrimenti procedendo senza che costi di detto corpo del delitto, anco se il reo confessi d' aver commesso il delitto, non solo non lo può condannare alla pena ordinaria, mà nè anco lo può tormentare, *Angel. de malefic. vers. fama publica.* Settimo requisito dell' inquisizione è, che il delinquente contra il quale s' inquire per publica fama precedente sia molto infamato di quel delitto, in maniera che l' infamia sia gagliarda contra di esso, e tale, che generi scandalo nel popolo, se non si facesse l' inquisizione dal Giudice, *Bart. nella l. congruit, ff. de offic. Præs. Urb. Ang. de malefic. car. 2. vers. quarto principaliter, Dec. conf. 175. col. 2. vers. secundo principaliter, & conf. 189. col. fin. vers. non omitio.* E detta fama si deve provare negli atti, perche se non apparerà provata, non si crederà al Giudice, che l' asserisce nell' inquisizione, perche si potrebbe impugnare se non costerà, *Fulgos. in conf. 108. & 126. Dec. in d. conf. 175. col. 2.* Ottavo requisito è, che il delitto intorno al quale si fa l' inquisizione sia commesso per dolo, ò lata colpa, e non casualmente, ò vero per la leggiera, ò leggerissima colpa, perche all' ora non si potrà inquirere, *Bald. in d. l. data opera col. 2. C. qui accus. non poss.* Nono requisito è, che nel delitto si mettano tutte le circostanze del delitto in specie, cioè in che luogo, in che mese, giorno, & anno, & in che ora del giorno, ò notte, come anco la qualità del delitto, con che sorte d' armi, ò istromento fù commesso il delitto, con quale persone, contra chi, &c. altrimenti non valeria l' inquisizione per la ragione, che non potria difenderli il reo mancando dette circostanze, *Abb. in c. fin. col. pen. de purg. canon.* Decimo requisito è, che il Giudice formando l' inquisizione, primieramente farà citare la parte offesa à dichiarare se vorrà accusare, perche essendovi l' accusa, ò vero querela cessa l' inquisizione, mentre la querela è rimedio ordinario, e l' inquisizione è rimedio straordinario, come nel *c. quoniam contra de probat.* e la regola è, che il rimedio ordinario fà cessare l' straordinario, *l. quadam in princ. ff. de edendo, l. in causa 17. ff. de minor. l. in principali, ff. de nov. oper. enucleand.* Ed all' ora fatta la dichiarazione della parte offesa, che non vuole accusare, si potrà procedere con l' inquisizione: e di più per procedere più rettamente, il Giudice fà citare gli consanguinei più prossimi dell' offeso, quali hanno *Jus*, secondo le leggi di proteggere l' ingiuria propria, e di luoi congiunti, *glos. in cap. presbiter si à plebe 2. q. 4. Bald. in l. senatus col. 1. C. qui accusar. non poss., Speculat. lib. 3. de inquisit. §. 3. n. 20. Capoll. nel tratt. de cautel. caut. 24., che incomincia tu scias.* Undecimo requisito per la validità dell' inquisizione è, che quello contra il quale s' inquire non sia stato altra volta accusato, ovvero inquisito del medesimo delitto, e da quello legitimamente assoluto, perche all' ora non si potrà fare nuova inquisizione sopra il medesimo delitto, come si prova nel *c. de his de accusat.* dove i DD. communemente, e precisamente l' *Abb. e nel cap. fin. de collus,*

collus. deteg. e nella l. si cui, §. idem, & l. Senatus, ff. de accusat. Ludovic. Roman. conf. 242. Capoll. conf. 66. Come parimente se altra volta sarà stato condannato, e punito, perche non si potrà più inquirere, nè accusare del medesimo delitto, Alex. conf. 11. col. pen. vol. 1. per il testo nella l. Sepulch. ff. de sepult. viol.

8 La querela, ò accusa avanti un Giudice regolarmente fa cessare l'inquisizione, benchè cominciata in presenza d'un'altro Giudice, Bald. nella l. ea quidem in fin. C. de accusat. Bart. & Alex. nella l. 3. fin. ff. de adult. si limita bensì in molti casi,

Casi, nelli quali non cessa l'inquisizione, per la querela, che sopravviene.

9 Quando l'inquisizione si permette specialmente per legge, ò statuto, all'ora perche non si dice rimedio straordinario, non cessa per l'accusa, ò querela, che sopravviene, Bart. nell' *estravag. ad reprimendum, vers. denunciatione, Angel. de malefic. in verb. hac est quadam inquisitio col. 10. vers. an inquisitus.* Secondo, quando l'accusa si fa avanti altro Giudice maliziosamente per impedire l'inquisizione d'altro Giudice, Bald., & Angel. nella l. si servus, §. 2. ff. de leg. 1. Bart., Alex. ed altri nella l. si vero, ff. qui satisfac. cogant. Terzo, quando il Giudice antecedentemente dimandò esso offeso, se voleva accusare prima d'incominciare l'inquisizione, ed egli rispose di no perche in tal caso presa l'inquisizione, non può più accusare, Bald. nella l. accusationem, C. qui accus. non poss. Alex. nell' *addit. à Bart. nella l. 3. §. fin. ff. de adult. overo ad l. Jul. de adult.* Quarto, quando si oppone nel mentre, che si fa l'inquisizione: perche in tal caso, benchè sopravvenghi l'accusazione, vale l'inquisizione, Bald. nella l. 1. in fine, C. de furt. Quinto, quando l'accusa è sospetta di collusione trà l'accusatore, amico del delinquente, ed esso delinquente, perche all'ora nè anco cessa l'inquisizione per l'accusazione predetta, Jo. Andr. nell' *addit. à Speculat. de inquisit. §. 3. n. 20. in fine nel cap. de his col. fin. de accusat.* Sesto, quando quello, che vuole accusare diede la causa all'inquisizione, come farebbe se fù fatta à sua istanza, perche all' ora non s' ammette all'accusa, perche si stima aver eletto prima la via dell'inquisizione, Bart. nella l. 3. §. fin. ff. ad l. Jul. de adult. & Bald. nella l. ea quidem col. fin. ff. de accus. Settimo, quando quello, che di presente vuol accusare, primieramente denunciò per detta ragione, perche si stima aver eletto prima la via dell'inquisizione, e così non cessarebbe per detta accusa, Speculat. de inquisit. §. 4. n. 8. Ottavo, quando già furono ricevute le pruove per via d'inquisizione, perche all' ora, benchè sopravvenga l'accusa legitima, nondimeno le pruove prima fatte restano nel suo vigore, Jo. Andr. nell' *addit. à Specul. loc. cit.* Ed ultimo, quando l'inquisizione si fa per il Giudice Ecclesiastico, perche de Jure Canonico l'inquisizione è rimedio ordinario, cap. super his, & cap. qualiter 2. §. ad corrigendos de accusat., perche non cessarebbe per l'accusa sopravveniente, atteso il Giudice Ecclesiastico può procedere all' inquisizione anco senza monire la parte offesa se vuole, ò non vuole accusare, Card. nella Clement. sap., §. fin. nella 3. q. de verb. signif. e nel detto cap. qualiter 2. de accusat.

Corollario della Pratica come si procede per via d'inquisizione in questo Regno.

10 Pigliata dunque detta informazione nel modo sudetto, si cita il reo à ricevere la copia delli Capitoli, li quali si formano dalla sostanza dell'informa-

zione, e sono à somiglianza dell' articoli nelle cause civili. E se il reo è presente se li danno l'interrogatorio sopra detti Capitoli, che devono contenere le circostanze del delitto: e dato à detto reo la copia sudetta de' Capitoli, ed indizii, volendo opporre qualche cosa contro di quelli, si deve ascoltare: e però se l'assegna competente termine; mà se non dirà cosa alcuna, si deve interrogare sopra ciaschedun Capitolo, e la risposta che farà si deve descrivere dal Maestro d'atti della causa sotto ciaschedun Capitolo, ed in virtù di dette risposte, ò negazione, ò affermazione si fa la contestazione della lite, e se aurà confessato se li concede la copia di detti Capitoli colle sue risposte, acciò possa formare le sue defensioni, & eccezioni, e se li dà il termine à difendersi, quale termine è comune anco ad essa Corte inquirente. Mà se aurà negato, si dà il termine al Fiscale, ò coadiutore della Corte ad *pinguis probandum detti Capitoli*, si esaminano li Testimonii con aver prima citato detto inquisito à vedere li giuramenti di detti Testimonii; e similmente si dà il termine à detto inquisito à formare le sue defensioni: e detto termine deve essere competente, considerando la distanza del luogo, e la qualità del delitto, e così; essendo detto termine comune in quello deve l' inquisito fare dette sue defensioni, ed opporre l'eccezioni, ed il Fiscale, ò coadiutore procurerà la repetizione di detti testimonii, perche in contrario non provano prima della contestazione della lite: quantunque siano esaminati nel processo informativo, mentre non fanno altro, che indizio, ed in conseguenza non si può venire alla condennazione, nè tampoco alla tortura, Pellegr. nella *pratt. crim. sect. 2. p. 4. de inquisit. n. 62. Giul. Clar. nella Pratt. crim. q. 45. vers. ceterum si reus*, dove dice, che detti testimonii si devono di nuovo esaminare con giuramento, come se ancora non fossero esaminati. Mà se detto reo aurà con giuramento in giudizio avanti il Giudice dichiarato di avere detti testimonii per repetiti, all'ora possono contro di esso, benchè non siano repetiti, Chart. nella *pratt. interrogand. reor. lib. 3. tit. 3. n. 64.* fatta detta esame si fa la pubblicazione di detta repetizione di testimonii, e si dà nuovo termine all'una, & all'altra parte à produrre le loro ragioni, quali prodotte si fa la conclusione, e dopo detta conclusione non si fanno altre pruove, perche la conclusione chiude la bocca al Giudice, ed alla Parte, cap. cum dilectus de fid. instrum. innocent. in cap. pastoralis de caus. poss. & propr., e dopo si cita detto reo alla sentenza.

11 Detta copia de' Capitoli, ò che il reo la dimandi, ò che no, si deve dare, acciò possa difendersi, tanto se sarà idiota semplice, e rustico, quanto se sarà dotto, sagace, e perito; tanto più, che il Giudice deve più tolto abbondare nell'equità, che mancare nell'amministrazione della giustizia, quantunque sia convinto, e confessò, Giul. Clar. in d. *pratt. crim. qu. 49. vers. sed numquid, & vers. est igitur*, e la ragione, perche la difensione è de Jure natural. l. ut vim, ff. de iustit. & jur., e non si deve negare, nè anto al diavolo se avesse cause in giudizio (e non fosse maledetto, e scomunicato, ed inimico di Dio,) arg. c.

12 cum inter de except. anzi quando il reo non può difendersi da se stesso, ò con aggiunto d'altri, deve essere difeso dal medesimo Giudice, per il *tex. nella l. & si non defendatur, ff. de penis.*

13 Se l'eccezione, che propone l'inquisito sarà dell'incompetenza del Giudice impedisce detta inquisizione

stione, e non potrà procedersi ad altro, *cap. cum eporteat, cap. qualiter 2. in princ. c. super his, cap. licet in fin. de accusationibus, cap. Deus omnipotens 2. q. 1. cap. leges 2. q. 6. spec. lib. 3. de inquisit. §. 1. n. 1.* il quale nel n. 24. dice, che l'eccezioni in genere si devono provare, e non si può passare innanzi, per il *tex. cap. exceptionem de except. & cap. in presentia de sentent. excom.*

Forma dell'inquisizione generale, à rispetto dello persone, e speciale à rispetto del delitto.

14 *Inquisitio, qua fit, & fieri intenditur per Curiam, &c. ex officio, necnon ad quarelam, seu ad denunciam, & instantiam promotoris fiscalis, vel coadiutoris Curia contra omnes, & singulos, qui de tali tempore, & in tali loco occiderunt N. occidentibus auxilium, consilium, aut favorem praestiterunt, &c. super quibus omnibus, &c. Judex inquirat, & procedere intendit usque ad condemnationem, & punitio-nem culpabilium secundum formam juris, etc. die, etc.*

Dopo incomincia l'informazione, ò vero inquisizione, principiando dal delitto in genere, come diremo appresso secondo la varietà delli delitti, e poi si procede all' esame de' testimonii intorno à quello che fanno, &c.

Forma dell'inquisizione speciale.

15 *Inquisitio, qua fit, & fieri intenditur per d. Judicem, &c. vel Curiam, &c. in de, & super eo, quod ad aures ipsius pervenit, &c. & audivit, &c. in tali loco esse publicam vocem, & famam ibidem commissum fuisse homicidium in personam N. &c. sive furtum, &c. à NN. Et volens dictus Dominus Judex, vel Curia, &c. ad quarelam, & instantiam T. Promotoris Fiscalis ad cognitionem veritatis devenire, & cognoscere omnia, & singula à tali delicto dependentia, &c. & delinquentem, sive delinquentes, pro sui, vel suorum pena, & aliorum exemplo punire, &c. ne delicta remaneant impunita, &c. prout Juris servatis servandis procedere usque ad condemnationem, &c. quam, &c. Datum, &c.*

Appresso seguirà l'informazione come di sopra, &c. ed esaminati li testimonii, risultando infamia del delinquente, ò vero alcuni indizii si poneranno nel modo, come si sono avuti; e verificato il delinquente, si carcererà, e non potendosi carcerare, perche se ne farà fuggito, si forma la citazione, la quale si deve formare secondo lo stile del Tribunale, ò Corte, &c. perche sogliono farsi diversamente, e detta citazione si deve scrivere negli atti, e deve contenere

16 il nome, ed officio del Giudice, acciò il reo sappia avanti à chi deve comparire, à fin che possa diten-dersi, come anco il nome dell'inquisito, il termine perentorio, la pena se non comparirà personalmente, ad escusarsi del delitto, il tempo di detto delitto, ed altre circostanze, secondo la qualità di esso. Si deve ancora la citazione intimare personalmente se si potrà, in caso contrario nella casa della solita abita-zione del delinquente, osservandosi sempre lo stilo, e costumanza della Corte, il che procede tanto nelle cause criminali, quanto nelle civili, altrimenti il reo sarebbe escusato dal comparire, *Vant. in tract. de nullitat. tit. de nullit. ex defect. citationis n.*

17 54. e si deve avvertire, che se il Giudice avrà detto nella citazione, che si citi personalmente, se si potrà avere, altrimenti si citi in casa, ed il Curfore farà la relazione d'aver citato in casa, senza far menzione d'aver fatta la diligenza nel ritrovarlo di persona, la citazione sarebbe nulla, e non potrebbe il Giudice procedere ad altro atto in virtù di detta

citazione, *Alex. conf. 137. Abb. conf. 84.* l'istesso anco sarebbe se si riferisse semplicemente, dicendo aver citato *prout in mandatis*, perche come oscura, nè anco valerìa, *Alex. conf. 2. col. 1. lib. 3.*

Forma dell'inquisizione più breve nelli delitti leggieri.

18 *Inquiratur ex officio Curia, necnon ad quarelam, seu ad denunciam, & ad instantiam T. promotoris fiscalis contra, & adversus N. in de, & super eo, quod de presenti anno, &c. (si inserisce il tenore del fatto come di sopra) rebusque aliis, &c. super quibus, &c. Die, &c. inchoata, facta, & formata fuit, &c.*

Forma della citazione dell'inquisito coll'inserito tenore dell'inquisizione.

19 *Die, &c. de mandato, &c. Instante Domino promotore fiscali, vel Curia coadiutore citetur N. principalis, quatenus infra dies tot, &c. coram d. Domino Judice compareat ad respondendum inquisitioni contra cum formatam, in de, & super eo, quod cum de anno, &c. (e seguita tutto il termine dell'inquisizione) super quibus, &c. alioquin, &c. in quorum, &c. Datum, &c. die, &c.*

Forma della relazione.

20 *Die, &c. N. ordinarius Curfor, seu Nuntius nostrae Curiae retulit mihi infrascripto Actuario, cum juramento se hodie praedicto die, vel tali die citasse N. N. personaliter repertum, cui reliquit copiam citationis modo, & forma sibi commissis, &c. & in fidem, &c. T. Actuarius.*

Forma di citare senza inserire l'inquisizione.

21 *Die, &c. de mandato, &c. sive, &c. Instante Domino promotore fiscali citetur N. principalis quatenus infra tot dies personaliter compareat ad respondendum inquisitioni contra ipsum formatam tenoris prout in ea, ad quam, &c. alias in quorum, &c. Datum, &c. T. Judex. T. Act.*

22 Della denuncia (come materia, che appartiene per lo più al foro Ecclesiastico) ne tratteremo col Divino aggiunto nella Pratica Arcivescovale già composta, e la daremo in luce appresso, e qui seguiremo in ordine il tenore dell'informazione del foro Secolare, e Primo.

T R A T T A T O II.

Delli delitti in genere, ò vero corpi delli delitti, Indizii, Annotazioni, e pene di ciascheduno delitto. Cap. 1.

S O M M A R I O.

Delitto in genere si prova coll'esame, à relazione del Medico, ò Chirurgo, num. 1.

Fede del Medico, ò Chirurgo sopra il delitto in genere, deve essere con giuramento, e non essendoci, si può supplire nella presentata, num. 2.

Forma dell'esame del principale ferito sopra il delitto in genere, num. 3.

Testimonii quali siano migliori per il delitto in genere, num. 4.

Sostanzialità del delitto in genere, che deve verificarsi lo Scrivano, num. 5.

Principale offeso, se non vorrà dire l'offensore si può carcerare, ò pure portare in qualche casa, e si deve esaminare avanti l'Officiale, n. 6.

Delitto in genere come si pigli, quando si camina per indizii, ò fama, nu. 7.

Ferito, morendo per detta causa, se ne deve anco pigliare l'informazione di detta morte, n. 8.

Delitto in genere dell'omicidio semplice, quando si ritrova un cadavere, come si deve verificare, n. 9.

Delitto in genere, quando il corpo non si ritrova, come si verifica, num. 10.

De

Delitto in genere, quando si ritrova il corpo sfatto, e senza testa, come si verifica, n. 11.

Delitto in genere, quando il corpo è stato bruggiato, n. 12.

Forma d'esame, quando si conosce il vestito, e altre del morto, per verificare il delitto in genere, n. 13.

Forma d'esame di Medici Chirurghi, e Barbieri sopra il delitto in genere, num. 14.

Forma dell'accesso, che fa la Corte nell'omicidio, n. 15.

Testimonii, che si devono esaminare nell'atto dell'accesso, e cognizione del cadavere, n. 16.

Perquisizione, e delitto in genere d'armi, segni, istrumenti, e scritte ritrovate in potere, o in casa dell'imputato, che suole fare la Corte mediante accesso, n. 17.

Forma di cognizione d'armi, scritte, istrumenti, e altro ritrovati in casa del reo, n. 18.

Delitto in genere si distingue in due casi, uno nelle morti violente, e ferite, suffocazioni, e simili, n. 19. Altro e' veleni, n. 20. e nell'uno, e nell'altro, come si verifica.

S'grilegio nell'omicidio, come si verifica, n. 21.

Omicidio succeduto a rissa, e casualità, n. 22.

Omicidio proditorio mediante assassinio, come si verifica, num. 23.

Assassinio tentato, come si verifica, nu. 24.

Archibuggiata quando non colpisce, come si verifica, num. 25.

Delitto in genere nell'omicidio per suffocazione, nu. 26.

Cadavere seppellito si deve disseppellire per il delitto in genere, num. 27.

Delitto in genere nel Parricidio, num. 28.

Parricidio tra quali persone s'intende, n. 29.

Indizii, e prove da verificarsi nell'omicidio, n. 30.

Indizii per potersi citare l'inquisito sono necessari, n. 31.

Inquisiti intervenuti nell'omicidio, quando sono, come si devono verificare per esser tenuti dell'istessa pena, num. 32.

Omicidio casuale, e senza colpa, come si punisce, n. 33.

Omicidio deliberato può succedere in quattro modi, num. 34.

Pene di ciascheduna sorte d'omicidio, n. 35.

Omicida deve essere privato della successione dell'oc- ciso, nu. 36.

Donna, e altri, che procurano aborti, espongono fanciulli, e li buttano nelle strade sono puniti con pena della vita, num. 37.

Incantatori, Divinatori, e Fattucchiari con qual pena si puniscono, num. 38.

Omicidio con mandato, senza denari, e con denari, come si punisce, n. 39.

Aggiutante, consulente, e persuadente nell'omicidio, come si punisce, num. 40.

Parricida con quale pena si punisce, n. 41.

Pene delle ferite mortali, e non mortali, cicatrici, e percussioni, come siano, n. 42.

Se succede il caso, che una persona sarà ferita, con esserci anco contusione, e lividore, e lo Scrivano avrà la relazione dal Medico, e Chirurgo, che avrà medicato il paziente; detto Medico, e Chirurgo avrà da dire nella relazione le qualità delle ferite, in che luogo del corpo, con che sorte d'armi sono state fatte, se sono mortali, e con troppo, debilitazione, e cicatrici; e detto Medico si dovrà esaminare con giuramento per far prova efficace, dicendo aver medicato il ferito, acciò il Giudice possa giudicare: e condannare, come li parerà secondo la giustizia: e se detto Chirurgo, e Medico farà la relazione, essendo difettosa per difetto di detto giuramento, non provarebbe, e si potrà rimediare da quello, che riceve detta fede con dire: *Die, &c. exhibita*

per T. cum iuramento sibi delato tacitis scripturis affirmando omnia contenta in d. relatione esse vera, &c. E detta relazione deve essere sostanziale, dando la scienza: dicendo averla vista, tattata, medicata, ed osservata di essere mortale, e vero di troppo, e che giudica restarci cicatrici, in che luogo della persona, &c. come s'è detto.

Detta informazione se si pigliarà per querela, e vero ex officio, si esaminerà il principale, e si dirà.

Forma dell'esame del principale ferito.

2 *Die, &c. T. principalis vulneratus, vel offensus cum iuramento interrogatus, & exanimatus, come si ritrova ferito in testa con offusione di sangue, da chi, dove, con che armi, quando, e perche causa, e farli dire il fatto se è succeduto appensatamente, e in rissa, solo, e accompagnato, e se ne fa querela. Dixit, &c. narrando tutta la serie del fatto.*

4 Avuta la deposizione del principale per *extensum*, e vero la querela, si farà diligenza d'aver testimonii nella strada, dove sarà successo il delitto; e vero, se passando videro detto delitto; ma sempre sono migliori, e più di fede quelli della strada, e non tanto sospetti di falso, quanto quelli, che deponono esserli trovati di passaggio; ma non per questo si lascerà la loro deposizione, verificando nome, cognome, e Padria, dell'inquisito, come anco verificare, precise quando non si può avere il nome, cognome, e Padria, diranno se era alto, e basso, e di giusta statura, vecchio, e giovane, e di che età lo stimano, capigliatura, bianco, e brunetto, come andava vestito, con barba, e sbarbato, e altro segno; e se vedendolo conoscerai, acciò pigliandosi carcerato, si possa fare la cognizione: e sarà bene, che lo Scrivano nelli delitti massime gravi riconolchi anco egli il luogo del delitto, e la qualità delle ferite, acciò quando scrive l'informazione possa meglio capire, se il testimonio deponè la verità, mentre succede alle volte, che un testimonio, Medico, e Chirurgo forsi appassionato, deponerà cosa inverisimile; ed in tal caso detto Scrivano s'accorderà della bugia, e detti testimonii hanno da dire l'altri, che ponno deponere l'istesso.

6 E perche molte volte occorre, che il principale offeso non vorrà dire da chi è stato ferito per qualche suo disegno, e pensiero di vendicarsi, in tal caso detto Scrivano si sappi regolare di non ricevere tale deposizione senza presenza d'uno de' Signori Officiali, affinché succedendo morte non si possi attribuire a lui; ed anco sarà buono in tal caso portarlo alle Carceri, se la qualità della persona, e della ferita lo permette, e pure portarlo in qualche casa con guardia, e vero con idonea pleggeria di non partirti da detta casa, e di tenere quella in luogo di sicuro carcere, *Ambrosino in process. informat. lib. 1. cap. 1. num. 30.*

7 Se si cammarà per indizii, e fama, si pigliarà il concesso dal principale, verificando la inimicizia, ed altre qualità, che si potranno scorgere dalla deposizione di quello; avvertendo di non fare interrogatorii suggestivi, nè altre nullità.

E succedendo, che per causa di dette ferite ne siegua morte; in tal caso si pigliarà l'informazione di morte sequuta, con esaminare il Medico, che l'avrà medicato, il quale dirà, che sia morto per la ferita nel

8 tal luogo del corpo, se era penetrante, mortale, e non s'è possuta medicare, ed assignarà, perche sia seguita detta morte, quanto tempo ha vissuto dal giorno di dette ferite, e se è stato medicato colli remedi

medii necessarii: e che per quelle se ne fii morto, accid non reiti all'inquinto luogo di difensione, allegando, che sia morto per mancanza di governo, o rimedii: e poi esaminare due testimonii, li quali diranno, che l'hanno visto morto, e che sia morto per le ferite, che tiene in sua persona: ed avertano non dire le circostanze, che spettano alla scienza, e cognizione del Medico, o Chirurgo, atteso non ponno gli testimonii massime idioti deponere fuorchè à loro giudizio, che sia morto per le ferite, e di più l'hano visto seppellire nel tal giorno, nella tal Chiesa.

Del semplice omicidio.

Quando succede qualche omicidio, e non si conosce il morto, si farà venire detto cadavere nella Corte, o altro luogo solito; e la prima cosa si conosce dal Medico della Corte, se il Chirurgo detto corpo morto, e quelli faranno la fede della qualità delle ferite, e che per quelle sia morto, e con altri testimonii si aggiunterà detto delitto in genere, e dopo si farà diligenza nel luogo dove è stato ritrovato, e dalli vicini, o altri, che si potranno avere, si procurerà sapere il fatto di detto omicidio, come è passato, verificando il nome del morto: se è persona conosciuta, si potrà dalli parenti sapere, quando partì dalla casa, con chi andò, se aveva inimicizia, e se con quello, che andò, se aveva amicizia coll'inimici del morto per tirarne il delitto proditorio, ch'è delitto privilegiato, quando sotto amicizia si porta alla morte, o pure l'ammazzi; ed in questo delitto la difficoltà consiste in avere la certezza, chi sia il morto, massime se sarà qualche povero forastiero, e nella Città di Napoli si sogliono trovare ne' luoghi di ch'aviache, puzzi, o altri solitarii, che nè anche si può verificare la lor persona; mà quando è conosciuta da' parenti si può avere chiarezza facilmente del delitto, e si camina con l'indizii, o prove, come si dirà appresso, &c.

Quando il Corpo non si trova.

10. Mà se il corpo morto non si trovasse, in tal caso il delitto in genere si proverà con altra diligenza, e giudizio del Mastro d'atti, con esaminare testimonii della Padria, o dove l'ucciso faceva residenza, come il T. de T. manca da quel luogo sono molti giorni, mesi, o anni; e pubblicamente si dice, che sia stato ammazzato, ed il cadavere buttato in mare, o in fiume, o bruggiato, o seppellito, e dire la causa, perche sia stato ammazzato, quando si può avere; o pure dire, che se detto T. non fusse stato ucciso sarebbe ritornato, e si vedria praticare conforme al suo solito; tanto più, quando è persona, che non vuol far viaggio à lungo, che potesse causare tanta dimora, ed andare dicendo la causa, per la quale si giudica, che sia stato ammazzato, e da chi, almeno *de auditu*, quando si può avere; E quando si trova il corpo sfatto, o senza testa, vedere per li segni della persona s'era zoppo, o vero aveva altro itroppo, e nelli vestiti, quali portava prima, che fosse itat'ucciso quanto più proflimo alla morte, o altra cosa del morto: quali delitti diceva quel famoso Mastro d'atti criminale Monfollino, che l'hanno dato la parte sua de' trav'agli nel verificarli; ed uno frà gl'altri, che successe nella Provincia di Terra d'Otranto in una certa terra, *che si tace*, in persona d'un Prete, non di Messa, che mancava da detta terra, e non si sapeva altro, che per sospezione fosse stato ammazzato, e che fu comandato dal Signor Duca delle Nocci, in quel tempo Preside in quella Provincia, che come Mastro d'atti di quella sagra Regia Audienza

fosse andato à pigliare detta informazione con l'Avvocato Fiscale, il quale diffidato di scoprire tal delitto, poiche le parti istesse non sapevano, che pensare, egli cominciò l'informazione dal tempo, che mancava il Prete, e da detta sospezione, ch'era stato ucciso; Mà Iddio favorevole della verità permise di farli trovare il tanguè nella camera del Castellolo di detta terra, e fu veduto il morto in quella camera, e cacciato la notte seguente dentro una cassa coverta con lenzuolo, e solo appariva un poco di panno negro, ch'era la veste di Prete, e non si poteva sapere se fusse stato portato in mare, o altro; ed ivi ritrovò, ch'era stato bruggiato dentro un forno, dov'erano l'ossa, ancorche minute, e gli chiodi della cascia. Si riconobbero l'ossa, e cenere essere di corpo umano da persone esperte, e ne successe la verificazione del delinquente, è forgiudica, dove fu inquisita la persona di un certo titolato autore del tutto; talche questi delitti danno assai da fatigare, e l'esame di tal delitto si può fare, cioè:

Forma d'esame quando si conosce il vestito, o altro del morto, per verificare il delitto in genere.

13. *Die, &c. T. de T. della T. Padria dice fare la tal arte, e che abbia alla tal strada, casa del T. &c. d'età d'anni tanti in circa, ut dixit, testes, medio ejus juramento interrogatus, & examinatus super presenti informatione, & Primo, se conosce N., e come lo conosce, con che occasione: dixit, Signore, avrà da circa tanto tempo, che io conosco benissimo d. N. con diverse occasioni, o pure per essere paesano, o pure, perche avevo fatto il tal negozio insieme, &c. ed ultimamente da circa giorni tanti io lo viddi, che portava un vestito di tal panno, di tal colore, e detto tale era della tale statura, e di tale capellatura, e d'età d'anni . . . in circa,*

E detto se in caso, che se gli mostrassero detti vestiti, se si fidasse di conoscerli. Dixit, Signore, anche se passero in mezzo di cento vestiti simili.

E per me sottoscritto Scrivano posta la camisa, o vestito del tale di tale ritrovato nel suo cadavere nella marina tale, in mezzo di più camise, o vestiti à quelli simili, e consimili in mezzo della tal camera della tal casa, ed ivi introdotto, e fatto entrare N. testimonio esaminato nella presente causa, al quale datoli prima il giuramento di dire la verità, e dettogli, che guardi e miri bene esso testimonio, se frà queste camise, o vestiti, che se gli mostrano, si conosce la camisa, o vestito di N. che esso testimonio ha detto conoscere; E per esso testimonio viste, e reviste dette camise, o vestiti, uno per uno, con pigliarli nelle mani; disse, Signore, questa è la medesima camisa, o vestito di N. quale lo conosco benissimo, che portava addosso, e ce lo vidde sopra il suo corpo portare da 20. giorni in circa (o pure si era stato il Costore, che lo fece) pigliando con mani detta camisa, o vestito, dicendo questo è il medesimo vestito, o camisa di tale di tale, che io ho detto conoscere, ed è la medesima ritrovata nel cadavere di detto tale di tale, & in fide, &c. T. Aduarius. Ed in questo medesimo modo si regolarà nelli delitti in genere per gli cadaveri putridi, ritrovati in terra occupati.

Forma di esame de' Medici, Chirurghi, o Barbieri sopra il delitto in genere.

14. *Die, &c. T. de T. della T. Padria, Chirurgo privilegiato, dice abitare alla tal parte, casa del tale, d'età sua d'anni tanti in circa, ut dixit, cum juramento interrogatus, & examinatus super recognitione cadaveris masculini sexus inventi in maritima, se illicore*

littore maris, ubi dicitur al tal luogo, &c. quon. T. di T. del nome, e cognome del cadavero, dixit: Signore, poco fa, che potevano essere da circa ore quindici, per ordine fattomi dal serviente in nome della tal Corte, o di voi Scrivano, o Mastro d'atti, io gionto con il tale di tale, o Medico, o Barbiero, essendomi conferito nella tal marina, e proprio, dove si dice al tal luogo, dove ho visto, mirato, e conosciuto nel limite di detta marina, e frà l'acque di essa un cadavero umano di sesso mascolino, quale per quanto ho inteso da alcune persone, che d. cadavero era del tale di tale, della tal Padria, per averlo dette persone conosciute (come dicevano) qual cadavero, per quanto ho potuto vedere, e mirar bene, ho visto, che nella testa teneva alcuni capelli, o lunghi, o corti, o negri, o bianchi, o rossi, o immischiati, e disegna esser uomo di tal età, ed ho visto, d. cadavero, o ignudo, o con il tale vestito, e la sua pelle bianca, e sfatta, e ventre, ed altre parti vicino stava annerito, e putrido, e la pelle, e carne nel fianco, (o dove sarà) stava levata a modo d'essere stata mangiata, o rosicata d'animali, o pesci; In modo, che se ne levano l'ossa, e la pelle d'esso sfatta sfatta, e spelleccchiata, e li peli del mostaccio, o barba caduti, ma rimasti alcuni segni d'essi, che parevano essere rossi, o negri, o bianchi (come saranno) ed in dette parti di d. cadavero, dove stà annerito, appariva detta nevrura essere la putrefazione sfatta, e così dispellicciato, ed annerito, non ho potuto vedere in d. cadavero ferite alcune (o lo dica se appaiono) però vicino l'ossa pezzelle delli piedi di d. cadavero io ho visto, e mirato bene esserci più scarniciata la pelle più d'ogn'altra parte di d. corpo, e per stare detto cadavero del modo sudetto, ho giudicato, e giudico, che sia stato ammazzato in mare, e cascata la mazzara, che stava legata a detti piedi, e per detta causa assunto d. cadavero, e giudico se ne sia morto di morte violenta, e sia stato molti, e molti giorni dentro dell'acqua per essersi ritrovato nel modo sud. in d. acqua, e stante, che il corpo umano si mantiene umido, e fresco dentro dell'acque, atteso un corpo, o vero un cadavero umano stando in terra sepolto per pochi giorni corrompe, e putrefa facilmente, e d. cadavero teneva una cammisa di tela bianca, o il tal vestito di tal panno, e di tal modo) ch'è questo medesimo, che voi Scrivano, o Sig. Giudice mi dimostrate, però d. cadavero non s'è chi sia, per non averlo avuto in pratica, a tempo viveva, però, come ho detto di sopra, si diceva, che era tale di tale, e questo io lo so, e depongo come Chirurgo esperto, e per altri simili Cadaveri da me più volte osservati, e visti d'ordini di più Corti, e per essere esperto in simili casi, e questa è la verità de causa scientiæ, de loco, & tempore dixit, ut supra. Io tale di tale Chirurgo ho deposto, ut supra, T. Actuarins, vel Scriba, &c.

Forma dell'accesso, che fa la Corte nell'omicidio.

- 15 *Facto accessu per Magnificum Capitaneum Terræ, &c. una cum T. Ad. dicta Curia, bajulo, & infra scriptis testibus in territorio, &c. & de jurisdictione hujus Curia, in quo fuit inventum cadaver unius hominis, & actis, ut ex aspectu videbatur annorum, &c. cum barba nigra, alta statura, qui erat vulneratus tot vulneribus. s. uno in pectore penetrante ad intus per palmum facta experientia per T. Chirurgum cum filio ferreo, quod videbatur esse factum cum sortia, vel simili armorum genere, cuius quid. m. cadaveris nomen, dum esset in humanis vocabatur tali nomine, &c. prout in predictis fuerunt examinati infrascripti testes, &c. & ita, &c. & in fidem, &c. T. Gubernator, T. Ad.*

16 *Fatto detto accesso si esaminano il Chirurgo, o vero altri esperti sopra la recognizione del cadavere intorno al tempo, e delle ferite colle loro qualità, con quali forte d'armi, e si annotano li beni, e robbe ritrovate vicino il cadavere, gli testimonii devono concludere, che sia morto per dette piaghe, e farà anco baitante, se deponeranno sopra il loro giudizio, e credulità, Clar. qu. 4. vers. quando verò. Perquisizione, o delitto in genere d'armi, segni, istromenti, o scritture ritrovate in potere, o in casa dell'imputato, che suote fare la Corte mediante accesso.*

E perche alle volte per convincere il reo, o vero per riconoscere il corpo del delitto, è necessario esibire ad esso reo l'armi, o simili, colle quali, o esso reo fù pigliato, o vero furo ritrovati in sua casa, o pure, che abbia fatto qualche cartello famoso, o abbia scritto simili lettere, o pure abbia rubbato qualche cosa, o finalmente abbia fabricato falsa moneta; All'ora gli pratici Giudici sogliono mandare la Corte col Mastro d'atti, e Fiscale, o vero essi con gli detti vanno nella casa dell'imputato, e con diligenza cercano, se in quella ritrovano qualche cosa delle sudette, o segni, o istromenti, o scritture, che facciano al caso, e se le portano cō essi alla Corte, e quante fanno in detta perquisizione, e ciò che ritrovano, lo riducono in scriptis, per mano del Mastro d'atti con due testimonii. E le cose, che portano con tutte le loro qualità, con chiarezza quanto si può notare negli atti in presenza di detti testimonii, e con qualche segno anco per testimonii gli segnano con lettere, come per esempio A. C. B. D. e colla sottoscrizione delli testimonii, ed anco d'esso reo se sarà presente, o pure si suggerano con qualche suggello, in maniera, che li possano riconoscere da essi testimonii senza dubbio. Quando saranno portate alla Corte, dove essi testimonii si devono esaminare subito, e testificare non solo, che dette robbe, scritture, o istromenti furo ritrovati nell'abitazione del reo, e nella tale abitazione; ma anco, che la tal cosa fù signata col tal segno, e portata, e nella Corte riconosciuta per li medesimi segni; e dette cose così segnate si devono consignare, o ad esso Mastro d'atti, o ad altra pubblica persona: in maniera che non li possono negare, o riculare dal reo nella loro recognizione, e detta recognizione si deve fare, cioè: *Forma di recognizione d'armi, scritture, istromenti, o altro ritrovato in casa del reo.*

18 *Die, &c. iterum constitutus Ni. coram T. Judice interrogatus, an si videret aliqua arma, scripturas, instrumenta, &c. in habitatione sua inventa, illa recognoscere dixit: Signor sì, che io le conoscerai, se mi fussero dimostrate, & exhibita per me de mandato, &c. ipsi Ni. talia arma, instrumenta, vel scriptura registrata in processu fol. &c. interrogatus an talia bona habuerit in sua habitatione respondit, &c. e si scrive la risposta. Ed in caso di negazione si convince per li testimonii, che furo presenti alla perquisizione fatta, come di sopra.*

Omicidio per causa di ferite, scannato, strangolato, suffogato, precipitato, o percosso con bastone, o pietra buttato in mare, fumo, &c. come si verifica.

19 *Il delitto in genere in questa rubrica di omicidio, secondo Muscatello nella Pratt. crim. de cognitione, seu probatione delictorum de simplicibus homicidio, si riduce a due casi. Primo, quando è stato ammazzato con ferite, scannato, strangolato, suffogato, preci-*

precipitato, ò vero con pietra, ò bastone percosso, buttato in mare, fiume, ò pozzo, ò pure appeso da qualch' altro, mentre sempre si dice omicidio comunque succeda, il testo nella l. i. ff. de sicariis, e nella l. i. §. occisum, ff. ad fillam., e nella l. qua actione, §. occisum, ff. ad l. Aquil. mentre vien detto dal nome homo, e dal verbo cado, seu occido, ed in tali casi la prova, ò vero cognizione del delitto in genere farà, che il cadavere di quell'ammazzato in uno di detti modi si porti alla presenza del Giudice, ò vero il Giudice, ò altro di sua commissione riconoscerà con gli occhi proprii, e per testimonii esperti de visu le ferite nella quantità, e qualità, con che sorti d'armi saranno fatte, e similmente altri segni apparenti in quel cadavere, che comunemente sogliono ridurre con violenza l'uomo alla morte; però primieramente deve costare à detto Giudice, che il delitto sia stato commesso, colla notazione del giorno, e luogo, e non basta, che il delitto sia commesso, mà anco si deve provare per testimonii, che depongono per gli sensi del corpo, viso, e tatto sopra il cadavere, e ferite, e loro qualità, con che sorte di vesti stà vestito, come si chiamava, e cognominava, mentre era vivo, e di che età sia, e similmente, come, che sorte d'armi, se con spada, pugnale, accetta, coltello à più tagli, smagliaturo, ò con altro ferro di punta, perche questo gioverà molto per formare dopo l'inquisizione particolare contra l'inquisito, e per scoprire gl'indizii. E dopo anche provare se per più tempo sia stato ammalato, per vedere se la ferita sia stata in luogo mortale, ò no; e per sapersi se sia morto per detta causa, mentre la relazione del Medico farà, che la ferita non era mortale, non è tenuto di omicidio, d. Muscatell. loc. cit. in proem. usq; ad n. 27.

Omicidio con veleno come si verifica.

Secondo caso farà nell'uomo ammazzato con veleno, qual'è privilegiato, ed in questo si devono riguardare molte cose sostanziali. Primo, che se il corpo avvelenato si potrà avere, anco se bisognerà farlo dissepellire, ed esibirlo avanti gl'occhi del Giudice, e si riconoscerà dalli Medici, ò altri periti, e potendosi avere il segno del veleno estrinsecamente, detti Medici mediante giuramento faranno fede, ò vero deponeranno intorno detti segni, e non potendosi avere detti segni estrinseci, come dice anco Foller. nella sua Pratica tit. capiat. informat. n. 22. in tal caso il corpo si deve aprire, e dalli Medici osservarsi, e scriversi l'atto di detta apertura per extensum. Secondo, sostanziale farà, che se il corpo avvelenato, non si potrà avere, all'ora gli testimonii devono provare aver visto il corpo prima di sepellirsi, e gli segni, che forse averanno visto in detto corpo, come sono le lividure in faccia, ed in tutto il corpo, come anco la schiuma nella bocca, e non potendosi nè anco avere detti testimonii de visu, all'ora si proverà per fama publica, che detto T. sia morto per causa di veleno; e si potranno anco esaminare gli Medici, che l'hanno medicato, per attosficato, e così d'aver le rizette ordinate per gli rimedii appropriate all'avvelenazione, quando si potranno avere, il che basta per la prova del delitto in genere. Terzo, sostanziale farà l'informazione, che si piglia per le deposizioni de' Medici sopra gli segni si fondi, non solo sopra il giudizio di detti Medici, come comunemente si suol fare con dire, che à loro giudizio credono, che quelli siano segni di veleno, ò pure possono succedere dal veleno preso, mà anco deponono deliberatamente, e per certa

scienza della loro professione, ed esperienza; e però fermamente tengono, che detto T. sia morto per causa di veleno, atteso in questo consiste tutta la difficoltà, cioè della vera cognizione di detti segni, li quali non competano ad altro morbo, che possa succedere nell'i corpi umani da altre cause, e detti segni si conosceranno senza altri indizii, e adincoliti, come sono il vomito subito dopo il cibo, la morte dopo seguita frà poco spazio di tempo, e simili, che non stanno soggetti alle disputazioni de' Medici, avvertendo, che se gli Medici depongono, che detto T. non sia morto per causa di veleno, e che gli segni non siano di veleno, benchè vi sia la confessione affirmativa dell'inquisito d'aver dato il veleno, e che per detto veleno sia morto; in tal caso la confessione non nocerebbe, e l'inquisizione non precederebbe, però è molto pericoloso, come dubita Muscatello in d. iugo p. cit. n. 25. Quarto, sostanziale farà, che l'informazione non solo si formi sopra li certi segni del veleno se si potrà, mà anco se il veleno preso si potrà conoscere di che qualità sia stato; e però gli Medici con tutta certezza devono deponere, che quella qualità di veleno sia stato veleno perfetto, atto, e sufficiente ad ammazzare, e che per detto veleno sia morto; però gli Avvocati dell'accusatore facciano costare intorno la qualità del male veleno, altrimenti soccomberanno, e perderanno.

21 Per provarsi il sacrilegio, si deve di più aggiungere al sudetto, che l'ammazzato era Prete, ò Clerico di tal'Ordine, &c.

Omicidio à rissa.

22 Questi delitti, ed omicidii, che succedono à rissa, cioè non essendoci inimicizia, ò causa, mà semplicemente si viene à parole, ò con altre occasioni, etiam con atti di burle, e ne succede omicidio, tal'omicidio si dice casuale, ò à rissa, non tira pena di morte.

Omicidio proditorio mediante assassinio.

23 L'omicidio proditorio è come s'è detto di sopra, quando un'amico porta la persona, che sarà uccisa sotto amicizia, e l'ucciderà esso, ò porterà al luogo dove l'inimico l'aspetta, e succede l'omicidio, questo si dice proditorio, ed è privilegiato, anco circa l'immunità Ecclesiastica. E se l'istesso amico, che lo conduce per strada, l'ammazza esso medesimo, mediante pecunia, arriverà al titolo dell'assassinio, quando però non interviene l'inimico, perche all'ora esclude il titolo d'assassinio, mà si dice omicidio proditorio con qualità d'assassinio; ed in questo lo Scrivano, ò Mastro d'atti avverta à portare nell'informazione, che l'assassinio non aveva causa con il morto; mà con quello, ad istanza del qual'è stato fatto l'omicidio, mediante pecunia; e se il percussore è stato visto praticare col mandante, e s'hanno parlato trà essi in segreto, ò in publico, ò fosse occorso pagamento di danari, ed in che modo, e col pigliar l'informazione si andarà scoprendo il fatto, e se il percussore si pigliasse in fuga, ò inflagranzi, avvertasi esaminare gli testimonii, alli quali darà il giuramento in faccia dell'inquisito per levare la riparazione; mà quando gli testimonii non lo nominano per nome, e cognome, atteso se bisognasse fare la recognizione, non è bene, che il testimonio lo veda prima nel dare il giuramento, e poi fare la recognizione, e nè meno ha bisogno di repetizione il testimonio quando ha giurato in faciem nella recognizione.

24 Il tentato assassinio è, quando uno promette ammazzare l'inimico d'un'altro, mediante pagamento

di denari, ò robba ricevuta, ò promessa tentará di fare l'effetto dell'omicidio, ò struppio, conforme il trattato trà il mandante, ed il mandatario, e conforme la deposizione, che farà il principale minacciato, si faranno le diligenze di avere testimonii della pratica trà gli detti mandante, ed il mandatario, come sono stati visti mangiare, raggiungere, ò altro, come s'è detto dell'affassinio, ed in che atto prossimo s'è venuto: e perche non è successo il delitto, per questo si dice tentato affassinio.

Quando non colpisce archibuggiata.

- 25 La qualità dell'omicidio con scoppettata, basta, che dica il Medico la ferita essere stata fatta con palla di scoppettata; pure ritrovandosi la palla nella ferita, ò in qualche luogo dov'è successo il delitto, e bene verificarlo nell'informazione; mà quando non colpisce, è necessario di verificare la botta dell'archibuggiata, ò archibuschetto piccolo, e dove la palla è andata, e ritrovarsi la palla se si può, ò il segno, e buco, che averà fatto: e primo, che l'inquisito abbia sparato, saperli dove hà caricato la scoppetta, ò archibuschetto con palla di piombo, e polveré, per levare la difesa all'inquisito, che sia stata botta senza palla.

Dell'omicidio per suffogazione.

- 26 Quando uno sarà morto suffocato, si deve riconoscere il corpo in presenza dell'Ufficiale da' Medici, Chirurghi, ò altre persone pratiche, e riconosciuto li segni del suffocato in canna per segni estrinseci, si devono esaminare *cum juramento*, e dire particolarmente la qualità degli segni, per li quali si conosce la suffocazione, e conforme alli segni fare la loro deposizione con giuramento, ò pure esibita con giuramento, come s'è detto, afirmando *omnia contenta in dicta fide, &c.*

Cadavere seppellito per impedire il delitto in genere, si deve disseppellire.

- 27 E perche molte volte succede, che simili corpi morti per suffocazione, ò veleno si seppelliscono all'infretta, ò contr'ora per occupare il delitto in genere; e la Corte secolare dev'è richiedere la Ecclesiastica à farlo disseppellire, e riconoscere, e lasciarlo nella Chiesa, e l'Ecclesiastico suole dare detta licenza.

De Parricidio.

- 28 Questo enormissimo delitto, secondo Giulio Claro nella sua pratica lib. 5. §. Parricidium, s'intende quando il Padre ammazza il figlio, il figlio ammazza il Padre, ò Madre, ò pure succederà trà fratelli, e sorelle; s'avverte al Maestro d'atti, ò Scrivano principiante, che nel pigliare detta informazione, oltre il delitto in genere sopra il cadavere nella maniera, che sarà succeduto, come s'è detto di sopra, bisognerà anco verificare il vincolo trà Padre, e figlio, ò figlio, e madre, e trà fratelli, e sorelle, e produrre il matrimonio contratto, dal qual'è nato il figlio.

- 29 E questo s'intende non solo trà Padre, ò Madre, e figli legittimi, e naturali, mà anco trà gli naturali solamente; E similmente altri ascendenti, e discendenti, e trà gli trasversali oltre gli fratelli, e sorelle s'estende anco à gli altri fino al quarto grado, Giulio Claro loc. cit. vers. *quero numquid, vers. scias etiam, & vers. sed quid dicendum.*

Indizii, e prove da verificarsi nell'omicidio.

- La fuga fa indizio, *l.raptores, §. fin. C. de Episc. & Cler. Carrer. in pract. in 2. tract. de indit. & tort. §. tertium indic. n. 1. Boss. de ind. n. 49. Mascard. de prob. lib. 2. concl. 819. nu. 1. & concl. 51. nu. 23. lib. 1. & precisé, giunta con la fama, Far. q. 84. n. 39. così anco se sarà*

amminicolata con altri indizii, *d. Far. q. 48. n. 58. & 67.* Il frequentare la strada fa indizio contro di quel T. del delitto commesso in quella, *Bart. l. 3. ff. de furt. Aret. tit. quod fam. publ. n. 52. & Farin. q. 52. n. 140.* La rissa succeduta prima del delitto fa indizio, *Salyc. nella l. fin. C. de probat. Socc. conf. 54. n. 9. & seq. vol. 3. Marsil. sing. 288.* L'inimicizia, odio, lite, differenze, come anco il comodo, ed utilità, che proviene all'inquisito dal delitto, fanno indizii, perche niuno si presume far delitti senza causa, *Clar. §. fin. lib. 5. q. 21. vers. inimicitia vegenf.* Per le minacce d'ammazzare, benché non sia solito di mandare in esecuzione le minacce, si potrà tormentare, *arg. l. si vero non redundandi, §. contrario in fine, ff. mandati, Farin. q. 50. lib. 1. tit. 5. n. 11.* mà in pratica non s'osserva così semplicemente, se non vi concorrono altre circostanze, *Theaur. dec. 24. nu. 3. & 9.* Il vatarfi di ammazzare, ò vero d'aver ammazzato fa anco indizii, *Blanch. de indic. ad l. fin. ff. de quest. n. 184. & seq. Menoch. de arbit. lib. 2. cas. 361. n. 50. & seq. Marsil. in pract. diligenz. n. 36. Mascard. de probat. lib. 2. concl. 1057. n. 11. & concl. 861. n. 4.* L'alienazione de i beni, e di robbe primo, ò dopo il delitto fa anco indizii, *Clar. lib. 5. §. fin. q. 78. vers. fraus autem.* La confessione fatta dai ferito in tempo della morte fa anco indizii, *de Nigr. in cap. frequens de testim. publ. n. 76. & Farin. q. 46. n. 35.* L'asportazione dell'armi insolita fa indizio, perche quello, che porta armi, la legge presume, che abbia mal animo, *Menoch. de arbitr. lib. 2. cas. 361. n. 43.* L'asportazione d'armi tiene la premeditazione di commettere il delitto appenatamente, per il testo nel §. fin. nell'auth. de mand. Princ. *Surd. conf. 40. n. 7. & Mascard. de prob. lib. 1. concl. 97. n. 2.* La mala fisonomia dal brutto nome, fa anco indizio, *l. facta, & glin §. si vero nominis, ff. ad trebell. Paris. de sindic. cap. 2. n. 25. & 26. Affl. in constit. si damna clandestina n. 36. Marsil. in pract. §. expedita n. 59. & Menoch. de praesumpt. lib. 1. q. 89. n. 130.* La contumacia fa anco indizio, e comparando il contumace per difendersi, e purgare la contumacia, senza altri indizii si può tormentare, *Bald. in l. 1. C. de hered. instit. Ang. in l. injuriam, §. si quis decretis, ff. de injuriis, Farin. de indic. lib. 1. tit. 5. q. 27. & Gramm. dec. 34. nu. 5.* La conversazione d'uomini mali, fa anco indizio della mala operazione, *l. si plures, §. quamvis, ff. de admin. tut. perche dalla mala conversazione l'uomo si fa male, e vizioso, lediles, §. pedius, ff. de edil. e dict. Aret. tit. quod fam. publ. num. 19. Curr. pract. crimin. tract. 1. de indit. & tort. inditio 25. num. 1. & 2. Menoch. de praesumpt. lib. 1. q. 89. num. 125. perche talisquisque est, qualium consortio delectatur.* La fuga fatta dopo l'imputazione del delitto fa anco indizio, *Cyn. l. unica, C. de rapt. virg. in 11. oppos. Dyn. in l. Divus Adrianus, ff. ad Syll. Bart. in l. Cornelia, ff. ad Syl. & Minsing. cont. 6. obser. 98.* La spada, ò ferro insanguinato fa anco indizio, *Ang. in l. 2. ff. de furt. & Paris. de Sindic. c. 5. vers. an in causa pecuniaria n. 4.* La fama pubblica giunta coll'altri indizii, ò congetture, cioè colla fuga del reo, ò vero coll'inimicizia, minacce, ed altro, *Paritac. lib. 1. tit. 5. q. 47. n. 18.* Il ritrovarsi nel luogo del delitto è anco indizio, *Paris. de sindic. c. 2. vers. si quis est inventus, Carrer. in tract. 2. de indit. §. tertium indicium n. 2. & Gramm. conf. crim. 5.* La bugia, l'esser vario è anco indizio, *Paris. in d. luogo c. 5. vers. tortura, Roland. conf. 14. n. 19. lib. 4. Farin. lib. 1. tit. 4. q. 52. n. 9. & 29.* Il morto in casa si presume ammazzato da quelli

quelli, che abitano in detta casa, *Foller. vers. dent. c. n. 10. Farin. de indic. q. 52. n. 98. Ricc. dec. 245. p. 2. n. 14.* L'essere ritrovato vicino il morto con armi, *Aretin. tit. quod fam. publ. n. 17.* L'esser visto fare preparamento all'omicidio, o esser andare per quel luogo, nel qual'era quel tale ammazzato, e non era solito andarci, *Paris. de sindic. c. 5. vers. viso de inditiis; Ferret. conf. 392. n. 5. vol. 2.* Il timore con sbigottimento, la voce balzubiente, e tremante, la mutazione di colore in faccia, il parlare sbigottito, il pallore, l'incoltanza, l'essere vario, ed altri segni, come sono li gesti, che fa il reo quando si costituisce, e fuori del costituito, *l. de minore, §. tormenta, ff. de questio. & ibi Bart. vers. plurimum, Aret. tit. quod fam. publ. n. 19. & n. 105. Paris. de Sindic. c. 4. vers. confessio, §. indicia plura, & Thesaur. dec. 24. n. 4.* La confessione del socio nel medesimo delitto in quelli delitti però, nelli quali si può interrogare il reo degli socii, che si riduchino in sei casi notati dalla *l. fin. c. de accusat.* La pace fatta per mezzo di denari, *Farin. lib. 5. n. 20.* Il tacere la morte del socio ammazzato, il quale abitava giuntamente, e non lo denuncia alla Corte, ave contro di se l'indizio, *Roman. nella l. excipiuntur in sen. ad Syllan. & Farinac. de indic. q. 52. n. 95.* Il morto ritrovato in strada vicino la casa d'alcuno, è presunzione contro il padrone della casa, che abita vicino; e massime se sarà di mala fama, e solito di commettere delitti, *Aretin. tit. quod fam. publ. n. 51. Foller. in vers. item, quod suffocavit uxor n. 11. & in vers. cap. informat. n. 22. vers. & queratur n. 35. Menoch. de arbitr. lib. 2. cas. 365. n. 55. & praesumpt. lib. 1. q. 89. n. 92.* La rissa fatta la seconda volta poco dopo la prima, dà indizio a pensare la fuga dopo la cattura, ovvero nell'atto della cattura dalla Corte: l'asportazione de' beni dà un luogo in un'altro, e simili, *Blanch. in tract. de judic. ad leg. fin. ff. de quasit.* L'esser visto mangiare nell'istesso giorno con l'ammazzato nel medesimo luogo, ovvero vicino dove fu ritrovato morto, *Bart. in l. fin. ff. de q. Ang. in lib. matetic. verb. fam. publ. l. 4. col. vers. quare un anum iudicium.* La confessione prima, è dopo il delitto, *Clar. §. fin. lib. 5. q. 21. vers. confesio extra iudicialis.* L'incantazioni ritrovate con aggiunto de' Demonii, *Thesaur. dec. 173. n. 1. & Blanch. de indic. n. 397.* L'osservazione del luogo, esplorando la venuta d'alcuno in qualche luogo, e massime armato; e dopo quel tale esplorato fu ritrovato un'ammazzato, *Carrer. §. homicidium n. 4.* Il fuggitivo con rottura del Carcere, *Aretin. tit. quod fam. publ. n. 82. & Clar. §. fin. lib. 5. q. 21. vers. tertio autem modo.* La confessione estra iudiciale è indizio sufficiente alla tortura; e tale confitente si può punire estraordinariamente ad arbitrio del Giudice, perche si gloria del delitto, *Paris. de sindic. c. 3. vers. incipiente, quia communiter dicitur, & vers. mandavit n. 20. & Farinac. de indic. q. 37. n. 47.* Il sangue dell'ammazzato, che bolie, e icaturisce alla presenza dell'occisore, la quale è isperienza, che si deve fare dal Giudice, nè lasciarsi, *Thesaur. dec. 173. Boer. dec. 366.* Il visto uscire dalla casa dell'ammazzato colla spada, o altro ferro insanguinato, colla faccia pallida, precise quado tiene una porta, *Aret. tit. quod fam. publ. n. 18. Clar. q. 21. vers. si aliqui s; Paris. de Sindic. cap. v. verb. tortura n. 2. Menoch. de arbitr. q. 270. n. 18. lib. 2. Gram. n. c. 15. q. 4. n. 4. Viv. dec. 282. & Scialoja in praef. iudicat. cap. 4. n. 22.* Il pagare qualche cosa con animo d'evitare l'informazione del delitto, *Carrer. in l. observare curabis, §. 31. ju-*

dicium. Il portare sotto la cappa l'armi sfodrate, tiene presunzione contro di se, che abbia mal'animo a commettere l'omicidio, *Farinac. d. q. 52. n. 73.* Le ferite dell'ammazzato a misura dell'armi ritrovate in potere dell'incolpato sospetto, ovvero in sua casa, *Farinac. d. q. 52. n. 77.* Se si ritrova l'ammazzato essere stato ucciso con l'accetta *verb. grat.* e l'accetta se ritrova in potere del sospetto insanguinata, e le piaghe corrispondono con la grandezza dell'accetta, è indizio a tortura, *d. Farinac. d. n. 77.* Il sospetto ritrovato bagnato di sangue in alcune parti della persona, o vesti, *d. Farinac. d. q. 52. n. 56.* Quello, che corrompe con denari il denunciante si ha per confesso, *Foller. verb. & confit. n. 79. cum seq.* Il visto praticare in tempo di notte fuor di casa con armi, e passare armato per il luogo dove fu commesso il delitto è sospetto, perche le tenebre sono desiderate per il mal fare, *Paris. de sindic. cap. 1. verb. tortura n. 1.* E' indizio contra di quello, che primieramente dice d'aver ritrovato l'ammazzato, ovvero lo denuncia alla Corte; & anco contra di quello, che spesso va alla Corte sollicitando con importunità, acciò l'ammazzato sia ritrovato: & essi delinguenti spesso visitano per ascoltare, ed intendere quello se ne dice, e si tratta; onde il Giudice circospetto carceri li detti come sospetti, perche spesso se ritrovano tali, *leg. unius facinoris, §. seruo, qui ultro, dove Marfil. n. 7. ff. de question. Paris. de sindic. vers. tortura lib. 2. cap. 1.* che incomincia *tortura n. 4. Blanch. de indic. n. 275. & seqq. & Carrer. de indic. & tort. §. 15. indicium.* E finalmente in brevi parole si restringono gli indizii nell'omicidio puro, che in esso diligentemente si debbia investigare chi era inimico dell'ammazzato, da chi sia stato minacciato, chi si vantò del delitto, chi frequentò il luogo del delitto commesso, chi dopo commesso detto delitto sia fuggito dalla Città, o sia nascosto, o pure refuggiato nella Chiesa, ovvero primo del delitto abbia apparecchiato l'armi, salvati gli beni, contro di chi è l'opinione del Popolo, e chi dalla di lui morte abbia acquistato qualche commodò, o utilità, *per il testo nella l. cum ratio de bonis damnator.* ovvero chi sia il suo rivale, *l. unicus. ff. de ambit.* quali indizii certamente sogliono investigarsi nel delitto dell'omicidio, perche regolarmente da quattro capi sogliono nascere, cioè dalla persona, dal fatto, dal detto, e dalla causa; e da tre tempi, cioè prima del delitto, in tempo del delitto, e dopo il delitto, *Cason. de indit. & c.*

31 Per formare dunque l'inquisizione contra alcuno, cioè a potersi citare per il delitto, del quale s'imputa, tutti li Dottori concludono, che in ogni conto è necessario, che precedano gli indizii legittimi, e così si pratica per consuetudine generale; e però fanno molto male quelli Giudici, che senza precedere alcuna fama, o indizio formano l'inquisizioni, *Giul. Cla. praet. crim. lib. 5. §. fin. q. 20.*

Gli indizii, e qualsivoglia d'essi per conclusione indubitata *in Jure*, & anco ogni adminicolo, benchè remoto dal fatto, e minimo, e leggiero, che appartiene alla causa, della quale si tratta, si ha, che deve provarsi per necessità almeno per due testimoni, *Clar. praet. crim. lib. 5. §. fin. q. 22.* e per maggior certezza si distingue, che se uno testimonio depone *de visu*, perche ha visto Tizio ammazzare Sempronio, ovvero ha inteso Sempronio biasimare; ed in tal caso detto testimonio, benchè uno sia indizio a tortura; ma se d'uno testimonio non depone *de visu*, del delitto, o remoto, o prossimo; ed in tal caso d. testi-

monio non fa indizio à tortura, mà si ricercano due per provare l'indizio, *d. Giul. Clar. loc. cit.* Ed accid detto uno testimonio faccia indizio à tortura, *d. de visu, d. de auditu*, nelli delitti, che sono spettanti alla vista, o all'orecchie; si ricerca, che sia intiero, e maggiore d'ogni eccezione, altrimenti uno testimonio mai fa indizio à tortura, *d. Giul. Clar. loc. cit.*

Annotazioni intorno il delitto dell'Omicidio.

- 32 Primieramente s' avverte, che quando sono più inquisiti, i quali sono insieme intervenuti all'omicidio, accid siano puniti dell'istessa pena, si deve portare, che uno allisteva all'altro, accid l'omicidio fosse seguito con più facilità: e però non basta dire semplicemente, che stavano armati, *Foller nella sua pratica de forma capitulorum homicidii nella 6. p.* per la dottrina *d' Angel. Aret. in lib. malef. verbo d. malefic. sempre assistit.*
- 33 E perche l'omicidio può succedere senza colpa: & è, quando uno pensando di fare altra cosa, ne succede senza avvertirci l'omicidio, *Giul. Clar. nella Pratt. lib. 5. §. homicidium vers. cum autem, & vers. culpa dicitur*, perche non è successo con dolo, nè con animo d'ammazzare, mà inavertentemente; benchè sia omicidio; non si può punire criminalmente colla pena ordinaria della morte, per la *l. Cornel. de sicariis*; mà si deve punire con pena pecuniaria, o esilio, secondo la qualità della colpa; & altre volte anche con pena di Galera, *d. Giul. Clar. loc. cit.* se si può portare per esempio se l'architetto nella machina fatta non avendola sufficientemente ligata, salendo in essa, cascò d. machina, & ammazzò quello vi stava di sotto. Mà se uno volendo ammazzare T. ammazza B. benchè non sia tenuto alla pena ordinaria dell'omicidio, mentre à rispetto di B. non vi fù l'animo d'ammazzare; però si stima più tosto omicidio colposo, che doloso; nulladimeno tiene qualche gravezza, e vi bisognarebbe per la grazia la remissione della parte.
- 34 L'omicidio poi deliberato può succedere in quattro modi, cioè *ex proposito*, & animo deliberato, senz' altra qualità: secondo insidiosamente terzo proditorio: e quarto per assassinio. L'omicidio con proposito si dice, quando assalta un'altro con animo deliberato, e con intervallo precedente; ed in questo si deve avvertire con diligenza, mentre l'animo deliberato non si può congetturare, se non che dall'intervallo precedente, che volgarmente si dice à sangue freddo dopo ricevuta l'ingiuria: & in questo caso le congetture faranno l'apparecchio dell'armi, la radunanza de' compagni, e simili; dal che si cava il pensamento, e deliberamento di commettere l'omicidio; mà se uno benchè nell'istesso istante dopo ricevuta l'ingiuria à sangue caldo subito raduna una moltitudine di compagni armati, ed incontrandosi con quello, che l'hà fatto l'ingiuria gli fa molte ferite, e l'ammazza; non si dice omicidio deliberato, & appensato, mentre durava il calore dell'ira; mà si dice rissa. Insidiosamente si dice l'omicidio quando uno posto, e fermato in un luogo aspetta un'altro con animo d'ammazzarlo, e questo non l'hà potuto vedere, perche quello stava nascosto; e venendo all'improvviso l'assalta, e l'ammazza; il che importa sapersi, come avvertisce detto *Giulio Claro loco citato vers. ex insidiis*; mentre in tal caso detto uccifore fuggendo alla Chiesa non gode l'immunità, il che nella *quest. 30.* della sua Pratica, *vers. si hoc autem*, dice essere di commune opinione. Proditoriamente si dice l'omicidio, quando uno senza ini-

micizia precedente, senza rissa ammazza un'altro come per esempio andando insieme in viaggio, o strada amichevolmente, o pure sedendo insieme nella menza, ovvero fingendo amicizia voltando le spalle l'ammazza, si dice proditorio, *Bart. nella l. respiciendum, §. delinquunt n. 1. ff. de panis, d. Giul. Clar. loc. cit. vers. proditorie*, dove dice, che questo uccifore per sentenza comune fuggendo alla Chiesa nè anco gode l'immunità. Per assassinio si dice l'omicidio quando uno per mezzo di pagamento, con denaro, o altra robba ammazza un'altro e questi tali uccifori si puniscono con pena di morte: ed in molti luoghi s'osserva di portarli al patibolo ligati in una coda di cavallo; ed in altri luoghi si squartano; del che li Giudici si servono per la crudeltà del delitto à terrore d'altri, e fuggendo alla Chiesa non gode l'immunità, mà si può estrarre per il Giudice Secolare, con licenza però del Giudice Ecclesiastico, appresso del quale deve costare detta qualità del delitto; e benchè regolarmente per la generale Consuetudine di tutta l'Italia non si punisce l'affetto se non siegue l'effetto; però in questo delitto d'assassinio si punisce, quantunque non sia seguito l'effetto, come riferisce detto *Giul. Clar. nella sua Pratt. lib. 5. §. assassinium, vers. scias etiam*, per sentenza comune; ed afferma essersi praticato in Napoli à relazione d' *Affitto sopra la prima parte della Costituzione del Regno rubr. 12. n. 16.* in un certo assassinio, il quale con un dardo di Balestra diede nell'arcione della sella di quello, che voleva ammazzare, e non l'offese: e di un'altro Notar Marco, il quale fù afforcato, benchè non fù successo omicidio per assassinio, ed è più grave il delitto, che si fa per mezzo di danari, che quello si fa gratis; questo però si rimette ad arbitrio del Giudice.

Penà di ciascheduna sorte d'omicidio.

- 35 L'omicidio suole commetterli in più modi, cioè: Alle volte colle proprie mani, altre per mani d'altro: nel qual caso anco è tenuto *de homicidio*, per causa del mandato, in maniera, come se l'avesse ammazzato colle proprie mani, *Bart. in l. non solum, §. si mandato n. 19. ff. de injuriis, Curt. Jun. conf. 237. n. 5.* ed altri relati da *Giul. Clar. nella Pratt. crim. q. 89. vers. 1.* Altre volte nell'omicidio si dà l'aggiuto, o consiglio ad un'altro, per far commettere l'omicidio, *d. Giul. Clar. q. 88.* e si deve punire con pena più mite. Si commette anco l'omicidio con dare à mangiare, o à bere qualche cosa mortifera, *l. 2. §. pratoria ff. de sic.* Come anco quello, che da qualche bevanda amatoria, accid quello, che lo riceve se ne muora, *si quis aliquid, §. qui abortionis, ff. de si.* Similmente il falso testimonio per offesa contra alcuno, *d. Giul. Clar. d. lib. 5. falsum, vers. testis qui falsum.* Così anche si dice omicida quello, che manda uno per una strada, nella quale sapeva esservi li suoi inimici, à fine di essere da quelli ammazzato, per il testo nella *l. 3. §. Item quis auctor, ff. de sicar.* Si punisce anco, come omicida quello, che fa, o dà scientemente il veleno malo per ammazzare, ed avvelenare alcuno, *l. 1. l. 2. in princ. ff. de sicar.* e certamente quando dal veleno ne siegue la morte, non si deve dubbitare, che quello il quale lo dà, non debbia essere punito con pena di morte; ed è sentenza comune, come testifica *d. Giul. Clar. d. lib. 5. §. homicidium vers. punitur etiam.* Mà non succedendo la morte non si deve punire con pena ordinaria, e riferisce detto *Clar. in detto luogo aver visto nel S. C. giudicare, che due Serve, le quali avevano dato il veleno alli*

alli loro Padroni, delli quali una fù condannato alla frusta, e l'altra fervire all'Infermi all' Ospedale; ed un tale Tomaso Franco fù mandato per dieci anni in galera. Parimente il Giudice, che condannò l'innocente alla morte si punisce con pena della vita, come omicida, se lo fece corrotto per danari, o pure per sdegno, per il testo nella *l. lex Julia, §. fin. ff. ad l. Jul. repet.*, Come anco se s'adopò, che l'inquisito, è accusato confessasse qualche cosa di falso, per il che poi innocentemente si condannasse alla morte, perche è tenuto alla pena stabilita dalla *l. Cornelia de sicar.* per il testo nella *l. 1. e nella l. 2. §. cui falsa fide scar.* Così anco se pose qualcheduno indebitamente alla corda, ed in maniera, eccedi nel tormentare, che se ne morì, perche si punisce con pena della vita, come omicida per le dottrine citate da *d. Giul. Clar. in d. lib. 5. §. fin. q. 64. vers. antequam tamen, & vers. Judex autem.* Così anco il Medico se scientemente hà dato malo medicamento, accid' l'infermo se ne morì, perche è tenuto, come omicida, per la disposizione di *d. l. Cornel. de sicar.* per il testo nella *l. necessarii, §. fin. verbo Medicus infidus, ff. ad sylle.* E tenuto anco il Medico, che per ignoranza, o colpa dà cause di morire, perche è tenuto alli danni, ed interessi, *d. Giul. Clar. lib. 5. §. homicidium vers. idem Medicus.*

L'omicida deve essere privato della successione di quello ch'ammazza, benchè la successione li spettasse per testamento, o *ab intestato*, e questo non per escluderlo come incapace, perche s'ammette alla successione, e dopo se li leva dal Fisco come indegno di quella, per il testo nella *l. cum ratio, §. fin. ff. de bon. damnat.* e così il figlio, che ammazza il Padre se li leva l'eredità dal Fisco, come indegno, il che *Butr. conf. 63.* dice esser di comune opinione; e non solo procede nel figlio uccisore, mà anco nelli figli di detto omicida, perche in questo caso si privato dell'eredità dell'Ave ammazzato da loro Padre, ed è opinione comune, come afferma *Boer. nella dec. 25. n. 8. & 87.* e similmente il Fisco è preferito nella successione del fratello ammazzato al figlio dell'altro fratello uccisore, *Alber. in 3. p. statutorum q. 58. Bart. conf. 8. n. 4. lib. 3. & conf. 70. n. 45. lib. 4.* è tenuto anco l'omicida all'interessi dell'anima dell'ammazzato, cioè a dare per quella pagamenti, acciò si facciano orazioni, digiuni, elemosine, e sacrificii secondo la sua facoltà, come anco alle mercedi, e spese fatte alli Medici, medicamenti, ed altro appartenenti alla cura di quello, e similmente all'estimazione dell'opere, che l'ammazzato avrebbe potuto fare se avesse vissuto per quel tempo, che naturalmente poteva vivere; e dette conclusioni, come comuni le riferisce *Roland. conf. 39. per totam lib. 2. Bertrandi conf. 117. lib. 8.* dove dice, che de Jure il Fisco è tenuto delli beni confiscati pagare alli figli dell'ammazzato l'estimazione di dette opere, benchè questo in pratica malamente s'osserva, perche il Fisco si piglia tutti li beni del delinquente in virtù della confiscazione senza aver riguardo alle cose predette.

37. la donna, che in se stessa con dolo malo procurò l'aborto, cioè quando una donna gravida per non scoprire la gravidanza, procura buttare il parto, cioè la creatura, che hà conceputa dentro il suo ventre; se il feto era animato, è tenuta della pena della vita: il che procede non solo in detta madre, mà anco in ogn'altro, che dolosamente percote la donna gravida: e se sarà Clerico quel Tale, che diede cau-

sa all'aborto, si deve rimuovere dall'ufficio dell'Altare, se era animato, *B. ff. tit. de homic. nu. 5.* dove allega *Cepoll. nel conf. 36.* il quale tiene per indubitato, che essendovi il dolo incorre la pena della morte, non solo si seguirà l'effetto, mà anco se non seguirà. In questo delitto bisogna avvertire molte cose. Primo, di verificare, che la donna in effetto era gravida, e questo potrà avere dalle Mammane, o altre donne pratiche, che avranno visto detta gravidanza, e di quanti mesi era gravida, per saperse se era animato detto nascente. Secondo, sapere li rimedii, che avrà pigliati, e la qualità di essi, o pure se è infagnata, e quante volte, e potendosi avere il parto o vivo, o morto, o dove fosse atterrato, e li segni, che si troveranno dalli Medici, e verificare le circostanze, che il fatto rappresenterà. Terzo, verificare, che la donna non è più gravida, ed a questo effetto si farà riconoscere dalle Mammane, le quali deponeranno, che avendo visto, e riconosciuto la T. T. per ordine della Corte, l'hanno trovata non essere gravida: ed avendo riconosciuto le rizze, seu. menne, vi hanno trovato il latte, e dette rizze cresciute colli capitelli dilungati, o altro, che secondo la loro pratichezza può dare li segni d'aver partorito, o abortito di fresco. Quarto, per test. monii del vicinato andare verificando, che la donna pareva, e dimostrava esser gravida col ventre gonfio, ed alzato, sino al tal tempo, che aveva avuto li vomiti; o pure se detta donna si fosse confidata, e l'avesse paleiato ad altra sua confidente delli segni di detta prenezza; e potendosi avere detto parto si potrà verificare, quali rimedii violenti appare aver pigliato; il che lo potranno riconoscere li Medici, e dire, che detti rimedii fanno l'affetti, che vedono in detta creaturina per vedere se s'è pigliato medicamento, e robba di speziaria. Quinto, verificare, e provare se la donna è zita, vedova, o maritata, atteso se sarà zita si conosce lo stupro, e forsi l'aborto de' recenti dalli segni, che le Mammane diranno; se vedova pure importa verificarsi, mentre pure farà la pena, e titolo dello stupro. E se maritata vi è l'adulterio, ed in questo caso si farà la diligenza, e proverà, che il marito è stato assente, per quanto tempo, acciò non possa allegare, che era gravida del marito, oltre, che succedendo il caso per qualche odio, o altra causa trà il marito, e la moglie, e nascesse l'aborto, pure saria punibile atrocemente, e si andrà verificando il tutto, conforme il caso rappresenterà; così anco à rispetto di quelli, che buttano li fanciulli, esponendoli alle porte di qualche Ospedale, come succede allo spesso, acciò dalli Prefetti di quelli siano pigliati, o pure esponendoli in altre parti, acciò moiano: e similmente à rispetto di quelli, che soffocano il parto, sono anco tenuti per la disposizione di detta *l. Cornel.* mentre sogliono detti fanciulli esser mangiati da Lupi, Porci, o Cani, detto *Boff. loc. cit. n. 7.*

38. Quali, che usano incantesimi, divinazioni, e sortilegi, se l'impone la pena d'essere abbruggiati, per la *l. nullus c. de malefic. & matheumat. & de Jure Canonico*, incorre nella pena della frusta, se sarà persona vile, altrimenti di perpetue carceri, *c. contra sacrilegos 26. q. 5. & Roman. fin.* che incomincia, *tu scis*, ed à rispetto delli malefici, li quali per fatture, o incantesimi rubbano la Sacra Eucaristia, o cose sagre, perche questi la legge Civile li punisce gravissimamente, o alla pena del fuoco ad essere bruggiati, o pure alle bestie ad esser mangiati, *Felias nel.*

nel c. significasti, e' secondo de homicidio in principio.

39 La pena poi dell'omicidio commesso con mandato senza denari, è con denari, con qualità di assassinio, nell'uno, e l'altro caso si punisce con pena di morte naturale, ma si diversifica nel modo d'effeguire, perchè l'omicida per mandato senza denari si punisce semplicemente colla morte di forza, al Pignobili, e troncazione di testa alli nobili. E l'omicida per mandato mediante denari, è altra robba se li dà la morte naturale, come di sopra, ma in più luoghi, come s'è detto, s'offerva d'essere straccinati ad una coda di cavallo, e squartati, *Carrer. nella sua pratt. §. circan. 35. Abb. in cap. & si Clerici de judic. Capyc. nell'alleg. doc. 155. in princ. Giul. Clar. nell'alleg. §. assassinium, vers. sed quare*, e riferisce anco *Muscattell. nella sua pratt. crim. de panis delictorum de homicidio mediante assassinio nu. 2.* aver visto praticare nella G. C. del Vicaria di Napoli, questo però dopo seguito l'effetto, perchè se non sarà seguito l'effetto, in tal caso il mandatario senza denari, è robba si punisce con pena straordinaria ad arbitrio del Giudice, nelli delitti però atroci, perchè nelli delitti, che non sono atroci non si considera niuna pena, *Muscattell. loc. cit. n. 5. e 6.* Ma il mandatario con denari, cioè assassinio si punisce anco se non sarà seguito l'effetto; e così anco il mandante, in maniera, come se fosse già seguito, *d. loc. cit. n. 7. & 8.*

40 La pena di quello, che dà aggiunto, è consiglio, è persuasione, se sarà provato, che il principale delinquente non saria stato per commettere il delitto senza quel consiglio, è persuasione, in tal caso è tenuto coll'istessa pena di detto principale; ma se detto principale anco senza detti consigli sarebbe stato per commettere detto delitto, all'ora non coll'istessa pena, ma con altra più mite, ed arbitraria si deve punire detto consulente, è aggiuntante, è persuasore, per comune opinione così afferma *d. Muscattell. loc. cit. nu. 22.* Con aggiungere però à rispetto di quello, che dà l'aggiuto, è assistenza, che se siamo in quelli delitti, che si commettono col fatto; e detto aggiunto è assistenza è stato precedente trattato, è deliberazione col consenso, è scienza di detto aggiuntante, è che sia stato prima del delitto, è in esso delitto, sempre si deve punire coll'istessa pena, colla quale si punisce il principale. O non precede trattato, è altra deliberazione, consenso, è scienza, ed all'ora si distingue, perchè se l'aggiuntante ha dato causa immediata al delitto, si punisce anco coll'istessa pena del delitto, è non ha dato causa immediata, ed all'ora si deve punire con pena più mite, ed straordinaria, *d. Muscattell. loc. cit. n. 23.*

41 La pena poi del Parricida nell'omicidio in persona del Padre, Madre, Avo, ed Ava è, che si deve cuscire dentro un sacco dopo battuto con verghedi sangue, e con esso si mette un Cane, un Gallo di Gallina, una Vipera, ed una Simia, e poi si buttano tutt'insieme dentro detto sacco nel mare, è vero si dà à mangiare alle bestie. Ma il parricidio nell'altre persone fuori delli detti si punisce con pena ordinaria della *l. Cornelia de fcar.*, come dice *d. Muscattell. in d. luogo n. 35.* però *Giul. Clar. nel §. Parricidium, vers. sed quare*, dice, che detta pena oggi di consuetudine non s'offerva à somiglianza delli Regni di Spagna, e soggiunge, che in Milano il parricida si decapita, è afforca, come l'altre omicidii.

42 La pena delle ferite mortali, è non mortali, è cicatrici, ed altre percussioni, ed insulti sarà, cioè, à rispetto di dette ferite, dalle quali è successa morte, l'istessa della quale è punito l'omicida, cioè per la *l. Cornel. de fcar.* come s'è detto dell'omicidio semplice, e piglia la qualità di gravezza di delitto, secondo la qualità della persona, alla quale furono date dette ferite, come se si considerasse il delitto di *lesa Maesta*, è se se l'aggiungesse la qualità del delitto d'assassinio, se vi sarà intervenuto pagamento, perchè all'ora secondo la qualità del delitto si considera la gravezza, e così si deve punire, *d. Muscattell. loc. cit. de panis vulner. latalium nu. 11.* A rispetto delle ferite non mortali, dalle quali non è successa morte, nè è restato mutilato qualche membro, è qualche cicatrice apparente, ed il feritore per altro sarà uomo di mala fama, la pena sarà di tagliargli la mano, colla quale ha dato al ferito, come riferisce esserne disposto per la Costituzione del Regno, che incomincia: *Si quis aliquem*, *d. Muscattello n. 12. e 13.* Ma se sarà di buona fama, detta mutilazione della mano si può commutare con pena pecuniaria, per il Capitolo del Regno *Ad perversorum*, anco se la parte non sarà concordata, purchè l'abba richiesta, *Affritto*, bensì sopra di detta Costituzione soggiunge due cose: la prima, che in quanto alle composizioni non si possono fare senza la remissione della parte, il che tutti li DD. del Regno anco affermano in pratica doverli osservare, ed esser necessaria detta remissione della parte, *d. Muscattell. loc. cit. n. 17.* Secondo dice detto *Affritto*, che quando la parte sarà itata richiesta dell'accordo; e non volte concordarsi, all'ora il Giudice mediante sentenza potrà commutare la pena corporale nella pecuniaria, per il testo nella *l. quid ergo, §. poena gravior; ff. de infam.* ed in questo dice *d. Muscattello* doverli così praticare, ed aver visto offerire, come decretò egli in molte cause; bensì la condennazione si deve fare alternativa, cioè, è d'andare per tanti mesi, è anni in esilio, è di pagare la tale pena pecuniaria; ed all'ora sarà in elezione di esso inquisito di eleggersi, è la pena corporale, è la pecuniaria, *d. Muscattell. loc. cit. n. 25.* Nell'altre percussioni poi, ed insulti, se la percussione, è insulto sarà itato con armi, è senz'armi, oggi per la generale consuetudine la pena sarà ad arbitrio del Giudice, che giudicherà la qualità delle persone del luogo, e del tempo, secondo la varietà delli casi, *Giul. Clar. q. 82. vers. vim publicam. Cravett. conf. 18. n. 17. & conf. 224. n. 2. Alex. conf. 55, lib. 7. Caravita sopra il rito 68. n. 6. e questa pena ha luogo quando l'insulto fù fatto semplicemente, senza percussione, è ferita, con una spada sfoderata; è simili. Ma quando sarà fatta percussione senza insulto, come à quello con un bastone da solo à solo, è vero nella percussione con schiasso à mano aperta, è pure con pietra, è piombata, in ogni caso di questi succeduti in rissa, vi è oltre l'insulto, annessa anche la causa d'ingiuria, e però vi concorre anco l'azione d'ingiuria, che similmente si rimette ad arbitrio del Giudice di punire, ed imporre le pene secondo la qualità delle persone, del luogo, ed del tempo; e se uno cacciarà l'armi contro un'altro semplicemente senza qualità d'insulto, deve punirsi colla duplicazione di quella pena, che s'è imposta contro à chi porta l'armi, *d. Muscattell. loco cit. n. 35. e 36.**

Dell'asportazione dell'armi proibite, e non proibite, ed ogn' altra cosa atta à nuocere coll' annotazione delle pene, ed altro in conformità delle Regie Pramatiche, e Regii Banni nuovamente ristampati nell'anno 1682. Cap.2.

S O M M A R I O.

Regie Audienze del Regno, e Trimunali di Campagna non possono dare cenzmissioni contro Forasciti à persone, che attualmente non servono, ed in atto non vanno in persecuzione di quelli, n.1.

Licenze d'armi concedute da S. E. ò qualsivoglia altra Tribunale, non vagliono dentro la Città di Napoli, e suoi Borghi se non saranno registrate nella Gran Corte della Vicaria, n. 2.

Licenze concedute etiam da S.E. per iscrittorio, ò suo Collateral Consiglio non possono valersene nelle proprie padrie senza licenza dell'Officiale ordinario, e si limita, num. 3.

Regia Dogana di Puglia non concede licenza d'armi, eccettoche à persone suddite, e non à quelli, colli quali la Dogana non hà giurisdizione, altrimenti sono invalide, num. 4.

Soldati delle Regie Galere, non possono andare per la Città in più numero, che di due giorni; ò si dichiara con qual sorte d'armi possono andare, n. 5.

Soldati Italiani, così d'infanteria, come di cavalleria, non possono andare in quadriglia, non possono poner mano, etiam in occasione di spartire, nè possono essere insultati, e nè anco possono andare caminando per Napoli, e suoi Borghi dopo un'ora di notte, n.6.

Arrendamenti, ed affittazioni di Gabelle tanto di Corte, quanto della Città di Napoli possono tenere certo numero di persone per servizio di loro Arrendamento armati, e quali sorte d'armi possono portare, n.7.

Ministri, ed Officiali della publica Annona devono dar nota al Regente della Vicaria del numero delle persone, che attualmente servono in quelli, e che sorte d'armi possono portare, n.8.

Studenti, ed altri non possono entrare armati dentro li studii, e loro cortili, n. 9.

Scolari, ò altri non possono portare arme di sorte alcuna, ò punte di calamari straordinarie dentro le Scuole, e Cortili delli Collegii de' R.R. PP. Gesuiti, acciò non offendano altri in detti Collegii, &c. n.10.

Mandare ferri, ò armi proibite alle parti, e luoghi d'infedeli, ò venderle non si presume da niuno, n.11.

Portar, ò vendere armi alle parti d'infedeli, ò in qualsivoglia modo mercanziarle, n.12.

Estrarre armi di qualsivoglia sorte fuori del Regno senza licenza in scriptis di S. E. n.13.

Entrare dentro l'audienza del S. R. C. quando si siede dalli Consiglieri, e Presidente senz'armi, e senza il cappello in testa, n.14.

Portare armi di qualsivoglia sorte nella sala di detto S.R.C. ò entrare nell'Aule, Camerini, e Corritori, n.15.

Portare, tenere, e lavorare in casa Pistoni, Cherrubini, Pistole, Archibuscetti, comi Zoffioni meno di tre palmi, ò vero di quattro, quando sono à grillo, n. 16.

Commissarii, quali sorte d'armi possono portare, n.17.

Viandanti, quali sorte d'armi se li concedono, n.18.

Cacciatori cò licenza degl' Officiali ordinarii delle Terre, quale sorte d'armi possono portare, e come, n.19.

Soldati à cavallo di leva, di compagnie ordinarie, gente d'armi, Cavalleggieri, e della nuova milizia della Sacchetta, quali armi, e quèdo le possono portare, n.20.

Delitti con armi di fuoco, num. 21.

Delitti con armi di fuoco dentro Napoli, Borghi, e Casali spettano alla G.C. della Vicaria, non ostante qualsivoglia esenzione, n. 22.

Assistenti, ed auxiliatori nelli delitti con armi di fuoco, num.23.

Carcerati non possono tenere armi di nessuna sorte dentro le carceri, n. 24.

Giustiziarii, e Capitani Regii non possono concedere licenze d'armi, n. 25.

Panettieri, ed altri venditori di robbe non possono tenere armi, &c. n.26.

Licenziati non possono portare armi dopo sonati l'ultimi innui della Campagna di S. Lorenzo per dentro la Città, num. 27.

Entrare con armi nel Palazzo Regio, Tribunali, e corpo di Guardia, n. 28.

Licenze d'armi di S. E. non si possono spedire per il Secretario di Cifra, mà per quello del Regno, e nell'Audienze, per quello della Provincia, n. 29.

Portare Puguali, Daghe, Scilletti, e Smagliatori, n.30.

Portare Daghe, Puguali, Smagliatori, Coltelli appuntati, Pomaroli, mezze spade, cortelle, e storte di tre palmi à basso, Scilletti, con dichiarazione per li Chirurgi, e Rastici, n. 31.

Maistri, che fanno armi, num.32.

Spada, come debbia essere, num.33.

Portare giacchi, pianette, manichi di Maglie, cappelli forti, animette, seù petti forti, broccchieri, ò rotelle di legno, ò di ferro, mazze ferrate, balestre picciole ò pozoni, ed accettulli, n.34.

Portare piombate, ferri, breccie, ed altra sorte di pietre atte ad offendere, n.35.

Portare, ò tenere in casa archibuscetti, ò scoppetti picciole à focile, che sian meno di tre palmi, canne, focili, e chiavi di detti archibuscetti, anche s'avessero licenza d'ogni sorte d'armi, n. 36.

Maistri non possono fare, far fare, accomodare, ò far accomodare armi, &c. num.37.

Portare archibuggi, e scoppetta à focile di qualsivoglia lunghezza, che sia carrica con la pietra al focile per tutto il presente Regno, n.38.

Portare bacchette in mano per la Città, e Borghi, n.39.

Confirmazione, esplicazione, e correzione di Pramatiche tanto circa l'asportazione dell'armi, quanto circa li delitti con esse, e si proibisce il portar armi dentro le Carrozze, num. 40.

Firare, ò sparare archibuggiata senza colpire, n.41.

Regente della G. C. della Vicaria per qual'armi può concedere licenza, n.42.

Confirmazione di tutte le Pramatiche con l'asportazioni dell'armi proibite, n. 43.

Portare coltelli à fronda d'olive, num.44.

Portare armi dentro le cassette delle Carrozze, n.45.

Portare cortelli alla Genovese, ed il fare, e vendere stilletti, smagliatori, cortelli à fronda d'oliva, ed ogn' altra sorte di ferri appuntati, n. 46.

Annotazioni sopra il delitto in genere, ed altro nell'asportazione dell'armi, n.47.

Forma della deposizione del testimonio, che hà visto carcerare l'inquisito ritrovato con armi, n. 48.

Forma della deposizione del testimonio, che hà visto, quando in casa dell'inquisito si sono ritrovate l'armi, n.49.

Distinzione sopra l'aver visto portar'armi proibite, e l'essere carcerato con esse, n.50.

Forma di sentenza sopra il delitto dell'asportazione dell'armi proibite contra la forma, &c. n.51.

Forma di sentenza coll'alternativa ad arbitrio del carcerato, ò ad arbitrio di S.E. n.52.

Forma di sentenza di galera, num. 53.

Forma di sentenza di relazione, num.54.

Pene stabilite dalle Regie Pramatiche, quando si possono minorare, n.55.

Essen-

Esse si visto nel precedente Cap. come si debbia procedere nell'omicidii, ferite, insulti, e simili; perche detti delitti la maggior parte succedono con armi, ed asportazione di esse, era necessario trattare di detta à asportazione d'armi, la quale succede anco contro la forma della Regia Prmatica; però vedremo sopra dette armi, e ciascheduno di esse, e chi può dare le licenze, e come s'osservano oggi le disposizioni di d. Regie Prmatiche, ed à chi è concesso portarle, e come si devono punire li trasgressori.

1 Le Regie Audienze del Regno, e Tribunali di Campagna non possono dare commissioni contra Forasciti à persone, che attualmente non servono, ed in atto non andaranno in persecuzione di quelli. Nè li Commissarii di Campagna possono dare licenze d'armi per questa fidelissima Città, Borghi, e Casali; nè tampoco le licenze dell'Auditore vagliono fuor Provincia, *Pram. 10. de Officio Judicum, & aliorum Officialium, §. 88. & 89. del Conte di Lemos sotto li 31. Maggio 1616.*

2 Tutte le licenze d'armi concesse per S. E., ò qualsivoglia altro Tribunale, etiam della Camera della Summaria, Grand' Ammirante, e Commissario di Campagna, non vagliono, nè si possono servire d'esse dentro questa fidelissima Città, suoi Borghi, e Casali, se non saranno registrate nella Gran Corte della Vicaria; per lo qual registro non si paghi più di due carlini, ancorche la licenza fosse per più persone, *d. Pram. §. 86.*

3 Tutte le licenze, *ut supra* concesse, etiam da S. E. per iscrittorio, ò per il Collateral Confoglio, non vagliono, nè possono le persone valersene nelle loro proprie Padrie Baronali, ò dove dimorano senza licenza dell'Officiale ordinario, eccetto se in dette loro Padrie, ò in luoghi d'abitazione avessero da esercitare qualche commissione, per cause della quale avessero detta licenza, *d. Pram. §. 87.*

4 La Regia Dogana di Puglia non concede licenze d'armi, eccetto che à persone suddite di Dogana, stante che la facoltà, ed uso d'esso è stato concesso per loro difesa, e cautela, e non di quelli, colli quali la Dogana non ha giurisdizione; e concedendosi si danno per nulle, ed invalide, e che non se n'abbia niuna ragione, *Pramat. 79. de Offic. Procur. Casaris, §. 39. de D. Pietro Antonio d'Aragona sotto li 22. Dicembre 1668.*

5 Li soldati delle Regie Galere non possono andare per la Città in più numero, che di due giorni, eccettuato quando occorre uscire in campagna del Capitano delle Galere, ò quando anderanno con gli schiavi per gli servizii di essi: e che non debbano cacciare, nè portare armi inastate, ed archibugi, nè andare armati di niuna sorte d'armi, eccetto, che di spada *tantum*, se non quando usciranno per li detti servizii; e ciascheduno Capitano di Galera non possa, nè debba portare in sua compagnia più, che sei uomini sotto l'infrastrate pene: cioè ciaschedun compagno di Galera, che contraverà incorre nella pena di quattro tratti di corda, ed il Capitano di quella nella pena riservata ad arbitrio di S. E., quali pene s'eseguiranno contro gli disubbidienti *irremissibiliter*, per la *Prmatica di D. Perafante sotto li 23. Luglio 1562. Pram. 2. de condemnat.*

6 Gli soldati Italiani, così d'Infanteria, come di Cavalleria, quali stanno levantando, e per l'avvenire si levantaranno in questo Regno di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, sotto le pene riservate ad arbitrio di S. E. *etiam* corporali non

presumano, nè ardiscano andare in quadriglia dentro questa fidelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, ma à due insieme, e non più. Si comanda di più, che niuno de' predetti soldati di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano ardisca, ò presuma poner mano alla spada, pugnale, ò altra sorte d'armi, *etiam* per ispartire, sotto pena di morte naturale à chi contraverà. Dichiariamo di più, che alla medesima pena incorrono tutte, e qualsivoglia persone di qualunque stato, grado, e condizione si siano, che ardiscano, ò presumano insultare, ò poner mani ad armi contro detti soldati; facendo noto, che dette pene subito s'eseguiranno contro de' trasgressori. Di più s'ordina, e comanda in nome di S. E. à tutt'i sudetti soldati, che non possono andare camminando per dentro di Napoli, e suoi Borghi, sonata che sarà un'ora di notte, *etiam*, che andassero senz'armi; nè possono allegare esser mandati dal loro Capitano, nè per servizii de' loro Officiali; avvertendo, che loro non s'ammetterà niuna scusa: e contro de' predetti trasgressori s'eseguirà la pena ad arbitrio di S. E. *Pram. 18. de Militib. di D. Antonio Navarretta Aud. Generale dell'Essercito de' 21. Lug. 1639.*

7 L'Arrendatori, ed Affittatori di gabelle, tanto della Regia Corte, quanto di questa fidelissima Città di Napoli, à quali in virtù di loro Capitazioni si permette, che possa andare armato, certo numero di persone per servizio di loro arrendamenti. Vogliamo, che loro si permettano tutte l'armi difensive, ed offensive, spade giuste, archibuggi, ò scoppette à focili, ed à micci, maggiori di tre palmi, ronche, ed armi in aste solamente, non ostante qualsivoglia licenza, che tengono, quali vogliamo, che sia lecito portarli, quando staranno in detto servizio, sotto pena a' contravenienti d'anni tre di galera, oltre la perdita dell'armi, per la *Pramat. 14. de Armis, §. 8. del Conte di Lemos de' 18. Agosto 1610. rinnovata, &c.*

8 Gli Ministri, ed Officiali della pubblica Annona, e Deputazione della salute, à i quali per ragione di Capitolazione, ed amministrazione di loro officii si permette, che possano andar armati con certo numero di persone per servizii di detti Arrendamenti, ed Officii; Vogliamo, che si dia nota al Regente di Vicaria del numero delle persone, che attualmente servono in quelli, accioche si registrino secondo al solito, per il quale registro si debbano pagare carlini quattro per licenza: e costando, che attualmente non servono, non vagliono loro dette licenze, ed incorrono nelle pene, così, come non le teneffero, non ostante qualsivoglia licenza, il che s'aurà da dichiarare per il Tribunale, che averà dato detta licenza quali Ministri, ed Officiali, *ut supra*, Vogliamo, che portano tutte l'armi difensive, ed offensive, spade giuste, ronche, ed altre armi in asta per questa fidelissima Città, e suoi Borghi, ed archibuggi, e scoppette à focile, ed à miccio più di tre palmi per lo Regno, per la *Prmatica 22. §. 9. del Conte di Monterey sotto li 4. di Giugno 1631. e concorda colla Prmatica 41. del Marchese de los Velez de' 28. Febbrao 1680. eod. tit.*

Portar' Armi dentro gli Studii, ò Cortile.

9 Avanti gli Studii publici, ed avanti gli loro Cortili nell'ore delle lezioni, così della mattina, come della sera niuno può entrare con armi di qualsivoglia sorte, ancorche non sia studente, sotto pena di dieci anni di relegazione à i Nobili, e di dieci anni di galera à gl' Ignobili, ed altra pena maggiore ad arbi-

arbitrio di S. E. la quale contra quelli, che saranno pipliati in flagranti crimine, Vogliamo, che s'efegua di fatto, incontinentemente, senza ordine giudiziario, *Pramatica 6. de Scholaribus Doctar. §. 2. del Duca d'Alba de' 15. Novembre 1627.*

Portar Armi, è punte di calamari straordinarie, è fur ingiurie dentro le Scuole, è Cortile de' Gesuiti.

10 Niuno Scolare, è altro, che si sia porti arme di forte alcuna, è punte di calamari straordinarie dentro le Scuole, è Cortili delli Collegii de' RR. PP. Gesuiti: nè offenda altri in detti Collegii, è loro distretti con baltoni, pietre, è altro istromento atto ad offendere: nè con pugni, schiaffi, parole disoneste, villanie, ingiurie, è mentite, nè in qualsivoglia altro modo, sotto pena di tre tratti di corda, tre anni di galera, è docati 30. d'applicarsi ad arbitrio di S. E. e se farà nobile di cinque anni di relegazione, è di docati cinquanta d'applicarsi all'istesso modo: nelle quali pene s'intenda incorso, benchè in dette questioni alcuno non restasse ferito, *Pran. 2. de Regimine Studiorum Neapolis, del Marchese de los Velez de' 4. Genn. 1680.*

Portare, è vendere armi alle parti, è luoghi d'Infedeli.

11 Niuna persona, tanto Regnicola, quanto stranera, c'abitasse in questo Regno di Napoli di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia da qui avanti presuma, nè consenta tacit, nec expressè di mandar ferri, ed armi proibite alle parti, e luoghi d'Infedeli, nè meno permetta venderle, è per alcun modo mercanziarle dentro al Regno ad Infedeli: anzi colui, c'avesse notizia, ch'altri le mandasse, è dentro del Regno Palienasse, fra 15. giorni ne debba dare notizia à S. M. E. quel che si trovarà contravenire al predetto,

12 to, vuole S. M. ch'incorra alla pena della vita, con doverli efeguire senza remissione. Riservandosi ad arbitrio di S. M. la contravvenzione di detta pena, *Prag. 2. de extraction. seu exportatione animalium, auri, argenti, è aliorum prohibita del Rè Ferdinando de' 10. Ottobre 1492. è Prag. 4., 10., 16., 19., 22., 27., 24., 48., nelli quali s'acciece la pena, e precise della perdita delle cole.*

Estrarre armi di qualsivoglia sorte fuori del Regno, senza licenza in scriptis di S. E.

Niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia ardisca, nè attent, di estrarre fuori di questo Regno, nè per mare, nè per terra archibugi, nè altre qualsivoglia armi, nè da fuoco, nè di taglio, è punta, con asta, senza espressa licenza di S. E. in scriptis, è sotto pena à chi ne estrarrà, è attentarà d'extraerne occultamente, è palefamente di morte naturale; quale vogliamo, che s'efegua irremissibilmente contro de' trasgressori, e per osservanza del presente Banno s'ordina à tutti Officiali di giustizia, ed altri à chi spetta del presente Regno, è signanter a' Ca-

13 pitane, è Ministri di giustizia delle Città, Terre, è luoghi posti ne' confini, e mar ne d'esso, che tengano particolare cura, ed elecuazione del presente Banno: con dichiarazione però, che in questo Banno non s'intendano incluse quelle persone, che in viaggio per difenzione di loro persone, è per altro fine portassero, è extraessero sopra di loro armi, è à piedi, è à cavallo, è imbarcandosi per mare (con che niuno porti più d' quell'armi, che bisognano per difenzione d'una sola persona) mà vogliamo, che quelli restino sottoposti alle Regie Pramatiche emanate circa l'asportazione dell'armi, *Prag. 22. de extractione, seu exportatione animalium, è c. del Conte di Leinos de' 17. Febbraro 1614.*

Entrare dentro l'Audienze del S. R. C. quando si sede dalli Consiglieri, è Presidente, senz'armi, è senza cappello in testa.

14 Quelli, ch'entrano nell'Audienza, tanto publica, quanto segreta del S. R. C. nel tempo, che in quello i Consiglieri, è Presidente d'esso federanno, per trattare le materie di esso, di qua si voglia stato, grado, è condizione saranno, depongghino il cappello, e l'armi, e quelli, che non ubediranno all'ordinazione sudetta, si comanda d'essere soggetti alla pena della perdita del cappello, e dell'armi, ed altra più grave ad arbitrio di S. E. *Pran. 19. del Rè Ferdinando Primo de' Offic. S. R. C.*

Portar'armi di qualsivoglia sorte nella Sala di detto S. R. C. è entrare nell'Aule, Camerini, è Corritori.

15 Niuno di qualsivoglia grado, qualità, è condizione, che si sia ardisca di portare armi di qualsivoglia genere nella sala di detto S. R. C. nè cò quelle entrare nell'Aule, Camerini, è Corritori d'esso sotto pena di carlini 20. d'applicarsi la metà alle ipete di detto S. C. e l'altra metà à gli Alguzeri, che gli pigliaranno, e perdita di dette armi, oltre altre pene contenute nelle Regie Pramatiche, *Pramatica 86. del Signor Presidente del det. S. R. C. de' 5. Novembre 1642.*

Portare, è tenere in casa Pistoni, Cherrubini, Pistole, Archibuscetti, tanto in Napoli, quanto per il Regno: nè tampoco lavorarle, come anco Zoffioni meno di tre palmi, ovvero di quattro, quando sono à grillo.

16 Niuno possa in modo alcuno portare, nè tenere in casa Pistoni, Cherrubini, Pistole, meno di tre palmi la canna senza il teniero, è archibuscetti picciolli, tanto per dentro questa Fedelissima Città di Napoli, suoi Borghi, è Casali, quanto per niuna Città, Terra, è Casale del presente Regno, etiam per fuori del territorio, sotto le pene corporali, e pecuniarie stabilite per le dette Regie Pramatiche, è Banni, le quali vogliamo, ed ordiniamo a' Regii Tribunali, è Ministri à chi spetta, che le debbano efeguire subito, che loro sarà cotato, che il contraveniente sia stato cattivato in flagranti, che portava, teneva in casa, è lavorava dette arme: banno due testimoni degni di fede contesti, oltre quelli della guardia. Item si proibiscono nel modo sudetto tutti i Zoffioni, che sono di tre palmi di canna, oltre il teniero, li quali non si possono portare, tenere in casa, nè fabricare sotto le pene sudette. Item si proibiscono nel modo di sopra tutti i Zoffioni, ancorche di quattro palmi col teniero, che sono à grillo, i quali non si possono portare, tenere in casa, nè fabricare sotto le pene sudette, *Prag. 32. de Armis del Conte di Villamediana de' 15. Novemb. 1650. n. 2. Commissarii, quali sorte d'armi possono portare.*

17 Item, che li Zoffioni non possano essere se non à rota, è non meno di tre palmi la canna, oltre il teniero, i quali con l'altre armi non proibite gli possano portare, tutte le Squadre de' Prelidi Provinciali, Commissarii di Tribunali, Dogana di Foggia, Delegati Regii, Tesorieri, è Percettori Provinciali, è loro Commissarii, Capitani della grassa, è loro soldati, con che non siano inquisiti, nè delinguenti, li quali abbiano da mandare la lista al Segretario di guerra, nominando le persone, e per lo tempo, che si danno. Item detti Zoffioni della detta giusta misura, colle sudette altre armi non proibite, le possano ancora portare i Commissionati del Grand'Almirante in quelle marine concesute nel Privilegio di detto Grand'Almirante: ed essendo ritrovati in altri luoghi, si possano carcerare dagli Officiali di essi luoghi,

M m e pro-

e procedere contro d'essi, conforme di giustizia si conviene, inviando similmente la nota al nostro Segretario, nominando le persone, ed il tempo, che loro daranno; Dichiarando, che non l'abbiano da portare nell'abitato, ancorche sia nella marina, se non in caso, che vadano à fare qualche effettivo servizio, datone prima notizia al Governatore del luogo. Item l'istesso s'intenda per quelli, che con commissione di detti Tribunali, Officiali, Delegati, Tefogieri, Percettori Provinciali andaranno nelle Terre destinate nelle loro cōmissioni à fare le diligenze, che loro sono, ò saranno commesse, e così i Commissarii di Assignatarii de' Fiscali, *d. Pram. 32. de armis del Conte Villamediana de' 15. Novembre 1650. n. 7.*

Viandanti, quali armi se gli concedono.

18 Item si permette, che tutti i Viandanti, che faranno viaggio per qualsivoglia parte del presente Regno, possano per fuori dell'abitato portare i Zoffioni di quattro palmi, come di sopra carrichi, ed arrotati, e nell'entrare dell'abitato debbano scarricargli di Rota, e levare la polvere dal focone: e come saranno giunti nella Città, Terra, e luogo debbano lasciare nella casa, ò alloggio, dove abitaranno, le dette armi; ed occorrendo venire, e dentro questa Fidelissima Città, prima d'entrare ne' suoi Borghi, debbano disfaricarle, e levare le pietre de' focili, *d. Pram. n. 8.*

Cacciatori con licenza degli Officiali ordinarii delle Terre del presente Regno, quali armi possono portare.

19 Item si permette, che i Cacciatori con licenze degli Officiali delle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, à ciascheduno nella sua Giurisdizione possano per lo loro Territorio portare scoppette di caccia à miccio, ed à grillo, purchè le canne non siano meno di quattro palmi, oltre il tenero; ed entrando nell'abitato debbano levare la pietra dal focone, e la polvere dal focone. Dichiarando, che nella presente Prmatica non si comprendano i Capitanei di giustizia di questa fidelissima Città, quando vanno rondando di notte, ò quando loro sarà ordinato dal Regente della G.C. della Vicaria per alcun servizio, e per tempo limitato: e così parimente s'ordina, che il Capitano di Campagna non possa portare dette armi proibite dentro questa fidelissima Città, e suoi Borghi se non quando gli sarà ordinato del modo sudetto dal Regente soprintendente della Campagna, *d. Pram. 32. de Armis del Conte di Villamediana de' 15. Novembre 1650.*

Soldati à cavallo di leva di Compagnie ordinarie, gente d'armi, Cavalleggeri, e della nuova Milizia della Sacchetta, quali armi, e quando le possono portare.

20 E perche conviene mirare all'estirpazione de' delinguenti, il numero de' quali sempre v'è crescendo, e per tal'effetto della Regia Audienza del Regno, e Commissario generale di Campagna della Provincia di Terra di Lavoro si han da tenere con licenza di S.E. Caporali, e soldati, che attendano alla persecuzione d'essi. Per questo se gli concede facoltà, che possa concedere licenze di qualsivoglia sorte d'armi, etiam proibite, per dentro, e fuori dell'abitato alla squadra, Capitano di campagna, e Caporali, quando vanno giusti al servizio, che loro sarà comandato, per tempo limitato, con darne subito avviso à S.E. nè possano simil' licenze concedere à niun' altra persona per qualsivoglia pretesto, e causa, atteso, che loro lo proibiamo espressamente, bastando per l'or-

dinario l'altre armi loro concesse, *d. Pram. n. 12.*

Delitti con armi di fuoco.

21 Item si dichiara, che incorrono nelle dette pene contenute nella Prmatica dell' Invittissimo Imperador Carlo V. tutti quelli, che delingueranno con armi di fuoco, etiam che per altro non siano facinorosi: e s'ordina à i Tribunali, ed Officiali à chi spetta, che debbano procedere contro d'essi col rigore, che i casi de' delitti ricercano, e conforme per li Regii Banni, e Prmatiche d'ordine de' Predecessori emanate, stà ordinato, e dichiarato, *d. Pram. n. 13.*

Delitti con armi di fuoco dentro la Città di Napoli, Borghi, e Casali spettano alla G.C. della Vicaria, non ostante qualsivoglia esenzione.

22 Item espressamente si ordina, che tutti i delitti, che succederanno con armi di fuoco, e per l'asportazione delle dette armi dentro questa fidelissima Città, suoi Borghi, e Casali, si debbano conoscere dalla Gran Corte della Vicaria, come delegata da S.E. privative à tutti, e qualsivogliano altri Tribunali, Delegati, e Ministri, ed in particolare all'Auditore Gener. dell'Essercito, ed altri Ministri, ed Officiali di Guerra, e Giudice della Grand' Ammirante, non ostante qualsivoglia esenzione, che il delingente pretendesse tenere, proibendo à detti Tribunali, Delegati, e Ministri, che non possono fare inhibitorie, nè ortatorie à detta Gran Corte, e facendole contra la forma di questa, non sia obligata detta Gran Corte ubidirle, *d. Pram. n. 14.*

Assistenti, ed Ausiliatori nelli delitti con armi di fuoco.

23 Ed à rispetto degli assistenti, ed ausiliatori in detti delitti si ordina, e comanda, che la pena sudetta di docati mille s'esecua contra delli detti, e qualsivoglia di loro, procedendosi contra tutti con l'istessa delegazione, ed abbreviazione del termine ordinata da detta Prmatica, *ut supra, Prmatica 22. de Armis del Conte Villamediana de' 15. Novembre 1650. n. 50.*

Carcerati non possono tenere armi di niuna sorte.

24 Gli carcerati presenti, e futuri, tanto nelle carceri de' nobili, quanto degl'ignobili, per niuna occasione, ò causa ardiscano tenere niuna sorte d'armi dentro dette carceri della Gran Corte, sotto pena à Nobili di trè tratti di corda in segreto, e di anni cinque di relegazione, ed à gl'ignobili di trè tratti di corda al publico, e d'anni cinque di galera, nelle quali pene s'intenda esser incorso ciascheduno d'essi, non solo se sarà trovato con dette armi sopra la persona, mà ancora se dette armi si troveranno nelle casse, ò altra qualsivoglia cosa, che per loro si teneranno in dette carceri, ò che in qualsivoglia modo costarà, che per detti carcerati siano stati fatto venire, e si detengano dette armi: le quali pene, in quanto al dare de' tratti di corda s'abbiano da eseguire incontinentemente, senz'altro ordine giudiziale, e l'altre similmente s'abbiano da eseguire con ogni celerità inviolabilmente, *Prmatica 14. de Carcerariis, seu Commentariensis del Conte de Miranda de' 8. Novembre 1593.*

Giustiziarri, e Capitani Regii non possono concedere licenza d'armi, con eccezzione, &c.

25 Gli Giustiziarri, e Capitani Regii non possono concedere facoltà di portare armi à qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, riservati però quelli, che ne tengono privilegio della Cesarea, e Regia Maestà, ò licenza del Regio Collateral Consiglio, ò di S.E. E gli Magnifici Capitani delle Terre demaniali delle Provin-

vincie, similmente debbiano così osservare, *Pram. 2. de Armis del Duca d'Alba de' 21. Feb. 1556.*

Panettieri, ed altri Venditori di robbe non possono tenere armi, &c.

26 Gli Panettieri, Buccieri, Pescevendoli, Bottegari lordi, e de' frutti, ed altri, che vendono robbe comestibile di questa magnifica, e fidelissima Città di Napoli, niuno di detti venditori nell'atto, ed esercizio, che farà del vendere, abbia da tenere armi sopra di se, nè nelle loro botteghe, dove vendono le robbe, quali sono appartati dalle case, dove abitano; nè che gli compagni, ò amici delli detti abbiano da passeggiare armati, far altro per detti luoghi, dove si vendono dette robbe: e quelli, che contraveniranno incorreranno nella pena di quattro tratti di corda, per la *Pram. 3. de Armis di D. Perasante de' 13. Settembre 1559.*

Gli licenziati non possono portare armi dopo sonati gli ultimi intinni della Campana di S. Lorenzo dentro la Città.

27 Quelle persone di qualsivoglia grado, qualità, e condizione, che siano, li quali hanno, ò averanno in futuro licenza di poter portare esse, ò loro creati, e servitori armi defensive, ed offensive, possano, vagliano di quella valersi, e servirsene durante il tempo d'un'ora di notte, e sino, che faranno finiti gli intinni della Campana di S. Lorenzo di questa fidelissima Città di Napoli, eccettuati gli Nobili delli Seggi, e Decurioni delle Piazze di questa fidelissima Città; e finiti detti intinni di detta Città possano usare dette licenze concedute, e concedenda di portare armi, con condizione però, che abbiano da portare con torce accese, ò lanterne con candele accese dentro: E benchè portassero dette torce, ò lanterne con candele accese, non possano, nè loro sia permesso portare in esse rotelle, brocchieri, piombate, ò altre armi proibite da' Regii Banni, *Pram. 1. e 2. excubis, di D. Pietro Giron. de' 3. Settembre 1583.*

Si proibisce l'entrare con armi nel Palazzo Regio, Tribunali, e Corpo di Guardia.

28 Quelli, che hanno licenza di portar'armi proibite non possono entrare con esse nel Palazzo Regio, nè nelli Tribunali, nè nel Corpo di Guardia, e solamente possono portare per detti luoghi la spada col pugnale, *Pram. 9. de Armis di D. Francesco de Castro per ordine di S. E. de' 30. Settembre 1601.*

Licenze d'armi di S. E. non si possono spedire per il Segretario di Cifra, ma per quello del Regno: e nelle Regie Audienze per quelli della Provincia.

29 Le licenze d'armi da S. E. non si possono spedire per il Segretario di Cifra, ma per il Segretario del Regno: e nelle Regie Audienze per li Segretarii Provinciali, *Pram. 11. §. 25. fol. 758. di S. M. spedita in Madrid à dì 2. di Gennaio 1593. de Officialibus, & his, qua eis prohibentur, & Pram. 12. §. 1. del Conte di Monte Rey de' 15. di Giugno 1631. de Officio Secretarii, seu à libellis.*

Portare Pugnali, Daghe, Stilletti, e Smagliatori.

30 Le licenze concedute di S. E. à qualsivoglia sorte di persone di qualunque itato, grado, e condizione si sia, eccettuati solamente li Capitani di giustizia, seu di guardia di questa fidelissima Città, con loro famiglie, e guardie del Regente della G. C. della Vicaria di poter'andare armati d'ogni sorte d'armi proibite, accettato solo d'archibuscetto piccolo; non possano portare pugnali, daghe, stilletti, e smagliatori, non ostante dette licenze d'armi, le quali restano ferme circa il portare dell'altre sotto pena ò

chi controverrà di docati mille a' Nobili, ò di relegazione in Isola dichiaranda, ed à gl'ignobili di cento oncie, ò anni tre di galera ad arbitrio di S. E. ed altre pene contenute ne' Regii Banni, *Pram. 12. de Armis del Conte di Benevento de' 24. Gennaio 1609.*

Si proibiscono daghe, pugnali, smagliatori, coltelli appontuti, pontaroli, mezze spade, cortelle, storte di tre palmi à basso, e stilletti, con dichiarazione per li cortelli non appontuti, per gli Chirurghi, e per gli rustici.

31 Niuna persona di qualunque itato, grado, ò condizione si sia titolata, e non titolata, nobile, ed ignobile, Colonnelli, Matri di Campo, Capitani d'Infanteria, Altieri, Sargenti, uomini d'armi, Cavalli leggieri, continui, intertenidi, e qualsivoglia altro soldato à cavallo, ed à piedi, Capitano di galera, Marinari, ed altre genti, e Capi di esse, Officiali Regii, ed altri stipendiarii di qualunque Tribunale, etiam che per privilegio, ò licenza fosse loro conceduto il portare ogni sorte d'armi, presume portar daghe, e pugnali, tanto per questa fidelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, quanto per qualsivoglia altra parte del presente Regno, sotto pena a' Nobili di docati mille, ò tre anni di relegazione in Isola dichiaranda, ed all'ignobili di cent'oncie, ò di tre anni di galera ad arbitrio di S. E. da eseguirsi irremissibilmente contro gli trasgressori. Così anco si proibisce sotto le medesime pene, che non si portino smagliatori, coltelli appontuti, pontaroli, mezze spade, cortelle, e storte di tre palmi à basso, nè altra sorte di ferri appontuti, e quelli cortelli, li quali non sono appontuti non si possono portare più lunghi d'un palmo, e che non siano di taglio nella cima, siano quatri di sorte, che non abbiano segno alcuno di punta, e la cima sudetta vada sagliendo di maniera, che faccia crocco, ò altro segno di punta assai, nè poco, *verum* in quanto alli stelletti, restino in loro robore tutti gli Banni fatti, così contro quelli, che gli portaranno, come contro quelli, che delinquerranno con essi, *Pram. 14. de Annis del Conte di Lemos de' 18. Agosto 1610. n. 2.*

Si proibisce alli Mastri di fare dette armi.

32 Ed acciocchè in tutto, e per tutto si levino dette forti d'armi, s'ordina, e comanda similmente, che dal dì della pubblicazione di questo niuno spadaro ardisca di fare, di far fare, vendere, nè far vendere, portare, nè far portare fuori del presente Regno i detti smagliatori, daghe, pugnali, e stilletti sotto pena di tre anni di galera: con dichiarazione però, che i Chirurghi per l'esercizio di loro arte possano portare quelli ferramenti con punta, che s'adoprono nella predetta lor'arte, poichè senza essi non potriano esercitarla, e ne nascera danno al publico: e che i Rustici ancora, che servono negli esercizi rusticali possono portare di quelli ferri appontuti, che in detti servizii si sogliono adoperare, purchè non si portino per l'abitato, eccetto per transitos e questo vuole, che s'osservi, non ostante qualsivoglia licenza spedita da S. E. e suoi predecessori, *d. Pram.*

Spada come debbia essere

33 Come anco, che niuna sorte di persone di qualsivoglia itato, grado, e condizione presume portare spada più di quattro palmi di canna lunga in tutto, levato il manico, sotto pena, *Liam* corporale riferivata ad arbitrio di S. E. secondo la qualità della persona; ma sia solamente lecito di portare dette spade della detta misura à quelle persone, à chi è permesso di portarle, *d. Pram. num. 3.*

- Si proibisce il portare giacchi, pianette, maniche di maglie, cappelli forti, guanti di maglie, animette, seu petti forti, broccieri, e rotelle di legno, o di ferro, mazze ferrate, balestre picciole, e pozoni, ed accettulli.*
34. Come anco, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione si sia, titolata, e non titolata, nobile, ed ignobile, ancorche fusse uomo d'armi, cavallo leggiero, soldato à piedi, o à cavallo, intertenido, o qualsivoglia stipendiario di qualunque grado, dignità, e qualsivoglia nazione, possa, nè debba portare giacchi, pianetti, maniche di maglie, cappelli forti, guanti di maglie, animette, seu petti forti, broccieri, o rotelle di legno, o di ferro, o di qualsivoglia altra qualità, mazze ferrate, balestre picciole à pozoni, ed accettulli, così per questa fidelità, Città di Napoli, e suoi Borghi, come in qualsivoglia parte del presente Regno, non ostante qualsivoglia privilegio, o licenza, che tenessero di poterle portare, eccettuandone però gli uomini d'armi, e cavalli leggieri, a quali sia lecito portarli, quando staranno in servizio appresso loro Bandiere, sotto pena a' controvenienti d'anni tre di galera à gl'ignobili, oltre la perdita dell'armi, *d. Pram. n. 4.*
- Si proibisce il portare piombate, ferri, breccie, ed altra sorte di pietra atta ad offendere.*
35. S'ordina ancora, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione debba portare per questa predetta Città, e suoi Borghi, nè in qualsivoglia altra parte del presente Regno piombate, ferri, breccie, nè altra sorte di pietre atte à portarsi per offendere con esse sotto pena à chi controverrà di quattro tratti di corda, o altra corporale riservata ad arbitrio di S. E. *d. Pram. n. 5.*
- Si proibisce il portare, e tenere in casa archibuscetti, e scoppette picciole, à focile, che siano meno di tre palmi, canne, fucili, e chiave di detti archibuscetti, anche s'avesse licenza d'ogni sorte d'armi.*
36. Anco s'ordina, e comanda, che niuna sorte di persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia titolata, o non titolata, nobile, ed ignobile, uomini d'armi, e cavalli leggieri, e qualsivogliano altri stipendiarii, a quali per privilegio fosse conceduto il portare ogni sorte d'armi presuma, nè debba portare, nè tenere in casa archibuscetti, o scoppette picciole à focile, che siano di tre palmi à basso con tutto il teniero, nè portargli, ed immettergli fuori di questo predetto Regno, nè anche canne, nè fucili, e chiavi di detti archibuscetti, e chiavi, che sono di scoppette di tre palmi in su sotto pena à controvenienti, cioè à chi le porterà di morte naturale, o di ducati 2000., e chi le tenerà in casa, o l'immetterà fuori del detto Regno di tre anni di relegazione se sarà nobile, in Isola da dichiararsi, e di tre anni di galera all'ignobili, e di doc. 1000. à nostro arbitrio, dichiarando però, che li Capitani di Giustizia, e loro Ministri, e tutte altre genti di Corte non si comprendano nella presente proibizione, *ita*, che loro sia lecito di portare qualsivoglia sorte d'armi, *etiam* proibite, *Pram. 14. de armis del Conte di Limos. n. 6. de 18. Agosto 1610.*
- Si proibisce anco alli Maestri il fare, far fare, accomodare, o far accomodare d'armi, &c.*
37. Si proibisce anco a' Maestri, che non debbano fare, o far fare, costruire, nè accomodare, o lavorare detti archibuscetti, o scoppette picciole à focile, nè venderli, o comprarli in qualsivoglia modo sotto pena di 10. anni di relegazione in Isola a' Nobili, e di 10. anni di galera all'ignobili, *d. Pram. 7.*
- Si proibisce il portare Archibuggi, e Scoppette à focile di qualsivoglia lunghezza, che sia carica, e con la pietra à focile per tutto il presente Regno.*
38. Anche si proibisce, che niuna persona debba portare archibuggi, nè scoppette à focile di qualsivoglia lunghezza, che sia carica, nè con la pietra al focile, tanto per questa Città prodetta di Napoli, e suoi Borghi, come per qualsivoglia altro luogo abitato del presente Regno, sotto pena a' Nobili d'anni cinque di relegazione, ed all'ignobili d'anni cinque di galera, restando in loro robore, ed efficacia tutti gli altri Banni sopra la proibizione dell'altr'armi, per quanto al presente non contradicono, *& citrà prejudicium* delle pene incorse contro di quelli, che averanno contravenuti à i precalendati Banni, *d. Pram. n. 7.*
- Si proibisce il portare bacchette in mano per la Città, e suoi Borghi.*
39. E di più s'ordina, e comanda à qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, carico, ufficio, preeminenza, condizione, e Nazione si sia, titolata, e non titolata, nobile, ed ignobile, che non debba in modo alcuno portare bacchette in mano per questa predetta Città, e suoi Borghi, nè tampoco le possano portare i Cavalieruzzi per dentro questa Città predetta, ma solo possano portare quelle, che fanno male à Cavallo in campagna, i quali possano portarle in quell'intermezzo di tempo *tantum*, che fanno detto esercizio, e non più, sotto pena a' controvenienti di doc. 1000., o d'anni tre di relegazione in Isola da dichiararsi ad arbitrio di S. E. se saranno Nobili, e d'once 100. se sarà ignobile, o di tre anni di galera. Ordinando particolarmente al Regente della Gran Corte della Vicaria, e qualsivoglia altro Ministro, che non possano, nè debbano dar licenze, nè dispensare alle proibizioni del presente Banno di S. E. contenute, e si comanda al Regente sudetto, e Giudici di detta Gran Corte, Governadori, ed Auditori Provinciali, Capi, Assessori, ed altri Officiali del presente Regno, tanto Regii, come de' Baroni rispettivamente à chi tocca, che debbono, e ciascuno di essi debba tenere particolare pensiero dell'osservanza di detto Banno, ed in ciascheduno de' sopraddetti capi eseguire le sopraddette pene irremissibilmente a' controvenienti, e trasgressori, *d. Pram. 14. de Armis del Conte di Limos de 18. Agosto 1610.*
- Confermazione, esplicazione, e correzione di Pramatichè sotto il titolo de Armis, tanto circa l'asportazioni dell'armi, quanto circa li delitti con esse, ed altro, come si fece per la Pramatichè 39. de Armis del Duca di Sigorbia, e Cardona delli 19. Agosto 1671., colla quale*
40. S'ordina l'inviolabile osservanza di tutte le precedenti Pramatichè, e di quello, che in esse sta disposto, che con questa non venga innovato, o riformato, in modo, che da tutte Regie Pramatichè siano inviolabilmente osservate, senza eccezione alcuna di persona di qualsivoglia qualità, grado, e condizione, anche in qualunque dignità, onore, o posto costituita, e di ogni professione si sia; ed ancorche per qualsivoglia privilegio, licenza, consuetudine, o permissione si pretendesse di poter portare dette armi proibite, quelle annullando, e dando per irrite, e casse, volendo in ogni caso, che da tutti indistintamente dette proibizioni vengono osservate, ed à quelle sotto niuno motivo, ragione, o pretesto: si controvenga, eccettuandone solamente le genti di Corte, che stando in actual perfezione de,

de' delinguenti, in conformità delle prenominate Regie Pramateche, che specialmente l'eccezzuano per servizio della giustizia delle dette proibizioni, che tutti per altro indifferentemente comprendono. E perche conviene ancora bilangiare in modo la qualità delle pene, che non solo siano proporzionate à delitti, mà anco possono con maggior prontezza per castigo de' delinguenti, e timore dagli altri eseguirsi; si ordina, che gli asportatori delle dette arme picciole, ò corte incorrano la pena di anni sette a' nobili di relegazione, e gli altri di galera, ò di doc. 2000. riservata ad arbitrio di S. E. (*aggiungendo*) Pena di morte naturale, ò di doc. 2000. ad arbitrio, *Pram. 11. de Armis*, s'inferisce il *Banno de' 31. di Marzo 1596. del Co. Olivares de' 16. d' Aprile 1607. del Co. di Benevento, la Pram. 14. eod. tit. de' 18. Agosto 1610. del Co. di Lemos, §. 6. la Pram. 22. de' 4. Giugno 1631. del Co. di Monte Rè, §. 6. morte*, ò di doc. 2000. come prima era di morte, ora è di relegazione, ò di galera respectivè. L'istessa pena contro gli asportatori s'intendano di quelli, che portassero nelle car:ozze, ò altre vetture di qualsivoglia genere; e perche restano soggetti li predetti alla pena sudetta di anni sette di relegazione, e galera respectivè, ò di doc. 2000. come di sopra, s'intenda riformata la pena di docati mille aggiunta nella *Pram. 24.*, e l'altra di doc. 6000., e l'altra di anni cinque di carcerazione a' nobili contenuta nella *Pram. 29.* Gli immitenti, e detentori in casa incorrono la pena di cinque anni di relegazione, e galera, respectivè, ò di doc. mille riservate ad arbitrio di S. E. (*aggiunzione*) per la *Pram. 11. era di anni tre di relegazione, e galera, per la Pram. 21. de' 27. Settembre 1623. del Duca d'Alba* è d'anni cinque: questa come conveniente, e posteriori si conferma, *l'ram. 22. 4. Giugno 1631. di Monte Rè*, contra l'immitenti, e detentori tre anni di galera, e doc. mille ad arbitrio, resta però la cinque *juxta precedentem. Contra immitentes, & detinentes* per di doc. 3000. *Pram. 20. de' 18. d' Aprile 1646. del Duca d'Arco*. Restino solamente in piedi le pene imposte per dette Pramateche contra i Maftri, che in qualunque modo fabricassero, ò accomodassero, dette armi corte, come anche contra coloro, che le facessero lavorare, ò accomodare; e l'istessa incorrono i venditori dell'armi sudette colla solita diminuzione della pena (*aggiunzione*) *Pram. 11. di 6. Giugno 1607. del Conte di Benevento*, pena di dieci anni di relegazione a' nobili, e di altri dieci di galera à gli ignobili, *Pram. 4. §. 7. de' 28. Agosto 1610. del Conte di Lemos*, l'istessa pena, *pram. 22. §. 7. de' 4. Giugno 1631. del Conte di Monte Rè*, l'istessa pena contra li fabricatori, venditori, e compratori, *pram. 24. de' 29. Maggio 1637. del Conte di Monte Rè*, l'istessa pena, e s'aggiunge di doc. 600. contra tutti li Maftri. Basta la corporale, *Pram. 28. del 1. di Settembre 1638. del Duca di Medina*, contra li detentori si riduce à doc. 300. ripetita nella *pram. 4. §. 2. de' ista scoppiata*. S'intendano anche riformati gli §. 3. e 4. della *Pram. 21. sotto li 17. Dicembre 1623. del Duca d'Alba*, contro li Maftri, ed altri, che impongono pena di morte naturale, e contro li vendenti, e contro li compratori, e contro gli immitenti, di morte, e doc. 1000. ad arbitrio, *Pramateca de' 29. capi: Essendo noi, &c. de' 18. Aprile 1646. del Duca d'Arco*, contro li Maftri, ed immitenti tre anni di galera, resta per anni sette, e contra l'immitenti, e detinenti, doc. 3000. resta solo per doc. 1000. Con dichiarazione però, che s'intendano espressamente

in ogni caso rivate, e riformate le dette Pramateche per quella parte, che dispongono, imponendo pena di morte naturale assolutamente, ò pecuniaria ad arbitrio, in qualunque de' casi sudetti, restando in piedi le sudette altre pehe corporali, e pecuniarie.

Contro di quelli, che tirano botte d'archibugiate senza colpire.

41. E non essendo conveniente, che si costituisca l'istessa pena à quelli, che sparando dette armi di fuoco, benchè con animo d'offendere, come certamente si presume, tuttavia non succede attualmente l'offesa, restando il colpo senz'alcun'effetto, come è costituita à quelli, che effettivamente offendono, o uccidono: Per tanto, riformando le Pramateche, che altrimenti dispongono, si ordina, e comanda, che nel caso predetto incorrano li delinguenti la pena straordinaria: cioè li nobili la relegazione per anni otto, e gli altri d'altrimenti di galera da incorrersi *ipse facto*, che faranno sparate dette armi, mandando fuori le palle, col quale atto è consumato il delitto, con che resta riformato anche la *Pram. 2. del 1612.* circa l'abbreviazione dell'anno, della forgiudica: come ancora viene à dichiararsi, e riformarsi la *Pram. 3. eod. tit.* che dichiara proditorii di delitti commessi con tutte armi di fuoco, privando i delinguenti di qualsivoglia eccezzione, e privilegi; il che s'intenda di quelli, che attualmente feriscono, ò di quelli, che sparano anche in rissa, armi di fuoco corte proibite, perche più facilmente l'occultano, e non danno niuno luogo di guardarsene; mà non di quelli, che sparando l'armi lunghe non proibite in rissa, quali non possano stimarsi proditorii, mentre in rissa operano armi permesse per la *Pramateca dell'anno 1536. del delictu scoppiata*, come stà detto nel Capitolo seguente. E perche nella *Pram. de' 29. di Marzo 1637. 24. de Armis*, ità disposto, che li delitti commessi con armi di fuoco di qualsivoglia maniera, ancorche in rissa s'intendano proditorii, e s'escludano da ogni indulto, il che ha bisogno di dichiarazione, e moderazione. Per tanto s'ordina, che questo s'intenda di quelli delitti, che si commettono con armi di fuoco, proibite in rissa, non di quelli, che con armi benchè di fuoco, mà permesse, e ne' luoghi permessi si commettono in rissa, mentre non concorrendo il fine della legge, nè anche può applicarvi la sua disposizione: e l'istessa s'intenda circa la loro disposizione, Parendo anche conveniente qualche dichiarazione della novella *Pram. 37. de Armis de' 17. di Aprile 1669.* colla quale fù disposto, che le Pramateche antecedenti de' 29. di Marzo 1637. 24. de Armis, e de' 28. di Maggio 1647. §. delictu scoppiata, circa la delegazione, ed abbreviazione, e pena di doc. mille contra quelli, che delinguessero con armi di fuoco, ed anche contro gli auxiliatori, ed assistenti avessero luogo, benchè delinguessero con altr'armi con la sola asportazione di quelle di fuoco; si dichiara, ed ordina, che ciò s'intenda quando è appensato il delitto, che si commette con ogni forte d'armi atti ad uccidere, come si doveva supporre in tali casi, mentre s'opra con premeditazione, ed intento d'escludere la disposizione delle Regie Pramateche, facendo commettere il delitto con altre armi, e tenendo pronte quelle di fuoco per renderlo più sicuro, e per togliere ogni difesa all'offeso, come si dichiara espressamente in *d. Pram. 5. delictu scoppiata*. Finalmete, perche coll'occasione delle licenze di dette armi, che si sono alle volte concedute per questa Città, e Regno, fareb-

farebbe impedita in qualche parte l'esecuzione della presente Prmatica. Per tanto insistendo nel disposto per le precedenti si rinvocano, ed annullano le dette licenze, che da' Tribunali, e da' Delegati, e da qualsivoglia Officiale, ed anche quelle, che da S. E. istessa per qualsivoglia strada fossero state concesse; restando dal dì della pubblicazione della presente nulle, ed invalide, per quanto tocca alle dette armi di fuoco proibite, e si ordina à tutti, e singoli, che non le debbano più per l'avvenire concedere, *Prmatica 29. de' 19. Agosto 1671. del Duca de Segorbe, e Cardona, la simile Prmatica de' 16. Settembre 1661. del Conte di Pignoranda concorda Prmatica 25. 40. 41. ed altre.*

Per qual' armi può concedere licenza il Regente della G. C. della Vicaria.

42 Nella *Prmatica 25. de Officialibus, & bis qua eis prohibentur, de' 30. Aprile 1655. del Conte di Castriello.* Vi sono disposti li seguenti Capi, cioè 35. *El dicho Regente de Vicaria ha contravenido, dando licencia para poder traer puñal absoluto à todos los que la han perdido, llevando por cada una ciento y treinta y dos reales al año. Y porque esto està prohibido por Prmaticas de este Reyno; Ordeno, y mando, que guarde nel tenor de las dichas Prmaticas, y no pueda el dicho Regente de Vicaria dar, ni conceder las dichas licencias à ninguno genero de gente, por ser esta mi voluntad precisa, y que se guarde lo contenido cerca dello en la dicha carta de treze de Julio de mil y seiscientos y veinte y nueve. 26. Por lo passado se observava que lo que procedia da las composiciones, è licencias que da el dicho Regente para traer espada, è sola, è con daga, se applicassen à la Enfermeria del Tribunal della Vicaria. Y porque esto non se ha continuado assi. Ordeno, y mando que las penas, è composiciones que se hizieron à los que truxeren espada, è sola, è con daga sin licencia se apliquen à la obra pia de la dicha Enfermeria, como antiguamente se bazia, y observava, sin que de ninguna manera pueda al Regente de Vicaria aplicarlo para si en todo, ni à otro ningun efecto si no à este, imponiendole, como per la presente lo impongo la pena pagar con el doblo para la dicha Enfermeria, todo lo che contra esta prohibicion llevar, è se aplicare.*

Confirmazione di tutte le Prmatiche circa l'asportazione dell'armi proibite per la Prmatica 21. de Exulibus §. 8. fol. 446. del Duca di Medina de las Torres, y de Sabioneta de' 25. Luglio 1643.

43 §. Quinto. Perche molti senza, che abbiano fatto delitto alcuno; e perciò praticando per tutto liberamente, alle volte poi s' uniscono di comitiva con li Banditi armando per la campagna con essi facendo delitti; dopo quando loro piace ritornano nelle loro Terre, confidati che non si sappia essere andati in comitiva con detti Banditi, e da questi ne sono nate le grosse squadre di essi. E convenendo rimediare, ordinamo, e comandamo, che ogni volta costarà legitimamente, che alcuna persona sia stata veduta armata con armi di fuoco in comitiva di Banditi, e delinquenti scorritori di campagna al numero di quattro, incorra *ipso facto* alla pena di morte naturale; e se gli possa abbreviare la forgiudica frà quattro giorni, e ritrovandosi in comitiva con detti Banditi al numero di quattro si possa uccidere *impune*, ancorche non fosse stato dichiarato forgiudicato per sentenza, e della testa di esso se ne possa indultare un'altro Bandito, e delinquente.

Si proibisce il portar archibuscetti, pistoni, ed altre ar-

mi di fuoco meno di tre palmi, con tutto il tenero, smagliatori, stilletti, e coltelli à fronda d'oliva à qualsivoglia sorte di commissione dell'Arrendatori, e loro sostituti, &c.

44 §. Sesto. E perche molti vanno armati, *etiam* di archibuscetti piccioli, meno di tre palmi con tutto il tenero, pistoni, stilletti, smagliatori, e cortelli à fronde di oliva, sotto diverse commissioni, come sono quelle, che si spediscono dal Tribunale della Regia Camera della Summaria à gli Arrendatori, e loro sostituti della Regia Dogana di Foggia, l'Audienza Generale dell'Esercito, del Grand'Ammirante, Regio Montiero Maggiore, ed altri Tribunali del Regno: sotto pretesto, che alle commissioni della Regia Camera della Summaria in virtù di Capitulazioni fatti con gli Arrendatori, come ancora de' soprannominati Tribunali, possano portarsi detti archibuscetti, pistoni, ed altre armi di fuoco meno di tre palmi con tutto il tenero, smagliatori, stilletti, e cortelli à fronda d'oliva; e per esser questo abbufo, e contra quello, che stà disposto per altre Prmatiche, e Privilegii concessi à i sopradetti Tribunali (cōcorda colla *Prm. 40. de Armis, e Prm. 1. & seq. eod. tit.*) perciò restando ferme tutte le Prmatiche fatte da' nostri predecessori, tanto in materie dell'asportazione, come della detenzione in casa delle dette armi; colla presente Prmatica si ordina, che non possano detti Tribunali spedire commissioni, con permetterli l'asportazione delle sopradette armi, *ut supra* nominate, e proibite, nè comprenderle per l'avvenire nelle Capitulazioni, che si dovranno fare per detta Regia Corte con detti Arrendatori, ed altri; e tutte le commissioni, che si troveranno spedite per lo passato à rispetto delle sopradette armi proibite, come di sopra, s'intendano rinvocate dalla pubblicazione della presente: e quelli, che presumessero di portare dette armi proibite dopo detta pubblicazione incorrano *ipso facto* nelle pene contenute nelle Regie Prmatiche, ed in caso, che dopo la pubblicazione della presente Prmatica si daffero licenze da i predetti Tribunali delle sopradette armi proibite, le dichiariamo nulle, ed invalide; e gli Officiali, che le daranno incorreranno alla pena di doc. 500. e di privazione dell'Officio *ipso facto*, oltre l'altre pene riservate ad arbitrio di S. E. e della Regia Visita; dichiarando, che nella presente Prmatica si comprendono tutte, e qualsivogliano persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano solo ne sono eccettuati li Capitani di Campagna, e Caporali, e Soldati, tanto del Regio Tribuna e di Campagna, quanto delle Regie Audienze del Regno, quali attualmente stanno servendo la Regia Corte, ed i Capitani di Giustizia di questa fidelissima Città di Napoli, e loro Soldati, e gli Algozini ordinarii della Gran Corte della Vicaria, che effettivamente servono.

Portar armi dentro le cassette dalle Carrozze; accomodare, vendere, e negoziare.

45 §. Ottavo. Ed essendo stati informati, che non ostante le rigide proibizioni, e pene corporali, e pecuniarie, imposte circa il portare dell'armi di fuoco dentro questa fidelissima Città di Napoli, e per tutto il presente Regno: tuttavia non si cessa dall'asportazione di esse, con commetterli diversi delitti, ed omicidii; anzi di più si è ritrovata nuova invenzione circa il portare di tal sorte d'armi di fuoco per questa Città di Napoli, e suoi Borghi; facendo farsi nel mezzo della Carrozza ne i setti corrispondenti à la-

à i lati, e porte di esse una cassetta vacua, che s'alza, e s'apre à gusto loro, che serve per setti à quelli, che siedono nelle porte; e dentro dette cassette portano gran quantità di diverse sorte d'armi di fuoco, ed all'improvviso si ritrovano armati cinque, e sei, donde si può cagionare rovina, e morte di molti, concordata colla *Pram. n. 40. de Armis*, e colla *Pram. 24. 28. e 30. eod. tit.* Perciò volendo rimediare ad un disordine tanto pernicioso, (rivocando prima; ed annullando tutte, e qualsivogliano licenze date così da Noi, come da tutti, e qualsivogliano Tribunali, ed Officiali in virtù della presente Prmatica; rinovando prima, e confermando tutte le Prmatiche, e Banni da Noi, e nostri Predecessori emanati circa il portare d'ogni sorte d'armi, e le pene per tali asportazioni d'armi imposte; volendo, che inviolabilmente s'osservino, e stiano nel loro vigore, ed efficacia, e si diano irremissibilmente le pene debite) Al presente vogliamo, ed ordinamo, che dal dì della pubblicazione della presente Prmatica non sia persona di qualunque stato, grado, e condizione sia, titolata, e non titolata, così nobile, come ignobile, che presume portare per dentro questa fidelissima Città di Napoli, e suoi Borghi Carrozza colla predetta cassetta così vacua, che si apre, e chiude; mà i detti setti di mezzo siano massicci, e non vacui à modo di cassetta, dove si possa portare cosa nessuna, sotto pena à i Padroni delle carrozze, di doc. mille, e di confiscarsi in beneficio del Regio Fisco, *ipso facto, ipsoque jure* la detta carrozza, con tutti li guarnimenti, ed animali, che la portano; e le persone, che ci vanno dentro, che non sono Padroni della carrozza incorrano alla pena di doc. mille; ed i Cocchieri, che portano dette carrozze con dette cassette; ed i Mastri, che le fanno incorrano alla pena di trè anni di galera; da eseguirsi subito; e che *recto tramite* siano portati in galera senz'altro decreto; mà basti solo la flagranza d'essere ritrovati, che conducono la detta carrozza con simili cassette, benchè non vi fossero armi di fuoco; ed affinche si estinguano dette armi di fuoco, quanto sia possibile, ordinamo, e comandamo, che niuno possa quelle fabricare, ò accomodare nel presente Regno; nè tampoco niuno Mercante, ò Negoziante le possa far venire da fuora, nè tenere in sua casa, ò bottega, senza espressa licenza nostra per Collaterale, sotto pena di docati mille, e di trè anni di galera. Ed abbiamo ordinato, che tanto in questa fidelissima Città, quanto nelle Terre, e Città del Regno si destini quel numero, che sarà conveniente, e necessario, così per la fabrica, come per l'accomodazione di dette armi; perche si possano dare, ed accomodare alla gente di Corte proibendo espressamente sotto le medesime penè, che non possano dette armi nè venderse, nè accomodarsi ad altre persone, che non saranno per servizio della Regia Corte, senza espressa licenza.

Si proibisce il portare, fare, vendere, &c. cortelli alla Genovese, & il farli, e vendere stilletti, smagliatori, cortelli à fronda d'oliva, & ogni altra sorte di ferri appuntuti, &c.

45 Per la Prmatica 28. de Armis del Duca di Segorbia, e Cardona delli 18. Ottobre 1670. si proibisce il portar cortelli alla Genovese sotto pena di docati mille, di trè anni di relegazione in Isola, dichiarando per S. E. à i nobili; e di oncie cento, ò trè anni di galera à gli ignobili, e sotto altre pene riserbate ad arbitrio; e con ordinare ancora, che niuno Artefice ardisca fare, nè far fare, vendere, nè far vendere

stilletti, smagliatori, cortelli à fronda d'oliva, cortelli alla Genovese, nè altra sorte di ferri appuntuti, così in questa Città di Napoli, come in altra qualsivoglia parte del presente Regno, sotto pena: cioè per detti cortelli alla Genovese, e pontuti d'oncie cento, ò di trè anni di galera; e per l'altre sopradette armi sotto le stesse pene contra di essi comminate per le sopradette Prmatiche, &c.

Annotazioni sopra il delitto in genere, ed altro.

47 Supposto per vero, com'è verissimo, che in questo Regno per le antiche, e per le novelle, e modernissime Prmatiche, e decretazioni stà vietata l'asportazione dell'armi proibite; occorrendo d'inquire sopra detta asportazione, ò pure d'esserli ritrovate dette armi in potere d'alcuno, affinche detta inquisizione proceda rettamente, li Dottori fanno la distinzione sopra il delitto in genere, cioè in che forma, e con che parole parla lo statuto, ò Regia Prmatica, ò Banno; perche se dirà se alcuno sarà ritrovato, ò pigliato con le tal'armi, ed in tal caso il delitto in genere non s'intende commesso, se non sarà anco pigliato con dette armi, come per li Dottori citati da *Muscattello nella sua pratica crimin. de prohibita Armorum asportatione n. 4.* in maniera che se nella fuga butta l'armi, ed in fuga fosse pigliato, non può essere punito, mentre *de essentia* li ricerca detta attuale intercettazione, come lo conclude *Novar. nella sua q. for. p. 2. q. 68. per la dottrina di Bart., e di altri nella l. i. ff. ad l. Jul. de vi publ. e Mars. nella pratt. crim. §. pro complem. n. 44.* e la pratica comune è, che mai li punisce, anco se sia convitto dell'asportazione dell'armi, se in effetto non sarà pigliato, e ritrovato con esse, *Carter. nella pratt. crim. cap. quor. appell. l. 2. n. 22. Guierrez lib. 1. pratt. quæst. q. 12. n. 15. Novar. ubi suprà n. 3. q. 3. p. 1. n. 2. Farinac. nella pratt. crim. q. 108. n. 143. Clar. in §. fin. q. 82. Ricc. dec. 277. p. 2.* e così acciò lo statuto, ò Prmatica abbia luogo contra li ritrovati con l'armi, si ricercano trè cose. Primo, che sia ritrovato coll'armi. Secondo, che sia stato pigliato con esse; e Terzo, che sia andato carcerato per detta causa, *Muscattell. de prohibita armor. aspor.* e così dice osservarli universalmente *Covarruv. nel. e pratt. quæst. 33. in fin.* perche cessa il delitto dove non vi è la flagranza di esso. E perciò la cognizione, ovvero delitto in genere sarà di pigliare l'informazione sopra l'effettuale presa, cioè, che stato pigliato carcerato nell'atto, ed in tempo, che attualmente portava dette armi: e li testimonii non solo devono deponere sopra la detta carcerazione della persona, ed esserli ritrovata con l'armi, con che l'hanno visto afferrare, e carcerare; mà anco devono riconoscere, e vedere la qualità di dette armi, come se sarà cortello appuntato, à fronda d'oliva, alla Genovese, con che manica, quanto lungo, più, ò meno d'un palmo, se vi è zenna, ò à due tagli, e simili; Così anco dell'archibuscetti, se sarà lungo un palmo, con che sorte di focile, con che sorte di tenero, carrico, ò scarrico, e con che sorte di piombo, e quante palle, ò pallottini vi sono ritrovati dentro, e dire per mano di chi, ed in presenza di quali, e quante persone s'è scarricato, e che vi era polvere di scoppetta dentro, ed al focone, e la pietra al focile, se era arrotato, ò no, e se vi hanno ritrovato la chiave, ed altre palle, e polvere adosso, ed in che quantità, con altre circostanze, e qualità, che porterà il caso; e molti sogliono fare sopra un foglio di carta la mostra, *seu* ritratto con la penna di d. cortello, ò archibuscetto. Altri-

trimento senza detta recognizione, e prova l'informazione, ovvero inquisizione non procederebbe nel caso di detto Statuto, ò Prmatica, che parla di asportazione; anco se farà convitto dalli testimonii, dicendoli, che portava dette armi proibite, d. *Muscattell. loc. cit. n. 7.* è però d'avvertirli, che la prova di d. qualità dell' armi è bene farsi dalli Mastrì, ò Armizeri, che come periti meglio riconoscono det-tearmi; cioè se il coltello è colla punta, se più del palmo, se col taglio da tutte le due parti, se l'archibuscetto è col focile atto à sparare, ed ad ammazzare: e così dell'altre qualità, &c. ed il testimonio, che si esamina sopra detta asportazione deve fare la sua deposizione in questa forma.

Forma della deposizione del testimonio, che hà visto carcerare l'Inquisito ritrovato con armi, &c.

48 Die, &c. T. Terra, &c. atatis, &c. exercitii, &c. testis, &c. Interrogatus, &c. examinatus super presenti informatione, & Primo Interrogatus, se sà egli testimonio della carceratione del T. da chi è stato carcerato, in che luogo, e quando, e se nel mentre di detta carceratione l'hanno ritrovato adosso armi, e con che sorte d'armi, e se andava solo, ò accompagnato, e se ha fatto motivo di fuggire, ò scappare, &c. dixit: Signore. Io mi sono trovato presente questa mattina, ò sera alla tal ora, insieme colli tali, e tali, quando N. è stato carcerato nel tal luogo dalli tali Caporali, Sbirri, ò altri Ministri della Corte, & ho visto quando li detti N. N. l'hanno trovato sopra, ò nelle sacche, ò al centorino, &c. un coltello puntuto, tanto lungo, ò vero nella tal forma, & è questo, che V. S. Sig. Giudice mi mostra al presente sopra questa bossetta, il quale è quello istesso, che hò visto, che portava adosso detto N. nel mentre, ch'è stato carcerato, &c. Così anco se farà archibuscetto, ò altra sorte d'armi proibite, *mutatis mutandis.*

E se la Prmatica, ò Statuto parla, e dispone contro quelli, che tengono detti armi proibite in casa, all'ora devono deponere in questa forma.

Forma della deposizione del testimonio, che hà visto quando in casa dell'Inquisito, ò carcerato si sono trovati armi, &c.

49 Die, &c. T. &c. testis, &c. atatis, &c. exercitii, &c. Interrogatus, &c. examinatus medio ejus juramento super presenti informatione, e Primo Interrogatus, se sà egli Testimonio dell'armi ritrovate nella Casa, ò nella Bottega, ò nel sottano di N. da chi si sono ritrovate, in presenza, ed in compagnia di chi, dove, come, quando, e che sorte d'armi sono state, e se sà dove si ritrovano al presente dette armi. Dixit: Signore. Io questa mattina, ò oggi alla tal ora, mentre stavo alla tal strada, piazza, ò luogo, sono stato chiamato dal Giurato, ò serviente per ordine di V. S. Sig. Giudice, ed insieme con li T. T. T. ed il Caporale, Camerlengo, e Maestro d'atti, appresso à V. S. semo giuntamente andati tutti di persona nella Casa, ò juso, seu sottano del N. sita, e posta nel tal luogo, e mentre semo ivi arrivati si sono fatte più diligenze in detta casa, ed à primo, ò all'ultimo, facendosi riceramenti da detto Maestro d'atti, ò Sbirri, s'è ritrovato da d. N. N. dentro una Cassa, ò al Capezzale del letto, ò in uno Bavullo, del quale ne teneva la chiave T. ò pure scassata, uno archibuscetto, ò uno coltello alla Genovese, ò à fronda d'oliva, ò della tale qualità, con li tali, e tali segni, con focile, e pietra posta al cane di detto focile, ed essendosi scaricato, s'è ritrovato carico di polvere di scopette, e trè palle di piombo, e colla polvere al focone, &c. e detto archibuscetto, ò coltello è il medesimo, che

V. S. Sig. Giudice al presente mi mostra, e fa vedere sopra questa bossetta, che lo conosco benissimo, &c. conforme anco in presenza mia se n'è fatto di detto archibuscetto, ò coltello, &c. dal T. Scrivano, ò Maestro d'atti l'impronto, ovvero ritratto in un foglio di carta, e posto nel processo, ed è veramente consimile in quanto alla lunghezza, *Farinac. de ver. crim. q. 108. n. 55. & seq.* Altrimenti se dette qualità non saranno verificate, non avrà luogo detta pena, perche nelle cose penali, ed odiose non si deve fare estensione, mà strettamente si deve procedere, e però affinché sia punito per la proibita asportazione dell'armi è necessario, che sia pigliato con dette armi proibite, *Scial. nella pratt. di forg. ind. c. 23. dopo il n. 74.*

50 Mà se lo Statuto, ò Prmatica parla, e proibisce indistintamente il portare armi semplicemente, non specificando la qualità delle armi, come parla la Prmatica 1. del Rè Ferdinando sotto il titolo de *Arms*, che incomincia: *Intese per la prefata, &c. nel §. Item vuole essa Maesta per togliere ogni materia di scandalo, di mal vivere, che quelle persone, che non fossero trovate, ò pigliate con armi, ed avessero portato, ò portassero armi, ancorche non siano trovate in flagranti (cum primum) verranno à notizia della Corte siano tenute, &c.* In tal caso, benchè non sia ritrovato, ò pigliato con l'armi, basterà, che si provi d'averle portate, come vuole, *Affitto nella Costituzione del Regno, che incomincia: Intentionis n. 9. cap. 18. per il testo nella l. fin. C. qua res export. non poss. per il cap. ita quorum damn. de jud. & in l. fen. ff. de verb. signif.* e per la deposizione dell' testimonii, che dicono aver visto il tale portare l'armi, si viene à provare la provisione, e prova bastante per il delitto in genere. Non così quando specifica la qualità delle armi, come sono le nostre Prmatiche, che parlano contro quelli, che portano l'armi, cioè scoppettuoli da trè palmi à bacio, daghe, pistolesi, coltelli, e pontaroli pontuti, e spontuti più d'un palmo, e che non siano à due tagli, &c. perche in questo caso non si sodisfa alla cognizione, e prova del delitto in genere, anco se li testimonii diranno d'aver visto T. con armi proibite, ovvero, che portava l'armi proibite, cioè il coltello puntuto, ò non puntuto più d'un palmo, uno scoppettuolo col focile da trè palmi à basso, &c. e vi bisogna la verificatione della qualità delle armi proibite per prova del delitto in genere; e deve costare per il senso del vedere, e del tatto, che il delitto sia commesso, affinché possa darsi vera cognizione, e prova; anzi quando si tratta di provare, e verificare la lunghezza, ò cortezza d'una cosa, non basta, che il testimonio dia la causa della scienza per la vista solamente *absolute*, perche per la sola visione della cosa non si rende certa la misura, mà deve dire, *lo sò, perche l'hò misurato*, ovvero *l'hò visto misurare in mia presenza*, e molte volte non basta un senso, mà si ricercano tutti due, cioè il vedere, ed il toccare, E così si conchiude, che non solo si ricerca, che li testimonii l'abbiano visto, mà che anco l'abbiano toccato, e misurato, e che abbiano osservato l'altre qualità, e conosciuto essere contra la forma della Regia Prmatica; il che non si può adempire, se non per la materiale, ed effettuale cattura, ò prendere, e toccare, *Muscattello loc. cit. fino al n. 23.*

E brevemente si deduce, che quando si tratta della prova del delitto in genere per formare l'inquisizione contra quello, che hà portato, ed è stato intercettato nel portare armi proibite contra la forma

ma delle Regie Pramatiche, primieramente si deve pigliare l'informazione, cioè, che quelle armi, che portava N. erano contra la forma, e qualità ricercata per dette Regie Pramatiche, che niuno le possa portare, se non di certa qualità, e forma; E che quelle, che portava detto N. avevano quelle forme, e qualità proibite dalli Regii Banni, e Pramatiche; ed all'ora sarà ben provato detto delitto in genere con scendere à dette qualità, forme, e specificazioni in specie per poterli venire alla condennazione, e punizione del detto delitto, perche altrimenti farà imperfetta detta informazione, *d. Muscatello loc. cit. n. 26. 27. 28. e 29.*

Sentenza di morte sopra il delitto dell'asportazione d'armi proibite contra la forma della Regia Pramatica.

51 *In Causa R. Fisci cum N. N. Inquisito, & carcerato in hac Reg. Audientia, &c. & de asportatione, &c. prout ex actis, & informazione contra ipsum capta, &c. fuit provisum, &c.*

Die, &c. coram Illustriss. Domino Praefide, & DD. Reg. Auditoribus T. T. T., ac Domino Fisci Patrono T. facto verbo per dictum D. T. causa Commissarium, &c. visis videndis, &c. Christi nomine invocato, fuit provisum, & decretum dictum N. taliter inquisitum, & carceratum, fore, & esse condemnandum, prout praesenti diffinitiva sententia condemnatur ad poenam mortis, & proinde laqueo furcis suspendatur, prout suspendi mandatur, ita ut ejus anima totaliter separetur à corpore vigore Reg. Pragm. pro causa praedicta, &c.

52 E se vi sarà l'alternativa, cioè in arbitrio dell'inquisito, di patire la pena di morte, di pagare docati due mila di pena pecuniaria à suo arbitrio, si dirà: *Verum si solverit infra dies tot ducatos bis mille, vel idonee, & sufficienter cautelaverit. Regium Fiscum, super se deatur in esequutione dictae sententiae.* E se sarà ad arbitrio, ed elezione di S. E. si dirà: *Vel solvat, &c. ad arbitrium, & electionem S. E. qua certioratur per relationem, qua pendente, nil innovetur, & expectetur ejus ordinatio, & ita per hoc suum, & intimetur.*

Sentenza di Galera per detta causa, &c.

In Causa, &c.

53 *Die, &c. coram, &c. facto verbo, &c. fuit provisum, & decretum dictum N. taliter inquisitum, & carceratum fore, & esse condemnandum, prout praesenti diffinitiva sententia condemnatur ad remigandum, & personaliter inserviendum in Reg. Triremibus Sua Cath. Majestatis per annos tres vigore Reg. Pragm. pro causa praedicta, &c. ibiq; remiget, & personaliter inserviat, & proinde remittatur in carceribus M. C. V. vel ad dictas regias triremes ad electionem S. E. cum aliis condemnatis cum prima commoditate catena, & ita per hoc suum, & intimetur, &c.*

Sentenza di Relegazione, &c.

In Causa, &c.

54 *Die, &c. coram, &c. facto verbo, &c. Visis videndis, & consid. de jure, & de facto Christi nomine repetito, audito dicto Domino Regio Fisci Patrono fuit provisum, & decretum dictum N. taliter inquisitum fore, & esse condemnandum, prout praesenti diffinitivo decreto condemnatur ad relegandum, & relegationem implendam in tali loco, &c. juxta dispositionem Regia Pragm. pro causa praedicta per annos tot, &c. sub pena duplicationis, in casu, quo non adimpleverit, & continuò ibi non permanserit, si fuerit visus, captus, vel convictus, & hoc infra*

dies . . . numerandos à die notitia praefata sententiae, & ita per hoc suum, & intimetur.

55 Si avverte, che le pene di dette Regie Pramatiche si possono minorare per più cause. Primo, nella semplice asportazione senz'altro delitto, *Sanfel. decis. 255.* Secondo, quando l'inquisito non fosse solito di commettere delitti, non farà uomo facinoroso, nè diffamato, di mala vita, e fama, *d. Sanfel. loc. cit.* Terzo, se nel luogo del delitto non vi fossero altre persone, che asportassero tali armi, perlocchè dalla minorazione della pena di detto N. carcerato, dette altre persone si rendessero più audaci, e così la sentenza farebbe di mal'esempio. Quarto, se l'inquisito era involuppato in gravi inimicizie, e gl'inimici erano persone di mala vita, soliti di ponere in esecuzione le minacce; perlocchè temeva probabilmente di essere da quelli offeso, perche in tal caso sarebbe escusato con qualsivoglia causa leggiera, *Farinac. q. 108. n. 68. & seq. Cavalc. de Brach. Reg. n. 231.* come afferma Nicolino nella sua *pratt. crim. de asportat. armor. prohib. n. 240.* dicendo, che così si è praticato alla giornata nella G. C. della Vicaria; dove gli anni à dietro in visita degli Carcerati coll' intervento del Signor Regente Antonio Caracciolo un tale inquisito d'asportazione d'armi proibite fù condannato in galera per anni quattro; ed un'altro simile inquisito fù condannato per un'anno. E finalmente cessa detta pena, quando cessa il dolo; *Farinac. de var. & divers. crim. q. 108. nu. 144. & de pan. temp. q. 90. n. 26. et 42. Sanfel. dec. 255. n. 5. in fin.* Della controvenzione delle Regie Pramatiche, e Regii Banni, nelli quali stà tassata, ò stabilita certa pena corporale, ò pecuniaria contro gl'inol-servanti, ed inobedienti. Cap. 3.

S O M M A R I O.

- Delitto in genere sopra l'estrazione extra Regnum, e controbando, num. 1.*
- Controbando del Jus prohibendi del Tabacco, e capi da osservarsi in esso, e pene delli contravenienti, ed intercetti, num. 2.*
- Controbandi, e fraude di Gabelle, e Regie Dogane, e pene delli fraudanti, num. 3.*
- Controbandi del Vino, e provvisioni sopra detto Arrendamento, num. 4.*
- Controbandi del miccio, spago, cordelle, e stoppa impecciata, ed ordinazioni sopra detto Jus prohibendi, n. 5.*
- Controbandi de Pesci, ed ordini, e modi per vendere li pesci, senza fraudare la Regia Gabella, num. 6.*
- Pesci vendoli, e pene stabilite à loro favore, n. 7.*
- Controbandi del sale, ed ordinazioni, e forme intorno la vendita delli sali, num. 8.*
- Controbandi di ferro, ed istruzioni per detto Arrendamento, num. 9.*
- Controbandi del Salnitro, e Polvere, num. 10.*
- Controbandi d'Oglio, ed ordinazioni sopra detto Arrendamento, num. 11.*
- Controbandi sopra l'Orgio, ed Avena, num. 12.*
- Controbandi sopra la Manna, num. 13.*
- Controbandi della Polve di scoppette, num. 14.*
- Giuochi, e Giocatori alle carte, citràngoli, ed alla morra in alcuni luoghi, num. 15.*
- Giucò di petriate, e fionda in alcuni luoghi, n. 16.*
- Giucò di fulgori di fuoco, num. 17.*
- Giucò di stracquare con palla à maglio, num. 18.*
- Giucò di Nocelle, e Tarette, num. 19.*
- Giucò, Giocatori, e case di giucò alle carte, dadi, n. 20.*
- Controbandi di Seta, num. 21.*
- Controbandi dell'assisa della paglia, e carboni, n. 22.*

Quando si fa la controvenzione della Prmatica, d'ò Banno si produce *in actis* quella Prmatica, d'ò Banno, alla quale s'è controvenuto, e conforme la controvenzione di quelle, si piglia l'informazione, e delitto in genere, in che s'è contravenuto, e perche queste controvenzioni sono molte, e di diverse maniere, secondo la diversità, e varietà, che nasce dalla medesima Prmatica, d'ò Banno era necessario in questo Capitolo accennare brevemente il tenore, e sostanza di ciascuna Prmatica, d'ò Banno, per saperli così l'ordinazione, che in essa sta precettata, come anco la pena, che vi sta tassata, mentre non si potrebbe conoscere la trasgressione, dissubidienza, e contravvenzione, se prima non si sa la legge, contra la quale s'è contravenuto, come dice l'Apostolo: *Non cognovit peccatum, nisi per legem*, alle quali si uniscono anco le controvenzioni delle provisioni, e decreti della G. C. della Vicaria, d'ò altri Tribunali Supremi, colli loro controbandi, ed intercetti di diverse sortitanto più, che niuno potrà allegare causa d'ignoranza, perche *unusquisque tenetur scire leges*, e gli Banni si fanno per li fordi.

Estrazione extra Regnum, d'ò vero controbanno.

Quando si estraggono robbe di qualsivoglia sorte, d'ò animali, che stanno prohibiti da' Regii Banni, e Regie Prmatiche, da questo Regno in altro luogo fuori d'esso, d'ò nelle marine, e si pigliano *infraganti*, con le robbe, d'ò animali, che vogliono estrarre senza le Regie spedizioni; in questo si attenderà a pigliare l'informazione delle robbe ritrovate, la qualità, d'ò valore di quelle, le persone, che l'estraevano, ed ad istanza, e per ordine di chi (se non saranno gli principali) e basta anco per il delitto in genere, mà quando s'inquirono per li Commissarii di controbanni destinati da S. E. *in partibus*, quando occorrerà di pigliare questa informazione, e non succederà *infraganti*, si procuri d'aver testimonii, che ponno deponere, che il tale ave estratto da tal luogo confine del tal Regno, alla tal parte, verso la Marca, Roma, d'ò imbarcata per mare, d'ò pure portata alla marina, e verificherà, d'ò proverà, come quella robba, che si estrae sia pervenuta in potere dell'estraente, s'era propria, d'ò data da altra persona, verificare anco l'altre qualità, che il fatto rappresentarà, secondo sarà la disposizione, e proibizione del Regio Banno, d'ò Prmatica, alla quale sarà controvenuto, e far dire dalli testimonii, come quella sorte di robba, quando s'estrae senza le licenze, d'ò dispensali, d'ò concessioni de' Deputati, d'ò Regii Superiori, sempre si commette il controbando, e s'intercetta, e s'incorre nelle pene di Regie Prmatiche, e Banni: Verificando anco il modo, come l'estraeva, se di giorno, d'ò di notte, se pubblicamente, d'ò con segretezza fraudolentemente, conducendola vicino al luogo delli confini, e poi estratto fuori Regno.

T A B A C C O.

Capi da osservarsi sopra il Jus prohibendi del Tabacco in esecuzione delle Prmatiche 24. 25. 29. 31. 47.

42. de Victigalibus, & Gabellis.

2. Prmatica 24. del Conte di Villamediana de' 10. Dicembre 1650. S'ordina, e comanda a tutte, e qualsivogliano persone di questa fidelissima Città, e Regno, che debbano osservare, ed eseguire quanto ne seguenti Capi si contiene per la buona, e retta amministrazione, e governo di detto *jus prohibendi*, sotto le pene in essi contenute, quali irremissibilmente si eseguiranno contra de' trasgressori.

Prima: Che niuna persona ardisca di vendere, nè in

publico, nè in segreto Tabacco di sorte alcuna, d'ò sia in foglio, d'ò in polvere minuta, d'ò grossa, semplice, d'ò misturato, con odori, profumi, d'ò con polvere, d'ò erbe, d'ò fiori odoriferi, e medicinali, ed ogni qualità di Tabacco, così Orientali, ed Occidentali, come d'Europa, e nè anco di quello, che nasce in Italia, e detta proibizione s'intenda ancorche detto Tabacco fosse comprato da' fondaci, e botteghe permesse dal Governatore, ed Affittatore del *jus prohibendi*, non permettendosi a chi lo compra il ritornarlo a vendere, se non a gli stessi Amministratori, seù Affittatori della Regia Corte, per lo prezzo però, ch'essi lo comprano senza il *jus prohibendi*, sotto pena la prima volta a chi presumerà venderne di perdere tutto il Tabacco, che si ritroverà avere, e di docati otto per libra, applicandosi le tre parti al Regio Fisco, e la quarta al rivelante, se vi sarà, e la seconda volta docati sedici, e la terza docati 24., ed altra pena ad arbitrio di S. E., nelle quali pene ancora incorrano i Compratori, che lo compreranno contra la forma della presente Prmatica.

Secondo. Qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, e condizione si sia, che vorrà immettere Tabacco nel Regno, d'ò per mare, d'ò per terra debba frà termine di 24. ore manifestarlo con manifesti formati, conforme si costuma nella Regia Dogana agli Officiali del Fondaco più vicino, e quando poi avrà da immetterli, spedito che sarà dalla Regia Dogana, si debba *recto tramite* infondacare ne' fondaci a questo effetto destinati, dove si conserverà, e se ne terrà ragione da' Regii Officiali per doverli disporre dall'Amministratore, ed Affittatore, pagandosi il prezzo, che si concertarà con i Mercadanti, e non dandosi frà detto termine il manifesto, d'ò vero prima di darli, sbarcandosi, d'ò trasbalzandosi in Carra, d'ò in altra Barca il Tabacco, s'intenda esser incorso in controbando, e s'abbia per intercetto. E di più i Padroni de' Vascelli, Felluche, e Barche, che non daranno detti manifesti incorrano in pena di tre anni di galera.

Terzo. Tutte le persone, che si ritrovaranno introdurre, d'ò portare qualsivoglia quantità di Tabacco non manifestato, ed immesso in controbando, stante, che tutti dovranno provedersi di Tabacco da i Fondaci Regii, e dalle Botteghe destinate dalla Regia Corte, ancorche dichiarino la persona, che loro gli hà dato, incorra nell'istessa pena detta di sopra nel primo Capitolo, e nell'istesse s'incorra quando si verificherà, *etiam* per testimonii, che si sia commesso il controbando.

Quarto. Quando si vorrà estrarre il Tabacco, d'ò per *infra* Regno, d'ò per *extra*, ancorche sia comprato da' Regii Fondaci, d'ò dalle Botteghe, dove si vende a minuto, non possa estrarli senza la spedizione de' Regii Officiali del Fondaco maggiore di detto *jus prohibendi*, altrimenti ritrovandosi senza di quelle si abbia per intercetto, e l'estraente incorra nelle medesime pene di sopra.

Quinto. Che niuna persona, oltre di quelle, che avranno licenza dal Governatore, seù Affittatore delle Provincie, e ne' luoghi destinati, possa fabricare, lavorare, nè mesturare Tabacco, e nè anco possa tenere Molini, d'ò Macinelli per macinare il Tabacco, nè Mortai per pitarlo senza la detta licenza del Governatore, d'ò Arrendatore così in Napoli, come per tutto il Regno, dal Governatore, d'ò Arrendatore di ciascuna persona sotto l'istesse pene, come di sopra, colla perdita ancora de' Molini, ad altri ordigni.

Sefto.

Sesto. Si concedono all' Arrendatore Generale, ed agli Affittatori particolari, ed alli subordinarii all' Arrendatore, e Governatore, suoi sostituti in caso di demanio tutte l' esenzioni di pesi personali, ed alloggiamenti attuali soliti concedersi a' Regii Officiali.

Settimo. Si concede ancora, che i Governatori, Arrendatori, ed altri Officiali di detto Arrendamento non possono essere riconosciuti nelle loro cause civili, criminali, e miste, mote, e movende da altri Tribunali, che dalla Regia Camera della Summaria: dipendenti dette cause però dall' esercizio, ed Arrendamento del Tabacco.

Ottavo. Si promette à quei, che riveleranno le controvenzioni, e controbandi, e le fraudi, che si commetteranno contra il tenore della presente Pramatrica la quarta parte, e si terranno segreti; Restando à peso del Tribunale della Regia Camera il pubblicare i Banni, e dare tutti gl' altri ordini necessarii per esecuzione della presente Pramatrica; e nel di più concernente al buon governo di detto *Jus prohibendi*, conforme gl' ordini dati da noi, &c.

Pramatrica 25. di D. Diego de Uzeda de' 24. Decembre 1650. de Vectigalibus, &c. S'ordina, statuisse, e comanda à qualsivoglia persona di qualsivoglia grado, condizione si sia, che tenga in suo potere in fondaco, ed in ogn' altro luogo quantità di Tabacco da una libra in sù *inclusivè*, è sia per vendere, è per uso proprio, è per qualsivoglia altro effetto d' ogni sorte, e qualità, che sia, come di sopra, così forestiero, come di Regno, in fronde, è in polvere misturato con ogni sorte d' erba, e d' odore, così sottile, come grosso, quello debbano rivelare, manifestare *in scriptis*, con loro propria firma, e proprio giuramento, con particolarità, e distinzione fra il termine di giorni otto numerandi à *die publicationis* del presente Banno in potere del Governatore dell' Arrendamento in questa Città di Napoli, suoi Borghi, e distretti, e degli Officiali suoi sostituti per tutta la Provincia di Terra di Lavoro, per gli luoghi lontani dalla residenza di detto Governatore, e dove non faranno sostituti gli rivelino al Governatore della Provincia di detto Arrendamento, sotto pena à chi non rivelerà in tutto, è in parte di perdere il tabacco, ed ancora di più di perdere due volte tanto, quanto importa il prezzo del tabacco, ed altre pene in arbitrio di S. E., ordinandosi, che si debba portare il tabacco nel Fondaco destinato, dove si dovrà riporre, per pagarli poi il prezzo à detti padron; e lo debbano portare fra il termine di 24. ore, sotto le pene predette da incorrersi *ipso facto*. Dichiarandosi, che à rispetto del tabacco, che si troverà in luogo lontano da dove si dovrà riporre, si darà termine competente.

Item fra il medesimo termine di due giorni si debbano rivelare tutte le Macine, e Molinelli, e qualsivogliano altri ordigni, che si troveranno fabricati per indurre il medesimo tabacco in polvere, ed in che luoghi stanno; così di quelli, che stanno in ordine, come disfatti, e le pietre di simili Molini; e dal di della pubblicazione del presente non facciano macinare detti Molini, e che niuno Maestro dell' esercizio di fargli, ed accomodargli da oggi avanti, nè facci, nè accomodi senza licenza del Signor Commissario, dovendosi far diligenze, e visite necessarie, per ritrovargli sotto le medesime pene, promettendo à chiunque denunciarà, e rivelerà à controvenienti al presente Banno il quarto del tabacco, che si pigliarà intercetto, e del doppio prez-

zo d' esso, *ut supra*, quali denuncie si facciano al Governatore del *Jus prohibendi*, che terrà segreti, &c. *Pramatrica 29. di D. Felice Lanzina pro M. C. de' 18. Febbraro 1659. de Vectigalibus, &c.* S'ordina, e comanda, (che citra pregiudizio delle pene incorse, conforme la Regia Pramatrica, e Banni) da oggi avanti non sia persona alcuna, che misca, nè presume d' immettere tabacchi di qualsivoglia qualità, e condizione, in qualsivoglia parte di questa Città, e Regno, *da infra, & extra Regno*, senza prima averne data notizia à i Magnifici Governatori di detto tabacco, è Officiali deputati per essi in questa Città, e Regno, ed ottenutane licenza *in scriptis*, così per mare, come per terra; ed à rispetto de' tabacchi immessi, è che forse s' immetteranno in detti luoghi, *ut supra*, non si possono nè vendere, nè comprare, nè à minuto, nè in grosso, nè in fronda, nè macinato, poiche la detta vendita hà spetato, e spetta alla Regia Corte, *& consequenter* à i suoi Arrendatori, e ritrovandosi, è scoprendosi, che alcuna persona abbia immesso, venduto, è comprato detti tabacchi di controbando, eziandio, che detti tabacchi di controbando si fossero comprati, è venduti da uomini deputati dalla Regia Corte, è dall' Arrendatore, s' intendano tutti incorsi nelle dette pene di sopra menzionate, pecuniarie, e corporali, colla perdita di loro Vascelli, Falluche, Barche, ed Animali, co i quali si fossero immessi detti Tabacchi in controbando; ed à chi rivelerà le cose sudette si darà l' intero valore, ed intrinseco prezzo del Tabacco, ed oltre di ciò la metà della pena pecuniaria, che s' esiggerà dal contrabandiero, e si terrà segreto, &c. Detta Pramatrica fu confermata colla *Pramatrica 31. eod. tit. di D. Francesco Ortiz Cortez Reg. Cam. Summ. de 17. Febbraro 1668.* confermata primo da S. E. ad istanza del Magnif. Andrea Bracato Affittatore per la consulta fattane à 5. Luglio 1664. Ed ultimamente anco confermata, e rinnovata per altra Pramatrica, *sù Banno della Reg. Cam. della Summaria*, con inserzione dell' ordine di S. E. delli 5. Luglio 1673. *eod. tit. fol. 1480. 37. in ordine.*

Pramatrica 42. del Marchese de los Velez de' 10. Ottobre 1677. de Vectigalibus, &c. Confermando la Pramatrica del Conte d' Ognatte, ed altri Banni della Regia Camera, e quanto in essi si contiene: e citra pregiudizio delle pene incorse in beneficio del Regio Fisco da i contravenienti, s'ordina, e comanda, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia possa vendere, nè comprare Tabacco di qualsivoglia sorte, così in fronda, come in polvere, eccetto che dal Fondaco Regio, è Botteghe permesse dal Governatore: è Affittatori del *Jus prohibendi* sotto pena di perdere il Tabacco, e di docati otto per libra la prima volta, docati sedici per la seconda, e docati ventiquattro per la terza volta. Dichiarando, che la pena arbitraria riservata in dette Pramatriche, e Banni s' intenda anco corporale per quello, che tocca per la prima, e seconda volta ad arbitrio di S. E. e per quelli, che forse contraverranno la terza volta, incorrano di più in tre anni di relegazione i Nobili, ed altrettanti di galera gl' ignobili; bastando, che per quello, che tocca alla controvenzione della prima, e seconda volta vi sia prova semiplena per irrogare la pena della terza. *Item*, si ordina, e comanda, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia possa immettere Tabacco di qualsivoglia sorte in questa

fedelissima Città, e Regno, nè per mare, nè per terra, così da *extra* Regno, come *infra*; nè trasportarlo da un luogo ad un'altro, tanto in questa fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, e distretti, quanto in tutto il presente Regno senza licenza *in scriptis* della Reg. Camera, ò degli Arrendatori, che *pro tempore* saranno, non sotto le pene pecuniarie, come di sopra, e perdita del Tabacco, e Vascelli, Navilii, Barche, e qualsivoglia altri legni, salme, animali, Carrozze, Galeffi, Carri, Carrette, ed altro qualsivoglia istromento, con i quali si conduceffe, e trasportasse; ancorche non fossero proprii delle persone, come di sopra, che conduceffero, ò facessero condurre, ma affittati, ò prestati, sotto pena di tre anni di relegazione à i Nobili, e di altrettanti di galera à gl'ignobili; nella quale ancora incorrano tanto i padroni de' Vascelli, Barche, ed altri qualsivogliano Navilii, quanto i Marinari, Sopraccarrichi, Mezzani, Cocchieri, Galeffieri, Carresi, Carrettieri, Salmatari, Vatali, Bastasi, ed altri, che accompagnassero, e convogliassero detti controbandi: concorrendo però per le pene sopradette la scienza dell' immittione, ed asportazione del Tabacco nelle Carrozze, e Galeffi à rispetto de' Cocchieri, Galeffieri, e padroni d. Carozza. E volendosi immettere si debba manifestare frà lo spazio di ventiquattr' ora à gli Officiali del Fondaco p. ù vicino. Terzo, che niuna persona possa fabricare, nè lavorar Tabacco, se non farlo lavorare, nè tener Molini, Macinelli, ne Mortari per pistolarlo, sotto pena di doc. 12. per ciascuna libra di Tabacco, che sarà provato essere macinato, ò che si troverà lavorandose di sette anni di relegazione à i nobili, ed altrettanti di galera à gl'ignobili. E nelle medesime pene incorrano tutte le persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, le quali in qualsivoglia modo fossero complici in detti controbandi, e ancorche fossero i Partitarij, e subaffittatori del detto Arrendamento, e nella stessa pena di relegazione incorrano i Baroni del presente Regno, che permettessero, ò consentissero à i controbandi nelle loro giurisdizioni, ed ancora i loro Governatori colla loro scienza, quando i Baroni non assistono nel feudo. Quarto, che niuna persona possa fabricare, armare, nè porre in ordine Mol. nell. Centimoli, Macinelli, Mortari, nè qualsivoglia istromento atto à lavorare, ò pistare il Tabacco senza licenza *in scriptis* dalla Reg. Camera, ò degli Affittatori del *Jus prohibendi*, sotto pena della perdita del Molino, Centimol., Mortari, ed altri qualsivogliano istromenti, e di sette anni di galera. Quanto, per evitare in ogni modo i detti controbandi, concediamo colla presente facoltà al Magnif. Presidente Commissario, che sarà *pro tempore* del detto Arrendamento, ed ad ogni altro Ministro del Tribunale della Reg. Camera deputando dallo Spettabile Luogotenente, che ciascuno di essi possa senza impedimento alcuno visitare le Squadre delle Galere, così di questo Regno, come di qualsivoglia altro, che capitaranno nel Porto di questa fedelissima Città di Napoli, e luoghi con vicini, ed ancora qualsivoglia Valcello, per far diligenze, ed intercettare il Tabacco, che sopra di essi si troverà; ancorche il Tabacco non sia sbarcato, e visitare le Castelle, Fortezze, e Presidii di questa fedelissima Città, ed intercettare il detto Tabacco, che in essi si troverà; ed ordinamo à gli Officiali di dette Regie Galere, e Vascelli, cioè Padroni, Comiti, Sottoconfiti, Alguzini, ed altri Officiali di esse, che in modo alcuno non

debbano imbarcare, nè far imbarcare Tabacco così in fronda, come macinato, quando vengono da viaggi per questa fedelissima Città, e Regno, non solo sotto le sopradette pene, ma ancora di privazione di loro polti, senza che possano declinare il foro, sotto pretesto di privilegio militare, ò maritimo; e nella medesima pena di privazione de' loro officij incorrano i detti Officiali di Galere, e Vascelli, così maggiori, come minori, sempre, che per questa Fedelissima Città si trovassero Schiavi, ò altri Sudditi di dette Galere, e Vascelli asportando, e vendendo Tabacco, non dovendosi da essi permettere, che detti Schiavi, ò Sudditi calino in terra con detta asportazione di Tabacco, però prima, che da Ministri della Regia Camera si facciano le diligenze necessarie nelle dette Castelle, Squadre di Galere, ò Vascelli, se ne debba dare avviso à Noi, acciò che si possano dare gli ordini necessarij à Castellani, Officiali, Cap. di Galere, e Vascelli; già che per quello, che tocca alle diligenze, che si dovranno fare da' Ministri Suddelgat. nelle Provincie di questo Regno, si daranno gli ordini generali à Castellani, ed Officiali, Capi di Galere, che capitaranno ne' Porti di essi, concedendo con questa la medesima autorità à i Matri Portolani, Luogotenenti, e Vicesegreti, acciò che ciascuno nella sua giurisdizione possa, e debba visitare, fare le sudette diligenze, con intercettare il Tabacco, che in quello si troverà. Sesto, che i controbandi sudetti di qualsivoglia sorte si siano s'intendano provati legitimamente, e concludentemente per due testimonij singolari; e detta prova sia sufficiente, anche à rispetto di coloro, che fabricano Molini, ed altri istromenti per fabricare Tabacco, concedendo colla presente facoltà, che in qualsivoglia caso di controbandi, ò contravvenzione de' sudetti capi si possa indultare uno de' principali, al quale si darà di più il quinto di quello, che perverrà dalla capta, che da esso si porrà in chiaro.

FRAUDE DI GABELLE, E REGIE DOGANE.

Niuno franco permetta, che sotto suo nome altri contrattino, e straggano, ò fraudino li diritti delle Regie Dogane, &c.

3. *Pramatica 4. de Vestigalibus, & Gabellis del Cardinal Granuela de' 10. Giugno 1575.* Si prevede, ed ordina, che da quà avanti, *omni tempore, &c.* non sia persona alcuna di qualsivoglia stato, e condizione si sia, che nel contrattare, ed estrarre, ò nel conversare di qualsivoglia modo mercanzie, ò robbe di qualsivoglia sorte soggette à Regii diritti, tanto nelle Provincie d'Otranto, e Bari, quanto in altre Dogane, e luoghi qualsivogliano del presente Regno, che accomodi il suo nome, essendo franco de Regii diritti, per privilegij, ò altro qualsivoglia modo in detto contrattare, estrarre, ò conversare ad altri soggett. à Regii diritti, non toccando, nè spettando le mercanzie, ò robbe, che si contrattano, *ut supra* ad essi, sotto nome de' quali si fanno dette contrattazioni, mà ad altri soggetti à Regii diritti, *ut supra*, ò vero, che altre persone soggette contrattino, ò immettano, ò estrarcano in nome di persone franche; e facendosi altrimenti, chi contraviene, oltre d'incorrere nelle pene solite di praticarsi insino ad esso, di perdersi la roba, la civiltà, ed altre convenute ne i Banni, e provisioni sopra ciò spedite, incorra anche in pena corporale da arbitrarli per S. E. secondo le qualità delle persone contravenienti, ed in dette pene, *ut supra* alterate, s'intenda incor-

correre ciascheduno, che contraverrà, *etiam*, che la mercanzia sia contrattata solamente, ò estratta.

V I N O.

Provisioni sopra l'Arrendamento del Vino.

4 *Pramatica 15. de Vestigalibus, & gabell. dell'Almirante de' 10. Ottobre 1644.* S'ordina, e comanda, che niuna persona di qualsivoglia stato, &c. *etiam*, che tenesse qualsivoglia carico, ed officio supremo militare: e non ostante qualsivoglia costume in contrario, ardisca di permettere sotto qualsivoglia colore, che in loro Palaggi, Case, e Posti si venda Vino à minuto, nè tampoco concedere, ò locare le loro Case, ò Cantine, ò parti di esse per detto effetto d'immetterci Vino à minuto, così in questa fidelissima Città, suoi Borghi, e Casali, come sin dove si stende la giurisdizione di detto Arrendamento, nè altri, chi siano ardiscono di vendere i Vini pre-detti à minuto in detti luoghi proibiti, *ut supra*, sotto pena à quei, che lo permetteranno, ò venderanno, se faranno nobili di docati duemila per ciascheduno, ed altri *etiam* corporale ad arbitrio nostro riservata; ed all'ignobili di docati mille, e di tre anni di galera, oltre la perdita de i Vini, quali pene pecuniarie si esiggeranno irremissibilmente contro de' trasgressori, e se avranno da ritenere da qualsivoglia depolito, entrate, e soldi, che teneranno da ripartirsi, cioè, la terza parte al denunciante, un'altra terza parte al Regio Fisco, e la restante in beneficio dell'Arrendamento.

Proibiamo ancora, ed espressamente ordiniamo, e comandiamo, che nessuna persona possa, ne debba comprare detto Vino à minuto, come di sopra, in detti luoghi proibiti; nè tampoco mandarlo à comprare da qualsivoglia, nè da figliuoli di minore età, mà lo debbano mandare à comprare nelle Taverne, e Magazeni pubblici del detto Arrendamento, sotto le medesime pene. Ed à rispetto delle Donne vogliamo, che incorrano nelle pene della frusta *ipso facto*, che faranno ritrovate *infrangenti* à vendere, ò comprare detto Vino à minuto in detti luoghi proibiti, ò costerà dalla vendita, ò compra di quello, la prima volta, e la seconda, oltre la frusta, d'essere esiliate dalla Provincia di Terra di Lavoro; ò di star carcerate per due anni nella casa della penitenza. E per li figliuoli di minor età ad arbitrio nostro. Ordiniamo di più sotto l'istesse pene, che niuna persona si possa locare casa, poito, nè altro luogo per vendere Vino, fare il Caccia Vino, nè trasportarlo in detti luoghi proibiti, nè per qualsivoglia altro effetto, senza licenza della Regia Camera. Promettendo indulto à qualsivoglia denunciante, con che non sia il principale Tavernaro, seu Venditore di Vino à minuto, e similmente à qualsivoglia testimonio, che rivelerà caso di fraude legittimamente provato, promettendo di non manifestarli, &c. E la loro deposizione si debba ricevere in presenza del Presidente, che *pro tempore* sarà Commissario del detto Arrendamento, &c.

Pramatica 24. de Annona Civitatis Neap. del Co. di Benevento sotto li 10. di Ottobre 1610. S'ordina, e comanda, che tutte le persone, che tengono, ò faranno tenere Massarie di Vini, non debbano in conto alcuno per trenta miglia attorno questa fidelissima Città di Napoli comprare, nè far comprare Vini di niuna sorte per rivenderli, e farne mercanzias, mà solamente quello, che ne averà di bisogno per uso, e baio proprio di sua casa, e famiglia, conforme per lo Banno stà dichiarato, quale si debba os-

servare puntualmente, sotto le pene di perdere li Vini, e di anni quattro di relegazione à i nobili, ed à gli ignobili d'anni quattro di galera, della qual pena di Vini, che s'acquitarà dal Regio Fisco, ne darà la metà all'acquiretore, se sarà tenuto segreto, e l'altra metà al detto Regio Fisco.

Pramatica 36. de Annona, &c. dell'Almirante de' 22. Settembre 1645. S'ordina, e comanda, che tutti li vini, ch'entreranno in nome dell'Affittatore à carrafa, s'abbiano à portare à dirittura alle Taverne, dove si hanno da vendere, ò ne' loro Ricevitori, che siano stati soliti prima della nuova forma d'affitti di Taverne, le quali, non essendo capaci per riporre i Vini, che ciascheduno Affittatore di esse avrà comprati per venderli in ogni una di dette Taverne; e volendo l'Affittatore sudetto pigliarsi altre camere contigue alla Taverna per servirsene per detto effetto, vogliamo, che le dette camere dove si porranno, ò immetteranno i Vini sudetti abbiano d'aver una uscita *tantum* dentro la stessa Taverna, e non altrimenti.

E quando si portano li detti Vini dalle Massarie, e luoghi in nome di detti Affittatori à carafe, i Carresi, e Barrecchiarri abbiano da portarli con cartelle firmate da essi Affittatori, ò da padroni di Vini, con dichiarare il Vino, che è, quando si parte dalla Massaria, ò luogo tale, vada alla Taverna, seu Ricevitorio, e scaricato, che s'averà il Vinò alla Taverna, seu Ricevitorio à chi dovrà andare, quando ritornerà alla Sbarra della detta Gabella del ducato à botte colla contracartella, debba portare insieme la ricevuta in dorso detta controcartella della consignazione fatta, che sia di mano dell'Affittatore, ò della persona da esso deputanda per detto effetto. E similmente, quando i detti Affittatori de' Vini à carafe mandaranno Vini da' loro Magazeni, seu Ricevitori alle Taverne dentro, e fuori le porte di detta fidelissima Città, debbano mandarli cò cartella firmata di loro mani, con esprimere in quella da chi si mandano, ed à chi Magazeni stanno. E contravenendo alle cose sudette incorrano nella pena della perdita de' vini col doppio del prezzo da applicarsi, conforme per li denominati Banni stà disposto, ed alle pene, *etiam* corporali à nostro arbitrio riservate.

Pramatica 36. de Vestigalibus, & Gabellis, &c. di D. Pedro di Valero de' 10. Ottobre 1670. S'ordina, e comanda à tutte, e qualsivoglia persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione si siano, che à niuno sia lecito aprire, e tenere Magazeni di Vino à Barile senza licenza espressa dello Spettabile Signor Regente Delegato da concedersi inteso il Magnif. Arrendatore, sotto pena di perdere tutto il Vino, che si trovarà ne' loro Magazeni, d'oncie 50. d'applicarsi à beneficio del Magnif. Arrendatore, ed eseguirsi inviolabilmente contra trasgressori.

Ordinazioni per il Jus prohibendi del Miccio, Spago, Cordello, e Stoppa impeciata.

5 *Pramatica 32. de Vestigalibus, &c. della Regia Giunta de' 12. Aprile, 1669.* sopra li seguenti capi dimandati dal Partitario, v3.

1. Che per la Regia Giunta si fa Banno per Napoli, e suoi Casali, e 20. miglia attorno, che niuna persona di qualsivoglia stato, e condizione che sia, possa fabricare niuna sorte di Micci ne' sudetti luoghi, senza espressa licenza *in scriptis* di esso Partitario, sotto pena di perdere le robbe, che si ritroveranno lavorando, ò preparate per detto effetto, e pena di doc. 50. d'applicarsi la metà al Regio Fisco,

fco, e la metà al Partitario, &c.

2. Che niuna persona possa ne' sudetti luoghi tenere Botteghe di vendere Micci, ò in qualsivoglia altra parte senza espresso consenso del Partitario, sotto pena di perdere tutta la robba, che si troverà in dette botteghe, case, e luoghi, dove si venderanno detti Micci, e di doc. 50. di pena d' applicarsi, *ut supra*.

3. Che niuna persona possa comprare, nè impeciare stoppa di cannavo, che siano però atte alla fabrica di detto Miccio, sotto pena della perdita di esse, e di doc. 50. d' applicarsi, *ut supra*.

4. Che tanto esso Partitario, quanto tutte le persone, che anderanno à detto Regio servizio, non possono essere riconosciuti da niun Tribunale, se non dalla Regia Giunta dell' Arsenale Giudice suo Competente, e che possano andare armati di tutte forte d' armi offensive, riberbate però le proibite dalla Regia Prmatica.

5. Che tutti quei, che al presente tengono Micci nelle loro botteghe lo debbano subito rivelare, con darne nota distinta in potere dell' infra scritto Attuario di detta Regia Giunta sotto pena di perdere tutta la robba, e quantità, che si ritroveranno non rivelate, e di doc. 50. d' applicarsi, *ut supra*.

6. Che niuna persona possa estrarre da questa Città di Napoli, suoi Casali, e 20. miglia attorno niuna forte di Micci, Stoppa di Cannavo impecciata, ò sfatta, atta à far Miccio, nè per mare, nè per terra, sotto pena di perdere tutta la robba, e della pena sudetta.

7. Che niuna persona possa impostare stoppa di Cannavo, e Capizzi di Lino sotto le medesime pene, e chi le tiene impostate le debba subito rivelare, cò darne nota à detto infra scritto Attuario di detta Regia Giunta, e sotto le medesime pene, *ut supra*.

P E S C I.

Ordini, e modi per vendere li Pesci, senza fraudare la Regia Gabella.

6 *Pramatica 46. de Annona Civitatis Neapolis, & Regni del Conte di Casrillo de' 28. Settembre 1658.* S'ordina, che da oggi avanti s' osservino l' infra scritte pene, v. 3.

Primo, che niuno Pescatore, Pescivendolo, Accattatore, Ricattiero, ò qualsivoglia altra persona possa vendere il pesce in Mare, ò donarlo prima, che sarà ingabellato à niuna forte di persona; mà debba *recto tramite*, senza fermarsi in parte alcuna, portare il pesce ad ingabellare alla Pietra destinata, e dopo ingabellato subito debba venderli in publico senza ritenzione di parte alcuna dentro Magazeni, case, ò altro luogo nascosto, sotto pretesti di servizii, ò altro, sotto pena, cioè la prima volta di doc. 25. la seconda di doc. 50. la terza di doc. 100., e tre anni di galera, nelle quali pene vogliamo, che s'intendano anche per incorsi i detti Pescivendoli, Pescatori, Accattatori, ò altri, quando si trovassero stare fermi in Mare con Pesci, frà il tenimento di questa fedelissima Città, cioè Torre del Greco, eccetto però in caso di urgente, ed evidente necessità di borrasca di Mare, ò altra legittima causa.

Secondo, che i Gabelloti, ed Officiali della gabella del Pesce da oggi avanti non presumano pesare, ò far pesare in mare il pesce, nè di giorno, nè di notte, nè quello ingabellare, ò trantiggere ad occhio sotto qualsivoglia colore, ò pretesto; Mà il pesce si debba portare alla gabella *recto tramite*, ed ivi pesare con un' ora di giorno in publico, e similmente in publi-

co si debba dopo vendere da' Pescivendoli matricolati, con bilancie, e cartelle d' assisa esposto al publico, acciocchè si possano leggere, e vedere da tutti, altrimenti s'intendano incorsi nella pena di tre anni di galera.

Terzo, che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri da essa gabella dependenti non possano pigliare spase di pesce da sopra le barche, che verranno, ò da altra parte, benchè minime, sotto colore di portarle, ò farle portare alla gabella; mà detto pesce si debba portare da' Pescatori medesimi à pesare, sotto l' istessa pena, *ut supra*.

Quarto, che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri, *ut supra*, non possano andare per mare, e pigliare il pesce da' Pescatori, Accattatori, ò altre persone, con titolo di compra, ò di donazione; mà debbano aspettare, che venga il pesce in terra, dentro le pietre, e dopo ingabellato, ed esposto nel luogo dove si vende, debbano servirsi, conforme gli altri Cittadini per quanto tocca al loro uso *tantum*: permettendo loro assolutamente il poter fare le debite diligenze per gli controbanni, per l' interesse della gabella, ed in caso, che per essi si facesse qualche intercetto, si debba il pesce intercettato pesare, e consegnare à Consoli de' Pescivendoli intieramente per venderli in publico, sotto l' istessa pena, *ut supra*.

Quinto, che detti Gabelloti, Officiali, ed altri, *ut supra*, non possano, nè debbano tenere rezze, sciapichelle, spedoni, tartane, volentini, nè altre sorti di ordigni da pescare, nè tampoco tener parte con Pescatori, Ricattieri, ò Accattatori sotto la pena sudetta, ed anche della perdita dell' ordigni, e si darà il quarto all' Accusatore.

Sesto, che detti Gabelloti, Officiali, ed altri, *ut supra*, debbano ne' loro libri notare con chiarezza, e distinzione la giornata, che vengono i pelci ad ingabellare, il nome, e cognome di chi li porta, la quantità, e qualità d' essi, ed il nome, e cognome de' Pescivendoli, ed à chi si daranno à vendere: ed ad ogni semplice richiesta degli Officiali colli Matri della Graffa debbano subito esibire i libri, conforme saranno richiesti, affincchè in loro presenza possano fare le diligenze necessarie per verificare le controvenzioni, e darne à quelli le fedis, conforme saranno richiesti, senza dilazione alcuna, sotto pena di sei mesi di carcere.

Settimo, che i detti Gabelloti, Officiali, ed altri, *ut supra*, non possano tenere partiti, nè affitto di Pesce, nè fidare tanto gli Accattatori, Ricattieri, Pescivendoli, e Pescatori, quanto i Tavernari, ò Magazenieri; mà debbano subito esiggere solamente il deritto, che loro spetta dentro la Pietra, e non fuori, sotto l' istessa pena contenuta nel Capitolo, *ut supra*.

P E S C I V E N D O L I.

Pene stabilite in detta Pramatita ad istanza, e favore de' Pescivendoli, d. num. 8., e 9.

7 Ottavo, che detti Gabelloti, Officiali, ed altri, *ut supra*, à tempo, che si pesa il Pesce alla Gabella, non debbano pezzolare, nè pigliare la branca del Pesce, acciocchè li Pescatori non siano angasiati, sotto l' istessa pena.

Nono, ordiniamo, che da oggi avanti niuna persona di qualsivoglia stato, e condizione si sia possa pigliare più quantità di pesce di quello, che l' è necessario per l' uso, e vitto di sua casa *tantum*, quale se lo debba pigliare dopo ingabellato, e riposto, che sarà ne' Posti, dove sogliono venderli, con pesarsi prima, e debba pagare subito il prezzo conforme l' assisa, sotto

sotto pena a' controvenienti d'oncie due d'oro .

Decimo, ordinamo à tutte, e qualsivogliano persone, così uomini, come donne, che non possano, nè debbano vendere niuna sorte di pesce nel luogo di Santa Lucia, così nella strada, come dentro le case, e nè acco nel Fondaco di S. Giacomo; mà quello assolutamente s'abbia da vendere nella Pietra di Napoli, ò in quella di Chiaja, ò negli altri Posti publici, e soliti, sotto pena à chi controverrà, cioè la prima volta di doc. 25. la seconda di doc. 50. la terza di doc. 100., e della frusta alle donne, ed à gli uomini d'anni trè di galera, ed à Compratori ne' luoghi proibiti d'oncie due d'oro .

S A L E .

Ordinazioni, e forme intorno la vendita delli Sali che farfi dall'Università del Regno.

8 *Pramatica 4. de Sale vendendo per Universitates del Conte di Benevento sotto li 26. di Genn. 1608.*

In primis si ordina, e comanda à qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia, che non presuma fare, nè far fare, nè tagliare, nè far tagliare Sali in qualsivoglia Salina, e Marina, e luoghi del presente Regno, nè d'acque di Mare, nè di Pozzo, nè di Fonte, nè di qualsivoglia acqua salata, nè di Montagna, ò Conca, dove sia Sale, nè con qualsivoglia altro artificio, nè d'altra maniera, sotto pena di perdere il Sale chi così farà, ò taglierà, di pagare oncie 50., delle quali la metà s' applicherà al Regio Fisco, e l'altra metà si darà al rivelante, e sarà tenuto segreto, e di più incorrerà in pena di trè anni di relegazione se sarà nobile, se ignobile di trè anni di galera: e se alcuna persona terrà, ò pretenderà avere ragione di poter far Sale in alcuna parte del presente Regno, debba comparire nella Regia Camera della Summaria dentro di trè mesi à mostrare il titolo, che se le farà giustizia .

2. Item, che niuna persona di qualsivoglia stato, e qualità, che sia ardisca in niun tempo raccogliere, nè tagliar Sale senz'ordine espresso nostro, ò della Regia Camera, ò d'altro Giudice competente in niuna Salina, nè in alcun'altra parte del Regno, dove si faccia Sale, ancorche si trovi fatto naturalmente, ò per arte, ò per caso, nè di qualsivoglia modo, che sia, ancorche sia abbandonato, ò rilasciato dalla Regia Corte, ò da altra persona, che lo portasse, ò comprato, ò rubbato, ò donato, ò di qualsivoglia altra maniera; mà che ogn'uno tenga obbligo di lasciar il Sale in ogni parte, dove lo troverà, e darà notizia à i Ministri Regii, che più vicini si troveranno deputati per la materia de' Sali: e chi farà il contrario perderà il Sale, ed incorrerà nell' altre pene contenute nel precedente primo Capitolo .

2. Item, che niuna persona di qualsivoglia stato, e condizione si sia ardisca immettere in questo Regno, nè trafficare Sale per terra da un luogo ad un' altro del presente Regno, se non farà avendolo comprato dalla Regia Corte, e portandone bolletta de' Ministri Regii, la quale gli Officiali delle Saline, e Fondaci tengono obbligo darla gratis alle persone, che compreranno il Sale, nelle quali bollette si debba porre la giornata, il nome, cognome, e patria del compratore; la quantità del Sale, che comprerà, il luogo dove si fa la vendita, e per dove s'extrae, sotto pena d'incorrere nelle pene contenute nel predetto primo Capitolo, e di perdere li carri, bestie, e qualsivoglia altra cosa, con che porterà detto Sale; la quale pena ancora s' applicherà la metà al Regio Fisco, e l'altra metà al rivelante .

4. Item ordiniamo, che niuna persona ardisca d' immettere in questo Regno Sale da extra Regno per mare, senza darne notizia subito à i Ministri Regii deputati per questo effetto dove saranno, e dove no, à i Mastri Portolani, ò suoi Luogotenenti, ò Portolanoti della quantità, e qualità del Sale, che si porta; e questo si faccia frà ore 24. dopo arrivato il Vascello al Porto, spiaggia, ò altra parte delle Marine, dove capitarà con detti Sali: e non debbano in modo alcuno quelli scarricare nè in tutto, nè in parte, nè permutare, nè trabalzare da Vascello in Vascello alcuna quantità di Sale, poco, ò assai, senza licenza espressa de' Regii Officiali, ò persona deputata, acciocchè quelli possano intervenire, come sono obligati, e fare il debito notamento per indennità della Regia Corte, sotto le pene contenute nel primo Capitolo, e di perdere anco il Sale, i Navilii, Barche, ò Vascelli, in che si portano; d' applicarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra metà al Rivelante: ed in caso, che i loro Vascelli capitassero per fortuna, ò altro disastro in luogo dove non fossero Fondaci, nè Officiali di Saline, nè Mastri Portolani, in tali casi si ordina, che diano notizia à i Capitani, Giudici, ed Università delle Terre più vicine; ed essendo per pericolo del Mare astretti à fare lo scarricamento, si faccia, avendo dato notizia à i Capitani, ò Giudici, ò Officiali dell'Università, i quali siano obligati ad intervenire, e dare avviso à gli Officiali deputati, ò à detti Mastri Portolani, che saranno più vicini, sotto le pene contenute nel primo Capitolo; e gli Officiali, che non vorranno intervenire vogliamo, che incorrano solo nella pena pecuniaria contenuta in detto primo Capitolo .

5. Item, ordiniamo, che il medesimo si debba osservare sempre, che per mare si traficherà Sale da una parte all'altra del presente Regno, il quale non si possa imbarcare senza i debiti Dispacci, e Responsali, sotto le sudette pene, *ut supra* dichiarate .

6. Item, ordiniamo, che niuna persona, ò Mastri Salinari, Operarii, ò Guardiani, Allibratori, Sguazzatori, Cavalieri, Bastasi, Tagliatori di Sale, Misuratori, e qualsivoglia altra sorte di persone, che introuvengono in detto esercizio; nè qualunque altra persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia ardisca rubbare Sali nè grande, nè picciola quantità di niuna maniera, ancorche sia fior di Sale, soffca, e scopatura di Fondaco, ò di qualsivoglia parte dove si traffica Sale per mare, e per terra, nè di qualsivoglia altro luogo, dove sia, ò si truovi Sale Regio, sotto pena la prima volta di trè tratti di corda, ò della frusta à nostro arbitrio, e per la seconda trè anni di galera: e nella medesima pena incorrerà quello, che scientemente ricetterà, nasconderà, ò ricopererà il Sale rubbato, ò persone, che lo rubbano, *ut supra* .

7. Item, che tutti gli Officiali maggiori, e minori, e Ministri di Saline, Fondaci, ed altre parti del presente Regno deputati per materie de' Sali, ed altre persone non ardiscano di niun modo pigliar Sale, *etiam* ne' piccioli servizi di loro case, senza che si noti, e scriva per le persone deputate à notare tutto il Sale, che si fa, entra, ed esce da i Fondaci, ò pagandolo alla ragione, che si vende in essi, sotto pena di oncie 50. ò di privazione di officio ad arbitrio nostro .

8. Item, s'ordina, e comanda à i Doganieri, Fondachieri, Mastri di Sale, Credenzieri, Tagliatori, ed altri Officiali de' Regii Fondaci, e Saline del presente

sente Regno, che non possano in modo alcuno donare quant'è alcuna di Sale, *etiam* per minima, che fosse, nè dare in pagamento à persona alcuna, seù salario, sotto pena di privazione d'ufficio, ed altre pene contenute nel primo capitolo del presente Banno, e nella medesima pena incorreranno quelli, che gli riceveranno.

9. Item si proibisce, e comanda, che persona alcuna di qualsivoglia sta. o, grado, e condizione si sia, non presume guardare, conservare, seù ricettare Sale, che non sia stato comprato da' Regii Fondaci, Dogane, ò Saline, nelle loro Case, Osterie, seù Taverna, Forni, Navi, Galere, ò Vascelli, nè in qualsivoglia parte, sotto pena di perdere il Sale, e di oncie 50. d'applicarsi, conforme s'applicano nel primo capitolo, e di altre pene corporali ad arbitrio nostro, conforme la qualità della fraude, che in questo si ritrovarà.

10. Item si proibisce, e comanda sotto le predette pene, che non sia persona alcuna, che debba vendere Sale, nè palesemente, nè segretamente, mà la vendita si debba fare ne' Fondaci, e Saline con intervento de' Regii Officiali; e ci contentiamo, che quelle persone, che compreranno i Sali ne' detti Regii Fondaci per tenerli à vendere, lo possano fare, purchè portino le bollette delle compre fatte nella forma, che ita detto di sopra; altrimenti s'intenderà, che siano incorsi nelle pene di sopra contenute nel presente Banno.

11. Item, si ordina, e comanda à qualsivoglia persona di qualunque stato, e condizione, ò vero Officiale, che ricevesse Sale in dette Dogane, Fondaci, e Saline per grazia, seù concessione, ò dignità, che non possa vendere il Sale, che tiene, ò vero cambiare, seù permutare, ò dare, ò donare, ò in altro modo contrattare, mà solamente lo debba consumare per uso suo, siccome l'è stato conceduto, sotto le predette pene, e di privazione della grazia, ò ragioni, che terrà per avere il detto Sale.

12. Item, si comanda, e proibisce, che non sia persona alcuna, che debba comprar Sale nè in segreto, nè in palese, nè poco, nè assai quantità, eccetto ne' Regii Fondaci, con intervento de' Regii Officiali, ò delle persone, che l'averanno comprato da quelli, ò che porteranno, ò terranno le dette bollette, ò che venderanno pubblicamente in Botteghe, ò Piazze, di modo, che il compratore tenga giusta causa di errare, quando chi vende non potesse vendere sotto le pene contenute nel primo capitolo di questo Banno.

13. Item, s'ordina, e comanda à tutti i Ministri, Maitri, ò Doganieri di Sale, Fondachieri, Credenzieri, e qualsivogliano altri Ministri di Saline, Dogane, e Fondaci, che debbano intervenire nelle vendite, che si faranno, e debbano fare le bollette *gratis*, e senza pagamento alcuno (conforme si dice nel capitolo terzo) à tutte quelle persone, che compreranno Sale; ed in qualsivoglia modo lo estrarranno da dette Saline, Fondaci, e Dogane; e perchè la vendita non s'impedisca siano obligati d'assistere ogni giorno trè ore la mattina, e due la sera, e se bisognerà stare più, debbano stare; di modo, che la vendita non s'impedisca di niun modo, e i compratori trovino spedizione presta, e nelle Saline di Monte s'assistano tutto il dì; ed in caso, che lasciaranno d'assistere senza legitimo impedimento, per la prima volta incorrano nella pena di dieci oncie, e per la seconda nella medesima pena, e sospensione d'ufficio per un'anno.

14. Item s'ordina, e comanda à tutti, e Singoli Passaggeri, Piazzieri, Dazieri, Doganieri, ed altri Esattori di qualsivoglia Vertigale, e diritto, cottuito, e costituendo ne' Passi, Terre del presente Regno, Demaniali, e di Baroni, che il Sale, che si comprerà ne i Regii Fondaci, Saline, e Dogane del presente Regno; e tutte quelle persone, che porteranno la bolletta de i Credenzieri, ed Officiali di ciascuno Fondaco le debbano liberamente, tanto esse, comè i loro animali, far passare senz'altro impedimento, con farle franche di qualsivoglia Vertigale, e diritto, per essere franche, ed immuni, sotto pena d'oncie 25. per ogni volta, che si contravverrà, d'applicarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra metà al Rivelante, e di tutti i danni, spese, ed interessi, che si patisse per tal causa.

15. Item si notifica à tutti, e qualsivoglia persona, che tutte le Navi, seù Vascelli, che condurranno Sali in nome della Regia Corte s'intendano guidati, ed assicurati i loro Padroni, Marinari, Passaggeri, Mercanti, Mercanzie, e *precipue* il detto Sale, per qualsivoglia delitto, e debito, *sub fide, et verbo Regio*, e tanto venendo, stando, come tornando, intendendosi, però per gli delitti, debiti, e cause passate avanti la loro applicazione.

16. Item si proibisce à qualsivoglia persona di qualunque qualità, e condizione, che non possa accostare con i suoi animali Bovini, Baccini, Cavalli, Giumente, Porci, Pecore, Capre, e Castrati, nè qualsivoglia altra sorte d'animali, nè di giorno, nè di notte, *publicè, nec occultè*, ancorchè fosse per trāsito, dentro le d. Saline, e dove si fa, e coglie il Sale della Regia Corte, nè per li canali, dove si conserva, e conduce l'acqua à dette Saline, sotto pena di perdere il bestiame, che sarà entrato, e si troverà in detti luoghi prohibiti, e di altre sei oncie d'applicarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra metà a chi l'accusarà.

17. Item s'ordina, e comanda a i Guardiani, ed altre persone, che faranno nominate, e poste per guardia delle Saline, che assiduamente debbano assistere alla custodia de' Sali, e Saline, e fare in questo tutte le diligenze possibili, carcerando qualsivoglia persona, che troveranno, dannificando dette Saline, ò rubbando detti Sali, ò in qualsivoglia altra maniera, che si contravverrà al presente Banno, e facendo il contrario incorreranno nelle pene contenute nel primo capitolo di questo Banno.

18. Item s'ordina, e comanda a tutti gli Officiali maggiori, e minori, tanto Regii, come de' Baroni, che a tutti gli Officiali, Doganieri, Credenzieri, Maitri di Sale, Salinari, Guardiani, Cavallari, e qualsivoglia altra persona, che fatiga al solto della Regia Corte per lo negozio de' Sali, mentre stando al servizio, non possano essere comandati, da' loro Signori per altro servizio personale, nè possano essere eseguiti di persona per qualsivoglia debito, e delitto, e non possano essere molestati per lo portare di qualsivoglia sorte d'armi non proibite da i Regii Banni, e tanto in cause Civili, quanto in cause Criminali non possano essere riconosciuti da altro Tribunale, che dalla Regia Camera, ò Regio Mastro Portulano, ma ne debbano pigliare informazione, ed inviarla a d. Regii Maitri Portulani delle Provincie del Regno, i quali averanno da fare giustizia.

19. Item, che in qualsivoglia luogo del presente Regno i sudetti Officiali, Doganieri, Credenzieri, Maitri di Sale, Salinari, ed altri Operarii siano franchi di qualsivoglia gabella, e dazio sopra vino, pane,

ne, carne salata, seu fresca; grano, seu farina, orgio, ed altre cose commestibili, e di vitto d'uomo; nè siano altretti ad alloggiare nelle loro case, nè contribuire cosa alcuna, *dimmodo* non siano Cittadini.

20. Item, che i Vaticali, e qualsivoglia altra persona, che viene à comprar Sali, non possono essere altretti, nè effecuti di persona, nè sopra il Sale, nè Animali, mentre stanno fuori di loro Terre, tanto nell'andare, quanto nello stare, e ritornare, che faranno.

21. Item s'ordina, e comanda à tutti, e qualsivoglia Officiali, tanto Regij, come di Baroni, che facciano osservare il presente Banno *ad unguem*, e di tutte le fraudi, contravenzioni, intercetti, e qualsivoglia altra causa, che occorresse in materia di Sali, tanto ad istanza di parte, come *ex officio*, nè debbiano pigliare diligentemente informazione, e quella trasmettere in potere de' Regij Mastri Portolani del presente Regno, i quali auranno da provvedere come stà ordinato, dandone avviso alla Regia Camera della Summaria.

Pramatica 3. de Sale vendendo del Conte di Villamediana sotto li 28. Ottobre 1648. Con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di lui assistente, (restando però ferme tutte, e qualsivogliano Pramatiched, ed ordini da nostri Predecessori, e dalia Reg. Camera dati, e citra pregiudicio delle pene incorse, fù fatta la presente Pramatica, colla quale ordina, e comanda, v3.

1. Che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia possa comprar Sali, eccetto, che nei Fondaci Regij, ò dalle persone destinate dagli Arrendatori sotto pena di docati mille, e di tre anni di relegazione se farà nobile, e di tre anni di galera se farà ignobile, ed alla perdita di Sali, Animali, ò Vascelli, con i quali si conducono.

2. Che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, possa immettere Sali in questo Regno, eccetto gli Arrendatori, tanto per mare, quanto per terra, sotto la detta pena di doc. 1000., e di perdere i Sali, una con gli Animali, Carri, ò Vascelli con che lo condurranno, d'applicarsi il tutto à beneficio degli Arrendatori, ed ancora di tre anni di relegazione se saranno nobili, di tre anni di galera à gl'ignobili.

3. Ordinamo, e comandamo i Capitani, Padroni, e Comiti di esse, che non possano, nè debbano far caricare niuna quantità di Sali sopra di esse galere, sotto pena di essere privati de i loro carrichi, e di tre anni di relegazione à i Capitani, e di anni tre di galera à i Comiti, e Padroni: à i quali sotto l'istesse pene s'ordina, che nell'arripare, che faranno ne' Porti di questo Regno debba ciascuno di essi far diligente perquisizione nelle sue galere, per vedere se gli Schiavi di esse, ò qualsivoglia altra persona tenessero alcuna quantità di Sale, e ritrovata la debban.o subito gittare in mare.

4. Dichiaramo, che ogni volta, che faranno ritrovati gli Schiavi à vendere il Sale, e carcerati per detta causa, costando, che i Capitani, ò Marinari hanno avuto notizia del caricamento, ò scarricamento nelle galere, incorrano nelle predette pene di privazione di loro officii, ò di relegazione rispetto à i Capitani, ò di galere rispetto à i Marinari, ed à rispetto de' Forzati, e Bona voglia s'intendano restar condannati, cioè il Forzato in altri dieci anni di galera, oltre quelli, che n'aveva da compiere di sua condennazione; e i Bonavoglia, Marinaro, Barca-

juolo nell' istessa pena d' anni dieci di galera, e di perdere la Barca, scaricando il Sale delle dette galere, ò da Navi, ò Vascelli qualsivogliano, senza espresso ordine *in scriptis* degli Arrendatori, seu Governatori degli Arrendamenti.

5. E per le galere forastiere, nell'arrivo, che faranno à questo Porto, ordinamo al Governatore del Porto, che vada subito al Generale di quelle, ò altra persona, che le governasse, ed in nome di S. E. gli faccia noto, che non debba fare scaricare per vendere, ò per altra causa Sali, nè altra cosa, sì di vitto, come di mercanzie soggette à diritti, e che seguendo il contrario, saranno quelle prese, e dichiarate per intercette à beneficio della Regia Corte, ò degli Arrendatori, a' quali saranno soggette, e che gli schiavi, che forse l'andassero vendendo saranno pigliati, ed applicati alle galere di questo Regno à beneficio di S. Maestà; e la gente maritima, che forse si ritrovasse in compagnia de' detti schiavi farà similmente presa, e restarà condannata à dieci anni di galera in quelle di S. M.

6. Ordinamo, e comandamo, che tutti i Baroni titolati, e non titolati debbano con ogni puntualità far'osservare nelle loro Terre le Regie Pramatiched, ed altri ordini dati da' nostri Predecessori, e dalia Regia Camera; e non facciano, nè permettano far' entrare, nè vendere per conto loro, nè d'altra persona ò sia, ò nè suo Vassallo niuna quantità di Sali, sotto pena al Barone, ò altr'immittente di perdere i Sali, di doc. due mila, e di dieci anni di relegazione ad arbitrio nostro, e privazione della giurisdizione per anni cinque: ed altre persone da chi sarà immesso, ò si ritrovassero detti Sali, di perdere similmente i Sali, ed alla relegazione d'anni dieci se saranno nobili, ed à gl'ignobili d'anni dieci di galera. Ordinando ancora à i d. Baroni sotto le medesime pene, che fra giorni trenta dopo la pubblicazione di questa Pramatica debbano rivelare le quantità di Sali, che si ritrovano nelle loro terre, e le persone in potere delle quali si ritrovano, e da qual Provincia, ò Arrendamento sono pervenuti, ed inviarne relazione d' ista in potere dell' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio.

7. Ordinamo, e comandamo, che tanto l'Arrendatore de' Sali di Puglia, quant'ogni altro Arrendatore de' Sali non possa immettere, nè fare immettere quantità alcuna di Sali nella giurisdizione d'altri Arrendamenti, senza volontà *in scriptis* dell' Arrendatore, dove s'averà da immettere, e licenza della Regia Camera, sotto pena della perdita de' Sali, e di doc. due mila, ed altre corporali à nostro arbitrio.

8. Ordinamo, e comandando, che i Torrieri, e Guardiani di tutte le Marine del Regno abbiano à dar notizia à i Magnif. Officiali de' Regij Fondaci più prossimi à i luoghi delle loro residenze, di tutti i Sali, che si discaricheranno nelle Marine delle loro giurisdizioni, avendo però notizia del detto scaricamento, e questo frà il termine di dieci giorni; e non dandola, incorrano nella perdita non solo delle loro Piazze delle Torri, che custodissero, d'applicarsi à beneficio di quelli, che denunciaranno la controvenzione di questo Capitolo, se però faranno atti all'esercizio di quelle; e non essendo, si darà loro altra mercede equivalente; mà di più incorrano in altre pene à nostro arbitrio.

9. E la medesima denuncia, ordinamo doverli fare da i Viciegrete, Mastri Portolani, e loro sottituti

tuti del Regno predetto, per quei Sali, che s'andassero immittendo da fuori del Regno ne' luoghi delle loro giurisdizioni, sotto pena la prima volta della sospensione di loro Officij per anni trè, e la seconda volta della privazione d'essi, ed altra riserva ad arbitrio nostro.

Dette Pramatiche, e Regii Banni furono confirmati dal Conte di Villamediana sotto li 28. Ottobre 1648. ma anco ampliate nel rigore delle pene, con nuove ordinazioni, v. 3. Ordinamo, che ogni Vascello, e qualsivoglia altra Barca, che condurrà il Sale debba andare per dirittura al luogo solito del scarricatojo del suo Fondaco, e non in altre parti, ed in particolare nell'Isola d'Ischia, e suo Casale di Foria, Procita, e Baja, dove vengono a dare fondo i Vascelli, che ne conducono, sotto le pene sudette: E se pure occorresse per fortuna di mare, o altra giusta causa capitare in altro luogo, debbano subito giunti darne notizia all'Officiale delle Regia Dogana, che risiede in detto luogo; e non essendovi Officiale della Regia Dogana, debbano darla all'Officiale ordinario del detto luogo; e non iscaricare, vendere, nè donare quantità niuna, ancorche di poca somma, senza licenza *in scriptis* del Magnifico Presidente Commissario, o dell'Officiale della Regia Dogana. e contravenendo incorrano nelle pene di sopra stabilite, e dichiarate; E similmente ordinamo, che i Sali si debbano comprare ne' proprij Fondaci Regij, con tutti i soliti bollettini de' Regij Officiali, che risiedono in essi, e non in altro luogo sotto le pene sudette.

10. Ordinamo, e comandamo, che non ardisca persona alcuna, anche soldati di galere andare sopra de' Vascelli sudetti, nè sopra le Barche, che 'l conducono da' detti Vascelli in terra a pigliare del detto Sale per qualsivoglia pretesto, e causa, nè usare violenza a i Marinari, e conduttori, nè riceverlo da quelli, ancorche loro lo volessero donare *spontè*, nè tampoco far violenza a gli Officiali de' detti Regij fondaci a farsi dar Sale, nè a comprar quello, che essi avessero fraudato sotto pena d'anni cinque di galera da eseguirsi irremissibilmente contra tali delinquenti.

11. Ordinamo a tutti, e qualsivoglia Officiali, così di giustizia, come di guerra del presente Regno, ed in particolare a i Governatori delle dette Isole d'Ischia, e Procita, che non gli debbano impedire, ma permettere liberamente il fare le sodette diligenze per servizio della Regia Corte.

12. Per maggior osservanza delle dette Pramatiche, Vogliamo, ed ordinamo, che le pene predette imposte si possano dare, ed applicare non solo quando saranno presi *in fraganti* i controvenienti, ma ancora quando in qualsivoglia tempo legittimamente si proverà essersi contravenuto a ciascun de' capi contenuti nelle presenti Pramatiche.

F E R R O.

Istruzioni per l'Arrendamento del Ferro.
Banno da parte della Sacra Reg. Cattolica Maestà, e del Signor Delegato D. Emanuele Escalera de' 8. Marzo 1680.

In primis, attento, che trà gli altri capitoli iniziati trà la Reg. Corte, ed i Magnif. Arrendatori passati delle Terzerie de' Ferri del Regno, con quali detto Magnif. Arrendatore ha preso il detto Arrendamento, vi ha Capitolo, per lo quale è stato convenuto, che ciascuna di dette Provincie, che terrà ferri, acciari, vomerali, pece, ferri vecchi, e nuovi, e ferro la-

vorato gli debba rivelare a detto Magnifico Arrendatore, *seù* a' suoi sostituti nella Banca dell'Attuario Cesare, frà termine di giorni otto, dal dì, che si pubblicherà il presente Banno *in antea* numerandi; i quali debbano condurre, riporre, e conservare ne' Fondaci, e sotto Fondaci ordinarij sotto due chiavi, delle quali una ne tengono essi Arrendatori, o suoi sostituti, e l'altra i padroni di essi ferri, i quali non gli possano vendere, nè contrattare *infra* il tempo del detto Arrendamento; ma sarà lecito a presenti potergli mandare fuora di Regno; colle cautele debite di non vendergli in Regno, e vendendogli, si possano pigliare per intercetto, e controbanda; eccettuati però quei, ch'aveessero comprati alcuni ferri per servizio di loro botteghe, ed alcune altre persone per uso di loro case, i quali siano tenuti similmente notificare al detto Magnifico Arrendatore, *seù* suoi sostituti, come di sopra. Per tanto col presente Banno si ordina, e comanda ad ogni persona, tanto regnicola, come estere di qualsivoglia condizione si sia, che debba eseguire, ed osservare detto Capitolo sotto le pene in esso contenute.

2. Item per Capitolo s'è convenuto, e firmato, che durante il tempo di detto Arrendamento niuna persona di qualsivoglia stato, &c. possa immettere, negoziare, vendere, e contrattare ferri, acciari, pece, vomeri, vomerali, sfere, ferri vecchi, e nuovi, lavorati, nè altra sorte di ferri soggetti a Terzeria; eccetto quelli, che immettono; e vendono essi Arrendatori, e i suoi Ministri ne' Fondaci, e sotto Fondaci di dette Provincie, sotto pena di perdere detta sorte di ferri, e le bestie, e Vascelli, che gli conducevano di onze cento, ed altre riservate a S. E. o a detto Sig. Delegato; Per tanto similmente col predetto Banno si ordina, e comanda a' predetti, che debbano nella detta Provincia, Città, Terre, e luoghi, *ut supra*, Arrendati, eseguire, ed osservare quanto per detto Capitolo si contiene.

3. Item fù similmente capitolato con i detti Arrendatori passati giusta il Rito della Camera, che gli uomini, *etiam* franchi, che comprano ferri in una Provincia, non gli debbano, nè possano portare in un'altra Provincia a vendere, *seù* consumare, senza licenza di detto Arrendatore, ed immettendogli fossero tenuti *iterum* a pagare i diritti della Terzeria, Quarteria, e Quintaria. Per tanto per lo presente Banno si notifica a ciascuna persona, che averà ferri in ciascuna di dette Provincie, che non gli immetta, *ut supra*, perche immettendoli, *iterum* averà da pagare detti diritti, sicome non gli avesse comprati dal Regio Fondaco.

4. Item, fù convenuto, che niuna persona di qualsivoglia stato, &c. *etiam* privilegiata potesse, nè dovesse condurre, vendere, nè contrattare, *seù* permettere in qualsivoglia Fiera, *seù* Mercato in Provincia, o Terra del Regno ferri nuovi, e vecchi, acciari, acciaroni, vomeri, pece, o qualsivoglia sorte di ferri vecchi, o nuovi lavorati, senza licenza, o bolletta di detto Magnifico Arrendatore, sotto la pena ne' Riti contenuta. Per tanto col presente Banno si ordina, e comanda, che ciascuno debba eseguire, ed osservare nella detta Provincia, e Terra comprese nel presente Arrendamento quanto si contiene nel presente capitolo sotto le pene predette.

5. Item fù convenuto, e firmato capitolo, che le porte della Città, e Terre di detta Provincia, stando sempre aperte, e molti Vascelli, che vengono da fuora Regno, portano più sorte di ferro nuovi, e

vec-

vecchi, lavorati, e chiasone grossa, e picciola, bombarde, ed ancora rotte, sferre, acciari, pece tosta, e molle, ed acciaroni, e gl'immettono di notte dentro detta Città, Terre, e Marine, nelle quali i Bottegasi gli tengono, e vendono in fraude, e danno della Regia Corte, e dell'Arrendatore. Per tanto col presente Banno si ordina, e comanda, che non possano immettere dette forti di ferri, e pece, nè di notte, nè di giorno senza licenza di detto Arrendatore, sotto pena della confiscazione de' Vascelli di qualsivoglia forte, con quali faceessero tal'immissione, e d'onze, 50. e d'altre pene riservate à S. E. ed à detto Signor Delegato, e che in tali pene s'intendano ancora incorrere il compratore, e venditore, ed anco il barattatore di detti ferri. Per tanto si notifica à ciascuna persona, che se contraverrà al detto Capitolo, cascherà alle pene in esse contenute, quali *irremissibiliter* cōtra i contravenienti saranno eseguite.

6. Item la Regia Corte, ed i Regii Arrendatori possano tenere ogni luogo del Regno Guardiani, ed uomini per guardia di controbandi; e benchè ce ne sono à sufficienza, non per questo si viene à togliere, che non se siano fatti, nè si facciano controbandi; e trovandosi in alcun modo, che chi hà da lavorare i ferri, acciari, tenga mira da dove sono venuti, e come si conducono al lavoro, con che in parte si rimedia à simili fraudi. Per tanto per lo presente Banno si ordina, e comanda à tutti, e qualsivoglia persona, che non debbano, ne facciano lavorare in loro Botteghe altri ferri, acciaroni, vomeri, e vomerali, se non di quelli, che averanno comprato ne' Regii Fondaci ordinarii del Regno; e se per altri loro si dessero à lavorare, non gli debbano nettare, nè lavorare senza la bolletta degli Officiali del Reg. Fondaco, nel quale sarà stato comprato detto ferro, sotto le pene di perdere il ferro, e d'onze quattro per ciascuno per ogni volta, che contraverrà.

7. Item si notifica, che à ciascuna persona, che accusarà i Contrabandieri, ed i contravenienti al presente Banno si darà la quarta parte degl'intercetti, che per essa si faranno, ò saranno trovati, che averà fatto detti intercetti, e sarà tenuto secreto; E detta quarta parte si darà da esso Regio Arrendatore in contanti, il quale Banno si abbia per ripetito, publicato, e di nuovo spedito *singulis annis in futurum*, durante il detto Arrendamento.

SALNITRO, E POLVERE.

Si proibisce la vendita, e fabrica del Salnitro, e Polvere.

10. *Framat. 43. de Extractions, seu Exportatione animalium del Sig. Duca d'Arcos de' 17. Novembre 1646. &c.* Ordina, e comanda, v. 3. Che niuna persona di qualsivoglia grado, condizione, e dignità, che sia, sotto qualsivoglia colore ardisca di fabricare, e vendere Salnitri, ò Polvere, nè essere complice alle fatture, ò vendite di quelli, sotto pena di anni cinque di relegazione se sarà nobile, e di anni cinque di galera se sarà ignobile, ed *etiam* del sequestro della giurisdizione à i Baroni, quali saranno complici alla fattura, ò vendita di detti Salnitri, e Polvere, ed ancora di doc. 2000. oltre la perdita degli ordigni, Salnitri, e Polvere, ed altri materiali, annullando, ed irritando con questo tutte, e qualsivoglia licenze, che tenessero da Noi, dagl'Illustrissimi nostri Predecessori, ò da qualsivoglia Tribunale, ò Ministro di poter fabricare, ò far fabricare, e vendere detti Salnitri, e Polvere: e le donne, che faceessero detti Salnitri, e Polvere, ò gli faceessero fare, ò gli vendesse-

ro, ò fossero complici nella fattura, ò vendita di essi incorrano nella pena della fructra; ed in altra arbitraria della detta Regia Camera della Summaria, oltre la perdita de' detti Salnitri, e Polvere; e dove si venderanno, debba guadagnare la terza parte della sudetta pena di docati 2000., e del prezzo de' Salnitri, Polvere, e materiali, che si ritrovassero in loro botteghe, caldare, mortari, ed altri ordini per far Salnitri, ò Polvere, le debbano loro consegnare trà due giorni, decorrendi dalla pubblicazione del presente Banno, in potere de' Sindici, ed Eletti delle Città, e Terre, dove si ritroveranno detti ordigni, quali Sindici, ed Eletti siano obligati trà altri giorni dieci, decorrendi similmente dalla pubblicazione di questo darne relazione *in scriptis*, cioè i Sindici, ed Eletti della Provincia di Terra di Lavoro alla detta Regia Camera della Summaria, e quelli delle Città, e Terre dell'altre Provincie alle Regie Audienze Provinciali, alle quali Regie Audienze ordinamo, che tengano pensiero d'inviarle subito alla detta Reg. Camera della Summaria; Vogliamo ancora, che i Sindici, ed Eletti della Città, e Terre, dove si lavorerà Salnitro, ò Polvere di qualsivoglia forte siano obligati denunciarlo à i Governatori di dette Città, e Terre, i quali debbano pigliare subito in informazione, ed assicurarsi delle persone con sequestrare i materiali, ed ordigni, e darne subito avviso alla detta Regia Camera, acciocchè ricevano d'essa gli ordini, che le pareranno necessari, e contravenendo detti Sindici, ed Eletti incorrano per ciascuna volta nella pena di doc. 2000. al Regio Fisco.

O G L I O.

Ordinazioni sopra l'Arrendamento dell'Ogljo.

11. *Framat. 44. de Extractions, seu Exportatione, &c. del Duca d'Arcos sotto li 11. d'Aprile 1647. v. 2.* Ordinamo, e comandamo, che niuno Padrone di barca, falluca, speronara, ò di qualsivoglia altro Vascello possa imbarcare sopra detti loro Vascelli, barche, e falluche quantità alcuna d'oglio, e d'altre merci spettanti al detto Arrendamento sotto pena della vita a' Padroni di detti Vascelli, barche, e falluche, e perdita d'essi à i Marinari, che non l'hanno rivelato à gli Officiali predetti d'anni dieci di galera; e i Padroni di detti ogli, e merci, che l'averanno caricati, ò fatti caricare, incorrano, oltre la perdita di detti ogli, e merci di ducati dieci per ogni storo, essendo nobili nella pena di dieci anni di relegazione, e gl'ignobili d'anni dieci di galera; Ed essendo i Padroni di detti ogli Baroni di Terre, ò Affittatori di esse con giurisdizione, oltre delle sudette pene, si abbia loro da sospendere la giurisdizione per lo tempo, che à noi parerà. E per evitare maggiormente dette fraudi, Ordinamo ancora, che niuno Padrone di barca, falluca, speronera, ò di qualsivoglia altro Vascello si possa partire di notte, nè di giorno per qualsivoglia causa, senza licenza degli Officiali, ò Sostituto di detto Arrendamento, residenti ne' luoghi da dove avessero da partire: e trovandosi con detti Vascelli in luoghi à scarricare, dove non vi fossero detti Officiali, siano obligati pigliare detta licenza degli Officiali, e Sostituti più convicini, sotto pena tanto al Padrone, quanto à i Marinari di trè anni di galera, oltre la perdita del Vascello, purchè non sia mandato per servizio della Regia Gran Corte, nel qual caso non sarà necessaria detta licenza, mà basti darne notizia al Sostituto. E così ancora ordinamo, che tutti i Vascelli di qualsivoglia qualità, che capitaranno in qualsivoglia parte di dette

Provincie soggette al detto Arrendamento, *etiam* che siano carichi di mercanzie, al tempo del loro arrivo, siano obligati i Padroni, e Marinari d'essi dar notizia à i detti Regii Officiali, e Sostituti del loro arrivo; e così anch' al tempo della loro partenza, acciochè si possano fare le debite diligenze sopra detti Vascelli; e contravenendo incorrano nella pena corporale à nostro arbitrio, oltre la perdita di detti Vascelli, non includendoci però quelle barche, e falluche, che capitano con passaggieri *per transitum*.

Detta Prmatica fu confermata dal Conte di Villamediana de' 31. Ottobre 1648. Con ordine alla Regia Camera, e Reg. Audienze Provinciali, Governatori, e Giudici delle Terre soggette à detto Arrendamento, ed altri à chi spetta *insolidum*, che tengano particolare pensiero dell' osservanza, ed esecuzione di detta Regia Prmatica.

Prmatica 45. ovvero Banno del Presid. del S.R.C. Delegato D. Pietro Mosca de' 11. Gennaio 1650. de exportatione, seu exportatione animalium. Col qual ordina, e comanda à tutti Ogliarari, che non ardiscono condurre dalle Cisterne di Napoli oglio con forme, e con otre sopra di loro persone à vendere ne' Casali di questa Città di Napoli, sotto pena di oncie 50. d'oro la prima volta, e perdita di loro animali, ed ogli; e la seconda volta, che incorreranno, sotto pena di cinque anni di galera: e gli Affittatori di detti Regii diritti di detti Casali di Napoli s'abbiano da obligare di tenere provveduto ciascuno di detti Casali, che tengono affittati di ogli bastanti, acciochè in quelli non manchi per beneficio del pubblico; a' quali Affittatori sia lecito comprare detti Ogli, tanto in questa Città di Napoli, quanto fuori di Napoli, dove loro sarà più commoda per l'effetto predetto; della qual pena s'abbia d'applicare la quarta parte al rivelante, e del rimanente la metta al Regio Fisco, e l'altra metà al Patrimonio di detti Regii diritti di grana quindici per stara d'Oglio.

ORGIO, ED AVENA.

12. *Prmat. 73. ovvero Banno del Spett. Reg. Delegato D. Giacomo Capece Galeota de' 25. Giugno 1669. de Vestig. & Gabel.* Col quale ordina, e comanda à qualsivoglia persona, che intrometterà Orgio, ed Avena in questa Città, suoi Borghi, e distretti, fin dove si stende la cartella, debba manifestare per la Sbarra, per dove passerà la quantità vera, e reale della robba, che introdurrà, con pagare à gli Officiali, che assistono in essa alla ragione da due carlini per tomola, ricevendo da' detti Officiali la cartella, dove sarà notata la quantità della robba per lettera, e'l diritto per abaco: con che sia lecito à i detti Officiali, dopo aver data la cartella, pesare, e far pesare, e misurare dett'Orgio, ed Avena; ritrovando maggior quantità della denunciata, s'incorra nella pena di docati ducento; e perdita della robba, ed animali, che le conducono d'applicarli alla Gabella.

2. Che gli Orgi, ed Avena, che saranno introdotti in questa Città, e suoi distretti, *ut supra*, colla cartella degli Officiali della Gabella, che assistono nelle Sbarre, e Molo, non si possano trasportare da luogo in luogo per detta Città, nè estrarre per fuori, senza la cartella di passaporto di detta Gabella, ed i contravenienti incorrono nella pena, come se introducessero da extra detta Città, e suoi distretti.

3. Che i Padroni, e Parsonali, tanto delle Massarie, che sono ne i distretti di questa fidelissima Città, fin dove si stende la cartella, siano obligati (prima

d'immettere gli Orgi, ed Avena, che saranno fermati nelle loro massarie) dar nota à i Governatori di detta Gabella, e dopo scognati non possano avergli dall' Area se prima non averanno pagato i debiti diritti della Gabella: ed in caso di contravvenzione incorrano nella pena di perdere la robba, che avranno scognato, e di docati duecento per ogni volta.

4. Che niuno Vaticale, Carrese, nè altra qualsivoglia persona possa portare à scarricare Orgio, ed Avena *recto sromite* a' luoghi Pii, Regii, Castelli, Regia Cavalleria, ed altri luoghi immuni, e privilegiati, nè di giorno, nè di notte, *etiam* colle cartelle degli Officiali, che assistono nelle Sbarre, mà debbano venire all' Ufficio di Porta Nolana colle dette robbe, e colla cartella della Sbarra per farla notare dagli Officiali, che assistono in detto Ufficio, e pagare i diritti di esse quando non ci sarà franchezza, sotto pena à i contravenienti di perdere la robba, ed animali, con darne il quarto all'accusatore: non comprendendosi però in detta proibizione gli Orgi, ed Avena, che si portano à vendere al mercato ne' giorni di mercato, colle cartelle però degli Officiali delle Sbarre, nè quelle robbe, che avranno pagato il diritto alle dette Sbarre.

5. Che i Misuratori d'Orgio, ed Avena debba dare ciascuno da parte ogni settimana notizia di tutta la quantità d'Orgio, ed Avena, che avranno misurato, e la nota de' Padroni dove l'hanno portato, sotto pena di doc. 60. d'applicarsi, *ut supra*.

6. Che ritrovandosi Orgio, ed Avena in controbando, ch'entrasse in Carrozza, Carrettoni, Carra, Some, o altro senza il pagamento de i diritti alla gabella, non solo s'intendano incorsti nella pena della perdita della robba, Carrozza, ed animali, e di doc. 200. ma ancora, che i Salmatari, Cocchieri, Battali, ed altri incorrano in altre pene a nostro arbitrio riservate, ancorche allegassero detti animali non esser loro proprii, ed i Cocchieri de' logghieri sotto la medesima pena debbano rivelare nelle Sbarre l'Orgio, ed Avena, che portano nelle loro Carrozze, i Passaggieri, che conducono, acciochè quelli paghino i diritti alla gabella.

7. Che qualsivoglia Vascello, tanto di gabbia, quanto di remo, tanto picciolo, quanto grande, che verrà da infra Regno, o da extra, carico d'Orgio, ed Avena, tanto per conto di questa fidelissima Città, quanto della Regia Corte, o di qualsivoglia altra persona dentro il Porto di questa fidelissima Città, e suo distretto, fin dove si stende la cartella, debba dar nota, con esibire il Responzale col Capitano, seu Padrone del Vascello à gli Officiali di detta gabella, di tutta quella quantità, che portano di Orgio, ed Avena, fosse portato per transitu; o per fortuna di mare: e non ostante, che pretendessero, che servissero per uso di detti Vascelli, alla pena di perdere il Vascello, la robba, che portano, ed altre à nostro arbitrio riservate.

8. Che niuna persona presuma entrare per mare, nè per terra quantità alcuna, nè picciola, nè grande d'Orgio, ed Avena, se prima non averà dato il Manifesto, e pagato il diritto della gabella à gli Officiali della Sbarra per dove entrerà la robba, come di sopra, sotto pena la prima volta di mesi sei di carcere, oltre la perdita della robba, e di docati 200. e la seconda volta incorra alla pena riservata à nostro arbitrio, oltre le sudette pene da eseguirsi inviolabilmente.

9. Commettendo fraudi gli Ministri, ed Officiali

li di

li di detta gabella à danno di quella, vogliamo, che incorrano alla pena riferbata à nostro arbitrio.

10. Vogliamo, che delle dette pene pecuniarie se ne applichi il quarto al denunciante.

M A N N A.

Pramatica 24. seù Banno della Regia Camera della Summaria di D. Antonio Gio: di Centellas,

R. M. C. L. de' 28. Giugno 1669. Col quale

ordina, e comanda, v. 3.

1. Che niuna persona di qualsivoglia stato, &c. possa andare ne i Boschi del presente Regno, ne i quali si raccoglie la Manna, e particolarmente quelli della Città, e Terre di Monte S. Angelo, Pielchici, Ichitella, Vico, S. Nicandro, Rodi, Carpino, Cagnano, Petacciano, Santo Martino, e Termoli, nelle Provincie di Capitanata, e Contado di Molise, e ne Boschi, e luoghi delle Provincie di Calabria, dove si raccoglie la Manna, ad intaccare gli Alberi, nè à raccogliere, e pigliare, ò far pigliare la Manna, senza che prima abbia avuto licenza, e bollettino da i Ministri deputati per questo negozio, ò dalle persone per essi deputate in ciaschedun luogo, e questo sotto pena d'onze 50. e d'anni cinque di relegazione à i nobili, e di anni cinque di galera à gli ignobili, quale pena imponiamo in virtù d'ordine particolare di S. E. cò suo biglietto de' 16. del corrète.

2. Che i Mannaroli, ò qualsivogliano altre persone, che andaranno à raccogliere, e pigliare la Manna con la licenza, e bollettino, come di sopra, di niuna maniera possano, nè debbano quando il ritirano, introdurre la Manna nelle loro case, se prima da essi non sarà manifestata alle persone deputate per detti Ministri, e da quelli non sarà riconsciuta, e pesata, ed averanno ricevuta la cartella, ò bollettino del peso predetto, lo che si deve eseguire dalle predette persone deputate gratis, e senza mercede, ò pagamento alcuno, e cò pronta, e presta spedizione, acciocchè i Mannaroli non abbiano un minimo trapazzo, e questo sotto le medesime pene à quei, che contraverranno, oltre della perdita della Manna, la quale ordiniamo, che sia *ipso jure, ipsoque facto* intercetta.

3. Si permette a qualsivoglia persona, che possa liberamente comprar la Manna, con che nel tempo della compra debba pagare il solito diritto in potere di dette persone deputate, e darne manifesto *in scripto* delle persone de' venditori, però sotto le stesse pene proibiamo à qualsivoglia persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che sia il comprar Manna de' venditori, che non mostreranno il bollettino, e licenza di poter andare à raccogliarla, e d'averla manifestamente, ò pure, che non abbiano pagato il diritto, e ne tengano le dovute spedizioni.

4. Che per l'estrazioni, che s'hanno da fare di detta Manna da i luoghi dove si raccoglie, così per mare, come per terra, i Padroni di Barche, Navi, e Vascelli, così grandi, come piccioli, non possono caricare, nè far caricare, ed imbarcare Manna di qualsivoglia persona, senza la spedizione de' predetti Deputati, nè possano partire da i predetti Porti, e Marine senza licenza, e bollettino di detti Deputati, quali debbano farle, e concederle subito gratis, e senza pagamento, nè mercede alcuna, acciocchè i Padroni di Barche, Marinari, e Negozianti non abbiano trapazzo, e dispendio alcuno, ed a rispetto dell'estrazioni, che si faranno per terra, non possano i Mulattieri, Carrettieri, ò altra qualsivoglia persona, che in qualsivoglia modo l'estrassesse, car-

ricare, nè estrarre Manna senza licenza, e bollettino delle dette persone deputate; e questo sotto l'istesse pene à i Padroni delle Barche, Marinari, Mulattieri, Carrettieri, ed altri qualsivogliano persone, oltre della perdita della Manna, e delle Barche, Muli, Carrette, ò Carre.

5. Che sotto le stesse pene, dopo raccolta tutta la Manna, quei che la terranno in loro potere, debbano frà otto giorni cautelare la Regia Corte per lo diritto, che le spetta, con portare tanta quantità di Manna in potere di dette persone deputate, quanto importa il diritto, che devono per la quantità da essi rivelata, secondo il valore, che comunemente correrà il prezzo della Manna, ò pure trà il d. termine debbano pagare in potere di d. persone deputate i diritti predetti; ed in caso, che diano la Manna, per cautela, come s'è detto, passati altri giorni trenta, senza che sia pagato il diritto, debbano i Deputati precetti, senz'altra requisizione vendere la Manna predetta, e ritenersi il diritto, e discaricare i Padroni, imponendo l'istesse pene a qualsivoglia persona, che in qualsivoglia modo frauderà i diritti della Manna dovuti alla Regia Corte, ed a tutti i complici, e fautori.

POLVERE DI SCOPPETTE.

1. *Pramatica 2. de prohibita confessione Pulveris, del Conte di Castrillo de' 28. Gennaio 1656. Col quale Banno, confermando tutti gli altri fatti per lo passato, tanto da' Predecessori, come per la Regia Camera della Summaria, ordina, e comanda di più che niuna persona di qualsivoglia grado, dignità, e condizione si sia, sotto qualsivoglia pretesto ardisca, nè presuma introdurre, nè far introdurre, immettere, nè far immettere per mare, nè per terra Salnitri, e Polvere, nè altri materiali per poterla fabricare, tanto in questa Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, come in qualsivoglia parte delle due Provincie di Terra di Lavoro, e Principato citrà, nè in quelle lavorare, nè far lavorare, comprare, nè far comprare, vendere, e tenere i detti Salnitri, e Polvere di qualsivoglia sorte, ò siano di Vascelli, Galere, monizioni de' Regii Castelli, nè possano tenere detti Salnitri, e Polvere sotto pretesto, che le tengano nelle loro case, che stanno dentro de' Regii Castelli, (poiche per le polveri Regie e stiano stabilite le solite monizioni) nè in qualsivoglia altro luogo immune di qualsivoglia sorte senza licenza *in scriptis* del detto Arrendatore, ò sua legitima persona, sotto pena d'anni 10. di relegazione se sarà nobile, e di doc. 2000. e del sequestro della giurisdizione di più se sarà Barone, e d'anni 10. di galera, e di duc. 1000. se sarà ignobile. La qual pena pecuniaria, e sequestro di giurisdizioni vogliamo, che si possa eseguire, ed esigere fatti che saranno contumaci i delinguenti assenti, oltre della perdita de' loro ordigni, Salnitri, Polvere, ed altri materiali, che si troveranno nelle loro case, e luoghi dove si lavorassero.*

2. A questo fine vogliamo, ed ordinamo, che possa detto Partitario, ed Arrendatore mettere le guardie fuori delle Porte de' detti Regii Castelli, acciocchè non si possa vendere la Polvere della Regia monizione, perche con questo si scusarono ancora molte fraudi alla Regia Corte, poiche non li porrà tanto meno polvere a i tiri de' Cannoni, per poi venderla a loro arbitrio, con forme si è fatto per lo passato; e l'istesso ancora possa fare per ma-

re,

re, per proibire il comprare, ed immettere Polvere comprata da Vascelli, e Galere, Salnitri, e altri materiali per fabricare detta Polvere, e trovandosi, incorrano nella stessa pena come di sopra.

3. Vogliamo ancora, ed ordinamo, che incorrano nella stessa pena d'anni dieci di galera, e di docati mille i Salnitriari, ed operarii, tanto di questa predetta Città, quanto di d. due Provincie del Regno, i quali faranno Salnitri, e gli venderanno, o fossero complici a farli vendere ad altre persone in detta Città di Napoli, e Provincie di Terra di Lavoro, e Principato Citra, mà solamente le possano vendere al detto Partitario della Regia Corte.

4. Vogliamo, ed ordinamo, che quelli, che fanno, e lavorano artificii di fuoco in questa predetta Città di Napoli, e Provincie non possano farli con altra polvere, che con quella Pardiglia comprata dal detto Arrendatore, e Partitario, col solito bollettino stampato, e trovandosi, che abbiano lavorato maggior quantità di Polvere di quella comprata dal detto Arrendatore, o d'altra qualità, si possano pigliare per intercetti gli artificii lavorati, ed incorrano ancora nella pena di anni tre di galera, e di docati cinquecento, nella qual pena incorrano tanto detti operarii, che gli hanno lavorati, come quei, che gli hanno fatto fare, e consegnato loro la polvere per lavorargli.

5. Vogliamo, ed ordinamo, che gli Cacciatori, tanto in detta Città di Napoli, come in tutte dette Provincie non possano servirsi, nè portare altra Polvere, che detta Pardiglia, qual'è propria di d. Partitario, e che sia da lui comprata col solito bollettino stampato sotto pena di docati trecento per ciascuno.

6. Così parimente ordinamo, e comandamo a tutti quei, che terranno Caldare, Mortari à mano, o con Pistoni, o altri ordigni, e materiali per fabricare, o lavorare detti Salnitri, e Polvere, non possano questi tenere senza licenza *in scriptis* del detto Partitario, ed Arrendatore, o sua legitima persona, sotto l'istesse pene rispettivamente, *ut supra*.

7. Vogliamo, ed ordinamo, che le donne, che vendessero detti Salnitri, e Polvere, o che gli facessero, o fossero complici in detto delitto in qualsivoglia modo, incorrano nella pena della frusta, ed altra pena arbitranda dalla Regia Camera della Summaria, con perdita ancora de' detti Salnitri, e Polvere, ed altri materiali, che si trovassero.

8. Vogliamo, ed ordinamo, che tutte quelle persone, che riveleranno, o denunciaranno detti intercetti, e controbandi di compra, vendita, immisione, o tenuta di detti Salnitri, e Polvere, per mare, o per terra guadagnino la terza parte delle dette pene pecuniarie; e così ancora degl'intercetti, e vendita degl'ordigni, e materiali, che si troveranno, mettendo però in vero detto delitto, atteso che l'altre due terze parti vogliamo, che l'una sia à beneficio del Regio Fisco, e l'altra del detto Arrendatore, e Partitario, oltre che detti rivelanti faranno tenuti con ogni segreto, senza manifestare i loro nomi in qualsivoglia tempo.

14. Detta *Prammatica* fu rinnovata, e confermata per il Banno della Regia Camera della Summaria, overo *Pram. 3. eod. tit. del Sig. D. Antonio Gio. de Centollas, Luogotenente della Gran Corte sotto li 22. Lug. 1661. Carte, Citrangoli, alla morra, Giuochi, e Giocatori.*

15. Banno della Gran Corte della Vicaria, overo *Prammatica 7. tit. Ne quid in loco publico fiat, sotto gli 11. Marzo 1608.* Si proibisce, che non sia persona

alcuna, che ardisca, nè profuma giocare, nè far giocare, tanto avanti la Chiesa della Carità di strada Toledo, quanto nel largo, o circuito d'essa à carte, citrangoli, alla morra, ed altri giuochi, sotto pena di quattro tratti di corda, ed altra pena corporale ad arbitrio di detta Gran Corte.

Petrate, e Fionde.

16. Decreto della Gran Corte della Vicaria, overo *Prammatica 1. de Lapidibus fulgoribus del Regente D. Diego Mendoza sotto li 19. Gennaio 1577.* Si proibisce il giocare, o tirar pietre con fionde per le mura di questa Città, per suo circuito, sotto pena d'once 25. ed altre ad arbitrio, &c.

Prammatica 3. de Lapidibus del Duca de' 21. Novembre 1616. Si proibisce il tirare pietre con fionde, e senza fionde per gli Borghi di questa fidelissima Città, l'uno, con l'altro, come anco il portare dette fionde l'andare così uniti, ed à squadroni, e come volgarmete si dice fare à petrate, sotto pena d'anni sei di galera.

Prammatica 4. eod. tit. de Lapidibus del Cardinal Zapata de' 28. di Gennaio 1622. Si proibisce l'assistere, e l'accostarsi à vedere il fare à petrate, e fare gli spettatori, sotto pena, etiam corporale ad arbitrio di S. E. da dichiararsi secondo la qualità della persona.

Fulgori di fuoco.

17. Banno di detta Gran Corte, overo *Prammatica 2. eodem tit. di detto Mendoza Regente sotto li 17. Maggio 1577.* Si proibisce lo sparare, e menare fulgori corritori, e icoppatori, ed altre sorti di fuoco artificiale di giorno, e di notte, nè piccioli, nè grandi, per dentro la Città predetta di Napoli, sotto pena all'ignobili di quattro tratti di corda, e di docati cento all'nobili, d'applicarsi al Regio Fisco.

A stracquare con palla à maglio.

18. *Prammatica 2. de Aleatoribus, & Lusoribus del Conte di Benevento de' 20. Marzo 1607.* Si proibisce, che niuna persona di qualsivoglia grado, &c. Capitanei d'Infanteria Spagnuola, Alfieri, Sargenti, ed altri Officiali, e Soldati profuma giocare à stracquare con le palle à maglio nell'infra scritti luoghi, v. Chiazza, Echia, dalla strada di S. Anna ad alto verso il Monte di S. Martino, e S. Maria à Parete, dentro il Borgo di S. Antonio, fuori la porta di Toledo, verso S. Maria del Monte, nella strada di S. Maria della Vita, S. Gennaro, S. Severo, S. Maria della Sanità, nella strada per dirittura della casa dell'Illustre Duca di Torre Maggiore sino alla casa dell'Illustre Duca di Nocera, i vichi, che ci sono in detta strada della Chiesa di S. Maria Mater Dei, etiam negli altri luoghi abitati di questa fidelissima Città di Napoli, sotto pena a' nobili di docati cento, e tre anni di relegazione, ed à gl'ignobili di tre tratti di corda al publico, ed à pena di galera ad arbitrio di S. E. ed a' Capitani, Alfieri, Sargenti, ed altri predetti di sospensione delle loro Piazze, di perdere l'armi, e tre anni di galera, ed altre ad arbitrio, &c. d'applicarsi dette pene pecuniarie, la terza parte all'accusatore, l'altra alla Regia Corte, e l'altra al Capitano di Giustizia, che pigliarà quello, che ha contravenuto, &c.

Nocelle, e Tarrette.

19. *Prammatica 9. eod. tit. de Aleatoribus, &c. del Conte di Lemos sotto li 13. Agosto 1610.* Si proibisce il gioco delle Nocelle, e Tarrette in qualsivoglia parte di questa fidelissima Città di Napoli, sotto pena, à rispetto di quelli, che giocheranno à detto gioco d'esilio, o altra ad arbitrio di S. E., e quelli che lo tengono, o faranno tenere della frusta, con imporre al Regente, e Giudici della Gran Corte,

Ca-

Capitani di Guardia, ed altri Ministri di Giustizia di questa predetta Città, che debbano tenere particolare pensiero dell'osservanza del presente Banno, &c. Quale Prmatica sopra detto gioco delle Nocelle, seù Ballotte, ed al Rotello, come anco alle Beneficiate, viene confermata per la *Prm. 11. eod. tit. del Duca sotto li 25. Gennaro 1617.*, e s'aggiunge, che tali giuochi non si debbano affittare, nè tenere sotto pena tanto à quelli, che teneranno, ò affittaranno, quanto à quelli, che ci giocaranno di anni trè di relegazione se sarà nobile, e di anni trè di galera à gl'ignobili.

Cafe di giuochi, e Giocatori di carte, dadi, ed ogn'altra sorte di giuochi.

20 *Prmatica 10. eod. tit. del Conte di Lemos delli 12. Agosto 1610.* Si proibisce, che niuno, &c. presume di tenere casa di giuoco pubblicamente, nè segretamente di carte, dadi, nè d'altra qualsivoglia sorte di giuochi, nè tampoco niuno vada à giocare nelle predette case di giuochi in questa magnifica, e fidelissima Città di Napoli, e suoi Casali, sotto pena à ciascheduno de' Padroni, che staranno nelle dette case, teneranno, ò permetteranno detti giuochi di trè anni di galera, essendo ignobile, ed essendo nobile, di trè anni di relegazione in Isola dichiaranda, &c. E se faranno donne, sotto pena à ciascuna di trè anni d'esilio fuori di questa predetta Città, Casali, e Territorio, e sotto altre pene maggiori ad arbitrio di S.E. riservate; Le tavole, sedie, carte, dadi, ed altri istrumenti, sopra li quali, e co'quali si giuoca, e starà giuocando, si debbano pigliare, ed abbruggiare avanti la porta della casa, nella quale si trovarà, che li giuochi, e con una trombetta si debba avanti la casa predetta pubblicare, come si bruggiano, perche li teneva in detta casa Baratteria; Il che si deve eleggere *citra prejudicium* della pena di quattr'oncie, competente a' Padroni della gabella delle dette Baratterie: atteso vogliamo, che incorrano *etiam* in detta pena di quattr'oncie d'applicarsi a' Padroni di detta gabella, a' quali per lo presente Banno in quanto tocca alle quattr'oncie predette, non vogliamo, che si faccia pregiudizio alcuno, e quelli, che saranno trovati à giocare in dette case, debbano incorrere, e ciascuno di essi incorra in pena d'oncie 25. d'applicarsi, cioè, quattrotro d'esse a' detti Padroni di detta Gabella, ch'è la pena, che loro tocca, e quattr'altr'oncie al Capitano, ed Officiali di Giustizia, ch' eseguiranno per dette pene, ed il resto alla Regia Corte. Rivocando tutte le licenze passate, e comandando al Regente della G. C. della Vicaria presente, e futuri di detta G. C., che per l'avvenire non debbano in modo alcuno concedere simili licenze, e concedendosi sianq nulle, ed invalide, &c. Ita che nessuno se ne possa servire, e servendosene incorra nelle sopradette pene. E per quel che tocca alle dette case di giuochi per evitare, che non si possano escusare, che nelle case predette non si giuoca, poiche si tengono serrate, e quando per alcuni Officiali, e Ministri di giustizia si va in dette case, e si fanno aprire le case predette, le persone, che vi stanno, si fanno trovare, che non giuocano per evitare la pena. Per tanto si dichiara, che andando alcuni di detti Officiali, ed esecutori di giustizia in casa d'alcuno, ch'è stato solito tenere casa di giuochi, e Baratterie, ò che abbiano fama di tenerla, ancorche la trovassero serrata, aprendosi poi la porta, ed entrandosi dentro di quella, le persone, che non abitano in essa fora-

riere, che verisimilmente non possano essere andate in dette case se non per giocare, si debbano per convinti, tanto il Padrone della casa, quanto detti forastieri, che si trovassero, di modo, che possano essere puniti, e si puniscano, sicome si trovassero attualmente giocando colle pene predette, e d'altre pene a nostro arbitrio riservate; E vogliamo di più, che trè persone, ancorche deponessero d'atti diversi, e singolari, che in alcuna casa si fosse giocato, e tenuta baratteria nel modo predetto, dal detto dì della pubblicazione della presente *in antea*, facciano vera, e verissima provazione: e si possa procedere, e si proceda all'escusazione delle dette pene, tanto contra i Padroni delle case, quanto contra quelli, contra li quali deponessero, che ci hanno giocato, sicome fossero stati trovati in atto di giocare. Ordinando di più, che questa Città predetta di Napoli, suoi Borghi, e Casali non si possano, nè debbano da niuna persona vendere, nè lavorare dadi, sotto pena di trè anni di galera, e d'esserli bruggiati tutti i dadi, che si tenevano in sua bottega, ò altro luogo. Il tutto perche da detti giuochi nascono molte offese alla Maestà Divina, e tante rovine di case particolari, e si causano infiniti inconvenienti, massime in biamtare in diservizio di Nostro Signore Dio. E però s'ordina, e comanda al Regente, e Giudici della G. C. della Vic. ed ad altri a chi spetta, che nõ debbano tenere particolare pensiero, &c.

Prmatica 11. eod. tit. del Duca de' 25. Gennaro 1617. Si proibisce il giocare per tutto il presente Regno, v2. Ordinamo, e comandamo, che niuna persona *etiam* il Capitano della Guardia degli Alabardieri possa, nè debba tenere, ò far tenere le dette case di baratterie, e giuochi pubblicamente, nè segretamente di carte, dadi, nè qualsivoglia altra sorte di giuochi, nè affittarli, nè farli affittare, così in questa predetta Città, come in tutto il presente Regno; nè tampoco qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia, tanto nobile, quanto ignobile ci debba andare à giocare, sotto pena tanto a quelli, che li teneranno, ò faranno tenere, ò affitteranno dette case di baratterie, e giuochi, *ut supra*, quanto a quelli, che ci andaranno a giocare d'anni 10. di relegazione se sarà nobile, e d'anni 10. di galera a gl'ignobili, e se sarà d'anni trè d'esilio *extra Regnum*, non ostante qualsivoglia licenze, che tenevano dal Regente della G. C. della Vicaria, &c. *Detta Prmatica fu confermata per altra Prmatica del Cardinal de Boria, y Velasco de' 16. Luglio 1620. E per altro Banno, e Prmatica 13. eod. tit. della Regia Camera della Summaria de' 8. Agosto 1631.* Con la presente dichiarazione delli giuochi leciti, v2. Però vogliamo, che per osservanza del Banno emanato per la Regia Camera a' 21. Agosto 1612. Si possa giocare a giuochi di carte dichiarati in detto Banno, che sono, cioè, picchetto, tarocchi, venti figure, gile, sbracare, sciabechiello, scartare nove carte, a trionfo due per due, nove carti, malcontento, trapolare, alla gabella, a prima ordinaria, a primera coverta, seù mammaria, ed a runfo, e non altri giuochi, conforme al detto Banno, con che per detti giuochi permessi non si possa tenere casa publica, nè eliger cotto, ò altra cosa, *etiam* sotto colore di prezzo di carte, ò d'altra invenzione, sotto le dette pene contenute in dette Prmatiche, e Banni; Dichiarando, che quanto alla pena pecuniaria d'oncie 25. per ciascheduno da eliggerli, tanto contra quelli, che tenevano dette

case

case, ò facessero detta esazione, quanto contra quelli, che giocassero, oltre l'altre pene, *ut supra*, si divida, cioè, oncie quattro a' padroni della gabella, oncie quattro a' Capitani, ò altri Ministri di giustizia, che gli pigliassero, e le restanti oncie diecisette la metà al Regio Fisco, e l'altra metà al Regente della Vicaria; Con aggiungere anco, che si possa giocare lecitamente a gl'infra scritti altri giuochi dichiarati permessi, cioè, il giuoco dell'ombre, Carrettuso, *etiam* a mano a mano, con 12. ò 15. carte, primiera, smammaria con la traversa, seu scommessa del quindici, punto, e pareglia, primiera buona, a quanto in viti, primiera buona vada vada tutti, detta alla Romana, trè sette con undici carte, trè sette scoperto a quattro montoni; e giocando a detti giuochi, non s'incorra a qualche pena, in virtù di detta Regia novella *Prmatica de' 8. Agosto 1631.* E finalmente con altra novissima *Prmatica 14. eod. tit. del Duca di Medina de las Torres, Principe di Stigliano, e Duca di Sabioneta de' 28. Agosto 1638.* Si dichiara di nuovo, che detti giuochi siano leciti, e permessi liberamente, e senza impedimento, nè contradizione alcuna in ogni luogo, e parte, così nelle case, come nelle piazze di questa fidelissima Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali di stretti, e di tutte l'altre Città, Terre, Casali, e luoghi del presente Regno, ed in tavole, e partite, non ostante qualsivoglia *Prmatica*, e Banno in contrario, acciocchè detto Arrendamento non si venga a dismettere in danno del Real Patrimonio, essendo questi giuochi di piacere, e ricreazione delle genti. Con che in essi non si esiga cotto, *etiam* sotto colore di prezzo di carte, sotto le pene nelle dette Regie *Prmatiche* contenute; E solo li proibiscono, e restano vietati li giuochi delle carte, cioè, a carretta, quaranta, ogn'altra diparata primiera di qualsivoglia sorte, goffo, ò sbracare, e dadi, sotto pena di docati cento, ed altre ad arbitrio di S. E. *etiam* in quanto alli Padroni delle case, ed il giuoco delli giuochi, *ut supra* non proibiti, si permette ad una tavola solamente, appresso il Maestro d'atti dell'Arrendamento.

S E T A.

21 *Prmatica 24. de Extrazione, seu Exportatione dell'Almirante de' 30 Giugno 1644.* S'ordina, e comanda, che niuna persona di qualsivoglia stato, &c. tanto dentro questa fidelissima Città di Napoli, suoi Borghi, difretto, e Casali, quanto in qualsivoglia parte del presente Regno presuma, nè ardisca di vendere, nè comprare, nè fare il sensale per la compra, nè vendita di dette Sete, se il venditore non mostrerà la spedizione della Regia Dogana, d'essere state spedite dette Sete, e pagati li Regii deritti: quali spedizioni si debbiano fare in foglio intero, e restino in potere del compratore, quando però si venderà tutta la quantità intiera; e non vendendosi tutta se gli possa dar la copia autentica, con notarsi in dorso all'originale la partita venduta; E vogliamo, che detti Venditori, Compratori, e Sensali siano obbligati dare il manifesto della Seta, che venderanno, compraranno, ò faranno mezzani a venderla alle persone deputate, e deputande dall'Arrendamento di dette Sete, così in questa fidelissima Città, come negli altri luoghi del presente Regno, l'istesso giorno, ò il seguente, che sarà fatta la vendita, e consegna, con distinzione della quantità, e qualità della

Seta comprata, e veduta, come di sopra: e comprandoli, e vendendosi in altra maniera, non dandosi il detto manifesto frà il sudetto termine, incorrano i Compratori, e Venditori alla pena della perdita della Seta predetta, ed altre riserbate à nostro arbitrio, ed i Sensali nella pena di trè anni di galera, e d'essere privati dell'Officio. E per verificarli la verificazione delli detti intercetti, vogliamo, che passato il detto termine, e non datosi il manifesto predetto, si possa indultare uno de' detti compratore, venditore, sensale, ò complice, con darli ancora all'indulto, ò qualsivoglia rivelante il quarto di quello, che perverrà dagl'intercetti predetti, &c.

Prmatica 27. eod. tit. dell'Almirante de' 12. Dicembre 1644. S'ordina, che nel primo del mese d'Aprile di ciascuno anno, ed altri giorni quattro seguenti debba pagare i deritti delle Sete, che si ritroveranno in loro potere, non ostante, che dette Sete non fossero vendute, nè consignate ad altri: ed acciò si esegua con ogni realtà; ordinamo, che ciascuno debba dare notizia di tutte le Sete, Capisciole, ed altre merci, che si ritrovasse in suo potere in qualsivoglia modo in detto tempo, dalle quali non sarà pagato il deritto agl'Officiali di questa Città, Terre, e luoghi dove sono obligati di fare la spedizione, e pagamento di detti deritti, e senza altra requisizione; bastando solo per essere costituiti in mora l'essere passati detti giorni cinque, ed in potere di detti Officiali Deputati per l'esazione di detti deritti, non fatto il pagamento predetto; Vogliamo, che oltre la perdita delle Sete, Capisciole, ed altro, come sopra, che non si trovasse rivelate, e pagati i deritti, e detentori delle dette Sete, ancorche non fossero proprie incorrano nella pena di doc. 10. per ciascuna libra, da ripartirsi frà la Regia Corte, e gli Arrendatori, dedotta la quarta parte, la quale vogliamo, che si dia subito al rivelante, nella qual pena incorreranno quelli ancora, che non saranno padroni delle Sete, ma le terranno in loro potere, e non l'averanno rivelate come Sete d'altri particolari. Come anco s'ordina, che niuno padrone di Barca, Falluca, Speronera, ò di qualsivoglia altro Vascello possa imbarcare, nè fare imbarcare sopra detti loro Vascelli quantità alcuna di Sete, ò d'altre merci spettanti al detto Arrendamento senza le debite spedizioni, sotto pena della vita a i Padroni di detti Vascelli, e perdita d'essi; a i Marinari, che non l'avranno rivelato al Commissario, ò Sostituto di detti Arrendamenti d'anni dieci di galera, ed i Padroni di dette Sete, che l'avranno caricate, ò fatto caricare incorrano (oltre la perdita di detta Seta, e di doc. 10. per ciascuna libra) essendo nobili nella pena di dieci anni di relegazione, e l'ignobili anni dieci di galera. Ed essendo Padroni di dette Sete Baroni di Terre, ò Assittatori di esse con giurisdizione (oltre delle sudette pene) si abbia loro da sospendere la giurisdizione per lo tempo, che a noi parerà. E per evitare maggiormente dette fraudi, s'ordina ancora, che niuno padrone di Barca, Felluca, Speronera, ò di qualsivoglia altro Vascello si possa partire di notte, nè di giorno per qualsivoglia causa, senza licenza degli Officiali, ò Sostituti di detto Arrendamento residente ne' luoghi da dove avessero da partire: e trovandosi da detti Vascelli a scaricare in luogo dove non vi fossero detti Officiali, siano obligati pigliare detta licenza dalli Officiali, e Sostituti più convicini, sotto pena tanto al Padrone, quanto a i Marinari di trè anni di

di galera, oltre la perdita del Vascello, purché non sia mandato per servizio della Regia Corte, nel qual caso non sarà necessaria la detta licenza, ma basterà darne notizia al Sostituto. E così ancora ordinamo, che tutti i Vascelli di qualsivoglia qualità, che capiteranno in qualsivoglia parte di dette Provincie soggette al detto Arrendamento, *etiam*, che siano carichi di mercanzia, al tempo di loro arrivo siano obbligati i Padroni, e Marinari d'essi dar notizia a i detti Regii Officiali, e Sostituti del loro arrivo, e così ancora al tempo della loro partenza, acciocchè si possono fare le diligenze sopra detti Vascelli; e contravenendo incorrono nella pena corporale ad arbitrio nostro, oltre la perdita di detti Vascelli, non includendoci però quelle Barche, e Falluche, che capiteranno con passaggio, per *transitum*. Ordinamo ancora, che tanto li Tesorieri, e Percettori Provinciali, quanto li Baroni, e Creditori non possano, nè debbano pigliare le Sete da Manganelli, nè dalli loro debitori, ma quelle solamente possano sequestrarfi con intervento della persona dell'Arrendatore, non ammovendosi, nè impedendosi la perfezione dell'opra, e farsi la Seta, acciocchè tanto il Creditore abbia la sua cautela, quanto l'Arrendatore il suo diritto; preferendosi sempre l'elazione del Regio diritto nel tempo della vendita, o consignazione di dette Sete; e contravenendo, si tengano dette Sete per perdute, e quelle si possano pigliare per intercetti, ed incorrano ancora nella pena di docati dieci per libra, ed altre imposte, *ut supra*, in caso che si riceversero per detti Tesorieri, Baroni, ed altri Creditori senza aver pagato prima il diritto. Similmente ordinamo, che i manganelli dove si cava la detta Seta, non si possano fabricare, nè tenere in altri luoghi, che ne i situati per i Commissarii di controbandi, che *pro tempore* sono stati di detto Arrendamento, o in quelli, che si situarano dal Commissario di controbandi, il quale sia obbligato di fare nel presente anno la situazione d'essi ne' luoghi, che giudicherà più atti all'esercizio predetto; Della quale situazione, ne debbiano mandar subito distinta relazione a noi, ed un'altra alla Regia Camera della Summaria, sotto pena a' Matri cacciaranno dette Sete in altre parti di tre anni di galera, ed i Padroni di dette Sete, oltre la perdita di esse, incorrano in pena li nobili di tre anni di relegazione, e gli ignobili di tre anni di galera. E di più ordinamo, che dette Sete non si possano cavare di notte, nè prima, che eschi il Sole. E di più ordinamo, che s'osservano gli ordini dati; e che in tutte quelle Città, Terre, e luoghi di dette Provincie, nelle Provincie, nelle quali vi saranno bilancie Regie, non si possano tenere altre: e dove non vi saranno, non si possano tenere da altre persone, se non da quelle deputande per detti Arrendatori. nelle quali Bilancie, e non in altre siano tutti obbligati a pesare le Sete, sotto le pene contenute nel precedente Capitolo. Ordinamo di più, che niuna persona di qualsivoglia stato, &c. possa ricevere dette Sete sotto qualsivoglia colore, che prima non siano pesate, e scritte nel libro del Pesatore Regio, essendovi Bilancia Regia, ed in defecto al Pesatore deputando per detti Arrendatori, il quale tenga obbligo di far libro particolare per detto effetto, sotto pena al Padrone di perdere detta Seta, ed a i Negozianti, o altre persone, che l'averanno ricevuto di docati dieci per libra, ed al Pesatore di anni tre di galera, oltre la per-

dità dell'ufficio; E di più s'ordina, che le Falluche, che si portano la volta di Calabria abbiano da pigliare dalla persona deputanda dall'Arrendatore qui in Napoli un bollettino stampato, che loro si darà da detta persona, che alliterà alla Regia Dogana, nel quale si dica il luogo dove vada; e quello arrivato, che sarà in detto luogo si debba presentare al Sostituto di detto Arrendamento, il quale in dorso di detto bollettino dichiarerà il giorno, che arriva, quando si parte, la Seta che si carica, e per conto di chi; quale bollettino al ritorno, che si farà, si debba presentare alla detta persona sostituta in Napoli; Ed in caso, che non si caricasse Seta, in detto bollettino si dichiarerà per lo Sostituto dell'Arrendamento, che si parte senza carico di Seta, quali bollettini si debbano presentare al ritorno al Sostituto, che tenerà l'Arrendatore in Lazaruolo, il quale noterà similmente la giornata, che s'arriverà, e che si passa carico, o scarico a dirittura per Napoli; e detto bollettino similmente si abbia da presentare al d. Sostituto dell'Arrendamento in Napoli, &c.

Assisa, ovvero prezzo della Paglia, e Carboni.
 22 *Pramatica 44. de Annona Civitatis Neapolis del Conte di Castriello de' 28. Settembre 1658.* S'ordina, che gli Carbonari, e Pagliaroli, che vengano a vendere in questa fidelissima Città i Carboni, e Paglia, non gli possano vender a maggior prezzo del seguente, cioè: *Il Carbone è ragione di carlini dieci il cantaro dal primo di Novembre per tutto il mese d'Aprile; e dal primo del mese di Maggio per tutto il mese d'Ottobre a carlini otto, ed a rispetto della Paglia a grana quaranta il cantaro dal primo del mese di Novembre per tutto il mese d'Aprile; E dal primo del mese di Maggio, per tutto il mese d'Ottobre a grana trenta;* Sotto pena a' Carbonari di oncie due d'oro la prima volta, la seconda d'oncie quattro, la terza d'oncie otto, e la perdita delle robbe, ed animali. Ed in quanto a' Pagliaroli per la prima volta incorra nella pena d'un'oncia d'oro, la seconda di due oncie, la terza d'oncie quattro, e la perdita delle robbe, ed animali; quali pene s'applicano a beneficio del peculio d'annona di questa fidelissima Città, &c.

Del Furto, delitti in genere in diverse sorti d'essi annotazioni, e pene. E primo del Furto domestico. Cap. VI.

S O M M A R I O.

- Delitto in genere del furto domestico, num. 1.*
- Forma di recognizione di robbe animali rabbati, num. 2.*
- Giuramento al testimonio si deve dare in faciem dell'inquisito per evitare la repetizione, num. 3.*
- Delitto in genere nel furto in campagna, num. 4.*
- Furto, quando si ritrova in casa d'altri, come s'osserva, num. 5.*
- Furto, che non si ritrova, come si praticano le diligenze, num. 6.*
- Delitto in genere nel furto confiscazione, o chiavata falsa, num. 7.*
- Delitto in genere nel furto d'animali, num. 8.*
- Delitto in genere nel furto di grano, vitto, vagnie, vino, num. 9.*
- Forma dell'accesso, che fa la Corte nella Visita del delitto in genere, num. 10.*
- Furto in strada publica, come si verifica, num. 11.*
- Furto in Chiesa, e sagrilegio, come si verifica, num. 12.*
- Furto commesso in nave, come si verifica, num. 13.*
- Delitto in genere, e verificazione, come si fa nel furto del*

Regio Procatcio, Pofca, Pofiglione, Carruggio colla Regia moneta, & anco di Corriero particolare, n. 14.
 Furto fatto no ne di Corte, come fi verifica, num. 15.
 Delitto in genere nel furto di cappiare, num. 16.
 Forma dell'efame del principale, di rubbato, & ferito num. 17.
 Delitto in genere nel furto, ed occupazione di fcritture, num. 18.
 Armazione per la Campagna, come fi verifica, n. 19.
 Ricatto commeffo da Ladri, & Banditi, e loro spia, ricettazione, vito, fomminiftrato, & come fi verificano, n. 20.
 Ricatto tentato, e non fuffeffo, come fi verifica, n. 21.
 Avvertimenti notabili fopra il delitto in genere di furti, e rapina, num. 22, 23, e 24.
 Rapina, che cofa fia, e come fi verifica, num. 23.
 Indizii, & prove nel furto, num. 25.
 Indizio è meno della femiplena probazione, e più della femplice prefunzione, num. 26.
 Indizio à tortura, quando lo fa un testimonio, n. 27.
 Pene di Cappiatori dent' a Napoli, e fuoi Borghi, n. 28.
 Pene di Ladri, quando fono minori, num. 29.
 Pene di pilatori di code di cavalli, num. 30.
 Pene di forafieri, che fono ftati inquisiti di furti, n. 31.
 Condannati di furti devono portare il feño in refa, n. 32.
 Condannati di furti devono portare la bolla alla fpalla, num. 33.
 Condannati di furti non poffono andare per la Città dopo le due ore di notte, num. 34.
 Pene di quelli, che guaftano, sfabricano, & rubbano li metalli delle fontane, num. 35.
 Diligence, che devono fare li Compratori, e Venditori per evitare le pene della Prumatica, num. 36.
 Pene di ricettatori di marioli, & compratori, n. 37.
 Pene d'alloggiatori, che non ufano le cautele, e diligence, num. 38.
 Pene del. estraenti robbe fenza fare la diligenza, &c. num. 39.
 Pene di Cappiatori, & marioli cofeffati da compagni, n. 40.
 Pene di quelli, ch' effondo ftati inquisiti altra volta, fi ritrovano con chiavi false, nu. 41.
 Pene contro li maftri, che fanno chiavi false, nu. 42.
 Pene contro gli Officiali, Sindici, & Eletti, che non s'avifaranno, e non toccheranno le campane all'armi contro Banditi, nu. 43.
 Pene di ricettatori, fautori, ed afficcuratori di Banditi, nu. 44.
 Pene di chiamati alla corda da malfattori, e Banditi di effere ftati ricettati, nu. 45.
 Pene contra Banditi, che commettono ricatti, nu. 46.
 Premii di chi ucciderà, & darà in potere della Corte uno Bandito, nu. 47.
 Pene di quelli, che mandaranno imbafciate, & viglietti di ricatto, nu. 48.
 Sfratto di parenti di Banditi, n. 49.
 Pene di parenti di Banditi fino al fecondo grado, n. 50.
 Pene di quelli, che portano imbafciate, lettere, biglietti, & polize mandate da Banditi, n. 51.
 Pene di quelli, che portano denari di ricatto à Banditi, nu. 52.
 Pene contro Banditi, che ammazzano animali, bruggiano aree, maffarie, & altro, & fine di componere, n. 53.
 Pene contro gli mediatori de' Banditi incendiarii, n. 54.
 Pene di parenti di Banditi, che ammazzano animali, & fanno incendii, fino al fecondo grado, n. 55.
 Indulto a' Banditi, che ammazzano li compagni, n. 56.
 Pene di protettori, fautori, & che preftano vito, ed altro a' Banditi, e praticano con effi, n. 57, e 58.
 Pene contra Baroni ricettatori di Banditi, n. 59.

Pene contro gli Officiali in affenza de' Baroni, che non procedono contro Banditi, n. 60.

Premii degl' Officiali, che procederanno contro Banditi, num. 61.

Pene di quelli, che faranno ftati vifti armare con armi di fuoco in convittiva di quattro Banditi, n. 62.

Pene contro Marinari, che portano Banditi dentro li loro legni, n. 63.

Pene di furti femplici, num. 64.

Pene della Rapina, num. 65.

Pene di latrocinii, & di furti in strada, ma non pubblica, num. 66.

Pene di latrocinii più volte commeffi, n. 67.

NEL pigliare l'informazione d'un furto domestico il più è aggiuftare il delitto in genere, e verificare l'atto della fcaffazione, ed il modo del furto come fia ftato fatto: ed effendoci fcaffazione di porta, & rottura di muro, & fcaffazione, il tutto verificarlo; e che la casa, & maffaria, bottega era ftata ferrata con chiave la fera avanti, & il giorno più proffimo al furto, ed erano in d. casa, & luogo rubbato la tal robba di tal qualità, e prezzo, & denari, conforme alle robbe, ch'erano nel luogo rubbato, & almeno, ch'era folito ftarvi le tali robbe in quel luogo, e che il padrone quando trovò fcaffato, trovò le tali robbe meno, che non erano in detto luogo rubbato, conforme al folito di ftare, e del conqueto del Padrone, che fi lamentava, che l'erano ftate rubbate le robbe, e verificare la qualità delle robbe, e prezzo di effe; ma dalli testimonii, che faranno prefenti, quando il Padrone fi accorge del furto, e robbe rubbate, fi potrà concludere quello delitto in genere, che la fera fi vidde ferrata la porta, reftando le tali robbe dentro del luogo, e la mattina non ci fono trovate; ed avvertire di concludere, che le robbe erano ftate vifti nel luogo rubbato, quanto più fi può verificare proffimo al tempo del furto, cioè, la fera prima, & il giorno, e ritrovandofi le robbe rubbate s'hanno da riconofcere effere le medefime, che fono ftate rubbate, che fi dice de *identitate rei*, e dire in che modo le conofce; La recognizione delle robbe rubbate nell'Audienze, e Corti Baronali, quando però fono robbe minute, baffa di dire il testimonio, che fono robbe rubbate al tale, però nelli animali, e robbe di poco momento fi fa la recognizione del modo, videlicet.

Forma di recognizione delle robbe, & animali rubbati.

Die, &c. Effendo ftato pofto il tal animale, & le tali robbe ritrovate nel tal luogo in mezzo d' altri confimili, e dopo fatto venire il T. testimonio (che hà da fare la recognizione) al quale dato il giuramento, s'è dimandato: se trà quefte robbe, & animali ci conofce quelle, che fono ftate rubbate al T. de T. conforme hà depofito in quefta depofizione per effo fatta, ed al prefente lettali; e per detto testimonio vifte, e riconofciute, ha detto quefte fono le robbe, che conofco, che fono ftate rubbate al detta T. conforme hò detto in detta mia depofizione, toccando con mani le robbe, che riconofce, & dire cofa per cofa, quali fono ftate ritrovate da me Scrivano, & da altro (phi farà ftato) nel tale luogo; Fatto detto atto fi fa fottofcrivere, & farà il feño della Croce, ancorche alcuni Scrivani fi fottofcrivono effi fenza farci altro; ma quefto atto di recognizione è bene di farlo in prefenza del Giudice, & di fuo ordine almeno, e fatta detta recognizione baffante, fi libereranno le robbe al rubbato. Il leggere la detta depofizione al testimonio, bisogna farlo quando avrà fatto la depofizione più giorni

ni prima; mà quando si fa *unico actu* la deposizione, e recognizione non bilogna leggerla, nè meno fare recognizione, mentre il testimonio farà presente al ritrovare delle robbe rubbate, e nella sua deposizione potrà dire: *facendosi la cerca si sono ritrovate le tali robbe, nel tal luogo, ch'esso testimonio ha conosciuto esser di tale, di tale, al quale furono rubbate nel tal luogo, e dire come lo conosce.*

3 Non lasciando d'avvertire, che quando succede l'informazione della flagranza, e la cattura della persona dell'inquisito è bene esaminare li testimonii col giuramento *in faciem* dell'inquisito, cioè, *ipso presente*, che vede dare il giuramento, che si dà al testimonio, senza farli vedere, nè sentire altro intorno all'informazione; quando però, come s'è detto, l'inquisito è carcerato, per levare la repetizione, già che detta repetizione si fa, accid l'inquisito sia presente, cioè, veda il testimonio esaminato, quando se li dà detto giuramento, accid non alleghi in difesa essere persona supposta; e riferisce un Attuario molto pratico avere così osservato in Vicaria, nell'Audienze, e nel Tribunale di Campagna di dare il giuramento *in faciem* dell'inquisito, e non ci ha ritrovato replica, nè opposizione in contrario, giacchè nell'atto dell'affronto, seù recognizione in ogni delitto, con il giuramento, che si dà al testimonio si levano le repetizioni; Così anco nel pigliare l'informazioni quando l'inquisito è nelle carceri, si deve esaminare col giuramento *in faciem*, &c. solo una cosa si potrebbe dire, che così l'inquisito verrebbe a sapere li testimonii, che si esaminano contro di esso, e ne potrebbe succedere qualche inconveniente nella persona del testimonio, e pubblicazione dell'informazione, con tutto ciò osservare lo stilo del Tribunale non è errore.

Del furto in Campagna.

4 E quando il furto succedesse in campagna, è in altro luogo, e non si potessero avere tutti li detti requisiti, si potrà esaminare il principale rubbato colle sue lamentazioni, come di sopra, e testimonii intorno la partenza, da dove uscì per fare il viaggio, e che fu visto con le tali robbe, e denari, e del successo poi del furto, conforme sarà stato in fatto, e la buona qualità del rubbato, il quale non si farà lamentato se non fosse stato realmente rubbato; Avvertendo, che quando si procede in campagna, etiam di fama si produce il delitto in genere, e basterà, che costi *de fama*, che il furto sia stato commesso, la buona fama di quello, che ha patito detto rubbamento, e la lamentazione immediatamente del furto patito.

Quando il furto si ritrovasse in casa d'altri.

5 In questo delitto di furto occorrono molte cose per le robbe rubbate, che si trovano in casa d'altri, li quali diranno il tale l'ha portate, e non ci sarà la scienza, che siano rubbate; è quello, che l'ha comprate, e non sapeva, ch'erano rubbate; in questo si osserva, che quando si dimostra l'autore, e non ci è dolo con quello dove si ritrovano, non si procede contro d'esso, concorrendo però le prove, e buona qualità di loro persone, il che si va chiarendo dall'istessa informazione; ed il fatto rappresenta da se il modo, come si ha da camminare nell'informazione, mentre si devono esaminare li testimonii intorno la qualità della persona, in potere del quale si ritrovano le robbe, se sia buona voce, condizione, e fama; perche in tal caso, anco se non dirà da chi l'ave avuto, non farà contra di lui, nè anco indizio à tortura; mà se li testimonii diranno, che sia uomo di

mala vita, fama, e voce, e che sia solito, &c. e non dice da chi l'ave ricevute, in tal caso farà indizio contra di lui à tortura; farà anco scusato se sarà solito di comprare, e vendere simile sorte di robbe mobili, e quelle le tenesse pubblicamente, in tal caso non vi sarà sospezione di detto furto contra di lui, Giulio Claro nella sua *prat. crim. lib. 5. §. fin. qu. 21. vers. se res furata*; mà sempre li testimonii si devono esaminare con saputa del Giudice della causa; Ed il modo di scoprire il furto sarà di far diligenza negli luoghi dove s'impegnano, ed in Napoli nella Giudea, perche allo spello si ritrovano in quelle botteghe, che l'hanno guaste, e fatto altra sorte di vestiti, è pure mutato il colore, con farli ritegnere, che conforme succederà il furto, si può regolare lo Scrivano, e fare la diligenza.

Della qualità del furto con scata, e chiave falsa.

7 Si deve avvertire, che la qualità del furto aggrava, ed allevia la pena; e però se sarà furto semplice senza scassazione, e non di molto valore allevia la pena; il che si deve dichiarare, e verificare nella deposizione, ed esame, che faranno li testimonii; mà se sarà stato con scassazione, e dentro di Napoli, vi è pena della vita, conforme la *Regia Pramm. 1. de Schararum prohibitione di D. Perafante sotto li 30. Gen. nario 1560.* come parimente se sarà stato con chiave falsa; Ed in questo si deve provare, che il padrone avrà serrato con chiave, e lasciato le robbe, che poi si è trovata la porta aperta, senza scassazione, e senza le robbe, è pure serrata la porta, e senza le robbe lasciate; ed allora nell'informazione dirai, che per non esserci scassamento, è altro segno da dove hanno possuto entrare li ladri, giudica esso testimonio, e tiene per fermo, che si sia aperto con chiave falsa.

Del furto d'Animali.

8 Il delitto in genere del furto d'animali si deve verificare, come il tale tenendo una morra di pecore, è bacche, giumente, è altri animali di numero tanti, col tal merco, nel tal luogo ne sono stati rubbati, e ne mancano tanto numero, è tanti pezzi del tal peso, e merco, di valuta di docati tanti, e contanti, seù numerati, l'altri restati si è ritrovato di numero meno il dì seguente della notte, che successe il furto, è quando sarà successo, conforme al fatto, li quali la sera precedente erano tutti, e non ve nè mancava alcuno, e ritrovandosi l'animali sarà la recognizione, come s'è detto, e se vi sono la pelle si riconoscono alli merchi trà l'altre pelle, come di sopra.

Del furto di Grano, è altre Vittovaglie, è Vino.

9 In questo furto si dovrà osservare nel pigliare l'informazione per il delitto in genere, che nel tal magazzino, è fossa stavano riposte tante tomola di grano, è altre vittovaglie, e dopo nel tal giorno si è ritrovato il magazzino scassato, è aperto, è alla fossa appare essere tanto grano mancante à giudizio del testimonio esperto, quando è quantità affai; mà potendosi misurare, sarebbe meglio, per avere la certa quantità del grano, è altra vittovaglia rubbata, è pure se ci sarà scassazione, etiam con fune, è pure se si conosce, che la fossa stando coverta di terra da molto tempo, è tanti mesi li testimonii l'hanno vista serrata, zappata, e scoperta di fresco, se ci sono stralcini, acine, è quantità di grano, è vittovaglie attorno, è altro segno, sempre si deve attendere alle circostanze, conforme alla verità dello scassamento, è apertura di fossa, e del prezzo del furto, e ritrovandosi grano in qualche parte si può

fare la recognizione, e comparazione con quello è costato al magazzino, ò fossa dall'esperti, che maneggiavano i grani; ed essendo dell'istesso si procederà all'informazione dove si è ritrovato, e che quantità, e fatto detto paragone si vede chiaramente essere dell'istesso, che è rimasto al magazzino, ò fossa rubbata, ò pure conforme giudicaranno detti esperti, e tirare l'informazione innanzi contro quello dove si trova il grano, e della qualità, e fama di sua persona, ed il resto, che il fatto ricercarà.

Forma dell'accesso, che fa la Corte nella visita del delitto in genere.

10 *Dio, & c. T. Judex, & ego Actuarius, ac N.N.N. testes ad hoc vocati personaliter accessimus domum T. vel ad ejus conquestum, lamentationem, denunciam, & quarelam, asserentis fuisse commissum ibi furtum equi, & c. cum si actura usus ejusdem domus sita in tali loco, & c. & dum ibidem essemus invenimus ostium si antrum in tali ejus parte, & tali modo, & c.* con esplicitare le particolari cose considerabili intorno detta frattura, e notarla nel processo, e così stendere le deposizioni de' testimoni.

Furto in strada publica.

11 Nel furto in strada publica si deve avvertire di sapere se sono stati li ladri accompagnati, e con armi, perche si procede con la potestà straordinaria ed il delitto in genere in questo delitto consiste il provare, e verificare, che il rubbato fù assalito, ed aggresso da più, ò almeno uno armato, ò armato con la tale sorte d'armi in viaggio, ed in strada publica nel tale luogo, ed ivi lo rubborno, ò spogliorno, &c. mentre questa qualità lo fa dire furto di strada publica, e questi si chiamano *grassatores*, e può succedere anco in mare, ò ne' boschi, &c. si chiamano anco banditi, ladri di passo, grassatori di strade, armati per la campagna, &c. sono di natura ferina, bestiali, e crudeli, senza veruna pietà peggiori di Turchi, e barbari, mentre ammazzano, maltrattano, fanno incendi, trancano gambe, braccie, tagliano nasi, faccie, e cavano occhi, bruggiano, ligano, ed appendono ad albori, e quello si stima più valente, e famoso bandito, che sa fare più strepiti, e più s'accosta al valore diabolico, e di maggior insolenza, e contro di questi si procede *ad modum belli*, ed è ordine il non osservare ordine. Ed in questo delitto si deve provare ancora, acciò si possano chiamare comitativi, ò banditi, ò forasciti. Primo, che siano al numero di quattro, e non meno. Secondo, che vadano armati con armi di fuor'usciti, come archibuggetti, cortelle, pistoni, ò altre armi corte, e proibite, e Terzo, che siano diffamati per banditi, e forasciti, e per uomini di mala vita, &c. e però il delitto in genere consiste in verificare queste tre qualità, che ricerca il Banno, ò Prmatica *De Exilibus, & c.* Ed avvertire, che quando sono più li rubbati, sono principali *in se, & testes in alios*, perche depono il fatto dell'altro, e si può dire *testis* assolutamente una di quelli, che non sia delli rubbati, perche se solamente sarà stato toccato con pontoni, ò altro maltrattamento per poco, che sia per farlo testimonio, si lascia di scrivere quella poco offesa per restare testimonio, conforme si vede praticare da' Scriveri criminali, e veramente contro tali delinquenti bisogna camminare con rigore; ma io dico, che il fatto si deve scrivere conforme si narra dall'offesi, e di rubbati, e ponere l'anime di coloro, che per farsi zelanti del fisco si rendono rei della giustizia, e levano il luogo della difesa al prossimo; tanto più, che molte volte,

e quasi sempre un'offeso occettato della passione dice più di quello, che veramente è passato coll'offensore, nè il fisco vuole l'ingiustizia, ed aggravii, ma solo quello, che veramente è giusto, mentre assiste per parte della giustizia; e dicono questi tali, che il reo se lo porti nelle defensioni, e non considerano, ch'è molto più profittevole la defensione, che nasce dal ventre dell'informativo di quella, che si porta *alimude*, ed estrinsecamente.

Del furto in Chiesa, e Sacrilegio.

12 Così ancora nel furto fatto in Chiesa, che si dice sacrilegio, ch'è rubbare le cose Ecclesiastiche, ed in questi tempi s'è visto rubbare la Pisside, anco colle particole sagre; E questo è nelle Chiese sagrate, da dove rubbandosi cose, *etiam* non sagre, si dice sacrilegio, e così quando si rubbano Calici sagri, ò altre robbe sagre dal luogo non sagro, si dice similmente sacrilegio, qual'è di tre maniere, cioè *Sacrum de sacro, Sacrum de non sacro, & non sacrum de sacro*, ed in questi anche nel delitto in genere s'osserva l'istesso, che s'è detto nell'altri furti.

Del furto commesso in mare.

13 Circa il furto, che si commette in Mare non si può far'altro, ch' esaminare quelle persone, che andavano con la barca, ò Vascello, li quali diranno il fatto del furto, ò robbe rubbate, ed in che Mare, e che li rubbati erano Cristiani, ed il valore delle robbe: e se non conoscessero li ladri per nome, e cognome, farli dire li segni, stature, vestimenti, e parlare, che facevano, e s'era di notte, come gli conobbero, e videro il furto commesso, se portavano armi, e di che sorte, e se vennero con barche à vele, ò con altri Vascelli, di che qualità erano gli remi, ò altri segni particolari, ch'erano nella barca, ò *Vascello* delli ladri, acciò si possa fare la diligenza nelle marine per avere la barca, e se si può sapere di chi era, e da dove sia stata pigliata, e così camminare con l'altre diligenze necessarie, e che si andrà scoprendo da mano in mano, ed anco l'espedizione delle robbe, e dove sono state caricate per il delitto in genere, &c.

Del furto, e sbaliggiamiento del Regio Procaccio, Posta, Postiglione, ò Carruggio colla Regia moneta, & anco di Corriero particolare.

14 Non occorre dilatarci nel furto del Regio Procaccio, ò Postiglione, Posta, ò Carruggio, poiche esaminando il Principale delli predetti, s'averà il modo, com'è successo il furto, ò sbaliggiamiento; ed oltre le deposizioni, che si averanno dalle genti, che andavano con essi, che fanno le robbe, che portavano, e sbaliggiamiento di quelle ci è il libro Reale dove stanno notate le robbe, e quantità di denari, che l'erano state consignate, e potendosi avere il numero delli ladr, e forasciti, che hanno commesso il furto sudetto, ò nella strada publica, ò ne' boschi, ò pure nell'osteria, alli segni, come si è detto, non sapendosi li nomi, e cognomi, si potranno al possibile verificare detti ladri: Avvertendo, che se nel pigliare detta informazione si potrà avere alcuno de' delinquenti, se gli devono li testimonii far giurare *in faciem*, tanto più, che per esserò persone estranee, ed alle volte di fuori Regno, volendogli poi ripetere, non si potranno avere, con annotare nell'informazione le robbe, tanto Regie, quanto de' particolari, che conducevano, ovvero se gli hanno levato solamente gli dispacci, ò lettere al Postiglione, ò Procaccio, e d're ancora se detti dispacci, ò lettere erano Regii, ò di particolari; e potendosi sapere di più chi le mandavano, ed a chi andavano, acciò si possa con-

getturare, da dove ha possuto causare tal'intercettazione di dispacci, ò lettere, e fare la diligenza, conforme il fatto darà occasione. L'istessa diligenza, e modo potrà servire anco se fosse sbaligiato, rubbato, detenuto, ò stracciate le lettere, ò altre scritture à qualche Corriero particolare, con verificare il numero degli Inquisiti, e come sono usciti se è faccia scoperta, ò pure coverti, e se hanno dimandato per nome dove sono le lettere del tale, ò pure le lettere, che manda il tale, e tutti gli motivi fatti, ò parole, che hanno detto, e se gli conosce, ò pure vedendogli gli conoscerà, &c.

Del furto sotto nome di Corte.

15 Circa il furto sotto nome di Corte, non bisogna aggiungere all'informazione altro, che li ladri si facevano gente di Corte, e si devono portare le parole, che dicevano, e se gli ligorno, ed asportorno dalla strada publica, ò altro luogo privato, e dove gli trasportorno, ed in che modo, perche à rispetto del delitto in genere s' osserva come di sopra.

Del furto di cappiare.

16 Questo rubbamento, che si chiama cappiare è quando (come suole succedere in Napoli, ed altre Città) la notte si dà addosso ad uno, ò più persone dalli ladri, ò mariuoli, e gli rubbano non solo la cappa, d'onde si dice cappiare, mà anco denari, e gli spogliano; Ed in questo si pigliarà l'informazione del delitto in genere, quando è uscito da casa, che cosa portava, il ferrajolo di che colore era, e di che prezzo, ed il di più, che gl'è stato rubbato, e che poi è ritornato alla tal'ora senza detto ferrajolo, e dette coselle, ò vestiti, e si è lamentato dicendo di essere stato rubbato, ed al grido se saranno accorse le genti, e ammarle, le quali diranno il rumore, e che l'hanno trovato senza ferrajolo, calacca, ò vestito, e dire tutto quello, che diceva detto rubbato, e se il ladro sarà pigliato *in fraganti*, s'attenderà à pigliare l'informazione con fargliurare li testimoni in faccia del principale inquisito, portando anco nell'informazione se nel luogo dov' è successo il delitto è solito cappiare, acciò nella tortura possa l'inquisito nella sua confessione dire se altre volte ha rubbato in detto luogo, ò altro. E nella restituzione del ferrajolo, ò altre robbe, si osserverà, conforme si è detto negli'altri furti.

Forma dell' esame del principale rubbato con ferita, ò senza, &c.

17 *Dies, &c. T. &c. principalis vulneratus, vel rubbatus, &c. Interrogatus, come passa il fatto del furto, ò ferita in sua persona, per chi, dove, quando, ed in che modo, &c.* E non nominare l'inquisito, perche sarebbe interrogatorio suggestivo, e non valerìa, &c. E questo si deve osservare anco quando l'inquisito è tormentato, non si deve dimandare come passa il fatto dell' omicidio commesso, per esso deponente in comitiva del tale, nel tal tempo, perche pur'è suggerire l'inquisito; e quando sono più principali feriti, ò rubbati, bisogna dire: *principalis in se, & testis quoad alios*, perche depone il fatto dell'altro offeso. E così quando si esamina l'inquisito dirà: *principalis in se, & testis in alios, &c.*

Del furto, ed occupazione di scritture.

18 In quanto al furto di scritture, ò processi, che si deve dire più presto occupazione, che furto, nell'informazione per avere il delitto in genere si potrà scorgere dall' illeso fatto, verificando, che la tale scrittura, ò processo fù vista nel tal tempo, prima dell'occupazione, nel tal luogo, ò studio, e poi non si

c'è ritrovata, conforme al modo, che sarà successo il fatto: come successe ad uno pratico Mastro d'atti di Vicaria, che pigliò l'informazione ad istanza d'uno Scrivano civile, al quale da suo Nipote, che teneva in casa furono rubbati più processi, e scritture civili, e vendute ad un bottegaio, de'quali scritture se ne fecero tricchi tracchi, e ritrovati se ne disfecero assai, per verificare, che scritture erano, ed il mancamento delli processi; come in Banca di Fiorillo appare registrato nel registro criminale, dove esso Attuario verificò, che detto Scrivano teneva in sua casa dette scritture, il mancamento di quelle, quando se ritrovano, ch' erano scritture fatte nella tal Banca civile dove stava detto Scrivano, e vi fece l'accesso uno de' Magnifici Giudici criminali, ed il Magnifico Avvocato Fiscale di Vicaria: Ed in questo delitto bisogna avere il delitto in genere, (conforme s'è detto nell' antecedenti furti) che il tal processo, ò scritture stavano nel tal luogo, ed erano della tal qualità, e che non ci sono ritrovate; e se ci è stata scassazione, dire anche il modo di quella, ò con chiave falsa, che ricerca la prova del delitto da chi sia stata fatta, e s' andará regolando, conforme la parte offesa produrrà gl' indizii, e lo Scrivano col suo diligente ingegno potrà scuoprire, &c.

Dell' armazione per la Campagna, &c.

19 Nel pigliare questa informazione d' armare per la Campagna, bisogna avvertire, che sono più qualità di questo armare in Campagna in conformità della Regia Prmatica, la quale vuole, che sia in comitiva almeno di quattro, che persistano, e commettano delitti, così in comitiva armati, e sia nella Campagna, atteso se fossero visti per li luoghi abitati, non si dice armazione in Campagna, mà asportazione d'armi, e che delinguiscano in Campagna, ò pure nell'abitato; e quanto più è numerosa la comitiva, tanto più è meglio il titolo dell' armazione in Campagna; Qui non vi è delitto in genere, mà nel pigliare dell' informazione andará verificando dette qualità della comitiva, l'armi, ed il modo di quelle, il distinguere, in che luogo, ed il modo ancora, come andavano pigliando robba da mangiare dalle Massarie, ò Mandre di pecorari, ò altri luoghi in Campagna, perche questo è il modo più usitato, come vivono tali gente in Campagna, &c.

Del ricatto commesso da' ladri, ò banditi, e loro spia, ricettazione, vitto somministrato, e pratica.

20 Rare volte succede questo iniquo delitto di ricatto, che non ci sia qualche spia; che perciò nel pigliare questa informazione bisogna verificare la cattura della persona, ch'è stata pigliata, e portata con quelli forasciti, e delingenti, che dimandano denari per il ricatto della persona, e quanti denari si sono pagati, ancorche questo pagamento non si fa in maniera, che si sappia, atteso ci è la proibizione, che non si possono pagar denari per il ricatto senz'ordine, e licenza di S. E. e perciò al più si ritrova scusa la persona, che sia scappato per non dire il pagamento, perche incorreria alla pena, ed il Tribunale Regio, ò Audienza Provinciale lo carcera dopo lasciato dagli banditi, perche ha pagato il ricatto, ancorche esso dica di no; mà quello, che aurà ricorso da S. E. e suo Collateral Consiglio facilissimamente accapa provisione, che si escarceri la persona ricattata con pleggeria di presentarsi ad ogni ordine di S. E. però non se gli dà altro travaglio: e questo fa, acciò non così facilmente gli forasciti abbiano il ricatto, anzi ritrovandosi la moneta *in fraganti*, che si manda à

da à gli forasciti, se li leva, e si confisca; e di tutto questo si hà da pigliare l'informazione, e del tempo, che l'hàno tenuto, ed esso nella sua deposizione dirà dove l'hàno tenuto, e quanti sono li forasciti, la qualità dell'armi, e se sape li nomi d'essi, e quello, che fa il capo, e fargli deponere tutto il fatto come passò quando lo pigliorno; e chi è stata la spia, che l' hà fatto pigliare, se pure ce ne sarà stata, e si è stata vista nel luogo dov'era la persona ricattata, primo, che gli banditi lo pigliassero, e verificarlo per testimoni, oltre la deposizione, che farà il ricattato, nella quale dirà il modo come fù pigliato, dov'è stato portato mentre è stato in loro potere, e quanto tempo, e com'è stato lasciato, e quanti banditi sono stati, ed i nomi d'essi, e almeno di quelli, che saprà, e gl'altri segnalargli delle loro stature, barbe, vestiti, e se c'è alcuno con cicatrici, e segni in faccia, e nella sua persona, la qualità dell' armi, ed il vitto d'onde l'avevano (che molte volte per questa strada si scuoprono quelli, che danno il vitto, e ricettatori de forasciti, e spie) nelli quali capi si andrà regolando il Mastro d'atti, e Scrivano, che pigliarà l'informazione di verificarlo, e scuoprire tutto l'andamento, che sarà stato, tanto con li ricettatori, quanto con la spia, e quelli, che l'hanno dato il vitto, conforme s'andará ponendo alcun' altro avvertimento, cioè: *Métre*, che la persona, che sarà in potere de forasciti per il ricatto s'accorderà della spia, che gli forasciti sogliono tenere, la quale andrà caminando, ed intendendo per l'abitato, ed altri luoghi, e poi viene à riferirlo alli forasciti per loro avviso, dicendo, al tal tempo partirà la tal persona ricca, si può pigliare per ricatto al tal luogo, ovvero dirà, la Corte stà al tal luogo per dar sopra alli banditi, e farà altri avvisi, ed atti simili; e questo tale, che fa questo officio si chiama spia, e si può verificare senza delitto in genere, solamente quando ci sarà il caso seguito della cattura della persona, che sarà stata pigliata per ricatto, e rubbata medesimamente: e tanto per deposizione di alcuno, che si troverà in loro potere, dicendo aver visto le cose predette, che lo deponerà dopo lasciato dalli forasciti, quanto per la pratica, che aurà visto uno praticare con gli forasciti, e portarli da mangiare, e pure saranno stati ricattati in loro case, e massarie, e conforme il caso sarà successo, si verificherà dallo Scrivano in detti delitti. E quando sono ricattati nelle case, massarie, e altri luoghi spontaneamente da persone particolari, nel qual'atto ci è anco il vitto somministrato, e pratica con essi, in questi casi conforme succede il fatto, bisogna pigliare l'informazione, la quale molte volte camina con l'antecedenza di qualche delitto particolare, che averanno fatto, e *incidenter* s'inquirano con interrogatorii, che n'è delli detti tali, che hanno fatto detto delitto (conforme aurà deposto il testimonio) con chi hanno pratica, dove si ricattano, e da chi sono guidati; e tutto questo s'andará portando nell'informazione con interrogatorii, conforme il fatto ricerca, &c.

Del ricatto tentato, e non successo.

21 Vi è anco un' altro modo di ricatto senza essere pigliata la persona; mà averà viglietto, e imbasciata da parte di quelli tali, che vogliono la tal somma di denari, altrimenti l'ammazzerà gli animali in Campagna, e bruggiarà grani, e Massaria se non potrà avere la persona per ammazzarla, e farli qualche altra sorte di danno: il che anco si dice ricatto formato, con verificare quanto più si può questa oc-

culta qualità, e si avverta, che il mediatore, che farà questi atti d'imbasciata, e portarà lettere è in pena di morte, purchè non vada à denunciare alla Corte prima, che si dica alla persona, che si tenta di recattare: atteso molte volte alcune spie, e mediatori maliziosi fanno l'imbasciata al minacciato caldamente sotto colore d' avvisarla, acciò non gli sia fatto qualche danno, e poi lo vada à riferire alla Corte per evitare la pena: ed in questo si deve avvertire bene per gastico di questi tali, ed inquirergli di questi atti maliziosi. E anco ricatto quando dentro l'abitato alcune persone di mala qualità, e una, e più dirà ad un'altro, che gli facesse piacere di tanti denari, che poi gli tornaria, e non dandogli gli farà minacciata la vita, e robbata dagli istessi, e per mezzo d'altia persona già detto mediatore, e questi sono molto peggio, perche *surdo aure* la persona è ricattata, e non può stare alla casa sua; E qui non vi è altra qualità di delitto in genere, solo verificare il pagamento delli denari, grani, panni, armi, e altre cose, che si pigliassero, e dasseto per d.causa con la diligenza possibile, dalli quali delitti derivano altre spezie dell' istessa materia, ed il principiante Curiale sapendole, discernerà l'altri incidenti, e dipendenti da essa.

Avvertimenti notabili sopra il delitto in genere de' Furti, &c.

22 Primieramente s'avverte, che nel furto semplice, se questo lasciarà qualche frattura, e altro segno apparente del fatto, in tal caso la pratica sarà, che la Corte, e il diligente Mastro d'atti fa l'accesso sopra la faccia del luogo dove fù commesso il delitto insieme colli testimoni, e riconoscerà detta frattura, e segni rimasti, e gli farà anco riconoscere da detti testimoni, li quali esaminerà sopra detta *recognizione*, ed in tutti modi procurarà d'aver testimoni, li quali depongano, come in quella casa, nella quale s'è ritrovata la porta scassata, e la cassa con la frattura, ovvero schiovata, ed aperta, furono viste prima le cose, che si pretendono rubbate, e non potendosi avere detti testimoni *de visu*, cioè, che abbiano viste d.robbe, procuri almeno avere testimoni *de fama*, dicendo, ch'era fama pubblica, e comunemente si diceva, che quel tale aveva, e teneva le tali robbe nella tal casa, e cassa, &c. Ed anco proverà la lamentazione del principale, che hà patito il furto, averlo sentito lamentare, gridare, e piangere, dolendosi di essergli state rubbate, e le tali, e tante cose, robbe, e quantità di denari, che stavano, e teneva nella casa, e dentro la cassa; e detti testimoni devono anco soggiungere, che detto Tale, che hà patito detto rubbamento, e danno è uomo verace, e bene, e che non si sarebbe lamentato se veramente non l'avesse patito detto furto, ed à loro giudizio detto Tale poteva avere dette robbe, e quantità di denari in detta casa, e cassa, quali al presente si lamenta, e si dice per pubblica voce, e fama, che gli siano state rubbate, perche il concesso, ovvero lamentazione giunto con la fama di molti oprarà assai, come asserisce *Muscattello per sentenza comune de' Criminalisti nella pratica criminale de cognitione, seu probatione delictorum de furtis, rapinis, &c. usq; ad n.26.* Mà se il furto non lascia frattura, nè altro segno apparente, all'ora procuri di avere testimoni, che depongano di detto concesso, ovvero lamentazione del rubbato, come si è detto; e potendo avere anco testimoni *de visu*, bene; in contrario gli procuri, che depongano almeno di fama pubblica, che dette robbe erano nel luogo dove si dice essere rub-

bate;

bate, come anco della buona fama, e qualità del rubbato; e similmente almeno de fama, che le robbe sudette erano in detto luogo, e che il furto sia successo; E di più si deve soggiungere, che dette robbe, o cose si possedevano, e tenevano da detto Tale, come cose sue proprie, *Muscacell. loc. cit. n. 27. & 28.*

Della Rapina

23 Secondo, si avverte, che avemo anco *in Jure* la Rapina, la quale è specie, e sta sotto il genere di furto: ed è quando uno, o solo, o in comitiva pubblicamente con violenze, o per forza, armato, o almeno apparecchiato alle violenze, si piglia la robba d'un altro, di giorno, ed in presenza, che si suole chiamare anco robbaria, ovvero sacco, e differisce dal furto semplice, perchè questo si commette segretamente, ed in occulto; Onde l'informazione del delitto in genere nella Rapina similmente si deve avvertire, che se vi sarà rimasta frattura, o qualche segno apparente, si deve verificare nel modo detto di sopra nel furto semplice; Ma se non avrà lasciato frattura, o segni, in tal caso si deve verificare, come quella cosa ratta si possedeva dal Tale come cosa sua propria, ed al presente non si ritrova nel luogo tale, dove la teneva, perchè fù ratta dal tale (se gli testimonii lo videro) e se non lo videro provarlo per fama, con aggiungerli il concesso, o lamentazione del principale, come s'è detto di sopra nel furto semplice: E più d'ogn'altra cosa si deve verificare, e provare, che sia successo pubblicamente con armi, e violenze, &c. acciò si possa dire Rapina: e per lo più si suole commettere da più uniti, ed armati in comitiva; si che la Rapina sudetta consiste nella violenza, e nell'essere commessa pubblicamente, *d. Muscatello loc. cit. n. 29. usque ad 34.*

24 Terzo, s'avverte per quello, che s'è detto del concesso, e lamentazione delli rubbati sopra il delitto in genere, mentre dicono tutti gli Criminalisti, che siano gli Giudici molto avvertiti a non credere con facilità subito ad ogn'uno, che asserisce essere stato rubbato, maltrattato, e spogliato da' Banditi, o altri, &c. essendosi sperimentato, che si sogliono commettere molte fraudi, inganni, e malizie per fuggire qualche loro peso, o d'Università, o di Creditori per non pagare, ed ottenere dilazioni, o simili per essere compassionati; e con queste malizie volpine giungono alli loro disegni, ed ingannano gli Giudici, ed il Mondo; E però si devono molto bene, e sottilmente esaminare, e veder se in qualche cosa si scorgono varii, o bugiardi, e scoprendosi falsi accusatori, si devono anco tormentare, e debitamente castigare, &c.

Indizii, e prove nel Furto.

25 L'indizii così in questo, come in tutti gl'altri delitti possono essere più, li quali sogliono derivare dalla contingenza del fatto nel particolare, e delle regole universali osservate, e sperimentate nelli casi succeduti per li tempi passati; e però in questo deve avvertire bene, tanto il Maestro d'atti nel pigliare l'informazione in sapere diligentemente provare nell'esame quell'indizii, che possono considerarsi nel fatto; ma molto più il Giudice, che doveria sempre assistere nelle catture dell'informazioni per *inspectionem oculorum*, atteso che suole diversificarli il fatto, e si suole pigliare una cosa per un'altra, ed alle volte non si sa quello si vogliono dire li testimonii, o per non saperli esplicare, o per non essere inteso per diritto dal Mastrod'atti, o pure alle volte per imbrogli, seduzioni, suborni, &c. si scrive una cosa per un'altra; è bene dunque che il Giudice per

più riguardi assista all'informazione, e faccia esaminare li testimonii avanti di se, e gli consideri bene nel modo, che parlano, e veda le qualità, e condizioni de' testimonii, acciò possa *risse*, e rettamente giudicare, e colpire nel giusto, mentre, dalla giudicatura, che farà ne dovrà essere giudicato dal Supremo Giudice di tutti gli Giudici in tempo, che non potrà più ristornare il suo giudizio. E gl'indizii in qualsivoglia delitto si possono considerare. Primo, dalla persona dell'incolpato. Secondo, dalle parole proferite. Terzo, dal fatto, e Quarto, dal processo, e testimonii esaminati. E gli più soliti considerabili nelli furti sono, cioè: L'essere stata vista, o ritrovata la cosa rubbata in potere di qualcheduno incappato, o pigliato con la cosa furtiva, *Giul. Clar. lib. 5. §. fin. q. 66. Farinac. qu. 32. n. 48. & Thor. nel compendio delle dec. verb. furtiva res.* L'essere stato solito uno di rubbare è indizio, e si può inquisire contro un tale, mentre ave l'indizio, e presunzione contro di se, *quia malus semper malus in eodem genere mali, &c. Farinac. loc. cit. n. 167. Brun. tit. de indic. & tortur. qu. 3. p. 1. n. 12.* La mala fama dell'incolpato è anco indizio, ed anco la mala fisonomia, *Foll. vers. capiat. informat. n. 44. & Paris. de Sindic. c. 2. n. 25.* La mala conversazione è anco indizio della mala operazione, e v'è detto comune, dimmi con chi vai, ch'io ti dico qualche fai, *Foller. cit. loc. n. 53. & Paris. ubi supra.* La fuga, o assenza prima, o dopo il delitto è anco indizio, *Bart. nella l. si quis ex argentariis, §. praetor ait, ff. de edendo, & l. si quando C. unde vis. la continua pratica, e frequentazione in quella casa dove fù commesso il delitto, perchè il furto si presume da quelli, che convrsano in quel luogo dove succede, per la notizia, e pratica, che n'hanno, *Farinac. de indic. lib. 1. tit. 5. q. 37. n. 159. & Scyal. nella pratt. de forjudic. c. 4. n. 63.* E chi ti sape, ti rape; e niuna cosa si può desiderare, se prima non si vede; L'essere stato visto uscire quella medesima notte del furto della casa dove stavano le robbe, *gl. in l. furem de Sincar. Brun. tit. de indic. & tortur. q. 3. prima par. n. 4. Ang. in lege limites, C. de quaest. Scyal. in pratt. forjudic. c. 4. n. 64.* L'essere stato visto uscire da detta casa col fardello sotto cappa, o con qualch'altra cosa, massime se sarà uomo di mala fama, e vita, *Paris. de Put. de Sindic. cap. 2. vers. torturam n. 8.* Gli vicini, che abitano appresso la casa rubbata, e che frequentano detta casa, *Boss. de indit. n. 42. & 52. Farinac. tit. de Furtis qu. 876. n. 56. & de indit. & tortur. qu. 52. n. 137.* Il ritrovato nel luogo del commesso delitto, *Paris. de Put. loc. cit. verb. si quis est inventus n. 1.* Quello, che spende quantità di denari più del solito, e della sua possibilità, *Ursill. ad Afflic. decis. 15. n. 27. & Paris. ubi sup. n. 24.* La confessione estragiudiciale, *Paris. ubi supra d. n. 24. Farinac. de indic. qu. 37. n. 47.* Quello, che spende denari di quella medesima qualità, e cugno, della quale si dice essere la moneta rubbata, *Ursill. decis. 13. n. 27. Blanc. in repetit. l. fin. n. 420.* La fuga del servo della casa del Padrone, nella quale fù commesso il furto, fa indizio a tortura contra detto famolo, e massime quando il Padrone subito successo il furto si lamentò anco del servo, dandolo per sospetto, *gl. in §. si verò auth. de exhiben. p. is, gl. fin. coll. 15. Farinac. de inquisit. q. 2. n. 20. & q. 48, lib. 1. tit. 5. n. 70.* Quello, che fù visto più volte frequentare per quel luogo, o contrada dov'è successo il furto, vi è profunzione contra di questo tale frequentante, *Bald. conf. 427. vol. 5.* che incomincia, *quadam mulier*; La colpa del custode, o*

guar-

guardiano, per la quale sia stato commesso il furto, fa indizio à tortura, per manifestare il ladro, *Bart. in l. 1. de offic. prefect. vigil.* il quale cita *Blanc. ubi supra n. 425.* dove dice, che questo procede, e s'intende purchè il furto non sia successo in luogo, che non si poteva ben custodire, ovvero in tempo, che non si poteva ben custodire, perche in tali casi è scusato. La forma del piede del ladro in terra fangosa, ò covevta di neve, *Alber. in l. india col. 2. C. de rei vind. Blanc. loc. cit. n. 426. & Scyal. loc. cit. n. 64.* La faccia pallida, la mutazione del colore, lo star timoroso, e sb igottito, ò altri simili segni fanno indizii, perche la coscienza imbrattata si conosce in faccia, *Paris. de Sindic. cap. 5. vers. de indic. n. 1.* Quello, che sa, che in qualche luogo, ò Massaria vi siano Banditi, ò uomini forasciti, e di mala vita, e studiosamente s'adopra di condurre per detto luogo qualche Mercante, ò persona facoltosa, facendolo passare per vicino dette male genti, potendo andare per altra strada, e ne succede l'arrobamento, ò ammazzamento di quelli passeggeri, in tal caso senza dubbio detto tale può essere tormentato per detta causa, *Carr. in §. homicidium n. 4. & in l. observare curabis §. 19.* le robe rubbate ritrovate in potere d'alcuno è anco indizio, *l. civilem, & l. civile est C. de furtis, Clarus in sua pratica 921. vers. si res furata,* il quale in detto luogo la destingue, come s'è detto di sopra, e dichiara come si deve intendere, il che lo fa anco *Boffio de inditiis n. 61.* Gli servi dell'alloggiamento, ò de' Marinari sono sospetti *de jure,* ed hanno l'indizio contra di loro per gli beni rubbati nell'alloggiamento, massime quando le robe furono depolitate in poter loro, *Farinac. de inquis. q. 37. n. 156.* Quando la cosa rubbata si ritrova in potere d'alcuno di mala voce, e dimandato da chi l'ave ricevuta, risponde non saperlo, ò non ricordarsi (il che si tiene per inverisimile) è indizio à tortura; mà se sarà uomo di buona fama, e dirà, che non conobbe quello, che ci la diede, benchè non sia solito comprare, non farà indizio, *Boffio de indit. num. 55.*

26 L'indizio è più della semplice presunzione, e meno della semiplena probazione, *Giul. Clar. nella pratt. crim. lib. 5. q. 20. in princip.* e questo basta per la tortura, *d. loc. cit. vers. ad torturam.*

27 Uno testimonio, che depone *de veritate,* cioè aver visto commettere il delitto, ovvero intesa la biastema, fa indizio à tortura, *d. Giul. Clar. loc. cit. vers. unum tamen scias,* purchè sia intiero, e maggiore d'ogni eccezione.

Pene, ed ordini stabiliti contro delinquenti, ed inquisiti di furti, e latrocinii in virtù delle Regie Pramatiche, e Banii ultimamente ristampati.

Pene di Cappiatori dentro Napoli, e suoi Borghi.

28 Gli Cappiatori di notte, che rubbano cappe, ò altro alli passeggeri per mezzo le strade di questa fidelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, incorrono alla pena di morte come grassatori di strade, *Pramat. 1. de furtis di D. Pietro di Toledo sotto li 17. Dicembre 1523.* e se saranno ritrovati in fraganti tramine, col furto di dette cappe, e robe, si debbia eseguir detta pena incontimente senza altro processo ne luoghi medesimi dove averanno commessi detti affalti, ed arrobbi, *d. Prag. &c.*

Pene di ladri quando sono minori.

29 Gli ladri minori nella Città sudetta, e suoi Casali, la prima volta si frustano, la seconda volta se gli tagliano l'orecchie, la terza volta ad arbitrio del

Giudice, sino alla morte si puniscono, non ostante la minor età, *Pramat. 2. de furtis di D. Perafante sotto li 2. di Settembre 1569.* detta pena però della troncazione d'orecchie non s'osserva; mà bensì quella della frusta, dell'esilio, ed in galera e se saranno più delitti, si estende fino alla morte; ed in luogo di detta troncazione d'orecchie, e mano è succeduto il segno alla spalla, come diremo appresso, &c. dice *Muscatoello nella sua pratt. crim. de cognit. delict. de furtis, &c. n. 14.* che se gli Giudici non l'osservano, fanno male.

Pene di Pilatori di code di Cavallo.

30 Gli strappatori di peli, ò che pilano le code de' Cavalli, incorrano alla pena di trè anni di galera, ovvero della frusta ad arbitrio di S. E. *Pramat. 4. de furtis del Conte d'Olivares de' 25. Gennaio 1597.*

Pene di forastieri, che sono stati inquisiti di furti.

31 Gli forastieri di questo Regno, e che abitano in esso, e che non ci sono causati, nè hanno fatto l'incolato per dieci anni, se saranno stati inquisiti de furto, così in questo presente Regno, come fuora d'esso, debbano sfrattare tanto da questa fidelissima Città di Napoli, quanto da tutto il presente Regno stà il termine di giorni quindici, sotto pena di galera ad arbitrio di S. E. *Pramat. 6. de furtis del Duca de' 21. Novembre 1616.*

Condannati di furto debbiano portare il segno in testa.

32 Gli condannati in galera per causa di furto, e saranno usciti, ò usciranno da quella, ò saranno stati, ò pure saranno condannati in altre pene, le quali non saranno pene di morte naturale, debbano portare loro vita durante la barretta, ò cappello torchino, acciò siano conosciuti da altri, &c. sotto pena la prima volta di cinque anni di galera, e la seconda di galera in vita, *Pramat. 4. de cessione honorum di D. Pietro Girone de' 23. Marzo 1585.* A rispetto del cappello, ò barretta di colore, dice *Muscatoello,* che oggi non s'osserva, *de cognitione delictorum de furtis, &c. n. 6.*

Condannati di furto debbiano portare la bolla alla spalla.

33 Gli condannati à qualsivoglia pena per causa di furto si deve loro fare, e si faccia alle spalle un segno con un ferro infocato picciolo: e quando avanti, ò dopo, che avessero finito il tempo di loro condennazione s'inquirese di nuovo di furto, e sono carcerati per esso per qualsivoglia indizio, che ci sia incorra nella pena di galera, & ipso facto si mandi in galera per dieci anni; e questo s'osservi per tutto il Regno anco dagli Officiali de' Baroni, *Pramat. ca. 11. §. 6. de emptioe, & venditione del Conte de Olivares de' 14. Ottobre 1598.* detta pena del segno alla spalla *d. Muscatoello loc. cit. n. 7.* che s'osserva, acciò se saranno di nuovo inquisiti di furto, e si trovarà detto segno, *statim ipso facto* si manda in galera per dieci anni, e detto segno è successo in luogo del segno, che si faceva in faccia per il Capitolo del Regno, che incomincia *Ad hoc, &c.* e con ragione s'è levato, per non deturpare la faccia dell'uomo fatta ad imagine di Dio.

Condannati di furti non possono andare per la Città dopo le due ore di notte.

34 Gli condannati, ovvero transfatti di furti, e qualsivoglia pena temporale, ò alla frusta, ovvero saranno accordati, si accordaranno in galera per la causa predetta di furto, non debbano in niun tempo andare di notte dalle due ore di notte in sù per questa fidelissima Città, e suo. Borghi per niuna causa; e trovandosi di notte fuori dalle due ore, *ut supra ipso*

so facto incorrano in pena di dieci anni di galera incontinenti, senza ammetterli escusazione alcuna, *d. Pramat. §. 7.*

Pene di quelli, che guastano, sfabricano, ò rubbano gli mozalli delle fontane.

35 *Quelli, che guastano, sfabricano, ò rubbano dalle fontane nuovamente fatte nella strada di Poggio Reale, e dentro questa fideliss. Città di Napoli marmi, bronzi, piombi, ò altra cosa, incorrano alla pena i Nobili d'onze 50. delli quali si darà la quarta parte all'accusatore, e gl'ignobili di tre anni di galera, Pramat. 1. de aquis, & aqueductibus del Conte de Lemus de' 20. Dicembre 1610.*

Diligenze, che devono fare gli Compratori, e Venditori per evitare le pene della Pramat. §. 5.

36 *Quelli, che fanno esercizio di comprare, e vendere, ancorche non tenghino bottega, non debbano comprare robbe di panni, ò di seta, nè anco comprare cose d'oro, d'argento, rame, ferro, ò altro metallo, ed ancora libri, nè pigliare anche à conservare delle cose predette se prima non saprà il vero nome, e patria di quel che le vende, ò ce li dà à conservare, ò il luogo dove abita, e farlene notamento, à tal che possa dare chiaro, e lucido conto di quel che glie s'avesse vendute, ò date à conservare, e non si possa scusare, nè se gli ammetta scusa, che la tal persona s'avesse mutato il suo vero nome, cognome, e patria; ed ordinamo di più, che dopo, che si farà fatta la compra, ò pigliata alcuna cosa delle predette à conservare non si debba disfare, ò barattare, nè vendere, nè accimbare, nè rivoltare, nè ritegnere, nè mutare in modo alcuno lo stato, e faccia in che si ritrova; mà si debba per termine di dieci dì, decorrendi dal dì, che l'averà comprata, ò pigliata à conservare, e tenerla pubblicamente nella sua bottega, ò nella bottega d'altro, se la tal persona, che l'aurà fatta la compra, ò l'averà pigliata à conservare non tenerà bottega sua, in maniera, che possa essere veduta da ogn'uno, sotto pena à chi contraverrà in tutti i casi predetti, se sarà uomo, di dieci anni di galera, e se sarà donna, sotto pena della frusta, e di dieci anni d'esilio extra Regnum; oltre che se non si troveranno, ò mostreranno quelli, che veramente gli averanno fatta la vendita, ò dato à conservare la robba, si tenerà come scientemente avesse comprato robba rubbata, e s'abbia à reputare per convinta di questo, oltre le pene statuite per leggi commune, e del Regno, Pramat. 11. §. 1. de emptione, & venditione del Conte d'Olivares sotto li 14. Ottobre 1598.*

Pene de'Recettatori di Marioli, ò Cappiatore.

37 *Quelli, che recettano alcuno mariolo, ò cappiatore, sapendosi, che sia mariolo, ò abbia commesso alcuno furto, ò pure gli guardano le robbe rubbate, ò quello occultano, ò nascondano, ò altrimenti gli danno ajuto, e favore à salvarsi, ò esso, ò le robbe, ancorche fosse Padre, Madre, figliuolo, fratello, sorella, ò altro affine, sotto la pena di dieci anni di galera à gli uomini, ed alle donne della predetta frusta, e di dieci anni d'esilio fuori di questo Regno sudetto, Pramat. predetta §. 2.*

Pene d'Alloggiatori, che non usano le cautele, &c.

38 *Tavernari di questa predetta Città, e Borghi, Alloggiatori, ed Alloggiatrici non debbano, nè ciascuno di essi debba alloggiare niuno, che porta robba con lui di più, che de' vestiti, che tenerà adosso, se non si fà dar nota del nome, cognome, e patria di quello, ò quelli, che alloggiano, ò alloggiaranno, e delle robbe, che ogn'uno d'essi port-*

terà, e tutte le note, che pigliaranno le debbano conservare, per poterne dar conto quando loro sarà dimandato, e mostrarle à chi le vorrà vedere, ò talche si possa scoprire alcuno furto, che fosse stato fatto, ò si facesse, sotto pena à tali Tavernari, ò Alloggiatori, che contraverranno d'anni tre di galera, ed alle donne alloggiatrici della frusta, d. Pramat. §. 2. E s'avranno come convinti d'aver scientemente alloggiato, e ricettato marioli, e robbe rubbate, e che fossero stati consapevoli de i furti, §. 4.

Pene contra gl'estraenti robbe, che non avranno fatto la diligenza, &c.

39 *Niuno possa estraere da questa predetta Città, e suoi Borghi, nè per mare, nè per terra opre fatte, come sono cappe, ferrajuoli, casacche, calze, ed altre cose se prima non l'avranno tenute al publico in alcun luogo di questa predetta Città per dieci dì, sotto pena di tre anni di galera; oltre che trovandosi, che siano robbe rubbate si procedrà ad altre pene maggiori, che si ricercano di giustizia, come convinti di aver occultato scientemente le robbe rubbate, ed i mariuoli, e ladroni d'esse, come ne gli altri capi sà ordinato, detta Pramat. §. 5.*

Pene de' Cappiatori, e Mariuoli confessati da' compagni.

40 *Tre deposizioni di Cappiatori fatte in tortura, etiam singolari, confessando gli altri complici, e compagni di detti delinguenti di aver cappiato, ò rubbato con discazzazione, discazzazione di case, fundachi, botteghe, ed altri luoghi, ancorche deponessero d'atti diversi, e singolari, s'abbiano contro detti complici, e compagni, ut supra nominati, per piena, e pienissima prova; talche tutti quei cõplici, quali saranno nelle torture nominati, e confessati da tre compagni, etiam deponenti delitti diversi, e singolari, essere stati complici, partecipi, e compagni in detti delitti, s'intendano per legittimamente convinti, e contro d'essi abbiano luogo tutte le disposizioni, tanto di legge commune, come di Costituzioni, Pramat. e Capitoli di questo Regno, che quali trattano contro de' convitti per legitime prove, Pramat. 3. de Furtis di D. Gio: di Zunica de' 20. Giugno 1581.*

Pene contra quelli, ch'essendo stati inquisiti altra volta, si trovano con chiave false.

41 *Quelli, che faranno inquisiti di furto, e ritrovati con chiavi false, ancorche il furto non si provasse, purchè le tali persone, in poter di chi si troveranno le chiavi false siano stati inquisiti altra volta di furto, incorrano nella pena d'anni cinque di galera, Pramat. 5. de Furtis del Conte di Beuevento de' 14. Ottobre 1605.*

Pene contro li Mastri, che fanno chiave false.

41 *Questi Mastri, lavoranti, ò qualsivoglia altra persona, che faranno dette chiavi false per istampa di cera, creta, ò altra mistura, incorrano nella pena d'anni 10. di galera; e quelli, che la faranno per mostra d'altre chiavi, incorrano nella pena d'anni cinque di galera, d. Pramat. §. 2.*

Pene contro gli Officiali, Sindici, ed Eletti, che non s'avvisaranno, e toccheranno le campane all'armi, &c.

43 *S'ordina, e comanda per lo presente Banno, che gli Officiali delle Città, Terre, e Castelle, tanto demaniali, quanto de' Baroni debbano in continente, che nel Territorio di loro, e ciascuna di loro giurisdizione farà commesso delitto alcuno, overò avranno notizia, che vi siano fuorasciti, convocare gli uomini di dette Città, Terre, e Castelle, facendo sonar la campana in segno, ch'ogn'uno pigli l'armi, e vada à perseguire, e pigliare detti forasciti,*

delinquenti, e malfattori, e gli Eletti, e Sindici del luogo debbano subito mandare ad avvisare gli Officiali, Eletti, e Sindici delle Terre convicine, che pigliano l'armi, ed escano in persecuzione di detti fuorasciti, e delinquenti; E detti Officiali, e Sindici avvisati, *ut supra statim*, debbiano toccare la campana ad armi, e raccogliere tutta la gente, che sarà possibile, ed andare in persecuzione di detti fuorasciti; E quelli Officiali, e Sindici, che contraverranno alle cose predette, e ciascuna di esse incorrano nella pena di docati mille, da pagarsi dalle loro robe proprie, e non dell'Università, ed in altra pena maggiore, *etiam* corporale, riservata à nostro arbitrio, secondo la qualità delle persone, e de' casi; ed ancora incorrano all'emenda del danno, che averanno fatto detti fuorasciti; e vogliamo, che l'abbiano essi à pagare, e sodisfare delle loro proprie robbe, *ut supra, Pram. 1. de exulib. di D. Perafante de' 26. Febraio 1563.*

Pene di Ricettatori, Fattori, ed Assicuratori di Banditi.

44 Di più vogliamo, che contro de' Ricettatori, Fattori, ed Assicuratori di detti forasciti, o delinquenti s'abbiano da osservare *ad unquem*, ed inviolabilmente le Pratiche publicate al tempo del Serenissimo Rè Cattolico di gloriosa memoria, ed approvate per la Cesarea Maestà Carlo Quinto, (che sieguono) ed oltre le pene in dette Pratiche contenute dichiaramo, che quelli, che ricetteranno detti fuorasciti, e delinquenti incorrano nella pena imposta dalle leggi comuni, ed in altra corporale, à nostro arbitrio riservata, *d. Pram. n. 6.*

Pene de' chiamati alla corda de' Malfattori, e Banditi d'essere stati ricettati, &c.

45 E di più vogliamo, ed ordinamo, che dichiarando in tortura tre forasciti, e delinquenti essere stati ricettati, seù guidati, assicurati, e favoriti, o avvisati d'alcuno di qualsivoglia grado, e condizione si sia, ancorche deponessero d'atti diversi, e singolari, s'abbia per piena, e pienissima prova, *d. Pratica n. eod.*

Pene contro Banditi, che commettono ricatti.

46 Tutte quelle persone di qualunque stato, grado, &c. che piglieranno qualsivoglia persona, non solo ne' luoghi abitati, o da dentro le loro case, e massarie, ma ancora in qualsivoglia altra parte, *etiam* nelle strade publiche, sequestrandola, e detenendola con fine di componerla per ricatti, incorrano nella pena di morte naturale; ed essendo citati per qualunque Officiali, e Tribunali, così Regio, come de' Baroni, non comparendo frà termine di giorni quattro, si abbiano *in illo tunc*, per veri contumaci, e forgiudicati, e come tali si dichiarono, siano tenuti, e riputati, siccome fossero stati per sentenza così dichiarati, i quali possano essere *impuni* uccisi, ed avendosi vivi in mano della Regia Corte, si debbano eseguire le pene contra di loro di morte naturale, come à veri forgiudicati, *ut supra*, non ostante la Costituzione del Regno, che incomincia *Grandis utilitas*, quale disposizione, che per procedersi, e riputarli alcuno forgiudicato abbia da stare in contumacia per un'anno, alla quale Costituzione ne' casi predetti si dispensa, (*citra prejudicium*) di quella, la quale citazione per fondarla faranno bastanti quell'indizii, che negli altri delitti, secondo gli stabilimenti del Regno bastano à poterli citare.

Premii di chi ucciderà, o darà in potere della Regia Corte un Bandito.

47 Ed à chi ucciderà, o darà in potere della Corte

alcuno di detti delinquenti frà termine di giorni 15. dopo, che sarà riputato contumace, *ut supra*, gli siano pagati doc. 100. de' beni de' detti delinquenti, ed avendo quelli case, e possessioni si debbiano confiscare, sodisfatto però prima l'interesse alle parti, e pagato il premio predetto.

Pene di quelli, che manderanno imbasciate, o viglietti di ricatti, &c.

48 Aggiungendo di più, che nel predetto s'intenda incorrere tutti quelle ancora, che mandaranno imbasciate, lettere, o biglietti, dimandando per essi denari, o altro con minacce d'offese nelle persone, o beni; quantunque simili delitti non siano in tutto consumati, ma quelli solamente tentati.

Sfratto di parenti di Banditi.

49 Di più s'ordina, e comanda, che i parenti de' delinquenti predetti, *usque ad quartum gradum inclusive* mascoli, e femine, riservato però i figliuoli, e figliuole da quattordici anni à basso, e le vecchie seflaginarie, debbiano, e ciascuno d'essi debbia frà termine di giorni otto decorrendi dal dì, che saranno reputati contumaci, come di sopra, dare in mano della Regia Corte vivi, o morti i tali forasciti, e delinquenti, altrimenti i parenti predetti debbiano sfrattare da' luoghi dove abitano, e da tutta la Provincia dove stanno, sotto pena à gli uomini della frusta, e d'anni cinque di galera, ed alle donne della frusta. Di più si ordina, che oltre dello sfratto predetto, commettendosi per qualsivoglia persona alcuno de' ricatti predetti à qualunque somma ascendenti, i parenti, *usque ad quartum gradum* fautori, ed aderenti di quelli siano obligati, e debbano subito di loro proprii denari, e beni restituire alla persona, che avrà pagato il detto ricatto tutta quella quantità di denari, e robbe, che detti forasciti, e delinquenti averanno ricevuto per la causa predetta; ed essendo difficoltà nel pagamento, e restituzione predetta, s'ordina, che la raccolta di detti parenti, fautori, ed aderenti si vendono *candela accensa*, e non ritrovandosi compratore, il che potrà succedere per tema de' forasciti, e delinquenti predetti, siano obligati comprarle l'Università, dove sono le robbe predette à quel giusto prezzo, che saranno apprezzate, ed arbitrate.

Pene de' parenti Banditi fino al secondo grado.

50 Come anco s'ordina, e comanda, che gli figliuoli, e fratelli carnali de' delinquenti, che commetteranno, o teneranno simili ricatti, come di sopra, non possano, nè debbano godere, nè esercitare nelle loro patrie, nè in altri luoghi officii, dignità, nè onore alcuno, e che i pesi, così dell'alloggiamenti, come di qualsivoglia altra cosa si debbano primieramente ripartire à i detti figliuoli, e fratelli carnali di quelli, in quanto le sostanze loro potranno comparire, e poi à gli altri Cittadini, siccome in virtù del presente Banno s'ordina à i Capitani, Sindici, ed Eletti delle Terre predette, dove faranno loro abitazione, ci e così lo debbano eseguire, *veram*, se per diligenza di detti figliuoli, e fratelli carnali i detti delinquenti perverranno in potere della Regia Corte vivi, o morti, si dichiara, che siano abilitati à poter godere, ed esercitare i detti officii, ed onori, e trattati ne i detti pesi come gli altri Cittadini.

Pene di quelli, che portano imbasciate, lettere, biglietti, o polize mandati da Banditi.

51 Di più s'ordina, e comanda, che tutte quelle persone di qualsiasi stato, grado, &c. che portaranno imbasciate, lettere, biglietti, o polize scientemente

per

per conto di detti ricatti, incorrano, e s'intendano essere incorse nella pena di morte naturale, ò di relegazione in vita à i nobili, e di galera in vita à gli ignobili ad arbitrio di S.E. riserbata.

Pene di quelli, che portano denari di ricatto a' Banditi.

52 E nella medesima pena incorrano, e s'intenda essere incorse quelli, che portaranno il denaro, ò altro per conto di detti ricatti a' forasciti, e delinquenti predetti, *Pramat. 10. de Exulibus del Conte de Olivares de' 19. Marzo 1596.*

Pene contro Banditi, che ammazzano animali, bruggiano arce, massarie, ò altro con fine di componere.

53 Tutte quelle persone di qualunque stato, &c. che ammazzaranno Bovi, Cavalli, Porci, Pecore, ò qualsivoglia altra sorte d'animali, ò porranno fuoco all' arce, massarie, ò altre robbe di qualsivoglia persona con fine di componerla, incorrano, e s'intendano essere incorse nelle medesime pene, e con le medesime condizioni nel precalendato Banno imposte à quelli, che pigliaranno alcune persone per ricattarle, nel modo predetto nella *Pramat. 10. ut supra*, e gli parenti, usque ad quartum gradum, fautori, ed aderenti di quelli siano similmente nel modo come di sopra tenuti pagare di proprii denari, e beni il prezzo degl'animali predetti, che i detti delinquenti avranno ammazzati; e delle vittuaglie, ed altre robbe, che per quelli si bruggiassero della medesima maniera, e con le condizioni, che nel sopradetto Banno si contiene, *Pramat. 12. eod. tit. del Conte d' Olivares de' 30. Giugno 1697.*

Pene contro gli mediatori de' Banditi incendiarii, &c.

54 Di più detti Banditi, che bruggiano massarie nelle quali fossero grani, orgi, vittovaglie, frutti, ò altre cose simili, ipso facto, s'intendano, tanto essi, quanto gli mediatori, quali scienter avessero portato le lettere, ò bollettini, ed imbasciate di ricatti, composizioni, incorsi non solo in pena di morte naturale, ma s'abbiano per veri forgiudicati senz'altra solennità; e non ostante il circolo dell'anno per la Costituzione del Regno, &c. talche da tutti possono essere ammazzati, impuni, e di più si dirocchino loro tutte le case, che possedessero, e si taglino le possessioni, di modo, che in niuno futuro tempo si possano riporre à coltura, e le persone loro per tal delitto siano eccettuate, ed escluse da ogni grazia, ed indulto, e guidatico, quali non possano mai impetrare, qualsivoglia servizio, che facessero, ò prometteressero per grande, che sia. Item, perche gli Banditi d'alcune squadre si possono indultare testa per testa; Per la qualità di questo così barbaro delitto si promette indultare due Banditi di qualsivoglia altro delitto, che presenteranno vivo, ò morto uno di detti incendiarii in potere della Regia Corte, non essendo però i presentati inquisiti di lesa Maestà, vizio nefando, fuggiti dalle Carceri della Vicaria, falsa moneta, ò d'altro delitto commesso dentro questa fidelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, salvo però se di quest'ultimo ne tenesse da S.E. particolar promissione. Dichiarando di più, che la confessione di tre compagni socii criminis fatta in tortura, etiam singolari, faccia sufficiente prova à convincere i delinquenti predetti di tali eccessi, per punirli della pena ordinaria, come fossero pienamente convinti per testimonii, *omni exceptione majoris.*

Pene di parenti di Banditi, che ammazzano animali, ò fanno incendi, siano al secondo grado.

55 E di più, che li parenti in secundo gradu de jure civili di tali delinquenti, se non gli daranno in po-

tere della Regia Corte vivi, ò morti frà termine di giorni 15. dopo commesso il delitto debbano, e ciascuno d' essi debbia sfrattare da i luoghi dove abitano, ed uscirne, e permanere in perpetuo esilio dal presente Regno, sotto pena alle donne della frusta, e carcere perpetuo, ed agli uomini di galera, vita durante, &c. *Pram. 13. eod. tit. del Duca d'Alba de' 8. Luglio 1627.*

Indulto a' Banditi, che si ammazzano l'un l'altro.

56 Di più detta pena contro detti Banditi si estende anco contro quelli, che ammazzano animali per detta causa d'ektorquere, &c. E s'assegnano le medesime pene, come di sopra, e s'aggiunge, che se uno non inquisito presenterà uno di detti inquisiti, goda due nominazioni di due delinquenti da esso nominandi, con che non siano inquisiti de' predetti delitti riservati per la *Pram. 4. eod. tit. del Duca d'Alcalá de' 27. Ottobre 1629.*

Pene di protettori, fautori, ò che prestano vitto, ed altro a' Banditi, ò praticano con essi, &c.

57 Tutti quelli, che avranno dato danafo, ò daranno aggiunto, somministrato vitto, fatto provvedimento di vesti, armi, monizioni, ò in qualsivoglia modo praticato, protetto, guidato, e fomentato, comitive, e squadre di Banditi, incorrano ipso facto, ipsoque jure à pena di morte naturale, come *ex nunc pro tunc*, si dichiarano essere incorsi in detta pena da eseguirsi irremissibilmente, *Pram. 19. eod. tit. del Duca di Medina de' 15. Gennaio 1643.*

Altre pene contra ricettatori di Banditi, Forgiudicati, ò Delinquenti, &c.

58. Quelli, che di qualsivoglia grado, &c. ardiranno ricettare, ò far da altri ricettare Banditi, Forgiudicati, e delinquenti in violabilmente s'offervi la suddetta *Pram. 15. Gennaio 1643.* contro di essi, ed irremissibilmente si diano, ed eseguano le pene in quella contenute, tanto contro de' predetti ricettatori, quanto contro di quelli, che da altri faranno ricettare detti Banditi, Forgiudicati, ò Delinquenti, quale *Pramatica di nuovo si conferma, &c. Pramat. 21. eod. tit. del Duca di Medina de las Torres, y Sabioneta de' 25. Luglio 1643.*

Pene contro Baroni ricettatori, ò che ricevono nelle loro Terre Banditi.

59 Perche molti Baroni, e Feudatarii del Regno da alcuno tempo in quà non solo proteggano, ricettano, e fanno da altri ricettare detti Banditi, Forgiudicati, Scorritori di campagna, ò Delinquenti, ma li raccolgono, e permettono, che stiano, passeggino, e liberamente abbiano il commercio dentro le loro Città, Terre, e Castelli, senza darli loro impedimento veruno, e tutto perche dopo si servono degl' istessi delinquenti in farli fare à loro istanza altri delitti, ed eccessi, Perciò s'ordina, e comanda, che ciascheduna persona titolata, ò non titolata di qualsivoglia grado, &c. che ardirà raccogliere, e permetterà, che detti Banditi, ò Forgiudicati, ò Scorritori di campagna, ò delinquenti passeggino, praticano, ed abitano dentro le loro Terre, e Feudi, ò che darà loro aggiunto, e favore in qualsivoglia modo, ò li proteggerà, oltre le pene contenute nella predetta *Pramatica de' 15. del mese di Gennaio 1643.* Il Barone, e Padrone della Terra, e Feudo, dove nel modo predetto detta sorte d'uomini di mala vita praticaranno, &c. incorra nella pena di docati semila, e della sospensione della Città, Terre, ò Casale, dove si permetterà, &c. per lo termine di cinque anni sequestrare, con mandarveli Officiale

per S. E. dell' istesso modo, come si fa negli altri cali di sequestro di giurisdizione.

Pene contro l'Officiali in essenza de' Baroni, che non procedono contro Banditi.

60 E se detti Baroni saranno assenti dal Regno, in luogo di essi incorrano il Governatore, Giudice, o altro, che esercitaranno giustizia in detti luoghi, e permetteranno, &c. nella pena di docati tremila, siano subito privati di detti loro officii, e siano inhabilitati da esercitare altri, e l'istesso s'intende sotto l'istesse pene à rispetto degli Officiali delle Città, e Terre demaniali, e sarà sufficiente prova se per due testimonii sarà provato, che detti delinquenti, &c. abbiano abitato, &c. in detti luoghi, &c. ed acciò non si possano escusare di non aver saputo, che detti Banditi, e scortitori di campagna siano stati ricettati, &c. debbiano tenere particolare pensiero della qualità delle persone, che dimorano, ed in dies entrano nell'abitato, e dove esercitano giurisdizione, &c. ed investigare la qualità di essi, e ritrovati, che siano tali, &c. debbano subito procurare la loro carcerazione, ed andare in loro persecuzione, ed averli nelle mani, &c. *Pram. 21. eod. tit. del Duca di Medina de las Torres, y Sabioneta de' 25. Luglio 1643. e Pram. 22. eod. tit. dell'Almirante de' 19. Maggio 1644.*

Premiti dell'Officiali, che procederanno contro Banditi.

61 E l'Officiali, che faranno detti servizi saranno adelentati à maggiori officii, e pigliandone informazione avranno la terza parte della pena, &c. *Pram. 22. eod. tit. dell'Almirante de' 19. Magg. 1644.*

Pena di quelli, che faranno stati visti armare con armi di fuoco in comitiva di quattro Banditi.

62 Quelli, che costerà legittimamente essere stati veduti armare con armi di fuoco in comitiva di Banditi, e delinquenti, scortitori di campagna al numero di quattro, incorrano *ipso facto* alla pena di morte naturale, e se gli possa abbreviare la forgiudica frà quattro giorni, e ritrovandosi in comitiva con detti Banditi al numero di quattro, li possano uccidere impunè, ancorche non fosse stato dichiarato forgiudicato per sentenza, e della testa di quello se ne possa indultare un'altro Bandito, e delingente, *d. Prmatica n. 5.*

Pena di Marinari, che portarano Banditi dentro li loro legni, &c.

63 Niuno Marinaro, Felluchiero, Barcasolo, Padrone di Vascello, o altro ardisca, e presuma d'imbarcare, e fare imbarcare niuno di Capi, nè altro Bandito di loro comitiva sotto pena di dieci anni di galera, *Pram. 23. eod. tit. dell'Almirante del 1. di Dicembre 1644.*

Pene di furti semplici.

64 S'avverte, che benchè per detto Capitolo del Regno, che incomincia *Ad hoc*, &c. ita disposto, che se la cosa rubbata non passa un'oncia, deve il ladro perdere la mano; detta pena oggi non si osserva, dice *Muscattell. loc. cit. n. 8. e 9.* Mà in questi furti, che non passano un'oncia si osserva la disposizione del testo nella *l. fin. de furtis, & auth. sed novo jure, &c.* che se il furto sarà semplice, cioè senza violenza, e senz'armi, e sarà unico, e non più, in tal caso alle volte il ladro si frustra solamente; alle volte dopo frustrato si manda in esilio, ed alle volte anco in galera, conforme parerà al Giudice, considerata la qualità del furto, e del delitto detto *Muscattell. loc. cit. n. 10.* e *Giul. Clar. nella pra. crim. qu. 83.* Ed in questa Città di Napoli, e suoi Borghi s'osserva, di

Pramat. dell'anno 1533. de' 17. Dicembre sotto il titolo de furtis di D. Pietro Toledo, nella quale senza considerare la qualità del furto si condannano alla pena di morte naturale, e si procede come publico grassatore, e disrobatore di strade, &c. A rispetto poi dell'altri furti, che passano il valore d'un'oncia, o se saranno più furti, benchè minimi, quantunque detto Capitolo del Regno disponeva, che si debbiano tali rubbatori appiccare, e se saranno nobili decapitare: s'avverte, che tutti li DD. che hanno scritto sopra detto Capitolo dicono, che detta disposizione è troppo dura, e come tale non si deve osservare come nè tampoco si deve osservare la legge di *Federico Imperatore nel §. si quis quinque solidos*, che similmente ordina la morte, come troppo crudele, onde il prudente Giudice oprerà il suo arbitrio, o mandare tali inquisiti in galera *ad tempus*, ovvero in perpetuo, come dice *Gram. nella dec. 48.* d'aver giudicato il Sacro Consiglio, benchè la Vicaria primieramente giudicava altrimenti, &c.

Pena della Rapina.

65 Per quanto tocca alle rapine s'avverte, che la sua pena, *de jure comuni* è di due maniere, cioè, Civile, e Criminale, ed intentandosi la Civile, il ratore è tenuto alla pena del quadruplo, cioè considerato quattro volte il prezzo della cosa, frà l'anno dal delitto, e dopo l'anno nel semplice, cioè il giusto prezzo della cosa, non raddoppiato, come nella *l. 1. c. 2. ff. de vi bonor. rapt.* E detta pena fù confermata per la Costituzione del Regno, che incomincia *Violantes n. 71.* Ed intentandosi la Criminale, all'ora essendo intervenuto nel delitto violenza senz'armi (che si chiama violenza privata) la pena sarà della terza parte delli beni, e resta infame, come nella *l. 1. ff. de vi, & vi armat.* E se vi sarà intervenuta violenza con armi, che si chiama violenza publica, la pena sarà della deportazione in Isola, e confiscazione di tutti li beni, come nella *l. 3. §. item. l. Julia, ff. de publ. iudic. & Nigr.* sopra il Capitolo del Regno *Placuit n. 12.* mà *Affli.* sopra detta Costituzione *Violentias n. 72.* dice altrimenti, cioè, che la pena di *d. l. Julia de vi public.* hà luogo quando si tratta criminalmente per la rapina, e la pena della *l. Julia de vi priva.* hà luogo quando si tratta civilmente, portati da *Muscattell. loc. cit. n. 19. & 20.* il quale nel *n. 21.* dice, che li pare osservarsi oggi la pena Criminale posta in detto Capitolo contra chi commette la terza rapina, che se sarà nobile se gli taglia la testa, se ignobile s'appicca, non essendovi maggior ladro di quello, che rapisce, *Bald. in l. si te Cod. ex quib. caus. infam. irrogat.* E nel Regno aveino la *Pram. 4. de Exulibus del Cardinal di Granvela de' 10. Aprile 1572.* dove ita disposto, che contra gli omicidarii appensati, sacrilegii, rattori, violatori di Chiese, interrottori de' divini Officii, ed altri delinquenti di enormi delitti, che gli commettono nelli giorni della settimana Santa, ed altri giorni festivi ad onore di Dio, si proceda incontinenti, non ostanti detti giorni festivi; dunque si stima per delitto enorme,

Pene di latrocinii, o di furti in strada, ma non publica.

66 A rispetto poi delle pene delli latrocinii, e rubbamenti di strada, in questi tanto *de jure comuni*, quanto *de jure Regni* ita disposto, come nelle sopradette Prmatiche, che detti inquisiti di tal sorte di delitti devono morire, cioè gli nobili per la troncazione della testa, e gli ignobili per la forca; Mà perche non sempre si commettono con rottura di

tra-

Arade, e però non si chiamano furti di strada pubblica, e sarà, ò che succedano senz'armi, ò pure con armi, mà non nella strada, in tali casi si devono punire come semplici ladroni, come se sarà stato una sola volta senza morte d'uomo, nè procurato d'ammazzare niuno, non avendo ferito alcuno con ferite mortali, in tal caso non deve morire, *Muscattell. loc.cit. nu. 23.*, e succedendovi omicidio, deve morire per rispetto di detto omicidio.

Pene di latrocinii più volte commessi.

67 S'avverte anco de *jure Communi*, che se il latrocinio sarà stato commesso più volte, cioè tre volte nelle case, e nelle strade, con armi, ò senza, all'ora si dicono pubblici, e famosi ladroni; e benché non vi sia successo omicidio, devono questi tali morire, ed appicarsi nel luogo del commesso delitto, *d. Muscattell. loc.cit.*

Dello stupro nella Vergine, ò Vedova, anco con qualità di sacrilegio. Cap. 5.

S O M M A R I O.

Delitto in genere nello stupro della Vergine, ò Vedova, anco con qualità di sacrilegio, num. 1.

Stupro tentato, num. 2.

Indizii, e pruove nello stupro, num. 3.

Pena della vita nello stupro violento, e per forza, n. 4.

Pene nello stupro consentito, num. 5.

Pene dello stupro con scaltazione, num. 6.

Dote della stuprata deve essere secondo la qualità dello stuprante, e non della stuprata, num. 7.

Violenza interpretativa nello stupro basta per imporre la pena della vita, num. 8.

Violenza interpretativa anco si dice, se la donna tirata dalle lusinghe, e promesse va ella à trovar l'uomo, e la sua pena, num. 9.

Pena dello stupro tentato, e non consumato, num. 10.

Pena dello stupro tentato con violenza, accompagnato col bacio violento, num. 11.

Pene dello stupro senza violenza, ud' espressa, nè interpretativa, num. 12.

Pene dello stupro consentito, come si praticano de *jure Canonico*, e come de *jure Civili*, num. 13.

Azione dello stupro consentito si prescrive frà cinque anni, num. 14.

Pena dello stupro seguito, ò tentato con Vergine non capace di consenso, n. 15.

QUando una donna zita è stuprata, ovvero sverginata, per avere il delitto in genere, si farà riconoscere la donna dalle Matrone, ò Mammane, dette Ostetrici, e si porta ad un luogo segreto in una camera per fare detta recognizione, dove non deve intervenire nè il Giudice, nè altro uomo, e solo dette donne esperte, che faranno la recognizione, e poi mediante giuramento si esamineranno, e diranno nelle loro deposizioni d'aver riconosciuto per ordine della Corte, ò del tal Giudice, ò altro Officiale la tale donna, e visto la sua natura, e quella ritrovata rotta, ò sverginata per gli segni, che esse diranno de' recentis; ò di più giorni, che come donne pratiche, e Mammane l'hanno riconosciuta alli detti segni, che diranno, e concludere quanto si potrà, che per quelli segni appare evidentemente essere stata rotta con membro virile, ò come esse diranno dalli segni sudetti, ò per il sangue alla camiscia, e del modo, che farà; E dopo esaminare detta donna paziente, che deponerà il fatto principale com'è passato; e devono avvertire gli Giudici à non intervenire, come s'è detto all'atto

della recognizione con le donne esperte, acciò non sia punito, e castigato, come successe ad un'Auditore, che racconta *Follerio fol. 18. n. 23.* della sua pratica *capiat. informationem*, ed è bene, che preceda prima la querela della detta donna, ò padre, ò d'altri parenti, in virtù della quale il Giudice s'incammina, ed intromette nell'informazione. E si avverta, che anco nelle Vedove si dice stupro, quando si usa carnalmente con essa; mà non si funderà il delitto in genere come di sopra, mà le pruove del fatto principale bastano, poichè non ci può essere segno come alle Vergini; e solo si deve verificare, che la donna sia Vedova, ed onesta, lasciata dal marito, &c. E detto stupro si dice violento, ancorchè non ci fosse violenza, mà promessa di pigliar sèla per moglie. Alle volte s'aggiunge anco il titolo di sacrilegio, quando si usa con Monaca velata, ò che stia in Monasterio, e si deve in tal caso verificare la qualità della persona sacra, e luogo sacro, dove si commette tal delitto: *Che pure è una gran cosa aver ardire di ponere mano alle spose di Cristo.*

Del tentato stupro.

2 Suole detto delitto essere tentato senza venire all'atto prossimo, ed all'ora non ci è delitto in genere, mà basta pigliar l'informazione degli atti, che saranno stati tra il tentante, e la tentata, se vi sono intervenuti, ed è arrivato alli baci, toccamenti in faccie, alle zizze, ò alle parti, &c. e dire la causa, perchè hà mancato, e qual'è stato l'impedimento di non fare succedere l'atto proprio carnale nel vase della donna, ò pure se hà mancato per essa, &c. Mà sopra tutto si dirà tentato stupro, se qualche uomo senza timor di Dio farà violenza da solo à solo alla giovane, ò vedova con afferrarla, e procurerà per forza ponerla sotto, e quella avrà fatto resistenza con gridi, pianti, morsiature, ò in altra maniera, come se sarà difesa, ò pure se per esservi accorse gète di passaggio, ò allo rumore, e voce della donna, il tutto si deve esplicare, provare, e verificare al possibile, &c.

Indizii, e pruove nello stupro.

3 Gli indizii, e pruove in questo delitto è inquirere intorno la verginità della donna, con esaminare li testimonii, li quali per fortuna avranno visto le lenzole, ò camiscie sanguinolente in tempo dello stupro. Come anco se sarà stato visto da solo à solo, ed in segreto con essa. Parimente si deve pruovare la pubblica voce, e fama; e se sarà stato ascoltato nel dire parole disoneste, e se sarà solito commettere simili delitti.

Gli segni, il riso, le parole disoneste, e gli parlamenti segreti sono indizii, *Foller. de forma Capitulorum in crimin. incest.* L'esser stata vista sola con quello parlare è indizio, *cap. literis, & cap. tertio loco de prasumpt.* *Foller. ubi sup.* L'esser stati visti baciarsi, abbracciarli, e ponergli le mani al petto, *gl. in l. quod ait in princ. ff. de adult. Foller. ibidem.* Le lamentazioni fatte da detta donna d'essere stata stuprata, e conosciuta carnalmente dal T. aggiuntovi la fama pubblica dell'inquisito, *Muscattell. de Cognit. seu probat. rub. adult. n. 19. Farinac. de indic. q. 52. n. 157.*

Pene dello stupro.

4 Se lo stupro, ò con la Vergine, ò con la Vedova sarà stato con violenza, e per forza si punisce con la pena di morte naturale, *§. item lex Jul. instit. de publ. jud. Giul. Clar. nella sua Pratt. crim. §. stuprum, vers. sed. quæro, Franch. dec. 524. Ricc. coll. decis. 137. Borrel. in sum. dec. tom. 3. tit. 6. n. 22. Fontanell. de patris nupt. tom. 1. claus. 5. gl. 5. n. 9. & 13.* Mà quando

la

la stuprata ha consentito, se vi farà disparità fra di loro, è tenuto di dotarla; ed anco si condanna alla relegazione in qualche Isola per tre anni, *Gramm. dec. 22.* E se succede con scaltazione si punisce con la pena di relegazione per 10. anni, ed à dotare la Vergine deflorata, *Franch. dec. 223.* e la dote dev' essere, ed assignarsi secondo la qualità dello stuprante, e non della stuprata, *Cacher. dec. 107.* si deve però avvertire in quanto alla violenza per poterli punire colla pena capitale, non essere necessaria totalmente la forza, ovvero violenza vera, ed espressa, mentre basta anco l'interpretativa qual'è quando la donna per altro onesta s'induce con parole accarezzevoli, allettamenti, e promesse ingannevoli allo stupro, *Affl. nella Constit. si quis rapere 2. notab. in 3. q. n. 9. & Foller. nella sua pratica tit. & si confitebuntur cap. 1. n. 16. Boss. tit. de coitu damnat. & pun. n. 66.* Il che ha luogo anco se la donna così tirata colle lusinghe, e promesse precedenti andasse essa à trovarlo in sua casa, *d. Muscatell. loc. cit. n. 43. per il testo della l. unie. C. de raptu virg.* l'istessa anco procede nello stupro forzoso consumato per forza, non così nel tentato, e non consumato, nè perfetto, il quale si punisce con pena più mite, per il testo nella l. 1. in fin. ff. de extraord. crimin. ma se questo attentato stupro, benchè non consumato s'accompagna colla violenza, e col bacio violento, anco vi ha luogo la pena di morte naturale, per la disposizione della *Pramatica unica de osculantibus mulier. di D. Perafante delli 9. di Marzo 1563.* non ostante quello dice *Affl. nella dec. 276. & Gramm. conf. 8.*

12 Ma se non v'interviene violenza alcuna, nè espressa, nè interpretativa, come farebbe se la donna fosse anco amante dell'uomo, stimati però onesti l'uno, e l'altro, e senza richiesta, o sollicitazione, senza lusinghe, ed arti ingannevoli, ed essa andasse in casa dell'uomo, e si facesse conoscere carnalmente stuprare da quello; in tal caso, se sarà nobile, la pena sarà della confiscazione di metà di tutti gli beni, e se è ignobile della corporale di relegazione, *d. Muscatell. loc. cit. n. 42.* questo però à riguardo dell'uomo stupratore, e per quello tocca alla donna volontariamente stuprata, la pena sarà, cioè s'è vile, o zita, o vedova della frusta, e s'inchiede in Monasterio; s'è nobile, si leva solo la frusta, si pone nel Monasterio, *Muscatell. loc. cit. n. 47.* quantunque la Silva nuziale dice, che battuta, e tagliati li capelli si pone nel Monasterio; ciò s'intende bensì *de jure Civili*, mentre *de jure Canonico* è tenuto *alternativè*, quando non v'interviene violenza, cioè, o di dotarla condecenamente, o di pigliarsela per moglie, come anco ave osservato quello Sacro Consiglio di Napoli, come riferisce *de Franch. decis. 223. vol. 2. n. 6.* dove dice, che un tale stupratore fu condannato à darli la dote, oltre l'esilio di dieci anni, bensì la pena dell'esilio non fu per lo stupro, ma per la scala di tempo notturno, che fu qualità aggravante, e pena della Pramatica, &c. e si avverte, che se la donna volontariamente stuprata non ha esposto la querela fra li cinque anni, l'azione si prescrive, e si toglie lo stupro, *gl. Instit. de publ. judic. §. Item lex Julia de adult. in gl. fin.*

13 Se lo stupro succederà con qualche figliuola non viri potente, nè capace di dolo, e di consenso à tal'atto, che non si può naturalmente presumere, ma si deve attribuire à tutta malizia del sol'uomo, in questo caso così orrendo alcuni dicono, che vi sia

la pena di sette, o più anni di galera coll' assignazione della dote, come riferisce *Gramm. nella dec. 22.* però comunemente concludono, che la pena sia della vita, e Giulio Claro nella sua pratica *§. stuprum vers. fuit aliquando*, distingue, che se non succede la deflorazione, ma solamente vi sarà stato l'attentato, e sforzo di stuprare, in tal caso si deve praticare la pena della galera, ma succedendo la deflorazione si deve punire cò pena della vita, come parimente conclude *Bossio tit. de coit. damn. n. 68.*

Dell'Incesto, e del Coito nefario. Cap. 6.

S O M M A R I O.

- Incesto; che cosa sia, num. 1.
 Delitto in genere nell'incesto, come si verifica, n. 2.
 Incesto s'inquire ex officio, e non s'aspetta la querela, num. 3.
 Coito nefario, che cosa sia, num. 4.
 Delitto in genere del coito nefario, come si verifica, n. 5.
 Pene dell'incesto, quando succede per via di fornicazione semplicemente, n. 6. e 7.
 Pena dell'incesto con altra qualità aggiunta, n. 8.
 Pena dell'incesto quando succede per via di matrimonio, num. 9.
 Matrimonio contratto tra' congiunti colla condizione, se il Papa dispenserà, vale, n. 10.
 Pene del sacrilegio per la colpa con Monica eccettuato nella Pramatica, n. 11.

1 **Q**uesto delitto dell'incesto è quello atto carnale, che succede, e si commette tra' parenti di linee collaterali, cioè fratelli, e sorelle, zii, nepoti, consobrini, e consobrine, cognato, cognata, parente della moglie, o del marito, e si dice parimente incesto tra' compari, e commari, e questi non solo non considerano l'offesa, che fanno alla nimia, ma nè meno all'onore proprio; e purè vero, che in occasione di tal'atti carnali tra' estranei si vedono commettere tanti, e tanti omicidii; e ciò non ostante occitati dal Diavolo, e dalla soverchia sensualità disonorano se stessi; il tutto causato dall'occasione prossima, e dalla commodità del praticare liberamente sotto il manto della parentela, anzi fogliono alcuni farsi compari, à questo mal fine diabolicamente, per avere più facile l'adito, ed introduzione senza ammirazione di chi gli vede praticare; In questo delitto dunque dell'incesto si devono verificare, oltre quello si è detto di sopra dello stupro semplice anco la parentela, ed in che grado, e provare anco la pratica, ed altre qualità, ed atti prossimi, che nasceranno dal caso. E si può 2 procedere *ex officio*, perche difficilmente vi può intervenire la querela, mentre gli altri parenti si forzaranno più presto à coprirlo, e nascondere, che à publicarlo, e divulgarlo: onde facilmente si proveranno l'aborti, o suffocazione del parto. Il Coito nefario è similmente quell'atto carnale, che si commette anco tra' parenti, con differenza però dell'incesto, che l'incesto si dice nella linea *transversale*, e collaterale, ed il Coito nefario nella linea retta tra 4 gl'ascendenti, e descendentis, come sono Padre, e figlia, figlio, e Madre, Avo, e nipote, &c. e questo è tanto più brutto, quanto che la Chiesa nè anco dispensa a' matrimonii, à segno, che se Adamo fosse vivo, e volesse far matrimonio, non avrebbe chi poterli pigliare per moglie, quantunque in gradi tanto distanti. E qui s'aggiunge per pruova di tale orrendo titolo il verificare il vincolo di detta loro parentela, come s'è detto dell'incesto, e nel di più

mi rimetto à quello hò detto di sopra .

Pene dell' Incesto , e Coito nefario .

- 6 La pena, colla quale si puniscono questi biasmevoli, ed orrendi delitti (dalli quali liberi Dio benedetto ogn'uno, in maniera, che non ne debbiano succedere più, nè che potrebbe farlo solo la misericordia sua fantissima) si distingue, che d'incesto è successo per via di fornicazione, e per sodisfazione dello stimolo carnale, come succede, e non altrimenti trà ascendenti, e discendenti, e fratelli del primo grado, overo per via di matrimonii; Nel primo caso, senza veruno dubbio, e comunemente li Dottori concludono, che si devono punire con pena di morte naturale à similitudine dell'adulterio, nel quale nel mascolo è della morte, come di sopra, e nella donna della frusta, e detrusione nel Monasterio, come si dirà appresso, come per la *gl. & Bart. in l. adulteriū cum incestu, ff. de adult.* e questa pena non hà veruno dubbio trà detti incestuosi del primo grado precise della linea retta, come per *Boerio dec. 318.*, dove dopo *Gugliel. de Bened. nel cap. Rainut. verb. cuidam Petro n. 58. & 59.* ed altri Dottori gravi, narra alcuni esempj degni di saperfi, di alcuni animali bruti, che si sono astenuti dal coito nefario, ed incestuoso à confusione dell'uomini; ma nell'incesto nelli gradi trasversali alle volte si punisce con pena più mite, anco con pena pecuniaria, come narra *d. Giul. Clar. nel §. incest. vers. sed quero, &c.* il che potria aver luogo nell'incesto affatto
- 8 semplice, senz'altra qualità, come di adulterio, stupro, è simile, perche in questi casi anco si punisce con pena di morte naturale, per il *test. & gl. nella l. si adult. cum incest. dove Bart. n. 8. Clar. in d. vers. & Boss. nel tit. de coitu damnat. n. 6.* vi aggiunge anco la pena del fuoco, come narra *Muscattell. loc. cit. n. 52.* aver visto praticare contra un Padre, che stuprò la propria figlia. Nel secondo caso, cioè per via di matrimonio, ed all'ora, d'hanno fatto ignorantemente, cioè, che non sapevano, d non hanno fatto riflessione alla parentela, e non vi è pena alcuna, *Clar. in d. §. incestus, vers. excusatur,* d'hanno fatto scientemente, sapendo la parentela, ed hanno luogo le pene nel modo sudetto, come nell'*anth. incestas nuptias. C. de incestuosis nuptiis relat. da Muscatell. loc. cit. n. 54. & 55.* bensì se hanno contratto il matrimonio sotto la condizione se il Papa dispensarà, valerà il matrimonio, come narra *d. Clar. §. incestus, vers. sed quid si aliquis, &c.*
- Pene del sacrilegio per la copula con Monica di velo.*
- 11 A rispetto di questo esecrando, e pessimo delitto brevemente si nota, d che succeda volontariamente, d involontariamente per parte della Monica; in ogni evento detto sacrilegio si punisce con pena della vita, e tutti li suoi beni si publicano, e si applicano al Monasterio di dove è la Monica, *l. Raptores in fin. Cod. de Episc. & Cler.*, e contro li detti si può, e deve procedere sempre alla cattura dell'in-
- 12 formazione per intendere la verità del fatto, e con la celerità, che il caso ricercherà à tutti gli atti necessarij per pronunciare, ed eseguire validamente ne i detti medesimi giorni, massime pigliati in *flagranti*, d in fuga, anche nel giorno di Pasqua, d Settimana Santa, come spreggiatori d'essi, e dell'onore di Dio contra tali facinorosi delinguenti le debite condegne pene, secondo la loro sceleragine merita, per la *Pramat. 4. de exulibus del Cardinal di Granuela de' 10. Aprile 1572.* colla quale dichiara, ed ordina, tanto al S.R.C., Gran Corte della Vicaria,

Regie Audienze Provinciali, quanto à tutti altri Officiali maggiori, e minori, tanto Regii, come de' Baroni, che succedendo detto caso senza aspettare altro ordine di S.E. si debbiano ne' medesimi predetti di congregare ne' loro luoghi soliti, e procedere secondo la qualità della giurisdizione, che ciascuno tiene contro detti delinguenti à tutte le dimostrazioni, che ricerca enormità così esemplare, di grandissimo scandalo al Popolo, e Religione Cristiana.

Del Ratto. Cap. 7.

S O M M A R I O.

Delitto in genere nel Ratto, num. 1. e 4.

Ratto, come si verifica, num. 2.

Ratto, che cosa sia, num. 3.

Ratto si punisce anco nella donna ad istanza di parenti, quando consente, n. 4.

Circostanza necessaria della qualità della donna nel ratto, stupro, incesto, sacrilegio, sodomia, ed adulterio, n. 5.

Ratto nella Monica porta seco l'incesto, lo stupro, l'adulterio, ed il sacrilegio, num. 6.

Sacrilegio non si considera nella Monica, che non hà fatto professione, num. 7.

Indizii del ratto, num. 8.

Pene del ratto, num. 9.

Ratto si dice anco senza violenza espressa, ma interpretativa, num. 10.

Rattori di donne oneste si fanno sordi giudicati coll'abbreviazione del termine, num. 11.

Rattori perdono ogni privilegio, e quali sono detti privilegi, num. 12.

Rattori possono esser ammazzati impunè nella flagranza, num. 13.

Rattori si condannano alla pena di morte, n. 14.

Rattori si puniscono colla confiscazione de' beni, n. 15.

Aggiutanti, fautori, aderenti, e seguaci nel ratto si puniscono colle pene del principale Rattore, n. 16.

Rattori, ed aggiutanti, fautori, aderenti, e seguaci restano infami, n. 17.

Rattore anco à fine di matrimonio, e come sposo si punisce colle medesime pene del semplice Rattore, e come s'osserva de Jure Canonico, n. 18.

- 1 **N**EL Ratto si deve anco avvertire, che d fù rapita qualche Vergine, d Vedova, d Maritata, d consanguinea, d Monica, &c. E se sarà Vergine, in tal caso il Giudice deve usare diligenza per investigare se col ratto sia commesso anco lo stupro, e ritrovando il fatto in questo modo, farà primo le diligenze intorno la pruova del delitto in genere dello stupro colla recognizione, come di sopra, e dopo pigli l'informazione intorno la qualità, che fù il ratto, cioè, della trasportazione da un luogo ad un' altro per causa di libidine, come dice *Giul. Clar. nel §. raptus in princ. vers. & dixi,* dove dice, che tutti gli Criminalisti tengono, che nell'inquizzione del ratto se non costa la circostanza della trasportazione da un luogo ad un'altro per detta causa, non si può dire, che il ratto sia commesso, *Boss. tit. de raptu mulier. n. 2.* per la dottrina di *Bald. nella l. sed eximendi, & Alex. ff. ne quis eum, qui, &c. Paul. de Castro in l. raptus virgin. C. de Episc. & Cleric. cap. raptus, & cap. seq. 26. q. 1. & l. univ. C. de rapt. virg.* Sicchè il delitto del ratto propriamente è fuggire una donna, d zita, d maritata, d vedova dalla casa di suo Padre, Madre, fratelli, d marito, d puse da dove abita la donna, *etiam*, che non ci fosse violenza, perche all'ora si dice violente ratto; e s'avverte, che ancorche la donna consenta alla fuga, essendoci li parenti,

ti, che fanno querela, si procede, *etiam* contra la donna, e perche questo delitto suole succedere per causa di libidine, come s'è detto, porta seco lo stupro, incesto, ò adulterio, e si dovrà verificare per il delitto in genere, che la tal donna abitava nella tal casa, e dire con chi, ò solà, e che il giorno prima era stata vista in detta abitazione, e poi la mattina non se ci è ritrovata, e dire *de auditu*, che se ne sia fuggita con il tale, per la tal causa, quando si sà, e poi andare provando il di più, che concerne la verificazione del delitto, con avvertire anco, che tanto in questo delitto, come nello stupro, incesto, ed adulterio, bisogna verificare, che la donna sia persona onorata, e di famiglia buona, che tanto più aggrava il delitto, quanto la casata è più nobile. Similmente se la donna sarà vedova è bene provare anco intorno l'onesta viduità della donna, acciò costi dello stupro; così parimente se sarà maritata per l'adulterio, se consanguinea per l'incesto, se Monica velata per il sacrilegio, se mascolo per la sodomia, che sono tutte qualità, che fanno più enorme il delitto, e si devono accumulare nell'informazione, acciò costi insieme il ratto, e l'altra qualità, per essere poi castigato dell'uno, e l'altro delitto, e questa pratica l'insegna il testo nella *Lunica, C. de rapt. virg. viduar. vel Sanctimon.* Primo, delle parole di detta Rubrica, che parla *de Virginibus Viduis, & Monialibus*. Secondo, dalle parole del testo, *& maxime si Deo fuerint Virgines, vel Vidua dedicata*. Mà molto più con quelle parole, cioè: *Qua multo magis contra eos obtinere sancimus, qui nuptas ausi sunt rapere, quadruplici tenentur crimine, tam adulterii, quam rapinae, & oportet acerbius adulterii crimen ex hac adjctione puniri, &c.* Dimostrà dunque il testo con dette parole: *ex hac adjctione*, che nell'informazione del ratto si devono aggiungere quell'altre qualità, che partoriscono altri delitti, come s'è detto. Anzi la *Glosa notabile nel cap. Virginibus 27. q. 1.* come riferisce *Affl. nella costituzione si quis rapere n. 6.* dice, che se la rapita sarà Monica, vi saranno li delitti tutt'insieme del ratto, dello stupro, dell'incesto, dell'adulterio, e del sacrilegio. Incesto, perche la Monica è Sposa di Cristo, ch'è Padre nostro, come si hà nel *c. qui abstat 12. q. 2.* Adulterio, perche allordò il matrimonio spirituale, che detta Monica aveva contratto con Dio; e però si deve avvertire, che nell'informazione del sacrilegio deve anco far costare, che quella donna era Monica, che aveva fatta la professione, perche non avendo fatta la professione, non si dice Monica, e conseguentemente non vi è il sacrilegio, come dice *Affl. in d. Constitut. n. 5.* interpretando quelle parole: *Sacratas Deo Virgines, vel nondum velatas*, intendendo della professione tacita, ovvero espressa, secondo il testo nel *cap. super eo de reg.* E questa dichiarazione si deve aggiungere à quello s'è detto sopra nella cognizione del delitto in genere del sacrilegio, &c.

Indizii in detto delitto della violenza, e tentato ratto.

3 Per gl'indizii in questo delitto si devono provare gli segni, cioè con gl'occhi, mani, ò in altra maniera, le parole disoneste, che averà detto le parole covertte, ò figurate, il riso, l'offerta, ed altro. Si deve anco provare, che la donna in tempo della violenza con gridi chiamò aggiunto, perche tal gridare, dicendo, ajutami: fa indizio della forza, e violenza fattali, *de Nigris in cap. frequens n. 107. & Farinac. de indit. q. 52. n. 157.* L'essere stato visto fuggire da

quella donna, ò da vicino sua casa, ovvero dove gli fu fatta la violenza, *& Farinac. de ind. q. 57. n. 157. d. de Nigr. loc. cit. Affl. nella Constitut. in quaestionibus n. 10.* L'essere stato visto lottare, combattere, per scappare la donna da quel tale, ò pure quello afferarla, &c. detti *de Nigr. & Affl. loc. cit.* L'essere solito commettere simili delitti; La fama in quella padria, e la donna vista ritrovata scapigliata, e chiamando aggiunto, ed il giovine visto fuggire da vicino quella, *l'fern. in d. rub. in quaest. & Farinac. in d. q. 51. n. 158.*

Pene, ed annotazioni in detto delitto del tentato, ò commesso Ratto.

- 9 Gli Rattori di donne oneste, Vergini, ò Monache si puniscono colla pena della morte naturale, in virtù delle Costituzioni, *si quis rapere, & capitale, Giul. Clar. §. Raptus, vers. sed quaro, per il testo nella l. unic. C. de raptu virgin.* e dice essere commune trà gli Dottori, ed hà luogo *d. l. unic.* anco se la donna consentirà ò prima, ò dopo il fatto. E si dice ratto non solo se con violenza, e per forza l'averà trasportata, ma anco interpretative se con carezzi, parole, offerte, ò altro avrà indotto la figliuola à fuggirsene con lui, *d. Giul. Clar. loc. cit. vers. ad de quod pna, &c.* E contro i detti si procede rigorosamente in conformità della *Pravat. sopra connota 4. de Exulibus del Cardinal Granuele de' 10. Aprile 1572.* come s'è detto nel Capitolo precedente del sacrilegio; e di più contra detti Rattori di donne oneste si procede alla forgiudica coll'abbreviazione di sei mesi, in virtù del *cap. sine mortalis peccati discrimine*, come anco annota il *Sig. Conf. de Rosa nella pratt. crim. cap. 10. n. 25.* Ogn'uno, che sente
- 11 gridare una donna, e patire violenza è tenuto d' accorrere all'aggiunto di quella sotto pena di docati sei per la Costituzione del Regno, *Quicumque mulierem tit. si quis mulieri*. E li nota, che questi ta-
- 12 li perdono ogni privilegio à similitudine del vagabondo; tanto che nè anco se gli concede remissione di causa, perche lo punisce ogni Giudice, che lo piglia, quantunque non sia competente, e non sia Giudice suo, e che non abbia ivi commesso il delitto, *Peguar. dec. 43. n. 13. Capiblan. de Baronib. fo. 2 cap. 54. n. 7. & seq. & Farinac. q. 7. n. 8.*
- 13 Si nota di più, che questo grave, e molto detestabile delitto si punisce con più, e diverse pene; e Primo, che se saranno presi dalli Gonfanguinei, ò Parenti, Tutori, Curatori, Padroni, e Signori della donna rapita, come anco figli, e nipoti *in flagrantii*, possono detti rattori *impune* dalli detti essere ammazzati. Secondo, dalla Corte giustamente si condannano alla pena di morte. Terzo, tutti gli loro beni si publicano, ed applicano al Monasterio se la rapita sarà Monica, e se sarà Vergine secolare, vedova, *bonest.* vivente, ò donna maritata, rapite dalla casa del Padre, ò del marito, gli loro beni s'applicano *pleno jure* alla medesima donna, *d. l. unic. §. fin autem ingenuam*. Quarto, non solo à dette pene soggiace il principale ratto, mà anco quelli, che li danno aggiunto, favore, consiglio, aderenza, e sequela, e che intervennero nel ratto, ed assistirno al principale ratto; e Quinto, che tutti restano perpetuamente infami, *d. l. unic. C. de rapt. virg. Paul. Grillandi tract. 10. de panis omnifariam coitus per totum*.
- 18 Ed hà luogo detta disposizione di *d. l. unic.* anco se lo Sposo rapirà la Sposa dalla casa di parenti, ò del padre, perche si punisce colle medesime pene, come

me. quello che rapisce una donna onesta, colla quale non abbia veruna congiunzione, §. *quibus, d. l. Bensi de Jure Canon.* non si dà veruna pena allo Sposo, che rapisce la Sposa, colla quale era preceduto il consenso alle nozze, *cap. cum causa, qui extra de raptor.*, e tutti li Canonici sopra detto Cap.

Dell' Adulterio . Cap. 8.
S O M M A R I O.

- Delitto in genere nell' adulterio, num. 1.
- Indizii nell' adulterio, num. 2.
- Adulterio quando si dice notorio, num. 3.
- Adulterio da chi si può querelare, num. 4.
- Pene dell' adulterio, num. 5.
- Adultero, ed adultera da chi possono essere ammazzati impunè, e come ciò s'intende de Jure Canonico, n. 6.
- Adultera si può separare dal marito, non in quanto al vincolo maritale, ma in quanto al letto, ed abitazione, num. 7.
- Adultera si priva della dote, e donazione propter nuptias in beneficio del marito, n. 8. ed anco li parafernali, num. 11.
- Adultera notoria può essere discacciata dal marito, senza decreto del Vescovo, purchè non vi sia scádalo, n. 9.
- Marito per l' adulterio da lui commesso è tenuto restituire la dote à sua moglie, n. 10. e perde la donazione propter nuptias in beneficio di quella, n. 12.
- Moglie perde la dote, non solo per l' adulterio, ma anco se si fa baciare, e toccare in petto dall' estraneo, n. 13.
- Moglie si dice covinta d' adulterio per il solo bacio, n. 14.
- Marito è tenuto d'alimentare la moglie separata per l' adulterio, num. 15.
- Marito separato dalla moglie per l' adulterio non osservando castità, è tenuto d'ammettere di nuovo sua moglie al consorzio matrimoniale, n. 16.
- Marito, dopo la notizia dell' adulterio di sua moglie, congiungendosi con essa carnalmente, si dice avere rimesso detto adulterio, n. 17.
- Marito copulandosi con la moglie che sa essere adultera, prima di farne la penitenza pecca mortalmente, n. 18.
- Azione dell' adulterio si prescrive per cinque anni, e se vi s'accompagna l'incesto dura venti anni, n. 19.

Il delitto dell' adulterio è quando uno (benchè non accusato) conosca una donna maritata colla copula carnale, o pure uno casato fa l'istesso con una donna, che non sia casata: e tanto più se sono tutti due casati, perchè sono due adulterii, ed il delitto in genere in tali casi non farà altro, che verificare detti matrimonii perfetti, e confumati col tale marito, &c. da tanto tempo, &c. provando, ch'è moglie, ed era legitima moglie di detto T. in tempo, che si copulò carnalmente coll' estraneo, &c. *l. inter liberat, §. 1. & l. suprum, §. adulterium, ff. de adulter. & l. inter suprum, ff. de verb. signif.*, e dopo entrare nelle pruove del Fisca della pratica, e modo del commercio, che hanno tenuto insieme; ed in questo delitto in Regno non si procede senza querela; e molte volte si porta questo delitto *incidenter*, che processando uno di furto; vagabonderia, omicidio, o altro delitto originato dall' adulterio; si porta anco nell' informazione detto adulterio senza querela, per aggravare la sua inquisizione principale, per la quale ebbe l'origine, e per pruova di detto delitto.

Indizii, ed annotazioni nell' adulterio.

L'indizii in questo delitto sono se si poveranno baci diffonesti fra l' adultero, e l' adultera, come

anco le mani dell' uomo in petto alla donna, o in altra parte del suo corpo, &c. *Pat. de judic. vers. officialis offenssa cap. 1. n. 3. Foller. vers. penis deb. fer. in 6. par. 4. 3. Bald. in cap. 1. a. extr. de procurat. Abb. in cap. tertio loco sub n. 10. de probat.* L'essere stato visto detto uomo spesso entrare in detta casa di detta donna quando era sola, ed il vedere ferrare la porta, o le finestre, ed il dimorarvi per lungo spazio di tempo, *Foller. come di sopra n. 2.* Le lettere amatorie mandateli per mano di qualche altra persona confidente fra di loro, o pure per mano di qualche persona solita portare simili imbasciate, o regali; e dette lettere ritrovate, e riconosciute, le quali devono poversi in processo, *l. non Epistolis, C. de probat. Paris. conf. 54. vol. 4. n. 64. Felin. in cap. scripta n. 12. de fid. instrum.* La conversazione del giovane con detta donna, senza avere con essa congiunzione di parentela, *Foller. vers. penis deb. n. 6.* La bellezza della donna adultera, e gioventù, ed anco bellezza del giovine adultero, *Foller. ubi supra, & Bart. in l. 2. in princ. ff. de furt.* L'esserli vantato, e vanagloriato detto giovine d' avere adulterato la donna, o pure che tiene pensiero, e desidera quella adulterare, e che se n'è innamorato, *gl. & Bart. in l. cap. 5. ff. de adult. per l. quare in fin. de adilit. adict. Not. Affl. in const. in questionib. de Rapt. virg. n. 13. lib. 1.* L'esserli vista la donna stare sola, e fermarsi col giovine di notte nelli luoghi segreti, ed occultati, *Bald. conf. 427. vol. 5. Cravett. conf. 205. vol. 2. n. 24. & Roman. conf. 451. n. 3.* La variazione, e bugia nel costituito, *Bart. in l. de minore, & in princ. ff. de question. & Ludov. de Pena in l. quoties in 8. col. cum duab. seq. C. de dignit. lib. 12.* Se il marito della donne portava odio à detto giovine per la proibizione fattali, acciò non parlasse con detta sua moglie, perchè l'aveva forsi in sospetto di adulterio: e se dopo la proibizione lo ritrova parlare con detta sua moglie, si presume aver commesso l' adulterio: quale presunzione farà sufficiente alla condennazione, se prima l'averà fatto tre volte detta protesta, o monizione, che non avesse parlato con sua moglie, *Jason. in l. transigere col. 2. C. de transact. per il testo nel §. 1. auth. ut lic. matr. vel avia, Bursatt. conf. 435. vol. 4. & Affl. in const. in questionib. de capt. virg. n. 11. & in const. Pacis cult. de cult. pac. n. 31.* E finalmente basterà, che si provi la copula carnale per la testimonianza sopra la nudità, e solitudine; e così non è necessario, che deponghi l'averli visti copulare insieme, *c. litteris, & ibi DD. extra de praesumpt. & Ruin. conf. 53. n. 11. vol. 5.* Il giovine ritrovato, e pigliato in casa della donna, dove stavano soli, e precise colla porta ferrata, *l. si qui, C. de adult. gl. in c. inquisitioni de sent. excomm. Petr. Enriquez conf. 86. n. 1.* tutti detti indizii, cioè il luogo, il tempo, li parlamenti, conviti, baci, toccamenti, e simili, sono urgenti al delitto dell' adulterio, *l. quod ait, in princ. ff. de adult. & ibi glos. dove pone il verso: Visis, colloquia, tactus post oscula, factum, nisi fugias tactus vix evitabis actus.*

Adulterio quando si dice notorio.

3. Quando l' adulterio sarà notorio può il Giudice procedere *ex officio*, e senza querela, come per *Andr. d' Isern. nella cost. del Regno Immunitatem*, ed appruova *Gramm. nella dec. 31. n. 7. de Franc. dec. 240. n. 3. Reg. Sanfel. decis. 351. n. 2. Reg. Capyc. Latr. dec. 121. n. 21. to. 2. Farinac. de delict. comm. q. 141. n. 44. & Bajard. ad Clar. in §. adulterium*, perchè da tal notorietà si evita lo scandalo al Popolo, ed il pericolo

lo della donna nel ritorno del marito, ò in altrà maniera per mano de' parenti . E si dice notorio : Primo, quando non vi sarà alcuna dubitazione, come se pubblicamente la tiene in sua casa, e tavola, ò pure se nell'istesso modo la donna tiene in sua casa, e tavola il giovine di continuo . Secondo, se in assenza del marito la donna hà fatto figli, com' insegna frà l'altri DD. delli sudetti il *Sig. de Luca al Presid. de Franch. obser. 240. n. 4.* Avvertendosi bensì, che la donna hà partorito, ed era uscita gravida quando il marito stava carcerato, non si può dire adulterio essere notorio, perchè poteva la donna andare nelle carceri à ritrovare suo marito, quando però erano tali le carceri, che ci poteva entrare, mà se non poteva avere l'ingresso, anco in tal caso non si può la gravidanza attribuire al marito . Terzo, si dice anco notorio, quando l'adulterio viene confessato in giudizio, *Gram. d. dec. 31. & Affl. dec. 176.* purchè detta confessione si faccia in figura di giudizio legittimo, precedenti l'indizii, come se per esempio la donna inquisita di furto *incidenter* confessà l'adulterio, senza essere il giudizio ordinato principalmente all'adulterio, perlochè fù abilitata dalle carceri, e detto *quod procedatur, ut Juris*, e che l'adulterio sia debitamente interrogato colli legittimi indizii precedenti, altrimenti la confessione sarà estorta, e come tale sarà nulla, il che si deve bene avvertire, come nota *d. Reg. Sanfel. nel fine della sopradetta dec.* e detto *di Luca*, come di sopra, *vers. praterca* . E finalmente quando il marito dopo il Giudice proseguire *ex officio* per il *testo nella l. costante, ff. ad l. Jul. de adult. & Confir. Regni legum asperitatem sub tit. de adult. & Gram. dec. 21.*

4 E perchè s'è detto, che nell'adulterio, oltre li sopradetti casi, quando sarà notorio vi sono altri, negli quali il Giudice può procedere *ex officio* fuora di quelli, cioè quando vi saranno solo l'indizii, e sosppezioni si ricerca la querela; si nota, che detta querela compete: Primo, al marito: Secondo, sciolto il matrimonio per il divorzio, compete al Padre, fratello, e zii tanto per parte di Padre, quanto di Madre, *d. Reg. Sanfel. dec. 351. & Cabal. conf. 114.* Terzo, al fratello del marito contra la Cognata, dopo morto detto marito, purchè in vita si sia querelato dell'adulterio, *Presid. de Franch. dec. 94. & 240.* Quarto, compete all'eredi del marito l'eccezione *de adulterio* contra la donna, che vuole ripetere la dote, quando però in vita detto marito si sarà querelato di detto adulterio giudizialmente, detto *de Franch. dec. 184. Farinac. nella pratt. crim. p. 2. q. 142. n. 120. & seq. Mastrill. dec. 59. n. 14.* e detto *di Luca al Presid. de Franch. obser. 184.* e si aggiunge à favore di detti eredi, che anche li compete detta eccezione, se detto marito prevenuto dalla morte non ebbe tempo di accusare detta sua moglie dell'adulterio, *Peguer. dec. 95.*

Pena dell' Adulterio .

5 Anticamente à simili peccatrici, e peccatori *de Jure Divino* era imposta la pena di morte naturale, mentre si lapidavano, come nel Levitico, *cap. 10. devotozonom. cap. 22. & de Jure Canonico*, li medesimi si scomunicano, *cap. intelleximus de adulter.*, e di più la donna si racchiude nel Monasterio, e se il marito non vorrà tornare à riceverla, ivi deve perpetuamente restare, e far penitenza, *cap. gaudemus eod. tit. Et de Jure Civile* secondo il *ius digestorum l. adulterio*, si puniva con pena di morte naturale; e la più commune opinione è, che solamente si pu-

nisce colla pena della deportazione, quale asserisce essere comune, *Cuman. conf. 154. n. 7. Marfil. in pratt. crim. §. oportundè, §. 40.* riferito da *Diego sopra il 4. decret.* E secondo il *Jus Codicis* tutti consentono, che si deve punire con pena della vita, per il *testo nella l. quamvis la 2. C. de adult.* quale dice essere commune, *Alex. conf. 13. n. 3. lib. 7. Cuman. loc. cit.* e ciò tanto nel mascolo, quanto nella femina, *Aug. ad Angel. de malefic. verb. che hai adulterato n. 44.* riferito da *Gomes. sup. l. 80. Tauri n. 47. et pratt. Cotrad. fol. 383. n. 21.* mà oggi secondo il *Jus Authenticorum* nella femina per la fragilità del sesso è mutata detta pena, perchè si batte con verghe, e dopo si racchiude nel Monasterio, e se frà due anni il marito non se la torna à ricevere, si costringe à ricevere l'abito Monacale, ed ivi restare perpetuamente, per il *testo nell' auth. sed bodie, C. de adult.*, e così vogliono tutti li DD. come dice *Salicet. in l. qui sepulchra post n. 7. C. de sepulch. violato, Imol. in l. cum mulier post n. 18. ff. sol. matr.* E secondo detta disposizione giudicò la Corte di Napoli una certa donna per adulterio ad essere racchiusa nel Monasterio, come testifica *Gramm. dec. 31.* Però nell'uomo resta ferma la disposizione della *l. quamvis la 2. Cod. de adult.* cioè, che per l'adulterio li puniti con la pena della vita, e così tengono comunemente li Legisti, *Imol. in cap. tua n. 13. de procurat. Alex. in d. conf. 13. n. 3. Roland. conf. 74. & n. 8. conf. 35. n. 3. lib. 2. Aug. ad Angel. de malefic. ver. che hai adulterato n. 44. Affl. sopra la 3. parte delle Costituzioni del Regno rub. 42. in princ. post n. 7.* dove dice, che così tengono tutti li DD. e che così hà visto più volte giudicare, cioè, che l'adulteri furono condannati alla morte, e le sentenze mandate in esecuzione, e così anco riferisce *Carrer. nella pratt. crim. fol. 449. n. 264.* ad ogni modo, benchè sia tale, come dovria essere la pena, secondo dette disposizioni delle leggi divine, ed umane; in tal delitto oggi si vede quali da per tutto l'Italia, come dice *Giul. Clar. nella sua pratt. crim. lib. 5. §. adulterium*, mutata la pena di morte nella pena pecuniaria, e pare, che grandemente se ne doglia .

6 Altra pena tiene seco l'adulterio, cioè, che l'adulterio, ritrovato nell'atto dell'adulterio, può essere ammazzato *impune* dal Padre della donna adultera, per il *testo nella l. l. atri ff. de adult.* purchè concorrano li requisiti notati in *d. l.* cioè: Primo, che il Padre nel medesimo impeto ammazzi anco la figlia adultera. Secondo, che detta figlia stia sotto la sua patria potestà . Terzo, che l'ammazzi nella sua casa, ò di suo genero, e non in altre parti . Quarto, che la figlia sia maritata, e Quinto, che lo ritrovi nell'atto del peccato; ed hà luogo anco se l'adultero sarà Clerico, perchè il Padre lo può ammazzare senza incorrere nella scomunica del *cap. si quis suadente 17. q. 4.* come riferisce *d. Giul. Clar. loc. cit. §. homicid. vers. dixi etiam, & ex cap. si verò, l. de sent. excom.* Avvertendosi bensì, che tutto ciò procede nel foro Contenzioso, perchè nel foro della coscienza non è lecito nè al padre, nè al marito ammazzare nè la figlia, nè la moglie, nè l'adultero ritrovati nell'adulterio, perchè peccano mortalmente coll'ammazzare, ed è cosa brutta, dice detto *Giulio*, che frà di noi Cristiani tal legge abbia vigore, che permetta il commetterli peccato mortale, e s'aggiunge la reprovazione fatta da *Alessandro VII.* Sommo Pontefice della falsa opinione, che diceva, che il marito, che ammazzà la moglie ritrovata in adulterio non pecca, quale opinione stà riservata à Sua Santità .

7 Di più *de Jure Canon.* per l'adulterio si può separare, non in quanto al vincolo maritale, ma in quanto al letto, ed abitazione, e la donna si priva della dote, à donazione *propter nuptias*, ch'è l'antefato, e come dice *d. Giul. Clar.* è commune opinione, d'onde si raccoglie essere tanta, e tale l'immunità di questo delitto, che benchè *de Jure Divino* stia decretato: *Quod Deus conjunxit bono, non separet*, parlando del matrimonio; tuttavia per causa dell'adulterio si concede la separazione di quello, per il testo nel *cap. ex literis de divort. cum sim.* Anzi quando il delitto dell'adulterio fosse notorio potrebbe il marito senza sentenza alcuna, ò dichiarazione del Vescovo discacciare con propria autorità la moglie adultera, il che dice *Abb. in cap. tua frater n. 2. & C. de Adulteriis*, essere commune opinione, *Barbatia nell'apostil. ad Abb. in cap. fin. nu. 6. de adult.* purchè non vi sia scandalo, ed in oltre, se il matrimonio si separa per adulterio commesso dal marito, è tenuto esso di restituire alla donna la sua dote, come affermano tutti li DD. citati da *Parid. nel conf. 54. n. 42. lib. 2.* Mà se si separa per l'adulterio commesso dalla moglie, perde ella la dote, nè la può più ripetere, il che procede tanto *de Jure Civili*, quanto *de Jure Canonico*, per il testo nel *cap. plerumque de donat. inter vir, & uxor, e nella l. cum mulier, ff. solut. matrim.* ed è commune opinione, come dice *Bermond. de concubinis. fol. 43. post n. 42. Bald. Novell. de dote in undecima parte §. hactenus n. 36. Didac. super 4. decret. fol. 135. n. 1. Villalobos in sua collecta communium opin. lit. A. n. 68. Pratt. Contradi. fol. 384. n. 23. Bolognet. in rub. C. de edend. nu. 29. Vivius in lib. comun. opin. fol. 318. vers. uxor perdit.* E si nota, che benchè *Bart. in l. mulier, §. So. cer. in ultimis verbis, ff. de adult.* tenghi, che se il marito non accusarà la moglie criminalmente dell'adulterio, non lucra la dote; la verità però è in contrario, cioè, che lucra detta dote anco se non la convinghi civilmente di detto adulterio, e così

11 contra *Bart. dice Alex.* essere opinione commune nel *conf. 189. n. 10. lib. 6. apostil. ad Bart. in d. §. Sacer.* E si aggiunge, che la donna per l'adulterio non solo perde la dote, mà anco li beni parafernali, *gl. in d. cap. plerumque verb. dotalitium*, ed è opinione commune, come attesta *Boer. decis. 338. n. 2.* Parimente anco il marito, che commette l'adulterio si

12 punisce anco egli nella donazione *propter nupt.* la quale lucra la donna in detto caso, *gl. 1. nel cap. 1. ut lite non contestata, e dice Bermond. in d. luogo cit. n. 56. & seq.* essere commune opinione. E non solo la donna perde la dote per l'adulterio; mà anco per il solo bacio dato ad un'uomo estraneo; ò se quello

13 con sua permissione pone le mani al petto, come tiene *Bald. nel cap. tua n. 4. de procur.* e similmente è commune opinione, come dice *Bellan. in rub. C. de edendo n. 81. riferito da Dieg. loc. cit. n. 2.* perchè essendo l'adulterio di prova difficile, e li baci si dicono preparazioni prossime, e quasi immediate

14 dall'adulterio, con buona ragione è stabilito, che la donna subito convinta d'aver dati baci all'amante, si dica anco convinta dell'adulterio.

E fatta detta separazione del letto maritale per

15 l'adulterio della donna, pure è tenuto il marito di alimentarla, come tengono communemente li DD. *Alex. nel cap. ex parte col. fin. vers. sed opera pretium sponsalibus*, perchè benchè sia adultera, non perciò cessa d'averli moglie anco dopo la separazione su-

16 detta, *cap. 2. de divort.* Ed anco è tenuto il marito

d'osservare castità, altrimenti commettendo fornicazione è tenuto esso d'ammettere di nuovo la sua moglie al conforzio matrimoniale, ed è opinione commune, come dice l'*Abb. in d. cap. ex literis n. 11. de divortis*, e può essere costretto à ciò non solo *ex officio* dal Giudice, mà anco per azione ad istanza della sua moglie, e così si tiene communemente, come dice *Felino nel cap. lator dopo il n. 9. vers. limita secundo de re judic.* Guardisi anco il marito, dopo aver saputo, che la moglie sia adultera, di congiungerli con essa carnalmente, perchè con questo li hà per rimesso l'adulterio di quella, *17 glos. in cap. fin. in glos. unic. de adult.* il che dice essere communemente accettato, *Dieg. in detto luogo n. 7.* anzi il marito, che si copula con la moglie, che s'è essere adultera, senza farne prima la penitenza, *18 con la confessione*, pecca mortalmente, come si nota nel *cap. conjugio 32. q. 1.* benchè oggi à questo non avvertono l'adulteri molto malamente, come dice *Bartach. nel suo repet. verb. adult. n. 2.*

L'azione poi dell'adulterio semplice si prescrive *19 per lo spazio di cinque anni*, per il testo nella *l. mariti, §. hoc quinquennium, ff. de adult.* disse dell'adulterio semplice, perchè se vi s'accompagna l'incesto, non si prescrive prima delli 20. anni, come tutti l'altri delitti, *Giul. Clar. in d. sua pratt. crim. §. adulterium in fin.*

Del vizio Nefando, e Sodomia. Cap. 9.

S O M M A R I O.

- Delitto in genere nel vizio nefando, e sodomia, n. 1.*
- Indizii nel vizio nefando, e sodomia, n. 2.*
- Vizio nefando, che cosa sia, n. 3.*
- Sodomia s'è abbruggiato per detto peccato, che commetteva con sua moglie, n. 4.*
- Vizio nefando quanto sia abominevole appresso lo Leggi, num. 5.*
- Vizio nefando si chiama lussuria di fiere, e non d'uomini, num. 6.*
- Vizio nefando fa disordinare l'ordine di Dio, e della natura, num. 7.*
- Vizio nefando è più grave peccato, che conoscere carnalmente la propria Madre, secondo l'ordine della natura, il che hanno aborrito le bestie, num. 8.*
- Loth offerse le proprie figlie per impedire il vizio nefando, num. 9.*
- Vizio nefando passa l'incesto, e tutti li peccati di carne, num. 10.*
- Vizio nefando ebbe principio dalle donne, n. 11.*
- Vizio nefando con l'idolatria fanno mandare da Dio benedetto le tempeste, & afflizioni, num. 12.*
- Sodomiti morsero tutti nella notte della Natività di Nostro Signore, num. 13.*
- Vizio nefando, per potersi impedire s'è tollerare da Superiori le meretrici, num. 14.*
- Pene della sodomia, e vizio nefando, num. 15.*

1 L delitto in genere di questo abominevole, e bruttissimo peccato del vizio nefando, ovvero sodomia, ch'è quando il maschio commette il peccato carnale nelle parti prepostere con un'altro maschio, ò femina, si piglia con riconoscere detto luogo nel paziente, come s'è detto della Vergine stuprata, per mezzo delli Chirurghi, ò altre persone pratiche, ed esperte, le quali deponeranno, che per ordine del tal Giudice hanno riconosciuto il fondamento, seù C. del tale, ò della tale, e quello l'hanno ritrovato colle crespette rotte della parte di sotto, ò del lato sinistro, &c. e se ci è sangue,

quando è di fresco, d'altri segni, dirli, conforme dette persone esperte diranno, e concludere quanto si potrà per detti segni, che appara evidentemente essere stato rotto con membro virile, e pure se vi è sangue alla camiscia, &c. ed à rispetto della deposizione di detti esperti si deve col giuramento stendere nella forma, che s'è detto dello stupro nella donna, &c. E dopo esaminare il paziente, che depone il fatto principale, quale deposizione è meglio, che preceda prima, e massime con la querela del paziente, d' di suo Padre, d' di altro parente, in virtù della quale il Giudice si muove à fare tal cognizione, benchè è tenuto *ex officio* di procedere in tal enorme delitto, come diremo appresso, e delle pene nelle quali incorre l'Officiale, che non vi procede colli rigori ricercati dalla *Pramatica*, &c.

Indizii nel delitto del vizio nefando, d' sodomia.

2 L'indizii in questo puzolente delitto saranno le sporchie di qualunque materia ritrovate nella lenzola, d' letto dove furono ritrovati, d' dove sollevano dormire insieme li due agente, e paziente; l'essere stato visto, d' sentito baciare il paziente, d' pure, quando lo richiedeva à detto mal' affare, darli, d' prometterli denari, d' in altra forma allettarlo, ed indurcelo. L'essere stati visti tutti due in qualche luogo segreto, e sentire lamentare, d' piangere il figliuolo, dicendo, che gli faceva male, &c. E per essere questo delitto di pruova difficile, mentre rare volte sono veduti, d' pigliati *in fraganti*, si procede per congetture, *Scyalo. cap. 4. n. 77. & in pract. torquendi reos cap. 4. n. 15.*

Annotazioni in detto delitto, e peccato di sodomia.

3 Questo si chiama vizio nefando, ed il più detestabile, mentre si chiama coito contro natura, come per molte dottrine afferma *Giulio Claro nella sua pract. crim. §. sodomia*, e si suole commettere anco colle donne per le parti di dietro contro natura, nel vaso proibito; ed alle volte, per non dire spesso, anco dalli proprii mariti, &c. ed afferma *di Giulio Claro loc. cit. vers. vidi, &c. per relazione di Anton. Gomez sopra la l. 80. Tauri n. 33.* che nella Terra di Salavera fu abbruggiato un' uomo, che aveva in

4 questo modo conosciuto carnalmente sua moglie. Quanto poi sia abominevole questo pessimo peccato lo dimostra primo la *l. cum vir. C. de adult.* la quale arrossendosi di discorrere, parla tanto oscuramente, che appena si può intendere, come lo narra *Bartol.* sopra di quella, mentre dice, *quod illa lex non consuevit legi, quia de ea loqui non est honestum*; E venendo detta legge all'imposizione della pena, si serve di queste leverissime parole: *Jubemus infurgere leges, armarique iura gladio ultore, ut exquisitis penis subdantur infames qui sunt, &c. e Bossio nel tit. de stupro detestabili in masculis n. 1.* Lo

6 chiama lussuria di fiere, e non d'uomini, secondo il Filosofo 2. *Ethicorum*, riferito da S. Tomaso in 4. *sententiarum dist. 61. qu. 1. art. 4. post mod.* dicendo, che in questo peccato si disordina l'ordinazione di

7 Dio, e della natura, *cap. adulteri, & cap. flagitia 22. q. 7.* ed in *d. cap. flagitia*, si dice, che la società, che deve esser fra noi, e Dio, si rompe, mentre la natura della quale egli è autore si sporca colla pervertità

8 della libidine; ed è più grave questo peccato, che conoscere carnalmente secondo l'ordine della natura la propria Madre, il che anco è stato abborrito dalle bestie, come di sopra s'è detto, &c. *d. cap. adulteri.* E dice il testo nel *cap. offerebat eandem causam*, &

9 *questione*, che Loth offerse à stuprar le proprie fi-

glie per impedire in altri questo peccato; e per questo peccato venne l'ira di Dio nelli figli della diffidenza, *cap. Clerici de excus. pralat.* e dice S. Agostino nelli suoi sermoni di *Sodom. & Gomor.* che questa è quella bruttezza, che l'Apostolo chiama *immunditia*, quando disse: *Quod ab immunditia, & miseria Angeli fugiunt, & Demonas oculos claudunt*, ed afferma *Anastasio Plato nell'ultimo conf. 1. vol.* che 10 questo peccato passa l'incesto, e tutti li peccati di carne; dice di più il medesimo S. Agostino nel luogo citato, che la moglie di Loth si convertì nella Statua di Sale, perche non procurò di fare resistenza alli Sodomiti, e che il principio di tanto brutto, ed enorme peccato in quelle Città, che furono da Dio 11 bruggiate col diluvio del fuoco, nacque dalle donne, ed esse dopo l'insegnorno all'uomini; perloche esclama contro di esse, e dice: *O mulieres luxuria matres nonne sufficiebat vobis primum hominem decipisse*, bensì il principio di questo morbo fu prima del diluvio, mentre per questo, e per l'Idolatria Iddio distrusse gl'uomini; E S. Ambrosio esponendo l'Epistola 1. di S. Paolo alli Romani, dice: *Nam femina equum mutaverunt naturalem usum in eorum usum, qui est contra naturam, similiter masculi relicto naturali usu femina, exarserunt in desiderii suis invicem.* E per questo peccato Dio benedetto 12 manda la peste al genere umano, le tempeste, e le afflizioni, &c. e *Ricc. nella decis. 175. par. 4.* riferendo la sentenza di S. Girolamo, dice, che nella notte 13 della Natività del nostro comune Signore Gesù Cristo morsero tutti li Sodomiti, fra li quali vi fu quel celebre Poeta Virgilio; ed è tanto abominevole 14 tra' Cristiani, che si contentano li Superiori più presto di tollerare le meretrici, che di tentire tale puzza: *Dum tolerantur meretrices ad evitanda malum malum*, intendendo di questo appresso li Romani, e però non si vietano tanti peccati di meretrici pubbliche,

Pene delli Sodomiti.

Il Sodomita non può farsi testamento, e se l'avrà fatto prima del commesso delitto è nullo, *gl. in §. testes de testam. Memoch. de arbit. judic. cas. 286. Bald. in l. 1. C. ne ex delict. defunct. Dec. in l. si qua mulier col. 2. C. de secund. nupt.*

15 Il Sodomita resta non solo intestabile, mà anco infame, *Ricc. collect. 184. p. 2.* ed anco il mascolo paziente, che volontariamente consente resta infame, *gl. in d. l. cum vir, C. ad l. Jul. de adult.* L'effetti poi dell'infamia sono di quattro maniere. Primieramente discaccia l'infame da qualsivoglia dignità. Secondo, dalla testimonianza. Terzo, dalla querela, perche non può accusare. E quarto, che può essere accusato.

Il Sodomita, che tenta il vizio nefando può essere impune ammazzato dal tentato; perloche non deve essere castigato dell'omicidio, *Ferret. in tract. de re militari n. 67. Scapp. in tract. de jure non script. lib. 5. cap. 145. n. 121. & Bajard. ad Clar. in §. sodom. num. 15.*

Il Sodomita non può essere indultato, aggraziato, nè guidato, d' ammesso à composizione da qualsivoglia Officiale, nè anco dal medesimo Sig. Vicerè, mentre s'intendono sempre eccettuati in qualsivoglia guidatici, come stà disposto per la Regia *Pramatica del Re Ferdinando, e della Regina sua moglie*, che incomincia: *Hac nostra lege perpetua, &c. fatta nell'anno 1504. à 27. Febraio*, e confermata per altre *Pramatiche*, in particolare nell'anno 1571. à 28. Luglio in senopo dell' *Ulasfriss. e Rev. Signor Card.*

Card. Grannela per altra Prammatica, che incomincia: Con grandissima ragione, sotto il tit. de Sodomia, e per la Prammatica sudetta di detto Sig. Cardinale sta espressamente proibito alli Baroni, che non possano componere, nè perdonare à tali inquisiti.

Il Sodomita, accid sia più facilmente scoperto, e denunciato, si promettono al denunciante sopra li suoi beni onze dieci, come fu disposto per *d. Prammatica del Rè Ferdinando.*

Contro il Sodomita sono tenuti l'Officiali *ex officio* procedere anco senza niuna diffamazione, querela, ò denuncia, sotto pena della privazione dell'officii, d'oncie mille d'oro di moneta di questo Regno, ed altre pene più gravi riservate, &c. come per detta *Prammatica del Rè Ferdinando.*

Contra il Sodomita per la gravezza, ed enormità di tal delitto, il solo detto dello stuprato, e sodomitato fa indizio à tortura, come per la *gl. nella l. fin. C. de accus. Boss. tit. de ind. & consider. ante fort. n. 169.*

Il Sodomita tanto agente, quanto paziente, tanto mascolo, quanto femina subito, che farà confesso, ovvero con legitime pruove convinto d'aver commesso detto delitto, senza veruna speranza di grazia si condanna alla morte naturale colla separazione dell'anima dal corpo, e si bruggiano, per la disposizione di *d. Prammatica 1. e 2. de Sodomia*, allegato da *Muscattello nell'arub. delli privilegii di tali delitti, e pen. n. 64. & Affitt. nella cost. che incomincia: Legum asperitatem n. 11. de adult. lib. 3.*

Del Lenocinio, ò arte di Ruffiano. Cap. 10.

S O M M A R I O.

Delitto in genere di Lenocinio, num. 1.

Indizii di Lenocinio, num. 2.

Pene delli Lenoni, e Ruffiani, num. 3.

Lenocinio si punisce anco dalli Baroni, n. 4.

1. Questo pessimo officio detto Lenocinio, ovvero di Ruffiano si vede oggi più, che mai in grande numero, nel qual delitto per non esserci cola in genere, poiche non s'adopra altro, che con parola, e portare lettere, ò presenti, ò imbasciate; ed in alcune parti dove molto abbonda, tiene questo tal nome di Ruffiano; e perche questi tali sogliono essere anco vagabondi, e dare le proprie mogli, ed uomini di mala vita, si devono verificare quest'altri delitti ancora, che tutti sono punibili, con esaminare come vivono, se tengono entradi, ò arte, e se hanno figli, e moglie, come li campano, e come vestono, se tengono spese grosse, senz'entradi, ch'è proprio delli vagabondi.

Indizii, e pruove del Lenocinio.

2. L'indizii di quest'arte saranno, se quel tale fu visto, ò udito, condurre alcuni giovini in sua casa sita in tal luogo, &c. vicino, &c. dove abitava, come al presente abitava, e vi teneva, come vi tiene N. sua moglie, e detti giovani lasciargli in detta sua casa insieme con detta sua moglie da solo ò solo, tanto di giorno, quanto di notte, chiudendo la porta, ed ivi fermarsi per qualche tempo. E anco indizio, se detto T. ritornando in sua casa, ritrovo il tale dentro di quella con sua moglie da solo ò solo, con la porta ferrata, ò pure corricato sù del letto, il che non gli spiacquè; mà se ci pose à gustare, ò discorrere, ò mangiare insieme, ò pure se ne uscì, lasciandogli parimente soli, accid avessero più commodità, ò campo di sodisfare li loro appetiti. E se questo l'hà fatto più volte; Ed à questo vagliano molto le deposizioni de vicini, ò altre persone soli-

te praticarvi, con dire con qual'occasione ci pratica, e come gl'è noto, accid sia testimoniao *de visu*. La fama publicà in detta terra; La bellezza tanto del giovane, quanto della giovane; L'essere ricco, ed il portare robba da mangiar, e dargli denari, comprare vestiti, scarpe, commodità, ed agibili di casa, in presenza, ò per mano di detto tale marito. L'andargli appresso per le piazze, e strade; E pruovare, che fra di loro non vi è parentela nè carnale, nè spirituale; L'esser stati visti detto giovane, e moglie in presenza di detto suo marito ridere, giocare, burlare, e baciarsi insieme, ed egli non n'hà dimostrato dispiacere, ò pure ce n'hà dato luogo, ò in altra maniera se n'è contentato; La mala vita, e fama del giovane solito commettere peccati disonesti, provare similmente il marito sudetto hà detto qualche volta à sua moglie, che si buschi il pane con la sua persona, che si ritrovi amici: Che detto marito è uomo robuoto, atto allà fatica, e con tutto ciò stà à spaffo, giuoca, veste bene, senza entradi, e che è più potète, e forzato dall'amico di sua moglie, perloche avrebbe potuto impedire senza farne còto, &c. Tutto ciò è à rispetto del marito Ruffiano di sua moglie, detto volgarmente (*cornuto volontario*) Mà perche vi sono anco gli Ruffiani, ò Ruffiane, che sono ambasciatori, e mezzani à peccati carnali con persone estranee, à rispetto di queste si deve provare l'aver portate dette imbasciate, regali, ò presenti, denari, ò vestimenti mandati dal Tale, alla Tale; il praticare di continuo con simili persone, l'esser solito fare tal'arte, con la quale hà campato, e campa per tanto tempo; il non aver nessuna arte, ò esercizio, e che non fatiga mai, e che sia persona vile, e si è donna, che per lo più sono vecchie, e che non fanno altr'arte; se dette tali sono state anco meretrici in loro gioventù, ed in tal'età, perche non trovano à farlo con le proprie persone, procurano di farlo fare da altre, e sono la rovina dell'anime, delli corpi, e riputazioni delle gioventù, che sono Procuratori, e Procuratrici del Diavolo, e diretti contrarij degl'Angioli buoni, inimici di Dio, e non fanno altro, che portare anime all'inferno, che si dovriano salutare col bastone, &c. e non fargli accostare nelle case da niuno, massime quando vengono senza necessità, ed aspettano l'opportunità di restare da solo ò solo con la giovane à chi vogliono passare l'ufficio. Però si deve avvertire di provare, che sia stata solita di fare tal'arte, altrimenti per un'atto solo non si chiama lenone, come dice *Foller. nella sua pratt. crim. vers. Item quod fuit leno n. 37. Menoch. de arbitrar. cas. 534. n. 49.* come anco pruovare, che l'abbia fatto à fine di lucro, *auth. de lenonibus*. E regolarmente quello si dice propriamente Lenone, che ritiene in casa, ò pure induce, e seduce le donne al meretricio, *Paschal. de Patria potest. p. 2. cap. 10. n. 14.*

Pene delli Lenoni, Ruffiani, e Ruffiane.

3. Tanto gl'uomini, quanto le donne, tanto mariti, quanto altri si puniscono con pena di morte naturale, per il testo nell'*auth. de len. & praconizamus col. 3.* ed in Regno vi è la *Prammatica 1. de Lenonibus del Rè Ferdinando dell'anno 1480.* e la *Costituzione*, che incomincia: *Lenas sollicitantes la 1. e 2.* colla quale stà anco stabilita pena di morte, e che li Baroni, ò Università, ò altri Cittadini d'esse, che gli ricettano siano anco puniti con pena pecuniaria, cioè, il Barone in onze 200. il Nobile in onze 100. ed il plebeo in onze 50. e chi non gli può pagare

gare sia castigato con pena corporale; e che gl'Officiali del Regno *recto tramite* gli debbiano rimettere alla Gran Corte della Vicaria per essere da quella castigati, sotto pena di oncie cento, ed altre ad arbitrio, &c. *E per la Pramat. 7. de Meretricibus del Conte di Miranda de' 3. Novembre 1593.* stà ordinato, che simili inquisiti non si ammettano à composizioni, nè si abilitano. Bensì de Consuetudine, non si puniscono con pena di morte, mà solamente si flagellano, e frustano con la mitra, ò pure con qualche altra pena ad arbitrio del Giudice, *Giul. Clar. nella pratt. crim. q. 68. vers. lenones;* Ed in oltre dette persone non possono fare testimonianze, *Bald. nella l. humilem, C. de incestis nupt. & Foller. verb. Item, quod fuit leno n. 3. 41. & 42.*

4 E benchè Rovit sopra d. *Prat. de Lenonibus*, dica, che di questo delitto solo la Gran Corte lo possa conoscere; nulladimeno gli Baroni non sono privati di tal giurisdizione di poter conoscere di detto delitto, perchè la Pramat. non parla *privativè*, e però si deve intendere *cumulativè* per il *test. nella l. 1. C. de offic. Pras. Prat.* come dice *Capiblanck. de Bar. tom. 2. cap. 29. n. 2.*

Della Bestialità. Cap. II.

S O M M A R I O.

Delitto in genere, e pruove nel delitto, e peccato della bestialità, num. 1.

Pena, ed annotazioni del delitto della bestialità, n. 2.

1 **L** peccato della bestialità, che da tutti si dice *coitio cum brutis*, è quando un'uomo, ò donna commettono il peccato carnale, ed orrenda polluzione coll'animali irragionevoli, come sono Vacche, Asine, Pecore, Porci, Cani, ò simili. E di questa pessima sorte di delitti non si possono pigliare delitti in genere, nè si possono assignare certi indizii, e solo si possono provare, e scuoprire coll'essere pigliati *in fraganti* da testimonii *de visu*, mentre non essendovi naturalmente il commercio, nè l'appetito naturale, anzi l'istessa natura l'abborrisce, non si può credere, nè sospettare; Ed in questo caso gli testimonii avrebbero da deponere, che nel tal tempo, ora, e luogo, con tal'occasione hanno visto quando il tale hà posto il suo membro virile dentro la natura d'un'animale della tale specie; e se è stata donna diranno aver visto la tale di giorno, ò di notte, con la tal'occasione, nel tal luogo, e nella tal'ora, che si è posta sotto un'animale della tale specie, ed hà pigliato il membro di detto animale, e l'hà, posto dentro la sua natura; ò pure se hanno tentato, ò procurato di commettere tal peccato, e dire in particolare gl'atti estremi, e più prossimi alla polluzione, che hanno visto fare da detto uomo, ò donna per isfogo di lussuria.

Pena, ed annotazioni in detto delitto.

2 La pena di chi commette questo bruttissimo, ed orrendissimo peccato è, che si connumera trà gli nefandi, mentre si fa contra la natura del genere umano, *cap. hoc ipsum, §. 1. 33. q. 2.* è della morte naturale, per il *testo nel cap. mulier 15. q. 1.* e così tengono comunemente gli DD., come testifica *Anton. Gomes sopra la l. 80. Tauri n. 35. in facti contingentia*, per la Corte Burdegalesse, fù condannato alla morte un certo, che aveva tentato, (non lo consumò, perchè fù impedito) di coire, e fare detto peccato con un'animale bruto, come scrive *Giulio Claro nella sua pratt. crim. lib. 5. §. fornicatio, vers. cum animali*, à relazione di *Boerio nella decis. 316.*

fino al n. 5. e di Papo. lib. 22. tit. 7. E fino dalla legge Mosaiica s'è praticata detta pena, contra chi commette tal delitto, all'Esodo al *cap. 23.*, ed anco si deve ammazzare detto animale bruto, col quale è successo, come dice detto *Boerio in d. decis. n. 6.* dove si hà, che l'uomo, ò donna, dopo strangolati gli animali, si devono bruggiare, e *d. Giulio Claro nella q. 99. vers. quare etiam*, dice, che per detestazione di tale, e tanto delitto ad esempio d'altri appiccerebbe, ò bruggierebbe l'uomo, ò donna tutt'insieme, e tutt'in un tempo, e si maraviglia d'*Antonio Cavis. n. ell'apostill. ad Arutin. nel §. item lex Julia n. 2. instit. de publ. judic.* che si rideva d'un certo Preposito, il quale avendo un forastiero commesso detto peccato con una giumenta, e fuggitose, fece tagliare la testa alla giumenta, e poi la fece affigere in luogo eminente.

Del Bacio violento in persona di donne oneste.

Cap. 12.

S O M M A R I O.

Delitto, e pruove del bacio violento à donne oneste, n. 1. Pena, ed annotazioni nel delitto del bacio violento à donne oneste, n. 2.

1 **Q**uando qualche scelerato, e reprobò ardisce di baciare per forza le donne, come suole succedere allo spesso, entrando nelle proprie case de' Padri, Madri, e fratelli, ò altri congiunti, ò pure nelle Chiese, strade pubbliche, ò in altri luoghi, con scandali, e mal'esempio, che ne nascono alli Popoli, asfizzioni, e disgusti à detti loro parenti, ed inimicizie capitali; e sopra tutto il disservizio di Nostro Signore Dio, e dispreggio della giustizia. In questo caso si deve provare, che mentre la tal donna stava per gli suoi affari, e servizii in sua casa, ò pure, che andando alla tal parte, accompagnata con la tale con ogni modestia, alla tal parte è venuto il tale con furia, e fatto impeto, e violenza si è calato, ovvero ave afferrato dette tale, e facendo forza l'hà baciata in faccia, ò pure se non ce l'hà quella fatto arrivare, dire, che detta donna aggiutandosi nel tale, e tale modo s'è difesa, e non si hà fatto baciare, sino, che sono accorse le tali, e tali persone; e che poi detto T. se n'è fuggito, e quella reità piangendo, e scippandosi li capelli, &c. Si deve anco provare la qualità della donna, non solo se sia vergine, vedova, ò maritata, mà anco di famiglia onorata, e di stima in quella padria, facendo dire, che à detta famiglia gl'è stato grave mancamento, e pregiudizio alla loro stima, riputazione, ed onore.

Pena, ed annotazioni in detto delitto.

2 La pena di questo delitto dice *Bossio nel tit. de extraordinariis criminibus nu. 3.*, che se la donna avrà il marito, sarà della morte naturale, e *Giul. Claro* anco riferisce il medesimo colla dottrina, ed esempio del citato Dottore, quando però interviene la violenza, che detta pena prima era di relegazione, ed oggi della galera, e *d. Claro ngl'cos. di Grammat. 48.* dice, che baciandosi la Vergine, colla quale erano passati i trattati di matrimonio, non vi sia pena alcuna, e non essendovi questi trattati, ò con violenza, ò senza la pena sia arbitraria, secondo il Giudice considererà il fatto, e la qualità della persona; e ch'egli, mai, nè con violenza, nè senza, per il bacio imponerebbe la pena di morte, se non quando il fatto venisse aggravato da più, che grandi circostanze; E che sia arbitraria del Giudice dice *d. Claro loc. cit.* che così fù deciso nel S. C. di Napoli,

poli, à relazione d' *Affl. nella decis. 276.*

Mà che sia come si voglia appresso di Dottori, resta la questione terminata per la Pramatia unica, che s'osserva in Regno di D. Perafante sotto li 9. Marzo 1563. de *Osculantibus Mulieres*, la quale dispone, ampliando l'Editto del Serenissimo qu. Rè Roberto, che contro quelli, che commetteffero tal delitto, tanto in quella fidelissima Città di Napoli, suo territorio, e distretto, quanto in qualsivoglia altra parte del Regno, tanto nelle Città, Terre, e luoghi demaniali, come de' Baroni si proceda colla pena di morte naturale irremissibilmente, e che il termine di loro forgiudicazione sia breve, e si restringa à tre mesi *tantum*, quali classi si possano, e debbano forgiudicare senz'altra dilazione.

Della Bigamia. Cap. 13.

S O M M A R I O.

Delitto in genere, e pruove, e che cosa sia la bigamia nel foro secolare, num. 1.

Pene, ed annotazioni nel delitto della Bigamia, n. 2.

LA Bigamia al nostro proposito (non intendendo di quella, che parlano li Sagri Canonici à rispetto de' Clerici, che ricevono gli ordini) e quando un' uomo nel medesimo tempo piglia, ò tiene due, ò più mogli, ovvero una donna nel medesimo tempo piglia, ò tiene due, ò più mariti. Ed in questi delitti si devono verificare, e provare più cose. Primo, le persone per li nomi, cognomi, e padria. Secondo, che in detta padria non vi siano altri del medesimo nome, e cognome; ò pure se ne faranno, distinguergli in maniera, che non resti difficoltà, che sia il medesimo tale, ò la medesima tale, che abbia commessa la Bigamia. Secondo, si devono provare li due matrimonii effettuati, cioè, uno nella tale Terra, ò Città, con la tale, colla quale per tanto tempo hà menato vita conjugale, e fatti figli, ò almeno consumato il matrimonio coabitando con essa da marito, e produrre oltre l'efame sudetto de' testimonii anco le fedi della Parrocchia dove celebrò detto matrimonio; e l'altro nella tale Terra, ò Città con la tale di diverso nome, ò cognome, e padria, con la quale similmente al presente mena vita conjugale da tanto tempo in qua, e se ci ave anco fatto figli, ò pure consumato almeno detto matrimonio, menando vita nella medesima casa, e letto da marito, e nell'istesso modo verificarlo coll'efame de' testimonii, ò domestici, ò vicini, ed anco cõ le fedi della Parrocchia dove sposorno, ò affidorno.

Pene, ed annotazioni in detto delitto.

E' vero, che anticamente alli SS. Padri del Vecchio Testamento per divina rivelazione fù permesso d' avere più mogli; ed è opinione commune, come dice *Florent. nella 3. parte tit. 14. cap. 10. n. 2. riferito da Diego sopra il 4. Decretal. fol. 124. n. 2. Sanchez de matr. lib. 7. de impedimentis disp. 80. n. 12.* dove dice, che fù per divina dispensazione, il che s'asserisce da *Innoc. 3. cap. gaudemus de divor. ma* oggi è proibito tanto all'uomo, quanto alla donna d' avere nell'istesso tempo due mogli, ò due mariti, e la pena de *Jure Canonico*, e rispetto della donna è, che se gli stracciano, e scippano li capelli, e vesti dalla parte d'avanti, e di dietro, come si hà nel *cap. de benedicto 32. q. 1.* secondo l'esposizione, che dice essere vera, ed approvata, *Pietro de Bagarottis* trà gli consigli criminali diversi nel *conf. 85. in fin. del lib. 2. Et de Jure Civili* sono varie l'opinioni; mà la più commune è, che li punisce colla pena dello stupro,

pro, ch'è la pubblicazione della mezza parte de' suoi beni, come *io facti contingentia* consultò *Alex. nel conf. 165. lib. 7.* E di più l'uomo con due mogli, *ut supra*, resta infame, per il testo nella *l. 2. C. de incestis nupt.* e così tengono comunemente li Dottori, come attesta *Anton. Gomes sopra la l. 89. Tauri n. 27.* mà oggi, come dice detto *Antonio*, la prattica è, che à questi tali con un ferro infocato se gl'imprime nella fronte una lettera *Q.* e questo s'osserva fortemente in Spagna, come afferma *Giul. Clar. nella pratt. crim. lib. 5. §. fornicatio, vers. dicitur*, dove dice, che nel Senato di Milano si puniscono colla pena di scudi 500. ovvero tre tratti di tormento eculeo, e altri ad arbitrio del Senato; e che un tale Bertoldo Comese, il quale aveva quattro mogli viventi, nel medesimo tempo fù pubblicamente con un bastone battuto, e mandato in galera per tre anni à 2. Dembre 1531. ed un altro, che nel medesimo tempo teneva cinque mogli, per tal delitto tante volte reiterato fù dalla Corte di Napoli condannato à morte,

Del peccare carnalmente con una donna morta.

Cap. 14.

S O M M A R I O.

Pruove nel delitto della copula carnale con una donna morta, num. 1.

Pene nel delitto della copula carnale con una donna morta, num. 2.

I SE qualcheduno (com'è successo più volte) commesse la copula con il cadavere di qualche donna morta, forsi, perche l'averà desiderata con molta passione in vita, si deve provare secondo è successo tal'enormissimo delitto, ed in conformità, che lo dicano li testimonii *de visu*; E si deve gravemente punire, come contrattore di cadaveri, per la disposizione del testo nella *l. fin. C. de sepulchr. violat. & Boer. nella dec. 276. n. 16. portati da Giul. Clar. nella pratt. crimin. §. fornicatio.*

Dello stupro, e carnalità con la pupilla commesso dal Tutore, ò Curatore. Cap. 15.

S O M M A R I O.

Delitto in genere, e pruove dello stupro commesso dal Tutore con la pupilla, n. 1.

Pene dello stupro commesso dal tutore con la pupilla, n. 2.

I SE succede tale commissione del Tutore, ò Curatore con la pupilla, che stà sotto la sua tutela, ò cura, anco si devono provare, tanto il fatto principale dell'atto carnale come sia seguito, per indizii, ed efame di testimonii, e della principale, e col delitto in genere, come si è detto dello stupro, quanto ancora detta tutela, ò cura con le scritture, cioè come gli sia stata conferita detta tutela, ò cura, se per testamento, ò pure dalla Corte; ed anco che da lui sia stata accettata, ed esercitata, e per quanto tempo, e la pena farà della deportazione, in luogo della quale è successa quella della galera, e della confiscazione di tutti li beni, per il testo nella *l. unie. C. si quis eam cuius tutor fuer. &c.* e così tengono comunemente i Dottori, come attesta *d. Gomes sopra la l. 80. Tauri n. 24.* E benchè detto testo parla di quello, che già hà finito l'officio della tutela, ò cura, nientedimeno molto più avrà luogo la sua disposizione in quello, che durante la tutela, ò cura la stuprò, e così attesta *d. Gomes* essere di mente di tutti, *loc. cit. vers. cum pupilla, &c.*

Del

Del delitto del Carceriere, che commette copula, e carnalità colla donna carcerata? Cap. 16.

S O M M A R I O.

Prove, e delitto in genere della carnalità commessa dal Carceriere con donna carcerata, num. 1.

Pene, ed annotazioni nel delitto della carnalità trà il Carceriere, e carcerata, num. 2.

1 **S**uccedendo, che il Carceriere, è custode delle Carceri commetta detto delitto di carnalità con la donna carcerata, si deve provare, e verificare in processo, tanto che il tale sia Carceriere, e ch'egli tiene le chiavi delle Carceri di giorno, e di notte, quanto che la tale stava, e stà carcerata nelle tali Carceri, per la tal causa, ed a disposizione della tal Corte, come anco se sia donna Vergine, o Vedova, o Maritata, &c. e che sia donna da bene, ed onorata, e che non hà commesso per il passato simili errori; e dopo esaminare detta donna sopra del fatto principale com'è passato; e se ci sarà la qualità di stupro, o adulterio, come si è detto ne' proprii Capitoli.

Pene, ed annotazioni sopra detto delitto.

2 Il Carceriere, che commette tale delitto deve essere punito gravemente, e nel Regno di Francia, per consuetudine vi è pena di morte naturale, come afferma *d. Giul. Clar. loc. cit. §. fornicator vers. cum carcerata coiens, &c.* E nel Senato di Milano, per la Costituzione nel *Titolo de Custodia reorum, cap. si pratores §. custodibus* stà imposta la pena di tre butti di corda, ed altra ad arbitrio del Senato. E benchè la donna fosse meretrice, e come tale non vi sarebbe pena, nondimeno per ragione del luogo, e della custodia, non si deve lasciare impunito, *d. Giul. Clar. loc. cit. &c.*

Del Coito di donna con donna. Cap. 17.

S O M M A R I O.

Prove del Coito di donna con donna, n. 1.

Pene, ed annotazioni nel delitto del Coito di donna con donna, num. 2.

1 **L**E donne lussuose sogliono copularsi, e commettere il peccato carnale con altre donne, ed in questa maniera sfornicarsi, e libidinarsi, il che è punibile, come diremo; ed in questo si deve bastantemente provare per gli testimonii, che l'hanno viste fare tal'esercizio così laido.

Pene, ed annotazioni, &c.

2 Riferisce Boer. nella *decif. 216. circa fin.* portato da *d. Giulio Claro in d. sua prattica §. fornicator, vers. inter mulieres*, essersi fatta accusa di simile peccato contra due donne, che si corrompevano, e coivano l'una con l'altra; E dice esservi imposta la pena di morte naturale, per il *testo in l. fadissimam, C. de adulter.* e che sia comune opinione per la dottrina di *Antonio Gomes sopra l. 80. Tauri n. 34.* la quale intende egli che proceda quando si corrompono insieme non semplicemente, ma con porre qualche strumento materiale di legno, vedro, o simile, e detto Boer. portato da detto *Giul. loc. cit.* dice essergli stato riferito, che alcune Moniche, che in questa forma coivano insieme furono bruggiate, e soggiunge, che quando è semplice l'atto sporco trà esse, senza altro strumento, si devono punire *citrà mortem*, e questa opinione piace a *d. Giulio Claro*; come dice in detto luogo.

Del Coito trà Giudei, e Cristiani. Cap. 18.

S O M M A R I O.

Prove, e delitto in genere del Coito trà Giudei, e Cristiani, num. 1.

Pene, ed annotazioni nel delitto del Coito trà Giudei, e Cristiani, num. 2.

1 **I**n questo delitto quando un Cristiano, o Cristiana si congiunge ad atti veneri, e copule carnali con un'Ebreo, o Ebreo, o altra Setta, come Turco, &c. si deve verificare, e provare non solo detta copula colle qualità, indizii, e delitti in genere detto di sopra, secondo la contingenza del fatto per quello tocca all'atto carnale; ma anco si deve provare, che uno, o una siano della nostra Religione Cristiana, provandolo per testimonii, ed anco con fede del Battesimo; e frequenza di nostri santissimi Sacramenti; e l'altra, o l'altro siano Ebrei, Turco, &c. portando a corroborazione di ciò tutte quelle verificazioni, che si possono avere, che poi si dovranno convalidare in giudizio colla loro deposizione formiter con giuramento, *& coram Judice.*

Pene, ed annotazioni sopra detto delitto.

2 Quando una Giudea si congiunge, come s'è detto, carnalmente col Cristiano, o la Cristiana col Giudeo, dice *d. Giul. Clar. loc. cit. §. fornicatio, vers. cum Judicis*, che la pena non deve essere di morte, ma d'altra più mite; e che questo sia comune opinione per la *decif. sudetta di Boer. 216. n. 5. à relazione di Diego sopra il quarto decretale fol. 112. num. 2. Mantua centur. 1. n. 30.* e però si deve punire con pena arbitraria, o pecuniaria; e poi soggiunge aver visto giudicare, che ad un Giudeo, che aveva conosciuto carnalmente una donna Cristiana gli furono tagliate le parti genitali; E che anco un Giudeo accusato di questo delitto fù mandato in galera per dieci anni, quantunque la donna, col quale si era copulato fosse pubblica meretrice. E tutto ciò s'intende à riguardo della semplice fornicazione trà essi, perche se vi s'aggiunge la qualità dell'adulterio, la pena dovrà essere maggiore, mentre non dev'essere di miglior condizione un Giudeo, o Turco contrario alla nostra Fede, e Religione, &c. che un Cristiano. Riferendosi anco in detto luogo, che in Parigi fù brugiato un Giovanni Alardo, il quale con una Giudea, che aveva tenuta in casa aveva fatti più figli, &c.

Del Concubinato. Cap. 19.

S O M M A R I O.

Prove del Concubinato, e che cosa sia, n. 1.

Pene, ed annotazioni nel Concubinato, n. 2.

1 **C**oncubina propriamente è quella, che si tiene continuamente in casa à similitudine di moglie, mangiando, e dormendo insieme nella medesima mensa; e nel medesimo letto, e la conosce carnalmente, ed in questo si devono provare non solo gli estremi più prossimi all'atto carnale, e se ci sono figli, e da quanto tempo fanno detta vita insieme; ma anco se siano tanto il maschio, quanto la donna soluti, cioè, che non sono casati, perch'essendo casato uno, o tutti due vi s'aggiunge la qualità dell'adulterio.

Pene, ed annotazioni sopra detto delitto.

1 **I**L Concubinato, secondo il *Jus Canonico*, non solo è proibito, ma anco punibile, non solo contro gli Clerici, ma anco contro gli Laici; atteso secondo *d. Jus Canonico* (che in queste materie, che riguardano l'anima si deve solo attendere) ogni coito, fuori del matrimonio è proibito in coscienza, *gl. in Clem. ut nostrum, in verb. Non est de heretic.* seguito da tutti, e secondo il *Jus Civile* anco è reprobato, e punibile, come dice essere commune *Alex.*

con-

contrario a se stesso nel conf. 49. n. 3. in fin. lib. 4. Rip. in l. fin. n. 28. in fin. C. de revocand. donat. benché altri tengono, che non sia proibito, relati da Giul. Clar. nella sua pratica §. fornicatio, vers. & in primis quare, come si vede anco per la generale consuetudine, che gli Giudici secolari regolarmente non puniscono questo delitto se non quando sono richiesti dagli Ecclesiastici per l'implorazione del loro braccio: e de Jure Canonico il laico, che tiene la Concubina si punisce ad arbitrio del Giudice, ed il Clerico concubinario si deve privare del beneficio, ed è tenuto alla restituzione de' frutti ricevuti, ed è opinione commune, come dice Bellon. nel conf. 56. n. 3. riferito da Villalob. nella sua collecta dell'opin. commun. lit. C. n. 85. E quello, che tiene nell'istesso tempo la Moglie, e la Concubina, o due Concubine insieme, diviene infame, come quello, che tiene nell'istesso tempo due Mogli, d. Giul. Clar. loc. cit. in fin.

Della Vagabonderia. Cap. 20.
S O M M A R I O,

Prove nella Vagabonderia, num. 1.

Pene, ed annotazioni intorno alla Vagabonderia, n. 2.

LA Vagabonderia pare, che sia la causa di tutti li delitti, ed in particolare delli furti, e lenocinii, mentre non esercitano arte, colla quale si possano vivere, e di questo delitto s'inquire anco incidenter, cioè quando si trovano a commettere qualche altro delitto d' furto, d'omicidio, &c. e non vi è delitto in genere, ma l'informazione che si piglia deve contenere, che il Vagabondo non fa verun' officio, o arte, e che va a spasso, vestito con sfoggiare, senz'entradi da potersi mantenere, e si giudica, che per vivere faccia male, o sia ruffiano, e che con li denari, e robbe, che ave per detto effetto, vive così a spasso, o sarà mariolo, e per il buon governo si deve attendere all'estirpazione di questi, più che se fossero pubblici fuorasciti; ed il processo comincerà senza delitto in genere, ma si attende all'informazione, con pigliar la persona di fatto, e si deve esaminare subito, dimandandolo di donde è, e da quanto tempo manca dalla sua patria, e con che occasione è partito da quella, che fa in questa Città, e che esercizio, o arte, e come si mantiene per il vitto, e vestito, dove abita, e quanto spende il giorno per vitto, e dormire, ed altri interrogatorii, secondo la risposte, che andrà facendo, e s'è giocatore, e quanto tempo ha, che non ha giocato, e se tiene amiche, o meretrice, e quello spende, e conforme al fatto si andrà regolando, e con diligenza vedere di convincerlo de mendacio intorno a quello, che dirà, con esaminare quelle persone, che egli dirà; se è vero, che abbia lavorato con essi, e quanto tempo ha, che non ha lavorato, e se da essi abbia il vitto; In somma vedere se è vero quello, che averà deposto nella sua deposizione, e non essendo vero, resta vagabondo, e potendolo inquirere, che sia sufficiente, che vada a spasso con spada, o senza, in conversazione di persone triste, senza essere visto far nessun esercizio, farà diligenza lodevole: e questo processamento si farà ancorche sia Cittadino, e nell'esaminare non si dirà quanto tempo ha, ch'è qui, ed è partito dalla patria; ma bensì l'altri interrogatorii sudetti; ed essendo inquisito del delitto principale, e si vorrà inquirere di vagabondo dopo esaminato il testimonio sopra il delitto per il quale s'inquire, si potrà interrogare, dicendo: Interrogatus, che persona è il detto tale, ed il testimonio dirà: è uo-

mo, che va a spasso, e l'altre qualità, che dirà, ed al più si porta alli ladri questa diligenza per diffamarli, come il fatto rappresenterà.

Avvertendosi, che molti per non essere dichiarati peggiali, e per evitare le pene contenute nelle Prumatiche fanno arti, e lavorano nelle botteghe di alcuni maestri, uno, o due giorni della settimana; e con questo fuggono il titolo di vagabondi, non ostante, che realmente ci siano; e però si deve sottilmente vedere a che può ascendere quella poca fatica, ed anco convincerlo, &c.

Pene, ed annotazioni, &c.

2 Il Vagabondo per il delitto commesso si deve punire in qualsivoglia luogo, nel quale si ritrova, perche come dice la gl. nella l. i. gl. fin. C. ubi de crimin. agiopor. ubi te invenero, ibi te judicabo, la quale da DD. con frequentissimo consenso viene seguitata, come dice Dieg. nella Pratt. qu. 111. n. 9. e per detta gl. dice Bare. nella l. heres absens §. proinde ff. de judic. che molti ribaldi sono stati afforcati, e giornalmente si afforcano; ed in questa conclusione, che il vagabondo si possa punire in qualsivoglia luogo tutti concordano, come dice Alber. nel d. §. proinde n. 2. Bellamora conf. 111. col. 1. riferito da Probo nell' Apostilla cum Jo. Monach, nel cap. Inquisitiones n. 5. de heretic. in 6.

Altre pene stabilite dalla Regie Prumatiche in questo Regno sopra detto delitto della Vagabonderia.

Prumatica 1. de Vagabundis, seu Erronibus di D. Pietro Girone de' 20. Marzo 1586. Si ordina a tutti Gran Giustiziero del presente Regno, Regete, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, Officiali della Regie Audienze, e Tribunali Regii, e Baronali di detto Regno, che capitando nelle loro mani alcuni come vagabondi, benché pretendono di non esser tali per causa, che facciano qualche arte, e che abbiano lavorato, e lavorino nelle botteghe d'alcuni Maestri, se non faranno costare per detti Maestri, e loro lavoranti, che di continuo hanno lavorato nelle botteghe nelli giorni di lavoro, purché non siano stati legitimamente impediti, debbano procedere contro di loro come vagabondi, con punirli, e castigarli delle pene contenute nelle Regie Prumatiche, irremissibilmente, &c.

Prumatica 2. eod. tit. del Conte de Lemos de' 25. Gennaio 1611. Si ordina, che tutti quelli, che sono usciti, ed usciranno dalle Regie Galere per avere già finito il tempo di loro condannazioni, se fra termine di giorni otto, computandi dal dì, che a loro sarà data libertà, non eserciteranno alcune arti, o non si poneranno a servire Padroni, o non staranno in detti esercizi, o servizi, o non terranno entradi con che possano vivere, si debba procedere contra di essi alla pena stabilita per la Regia Prumatica; così come si procede contro de' veri vagabondi; ed ordina alla Gran Corte della Vicaria, che debba tenere particolare pensiero dell'osservanza del presente Banno. &c.

Prumatica 3. eod. tit. del d. Conte de Lemos de' 20. Settembre 1611. Si rinovano tre altre Prumatiche, cioè una di D. Perafante di Ribera sotto li 27. di Giugno 1559. altra del medesimo sotto li 28. Settembre 1560. ed altra di D. Pietro Girone de' 12. Aprile 1585. colle quali stanno stabilite le pene contra de' Erroni, e Vagabondi, cioè con la prima tutti quelli, che si trovano in questa fidelissima Città di Napoli, li quali non fanno arte, officio, o esercizio alcuno, debbano, e ciascuno d'essi debba fra

termine di tre dì dopo la pubblicazione del presente Banno sfrattare, e partire da detta Città, Terre, e Castelli, altrimenti passato detto termine, ed essendo trovati saranno presi come vagabondi, e delinquenti, e s'intendano condannati, come per detto Banno *ex nunc pro tunc*, si condannano per anni cinque in galera, o più, o meno, o altra pena ad arbitrio di S. E. E quelli, che dopo la pubblicazione di detto Banno verranno in dette Città, Terre, e Castelli per alcun'arte, mercanzia, o per stare à padrone, frà il medesimo tempo di tre dì debbano effettuare, e continuare, o veramente sfrattare, e partirsi, sotto la predetta pena, e così ancora tutti coloro, che al presente si trovano esercitare arte alcuna, o fare altro esercizio, o stare à padrone, e dopo la pubblicazione di detto Banno cessaranno, o mancaranno di esercitarla, o di stare à padrone, frà il medesimo tempo di tre dì debbano ritornare ad esercitare detta arte, ed esercizio, o trovarsi padrone, o veramente sfrattare, *ut supra*, sotto le medesime pene. E quelli, che tanto avanti la pubblicazione di detto Banno saranno venuti, quanto dopo verranno per negoziare, debbano e ciascheduno d'essi debbia frà detto termine di tre dì comparire avanti il Capitano, seu' Officiale, che *pro tempore erit* in ciascheduna di dette Città, Terre, e Castelli, e dargli particolare notizia di sua persona chi è, e di dove, e di donde viene, e la causa, e perche è venuto à negoziare, e dove si ricetta, altrimenti se dopo detto termine sarà ritrovato, e preso, alcuno, che contravverrà, che non sia venuto per negoziare, ovvero, che finito il negozio frà il detto termine non sia partito, e sfrattato, *ut supra*, incorra nella medesima pena. Similmente se alcuno frà detto termine fosse comparso, e dichiarato d'aver da negoziare, e dopo si troverà il contrario, cascherà alla pena predetta. Notando ancora, che se alcuno di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, affermarà alcuna persona essere suo servitore, o stare à suoi servizi con salario, o à suo pane, e dopo si troverà non essere la verità, in tal caso, se quello, che l'affermarà sarà nobile, incorra nella pena d'oncie 50. e di due anni di relegazione in Lipari, e se sarà ignobile, nella pena predetta d'oncie 50. e di dieci anni di galera, ed altra pena ad arbitrio di S. E. come fautore di persona malefica, o atta à far male, e nella medesima pena incorrano tutti coloro, che terranno nelle loro case abitazione, o altro luogo occulto alcuna persona, e starà senza darne notizia subito frà i tre dì al detto Officiale, ed à qualsivoglia persona, che rivelerà à detti Officiali, o Governatori della Provincia alcuno, che contravverrà al sopradetto Banno, e che perciò sia preso, e condannato, si daranno scudi due di beveraggio per ciascheduno.

Con la seconda si dichiara, che nel Banno, e Prammatica sudetta s'includano non solo li vagabondi esterni, e forastieri; mà eziandio quei, che sono Napolitani, ancorche tenessero, o avessero moglie, e non tengono robbà, ed entrata, colle quali possano vivere, nè fanno arte, nè officio, nè esercizio, col quale possano sostenersi; s'assegna à detti vagabondi termine di giorni 15. à sfrattare, ed uscire dal Regno, sotto le pene inferte in detto Banno.

Con la terza si ordina con dichiarazione, che nelle Città, Terre, e Castelli del Regno s'includano quei, che sono de' medesimi luoghi, che sono vagabondi nel modo, che stà dichiarato per lo predetto preinferto Banno, che vi siano inclusi i Napolitani;

talche debba osservarsi in ogni luogo del Regno contra qualsivoglia, che non tiene robbà, ed entrata colla quale possa vivere, nè fa arte, nè officio, nè esercizio col quale si possa sostentare, ancorche avesse moglie, &c. E si ordina parimente con detta Prammatica la in violabile osservanza, e particolare pensiero in ciascheduna giurisdizione, &c. E finalmente detto Sig. Vicerè, che fa d. inserzione delle sudette tre Prammatiche ordina la puntuale ed in violabile osservanza, ed esecuzione giusta la loro continenza, e tenore, &c. Alle quali Prammatiche, e Banni, oltre la confirmazione di quanto in essa stà dichiarato, ed ordinato, s'aggiunge l'ordine, che la G. C. della Vicaria, e Regie Audienze Provinciali procedano come delegati di S. E. *omni appellatione remota*; E le genti di Corte, che contravverranno per i loro privati, o per altra malignità, incorrano nella pena d'anni tre di galera, *Pram. di D. Gaspar de Haroij Gusman Marchese del Carpio de' 31. Maggio 1685.*

Della Corruzione, Concussione, Efforsione, e Barattaria del Giudice, Officiali, e simili. Cap. 21.

S O M M A R I O .

- Barattaria, che cosa sia, num. 1.
 Delitto in genere nella Barattaria, n. 2. 4. e 6.
 Differenze frà la Barattaria, e Corruzione, Concussione, ed Efforsione, n. 3.
 Barattaria in quali casi non ha luogo, n. 5.
 Barattaria, Corruzione, e Subornazione si verificano anco per congetture, ed amminicoli, e s'ammettono quelli testimonii, che per altro non si dovriano ammettere, num. 7.
 Barattaria, Corruzione, &c. si provano anco per testimonianza del mediatore, e testimonii singolari, n. 8. e 9.
 Giudice corrotto può essere punito civilmente, e criminalmente, n. 10.
 Giudice corrotto non può decretare, quantunque la sentenza sia nulla, num. 11.
 Corruzione di Giudice s'assembria al delitto di lesa Maestà, n. 12.
 Giudice corrotto può essere convenuto anco durante l'officio, n. 13.
 Barattaria si dice, anco se il denaro si dà al Giudice, senza dire niente, mà semplicemente, n. 14.
 Pene di Giudice corrotto, o subornato, n. 15. e 20.
 Donativi, che possono ricevere gli Officiali, o Giudici senza incorrere nella pena, e loro dichiarazione, n. 16.
 Giudici da quali persone possono ricevere donativi, o regali senza incorrere nelle pene, n. 17.
 Giudice, o Officiale di qualsivoglia sorte non possono votare, nè essere presenti in quelle cause, nelle quali fosse Avvocato qualche suo parente, n. 18.
 Giudice, o Officiale non può dimandare, o impetrare officio da qualsivoglia Barone, &c. n. 19.
 Pene di quello, che corrompe il Giudice, n. 21., e 22.
 Officiali Provinciali non possono pigliare spese quando vanno per le Terre, nè anco per una sera, mà le debbiano pagare come un semplice forastiero, n. 23.
- I**l delitto di Barattaria, ancorche volgarmente s'intenda casa di Barattaria, dove si giuoca, e si baratta la robbà malamente con giuoco, o per il giuoco, o legno, che alle volte si vendono in galera, che appresso de' Grammatici si chiama *Forum aleatorium, domus aleatoria, & domus aleatoribus exposita*, però secondo Giul. Clar. nella pratt. crim. fol. 189. nella q. 73. Egidio Bossio, fol. 222. tit. de Officialibus n. 1. & Muscatell. nella pratt. crim. de delibovum cognitione, de Judiciis corruptela, concussione, enty-

extorsione, & barattaria, &c. s'intende quando il Giudice baratta la giustizia per denari, facendo ingiustizia, con non fare quello, che si deve fare, & con fare quello, che non si deve fare: e si può anco intendere, quando baratta una cosa per un'altra illecitamente, che si sogliono chiamare barattioni, ed à questo non occorre portare delitto in genere, poiche s'accosta alla specialità nel pigliare l'informazione contro il Giudice, & quella persona, che commetterà, ed essendoci decreto, & altra scrittura dalla quale dipenderà il delitto, si procurerà avere l'originale, & almeno la copia autentica, e poi secondo il fatto andará verificando il delitto, e qualità di esso.

Peno, ed annotazioni sopra detto delitto.

Benche questi nomi, cioè, corruzione, estorsione, e barattaria si cumulano; e si portano insieme per esplicare questo delitto, che è quando il Giudice vende la giustizia; tuttavia differiscono frà loro in propria significazione, mentre si vedono battere al medesimo, ed hanno l'istesso senso, e spesso uno si piglia per l'altro, atteso, che la corruttela principalmente, ed assolutamente si dice à rispetto del Giudice, ed Officiale, come per il *sesto nella l. 1. & anth. novo, C. de pena Judic. qui male iudicat*, e nella *Costituzione del Regno corruptela, & litigator, & in tot. fff. & Cod. ad l. Jul. repetundarum*; Barattaria non solo si dice à rispetto del Giudice, il quale mentre si corrompe con denari, e regali, baratta, e vende la giustizia, come per *Amod. nel tratt. de sind. n. 165*, e *Boss. nel trattato criminale tit. de Officialibus corruptis pecunia, &c. n. 2.* dove allega *Bald. conf. 21. vol. 5.* mà anco à rispetto del terzo, che spontaneamente, e liberamente promette il buon evento della sentenza da pronunciarsi, come per il *testo nella l. qui explicandi, C. de accusant. e nella litem apud, §. idem ait, ff. de injur. & Paris. in verbo corruptio n. 12.* dove anco riferisce, che *Angelo in d. §. idem ait*, esclama contro l'Avvocati, e Procuratori, che ciò promettono, dicendo, e vantandosi di avere amicizia col Giudice, acciò questi siano anche tenuti gravemente d'ingiurie; e però li Giudici devono guardarsi dall'amicizia di costoro, e qui vi anco narra, che una certa Meretrice, che stava in camera d'un certo Assessore, divulgò il voto di detto Assessore in una causa criminale, e fù in pericolo d'essere bruggiata, ed anco l'Assessore in gravissimo pericolo, e *Muscattello*, che porta le sopradette dottrine, e puntualità in questo luogo, narra, che à tempi suoi alcuni Regii Consiglieri per questa causa furono privati dell'amministrazione di loro officii, e dignità; ed alcuni Avvocati poco pratici furono condannati alla pena di relegazione in Isola. L'estorsione poi differisce dalla corruttela, e barattaria, essendo quella, che si può commettere dal Giudice anco secondo il ricercamento della giustizia, perche la significazione della parola, estorsione, è piena per il *testo nella l. si servo, ff. de hered. insti.* come anco riferisce *Paride de sindic. vers. electio cap. 1. n. 4.* E finalmente la concussione ave una certa qualità estrinseca, che non è nella corruzione, nè nella barattaria, nè nella estorsione, ed è quel timore, ovvero terrore, che si suol dare dall'Officiali per estorquere denari, & donativi, come per la *l. 1. §. 2. ff. de concussion.* e però *Bart. nella l. Jul. §. ead. lege, ff. ad leg. Juliam de vi publ.* definisce la concussione, che sia, *extorsio pecunia per vim, vel metum*, come riferisce *Paride nel vers. Judices cap. 7.* e pone l'esempio, se il Giudice dirà: Ti carcere-

ro, & ti graverò, se non mi darai tanti denari, e si suole fare in trè maniere, & per minaccie di potète, & per carcerazione, & per parole, che minacciano carcerazione, *Guido l'apa sing. 426. & gl. nel cap. paratus 22. q. 1. & Gramm. conf. 51.* dove riferisce le cose suddette, e nel *n. 12.* dice, che nõ solo li fatti, mà anco li detti del Giudice, e Magistrato inferiscono il meto.

4 A rispetto del delitto in genere in detti casi si deve notare, che tutti nascono da un certo fatto, cioè, dal pagamento del denaro, & consignazione di qualche cosa, ovvero promessa fatta al Giudice, & altro Officiale di denari, & robbe, come per il *testo in d. l. 1. & anth. novo, C. de pena Jud. qui mala iudic.*, & in *d. Costit. del Regno corruptela, & litigator, &c.* Si deve dunque scrutinare, e verificare non solo detto pagamento, consegna, & promessa, mà anco, che per dette cause, & per una di esse ne sia nato, e seguito il delitto della corruttela, estorsione, barattaria, & concussione, &c.

5 E benche vogliono molti, che nel delitto della corruttela si comprendano anco molti casi. Primo, il dare ad impresto al Giudice denari *gratis*, come dice *Bald. nella l. quisquis, C. si certum potatur*, e nella *l. 1. ff. de calumn.* il che anco stà disposto *de Jure Regni*, per la *Pram. 2.* che incomincia: *Quis nescit, sotto il tit. de muner. offic. &c.* Secondo, se detto denaro ad impresto *gratis* l'ha ricevuto dal solito feneratoro, che ne suole esigere l'interessi, *d. Bald. nella l. quin etiam, ff. de calumn. Paris. de Put. de sindic. in verb. corruptio, c. 2. n. 1.* perche nell'Officiale, che riceve denari si presume barattaria, concussione, &c. *Bald. in d. l. quisquis, e d. Paride verb. praesumptio cap. 1. n. 2.* per il *testo nella l. 1. C. de Salga. hosp. non prob. lib. 12. & ibi gl. & Bald. nella l. novissimi de falso tutore, &c.* disse, che sempre dall'Officiali si presume terrore, concussione, &c. Però non si può negare, che vi sono molti atti di pagamenti, & promesse di denari, & altra cosa fatta all'Officiali, che non partoriscono la corruttela, barattaria, concussione, & estorsioni sudette, e Primo, se l'Officiale riceve denari, & altra cosa da qualche suo debitore, ovvero pagatore d'interessi, *Speculat. nel tit. de usuris circa fin. & ibi Bald.* come riferisce anco *Paride in d. verb. corruptio cap. 1. nu. 1.* perche altro è acquitare, ch'è proibito al Giudice, ed altro è non perdere, che non l'è proibito, *arg. l. 2. §. si qui bona, ff. de collat. bonor.* Secondo, se l'Officiale riceve denari per la sua provisione, gagli, emolumenti, e diritti, che li spettano per ragione dell'officio, *Aff. nella Costit. Capitaneorum circa il fine*: Terzo, possono ricevere l'Officiali alcune cose come tribù in conformità della Pramatca, come diremo appresso, ed anco *de Jure*, come dice *Bosso nel tit. n. 3. vers. adverte quoque*, per la *glos. nel cap. non liceat 11. q. 3. Hippol. sing. 190.* per il *testo nella l. solent, §. fin. ff. de off. Proconf.* In detti casi dunque il pagamento fatto all'Officiale è lecito, e non induce sospetto di delitto, &c. e non contiene altro, che uno semplice dare, ovvero pagamento.

6 Si deve dunque vedere à che fine si dà, & promette il denaro, & altra cosa, acciò possa dirsi corruttela, nel che consiste la sostanza della pruova nel delitto sudetto, &c. che servirà per detto delitto in genere, e mi pare à proposito denotare le proprie parole del Giuriconsulto nella *l. lex Julia, ff. ad l. Juliam repet.* per maggior esplicazione, ed intelligenza del tutto, e sono: *Lex Julia de repetundis praecipit nequis ob Judicem arbitrumve damnatum,*

mutuandum, iubendumve judicet; neve ob hominem in vincula publica coniciendum, vincendum, vincitivè jubendum, vel ex vinculis dimittendum, neve quis ob hominem condemnandum, absolvendum, neve oblitum extimandum, judiciumve capitibus pecunieve faciendum, vel non faciendum aliquid accipiat; apparet autem, quod lex ab exceptis quidem in infinitum capere permittit, ab aliis autem, qui hoc capite connumerantur à nullo, nec ullam quantitatem capere permittit, &c. E con queste parole il Giuriconsulto dichiara con quali modi si dice dare denari, ò robba al Giudice per via di corruttela. Onde la pruova della causa, per la quale s'è pagato, ò promesso il denaro, ò altra cosa all' Officiale, farà il delitto in genere, acciò possa dirsi delitto di corruttela, e li testimonii in tal caso devono deponere non solamente il dare, pagare, ò promettere, mà ancò per qual causa sarà data, pagata, ò promessa, almeno per fama, se non si può avere altra causa di scienza à fine di conoscere se sarà de' proibiti, ò leciti, &c. perche la verificazione di detta causa produrrà il modo, e particolarità della corruttela, concussione, eltorzione, ò barattaria, per la qual causa se gli testimonii deponeranno del pagamento, ò consignazione, ò promissione fatta al Giudice, ò Officiale, e non diranno, ed esprimeranno la causa, ed il modo, perche detto pagamento, consegna, ò promissione se sia fatta, non caminarebbe l'inquisizione di delitto alcuno, perche non costa dal delitto in genere, cioè, il pagamento, ò corruzione, &c. ed à rispetto del delitto della concussione, la pruova del delitto in genere sarà il provare, e verificare la qualità del timore, terrore, ò minaccie, per mezzo di fatti, parole, ò carcere, oltre il pagamento, ò promesso del denaro, ò altra cosa, &c.

- 7 E perche questi delitti sogliono essere occulti, e segreti, perche non si fanno tanto alla scoperta, che possano avere facilmente la pruova sufficiente: s' avverte, che si può procedere alla verificazione di essi per presunzioni, congetture, ed amminicoli, e s' ammettono quelli testimonii, che per altro non si dovriano ammettere, come per *d. Paride loc. cit. n. 7.* E benchè il mediatore del trattato nel negozio regolarmente non farebbe fede; come principale, contro l'altro principale, come vuole il testo nella *l. deferre, §. idem dicere, ff. de Jure Fisci*, tuttavia in questi delitti fa fede contra l'Officiale, come dice *Paride in d. cap. 2. n. 3. vers. quid ergo dicendum, &c.* E quantunque per convincere il Giudice inquisito si ricercarebbero testimonii degni di fede, e maggiori d'ogni eccezioni, e le pruove dovriano essere più chiare del mezzo giorno, perche la legge sempre presume à favore del Giudice, per la *l. 2. C. de offic. civ. jud. Dec. cap. 28. n. 3.* però per la Prmatica, che incomincia, *quis nascit*, e per l'altra dell'anno 1580. stà disposto, che gli testimonii benchè singolari almeno tre siano sufficienti in pruova di questo delitto, non ostante, che per altra Prmatica della quale si fa menzione in quella, che comincia à gli Illustri, &c. stia disposto, che gli testimonii singolari devono essere cinque, purchè siano d'intiera opinione, che non vi sia presunzione d'aver deposito per odio, ò inimicizia, &c. Inoltre il Giudice inquisito civilmente, e criminalmente dal medesimo processo, *Bald. nell' l. venales, C. quando prov. non est, &c.* *Paride in d. vers. corruptio n. 4. & 5.* dove dice essere speciale in questo delitto, che il Giudice corrotto

- 11 non potrà di nuovo decretare, quantunque la sentenza sia nulla, perche si redarguisce la sua lordura e malizia, non è egli più superiore, per la *l. absentem, C. de accusat.*, e per *Angel. nella l. si presert*, *12 C. quomodo, & quando Jud. &c.* Ed è tanto grave questo delitto, che s'assomiglia quello di lesa Maestà, come porta *Muscattello in questo luogo de Privilegiis, & penis, &c. vers. quintum privilegium, &c.* Onde per argomento *ab equiparatis*, si può dire, che tutti gli privilegi concessi al detto delitto di lesa Maestà siano concessi anco à questo, ed in particolare ne siegue, che si può imporre la pena della confiscazione di tutti li beni, e nuoce alli figli, per *Paride in d. vers. corruptio cap. 1. nu. 1. & 2. & 13 vers. testis cap. 2. vers. in contrarium.* Soggiungendoli per singolare gravetza di questo delitto à riguardo degli Officiali inquisiti di corruzione, eltorzione, ed altri sopradetti delitti, che benchè regolarmente l'Officiale, durante l'officio non possa essere conveuto, per il testo nella *l. pars lites, ff. de judic. l. 2. ff. de in Jus voc.* però in detti delitti può essere convenuto durante l'officio, *d. Muscattello loc. cit. vers. septimum, & ultimum privi.*
- 14 E di vantaggio mi fa inorridire quello dice *Bossiasit. de Officialib. corruptis pecunia n. 2.* che anche se semplicemente si dà il denaro dalla parte del Giudice senza dire cosa alcuna; mà per la diffidenza, che tiene d'aver mala causa, in tal caso in qualsivoglia modo giudicarsi, anco si dice commettere barattaria, e pure da alcuni poco si pondera ciò, nè se ci tã considerazione, anzi si dichiarano à face scoperta, e fanno intendere, col venire à segno di pattizzare, &c. *salva pace*, nel dovuto riguardo di quelli, che con ogni limpidezza di mani, e santità, esercitano le loro carriere con distribuire à ciascuno il suo per disposizione del Jus, e si forzano d'essere incorrotti anche per osservare la Reg. Pram. 2. dell'Invittiss. e Catoliciss. Carlo V. di felice memoria, §. 1. fatta sin dall'anno 1536. sotto il titolo *de Trigesimis, & Salaris Officialium*, nella quale così parla: *Mandamus omnibus Officialibus nostris, ut recte eorum officia administrant, & Officialibus justitiis, ut justitiam colant, liberi ab omni odio, & amore, ab omni corruptione, & timore, jus dicant, & decernant, &c.* contentandosi del salario tassato à ciascuno, come la medesima Maestà si degna ordinarli nel §. 3. della *Prmatica 2. eod. tit.*, nella quale inferisce la Prmatica del Rè Ferdinando tuo Avo, e Padre, fatta nell'anno 1510. sotto li 26. di Febraro, dove stanno caratterizzate queste santissime parole, parlando ad ogni sorte di Officiali maggiori, e minori, Regii, e di Baroni del suo Regno presenti, e futuri: *Quod nulli eorum liceat, neque aliquo patib, aut via, permittatur, directè, vel indirectè, seu quovis quasito colore, etiam sub nomine Advocatorum, Auditorum, Consultorum, aut aliis quomodocumq, aut qualitercumq, accipere, consequi, & habere aliquam pensionem, provisionem, gagia, salaria, seu lucrum, aut stipendium, à quibusvis Universitatibus, Collegiis, & singularibus personis cujusvis status, dignitatis, & preeminetia fuerint, sed contententur, & illos contentari volumus de salariis, gagiis, emolumentis, & aliis, ordinariis, & juratis stilum eis pertinentibus; sub pena privationis officiorum suorum, & alia graviori arbitrio nostro, seu Illustri Vice-Regis, & Locumtenentis Generalis nostri reservata;* E nella sua conclusione dopo la confirmazione di *d. Prmatica preinserta* sog-

giugge: *Preterire, & indignationis nostrae incursum, penam decem mille ducatorum auri, Curia nostra quoties contra factum fuerit, irremissibiliter exigendum, & applicandorum cupiant evitare.* E coll'altra *Pram. 4. eod. tit.* il medesimo Carlo Quinto del medesimo anno vuole, che ciò s'offeri inviolabilmente, tanto dagli Officiali maggiori, e minori, quanto dalli Maltre d'atti, Segretarii, Scrivani, e Carcerieri, che non possano ricevere cosa alcuna più di quello, che legittimamente gli spetta, secondo le Costituzioni, Capitoli, e Pramateche del Regno, ovvero le proprie pandette, anco da quelli, che spontaneamente, e da per loro volessero darlo, sotto le pene, oltre le habilitate dalle Costituzioni, e Capitoli del Regno, altre riservate ad arbitrio del Sig. Vicerè.

S'aggiungono alle sopradette l'altre Pramateche sotto il titolo de *Muneribus Officialium*, cioè, la prima del detto Rè Ferdinando de' 3. Agosto 1490., la 2. 3. e 4. del detto Carlo V. dell'anno 1540. colle quali si rinnovano gli medesimi ordini, e precetti sotto le medesime, ed altre rigorose pene espresse, e riservate, cioè, che gli Regii Consiglieri, e tutti altri Giudici, e Giustiziarri, ed altri Officiali compresi in detta Prumatica possa in modo alcuno dimandare, o ricevere, ancorche spontaneamente gli fosse offerto, donato, prestato, o accomodato denari, oro, argento, o qualsivoglia local, nè cosa alcuna di grande, o poco momento, e prezzo si fossero, ancorche fossero cose commestibili, o da bere, benchè di poca quantità, nè per se, nè per mogli, figliuoli, o altri soggetti, nè per interposta persona nascostamente, o pubblicamente, direttamente, o indirettamente, in qualsivoglia modo, e colore si sia, dalle persone, che avanti detti Officiali litigano, o d'altro parente, figli, moglie, e congiunte persone di detti litiganti, o che di prossimo avessero da litigare. E benchè in detta Prumatica si permette, che le persone non menzionate, nè così espresse, o comprese in detta Prumatica possano ricevere alcune cose, con ogni temperanza, e moderazione, solo in cose di poco momento, come sono volatili, fere, frutti, e cose simili, ma rare volte talmente, che da questo non si cavasse uso. S'avverta bene, che detta Prumatica stà dichiarata dalla seguente *Pram. 5. eod. tit. n. 7. di D. Gio: di Zunica de' 29. Febraro 1580.* dove dice: Dichiarando di più per la più candida, e lucida osservazione d'essa, che quella parola posta in d. Prumatica 4. (*volatili*) non includa polli, o caponi vivi, o morti, tanto de' naturali del Regno, quanto di quelli, che volgarmente chiamano d'India. E similmente dichiaramo, che quella parola (*frutti*) non includa frutti fatti in conserva, che communemente si dicono (*sciurpati*), nè tampoco includano quelle persone, che ne' proprii giardini, o luoghi non hanno di quelli frutti, che presentano, i quali è veritabile, che gli comprano per presentarli. E così anco dichiaramo, che quella parola (*e cose simili*) non includa Zuccheri, spezierie, lavori di core, bevande, oglio, casi, ed altre cose, che sogliono conservarsi in dispensa, le quali cose ordinamo, che s'includano sotto la proibizione di non doverli ricevere, nè accettare.

17 Di più con detta *Prumatica 5. eod. tit. & nu. in fine*, si dichiara, che trà le dette persone, dalle quali è proibito di ricevere, non s'includano parenti, e tutti gli altri nelle cause, de' quali per disposizione di ragione detti Officiali non possano essere Giudici. Con questo però, che in ciò per dette persone

permesse non si commetta fraude alcuna, come farriz, se dette persone permesse accomodassero il loro nome alle persone proibite, ovvero essericevessero presenti proibiti da persone proibite per dargli, e con effetto d'assero a detti Officiali, nel qual caso essi Officiali incorrano nelle sopradette pene. E le dette persone permesse, che facessero simili fraude siano punite ad arbitrio nostro, etiam di pena corporale, secondo la qualità dell'eccesso, e della persona, non includendo similmente nella proibizione predetta gli Officiali, i quali trà essi possano presentare cose, che non siano di momento.

18 Di più con *d. Prama. 5. eod. tit. n. 4. in confirmazione della Prumatica del quond. Cardinal Pacecco a' 28. Marzo 1555. quale è la 7. de off. judic. & aliorum, &c.* stà dichiarato, che niuno Giudice maggiore, o minore, Regenti del Supremo Regio Collateral Consiglio, e di qualsivoglia altro Tribunale, ancorche fosse capo, o Presidente del Tribunale, possa votare, nè essere presente nella relazione, e discussione di qualsivoglia causa, nella quale fosse Avvocato alcuno suo figliuolo, o fratello, *utrinque, vel ex altero latere* congiunto, fratello consobriano, cognato, nipote, o zio, genero, o focero, marito della sorella consobrina, marito della nipote, tanto per linea descendente, quanto transversale, ancorche esso non fusse Commissario della causa.

19 Ancora con *d. Prama. 5. n. 5. in confirmazione d'altre tre Pramateche, una 7. de off. jud. & aliorum Official. di d. qu. Vicerè Cardinal Pacecco, e de' 28. Marzo 1555., l'altra, che confirmò la medesima a' 26. Ottobre 1558., e l'altra 3. de' 21. Giugno 1574. del Cardinal Granuela, ch'è la 3. de Commiss. & Exeq.* stà dichiarato, e proibito, che niuno Officiale de' sopradetti Tribunali, Governatori, o Auditori di Provincia possa, nè debba dimandare, o impetrare officio da qualsivoglia Barone titolato, e non titolato del presente Regno per amici, consanguinei, affini, o qualsivoglia altra persona; ma da tal dimanda, o impetrazione debbano onninamente astenersi, sotto pena di sospensione dell'officio ad arbitrio di S. M. nella quale s'incorresse per la sola dimanda, o per l'accettazione fatta di offerta spontaneamente fattagli, ancorche non avesse effetto. E quando il Barone per sua libera volontà, senza dimanda, e richiesta fatta per Officiale alcuno, ma per lo merito della persona providenda, volesse provvedere alcuno di detti officij in persona d'alcuno parente, o affine di alcuno di detti Officiali, *infra* il terzo grado, fossero obligati tanto il Barone providente, quanto la persona providenda darne notizia al Signor Vicerè, che governasse sotto pena, che il Barone sia privato dell'elezione per anni cinque, e la persona provveduta similmente inhabilitata per anni cinque ad esercitare officio, come più largamente in essa appare.

Altre pene, ed annotazioni intorno detti delitti.

20 Il Giudice, che giudicò male facendo la sentenza dolosamente contra le leggi per mezzo di denari, o concussione, incorrerà nella pena della privazione dell'officio, e la confiscazione di tutti li beni, e resterà infame, *Muscacell. loc. cit. n. 47.* e giudicando male, senza denari, o tenuto a tutti gli danni, ed interessi alla parte lesa, e similmente resterà infame, *l. su. C. de pana jud. l. filius, §. Judex, ff. de jud.* e se averà giudicato male dolosamente in causa di morte è tenuto per la pena della *l. Cornel. de sic.* come per *Boff. tit. de Off. corrup. nu. 11. & Muscacell. loc. cit. n. 48.*

cioè

cioè alla pena di morte, e se sarà stato in causa criminale, ma non di morte, condannando l'innocente, ovvero absolvendo il colpevole, sarà tenuto alla pena dell'esilio, e confiscazione di tutti li beni, *d. Muscatell. loc. cit. n. 49.* E se succederà ciò per ignoranza per manifesta semplicità d'animo, sarà punito con pena arbitraria, come per la *Costitut. del Regno, si Judex*, ed ivi *Affl. nel 2. notab. institut. de obligat. que ex quasi delict. nascunt in princ. & l. fin. ff. de extraord. cog.* E se sarà per lata colpa, che si equipara, e rassomiglia al dolo, sarà tenuto à tutta l'estimazione della lite, *Bosio loc. cit. n. 22.* mentre farà la lite sua, *l. 2. & fin. C. de pena judic. & c. Bald. nella l. 1. C. quomod. & quando Jud.*, e siccome nota la *gl. nella Costit. si Judex*, e sopra di quella *Affl. nel princ. vers. & scias, Gramm. conf. 35. n. 12.* dove dice, che le pene pecuniarie stanno *cumulativi* colle pene afflittive di corpo. Avvertendosi anco, che le pene statutarie, secondo le Costituzioni, Capitoli, e Pramateche del Regno non s'intendono à rispetto delli Commissarii, Maestro d'atti, ed altri Curiali, li quali se saranno nell'ufficio dell'amministrazione della giustizia, perche contra li detti, se saranno corrotti con denari, ò faranno estorsione, ovvero concussioni, ò in qualsivoglia maniera commetteranno lordure, saranno puniti secondo le pene del *Jus commune*, per la *gl. nella l. 2. ff. ad l. Jul. repet.* e come mariuoli, e ladri si devono punire, come anco dicono alcune Pramateche, sotto il titolo *de Commissariis non desin. e la Pram. 5. sotto il tit. de Aduariis*, che incomincia *Ferdinandus*.

21 A rispetto poi di quello, che corrompe gli Giudici, ò Officiali si conchiude, che se saranno secolari, saranno tenuti colle medesime pene, che sono tenuti li detti Giudici, ed Officiali per gli argomenti à *correlativis*, anco deve essere castigato con pene maggiori il corrompente del corrotto, secondo *Giacomo di Belu. nel §. si quis autem in auth. ut Judices sine quoque, & c.* dopo la *gl. in d. luogo*; Però nel Regno avemo la Costituzione, che incomincia *Litigator*, nella quale si hà, che quello, che corrompe il Giudice è tenuto alla pena di perdere la causa, nella quale deve succumbere, anco se avrà ragione, e giustizia, e perde anco il dato, per la *l. 2. & gl. ff. de condit. ob turp. caus. e Giulio Clar. nella pratt. crimin. q. 73. vers. Judex committens*; E secondo *Muscatell. loc. cit. n. 58.* si distingue, che, ò averà corrotto il Giudice in causa civile, ed ò che sia attore, ò reo, si punisce colla pena della nullità della sentenza, perdita della causa, e della quantità data, *d. l. 2. & gl. de condit. ob turp. caus. & c. l. 1. C. de pena jud.* E detta Costituzione *litigator*, e se per denari avranno fatto commettere qualche fallità, saranno tenuti anco colla pena del falso, *d. l. 1. §. & qui Judicem, ff. de fals. Gram. conf. 13.* ovvero avrà corrotto nella causa criminale, ed all'ora si sotto distingue, ò farà successo nell'attore, seù accusatore, ò nel reo, seù accusato; A rispetto dell'attore, seù accusatore hanno luogo tutte le pene, che procedono *de Jure Communi* contro il Giudice corrotto, come nella *gl. della l. 2. ff. ad l. Jul. repet. & Gramm. nel conf. 121.* A rispetto del reo, seù accusato, se la causa è capitale, potrà impunè corrompere il Giudice, perche à ciascuno è lecito *per fas, & per nefas* scamparsi la morte, come per *Parido nel vers. corruptela cap. 3. in fin. per il testo*, che ciò lo dice espressamente nella *l. 1. ff. de bon. eorum, qui ante sent. & c.* dove *Bart.* dice, che questo è speciale nella causa capitale, e se

la causa non è capitale, in tal caso non sarà lecito di corrompere, e la pena farà, che si avrà nel suo delitto per confesso in quel delitto, per la *l. ejus, qui delatorem, ff. de jur. Fisci, & l. quoniam am. ff. de his, qui notant in fin. Bart. in d. l. 1. in 1. oppos. ff. de bonis eorum, & c.* E di più è tenuto à pagare al Fisco 500. scudi, come per il *testo nella l. Imperatores, ff. de jur. Fisci*, ed ivi la *gl.* ed à rispetto di detta pena, che si abbia per confesso, dice *Foller. nella sua prattica nel tit. & si confitebitur n. 76. & 80.* che hà luogo nelle cause criminali, che non portano pena di langue, per il *testo nella l. in omnibus, ff. de pravar. & c.*

22 Se poi la parte darà denari, regali, e donativi al Giudice, acciò sbrighi prestamente la causa, amministrando però la giustizia, non si dice aver voluto corrompere il Giudice; in tal caso potrà ripetere quello aurà dato, secondo quello giudicano frequentemente gl' interpreti à relazione di *Diego sopra la regola peccatum, fol. 103.* Ed entrando la camera del Giudice, non dando denari, ma con preghiere, persuasioni, e carezzi dimanderà al Giudice, che faccia la sentenza à suo favore, non perde la lite, mà li punisce colla pena di cento scudi, *Giul. Clar. nella sua pratt. crim. q. 73. vers. Judex, per il testo nella l. 1. in fin. ff. de ambit.*

23 Gli Officiali poi Provinciali, come sono Governatori, ed Auditori delle Provincie, ed altri Officiali, e Commissarii, tanto delle Provinciali Audienze, come di qualsivoglia Tribunale non abbiano d'aver, nè dimandare alle Terre per dove passaranno, ò staranno per cosa alcuna le spese, nè per un dì, nè per una sera quando vanno per il Regno, per le Città, Terre, e luoghi, tanto di demanio, quanto di Baroni, e che le Terre non possono loro dare detta spesa, e quello, che contraverrà, tanto dette Terre, quanto detti Officiali ogni volta calcherà alla pena di dos. mille, ed altri ad arbitrio di S. E. riservata, da esiggersi senza remissione alcuna, per la *Pram. 1. de Offic. Justitiarum, & his, qua toti Tribunali incumbunt di D. Pietro di Toledo de' 21. Ottobre 1532.*

Qui dovrebbe susseguire il Capitolo per li Capitani; mà perche nell'ultimo di questo Direttorio si ponerà uno trattato à parte di tutto quello appartiene alla prattica, e buono reggimento dell'Officiali, e Capitanio, à quello mi rimetto.

Del Maestro d'atti, e Scrivano, loro salario, e quello devono osservare secondo le Regie Pramateche, Riti, Capitoli, e Costituzioni del Regno nel loro officio. Cap. 22.

S. O M M A R I O.

Maestro d'atti devono annotare nel quinterno tutti gli atti, Banni, composizioni, ed altri atti straordinarii, n. 1.

Maestro d'atti devono fare li quinterni degl'atti ordinarii, straordinarii, ed esecuzioni di mandati, n. 2.

Maestro d'atti non possono sostituire altri in loro luogo, nu. 3.

Maestro d'atti in quali casi è tenuto di falso, n. 4.

Maestro d'atti non possono fare patti colli litiganti di certa quantità per gli diritti degl'atti da farsi, n. 5.

Maestro d'atti devono scrivere sotto qualsivoglia atto la quantità delli diritti, che ricevono dalle parti di loro propria mano, n. 6.

Maestro d'atti di tutte le Corti non ricevano obbligazioni, e pleggerie senza sottoscrizione degl'obligati, e pleggiatori, num. 7.

Maestro d'atti, ò altro nell'esercizio della pena, ch'è stato inqni-

inquisito di falsità, o sarà stato privato, o sospeso, non s'ammettano à detti officii, num. 8.
Mastro d'atti devono osservare le Pandette, e Regie istruzioni, num. 9.
Pandetta della Gran Corte della Vicaria, n. 10.
Mastro d'atti nell'esame de' testimonii devono scrivere il luogo, in presenza di chi, l'età, la patria, ed esercizio del testimonio, n. 11.
Mastro d'atti devono scrivere la presentata, e esibizione di scritture con lettere intiere, e non per numero, come anco le somme de' denari, e quantità di beni, num. 12. e 13.
Mastro d'atti non intervengano nelle cause, nelle quali sarà Procuratore qualche suo congiunto di consanguinità, o affinità sino al terzo grado, n. 14.
Mastro d'atti non intervengano nelle cause de' parenti sino al quarto grado di consanguinità, o affinità, n. 15.
Mastro d'atti devono sottoscrivere qualsivoglia atto da essi fatto, num. 16.
Mastro d'atti nella prima carta degl'atti, ovvero processo devono scrivere il nome del Giudice, delle parti coll'espressione della causa di che si tratta, n. 17.
Mastro d'atti non facciano cautela contra l'Università, che vendano vittomaglie alla voce, n. 18.
Mastro d'atti non facciano contratti, desti volgarmente a partito, n. 19.
Mastro d'atti non facciano obbliganze di figli di famiglia se non in presenza de' loro Padri, o pure se non saranno emancipati, n. 20.
Mastro d'atti non ricevano pleggerie, e contratti di donne, quantunque renunciano al beneficio del Senat. Conf. Fellet. n. 21.
Mastro d'atti non possono esercitare mercatura, né cambi, num. 22.
Mastro d'atti fatta la conclusione, frà otto giorni devono consegnare gl'atti al Giudice, n. 23.
Mastro d'atti non procedano né à favore dell'Attore, né del Reo senza li mandati di procure, n. 24.
Mastro d'atti degl'Arrendamenti, e Gabelle non ricevano salario, e pagamento per l'accesso dentro Napoli, e suoi Borghi, solo ad istanza delle parti, n. 25.
Mastro d'atti assenti non esiggano per le transazioni, ovvero composizioni il dieci per cento, n. 26.
Mastro d'atti assenti non esiggano cosa alcuna per la remissione delle cause, se non che per la fatica della copia, num. 27.
Mastro d'atti assenti dove non è Pandetta si devono regolare con la Pandetta della G.C. della Reg. Cam. n. 28.
Scrivano per l'accesso fuori l'abitato ad istanza di parti, che va in luogo del Mastro d'atti, deve avere le giornate a cartini 16. il giorno, n. 29.
Mastro d'atti assenti non ricevano più della Pandetta, ma solamente quella, che giustamente gli tocca, n. 30.
Mastro d'atti non esiggano dagl'Esaminatori cartini tre il giorno dalle giornate, n. 31.
Mastro d'atti delle Conti del Regno devono praticare l'osservanze della G. C. della Vicaria, ed in quali atti, num. 32.
Mastro d'atti delle Regie Audienze Provinciali, andando, o dimorando per le Province non possano ricevere bestie, né cavalcature, &c. n. 33.
Mastro d'atti delle Regie Audienze non debbano portare con essi altri Commissarii, accio le parti non restino gravate, n. 34.
Mastro d'atti delle Regie Audienze, ed anco i Segretarii non possano ricevere dalle parti più di quello, che si pagava in tempo del Rè Cattolico, n. 35.
Assuntii, e Mastri di Camera delle Regie Audienze

siano tenuti mandare ogni semestre alla Regia Camera della Summaria copia autentica di tutte le composizioni, proventi, e condennazioni, n. 36.
Mastro d'atti delle Regie Audienze nel pagamento de gl'atti osservino la Pandetta della Gran Corte, n. 37.
Mastro d'atti delle Regie Audienze devono in fine dell'ufficio consegnare per Inventario, al successore gli processi, e scritture, &c. n. 38.
Mastro d'atti delle Regie Audienze siano diligenti in mandare le citazioni, e Banni per la forgiudica, n. 39.
Mastro d'atti delle Regie Audienze, che istruzioni devono osservare, n. 40.
Mastro d'atti della Vicaria di che numero devono essere, num. 41.
Mastro d'atti della G. C. ne' loro officii sono eguali, n. 42.
Mastro d'atti della G. C. non esiggano cosa alcuna per l'esibizione, e presentate delle suppliche del Presidente del S. C. n. 43.
Mastro d'atti, Subattuarii, e Scrivani di detta Gran Corte non possano pubblicare gli voti de' Giudici se non saranno firmati gli decreti, &c. n. 44.
Mastro d'atti non possano tenere il sigillo, & Jus sigillii, n. 45.
Mastro d'atti della G. C. fatta la conclusione negl'atti gli debbiano consegnare nelle mani del Giudice Ebdomadarario, accio possa dividerli seriatim fra d'essi, n. 46.
Mastro d'atti di detta G. C. tutte le scritture da presentarsi, ed anco da provedersi le debbiano dividere con il dovuto ordine fra di loro, né le possano ricevere dalle parti extra Bancam, &c. n. 47.
Mastro d'atti di detta G. C. debbiano riponere, e conservare l'atti in un luogo comune di detta G. C. n. 48.
Mastro d'atti di d. G. C. debbiano fare un quinterno di tutti gl'atti, che toccano l'interesse di Corte, &c. n. 49.
Mastro d'atti non possano esercitare officio di Procuratore, &c. n. 50.
Mastro d'atti di detta G. C. civili, e criminali non possano essere pleggi, &c. n. 51.
Mastro d'atti non siano prestii alli voti di Giudici, n. 52.
Mastro d'atti, o Subattuarii di detta G. C. non possano cassare, né fare notare i libri di detta G. C. nelle margini senza espressa licenza del Regente, n. 53.
Mastro d'atti, e Scrivani debbiano notificare al Magnif. Percettore de' Proventi subito interposto il decreto, Nullitates non subistere, &c. n. 54. e l'istesso à rispetto di quelli, che dimandano gli beneficii, e dopo non si sono serviti di quelli, o non hanno provato, &c. n. 55.
Mastro d'atti civili di detta G. C. debbiano subito presa qualche pleggeria nelle cause criminali notificarla alli Mastro d'atti criminali, &c. n. 56.
Mastro d'atti tanto civili, quanto criminali debbiano registrare tutti gli contumaci, &c. n. 57.
Mastro d'atti criminali facciano il registro appartato, &c. n. 58.
Mastro d'atti in capite debbiano sottoscrivere, e firmare le provisioni, &c. n. 59.
Mastro d'atti debbiano registrare tutti i decreti di tutele, e preamboli, &c. n. 60.
Mastro d'atti debbiano accusare le pene delle pleggerie, &c. num. 61.
Mastro d'atti civili debbiano notificare all'Avvocato fiscale tutti gli processi d'appellazione criminali, &c. num. 62.
Mastro d'atti debbiano registrare tutte l'obliganze, &c. num. 63.
Mastro d'atti si trovino in essa G. C. nell'ore solite, e debbiano di continuo stare in d. Tribunale, &c. n. 64.
 Ma-

- Mastro d'atti** debbiano porre in registro tutte le obbligazioni fin a 15. giorni, &c. n. 65.
- Niuno possa toccare li libri dell'obbligazione, eccettuato ne gli **Mastro d'atti**, &c. n. 66.
- Mastro d'atti** debbiano tenere tutti gli libri in quinterni, e non farveli maneggiare da altri, n. 67.
- Mastro d'atti civili**, e criminali non possano pigliare dagli inquisiti, e querelanti, o altri negozianti denari a buon conto, &c. n. 68.
- Mastri d'atti**, **Subattuarii**, e **Scrivani** non debbiano pigliare cos'alcuna per il portare il processo a spedire, &c. n. 69.
- Mastro d'atti** possano dare copie dell'obbligazione pœnes acta, &c. n. 70.
- Mastro d'atti civili**, e criminali, e **Subattuarii** debbiano quando loro si dà a fare la citazione farsi dire da' **Creditori**, che officio, arte, o esercizio fanno gli debitori, &c. n. 71.
- Mastro d'atti civili** subito accusate l'obbligazione indennità, o pleggerie debbiano porre nel libro chiamato Inferno la pena di dette contumacie, n. 72.
- Mastro d'atti** ogni fine di mese debbiano portare nota vera, e reale di dette liquidazioni, che sono succedute in d. mese in potere del **Reg. Avvocato Fiscale**, n. 73.
- Scrivani**, o **Subattuarii** non debbiano abitare in casa de' **Giudici**, n. 74.
- Mastro d'atti** non ricevano pleggeria di quelli, che si esibiscono de' sero, n. 75.
- Mastro d'atti** nelle cause, che si agitano in detta **G. C.** nelle quali si fa menzione di repulsa, o beneficio debbiano osservare la **Regia Præmatica** circa le pene, e darne notizia al **Regio Percettore**, &c. n. 76.
- Mastro d'atti** debbiano registrare tutte le lettere, e commissioni, che si spediscano nelle cause, che tengano interesse del **Fisco**, n. 77.
- Mastro d'atti** debbiano ponere nel capo del processo il nome del **Giudice**, e delle parti, ed esprimere la causa, n. 78.
- Pandetta degli Mastro d'atti civili** della **G. C.** della **Vicaria**, n. 79.
- Pena de' Mastro d'atti**, che ne osservano la **Pandetta**, n. 80.
- Mastro d'atti** della **Vicaria** non ricevano suppliche, o comparse contro di persone, che abitano fuori di questa **Città**, suoi **Borghi**, e **Casali**, se non sarà in quelle espresso il privilegio, per lo quale possa chiamare il reo extra del proprio domicilio, n. 81.
- Mastro d'atti** della **Vicaria criminale** sono otto, n. 82.
- Mastro d'atti** della **Vicaria criminale** facciano uno quinterno di tutti gl'atti occorrenti, che toccano gl'interessi della **Corte**, ed ogni sera ne facciano inteso il **Regente d'essa**, &c. n. 83.
- Mastro d'atti**, o loro **Scrivani criminali** nel pigliare l'informazione scrivano li detti de' testimonii, come lo depongono, o contra, o a favore del **Fisco**, n. 84.
- Mastro d'atti** della **Vicaria criminale** non ricevano extra **Bancam** significazione, nè lettere, nè tampoco facciano presentata a petizione, inibitoria, o altra scrittura contro il **Fisco**, o dove si tratta di pregiudizio del detto, n. 85.
- Mastro d'atti criminali** debbiano scrivere nel libro li condannati, &c. n. 86.
- Mastro d'atti criminali** non ricevano suppliche, o comparse contro di persone, che abitano fuori di questa **Città**, suoi **Borghi**, e **Casali**, cioè in altre parti del **Regno**, se non sarà espresso il privilegio, &c. n. 87.
- Mastro d'atti criminali** non debbiano ricevere querele di parole ingiuriose, &c. n. 88.
- Mastro d'atti criminali** non diano sede di nessun atto, nè scrittura del **Tribunale** senza licenza del **Giudice**, ed **Avvocato Fiscale**, &c. n. 89.
- Mastro d'atti criminali** quando vanno a pigliare informazione diano pleggeria, &c. n. 90.
- Mastro d'atti criminali** non scrivano per abbaco, ma per extensum, &c. n. 91.
- Mastro d'atti criminali** non cassino le contumacie criminali, nè civili senza esser legitimamente comparso essi contumaci, &c. n. 92.
- Mastro d'atti criminali** prima che si terminano le cause debbano dare l'informazione al **Magnifico Avvocato de' Poveri**, o **Procuratore**, &c. n. 93.
- Mastro d'atti criminali** ogni settimana diano a gli **Capitani di guardia**, e di campagna nota de' contumaci, &c. n. 94.
- Mastro d'atti criminali** nelle cause introdotte nel **S. C.** per via di reclamazione devono spartire gli atti col **Mastro d'atti** di detto **S. C.**, &c. n. 95.
- Mastro d'atti criminali** quando devono riponere la sentenza di forgiudica nella **camera deputata**, &c. ed in che presenza, di chi, n. 96.
- Mastro d'atti criminali** devono registrare l'appellazione, &c. n. 97.
- Mastro d'atti criminali** devono fare un registro di tutti li contumaci delle **Province**, n. 98.
- Mastro d'atti criminali** in capite solamente possano pigliare querele, denuncie, ed informazioni, &c. n. 99.
- Mastro d'atti criminali** quando gli spettano le giornate dall'Inquisito, n. 100.
- Mastro d'atti**, e **Scrivani criminali** debbiano consegnare gratis le polize de' scarceramenti d'Inquisiti, n. 101.
- Pandetta degli Mastro d'atti criminali**, n. 102.
- Pandetta de' Mastro d'atti** del **S. R. C.** n. 103.
- Mastro d'atti** del **S. C.** che devono fare dopo fatta la conclusione, n. 104. e 113.
- Mastro d'atti** del **S. C.**, e della **G. C.** da chi si devono approbare, n. 105.
- Mastro d'atti** del **S. C.** come debbiano ricevere suppliche di gravami, n. 106. e 107.
- Mastro d'atti** del **S. C.** quando devono portare il processo al **Giudice**, n. 108.
- Scrivani matricolati** devono comporre gli atti, n. 109.
- Mastro d'atti** del **S. C.** come devono fare li rescritti, o provisioni, &c. n. 110.
- Mastro d'atti** del **S. C.** quali clausole devono ponere nelle lettere esecutoriali, n. 111. e 112.
- Bov**, ed altri animali **Bovini** non si possano eseguire per qualsivoglia debito, n. 112.
- Mastro d'atti** del **S. C.** non diano li processi originali alle parti, o loro **Avvocati**, o **Procuratori**, n. 114.
- Mastro d'atti** del **S. C.** da chi devono far dimandare gli beneficii, repulse, o nominazioni, n. 115.
- Scrivani**, o quelli, che attendono le cause nel **S. C.** non possano esaminare testimonii in qualsivoglia causa vertente in detto **S. C.**, n. 116.
- Esaminatori** del **S. C.** sono 50. e non gli può fare nè altro il **Vicerè**, bensì li deve approvare il **S. C.**, n. 117.
- Prattica degli Mastro d'atti** del **S. C.** nell'espéditione delle commissioni, ed esecutorii, n. 118.
- Mastro d'atti**, **Attitanti**, e **Scrivani** del **S. C.** etiam se fossero matricolati, ed approvati, ed etiam di volontà delle parti, non possano esaminare li testimonii, ma si faccia per gl'**Esaminatori**, n. 119.
- Mastro d'atti** del **S. C.** non può procedere ad atto alcuno se prima non sarà legitimata la persona dell'attore, &c. n. 120.
- Scrivani** del **S. C.** hanno facultà di spendere li decreti, e liberando di depositi, però li **Mastro d'atti** sono tenuti

nuti delle loro colpe, n. 121.
 Mastro d'atti del S.C. non possano ricevere depositi pervenuti da Patrimonii, o eredità, in concorso di creditori, ma si facciano in publico Banco, n. 122.
 Mastro d'atti Hebdomadarii non ricevano scritture nelle quali saranno viziate rasura, o cassatura, n. 123.
 Mastro d'atti non debbiano consegnare le suppliche lette, e sottoscritte senza la provvista, e se debbiano presentare l'istesso giorno, n. 124.
 Mastro d'atti del S.C. debbiano notare in un libro particolare tutte le suppliche, e quali suppliche, n. 125.
 Mastro d'atti dopo lette, e provviste le suppliche dal Presidente le debbiano notare in un altro registro l'istessa giornata colla decretazione per sommario, n. 126.
 Mastro d'atti debbiano spartire le suppliche in presenza del medesimo Presidente egualmente nel Sabato d'ogni settimana, e detto Presidente firmara di sua mano detta spartenza, n. 127.
 Mastro d'atti del S. C. non debbiano intervenire nella lettura delle suppliche, se non gli quattro hebdomarii eleggendi per circolo, &c. n. 128.
 Mastro d'atti non ricevano altro diritto di presentata per le suppliche, bastando quello gl'è pagato in tempo della lettura, n. 129.
 Mastro d'atti, e Scrivani del S.C. che devono osservare nelle presentate di scritture, n. 130.
 Mastro d'atti, quali suppliche non possono ammettere, num. 131.
 Pratica quando si supplica nel S.C. l'unione delle Rote, nu. 132.
 Mastro d'atti facciano subito sottoscrivere le sentenze dalli Signori Commissari, non ostante, che non gli siano stati pagati gli diritti, n. 133.
 Mastro d'atti devono rimettere al Magnifico Secretario del S.C. le sentenze a fine di registrarle, n. 134.
 Mastro d'atti non possano ricevere suppliche per l'unione, &c. se non il Mastro d'atti della causa, n. 135.
 Mastro d'atti, che devono fare nell'unione de' processi, &c. num. 136.
 Mastro d'atti, ed altri debbiano restituire li processi, &c. num. 137.
 Mastro d'atti, e Scrivani, che devono fare quando passano ad altra banca, n. 138.
 Mastro d'atti, che numero di Scrivani devono tenere, num. 139.
 Mastro d'atti a chi devono consegnare gli processi a percontare, n. 140.
 Scrivani, quali scritture non devono cosire nel processo, num. 141.
 Scrivani, quali scritture possano, o non possano tenere in loro potere, nu. 142.
 Pandetta come, e da chi si deve osservare, n. 143.
 Mastro d'atti, ed altri quando devono intervenire nel S.C. num. 144.
 Mastro d'atti, quali Procuratori devono ammettere a detto officio, n. 145.
 Pratica quando si presentano le scritture, &c. n. 146.
 Pena, che si devono esigere irremissibilmente, n. 147.
 Mastro d'atti non facciano patti colli litigati, &c. n. 148.
 Mastro d'atti debbiano scrivere la quantità degli diritti, che ricevono indorso dell'atto, n. 149.
 Mastro d'atti quali scritture devono sottoscrivere, num. 150.
 Mastro d'atti, che devono osservare nelle copie di scritture, che si presentano negli atti, n. 151.
 Portieri del S.C. che devono osservare nell'intimazioni, num. 152.
 Mastro d'atti, che devono osservare nell'obbligo, n. 153.

Mastro d'atti non devono più restituire gl'articoli, o eccezioni dopo fatta la presentata, num. 154.
 Mastro d'atti quali repulse, beneficii, e nominazioni di testimonii possano ricevere, num. 155.
 Mastro d'atti non debbiano pubblicare gli voti, &c. n. 156.
 Mastro d'atti, e Portieri del S.C. da chi devono essere riconosciuti, num. 157.
 Mastro d'atti del Commissario di Campagna non ricevano cos'alcuna per il Jus sigilli, num. 158.
 Mastro d'atti del Commissario di Campagna devono essere idonei, non possano guadagnare salario, e devono comprare l'officio alla candela, num. 159.
 Scrivani del Commissario di Campagna quando si devono ricevere, num. 160.
 Mastro d'atti del Regente della G. C. deve comprare l'officio, ed in che si può inserire, e che deve osservare, num. 161.
 Mastro d'atti possano continuare dopo l'anno, se averanno dato Sindicato, num. 162.
 Mastro d'atti, che possano dimandare per le pleggerie, che ricevono, mentre corrono per loro rischio, nu. 163.
 Mastro d'atti, quali atti sono obligati registrare, ed annotare, num. 164.
 Mastro d'atti si può allegare per sospetto, e come si ammoue, num. 165.
 Mastro d'atti devono dare Sindicato, num. 166.

P Erche li Mastro d'atti, e Notari delle cause fogliano anco detettare, o commettere errori, e delitti in quello appartiene al mestiere, ed officio loro, hù stimato necessario, anco per loro bene, ed utile ponerli avanti gl'occhi quello devono osservare, acciò non siano tenuti a suo tempo darne stretto conto, e Sindicato a Dio, ed al Mondo, tanto in virtù di Riti, e Costituzioni, e Capitoli di questo Regno, quanto in virtù di Regie Pramatiche, e

- 1 Primo, s'avverte, che sono tenuti li Mastro d'atti annotare nel quinterno tutti gl'atti, banni, composizioni, ed altri atti straordinarii, come per il Capitolo del Regno 257. del Rè Roberto, ed il Rito della G. C. della Vicaria, che incomincia, *Item quod Magistri actorum num. 33.*
- 2 Secondo, devono gli Mastro d'atti fare gli quinterni degli atti ordinarii, ed straordinarii, ed esecuzione de' mandati, il che fa molto contro quelli Mastro d'atti, li quali scrivono gl'atti in certe cartole, e mezzo foglio, e devono sapere, che la scrittura in carta vile, e macchiata si hà per sospetta, *Anton. de Nigris super dict. cap. Regni n. 33. per Bald. in l. contractus col. 2. vers. & adde, quod non solum, C. de fid. instrum. Alex. in l. prator, §. si initium col. 1. ff. de edend.*
- 3 Terzo, se gli avverte, che non possano sostituire altri in loro luogo, il che stà disposto per la Regia Pramatica, che incomincia, *Numero Magistrorum Actorum*, sotto rub. *de Magistris Actorum vers. fin.* dove dice, che devono servire per se stessi, e non per sostituti, come anco avverte *d. de Nigris sopra il cap. del Regno 276. n. 4.*
- 4 Quarto, s'avverte, che il Mastro d'atti, come anco ogn'altro Officiale è tenuto della pena di falso. Primo, se manifesta alla parte gl'atti non publicati, ovvero l'esame de' testimonii non ancora aperto, *l. 1. §. qui instrumenta, ff. de falsis, & l. Saularii, ff. de extraordin. crimin. Grass. de except. 24. n. 92. Dauza de pugna DD. tom. 1. tit. de Offic. Act. cap. 1. num. 5. Guazz. ad defensam 24. cap. 1. n. 12. & Reg. Sanfel. dec. 60. n. 3.* Secondo, se falsificò gl'atti, ovvero se hà dato la copia dell'attestazioni avanti della pubblicazione. Terzo, se averà mostrato gl'articoli alla parte

te contraria primo della pubblicazione. Quarto, se permette alla parte contraria di leggere li detti de' testimonii primo della pubblicazione. Quinto, se cassa, ò cancella gli atti, *Isfern. nella constit. Qui falso instrum. de falso instrum. lib. 2. & constit. qui falsit. de falsit. cui est produc. eod. lib.* Setto, se manifesta, ò rivela gli segreti della Corte, *Paris de Puteo de Sindic. cap. 1. de excess. consil. n. 4.* Perche l'officiale è tenuto di tenere segreto gli segreti della Corte, e non mostrargli ad alcuno, *Caravit. nel rit. 3. e nella Pramat. 5. de offic. Judic. & Boss. nella practic. crim. tit. de carcerato fideiuss. commut. n. 30. & seq.* E quello procede anco negli Officiali Baronali, *Caravit. nel rit. 1. n. 9. & Scial. nel tratt. de for. compet. cap. 33. n. 393. & Petra nel rit. 1. d. n. 2. con li seguenti.* Settimo, è tenuto anco della pena de falso il Mastro d'atti, ò Scrivano, il quale nasconde, ovvero occulta gli atti al Giudice, e nasconde la verità, *Laganar. ad Reg. Rovit. sopra la Pram. 27. de offic. Magistr. Justit. per il testo nella l. 1. ff. ad l. Cornel. de fals. & Reg. Sanfel. nella dec. 60.* Ottavo, è tenuto anco dell'istessa pena quello che apre, e dissigilla il processo chiuso, *Paris. de Sindic. verb. corruptio n. 9.* Nono, così anco si punisce il testimonio, che palcia il suo detto alla parte primo della pubblicazione, *Petra sop. il rit. 3. n. 18.*

5 Li Mastro d'atti non possano far patti colla litiganti di certa quantità per gli diritti degl'atti da farsi, sotto pena di pagare al Reg. Fisco la quantità, che importerà, con il doppio, ed altra pena riservata, &c. e della sospensione *inclusivo*, per la Prmatica 25. de Officialibus, & bis, *qua eis prohibentur*, del Conte di Castriello de' 30. Aprile 1655. n. 28.

6 Devono scrivere, sotto qualsivoglia atto la quantità de' li diritti, che ricevono dalle parti di loro propria mano, sotto la pena del quadruplo a quel Mastro d'atti, che lascerà di farlo, la quale pena non si può rimettere, nè moderare, per detta Prmatica n. 29. e concorda con la Prmat. 22. §. 5. de Offic. Mag. Justit. & Pram. 14. §. 36. de Off. Secr.

7 Non ricevano qualsivoglia obliganze, e pleggerie gli Mastro d'atti del S. R. C. della Regia Camera della Summaria, della Gran Corte della Vicaria, come anco di qualsivoglia altro Tribunale, Ufficio, e luogo del presente Regno, se la persona, che s'obligarà, ò pleggerà non si sottoscriverà di sua propria mano nelle cautele dell'obliganza, ò pleggeria, che farà in presenza, almeno di due testimonii, che asseriscano di conoscerlo, e dichiarino la qualità d'esso, e non sapendo scrivere, debba il Mastro d'atti, che pigliarà l'obliganza, ò pleggeria sottoscrivervi per esso obligato, ed asserisca conoscerlo, altrimenti non si possano pigliare dette obliganze, ò pleggerie da detti Mastro d'atti, ò ciascuno d'essi in modo alcuno, sotto pena a' contravenienti per ciascuna volta di doc. mille d'applicarli al Regio Fisco, oltre l'obbligo di pagare quello, che importerà detta obliganza, ò pleggeria, al che si ordina, che stia obligato principalmente detto Mastro d'atti, e gl'atti saranno nulli, e di nessuno vigore, *Pramat. 15. de Actuariis, Scribis, & eorum salario di D. Francesco di Castro dell'ultimo di Marzo 1603.* Però si limita, che detto intervento de' testimonii non si ricerca nelle somme di doc. 50. à basso, e basterà la sottoscrizione del principale, che s'obligarà, ò pleggerà, sapendo scrivere, ò dell'Attuario *tantum*, non sapendo scrivere, *Pramatica 16. eod. tit. del Conte di Benevento de' 9. Maggio 1607.* E non fatta la discussione fra quattro mesi, e quelli elassi, e verificato (intesi i det-

ti Mastro d'atti) che gli pleggi, e principali, *non sunt solvendo*, detti Mastro d'atti siano obligati a pagare de proprio, e contro d'essi si possa eseguirne, &c. *Pramatica 17. eod. tit. di d. Conte di Benevento sotto li 29. di Novembre 1680.*

8 Non si debbano ammettere, tanto ne' Tribunali di questa Città, e Regno, così Regii, come Baronali, quanto in qualsivoglia altro luogo publico, ad esercitare nessuno officio di Mastro d'atti, Scrivani, Conservatore di libri, e di scritture publiche, nè altro in materia di penna; i detti tali Scrivani, ed altre persone, che ne' loro officii, ed esercizi avranno commesso, ò commetteranno falsità, e saranno privati, ò sospesi dall'esercizio di detti officii, sotto pena a chi permetterà, ò si opererà, che siano ammessi i sudetti in qualsivoglia di detti officii, ed esercizi riserbata ad arbitrio di S. E. secondo la qualità della persona, e di quanto averà operato in loro beneficio; E contra i detti inquititi, che usaranno con fraude, ed inganno modo d'essere ammessi in qualsivoglia di detti officii, ed esercizi, e ci ascenderanno d'incorrere alla pena, *etiam* corporale ad arbitrio di S. E. Ordinar. do ancora, che per osservanza di ciò si debba stare con particolare attenzione nella recezzione, che si farà ne' detti Tribunali, ed in altri sudetti luoghi delle persone per gli sudetti officii, ed esercizi di riconoscere le perquisizioni, che dovrà ogn'uno presentare per chiarezza delle loro azioni, *Pramatica 19. eod. tit. del Duca di Medina de las Torres de' 22. Ottobre 1639.*

9 Devono osservare le Pandette, e Regie Istruzioni, ed in caso di controvenzione, ed inosservanza siano puniti colle pene nelle Regie Prmatiche contenute, ed *etiam* con pene corporali riservate ad arbitrio di S. E. *Pramatica 11. eod. tit. & c. seu decreto del Collateral Conf.* Nè ricevano cosa alcuna, *ultra l'andectam*, *etiam* da chi lo desse spontaneamente, sotto le pene contenute nelle Costituzioni, e Capitoli del Regno ad arbitrio di S. E. *Pramatica 4. de Trigessimis del Serenissimo Carlo Quinto di felice memoria dell'anno 1536.*

Pandetta della G. C. della Vicaria per la Prmatica 24. de Officio Magistr. Justitiarum di D. Pietro di Toledo dell'anno 1532. confirmata da D. Perafante a' 22. Settembre 1659.

10 1 Item diciamo, ed ordinamo, che i salarii di detti Attuarii Criminali, e Civili, Subattuarii, ed altri Scrivani si debbano pagare, *ut infra.*

2 In primo, per ciascheduna obliganza pigliata nel Palazzo della Gran Corte della Vicaria grana 5. ed extra il Palazzo grana 10. Eccetto l'obliganza di laborandio, società, locazione, parzionerie, ed altre cautele ardue, e lunghe, &c. le quali si paghino grana 10. in Palazzo, ed extra Palazzo, secondo l'importanza della cosa; ma non possa pagare più di due carlini.

3 Item, per l'accusazioni dell'obliganza, e commissione spedita per dentro la Città di Napoli, e suoi territorii grana 10. ed extra il territorio tari 1.

4 Item, per la commissione d'esecuzione *ex primo decreto* spedita, per virtù d'istrumento de capiando per la Città predetta, e suo distretto grana 10. ed extra la Città, e distretto tari 1.

5 Item, per lo decreto di preambolo tari 1.

6 Item, per lo decreto di tutela tari 1. e quando fosse di grande importanza più di tari 1. ad arbitrio del Giudice.

7 Item, per lo decreto della cura de' beni tari 1. e per

e per la cura dando nella causa grana 10.

8 Item, per la presentazione d'una scrittura grana 10. e per presentazione di due scritture tari 1. e per presentazione di tre scritture separate, *dummodo* si presentino *unico contextu* carlini tre, e se fossero poi tutte presentate insieme non si paghi più di tre carlini, etiam che fossero cento, e'l Mastro d'atti sia tenuto farci le presentate, e risposte, e repli che senz'altro salario, &c.

9 Item, per presentazione di qualsivoglia petizione grana 10.

10 Item, per la citazione di testimonii dentro la Città, e suo distretto grana 5., ed extra la Città grana 10.

11 Item, per ciascheduna cassatura di accusato, seu condannato, etiam se fossero mille per una citazione, seu accusazione, se si cassano ad un medesimo tempo grana dieci; e se si compongono, e cassano separatamente in diversi tempi, per diverse composizioni, e per diversi ordini, si paga un carlino per una.

12 Item, per presentazione d'articoli, seu eccezioni grana 10.

13 Item, per esame di testimonii sopra gli articoli, che non passino il numero di venti, si paghino grana 10. per ciaschedun testimonio, dentro, ed extra il Palazzo; e quando eccedono il numero di venti articoli più d'un carlino ad arbitrio del Giudice.

14 Item, di tutte le risposte, ed atti, che si fanno nel tempo della contestazione della lite, non si paghi cosa alcuna.

15 Item, per la comparfa, che si fa per gli contumaci dopo retta la Corte grana 10. per ciascheduna di quelle, che compariscono separatamente, e similmente giunti, etiam se fossero più i comparenti *unico contextu* grana 10.

16 Item, per ciascheduna pleggeria nelle cause criminali, etiam se fossero più l'inquisiti, *dummodo* si faccia *unico contextu* grana 10. E separati per ciascheduno di loro, che dà la pleggeria grana 10., e le pleggerie si debbiano pigliare dentro il Palazzo di detta Gran Corte, & non extra, eccetto se di ordine del Regente, o di uno de i Giudici si pigliasse, facendo menzione nella pleggeria d'ordine di chi si fa, e così s'osservi nell'obblanze; quale ordine si annoti per uno de' Mastro d'atti criminali senza salario.

17 Item, per cercatura dell'obblanza, quando s'accusa fra un'anno per mano di chi si voglia, non si paghi cosa alcuna; ma quando è più d'un'anno, fatta di mano d'altri, e non si sa il tempo, ch'è fatta, e bisogna rivoltare più libri per ritrovarla, si paghino quando cinque grana, e quando un carlino per la cercatura, secondo la fatica.

18 Item, per lo salario dell'Esaminatore destinato ad esaminare extra la Città per lo Regno si paghino carlini otto il dì, e le spese. Questo salario però per la *Prattica 6. de Commissariis, & Exequutoribus del Conte de Lemos de' 31. Ottobre 1600.* Età tassato, *videlicet*. I Dottori, etiam, che siano Auditori, o Fiscali di Provincia, quando si mandano per lo Regio Fisco a ragione di docati tre il giorno, e quando a richiesta di parte a docati 4. I Razionali della Regia Camera, e Procuratori Fiscali di quella, e della Gran Corte della Vicaria, quando vanno pro Fisco, similmente a docati tre il giorno, e quando ad istanza di parte a doc. quattro. I Mastro d'atti in capite del S.R.C., della Regia Camera, e Vicaria Criminale, quando vanno per lo Fisco a doc. due il

giorno, ed ad istanza di parte a doc. tre. E quelli, che non sono DD. a i quali per lo passato si sono pagati carlini otto il dì, quando vanno ad istanza del Fisco a carlini dodici, ed ad istanza di parte carlini sedici, il che s'intende anco per ogni sorte di commissione.

19 Item, per commissione per esaminare testimonii, seu Audienza de' testimonii tari uno.

20 Item, quando si presentano gli articoli all'Attuario, e si concludono alla commissione, non si paghi la presentata nell'esame, *alias* si paghino grana 10.

21 Item, per copia del processo si osservi la forma, seu ordine, e stilo del S.C. che ita nella *Pratt. 25. de Officio S.R.C. del Duca d'Alcalá de' 21. Novembre 1534. §. 17. videlicet*. Item, per le copie de i processi, che si faranno, s'abbiano da dare per ciascheduna faccia di carta virgoli 20. e parti quattro per ciascheduno virgolo, e quelle s'abbiano da dare a ragione di dieci carte a tari, salvo se colle parti litiganti venissero ad altra cōvenzione, come più volte si suol fare.

22 Item, per la citazione sopra il decreto colla menzione, seu inserzione degli atti tari uno.

23 Item, per ciascheduno decreto, che si condanna alla pena contenuta nel mandato, ovvero sopra la vendita di pegni eseguiti, o dati in luogo di pegni, e simili grana 15.

24 Item, per le lettere comminatorie, *quod fiat iustitia, alias*, che la causa si avochi tari uno.

25 Item, per ragione della sentenza nelle cause criminali, ovvero decreto, che hanno *vim definitivi*, giusta la qualità de i delitti, e delinguenti, si paghi *arbitrio Judicis, dummodo* non passi carlini 20.

26 Item, per ragione della sentenza nelle cause civili, ovvero per decreto secondo la quantità si paghi giusta l'ordine, e tassa del S. C. perche per gli atti non si deve pagar cos'alcuna.

27 Item, per la commissione de i delinguenti, che si pigliano non si paghi cos'alcuna.

28 Item, per lo decreto, che non si proceda alla querela grana 10.

29 Item, per lo decreto della remissione con comminazione a i Giudici inferiori si paghino grana 10.

30 Item, per gli decreti, ed incidenti, perche i testimonii si esaminino, che il termine corra, e simili, non si paghi cos'alcuna.

31 Item, per lo decreto sopra l'impertinenti si paghino grana dieci.

32 Item, per presentazione d'istromento, *viso pacto*, e presentazione dell'obblanza, in altro Tribunale fatta per accusare la pena d'essa, non si paghi cos'alcuna.

33 Item, per la commissione *super assicuratiōne iudicii*, e presentazione d'istromento sopra dette assicurazioni grana 10.

34 Item, per la commissione di pigliare l'obbligazione *nomine M.C.V.* tari uno, e questo medesimo s'osservi per tutti i Subattuarii, *verum* abbiano per ciascuna confirmazione, e dichiarazione tari uno.

35 Item, che tutti gl'Attuarii, e Scrivani per ciascuna denunciazione, querela, presentazione di procura a denunciare, e querelare, ed obbligazione di proseguire, non abbiano, nè possano pigliar cos'alcuna.

36 Item, per qualsivoglia citazione, mandato, o commissione ad istanza del Fisco, non si riceva cos'alcuna.

37 Item, per l'informazione in Palazzo, nella

Città, ed *extrà* in qualsivoglia parte del Regno per verificare dette querele, e denunciazioni, ovvero inquisizioni *ex officio*, non abbiano, nè debbano pigliare cos'alcuna.

38 Item, per remissione grana dieci per ciascuno delinquente, se la remissione si fa in diversi dì, e tempi, *verùm* se si fa *unico contextu, etiam*, che siano più delinquenti, ed accusati, (eù denunciati grana dieci nel Palazzo, & *extrà* ad arbitrio del Giudice, ed andandosi à pigliare detta remissione *extrà* Palazzo, per dentro Napoli grana 15.

39 Item, per contestazione di lite, tanto sopra i Capitoli, come sopra la querela, inquisizione, ò confessione non debbano pigliare cos'alcuna.

40 Item, per contestazione di lite, tanto sopra i Capitoli, come sopra la querela, inquisizione, ò confessione, non debbano pigliare cos'alcuna.

41 Item, per la copia della confessione dell'inquisito, quando sono dati i Capitoli, e quando si contesta la lite sopra la confessione, e si dà la copia, non debbano pigliare cos'alcuna.

42 Item, quando i delinquenti non fanno defensioni, e si compongono, si paghino per detti delinquenti le fatiche al Mastro d'atti, e Scrivano ad arbitrio del Regente cò voto d'un Giudice, e quando hanno fatto le defensioni, non si paghi cos'alcuna.

43 Item, che niuna de' Attuarii criminali possa, nè debba pigliare querele di parole ingiuriose, ò d'altri atti, che non si procede, e pigliandola, non abbia cosa alcuna di cassatura, nè di decreto, anzi sia tenuto ad emenda delle spese fatte.

44 Item, quando gl'Attuarii, seù Scrivani criminali vanno *extrà* la Città, e per lo Regno à processare Inquisiti, si fanno loro solamente le spese per lo Fisco, di cavalcatura, mangiare, e bere; quando gli delinquenti fanno le defensioni, si paghino da detti Inquisiti le giornate, che vacano in dette defensioni, e se si compongono senza fare defensioni, si paghino loro le giornate, e fatiche per detti delinquenti ad arbitrio del Giudice, e quando si fanno defensioni, non abbiano cosa alcuna per dette giornate, e fatiche, che hanno fatto ad istanza del Fisco.

45 Item, per presentata di ciascuna petizione d'allegazione d'assenza, *etiam* se sono più persone nominate in detta petizione grana dieci.

46 Item, per presentazione d'istrumento d'infirmità, e lettere del Medico tarì uno, e se nell'istrumento sono scritte le lettere del Medico grana dieci *tantum*, e per restituzione di detto istrumento, e scritture non si paghi cos'alcuna.

48 Item, per portare il processo in casa del Giudice non si paghi cosa alcuna, *male servatur*.

49 Item, se si fa querela di cosa, e delitto, per lo quale non venga pena di relegazione, *infrà*, e se ne fa la revocazione frà tre dì, la quale hà luogo, come se fusse cassatura, e non si può procedere, si paghi la remissione, e cassatura grana dieci, e nõ più.

50 Item, per decreto del Giudice, che non molestentur inquisiti grana dieci, quando si fa *unico contextu*, mà quando si fa in diversi tempi per diversi Giudici, ed in diverse cause grana dieci per ciascuna volta, e così delle remissioni.

51 Item, che tutti gl'indulti, che si fanno in modo di commissione, sive Privilegio, per cautela delle parti, per detta Gran Corte, per dignità, autorità, e preminenza di detta Gran Corte, si facciano, e debbano fare in pergameno in forma, con sottoscrizione del Regente, Giudice, ed Avvocato Fi-

scale, siccome è solito, volendole le parti per sua cautela, e si debbano registrare, e si paghi quando è assolutoria di delitto, che venga ad esser pena d'ultimo supplicio un ducato, e di scissione di membro tre tari, e pecuniaria due tari, e per la registratura non si paghi cos'alcuna, sotto pena d'un'oncia d'oro *irremissibiliter exigenda* da chi contravverrà.

52 Item, per lo decreto, che si diano le defensioni al delinquente, non si paghi cosa alcuna, mà per pleggiaria, come si è detto di sopra.

53 Item, per la citazione sopra l'istrumento, e per la presentata di detto istrumento grana dieci.

54 Item, per ragione del decreto di remissione fatta à i Giudici inferiori, *etiam*, che i delinquenti siano più, si paghino grana dieci, e si paghi la copia del processo, siccome si è detto di sopra.

55 Item, per la presentata delle Regie supplicazioni, che faccia parola in Consiglio, tanto civile, come criminale, non si paghi cosa alcuna, mà se per la provisione si dice, che si proceda, ò si faccia parola, ò che si porti la copia del processo grana 10.

56 Item, quando uno si càrcera senza querela, e senza informazione, e si esamina, e si libera senza pleggeria, e senza cõposizione nõ si paghi cos'alcuna.

47 Item, per l'informazione *de minimis absolute* si paghino grana dieci per ciascuno testimonia, e per la commissione grana dieci.

58 Item, per la cattura di qualsivoglia delinquente *in Civitate* grana dieci, & *extrà* la Città tarì uno à gli Algozini.

59 Item, per accusazione di contumacia dentro la Città, e distretto grana uno *tantum*, tanto per lo Cittadino, come per lo forastiero, & *extrà* la Città, e distretto due grana, e mezzo per lo Napolitano, per lo forastiero grana sei.

60 Item, per lo salario di Trombetta; Primo, per qualsivoglia citazione civile, ò criminale ad istanza di parte, tanto per la Città, e distretto, come per lo Regno, e tanto ad istanza del Cittadino, come del forastiero grana uno, *etiam* se fossero cento in una citazione, ò mandato. Secondo, che quando si chiama alcuna persona illustre si paghino al detto Trombetta grana dieci. Terzo, che al detto Trombetta *pro Jure sententiæ*, ovvero decreto, quando si leggono in Banca per l'Ebdomadario si paghino grana dieci à gli Algozini. Quarto, per le citazioni, e mandati ad istanza del Fisco, quando si chiamano, non si paghi cos'alcuna.

11 Nell'esame de'testimonii devono scrivere il luogo, in presenza di chi, l'età, la patria, e l'esercizio del testimonio, *Pram. 8. fol. 33. di D. Perasante de' 25. Giugno 1566.*

12 Devono scrivere le presentate, ovvero esibizione di scritture con lettere intiere, e non per numeri, con la giornata, mese, ed anno, *Pram. 10. §. 80. tit. 100. fol. 834. de officio Judicum, &c. sotto pena di due mesi di sospensione dell' officio per la prima volta, di sei mesi per la seconda, ed ad arbitrio per la terza del Conte di Lenos de' 31. Maggio 1616.*

13 In tutti gli atti giudiziarii, ed obliganze devono scrivere con lettere intiere, e non per numeri le somme di denari, e quantità di beni, che scrivono in detti atti, *Pram. 1. §. 81. tit. 105. fol. 835. sotto l'istessa pena.*

14 Non intervengano nelle cause, nelle quali sarà Procuratore qualche suo congiunto in parentela, ò di consanguinità, ò di affinità fino al terzo grado, *Pram. 23. §. 1. tit. 112. fol. 1054. del Rè Ferdinando*

I. sot-

I. sotto pena di privazione dell'ufficio.

- 15 Non intervengano nelle cause de' parenti sino al quarto grado di consanguinità, ovvero affinità de *Jure civili*, *Pram.* 3. tit. 3. fol. 29. de *Actuariis*, &c. sotto pena di privazione dell'ufficio in anno 1477. & altra del Rè Ferdinando I.
- 16 Si devono sottoscrivere sotto qualsivoglia atto da essi fatto, *Pram.* 12. §. 12. tit. 100. fol. 764. & *Pram.* 25. §. 30. fol. 778. de *Officialibus*, & *bis quæ eis*, &c. del Conte di Castriello de' 20. Aprile 1655.
- 17 Nella prima carta degli atti, ovvero processo devono scrivere il nome del Giudice, e delle parti, coll'espressione della causa di che si tratta, *Pramat.* 3. tit. 3. fol. 33. di *D. Perasante* de' 25. Giugno 1566.
- 18 Non facciano cautele contra l'Università, che vendono vittovaglie alla voce, *Pram.* 11. tit. 4. f. 58. de *administ. Universitatum* del Conte di Benevento de' 28. Giugno 1606. sotto pena la prima volta di sospensione per un'anno, la seconda della privazione dell'ufficio, e la terza, etiam corporale ad arbitrio, &c.
- 19 Non facciano contratti illeciti, volgarmente detti à partito, com'è il dare robbe mobili, cavall'gioje, liberanze, nome di debitori, ed alcuna volta robbe stabili con alcuna poca quantità di denari, la quale ancorche sia picciola, viene stimata tanto, che il prezzo di detti mobili, è stabili moltiplica più del giusto due volte più del doppio, sopra il qual interesse si sono fatte le compre del dieci per cento, moltiplicando danno sopra danno, facendosi ancora istromento, ed obliganze di mutuo in luogo delle vendite, e contrattazioni predette, senza sborsare quantità alcuna di denari, ed alle volte hanno soluto ancora dare denari a' figliuoli di famiglia con obligazione di pagare dopo la morte di loro Padre, assai più gran somma, non senza gran disservizio di Nostro Signore, di S.M. Cattolica, danno infinito de' suoi sudditi, e dispreggio della giustizia, per essere tali contratti illeciti, fenerazii, ed usurarii; e quelli, che faranno simili contratti, è per scritture private, è senza scritture, oltre il perdere le robbe, faranno puniti, e castigati come usurarii manifesti, e con altra pena riservata ad arbitrio di S.E. e li contratti predetti siano *ipso Jure* nulli, ed invalidi, e li Notari, e Mastro d'atti, che faranno gl'istromenti, ed obliganze di simili contrattazione la prima volta incorrano nella pena d'once cento, e la seconda volta nella pena di oncie 200. ed alla privazione di loro officii, *Pram.* 1. de *Contractibus* di *D. Perasante* d'ultimo Agosto 1559., e confermata dal Cardinal Granaglia, all'ora Vicere sotto li 29. Luglio 1571.
- 20 Non ricevano obliganze di figli di famiglia, se non in presenza di loro Padri, è pure se saranno emancipati, ovvero vivono separati dal Padre, *Pramat.* 1. fol. 1238. de *Senat. Conf. Maced.* della G.C. della Vicaria, sotto pena alli Mastro d'atti, e Notari della privazione dell'ufficio, e d'once cento, e di altra da dichiararsi. Ma se diranno detti contraenti dimandati, di non essere figli di famiglia, &c. li Mastro d'atti non saranno tenuti à cosa alcuna, d. *Pramatica*, &c.
- 21 Non ricevano pleggerie, e contratti di donne, quantunque renunciano al beneficio del Senatus Consulto Vellejano, al quale non possono rinunciare, *Pram.* 1. de *Senat. Conf. Vellejan.* de *D. Pietro di Toledo* sotto li 12. Maggio 1543. sotto pena di privazione dell'ufficio, e di cent'once d'oro, fol. 1339.
- 22 Non possono esercitare mercatura, nè cambii per la *Pram.* 14. §. 1. 2. §. 5. tit. 100. fol. 766. de *Officialibus*, & *bis, quæ eis*, &c. del Conte di Miranda del'ultimo Febraro 1594.
- 23 Fatta la conclusione, frà otto giorni devono consignare gl'atti al Giudice, *Pramat.* 13. tit. 115. fol. 1163. de *ord. Judic. ex promulgatis* in anno 1477. sotto pena di falso.
- 24 Non procedano, nè à favore dell'Attore, nè del Reo, se prima non presentano gli mandati di procure, *Pram.* 31. §. 5. tit. 112. fol. 1086. de *Officio S. R. C.* del Conte di Monte Rè de' 21. Gennaio 1632. sotto pena di sospensione per un'anno.
Mastro d'atti degl'Arrendamenti, e Gabelle.
- 25 Non ricevano salario, è pagamento per l'accesso dentro la Città di Napoli, e suoi Borghi ad istanza degli Governatori; mà solo ad istanza della parti, *Pram.* 3. tit. 148. fol. 1278. de *Salario eorum*, &c. del Conte di Villamediana de' 20. Ottobre 1653.
Mastro d'atti assenti, e Scrivani.
- 26 Non eliggano per le transazioni, ovvero composizioni il dieci per cento, è altra somma corrispettiva, *Pramat.* 20. tit. 3. fol. 41. de *Actuariis*, &c. del Conte di Villamediana de' 18. Ottobre 1651.
- 27 Non possono eleggere cos'alcuna per la remissione delle cause, se non che per la fatica della copia, d. *Pram.* fol. 42.
- 28 Dove non è Pandetta & devono regolare con la Pandetta della Gran Corte, e della Regia Camera, d. *Pramatica*.
- 29 Lo Scrivano per l'accesso fuori l'abitato ad istanza di parti, che va in luogo del Mastro d'atti, deve avere il salario tassato allo Scrivano, e non al Mastro d'atti, cioè le giornate à carlini 16. il giorno, e non più, d. *Pramat.* §. di più.
- 30 Per il dissequestro non ricevano più della Pandetta, tanto gli Scrivani, quanto gli Secretarii, Mastro d'atti, ed Attuarii pagamento alcuno più del giusto dritto; mà solamente quello, che giustamente gli tocca per la fatica della copia, sotto la pena di perdere gl'officii, di docati mille, e del doppio, d. *Pramat.* §. ed anche, &c.
- 31 Non esiggano dagli Esaminatori, nè dalle parti li carlini tre il giorno dalle giornate dell'Esaminatore, che s'esiggeva per abulo, sotto pena di sospensione de' loro officii per anni due, e d'altri ducati mille per ciascuno, applicandi al Regio Fisco, oltre della restituzione dell'esatto, d. *Pramat.* §. E similmente. Nè possano perciò dimandare a' Proprietarii di essi remissione di mercede, nè escomputo alcuno, atteso gli affitti si devono intendere fatti con l'esazioni lecite, e permesse per le Pandette, e non altrimenti, d. *Pramat.* §. E vogliamo.
- 32 Tutte le Corti di questo Regno devono praticare l'osservanze della G. C. della Vicaria, e però li Mastro d'atti delle Corti predette non ricevano cos'alcuna nè in denari, nè in altre robbe per se stessi, è per mezzo d'altri. Nè permettano in qualsivoglia maniera, che per gli atti da scriversi, e farsi in dette Corti, eccetto per la copia di scritture, e rubriche, e pleggerie, lettere cassature, e presentazione di lettere, e d'istromenti; ed all'ora come vogliono le leggi, e permettono, e fù sempre lodevolmente osservato in detta Gran Corte, *Pram.* 1. de *Actuariis, Scribis, & eorum salario* del Rè Ferdinando 25. di Maggio 1469.
Mastro d'atti delle Regie Audienze Provinciali.
- 33 Andando, è dimorando per le Provincie non possa-

possano ricevere bestie, nè per cavalcare, nè per portare vittovaglie, ò altre sorme, se non con pagare il competente salario, e che dette bestie siano destinate à detto uso, e solite affittarsi, *Pram. 4. de Offic. Justitiarum; &c. §. 5. di D. Pietro di Toledo de' 19. Marzo 1547.*

34 Quando le Regie Audienze mandano per le cause, che in esse vertono gli Mastro d'atti, ovvero il Mastro d'atti della causa per esaminare li testimoni delle parti, non debbano mandare con essi Mastro d'atti altro Commisario, acciò le parti non restino gravate sopra queste spese, se non parerà à d. Regie Audienze per qualche legitima, e giustissima causa, che dovriano destinare altro con detto esaminatore; ed in tal caso non possano mandare se non uno Dottore, e con quella minore spesa, che si potrà *d. Pramat. §. 6. sotto le pene in essa contenute, &c.*

35 Detti Mastro d'atti, ed anco gli Segretarii non dimandino, nè possano ricevere dalle parti per le scritture, e provisioni più di quello, che si pagava, ed eliggeva in tempo del Rè Cattolico, sotto pena della privazione degl' officii, e della restituzione nel quadruplo, come si contiene nell'altre istruzioni, che diremo appresso, &c. *d. Prmatica §. 7.*

36 L'Attuarii, e Mastri di Camera siano tenuti, e ciascuno d'essi sia tenuto per se stessi mandare ogni semestre alla Regia Camera della Summaria copia autentica di tutte le composizioni, proventi, e condennazioni di denari, *Pramat. 6. d. tit. §. 19. del Cardinal Seguntino.*

37 Li Mastro d'atti dell' Audienze nel pagamento dell'atti osservino la Pandetta, ovvero Tassa della G. C. della Vicaria, le di cui osservanze devbono osservare tutte l'altre Corti del Regno, sotto le pene in quella itabilite, cioè della privazione dell'officii, e d'altre ad arbitrio di S. E. *detta Prmatica §. 32. e Pramat. 10. §. 44. de Offic. Judic. & aliorum Officialium del Conte de Lemos de' 31. Maggio 1616.*

38 Li Mastro d'atti delle Regie Audienze, quando finiscono il tempo della loro amministrazione devono consegnare per inventario lucido, e chiaro al successore tutti i processi, e scritture appartenenti al loro officio, il quale ne debba fare la debita ricevuta sotto pene di galera ad arbitrio di S. E. ed il Fiscale ogn'uno nelle sua Provincia abbia pensiero dell'osservanza di ciò. Ordinando di più, che niuno Mastro d'atti, che hà esercitato possa essere ammesso ad esercitare altra nuova Mastrodattia se non mostrerà primo al Governatore del luogo, nel quale vorrà esercitare, la ricevuta del suo successore, per l'altro officio, che hà esercitato, *d. Prmatica §. 5. Come anco prima d'essere ammessi per Mastro d'atti, ò Scrivani nelle dette Regie Audienze debbiano presentate alle dette Regie Audienze le perquisizioni della Vicaria, e fedè delle Corti delle lor Padrie, qualmente non sono contumaci, nè inquisiti, d. Prmatica §. 24.*

39 Siano diligenti in mandare le citazioni, e banni per la forgiudica nelli tempi opportuni, *Pram. 6. tit. 29. fol. 247. de Citationibus, &c. di D. Perafante, sotto li 24. Gennaio 1564. sotto pena d'onze 50. Istruzioni, che si devono osservare nelle Regie Audienze, dalli Mastro d'atti, ed altri in esecuzione della Regia Pramat. 6. de Officij Justitiarum, &c. del Cardinale Seguntino de' 13. Gennaio 1555.*

40 In primis: Il Mastro d'atti principale, il quale in detto officio annualmente eligge, e deve eliggere appresso detta Regia Audienza altri Sostituti,

procuri diligentemente eliggere per amministrazione di detto officio Notari degni di fede, capaci, ed esperti, con la notizia, e volontà del Governatore, ed Auditori, ed Avvocato Fiscale, e facendo il contrario detti Governatori, Auditori, ed Avvocato Fiscale, esistenti *pro tempore* nelle Provincie possano, e debbano levare, e privare detti Sostituti dell'amministrazione di detto officio, ed eliggere altri idonei.

2 Item, che il Mastro d'atti, che sarà deputato *pro tempore*, e sarà appresso detta Regia Audienza sia tenuto di fare il quinterno generale di tutte le querele, ed accuse criminali, annotando nella margine, se se n'è pigliata l'informazione.

3 Item, il libro, ovvero quinterno dell'obliganze delle pene, ed altre cose spettanti al Fisco, e detta Audienza.

4 Item, il libro per Alfabeto di tutti l'inquisiti in detta Audienza, dal passato, e seguitare nel futuro, acciò quando sarà necessario farsi la perquisizione di qualche inquisito, ovvero carcerato, possa ritrovarsi facilmente, se altre volte fù inquisito in detta Audienza.

5 Item, il libro di tutti li contumaci criminali, e l'altro delli civili.

6 Item, il libro delli carcerati coll' annotazione del giorno, e della causa della carcerazione, e liberazione, e di tutti l'atti sostanziali del giudizio, che volgarmente si dice Trullo.

7 Item, il libro di tutti li Proventi, che occorrerà farsi in detta Audienza.

8 Item, che ad ogni requisizione dell'Avvocato Fiscale il Mastro d'atti sia tenuto di fare un giuridico notamento di tutti li processi, ed informazioni, e *signanter* di quelli, che spettano al Fisco, e di quelle dare copia à detto Avvocato Fiscale, e dopo seguitare ogni settimana.

9 Item, che venendo il tempo della permutazione delli Mastro d'atti, sia tenuto subito per inventario consignare tutti li libri, processi, fascicoli, e qualsivoglia atti pervenuti nelle sue mani, durante la sua amministrazione, tanto spettante alle parti private, quanto al Fisco, al Mastro d'atti successore coll'intervento dell'Avvocato Fiscale, e del Mastro di Camera; in maniera, che se l'uno, e l'altro risiederanno nelle Provincie, tutti due intervengano, altrimenti vi sia uno.

10 Item, quando si fa qualche composizione d'alcuni delitti, il Mastro d'atti in fine di qualsivoglia processo debba annotare, e fare notamento giuridico, e fedele della composizione fatta colla distinzione della qualità, e quantità delle passate composizioni, quale quantità si paghi in potere del Mastro di Camera.

11 Item, che non si ricevano dimande nelle cause criminali, le quali contengono le defensioni dell'inquisiti, da altri che dalli principali, quando li principali sono tenuti comparire personalmente.

12 Item, che avvertano li Mastro d'atti, che le cause, che si rimettono colla comminazione, e fra il termine della comminazione non saranno spedite, fatta fede ad essa Audienza dell'espedizione non seguita, li Mastro d'atti siano tenuti dare notizia all'Avvocato Fiscale, e Procuratore Fiscale, e si citino le parti à procedere in essa Regia Audienza.

13 Item, che li Mastro d'atti siano tenuti dare notizia all'Avvocato, e Procuratore Fiscale di tutti li carcerati, ed informazioni contro di quelli, e quan-

quando si danno le defensioni, e si presentano l'eccezioni, in niun modo si debbiano ricevere li testimonii, senza che prima siano percontate l'eccezioni dall'Avvocato Fiscale; e li testimonii da riceverli, quando appartiene, si ricevano nell'articoli signati in presenza del Commissario, e dell'Avvocato Fiscale, e fatta la pubblicazione nella causa, nòs'abbia da portare il processo all'Auditor Commisario della causa, senza che quello sia già percontato da detti Avvocato, e Procuratore Fiscale.

14 Item, che subito, che sarà presentato qualche istromento secondo la forma del Rito, sia tenuto il Mastro d'atti dare notizia di detta presentazione a detti Avvocato, e Procuratore Fiscale per l'interessi del Regio Fisco.

15 Item, che siano tenuti li Mastro d'atti, e loro Scrivani subito ligare tutti li Processi, ed informazioni, e quelli, e quelle numerare, e registrare, ed in capo di qualsivoglia foglio, o carta scrivere il numero per l'interesse delle Parti, e del Fisco.

16 Item, che li Mastro d'atti nell'atti intermedi, e presentazioni di scritture in niun modo si faccia la provista, se le parti saranno presenti senza li loro Procuratori; mà presentata la comparfa, ovvero scrittura senz'altra provista, sigillo, e pagamento, si dia alle parti, e farsi intimare, conforme s'osserva nella Gran Corte, e tutti li Tribunali del Regno.

17 Item, che li Mastro d'atti in niun modo debbiano dare primo della pubblicazione copia del li Reperti all'inquisiti, senza che siano dati li testimonii del Fisco per ripetiti, e legitimamente esaminati; concorrendo però la volontà di detto Regio Fisco, ed altrimenti non procedano il Governatore, ed Auditore delle Provincie.

18 Item, che li Mastro d'atti abbiano cura, ed ogni diligenza, che presentata qualche petizione, ovvero scrittura, che può in qualche modo toccare l'interesse del Fisco, subito diano notizia di quella all'Avvocato, e Procuratore Fiscale.

19 Item, che l'Attuarii, e Mastri di Camera siano tenuti, e qualsivoglia di loro sia tenuto per se dimandare ogni semestre, come s'è detto in altro luogo di sopra, alla Regia Camera della Summaria copia autentica di tutte le sopradette composizioni, proventi, e condennazioni di denari.

20 Item, che il Governatore, ed Auditori, che *prò tempore* faranno in dette Provincie nelle composizioni, che fanno d'alcune pene, debbiano osservare il tenore della Regia novella Prumatica, che le pene corporali in niun modo si commutino, e nelle cause permesse ad essa Regia Audienza di fare composizioni, debbiano farle nell'Audienza, e Banca colla presenza, ed intervento di detto Avvocato Fiscale, ed in presenza del Mastro di Camera, e dell'Attuario; e se saranno fatte altrimenti, siano *ipso jure, ipsoque facto* nulle, ed invalide.

21 Item, che il Governatore, ed Auditori *prò tempore* nelle Provincie, non possano ricevere qualche quantità di denari delli proventi, ovvero composizioni fatti, o da farsi, sotto qualche questo colore, se non dalle mani, e potere del Regio Mastro di Cameraistente nella Provincia; e se il Governatore, o Auditori, o altri Officiali toccheranno, o piglieranno di detti denari, o vero non permetteranno, che quelle prevenghino nelle mani del Mastro di Camera; primieramente siano tenuti darli alla Regia Corte del suo, se fra otto gior-

ni non faranno avvistato il Signor Luogotenente Generale.

22 Item, che detti Auditori *prò tempore*istenti nelle Provincie non possano dimandare, nè ricevere, &c. qualsivoglia sentenze, ovvero decreto, che faranno, o firme di loro mani, *etiam* in cause di remissioni d'inquisiti qualche salario, emolumento, lucro, candela, o sportule, mà debbiano essere contenti del salario stabilito dalla Regia Corte, ed abbiano cura l'Avvocato, e Procuratore Fiscale, che per essersi levati detti emolumenti non si ritardino l'espediti delle cause; e se le vedranno ritardare, siano tenuti farne inteso il Sig. Vicerè.

23 Item, che il Governatore, ed Auditori *prò tempore* esistenti in niun modo spediscano le cause, liti, procedi, o atti in casa, mà tutte le cause le spediscano nel Tribunale, e Banca di essa Regia Audienza; ed in quelle cose, che toccano il Regio Fisco, in tutt'i modi ascoltino *in omnibus* l'Avvocato, e Procuratore del Regio Fisco, e tutte le cause, e tutti li decreti tanto interlocutori, quanto definitivi, e tutte le proviste nelle quali in qualsivoglia modo si può trattare d'interesse del Fisco, s'ispediscano con intervento, ed intelligenza dell'Avvocato, e Procuratore Fiscale; e se sarà attentato in contrario, tutti gl'atti, decreti, e proviste siano *ipso jure ipsoque facto* nulli, e di niuna forza, e momento.

24 Item, che si statuischi certo numero d'Alguzerii, ovvero Nunzii con la presenza, ed intervento dell'Avvocato Fiscale per il suo interesse, le quali sappiano leggere, e scrivere, acciò possano fare le relazioni di propria mano nelle citazioni, secondo la forma della novella Regia Prumatica.

25 Item, che nè il Governatore, nè l'Auditori debbiano, nè possano rimettere qualche inquisiti, ovvero contumaci, nè trattare della loro remissione, se non comparendo personalmente li principali, inquisiti, o contumaci, e purgata la loro contumacia, si tratti della remissione di essi, *ut juris est*. Ed acciò si moderi la frequenza de' Commissarii, de' quali si sentono molte cose, s'ordinato, che nè il Governatore, nè l'Auditori possano, nè vagliano deputare, o mandare Commissarii generali, quando occorrerà il caso di mandarli *extra locum*, e si mandino persone idonee, e letterati; ed in quanto alli Commissarii dell'esazione delle pene delle contumacie civili, o criminali, quelli si spediscano coll' intervento, e volontà dell'Avvocato Fiscale, e del Mastro di Camera per l'interessi della Regia Corte, senza salario, o pagamento alcuno, mà *gratis* si concedi a persone idonee, ed abili, li quali debbiano osservare l'istruzioni della Gran Corte in simili materie: la cui copia, ed osservanza restino a peso di detti Avvocato Fiscale, e Mastro di Camera.

26 Item, che il Capitano delli Fratigiurati, e 24. fratelli giurati, li quali conseguiscono li stipendii, ovvero salarii della Regia Audienza, tutti siano tenuti servire di continuo; in maniera, che niuno Officiale ritenghi alcuno di essi, nè alcuno famulo di quelli abbia da servir' alli detti; ed acciò non possa farsi qualche fraude, debbano assentarsi coll' intervento, e presenza dell'Avvocato Fiscale, e Mastro di Camera.

27 Item, che il Baricello sia tenuto con tutti li suoi compagni, senza mancare uno, nè di giorno, nè di notte, di servire intorno la persecuzione delli forasciti, ed assistere alli servizii di essa Regia Audienza; in maniera, che quando occorrerà scor-

rere

rere per le terre, e luoghi della Provincia ricerchino con diligenza per li Boschi, e luoghi abitati, senza gravare alcuno, mà con proprii stipendii, non ricevendo alcuna cosa dalli popoli, anco da quelli, che danno spontaneamente, mà siano contenti del salario stabilito dalla Regia Corte.

28 Item, che ogni mese detto Barigello debba dar' il numero, e mostra di tutti li suoi compagni in presenza del Governatore, e dell'Avvocato Fiscale, ed anco del Percettore, conforme tiene in *commissis*, li quali siano tenuti allestirli, e signarli, tanto gli uomini, quanto li Cavalli con segni apparenti per l'interessi del Regio Fisco; e quelli, che saranno inabili, e non idonei, tanto gli uomini, quanto li cavalli rifiutarli, e sborrarli, siccome s'osserva nella Gran Corte della Vicaria, e per l'Officiali dello Scrivano di Razione. Come anco detto Barigello sia tenuto quando assenta, ovvero licenzia alcuno delli compagni, notificando all'Avvocato Fiscale, e Percettore, acciò possano vedere li segni, ed invigilare, che non si commetta fraude al Regio Fisco in tempo delli pagamenti.

29 Item, intorno l'esazione del pagamento del sugello s' offervi la Regia novella *Pramat. promulgata nell'anno 1547. à 19. di Marzo da D. Pietro di Toledo hoc eodem tit.*, cioè, che per il jus sigilli non si esigghi altro, che grana 10. e li libelli non si segnino.

30 Item, che la Corte del Luogotenente della Città di Coenza deve notificare al Mag. Avvocato Fiscale, ovvero suo Procuratore tutte le cause criminali, le quali si trattano nella Corte, acciò si possano difendere le ragioni del Fisco.

31 Item, che per qualsivoglia carcerato pigliato dal Barigello, e suoi compagni non si esigghi più di grana 10. per qualsivoglia giustamente carcerato, e che pernotta nelle carceri.

32 Item, che nelli pagamenti dell'atti in detta Audienza si debbia osservare per li Mastro d'attipresenti, e futuri la pandetta delli pagamenti della G.C. delle Vicaria, e come in quella fu sempre osservato: le di cui osservanze si devono praticare dall'altre Corti di questo Regno; ed in ciò devono avvertire diligentemente il Governatore, Auditore, ed Avvocato Fiscale per sollevamento delli sudditi, sotto le pene in quelle stabilite.

33 Quali ordini preinferti, e determinazioni vogliamo, che s'abbiano da eseguire, ed osservare inviolabilmente, e senza contraddizione alcuna, sotto la pena di privazione d'uffici, ed altre à nostro arbitrio riservate, &c.

Mastro d'atti della Gran Corte della Vicaria.

41 Il numero delli Mastro d'atti si stabilisce, che sia di otto solamente, li quali siano esperti, e legali approvati dal S.C. come per la *Pramat. 1. de Actuariis, Scribis, & eorum sal. fol. 28.* Mà sono quattordici per la *Pramat. 21. eod. tit. §. 50. fol. 49.* e si devono approvare per la Gran Corte, &c. *Pramat. 7. eod. tit. fol. 33.*

42 Li loro officii sono eguali, nè uno di essi è maggiore nel grado, ovvero più degno, purchè non vi sia precedenza frà di loro, per le virtù, costumi, ed età, *Pramat. 4. eod. tit. fol. 29.*

43 Non esigghano cosa alcuna per l'esibizione presentata dalle suppliche del Presidente del S.C. sotto pena d'onze due à chi contraverrà, *Pramat. 81. §. 7. del Conte di Monte Rè sotto li 21. di Gennaio 1632.*

Li Mastro d'atti, Subattuarii, e Scrivani, sotto

pena di falso, oltre alle pene, &c. non possano, nè debbanò promulgare, e notificare alle parti, nè ad altri Voti, quali pigliaranno i Giudici di detta Gran Corte nelle cause, che si trattaranno, sinche non saranno firmati i decreti dalli detti Giudici, e publicati, *Pram. 19. §. 24. de Officio Magistri Justitiarum di D. Federico di Toledo nell'anno 1558.*

45 Niuno Mastro d'atti possa tenere li Sigilli, nè il *Jus Sigilli, Pramat. 4. de Actuariis, Scribis, & eorum salario del Rè Ferdinando de' 27. Marzo 1469.*

46 L'atti, che si agitano nelle Corti, fatta in essi la conclusione, subito si debbiano consignare dalli Mastro d'atti, ò Subattuarii nelle mani del Giudice Ebdomadario, acciò quello possa di vederli *seriatim* frà il Mastro d'atti, *d. Pramat. §. 2.*

47 Tutte le scritture da presentarsi nella Banca, e da farsi per essa Corte, ed anco da provedersi, come sono lettere Regie, supplicazioni, dimande, decreti, autentichi, lettere di ponere alcuno in possesso per il primo, e secondo decreto, conservatorie, ed altre qualsivogliano spettantino all'officio delli Mastro d'atti, si dividano per il debito ordine frà di essi Mastro d'atti, nè alcuno di essi debbia, nè ardisca dette scritture, ed atti ricevere dalle parti, ò Procuratori extra banca in qualche modo, ragione, ò causa, sotto pena di sospensione dell'uffici, ed altre riserbare, &c. *d. Pramat. §. 2.*

48 Tantoli libri di Banditi, quanto l'obliganze, ed altri atti di detta Corte già fatti, e da farsi, e componersi si debbiano riponere, e conservare in un luogo comune in detta Gran Corte, in maniera, che ciascheduno di essi possa quelli (quando bisognerà) pigliare, ed avere, ed in essi scrivere atti, ed altre occorrenze, conforme sarà espediente, *Pram. §. 4.*

Siano tenuti detti Mastro d'atti, e debbiano fare un quinterno di tutti, e ciascuno atto occorrente, che tocchano l'interessi della Corte, ed ogni sera farli noti al Regente di essa Corte, ovvero Avvocato Fiscale, acciò li negozii Fiscali non si portino à lungo, nè siano sottratti, defraudati, ed occupati, in maniera, che in ogni mese si ordini uno di detti Mastro d'atti, il quale avrà da ricevere li processi dell'appellazioni da presentarsi in detta Corte, e l'abbia da distribuire *seriatim* frà di essi Mastro d'atti, di modo, che ciascheduno per ordine abbia il suo processo, *d. Pramat. §. 6. e Pramat. 4. de Actuariis &c. del Rè Ferdin. de' 27. Marzo 1469.*

50 Non possano esercitare officio di Procuratore di persone aliene, se non che per essi, ed in cause proprie, e di loro Padri, e Madri, *Pram. 16. del Rè Ferdinando I. nell'anno 1481. de offic. Magist. Justit.*

Li Mastro d'atti, Subattuarii, ed altri Officiali, tanto civili, quanto criminali non possano essere pigliati per pleggi di persona alcuna, che litiga in detta Gran Corte, e signanter in cause criminali, e contravenendo, tanto quello, che lo pigliarà, quanto quello, che lo pleggerà, incorra nella pena di quattro oncie per ciascheduna volta, che contraverrà, d'applicarsi al Regio Fisco, *D. Pietro di Toledo eod. tit. nell'anno 1532.*

52 Non intervengano, nè siano presenti, nè essi, nè altra persona alli voti di Giudici, *Pram. 37. di D. Peresante de' 25. Giugno 1567. de offic. Magist. Justit.*

Niuno Mastro d'atti, ò Subattuario presuma calsare, nè fare, ò scrivere alcuna nota ne i libri di detta Gran Corte, ò nella margine di quelli per modo alcuno, senza espressa licenza del Regente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, con in-

ter-

corrento dell' Avvocato, e Procuratore Fiscale, *Prat. 20. del R. Ferdinando I. cod. tit. §. 4.*

Il Mastro d'atti della causa, e Scrivano debbiano notificare al Magnifico Percettore de' Proventi di essa Gran Corte senza niuna dilazione subito interposto il decreto, per il quale sarà dichiarato, *nullitatis non subsistere*, sotto pena di pagare de proprio la pena, che doveva pagare il Procuratore, o principale, che propose le nullità, atteso se il decreto sarà da doc. 75. à basso, la pena è di doc. sei, e se sarà sopra li doc. 75. la pena di quello ha proposto detta nullità sarà di docati 12. *Prat. 1. de Procuratoribus del Cardinal Grannola de ultimo Marzo 1574.*

55 L'istesso anco si dispone per detta Prmatica à rispetto di quelli, che dimandano li beneficii, e dopo non si sono serviti di quelli, e non hanno provato cos'alcuna, perche il Procuratore, Curatore, o Tutore, o Sindico paghino la pena di docati dodici, soggiungendo, che se produrranno alcuni testimonii, li quali non deponeranno, o non diranno concludentemente, ovvero se diranno sarà impertinente alla causa, in maniera, che evidentemente parerà ad essa Gran Corte averli prodotti *calumniosè*, il Procuratore deve pagare detta pena, purchè detto Procuratore non abbia il mandato speciale del suo principale, &c.

Mastro d'atti civili di detta Gran Corte.

56 Debbian subito, che per loro sarà presa qualche pleggeria nelle cause criminali, quella notificare alli Mastro d'atti criminali nelle cause, acciò che quelli possano detta pleggeria annotare nel processo di detta causa, secondo l'ordine à loro dato, *Prat. 19. de offic. Magistr. Justitiar. §. 7. del R. Ferdinando I. nell'anno 1481. e di D. Pietro di Toledo nell'anno 1672.*

57 Tutti li Mastro d'atti tanto civili, quanto criminali, in potere de quali vengono processi criminali per via d'appellazione, *sive à definitiva, sive à gravaminibus in procedendo*, siano tenuti ponere in registro tutti quelli, che per detti processi apparirà essere contumaci, o condannati, o nominati essere delinquenti, e malfattori, siccome si fa per altre cause, che si attitano per li criminali in detta Gran Corte, acciò che quando li fanno le perquisizioni de i carcerati quando vengono in mano della Corte, si possa aver notizia de i delitti per poter procedere al debito castigo de' detti delinquenti. E quel Mastro d'atti, che sarà negligente in questo, e fra termine di dieci di dopo, che gli sarà stato presentato il processo, non avrà posto in registro detti delinquenti, perda quella causa, con restituire al Regio Fisco tutti gli emolumenti, che n' avrà avuti, e paghi ancora due ducati di pena per ogni processo, ed altra pena ad arbitrio di detta Gran Corte, detta *Prat. di D. Ferdinando I. e della G. C. della Vicaria nell'anno 1525. §. 11.*

Ogni Mastro d'atti criminale faccia il registro appurato dalle predette cause, che gli verranno per via d'appellazione, il quale s'abbia da intitolare *Registrum appellationum*. Ed i Mastro d'atti civili tutti insieme ne facciano uno delle cause loro, il quale s'abbia da fare per quel Mastro d'atti, che fa il mese, al quale debbano dare ogni dì notamento de i predetti condannati, o altri malfattori fra il detto termine di dieci giorni, *quo elapso*, gli debba registrare in quel medesimo dì, che gli si danno, sotto la pena di due due per ogni volta, che fosse

negligente, o altra ad arbitrio di detta Gran Corte, *d. Prmatica §. 12.*

In qualsivogliano provisioni, che si spediscono per detta Gran Corte debbano tutte essere sottoscritte, e firmate per lo Mastro d'atti *in capite* per nome, e cognome, e trovandosi sottoscritta da Scrivani, che quelli incorrano *in poenam falsi*, o in 59 altra pena riservata ad arbitrio di detta G. C. eccettuando le citazioni de testimonii, e le citazioni, che si fanno alle parti *ad dicendum*, eccettuandone ancora quando il Mastro d'atti *in capite* per qualche necessario impedimento non potesse venire in Vicaria, che in tal caso lo Scrivano, il quale regge la Banca per lui deputato, possa sottoscrivere il suo nome, *d. Prmatic. §. 18.* E di più s'ordina, che dette provisioni si debbiano rubbricare in piedi in somma, ed in sostanza di quel che si contenerà in dette provisioni, *D. Pietro di Toledo in d. Prmatic. §. 31.*

60 Detti Mastro d'atti civili tutti i decreti di tutele, e preambuli preteriti, e futuri abbiano da registrare in un registro, con far menzione se è data la pleggeria, il nome, e cognome del pleggio, ed in potere di chi Mastro d'atti, acciò che *in futurum de facili* se ne possa aver notizia per l'interesse di poveri pupilli, che rimangono, qual registro si abbia da conservare nell'Archivio dove si conservano gli altri alla pena d'un'oncia per ogni volta, e di pagare tutti gl'interessi alla parte, *d. Prmatica §. 21.*

Tutte le pleggerie, che si pigliano per detto Mastro d'atti *ad tempus de concordando partem pro debito, & Fiscum de pana*, ovvero *de se presentando*, e quello finito, e non osservato quello, che si promette, sia tenuto detto Mastro d'atti, finito detto tempo, essere con uno de i Giudici, ed accusare le pene di dette pleggerie, senz'altra requisizione, alla pena di pagare del suo detto pena, o altra riservata ad arbitrio di detta Gran Corte, *d. Prmatic. §. 23.*

62 Tutti i Mastro d'atti civili siano tenuti notificare all'Avvocato Fiscale tutti i processi d'appellazioni criminali, che verranno nella loro Banca il medesimo dì, che si sono presentati, o saltim il dì seguente, *d. Prmatica §. 28.*

Di più detti Mastro d'atti civili, e Subattuarii siano tenuti, e debbano porre in libro, e registrare tutte l'obliganze, che pigliaranno per l'avvenire in 63 questa Magnifica, e Fidelissima Città di Napoli fra tre di, dopo che l'averanno pigliate, e quelle, che si pigliaranno fuori di Napoli per ordine di questa Gran Corte, ed in suo nome le parti à chi spetta, le debbiano far porre in libro, e registrare fra termine d'un mese dopo, che saranno pigliate, altrimenti non abbiano effetto, *d. Prmatica §. 29.*

64 Li Mastro d'atti, e Scrivani nell'ore solite, e consuete si trovino in essa Gran Corte, e prima dell'ora di reggere Corte, *Prat. 17. del R. Ferdinando I. cod. tit. dell'anno 1481.* E che similmente tanto li Mastro d'atti civili, quanto criminali debbano di continuo stare in detto Tribunale, o nelle Banche, e non partirsi da detto Palazzo, mentre ci staranno detti Magnifici Regenti, e Giudici, eccetto se andassero per ordine, e mandato di detta Gran Corte, per negozii di quella, sotto pena di un ducato da essergerli da ciascheduno, che contraverrà ad arbitrio del Regente, e Giudice, *d. Prmatic. ut sup., e di D. Pietro di Toledo dell'anno 1531.* Item, che li Mastro d'atti in capite tanto criminali, come civili si debbano trovare in Vicaria all'ora, che il Sig. Regente esce alla Messa, se non faranno impediti da

- alcuno impedimento, e non si portano finchè non sarà spedita l'udienza, ed i Magnifici Giudici saranno partiti, alla pena di un ducato per uno per ogni volta, che non verranno, o si partiranno, tanto la mattina, quanto la sera; e nondimeno ogni uno sia tenuto tenere alla Banca persona, che possa dar conto, e ricapito a quello, che sarà necessario, §. 3. Item, che detti Mastrid'atti, o loro Scivani ordinarii informati delle cause vengano dal detto Sig. Regente a quell'ora, che avrà finito il mangiare con tutti li processi, che si avranno di commettere, e colle provisioni, che s'avranno da firmare, acciochè si possano spedire, §. 4. Item, che quando si regge Corte, tutti li Mastrid'atti, e Subattuarii, quali non saranno giustamente impediti, debbano salire, e sedere ne i loro luoghi, §. 5. d. G.C. nell'anno 1554.
- 65 Tutte l'obliganze, tanto quelle, che si pigliano dentro Napoli, quanto quelle di fuori nomine M. C. sia tenuto quello, il quale le piglia porle in libro fra il termine di 15. giorni dal giorno, che sarà stata l'obliganza stipulata qui in Napoli, ovvero dal dì, che sarà venuta di fuori alla pena di un' oncia per ciascuna obliganza, o altra pena riservata ad arbitrio di detta G.C., e di pagare tutti li danni, ed interessi alle parti, ed al Reg. Fisico; e dette obliganze se debbano porre in alfabeto in detto libro col nome, e cognome del creditore, e debitori di detta G.C. nell'anno 1554. *Pram. 2. de off. Magist. Justit. §. 11.*
- 66 Niuno di qualsivoglia condizione presuma toccare, nè maneggiare i libri dell'obliganze, nè alcuno di quelli a pena di oncie 25. di carlini, &c. eccettuato ne li Mastrid'atti, alli quali similmente si ordina, sotto pena *de ipso facto* perdere il loro officio, che niuno di loro sotto qualsivoglia questo colore, e causa presuma portare, nè tenere detti libri, nè alcuni di essi fuori del luogo loro; e quello, che corre, e non è compiuto, lo debbano tenere, e non partire dal Banco, che ita avanti al Tribunale di detta G.C., ed i compiuti tenerli, e maneggiarli nella Camera dell'Archivio, e quando occorre scrivere, ed annotare in essi atto alcuno, lo debbano in quel luogo annotare in detti libri sotto detta pena, &c. *D. Ray. de Cardana nell'anno 1516. eod. tit. Pram. 21.*
- 67 Li Mastrid'atti civili debbano tenere tutti i libri in quinterni ben custoditi, e non farli andare per altre mani, che per le loro, o d'alcuni loro Scivani fidati per essi eligendi a volontà, ed intenzione del Regente, e Giudici. *Verum,* che detti Mastrid'atti *principaliter* siano tenuti de' deserti, errori, e colpe, che per quelli Scivani in detti libri si commetteressero, e così ancora debbano *faciliter* conservare tutti i fasci dell'interlocutorie, citazioni, e decreti, che si fanno contro gl'inquisiti, *d. D. Ray. de Cardana loc. cit. m. 2.*
- 68 Detti Mastrid'atti tanto criminali, come civili, e loro Scivani non possano pigliare dagl'inquisiti, nè da querelanti, nè da altri negozianti danari a buon conto, ma solamente farli pagare giorno per giorno gli atti, che ogni dì faranno, e degli atti predetti non possano pigliare se non quel pagamento, che sarà tassato, e notato nella Tavola, e Pandetta, quale debba stare affissa nel Palazzo del Tribunale di questa Gran Corte, *Pram. 22. eod. tit. di d. D. Raymondo di Cardana nell'anno 1519. e di D. Francesco Pacecchi nell'anno 1557. §. 9.*
- 69 Nel portare il processo al Giudice per ispedirlo, nè i detti Mastrid'atti, nè i Scivani, o Subattuarii debbano pigliare cos'alcuna, sotto pena del quadruplo, ed altra ad arbitrio di detta Gran Corte, *d. Pram. §. 6.*
- 70 Siccome è libero a ciascheduno Maestro d'atti pigliare l'obliganze *panes acta Curia*, così anco sia libero a ciascheduno (ad istanza però delle parti) quando saranno liquide, accusare, e dare copia, etiam se saranno pigliate da altri, *d. Pram. §. 11. eod. tit.*
- 71 Sarà ordinato alli Magnifici Mastrid'atti civili, e criminali, Subattuarii di questa G.C. che a rispetto di quelli, che si chiamano, e restano condannati *super tenore instrumenti*, debbano quando loro si dà a fare la citazione fatti dire, e dichiarare da' creditori, che Officio, arte, o esercizio fanno i debitori, e dove abita ciascheduno, e sopra di che massaria, casa, o entrata è stabilito il censo, col nome, e cognome del Notaro, che ha stipulato l'istromento; e quando si hanno da scrivere le pene *in libro inferni*, ed in altri libri facciano notamenti in essi libri di tutte le dette particolarità; e che il medesimo osservino a rispetto delle pene dell'obliganze, e delle pene de' mandati, e delle pleggerie per *Palatium*, ed altre qualsivogliano pene, come per decreto della Regia Camera della Summaria di Diego d'Aldana sotto li 17. Aprile 1592. *Pram. 13. de Actuariis, & Scribis, &c.*
- 72 Detti Mastrid'atti subito, che saranno accusate dalle parti l'obliganze, indennità, seù pleggerie debbano nell'istessa giornata, che si fa detta accusa ponere la pena di quella nel libro chiamato inferno, senza polponere le giornate, sotto pena di falso; nè debbano consignare esecutorio alle parti, se prima non avranno dato notizia al Magnifico Percettore, che lo debbano fare giornata per giornata, o al più al seguente, conforme si vanno ponendo, sotto pena di duc. 50. per ciascheduna volta, ed altre ad arbitrio di essa G.C., oltre la rezezione dell'interesse del Fisico, *Pram. seu Banno 21. di d. G.C. de Actuariis, &c. de' 28. Giugno 1658.*
- 73 Ogni fine di mese debba ciascheduno d'essi portare nota vera, e reale di dette liquidazioni, che sono caccate in detto mese in potere dell'Avvocato Fiscale di Vicaria, ed anche consignarli note di tutte l'altre liquidazioni, del quale vi sia ordine per supplica *de verbo faciendo* nel S.R.C. acciochè non trovandosi fatta la parola fra il termine di quindici giorni, si possa prendere la risoluzione, che paghino in conformità di Reali ordini, e disposizione delle Regie Pramatriche, sotto pena di duc. 50. per ogni volta, che si contraverà, oltre la rezezione de' danni, che ne risultassero al Regio Fisico, *d. Pram. seu Banno §. 43.*
- 74 Li Scivani, e Subattuarii non debbano abitare in casa delli Giudici, nè stare con essi, nè quelli li possano tenere, accid non siano causa di qualche eccesso, e subornazione, *Pram. 37. §. 14. de offic. Magistr. Justit. di D. Perafante de' 25. Giugno 1567.*
- 75 Non ricevano pleggerie li Mastrid'atti civili di quelli, che si esibiscono *de sero*, senza ordine della G.C. *Pram. 18. eod. tit. del Re Ferdinando dell'anno 1481.* E dopo retra la Corte, ovvero la mattina con tempo debbano descrivere nel libro deputato quelli, che sono condannati, e quando quelli compaiono *statim* debbano annotare in margine dov'è scritto il condannato la sua comparizione, ed avanti di chi compare, e detta comparizione *solummodo* si faccia in detta G.C., ovvero nelle case del Regente, e Giudici, e tanto i condannati, come ancora le pene accusate si debbano *propriis manibus* scrivere

- vere in libro per essi Mastri d'atti, ed ogn'uno di loro faccia la sua hebdomada, e così ancora i decreti, e testimonii si scrivano per loro proprie mani, o non per altri, *d. Pram. di D. Ray. de Cardo. eod. tit. §. 2. dell'anno 1519.*
- 76 Nelle cause, che si aggitano in detta G. C., nelle quali si fa menzione, ò si dimandano repulsa, ò beneficii, s'abbia da osservare *ad unguem* la Regia Pramatica circa le pene, ed i Mastri d'atti di dette cause siano obligati darne notizia al Regio Percettore subito elasso il termine, e non dandola siano essi tenuti alla medesima pena, e notificandola abbia la terza parte di detta pena, *d. Pram. 19. §. 20.*
- 77 Tutti gli Attuarii tanto delle cause civili, come criminali debbano registrare tutte le lettere, e commissioni, che si fanno, e spediscono nelle cause, che tengono interesse del Fisco, *quomodocumque*, prima, che si consegnino a chi sono da consegnare, ò s'invisano. E similmente il Conservatore del Sugello non abbia a porre il Sugello di detta G. C. e Giudici in detta lettera, e commissione prima, che siano registrate sotto pena di sospensione d'un mese di loro officio, ed alla pena ad arbitrio del Regente, ò Giudici, *Pram. 19. de Officio Magistrati Justitiarum del Rè Ferdinando I. dell'anno 1481. e di D. Pietro di Toledo dell'anno 1532. §. 6.*
- 78 Debbiano in esecuzione del Capitolo Rè Ferdinando I. posto nelle nuove Pramateche del S. C. ponere nel processo nel principio di esso il nome del Giudice, e delle parti, con espressione della causa di che si fa detto processo, e che tutti l'atti, che si faranno, e continueranno si scrivano allo largo, dichiarando la causa, perche si fa detto atto, ad istanza di chi, quando, ed onde, se per Tribunale, ò in casa si provvede, chi esaminò li testimonii, l'età, officio, che tengono, di che patria, accid di questa maniera si veda il credito, che se le deve dare, e non lasciano di fare le sollemnità, che si ricercano; dichiarando, che questa medesima forma si tenghi in tutti gl'altri Tribunali, e segnalatamente nella Vicaria, *Pram. 8. de Actuariis, Scribis, &c. di D. P. rasante de' 25. Giugno 1566.*
- Pandetta delli Mastri d'atti civili della G.C. della Vicaria della Pram. 5. del Rè Ferdinando I. de' 25. Maggio 1469. videlicet.*
- 79 Accusa di contumacia grano uno.
Quando fù citato civilmente, ò criminalmente, e fù bandito, ò condannato, e dopo si presenta, *Curia pro Tribunali sedente*, ovvero dopo levata Corte, non si paghi cos'alcuna.
Presentazione d'istromenti, e prima citazione, che si fa, accid venghi a rispondere sopra il tenore d'esso, secondo il Rito 166. d'essa Corte, si paghino grana dieci; E se dopo si farà decreto interlocutorio contra detto citato, non comparente in termino, si paghino altre grana dieci.
Per le copie di processi, ed altre scritture da riceverli dagl'atti della Corte, si paghi uno tari per ogni otto carte, secondo le lettere della Regina Giovanna II., qualsivoglia facciata di esse carti contenghi 25. virgoli, ed ogni virgolo contenghi 10. parti.
Presentazione d'istromento, privilegi, e qualsivoglia cautele, che si producano nelle cause, che si agitano nella G. C. etiam si fossero mille, si paghi uno carlino; ma se si presentano solamente due istromenti, privilegi, e cautele, non si paghi cosa alcuna per detta presentata.
Presentata d'istromento di procura, ovvero Sin-

- dicato, non si paghi cos'alcuna.
Pleggeria qualsivoglia si paghi uno carlino.
Composizioni, non si paghi cos'alcuna; mà se il composto vuole le lettere assolutorie, per ragione della composizione, per dette lettere si paghi uno carlino, ed alle volte più, per la gravezza del delitto, per il quale si è fatta la composizione; mà in maniera, che appena qualche volta ascenda il pagamento a due tari, anco se fosse per causa di omicidio.
Cassatura qualsivoglia di Banno, denuncia, ò d'altro, di che si faccia la cassatura dagli atti si paghi uno carlino, nè l'Università paga più, che uno privato.
Rubriche nelle cause ordinarie grana dieci, e nell'extraordinarie da sei oncie a basso grana cinque.
Obliganze, che si fanno *panes acta*, al più si paghino grana cinque.
Decreto sopra gli Tutori da darli a pupilli, ovvero ordinazione di tutela, comunemente si paghino grana dieci; mà per la gravezza della tutela, alle volte si paghino carlini due, alle volte tre, ed alle volte quattro al più.
80 Se alcuno per le cause sudette, più di quanto sopra si contiene, ò in alcuna delle dette estorquirà, ò riceverà, ovvero farà estorquere, ò ricevere, ò lo permetterà, secondo li Capitoli di questo Regno, sia tenuto alla pena del quadruplo, ed altra ad arbitrio, &c. d'esilio, relegazione, &c. altro castigo, secondo l'antica pena; e per *d. Pram. 5. ut supra de Actuariis da d. Rè Ferdinando*, sia imposta la pena di ducati diecimila, e della Regia indignazione.
81 S'offerri la *Pram. dell' Illustre Conte di Benevento de' 13. Maggio del 1605.* colla quale sta proibito, che non si ricevano suppliche, ò comparse contro di persone, che abitano fuori di questa Città, suoi Borghi, e Casali, cioè in altre parti di questo Regno, se dentro la medesima supplica, ò comparsa non sarà espressa la specie del privilegio, per lo quale possa l'Attore tirare il Reo *extra* del proprio domicilio, sotto pena di più al Mastro d'atti di tre anni di sospensione dall'officio, e beneficio; oltre l'altre pene apposte nella detta Pramatica: s'observerà anco questa disposizione dalli Mastri d'atti del S. C. e Mastri d'atti della Vicaria civile, colla medesima pena, e colla nullità degl'atti tutti, *Pram. 81. §. 6. de Officio S. R. C. del Conte di Monte Rè de' 21. Gennaio 1632.*
Mastro d'atti della G.C. della Vicaria Criminale.
82 Siano otto in virtù della *Pram. 7. de Actuariis, Scribis, &c. fol. 33.*
Avvertano tanto li Giudici, quanto li Mastri d'atti, ò loro Scrivani, li quali vanno a pigliare l'informazioni di scrivere li detti de'testimonii, li quali deponono sopra li delitti, intieramente, com'essi testimonii lo deponono, e non dividere dette loro testimonianza, mentre sogliono alcuni dividerli, e solo scrivono quello, che va contro l'inquisiti, ò accusati, ed a favore del Fisco; e se v'è qualche cosa in favore delli Rei lo lasciano di scrivere, il che potrebbe apparire dalle medesime deposizioni. Questo è un grandissimo mal' esempio, e di grande pregiudizio dell'inquisiti, e forse dell'innocenti. Che però per l'avvenire ogni Giudice, Mastro d'atti, ò Scrivano, che andrà a pigliare dette informazioni dentro, ò fuori della Città, riceva, e scriva li detti de'testimonii sopra li delitti intieri, e non diminuiti; di modo, che di quello, che depono,

- meno, ò contra, ò à favore dell'inquisiti, non si lasci cosa alcuna, e chi contravverrà incorra nelle pena ad arbitrio di S.E. *Pram. 7. de Actuariis, Scribis, &c. di Carlo V. §.20. dell'anno 1540. & Pram. 4. de officio Magistrum Justitiarum §.4. fol. 849. e replicata per la pram. 19. eod. tit. di D. Francesco Paecceco nell'anno 1557. §. 27.*
- 85 Non ricevano *extra Bancam* significatorie, nè lettere, nè tampoco fare presentata à pezione, inhibitoria, ò altra scrittura contro il Fisco, ò dove si tratta d'interesse, ò pregiudizio del Fisco, in quelle cause, nelle quali la parte deve personalmente comparire, *Curia pro Tribunali sedente*, ò in presenza del Regente, e Giudice, e di loro ordine, eccettuato però le pezioni di assenza, infermità, e cattività, secondo la forma del Rito di essa G.C. 269. *Pramat. 15. de offic. Magistrum Justitiarum del Re Ferdinando Primo, nell'anno 1481. §.3.4.5. e 6. con ordine della medesima G.C. nell'anno 1554.*
- Dopo retta la Corte, ovvero la mattina con tempo debbiano descrivere nel libro deputato quelli, che sono condannati, e quando quelli compajono, *statim* debbano notare in *marginem*, dov'è scritto il condannato la sua comparizione, ed avanti di chi compare, e detta comparizione si faccia *solummodo* in detta G.C. ovvero nelle case del Regente, e Giudici, e tanto i condannati, come ancora le pene accusate si debbano *propriis manibus* scrivere nel libro per essi Mastri d'atti, ed ogn'uno di loro faccia la sua hebdomada; e così ancora i decreti, e testimoniali li scrivono per loro proprie mani, e non per altri, *Pram. 18. de Offic. Magistrum Justitiarum di D. Raimondo di Cardona nell'anno 1519.*
- Non ricevano comparse, ò suppliche contro di
- 87 persone, che abitano fuori di questa Città, suoi Borghi, e Casali, cioè in altre parti di questo Regno, se dentro la medesima supplica, ò comparso non sarà espresso la specie del Privilegio come s'è detto sopra del Mastro d'atti civile, &c. *d. Prmatica, &c.*
- Non possa, nè debba pigliare querela di parole
- 88 ingiuriose, ò d'altri atti, che non si procede, e pigliandola, non abbia cosa alcuna di cassatura, nè di decreto, anzi sia tenuto ad emenda delle spese fatte, *Pram. 26. §.43. de Offic. Magistrum Justitiarum di D. Perafante de' 22. Settembre 1559.*
- Non diano fede di nessun'atto, nè scrittura del
- 89 Tribunale senza saputa, e licenza del Giudice, ed Avvocato Fiscale di detta G.C. *Pram. 46. eod. tit. del Conte de Miranda de' 20. Agosto 1592. E si conferma per la Pram. 11. de Officialibus, & his, quæ eis prohibentur del Re de' 3. Gennaio 1593.*
- 90 Quando saranno eletti d. Mastri d'atti, ò Scrivani Fiscali per Commissarii per il Regno ad esaminare testimonii, prendere informazioni, ò decidere negozii, giurino, e diano pleggeria primo, che partano, che faranno bene, e fedelmente li negozii, alli quali vanno destinati, e che in tutto osserveranno *la pram. 12. §.8. eod. tit. del Conte de Mida de' 3. Novembre 1593.*
- Non scrivano le condannazioni, e decreti per
- 91 note, ed abbreviature; ma per tutte le lettere, & per *extensum*, e senza rasura, nè emendazione sotto pena del quadruplo di quello, che importarà la pena del Fisco, *d. pram. §. 11.*
- Non cassino le contumacie criminali, nè civili, tanto dal libro de' condannati, quanto dal libro
- 92 dell'Inferno, in virtù di grazia senza essere legittimamente comparso essi contumaci, e debitori personalmente sotto pena di doc. 50. per ogni volta, *pram. 12. de Actuariis, Scribis, & eorum salario, per decreto di essa G.C. de' 14. Novembre 1534.*
- Prima, che si terminino le cause, debbiano portare l'inquisizioni al Magnif. Avvocato de' Poveri, e Procuratore d'essi, *pram. 2. §.6. di D. Pietro di Toledo de' 9. Febbraio 1534.*
- Diano ogni settimana alli Capitani di Guardia, e di Campagna lista firmata di loro mani di tutti
- 94 li contumaci con la giornata, mese, ed anno, e causa della contumacia, e giornata, mese, ed anno, che la consegnano, ed à chi capitano, della quale debbia restare registro in suo potere, e dopo si debbia comprovare col libro de' contumaci, *pramat. 37. de Officio Magistrum Justitiarum di D. Perafante de' 25. Giugno 1567.*
- 95 Nelle cause introdotte nel S. C. per via di reclamazione devono corrispondere al Mastro d'atti di d. S.C. per la metà della mercede, che perviene da detti da farsi, *pramat. 23. eod. tit. di D. Francesco Paecceco nell'anno 1557.*
- 96 La sentenza di forgiudica con tutti l'atti del processo, nelli quali fu fundata si deve riponere nell'istesso giorno, che fu publicata, ovvero al più nel seguente dal Mastro d'atti della causa in presenza del Regente della G.C. coll'intervento dell'Avvocato Fiscale nella cassa deputata, e conservarsi nell'Archivio di detta G.C. con due chiavi, una de quali si debbia tenere per detto Regente, e l'altra per detto Avvocato Fiscale, che faranno *pro tempore*, acciò essendovi dubio, possa prontamente apparere della rettitudine, e validità, ò nullità di detta sentenza, *pramat. unica de sententia forjudicationis di D. Pietro di Toledo de' 26. Agosto 1541.*
- 97 Devono registrare l'appellazioni nel libro, che devono tenere dell'appellazioni, il quale s'abbia da intitolare, *Registrum appellationum, pramat. 19. de offic. Magistrum Justitiarum §.12. del Re Ferdinando Primo nell'anno 1481. e della G.C. nell'anno 1525.*
- Facciano un registro, nel quale si debbano scrivere tutti li contumaci delle Provincie, de' quali ne vengono le note in detta G.C. quale libro deb-
- 98 ba farlo quello Mastro d'atti à chi toccarà fare il mese de' carcerati di detta G.C. talche secondo accaderà mese per mese venire dalle Provincie dette note de' contumaci si debbano scrivere in d. registro avanti, che finisca il mese, alla pena di quattro docati, ò altra riservata ad arbitrio di d. Corte, *d. pram. §. 14.*
- Niuno possa pigliare querele, denuncie, ò informazioni, eccetto che i Mastro d'atti *in capite*, ovvero gli Scrivani ordinarii, li quali sono stati approvati,
- 99 e scritti nella nota nuovamente fatta dal Regente, e Giudici, e che detti Mastri d'atti, e Scrivani debbano di mano propria scrivere dette querele, denuncie, ò informazioni, e non per altri nel libro ordinario, sotto pena d'essere punito di falso, ò altra riservata ad arbitrio di d. G.C. *d. pram. §. 15.*
- 100 Per le giornate vacate nel pigliare l'informazioni *pro Fisco*, non ricevano cosa alcuna, se non quando l'inquisito si componesse colla Corte senza difesa; nel qual caso dev'essere riconosciuto da d. inquisito di sue fatiche, e gli si dà il salario ad arbitrio della G.C. considerandosi le fatiche c'ha patito, e'l tempo, che ha vacato in quelle, e detto pagamento sia moderato, *pram. 22. §. 3. eod. tit. di D. Raimondo di Cardona nell'anno 1519.*
- 101 Le polize dirette al Caresiero per liberare alcuno

cuno carcerato si debbano fare , e consignare *gratis* senza pagare cosa alcuna nè per diritto, nè per beveraggio sotto la pena del quadruplo , ed altra ad arbitrio di d.G.G. d.pramat. §.7.

Pandetta delli Mastri d'atti criminali di detta G.C. in virtù delle sottoscritte prammatiche .

102 Non ardiscano , nè presumano pigliare pagamento alcuno dalle parti offese querelanti per l'efame de' testimonii, che facessero *ad instantiam fisci* sopra le querele, *nec etiam* d'altre provisioni, che si facessero per la Corte , ma che siano pagati dall'inquisito servato il sopradetto ordine, *pram. 22. de offic. Magistrorum Justitiarum §.4. di D. Raimondo di Cardona nell'anno 1519.*

Item, che non debbano pigliare per gli diritti degli atti, che faranno copia, e presentata di scritture, o per qualsivoglia causa più di quello, che di ragione loro compete , ancorche da i litiganti fosse loro dato spontaneamente, alla pena del quadruplo, o d'altra ad arbitrio d'essa G.C. d.Pramat. §.5. dell'anno 1554.

Item , che per portare il processo al Giudice per ispedirlo, nè i detti Mastri d'atti , nè i Subattuarii, nè gli Scrivani debbano pigliar cosa alcuna sotto pena del quadruplo , ed altra ad arbitrio di detta G.C. d.Pramat. §.6.

Item, che similmente per gli decreti, e qualsivoglia ordine, che si faranno per liberare alcuno inquisito, *vel datis, vel non datis defensionibus*, non debbano pigliare cosa alcuna nè per beveraggio, nè per diritto , *d. Pram. §.7.*

Item , che detti Attuarii incontenente, che sono banditi , e condannati i delinguenti inquisiti per qualsivoglia delitto , subito ne debbano dare la copia al Percettore, e Credenziero di d.G.C., e notificarlo all'Avvocato, e Procuratore Fiscale, *Pramat. 20. de Offic. Magistrorum Justitiarum della Cesarea Maestà di Carlo Quinto nell'anno 1529.*

Mastro d'atti del Saero Regio Consiglio.

103 Devono primieramente osservate la Pandetta per l'efazione delli diritti, conforme stà tassata dalla Regia Prammatica *de Offic. S.R. C.* sotto il Governo del Duca d'Alcalà, per decreto del medesimo S.R. C. sotto li 21. Novembre 1574. *tit. 112. fol. 155. qual'è del tenor che siegue.*

In primis per la decretazione di ciascuna supplicazione , dove fossero dimandate robbe , ed altre quantità grana dieci .

Item, per ciascuna citazione , *cum inserto tenore supplicationis*, fuori di Napoli grana dieci, riservato quando fosse tale citazione , che fosse più di due faccie .

Item, per ciascuna citazione , *seu* inibitoria dentro Napoli grana cinque .

Item, per ciascuna procura si pigliarà per lo Mastro d'atti, ed annotata *penes acta* grana cinque, eccetto se andasse fuori della Città di Napoli à pigliar detta procura, e vi si abbia maggior considerazione, secondo la distanza del luogo .

Item , per ciascuna presentata di procura fatta fuori Napoli , ovvero sostituzione , che bisognasse grana dieci .

Item , per la presentata di petizione *contra supplicationem in principio litis* grana dieci .

Item, di risposte, e repliche , che si facessero non debbano pigliare cosa alcuna, *nisi ut supra.*

Item , per ciascuno decreto , che si farà relazione nel S.C. per lo Commissario della causa , cioè , *Ex-*

ceptionibus ad merita reservatis, ovvero *oppositis non obstantibus procedatur*, per ciascuno decreto grana dieci al Mastro d'atti di detta causa .

Item, se occorresse, che si facesse decreto: *Stantibus exceptionibus allegatis per partem adversam in causa non procedatur*, e che tale decreto fosse importate tardi due, e mezzo, e se fosse mediocre tardi uno .

Item, per presentata d'articoli, ed eccezioni grana dieci .

Item, per ciascuna citazione di testimonii, tanto dentro , quanto fuori Napoli grana cinque .

Item , per ciascuna commissione , che si fa fuori di Napoli per esaminare grana dieci .

Item , per l'efame di ciascuno testimonio grana dieci fino al numero di venti articoli, *seu* eccezioni , *verum* dal detto numero in su si abbia da arbitrare più di dette grana dieci .

Item , per ciascuna giornata fuori Napoli , che si vacherà ad esaminare per lo Mastro d'atti, *seu* Scrivano tardi quattro, e mangiare, e bere, e dormire per se, e per lo cavallo , e si paghi l'alloghiero di quello il Mastro d'atti, *seu* lo Scrivano; bensì questo capo non s'osserva, mentre per la *Pramat. 6. de Commissariis, & Exequutoribus* stà tassato per li Mastri d'atti *in capite* del S.C., della Regia Camera , e Vicaria criminale a ragione di ducati due il dì ad istanza del Fisco , e di ducati tre ad istanza di parte .

Item , se occorresse , che per li Mastri d'atti , *seu* Scrivani si esaminassero in un dì trenta testimonii non si possano pigliare più di detti tardi quattro il dì , e dette spese , *ut supra.*

Item, per ciascuna citazione *ad publicandum, ad concludendum, & ad dicendum, & ad allegandum*, tanto dentro , come fuori di Napoli grana cinque .

Item, per ciascuna presentata, tanto d'istromento, quanto di privilegi, ed altre cautele quali si presentano colle copie , si abbiano da pigliare per lo Mastro d'atti grana 10., e sia tenuto a quelle fare la presentata , e collazione .

Item, che i Mastri d'atti, *seu* Scrivani non debbano pigliare cosa alcuna da parte litigante quando vanno à provvedere in casa de' Commissari, nè meno di repliche, ed altri atti, che si facessero, *malè servatur*, dice la margine *in d. Pram. nam recipiunt asses viginti pro accessu Scriba.*

Item, per ciascuna sentenza, e decreto diffinitivo i Mastri d'atti debbono pigliare dalle parti vittoriose *hoc modo videlicet* da cinquanta docati in sessanta, tardi due, e mezzo, e da sessanta fino à ducento, tardi cinque, e da ducento fino a seicento, tardi sette, e mezzo, e da detta somma fino à mille, ed à qualsivoglia somma ascendesse non debbia pigliare più di docati tre , dando la copia di quelle alle parti vittoriose .

Eccettuando da dette sentenze, e decreto quando fossero di gran Baronie, Contadi, ed altri stati, de' quali s'abbia d' avere maggiore considerazione per le parti vittoriose, *& etiam* quando fossero di grande eredità opulente pecuniaria , ascendente al numero di diecimila ducati , che s'abbia ad arbitrare per lo S.C. e suo Presidente .

Item , per ciascuno mandato *de parendo*, e pleggerie *in casu retractationis*, per ciascuno di essi grana dieci .

Eccetto, che se la pleggeria si pigliasse *extra Civitatem*, s'abbia ad avere maggior considerazione .

Item , che i Mastri d'atti non debbano pigliare niente per le presentate di esaminare , che venissero

fero di fuori fatte per cōmissione del Commissario.
Item, per ciascuna presentata di processo d' appellazione grana dieci.

Altre ordinazioni in virtù di altre Reg. Pramate.

104 Li Mastri d'atti del S. C. siccome à ciascheduno di loro spetta, subito fatta la conclusione la debbiano denunciare al Segretario, e quelle faccia scrivere nel medesimo quinterno dopo che saranno fatte, ed intimare frà due giorni, sotto pena di sospensione dall' officio di due mesi per la prima volta, per la seconda d'oncie 25., e per la terza della privazione dell' officio, *pram. 10. de offic. S. R. C. §. 9.*

105 Non approbati dal S. C. non esercitino, mà oggi deve precedere l'esame de *vita, moribus, & perizia*, il che anco si deve osservare nelli Mastri d'atti della G. C. della Vicaria, che similmente si debbiano approvare dal Regente, e Giudici, dopo la presentazione del privilegio della concessione, &c. *Pramat. 24. eod. tit. del Rè Ferdinando Primo.*

106 Ciascheduno di detti Mastri d'atti sotto pena d'oncie due da esiggersi irremissibilmente da ogni controveniente nelle suppliche di gravami, e ricorsi debbiano scrivere, ed annotare li nomi di chi li presenta, *Pramat. 29. eod. tit. per provisione del S. R. C. sotto li 29. Novembre 1550.*

107 Non ricevano suppliche, ò comparse se non saranno sottoscritte dall' Avvocati, sotto pena ad arbitrio, &c. *Pram. 26. §. 3. eod. tit. del Rè Ferd. I.*

108 Fatta la conclusione nella causa, frà otto giorni portino il processo al Giudice della causa, *d. Pramat. §. 4.*

109 Gli atti li componghino li Scrivani matricolati, ed ogni scrittura in fine si sottoscriva dal Mastro d'atti, *d. Pramat. §. 5.*

110 Non facciano rescritti, ò provisioni, ò pure lettere commissionali per esame de' testimoni ad istanza di qualsivoglia persona, senza fare specificatamente menzione, che s'osservi la Regia Prmatica sopra il numero delli testimoni da esaminarsi, *Pram. 48. seu decreto di d. S. C. eod. tit. sotto li 10. Marzo 1659.*

111 Nelle lettere esecutoriali debbiano ponere la clausola ordinata per la *Pram. 45. eod. tit. di D. Pietro di Toledo de' 10. Giugno 1544.* quale clausola è del tenor seguente, v. 2. *Quod quidquid exequetur iam pro debito principali, quam pro expensis debeat annotare in dorso ipsarum litterarum exequutorialium.* Come anco, quando s'avranno da fare esecuzioni contra feudatarii si dovrà ponere questa clausola, cioè: *Dummodo per talem executionem nullo modo inducatur divisio feudi;* Ed osservare il tenore della susseguente Prmatica, *videlicet.*

Debbiano tutti, e singoli Tribunali, Officiali Regii, e qualsivogliano persone di qualsivoglia officio, autorità, e potestà fungente, che tanto ad istanza della Regia Corte per li pagamenti fiscali ordinarii, e straordinarii, donativi, imposizioni, e relevii, quanto di qualsivoglia persona particolare non debbiano eseguire, nè fare esecuzione contra le dette Università, e particolari persone, di quelle, *non solum in bovi domiti*, conforme al Capitolo del Regno, che incomincia: *Pridem*, il quale vogliamo, che invio-

112 labilmente s'osservi, *subtato quovis abusu*; mà in qualsivoglia altra sorte di detto bestame Vaccino, come sono Vacche, Bovi, Genchi, Anecchi, e Vitelli, *etiam*, che il detto bestame Vaccino fosse specialmente obligato à loro creditori, acciochè cessando detta causa d' esecuzione per gli Bovi domiti si

possano lavorare, e coltivare i territorij seminatorii, ed averli abbondanza di vettoaglie, e per gli altri animali Vaccini abbondanza, e grassa di carne comestibile, mà debbiano, e possano eseguire sopra altri beni, ò di persona come meglio potranno, e non si faccia il contrario per quanto s' hà cara la grazia, e servizio de la prefata Regia Maestà, e pena di docati due mila, *Pram. 47. de offic. S. R. C. di Bartolomeo della Cueva de' 18. Aprile 1559.* al che devono avvertire detti Mastri d'atti nell' espedire detti esecutorii in dare l' ordini necessarii in dette lettere esecutoriali, come stà ordinato di sopra.

113 Fatta la conclusione nella causa, portino frà otto giorni il processo della causa al Giudice cartizzato, e numerato dal primo foglio, cioè dalla citazione, ò rescritto sino à detta conclusione, e colla fede del registro, e summarii di ciascheduno atto nella margine, sotto pena di docati sei, *Pramat. 26. §. 4. de offic. S. R. C. del Rè Ferdinando I.*

114 In modo alcuno diano gli processi originali alle parti, ovvero all' Avvocati, e Procuratori, sotto pena d' onze cinquanta d' applicarsi al Regio Fisco; *Pram. 54. eod. tit. di d. S. R. C. sotto li 20. Ap. 1548.*

115 Nelle cause, nelle quali si sono costituiti li Procuratori dalle parti, in conto veruno permettano, che si dimandino, ovvero, che si facciano li beneficii, le repulse, e nominazioni; mà per li medesimi Procuratori, sotto pena di doc. 5. per ciascheduno, d' applicarsi à beneficio del Regio Fisco, *Pramat. 56. eod. tit. di S. R. C. sotto li 9. di Luglio 1551.*

116 Li Scrivani, e quelli, che attitano le cause in detto S. C. in conto veruno ardiscano, nè presumano esaminare testimoni in qualsivoglia causa vertentino in detto S. C. *etiam* di volontà delle parti; anco se fossero Esaminatori, e Scrivani ordinarii di detto S. C. sotto pena d'onze 25. per ciascheduno, e privazione dell' officio, *Pram. 57. eodem tit. detto S. C. sotto li 6. Luglio 1555.*

117 L' Esaminatori del S. C. sono 50., e non li può fare più il Signor Presidente, come per il passato, mentre detta elezione stà riservata à S. M., nè anco li possa fare il Sig. Vecchè: bensì si devono esaminare, ed approvare da d. S. C. *Pram. 69. eod. tit. del Conte di Miranda dell' ultimo di Settembre 1592. con la Real lettera di S. M. delli 6. di Luglio 1592.*

118 Quando si destinano Esecutorii, ò Commissarii, li Mastri d'atti nelle commissioni, ed esecutorii da destinarsi per d. S. C. debbiano ponere nel tenore dell' esecuzione di dette commissioni le sottoscritte parole, cioè: *Mandamus quatenus praesto à te prius Sacramento, quod per te, vel per alium sub spe, vel occasione habendi hanc commissionem aliquid non dedisti, nec intendis aliquid dare, nec aliquis per te, nec promissisti quicquam alicui officiali, vel ejus uxori, vel alteri cuicumque persona, vel sub colore mutui, vel alterius fraudis, nec ante executionem praesentis commissionis, vel post, quodque nihil recipies, etiam à sponte dantibus, vel offerentibus ultra salarium infra scriptum per nos taxatum. Praestitaeque per te fideiussione idonea unciarum quinquaginta de fideliter, & legaliter exercendo eandem commissionem, & infra viginti dies post illius executionem personaliter comparendo in d. S. C. ad dandum computum, & rationem dictae commissionis & illius administrationis, ac de stando ibidem Juricum Fisco, & partibus, & ab inde non descendendo sine licentia, & absolutoria attempta ab eodem S. C.* E secondo detta forma debbiano pigliare idonea

pleg-

pleggeria à loro rifiuto, ed in calce di dette lettere fecutoriali, ò commissionali con loro propria mano annotare, *qualiter præsistum est juramentum, & capta est fidejussio secundum formam Regiæ Præmaticæ*, con ponere il nome proprio, e cognome di esso Mastro d'atti. Ed in conto nessuno spediscano dette commissioni, nè le consegnino alle parti, ovvero le portino, ò mandino à sottoscrivere dalli Regii Commissarii senza essersi tassato prima il salario per l'esecuzione di qualsivoglia commissione, servata la forma della Regia Præmatica del Signor Presidente di detto S. C. ovvero da chi siede da sua parte, e quello descritto in dette lettere Commissionali ed in presenza di detto Sig. Presidente datosi detto giuramento, sotto pena della Real disgrazia, e di docati mille, *Præmat. 60. de Offic. S. R. C. di D. Perafante 22. Settembre 1550. e decreto di detto S. R. C. confermato per Collaterale sotto li 18. Novembre detto.*

119 Mastro d'atti del S. C. e loro Attitanti, e Scrivani, etiam se fossero matricolati, e probati, ed etiam di volontà di esse parti, non s'intromettano ad esaminare testimonii; mà si faccia per l'Esaminatori ordinarii, altrimenti detta esame sia nulla, ed invalida, e come non fatta, *Præmat. 76. eod. tit. del Conte de Lemos de 18. Agosto 1600.*

120 Provisse, che faranno le suppliche delle cause principali, il Mastro d'atti non possa far camminare ad altri atti col Commissario della Causa, nè anche alle semplici citazioni *contra supplicata*, se prima non sarà legitimata la persona dell'attore colla procura legitima; ed essendo pupillo, ò minore colle debite solennità richieste dalle leggi, sotto la pena della sospensione per un'anno, oler la nullità di tutti gli atti, *Præmat. 81. eod. tit. del Conte di Monte R. de 21. Gennaio 1622.*

121 Li Scrivani hanno facultà di stendere li decreti, e liberanze di depositi, non ostante la *Præmat. 76. eod. tit. §. 18.* con che li Mastri d'atti siano obligati delle colpe, ed difetti, che commetteressero detti Scrivani da loro nominati, *Præmat. 18. de Actuariis, Scribis, & eorum salario del Duca di Medina de las Torres de 20. Gennaio 1638.*

122 Dove si tratta di concorso di più creditori sopra d'un Patrimonio, ò eredità, per lo quale s'è venuto ad atto di sequestro di frutti, e di capitale, e di altri beni, in tal calo i depositi, che perverranno da tal sequestro, non si debbano fare di contanti in mano del Mastro d'atti, ò di subì Scrivani; quali tutti si proibiscono di poterli ricevere, sotto pena di sospensione dall'ufficio, e beneficio per un'anno la prima volta, e di due anni la seconda volta, e la terza di privazione dell'ufficio; mà si debbano fare in publico Banco, e commessa la graduazione, e fatto decreto, che si vendano i beni del debitore col prezzo; e non si possa procedere alla liberazione di qualsivoglia deposito per poco, che sia, se prima non saranno intesi tutti li creditori comparssi, nè si possa gratificare un creditore più d'un'altro con liberarli tutti, ò parte del suo credito; nè anche con pleggeria, mà conforme la graduazione, intese le parti, si liberi per decreto il deposito à chi sarà anteriore, ò peggiore, eccetto in caso, che tutti i creditori fussero così d'accordo, *Præmat. 81. §. 19. de Offic. S. R. C. del Conte di Monte R. de 21. Gennaio 1622.*

123 Gli Ebdomadarii, à i quali tocca la lettura delle suppliche, non possono ricevere supplica alcuna, che contenga in se viziatura, ò rasura, ò cassatura di

qualsivoglia parte della supplica, mà debba essere tutta scritta con lettera corrente, ed intelligibile, e questo principalmente si osservi in quelle suppliche, per le quali si dimanda, che come nuova petizione si commetta in Consiglio ad alcuno de' Consiglieri. E similmente, che nella decretazioni, che si faranno in tutte le suppliche per gli Mastri d'atti, non si faccia rasura, nè viziatura alcuna, poiche da simili rasure, e viziature ne nasce manifesta pruova di falsità in pregiudizio delle parti, ed in grandissimo indecòro dell'autorità d'un tanto Tribunale: ed in contrario tutti quei Mastri d'atti Ebdomadarii della loro lettura *insolidum* siano tenuti alla pena di falso stabilita dalle leggi comuni; e però tutti i Mastri d'atti del S. C. al tempo della speranza delle cause debbano avvertire di non ricevere suppliche alcune, ove sia alcuna delle dette rasure, ò viziature: altrimenti sempre, che in futuro quelle apparissero in alcuna suppl. ca, quel Mastro d'atti, in potere del quale, ò di alcuno de' suoi Scrivani si troverà supplica così rasa, cassata, ò viziata, sarà esso tenuto alla detta pena de falso, *d. Præmat. §. 21.*

124 Non debbiano consignare le suppliche lette, ò sottoscritte senza la provvista, e quelle si debbiano presentare l'istesso giorno, ovvero il seguente per l'esecuzione degl' altri ordini; altrimenti non se n'abbia ragione, sotto pena di doc. dodici, oltre altre pene, &c. *Præmat. 86. eod. tit. Decreto dello Spettabile Signor Presidente di d. S. R. C. sotto li 5. Novembre 1642.*

125 Debbian fare libro particolare in quinterno legato, ed abacato in tutti i fogli in forma di libro mercantile, nel quale debbano scrivere, e notare tutte le suppliche, che si presentano dalle parti, tanto se sono di cause principali nuovamente dedotte in giudizio, quanto se sono di cause pendenti in Consiglio, ancochè siano d'appellazioni di decreti interposti in casa da detti Commissarii, ò in Rota, ed ancorche siano d'appellazioni principali, ò d'incidenti della Vicaria, ò d'altri Tribunali inferiori: le quali suppliche non l'abbiano da ricevere se non saranno sottoscritte di propria mano d'un' Avvocato, conforme la *Præmat. del Rè Ferdinando I.* e non di mano aliena, sotto pena di falso à quello che si troverà aver falsificata la mano propria dell'Avvocato, e sotto pena d'un'anno di sospensione dall'affitto, e beneficio al Mastro d'atti, che scientemente averà ricevuta detta supplica colla sottoscrizione così falsificata, *Præmat. 81. eod. tit. §. 1. del Conte di Monte R. de 21. Gennaio 1622.*

126 Dopo lette, e provviste le suppliche dal Presidente in un'altro registro della medesima forma, giornata per giornata nella stessa casa del Presidente si debbano notare tutte colla decretazione, ch' in ciascuna sarà fatta per sommario, come si faceva prima, esponendo il nome dell'Attore, e Reo, e Commissario, *d. Præmat. §. 2.*

127 Nel Sabato d'ogni settimana in presenza del medesimo Presidente i Mastri d'atti, che fanno l'ebdomada debbano fare la spartenza delle suppliche egualmente senza pericolo, della quale se ne debba far libro, ò righe in particolare da conservarsi per lo Presidente, che *pro tempore* sarà, il quale debba sottoscrivere, e firmare di sua propria mano la detta spartenza, giornata per giornata, sotto pena di sospensione d'un'anno al Mastro d'atti, che farà fraude in qualsivoglia modo alla detta spartenza, *d. Præmat. §. 3.*

- 128 La lettura delle suppliche si faccia in presenza del Presidente per gli quattro Mastri d'atti ebdomadarii di quella settimana eliggendi per circolo, secondo la loro anzianità, come anticamente s'osservava: e si proibisce espressamente à tutti gli altri Mastri d'atti, che in detta lettura non si debbiano intromettere, nè vi possano intervenire sotto pena della medesima sospensione d'un'anno à chi contravverrà, *d. Pram. §. 4.*
- 129 Per le suppliche, che si presentano per proseguire il giudizio, non possano ricevere altro diritto di presentata, abastando quel solo diritto, che si è pagato à tempo della lettura, sotto pena d'oncie due à chi contravverrà, *d. Pram. §. 7.*
- 130 Non debbano ricevere scrittura alcuna, che non sia presentata personalmente dal Procuratore della causa, ò dal proprio principale, con esprimere nella presentata il nome, e cognome di quello, che la presenta, e la giornata *per extensum*, e non per abaco, conforme la *Pram. dell' Ill. Conte de Lemos de' 31. Maggio 1613.* e la detta presentata colla giornata si debba fare in ciascheduna scrittura, ancorche siano molte, tutte insieme in un medesimo punto presentate, e non possa fare la detta presentata con abbreviatura, dicendo: *eodem die*. come s'è introdotto da alcun tempo in qua, sotto pena d'oncie 12. per ogni volta, che contravverrà, oltre la pena apposta in *d. Pram. et.* ed in essenza del proprio Mastro d'atti della causa, non sia lecito ad altro Scrivano farvi la presentata nè sopra, nè sotto la comparfa, ò scrittura, che si presenta; mà si debba aspettare, che venghi il detto Mastro d'atti se farà nel Tribunale, ed essendo fuora, quando il negozio non pate dilazione, possa far la presentata nel modo sudetto un'altro Mastro d'atti del medesimo Tribunale, il quale resterà obligato alla medesima osservanza, ed alla medesima pena, *d. Pram. §. 8.*
- 131 Non possano ammettere supplica per via di reclamazione delli Decreti del Consiglio diffinitivi, ò che hanno forza di diffinitivi fatti in Rota, nè anche sotto pretesto, che non sia stata intesa la parte, ò il suo Avvocato, in fino à tanto, che il decreto non averà avuta la sua debita, e total'efecuzione, e tanto meno si debba ammettere dalle sentenze diffinitive, quando la causa è stata posta in nota, e fatta la monizione alla parte nella giornata ordinaria del Commissario, ò pure in giornata straordinaria, quando in quelle sono state intese tutte le parti, essendo questo contra la disposizione delle Pramatiche; ed in caso, che dal Presidente ne fosse ammessa alcuna con decretazione, che *verbum faciat* semplicemente, ò *iterum verbum faciat loco reclamationis*, ò *iterum verbum faciat si non fuit auditus*, ò altra simile il Mastro d'atti della causa non le debba ricevere, nè fare ricevere, nè far porre negli atti, ed in caso, che si trovasse ricevuta, ò la parte la presentasse al Commissario della causa, il Commissario la debba levare dagli atti, e procedere all'efecuzione del decreto, ò sentenza, conforme sarà di giustizia, sotto pena di sospensione dall'ufficio, e beneficio, per tre anni al Mastro d'atti. Ed à rispetto de' crediti interlocutorii, che s'osservi la disposizione della legge commune, cioè, se la gravezza, che s'allega è tale, che si può riparare nella sentenza diffinitiva, in tal caso non si ritardi l'efecuzione, e non s'ammetta supplica in contrario, come stà dichiarato negli altri casi; mà non potendosi riparare nella diffinitiva, si debba ritardare l'efecuzione, ed aspettare l'esito della reclamazione, nella quale, essendo confermato il primo decreto, non resti più luogo allà parte lucumbente di riclamare; restano però salvi gli altri rimedii, che di ragione li spettano, *d. Pram. §. 9.*
- 132 Le suppliche, che si danno, dimandandoli unione delle Rote, non si possano provvedere dal Presidente, ò dal S. C. se prima non procede la debita intimazione della parte, ò colla decretazione nella forma antica, *utraq; pars informet*, ò almeno *intimeatur parti*, segnalando certa giornata per la provvisione, e la parte, che si sentirà gravata dalla provvisione, che si farà dopo dal Presidente, ò dal S. C. non possa impedire con niuna supplica al medesimo Presidente; mà solamente debba aver ricorso da S. E. e dal Regio Consiglio Collaterale. Il medesimo à rispetto delle suppliche, che si danno per mutazione di Commissario, ò d'altro incidente, dopo, che il Presidente averà provveduto, intese le parti una volta §. 11.
- 133 Facciano subito sottoscrivere delli Signori Commissarii delle cause le sentenze del S. C. ed in quelle annotino la letta lata, non ostante, che non li siano stati pagati li diritti di dette sentenze, per la cui consecuzione restino loro sempre salve le ragioni, sotto pena di doc. 24. da eliggerli irremissibilmente delli contravenienti, ed altre riservate al Signor Presidente, *Pram. 86. eod. tit. §. 4. di d. Sig. Presidente delli 5. Novembre 1642.*
- 134 Le sentenze di detto S. C. così sottoscritte, ed annotate le trasmettano al Magnifico Segretario per registrarle; così anco tutte le pleggerie civili, e criminali in efecuzione della Regia Pramatica, nè debbiano consignare l'espéditioni senza averle prima trasmesse à detto Segretario per registrarle, sotto pena di ducati trenta, oltre l'altre contenute in detta Regia Pramatica §. 5.
- 135 Niuno di d. Mastro d'atti possa ricevere, e leggere le suppliche, e memoriali per l'unione delle Rote, ovvero delle Giunte, ò pure per l'intervento di d. Sig. Presidente, fuorchè il Mastro d'atti della causa solamente; sotto pena di doc. 12. oltre altre riservate à d. Sig. Presidente, *d. Pram. §. 6.*
- 136 Quando tra detti Mastro d'atti s'ha da fare l'unione di processi, subito fatta l'elezione dell'ebdomadarii, si faccia con effetto detta unione frà il termine stabilito, altrimenti quel Mastro d'atti per il quale manca di farsi detta unione paghi per la pena ducati sei, e perda detta causa, e sia tenuto di restituire li diritti, che ha ricevuto da principio per detta causa, *d. Pram. §. 7.*
- 137 Tutti li Magnifici Avvocati, Procuratori, Scrivani, Litiganti, e tutti altri, li quali hanno processi in loro potere, debbiano frà dieci giorni restituirli, e consignarli alli Mastro d'atti delle cause, acciò possa averne il conto, ed annotare nel registro per indannità delle parti, sotto pena di docati 12. ed altre riservate à detto Signor Presidente, *d. Pram. §. 8.*
- 138 Tanto li Mastro d'atti, quanto li Scrivani del S. C. li quali hanno esercitato li loro officii in una Banca, quando passano in altra Banca, ovvero ad altro officio debbiano consignare tutti li processi, e scritture alli loro successori per inventario da farsi *ad invicem*, sotto pena di doc. 24. alli contravenienti, *d. Pram. §. 9.*
- 139 Detti Mastro d'atti del S. C. non debbiano tenere nelle loro Banche più di sei Scrivani ordinarii in ciascuna di esse, servata la forma di tanti ordinari delli Spettabili Presidenti, e delle Regie Visita-

- fitazioni; anco in efecuzione delle lettere di Sua Cattolica Maestà; e detti sei Scrivani ordinarii folamente debbiano attendere le cause, ed andare alle case de' Signori Configlieri à provvedere, asportare li processi, e quelli ricevere da dette case, & etiam dalla Camera del Magnif. Segretario quando sono spediti, ed annotare nel libretto di ricevuta di quelli, secondo l'ordine di S.E. e non mandare figliuoli inesperti, ed imperiti à riceverli per evitare tanti errori sotto pena di doc. 12. da essiggerfi oguinamente dal contraveniente, oltre le pene contenute in detti ordini; E d. Mastro d'atti debbano dar nota di d. Scrivani ordinarii frà quattro giorni à d. Segretario del S. C. acciò possano da quello essere notati; e descritti nel libro delli Notamenti del S.C. come furono in quello descritti in tempo della Visita del Signor Francesco Antonio Alarcon. Quale Segretario debbia subito d. nota darla à d. Sign. Presidente, acciò possa averne notizia, altrimenti passato d. termine si proceda all' elezione di quelli dal Sig. Presidente, *d. Pram. §. 10.*
- 140 Non consegnino li processi à percontare ad altre persone, che alli Procuratori noti, e matricolati, sotto pena di doc. 12., ed altre riservate à detto Spettabile Presidente, *d. Pram. §. 11.*
- 141 Non debbiano li Scrivani cofire nelli processi altre scritte nelle quali non farà annotato dal Mastro d'atti il giorno della presentata, sotto pena di doc. 12. e di pagare di proprio à d. Mastro d'atti li diritti di dette scritte presentate, *d. Pram. §. 13.*
- 142 Non debbiano detti Scrivani delle cause tenere in loro potere, e fasciculi le scritte, fedì di credito, sentenze, pleggerie, e fame di testimonii, ed altre scritte di qualsivoglia qualità concernente il loro officio; mà quelle debbiano consignare alli Mastro d'atti delle cause, e cofire nelli processi, e porre in quelli la copia di dette fedì di credito, sotto pena di doc. 24. ed altre riservate à detto Signor Presidente, *d. Pram. §. 14.*
- 143 Debbian tanto li Portieri, quanto li Scrivani, Esaminatori, Mastro d'atti, ed ogn'altro esiggere li loro diritti in conformità della tassa contenuta nella Regia Pandetta affissa nella Camera di detto Magnifico Segretario del S.C. senza lamentazione delle parti, sotto la pena contenuta in quella, ed altre etiam corporali, riservate à detto Signor Presidente, *d. Prmatica §. 17.*
- 144 Tutti li Portieri, Esaminatori, Scrivani, Mastro d'atti, Procuratori, e Mag. Avvocati, quando non saranno legittimamente impediti, debbiano intervenire in detto S. G. dopo compito il Divino Sacrificio, acciò si possa procedere alla pronta spedizione delle cause in efecuzione delle Regie Prmatiche, ed altri ordini, sotto le pene contenute in essi, ed altre riservate à detto Spettabile Presidente, *d. Pram. §. 18.*
- 145 Niuno ardisca d'esercitare l' esercizio di Procuratore nelli Tribunali di questa Fedelissima Città se non farà approbato per d. S.C. secondo la forma della Regia novella Prmatica: nè debbiano li Mastro d'atti, e Scrivani di detti Tribunali quelli ammettere senza detta approbazione, la quale dovrà costare per la fede della matricola di d. Magnifico Segretario del S.C. secondo la forma della Regia Prmatica, e dell'ordini fatti per d. S.C. sotto le pene in quelli contenute; ed altre riservate à detto Spettabile Presidente, *d. Pram. §. 20.*
- 146 Tutte le scritte da presentarsi in avvenire dalle parti, ò dalli Procuratori, ovvero Mag. Avvocati non si presentino nelle Rotè del S.C. in tempo della spedizione delle cause; mà si presentino alli Mastro d'atti delle cause, li quali siano tenuti in quelle annotare il giorno della presentata, secondo la forma data da detta Regia Prmatica, per *extensum*, e dopo cofire nelli processi, ò che si ritrovino in poterè delli Signori Configlieri, ò delli Magnifici Avvocati, ò Procuratori, e non restituirle alli presentati, mà ne faccia copia, e s'intimi all'altra parte, sotto pena la prima volta di doc. 24., la seconda della sospensione dall'officio per un mese, e la terza della privazione dell'officio contro detti Mastro d'atti contravenienti, da eseguirsi irremissibilmente, *d. Pram. §. 21.*
- 147 Onninamente si debbiano esiggere irremissibilmente tutte le pene delle nominazioni, de' Beneficii, Repulse, Nove convenzioni, sodistazzioni, pleggerie incusate, suppli che sorrettizie, ed obrettizie, e tutte altre pene imposte, come comandano le Regie Prmatiche, Decreto di detto S. C. ed ordinazioni delli Spettabili Presidenti *pro tempore*. E però li Mastro d'atti di detto S.C. debbiano subito dare nota di dette pene incorse al Magnifico Segretario del S. C. acciò si possa dal medesimo procedere all'elazione di quelle, sotto pena di docati 12. oltre l'altre contenute in dette Prmatiche, decreti, ed ordini, *d. Pram. §. 23.*
- 148 Non facciano patti con li litiganti di certa quantità per li diritti dell'atti da farsi, *Pram. 25. de Officialibus, & his, qua eis prohibeantur §. 28. del Conte di Castrillo delli 30. Aprile 1655.*
- 149 Debbian scrivere in dorso di qualsivoglia atto la quantità delli diritti, che ricevono, sotto pena del quadruplo, *d. Pram. §. 29.*
- 150 Sottoscrivano di loro mano d. Mastro d'atti le citazioni, mandati, lettere eiecutoriali, pleggerie, e sentenze, commissioni, e presentate di scritte, che si faranno avanti di loro, sotto pena per la prima volta di doc. 12., la 2. di doc. 24., e la 3. della privazione dell'officio, *Pram. 12. §. 12. eod. tit. del Conte di Miranda delli 3. Novembre 1592. e d. Pram. 25. §. 30.*
- 151 Le copie di scritte, che occorrono presentarsi negl'atti, se la parte à chi appartiene, ò suo Procuratore, Sindico, Attore, Tutore, Curatore, ò Amministratore non saranno presenti, ò almeno non faranno richiesti, non si debbiano comprobare con l'originali; altrimenti detta comprobazione sia nulla, ed invalida, e di niuna forza, ed essi Mastro d'atti incorrano nella pena di sospensione dall'officio per quattro mesi, e di più siano obligati di pagare l'interesse alla parte, *Pram. 26. eod. tit. del Rè Ferdinando I.*
- 152 Li Regii Portieri siano tenuti l'istesso giorno, ò il seguente riferire al Mastro d'atti l'intimazioni da essi fatte alle parti, con riferire l'ora dell'intimazione fatta, e li nomi delle persone, alle quali s'è fatta l'intimazione, quando personalmente non si ritrovaranno li principali, se la causa si agitarà per li Procuratori, e se si farà *domi*, si debbia esprimere il nome della persona alla quale fà fatta, e dalli Mastro d'atti si debbia detta relazione scrivere negli atti, sotto pena della privazione dell'officio, *Pram. 28. §. 3. eod. tit. del Rè Ferdinando I. e del Duca d'Alcalá à 22. Novembre 1537.*
- 153 L'obliganze fatte *panes acta* del d. S.C. ò da farsi, si debbiano subito, che saranno stipulate annotare, e scrivere nel Quinterno da conservarsi in casa di detto Sig. Presidente, sotto pena della privazione dell'

- dell'ufficio, *Pram. 48. eod. tit. del d. S.C. sotto li 10. Marzo 1519.*
- 154 L'art coli, è eccezioni dopo, che saranno presentati, ed in essi farà annotata la giornata di detta presentata, non si debbiano più restituire, è vero accomodare alle parti, è loro Procuratori, sotto pena d'oncie 25. Fisco, &c. *Pram. 6. Decreto del S.R.C. 51. eod. tit. sotto li 22. Settembre 1523.*
- 155 Le repulse, beneficii, e nominazioni di testimoni da farsi dalle parti, è loro Procuratori, è dimandarli nelle cause di detto S.C. non si debbiano ricevere dalli Mastrid'atti se non saranno fatti, e dimandati semplicemente, è senza la clausola (*si eis indigent*) è altro imbrogliamento di parole, sotto pena d'onze due per ciascheduna volta di contravvenzione, *Pram. 62. è Decreto di d.S.C. eod. tit. de' 18. Dicembre 1578.*
- 156 Li voti de' Signori Consiglieri tanto prima, quanto dopo la sentenza fatta, non li debbiano pubblicare ad alcuno, sotto pena della privazione dell'ufficio, ed altra ad arbitrio di S.M. *Iram. 17. del Re Ferdinando I. eod. tit.*
- 157 Li Mastrid'atti, e Portieri del S.R.C. devono essere riconosciuti dal Sig. Presidente di d. S. R. C. e non da altro Giudice, come attesta il Reg. Rovito sopra la *Pram. 28. de offic. S.R.C. portato dal Reg. Sanfelice. nell' addit. alla sua pratt. alla sect. 3. nu. 9.*
- Mastro d'atti del Commissario Generale di Campagna.*
- 158 Non ricevano cos alcuna per il *Jus sigilli* da ponesi in qualsivoglia scrittura, ed il Commissario predetto così faccia osservare, *Pram. 25. de offic. & his. etc. §. 42. del Conte di Castrillo de' 30. Aprile 1655.*
- 159 Siano idonei, come ricercano le Pramate, nè possano guadagnare salario Regio, e detto officio si venda ad estinto di candela nella Regia Camera, *Pram. 14. §. 15. de offic. Secretarii di d. Conte di Castrillo de' 30. Aprile 1655.*
- 160 Li Scrivani di detti Mastrid'atti si devono nominare per il Commissario, e concorrendo le qualità, che si ricercano nelli Scrivani della G.C. si devono approvare dal S.C. *d. Pram. &c.*
- Del Mastro d'atti del Regente della G.C. della Vicaria.*
- 161 L'ufficio del Mastro d'atti dello Spett. Regente della G.C. della Vicaria si venda, ed in quanto all'esercizio di quello non si deve detto Mastro d'atti inferire nell'altri negozii, che toccano alli Mastrid'atti di detto Tribunale della G.C., bensì li diritti, che averà d'effigere per le materie, che passano per sua mano, osservi la Pandetta della Vicaria, *Pram. 52. de officio Magistrum Justitiarum §. 2. di S.M. de 8. Dicembre. 1621.*
- Altre annotazioni, ed avvertimenti intorno alli Mastrid'atti, e loro officio.*
- 162 Benche li Mastrid'atti de *Jure communi* debbiano essere annali, questo però non procede se ogni anno avranno dato il sindacato, e conto della loro amministrazione, perche all'ora possano continuare in detto luogo per più anni, *Rovito. sopra la Pram. 5. de offic. Jud. & alior. Official.*
- 163 Avvengache li Mastrid'atti in Regno pigliano le pleggerie a loro riscò, e pericolo, ed essi si hanno in luogo di pleggi, perche fatta la discussione coll'obligati, e ritrovati quelli falliti, per azione subsidiaria sono tenuti a pagare la quantità pleggiata, e quello, che contiene, e dipende dalla pleggeria, come per la *Pram. 15. de Aduariis, Rovit. decis. 82.* Possono per ricevere dette pleggerie dimandare, ed effigere con sicura coscienza il pagamento à loro arbitrio, moderatamente però, secondo il dittame della propria coscienza, come lo discetta, e risolve il *Reg. de Marinis nella quotid. resolut. lib. 2. cap. 7. per totum.*
- 164 A rispetto di quello s'è detto, che sono tenuti li Mastrid'atti annotare nel Quinterno deputato tutti gli atti, che giornalmente accascano da farsi, non s'intende degli atti, che si fogliano scrivere nelli processi, e che riguardano li processi di quelle cause, che si attitano nella Corte, perche quelle restano in detti processi; ma s'intende dell'atti, che occorrono, e riguardano cose di verse, come procure, obliganze, proventi; bensì nel libretto dell'obliganze si notano l'obliganze, nel libretto delle procure si scrivono le procure, & sic de singulis, *Caravit. sopra il rito 24. nu. 1.*
- 165 Il Mastro d'atti, mentre s'include, e calca sotto nome d'ufficiale, per il rito della G.C. 255. si può anco de *Jure* allegare per sospetto, come dice *Batt. nella l. apertissimi §. sapè C. de judic.* ed à rispetto di dette sospezioni s'osserva in pratica, che il Giudice senza scritto s'informa della causa della sospezione, e ritrovala vere, provvede di altro Mastro d'atti non sospetto alle parti; e benche basterebbe il solo giuramento della parte, che l'allega per sospetto, si ricerca però sempre qualche causa per rimuoverli, quantunque non debbia essere tanto urgente, il che resta ad arbitrio del Giudice, come nota *Caravit. sopra d. rit. n. 7. & 8.*
- 166 Devono li Mastrid'atti dare sindacato, che benche il Rito della G. C. 295. non nè fa particolare menzione, tuttavia virtualmente si comprendono, perche detto Rito parla di qualsivoglia ufficiale, sotto il cui nome vengono anco li Mastrid'atti, e si rimette ciò al Capitolo del Regno, che incomincia. *Item quod predicti officiales justitiarum, & Capitanei*, nel quale espressamente si ordina, che l'Attuarii siano annali, e stiano al sindacato, come si ha anche de *Jure*, per il Testo nella l. 2. C. de assesi, e così s'osserva da per tutto, fuorchè il Mastro d'atti del Sacro Consiglio, della Reg. Camera della Summaria, e della Gran Corte della Vicaria, li quali sono perpetui, come lo porta *Caravita sopra d. Rito 295. num. 19.*

Dell'Auditori delle Regie Audienze Provinciali per quello concerne il loro ufficio, e quello devono osservare in conformità delle Regie Pramate. Cap. 23.

S O M M A R I O.

- Auditori delle Regie Audienze Provinciali, benche anticamente non effigevano salario di giornate quando uscivano per le Provincie, oggi se li deve, e tassa, n. 1.*
- Auditori, Presidi, ed Avvocati fiscali non possano uscire dalla residenza senza espresso ordine di S. E. il che si limita, &c. n. 2.*
- Auditori, ed Avvoc. fiscale non possano tenere in casa Soldati, nè Algozini, o il Boja per loro servizii, n. 3.*
- Auditori non possano concedere familiarità, n. 4.*
- Auditori non possano pigliare per forza animali per loro servizio, se non col competente salario, e quali forte d'animali, n. 5.*
- Auditori quando sono discordi ne' voti nelle cause criminali, non possano provvedere, &c., ma darne avviso à S. E. quando nelle cause civili si suole eleggere l'Avvocato fiscale, n. 6.*
- Auditori non possano ricevere cos alcuna, oltre il salario, e ritardandosi le cause, che deve fare l'Av-*

- vocato, è Procuratore fiscale, n. 7.
- Cause, liti, processi, e atti si spediscano tutte nel Tribunale, e Banca della R. Audienza, e non in casa, e quelle, dove entra interesse del Fisco si spediscano con l'intervento dell'Avvocato, è Procuratore Fiscale, num. 8.*
- Auditori non ostante l'impedimento del Preside devono unirsi per decidere le cause, inteso il Fisco, n. 9.*
- Auditori, ed Avvocati Fiscali quando possano andare di persona a pigliare l'informazione, e come devono far pagare le giornate, n. 10.*
- Auditori quanto tempo devono assistere al Tribunale, n. 11.*
- Officiali non possano partirsi dall'ufficio sino alla venuta del successore, quantunque sia finito il tempo, &c. n. 12.*
- Auditori, quando sono due, che devono uscire, che devono osservare, n. 13.*
- Governo si faccia secondo il solito, e che devono osservare l'Auditori, e Presidi, n. 14.*
- Decreto di tortura nelle R. Audienza si facciano almeno con due Auditori, e come si devono eseguire, n. 15.*
- Auditor più antico deve provvedere, e decretare i memoriali, e petizioni, e discrepando si deve osservare quello concluderà la maggior parte, n. 16.*
- Soldati di Campagna, e altri servienti dell'Audienza non servano gli Auditori, Preside, è Fiscale, n. 17.*
- Auditori nel passaggio per le Terre non possano ricevere spese, nè anco per un dì, n. 18.*
- Auditori, e Fiscali quando usciranno per la Provincia non si debbano intramettere in altro, che in quello, che gli è stato commesso, &c. n. 19.*
- Auditori non possano dare tortura fuori del Trib. n. 20.*
- Auditor è Preside, è Fiscale quando andrà per la Provincia di chi Assuario, è Scriv. si deve servire, n. 21.*
- Auditori, quali decreti non possano fare intorno l'obbligo pœnes acta, &c. n. 22.*
- Officiali di qualsivoglia officio, quali regali possano ricevere, &c. n. 23.*
- 1 **A**nticamente l'Auditori delle Reg. Audienze Provinciali, come parimente il Preside, ed Avvocati Fiscali non potevano eleggere cosa alcuna per le giornate, che vacavano, quando uscivano dalla residenza, tanto se erano mandati ad istanza, e per servizio di Corte, quante ad istanza di parte; mà che fossero stati contenti del salario ordinario loro costituito per l'amministrazione della giustizia nelle Provincie commesseli, acciò non ricevano premio da quello, che sono obbligati, sotto pena della privazione dell'officio, dell'esilio per due anni, e del quadruplo, per la *Pram. 2. de Commissariis, & Exequutorib. §. 9. di D. Gio. Marriguez de' 26. Ottobre 1558.* Oggi però questo s'è stato corrotto per la *Pra. 6. di d. tit. del Conte de Lemos de' 31. Ottobre 1600.* nella quale li stà tassato il salario di doc. trè quando vanno *pro Fisco*, e doc. quattro quando vanno ad istanza di parti.
- 2 Non devono partire dalla loro residenza, e dal Tribunale, dove devono assistere col Preside, e dimorare continuamente, amministrando complemento di giustizia ad ogn'uno, nè partirsi, e scorre la Provincia separatamente, come hanno fatto per l'addietro, in detrimento de' Popoli, e mal' amministrazione della giustizia, fuorchè quando parerà altrimenti à d. Preside, e tutta l'Audienza, per la sudetta *Pram. 2. §. 10. di d. D. Gio. Marriguez*; anzi oggi tanto d. Auditori quanto il Preside della Provincia, e l'Avvocato Fiscale non possano uscire dal Tribunale, scorrendo per le Provincie, senza espressa ordine di S. E. etiam, che avessero da uscire per

- commissione del S. R. C. e della Regia Camera della Summaria, è G. C. della Vicaria. Bensì occorrendo negozio tanto urgente, che non si possa aspettare detto ordine, comunicandosi il caso con tutto il Tribunale, e concludendosi, che convenga non aspettarlo, possa il Ministro à chi è commesso, uscire fuora per d. causa *tantum*; con che debba subito la d. Regia Audienza dare à d. Eccellenza avviso del caso, e delle ragioni, che l'hanno mossa ad inviare detto Auditore, è Fiscale, acciò si possa provvedere, come conviene, sotto pena, *ipso jure incurrenda*, senz'altra dichiarazione della sospensione dell' officio per sei mesi, e di più debba perdere le giornate per esso vacate, così ad istanza del Fisco, come anco delle parti, dalle quali non le possa dimandare, nè ricevere, *etiam à sponte dantibus*, quel che avesse ricevuto per d. giornate, e debba restituirlo, *l'razz. 10. §. 1. de offic. Judicum, & aliorum Officialium del d. Conte de Lemos de' 31. Maggio 1616.*
- 3 Non possano tenere in casa Soldati, Algozini, nè il Boja per loro servizio, nè d. Auditori, nè l'Avvocato Fiscale, *l'ram. 4. de offic. Justitiarii, & bis, qua totid. &c. di D. Pietro di Toledo de' 19. Marzo 1547. nella margine, &c. per decreto de' 5. Aprile 1596. in Cur. 1. fol. 32.*
- 4 Non possano concedere lettere di familiarità, *d. Pram. §. 2. nella margine, per decreto de' 30. Luglio 1558. in Cur. 1. fol. 10.*
- 5 Non possano ricevere bestie per forza, nè in tempo di dimora, nè cavalcando per le Provincie, tanto per andare à cavallo, quanto per portare vittovaglie, è altri pesi, se non col competente salario, e che dette bestie siano à d. uso destinate, e solite affittarsi, *d. Pram. 4. §. 5.*
- 6 Quando sono discordi, e discrepanti nelli voti nelle cause criminali, dove entra tortura, è altri casi di simile importanza, non debbiano procedere alla determinazione di quelle, nascendoci detta discrepanza; mà debbiano avvisare, e dare particolare avviso del caso à S. E. perche sel' ordinarà quello s'averà da eseguire, sotto pena della Real disgrazia, *Pram. 5. di d. tit. di P. Card. Seguat. de' 13. Ottobre 1554.* E quando sono trè discordi nelle cause civili, si suole eleggere l'Avvocato Fiscale, *17. Decembre in Cur. Hydr. 1. fol. 113. & 123. nella margine di d. Pra.*
- 7 Non possano dimandare, nè ricevere per qualsivoglia sentenza, è decreto da farsi da essi, nè per loro imposizione di mano, anco nelle cause di remissione d'inquisiti, qualche salario, emolumento, lucro, è sportule; mà siano contenti del salario stabiliti dalla Regia Corte, e l'Avvocato, e Procuratore Fiscale abbiano cura, perche per cause di detti emolumenti levati non si ritardino l'espedizioni delle cause, e vedendole ritardare, siano tenuti farne relazione al Sig. Vicerè, sotto pena della privazione dell'officio, ed altre riservate, &c. *Pram. 6. §. 22. de offic. Justitiarii, & bis, qua totid. d. Card. Seguat. de' 31. Gennaio 1555.* Nè tampoco possano esigere diritto alcuno per le relazioni, che faranno à S. E. così delli negozii civili, come criminali, nè anco per li decreti, che alcuno *gandeat guidatico, vel indultu*, non ostante qualsivoglia consuetudine, che vi fosse in contrario, *pram. 10. §. 20. de offic. Judicum, & aliorum Officialium di d. Conte di Lemos de' 31. Maggio 1616.*
- 8 Non possano tanto l'Auditori, quanto li Presidi in conto veruno spedire le cause, liti, processi, è atti in casa, mà tutte le cause si spediscano nel Tribunale,

- nale, e Banca di essa Regia Audienza, ed in quelle cause, che in qualche modo toccano il Regio Fisco, intendano in tutte l'Avvocato, e Procuratore Fiscale, e tutte le cause, e tutti li decreti tanto interlocutorii, quanto definitivi, e tutte le proviste, nelle quali in qualche modo si può trattare d'interesse del Fisco, si spediscano con l'intervento, ed intelligenza di d. Avvocato, e Procuratore Fiscale, e facendosi il contrario, tutti l'atti, decreti, e proviste siano *ipso Jure ipsoq; facto* nulli, e di niuno valore, e momenti, *d. Pram. 6. §. 23. de officio Justitiarum, & his, que tota, di d. Card. Segunt. de' 31. Gennaio 1655.*
- 9 Non ostante l'impedimento del Preside devono l'Auditori unirsi nel Tribunale per le cause da decidersi, inteso il Fisco, *Pram. 7. di d. tit. in margine, di D. Perafante de' 24. Luglio 1563.*
- 10 Non devono, così l'Auditori, come l'Avvocato Fiscale andare di persona a pigliare informazioni in virtù di memoriali, o lettere, o capi, nelli quali si commette da S. E. o altri Superiori, che ne pigliano informazione, o informarsi del contenuto in quelli, ma mandare altri ad eseguirlo, eccetto quando negli ordini si dirà, che si ci mandi l'Auditore, o il Fiscale: nè debbano far pagare le giornate, che in ciò vengano dal Reg. Fisco, fuorché quando si specificasse in detti ordini, o veramente quando costasse pienamente essere poveri; ma le facciano pagare da quelli, ad istanza di chi sono le lettere, memoriali, o capi, *Pram. 8. di d. tit. del Duca de' 22. Ottobre 1616.*
- 11 Devono assistere nel Tribunale più delle tre ore, ad istanza del Preside, *Pram. 14. de offic. S. R. C. nella margine del Re Ferdinando de' 27. Giugno 1547. in Cur. 2. fol. 104. & in Cur. Hydr. fol. 44. eod. tit.*
- 12 Tanto l'Auditori, quanto l'Avvocato Fiscale delle Reg. Audienze, ed ogni altro Officiale Regio, o Baronale delle Città, Terre, e luoghi delle Provincie del presente Regno deputato all'amministrazione della giustizia, non possano partirsi dal luogo nel quale furono deputati, sino alla venuta del Successore in detto officio, etiam che sia finito il tempo, al quale era deputato, fuorché quando avesse ottenuto licenza dal Sign. Vicere in scriptis per qualche giusta causa, altrimenti incorra *ipso Jure* nella pena dell'inabilità ed esercitare simili officii, non ostante qualsivoglia privilegio, o consuetudine in contrario, *pram. 9. de offic. Judicum, & aliorum Officialium di D. Perafante de' 10. Maggio 1568.*
- 13 Quando sono due Auditori nel Tribunale, che devono uscire per la Provincia, uno deve uscire, e l'altro restare, e se non convengono fra di loro chi di essi debba uscire prima, o dopo, lo determini il Preside, considerando la qualità, ed urgenza de' negozii con le circostanze, che vi concorrono, e quando parte l'Auditore per servizio impostoli, debba lasciare tutti i processi, ed informazioni, che si trovasse: o in suo potere al Mastro d'atti di detta Regia Audienza, perche si possa in quelle cause procedere durante la sua assenza, per altro, a chi si commetteranno, *pramat. 10. §. 2. di d. tit. del Conte de Lemos de' 31. Maggio 1616.*
- 14 Nelle Città, o Terre, nelle quali risiede l'Audienza si faccia il governo secondo il solito, ed essendo consueto, che vi assista, ed intervenga il Preside, o un Auditore, si osservi detto solito; però, che il d. Preside, o Auditore non possa farsi pagare più, che una giornata sola, che farà quella, nella quale si fa l'atto della elezione, nè possa pigliare altro sotto qualsivoglia colore, *d. Pram. §. 10.*
- 15 Li decreti di tortura nelle dette Reg. Audienze si facciano almeno con due Auditori, quali si sottoscrivano, altrimenti siano nulli, ed invalidi, *d. Pram. §. 22. quali decreti fatti la mattina, si eseguano la sera 22. Novembre 1607. Cur. Hydr. e non si notificchino, nè si dia appellazione senza rescritto, 29. Aprile 1616. in Cur. Calabr. 2. fol. 161. et.*
- 16 I memoriali, e petizioni, che si leggeranno nelle dette Regie Audienze si debbano provvedere, e decretare per l'Auditore più antico in Banca, e se gli altri compagni discreparanno, si debba provvedere, ed eseguire quello, che concluderà la maggior parte, *d. Pram. §. 23.*
- 17 Gli Auditori, Preside, e Fiscale non si servano in conto alcuno di Soldati in campagna, o altri servienti dell'Audienza per gli servizii proprii, ma quelli lascino attendere al servizio, al quale sono obligati, e destinati, *d. Pram. §. 29.*
- 18 Nel passaggio per le Terre della Provincia non abbiano d'avere, nè dimandare alle Terre per dove passeranno, o staranno per coia alcuna le spese nè per un dì, nè per una sera, quando vengano per le Città, Terre, e luoghi predetti tanto di Demanio, quanto di Baroni, e che le Terre non possano loro dare dette spese, e quello, che contravverrà, tanto dette Terre, come d. Officiali, ogni volta cascarà alla pena di ducati mille, ed altra ad arbitrio di S. E. *pram. 1. de offic. Justitiarum di D. Pietro di Toledo de' 31. Ottobre 1532.*
- 19 Quando alcuno degli Auditori, o Fiscali uscirà dal Tribunale per alcuno negozio, non si debba intromettere in altro, che in quello, che gli è stato commesso, e per lo quale è uscito; però quando occorresse alcuno caso grave nel luogo, dove si ritrovasse l'istesso Auditore, o Fiscale, e detto caso non soffrisse dilazione, potrà provvedere quello, che sarà necessario per presentaneo rimedio del caso, non procedendo ad altro atto, con che subito dia avviso del tutto all'Audienza, dalla quale averà d'aspettare l'ordine di quel che averà da fare; però se il negozio ancorché grave, patisse dilazione, non faccia altro, che avvisare il Tribunale, ed aspettare la risoluzione, *d. Pram. 10. §. 28. di d. Conte di Lemos.*
- 20 Non possano dare tortura fuori del Tribunale, *pram. 1. in margine dal §. 22. della Pram. di Carlo V. de quaestionibus.*
- 21 Quando andrà per la Provincia il Preside, o alcuno Auditore, o Fiscale, etiam per commissione del Collaterale, o di altri Tribunali, non si possa servire di altro Attuario, o Scrivano, se non di quelli della Regia Audienza, *d. pra. 10. §. 35. di d. Conte di Lemos.*
- 22 Non possano fare decreti, proviste, o altra qualsivoglia ordinazione in scriptis, ovvero *oretenus*, quod *prossit a cautione per debitorem de solvendo debitum, & penam supersedeatur in accusando obligationes*, quando venit, & cessit dies solutionis, sotto pena d'onze cento, alla quale sono anco tenuti li Mastri d'atti, e Scrivani, che li scrivono, o firmano in piedi detti decreti, e s'intende non solo dell'obliganze stipulate nel Tribunale della G. C. ma anco in qualsivoglia Tribunale, e Corte, così di questa fidelissima Città di Napoli, come di tutto il Regno, e così si debbia osservare tanto per detti Auditori di Provincie, quanto per altri qualsivogliano Giudici, ed Officiali del Regno, *pram. de offic. Justitiarum del Conte de Miranda de' 21. Marzo 1587.*
- 23 Non possano così li Presidi, come l'Auditori delle Provincie, Capitanei, Assessori, Mastro d'atti, e tutti

tutti altri Officiali delle Provincie ricevere in nome di donazioni, ò donativi direttamente, ò indirettamente, in publico, ò in segreto dall'Università, nell'entrare, uscire, ò durante l'officio, qualivoglia quantità di denari, argento, ò oro, mà solo l'escultenta, e poculenta, che si possano consumare in pochi giorni, sotto pena del quadruplo, cioè il simpto all'Università, ed il triplo al Regio Fisco, e che quelli dell'Università, che intervengono in d. donazione siano tenuti di pagare altrettanto alla Regia Corte, *pram. 4. di D. Pietro di Toledo de' 19. Marzo 1547.*

Delle Regie Audienze Provinciali, sopra di quello devono osservare in conformità delle Regie Pramateche, Cap. 24.

S O M M A R I O .

- Regie Audienze non concedano licenze d'armi, n. 1.
- Regie Audienze non possano mandare Commissarii ad imponere gabelle all'Università senza saputa di Sua Eccellenza, n. 2.
- Regie Audienze non facciano lettere ortatoriali all'officiali Ecclesiastici, &c. n. 3.
- Regie Audienze come si devono mandare ad invicem le note de' contumaci, e come devono procedere contro di quelli, n. 4.
- Regie Audienze come si devono regolare nelle composizioni, e remissioni, n. 5.
- Regie Audienze come si devono regolare nel mandare ad esaminare li testimonii delle parti nelle cause civili, n. 6.
- Regie Audienze non si devono regolare nelle commutazioni delle pene corporali con le pecuniarie, n. 7.
- Regie Audienze come si devono astenere di ricevere in loro potere quantità alcuna delli proventi, ò composizioni, &c. n. 8.
- Regie Audienze come devono fare le remissioni dell'inquisiti, n. 9.
- Regie Audienze come devono deputare li commissarii generali, n. 10.
- Regie Audienze come devono regolarli nell'osservanza dell'ordini di S. E. diretti all'Audienza sola, e come quando sono diretti al Preside solo, n. 11.
- Regie Audienze non possano mandare per commissarii persona, che sia parente sino al terzo grado di qualche Auditore, Preside, ò Fiscale, n. 12.
- Composizioni così civili, come criminali non si possano spedire dal Preside solo, n. 13.
- Carceri dell'Audienze, e de' Capitani Regii si devono visitare ogni Sabato, n. 14.
- Accordii di Carcerati per le Galere non si possano fare senza espresso ordine di S. E. n. 15.
- Composizioni delli Capitani demaniali si devono devotare all'Audienze ogni quattro mesi, n. 16.
- Composizioni quando si possano fare dalle Regie Audienze, e di che sorte di delitti, n. 17.
- Delegazioni alle Regie Audienze, ò Giudici, quando si deve interpretare ordinaria, e quãdo delegata, n. 18.
- Morte di Capitano, ò Giudice, ò Asseffore Regio si deve avvisare à S. E. n. 19.
- Consultore quando si può assumere dal Capitano, e se deve dare pleggeria, n. 20.
- Procuratore Fiscale non deve intervenire quando si votano le Cause, n. 21.
- Ordini di S. E. si devono far noti à tutti gli Auditori, e Fiscali, e si devono registrare, n. 22.
- Relazione in virtù d'ordine di S. E. come deve farsi, num. 23.
- Variatione delle parti in Vicaria si deve proseguire, altrimenti, &c. n. 24.

- Auditori, ò Fiscali non possano pigliare pagamento alcuno per li testimonii, che esaminano nella residenza, num. 25.
 - Carcerati, che si mandano colla catena devono essere provisti di denari bastanti per essi, e per li Soldati, num. 26.
 - Presidi di quali cause devono dare findicato, nu. 27.
 - Commissarii in quali cause si devono spedire à spese del Fisco, nu. 28.
 - Capitani demaniali, e Baronali di quali delitti devono dar avviso alle Regie Audienze, nu. 29.
 - Dispacci diretti al Preside, ò alla Reg. Audienza quando si possano aprire in Tribunale, e da chi, &c. nu. 30.
 - Reg. Audienza quãdo può habilitare il carcerato à pleggeria, non ostante il ricorso del Fiscale in Vic. nu. 31.
 - Giornate vacate prò Fisco da chi si devono pagare, e come, num. 32.
 - Preceutori non si devono molestare dalle Reg. Audienze, ed in occasione di delitto che devono osservare, n. 33.
 - Sindacato dell'Auditori in che forma si deve dare, &c. num. 34.
 - Pandetta si deve osservare nel pagamento del portello, & Jus delle carceri, nu. 35.
 - Casi nelli quali si può procedere ad modum belli, n. 36.
 - Ripartimento de i taglioni, come si deve osservare trà il Capitano, e Soldati, num. 37.
 - Ripetizione di testimonii quando si deve fare nelli casi, che si procede ad modum belli, num. 38.
 - Processi di condannati ad modum belli si devono mandare in Vicaria giuntamente colli carcerati, nu. 39.
 - Preside quando procede ad modum belli, con qualivoti deve procedere, num. 40.
 - Regia Audienza quando, e come può procedere nelle cause coll' autorità del Preside in causa di morte, ò assenza del detto, num. 41.
 - Voti quando saranno gli Auditori discordi, da chi si devono registrare, num. 42.
 - Commissioni generali prò capiendis obligationibus quando si possano dare, num. 43.
 - Commissarii à visitare le taverne, Mastrigistrati, ò Totri non si possono mandare dall'Audienze, &c. num. 44.
 - Provisioni supersefforiali come si devono osservare dall'officiali sudditi, &c. num. 45.
 - Processi finiti da Commissarii di campagna, ò Giudice delegato, si devono mandare in Vicaria, num. 46.
 - Perquisizioni quando si possano dare, num. 47.
 - Dottore quando vada per Commissario, come se li devono pagare le giornate, num. 48.
 - Funicelle di testimonii non si possano dare da Delegati colle preeminenze, num. 49.
 - Salarii de' Commissarii Criminali quando si devono pagare dall'inquisiti, num. 50.
 - Guidatico come s'intende, &c. num. 51.
 - Guidatico quando si può concedere, e quando si può prorogare, num. 52.
 - Guidatico come si deve osservare, &c. num. 53.
 - Remissioni di cause alli Baroni, come si devono osservare, num. 54.
 - Dottori si possano esaminare dalle Regie Audienza ad officii Baronali, e quali sorte d'officii, num. 55.
 - Alguerii, ò Nunzii devono essere eletti di certo numero coll'intervento dell'Avvocato Fiscale, e che sappiano leggere, num. 56.
1. **N** On concedano licenze d' armi per la Provincia, se non alle persone, che attualmente servono, e che attualmente andranno in persecuzione de' Fuorasciti, in esecuzione della *pram. 41. de armis del March. de los Velez de' 28. Febrero 1680.*, e della *pram.*

- Pram. 10. de offic. Judicum §. 89. del Conte de Lemos de 31. Maggio 1616.*, e che dette licenze si concedano per il Secretario Provinciale, *pram. 12. de offic. Secretarii, seu à libellis del Conte de Monte Rey de 15. Giugno 1631.*
- 2 Non possano mandare Commissarii ad imporre gabelle all'Università, *in consulto pro Rege* nel Colaterale, *pram. 8. de Commissar. & Exequut. del Conte de Lemos de 26. Maggio 1613.*
 - 3 Non facciano lettere ortoratorie all' Officiali Ecclesiastici, che esercitano giurisdizioni contro li Laici, ma facciano relazione à S.E. *pram. 3. de Jurisdictionibus invicem, &c. in margine di D. Perafante de 20. Dicembre 1566.*
 - 4 Ogni sei mesi si mandino *ad invicem* nota di tutti contumaci, che in ciascheduna d'esse saranno l'un'all'altra, e così continuare da sei in sei mesi, ed alla G.C. della Vicaria ogni quattro mesi, e così osserverà anco la d. G. C. della Vicaria ogni sei mesi in mandare la nota de' suoi contumaci, e quelli, che avranno notati in d. note, ed avranno notizia, che alcuni di essi siano nelle loro Provincie, usaranno ogni diligenza d'averli nelle mani, ed avendo fatto alcuno delitto in esse, procederanno contro di loro à quanto sarà di giustizia, con voto, e parere di Regii Auditori, per quello, ch'avranno commesso, e non venendo ad essere di giustizia, condannati à pena di morte per quello, ch'averanno delinquito in d. loro giurisdizione, e loro restasse luogo d'altra pena, ò liberazione, li deteneranno carcerati sotto buona, e cauta custodia, e subito ne diano avviso à S.E. acciò si possa ordinare quello, ch'avranno d'eguire, e non libereranno carcerato alcuno in d. Regie Audienze, senza prima riconoscere dette note de' contumaci dell'altre Audienze, e trovarlo annotato in quelle, lo atestino, e similmente ne diano avviso, *pram. 3. §. 3. de emptione, & venditione di D. Perafante de 10. Luglio 1564.*
 - 5 Non possano le Regie Audienze, e Capitanei Regii fare composizioni, se non sotto certa, e moderata quantità, in maniera, che non si riservi la moderazione da farsi dopo dal Preside, nè dalle medesime Audienze, ò Capitanei, nè si possa fare remissione alcuna, senza special mandato in *scriptis* di S.E. *pram. 4. §. 3. de offic. Justit., & his, quæ toti, &c. di D. Pietro di Toledo de 19. Marzo 1547.*
 - 6 Quando s' hà da mandare ad esaminare li testimoni delle parti nelle cause, che in esse vertono, devono mandare li Mastro d'atti, ovvero il Mastro d'atti della causa, e non mandare altro Commissario con d. Mastro d'atti, affincbe sopra ciò non siano gravate le parti nelle spese, purchè non li paga à dette Regie Audienze per qualche giustissima, e legittima causa di doverci mandare altro con detto Esaminatore, ed in d. caso, non possano mandare se non un Dottore, e con quella minore spesa, che si potrà, *d. pram. §. 6.*
 - 7 Non commutino le pene corporali con le pecuniarie, e nelli casi permessi le debbiano fare nel Tribunale con la presenza, ed intervento dell'Avvocato Fiscale, ed in presenza del Mastro di Camera, e del Mastro d'atti, altrimenti fatte, siano *ipso Jure, ipsoque facto*, nulle, ed invalide. *pram. 6. §. 20. di d. tit. del Car. Segunt. de 31. Gennaio 1555.*
 - 8 Non possano li Presidi, ed Auditori nel tempo del loro officio ricevere qualche quantità delli proventi, ò composizioni fatte, ò da farsi, sotto qualsivoglia questo colore; ma debbiano pervenire nelle mani, e potere del Regio Mastro di Camera, e se il Preside, Auditore, ò altro Officiale li toccherà, ò riceverà, ovvero non permetteranno, che pervenghino in potere di d. Mastro di Camera, siano tenuti di restituirli de proprio alla Regia Corte se frà otto giorni non ne faranno avvifato S.E. *d. pram. §. 21.*
 - 9 Non rimettano li Presidi, ed Auditori l'inquisiti, ò contumaci, nè possano trattare della loro remissione, se non saranno li principali inquisiti, ò contumaci compariti personalmente, e purgata la loro contumacia, si tratti la loro remissione, *ut Juris est.*
 - 10 Et acciò si moderi la frequenza de' Commissarii, si ordinato, che il Preside, ò Auditori non possano deputare, ò mandare Commissarii generali, quando occorrerà di mandare *extra locum*, e si mandino persone idonee, letterate, ed in quanto alli Commissarii dell' esazione delle pene contumaciali civili, ò criminali, si spedischino con l'intervento, e volontà dell'Avvocato Fiscale, e Mastro di Camera per l'interesse della Regia Corte, senza salario, ò pagamento alcuno; ma si conceda *gratis* à persone idonee, ed abili, le quali debbiano osservare l'istruzioni della G. C., ma la copia si debbia dare à peso dell'Avvocati Fiscali, e Mastro di Camera, *d. pram. §. 25.*
 - 11 Gli ordini di S.E. che contengono negozii di giustizia, diretti all'Audienze, devono li Presidi comunicarli all'Auditori, e con li voti, e pareri delli medesimi abbiano da provvedere, e determinare quanto si ordina in dette lettere, *pram. 7. §. 2. di d. tit. di D. Perafante de 24. Luglio 1563.* Ben. 1, quando si mandaranno lettere, ed ordini *beno directi* al Preside, l'abbia à comunicare con gli Auditori, come à lui parerà conveniente, e se per caso il Governatore predetto fosse assente dall'Audienza, tutti gli ordini, che da S.E. saranno inviati diretti alla Reg. Audienza *tantum*, li possano Auditori aprire, e provvedere à quanto si scriverà, à talche si faccia con ogni brevità il Reg. servizio, *alla giustizia*; ma se fossero diretti solo al Preside non debbano aprirli, ma mandarli al d. Preside, dove si troverà, *incontinente*, che le riceveranno, *d. pram. §. 3.*
 - 12 Non mandino per Commissario per qualsivoglia nozio civile, ò criminale niuna persona, che sia parente dentro il terzo grado *inclusivè* di alcuno delli Auditori, Presidi, ò Fiscale del Tribunale, *pram. 14. §. 12. de offic. Secretarii, seu à libellis del Conte de Castrillo de 30. Aprile 1655.*
 - 13 Tutte le commissioni così civili, come criminali, tanto ad istanza del Fisco, quanto di parte non si debbano provvedere, nè spedire dal Preside solo, nè si debbano firmare dagli Auditori, e Fiscale in bianco; ma si debba proporre dal Preside, ò dal Fisco, ò dal Commissario del negozio il caso, e la persona del Commissario, e quello che sarà concluso per la maggior parte, inteso il Fisco, quando ci averà interesse, si debba puntualmente eseguire, *pram. 10. §. 7. de offic. Judic. & aliorum offic. del Conte de Lemos de 31. Maggio 1616.*
 - 14 Ogni Sabato, tenghino pensiero di visitare le carceri, ed ancora d'inviare un'Auditore à visitare quelle de i Capitanei Regii, che saranno nella Città, ò Terra dove risiede l'Audienza, il quale peso si ripartirà trà gli Auditori in giro, ò per settimana, ò per mese, come dal Preside sarà ordinato, e se il dì del Sabato sarà feriato, la visita si debba fare nel giorno giuridico prossimo precedente al Sabato, *d. pram. §. 9.*

- 15 Non facciano le Regie Audienze accordii di carcerati per lo servizio delle Regie Galere senza espresso ordine di S. E., e facendoli siano di niuno valore, *d. Pram. §. 11.*
- 16 Debbono le dette Regie Audienze comandare à i Capitani delle Città, e Terre demaniali, ch'ogni quattro mesi, in fine di essi loro debbano mandare nota distinta di tutte le composizioni, che hanno fatte in detti quattrimestre, con sottoscrizione ancora del Giudice, ò assessore suo, a finche si sappia se hanno ecceduto gli ordini, e trovando la Regia Audienza, che non gli abbia osservati, nè debba dare incontinente avviso à S. E., acciochè possa provvederci come conviene, *d. Pram. §. 12.*
- 17 Dette Regie Audienze, e Governatori, ò Capitani Regii non possano fare composizioni ne i casi, ne i quali verria ad imponersi pena di morte naturale, ò civile, mutilazione di membro, ò di Galera, ò altre corporis afflictiva, mà solamente nelle pene d'esilio semplice, precedendo remissione di parte, sotto pena, che detta composizione sia *ipso Jure nulla*; E'l Governatore, Auditore, Capitani, e Giudici, che vi consentiranno, siano *ipso Jure* inabilitati à poter esercitare altri officii Regii, oltre d'incorrere ancora in altra pena, etiam corporale, riservata ad arbitrio di S. E. *d. Pram. §. 13.*
- 18 Se bene è molto chiaro per disposizione di ragione, che quando da S. E. tanto per lettere particolare di scrittorio, quanto per lettere della Reg. Cancellaria si commette alla Regia Audienza, ò ad altro Giudice alcuno negozio, il quale senz'altra sua commissione spetta per sua natura à detta Regia Audienza, ò Giudice, non si gli dà delegazione alcuna, essendo detto ordine solamente eccitativo della giurisdizione ordinaria; eccetto quando espressamente se gli dice, che proceda come Delegato: Pure, perche alle volte s'è dubitato di questo, si è per detti Giudici sinistramente interpretato, che detto rescritto importi delegazione, acciochè *in futurum* si levi questa, ancorche vana dubitazione, si dichiara, che in tal commissione debba procedere come ordinario, e non come delegato, ammettendo tutte l'appellazioni, inhibitioni, ò altre provisioni, che sopra detto negozio gli saranno fatte da' Tribunali superiori, annullando, ed invalidando *ipso Jure, ipsoque facto*, tutto quello, che fosse fatto per via di delegazione, *d. Pramatica §. 14.*
- 19 Quando occorrerà la morte di alcuno Capitano, ò Giudice, ò Assessore Regio in alcuna Provincia del Regno, il Preside, ed in sua essenza l'Audienza ne debba dare incontinente l'avviso à S. E. e trantanto se sarà morto il Capitano, il Giudice eserciterà l'uno, e l'altro officio fin'ad altro ordine di S. E., e se per contrario morirà il Giudice, possa il Capitano assumere un Consultore ordinario de i luoghi vicini, il quale debba dare pleggeria di stare à sindacato, ed in effetto darlo *pro rata temporis* di sua amministrazione, *d. Pram. §. 15.* E morendo il Capitano, ò Assessore Baronale non possano eleggere il successore, *ibidem in margine.*
- 20 Il Procuratore Fiscale non possa, nè debba star presente à tempo, che si voteranno le cause nelle Regie Audienze, osservandosi in esse qualche s'osserva nella G. G. della Vicaria, non ostante qualsivoglia consuetudine, ò ordine spedito in contrario, &c. *d. Pram. §. 16.*
- 21 Essendo conveniente, che si abbia notizia da tutti gli Auditori, e Fiscali delle Regie Audienze di tutti gli ordini Regii, che s'inviano da S. E., e suo Collateral Consiglio, acciochè possano quelli osservare, ed eseguire, come conviene, s'ordina à i Presidi delle Provincie, che ricevendoli, quanto prima li debbano aprire, e leggere in piena Banca, con farli registrare in registro ò publico, ò segreto, conforme parerà, che convenga alla materia, che contengono, ed in assenza del Preside, così lo debba inviolabilmente eseguire il più antico Auditore, *d. Pra. §. 17.*
- 22 Quando avranno à fare alcuna relazione per virtù d'ordini di S. E. la facciano per informazione, e processi, che à quel tempo si trovaranno fatti, e non per gli ordini predetti, ne pigliaranno informazione di nuovo, non ostante, che in quelli si dica, *che ve ne informiate, e ne facciate relazione*, attento, che non per questo intende detta Eccellenza, che si pigli di nuovo informazione, che s'informino degl'atti, e processi fino à quel tempo fatti, *Pram. 3. §. 2. de relationibus causarum di D. L'erassante de' 29. Novembre 1565.* Avvertendo però se in essa si manca à farli alcuna diligenza, acciochè veduto il tutto si possa da detta Eccellenza, e Regio Collateral Consiglio ordinare quello, che parerà conveniente, *d. Pram. §. 18. del Conte de Lemos de offic. Judicum, & aliorum officialium de' 31. Maggio 1616.* E se alle volte per S. E. ò per lo Regio Collateral Consiglio si dimanderà ad alcuna delle dette Regie Audienze relazione di negozii, de i quali altre volte detta Audienza l'abbia fatta, non la faccia di nuovo; mà che non ostante detto ordine, debba la Regia Audienza procedere nel negozio, eccetto se nell'ordine, per lo quale si dimanda relazione di nuovo, si dica espressamente, che in vii, non ostante, che altre volte l'abbia fatta, *d. Pram. del Conte de Lemos §. 19.*
- 24 Quando occorrerà nelle cause criminali vertenti nella Regia Audienza di variare alcune parti in Vicaria, la detta Regia Audienza debba prefiggere alla parte variante termine competente à procurare la trasmissione degl'atti, e quello elasso possa procedere nella causa, non ostante la detta variazione, *d. Pram. §. 20.*
- 25 Quando nelle cause civili, ò criminali, che si agitano nelle Regie Audienze si esaminaranno alcuni testimoni per gli Auditori, ò Fiscali negli stessi luoghi dove ritiene la Regia Audienza nel Tribunale, ò nelle loro case, non debbano pigliare pagamento alcuno, *d. Pram. §. 25.*
- 26 A tempo, che si mandarà alla Vicaria la catena de i carcerati, il Mastro di Camera dell'Audienza, che la manda debba precisamente provvedere di denari bastanti, e necessarii, non solo per lo bisogno de' carcerati, mà ancora de' soldati, che l'accompagnano, acciochè l'Università dove alloggianno, non siano obligate à dare alloggiamento, ò altro, *d. Pra. §. 27.*, e le lettere patenti si debbiano sottoscrivere dal Tribunale, *d. Pram. §. in margine de' 6. Gennaio 1601. in Cur. cap. 2. fol. 39.*
- 27 I Presidi delle Provincie, ed Auditori siano obligati à tempo, che daranno il loro sindacato, di darlo ancora di tutto quello, che avranno fatto, così come Capitani à guerra, come Commissarii delegati, ed ancora di tutte l'altre commissioni, che avranno esercitato per ordine di S. E. ò di qualsivoglia altro Tribunale. Ed il medesimo si ordina à rispetto di tutti i Capitani, ed assessori Regii, *d. Pram. §. 30.*
- 28 Dette Regie Audienze anderanno con molto riguardo à non spedire Commissarii à spese del Fisco, se non in casi ardui, e necessarii, e quando le parti non

non potranno pagarli, ed in fine dell'anno mandino in potere del C. rospatto Segretario del presente Regno nota particolare di quelli, che avranno mandati colle cause, che l'hanno mosse, incarricando loro ancora, che mirino *etiam* di spedirne ad istanza delle stesse parti, quando si potrà scusare, acciochè siano i litiganti gravati il meno, che si può, *d. Pram. §. 37.* E sempre, che li dimanda, paghi, purchè non sia povero, *ibidem in margine de' 7. Marzo 1606. in Cur. Cal. 1. fol. 116. & 22. Ottobre 1616. in Cur. Princip. Citr. 1. fol. 5.*

29 Dette Regie Audienze non facciano ordine à i Capitani Demaniali, nè meno Baronali, che loro inviano nota de i delitti gravi, che succedono in detti luoghi, non intromettendosi nelle cause predette se non in caso d'aggravio, eccetto quando parerà loro di far'ordine, che diano avviso de' furti, e rompimenti di strada publica, che succedessero ne i loro territorii, ò di alcuna comitiva, che andasse armando per la campagna; nel qual caso siano detti Capitani obligati à darne loro avviso, acciochè possano darci il rimedio conveniente, *d. Pram. §. 38.*

30 Li dispacci, che verranno diretti al Preside, ò alla Regia Audienza, essendo assente il Preside, si debbiano aprire in Tribunale per l' Auditore più antico, ed in tal caso debba mandare in esecuzione quel tanto, che conteneranno detti dispacci, acciochè non si ritardi, eccetto, se le cose contenute fossero tali, che spettassero al Preside solo; nel qual caso se gli debbano inviare subito, ò avvisarglielo, e conservarlo per lo suo ritorno, conforme parerà, che ricerchi la materia, *d. Pram. §. 39.*

31 Quando parerà al Fiscale dell' Audienze dimandare ricorso d'alcuno aggravio, che pretende avere ricevuto dall' Audienza, detto ricorso debba dimandare in Vicaria, & interim si debba soprasedere; però, parendo all' Audienza, possa abilitare l' Inquisito con pleggeria, *d. Pram. §. 40.*

32 Le giornate, che vacaranno *pro fisco*, i Presidi, Auditori, e Fiscali si paghino per il Mastro di Camera, tassandosi prima per tutto il Tribunale, conforme la *pram.* non ostante qualsivoglia ordine in contrario; però si ordina al Preside, e Fiscale, che ogni sei mesi mandi al Segretario del Regno la nota delle quantità, che per dette cause sono state spese, *d. Pram. 41.*

33 Dette Regie Audienze non s' intromettano con Percettori, mà li lasciano esercitare i loro officii, dando loro per l' esecuzione delle loro commissioni tutto l' ajuto, e favore, che sarà necessario, e se vedranno, che nell' esercizio di esse si portino male, ne potranno dare avviso à S. E. perche si possa dare il rimedio conveniente. Però se detti Percettori delinquessero in cose non concernenti il loro officio, possa la Regia Audienza pigliarne informazione, e ce la debba inviare; e se fosse il delitto così grave, che importasse pena di morte naturale, ò civile, ò di galera, ò di relegazione, possa ancora l' Audienza assicurarsi delle loro persone, ò con carcere, ò con pleggeria, come le parerà, *d. Pram. §. 42.*

34 Il sindacato degli Auditori si dia in questo modo, che dov'è costume, che l' Università eliggano i Sindicatori si osservi detto costume, e degli aggravii, che faranno detti Sindicatori nell' interlocutorie; si appelli all' Audienze, però l' appellazione, per la definitiva venghi alla Gran Corte della Vicaria, non essendo conveniente, che gli Auditori giudichino il loro compagno, essendo per ordinario trà loro al-

can' affetto, ò d' amore, ò d' odio, ed occorrendo molte volte di trattarsi di cose fatte dal Sindicato in compagnia degli altri Auditori, che avriano da censurare, e giudicare quel, ch'eglino stessi hanno fatto. E nell' Audienze, nelle quali non s' usa d' eliggerli Sindicatori dell' Università, mà si suole immediatamente dare il sindacato à gl' altri Auditori, vuole S. E. che l' Auditore successore pigli il sindacato del predecessore, acciochè cessino tutti gl' inconvenienti predetti, *d. Pram. §. 43.*

35 Tutte le Regie Audienze nel pagamento del portello, e *Jus* delle carceri debbano far' osservare la Pandetta, che forsi ci sarà, e non essendoci Pandetta, debbano osservare quella della G. C. della Vicaria, *d. Pram. §. 44.*

Non facciano Banni per le cose dell' Annona, *d. Pram. §. 46. in marg. de' 12. Marzo 1612. in cur. 1. c. fol. 43.*

Del procedere ad modum belli.

36 Quando si dà potestà a' Presidi, e Regie Audienze di procedere *ad modum belli*, non possano, nè debbano procedere in detta forma se non ne i casi seguenti, v. 3.

1 Ne i furti, che si commettono in strada publica, & in campagna.

2 Gl' incendi di case, e pagliari, dentro ò fuori de' luoghi abitati, come di selve, di boschi, di seminati, ò di vittovaglie riposte nell' arie, purchè siano fatte appensatamente, e non casuali.

3 Ricatti, ancorche non essati con effetto, e purchè si sia venuto ad atto di sequestrare la persona in parte remota, asportandola de loco ad locum.

4 L' armare per la campagna con arme proibite à modo di Frorasciti in comitiva, numero di quattro persone almeno, quando però col detto armare commetteranno delitto, ancorche per primo non si trovassero inquisiti di altro delitto, etiam, che non siano pigliati in flagranti colle dette armi, così s' armaranno dentro, come fuori di strada.

5 I ratti violenti fatti in campagna à danno di qualsivoglia condizione.

6 I delitti, che si commettono modo piratico in mare.

7 Coprendo in tutti i pred. casi, etiam i complici.

8 Il furto di due porci da nove uomini armati si comprende. 27. di Maggio 1607. in Cur. 1. Princ. Citr. fol. in margine di d. Pram. §. 48. Ed occorrendo altri casi per gravi, che siano, si proceda ordinariamente; però parendo al Preside, ed all' Audienza, che siano delitti di mal' esempio, e che meritino rigore straordinario, ne diano avviso à S. E. acciochè si possa loro concedere delegazione, e dar potestà di procedere *ad modum belli* §. 49.

37 Per lo ripartimento de i taglioni trà il Capitano, e Soldati di campagna ne i casi, che si guadagnano, se ne darà avviso à S. E. accio possa ordinar quello, che meglio li parerà, *d. Pram. §. 50.* E l' armi, vestii, cavalli, e denari sono di quelli, che li pigliano. 22. Maggio 1577. in Cur. 1. cap. fol. 48. in margine di d. §.

38 Quando le dette Regie Audienze, ò uno degli Auditori procedano *ad modum belli*, ò per delegazione, debbano ripetere i testimoni esaminati contro gl' inquisiti, che non gli vorranno dare per ripetiti, non ostante qualsivoglia osservanza, e stilo, che vi fosse in contrario. Dichiarando però, che quando ci sarà la confessione del Reo legitimamente fatta, non sia necessaria altra repetizione di testimoni, mà solamente si debba dare il termine *adversus confessionem*, *d. Pram. §. 51.*

39 Quan-

39 Quando le dette Regie Audienze mandaranno colle catene in Vicaria alcuni condannati *ad modum belli*, ò per delegazione, debbano ancora mandare i processi originali, ò copie di essi, e non i notamenti, e sentenze sole; Avvertendo, che stà ordinato à detta Vicaria, che quando non viene il processo, mandi subito Commissario à spese de i Mastro d'atti di dette Regie Audienze per pigliar la copia di detti procelli, *d. Pram. §. 52.*

40 Quando è concesso al Preside di procedere *ad modum belli* in alcuna causa, ò per gli ordini generali, ò per commissione particolare, ritrovandosi nell' Audienza, debba procedere con voto, e parere degli Auditori tutti, inteso il Fiscale; e quando sarà fuori in campagna, sempre quando uscirà per simile effetto porti con se un' Auditore, *d. Pram. §. 53.*

41 Morendo il Preside, ò partendosi dall' esercizio di suo officio, s' egli avrà da S. E. commissione di procedere *ad modum belli*, l' Audienza ce ne dia avviso à detta Eccellenza, acciochè la possa concedere, parendoli l' istessa potestà; e tratanto mentre da S. E. si farà risposta, possa l' Audienza sola continuare il modo stesso di procedere conforme all' autorità, che teneva il Preside, acciochè non si ritardi il corso de i negozii, con che non siano meno di due Auditori. E quando si è data la potestà predetta al Preside, ò all' Audienza per certo tempo limitato, e passato detto tempo, stà ordinato, che nelle cose cominciate, *etiam* senz' altra prorogazione, possano seguire, e procedere, e finire, *etiam* all' esecuzione di detti negozii, detta *Pram. §. 54.*

Sino quò intorno al procedere ad modum belli.

42 Debbono fare un libro de' voti, quando saranno gli Auditori discordi, notando il parere di ciascheduno, quale libro si scriva per l' Auditore più nuovo, e si tenga segreto, *d. Pram. §. 45.*

43 Dette Regie Audienze non debbano dare commissioni generali, *pro capiendis obligationibus nomine ipsius Regie Audientia*, nelle Città, e Terre Regie, Baronali della sua Provincia, eccetto in caso particolare, quando alcuna parte ne farà istanza, *d. Pram. §. 46.*

44 Detti Presidi, e Regie Audienze non possano senza particolare licenza di S. E. mandar commissarii à visitar le Città, e Terre della Provincia per sapere se tengono in ordine le Taverne, e li Mastroggiurati, ò Torri, *d. Pram. §. 47.*

45 A rispetto delle provisioni superfefforiali, che fanno la G. C. della Vicaria, e le Regie Audienze, ed altri Tribunali superiori à i Tribunali, e Giudici à loro subordinati, provvedendo, che vengano gl' atti, e per tanti giorni soprasedano in procedere; la quale provisione quanto è santa, e necessaria per riconoscere gli aggravii, così è perniciofa, quando si abusa, poiche si è veduto dilatarli anni, non che mesi i negozii con simili ordini; si ordina, e comanda, che dopo, che sarà spedita una volta tal provisione, con venendo spedirne altra, che qualche volta è necessaria per non averli potuto spedire il negozio per le giuste occupazioni del Giudice, ò Tribunale, al quale sono venuti gli atti, non si debba spedire, se non facendo menzione, che è la seconda, ò terza; e perche non si possano usare le fraudi, che si sogliono usare dalle parti, si comanda, che non si spediscano l' altre superfefforie, se non nell' istessa Banca, nella quale fù fatta la prima; e venendo l' altre superfefforie, ò non facendo menzione delle anteriori, ò per altra Banca, il Giudice, ò Tribunale

inferiore non sia obligato ad ubbidirle, anzi possa, e debba passar avanti, non ostante dette seconde superfefforie, e l' istesso si osservi nella Regia Camera della Summaria, *d. Pram. §. 55.* E perche l' istesso effetto di dilazione partoriscono le provisioni, che dal Regio Collateral Consiglio, ò da altri Tribunali superiori si spediscono, ordinando, che il Tribunale, ò Giudice subordinato faccia relazione d' alcuno negozio, che facilmente s' ottiene più volte, per non poterli tenere particolarmente conto di questo da' Superiori, per la moltitudine di negozii, e per le molte astuzie, che usano le parti per ottenerle; si ordina, che i Giudici, e Tribunali inferiori, à i quali saranno diretti detti ordini di fare relazione, non s' impediscano di procedere nelle cause, nè abbiano à fare dette relazioni, quando l' averanno fatta una volta, se espressamente nel secondo ordine non si dice, che facciano di nuovo relazione, non ostante, che l' abbiano fatta un' altra volta, *d. Pram. §. 56.* e le relazioni, che si ordina doverli fare dalli Presidi, si devono sottoscrivere da tutti. 17. Febraio 1606. in *Cur. 1. Princip. ult. 139.*, e detta sottoscrizione si faccia da tutti, non per lati, mà in un luogo. 26. Giugno 1612. in *Cur. 2. Cal. fol. 31. in margine di d. §.*

46 Tutti i processi, che saranno finiti si debbano mandare alla G. C. della Vicaria, tanto da i Commissarii di campagna, quanto da qualsivoglia altro Commissario, ò Giudice Delegato, e quelli si debbano porre in Archivio, con registrarli i nomi de' Rei, acciochè occorrendo il caso, se ne possa avere la debita notizia, e s' intenda finito il processo quando ne sarà seguita sentenza di forgiudicazione, *d. Pram. §. 57.*

47 Le perquisizioni non si possano dare se non saranno prima liquidate, e certificate, sotto pena allo Scrivano, ò Mastro d'atti, che vi porrà mano, la prima volta di sospensione dell' officio per un' anno, e la seconda di privazione, *d. Pram. §. 58.*

48 Se accaderà alcune volte, che per eseguire si destini alcuna persona, che tenga grado di Dottore, non se li paghino le giornate se non conforme l' hà tassate la Regia Pramatice à gli Esecutori ordinarii. 6. de *Commissariis, & Exequutoribus di d. Conte de Lemos de' 21. Ottobre 1600.* dove stanno tassati carlini dodici il giorno, non ostante, che sia Dottore, poiche quella dignità non è necessaria, nè deve far dispendio alle parti, nè utile al Commissario per ingerirsi in casa impropria della sua professione, *d. Pram. 10. de offic. Judicum, & c. §. 64.* Ed ogni esecutore di qualsivoglia condizione, e Tribunale, che siano, non diano al più, che due Servienti, riputando questo per numero bastante à fare l' esecuzioni predette, *d. Pram. §. 65.*

49 Li Commissarii, che si destineranno da S. E. colle preeminenze della Vicaria, *quo ad testes, & principales*, e quegli ancora, che saranno destinati per altro Tribunale, e da detta Eccellenza avranno ottenuta la preminenza, non possano dar funicelle à testimoni, ancorche il delitto sia grave; però essendo convitto il testimonio, possa il detto Commissario procedere à tormentarlo senza funicelle, ne i casi, che permettono le leggi, Costituzioni, e Pramatice del Regno, *d. Pram. §. 66.*

50 Li salarii de i Commissarii criminali non si paghino dagli' inquisiti, ò da i contravenienti se non sono condannati, ed ogni clausula, che si ponesse contro s' abbia per non posta, e si possa castigare come estorsione, *d. Pram. 67.* e concorda con la *Pram.*

8. de condemnatis pro delictis del Conte de Miranda de' 23. Marzo 1587. dove ordina, che si debba far fare perquisizione di tutti li processi fabricati à spese della Regia Corte, ò à proprie spese de' Commissarii; ed essendo stati detti inquisiti condannati, si debbiano far costringere quelli à pagare le giornate, tanto à Commissarii, quanto à Mastri d'atti.

Del Guidatico.

51 Essendosi ordinato da S.E. che il tempo dell' anno ordinario, come abbreviato per dispensa di detta Eccellenza per la forgiudicazione de' delinquenti, corresse *etiam* per lo tempo, che alcuno di detti delinquenti fosse guidato da S. E. ò da altri in suo nome, si è dopo dubitato se solamente questo si aveva da intendere, che il tempo corresse sino all'atto di proferire sentenza della forgiudica, ò si potesse quella ancora pronunciare pendente il tempo del guidatico. E perche non è bene, che sotto pretesto di detti guidatici si trattenga il corso della Giustizia, ed i rei vadano sottofuggendo il debito castigo. Per tanto si dichiara, che si possa, e debba, *etiam* pendente il tempo del guidatico procedere alla prolazione della forgiudica, dopo la quale subito *ipso jure* s'intenda sguidato; poiche per lo guidatico non s'impedisce, che non possa il reo venire à presentarsi, e mostrare la sua innocenza, *d. Pra. §. 68. e Pram. 3. de Guidaticis del Conte de Lemos de' 21. Marzo 1612.* nella quale dichiara, che deve bastare alli guidati l'assicurazione di non essere carcerati durante il tempo in essi contenuto, ed avendo lo spazio d'un'anno, nel quale possano fare servizii tali, che meritano l'indulto.

52 Il Guidatico non si possa concedere prima di sei mesi dal dì, che sarà commesso il delitto, senza licenza di S. E. *d. Pram. §. 69.* E non si proroghi guidatico alcuno se non si fa menzione degli altri guidatici conceduti al guidato, ò dall'istesso, ò da altro Giudice, che abbia la potestà. Dichiarandosi nell'uno, e nell'altro caso nulli detti guidatici, e prerogazioni di essi, *d. Pram. §. 70.* E li Presidi dell' Audienze, nè l'istesse Audienze possano dar guidatici fuor della loro giurisdizione; e'l Commissario di campagna non possa guidare in questa fidelissima Città, suoi Borghi, e Casali; e concedendoli tiano *ipso jure* nulli; nè si possa da' Presidi delle Provincie, e Commissarii di campagna dar guidatico alcuno à delinquenti di fuora Regno senza espressa licenza di S.E. sotto pena di nullità di detti guidatici; però il Preside delle Provincie d'Apuzzio per giuste cause, comunicandolo con l'Audienza, possa guidare persone non Regnicole, con obbligo di darne subito avviso à S. E. *d. Pram. §. 67.*

53 Ed essendosi fatta menzione del guidatico si notino le determinazioni fatte per le Regie Pramateche da osservarsi sopra dette materie nel tit. 63. de Guidaticis, seù *fide publica danda, & observanda*, e sono

1 Che li guidatici da darli da S. M. si debbiano osservare dalli suoi officiali, e sudditi, e che ciascheduno per qualsivoglia rispetto di essi guidatici tanto Regnicoli, quanto Forastieri non debbia dare à ve runo di Vassalli di detta Maestà, così in terra, come in mare, tanto nella persona, quanto nelli beni danno alcuno; e se in qualsivoglia modo l'offenderanno ò per contracti, ò in qualsivoglia altra causa li saranno obligati in modo niuno debbiano godere il beneficio di detti guidatici à loro concessi, *Pram. 1. di d. tit. del Rè Ferdinando de' 27. Gennaio 1488.* nella quale ordina l'osservanza di essa à tut-

ti, e qualsivoglia ufficiale di qualsivoglia autorità, e giurisdizione, titolo, ò nome, sotto pena della sua disgrazia, e di docati mille.

2 Che li Magnifici Regenti, e Giudici criminali della G. C. della Vicaria non debbano procedere à guidare, nè assicurare persona alcuna, *etiam* che prometta dare in potere della Corte alcun delinquente, nè per altro servizio Regio, senza licenza di S.E. e fatto prima relazione nel Consiglio Collaterale, *Pram. 2. di d. tit. di D. Pietro Girone de' 10. Giugno 1582. e Pram. 12. §. 9. de Officialibus, & c. del Conte de Miranda de' 2. Novembre 1593.*

Sino quà intorno alli Guidatici.

54 Debbono le Regie Audienze nelli decreti, che si faranno delle remissioni di cause alli Baroni di loro Vassalli far prefiggere conveniente termine, frà il quale il Barone, al quale si rimette la causa, abbia da mandare à pigliarsi il Vassallo, che se gli rimette; dichiarandosi nel predetto decreto, che detto termine elasso si procederà nella Regia Audienza nella causa à quanto sarà di giustizia, *Pram. 1. de remissionibus Causarum di D. Perafante de' 30. Novembre 1565.*

55 Possano le Regie Audienze esaminare li Dottori, che pretendono officii Baronali d'Assessori, Giudici di seconde, e terze cause, Consultori, ed altri, che hanno da esercitare officii di giudicatura, osservando l'istruzioni, che se li mandaranno dal Signor Segretario del Regno, &c. Eccettuandone però quelli, che pretendono Assessorati Regii, Auditorati di Provincie, e Giudicati di Vicaria, quali si hanno da esaminare per la Regia Giunta, &c. *Pram. 24. de Officialibus, & c. del Conte de Monterey de' 15. Marzo 1633.*

56 Si devono stabilire certo numero d'Algerii, ò Nuncii colla presenza, ed intervento dell'Avvocato Fiscale per l'interesse di quello, li quali sappiano leggere, e scrivere, acciò possano fare le relazioni di propria mano nelle citazioni, secondo la forma della Regia novella Pramateca, *Pram. 6. §. 24. de offic. Justit. di d. Card. Segunt. de' 31. Gennaio 1555.*

Delli Giustiziarii Provinciali, che sono li Presidi, seù Governatori delle Regie Audienze, sopra quello devono osservare in conformità delle Regie Pramateche, oltre quello s'è detto nelli Capitoli precedenti. Cap. 25.

S O M M A R I O.

Presidi, come soprintendenti de' soldati del Battaglione, devono intervenire all'elezione di quelli, &c. nu. 1.

Sargenti maggiori del Battaglione devono mandare alli Presidi i Rolli dell'elezione, &c. nu. 2.

Presidi devono conservare le copie autentiche de i Rolli, ed avvisare gli assenti, borri, ed altri notamenti, &c. nu. 3.

Presidi non possano cedere lettere di familiarità, nu. 4. Preside può eleggere l'Avvocato Fiscale in luogo d'un' Auditore, nu. 5.

Presidi non possano pigliare Animali per forza per loro servizii, &c. nu. 6.

Presidi non possano partire dalla residenza senza licenza di S.E. nu. 7.

Presidi quando escono per qualche servizio, non portino seco il Fiscale, num. 8.

Presidi non possano far Banni in loro nome solamente, fuorchè nelle cose di guerra, nu. 9.

Presidi quando possano essere ammessi, nu. 10.

Presi-

Presidi non possano scarcerare senza parere dell' Audienza, num. 11.

Presidi non possano far commissioni contro fuorasciti à persone, che non servono attualmente, &c. nu. 12.

Possano, come Presidi, conoscere l'elezioni de' Soldati, vulgo del Battaglione, nelle quali devono intervenire, e soprintendere come à Capitani à Guerra, e però i Sargenti Maggiori mandino loro i rolli dell'elezione, perche essendoci alcuna cosa di alterare la possano provvedere in nome di S. E. *Pram. 12. §. 11. de Militibus del Conte de Lemos de' 7. Gennaro 1615.*

2 Devono conservare in loro potere copie autentiche de i rolli, che i Sargenti Maggiori avranno loro consignati, e devono inviare al Segretario di Guerra gli originali in buona forma. E similmente vadano avvisando mese per mese con molta puntualità degli assenti, borri, ed altri notamenti, che si faranno, acciò à suo tempo si possano consignare à gli officii della Scrivania di Razione, e Rota di conti, affinche sia in essi la ragione, che conviene, *d. Pram. §. 16.*

4 Non possano concedere lettere di familiarità. *30. di Luglio 1558. in Cur. 1. fol. 10. come si nota in margine della Pram. 4. de officio Justitiarum, &c. di D. Pietro di Toledo de' 19. Marzo 1547.*

5 Quando si comanda al Preside, che eligga un' Auditore à pigliare qualche informazione, può eleggere l'Avvocato Fiscale. *22. Aprile 1613. in Cur. Princ. 1. fol. 118. & 31. Luglio 1613. in Cur. 1. Princip. ult. fol. 65. come si nota in margine della Pram. 10. di d. tit. in princ. del Conte di Lemos de' 31. Maggio 1616.*

6 Quando dimorano, ò cavalcano per le Provincie non possano ricevere bestie, ò cavalcature, ò pure per portare vittovaglie, ò altri pesi, le non pagato il competente salario, e che dette bestie siano solite affittarsi, e destinate à detto uso, *Pram. 4. di d. tit. §. 5. di d. Pietro di Toledo de' 19. Marzo 1547.*

7 Non si partino dal Tribunale, caminando per la Provincia, senza licenza di S. E. *d. Pram. 10. §. 1. di d. tit. del Conte di Lemos, &c.*

8 Se il Preside uscirà per la Provincia ad alcun negozio, non porti con se il Fiscale, perche non si venga ad impedire la spedizione delle cause, restando l'Audienza senza esso, *d. Pram. §. 31.*

9 Detto Preside non possa pubblicare banni in nome suo solo, mà con consulta, ed in nome di tutta l'Audienza; però nelle cose di guerra possa farli emanare sotto il nome suo solo con consiglio del suo Auditore se ne terrà, *d. Pram. §. 32. nè può solo dare butti di fune. 26. Marzo 1585. in Cur. Calab. 1. fol. 128.*

10 Quando sono creati dal Rè non possano essere ammassi dal Signor Vicerè se non che per causa di mala amministrazione, ovvero per la venuta del successore nominato similmente dal Rè, *Pram. 11. §. 17. di S. M. de' 3. Gennaro 1593.*

11 Il Preside non può scarcerare carcerato alcuno senza parere dell'Audienza dopo, che sarà scritto, e si debba tenere l'bro de' carcerati, etiam non iscritti, come si tiene in Vicaria, *d. Pram. 10. di d. Conte de Lemos §. 34.*

12 Non possano dare commissioni contra fuorasciti à persone, che attualmente non andaranno in perfezione di essi, e non serviranno attualmente, *d. Pram. §. 89.*

Dell' Avvocato Fiscale, sopra quello deve osservare in conformità di dette Reg. Pramatice, oltre quello s'è detto di sopra nelli Capit. precedenti. *Cap. 26.*

S O M M A R I O.

Avvocati Fiscali quando possano dare li voti nelle cause, &c. nu. 1.

Pene contro l'Avvocati, e Procuratori de' privati hanno luogo contro l'Avvocati, e Procuratori Fiscali, nu. 2.

Avvocato Fiscale deve far' avvisato quello della G. C. di quell'occorre nell'appellazioni, &c. nu. 3.

Avvocato Fiscale come deve intervenire nelle materie de' Soldati, nu. 4.

Avvocato Fiscale non faccia ritardare le cause, &c. nu. 5.

Avvocati Fiscali devono essere ascoltati dall' Auditori nelle cause, nu. 6.

Corte della Città di Cosenza deve notificare all' Avvocato Fiscale, ò suo Procuratore delle cause criminali, nu. 7.

Avvocati Fiscali, che pensero devono avere intorno l' Archivi, & inventarii delle scritture, &c. nu. 8.

Avvocati Fiscali facciano dare il pane a' carcerati per cause criminali, nu. 9.

Avvocati Fiscali devono intervenire nelle composizioni, &c. nu. 10.

Avvocati Fiscali devono intervenire nelle visite del Sabato nelli luoghi, &c. nu. 11.

Avvocato Fiscale dà il voto nell' esame di qualche Dottore quando s'approba ad officia, &c. nu. 12.

1 L' Avvocati Fiscali creati Giudici possano intervenire quando si danno li voti nella causa, mà non possano dare il voto; mà se per altre legittime cause saranno dati, e dichiarati per sospetti, in tal caso non assistano, nè siano presenti nel votare, *d. Pram. 11. §. 60. di S. M. de' 3. Gennaro 1593.*

2 Le pene imposte contro l'Avvocati, e Procuratori de' privati hanno luogo anco nell' Avvocati, e Procuratori Fiscali, *Pram. 38. de officio S. R. C. del Rè Ferdinando Primo.*

3 Faccia avvisato l' Avvocato Fiscale della Gran Corte di tutto quello, che occorrerà nelle cause d' appellazioni per la detensione delle ragioni del Fisco, *Pram. 43. §. 4. de officio Magistrum Justitiarum di D. Pietro Girone de' 29. Novembre 1581.*

4 Li Soldati di campagna si devono assentare per lo Capitano di campagna; però il Preside, e Fiscale debbano riconoscere la persona del Soldato per vedere se è atto all'effercizio, e se è contumace, ò delinquente, non s'assenterà altrimenti. E di più nelle mostre, che s'hanno da dar di detta Compagnia c'intervenga il Preside, e'l Fiscale, e lo Scrivano di Razione; ed in quanto al borrar lo possa fare solo il Capitano; però quando il Soldato allegasse alcuna cosa, per la quale apparisse, che il Capitano gli facesse aggravio notorio, possa il Preside, trattandolo con l'Audienza, proibire, che non si borri, *d. Pramat. 10. de offic. Judicum, &c. §. 6. di detto Conte de Lemos de' 31. Maggio 1616.*

5 Abbia cura particolare, che il progresso delle cause non si ritardi per causa di essersi levati l' emolumenti alli Auditori, e vedendo ritardarle, ne faccia relazione al Sig. Vicerè, *Pram. 6. §. 22. de offic. Justit. &c. del Card. Segunt. de' 31. Gennaro 1555.*

6 Devono l' Avvocato, e Procuratore Fiscale essere ascoltati dall' Auditori in tutte le cause, e tutti li Decreti tanto interlocutorii, quanto diffinitivi; e tutte le proviste, nelle quali in qualche modo si può trattare d'interesse del Fisco, si spediscano con l'in-

- tervento, ed intelligenza di detto Avvocato, e Procuratore Fiscale; ed attendendosi il contrario, tutti l'atti, e decreti, e proviste siano *ipso jure, ipsoq, facto* nulle, e di niuno valore, e momento, *d. Pram. §. 22.* come anco in tutte le cause, e delegazioni, *ibid. in margine 19. Aprile 1616. in Cur. Calab. 2. fol. 161.*
- 7 La Corte del Luogotenente della Città di Cosenza deve notificare al Magnif. Avvocato Fiscale, ovvero al Procuratore di esso tutte le cause criminali, che si trattano in d. Curia, acciò si possano difendere le ragioni del Fisco, *d. Pram. §. 20.*
- 8 Perche tutte le Regie Audienze del Regno devono tenere l'Archivio per conservare li processi, ed altre scritture de' Tribunali, e dove non ci sono, si facciano nuovi à spese de i Padroni, e possessori delle Mastrodattie, e che il Fiscale ogn' uno nella sua Provincia deve aver pensiero di farlo eseguire, s'ordina, che l'istesso Avvocato Fiscale abbia ancora pensiero, che quando i Mastri d'atti finiranno il tempo della loro amministrazione debbiano consegnare per inventario lucido, e chiaro al successore tutti li processi, e scritture appartenenti al loro officio, il quale ne debba far loro la detta ricevuta, sotto pena di galera ad arbitrio di S. E. *d. Pram. 10. de offic. Judicum §. 5. del Conte de Lemos de' 31. Maggio 1616.*
- 9 A' carcerati poveri per causa criminale nelle carceri delle Regie Audienze si dia il pane colla firma del Fiscale, quale spesa si faccia con ogni puntualità, di modo, che si preferisca ad ogni altra, *d. Pramat. §. 8.*
- 10 Deve intervenire nelle composizioni, che si fanno nelle Regie Audienze ne i casi permessi, altrimenti siano nulle, ed invalide, *d. Pram. §. 36.*
- 11 Perche, come s'è detto, ogni Sabato si devono visitare gli carcerati da tutta l'Audienza, quale visita si deve fare in giro, deve anco intervenire l'Avvocato Fiscale nel luogo solito, *d. Pram. §. 9. in margine, ed ave la prelazione con tutta la Corte. 16. Settembre 1612. in Cur. 2. Calab. fol. 32.*
- 12 Quando si esamina qualche Dottore *ad officia*, il Fiscale assiste, e dà il voto, *Pram. 4. de Officialibus &c. del Conte de Monte Rey de' 15. Marzo 1623.*

Del Procuratore Fiscale sopra quello deve osservare in conformità delle dette Regie Pramiche oltre quello s'è detto nelli Capitoli precedenti. Cap. 27.

S O M M A R I O.

- Procuratore Fiscale come deve accedere appresso dell'Avvocato Fiscale, nu. 1.
- Procuratore Fiscale come deve procurare la deposizione delli Testimonii, nu. 2.
- Procuratore Fiscale può appellare, non ostante, che non parebbe all'Avvocato Fiscale, nu. 3.
- Procuratore Fiscale quando può commettere spoglio, num. 4.
- Procuratore Fiscale deve cedere al Segretario, ma non al Sostituto, nu. 5.
- Inquisiti quando non comparono, quando possano essere stimati contumaci, non ostante, che non siano accusate dette contumacie, nu. 6.
- Procuratore Fiscale deve assistere sempre quando si tiene Corte, nu. 7.
- Procuratore Fiscale perche ragioni se li devono tassare le giornate, nu. 8.

IL Procuratore Fiscale deve andare in casa dell'Avvocato Fiscale per conferire li negozii del Fi-

sco, *Pram. 36. de officio S. R. C. in margine 21. di Gennaio 1595. in Cur. Calab. 3. fol. 20.* Ed in d. Prmatica s'è ordinato, che il Procuratore Fiscale senza l'Avvocato Fiscale, e per contrario l'Avvocato sudetto, senza detto Procuratore, nelle cause, che toccano il Fisco non possano fare cosa alcuna, e non proponendo le ragioni del Fisco si deve punire, &c.

- 2 Deve procurare la deposizione delli testimonii fra il termine dato al reo per la difesa, e se fra tre giorni di detto termine delle defensionii dimanderà maggiore dilazione per ripetere li testimonii assenti, si provedi di competente termine, quale elasso, si procedi all'espedizione della causa, *Pram. 2. de Citationibus & editis di D. Pietro di Toledo de' 20. Ottobre 1536.*
- 3 Può appellare, non ostante, che all'Avvocato Fiscale non parebbe d'appellare dal decreto, &c. *Pram. 12. de appellationibus del Conte di Benevento de' 14. Ottobre 1599.*
- 4 Non commetta spoglio contro li possessori delle ragioni, o cose occupate, e spettanti al Fisco, se legittimamente non saranno convitti, *Pram. 1. de salario eorum §. 6. del Re Ferd. de' 14. Dicembre 1482.*
- 5 Deve cedere al Segretario; ma al Sostituto del Segretario procede, *Pram. 10. §. 16. in margine de officio Judicum, &c. di d. Conte de Lemos de' 31. Maggio 1616. per il Decreto de' 17. Maggio 1591. in Cur. Hydr. 1. fol. 261.*
- 6 Essendo citati gl'Inquisiti, e querelati ad istanza del Regio Fisco, non comparendo à i dì determinati, per essere il Procuratore Fiscale sempre presente, s'intendano accusare dette contumacie *in tempore*, e si possa, e debba procedere, come in effetto fossero accusate le contumacie in tempo, *Pram. 6. §. 2. de citationibus di D. Pietro di Toledo de' 11. Febbrao 1537.*
- 7 Il Procuratore Fiscale deve assistere sempre quando si tiene la Corte, *Pram. 37. §. 25. de officio Magistri Justit. di D. Perafante de' 24. Giugno 1567.*
- 8 Le sue giornate si tassano à ragione di carlini 20. il giorno quando non è Dottore, *Pram. 6. da Comm. & execut. del Conte de Lemos de' 31. Ottob. 1600. in margine per il Decreto de' 13. Dicembre 1615. in Cur. 3. Capit. fol. 114.*

Del Mastro di Camera della Provincia, ch'è il Depositario, e Conservatore delle pene, e denari del Fisco. Cap. 28.

S O M M A R I O.

- Mastro di Camera come deve ponere ne' suoi conti le partite minute, nu. 1.
- Mastro di Camera ogni semestre deve mandare in Camera copia autentica di tutte le composizioni, &c. num. 2.
- Mastro di Camera à chi deve consignare li denari, che entrano in suo potere, nu. 3.
- Giornate del Mastro di Camera à che ragione si tassano, nu. 4.
- Mastro di Camera non può pigliare animali per forza, &c. nu. 5.
- Mastro di Camera non può servirsi de' fratigiurati come Servitori, &c. nu. 6.
- Esattori di pene come si devono mandare, nu. 7.

LE partite di spese minute le debba continuare partita per partita, e distinte ne i suoi conti per *extensum*, per qualsivoglia partita minimissima, che fosse, altrimenti non s'ammettano, *Pram. 55. §. 2. de offic. Procur. Cas. di D. Pietro di Toledo de' 1. Luglio 1541.*

- 2 Sono tenuti ogni semestre mandare alla Regia Camera della Summaria copia autentica di tutte le composizioni, proventi, e condennazioni, *Pram. 6. §. 19. de offic. Justitiarum del Cardinal Segunt. de' 31. Gennaio 1555.*
- 3 Li proventi, e composizioni da farsi debbiano pervenire nelle mani del Mastro di Camera, *d. Pramat. §. 21., e brevi manu* detti denari delle composizioni li consegnino in potere de i Percettori Provinciali, per li quali s'abbiano da fare i pagamenti delle provisioni à i Governatori, Auditori, ed altri Officiali delle dette Audienze, &c. *Pram. 40. de officio Procuratoris Casaris di D. Perafante de' 25. Luglio 1566.*
- 4 Le sue giornate si tassano à ragione di carlini 20. il giorno, *Pram. 6. de Commissariis, & Exequut. del Conte de Lemos de' 31. Ottobre 1600. in margine per decr. de' 26. Marzo 1581. in Cur. Calabr. 1. fol. 131.*
- 5 Non può ricevere bestie come tutti l' altri Officiali, nè quando dimora nella residenza, nè quando cavalca, se non quelle, che sono solite affittarsi, e col competente salario, *Pram. 4. §. 2. de offic. Justit. &c. di D. Pietro di Toledo de' 19. Marzo 1547.*
- 6 Non si debbia servire delli Fratigiurati come Servitori, come niuno altro Officiale, *Pram. 6. di d. tit. §. 26. di d. Card. Segunt. de' 31. Gennaio 1555.*
- 7 L' Effattori delle pene si mandino con l' intervento del Fiscale, e del Mastro di Camera, *seu Etario Fiscale, d. Pram. §. 25.*

Del Capitano di Campagna delle Regie Audienze, per quello è tenuto osservare in conformità delle Regie Pramatriche. Cap. 29.
S Q M M A R I O.

Capitano di Campagna come può ricevere, e sborrare à Soldati, nu. 1.

Capitano di Campagna quando esce, che deve fare, n. 2.

Capitani di Campagna, che devono osservare colli carcerati inquisiti, e colle Università, &c. n. 3.

1 **P**UÒ ricevere li Soldati, che mancano, e sborrare; mà il Prelide, ed il Fiscale gli riconoscano circa l' abilità, *Pram. 10. de offic. Judicum, &c. §. 6. di d. Conte de Lemos de' 31. Maggio 1616.*

2 Quando il Capitano di Campagna delle Audienze andarà ad accompagnare il Prelide, ò Auditore, ò Fiscale, che v' à per alcun negozio, debbia lasciare numero competente de' soldati di sua compagnia, acciochè possano assistere al Tribunale per le cose, che potessero occorrere, *d. Pram. §. 31.*

3 Li Capitani di Campagna delle Audienze, non ostante la consuetudine, non possano pigliare l' armi non proibite dalle case de' delinquenti: e quelli pigliati non li lascino à pleggeria, e dall' Università non ricevano cosa alcuna, quantunque ce lo dia-no graziosamente, *Pram. 38. §. 1. de offic. Magist. Justit. di D. Perafante de' 5. Luglio 1566.*

Del Medico. Cap. 30.

S O M M A R I O.

Medico, ò altri, quando possano medicare, ò ordinare, ò consultare medicamenti, nu. 1.

Medico non deve distribuire medicamento senza ricetta, nu. 2.

Medico quando si deve dottorare, nu. 3.

Medico, che deve osservare, ed à quali pene s' à sottoposto, &c. nu. 4.

Medico salariato dal publico à chi è obligato medicare, e servire, nu. 5.

Medico, quando muore l' ammalato per sua colpa, à che pena è tenuto, nu. 6.

Giudice, quando muore l' inquisito ne' tormenti, à che pena è tenuto, num. 7.

Marescalco può retinere il Cavallo per la spesa, nu. 8.

Medico, che promise di sanare l' infermo, à che è tenuto, nu. 9.

1 **I**L Medico non deve esercitare se non farà dottorato, e se non, hà privilegio di sua approvazione, ed idoneità del Collegio di Napoli, Salerno, ò altro Collegio publico approvato; e però niuno ardisca, nè uomo, nè donna medicare, nè ordinare, dispensare, ò consultare rimedii, ò medicine di qualsivoglia sorte, ò maniera à persona alcuna, senza licenza del Magnifico Protomedico *in scriptis obtenta*, sotto pena d' un' anno di carcere, ed altre pene, *Pram. 4. de Scholarib. doctorandis di D. Gio. de Zunica de' 14. Luglio 1581.*

2 Non deve distribuire li medicamenti senza la ricetta firmata, sotto pena di 5. anni di relegazione, come per la *Pram. 4. de Pharmacopolis, & Aromatariis del Duca de' 30. Dicembre 1617.*

3 Non si deve dottorare se non avrà fatto il corso di sett'anni di studio in medicina, *Pram. 7. §. 4. de Scholaribus doctorandis del Duca d' Alcalá de' 31. Dicembre 1629.*

4 Il Medico, che per ignoranza ave debilitato, ò ammazzato alcuno, si deve punire straordinariamente ad arbitrio del Giudice, *Brun. quest. 5. nu. 22.* e tale imperizia lo fa essere tenuto de dolo, mentre asserisce essere perito quando non è, *Flo. in l. idem juris §. mulionem ad l. Aquili. per gl. fin. in l. 2. ff. quod quisque jur. Amendola nell' addit. alle decis. de Franch. dec. 51. n. 21.* come anco non visitandol' infermo nel tempo opportuno, ovvero dando al detto mali medicamenti, è tenuto per *d. l. de Sicariis, Angel. in l. necessarios §. ubi quis ff. ad Sillanqan. & l. medicus de variis, & extraordinar. cognit.* ed intorno alla cura dell' infermo è tenuto d' usare ogni diligenza, *cap. tua nos de homicid. & in Innoc. & Jo. de Anna* concludono, che il Medico deve essere presente quando lo Speciale fa la medicina, acciò non mescoli una cosa per un' altra, e non faccia la medicina di specie corrotte, ò vecchie, che sogliono più tosto nuocere, che giovare, *Bertach. in respert. par. 3. verb. medic.*

5 Il Medico salariato dal publico deve servire indifferente al grande, ed al piccolo, al ricco, ed al povero, al nobile, ed ignobile, altrimenti si deve cassare, *l. archiatri. ed ivi Bart. C. de profess. & Medic. lib. x.*

6 Il Medico, per la cui colpa se ne morì l' ammalato, similmente è tenuto colla pena straordinaria, *7 citrà corpus*, conforme il Giudice, per la cui colpa se ne morì l' inquisito nelli tormenti, *gl. in l. 2. ff. quod quisque jur. Instit. ad l. Aquil. §. praterea*, benchè *Felin. in cap. pastoralis de jud. dice*, che è tenuto colla pena corporale.

8 Il Medico del Cavallo, ovvero Marescalco, può retinere il Cavallo per la mercede, e per la spesa, *Bald. in l. fin. C. commodati, Amendola nell' addit. alla dec. 51. di Franc. nu. 22.*

9 Il Medico, che promise di sanare l' infermo, se dopo riavuto riceve la mercede promessa, e dopo ritorna ad infermarsi per la medesima causa, deve di nuovo medicarlo, *Specul. de salar. §. fin. in principiis.*

Delli

Delli Speciali di Medicina, e Manuali, e loro obbligo in conformità delle Regie Pramatiche.

Cap. 31.

S O M M A R I O.

Speciali Manuali debbano tenere libro, nel quale s'annotino li veleni, &c. nu. 1.

Speciali quando vendano veleni, debbano haverne la cedola, nu. 2.

Speciali Manuali, e di Medicina non possano vendere veleni senza ricetta, &c. nu. 3. e 4.

Speciali debbano conservare le ricette de' veleni, &c. 5.

Speciali, comprando veleni, ne diano nota al Protomedico, nu. 6.

Veleni compresi nella Pramatica quali siano, nu. 7.

Perche gli Speciali così di Medicina, come Manuali possano anco contravenire alle Regie Pramatiche, ed incorrere nelle pene ivi stabilite, era parimente necessario denotare gli loro obblighi su quello devono osservare nel loro esercizio; e però si pongono per *extensum* gli ordini contenuti nella *Pramat. 2. de Pharmacopolis, & Aromatariis di D. Gio: de Zunica de' 14. Luglio, & 7. Dicembre 1681.* quali sono, cioè:

1. In primis, che detti Speciali Manuali debbano tener libro particolare, nel quale si scriva, ed annoti la quantità, qualità, e pesi di veleni, e che detto libro in tempo della visita si debba mostrare al Protomedico, acciò che ne pigli nota per l'effetti, che appresso si dirà.

2. Secondo, che quando occorrerà vendere i detti veleni a gli Speciali di Medicina debbano ricevere cedola di essi, continente la quantità, e qualità.

3. Terzo, che i detti Speciali di Medicina non possano vendergli a persona alcuna senza la ricetta del Medico, che lo dispensa, con esprimere la persona a chi serve.

4. Quarto, che similmente gli Speciali Manuali non possano vendere de i detti veleni ad altre persone senza ricetta del Medico, che gli fa comprare, con esprimere la causa, e la persona.

5. Quinto, che dette ricette si debbano conservare, e nel tempo della visita presentarsi al Protomedico, per farsi la concordanza trà esse, e'l libro predetto per riconoscere la quantità, che si troverà in essere, o più, o manco di quella, che doveva essere, secondo la quantità venduta.

6. Sesto, che occorrendo, che detti Speciali Manuali comprassero alcuno di detti veleni siano obbligati fra termine di otto dì presentarne nota al Protomedico.

7. Dichiarando, che in detta Pramatica non s'includano i veleni, che si contrattano, e vendano in fiere nel presente Regno, nelle quali non si può porre in pratica la Pramatica sudetta, mà i veleni, che si tengono, e vendano per detti Speciali Manuali, seu Droghieri.

Delli Notari Regii, e di quello devono osservare in conformità delle Reg. Pram. Cap. 32.

S O M M A R I O.

Notari non possano fare contratti di dare robbe a partiti, nu. 1.

Notari non facciano contratti di figli di famiglia, e di quali s'intende, &c. nu. 2.

Notari non facciano contrattazioni di vittovaglie prima della raccolta, nu. 3.

Notari non facciano istromenti per li quali l'Università vendano i frutti in erba, nu. 4.

Notari non facciano istromenti per li quali l'amministratori dell'Università pigliano denari a tabii, n. 5.

Notari non facciano stipulazioni di scommesse, n. 6.

Notari non facciano contratti di donazioni ad Officiali, &c. nu. 7.

Notari non facciano contratti con cautele per l'antefaro, e donazioni propter nuptias contro la forma della Regia pramatica, nu. 8.

Antefaro, e donativi sono riformati dalla pramatica, ed a che ragione, nu. 9.

Notari non facciano qualsivogliano contratti di donne colle renuncie del Vellejano, nu. 10.

Notari non possano stipulare contratti, e scritture di denari a vita, che passa il 14. per cento, nu. 11.

Notari devono registrare ne i protocolli tutti li contratti, etiam le minute postillate dalle parti, nu. 12.

Notari devono far noto alle Chiese, e luoghi pii li legazi a loro beneficii, ne i testamenti, e codicilli chiusi dopo l'apertura, n. 13.

Notari non possano mutare il segno, nu. 14.

Pena di Notaro usurpatore di tal'ufficio, nu. 15.

1. **N**on possano fare contratti illeciti, detti volgarmente il dare robbe a partiti, come s'è detto nel *cap. 22. nu. 19.*

2. Non facciano istromenti d' obliganze di figli di famiglia se non in presenza delli Padri, e colli loro espressi consensi, sotto pena di privazione di loro officio, e di oncie cento, ed altra riservata ad arbitrio della Corte, purchè non abbiano dimandate le parti stipulanti, e se obligantino, se siano, o no figli di famiglia, o pure non abbiano Padre, se siano emancipati, e se abitino separati da' loro Padri, con moglie, e figli, e le parti abbiano detto la bugia, dicendo, che non hanno Padri, e di ciò ne abbiano fatta particolare menzione nell'istromento, perchè in tal caso evitaranno la pena, e s'imputerà alli contraenti, bensì gli atti restino nulli, *pram. unica de Senat. Conf. Macedon. de 8. Luglio, & 30. Agosto 1525. per decreto della G.C. della Vicaria, confermata per altra pram. 63. de officio Procuratoris Caesaris §. 4. & 8. di D. Gio: de Zunica de' 13. Genuario 1588.*

3. Non facciano istromenti di contrazzioni di grano, orgio, ed altre vittovaglie, vini greci, e latini, oglio, seta, zaffarano, cannayo, e lini, facendo compra di quelli avanti la raccolta, ed entrata a prezzi determinati assai bassi, per pagare i denari avanti il tempo, essendo dette contrattazioni tanto perniciose al ben publico, perchè ne sono nati, e nascono tanti danni, e rovine in universale, e particolare, sotto pena ad essi Notari, che faranno simili istromenti la prima volta di oncie cento, e la seconda d' oncie cento, e la privazione dell' officio, *Pram. 2. de empt. & vendit. di D. Perasante de' 22. Agosto 1559.*

4. Non facciano istromenti per li quali li Sindici, ed Eletti, ed altri deputati al Governo delle Università per non esservi altro modo di sodisfare a' creditori, figurando alcune urgenti necessità vendano i frutti in erba immaturi, ed innanzi al tempo della raccolta, come sono grani, orgi, legumi, ogli, vini, lane, lini, seta, bombaci, mele, cera, formaggi, zaffarana, ed altri frutti, non tenendole dette Università i detti frutti, come cosa universale dell'Università, dal che ne nasce, e ne causa alle povere Università grandissimo danno, ed interesse, &c. Non possano d. Notari stipularli, e contravendo, incorrano alla pena d' oncie 50. per ogni vol-

- volta, che contraveniranno, *Pram. 5. de administrat. Universit. di D. Perafante de' 4. Marzo 1560.*
- 5 Non facciano istromenti, per li quali l'amministratori dell' Università pigliano denari à cambio alla voce di grani, orgi, sete, oglio, amendole, zaffarana, ed altre cose simili, nè per se, nè per interposta persona, sotto pena al Notaro, e Mastro d'atti, che stipularà simili cautele, la prima volta della sospensione dell' officio per un' anno, e nella seconda di privazione di esso, ed altra pena *etiam* corporale riservata ad arbitrio di S. E. *Pram. 11. de ministr. Universit. del Conte di Benevento de' 28. di Giugno 1606.*
- 6 Non facciano stipulazioni, nè atti di scommesse trà Mercanti sopra la voce, che s'ha da fare ne' grani, con giocare, che detta voce sarà più, ò meno di quello, che s' averà da imporre, sotto pena al Notaro, che li stipulassero, ò facessero di ciò altro atto, di due mila ducati, ed altra riservata ad arbitrio di S. E. *Pram. 1. de sponsionibus Mercatorum di D. Perafante de' 23. Maggio 1567.* Nè tampoco possano fare simili contratti, obliganze, ò altre scritture pubbliche, ò private le scommesse, che comunemente si sogliono fare nelle peggrezze delle donne, se hanno à figliare mascolo, ò femina, nelli quali si commettono infinite fraudi, e falsità nella provazione delle figlianze predette, massimamente in quelle donne, dalle quali si può verisimilmente sospettare supposizione di parto, ed altro, &c. *Pram. 3. di d. tit. di D. Gio: de Zunica de' 12. Gennaio 1581.*
- 7 Non facciano contratti di donazioni, nè dimostrazioni di donativo alcuno à qualsivoglia Officiale di questa Città, e suo Regno, di qualsivoglia quantità piccola, ò grande, &c. sotto pena della privazione dell' officio, ed altra riservata ad arbitrio di S. M. *Pram. 6. & 7. de muneribus Officialium di S. M. de' 30. di Gennaio 1573. altra de' 10. Settembre 1617. ed altra de' 24. Dicembre 1624.*
- 8 Non facciano contratti con cautele per l'antefato, e donazioni *propter nuptias*, contro la forma della *Regia Præmatica prima de donatione propter nuptias, sive quarta, vel antephatò, & aliis donativis del Duca de' 30. Dicembre 1617.* la quale dispone, che li donativi, ed antefati siano riformati nel modo seguente, v. 3. Alle doti di ducati 4000. à basso, l'antefato sia per terzo, ed il donativo à ragione di otto per cento. Alle doti di duc. 4000. infino à 10000. l'antefato à ragione di duc. 25. per cento, e' l' donativo à ragione di sei per cento. Alle doti di duc. 10. m. in 20. m. l' antefato sia à ragione di duc. 20. per cento, ed il donativo à ragione di cinque per cento. Alle doti di duc. 20. m. in 30. m. l' antefato sia à ragione di duc. 15. per cento, e' l' donativo à ragione di quattro per cento. Ed alle doti di duc. 30. m. in sù l' antefato, e donativo siano conforme potrà convenirsi, purchè l' antefato non ecceda i quindici, e' l' donativo i quattro per cento, e che l' antefato, ò restino, ò non restino figliuoli di morte della donna, torni per morte sua à gli eredi del marito, d' onde è uscito, e che alle donne vedove quando si tornaranno à casare, non si possa costituire l' antefato, se non per la metà di quello si potria loro costituire, se si casassero la prima volta, e che i lacci, e spille, che si promettono, non si possano cercare dalla donna se non per l' ultima annata, quando il marito sarà morto, non mostrando però gli eredi del marito pagamento di detta ultima annata, sotto pena à Notari, e Giudici, che stipulassero dette convenzio-

- ni contro la forma sudetta, della perdita di loro officii, e di altra *etiam* corporale ad arbitrio di detta Eccellenza.
- 10 Non facciano pleggerie, nè altri qualsivoglia contratti di donne colle renuncie del favore del *Senatus Consulto Vellejano*, quale renuncia sarà *ipso Jure* nulla, ed invalida, ed inefficace, al che non si può in contrario dichiarare da qualsivoglia Officiale, sotto pena di privazione dell' officii, e di cento onze d'oro, *Pram. 1. di D. Pietro di Toledo de' 12. Maggio 1543.*
- 11 Non possano, nè debbano in maniera alcuna fare, nè stipulare contratto, nè altra sorte di scrittura, ò cautela di denari à vita, che ascende l' interesse à più di duc. 14. per cento l' anno, &c. sotto pena di privazione d' officio, *Pram. 2. de censibus del Conte di Lemos de' 21. Ottobre 1600.*
- 12 Devono per *extensum* registrare ne i loro Protocolli tutti i contratti, che da essi si stipularanno, *etiam*, che le minute formate per gli contratti siano postillate, ò firmate dalle parti contraenti, *Pram. 25. de Notariis, & eorum salario del Conte, y de Villamediana de' 10. Luglio 1651.*
- 13 Debbono fra il termine di giorni 15. dopò la stipulazione de i testamenti, e codicilli chiusi, e suggellati dopo l' apertura di essi, far noto à tutte Chiese, Monasteri, Ospidali, e luoghi Pii di tutti i testamenti, codicilli, legati, fideicommissi, donazioni, e disposizioni fatte à loro beneficio, accioche possano recuperare detti legati, e disposizioni, ed adempire la volontà de i defonti, sotto pena di 50. oncie d' applicarsi, cioè la terza parte all' accusatore, l' altra terza parte à beneficio di quel luogo Pio, al quale si deve detta rivelazione, e l' altra terza parte à beneficio della Reg. Corte, *Pram. 1. de legatis piis del Card. Granuele de' 2. Dicembre 1572.*
- 14 Il Notaro, che muta il suo legno si punisce con pena di falso. *Amendol. ad Franch. nell' addit. alla 15 dec. 444. nu. 2.* Ed usurpando l' officio di Notaro, si punisce con pena di morte, se non fù mai Notaro, *loc. cit. n. 4.*
- Il di più, che appartiene all' officio di Notaro, vedi al Capitolo della falsità, *ut infra, &c.*

Della falsa moneta, e ritagliare, ed altre disposizioni intorno di esse. Cap. 32.
S O M M A R I O.

- Delitto in genere nella falsa moneta come si piglia, n. 1.*
Moneta falsa, ò tagliata, chi la tiene deve dimostrare da chi l'ave avuto, n. 2.
Monetario, che falsifica quella del suo Principe, commette delitto di lesa Maestà, n. 3.
Indizii nel delitto di fabbricazione di moneta, n. 4.
Ritagliatori di moneta à che pena incorrono, n. 5.
Monete, che si devono ricevere in conformità della Præmatica, quali siano, n. 6.
Spenditori di moneta falsa, tagliata, ò scarsa in quali pena incorrono, n. 7.
Monete d'oro si dichiarano quali siano, e come debbiano essere, n. 8.
Pena di quelli, in potere de' quali si ritrovano monete false, ò tagliate, n. 9.
Pene di Cascieri, ed Ajutanti, ed ogni altra persona, che vendessero, e comprassero monete più del giusto prezzo, n. 10.
Monete false, ò di minor peso, si debbiano rivelare, n. 11.
Pene contro de' falsatori, e diminutori di monete da chi s'incorrono, n. 12.

In-

Inquisiti altra volta di fabbricazione di moneta falsa, e incisione di moneta buona, e poi si ritrovasse istromenti di d. esercizio, come si procede contro di essi, n. 12. Prove, ed indizii, quali siano sufficienti contro quelli, che non sono stati altra volta inquisiti di materie di monete, n. 14.

Mastri, che fanno cugni, ed istromenti per far la moneta, a quali pene incorrono, n. 15.

Pene contro quelli, che comprano ritagli di moneta d'argento, n. 16.

Pene contro quelli, che fanno, o distillano alchimia, &c. n. 17.

Pene contro quelli, che non rivelano le persone, che fanno, o ritagliano monete, n. 18.

Officiali de' luoghi, avuta notizia, e rivelazioni di fabbricatori, o incisori di monete, che devono fare, n. 19.

Premii di quelli, che rivelano, e scuoprono li fabbricatori, o incisori di false monete, n. 20.

Monetarii non possano conseguire indulto, o grazia, n. 21.

Moneta di carlino cò certa arma, &c. si proibisce, n. 22.

Monete non si possano ricusare dopo viste dalli Deputati, &c. n. 23.

A Questo delitto hà d'avvertire lo Scrivano à formare bene il delitto in genere, trattandosi di fabbricazione di monete, ch'è il primo capo, con fare riconoscere da persone pratiche della Regia Zecca, se la massa dell'argento è falsa, in che modo; ed ancorche non fosse falsa farà di meno peso di quella esce dalla Regia Zecca, perche altrimenti non ci faria avanzo à beneficio di quello, che la fa, senza ponervi qualche mistura d'alchimia, o altro; **M**à ancorche fosse l'argento buono, la pena nella quale incorre è nell'adoprar la stampa Reale, e ponere l'Effigie Reali alla moneta, senza autorità, che è usurpare la giurisdizione Reale. E però si dirà la qualità della moneta, ed impressione in essa, conforme alla spendibile, ch'esce dalla Regia Zecca, mà falsa di stampa, o altro, conforme rappresenterà il fatto, e che sia falsa di cugno, argento, liga, o oro; il che farà quando s'avrà la moneta falsa, e stigli, con li quali si fa detta moneta, quali si hanno da riconoscere dalle sudette persone della Zecca, o Orefici, per distinguere le qualità predette, e la causa *scientia* come pratici. Il secondo capo è la retagliazione della moneta, che esce dalla Regia Zecca, e nel delitto in genere si dirà, che le ritaglie sono di tari, cianfroni, o altra moneta, e se farà anco in potere della Corte la moneta ritagliata, dire, che appare ritagliata dalli torni, seù giri della tal moneta, dire così: *di modo, che pure è rimasta spendibile, mà di meno peso di quello si spende, ed esce dalla Regia Zecca*, e dire pesata la moneta quanto ci manca, per non essere del giusto peso quanto la fa la Zecca, e così pesare le ritaglie, che si trovaranno; e che le monete ritagliate siano con l'impressione, e stampa Reale, conforme s'è detto nel primo Capo, e detti esperti deponeranno il tutto. Mà per quello si vede in Vicaria intorno il delitto in genere per il ritagliamento della moneta non s'offeriva dire, che le ritaglie apparono essere della tal sorte di moneta, se non che la moneta ritagliata sia rimasta spendibile, mà di manco peso di quello fa la Regia Zecca per spendere in questo Regno, perche così resta all'Inquisito la difesa, che quelle ritaglie sono di moneta sua di quello, che l'hà ritagliate tutte per farne vasi, o altro, e così non può esserci pena di morte, come si dirà appresso; e perciò quando si ritrovano le ritaglie, e massime senza

moneta ritagliata, concluderà con le deposizioni dell'esperti, che le ritaglie, appare esser di tal moneta delli giri di quelle, di modo, che pure la moneta è rimasta spendibile, mà di manco peso (come di sopra s'è detto) della moneta Reale. Il terzo Capo è, quando si spende la moneta falsa, o ritagliata, ed in questo delitto basta, che si riconosca dall'esperti con le qualità già dette di sopra, che poi in quanto al procedere contro quello, che la spende, e concorrono altre qualità per darli la pena della vita, cioè, che sia *scienter*, e che l'abbia ayuta da persona monetaria, o pure, che l'avrà fatta esso, e far diligenza in casa se si ritrovasse altre monete, o stigli atti à farle, e di fama, che persona sia, poiche non è bene, che se una persona spenderà un pezzo di moneta falsa, o due, senza le qualità sudette, farlo morire, perche à questo ogni persona potrebbe inciampare, e non è bene, che patisca detta persona quando sarà innocente; si potrebbe bensì far diligenza distintamente contro chi hà dato tal moneta, perche molte volte si scuoprirebbero li veri Monetarii.

Annotazioni.

- 2 Quando quel tale appresso di chi si ritrova la moneta falsa, o tagliata, dimostra da chi l'abbia avuta, è escusato per la *decis. di Angelo, dopo Giacom. Butr. nella l. majorem, C. de falsis*.
- 3 Quello, che falsifica la moneta al suo Principe, incorre nel delitto di lesa Maestà, non così dell'estraño, perche non l'è suddito, per il *testo nella l. si quis nummos*, ed ivi *Bald. C. de falsa monet.*
- 4 Ritrovandosi l'istromenti atti à cognare la moneta in casa d'alcuno, è indizio à tortura nell'uomo di mala fama, *Hippol. nella l. qui falsam, ff. de falsis*. E se saranno più fratelli, che abitano nella medesima casa dove si trovano detti istromenti, tutti si dovriano tormentare, se tutti saranno di mala fama, ovvero quel solo, ch'è tale, *Bossio nel tit. de falsa moneta, fol. 210. & 216. n. 8.*
- Pene, e dichiarazioni sopra tal delitto, secondo le disposizioni delle Regie Pramiche.*
- 5 Li ritagliatori di monete, di qualunque stato, grado, e condizione si siano, incorrono *ipso facto, ipsoque jure* nella pena della vita, in maniera, che si separi l'anima totalmente dal corpo, *Pram. 1. de monetis, & illas falsificantibus di D. Raimondo de Cardona de' 30. Settembre 1521.*
- 6 Le monete vecchie, che saranno di peso, come sono ducati, cianfroni, tari, e carlini, monete di nove carlini l'una, quattro, e mezzo, e nove cinque si debbiano ricevere senza replica, nè contraddizione alcuna da qualsivoglia persona, *Pram. 2. di detto tit. del Conte di Benevento de' 12. Giugno 1609.*
- 7 Quelli, che spendono moneta d'oro, o d'argento di qualsivoglia sorte, così di Regno, come di fuora, la quale sarà falsa, tagliata, scarfa, o manca di peso, incorrono nella pena della perdita della moneta, e di oncie cento; e se quelli, che contraverranno, per sorte, non potranno pagare detta pena pecuniaria, si debba dar quella di galera all'ignobili, ed altrettanta di relegazione alli nobili, *Pram. 2. de d. tit. §. 1. di detto Conte di Benevento de' 6. Giugno 1609.* Quale Prmatica viene dichiarata à rispetto delle monete d'oro, per la *Pram. 22. di detto tit. del Duca d'Alba delli 21. Luglio 1628.* che dette monete d'oro, come sono zicchini, doble, e scudi corano, e si ricevano in questa fidelissima Città, e Regno da tutte, e qualsivogliano persone indifferen-

temente, *etiam* da' Negozianti, come si ricevevano prima, senza replica, è eccezione alcuna; ed à rispetto delle doble, e scudi, che si trovassero di manco peso, vuole, che supplendosi il mancamento, similmente si debbano ricevere indifferentemente da tutti, sotto le pene sudette, e si conferma per la *Pram. 28. di d. tit. del Conte di Castillo del 1. di Marzo 1656.* Bensì, che li zicchini, che saranno non più di quattr'acini scarsi si debbano liberamente spendere tanto per li Banchi, come fra' Negozianti, ed altre persone d'ogni sorte, con supplire al mancamento dell'acine, che saranno scarsi, à ragione di grana due, e mezzo per acino, conforme al solito, senza replica, ed eccezione alcuna; di maniera, che non possano essere recusati da niuna persona, sotto l'istessa pena. Ordinando ancora à i Pesatori di detti Banchi, che debbano continuamente assistere nell'ore stabilite, pesando detti zicchini, che s'introitaranno, e riceveranno in essi da i Cassieri, e loro Aggiutanti, colla bilancia, e peso giusto, e colla stessa bilancia, e peso debbano consegnarli à tempo, che si pagheranno à i detti negozianti, e persone, che riceveranno detta qualità di moneta di zicchini, senza alterazione, e diminuzione alcuna, suppleudo al mancamento dell'acine, che saranno scarsi, come di sopra. §. 5. di d. *Pram. 2.* Dichiarandosi per d. *Pram. 1.* che la metà della pena pecuniaria si abbia da dare al rivelante, *etiam* se fosse Ministro Regio, e l'altra si debba applicare al Fisco; e che tutta la moneta scarfa, o falsa, che sarà trovata, si debba subito, ed incontinentemente tagliare.

9. Quelli, in potere de' quali si trovarà alcuna quantità di considerazione (ad arbitrio de' Giudici) di monete false, ò tagliate, se saranno persone vile, di mala qualità, e di non buona fama, siano obbligati à mostrare, come, e da ch abbiano avuto dette monete, e non mostrandolie, sia questo solo bastante indizio ad inquire contro di loro, come ad incifori, e falsatori di esse; e se per sorte la detta persona sarà stata altre volte inquisita *de tonsione, expensio- ne*, ò *fabricatione* di falsa moneta, basti contro di esso per indizio à tortura, d. *Pram. 2. §. 3.*

10. Li Cassieri, ò Aggiutanti, che vendessero, ò comprassero moneta alcuna di argento, ò d'oro, e Bancherotti, e qualsivoglia altra persona, che comprasse, ò vendesse moneta d'argento del presente Regno, ò de' Regni di Spagna, e di qualsivogliano altri Potenti, e Dominii, più del giusto prezzo, che ciascheduna di dette monete stà valutata, incorrono alla pena, gli ignobili di tre anni di galera, e di tre anni di relegazione alli nobili, e di perdere le monete d'argento, che averanno vendute, ò comprate, tanto al compratore, come al venditore, le quali si daranno interamente al rivelante; e se detto rivelante fosse il compratore, se li darà l'indulto della pena, nella quale fusse incorso, ed ancora la metà del denaro, che sarà perso à danno del venditore, e l'altra metà si applicarà al Regio Fisco, d. *Pram. 2. §. 7. & Pram. 5. di d. tit. del Duca de' 21. Marzo 1617.* la quale concorda colla *Pram. 8. §. 1. di d. Duca de' 30. Settembre 1619.* inserita nella *Pram. 14. §. 6. del Card. Zapata de' 30. Aprile 1622.* Bensì le monete forastiere, senza incorrere in pena alcuna si possano vendere, cambiare, e barattare con quelle di Regno, con quell'agio, ed à quel prezzo, che le parti potranno convenire, *Pram. 6. §. 5. di d. tit. e di d. Duca de' 22. Settembre 1618.*

11. Le monete false, ò di minor peso, che ciasche-

duno si ritrovarà avere in poter suo, si debbano subito da chi li tiene portare, cioè quelle saranno false in Vicaria, in potere del Regio Percettore, e le scarfe, quanto prima potranno alla Regia Zecca della moneta, nella quale assisteranno persone, che riceveranno per peso dette monete scarfe, e daranno à i padroni altrettanto peso di moneta buona, e giusta, ritenendo solo la manifattura; e per lo Regno ancora si destinaranno persone, che avranno pensiero di ricevere, e di cambiare le monete scarfe, d. *Pram. 2. §. 8.*

Perche tutto il disordine della moneta nasce dagli'incifori, e falsatori d'essa, e la malitia è cresciuta tanto, che le provisioni fatte, così dalle leggi comuni, *l. quicumque 8. ff. de fals. & l. 1. & 2. C. de fals. monet.* come dalle Costituzioni, e Capitoli del Regno, per la *Costituzione, che comincia Carlo V. ut qua ab excell. ed alla sudetta Pram. 1. di d. tit.* ancorche rigorose, non pajono bastanti ad ovviare à così grave, ed enorme delitto. Per questo è parso à detto Signor Conte di Benevento sotto li 6. *Giugno 1609. in §. pram. 2. §. 10. & sequent.* fare l'infra-critte provisioni, lasciandoli nel resto *in suo robore*, e fermezza, acciocchè per quanto sia possibile si vada rimediando à così grave eccesso: e

12. Primo, vuole, che nelle pene stabilite contro de' falsatori, incifori, e diminutori di monete, incorrano ancora tutti quegli uomini, ò donne, che copriranno, ed ajutaranno detti incifori, e falsatori, *etiam* tenendo loro il lume, accendendo il fuoco, prestando la casa, ed in qualsivoglia modo ajutandoli, §. 11.
13. Secondo, vuole, che tutti, e qualsivogliano Tribunali, e Giudici à chi spetta la cognizione di detti delitti, che avendosi riguardo alla segretezza, e facilità colla quale si commettono, che quante volte averanno inquisiti uomini, ò donne di simili delitti di fabricazione di moneta falsa, ò d'incisione, ò diminuzione di moneta buona, e contro di loro sia proceduto à tortura, ò condennazione d'altra pena, e poi di nuovo si troveranno in potere di detti inquisiti alcuni cugini, orgioli, boffe, ò altri ordigni atti à fabricare la moneta falsa; ovvero si ritrovassero forbici, ritagli di moneta incisa, ò altri istromenti atti ad incidere, e diminuire moneta buona, ancorche non si trovassero *in flagranti crimine* in fabricarla, ò in ciderla, e diminuirla, stante la loro mala vita, fama, e qualità, per la precedente inquisizione, tortura, ò condannazione, non ostante, che non ci siano testimonii *de visu*, in tal caso resti in arbitrio di detti Regii Tribunali, ed altri Giudici competenti, per detta mala qualità, ed indizii, dar pena di morte naturale à detti delinquenti, *alias* inquisiti di tali delitti: tenendosi in tal caso per confessi, ò convitti, §. 12.
14. Terzo, che à rispetto degli altri, che non fossero stati *alias* inquisiti di simili delitti, vuole, ed ordina, che sempre contro di loro, concorrendo la mala vita, fama, e qualità, ed un testimonio *de visu* degno di fede, s'osservi la disposizione del *Capitolo di questo Regno jam sapè*, e quando non vi fussero detti testimonii *de visu* degno di fede, e vi fussero con detta mala vita, e fama altri indizii molto urgenti, che in tal caso resti similmente in arbitrio di detti Regii Tribunali, e Giudici competenti di poter condennare detti inquisiti à pena di morte naturale, così come fossero convitti, ò confessi, §. 13.
15. Quarto, che tutti i Mastri, che faceffero, ò lavorassero detti cugini, ed istromenti per fare detta

- moneta (senza ordine però de i Ministri di S. M.) incorrano nella pena di morte naturale, §. 15.
- 16 Quinto, vuole, ed espressamente comanda, che qualsivoglia persona, che comprasse ritagli d'argento di moneta, incorra nella pena d'anni cinque di galera essendo ignobile, e d'anni cinque di relegazione essendo nobile, §. 6.
- 17 Sesto, che niuna persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia possa, nè debba far'alchimia, ò distillare mistura d'alchimia senza espressa licenza di S.E. sotto le medesime pene di anni cinque di galera à gl'ignobili, e d'altrimenti di relegazione à i nobili, acciocchè si levi l'occasione di tenere istromenti atti à falsificare, ò à incidere monete, sotto questo pretesto di fare l'alchimia, §. 17.
- 18 Settimo, che tutte quelle persone, che sapessero, ò in qualsivoglia modo avessero notizia, che in alcuna parte si facesse moneta falsa, ò s'incidesse, ò diminuisse moneta buona, e sapessero le persone, che facessero, ò tagliassero dette monete, siano obligate di pubblicarle, e rivelarle subito, che n'averanno notizia al Regente, ò Giudici, ed Avvocato Fiscale della G. C. della Vicaria, essendo in questa Città di Napoli, e suo distretto, e per lo Regno alle Regie Audienze, ò à gli Officiali del luogo; altrimenti per la loro scienza, e rivelazione non fatta, essendo ignobili incorrano nella pena di dieci anni di galera, ed essendo nobili di dieci anni di relegazione, §. 18.
- 19 Che gli Officiali de' luoghi à i quali si faceessero dette rivelazioni sotto gravissime pene, usino ogni attentissima diligenza d'aver in mano detti delinquenti, ed istromenti, ed ordigni atti à tal delitto, ed avvisare subito il Tribunale della Regia Audienza, che si siede in quella Provincia, dove si farà la rivelazione, acciocchè possa provvedere à quello, che sarà di giustizia, §. 19.
- 20 Nono, che acciò con maggior facilità si scuoprano detti delitti, meritando premio quelli, che li fanno scuoprire per ovviare à tanti mali; in virtù della presente si promettono à tutti quelli, che riveleranno, e faranno ritrovare detti delinquenti, d'essere tenuti segreti, e loro si darà la metà di tutto quello, che si consegnerà, ò confiscarà contro detti delinquenti per causa di detto delitto in beneficio della Regia Corte, §. 20. Ed essendo complice, vuole, che possa indultarsi, scuoprendo i compagni, uno, ò più, che saranno, e ponendo in vero detti delitti, §. 21.
- 21 Li Monitorii non possano conseguire indulto, ò grazia, tanto per le persone, quanto per la confiscazione di beni, nè essere ammessi à transazione nè prima, nè dopo d'esser condannati, senza espresso ordine di S.M. nè possano essere ammessi à composizione quelli, che hanno contravenuto alle Pratiche, che trattano dell'estrazione di moneta d'oro, e d'argento, senza espresso ordine, e licenza di S.M. *Pram. del Rè Filippo Terzo di d. tit. de' 4. Settembre 1622.*
- 22 La moneta di carlino con l'armi di trè gigli da una parte, e dall'altra una testa di donna, si proibisce, sotto pena d'anni dieci di galera all'ignobili, e dieci di relegazione alli nobili, ed altre ad arbitrio di S. E. per quelli, che l'introducessero in questa Città, e Regno, e sotto pena di docati cento per quelli, che li riceveranno, ò ammetteranno, ò in altra forma contraverrà à detto ordine, servendosi di dette monete, *Pram. 29. di detto tit. di D. Pietro*

Antonio d'Aragona de' 5. Decembre 1669.

- 23 Niuno arditca, nè presuma di qualunque grado, stato, e condizione si sia, per qualsivoglia causa, ò pretesto di recusare la moneta di tari, e qualsivoglia altra moneta corrente colla stampa Regia, come ancora quella di rame, così l'antica, come nuovamente fabricata; mà quelle si debbano ricevere, com'è di dovere, del modo, e forma, che si è ricevuta, e si è contrattato per lo passato, senza impedirgli il publico commercio, &c. ed acciò non resti dubbio alle parti della qualità di dette monete, che si recusassero, e si evvitino le differenze, si destinino le persone esperte in ciascheduna Piazza, ò Ottina di questa Città, &c. E per quel, che tocca alle Città, e Terre del presente Regno, unito il Governatore di esse colle persone del governo di quelle, debbano deputare una, ò due persone esperte, acciocchè abbiano l'istessa incumbenza ed al detto, e determinazione di dette persone elette si debba da ciascheduno stare, nè sotto qualsivoglia pretesto recusare, sotto pena à i nobili di cinque anni di relegazione, e di altrettanto di galera all'ignobili, e si commette l'osservanza alla G. C. della Vicaria, Regie Audienze Provinciali, ed ogn' altro Officiali à chi spetta, *Pram. 34. di d. tit. del Marchese de los Velez de' 6. Settembre 1677.*

S O M M A R I O.

- Delitto in genere della falsità, n. 1. 3. 13. e 27.*
Forma dell'atto della comparazione, ò comprobazione delle scritture per verificazione di falsità, n. 2.
Falsità di quante maniere si può commettere 4. per tutto li 12. e n. 22. e 23.
Falsità, che cosa sia, n. 14.
Falsità in quali sorte di scritture si commette, n. 15. 17. e 18.
Falsità da qual Giudice si punisce, n. 16.
Falso testimonio chi offende, n. 19.
Falsità sino à che tempo si può punire, n. 20.
Falsità commessa nel segno come si prova, n. 21.
Pene di quelli, che deponono il falso nelle cause criminali, e nelle cause civili, n. 24.
Pene di quelli, che dimandano il debito già sodisfatto, num. 25.
Pene di quelli, che presentano nelli Banchi polize, ò bolettini falsi, e chi altro l'incorre, n. 26.
Officiali, che commettono falsità, in quali pene incorrono, n. 27.
Pene di quelli, che oppongono querela di falso contro li testimonii, ò principale per calunnia, ò dolo, &c. n. 28.
Artisti, ò lavoranti, che commettono falsità nelle loro arti, in quali pene incorrono, n. 29. e 30.

1 **P**ER quello tocca al delitto in genere della falsità, essendo poliza fatta di Banco, ò altra, avuta in suo potere si verificano le qualità necessarie, cioè la mutazione della verità, l'interesse della parte, ed il dolo, e si procurerà aver altre scritture dell'interessato padrone per verificare, che non sia di mano sua la poliza, con la quale hà pigliato li denari, ò pure li voleva pigliare. E benchè à queste pruove nell'Audienze Provinciali, e Corte Barionali se ci esaminano persone Curiali, ò Scrittori, che deponono la variazione della scrittura, e comprobazione, ò comparazione di carattere, tuttavia in Vicaria s'osserva di far detto atto di comparazione, il quale si fa da due delli Magnifici Mastro d'atti civili, alli quali dal Commisario della causa

causa si commetterà, con dire: *Fiat comparatio per tales Actuarios in Civilibus M. C. &c.* li quali poi faranno la comparazione sudetta delle scritture false colle vere, e diranno: *Come hanno riconosciuto la tale scrittura, è polizza, che comincia, &c. e finisce, &c. che contiene la tal cosa, &c. e fatta la tal giornata, e sottoscritta, &c. ed anco un'altra scrittura, è quello, che sarà; ma che sia scrittura pubblica quella con la quale si farà la comparazione, e dire, come di sopra s'è detto nell'altra scrittura, quale viste, e riconosciute molto bene, appare essere differente mano, &c.* e dire tutte le circostanze, che detti Magnifici Maestro d'atti diranno; le quali si scrivono dallo Scrivano della causa, o altro Scrivano ordinario, con la sottoscrizione delli detti Maestri d'atti: e questo basta per il delitto in genere a rispetto delle polise, o altre scritture simili false, per la sottoscrizione, e corpo di polisa, e scrittura; ma che la scrittura sia fatta prima di quella, che si pretende falsa, perche altrimenti restaria la difesa all'inquisito, con dire, che *data opera, averia fatta la firma il principale, dissimile a quella, che si tratta essere falsa, ed acciò meglio s'intenda, si dà la forma di detto atto di comparazione, &c.*

Forma dell'atto della comparazione, o comprovazione di scritture per verificazione di falsità.

2 Essendoci stata commessa dal Magn. Giudice tale, o della Vicaria, o del tal Tribunale, o Corte, che riconoscissimo, e facessimo la comparazione della tale scrittura, che sta nel processo contro N. N. o pure intitolata di tal modo, che a noi è stata esibita dal tale Scrivano Fiscale, o Maestro d'atti, la quale scrittura sta nel tal foglio, &c. che comincia, &c. e finisce, &c. contiene, &c. sotto la data, &c. firmata, &c. e l'altra nell'istesso processo, fol. &c. e dire l'istesso. *Dicemo esserci, &c.* e dire tutte le circostanze, e differenze, parole, lettere, e carattere, che detti Magnifici Maestri d'atti diranno, e nella fine. *E così con giuramento affermamo. Datum, &c.* e dopo la loro sottoscrizione si dirà: *Talis Scriba Fiscalis recepit à prædictis Actuariis juramentum, &c.*

3 Circa l'altre falsità di scritture, o d'istromenti, o pure deposizioni di testimonii, la principal cosa è d'aver la scrittura falsa, la quale s'andarà verificando dall'atti susseguenti dopo la falsità per aggiunzione fatta alla scrittura, o se sarà deposizione falsa di testimonii è necessario, che da altri si deponi il contrario, o esso si disdica della prima deposizione; e dire la falsità, purchè la deposizione sia fatta alla Corte temporale, perche essendo dello spirituale non si può procedere contro il testimonio nel Tribunale Laicale: anzi avvertisca lo Scrivano nella falsità, che si commette nell'atto civile d'inquirere la parte, che averà presentate dette scritture false, o predotti testimonii, e quelli esaminati falsamente, prima, che si ponghi mano all'informazione criminale bisogna far istanza nel civile, se la parte vuol servirsi delli testimonii, o scritture fatte, e come averà fatta detta dichiarazione *formiter*, all'ora si piglieranno l'atti civili, e si faranno le diligenze necessarie, altrimenti non fandosi detta dichiarazione non si può procedere contro la parte, che l'averà prodotti, o presentati, quando però non ave avuto effetto, ed esecuzione la causa; ma quando è eseguita la sentenza non bisogna detta dichiarazione, ed in questa materia di falsità basta, che si dica il modo del delitto in

genere, ch'è pigliar l'informazione del fatto, che la parte offesa rappresenterà, ne seguono le diligenze necessarie.

4 E per dare una regola generale per bene intendere questo delitto, si deve sapere, che il delitto della falsità si può commettere in più maniere. Primo, col fatto solamente, ed è quando uno cancella, o rade qualche istromento, o scrittura, anco se fosse scritta in marmo, o legno; ma se uno scrive una cosa falsa nelle Tavole pubbliche in danno della Republica, o del Principe, è tenuto di delitto di lesa Maestà, *Boss. tit. de crimin. lesa Maest. n. 31.* E sotto questo genere casca anco quel modo, quando uno si pone nel letto, fingendosi esser'egli il Testatore, per fare istituire l'eredità in perione di chi vorrà, o pure scrive qualche Legato a suo beneficio nel testamento chiuso, mentre nel testamento nuncupativo potendo provare per testimonii, che il testatore li lasciò detto legato, non incorra nel delitto, &c. Ed anco in questo tenore si comprende la supposizione del parto, come per esempio una donna, che finge partorire, o pure sarà abortita, e fa apparere un figliuolo d'un'altra, che in verità non sarà suo figlio per qualche fine di successione, lucro di dote, o altro. Secondo, con le parole solamente, e si può commettere in due modi, cioè, quando uno testimonio depone il falso, ovvero illiga, seduce, istruisce, suborna, o corrompe per via di denaro, o promesse di testimonio, acciò depona il falso. Terzo, con le parole, e fatto insieme, ed è, quando uno dopo levato, cancellato, o raso quel che vi era, vi scrive, pone, ed aggiunge altro, che non vi era; E sotto questo genere viene anco quando uno imita, contrafa, o finge la mano, o carattere d'un altro, e tutti detti modi sono accennati da *Muscattell. nella sua pratt. crimin. de cognitione, seu probatione delictorum tit. de falsis à num. 1. usque ad 6.*

6 Quarto, commette detto delitto quello, che si avvale, o serve del falso testimonio scientemente, perche se non lo sapeva non incorre; e da qui è nata quella pratica dell'Avvocati, e Procuratori di fare interrogare, e giurare le parti se vogliono, o no servirsi del detto, ed esame di testimonii col termine *ad deliberandum*, che si chiama dichiarazione circa usum. Quinto, commette detto delitto tanto chi fabbrica il falso istromento, quanto chi lo produce, e chi se n'avvale scientemente, e perche detta scienza è difficile a provarsi, ma solo si presume, similmente si dà il termine a rispondere, o deliberare se vuole, o no servirsi della parte, la quale è tenuta di rispondere *clare*, senza veruna condizione, o aggiunzione, tanto se il fatto sarà proprio, quanto se alieno; è vero bensì, ch'essendo fatto alieno, del quale verisimilmente non può totalmente starne informata, è tenuto il Giudice concedere termine (se la parte lo dimandarà) di più lunga dilazione a rispondere: ed anco il Notaro, che oppone nell'istromento qualche cosa, che non sia vera, come nell'istromento di mutuo impone la parola *numeravit*, che veramente in tempo si celebrò il contratto non v'intervenne detta numerazione, &c., o pure se il Notaro lasciò di ponere le solennità, che si ricercano nell'istromento nelli casi però espressi *de Jure*. Sesto, commette detto delitto quello, che apre, e diffigilla le lettere d'un altro per farle vedere all'avversario. Settimo, commette detto delitto quello, che proibisce ad un altro il farsi testamento per farlo morire *ab intestato*; ed in

questo caso bisogna provare due cose; primo, che quello si voleva testare, e secondoche fù proibito di testarsi. Come anche commette detto delitto quello, che si finge un'altro mutandosi il nome, ò cognome. Ottavo commette detto delitto quell'ignobile, e vile, che si fa nobile per conseguire qualche dignità, ò prerogativa, che non meriterebbe in se stesso, e secondo la sua vera condizione.

11 Nono, incorre in detto delitto quello, che si fa, e smaltisce per Dottore, ò per Notaro, e veramente non è tale. Decimo, commettono detto delitto quelli, che falsificano la marcimonia, mescolando, ò corrompendo il vino, ò oglio con acqua, il grano, ò altre vittuaglie, con altre specie, &c. E quest'altri modi si portano da Giulio Claro, & Egidio Boss. *ut in loc. prop. verb. falsitas.*

12 E si deve molto avvertire nel delitto in genere in esaminare li testimonii sopra la recognizione di quel fatto, del quale si tratta, massime in quello, che lascia vestigio, ò segno, com'è la rasura, cancellatura, ò cassatura, nelli quali è necessaria estattissima diligenza; mentre il falsario sempre suole usare molta sottigliezza in maniera, che appena si conosce, *cap. licet extra eod.* dove la *glos. in fine*, nota, che la rasura di carta quanto si voglia sottilmente rafa, ò incisa, non potendosi discernere in altra maniera, che elevandola al Sole si discerne subito, ed apparirà la rasura. A rispetto poi della falsità nel detto, si deve avvertire, che ò la deposizione, ò detto fù in voce, e non si scrisse, ed in tal caso non si può pigliare il delitto in genere; ò sù scrisse, ed all'ora la recognizione si fa con produrre quella scrittura, nella quale il testimonio fece la deposizione falsa. E à rispetto dell'istigatore, seduttore, ò subornatore di testimoni, la prova in genere si deve verificare per l'informazione sopra la forma delle parole, che indussero l'istigazione, seduzione, ò corruttela, ed anco per la produzione, e riproduzione di quella scrittura, nella quale si fece. E quando la falsità è nel detto, e nel fatto, per avere aggiunto alla cancellatura, l'informazione si deve pigliare non solo della cancellatura, ma anco dell'aggiunzione fattavi, *cap. inter dilectos de fide instrum.* ò pure, essendo la carta vecchia, e lo scritto di fresco, come fatta in quel tempo.

Annosazioni.

14 La falsità non è altro, che la mutazione della verità, *in Auth. de instrum. cau. & fid. in princ. col. lat. 6. Azo in summa de crim. fals. in princ. l. quid sit falsum, ff. de fals. & Paul. de Castr. in cons. 149.* Ed è più atroce dell'omicidio, veneficio, ò adulterio, *Angel. in auth. de nupt. §. mitiores. l. ubi in princ. & ibi DD. C. ad l. Cornel. de fals. Bart. in l. Lucius in extrem. ff. ad Sen. Cons. Tertull.*

15 La falsità si commette nella scrittura, che prova, e non in quella, che non fa fede, *Abb. in cap. 4. de jur. jur.* e quella, che non è per nuocere, non si punisce, *leg. damus, & ibi Cyn. Bart. DD. & Salic.* E quella, che non può avere effetto, non si punisce con pena di falso, *Paul. de Castr. nel cons. 148. Cin. fin. nella l. 1. C. de Sep. viol.*

16 La falsità si punisce da quel Giudice, in presenza del quale fù commessa, come per il *testo nella l. jubemus, C. de probat.* e nella *l. nullum, & ibi Bald. & DD. C. de testam.*, e nella medesima istanza *d. Bald. d. l. nullum.*

17 Chi falsifica la scrittura privata, la quale fa indizio, commette la falsità, e si punisce con pena di

falso, come quello, che falsifica la scrittura pubblica, *l. pen. & ibi gl. C. de fals. & Alex. nel cons. 77. 1. par.* per la *l. si quis decurio, & ibi Bald. C. de fals.* benchè *Bart.* dice altrimenti *nella l. prima, §. qui in rationibus, ff. de fals.* come parimente quello, che scrive detta scrittura privata, *Bald. nella rub. C. de fide instrum. ult. char. vers. sed quaritur*, e così anco quello, che la produce, *Bald. nella l. fin. C. eod.* e similmente nel libro de Conti, *Bald. in d. rubr. & Alex. nella l. 1. ff. de fals.*

18 Quello, che falsifica gli atti, perde la causa, *l. in fraudem, §. quoties, & ibi Bar. ff. de jur. fisci, & Bart. nella l. falsum, C. si ex fals. instrum.* però s'intende se ne nasce sentenza, perchè non la perde *ipso jure*, *Innoc. nel cap. intimavit de testam. e nel cap. in apposition. de jur. jur. & Felin. nel cap. cum venerabilis de except. 5. column.* Ma quello, che falsifica li testimonii, ò l'istramento non perde la causa, *l. falsum, & ibi Bar. C. si ex fals. instrum.*

19 Il testimonio falsidico offende trè, Dio, il Giudice, e la parte, e non solo è falso quello, che dice la bugia, ma anco quello, che occulta la verità, ed è tenuto alla sodisfazione à quanti n'offende, *l. nunquam, ff. de privat. delict. & cap. Parochianos de sent. excom.*

20 La falsità si può punire sino alli 20. anni, *l. querelam, C. de fals.* purchè non sia commessa in cause Spirituali, come se sopra il matrimonio, l'usura, ò giuramento, perchè in tali casi si può punire in perpetuo, *Spec. de sen. §. quoniam vers. & no. & gl. nel cap. 1. de except.*

21 La falsità commessa nel segno non si può provare, se prima non costa della forma di quel segno, alla cui forma si dice essere fabricato. *Ay. Cracet. cons. 46. n. 4. vol. 1. arg. l. divus*, e di quello, che nota *ivi Bart. ff. de testam. mil.*

22 Quello, che produce l'istramento falso, e li testimonii falsi, commette una falsità, *l. quicumque secunda col. C. de serv. fug. & Bart. nella l. inficiando, §. infans de fur.* come parimente il testimonio che depone il falso intorno diverse materie, commette una falsità, *Bart. nella l. inficiando, §. infans, ff. de fur.* E quello, che produce l'istramento falso, si presume, ch'esso l'abbia fatto fabricare, *Bald. nella l. majorem, C. de fals. & Alex. nella l. si quis obrepserit, ff. eod.*

23 La rasura di poche lettere non induce prova di falsità, purchè da detta rasura non ne segua equivocazione di nome, del quale si dubita, e che è nel luogo sospetto, *cap. inter dilectos de fid. instrum. & lex literis mod. tit. Abb. nel cap. fin. de crim. fals.*, e massime quando la rasura fosse nel luogo molto sospetto, ed inducesse equivocazione del nome, ò vero parola, ò dizione, che inducesse dubitazione nell'animo del Savio, perchè all'ora induce prova, ovvero sospensione di falsità.

Disposizioni di Regie Pramatiche intorno il delitto della falsità.

24 Li testimonii, che depongono il falso in cause criminali, e quelli, che l'istruiscono, ò consultano, ò comandano, tanto in occasione di offensione, quanto di defensione, incorrono nella pena di morte naturale irrimissibile. E quelli, che commettono la falsità nelle cause civili, tanto li testimonii, che depongono il falso, quanto quelli, che consultano, ò istruiscono detta falsità, incorrono nella pena della troncazione della mano, e di perpetuo esilio dal Regno, per la prima volta, e per la seconda nella

nella pena della vita, *Pram. 1. de falsis del R^e Ferdinando dell'anno 1477. Pram. 3. dell'Imperator Carlo V. del §. 12. fatta nell'anno 1526. Pram. 4. di d. tit. del Duca d'Alba del 1. di Luglio 1556.*

25 Quelli, che dimandano il debito già sodisfatto, purché siano li principali attori, con li quali si è contratto il debito, e che costa della sodisfazione per scritture pubbliche, ò per polise *de Jure* valide; se sono nobili incorrono nella pena di tre anni di relegazione, e se ignobili di tre anni di galera, *Pram. 7. di d. tit. di D. Pietro Girone del 1587.*

26 Quelli, li quali portaranno polise false in alcuno de' Banchi, per pigliare denari con esse da' Banchi predetti; ancorche non avessero pigliati li denari, mà solo presentate le dette polise false in detti Banchi, incorrono nella pena di morte naturale senza eccezione di persona alcuna, *Pram. 5. de falsis di D. Perafante delli 22. d' Ottobre 1567.* E per la verificazione della falsità delle polise predette, basti solo la deposizione del principale, sotto nome del quale si farà fatta la predetta polisa falsa per pigliare denari con quella dal Banco, con comparazione della sua vera mano, quale deposizione, e comparazione si abbia per piena, e sufficiente prova à poter condannare, e punire li delinguenti predetti di detta morte naturale. Nella quale pena incorrono non solo quelli, che presentaranno in detti Banchi le predette polise false, ancorche non abbiano pigliato il denaro; mà ancora tutte quelle persone, che l'averanno scritte, dettate, e consignate ad altri, acciò li presentassero; ò in qualch'altro modo avessero partecipato, e partecipassero al concerto delle dette falsità. E s' intende ancora contro di quelli, che presentassero dette polise à i Banchi, e luoghi Pii, e nella Cassa della Regia Tesoreria, *Pram. 8. di d. tit. del Conte de Olivares de' 22. Settembre 1597.* Ed in detta pena di morte naturale incorrono anco quelli, che presentassero ne i Banchi, ed altri luoghi contenuti nella predetta Prumatica, e Banno predetto i bollettini falsi colle medesime condizioni, e dichiarazioni in quella contenute, *Pram. 9. di d. Conte Olivares de' 22. Settembre 1598.* E similmente incorrono in d. pena di morte naturale quelli, che presenteranno ne i Banchi polise girate false, ancorche *in corpore* siano vere, ed abbiano luogo in questo delitto tutte le Prumatiche, ordini, e provisioni fatte circa le polise false, *Pram. 10. di d. tit. del Conte di Benevento de' 12. Luglio 1607.*

27 Quelli, che ne i loro officii, ed eserccizii avranno commesso, e commetteranno falsità, e saranno privati, ò sospesi dall' esercizio di detti officii, non si debbano ammettere ad esercitare niuno officio di Mastri d'atti, Scrivani, Conservatori di libri, e scritture pubbliche, nè altro in materia di penna, sotto pena à chi permetterà, ò si oprerà à che siano ammessi i sudetti in qualsivoglia di detti officii, riservata ad arbitrio di S. E. secondo la qualità della persona, e di quanto avrà oprato in loro beneficio, e contro i detti inquisiti, che usaranno con fraude, ed inganno modo d' essere ammessi in qualsivoglia di detti officii, ed eserccizii, e ci ascenderanno, d'incorrere alla pena *etiam* corporale ad arbitrio, *ut sup. Pram. 11. di d. tit. del Duca di Medina de' 22. Ottobre 1639.*

28 Quelli, che opponeno querele di falso contro li testimonii, ovvero il principale per calunnia, ò dolo per dilatare la causa, si puniscono con la pena di ducati sei d' applicarsi al Fisco, *Pram. 34. de offic.*

S. R. C. del R^e Ferdinando I.

29 Tutti, e qualsivogliano Maestri, e lavoranti, tanto dell'arte di Scrittoriari, quanto di qualsivoglia altra arte, così in questa fidelissima Città, quanto in qualsivoglia altra parte del presente Regno, non possono fabricare, nè far fabricare, nè vendere detti scrittori, ed altre qualsivogliano sorti di lavori di legnami tinti negri falsificati in Ebano, sotto pena, non solo della perdita di quella robba, che si troverà essere lavorata con detti legnami tinti negri, falsificati in Ebano, mà d'altri ducati trenta d' applicarsi, cioè la terza parte al Regio Fisco, un' altra al Monte di detta arte di Scrittoriarii, e l' altra terza parte à l'accusatore, *Pram. 7. de Magistrarium del Duca di Medina de' 4. Agosto 1641.*

30 Per li Maestri, ò lavoranti, che fanno chiavi false, s'è detto nel *trattato 2. cap. 4. n. 42.*

Dell'Ingiurie. Cap. 25.

S O M M A R I O.

Delitto in genere nel delitto dell'ingiurie, n. 1. à 6.

Ingiuria da chi si può accusare, n. 7.

Ingiuria si può punire ex officio, senza querele, ò denuncia, n. 8.

Ingiuria si punisce cō azione civile, e criminale, n. 9. 10.

Pena nel delitto dell'ingiuria, n. 11. 12. 13.

Pene nel delitto delle matreate, n. 14.

Pene di quelli, che fanno baje, ò che si spogliano per nare, ò per lavarsi à mare, mostrando le cose dissoneste, num. 15.

Pene di Bottarari, e Vendemmiatori, che fanno baje, e dicono parole dissoneste, n. 16.

Querele di parole ingiuriose non si possano pigliare dall'Attuarii criminali, n. 17.

1 L'Ingiuria può succedere, e commetterfi in più modi, cioè, con parole solamente, con fatti senza parole, e con fatti, e parole insieme. Con parole solamente, come se uno minacciasse ad un' altro, ò pure se lo chiamarà falsario, usuraro, traditore, infame, bastardo, ò se dirà ad alcuno: tu sei un buon'uomo, le quali parole comunemente s'intendono, che è cornuto, ò se dirà, che hà portato qualche carta falsa, ò che hà fatto moneta falsa, ò l'averà diffamato di qualche cosa, per la quale si offendesse la sua opinione, stima, ò reputazione, come se dirà ad una donna, che sei una sozza, fattucchiera, strega, puttana, che ti hò conosciuta tante volte, &c. e simili, &c. ò pure dirà ad un'altro: tu ne menti, ovvero l'avrà accusato di qualche delitto, e poi non l'hà provato, ovvero l'averà fatto carcerare indebitamente, e di queste ingiurie mere verbali, comunemente tutti li Criminalisti dicono, non esservi necessaria la prova del delitto in genere, come disse *Giul. Clar. nel §. fin. q. 5. vers. scias tamen, Foller. nella sua Pratt. nel tit. capiat informationem n. 13. & Muscatell. nel proemio n. 26.* per la ragione, perche non lasciano dopo di se vestigio, ò segno alcuno, mà si consumano insieme col medesimo atto delle parole, quando si proferiscono, e solo si potrebbe pigliare l'informazione, e provarsi la qualità della parola per discernere l'ingiuria, ed à che persona s'è detta, provando, che sia persona onorata, mentre nella conformità, e qualità della persona si punisce il delingente; e se fossero parole irriverenti, che si dicessero ad Officiali, si dice nel titolo: *de verbis irreverenter dictis in personam talis officialis*, e nell'informazione si deve verificare la qualità della persona, ed officio, che tiene. Con li fatti

fatti solamente, come se batterà qualcheduno con schiaffo à mano aperta, ò con la mano sotto il mento, ovvero l'avrà ferito, percoiso, battuto, entrato in casa con frattura per forza, ò violenza, e simili: di questi accid provino in genere è necessario, che costino in specie, e si devono provare le qualità, che inferiscono al delitto, *Muscattell. in d. sua pratt. tit. de injuriis, & famos. libellis*, dove dice, che *Giul. Clar. nell'allegat. q. 4.* distingue, dicendo, che ò dette ingiurie reali, seù personali lasciano dopo di se segni, ò vestigi, come sono le battiture, che lasciano le lividure, ferite, ò altri segni, l'entrata in casa con frattura, ò altra violenza del fatto, ed all'ora è necessaria la cognizione del delitto in genere, con pigliare informazione di dette lividure, segni, e fratture, ò atti violenti, ò non lasciano dopo di se vestigi, ò segno alcuno, ed all'ora non sarà necessaria la cognizione del delitto in genere, perche si confonde con quella in specie, e questa opinione viene abbracciata da detto *Muscattello in d. luogo del proem. n. 26.* Con le parole, e fatti insieme, che chiamano miste, cioè parte verbali, e parte personali, quando detta ingiuria dopo di se lascia di quel fatto qualche vestigio; di quel fatto si deve prendere l'informazione, che sarà la cognizione di quel delitto in genere, come sarebbe l'esempio nelli libelli famosi, seù cartelli infamatorii, ciambellerie, macriata, pitture, e simili, fatte in publico, ò in casa dell'ingiuriato, e primieramente diremo del modo, come li deve provare il delitto in genere di tali ingiurie miste.

Del famoso libello.

- 2 In questa materia del famoso libello si deve procurare d'aver il cartello, e di più verificare per testimonii, che quel cartello è stato affisso nel tal luogo, e dire, dove, se in piazza publica, ò luogo privato; avvertendo bensì, che questi cartelli non si possano levare dalli luoghi dove saranno affissi da persone private, mà solo dall' Officiali, mediante accesso, e sogliono alcuni fare l'atto, v. 3. *Accessito Tali Magn. Judice, vel Gubernatore, cum Actuario tali, vel Scriba tali, & N. N. & N. pro testibus vocatis, &c. in tali loco, vel platea, & dum ibidem esse-mus invenimus affixum in muro, vel in janua, &c. cartellum scriptum, v. 3.* (Con accennare trè, ò quattro parole dell'ultime,) & sic de ordine dicti Magnifici talis Officialis fuit per talem defixum à dicto loco, & conservatum per talem Scribam, & provisum quod capiatur informatio, &c. e si esaminano detti testimonii, che intervennero con detto Officiale; mà questo atto non si fa da tutti, e solamente si leva il cartello dall' Officiale, col Mastro d'atti, e testimonii, che sappiano leggere, e poi si esaminano, e nella deposizione asseriscono l'atto com'è passato; e se alcuno lo levasse senza ordine dell' Officiale, saria in pena; e perciò quando si trova da alcuna persona pratica, vi si pone sopra un foglio di carta, ò altra cosa, accid non si possa leggere, e poi vi si pone la guardia, e si va à chiamare l' Officiale, dal quale si distacca, e se ne piglia l'informazione, come di sopra.

Della macriata, cantariata, corne, ò altre cose infamatorie, che si poneno ò nelle case, ò luoghi publici, &c.

- 3 A rispetto delle macriate, ò altre cose d'infamia, che si poneno, come di sopra, si avverta per il delitto in genere di verificare la qualità del luogo dove è stata fatta; la qualità della macriata, ò quello,

che sarà; e così ancora la persona à chi sarà fatta detta macriata, cantariata, corniata, ò altro, che sia persona onorata, e da bene, persona, che dalla casa sua non s'è inteso mai cosa di vergogna, e disonore, ò altro, conforme al caso, che succederà, e la verità si ricercherà per aggravare più il delitto.

Della Ciambellaria.

- 4 Solevano anticamente quando un Viduo s'accava, ò una Vedova, la prima notte se li faceva una sonata d'istromenti di cucina, come sono tielle, caldare, ed altre cose simili, e si diceva Ciambellaria, qual'atti si pigliano, e si fanno per ingiuria, e vi è la *Pram. 1. sotto questo tit. de injuriis*, come diremo appresso, ed in detti atti usavano anco timpani, e corne, con gran vergogna, ed ingiuria di quel tale, il quale era forzato à componerli, e pagavano denari à tali Ciambellanti per non si far fare tal'atti ignominiosi, &c.

Annotazioni.

- 5 Ed à rispetto delli famosi libelli, se dette cartule non si ritrovano, perche saranno state stracciate, ò abbruggiate, ò in altra maniera levate, ò perdute; se vi sono testimonii, che possano deponere del tenore del cartello, per averlo visto, letto, ò leggere, e pubblicare da altri, saranno bastanti per poterli legitimamente procedere, quantunque non vi sia la propria cognizione in genere per la cognizione del cartello, perche in questo caso basta la cognizione presuntiva, come vuole *d. Muscat. in dicto proem. n. 37. & seq. & in d. tit. de cognit. seù probat. delictorum de injuriis, & famos. libellis n. 10.* è ben vero, che il Giudice deve fare ogni esatta diligenza, almeno per ritrovare le minuzie, ovvero le particelle, ò straccie del cartello, ò libello se si potranno avere, ò almeno li testimonii, che l'averanno visto lacerare, ò bruggiare, perche serviranno molto per provare il delitto in genere, dicto *Musc. loc. cit.*
- 6 Così anco se con detto cartello, ò senza di esso fusse fatto ad ingiurie, ed ignominia di alcuno qualche pittura impropria, e brutta, e quella posta, ed affissa in luogo publico, come li membri verili, ò parti vergognose d'uomo, ò di donna, ò pure qualche donna nuda con qualche vituperio, ò simili, secondo il caso figurato da *Giul. Clar. nella qu. 68. vers. libelli famosi.*
- 7 E si nota Primo, che ogn'uno del Popolo può accusare di questo delitto. Secondo, che il Giudice, anco senza accusa, ò denuncia può procedere, come afferma *d. Muscat. loc. cit. à n. 1. usq; ad n. 21.* Terzo, che si può procedere con azione civile, e con azione criminale, e trattandosi con azione civile la pena sarà, secondo l'estimazione, che farà la parte ingiuriata, e secondo quella deve seguire la condennazione in conformità della Costituzione del Regno, che incomincia, *Varietates, e d. Muscat. loc. cit. n. 24.* e della pratica, che porta *Affli. in d. costit. e Marant. par. 4. dist. 1. nu. 9. & Foller. nelli suoi*
- 8 E trattandosi criminalmente, la pena sarà arbitraria, considerata la qualità della persona, che fa l'ingiuria, e la persona à chi si fa, del luogo, e del tempo, dove, e quando si fa, in presenza di chi, e se si fa in giudizio, ò fuori, ed in che parte del corpo, e secondo dette qualità potrà essere minore, ò maggiore la pena, come asserisce *d. Muscat. n. 25.* essere la commune offerta di tutti li Criminalisti. Quarto, che à rispetto delle pene dell' ingiurie particolari, cioè del fa-

moso libello la pena è certa, e determinata, cioè di morte naturale tanto à rispetto dell' attore di detto libello, quanto di quello, che l'avesse ritrovato, e l'avesse publicato, ò che in suo nome, ò d'altri l'avesse fatto, quantunque in detto libello non fosse espresso il nome ad ingiuria di chi l'avesse fatto, *d. Muscat. n. 28. e 29.*

Disposizioni di Regie Pramiche in detto delitto d'ingiurie.

12 **Quelli**, che commettono la Ciambellaria, come di sopra, incorrono nella pena d'oncie cento d'applicarsi, cioè la metà alla donna ingiuriata, e l'altra metà alla Regia Corte, nella quale incorrono anco tutti quelli, che intervenissero à detta Ciambellaria, oltre l'altre pene stabilite contro quelli, che inferiscono ingiurie ad altri, e quelli, che non potranno pagare detta pena patiscono col corpo, secondo la qualità delle persone, *Pram. 1. de injuriis di D. Pietro di Toledo de' 6. Luglio 1540.*

13 **Quelli**, che facessero petreiate, buttano, e fanno buttare macriate rosse, negre, gialle, verdi, ò di qualsivoglia altro colore nelle mure, porte, ò finestre delle case di qualche persona di qualsivoglia condizione si sia, incorra nella pena di anni dieci di deportazione, ed altre pene riservate ad arbitrio di S. E. se sarà gentil'uomo, e se non sarà nobile, di dieci anni di galera. E si dichiara nella margine, che negli omosi libelli, se vi sono testimonii, si possa procedere senza delitto in genere, *delli 3. Novembre 1591. in Cur. 1. fol. 126. & Pram. 2. di d. tit. di d. D.*

14 **Pietro di Toledo di 6. Luglio 1549.** Quale Prumatica, à rispetto di detto delitto di macreate, è stata confermata, ed accresciuta la pena fino à quella di morte naturale da osservarsi per tutto il presente Regno, con dichiarazione, che non si debbia intendere essere stata in modo alcuno ingiuria alla persona, ò persone, che abitaranno nella casa, dove si facessero dette macriate; mà l'ingiuria sia di quelli, che le faranno, oltre la pena sudetta di detta morte naturale; ed à rispetto delle petreiate non s'intenda pregiudicato alle pene contenute nel sudetto Banno, *d. Pram. 2. di d. tit. continuata D. Perafante de' 19. Settembre 1566.*

15 **Quelli** di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che fossero, che andando per mare per qualsivoglia luogo, ò parte, che andassero facendo baje, ò dicendo ingiurie à qualche persona, ò che si disnudasse per natare, ò lavarsi, senza portare li calzonetti, à talche non mostrino alcuna cosa disonesta, ò pure dicessero cose disoneste, sotto pena di quattro tratti di corda all'ignobili, ed alli nobili sotto pena riservata ad arbitrio di Sua Eccell., e la pena di quattro tratti di corda incorrano li Marinari, che non facessero la relazione alla G. C. della Vicaria subito ritornati, *Pram. 3. di d. tit. del Cardinal Granuela de' 14. Giugno 1575. quale fù confermata dal Conte di Miranda sotto li 31. Maggio 1589. e dal Regente, e Giudici della G. C. della Vicaria sotto li 15. Maggio 1590.*

16 **Li Bottarari, e Vindemiatori**, che dentro questa fidelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, tanto di giorno, quanto di notte, che pronunciaranno, ò diranno parole disoneste, ò faranno baje, incorrano nella pena d'oncie dieci, e di quattro tratti di corda al publico per ciascheduno, che contraverrà, ed altra pena riservata ad arbitrio della G. C. della Vicaria; e l'istessa pena incorrono quelli, che provocaranno detti Bottarari, e Vindemiatori, nè altro

essi à simili parole disoneste, nè à dire loro ingiurie, *Banno, ovvero Pram. 4. di d. tit. del Regente, e Giudici di d. G. C. de' 8. Ottobre 1590.* Bensì sarà ordinato, che niuno dell'Attuarii criminali possa, nè debba pigliare querela di parole ingiuriose, ò d'altri atti, che non si procede, e pigliandola non abbia cosa alcuna di castatura, nè di decreto, anzi sia tenuto ad emenda delle spese fatte, *Pram. 36. §. 42. de offic. Magistris Justitiarum di D. Perafante de' 22. Settembre 1559.*

Dell'Incendio, Ruina, Arbori tagliati, danno dato, e simili. Cap. 35.

S O M M A R I O.

Delitto in genere nel delitto dell'incendio, nu. 1. & 2. Incendiarii sono ipso Jure scomunicati, e da chi si possono assolvere, nu. 3.

Incendio non si presume senza colpa dell'abitante, n. 4. Incendio succeduto in casa propria, deve emendare il danno delli vicini, nu. 5. & 7.

Incendiario chi sia propriamente, nu. 6.

Pena dell'incendio, che hà fatto seguir morte, n. 8.

1 **L** delitto dell'Incendio è cosa molto ardua, come diremo, purchè non sia casuale, perchè allora non vi entra criminalità, e suole succedere con dolo, ò da banditi, e fuorasciti, ò da persone particolari per odio, ed inimicizia, ponendo fuoco à qualche meta di grano, ò altre vittovaglie, ò nelle massarie, ò nelle case. E per il delitto in genere si deve verificare la cosa bruggiata, di che qualità, e prezzo era prima, e come si vede essere stata bruggiata, ed il modo come sia rimasta, e poi attendere alla verificazione delli delinguenti colla diligenza possibile, verificando, ò le minaccie, ò la inimicizia, che aveva quello hà patito il danno, con chi, ed altre cose, che il fatto rappresenterà, e sarà facilissimo alli Testimonii deponere per *inspectionem oculorum*, tanto del luogo, ò casa bruggiata per l'incendio, quanto della ruina, destruzione dell'albori tagliati, ò danno dato. Ed in detto incendio dice *Giul. Claro nel §. fin. della q. 4. vers. quando vero*, che si deve visitare il luogo incendiato, e le reliquie delle cose bruggiate.

2 **E** benchè detto *Giul. Claro, Follevio, Boffio*, ed altri dicano, che non basta la sola ispezzione della cosa bruggiata, potendosi dare il caso di non essere successo con delitto per dolo, odio, ò inimicizia, mà casualmente, ò per saetta del Cielo, ò violenza divina, e che però li testimonii nella recognizione debbiano dire, che quell'incendio sia successo, e sia stato fatto per colpa, e dolo di qualcheduno, per escludere detto caso fortuito, ò saetta del Cielo; alli detti risponde *Muscatello nella sua pratica in questo tit. nu. 9.* dicendo, che basta la sola visitazione del luogo bruggiato, e le reliquie sudette, che benchè possi succedere per casualità, ò per saetta del Cielo, come s'è detto; in questa sorte di delitti però, perchè sogliono succedere più frequentemente per colpa, e fatto d'uomo, si deve attendere à quello, che può più facilmente succedere, e li nostri sensi, e pensieri si devono accomodare à quello, che più spesso succede, per la dottrina di *Bald. nel cons. 37. in princ.* come parimente risponde *d. Boffio nel tit. de delicto n. 10. vers. tertio quando, & Nigr. nel cap. Pridem libri n. 19.* Bensì, se li testimonii, mentre riconoscono il luogo bruggiato, dicessero, e deponessero, che detto incendio à loro giudizio abbia potuto succedere per dolo, e colpa di qualcheduno, e non

non per caso fortuito, si provarebbe bastantemente il delitto in genere, e così anco se deponessero de fama, &c. E quello s'è detto dell'incendio può servire anco per li danni dati, incisioni d'arbori, ed altri.

Annotazioni.

- 3 L'incendiarii sono *ipso jure* escomunicati, *cap. tua nos de sententia excommunic.* con distinzione però, che prima della denuncia l'incendiarii s'assolvano dal Vescovo, e dopo la denuncia dal Sommo Pontefice, ed è opinione commune, come dice *la Somma Silvestr. verb. excommunicatio 7. in septima excommunicatione dub. 2.*
- 4 L'incendio non si presume senza colpa dell'abitante, *l. si vendita ff. de peric. & commod. rei vendit. l. qui insulam §. fin. ff. locase* deve provare non averlo fatto con colpa, altrimenti detta colpa si presume avere preceduto l'incendio, *gl. in l. si creditor ff. de pignor. act.* Il che è vero se non dimostrasse l'immittente il fuoco per il testo nella *l. Dominus horreorum ff. loc. & lita §. fin. de fun. instr.*, e non provandosi si stà alla colpa presunta contra l'abitante, *Salic. nella l. qua fortuitis C. de pignor. acti.*
- 5 L'incendio succeduto nella casa propria, se farà danno nella casa del vicino, deve emendarli dal d. Padrone della casa d'onde è venuto il fuoco, *Bald. nel conf. quidam de Cortona, e nella 1. C. depositi, Petr. de Ubal. in tractat. societatis 8. par. 18. qu.*
- 6 Incendiario propriamente si dice quello, che per odio, vendetta, o inimicizia mette il fuoco in qualche Città, Villa, seminati, Casa, o simili, *cap. pessimam 23. qu. ult. cap. cum devotissimam 12. qu. 2.*, e succedendo per colpa leggiera, o negligenza, non è tenuto alla pena, ma all'emenda del danno solamente, *Salic. nel conf. Salvatoris nostri nomine invocato ad quaestionem propositam, &c. Alex. nella l. 1. de offic. praefect. vig. & Fel. nel cap. tua nos de sent. excom.*
- 7 L'incendiario è tenuto del danno della casa cascata per causa di levare il fuoco della casa vicina, *l. qui occidit §. in hac ad l. Aquil. secondo Salicet. nella l. qua fortuitis ad fin. de pignor. acti.*
- 8 Se dall'incendio in qualche casa posto dolosamente ne fosse seguita la morte di qualche uomo, la pena sarà della vita, e d'essere bruggiato anco l'incendiario, *Muscattell. de penis delictorum criminum nel cap. sudetto n. 28.* per l'opinione d'Andrea nella *confit. super incisio*, e l'altra che incomincia, *qui dolose*, sotto *rubr. de incendiariis*.

Della Biafema. Cap. 36.

S O M M A R I O.

- Biafematore incorre nel delitto di lesa Maestà Divina, e si dice rubelle, nu. 1.*
Biafema di quante maniere sia, nu. 2.
Delitto in genere nel delitto della biafema, eod. 3. e 6.
Biafema è delitto, nel quale si procede ex officio, n. 4.
Pena d'Officiali negligenti nel procedere ex officio nel delitto della biafema, nu. 5.
Biafema è delitto tale, che non vi cade defensione, etiam di repulsa di testimonii, nu. 7.
Biafema non riguarda persona veruna, e non si ha ragione di qualsivoglia qualità, nu. 8.
Biafematori non s'ammettono a guidati, assicurazioni, grazie, composizioni, o commutazioni di pene, n. 9.
Pene di biafematori, nu. 10. & 11.
Biafema è delitto di misto foro, e chi previene n'è giudice, nu. 12.

IL delitto della biafema si dice di lesa Maestà Divina à somiglianza dell'eresia, come nel *cap. si quis inquit 1. quest. 1.* perche siccome si dice rubelle chi fa contro l'onore del suo Rè, e per l'offesa de' suoi Officiali, per il testo nella *l. quisquis C. de l. Jul. Majest.* così molto maggiormente chi offende Dio, biafemando il suo nome, o della Beatissima Vergine, o de' suoi Santi, si dice rubelle di S. D. M. e commette delitto di lesa Maestà Divina, *Hoftiens. in summ. de maledictis §. qualiter*, con molti altri portati da *Afflic. nella Const. in consules n. 53. & 54. Mant. in sing. suis 545. & 606.* disse, che la Chiesa non s'offende meno dall'eresia, che dalla biafema, &c.

- 2 Questo delitto, che per lo più si suole commettere da scelerati, e perversi superbi, malviventi, giuocatori, e simili, che dimostrano coll'arborescato della lingua il veleno infernale, che tengono ne' loro cuori dove stà radicato è di due maniere, cioè di fatto, e di parole. Di fatto, quando si commette con lo sputare in faccia di qualche sacra Immagine, o pure buttando in quelle temerariamente pietre, fango, o altro, o batterle, e percuoterle con bastoni, o ferri, per loche restandovi li vestigii, e segni di tal fatto, si deve pigliare l'informazione, provando il delitto in genere con la recognizione oculare di detto fatto; e potendosi ritrovare l'autore, si potranno esaminare li testimonii anco sopra il delitto in specie, &c. Di parole, che si suole commettere più frequentemente, si deve provare, e verificare per il delitto in genere la qualità delle parole, colla quale si è formata la biafema, che siano tali, che importino biafema, contumelia, e maledizione, secondo il costume di quel paese dove succede; ed è d'avvertirsi, che si deve provare anco il modo, e l'animo come si sono proferite le parole, e dire nell'esame de' testimonii, che quelle parole, secondo l'uso del paese, importano biafema, e maledizione, e se li circostanti ne sono rimasti ammirati, atterriti, e scandalizzati, come il tutto à mano piena scrive detto Muscatello in questo luogo.
- 4 In questo esecrando delitto ogni Giudice può procedere *ex officio*, anco senza denuncia, e querela, come stà disposto per *Bart. nella l. lex Cornelia §. si quis libellum ff. de injuriis, Bald. in l. 1. §. huius stadiis nu. 6. ff. de iustit. & jur. & 22. q. 9. cap. si quis per capillum, Alex. conf. 233. nu. 5. lib. 6.* ed anco *de Jure Regni per la Pram. del Rè Ferdinando, che incomincia, Maxima nobis ingratitude* sotto il *tit. de Blasphemia*. Anzi li giudici negligenti nel procedere *ex officio* contro li biafematori, saranno privati dell'uffici, e puniti con più gravi pene, come stà disposto per detta Pramatica.
- 6 E per prova di detto delitto bastano due testimonii, per *d. Pram. & Paris. de iudic. vers. condemnatio cap. 4.* che incomincia, *An potestas*. Ed in questo delitto non vi cade veruna defensione, etiam in quanto alla repulsa de' testimonii, come dice *d. Paride* aver osservato quando fù Commissario del Regno, notato da *Muscattell. loc. cit. num. 16.* che avendo inteso un pastore biafemare Dio, immediatamente li fece tagliare la lingua, ed affiggere ad un arbore; sicche secondo detta Pramatica, ed intelligenza di Paride in questo delitto per suo privilegio, subito che costa della biafema per due testimonii, senz'altro processo, e defensione si può procedere alla condanna, benché detta opinione, ed intelligenza di Paride non si riceve se non nel caso suo,

men-

mentre Boer nella dec. 301. n. 12. dice, che fù sempre in contraria opinione, cioè di doverfi dare le defensionì, il che si tiene anco da Giul. Clar. nel §. Blasphemii vers. reperio, ed altri portati da detto Muscatello, &c., e quella parola absque processu s'intende senza processo ordinario, e comune, mà bensì col processo straordinario, e privilegiato, &c. e colli detti due testimonii s'avrà il processo per legitimamente compilato, ed istrutto, come le vi fossero intervenute tutte le solennità ricercate de Jure communi, e detti due testimonii basta, che siano di qualsivoglia qualità abili, ò inabili, mentre s'ammettono l'infamia, e notati di qualsivoglia difetto, purchè non siano inimici, per il testo nel cap. fidei de beret. in 6. & argum. tex. nel cap. per tuas id. i. extra de Simon. & l. famosi, & l. in quæstionibus ff. ad l. Jul. Majest.

8 Gram. conf. 15. num. 12. E benchè nell' altri delitti de Jure communi si deve avere ragione del sesso, età, dignità, ordine, potestà, ed altre qualità, che alle volte alleggeriscono la pena, come per il testo nella l. respiciendum, & l. aut facta ff. de panis. In questo delitto però per suo privilegio non s'ha ragione delle sudette qualità, mà contro qualsivoglia persona di qualsivoglia ordine, e dignità, numero, e potestà, sesso, età, grado, e condiztone ha luogo la pena di detto delitto, come diremo nelle Pramateche seguenti, &c., e riferisce S. Gregorio, per scorgersi quanto dispiace à Dio benedetto questo maledetto vizio, nel Dialogo 4. cap. 18. che un fanciullo di cinque anni solito di blasfemare Dio, e tolerato da' loro genitori, fù percosso nelle braccia del Padre, e gridando, che lo difendesse da i mori, ch' erano li Demonii, spirò, &c. vedi d. Muscat. loc. cit. de privilegiis, &c.

Disposizioni delle Regie Pramateche in detto delitto della blasfemia.

- 9 Li blasfematori del Santissimo Nome di Dio benedetto, di Nostro Signor Giesù Christo, e della Gloriosissima Maria Vergine sua Santissima Madre non possano essere ammessi à guidatici, assicurazioni, non possano essere aggraziati, ò composti, nè ottenere commutazioni di pena, Pram. 3. de Sodomia del Card. Granuela de' 28. Luglio 1571. & Pra. 7. §. 1. de Meretricibus del Conte de Miranda de' 3. Novembre 1593.
- 10 Li blasfematori del Nome di Dio benedetto, della Beatissima Vergine degli Apostoli, ò altri Santi si puniscono con la troncazione della lingua, e confiscazione della terza parte de' beni, e bastino due testimonii senza processo. Ed il Gran Giustiziero di questo Regno, suo Luogotenente, Regente, e Giudice della G. C. della Vicaria, Vicerè, e Giustiziarrii, Capitani, e qualsivoglia altro Officiale, ed anco l' Principi, Duchì, Marchesi, Conti, e Baroni, e Signori delle Terre, ed ogni altro à chi spetta, che non osserveranno il tenore di detta Pramateca incorrano nell' indignazione, e disgrazia di S. M., e nella pena della privazione di loro officii, e di tutti i loro beni, Pram. 1. de Blasphemantibus del Rè Ferdinando dell' 25. Aprile 1481. quale fù confermata, ed ordinato doverfi inviolabilmente osservare tanto detta Pramateca, quanto la Costituzione del Regno santamente fatta, la quale incomincia, Blasphemantes Deum, per la Pram. 2. di d. tit. ed aggiuntovi la nota dell' infamia à detti Officiali dal Rè Ferdinando nell' anno sudetto 1481., e per la Pram. 3. di d. tit. degna di essere letta, e considerata da ogni Cristiano, per essere piena di Cattolica fede, fatta da d. R.

Ferdinando sotto li 10. d' Aprile 1483., e per la Pram. 4. di detto tit. fatta dall' Imperador Carlo V. nell' anno 1540.

- 11 Li Blasfematori sudetti, oltre le pene sopra accennate incorrono nella pena di anni quattro di galera, e l' Officiali, che non l' osserveranno incorrono nelle pene inferite nelle precedenti, per quello, che à loro spetta, Pram. 5. di d. tit. di D. Perafante de' 26. Ottobre 1566. in virtù, ed esecuzione della quale fù emanato banno della Gran Corte della Vicaria, in tempo del Regente di essa, D. Pietro de Canizares sotto li 10. Febraro 1568.
- 12 E si nota, che questo delitto è di misto foro, e chi previene n'è Giudice, &c.

Dell' Usura. Cap. 37.
S O M M A R I O.

- Usurari si connumerano frà li marivouli, rattori, e ladri, e sono figli del Diavolo, &c. nu. 1.
Usura, che cosa sia, nu. 2.
Delitto in genere nel delitto dell' usura, nu. 3.
Contratto usurario varia per diverse forme, nu. 4.
Contratto di mutuo forma principalissima, nel quale si può commettere l' usura, nu. 5.
Contratto di mutuo per esser' usurario quanto cose devono concorrere, nu. 6.
Contratto di vendita può essere forma d' usura, come mutuo interpretativo, nu. 7.
Bolla di Nicolò V. s' osserva in Regno nella materia de Censibus, nu. 8.
Contratto del pegno può essere contratto d' usura, nu. 9.
Contratto, nel quale al dare della quantità s' aggiunge la pena, può essere contratto d' usura, nu. 10.
Contratto di società può essere usurario, nu. 11.
Usurario manifesto di quanto maniere sia, nu. 12.
Usura oggi è delitto, nel quale si può procedere ex officio, e per via ordinaria, nu. 13. 16. & 17.
Pena nel delitto d' usura, nu. 14.
Usura si verifica anco con testimonii singolari, e che deponeno in cause proprie, nu. 15.

1. **Q**uale materia sarebbe stata più à proposito trattarla dopo quella de' furti, e rattori, che qui, mentre chi piglia l' usura commette la rapina, per il sesso nella 14. qu. 4. c. si quis usuram, & Afflitto connumerare l' usurari frà li rattori, e marivouli nella Costituzione dell' usurari nu. 2. dove dice, che l' usurari sono rubbatori de' poveri, trucidatori, a rattori, infedeli, marivouli, schiavi, e figli del Diavolo, non per nascita, mà per imitazione dell' opere, e secondo Saliceto nell' auth. ad huc. c. de usur. l' usurario si dice ladro legale, e l' equipara al morfo dell' aspido, come dice S. Gio: Crisostomo. super. Matth. cap. 5.
2. L' usura in quanto è delitto si definisce, che sia una volontà di pigliare qualche lucro temporale più della forte principale per causa di mutuo, e cioè che s'accreisce alla forte principale per patto, ò precedente speranza, si dice usura, per il testo nel cap. fin. 14. qu. 3.
3. Il delitto in genere nell' usura in due casi solamente si può verificare, benchè non in propria significazione, come nell' altri delitti, mà impropriamente per la prova d' alcuna qualità, che danno l' essere à detto delitto, cioè: Primo, quando l' atto della volontà non è totalmente interiore, mà si può conoscere esteriormente per alcuni atti precedenti, ò susseguenti, tanto per testimonii, che deponeno di questa volontà, quanto per la confessione del medo.

fimo contraente, ed in tal caso il delitto in genere farà di pigliare detta informazione sopra detti atti, che dichiarano, e fanno conoscere detta volontà, ò pure esaminare detti testimonii di detta dichiarazione, ò vero confessione, che volse ricevere, ò hà ricevuto qualche lucro, ò guadagno più della forte principale. Secondo, quando dal patto espresso, e posto nel contratto si è dimandato qualche guadagno più del capitale, ed all'ora per prova del delitto in genere si dovranno esaminare li testimonii, e pigliare l'informazione sopra detto patto: e se farà fatto con scrittura si deve produrre detta scrittura, e se in presenza di detti testimonii si esaminaranno li testimonii, avanti li quali si fece il patto, ò pure per la deposizione del principale, che sarà maggiore d'ogn' altra prova, per il testo nella l. cum praecum § Cide lib. caus. cum simil. &c. bastando, che si provi la commissione del delitto, e le persone, che l'hanno commesso, onde alcuni dicono, che dalla forma appare il contratto essere usurario, &c.

- 4 E perche si vuole variare per diverse forme di contratti, si devono sapere dette forme, delle quali si pongono alcune per esempi. E la prima, e principalissima è nel contratto di mutuo, il quale per sua natura ricerca, che non si riceva cos'alcuna più della forte principale, *juxta illud mutuum dantes, nihil inde sperantes*; e quel di più, che si piglia più di detta forte principale sarà la forma dell'usura in detto contratto, per il testo nel cap. consuluit, & nel cap. fin. 14. qu. 2. de usuris, & per Afflict. nella Costituzione del Regno, che incomincia, *Usurarium nel not. 8. nu. 12.*, e molti Sommissi, &c., e devono
- 6 concorrere sei cose, cioè: Primo, che sia nel mutuo vero, ò interpretativo. Secondo, che quello, che si riceve di più sia guadagno, ò lucro, cioè qualche commodum temporale, ò che consista in dare, ò in fare. Terzo, che il lucro, ò commodum si possa stimare per prezzo. Quarto, che detto lucro provenghi propriamente dal mutuo, e non per qualche interesse. Quinto, che questo lucro provenghi dal mutuo, come dà intenzione principale, e non secondaria. E sesto, che il lucro non si debba per qualche altra
- 7 causa legittima, come per la *Somma Corona nella rubr. de usura*, portata da *Muscayell. loc. cit. nu. 21*. Seconda forma sarà nel contratto di vendita, che li Sommissi chiamano mutuo interpretativo, ed in questo contratto la forma dell'usura si può rappresentare in varii modi, de' quali detto Afflittone pone due in detta Costituzione *Usurarium nu. 13*. Primo, se uno vende una cosa ad un'altro per il tal prezzo, e detto compratore la rivende à minor prezzo per farvi quel guadagno, e detta forma induce l'usura. Secondo, se uno vende ad un'altro la tal mercanzia, e dandosi il prezzo al presente la dà per dieci, e standosi in altro tempo, avvenire la dà per 15. questa forma anco induce usura, come per il testo nel cap. in Civitate de usura, & per Bald. in rubr. C. od. e come si dirà appresso nelle disposizioni delle Reg. Pram., e fra l'altre quella del Re Alfonso dell'anno 1451. sotto il tit. de censib. che conferma la Bolla di Nicolò V. nella quale permette la vendita per centi, ed annue entradi alla ragione del dieci per 100. come s'osserva di continuo in questo Regno, che benché vi siano le Balle di Pio V., e l'altra di Gregorio XIII., però nel Regno s'osserva quella di Nicolò. E tutte le condizioni necessariamente ricercate da dette Bolle si riducono à tre requisiti sostanziali. Primo, che nella vendita dell'

- annuo censo si faccia espressa menzione di qualche cosa certa, ò di alcuni corpi sopra li quali s'impone il censo, e si fa la vendita dell'annue entradi coll' obligazione di quella cosa, ò di quelli corpi principalmente, & successivamente in difetto di tutti l'altre beni. Secondo, che vi si ponghi il patto di potersi retrovendere, ò affrancare semplicemente senza restrizione, ò limitazione di tempo, ò prescrizione. E terzo, che l'annuo censo non ecceda la decima parte del prezzo della forte principale, ed il medesimo prezzo si paghi dal venditore quando vorrà fare la ricompra, ò affrancazione, cioè alla stessa ragione, &c. come per detto *Muscayello loc. cit. nu. 22.*
- 9 per tutto il num. 31. Terza principale forma è nel contratto del pegno, cioè quando si tiene una cosa in pegno, e se ne piglia detto creditore li frutti di quella cosa pignorata, e la converte in proprio uso, senza escomputare detti frutti nella forte principale, come per il testo nel cap. 1. e nel cap. conquebus de usur., e come riferisce Afflitt. in detta Costituzione *usurarium nu. 13.*, ed intorno à questa forma si tralasciano li varii modi, come s'intende dalli Sommissi, &c. come per *Coron. de usura circa pignorationem, & Covar. nell'alleg. lib. 3. cap. 1. variar.*
- 10 resolution. Quarta forma sarà, quando al dare della quantità s'aggiunge la pena, perche quell'adiezione della pena forma il contratto usurario, *l. Julianus §. idem respondit ff. de action. empt. l. cum allegas, & ibi gl. & DD. C. de usur. con altri allegati per Alex. nel cons. 109. nu. 10. & 11. lib. 2. Afflitt. in d. Costituzione.* Quinta, ed ultima forma per adesso (mentre l'altre forme si tralasciano per causa di brevità) sarà nel contratto di società, come se uno darà il danaro, ò animali à negoziare, ò in altro modo farà la società, con patto, che sia salvo il capitale, ed il lucro si sparta egualmente, perche questa forma di patto farà il contratto dalla società usurario, come per Bald. nella l. 1. qu. 9. nu. 29. Cod. pro soc. Alex. cons. 131. nu. 10. vol. 2. & Afflitt. in d. Constit. n. 14. & Covar. lib. 3. cap. 2. nu. 2. dove prova essere questa comune opinione.
- 12 Man. testo usurario si dice. Primo, quello, che pubblicamente esercita l'arte feneratoria. Secondo, quello, che in presenza del Sacerdote, e testi non i confessione pubblicamente essere usurario, ed ordina la restituzione de' denari. Terzo, quello, che confessarà in giudizio esser usurario. Quarto, quello, che come usurario sarà stato condannato per sentenza, come per Bart. nella l. 2. de furt. E si aggiunge, che per provarsi essere alcuno manifesto usurario si deve verificare, che pubblicamente abbia tenuto banco, ò tavola apparecchiata à prestare denari ad usura, *arg. l. palam ff. de rit. nupt.*, e che questa sia comune opinione, e che come tale sia tenuto da tutti comunemente: ed in questo caso non basterà se li testimonii diranno solamente, che l'atto forma il contratto usurario, quantunque costasse di detto atto per scrittura, ò libro di conti, come per il testo nella l. scripturas C. qui pot. in pign. hab. mentre per provare la qualità del manifesto usurario de' sono deponere della comune opinione, e di detto atto pubblicamente fatto. Quinto, si dirà usurario pubblico, e manifesto quello, che più volte avrà commesso questo delitto, come parimente si dice pubblico ladro, come nell'auth. sed novo jure C. de serv. fugit. dove la gl., e li DD. comunemente, e nel §. publici latrones de pac. ten. & Paris. de Put. de findic. vers. latro cap. 3. vers. an si fiat inquisitio, perche questo

esercizio di delitto non si dice se non che per più atti. Ed in questo caso li testimonii, che s'hanno da esaminare sopra questa qualità devono deponere non solo dell'atto, che forma il contratto usurario, ma anco delle più volte, che ne sarà stato inquisito, ed anco condannato, come solito in fare pubblicamente simili contratti usurarii, e che di questo solito vi sia publico grido, e fama, *Abb. nel cons. 2. lib. 2. col. 3. vers. utrum modum.*

13 In questo delitto, benché anticamente il Giudice poteva procedere *ex officio* senza denuncia, o accusa precedente, per il *cap. tuus*, e per il *cap. cum in dioc. extr. de usur.*, però oggi per il Capitolo del Reg. della Regina Giovanna, che incomincia, *Item quod predicti Officiales nullatenus*, &c. si ordina particolarmente, che l'Officiale non possa procedere *ex officio* nel delitto dell'usura contro l'Usurario, ma solo per via ordinaria, come sta anco disposto per il Rito della Gran Corte 237. che incomincia, *Item quod nullus admittatur*, e conciliando dette disposizioni, resta ferma la disposizione antica, cioè, che si possa procedere *ex officio*, a rispetto dell'Usurario manifesti solamente, in virtù della *Pram. di Carlo V.* che incomincia, *Usurarium, ut infra, &c.*
Disposizioni delle Regie Prammatiche nel delitto dell'Usura.

14 Qualsivoglia persona di qualunque stato, grado, e condizione si sia, che averà audacia, e presumere publici, vel occulte, tanto per se, quanto per altro commettere, o far commettere usura, tanto in grave, quanto in poca quantità, incorra nella pena contenuta nelle Costituzioni, e Capitoli di questo Regno, che incominciano, *Statuimus, ut iuxta, & usurariorum nequitiam, & cap. pro publici boni, & cap. noviter nostra.* Alla punizione, e processi de' quali usurarii s'abbia a procedere giusta la forma di dette Costituzioni, e di detti Capitoli, che tal'è la volontà di Sua Altezza, *Pram. 3. de Usurariis del Re Ferdinando sotto li 20. Aprile 1507.*

15 In questo illecito delitto concorrendo publica fama se tre testimonii degni di fede con giuramento stificaranno, che qualcheduno abbia esercitato usura, non ostante, che siano detti testimonii singolari, e che deponeno in cause proprie, si abbia come se fosse provato legittimamente il delitto, e meritamente ne segua la condanna, e non abbiano aggiunto alcuno di legge quelli, che in disprezzo della carità, e decreti de' Santi Padri non ebbero timore di offendere il prossimo, *Pram. 1. di d. tit. del Re Ludovico, e Regina Giovanna.*

16 Quello, che direttamente, e indirettamente, e sotto qualsivoglia quelito colore commetterà usura con qualsivoglia vocabolo, e cautela, si proceda a semplice denuncia, e querela, ovvero a semplice officio, non ostanti qualsivoglia Leggi, Costituzioni, Riti, e Capitoli del Regno, per la *Pram. 2. di d. tit. del Re Ferdinando de' 16. Settembre 1462.* & *Pram. 4. di d. tit. del Re Carlo V. fatta nell'anno 1536.*

17 Perche per lo più li poveri, come insegna l'esperienza, sono gravati, e corrotti dal peso di usure per la loro impotenza, e non ardiscono proporre querele, ed accuse contro l'usurari, che come Lupi succhiano il loro sangue, si può procedere contro tali delinquenti di usura manifesta anco senza istanza di parte, *d. Pram. 4. di d. Carlo V.*

Della scassazione del Carcere, o fuga con chiave falsa, a rispetto del delitto in genere. Cap. 38.

S O M M A R I O.

Delitto in genere nella scassazione delle Carceri, o fuga con chiave falsa, nu. 1.

1 Nella materia di questo Capitolo si deve avvertire lo scassamento come sia successo, ed accomodare il delitto in genere, provando per testimonii *de visu*, come il luogo scassato, e rotto era sano, ed intatto la sera, e prima di succedere la scassazione, quanto più prossimo, e *de recenti* si può avere de' testimonii, che l'averanno visto, e pure se sarà stato fatto con chiave falsa, che propriamente non si dice scassazione, ma fuga *cum clave adulterina*, e per delitto in genere per accettarlo ci bisogna (se si può avere) la chiave falsa, e fare l'esperienza se apre il carcere, da dove si suppone essere fuggito il carcerato, con esaminare il carcerato, se sarà incappato, come sia passato il fatto, e chi l'aveva aggiutato, e dato la chiave falsa, e chi Mastro l'ha fatta, e non potendosi avere il principale carcerato, esaminare li testimonii li quali dovranno deponere, che alla tal'ora fu serrata la porta del tal carcere nel quale vi era il tale carcerato per ordine della tal Corte, con la chiave, che teneva il tale Carceriere, e non fu visto più aprire, e così si andrà chiarendo, che sia stato aperto detto carcere con chiave falsa, &c.

Modo, e pratica generale di procedere alla cattura dell'Informazione, e formare il processo informativo. Trattato III. Cap. I.

S O M M A R I O.

Delitto in genere in qualsivoglia delitto quanto sia necessario, nu. 1.

Delitto in genere quando non si può avere, e costa in altro modo, come si fa, &c. nu. 2.

1 Primieramente li deve sapere, che il delitto in genere in qualsivoglia delitto è tanto necessario, che non provandosi, non ha luogo veruna pena, anco con la confessione del reo, come vuole il *Reg. de Marin. lib. 1. quotid. resolut. cap. 32. nu. 6. 9. e 10.* & *de Rosa nella prat. crim. cap. 1. nu. 23.*, onde il Giudice avuta la confessione del reo, subito deve procedere alla verificazione di detto delitto in genere, *Guazz. defens. 4. nu. 3.* il quale dice, che fatte le diligenze per la verificazione di detta confessione, e non verificandosi le circostanze, e le qualità di quello, il reo si deve liberare con pleggeria di presentarsi *toties quoties*, quantunque sia perentia l'istanza, acciocchè costando dopo di detto delitto in genere si possa punire, come lo disse anco *Gial. Clar. qu. 4. versic. quando vero.* E ben vero, che si limita a potersi non solo procedere, ma anco condannare ogni qual volta costerà del delitto, e per testimonii, e per indizii legittimi, e per evidenza del fatto; onde se alcuno confesserà aver ammazzato N. ed aver buttato il corpo in mare, e in qualche fiume, quantunque non appaja la verificazione del delitto per *usum corporis*, si deve stare alla confessione del reo, come riferisce *Nicola Schioppo nell'addit. a Nicolino della prat. crim. in questo luogo n. 70.* essersi deciso dal S. C. dopo grande discussione appresso il *Regente Salernitano nella decis. 13.* Non così quando nella confessione dice aver ammazzato un' uomo incerto senza nominarlo determinatamente, perche in questo caso se non costa del corpo del delitto, tale confessione non opera, fuorchè

che quando si tratta di pubblici ladroni, e simili persone di mala vita, e famosi quali se confessarano aver ammazzato uomini ignoti, ed averli buttati in mare, per questa sola confessione si possano condannare, benché non costò del delitto in genere, e costò bensì aver armato in campagna, &c. come dice d. Schioppo *loc. cit. nu. 90.* per l'autorità di Muscavello nella *pratt. crim. nel proemio nu. 52.* Guzzini d. *defens. 4. de Aquis ad Follerium nella Pratt. crim. ubi capiat. in form. nu. 19.*

E perchè fin'ora s'è trattato di diversi delitti, e come si verificano in genere, e tanto in essi, quanto nella verificazione de' delinquenti si devono esaminare li testimonii, li quali alle volte non sono idonei, o non si devono esaminare, o si possano respingere, resta di vedere le loro circostanze, e molte cose necessarie a sapersi, che riguardano li testimonii, e però avemo posto il seguente discorso.

Delli Testimonii. Cap. 2.

S O M M A R I O.

- Requisiti de' testimonii, acciò siano valevoli, nu. 1.*
Avvertimenti intorno li testimonii, ed interrogatorii da darsi, nu. 2. per tutto li 8. & 14. & 15.
Prattica della recognizione, o affronta, che fa il testimonio all' inquisito, nu. 9. 11. 12. 13. 14.
Forma dell'atto della recognizione, o affronta, nu. 10.
Forma, e pratica di costituire, ed esaminare l' inquisito, nu. 15. & 17.
Forma del decreto del termine da darsi al reo o difendersi dopo l' affronta, nu. 16.
Forma della querela in Vicaria, nu. 18.
Forma della querela nell' Audienze, e Corte Baronali, num. 19.
Forma della citazione a' testimonii in cause crim. nu. 20.
Forma dell' esecutorio contro li testimonii dissol edienti, num. 21.
Testimonii disobbedienti in quanti modi si possano costringere, nu. 22.
Forma della deposizione del testimonio sopra il fatto principale, nu. 23.
Persone, che regolarmente non possano essere astretti a fare testimonianze, nu. 26.
Testimonii, che possano correggere la loro deposit. n. 27.
Testimonii, che si devono cordiare, &c. nu. 28.
Corollario intorno l' esame de' testimonii, nu. 30.
Testimonii, che si possano respingere, nu. 31.
Disposizioni delle Regie Prammatiche intorno li testimonii, loro pene, ed altro, nu. 32.

Acciò li testimonii siano valevoli contro il reo, à poterlo condannare si ricercano cinque requisiti: Primo, che li testimonii deponano con senso esterno, col quale l'è noto il delitto sopra il quale s' esaminano, cioè se si tratta di azione, che si riceve per la vista, come furti, omicidii, risse, maltrattamenti, e simili, dire come l'ha visto, &c. se si tratta di azione, che si riceve con l'udito, come sono ingiurie, biasime, parole, e simili, dire nell' esame come l'ha udito, e se il fatto sarà tale, che si riceve con più sensi, dire il modo, che l'è noto coll' uno, e come coll' altro, *Tindar. de testib. cap. 5. num. 6.* Secondo, che li testimonii depongano intorno il fatto, e circostanze sostanziali di esso, cioè del luogo, tempo, e specie del delitto, *Card. Tuscus PP. concl. 262.* Terzo, che nel medesimo fatto siano contesti, cioè, che uno testimonio confermi la testimonianza dell'altro intorno alla specie del delitto,

del luogo, e del tempo, acciocchè non siano come li Vecchi di Sufanna. Quarto, che siano maggiori di ogni eccezione, come per il *testo nella l. fin. C. de probationibus, l. singuli C. de accus. l. addictos C. de appell.*, bensì quando si tratta di delitti di difficile prova per ragione del tempo, e del luogo, perchè faranno tali, che si commettono segretamente, s'ammettono anco testimonii inabili, *l. consensu §. Super plagiis C. de repud. l. non omnes §. bar. baris ff. de re militari §. l. servi ff. de testibus, & da p. fin. eod. tit.* Quinto, che assegnino la causa della scienza, cioè dire il modo con che si trovò presente, o vidde il fatto, per il *testo nell' auth. de testib. §. licet, l. sola C. de testib. c. cum causam extra de testib. Gram. cons. crim. l. Clar. q. 59. nu. 22.*

- 2 Si deve anco avvertire à non dare alli testimonii interrogatorii suggestivi, con dire, *Interrogatus, che s'è uiso testimonio dell' omicidio, o furto, &c. commesso dal tale, in persona del tale, &c. narrando il fatto, e l' autore nel medesimo interrogatorio prima, che l' asserisca il testimonio, mentre se li deve solamente accennare, acciò si conoschi puramente la verità del fatto per bocca del testimonio, altrimenti la deposizione farà nulla, come anco si deve avvertire di non dire al testimonio come passa il fatto del tal delitto, perchè questo si dice al principale, e però alli testimonii si deve dire, *interrogatus, che s'è uiso testimonio dell' omicidio, o furto, &c. commesso in persona del tale, da chi, come, quando, dove, con che armi, e per che causa, e poi nella risposta dell' interrogatorio tessere la serie del fatto, con dire, Respondit, Signore di quello fatto, che V. S. mi domanda, quel che io sò, che ritrovandomi il tal giorno, nel tal luogo, con la tale, e tale occasione, in compagnia delli tali, &c. verso la tal ora viddi, &c. e narrare il fatto secondo la sua contingenza, &c.**
- 4 Dissi in compagnia delli tali, per fare più bello, e pieno il discorso, e la narrazione del fatto, ma con tutto ciò in fine dell' esame pure se li deve fare l' interrogatorio à parte de' *contestibus, &c.*, acciò dica chi altro testimonio lo può sapere, e si deve procurare d' esaminarlo, acciò ritrovandolo simile nella testimonianza siano contesti, e facciano piena prova, ed è meglio, che quando non è chiamato dall' altri testimonii.
- 5 Dissi nel tal luogo, nel tal tempo, perchè sono anco necessari alla verificazione del delitto, com'è necessaria anco la causa, precise nell' omicidii, o ferite, o simili.
- 6 Ed à rispetto della *causa scientia*, che si deve dimandare per interrogatorio à parte nella fine della deposizione, non basta dire, come sogliono fare alcuni, *de causa scientia, quia vidit, &c.*, mà deve dire, *Interrogatus de causa scientia, Respondit predicta scire per modum, ut supra*, perchè l'ha visto, vi fu presente, &c. se però il fatto casca sotto il senso del vedere, e se casca sotto il senso dell' udito, dire perchè l'ha udito, nel modo sudetto, altrimenti dicendo, perchè l'ha visto, quand'è dell' udito, e perchè l'ha udito, quand'è del vedere, sarebbe parlare improprio, e non concludente, e non degno di fede.
- 7 Si deve anco avvertire quando il delitto è successo di notte, ed il testimonio depone *de visu*, dire il modo come l'ha visto mentre era di notte, cioè se luceva la Luna chiaramente, se luceva l'aria in modo, che si discernessero bene le persone, senza potere fare sbaglio, ed errore, o se vi erano lumi, altri-

men-

8. monte l'inquisito avrebbe appoggio di difesa. Se il testimonio non è della patria dell'inquisito, e lo nomina per nome, e cognome, se li deve dare anco questo interrogatorio, dicendo, mentre detto N. non è della patria di esso testimonio, nè abitante in essa, come lo conosce, e deve dire con che occasione lo conosce, e se non l'avrà nominato per nome, ma averà dato solamente i segni, ed averà detto se lo vedolo conoscere in tal caso si deve fare la recognizione, d'affronto in presenza del Giudice per atto a parte del tenor seguente, v. 2.

9. *Recognizione d'affronto che fa il testimonio all'inquisito.* Si ponerà la persona dell'inquisito, d'inquisiti, se faranno più, trà sei, otto, o dieci altri consimili, per quanto si potranno avere, cioè sbarbati con sbarbati, barbati con barbati, anco consimili alli vestiti, ed altri segni, per li quali la parte querelante potrebbe avvertire fraudolentemente al testimonio per segni, e contra-segni, dicendo quello che va in questo, è in questo modo, vestito delle tali vesti, con la barba della tal sorte, quello hai da conoscere. Ed avvertirsi anco, che l'inquisito non sia legato di con ferri, o tenuto in qualche modo, con che il testimonio ne potesse venire in cognizione da questi segni di carcerazione. E posti alla fila uno a lato dell'altro in una camera, in presenza del Giudice Commissario della Causa; dopo dovrà introdurre il testimonio dentro l'istessa Camera, senza che prima abbia visto l'inquisito, e dato li il giuramento, si dimanda, se trà questi uomini, e persone, che vede in questa Camera ci conosce quello, che ha nominato, è detto nella sua deposizione, che ha fatto l'omicidio, furto, &c. se lo conosce osservi bene, e lo tocchi con la mano, ed all'ora il testimonio dirà, toccando l'inquisito con la mano, questo è esso, che fece il tal delitto, &c. E perche vogliono replicare, si deve anco scrivere quello, che dirà l'inquisito sudetto, ed anco quello, che replicerà, e soggiungerà il testimonio in confirmazione del suo esame.

10. *Forma dell'atto di detta recognizione, e repetizione, etc.* Die, &c. in tali Palatio Camera causarum criminalium coram N. Judice, &c. causa Commissario pro Tribunali sedente ad hunc actum, per essere atto giudiciale: *Positus talis de tali inquisitus, inter alios consimiles ringatim, num. . . & postea in dicta Camera introductus talis de tali testis, &c. cui delato juramento in faciem dicti inquisiti, & aliorum interrogatus, se trà queste persone, che vede così alla ringa ci conosce quella persona, che fece, e commise il tal delitto, &c., e dire tutto quello, che disse nella deposizione, ma senza farlo intendere dall'inquisito, acciò non sappia quello, che sta provato contro di esso nel processo informativo, e conoscendolo, lo voglia toccar con mano, qui testis, ut supra nominatus, bene per ipsum prius visis, & inspectis dictis personis, dixit, questo è esso, (e lo tocca con mani al detto inquisito, che ha riconosciuto) dicendo, che io l'ho detto nella mia deposizione, che fece il tal delitto, e se detto inquisito dirà, ne menti per la gola, o altro, che dirà, si devono scrivere dette parole, & dicitur testis confirmavit, dicendo: Tu non puoi negare, perche è vero, e verissimo, ed io ti conosco benissimo, che tu facesti la tal cosa, &c., e così dice essere la verità, &c. e dopo si sottoscrive, o fa il segno della Croce, &c. benchè in Vicaria detto atto si sottoscrive dallo Scrivano solamente, senza far firmare il testimonio, forsi perche è atto giudiciale; ma sem-*

pre è buono farlo sottoscrivere, o farli fare il segno della Croce, &c.

11. Questa recognizione va bene così quando il testimonio è esaminato *de recenti*, o *unico actus*, come quando il testimonio sarà esaminato un mese prima, o più, che se li deve leggere la deposizione dopo fatta la recognizione, bensì in assenza dell'inquisito, come s'è detto, &c. mentre ha forza di repetitione, &c. e quando è stato l'atto di detta recognizione prima, che si sottoscriva il testimonio dirà: *Et inventa quadam, depositione sub eius nomine, & cognomine facta sub die tali, &c. & lecta de verbo ad verbum prout incet, quae incipit, &c. & dire alcune parole del principio, & sic sequendo finit, &c. & così anco dire alcune parole della fine di detta deposizione, &c. & per ipsum audita, & intellecta, dixit: questa è la mia deposizione, nella quale, che si chiama ho nominato questo uomo, che ho riconosciuto N. N., e quanto in essa si contiene, tutto è verità, e di nuovo l'accetto, ratifico, e confirmo, &c.*

De causa scientia, loco, & tempore, ut in ea, &c.

12. Alcuni in quest'atto di recognizione non danno il giuramento al testimonio se prima non riconosce la persona dell'inquisito, e lo fanno per non essere obligati stendere l'atto, quando il testimonio non lo riconoscesse, è pure riconoscesse uno per un'altro, atteso, dato *juramento* al testimonio, è obligato lo Scrivano, e Giudice scrivere *pro, & contra Fiscum*; e direi, che in questa forma si debbia praticare di stendere l'atto della recognizione sudetta, mentre s'è già fatto: e non deve essere in maggior conto la pretenzione, e diligenza del Fisco, e forsi querela della parte, che l'innocenza del povero supposto inquisito, potendosi dare il caso, che il testimonio faccia errore, o pure sia stato corrotto, e sia falsità, &c.

13. In Vicaria, oltre il nome, cognome, età, e patria del testimonio, si pone anco l'arte, e dove abita, acciò bisognando, come sarà necessario, ripeterlo, si sappia la persona, e si possa ritrovare; ma nell'altri luoghi, ancorche l'informazione si pigliasse in nome della G.C. non è necessario dire dove abita per essere Cittadino, e sarà noto in quella Terra dove si esamina.

14. Detto atto di recognizione, o confrontazione, che si suole chiamare affronto, in altre parti si fa in questo modo, cioè: s' esamina prima il reo, e si costituisce in presenza del Giudice, e se quello negarà, e persisterà nella negazione, all'ora s' introduce il testimonio primo loco esaminato, e se li fa *in faciem* sentire dal testimonio quello, ch'esso nega per convincerlo per atto giudiciale *de mendacio*.

Forma di costituire, ed esaminare l'inquisito.

15. *Die, &c. & coram N. Judice, & causa Commissario pro Tribunali sedente, &c. T. at atis sua annorum. . . in circa, ut dixit, principalis quoad se, & testis quoad alios, delato ei juramento de veritate dicenda, tactis scripturis.* Interrogatus: *Primo se sà la causa della presente esame.* Respondit: *Io non la sò, &c.* Interrogatus, come si ritrova alla presenza del d. Sig. Giudice. Respondit: *Io sono stato pigliato da dentro il tal carcere, ed à dirittura sono stato portato legato avanti le Signorie vostre, e così mi ritrovo in questo luogo.*

Interrogatus, se sape la causa della sua carcerazione. Respondit: *Io non la sò.*

Interrogatus, se sà se sia stato commesso li giorni passati nessuno omicidio in questa Terra, o in altro luogo. Respondit, &c.

Interrogatus, che sà particolarmente di detto delitto commesso. *Respondit, &c.* e dicendo qualche cosa, si scriva quello, che dice intieramente senza mutare cosa alcuna.

Interrogatus, dove si ritrovò esso in detto giorno, che fu commesso detto omicidio, e che cosa faceva. *Respondit, &c.*

Et monitus, che si ricordi bene, e dica la verità. *Respondit, &c.*

All'ora se persiste nella negativa, di nuovo si dimanda, &c.

Interrogatus, se fu nel tal luogo, e se li nomina particolarmente il luogo, dove fu detto omicidio commesso. *Respondit, &c.*

E persistendo tuttavia nella negativa, si deve di nuovo dimandare, dicendo:

Et iterum admonitus, come hai ardire di negare se costa molto bene in questa Corte, che in quel tempo, che fu commesso questo delitto stavi in detto luogo. *Respondit, &c.*

Ed all'ora perseverando nella negativa sudetta, se li devono leggere le deposizioni delli testimonii; E dicendo: Signore, questo che dicono questi testimonii è falsità, e non altrimenti la verità; Allora potendosi avere li testimonii presentaneamente, li dica il Giudice: che dirai se detti testimonii in tua presenza diranno quello, che tu neghi, e dicendo ch' egli dirà, che detti testimonii dicono una gran bugia. In tal caso il Giudice comanda, che per convincerlo *de mendacio*, e per disporlo a dire la verità si portano di testimonii ad uno ad uno da faccia a faccia, notando il tutto negl' atti; e detto portare li testimonii a faccia dell' inquisito si dice dalli DD. *affronto*, che non solo maggiormente costringe il reo, ma si fa anco per evitare la repetizione di detti testimonii esaminati dalla Corte in essenza della parte, perche l'affronto sostiene il luogo della citazione, e repetizione, come dice Nicolino in questo luogo per la dottrina d' *Affitto*, praticarsi nella seconda parte sopra la Costituzione del Regno nella rubrica 10. nu. 20. e di Giul. Clar. nel §. fin. qu. 45. *vers. sed in proposito*.

E dopo si dà il termine all' inquisito a difendersi, e si dice in questo modo:

Forma del decreto del termine da darsi al reo a difendersi dopo l' affronto.

16 *Et per Regiam Audientiam fuit dicto inquisito presenti, solutis vinculis, & catenis, datus terminus dierum sex ad se defendendum, & parti, quando v' è la parte querelante, & Curia Coadiutori, vel Magnifico Fisci Patrono ad melius impingandum, & intimetur, hoc suum, &c.*

O Pure se farà repetito sopra l'efame per esso fatto, si dirà:

Qua omnia dixit animo lit em contestandi, &c. Et per eandem Reg. Audientiam habita lite prolegitimè contestata fuit d. N. statutus terminus dierum... &c.

Et interrogatus si habet Advocatum, & Procuratorem, dixit: Il mio Avvocato è il tale: Et per dictam Regiam Audientiam fuit confirmatus, &c. E se dirà, io non ho Avvocato, si dirà, & per Regiam Audientiam fuit ei datus pro Advocato Magnificus U. J. D. N. pauperum Advocatus ordinarius, qui valeat ipsum defendere, &c.

17 Detto affronto, o confronto vogliono alcuni portati da detto Schioppa à Nicolino loco cit. n. 20. & sequenti, che non sia necessaria, nè di sostanza del processo, se come odiola specie di suggestione se li

lascia non vizia il processo, e che non si debbia fare non che negli casi ricevuti di consuetudine, e pratica, dicendo, che dove avemo il rimedio ordinario, che è la repetizione, non dovemo ricorrere all' straordinario se non che in tre casi portati d' *Ambrosino nel processo informativo lib. 2. c. ap. 9. n. 23. 24. & 27.* de quali il primo è, quando li testimonii, che deponono del delitto sono l'uno, e l'altro direttamente contrarii. Secondo, quando alcuno testimonio direttamente contraria la deposizione del reo, e questa confrontazione dice *Scaccia de iudic. cap. 86. nu. 53. vers. si de consuetud.* non essere puramente necessaria, ma di utilità solamente. Terzo, quando alla recognitione del Costituto non si può venire se non per la vista del detto, com' è nel caso accennato di sopra nel principio, quando il testimonio non sà il nome del delinquente, e disse nell'efame, che vedendolo lo conobbera, o alla faccia o alli vestimenti, o à qualche altra circostanza, *Guzman. def. 26. cap. 19. n. 7. Charraz. nella pratica interrogandi reos lib. 3. cap. 1. n. 88.* come parimente se il testimonio nomina il delinquente per nome, e cognome ed in quella terra vi sono altri del medesimo nome, e cognome, per poterli venire alla condennazione è necessario, che il reo si liquidi per *demonstrationem*, per poterli distinguere una persona dall'altra, per il test. nella l. si nominativa 34. ff. de credit. & *demonstr.* perche molte volte occorre principiare l'informazione con la querela, che farà la parte offesa, si pone la forma, che si usa in Vicaria.

Forma della querela esposta in Vicaria, &c.

18 *E comparso avanti di me sottoscritto Scrivano Fiscale di Vicaria il T. di T. della tal Terra, o Città, e l'ave esposto querela criminale contra N. N., e quando non vorrà nominare l'inquieti contra filios iniquitatis de eo, in eo, & super eo, v3. Stando esso tale querelante nel tal luogo, nel tal giorno pacificamente, e quietamente senza far ingiuria à nessuno, è venuto il detto N. e si narra il fatto, come è passato con tutte le circostanze, cause, ed altro, &c. E perciò espone querela criminale contra il detto, o altri, che si trovassero colpevoli, e colpiti, e domanda, che se ne pigli diligente informazione, e siano carcerati, e puniti conforme le leggi e Pramateche vogliono in questo, & in ogni altro miglior modo, &c.*

Forma della querela nell' Audienze, e Corte Baronali.

19 *Die, &c. comparuit in Regia Audientia tali, &c. T. d. T. & exposuit querelam criminalem contra, & adversus N. N. de eo, in eo, & super eo, v3. quod cum staret pacificè, & quietè, &c., e narra il fatto com' è passato, come si è detto di sopra, &c. e poi concludere: Ideo instat diligentem in formationem capi, & ipsum puniri, ut iura volunt, & mandant isto, & omni meliori modo, &c.*

Questo atto della querela poco importa, che si faccia volgare, o latina, perche al pigliare dell' informazione consiste il tutto, e per il di più si esamina il principale per *extensum*, e poi si dimanda *Interrogatus*, se del tutto ne fa querela, e quello risponde di sì, e questo basta, &c. quando s' esamina il Principale offeso.

Forma della citazione a' testimonii in causa criminale.

20 *Servientibus, &c. ad omnem instantiam Curia Coadiutoris peremptorie citentur infra scripti testes personaliter, vel domi, &c. quatenus post presentium intimationem, sub pena nunciarum anni 25. Curia, &c. vel Fisco, &c. prima die juris, &c. compareant, & quilibet ipsorum compareat in hac*

Re-

Regia Audientia ad deponendum eorum testimonium veritatis super quidquid fuerint interrogati, & signanter super, &c. alias, &c. quoniam &c. citentur, &c. & referantur, &c. Datum, &c. Nomina citandorum sunt, v3. e si poneno li nomi, e cognomi de testimonii.

E se li testimonii, ò alcuno d'essi non verranno ad esaminarsi se li spedisce il *capiatur de persona*.
Forma dell'esecutorio contra li testimonii renitenti, e disobbedienti.

21 *Ad instantiam Curia Coadiutoris, &c. capiatur de persona N. & ad carceres nostra Curia ducatur, ibiq; detineatur, donec tedio affectus deposuerit de & super quibus fuerit per hanc Curiam interrogatus, & examinatus, ex quo aliter comparere non curavit, nec deponere, &c. mandantes, &c. Datum, etc.*

22 Li testimonii, che non vengano à deponere si possono costringere in più modi, cioè *captis pignoribus per capturam persona*; E dal Giudice Ecclesiastico, in *subsidium per excommunicationem, suspensionem, & interdictum, &c.* mà si deve attendere lo stilo, e consuetudine del luogo, e Corte, e si può anco procedere all'esecuzione della pena contenuta nella citazione, *Caravit. nel Rito 87. n.6.* il che l'estende anco nelle cause civili, *Nicolino loc. cit. n.99.*

E comparando detti testimonii si procede all'esame d'essi nel modo, che siegue.

Forma della deposizione del testimonio sopra il fatto principale.

23 *Dio, & coram, &c. T. testis citatus atatis suae annorum, &c. ut dixit, & ex eius aspectu apparet, medio eius iuramento tactis scripturis interrogatus, & examinatus super presenti informatione, toto facto, & causa, quicquid inde scit, & primo.*

Interrogatus, come passò il fatto dalle ferite date in persona di B. chi l'ave date, e dove, con che armi, come, e quando, e perche causa. *Respondit*, e si scrive il fatto, come lo narra il testimonio, ovvero se sarà seguita morte.

Interrogatus, come passò il fatto dell'omicidio commesso in persona di B., chi l'ave ammazzato, dove, come, quando, con che armi, e perche causa, &c. *Respondit, &c.* Overo se sarà stato altro fatto successo, come scassazione di porta, &c.

Interrogatus, se esso testimonio sape, che questa notte passata, ò nel tal tempo sia stata fatta qualche violenza alla porta di A. che forte di violenza, da chi, come, quando, in presenza di chi, e perche causa. *Dixit, &c.*

Interrogatus, se esso testimonio sape, che trà li detti T. e T. ci era inimicizia, odio, ò pure alcuna differenza, e perche causa. *Dixit, &c.*

Avuta la deposizione del testimonio, e diligentemente scritta negli atti, il Mastro d'atti in piede dell'esame, dimanderà il testimonio sudetto *de causa scientia*, del luogo, del tempo, e dell'altri testimonii, che lo possano deponere, e si dirà:

Interrogatus de causa scientia, dixit predicta scire per modum, ut supra deposuit, quia vidit, audivit, interfuit, & scit, ut supra.

Interrogatus de loco, & tempore, dixit, &c.

Interrogatus de contestibus, dixit, e li scrivono li testimonii, che nomina, e se non l'averà bastantemente dichiarato in detto primo interrogatorio, dirà.

Interrogatus de causa scittia, dixit pradiſa scire, per aver visto quando D. diede le dette ferite, perche luceva la luna, ò lustrava l'aere, ò perche

conobbe alla voce: *de tempore*, due giorni sono, che poteva essere da un'ora di notte: *de loco*, avanti la porta, &c.

E volendo il testimonio, che la deposizione li sia letta, è tenuto il Mastro d'atti leggercela, e dopo, parendo al Giudice, li può far ordine, che la sua deposizione non la publichi à nessuno.

Ed in piedi della deposizione si fa in questo modo: *Et Dominus Officialis, &c. acceptatis, dimissis examen, & ipsum testem licentiavit, praestita cautione de se representando, ut haberi possit pro confrontatione, & recognitione, vel repetitione, &c.* Dopo si sottoscrive di sua mano del modo seguente: *Io N. hò deposto, come di sopra.*

E se il testimonio non sà scrivere, farà il segno della Croce di sua mano, e se sarà tanto ignorante, che nè anco potrà tirare la seconda linea della Croce, ò per altra causa non potrà farla, all'ora il Mastro d'atti li guida la mano, con dire: *Segno di Croce di d.N. testimonio per non sapere scrivere, per la disposizione della gloss. & Andrea d'Isernia nella Costituzione instrumentorum robur, vers. usus tamen obt. & vers. alii, etiam assum. de fid. & auth. instrum.*

24 Avvertendosi à scrivere intieramente la deposizione del testimonio, come s'è detto altra volta, benchè vi siano cose contra il Fisco, come stà disposto per la *Pram. 6. de Aduariis, &c.*, e come lo dice *Caravit. nel rit. 235. n. 3. Pram. 4. §. 4. de offic. Iustitiarum del Re Carlo V. fatta nell'anno 1559. nella cui margine stà notato, che vi sia aggiunta pena più grave nel cap. 12. fra le grazie di Napoli, fol. 274. e nella Pram. 27. §. 50. di d. rit. e stà posta la pena d'essere castigati come fallaxii, ed altre ad arbitrio della G. C., il che sà Dio se s'osserva da tutti, poiche alcuni si fanno occocere dal demonio, &c.*

25 Se il testimonio sarà persona vile, povero, e soligo di giurare con facilità; avvertano li Giudici, ed esaminatori primo di darli il giuramento, di ridurli in memoria di quanta importanza, e peso sia il giuramento, e quanto sia grave la pena dello spergiuro, e falsità, mentre oltre l'offesa di Dio, e del Giudice, e della parte, sono obbligati alla restituzione dell'interesse; &c. Laonde quando un debitore prontamente confessò il debito, e dimanda dilazione, il Giudice deve esserli benigno in concederla competentemente in grazia della bontà della vita, per essere amico della verità, &c.

Personae, che regolarmente non possono essere astretti à fare testimonianze. §. 1.

26 Primo, il Padre, e la Madre contra il figlio, ed all'incontro il figlio contra il Padre, e la Madre, *Guazzin. defens. 14. cap. 11. n. 9. & 10. & Rog. Rovit. nella pram. 1. n. 2. de quaestione*, e facendoli tale deposizione non prova, *Guazzin. nella discott. crim. ad defensam reorum discept. 1. n. 280. & 289. tom. 1. dove allega Bars. nella l. 15. qui rous, ff. de furt.*

Secondo, il Genero contra il Socero, il Socero contra il Genero, il figliastro contra il Padrigno, ed il Padrigno contra il figliastro, *Farin. q. 54. n. 145. cum seq. & q. 78. cap. 2. n. 30. cum seq. lib. 2.*

Terzo, il fratello contra il fratello, *d. Farin. in d. q. 54. n. 97. Guazzin. d. cap. 11. n. 9. Rovit. loc. cit. & Scyal. nella pratt. torquendi reos cap. 14. n. 46.* Nè tampoco si ammette il fratello à favore del fratello quando sono sotto la patria potestà, *d. Farinac. ubi supra n. 142.*

Quarto, li parenti contra l'affini, la moglie contra il marito, ed è contra, *d. Farin. in d. luogo n. 210.*

§ n. 12. § 42. § 46. dove dice, che quando sono affini, e consanguinei dell' una, e l'altra parte si ammettono all'esame anco nelle cause criminali; bensì quando la verità non si può avere per altra strada, all'ora tutti li sudetti si ammettono, *Gramm. dec. 31. n. 27. Gabr. comm. conclus. tit. de testib. conclus. 10. n. 24. Mantio. de Tacit. tom. 1. lib. 8. tit. 14. n. 11. Menoch. Mascard. ed altri riferiti dal Sig. Reg. de Marinis lib. 2. quotid. cap. 9. n. 8.*

Quinto, la donna gravida non si può forzare, nè anco à ratificare nella Corte; bensì deve andare il Maestro d'atti in sua casa ad esaminarla, *Caball. resol. crimin. casu 79. n. 7. & seq. Farinac. nel tit. de opposit. q. 78. c. 2. n. 69. & seq. Foller. rubr. capiat. informat. n. 40. vers. non cogitur, & Scyal. in d. cap. 14. n. 72.*

Sesto, li vecchi, e di mala salute, che non possono andare alla Corte, si deve destinare, e delegare persona dalla Corte ad esaminarli, *Foller. vers. capiat. informat. n. 40. e negli fragmenti rubr. de testib. nu. 95. & 99. come parimente non possano essere tormentati per qualsivoglia delitto; anco di lesa Maestà, & eresia, Guazzin. defens. 30. cap. 12. vers. & quamvis c. 18. n. 4. Farinac. de indic. & tortur. q. 41. à n. 100. E molto più non possano essere carcerati, Amendol. ad Franch. dec. 20. n. 83. & Scyal. nella pratt. forjudic. cap. 22. n. 11. nella seconda impressione, anco per debito civile, Anton. de Ballis trad. variar. lib. 2. q. 13. n. 47. Grass. in praelud. tract. de except. n. 177. & Gratian. lib. 2. cap. 428.*

Settimo, li Clerici, e particolarmente li costituiti negli ordini sagri, ed in cause di sangue non possono essere astretti all'esame, tanto avanti il Giudice secolare, quanto Ecclesiastico, *cap. testimonium 11. q. 1. Ricc. dec. 203. p. 2. Foller. in fragment. rubr. de Episcop. & Cler. n. 9. quantunque la verità non si possa avere per altra strada, il che procede anco nel Laico, che aspira al Clericato, il quale nè anco può essere forzato, Farinac. q. 78. cap. 3. lib. 3. n. 199. non ostante la protesta da farsi citra poenam sanguinis, & c. Ricc. dec. 61. p. 2. bensì nelli delitti, che non meritano pena di sangue si possono ricevere, ed ammettere per testimonii, con licenza però dal loro superiore, *Clar. nel §. fin. q. 24. Mascard. de probat. conclus. 663. Farinac. de testib. qu. 61. opposit. 12. Ricc. dec. 224. p. 2. Tappia de Jure Regni tom. 2. fol. 159. come indistintamente s' ammettono le loro testimonianze nelle cause civili con la licenza del loro superiore, come per il Rito della Gran Corte della Vicaria 144.**

Ottavo, li testimonii muti, e sordi, e per natura, e per qualche accidente, ed anco quelli, che hanno la lingua tagliata, perche non possano parlare, nè intendere, non si possono esaminare; bensì sapendo scrivere possono in scriptis fare la loro testimonianza, *Mascardus de probat. concl. 1258. n. 26. lib. 3. Testimonii, che possano correggere la loro deposizione. §. 2.*

27. Possano li testimonii correggere il loro esame, subito, prima di parlare con la parte, e prima di partire dalla presenza del Giudice, *Ricc. decis. 57. part. 1. nu. 3.*, e devono dire di voler correggere la prima testimonianza con allegare giusta causa, perche correggendo semplicemente si puniscono come varii; ed essendo testimonio nobile, e veridico si rimette ad arbitrio del Giudice à potere ammettere tale correzione dopo qualche intervallo, *Foller. vers. capiat. informat. nu. 54.*

Se il testimonio primo loco esaminato disse non

sapere niente, e dopo prodotto dalla parte, e dall' avversario dice di saperlo, non se li dà fede, e si dice vario; così anco se si correggesse di moto proprio, dicendo di essersi ricordato, dopo qualche intervallo di tempo, si presume subornato, *Ricc. dec. 148. part. 1.*

Il testimonio, che la prima volta depose per la parola credo, e di parerli, e dopo per la parola assertiva, ed affermativa di verità, non si dice vacillare, assegnando però la causa della nuova credulità, *Foller. ubi supra n. 56. & Cap. dec. 61. perche il testimonio, che depone de credulitate, non afferma, Mascard. de probat. concl. 458. n. 1., e se dirà, lo credo, perche l'ho visto, sarà testimonio de visu, mà se dirà, così credo, sarà di credulità, Caron. de SS. Inquisit. p. 3. tit. 6. §. 110. n. 83.*

Il testimonio, che depone con oscurità, e diminuzione senza la causa della scienza, si può ripetere dal Giudice, acciò dichiararsi il suo detto, se però è tanto oscuro, che non abbia veruna intelligenza, ed avendo qualche intelligenza, si deve sempre dichiarare à favore del reo, *Foller. ubi supra n. 55. Capyc. ubi supra, & Far. q. 66. p. 8. n. 276.*

Può bensì il testimonio aggiungere qualche cosa alla sua esame, primo che parta dalla presenza del Giudice, perche pare una deposizione colla prima, e la sua addizione si deve scrivere, *d. Foller. n. 56., & Capyc. d. dec. 61.*

Testimonii, che si devono tormentare, e cordiare. §. 2.

28. Primo, li testimonii infami, tanto per infamia Juris, quanto per infamia facti, non si devono ammettere alla testimonianza senza tortura, in quelli casi però, che si possano ammettere, *Farinac. q. 72. lib. 3. de opposit. contra exam. test. n. 23. cum seq.*

Secondo li compagni nel delitto, *Boss. tit. de indit. n. 66.,* e li testimonii varii, *Faber. decis. 55. tit. de testib., Boer. dec. 108., & de Nigr. cap. frequens de testim. publ. disrc. n. 88.,* e pure se eitrajudicialmente averà confessato, ed in giudizio nega, e pure se il delitto sarà commesso avanti sua casa, e in sua presenza, e si prova, che in tempo del delitto era presente, ed appare verisimilmente, che recusa di dire la verità, senza allegare nessuna causa d'ignoranza; anco se sarà di buona fama si deve tormentare, e pure se sarà convinto da altro più degno, e tanto più quando sarà convinto da più, *Foll. vers. capiat. informat. 38. Farinac. d. qu. 79. n. 17. cum seq. & Thesaur. dec. 42.*

Terzo, li testimonii vili, e spontanei, li quali spontaneamente s' inseriscono à fare la testimonianza, *Boss. de tort. testium n. 8. & 9.*

Quarto, il testimonio vario, che primo dice una cosa, e dopo un'altra contraria, purché la variazione sia circa il negozio principale, *d. Boss. de indit. n. 58. & Ricc. dec. 184. par. 1.*

Quinto, il testimonio contrario, il quale dice due cose impossibili, come se dirà, che nel tal giorno, nel tal luogo vidde il tale commettere il delitto, e dice, che in detto giorno fù in altra parte, e luogo rimoto dal primo, *Farinac. qu. 65. p. 1. lib. 3. n. 1.,* li quali testimonii, benché regolarmente non provano, però se sono varii, e contrarii nelle qualità, circostanze, e cose accessorie, ed accidentali, e non nelle sostanziali, all'ora provano, se non discordano nel negozio principale, *d. Farinac. nella qu. 66. part. 1. n. 24.*

Sesto, il testimonio vacillante, il quale parla con timore, dubbii, e sudore, e muta il colore in faccia, tali

tali testimonii si devono tormentare, *d. Farinac. in d. qu. 66. n. 10. Thesaur. dec. 42. Ricc. dec. 235. p. 1. n. 5.*, e vacillando intorno il negozio principale, e sostanza d'esso, si discaccia, e come testimonio vario, contrario, e vacillante si deve tormentare, per saperli in qual detto persista, *d. Farinac. d. qu. 66.*

Settimo, se il testimonio esaminato è vicino, e solito di frequentare il luogo, nel quale successe il delitto, per lo che si presume essere informato della verità del fatto, e delli delinquenti, concorrendo anco la mala fama, ed opinioni di detto testimonio, e con tutto ciò nega, *Boss. de judiciis n. 51. Farinac. qu. 79. lib. 31. Thesaur. ubi sup.*

E si nota, che acciò il testimonio possa tormentarsi è necessario, che almeno sia convitto da due testimonii, come fù presente al fatto *Mastrill. dec. 192.* E ben vero, che apparendo dagli atti, che il testimonio per le cause sudette si debbia tormentare, lo deve fare moderatamente, perche, se per l'eccessiva corda resta debilitato, ò stroppiato di qualche membro, il Giudice sarà tenuto nel Sindicato, e questo procede, tanto nel testimonio, quanto nel reo, *Boss. tit. de tortur. nu. 33.*

Quando il testimonio si può nuovamente esaminare. §. 4.

29 Primo, il testimonio sospetto si deve di nuovo esaminare sopra il medesimo fatto, del quale fù altra volta esaminato, ed è tenuto di deponere ogni cosa minutamente, e non può dire, che si riferisce all'esame fatto altravolta, la quale risposta, se si deve ammettere, si lascia in arbitrio del Giudice. Ed in tal caso il Fisco, ò Coadiutore della Corte, deve comparire, e far istanza, dimandando, che detto testimonio si esami di nuovo, per *extensum*, e che si dimandi con varii interrogatorii, dicendo, che l'ave per sospetto, perche all'ora procede più legittimamente al suo esame, *Foller. vers. capiat. informat. n. 51. & Rovit. nella pram. 9. n. 21. de ord. jud.* Però si dà cautela al testimonio, che dica in questo modo; *Io dico, come dissi nell'altra deposizione, e se dirò, ò deponerò altrimenti per scordia, sempre intendo perseverare nella prima deposizione.* *Foller. ubi supra n. 51.* Altra cautela è, che il testimonio dimandi, che se l'esibischi, e legghi la deposizione altra volta da esso fatta quale letta, è per esso ben intesa, quella accetti, e dichi essere vera, altrimenti si direbbe vario, e vacillante, *Foller. vers. & demum repetan. testes, n. 4. Caravit. rit. 72. n. 14. & Boer. decif. 108. n. 1.*

Secondo, il testimonio, che depose la prima volta nel giudizio sommario, può essere convenuto, ed è tenuto di deponere nel giudizio plenario, e non può riferirsi al primo esame, nè meno può dimandare, che li sia esibito, mà per contrario se la prima volta depose in giudizio plenario, nel sommario poi può riferirsi al primo.

Terzo, il testimonio, che la prima volta depose avanti l'arbitrio, se dopo si ripete avanti al Giudice ordinario, al quale fù appellato, *tanquam bonum virum*, non può riferirsi al primo esame fatto avanti l'arbitro, *Menoch. de arbitr. Jud. cas. 109. n. 7. & seq. Ozasc. dec. 128. n. 12. & seq. Gaill. offer. vat. 104. n. 4. lib. 1. Farinac. q. 66. p. 4. de opposit. contr. d. test. n. 53. & seq.*

Corollario intorno l'esame de' testimonii.

30 Posta la loro dignità, ed esercizio, si devono dimandare intorno ciascuna circostanza, causa, persone, età, luogo, tempo, vista, ò udito, e della causa

scientia, credulità, fama, certezza, della qualità del tempo, se nuvolo, ò sereno, se luceva la luna, ò il sole, se di giorno, ò di notte, del colore delle vesti, della sorte d'armi, quante ferite, in qual parte della persona, delli contesti, della qualità, e circostanze dell'armi, e delle parole attuali toccanti il fatto, delli principii, e chi diede causa alle risse, chi fù l'autore del tumulto, chi li principali, chi li partecipi, ed aggiuntanti, chi fù il primo del delitto, nel delitto, e dopo il delitto, il numero di essi, delli modi, e d'ogn'altro per ordinarne, *Foll. ubi supra n. 20. Clar. §. fin. lib. 5. q. 21. vers. sed quid si testis, Farinac. q. 70. cap. 1. num. 1.*

Testimonii, che si possono repulsare. §. 5.

31 Primo, il testimonio spergiuuro, anco se depone con la tortura, *Ricc. dec. 114. p. 1. n. 3. Farinac. de testib. q. 56. art. 5. d. Ricc. decif. 164. n. 4. p. 1. & dec. 18. n. 7. p. 2. Mastrill. dec. 250.*

Secondo, il testimonio, che depone nel fatto proprio, *Farinac. q. 6. n. 2. lib. 2. Valasch. dec. 72. Ric. collect. 281. & 527.*

Terzo, il testimonio, che altra volta depose contra alcuno in causa criminale, non può di nuovo esaminarsi contra il medesimo; atteso, che per il primo esame resta inimicizia grave, *cap. testes 4. q. 35. Farinac. q. 53. n. 48. Mastrill. dec. 282. Serapkin. dec. 1276. n. 4.*

Quarto, il testimonio, che non rende la causa *scientia*, *Foller. vers. & demum repetat testes n. 9. Grat. discept. 461. n. 24. discep. 755. n. 4. & discep. 843. n. 15.*

Quinto, il testimonio condannato *de falso*, *Aretin. tit. de testib. & qui repell. n. 7.*

Sesto, l'inimico del consanguineo di quello, contro il quale si fè la testimonianza, *Farin. q. 52. n. 35. lib. 2. Baron. de effect. inimic. in pralud. n. 74. & 75. Bajard. ad Clar. q. 24. n. 14. Farinac. conf. 61. n. 2. & 14.* Però si distingue, che, ò si tratta di causa civile, e la consanguinità proviene da linea ascendente, ò descendente, ò pure d'affinità passata, e sciolta per morte, e si presumono inimici, massime in cause di poco pregiudizio, *Farinac. q. 54. n. 27. Mastrill. dec. 263. n. 29. Milan. dec. 15. n. 28.*, ò si tratta di cause criminali, ed in questi l'affini, ò che siano per linea ascendente, ò transversale, ed indistintamente non possono essere testimonii sino al quarto grado dell'affinità *exclusivè*, *Godofr. à Bavo nella pratt. crim. §. testes cogendi n. 4. Farinac. in d. q. 53. n. 24. Alex. conf. 99. lib. 1. Bald. conf. 316.* Si limita bensì nelli casi, nelli quali la verità non si può avere per altra strada, per natura del fatto, luogo, e persone ad arbitrio del Giudice, *Farinac. q. 62. n. 61. con li seguenti*, perche all'ora anco il Padre contra li figli, e li figli contra il Padre si forza no alla testimonianza, *Guazz. def. 14. c. 11. n. 13.*

Settimo, il testimonio contra il quale s'esamina in causa criminale l'inquisito, perche per tale testimonianza si contrae inimicizia capitale, *diç. Farinac. q. 53. n. 47.*

Ottavo, l'inimico odioso, *Conf. Prato respons. crimin. respons. 6. n. 44. Novar. quest. forens. 62. n. 1. lib. 2. Giurb. conf. 72. n. 55.* anco in cause di delitti eccettuati, e dove la verità non si può avere per altra strada, *Fermigl. conf. 90. n. 20. & conf. 150. n. 9.* purchè l'inimicizia non sia procurata, ed affettata dalla parte, a fine di non farlo esaminare, *Valens. conf. 171. n. 36. Ricc. collect. 453.* bensì il testimonio inimico prova a favore dell'inimico, *detto Farinac. d. q. n. 67.*

B b b No-

Nono, li testimonii singolari, quando li loro esami ricevono separazione per la diversità delli fatti, *Foller. verb. Item, quod fuit leno n.28. Reg. de Ponte cons. 69. n. 1.*

Decimo, l'accusato criminalmente, pendente l'accusa, non s'ammette per testimonio contra un altro in cause criminali, *Foller. verb. concedatur repulsa n. 26. Farin. q. 56. n. 157.* purghe si tratti di delitto grave, ed infamatorio, non così per delitto leggiero, *Mascard. de probat. concl. 27. n. 2. Farin. n. 174.*, e purchè non si tratti di delitti eccettuati; nelli quali l'accusato s'ammette in testimonio, *Crot. de testib. p. 3. n. 103. Farinac. n. 173.*

Undecimo, il Giudeo, Eretico, ed Infedele non si ammettono per testimonii, *Afflic. decis. 214.*, e nella *Costit. mores dissoluti de aliatoribus n. 4. & 8. lib. 3. Ricc. dec. 51. p. 1.* li quali si ammettono solo nelli delitti eccettuati, *Mascard. de probat. conclus. 462. n. 16. Felin. q. 56. n. 227.*

Duodecimo, il testimonio infame per qualche delitto, ò che sia infamia *juris*, ò infamia *facti*, *Farinac. q. 43. n. 111. & q. 56. n. 26. per il test. nella l. 3. §. lege Julia, ff. de testib. Afflic. nella Constit. Paeternorum 20. de paetern. recept. Ricc. decis. 146. p. 1.*

Decimoterzo, il testimonio domestico nè anco s'ammette à far testimonianza, *de Franch. dec. 222. n. 8. & 538. Foller. verb. capiat. informat. n. 60.* il che non procede quando la verità non può averfi per altra strada, *Caball. resol. 282. n. 12.* ed in difesa di uno del domestico inquisito anco si ammettono, *Farinac. q. 55. n. 59. & seq. Mascard. conclus. 26. n. 2. & conclus. 481. n. 4.* perchè *ad defensam* s'ammettono anco li testimonii inabili, *Capyc. latro dec. 178. n. 18. Guazz. defens. 29. cap. 3. n. 7.*, avvertendo di più, che quando il testimonio domestico è persona molto onesta, e di approvata vita, prova à favore della Chiesa, *d. Farin. n. 82. & 91.* E li testimonii domestici s'intendono il colono, il servo familiare, lo schiavo liberato ascriptizio, il mercenario, e la moglie, *Foller. ubi sup. vers. domestici, Pellegr. pract. Vicar. p. 4. sect. 4. n. 26.*

Decimoquarto, la Meretrice non può essere testimonia nelle cause criminali, *Afflic. nella Constit. mores dissoluta n. 9. de Aleatoribus lib. 3.*, così anco il Ruffiano, *Farinac. q. 56. n. 358.*, ed à luogo anco s'avrebbe lasciato l'arte di Meretrice, *d. Farinac. in d. q. 56. n. 362.* E vero bensì, che nelle materie di postribulo, nelli quali non si può avere la verità per altra strada s'ammettono alla testimonianza, tanto le Meretrici, quanto li Ruffiani, *d. Farinac. in d. q. n. 369. Foller. loc. praed. n. 45.*

Decimoquinto, il testimonio scomunicato di scomunica maggiore, *Preta nel rito della G. C. n. 28. Barbat. nel cap. veniens 38. n. 9. de testib. P. Diana nella somma verb. excomm. eff. n. 57.* ed hà luogo anco se la scomunica non sarà dichiarata, *Mascard. de probat. concl. 705. n. 3. d. Far. d. q. 56. n. 3.* bensì dopo l'assoluzione provano tali testimonii escomunicati, *Scaglioni. vit. 73. n. 9.*

Decimosesto, li testimonii omicidiarii, ladri, adulteri, ingestuososi, malefici, sacrilegi, sodomici, fortilégi, non s'ammettono, *Far. q. 16. n. 127. con li sequenti*, quando però li tali delitti sono stati per sentenza condannati, *Aretin. de testib. n. 70. Farin. q. 43. n. 111. & q. 56. n. 161.*, e benchè s'ammettono quando la verità non si può avere per altra strada, si devono però ammettere con la tortura, *detto Farin. n. 162.*

Decimosettimo, li testimonii discordi frà di loro, ò contrarii nelle parti sostanziali del delitto, come s'è detto di sopra, *Foll. verb. Item, quod commissit falsitatem n. 27.*, ò pure se discordassero ne luogo, e tempo, *Guazz. defens. 19. cap. 2. n. 9.*

Decimottavo, li testimonii Moriachi contro li Laici nelle materie criminali, perchè sono morti al mondo; però contra malefactori, per la Bolla di Papa Sisto V. *conse nella Pram. 4. de malef. perfect.* si ammettono con licenza del suo Superiore, *Pelleg. in d. pract. Vicar. p. 4. sect. 4. n. 32. & 34.*

Decimonono, il testimonio accusatore contra l'accusato, *Ricc. dec. 216. p. 2. n. 2.*, e procede etiam se sarà persona nobile, e costituito in dignità, ed anco il Principe, *Far. q. 60. n. 65.*, e però non se li crede se detto Principe asserisse essere stato offeso dal suo suddito, *Vermig. cons. 159. n. 2.*, e si amplia anco nelli cali eccettuati, e di difficile prova, *cons. 470. n. 5.*

Vigesimo, il socio nel delitto non s'ammette nè à favore, nè contra il socio, *Ricc. dec. 80. p. 2. n. 8. Affl. nella Constit. Mores dissolut. de aleatoribus n. 6. lib. 3.* anco se saranno trè socii, *Blanch. nel tratt. de indit. n. 385. Specul. tit. de testib. §. 1.* bensì fanno indizii à tortura, *Boer. dec. 319. con l'allegati da Clar. nella pract. crim. q. 21. vers. sed pono.* Il che procede nelli delitti eccettuati, se vi concorrono altri adminiculi, come sono li delitti di lesa Maestà Divina, ed umana, latrocinii, cospirazioni contra il Principe, falsa moneta, assassinio, rubbamenti in strada publica, furti notturni, e sodomia, *Peguer. nelle questioni crim. c. 5. dal n. 12. sino al n. 20.* ed altri notati da *Scyal. nella sua pract. cap. 2. n. 7.* Ed il testimonio, che ebbe la grazia della sua pena, accid publicasse il delitto, che chiamano testimonio del Pisco, si deve tormentare in quanto à se per fare testimonianza contra il socio, *de Franch. dec. 459. Bajard. ad Clar. q. 21. n. 26. & 27. Cab. resol. 29.*, e s'avverte, che tale grazia, ò impunità non si può concedere, ò promettere se non dal Principe, ò dal Giudice per ordine del Principe nelli delitti atroci, e commessi in danno del Principe, e della Republica, *Clar. q. 52. vers. circa secundum, Farinac. q. 81. n. 281.* In maniera, che promettendosi detta impunità dal Giudice in feriore, che si suol fare per indagare la verità si può, detto delingente, che confessa in questa forma appoggiato à detta promissione condannare, mentre se l'imputa, che non doveva credere à tale promissione proibita, *Farinac. in d. q. 81. n. 287. & 279.*

Vigesimoprimo, il conversante con l'inimici miei non può essere testimonio contra me, *cap. cum oporteat de accusat. Barbof. in cap. repellent. n. 2. de accus. Menoch. cons. 788. n. 3. Valenz. cons. 92. n. 120.*, e però li principali aderenti, seguaci, complici, confederati, consultori, fautori, aggiutanti, amici, e famigliari del mio inimico si dicono inimici miei, *Farinac. q. 49. n. 57. & q. 53. n. 44.* Il che fallisce nella conversazione di poco tempo mentre l'abitazione, conversazione, e familiarità deve essere di lungo tempo, stretta, grande, continua, antiqua, e non di pochi giorni, *d. Farinac. d. q. 53. n. 45.*, bensì tali testimonii non si rifiutano in tutto, mà se li manca di fede, *n. 45.*

Vigesimosecondo, il famulo à favore del suo Padrone, anco di quelle cose, che vidde primo del famulato, *d. Farinac. q. 55. n. 137.* bensì dopo uscito dal famulato può essere testimonio à favore del suo padrone, *Buratt. decis. 349. n. 6.*

Vi-

Vigesimoterzo, li testimonii sbirri, ed esecutori non possano essere testimonii, *de Franch. dec. 379. Farinac. d. q. 56. n. 371. Affitt. nella Costit. Regia Majest. n. 28.*, perche tali persone comunemente si reputano infami, *Carena nel tract. de SS. Inquisit. 5. n. 31.* anco se deponessero di materie annesse al loro officio, ò pure se deponessero essere stati impediti in qualche esecuzione civile, ò criminale, reale, ò personale da quello contra il quale dovevano eseguirsi, *d. Farinac. q. 32. n. 8. & q. 56. n. 376. Vermigl. conf. 375.* come anco se deponessero essere stati impediti dall' estraneo, ò pure d' esserli stata levata l' esecuzione dalle mani, *Caball. resol. 127. n. 15. Menoch. de arbitr. cas. 111. n. 15. Farinac. d. q. 52. n. 80. vers. limita 4.*, e così parimente se deponessero d' essere stati ingiuriati, battuti, ò feriti, perche deponendo nella propria offensione non provano, e non se li deve dar fede, *Menoch. d. cas. 112. n. 12. Farinac. q. 32. n. 8. & seq. q. 56. n. 377. & conf. 116. n. 2. Giurb. conf. 68. n. 10. Nicolino in questo luogo n. 301.*

Vigesimoquarto, li carcerati per delitto, che irroga infamia non provano, *Mascard. de probat. concl. 267. n. 4. Alber. de malef. de testib. p. 1. cap. 3. n. 50. Farinac. d. q. 56. n. 181.*

Vigesimoquinto, li spurii, biamatori soliti giuocatori, soliti ubriachi affatto, tavernari, bevitori, sagli' in banco, buffoni, decotti, falliti, e traditori, *Affitt. nella Costit. mores dissoluta n. 1. con li seq. de aleatorib. lib. 3. Farin. ubi supra n. 400. Gramm. dec. 11. n. 1. Danza ad Gramm. dec. 11. n. 9. Farin. n. 427. Mascard. de probat. concl. 579. n. 8.* Ed à rispetto dello spurio, se sarà legittimato, nel qual cessa ogni macchia, sarà testimonio idoneo, *Marescot. var. res. lib. 3. cap. 20. n. 2. Cyriac. contr. 207. n. 45.*, ò pure se sarà spurio nobile, e di grande condizione, e di ottima, e provata vita, e fama, *Farin. d. q. n. 412.*

Vigesimosesto, l'Avvocato nella causa, che patrocinò, *Ricc. collect. 281. p. 2. Farinac. q. 60. n. 156. Aretin. de testib. nu. 10.* come anco il Procuratore nella causa nella quale è stato Procuratore, non può essere testimonio, *d. Farin. loc. cit. n. 196.*

Vigesimosettimo, il Sacerdote, che rivela la confessione Sagramentale, *Faber. decis. 38. de testib. & Ricc. dec. 162. p. 1. n. 12.*, perche quello, che sa per causa della confessione, lo sa come Dio, non come uomo, *Petra n. 21.*

Vigesim'ottavo, il testimonio, che stà sottoposto al medesimo delitto, per il quale si hà d' esaminare, *Boss. de indic. n. 184.*

Vigesimonono, l' apostata non può essere testimonio, perche è infame, spergiuro, ed escomunicato, *Mascard. de probat. concl. 112. n. 17.*

Trigesimo, il frustato, il prodigo, al quale fù proibita l' amministrazione, ed il calunniatore, *Farinac. q. 56. n. 456.*

Trigesimoprimo, il povero di vita repreensibile, *Affitt. in d. Costit. mores dissoluta n. 5.* non così se sarà di vita onesta, perche non se li deve mancare di fede, *Gomez. lib. 3. resolut. cap. 12. n. 16. Mantia. dec. 272. n. 16.*

Trigesimosecondo, il frequentare d' osteria, perche sono facile à mentire, *Affitt. d. Costit. mores dissoluta n. 1.*

Trigesimoterzo, la donna, che non hà finito l'anni dodici, però nelle cause civili, ed il mascolo, che non hà finito li quattordici, non possono essere testimonj, *Farinac. q. 58. n. 1.*

34 Le donne, nelle cause criminali, non sono testi-

monj idonei, *Affitt. in d. Costit. mores dissoluta n. 7. Aret. de testib. n. 47. & Farinac. q. 59. n. 1.* come varie, bugiarde, fallaci, dolose, spergiure, e mutabili, *Tiraq. de legib. Farin. q. 59. n. 4. d. Farin. conf. 156. n. 52.* bensì quando la verità non si può avere per altra strada, e coitato, che non vi sia stato altro presente, che donne, in tal caso se li dà piena fede, *Farinac. disceptat. 527. n. 7. & 8.* quando però il delitto è tale, che si debbia imporre pena straordinaria; mà trattandosi di pena di morte, non se li crede pienamente, *Caball. resol. 188. n. 84.*

35 Il testimonio, che depone senza giuramento non fa fede, nè si può dire testimonio, mentre la sostanza, forma, *Jus*, e fondamento della deposizione consiste nel giuramento, *cap. tuis extra de testib. Ricc. collect. 262. p. 2. & collect. 919. Gratian. discept. 694. n. 49.* Il che procede anco se il Giudice avesse facoltà di procedere summariamente, & *de Plano*, senza strepito, e figura di giudizio, *Farinac. q. 74. n. 63. Menoch. de arbitr. 36. n. 1. & 2.*

36 Il testimonio, che riceve pagamento per fare la testimonianza non solo non prova, mà anco può essere castigato per la pena del falso ad arbitrio del Giudice, *Clar. nel. §. falsum, vers. quid è converso, Menoch. de arbitr. cas. 310. n. 1. Farin. q. 67. n. 242.* però bisogna prima provarsi, &c.

37 Li testimonii morti prima della repetizione non fanno fede, *Foller. vers. & demum repet. test. n. 6. Valenz. conf. 127.* purchè il reo non sia contumace, per la *Pram. 10. §. 83. de offic. Jud. Danza de pugna DD. tit. de testib. repet. n. 14. & 15. som. 2.*

38 Li testimonii, che deponano spontaneamente senza essere citati, nè forzati dal Giudice, nè prodotti dalla parte, *Ricc. dec. 61. p. 2. n. 5.*, ed altri portati da *Nicol. nella sua pratt. crim. tit. test. qui non sunt idonei ad finem repuls. n. 318.*, e però per togliere ogni sospizione d' ultroneità deve apparere d'esser citati.

39 Il testimonio esecutore del negozio, com'è il Tutore, Curatore, non si possano esaminare in quel negozio nel quale furono esecutori, *Masc. de probat. concl. 1357. Farin. q. 60. n. 272. lib. 2. tit. de opposit. contr. pers. test.*

40 Il testimonio, che deponè prima, che si legghì l' articolo, perche la troppo fretta arguisce sospizione, per il testo nella *l. fin. C. de testib. Cornel. consil. 232. vol. 1. Soccin. jun. conf. 88. n. 25. vol. 2.*

41 Il testimonio amico, *Farinac. q. 55. n. 143.* però prima si deve provare non solo l'amicizia, mà anco la qualità dell'amicizia, *d. Farinac. loc. cit. n. 53. & n. 257.*

42 Il venditore nella causa della cosa venduta non può essere testimonio à favore del compratore, *Farinac. d. q. 55.* Il cedente à favore del cessionario, *nel. n. 335. & seq.* Il donante, *n. 367. & seq.* Il pleggio à favore del pleggiato contra il creditore, *nn. 368. & seq.*

43 Il testimonio unico, e singolare, anco se fosse in qualsivoglia dignità costituito, e maggiore d'ogni eccezione, *Prato respons. 29. n. 28. Capyc. latr. dec. 132. n. 9. Vermigl. conf. 122. n. 13. Guazz. defens. 33. cap. 14. n. 6.*

44 Il mediatore, ò mezzano, ò senzale, non prova la consumazione dell' atto nella causa nella quale fù mezzano, *glos. nella l. eleganter vers. puto, ff. de condit. indeb. Dec. conf. 448. n. 9. Paul. de Castr. conf. 241. vol. 1. Bald. nel cap. fin. de jur. calum. massimo nel delitto della barattaria, Gramm. conf. 15. Farin.*

- 9.11.n.275. *Giurb.conf.* 72.n.16. *Verm.conf.* 179.n.9.
- 45 Il testimonio, che depone fuora di quello stà posto nell'articolo, *Marant.conf.* 140.n.21. *Ricc.dec.* 47. *Farinac.g.* 71.n.1.
- 46 Il testimonio, che depone à suo giudizio non prova, anco se dicesse di crederlo per certo, *Aff. dec.* 381.n.7.l. *testium C.de testib.* ed altri notati da *d.Nicolino loc.cit.* n.335.
- Questa materia però delli testimonii volendo più inoltrarla non si finirebbe mai per le molte ampliazioni, limitazioni, e dichiarazioni, che se ci fanno da diversi, e quasi tutti li Dottori, però si rimette alla prudenza, discretezza, e buona coscienza del Giudice, il quale potrà conoscere la verità del fatto, che Dio sempre apre alla retta intenzione, &c.
- Disposizioni delle Regie Pramateche intorno li testimonii, e loro pene, ed altro.*
- 32 Li testimonii, che deponono il falso si devono punire dal Giudice della causa senza altro processo, e basta la sola citazione in casa à dire la causa, perche per la loro falsa testimonianza nella tal causa, (e s' inserisce la deposizione) non si devono condannare; e se non compariranno, ò pure non faranno legitimamente escusati, si abbiano per veri contumaci, e tale contumacia basterà per la condennazione, purchè prima di detta condennazione non si presentino personalmente alla Corte à dire la causa nelle carceri nelle loro defensionì, per le quali se opponerà, e proverà qualche legitima causa, che lo possa escusare dal dolo del giudizio, si deve assolvere, e per contrario, se costerà della falsità, si condennarà alla pena sopra tal delitto introdotta, e così parimente contra il principale, che l'ha prodotto, e se n'è servito, deve il Giudice della causa precedere: dalla qual pena sono immuni le Chiese, li pupilli, li minori, le donne, e miserabili persone, e solo v'incorrono li loro Procuratori, Tutori, Curatori, ed Attori, *Pram.1.de falsis del Rè Ferdinando nell'anno 1477.*
- 33 Quelli, che producono testimonii falsi, ò false scritture, se frà otto giorni continui dopo la pubblicazione non renunciaranno specificamente alle deposizioni di detti testimonii, ò scritture, oltre la perdita della causa, possano essere condannati come falsi, &c., ed à rispetto delle Chiese, pupilli, minori, ed altre persone miserabili, incorrono nelle sudette pene li loro Procuratori, Tutori, &c. *d. Pram.&c.*
- 34 La falsità de' testimonii se sarà allegata, e non appare dalli medesimi atti non impedisce il progresso della causa principale, e l'espedizione anco per la sentenza definitiva; e se sarà sbrigato il negozio principale per sentenza coll' esame di detti testimonii accusati di falso prima di determinarsi la causa della falsità, la parte, che ottiene dovrà dare peggioria di restituire, ciò che consegirà per detta sentenza, una con le spese della lite, in caso, che si proverà la falsità allegata, firme remanenti le pene sudette, *per la Pram.1.di d.tit.&c.* E se la parte, che accusa allegarà la falsità dalli medesimi atti, anco si deve procedere nella causa principale fino à tanto, che costerà al Giudice di detta falsità, e costato si deve soprasedere, e procedere sopra la falsità sudetta, *Pram.2.di d.tit.di D.R.aymondo de Cardona de' 10. Decembre 1509.*
- 35 Li testimonii condannati *de falso*, se incorreranno di nuovo in altra falsità, si devono castigare

- con pena di morte naturale, come s'è detto di sopra nel capitolo della falsità, *Pramat.3. dal §.13. della Pram. dell' Imperator Carlo V. fatta nell'anno 1556.* E quelli, che deponono il falso in cause criminali tanto à favore, quanto contra il reo, come parimente li loro istruttori, e consultori per invidia, odio, ò per altra diabolica suggestion e, anco incorrono nella pena di morte naturale: E nelle cause civili, tanto quelli, che depono il falso, quanto quelli, che consulteranno; ò istruiranno la falsità incorrono nella pena della troncazione della mano, e dell'esilio perpetuo per tutto il Regno, *Pram.4.di d.tit.del Duca d'Alba del 1. Luglio 1556.*
- 36 Sopra qualsivoglia articolo si possano ricevere sette testimonii, e non più: e nel fatto antico, ò di confini si possano ricevere dieci testimonii, come per la *Pram.1. de testium refrenatione, & repulsa del Rè Ferdinando fatta nell'anno 1477. confirmata per la Pram.1.§.6. de Procurator. del Card. Granmela dell'ultimo di Marzo 1574.*, e nelle lettere commissionali per l' esame de' testimonii si deve ponere la clausula, che intorno al numero d'essi s'osservi la Regia Prmatica per decreto del S.R.C. overo la Prmatica 48. *de officio S. R. C. sotto li 10. di Marzo 1519.*, che la sudetta Prmatica 1. *de testium refrenatione, & repulsa del Rè Ferdinando*, e sopra tutti l' articoli insieme si possano esaminare 40. testimonii, e parendo al Giudice con causa si può stendere fino al numero di 50. eccetto le cause nelle quali si tratta di giudizio sommario di possessorio, ò quasi possessorio, sopra le quali per ciascuna parte non si possano ricevere testimonii più del numero di 15. anco se fossero più articoli, *Pram.50.de offic.S.R.C.de' 18. Luglio 1524.*
- 37 Li testimonii non si devono ricevere dopo la pubblicazione se non saranno nominati prima di detta pubblicazione, e non esaminati per qualche giusto, e legitimo impedimento, *Pram.3.de testium refrenat. & repulsa di d.Rè Ferd. dell'anno 1477.*
- 38 Devono sottoscrivere le loro deposizioni, e quelli, che non sanno scrivere far il segno della Croce: e l'Officiale, che farà il contrario incorra nella pena, la prima volta di dodici doc., per la seconda 24., e per la terza della privazione dell' officio, che tenerà, *Pram.12.§.12. de Officialib. &c. del Conte de Miranda de' 3. Novembre 1593.*
- 39 Quelli, che allegano, e non provano *semipleni*, ò per publica fama li delitti, e difetti ad infamia di testimonii incorrono nella pena di dieci tari, la quale si eliggerà dal Giudice in fine dell' officio, se non condennarà quello, che l'opponere, *Pram.2.di detto tit. de testium refrenatione, & repulsa di d.Rè Ferdinando*, quale pena fù alzata alli ducati sei à rispetto delle parti, che per calunnia, ò dolo le proponeranno, ed à rispetto delli Procuratori, ed Avvocati ad arbitrio del S.R.C. come per la *Pram.34. de offic.S.R.C.*
- 40 L' Officiali non possano esaminarsi in niuna causa senz'ordine, e licenza *in scriptis* di S.E. sotto pena della disgrazia di S.M., e pena riservata ad arbitrio, &c. *Pram.63.di d.tit. de offic. S.R.C. del Marchese de Mondesciar de' 24. Ottobre 1578.*
- 41 Li testimonii del Fisco morti, dopo, che il reo sarà contumace, e persisterà nella contumacia, anco se fossero morti tutti li testimonii dell' informazione, non è necessario di ripetergli, acciò non senta il reo beneficio della sua contumacia, mà facciano fede, come la fariano se fossero ripetiti legiti-

gitimamente, *Pram. 10. de offic. Judic. §. 82. del Conte de Lenos de' 21. Maggio 1616.*

42. Li testimonii in qualsivoglia numero non possano provare veruno contratto, cautela, istromento, ò scrittura alcuna, ne quali non sia promesso il pagamento, ò restituzione di denari all' istessa ragione, e prezzo, che sono valutate per la Regia Pramatica, il che stà proibito sotto pena à chi contraverrà di ducati cento per ogni volta, ed altre, etiam personali ad arbitrio di S.E. oltre dell' invalidità di detti contratti, *Pram. 14. §. 8. de Monetis, &c. del Card. Zapata de' 20. Aprile 1622.*

Del modo, e pratica, come si procede nelle cause criminali dopo presa l' informazione, e come si tira il giudizio coll'atti ordinarii.

Tratt. 4. Cap. 1.

S O M M A R I O.

Prattica di quello si deve fare dopo presa l' informazione, &c. n. 1.

Forma del mandato de capiendo, overa capiatur, &c. n. 2. & 3.

1. **P**igliata l'informazione, ò ad istanza di parte, ò per inquisizione, overo *ex officio*, ò per denuncia, ò delegazione, ed avuti alcuni indizii, ò prove sufficienti per l'esame di testimonii si suole dar ordine per la carcerazione dell' inquisito, per essere oggi in arbitrio del Giudice, mentre si sodisfa maggiormente alla giustizia, ed alla parte, e si reprimono li delitti colla pronta dimostrazione, e si termina con più celerità lo sbrigo della causa per il dovuto castigo, *Scyaloja nella pratt. torquendi reos cap. 2. & Nicolin. informat. capta, quid faciendum,* e non potendosi avere nelle mani, si cita detto inquisito, e si procede in contumacia; ed in ciò non si può assignare certa regola; mà considerata la qualità della causa, se il delitto sia di pruova difficile, occulto, manifesto, se la persona sia solita di commettere delitti, e di mala vita, e fama, se sia vile, ò povero, vagabondo, notata di qualche infamia, e visto, se gl'indizii sono urgenti, verisimili, manifesti: quale carcerazione si commette alli birri, ò famuli della Corte, e non à persone private, inquisiti, contumaci, offesi, ò inimici; e se li spedisce il mandato *de capiendo*, e si consegna à dette persone di Corte; e se vi fosse pericolo nella mora, ò pure quando si piglia in *flagranti*, &c. si può carcerare senza detto mandato *de capiendo*, *Paris de Syndicat. vers. captura, vers. quia plerumque, Foll. vers. notatos capiat de persona n. 2. & n. 4.*

Forma del mandato de capiendo, overo capiatur.

2. *Servientibus, &c. significamus, qualiter A. &c. reperitur inquisitus, inditiatus, & culpabilis, in hac nostra Curia, pro quodam delicto, ut ex informatione cui, &c. & quia facillimè fugam arripere potest, ex qua sequeretur talis delicti impunitio, &c. propterea vobis, ut supra iam dictis, &c. dicimus, committimus, & mandamus, quatenus dictum A. inquisitum, ubique locorum repertum capiatis, & capi, & carcerari faciatis sub bona, & fida custodia in carceribus nostra Curia, vel aliis, &c. cautè ducatis, & detineatis ad finem, &c. & quidquid, &c. Dantes, &c. mandantes, &c. Datum, &c.*

Altra forma, titolo, &c.

3. *Quibusvis Alguzeriis hujus M.C. vel aliarum Curiarum: noveritis, qualiter persona T. de T. de tali loco inquisiti de tali delicto in hac M.C. est nobis, & Regio Fisco opportuna, & necessaria, overo dire*

conforme allo stile della Vicaria: *Intendit habere pramanibus. T. de T. inquisitum, & contumacem de tali delicto ad finem procedendi contra eum in causa predicta sua inquisitionis, de qua per ipsam M. C. contumax reputatus fuit. Ideò tenore presentium committimus vobis, ut supra iam dictis in solidum, sed unusquisque in sua jurisdictione, & non aliter &c. quatenus receptis presentibus capere debeatis predictum T. ut supra inquisitum, & contumacem, ipsumque captum ad carceres M.C. ducatis, vel in aliis tutis carceribus ponatis, & cum prima comoditate in d. carceribus M.C. turè asportetis. Dantes, &c. vices, & voces nostras, & d. M.C. mandantes omnibus, & quibuscumque Magnificis Officialibus tam Regiis, quam Baronalibus, & aliis, ad quos spectat, ut circa predicta vobis faveant, & auxilium præsent, &c. provideant de tutis carceribus, & hoc, parte querelante absente, ad evitandum scandala, &c. caveant de contrario sub pena duc. mille, Fisco, &c. Datum, &c.* Si firma da un Giudice, dal Regente, e dal Fisco, &c.

Pigliato l' inquisito, si dimandano li famuli, se fecerò refistenza, che parole disse, &c.

Della pratica, come si tira il giudizio col reo carcerato. Cap. 2.

S O M M A R I O.

Prattica di quello si deve fare dopo carcerato l' inquisito, &c. n. 1.

Perquisizione si deve fare, e liquidare nel Tribunale contro l' inquisito, &c. n. 2.

1. **A**vuto il reo sotto chiave si deve subito coltiture, ed esaminare intorno il delitto dal quale sarà inquisito, nella forma detta di sopra, *fol. 135.*, e bisognando se li fa l'affronto, come ivi s'è detto, e si dà il termine à difendersi, qual'è comune colla parte querelante, ò col Fisco à meglio impugnarlo, e se li dà l'Avvocato, e Procuratore, ò se li confermano li suoi se li tiene per decreto, &c. come s'è detto di sopra, &c.

2. Ed avuto il reo, come s'è detto, si fa la perquisizione per le banche in Vicaria, ò in quel Tribunale, ò Corte, per vedere se vi sono altre inquisizioni, ò *alias* inquisiti: e liquidata detta perquisizione lo Scrivano lo deve subito esaminare, e portarlo à provvedere dal Commissario della causa, e dire sopra il processo, *providendus, &c.*, e trovando altra inquisizione si deve unire con quella per la qual'è carcerato, e non essendoci altro, dire: *In registro tali aliud ultra adducta in presenti processu, &c.*

Delle defensionioni, che si concedono all' Inquisito. Cap. 3.

S O M M A R I O.

Prattica di quello deve fare il Giudice, e Scrivano dopo visto il processo, &c. n. 1.

Forma del decreto per le defensionioni, &c. n. 2.

Copia de' reperti quando si deve concedere all' inquisito carcerato, n. 3. e 7.

Testimonii si devono ripetere quando il principale inquisito non li dà per ripetite, n. 4.

Forma della citazione a' testimonii per ripetersi, n. 5.

Forma della repetizione delli testimonii, n. 6.

Forma del decreto super novis, quando oltre il processo informativo vi è altra impinguatione, n. 8.

Forma delli capitoli, de' quali si suol dare copia loco repertorum all' inquisito, n. 9.

Prattica sopra detti capitoli, n. 10.

For-

Forma della citazione a' testimonii ad istanza dell'inquisito quando si vuol difendere, n. 11.

Forma della risposta del Procuratore Fiscale sotto la citazione a' testimonii, n. 12.

Prattica sopra l'eccezioni fatte dall'Avvocato dell'inquisito, n. 13.

Forma dell'interrogatorii del Fisco, n. 14.

Prattica sopra l'interrogatorii del Fisco, & eccezioni dell'inquisito, n. 15. 16. e 17.

Defensionii si devono all'inquisito, & c. n. 18. 19. & 20.

Nomi di testimonii non si devono dare quando vi è sospensione de' pericoli, eod.

Reo, volendo, può rinunciare alle sue difese, n. 21.

Assessori non induchino li rei alla renuncia delle difese, n. 22.

Defensionii a favore del reo quante, e quali possono essere, n. 23.

Forma della pubblicazione, n. 24. & 25.

Forma della facoltà, n. 26.

Conclusione non si fa nelle cause criminali dove si tratta de vita Hominis, n. 27.

Forma della monizione, n. 28.

1 IL Magnifico Commissario della Causa visti l'atti dirà, *de defensionibus*, ovvero *torqueatur*, secondo la qualità del delitto, dicendo *torqueatur*, di questo se ne tratterà appresso, e però si tralascia in questo luogo; se dicendo *defensionibus*, subito lo Scrivano deve chiamare il carcerato, e portandolo nella Camera delle cause presente il Commissario li dirà, che nella sua causa si è fatto decreto, che si difenda, e se li sono date le defensionii, ed il termine a difenderli, e di tanti giorni, ovvero di tante ore, se farà causa, che si procede ad ore, e poi all'ultimo dell'informazione sotto all'ultima facciata dello scritto, e lo Scrivano, e Mastrod'atti nota quella giornata, che ha portato il reo in presenza del Giudice, e dirà: *Die tali, & c. Constitutus in Aula, vel in Camera retrospectus causarum criminalium coram Magnif. causa Commiss. tali, & c. Inquisitus qui contestando litem interrogatus super tenore ejus inquisitionis remisit se sua depositioni, & sic, & c. Et per eandem Curiam, & Judicem fuit datus terminus dierum tot, vel horarum tot, & c. Supradicto Inquisito N. ad se defendendum, & Reg. Fisco, vel Curiae Coadjutori ad impingandum, & probandum informationem, & ita, & c.*, e firma il Mastrod'atti, & c., e pure esaminarsi detto inquisito con giuramento, ed in fine di detto esame, e della deposizione, dirà: *Qua omnia dixit animo contestandi litem, & c.*, e poi li fa il decreto del termine, *ut supra*.

Se si procede per via di delegazione, si deve dire, *per Curiam talem Delegatam*.

Si avverte, che la confessione fatta in presenza dello Scrivano non è giudiziale.

Della copia de' reperti.

3 Dato il termine, come s'è detto sopra le defensionii, può l'inquisito dimandare la copia de' reperti, la quale non si deve negare, con li nomi, e cognomi de' testimonii; se però dirà d'averli detti testimonii Fiscali per legittimamente citati, giurati, e repetiti anco l'affenti, il che si deve dichiarare espressamente dal reo, dicendo, *habendo, prout habet testes Fisci pro citatis, relatatis, juratis, & legitime repetitis, Farinac. q. 73. n. 155. Scyal. nella pratt. torquendi Reos c. 6. n. 39. il Sig. Conf. Prato in resp. 18. n. 10. Foll. rub. detur copia capituli n. 1. & 5. rub. si confitebit n. 51. Scacc. lib. 1. de judic. cap. 100.*, e detta comparfa la può fare anco il Pro-

curatore in nome del principale inquisito, e se bisognasse anco fare la recognizione, e non si facesse, dirà di più in detta comparfa, *& pro recognitis, & c.*, e fatta la presentata dal Mastrod'atti criminale per principale inquisito, se li darà detta copia de' reperti.

4 Ma se l'inquisito non darà li testimonii Fiscali per repetiti, si devono repetere nel termine dato all'inquisito a difenderli, citandosi detto inquisito a vedere li giuramenti de' testimonii, e li testimonii a repeterti, e si fa la citazione, v. 3.

Forma della citazione a' testimonii per ripeterli.

5 Ad instantiam Reg. Fiscali, sive, & c. citentur subscripti testes ad penam unciarum auri 25. per quemlibet Fisco, & c. quatenus prima die post, & c. personaliter coram nobis in hac Curia, & c. comparere habeant, & quisque ipsorum habeat, & c. ad se repetendum super informatione capta de tali delicto contra Talem de Tali carceratum, & inquisitum, ut in actis, & c. Necnon citetur dictus Talis inquisitus, quatenus in eodem termino compareat coram nobis in d. Curia, e dove s'hà da fare la repetizione con assegnare il luogo, ed ivi poi s'hà da portare il carcerato a vedere dare li giuramenti a detti testimonii, & deinde in antea cum continuatione dierum, vel horarum ad videndum juramenta testium repetendorum in dicta causa, & aliis, & c. Datum, & c.

Forma della repetizione de' testimonii.

6 Die, & c. Mathera, & c. & coram D. Dom. causa Commiss. & c. ac ibi presens N. inquisitus, & carceratus ductus ad videndum juramentum, & c. T. de T. terre T. atatis sue annorum, & c. vel circa, ut dixit, testis cum juramento interrogatus, & examinatus super praesenti informatione, toto facto, causa, & primo.

Interrogatus, che s'è esso testimonio del tal delitto commesso in persona del tale, & c. da chi, ed in compagnia di chi, come, e quando, con che armi, e perche causa; dixit: di questo fatto, che V. S. mi dimanda, io mi ricordo assai bene esserne stato esaminato un'altra volta dal tale, nel tal luogo, ed all'ora dissi la verità di quello sapevo intorno detto delitto al presente per non far' errore dimando, e s'è istanza, che la deposizione, ch'all'ora io feci mi sia ritrovata, e letta. Et inventa quadam depositione sistenti in principali processu fabricato super d. delicto contra N. & facta sub nomine, & cognomine dicti testis, qua est in fol. . . . per totum fol. . . . sub die, & c. in tali Curia, & c. & coram tali Judice, & c. qua incipit, & c., e dirà uno, o due versi del principio di detta deposizione, & sic sequendo finit, & c., e similmente scriverà uno, o due versi ultimi di detta deposizione con la firma, e segno di Croce del testimonio, e del Giudice, e Mastrod'atti, che v' intervennero; & eidem lecta de verbo ad verbum, prout jacet, & per ipsum bene audita, & intellecta, dixit: Io ho inteso quanto m'avete letto, e quanto in detta deposizione si contiene, tutto è stato da me deposto quando fui esaminato l'altra volta, ed è vero, e verissimo; e perciò di nuovo l'accetto, ratifico, emologo, e confirmo, tam de causa scientia, quam de loco, & tempore, & in omnibus aliis circumstantiis necessariis, & opportunis, singula singulis, & c., e dopo si sottoscrive dal testimonio, Giudice, e Mastrod'atti, & c.

Fatta la detta repetizione de' testimonii si consegna la copia delli reperti, cioè del processo informativo, e si nota la giornata sotto al termine, atteso dal giorno della consignazione della copia cor-
re il

se il termine all'inquisito, ed alla parte querelante, e Fisco ad impinguare, quando però il querelante n'hà notizia.

Avvertendo, che se vi sarà altra impingnazione, cioè testimonii esaminati, oltre della repetizione dell'istessa causa, bisogna fare altro decreto, e dire: *terminus super novis, &c.*

8 *Per talem causa Commissarium fuit provisum, & decretum, quod terminus datus dicto inquisito in presenti causa ad se defendendum, currat ab hodie, etiam super novis, & ita, &c.*

Della copia delli Capitoli, &c.

Occorre molte volte, che quando si tratta di delitti capitali, si suole dare la copia delli Capitoli dell'inquisizione formata, d' capi dell'inquisizione, restando l'originale in processo, e questi capi d'inquisizione s'hanno per copia, & loco copia repertorum.

Forma delli Capitoli, &c.

9 *Capitula specialis inquisitionis formata, & formanda ad quarelam T. de T. vel ex officio contra N.N. de tentata captura a prò recapta, ac etiam de tentato recaptu in personam, &c. furto, &c. se si notino in sommario tutti li delitti di che si tratta, &c. super quibus omnibus, & coram singulis, cum annexis, & connexis, emergentibus, & dependentibus ex his, Regia Audientia Matherana ad modum belli intendit procedere, iustitia mediantis, & repertos culpabiles, vel repertum culpabilem dictos N.N. vel dictum N. punire, & castigare, ut jura volunt, & mandant, & servatis servandis procedere contra eos ad penam à Jure statutam, etiam super aliis delictis commissis ante guidaticum, ipsis exclusis ab exceptione guidatici, instante Regio Fisco, &c. isto, & omni meliori modo, &c.*

Imprimis inquirendum, qualiter de anno... & proprie in die... circa mediam horam noctis, regnante, &c. ea sub praesidatu Illustriss. NN. in tali loco, dum staret pacifice d.T. ipsi N.N. armata manu eorum juribus non contentis, animo diabolico instigati, temerè, dolosè, & appensati tentaverunt capturam dicti T. prò recaptu cum istu scoppiato, quare inciderunt ad penam à Jure statutam, quod inquirendum est, &c.

Item inquirendum est contra praedictos prò dicto delitto de fama, e che andavano volteggiando con altri compagni armati à modo di forasciti, &c.

Item inquirendum est, che sotto detto guidatico un giorno di detto mese di... avesse rubbato la tal cosa dal tal luogo, quod probatur de visu, incidendo ad dictam penam, &c.

Item inquirendum est, che dell'istesso mese rubborno le tali, e tali cose, &c.

Item, inquirendum est de dicto anno, & tempore, ut supra in tali loco, &c. noctis tempore accesserunt ad domum T. d.T. &c. cum violentia ipse N. cognovit carnaliter N. cum auxilio dicto N. aliorumque sociorum ad modum forascitorum, continuanda pluries ipse N. associatus, ut supra à carnaliter agnoscerè dictam N. quod probatur, ut supra tantum ex depositionibus matris, & filiae, &c.

10 E di questo modo continuare gl' altri capi se ve ne saranno nell'inquisizione, e dopo li portano al Fiscale, il quale sotto à detti capi di sua mano dirà *detur copia*, e si fa la copia di detti capi, e si consegna all'inquisito, d' suo Procuratore, e si scrive detta consegna con la giornata, d' ora, quando si procede ad ora, e dall'ora corre il termine, ancor-

che non siano repetiti li testimonii, che saranno repetendosi, e l' originale di detti capi si cose in processo, accid si veda, che sono fatti *formiter*, conforme all'inquisizione, e prove, che sono in processo, quale poi publicato non possa dire l'inquisito, che siano defettivi, poiche se saranno tali, saranno nulli l'atti; mà benche siano oscuri, poco importa, &c.

Se l' inquisito sudetto vuol difendere la sua inquisizione, formerà l'Avvocato le sue eccezioni, d' articoli, conforme vorrà provare per sua difesa, e se li spedisce la citazione *ad testes*.

Forma della citazione a testimonii ad istanza dell'inquisito quando si vuol difendere.

De mandato Regiae Audientiae, vel Curiae, &c.

11 *Ad instantiam N. N. inquisiti, & carcerati in hac Curia, &c. sive, &c. citentur subscripti testes subscriptorum locorum, ac penam unciarum auri 25. Fisco, &c. quatenus prima post, &c. personaliter coram nobis, &c. compareant ad deponendum eorum testimonium veritatis super exceptionibus, vel articulis presentatis per dictum N. N. ut supra inquisitum in causa sua inquisitionis de tali delicto, & aliis, ut ex actis, &c. Necnon citentur Magnificus Regii Fisci Procurator, & pars quarelans quatenus in dicto termino, & deinde in antea cum continuatione dierum compareant, & quisque ipsorum compareat in dicta Curia, &c. ad videndum iuramenta testium examinandorum in dicta causa, aliis, &c. quoniam, &c. Datum, &c.*

Quando non ci è parte in giudizio, che abbia fatta istanza d'essere intesa, e non dà pleggeria delle spese non bisogna intimarla, ancorche vi fusse querela, come osserva la Vicaria, senza far monizione al querelante, *si intendit facere partem in iudicio*, e questo perche al Tribunale deve assistere il querelante.

12 Il Procuratore Fiscale risponde sotto la citazione *servetur solitum*, che vuol dire, li diano l'interrogatorio del Fisco alli testimonii, che si esaminano per parte dell' inquisito, con l'altre circostanze *juxta Ratum, &c.*

13 Il Mastrod'atti, d' Scrivano della causa mostrerà l' eccezioni all' Avvocato Fiscale, il quale sopra il foglio dove stanno scritte le dette eccezioni dirà, *coram causa Commissario*, ed il Commissario dirà appresso all' istanza del Fisco, *recipiantur per Scribam causa*, e se vuol intervenire il Commissario, ordinarà, che li testimonii si portino ad esso, e quando s'esamineranno, li daranno l'interrogatorio del Fisco del modo seguente, v3.

Forma dell'Interrogatorio del Fisco.

14 *Die, &c. Mathera, &c. & coram, &c. T. de T. Terra T. atatis sua annorum tot, vel circa, ut dixit testis cum juramento interrogatus, & examinatus super interrogatoriis Regii Fisci, & deinde super articulis in actis presentatis prò parte N. inquisiti, & carcerati in hac Regia Audientia prò causa sua inquisitionis ad ejus defensionem, quicquid inde scit, & Primo.*

Interrogatus, come esso testimonio si ritrova in presenza nostra, *Respondit*: sono stato citato ad istanza del tale, e sono venuto à fare l'ubbidienza.

Interrogatus, se esso testimonio è stato pagato, d' pregato, che fosse venuto ad esaminarli ad istanza del detto tale, *Dixit*: Io non sono stato pagato, ne pregato, &c.

Interrogatus, se sà, che cosa hà da deponere ad istan-

istanza del detto tale, *Dixit*: Io non sò di che farò dimandato, e dirò la verità di quello, ch' io sò, &c.

Interrogatus, se esso testimonio desidera, che detto tale sia liberato per la causa, che si ritrova carcerato, ed inquisito, *Dixit*, &c.

Interrogatus, se ad esso testimonio sono stati letti articoli, sopra li quali s'ha da esaminare ad istanza del detto tale, *Dixit*, &c.

Sopra le risposte delli testimonii si potranno formare altri interrogatorii prima che verranno li seguenti.

Interrogatus, s'è parente, o compare dell'inquisito, ed in che grado, *Dixit*, &c.

15 Però il meglio è star avvertito à formare l'interrogatorii *de diretto*, contrarii à quello, che si articola, come à dire, ch'è solito confessarsi, e comunicarsi, e dire in questo modo: Se esso testimonio ha visto confessare, e comunicare il tale, quando, da chi, dove, e quante volte; bensì à questa prima esame si dà quasi per provata, perche poco importa, che uno si confessa, e fa l'ufficio di Cristiano; non per questo non può fare delitto; mà all'altre eccezioni, che vorrà provare, che hà l'inquisito con li testimonii del Filco esaminati, e si può interrogare se conosce il tale, e se sape se sia amico, o inimico del tale inquisito; e se dirà, che gl'è inimico, farsi dire l'inimicizia, e come lo sà esso testimonio, se ci fù presente, e chi altro, dove, acciò si possa scuoprirle se sia vario, o falso, e se depono il vero.

16 Meglio, e più necessaria di tutte l'altre eccezioni, che può articolare è quella, che verifica la negativa, come, volendo provare, che in tempo del delitto esso inquisito era nel tal luogo assente, quì bisogna aprir gl'occhi, e dire, in tempo del delitto, dove era esso testimonio, con chi, e quando ci andò, da dove si partì, da chi furo visti, quanto è distante da dove successe il delitto, se di notte, dove dormirono, e con chi dormì l'inquisito, e se potea uscire senza esser visto, e restringere con diligenza, e fare, che il testimonio non possa con bugia concludere, che l'inquisito non uscì, nè si partì senza, che esso testimonio non l'avesse visto.

17 Molte cose occorrono in quest'interrogatorii, che si possano scrivere quì, non potendosi dare certa regola, atteso dalle risposte del testimonio si rappresenta occasione allo Scrivano di far altri interrogatorii, &c.

Annotazioni sopra dette defensioni.

18 Non si deve difficultare, che al reo, quantunque si proceda per via d'inquisizione, si deve dare, e non si può negare la defensione; e però se li deve dare in dette defensioni la copia delli nomi, e cognomi de'testimonii prodotti contra di esso, come anco dell'esame, e detti d'essi testimonii, ad effetto di poterli difendere, e proporre le sue eccezioni contra detti esami, e persone per il testo nel cap. *qualiter*, e quando al secondo §. *debet igitur de accusat.*, e così comunemente tengono li DD. per attestazioni di *Cepoll. conf. crim. 65.* & *conf. 66. vers. quinto probatur*, portati da *Giul. Clar. lib. 5. §. fin. q. 19. 49.*, ed hà luogo anco nel delitto dell'eresia, nel quale si deve dare al reo la copia dell'indicii; mà non si devono dare li nomi de' testimonii quando vi può essere sospensione di pericolo, come farebbe per la potenza dell'inquisito, o simile, *gl. nel cap. fin. verb. indicii de hæret. in 6.*, e però dice *Blanc. nella pratt. crim. fol. 38. n. 80.*, che sia introdotto per pratica di dare li nomi de' testimonii confusi,

e separati delli detti d'essi testimonii per la potenza de'rei, acciò non possano sapere qualche è stato detto da ciascuno di essi; è ben vero, che nelle cause d'eresie, credendosi di soprastarvi sempre grave pericolo, se non alli testimonii, almeno alle cause della fede Cattolica, perche pochi liberamente si esaminariano; però s'è introdotto per consuetudine, che mai si publicano li nomi de'testimonii, da *Giulio Claro loc. cit. in princ. vers. habetque locum*, 20 &c. si conclude dunque, che nelle cause criminali niuno si deve condannare, senza esserli dato prima il termine à difendersi, anco se avesse spontaneamente confessato il delitto, e questa pratica si osserva in tutto il mondo, come dice *d. Giulio Claro loc. cit. vers. est igitur*, per la dottina di *Salic. nella l. seconda dopo il n. 7. C. de custodia reorum*, *Angel. de malefic. verb. Qui Judex dicitur inquisitus*, *Contrad. in pract. fol. 307. Marian. nella repetit. del cap. qualiter*, & quando dopo il n. 222. *de accusat. Carer. pratt. fol. 538. n. 45. Boss. tit. de sentent. n. 1.*, ed è tanto vero, che nè anco il Principe, *ex plenitudine potestatis* può togliere nelle cause criminali al reo le defensioni, *Bald. nella l. 2. §. si is pro quo ff. quod quisque Juris*, e come tengono tutti li Dottori, *Soccin. conf. 266. n. 46. vers. tertius casus lib. 2. riferito da Marfil. nella prattica crim. §. expedita n. 76. e nel §. opportune n. 61. & conf. 81. n. 78.*

21 Però volendo il reo può rinunciare alle sue difese, quando si tratta d'imponere pena *corporis afflictiva*, *gl. nella l. pactum inter hæredes, verb. liceat ff. de pactis*, che comunemente si approva delli Dottori, come dice *Duenas reg. 190. quarta limitat.*

22 E così è ricevuto in pratica in tutte le Corti: avvertano però l'Assessori, che in conto veruno induchino li rei à rinunciare alle loro defensioni, acciò non si rivolti sopra di loro, e delli figli loro, &c. *Angel. nel §. quasitum.*

E perche il reo si può difendere per più capi, e diverse cause, quì accennaremo brevemente quelle, che *plena manu* si portano da *d. Giulio Claro nelle sue questioni*, ed altri, e sono.

23 Prima defensione à favore del reo è quella, che nasce dall'eccezioni, che concernono nullità del processo: l'esempio, che porta è se sarà formato il processo contra il minore di 25. anni *de Jure Communi*, & 18. *de Jure Regni*, senza esserli dato prima il Curatore, perche in tal caso il processo sarà nullo, *l. clarum C. de auth. praestand.*, ed è commune opinione, come dice *Boss. nel tit. si adversus rem judic. n. 22.*, ed altri portati da *d. Giulio Claro q. 50.*

Seconda defensione è quella della prescrizione, com'è se faranno scorsi li 20. anni dal giorno del commesso delitto, perche in detto spazio di tempo si prescrive ogni azione criminale, *l. quarelam C. de falsis*, come tengono tutti li Dottori, al che si riferisce il citato Dottore *nella q. 51. dove nel vers. secondo in fine*, dice, che benchè si prescrive l'azione criminale, o che sia per querela, o che sia per inquisizione *ex officio*, l'azione civile però, che nasce, e dipende da delitto dura fino alli 30. anni, e dice essere opinione comune, &c. Però se il delitto sarà iterabile, com'è l'incesto, adulterio, stupro, e simile, se sarà commesso più volte, dice, che si deve computare dall'ultima volta, e non dalla prima, *d. q. 51. vers. sed hic quare.*

Terza defensione se sarà morto l'accusatore, per lo che è estinto il giudizio dell'accusa, nè possano essere intesi gli eredi dell'accusatore; bensì volen-

do

do proleguire frà li 30. giorni s'ammette, ed anco dopo li 30. giorni se vorrà di nuovo accusare *principaliter*, & per se, come dichiara *Bart. nella l. libellorum, §. fin. n. 6. ff. de accusat.*, ed è opinione comune, come dice *Gomes. lib. 1. delictorum cap. 1. n. 36.* E se l'accusatore desiste, può il Giudice procedere in quelli casi però, ne quali dal principio avrebbe potuto procedere *ex officio*, *d. q. 51. vers. sed quid si accusator.* E s'avverte, che l'erede non è tenuto per il delitto del defonto *de Jure Civili*, ma *de Jure Canonico* è tenuto per quanto arrivano le forze dell'eredità, *d. q. vers. scias tamen*, e se saranno più eredi, ed alcuni non potranno pagare, sono tenuti l'altri di sgravare la coscienza del defonto, *vers. sed pone.*

Quarta difesa è se il reo provrà, che il delitto non sia commesso, il che si può provare. Primo, per l'evidenza della cosa di che si tratta, come se l'uomo, che si dice essere stato ammazzato si esibisca vivo. Secondo, se la casa, che si dice essere stata brugiata si ritrova intatta. Terzo, se l'uomo, che si dice essere stato ammazzato con ferite, e dopo dissepellendosi il cadavere non si trovano le ferite, e simili, *q. 52. vers. 1.*

Quinta difesa è l'eccezione, che si potrebbe opporre contro il testimonio, e può nascere da tre capi; Primo, che riguarda la persona del testimonio, come s'è detto di sopra, se sarà infame, spergiuro, e simile, &c. nel che si devono osservare le circostanze, e dichiarazioni ivi addotte, &c. Secondo, che riguarda il processo di dette attestazioni, come se li testimonii non saranno ricevuti legittimamente, cioè senza giuramento, o senza citazione, &c. Terzo, che riguarda il detto, ovvero le deposizioni d'essi testimonii, come saranno falsi, varii, contrarii, singolari, che non concludono, &c., ed à rispetto della falsità hà luogo anco se avrà deposto falsamente sopra uno capo solamente, perche il giuramento è individuo: se però avrà deposto il falso intorno il fatto principale, o le qualità sostanziali: non così se sarà intorno l'altre cose estrinseche, perche in tal caso non si dice falso, &c. *d. Claudio q. 53.*

Sesta difesa è quella, che può il reo addurre contra la sua confessione del delitto per evitare la condanna, la quale può essere di più maniere, e primo può dire, che la confessione fu estragiudiziale, la quale non basta per prova del delitto, come testifica tenere comunemente *Paris de Patro de Sindic. fol. 439. cap. 3. Alber. nella l. quoniam n. 1. ff. de infamibus.* E ben vero, che tale confessione basta alla tortura, &c. Secondo, che benché abbia confessato il delitto in giudizio, potrà dire, che il Giudice era incompetente, perche tale confessione non vale *in vim* della confessione giudiziale, e solo vale come estragiudiziale, il che è comune opinione, *Aret. conf. 26. Alex. nella l. servus n. 7. ff. de jur. jur. e nella l. Magistratibus ff. de jur. iudic. omn. judic. Cap. dec. 179. n. 1. in fin.* Terzo, può dire, che benché il Giudice era competente, la confessione fu fatta in presenza di esso Giudice in tempo, che non sedeva *pro Tribunali*, perche tal confessione non si dice giudiziale, e solo si giudizia alla tortura, *d. Giul. Clar. q. 55. vers. Item potest dicere.* Quarto, può allegare, che la confessione fu fatta per estorsione dal Giudice, avendoli promesso l'impunità, nel quale caso non può essere per quella condannato, *d. Giul. Clar. loc. cit. vers. allegare etiam possit.* Si può

anco allegare contra la propria confessione, che non costa del delitto, perche quando non appare fuori della confessione il delitto, non deve il reo essere condannato per la sola sua confessione, perche alle volte è successo, che alcuni hanno confessato aver commesso qualche delitto, e poi s'è trovato non esser vero, *Gram. conf. crim. 16. e d. Giul. Clar. loc. cit. vers. potest etiam.* In questo caso però si distingue, che è il delitto, che il reo confessa si può commettere col solo animo, com'è l'eresia, e simili: ed in tal caso, perche tal delitto non si può provare per altra strada, che per la propria confessione, è certamente basterebbe: è il delitto è tale, che si commette col fatto, ed all'ora, se il reo confessa *in genere* avere commesso alcuni delitti, come uno, o più omicidii, o vero molti furti, senza esprimere in specie chi uomini abbia ammazzato, ovvero che forte di robbe, ed à chi l'abbia rubbate, ed in questo caso non deve per detta confessione essere condannato: e questo caso non hà difficoltà alcuna appreso de' Dottori, come dice *Boss. nel tit. de delicto n. 15.* E se confesserà in specie qualche delitto, come d'aver ammazzato un cert'uomo, ovvero d'aver rubbato una certa cosa ad alcuno, all'ora si deve distinguere, perche è delitto di fatto, che passa, che non vuole lasciare segni, com'è l'adulterio, furto, e simili, ed all'ora concorrendo la querela della parte con la confessione del reo sarà certamente sufficiente per la condanna, come giornalmente s'osserva, *Boss. loc. cit. n. 19.* è delitto di fatto permanente, cioè, che si può vedere con gli occhi, com'è l'omicidio, incendio, e simili, ed in tal caso se non si vede, e visita con gli occhi dalla Corte, con che apparisca d'essere già commesso il delitto, non potrà il reo essere condannato per la sola confessione, &c. *d. Giulio Clar. loc. cit. vers. quomodo autem, &c.*

Settima difesa è se il reo di quella cosa, che se l'imputa, confesserà averlo commesso, ed allegerà, che lecitamente potè farlo, come se quello, che uccise era bandito, o ladro, o adultero, pigliato nel furto, o adulterio, perche tal'uomini possono lecitamente essere ammazzati *de Jure Civili*, però non *de Jure Canonico*, come stà dichiarato da Alessandro Settimo nelli casi reprovati, potendosi anco portare per esempio in quelli, alli quali è permessa la correzione, o castigazione, come al Padre nel figlio, al marito nella moglie, al Maestro nel discepolo, &c. *d. Giul. Clar. q. 56.*

Ottava difesa sarà se uno insultato, e provocato con armi ammazza l'insultante, ovvero aggressore, perche è excusato dalla pena ordinaria dell'omicidio, perche si presume averlo fatto per difesa della sua vita, il che si deve nondimeno intendere secondo la qualità delle persone, il genere dell'armi, e qualità del luogo, *Bald. nella l. quoniam multa C. ad leg. Jul. de vi, e la presunzione della legge sempre è contra l'affaltante, ed autore del delitto, Salyan d. l. quoniam n. 2. C. ad leg. Jul. de vi pub.*

Nona difesa è à favore di quello, che primo fu aggravato con parole ingiuriose, come nella *l. non convicii, C. de injuriis*,

Decima difesa sarà contra quello, che primo pose le mani nell'armi, per il testo nella *l. 1. C. ad l. Cornel. de Sicar. Capol. conf. 43.* atteso subito che s'infersce terrore con l'armi, senza dubio soprafa il pericolo della morte, e però quello si dice principe della colpa, dal quale incomincia la malizia, per il

vesto nella *l. quicumque C. de Ser. fug.* per lo che si deve articolare, che per quell' insulto, o assalto tu in pericolo evidente della vita, o pure era in un' angolo così stretto, che non poteva fuggire, nè aggruarsi con grida, *Marsil. & DD. nella l. is, qui percussorem, & l. is, qui aggressorem, C. de Sicar. n. 10. & 11.* questo però s' intende, purchè l' aggresso non ecceda il modo della difesa, perchè in tal caso, benchè non sia doloso, e nondimeno colpevole, §. *Imperatores, l. si adulterium cum incestus, ff. de adult. & l. i. §. quavis, ff. ad turpill.* perchè non auzia delinquito se non gli fosse stato data la causa, *Marsil. nella suoi singol. n. 100. l' aut. de Castr. conf. 192. n. 10.*

Undecima difesa è a favore dell' Infante, che commette qualche delitto, perchè non è tenuto colla pena ordinaria, ma arbitraria, che si deve minorare per la minor' età, ed imperfezione del consiglio, *Bald. nella rub. de reperm. & nella l. & si severior col. 2. vers. ex pradiitis.*

Duodecima difesa sarà a favore del Pupillo, che non è capace di dolo, perchè se ammazza qualcheduno non è tenuto colla pena ordinaria, *l. Cornelie, ma con altra più leggiera, l. impunitas C. de pa. leg. impuberem, ff. de fur. leg. infans, ff. de fca.*

Decimaterza difesa è a favore del furioso, perchè ammazzando alcuno, non è tenuto colla pena dell'omicidio, *l. Cornel. & l. divus, ff. de offic. Præs. l. po. §. sanè de parr. ed ha luogo anco se il furore, o pazzia l'è venuta nel carcere, quantunque abbia commesso l'omicidio quando stava in retto senso, Bald. nella l. furiosum circa finem, C. qui testam fac. poss. quale opinione di Baldo comunemente è approbata da Dottori, Jaf. nella l. si servum n. 7. ff. si ex nox caus. agat.*

Decimaquarta difesa è a favore di quello, che dorme, e commette qualche delitto, perchè non si punisce colla pena della *l. Cornel.* ma si giudica à somiglianza del furioso, ed infante, mentre non vede quel che fa, *l. quod infans, ff. de Sicar. Bart. nella l. pen. ff. de parric. purchè non sia solito, e non li sia succeduto altre volte, perchè in tal caso è in colpa; mentre doveva avvisare quello, che dormiva seco, di questi moti suoi nel sonno, e levar via tutte l' armi, cap. sanè, & cap. merito 18. quæst. 1. Bart. Jaf. & Jac. nella l. ut vim, ff. de iust. & iur.*

Decimaquinta difesa è l'ignoranza, la quale scusa dalla pena dell'omicidio, come se volendo ammazzare Tizio, ammazzò Sempronio, perchè non ebbe l'animo d'ammazzare Sempronio, *Bonif. nella rub. de insultum n. 35. Marsil. nella l. i. §. divus, ff. de Sic. Bal. nella l. si quis servo C. de fur. Roman. conf. 14. 27. & conf. 506. de Castr. conf. 192.*

Decimasesta difesa è l'imprudenza, la quale scusa dalla pena ordinaria della *l. Cornel. de Sic. Angel. nella l. si quis §. 1. ff. de Sic.* dove dice, che una donna fù relegata, perchè aveva dato il medicamento non con animo male, *Aret. conf. 50.*

Decimasettima difesa è la necessità, la quale anco scusa dalla pena dell'omicidio, *Gandi. nel tit. de homicid. & eorum panis n. 21. vers. sed quid dicimus nos, fol. 168.* come se il Clerico, che tiene la spada nelle mani, ed à sua difesa ammazzarà Tizio, e che l'assalta senza veruno suo proposito, §. *cap. 2. & cap. lator. extr. de homicid.*

E perchè questa materia delle difese, che scusano il delitto, e minorano le pene è molto lunga, si tralascia *causa brevitas*, alla prudenza, e

dottrina del Giudice, ed Avvocato, li quali, secondo riceraranno li casi, potranno applicare il giudizio, fatta dunque al reo le defensioni nel termino assignatoli, come s'è detto contro la sua inquisizione, si farà la pubblicazione del processo defensivo, avvertendosi, che benchè la defensione al reo si deve, nè si può negare, nondimeno la pubblicazione non è *de substantia processus*, perchè l'atti sono sempre noti al Giudice, ed al Fisco, ed essendovi accusatore, si vuole fare detta pubblicazione del processo defensivo, acciò veda se vorrà portare, e provare qualche cosa in contrario.

Forma della pubblicazione.

24 *In causa N. N. Inquisiti, & carcerati in hac Curia, & c. de tali delicto, & c. prout ex actis, & c.*

Die, & c.

Per subscriptum Magnif. Judicem causa Commiss. fuit in presenti causa facta publicatio cum termino dierum duorum ad acta percunctandum, & ita, & c.

E se il reo non averà prodotto cosa alcuna à sua difesa, si vuole fare in luogo della pubblicazione, la facoltà, ch'è l'itesso.

Altra forma.

Die, & c.

25 *Per talem Judicem, & presentis causa Commiss. fuit in dicta causa facta publicatio cum termino dierum duorum ad acta percunctandum, prout fit, & ita, & c.* Si firma dal Giudice, e si notifica dallo Scrivano al carcerato, ed al Procuratore, si farà la relazione: *Die, & c. In carceribus Regia Audientia fuit judicialiter notificata publicatio prædicta N. N. Inquisito, & carcerato, necnon N. Procuratori personaliter reperto in Palatio dicta Regia Audientia, & ad fidem, & c. Talis Scriba, & c.*

Forma della facoltà.

Die, & c.

26 *De ordine Magnif. causa Commissarii fuit facta facultas in presenti causa, cum termino dierum, & c.*

Notificata detta pubblicazione, o facoltà all'Inquisito, e suo Procuratore, e li si sudetti due giorni, si cita *ad dicendum*, che è la monizione.

27 Avvertendosi, che nelle cause criminali, dove si tratta *de vita Hominis*, non si farà la conclusione, come nelle cause civili, acciò l'inquisito possa sempre portare le sue prove, e defensioni, *Giulio Clar. q. 61. vers. quarto, etiam.*

Forma della monizione.

28 *Quoniam Regia Audientia, vel Curia talis, & c. intendit, iustitia mediante procedere ad expeditionem cause N. N. inquisiti, & carcerati, & c. Ideo tenore presentium monentur, & requiratur d. N. quatenus prima die, & c. & deinde in antea cum continuatione dierum, & horarum compareat coram Magnifico causa Commissario in dicta Regia Audientia, vel Curia, & c. cum ejus Magnificis Advocato, & Procuratore ad dicendum, & allegandum, quicquid dicere, & allegare voluerunt in iure, vel in facto, ore tenus, vel in scriptis in causa dicta inquisitionis; necnon in eodem termino cum continuatione ad audiendum tenorem diffinitiva sententia per dictam Regiam Audientiam, vel Curiam in causa prædicta proferendam, alias, & c. quod, & c. Datum, & c.*

Della corda da darli all'inquisito, e sua materia.

Cap. 4.

S O M M A R I O .

Prattica del Giudice, e Massro d'atti per darla corda, n. 1.

Cor-

Corda quãti gradi tiene, e quali siano dal n. 2. fino al 6.

Avvertimenti al Giudice intorno la corda, n. 7.

Modo di tormentare li testimoni varii, o per convulsi-

dare, n. 8.

Forma del decreto, quando sono due deposizioni contra-

rie, n. 9.

Forma del decreto, quando si convulida in caput so-

ciorum, n. 10.

Socio nel delitto se sarà assente, si cita; e se presente s'

introduce nell'atto della corda, n. 11.

Testimonio, che s'apparta dal primo detto, quando si

deve tormentare, n. 12.

Forma dell'atto della tortura, n. 13.

Avvertimenti intorno l'interrogatorii suggestivi, n. 14.

Forma del decreto della tortura, quando è convinto, o

confesso, n. 15.

Reo inquisito di più capi, per quali d'essi si deve tor-

mentare, n. 16.

Forma dell'interrogatorii, prima che s'alza alla cer-

da, n. 17.

Forma del decreto, quando il Giudice lo vuol liberare

subito sceso dalla corda, n. 18.

Prattica, quando il reo confessa, n. 19. 20. e 26.

Forma dell'atto della convulidazione in tortura respe-

ctu sociorum, n. 21. 22. 23. e 24.

Prattica, quando il reo nella tortura dica: scendete,

mi, che voglio dire, n. 25.

Confermazione della deposizione avanti il Giudice com-

petente, n. 27.

Donne gravide, quando si devono tormentare, n. 28.

Tortura da farsi, quando il reo si tormenta ad con-

grue respondendum, n. 29.

Minore, come, e quando si deve tormentare, n. 30.

Reo, come, e quando si tormenta, tanquã cadaver, n. 31.

Testimonio, che hà fatto due deposizioni contrarie, co-

me si tormenta, n. 32.

Mediatore, benchè testimonio, come si tormenta, n. 33.

Ratifica del confesso, come, e quando si deve fare, n. 34.

Rotto, o stroppio, come, e quando si deve tormentare, n. 35.

Tormento del fuoco, come, e quando si deve dare, n. 36.

Tormento del polledro, come si dà, n. 37.

Tormento di funicella, come si dà, n. 38.

Forma del termine adversus confessionem, & ratifi-

cationem, n. 39.

Prattica, quando il reo si difenda contro la confessione,

n. 40.

Disposizioni di Regie Prammatiche intorno li tormen-

ti, frusta, e corda, n. 41. per tutto il n. 51.

Napolitani, come, e quando si possono tormentare, n. 44.

Forma della monizione, n. 52.

Querelante si deve citare nella monizione al reo, n. 53.

Intimata detta monizione al reo, e suo Procuratore

se ci fa la relazione, si unisce al processo, e si porta

al Fisco, acciò la veda, e faccia le sue istanze; e da

quello recuperato si porta al Commissario della

causa, acciò si spedischi. Ed occorrendo di provede,

quod torquentur, il Giudice fa il decreto fatto

verbo, e si firma almeno da due Giudici; però quan-

do si procede per delegazione si firma da tutti, o

dalla maggior parte, si dà allo Scrivano, e si farà l'

atto della tortura: se pure l'inquisito, o altro in suo

nome non presenterà supplica del S. C. quod ver-

bum faciat; che all'ora il primo Giovedì, il Com-

missario della causa va in Consiglio à riferire li me-

riti della causa: e se il Consiglio dirà: remissa est cau-

sa Magna Curia, qua procedat absque tortura, si re-

cuperarà la supplica, e si spedisce la causa principa-

le senza tortura. E se dirà semplicemente, remissa

est eidem M. C. s'intende confermato il decreto del-
la Vicaria, e si viene all'atto della tortura; purchè
il carcerato non sia impedito da alcuno male; o
stroppio, che non se li possa dar corda, perchè in tal
caso si riconoscerà dal Medico della Corte in pre-
senza dell'Officiale, e ne farà la fede: e si esamina dal-
lo Scrivano con giuramento dicendo, quale sia l'
impedimento, e si muta la tortura in altra specie
di tormenti.

Si deve avvertire per intendere bene questa ma-
teria, che la tortura tiene cinque gradi, come dice
Paul. Grill. nel tratt. de quastor. & tort. q. 4. vers.
quarto nunc videndum, Scyal. nella prat. c. 8. n. 17.

Primo, e più infimo grado della tortura è quando l'
indizii sono leggieri, e non bastanti alla piena tor-
tura: e conoscendo il Giudice, che il reo sia sospet-
to, ordina, che si spogli, si legghi, e si ponga in ordine,
come se veramente s'avesse da tormentare; in ma-
niera, che non vi manca altro, che la sola elevazio-
ne, affinché il reo intimorito più facilmente con-
fessi, e questo atto non si dice propriamente tortu-
ra, ma terrore di tormenti, Farinac. de indit. & tor-
tura q. 38. n. 42. dove dice, che il Giudice si può ser-

vire di questo grado, non nelli robusti, e dolosi, ma
nelli deboli, timidi, pusillanimi, e delicati, li quali
allo spesso hanno confessati con questo primo gra-
do solamente, &c. Secondo grado di tortura è quan-
do il reo così legato si alza, e solleva un poco dalla
terra, ed ivi li tiene per poco spazio di tempo, cioè
per un Ater noster, o per un miserere, dopo si cala
pian piano senza veruno impulso, o tratto di fune,

Paul. Grill. loc. cit. n. 4. Farinac. loc. cit. n. 44. e li Giu-
dici si possano servire di questo secondo grado,
quando il reo è più sospetto, e gl'indizii sono in
qualche maniera provati; ma però non sono così
pienamente, che si possa venire alla piena, e più
grave tortura, come sarebbe, se vi fosse uno testi-

monio de visu, che non fosse maggior d'ogni ec-
cezione, ovvero due testimoni de auditu, per boc-
ca d'altri, e non dal medesimo reo, e simili presun-
zioni, o indizii non pieni; purchè contra la perso-
na di detto reo proceda detta sospettazione. Terzo
grado di tortura è, quando il reo si tiene alzato nel-
la corda per lo spazio d'un miserere, o due, o poco

più, e pure senza impulso, o tratto di fune, come di-
cono li citati Dottori in detti luoghi: e si pratica
detto grado, quando il reo è più sospetto, e gl'indi-
zii sono più pieni, e più provati, ed il delitto non è
atroce, come sarebbe il furto di poco valore, una fe-
rita non mortale, o altro delitto non capitale, co-
me dice d. Grill. per il test. nella l. 2. ed ivi Bart. ff. de

vi publ. judic. è pure quando il delitto, benchè sia
grave, l'indizii sono più remoti, e la persona fosse
nobile, o di famiglia onesta, e di buona condizio-
ne, e fama, non solita d'inciampare in simili delit-
ti. Quarto grado di tortura, come dicono d. Grill.

loc. cit. n. 9. & d. Farinac. loc. cit. n. 47. e quando il
reo appello alla corda si tiene per lungo tempo, cioè
per un quarto, e mezzo, o per due terzi d'ora, o per
un'ora intiera, secondo la gravità del delitto, e la
sospettazione del reo, e secondo la forza degl'indizii,
ed alla volte frà detto tempo, che stà così alzato, se

li danno qualche tratti di fune per dare travagli al
corpo, massime quando l'indizii sono gravi, il reo
più sospetto, e tiene membri robusti, ed il delitto è
grave; quantunque tutte queste qualità non con-
corrano insieme, purchè vi concorra la maggior
parte; e suole darsi questo grado di corda per lo più

quando il delitto è di grande scandalo, come sarebbe il furto di cosa sacra, o qualche brutto sacrilegio, omicidio grave, falsità di lettere Apostoliche, e simili, e gli indizii fossero urgenti, e ben provati; come se uno testimonio maggiore d'ogni eccezione, *de visu*, ovvero due, o più testimonii, che provano altri indizii, e circostanze necessarie del delitto, come per li detti *Dottori*, & *Foller. loc. cit. n. 17. vers. quartus gradus*. Quinto grado, ed ultimo della corda, come dice *d. Grill. loc. cit. n. 10. & Farinac. n. 47.* e quando il reo alzato alla corda per qualche spazio di tempo, se li danno li batti, o tratti di fune, ed egli stà pertinace nella negativa, e si vede far poco conto della corda; all'ora il Giudice per maggior suo tormento gli fa ligare, ed appendere nelli piedi qualche cosa pesante, mentre stà così alzato; quale sorte di tormento si suol dare; quando li delitti sono atrocissimi, com'è l'eresia, delitti di lesa Maestà, sconvolgimento di Stato, o tradimenti verso la patria, o salute di molti, ovvero in caso d'assassinio, enormissimo omicidio di persona sacra, o qualche gran Principe, *Foller. loc. cit. vers. vii indurati n. 17. vers. quintus, & ultimus tortura gradus*, dove ammonisce li Giudici a non servirli di questo crudelissimo genere di tormento allo spesso, ed indistintamente in ogni delitto, come sogliono fare alcuni Giudici crudeli, e sibondi di sangue umano, tanto più, che questo tormento suole alle volte, e quasi sempre far confessare quello, che non hanno fatto; quale confessione, benchè mille volte ratificata non pregiudica mai, *Gramm. conf. 6. & 45. Enriquez conf. 60. n. 9.* Anzi la confessione fatta in tortura, e dopo ratificata, mai può nuocere, quando dal principio non v'erano gli indizii legittimi, *glos. Bart. & DD. nella l. penult. ff. de potest. Gram. conf. 44. nel principio, & n. 12. 13. & conf. 45. n. 26. Nig. sop. il cap. frequens n. 42. vers. & dicit Paulus de Castro.* Onde il confesso senza procedere li legittimi indizii non si può condannare, perchè la confessione esorta per aggravio, si ha come non fatta; per il test. nella *l. 1. §. divus severus, e nella l. marizus, & l. quastionis, ff. de quastionibus*, quantunque l'indizii venissero appresso, perchè si ricerca *de forma, & de substantia* di questo giudizio, che gli indizii precedano, *Farinac. q. 82. n. 4. Clar. q. 94. n. 9.* E perd'essendo l'atto nullo, perchè da principio non s'osservò l'ordine colla precedenza dell'indizii, non si può convalidare, *Reg. de Marin. qustid. resol. cap. 176. n. 3. e D. Geronimo Calà de Præhem, M.C.V. cap. 6. nu. 4. & Bart. in d. l. 1. §. divus severus, ff. de quast. dice, che detta confessione fatta nelli tormenti, o per paura di tormenti colla perseveranza dopo basta alla sentenza; altrimenti non basta, purchè siano preceduti li legittimi indizii, notato da *Boss. tit. de confessis per torturam n. 1.**

Del modo di tormentare li testimonii varii, o per convalidare in caput sociorum.

8 Se dall'atti appare, che qualche testimonio si debbia tormentare, o per aver fatto due deposizioni, una contraria all'altra, o per convalidare la deposizione fatta spontaneamente *in caput sociorum*, si deve tormentare moderatamente mentre facendolo con eccesso, ed immoderatamente, per lo che restasse debilitato, è tenuto nel Sindicato a tutte le spese, ed interesse, *Boss. tit. de tortura n. 33. Carrab. de præhem. M.C.V. n. 57.* e si possono tali testimonii tormentare in ogni tempo, senza veruna difficoltà, tanto quelli, nelli quali si teme qualche subor-

nazione, quanto li testimonii infami, focii nel delitto, varii, vacillanti, &c. *Ambrosius de modo format. process. informat. lib. 1. c. 4. n. 5.*

9 *Forma del decreto, quando sono due deposit. contrari.*
 Die, &c. factò verbo fuit provisum, quod N. torquetur ad videndum, seu declarandum, quantum ex duabus depositionibus spontè factis sit vera, &c.
Forma del decreto quando si convalida in caput sociorum.

10 *Die, &c. fuit provisum, quod N. torquetur ad convalidandum eius depositionem spontè factam in caput sociorum tantum circa præjudiciū confessionis factæ, quoad se, &c. nec aliter, nec alio modo, &c.*

11 E se il compagno nel delitto nominato è presente, cioè carcerato, s' introduce nell'atto della tortura, acciò giuri in faccia del detto, ed essendo assente, si cita *ad videndum juramentum*, come dice il *Reg. Rovit. nella Pram. 1. de persequend. malefactorib. num. 2. di D. Perasante sotto li 19. Agosto 1560. & Reg. Sanfel. dec. 27.*

12 Se il testimonio per giusta, e provata causa s'apparta dal primo detto, non si deve tormentare, *Menoch. de arbitrar. cas. 108.* come sarebbe, se dopo la prima deposizione ave la notizia della verità per nuovo fatto, purchè non sia interceduta qualche sospizione di subornazione: in maniera, che revocando la deposizione, se costa in processo, che abbia parlato con la parte, perloche si presume subornato, si stà alla prima deposizione, e si deve tormentare, *ad declarandum*, da chi fu corrotto, *Gual. def. 19. c. 2. n. 15. de Rosa nella pract. crim. s. 2. n. 12.*

Forma dell'atto della tortura.

Die, &c. Neap. in Palatio M.C.V. in Camera corda secreta, &c.

13 *Ductus supradictus N. N. principalis inquisitus in se, & testis, quoad alios in camera corda secreta, coram Magnificis Officialibus N.N. e dire il Giudice, ed il Fiscale, che intervengono all'atto, &c. Cui tali delato juramento fuit requisitus, & monitus, ut dicat veritatem, come passa il fatto dell'omicidio commesso in persona del tale di tale, con chi, dove, come, quando, perchè causa, e dove fecero il concerto. Dixit, &c.*

Dell'Interrogatorii suggestivi.

14 Avvertendosi a non fare qualche interrogatorio suggestivo, com'è quando si dimanda, *verb. gr.* come passa il fatto dell'omicidio in persona del tale di tale commesso da esso depositante, e tali, con le tali armi, al tale luogo, nel tal tempo, e si dice quello, che stà in processo, che si verria a suggerire il torquendo; e se li daria la strada, come avria da dire, il che si deve fare solamente nell'atto della contestazione della lite, o pure quando finisce lo Scrivano d'esaminarlo prima di questo atto, e dice: *Interrogatus, & monitus, ut videat veritatem*, e non altrimenti in quest'atto di tortura, *etiam*, che fosse pubblicato il processo, perchè in detto modo saria intruire l'inquisito, e ponerlo alla strada del modo dovrà dire, e per il dolore potria accertare, come se gli è detto, e non si può conoscere se dice il vero: poiche l'inquisito quando è innocente non accetterà la sua confessione. Il che anco si deve osservare nel pigliare dell'informazione, perchè non si deve il principale offeso, nè li testimonii interrogati del sudetto modo specificò.

Forma del decreto della tortura, quando è convinto, e confesso.

15 E quando l'inquisito è convinto, e confesso, e si li

Ad la corda, ad sciendum complices, il Giudice deve dire nel decreto: Torqueatur N. ad sciendum complices, & fautores, citra præjudicium probatorum, & confessorum; ma quando non è convinto, il decreto si fa: Torqueatur N. ad sciendam veritatem, vel ad eruendam veritatem, complices, & fautores, citra præjudicium probatorum, & confessorum, senza povero per horam, o altro, come sogliono fare alcuni Officiali Baronali, che ponono per quanto tempo si ha da tormentare, poiche la tortura è arbitraria, se il Giudice lo vuole tormentare per un'ora, più, meno, ed alla fine dell'atto poi si pone, & cum stetisset per horam, o quanto ha durata la tortura, &c. E quando è convinto l'inquisito ha da dire nell'atto della tortura, chi altro è intervenuto all'omicidio in persona del tale di tale, o altro delitto, del che sarà inquisito.

16 Avvertendosi, che quando l'inquisito v'è processato di più capi, e di alcuni ne v'è indiziato talmente, che per quel capo si può tormentare solamente, e per l'altri non ci saranno indizii bastanti, non si deve interrogare particulariter, eccetto di quello s'è indiziato; e confessando il reo, dopo scritta la confessione delli detti capi, dell'altri generaliter interrogatus, & monitus, quod dicat veritatem, che altro delitto ha commesso esso depofante, e con chi, e quando, e se confessò, e dire: Io ho fatto il tal delitto, nel tal tempo, con li tali, e dire il fatto, conforme lo confessò Foller in tortura fol. 267.

Nelli quali capi indiziati bisogna, che ci siano li delitti in genere, perche altrimenti la confessione faria nulla, poiche ne può seguire pena ordinaria, &c.

Forma dell'interrogatorio prima, che s'alza alla corda

17 Introdotta l'inquisito nella camera della corda, come di sopra s'è detto, e fatto il primo interrogatorio, se nega, si legge l'atto lo Scrivano, e dice: & sic pro executione supradicti decreti fuit supradictus talis expoliatus, & ad cordam ligatus, & antequam aliiaretur, monitus, quod veritatem diceret, come passa il fatto del tal delitto, dixit: non ne faccio niente, &c.

Et pro executione retrospecti decreti fuit iustum aliiari, prout aliiatus fuit ad cordam, in qua pendens, & monitus, ut supra dixit: S. Antonio ajuntami, o pure quello dirà, e non confessando fatte tre altre volte questi interrogatorii, nell'ultimo dirà videlicet.

Et cum stetisset per spatium unius horæ appensus in corda prædicta, o quanto sarà, fuit ordine dictorum Dominorum Officialium disensus, disligatus, & ad carceres asportatus cum facultate, &c. Talis Scriba, &c.

Forma del decreto, quando il Giudice lo vuol liberare subito sceso dalla corda.

18 Molte volte succede, che li Signori Officiali finito l'atto della corda liberano l'inquisito, e li fanno il decreto in piedi dell'atto della corda, ed all'ora si dice: Et cum stetisset in tormento prædicto per horam fuit disensus, disligatus, & provisum, quod talis inquisitus, ut supra habilitetur pro causa prædicta cum cautione unciarum auri, &c. de se presentando ad omnem ordinem Regiæ Audientie, vel Curie, &c. hoc suum, &c. o firmano due Giudici almeno, se sarà in Tribunali collegiati; ma nelle Corti Baronali, o Demaniali, firma il Giudice di quella Corte solamente, &c.

Questo decreto si fa, quando non ci è contesta-

zione di lite, o la lor corda se gl'è data ex processu informativo; ma quando ci è stata la contestazione della lite, si dice: liberetur cum cautione unciarum, &c. de se presentando novis supervenientibus indiciis, o de presentando in forma, ch'è l'istesso.

Prattica quando confessa.

19 Quando il reo confessa il delitto, si scende dalla corda, e si dice le parole, che disse il detto, cioè: Stenderemi, che voglio dire la verità, o simile, e si fa l'atto: Et sic statim fuit disensus, positus ad sedendum, & dum stetisset per quartum, vel tertium horæ, & monitus, quod dicat veritatem, Dixit, &c. e si scrive la confessione.

20 Occorre molte volte, che l'inquisito arrivato alla Camera della corda, prima di spogliarsi, e legarsi confessa il delitto, e ci nomina altri delinguenti, e perciò nella fine della deposizione si alza alla corda, e convalida quanto ha deposto, qual atto si chiama convalidazione à rispetto delli compagni, e se non nomina altri, non è necessario detto atto di convalidazione. Avvertendosi, che benchè detta confessione fatta nella Camera della corda, prima, o dopo spogliato, dove ha viuto li tormenti, o la corda apparecchiata, si potrebbe dire, come alcuni tengono, che sia confessione spontanea, però la verità è incontrario, mentre si dice confessione fatta metu tormentorum, e come tale il dì seguente, se non, sarà festa, detta confessione si deve ratificare in altro luogo, extra torturam, & coram Judice ordinario, altrimenti farebbe nullità, e se ci nomina compagni, farli la convalidazione in tortura l'istesso giorno, o il seguente, e s'introduce nella Camera della corda, e legato in quella si alza, e si legge la sua confessione, e letta, delato juramento in ore, si dice, si è vero quello, che in sua confessione si contiene, conforme ha sentito da quella, che se l'è fatta, e se non è vero, che lo dica, e quello ha deposto contro li tali, e tali suoi compagni, senza ingannare l'anima sua, ed esso dirà: Signore, quanto s'è scritto, ed ho detto in questa mia esamo, che m'avete letto contro li tali, e tali miei compagni, tutto è verità, e se non fosse stato vero non l'avria detto, e si scende; sicchè fatto il decreto, quod torqueatur in caput sociorum, nella forma, che s'è detta di sopra, seguita l'atto della convalidazione del tenore seguente, v. 3.

Forma dell'atto della convalidazione in tortura respectu sociorum.

21 Die, &c. coram, &c. Ductus talis de tali, pro executione retrospecti decreti in Camera corda secreta principalis inquisitus, &c. in qua spoliatus, ligatus, & aliiatus, & pendens in ea, letta confessione, per ipsum sponte facta sub die, &c. qua incipit, &c. & sequenda finis, &c. de verbo ad verbum, ut jacet, & per ipsum audita, monitus, quod dicat veritatem, delato prius juramento in ore, se questa confessione, che se gl'è letto è stata fatta da esso depofante, e se quanto in essa si contiene, ed ha detto contra li tali suoi compagni è vero, e non essendò vero non inganni l'anima sua, e dica, che non è vero, e confirmando la confessione sudetta, si dirà, & cum stetisset per aliquantulum, in corda prædicta persistendo, ut supra in eadem depositione fuit ordine dictorum Dominorum Officialium disligatus, & ad carceres asportatus, & ad finem, &c. Talis Scriba, &c.

22 E ritrovandosi carcerato alcuno di quelli, che il confesso ha nominato in tortura, è necessario nell'atto della convalidazione predetta, ancorche

lo nomina, e cognomina, di farli l'affronto, cioè, pendente il confesso in tortura, letta la confessione, come di sopra, dire dopo: *Et pendens in corda praedicta fuit introductus talis de tali in d. Camera corda, & monitus*, si è vero quello, che hà deposto, e confessato nella sua deposizione: *Dixit*: Signore sì, ch'è la verità, e questo, che stà in mia presenza è il medesimo tale, che con mè hà fatto il tal delitto, *delato juramento in ore dicti confessi faciem dicti talis*, e quello dirà: *ne menti per la gola*, ed il confesso replica: *Signor sì, ch'è vero*, e poi si manda quello, al quale hà fatto l'affronto, nelle carceri, e si fa l'atto di sopra per complimento di detta convalidazione, e se sono più compagni s' introducano tutti giunti, e se rispondano al reo, che fa l'affronto, si scrive, e nota quello, che ciascuno risponde, cioè tale hà risposto *sic, & sic*, ed il tale, *sic, & sic, &c.*

23 E se non lo nomina per nome, e cognome, ed all'ora, pendente alla corda, se gli fa l'interrogatorio generico, dicendo: *S'è vero quello hà detto nella sua confessione, e se qui ci è alcuno di quelli, che dice nella sua confessione essere intervenuto al detto omicidio, introdotto nella Camera della corda, primo tale di tale, con altri consimili, e quello dirà, essere vero quello hà detto, e questo, che tocco con li piedi è uno di quelli, che hò detto in mia confessione essere intervenuto all'omicidio, &c.* toccando al detto tale, &c. *qui dixit, &c.* e poi seguitare l'atto, come di sopra, e si fa detto atto, ancorche confessasse in tortura nella fine, quando si alza, come stà detto di sopra, &c.

24 Ma se in detta confessione sponte fatta, non ci nomina altro compagno, non accade fare detta convalidazione, nè altra cosa delle sudette, atteso detta confessione contra se basta, mentre dal processo appare, che al delitto non ci è intervenuto altro, perche se ci fussero indizi tali, s'avria da tormentare per sapere li compagni.

25 Quando l'inquisito confessa, e dice, scendetemi, che voglio dire la verità, se gli suole dire, *dì dal luogo*, e quello dirà: *Io hò fatto il tal delitto, è vero, Signore scendetemi, che lo dirò la verità*, ed all'ora si cala, e si pone à sedere, come s'è detto; e dire, *cum stetisset per quartum unius hora*, d' quello, che sarà, e così quando s'alza alla corda, alla fine della confessione farà la convalidazione, e dire, *cum stetisset per aliquantulum, & stetisset in totum per dimidium unius hora*, d' quello sarà, accid si veda quanto sia stata la tortura, &c.

26 Avvertendosi, che succedendo essere inquisito un tale d'omicidio, e confessarà in tortura, e senza essere indiziato d'altri delitti, non si deve interrogare se hà fatto il tal delitto, perche benche lo confesserà, sarebbe interrogatorio suggestivo, mentre nel processo non sà indiziato di detto delitto, nè ci sarà delitto in genere, e quando se li dà la corda, nè anco si può dire, che altri delitti hà fatto, se non s'indiziato, d' pure vi fosse una mala fama d' avere commesso più, e diversi delitti; ed in tal caso si deve dimandare *in genere*, dicendo, *che altri delitti hà commessi, con chi, quando, & in che luogo*, e confessando si scrive la confessione, e pure quando fa la detta convalidazione, stando pendente alla corda, d' in altro tormento, dirli *s'è vero quello hà confessato, e se hà commesso altri delitti, &c.* ed allora dirà, *essere vero quello hà detto, e non hà commesso altri delitti, &c.* Altrimente la sudetta confessione, che fa l'inquisito sopra li delitti, che se li dimandano

senza essere indiziati è nulla, ed erronea, ed annulla quella, che procede dal delitto principale, ch'è in processo, com'è più volte occorso nelle Regie Audienze Provinciali, ed in Vicaria, e sono state poi annullate, &c. bensì quando sarà uno inquisito de furto, perche è persona infame, s'osserva interrogarlo, *che altri delitti hà fatti*, quando confessa, ancorche non andasse inquisito, se non che d'uno fatto, &c.

E confessando altri delitti commessi con altri, si cala dalla corda, mentre confessa, e poi alzarlo di nuovo per convalidare il resto, che hà confessato, se vi sono altri nominati.

Confermazione della deposizione avanti il Giudice competente.

27 Avendo confessato qualche inquisito avanti il Giudice competente, detta deposizione si deve confermare, e ratificare avanti il Giudice competente *extra locum tormentorum*, qual'atto si può fare di questo modo, &c. *Die, &c. coram tali Judice, &c. N. N. principalis inquisitus interrogatus, & examinatus, ac monitus, quod dicat veritatem*, come passa il fatto del tal delitto commesso in persona del tale, *delato prius juramento, &c. Dixit*, di questo fatto, che V. S. mi dimanda io hò detto la verità per un'altra mia esame fatta avanti il tale, &c. e per non fare errore, dimando, che detta mia deposizione mi sia letta, *& inventa quadam depositione sub ejus nomine, & cognomine facta coram tali sub die, &c. qua incipit, &c. & sequendo finit, &c. Qua depositione per ipsum bene audita, & intellecta, Dixit* Quanto in questa deposizione si contiene tutto verità, e fu da me detto avanti il tal Giudice, &c. che per ciò di nuovo l'accetto, emologo, ratifico, e confirmo, *singula singulis, &c.* e si fa sottoscrivere, e se non sà scrivere, farà il segno della Croce, e poi si fa il decreto, *pro convalidatione respectu sociorum*, se ci sono nominati, e non essendovi altri nominati, basterà detta confermazione, e ratifica, &c. come dice *Foller. fol. 237. n. 1.*

28 Se qualche donna gravida facesse qualche deposizione, e nella ratifica poi dicesse essere gravida, che questo, che hà deposto è stato per dolore, per chiarire detta confessione, bisogna fare riconoscere la donna dall'esperte, e se diranno, che veramente è gravida, si deve aspettare il tempo del parto, e dopo il parto per altri 40. giorni della purgazione per poterli tormentare, come dice *Giul. Clar. nella sua prat. crim. lib. 5. §. fin. q. 64. vers. quæro modo*, dove afferma anco doverli praticare l'istesso con le donne lattanti; però si deve stare molto avvertito nelle attestazioni, che fanno le donne esperte, perche sogliono fare falsità, ed imbroglie, come dice un grave pratico essere successo con una donna, che aveva attossicato il marito, la quale avendo confessato il fatto, nella ratifica poi disse, che fu per dolore, come gravida, la Vicaria la fece riconoscere dalle Matrone, e queste dissero, che bisognava aspettare altri due mesi, e poi nel parto fu trovato un parto morto, figurandosi fosse successo per la confessione, e per ciò detta confessione non ebbe luogo, &c. sicchè bisogna molto starvi avvertito. *Atto di tortura da farsi, quando sarà tormentato alcuno, ad congruè respondendum.*

29 Si fa primo il decreto, *v. N. torquatur ad evadendam respensionem affirmativam, vel negativam, &c.* E dopo lo Scrivano seguitarà l'atto, dicendo, *Die, &c. & coram, &c. Ducus N. N. in d. Camera corda, & dela-*

delato juramento, quod respondeat formiter, se conosce il tale de tale. Dixit, quello dirà, &c. ovvero noluit respondere, & ligatus ad cordam, & in ea pendens interrogatus, e dimandarlo come si esaminasse, se non risponde, dire, obmutuit, & noluit respondere, ed all'ultimo dopo averlo interrogato del tutto, si dice, & pendens in corda interrogatus, come passa il fatto del tal delitto commesso in persona del tale da esso deponente accompagnato con li tali, nel tal tempo, e dire l'inquisizione, e specificare il tutto, conforme si fa la contestazione della lite, e scrivere la risposta, ut supra, e poi senza dire, quia omnia dixit animo contestandi litem, poiche non ha detto niente, e nell'istesso atto si facci il decreto, dicendo: Defensiones, &c.

Per M.C.V. habita lito pro legitimè contestata fuit datus terminus d.N. presenti, & audienti dierum, &c. ad se defendendum Fisco, & parti ad impingandum cum stetit in tortura per horam, & quanto farà, & de omnibus disensus, disligatus, & ad carceres positus, cum potestate, &c.

Quando si hà da tormentare un minore.

30 Quando occorre tormentare un minore se li dà il Curatore, il quale hà da intervenire all'atto, dicendo: Ductus N. in camera corda cum intervento talis Curatoris, e seguirà l'atto, il quale minore s' introduce alla corda, e poi si batte con un'istromento, che Foller dice ferula cedis, fol. 270. n. 20. e nel decreto si dice, quod torqueatur, e si prevede di detto Curatore, etiam per atto di convalidazione, come si è detto di sopra, e si porta alla Camera della corda, e si dice, come di sopra, Ductus in Camera corda, spoliatus, & ad cordam ligatus, & monitus, &c. e con parole minaccevoli d'alzarlo alla corda, darli mazze ad terrorem, mà non s'alza, & cum stetit per quartum hora, e far l'atto, come già s'è detto.

Quando si tormenta tanquam cadaver.

31 Questa convalidazione si fa ancora, quando uno è cordiato à morte, che si tormenta, tanquam cadaver, dopo la condennazione, e decreto di morte, nel quale si è detto torqueatur tanquam cadaver N. in caput aliorum, e s'introduce alla corda, dove si pone al tormento, e confessando, si scrive la confessione, come di sopra, ed all'ultimo di quella si fa la convalidazione già sudetta, quo ad nominatos, senza altro decreto, nè occorre poi fare la ratificazione sequenti die, atteso quell'atto di ratificazione si fa à rispetto della persona tormentata, extra locum torturae, acciò non possa opponere, che per dolori hà fatto la confessione; e perche esso è già morto, non occorre farci altro, nè darli termine, adversus confessionem, mà eseguire la sentenza, e nell'interrogazione si dirà, chi altro è intervenuto al tal delitto, del quale stà inquisito, nè importa, che si dica principalis quoad se, & testis quoad alios, e se vi si pone poco importa, atteso questa confessione, dopo la condennazione, serve più ad instructionem Judicis, per poter inquirere li complici, che altro.

Quando il testimonio avrà fatto due deposizioni una contraria all'altra.

32 Quando uno testimonio avrà fatto due deposizioni contrarie frà di loro, il Giudice farà il decreto, e dirà, Torquentur N. ad eruendam veritatem, qua nam ex duabus depositionibus per ipsum factis, una sub die... alia vero sub die... sit vera, &c. & ita, &c. E dopo farà l'atto, dicendo, Ductus ad Ca-

meram corda, spoliatus, & ad cordam ligatus, & altiatus, & pendens in ea, lectis dictis duabus depositionibus per ipsum factis, una sub tali die, qua incipit, & sic sequendo finit, &c. alia sub die, &c. qua incipit, & sic sequendo finit, &c. & per ipsum bene auditis delato eidem juramento in ore, quod dicat veritatem; quale di quelle due deposizioni, che si sono lette al presente è vera, Dixit: Signore questa è la verità, che hò fatta, e dire quella, che conferma, e concludere, e quanto in essa si contiene è la verità, e perciò di nuovo l'accetto, ratifico, e confermo, tam de causa scientia, quam de aliis requisitis, & ita, &c.

Interrogatus, Perche causa non hà detto nell'altra sua deposizione quello hà detto in questa, che a me al presente confirmata, Dixit, E dire la causa, e poi dire, & cum itetisset in corda per aliquantulum, fuit dicensus, disligatus, & licentiatas, &c. E se dice aver fatta la prima deposizione, ò la seconda ad istanza d'altro, ò ci sarà dolo contra di esso, resta carcerato, e si procede contra di lui, scòforme al Giud. parerà. Quando uno sarà stato mediatore, &c.

33 La convalidazione anco si deve fare quando uno sarà stato mediatore, ovvero mezzano, per mezzo del quale si faranno pagati denari, ò robbe ad Officiali, ò Commissarii indirettamente, e si deve fare prima il decreto, quod torqueatur N. ad finem convalidandi depositionem per ipsum factam sub die, &c. coram, &c. prout mandatur, hoc suum, &c. e dopo si farà l'atto dicendo, Ductus ad cameram corda, &c. & altiatus in ea, &c. e se li legge la deposizione, come si è detto di sopra, e dopo convalidato, e fatto l'atto. Et cum stetit, &c. si licenzia, ancorche saria nell'istessa pena, mà non s'è visto procedere contra tali mediatori, come afferma un famoso pratico moderno, esserli occorso nel processamento fatto con la buona memoria di Pietro Comes de Erccyle Avvocato Fiscale delle Provincie d' Apruzzo, contro li Numeratori de' fuochi, quali processi ebbero il debito loro effetto, e ne furono tormentati in Camera, e con molta lode del detto Magnif. Avvocato Fiscale del quondam Ferrante Fornaro, all'ora Luogotenente della Regia Camera della Summaria; e così anco il quondam Salvatore Pandicello Auditore nell'Audienza di Lecce, che se convalidare molti Procuratori, ed Avvocati esaminati dal Consigliero Aybar contra due Auditori di quella Audienza, e da S.E. per viglietto per Scrittorio commesso al detto Auditor Pandicello sotto li 17. Luglio 1606.

Ratifica del confesso da farsi il giorno seguente.

34 Quando occorre fare la ratificazione al confesso, conforme s'è detto, il giorno seguente della confessione si porta il confesso alla Rota, dove si fanno le cause, ed il Giudice hà da stare pro Tribunale sedente, si scrive detto atto, cioè, Die, &c. in Camera causarum criminalium M.C.V. in qua nullum adest signum tormenti, Ductus N. N. principalis Inquisitus dicta Camera coram tali Judice causa Commissario pro Tribunale sedente ad hunc actum, & dolato juramento dicta tali posito in sua libertate, & soluto vinculis, & catenis, &c. Inventa confessione per ipsu facta sub die, &c. qua incipit, &c. & finit, &c. & lecta dicta N. de verbo ad verbum, ut jacet, & per ipsum bene audita, &c. monitus, se questa confessione, che al presente se l'è letta è stata fatta da esso, e se è vero quello in essa si contiene. Dixit: Signore quanto hà scritto in questa deposizione, che

al presente mi avete letta è tutto vero, e da mè è stato detto, e confessato, e se non fosse stato vero non l'avrei detto, e però di nuovo l'accetto, ratifico, emologo, e confirmo, &c. *Prout omnia prædicta ratificavit, &c. acceptavit, & confirmavit, &c. & ad fidem, &c. Talis Act. &c.*

Quando quello, che si deve tormentare è rotto, è struppio di braccia, &c. si danno le stanghette,

35 Se quello, che hà da essere tormentato è impedito alle braccia, è rotto alle parti di basso, &c. si riconosce dal Medico, il quale dovrà fare la fede dell'impedimento, ed il Giudice farà il decreto, dicendo, *stante impedimento prædicto torqueatur, ovvero ponatur in tormento stanghetarum*, e si fa l'atto, senza dire *spoliatus*, mà, *positus in tormento stanghetarum, & stans in dicto termino monitus, &c.* quale tormento non suole passare più di mezz'ora.

Quando si dà il fuoco.

36 Questo tormento non suole passare più di un quarto d'ora, è poco più, e dice il decreto, *torqueatur in tormento ignis*, è pure *ponatur in tormento ignis, &c.* e per farlo durare si pone una tavola trà li piedi, e'l foco, e si onta la pianta delli piedi con lardo, ed il paziente legato ad una scala, acciò non si possa muovere, e l'atto pure si fa, *ut supra, &c.*

Quando si dà il Polledro.

37 Quando si dà il Polledro, pure si dice, *torqueatur, & ponatur in tormento pultri*, il quale è grande, ed atroce tormento, e non deve passare mezz'ora, e si fa in queito modo, cioè, si colca il paziente, e si va stringendo le braccia, colcie, gambe, ed il fronte, nel che bisogna il Ministro essere p' attico, e l'atto si fa come di sopra, *mutatis, mutandis, &c.*

Quando si danno le funicelle.

38 Quando li danno le funicelle alle braccia, si dice, *ligatus cum funiculis in pulso dextro, vel sinistro, & in brachiis*, cioè sopra il cubito, e l'atto si dice: *Stans in tormento funicularum, ut supra monitus, ut dicat veritatem, &c.*

Queito atto di tortura è assai sottile, e facilmente si può fare nullità, e però bisogna star'avvertito, e regolarli come di sopra.

Forma del termine adversus confessionem, & ratificationem.

39 Fatta detta ratificazione si dà il termine *ad se defendendum adversus confessionem*, si dice, *per talem Judicem, &c.* è quello Officiale, che farà, *suit datus terminus dicto tali de tali dierum duorum ad se defendendum adversus confessionem, & ratificationem per ipsum factam, & ita, &c.*

40 In queito termine l'Inquisito si può difendere con dire, che la confessione è erronea, e produrrà prove, e cose valide per far costare, che quello, che hà confessato non è vero, è altro, che *de Jure* se l'ammette, e si compila il processo, e si fa la monizione, *ad dicendum*, che sarà dopo pubblicato il processo; E perche nelle cause criminali non si fa la conclusione, mà solo la pubblicazione del tenore detto di sopra, si dà il processo all'Avvocato de' Poveri, è a chi lo difende, ovvero la copia, ed elasso il tormino si fa la monizione, &c. come si dirà appresso.

Disposizioni di Regie Pramateche intorno li tormenti, e tortura.

41 Il tormento del Polledro non si deve usare con tutti l'Inquisiti, se non con quelli, che sono inquisiti di delitti enormissimi, e meritevoli di simile tormento per verificazione d'essi, *Pram. 3. de qua-*

tionibus del Card. Zapata de' 15. Genn. 1621.

42 Il tormento di funicellate contro testimonii in conto niuno si debbia dare, nè anche a' principali, se l'Inquisizione, e causa non farà molto grave, si che *de Jure* sia permesso il procedere contra gl'Inquisiti a tal tormento, dovendosi usare i tormenti nelle persone di tali Inquisiti, e carcerati, perche depongano la verità, e non per ucciderli, *Pram. 4. di d. tit. del Duca de' 31. Gennaro 1619.*

43 La frusta non si debbia eseguire per qualsivoglia causa, mentre ci sarà appellazione interposta, non convenendo alla buona, e retta amministrazione della giustizia, che si tolgano à gl'Inquisiti, e carcerati i rimedii della legge, nè i casi, che per quella loro stanno permessi, *d. Pram. &c.*

44 Nè la Gran Corte della Vicaria, nè altro Officiale possano procedere alla tortura di alcuno gentil' uomo, è Cittadino abstante nella Città di Napoli dal processo informativo, se prima non farà inteso nelle sue defensioni, e conferito il tutto colli Regenti della Regia Cancelleria, in conformità delle Costituzioni, e Capitoli del Regno, *Pram. 5. de Immunitate Neapolit. dell' Imperator Carlo V. dell' anno 1554.* onde se il torquente fosse Napolitano, non si può tormentare senza dispensa di S. E. *ex processu informativo, mà post contestationem litis*, ed occorrendo si farà del modo seguente, *v. 2. In causa N.N. Inquisiti, &c. Die, &c. M.C.V. tanquam Delegata*, quando è delegata, quando non seguirà, *est voti adesse inditia sufficientia ad torquendum dictum N. pro causa prædicta ex processu informativo, prævia tamen dispensatione S. E. hoc summo, &c.* Avvertendo, che non è bene à fare l'istesso decreto quando la dispensa serve per fare convalidare uno Napolitano confessò sponte, poiche non si procede per indizii, nè forli anco vi saranno indizii, e perciò nel decreto si deve dire: *M.C.V. est in voto torquendi N. ex processu informativo, pro convalidatione ejus confessionis sponte factæ, prævia dispensatione S. E. eiusque Collat. Consilii, hoc summo, &c.* e fatta la detta dispensa menzionata nel sudetto decreto, si fa l'atto della tortura, nel modo sudetto.

45 La sudetta grazia, e privilegio, che gode detta Città per li suoi Cittadini, quali non possano essere tormentati, *ex processu informativo*, godono ancora i Baroni del Regno, che sono Regnicoli, e le dispense per tormentare non possano farsi, se non in casi gravissimi, com'è d'affollino, falsa moneta, sacrilegio, e sodomia; mà non in delitti semplici, purchè detti Baroni abbiano Vassalli, e giurisdizione in questo Regno da S.M. *Pram. 23. de Baronib., & eorum Officio del Rè Filippo III. fatta nell' anno 1605.*

46 Li decreti della corda si devono sottoscrivere da tutti li Giudici della G.C. è altri Tribunali, ovvero dalla maggior parte d'essi, *Pram. 3. §. 6. de Officio Magistri Justitiarum dell' Imperator Carlo V. fatta nell' anno 1530.*

47 Nel tempo che si dà la corda all' inquisiti nella Camera della corda nell' Archivio, ed Ant camera dell' Audienza, non v' intervengano, nè vi ascoltino altri, che il Regente, li Giudici delle cause criminali, l'Avvocato, e Procurator Fiscale, il Mastrod'atti, è Scrivano della causa, *Pram. 25. di detto tit. di D. Francesco Pacecho nell' anno 1557. confirmata per la Pram. 27. §. 2. di d. tit. di D. Perafanti de' 25. Giugno 1567.*

48 Il decreto *de torquendo*, che farà il Giudice commissario della causa deve contenere il giotno, mese,

se, ed anno, ed accid per discuito, passione, amicizia, ò altro fine, non tenghino li delinquenti più, ò meno di quello, che farà di ragione nel tormento, si debbia tenere l'orologio d'arena, ovvero ampolletta, accid sappiano il tempo, che stà in quello il delinquente, *d. Prams. 37. §. 20.*

49 Detti decreti di tortura nelle Regie Audienze si facciano almeno con due Auditori, i quali si sottoscrivano, altrimenti siano nulli, ed invalidi, *Prams. 10. §. 22. de Officio Judicum del Conte de Lemos de' 31. Maggio 1616.* e fatti la matina si dia la fera 23. *Novembre 1607. Cur. Hydrunt.* e non si notificchi, nè s'am metta appellazione senza rescritto, &c. 29. *Aprile 1616. atergo nella margine di d. Prmatica.*

50 L' Avvocato Fiscale miri, e proponghi tutto quello, che l'occorre per lo Fisco, ed essendovi dubbio i Giudici lo determinino senza la presenza di quello, che si tormenta, *Prams. 39. §. 16. del Marchese de' 9. Maggio 1576.*

51 Li Commissarii, che si destineranno da S. E. colle preeminenze della Vicaria, *quoad testes, & principales,* e quelli, che saranno destinati per altro Tribunale, ed avranno da S. E. ottenute le dette preeminenze non possano dar funicelle a' testimonii, ancorche il delitto sia grave; però essendo convinto il testimonio, possa detto Commissario procedere a tormentarlo senza funicelle, ne' casi, che permettono le leggi, Costituzioni, e Prmatiche del Regno, *Prms. 10. §. 66. di d. Conte de Lemos de' 31. Maggio 1616.*

Visto dunque quello può occorrere intorno la materia de' tormenti, dopo quella delle defenzioni, e fatta la pubblicazione in dette defenzioni, come di sopra, si fa la monizione a sentenza del tenor seguente, videlicet.

Forma della monizione.

52 Quoniam M. C. V. & Magnus Judex talis, causæ Commissarius intendit justitia mediante expedire causam inquisitionis contra N. N. inquisitum, & carceratum de homicidio, & aliis, ut in actis &c. Idem citetis, moneatis, & requiratis dictum N. &c. quatenus prima die legitime compareat coram dicto Magnifico causæ Commissario, & in dicta M. C. vel Regia Audientia cum continuatione dierum, &c. cum Advocato, & Procuratore, &c. ad dicendum, opponendum, & allegandum quicquid dicere, opponere, & allegare voluerit, in jure, vel in facto, ore tenus, vel in scriptis adversus dictam suam inquisitionem, ut in actis. Nec non ad audiendum tenorem definitivi decreti per ipsam M. C. vel Regiam Audientiam interponendi in causa ipsa, alias, &c. quoniam, &c. Datum, &c.

53 Ed essendoci parte querelante, dove dice, *citetis dictum N. inquisitum,* si deve aggiungere, & *T. quare relantem, & c. quatenus compareant, & c. e. sequitare, ut sup.*

Notificata detta monizione si porta il processo al Magnifico Avvocato Fiscale, che farà la sua istanza, e poi si porta al Commissario della causa il quale *facto verbo,* spedisce la causa nella Rota, e se sarà liberato, ò condannato si farà il decreto, conforme li parerà di giustizia.

De' diversi decreti, e sentenze nelle cause criminali contro l' inquisito carcerato. Cap. 5.

S O M M A R I O.

Giudice, che deve fare dopo compilato il processo, n. 1.
Forma del decreto liberatorio in forma dopo la corda, n. 2.

Forma del decreto quando si fa alla Rota, n. 3.

Forma del decreto quando si lardea, appicca, ed abbruggia, n. 4.

Forma del decreto quando si strascina, tenaglia, ed appicca, n. 5.

Forma del decreto quando si appicca, n. 6.

Forma del decreto quando si decapita, n. 7.

Forma del decreto quando si taglia la mano, n. 8.

Forma del decreto quando si frustra, e si dà l'esilio, n. 9.

Forma del decreto quando si condanna alle Regie Galere, n. 10.

Forma di sentenza in esilio, n. 11.

Disposizioni di Regie Prmatiche intorno la relegazione, ed esilio, n. 12.

Forma dell' obbligo del condannato a relegazione, ò all' esilio, n. 13.

1 **C**ompilato dunque il processo, e sbrigato dall' Avvocato del Fisco, e della parte, deve il Giudice maturamente considerare il fatto, la qualità del delitto, come stà provato, e reprovato, ponendosi Dio avanti gl'occhi, e lasciata da parte ogni passione, ò interesse, studiato bene il caso, farà il decreto, ò di condanna, ò di assoluzione nelle forme, che sieguono, &c.

Forma del decreto liberatorio in forma in fine della tortura, dopo contestata la lite, &c.

2 In causa Regii Fiscii cum N. N. inquisito de homicidio, & aliis, ut in actis, &c.

Die, &c.

Per M. C. V. Facto verbo per A. causæ Commissarium, &c. fuit provisum, & decretum, quod N. ut supra inquisitus pro causa prædicta liberetur in forma cum cautione unciarum auri 25. de se presentando Novis, &c. & ita per hoc suum, &c.

Nelle Audienze si dice Per Regiam Audientiam, referente A. Auditore, & causæ Commissario, coram Illustrissimo Domino Præsidente, Fisco, & partibus auditis, fuit provisum, quod N. liberetur, &c.

Forma del decreto quando si fa alla Rota.

Die, &c.

3 Per talem de tali Commissarium, &c. fuit provisum, quod N. ut supra inquisitus ducatur ad locum præparatæ Rotæ, ubique affigatur in ea, & deinde malleo ferreo omnia ejus ossa, & crura fragantur, *overo, come s'effera oggi,* malleo ferreo in caput illato, ejus anima a corpore separetur, & moriatur, prout præfenti decreto mori mandatur, &c. hoc suum, &c.

Forma del decreto, quando si lardea, appicca, ed abbruggia.

4 In causa Regii Fiscii cum N. N. &c. inquisito de vizio nefando in personam, &c. & aliis, ut in actis.

Die, &c.

Per M. C. V. &c. Facto verbo, &c. fuit provisum, & definitivè decretum, quod dictus N. harido ignito stilletur ejus anus publicè in tali loco hujus Civitatis, vel per loca solita, &c. usque ad locum erectarum furcarum, ibique laqueo in pectore suspendatur, ita ut anima a corpore separetur, & demùm ejus cadaver igne comburatur publicè in dicto loco furcarum, prout ita mandatur, hoc suum, &c.

Quando si strascina, tenaglia, ed appicca.

5 Dopo il titolo dell' inquisizione, fuit provisum, & decretum, quod N. ut supra inquisitus pro dicta causa homicidii raptetur, & forficibus igneatis afficiatur usque ad locum furcarum erectarum, ibique laqueo in gutture suspendatur, ita ut ejus anima totaliter separetur a corpore, & ejus cadaver in

D d d

fru-

frustra dividatur, & affigatur per partes in locis, &c. ut ei sit poena, ceterisque transeat in exemplum, prout, &c.

Altra forma, &c.

In causa, &c. Die, &c. Visis, &c. Fuit provisum, & decretum, quod dictus N. taliter inquisitus furcis suspendatur, itaut ejus anima totaliter separetur à corpore, necnon cadaver scindatur, & membra asportentur ad itinera publica in locis commissorum delictorum; ac insuper torqueatur, tanquam cadaver ad sciendum complices, & fautores, prout praesenti decreto, &c.

Però s'avverte, che circa il lardare, e tenagliare, che si fa in vita, oggi non s'osserva, per non molestare, e perturbare l'anima, perche sarebbe pericolo di disperazione, &c.

Quando s' appicca.

- 6 Quando assolutamente s' appicca, basta dire nel decreto dopo il titolo dell' inquisizione, *ut supra, quod N. laqueo furcis suspendatur in loco patenti delicti, itaut in illis moriatur, & totaliter ejus anima separetur à corpore, ut ei sit poena, ceterisque transeat in exemplum, &c. & ita per hoc suum, &c.*

Altra forma, &c.

In causa, &c. In hac Curia vertente inter dictae Curiae Coadiutorem ex una, & N. inquisitum de omicidio in personam D. ad querelam B. & aliis, ut in actis, &c. ex altera.

Die, &c. Visis, &c. per hanc nostram diffinitivam sententiam dicimus, decernimus, & diffinitivè sententiamus supradictum N. fore, & esse condemnandum ad mortem naturalem laqueo in furcis suspendendum, ita quod ejus anima totaliter separetur à corpore, ut ei sit poena, ceterisque transeat in exemplum, prout praesenti decreto, &c.

Quando si hà da decapitare.

- 7 Quando uno s' hà da decapitare, dopo il titolo dell' inquisizione, dirà nel decreto, *quod N. ducatur in loco delicti, ibique caput ejus amputetur, itaut anima à corpore separetur, &c.*

Quando s' hà da tagliar la mano.

- 8 Quando si taglia la mano, dopo il titolo dell' Inquisizione, *ut supra*, si dirà nel decreto: *Amputetur manus, &c. ut ei sit poena, &c.*

Quando si frustra, e si dà l'esilio.

- 9 Quando si frustra, e dà l'esilio, dopo il titolo dell' Inquisizione, si dirà nel decreto: *Fuit provisum, quod N. pro dicta causa, ut supra inquisitus frustretur per loca solita hujus Civitatis, & demum exulet per annos, &c. à praedicta Civitate, & à propria patria, vel à praesenti Regno, cum obligatione servata forma Regiae Pragmaticae, vel caveat sub poena untiarum . . . de servandis finibus exilii, &c.*

Quando si condanna alle Regie Galere.

- 10 Quando uno si condanna in galera, dopo il titolo dell' Inquisizione si dirà: *Fuit provisum, & decretum, quod dictus N. taliter inquisitus remigetur, & remigando personaliter inserviat in Regiis triremibus per annos . . . continuos, prout praesenti decreto, &c.*

Altra forma.

Die, &c. Visis, &c. Fuit provisum, & decretum, quod A. remigetur, & personaliter inservire habeat, & debeat in Regiis triremibus per annos . . . continuos, prout ad remigandum, & personaliter inserviendum condemnatur; & ita, &c.

Altra forma.

Die, &c. Fuit provisum, & decretum, quod N. condemnatur, prout condemnatur ad remigandum, &

personaliter inserviendum in Regiis triremibus per decennium continuum, &c.

Forma di sentenza in esilio.

- 11 Die, &c. Fuit provisum, & decretum N. fore, & esse condemnandum, prout condemnatum ad exulandum ab hac Civitate, ejusque territorio, & districtu, per quinquennium continuum cum cautione untiarum auri . . . de servandis finibus praedicti exilii, qua praestita excarceretur, prout excarcerari mandatur, & intimetur, &c. hoc suum, &c.

Altra forma, &c.

Die, &c. Fuit provisum, &c. quod N. exilet per quinquennium ab hac Civitate, & ejus territorio, necnon ab ejus patria, & locis, ubi resident Regiae Tribunalia, & praeter cautionem in forma de servandis finibus, vel caveat servata forma Regiae Pragmaticae, quod si non servaverit, & ruperit fines praedictos ei assignatos per totum tempus in sententia statutum, ipso jure incurrat, & condemnatus censeatur ad Regias triemes, & in eis personaliter inserviendum duplicato tempore dicti fracti exilii, cum obligatione, quod contraventio possit per testes probari, &c. & ita, &c.

Disposizioni di Regie Pragmatiche intorno la relegazione, ed esilio.

- 12 Nel decreto della relegazione, ed esilio si deve ponere la clausola, *quod si non servaverit teneatur servare Regiis triremibus tempore duplicato*, se però la remigazione convenga a tale persona, altrimenti si deve punire ad arbitrio del Vicerè, *Pram. 1. de relegatis di D. Pietro di Toledo sotto li 20. Marzo 1543. confirmata per la Pram. 3. di d. titolo di D. Perafante sotto li 24. Settembre 1563. nella quale si ordina, che detta disposizione s'osservi in tutti li Tribunali del Regno; Quale pena ave anco luogo contro quelli, che avranno dato pleggeria de servandis finibus, e ciò oltre il pagamento della somma contenuta nella pleggeria, d. Pram.*

Avvertendosi, che detta pubblicazione nelle Regie Galere, non deve eccedere il decennio, per la *Pram. 5. di d. tit. di d. D. Perafante de' 21. Ottobre 1567.* Anzi si restringe, cioè, che nelle galere non abbiano da servire, se non che per quel tempo, nel quale non averanno osservato la relegazione, ed esilio; e la pena si riserva ad arbitrio del Vicerè à rispetto di quelle persone, alle quali non contiene la galera, e quando vi è la pleggeria la pena è di detta pleggeria, e duplicata relegazione, *Pram. 7. di d. tit. di D. Gio. de Zunica de' 29. Aprile 1581.*

L'elezione dell' Isola spetta al Vicerè, *d. Pram. 1. nella margine per decreto de' 23. Ottobre 1610. in Curia 1. April. fol. 1. at.*

Li Relegati finito il tempo, non devono ritornare, se prima non avranno pagato il danno alla parte querelante, *Pram. 2. di d. tit. di D. Perafante de' 27. Novembre 1559.*

La dilazione ad colligendum sarcinulas, per la G. C. si dia nel Tribunale, *audito Fisco*, per un mese solamente, e la dilazione del secondo mese non si conceda se non dal Vicerè, *Pram. 6. di d. tit. di D. Perafante de' 29. Febraro 1568.*

L'esilio non si può comporre dalle Regie Audienze, ed altre Regie Corti, senza precedere la remissione della parte, *Pram. 10. §. 1. 2. de Officio Judicum, & aliorum Officialium del Conte de Lemos de' 31. Maggio 1616.*

Forma dell' obbligo del condannato à relegazione, ed esilio.

- 13 Die, &c. & poenes acta praescriptis causae existentia

in

in hac Curia, &c. personaliter constitutus N.N. qui positus extra carceres, ubi paulò ante detinebatur, & solutus vinculis, & catenis, non vi, &c. sed sponte, &c. & omni meliori via, &c. promisit, & se obligavit pro causa suæ inquisitionis servare fines, & limites prædictæ relegationis, vel exilii virtute supradicti decreti contra ipsum lati sub die, &c. & à dicta relegatione, ejusque finibus, & limitibus non discedere, vel dictum exilium non frangere, vel rumpere quacumque ex causa, pro tempore in dicto decreto contento, sub obligatione incurrendi ipso jure, & incurfi, & condemnati existere ad Regias turremes tempore duplicato, quo in dicto exilio, vel Relegatione permanere debuerit, & hoc vigore dispositionum, etiam Regiarum Pragmaticarum, e sefarà persona, alla quale non convengono la galere si obligarà, quod incurfus, & condemnatus existat, ipso jure ad pœnam arbitrio Domini Proregis pro tempore existentis, & non aliter, &c. Promittens, etiam, & se obligans sub pœna prædicta, & inferius dicenda, &c. non descendendi à prædicta relegatione, vel exilio finito tempore absque satisfactione partis quærelantis; Et ad majorem ejus pœnam cautelam, & securitatem Regii Fisci in fidejussorem dedit, & posuit semetipsum principalem, & principaliter, & insolidum. Necnon A. hic presentem sponte fidejubenrem, teneriq;volentem ad omnia, & singula per dictum N. ejus principalem promissa, & obligata, sub pœna, & ad pœnam unciarum auri renuncians expressè cum juramento, lade primo, & principali conveniendo. l. sancimus. E. D. A. & de iur. f. & C. de fidejuss. & omnibus aliis legibus, & legum auxiliis ad favorem fidejussorum facientibus, & dicantibus, &c. Pro quibus omnibus, &c. tam p. incipalis ipse, quam dictus fidejussor obligaverunt se ipsos, & quemlibet ipsorum insolidum, &c. hæredes, &c. bona eorum omnia, &c. sub pœna, & ad pœnam duplici, &c. medietate, &c. Constitutione præcarii, &c. & sic promiserunt, & obligaverunt, & juraverunt in forma, &c.

Dell' appellazione in causa eriminalè. Trattato V. Cap. 5.

S O M M A R I O . . .

- Prattica per l'appellazione in causa criminale n. 1. & 2.
- Termine ad non posita ponendum, &c. n. 2.
- Termine super exceptione guidatici, n. 4.
- Forma del decreto, quod gaudeat guidatico, n. 5.

1 **F**atto il decreto, d sentenza di condennazione, d assoluzione suole il condannato dopo l'intimazione, d il Fisco appellare à Superiori, gravandosi di detto decreto, d sentenza frà dieci giorni, e prodotta la supplica, & inhibitoria, si trasmette la copia degli atti, pro recognitione expostorum gravantium. E. trasmessi detti atti si fa l'apertura, e si dà il Termine ad non posita ponendum, & non probata probandum.

2 Per talem Magnificum Consiliarium, & presentis causæ appellationis commissarium fuit datus terminus d. N. Inquisito dierum ad non posita ponendum, & non probata probandum, prout datur, &c. T. Commiss. &c.

3 Questo decreto si notifica alle parti: e se l'Inquisito si vorrà defendere, si procede dell'istesso modo, che s'è detto in defensionibus, ut supra non mutandosi altro, che il titolo, &c. e compilato il processo si porta al Fisco, e poi al Commissario; il quale fa la causa, e se il decreto è conforme a quello del primo

Giudice se li dà l'esecuzione senza altra tardanza. Sogliono anco li Re opporre, che vogliono godere il guidatico, & in tal caso si dà il termine super exceptione guidatici.

4 Die, &c. Per Regiam Audientiam, &c. fuit datus terminus d. N. dierum . . . super exceptione guidatici prout presentibus decreto, &c. hoc suum, &c.

Se si vorrà defendere si deve avvertire, che non si suole dare copia di reperti, e solo si faranno li capi dell'Inquisizione, come stà posto di sopra, e nè anco si repetono li testimonii: poiche il loro debito sarà per escluderlo dal detto guidatico.

Decreto, quod gaudeat guidatico.

5 Die, &c. Per Reg. Audientiam, &c. fuit provisum, & decretum, quod N. gaudeat guidatico, & proinde procedatur ad ea, quæ incumbunt etiam in causa principali.

O pure.

Exceptione guidatici non obstante procedatur ad ulteriora, etiam in causa principali: e dopo si dirà da Commissario: defensiones super omnibus, &c.

Diverse forme d'atti straordinarii. Cap. 6.

S O M M A R I O .

- Forma della pleggeria di tenere il Palazzo in luogo di carcere, n. 1.
- Forma dell'indennità, n. 2.
- Forma di pleggeria, per viam expromissinis, n. 3.
- Forma di commissione ad repetendum, & impingandum, n. 4.
- Forma della citazione à testimonii per ripetere, n. 5.
- Annotazioni intorno la repetizione de' testimonii, n. 6.
- Forma di citazione ad presentandum, n. 7.
- Forma di pleggeria de representando ad omnem ordinem, n. 8.
- Forma di pleggeria di presentare il principale coram Judice declarando, n. 10.
- Forma di consignazione del carcerato, per clamidem, n. 11.
- Forma di pleggeria de non offendendo, n. 12.
- Forma di remissione di querela, n. 13.
- Forma della pleggeria, d obbligo di tenere il Palazzo in luogo di carcere.

1 Die, &c. constitutus principaliter pœnes acta Regiæ Audientiæ N.N. &c. qui sponte, &c. non vi, &c. extra carceres, & solutus vinculis, & catenis, se obligavit ad pœnam unciarum auri 50. Fisco, &c. tenere Palatium dictæ Regiæ Audientiæ loco carceris, pro causa, ut ex actis servata forma decreti, &c. ab eo non discedere diù noctuque, &c. donec aliter fuerit ordinatum, vel provisum per ipsam Regiam Audientiam, &c. & ad majorem cautelam, & securitatem Regii Fisci in fidejussorem dedit, & posuit semetipsum principalem, principaliter, & insolidum; nec non N. N. presentem sponte fidejubenrem, tenerique volentem, prout cum juramento se obligavit ad omnia, & singula per dictum ejus principalem promissa, & obligata; Renuncians fidejussor ipse exceptioni factum alienum promississe, & ultimum posse fecisse, ac de leg. de primo, & principali conveniendo. l. sanc. E. D. A. C. de fidejussoribus, nov. Jur. auct. ac Regia novella pragmatica, & omnibus aliis legibus in favorem fidejussorum facientibus, quia sic, &c. & proinde, tam principalis ipse, quam dictus fidejussor insolidum se obligaverunt, &c. bona eorum omnia, &c. ad beneficium Regii Fisci, sub pœna, & ad pœnam dupli, &c. medietate; &c. potestate capiendi, &c. constitutione præcarii, &c.

&c. ubique capiendi, &c. & sic renunciaverunt, & juraverunt in forma, &c.

Quando la pleggeria sarà di liberazione, o d'altro tenore, si mutano le parole della continenza del decreto solamente, come a dire, *se obligavit ad pœnam ducat.... de se presentando in Reg. Audientia novis supervenientibus inditiis pro causa, & ad omnium ordinem, etiam non supervenientibus inditiis, & servata a forma decreti*; conforme la forma del decreto si pongono le parole nella pleggeria, &c.

E occorrendo, come suole, che il pleggio, che fa la pleggeria, vogli l'indennità per sua cautela, si deve fare in questa forma v3.

Forma dell'indennità.

- 2 Die, &c. constitutus supradictus N. ut supra principalis obligatus, qui sponte, non vi, &c. promisit, & se obligavit, omni futuro tempore extrahere indemnem, & illesum, & eximere dictum fidejussorem à fidejussione prædicta, & obligatione infolidum facta, & rescire omnia damna, & interesse, & expensas passas, & forsan patendas pro causa prædicta, etiam ante damnum passum, & stare simplici juramento d' Ai N. fidejussoris, & proindè obligavit se, &c. bona, &c. ad pœnam dupli, &c. potestate capiendi, &c. constitutione præcarii, &c. & sic renunciavit, & juravit in forma, &c.

Forma di pleggeria, per viam expromissionis.

E bisognando pigliar pleggeria, per viam expromissionis, ch'è quando il principale non sarà presente, e si obliga un'altro in suo nome; si fa v3.

- 3 Die, &c. constitutus personaliter pœnes acta M. C. V. N. qui sponte non vi, &c. expromittendo, & non fidejubendo præ tali de tali, ac proprio nomine se obligavit ad pœnam untiarum auri 25. Fisco, &c. facere modis omnibus, & cum effectu curare, ità quod suum ultimum posse fuisse, & factum alienum promississe non excusetur, &c. quod dictus talis Inquisitus, & carceratus, &c. præ causa contenta in actis, se præsentet in carceribus dictæ M. C. in tus, vel in Palatio ipsius M. C. *ovvero del modo si conviene la forma e tenore del decreto, in virtù del quale si dà la pleggeria, &c.* prout servata forma decreti, vel provisionum dictæ M. C. sub die, &c. quia sic, &c. Et proindè obligavit se etiam proprio, privato, & principali nomine, ut supra, cum potestate capiendi, &c. constitutione præcarii, &c. ubique conveniendi, &c. & sic renunciavit, &c. & juravit in forma, &c. talis Act. &c.

Forma di Commissione, ad repetendum, & impingandum.

Il tit. &c.

- 4 Magnifico Viro T. Scribe Fiscali hujus M. C. &c. significamus qualiter in causa vertente in dicta M. C. inter Regium Fiscum cum N. N. inquisito, de tali delicto, fuit servat. servan. interpositum decretum per eandem M. C. assignando terminum d. N. dierum, &c. ad se defendendum, Reg. Fisco, & parti ad inquirendum, & proindè sunt repetendi testes examinati ad instantiam Regii Fiscii in partibus; Ideò tenore præsentium committimus vobis, ut supra confisi de vestra fide, integritate, & doctrina, ut receptis præsentibus ad omnem instantiam, & requisitionem Regii Fiscii, sive, &c. vos personaliter conferre debeatis in tali terra, &c. & ad alia loca necessaria, ubi testes prædicti reperientur, & illos repetere debeatis, unum post alium, remotim, & in secreto, ut moris est, in scriptis; prævia tamen citatione, per vos facienda, & si sunt alii testes examinandi,

ad impingandum delictum prædictum, illos examinare debeatis, parte citata ad videndum juramenta eorum, qua repetitione, & impingatione facta, alportetis ad nos, & dictam M. C. ut procedere possit ad ulteriora in causa prædicta; Et ad hoc, ut prædicta exequi possitis, vobis concedimus vices, & voces nostras, cum potestate mandandi, pœnas imponendi, & carcerandi; Mandamus insuper omnibus aliis Officialibus Regiis, & Baronibus, Magnificis Electis, & aliis, &c. ut circa prædicta vobis pareant, toveant, & obediant, & personaliter assistant, sicut à vobis fuerint requisiti, & provideant de tutis carceribus, & aliis servata forma Regiæ Pragmaticæ, & contrarium non faciant, nec permittant, sub pœna ducatorum mille, Fisco Regio, &c. Datum, &c.

Quale commissione firmata si hà da notificare all' inquisito, come s'è detto nella repetitione de testimoniis, acciò possa aver notizia della persona, che v'è à ripetere in partibus, ed assignarà tal volta la persona, che hà da vedere il giuramento, e poi si parte il Commissario à fare la repetitione, e farà la citazione, &c.

Forma della citazione a' testimoniis per ripetere.

CAROLUS DEI GRATIA REX, &c.

- 5 Ex provisione facta per me ordinarium Scribam Fiscalem M. C. & Commissarium ad infrascripta deputatum committitur Alguzeriis, & servientibus quarumvis Curiarum, & locorum, quatenus receptis præsentibus ad omnem instantiam Regii Fiscii, sive, &c. citentur subscripti testes ad pœnam untiarum auri 25. Fisco Regio, &c. quod prima die post, &c. personaliter coram nobis comparere debeant, & quilibet ipsorum debeat in domibus nostræ residentia, ad se ipsos, & unumquemque ipsorum repetendum, & examinandum super depositionibus factis, aut faciendis in causa inquisitionis formate contra N. N. de tali homicidio, &c. necnon citetur talis de tali nominatus per dictum Inquisitum, quatenus in eodem termino, & deindè cum continuatione dierum compareat coram nobis in dicto loco ad videndum juramenta dictorum testimonium repetendorum, ac examinandorum in causa prædicta, alias, &c. qu. &c. Datum, &c.

Annotazioni intorno la repetitione de' testimoniis.

- 6 Se non ci sarà persona nominata, non vi si poneno le dette parole, mà basta, che alla notificazione della commissione si sia detto: *Et notificando dictas litteras commissionales dicto N. fuit monitus, quod eligat personam in tali loco ad videndum juramenta testimonium examinandorum.* Opere se la repetitione si dovrà fare dentro la medesima Città, dove reside il Tribunale, si farà la citazione, e si firma dal Giudice della causa, nella quale si dice: *Citetur N. Inquisitus quatenus legitime compareat in tali loco, coram tali Commissario in termino prædicto cum continuatione ad videndum juramenta, ut supra,* cioè alla citazione ad testes all'ultimo dire: *Necnon citetur N. Inquisitus, &c.* perche lo Scrivano designato à ripetere non hà giurisdizione dentro Napoli di far egli la citazione, & intimarla al carcerato, &c.

Se nella repetitione si portarà più delle prove, che vi erano prima, all'ora si deve interponere decreto, *quod terminus datus currat, etiam super novis adductis;* anzi prima di far questo decreto è necessario tornare ad esaminare il reo, e poi fare detto decreto; E benchè alcuni sogliono fare: *quod terminus*

mus alias datus currat ab hodie, ciò è superfluo, perché il termino non corre all' Inquisito se non dal giorno della consignazione della copia de' reperti, come si deduce da quello dice l' Inquisito nella comparfa, nella quale dimanda la copia, dicendo: *Et protestatur, quod terminus ad se defendendum non currat, nisi à die consignationis copia*, onde fatta la repetizione se li consegna la copia, ed il termino correrà da quel giorno.

Forma di citazione ad presentandum, & representandum.

7 *Servientibus significatur qualiter, vertente lite, & causa in nostra Curia inter Curia coadiutorem inquiringentem, vel Regium Fiscum, &c. ex una, ad quarelam T. T. & N. N. inquisitum ex altera, de, & super homicidio patrato in personam A. filium predicti T. T. fuit ser. ser. predictus N. habilitatus sub fidejussoria cautione de se presentando tempore expeditionis causae, pro cujus observantia in fidejussorem dedit A. prout ex ipsa cautione, & decreto desuper lato, &c. quorum tenor talis est, & inserisse il decreto: la pleggeria: cum causa predicta jam sit in expeditionis limine, fuit pro parte dicti quarelantis, & Curiae coadiutoris instatum pro predicti N. quarelati representatione, &c. Ideo vobis, ut supra jam dictis dicimus, committimus, & mandamus quatenus receptis presentibus ad omnem instantiam, & requisitionem predictorum T. T. accusatoris, vel Curiae coadiutoris, live Regii Fisci, &c. peremptorie citetis predictos N. principalem, & A. fidejussorem ad poenam in dicta fidejussione contentam; quatenus ad primam Juris compareant, & quilibet ipsorum compareat coram nobis, & dicta nostra Curia ad se ipsum principalem presentandum juxta formam praemissa fidejussionis, & decreti desuper lati, ut ad causae expeditionem deveniri possit, vel ad dicendum causam quare non sit procedendum contra ipsos ad inquisitionem poenae obligationis, &c. ac exequendum, &c. qu. &c. quare, &c.*

Forma di detta pleggeria de representando ad omnem ordinem.

8 *Die, &c. & poenes acta Curiae, &c. personaliter constitutus T. qui sponte, &c. promisit pro causa Inquisitionis contra ipsum formatae, se ipsum ad omnem dictae Curiae ordinem, & requisitionem, &c. representare in carceribus, &c. in quibus ad praesens reperitur, & ad majorem cautelam Curiae praedictae dedit in ejus fidejussorem, & principalem observatorem N. qui promisit, & solemniter se obligavit dictam T. representare in carceribus praedictis ad omnem ipsius requisitionem, & in eodem statu, & termino in quibus dictus carceratus reperitur, &c. sciens ad praedicta non teneri, sed teneri volens, & fidejubs, & promittens proprio, privato, & principali nomine cum dicto T. omnia praedicta observare juxta ipsius promissionis formam, & omnia promisit rata habere sub poena dupli, &c. cum potestate capiendi, &c. constitutione praecarii, &c. renunciando expresse cum juramento fidejussor ipse, l. de primo, & principali conveniendo, l. sancimus autb. praesens, C. de fidejussorib. E. D. A. & omnibus aliis legibus in favorem fidejussorum facientibus, &c. & sic renunciaverunt, & juraverunt in forma, &c. & ad fidem, &c.*

Altra forma di pleggeria per expromissionem.

9 *Die, &c. & poenes acta Curiae, &c. & coram T. Capitaneo, personaliter constitutus N. &c. qui re-*

nunciando prius privilegio fori, ac sponte se committens huic nostrae Curiae, &c. sponte, &c. ex promisit, & ex promissionem cautionem praestitit pro A. ad praesens carcerato in carceribus Regiae Audientiae, & ab eadem Regia Audientia remisso una cum actis ad nostram Jurisdictionem ob ejus inquisitionem de homicidio commisso per ipsum A. in personam B. qui dictus A. ut supra inquisitus pro causa praedicta promisit, & se obligavit se personaliter presentare coram nobis, & dicta nostra Curia recto tramite infra dies tres, post exarcerationem a dictis carceribus praefatae Regiae Audientiae, & parere mandatis hujus Curiae, & cum Coadjutore ipsius juri stare super praesentis contra ipsum circa praefatam Inquisitionem sub poena unciarum auri, &c. idem nostrae Curiae applicanda, &c. expresse renunciando omni legum auxilio, ac expromittentium suffragio, sciens ad praedicta non teneri, sed sponte teneri volens, &c. proinde expromisit, ut supra in forma Juris magis valida, &c. sub poena praedicta, &c. renunciavit, &c. & juravit, &c.

Forma di pleggeria di presentare il principale coram Judice declarando.

10 *Die, &c. poenes acta Curiae, &c. constitutus personaliter N. qui sponte, &c. promisit, & solemniter se obligavit in forma Juris valida pro causa suae Inquisitionis contra ipsum formatae per Curiam de, &c. stare juri, parere mandatis, ac se presentare coram Judice declarando, sub poena unciarum auri, &c. applicanda, &c. & ad majorem cautelam dedit, & posuit in ejus fidejussorem B. presentem, sponte fidejubsentem, & qui sciens ad praedicta non teneri, nihilominus teneri voluit, proprio, privato, & principali nomine, & insolidum, & noluit posse excusari factum alienum promississe, & suum posse fecisse, sed ad praedicta insolidum teneri voluit, ut supra, & proinde renunciavit omnibus legibus, & auxiliis ad favorem fidejussorum distantibus, & facientibus, unde obligaverunt se insolidum, &c. bona eorum omnia, &c. potestate capiendi, &c. constitutione praecarii, &c. renunciaverunt in forma, &c.*

Forma di consignatione del carcerato per clamidem, &c.

11 *Per me infrascriptum T. Actuarium ordinarium hujus Curiae talis, &c. de ordine Magnifici Gubernatoris, &c. fuit consignatus N. qui reperiebatur carceratus in carceribus dictae Curiae, & positus extra carceres, & in sua libertate, D. presentem, &c. & dictum N. recipienti, &c. & promittenti, & obliganti se dictum N. representare in carceribus praedictis, in quibus reperiebatur, &c. infra tot dies, absque alia requisitione, & proinde dictus D. obligavit se, &c. bona, &c. sub poena unciarum auri, &c. renunciavit, & juravit in forma, &c.*

Forma di pleggeria de non offendendo.

12 *Die, &c. principaliter constituit N. N. N. qui sponte, non vi, &c. pro exequutione retroscripti decreti per hanc Curiam desuper lati, & poenes acta ejusdem causae, & Curiae promiserunt, & quilibet ipsorum promisit, & se obligavit non offendere, nec offendi facere, neque in bonis, neque in personis T. T. T. filios, fratres, & consanguineos respectively praedicti A. sub poena unciarum auri centum applicanda, &c. servata forma, & tenore ejusdem decreti, & ad majorem cautelam, & securitatem partium, & Curiae dederunt, & posuerunt insolidum, & quilibet ipsorum dedit, & posuit in eorum, & ejus fidejussores D. D. D. praesentes, &c. qui scientes ad pra-*

prædicta non teneri, tamen teneri voluerunt, & quilibet ipsorum teneri voluit, ita quod non possint, sive possit excusari alienum factum promississe, &c. Unde renunciando *l. de primo, & principali conveniendo, l. sancimus auth. presenti, c. de fidejussorib. E. D. A.*, & omnibus aliis legum auxiliis ad favorem fidejussorum facientibus, & sic fidejusserunt, & promiserunt proprio, privato, & principali nomine, & in solidum, quod prædicti N. N. N. principales non offendant, nec offendi faciant prædictos T. T. T. nec in bonis, nec in personis sub pœna prædicta, juxta formam dicti decreti, &c. & proinde, tam dicti principales, quam fidejussores ipsi sic promiserunt, & se obligaverunt in forma Juris magis valida, &c. sub pœna prædicta, &c. renunciaverunt, & se obligaverunt, &c. in forma, &c.

Forma di remissione di querela.

- 12 Die, &c. constitutus pœnes acta hujus causæ N. N. qui asserens diebus elapsis exposuisse quærelam criminalem in eadem nostra Curia, &c. contra, & adversus T. T. de homicidio commisso in personam A., &c. ejus fratris, nunc autem volens Christianè vivere sectare fidem, inquirere pacem, eamque sequi, & obedire Evangelio, ubi omnes a Domino corripimur, dicente, remittite, & remittatur vobis; considerans, etiam verba Dominicalis orationis, scilicet dimitte nobis, sicut, & nos dimittimus, &c. omni suasionem, & violentiam cessantibus, &c. sponte, &c. remisit, annullavit, cassavit, & irritavit, prout, nunc, & quoties opus fuerit, remittit, annullat, cassat, & irritat prædictam quærelam, seu accusationem quamcumque, & qualitercumque per ipsum expositam, & factam contra dictum T. in Curia prædicta, de prædicto homicidio, &c. nec non promissit, & se obligavit dicta quærela amplius non uti, nec uti facere, nec aliam exponere, neque exponi facere in quocumque alio Tribunali, vel Curia, Regio, vel Baronali, &c. sub obligatione omnium bonorum, &c. & sic renunciavit, & juravit in forma, &c.

Modo, e pratica, come si procede coll'Inquisito fuggitivo dopo provato il delitto, e formato il processo informativo. Tratt. VI. Cap. I.

S O M M A R I O.

- Giudice, come deve seguirare il processo coll'Inquisito fuggitivo, n. 1.*
Forma di citazione ad informandum, n. 2.
Forma di libello contra l'indebita citazione ad informandum, n. 3.
Forma della provista à detto libello, n. 4.
Forma delle contumacie, n. 5.
Forma della citazione ad deponendum uti principalis, n. 6., & 7.
Forma della relazione, n. 8.
Prattica intorno la relazione, e contumacie, n. 9. & 10.
Prattica intorno l'allegar l'assenza, n. 11.
Forma del decreto sopra l'assenza quando si concede la dilazione, n. 12.
Forma del decreto quando non si concede la dilazione, num. 13.
Prattica intorno le citazioni ad capitula, e forgiudica, num. 14.
Forma della citazione ad capitula, n. 15.
Forma della relazione à detta citazione, n. 16.
Forma dell'interlocutorio alla citazione ad capitula, dopo l'ultima contumacia, n. 17.
Forma della citazione ad capitula, coll'abbreviazione

- del termine di giorni 15. per la scoppettata, n. 18.*
Forma del decreto sopra l'abbreviazione della forgiudica per delegazione, n. 19.
Prattica sopra la citazione alla forgiudica, n. 20.
Disposizioni di Reg. Præm. intorno la forgiudica, n. 21.
Forma della citazione ad forjudicandum, n. 22.
Forma dell'ordine al governo per la nota de' parati, 23.
Forma del decreto, quod procedatur ad sententiam forjudicationis, n. 24.
Forma della sentenza à forgiudica, n. 25.
Prattica quando il forgiudicato sarà preso carcerato, n. 26. & 27.
Forma della citazione per edictum ad informandum, num. 28.
Forma della relazione in detta citazione per edictum, num. 29.
Forma del decreto interlocutorio dopo le contumacie alla citazione per edictum, n. 30.
Forma di ricevere la testa del forgiudicato, n. 31.
Forma dell'inventario delli beni dell'Inquisito, n. 32.
Fisco è tenuto di pagare tutti li debiti dell'Inquisito, al quale sono confiscati li beni, e d'alimentare li figli, e moglie, e dotare le figlie, n. 33.

1 **V**isto come si procede coll' Inquisito carcerato dopo pigliata l'informazione, e trovato il delitto, sino all'impedimento della causa, ed esecuzione della sentenza; resta di vedere, e dare la pratica, come si procede contra l'Inquisito fuggitivo; onde il Giudice farà il decreto, *quod citetur N. R. sus ad informandum*, ovvero *ad deponendum*, conforme si mara di giustizia dal processo informativo, e l'Attuario, o Scrivano farà la citazione, &c.

Forma della citazione ad informandum.

2 Ad omnem instantiam Curie Coadiutoris, &c. ovvero de mandato Curie, &c. sive, &c. peremptoriè citetur, moneatur, & requiratur N. qualiter prima die Juris personaliter compareat, comparere habeat, & debeat coram vobis, & nostra Curia, ad pœnam unciarum auri 25. eidem Curie, &c. vel Fisco, &c. ad informandum nos, & dictam nostram Curiam super nonnullis arduis causis mentem nostram, & dictæ nostræ Curie, vel Filci dignè movensibus, & signanter super informazione contra ipsum capta de homicidio, vel de furto, &c. alias, &c. quoniam, &c. citetur, & referatur in forma, &c.

Se il reo, o Inquisito vorrà opporre contra detta citazione, volendo provare la sua innocenza, farà la comparfa in questa forma, &c.

Forma del libello contra l'indebita citazione ad informandum.

3 In Reg. Audienza tali comparet T. dicens fuisse citatus per Curiam, &c. ad informandum ad asseritam quærelam D. præsentis offensi ex tali causa, &c. prout in dicta citazione, cui impugnativè tantum, & non aliter, &c. nulla habita ratione, quod ipse T. comparens, &c. propterea sentiens, se gravatum à dicta citazione, appellat, & equè principaliter, & incidenter de nullitate dicit, instando in dicta Regia Audienza mandari eidem Curie, quod acta transmittat, & superseat in procedendo, donec aliter, &c. & ita, &c. potestatur, &c. omni meliori modo, &c.

Provista.

CAROLUS DEI GRATIA REX.

4 *Magnificus Judex terra ejusque Actuarius, & tota Curia in solidum pro recognitione expositorum, copiam omnium Actorum in dicta causa factorum jussu salario mediante infra dies tot, seu quam citius trans-*

transmittant, ut ipsis visis de justitia providere valeamus: & interim comparere d. N. supplicante personaliter in ipsa Reg. Audientia, & prestita cautione de stando Juri, & de se presentando coram Judice declarando, ac de parendo mandatis hujus Regie Audientie, non procedant ad illius carcerationem, & supersedeant in causa in procedendo per dies . . . caveant de contrario sub pana untiarum auri . . . Fisco Regio, &c. presentes, &c. Datum, &c.

Contumacie.

5 *Die, &c. instante Curia Coadiutore, vel Regio Fisco, &c. fuit accusata prima contumacia contra dictum N. citatum, relatum, & non comparentem &c. Die, &c. Curia sedente pro Tribunali, & vocato in banco Juri. d. N. citato, relato, & non comparentem, nec aliquis pro eo, &c. propterea, instante Curia Coadiutore, vel R. Fisco fuit contumax reputatus, & condemnatus ad panam in mandato contentam, &c. Citazione ad deponendum, uti principalis.*

6 *Se la citazione criminale si fa per dentro la Città, non se ci pone il suggello, nè si fa il titolo, &c. ma solo si dice: De mandato M.C.V. ad instantiam Regii Fiscis, sive, &c. peremptorie mandetis N. N. de Neapoli ad panam untiarum auri 25. Fisco Regio, &c. quatenus prima die Juris hora solita causarum, &c. coram nobis in dicta M.C. comparent, & comparere habeat, & debeat ad deponendum uti principalis super nonnullis arduis causis mentem nostram, & Regii Fiscis digne moventibus, & signanter super informatione contra ipsum capta de tali, vel tali delicto, &c. in personam, &c. & aliis, ut in dicta informatione, &c. alias, &c. Datum &c. si firma dal Giudice, e Mastrod'atti, &c.*

Se si fa fuor Napoli si pone il titolo, Talis Spinellus Marchio Fuscaldi Civitatis Paulæ, ejusque Status, ac Terræ Guardia, Dominus Casalium Cusentia, & à Catholica Majestate ad Guerram Capitaneus Reg. Collat., & in hoc Regno Siciliae Magnus Magister Justitiarius, & Reg. M.C. Algeriensis, & servientibus ipsius M.C. vel aliis quarumvis Curiarum ad infrascripta insolidum requirendis significamus qualiter ad omnem instantiam Regii Fiscis sive, &c. e si seguita la citazione del modo detto di sopra, secondo ricercherà la qualità del fatto, &c.

Se l'Inquisito in virtù di detta citazione ad deponendum non compare, se l'accusano le contumacie del modo detto di sopra, e si dice sopra il processo, compellatur, ed in virtù di detta contumacia si porta al Giudice, il quale provvederà, che si citi ad informandum, del modo detto di sopra.

Forma della relazione.

8 *Tanto nella citazione ad informandum, quanto ad deponendum, si fa del modo seguente, v. 2. A di, &c. nel tal luogo, &c. il T. d. T. serviente della G. C. della Vicaria riferisce con il presente mandato ad informandum, ovvero ad deponendum, oggi predetto di, nell'istesso luogo aver citato a l'informandum N. N. nella causa di sua solita abitazione: atteso fatta la diligenza, non si è ritrovato di persona, presenti le genti di sua casa e precise li tali e tali fratelli, moglie, madre, &c. e per li testimoni li tali, di tali, &c. & ita, &c. lo T. T. affermò, ut supra manu propria. E se il serviente non sa scrivere, si fa per mano di Notaro, o Mastrod'atti, e dirà: Die &c. T. de T. serviente della tal Corte riferisce à me sottoscritto Notaro, o Mastrod'atti con la presente citazione ad informandum, o ad deponendum, nel tal luogo aver citato, &c. e seguitare, come di sopra, &c.*

9 *S'avverte intorno d. relazione, che la contumacia non si deve accusare nel giorno, che calca dopo la citazione, ma nel giorno, che calca dopo la relazione: come per esepio, se la citazione nell'assegnazione del termine avrà detto, prima die, cioè la citazione fù spedita alli 20. fù intimata alli 21. la relazione si fa alli 24. ora, la contumacia non si deve accusare sotto la giornata delli 22. quando la relazione non è fatta ancora, perchè sarebbe nullità.*

Delle Contumacie.

10 *Per sapere quando s'accusano le contumacie, e deve avvertire, che il perentorio corre di cinque giorni, e nel primo d'elli s'accusa la prima contumacia, dopo passano trè giorni netti, che si dice tri-duo expectato, e sono quattro, e nell'altro s'accusa l'ultima contumacia, e sono cinque, e questo è il perentorio, Foller. accusantur contumacia n. 1. fol. 54., e s'avverte, che se nella citazione dice nel termine dato all'inquisito, prima die, la prima contumacia s'accusa il giorno seguente, e dalla prima contumacia si numera il perentorio, come di sopra; se la citazione dice, secunda die, e la referenda s'accusa alli 3. e si dice quarta die, (secondo la distanza del luogo) la contumacia s'accusa alli cinque, e l'ultima s'accusa, coma di sopra: avvertendo, che se sarà dentro l'abitato detta ultima contumacia non deve passare un mese, e se fuori, due mesi; mà la prima contumacia s'accusa in quel giorno, che cade, ancorche fosse un mese, o due intimata la citazione, e non si dice pro Tribunali sedente, mà ex officio: il Mastrod'atti deve accusare detta prima contumacia, quando cade come di sopra, purchè non sia circondata dal giorno della relazione per detto mese, o due, respective, e l'ultima contumacia nel mandato ad informandum, s'accusa dal Mastrod'atti civile, e s'hà da chiamare nella Corte sedente pro Tribunali, e si dice: Die, &c. Neap. &c. M.C. pro Tribunali sedente, &c. e si fa il decreto di condanna, come di sopra, e dopo si dice: ponatur in libro inferni, senza firma alcuna.*

Dell'allegare l'assenza.

11 *Se à tempo si chiama detta contumacia, o prima s'allegasse l'assenza, il Mastrod'atti dice del modo di sopra, & non ponatur condemnatio in libro inferni, donec aliter per Dominum causa Commissarium fuerit provisum.*

Si porta la citazione, e la comparfa dell'assenza dal Mastrod'atti, o Scrivano della causa al Commissario, il quale può provvedere domi sopra detta assenza allegata: e se li concede la dilazione si fa il decreto sopra l'istessa citazione.

Forma del decreto sopra l'assenza quando si concede la dilazione.

12 *Die, &c. per subscriptum Magnificum Judicem M.C.V. & presentis causa Commissarium fuit provisum, quod firma contumacia contracta contra dictum N. gaudeat dilatione dierum . . . ad arbitrio del Giudice sudetto, & si comparuerit infra dictum tempus deleatur à libro inferni, dummodo non fuerit visus, captus, vel convictus, & ita, &c.*

Potria rispondere il carcerato quando fusse pigliato: lo veniva à presentarmi, & in tal calo si deve avvertire à provare nell'informazione verso dove andava.

Forma del decreto quando non si ammette, e non se gli concede detta dilazione.

13 *Die, &c. Per talem, &c. fuit provisum, quod absentia allegata non obstante, remaneat contumax, & ponatur*

ponatur in libro, &c. però essendo la citazione spedita passati quattro meli, e forli meno, il Giudice hà riguardo alla lunghezza del tempo, e suole concederla, non ostante, che sia convitto. atteso, *post delictum* frà detta distanza di tempo, averia possuto partire l' inquisito, ancorche le dette assenze, la maggior parte sono per impedire le contumacie.

Il contumace nella citazione *ad informandum* nelli casi, nelli quali non si può fare forgiudicato, è tenuto per ragione di detta contumacia di pagare carlini trentadue, *Caravit. rit. 211. & Viv. 273. n. 3.* ed altri citati da *Scyal. nella sua pratt. cap. 7. n. 14.* dove dice, che alla quantità della pena della contumacia si deve attendere la consuetudine del luogo, mentre si deve attendere lo stilo della Corte, *Afflic. dec. 79. n. 4. & 235. n. 5.* ed altri Autori ivi notati.

Della citazione ad Capitula, e della forgiudica.

14. La citazione *ad capitula* si chiama c. si, perche in essa si esprime il fatto, e si pone il Capitolo dell' inquisizione, acciò il citato, certiorato del fatto possa deliberare a comparire: e si vuol fare in quelli delitti, nelli quali cape la sentenza della forgiudica; e nel Regno, in quelli delitti, per li quali il delinquente si fa forgiudicato: si spedisce nell'istesso tempo, che si spedisce la citazione *ad Capitula*, con quella *ad informandum*, e con un decreto si fanno precedenti l'indizj, come affermano *Tappia nella consuet. panam eorum*, *Novato nella rubrica de Forjudicationis sententia n. 36.* *Campana resolut. 14.* *Scyal. de Forjudicat. cap. 4.*

Il decreto della citazione ordinaria si fa, *v. 3. Die, &c. N. citatur ad informandum, & capitula, anni circulo expectato, &c.* Quando si procede per delegazione, è pure nelli delitti d'archibuggiata, si dice, *mutatis, mutandis, v. 3. cum delegatione, abbreviazione, & pana servata forma Reg. Pragmatic. &c.* E se l'inquisito sarà citato per altro delitto, al decreto s'aggiungela clausula, *cum assuratione aliorum delictorum, quatenus opus sit.*

Questa citazione *ad capitula* si spedisce per delitto capitale, non à fine di forgiudicare il Reo, mà il buon governo, in sodisfazione della parte offesa, ed à terrore, e spavento degl'altri, acciò s'astenghino gli uomini di commettere delitti, e peccati, se non *virtutis amore*, almeno *formidine panæ*; e nel Regno proviene la forgiudica della costituzione *panam eorum*, e dal Capitolo, *sive quis sit forbannitus*; e benche in questi luoghi li abbia, che in quattro casi hà luogo la forgiudica, cioè nelli delitti, che meritano pena di morte, alcissione di membri, carcere perpetuo, e la deportazione; perche non in tutti detti casi il delinquente si può ammazzare, mà solo nel primo si permette, e così ita in uso, *Tappia nella dec. del S. C. 49. e sopra detta costituzione*, *Nov. rubr. de sent. forjudic. n. 35.* *Novar. dec. 18.* alli quali soggiunge il *Sig. de Rosa nella sua pratt. crimin. cap. 10. n. 3.* che la forgiudica, come rigorosa, e contra il costume antico, ed il *ius de Romani*, non si deve ricevere senza il temperamento della benignità: e però si devono ricercare molti requisiti.

Forma della citazione ad capitula.

De Mandato M. C. V.

15. *Servientibus ejusdem M. C. vel aliis quarumvis Curiarum infolidum, &c.* Dicimus qualiter receptis presentibus ad omnem instantiam, & requisitionem Regii Fiscii, sive, &c. peremptoriè citeris N. N. Overo, servientibus, &c. ad omnem instantiam Curiae Coadjutoris, seu partis, *(quando vi è)* sive &c.

peremptoriè citetur, moneatur, & requiratur ad penam unciarum auri 25. Fisco, vel Curiae, &c. N. de persona si reperiri contigerit, sin autem domi suæ solitæ habitationis ad penam in talibus à jure statutam, quatenus ad primam, personaliter coram nobis in d. M. C. comparere habeat, & debeat hora solita causarum ad recipiendum copiam capitulorum, overo recepturus copiam capitulorum specialis inquisitionis contra ipsum formatæ, & melius formandæ ex mero officio d. M. C. instante Regio Fisco, vel Curiae Coadjutore, vel parte, &c. de eo, in eo, & super eo, v. 3. *Qui si forma, ed inserisce una serie del fatto, del delitto, com'è passato, e si pone il sostanziale, ch'è la causa del delitto, il tempo, la qualità dell'armi, il modo, &c. del modo, che segue, mutatis mutandis.* Quod dum esset amicitia, & familiaritas inter dictum N. & T. & sepius comedebant simul in eorum domibus, qua de causa dictus N. suspicione affectus, quod d. T. carnaliter cognosceret ejus uxorem, ideoque deliberavit ipsum T. interficere &c. e si v'è descritto, come passò il caso, &c. e poi seguita: Incidendo propterea ad penam in talibus à jure, sacrisque Regni constitutionibus, Capitulis, & Pragmaticis contentam, & super d. Capitulis, & uno quoque ipsorum formiter reponitur, terminum ad se defendendum recepturus, litem contestaturus, dicturus, & facturus omne totum, & quicquid rationabiliter ei injunctum fuerit, & mandatum per ipsam M. C. alias, &c. qu. &c. Datum, &c.

Relazione.

16. *Si fa la relazione in forma nel modo d. di sopra, e poi si dirà: nell'istesso dì, e luogo con la medesima citazione ad capitula aver intimato al d. N. come la Vicaria, o la Regia Audienza procederà à farlo forgiudicato: elasso l'anno, (overo li 15. giorni, overo altro tempo, secondo la qualità del delitto in conformità delle Regie Pragmatiche, come diremo appresso, pure se vi sarà delegazione) dal dì dell'ultima contumacia della presente citazione del modo, e forma, che in essa si contiene, presenti le genti di sua casa, e li tali, e li tali per testimoni.*

Forma dell'interlocutorio alla citazione ad Capitula, dopo l'ultima contumacia.

17. Et vocato d. N. in Banco juris Curia pro Tribunali sedente, qui non comparuit, nec aliquis pro eo; Ideò fuit contumax reputatus, bannitus, & condemnatus ad tertiam partem bonorum mobilium, cum annotatione stabilium, & quod capiatur de persona, & ita, &c. senza firma alcuna, quale forma si usa nelle Regie Audienze, però nella Vicaria si usa di quest'altra forma v. 3. Et quia retrospectus N. citatus, relatus, & in Banco Juris vocatus pro retrospectiva causa in citazione ad capitula contenta, non comparuit in termino ei dato, nec aliquis pro eo, qui ipsius absentia causam proponeret, vel aliis legitimis excusationibus excusaret; Idcirco, comparente in judicio Regii Fiscii Procuratore, & maxima cum instantia ultimam contumaciam contra prædictum N. citatum, relatum, & non comparentem inculante, constituto prius nobis de prædictis citazione, relatione, & contumacia, triduoque post dictum terminum, de æquitate potius, quàm de jure expectato, & elapso; ipsum ob hujusmodi contumaciam banno supponimus, ad tertiam partem bonorum ejus omnium mobilium Fiscii comodo applicandam condemnamus, & decernimus; & reliqua ejus bona mobilia, & stabilia esse scribenda, & annotanda usque ad anni circulum, ad opus, & in-

Ran-

Instantiam d. Regii Fiscii, & ità, hoc suum, &c.
Forma della citazione, ad capitula, coll'abbreviazioni del termine di giorni 15. per la scoppettata.

18 De mandato M. C. V. tenore presentium dicimus, committimus, & mandamus Aguzeriis ejusdem M. C. vel aliis, quorumvis Curiarum insolitum, ut receptis presentibus ad instantiam Regii Fiscii, sive, &c. peremptoriè citetis N. N. &c. ad poenam à jure statutam, quatenus prima die, hora solita causarum personaliter coram nobis comparere habeat in d. M. C. ad recipiendum copiam Capitulorum specialis Inquisitionis contra ipsam formatam, & melius formandam per ipsam M. C. ex officio Regii Fiscii de eo, & super eo, v3. e si s'è assertiva del fatto anco in lingua latina, come s'è detto di sopra, poi si conchiude, ut in actis, non animadvertens, quam gravè scelus sit homicidium sic appensate committere, incidendo propterea in poenam à jure statutam, & quod possit forjudicari infra dies quindecim à die ultimæ contumaciæ contractæ contra ipsum, servata forma Regiæ Pragmaticæ sub die ultimo mensis Martii 1612. per Comitum de Lemos sub titulo de actu Scoppitæ, & confirmatæ, & ampliatæ, per aliam Regiam Pragmaticam per eundem Dominum Proregem sub die 14. Aprilis 1614. eodem titulo contra delinquentes cum Scoppitæ. Et super dictis capitulis, & unoquoque ipsorum formiter responsurus, terminum ad se defendendum recepturus, acturus, & facturus omne totum, & quicquid fuerit per ipsam M. C. rationaliter injunctum, & mandatum, notificando in eodem termino d. N. quod M. C. ipsa intendit ipsum forjudicare, elapso dicto termino dierum quindecim à die ultimæ contumaciæ in executione, & servata forma d' actuum Pragmaticarum, anni circulo non expectato, neque juris ordine servato, &c. aliàs, &c. citetur, & referatur in forma, &c. Datum, &c.

Le contumacie s'accusano nel modo detto di sopra nella citazione ad informandum, e nell'interlocutorio solamente s'hà d'avvertire, che dove dice elapso anno, dire elapso termino dierum quindecim, anni circulo non expectato, juxta formam Regum Constitutionum, & ità, &c.

Quando si procede per delegazione.

Avvertendosi, che molte volte venerà ordinato alla Vicaria, ò ad altro delegato da S. E. e Regio Collateral Consiglio, ovvero per scrittorio, dandosi potestà d'abbreviare il termine della forgiudica, dicendo, s'abbreviarete conforme vi piacerà, all'hora è necessario, che ci proceda decreto di questo modo v3. In causa N. N. inquisiti de homicidio, ut in actis super abbreviazione termini forjudicationis, &c. Die, &c. Per M. C. V. Delegatam, ovvero, per talem Judicem Delegatum fuit provisum, quod abbrevietur terminus forjudicationis contra N. in dies tot à die ultima contumaciæ citationis ad Capitula vigore potestatis nobis attributa per S. E. ejusque Regium Consilium, & ità, &c. E dopo fare la citazione ad Capitula, ed inferire la Delegazione, che S. E. l'hà concessa, ed inferita, si dirà: Vigore cuius potestatis fuit per nos interpositum subscriptum decretum, v3. ed inferite il decreto con la firma di chi lo fa, e poi seguitare la citazione, come di sopra, altrimenti non facendosi detto decreto sarebbe nulla la forgiudica per non aver fatto la dichiarazione nella forma contenuta in detta delegazione, &c.

20 Contratta detta ultima contumacia, ed elasso il

termine si spedirà la citazione ad forjudicandum, la quale in soltanza non è altro, che una monizione ad dicendum, quicquid voluerit adversus sententiam forjudicationis, si citano li parenti, acciò possano essi ancora opponere alla forgiudica, nella forma, come si procede con un'inquilito carcerato, al quale si fa detta monizione ad dicendum, quando si hà da condannare à morte, mentre tanto vale la forgiudica, quanto vale la sentenza di morte, &c. E primo di ponere la forma della citazione ad forjudicandum si deve avvertire, che la disposizione della Costituzione, e Capitolo del Regno detti sopra, & Pram. 34. de Officio Magistri Substitarii, nella margine, fatta nell'anno 1557. di D. Francesco Paccchio, che si debbia aspettare l'anno per la forgiudica, non solo varia, e si limita nel delitto con armi di fuoco, abbreviato, come di sopra, in conformità della Regia Prmatica à giorni 15. mà anco per altre Regie Prmatiche, che vi sono l'infra-critte altre abbreviazioni, cioè:

Disposizioni delle Regie Prmatiche intorno la forgiudica.

Li Banchieri falliti si fanno forgiudicati coll'abbreviazione del termine di giorni 6. Per la Pram. de Nummulariis di Carlo V. fatta nell'anno 1536. confirmata per la Pram. 4. di detto tit. quale termine si restringe à giorni quattro, tanto contro li detti Banchieri, quanto contro Mercanti, e Negozianti, che fraudolentemente falliscono in danno delle persone, che con essi hanno negoziato, per la Pram. 6. de cessione bonorum del Cardinal d' Aragona de' 30. Marzo 1666.

Quelli, che baciano donne per forza si fanno forgiudicati frà trè mesi, Pram. 1. de Osculantibus Mulieros de D. Perasanto sotto li 9. Marzo 1563.

Quelli, che offendono, ò fanno offendere uno per un'altro, cioè il padre per il figlio, il figlio per il padre, il fratello per il fratello, ò il parente per lo parente, in qualsivoglia grado, che fosse per causa dell'offesa, che avesse ricevuto dal figlio, padre, fratello, ò parente suo principale inimico; oltre le pene, che incorreranno, &c. si tengono per infami, e traditori, ed essendo tale il delitto, che si possa procedere à forgiudicazione, si procede coll'abbreviazione del termine di giorni trenta, dopo l'ultima contumacia, Pram. 1. de Offendentibus innocium del Duca d'Alba de' 26. Giugno 1624.

Quelli, che provocano, e sfidano al duello, come anco gli Assistenti, Nunzii, e Mediatori, citati in casa, e fatti contumaci, non comparendo personalmente sono, ipso jure forgiudicati, e si devono pubblicare per tali, Pram. 1. de duello di D. Pietro di Toledo delli 2. di Gennaio 1540. ed incorrono nelle pene stabilite per le Prmatiche due del Conte di Montorè de' 3. Decembre 1631. terza del Conte di Pignoranda de' 9. Maggio 1662. & quarta di d. Conte de Pignoranda de' 18. Decembre detto.

Quelli, che saranno veduti armati con armi di fuoco in committiva di Banditi forgiudicati, seu scorritori di campagna al numero di quattro, incorrono ipso facto alla pena di morte naturale, e se gli può abbreviare la forgiudica frà quattro giorni, e ritrovandosi in comitiva con d. banditi, seu scorritori di campagna al numero sudetto si possano uccidere impuniti, ancorche non fosse dichiarato forgiudicato per sentenza, Pram. 22. §. 6. de Exulibus dell'Almirante de' 19. Maggio 1644.

Quelli, che sequestrano persone sotto nome di

E e e ricat-

ricatto si devono subito riputare per forgiudicati, e per tali s'intendono dichiarati, *Pram. 8. di d. tit. de Exulibus de cadena de' 21. Gennaio 1586.* e se saranno citati, si possano fare forgiudicati dopo quattro giorni, come di sopra, *Pram. 10. §. 2. di d. tit. del Conte de Olivares de' 19. Marzo 1596.* Il che comprende anco quelli, che ammazzano animali, ovvero ardonno seminati, per causa d' estorquere denari, *Pram. 12. di d. tit. di d. Conte Olivares de' 30. Giugno 1597.* ed anco li mezzani, ed Internuncii, *Pram. 13. di d. tit. del Duca d'Alba de' 8. Luglio 1627. & Pram. 14. del Duca d'Alcalá de' 27. Ottobre 1629.*

Forma della citazione ad forjudicandum.

Il tit. &c.

- 22 *Alguzeris, & servientibus hujus Regiæ Audientia talis, siwè aliis quarumvis Curiarum, & locorum insolidum significamus, qualiter, capta, informatione per nos, & hanc Regiam Audientiam ex mero officio Regii Fisci contra N. N. de homicidio commisso cum Ictù Scoppiæ in personam D. prout ex actis, &c. prò causa d. N. N. fuit citatus ad informandum, & ad capitula ab hac Regia Audientia, cum abbreviatione termini dierum quindecim, servata forma Regiæ Pragmaticæ de Ictù Scoppiæ, super quibus citationibus fuit contumax reputatus, & condemnatus in illa ad informandum ad poenam in citatione contentam, & provisum, quod capiatur de persona; in illa verò ad Capitula ad tertiam partem bonorum mobilium cum annotatione stabilium, necnon ad poenam ducat mille contentam in Regia Pragmatica edita per Illu. Ducem Medinæ de las Torres, olim hujus Regni Pro Regem sub die 1. Septembris 1628. & provisum, quod procedatur ad ulteriora, & expectato d. N. non solum per dies quindecim contentos in dicta Regia Pragmatica, & citationibus, sed plus, &c. & non aliter comparere curavit ad d. contumacias purgandum, persistendo in eis, in grave damnum, præjudicium, & interesse Regii Fisci, qui maxima cum instantia nobis instetit prò presentium expeditione, nos enim, &c. Ideò vobis, ut supra jam dictis insolidum dicimus, committimus, & mandamus, quatenus receptis præsentibus ad omnem instantiam, & requisitionem dicti Regii Fisci, seu, &c. peremptoriè citando mandetis d. N. personaliter si de persona reperiri contingerit, sin autem domi ejus habitationis ad poenam in talibus à jure statutam, quatenus tertia die post, &c. personaliter coram nobis in d. Regia Audientia compareat, non obstante quacumque contumacia, sententia, & inquisitione contra eum existentibus, tam in hac Regia Audientia, quam in quacumque alio Tribunale, de quibus eum afficimus sub verbo, & fide Regis, atque nostris, &c. comparere habeat, & debeat ad dictas contumacias purgandum, & ad dicendum causam quarè contra eum procedi non debet ad sententiã forjudicationis, ejusque lectarum, & promulgationem vigore supradictæ Regiæ Pragmaticæ de Ictù Scoppiæ; Necnon citetis ejus agnatos, cognatos, affines, amicos, & vicinos, quatenus, si eorum putaverint interesse in eodem termino compareant, & quisque ipsorum compareat coram nobis in dicta Regia Audientia ad dicendum causam quarè contra dictum N. procedi non debeat dictam sententiã forjudicationis, ejusque lectarum, & promulgationem in executionem præfatæ Regiæ Pragmaticæ, aliàs, &c. citentur, & referatur in forma, &c. Datum, &c.*

Dopo si fa la citazione à parte à quelli del Convencio, acciò diano la nota de' parenti, consanguinei, amici, e vicini dell' inquisito, del tenor seguente, v3.
Forma dell'ordine al governo per la nota de' parenti, &c.

Il tit. &c.

- 23 Magnifici Sindici, Eletti, Mastronariati, Cancellieri, ed ogn' altro à chi spetta, & fidem della terra tale; Vi significamo, come abbiamo bisogno per servizio del Regio Fisco, & per la fede vera, e reale, con giuramento firmar, & voi, col solito suggello dell' Università, ed autentica per mano di publico Notaio, coll' annotazioni di tutti li parenti consanguinei, & affini, amici, vicini di d. N. N. inquisito in questo Tribunale per l' omicidio da lui commesso in persona di T. come dagli atti: affiuchè dovendosi da detto Tribunale procedere contro di d. N. per causa di d. delitto alla sentenza della forgiudica, si possano detti parenti, amici, e vicini citare dal presente Nunzio di detta Regia Audientia, come stà ordinato, ed espresso in detta citazione ad forjudicandum, &c. Quale citazione nel modo, & forma, ut supra, vi ordinamo, e comandamo, che abbiate subito à fare, e consignare à detto Nunzio, acciò colla debita relazione ritorni da Noi, tanto da ciascuno s' esegua per quanto s' hà cara la grazia Regia, e pena d'onze 25. per ciascuno, Fisco, &c. aliàs, &c. qu. &c. Datum, &c. ed in dorso di detta citazione del governo si notano li parenti, ed amici, e vicini sudetti, ed in piedi si fa la relazione, &c.

Forma del decreto, quod procedatur ad sententiã forjudicationis,

- 24 *Et per Curiam, &c. Vis citationibus, & contumaciis accusatis contra N. N. citatos, relatos, & non comparentes visa perseverantia ipsorum in contumacia per annum, vel per dies tot, &c. visque annotatione bonorum, &c. Vis instantiis factis nobis, & nostra Curia: visque citationibus expeditis contra dictos contumacem, & jusque affines, agnatos, cognatos, amicos, & vicinos ad allegandum causam justam impedimentorum, prout tunc erant, & ipsarum Nuntii relationibus visque contumaciis incusatis, expectato ultimo peremptorio, & quia nemo comparuit, fuit per eandem Curiam provisum, & decretum, fore, & esse procedendum, prout procedi mandatur contra prædictum N. ad sententiã forjudicationis servata forma juris, &c. & ita per hoc sumus, &c. Foller. verb. forjudicentur n. 6. & Scyal. cap. 11. n. 11. & 12.*

Le contumacie vanno, conforme si è detto di sopra, alla citazione ad informandum, & ad Capitula, e dopo si chiama la causa in Rota, e se non compare nessuno, si dice forjudicetur, e se compare, e si dimandano l'atti ordinatorii, si dice detur copia, e si monisce prò prima die, e poi si dice oppositis non obstantibus forjudicetur, quando non militano l'opposizioni, e nullità proposte.

Forma della sentenza della forgiudica.

- 25 *Nos, &c. E si pone tutto il titolo del Preside, e del Commissario della causa, e dell' Avvocato Fiscale; Visto processo fabricato per nos, & hanc Regiam Audientiam contra N. N. terræ t. de homicidio cum Ictù Scoppiæ commisso in personam D. & aliis, ut ex informatione, &c. Vis citationibus ad informandum, & ad Capitula de super expeditis, illisque notificatis d. Inquisito sub die, &c. & contumaciis in eis incusatis sub die, &c. fuit contumax reputatus, & in illa informandum condemnatus ad*

pc-

penam in citatione contentam, & provisum, quod de persona capiatur: In illa verò, ad Capitula ad tertiam partem bonorum mobilium, cum annotatione stabilium, & dictum, quod ad ulteriora procedatur; Vifaque citatione ad forjudicandum expedita sub die, &c. illaque notificata sub die, &c. tam dicto inquisito principali, quam omnibus agnatis, cognatis, affinibus, amicis, & vicinis, & contumaciis in ea inculatis sub die, &c. tam contra predictum principalem inquisitum, quam dictos ejus agnatos predictos, cognatos, affines, amicos, & vicinos; & quia tempore vocationis nemo comparuit, ut justam causam absentiae allegasset propterea, instante Regio Fisco, fuit interpolitum decretum tenoris sequentis, v. 3. In causa Regii Fisci cum N. terræ t. contumace ad forjudicandum in hac Regia Audientia de homicidio cum Ictù scoppietæ in personam D. ut ex informatione, &c. petentis procedi contra eum ad sententiam forjudicationis, ejusque promulgationem, & lecturam, fuit provisum, ut infra, &c. per Regiam Audientiam in Consilio coram Illustrissimo Domino Præsidente, facta relatione per Dominum Regium Auditorem T. cause Commissarium auditis Regio Fisco, & partibus fuit provisum, & decretum, quod contra predictum N. procedatur, prout præfenti decreto procedi mandatur ad sententiam forjudicationis, ejusque lecturam, & promulgationem, &c. hoc suum, &c. e firmamento si sudetti: Visisque denique videndis, & consideratis omnibus de jure considerandis, Christi, Beataque Virginis Mariæ nominibus piè invocatis, de quorum vultu recta prodeunt judicia, & oculi judicantium veritatem respiciunt, considerantes predictum N. Inquisitum, ut supra, & contumacem ad forjudicandum, extra omne judicii aditum esse constitutum, eique limina judicii præcludi debere, ea propter. In Dei nomine Amen, &c. Per hanc nostram diffinitivam forjudicationis sententiam dicimus, decernimus, & diffinitivè forjudicando sententiamus predictum N. N. terræ talis taliter inquisitum, & contumacem forjudicandum esse, & forjudicari debere, prout præfenti nostra diffinitiva forjudicationis sententia ipsum forjudicamus, & præ forjudicato haberi volumus, & mandamus, ità quod à nunc in antea nulla appellationis, neque supplicationis, remedia superesse dignoscantur, hostis publicus reputetur, prout reputatur, & ab omnibus offendi, & occidi possit impunè, ejusque offensores, & occifores nulla pœna puniantur, sed præmia à Regia Curia consequantur, & bona ejus omnia Regio Fisco applicamus, servata forma Regni Constitutionis taliter in his scriptis decernentes per hanc nostram, &c. firmamento l'Officiali, &c.

Leeta, lata, recitata, & promulgata fuit supradicta sententia forjudicationis coram Dominis præ Tribunali sedentibus contra dictum N. per me infrascriptum A. Quarium sub die, &c. præsentibus præ testibus T. T. T. & aliis, & ad fidem, &c. T. A. T.

Prattica, quando il forgiudicato sarà preso carcerato.

26 Quando il forgiudicato è carcerato si hà da esaminare, non sopra la sua inquisizione, mà si dirà così, &c. Die, &c. In carceribus M. C. V. &c. Avendosi fatto chiamare dentro le dette carceri, chi si chiama N. N. del tal luogo, e comparso un uomo, che dimostra tal'età, barba, e vestito di tal modo, quale posto in ona Camera di d. Palazzo, extra carceres, & delato eidem juramento fuit interrogatus, come si

chiama, hà risposto mi chiamo N. N. della tal Terra. Interrogatus, se ave Padre, e Madre, fratelli, sorelle, & sic de singulis, si dimandarà delli parenti, che stanno alla relazione della citazione ad forjudicandum; accid il Giudice si chiarisca, che sia il vero forgiudicato, perche accettando tutti li parenti scritti in d. relazione, ò parte di quelli più prossimi, il Giudice si accerta essere quello il forgiudicato; e dire ancora, come si trova carcerato, e quanto tempo hà, essendo di necessità; poiche al forgiudicato stà serrata la strada di defensione, e solo alle nullità della sentenza è permesso dalle leggi, quando però si proponeranno, e finirà la sua esame col dimandarli se conosce li tali, e tali suoi amici, e vicini, che saranno nominati nella citazione predetta, ad forjudicandum, se in sua patria vi sono altri, che si dimandano dell' istessi nomi, e dove abita con sua casa, per vedersi se sono l'istessi vicini; mà perche può occorrere, che vadi à casa in affitto, per vedere se hà fatto mutazione di casa, se li deve dimandare in tempo della relazione della forgiudica, quando furo citati detti vicini, ch'erano li confinanti à detta sua abitazione in detto tempo, e finita detta esame dal Mastrodatti, ò Scrivano della causa, si fa la monizione præ prima die ad dicendum causam quare non debet exequi sententia forjudicationis, e si fa la causa, dicendosi, quod exequatur sententia forjudicationis contra dictum N. lata sub die tali; e conforme la qualità della persona si dice nel decreto, cioè se hà da essere appiccato, ò troncata la testa, &c.

Nelle Reg. Audienze detta esame del forgiudicato si fa in questo modo.

27 Die, &c. Quidam homo alta, seu bassa statura, con barba, e mostaccio, capillera negra, ò castagnaccia, &c. e designarlo, demonstrans habere etatem annorum tot, cum juramento fuit interrogatus, come si dimanda, di che patria, &c. e seguitare l'altri interrogatorj, ed il più detto di sopra, poiche quest'atto non è per altro, che per liquidare la persona del forgiudicato, senza toccare il fatto principale, ò delitto.

Della Citazione per editto, ad informandum.

28 Occorrendo, che l' Inquisito non abbia casa, nè si sappia il luogo di dove è, ò pure se sarà di fuor Regno si citerà, per editum nella forma, che segue.

De mandato, &c. Alguzeris, & servientibus M. C. V. &c. vel Regiæ Audientia, &c. vel aliis, ad quos spectat significamus qualiter formata Inquisitione contra N. N. de homicidio in personam D. &c. prout ex processu, &c. & quia dictus N. Inquisitus non habet certam habitationem, overo, & quia ignoratur certum domicilium dicti Inquisiti, idè committitur Tubicæ ejusdem M. C., quod ad instantiam Regii Fisci, sive, &c. peremptoriè citet per loca solita Palatii dictæ M. C. alta, & intelligibili voce more præconis N. N. eidemque sub pœna untiarum auri 50. Fisco, &c. quatenus infra dies triginta, videlicet decem præ primo, decem præ secundo, & decem præ ultimo peremptorio termino in d. M. C. compareat personaliter coram nobis hora solita causarum ad ipsam informandum super predictis, & aliis de quibus fuerit interrogatus aliàs, &c. qu. &c. & ad hoc, ut notitiam habeat de præfenti citatione, & in futurum ignorantia causam allegare non possit, affigatur copia præfentis cautionis in valuis M. C. ut solet, &c. citetur, & referatur, &c. Datum, &c.

Forma della relazione in detta citazione.

29 Die, &c. Talis de Tali Tubicæ M. C. V. retulit mihi, &c. hodie prædictæ die ad sonum tubicæ juxta solitum, alta, & intelligibili voce, ut moris est, citasse N. N. talis terræ ad informandum præd. tali delicto per loca solita Palatii M. C. V. (dicendo) *Si cita N. N. per ordine della Vicaria per il tal delitto, & deindè mandatum prædictum in valuis ipsius M. C. affixisse, ubi per dies novem, vel triginta, secondo sarà il termine assignato nella citazione stetit, semper sic affixum, & demum per me infra scriptum Talem fuit defixum ad finem asportandi in Banca supradicta, &c. præsentibus T. T. T. &c. ad fidem, &c.*

Le contumacie si accusano come di sopra, ed occorrendo citarlo, etiam ad Capitula per edictum si può fare separata come di sopra, ed anco unita con l'istessa, ad informandum.

Forma del decreto interlocutorio, dopo dette contumacie.

30 Et quia Intimatus N. N. per edictum, & proclama, citatus, relatus, & in Banca vocatus pro causa prædicta minimè comparuit in termino ei dato, nec aliquis pro eo, qui ipsius absentia causam proponeret, vel ipsum aliis legitimis excusationibus excusaret; comparente in judicio Magnifico Procuratore Fiscali, & contra ipsum proclamatum, & per edictum citatum relatum, & in banca vocatum, & non comparentem, ultimam contumaciam incusante, constituto nobis prius de citatione, relatione, & contumacia prædictis; ipsoque alio triduo post dictum terminum, de equitate potius, quam de Jure, expectato, & elapso, ob ejus contumacias banno supponimus ad tertiam partem bonorum mobilium condemnamus, fisci commodo applicandum decernentes, nihilominus cætera ejus bona, tam mobilia, quam stabilia esse annotanda, & describenda ad opus, & instantiam dicti Regii Fiscali, usque ad anni circulum, &c. hoc suum, &c.

La citazione *ad forjudicandum*, non suole camminare, perche non si può legitimamente procedere alla forjudica, però quando la Vicaria la volesse fare, si farà della forma dell'altre, e citare li parenti per edictum.

Reputato contumace l'Inquisito si spediscono li *capitula* ad istanza del Fisco, come s'è detto di sopra.

Forma di ricevere la testa del Forjudicato.

Presentata la testa di qualche forjudicato ammazzato nella G. C. ò altro Tribunale si fa la verificazione per due testimonj, dicendo, che conoscono benissimo essere la testa del tale, &c. e s'interpone il decreto, *videlicet*.

Et per Regiam Audientiam fuit receptum supradictum caput N. N. forjudicati, & fuit dictum, quod ponatur in publico, & ita per hoc suum, &c.

Forma dell'inventario delli beni dell'Inquisito.

Qual' atq. si fa dopo il decreto della condennazione delle contumacie, &c.

Inventarium bonorum omnium mobilium repletorum in domo N. N. confectum per A. &c. Capitaneum hodie, &c. pro Jure tertiaria, seu tertia partis applicandæ in beneficium Regii Fiscali, vel Curia coadjutoris pro contumacia in mandato ad recipiendam copiam capitulorum informationis per eandem Curiam captæ contra dictum N. N. super homicidio commisso in personam, &c. mediante decreto desuper lato, prout ex actis, &c.

Die, &c. accessit Magnifico T. d. T. ad præsentem Capitaneum Terræ, &c. una mecum A. Quario, Bajulo, & infra scriptis testibus, &c. ad domum N. N. sitam intus dictam terram, in loco ubi dicitur, &c. juxta bona, &c. quæ erat clausa, & cum sæpius pulsato ostio nemo responderet, &c. mandavit dictus Magnificus Capitaneus per clavarium eandem domum aperiri, prout, &c. aperta fuit, *overo non potendosi avere il chiavottiero*, nec aperiri alio modo possit, mandavit fores dictæ domus, ex quo alio modo aperiri non poterant, per vim, prout calcibus birruariorum in eas pluries factis aperta fuerunt, & in dictam domum prædictus Capitaneus una mecum A. Quario, bajulo, birruariis, &c. T. T. T. &c. concomitantibus ingressus capiti per omnes habitationes ipsius ambulare, & perquirere, & tandem in quadam capsa talis qualitatis, quoque per vim aperta fuit, cum clausa esset, nec alio modo aperiri possit, fuerunt reperta talia, & talia bona, &c. quæ omnia bona vidi, & de mandato, ut supra annotavi, &c. & fuerunt consignata, & depositata pones A. & B. &c. præsentibus, &c. & pones seiplos recipientes, tenerique volentes, prout promiserunt, & se obligaverunt dicta bona exhibere, restituere, & consignare ejusdem bonitatis, & qualitatis, &c. ad omnem ordinem, & simplicem requisitionem dictæ Curia, & illa nemini dare, &c. sub pœna unciarum auri 25. Fisco, &c. ac etiam teneri de proprio, &c. renunciantes, &c. & sic juraverunt in forma, &c.

33 E si nota, che confiscandosi tutti li beni dell'Inquisito è tenuto il Fisco à pagare tutti li debiti del detto, e di più è tenuto di alimentare li suoi figli, e moglie, e dotare le figlie, *Consigliero Preta sopra il vito 249. n. 18. Facchin. lib. 6. controvers. cap. 21. Guazzin. de confiscat. bonor. concl. 20. à n. 13. Mur. dec. 49. n. 41. ed altri, &c.*

I L F I N E.

E qui si termina, e dà fine à questa Opera à lode, e gloria dell'Onnipotente Signore, della Beatissima Vergine del Carmine, S. Giuseppe, S. Teresa, e tutti i Santi Avvocati, e frà tanto prieghi Dio per me, &c.

Copioso della materia Criminale.



- A**ccordi di Carcerati per le galere non si possano fare senza espresso ordine di S. E. n. 15. fol. 102.
- Accusa deve contenere sette requisiti sostanziali, n. 1. fol. 2.
- Accusa, o querela fa cessare l'inquisizione regolarmente, n. 8. fol. 12.
- Adultera si può separare dal marito non in quanto al vincolo maritale, ma in quanto al letto, ed abitazione, n. 7. fol. 67.
- Adultera si priva della dote, e donazione propter nuptias in beneficio del marito, ed anche de' parafrenali, n. 11. fol. eod.
- Adultera notoria può essere discacciata dal marito senza decreto del Vescovo, purché non sia scandalo, n. 9. fol. eod.
- Adulterio quando si dice notorio, n. 3. fol. 65.
- Adulterio da chi si può querelare, n. 4. fol. eod.
- Adultero, ed adultera da chi possono essere ammazzati impunè, e come ciò s'intende de Jure Canonico, n. 6. fol. 66.
- Aggiutante, Consulente, e Persuadente nell'omicidio, come si punisce, n. 40. fol. 22.
- Aggiutanti, fautori, aderenti, e sequaci nel ratto si puniscono colle pene del principale, n. 16. fol. 64.
- Alguerij, o Nunzii devono essere eletti di certo numero coll' intervento dell' Avvocati fiscali, e che sappiano leggere, n. 56. fol. 106.
- Annotazioni sopra il delitto in genere, ed altro nell' asportazione dell' armi, n. 47. fol. 31.
- Annotazioni intorno la repetizione de' testimonij, n. 6. fol. 148.
- Antefato, o donativi sono riformati dalla Prammatica, ed à che ragione, n. 9. fol. 111.
- Archibuggiata quando non colpisce, come si verifica, n. 25. fol. 18.
- Arrendatori, o Affittatori di gabelle possano tenere persone armati per detto servizio, e con quali armi, n. 7. fol. 24.
- Armazione per la campagna, come si verifica, n. 19. fol. 53.
- Artisti, o lavoratori, che commettono falsità nelle loro Arti in quali pene incorrono, n. 29. e 30. fol. 117.
- Affassinio tentato, come si verifica, n. 24. fol. 17.
- Affessori non induchino li rei alla renuncia delle difese, n. 22. fol. 136.
- Affistenti, ed Ausiliatori nelli delitti con armi di fuoco, n. 23. fol. 26.
- Azioni, che nascono dal delitto, e come si devono intentare, n. 6. fol. 7.
- Azione dello stupro consentito si prescrive fra cinque anni, n. 14. fol. 62.
- Azione dell' adulterio si prescrive per 5. anni, e se vi s'accompagna l'incesto dura 20. anni, n. 19. fol. 67.
- Attuarij, e Maestri di Camera delle Regie Audienze sono tenuti mandare ogni semestre copia autentica di tutte le composizioni, proventi, e condennazioni, n. 26. fol. 86.
- Auditori delle Regie Audienze Provinciali, benché anticamente non esigevano salario di giornate, quando uscivano per le Provincie, oggi se li deve, e tassa, &c. n. 1. fol. 59.
- Auditori, Presidi, ed Avvocati Fiscali non possano uscire dalla residenza senza espresso ordine di S. E. ilche si limita, n. 2. fol. eod.
- Auditori, ed Avvocati Fiscali non possano tenere in casa soldati, nè algozini, o il boja per loro servizij, n. 3. fol. eod.
- Auditori non possano concedere familiarità, n. 4. f. eod.
- Auditori non possano pigliare per forza animali per loro servizio, se non col competente salario, e quale sorte d'animali, n. 5. fol. eod.
- Auditori quando sono discordi ne' voti nelle cause criminali non possano provvedere, &c. ma darne avviso à S. E., e quando nelle cause civili si suol'eliggere l'Avvocato Fiscale, n. 6. fol. eod.
- Auditori non possano ricevere cos' alcuna, oltre il salario, e ritardandosi le cause, che deve fare l'Avvocato, e Procuratore Fiscale, n. 7. fol. eod.
- Auditori non ostante l'impedimento del Preside devono unirsi per decidere le cause, inteso il Fisco, n. 9. fol. 100.
- Auditori, ed Avvocati Fiscali, quando possano andare di persona à pigliare l'informazione, e come devono far pagare le giornate, n. 10. fol. eod.
- Auditori, quanto tempo devono assistere al Tribunale, n. 11. fol. eod.
- Auditori, quando sono due, che devono uscire, che devono osservare, n. 12. fol. eod.
- Auditore più antico deve provvedere, e decretare i memoriali, e petizioni, e discrepando si deve osservare quello concluderà la maggior parte, n. 16. fol. eod.
- Auditori nel passaggio per le terre, non possano ricevere spese nè anco per un dì, n. 18. fol. eod.
- Auditori, e Fiscali, quando usciranno per la Provincia, non si debbano intrromettere in altro, che in quello, che gli è stato commesso, n. 19. fol. eod.
- Auditori non possano dare tortura fuori del Tribunale, n. 20. fol. eod.
- Auditore, o Preside, o Fiscale, quando anderà per la Provincia di chi Attuario, o Scrivano si deve servire, n. 21. fol. eod.
- Auditori, quali decreti non possano fare intorno l'obligationes pœnes act., n. 22. fol. eod.
- Auditori, o Fiscali non possono pigliare pagamento alcuno per li testimonij, che esaminano nella residenza, n. 25. fol. 102.
- Avvertimenti notabili sopra il delitto in genere di furto, e rapina, n. 22. 23. 24. fol. 54. e 55.
- Avvertimenti intorno li testimonij, ed interrogatorij da darsi, n. 2. per tutto li 8. 24. e 25. fol. 127.
- Avvertimenti al Giudice intorno la corda, n. 6. f. 140.
- Avvertimenti intorno l'interrogatorij suggestivi, n. 14. fol. 140.
- Avvocati Fiscali, quando possano dare li voti nelle cause, n. 1. fol. 107.
- Avvocato Fiscale deve far avvisato quello della G. C. di quell'occorre nell'appellazione, n. 2. fol. eod.
- Avvocato Fiscale, come deve intervenire nelle materie de' soldati, n. 4. fol. eod.
- Avvocato Fiscale non faccia ritardare le cause, n. 5. fol. eod.
- Avvocati Fiscali devono esser ascoltati dall' Auditori nelle cause, n. 6. fol. eod.

Avvocati Fiscali, che pensero devono avere intorno l'Archivio, ed Inventarii delle scritture, n.8. fol. 108.

Avvocati Fiscali facciano dare il pane a carcerati per cause criminali, n.9. fol. eod.

Avvocati Fiscali devono intervenire nelle composizioni, n.10. fol. eod.

Avvocati Fiscali devono intervenire nelle visite del Sabbato nelli loro luoghi, n.11. fol. eod.

Avvocato Fiscale dà il voto nell'esame di qualche Dottore quando s'approba, ad officia, n.12. fol. eod.

B

B *Arattaria, che cosa sia, n.1. fol. 74.*

Barattaria, in quali casi non ha luogo, n.5. f. 75.

Barattaria, corruzione, e subornazione si verificano anco per congetture, ed amminicoli, e s'ammettono quelli testimonii, che non si dovriano ammettere, n.7. fol. 76.

Barattaria, corruzione, &c. si provano anco per testimonianze del mediatore, e testimonii fingolari, n.8. e 9. fol. eod.

Barattaria, si dice anco se il denaro si dà dal Giudice senza dire niente, &c. n.14. fol. eod.

Biafema di quante maniere sia, n.2. fol. 120.

Biafema è delitto, nel quale si procede ex officio, n.4. fol. eod.

Biafema è delitto tale, che non vi cade defensione, etiam di repulsa di testimonii, n.7. fol. 121.

Biafema non riguarda persona veruna, e non si ha ragione di qualsivoglia qualità, n.8. fol. eod.

Biafema è delitto di misto foro, e chi previene n'è Giudice, n.12. fol. 112.

Biafematore in che sorte di delitto incorre, n.1. f. 120.

Biafematori non s'ammettono a guidatici, assicurazioni, grazie, composizioni, o commutazioni di pena, n.9. fol. 121.

Bovi, ed altri animali bovini non si possano eseguir per qualsivoglia debito, n.11. fol. 94.

C

C *Acciatori con licenza degli Officiali ordinarii delle Terre, quali sorte d'armi possano portare, e come, n.19. fol. 26.*

Cadavere sepolto si deve dissepolire per il delitto in genere, n.27. fol. 18.

Capitani Demaniali, e Baronali di quali delitti devono dar avviso alle Regie Audienze, n.29. fol. 104.

Capitano di campagna, come può ricevere, e sborrare i soldati, n.1. fol. 109.

Capitano di campagna quando esce, che deve fare, n.2. fol. eod.

Capitani di campagna, che devono osservare colli carcerati inquisiti, e colle Università, n.3. fol. eod.

Carcerati non possano tenere armi di nessuna sorti dentro le carceri, n.24. fol. 26.

Carcerati, che si mandano colla catena devono essere provisti di denari bastanti per essi, e per li soldati, n.26. fol. 102.

Carceri dell' Audienze, e di Capitani Regii si devono visitare ogni Sabato, n.14. fol. 102.

Casi nelli quali si può procedere senza accusatore, n.4. fol. 6.

Casi ne quali l'inquisizione non cessa per la querela, che sopravviene, n.9. fol. 12.

Casi nelli quali si può procedere ad modum belli, n.36. fol. 104.

Cause, liti, processi, o atti si spediscono tutte nel Tribunale, e banca della Reg. Audienza non in casa, e come si procede dov'entra interesse del Fisco, n.8. f. 99.

Circostanza necessaria della qualità della donna nel

ratto, stupro, incesto, &c. n. 4. fol. 64.

Citazione del reo per via d' inquisizione, che deve contenere, n.16. fol. 12.

Coito nefario, che cosa sia, n.4. fol. 62.

Commissarii, quali sorte d'armi possano portare, n.17. fol. 25.

Commissarii, in quali cause si devono spedire a spese del Fisco, n.28. fol. 102.

Commissarii a visitare le Taverna, o Torri non si possano mandare dall' Audienze, n.44. fol. 105.

Commissioni così civili, come criminali non si possano spedire dal Preside solo, n.13. fol. 102.

Commissioni generali pro capiendis obligationibus, quando si possano dare, n.43. fol. 105.

Composizioni delli Capitani demaniali si devono denotare all' Audienze ogni quattro mesi, n.16. fol. 103.

Composizioni quando si possano fare dalle Reg. Audienze, e di che sorte di delitti, n.17. fol. eod.

Conclusionone non si fa nelle cause criminali dove si tratta de vita hominis, n.27. fol. 138.

Condannati di furti devono portare il segno in testa, e la bolla alla spalla, n.22. e 23. fol. 56.

Condannati di furti non possano andare per la Città dopo le due hore di notte, n.34. fol. eod.

Confirmazione, esplicazione, e correzione di Prammatiche, dove anche si proibisce il portar armi dentro le Carrozze, n.40. fol. 28.

Confirmazione di tutte le Prammatiche per l'asportazione dell' armi proibite, n.42. fol. 30.

Confirmazione della deposizione avanti al Giudice competente, n.27. fol. 142.

Consulore quando si può assumere dal Capitano, e si deve dare pleggeria, n.20. fol. 102.

Contratto usuraro varia per diverse forme n.4. fol. 122.

Contratto di mutuo forma principalissima, nel quale si può commettere l'usura, n.5. fol. eod.

Contratto di mutuo per essere usuraro quante cose devono concorrere, n.6. fol. eod.

Contratto di vendita può essere forma d'usura, come mutuo interpretativo, n.7. fol. eod.

Contratto del pegno può essere contratto d'usura, n.9. fol. eod.

Contratto nel quale al dare della quantità s'aggiunge la pena può esser contratto d'usura, n.10. fol. eod.

Contratto di società può essere usuraro, n.11. fol. eod.

Controbanda del jus prohibendi del Tabacco, e capi da osservarsi in esso, e pene in esso stabilite, n.2. fol. 34.

Controbandi, e fraudi di gabelle, e Regie dogane, e pene delli fraudanti, n.3. fol. 36.

Controbandi sopra l'arrendamento del vint, n.4. fol. 37.

Controbanda del miccio, spago, cordella, e stoppa impacciata, n.5. fol. 37.

Controbandi de' pesci, e modo di venderli per non fraudare la gabella, n.6. fol. 38.

Controbandi del sale, ed ordini intorno la vendita di detto sale, n.8. fol. 39.

Controbandi del ferro, n.9. fol. 42.

Controbandi del salnitro, polvere, oglio, orgio, ed avena, n.10. 11. e 12. e 14. fol. 43.

Controbandi sopra la manna, n.13. fol. 45.

Controbanda di seta, n.21. fol. 52. e dell' assisa della paglia, e carboni, n.22. fol. 48.

Copia de' capitoli dell' inquisizione si deve dare al reo, anco se non la dimanda, anche se fusse dotto, acciò possa difendersi, n.11. fol. 12.

Copia di riperti, quando si deve concedere all' inquisito carcerato, n.3. e 7. fol. 124.

Corda quanti gradi tiene, e quali siano dal n.2. fino al n.6. fol. 140.

Corollario della pratica, come si procede per via d'inquisizione in questo Regno, n. 10. fol. 12.

Corollario intorno l'esame de' testimoni, n. 30. fol. 129.

Corte della Città di Cosenza deve notificare all'Avvocato Fiscale, o suo Procuratore le cause criminali, n. 7. fol. 108.

Corruzione di Giudice s' assomiglia al delitto di lesa Maestà, n. 12. fol. 76.

D

Danno cagionato alle parti dalla mala giudicatura nelle cause civili si può riparare per diverse vie, non così nelle criminali, n. 2. fol. 1.

Danni, che fa il Giudice, che malamente giudica a se stesso, ed alle parti, n. 6. fol. eod.

Decreti di tortura nelle Regie Audienze si fanno almeno con due Auditori, e come si devono eseguire, n. 15. fol. 100.

Defenzioni si devono all'inquisito, n. 18. 19. e 20. f. 126.

Defenzioni a favore del reo quanti, e quali possono essere, n. 23. fol. eod.

Definizione dell'inquisizione, n. 1. fol. 9.

Delegazione alle Regie Audienze, o Giudici, quando si deve interpretare ordinaria, e quando delegata, n. 18. fol. 103.

Delitto in genere si prova coll' esame, o relazione del Medico, o Chirurgo, n. 1. fol. 14.

Delitto in genere, come si piglia, quando si camina per indizii, o fama, n. 7. fol. 14.

Delitto in genere dell'omicidio semplice, quando si ritrova un cadavere, come si deve verificare, n. 9. f. 15.

Delitto in genere quando il corpo non si ritrova, come si verifica, n. 10. fol. eod.

Delitto in genere quando si ritrova il corpo sfatto, o senza testa, come si verifica, n. 11. fol. eod.

Delitto in genere quando il corpo è stato bruggiato, n. 12. fol. eod.

Delitto in genere si distingue in due casi, uno nelle morti violente con ferite, suffocazioni, e simili, n. 19. altro con veleni, n. 20. e l'uno, e l'altro, come si verifica, fol. 16.

Delitto in genere nell'omicidio per suffocazione, n. 26. fol. 18.

Delitto in genere nel Parricidio, n. 28. fol. eod.

Delitti con armi di fuoco, n. 21. fol. 26.

Delitti con armi di fuoco dentro Napoli, Borghi, e Casali spettano alla G. C. della Vicaria, non ostante qualsivoglia esenzione, n. 22. fol. eod.

Delitto in genere sopra l' estrazione extra Regnum, e controbanda, n. 1. fol. 24.

Delitto in genere del furto domestico, n. 1. fol. 50.

Delitto in genere nel furto in campagna, n. 4. fol. 51.

Delitto in genere nel furto con scaltrezza, e chiave falsa, n. 7. fol. eod.

Delitto in genere nel furto d'animali, n. 8. fol. eod.

Delitto in genere nel furto di grano, vittuaglie, e vino, n. 9. fol. eod.

Delitto in genere, e verificazione, come si fa nel furto del Regio Procaccio, Posta, Postiglione, o Carruggio colla Regia Moneta, ed anco di Corriere particolare, n. 14. fol. 52.

Delitto in genere nel furto di cappiare, n. 16. fol. 53.

Delitto in genere nel furto, ed occupazione di scritture, n. 18. fol. eod.

Delitto in genere nello stupro della Vergine, o Vedova, anco con qualità di sacrilegio, n. 1. fol. 61.

Delitto in genere nell'incesto, come si verifica, n. 2. f. 62.

Delitto in genere nel Ratto, n. 1. & 4. fol. 63.

Delitto in genere nell'adulterio, n. 1. fol. 65.

Delitto in genere nel vizio nefando, e sodomia, n. 1. fol. 67.

Delitto in genere del lenocinio, n. 1. fol. 69.

Delitto in genere, e prove nel delitto, e peccato della bestialità, n. 1. fol. 70.

Delitto in genere, e prove del bacio violento a donne oneste, n. 1. fol. eod.

Delitto in genere, e prove, che cosa sia la bigamia nel foro secolare, n. 1. fol. 71.

Delitto in genere, e prove dello stupro commesso dal Tutore con la pupilla, n. 1. fol. eod.

Delitto in genere nella Barattaria, n. 2. 4. & 6. fol. 75.

Delitto in genere nella falsa moneta, come si piglia, n. 1. fol. 112.

Delitto in genere della falsità, n. 1. 3. 13. e 27. fol. 117.

Delitto in genere nel delitto dell'ingiurie, n. 1. per tutto li 6. fol. 108.

Delitto in genere nel delitto dell' incendio, n. 1. e 2. fol. 119.

Delitto in genere nel delitto della blasfemia, n. 2. 3. e 5. fol. 120.

Delitto in genere nel delitto dell'usura, n. 2. fol. 121.

Delitto in genere nella scassinazione delle carceri, o fuga con chiavi false, n. 1. fol. 123.

Delitto in genere in qualsivoglia delitto quanto sia necessario, n. 1. fol. eod.

Delitto in genere quando non si può avere, e costa in altro modo, come si fa, n. 2. fol. 124.

Denuncia appartiene per lo più al foro Ecclesiastico, e però si lascia, n. 22. fol. 13.

Differenza fra l'inquisizione, denuncia, ed accusa, seù querela, n. 2. fol. 9.

Differenza fra la barattaria, corruzione, concussione, ed estorsione, n. 2. fol. 75.

Diligenze, che devono fare li compratori, e venditori per evitare le pene della Pramacica, n. 26. fol. 57.

Dispacci diretti al Preside, o alla Regia Audienza, quando si possano aprire in Tribunali, e da chi, n. 30. fol. 104.

Disposizioni di Regie Pramaciche intorno li testimoni, loro pene, ed altro, n. 32. per tutto li 42. fol. 132.

Disposizioni di Regie Pramaciche intorno li tormenti, frusta, e corda, n. 41. per tutto il n. 51. fol. 106.

Disposizione di Regie Pramaciche intorno la Relegazione, ed esilio, n. 12. fol. 146.

Distinzione delli delitti, e loro specie, n. 5. fol. 6.

Distinzione sopra l' aver visto portar armi proibite, e l'esser carcerato con esse, n. 50. fol. 32.

Donna, o altri, che procurano aborti, espongono fanciulli, o li butzano nelle strade sono puniti con pena della vita, n. 37. fol. 21.

Donne gravide quando si devono tormentare, n. 28. fol. 142.

Donativi, che possano ricevere gli Officiali, o Giudici senza incorrere nella pena, e loro dichiarazione, n. 16. fol. 77.

Dote della stuprata di che quantità deve essere, n. 7. fol. 61.

Dottore quando va per Commissario, come si devono pagar le giornate, n. 48. fol. 105.

Dottori si possano esaminare dalle Regie Audienze ad Officii Baronali, e quali officii, n. 55. fol. 106.

E

E Ntrare dentro l'Audienza del S. R. C. quando si sede delli Consiglieri, e Presidente senz'armi, e senza il cappello in testa, n. 14. fol. 25.

Entrare con armi nel Palazzo Regio, Tribunali, e Corpo di Guardia, n. 28. fol. 27.

Esa-

- Esaminatori del S.C. sono 50., e non gli può fare nè anco il Vicerè, bensì li deve approvare il S.C. n. 117. f. 94.
- Esattori di pene, come si devono mandare n. 7. f. 109.
- Estrarre armi di qualsivoglia sorte fuori del Regno, senza licenza in scriptis di S. E. n. 13. fol. 25.
- F
- Falsità di quante maniere si può conjecturare n. 4. per tutto li 12., e n. 22. e 23. f. 116.
- Falsità, che cosa sia, ed in quali scritture si commette, n. 14. 15. 17., e 18. f. eod.
- Falsità da quel Giudice si punisce, num. 16. fol. eod.
- Falsità fino a che tempo si può punire, num. 20. fol. 117.
- Falsità commessa nel Regno, come si prova, n. 21. f. 116.
- Falso testimonio, chi offende, num. 16. fol. 116.
- Fede del Medico, o Chirurgo sopra il delitto in genere, come deve essere, num. 2. fol. 14.
- Ferito morendo per detta causa, si deve anche pigliare l'informazione di detta morte, num. 8. fol. eod.
- Forma dell'esame del principale ferito sopra il delitto in genere, num. 3. fol. 14.
- Forma dell'accusa, o querela, che fa l'offeso avanti al Giudice, num. 2. fol. 3.
- Del libello accusatorio, ovvero querela, num. 7. fol. 8.
- Della querela in voce scritta dal Mastrod'atti, n. 8. f. eod.
- Del decreto per la cattura dell'informazione in dorso della querela, num. 9. fol. eod.
- Dell'inquisizione generale à rispetto delle persone, e speciale à rispetto del delitto, num. 14. fol. 12.
- Dell'inquisizione speciale, num. 15. fol. eod.
- Dell'inquisizione più breve ne i delitti leggieri, n. 18. fol. eodem.
- Della citazione dell'Inquisito coll'inserto tenore dell'inquisizione, num. 19. fol. eod.
- Dell. relazione nella citazione per via d'Inquisizione, num. 20. fol. eod.
- Di citazione senza inserire l'Inquisizione, n. 21. f. eod.
- Forma dell'esame, quando si conosce il vestito, o altro del morto, per verificare il delitto in genere, n. 13. f. 15.
- Dell'esame de' Medici, Chirurghi, o Barbieri sopra il delitto in genere, num. 14. fol. eod.
- Dell'accesso, che fa la Corte nell'omicidio, n. 15. fol. 16.
- Di ricognizione d'armi, scritture, istromenti, o altro ritrovato in casa del Reo, num. 18. fol. eod.
- Della deposizione del testimonio, che ha visto carcereare l'Inquisito ritrovato con armi, num. 48. fol. 32.
- Della deposizione del testimonio, che ha visto quando in casa dell'Inquisito si sono ritrovati l'armi, n. 49. f. eod.
- Di sentenza sopra il delitto dell'asportazione dell'armi proibite contra la forma, num. 51. fol. 33.
- Di sentenza coll'alternativa ad arbitrio del carcerato, o ad arbitrio di S. E., num. 52. fol. eod.
- Di sentenza di galera, num. 53. fol. eod.
- Di sentenza di relegazione, num. 54. fol. eod.
- Di ricognizione di robbe, o animali rubbati, n. 2. fol. 50.
- Forma dell'atto della ricognizione, o affronto, n. 10. f. 25.
- Della pratica di costituire, ed esaminare l'Inquisito, num. 15. e 17. fol. eod.
- Del decreto del termine da darli al Reo à difendersi dopo l'affronto, num. 17. fol. 126.
- Della querela in Vicaria, num. 18. fol. eod.
- Della querela nell'Audienza, e Corte Baronale, n. 19. f. eod.
- Della citazione a' testimonii in cause criminali, n. 20. fol. eodem.
- Dell'esecutorio contro li testimonii disobbedienti, n. 21. fol. 127.
- Della deposizione del testimonio sopra il fatto principale, num. 23. fol. eod.
- Del mandato de capiendo, ovvero capiatum, n. 2. e 3. fol. 133.
- Del decreto per le defenzioni, num. 2. fol. 134.
- Della citazione a' testimonii per ripeterli, n. 5. f. eod.
- Della repetizione de' testimonii, num. 6. fol. eod.
- Del decreto super novis, quando, oltre il processo informativo v'è altra impinguatione, n. 8. fol. 135.
- Delli Capitoli, de' quali si suole dare copia loco reparatorum all'Inquisito, num. 9. fol. eod.
- Della citazione a' testimonii ad istanza dell'Inquisito, quando si vuol difendere, num. 11. fol. eod.
- Della risposta del Procuratore Fiscale sotto la citazione a' testimonii, num. 12. f. eod.
- Dell'interrogatorii del Fisco, num. 14. fol. eod.
- Della pubblicazione, num. 24. & 25. fol. 138.
- Della facoltà, num. 26. fol. eod.
- Della monizione, num. 28. fol. 128.
- Del decreto, quando sono due deposizioni contrarie, num. 9. fol. 140.
- Del decreto, quando si convalida in caput fosiorum, num. 10. fol. eod.
- Dell'atto della tortura, num. 13. fol. eod.
- Del decreto della tortura, quando è convinto, e confesso, num. 15. fol. eod.
- Dell'interrogatorii prima, che s'alza alla corda, n. 17. fol. 141.
- Del decreto, quando il Giudice lo vuole liberare subito sceso dalla corda, num. 18. fol. eod.
- Dell'atto della convalidazione in tortura respectu fosiorum, num. 21. 22. 23. & 24. fol. eod.
- Del termine adversus confessionem, et ratificationem, num. 39. fol. 44.
- Della monizione, num. 52. fol. 45.
- Del decreto liberatorio in forma dopo la corda, num. 2. fol. 45.
- Del decreto, quando si fa alla Rota, num. 3. fol. eod.
- Del decreto, quando si lardea, appicca, abbruggia, num. 4. fol. eod.
- Del decreto, quando si strascina, tenaglia, & appicca, num. 5. fol. eod.
- Del decreto, quando s'appicca, num. 6. fol. 146.
- Del decreto, quando si decapita, num. 7. fol. eod.
- Del decreto, quando si taglia la mano, num. 8. fol. eod.
- Del decreto, quando si frustra, e si dà l'esilio, n. 9. f. eod.
- Del decreto, quando si condanna alle Regie Galere, num. 10. fol. eod.
- Di sentenza in esilio, num. 11. fol. eod.
- Dell'obbligo del condannato à relegazione, o all'esilio, num. 13. fol. eod.
- Del decreto, quod gaudeat guidatico, num. 5. fol. 47.
- Della pleggiaria di tener il palazzo in luogo di carcere, num. 1. fol. eod.
- Dell'indennità, num. 2. fol. 48.
- Di pleggiaria, per viam expromissionis, n. 3. f. 148.
- Di commissione ad repetendum, et impingandum, num. 4. fol. eod.
- Della citazione a' testimonii per ripetere, n. 5. f. eod.
- Di citazione ad presentandum, num. 7. fol. eod.
- Di pleggeria de representando ad omnem ordinem, num. 8. fol. 49.
- Di pleggeria di presentare il principale coram Judice declarando, num. 10. fol. eod.
- Di consignazione del carcerato, per clamidem, n. 11. fol. eodem.
- Forma dell'accesso, che fa la Corte nella visita del delitto in genere, num. 10. fol. 52.
- Forma dell'esame del principale distrubbato, o ferito, num. 17. fol. 53.
- Forma dell'atto della comparazione, o comprovazione delle scritture per verificazione di falsità, n. 2. fol. 115.
- Funi.

- Funicello a' testimoni non si possono dare da' Delegati colle preeminenze, num. 49. fol. 105.*
- Furto, quando si ritrova in casa d'altri, come s'osserva, num. 5. fol. 51.*
- Furto, che non si ritrova, come si praticano le delinquenze, num. 6. fol. eod.*
- Furto in strada pubblica, come si verifica, nu. 11. f. 52.*
- Furto in Chiesa è sacrilegio, e come si verifica, n. 12. f. eod.*
- Furto commesso in mare, come si verifica, nu. 13. f. eod.*
- Furto sotto nome di Corse, come si verifica, n. 15. f. 53.*
- G**loriate vacato può filco, da chi si devono pagare, e come, num. 32. fol. 104.
- Giornate del Mastro di Camera a che ragione si tassano, num. 4. fol. 109.*
- Giudice deve molto fatigare, e studiare per amministrare la giustizia, num. 1. fol. 1.*
- Giudice deve avvertire nel correggere gli errori de' sudditi, e castigarli ordinatamente, num. 7. fol. 2.*
- Giudice primo, che s'inscrive nella cattura dell'informazione deve avere l'avviso, o per querela, o per inquisizione, num. 1. fol. eod.*
- Giudice corrotto può essere punito civilmente, e criminalmente, num. 10. fol. 76.*
- Giudice corrotto non può decretare, quantunque la sentenza sia nulla, num. 11. fol. eod.*
- Giudice corrotto può esser convenuto, anche durante l'ufficio, num. 12. fol. eod.*
- Giudice da quali persone può ricevere donativi, o regali senza incorrere nelle pene, num. 17. fol. 77.*
- Giudice, o Officiale non può giudicare in quelle cause fusse Avvocato un suo parente, num. 18. fol. eod.*
- Giudice, ed Officiale non può aimandare, o impetrare officio da qualsivoglia Barone, &c. num. 19. fol. 85.*
- Giudice, quando muore l'inquisito ne' tormenti, a che pena è tenuto, num. 7. fol. 109.*
- Giudice, che deve fare dopo il processo, num. 1. fol. 145.*
- Giudizio criminale, quanto sia più considerabile del civile, num. 3. fol. 1.*
- Giochi, e giocatori alle carti, citrangoli, ed alla morra proibiti in alcuni luoghi, num. 15. fol. 46.*
- Gioco di petriate, e fionda, di stracquare con palla à maglio, di nocelle, e tarette sono proibiti in alcuni luoghi, num. 16. 18. e 19. fol. eod.*
- Gioco, giocatori, e case di ginocchi alle carte, e dadi, num. 20. fol. 47.*
- Giuramento al testimonio si deve dare in faciem dell'inquisito per costare la repetizione, num. 3. fol. 51.*
- Giustiziarj, e Capitani Regii non possano concedere licenze d'armi, num. 25. fol. 26.*
- Governo si faccia secondo il solito, e che devono osservare l'Auditori, o Presidi, num. 14. fol. 100.*
- Guidatico, come s'intende, quando si può concedere, e quando si può prorogare, num. 51. 52. e 54. fol. 106.*
- I**ncantatori, divinatori, o fatucchiari, con qual pena si puniscono, num. 38. fol. 21.
- Incendiarii sono ipse jure escommunicati, e da chi si possano assolvere, num. 3. fol. 120.*
- Incendiario chi sia propriamente, num. 6. fol. eod.*
- Incendio non si presume senza colpa dell'abitante, num. 4. fol. 130.*
- Incendio succeduto in casa propria, deve emendare il danno de' vicini, num. 5. e 7. fol. eod.*
- Incesto, che cosa sia, ed in esso s'inquire ex officio, e non s'aspetta la querela, num. 1. e 3. fol. 62.*
- Incompetenza del Giudice impedisce l'inquisizione, num. 12. fol. 12.*
- Indizii, che cosa, e di quante maniere siano, nu. 2. f. 9.*
- Indizii quando sono sufficienti alla tortura, o alla condennazione, e quando no, num. 4. fol. eod.*
- Indizii, e prove da verificarsi nell'omicidio, n. 20. f. 18.*
- Indizio per potersi citare l'inquisito sono necessarii, num. 21. fol. 19.*
- Indizii, e prove nel furto, num. 25. fol. 55.*
- Indizio è meno della semiplena probazione, e più della semplice presunzione, num. 26. fol. 56.*
- Indizio à tortura, quando lo fa uno testimonio, nu. 27. fol. eodem.*
- Indizio, e prove nello stupro, num. 2. fol. 61.*
- Indizio del ratto, num. 8. f. 64. nell'adulterio, n. 2. f. 65.*
- Nel vizio nefando, e sodomia, num. 2. fol. 68. Nel lenocinio, n. 2. f. 69. Nel delitto di fabricazione di moneta, num. 4. fol. 112.*
- Indulto à banniti, che ammazzano li compagni, num. 56. fol. 60.*
- Ingiuria da chi si può accusare, e si può punire ex officio, senza querela, o denuncia, n. 7. e 8. f. 118. E si punisce con azione civile, e criminale, n. 9. e 10. f. eod.*
- Ingiustizia in tre capi può succedere per parte del Giudice, num. 5. fol. 1.*
- Inquisiti intervenuti nell'omicidio, quando sono più come si deve verificare, per esser tenuti dell'istessa pena, n. 22. fol. 20.*
- Inquisiti, quando non comparono, quando possono esser stimati contumaci, non ostante, che non siano accusate dette contumacie, num. 6. fol. 108.*
- Inquisiti ultra volta di fabricazione di moneta falsa, o incisione di moneta buona, come si procede contra essi, n. 13. fol. 113.*
- L**icenze d'armi concesse da qualsivoglia Tribunale non vagliono dentro Napoli, e suoi Borghi se non saranno registrate nella G.C. della Vicaria, n. 2. f. 24.
- Licenze concesse da S.E. o suo Collateral Consiglio non vagliono fuori Napoli senza licenza dell'Officiale ordinario, n. 2. fol. eod.*
- Licenze d'armi da S.E., o dalle Regie Audienze per qual Secretario s'hanno da spedire, n. 29. fol. 27.*
- Licenziati non possano portare armi dopo sonati l'ultimi intinni della campana di S. Lorenzo per dentro Napoli, n. 27. fol. eod.*
- Lenocinio si punisce anche dalli Baroni, n. 4. fol. 70.*
- M**andare ferri, o armi proibite alle parti, e luoghi d'infedeli, o venderlo, &c. n. 11. fol. 25.
- Marito per l'adulterio da lui commesso, è tenuto restituire la dote à sua moglie, n. 10. e perde la donazione propter nuptias à beneficio di quella, nu. 12. fol. 67.*
- Marito è tenuto d'alimentare la moglie separata per l'adulterio, n. 15. fol. eod.*
- Marito separato dalla moglie se commette adulterio, è tenuto ammettere di nuovo sua moglie al consorzio maritale, n. 16. fol. eod.*
- Marito congiungendosi carnalmente con la moglie, che s'è esser stata adultera, si dice aver rimesso d'adulterio, n. 17. fol. eod.*
- Mastri non possano fare, nè accomodare, nè far fare alcune sorte d'armi, &c. n. 32. e 37. fol. 28.*
- Mastri, che fanno cugini, o istrumenti per fare le monete, à quali pene incorrono, n. 15. fol. 113.*
- Mastrod'atti devono annotare nel quinterno tutti gli atti, bandi, e composizioni, ed altri atti straordinarii, n. 1. fol. 81.*
- Devono fare li quinterni degl'atti ordinarii, straordinari*

- dinarii, ed esecuzioni de' mandati, n.2. fol.eod.
- Non possano sostituire altri in luogo loro, n.3. fol.eod.
- In quali casi è tenuto di falso, n.4. fol.eod.
- Non possano fare patti colli litiganti di certa quantità, per gli diritti degli atti da farsi, n.5. fol.82.
- Devono scrivere sotto qualsivoglia atto la quantità delli deritti, che ricevono dalle parti di loro propria mano, n.6. fol.eod.
- Di tutte le Corti, non ricevano obliganze, e pleggerie senza sottoscrizione degli obligati, e pleggiatori, n.7. fol.eod.
- O altro nell' esercizio della penna, ch' è stato inquisito di falsità, o sarà stato privato, o sospetto non si ammettano a detto officio, n.8. fol.eod.
- Devono osservare le pandette, e Regie istruzioni, n.9. fol.eod.
- Nell' esame de' testimonii devono scrivere il luogo, in presenza di chi, l'età, la patria, ed esercizio del testimonio, n.11. fol.84.
- Devono scrivere la presentata, ovvero esibizione di scritture con lettere intiere, e non per numero, come anco le somme di denari, e quantità di beni, n.12. e 13. fol.eod.
- Non intervengano nelle cause, nelle quali sarà Procuratore qualche suo congiunto di consanguinità, o affinità sino al terzo grado, n.14. fol.eod.
- Non intervengano nelle cause de' parenti, sino al quarto grado di consanguinità, o affinità, n.15. fol.eod.
- Devono sottoscrivere qualsivoglia atto da essi fatto, n.16. fol.85.
- Nella prima carta degli atti, ovvero processo devono scrivere il nome di Giudice, e delle parti con espressione della causa di che si tratta, n.17. fol.eod.
- Non facciano cautele contro l'Università, che vendono vittovaglie alla voce, n.18. fol.eod.
- Non facciano contratti a partito, n.19. fol.eod.
- Non facciano obliganze di figli di famiglia se non in presenza di loro Padri, o pure se non saranno emancipati, n.20. fol.eod.
- Non possano esercitare mercatura, nè cambii, n.22. fol.eod.
- Fatta la conclusione, frà otto giorni devono consignare gli atti al Giudice, n.23. fol.eod.
- Non procedano, nè a favore dell' Attore, nè del reo, senza li mandati di procure, n.24. fol.eod.
- Dell' Arrendamenti, e Gabelle, non ricevano salario, o pagamenti per l'accesso dentro Napoli, e suoi Borghi solo ad istanza delle parti, n.25. fol.eod.
- Affonti non esigano per le transazioni, ovvero composizioni il dieci per cento, num.26. fol.eod.
- Affonti non esigano cos'alcuna, per la remissione delle cause, se non che per la fatica della copia, num.27. fol. eodem.
- Affonti, dove non è Pandetta si devono regolare con la Pandetta della G.C. e della R. Cam. n.28. fol.eod.
- Affonti, non ricevano più della Pandetta, ma solamente quello, che giustamente li tocca, n.30. fol.eod.
- Non esigano da gli Esaminatori li carlini tre il giorno dalle giornate, num. 31. fol.eod.
- Delle Corti del Regno devono praticare l'osservanza della G.C. della Vicaria, & in quali atti, n.32. fol.eod.
- Delle Regie Audienze Provinciali, andando, o dimorando per le Provincie non possano ricevere bestie, nè cavalature, &c. num.33. fol.eod.
- Delle Regie Audienze non debbiano portare con essi altri Covamissarii, acciò le parti restino gravate, num.34. fol.86.
- Delle Regie Audienze, ed anco i Secretarii non ricevano dalle parti più di quello, che si pagava in tempo del Rè Cattolico, num.35. fol.eod.
- Delle Regie Audienze nel pagamento de' gli atti osservino la Pandetta della G.C. num.37. fol.eod.
- Delle Regie Audienze devono in fine dell' officio consignare per inventario al successore gli processi, scritture, num.38. fol. eod.
- Delle Regie Audienze siano diligenti in mandare le citazioni, e bandi per la forgindica, num. 39. fol.eod.
- Delle Regie Audienze, che istruzioni devono osservare, num. 40. fol.eod.
- Della Vicaria, di che numero devono essere, n.41. fol.88.
- Della G.C. ne' loro officj sono uguali, n.42. fol.eod.
- Della G.C. non esigano cos'alcuna per l'esibizione, e presentate delle suppliche del Presidente del S.C. num.43. fol.eod.
- Subattuarii, e Scrivani di detta G.C. non possano pubblicare gli voti de' Giudici se non saranno firmati gli decreti, num. 44. fol.eod.
- Della G.C. fatta la conclusione negli atti, gli debbiano consignare nelle mani del Giudice hebdomadario, acciò possa dividerli seriatim frà essi, num.46. fol.eod.
- Di detta G.C. tutte le scritture da presentarsi, ed anco da provedersi le debbiano dividere con il dovuto ordine frà di loro, nè le possano ricevere dalle parti, extra bancam, &c. num. 47. fol. eod.
- Di detta G.C. debbiano riponere, e conservare in un luogo comune, tanto li libri da banditi, quanto l'obliganze, ed altri atti, &c. num.48. fol.eod.
- Di detta G.C. debbiano fare un quinterno di tutti gli atti, che toccano l'interesse di Corte, num.49. fol.eod.
- Non possano esercitare officio di Procuratore, n.50. fol.eod.
- Di detta G.C. civili, e criminali non possano essere pleggi, num. 51. fol. eod.
- Non siano presenti alli voti di Giudici, n.52. fol.eod.
- Subattuarii di detta G.C. non possano cassare, nè fare notare i libri di detta G.C. nella margine senza espressa licenza del Regente, num. 53. fol. eod.
- Escrivano debbiano notificare al Magnif. Perceptore de' Proventi subito interposto il decreto Nullitates non subsistere, fol.54., e l'istesso a rispetto di quelli, che dimandano li beneficii, e dopo non si sono serviti di quelli, o non hanno provato, num. 55. fol. eod.
- Civili di detta G.C. debbiano subito presa qualche pleggeria nelle cause criminali notificarla alli Mastrod. atti criminali, num.56. fol.89.
- Tanto civili, quanto criminali debbiano registrare tutti gli contumaci, num.57. fol.eod.
- Criminali facciano il registro appartato, n. 58. fol.eod.
- In capite debbiano sottoscrivere, e firmare le provisioni, n. 59. fol. eod.
- Debbian registrare tutti i decreti di tutti li preamboli, num.60. fol.eod.
- Debbian accusar le pene delle pleggerie, num.61. fol.eod.
- Debbian notificare all' Avvocato Fiscale tutti li processi d' appellazione criminali, num.62. fol. eod.
- Debbian registrare tutte l'obliganze, num.63. fol.eod.
- Si trovino in essa G.C. nell' ore solite, debbiano di continuo stare in detto Tribunale, num. 64. fol.eod.
- Debbian porre in registro tutte l'obliganze frà 15 giorni, num.65. fol.90.
- Niuno possa toccare i libri dell'obliganze, e eccettuato ne gli Mastrod. atti, n. 66. fol.eod.
- Debbian tenere tutti li libri in quinterni, e non farli maneggiare da altri, num.67. fol.eod.
- Civili, e criminali non possono pigliare dagl' Inquisiti, e querelanti, o altri negozianti denari a buon conto, num.68. fol.eod.

- Subattuari, e Scrivani, non debbiano pigliare cosa alcuna per il portare il processo à spedire, n. 69. fol. eod.**
Possano dare colpe d' obliganze pœnes acta, n. 70. fol. eod.
Civili, e Criminali, e Subattuari debbiano quando loro si dà à fare la citazione farsi dire da' creditori, che officio, arte, d' esercizio fanno gli debitori, n. 71. fol. eod.
Civili subito accusate l' obliganze, indennità, o pleggerie debbiano ponere nel libro chiamato Inferno la pena di dette contumacie, n. 72. fol. eod.
Ogni fine di mese debbiano portare nota vera, e reale di dette liquidazioni, che sono succedute in detto mese in potere del Regio Avvocato Fiscale, num. 73. fol. eod.
Scrivani, e Subattuari non debbiano abitare in casa de' Giudici, n. 74. fol. eod.
Non ricevano pleggiaria in quelli, che se esibiscono d' essero, num. 75. fol. eod.
Nelle cause, che s' agitano in detta G. C. nelle quali si fa menzione di ripulse, beneficii debbiano osservare la Regia Prampatica circa le pene, e darne notizia al Regio Percettore, num. 76. fol. 91.
Debbiano registrare tutte le lettere, e commissioni, che si spediscono nelle cause, che tengono interesse del Fisco, num. 77. fol. eod.
Debbiano ponere nel capo del processo il nome del Giudice, o delle Parti, e esprimere la causa, n. 78. fol. eod.
Non ricevano suppliche, o comparse contro di persone, che habitano fuori di questa Città, suoi Borghi, e Casali, se non sarà in quell' espresso il privilegio, per lo quale possa chiamare il Reo extra del proprio domicilio, num. 81. fol. eod.
Della Vicaria Criminale sono otto, n. 82. fol. eod.
Della Vicaria Criminale facciano un quinterno di tutti gli atti occorrenti, che toccano gli interessi della Corte, ed ogni sera ne facciano inteso il Regente d' essa, num. 83. fol. eod.
loro Scrivani criminali nel pigliare l' informazione scrivano li detti de' testimoni, come lo deponono, o contro, o à favore del Fisco, n. 84. fol. eod.
Della Vicaria criminale, non ricevano extra Bancam significatoria, nè lettere, nè tampoco facciano presentata à petizione, inhibitoria, o altra scrittura contro il Fisco, o dove si tratta di pregiudizio del detto, n. 85. fol. 92.
Criminali debbiano scrivere nel libro li condannati, n. 86. fol. eod.
Criminali non ricevano suppliche, o comparse contro di persone, che habitano fuori di questa Città, suoi Borghi, e Casali, cioè in altre parti del Regno se non sarà espresso il privilegio, n. 87. fol. eod.
Criminali non debbiano ricevere querele di parole ingiuriose, n. 88. fol. eod.
Criminali non diano fedi di nessun atto, nè scrittura del Tribunale senza licenza del Giudice, ed Avvocato Fiscale, n. 89. fol. eod.
Criminali, quando vanno à pigliare Informazione diano pleggeria, n. 90. fol. eod.
Criminali non scrivano per abaco, ma per extensum, n. 91. fol. eod.
Criminali non cassino le contumacie criminali, nè civili senza essere legitimamente comparso essi contumaci, n. 92. fol. eod.
Criminali prima, che si terminino le cause debbiano dare l' Inquisizioni al Magnifico Avvocato de' Roveri, o Procuratore, n. 93. fol. eod.
Criminali ogni settimana diano a' Capitani di Guardia, e di Campagna nota di contumacie, n. 94. fol. eod.
Criminali nelle cause introdotte nel S. C. per via di reclamazione devono spartire gli atti col Mastrod' atti di detto S. C. n. 95. fol. eod.
Criminali quando devono riponere la sentenza di forgiudica nella cassa deputata, &c. ed in presenza di chi, n. 96. fol. eod.
Criminali devono registrar l' appellazione, n. 97. fol. eod.
Criminali devono fare un registro di tutti li contumaci delle Provincie, n. 98. fol. eod.
Criminali in capite solamente possano pigliare querele, denuncie, ed informazioni, n. 99. fol. eod.
Criminali quando gli spettano le giornate dell' Inquisito, n. 100. fol. eod.
Escrivani criminali debbiano consegnare gratis le polise d' escarcerazioni d' Inquisiti, n. 101. fol. eod.
Del S. C. che devono fare dopo fatta la conclusione, n. 112. & 113. fol. 94.
Del S. C. della G. C. da chi si devono approvare, n. 105. fol. eod.
Del S. C. come debbiano ricevere le suppliche di gravami, n. 106. & 107. fol. eod.
Del S. C. quando devono portare il processo al Giudice, n. 108. fol. eod.
Del S. C. come devono fare le scritture, o provisioni, n. 110. fol. eod.
Del S. C. quali clausole devono ponere nelle lettere esecutoriali, n. 111. & 112. fol. eod.
Del S. C. non diano li processi originali alle parti, o loro Avvocati, o Procuratori, n. 114. fol. eod.
Del S. C. da chi devono far dimandar li beneficii, repulse, o annotazioni, n. 115. fol. eod.
Attitanti, e Scrivani del S. C. etiam se fossero matricolati, ed approvati, & etiam di volontà delle parti, non possano esaminare li testimoni, ma si faccia per gli Esaminatori, n. 119. fol. 95.
Del S. C. non può procedere ad atto alcuno, se prima non sarà legitimata la persona dell' Attore, n. 120. fol. eod.
Del S. C. non possano ricevere depositi pervenuti da l'atrimonio, o eredità, in concorso de' creditori, ma si facciano in publico Banco, n. 122. fol. eod.
Ebdomadarii, non ricevano scritture, nelli quali saranno vittature, rasura, o cassatura, n. 123. fol. eod.
Non debbiano consignare le suppliche lette, e sottoscrutte senza la provista, e se debbiano presentare l' istesso giorno, n. 124. fol. eod.
Del S. C. debbiano notare in un libro particolare tutte le suppliche, e quali suppliche, n. 125. fol. eod.
Dopo lette, e proviste le suppliche dal Presidente, le debbiano l' istessa giornata notare, in un' altro registro l' istessa giornata colla decretazione per sommario, n. 126. fol. eod.
Debbiano spartire le suppliche in presenza del medesimo Presidente egualmente nel Sabato d' ogni settimana, e detto Presidente firmarà di sua mano detta spartenza, n. 127. fol. eod.
Del S. C. non debbiano intervenire nella lettura delle suppliche, se no li quattro Ebdomadari eligendi per circolo, n. 128. fol. 96.
Non ricevano altro diritto di presentata per le suppliche, bastando quello gl' è pagato in tempo della lettura, n. 129. fol. eod.
Escrivani del S. C. che devono osservare nella presentata di scritture, n. 130. fol. eod.
Quali suppliche non possano ammettere, n. 131. fol. eod.
Facciano subito sottoscrivere le sentenze delli Signori Commissarii, non ostante che non gli siano stati pagati gli diritti, n. 133. fol. eod.
Devono rimettere al Magnif. Secretario del S. C. le sentenze à fine di registrarle, n. 134. fol. eod.
Non possano ricevere suppliche per l' unione, &c. se non

- il *Maftred'atto della causa*, n. 135. fol. eod.
 Che devono fare nell'unione de' processi, n. 126. fol. eod.
 Ed altri debbiano restituire li processi, n. 127. fol. eod.
Escrivani, che devono fare quando passano ad altra Banca, n. 138. fol. eod.
 A chi devono consignare li processi, à percontare, n. 140. fol. 97.
 Ed altri quando devono intervenire nel S. C., n. 144. fol. eod.
 Quali *Procuratori* devono ammettere à d. officio, nu. 145. fol. eod.
 Non facciano patti con litiganti, n. 148. fol. eod.
 Devono scrivere la quantità degli diritti, che ricevono indorso dell'atto, n. 149. fol. eod.
 Quali *Scritture* devono sottoscrivere, n. 150. fol. eod.
 Che devono osservare nelle copie di scritture, che si presentano negli atti, n. 151. fol. eod.
 Che devono osservare nell'obbligazione, n. 152. fol. eod.
 Non devono più restituire gli articoli, d'eccezioni dopo fatta la presentata, n. 154. fol. 98.
 Quali *repulse*, *beneficii*, e *nominationi de' testimonii* possano ricevere, n. 155. fol. eod.
 Non debbiano pubblicare gli voti, n. 156. fol. eod.
 E *Portieri del S. C.* da chi devono essere riconosciuti, n. 157. fol. eod.
 Del *Commissario di campagna*, non ricevano cosa alcuna, per il *Jus sigillo*, n. 158. fol. eod.
 Del *Commissario di campagna* devono essere idonei, non possano guadagnare salario, e devono comprare l'ufficio alla candelata, n. 159. fol. eod.
 Del *Regente della G. C. della Vicaria* deve comprare l'ufficio, ed in che si può inferire, e che deve osservare, n. 161. fol. eod.
 Possano continuare dopo l'anno, se averanno dato *findicato*, n. 162. fol. eod.
 Che possano dimandare le *pleggerie*, che ricevono, mentre corrono per loro riscio, n. 163. fol. eod.
 Quali atti sono obbligati registrare, ed annotare, n. 164. fol. eod.
 Si può allegare per sospetto, e come si ammoue, n. 165. fol. eod.
 Devono dare *findicato*, n. 166. fol. eod.
Mastro di Camera, come deve pönere ne i suoi conti le partite minute, n. 1. fol. 108.
 Di *Camera* ogni semestre deve mandare in *Camera* copia autentica di tutte le composizioni, n. 2. fol. 109.
 A chi deve consignare li denari, che l'entrano, n. 3. fol. eod.
 Non può pigliare animali per forza, n. 5. fol. eod.
 Non può servirsi de' frati giurati, come servitori, n. 6. fol. eod.
Matrimonio contratto trà congiunti con la condizione, se il *Papa* dispenserà vale, n. 10. fol. 63.
Mediatore benché testimonio, come si tormenta, n. 33. fol. 143.
Medici quando possano medicare, d'ordinare, d'consultare medicamenti, n. 1. fol. 109.
 Non deve distribuire medicamenti senza ricetta, n. 2. fol. eod.
 Quando si deve dottorare, n. 3. fol. eod.
 Che deve osservare, e sotto quali pene stà sottoposto, n. 4. fol. eod.
Salariato dal Pubblico à chi è obbligato medicare, e servire, n. 5. fol. eod.
 Quando muore l'ammalato per sua colpa à che è tenuto, n. 6. fol. eod.
Medico, che promisse di sanare l'Infermo à che è tenuto, n. 9. fol. eod.
 Può ritenersi il cavallo per la spesa, n. 8. fol. eod.
Ministri, ed Officiali della pubblica annona, che sorte d'armi possano portare, anche li loro servi, n. 8. fol. 24.
Modo di tormentare li testimonii varii, e per convalidare, n. 8. fol. 140., come, e quando si deve tormentare, n. 30. fol. 143.
Moglie perde la dote, non solo per l'adulterio, mà anche se si fa baciare, &c. n. 12. fol. 67.
Moglie si dice convinta d'adulterio per il solo bacio, n. 14. fol. eod.
Moneta falsa, d'tagliata chi la tiene deve dimostrare da chi l'ave avuta, n. 2. fol. 112.
Monete, che si devono ricevere in conformità della *Pramatica*, n. 6. e 8. fol. eod.
Falso di minor peso si debbiano rivelare, n. 11. fol. 113.
Monete proibite, n. 22. fol. 114.
Monete quando non si possano recusare, n. 23. fol. eod.
Monetario, che falsifica la moneta del suo *Principe* commette delitto di *Lesà Maestà*, n. 3. fol. 112.
Monetarii non possano conseguire indulto, d'grazia, n. 21. fol. 114.
Morte di Capitano, d' *Giudice*, d' *Assessore Regio* si deve avvisare à S. E. n. 19. fol. 103.
 N
Napolitani come, e quando si possano tormentare, n. 44. fol. 144.
Nomi di testimonii non si devono dare quando vi è sospizione di pericoli, n. 18. 19. e 20. fol. 126.
Notari non possano far contratti di dare robbe à partiti, n. 1. fol. 110.
 Non facciano contratti di figli di famiglia, e di quali s'intende, n. 2. fol. eod.
 Non facciano contrattazione di vittovaglie prima della raccolta, n. 3. fol. eod.
 Non facciano *istromenti*, per li quali l'*Università* vendono li frutti in erba, n. 4. fol. eod.
 Non facciano *istromenti*, per li quali l'*Amministrazione dell'Università* pigliano denari à cambii, n. 5. fol. 111.
 Non facciano *stipulazioni di scommesse*, n. 6. fol. eod.
 Non facciano contratti di donazioni ad *Officiali*, n. 7. fol. eod.
 Non facciano contratti con *cantale* per l'antefato, e donazioni propter nuptias contro la forma della *Regia Prumatica*, n. 8. fol. eod.
 Non facciano *qualsivoglia* contratti di donne colle *renuncie del Vellejano*, n. 10. fol. eod.
 Non possano *stipulare* contratti, d' *scritture di denari à vita*, che passa il 14. per cento, n. 11. fol. eod.
 Devono registrare ne' *protocolli* tutti li contratti, etiam le *minute postillate dalle parti*, n. 12. fol. eod.
 Devono fare noto alle *Chiese*, d' *luoghi Pii*, li *Legni* à loro *beneficii*, ne i *testamenti*, e *codicilli chiusi*, dopo l'apertura, n. 13. fol. eod.
 Non possano mutare il segno, n. 14. fol. eod.
 O
Officiali Provinciali non possano pigliare spese, n. 23. fol. 78.
Officiali non possano partirnosi dall'ufficio sino alla venuta del *successore*, quantunque sia finito il tempo, n. 12. fol. 100.
Officiali di qualsivoglia officio, quali regali possano ricevere, n. 23. fol. eod.
Officiali de' luoghi avuta notizia, e *revelazioni di fabbricatori*, d' *incisori di monete*, che devono fare, n. 19. fol. 114.
Omici da deve essere privato della *successione dell'occhio*, n. 26. fol. 21.
 Omi-

- Omicida con mandato, senza denari, o con denari, come si punisce, n. 39. fol. 22.
- Omicidio succeduto a rissa, o casualità, n. 22. fol. 17.
- Omicidio proditorio, mediante assassinio, come si verifica, n. 12. fol. eod.
- Omicidio casuale, e senza colpa, come si punisce, n. 33. fol. 20.
- Omicidio deliberato può succedere in quattro modi, n. 34. fol. 20.
- Ordini di S. E. si devono far noti a tutti gl' Auditori, e Fiscali, e si devono registrare, n. 22. fol. 103.
- P**andetta della Vicaria, n. 10. fol. 82.
- Pandetta degli Mastrod' atti criminali, n. 102. fol. 92.
- Pandetta di Mastrod' atti de' S. R. C., n. 103. fol. eod.
- Pandetta, come, e da chi si deve osservare, n. 143. fol. 97.
- Pandetta si deve osservare nel pagamento del portello, & jus delle carceri, n. 35. fol. 104.
- Panettieri, ed altri venditori di robbe non possano tenere armi, & c. n. 26. fol. 27.
- Parricidio, tra quali persone s'intende, n. 29. fol. 18.
- Parricida, con qual pena si punisce, n. 41. fol. 22.
- Pene di ciascheduna sorte d'omicidio, n. 35. fol. 200.
- Pene delle ferite mortali, o non mortali, cicatrici, e percussioni, come siano, n. 42. fol. 22.
- Pene stabilite dalle Regie Pramatice, quando si possano minorare, n. 55. fol. 32.
- Pene di cappiatori di dentro Napoli, e suoi Borghi, n. 28. fol. 56.
- Pene di ladri, quando sono minori, n. 29. fol. eod.
- Pene di pilatori di code di cavalli, n. 20. fol. eod.
- Pene di forastieri, che sono inquisiti di furti, n. 21. fol. eod.
- Pene di quelli, che guastano, o sfrabicano, o rubbano li metalli delle fontane, n. 25. fol. 57.
- Pene di ricettatori di marioli, o compratori, n. 27. fol. eod.
- Pene d'alloggiatori, che non usano le cautele, e diligenze, n. 28. fol. eod.
- Pene dell'estraenti robbe, senza fare la diligenza, n. 39. fol. eod.
- Pene di cappiatori, e mariuoli confessati da' compagni, n. 40. fol. eod.
- Pene di quelli, ch' essendo stati inquisiti altra volta si trovano con chiave false, n. 41. fol. eod.
- Pena contro li mastri, che fanno chiavi false, n. 42. fol. eod.
- Pene contro gli Officiali, Sindici, ed Eletti, che non s'aviseranno, e non toccheranno le campane all'armi contro banditi, n. 43. fol. eod.
- Pene di ricettatori, fautori, ed assicuratori di banditi, n. 44. fol. 58.
- Pene di chiamati alla corda de' malfattori, e Banditi d'essere stati ricettati, n. 45. fol. eod.
- Pene contro banditi, che commettono ricatti, n. 46. fol. eod.
- Pene di quelli, che manderanno imbasciate, o viglietti di ricatto, n. 48. fol. eod.
- De' parenti di banditi sono al secondo grado, n. 50. fol. eod.
- Di quelli, che portano imbasciate, lettere, biglietti, o polise mandate da' banditi, n. 51. fol. eod.
- Di quelli, che portano denari a ricatto a banditi, n. 52. fol. 59.
- Contro banditi, che ammazzano animali, bruggiano aree, o altro, a fine di comporre, n. 53. fol. eod.
- Contro di Mediatori di banditi incendiarii, n. 54. fol. eod.
- Di parenti di banditi, che ammazzano animali, o fanno incendii, fino al secondo grado, n. 57. fol. eod.
- Pene di Protettori, fautori, o che portano vicio, ad altri a banditi, e praticano con essi, n. 57. e 58. fol. eod.
- Pene contro Baroni, che ricettano banditi, n. 59. fol. eod.
- Pene contro gl' Officiali in assenza de' Baroni, che non procedono contro banditi, n. 60. fol. 60.
- Pene contro di quelli, che saranno stati visti armare con armi di fuoco in comitiva di quattro banditi, n. 62. fol. eod.
- Pene contro Marinari, che portano Banditi dentro li loro legni, n. 63. fol. eod.
- Pene de' furti semplici, n. 64. fol. eod.
- Pene della Rapina, n. 65. fol. eod.
- Pene de' latrocinii, o di furti in strada, ma non pubblica, n. 66. fol. eod.
- Pene di latrocinii più volte commossi, n. 67. fol. 61.
- Pena della vita nel stupro violento, e per forza, n. 4. fol. eod.
- Pene nello stupro consentito, n. 5. fol. eod.
- Nello stupro con scaliazione, n. 6. fol. 62.
- Dello stupro tentato, e non consumato, n. 10. fol. eod.
- Dello stupro tentato con violenza, accompagnato col bacio violento, n. 11. fol. eod.
- Dello stupro senza violenza, nè espressa, nè interpretativa, n. 12. fol. eod.
- Dello stupro consentito, come si praticano de' Jure Canonico, e come de' Jure Civili, n. 13. fol. eod.
- Dello stupro seguito, o tentato con Vergine, non capace di consenso, n. 15. fol. eod.
- Dell' ingesto quando succede per via di fornicazione semplicemente, n. 6. fol. 63.
- Dell' ingesto con altra qualità aggiunta, n. 8. fol. eod.
- Dell' ingesto quando succede per via di matrimonio, n. 9. fol. eod.
- Del sacrilegio per la copola con Monica, ed eccettuato nella Pramatice, n. 11. fol. eod.
- Pene del ratto, n. 9. fol. 64.
- Dell' adulterio, n. 5. fol. 66.
- Della sodomia, vizio nefando, n. 15. fol. 68.
- Pene delli lenoni, e ruffiani, n. 2. fol. 69.
- Di Giudice corrotto, o sobornato, n. 15. e 20. fol. 76.
- Di quello, che corrompe il Giudice, n. 21. e 22. fol. 78.
- Pene, che si devono efiggere irremissibilmente, n. 147. fol. 97.
- Pene contro l' Avocati, e Procuratori di privati hanno luogo contro l' Avocati, e Procuratori fiscali, n. 2. fol. 107.
- Pene di Notare usurpatore di tal' ufficio, n. 15. fol. 111.
- Di quelli li quali si ritrovano monete false, o tagliate, n. 9. fol. 113.
- Di caschieri, ed ajutanti, ed ogn' altra persona, che vendessero, o comprassero monete più del giusto prezzo, n. 10. fol. eod.
- Contro di falsificatori, incisori, e diminutori di monete da chi s'incorrono, n. 12. fol. eod.
- Pene di quelli, che dimandano il debito già soddisfatto, n. 25. fol. 117.
- Di quelli, che deponono il falso nelle cause criminali, e nelle cause civili, n. 24. fol. 116.
- Di quelli, che presentano nelli banchi polise, o bollettini falsi, e chi altro l'incorre, n. 26. fol. 117.
- Di quelli, che oppongono querela di falso contro li testimoni, o principale per calunnia, o dolo, & c. n. 28. fol. eod.
- Del delitto dell' Ingiuria, n. 11. 12. e 13. fol. 118.
- Del delitto delle macreate, n. 14. fol. 119.
- Di quelli, che fanno baiu, o che si spogliano, e vanno a nata-

- natare, o per lavarsi à mare mostrando le cose dissoneste, n. 15. fol. eod.
- De' bottari, e vendemiatori, che fanno baje, e dicono parole dissoneste, n. 16. fol. eod.
- Dell'incendio, che sia fatto seguir morte, n. 8. fol. 120.
- D'Officiali negligenti nel procedere ex officio, nel delitto della biasfema, num. 5. fol. eod.
- De' biasfematori, num. 10. ed 11. fol. 121.
- Nel delitto d' Usura, num. 14. fol. 122.
- Pene di quelli, ch' essendo stati inquisiti altre volte ritrovano con chiave false, num. 42. fol. 57.
- Pene nel delitto della Copula carnale con una donna morta, num. 2. fol. 71.
- Dallo stupro commesso dal Tutore con la pupilla, n. 2. fol. eodem.
- Delitto in genere della carnalità commessa dal Carceriero con una donna carcerata, num. 1. fol. 72.
- Annotazione nel delitto della carnalità tra il carceriero, e carcerata, n. 2. fol. eod.
- Pene, ed annotazioni del delitto della bestialità, num. 2. fol. 70.
- Pene, ed annotazioni nel delitto del bacio violento à donna oneste, num. 2. fol. eod.
- Pene, ed annotazioni nel delitto della bigamia, num. 2. fol. 71.
- Pene, ed annotazioni nel delitto del coito di donna con donna, n. 2. fol. 72.
- Pene, ed annotazioni intorno alla vagabundaria, n. 2. fol. 73.
- Perceptorii non si devono molestare dalle Regie Audienze, ed in occasione di delitto, che devono osservare, n. 33. fol. 104.
- Perquisizioni quando si possano dare, nu. 47. fol. 144.
- Perquisizione, e delitto in genere d'armi, segni, istrumenti, o scritte ritrovate in potere, o in casa dell'imputato, che suole fare la Corte, mediante accesso, n. 17. fol. 16.
- Persone, che possano, o non possano accusare, n. 3. fol. 4.
- Persone, che regolarmente non possano essere astrette à fare testimonianza, n. 26. fol. 127.
- Pescuendoli, e pene stabilite à loro favore, n. 7. fol. 28.
- Portare, o vendere armi alle parti d'infedeli, o in qualsivoglia modo mercanziarle, n. 12. fol. 25.
- Portar armi di qualsivoglia sorta nella sala del S. R. C., o entrare nell' aule camerini, o corridori, n. 15. fol. eod.
- Portare, tenere, o lavorare Pistoni, Cherubini, Pistole, Archibuscetti, come Zuffioni meno di tre palmi, o meno di quattro, quando sono à grillo, n. 16. fol. eod.
- Portare Pugnali, Daghe, Stilletti, Smagliatori, &c. con dichiarazioni per li Chirurghi, e rustici, n. 30. e 31. fol. 29. e 34. fol. 27.
- Portare piombate, ferri, breccie, ed altre sorti di pietre atte ad offendere, nu. 35. fol. 28.
- Portare, o tenere in casa archibuscetti, o scoppette picciole, à focile, &c. nu. 26. fol. eod.
- Portare archibuggi, o scoppette à focile di lunghezza, &c. n. 38. fol. eod.
- Portar bacchette in mano per la Città, e suoi Borghi, nu. 39. fol. eod.
- Coltelli à fronda d'oliva, n. 44. fol. 20.
- Armi nelle cassette delle carrozze, n. 45. fol. eod.
- Coltelli alla Genuese, ed il fare, e vendere stilletti, smagliatori, coltelli à fronda d'oliva, ed ogn'altra sorte di ferri appuntuti, n. 46. fol. 21.
- Prattica di quello deve fare l' Officiale dopo avuta la comparsa accusatoria, n. 10. fol. 8.
- Prattica breve dell' Inquisizione, n. 6. fol. 10.
- Prattica delli Mastrod'atti del S. C. nell' espedizioni delle commissioni, esecutori, num. 118. fol. 94.
- Prattica quando si presentano le scritte, n. 146. f. 96.
- Prattica delle recognizioni, o affronto, che fa il testimonio all' inquisito, num. 9. 11. 12. 13. e 14. fol. 25.
- Prattica di quello si deve fare dopo presa l' informazione, num. 1. fol. 122.
- Prattica sopra l' interrogatorii del Fisco, ed eccezioni dell' inquisito, num. 15. 16. e 17. fol. 26.
- Prattica sopra detti capitoli, num. 10. fol. 125.
- Prattica sopra l' eccezioni fatte dall' Avvocato dell' inquisito, num. 12. fol. eod.
- Del Giudice, e Mastrod'atti per dar la corda, num. 1. fol. 129.
- Quando il Reo nella tortura dice scendetemi, che voglio dire, num. 25. fol. 142.
- Quando il Reo si difende contro la confessione, num. 40. fol. 144.
- Prattica di quello deve fare il Giudice, e Scrivano dopo visto il processo, num. 1. fol. 124.
- Prattica quando si pubblica nel S. C. l' unione delle Rotte, num. 122. fol. 96.
- Prattica per l' appellazione in causa criminale, nu. 1. e 2. fol. 147.
- Premii di chi ucciderà, o darà in mano della Corte un bandito, num. 47. fol. 58.
- Premio d' officiali, che procedono contro di banditi, num. 61. fol. 60.
- Premii di quelli, che rivelano, e scuoprono li fabbricatori, o incisori di false monete, num. 20. fol. 114.
- Presidi di quali cause devono dare sindacato, num. 27. fol. 103.
- Preside quando procede ad modum belli, con quali voti deve procedere, num. 40. fol. 105.
- Presidi come soprintendenti de' soldati del Battaglione devono intervenire all' elezione di quelli, e diverse annotazioni circa li Presidi dal num. 1. sino al num. 11. fol. 107.
- Principale offeso, se non vorrà dire l' offensore si può carcerare, nu. 6. fol. 14.
- Processi di condannati ad modum belli, si devono mandare in Vicaria giuntamente con li carcerati, num. 39. fol. 105.
- Processi finiti da' Commissarii di Campagna, o Giudice Delegato si devono mandare in Vicaria, num. 46. fol. eod.
- Procuratore fiscale non deve intervenire quando si votano le cause, num. 21. fol. 103.
- Procuratore fiscale, come deve accudire appresso dell' Avvocato fiscale, e come deve procurare la deposizione delli testimonii, num. 1. e 2. fol. 108.
- Può appellare non ostante, che non paresse all' Avvocato fiscale, nu. 2. fol. eod.
- Quando può commettere spoglio, n. 4. fol. eod.
- Deve assistere sempre quando si tiene Corte, num. 7. fol. eod.
- Prove quando sono piene, e quando sono mezze, nu. 5. fol. 10.
- Prove, ed indizii contro quelli, che non sono stati altre volte inquisiti di materie di monete, n. 14. fol. 112.
- Prove contro di quelli, che comprano ritagli di moneta d' argento, n. 16. fol. 114.
- Contro di quelli, che fanno, o distillano alchimia, &c. n. 17. fol. eod.
- Contro di quelli, che non rivelano le persone, che fanno, o ritagliano monete, n. 18. fol. eod.
- Prove nel delitto della copula carnale con una donna morta, n. 1. fol. 71.

Prova del coito di donna con donna, n. 1. fol. 72.
Del coito trà Giudei, e Cristiani, n. 1. e 2. fol. eod.
Prove del concubinato, e che cosa sia, n. 1. fol. eod.
Prove della Vagabundaria, n. 1. fol. 73.
Provisioni supersefforiali, come si devono osservare dall' Officiali sudditi, n. 45. fol. 105.

Querelante si deve citare nella monizione al Reo, n. 53. fol. 145.
 Querela di parole ingiuriose, non si possano pigliare dall' Attuarii criminali, n. 17. fol. 119.

Rapina, che cosa sia, e come si verifica, n. 22. fol. 85.
 Ratifica del confesso, come, e quando si deve fare, n. 24. fol. 142.

Ratto, come si verifica, n. 2. fol. 62.
 Ratto, che cosa sia, n. 2. fol. eod.
 Ratto si punisce nella donna ad istanza di parenti, anco quando consente, n. 4. fol. 64.

Ratto nella Monaca porta seco l'ingesto, lo stupro, l'adulterio, ed il sacrilegio, n. 6. fol. eod.

Ratto si dice anco senza violenza espressa, ma interpretativa, n. 10. fol. eod.

Rattori di donne oneste si fanno foregiudicati coll' abbreviazione del termine, n. 11. fol. eod.

Rattori perdono ogni privilegio, e quali sono dessi privilegi, n. 12. fol. eod.

Rattori possano essere ammazzati impune nella fragranza, n. 13. fol. eod.

Rattori si condannano alla pena di morte, num. 14. fol. eod.

Rattori si puniscono colla confiscazione de' beni, n. 15. fol. eod.

Rattori, ed aggiutanti, fautori, aderenti, e seguaci restano infami, n. 17. fol. eod.

Rattore anco à fine di matrimonio, e come sposo, si punisce colle medesime pene del semplice Rattore, e come s'osserva de Jure Canonico, n. 18. fol. eod.

Regente della G. C. della Vicaria, per quali armi può concedere licenza, n. 42. fol. 30.

Regie Audienze del Regno non possano dare Commissioni contra à forasciti, à persona, che attualmente non servono, n. 1. fol. 24.

Regia Dogano di Puglia non concede licenza d' armi, eccetto, che à persone suddite, n. 4. fol. eod.

Regie Audienze non concedano licenze d' armi, n. 1. fol. 101.

Regie Audienze non possano mandare, Commissarii ad imponere gabelle all' Università senza saputa di S. E., n. 2. fol. 102.

Non facciano lettere oratoriali all' Officiali Ecclesiastici, n. 3. fol. eod.

Come si devono mandare ad invicem le note de' contumaci, e come devono procedere contro di quelli, n. 4. fol. eod.

Come si devono regolare nelle composizioni, e remissioni, n. 5. fol. eod.

Come si devono regolare nel mandare ad esaminare li testimonii delle parti nelle cause civili, n. 6. fol. eod.

Come si devono regolare nelle commutazioni delle pene corporali colle pecuniarie, n. 7. fol. eod.

Come si devono astenere di ricevere in loro potere quantità alcuna delli proventi, o composizioni, &c. n. 8. fol. eod.

Come devono fare le remissioni dell' inquisiti, num. 9. fol. eod.

Come devono deputare li Commissarii Generali, n. 10. fol. eod.

Come devono regularsi nell' osservanza dell'ordini di S. E. diretti all' Audienza sola, e come quando sono diretti al Preside solo, n. 11. fol. eod.

Non possano mandare per Commissario persona, che sia parente sino al terzo grado di qualche Auditore, Preside, o Fisco, nu. 12. fol. eod.

Regia Audienza quando può abilitare il carcerato à pleggeria, non ostante il ricorso del Fiscale in Vicaria, n. 21. fol. 104.

Regia Audienza quando, e come può procedere nelle cause coll' autorità del Preside in caso di morte, o assenza del desso, n. 41. fol. 105.

Relazione in virtù d' ordine di S. E. come si deve fare, num. 23. fol. 103.

Relazione se dal Cursore sarà fatta diversamente dalla forma della citazione data, sarà nulla, num. 17. fol. 17.

Reo deve esser difeso dal Giudice quando non può difenderli da se stesso, n. 12. fol. 142.

Reo volendo può rinunciare alle sue difese, n. 21. f. 136.

Reo inquisito per più capi, per quale d' essi si deve tormentare, n. 16. fol. 141.

Reo, come, e quando si tormenta, tanquam cadaver, nu. 21. fol. 143.

Repetizione di testimonii, quando si deve fare nelli casi, che si proceda ad modum belli, n. 38. fol. 104.

Requisiti per la validità dell' inquisizione, n. 7. fol. 10.

Requisiti di testimonii accio siano valevoli, n. 1. f. 124.

Ricatta commesso da ladri, e loro spia, ricettazione, vitto somministrato, e come si verificano, n. 20. f. 53.

Ricatto tentato, e non successo, come si verifica, n. 21. fol. 54.

Ripartimento de i taglioni fra il Capitano, e Soldati, n. 27. fol. 104.

Ritagliatori di moneta à che pena incorrono, n. 5. fol. 112.

Rotto, e stroppio, come, e quando si deve tormentare, n. 35. fol. 144.

S

Sacrilegio nell' omicidio, come si verifica, n. 21. fol. 17.

Sacrilegio non si considera nella Monaca, che non ha fatto professione, n. 7. fol. 64.

Salarii de' Commissarii criminali, quando si devono pagare dall' inquisiti, n. 50. fol. 105.

Sargenti maggiori del Battaglione devono mandare alli Presidi i Rollì dell' elezione, n. 2. fol. 107.

Scolari, o altri non possano portare nessuna sorte d' armi, nè calzarsi con punte dentro il Collegio de' R.R. P.P. Gesuiti, n. 10. fol. 25.

Scrivano per l' accesso fuori l' abitata ad istanza di parti, quando era in luogo del Mastrod' atti deve averle giornate à carlini 16. il giorno, n. 29. fol. 85.

Scrivani, à Subattuarii non debbiano abitare in casa di Giudice, n. 74. fol. 90.

Scrivani matricolati devono comporre gl' atti, n. 109. fol. 194.

Scrivani, e quelli che attizzano le cause nel S. C. non possano esaminar testimonii in qualsivoglia causa vidente in d. S. C., n. 116. fol. eod.

Scrivani del S. C. hanno facultà di stendere li decreti, e liberanze di depositi, però li Mastrod' atti sono tenuti delle loro colpe, n. 121. fol. 95.

Scrivani quali scritte non devono cosire nel processo, n. 141. fol. 97.

Scrivani quali scritte possano, o non possano tenere in loro potere, n. 142. fol. eod.

Scrivani del Commissario di Campagna quando si devo-

devono ricevere, num. 160. fol. 98.
 Sfratti di parenti di banditi, n. 49. fol. 58.
 Sindacato dell' Auditori in che forma si deve dare, &c. n. 24. fol. 104.
 Socio nel delitto se sarà assente si cita, e se presente s' introduce nell'atto della corda, n. 11. fol. 140.
 Sodomita fu bruggiato per d. peccato, che commetteva con sua moglie, n. 4. fol. 68.
 Soldati delle Regie Galere non possano andare per la Città in più numero di due, e con qual armi, n. 5. fol. 24.
 Soldati Italiani d' infanteria, e cavalleria non possano andare in quadriglia, nè poneranno, etiam in occasione di spartire, nè possano andare per dentro Napoli, e suoi Borghi dopo un' ora di notte, num. 6. fol. eod.
 Soldati a cavallo di leva di compagnie ordinarie, gente d' armi, cavalli leggieri, e dalla nuova milizia della sacchetta, quali armi, e quando le possano portare, n. 20. fol. 26.
 Soldati di campagna, e altri servienti dell' Audienza non servano gl' Auditori, Preside, e Fiscale, n. 17. fol. 100.
 Sostanzialità del delitto in genere, che deve verificare lo scrivano, n. 5. fol. 14.
 Spada come debbia essere, n. 22. fol. 27.
 Spenditori di moneta falsa, tagliata, e scarfa in quali pene incorrono, n. 7. fol. 112.
 Speciali manuali debbiano tenere libro, nel quale s' annotino li veleni, &c. n. 1. fol. 110.
 Quando vendono veleni debbiano averne la cedola, n. 2. fol. eod.
 Speciali manuali, e di medicina non possano vendere veleni senza ricetta, &c. n. 3. e 4. fol. eod.
 Debbian conservare le ricette de veleni, &c. num. 5. fol. eod.
 Comprando veleni ne diano nota al Protomedico, n. 6. fol. eod.
 Studenti, ed altri non possano entrare armati dentro li studii, e loro cortili, n. 9. fol. 24.
 Stupro tentato, n. 2. fol. 61.

T

Testimonii quali siano migliori per il delitto in genere, n. 4. fol. 14.
 Testimonii, che si devono esaminare nell'atto dell' accesso, e recognizione del cadavere, n. 16. fol. 16.
 Testimonii dissubdienti in quanti modi si possano costringere, n. 22. fol. 127.
 Testimonii, che possano correggere le loro deposizioni, n. 27. fol. 128.
 Testimonii, che si devono cordiare, &c. n. 28. fol. eod.

Testimonii, che si possano nuovamente esaminare, n. 29. fol. 129.
 Testimonii, che si possano repulsare, n. 31. fol. eod.
 Testimonii si devono ripetere quando il principale inquisito non li dà per ripetiti, n. 4. fol. 124.
 Testimonio, che s' apparta dal primo detto quando si deve tormentare, n. 12. fol. 140.
 Testimonio, che ha fatto due deposizioni contrarie, come si tormenta, n. 22. fol. 143.
 Tirare, e sparare archibuggiata senza colpire, n. 41. fol. 29.
 Tormento del fuoco, del polledro, e delle funicelle, come si danno, e quando si devono dare, n. 36. 37. e 38. fol. 144.
 Tortura da farsi quando il Reo si tormenta, ad congrue respondendum, n. 29. fol. 142.

V

Variatione delle parti in Vicaria si deve proseguire altrimenti, &c. n. 24. fol. 107.
 Veleni compresi nella Kramatica quanti siano, num. 7. fol. 111.
 Viandanti quali sorte d' armi se li concedono, num. 18. fol. 26.
 Violenza interpretativa nello stupro basta per imporre la pena della vita, n. 8. fol. 62.
 Violenza interpretativa, anco si dice se la donna tirata dalle lusinghe, e promesse v' ella a trovar l'uomo, e la pena, n. 9. fol. eod.
 Vizio nefando, che cosa sia, n. 3. fol. 68.
 Quanto sia abominevole, n. 5. 6. 7. e 8. fol. eod.
 Vizio nefando per poterli impedire da Lotb, offerse le proprie figlie, n. 9. fol. eod.
 Vizio nefando quanto sia grave peccato, n. 10. e da chi ebbe principio, n. 11. fol. eod.
 Vizio nefando fa venire le tempeste, ed afflizioni, n. 12. fol. eod.
 Vizio nefando per poterli impedire fa tollerare da superiori le meretrici, n. 14. fol. eod.
 Voti quando saranno l' Auditori discordi da chi si devono registrare, n. 42. fol. 105.
 Usura, che cosa sia, n. 2. fol. 121.
 Usura oggi è delitto, nel quale si può procedere ex officio, e per via ordinaria, n. 13. 16. e 17. fol. 122.
 Usura si verifica anche con testimonii singolari, che deponono in cause proprie, n. 15. fol. eod.
 Usurari si connumerano fra li marioli, rattori, e ladri, &c. n. 1. fol. 121.
 Usuraro manifesto di quante maniere sia, num. 12. fol. 122.
 Utilità, che apporta alla republica il castigo de delinquenti, n. 4. fol. 1.

I L F I N E.

P R A T T I C A DEL SINDICATO DELL'OFFICIALI

P A R T E I.

INTRODUZIONE,

Dell'Imperio, e suo origine.

S O M M A R I O,

Imperio, come abbia l'origine, n.1.

Imperio del Regno di Napoli, come passò all'Aragonesi, n.2.



Imperio per saperne l'origine, come dal suo natale li deve sapere, che il Sign. Iddio lo costituì in terra, acciocchè li negozii, e questioni difficili li dispongono nella forma, che sarà più bona nel suo cospetto, secondo la verità della cosa, procede dunque dal suo consentimento 23. q.

4. *questum*, tralascio qui come, ed in persona di chi sia stato conferito nelle nazioni, e genti antiche, e dico solo, che secondo moltissimi, al Papa appartiene dopo eletto l'Imperatore d'esaminarlo, approbarlo, ungerlo, consecrarlo, e coronarlo, se sarà degno: e rigettarlo se sarà indegno, come se farà sagrilego, e comunicato, tiranno, fatuo, eretico, pagano, spergiuro, o vero persecutore della Chiesa, e non volendo l'Elettori eliggerlo, il Papa supplisce, ed imparità di voti, il Papa può inchinare dove li piace. Ed essendo di viso l'Imperio in molte Monarchie, e Regni, furono instituiti varii magistrati secondo il libero volere di ciascuno dominante.

3. Così il Regno nostro dopo essere stato posseduto, dalli Goti, fu occupato da' Saraceni, dalli quali passò al dominio di Rè Roggiero, e successori Normandi, e da questi passò all'Aragonesi, alli quali finalmente succedettero li nostri Cattolicissimi Austriaci Rè delle Spagne, come pienamente contano l'istorie, alle quali li rimettono li studiosi.

Chi può creare li Magistrati. Cap. I.

S O M M A R I O.

Creare li magistrati appartiene al Papa, nu.1.

Prelati, che hanno feudi possono creare li magistrati, num.2.

Creare li magistrati appartiene all'Imperatore, o à chi esso l'avrà concedute, n.3.

Imperatore da chi li fu conferita la potestà, e giurisdizione, nu.4.

Rè hanno potestà di creare magistrati, pretori, e Tribunali, nu.5.

Regalie si dicono, perche appartengono al Rè, nu.6.

Rè può tanto nel suo Regno, quanto l'Imperatore nel suo Imperio, nu.7.

Rè in quanto alli suoi sudditi è Monarca, nu.8.

Rè tiene maggior ragione nel suo Regno, che l'Imperatore nell'Imperio, nu.9.

Rè subito creati hanno la pienezza della potestà, n.10.

Rè di Spagna è Monarca nelli suoi Regni, n.11. e 12.

Rè di Spagna precede tutti l'altri Rè, perche possiede più Regni, e tiene più Corone, nu.13.

Rè hanno le regalie con la creazione senza altra concessione, nu.14.

Figli di Rè hanno le regalie, e possono creare li magistrati, cioè li primogeniti, nu.15.

Vicerè hanno l'istessa potestà delli loro Rè, nu.16.

Vicerè hanno il mandato non libera anco nelli riservati, e li compete l'Eccellenza, nu.17.

Vicerè, come la persona dell'istesso Rè precede tutti li viculati, nu.18.

Vicerè per esser l'immagine del Rè tiene le tre giurisdizioni dispositive, nu.19.

Vicerè stanno subordinati alla leggi, Costituzioni, e Capitoli del Regno, nu.20.

Vicerè non dove appartarsi dal consiglio, e voto del Collaterale, massime in materia, che concerne giustizia, nu.21.

Vicerè in occasione di parità de' voti de' Signi Regenti può dare il suo, nu.22.

Vicerè ave l'uso delle regalie in administratione tantum, nu.23.

Vicerè può fare, e levare Prumatiche, e dispensare in nome del Rè, nu.24.

Prumatiche fatte senza voto del Collaterale spirano finito l'anno, nu.25.

Vicerè può legitimare naturali, e spurii, nu.26.

Vicerè può ordinare, che si proceda summarie, e de plano nelle cause civili, nu.27.

Repubbliche hanno le regalie, e possono creare li magistrati, e far leggi, e statuti, nu.28.

Prencipi assoluti hanno le regalie, e possono creare magistrati, nu.29.

Persone private, e suddite non hanno le regalie se non che per concessione, &c. nu.30.

Regalie non possono averfi, se non che per privilegio del Rè, o prescrizione, nu.31.

Privati non possono creare magistrati, d.c.1.n.32.

Baroni, e nobili possono avere Terre, e Città con le regalie, n.33.

1. **P**rimo il Papa può creare li magistrati, perche à lui appartengono le regalie, anzi il creare d. magistrati, e marchefati appartiene più al Romano Pontefice, che all'istesso Imperatore, come lo disse Baldo nelli consuegli 324. e 353. che incomincia *presupponendum* vol. 1. avvegachè il Romano Pontefice, sia il tutto, e sopra il tutto, e tiene la pienezza della potestà, nè tiene superiore nel Mondo, onde tutto il Mondo vien detto ragionevolmente.

G g g

sua

sua provincia, anzi crea l'Imperatori, Rè, e Duchi, *cap. licet, & d. cap. per venerabilem cuncta per Mandatum 9. qua. 3. cap. solita, de major. & obed. ed. l. ubi veramente spettano tutte le cose riservate al Principe, e precisamente il creare li magistrati, e conferire le dignità regali, d. cap. solita de majoritat. & obedient. e la potestà di eleggere perviene all' elettori di essa Sede Apostolica, d. cap. per venerabilem, e cid senza il consenso, e consiglio dell' Eminentissimi Cardinali, *Abb. nat. cap. ex cap. ex gestis de Cleric. non resid.**

2 L'istesso s'intende delli Prelati inferiori nelle loro Diocesi, circa la creazione de' magistrati per l'amministrazione delle cose spirituali, ed anco delle temporali, se per fortuna hanno la potestà per privilegio concesso dal Rè, come nel Regno molti Prelati hanno feudi, e terre con vassallaggio, e giurisdizione, perche essi eliggono l'Officiali alle cause temporali, *Covarr. pract. quaest. cap. 4. Cabed. decis. 11. par. 2. n. 3.*

3 Secondo l'Imperatore crea li magistrati, perche a lui competono anco le regalie, o vero a chi esso avrà concedute espressamente, o tacitamente per prescrizione; All'altri non competono, *Jure proprio, vel alieno.* E quelle sole si chiamano regalie, le quali si concedono dal Romano Pontefice, o vero dall'Imperatore, come dice *Bald. Andr. Alvarot. ad altri nel cap. 1. qua. sint Regalia, idem Andr. in cap. 1. de nov. form. fidelit. Curt. Jun. de feud. part. 2. l. feud. laic. n. 7. Roland. conf. 4. n. 48. Peregr. de Jur. fisci lib. 1. tit. 2. n. 3.* dove dice, che cid è indubitato,

4 perche in quanto all'Esercizio delle cose temporali, tiene la suprema giurisdizione, e potestà, trasferita dal Popolo Romano, *l. 2. §. denique ff. de orig. Jur. l. 2. §. cum Urbem, ff. de offic. Præsid.*, anzi conferisce le dignità regali, e maggiori, e minori per il test. nel *cap. 1. de feud. Murch. & in tit. quis dicatur dux,* dove tutti li scriventi, &c.

5 Li Rè anco hanno la potestà di costituire li magistrati, li Pretori, e Tribunali del giudizio publico, essendo proprio di Rè il far leggi, perche hanno parimente le regalie, *Andr. qua. sint regalia sub n. 2. vers. idem dicimus in cap. 1. & innumeri relati a Mastrillo de magistr. lib. 1. cap. 4. n. 1. & 2.* e però si

6 chiamano regalie, perche appartengono al Rè, e cid ad esempio dell'Imperatore; e la ragione, perche tanto può il Rè nel suo Regno, quanto può l'Imperatore nel suo Imperio, per il test. nella *l. post limitium in princip. ff. de capt. & post limit. revers. cap. super quibusdam §. 1. de verb. signific. perche in quanto alli suoi sudditi, e come l'Imperatore, e Monarca,*

7 *Peregrin. de Jur. fisci. lib. 1. tit. 2. n. 46. & 47.* il quale soggiunge, che tiene maggior ragione il Rè nel Regno, che l'Imperatore nell'Imperio, e li Rè hanno cura dell'utilità di Regni per li figli, li quali sono Rè, come sono essi; Mà l'Imperatore non essendo proprietario, mà Sommo amministratore dell'Imperio, non trasmette, come li Rè il Regno nelli figli, e successori da essi; e però l'Imperio si dice personale, ed il Regno reale, *Andr. nel proem. delle Constitution. del Regno col. 1. Peregrin. loc. cit. n. 52.* il quale l'estende anco alli Rè, che riconoscono l'Imperatore, perche per l'eccellenza della Real dignità,

8 si dicono avere tutte le regalie, e subito che sono creati Rè, hanno la pienezza della potestà, e tutte le ragioni riservate al Principe, tanto, nelli Rè de' nostri tempi, e precisamente nel Cattolico, e potentissimo Rè nostro Carlo II, il quale non solo ave le

11 regalie, mà è Monarca nelli suoi Regni, come dopo molti conclude *Cavill. Borrel. nel tratt. de presant.*

12 *Regis Cathol. cap. 48.* e possiede più dell'Imperatore, e non riconosce superiore: e la ragione, perche li suoi predecessori liberarono il Regno da mano d' inimici, onde il Rè nostro Cattolico precede tutti l'altri Rè, mentre tiene sotto il suo dominio più Regni, e più Corone.

Anzi nell'istesso punto, che sono creati Rè, tutte le regalie, che li competono, li conseguiscono, senza bisogno di concessione: e tutti li Rè per consuetudine immemorabile hanno le regalie nelli loro Regni, come l'Imperatore nel suo Imperio, quale consuetudine ha forza di privilegio, *Bald. in tit. de regal. in fin. Berachio de Gabell. p. d. n. 13. Peregr. de Jur. fisci tit. 2. n. 53.* ed altri.

Quarto, li figli di Rè, perche si dicono Rè, viventi li loro Padri, nell'istesso modo, quantunque non abbiano l'amministrazione, hanno le regalie, e possono

13 creare magistrati, e conferire dignità, e cid s'intende del primogenito, il quale morto il Padre, non si dice pigliare la dignità, mà solo l'amministrazione, *Glof. notab. in cap. 1. §. ult. in re. defend. cognit. quam Bald. ibi dicit esse mente tenendam, cons. quantur omnes in l. cum antiquioribus n. 11. R. in cons. 19. vol. 1. Decian. cons. 19. n. 230. Natta cons. 628. n. 37.* ed altri innumerevoli relati da *Mastrillo de Magistr. lib. 1. cap. 5.*

Quinto, li Vicerè, e Capitani Generali, li quali rappresentano la persona, e tengono il luogo del loro Rè, tanto nelle materie di guerra, quanto di pace, sostengono la piena amministrazione, come si vede in questo Regno di Napoli, che li Vicerè del nostro Cattolico, ed Invittissimo Rè, si chiamano Inogotenenti, e Vicarii generali, onde hanno l'istessa potestà, che hanno li loro Rè, che rappresentano per il

14 test. nella *l. 3. & 2. ff. de off. ejus, ubi DD. l. si aug. ff. de loc. 1. de off. Vicar. n. 6. de Franch. decis. 165. n. 2. Menoch. cons. 52.* e godono tutti li privilegii, e prerogative, che gode, e tiene l'istesso Rè, ed hanno il mandato *cum libera,* anco nelli riservati, e li compete il titolo d'Eccellenza, e li vede giornalmente, che se li dà l'amplissima potestà in questi nostri tempi, in maniera, che si riputano Principi, *Mastrillo in l. si quis obrepserit n. 2. ff. de fals. Ant. Scapp. de Jur. non scripto tit. de Princip. cap. 1.* per lo che sono

15 preferiti a tutti li titolati, ed a qualsivoglia dignità, e magistrato del Regno, come a persona dell'istesso Rè, sedendo nel supremo foglio, dove dovrebbe sedere il Rè, quando fusse nel Regno, dovendosi l'istesso onore, e riverenza, che si deve al Rè per essere l'immagine del Rè, ed avendo così sopra potestà, e giurisdizione ordinaria, col mero, e misto imperio amplissimo anco con le tre giurisdizioni

16 dispositive, cioè di far leggi, pramatichè, e banni perpetui, giudiziaria, o vero esecutiva, e graziosa, cioè di dispensare, e concedere grazie; bensì devono osservare le leggi, Costituzioni, e Capitoli del

17 Regno, *Capiblanco de Baron. pragmat. 1. n. 20. Capyc. decis. 130.* in maniera, che in essi passano tutte le potestà, fuorchè quelle, che saranno specialmente riservate, e proibite, benchè le parole della loro commissione siano amplissime, ed atte a comprendere ogni potestà come l'istesso Rè; e però limitata; e benchè paga digressione, non saranno inutili a saperne l'infrastrate differenze, che si notano intorno la persona, e facoltà del Signor Vicerè. Primo, che il Signor Vicerè non deve appartarsi dal voto de'

18 SS.

- 21 SS. Regenti datili per consiglio, assistenti al fianco, ed à lato, mentre si dice collaterale, come farebbe l'istesso Rè, e come hanno soluto fare in materia concernente giustizia, *Tapp. lib. 2. Jur. Reg. de transact. cap. 2. fol. 29. Luc. de Penn. nella l. omnes C. de Decur. rion. de Ponte nel tractat. de potestate Præregis*; benchè in occasione di parità di voti può dare il suo, secondo *Fontanel. de pact. clausol. 3. gl. 2. n. 22. Item*, che benchè il Sig. Vicerè ave *ad tempus* in nome del suo Rè tutte le regalie *in administratione tantum*, non possano donare delli loro beni cosa alcuna, senza speciale mandato, *d. de Ponte loc. cit. tit. de assēs. §. 2. n. 14. & in tit. de refutat. §. 11. n. 26.*
- 24 Item, che può fare statuti, e pramatiche in nome di S.M. à suo beneplacito; ed anco levare l'antiche, ò pure dispensare sopra di quelle, *Capib. de Baron. pragm. 1. n. 23.*, ed hanno forza di legge; purchè non sieno contra quelle leggi fatte dal Rè, e si nota, che quelle fatte senza voto del Collaterale spirano finito l'anno, come fatte senza deliberazione, e discussione del S. C. *per il testo nel §. eas verò instit. de perfect. & tempor. act. & nel §. panales instit. de action. Bald. ed altri nella l. 1. C. de postul. Castr. in l. edictum. ff. de judic. Assitt. decis. 128. n. 2. & decis. 290. n. 2.*
- 26 Item può legitimare li naturali, e spurii, *Covar. de sponsalib. p. 2. cap. 8. §. 8. de Ponte. conf. 55. nu. 55. & nel tratt. de potest. Præreg. tit. de divers. provis. rub. de legit. n. 1.*
- 27 Item può il Vicerè commettere, che nelle cause civili si proceda *Summariè, & de plano sine strepitu, & figura Judicii*, *Affitt. in rub. qua sint regal. n. 104. Caravit. super rit. 288. n. 9.*
- E perche sono molte le prerogative del Vicerè notate da *Mastrillo de Magistrat. lib. 4. cap. 6.* dove ne scrive fino al nu. di 70. à quello rimetto, &c.
- 28 Sesto, le Republiche, che non riconoscono superiore, hanno le regalie à similitudine dell' Imperadore, come Venezia, Genua, e simili, le quali possono fare statuti, e leggi nella loro giurisdizione; come l' Imperadore; il che procede anco se fossero in qualche cosa Tributarie in feudo di superiorità, mentre non per questo si possano dire soggette; possono dunque dette Città libere creare magistrati, per somministrare la giustizia à sudditi, come nota Innoc. ed altri nel *cap. cum accesserint de consuet. Felin. in rub. de appollat. num. 4. Covar. practic. quest. cap. 4. num. 2.*
- 29 Settimo, li Principi inferiori al sommo Pontefice, Imperadore, e Rè, come il Gran Duca di Fiorenza, Duca di Savoja, Duca di Parma, e simili, questi anco hanno le regalie nelli luoghi à loro soggetti; e però possono creare magistrati esercitando indifferentemente la suprema potestà, come Principi, *d. Mastrill. lib. 1. cap. 10. per statum.*
- 30 Ottavo, altre persone private, e suddite non possono avere, nè esercitare le regalie, se non che per concessione, e particolare privilegio ottenuto dal l' Imperadore, Papa, ò Rè nelli loro dominii, e giurisdizioni *respectivè*; mentre le regalie non possono averli, se non per privilegio del Rè, ò per l' antica prescrizione, che hà forza di privilegio, *supar. quibusdam, §. præterea de verb. significat. in 6. Cravett. de antiquit. tempor. 4. princip. num. 76. in fin.* e però se alcuno si trovasse possedere le regalie in terra di demanio Regio, ò vero le demaniali, nelle terre di quelli, se non dimostrano legittimo privilegio, in virtù del quale possano possedere, si

- pub costringere à rilasciare, *Andr. nella cost. del Regno nel tit. de violent. in fin.* Quindi è, che dalli privati non si possono creare li magistrati, per il testo nella *l. privatorum. C. de Jur. omn. Judic.* se pure non fossero Tutori, ò Curatori de' Principi, ò d' altri, che hanno tale potestà, come per *Gutierrez de casol. par. 1. cap. 18.*
- 33 E ben vero, che frà dette persone private non si connumerano li Baroni, e nobili, li quali possono avere Terre, e Città con le regalie, *Andr. nel cap. Imperialom. §. præterea ducatus de prohib. feud. alienat.* li quali possono possedere, ed avere il tutto in dette Terre, *Andr. & Affitt. nel tit. de regal. in 6. notab. num. 68.*

Chi può concedere le regalie, e conseguentemente la potestà di creare li Magistrati. Cap. II.
S O M M A R I O.

- Regalie le possono concedere li medesimi, che tengono; però detta facultà è limitata, n. 1.
- Principi Supremi possono alienare terre, e Città con i feudi, demanii, e regalie con l'utile dominio tantum, num. 2.
- Regalie concedute, s'intendono concedute cumulativè, e non privativè, num. 3.
- Principi Supremi non possono concedere in tutto, ma salva la superiorità, num. 4.
- Barone, come possiede il Feudo, num. 5.
- Confezzazioni, e proventi si connumerano trà le regalie, num. 6.
- Regalie concedute, come, e quali s'intendono concessive, n. 7.

V Irosi nel precedente Capitolo ch' tiene le regalie, resta da vedersi chi le può concedere; ed è indubitato, che li medesimi le possano concedere, purchè non rieschi in lesione dell' Imperio, ò stato: come se donasse tutto l' Imperio, ò Regno, ò vero in tanta parte, che fosse contra l' onore della Corona, ò gran diminuzione della real giurisdizione, per il testo nella *l. cum multa, C. de bon. qua lib. habent à Zenone, C. de quadrien. præscript. cap. Constitinus dist. 96. c. intellecto de jur. jur.* ed altri innumerabili notati da *Mastrill. de Magistr. lib. 1. c. 12.*

3 Possono dunque concedere, donare, vendere, ed alienare, come si vede *in dicit.* le Terre, Città, e Villaggi con li feudi, demanii, e regalie in quanto all' utile dominio, riservato il diretto; sempre *panes Principem*; atteso, che la sola concessione dell' utile frutto non si dice vera, e propria alienazione, *Affitt. in tit. de regalib. Rol. conf. 1. nu. 128. vol. 2.* come sta disposto nel Capitolo di questo Regno Napolitano, e Consuetudine, *Capib. sopra la Præm. 8. de Barona num. 75. e Carlo Tapp. in tract. de Constitut. Princip. cap. 9. nu. 34.* e si nota, che concedute le regalie, s'intendono concedute *cumulativè, e non privativè*: in maniera, che il Principe può quelle istesse esercitare nel territorio conceduto; onde benchè il feudatario abbia per concessione dette regalie, non le può possedere *jure proprio*, perche il concedente superiore non può dar licenze alli sudditi d' imponere nuovi dani, per il testo nel *cap. dudum §. nos igitur, de præben. in 6. & Rip. respons. 7. vol. 4.* Così il Principe Supremo non può in tutto alienare, con espropriarsi della dignità, giurisdizione, e territorio; ma solo concedere la totale giurisdizione, ed utile dominio, salva la superiorità, recognitione, e fede, *Vasq. controvers. illustr. pres. lib. 1. cap. 4. num. 9. Bursat. conf. 160. num. 79. & conf. 229.*

- 5 *num. 48. vol. 2.* Con che il Barone, ò feudatario possiede solo quello può convenire comunemente à qualsivoglia inferiore nella cosa sua, come Patrone, non come Rè, ò Principe, *Rim. iun. conf. 601. num. 29. in fin. e num. 92. vol. 6. Surd. conf. 47. nu. 28.*
- 6 con le quali regalie si connumerano le confiscazioni, *Alexandr. conf. 35. num. 3. e li preventi Innoc. per il testo nel cap. pastoralis extr. de donation.*
- 7 Fatta la concessione del feudo con le regalie, vengono, e s'intende di quelle solo, che possano convenire al feudatario, Conte, ò Barone, e concernono l' utile dominio di quelle, che possano cadere nel Conte, Barone, ò privato, ed alla loro utilità, e non quelle, che concernono la suprema potestà del Principe, *Andr. & Afflic. in tit. de regal.*

Regalie, che competono al Rè, che cosa siano, e conceduto il feudo con le Regalie, quali s'intendono concesute. CAP. III.

S O M M A R I O.

- Fisco à chi compete, num. 1. e 2.*
- Baroni in luogo del Fisco hanno il coadiutorio, num. 3.*
- Fisco è uno in tutto il Regno, perche uno è il Rè, nu. 4.*
- Mercati, e ferie, seà fere, chi le può concedere, num. 5.*
- Mercati, e ferie, mentre durano, niuno può essere molestato per cause civili dal Barone, ò magistrato, num. 6.*
- Mercati, e ferie mentre durano si procede senza processo nelli contratti ivi fatti, num. 7. e 8.*
- Affreni Regii chi li può concedere, num. 9.*
- Abitare, e fare Torre con Vassalli, chi può concederlo, num. 10.*
- Legittimare spiriti, e naturali, chi può, num. 11.*
- Papa può legittimare così nel temporale, come nello spirituale li suoi sudditi, num. 12.*
- Mondo tutto in spiritualibus, stà sotto la giurisdizione del Papa, num. 13.*
- Padre, come può legittimare il suo figlio, num. 14.*
- Legittimati dal Padre se li deve la legittima, num. 15.*
- Legittimato dal Principe non succede nelli feudi, num. 16.*
- Legittimati, ut supra, per succede nelli feudi degni, vi vuole espresse legittimazione, num. 17.*
- Baroni non possono legittimare, num. 18.*
- Principe può nobilitare, num. 19.*
- Domestici del Principe sono nobilitati con li raggi dell' istesso Principe, num. 20.*
- Nobilitati dal Principe godono l' istessi privilegi, come li nobili di Sangue, num. 21.*
- Nobilitati per grazia del Principe, come differiscono dalli nobili per Sangue, num. 22.*
- Principe in quanti modi nobilita, num. 23.*
- Arme, e insegne non si possono usare dall' ignobili, num. 24.*
- Nobili solo dovriano usare carrozze, num. 25.*
- Nobilità si perda in più maniere, e precise per il delitto di furto, num. 26.*
- Immunità dalle gabelle, e collette, ed altri pesi, chi le può concedere, num. 27.*
- Moneta nova chi può fabricarla, ò mutarla, num. 28.*
- Caccia, ed ucellare, chi può proibirla, num. 29.*
- Alloggiare gratis, chi può ordinarlo, e concederlo al Barone, come s' intende, num. 30.*
- Alloggiare, massime in tempo di guerra sono tenute tutte le Terre, e Città, num. 31.*
- Persone Ecclesiastiche, ed altri, che hanno privilegio, perche non sono tenuti ad alloggiare, num. 32.*
- Dottori di legge, e medicina, non devono alloggiare, num. 33.*
- Camera riservata, come possano usarla li Baroni, num. 34. e 35.*
- Principe solamente può imporre gabelle, e mutare le vecchie, num. 36, e 37.*
- Principe, quando può imporre dette gabelle, nu. 38.*
- Gabelle chi le franda, perde le cose asportate, nu. 39.*
- Gabella alle donne meretrici non si deve permettere, num. 40.*
- Collette straordinarie, chi può imporrele, num. 41.*
- Collette, come s' intende, num. 42.*
- Armi chi può farle, e concederle, e tenerle pubblicamente, num. 43, 44, 45, e 46.*
- Morte, e Vita chi ne tiene la potestà in quanto alle leggi, num. 46.*
- Fiumi di chi siano, num. 47.*
- Acqua dal Fiume al predio privato non si può portare senza licenza, num. 48.*
- Piscare si può proibire nelli fiumi, num. 49.*
- Piscaggione, e Salino à chi spetta, num. 50, 51, e 52.*
- Preventi, ed entradi delli Ripatici, à chi spettano, num. 53.*
- Tesoro ritrovato à chi spetta, e quanto, num. 54, 55, 56, e 57.*
- Angarie, e perangarie, che cosa siano, ed à chi spettano, num. 58, e 59.*
- Pene, ò multe, à chi spettano, num. 60.*
- Multa, che cosa sia, num. 61.*
- Beni vacanti, à chi spettano, num. 62.*
- Beni vacanti quali siano, num. 63, e 64.*
- Baroni, che hanno le regalie li spettano li beni vacanti, num. 65.*
- Baroni hanno il Fisco improprio, e causativo, nu. 66.*
- Dottori di Collegio hanno per successore l' istesso Collegio, num. 67.*
- Socio hà per legittimo successore il socio nelli beni della società, num. 68.*
- Soldati, che non hà successore, li succedono li Commilitoni della Compagnia, num. 69.*
- Espositi hanno per successore l' Ospedale, num. 70.*
- Moglie succede al marito nelli beni vacanti, num. 71.*
- Marito succede alla moglie nelli beni vacanti, nu. 72.*
- Clerico ave per successore la Chiesa, num. 73.*
- Peregrini, che vanno ad intestato hanno per successore la Chiesa, num. 74.*
- Beni naufragati à chi spettano, num. 75.*
- Confiscazione di beni, chi può imporrele, nu. 76, e 77.*
- Feudatarii, che hanno le regalie, hanno la confiscazione de' beni, num. 78. e 79.*
- Confiscazione di beni quando s' incorre, num. 80.*
- Confiscazione di beni in quali casi si può imporre, num. 81, e 82.*
- Mero, e misto Imperio sono regalie, num. 83.*
- Delitto di lesa Maestà, e delle regalie, num. 84.*
- Feudi, e loro concessione sono delle regalie, num. 85.*
- Feudatarii sono tenuti à molte cose, num. 86.*
- Feudatarii non possono alienare li feudi senza il Regio assenso, num. 87.*
- Feudatarii sono tenuti al servizio militare, num. 88.*
- Servizio militare del feudatario in che consiste, n. 89.*
- Feudatarii esenti dal servizio personale, chi siano, n. 90.*
- Feudatarii sono tenuti di dare il giuramento di fedeltà anco in occasione di rinnovazione, num. 91.*
- Feudatarii trattando male li loro Vassalli si possono costringere à vendere il feudo, num. 92.*
- Feudatarii sono tenuti all' adiutorio al Rè, remissive, num. 93.*
- Feudatarii si dicono utili Padroni, e riconoscono il Rè per diretto Padrone, num. 94.*
- Prelazione nelli benefici del mero, e misto Imperio, come, e quando compete all' Università, e Vassalli, n. 95.*

LI privilegi, Jus, e prerogative, che competono al Rè, ò Principe, ò che sono ad essi riservati nelli loro dominii sono amplissimi, e quasi innumerabili; onde noi qui notaremo solo li più praticabili, e più necessari, come coll' autorità, e dottrina stanno notate da Garzia Masfrillo nel trattato de Magistratibus lib. 3. cap. 10.

1 Primo, compete solo al Rè, ò Principe, che non conosce Superiore nel Mondo di avere il Fisco. Onde
2 li Baroni, che hanno il mero, e misto imperio non possono avere il Fisco, Capibl. de Baronib. Pragm. 8. n. 122. de Ponte in tract. de potest. Proregis tit. 1. §. 4. n. 61. e solo possono avere il Coadjutore del Fisco,
3 che rappresenta l' officio, ed autorità del Fisco, perche uno Fisco è nel Regno, il quale è del Rè: e benchè conceda le Terre, e Castelle col mero, e misto imperio, anco con la pubblicazione di beni, perche il tutto si riconosce dal Rè, ed hanno la giurisdizione infeudata col solo utile dominio, ed il diretto, e supremo resta con la persona del Rè; però uno è il Fisco, siccome uno è il Rè, e Signore, e li Baroni, che esercitano la giurisdizione,
4 rappresentano il medesimo Rè; e se pure si dicono qualche volta avere il Fisco, l'hanno impropriamente; bensì possono costringere uno de' Vassalli, acciò eserciti l' officio d' Erario, e di Coadjutore, Capir. dec. 118. Surd. conf. 154. il quale dice, che il Fisco del Barone si rassomiglia, e s' equipara al Fisco Regio.

5 Secondo, Jus regale è quello di concedere le licenze di fare le fere, seù mercati, ed acciò più facilmente, e sicuramente li Mercanti concorrano, si concede dal Rè l' immunità delle gabelle per la commune utilità de' Popoli, Borrell. nel cap. 36. n. 19. e 35. purche con questo privilegio non s' inferisca qualche pregiudizio al terzo, de Pont. nel tratt. de potest. Proreg. tit. de divers. provis. §. de Mercat.

6 seù Nundin. Quindi è, che duranti dette fere pesò comandamento dell' Eccell. Sig. Vicerè, niuno può essere molestato, nè convenuto per cause civili, Bar. & Bald. nella l. unica C. de Nundin. Camillo Borrell, nel cap. 36. num. 37. & 38. dove dice, che si limita nelli contratti ivi fatti: Ed in dette cause si procede senz' altro processo, Stracc. de Mercat. part. ultima cap. 1. Marant. in specul. part. 4. distinct. 19. num. 49. Cephal. conf. 492. num. 92. vol. 4. Borrell, conf. 86. è finito, ò finendo il tempo di dette fere, ò mercati, cessa detto modo di procedere, e si attende il rito del luogo, Bald. nella l. recepticia n. 7. C. de constit. p. 100.

9 Terzo, Jus regale è, che solo il Principe può concedere l' affenzi Regii; ed in questo Regno di Napoli concede il Sig. Vicerè; ma non può concedere, che li feudi delle dignità, che hanno giurisdizione, ed imperio, si possano dividere, d. Masfrill. de Magistr. lib. 3. cap. 3. cap. 10. num. 25.

10 Quarto, Jus regale è, che solo il Principe concede licenza di abitare, e fabricare terre con Vassalli, Afflic. nella decis. 265. de Ponte nel tratt. de potest. Proreg. tit. de divers. provis. §. 1.

11 Quinto, Jus regale è la potestà di legitimare spiri-
tuali, e naturali, §. illud in autb. quib. mod. nat. eff. sui DD. in c. per venerabilem qui fil. sunt legit., Affl. in rub. qua sunt regal. n. 1. Surd. conf. 210. nu. 42. conf. 237. n. 27. & conf. 571. n. 37.

12 E però solo il Principe supremo può legitimare, come maggiormente può il Sommo Pontefice legitimare li suoi sudditi, e dispensare in quanto à

tutti l' effetti così temporali, come spirituali; anzi à rispetto delli spirituali può legitimare per tutto il Mondo, tanto sudditi, quanto non sudditi, secondo la comune conclusione de' DD. mentre à rispetto delle cose spirituali ave la pienissima potestà, e

13 tutto il Mondo in spiritualibus, stà sotto la di lui giurisdizione, e si dice ragionevolmente sua Provincia, Angel. conf. 350. n. 8. Cuman. conf. 168. col. 2. Castr. conf. 467. n. 3. lib. 3. Card. Tusc. concl. 218. nu. 2.

14 & conclus. 219. n. 66. Similmente può il Padre legitimare il suo figlio naturale nato di donna, che poteva esserli moglie in tempo della copula, con nominarlo figlio nel suo testamento, ed instituirlo erede, se non ha altri figli legittimi, e naturali, ò pure coerede, ed instituirli unitamente, Bald. conf. 195. che incomincia in hac causa n. 2. vers. restat videre.

15 A quali legitimati si deve la legitima, come alli legittimi nati, Bald. nel c. de causis n. 34. de officio delegati, Surd. conf. 185. n. 9. in fin. Molfes. in commentar. de consuetud. Neapolit. p. 2. tit. de person. quast. 10. n. 5. Il legitimato però dal Principe non succe-

16 de nelli feudi; se non sarà espressamente, ed in specie legitimato à quelli, per il test. nol. c. 1. §. naturales, si de feud. defunct. milit. Molfes. in d. q. 10. n. 19. ed à rispetto delli feudi degni, anco vi vuole l' es-

17 pressa legitimazione, perche la dignità ricerca l' uomini degni nati ex utero, e non per privilegio, ò beneficio ottenuto, Frecc. de subfeud. lib. 2. tit. de differ. regal. Ursill. ad Afflic. decis. 265. n. 10. Surd. conf. 452. vol. 3. per totum, Manoch, conf. 1110. n. 10.

18 vol. 12. Mà à rispetto delli Baroni etiam investiti del mero, e misto imperio, non possono legitimare, Castr. conf. 34. vol. 2. Bovadill. lib. 2. polit. c. 16. n. 165.

19 Sesto, Jus regale è, che il Principe nobilita chi vuole, per il test. nella l. 2. & fin. ff. de natal. restit. c. redemptor 12. quast. 2. l. Imperatores in princ. ff. de Ducur., perche le nobiltà procedono dal Principe, quale nobiltà si chiama politica, e Civile; e lo leggi, che vogliono, che li domestici del Principe si nobilitano con li raggi dell' istesso Principe, non

20 hanno luogo, se non nelli domestici dell' Imperadore, ò di altro Supremo Principe, Ripa respons. 14. tit. de divers. rurscript. Afflic. nel tit. quis dic. Dux n. 1. DD. in l. 1. de natalit. restit. quali nobilitati, ut

21 sup. si chiamano veri nobili, e godono l' istessi privilegi, come li nobili di sangue di maniera, che s' ammettono all' officii delli detti: ed il nobilitato dal Principe non perde li jus, e privilegi popularis, mà può essere ammesso all' officii, e dignità del popolo; siccome il nobile fatto popolare non perde la nobiltà, Bald. nella l. per ademptionem, ff. de adopt.

22 E quelli, che acquistano la nobiltà per grazia del Principe, benchè non siano descritti nella matricola de' nobili, se non esercitano atti nobili, non godono li privilegi de' nobili, nè si comprendono nello statuto, che fa menzione de' nobili, il che non è nelli nobili per sangue, e nascita, Guttier. pract. qu. lib. 3. q. 13. n. 97. Anzi il Principe non solo espressamente nobilita, mà anco tacitamente, il che può succe-

23 dere in più maniere, come se si permettesse, che s' accosti al lato del Principe con sua permissione, ò pure se nobilitarà il suo origine, ò pure se li conce-

24 derà l' insegne, ed arme, perche l' ignobili non le possano avere, nè usare, de Ponte nel trattato de potest. Proreg. tit. de divers. provis. rubr. de insignis, &

25 armis n. 1. & seq. dove soggiunge, che solo li nobili dovrebbero usare le carrozze, ed in niuno modo si dovrebbe permettere alli plebei, e che eserci-

tano

- tano arti mecaniche, per il testo nella l. unic. C. de honor. vehicul. lib. 12. Carz. de nobilit. gl. 48. §. 2. n. 4. quale nobiltà, come s'acquista, così in più maniere si perde, e precise per il delitto di furto, Borrell.
- 26 de praesant. reg. Cath. c. 45. n. 25. Guttier. lib. 4. qu. pract. quaest. 15. 16. 17. 21. & 22.
- 27 Settimo, Jus regale è, che può concedere l'Immunità delle gabelle, e collette, ed altri pesi, per il testo nella l. sunt munera ff. de vacat. muner. l. unic. C. de his qui à Princip. vacat. & tot. tit. C. de Immunit. nemin. conceden. l. Immunitates C. de agr. & cens. lib. 11.
- 28 Ottavo, Jus regale è, che solo il Principe, che non riconosce Superiore può fabricar moneta nova nel Regno suo, ed esso solo Supremo Principe costituisce il giusto valore, quale si attende; In tanto, che nè di corio, nè di carta, nè di altra vile materia fabricate dette monete col publico, e regale Carattere si possono recusare, per il testo nella l. 1. §. fin. C. de vasa. nummis pote. & l. adeoque ff. de eo, quod cert. loc. e può una, o più volte mutarla se farà expediente.
- 29 Decimo, Jus regale è, che il Principe può proibire la Caccia, e l'uccellare, il che non s'intende nelli Principi interiori, Thesaur. nella quaest. 22. n. 2. Borvad. lib. 2. polit. c. 16. purchè non l'abbiano per privilegio, o potestà espressamente conceduta, o vero per consuetudine acquistata di proibire, Natta. 375. Regner. cap. 18. n. 11.
- 30 Undecimo, Jus regale è, il jus d'alloggiare, e di ricevere l'alloggio gratis dalli sudditi, quale jus se il Principe espressamente lo concedesse al Barone, si dovrà talmente restringere, che sia di poco fastidio alli Vassalli, cioè, che ha in occasione di passaggio, o in altra necessaria causa. Jo. Andr. addit. ad speculat. tit. de feud. §. quoniam; Cravett. conf. 308. n. 1. cum seq. Didac. Peres in l. 55. tit. 19. lib. 8. Borvad. lib. 2. polit. c. 16. n. 117. Cancor. var. res. lib. 2. c. §. 1. n. 63. E però non solo le Città, e Terre sono tenute; ma tutti tanto demaniali, quanto Baronali; massime in tempo di guerra; come nota Koppin; dec. 59. n. 27. fuorchè quelli, che avessero privilegio.
- 32 Speciale in contrario, come è proprio delle persone Ecclesiastiche, per il testo con la gl. DD. nella l. 1. de Epif. & Cler. il che si estende anco alli Dottori di legge, e medici, per il testo nella l. medicos C. de professor. & medic. lib. 10. Viv. dec. 162. n. 14. Thesaur. quaest. forens. lib. 1. qu. 93. Cancor. var. res. lib. 3. c. 5. n. 73. E nel Regno nostro di Napoli li Baroni, ed utili Principi possono riservarsi una delle loro Terre per Camera, e per detta causa pigliarsi il denaro da Vassalli, secondo Ursill. ad Affitt. dec. 101. dove riferisce essersi così deciso; Avertendosi, che li Baroni possano dette Camere riservare, quando hanno altre terre, e non si proibiscono mutarle da una in un'altra Camera, secondo molti DD. acciocchè ciascuna senta il Comodo dal beneficio delli Baroni; benchè quando avesse una sol terra in Camera riservata, non potrà quella revocare; e così osservava la Regia Camera, come afferma detto Mastrill. de magistr. lib. 3. c. 10. n. 194.
- 36 Decimosecondo, Jus regale è, che solo il Principe può imporre gabelle, ed accrescere, e diminuire le vecchie, e per li testi nella l. 1. 2. & 3. C. nov. vectigal. impon. non poss. c. super quibusdam §. prater ea de verb. signific. & c. innovamus de Censib. l. Vectigalia C. de Vectigal. & publica. Il che s'intende del Principe, che non riconosce Superiore, e cioè per la protezione, che tiene del Regno, e la giustizia, che
- 37 ivi ministra, Affitt. nel cap. unic. qua sint regalia verb. vectigalia nu. 7. quale imposizione di gabella
- 38 non può il Principe imponerla, se non che per giusta causa, per li testi nelle l. 1. & 2. C. nov. Vectigal. Andr. in rub. qua sint regal. n. 5. e ne' casi de jure
- 39 permessili: si nota, che coloro, che fraudano le gabelle, perdono le cose asportate, per il testo nella l. si publicamus §. de reb. cum simul. ff. de public. l. 1. & 2. C. de Vectigal. & Commis. nè si deve permettere,
- 40 o imporre la gabella alle donne meretrici, perchè sarebbe lucro pessimo, secondo dice Angel. nell' auth. de lenon. in fin. & Mastrill. loc. cit. n. 236.
- 41 Decimoterzo, Jus regale è, l'imporre l'extraordinaria Colletta, per il testo nel cap. unic. qua sint regal. e Colletta si dice quella, che s'impone per qualche giusta causa per le spese, quando il Rè va coll' esercito contra l'inimici, o vero à ricevere la Corona, e però generalmente si deve intendere quando il Rè fa viaggio da un luogo ad un'altro, per causa necessaria, c. 1. §. similiter in petend. de c. Corrad. Oliban. de jur. fisc. c. 7. n. 57. e dopo molti Fontanell. de pact. nupt. claus. 4. glos. 16. n. 3.
- 43 Decimoquarto, Jus regale è, quello di fare armi, e di pubblicamente tenerle, il che spetta al solo Principe di esporle venali alli privati, & Petr. de Greg. Tholos. de republ. lib. 9. c. 1. n. 17. dice, che sol-
- 44 vano nella republica tenerle nelli luoghi publici, le quali si davano à quelli, che n'avevano di bisogno in tempo di guerra, e nelli tumultu repentin, e però Giustiniano nell' auth. de arazis, che è la novella 85. non per altra causa stabili l'armi publiche, e proibì, che stessero in potere di privati, se non che per li movimenti, sedizioni, e contese delle quali si potevano nascere, e commettere omicidii, e congiure fra privati, e la Republica: essendo così d'expediente alla Republica, altrimenti non si potrà reggere, e governare, perchè al solo Principe è stata data la potestà da Dio, ad Romanos. c. 17., ed esso solo tiene la potestà della morte, e dalla vita, acciò per mezzo suo, o de' suoi magistrati, quando sarà di bisogno contro malefattori, si serva di detta potestà in castigo de' loro delitti, e lode delli buoni.
- 47 Decimoquinto, Jus regale è, tutti li Fiumi publici, o navigabili, e riservati al Principe, e benchè in quanto all'uso siano publici, Affitt. nel d. tit. de regal. verb. Flumina n. 1., e per il testo nella l. quoniam nus, ff. de Fluminib. nè il jus di portar l'acqua dal Fiume publico nel proprio predio è lecito, senza la permissione del Principe, l. 1. §. permittitur, ff. de aqu. quotid. & astiv. nè di piscare secondo Resertal. de feud. cap. 5. concl. 53.
- Decimosesto, Jus regale è, l'entrata della pescagione, e delle Saline, per il testo nel cap. unic. dove Andrea, e tutti li feudisti, & il testo nella l. inter publica, §. An. ff. de verb. signific. il che Affitt. lo esemplifica nella nostra Metropoli Napolitana, dove dice, che il Rè ave la sesta parte dell'entrata della pescagione; di modo, che l'entrata di d. pescagioni, e saline delle regalie, ma non il jus di pescare; non potendosi proibire, che à ciascuno non sia lecito il pescare, per il testo nella l. nemo, ff. de rerum divis. §. 2. Jo. Fab. nel §. licet non instit. eod. tit., dove si ha, che l'aere, l'acqua, che corre, il mare, ed il lito del mare sono communi, e de jure naturali, mai furono nel dominio di alcuno, ex naturali jure primevo, per il quale sono communi, secondo il Salmo: Omnia subjacisti sub pedibus ejus; volucres Caeli, & pisces maris, qui perambulant samitas maris. Così an-

co sono *de regalibus* li proventi, ed entrate, che provengono dalli ripatici, e l'entrate delle saline, come s'è detto di sopra, *Borrell. de praesant. Reg. c. 25. Manoch. conf. 302. n. 31. & 279. n. 75. vol. 4.*

54 Decimosettimo, Jus regale è la metà del Tesoro ritrovato, nel che oggi s' osserva il jus commune precisato in questo Regno Napolitano per il capitolo del Rè Carlo Secondo, e di Papa Onorio, come testifica *de Ponte nel tit. de potest. Proreg. rubr. de SS. thesaur.* se sarà ritrovato nel fondo regio della Città, la metà sarà della Città, e del Rè, e l'altra metà di chi lo ritroverà, *Affitt. d. decis. 221. n. 11.* il che s'intende se succederà casualmente, ma se sarà *data opera*; tutto appartenerà al Fisco del Principe, *Gomof. nella l. thesaur. 45. n. 42.* E se alcuno nasconderà il tesoro in qualche luogo publico, del quale parte, è tutto spettava al Fisco, l' occultante sarà punito; O pure se per arte magica, o incantazioni, o per altri modi illeciti, ritroverà il tesoro, perche in tal caso tutto spettarà al Fisco per ragione del delitto, *l. 1. C. de thesaur. lib. 10.* l'istesso ancora s' intende se il tesoro sarà ritrovato nel luogo publico, e se sarà ritrovato in beni della Chiesa, o in luogo Sagro, o religioso, la metà spettarà al Fisco della Chiesa, e l'altra metà a chi lo ritrova, *Barbos. nella l. divorzio §. si fundum, n. 46.* ed altri.

58 Decim'ottavo, Jus regale sono l'angarie, e perangarie, che altro non è, se non che avere li sudditi angarii, e perangarii per li servizii tanto reali, quanto personali, *Rosuntel. c. 5. conclus. 70. n. 3.* dove dice, che l'angarie sono peso personale, col quale li sudditi servono, e sono forzati a servire di persona, à spese però del Principe. Perangarie, quando servono con la persona, ma à spese proprie, *Jacob. de S. Georg. de homag. n. 31.* quale jus è dell' riservati al Principe, e non compete all' inferiori, *Bart. nella l. 1. C. de excusat. muner. l. 10. Bald. nella l. cum multa in fin. C. de bonis qua lib. Natta conf. 185. n. 3. & 5.* purchè espressamente per concessione, o per prescrizione antichissima, non li appartenga.

60 Decimonono, Jus regale sono le pene, o multe, seu condennazioni, e la parola, *pena*, è nome generale, o punizione di tutti li delitti per essere termine legale, o nelli beni, o nella persona, o nell'estimazione; la multa poi s'intende solo di pena pecuniaria, la quale s' impone ad arbitrio de Magistrati, e si eligge dalli beni d' inobedienti, per il testo *nella l. aliud frans §. inter naultam, e la l. fin. in fin. C. de Epif. & Cler.*

62 Vigesimo, Jus regale sono li beni vacanti, per il testo *nel c. unic. de regal. l. 1. l. vacantia, l. si vacantia C. de bon. vacant.* e nel Regno nostro vi è la Costituzione, che incomincia, *doana de Offic. secreti.* Quindi, come si legge appresso Strabone, l' Imperadori Romani costituirono il magistrato, il quale inquirebbe per tutto l'Egitto, se vi fossero beni vacanti, possessioni deserte, eredità senza eredi, o altri beni senza padrone l' incorporasse al dominio, e dominio di Cesare; benchè detti beni *ipso jure* spettano al Fisco in quanto al dominio, però in quanto alla possessione li richiede l' incorporazione, per il testo *in d. l. 1. §. gl. l. fin. C. de bon. vacant. lib. 10.* qual' incorporazione si fa subito passato il termine del banno, se vi sia alcuno, che voglia, o possa essere erede, per il testo *nella l. si eo tempore C. de rem offic. pignor.* sicchè beni vacanti si dicono, quando alcuno non muore *ab intestato*, senza erede legitimo, e senza lasciare persone, alle quali può competere alcu-

no jus di succedere; ovvero benchè vi sia il testamento, l'erede repudiasse l'eredità, nelli quali casi spetta, e si devolve al Fisco del Principe, che non riconosce superiore, o pure à quelli, à chi dette regalio spettassero per concessione speciale, *Franc. Marc. decis. 297. n. 2. vol. 1. Peregr. de Jur. Fisc. lib. 4. tit. 2. n. 2. Rosant. c. 5. conclus. 52. n. 2.* dove soggiunge, che quello si dice avere erede legitimo, *ab intestato*, il quale non ha ascendenti, e descendenti, nè ha consanguinei fino al decimo grado *inclusivo*, per il testo *nella l. 1. C. unde cognati, l. non facile C. de grad. consang. §. fin. Instit. de succes. cognat.* benchè avesse affini, li quali sono affatto esclusi, *l. affinitibus C. commun. de succes.*

65 Si avverte però, che le cose suddette non procedono primieramente nelle terre de Baroni, che hanno le regalie, mentre ivi, morto il Vassallo, al Barone spettano detti beni vacanti, come per il testo *nell' aut. pro herede C. unde Vir. & Uxor, dice Bald. nella l. 1. C. de hered. de ver. ma* sime se ha il mero, e misto Imperio, col quale hanno anco il Fisco, benchè improprio, e causativo, il che si amplia anco nelli Padroni, che hanno la semplice giurisdizione, e s'intende anco se il vassallo muore *extra* territorio, e li beni sono in esso, benchè altri poi vogliono il contrario, che non aspetti al Barone tale incorporazione; ma al Fisco Regio Secondo, non procede, quando muore qualche Dottore di Collegio, senza lasciare erede: perche all'ora succede il Collegio de Dottori, per il testo *nella l. 1. & ivi Bald. C. de hered. decur.* e consequentemente esclude il Fisco, *Affitt. nel c. unico n. 2.* l'istesso si dice anco del socio, il quale si preferisce nelli beni del socio morto senza legitimo erede, *l. 1. C. si liber. Imper. soc. lib. 10.* come parimente s' intende nelli soldati di una compagnia, che muore senza testamento, e senza legitimi eredi, perche succedono li Comilitari dell'istessa Compagnia, *Bart. nella l. si quis filio §. ejus ff. de injusto testamento,* e nell' espositi, alli quali succede l' Ospedale escluso il Fisco, *Bald. nella l. si qua Illustris, 71 vers. & ideò expositis C. ad offician.* Così anco nella moglie, la quale succede al marito nelli beni vacanti, senza erede, ed il marito alla moglie, per il testo *nella l. ult. C. de petit. bon. subl. l. unic. ff. Unde Vir. & Uxor. l. unic. C. eod.* Come parimente morro il Clerico senza erede, succede la Chiesa, per il testo *nella l. si quis presbiter, C. de Episc. & Cler.* la quale succede anco alli Peregrini, che muojono *ab intestato*, *Auth. amnes Peregrini C. communia de success.* Fra li quali beni vacanti si comprendono ancora li beni naufragati, li quali non essendovi legitimi eredi, non essendovi li Padroni, spettano al Fisco, *Isern. nella Constitut. Rapiuas, Andr. & Affitt. nella 75 Constitut. dohana n. 16.* Il che s'intende tanto delli beni naufragati d' Inimici, ed Infedeli, quanto de Cristiani, ed amici; se non si ritrovano li Padroni, e loro legitimi successori, come s' è detto: li quali comparando se li devono subito restituire.

Vigesimoprimo, Jus regale è, la confiscazione de beni, per il testo *nel c. unic. verb. condemnatorum, Borrell. de praesant. Reg. c. 15. 16. & 26.* Non lasciando di avvertire, che solo il Principe, che non riconosce Superiore, può imporre la pena della confiscazione de beni, tanto ordinaria, quanto straordinaria, per il testo *nella l. 1. C. sine jus princ. Jacob. de Sanct. Giorg. 77 de feud. verb. cum mero, & mixto Imper. Peregr. de Jur. Fisc. lib. 1. tit. 2. n. 80. & 90.* Dove dice, che la confiscazione de beni è del primo grado del mero

- Imperio *Jaf. nella l. Imperium n. 24. post multos ff. de iurisd. omn. judic.* Li feudarii poiche hanno le regalie espressamente concesse, possano avere ancora la confiscazione de' beni, *Afflic. in rubr. de regal. n. 68. Boff. de regal. n. 23. Boer. decis. 264.* O pure se nella concessione vi sarà la clausola, *cum confiscatione bonorum*, *Roman. conf. 59. Menoch. de arbit. judic. lib. 1. quast. 92. n. 2.* O vero con la clausola, *cum mero*, & *mixto Imper.* secondo *Luc. de Penn. nella l. 1. C. de privileg. Scholarum lib. 2. Boff. de pan. n. 25.* deve avvertire però il Giudice nella sentenza, nella quale vuol imporre la pena della confiscazione di beni di condannare il Reo à d. pena espressamente; altrimenti lasciandola, non s'intende condannato à quella, per il testo nell' *auth. bona damnatorum. C. de bon. damnat.* E' ben vero, che benchè il Principe possa in tutti li casi, che li pareranno imporre la pena della confiscazione; non si deve se non in casi di gran considerazione; perchè è pena insolita, che eccede la metà legale, per il testo nella *l. 1. C. de mod. multa*, e però non può ad un testimonio imporre la pena della confiscazione, acciò venga à deponere, & à fare qualche altra cosa, secondo la conclusione però de' *DD. in d. l. 1.*
- 82 Vigesimosecondo, Jus regale è il mero, e misto Imperio, *Afflic. nel prim. delle Constitut. del Regno quast. 6. n. 7. & quast. 24. n. 9.* del quale mero, e misto Imperio ne parliamo appresso diffusamente.
- 84 Vigesimo terzo, Jus regale è, il conoscere del delitto di lesa Majestà, di confiscare li beni di simili delinquenti, *Paris de Pnt. de find. tit. de Excess. Baron. c. 1. n. 10. & 12.*
- 85 Vigesimo quarto, Jus regale è, la concessione de' feudi; e solo il Principe può concedere li feudi quaternati, il che è proibito alli Duchi, Marchesi, ed altri Baroni; e però non può *ex post facto* mutare la natura del feudo conceduto, & alterarla; E vero ancora, che li feudatarii per ragione di simili concessioni di feudi sono tenuti à molte cose, che sono solite pondersi nelli privilegi *de comuni stylo.* E li sta proibito di potere alienare li feudi conceduti, senza l'espressa licenza, assenso dell'istesso Rè, per ragione del diretto dominio ritenuto appresso del medesimo Rè, per il testo nel *c. 1. dove Andrea, ed altri de prohib. feud. alienat.* Item, sono tenuti al servizio militare, stante la clausola solata pondersi nel privilegio della concessione, *sub debito militari servitio*; che è come si dice, che serve, & debba servire al Padrone secondo l'uso, e consuetudine del Regno, *Andr. nel c. 1. §. sed nec est alia n. 40.* quale servizio militare consiste in uomini armati con fuoi cavalli, con li quali li feudatarii tutti sono tenuti in occasione d'Invasione d'Inimici; e quando vi fosse imminente pericolo, sono tenuti anco di servire personalmente à loro spese per mesi tre dal giorno della mostra, e dall'ora in poi à spese del Rè alla ragione di scudi otto, e nove il mese; altrimenti, chi non vi si ritrova, incorre nella pena di perdere il feudo, per il testo in *d. §. sed nec alia* sono ben sì molti escusati da detto servizio personale, come sono donne feudatarie, minori d'anni 18. infermi, decrepiti, ed altri, li quali per necessità, & per altra giusta causa si ritrovasse impediti, mà bensì questi si ammettono à composizione, la quale è di oncie 10. e tari 15. per ciascheduno Cavallo.
- 91 Item, sono tenuti di dare detti feudatarii il giuramento della fedeltà al Rè, & vero al Signor Vice-Rè in tempo della concessione del feudo, prima di

pigliare il possesso, & vero Investitura, il che devono offervare, anco in tempo di rinnovazione dell' Investitura, tanto per morte del Rè, quanto del feudatario, per il testo nel *cap. 1. qua sit prim. caus. benef. amitt. Petr. de Gregor. de concess. feud. par. 8. quast. 16. rub. de juram. fidelit. & rub. de Constitut. renovat.*

- 92 Item, devono trattare bene li loro Vassalli, altrimenti si possano obligare alla vendita delli feudi, *Petr. de Gregor. in d. quast. 16. rub. de juram. boni tractam. Roland. conf. 18. vol. 2. & conf. 40. lib. 4. Menoch. conf. 2. n. 196.*
- 93 Item, sono tenuti di dare l'adjutorio al Rè in certi casi, de' quali diffusamente per *Gregor. par. 7. q. 8.* Item, si dicono utili Signori, & Padroni, e come tali riconoscono il Rè per diretto Padrone, per la cui ragione compete al Rè *de Jure Communi* il Jus della prelazione, per il testo nel *cap. 1. §. porro quali olim feud. pot. alien.* Quale Jus come compete, e quando all'Università, & Vassalli in occasione di vendita del mero, e misto Imperio, cioè della terra, e giurisdizione, vedi *Vinc. de Franch. nella decis. 17. & Magistrat. lib. 3. c. 10. n. 63.* dove dice, che *de consuetudine* di questo Regno, frà l'anno li Vassalli si ammettono alla prelazione, fatto il deposito del prezzo.

Della creazione delli Magistrati, ed Officiali Baronali.

Cap. IV.

S O M M A R I O.

- Giurisdizione come si concede alli Baroni, & feudatarii, n. 1.
- Baroni non possano eleggere il Tribunale, & Senato, perche ciò spetta al Principe, n. 2.
- Creazione degl' Officiali, è l'istessa giurisdizione, n. 3.
- Giurisdizione sta unita, ed attaccata nella persona del Magistrato, n. 4.
- Creazione degl' Officiali spetta al Padrone della giurisdizione, n. 5.
- Elezione d' Officiali è il commodum frutti del vero dominio, n. 6.
- Officiali possano eleggere li Mastrod'atti, Scrivani, & Notari degl'atti, n. 7.
- Barone può comandare all'officiale, che non proceda, nè eserciti la giurisdizione in qualche causa, n. 8.
- Officiale non può lasciare l'ufficio senza licenza, n. 9.
- Officiale per morte del Barone, benchè spira la giurisdizione, non deve lasciare prima della venuta del successore, n. 10.
- Baroni non possano revocare l'officiale durante l'ufficio, num. 11.
- Officiali devono essere annuali, & non ad beneplacitum, n. 12. & 21.
- Baroni, che hanno il mero, e misto Imperio possano conoscere delli delitti d'officiali, n. 13.
- Officiali in caso d'appellazione dalla cognizione delli loro delitti fatti delli Baroni devono appellare alla Gran Corte, e non al Giudice del Barone, n. 14.
- Baroni, che hanno la semplice giurisdizione possano formare inquisizione contro li loro officiali in caso di delitti, ed anco procedere alla carcerazione, benchè la cognizione spetta alla Gran Corte, n. 15.
- Officiali, quando possano imporre pene, n. 16.
- Baroni, quando, e da dove devono pagare il salario all'officiale, n. 17.
- Officiali, e loro Baroni non possano accrescere, & mancare le pene stabilite delle leggi, senza causa, n. 18.
- Baroni non possano vendere l'uffici, n. 19. amplia, e non ofan-

ostante la consuetudine loc. cit.
 Offici gli finito l'ufficio devono lasciare tutti gli atti, e processi fatti nel suo governo, n. 20.
 Baroni, e loro ufficiali, non possano esercitare quella potestà, che non li s'è concessa, n. 21.
 Catapani, da chi si eliggono, n. 22.
 Baroni come li spetta l'elezione dell' Erario dell' entrate di Baronali, n. 23. ragione, perche li spetta.
 Erario non può eliggerli quello, al quale non è conveniente alla sua estimazione, n. 24.
 Vassalli si possano forzare all'esercizio di bagliivo in servizio del Barone, n. 25.
 Erario di quali entrate, e frutti deve aver cure, e dar conto, n. 26. e 27.
 Erario, quando deve dar conto, n. 28.
 Ufficiali di che qualità devono essere per poter essere eletti, n. 29.
 Barone quando è sospetto in causa con qualche Vassallo, è sospetto anco l'ufficiale, e che deve fare, n. 30.
 Baroni non possano convenire li loro ufficiali, se non nel tempo del Sindacato, n. 32.
 Barone non può confirmare l'ufficiale senza la conferma del Principe, n. 33.
 Ufficiali come hanno la giurisdizione, n. 34.
 Baroni, e loro ufficiali non possano confinare li Rei in luoghi ad essi soggetti, n. 35.
 Ufficiali non possano esercitare l'ufficio di Giudice, e Mastrod'atti, altrimenti l'atti sariano nulli, n. 36.
 Baroni, quando si possono ingerire nell' elezione delli Decurioni, e simili, n. 37.
 Ufficiali di Baroni devono osservare le pandette del Regno, Riti, e Consuetudini di detti Regni, n. 38.
 Capitanei Baronali non possano decretare cos' alcuna in cause civili, e criminali senza il voto del Consultore, n. 39.
 Capitanei, in quali casi possano procedere senza il Voto del consultore, n. 40.
 Baroni con la giurisdizione semplice nelli loro banni non possano eccedere la pena di uno angustale, n. 41.
 Baroni col mero, e misto Imperio possano imporre la pena anco corporale, n. 42.
 Barone, eccedendo la pena, il S. R. C. la modera, o dichiara nulla, n. 43.
 Baroni in quali casi possano fare banni, ed editti, e per quanti fini, n. 44.
 Vassalli non sono tenuti ad osservare ordinazioni ingiuste di baroni; ma possano ricorrere al Principe, n. 45. e 46.
 Barone può essere privato dell' utile dominio, e giurisdizione se gravarà molto li Vassalli, n. 47. anco se si negasse il fare la giustizia, n. 48.
 Baroni non possano proibire il fare li molini, forni, e trappeti, n. 49. con ampliamenti, limitazioni, e la ragione, n. 50. 51. 52. 53. 54. 55. e 56.
 Baroni non possano proibire la vendita de' frutti, se non saranno primi venduti li suoi, n. 57. e 58.
 Baroni non possano far banni per l' estrazione di vivere, e vittovaglie senza loro licenza, n. 59. con la limitazione, n. 60.
 Baroni non possano proibire la caccia nelli loro territorii, n. 61.
 Baroni non possano proibire li Vassalli, che non pigliano pesci nelli loro fiumi, n. 62.
 Baroni non possano forzare li Vassalli ad accompagnare li malfattori, ovvero inquisiti, n. 63. dovendosi ciò fare à spese del Barone, che tiene la giurisdizione, se non in caso di necessità, n. 64.
 Baroni non possano estrarre carcerati della propria pa-

tria, e mandarli à carceri d'altre terre, fuorchè in alcuni casi, n. 65.
 Baroni possano astringere li Vassalli alla custodia de' carcerati con pagarli il giusto salario, n. 66.
 Baroni non possano gravare li sudditi à portare legne, paglia, ed altre cose simili per uso delle loro case, n. 67.
 Baroni non possano, ut supra, non ostante qualunque consuetudine, o prescrizione, o antica esazione, n. 68.
 Baroni non possano stabilire, che alcuni macellarii, o potegari possano solamente fare, e vendere carni, pane, e vino, o che uno solamente tenghi l'alloggiamento, n. 69. purchè non l'abbiano per consuetudine, o privilegio.
 Baroni non possano ordinare, che li Vassalli non condan- cano acqua dal fiume publico, n. 70. purchè li Vassalli abbiano la prescrizione, perche avendo li Baroni detta prescrizione, o consuetudine non si possano proibire di fare detti banni, loc. cit.
 Baroni non possano forzare li Vassalli ad affittare ad esso Barone predii, così rustici, come urbani, bensì hanno la prelazione, n. 71.
 Vassalli non possano esser forzati ad alloggiare li forastieri del Barone, n. 72.
 Baroni possano far banni penali contro li danneggiati nelle loro terre, n. 73. e detta pena non può eccedere uno angustale.
 Baroni possano proibire la cacciata, n. 74. perche con causa possano impedire il commercio.
 Baroni con la causa possano proibire, che li sudditi vadano à mercanziare ad altri luoghi, n. 75.
 Baroni possano ordinare, che le virtuaglie non si vendano se non in certo luogo, n. 76.
 Baroni possano costringere li Vassalli soliti à pigliare in affitto le terre feudali, n. 77.
 Vassalli sono preferiti nell'affitti di Territorii feudali, n. 78.
 Barone, con causa può proibire à forastiero, che non entri nel suo Territorio, n. 79. e 84.
 Barone può ordinare alli Vassalli qualche servizio, con pagare il solito salario, e dentro il Territorio della giurisdizione, n. 80.
 Barone può proibire lo scognare senza l'intervento di persona destinata per le decime, n. 82. e fatta la denuncia non è tenuto ad altro.
 Barone può proibire alli sudditi originarii, che non vadano ad abitare in altra terra, n. 82. e la Città può anco fare statuto intorno detta materia.
 Originario assente dal suo domicilio è tenuto di ritornare alla sua patria, n. 83.
 Originarii si possano partire dalla loro patria con causa, n. 85. 86. 87. 88. 89. e 90.
 Baroni possano proibire, che li beni stabiliti si vendano solo à Vassalli sudditi, n. 91. e 92.
 Vassalli sono tenuti à diversi servizii al Barone con li loro animali, mediante salario, n. 93.
 Baroni possano ordinare alli Vassalli, che non vadano à lignare, nè à pascere nelle loro selve, n. 94.
 Baroni possano ordinare la guardia della terra, n. 95.
 Avvertimento à Baroni, n. 96.
 Avvertimenti à Baroni, e loro ufficiali, n. 97.
 Visto, come con le regalie alli Baroni, ed altri feudatarii si concede dalli Principi, che non riconoscono Superiore, per communicationem la giurisdizione, che hanno, o semplice, o col mero, e misto Imperio; come s'è detto nel capitolo precedente, e possano creare l'ufficiali à loro subordinati nelli luoghi ad essi soggetti, li quali esercitano in

- loro nome tutta la giurisdizione ordinaria, e delegata; *Andr. nel tit. qua sint regalia verb. ad iustitiam administrandam*, per il testo nella costituzione *ea, qua. ad decus*, dove la glosa, e li DD. *Bald. nella l. 1. quest. 6. de offic. consult. e nella l. fin. C. de offic. praefect. vigil. Frecc. de subfeud. lib. 2. auth. 13. Marant. in specul. p. 4. distinct. 5. n. 10. Borrell. de praesant. Reg. Catbol. c. 21. n. 18. & 20. Vinc. de Fran. dec. 166. n. 2. Cancer. var. resol. lib. 3. c. 9. n. 17.* per essere frutti della giurisdizione, *Capibl. de Baron. 2. prag. 5. n. 60.* Benche non possano creare, ed erigere il Tribunale, ò Senato; perche ciò aspetta solo al Principe Supremo, *Guid. Pap. dec. 42. Cur. Pisan. lib. 1. c. 11. n. 2. & 4.* e la creazione dell' officiali, è l' istessa giurisdizione, *Bald. de pac. iur. firm. §. ad hoc n. 3. 4. vers. nunc quaro*, dove dice, che la giurisdizione stà unita, ed attaccata nella persona del Magistrato in atto, e coll' abito, formalmente *activi*, & *passivi*, nelle persone suddite; e però la loro creazione appartiene al Padrone della giurisdizione, il quale nella sua creazione ave l' intenzione fundata, *Menoch. lib. 3. praesumpt. 97. n. 20. Molin. de primog. Hispan. lib. 1. c. 25. n. 1. & 2.* dove dice, che la voce di eleggere l' ufficiale è il comodo, e li frutti del vero dominio; anco se avesse il dominio ristretto *ad Vitam*; perche anco può presentare, chi li piace all' officii secolari, li quali per l' esecuzione dell' atti giudiziarii possano parimente eleggere li Mastrod' atti, Scrivani, e Notari degli atti, per il testo con la *gl. Innoc. & altri nel c. cum P. tabellio de fid. instrum. D' onde nascono le seguenti illusioni.*
- 8 Primo, che si comè il Barone crea li suoi officiali, e dà la giurisdizione, nell' istesso modo può comandare, che non proceda, nè eserciti detta giurisdizione in qualche causa, ò in tutte, per il testo nella *l. solet ff. de iurisd. omni. judic. Bald. nella l. iudicium solvitur de re iudic. e nella l. 1. circa finem quomodo, & quando Judex*, bensì *Capibl. de Baron. prag. 6. n. 96.* tiene il contrario, perche faria privare l' ufficiale per via indiretta della giurisdizione, e solo si potrebbe sostenere, quando si trattasse con causa di qualche premura, come l' intende ancora *Fontanell. de pact. claus. 4. glos. 10. par. 1. n. 156.*
- 9 Secondò, s' inferisce, che l' officiali del Barone non possano, nè devono abbandonare, ò lasciare l' officio senza licenza del Padrone, sotto pena della privazione dell' officio, *Viv. dec. 356. n. 2. Capibl. de Baron. prag. 5. n. 57. & 64.* dove soggiunge, che in tal caso potrà il Barone eleggere altr' ufficiale.
- 10 Terzo, che benche *Mastrillo de Magistratib. lib. 4. c. 17. n. 22.* con la seguola di molti DD. concluda, che morto il Barone spira l' officio; mentre per morte del feudatario il successore eligge altro di nuovo, ò conferma il medesimo, e trà l' altri cita *Vinc. de Franch. nella dec. 165. n. 7.* perche non può in pregiudizio del successore disporre delle cose future; benche sia il contrario nelli Magistrati creati dal Rè; Tuttavia, acciò la Città, ò Terra infeudata non resti senza rettore, ed il popolo senza l' amministrazione della giustizia, e per tenere l' insolenti, e licenziosi nelli delitti, e senza freno, e timore, non deve lasciare senza la venuta del successore, secondo la disposizione della *Reg. Fram. 4. di Carlo V. de offic. Judicum*, e confermata per la *Pram. 10. eod. tit.* sotto pena d' inabilità ad altri officii.
- 11 Quarto, che li Baroni non possano revocare l' ufficiale costituito, durante l' officio, *Bovadill. lib. 2. c. 16. ampl. 2. n. 43.* il quale parla anco nelli Mastrod' atti, & n. 155. *Burg. de Pat. nella l. Taur. n. 1062.* nè all' incontro l' ufficiale anche con consenso del Barone, contradicente però l' Università può cessare, *Capibl. de Baron. prag. 3. n. 238. contra Tap. il Sig. D. Carlo Petr. rit. M. C. n. 53.*
- 12 Quinto, che l' officiali non si possano eleggere, nè sostituire *ad beneplacitum* dalli Baroni, ma devono essere annali; di che vi sono nel Regno più Capitoli, e fù deciso per il S. R. C. appresso *Vinc. de Franch. decis. 409. de Marin. lib. 1. resol. 284. n. 1.* e stà disposto nella *Pram. 5. de offic. Judic.*
- 13 Sesto, che benche la G. C. conoschi delli delitti d' officiali de' Baroni, per il testo nella *Cosit. Magister Justitiarius*, dove *Andrea, & Afflic.* ciò alcuni l' intendono, quando li Baroni non avessero il mero, e misto imperio; benche poi da essi s' appella alla G. C. e non al Giudice dell' appellazione del Barone, come vuole *Ant. de Bell. lib. 6. tract. crim. q. 8.*
- 15 Settimo, che li Baroni, che hanno la semplice giurisdizione, possano contro li loro officiali formare l' inquisizione, ed il processo de' delitti da essi commessi, e dal processo informativo, provato il delitto procedere anco alla carcerazione, benche la cognizione della causa spetti alla G. C. secondo *Mastrill. decis. 287. n. 188.*
- 16 Ottavo, che l' officiali de' Baroni non possano imporre multe, seu pene, se non in certa somma, e per defensione della loro giurisdizione, come dice *Bovadill. c. 16. n. 143.*
- 17 Nonno, che li Baroni sono tenuti di pagare de proprio li salarii dell' officiali dall' entrate, e rendite dell' istesso feudo, quando però essi Baroni incorporano, ed esigono à loro beneficio li proventi, e le pene, altrimenti non sono tenuti, e non essendovi proventi, e pene è tenuto il Barone, *Mastrill. de Magistr. lib. 1. c. 25. n. 30.*
- 18 Decimo, che li Baroni, e loro officiali non possano accrescere, ò mancare le pene stabilite dalla legge, senza giusta causa dedotta in processo, come nota *Capibl. de Baron. nella pram. 6. n. 32. & 44.*
- 19 Undecimo, che li Baroni non possano vendere l' officii, che hanno giurisdizione, per la *pram. 4. che incomincia inter alia*, ed ivi *Capibl.* e ciò si amplia, non solo con denari contanti; ma anco se il Barone per concedere l' officio si retinette la solita provvisione, ò pure ricevesse qualche donativo, *D. Ponte nel tract. de potest. Proreg. tit. de elect. offic. n. 2.* non ostante qualsivoglia consuetudine, ò prescrizione in contrario, *Molfes. super consuetud. Neap. p. 1. c. 6. n. 18.* dove porta la ragione, perche li Baroni non possano sopra di ciò dispensare, perche sono tenuti
- 20 osservare, e non trasgredire le leggi. E compito l' officio sono tenuti detti officiali lasciare tutti l' atti, e processi fatti in tempo del suo officio nell' Archivio, ò consignarli al successore con l' Inventario, come nota *Aril. nel c. Prat. 36. gl. se an guardados n. 4.*
- 21 Duodecimo, che li Baroni, e loro Officiali, li quali esercitano il mero, e misto imperio in tempo, che non l' hanno, ò pure l' hanno, e l' esercitano fuori il termine della concessione, incorrono nella pena di usurpata giurisdizione, per il testo nella *l. fin. C. de appar. comit. orient. lib. 12. Guid. PP. dec. 427. n. 2. Capibl. de Baron. pram. 8. n. 1. Farinac. in v. d. de Crim. las. Majest. quest. 114. inspect. 1. n. 7. D. de Ponte de potest. Proreg. tit. de elect. offic. n. 46.*
- 22 Decimoterzo, che li Catapani si eliggono dal Barone, che hà la giurisdizione, come anco tutti l' altri

tri ufficiali, ed essi pongono l'assisa, *Capibl. de baron. pram. 1. n. 119. Vinc. de Franch. dec. 43. & 511.* purché non vi sia consuetudine in contrario, mentre in molte terre detto officio di Catapano l'esercita il Capo eletto del governo dell'anno antecedente, com'è nella terra d'Oppido mia patria per consuetudine antichissima, ed in altre parti il Mastrogiurato, o Sindico.

- 23 Decimoquarto, che li Baroni possano eliggere, o pure far eliggere dall'Università un Vassallo ad esigere le sue entradi feudali, a spese però dell'istesso Barone, come dopo molti lo dice *Frec. de subfend. lib. 2. auth. 15. vers. & an si teneatur dare Camerlingum, & auth. 27.* dove allega Bartolomeo de Capua nell'apostille del Capitolo del Regno, che incomincia *Teneri, Capibl. de bar. pram. 1. n. 127.* li quali sogliono chiamare Erarii, ed in altre parti segreti, benché in jure si dicono *quastores Luc. de Penn. nella l. 1. C. de quastor. lib. 10. Caravit. rit. 45. Capibl. Pram. 19. n. 66.* dove soggiunge, che detto officio dura un'anno ad esempio di tutti l'altri. E questo è uno delli servizii dovuti per li Vassalli, altrimenti sarebbe inutile se il Barone non avesse un'uomo del suo feudo, che pigliasse il governo delli beni feudali; e sarebbe di molto gravame del Padrone, se volesse tenere un forsattiero per detto officio, del quale nè anco potrebbe stare sicuro, come del suddito *Frec. loc. cit.* e sicome il Rè, per tale servizio può mediante salario, forzare il Vassallo, così conseguentemente si dice nel Barone, che rappresenta il suo luogo nel Castello, ovvero feudo, e però lo può forzare *pratoris remediis*, come si forzano li tutori, per il *test. nella l. si quis magistr. ff. de mun. & honor. & l. in sacris C. de prox. sac. scrip. lib. 12.* purché li sia conveniente a poterlo esercitare senza pregiudizio della sua estimazione, ed onore, argomento del *test. nella l. 1. C. no quis lib. act. reip. ger. lib. 11.* dove *Rebuff. d. Capibl. Pram. 3. n. 76.* e similmente si possano forzare li Vassalli ad esercitare l'officio di baglivo, *Capibl. Pram. 8. n. 173. Vinc. de Franch. dec. 128. n. 1.* dove amplia questa obbligazione dell'Erario anco nella recezzione delli frutti, che pervengono dalli negozii, o industria del Barone: purché nascono dalla Coltura de' predii, beni, e territorii così feudali, come burgenfatici, perche non si dice mercante, o negoziatore, *Bart. nella l. legatis servis; ibi oportet enim ff. delegat. 2. Abb. in cons. 6. in 2. dubio Stracc. de moreat. p. 1. n. 48. vers. quaritur*, appresso *Bart. Cancer. var. res. lib. 2. cap. 9. n. 12. Vinc. de Franch. dec. 256. n. 1. Caravit. rit. 45. Capibl. de Bar. Pram. 18. n. 69.* dove soggiunge, che ciò non procede, quando il Barone mercantasse, in tanto, che il Barone non è tenuto contribuire nelle collette, e gabelle dell'Università per quelli negozii, che fa; accid delli frutti, riceva maggiori frutti, *Andr. nel tit. qua sint regalia verb. angaria, vers. quid de mobilib. Vinc. de Franch. dec. 128. n. 3. Capibl. Pram. 12. n. 7. Purpur. cons. 327. Surd. cons. 234. & 262. vol. 2.*
- 28 L'Erario però finito l'anno è tenuto di dar conto di tutte l'entradi pervenute in suo potere, come dice l'istesso *Capibl. loc. cit.*
- 29 Decimoquinto, che li Baroni sono tenuti di eliggere ufficiali abili, e sufficienti, perche la salute, o regimento delli sudditi proviene dell'integrità, e prudenza di chi presiede, e governa, *cap. miramur 61. distict. ne si dice maggior ingiustizia, che commettere l'amministrazione della giustizia delle ter-*

- ze ad uomini insufficienti, per il *test. nel cap. qua vobis 11. q. 3.* imperò che chi dà il magistrato si dice, che governa, *l. quidam ff. de re judic.* con altri portati da *Capibl. de baron. nella Pram. 3. n. 105.*
- 30 Decimosesto, che se il Barone sarà suspetto, saranno parimente sospetti li suoi ufficiali: ma non si priva della potestà di delegare à qualche ufficiale non sospetto da esso nominando, *Cafr. & Dec. nella l. Prator ff. de judic. Capibl. Pram. 3. n. 131. Pram. 8. n. 91. & Pram. 16. n. 56. & 57. Cancer. var. res. lib. 3. c. 13. n. 190.* purché la sospezione non nasca da inimicizia; perche all'ora faria sospetto anco nel delegare, come dice essersi praticato, *Tapp. lib. 3. Juris Regni n. 5. fol. 178.*
- 31 Decimosettimo, che l'officiali de' Baroni devono essere annali, *Joan. Franc. de Leonard. de Magistrat. c. 5. n. 18. Bovadill. lib. 1.*
- 32 Decimoottavo, che li Baroni non possano convenire li loro officiali, se non nel tempo del sindacato *Maf. dec. 188. p. 2. & de Magistr. lib. 1. c. 23. n. 56.*
- 33 Decimonono, che il Barone non può confirmare l'officiale, stante li capitoli del Regno; purché vi sia la conferma del Principe, *Capibl. Pram. 5. n. 67. Viv. nella dec. 129.*
- 34 Vigesimo, che l'officiali del Barone hanno la giurisdizione in amministrazione, non in dominio, come parimente li Baroni, *de Franch. dec. 270.* E però li privilegii conceduti alli Baroni intorno l'esercizio della giurisdizione non pajono comunicati all'officiali da essi costituiti nelle loro terre, *de Franch. loc. cit. & Bart. nella l. Titium, & Mavinum ff. de administrat. tut.*
- 35 Vigesimo primo, che li Baroni, e li loro officiali non possano confinare li Rei in luoghi ad essi non soggetti, per il *testo nella l. relegatorum sicut ff. de interd. & releg. Capibl. de baron. Pram. 7. n. 13. Vinc. de Franch. dec. 526.* dove dice, che in tal caso il Barone se hà più terre potrebbe relegare il Vassallo in una di dette terre;
- 36 Vigesimo secondo, che l'officiali non possano esercitare due officii, e però l'Erario non può essere Giudice, nè Mastrod'atti, come dice *Gio. Ant. de Nigr. nel c. del Regno 280. Felim. nel c. quoniam contra n. 54. de probat. Viv. dec. 48. n. 5.* dove dice, che in tal caso l'atti fariano nulli *Capibl. de Baron. Pram. 8. n. 175.*
- 37 Vigesimo terzo, che l'elezzione delli decurioni, e sindici in molti luoghi spetta all'Università per il *testo nella l. 2. C. de decurion. lib. 10.* dove tutti li Dottori cumulano molte particolarità, *Vinc. de Franch. dec. 210. & 264.* benché in molti altri si eliggono dalli Baroni in tutto, o in parte; ben'è vero, che quando dette elezzioni si fanno dall'Università, devono nelli loro consigli intervenire l'officiale del Barone; benché il Barone in quelli non deve intromettersi in qualunque modo, come disse *Capibl. nella Pram. 10. n. 43. con li seguenti Brunck. cons. 138. vol. 2.* mà patria il Barone oppugnare l'elezzione fatta, se sarà dannosa all'Università, *Cancer. var. res. lib. 3. c. 13. n. 60.*
- 38 Vigesimo quarto, che l'officiali delli Baroni sono tenuti osservare le pandette, ed ordinazioni del Regno, per il *c. 20. del Rè Alfonso*, come anco nel modo di procedere, osservare li riti, e consuetudini di detto Regno, *Cancer. var. res. lib. 3. c. 3. n. 254.*
- 39 Vigesimo quinto, che li Capitanei delle Terre eletti dalli Baroni, intorno all'esercizio della giurisdizione tanto Civili, quanto Criminali; non

- possano decretare cosa alcuna, senza li consigli del li Giudici, seu Consultori assignatili, *Fontanell. de part. claus. 4. gl. 10. part. 1. n. 162.* dove riferisce essersi così giudicato, *Bovadill. lib. 1. Politic. cap. 12. n. 8.*
- 40 benchè vi sono molti casi nelli quali può il Capitano procedere senza il loro Voto: come sarebbe carcerare li delinquenti *infraganti criminis*, o in rissa, e simili.
- 41 Vigesimo sesto, che li Baroni; che anno la semplice giurisdizione, nelli loro banni non possono passare la pena di uno augustale, che sono carlini 15.
- 42 in questo Regno; Ma se anno il mero, e misto imperio acquistato per privilegio, o consuetudine, l'è permesso d'imponere non solo la pena pecuniaria, ma anco corporale, *secondo Affitt. nella constitut. Justitiarum nomen & normam in 22. notab. de Ponte nel tract. de potest. Pror. tit. de elect. offic. n. 43.* e quando il Barone imponesse pene eccessive, ovvero capricciose, e senza causa, il Sagro Regio Consiglio le modera, d' dichiara nulle, *Cancer. var. resol. l. 2. cap. 12. n. 178.* e secondo dice *Capib. de Baron. prax. n. 8. n. 136.* che le pene devono essere giustamente imposte, e però non devono abusare l'autorità di
- 44 far banni, ed editti, ma bensì esercitare la giurisdizione intorno à quello concerne la retta amministrazione della giustizia; come per esempio nella proibizione dell'armi; d' pure fare altri stabilimenti con quali si evitino li delitti, e si conservi tra sudditi la pace, e quiete; e sopra tutto non fare detti banni in quello concerne il suo commodo, ed utilità, in danno, ed aggravio de' sudditi; nel quale caso, come irragionevoli, e pieni d'ambizione farebbero nulli; come nota *Bald. nella l. nulli, C. de sent. & interlocut. omn. Judic. Rol. conf. 91. n. 43. vol. 2. Surd. conf. 201. n. 27. vol. 3. Navad. lib. 2. polir. c. 16. n. 117.* dove allega infiniti altri; Anzi se faranno d.
- 45 ordinazioni ingiuste, li Vassalli, non sono tenuti ad obedire; e se avessero dato il giuramento d'assistenza; secondo dice *Socc. Sen. conf. 172. vol. 2. & Socc. Jun. conf. 98. num. 19. Thesaur. decis. 16. num. 6.* se li concede giusto ricorso al Principe, e supremi magistrati, e Superiori legittimi, *Bertr. conf. 234. lib. 2. & conf. 129. Revo. conf. 81. num. 18. & 30.*
- 47 vol. 2. In tanto che il Barone, se gravarà molto li Vassalli, potrà essere privato dell' utile dominio, e giurisdizione per privilegio acquistato, *Frecc. de subfeud. lib. 8. autb. 8. Capib. nel cap. Imperialem col. 28. de prohibit. feud. alien. per Erid.* dove amplia detta disposizione anco se si negasse il fare la giustizia; per quello dice *Andr. nel cap. 1. §. si hominem de pace tenenda.*
- 49 E però non possano li baroni stabilire, che non si facciano molini, forni, d' trappeti per macellare, ovvero pistare l' ovile e che li Vassalli vadino alli loro molini à macinare, alli loro forni à cuocere il pane ed alli loro trappeti à macinare l'ovile, per la regola naturale, che ad ogni uno è lecito di fare nel suo quello li piace, per il 148. nella l. fluminum, & l. seguente ff. de damn. inf. Capic. dec. 209. Ofas. decis. Fedemont. 17. Natta conf. 1227. & 325. Molfes. sopra le consuet. Nap. de renun. q. 4. num. 29. Surd. conf. 254. n. 12. & 312. n. 12. Menoch. de arbitr. cas. 160. Clar. in §. feudum q. 30. Vinc. de Anna all. 116.
- 50 *Thesaur. dec. 16.* dove amplia, e limita in più modi, e particolarmente se per lungo tempo fossero andati al suo molino, d' forno, d' trappeto; Impero
- 51 che mentre queste cose si dicono di mera facoltà, non si prescrivono, secondo li Dottori nella l. i. c.
- de servit. & aqua l. 2. qua fit long. consuet. Rip. in l. quominus, & in vi Fas. q. 25.* riferisce essere commune ff. de flumin. *Roland. conf. 22. & 20. vol. 2. & rimin. Jun. conf. 499. lib. 5.* dove inferisce, che non può il Padrone di uno molino mancare il censo in danno dell'altro molino, se non sarà passato il tempo immemorabile del quale non vi sia memoria in contrario, col quale si possa dire acquistato il *Jus Guid. Pap. decis. 298. Boer. decis. 125.* O
- 52 pure se vi fosse qualche congettura à favore del Barone; come se nel luogo non vi fosse altro, se non il forno del Padrone, d' molino, d' trappeto, *Cassan. nelle consuetudin. Burg. rubr. 12. §. 9. Cancer. var. resol. lib. 3. c. 13. num. 122.* Overo se quel Jus li competesse per privilegio, come nota *Cl. nel §. feudum q. 30. vers. beneverum*, dove dice essere stato
- 54 così giudicato, che il Barone lecitamente possa proibire il suddito dall'erezzione e del nuovo ospizio in pregiudizio del suo *Thes. d. decis. 16. Vinc. de Franch. dec. 280. Guttier. lib. 4. pract. quast. par. 2. q. 31. num. 6.* Overo purchè li molini, d' forni servissero per necessità del publico massime, se avendo il Barone, altre volte proibito, e dopo per longhissimo tempo avesse durato la proibizione sudetta nel macinare, d' cuocere, *Thes. dec. 25. Vinc. de Anna sing. 557. Roland. conf. 91. n. 42. vol. 2. Cancer. var. res. lib. 2. c. 2. n. 99. & 100.* O pure, perchè faranno più atti, e vicini, e si pagasse molitura più meno, come dice detto *Vinc. de Ann. nel c. 1. de Vassall. decrevit. arat. n. 69.* dicendo esser stato così determinato.
- 57 *Item*, non possano li Baroni proibire la vendita delli frutti, se prima non saranno venduti li frutti di esso Barone, ovvero, che siano tenuti di vendere al Barone li propri frutti, per il 798. nella l. libertas negotiationis ff. de jur. patr. l. fin. C. de oper. li
- 58 ber. come parimente non può ordinare alli Vassalli, acciò non vendano VINO, d' GRANO, fino, che sarà venduto il VINO, d' GRANO di esso Barone. *Abb. nel cap. significante de appell. Capib. in d. prax. 1. n. 128.*
- 59 *Item*, non possano far banno, che li Vassalli non estragno, grani, d' altre Vittuaglie, d' altro simile del territorio delli Baroni, senza loro licenza; perchè sarebbe contravenire alla libertà del *Jus gentium*, col quale compete à ciascuno libera amministrazione delle cose sue per il testo nella l. ex hoc jure, dove li Dottori ff. de Justitia, & Jur. Ros. conf. 2. vol. 2. Natta conf. 662. il quale parla dell' estrazione de' Sali, *Cancer. var. resol. lib. 2. c. 12. n. 60 & 56.* fuorchè quando fosse per ragione della pubblica utilità, d' necessità, *Capib. de Baron. prax. 1. n. 174. Surd. conf. 210. n. 9. lib. 2.*
- 61 *Item*, non possano proibire li Vassalli, che non vadano à caccia nelli loro territori, *Cassan. in consuetud. Burgund. §. 7. rubr. 12. Gram. dec. 67. Govarr. in regul. peccatum p. 2. §. 8. quest. 14. de reg. Jur. in 6. Vinc. de Anna sing. 59. Jo. Ant. de Nigr. nel cap. del regno gravamina n. 114. Vinc. de Franch. dec. 158.* si come non può proibire li Vassalli, che pigliano
- 62 pesci nelli fiumi; come dopo molti dice *d. Vinc. de Anna sing. 58. d. Gio. Ant. de Nigr. in d. c. gravamina, num. 115.*
- 63 *Item*, non possano forzare li vassalli ad accompagnare li malfattori, ovvero inquisiti senza il giusto salario d. *Andr. nel §. navigia de stat. & consuet. Regni, possunt eorum, Frecc. lib. 2. de sub. autb. 12. Surd. conf. 82. n. 2. con li seguenti lib. 1. Dovendosi*

- 64 ciò fare à spese del Barone per ragione della giurisdizione, che tiene, *Cancer. var. res. lib. 3. cap. 5. n. 141.* si limita però in caso di necessità, à spese del padrone. L'istesso procede nella custodia de' carcerati, perche à quella non sono tenuti li Vassalli, ma à chi tiene la giurisdizione, e riceve li frutti, se non in caso di necessità, col pagamento però del competente salario, come riferisce essersi più volte giudicato, *Vinc. de Franch. nella dec. 526. n. 10. Regner. Sextin. cap. 13. num. 69.*
- 65 *Item*, non possano estrarre li carcerati dalla propria patria, e mandarli à carcere d' altre terre, etiam proprie, perche non si devono estrarre dalla propria patria, e domicilio, dove con maggior comodo de' parenti, consanguinei, ed amici possono vivere, ed avere maggior comodità di Avvocati, e Procuratori, per la loro difesa, come per la Regia pramatica del Rè Ferdinando I. *quarula expositione* citata da *Vinc. de Franch. dec. 526. n. 8.* purchè non sia causa ardua di detenersi, e si dubitasse di qualche frattura delle carceri e fuga de' carcerati per la moltitudine de' delinquenti, e benchè li Vassalli non siano tenuti custodire li carcerati, perche è peso del Barone, che ave la
- 66 giurisdizione, e percepce li frutti, e proventi, non però per urgentissime cause può costringerli alla custodia, con pagarli però il giusto salario, come dice *d. Vinc. de Franch. loc. cit.* essersi deciso per il S. R. Cin una causa della Città di Gravina, con l' Ill. Duca, appresso Scodes.
- 67 *Item*, non possano gravare li sudetti à portare legne, paglia, ed altre cose simili per uso delle loro case, quando essi hanno il modo di provvedersene col pagamento di loro borza, o pure se hanno le loro Selve per le legne, e Campi per la paglia, come
- 68 diffusamente *Soccin. Jun. conf. 98. vol. 3.* dove amplia, non ostante qualunque consuetudine, o prescrizione; o antica esazione, perche si presume, anzi giudica fatta per meto, o dote per liberalità, la quale non obliga, purchè non sia così convenuto con li vassalli, pagato però il giusto prezzo, contra il testo nella *huic omere C. de jur. deliber.* come risponde *Soccin. Jun. conf. 67. n. 11.* con li seguenti *vol. 3.* Il che è comune con tutti li magistrati, come conclude *Put. de iudic. cap. 163.* che incomincia *Judicis suprema potestas.*
- 69 *Item*, non possano stabilire, che alcuni macellari, o potegari, solamente possano fare, e vendere carni, pane, e vino, o che uno solamente tenghi alloggiamento, come per *Cassan. in consuetud. Burgund. fol. 269. nu. 17. Anna sing. 54. Bald. nella l. 1. C. de cons. merc. Capibl. de Baron. prag. 1. n. 129.* purchè non l'abbia per consuetudine, o privilegio; perche valerìa, secondo *Innoc. Abb. ad altri nel c. significante de appell. & iussu super costit. Gallic. tit. de Magistr. ar. tif. & monopol. act. 4. glos. 2. n. 20. Brunett. conf. 132. vol. 2.* dove dice, che questa è comune opinione.
- 70 *Item*, non possano ordinare, che li Vassalli conducano acqua del fiume publico, come dice *Vinc. de Franch. nella dec. 183.* come dice essersi più volte praticato *Molfes. alle consuetud. di Nap. tit. de renunciat. q. 4. n. 30.* purchè li Vassalli abbiano la prescrizione, o consuetudine di longhissimo tempo. *Laderch. conf. 146. n. 1. Surd. conf. 130. n. 16. Bursat. conf. 41. n. 15. Rot. Rom. dec. 153. n. 3. p. 2.* perche, avendo li Baroni detta prescrizione, o consuetudine non si possano proibire di fare simili banni, *d. Franch. d. decif. 183. per il testo nella l. Usura*
- aque*, dove *Luc. de Penn. C. de aqu. ducend. lib. 11. e la l. 2. in fin. ff. eod. tit. de aqu. ducend. Luc. de Penn. nella l. decernimus col. 2. vers. utrum ausum sit necessaria C. de aqu. ducend. Cassan. in consuet. Burg. tit. de forej. 2. & 3. col. Boer. decif. 128. Loffred. conf. 13. col. 2.*
- 71 *Item*, non possano forzare li Vassalli ad affittare ad esso Barone predii così rustici, come Urbani, come dice *Capibl. de Baron. prag. 1. n. 212.* benchè siano preferiti à quelli, che pigliorno in affitto, *Tiraquell. de retract. in prefat. n. 15.* ed essersi giudicato riferisce *d. Capibl. dove sopra*, dove soggiunge,
- 72 che ne anco possano essere forzati ad alloggiare li suoi forastieri, *Cravett. conf. 78.*
- Per contrario possano li Baroni fare emanare banni penali contra quelli, che facessero danni
- 73 nelle loro terre, e per le cause sudette eleggere l' esperti, o Camperii, *Afflic. dopo Andr. nella Costit. del regno post partes Apuliae, Capic. in investit. verb. cum fidei, & diffidis Luc. de Penn. nella l. 2. de pasc. publ. lib. 11. Frecc. de subfoud. lib. 2. auth. 46. Crav. conf. 314. Natta conf. 550. Brunett. conf. 10. lib. 1. & conf. 189. lib. 2. Cancer. var. res. lib. 3. c. 13. nu. 173. Surd. conf. 210. n. 13. lib. 2.* E detta pena non può eccedere uno augustale, che sono carlini quindecim, secondo *Gio. Anton. de Nigr. nel cap. del Regno gravamina n. 93.*
- 74 *Item*, possano proibire la cacciata de' grani, ed altre vittovaglie del territorio, per l'abbondanza, *Avil. nel c. 17. Prat. in verb. à razonables precios n. 36. in fin.* Imperocchè è lecito alle volte con causa impedire il commercio *l. moris. §. 1. ff. de panis. C. venditionis, & cap. fraternitatem 54. d. sint.*
- 75 *Item*, con causa possano proibire, che li sudditi per il sospetto de' ladri, o di altri inimici vadano à mercantare ad altri luoghi, *Bald. nel conf. 483.*
- 76 *Item*, possano comandare, che le vittovaglie, non si vendono, se non in certo luogo, *Abb. nel cap. significante in 1. not. ab. de appellat. Gutierrez lib. 4. pract. par. 2. q. 32. n. 6. Capibl. prag. 1. n. 204.*
- 77 *Item*, possano costringere li Vassalli, li quali, lasciate le terre feudali del Barone, pigliano à coltura terre d' altri, purchè non siano proprie extra feudum, acciò pigliano à coltura d. terre feudali, affinché possa cavarne più frutti, *Luc. de Penn. nella l. 2. n. 2. C. de censib. & censit. lib. 11. Greg. Lopez l. 6. n. 2. in fin. tit. 25. p. 4. Frecc. auth. 31. & Vinc. de Franch. dec. 526. n. 2.* dove soggiunge, ciò doverli intendere, *soltanto giusto salario*, com'è solito pagarsi tra Cittadini, e che sia conveniente alla sua condizione; come per contrario il Barone non può discacciare li Vassalli per l'estranei dalla coltura, ovvero dall'affitti delle sue terre, *Kinc. de Ann. singul. 471. de vassall. decrepit. atat. n. 67.*
- 78 *Item*, possano proibire, che qualche forastiero non entri il suo territorio. *Brunett. conf. 117. & conf. 204. lib. 2.* il che s'intende con qualche giusta causa, altrimenti non possano proibire per il testo nella *l. libertus negotiatoris, ff. de oper. libert. Surd. conf. 210. n. 15.*
- Item*, possano ordinare alli Vassalli qualche servizio dentro però il territorio della giurisdizione,
- 80 e con pagare il giusto e competente salario, com'è solito pagarsi tra Cittadini, *Vinc. de Franch. d. dec. 526. n. 3.*
- Item*, possano proibire lo scognare, e raccogliere la messe, e frutti di campi senza l'intervento dell'
- 81 uomo destinato dal Barone per l'esazione delle deci-

decime, *ut dixit Jac. in tract. de roid. & oper. col. fin. vers. rursus quaro, specul. de decimis col. final. vers. ultimo queritur, Cabal. resol. crim. cas. 168. Vinc. de Franch. dec. 117. n. 1. & 2.* dove soggiunge, che fatta la denuncia del tempo, ò del giorno al Barone, ovvero al suo Erario, se non manda detto uomo; acciò non patisca detrimento, ò perdita di dette messe, e frutti: ovvero acciò non si corrompano, li sia lecito di scognare, e raccogliera li frutti; per li quali si deve detta decima.

- Item*, possano fare stabilimento, che li loro sudditi originarii non possano trasportare la loro abitazione ad altro luogo non suddito senza loro licenza, sotto pena della perdita de' beni, che tengono nella loro patria, per il testo nella *l. ultima. ff. d. decr. ab ord. fac. l. 2. C. de off. Praef. Urb. l. pen. & ult. C. de mancip. & orig. lib. 10. l. privilegio, C. de incol. eod. lib. l. unic. C. si curial. reliq. civ. eod. lib.* perche riguarda la publica utilità; acciò li Baroni non patiscano la diminuzione de' Vassalli, mà si conservino pioni d'uomini, e più populate, per il testo nella *l. cum ratio §. pen. ff. de bonis damn. Bart. nella l. fin. ff. de decr. ab ord. facien.* d'onde si nota, che può la Città fare statuto, che niuno vada extra territorio, e punire quelli, che fanno il contrario, *Abb. nel c. venientes in 4. notab. de jur. jur. Socc. Senior conf. 227. Andr. nella constitut. del Regno quisquis Burgensis, Afflic. nel c. 1. verb. angaria n. 5. qua sunt regalia, Frecc. de subfeud. lib. 2. auth. 15. Surd. conf. 210. n. 14. Menoch. conf. 1176. vol. 12.* dove amplia anco se li Vassalli andassero ad abitare in luogo del superiore *Petr. de Greg. de concess. feud. p. 7. q. 4. n. 2. de Ponte de potest. proreg. tit. de abund. §. 2. n. 7.* dove soggiunge essere dett' ordine giustissimo per il pagamento delle collette: *Rom. conf. 59. n. 1. & 2.* il quale parla dello statuto, che comanda, che ciascuno originario assente dal suo domicilio, sia tenuto di ritornare nella sua patria, sotto pena della confiscation di beni; l'istesso si dice se il Vassallo si partisse, e portasse il suo domicilio ad altri luoghi sudditi del Barone; perche requisito, è tenuto di ritornare, per il testo in *d. constit. quisquis burgensis. e nel §. quicumque.* e similmente possano proibire con causa, che li forzattieri non vengano ad abitare nelle loro terre, *Anna sing. 54.* purchè non si partano per la soverchia rigidità, e crudeltà del patrone, per il testo nella *l. scio §. Inaperator, i vi, graviorem servitutem ab eo discesserunt. Luc. de Penn. nella l. 3. C. de agric. & cens. lib. 11. Petr. de Gregor. d. q. 4.* dove notabilmente parla, se il territorio del padrone fosse divenuto sterile di maniera, che li Vassalli non possano vivere con le loro fatiche, *arg. l. propter sterilitatem C. loca, l. si uno, §. quicumq; eod. tit.* Overo se il padrone non fortificasse detta sua terra, dove è suddito, e non vi usasse la dovuta custodia; perche forsi sarà nelle marine, e fosse solito essere depredati da infedeli, *arg. l. ex locatoff. locat. & l. fin. §. colonos eod. tit.* Overo se vi si patisse soverchia penuria, e scarsità di viveri; e vi si moressero della fame, *glos. nella l. qua. 89. madm. C. de agric. & cens. lib. 11.* Overo in occasione di guerra, ò per timore di guerra, à fine di stare più sicuro in altre parti, *Luc. de Penn. in d. l. 3.*
- 90 Overo per causa di peste, *d. Luc. de Penn. nella l. coloni eod. tit.*

Item, possano li Baroni proibire, che li beni stabili non si vendano, se non alli Vassalli sudditi, e non alli forattieri *Bart. nella l. Unum ex familia §.*

divi ff. de leg. 1. dove Angel. & Alex. Nat. conf. 106. n. 5. d. Menoch. conf. 1176. n. 3. dove dice, che detto statuto è valido, e ragionevole, acciò li forattieri non si godano li beni di quelli, e che li cittadini, e sudditi portino li pesi, *Cef. conf. 246. n. 38. Decian. resp. 33. n. 1. lib. 1.*

Item, l'istesso s'intende dell'altri servizii dovuti al Barone dalli Vassalli, con li loro animali, mediante *juxta salario*, come per la costituzione del Regno, *Sic nostra servitia. Vinc. de Franch. dec. 211.* il quale intende ciò, quando il Barone non avesse animali proprii, soggiungendo esserli così giudicato dal S. R. C.

Item, possano ordinare, che non vadano à lignare alle sue Selve, secondo *Frecc. auth. 42. Bonadil. lib. 2. polit. cap. 16. n. 162.* nè tampoco vadano à pascere li loro animali, *d. Frecc. auth. 46.*

Item, possano ordinare, che si facciano le guardie della terra, *Anna sing. 63. Surd. conf. 12. Menoch. conf. 298. n. 30.*

E molte altre cose possano li Baroni ordinare à Vassalli, purchè concernano il culto, ed onore di vino, la pace, e quiete del publico, ò commodo de' Cittadini, ò ricercamento di giustizia. Ed all'incontro sono tenuti, ed obligati à trattare li Vassalli con carità Cristiana, ed umani trattamenti; senza strapazzarli nè di persona, nè di robba, nè d'onore, mà tutti egualmente, ed indifferentemente stimarli, come figli, e prossimi, come vogliono le leggi divine, ed umane così comuni, come municipali; e pensino bene à quello, che fanno d'aggravii, nè si fidino, perche li Vassalli ò per timore, ò per altra causa non ricorrono à superiori maggiori terreni, mà tenghino di fede, che non scamparanno li condegni gastighi più forti, e rigorosi, *dum Daum babebunt ultorem, & potentes potentior torquentur;* e le loro punizioni saranno più rigide, ed eterne. *Va di vitibus.*

Avertano anco così li Baroni, come li loro officiali, che non usurpino la giurisdizione, che non li sia conceduta nelli loro privilegi, ed investita con feudo; poichè non à tutti si concede ugualmente, mà à chi più, e à chi meno; ed una facoltà conceduta ad uno non s'intende conceduta ad un'altro, e vedere se è semplice giurisdizione, ò col mero, e misto Imperio, ò con le quattro lettere arbitrarie, ò senza altrimenti praticando quella potestà di giurisdizione, ò regalie, che non li stanno concedute, sarebbe usurpazione della regal giurisdizione, ed incorrono nella pena capitale, come s'è detto in altro luogo.

Della giurisdizione de' Magistrati. Cap. V.

S O M M A R I O.

- Giurisdizione tiene l'origine, e reside nel Principe, dal quale si comunica alli Magistrati, n. 1. & 2.
- Magistrati sono in diversi gradi, n. 3.
- Giurisdizione, che cosa sia, e sua etimologia, n. 4. & 5.
- Giurisdizione di quante maniere sia, n. 6.
- Giurisdizione ordinaria, che cosa sia, n. 7.
- Giurisdizione, ed officio del Giudice in che differiscono, n. 8. & 9.
- Giurisdizione, come s'intende conceduta, n. 10.
- Prevenzione di giurisdizione con quali atti si fa, n. 11., e 12.
- Prevenzione fatta contro uno, quando s'intende fatta contra l'altri, n. 13.
- Giurisdizione in assenza del Dottore, in potere di chi resta, n. 14.

Giurisdizione in vacanza del Vescovo, in potere di chi resta, n. 15.

Giurisdizione in vacanza del Papa, in potere di chi resta, n. 16.

1 La giurisdizione intiera, tutta plenaria, ed unita stà originalmente radicata nel Principe, per il testo nella l. 1. ff. de constit. Princip. Bart. & altri nel lib. 1. ff. de Jurisd. omn. judic. nel quale Principe risiede come l'acqua nel fonte, & come veste nel corpo, ed alle volte si dice Imperio, che si divide in mero, e misto imperio (del quale ne parliamo appresso,) ed alle volte Potestà, che propriamente si dice giurisdizione, come in d. l. 1. e dal Principe si comunica, dilata, diradia, come li raggi del Sole, & diffonde à tutti li Magistrati, e Giudici per l'amministrazione della giustizia distributiva, e commutativa in dare à ciascuno quello li spetta senza chinare neque ad dexteram, neque ad sinistram, senza corrompersi, & barattarsi, neque odio, neque amore, neque pecunia, la quale si riduce à tre precetti, come tre capi, cioè honestè vivere, alterum non laedere, & jus suum unicuique tribuere.

2 Quindi è, che li Magistrati sono varii con diversi gradi di giurisdizione minori, maggiori, e supremi, alli quali si comunica detta giurisdizione ad altri, cioè la semplice tantum, ed ad altri il mero, e misto Imperio, acciò quello si giudica dalli minori, sia poi dalli maggiori, alli quali sarà appellato, più diligentemente, e sinceramente discusso, e forsi emendato; Onde opportunamente siegue da vedersi, che cosa sia giurisdizione, e che cosa siano detti due Imperii, e che s'intende conceduto in ciascuno di essi.

3 La giurisdizione, come genere, generalissimo, è una potestà dal publico introdotta con la necessità di dire quello sarà secondo la legge, ovvero secondo il ricercamento dell'equità, secondo Azon; E tiene la sua etimologia da quelli due nomi Jus, & ditio, idest potestas, e contiene il mero, e misto Imperio, come specie sotto di se, e la giurisdizione non è nel Popolo, mà nella persona del rettore del Popolo eletto dall'istesso Popolo.

4 E di due maniere, ordinaria, e delegata, la ordinaria è quella, che à rispetto della retta qualità della causa si dà dalla legge, Dec. nel c. ceterum nel principio extra de judic. e v'è unita, ed attaccata col territorio sotto il nome univ'ersale, e differiscono la giurisdizione dell'ufficio del Giudice; perche la giurisdizione è Jus publico con autorità, ed utilità, e l'ufficio è Jus privato per l'utilità privata tantum, & pure, perche l'ufficio del Giudice si può dire come figlia, e la giurisdizione, come madre, onde il Giudice tiene l'ufficio, mà questo nasce dalla giurisdizione, e l'ufficio si può pigliare per l'esercizio dell'amministrazione, & pure perche l'ufficio si piglia à rispetto della persona; e la giurisdizione à rispetto del territorio del Principe secondo la differenza, che narra essere fra di essi, Bald. nella l. Jus dicentis officium, ff. de jurisd. omn. Judic.

5 Se il Principe concede ad alcuno la giurisdizione senza aggiungerli altro, si dice concedere solo semplice giurisdizione, senza il mero, e misto imperio, non così se vi aggiunge la parola plenissima jurisdictione, perche con tal superlativo s'intende conceduto il mero, e misto Imperio, l. si in aliquam §. cum plenissimam de offic. proconsulis, & l. idem, & si per verbum omnimodam in gl. in clement. 1. de for. compet.

11 Si perviene la giurisdizione per la carcerazione, Bald. nella l. officiales C. de Episc. & Cler. Alex. dopo Bart. nella l. si quis postea, ff. de Judic. come ancora si previene per la confessione fatta, etiam non precedente inquisizione, d. Bald. nella l. si domus, §. 1. deleg. 1. Alex. nella l. sepulchri de sepult. viol. Si previene parimente per la sola citazione, ando verbale, l. si quis postea, ff. de jud.

12 Non si previene per la sola accusazione ricevuta, & per la sola formazione d'inquisizione appresso l'atti, purchè non se sia citato per mezzo del Nunzio, Bertach. verb. jurisdictione, vers. jurisdictione non provenitur; Nè tampoco s'intende prevenuta per la sola presentata dal libello, & per l'inquisizione imperfetta; Bald. nella l. adita in fin. C. de odend. & prevenuta contro uno, non si dice prevenuta contra l'altri quando sono più, quantunque nel rescritto si sia detto contra N. e compagni, se non sarà fatta l'espressa menzione, e dichiarazione di tutti, Angel. nella l. si quis postea, ff. de Judic. Innoc. nel c. pastoralis de rescript. & Alex. nella l. denunciasse, §. fin. de adult.

13 La giurisdizione in assenza del Rettore della Città resta nelli Decurioni; Item in vacanza delle Sede Vescovale resta in potere del Capitolo, e Chiesa collegiata; e vacando il Papa, resta appresso del Collegio de' Cardinali, Bart. nella l. ubi absunt, ff. de tut. & cur. da. ab his.

14 Delle specie della giurisdizione, cioè del mero, e misto Imperio, e giurisdizione semplice.

Cap. VI.

SOMMARIO.

- Giurisdizione di quante specie sia, n. 1.
- Mero Imperio, perche si dice mero, n. 2.
- Mero Imperio appresso de' Canonisti in che consiste, n. 3.
- Mero Imperio con qual'ufficio si esercita, e come differisca dal misto, n. 4.
- Misto Imperio con qual'ufficio si esercita, e come differisca dal mero Imperio, n. 5.
- Misto Imperio, perche si dice misto, n. 6.
- Misto Imperio in quanti gradi si divide, n. 7.
- Giurisdizione semplice, che cosa sia, n. 8.
- Giurisdizione semplice in quanti gradi si divide, n. 9.
- Giurisdizione semplice, come può essere unita col mero Imperio, e come differiscono nel medesimo atto, n. 10.
- Mero Imperio, e misto Imperio in che differiscono, n. 11.
- Mero Imperio contiene il misto, n. 12.
- Misto Imperio massimo in quali atti si esercita, n. 13.
- Misto Imperio maggiore in quali atti si esercita, n. 14.
- Misto Imperio minore, e misto Imperio minimo in quali atti si esercitano, e come si conoscono, n. 15.
- Giurisdizione ordinaria chi la dà, num. 16.
- Giurisdizione delegata, chi la dà, num. 17.
- Giurisdizione ordinaria è più potente della delegata, num. 18.
- Sospetto di fuga da chi può essere carcerato, n. 19.
- Clerico, quando può essere carcerato dal Giudice laico, num. 20.
- Sospetto di fuga, non può allegare incompetenza di Giudice, num. 21.
- Sospetto di fuga può essere eseguito prima del tempo, num. 22.
- Misto, cioè composto di due, prevale il maggiore, n. 23.
- Vescovato è sommità delle dignità, num. 24., & 25.
- Appellazione da due Giudici si deve fare la superiore del più degno, num. 26.

Lai-

- Laico obbligato col Clerico si può convenire avanti del Giudice Ecclesiastico, num. 27.
- Appellazione, ovvero riduzione ad arbitrium boni Viri, da due compromissori, uno laico, e l'altro Ecclesiastico, si deve fare al superiore dell'Ecclesiastico, num. 28.
- Laico esecutore testamentario col Clerico sta sotto il giudizio del Superiore Ecclesiastico, num. 29.
- Sentenza diffinitiva in che consiste, e come si conosce, num. 30., e 31.
- Cause, che sono del mero Imperio, n. 32.
- Mero Imperio a chi compete, n. 33.
- Mero Imperio di quanti gradi sia, e quali siano, n. 34. 35. 36., & 37. 40., & 41.
- Bestie, o fiere quando si puniscono premissive, n. 36.
- Corpo inanimato, seu morto, quando si punisce, n. 37.
- Cadaveri de' pubblici ladroni si danno alle fiere, & ucelli ad essere devorati, n. 38.
- Mero Imperio del Jus canonico, n. 39.
- Cause del mero Imperio quando si possano delegare, num. 42.
- Appellazione si deve fare al Giudice superiore, il quale può dichiarare le nullità della sentenza, e non il proprio Giudice della sentenza, n. 44.
- Cause del mero Imperio, non si possano delegare dal Giudice, al quale sono concedute per legge speciale, num. 45.
- Mero Imperio quanti, e quali siano le sue specie, n. 47.
- Cause del mero Imperio, quando, e da chi si possano delegare, num. 48., e 50.
- Cause del misto Imperio da chi si possano delegare, n. 49.
- Cause del mero Imperio da quali magistrati si anno num. 51.
- Cause della semplice giurisdizione, quali siano, n. 52.
- Giurisdizione semplice di quanti gradi sia, n. 53.
- Magistrati che hanno seco la giurisdizione, di quanti gradi siano, num. 54.

- 1 **L**E specie della giurisdizione sono tre, cioè mero Imperio, misto Imperio, e giurisdizione semplice, e si dice mero, cioè puro, *glos. sing. Instit. de inutil. stipulat.* secondo Angel. & Alex. nella l. *stipulationem in princ. de verb. oblig.* & per Fel. nel c. *judicis officium de offic. judic.*
- 3 Il mero Imperio, secondo li Canonisti, consiste nella deposizione di Chierici, ovvero perpetua sospensione, scomunica, dispensazione solenne, imposizione di penitenza, erezione di Chiese, confegrazioni di Vergini, ordinazione di Chierici, consagrazione della Sagra Crisma, e reconciliazione di Chiesa, perche si possano delegare, ma ad altro Vescovo, non a semplice Sacerdote, *Spec. de jurisd. omn. jud. §. fin. vers. & nota quod Episcopus.*
- 4 E secondo li termini del Jus civile il mero Imperio è una giurisdizione, che si esercita per l'ufficio nobile del giudice, ovvero per mezzo di accusa, ma che riguarda la pubblica utilità: e si dice mero, cioè, puro, e semplice, senza essere mescolato con altro, *Bart. in arbore Jurisdictionum ff. de Jurisd. omn. jud. lit. C.*
- 5 Il misto Imperio è quello, che si esercita con l'ufficio del Giudice nobile, ma riguarda l'utilità privata. *Bart. in d. l. Imperium, e comunemente*
- 6 tutti li moderni si dice misto, quasi che costa d'imperio, e giurisdizione, cioè dall'imperio prende parte, perche si esercita l'ufficio nobile del Giudice, e della giurisdizione prende altra parte, per-

- che riguarda detta utilità privata, *d. Bart. in detto arbore delle giurisdizioni, ff. de Jurisd. omn. jud. lit. K.* e si divide in tre gradi Maximo, Magno, e Minimo: il massimo è quello, che compete solo al Principe, che concerne li soli atti voluntarii, come il dispensare nell'età, e simili. Il magno è la cognizione delle cause che importano la piena cognizione; e punizione reale, o personale; come il mettere in possessione per il secondo decreto, restituire *in integrum*, discauciare alcuno dalla possessione, &c. Il minimo è conoscere delle cause, che anno la piena cognizione, benché non anno la punizione reale, o personale; come dare la possessione de' beni, che conferisce Jus, decretare, che alcuno si debbia mettere in possesso per il secondo decreto, interporre l'autorità nell'alienazioni, e transazioni, d'alimenti, conoscere sommariamente; e così tutte quelle cause, che ricercano la cognizione *summaria tantum*.
- 8 La giurisdizione semplice è quella, che si spende coll'ufficio mercenario del giudice, e riguarda l'utilità privatase si divide anco in tre gradi, cioè Maxima, Magna, e Minima. Massima è quella, che
- 9 concerne gran pregiudizio, come cause di stato, cioè d'ingenuità, e libertinità, il che si dice negozio arduo, e famoso; perche si tratta della fama d'un uomo; e quando per causa d'ascendente da delitto alcuno si condanna civilmente, o perche *non habet in bonis, inat in corpore*. Magna anticamente era il conoscere di somme sopra docati 300. e non si poteva delegare, se non per causa d'occupazioni, o lunga assenza. Minima è il conoscere di cause minime, e di poco interesse, o pregiudizio, *Bart. in d. arbore delle giurisdizioni*.
- 10 Sono alcune cose, che possono essere del mero Imperio, e della giurisdizione semplice, ma però con diversi rispetti. Primo esempio nella tortura, la quale quando si dà in pena per qualche delitto è del mero Imperio; ed anco se si dà per cavare la verità da testimonii nelle cause Criminali anco è del mero Imperio, se poi s'impone nelle cause Civili, forse perche li testimonii vacillano, ed in questo caso è della giurisdizione: secondo esempio nella punizione leggiera; perche se l'impone per qualche delitto leggiero, è del mero Imperio, se nelle cause civili contra li contumaci, ed è della semplice giurisdizione. Terzo esempio, nella carcerazione, che si fa de Juré canonico per punire qualche delitto, è del mero Imperio, altrimenti è della semplice giurisdizione. Quarto esempio è la Scomunica, che per causa pubblica s'impone contra li rebellis, o contumaci, è del mero Imperio; se si concede ad istanza di parti, è della semplice giurisdizione. Quinto esempio nell'appellazione, se si fa nelle cause criminali è del mero Imperio, se in cause civili è della giurisdizione, *Bart. loc. cit.*
- 11 Dell'Imperio maximo, cioè del mero è il far le leggi. Dell'Imperio maggiore meno del massimo, cioè del misto, è il castigare, e punire gli uomini facinorosi, e la deportazione, ponere nelle carceri a fine di punire, è dell'Imperio anco maggiore.
- 12 A chi compete il mero Imperio, compete anco il misto.
- 13 Dare dispense d'età, legittimare per rescritto, interporre autorità all'adozioni, ed emancipazioni sono del misto Imperio maximo, cioè pertinenti al Principe.

- 14 Conoscere intorno la sentenza, *per supplicationem* è del misto Imperio maggiore: come la cognizione delle cause, che ricerca la punizione reale, ò personale.
- 15 Le cause, che si spediscono coll'ufficio del giudice nobile, e ricercano cognizione summaria, sono del misto Imperio minore; e quelle, che si spediscono con l'ufficio del giudice nobile con la cognizione piena, ed ordinaria, sono del misto Imperio minimo, *Bart. nella l. Imperium ff. de Juris oron. Jud.*
- 16 La giurisdizione ordinaria la danno la legge, il Principe, la consuetudine, il Popolo, l'Università, e simili.
- 17 La giurisdizione delegata, la può dare l'ordinario, *Bart. nella l. more majorum, cit. cit.*
- 18 La giurisdizione ordinaria, è più potente della delegata, *Jas. nella rubr. de Jurisd. omn. Jud.*
- 19 *Et obiter*, si avverte, che il sospetto di fuga si può carcerare da qualsiasi Giudice, *etiam* incompetente, come anco il Clerico ritrovato nel delitto si può carcerare dal Giudice secolare à fine di presentarlo all'Ecclesiastico, *Foll. l. praes. crim. secunda secunda part. §. item quod fuit captus n. 6.* il quale però benchè si fondi come gli altri Dottori nella dottrina d'Innocentio nel *c. ut fama de sent. ex com.* dice nondimeno, che Innocentio secondo *Bald. in l. si qua ver calumniam C. de Episc. & Cl.* vien pure allegato per la cōtraria opinione. Vedilo nel luogo citato. Quando porta pericolo la mora, il Giudice anco incompetente può esaminare li testimonii: e vale quello, che dicono non ostante l'incompetenza. Il creditore può di propria mano, ed autorità pigliare, ed arrestare il debitore sospetto de fuga; E detto debitore sospetto de fuga pigliato da Giudice incompetente, non può allegare, ed opporre *de incompetencia*. Ed il debitore sospetto de fuga quantunque non sia venuto il tēpo del pagamento, ò non adēpita qualche condizione espressa nel contratto, può frà tātto farsi cōtra di lui l'esecuzione *Jas. nella l. cui jurisd. ff. de jurisd. omn. Jud.*
- 20 Si nota, che la parola, *misto*, ovvero composto di due, si può attribuire à quello il quale è più degno, atteso si chiama misto l'Imperio, nō la giurisdizione: dal che s'inferisce, che uniti insieme due imperii, il più degno tira à se il meno degno, il che si cōfirma dalli seguenti esempi. Primo, che bēche nella Chiesa di Dio siano molti ordini, e dignità, però il Papa si chiama Vescovo, atteso nella chiesa niuno ordine è maggiore del Vescovale, ed il Vescovo vale, solo è sommità delle dignità. Secondo, che se in una causa s'no giudicato il Giudice Ecclesiastico, ed il Giudice secolare insieme, si deve appellare, al superiore del Giudice Ecclesiastico, come più degno, *Bart. nella l. §. si quis in appellatione in ult. col. ff. de appell.* Terzo, che se ũ Chierico, ed un laico sono debitori di alcuno, tutta la causa si tratterà nel foro Ecclesiastico, e così coll'occasione del Clerico, il laico si deve convenire avāti del Vescovo, *Bart. nella l. precipimus C. de appell. §. eodē observando*, atteso la continenza della causa. nō si può dividere. Quarto, che se si è fatto compromisso in due arbitri, de quali uno è Chierico, e l'altro laico; la riduzione *ad arbitriū boni viri*, si deve fare al superiore del Chierico, cioè al suo Vescovo, *Bald. & Sal. in d. l. precipimus, Matth. in not. 144. Lud. Rom. in c. §. 265.* Quinto, che se il Chierico, ed il laico sono stati costituiti efecutori del testamento, il loro Giudice sarà l'Ecclesiastico, per essere il più degno,

- e nō il secolare, *And. Barb. in rub. de off. del. in 2. col. & tutto si porta da Jas. nella l. Imperium de jur. oron. jud.*
- 20 Secondo s'inferisce, che accioche la sentenza si dica *merè* definitiva, nō basta, che diffinisca il negozio principale; ma āco si richiede, che nella causa se sia proceduto ordinariamente con essersi dato il libello, fatta la cōtestazione della lite, e con altre sollemnità giudicarie. *Jas. loc. cit. cōtra Paul. de Castr. sū quella medesima legge*, dove tiene il contrario, per la ragione secondo d. Paolo, che quella si dice sentenza definitiva, la quale diffinisce il negozio principale; nè si attēde la forma del processo, ma piace più la prima opinione, ed io vi rispōdo con distinzione,
- 31 ò nel giudicio di d. sentenza sono state pienamente intese le parti, con la cognizione della causa; e benchè non se sia formato processo giudiziario, si dice sentenza definitiva; mentre sostanzialmente diffinisce il negozio principale; perche la cōtestazione della lite vi s'intende con aver si intese ābe le parti; O nō si sono intese pienamente, e battamente ābe le parti, e non intendendosi contestata la lite, nō vi è stato giudicio, ed in cōsequēza nō si dice sentenza.
- 32 Terzo si nota, che tutte le cause criminali, ò capitali, ò nō capitali, delle quali s'impone āco la pena pecuniaria d'applicarsi al Fisco, si dicono del mero Imperio, perche se li cōviene la definizione di d. mero imperio, mētre si spediscono cō l'ufficio nobile, che riguarda la pubblica utilità, *Jas. in d. l. Imper. n. 8.*
- 33 Il mero Imperio è quello, come s'è detto, che è puro, e semplice, ed è per se, e non misto con altro; e compete anco alle Città de' nostri tempi, se li sarà stato concesso dal Principe, oppure l'abbiamo prescritto, ben vero intorno à tale prescrizione non si assenta sēplicemente, essendo di ardua, longa, e difficile questione; come nota *Jas. sopr. d. l. Imp. dal n. 19.*
- 34 Li gradi del mero Imperio sono quattro. Primo si dice grado massimo sotto il quale si contengono quelle cose, chē competono al Principe, e costituiti in somma dignità, come di fare leggi generali, creare notari generali, pubblicare, ovvero confiscare li beni de' delinquenti. Il secondo grado del mero Imperio si dice magno, ed è avere la potestà del gladio à punire, e castigare li facinorosi: sotto la quale potestà si contengono trē generi di cause capitali: cioè quādo se li toglie la via naturale in tutto, ò in parte per ascissione di membro. *Item* quādo se li toglie la vita civile, cioè la libertà, ò la Città, com'è la deportazione. *Item* in quanto al punire il corpo, ò di razionale, ò d'irrazionale, come nelle fiere, ò bestie.
- 36 come per l'esempio nel testo nel *c. mulier 15. q. 1.* quale testo allega *Ludov. Rom. in questo luogo, e nella l. 2. C. qui testam. fac. pos. Item*, ò che si procede nel corpo animato, ò inanimato, cioè inorto, ovvero cadavero, il che è del mero Imperio, come si pratica nelli delitti atrocissimi, nelli quali si procede anco dopo la morte, togliendosi la memoria del defonto come nelli cali enumerati dalla *glos. Inst. de hered. qua ab intest. nel §. per contrarium, & glos. plenior nella lex judiciorum ff. de accus. gl. in lex testamento C. de testam. manu. & in l. 1. C. si reus, vel acc. mor. fus.* ò nel caso, che pone la *glos. sup. nella l. 2. ff. arb. fur. cesa.* dove si hà, che li pubblici ladroni, dopo, che saranno itati appiccati, li loro cadaveri si devono dare alle fiere, ed ucelli ad essere mangiati, e devorati. E sotto questo mero Imperio magno si contiene il dannare à perpetuo carcere, secondo il Jus canonic; perche s'equipara al condannare al metallo, *Jas. in d. l. Imperium ff. de jurisd. omn. jud. n. 24.*

40. *lit. B.* Il terzo grado del mero Imperio si dice parvo sotto il quale si contiene la relegazione, la tortura, che si fa in pena del delitto, e la pena, che si dice *corporis affliciva*. *Jafon. & Bar. loc. cit.*
41. Il quarto grado, ed ultimo grado si dice minimo, è sotto questo si contengono li delitti leggieri, la modica punizione corporale, e la multa leggiera. *Jaf. & alii loc. cit.*
42. Le cause del mero imperio, cioè li sudetti quattro gradi non si possono delegare, se non in caso di necessaria assenza. *l. 1. in princ. ff. de offic. ejus.* Il che fallisce nel Principe, il quale indistintamente può delegare tutte le cause del mero, e misto Imperio, *l. 1. & ibi gl. & DD. C. qui pro sua jur.* Ed anco fallisce *de Jure Canonico*, col quale tutte le cause del mero, e misto Imperio regolarmente sono delegabili; purchè non siano delle riservate al Principe in segno della suprema potestà; d' pure, quando s'avesse à delegare al laico la causa criminale del Clerico: perchè non si può delegare, se non dal Papa, *gl. nel c. 2. verb. prafumant, & Jaf. ubi supra.*
43. Si nota, che quando si dice de nullità di qualche sentenza lata, secondo *Jaf. contra Bald. in d. l. Imperium n. 30.* è del misto Imperio, e non della semplice giurisdizione d'onde si hà, che benchè ogni giudice ordinario può dichiarare nulla, e riconoscere la sentenza da se fatta, bensì sù questo punto *Paol. de Castro citato da d. Jaf. in d. luogo* dice, che sia del misto Imperio: però còpete à qualsiasi magistrato, dal quale si deve accodire, acciò dichiarar la sentenza effere nulla il che s'intende sopra la sentenza d'altro, e non sua; sicche conclude detto *Jaf. con Bart.* che le cause d' appellazioni sono del misto Imperio magno; non si possono trattare se non per li giudici superiori, come comunemente si pratica.
45. Le cause, che sono del mero Imperio, che si concedono per la legge speciale non si possono delegare dal Giudice, al quale sono concesute.
46. Si avverte primo, che le cause del mero Imperio sono quelle, nelle quali si tratta di pena capitale, d' di sangue; imperocchè il mero imperio è la potestà del gladio, come nota *Decio nella l. Imperium ff. de jur. omn. jud. n. 3.* E còsiste questa potestà del gladio nella correzione, d' punizione, ovvero separazione dell'anima, *Anchar. conf. 15. col. 2. ex c. nonnullis de judiciis.* Le cause del misto Imperio sono quelle, nelle quali non si tratta di pene corporali, e consiste detto misto Imperio in *Jure dicendo*, cioè nel giudicare, e si dice misto, quali cònesso con la giurisdizione.
47. Si avverte secondo, che sono più le specie del mero Imperio; Una è, che si dice statutaria, e per mezzo di questa li precipi fanno leggi, alli quali solo è riservata, *l. fin. C. de legibus*, e benchè comunemente possano li popoli fare il Jus municipale, come *nella l. omnes populi ff. de just. & jure*, però è nulla, ne hà vigore quella consuetudine, ch'è introdotta senza il consenso, ed approvazione del Superiore, e si dice anco tal potestà statutaria; ch'è del mero Imperio; E solo li Principi dispensano nelle leggi, nè ciò si concede nella general concessione ad altri officiali. La seconda specie del mero Imperio è quella per mezzo della quale il Principe hà la potestà del gladio à punire li facinorosi con la pena di morte, d' ascissione di qualche membro: così la troncazione della mano è del mero Imperio; e quello al quale si concede, non può delegare ad altro, perchè è di quelle, che spettano al mero Imperio, *Dec. in d. l. Imper. n. 42.* e si nota, che per l' incompetenza del Giudice

- vale l' argomento della perdita della vita all' ascissione del membro; come se farà Giudice incompetente per la perdita della vita; tale anco si deve stimare per l' ascissione del membro; Imperocchè e l' una, e l' altra causa si comprendono sotto il mero Imperio, *Bart. nella l. Imperium, & l. 2. C. de off. ejus qui vices alterius gerit.* E vi si avverte, che chi non può conoscere di d. cause, nè tã poco può per quelle carcerare, cioè carcerare per punire; imperocchè essendo la carcerazione preparatoria alla pena, secondo la qualità della pena si deve giudicare, *Bald. in d. l. Imperium nella 2. col. Angel. nella l. 2. ff. de in Jus vocado*, però si deve giudicare l' istesso della preparatoria, che della principale; il che non s'intende della carcerazione *ad custodiam*; perchè questo si può fare anco da quello, che hà solamente il misto Imperio, d' la sola giurisdizione; mentre non tocca il corpo, nè punisce. La terza specie del mero Imperio è quella, che consiste nel condannare alcuno, à deportare, e questa ancora spetta al Principe, *l. interponas ff. de interd.* La quarta specie è la relegazione, *Bart. nella l. Imperium*, e però la relegazione è di grado inferiore dalla deportazione; perchè il deportato perde li beni, e la Città, ed il relegato lo ritiene; e però la relegazione non è pena capitale, *l. prima ff. de publ. judic. l. capitulum ff. de penis.* Ed in questo stesso grado del mero Imperio si pone anco il giudizio col quale il corpo si tormenta *acriter*: e così anco la corda in pena si contiene nella quarta specie del mero Imperio; ma non la corda, che si dà per sapere la verità; perchè questa non è del mero Imperio, ma più tosto spetta alla giurisdizione. La quinta specie del mero Imperio è quella, che consiste nella modica punizione, e castigo di corpo, come sarebbe l' ascissione del dito, d' orecchia; e questa ne anco delega generalmente; però il tagliare di d. membri, non si rassomiglia all' ultimo supplicio, cioè alla pena della vita; perchè si come nota *Decio in d. l. Imperium*, il testo ivi parla del membro principale, ed il dito non è membro principale; benchè il giudice inferiore possa conoscere de qualsiasi causa pecuniaria di qualsiasi somma, benchè grave non può però compensare tale pena intorno al corpo, *juxta illud. luat in corpore, qui non habet in ore*; perchè qualsiasi pena leggiera corporale si reputa maggiore di qualsiasi causa pecuniaria, *l. in servorum in fin. ff. de pecuniis.* E però d. commutazione della pena pecuniaria in pena di corpo si riserva à chi hà la potestà dell' Imperio, e chi può imporre le pene corporali: Vi sono altre specie del mero Imperio, le quali, come non tante necessarie si tralasciano.
48. Sicchè come s'è detto le cause del mero Imperio sono spettanti alla potestà del gladio, che è la potestà principale; ma non può ogn' uno delegare questa potestà principale. A chi queste cause si concedono per ragione dell' ufficio, non può egli commetterle ad altro, come espressamente lo dichiara il testo nel §. 1. della 1. l. di questo titolo, d' onde si raccoglie, che benchè il delegante facesse qualsiasi generale commissione in ogni più ampia forma, non per questo s'intende concedere le cause del mero Imperio, le quali non può commettere ne anco specialmente; e la ragione si è; perchè nella commissione generale non viene quello, che specialmente non si può commettere *c. à nobis de sent. excom. c. 1. de jur. jur. in 6.*
49. Si avverte terzo, che le cause del misto Imperio, nelle quali si tratta dell' utilità de' privati, si possano dele-

delegare, quando competono per ragione del Magistrato, ed officio, ovvero per ragione della giurisdizione; perche sono sotto la specie dell'istesso Giudice, *gl. nella l. 1. C. de pedaneo Judice*; si restringe dunque la proibizione alle cause, che sono del mero Imperio; cioè, che queste non si possano delegare, e solo quelle, che sono del misto Imperio.

50 Non così dunque si dice nelle cause del mero Imperio, le quali sono riservate al Principe, e sono quelle, che si fondano nella sua potestà assoluta, e sua giurisdizione; le quali cause se si concedono ad alcuno, s'intendono concedute *intransitive*; cioè, che non passano in altro, *Dec. in d. l. Imperiū n. 54. & seq.*

51 Si avverte quarto; che le cause del mero Imperio l'hanno tutti quelli ufficiali all'i quali, ò dalle leggi, ò dal Principe sono concedute; e così tutti li magistrati supremi, come il Papa, l'Imperatore, &c. per la ragione, che la potestà dell'Imperio è potestà principale. Secondo li Principi, ed altri inferiori, che stanno in suo luogo nelle loro Terre, e Casali *Menoch. conf. 2. n. 61.* Terza tutti li Pretidi di d. Terre, Casali, e Castelle; e delli Presidi avemo il testo nella *l. lallicetas, §. quod Universitas, ff. de offic. l'rafidis*, e delli Officiali sudditi parla *Soccin. nella l. magistratus, ff. de jurisd. omn. judic.* il che oggi si è, perche ciascuna Città, ò qualunque Castello l'hanno per concessione del Principe, ovvero per prescrizione di tanto tempo, che non ha memoria d'uomini in contrario; però le Castelle, ò Città inferiori non l'hanno per modo principale; mà più tosto per modo di delegazione, e però dependentemente dal Principe.

52 A rispetto poi della semplice giurisdizione si pone per regola generale, ed infallibile, che tutte le cause del Mondo, che riguardano l'utilità privata, e che si spediscono *Jure actionis* sono sempre della semplice giurisdizione, *Jas. loc. cit. n. 21.*

53 Li gradi della semplice giurisdizione sono tre. Magno, Medio, e Minimo. Nel primo grado si contengono le cause di stato delle persone umane, cioè di libertà, ò servitù. Nel secondo sono le cause pecuniarie da 300. docati sopra, le quali anticamente non competevano alli magistrati inferiori, e non si potevano ne anco delegare, se non per impedimento della molteplicità delle cause; però oggi non s'attende la quantità della causa, perche ogni Giudice nel suo foro può riconoscere di qualsivisa somma. Nel terzo grado sono le cause pecuniarie minime, il che, anco si distingueva anticamente, che da 300. in su erano del primo grado, da 200. à basso sopra li 100. erano del secondo, e da 100. à basso erano del terzo. Oggi s'attende la consuetudine; e solo si pratica nel foro Ecclesiastico, che li Vescovi limitano, alla loro Vicarii foranei, che possano giudicare, e sentenziare da certe, e determinate somme, e non sopra di quelle.

54 Gli ordini de' magistrati, che hanno feco la giurisdizione, secondo *Alexandro nella rubrica de jurisd. omn. judic.* sono quattro l'Imperatori, è il Primo, ed anticamente si diceva dell'ordine delli sopra Illustri; Secondo dell'ordine, dell' Illustri, terzo li Duchi; e simili dell'ordine de' spettabili, quarto li Presidi delle Provincie dell' ordine de' Clarissimi. E procedendo dalli Simili a Simili; Il Papa è del Primo ordine; li Cardinali del Secondo; e li Vescovi del Terzo, però li Vescovi per l'Eccellenza della dignità per essere Sommi Sacerdoti, s'equiparano all' Illustri, cioè del secondo ordine; perche, come dice detto *Alessandro loc. cit.* non si ritrova ordine

maggiore del Vescovado; onde il Papa denominandosi dall'ordine si chiama Vescovo.

E perche le cause dalli magistrati Superiori molte volte si delegano à Giudici, ed Officiali, Inferiori, ed anco à persone private, e particolari per essersi anco detto, che il Giudice è di due maniere ordinario, e delegato, siegue, e resta di vedere.

Della delegazione. Cap. VII.

S O M M A R I O .

Delegato esercita le parti, ed officio del delegante, n. 1. Delegante è tenuto per l'ignoranza, ed ingiustizia del delegato, n. 2.

Delegante può revocare la giurisdizione del delegato, e quando, n. 3., & 4.

Delegante non può revocare la sentenza del delegato, n. 5.

Delegante può tassare le spese, ed eseguire la sentenza del delegato, n. 6., & 7.

Delegante non può essere testimonio nella causa delegata, n. 8.

Delegazione de Jure Civili, si può fare ad una persona privata, n. 9.

Delegato propriamente chi si dice, n. 10.

Delegato fatta la sentenza, ha finito il suo Officio, n. 11., 12. e 15.

Delegato, che non ha osservata la forma della delegazione può di nuovo giudicare, n. 13.

Delegazione fatta con la clausola, donec revocatur non finisce per morte del delegato, e si amplia, n. 16. e 17.

Delegazione quando finisce per morte del Delegante, n. 18., 19., e 20.

Delegazione con la clausola appellatione remota da chi si può fare, n. 21.

Delegazione, che cosa comprende, n. 22.

Delegato in che forma deve citare, n. 23.

Delegato si può riservare la tassazione delle spese, e quando, n. 24.

Giurisdizione del Delegato quando spira, n. 25.

Delegato quando si può revocare, n. 26.

Differenza fra il Delegato, e Giudice Ordinario, n. 27.

Delegato non può eseguire la sua sentenza, n. 28.

Delegato può eleggersi il Nuntio nella causa delegata, e non può citare per editto, n. 29.

Delegato quando può commettere la recezione de' testimoni, n. 30.

Delegato dell'ordine non può subdelegare, n. 31., e 32.

Appellatione dal Delegato si fa al medesimo Tribunale dal quale fu delegato, n. 32.

Delegato dal Principe quando può subdelegare, n. 33., 34., 35., e 54.

Delegato dall'ordinario non può commettere la giurisdizione, n. 36., e 37.

Baroni del Regno hanno la giurisdizione ordinaria, non delegata, n. 38.

Reo Principe non si può intronettere nel territorio del Barone, n. 39.

Barone, che avesse lite col suo Vassallo, che deve fare, n. 40.

Miserabili possono subito ricorrere al Principe, n. 42.

Miserabile, che litiga con altro miserabile, quando ha elezione del foro, n. 42., 43., e 44.

Consiglieri del S. R. C. sono Giudici Ordinarii, e non delegati, n. 45.

Causa delegato come si conosce, num. 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52.

Eminentissimi Cardinali s'equiparano alli Principi, n. 55.

Giudici della G. C. della Vicaria sono ordinarii, ma non

non possano delegare con la ragione, n. 56.
Capitanei, ed Officiali Baronali non hanno la giurisdizione ordinaria, n. 57.

- 1 Il delegato esercita le parti, e l'ufficio del delegante, *l. solet, & ibi DD. & Alex. de jurisd. omn. jud.*
- 2 Ed il delegante è tenuto per l'ignoranza, ed ingiustizia del Delegato, *Innoc. nel cap. dilecto de testib. & Salic. in l. fin. Cod. de pena judic. qui mal. judic. & Alex. nella l. 2. in princ. quod quisque Jur.*
- 3 Il delegante può revocare la giurisdizione del delegato, *l. iudicium solvitur, ff. de judic. purche non sia scommunicato, Innoc. & Joann. And. nella l. licet undique de Officio delegati; e procede ò che sia, ò che non res integra, ò contestata, ò non la lite, gl. & DD. in d. l. iudicium, & nella l. et quia, ff. de jurisd. omn. judic. il che s'intende se voglia revocarla à se, mà non per delegarla ad altro, fuorchè con causa, Bart. nella l. post litem, ff. de procur. & nella l. à Judice C. de judic. mà può sorrogare un' altro in luogo del delegato in caso di morte *l. mortuo, ff. de judic.*, e non può revocare la sentenza del delegato, *Raph. & Pet. de sec. nella l. 1. C. sent. resc. non pos. se solo può tassare le spese, la quale tassazione fù riservata per il delegato defonto, il quale condannò nelle spese, Bart. nella l. terminato C. de fru. & li. Expens. & nella l. ab Executione, ff. de app. può anco eleguire la sentenza del delegato, l. à Divo in princ. ff. de re judic. Bart. nella l. Jubere de re jurisd. omn. judic.**
- 8 Il delegante non può essere testimonio nella causa delegata, *Innoc. in d. dilecto de testib.* la delegazione *de Jure Civili*, si può fare anco ad uno privato; mà non *de Jure Canonico*, se non al costituito in dignità; anzi vi sono alcuni casi, che non si possano delegare se non al Vescovo, *Jas. in rub. ff. de off. ejus.*
- 10 Delegato si dice quello, al quale è stata comandata, ò data la giurisdizione, non avendo autorità propria; mà che tutta la riconosce dal Superiore à conoscere, ò decidere, ò eseguire qualche causa, ò à perfezionare tutto il sudetto, ò dalla legge, ò dal Principe, ò da altro, che n'abbia la potestà. Questa è la vera definizione del delegato, che cosa sia, formata da *Menoc. de arbitrariis Jud. lib. 1. q. 12. n. 5.*
- 11 Il delegato subito fatta la sentenza, ò nulla, ò retta, e solenne, hà finito il suo Ufficio, nè può tornare à riconoscere d. sua sentenza, *d. Menoch. loc. cit. q. 67. n. 21. dove cumula molti DD. cid si amplia anco à poter dichiarare d. sentenza, il che può solo farlo il*
- 12 delegante, dalle proprie parole, però del delegato *d. Menoc. loc. cit.* Mà se il delegato hà fatto la sentenza senza avere osservato la forma della delegazione, può di nuovo giudicare, perchè la giurisdizione data non è estinta, *c. cum dilecto de rescript.*, ed altri citati da *d. Menoch. loc. cit. n. 27.*
- 14 Il delegato però dal Principe, se avrà fatta la sentenza nulla, ad esempio del Giudice ordinario può di nuovo riconoscere, *d. Menoch. loc. cit. n. 28. contra Bald., & altri;* Il che maggiormente hà luogo, se hà giudicato per errore di fatto, *detto n. 31.*
- 15 Si amplia anco nel delegato all' Università di cause, perchè si equipara al Giudice ordinario, e si hà per ordinario, *detto Menochio loco citato, nu. 31.*
- 16 La delegazione fatta con la clausola, *donec revocetur*, non finisce per morte del delegante *Bart. nella l. more de jurisd. omn. jud. & c. si delegatus de off. delegati.* Come parimente senza detta clausola non
- 17 finisce per l'escommunicatione di d. delegante, ò per sospensione allegata contra il detto di *Bart.*
- 18 La delegazione finisce per morte del delegante, *l.*

- & quia, & ibi gl. Bart., & DD. ff. de jurisd. omn. jud.*
- 19 il che è vero purchè non sia fatta sotto nome della Sedia Imperiale, ò Apostolica *Bald. Raph. & Alex. in d. l. & quia.* Finisce anco per morte del delegato, se fù fatto sotto nome proprio; mà non finisce se fù fatta sotto nome di dignità, perchè passa al successore *Bald. Angel. & Imol. nella l. maritum, ff. sel. matr. & c. quoniam Abbas de off. delegat.*
 - 21 La delegazione con la clausola *appellatione remota*, si può fare solo dal Principe non dall' inferiore, e facendola s'intende solo nell' interlocutoria *gl. Bart. & DD. nella l. fin. C. de sent.*
 - 22 La delegazione comprende tutto quello, senza del quale non si può spedire; *Bertach. in repert. verb. delegatio, sotto n. 70.*
 - 23 Ed il tenore della delegazione si deve inferire nella Schedaella Citazione, *Spec. de cit. vers. visio, & vers. citatio à delegato*, ed anco deve mandare al Citato la copia di d. delegazione, *Innoc. in cap. pastoralis de rescript.*
 - 24 Il delegato si può riservare nella sentenza, la tassazione delle spese, e può tassarle, se è tale, che li còpetta il Jus di eleguire la sua sentenza, *Bald. & Joa. de Pap. nella l. terminato C. de fru. & li. Expens.*
 - 25 La giurisdizione del delegato non spira per l'assoluzione *ab observatione Judicii.* *Innoc. nel cap. Consuluis de Officio delegat.* E quando si è proceduto fino alla pubblicazione del processo, perchè *res non est integra*, non spira per morte del delegante; *Bart. Soccin. nel consilio 169.*
 - 26 Il delegato si può revocare à dimanda della parte, che allega volerlo produrre in testimonio per non aver' altro testimonio *c. dilecto de testib.*, e tanto più se la parte l'ave con fraude impetrato per Giudice, per non farlo produrre in testimonio, anco se avesse altri più testimonii, *Abb. in detto cap.*
 - 27 La differenza, che fa conoscere il delegato dal Giudice Ordinario è, che al delegato si commette la causa certa, e determinata; ed all'ordinaria si commette l'amministrazione di certo territorio con la giurisdizione, *Bart. nella l. fin. C. ubi & apud quem.*
 - 28 Il delegato non può eseguire la sua sentenza, *Bart. nella l. jubere cavere in princ. ff. de jurisd. omn. jud.* mà può eligersi il Nuncio nella causa delegata, *Bart. & Bal. nella l. 2. C. de Spor. ben vero non può citare per editto nel luogo publico, Bart. nella l. Sanctimus in fin. C. de jud.*
 - 30 Il delegato dall' Inferior del Principe non può commettere la recezione de' testimonii, *Car. nella Clem. 1. 4. q. de Officio ejus;* benchè sia il Contrario nell' Auditor della Camera. *Spec. de deleg. §. 1. vers. sed nunquid.*
 - 31 Il delegato dell' ordinario non può subdelegare *l. à Judice C. de judic.*
 - 32 L'appellazione dal decreto del delegato si fa al medesimo Tribunale dal quale fù delegato, *Pram. 10. de Official.*
 - 33 Il delegato del Principe generalmente può subdelegare, purchè non sia eletta la persona; *Abb. & DD. nel c. fin. extr. de off. & potest. Jud. Deleg.* ed all' ora s'intende eletta la persona, quando nella delegazione s'è detto, *tua providentia confidentes*, ovvero, *tuo iudicio id committimus*, perchè queste sono parole, che non possano passare in altra persona, e riguardano immediatamente e direttamente quella persona, alla quale s'indirizzano.
 - 36 Il delegato dell' ordinario non può mai commettere la giurisdizione, per il testo nella *l. more major*

rum, ff. de Jurisd. omni. jud., e la ragione si è, perche
 37 il Giudice dato è Usuuario della giurisdizione à lui
 concessuta, come nota *Ang. in d. l. more*, e perche l'
 Usuuario non può concedere ad altro l' uso ch' egli
 tiene nella cosa, *l. donig. ff. de usu, & habit.* dunque
 non può, &c.
 38 Li Baroni del Regno hanno la giurisdizione ordi-
 naria non delegata, perche passan essi col feudo,
 e de fatto essi conoscono delle prime cause, nelle
 quali il Rè non s'intromette, *Bart. nella l. 1. ff. de*
Jurisd. omni. Jud. dove nel n. 16. così dice, *Quod si ali-*
cui concedatur territorium generaliter à Principe,
videtur etiam concessi jurisdictionis, sicut qui concedit
rem singularem, debet concedere dominium rei sin-
gularis, l. si ita in fin. ff. de contrab. empt. Gramm.
decis. 30. n. 10. & secundum rigorem Juris; Il Rè, ò
 39 altro diretto padrone non si può intromettere nel
 territorio del Barone suo Vassallo per conoscere
 delle cause, mentre il territorio fù così conceduto,
Lanar. cons. 53. nu. 5. anzi nel Regno nostro sono
 molti Baroni, che hanno le prime, e seconde cause,
 mà alcuni per prescrizione in contrario hanno
 perduto detto privilegio, e non conoscono, se non
 delle prime cause.
 40 Si limita però quando fosse lite tra il Barone, ed
 il suo Vassallo, perche niuno può essere giudice nella
 causa propria, *Bart. nella l. qui Jurisd. n. 2. ff. de ju-*
risd. omni. jud. così anco nelle cause di persone mi-
 41 serabili, perche queste da principio pòno subito
 ricorrere immediatamente al Principe, *l. unic. C.*
quando Imperator, e nella Costituzione del Regno
statuimus tit. de Magistr. Justit. dove si concede il
 privilegio del foro alle persone miserabili, Vedove,
 &c. ed Andrea de Isernia in *d. costis. statuimus*, no-
 ta una bella dottrina, nella parola *miserabilium*,
 42 che se uno miserabile litiga, ed un' altro miserabile:
 come il pupillo con un' altro pupillo, ovvero il
 pupillo con la Vedova, &c. all'ora si dà l'elezione
 del foro al più miserabile, e si cava l'argomento à
simili nella l. si quis ad declinandu, §. pen. C. de Episc.
 43 se faranno' egualmente miserabili, all'ora perche,
 & *Cler.* mà fra pari privilegiati si conquassa no li
 privilegi, l'attore deve seguirare il foro del reo, come
 sta determinato *de Jure Comuni nella l. fin. C. ubi*
in rem actio. E se in d. caso l'attore eligge il foro or-
 44 dinario del Barone, ed il Reo eliggere la G. C. all'
 ora si deve favorire più tosto all' attore; perche il
 Reo lo fa maliziosamente per non pagare quello
 che deve; paiche più comodamente si possano
 avere le scritte, e li testimonii nel luogo proprio
 d'essi litiganti; cioè nella patria che fuori di essa;
 argomentato à simili nella *l. si quis ex signatorib. ff.*
de quemadmodum testamento aperiuntur, l'opra-
 re maliziosamente non si deve permettere.
 45 Li Regii Consiglieri del S. R. C., sono Giudici
 ordinari, e non delegati, *Roviz. nella Prax. del Re-*
gno nella rubr. de officialib. S. R. C. e la ragione si è,
 perche li SS. Consiglieri hanno la giurisdizione
 perpetua, e non à tempo, per il *test. nella l. Juris per-*
ritus, ff. de excusat. et. ut. Mà più tosto direi, che sian-
 no Giudici dati per ciascheduna cause, che se li
 commettono dal Presidente del S. R. C. perche de
 fatto essi mai procedono, se non dopo, che la causa
 l'è stata commessa: e che siano perpetui, cioè si hà
 per ragione della dignità in attratto, mà in concreto
 per quella causa sola, che se li commette.
 46 Per conoscere quando la causa si dice delegata,
 si nota, che quando la cognizione di qualche causa

particolare si concede tra persone particolari, all'
 ora la giurisdizione si dice delegata, e non ordina-
 ria, come nota *Soccin. in d. l. more majorum, ff. de*
jurisd. omni. Jud. Bart. & DD. nella l. ambitiosè, ff. de
decretis ab ordin. facien. & cap. cum aliquib. de re-
script. in 6.
 47 Il che si limita, quando la commissione di cono-
 scere fra certe persone, e di certa causa si fa à chi hà
 la giurisdizione ordinaria, ed autorità, perche in tal
 caso si deve più tosto dire ordinaria, e prorogata,
 che delegata, *d. Soccin. loc. cit.* dal che si cava, che
 48 fatta la concessione in d. forma, tal Giudice può
 commettere d. causa, come può commettere l'altre,
 che tiene con l'autorità ordinaria; però anco si li-
 mita quando nella concessione si fosse mancato
 qualche cosa da d. giurisdizione ordinaria, come
 49 se si fosse detto: *quod summarie procedat*: quando in
 contrario, il Giudice ordinario attende l'ordine
 giudiziario; imperochè all'ora non pare prorogata
 la giurisdizione ordinaria, mà veramente nuova
 concessione, e però si dice delegata per detta causa.
Angel. nella l. 1. §. si quis simpliciter, ff. de verbor.
oblig. Guglielm. de Cuneo, Bald. Angel. & Castrenf.
nella l. Jus civile, ff. de justit. & jur. Butr. & Gu-
lielm. ff. de offic. Proconsul. ex l. 1. §. Opus, ff. de nov.
oper. nunc. DD. in l. dies cautionis, ff. de damn. in-
sect. & cap. 2. de offic. Vicar. in 6.
 50 L'istesso procede quando al Giudice ordinario si
 commette la causa per parole precettive, e tassa-
 tive, che riguardano solo la sua persona, perche all'
 ora s'intende delegato, perloche non può commet-
 tere la causa ad altri, *Bart. Bald. & Guglielm. de Cu-*
neo in l. sapi, ff. de offic. Praesulis, Abb. & DD. in c.
licet de offic. ordinarii, & Bald. nella l. 1. C. quomodo,
 & *quando Judex.*
 51 Si presume ancora il Giudice essere delegato, se
 nella sua commissione sarà detto: *procedatis auctoritate*
nostra: purchè ciò se sia detto nel corpo della
 commissione, non così se sarà posta in piedi, ò in
 altra parte, perche all'ora farebbe più tosto esagera-
 zione, ed accidentalmente, e non alterativa della
 commissione già fatta, e come accessorio non deve
 mutare la natura del suo principale, *Clement. 1. de*
præbendis, & Bald. nella l. si absentis C. si certum pe-
tatur, Butr. & Imol. in c. quantum de Offic. delegat.
 52 E ben vero, che questo delegato, al quale fù fatta la
 commissione con quelle parole: *procedatis auctoritate*
nostra, benchè non può delegare come ordi-
 nario, può però farlo come delegato dal Principe.
 53 Si nota di più, che il delegato dell'ordinario non
 può delegare, perche non hà la giurisdizione per-
 fetta, e però non può servirsi di tal giurisdizione
 à sua libertà; mà solamente secondo il tenore del
 suo mandato, ò commissione: mà ciò non sempre
 procede, e si limita, Primo quando sarà delegato all'
 Università delle cause, perche questo non può de-
 legare tutte le cause, e solo può commettere questo,
 ò quella, *Bart. & gl. nella l. 1. ff. quis & a quo, Jo-*
And. & Canonista nel c. is qui de procuratorib. in 6.
 e la ragione si è; perchè tal delegato li hà come ordi-
 nario, *cum causam extra de appellat.* e benchè
 l'ordinario abbia la giurisdizione quasi sua, ed à se
 concessuta per ragione dell' officio; però non può
 togliersi tutta la giurisdizione, e concederla ad al-
 tri, *inconsulto Principem, l. legatus, ff. de Offic. Praesi-*
dis, si limita secondo nelli delegati dal Principe,
 perche questi possono sotto delegare altro, come an-
 ticamente era permesso al delegato dal Proconsule,
 gl.

gl. nella *l. mora majorum*, ff. de *jurisd. omn. jud.* & Bart. nella *l. i. Judice C. de iudiciis*. Il che si conferma a fortiori, perchè il delegato dal Principe è di maggior autorità, che non può essere revocato à cenno dell'ordinario, come si revoca la delegazione fatta dall'ordinario, mà solo *de consensu*, & *voluntate* del Principe si revoca, *l. solet*, ff. de *officio pro-*
 54 *consulis*. E commessali la causa dal Principe, si considera à somiglianza del Principe, ed ave la Soprema autorità, come l'istesso Principe, *l. ne quidquam* ff. de *offic. proconsulis*. L'istesso anco si dice nel delegato dall' Eminentissimi cardinali, perchè questi
 55 s'equiparano alli Principi, *c. 2. de offic. delegati in 6. Angel. nella l. cum prator*, ff. de *iudiciis*, Abb. & Canonista in *c. cum Bartolus extra de re iudicata*.

Delle quattro lettere arbitrarie. Cap. IX.

S O M M A R I O.

- Lettere arbitrarie da chi furono concedute, e quali siano, n. 1.
 Forma della prima lettera arbitraria, n. 2.
 Clemenza come si deve esercitare, n. 3.
 Composizione, e commutazione nelli delitti quando, e come si può fare, ed in quali delitti, n. 4. sino al 10.
 Commutazione di pena in virtù di d. lettera non si può fare senza citare prima la parte offesa, n. 11.
 Remissione della parte offesa, quando si richiede nella commutazione della pena, n. 12.
 Licenza del Sig. Vicerè per la commutazione della pena, quando si richiede, n. 12.
 Giudice nelle pene arbitrarie succede in luogo della legge, e si chiama Principe, n. 13.
 Licenza al condannato in esilio solo il Principe può darla d'andare, o ritornare alla casa, n. 14.
 Forma della seconda lettera arbitraria, n. 15.
 Pubblici ladroni, ed altri diffamati si possano tormentare anco in giorno di festa in honorem Dei, n. 16.
 Preeminenza della Vicaria di procedere ex processu informativo contra delinquenti diffamati, e pubblici ladroni, n. 17.
 Giudici inferiori non possano tormentare ex processu informativo, contra delinquenti, n. 18.
 Giudice si deve avvalere della seconda lettera arbitraria discretamente col voto, e parere del Savio, n. 19.
 Forma della terza lettera arbitraria, n. 20.
 Pubblici ladroni, ed uomini facinerosi, come si procede contra di essi, per la terza lettera arbitraria, n. 21.
 Forma della quarta lettera arbitraria, n. 22.
 Casi, ne quali si può procedere ex officio, & ex processu informativo, n. 23. sino al n. 31. 32. & 34.
 Processo è nullo, quando il Giudice procede ex officio nelli casi non espressi nelli Capitoli del Regno, e lettera arbitrale, n. 32.
 Lettere arbitrarie, benchè erano spirate, sono vivificate, e sono in osservanza, e si mettono nella potestà all' Officiali nelle loro patenti, n. 35.
 Lettere arbitrarie sono drizzate alli Baroni privati, e concedendole ad altri si pregiudicano alla loro giurisdizione, n. 36.
 1 Tra l'altre potestà, e facultà, che si conferiscono alli Magistrati, ed officiali con la giurisdizione, ed officio è quella delle quattro lettere arbitrarie del Rè Roberto, cioè la prima *de componendo*, & *commutatione punarum* c. 221. che incomincia *Exercere*. La seconda *De modo procedendi contra insignes Latrones, & alios malefactoris* c. 122. che incomincia *Provisa*. La terza *de arbitrio concesso officialibus*, che incomincia *Juris censura*. La quarta, ed

ultima *de non procedendo ex officio* c. 227. che incomincia *Ne tuorum*; ed accid l'Officiali sudetti sapiano, che importano, e che contengono d. lettere, per poterle ad unquem osservare s'ingeriscono in questa pratica, per poterla avere sempre avanti gli occhi, una con l'annotazione, ed addizione di Gio: Antonio de Nigris nelli Capitoli del Regno.

Prima lettera arbitraria.

Robertus.

2 *Exercere volentes benignè cum possumus in Juris rigore clementiam, nec minus compati conditionibus egenorum, presentium tibi tenore concedimus, quod in penis, & de penis portationis armorum, homicidiorum clandestinorum, de eis etiam, qua per pradecessorem tuum, sive per te, Universitatibus, sive personis singularibus hinc hactenus, & deinceps imposita fuerit, & competente, penas præterea defensionum, & de parendo Juri, & de iustitia facienda receptarum, tam per pradecessores tuos, quas independenti receperis, quam per te, sive certa pena sit in illis adjecta, sive sit arbitraria, & in illis præterea, quibus de Jure multatur, desistens ab accusatione sine licentia, ante litem contestatam, vel post, possis cum consilio Judicis, vel actorum notario, quos habes à Curia, ubi paupertas, seu impotentia, vel alia rationabilis causa suaserit, in certa quantitate pecuniam componere pro Curia nostræ parte. Hanc ergo ordinationem in talibus factam servans, omnem pecuniam, quam inde receperis per distinctiones apertas quantitatis, & causæ, unde provenerint, ac nominum, conditiones illorum, à quibus etiam successivè receperis, in scriptis fidelitè redigas, ut claram inde ponere valeas debito tempore nostræ Curia rationem data, &c.*

3 Dal tenore, e disposizione, della quale si deduce, secondo d. de Nigris. Primo, che la clemenza si deve esercitare col rigore legale, ed il rigore con la clemenza, e si deve anco compatire alle condizioni de' poveri, e bisognosi.

4 Secondo, che la composizione nelli delitti, regolarmente il Giudice, seu Officiale non può praticarla, con commutare la pena corporale in pecuniaria, mà deve imporre le pene stabilite de Jure,

5 il che si limita. Primo quando per consuetudine, & statuto fosse permesso di fare tali composizioni, *loc. cit. n. 16. Guaz. de defens. reor. defens. 34. c. 1. n. 1.* sicome nel nostro Regno *Merol. 200. mor. tom. 3. disp. 7. c. 1. dub. 6. n. 139.*

6 Secondo quando il delitto non è liquidamente provato, perchè all' ora è lecito al Giudice di minorare la pena stabilita dalla legge; prima però dalla sentenza, etiam se fusse pena di morte; perchè dopo la sentenza non è lecito, *Capibl. de Baron. tom. 1. super prag. 6. n. 32. Roviz. in rubr. de abolit. n. 12. Scialoja de for. compet. c. 50. n. 3.* interendo altre cose, se non al Rè, & al Vicerè *na. 17. Capibl. ed altri sopr'addotti.* Bensì il Vicerè può farlo, essendoci la Remissione della parte, ed avuta antecedentemente la Relazione della Gran Corte della Vicaria della qualità del delitto, *Capibl. d. prag. 6.*

7 dopo il n. 26. *Scial. nel d. c. 50. n. 4.* Terzo quando alcuno fosse inquisito, & accusato di qualche delitto capitale, come d'omicidio, ed il delitto non fosse veramente provato, mà fossero indicii indubitati, e presunzioni, dalle quali si possa venire à condanna, nè punire con la pena di morte, può il Giudice fare la composizione in pena pecuniaria, *n. 18.*

8 Quarto quando vi fosse qualche giusta causa, cioè

per

per ragione della persona, dell'età, del tempo, del luogo, della condizione del Reo, universalità di delitti, e qualità del delitto; perche in questi casi possono li Giudici mutare la pena, e fare la composizione pecuniaria, il che non si deve però osservare indifferentemente con tutti, ma solo in quelli non soliti à commettere simili delitti, *de Pont. de potest. Proreg. tit. 1. §. 4. n. 12. Scial. de for. compet. c. 50. n. 14.* e ciò nelli Baroni per causa di d. lettera arbitraria, quali dal Rè Roberto furono alli medesimi concedute, *Capibl. de Baron. prag. 8. p. 1. n. 66.* perche dall' Officiali regii, quando de Jure si deve imporre la pena di morte, ò mutilazione di membro non si può fare la composizione, senza la consulta, ed espresa licenza del Signor Vicerè del Regno, per la Regia prammatica del Rè Carlo V. che incomincia, *& quia facilitas n. 19.* perche l' Officiali Regii nelli casi sudetti, quando la pena di morte, ò di mutilazione si deve commutare per la causa, devono imporre la pena della galera, come per l'altra novissima prammatica, che incomincia, *& ne sperata delictorum venia, n. 20.* Bensì le Regie Audienze non ponno convenirsi con li Carcerati, e accid termino nelle Regie Galere senza permissione del Signor Vicerè; altrimenti d. convenzioni sono nulle, *prag. 10. §. 11. de offic. jud. Scial. de for. compet. c. 50. n. 43.* Quinto si limita in questo Regno non procedere d. regola, quando l' ufficiale avesse le lettere arbitrarie; perche all' ora nelli casi contenuti nel capitolo nostro potria fare la composizione, cioè nelle pene della portazione dell' armi, dell' omicidii clandestini, e nelle imposte alle Università, nelle pene delle pleggerie destando Juri, e dove fosse la povertà, ò altra causa ragionevole; sopra di che vi è altra prammatica della Cesarea Maestà di Carlo V. che incomincia *mandamus etiam*, dove dice, che li Baroni, e li loro Officiali, li quali in virtù di privilegi hanno la potestà di componere, e di permutare le pene, ò di rimetterle: si devono, servire di d. potestà di modo, che per il culto della Giustizia, la Maestà Sua non sia altrettanto di provvedere altrimenti; perche il privilegio si toglie per l'abuso, *Capibl. de Baronib. c. 27. n. 9. & seq. De Nigris n. 21. & n. 23.* dove si hà, che il Rè può revocare il mero, e misto Imperio conceduto al Barone, quando il Barone procede à suo arbitrio, e non osserva le costituzioni, e capitoli del Regno; e che *de plenitudine potestatis, & potestate absoluta* può revocare il privilegio conceduto ad alcuno, e similmente può revocare ad nutum li privilegi del demanio conceduti à qualche università; ma quando il privilegio fù concesso *in vim contractus*, non può revocarlo senza causa: e la causa può essere, quando per qualche necessità come di guerra aliena le terre, alle quali era concesso il privilegio, che sempre siano in demanio; imperocchè merita di perdere il privilegio quello che abusa la potestà concedutali, ed il privilegio si revoca con causa, se incomincia ad essere nocivo. Sesto, si limita non precedere detta regola quando si trattasse di qualche ferita mortale, dalla quale non fù seguita la morte, nè mutilazione di membro, ed il vulnerante non fosse di mala condizione, e vita, nè solito di commettere delitti; perche all' ora, ben si può commutare la pena; non così nelli Officiali Regii, li quali la pena capitale, ut supra in conformità di detta Regia prammatica la devono commutare con quelle delle Regie Galere, ut supra.

11 Terzo si avvertè, che quando li Baroni, che anno in concessione dette lettere arbitrarie, non possono fare dette commutazioni di pene senza citare primo la parte offesa, e con la sua remissione, e concordamento, come dice la Regia Prammatica, e *ne sperata loc. cit. n. 32.* e vien stabilito dalla *prag. 3. 4. 5. 6. 7. & 8. de comp. Novar. de gravam. tom. 1. grav. 12.* anzi ne anche il Sig. Vicerè può cid fare senza la remissione della parte se non per causa publica, *pram. 2. dove il Reg. Rovit. n. 3. de compos. Scial. in prax. for. judic. c. 25. n. 73. Sanf. dec. 52. n. 39.* Permettendosi *ex causa* al Principe rimettere la pena corporale, anche nõ concordata la parte. *I. Reg. de Pot. de pot. Proreg. tit. 3. §. 1. n. 25. & seq. Franck. dec. 212. n. 38. Il Reg. Sif. dec. 49. n. 8. dec. 51. n. 24. & dec. 53. per tot.*; Altrimenti la composizione fatta non concordata la parte, è nulla, come per *Par. de Put.* ed altri *Scial. de for. comp. c. 50. n. 16.* E larghissimamente della remissione della parte si può vedere appresso il *cit. Scial. in d. pratt. for. c. 24. d. n. 15. ad 62.*

12 Quarto si nota, che tanto la licenza del Vicerè del Regno, quanto la remissione della parte, all' ora si richiedono, quando si fà detta commutazione gratiosè, *& causa non cognita*, ma quando la pena si minora per qualche giusta causa, come per esempio, per la minore età, ò perche mancò nel delitto il dolo, oppure fece l'omicidio correndo il Cavallo, ò simile giusta, ò casuale causa, ò accidente, in detti casi deve il Giudice minorare la pena per sentenza, *& causa cognita*, nè si richiede detta licenza del Vicerè, nè detta remissione della parte; perche d. commutazione non è per grazia, ma con autorità della legge, imperocchè se la parte offesa fosse stata ferita da uno di buona fama, non mortalmente, e di d. ferita fosse rimasto debilitato di qualche membro; in tal caso si può la pena commutare per disposizione di legge: e se la parte non si vuol concordare, e di manda giustizia, si può fare per sentenza la commutazione della pena corporale in pecuniaria; e quella pena succede in luogo della pena corporale, e sarà sodisfatto alla giustizia, quantunque la parte non si voglia quietare, e concordare; atteso quando il Giudice per qualche causa mitiga la pena stabilita dalla legge, non si ricerca licenza, perche lo fà per potestà datali de Jure, dal quale si regola, e detta pena pecuniaria spetta al Giudice civile, *Capic. dec. 27. nel dub. 3. Scial. de for. comp. c. 37. n. 17.* nè è necessario esprimere tutto ciò nella sentenza, perche in dubio si presuma à favore della sentenza, e basta, che apparisca dall' atti, *loc. cit. n. 33. e 34.* Mentre il Giudice nelle pene arbitrarie succede in luogo della legge, e si chiama Principe, *Jo. Andr. & Bald. in c. 1. de constitut.*

Quinto si nota, che se alcuno è stato condannato in esilio, niuno può dare la licenza d'andare, ò ritornare alla casa, ed in conseguenza rimettere la pena dell' esilio se non il Principe, per qualche causa, *loc. cit. n. 42.* Ben però si può dalla medesima Corte Baronale, che fece la condanna dell' esilio, con ponere l' inosservanza del medesimo, *Capibl. dict. prag. 6. n. 193.*

Seconda lettera arbitraria.

Robertus.

15 *Provisio Juris Sanctio meliora prospiciens, & utiliora proponens, latrones insignes maxime, caterosque maleficos graviorum scelerum labe respersos ab indultis communibus excimens signanter edixit, ut feriarum solemnium intermissione non gaudeant.*

Sed

Sed diebus ipsis (etiam si paschalis dies casualiter incidat) tormenta sustineant, & vinculorum requie, una cum ceteris non resumant. Unde sano sensu colligitur quod ipsa provida sanctionis inspectio aliter cum prefatis reprobis agi disposuit, & aliter cum aliis agendum communiter legum regulis dereliquit. Sane pro bono statu fidelium nostri Regni Sicilia Clara memoria Dominus pater noster Hierusalem, & Sicilia Rex quedam fecit capitula de reorum questionibus providendis, ac cum cautela amabilis humanitatis habendis, & de reis ipsis veteris constitutionis edito, declaratione subjuncta in certis casibus committendis fidejussoria cautioni. Ne aut malefactorum procaz audacia, & presumptio refronanda, quibus frequens neglectus omnia punitio- nis applaudit, humanitate edicti paterni participes evadant in gravius, & periculotius inculcentur, latrones vulgariter, & publice diffamatos, qui in domibus, aut in itineribus, vel in mari violentias, aut aggressiones perpetrant, nec non reos alios majorum scelerum labe imputatos vulgari quodammodo notoria populi opinione gravatos, & labefactos infamia, ab eorundem capitulorum paternorum in prefatis duobus articulis humanitate secludimus, & questiones de ipsis habendas, vel non, ipsarumque modum, & fidejussoria cautionis remedium recipiendum, vel denegandam, & formam cautionis ejusdem, usque ad nostrum beneplacitum arbitrio tuo laxamus, qua cum Consilio Judicis, & assessoris tui per Curiam tibi dati, discete te uti volumus, & jubemus. Dignum etenim censetur, & congruum, ut delinquentibus, & gravius frequentius peccantibus gravius inesset punitio- nis edictum, & qui leges earum, que sententiam ex quadam assiduitate dilacerant, ipsarum legum eos communia presidia non defendant. data, &c.

16 In questa Lettera circa il modo di procedere contra publici ladroni, ed altri malfattori si ha, che li ladri pubblicamente diffamati, Rubatori in mare, ed altri imbrattati, e gravati di delitti gravi, ed atroci, sono incapaci, ed indegni di pietà intorno alli tormenti da darlesi; perche si possano cordiare anco in giorno di festa, come larghissimamente di questa materia scrisse D. Geronimo Calà in tutto il suo trattato de *praemin. in M.C.V.* dove al c. 17. in specie fra l'altre cose porta ricercarsi, la prova della mala qualità, e leggerezza della vita del delinquente, cōtro la *dec. del Presid. de Franch. 142.* ed anco intorno al Carcere, perche non si possono abilitare con qualsivisia pleggeria in *additione de Nigris, n. 6.*

17 Secondo, che contra simili diffamati delinquenti la G.C. della Vicaria procede con la preeminenza, che possa tormentare col solo processo informativo, il che si proibisce all'altri Giudici inferiori, altrimenti sono tenuti nel sindicato, *loc. cit. n. 7. 8. & 9.*

18 E benchè *Caravit. al rit. 54. Tap. Sanfel. , Novar.* ed altri riferiti da Calà citato, più sotto avessero detto, che detta preeminenza l'avessero anche li Tribunali delle Regie Audienze, nulladimeno vengano condegnamente riprovati dal sudetto Calà de *praemin. M.C.V. cap. 31. & 37. per tot. d.* mostrando l'errore del sudetto Caravita, e de' suoi seguaci fusse pervenuto dalla confusione di due termini diversi, cioè di procedere *ad modum belli*, che anno li Presidi di Provincia per dispensa del Sig. Vicerè, *prag. 10. de offic. Judicum c. 48.* e del procedere in virtù della d. preeminenza simile nel poter dare la corda al detto *modum belli*. Il che però si limita nella Re-

gia Audienza di Bari, che tiene d. facultà per privilegio particolare, *Calà de Praemin. M.C.V. c. 34. n. 13.* Terzo, che circa la materia di queste lettere arbitrarie, d. arbitrio non si estende più dell'arbitrii in quelle 19 conceduti, *n. 10.* E però se ne deve avvalere discretamente; cioè col voto, e parere del suo Savio, *n. 12. & 13.*

Ben vero, che la d. preeminenza di tormentare li delinquenti, come non limitata dalle leggi in certo genere di delitti, è in facultà del Giudice il poterne servire. E perciò non servendosene, anche concorrendo indicii urgentissimi con la gravezza del delitto, non si grava il Fisco, nè l'accusatore può appellarne dal sudetto decreto, *Gio. Grande de Bello exultum special. 77. dove Thor. n. 3. e dopo gl'altri, Calà de praemin. M.C.V. c. 31. à n. 11. & in fine.*

Terza lettera arbitraria.

Robertus

20 *Juris Censura* provide extendentium aliquorum facinorà rigori acerbari convenit, per quod locus relinquitur exemplo, ut qua leges calcant, & solita quadam assiduitate dilacerant, omnes communium legum auxilia non defendant. Sanè in aures nostras frequens clamor invaluit, & inculcata querela cum murmuratione perstrepuerit; quod in Civitatibus Neapolis, & Puteoli, earumque districtibus tua Jurisdictioni commissis, insurrexerunt latrones insignes, disrobatores stratarum, Incendiarii, violenti raptores, & aliorum gravium scelerum insolentes, enormiter notabiles, & famosi, contra quos communis laborat infamia, & ipsorum delictorum crassantia eos facit quodammodo manifestos. Ut igitur vindicta ferat, qua effronata licentia ebet ad commisit, tibi presentium tenore committimus, ut contra facinorosos hujusmodi, Deum, & justitiam solum habens pra oculis, & ipsam puram, & simplicem substantiam veritatis, non observatis Capitulis regis pro statu fidelium editis, nec aliqua solemnitate Juris cum consilio Judicis, per Curiam tibi dari procedere sine trepidatione valeas, etiam Juris ordine pretermisso, ut offensae leges se vindicent, extirpatis reprobis, & terris eisdem quiete proba adveniat, nocendi facultas abscedat, & pacis optata amenitas suavibus reviviscat, data, &c. Neap. per Bart. de Capua.

21 In questa lettera si ha, che contra l'insegni, e famosi ladroni, ed uomini facinorosi si procede senza le solennità legali; cō avere e solo Dio, e la giustizia avanti gl'occhi, e col solo consiglio del Giudice, lasciato l'ordine giudiziario, *de Nigris loc. cit. n. 4.* dove anco si ha, che contra li disrobatori di strada si procede *de facto, & ex abrupto*, il che come differisce dal processo informativo, col quale s'interdice la tortura denegate le difese, *Calà de praemin. M.C.V. c. 19. per tot.* purchè sia provato il delitto in specie, e che costi della verità, come in qualsivoglia delitto notorio, *Calà de praemin. M.C.V. c. 13. n. 10.* non ostanti le nullità; *ibidem n. 6. & 7.* dove li ha; che questa Lettera ha luogo solo nella G.C. della Vicaria, come sopra si è detto.

Quarta lettera arbitraria.

Robertus.

22 *Ne tuorum in ipso quo fungeris presidatus officio praedecessorum reproba sequendo vestigia, processus tuos super excessibus absque differentia protrahas ad officii potestatem, neve maleficia Juris rigore pretereant impunita in subscriptis Casibus, ubi videlicet imponitur pena mortis civilis, vel naturalis,*

ant

aut membri abscissio, aut ubi in persona Ecclesiastica, pupilli, ac Vidue, quibus dumtaxat illata injuria primo ad vindictam non est proseguendi facultas, flagitium est commissum, & insuper in homicidiis clandestinis, ubi nullus accusator apparet, per totum mensem Augusti futurum, una cum consilio Iudicis, & Assessoris dati tibi per Curiam ex officio suo te discrete procedere volumus, & iubemus, Data Neap. per Joan. Grillum, &c.

- 23 In questa lettera si hà in quali casi si può procedere *ex officio*, come anco dal capitolo del Regno, *ut dilatas*, cioè in quelli, ne quali si deve imporre la pena di morte civile, ò naturale, ò mutilazione di membro; e quando in delitto è commesso in persona Ecclesiastica, ò di pupillo, ò di vedova; e nell'omicidii clandestini, ne quali non appare accusatore alcuno, *d. cap. ut delatus n. 5.* Il che s' intende
- 24 quando d. persone Ecclesiastiche, pupilli, ò Vedove sono poveri, e deboli, dimodo, che non hanno facultà di poter proseguire la vendetta; atteso il pupillo, e la Vedova quando non sono poveri non hanno tale privilegio, come dice *Alessandro nella l. 1. col. 5. ff. sol. matr. & il c. ex parte extra de for. compet. & Alex. conf. 121. 1. vol.* Similmente non hà luogo d. disposizione nella Vedova, che vive lussuariamente; perche perde il privilegio della Viduità, *Felin. nel c. pastoralis col. 3. in fin. extra de judic. e nel c. significantibus extr. de offic. deleg. Clar. lib. 5. §. stuprum n. 7.* Ed à rispetto delli delitti commessi nelle
- 26 sorte Ecclesiastiche, il Giudice può inquirere col suo solo officio, quantunque non apparisca veruno denunciatore, il che si estende anco alli conver-
- 27 si, ed oblati, benchè secolari, delle Chiese, come si hà anco nel *cap. del regno*, che incomincia *de injuriis, n. 4. & 5.* si può anco procedere *ex officio* quando il Principe comanda all' ufficiale, che formi l'
- 28 inquisizione, e proceda, *d. cap. ut dilatas, n. 11.* si può anco de Jure Canonico procedere in tutti li casi, nelli quali si tratta di pericolo d'anime, nelli quali può il Giudice Ecclesiastico applicare il suo officio, anco senza dimanda, *d. cap. ut delatas n. 12.*
- 29 Si nota, che nelli delitti, ne quali resta offesa la Republica, come nell'omicidii, ò ferite gravi; benchè la parte offesa rimette, e si concorda, e non espone querela, ò desiste; ciò non ostante, può l' ufficiale procedere, *etiam parte desistente*, come in *d. cap. del Regno ut delatas, & ivi de Nigris, n. 18.* dove dice esservi la regia prammatica del Rè Ferdinando, che incomincia *Ferdinandus. Afflicti. nella*
- 30 *constit. legum asperitate, n. 11.* e l'Addente à Claro nel luogo come sotto, *n. 9.* Come parimente nell' Adulterio per essere delitto publico, cioè pertinente al publico può l' ufficiale procedere *ex officio*, quantunque non vi sia stato accusatore; bensì Matteo d'Afflitto nella costituzione del Regno, che incomincia *legum asperitate col. 3. vers. ultimo querit*, tiene, che non si può *ex officio* procedere in d. delitto senza precedente accusatore: e ciò, *ne con-*

nubia matrimonii fadentur, per il testo nella l. si costante ff. de adult. ma se hà preceduto l'accusa, benchè dopò l' accusatore desista si può procedere *ex officio*, come dice anco, *Gram. nella dec. 31. con li concordanti, l' addente à Clar. lib. 5. §. adulterium, n. 6. & 7.* perloche lo ne deduco forte conseguenza,

31 che quando l'adulterio è diffamato, e publico, ed è noto à buona parte del popolo, può l' ufficiale procedere *ex officio*, etiam non existente accusatore.

32 Si avverte parimente, che quando il Giudice inquire nell'altri casi, fuori di quelli espressi in d. capitoli, e lettera, senza accusatore, il processo è irrito, e nullo, *d. de Nigris in d. c. ut delatas, n. 19.* dove cita anco *Dyno conf. 38.* Che dice, che se il Giudice procede *ex officio*, nel caso nel quale non può procedere, per causa, che non appartiene alla sua giurisdizione, l'atto è *ipso Jure* nullo per il testo nella l. factum à Judice ff. de reg. Jur. ed altri ivi citati. E detta nullità si può opponere, *etiam post litem contestatam. Gram. in Voto 27. col. pen. & col. fin. vers. corroboratur etiam*, e molto più se detta eccezione fù prima protestata.

33 Di più si nota, in *d. cap. ut delatas in ultima additione*, per Matteo d'Afflitto nella costituzione del regno, che incomincia, *hi qui*, che l' ufficiale può procedere *ex officio*, anco nelli sequenti casi. Primo nel delitto di lesa Majeità. Secondo quando il Rè, ò Vicerè comanda, che s'inquiri contra qualche speciale persona. Terzo nelli manifesti, e famosi Ladroni, ed aggressori di strade, e nelli Publici homicidii. Quarto quando il Giudice inquire contra li socii *criminis*. E quinto nelli delitti notorii il che s'intende nelli delitti publici, non nelli delitti privati, purchè non sia nelli delitti privati, ma notorii, cioè commessi nel cospetto del Giudice; perche all' ora può anco procedere *ex officio*, il che anco s'intende quando il Giudice è presente come Giudice, non come persona privata de *Nigris in d. c. ut delatas n. 20.*

34 E finalmente ciochè sia disposto per *d. cap. ut delatas* nel quale stà disposto essere necessario il denunciatore; in virtù di questa prammatica arbitrata può procedere l' ufficiale, ò Giudice *ex officio* in tutti li casi nelli quali si può imporre la pena di morte civile, ò naturale, o ascissione di membro d.

35 *de Nigris in additione n. 3.* Dette lettere si sogliono ponere nelle commissioni, ò patenti d' Officiali; perche benchè erano levate, atteso Ravano concedute *ad beneplacitum*, ed erano già spirate; ma per nova concessione sono vivificate, e sono in osservanza; come lo dice apertamente *Paris. de Puteo de sindicatu verb. Inquisitio cap. 2. n. 8.* Quali lettere potestative sono drizzate ad essi Baroni, e non ad altri, altrimenti si pregiudicarebbe alla loro giurisdizione mentre le sono state concedute *privative*, come nota *Ant. de Bell. lib. 3. de lis. dispensa. pramiss. 8.* citato da *Mastr. de Magistr. lib. 4. c. 16. num. 212.*

P R A T T I C A

DEL SINDICATO DELL' OFFICIALI

P A R T E II.

Cap. I.

S O M M A R I O .

- Ufficiale deve dar il Sindicato nel luogo dell' amministrazione, n. 1. e 2.**
Ufficiale nel Sindicato deve ricevere premii di lode, e pena, secondo s'è portato nell'ufficio, n. 3. e 22.
Sindacato è anco de jure divino, n. 4.
Ufficiali devono essere annali, n. 5. e 6.
Ufficiali, che hanno defestato nell'ufficio si puniscono, come rei del delitto di lesa Majestà, nu. 7.
Ufficiale deve presentare la patente primo di dar principio all'amministrazione, nu. 8.
Forma della patente del Capitano, nu. 9.
Forma del possesso di Capitano, nu. 10. e 12.
Patente del capitolo col possesso si deve registrare, n. 11.
Inventario da farsi delle scritture della Corte, nu. 13.
Banni pretorii quando si fanno, e come si devono fare, num. 14.
Inquisizioni generali non si possono fare, nu. 15.
Banni pretorii, che devono contenere, nu. 16.
Banni pretorii procedono nelle cause criminali, n. 17.
Avvertimenti all' Ufficiali primo di principiare l'ufficio, num. 18.
Ufficiale deve aspettare il Successore, nu. 19. e 31.
Ufficiale deve esibirsi pronto al Sindicato, nu. 20.
Sindicatori come si devono portare verso il Sindicato, nu. 21.
Ufficiali non si deve cordiare, nu. 23.
Sindicatori si eliggono dall'università in publico consiglio, e come si fa d. consiglio, o parlamento, nu. 24.
Universitá hanno privilegii di Sindicare l' Ufficiali, nu. eodem.
Sindicatori hanno il mero, e misto Imperio, e giurisdizione dal Re, e regie pramatiche, nu. 25. e 104.
Pramatica intorno il Sindicato dell' Ufficiali, nu. 26.
Modo del Sindicato in conformità della Regia Pramatica, nu. eodem.
Successore non deve intervenire nel Sindicato dell' ufficiale predecessore, dove è di consuetudine, nu. 27.
Ufficio, che deve essere annale, e confirmandosi &c. come s'intende, nu. 28.
Ufficiale esercitando più dell' anno per conferma, o per aspettare il successore deve con tutto ciò dare una Sindicato, n. 30.
Preggio dell' ufficiale per un' anno non deve essere tenuto se esercita più, nu. 32.
Termine del Sindicato non si dilata quantunque abbia esercitato l' ufficiale più dell' anno, nu. 33. e 34.
Luoghi tenenti, Mastri giurati, Baglivi, Mastro d'atti, devono dar Sindicato, nu. 35. e 36.
Ufficiale, che da Sindicato non può partirsi durante d. ufficio con limitatione, nu. 37.
Appellazione dà incidente nel Sindicato quando s'ospende detto Sindicato, nu. 38.
Appellazione à quale superiore si deve fare, nu. 39.
Titolo regio si mette nell'atti da farsi da Sindicatori, e da Razionali dell'università, nu. 40.
Ufficiale quando deve dare preggeria de Judicio Sisti, nu. 41.
Ufficiale quando si deve carcerare, nu. 42. e 70.
Preggeria dell' ufficiale quando si deve chiamare, n. 43. e 47.
Pena dell' ufficiale, che fugge dal Sindicato, o dà segno di fuga, nu. 44. e 45.
Ricorso dell' ufficiale à Superiori maggiori non si punisce, e si ha per appellazione, nu. 46.
Giuramento si deve osservare in forma specifica, n. 48.
Giuramento have l'esecuzione parata, nu. 49.
Preggio si deve condannare dall' ufficiale ordinario alla pena della preggeria, nu. 50.
Pena dell' ufficiale, che non ave ubbidito si deve cerziurare al Perceutore delli proventi del Regio Fisco, num. 51.
Forma della cerziurazione da farsi per li Sindicatori al Perceutore delli proventi del Fisco, nu. 52.
Sindicatori devono fare inventario delli beni del findicando, del preggio, come di qualsivoglia contumace, nu. 53.
Pena del contumace à beneficio del Fisco, nu. 54.
Beni sequestrati contra il findicando, e preggio si devono consignare, nu. 55.
Sindicatori possano essere non Dottori, nu. 56.
Sindicatori devono far mandato per la lista de' sospetti al findicando, e querelanti per l'elezione del consultore, nu. 57.
Sospensione generale non si ammette, nu. 58.
Consultore del Sindicato da chi, e come si elige, n. 59.
Consultore del Sindicato da chi, e come si deve ricevere, e spesare, nu. 60.
Consultore del Sindicato dove, e da chi deve ricevere li processi, nu. 61.
Sindicando, e preggio si devono citare nella venuta del consultore, nu. 62.
Avocati, e procuratori delle parti devono discutere col consultore le cause del Sindicato, nu. 63.
Ufficiale non si deve più molestare passata il termine prefisso nell' editto, nu. 64. e 65.
Forastieri, ed assenti si devono ammettere alle querelhe anco passato il termine, nu. 66.
Prattica dell' introduzione al Sindicato, nu. 67.
Forma del libello di chi dà Sindicato, nu. 68.
Prattica per l'arresto dell' ufficiale quando tenta, e proverà di sfuggire detto Sindicato, nu. 69. e 71.
Ufficiale quando si può difendere per procuratore, n. 71.
Forma del libello del findico contro, chi deve dar Sindicato, nu. 72.
Sindicatori quando si devono eleggere, nu. 74.
Forma della provista in dorso della comparfa di chi dà Sindicato, nu. 75.
Forma della provista in dorso della comparfa del findico in caso d'arresto, nu. 76.
Forma dell' elezione, e commissione de' sindicatori, num. 77.
Banni per il Sindicato quando si devono fare, nu. 78.
Forma dell' editto da spedirsi per li sindicatori, nu. 79.
Forma dell' Elezione, e commissione del consultore, num. 80.

Termine delli 40. giorni corre da momento, à momento, nu. 81.

Atti del sindacato si possano fare in giorni festivi, nu. 82.

Appellazione si può fare in giorno festivo, nu. 83.

Cause del sindacato ricevano celerità, nu. 84.

Sindacato quando si può fare fuori del luogo dell' amministrazione, nu. 85. 86. e 87.

Sindicatori si devono eleggere da quella università nella quale si è rotto l' officio, nu. 88.

Commissioni del consultore, e indicatori si devono notificare al sindacando, nu. 89.

Sindicatori primo delli banni, che devono fare, nu. 90.

Banni devono contenere il giorno, l' ora, il mese, e l' anno, da che incominciano à correre, nu. 91.

Casa da eleggersi per reggere giustizia del sindacato, nu. 92.

Attuario da eleggersi per il sindacato, nu. 93.

Attuario in occasione di morte dell' Eletto chi si deve sostituire, nu. 94.

Sospensione de' indicatori, quando si può allegare, nu. 95.

Sindicatori non possano esercitare l' officio di Maestro d' atti, perche sono incompatibili con limitazione, num. 96.

Absenza per poter essere ammesso l' assente à querelare si deve provare, nu. 97.

Sospensione de' indicatori, e sue cause, nu. 98. 99. 100. e 101.

Sindacato non si può l' ufficiale, se non che dalle materie concernente l' officio, nu. 102.

Cause del sindacato si decidono levato velo, & summarie, nu. 103.

Ufficiale pubblicando, ed allegando ingiustizia deve dar pregeria in casu succumbentiae di rifare, nu. 105.

Forma dell' istanza da presentarsi nel sindacando elijto il tempo di querelare, nu. 106. e 107.

Forma del decreto, seu provista nella comparsa del sindacando, nu. 108. e 109.

Ufficiale, se si nasconde, si deve carcerare, nu. 110.

Sindicatori se saranno impediti, o assenti, o morti, se devono eleggere altri praevia informatione, nu. 111. e 112.

Sindicatori primo eletti cessando l' impedimento, si devono reintegrare, nu. 112.

1 Giusto, e ragionevol è, che l' Officiali à somiglianza di cibo digeriscano nel Sindacato quello hanno mangiato nell' officio dice la gl. nella l. 2. c. de choar. lib. 12. E si deve astringere, à d. Sindacato nel luogo dell' amministrazione l. 1. C. ubi sententia, vel clar. & l. 2. ad l. Jul. de repet. & l. 1. ubi de rat, agi oport. & Pram. l. 5. 7. che incomincia, item ut officiales de officio Judic. S. Cathol. Majest. Const. Regn. che incomincia Volumus, & presentes, capit. Regn. che incomincia Item statimus, quod tam Justitia-

2 xii, & Pram. l. de Syndic. official. che incomincia dignitati. E se nell' officio si porta bene riceva li premi della lode, ed onore à gloria della giustizia, e sua, e se si farà portato male sia castigato, e punito, accid à lui sia vituperio, e pena, ed all' altri escopio, come per la costituzione del Regno, che incomincia, volumus de num. offic. Laonde gli Officiali non abbiano à discaro il dar. Sindacato nella fine dell' officio; poiche il conto della villicazione è di precetto divino, come nell' Evangelio, e nel primo de' Regi, dove Samuele così parlò al Popolo: Loqui-

3 mini ad me coram Domino utrum bovem alicujus tulerim, aut asinum, si quemdian calumniaverim, si oppressi aliquem, si de manu cujusquam mudus accepit, & restitui, vobis; E risponderà tutti non es-

4 calumniatus nos, neque oppressisti nos, neque tulisti de manu alicujus quidpiam.

5 E però è legge nel Regno, che l' Officiali siano annuali, come per la costituzione, che incomincia; Occupatis, & ivi la glossa. E quelli, che si sono portati lodevolmente, siano pubblicamente lodati, l. iustissimos C. de offic. R. & T. Provincie, e nel salmo 12. Rectos

6 decet collaudatio. Quale encomio applauso, e lode si farà per sentenza da proferirsi dalli Indicatori; accid non resti avvilita l' autorità de' Giudici, in segno del quale onore si davano anticamente dalle comunità, e padroni delle Terre li stendardi, con le loro insegne, ed armi; però nell' uso moderno si danno solamente li testimoniati, o liberatorie. Mà se hanno defettato nell' officio, o commissero eccessi, o barattorno la giustizia, si dicono traditori, e si procede contra essi à somiglianza del delitto di lesa

7 Majeità, come per la l. 1. & auth. C. de pena Judic. qui mal. jud.

8 E principando dall' ingresso nell' officio, deve primieramente l' Ufficiale primo di dar principio all' amministrazione presentare pubblicamente alli Decurioni, o Rettori della comunità la patente, ovvero Commissioni del Barone del feudo, quale suol' essere in queita, o altra.

9 Forma della Patente del Capitano, Titolo del Barone.

9 Magnifico Viro N. N. Avendo noi da provvedere nella nostra Terra T. o Città T. di nuovo Capitano, ovvero Governatore per il buon governo, de' nostri Vassalli, e sudditi, amministrazione della giustizia in premio, e custodia de' buoni, ed odio, e vendetta de' mali, e facinorosi, e conservazione della nostra giurisdizione, stando à pieno informati, e certiorati della vostra integrità, abilità, prudenza, fede, e sufficienza; ci è parso eleggervi, come per la presente vi eleggemo, creamo, e deputamo per Capitano, e Governatore di d. nostra Città di N. per un' anno intiero in conformità della Regia Prammatica, Costituzioni, e Capitoli del Regno, con tutti onori, gaggi, lucri, dignità, autorità, prestà, convenzioni, ed emolumenti, soliti, e consueti, ed à d. officio spettanti, e con la provvisione solita darsi all' altri Capitanei, ed officiali; Con darsi prima da voi idonea, sicura, e sufficiente pleggeria per la fedele amministrazione, e de' stare al Sindacato da darsi da voi in fine di d. Vostro officio in conformità di d. Regia Prammatica. Onde amministrare, à ciascuno compita giustizia con intendere tutti nelle loro ragioni, secondo la natura dell' giudicii, che saranno ordinarij summarij, o summarissimi decidendo, e terminando, etiam summarie, e de plano, tam orotenus, quam in scriptis, tutte le liti, cause, questione, e differenze tanto Civilij, quanto Criminali, o miste, ed in qualisia di esse, come à voi povera, e farà di giusto, e secondo il tenore de' nostri antichi privilegi; con Voto però del vostro ordinario Consultore, seu Assessore in tutti li punti, ed articoli di legge, secondo lo stile universale delle Corti, costitumi, e consuetudini, quali ad unquem osservarete con le Regie Prammatiche, Capitoli, e consuetudini del Regno, ed anco li statuti, Capitoli, e consuetudini di d. nostra Città, o Terra, della quale osservanza, ed esecuzione no prestarete il dovuto prim' amento. Dandovi per effettuazione, ed esecuzione delle cose predette. Vices, & Voces nostras, merum, & mixtum Imperiū, & Jurisdictionem plenariam, ac quatuor literas arbitrales cum potestate gladii. Amato inde quolibet aliq, per nos alias destinato, ac ordinato, sine tamen

infamia nota. Ed acciò che il tutto possa avere il suo dovuto effetto, ordinamo per la presente, e comandamo alli Magnif. del Regimento, Camarlengo, servienti, Mastrod'atti, Massari, e tutti nostri Vassalli, e Cittadini Nobili, ed ignobili di d. nostra Città, e Terra, che vi debbiano ricevere, tenere, trattare, e reputare per Capitano, ed ufficiale da noi deputato, e darvi ogni ubbidienza, aiuto, e favore, conforme da voi saranno richiesti, non facendosi il contrario per quanto amano la nostra grazia, e sotto pena di onze 25. ed altre à nostro arbitrio riservate. Dato in ... à ... Sigillò. Detta patente ut supra presentata, se li dà in dorso il possesso in questa.

Forma del possesso di Capitano.

10 Die... m. ... anni 1694. Oppidi, &c. Supradicta litera commissionales, seu patentales fuerunt per magnificum N. N. exhibita, & presentata magnif. N. Sindico, & N. N. N. N. ad regimen electis magnifica universitatis terra, vel Civitatis praedicta, ad id formiter in publica platea, vel domo solita unitis, & congregatis, per quos unanimiter, & nomine discrepante, vel contradicente fuerunt recepta supra caput, & dictum, quod observentur, & exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, pro quarum observantia, & executione detur, prout datur eidem magnifico N. N. plena possessio Capitaneatus praedicti ab hodie in antea, usque ad finem praeteritis anni. Qui magnificus N. praestitit juramentum in forma consuata ei delatum per me infra scriptum ordinarium magistrum actorum, & pene acta praefata Curiae, tactis quatuor Evangelis de stando, & parendo Sindicatui juxta formam Regiarum pragmat. legum Civilium, Capitulorum Regni, constitutiones, ac statutorum, consuetudinum, & capitulorum universitatis praedicta illasque servando, & Capitaneatum praedictum fideliter, & bene exercendo, & ad majorem, & pleniorum securitatem iam d. Universitatis quam omnium, & singulorum Civium, & Vassallorum, & cujusque ipsorum in fidejussorem dedit, & posuit N. N. praesentem, sponte fidejudentem, tenerique volentem, principaliter, & insolutum ad omnia, & singula per dictum magnificum N. ejus principalem promissa, & obligata. Qui sciens ad praedicta non teneri, tamen teneri voluit proprio, privato, & principali nomine, & insolutum, & noluit posse excusari factum alienum promississe, & suum posse fecisse; sed ad praedictum insolutum teneri voluit, & proinde tam dictus magnificus Capitaneus, quam dictus N. ejus fidejussor obligaverunt se ipsos insolutum eorumque, & cujuslibet ipsorum haeredes, successores, & bona omnia sub pena unciarum auri 50. per quemlibet, &c. Renunciavit ipse N. l. de primo, & principali conveniendo, l. Sancimus auct. praesenti, & tot. tit. C. de fidejussoribus, & omnibus aliis legibus, earumque auxiliis, vel favoribus, & beneficiis ad favorem fidejussorum dictarum, &c. sub obligationibus praedictis, &c. medietate, &c. cum potestate capiendi, &c. constitutione precarii, &c. pacto de capiendi, &c. & sic renunciaverunt, & juraverunt in forma, &c.

N. actuario.

11 Detta Patente, e possessione prefa ut supra si registra, e si copia per extensum, ed intiera, è in dorso dell' capitoli dell' università, è altro libro, che deve tenere à parte, è pure nel libro dell' obliganze pene acta Curiae, ed in dorso di d. obliganza, seu pleggeria firmano li sudetti Capitani, e pleggio

12 obligati, con quattro, è cinque testimoni. E ritro-

vandosi in d. terra il Capitano predecessore, com' è tenuto non pagarsi fino alla venuta del successore, d. atto, (come diremo) si deve fare coram praefato magnif. Cyber. e deve firmare di pleggeria, essendo vi però tal costumanza.

13 Prelo detto possesso si fa l' inventario di tutte le scritture litenti in Archivio, è in potere dell' actuario per in formarsi di tutte le cause, Civili, Criminali, e misse ponèdo da parte quelle, che caminano, separate dalle sbrigate, e ne farà, è farà fare in sua presenza la ricevuta al predecessore per sua cautela.

14 Fatto detto inventario si fanno li soliti banni Pretorii, e si affiggono, una copia in publica piazza, è luogo solito, con essersi prima publicati, voce praconis, vel per tubittam per loca solita, altrimenti non si dice banno, ed affiggendosi senza bannirsi si dice editto, & non habet vim banni, ed un' altra copia si affigge nella sala, è anticamera della casa, è Palazzo dove si regge, ed amministra giustizia, acciò venghi à notizia di tutti, e ciascuno, che controverrà s' intenda premonito, e non possa allegare causa d' ignoranza, quando incorrerà nella pena tassata in detto banno.

15 Si avverte in ciò quello nota Maranta nel suo speculo aureo tit. de inquisitione, vers. 31. fol. 82. dove dice, che sogliono l' officiali nel principio dell' officio fare li banni, ed inquisizioni generali, comprendenti vari, e diversi delitti, li quali poi succedendo, procedono all' inquisizioni speciali in virtù dell' banni sudetti, e così vengono ad inquirere di quelli delitti, de quali de Jure non si può, ed assegna la ragione, che se ciò fosse vero, farebbe una grand' ampliazione alla materia d' inquisizione: ma lo stimò, dice detto Autore, che ciò non contenga veruna verità, poiche tutte le proibizioni legali intorno all' inquisizioni speciali farebbero de vento, e si altererebbero per d. banni generali. le disposizioni delle leggi, e loro pene, e dandosi questa potestà all' officiali si distruggerebbero molte leggi, e si usurparebbero la potestà del Principe, il che non permette, mentre, per vie oblique si fraudarebbero d. leggi, onde meglio parlò intorno à questa materia, Paris de Put. in tract. de judicat. vers. tortura col. 1.

46 vers. in causa pecuniaria, &c. dove espresamente dice, che l' officiali con li loro banni non possono stabilire, contra Jus, nè tampoco alterare le pene tassate dalla legge, mentre in principio dell' officio giurano di osservare d. leggi, costituzioni, e capitoli del Regno; onde inferisce, che non vale il banno dell' ufficiale, che chiunque andará di notte, è porterà armi, sarà punito con quattro tratti di corda, perche non può mutare la pena della legge, e conferma d. autore questa opinione essere verissima in questo regno, per il cap. generales, col quale stà disposto, che l' officiali facciano l' inquisizioni generali una sol volta l' anno, e quelle fatte in niuna maniera descendano alle particolari, senza il comandamento del Principe, ovvero nelli casi permessi dalle leggi, siegue dunque, che se li banni, è generali inquisizioni contengono alcuni delitti, delli quali non si può inquirere specialmente de Jure; ne antico si può inquirere in virtù delle generali precedenti, acciò non si faccia fraude alle leggi sudette. Quanto si è detto di sopra si corrobora da quello dice d. Maranta in d. speculo aureo verb. de questione fol. 123. n. 3. dove dice, che l' officiali sogliono fare alcuni banni, che niuno camini di notte, è porti armi sotto pena di quattro tratti di corda, quali bann-

- ni, perche si fanno da detti officiali inferiori, che non hanno potestà di fare simili habitimenti non vagliono; perche non possono alterare le pene legali, come dichiara *d. Paris de Put. in d. tract. verb. tortura nel c. an in causa pecuniaria, &c.* e solamente questi banni, vogliono nelle cause Criminali, nelle quali fosse pena arbitraria; perche all'ora può il Giudice à suo arbitrio eliggere questa pena.
17. Durante l'officio, deve l'officiale avera avanti gl'occhi Dio, la giustizia, e nelle cause criminali deve pensare, che sarà più Reo egli nel Tribunale Divino, che l'inquisito nel suo, & in quo iudicat iudicabitur si male iudicat, e nelle cause civili pensi, che per ogni minimo quadrante, che dolosamente, & scientemente, & anco per ignoranza colpabile offende, & pregiudica il prossimo, è tenuto de proprio, una com' l'interessi, & redditurum est rationem Deo, & hominibus in Syndicatu, & in extremo Iudicio. Sia inimico di soverchia avarizia, massime di quella, che alla spello lo corteggia, perche si fa tanti testimoni, e la soverchia conversazione induce confidenza, ed ultimo dispreggio; si faccia conoscere da tutti osservante della precetti della divina legge, se vuole osservati li suoi; Non si faccia vincere nel giudicare né dall'odio, né dall'amore, né dall'interesse, & speranza di regali, e recognizioni. Non sia amico di proprio parere, né procuri, che il suo errore naschi dall'errore di dotti, savise prudenti, che così non sarà errore. Nelli casi dubbii, ed intricati ne ricorra all'autore de lumi, e della Sapienza, che sarà illuminato, postulat à Deo, & ei dabitur affluenter, pensi, per ultimo, che l'officio finisce del malamente acquistato non ne goderanno li suoi eredi, amico lettore; perche l'anno con dilazione Cristiana, & si parlo con schiettezza.
19. Finito già l'anno, e venuto il successore, che deve aspettare, come dispone la Regia Prammatica, che incomincia *Sanctionem sub tit. de offic. Iudicam de ro. Maggio 1568. e dell'altra di San Cattolico Massà di Carlo V. dell'anno 1536.* deve esibirsi pronto al Sindicato, e non permettere, ovvero aspettare, che sia chiamato, & che li sia chiamato, & che li sia dimandato; acciò non dia occasione alla supposizione, ma più tosto dimostri una purità di coscienza.
20. Li sindacatori però, perche quello, che deve dar sindacato, & che sia Giudice, & altro qualsiasi officiale, sin' a tanto, che non si prova essere malo, sempre ritiene la presunzione bona; devono favorirlo, e non calunniarlo, né tampoco usare contra il d. rigorosa, e scrupolosa inquisizione, e ciò à riguardo dell'officio, nel qual'è stato Impero, che si ritrovarà essere stato netto di mani nell'officio, risplenderà in lui molta gloria; ma se per contrario si ritroverà essere stato mariuolo, e ladro, farà punito: bensì fratanto non si deve al Giudice, finito l'officio, ingiurarlo, e farli beffeggiamenti, anzi quelli, che fanno ciò si devono punire, e restano infami; *l. iudici ff. de iniuriis*, e si puniscono cō pena straordinaria; cioè ad arbitrio del Giudice; perche la legge li favorisce finito l'officio, in memoria del passato officio, e però non li devono cordiare, *l. milites de questionib.* Ed in essi non si presume dolo, e malizia; ma più tosto ignoranza, mentre la legge lo chiama uomo buono, e tanto è dite Giudice, quanto uomo buono, e sono questi due nomi convertibili fra di loro, come il giusto, e buono: così lo dice *Paris de Put. de Sind. rub. de offic. Sindicat. c. 1. fol. 22. n. 10.*

24. Si eliggono dunque li sindacatori, mentre oggi l' Città, ovvero l'università anno privilegia di sindacare l'officiali con alcuni Cittadini, *d. Par. de Put. tract. de Sindicat. rubr. Iudices ad Sindicatum qui sint, c. 1. f. 129.* E detti sindacatori si devono eleggere in publico consiglio, & parlamento, mentre il Sindaco, ed eletti, non possono sbrigare negozii ardui, e gravi, senza parlamento generale, *Capib. c. 83. n. 1. & 5.* E sempre che si fa parlamento publico, devono precedere li banni, il suono della campana, ed affiggersi l'editto, avvisando il popolo, quando si dovrà fare d. parlamento; altrimenti fatto in giorno non stabilito, è nullo *Capib. sopra la gramatica 10. c. 72. n. 4. & 5.*
25. Quali sindacatori, dopo che saranno legitimamente eletti, hanno il mero, e misto Imperio, nell'ecceffi d'officiali da sindacarli, commessi nel lasciato officio, ed anno giurisdizione dall'Univerità eligenti, che li comunica, come concessali à poter sindacare l'officiali, dal Rè, e Regie Pramatice, come nella pramatica di Carlo V. di Baronib. dell'anno 1536. dove conclude con le seguenti parole, *v. 3. Volumus autem, ut Barones provideant quod eorum Officiales sint annales, & finito anno debeant stare, & parere sindicatui faciendo per syndicum ejusdem Civitatis, Terrae seu Castellum quibus officia exercentur.* E nella pramatica *1. de sindicat. officialium*, dove parimente si hanno le seguenti disposizioni *Quod Justitarii, Capitanei in fine cuiuslibet anni, deposito per eos officio, stare debeant ad sindicatum publice reddendo rationem administrationis, seu parati respondere quibuscumque querelis contra eos propositis: civiliter, vel criminaliter, vel mistis de commissis, & omnibus in eorum officio contra quos etiam procedi possit per inquisitionem generalem, & specialem, per syndicos in locis ubi administraverint ab universitate electos, & deputatos infra terminum à constitutionibus, & Capitulis Regum praefixum, contra quos si fuerint querulanti una particulares persona, vel per inquisitionem aliquid nota dignum contra eos inductum, facti processu super praedictis adhibeatur Consultor peritus de locis convicinis, ubi sindicatus geritur, cum de salario competente per universitatem loci praedicti provideatur, recuperanda in fine ab Officiali si condemnatus fuerit expensis partis succumbentis, quo processum super quarelis, & inquisitione factam miatire percurreret, & per ejus sententiam determinet, & decidat, condemnando, vel absolvendo partem succumbentem, & ad expensas parti, & Consultori praecipud cogendo, satisfaciendas. Consultor ejus sententiam, si de ea querulatum fuerit, defendere etiam teneatur coram Iudice per nos deputando infra duos menses. Ita tamen, quod per quarelam, vel appellationem à sententia huiusmodi syndici interposita, executio ipsius sententiae non retardetur, praestita cautione per eum, in cuius beneficium dicta sententia sequuta fuerit de restituendo, & restitvando in causa retractationis. Et ut officiales cunctius in Justitia administranda procedant, volumus, quod de ultima tertiaria salarii ipsorum, nihil percipere possint, nisi post finitum sindicatum, & absolutionem obtentam, dictamque tertiam partem salarii, si v. proventum, unde salarium solvitur ponendum esse loco depositi paucis camerariis ad opus officialis, si absolutus fuerit, alius opus eorum, qui contra eum sententiam obtinuerint, & officialis, qui contra fuerit integrum salarium perdat. Et si aliter fuerit sindicatus*

catus absolutus, pro absoluto non habeatur. Statuente, quod officialis reformandus in officio nunquam indicatur, nisi quando fuerit in totum ab officio licentiatu, dalla quale pramatica quasi tutta la materia del sindicato si cava, e dichiara.

Inforge però una utile questione, come s'è toccato altrove, se nel sindicato predetto d'officiali debba intervenire il successore, & Rovito sopra d. *Pramatica prima de sindicatu*, n. 6, conclude *negativè*, cioè che non si ricerca l'intervento del successore, dove anco tiene; che l'officiale confermato nell' officio, non si deve sindacare, se non nella fine dell'intero officio; si deve però avvertire à rispetto dell'intervento del successore; che Caravita conclude altrimenti con questa distinzione, che dove si osserva, (come nel ducato d' Amalfi), s'ivi deve intervenire; altrimenti non deve intervenire, come pienamente esamina questo articolo sopra detto rito 195. dal n. 15. fino al n. 18. & Carraba nel trattato de *judic. official.* indistintamente dice, che in niuno modo deve intervenire l'officiale successore, benchè dica altrimenti Ursillo.

28 Inforge ancora un'altra questione, mentre da *Jure communi*, e d. pramatica del Rè Carlo si hà, che l'officiali devono essere annali, e come s'è anco detto espressamente, che l'officio mai si deve sindacare se non in fine dell'intero officio, dunque si deve confirmare prima, che dia il sindicato, e che possa non essere annale, dal che seguita una contrarietà, che si deve conciliare; Ed in ciò risponde d. Rovito sopra d. *pramaticæ* n. 10. & d. Carav. sopra d. *rito della G.C. della Vic.* 295. n. 6. che benchè debbano essere annali l'officiali de' Baroni; possono però, durante il primo anno essere confirmati, e essere tollerati più dell'anno; ed all'ora, perche l'officio si considera come unico officio, è confirmado, è tollerato, unico ancora deve essere il sindicato, nè, come dice d. Caravita, si fa correzione di legge, ma la prima, cioè, che debbano essere annali, si deve intendere, quando finito hanno, viene il successore, mentre ciascuno officiale, è Regio, è Baronale deve aspettare la venuta del successore, come anco si dispone per altre *pramatiche quarta, e decima de offic. judicium*, anzi non possono partire prima, che venghi il successore, senza speciale licenza del Sig. Vicere; altrimenti incorrono nella pena d'invalidità altri officii, e sempre si dice continuamente l'officio, nè si dice nuovo, ma uno, ed alla giornata si osserva, che l'officiali, massime quando si portano bene nell' officio, si confirmano.

31 Si deve anco notare, che in caso di confirmazione, è prerogazione sudette, il peggior, che peggior nel principio dell'anno; non è tenuto di quello fa nell'anno della conferma; è prorogato, se non quando espressamente si è cautelato, come dice d. Caravita sopra d. *rito della G.C.* 295. n. 26.

Di più si deve notare in questo caso di confirmazione è prerogazione, che mentre in questo Regno è di quaranta giorni, fra li quali il Giudice, è Officiale deve stare al sindicato nel luogo, dove hanno esercitato l'Officio, cioè 20. à proporre le querele, e 20. à spedirle; se l'officiale è stato due, è tre anni nell'Officio, si debba sindacare per un'anno, mentre si dice unico l'officio; benchè prorogato, e risponde d. Carav. *loc. cit.* n. 16. che benchè si dica un'officio à rispetto del Barone, che hà prorogato, è confirmado, non si dice uno à rispetto dell'Università, è Cittadini dell'interesse de' quali si tratta

e però il termine del sindicato si deve ancora prorogare *pro rata* del tempo; non così se fosse stato confermato dall'istessa Università; La verità però è contrario, e commune per universale osservanza, come dice d. Carrab. d. *tract. de synd. offic.* p. 1. f. 9. n. 41. dove dice, che il termine al sindicato si dà *pro rata temporis*, quando l'officio dura meno dell'anno, e questo à rispetto, ed in beneficio di officiali sindacandi; ma quando l'officiale fosse stato tollerato con la prima commissione ad esercitare l'officio per più anni; l'officio in tal caso si deve stimare unico, e così non si danno più di 20. giorni à ricevere le querele, e 20. à spedirle come si vede nelli Giudici della G.C. della Vicaria, e nelle Audienze delle Provincie; li quali benchè esercitano l'officio di Giudicato, è Auditorato per il triennio, perche si reputa unico l'officio, non si dà, se non il solito sopradetto termine di 40. giorni. Ben verò è schi per la *pram. 4. de syndic. offic.*, e totalmente, ed assolutamente proibito, che il termine pred. di 40. giorni, ut sup. di partito non si proroghi, nè s'abbrevii. Ancora si deve avvertire, che tutto quello s'è detto dell'Officiali, e Giudici, che sono tenuti al sindicato, dopo finito, e depositato l'officio in virtù delle Reg. Pramatiche, e costituzioni, e capitoli del Regno come di sopra, s'intende ancora à rispetto delli 35 Suogotenenti, Maltigjurati, e Ragliivi, quantunque avessero esercitato li loro officii per 15. giorni: atteso anco essi devono dar conto delli sudetti loro officii esercitati, e nel medesimo tempo, che danno sindicato li Capitanei, come per la *pram. 5. de Syndicatu offic. per totum*, come anco il mastro d'atti, però non come officiale, ma come attuario sotto la quale obbligazione non s'includono li mastro d'atti del R. Conf., della R. Cam. della summaria, e della G. C. della Vicaria, atteso sono perpetui, come dice Carav. *sup. d. rito* 295. n. 19. e Carrab. p. 2. n. 165. Si deve di più notare, che pendente il sindicato del Giudice, officiale, è mastro d'atti, quello che dà il sindicato non può partire dal luogo dove regge detto sindicato; altrimenti il termine non correrà, come lo dice d. Nigris nel c. *del Regno*, che incomincia: *Item statumur, rub. de synd. n. 7.* & 25. Carrab. p. 2. n. 166., potrebbe bensì solo partire, lasciato il procuratore istrutto, quando non sono querele criminali, d. Carr. n. 160. ma dopo passati li primi 20. giorni à querelare, e così solo in tempo della discussione.

38 Similmente si deve notare, che se occorrerà appellarsi da qualche incidente nel sindicato, detta appellazione non sospende il sindicato, se non sarà inhibito dal Superiore, così Caravita nel rito 199. n. 12. ma dopo, che saranno presentate le provisioni del Superiore, ovvero intimate; all'ora le mani de' indicatori si dicono legati *Anna alleg. 99.*

39 L'appellazione però delli indicatori, così dall'interlocutorio, come dal definitivo, non si può fare al Giudice delle seconde cause del Barone di quel luogo, sotto la di cui giurisdizione si tratta, ma alla G.C. della Vicaria, per molte ragioni notate per Carav. *sup. d. rit.* 295. n. 23. ovvero alli R. Tribunali del Rè, dal quale dipende la giurisdizione di indicatori, come nota Carrab. in d. *tract. p. 2. n. 118.* Dal che 40 si nota, che tanto nell'atti, che si fanno da d. indicatori, quanto nell'atti, che si fanno dalli Razionali dell'università, sepre si può il titolo regio, e si fanno *non sine regio*, non del Barone; il che si deve notare e tenere à mente; perche molti errano in questo.

41 Di più si nota, che l'officiale nel mentre che dà lin-

sindicato, per timore, o per odio d'alcuno de' querelanti, occulta le robbe, o darà segni di fuga; deve dare pregeria *de Judicatu solvi*, cioè di pagare quallo sarà giudicato, *Mastrill. de Magistr. lib. 1. c. 2. n. 42*. 44. E Carrabba dice ancora, che se si teme la fuga di quello, che dà sindacato, si deve carcerare, quale suspezione di fuga si può congetturare, se manderà altrove li libri, o altre robe, o andará trovando le cavalcature per condurlo, in tal caso se si lascia con d. pregeria, se li deve ancor far mandato penale di periona, che sotto pena d'onze..... non si parti dalla tal casa, sita nel tal luogo, vicino la casa di N. N., quale se l'assegna in luogo di carcere; se se non ubbidisce, e si parte da detta casa, si fa la perquisizione, e si condanna alla pena contenuta nel 43 mandato, e si chiama anco la pregeria a presentare detto carcerato, e se fuggerà in ogni luogo si può punire, *d. Mastrill. loc. cit. c. 4. n. 16.* presa però prima l'informazione di d. fuga, e citato il peggio a presentara d. sindacando se se li farà ltata assignata qualche casa in luogo di carcere, si fa ivi la perquisizione sudetta, e chiamato con la trombetta, o voce del giurato si condannerà *servatis servandis*, 44 alla pena contenuta nella pregeria, ed insieme esso peggio, ovvero alla pena contenuta nel mandato, e li certiorará il Percettore delli proventi fiscali del R. Fisco della G. C. della Vicaria per l'esecuzione della pena, e d. sindacando, cioè quello, che deve dare d. sindacato si deve dichiarare per confessato in tutte le querele contra di lui presentate, e si duplica il tempo, che deve assistere *de Nigr. nel c. del Regno; item statuimus de synd. n. 9. Par. de Put. d. tra ff. de synd. verb. offic. c. 2.* E si fa al giuramento delle parti *Boss. in tit. de offic. pecun. corrupt. n. 16. nella sua prat. crim. Boer. dec. 215.* Ma se ricorrerà alla G. C. della Vicaria, o ad altro Reg. Tribunale, non dice essere fuggito, perchè il ricotto 47 intrapreso al Giudice superiore si ha in luogo dell'appellazione, *d. Boer. in d. dec. 215.* Bensì se detto, che dà sindacato se nasconderà, e non volesse stare a d. sindacato il peggio, che peggio nell'ingresso dell'ufficio si deve citare a dir la causa, perchè non è tenuto di pagare la pena contenuta nella pregeria d'onze....., perchè era obbligato *praxis*, che d. ufficiale dalle d. sindacato nella fine dell'ufficio, perloche è tenuto osservarla, e però è tenuto osservare il giuramento, ed il fatto, *Guid. Pap. dec. 627. Carrab. nel d. tra ff. de synd. p. 1. n. 216.* perchè il giuramento si deve osservare in forma specifica, *c. ad nostram de jur. jur. Bart. nella l. amplius non per. ff. rem ratã haberi n. 12. Alex. cons. 19. 2. vol. e d. giuramento apposto in detta pregeria ave l'esecuzione parata, l. 2. ff. de jur. jur. Carav. sopra il rit. 182. n. 2.* 50. Con avvertirli ancora, che d. peggio dell' ufficiale sindacando con l'atti legittimi precedenti, si deve condannare dall' ufficiale ordinario alla pena contenuta nella pregeria; poiche, mentre la pregeria sudetta fu stipulata avanti l' ufficiale ordinario, in presenza del medesimo si deve incusare; *l. ubi acceptum ff. de judic. Carrab. loc. cit. n. 218.* Ma quando l' ufficiale sindacando, ad il suo peggio si citano, a presentare per qualche causa del sindacato, ed in virtù della pregeria si condannano alla pena 51 contenuta nella pregeria, ovvero d. ufficiale si condannasse alla pena per il mandato non obidito; in tal caso li indicatori devono di d. pena certiorare il Percettore delli proventi del Reg. o Fisco; perchè quelle pene sono frutti della real giurisdizione di

d. R. Fisco, *Ann. all. 53. n. 22. Boer. dec. 224. n. 6.* quale certiorazione si deve fare *in scriptis*, come di sotto.

Forma della certiorazione da farsi per li Indicatori al Percettore delli proventi del Reg. Fisco.

CAROLUS DEI GRATIA REX.

52 Nos N. N. Syndicatores deputati, & electi per Civitatem, sive Ferram N. & per ejus Syndicum, & Electos ad syndicandum N. olim Capitaneum prefata Civitatis, vel terra dicimus qualiter cum per nos prefatos syndicatores fuisset praefixus terminus dierum 20. querelare volentibus ad porrigendum contra eundem syndicandum, infra quem terminum nonnulla querele criminales fuerunt per nonnullos quarelatantes presentatae, & proposita diversorum gravaminum, & delictorum, & cum fuisset procedendum ad contestationem litium praedictorum contra ipsum syndicandum, requirebatur ipsius praesentia, tanquam principalis quarelati, & inquisiti. Ipse tandem citatus in domo ejus solita habitationis ac N. fidejussore, nullatenus comparuerunt, nec aliquis pro eis; Ideo fuerunt, servatis de Jure servandis, condemnati ad poenam unciarum auri 50. in fidejussione contemptam & cum interfit Regii Fiscus poenam praedictam unciarum auri 50. exigi, & exigi facere a praenominatis, ut supra condemnatis, Ideo certioratum, & rescribendum duximus, prout tenore praesentium certioramus, & rescribimus Domino N. Percptori proventuum praefati Reg. Fiscus, quatenus praedictam poenam exigat, annoret, & describat in libro dictorum proventuum in beneficium d. R. Fiscus. In quorum fidem, & has praesentes per manus actuarii Syndicatus praedicti describendas curavimus, & nostris propriis manibus subscriptas, & sigillo universitatis praedictae solitoroboratas. Datum in d. Civitate N. die.....m.....anni 1694.

La risposta di d. Percettore si conserva nell' atti del sindacato, e li indicatori subito devono far l'inventario di tutti li beni tanto del sindacando, quanto del 53 fidejussore; accid non si occultino, nè si barattino, 54 e così si suole praticare in qualsivis altro cotumace; poiche subito si acquista al fisco la terza parte delli mobili, come si ha nella *costit. del Regno*, che incomincia: *grandis utilitas de pena cotumacia.* 55 Eli beni predetti, ut supra inventariati si devono consignare a qualche depositario ricco, e sicuro, *Clar. nella sua prat. crim. q. 44. vers. sed hodie.* 56 Li indicatori da eliggerli possano essere non dottori; perchè il peso di decidere le cause del sindacato spetta al consultore da eliggerli dalli luoghi convicini, non sospetto; mentre non possano fare l'ufficio di indicatori, e consultore, secondo la disposizione, e forza della *Reg. Prmatica*, che incomincia: *Regia dignitati.* E però a fine di togliersi ogni sospensione devono li indicatori prefiggere il termine al sindacando, ed alli querelanti a dare la lista delli sospetti, *Capic. decis. 138. in fin. Ann. sing. 274. c. statutum, §. assessorem verb. suspectum;* e la sospensione generale non si ammette, *d. Ann. sing. 276.* 58 Fatta d. elezione del Consultore, come di sopra non sospetto; Il Sindico, ed Eletti dell' università; e li indicatori insieme mandano un Corriere a 59 chiamare d. Consultore a spese dell' università; e le lettere si fanno da detti sindacati, ed Eletti dell' università col sigillo della d. per chiamare d. Consultore per la decisione delle cause del sindacato; e se per case d. Consultore eletto si ritrova assente, o morto, o infermo, si deve eliggere altro Consultore non sospetto; e venuto d. Consultore si deve ricevere

- 60 cevere da detti sindaco, ed eletti, e somministrarli il vitto à spese dell'università, e se non viene al luogo dove si dà d. sindaco, si devono al medesimo rimettere li processi delle cause del sindaco:
- 61 ma è meglio, che d. Consultore venghi di persona, imperochè facilmente si può dalle parti per strada sovvertire la giustizia delle cause, e si deve togliere quella occasione al male; Ma venuto alla Città d. Consultore, dove si dà d. sindaco; tanto il sindaco quanto il peggior, è il loro procuratore nelle cause civili, si devono citare, come Padroni della lite, Bart. nella l. procurator. Foller. nella sua pract. crim. rubr. & si confitebuntur n. 62. E stando nella casa, dove li sindacatori reggono giustizia del sindaco, devono discutere li Avvocati, e procuratori delle parti le cause del sindaco con d. Consultore, come per li DD. citati da Carr. de synd. off. p. 1. in fin.
- 64 E passato il termine prefisso nell'editto dalli sindacatori à poter querelare, non si può più molestare, tanto in d. luogo dell'ufficio, quanto in ogn' altra parte, come testifica Clar. nella sua pract. crim. §. fin. q. 51. vers. hac etiam f. 149. & Boss. tit. de offic. corrupt. pec. n. 32. e dice d. Claro aver visto molti officiali scampare d. sindaco, ed essere assoluti; perche le querele non furono presentate in tempo del banno, e così testifica praticarsi alla giornata d. Carrab. p. 1. n. 56. dove dice, che le querele tanto civili, quanto criminali non si possono presentare extra terminum, ne si devono ammettere, fuorchè in caso fossero forsatiari, ò assenti, li quali si presume, che non sapevano il banno, e però li forsatiari, che vogliono querelare si devono ammettere à presentare le loro querele, anco passato d. termine prefisso dalli sindacatori; atteso li banni non liano li forsatiari, ed assenti, d. Carrab. loc. cit. n. 58.
- 67 E venuti all'atto pratico, e principio di d. sindaco si deve trattare in questa forma; cioè primieramente l'officiale, ò Giudice, che deve dare d. sindaco presenta la cōparsa avanti il sindaco, ed eletti, dicèdo, che intède stare, ed obediare al sindaco, perloche si debbanò eleggere li sindacatori, cō questa:
- Forma del libello di chi dà sindaco*
- 68 *Coram magnifico sindaco, & electis universitatis hujus Civitatis, vel terra N. comparet N. N. olim Capitaneus, sive Gubernator, sive Judex, sive actuarius, sive Bajulus, sive Magister Juratus, sive Locumtenens Civitatis, vel terra pradieta, & dicit se anno elapso, sive annis elapsis exercuisse in prasata Civitate, vel Oppido officium pradietum Capitaneatus, sive Gubernatoris, sive Judicatus, sive actuariatus, sive bajulatus per annum continuum, vel per biennium, vel per annum, & menses tot, Et intendens stare, & parere sicuti, & Regia pragmatica, ut constitutiones, & capitula regni mandant, & ad illarum formam, & dispositionem. Ideo petit eligi syndicatoros ad ipsam comparentem syndicanam, & declarat neminem habere suspectum, vel N. N. tantum habere suspectum, vel suspectos, & ita, & c. alias protestatur de omnibus licite protestandis, & c.*
- 69 Ma se d. Officiale tenuto al sindaco non intende, ovvero in qualche modo procurarà di sfuggire di essere sindaco; all'ora il sindaco dell'università compare avanti l'Officiale successore attuale, e farà istanza per l'arresto, ed assicurazione della persona del sindacando, dal quale, à semplice richiesta anco in voce, e senza libello, si deve carcerare, e ponere in luogo sicuro, dal quale non possa partire, ò fuggire; atteso quantunque per le cause civili vi sia

il peggior, che peggior nel principio dell'ufficio; tuttavia, si perche si può dare il caso, che detto peggior non sia sufficiente à pagare tante somme, si anco perche nelle cause criminali, se ve ne faranno, s'avrebbe da punire con pena corporale, e la colpa seguita l'autore, ed il peggior, non sarebbe tenuto, se non civiliter, & ad interesse, onninamente è necessaria la persona di d. sindacando, per tutto il tempo delle querele, cioè delli primi 30. giorni, quali elassi, se non vi saranno querele criminali, nella discussione di esse, nell'altri 20. giorni potrebbe difendersi per mezzo del Procuratore, ed esso Officiale sindacando partirsi, lasciato il procuratore, ed avvocato, ovvero l'istesso peggior con speciale mandato di procura ad lites, cioè à fare tutto quello che potrebbe egli fare se fusse presente, con tutte le clausole solite ponersi nelle procure ad lites.

Forma del libello del Sindaco contra chi deve dare sindaco.

72 *Coram magnifico Gubernatore hujus Civitatis N. comparet B. hodiernus syndicus universitatis pradieta, & dicit qualiter cum C. olim Gubernator, sive Judex, sive actuarius, & c. exercuerit in Civitate pradieta per annum, vel unum, & menses tot officium pradietum, de quo tenetur, juxta regiarum pragmaticarum, & regni constitutionum, & capitulorum jura stare syndicatui, & rationem reddere; Et quia non solum non se obtulit, prout tenebatur, sed recusat, illud prestare: imò prabet inditia fuga, & absentationis, Ideo instat illum nullo intervallo interposito, arrestari de persona, & carceribus, seu alii loco tuto manere cum custodibus, & castelis opportunis ad finem, & c. & ita, & c. alias, & c.*

73 In dorso della quale comparfa si farà la provvista, quod arrestetur, & carceribus tradatur, & c.

74 All'ora, ò per la comparfa spontaneamente presentata da d. Officiale sindacando, ò per l'arresto suddetto della sua persona, come s'è detto. S'eliggono li sindacatori dal sindaco, ed eletti dell'università, non sospetti all'Officiale suddetto, al che si deve citare à dare la nota delli sospetti, con assignare breve termine à produrre d. lista de' sospetti, come di sotto, gl. nel c. statutum §. assessorum verb. suspensum de rescript. in 6. Anna Aug. 161. Capic. dec. 128. in fin.

Forma della provvista in dorso della comparfa di chi dà sindaco.

75 *Attento tenore suspecti libelli, fuit per magnificos syndicum N. N. & electos N. N. N. & c. dictum, quod procedatur ad electionem syndicatorum; pro quorum electione statuat, prout statuitur d. syndicanando terminus dierum, . . . ad porrigendum listam suspectorum, alias d. termino elapso, & ipso non amplius citato procedatur ad electionem pradietam, & c. & ita, & c. firmano il Sindaco, ed Eletto, & c. s'intima con la relazione, & c.*

Forma della provvista in dorso della comparfa del sindacando in caso d'arresto da farsi.

76 *Visa supradieta comparitione per Magnificum Gubernatorem, sive per Curiam fuit provisum, & decretum supradietum N. N. fore, & esse carcerandum, ac de persona detinendum, & in loco tuto claudendum, prout carcerari, detineri mandatur hoc suum, & c. & ita, & c.*

Fatte d. provviste, ò l'una, ò l'altra, ut supra si fa l'electione, e commissione de' Syndicatori, in questa, ò simile Forme dell'electione, e commissione de' sindacatori.

CAROLUS DEI GRATIA REX.

77 *Nos N. N. syndicus, & N. N. N. electi ad regimen*

universitatis N. in presenti anno 1695. significamus qualiter U. J. D. N. olim Capitaneus, sive Judex, sive Actuarius prefata Civitatis se obtulit stare & parere. Sindicatum servata forma Regia Pragmatica, constitutionum, & capitulorum regni de prefato officio per eandem administrato, & de cunctis rationem reddere, ut jus exposulat, & petiit (vero se non l'ha di mandato) & cogitur stare sindicatum debemus igitur Syndicatores eligere, vel petiit sibi eligi. Syndicatores ad ipsa syndicandum. Ideo tanore presentium Nos N. N. eligimus, creamus, & deputamus, tanquam non suspectos Syndicatores ad syndicandum prefatum olim capitaneum seu Judicem juxta forma prefate Regia Pragmatica, que incipit dignitati, &c. dantes vobis prefatis Syndicatoribus vices, & voces nostras, atque regias, &c. in quorum fidem has presentes, &c. per nostrum ordinarium cancellarium fieri, & scribi jussimus, cum nostrarum proprietarum manuum subscriptionibus, subscriptas, & universitatis solito sigillo roboratas. Datum, &c.

N. Syndicus,

N. Electus.
N. Electus.
Sigillum.

N. Electus.
N. Electus.

N. Cancellarius, &c.

98. Quale elezione rettamente, e formalmente fatta, si fanno li banni per l'ordinario trombetta, o serviente per li luoghi soliti, e consueti, acciò sia noto d. sindaco a tutti li Cittadini, e li più s'affigge nel luogo solito l'editto publico del tenor seguente:

Forma dell'editto da spedirsi per i Sindicatori.

CAROLUS DEI GRATIA REX.

99. Universis, & singulis civibus, & particularibus hominibus, & personis, ac toti populo hujus Civitatis, vel Terra N. significatur, & fit notum qualiter deposito officio Capitaneatus, sive Gubernatoratus, sive Judicatus, &c. administrato anno vel annis proximo elapso, vel elapsis in hac predicta Civitate, vel Terra per Magnificum U. J. D. N. olim per totum diem prateriti, vel currentis mensis anno 1695. Quare pro observantia regia Pragmatica qua incipit dignitati constitutionum, & capitulorum hujus regni, virtute facultatis mediante electione, nobis tributa, tanquam Syndicatores, procedetur, pro ut procedere capimus ex subscripto dia in antea ad illum ut Jura mandant syndicandum, ad instantiam cujuscumque, vel quorumcumque Civium, qualitercumque, & quomodocumque quarelationum in omnibus eorum instantiis, petitionibus, quarulationibus, & causis civilibus, criminalibus, & mixtis, singulis justitiam, & justitia complementum ministrando summarie, & de plano, ut causa exposulabit, & illas cum voto Magnif. Consultoris ad illas specialiter electi per dictam Universitatem U. J. D. N. terminando, ser. ser. usque ad diffinitivas sententias respective, condemnando, vel absolvendo. Ideo omnes causas, vel causas quascumque contra dictum Syndicandum habentes compareant cum eorum petitionibus, & libellis coram nobis, infra terminum dierum viginti ab hoc subscripto die numerandorum, & decurrendorum de momento ad momentum, & deinde in antea per alios dies viginti immediate sequentes cum continuatione insistentes, lites predictas contestando, probando, & omnes alios actus incumbentes juridicos, & necessarios faciundo, usque ad diffinitivas sententias, vel sententiam inclusivè insistenti, &c. quoniam omnibus, & singulis Jus, & justitia ministrabitur, & alias d. termino elapso, qui incipit currere ab hac hora die anni 1695. & ipsis in eo non

comparentibus, ut supra procedetur ad expeditionem Syndicatus predicti, & ad illius liberationem, & generalem absolutionem in forma, in beneficiis prefate N. N. syndicandi, &c. affigatur, & affixum prefate edictum publicum remanere jussimus per dictos dies 20. & deinde desig. cum relationibus afficionis, & deficionis in forma, &c. Datum. . . . die. . . . m. . . . anni 1695.

N. Syndicator.

N. Syndicator.

Sigillum Universitatis.

N. Actuarius.

E perche subito fatta da detta università l' elezione di detti sindacatori si fa anco l' elezione del Consultore in qualche luogo più vicino non sospetto al sindacando, si spedisce parimente la commissione di d. Consultore del tenor seguente.

Forma dell' elezione, e commissione del consultore.

CAROLUS DEI GRATIA REX.

80. Magnif. Vir U. J. D. N. Civitatis N. Quoniam Magnif. U. J. D. N. olim Capitaneus, sive Gubernator, sive Judex, &c. hujus Civitatis, vel terra N. functus est officio predicto quod administravit in praterito anno, vel prateritis annis, & cum paratum se exhiberit ad rationem administrationis predicta reddendam, & sindicatum parendum, ac standum. Quare per nos electi sunt Syndicatores N. N. quibus virtute facultatis nobis per regiam Pragmaticam dignitati, providere quoque debemus de Consultore ad causas juridice decidendas, & terminandas syndicatus predicti. Ideo confide vestra integritate, doctrina, & morum excellentia, Te eligimus, creamus, & deputamus in consultoratum, Judicem, & Assessorem in omnibus causis civilibus, criminalibus, & mixtis porrigendis, & exhibendis in syndicatum predicti N. syndicandi, a civibus, vel aliis ab eodem durante officio predicto gravatis, si, & quatenus extiterint, &c. illum condemnando, vel absolvendo prout Jus, & Justitia exposcent Vestram in omnibus onerantes conscientiam, iusto, & competenti salario ad formam d. Regia Pragmatica contento, quod vobis virtute presentium promittimus, & assignamus dantes in his vices, & voces nostras, atque regias. In quorum fidem presentes fieri, & scribi jussimus per nostrum ordinarium Cancellarium nostris propriis manibus subscriptas, ac roboratas, & solito sigillo universitatis predicta, munitas, &c. datum, &c.

N. Syndicus.

N. Electus.
N. Electus.
Sigillum.

N. Electus.
N. Electus.

N. Cancellarius.

81. Detto termine delli 40. giorni corre da momento a momento, Paris de l'aveo nel suo tract. de syndic.

82. verb. instantia Syndicatus, n. 2. & 2. c. 5. fol. 195. at. e però nell'atti del sindacato si può procedere in giorno festivo, di Par. de Prt. d. tract. verb. feria c. 1. f. 189.

83. Com'è anco nell'appellazione che si può fare anco in giorno festivo, seconda Bart. nella l. 1. §. dies. n. 2. ff.

84. quando appell. sit. Imperocchè le cause del sindacato ricercano celerità, atteso la giurisdizione de' sindacatori dura poco tempo, e le cause, che vogliono celerità sono privilegiate, e si può procedere anco in detti giorni festivi, Ludov. Romzan nella l. si de viro, ff. sol. matrim. Guamus. dec. 5. §. n. 16.

85. Se d. sindacando ricorrerà alla G. C. della Vicaria, o a qualche Reg. Audienza, ed allegarà qualche inimicizia urgente, è probabile, come per esempio se d. ufficiale condannò a morte, o tormentò qualche inquisito di qualche famiglia potente di quel luogo,

86 d'altia simile, sarà giusto meto, e giusta causa d'inimicizia, che il sindaco non si faccia in d. luogo, bastando il giusto meto, quantunque non siegua. Pef-

87 fetto, *Gramm. nel conf. crim. 13. n. 22.* Così anco se d. sindacando teme di qualche pericolo della vita in sua persona si dice giusto meto, detto *Gramm. in d. conf. crim. 31. n. 27.* Ne quali cali la G. C. della Vicaria suole, stante inimicizia del sindacando provvedere, che il sindaco si dia in un luogo più convicino, nò sospetto; e li sindacatori si devono eleggere da quella

88 università, nella quale il sindacando ave retto l'officio, non essendo verisimile, che tutti li Cittadini siano inimici, ed odiosi di detto sindacando, e quello, ch'è verisimile si deve attendere, come nota *Carab. de sindic. p. 1. n. 36.*

89 Spedite dunque le lettere commissionale de' sindacatori, e del consultore; si devono notificare al sindaco; perchè prima della presentazione, e notificazione non hanno li sindacatori giurisdizione, *neque habitu, neque actu. gl. nel caput debitus de appellat. verb. assignate, Vinc. de Ann. allegat. 143. n. 2.*

90 Prima, che li sindacatori vengono alla promulgazione delli beni devono esaminare due testimoni, che lo sappiano intorno al tempo, quale, e quanto l'officiale sindacando ave esercitato l'officio, ed in ciò non si ricerca la citazione della parte; mentre si esaminano à loro istruzione, come dice *Marranta nel suo specul. aur. membr. 8. rub. & producuntur scriptura n. 35. fol. 432.*

91 Nelli banni si devono scrivere il giorno, hora, il mese, e l'anno, da quali incomincia à correre il termine del sindacato; il quale non si può abbreviare dalli sindacatori, come per la *gram. che incomincia Illustras. §. nel somar del sindicados, rub. de compositionibus.*

92 Devono ancora li sindacatori eleggere una calaficura, ed oneta; nella quale devono reggere giustizia, secondo la *gl. nel cap. cum Episcop. de offic. ordin. in 6.* à spese dell'università, che dimanda il sindacato dell'officiale, *Carrab. p. 1. n. 49.*

93 Devono parimente eleggere l'Attuario del sindacato non sospetto; il quale per ogni leggiera causa può rimoversi, come sospetto, con giuramento, *Caravita nel rit. 265. n. 8. Ann. sing. 489.* ed in defecto

94 per morte, o forsi per assenza devono eleggere uno Notaro non sospetto, ed Attuario del sindacato, *Carav. rit. 150. n. 3.*

95 Ed essendo già eletti detti sindacatori non possano essere allegati sospetti, se non nelli Regii Tribunali, *Carav. nel rit. 265. n. 2.* e non possano esercitare l'officio di Sindacatori, e Mastro d'Atti del Sindicato,

96 perchè sono incompatibili, *d. Carav. nel rit. 2. n. 33.* Ma se fossero sindacatori in qualche piccola terra, o piccolo Casale, nelli quali luoghi non vi è abbondanza d'uomini letterati, che possano scrivere gli atti, e la causa non fosse grave, o grande, possano in tali cali li sindacatori scrivere gli atti, come dice de *Nigr. nel cap. del Regno, che incomincia. Item quod pradi-*

Ed avendomo detto, che passato il termine del banno, cioè delli 20. giorni non si possano ricevere più querele se non delli forastieri, ed assenti; perchè li banni non legano li forastieri, ed assenti, come afferma *Andrea de Isernia nella cossuet. del Regno, per par-*

97 *tes Apulea; Afflic. nella decis. 290.* Si deve però avere in mente che l'assenza si deve provare d'per testimoni, o per scritture, *Lin. exercendis C. de fid. instrum. E* provata detta assenza si ricevono le querele dopo il

termine, *l'ar. de Put. nel tratt. de Sind. verb. Officialis finito officio, cap. 5. n. 3. 4. & 5. f. 102. at.*

98 E ritornando à quello s'è detto intorno alla sospettione de Sindacatori si soggiunge, che le giuste cause della sospettione sono, se li indicators fossero stati, ed essi, o attri delle loro famiglie, in tempo dell'officio del sindacando da lui inquisiti, puniti, o carcerati, qual'eccezione d'inimicizia, ed altre, si possano opponere contra l'inquirente, per la quale causa si presume, che esso inquisito, o carcerato tenghi nel suo animo inimicizia contra il Giudice inquirente, perchè la verità partorisce odio; *Paris de Puto in tract. de Sindicat. verb. suspicio n. 3. fol. 428.* Soggiungendosi di più, che se fossero più Sindacatori, benchè uno di essi Sindacatori, fosse sospetto, non si rimoverà, perchè l'altri non sospetti suppliranno la sospettione, *d. Paris de Put. loc. cit. n. 8. ma se, benchè siano più Sindacatori eletti, il capo più principale fosse sospetto, in tal calo tutti saranno sospetti d. Par. de Put. loc. cit. n. 9.* L'altre cause di sospettione, che si possano opponere contra li Sindacatori, notate da *d. Par. loc. cit. n. 10.* sono le seguenti. Primo, se il Sindacatore fosse Compare del querelante, perchè

100 per la compaternità si contrahe, la parentela spirituale, tanto che uno non può testificare per l'altro, se si equipare al padre adottivo. Secondo, se vi fosse prefunzione, che abbia à pronunciare, e decretare à favore della volontà della parte contraria. Terzo, se avesse propalato il Voto. Quarto, per ragione dell'

101 amicizia. Quinto se il Sindacatore sia di uno del Collegio con la parte, e simili. Di più si nota, che se li Sindacatori fossero al numero di quattro, e due assolvono, e l'altri due condannano, si preferisce la sentenza di quelli, che assolvono, *d. Par. de Put. verb. an si n. 17. fol. 132.*

102 Anto si avverte, che li indicators non possano sindacare, l'officiale, se non di quelle materie, che sono occorse intorno, e *intuitu* dell'officio, *d. Par. loc. cit. n. 19.* le cause del sindacato sono summarie, ed straordinarie, e però si devono decidere senza discussione, ed esame del negozio *d. Par. verb. an contra n. 10. fol. 322.*

104 Non lasciandosi di notare, che li indicators hanno il mero, e mist' imperio contra l'officiali, *d. Par. de Put. verb. Judices n. 10. fol. 129.*

Si nota ancora, che se durante, il sindacato si farà Appellato, dalla sentenza, la quale, il querelante dice essere ingiusta; li indicators in questo caso devono ordinare, che l'officiale dia preggeria di risarcire tutti li danni, e spese al querelante in caso di succumbenza. *Amedeo tract. de sindic. n. 127.*

106 Finito, e passato già il tempo prefisso nelli banni, da computarsi, dal giorno, e termine dell'editto, all'ora il sindacando deve presentare avanti li indicators la seguente comparla, ovvero istanza.

Forma de l'istanza da presentarsi dal Sindacando avanti li indicators.

107 *Coram indicatoribus ad sindicandum N. comparat idem N. sindicandus, & dicit terminum Civibus datum 20. dierum ad porrigendum contra ipsum quarelas jam esse elapsum, quare petit quarelas amplius non recipi, & receptas forte, tanquam potest terminum, rejici, & procedi ad le Juram quarelarum in termino presentatum, civilium tamen, Respectu verò Criminalium, si extant, constationem litium fieri in forma, omni modo meliori, &c.*

108 Presentata d. comparla, li indicators fanno decreto, *quod intimetur quarelantibus, e fatta la relazione di detta intimazione à tutti li querelanti, s'in-*

ter-

terpone l'infra scritto decreto.

In Dei nomine Amen.

109 Per *indicatores* *visis actis*, ac *stante lapsu termini ad porrigendum quarelas*, *visis denique instatis per Syndicandum*, *provisum*, & *decretum est*, quod *quarelae amplius non recipiantur*. *Ius receptum post lapsu termini predicti rejiciantur*, & *pro non receptis habeantur*, & *insaper quod procedatur ad laetiam quarelarum civilium*, & *ad liti contestationem criminalium*, si *extant prout ita providetur hoc suum*, & *intimetur*, &c.

Si sottoscrive dalli Sindicatori.

Lectum Latum, *sub die . . . N. Actarius.*

S'intima al *indicando*, ed alli *querelanti*, e si fa la relazione in forma.

110 E se il *Sindicando* non vorrà comparere, e si nasconderà, si deve carcerare, *Garrab. par. 1. n. 78. f. 25.*

111 Occorrendo, che li *indicatori*, ò uno di essi (come suole, e può succedere) per qualche urgente causa bisogni assentarsi, oppure sia impedito per qualche grave infermità, oppure sia morto: Il *Sindico*, ed *Eletti* dell'università devono eleggere altri *indicatori* non sospetti, e devono surrogarli in luogo dell'assenti, infermi, ò morti; perche la natura del *Surrogato* tiene la natura del *Surrogante*, *de Franch. dec. 249. nu. 4.*

112 *Ann. sing. 397.* bensì di d. assenza, infermità, ò morte de' *indicatori* se ne deve pigliare *summaria* informazione, oppure ne deve apparere fede negli atti.

113 E ritornando l'assenti, ò riavendosi l'infermi possano reassumere, ed esercitare l'ufficio principiato, *Tiraquell. in tract. cessante causa, 1. par. n. 48.*

Delli Giudicii delle Cause sopra le querele, e libelli presentati in termine. Cap. 2.

S O M M A R I O.

Querele civili si devono leggere avanti li *Sindicatori*, 1. parti, n. 1.

Termine ò provare sopra le *querele*, n. 2.

Ufficiale se si nasconde, si sta al *giuramento* delle parti, n. 3.

Provato egualmente dalle parti, si sta al *giudicio* del *consultore*, n. 4. & 5.

Consultore, come deve *giudicare*, n. 6.

Querele criminali come si leggono, n. 7.

Termine commune sopra le *querele criminali*, n. 8.

Querele criminalmente presentate, e *dichiarate civili*, che si deve fare, n. 9.

Querelanti devono dar *preggiaria* delle *spese*, e *legittimare* le loro persone, n. 10.

Querelanti non devono *costituire* più di uno, ò due *procuratori*, n. 11.

Copia delle *querele* si deve dare al *indicando* se le *dimanda*, n. 12.

Querelanti, e *indicando*, venendo a parole, ò *rissa* si devono punire dalli *indicatori* col *Consultore*, n. 13.

Sindicatori devono far *mandato* alle parti, *che depono* l'armi, n. 14.

Ufficio del *Giudice* è di evitare le *risse*, n. 15.

Cause appartenenti al *sindicato*, n. 16.

Sindicatori possono essere *puniti* se si *intromettono* nella *giurisdizione* del *giudice ordinario*, n. 17. 18. & 19.

Ufficiale delli *delitti commessi* durante l'ufficio si deve conoscere solo dalla *G. C. della Vicaria*, n. 20.

Sindicando, *allegando* essere *clerico* si deve rimettere, n. 21. & 22.

Clericato si prova per uno *testimonio*, n. 23.

Sindicatori possono *inquirere* ex officio, n. 24.

Venendo alli *giudicii* delle *cause* tra li *querelanti*, e l'*ufficiale querelato* sopra le *querele*, e com-

parte presentate in termine, si sbrigaranno frà l'altri 20. giorni.

1 Le *querele civili* si devono leggere dal *maistro* d'atti *de verbo ad verbum*, pubblicamente in presenza delli *Sindicatori*, ed il *querelato*, ed anco li *querelanti* se si trovano presenti, nella *causa* nella quale li *Sindicatori* reggono *giustizia*: e se il *indicando* *negat* *narrata*, *prout narratur*, & *posita prout ponuntur*; In tal caso li *indicatori* in dorso del *libello* interquifiscono, seù decretano, *quod infra tot dies partes probent incumbentia*, & *terminus sit communis*. Se detto

2 ufficiale *indicando* si nasconderà, ò fuggirà, se dà il *giuramento* alla parte *querelante*, e si sta à detto *giuramento*, e si condanna in quanto la parte *dimanda*. Ma se non si nasconderà, però non prova cosa alcuna in sua *defensione*, e la parte proverà quello ave *esposto*, e *dimandato*, similmente si condanna à pagare; Ed essendo prove *sufficienti* dall'una parte, e l'altra; s'attenderà col *giudicio* del *Jurisperito*, seù *Consultore*, quello, che farà di *giustizia*, ed il *Jurisperito* deve essere *cauto* nel *consiglio*, *fedele* nel *patrocinio*; e questo nel *giudizio*; perche del talento deve darne *stretto* conto, *Specul. de Advoc. in fin.*

3

6 *Giudice*, seù *consultore* deve *giudicare* in *regno*; 1. secondo le *costituzioni* del *regno*, 2. le *consuetudini* *approve*, 3. il *Jus Longobardo*, dove s'offerva, e 4. il *Jus comune*, e *romano*, *Par. de Put. de Syndic. verbo judicare fol. 304.*

7 Le *querele criminali* non si leggono in d. modo *summariamente*; ma si *contestano* le *liti*, ed il *indicando*, come *inquilato*, si *esamina* come *principale* sopra le *querele*, e se li dà il *termine* à *defendersi*, ed alla parte à *provare*, ed à *stare* in *giudizio*, e produrre le prove *super expositis*. E se il *indicando* opponerà, che siano *cause civili*, e che si debbiano *dichiarare civili*, all'ora il *Consultore* determinerà quello li *parerà*; e determinando, *quod suspensa criminalitate civiliter agatur*; in tal caso si cita il *indicando*, e l'

8

9 *attore ad vivendum juramentum testium*; perche in *contrario*, non dandosi li *giuramenti* avanti le parti non provano li *testimonii*, *si quando C. de test. de Nigr. in c. regni si iuste in rubr. de appell. a torment. n. 53.*

10 Li *querelanti* sono tenuti di dar *preggiaria* de *reficiendis expensis* (se il *indicando* le *dimanda*) in caso di *foccombenza*, e *legittimare* le loro persone, frà *breve* termine da *cassarli* dalli *indicatori*; altrimenti non danno *preggiaria*, e non *legittimando* le loro persone, si devono *dichiarare* come *desistenti*, e non devono essere più *intesi*, *Carav. nel rit. 202. n. 5. Foller. nella sua pract. crim. rubr. audiantur exceptiones, n. 7.*

11 Se sono più *querelanti*, devono *costituire*, uno, ò due *procuratori*, e non più, *de Franch. dec. 309. Ann. sing. 387.*

12 Se mentre si leggono le *querele civili*, il *indicando* *dimanda* la *copia* delle *querele* predette, si deve *concedere* à *spese* del *indicando*, che le *dimanda*, *Amed. Justin. nel suo tract. de judic. n. 228.* non così nelle *cause ordinarie*, nelle quali si dà la *copia* al *reo* à *spese* dell'*attore*, come nella *prag. 1. de ord. jud. 19.* quale *incomincia*, *Comparento reo.*

13 E se mentre si leggono le *querele civili*, ò si *contestano* le *liti criminali* occorresse qualche *rissa* trà il *indicando*, e li *querelanti* avanti li *indicatori*, mentre reggono *giustizia* nel solito *auditorio*, devono essi *indicatori* punire d. *delinquenti* con il *consiglio* del loro *consultore* per essere offese le loro *orecchie*, e dovevano essi *rissanti* stare *cheti* cò la dovuta *modestia*, *de Franch. dec. 147.* nella 1. p. onde per evitare

14 li *scandali*, *risse*, ed altro devono d. *indicatori*, tanto

à d. sindicando, quanto alli querelanti far mandato, e proibire, che pendente il sindicato depongano l'armi, *Par. de Put. tract. de synd. verb. offic. n. 4. c. 1. car. 99.* per essere officio proprio di Giudice provvedere, le parti non vengano all'armi, *l. equissimam. ff. de usu- 15 fruct. Thes. dec. podemont. 110. n. 3. Anna alleg. 60. n. 1.*

Delle cause, e delitti dell' officiali non appartenenti ad esso officio, *Giul. Clar. nella q. 35. vers. sed bic incidenter,* dice, che ciò che sia de Jure; la consuetudine 16 osserva, che li sindacatori conoscano di tutti li delitti, purchè siano itati commessi durate l' officio, e che delli commessi prima, e dopo l' officio non appartiene ad essi la cognizione; mà al Giudice ordinario, e che così si osserva in pratica, attesta *Amad. de synd. nu. 171. Carrabba* però, che in questo più mi piace, dice nella *1. p. n. 109.* che le cause occorse, non intru- 17 officii, non appartengono alli sindacatori, mentre l' ufficiale non si deve intromettere nella giurisdizione dell' altro; *Par. verb. officialis c. 1. n. 1. fol. 137. e* che se li sindacatori procedessero nel sindicato intorno d.

17 cause, potriano essere puniti con la pena di usurpata giurisdizione, *Carrab. par. 1. n. 101.* sicche non de- 18 vono li sindacatori intromettersi nelle cause, *extra syndicatum d. de Nigr. nel c. quia de Vicariis n. 6. in fin.*, e quantunque l' ufficiale consentischi, sempre 19 delle cause *extra syndicatum* li deve rimettere al Giudice competente, *Juris ordinem de jurisd. omni. jud. 20* Durante però l' officio l' officiali de' Baroni, che amministrano giurisdizione, benchè non dependano *immediatè* dal Rè, tuttavia delli loro delitti li conosce solo la G. C. della Vicaria, quantunque l' ufficiale sia vassallo di quel Barone; ed anco se per delitto commesso in tempo dell' amministrazione si convenisse dopo finito l' officio, *Andrea nella cossit. Magister Justitiar. Carav. rit. 49. Franch. dec. 274. 407. & 505. Capibl. sopra la pram. 8. p. 1. n. 229.*

21 Se poi l' ufficiale sindicando allegarà essere Clerico, ò persona Ecclesiastica, ò in *Sacris*, ò *minoribus*, dice che debba rimetterli al Giudice competente *Ann. sing. 408. de Franch. dec. 400.* dove si hà che anco se avesse rinunciato à tal privilegio, la renuncia non vale *cap. si diligenti de foro competentè*, e riferisce *Anna nel sing. 460.* di uno certo ufficiale di Catansaro, il quale fù rimesso come Clerico, mentre stava nel sindicato, del che se ne sdegnò molto il Sig. Duca d' Alcalà all' ora Vicerè in questo Regno, atteso il Soldato di Cristo non deve essere Soldato del Secolo, e però l' officiali devono essere Laici, e non Clerici, nè persone Ecclesiastiche; è ben vero, che l' ufficiale si ritrova Clerico, la prova del Clericato li ammette per uno testimonio, come dice *Anna nel d. sing. 408.*

24 Li sindacatori possano procedere contra l' ufficiale, che dà il sindicato, non solo à querela, ed istanza delle parti querelanti, mà anco possano inquirere *ex officio* intorno alle commissioni, ed omissioni nell' officio in virtù della disposizione di d. Regia Prmatica, che incomincia *Regia dignitati*, notate da *Marranta nel suo spec. aur. p. 6. rub. de Inquisitione n. 201.*

Delle cause poi nelle quali l' ufficiale può procedere *ex officio*, ne tratteremo appresso per capitoli à parte, e vedremo qui ordinariamète delle cause per le quali l' ufficiale è tenuto nel sindicato, e dopo per le quali non è tenuto, e primo come più grave del delitto.

Della barattaria, ed estorsione, e sobornazione. Cap. 3.

S O M M A R I O.

Barattaria quando si commette, n. 1. 3. 7. e dal n. 10. fino al n. 20.

Barattaria come si prova, n. 4. e 5.

Ufficiale quando può essere tormentato per la barattaria, num. 6.

Barattaria si rassomiglia al delitto di lesa Maestà, e alla simonia, n. 8.

Barattaria si punisce civilmente, o criminalmente nell' istesso processo, n. 9. e con quali pene si punisce, n. 23. fino al n. 26.

Concessione quando si commette, n. 13. e 34.

Ufficiale, che commette barattaria si rende inabile ad altri officiali, n. 15.

Barattaria si commette, e punisce anco con la promessa senza li fatti, n. 16.

Barattaria in quali casi cessa, n. 21. e 22.

Corrotto, cioè chi corrompe il Giudice, è ufficiale con quali pene si punisce, n. 27. 28. e 29.

Subornazione come si commette, e con quali pene si punisce, n. 30.

Giudice, che per denari fa morire l' innocente si punisce con pena di morte, n. 31.

Subornazione in che differisce dalla estorsione, n. 32. e 33.

Giudice deve essere contento delli suoi stipendii, n. 35.

Giudice non deve eleggere più delle solite sportule, n. 36.

Excultantia, & poculentia, quali sono, n. 37.

Effetti, che fanno li regali all' officiali, num. 38. perche siano proibiti, n. 39.

Barattaria si può inquirere con la inquisizione generale, num. 40.

Ufficiale può essere convenuto, e provato durante l' officio, num. 41.

Ufficiale durante l' inquisizione si sospende dall' amministrazione, n. 42.

Forma della querela nel delitto della barattaria, n. 43.

Prattica, ed atti ordinatorii, che devono li sindacatori fare in dorso delle querele, ed in tutte le cause criminali, tanto del delitto della barattaria, quanto in tutti l' altri giudizi criminali, n. 44. e 45.

Il delitto della barattaria si commette dall' ufficiale quando baratta, ò cambia la giustizia per denari, 1 *Menoch. nel tratt. de arbitr. jud. cas. 3. 42. n. 18. centur. 4.* e dice *Amed. nel tratt. de fin. n. 165.* che l' ufficiale, ò magistrato, che vende, e baratta la giustizia, vende Cristo S. N. c. *extimant* 11. q. 2.

3 Questo delitto si commette dal Giudice, ed Ufficiale tanto, quando puniscono l' innocente per denari, quanto quando assolvono il colpevole, *Paris de Put. in tract. de Syndic. §. Barattaria c. 1. f. 185. n. 8.*

4 Si prova d. delitto, cioè se si tratta di materia civile si può provare con la deposizione di quello, che fù mezzano, seù mediatore; se si tratta di causa criminale le prove devono essere chiare, come la luce del giorno; cioè, che siano prove idonee, e sufficienti, & *omni exceptione majores*, d. *Par. de Put. in d. tract. fol. 83. n. 168.*

5 Ma se d. Giudice, ò Ufficiale fugge, ò Barattaria si prova con la sola fuga, e col giuramento della parte, e con d. fuga si presume talmente sospetto, che si può procedere anco alla tortura, se sarà preso dopo fuggito; mà se non sarà preso, basta la sola fuga con d. giuramento, altrimenti non fuggendo, si deve provare per testimonii, come di sopra, ed in d. prova basta- 6 no tre testimonii singolari di buona vita, e fama, come è per la *pram. 3. sub tit. ne officiales mun. accip.*

7 Detto delitto si commette non solo se sarà perfezionato, cioè con la recezione del pagamento, e cò la sentenza secondo il convenuto; mà anco se sarà attèto, cioè con avere ricevuto il denaro, mà non ancora fatta la sentenza, il che è speciale, perche si rassomi- 8 glia al delitto di lesa Maestà, ed alla simonia; perche sicome per la simonia si vendono le cose sagre, così per la barattaria si vedono le leggi, che si chiamano anco sacre, l. *legos, C. de legibus d. Paris de Put. loc. cit. n. 167.*

9 Può

9 Può essere convenuto chi ha commessa la barattaria, giuntamente, e nell'istesso processo, civilmente, e criminalmente, e così anco può essere condannato, *Bald. nella l. venales. C. quando provo. non est necesse*, e massime nel sindacato, nel quale si procede sommariamente, *d. Par. de Put. loc. cit. in fine.*

10 Si commette anco d. delitto della barattaria, ed estorsione, e si punisce per la sola promessa fatta benché non sia seguito il pagamento; purché l'officiale, ò Giudice abbia consentito, e sentenziato con d. promessa, per la *Costituz. del Regno*, che incomincia *Capitaneorum*, dove *Affl. n. 31.* e per la *Costituzione*, che incomincia *Corruptela, n. 5. Menoch. cas. 342. n. 28.* Secondo si commette parimente quando si dà al Giudice, acciò spedisca con celerità la causa, e con celerità amministri la giustizia, *Catald. de syn. dic. q. 98. Boer. dec. 253. n. 2. Menoch. in d. cas. 342. n. 26.* Terzo si commette, quando il Giudice, ò officiale, ò per sè, ò per interposta persona riceve qualche somma, ò altra cosa, etiam da chi spontaneamente promette, come parla il *testo nell'auth. sed novo Jure, C. de pen. jud. qui mal. jud. l. omnes, & l. fin. l. ad l. Jul. repetund. Gram. conf. 44. Par. de Put. verb. potestas post principium*; Ma molto più, e pessimo se l'esigge per forza, che propriamente si dice concussione, per il *testo nella l. i. verb. rapuerit, C. ad l. Jul. repetund. ubi Fulgos. Gram. conf. 51.* dove dice, che l'officiale ave la presunzione contra di sè, cioè, che abbia forzato per terrore, *Bald. nella l. novissime, ff. quod cū fals. tut. Par. de Put. de synd. verb. Judices syndicatur c. 7. Gram. d. conf. 51. n. 12.* dove aggiugne, che non solo li fatti, ma anco li detti del magistrato danno timore, purché si faccia estorsione per barattaria, per il quale delitto trà l'altre pene si rendono inabili ad altri officii per l'avvenire, come dice *Affl. nella constit. Magist. Justit. n. 2. vers. 2. quaro*, e nella *constit. eos tantum n. 6. & 7.* Quarto si commette, etià quando il Giudice corrotto promette di fare, e poi non fece, perchè basta la sola promessa di fare, nè la penitenza l'escusa, *Gram. conf. 35. n. 7. l. i. §. bestias, ff. de postulando, Bald. nella l. generaliter, §. i. ff. de calumn. Menoch. de arb. cas. 342. n. 30.* dove dice, che la sola penitenza non leva questo delitto, mentre la sola accettazione, ò promessa per esso Giudice fatta, lo rende corrotto, come interpretano li DD. ivi notati. Quinto, si commette anco quando qualche debito del Giudice li fù rimesso, ò rilasciato, *Gram. d. conf. 35. n. 8. per il test. nella l. 2. col. la seguente, ff. de calumn. e d. Menoch. loc. cit. n. 33.* Sesto, si commette, se al Giudice fù dato qualche cosa mutua dal litigante, e poi fece la sentenza à favore del mutante, *l. venalis, C. quando provoc. non est neces. Par. de Put. verb. si tempore sententia*. Atteso è un mutuo, che mai si restituisce, e contiene sotto di sè una nascosta fraude, per occultare la corruttela, e delitto di d. barattaria, quale cautela, dice *d. Menoch. loc. cit. n. 34.* che arguisce maggior dolo, e malizia. Settimo, si commette, etiam quando li furono date robbe di mangiare, ò bere, che chiamano li giuristi *Exculenta, et poculentata*, se furono di grãde valore, atteso quelle di poco valore, che in poco tẽpo si possono consumare, è lecito di riceverle, per il *test. nella l. solent, §. ult. ff. de off. proc. ed altri relati da d. Menoch. loc. cit. n. 35. 36. e 37.*

31 Si dichiara però, che le cose predette non hanno luogo quando si dà al Giudice dopo fatta la sentenza, perchè all'ora cessa la sospozione, e la causa della corruzione, *Ancar. conf. 271. Marfil. sing. 190. & Boff. tit. de offic. corrupt. n. 4.*

Si dichiara secondo, che le cose sudette non abbiano

luogo, quando si è dato qualche cosa in ricompensazione della giusta mercede: cioè quando non ha il Giudice dal publico cosa alcuna; perchè all'ora se li dà per le sue fatiche, e si può ricevere senza veruna dubitazione, *d. Menoch. loc. cit. n. 40.*

23 La pena del Giudice, ed Officiale corrotto per barattaria sono. Primo la privazione dell'officio, nel quale caso può essere etiam durante l'officio convenuto, *l. jubemus C. ad l. Jul. repetund. Foller. nella constit. Magister Justitarius. n. 43. Afflict. nella constit. statuimus, ut M. C. n. 4. de Nigr. nel c. 137. n. 72.* Secondo perde la facultà di avere altri officii per l'avvenire, per il *testo nella l. Judices C. de dignitatibus lib. 12.* Terzo si punisce col pagamento del quadruplo nelle cause civili: cioè à restituire quattro volte quanto ha ricevuto: ed in ciò dice *Giulia Claro nel §. fin. q. 73. vers. Judex committens*, che non sempre questo quadruplo si applica al fisco: ma solo quando la colpa, e bruttezza è dell'uno, e dell'altro, cioè l'officiale in ricevere, e la parte in offerire, e corrompere: ma quando il delitto è solo della parte del Giudice; all'ora si applica una metà al Fisco, e l'altra alla parte. La parte però, che corrompe il Giudice, cioè dà al Giudice, ò Officiale, acciò à suo favore faccia la sentenza ingiusta, perde quello ha dato, e la lite in pena; il che s'intende, e procede anco in quello, che dà acciò faccia la sentenza giusta, come tiene la *gl. nella l. 2. verb. in bona, ff. de condit. ob turp. caus. quale dice essere comunemente approvata Roman. ibidem n. 7. Didac. super reg. peccatum f. 102.* Ma quando dà il denaro al Giudice, acciò amministri la giustizia con celerità, nõ si dice avere voluto corrompere il Giudice; potrà bensì in questo caso ripetere il dato, e così frequentemente asserisce essere stato stimato per opinione comune, *d. Didac. super d. reg. peccatum fol. 103.* Quello però, che entra dal Giudice, e senza dar denari, ma con dolci preghiere, e persuasioni induce il Giudice, che faccia la sentenza à suo favore non perde la lite; ma si punisce con la pena di 100. scudi, così dispone il *testo nella l. i. in fin. ff. de ambit. però oggi questa pena non si vede in uso.* Quarto per la subornazione può l'Officiale essere privato dell'officio: il che si verifica quando l'Officiale, ò Giudice oltre quello li spetta per causa delle pannette, ricevono anco da chi dà spontaneamente più del tassato dal Mastro d'atti, e di più s'impone la pena della terza parte de' beni, con l'infamia perpetua; e si fanno inabili all'officii, per il *cap. 8. dell'Imperatore Carlo V. Capib. de Baronib. pragmat. 4. de munerib. officialium n. 20.* Quinto il Giudice che fa morire l'innocente per denari, il quale non doveva essere punito; deve soggiacere alla pena della vita, ò relegazione in un'Isola per il *testo nella l. i. §. i. ff. de ficar. l. i. C. ad l. Jul. Majest. auth. novo Jure. C. de penis Jud. qui malo jud.* In altre cause poi criminali devono confiscarsi tutti li suoi beni, si manda in esilio, si priva dell'officio, e dignità, e si reputa infame, *l. Judices C. de dignit. l. i. C. ad l. Jul. reper. e dice Carrab. fol. 108.* che il Rè della Persia fece scorticare un'officiale corrotto con denari à terrore d'altri: perchè la pena di uno, è timore di molti.

32 La subornazione poco, anzi niente differisce dalla estorsione; perchè sono sinonimi: e si verifica quando il Giudice, ò Officiale, ò per sè, ò per interposta persona riceve da quello, che dà, ò paga spontaneamente, ò promette, di che propriamente parla il *testo nell'auth. sed novo Jure C. de pen. jud. aut. male jud. l. omnes, & l. fin. C. ad l. Jul. repetund. l. i. ff. eod. Par. de Put. verb. potestas.* La estorsione si dice quando dal

Giudice

- 33 Giudice, o Officiale si dimanda: se li dona, o permette, per qualche cosa da farsi, o lasciarsi di fare; o pure a loro dimande, si riceve qualche cosa dalli litiganti, o altri, che stanno sotto la sua giurisdizione, per se, o per mezzo di terza persona per il testo nella *l. Julia l. vel quo magis, l. eadem lege, & l. ex Julia ff. ad l. Jul. repetund. l. fin. C. eod. Caball. resol. crimin. cas. 195. n. per totum*, dove parla del Giudice, che riceve
- 34 mutuo denari dalli litiganti. *Mascard. conclas. 164. n. 1. & 5.* La concussione poi si dice, *ut infra*, quando per forza esigge l'officiale, o Giudice delli delitti qualche denaro, o robba per il testo nella *l. 1. verba raperit C. ad l. Jul. repet. ubi Fulgos. & Bald. in l. jubemus, & ibi Odofred. C. eod. l. 1. ff. de concessionib.*
- 35 Il Giudice dunque deve avvertire a non fare per denari quello, che non deve farsi, *l. 1. & ibi glo. ff. ad l. Jul. repetund.*, e deve essere contento delli sudetti stipendii *l. eadem §. lege Julia ff. ad l. Jul. repet. Afflicti, nella constitut. del Regno, che incomincia corruptela*, nè può ricevere qualche cosa per fare la sentenza, *l. 2. ff. de condit. ob turp. caus. §. sed, & si dedi.* Nè deve
- 36 esigere più delle solite sportule: e solamente se li permette di ricevere cose da mangiare, o bere, che li sono date spontaneamente quanto si possano consumare in un giorno per esso, e sua famiglia, come decide il Re Alfonso nella *cap. 20. 32. & 95.* e primo di lui l'aveva disposto Martino Re nel *c. 51. vers. unde cimo, sotto il tit. quod non recipiant Xenia officialis*, come sta finalmente confermato per le regie *Praxi, 1. 2. 3. e 4. sotto il tit. ne Officiales munera accipiant*,
- 37 e perche si fa menzione di frutti, volatili, e simili, si è dichiarato per la *prax. 5. de munerib. Official. di quali frutti, volatili, e simili, s'intende in pena rigorosissima alli contravenienti, e con dette disposizioni restano dichiarate quali, e che cosa siano le oscultate, e le poculenta, che si permette di ricevere dalli Officiali,*
- 38 E non è da maravigliare, che le sante menti de' nostri Monarchi, prevedendo li danni, che fanno alla retta giustizia li donativi, e regali; abbiano posto pene rigorose, e proibizioni generali: attesoche la gratitudine di d. doni riscalda, e muove talmente le passioni nell'animi de' magistrati alla gratificazione, che
- 39 fanno vedere il giusto ingiusto, il falso vero, e li fa fare quello che non devono; e disse Demostene nell' orazione de *Repub. ord.* che il premio del Magistrato è il peso, e se appetisce altro, si fa tiranno: e benchè Ulpiano dica, che non debba essere inumano in non ricevere da alcuno qualche cosa; tuttavia ne anco deve essere vilissimo, ed avarissimo in ricevere indifferente tutto, e da tutti; ma quando riceve deve bene bene pensare da chi, o chi manda, a che fine, e quando sia il duono: acciò la facilità di ricevere non la faccia traviare, e smuovere dalla retta via di giudicare nelle cause di suoi sudditi; mentre l'avarizia si dice radice di tutte le libidini, *Archidiacon. 47. dist. c. quoniam.*
- 40 Sicche contra l'Officiale, che commette la barattaria si può procedere per inquisizione generale, ancorche non vi siano querele particolari, come sta disposto per d. pramatica, che incomincia, *Regia dignitatis, nella rubr. de synd. offic. nel c. del Regno item statuimus, nella constit. de inquisitionib.* e per questo
- 41 delitto può l'officiale essere convenuto durante l'ufficio, e privato di esso; *de Franch. dec. 8. l. 1. vol. Ann. fng. 370. Clar. q. 16. vers. prater a Carav. rit. 49. rit. 51. & rit. 61.* e pendente detta inquisizione, si sospende dall'amministrazione dell'ufficio, *d. de Franch. 2. dec. 8. n. 2.*

Forma della querela nel delitto della barattaria.

- 43 *Coram iudicatoribus deputatis an iudicandum N. N. olim Gubernatorem, vel Iudicem, & c. Exponit B. qualiter ipse B. cum exposuerit querelam de tali, vel tali crimine contra D. de quo nullam curavit capere inquisitionem, seu informationem, vel capit informationem, & non curavit illum carceribus detrudi, vel captum, & carceratum, non bene sub tuta, & fida custodia detineri curavit, vel capta informatione per plenas probationes praefati delicti, erat dictus a. pona corporali puniendus, & ad interesse ipsius B. exponendis, condemnandus, sed quia dictus N. N. syndicandus temere, dolose, & appensata, pecunia corruptus recipit a d. inquisito ducatos tot; tali, & tali modo, & per medium talis, dictum D. liberavit, & per barattariam absolvit, & relaxavit contra formam Juris, & contra notoriam iustitiam exponentis. Idem exponit querelam criminalem contra dictum syndicanandum de barattaria, & instat ipsum puniri, & castigari, ut Jura mandant, capta prius diligenti informatione de expositis, & confitio procedi ad incarcerationem, & c. ac etiam condemnari ad expensas, damna, & interesse, prout tale crimen barattaria de Jure exposulat, & in omnibus iustitiam ministrari, & c. salvo, & c.*

J E S U S.

- 44 *Viso supradicto libello fuit per syndicatores dictum, quod de expositis capiatur diligens, & summaria informatio, & testes habeantur pro citatis.*
- Preso l'informazione sudetta con aver esaminato li testimoni, ed avute le prove, se sono sufficienti, di modo, che il delitto sia chiaramente provato, si procede alla carcerazione dell'inquisito sindicando; dopo si
- 45 costituisce, si contesta la lite, si repetano li testimoni, col giuramento *in faciem* dell'inquisito, e se li danno le defenzioni, col voto per d. e parere del Consultore, e non purgando l'inquisizione; ma restando convinto, si condanna, *iusta qualitate delicti*, o si assolve con far prima la monizione a sentenza.

Della Concussione. Cap. 4.

S O M M A R I O.

- Concussione, che cosa sia, n. 1. & 8.
- Officiali per il delitto della concussione, si fanno inabili ad altri officii, n. 2.
- Birri, ed altri Ministri, che fingono di aver ordine, e commissione di carcerare incorrono nel delitto di concussione, n. 3. 4. 7. 9.
- Officiale, che sotto colore di qualche delitto, e minaccia di volere carcerare per estorquere denari, incorre nel delitto della concussione, n. 5.
- Officiale, che riceve denari a fine di rimettere qualche pena, e non è vero, incorre nel delitto di concussione, n. 6.
- Concussione di quante maniere si commetta in materie civili dal n. 10. sino al n. 18.
- Forma della querela nel delitto della concussione, n. 19.
- Transazione non si può fare per concussione, n. 20. e 22.
- Carcerato, che fugge dalle carceri per la concussione fatta non è tenuta de frattura, e della proffergia, n. 21.
- L**A Concussione, come dice Odofr. nella *l. jubemus ad l. Jul. repet.* e quel timore, e terrore, che dà l'officiale alli litiganti, o inquisiti, con minaccie di fare più, o meno di quello è di giusto nelle loro cause, civili, o criminali; che siano per estorquere denarie per d. officiali, che commettono tale delitto, o che sia di grande, o poco momento, e tenue, si devono punire; massime, come sogliono alcuni, dicendo io ti carcerarò, o farò, &c. e l'officiale, che riceve denaro, o altro per concussione, deve restituire quello ha ricevuto, e punirsi criminalmente per il testo nella *l. quod*

- quod evitandum de condition. ob turp. caus.* come anco s'è detto nel capitolo precedente *Memoch. de arbitri. c. 242.* dice, che per questo delitto, secondo la costituzione del regno che incomincia *eos autum*, si fanno inabili per l'avvenire ad altri officii, come dice *Afflic. in d. constitut. n. 6. & 7.* nella *constitut. Magister Justitarius n. 2. vers. secundo quæro*, che in questo delitto incorrono anco li birri, ed altri Ministri, li quali fingono d'avere tal'ordine, & commissione di carcerazione; & simile, & pure carcerano senza avere tal'ordine per eskorquere denari, & altro, come dice *Homod. de syndicam. 104. Dician. lib. 8. c. 35. n. 24.* questi dunque pueri si dicono commettere concussione, ed incorrono in diverse pene, secondo la qualità del delitto.
- 4 L' ufficiale parimente, che finge avere ordine, e mandato dal Rè, & Principe, & Barone di fare la tale, & tal cosa per eskorquere denari, & altro da alcuno per qualche timore, & c. si deve punir' straordinariamente, cioè ad arbitrio de' sindacatori, e deve restituire quello ha ricevuto, *Paris de Put. de syndic. fol. 150. vers. syndicant. cap. 37. n. 3.*
 - 5 Di questo delitto è tenuto anco l' ufficiale, che per occasione della sua dignità, & officio opprime alcuno con minacciarlo sotto colore di qualche delitto *l. 2. ff. de concussionib. d. Par. loc. cit.*
 - 6 Di questo delitto è tenuto anco l' ufficiale, che riceve il denaro à fine di rimettere ad alcuno la pena nella quale diceva essere incorso, e non era vero, ovvero doveva rilasciarlo *gratis*, perche non solo è concussione, ma anco falsità, *d. Par. loc. cit. n. 4.*
 - 7 Di questo delitto è tenuto anco quel servente di Corte, & Nunzio, & Executore, che dice aver ordine di qualche ufficiale, & Magistrato di pigliar carcerato alcuno, e non è verità, e per questo timore esigge qualche cosa, & regalo, e si punisce in molti modi, come dice *la glos. nella l. 1. ff. de calun. d. Par. loc. cit. n. 5.*
 - 8 Di questo delitto di concussione, è tenuto parimente, quando per denari si fa qualche non si deve, & non si fa qualche si deve, per *gl. e per la l. 1. 2. & 3. ff. ad l. Jul. repet. d. Par. loc. cit. n. 6.*
 - 9 Similmente l' ufficiale, che per componere alcuno di quello, che non costa, con citare allo spesso, e comandando di farlo venire alla Corte in giudizio, è tenuto d'azione d'ingiurie, atteso si sente ingiuriato, e patisce ingiurie quello, che ingiustamente è tirato in giudizio, *Par. loc. cit. n. 7. & 8.*
 - 10 D'onde s'interisce, che si dice anco concussione, se alcuno per timore d' essere oppresso dal magistrato li vende qualche fondo, ovvero cosa stabile, perche all' ora si rescinde il contratto per il *testo nella l. 1. ff. per impressionem. c. quod metus caus.* Secondo s'interisce, che il contratto celebrato con uno tiranno, & persona potente per le preghiere importune fatteli, che s'equiparano, e rassomigliano al meto, ovvero timore, che si chiama impressivo, in quanto alla rescissione, e non tiene, secondo *Innoc. nel cap. peritio de jur. jur.* come parimente se fa il contratto per le molte blandizie, che anco si rassomigliano al meto, per *la gl. nella l. 1. si rector Provincia, l. 1. quod jussu, & gl. nella Clem. 1. vers. hortamur. de restit. in integ.* perche le preghiere del Padrone hanno forza di precetto, *Bald. nella l. fin. de bon. quelib. §. necessitatem. Bart. nel tract. de tyrann. 6. qua. 1.* dice, che quanto dura il tiranno tanto dura il meto, *Par. de Put. loc. cit. n. 11. & 12.* dove dice, che quando il tiranno è solito di far il danno à quelli che non obediscono le sue preghiere, il contratto celebrato con lui è nullo *ipso jure d. n. 13.* l'istesso anco ha luogo nel contratto celebrato

- per la terribilità del volto di una persona potente, come singolarmente lo dice *Gio. And. nel c. quia propter de elect. in 6. riferito da Bald. nel tit. de pac. jur. firm. §. injuriam in usib. sand. & item sacram.*
- 15 Si nota, che non solo li fatti; ma anco li detti del magistrato inferiscono giusto meto, & concussione, *l. qui in aliena, §. cessus de acquir. heredit. d. Par. loc. cit. n. 16.*
 - 16 S'interisce anco, che li patti seguiti per timore del Principe per l'impressione di suoi armiggerie, e nuzii sono irriti, e si devono cassare, e che li servizii indebiti si presumono estorti dalle potestà *l. volumus de testam.* e dice *d. Gio. And. nell' addit. à specular. nel tit. de usur.* che se il suddito rimette al Superiore l'interessi, ovvero usure per poca somma; non tiene detta remissione; perche si presume fatta per meto, atteso quel superiore li potrebbe dare impressione nelle collette, & simili pagamenti, ovvero se quel suddito li fosse obbligato *in solidum* con altro; perche potrebbe esigere da lui tutto il debito, lasciato il foci, e però sarebbe causa di timore, e dice *Innoc. nel c. quarelam de elect.* che la proibizione con parole minacciose fatta da quello, la cui proibizione induce timore terribile, si ha come se fosse fatta con mano armata: Il che si confideta contro li nobili, che proibiscono all' ignobili, e poveri la coltura di qualche territorio, *d. Par. de Put. loc. cit. n. 18.*
- Forma della querela nel delitto della Concussione.*
- 19 *Coram Syndicatoribus ad syndicanandum N. N. olim Capitaneum, vel Judicem, & c. deputatis, comparet B. & dicit qualiter tempore præfati sui officii dictus syndicanandus processit ad inquirendam contra ipsum quarelam de tali, vel tali delicto ad instantiam D. & dum nihil constabat, prout neque de veritate constare poterat contra ipsum comparentem, carceravit ipsum comparentem, qui metu carcerationis prædictæ, & carceris, inductus fuit à D. Capitaneo ad se transigendum cum ipso curia pro causa præfata inquisitionis prædictæ pro ducatis tot, quando erat absolvendus, prout ex processu, & c. Quapropter exponit quarelam de concussione contra eundem syndicanandum, petens ipsum (prævia informatione) puniri, & castigari, ut jura mandant, & condemnari ad restitutionem dictorum ducatorum tot, ac ad expensas, damna, & interesse persolvendum exponenti, prout æquum videbitur arbitrandum, & judicandum, que concessio fuit patrata tali tempore, & ita dicit, & fieri petit omni meliori, & c. salvo, & c.*
- S'interpone il decreto, & altro come s'è detto nel capitolo precedente della barattaria.
- 20 Soggiungendo, che anco si dice concussione, quando il Giudice, & ufficiale dimanda tanto, cioè certa, e determinata somma per qualche composizione, & transazione; perche l'inquieto per timore s'induce, anzi si forza à transiggerli per quello, che d' ufficiale vuole, *l. quasitum ff. ad Turpillin. Gram. dec. 9. n. 4.* à tal segno, che anto se fosse abilitato à pleggeria, e
 - 21 per le minacce se ne fuggessero il pregio, ed il principale: come per esempio se il Giudice avesse minacciato di volerlo afforcare, & condannare in galera, & darli tormenti, per le quali minacce fossero fuggiti, in tal caso la pena della pleggeria non si deve, *Vinc. de Franch. dec. 244. vol. 2. Ursill. ad Afflic. doc. 130. n. 5.*
 - 22 Sicche per d. minacce indotto l'inquisito alla transazione per qualche delitto del quale non costa, nè poteva esso Rè essere condannato, l' ufficiale è tenuto nel sindacato restituire il denaro della transazione, e pagare l'interesse, mentre qualsivisa causa colorata scusa ogn'uno dalla pena, *Ann. a Heg. 85. n. 17. l. 2. c.*

2. C. de plagariis ligitur C. de liberal. caus.

Della estorsione . Cap. 5.

S O M M A R I O .

Pena del delitto della estorsione, n. 1.

Estorsione si commette mediante la giustizia, n. 2. 3. 4.

Officiali non può allegare di avere ricevuta dall'inquisito per regalo, quello ha ricevuto per estorsione, n. 5.

Officiali è tenuto per l'estorsione della sua famiglia, n. 6. e 7.

Erede dell'officiale, è tenuto in quanto è pervenuto a suo beneficio, n. 8.

Officiali non può ricevere cosa alcuna per qualsivisia fatica, o studio, dal n. 9. sino al n. 14.

Carceriere, esigendo per il jus portelli, o miglior luogo nel carcere, commette estorsione, n. 15.

Barattaria, Concussione, ed Estorsione sono sinonimi, n. 16.

Forma della querela del delitto di estorsione, n. 17.

Sopra nel capitolo terzo n. 22. e 33., si è accennato, che cosa sia l'estorsione, per essere sinonima con la barattaria e concussione, e però in quanto alla definizione vi rimetto à quello ivi si è detto.

1 In quanto poi alla pena si nota, che l'officiale, che estorche sotto colore dell' officio, e per timore della giurisdizione denaro, o altra cosa, si deve punire con la pena dell'esilio, e restituisce il quadruplo di quello ha ricevuto, gl. nel c. quoniam quid idem verb. idem autem 18. dist. 1. fin. C. de crim. concus. & in auth. Judicis sine quoque suffragio, §. scriptum exemplar. Caravit. nel rit. 14. n. 6. l. quod evitandi C. de condit.

2 ob turp. caus. clem. 2. §. sane ubi Card. de pen. Quale estorsione si commette mediante la giustizia, Par. nel suo tract. de syndic. verb. electio Officialis, n. 4. e si presume in ogni officiale, che amministra giustizia, l. 1. C. de sala. post. non prahen. lib. 12. e si commette, ed incorre la estorsione, anco si sarà promessa, e non data, Menoch. tract. de arbit. quod. centur. 4. cas. 342. n. 2.

3 lib. 2. e si può commettere tanto coll'intervento del denaro, quanto di qualsivisia cosa, gl. nella l. 1. ff. de concuss. verb. ablatum, nè giova all'officiale se oppone, o risponde, che quel denaro, o cosa li fù donata dall' Inquisito; perchè non giova detta risposta, l. qui in carcerem, ff. quod met. caus.

4 lib. 2. e si può commettere tanto coll'intervento del denaro, quanto di qualsivisia cosa, gl. nella l. 1. ff. de concuss. verb. ablatum, nè giova all'officiale se oppone, o risponde, che quel denaro, o cosa li fù donata dall' Inquisito; perchè non giova detta risposta, l. qui in carcerem, ff. quod met. caus.

5 E tenuto anco l'officiale di questo delitto per quello hanno ricevuto li servi, e persone della sua famiglia, che portò seco, Menoch. cent. 4. cas. 245. n. 2. Angel. de malefic. sub. ad l. Jul. repetund. n. 4. & Valerio maximo lib. 6. c. 2. hist. citato da Carrabba par. 2. del tract. de syndic. ff. n. 74. fol. 101. narra, che il Rè Cambite fece scorticare un certo Giudice convitto de falso, e stendere la pelle sopra la Cattedra, dove il figlio, che li fù successore nell' officio, aveva da sedere nel Tribunale, affinché vedesse la pelle del Padre, e facesse il giusto, Par. de. Pur. tract. de syndic. verb. prajumpt. n. 2. E però l'uffici si devono conferire per virtù, e meriti, Bossit. de ambitibus, n. 3. & 5.

6 Si nota, che l'erede dell'officiale, che giudicò malamente è tenuto in quanto è pervenuto all' erede, l. Jul. repetund.

7 Si nota secondo, che l'officiale non può ricevere cosa alcuna per la Visura del processo, ne per la sottoscrizione, ed imposizione de mani per l'ispezione di provisioni, nè per la decisione di qualsivisia causa, nè per le sentenze interlocutorie, o definitive, o in qualsivisia altro modo, in tanto, che ne tampoco per remunerazione di fatica, o studio nella causa, Cajo rap. sopra il rit. 14. n. 1. & 2. nè anco per le candele, Scaglioni in dirit. n. 2. citato da Carrabba par. 2. tract. de syndic. n. 76. nè parimente può ricevere la trigesima, come nella Prax. 1. de trigessimis, & Salari. officiali

12. e dice d. Caravita loc. cit. n. 2. che per l'occasione si prostituiscono tanto gli uomini, quanto le donne; e le cose tudee s'intendono proibite tanto nelle cause principali, quanto di appellazione, come per la

13 Prax. del Rè Ferdinando, che incomincia Unius, & Exam. dell' Inq. Carlo V. che incomincia, Et ut eius Vassallos. Ma, che oggi è cresciuta tanto la cupidigia, dice, d. Caravita in d. luogo n. 2. che parum curatur de legibus ubi tractatur de rebus, e parla così dell' Officiali Regii, come de Baronali, e Carr. nel luogo cit.

14 dice, che non è lecito all' officiale di ricevere cosa alcuna, perchè devono esercitare il loro officio, gratis; Bossit. de offic. pecun. corrup. n. 3. della sua pract. crim. benchè à nostri tempi ciò non può dirsi de Regii Ministri, i quali, e per l'integrità, e loro dottrina esercitano rettamente le loro cariche.

15 Si nota terzo, che il Carceriere, o officiale, che esige denari, per il jus portelli, o meglio, o più benigno luogo del carcere, può punirsi de estorsione, e restituire tutto quello avè avuto nel quadruplo, gl. nella l. 1. C. ad l. Jul. rap. e Carr. loc. cit. n. 77.

16 E perchè questi tre titoli, cioè Barattaria, Concussione, ed estorsione si confondono, per esser simili, e sinonimi, stimo, che basti per venire in cognizione di detti delitti; potendosi il di più vedere da diversi autori, che ne trattano diffusamente, e l'officiale, che estorche più della pandetta, come si debbia punire, vedi Gio. de Plat. nella l. in Sacris Sacerdotum C. de proxim. Sacr. Serin. lib. 12. Bald. nella l. 1. Command. Magistrill. de magistr. lib. 1. c. 22.

Forma della querela del delitto della Estorsione.

Coram Syndicatoribus Electis, & deputatis ad syndicanum N. N. olim . . . Civitatis, vel terra comparet, & dicit qualiter dum dictus syndicanus exercebat prefatum officium, ad instantiam D. sub pretextu tatis delicti, processit ad incarcerationem ipsius comparentis infortis criminalibus, & metu incarcerationis, & carceris predicti extorsit ab ipso comparente ducatos tot; Ideo exponit de dicta extorsione querelam criminalem contra dictum syndicanum, & petit ipsum puniri, & castigari prout jura mandant previa informatione, & c. & condemnari ad restitutionem dictorum ducatorum tot extortorum, & aliorum tot usque ad quadruplum, ac in expensis, damnis, & interesse, prout aquum, & magis justum videbitur, & c. quod delictum extorsionis predicta fuit perpetratum à dicto syndicando tali tempore, & ita dicit, instat, & fieri petit, & c. omni modo meliori, & c. salvis, & c.

Indorfo si fa il decreto, e si procede alla cattura dell' informazione, ed altro come s'è detto nelli capitoli precedenti.

Della denegata, o retardata giustizia, e negligenza.

Cap. 6.

S O M M A R I O .

Denegata, e retardata giustizia di quante maniere può succedere, n. 1. sino al n. 15.

Denegata giustizia s'intende dopo richiesto al Giudice tre volte, n. 10.

Officiali non può essere depositario, n. 12. 14. e 15.

Officiali, che nega la giustizia può essere punito criminalmente, n. 16.

Giudice, che non impone la pena stabilita dalla legge, si fù infame, e si deve punire con l'istessa pena, n. 17.

Giudice tre volte richiesto per l'ispezione della causa istrutta è tenuto nel sindacato, n. 18.

Officiali, che non vuol ricevere le comparse dall'inquisito è tenuto nel sindacato, n. 19.

Giudice può lavorare, e ricevere le comparse quando al caso

cuno propone azione alla quale non si deve ammettere, n. 20.

Giudice è tenuto fare la sentenza, quando la causa è istrutta, spedita la citazione a sentenza, n. 21.

Giudice è scusato quando per qualche impedimento non può sbrigare la causa, e fare la sentenza, n. 22, 25, e 24.

Impedimento per il quale il Giudice non ha sbrigata la causa, si deve provare, n. 23.

Ufficiale, che nega di costringere li debitori dall'università, richiesto è tenuto nel sindacato, n. 24.

Testimonii si possano ripetere dopo la pubblicazione, n. 26.

Pena della retardata, e denegata giustizia, n. 27. fino al n. 33, 35, e 36.

Forma della querela della denegata, e retardata giustizia, n. 27.

Questo delitto del denegare, o retardare la giustizia si può commettere dall'ufficiale, o Giudice, e può

1 succedere in più maniere; primo, se stando la causa nell'ispedizione, e richiesto per la decisione, e disbrigo, ammutolisce, e non dà risposta, *Felin. nel cap. excommunicatus de heret. in 6. l. plecut. verb. si moram fecerit, C. de collat. fund. patrim. lib. 11. Bart. nella l. 2. n. 1. C. de suscipit. prapof. & arcar. lib. 11.* Secondo, se

2 qualche persona povera tiene lite, o espone querela criminale contra qualche persona potente, o ricca, e l'ufficiale è renitente a prenderne l'informazione, o pure non li dà orecchie, e non cura di prenderne li dovuti ispediti, è tenuto nel sindacato, *de denegata, & retardata Justitia, Boss. nella sua pract. crim. tit. de offic. pecun. corrupt. n. 25. Par. de Put. verb. negligentia c. 2. n. 5.* atteso, che a tutti è tenuto l'ufficiale d'

3 amministrare la giustizia egualmente, e giudicare così il grande, come il picciolo, così il nobile, come l'ignobile, così il ricco, come il povero *cap. omnis qui iusti 45. distict. gl. nel cap. cum aterni verb. staterum de re jud. lib. 6.* Terzo, è tenuto anco l'ufficiale di denegata giustizia, se dimandando l'attore, che il reo, cō-

4 vinto sia condannato non solo alla sorte principale, mà anco alle spese, e condanna solo alla sorte principale, non facendone conto così nel corso della lite, come nella sentenza, *Par. de Put. verb. lis sua c. 4. n. 1. fol. 310.* perche non condannando è tenuto nel sindacato, *Bar. nella l. properandum. §. fin autem alterutra col. fin. C. de iud. perche denegando quello ch'è giusto, e giuridico, si dice denegare la giustizia.* Quarto,

5 è tenuto *de denegata justitia*; l'ufficiale, che recusa di ricevere il libello, querela, o accusa, che se li fa da alcuno; perche fa la lite sua, ed è tenuto di denegata justitia, *d. Par. verb. negligentia c. 2. n. 5.* così anco se per negligenza del Giudice, che non volse cō-

6 dennare quello, che si doveva condannare, e si perfe-ro le spese della lite, quando n'era stato richiesto nella comparfa, in tal caso è tenuto il Giudice, *d. Par. loc. cit. c. 3. n. 2.* Quinto, è tenuto il Giudice, che lasciò di condannare il vinto alle spese, ed interesse se

7 *de Jure*, si doveva condannare, perche non facendone menzione nella sentenza, si dice liberato, *Thef. dec. pedemont. 135.* Sesto, è tenuto *de denegata justitia*, se nega di eseguire la sua sentenza, *Par. de Put. verb. exequutio sent. c. 1. n. 2.* perche è vana quella sentenza, che non si manda in esecuzione, *c. quoad consultatione de re jud. Marant. nel suo spec. aur. rubr. & post omnia adversatur circa exequutionem, n. 1.* però deve apparire dall'atti intorno à d. denegazione di

8 giustizia, e però è necessario, che si richieda il Giudice tre volte interpellatamente, acciò possa essere cō-

9 vitto, e tenuto di d. denegata, e retardata giustizia, *Gram. nel conf. crim. 54. n. 8.* Sesto quando alcuno cre-

10 ditore, o incusa qualche obliganza, o liquida qualche

istromento contra qualche debitore amico, compare, o fidato del Giudice, ed il Giudice sudetto non dà ede il suo officio, e pronta assistenza à quello era tenuto, precise nell'obliganza, che per ragione del giuramento, e confessione giudiciale ave la parata esecuzione, *Hyp. sing. 356. Jaf. nella l. 2. ff. de jur. jur. l. nulli, C. de jud. Boer. decis. 295. vol. 2. n. 9. 10. 11. 13. & 14.* Ed in

12 questo caso propriamente si dice retardare, e denegare la giustizia, quando retarda, o lascia di spedire le lettere esecutoriali, *Bald. nel c. 1. de milite Vassall. in 13 usib. feudor.* Settimo, è tenuto *de denegata justitia*, quando l'ufficiale riceve il deposito fatto da qualche

13 litigante, atteso li depositi si devono fare in potere dell'Erario, o Camerario, ovvero di persona terza sicu-

14 ra, *Carav. nel rit. 169. n. 3.* e non doveva eleggere per depositario se stesso per servirsi del denaro, essendo ciò di molto scandalo, e pregiudizio, *Carav. nel loc. cit. n. 5.* e la ragione più potissima è, che bisognando di-

15 mandare la liberazione, o restituzione del deposito, o esibizione, se nega, o tetarda, non può essere giudice in causa propria, *l. unic. C. ne quis in sua caus. jud. vel jus sibi dicat,* ed è tenuto nel sindacato anco all'interesse, e dice *Carrabba nel suo tract. in questa rubr.* che sono molti ufficiali, che inciampano in questo errore, o malizia, che avuto il deposito in poter loro, non si parla più nè di giustizia, nè di recuperazione fino al sindacato.

16 Il Giudice, che retarda, o nega la giustizia può essere punito anco criminalmente, *Boss. tit. de offic. pe-*

17 *cun. corrupt. n. 12. & c.*, Giudice, che non impone la pena stabilita dalla legge si fa infame, e si deve punire con l'istessa pena, *Felin. nel cap. de causis extra de offic. deleg. Luc. de Penn. nella l. quoties, C. de nau-*

18 *frag.* Ed il Giudice tre volte richiesto all'ispedizione della causa istrutta è tenuto nel sindacato, *de denegata, & retardata justitia, Gram. nel Conf. crim. 54. n. 8., Bart. nella l. Pitia, §. usuras. ff. de leg. 2. n. 4. e nella l. 4. §. hoc autem iudicium n. 1. ff. de damn. infec. Bos. nella sua pract. crim. tit. de offic. pecun. corrupt.*

19 L'ufficiale fiscale, che non vuole ricevere, ed ammettere le comparfe dell'inquisito carcerato, anco è tenuto nel sindacato, *Aana alleg. 19. n. 16.*

20 Quando però alcuno propone qualche azione, alla quale non si deve ammettere, può il Giudice lacerare, bruggiare, e regettare la comparfa, e non farà tenuto nel sindacato, *Vant. nel tract. de nullit. rub. quis possit dicere de nullit. n. 42, & 43. Par. de Put. verb.*

21 *Judex n. 4.* Mà quando la causa è istrutta, e fatta la conclusione, e spedita la citazione a sentenza, è tenuto di fare la sentenza, e spedire, *ut Juris Salyc. nella l. nec causas, C. de appell.* Secondo, è anco scusato l'ufficiale, quando per qualche impedimento non potrà decidere, e sbrigare la causa, come per assenza, o infermità, o simili *Alex. conf. 119. col. 2. n. 12. & l. pro-*

22 *modum, §. fin. aut. C. de jud.* li deve però provare d. impedimento, acciò sia scusato, *Carav. nel rit. 278. n. 2. & 3.* è scusato anco per la moltitudine delle cause, che occorrono, *Par. de Put. verb. licet c. 18. n. 1. f. 155.*

23 Quando l'ufficiale farà richiesto per parte dell'università à far giustizia in costringere li debitori di essa università, non amministrando giustizia à semplice dimanda, è tenuto nel sindacato, come per la *pram. 10. in fin. de administ. univers.* però il debito dell'università deve essere liquido, *Gram. nel conf. crim. 35. n. 41.*

24 Non può l'ufficiale essere molestato nel sindacato per non avere sbrigato la causa criminale, se l'inquisito non avrà dato il processo per pubblicato, e legittimato in forma, quando li testimonii fiscali non sono

- repetiti, massime frà il termine delle defensionì, come nella *pram. 3. rub. de citat. Anna sing. 423*. Dove dice, che elassi giorni 15. non si possano più repeter li testimonii; mà non per questo nõ si possano repeter anco dopo fatta la publicazione per prova del delitto; altrimenti, lasciando di ripetere d. testimonii, restarebbe il delitto impunito; e però non può l'officiale essere molestato nel sindacato, *Carrab. p. 2. fol. 69. n. 29.* dove cita Giulio Claro nella q. 61. *vers. sed quare, e Carav. nel rit. 69.*
- 26 La pena della retardata, e degnata giustizia, non è tassata *de jure*, ed ordinaria, mà arbitraria del Giudice, che è Consultore del sindacando; atteso deve cõsiderare la qualità della causa, la qualità delle persone, e la circostanza del fatto, e si deve misurare la pena col delitto, acciò sia congrua alla denegazione, e ritardamento, *auth. omnes peregrini, C. comunia de success. Carav. nel rit. 21. n. 2. Hyppol. nel conf. 6. n. 11. & Dentorn. c. 25. iusta mensura delicti, erit plagarum*
- 27 *modus, d. Carrab. loc. cit. n. 31.* Dove nota aver'egli nell'anno 1607. condannato il Dott. Gio: Domenico di Sena, olim Capitanio della Terra di Carbonara della Provincia di Principato Ultra, alla pena di 10. giorni di carcere in pena della retardata, e denegata giustizia, ed à doc. 11. per l'interesse patito, e liquidato à querela di Fabio Stigliano della Terra di Calitri. L'arbitrio però del Giudice non si può estendere sino alla pena capitale di morte, *Aff. nella dec. 276. n. 6. Gram. conf. crim. 48. n. 6. Claro nella sua prat. crim. q. 83. vers. sed quare.* Mà se il carcerato inquisito per causa della retardata, e denegata giustizia, per lo squalore, e fetore del carcere se ne muore, è tenuto l'officiale *de homicidio*, per averci data causa, mentre non terminò la causa dell'inquisizione, & qui causam damni dat, damnium dedisse videtur, l. qui occidit, §. in hac ass. ad l. Aquilianam. Ed è anco tenuto all'interesse, e può appellarsi dal Giudice, che nega la giustizia, *Mench. de arbitr. jud. q. 70. n. 14. & lib. 1.* ed è tenuto alle giornate nelle quali l'inquisito è stato carcerato; ò non volse l'officiale spedirlo; E se per il fetore del carcere l'inquisito s'infermò, e non volse abilitarlo à preggia, è tenuto all'interesse, e si deve stare al giuramento di d. interesse circa la quantità, *Boss. nella sua prat. cr. tit. de off. pec. corrupt. n. 15.* e però deve il Magistrato amministrare la giustizia à tutti se non vuol essere punito, *Mench. de arbitr. jud. centur. 4. cas. 241. n. 2. lib. 1.*
- 28 Mà se bisognasse, che la parte debba esibire qualche scrittura, e non obedisce al mandato, che l'esibischi, può il Giudice denegare la giustizia, per non aver' esibito d. scritture, e non è tenuto nel sindacato, l. sed si per pretorem, §. sed si decreto, ff. ex quib. major. *Vinc. de Anna, alleg. 5. n. 10. de Franch. dec. 272. n. 10.*
- 29 E finalmente si avverte, che se il Giudice non interloquisce dove deve, mà dissimula, e finge di non sentire, e non procede, nella causa, non si può appellare: mà si deve accodire dal Superiore per via di querela, per il test. nell' *auth. nemini licere in medio litis, §. cum autem, & de mandat. Principum, §. non permittas, Par. de l'ut. cap. 9. verb. syndicator n. 4. fol. 152.* Ed in tal caso non può più il Giudice negligente dopo interposta la querela ridurre al suo giudizio il querelante, benchè pentito, per farli giustizia, perche dopo, che la causa introdotta avanti il Superiore, niuno inferiore può più intromettersi, *Par. de Put. verb. quadam c. 16. f. 155.*
- 30 *Forma della querela della denegata, e retardata giustizia.*
- 31 *Coram Syndicatoribus ad syndicanum N. N. olim*

Capitaneum terrae, vel Civit. . . . comparat B. & dicit qualiter, cum ipse comparans fuisset inquisitus de asserta quarelarix, ad instantiam D. Conspilato processu, & causa ipsa instruita, existente in limine expeditionis, & instante ipse B. non solum per tres protestationes, sed plures ut dictus syndicanus praefatam causam expediret ut iuris, Noluit causam ipsam determinare, & iustitiam ministrare, destinando exponere pluribus mensibus in carceribus criminalibus, qua de re quarelanus ipse metu, & squalore carceris compulsus fuit ob denegatam, & retardatam iustitiam convolare ad M. C. V. & procuravit provisiones, ut causam infra tot dies expedivisset, cum combinatione avocationis causa praedicta ad d. M. C. quibus intimatis obedire nullatenus curavit, negando, & retardando iustitiam: & tandem transmissis actis, fuit exponens ipse per eandem M. C. eisdem actis liberatus, & absolutus. Ideo exponit quarelam criminalem contra praefatum Syndicanum de denegata, & retardata iustitia, & omnimodo meliori, petens ipsum syndicanum, praevia informatione puniri, ac castigari, ut iura mandant, & condemnari ad omnes expensas, damna, et interesse per ipsum exponente passas, ac dietas in dictis carceribus vacatas cum tam ingenti detrimento salutis, & ita, & c. salvis, etc. omni meliori, etc.

In dorso delle compare, si fanno gli atti ordinatorii, come s'è detto nelli Capitoli precedenti, & c.

Dell'ingiurie reali, ò verbali. Cap. 7.

S O M M A R I O.

- Officiali, che giuocano di mani, ò ingiuriano con parole, sono tenuti in sindacato con l'azione d'ingiurie n. 1. e 3. anco se alzano solamente la mano per battere, etiam à fine di dar terrore, n. 2.
- Officiale, che farà, ò farà fare altri maltrattamenti nella persona dell'appellante, sarà tenuto con diverse pene se però sarà senza causa, n. 4.
- In quali casi può il Giudice battere alcuno senza incorrere in pena alcuna dal n. 5. sino al 9.
- Forma della querela contra l'officiali per ragione d'ingiurie verbali, ò reali, n. 10.
- 1 SI sindacano anco l'officiali, che passano dall'esercizio della giurisdizione con la maestà giudiziaria, à quello del boja, e manigoldo, giocando di mani violenti nelle persone de' sudditi, battendoli, e percuotendoli; come fossero inimico offesi nelle proprie persone; ò pure con parole indecenti, ed ignominiose dando licenza alla lingua, gravando la reputazione dell'inquisito, il che non è permesso dalle leggi; e però sono tenuti in sindacato con l'azione d'ingiurie, per il testo nella l. 1. §. injuriam autem vers. quotiens manus inferuntur & l. 1. ex Cornelia §. 1. vers. pulsatus, & verberatus, & l. non solù de injuriis.
- 2 E sono tenuti con d'azione d'ingiurie, non solamente quando realmente battono li suddetti, ò altri, ò che siano, ò nõ rei delle leggi, e della giustizia, mà anco si alzano solo le mani per battere, quantunque non percuotano, etiam à fine di dare terrore, e spavento, *apud Julianum §. Leod. tit. & l. nec magistratus eod. tit.* dove si hà, che se il magistrato farà ingiuria al suddito con la fiducia dell'ufficio sarà tenuto con l'azione d'ingiurie, e per il test. nella l. Jul. ff. de vi publica, dove si hà, che l'officiale, che ammazzarà, darà bastonate, ò farà altre cose, ò farà fare nella persona dell'appellante, sia tenuto alla disposizione della l. Jul. de vi public. e stà apco deciso per la costituzione del regno, che incomincia *eos tit. de injuria Curia*, che sia rimosso dall'ufficio, e sia tenuto alla pena della terza parte de' beni, il che procede, ed hà luogo quanto l'officiale temerò, & ex proposito,
- CIOÈ

cioè senza causa alzarà, e menarà le mani violenti nella persona del suddito della sua giurisdizione; avvalendosi dell'autorità dell'ufficio, e per ragione dell'ufficio, con animo d'ingiuriare, e battere.

5 Ma se l'ufficiale provocato dal suddito, come se ritrovato in rissa, tumulto, e briga, e farà accorso per quietare, e non volendo obediare per d. causa batterà li rissanti, e tumultuanti, che non li vogliono quietare; in tal caso non sarà tenuto in cosa alcuna, perchè spetta à lui per ragione dell'ufficio di quietare la rissa, ateso non accorrendo, si priva dell'ufficio, *Cyn. nella l. servus de noxal. Bart. & Bald. nella l. i. de offic. praefect. Urb.* Onde si rimette alla prudenza dell'ufficiale il modo di sedare tumulti, come più li parerà congruo, ed ad essi tumultuanti nel cospetto del popolo punire, e dare, mazzate, *l. qui cadem ff. de sicar. Innoc. nel cap. 1. de constit.*

7 Può anco il Padre di famiglia per ragione della patria potestà correggere la sua famiglia, così per ragione dell'ufficio si può anco leggiermente battere quelli, che turbano l'ufficio di vino, ovvero il silenzio della Corte, e l'esercizio della giustizia; così parimente se uno si ritrova in una rissa, ovvero nel prendere alcuno ritrovato cò armi, e in qualche delitto, e quello farà resistenza contra l'ufficiale, si può battere senza essere tenuto all'ingiurie, come si nota da *Par. de Put. nel c. 6. n. 7. fol. 149. verb. syndicantur.*

8 A rispetto poi dell'ingiurie verbali, se per qualche causa l'ufficiale prorompe in parole contra l'insolenti, ed altri, che turbano la quiete, e la giurisdizione non sarà tenuto al sindacato; ateso, che le parole correttorie, e minacciatricie del magistrato, acciò li Cattivi si riducano alla vita migliore, non infamano; essendo lecito al Pretore li riprendere, e correggere con parole l'importuni, e molesti, *l. injuria vnum, §. is qui jure, & §. qui jure l. potestatis ff. de injuriis, & eod. tit. item apud Labonem, §. adijcitur vers. honorem, & c. Par. de Put. loc. cit. n. 9.* dove in fine dice, che è lecito all'ufficiale di procedere con mazzo contra quello, che fù preso nel delitto della famiglia di Corte, e in qualche notorio errore, e per ragione della confessione extrajudiciale.

Sicchè fuori delli casi, e modi sudditi non è lecito all'ufficiale eccedere li termini della giustizia; perchè l'armi sue sono li libri, e la penna.

Forma della querela contra l'ufficiale per ragione d'ingiurie reali, e verbali.

10 *Coram Syndicatoribus N. N. & c. comparet B. & dicit qualiter mensibus praeteritis, dum dictus Capitaneus in officio permanebat, absq; eo, quod ipsum comparentem in aliquo notorio delicto, vel rissa, aut tumultu invenisset, sed voluntarie, & ex proposito verberavit, vel verbis ignominiosis affecit graviter, coram pluribus, ipsum comparentem, magno cum dedecore, & prejudicio sui honoris, & existimationis. Ideo exponit quarelam criminalem contra praefatum syndicandum, & instat puniri, & castigari, ut jura mandant, & disponunt, & ita dicit, & fieri petit omnimodo meliori, & c. salvois, & c.*

Presa l'informazione, e costato per testimonij, che l'ufficiale abbia ecceduto senza causa, si condanna col decreto diffinitivo, praevio voto del Consultore, & c.

Del Carcere, e dell'indebita Carcerazione. Cap. 8.

S O M M A R I O.

Carcere, e Carcerare, è facultà del mero Imperio, n. 1. e 2.

Carcere di quante maniere sia, n. 3.

Carcerato per debito civile, offerendo idonea preggeria si deve escarcerare, n. 4.

Impedimento del carcerato lo scusa, acciò non corra il tempo, num. 5.

Carcerare non può l'ufficiale per debito civile se prima il debitore non sarà stato condannato, e sarà veniente alla renuncia de' beni, n. 6.

Carcerare non si può senza la discussione de' beni, n. 7.

Carcerare quando si può senza discussione dal n. 8. sino al num. 12.

Erede del debitore non si può carcerare, n. 9.

Donna onesta non si può carcerare, per debito civile, n. 10.

Marito non si può carcerare ad istanza della moglie, n. 11.

Debitore con debito condizionale, e à certo giorno, e per debito civile tantum, e naturale tantum, non può essere carcerato, n. 12.

Debitore confesso si può carcerare se non dà preggeria, n. 13.

Figlio di famiglia si può carcerare per debito, n. 14.

Carcerato fuggito se è pigliato, può essere di nuovo carcerato; benchè si doveva rilasciare, n. 15.

Carcerato per debito si deve alimentare dal creditore, n. 16. e 17.

Carcerato per delitto, e debito civile; provato non averlo commesso, e non essere debitore, si deve subito rilasciare senza altro interlocutorio, n. 18.

Carcerato morto nel carcere, si presume morto dall'ufficiale, se non prova il contrario, n. 19.

Carcere induce giusto meto, n. 20.

Carcerato, che paga si presume abbia pagato per meto, num. 21.

Carcerato indebitamente, se può fuggire non è tenuto ni esso, nè il preggio, n. 22.

Carcerato indebitamente, perchè può fuggire, non potendo in altra maniera conseguire la libertà, se ferisce, e ammazza li custodi, e carcerieri, non è tenuto, n. 23.

Donna carcerata, se fugge dal carcere per non contaminare la sua pudicizia, e rompe il carcere, non è tenuta, num. 24.

Carcerato per delitto, se fugge, si hà per confesso, etiam se non hà commesso il delitto, n. 25. con limitazione.

Carcere dell' uomini deve essere distinto da quello delle donne, num. 26.

Carcerato non può contraere con quello, dal quale è tenuto ingiustamente; ma giova l'estrarlo fino, che fa il contratto, num. 27.

Carcere privato quando si dice con distinzione, n. 28. 29. e 30.

Pena del carcere privato, num. 30. e 32.

Cardinali possano tenere il carcerato privato, n. 31.

Carcerato per la pena pecuniaria, si deve ammettere, e rilasciare à preggeria, n. 33. cò limitazione, n. 34. e 35.

Carcerato, che stà per liberarsi del prossimo si deve rilasciare, à preggeria, num. 36.

Carcerati per debiti, e pene pecuniarie, si devono rilasciare con preggeria, nel Natale, e Pasqua di resurrezione, num. 37.

Carcerato citato nel carcere, che deve fare per sua cautela, num. 38. e 39.

Pupillo può essere carcerato per delitto, ed anco per debito, num. 40.

Carcerazione dell'inquisito si deve ordinare dal Giudice in cause gravi, num. 41. e 42.

Carcerazione dell'inquisito si può commettere alla parte offesa, con distinzione, e limitazione, n. 43. e 44.

Delinquente fuggito in aliena giurisdizione non può essere carcerato, num. 45.

Ufficiale non può carcerare senza giustificare d. carcerazione, num. 46.

Ufficiale non può procedere à carcerazione à semplice querela per ingiurie verbali, n. 47.

Ufficiale non può procedere ex officio, nelli casi nelli qua-

li non sono permessi de Jure, n. 48.

Officiali se cita ad infermandum quello, che non si deve citare, è tenuto nel sindicato, n. 49.

Officiali se non ammette l' assenza del citato è tenuto, num. 50.

Erario del barone non può carcerare, n. 51.

Barone non può carcerare, come s' intende, n. 52.

Officiali pedaneo, ed Idiota non può citare, ne carcerare, nè far' altr' atto senza il voto del Consultore, num. 53. 54. e 55.

Officiali non può procedere à carcerazione senza causa, num. 56. 57. 58. 59.

Officiali deve visitare li carcerati, e provederli del necessario, num. 60.

Officiali non può scusarsi d' aver carcerato per ira, ò perche li diede occasione, n. 61.

Forma della querela dell' indebito carcere, e carcerazione, num. 62.

- 1 Il carcerare gli uomini tanto per cause civili, quanto criminali, à fine di conoscere contra di essi quello sia di giustizia intorno li loro debiti contratti, ò per delitti, ò quasi delitti, contratti, ò quasi contratti, e facultà del mero Imperio, per il testo nella l. 2. §. exactis deinde Regibus §. eodem tempore ff. de orig. Jur. l. 1. ff. de in jus vocan. l. si quis Uxori §. si fugitivum ff. de furt. Barthol. de Capu. sing. 2. Jason. nella l. Imperium, num. 24. ff. de Jurisd. omn. Jud. e però procedendo à carcerazione di qualche uomo, ò donna
- 2 chi non hà il mero Imperio, in jurisd. communicata sivè à Rege, sivè à Barone, come s' è detto nella prima parte diffusamente, incorre nella pena del privato Carcere, come si dirà in suo luogo appresso.
- 3 Il carcere, è di quattro maniere. Uno di perpetua pena; altro di perpetuo carcere; altro di modica pena, e gastigo, e l' ultimo à fine di custodia; Bertach. verbo Carceratus vers. 2. lit. C.
- 4 Il carcerato per debito civile offerendo idonea pregheria si deve escarcerare, Bald. conf. 184. vo. 5. Laur. Silva. conf. 74. Joan. de Plat. in l. nemo carcerem C. de exactor. tribut. lib. 10.
- 5 L' impedimento, ò impedito nel carcere è scusato, acciò il tempo non corra, Bart. nella l. 2. in extr. ff. de in Jus vocand.
- 6 Non si deve procedere à carcerazione d' alcuno per debito civile regolarmente se prima non sarà stato condannato, e non volse cedere li beni, come nella l. 1. C. qui bon. ced. pos. e benchè sia stato condannato per debito, non deve il Giudice subito farlo carcerare, mà prima fare l' esecuzione, e discussione nelli beni, per il testo nella l. à divo Pio ff. de re judic. fallisce però questa regola, prima quando è suspetto de fuga, e si dubita se li suoi beni seno sufficienti; perche in tal caso si può carcerare senza fare prima d' esecuzione, e discussione, per il testo nella l. 3. §. tutores ff. de suspe. tut. fallisce secondo quando benchè non fosse ancora venuto il tempo del pagamento, però il debitore è suspetto di fuga; perche all' ora si può carcerare per cautela del creditore, acciò dia pregheria, ò pegni, che venendo d' tempo abbia come pagarli. Il che s' intende quando d' suspicione succede dopo contratto il debito, mà non si vi era tempo del contratto; perche all' ora si deve dolere, e lamentare di se stesso, Bertach. lit. C. vers. carceris. 248. Terzo il debitore, che vuol dare pregheria, e scurtà al debitore, si deve rilasciare come s' è detto. Quarto l' erede del debitore il che si può carcerare, Bart. nella l. si decesserit ff. qui satis d. cog. vers. & sic per banc legem. Quinto la donna onesta non può essere carcerata per debito civile, anco se fosse debito publico; per

che in causa di tutela, non abbia rinunciato al beneficio del Vellejano, ad ogni agiuto di legge; mà la donna meritrice, ò infame può essere carcerata, d. Bertachino, vers. carcerari pro debito mulier. fol. 251.

11 Sesto non può essere carcerato il marito ad istanza della moglie della quale è debitore; perche non è tenuto se non in quanto giungono le forze, l. 3. §. tutor. ff. de suspet. tut.

12 Settimo non può essere condannato per debito condizionale, ò certo giorno, nè per il debito naturale tantum, ò civile tantum, il che s' intende del carcere, acciò paghi; mà acciò dia scurtà, può essere carcerato, d. Bertach. vers. carcerari quis non potest, fol. 252.

13 Per contrario si può carcerare frà dieci giorni il debitore confesso, se non dà pregheria, Bart. nella l. si debitori in fin. ff. de judic. secondo si può carcerare il debitore del fisco anco per le collette, l. 1. C. de exact.

14 trib. lib. 10. l. nemo carcerem eod. tit. terzo si può carcerare per debito il figlio di famiglia, Bart. nella l. si filio, ff. de procuratorib. quarto il carcerato fugito, te

15 è pigliato si può tornare à carcerare, benchè doveva essere rilasciato, Bolog. in addit. ad Conf. Jo. de Ama. conf. 1. Ang. Aretin. tract. malef. vers. quod fama.

16 Il carcerato per debito civile, se non hà con che alimentarsi, ed il creditore non vuole alimentarlo, si deve scarcerare, Aug. Aret. nel §. fin. instit. de action.

17 Jasone nella l. si victum n. 3. ff. de re judic. perche chi lo fa carcerare deve alimentarlo, gl. nella l. fin. vers. agnoscere, C. de arrohat. milit. annoza. Bart. nella l. Sanctum ff. de ver. divis.

18 Il carcerato per delitto, ò per debito civile, subito, che costa non aver commesso il delitto, ò non essere debitore, deve subito essere rilasciato, senza alpettare altro interlocutorio, il caso è singolare nella l. nullus in fin. C. de exhi. re. Bart. & Bald. nella l. sed. & si is. ff. de in jus voc. Alex. conf. 179. p. 1. & l. 1. ff. de cust. reor.

19 Il carcerato morto nel carcere, si presume morto dell' officiali, se non provano, che sia morto senza dolo, ò colpe loro, l. 1. in fin. & l. pen. C. de custod. reor. & Par. de Put. in tract. syndic. cap. an potestas.

20 Il carcere induce giusto meto, l. metum, §. sed licet, l. qui in carcerem, ff. de eo quod met. caus.

21 Il carcerato, che paga si presume, che paga per meto, Cyn. nella l. 2. C. quod met. caus. Bald. nella l. falsus pen. col. in fin. C. de fur.

22 Il carcerato indebitamente se può fuggire, non è tenuto nè esso, nè il suo preggio, Bart. nella l. vis ejus, C. de probat. Luc. de Penn. nella l. si quis decuria, C. de decurion.

23 Il carcerato indebitamente, perche può fuggire (non potendo in altra maniera conseguire la libertà) se fa forza alli custodi, e carcerieri, non è tenuto, Luc. de Penn. nella l. prohibitum, C. de jur. just. lib. 10.

24 La donna carcerata se fugge dal carcere per non condannare la sua pudicitia, e rompe il carcere non è tenuta per detta frattura, Bertach. lit. C. vers. carcerata mulier fol. 250.

25 Il carcerato per delitto se fugge, si hà per confesso, l. in eos, & ibi gl. verb. puniendi, & Bart. nella l. fin. de cust. reor. Il che hà luogo, purchè non abbia ritrovato la porta aperta, Bart. nella l. succurritur, ff. ex quib. caus. ma.

26 Il carcere dell' uomini deve esser distinto da quello delle dona, l. 3. de cust. reor. Card. in Clem. 1. §. 2. de ban.

27 Il carcerato non può contraere con quello del quale è detenuto ingiustamente, nè giova l' estrarlo dal carcere sino, che fa il contratto, perche anco tiene li custodi, che non possa andare dove vuole, Bertachin. in repert. lit. C. vers. carceratus non potest

con-

- contrahere fol. 250. in fin.*
- 28 Carcere privato è quando uno detiene un'altro senza giurisdizione à poter carcerare atteso il carcere è del mero Imperio ; e però si distingue, secondo *Boss. tit. de carcere n. 26. per la dottrina di Bart. nella l. capite quinto, ff. de adulteriis*, che la cattura fù lecita , e può detinere il carcerato in d. carcere privato
- 29 per lo spazio di 20. ore ; la cattura fù illecita, ed in tal caso subito nell'atto della carcerazione, è arreso s'incorre nella pena del privato carcerare , *d. Bossio loc. cit. & Dec. conf. 100. col. 3. dove soggiugne*, che benchè non si racchiuda nel carcere, mà solo, che si piglia, s'incorre d. pena , il che, dice esser notabile ,
- 30 La pena del carcere privato, è capitale, per il *testo nella l. i. c. de privat. carcer. notat. da Clar. nella pract. crim. q. 68. vers. privatum carcerem*, dove anco dice, che quello, che piglia un'altro, e lo detiene senza causa, incorre in d. pena del carcere privato, etiam, che lo tenghi meno delle 20. ore, quello, che lo piglia per giusta causa, lo può tenere per d. 20. ore, e presentarlo al Giudice suo competente; come concludono tutti li *DD. e Carav. nel rit. 56. della G. C. della Vicaria* .
- 31 Li Cardinali della sudetta Romana Chiesa possono tenere il carcerato privato , per punire li domestici, e familiari, come dice essere per consuetudine; *d. Clar. loc. cit.*
- 32 Stima però *d. Clar.* come nota in detto luogo, che in pratica il Reo del privato carcere non si deve punire con la pena della vita, mà con pena minore, anco pecuniaria .
- 33 Il carcerato per la pena pecuniaria, per consuetudine, si deve ammettere, e rilasciare à pregheria, *Menoch. de arb. cas. 303. n. 40.* mà se il delitto l'avrà cōfessato, nõ si deve rilasciare, *d. loc. cit. n. 4.* come parimente se offerisce la pregheria molto tardi *n. 8.* e se sarà una volta fuggito, ne anco si deve più ammetterli *n. 9.*
- 36 Il carcerato, che stà di prossimo per liberarli si deve rilasciare à pregheria, *d. Menoch. d. cas. 303. n. 34.*
- 37 Li carcerati per debiti , ò pene pecuniarie si devono rilasciare con pregheria nelle due festi principali del Signore di Natale, e di Pasqua di Resurrezzione, *d. Menoch. in d. cas. 303. n. 38.*
- Il carcerato, che è citato nel carcere per rendersi cautelato deve mandare alcuno à far nota al Giudice
- 38 l'impedimento della carcerazione, perche così all'ora il processo sarà nullo, *d. Bertach. loc. cit. vers. carceratus sit cautus fol. 251.* atteso , che il carcerato
- 39 non può essere citato, ed il processo contra di lui fabricato è nullo *ipso jure* , se però il Giudice sapeva la sua carcerazione; altrimenti il processo è valido, *d. Bertach. loc. cit. vers. carceratus citatus fol. eod.*
- 40 Il pupillo può essere carcerato per delitto, ed anco per debito, massime se sarà capace di doio, *l. neque, ff. de in jus vocan.*
- 41 La carcerazione dell'inquisito si deve dal Giudice ordinare dopo avuta una aliquale informazione, se il delitto sarà tale, che si possa imporre la pena afflittiva di corpo; e questa è la cōmune opinione, e pratica delli giudici prudenti, e moderni, come afferma *Clar. nella sua pract. crim. lib. 5. §. fin. q. 28. vers. scies autem.*
- 42 La carcerazione nelle cause criminali, non si può fare senza la speciale commissione del Giudice , secondo la regola generale; però non hà luogo, quando alcuno è pigliato nella fraganza del delitto, ò pure in qualche rissa , ò pure portar armi proibite , e contra la forma del delitto, e simili, perche in questi casi si può procedere dalle squadre, ò famiglie , Camerlenghi, e serventi di Corte , senza la cōmissione del Giudice, *Clar. loc. cit. vers. dictum est qua persona.*

- 43 La carcerazione dell'inquisito si può commettere alla parte offesa, purchè l'esecuzione di detta cattura non abbia annessa la cognizione della causa, e purchè si faccia senz'armi, e resistenza, però il buono, e prudente ufficiale, ò Giudice se ne deve molto attenere, per non far succedere nuovi inconvenienti, e scandali, come consulta *Giulio Claro loc. cit. vers.*
- 44 *solet autem*, dove dice poterli tollerare nell'urgentissima necessità di mandarla giustamente con la famiglia; mà solo à dare assistenza, e favore à detta famiglia, non però à stendere le mani nella persona di quello si deve carcerare, e questo si pratica giornalmente .
- 45 Il delinquente, che fugge perseguitato dalla famiglia di una giurisdizione, se passa in territorio di altra giurisdizione, nõ può essere carcerato, mà si deve rilasciare, perche non si deve attendere il principio della persecuzione, mà il fine quando si carcerà , ed afferra; e così afferma praticarli *Ant. Gomez c. 9. delictorum n. 5. citato da d. Clar. loc. cit. vers. sed pone.*
- L'ufficiale dunque, che procede à carcerare alcuno, senza prima avere legitimamente giustificata la
- 46 causa di detta carcerazione, è tenuto nel sindacato de indebita carcerazione, & ingiurie , *Marsil. nella sua pract. crim. §. successive n. 4. Carrab. p. 2. fol. 83. in princ. disputationis .*
- L'ufficiale, che à semplice querela della parte nell'
- 47 azione d'ingiurie verbali procede à carcerazione dell'ingiuriante è tenuto nel sindacato de indebito carcere, & de injurie, *Carav. nel rit. 311. n. 7.*
- Se procede *ex officio* nelli casi nelli quali non può
- 48 procedere *ex officio*, come si dirà appresso, è tenuto nel sindacato, e dell'azione d'ingiurie, & de indebito carcere, ed alle spese, anco il Coadjutore della Corte, *Anna sing. 76.* anzi s'attende la condizione della persona gravata, *l. atrocem, c. de injur. & ibi gl. §. atroc.*
- Infir. evad. tit. l. injuriarum, §. idem labeo verb. injuria §. sequ.*, *ff. eod. tit. Angel. de malef. tit. de injuriis n. 32.*
- 49 Se cita quello , che non si deve citare, ad informandum ingiustamente è tenuto nel sindacato , *Gram. dec. 60. n. 20. & 21. Nigr. nel cap. del Regno, che incomincia Subditorum rub. de violent. n. 128. in fin.*
- 50 Se non ammette l'assenza del citato , è anco tenuto nel sindacato, *Caravit. nel rit. 183. n. 1.*
- 51 L'Eraio del Barone non può carcerare li vassalli, perche la giurisdizione la tiene l'Ufficiale ordinario, ovvero il suo luogotenente, *Foll. pract. crim. in fragm. n. 27.* nè tampoco il Barone istesso, se non quando li fosse concesso per special privilegio, *pram. 8. de Baron. però Rovito sopra d. pram.* l'interpetra in alieno territorio, per nõ turbare la giurisdizione aliena.
- 52 L'ufficiale pedaneo, sed idiota, cioè, che non è Dottore, non può procedere à carcerare, ne anco à citare alcuno , nè fare veruno atto tanto in causa civile , quanto criminale, senza il consiglio del suo Consulatore, e Giudice, *de Nigr. nel cap. del Regno statumimus, n. 4. & 5.* dove cita un'altro *Capit. della Regina Giovanna*, che incomincia: *Item quod prad. Justitiarum, & Capitanei.* Dove si hà per speciale commissione, facoltà, ed ordinazione reale, che se detti giustiziarum, e Capitanei cid non osservano, siano tenuti detti Giudici resisterli, e non permettere, che si faccia cōtra Jus; e se non vogliono obedi re darne parte al Rè; altrimenti saranno puniti, bensì d. resistenza si deve fare con parole, non con mani, come dice *d. de Nigr. loc. cit.*, alle quali ordinazioni corrisponde la *pram. 15. de official. dell' Illustriss. ed Ecc. Sig. Vicerè Conte de Benevento edita sotto li 15. di Febraro 1610.* dove ordina, che tutti i Capitanei, ed altri officiali tanto Regii, come de' Baroni, in tutte le cause civili, e criminali

- nali non debbano procedere *via facti*, ma *Juris ordine servata in scriptis*, e con il voto, e parere del Giudice, e Consultore ordinario, sotto pena à chi controverrà di doc. 1000. ed altra pena, etiam corporale ad arbitrio, &c. che benchè d. Pramat. parla per la Provincia di Terra di Lavoro, tuttavia per l'inteità della ragione, e causa, deve aver luogo in tutto il Regno, come l'estende Carrab. nel tratt. de sind. p. 2. fol. 93. n. 60
- 56 Non può, nè deve l'officiale procedere à carcerazione è tenuto *in sindicatu*, senza causa, poiche sempre si fa aggravio, tanto nel molto, quanto nel poco; e la pena della modica carcerazione, deve corrispondere al debito, secondo la qualità della persona gravata, Carrab. rit. 21. n. 3. l. si fugitivi, C. de serv. fugit.
- 57 contra quel detto, che stà in bocca de' rusticici, e d'ignoranti, che l'officiale può tenere per suo gusto chi li piace carcerato per lo spazio di 24. ore, atteso è aggravio, che non si deve, nè si può fare, e dice Carrab. nel tratt. de sind. p. 2. rub. disputatio quarela indebiti
- 58 *carceris* n. 55. che nell'anno 1607. il Dott. Gio. Domenico di Siena Capitanio di Carbonara, della Provincia di Principato Ultra', per l'indebita carcerazione di poco tempo, fù condannato all'interesse patito del carcerato senza causa, quale indebita carcerazione può cōmettersi non solo à rispetto del principale, mà anco del testimonio, quando indebitamente si poneno nelle carceri, come fanno molti officiali fiscali, senza badare alle loro anime, e coscienze.
- 59 Deve l'officiale provvedere, e visitare ogni giorno festivo le carceri, e vedere se manca qualche cosa, ed aver cura dell'alimenti; acciò li carcerati non muojano per la fame; e se mancherà in questo, sarà punito, per il resto nella l. Judices C. de Episcop. audient. gl. nel c. pasce 80. dist. verb. occidisti Par. de Put. tract. de Synd. verb. condemn. c. 2. n. 3. nè può scusarsi l'officiale avere un poco ecceduto nel carcerare per ira, perche li diede occasione di colera, ò altro simile; perche à defensione la scusa, è penitenza non giova, dopo fatta d. carcerazione, e commesso l'aggravio, Menoch. de arbitr. jud. cas. 342. Centur. 4. n. 31. Clar. pract. crim. q. 66. vers. est etiam.
- 60 Forma della querela dell'indebita carcere, e carcerazione.
- 61 *Coram Syndicatoribus deputatis ad syndicandum N. N. olim Capitaneum Civitatis, vel terra N. compareret B. & dicit qualiter tempore prafati officii d. N. nulla subsistente causa, neque Citatione procedente, processit ad carcerationem ipsius quarelantis; immo per plures dies intus carceres criminales ipsum detinendo, contra omne Juris debitum. Quod exponit quarelam criminalem contra dictum syndicandum de indebito carcere, & injusta carcerationis molestia, & injuria, & instat illum puniri, & castigari, juxta regiarum pragmaticarum sanctiones, & Regni Capitulorum, & constitutionum determinationes, & ad omnes expensas, danza, & interesse occasione pradicta passas, & passa, prout aquum, & justum videbitur; capta prius de omnibus diligenti informatione, & ita dicit, instat, & fieri petit; omni modo meliori, &c. salvis, &c.*
- Presa l'informazione, e provato il delitto si forma il processo con l'atti ordinatorii, e si procede alla sentenza ser. ser. come s'è detto nelli capitoli precedenti. Della ingiusta, ed iniqua sentenza in causa civile.

Cap. 9.

S O M M A R I O.

- Giudice, che grava le parti, per ignoranza, o per imprudenza, fa la lite sua, ed è tenuto de proprio, n. 1. & 2.
- Giudice non può variare la disposizione delle leggi, nè tampoco il Jus delle parti, n. 3.

- Libello in causa civile, contra il Giudice sindacando come deve concludere, n. 4. & 5.
- Giudice, che giudica malamente in causa civile, à che è tenuto, n. 6. 7. 8. e 9.
- Giudice non può emendare la sua sentenza, fuorchè la interlocutoria, n. 10. e 11.
- Giudice nella sentenza deve condannare anco alle spese, n. 12.
- Giudice che fa la sentenza nulla, in che è tenuto, n. 13. 14. 15. e 16.
- Forma della querela nella causa civile ingiusta, ed iniquamente sindacata, n. 17.
- Forma del decreto, ovvero precetto al sindacando, che esibisca l'atti, ovvero processo, n. 18. e 19.
- Consultore del sindacato, che deve fare nel rivedere le cause del Giudice, ò ufficiale sindacando, n. 20.
- Forma del decreto condannatorio contra la sentenza ingiusta, n. 21.
- Lista di spese alle quali si deve condannare il sindacando nella sentenza ingiusta, n. 22.
- Sentenza quando si stima iniqua, e si deve imputare per tale al Giudice sindacando, n. 23. e 24.

- IL Giudice, ovvero ufficiale, che iniquamente, ed ingiustamente giudicò in causa civile per ignoranza, ò imprudenza è tenuto per l'azione *ex quasi delicto*, e fa la lite; ed è tenuto da proprio, poiche giudicando frà due, e facendo la sentenza contra giustizia per sua imperizia, ò ignoranza; questo Giudice fa la lite sua: cioè il danno dell'ingiustamente condannato si trasferisce in sè, ed è tenuto in tutto quello in che l'ave offeso, l. fin. ff. de var. & extraord. cognit. C. ex maleficiis, §. si Judex, ff. de act. & oblig. Bart. in l. de eo C. de pen. Jud. qui mal. jud. Ed è tenuto alle spese della lite, all' Interesse, e danni; mà se fece la sentenza dolosamente è tenuto in tutto, Bart. in d. l. de eo C. de pen. Jud. qui mal. jud. n. 2. & 3.
- 3 Non può il Giudice variare la disposizione della legge per essere invariabile; e però il Giudice non può mutare la sua sentenza, nè tampoco il Jus delle parti, Par. verb. Judex. cap. 2. n. 8. e la giustizia per essere giusta deve avere due compagni cioè la clemenza, e la sapienza.
- 4 Se il Giudice hà giudicato male per ignoranza in causa civile, il libello non deve concludere la domanda per somma certa, e determinata, come per esempio, *peto condemnari in decem*, perche sarebbe inepto il libello, e non valeria; nè si convalida per le prove, e però deve dire, *peto condemnari prout aquum, & justum erit*, Carrab. tract. de syndic. p. 2. rubr. disputatio causa civilis, n. 3. per Jura ibi notata, e si devono ponere quelle parole, *omni modo meliori, &c. Ann. alleg. 35. n. 6.*
- 6 Se il Giudice giudica contra la commune opinione de' Dottori si presume giudicare per ignoranza, seù imperizia, ed è troppo ignorante, Sylva Nupt. lib. 5. e sarebbe tenuto in sindacato, e si convinge de *injustitia*, che s'equipara alla nullità *c. inter cetera*
- 7 *de re judic. de Franch. dec. 148. n. 7.* ed è tenuto l'officiale in sindacato anco se la parte condannata non ave appellato da d. sentenza, Bald. nel tit. de pace, & jur. firm. Ann. sing. 48. Carrab. loc. cit. n. 9. & 10. Ed è tanto vero, che anco se detta prima sentenza iniqua, ed ingiusta farà dopo con firmata *in secunda, & tertia infantia*; perche pure il primo Giudice è tenuto Menoch. de arbitr. cas. 339. n. 14. cent. 4. mà se la sentenza farà confermata *ex noviter adductis*, il Giudice non è tenuto nel sindacato, per ragione del probabile errore Gram. cons. crim. 54. n. 2. nè può il Giudice emendare la sua sentenza; perche hà finito l'ufficio

ficio suo, *Judex posteaquam, ff. de re judicata*, e solo
 11 può emendare la sentenza interlocutoria, *l. paulus, & l. post rem, & l. cum quarebat ar, ff. eod. tit.*

12 È tenuto anco in *syndicatu* l' ufficiale se non hà
 condannato nella sentenza alle spese il succumbente,
 dicendo *Victum victori, &c.* anco le dette spese non
 faranno state dimandate in giudizio, se sarà di giu-
 stizia; perche è tenuto l' ufficiale di condannarle,
Capp. Tholos. dec. 111. in addit. Carrab. loc. cit., n. 19.

13 È tenuto anco in *syndicatu* l' ufficiale, se fece la
 sentenza nulla, *Ann. alleg. 19. n. 21.* quando però hà
 mandato in esecuzione d. sentenza nulla, *l. sing. nel-
 la l. fin. ff. de variis, & extraordin. cognit. ed è obliga-*

14 to à restituire le sportule, cioè l'atti, che avrà rice-
 vuti: mentre la sentenza si hà per non fatta, *Vant.
 tract. de nullit. rubr. quoties, & infra quod tempus
 15 n. 52. cum non entis nulla sint qualitates.* Mà se l'of-
 ficiale avrà giudicato per dolo, e fraudolenza, non
 solo è tenuto alle spese, ed alla parte lesa all'interesse,
 mà anco può essere punito criminalmente, *Boss. tit.
 de offic. pecun. corrupt. in sua pract. crim. n. 11. & 12.*

15 Costituzione del regno, che incomincia, *si fraudu-
 lenter rubr. de pena Jud. qui mal. jud. dove si hà, che
 16 si priva dell'ufficio in recuperabilmente, si fa infa-*

me, e si priva di tutti li suoi beni.
 Queste sentenze inique, ed ingiuste in cause civili, non
 si purgano in queste giudicature terrene; perche Dio
 le riserva per l'altra Vita à piagerle nel fuoco eterno;
 Nelle Cause Criminali si può inclinare, e peccare più
 tosto nell'equità, che nel rigore; mà nelle civili, si
 deve fatigare per non far errore, in trovare l'anima
 della verità, e poi dare à ciascheduno quello li spetta,
aqua lance.

Forma della querela nella causa civile ingiusta, ed ini-
 quamente giudicata.

17 *Coram Syndicatoribus ad syndicandum deputatis
 N. N. olim Capitaneum Civitatis, vel terrae Nexponit
 B. & dicit qualiter tempore quo praefatus syndicandus
 exercebat dictum officium in d. Civitate egit ipse
 exponens contra N. N. super petitione ducat. tot praesentia-
 liter, & in contantis mutuatorum, cum promissione,
 &c. non obstante probatione plene facta per
 exponentem, instructo processu, dictus syndicandus,
 mediante diffinitiva, & iniqua sententia (cum reverentia)
 absolvit dictum N. N. conventum à petitis ducatis tot,
 & ab expensis, contra omnino Jus iustitiam,
 & Juris tramites. Quapropter petit acta praedicta omnia
 recognosci, & sententiam praedictam revideri,
 quibus recognitis, & revisis, ac constito de veritate
 expositi gravaminis, & iniquitate, & iniustitia praefata
 sententiae decerni, & declarari dictum syndicandum
 fecisse litē suam, & proinde teneri tam in negotio
 principali petiti crediti, quam in expensis, & interesse
 ipsius exponentis, liquidandis, prout de jure, &c.
 & ita condemnari petit, & instat, &c. jus, & iustitiam
 ministrari, &c. omni modo meliori, &c. salvis, &c.
 Quae sententia ut supra iniqua fuit per praedictum
 syndicandum sic inique, & iniuste prolata (cum reverentia)
 sub die . . . anno . . . In tali Curia, vel Palatio, &c.*

Provista da farsi in dorso di detta comparso,

J E S U S.

18. *Per syndicatores, &c. Viso supra dicto libello fuit
 provisum esse injungendum, prout injungitur, & mandatur
 supra dicto N. N. syndicando, quatenus in bi-
 duo, vel qua citius exhibeat, ac exhibere habeat, & de-
 beat supra dicta omnia acta ac integrum processum
 originalem in mentionata causa fabricatum, una cum
 praefata sententia, ad suum, &c. alias, &c. & ita per*

*hoc suum, & intimetur, firmato li Syndicatori, &c.
 Provisum, &c. firma il Mastro d'atto, &c.*

S'intima, si fa la relata, s'aspetta il biduo netto; e se
 farà renitente, replica l'istanza il d. querelante; se li
 fa l'infra scritto secondo precetto, &c.

CAROLUS DEI GRATIA REX.

19 *Ad omnem instantiam, &c. requisitionem talis de
 tali mandetur, prout praesentium tenore praecipitur,
 & mandatur supra dicto N. N. syndicando, quatenus
 cum effectu per totum praesentem diem quartum
 Curr. m. Novemb. 1694. exhibeat, ac exhibere, & praesentare
 habeat, & debeat supra dicta acta, & processum
 originalem cum diffinitiva sententia in mentio-
 nata causa fabricata, & prolata respectiva, &c. alias
 d. termino elapso, ipsoque renitente providebitur, ut
 Juris, &c. citetur, & referatur in forma, &c. firma-
 no li medesimi, s'intima, e si fa la relata.*

20 Se presenta il processo; si rivede il processo per il
 Consultore, si considera l'azione intentata, le prove,
 ò per scritture, ò per testimoni, le repli che, ò eccezioni
 con le prove della parte avversa, si considerano li sostanziali
 del giudizio, e la sentenza, se sarà conforme al libello,
 e le farà contra probata, *consideratis omnibus de Jure,
 & de facto considerandis*, se li fa la monizione *ad dicendum,
 & allegandum*, all'una; e l'altra parte, *ad audiendam provisionem faciendam,
 &c.* e trovandosi vero il gravame esposto, con l'ingiustizia
 della sentenza, si fa il decreto.

J E S U S.

21 *Per Syndicatores, &c. cum Voto infra scripti m. Con-
 sultoris, viso libello praesentato per N. N. viso processu,
 ac actis omnibus, in causa exposita fabricatis inter B.
 & D. prout ex eis, &c. Visis denique videndis, & con-
 sideratis considerandis, tam de Jure quam de facto
 circa validitatem, & iustitiam supra dicta sententiae
 diffinitive prolatae sub die . . . per dictum N. syndi-
 candum. Christi nomine invocato, fuit provisum, &
 diffinitive decretum supra dictam sententiam taliter
 prolatam fuisse, & esse injustam, ac continere iniqui-
 tatem ex adductis, allegatis, & probatis per ambas
 partes, & proinde esse talem declarandam, prout praesenti
 decreto, & diffinitiva sententia declaratur, &
 simul praefatum N. N. Capitaneum (seu Judicem) ta-
 liter decernentem esse condemnandum, prout d. de-
 creto condemnatur. ad solvendum d. P. actori, & cre-
 ditori petitam summam ducatorum tot de propria
 pecunia, &c. ac etiam expensas, sive sportulas in d.
 causa erogatas, & interesse passum à die praefata sen-
 tentiae praevia taxatione faciendam, &c. & ita per hoc
 suum, & intimetur, &c. firmato se si fa la letta lata,
 &c. s'intima, con la relazione, &c.*

22 Si presenta la lista delle spese di Avvocato, Procuratore,
 ed atti, come era tenuto il debitore convenuto, *acteso fecit litem suam*,
 come s'è detto, ed anco dell'interesse patito per d. sentenza,
 ed in dorso di d. lista si dice *intimetur parti, &c.* s'intima, e si vede
 quello replica, & *auditis partibus, praevia monitione,*
 si fa d. tassa, che si pone in actis cola per cosa, e si fa
 il decreto, *quod solvat, &c.*

23 Si avverte però che tutto il sudetto hà luogo
 quando la sentenza fatta in d. causa, con evidenza
 appare essere ingiusta contra *liquidam probationem intentionis
 actoris, contra expressum casum, legis, & contra communem,
 & acceptam opinionem DD.*

24 Mà se sarà dubia, e sostenibile, ò *de Jure*, con opinione
 di Dottori, cioè probabile contra probabile; ò *de facto*, cioè,
 che siano prove sufficienti dall'una parte, e l'altra con
 testimoni, ò scritture, che non patiscano eccezioni, in tal caso
tenendum est pro sen-

sententia, e si deve assolvere l' ufficiale convenuto ab impetitis, e dirsi *Sententiam non fuisse injustam, & proinde non esse molestandum*.

L'istesso ordine si può praticare nelle querele delle cause criminali ingiuste, così per l'atti ordinatorii, come per il cammino del giudizio, *mutatis mutandis*.

Delle cause minime frà due augustali, cioè da trenta carlini à basso di Pupilli, Orfani, Vedove, ed altre persone miserabili. Cap. X.

S O M M A R I O.

Sindicatori devono nelle cause minime frà due augustali, cioè da 30. carlini à basso, di pupilli, orfani, vedove, ed altre persone miserabili procedere, e decidere senza libello, *summariè, & oretenus*, n. 1. 2. & 3.

Sportule non si pagano nelle cause da 30. carlini à basso di pupilli, orfani, vedove, ed altre persone miserabili, n. 4.

Avvocati si possano astringere à patrocinare le cause di pupilli orfani, vedove, e persone miserabili, n. 5.

Sindicatori, come si devono portare nelle cause di privilegiati, e persone miserabili, n. 6. 7. 8. e 9.

Sindicatori di che qualità si devono eleggere. n. 10.

In queste sudette cause devono li Sindicatori procedere, e decidere senza libello, o comparfa, ma *summariè, & oretenus*. *Bart. nella l. Sacris, C. de prox. fac. lib. 12. n. 3. Par. de Put. tract. syndic. rub. libellus qualiter formetur c. 2. n. 6.* dove dice, che si deve bensì

1 notare in *actis* la sola dimanda verbale: ed augustale

2 si dice la somma di carlini 15. *Nigr. nel c. del Regno, che incomincia, ad hoc de furtis n. 130. gl. nell'auth. nisi brevioras C. de sent. ex brev. recit.*

3 Le querele, e petizione delli detti, si ricevono senza pagamento delle solite sportule: *Marant. nel suo specul. 9. distinct. princ. rubr. ut iudicium mercatorum n. 196. gl. in c. statutum, §. insuper de rescript. in*

4 5. E l'avvocati à favore delli detti si possano astringere al patrocinio nelle loro cause, & gratis à favore de' poveri tantum, che sono veramente poveri, *gl. in d. c. verb. an autem hoc casu.*

6 Sicchè d. querele si devono ricevere dalli Sindicatori senza la forma della *l. libellorum ff. de accusat.* perche in queste cause modiche non si procede ordinariamente; mentre in *scriptis* spenderebbero più di quello importa la sorte principale, il che si deve evitare, *Bart. nella l. mediterraneæ, C. de annonis, & tribut. lib. 10. Gram. conf. crim. 50.* E però li Sindicatori in queste cause devono indurre le parti à concordia, dovendo seguirare il giusto arbitrio frà le parti, con dividere la cosa in due questioni, *gl. nella l.*

7 8 *ne sententiam, ff. de neg. gest. Rot. Avenionen. dec. 122.* potendo il Giudice giudicare per metà nelle differenze dubie in buona coscienza *Anchar. conf. 210. Boer. dec. 42. n. 39. & dec. 155. n. 27. Cappoc. dec. 176.* E

9 devono fare il possibile in ridurre le parti alla pace, e commune concordia, per la dilezione precettata ci del prossimo, *c. debet homo 23. q. 4. essendo dubii l'eventi delle liti, l. quod debetur, ff. de pecul.*

10 E però si devono eleggere per Sindicatori uomini approvati, dotti, di buona coscienza, non interessati, quanto più si possano avere, e scegliere; mentre per denari si possano commettere molti mali, come si vede per esperienza, *Par. tract. de syndic. verb. officialis c. 3. n. 3.* attesoche le dignità, ed officii si devono conferire à persone virtuose, e meritevoli. *Boss. tit. de ambitiosis n. 1. 2. & 5.*

Delle Cause nelle quali l' ufficiale può procedere ex officio. Cap. XI.

S O M M A R I O.

Inquisizione in genere è proibita de Jure, regolarmente, n. 1.

Condennare niuno si può senz' accusatore, n. 2.

Condennare non si può senz' accusatore, etiam de Jure divino, n. 3.

Condennare senz' accusatore è proibito per le costituzioni del Regno, n. 4.

Inquisizione detta volgarmente ad inquirendum quando il delitto è certo, ed il delinquente incerto, n. 5.

Delitto in genere è necessario nell' inquisizione generale contra certa persona, n. 6.

Fama publica è necessaria nell' inquisizione generale, n. 7.

Fama publica deve avere l'origine da persona onesta, e degna di fede, n. 8.

Delitto ricerca il dolo, o lata culpa, altrimenti non si può inquirere, n. 9.

Delitto per potersi verificare ricerca il luogo, ed il tempo, n. 10.

Delitto di lesa Majestà non ricerca alcuna solennità, n. 11.

Circostanze del delitto sono necessarie nell' inquisizione, num. 12.

Giudice prima che formi l' inquisizione deve citare l' accusatore, o consanguinei, se vogliono proseguire l' accusa, n. 13.

Reo accusato, o liberato una volta dell' inquisizione non deve più essere molestato, n. 14.

Coadiutore della Corte à che fine interviene nelle cause criminali, n. 15. & 16.

Giudice può inquirere nelli casi permessi, de Jure altrimenti non può ex officio, n. 17.

Giudice in quali casi può procedere ex officio, n. 18. sino al num. 78.

Spese nell' inquisizione de' delitti facino rosi si devono fare dal Fisco, n. 79.

Privilegii d' alcune Università intorno al non potersi procedere ex officio, sono revocati per la Regia prammatica, n. 80.

SI deve primieramente sapere, che l' inquisizione è del numero delli proibiti; perche regolarmente è

1 proibita de Jure; fuorchè nelli casi permessi de Jure, ut infra, perche niuno può essere condannato senza

2 accusatore, *l. te scripto, §. si quis, ff. de mun. & honor. Marant. in spec. aur. rubr. & pervenitur aliquando, de Inquisitione, n. 6.* è anche d. proibizione de Jure divi-

3 no in S. Gio: c. 8. solamente è proibito, tanto de Jure communi ut supr. quanto anco per le costituzioni del

4 Regno, come li ha nella costituzione. *Qui §. de specialibus*, ed anco per li capitoli del Regno, come si ha nel Capitolo, che incomincia *Generales, &c.* à differenza delle inquisizioni generali, che fanno per ritrovare li delitti, ovvero l' autori di essi, mà non contra certa persona; Come si pratica, quando per esempio è successo un furto notturno, e non si sa il ladro, v' il distrubbato, e denuncia all' officiali d. furto, e si istanza che si faccia la diligenza; la Corte v' inquirendo nelle case di sospetti: questa si chiama inquisizione generale, ed è lecita; bensì questa generale viene ad essere preparatoria della particolare, perche ritrovato il malfattore, si può procedere à carcerazione, e sequestri: bensì si ricercano molti requisiti, acciò abbia effetto detta generale inquisizione, per venire alla particolare contra certa persona.

5 Primo, che costi del delitto in genere, cioè, che costi, essere commesso è non si sa da chi; come se si ritrova un uomo ammazzato, o ferito, o furto fatto, o rapina, o simile, deve primieramente l' Officiale pigliare l' informazione, e scrivere la qualità del delitto, *Marant. loc. cit. n. 16. & 17.*

7 Secondo si ricerca, che la persona inquirenda sia molto notata per publica fama, di modo, che causi scandalo, se non si fa detta inquisizione; perche la

fama precedente sostiene le parti dell'accusatore nell'inquisizione; altrimenti il Giudice non può inquirere, e si avverte, che non basta dire, che costa per fama publica, mà deve apparere dall'atti essersi provata d.fama, *d. Marant. loc. cit. n. 20.*

8 Terzo, si ricerca, che la fama abbia avuto l'origine da persone oneste, e degne di fede, non da malevoli; &c. altrimenti se il Giudice inquire senza la fama precedente, s'impugna l'inquisizione; ed è tenuto all'inquisito alle spese, e si presume contra di lui de calunnias, bensì su questo capo, *d. Maranta dal n. 22. fino al n. 33.* pone dieci limitazioni, che si lasciano remissive *causa brevitatis.*

9 Quarto si ricerca, che il delitto del quale s'inquire sia stato commesso per dolo, ò lata culpa, e non per la leve, ò levissima; perche all'ora non si può inquirere, *d. Marant. n. 34.*

10 Quinto si ricerca, che contenghi d. inquisizione il luogo, ed il tempo del commesso delitto secondo la forma della *l. libellorum, ff. de accusationib.* altrimenti è inepta, e non vale; quale solennità è confermata nel regno per la Costituzione *Hi quis, §. de spec. alibus vers. in predictis,* dove espressamente si hà; che nell'inquisizioni si devono osservare d. sol-

11 lennità indotte dal *Jus* comune sopra le delazioni, e delatori, come nota *d. Marant. loc. cit. n. 35.* fuorchè quando s'inquire de crimine lesa Majest. Dice come dell'eresia, ò biastama, perche all'ora vale l'inquisizione senza d. solennità.

12 Sesto si ricerca, che nell'inquisizione sudetta si ponano in specie tutte le circostanze del delitto, cioè in che luogo, in che tempo, e con qual persona sia commesso, e contra chi; altrimenti l'inquisizione, non procederà; perche si toglierebbe al Reo la difesa; e però si devono fare li capitoli speciali, cioè, che commise il tal delitto, come furto, &c. di denari, ò robba di tanta quantità; contra il tale, nel tal luogo, nel tal mese del tal'anno, sotto la tale regnazione dell'Imperatore, ò Rè, e così dell'altri; altrimenti si diria d. inquisizione incerta, vaga, ed oscura, ed opponendo la parte non procederebbe, *d. loc. cit. n. 37.*

13 Settimo si richiede, che il Giudice primo, che forma d. inquisizione, faccia citare l'offeso à dichiarare se vuole procedere l'accusazione, perche se vuol comparire l'accusatore, cessa l'inquisizione, ch'è rimedio straordinario, poiche deve procedere il Giudice coll'inquisizione; quando l'offeso hà dichiarato di non volere accusare, e similmente deve far citare li Consanguinei più prossimi dell'offeso, alli quali de Jure si permette il *Jus* di proseguire l'ingiuria sua, ò de' suoi, *Marant. loc. cit. con molte illazioni, e limitazioni dal n. 38. fino al n. 49.*

14 Ottavo principalmente si richiede (accid proceda l'inquisizione) che l'inquisito non sia stato altre volte accusato di d. delitto, ovvero inquisito, ed assoluto, perche se altre volte fosse stato legittimamente assoluto, non può di nuovo inquirersi contra di lui del medesimo delitto; così anco se sarà stato condannato, e punito, perche non può inoltre essere accusato, ò inquisito, *d. Mar. loc. cit. n. 49. con 4. limitazioni fino al n. 35.*

15 Sogliono alla giornata alcuni Giudici quando prendono le sudette informazioni aggiugnere uno Coadjutore per parte della Corte, il quale assiste all'inquisizione, e difende la causa per parte della Corte; Il che si avverte non essere necessario, e di sostanza dell'inquisizione; perche la fama ha forza, e sostiene le parti dell'accusatore; e si può fare l'inquisizione senza di esso, e d. modo fù introdotto per il capitolo del Regno, che incomincia *Plerumque con-*

tingit, il quale capitolo accenna, che li Giudici devono nell'inquisizioni adibire, il Coadjutore della Corte, ed effetto, che se occorra farsi la sentenza assolutoria, si ritrovi il Coadjutore, il quale possa appellare al Superiore in nome della Corte; altrimenti niuno appellerebbe; ed accid la Corte non possa essere lesa per l'iniqua sentenza; sicchè d. Coadjutore è stato introdotto solo per rimedio à poter appellare, bisognando; ma non è necessario per l'inquisizione, *d. Marant. loc. cit. n. 140.*

17 Nono principalmente si ricerca, accid vaglia l'inquisizione, che il Giudice inquiri nelli casi permessi de Jure, e non nelli casi proibiti, e perche meglio cade qui, che in altra parte di vedere in quali casi può l'ufficiale procedere ex officio à poter inquirere senza accusatore; con che si possano anco conoscere in quali non può, per la regola, *quod contrariorum eadem est disciplina,* posti, e notati da *d. Marant. loc. cit. n. 106.* e sono li seguenti:

18 Primo caso nel quale il Giudice può inquirere ex officio, etiam à comodo de' privati, e quando lemo in qualsiasi Usuraro manifesto, che ave estorte usure da qualche debitore, che per la potenza di d. creditore, non può il debitore ripetere da quello d. usure, *d. n. 106.*

Secondo caso principale, il quale può il Giudice inquirere ex officio, e in ogni delitto, che si commette per cospirazione, ò congiura, ovvero conventicula à fare qualche male, contro de' quali si notano le pene stabilite de Jure da *d. Marant. n. 128. 129.*

20 Terzo caso, quando fù venduta qualche schiava con patto, che non si prostituischi; altrimenti sia libera, perche se il compratore non osserva il patto, il Giudice inquirere ex officio, e fa che quella sia esibita, ed abbia la libertà, *n. 131.*

21 Quarto caso in ogni causa di persona miserabile, perche in esse può l'ufficiale procedere ex officio, etiam ad utilità privata. Il che si corrobora da quello si ha nel capitolo del Regno, che incomincia *no tuorum,* e dell'altro, che incomincia *si temporum,* dove si dà potestà alli Giudici d'inquirere per l'ingiuria fatta à pupillo, ed à vidua, e così à persone miserabili; bensì quelle sono lettere arbitrali, però ciò è anco de Jure communi; s'intende però delli pupilli, e vedove poveri, quali si connumerano trà persone miserabili; in contrario non procede, *d. n. 132. e 133.*

22 Quinto caso è in quelle cose, che notoriamente sono liquide al Giudice dall'atti; perche in quelle può inquirere, e supplire, anche se la parte non lo dimanda, *d. n. 134.*

23 Sesto caso è in ogni causa pia, nella quale può ogni Giudice tanto Ecclesiastico, quanto secolare inquirere, e procedere ex officio, tanto nelle cause pie, e di Chiesa, quanto per le ragioni della Chiesa, e generalmente in tutte le cause concernenti pericolo dell'anima, come intorno alla penitenza da imponersi, può il Giudice inquirere, accid si eviti il peccato, *d. Marant. loc. cit. n. 135.*

24 Settimo caso è quando il Vescovo avesse sospettione de parentela tra' conjugi; perche può il Giudice Ecclesiastico inquirere intorno qualsiasi impedimento del matrimonio per farlo separare, *loc. cit. n. 136.*

25 Ottavo caso è, che può il Giudice ex officio inquirere delle ragioni del Principe, come di ogni denaro, che si deve applicare al fisco, *d. loc. cit. n. 137. e 138.*

26 Nono caso è, che può il Giudice inquirere ex officio, e proibire, che non succeda qualche scandalo da evitarli, accid non si commetta quantunque non vi sia accusatore *d. loc. cit. n. 139.*

- 27 Decimo caso è, che può il Giudice generalmente inquirere nella sua Provincia, ò Città, che governa contra tutti li malfattori, acciò la purghi dalli mal' uomini per la quiete publica, *d. loc. cit. n. 140.*
- 28 Undecimo caso è, che può il Giudice inquirere d'ogni delitto, ed aggravio, ò ingiuria commessa contra la Chiesa, ed Ecclesiastiche persone, e similmente d'ogni delitto commesso nella Chiesa; e però in ogni sacrilegio, ed ogn' ingiuria fatta al clerico si dice fatta à Dio, e tocca tutta la Chiesa, come in ogni biastema del nome di Dio, della Beatissima Vergine, e delli Santi, del che ogn'uno può accusare, *d. n. 141. 142. 143. e 144.*
- 29 Duodecimo caso è, che inquire quando l'erede fece l' inventario, e li creditori dicono esservi più beni di quelli, che sono descritti, ed annotati nell' inventario; però si avverte, che questa inquisizione non è del mero imperio, perche si fa ad istanza di creditori, *d. loc. cit. n. 145.*
- 30 Decimoterzo, inquire in causa di naufragio, ed in tutte le cause dependenti da naufragio, e contra quelli, che pigliano beni naufragati, quella inquisizione si fa *levato velo*, e summariamente *d. loc. cit. num. 146.*
- 31 Decimoquarto inquire *ex officio*, anco senza alcuna accusa contra il tutore suspetto, e lo può *ex officio* rimuovere se lo ritrova suspetto, ed in questa inquisizione si può informare per deposizione delli servi del pupillo: e questo è caso speciale à favore del pupillo, benche ad utilità privata, *n. 147.*
- 32 Decimoquinto, inquire il Giudice *ex officio* contra quello, che produce scrittura falsa, ò sospetta in giudizio, e può punirlo con la sola sospezione della scrittura, se non prova, che quella sia vera, quale sospezione inorge con avere qualche rasura in luogo suspetto, e si nota un caso, che succede allo spesso in giudizio, che il Giudice può punire de falso quello, che produce la scrittura sospetta, benche non si provi chiaramente, che sia falsa, e questo è speciale, perche nell'altri delitti devono essere le prove *luce clarioris*, perche trasfonde il peso di provare il contrario in esso producente, e la sospezione si ha per verità, per le dottrine ivi notate, *n. 148. & 149.*
- 33 Decimosesto, che *incidenter* inquire contra li testimonii, che deponeno il falso, ovvero vacillano in giudizio, & *ex officio* li può punire, come anco contra quello, che produce li falsi testimonii, che può punirlo *ex officio*, *d. loc. cit. n. 150.*
- 34 Decimosettimo, inquire il Giudice *ex officio*, generalmente d'ogni delitto commesso in sua presenza, ovvero in giudizio *incidenter*, mentre stà giudicando intorno à qualche causa principale, perche ciò opera la continenza della causa, *d. n. 151.*
- 35 Decimottavo, inquire di tutte le ragioni della Chiesa, e di beneficio ecclesiastico, perche può inquirere cõtra il possessore del beneficio, e contra il possessore di qualsisia altra cosa di Chiesa, *d. loc. cit. n. 152.*
- 36 Decimonono, inquire il Giudice in tutti li casi nelli quali l'accusatore, che non prova è scusato dalla presunta calunnia, che si numerano per la *gl. nella l. atbletas, §. calumniator. ff. de bis, qui not. infam. d. loc. cit. n. 163.*
- 37 Vigesimo, inquire il Giudice Ecclesiastico della bontà della vita, della idoneità, e costumi di qualche d'uno da elegerli, promoverli, ò ordinarli. Item quando il Vescovo visita le Chiese, fa queste inquisizioni contra li Clerici, e persone ecclesiastiche, *loc. cit. n. 155.*
- 38 Vigesimoprimo, inquire anco il Giudice ecclesiastico contra quelli, che tengono beni, che si devono distribuire à poveri, ò ad altre cause pie, e fa contra l'eredi, che non adempiscono li legati più, *d. loc. cit. num. 154.*
- 39 Vigesimo secondo, inquire il Giudice d'ogni delitto, dove interviene l'accusatore, che collude, ò si prevarica, *d. loc. cit. n. 156.*
- 40 Vigesimoterzo, inquire contra il calunniatore, etiam senza accusatore, *d. loc. cit. num. 157.*
- 41 Vigesimoquarto, inquire sopra la questione incidente ogni volta, che conosce del delitto principale; *d. loc. cit. num. 158.*
- 42 Vigesimoquinto, inquire il Giudice *ex officio* dell'ingiuria fatta allo scolaro, e questo è caso speciale, che il Giudice senza accusatore inquirà del delitto privato, *d. loc. cit. num. 159.*
- 43 Vigesimosesto inquire contra quelli, che fanno ingiuria alli suoi officiali, ò famegli, purchè il delitto sia notorio; altrimenti non può, perche sarebbe sospetto, mà la notorietà fa cessare la sospezione; *loc. cit. num. 161.*
- 44 Vigesimosettimo, inquire d'ogni delitto notorio, *loc. cit. num. 162.*
- 45 Vigesimottavo, inquire delle inimicizie, e guerre, che stanno in piedi nelle Città tra particolari Cittadini, dalli quali si può turbare la republica, e venire all'armi; perche in tal caso può costringere le parti alla pace *ex officio* tanto in cause civili, quanto criminali, *d. loc. cit. num. 164.*
- 46 Vigesimonono inquire contra il figlio, che empivamente pone le mani contra la persona del Padre, ò della Madre; ò pure se l'ave ingiuriati, perche tal delitto può vindicarsi dalla Republica, *d. loc. cit. n. 165.*
- 47 Trenta, inquire il Giudice contra il custode delle carceri, che corrotto per denari hà lasciato il carcerato senza ligami; acciò possa fuggire, ò pure hà promesso, che s'introduca ferro, ò veleno, ò altro simile nel carcere, *d. loc. cit. num. 166.*
- 48 Trent' uno inquire il Giudice contra li ruffiani, che inducono le mogli a lussuriare con altri, e si chiamano devastatori della castità, e li può dare lo sfratto, e punirli; anzi quello, che inganna la moglie con promissione di denari, e con *d. speranza la adultera*, si punisce, come se l'adulterasse per forza; perche contra volontà si dice la donna, che s'inganna sotto promissione dell'oro, *d. loco citato, n. 167.*
- 49 Trenta due, inquire del delitto del ruffianesimo senza accusatore, perche detto misfatto si stima più dell'adulterio: come parimente può inquirere dell'istesso adulterio, quando è notorio; perche è delitto publico, però Matteo d'Afflitto nella *Constit. del regno legum asperitate col. 4.* fa una distinzione, ò proceda l'accusa del marito: ò di altro, e dopò delitti cessò: ed all'ora il Giudice inquire, ò non proceda alcuna accusa, e non può inquirere, acciò non si sporchino l'estimazioni del matrimonio; Bensi in regno vi è la lettera arbitrale, che incomincia *Ne tuorum*, con la quale stà disposto, che il Giudice può inquire di tutti li delitti, che irrogano la pena della morte naturale, ò civile, ò ascissione di membro, onde quello, che hà la concessione delle lettere arbitrali può in questo Regno inquirere del delitto dell'adulterio per esservi la pena di morte, *d. loc. cit. n. 170.*
- 51 Trenta tre, inquire il Giudice d'ogni delitto nel quale alcuno si ritrova infraganti dall'officiale della Corte, cioè nell'atto del delitto, detto *n. 171.*
- 52 Trenta quattro, inquirere generalmente nel regno il Giudice contra l'uomini di mala vita, con aggiungerli, che in virtù delle costituzioni del Regno

- gno quando giunge il Giudice nel governo può fare editto, che tutti quelli, che si sentono offesi, debbiano comparire avanti di lui frà tanti giorni à far querela, e similmete, che tutti li testimonii, che hanno qualche notizia di alcuno delitto, e della mala vita di alcuno comparano à deponere la loro testimonianza; e questa inquisizione generale può farla quante volte li piace, per mezzo della quale poi viene alla speciale in virtù delle costituzioni, però in virtù delli Capitoli del regno stà nuovamente provisto, che queste inquisizioni generale non si facciano, se non una volta l'anno, e che non si venghi poi alla speciale, se non in quelli casi, ne quali è lecito *de Jure* di potersi inquirere: e nell'altri non permessi, solo si può inquirere col mandato speciale del Principe: e però si avverte con d. capitolo, che non à tutti li delitti è preparatoria l' inquisizione generale, come s'è detto di sopra nel principio, perche se con l'inquisizione generale uno si ritrova in qualche delitto, del quale *de jure* non si può inquirere, non giova d'inquisizione; atteso non sarebbe sufficiente à poter venire alla speciale, perche in altra maniera, sarebbe facile à commetterli fraude alle legi, e di ogni delitto leggiero si potria inquirere con far prima l' inquisizione generale, *d. loc. cit. n. 173. & 174.*
- 53 34. Inquire il Giudice del delitto di lesa maestà commesso contra la persona del Principe, ò delli suoi Collaterali, *d. loc. cit. n. 175.*
- 54 35. Inquire senza accusatore cōtra li ladri famosi, e marioli, aggressori di strade, che se ne stanno in campagna nelle macchie, ed altri simili, li quali si puniscono senza ordine giudiziario, ma *ad modum belli* *d. loc. cit. num. 176.*
- 55 36. Inquire l'officiale, ò Giudice contra li disubbedienti, che turbano la sua giurisdizione, e contra li rebelli, e contumaci alle pene legittime, e multe da imponersi, *d. loc. cit. num. 177.*
- 56 37. Inquire contra li Socii nel delitto nelli casi, nelli quali è lecita l'interrogazione *de sociis*, li quali numerano *per la glos. nella l. fin. C. de accus. d. loc. cit. num. 178.*
- 57 38. Inquire dell'omicidii, e delli danni clandestini, nelli quali non appare accusatore alcuno, il che stà revocatamente provisto per due Costituzioni del regno; una che incomincia *super incisionib.* e l'altra, che incomincia, *si damna*, ed ivi *Andr. de lfern. e* vi sono anco due Capitoli del regno, uno, che incomincia *clandestinus*, e l'altro, che incomincia, *constitutionem divi Patris*, *d. loc. cit. n. 179.*
- 58 39. Inquire d'ogni delitto nel quale interviene l'accusatore, e pendente l'accusazione dedotta in giudizio muore; perche in tal caso il Giudice prosiegue *ex officio*; accid li delitti non restino impuniti; e cid si può estendere, ed hà luogo in tutti l'altri, come s'è detto sopra dell' accusatore desistente, colludente, ò transigente, *d. loc. cit. num. 180.*
- 59 40. Inquire il Giudice sopra la necessità della Città, e Cittadini sudditi massime in tempo di carestia, e di necessità astringendo li Patroni à vendere li grani, ed annona al giusto prezzo; ma nō può forzare quelli che hāno la sufficienza solo per il loro vitto; perche la carità ordinata incomincia da se stesso.
- 60 41. Inquire contra l'Avocati, e procuratori calunniosi, e tumultuosi, che si portano male nel loro officio, ovvero se sono infami, perche à tali può proibire, e vietare, e che non facciano d. officii, e proibirli ogni atto nella Corte, *d. loc. cit. num. 172.*
- 61 42. Inquire il Giudice intorno le defensionii del Reo nelle cause criminali per suo officio, anco se il Reo non si difende, perche può, anzi è tenuto di ritrovare le sue difese *ex officio* à provare la sua innocenza, *d. loc. cit. n. 183.*
- 62 43. Inquire il Giudice con supplire de fatto, e produrre li testimonii in tutti li casi, nelli quali può procedere à sentenza definitiva contra l'assente tanto nelle cause civili, quanto criminali; dal che s'inferisce, che per he oggi nel Regno non si ricerca, ne si usa contestazione di lite nelle cause civili, perche citato il Reo, e fatto contumace, si procede ad istanza dell'attore à dare il termine probatorio in contumacia, e si procede alla definitiva, anco contra l'assente: come ordina la Regia Prmatica, che incomincia, *Relatione*, ne siegue, che in tutte le cause civili in assenza del Reo può il Giudice supplire de fatto, e col suo officio inquirere le prove del Reo assente, e quelle produrre, accid ritrovi la verità, tanto nella causa principale, quanto d'appellazione, il che si deve molto bene notare, perche pochi ci avvertono: e per questo si può salvare il Giudice, accid non possa essere allegato per sospetto, quando favorisce troppo il reo nel predetto caso, perche lo fa con permissione della legge *per le dottrine notate nel loc. cit. num. 184.*
- 63 44. Inquire il Giudice nel delitto della falsa moneta; etiam accusatore, *d. loc. cit. n. 185.* ed oggi in questo Regno stà disposto, che contra li fabricatori di falsa moneta si procede à sentenza di morte, e pubblicazione de beni, per la costituzione, che incomincia *adulterinum*, e per il Capitolo del Regno, che incomincia *utque*, *d. loc. cit. & n. 186.*
- 64 45. Inquire il Giudice del delitto dell'eresia à similitudine del delitto di lesa Maestà, e di cid vi è la Costituzione del Regno, che incomincia *in consuetilem*, ed impone la pena dell'essere bruggiato: ed in conseguenza di morte, e della pubblicazione de beni; ben vero per quello, che stà disposto, e pienamente trattato sopra tal delitto nel libro delli decretali, e del sesto nel *tit. de hereticis*, perche è delitto Ecclesiastico spetta à d. foro, *d. loc. cit. n. 187.*
- 65 46. Inquire il Giudice *ex officio*, etiam nelle cause civili con interrogare le parti, quando li pare ragionevole, e similmente li testimonii, che deponono con oscurità, e li può repetere *ex officio*, *d. loc. cit. n. 188.*
- 66 47. Inquirere intorno alla verità dell'istromento prodotto in giudizio, *d. loc. cit. n. 189.*
- 67 48. Inquirere il Giudice della condizione del testimonio, che si produce avanti di lui, informandosi da persone oneste intorno all'inimicizia, ed altri defecti, *d. loc. cit. n. 190.*
- 69 49. Inquire il Giudice à denuncia fattali per l'officiale deputato à referire li delitti, ch'è volgarmente detto lo spione, ò altro Ministro di Corte, cioè quādo vanno spiando li giuicatori, quelli, che portano armi, ed altri simili delinguenti; imperocchè mentre li trovano in flagranti, e notorio delitto, possano essere denunciati al Giudice: ed il Giudice inquire à denuncia di quelli, altrimenti fa la lite sua, cioè è tenuto *de proprio*, *d. loc. cit. n. 191.*
- 70 50. Inquire il Giudice intorno alla negligenza, e contumacia, ovvero disubbidienza del procuratore, che amministra li negozii dell'assente, perche lo può rimuovere *ex officio* dall'amministrazione, e proibirlo dall'officio de procuratori, *d. loc. cit. n. 193.*
- 71 51. Inquire *ex officio* in dare l'Avocati alli pupilli, poveri, pazzi, e persone miserabili, e massime, accid non siano oppressi da persone potenti, *d. loc. cit. n. 192.*
- 72 52. Inquire il Giudice *ex officio* contra quelli, che

- che non pagano le decime Ecclesiastiche, e quelli può costringere a pagare, etiam se non vi sia chi le dimandi, *d. loc. cit. n. 196.*
- 73 53. Inquire ex officio intorno all' idoneità del tutore, che la madre dimanda darsi al suo figlio, perche il Giudice può ex officio inquirere, e vedere se vi sono altri legittimi tutori più idonei di quello dimandato dalla madre, perche può rimuovere quello, e dare altro più idoneo, *loc. cit. n. 197.*
- 74 54. Inquire il Giudice ex officio a far seppellire il defonto forzando l'eredi, acciò lo seppelliscano, e può apco ex officio, vender le robbe ereditarie per la sepoltura del defonto, etiam prima che sia adita l'eredità, *loc. cit. n. 198.*
- 75 55. Inquire al Giudice contra quello, che litiga senza azione, al quale non compete il *Jus agendi*, e può ex officio negarli l'audianza, e come si dice, *repellere à limine Judicii*, come parimente può discacciar quello, che li costa, che litiga calunniosamente, *illoc. cit. n. 199.*
- 76 56. Inquire il Giudice ex officio, il quale ha le lettere arbitrali in questo Regno di tutti li delitti che irrogano pene di morte civile, o naturale, o ascissione di membro, e dell'ingiurie fatte à pupilli, vedevole Chiese, e publici de' Capitoli del Regno, che incomincia *Ne tuorum, & si temporum*, quali sono lettere arbitrali, *d. loc. cit. n. 200.*
- 77 57. Inquire il Giudice ex officio per mezzo de' sindacatori contra l' Officiali nel sindacato delle commissioni, ed omissioni nell' officio, perche può procedere contra li detti, non solo à querela di parti, ma anco per inquisizione per la Regia Prammatica, *dignitati, loc. cit. n. 201.*
- 78 58. Inquire contra li frequentatori di Taverna, contra giuocatori à giuochi proibiti, contra quelli che frequentemente rissano, e che portano armi, e contra li disuffici, giovani, che se ne stanno nelle piazzi, e strade senz'arti, non fatigano, ne hanno entradi, e vanno ben vestiti, perche li presume di essi ogni male; perche se questi faranno convitti per dieci testimonii, li devono condannare *ad tempus* in galera, *d. loc. cit. n. 202.* dove cumula più costituzioni, e capitoli del Regno.
- 79 59. Può inquirere se fosse itato commesso qualche gran furto, e non si sapesse l'autore, perche può inquirere, mandando per li vicini, ed investigando altri giudizii per ritrovare il ladro, e basta che passi l'augustale, cioè carlini 15. nel qual caso nel Regno saria pena di mutilazione di membro, cioè di mano, ed anco di morte, secondo il capitolo del Regno esse incomincia: *ad hoc quod nostrum*, perche all'ora il Giudice ave le lettere arbitrali, e può procedere ex officio per la lettera: *Ne tuorum d. loc. cit. nu. 204.* si deve però sapere, che benchè oggi per il furto sia imposta la pena di morte, e così alterata la pena del *Jus commune*; però pare si dice delitto privato, e non publico, *Luca de Penna* in una sua adizione posta nel Capitolo del Regno, che incomincia: *Cura nobis d. loc. cit. n. 205.*
- 80 Le spese nell'inquisizioni delli facinorosi si devono faro à spese del fisco, *d. loc. cit. n. 208.*
- 81 Sogognendo, che benchè ad alcune università siano stati conceduti privilegi, che nelli delitti qualunque capitali, non si possa procedere ex officio *Curia*, e procedendoti à querela, desistendo le parti querelanti, o rimettendo, nemeno si possa più procedere, detti privilegi, ut supra conceduti furono revocati per la *Reg. Pram. di D. Perifante* sotto li 15. di Maggio 1568. che incomincia *Anoi, &c. de privilegii universit. concessis fol. 588. in antiquis* nella quale ordina, che in tutte quelle cause, nelle quali si deve ex officio procedere da tutti gli officiali tanto demaniali, come de' Baroni, nelli casi, e cause occurrenti, efficacemente si osservino, e si facciano osservare il *Jus commune*, le Costituzioni, e Capitoli del Regno, e si proceda ex officio stante la revocazione fatta di d. privilegi, e concessioni.
- Dell'esecuzione, e defensiononi degli officiali per le quali sono escusati nel sindacato. Cap. 12.*
- S O M M A R I O
- Giudici in molti casi, e cause sono escusati nel sindacato, e non possono essere puniti dal n. 1. sino al n. 27. Casi nelli quali li Giudici, ed officiali non sono tenuti, né puniti nel sindacato, n. 1. sino al n. 27.
- Sono molte, e diverse le cause, nelle quali l' officiali, e Giudici sono escusati in sindacato, e non possono essere puniti.
1. Primo non provando li querelanti quello si espone non sono tenuti, perche hanno la presunzione à loro beneficio, che li siano portati bene nell' officio, *Par. de Put. tract. de syndic. verb. quid sit syndicatus, cap. 1. Mascard. concl. 1122. n. 2.* ed altri, relati da *Mastrill. de magistrat. lib. 9. cap. 10. de defensionib. Magistratum, &c. c. 1.*
 2. Secondo, se per forma di statuto, o di delegazione stà conceduto all' ufficiale il mero arbitrio, ed avrà denegato l' officio suo ad alcuno, per quello, che reside, o tocca al mero arbitrio non si dice gravare, e però non è tenuto nel sindacato, *Innoc. nel c. fin. de feriis*, per il che si vede il caso nella *l. videamus, §. pen. in fin. de in litem jur. Aug. in l. no quicquid, ff. de jud.*
 3. Terzo non è tenuto nel sindacato, se si commette, che faccia quello, che li pare, *Joann. And. in c. 2. de jur. calumn. in 6. in verbo, videbitur in novella.*
 4. Quarto se ha fatto qualche sentenza iniqua, dalla quale fù appellato, non è tenuto nel sindacato, *appellatione pendente*, se non che alle spese della lite, perche la parte può conseguire l' interesse, avanti il Giudice dell' appellazione, *Amedei tract. de synd. n. 242. verb. de quib. offic. non teneantur*, così anco se ha fatto qualche sentenza qual'è, *ipso jure nulla*, non è tenuto nel sindacato per la sola pronuncia, se non avrà proceduto anco all' esecuzione del fatto, *d. Amed. loc. cit.*
 5. Quinto non è tenuto si fa l' esecuzione personale, con mettere il mariolo nella forca frà il tempo di appellare, se il reo era confesso, e costava del delitto, perche con la morte del reo, la sentenza passa in cosa giudicata, mà non così se sarà appellato, perche all' ora è tenuto alla pena capitale, come se avesse ammazzato un' Innocente; perche li levò la legittima defensione, *l. non tantum, ff. de appellat. & l. additas, c. de appellat. Amed. loc. cit.* dove soggiunge, che non si può rinunciare all' appellazione, etiam se fosse confesso; purchè non sia confesso, e convitto; perche all' ora appellando, non deve essere ascoltato, *l. 2. C. quo app. non re.*
 6. Sesto sono escusati gli officiali se hanno ricevuto qualche cosa, per segno di gratitudine, ovvero in bona fede, e non per causa dell' officio, *Decian. lib. 8. cap. 40. Mastrill. de Magistr. loc. cit. n. 23.*
 7. Settimo sono scusati gli officiali inquisiti de estorsione, se prima, che si contesti la lite, o prima della sentenza, non con animo di confessare il delitto, mà per sottrarsi dalla propria vessazione, depositano li denari, o cose pigliate, che si pretendono estorte, *DD. in l. si reus, ff. de procurat. Par. de Put. tract. de syndic. verb. oblatio.* Non così nel delitto della bertattaria, ed altri più atroci delitti, come testifica esserli

- ferfi deciso nel S. C. R. *Viv. decis. 145. Boer. decis. 553. n. 22. 34. & 35. Mastrill. loc. cit. n. 24. & 35.*
- 8 Ottavo l'officiale per la leve, e levissima, non può essere punito criminalmente, ma solo civilmente essere punito di parte, *d. Mastrill. loc. cit. n. 36.*
- 9 Nonno non è tenuto nel sindacato se precedente la fama pubblica, ovvero legittimi indizii formò d'inquisizione contra alcuna, che poi non ritrovato colpevole assolve, *l. iustissimos. C. de offic. rectorum non così se temerariamente, e senza indizii procedi all'inquisizione, perche all'ora, benché assolve l'inquisito è tenuto nel sindacato alle spese. l. scriptis. C. de excusat. patron.*
- 10 Decimo è scusato l'officiale, e si può difendere delli delitti non commessi per ragione dell'ufficio, nè per debiti civili, perche all'ora non appartiene alli sindacatori, *Bald. nella l. 2. C. ubi de ratiocin. exi oport. & ibi etiam Salic. ed altri notati da Mastr. da Magistr. loc. cit. n. 29.*
- 11 Undecimo è scusato l'officiale per il delitto di sua famiglia, quando il delitto non è comune con l'ufficio, come se avesse commesso qualche omicidio, o furto extra l'ufficio, perche in tal caso l'officiale non può essere convenuto nè criminalmente, nè civilmente. Così ancora, se senza saputa del Patrone ufficiale, il servo avesse ricevuto qualche cosa per farli le spese, per le dottrine notate da *d. Mastrillo loc. cit. n. 41.*
- 12 Duodecimo è scusato per il fatto del suo sostituto nell'ufficio, se l'ave sostituto per necessità, purchè l'abbia eletto idoneo, e massime quando d. elezione fu approvata dal Giudice, ovvero dal Vicerè, *Put. de syndic. verb. substitutus cap. 2. n. 2. Farinac. q. 34. n. 65.*
- 13 Decimoterzo è scusato l'officiale della leggiera, e poco negligenza, perche si dicebbe scrupolosa Inquisizione, come tra l'altri notati da *Mastrillo loc. cit. afferma Cornas. nella regole di Cancellaria reg. triennalis possess. q. 28. dove numerata 36. casi nelli quali può il Giudice essere negligente, però quando la negligenza è prossima al dolo, l'officiale può essere punito, d. Mastrillo loc. cit. n. 43. 44. & 45.*
- 14 Decimoquarto è scusato l'officiale, il quale avede tenuto alcuno, acciò manifesti li compagni, seù socii, e mandatori, o faccia altro, che deve fare *de Jure*, perche è giusta causa di carcerare *Catald. de Syndic. qu. 91. Put. de Syndic. verb. capt. c. 1. n. 14. verb. carcer. & carceratus cap. 1.*
- 15 Decimoquinto è scusato l'officiale, che costringe alcuno per sospendere, ovvero appiccare il condannato, *Catald. de Syndic. qu. 126. 171. & 170.*
- 16 Decimosesto è scusato l'officiale se hà ferito il Reo resistente, o fuggendo, mentre lo voleva pigliare, quando giustamente li carcerava, *Homod. de Syndic. n. 100. Par. de Put. verb. familiaris, cap. 1. n. 1.*
- 17 Decimosettimo è scusato l'officiale, che procede *summariè*, quando aveà suo arbitrio di procedere secondo l'equità, *Homod. ubi supra, & Mastrill. loc. cit. num. 65.*
- 18 Decimottavo è scusato l'officiale, che non osserva li statuti, per giusta, ed evidente, causa della pubblica utilità, *Homod. ubi supra, n. 1245. Menoch. conf. 228. n. 42. vol. 3.*
- 19 Decimonono è scusato l'officiale, ch'erigge le forche nel luogo privato per sospendere, ovvero appiccare il delinquente, che ivi commise il delitto. *Par. de Put. verb. furarum executio cap. 1.*
- 20 Vigesimo, è scusato se non ave osservato, li statuti contra la libertà Ecclesiastica, nel qual caso nè anco è spergiuo, benché abbia giurato generalmente di osservare tutti li statuti, per il test. nel cap. 1. de jur. jur. in 6. *Homod. loc. cit. n. 250.*
- 21 Vigesimo primo è scusato se il carcerato per delitto grave massime confesso, l'hà fatto porre con ferri, ceppi, e catene, *Homod. de Syndic. n. 251.*
- 22 Vigesimo secondo è scusato l'officiale, che fa distruggere, e demolire la casa del privato, per accomodare le strade, per il test. nella l. a. edificia *C. de oper. publ. Par. de Syndic. verb. Judicis suprema potestas. n. 16.* e strada pubblica si dice quella, che ave l'entrata, ed uscita ad altra via pubblica, *Capiblanco. c. 5. n. 7.*
- 23 Vigesimo terzo benché secondo molti notati da *Mastrill. loc. cit. n. 87.* è scusato l'officiale, che tiene la concubina nel luogo dell'amministrazione; però sarebbe di molto scandalo, perche l'amore delle donne sovverta il retto giudizio; E nello stato Ecclesiastico per la costituzione di *Nicola K.* incorre nella pena della privazione dell'ufficio, e si dichiarano inabili ad ottenerne altri *d. Mastrill. loc. cit. fino al n. 92.*
- 24 Vigesimo quarto è scusato l'officiale se nel giorno di feita fece la septenza, se sarà l'ultimo giorno, nel quale spira la sua giurisdizione, per la glos. notabile nella *Clement. fin. de judic. Homod. de Syndic. n. 255.*
- 25 Vigesimo quinto è scusato l'officiale che ingiuria con parole li sudditi della sua giurisdizione; che sono intolenti, e turbano la giurisdizione, o procedono importunamente, ed irreverentemente perche l'è lecito, con parole sgarbato, e correggerlo, *Par. de Put. verb. Judicis, c. 6. n. 7. Nat. conf. 462. n. 20. però de l'ont. tract. de pot. Prærog. tit. de elect. official. §. 6.* d'è doverli ammonire li magistrati, che con li sudditi, che trattano con essi, e dimandano giustizia li trattino modestamente, prudentemente con quiete, e senza ingiuria alcuna; altrimenti si possano punire con pena gravissima per il test. nella l. *universis C. ubi caus. Fisc.*
- 26 Vigesimo sexto è scusato l'officiale se carcerà li disubidienti *Par. de Put. verb. carceret carceratus cap. 2. num. 7.*
- 27 Vigesimo settimo è scusato l'officiale, che giudica contra la commune opinione, quando con manifesta lege, e ragione si convince la commune opinione, *Alexan. nella l. cum probatis in fin. ff. de reg. Jud. Socc. Junio. conf. 189. n. 75. Corras. de com. opin. lib. 2. tit. 9. cas. 8. n. 12. Cavalc. de brach. rog. par. 5. n. 57. & 179. Bovadill. lib. 5. polit. cap. 3. n. 28. Overo se abbraccia più presto una opinione, che un'altra, cum cap. 24. sua praxis. n. 28. & 83. overo se ave opinione di qualche celebre dottore, *Joseph. Ludov. dec. 3. n. 1. Menoch. de arbit. cas. 177. n. 5. & 6. Carpan. super statut. Mediol. cap. 40. num. 26.**
- 28 Vigesimo ottavo, è scusato quando in caso dubio eligge quella opinione, che crede essere vera, secondo la sua buona coscienza. *Anchar. conf. 210. sequitato da Soccia. Jun. conf. 33. n. 1. Bonacoss. com. opin. verb. Judex. non tenetur.*
- 29 Vigesimo nono è scusato quando dà la tenuta ad alcuno senza citare la parte, quando quello ave nell'istrumento, che possa pigliare la possessione con propria autorità, *Par. de Put. verb. Judex. n. 36. & 37.*
- 30 E' scusato l'officiale, quando procede nelli delitti atrocissimi contra le leggi, e regole del Jus commune, e delli statuti, *Marfill. pratt. crim. §. diligenter n. 158. Farinac. qu. 122. n. 60.* il che procede nelli magistrati maggiori, *Cabal. resol. crim. cas. 200. n. 142.*
- 31 E' scusato l'officiale quando con qualche causa accresce, o manca la pena statutaria, etiam che abbia giurato di osservare li statuti, *Cabal. resol. crim. cas. 18. n. 6. & 13. & cas. 19. n. 4. Farinac. prax. crim. qu. 17. num. 11.*
- 32 E' scusato se avrà promesso la carcerazione per giusta

- giusta causa, senza indicii, *Caval. de brach. reg. p. 5. num. 213.*
- 33 33 E' scusato l'officiale se per la povertà del Reo avrà mancata la pena, che si doveva al fisco *Vasq. contra Illust. c. 24. n. 15. sequitato da Clar. nel §. fin. quest. 97. n. 8. verb. hac. autem.*
- 34 34 Non è tenuto in sindicato l'officiale, che riceve alcuna cosa lasciatali per legato in testamento; per il test. nella l. non dubium C. de test. am. Alberic. nella l. 1. vers. sed nunquid à subditis, C. de contr. Jud. Afflic. nella cost. del Regn. communiter col. 2. vers. quid in ultimis voluntatibus Vinc. de Franck. doc. 493. Rovit. pram. 1. num. 4. tit. de muner. official.
- 35 35 E' scusato l'officiale, che riceve qualche cosa dalli sudditi per testamento suo, ed alla sua famiglia, quando in altra maniera non si può alimentare, per la tenue provisione; o salario, per il testo nell'auth. scriptum exemplar in fin. e nella l. plebiscitum de offic. praesid. Mastard. obs. 164. num. 17. Capib. de Baron. pram. 4. dove soggiunge, che ciò non ha luogo; quando sotto velo, e colore, che li manca la provisione si volesse più dilatare; anzi se li potrebbe imputare, che si sia contentato quando accettò l'officio di sì tenue salario, ed emulumenti, l. 4. ff. ad t. Jul. repetund.
- 36 36 Non è tenuto l'officiale, se non determinò la causa per non esserli stato esibito il processo, *Vant. de nullit. ex defect. Jud. ordin. n. 117. Cravet. conf. 270. n. 2. lib. 2. Caval. dec. 6. n. 11. p. 1. dove amplia questa disposizione anco se lo statuto dicesse, che debba spedire la causa fra certo tempo, Caravita rit. 245. n. 3. Covar. pract. quest. c. 20. n. 6. vers. instrumenta unius publici.*
- 37 Oltre le sedette vi sono molte escusazioni, che cum. ula fino al n. 10. d. Masrill. loc. cit. & Homod. tract. de Synd. loc. cit. le quali si sono lasciate per non esserci parte di molta sussistenza, e ponderazione.

Dell'ufficio del Consultore, e di quello si deve proseguire doppo fatto le sentenze nel Sindicato dell' Officiali, e delle spese da tassarsi nel Sindicato.

Cap. XIII.

S O M M A R I O.

- Consultore si deve eleggere nelli luoghi convicini, e se li deve stabilire il salario dall' Università, che l'ha chiamato, num. 1.
- Consultore, che deve fare nelle cause, n. 2. e 5.
- Consultore, in occasione d'appellazione della sua sentenza deve difenderla avanti al Giudice superiore, n. 3.
- Giudice per le cause d'appellazione dal Sindicato, si deve deputare per S. E. quod actum devolutivum, & non suspensivum, n. 4.
- Spese nelle cause del sindicato si devono necessariamente condannare contra la parte succumbente, n. 6.
- Consultore deve giudicare secondo la comune opinione de' DD. n. 7.
- Consultore, e Sindicatori, devono tenere segreti li voti, e sentenze, n. 8.
- Consultore, come deve giudicare, n. 9. e 10.
- Consultore non ha giurisdizione, n. 11.
- Consultore non può ricevere nuove pruovi, ed istrumenti, num. 12.
- Sentenze si devono pubblicare dal mastro d'atti, e leggere pubblicamente, n. 13.
- Forma delli voti, e sentenze da farsi dal Consultore del sindicato, num. 14.
- Carcerato pendente l'appellazione, non si deve escarcerare, num. 15.
- Appellazione nelle cause del sindicato, si deve fare à Regii Tribunali, num. 16.

- Appellandosi da qualche sentenza civile; si dà proggeri à dalli Sindicatori, e si può eseguire, n. 17.
- Appellazione pendente se sarà dotta de nullitate, non si può proseguire, n. 18.
- Eccezione di nullità impedisce l'esecuzione della sentenza, num. 19.
- Sindicatori possono provvedere intorno all'allegate nullità, e però devono procedere, n. 20.
- Forma del decreto contra le nullità, n. 21.
- Termine elasso à proporre la nullità si manda in esecuzione la sentenza, num. 22.
- Sindicandosi suo preggio si possono carcerare, od eseguire li loro beni, num. 23.
- Carceriere può essere afretto à dare le Chiavi alli Sindicatori, num. 24.
- Esecuzione de fatto, non si può fare di persona, ma si deve osservare la forma della l. à Divo Pio, §. in venditione, ff. de re judicata, n. 25.
- Mandato ad reluendum nell' esecuzione quando si deve fare, num. 26.
- Carcerare di persona quando si può, n. 27.
- Cerchare di persona quando non si può, n. 28.
- Licenza di vendere li beni eseguiti si dà passato il termine ad reluendum, n. 29.
- Forma del decreto, che si vendono li beni eseguiti, n. 30.
- Apprezatori si devono eleggere per apprezzare li beni che non si sono venduti alla candela, n. 31.
- Requisiti per l'apprezzo de' beni non ritrovati à vendere alla candela, num. 32.
- Aggiudicazioni quando, e come si deve fare, n. 33.
- Forma del decreto dell'aggiudicazione, n. 34.
- Jus offerendi, cessa doppo fatta d'aggiudicazione, n. 35.
- Hippoteca anteriore è auco tale per la terza, e per l'interessi, n. 36.
- Preggeria, in difetto del preggio per inabilità, va à peso di chi l'ave ammessa, num. 37.
- Preggio, che paga da proprio, non ha azione contra il confidjussore senza cassione, n. 38.
- Spese del Sindicato si devono condannare, e tassare con voto del Consultore, e se sarà appellato, pendente l'appellazione, non si devono eseguire, n. 39.
- Inibitoria dopo la sentenza, fa cessare la tassa, e l'esecuzione delle spese, num. 40.
- Spese, se non vi sarà la clausola riservativa per la tassa, non si possono più tassare dal Giudice della sentenza, num. 41.
- Spese eccessive ammettono appellazioni, n. 42.
- Salario delli Sindicatori, non si deve includere nelle spese del sindicato, perche le deve l'Università, n. 43.
- Spese da chi si devono tassare, ed in che forma, n. 44.
- Salario d'Avvocato da chi, e come si deve tassare, n. 45.
- Salario d'Avvocato non si deve notare dal Mastro d'atti, ma dal Giudice, n. 46.
- Avvocato non è tenuto d'avvocare gratis, se non per le Chiese povere, e poveri, n. 47.
- Sentenza, che contiene la somma mano di due oncie, si può eseguire, ma non per le spese, n. 48.
- Nullità di sentenza, sospende l'esecuzione, doppo proposta, e si deve riconoscere dal Giudice superiore, n. 49. e 50.
- Salario del Consultore, come si deve passare, e da chi si deve, ed à che ragione, n. 51. e 52.
- Dilazione si deve concedere al reo, e non all'attore, n. 53.
- Liberatoria al sindicato si deve fare quando non vi sono querele, o pure non sussistenti, n. 53.
- Forma della comparsa, che deve presentare l'officiale del sindicato, quando vi sono querele, o pure non sussistenti, col decreto de' Sindicatori, n. 54.
- Forma della liberatoria dell'officiale, n. 55, e 56.
- Luogotenente di qualsivoglia officiale, deve dare findicato

- cato nell'istessa forma del suo principale, n.57.
- Liberatoria non si deve fare quando l'ufficiale s'è ritrovato colpevole, ma declaratoria, n.58. altrimenti saria falsità, n.59. e 60.**
- Forma della declinatoria, in caso di querele sussistenti, num.61.**
- Querelanti si guardino di succumbere nelle loro querele, altrimenti sariano tenuti con l'azione d'ingiurie, ed alle spese, n.62.**
- Avvocati di querelanti si guardino di succumbere nelle cause di loro Clienti, n.63.**
- Querelanti, quando sono tenuti alle spese, e quando anco all'interesse, n.64.65. e 66.**
- Salario delle lettere liberatorie si deve al Maestro d'atti, e non alli Sindicatori, n.67.**
- Salario de Sindicatori si paga dall'università, n.68.**
- Officiali, e Giudici, che devono considerare, n.69.**
- 1** Il Consultore, che dovrà intervenire nelle cause del Sindicato, per dare il Voto secondo ricercano le leggi, e la giustizia; secondo la disposizione della *Regia Pragm. 1. de syndicatu officialium*, che incomincia *Regia dignitati*. Deve essere uomo dotto, eletto, come s'è detto; nel principio di questa seconda parte, nelli luoghi convicino dove si regge detto Sindicato, al quale si deve stabilire dall'università il competente Salario, da recuperarsi poi in fine del Sindicato dall'ufficiale, se sarà condannato.
- 2** Deve con maturità considerare li processi fabbricati sopra le querele, ò civili, ò criminali, ò mite, che siano, e determinare per sentenza di condanna, ò assoluzione della parte succumbente, e condannarla alle spese ò beneficio della parte, e del Consultore. Il termine non si richiede, nè è necessario dove non è questione de fatto; *Capib. c. 49. n. 9. e c. 80. n. 9.*
- 3** Se si appellarà dalla sua sentenza sarà tenuto di defenderla avanti il Giudice da deputarsi per S. E. fra due mesi, però *quoad actum devolutivum, non antem suspensivum*, cioè, che per d. querele, ò appellatione non si ritarda l'esecuzione della sua sentenza; ma solo si dà pregeria di restituire in caso di retrattazione come da d. pramatica.
- 4** Primo, che d. Consultore de' sindicatori venghi alla decisione delle cause del Sindicato, deve avvertire, di condannare alle spese ò li querelanti, ò il sindacando, secondo li parerà di giustizia; acciò non resti l'università gravata, ed interessata per d. spese fatte in d. Sindicato; perche le spese non li possano nè lasciare, nè riservare, come in *d. Pram. 1.* quali spese si devono dal succumbente come s'è detto, per la disposizione di *d. Regia Pram. e dell'auth. de iudicibus, §. oportet, Ann. sing. 183.* e si devono *Juro actionis*, cioè, che si devono sempre, *etiam*, che vi sia giusta causa di litigare, *Magon. dec. flor. 42. n. 15. e Carrab. de syndic. par. 2. rubr. de advertimento Consultoris, n. 111.*
- 5** Detta pramatica si deve osservare in forma specifica intorno d. spese, e necessariamente si devono pagare dal succumbente, ò che siano li querelanti, ò l'ufficiale, che dà il Sindicato, e però d. parte succumbente si deve necessariamente condannare alle spese. *Paul. de Castr. nalla l. desitisse, ff. de iudic.* e però devono d. querelanti venire instrutti, ed apparecchiati al giudizio; *l. cum quere temere, ff. de iudic.*
- 6** Il Consultore non deve giudicare, quello, che li detta il suo giudizio proprio, *ex proprio Marte*, ma secondo l'opinione commune de' Dottori, *Vinc. dec. 104. n. 13. 1. vol.*
- 7** Devono tanto il Consultore, quanto li sindicatori tenere segrete le sentenze, ovvero voto, primo che si

- publichino al congruo, e dovuto tempo, e non palesarli alle parti; *Caravit. rit. 2. n. 2. Pram. 5. tit. de offic. justit. e revelando d. voti si devono punire con la pena de falso, Par. tract. de syndic. verb. Judex. n. 26. vers. idem in Judice qui manifestavit sententiam. Ann. sing. 383.*
- 9** Non deve pendere nè à destro, nè à sinistro nel giudicare, *gl. in verb. medius; ubi falsi, C. ad l. Cornel. de fals.* per essere il giudicare molto pericoloso *gl. nella l. rem non novam, C. de iudic.*
- 10** Il Consultore deve dare il Consiglio, ovvero voto, per la parola, *quid Juris*, e deve consultare tanto sopra quello, che riguarda la giustizia, quanto sopra quello, che riguarda l'ordine giudiziario, e non solo il giudizio principale, ma anco sopra tutti l'accessorii: e d. parola, *quid Juris*, importa tutta la questione, che dipende dal fatto, e di più riferiscono à tutti li dubbii, che raccogliono dal punto di che si tratta; e però si deve consultare sopra il tutto, e non lasciarsi cosa alcuna da determinare sopra il dedotto in processo; *Bertach. in reperiario vers. 5. verb. consultor. per totum.*
- 11** Il Consultore non ave giurisdizione sopra le parti, e però non può dare dilazione, nè esercitare veruno atto giurisdizionale, *Raph. Cuma. conf. 144.*
- 12** Il Consultore non può ricevere nuove prove, ovvero istromenti, ma deve consultare secondo gli atti trasmessoli, *d. Bertach. loc. cit. vers. 24.*
- 13** Votate tutte le cause del Sindicato dal Consultore eletto, non sospetto, come più volte s'è detto, dette sentenze si devono leggere, e pubblicare dal Maestro d'atti del Sindicato, in presenza delli sindicatori sedenti *pro Tribunali, de verbo ad verbum*; altrimenti le sentenze non valeriano, e si devono scrivere le lettere in ciascuno processo, ò causa, *Ann. sing. 473.* e devono essere presenti tutti li sindicatori, altrimenti se si publicano da un solo, anco sariano nulle, *l. scuti ff. de arbitr. litem si unus, §. item si plures, ff. eod. tit.*
- 14** Nelli voti da farsi dal Consultore, non deve dire *ita Consulo esse condemnandum*; perche sariano nulle, atteso si deve inferire il tenore della sentenza, e dirsi *cum voto infrascripto Magnif. Consultoris fuit provisum, e diffinitivè decretum sic, e sic Marant. in suo spec. 16. dist. n. 23. rubr. validum, invalidum.*
- 15** Publicate d. sentenze, se sarà il sindacando condannato à qualche pena corporale, cioè in esilio, ò relegazione, e da d. sindacando sarà appellato, ovvero dal querelante per la minore pena, ed il sindacando si ritrovasse carcerato; pendente l'appellatione non si deve elcarcerare, *Caravit. nel rit. 26. n. 3. Ann. sing. 32.*
- 16** Dalla sentenza di sindicatori sudetti non si può appellare all'Audienza delle seconde cause del Barone, ma alli Regii Tribunali del Rè, dal quale si comunica, e dipende la giurisdizione di essi sindicatori. *Caravit. nel rit. 295.* perche la giurisdizione deve andare à quello dal quale dipende, *Vant. tract. de nullit. rubr. de nullit. ex defectu jurisdictionis. n. 10. Gram. Vol. 28. n. 12.*
- 17** Se li Sindicando, ò li querelanti, appellaranno da qualche sentenza civile, dopo publicata, si dà pregeria dalli sindicatori di restituire, ò pagare in caso di retrattazione, e si può eseguire, *d. Pram. Regia dignitati. Nijr. nel c. del Regno, Item statumimus rubr. de syndic. e ciò in quanto al capitale, non in quanto alle spese, Afflic. dec. 211. n. 5. dec. 358. n. 8.*
- 18** Se si dirà *de nullitate*, non si può eseguire, pendente l'appellatione, *Pram. 2. de appellat.* perche l'eccezione della nullità impedisce l'esecuzione della sentenza, *Stefan. Gratian. in Rot. Provinc. Marchia dec. 18.*

18. n. 3. l. *condemnatum*, ff. de re judic.
20. Ma perche li sindacatori possano providere intorno all'allegate nullità, perche non spira la loro giurisdizione, l. si ut proponis C. quomodo, & quando Judex. & l. i. C. eod. Felin. in c. qualiter, & quando extra de accusat. Mastrill. in regno Sicil. decis. 62. quando succede di dirsi de nullitate di d. loro sentenze, possano dare il termine di due, o tre giorni à proporre le nullità, e frà il medesimo termine à discuterle; e passato il termine, e non militando le nullità, saranno la provista, *quod rejectis nullitatibus propositis, exequantur sententia, cum cautione de restituendo in casu retractationis*, mà ciò quando le nullità non militano, e sono calunniose, e così si possano eseguire d. sentenze secondo d. regia *Præm. dignitati*. E se il termine prefisso, e proporre le nullità, sarà elasso, e la parte non avrà prodotto cosa alcuna, si hà per re-nunciato, e detto termine elasso hà forza di sentenza, d. Mastrill. dec. 11. n. 1. Ann. alleg. 93. n. 6.
21. Stante la peggieria data dall' ufficiale sindacando nel principio dell' officio, si possano carcerare tanto detto principale, quanto il peggior, ed eseguire li loro beni, de *Franch. dec. 200. n. 3. Ann. sing. 69.* e seguita detta carcerazione può essere astretto il Carceriere à consegnare le chiavi del carcere alli sindacatori, li quali, in caso di renitenza, li possano fare mandato
22. penale, cioè, che sotto pena di . . . da applicarsi al regio fisco, consegnino subito le chiavi, e non obediendo, si può carcerare, e dar parte al Precettore delli proventi della G. C. per l'esazione di d. pena, come s'è detto nella prima parte, mentre li sindacatori hanno questa giurisdizione, e se l' intende permessa d. potestà; perche senza di quella non si potrà esercitare il sindacato.
23. Quando si eseguono le sentenze civili non si deve eseguire de fatto personalmente, mà osservata la forma della legge, *à divo Pio, §. in venditione, ff. de re judicata Afflic. dec. 348.* altrimenti il Giudice opera malamente, e commette nullità, *Mastrill. dec. 99. n. 4.* e l'esecuzione, e vendita sudetta si deve retrattare, d. *Afflic. loc. cit.* e però in virtù della disposizione di d. *l. à Divo Pio*, primo si devono eseguire li beni mobili, secondo li stabili, terzo li nomi di debitori, ed ultimo si procede alla carcerazione, ed assicurazione della persona.
24. E fetta d. esecuzione, e relazione in forma, si deve fare il mandato *ad relouandum infra biduum*, gl. nella l. fin. C. de jur. dom. impetr. l. 4. ff. de distract. pignor. secondo la consuetudine di tutte le Corti, e se non vi sono beni, nè mobili, nè stabili, nè nomi di debitori, si deve il condannato carcerare di persona; secondo la regola legale, *quod luat in corpore, qui non habet in are.* Dec. nella l. si quis ff. de jurisd. omn. jud. de *Franch. dec. 358. 2. vol. n. 1. & 3.*
25. Se il d. sindacando allegarà essere povero, e non teneri, nisi in quantum facere potest; se sarà stato condannato per imprudenza, ed ignoranza, non si potrà carcerare, *Boss. nella sua pract. crim. tit. de offic. pnc. corrupt. n. 23.* mà se avrà giudicato per dolo, o fraude, non si farà giungere à segno d' esservi privato d' onore; ed essere carcerato, mà subito pagará quello in che sarà stato condannato.
26. Passato il tempo prefisso nel mandato *ad relouandum* delli beni eseguiti, & parte petente, se li dà licenza per la vendita, e faranno il decreto li sindacatori *quod bona exequant contra N. N. vendantur legitimis subhastationibus precedentibus, & plus offerenti, & ultimo licitatori liberari l. miles, §. penul. ff. de rejud.*
27. e si deve intimare d. decreto al Padrone sudetto di detti beni eseguiti, *Afflic. dec. 358. n. 10.*
28. Non ritrovandosi compratore in tempo della subhastazione dell' esecuzione da venderli, si devono eleggere l' apprezzatori non sospetti ad apprezzare li beni predetti, *Cappoc. d. c. 138. in fin. Ann. sing. 274.* con prefiggerli il termine à dare la nota delli sospetti apprezzatori, se ave alcuni per sospetti; Quali apprezzatori eletti, e non sospetti, fatto l' apprezzo devono rifare in scriptis d. apprezzo, e non si ricerca citazione, *Ann. sing. 78.*
29. Li beni predetti si devono aggiudicare al Creditore, e nell' aggiudicazione si deve citare il Padrone dell' esecuzione; altrimenti faria nulla l' aggiudicazione, *Afflic. decis. 187. n. 3.* e fatta l' istanza del creditore fieri adjudicationem, si fa il decreto.
30. Forma del decreto dell' aggiudicazione dopo l' apprezzo.
31. Et per Syndicatores, & c. Visto appretio fatto per appretiatores electos formiter de consensu partium, & c. fuis provisum, & decretum bona predicta ut supra. Exequuta contra N. N. debitorem B. in ducatis tot, prout ex actis fore, & esse adjudicanda prout prasenti decreti adjudicamus cum dominiis translationem in beneficium d. B. creditoris; Verum quia res predicta exequuta sunt individua, & valor predictarum transcendit, & superat creditum predictum, in ducatis tot, non consignentur nisi prius solutis dictis ducatis tot, in beneficium predicti debitoris, vel panes ararium Curia depositis, & ita per hoc sum, & c. Intimetur, & c. Provisum, & c.
32. Fatta d. aggiudicazione cessa il Jus offerendi, *Afflic. d. dec. 187. Ann. sing. 443.* E chi ave l' ipoteca anteriore per la sorte principale, l' ave ancora per le terze, ed interesse, l. cuius ff. qui potiores in pignor. habeant.
33. Se si farà l' esecuzione contra il peggior del sindacando, e si ritrova povero, ed inabile; devono coloro, che hanno ricevuta, ed ammissa d. peggieria, pagare di loro borza, *Boss. tit. de carcer. fidejuss. n. 70.* e sono tenuti come se essi stessi avessero peggierati, *Par. de Put. tract. de syndic. verb. fidejuss. n. 6.*
34. Se saranno più fidejussori, e peggior, anche in solidum obligati, ed uno di essi paga l' intiera somma non si dà azione diretta contra l' altro, se prima non li sarà ceduto; *l. ubi de fidejuss. ff. eod. tit. & ibi Bart.*
35. Le spese poi alle quali li devono condannare, o il sindacando, o li querelanti dalli sindacatori nel sindacato con Voto del Consultore, si devono tassare; e se sarà appellato, pendente l' appellazione non si devono eseguire: *Caravit. rit. 257. Ann. sing. 31.* mà se sarà stato inibito dal Superiore primo della tassa, non si devono nè eseguire, nè tassare, *Caravit. rit. 298. n. 24. & 25.*
36. Se nella sentenza non vi fosse posta la clausola della riserva della tassa delle spese, con dire: *quarum taxationem nobis reservamus*; non si possano più tassare da tal Giudice, perche *functus est officio suo*; mà le deve tassare il Superiore, *Caravit. rit. 310. n. 2.* mà se saranno tassate, si può appellare nella eccessiva tassa, *Caravit. rit. 298. n. 22.*
37. Nella tassa delle spese non s' include il salario delli sindacatori; perche questo lo deve pagare l' università, *l. annonas C. de mil. ann. lib. 12. Par. de Put. verb. robaria cap. 4.*
38. Si fa la lista dal Maestro d'atti del sindacato di tutte le spese occorse nel sindacato, e detti atti si devono tassare, e pagare secondo la pandetta di quel luogo, nel quale si regge il sindacato; perche li contratti s' interpretano secondo la Consuetudine del luogo dove saranno celebrati, *Afflic. dec. 226. n. 4.*
39. Il salario dell' Avvocato, e Procuratore si deve tassare

fare ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità delle persone, e delle cause, e della consuetudine, *Bart. nella l. ab exequutore, ff. de appellat. & relat. n. 15. vers. item si Judex.* perche non si deve pagare quanto si è promesso, ò pagato, mà quanto parerà giusto al Giudice, *Guid. l'ap. dec. 155. n. 1. Magon. dec. flor. 10. n. 4.* e se li deve anco se le parti faranno concordate, *d. Magon. dec. 12. n. 3.* anzi si deve il salario all'Avvocato nel principio, nel mezzo, e nella fine, *d. Magon. dec. 12. n. 5. Caravit. rit. 310. n. 10.* e si deve pagare secondo la qualità della lite, e facondia dell'Avvocato, e consuetudine del foro, *l. 1. §. in honorariis, ff. de variis. & extraord. cognit. gl. nella l. 1. §. ait. prator, ff. de postul.*

46 E però il Mastro d'atti non deve scrivere in d. lita la quantità di d. salario, mà lo deve lasciare in bianco, perche si deve tassare dal Giudice delli sindacatori.

47 L'Avvocato non è tenuto d'avvocare gratis, fuorchè per le Chiese povere, e per il povero, *gl. nel c. statutū, §. insuper verb. pauperes in fin. de rescriptis in 6.*

48 Benche la somma di qualche sentenza non ascendesse alla somma di due oncie di Capitale, si può eseguire, *præsita cautione Caravit. nel rit. 257.* però per le spese non si può eseguire, *Caravit. loc. cit. vers. 3. intelligo n. 5.*

49 Se sarà detto de nullitate non si può eseguire, pendente l'appellazione: come s'è detto: *Ann. alleg. 299.* quando però s'opponne la nullità in presenza di quel Giudice, dal quale fù fatta la sentenza: perche mai s'annullarebbe, atteso sarebbe brutto in dichiarare la sentenza nulla il medesimo Giudice con suo rofore; però si deve andare dal Superiore, *Vant. tract. de nullit. rubr. coram quo possit, & debebat nullitas p'p'osi n. 11.* perche niuno volentieri s'induce à dimostrare la propria iniquità.

50 Il salario del Consultore venuto à decidere le cause, si deve tassare per le giornate *pro rata*, di qualsivoglia querela à spese del succumbente, v. g. se sono dieci querele, e cause, ed il Consultore hà dimorato dieci giorni, si devono pagare per qualsivoglia giornata col creato del Consultore carlini quindici, li quali si devono dividere tra le parti condannate, *pro rata* nel quale salario si connumerano li cibi, ed altre spese fatteli nel sindacato, e qualsivoglia parte è tenuta

52 contribuire *pro rata*, *Affid. doc. 215. n. in fin.* E dette spese si devono oltre il salario del Consultore della parte del succumbere il quale si deve condannare nelle spese. *Paol. de Castr. nella l. destitisse, ff. de iudic.* dove dice, che l'attore mentre succumbe, si deve condannare nelle spese, mentre doveva venire in giudizio col dovuto apparecchio, ed instruzione della giustizia; perche era in sua potestà, ed arbitrio non così nel reo, come nella *l. pura, §. fin. ff. de doli except. l. si quando C. de dilat.* Dove si hà, che all'attore non si deve dare dilazione, mà al Reo sì; perche non potè antevvedere, &c.

Se poi, ò non vi sono querele, ò pure vi sono, mà non sussistenti, più tosto calunnie, e frivole, vessazioni, ch'è facile, anzi fuole succedere in un'officiale, che per amministrare rettamente la giustizianò potè, non contraere odii, livori, ed indignazioni, precise di uomini iniqui, che non amano la giustizia, e licenziosi di rilasciata coscienza, à quali non si deve dare molto campo, ed apertura à dare lordure al candore del giusto Giudice, ovvero Officiale ed In tali casi se li deve fare un'ampia, e lunga liberatoria piena, ed ornata di gloria, ed onori del tenor seguente.

54 Prima di spedirsi la liberatoria, deve il Giudice, ò Officiale sindacato presentare alle sindacatori un libello nel quale dimandi, che stante sono passati li

giorni stabiliti *de Jure*, e nell'editto, e non vi sono compartì querelanti, ò pure le cause sono già discusse, e non ritrovato inquisito, ò colpevole fà istanza spedirsi le lettere liberatorie in forma, e sotto libello li Sindicatori col Consultore faranno il decreto, *Quod expediantur petitæ literæ liberatoriales, &c.* Forma della liberatoria da farsi all'Officiale, ò Giudice del Sindicato.

CAROLUS DEI GRATIA REX,

Overo

CAROLO DEI GRATIA REGE REGNANTE:

55 Nos N. & N. Syndicatorum electi, & deputati, ab Universitate. N. ad Syndicandum Doct. N. N. olim Capitaneum d. Civitatis significamus qualiter cum Imperatores sciverint Judicibus, quo minus in jure dicendo, in sententiis ferendis justitia minus, explorando odium, amicitiam, iram, atque avaritiam, omnium impedimento esse optima jure sanciverunt, ut magistratus, & Judices qui jurisdictionis suæ administrationis functi essent officio, continuo factorum redderent rationem, ut si quis in hujusmodi gerendis, vel crudeliter superbe, aut avarè, cupidè, quid gesserint, non sine magna fama, & existimationis nota pro legibus constitutionibus, panis debitis, punirentur. Qui verò jus respicientes, & aequitatem à prava animi libidine temperarunt, fama sua, & bonum necessitate, probatorum, testimonium, in calumnia tolli iudicio Imperatores voluerunt. Quamobrem, ut id recte fieret sine corruptela suspitione homines lectissimos, & viros integritate probatos repetundarum iudicio diligenter, atque severè preesse mandarunt, qui summa adhibita diligentia ex postulationibus operam darent, ut nullus justæ quarela locus relinqueretur. Sic nos talia vestigia sectantes nostro procedente mandato terminum dierum viginti ad porrigendum quarelas præfiximus, publicèq. emanari bauna, copiamque ipsorum in publico assignandam curavimus contra præfatum Syndicandum. Tandem omnium ore pleno Civibus, populisque laudibus ipsum extollebant, unanimiter ejus virtutes, doctrinas, morum, probitates, vitæ integritatem, qui non muda factò, neque verbis quæquam læsit, in malos severum, in infantes mitem, ergo bonos beneficum, erga viduas, & pupillos facilem, atque benignum, omnium laude virentibus plenum, & summa gloria, incorruptibilem, justificum, non pendentem à dextris, neque à sinistris, sed equalitate justitiæ culmen tenentem cognovimus, & comprobavimus, ideo ut præsens nostra approbatio omnibus sit nota, publicè, & manifestè, præsentibus literas liberatorias syndicatibus feri jussimus, per scriptum nostrum syndicatibus actuarium, & notarum proprietarum manuum subscriptione subscriptas, & vexillorum armorum insignium honoris Universitatis præfatæ sigillo munitas. Datum in Civitate... die, &c. subscribatur. sigillentur in forma Cur.

Altra forma.

CAROLUS DEI GRATIA REX, &c.

56 Noi N. N. Sindicatori eletti, e deputati dall'Università di questa terra d'Oppido à sindacare il Magnif. Nicola Cocinella della Terra di Spennazzola, olim Capitano di d. Terra d' Oppido significamo, come sapendo il nostro Monarca di fel. mem. Filippo IV. che all'officiali, che amministrano à popoli il beneficio della giustizia, e che aspirano alla rettitudine di loro governi, e quiete de' popoli, a' quali presiedono, sono di sommo impedimento non meno l'amicizie, che l'odii, l'iracondie, che l'avarizie; con perpetua lege, ò pramatica, che incomincia Regiæ dignitati, determinò, che li Magistrati

000

fra-

frati, e Giudici, dopo terminato l'ufficio dell'amministrazione di loro giurisdizione, subito rendono il dovuto conto di loro portamenti, affinché, se alcuni in simili cariche se siano fatto sperimentare crudeli, avari, o di prave qualità, e costumi, con imbrattamenti della loro estimazione, siano puniti con quelle pene, che le leggi, e sagre costituzioni contro di tali tengono registrate; e se per contrario, ornati di virtudi, e di odorosi costumi, anelanti della pace, e quiete de' sudditi, hanno punite le sceleraggini, e misfatti, hanno aborrite le lordure de' vizii, hanno indolcite le discordie, e terminate le liti, egualmente con indipendenza nettezza de' mani, distribuita a tutti la giustizia, conseguiscano il condegno premio d' encomii di lode, di onore, di gloria, con li applausi universali, ed attestati di perpetua memoria; Onde avendo noi il rigoroso esame più esatto fatto l'esperimento, e con banni, e con pubblici editti, monito il popolo, e fatto sapere a qualche gravato, che forse dovesse, o volessi esporne querela, in molto, o poco, che si conoschi offeso dal prenomato Magnif. Nicola nel cennato governo: Avemo riportato un grido universale di tutti di non avere altro, che di benedire, lodare, e magnificare con perpetue glorie il felicissimo, e rettilissimo governo, e magistrato di d. Capitanio, che perciò volendo sodisfare al nostro debito, testificamo le sue eccelle bontadi, e degne lodi, e le sottoscrivemo le presenti lettere di liberatoria, ed assoluzione, di d. Sindicato, munite col solito, ed antico suggello da d. Università. Dato, &c.

E qui termina quello concerne al Sindicato de' magistrati, e Giudici, e secondo l' istesse disposizioni di leggi, e dottrine, si deve praticare il Sindicato di loro luogotenenti, mentre amministrano, e governano l'istesse giurisdizioni, e sono parimente tenuti a quanto soggiacciono li loro principali.

Ma se l' officiali, e Giudici sudetti, o loro luogotenenti 58 in detti loro governi, se saranno portati male, e perciò nelli Sindicati testarano condannati, non deve essere liberatoria, ma declaratoria, e devono li Sindicatori far menzione in detta declaratoria tutte le condennazioni, e farle scrivere *de verbo ad verbum*, 59 altrimenti effi, ed il Mastro d'atti del Sindicato sono tenuti con pena, e sotto pena di falso, come occultanti la verità, *Ang. de malefic. in tract. crim. verb. falsario n. 20.* mentre appartiene alla Republica 60 per li delitti del Sindicando, come nota *Gramat. dec. 37. n. 2.* acciò le condennazioni di d. Officiale, Giudice, o Luogotenente, si manifestino, e palesino, ed affinché in altro Sindicato sia stimato il sudetto Sindicando per tale, *dum semel malus semper presumitur malus in eodem genere mali, l. non omnes, §. à barbaris, ff. de re milit.*

61 In detti casi la forma sudetta dev' essere l'istessa sino alla conclusione, dove dice: *(avemo riportato &c. e non seguitare il resto; ma dire: Sono comparsi molti, o alcuni Cittadini, ed avendo esposte le loro querele, e lamentazioni, dalle quali, ser. ser. ed auditis partibus, con voto, e parere del nostro Consultore, ne sono uscite le seguenti condennazioni del tenore, che siegue v. in primis, &c. e si notano tutti li decreti de verbo ad verbum, primo li criminali, poi li civili, e poi li misti, e per ultimo concludere: Che perciò volendo sodisfare al nostro debito, testificamo, e dichiaramo per la verità del tutto, essere seguito in d. forma il sudetto Sindicando, e perciò ne sottoscrivemo le presenti lettere declaratorie per mano del Mastro d'atti, e munite con solito, ed antico suggello di d. Università. Dato, &c.*

62 All'incontro si guardino, e pensino bene li que-

relanti di non succumbere nelle loro querele nelli Sindicati, atteso, che per l'offesa della dignità, stato, e costumi del magistrato sariano tenuti coll' azzioni d'ingiurie; *Boss. tit. de offic. pec. corrupt. in fin. l. apud Labeon. §. si quis Libello, ff. de injuriis. Ange. de malef. rub. quomodo de malefic. cognos. n. 4. Par. de Put. tract. de Synd. verb. ultra condemnatione caveat, &c.*

63 L'Avvocati delli querelanti anco si guardino di succumbere in detti giudizi, perche se perderanno le cause s'equiparano al soldato vinto nella battaglia, perche l'Avvocato si rassomiglia al soldato armato, *l. Advocati, C. de Advoc. divers. Judiciorum, Gram.*

64 *dec. 80.* oltre le spese, alle quali si dovranno condennare li loro Clienti querelanti, come s'è detto; bensì non sono tenuti all'interesse, quando però il Sindica-

65 to si spedisse fra li 20. giorni dati *de jure* a proseguire; ma quado per li futterfugii, e dilazioni delli querelanti le cause del Sindicato non si potero decidere fra detti 20. giorni dati a proseguire, e li querelanti succumbono; possono essere condannati all'interesse per la loro temerità, e calunnia, se il Sindicando farà dimorato più del tempo stabilito di detti 20. giorni; 66 e però se succumbono detti querelanti in detto caso sono tenuti alle spese, ed all'interesse, *l. cum quem temere, ff. de jud.*

67 Il salario delle lettere liberatorie si deve pagare al Mastro d'atti, e non alli Sindicatori.

68 Il salario delli Sindicatori si paga dall'Università, e si tassa secondo le fatighe, *Menoch. de arbitr. cas. 232. n. 1. & 7. cent. 3. lib. 2.*

Devono in tanto tutti l' Officiali così Regii, come Baronali considerare, che sono mortali, ed hanno anco da rendere à Dio stretto, e più sottile conto de' loro officii, perlocchè devono avvertire ad amministrare la giustizia, ch'è la Regina di tutte le virtù *non odio, prece, premio, amore, amicitia, & timore, sed Deum pra oculis habere, judicare per solas leges, & jurā c. judicet 7. q. 7. levit. c. 19. non facies, quod iniquum est, nec injuste judicabis. Job. c. 36. Cave ne declines ad iniquitatem; possidentes virtutes quasi Dei nuncupantur. Idcirco judicando nil vendicet odium, vel favor usurpet; sed stateram gestet in manibus aquo libramine, lances appendat, & rectam justitiam faciat; & si evadent pretia Syndicatus in isto saculo, non evadent aeternam damnationem injusti officiales in alio saculo; Et si bene se gesserint tanquam boni, restitue officiales reportabunt honorem, et culmen gloria, & laudi.*

Del Sindicato del Mastro d'atti temporale. Cap. XV.

S O M M A R I O.

Mastri d'atti temporali devono dare Sindicato, n. 1.

Mastri d'atti del S. R. C. della Regia Camera della Summaria, e della G. C. della Vicaria non devono dare Sindicato, n. 2.

Mastri d'atti temporali non si possano confirmare, n. 3.

Mastri d'atti devono scrivere intiere le deposizioni di testimoni pro, & contra del Fisco, num. 4.

Mastri d'atti, che non scrivono intiero li detti de' testimoni sono tenuti alla pena di falso, n. 5. e 6.

Mastri d'atti si puniscono, quando publicano alle parti contrarie le prove, o detti testimonii prima della pubblicazione, num. 7. e 8.

Mastri d'atti, come devono pigliare l'obliganze pecunes adta, e quando si deve in presenza del Giudice, n. 9.

Relazione del Nunzio non si deve lasciare dal Mastro d'atti, e lasciandola, à che è tenuto, n. 10.

Querele criminali verbali, e senza comparsa non si devono ricevere, n. 11.

Querele in cartocchie, ed in scartaffii non fanno fede, n. 12.

Depo-

Deposizioni di testimonii nelle querele criminali si devono pigliare avanti l'Officiali, e sottoscrivere dalli testimonii, n. 12.

Mastri d'atti non possano sostituire altri, e devono assistere di persona, n. 14.

Mastri d'atti devono osservare la pandetta, e consuetudine, num. 15.

Atti della lite quali sono, n. 16.

Mastri d'atti sono tenuti conservare le scritture, ed ad essi spetta la custodia di processi, n. 17. 18. 19. e 20.

Corrottores del Maestro d'atti perde la causa, n. 21.

Maestro d'atti, che potestà tiene, n. 22.

Maestro d'atti non è ufficiale propriamente, n. 23.

Mastri d'atti non possano carcerare, n. 24.

Mastri d'atti devono tenere li registri, ed in che consistono detti registri, n. 25. 26. 27. 28. e 29.

Maestro d'atti, finito l'ufficio deve consegnare le scritture, ed archivio fra 15. giorni, n. 30.

Devono anco li Mastri d'atti temporali di tutte le Corti di questo Regno dare il Sindacato, come dispone il Capitolo di detto Regno; Item quod pradixi rubr. quod Officiales, & actuarii sint annales, ed ivi de Nigr. n. 2. Ann. allegat. 15. n. 6. Caravit. super rit. 295. n. 19. il che stà disposto anco de jure comuni, per il testo nella l. 3. c. de assessor. e dice d. Caravita in d. luogo, che così si osserva da per tutto; E cetto li Mastri d'atti del S. R. C., della Regia Camera della summaria, e della G. C. della Vicaria, che sono

perpetui. Ne si possano confirmare per l'anno seguente, come dice in detto luogo, Ann. n. 1.

Devono li Mastri d'atti scrivere intieramente quello dicono li testimonii, tanto à favore del fisco, quanto contra fisco, come nella Regia Prmatica, che incomincia: Item quia rub. de Officio Justitiarum, Caravit. rit. 234. n. 3. de Nigr. nel Capitolo del Regno, si cum sceleratis n. 37. rubr. de prabem. M. C. V. perche il testimonio deve dire la verità per l'una, e l'altra parte, Vinc. de Franc. dec. 222. n. 7. di più vi è la pram. 6. de actuariis, scribis, & eorum salario di Carlo V. dell'anno 1540. e la pram. 6. §. 4. de Off. Magistr. Justitiarum della Cesarea Maestà dell'anno 1639. Inserto da

D. Perasante in d. dec. 1539. e se non scrivono li detti de' testimonii possano essere puniti de falso, come occultanti la verità, l. pr. abiteri, c. de Epist. & Cler. perche si chiama traditore, chi non prenuncia la verità, c. nolite timere, verb. proditor 11. q. 2. Lud. Alfer. torton. cons. 1. n. 4. e l'occultatori della verità possano essere puniti de falso, Ang. de malef. verb. falsario n. 20.

Si puniscono anco li Mastri d'atti, quando prima della pubblicazione del processo dimostrano le prove della parte contraria, ò li detti di testimonii alla parte, Par. de Put. tra. de Synd. rub. de exces. advocat. n. 9., ò pure quando rivelano li segreti dell'altra parte alla parte, come fanno alcuni, &c. Paris. ibidem n. 6. Ed anco se sarà l'istesso querelante in causa criminale non può vedere il processo primo della pubblicazione, se prima non avrà rinunciato alle prove future, come dice l'autore innominato nel trattato di Marino Freccia de liquidat. Instrumenti in addit. n. 3. quarta consideratione in fine; E detta

prattica si usa ogni giorno nella G. C. della Vicaria.

Nono possano pigliare obliganze, senza la presenza del Giudice, ovvero comandamento, ò mandato del detto, altrimenti sariano nella l. instar, C. de Jur. Fisci lib. 10. ed oggi vi è la pram. 16. e l'altra 17. de actuariis, scribis, & eorum salario, che dicono, che da 50. docati à basso, basta la sottoscrizione del principale se sà scrivere, e non sapendo scrivere si hà fede al Maestro d'atti e da doc. 50. in sù, oltre la firma

del principale vi vuole la presenza di due testimonii, che dicano di conoscere l'obligato, altrimenti sono dette obliganze nulle, e sotto pena di docati mille.

Li sudetti Mastri d'atti temporali, e loro scrivani, quando non scrivono la relazione del Nunzio, che hà intimato scritture, ò altro atto alle parti, detti atti sono nulli per il difetto della citazione lasciata, perche non si può lasciare per il test. della l. uniguoque, ff. de re judic. e possano essere puniti, Menoch. de arbitr. cas. 241. n. 4. cent. 4. lib. 2. e sono tenuti all'interesse della parte, d. Menoch. q. 55. n. 2. & seq. se però è stato per scordia: mà se lasciò di scrivere detta relazione, e tenuto alla pena di falso, come celante la verità, Ang. de malef. pract. crim. tit. de falsis n. 139.

Sono anco tenuti al sindacato li Mastri d'atti quando scrivono le querele con azione criminale verbale, cioè senza comparza presentata per il querelante, secondo la Reg. pram. 39. de officio actuarii, che incomincia, Item, che nessuno dell'attuarii, quale pramatica hà luogo in tutto il Regno, Carav. nel rit. 311. n. 7. & 8. E quando pigliano le querele fri-

vole nelli loro bastardelli, e cartule, ovvero scartafaggi, (dice Carraba) tutti annegriti, ed ontidi di oglio, sono sospetti, Bald. nella l. contractus col. 3. vers. adde quod istum, c. de fide instrum. Alex. nella l. prator. §. si initium col. 1. ff. de edendo, e quel ch'è peggio esaminano li testimonii in dette querele in assenza dell'officiale, e per cupidigia del guadagno scrivono altri-

mente, che li testimonii deponeno, e questo si vede giornalmente con isperienza. E però per togliere le cose predette, tutti li testimonii si devono esaminare avanti gli officiali, e si devono sottoscrivere le deposizioni de' testimonii, Clar. nella sua Pratt. crim. q. 53. vers. quintus est casus, perche si deve ovviare alle malizie degli uomini, l. in fundo, ff. de rei vindic. verb. neque enim malitiis indulgendum est.

Non possano li Mastri d'atti sostituire altri, per esser eletta l'industria della persona, l. inter artifices, ff. de solut. de Nigris nel cap. del Regno, Item quod pradixi n. 4. rubr. quod officiales serviant de persona, devono assistere di persona.

Devono osservare la pandetta, e ricevere il solito, e consueto salario degli atti, e l'atti della lite sono le attestazioni de' testimonii, confessioni, e tutte l'altre, che riguardano il fatto, Guid. Pap. dec. 616. n. 4.

Sono tenuti conservare tutte le scritture, Carav. rit. 24. n. 1. perche la conservazione di tutte la scritture spetta al Maestro d'atti, e la custodia de' processi, e tanto devono tenerli dall'officiale, sino, che intendono studiarli, per potere proferire le sentenze, ovvero sopra qualche incidente della causa, e chi l'occulta, bruggia, ò lacera, e tenuto con la pena di falso; Angel. de Malefic. pract. crim. verb. salario n. 20. in fine; E se occuparà il libro de mandati, dell'obliganze, e delle contumacie, di modo, che non apparischi la verità, e tenuto con la pena di falso, Thesaur. decis. pedemont. 171.

Chi corrompe il Maestro d'atti con denari, ò regali perde la cause, l. in fraudem §. quoties de Jur. Fisc. l. si quis obrepserit ff. de falsi.

Il Maestro d'atti non ave altra potestà, che di scrivere, dittare, ed esaminare li testimonii, Carav. rit. 9. num. 4. in fin.

Il Maestro d'atti benchè sia improprie ufficiale, Carav. rit. 49. n. 23. nulladimeno la Corte conosce li suoi delitti, de Franch. decis. 407. E però li Mastri d'atti non possano carcerare, ò arrestare, tanto li principali inquisiti, quando li testimonii, perche non hanno giurisdizione, mà il nuto ministero, e potria-

- no essere puniti con la pena di usurpata giurisdizione, e nel Sindicato sono tenui d'ogni carcerazione.
- 25 Devono li Mastrì d'atti fare, e tenere un libro dove si devono notare tutti gli atti ordinarii, ed extraordinarii, come stà disposto per il Capitolo del Regno, che incomincia *Novis. del Re Roberto de compilatione, & compositione n.4.* e detto obbligo in virtù di d. Capitolo, e anco di ciascuno capitano, e strati-goti, che hanno il mero, e misto Imperio.
- 26 Di più uno quinterno quotidiano dell'introiti, ed esiti di qualsivisa moneta di collette, e pramenti, con l'espressione della giornata, *d. cap. n. oodem.*
- 27 Di più un'altro di tutti li mādati, ed editti pubblici, e privati, e delle loro efecuzioni fatte per essi, *n.6.*
- 28 Di più un'altro delle inquisizioni, e processi, che sono fatti, e si faranno da essi nella loro giurisdizione, *d. cap. num.6.*
- 29 Di più un'altro quinterno di tutti gl'altri residui d'atti, e mādati pēdenti assignati dalli predecessori. E finito l'officio deve consignare nell'Archivio tutte le scritture, ed atti Civili, Criminali, e misti, e quinterni, e mandati, ed ogn'altra scrittura concernente l'interesse, danno, e spese delle parti, e del fisco, e del publico, al successore frà 15. giorni dopo depositato detto officio senza aspettare la fine del loro Sindicato, ed in tutte le cose predette in occasione di mancanza stà in detto capitolo tassata la pena di 50. oncie d'oro alli giuriziarri; di 30. alli Capitanei, e strati-goti, al Giudice 25. ed alli Mastrì d'atti 15. come più diffusamente stà notato in detto Capitolo.

Del Sindicato del Maestro di fiera, ovvero Maestro mercato. Cap. XVI.

S O M M A R I O.

- Maestro mercato, ovvero Maestro di fiera deve dare Sindicato, *num.1.*
- Maestro mercato ave. il mero, e misto Imperio, *n.2.*
- Maestro portulano deve dare Sindicato, *n.3.*
- Atti al maestro mercato si devono pagare secondo la pandetta di quel luogo dove si fa la fiera, *n.4.*
- Forastiero convenuto da Cittadino, deve essere trattato da Cittadino, *n.5. e 6.*
- Sequestro non si deve fare de fatto, & inaudita parte, e senza la sospensione per parte del debitore, *n.7.8. e 9.*
- Carcerare de fatto non si può, &c. *n.10. e 11.*
- Maestro mercato proceda levato velo, col ducatur coram a forastieri, *n.12.*
- Maestro mercato non può ordinare carcerazione, e sequestro senza il voto del Consultore, *n.13. 14. e 15.*
- Monopolio, che cosa sia, *n.16.*
- Maestro mercato richiesto, non deve permettere, che le cose comestibili si vendono più caro dell'assisa, *n.17. e 18.*
- Maestro mercato può procedere nel monopolio de facto, *num.19.*
- Maestro mercato non può esigere la trigesima dalli litiganti; ma solo le penie d'incuse, *n.20.*
- Maestro mercato non si può intrromettere nelle cause fuor fiera; eccetto la consuetudine d'Atella, *n.21. e 22.*
- Consuetudine, eccedendosi, si eccede la legge, *n.23.*
- Consuetudine dà giurisdizione a chi non l'hà, *n.24.*
- Maestro mercato deve osservare la consuetudine, *n.25, e 26.*

1 **I**L Maestro di fiera, detto volgarmente maestro mercato; perche (mentre dura il tempo della fiera secondo il solito) esercita, ed ave il mero, e misto Imperio, deve anco dare il Sindicato, come officiale per quel tempo, che l'ave esercitato. Ed anco il maestro portulano pure deve dare il Sindicato, secondo la forma delle provisioni, ed istruzioni della Regia Camera.

- 4 Detto maestro di fiera in molti casi, e cause è tenuto nel Sindicato, e primieramente quando elige dalli mercanti il doppio dell'atti, e decreti; perche deve trattarli come Cittadini, e l'atti si devono pagare secondo la pandetta di quel luogo, nel quale si fa la fiera, ovvero mercato, anzi li mercanti devono essere immuni dal pagamento delle sportule, *Marant. rub. ut Judicium mercatorum n.149. vers. cum in causis.*
- 5 L'attore deve pagare il giusto salario come il reo perche essendo correlativi, *non debent ad imparia judicari;* perche si deve frà di loro osservare l'equalità, *l. terminato. f. de fruct. & lit. expens. Dyn. in reg. in Judiciis, n.3. vers. itemo debet in judic. de reg. jur. in 6.* E però se l'attore sarà Cittadino, ed il reo convenuto avanti il Maestro di fiera sarà forastiero, devono essere tutti due trattati da Cittadini: Avvertendo qualsivisa officiale a trattare li sudditi, come il Padre verso li figli, ed il Padre deve essere pietoso, e non atroce, *l. diuus, ff. ad l. Pomp. de parricid. l. nec in ea, §. penult. ff. de adult.* e però il maestro di fiera deve trattare li mercanti, e negozianti, come figli.
- 7 Non deve il maestro di fiera maltrattare li negozianti, con procedere a sequestro contra di quelli alla sola asertiva del preteso creditore, contra la disposizione del testo nella *l. unica, C. de prohibet. sequestr. pet.* atteso alli sequestrari devono procedere, ed intervenire alcuni atti, cioè che almeno costi prima summariamente del jus del creditore, chiamato quello da chi si pretende l'interesse, ed in pregiudizio del quale si dimanda farsi detto sequestro, e che costi del suo credito, non per calunnia; e che dalla parte del detto debitore, o altro, contra del quale si dimanda il sequestro sia imminente il pericolo, o sospensione di partenza, o fuga, il che anco deve apparere in detta summaria prova precedente; altrimenti non si può procedere a detto sequestro, per il testo nella *l. Imperator, §. fin. ff. de appellation.* ed ivi *la gl. verb. apud sequestrum, Guid. l'ap. decis. 246. de Nig. nel cap. del Regno,* che incomincia, *Item nullus, rubr. quod non arrescentur n.4.* Nè tampoco, e molto più non si deve procedere a carcerazione de fatto se primo non costi, come s'è detto del credito del creditore summariamente, *de Nigr. nel cap. del Regno n.10.* mentre il sospetto de fuga, che non hà beni sufficienti nella padria, si costringe a dare preggeria *de judicio sibi, & judicatum solvendo,* altrimenti si possano sequestrare li suoi beni mobili, *Capib. de Baron. cap. 54. n.15.* e così osservano la G.C. della Vicaria, *Tartagl. nella sua Pratt. civile di d. G.C. n.53.* e d. sospensione di fuga deve costare almeno per due testimonii con d. liquidità del credito, *Carav. nel rit. 170. n.9. Par. de Put. tratt. judic. verb. captura n.16. cap.1.* atteso non si deve cominciare dalla cattura, né dall'efecuzione, per il testo nella *l.1. C. de executione rei judic. & la l.1. C. de prohibet. sequestr. pet.*
- E benchè il maestro di fiera proceda, levato velo, alla carcerazione delle persone, col decreto precedente come osserva la G. C. della Vicaria, e tutti l'altri tribunali in cause trà forastieri, che possa no partire, o fuggire in un momento, con la provvista sotto la domanda *in scriptis, quod ducatur coram, ad finem, &c.* ciò non si deve fare tanto in cause civili, quanto criminali, senza il voto del consultore, in conformità della *Reg. pram. emanata dall'Eccellentiss. Sig. D. Alfonso de Pimentel de Herrera, all'ora Viceri in questo Regno sotto li 15. di Febbrao 1610.* con la quale ordina sotto pena di docati mille, ed altra ad arbitrio, che ogni officiale, tanto in cause criminali, quanto civili, non possa procedere a carcerazione senza

senza il consiglio del consultore, ed anco stà disposto per il *cap. del Regno*, che incomincia *statuimus, ut nullus officialis*, ed ivi *de Nigr. n. 5. & 6.* e procedendo indebitamente à carcerazione, ò sequestro è 15 tenuto nel sindacato per l'azione d'ingiurie, e de indebita carcerazione.

Parimente è tenuto il mastro mercato, quando, richiesto, che non permetta, e permette, che tanto Cittadini, quanto forastieri, ò altra qualsivoglia persona commette monopolio, quale monopolio si divide 16 ce, quando il pane, vino, ò altra cosa comestibile si vende à prezzo più caro di quello stà stabilito con 17 l' assisa da esso Giudice, e possono anco li detti che vendono contra assisa, ed à prezzo più caro, essere puniti. *Menoch. tract. de arbitr. jud. cas. 384. centur. 4. lib. 2. n. 1. & 2. l. unic. C. de monopol.* ed ivi *Azo. nella sua somma. Rot. Avenion. dec. 84. n. 1.* E però d. mastro di fiera deve avvertire, che le cose comestibili si vendano al solito prezzo come si vende trà Cittadini, perche li negozianti, e forastieri non devono essere maltrattati, anzi *humano modo*, accarezzati, come per il *testo Canonico nel c. pasce. 86. dist. e nel c. Judei de 19 testibus*, e se d. monopolio sarà notorio, può d. mastro mercato procedere in tal caso, de fatto.

20 Non deve d. mastro mercato esigere la chagesima dalli litiganti, nè dall'attore succumbente, nè dal reo fuorchè nell'atti giurati per ragione dello spreggiuro, con la pena straordinaria del dieci per cento *Carav. nel rit. 171. n. 2. Marant. nel suo spec. 9. membr. della 1. p. n. 74. rubr. advertatur ad except. appof.*

21 Non si può intromettere, nè deve far convenire alcunq nelle cause fuori, ò non concernenti, ed appartenenti alla fiera, e giudizi del mercato, *Marant. in d. suo spec. verb. ut iudicium mercatorum n. 83. in 9. dist. piruc.* fuorchè per immemorabile, ed antiquissima consuetudine nella feria, seu mercato, che

22 si celebra due volte ogn'anno nella Terra d'Atella vicino Melfi di Basilicata, dotata d'abbondanza di vivere, una nella festività del glorioso S. Vito a' 15. Giugno, e l'altra nella festività di Nostra Signora in Settembre, è consuetudine introdotta dal Dottor Marcello Lottorio della Città di Theano nobilissimo all'ora Governatore Generale dello Stato del Principe d'Ascoli, che passati li trè giorni di dette ferie, possano li Cittadini convenirsi l'un l'altro nel

23 giudizio del Mercato, ed avanti del Mastro di fiera; Ed eccedendosi la forma della consuetudine, si eccede la legge, *Menoch. de arbitr. judic. q. 71. m. 3. lib. 1.*

24 quale consuetudine dà giurisdizione, anco à chi non l'hà, *l. fin. ff. de aqu. plu. arcend. Marant. in d. specul. rubr. ut iudicium mercatorum n. 92. 9. dist.*

25 Deve anco il Mastro di fiera osservare le consuetudini del luogo, *gl. nel cap. illud 21. dist. verb. & legatus servabis consuetudinem provincia l. 2. in fin. ff. de testib.* E si deve praticare, e fare quello ch'è solito, e più volte s'è fatto nel foro del mercato, *l. 1. C. qua sit longa consuetudo, l. qui laminibus, ff. de servit. ut. praedior. urban. l. 1. ff. de aqu. & plu. arcend.*

26

Del Sindacato de' Giudici annali, e della Bagliva.

Cap. XVII.

S O M M A R I O.

Giudici annali non hanno il mero, e misto Imperio, n. 1.
Giudici annali condannano solo nelle cause de' danni dati, n. 2.

Pena de' danni dati non può eccedere il danno, n. 3.

Baglivi interessati nel danno dato non se li deve aver fede, n. 4.

Giudici annali non possano procedere à condannaione del danno senza testimonii, n. 5.

Giudici annali hanno giurisdizione limitata, n. 6.

Giudici annali non possano procedere in cause criminali, ma possano fare notorii, n. 7. e 8.

Giudici annali possano procedere in causa di falsità commessa avanti di loro, n. 9. e 10.

Giudici annali, procedendo in cause criminali incorrono nella pena d'usurpata giurisdizione, n. 11.

Giudici annali, e baglivi non possano portar' armi, n. 12.

Giudici annali, cause devono procedere nelle cause de' danni dati, n. 13. e 14.

Giudici annali sono tenuti al sindacato, n. 15.

Danno nelli seminati quando si deve giudicare, n. 16.

1 **L**I Giudici annali hanno giurisdizione solo di decidere le cause civili, e cause di danni dati, ma non hanno il mero, e misto Imperio, e molte volte condannano quelli, che passano per li campi, e seminati di altri, ma non possano condannare li dannificanti nelli campi alieni con li loro animali non guardati, e custoditi à pena, che eccede il danno, 2 mentre la pena non può eccedere il danno, secondo 3 l'istituzioni della Regia Camera della *summaria*.

4 Non si deve credere alli baglivi, che dicono, che l'animali d'altri abbiano dannificato pelli campi alieni, per essere persone vili, *Ann. sing. 122.* e per essere interessati in detto danno, mentre la pena spetta ad essi, non se li deve prestare veruna fede, *l. deferre, §. Item decreverunt ff. de jur. jur. Gram. dec. 73. n. 18.*

5 Devono detti Giudici annali investigar, e ritrovare la verità con testimonii, per detti danni, altrimenti non possano procedere à condannaione, *Marant. conf. 29. vers. qui enim veritatem occultare.*

6 Questi Giudici annali hanno giurisdizione limitata, e molto leggiera, *Capp. Theolof. decif. 343. nell' addizioni, vers. dic verum*, e parimente hanno limitata potestà nelli danni dati, e però la giurisdizione limitata produce limitato effetto, *l. in agris, ff. de acquir. reor. dom.*

7 Non si possano intromettere nelle cause criminali, perche non hanno il mero, e misto Imperio, ma possano fare notorii contra quelli, che parlano male avanti di loro, *de Nigr. nella Regia pram. n. 54. rubr.*

8 *de causis criminalib. & civilib.* ma possano punire li dannificanti, e benchè alcuna volta dal danno dato qualche pena si applica al fisco, e *de Jure Civili*, si direbbe causa criminale, essendo però pena tassata dalla Regia pramatica delle cause criminali, non si può la sudetta dire causa criminale; Con tutto ciò

9 li Giudici annali, e baglivi non si possano intromettere nelle cause criminali, benchè tassata, ut supra; Ma quando si commettesse qualche falsità in presenza loro, benchè siano à Giudici civili, perche sono offese le loro orecchie, possano punire il delinquente, per la regola della *l. nullum, C. de testib. Vinc.*

10 *de Franch. decif. 147.* però straordinariamente, e non con la pena ordinaria; Ed in caso, che detti 11 Giudici annali procedessero nelle cause criminali, ò alcuna di esse, si punirebbero con la pena di usurpata giurisdizione, *de Nigr. nel cap. del Regno*, che incomincia, *quia de Vicariis n. 6. in fin.*

12 Perche non hanno veruna giurisdizione non possano portar armi, *Ann. sing. 47.*

Benchè per la disposizione della Regia pramatica, che incomincia *statuimus*, della quale fa menzione

13 *Marant. nel suo spec. rubr. deseratur aliquando iuramentum n. 31. 9. azu*, con la quale stà disposto, che quando quello ha patito il danno, ave in suo potere l'animali dannificanti si deve stare al loro giuramento; come parimente se detti animali li prende l'offi-

l'officiale ; perche si stà al solo giuramento dell'officiale denunziante ; Con tutto ciò è necessario , che si provi almeno per un testimonio , e giuramento del danneggiato , quando non ave egli animali suddetti in suo potere ; ed il Giudice, che procede altrimenti, si condanna alla pena d'oncie 5. d'applicarsi al fisco : E queste questioni si trattano in presenza delli bagliivi, e si procede summaramente nella liquidazione del danno, *Magon. decis. flor. decis. 89. n. 2.* sicchè li Giudici annali non devono al giuramento di detti bagliivi prestare veruna fede, per essere principali nella causa, mentre la pena del danno dato spetta ad essi ; ed il danno al danneggiato, e però non si deve credere à detti bagliivi, come principali, quando asseriscono, che l'animali del tale, hanno danneggiato nel fondo del tale, e che essi l'abbiano presi, mentre in causa propria niuno è testimonio idoneo, *l. omnibus, C. de testib. l. nullus, ff. eod. tit. l. 1. §. impropria, ff. quand. app. sit* ; E facendo detti Giudici il contrario, sono tenuti nel sindacato.

15 Il danno nelli seminati si deve giudicare, secondo quel tempo, quando s'è fatto il danno, e non secondo altro tempo avvenire, *Menoch. de arbitr. cas. 149. n. 21. lib. 12. cent. 2.*

Del Sindicato del Sindico, ed Eletti dell'Università .
Cap. XVIII.

S O M M A R I O .

Sindico, ed Eletti non possano amministrare se prima non saranno stati eletti formiter dal Popolo con l'intervento del Governatore, n. 1.

Sindico, ed Eletti si possano costringere à creare il sindaco susseguente, n. 2.

Sindico, ed Eletti devono esigere dalli debitori dell' università significati dalli Razionali, altrimenti sono tenuti de proprio, anco all'interessi, n. 3. 4.

Sindico, ed Eletti non si possano confirmare per l'anno seguente, n. 5.

Sindico, ed Eletti non possano lasciare l'officio, nè pigliare robbe, e denari dell' università, n. 6.

Sindico, ed Eletti non devono ammettere ad alloggiare Commissario alcuno senza la commissione con l'ordini necessarii, n. 7. 8. e 9.

Detti non devono ammettere il Capitano, nè il Consultore senza la dovuta patente, e pregheria, n. 10. e 11.

Detti non devono ammettere il mastro d'atti, senza aver dato pregheria, e mostrato la liberatoria d'altri officii, n. 12.

Non possano eleggere Padre, e figlio, ne due fratelli, n. 13.

Detti non possano eleggere debitori dell' università, n. 14.

Detti devono contribuire nell'alloggiamenti, n. 15.

Detti devono eleggere il Razionale per li conti, e non il calculatore, n. 16.

Devono pagare le collette come l'altri Cittadini, n. 17.

Razionale, che deve osservare nelle visioni de' conti, n. 17. e 18.

Sindico, ed Eletti non possano servire per sostituto, se non in caso di necessità, n. 19. e 20.

Detti non possano partecipare nell'affitti, num. 21. ne fraudare le università, n. 22.

Conclusioni si deve ammettere per ragione dell'usile, e non per maggior numero de' Cittadini, n. 23.

Elezioni del medico quale si deve preferire, n. 24.

Elezioni del medico spetta alli rettori dell' università, num. 25.

Sindico, ed Eletti devono custodire li Privilegii, Capitoli, ed altre cose importanti dell' università, n. 26.

Detti non possano fare impesizioni senza Regio Assenso, num. 27.

Detti devono pigliare li conti di predecessori, n. 28.

Detti quando si possano scusare d'essere eletti, n. 29. per tutto il n. 32.

Significatorie dell' università come si esigono, n. 34.

Significatorie d'altri privati, e di Chiese, come si esigono, n. 35. 36. e 37.

Significatoria sopra l'introito superante l'esito come si esigono, n. 38, 39. 40. e 41.

Sindico, ed eletti non si possano carcerare per debito dell' università, n. 42.

Detti non hanno l'amministrazione cum libera, n. 43.

Detti si rassomigliano al negotiorum gestore, n. 44.

Visione di conti si dice causa summaria, n. 45.

Amministratori dell' università se non provano, che il denaro sia andato in beneficio della pubblica utilità restano essi obligati, n. 46.

Spese nella visione de' conti si possano ripetere dal significato, se si ritrovarà aver commesso dolo nelli conti, num. 47.

Spiche si possano radunare appresso li mietitori, n. 48.

- 1 Il Sindico, ed Eletti non possano amministrare se prima non saranno stati eletti formiter dal popolo coll'intervento dell'officiale ordinario (dove non è consuetudine in contrario) il quale deve intervenire nel parlamento dell' università, *Ann. sing. 367. Pram. 2. rubr. de administr. universitat. altrimenti non possano governare, ed esercitare.*
- 2 Detti sindici, ed eletti creati, *ut supra* si possano costringere à creare il sindaco susseguente, *Bart. nella l. 3. n. 18. in fin. ff. de aliment. & cibar. leg.* perche l'università non si può governare senza li rettori.
- 3 Detti officiali dell'università devono esigere dalli debitori dell'università significati dalli Razionali, il debito liquido, *Pram. 1. di d. tit.* altrimenti sono
- 4 tenuti nel sindacato di pagare *de proprio* tutti li danni, ed interessi, e pagare anco la quantità non esatta per loro negligenza.
- 5 Non si possano confirmare per l'anno seguente perche sono annali ; *Ann. alleg. 15. Vinc. de Franch. decis. 210. 1. vol.*
- 6 Non possano lasciare l'officio nè pigliare le robbe, e denari dell' università, perche si possano privare dell'officio, ed essere puniti, *Menoch. de arbitr. cas. 341. cent. 4. lib. 2. n. 8.* e fra tanto se l'interdice l'amministrazione, *Vinc. decis. 8. n. 3. 1. vol.*
- 7 Non devono detti sindicatori, ed eletti ammettere ad alloggiare veruno commissario di qualsivisa potestà, ed autorità, se prima non avrà esibito la commissione di dover essere alloggiato, dalli superiori concedutali, come nella *Pram. 4.* che incomincia *D. Petrus Giron. sotto li 14. d' Ottobre 1584. emanata dall' Eccellentissimo Signor Duca d' Ossuni Vicere,* e
- 8 che in detta commissione abbiano comandato, che il commissario sia contento del letto, oglio, e legnes,
- 9 Nè si devono ammettere ad alloggiare nelle case di persone povere; mà devono, il sindaco, ed eletti dare à d. commissario tutte le cose contenute in detta commissione, cioè casa, letto, oglio, legnes, e paglia (se lo dice) delle d. deve essere contento, come per la *pram. 2. rubr. de commiss. che incomincia Carolus Quintus.*
- 10 Ne devono il sindaco, ed eletti ammettere il Capitano ad esercitare l'officio, nè l'assessore, ovvero consultore se prima non avrà esibita la commissione, e
- 11 dar sindacato, come per la *regia pramatica,* che incomincia *caveant. 41. tit. de offic. procurat. Casar.*
- 12 Non devono parimente ammettere il mastro d'atti ad esercitare l'officio se prima non avrà dato preg-

- preggeria di dar il findicato, ed avrà giurato d'offer-
vare la pandetta, e mostrar le lettere liberatoriali
dell'altri officii esercitati prima, altrimenti non si
deve ammettere, *de Nigr. cap. idem statuimus n. 60. de findic.*
- 13 Non si devono, ne si possano eleggere il Padre, ed
il figlio, ò due fratelli, come *nella Pram. 15. di d. tit.*
- 14 Nè li debitori dell' Università, per la *Pram. 16. di d. tit.*
- 15 Devono il findico, ed eletti contribuire nell'al-
loggiammenti come l'altri poveri Cittadini, *Ann. sing. 482.* e pagare anco le collette in conformità dell'ap-
prezzo, fatto dall'apprezzatori, che devono essere di
buona vità, *de Nigr. nel c. del Regno, che incomincia, Porreſta, rubr. de modo, & forma appretii n. 23.*
- 16 Detti findici, ed eletti allo spesso procedono à pi-
gliare li conti del findico predeſſore, e dell'eletti,
per mezzo di qualche calculatore; quando si deve
eleggere il Razionale à vedere, e pigliare li conti,
Pram. 3. che incomincia: *Item vogliamo d. tit.* perche
eleggendo il calculatore, e non il Razionale, contra-
dicono à detta regia pramatica, *gl. nella l. non dubiū*
- 17 *C. de legibus*, quale forma di detta regia pramatica si
deve osservare in forma specifica, atteso, che si devo-
no detti conti discutere in presenza del Razionale,
che si deve eleggere non sospetto, *Capp. dec. 138. Ann. sing. 274.* sopra tutte le partite spese, e se sono spese
in utile, e beneficio dell' università col mandato, e
firma dell'Eletti da carlini sei ad alto, perche *infra*
detta somma non vi vuole detto mandato; *Pram. 3. rubr. de ministr. Universit.*
- 19 Non possano detti findico, ed eletti servire per so-
stituito, atteso è stata eletta l'industria della persona,
linter artifices, ff. de solut. de Nigr. nel Capitolo del
Regno, che incomincia: *Si cum scoleratis, n. 2. vers. illud, quod dicitur n. 31. rubr. de praham. M. C. V.* e so-
lo possano servire per sostituto in occasione d' in-
fermità, ò assenza non affettata, mà necessaria; per-
che in tal caso per legge comune può eleggere il so-
stituito, mentre cessa tal proibizione, ed è scusato con
detta causa, *l. 1. 2. C. qui morbo se excusant lib. 10.* E
benche il findico si facesse inabile per qualche acci-
dente, non si deve rimuovere; *Menoch. de arbitr. qu. 55. n. 6. lib. 1.*
- 21 Non possano anco detti findico, ed eletti partici-
pare nell'affitti dell' entradi dell'università in qua-
lunque modo, e facendo detti affitti à prezzo più vi-
le per mezzo d' interposta persona; incorrono nella
pena d'onze cento à beneficio del Fisco; come *nella Pram. 5.* che incomincia *Item statuimus de admi-*
- 22 *nistr. universit.* Nè tampoco possano fraudare le uni-
versità per qualsivisa somma, e la fraude si può prova-
re dalle conjetture, *Affict. nella costitutione sancimus, §. quartus n. 10. Bald. nella l. 3. C. plus val. quod agit, leos C. de usuris.* Onde per togliere tale fraudi
il findico, ed eletti non devono in modo alcuno in
detti affitti partecipare, nè per essi, nè per interposta
persona.
- 23 Se in qualche publico parlamento più Cittadini
concludessero, *etiam* se sono la maggior parte di essi,
e la conclusione fosse in danno dell' Università, li
più pochi si devono preferire, perche concludono in
utilità dell'università, *Mangrella nella l. quod major, ff. ad municipium n. 70. in addit. ad Bart. in d. l.*
- 24 Nell' elezione del medico per medicare li Citta-
dini dell'università per l'utilità di loro corpi, e la vi-
ta dell'uomo si deve preferire à tutte le cose; *l. sancimus in fin. C. de Episcop. & Cleric.* però benche siano
più pochi li Cittadini, e rettori dell'università nel
concludere doverſi salariare il medico dal publico
per medicare li Cittadini, si devono quelli preferire,
25 come dice detto *Mangrella in d. l. quod major*, anzi l'
elezione del medico stà commessa alli Rettori dell'
università *l. 1. ff. de decr. ab ord. faciend.*
- 26 Devono parimente custodire, e non far pregiu-
dicare li privilegi, decreti, capitoli, ed altre scritte
importanti à beneficio dell'università, e non revela-
re li segreti dell'università, e revelandosi, si devono
punire, e privare d'officio, *Car. vit. nel rit. 2. n. 8.* e si
devono punire con pena di falso, *Theſaur. dec. 1. in fin. Boff. nel tit. de falsis n. 166. Theſaur. dec. 171. Sca-*
- 27 Non possano impoſtere qualche imposizione senza
il regio assenso *l. vectigalia, C. Vectigalia institui non posse, Boff. in tit. vectigalia qui possunt imponere n. 10.*
- 28 Devono detti findico, ed eletti pigliare il conto de-
gl'altri predeſſori officiali, *Pram. 8.* che incomin-
cia, *Item statuimus, & ordinamo nel tit. de admi-*
- 29 Si possano scusare di non essere eletti, se altre vol-
te furono eletti à detto officio, perche l'eletto in un'
anno, non si deve eleggere per altri cinque anni ap-
presso; ed altri diverſi officii, non si deve eleggere per
30 tre anni; *Vinc. de Franch. dec. 120. n. 2. vol. 1.* mà non
essendovi altri abili in detta Città, dove si tã detta
elezione per poter esercitare detto officio, ò per ina-
bilità, ò per il poco numero degl'uomini in tal caso
31 si possano eleggere, e non si possano scusare; E se al-
cuno di detti eletti per findico, ò per uno dell'eletti
produceſſe la scusa d' avere cinque figli, deve anco
32 godere detta esenzione; Così anco li vecchi sessage-
nari, e decrepiti *l. 1. C. qui atate se excusant, & l. ma-
nifesti Juris est C. qui atate, vel profession. se excusant.*
- 33 Come parimente l'infermi, assenti, ò per qualch'al-
tro legitimo impedimento si scusano, ovvero se liti-
gano coll'università.
- 34 Le significatorie dell'università si possano esegui-
re *reſta vid. ò sono in tali si significati, nisi factò de-
posito, vel in vinculis, come per la Pram. 5. §. 20. de ad-*
- 35 Nelle significatorie però di qualsivisa altro Razio-
nale tanto publico, quanto privato, e dell'admini-
stratori di beni di Chieta, s'ammette l'appellazione
Muscattell. nella sua pract. tit. de appellat. gl. 1. dal n. 174. Gratian. discept. 183. n. 28. Tbor. nel suo compend.
- 36 *delle dec. verb. significatio;* E si deve procedere con la
via esecutiva per il testo notabile *nel §. Economas gl.*
- 37 *verb. repetitionem.* Ed anco nelle significatorie pri-
vate si può procedere *Exequutivus*, se per patto giu-
rato liquido, le parti si sono obligate di stare al cal-
colo, ed alla significatoria fatta dal Razionale; per-
che all'ora presentata avanti l'officiala, si può ese-
quire com'un'istromento, *Menoch. de arbitrar. Judic. cas. 209. n. 37. Mascard. de probat. conclus. 522. Exco-*
- 38 *bar de ratiocin. cap. 31. Marſon. de causis exequutivis ampliat. 11. n. 10.* Così anco nelle significatorie di
Tutori. *Bart. nella l. 2. §. 1. ff. de ministr. tutor. Ma-*
- 39 *riant. artic. appellat. n. 198.*
- 38 La significatoria sopra l'introito superante l'esito
dalli libri di conti presentati dalla parte, perche la
cosa è liquida, e siamo nel confesso, non si sopraſede
l'esecuzione, à somiglianza di poliza riconosciuta, la
quale benche sia scrittura privata ave l'esecuzione
parata come istromento. *Ursill. dec. 85. Gratian. di-*
- 39 *sceptat. c. 183. n. 10. Gail. pract. observat. c. 80. n. 6. lib. 1. Capiblc. 92. n. 12. & 13. sopra la Pram. 16. de baro-*
- 39 *nib.* Questo però non hà luogo, se il significando
pre-

- pretendesse deduzione per altre partite, perche benchè il liquido non si deve ritardare per l'illiquido, *l. fin. 54. C. de compensat. l. quidam extimaverunt, ff. si certum perat.* però perche è causa uuica, ed il fatto unico deve aspettare il compimento del tutto, e non procederli *exequutivè*, per una partita liquida, *Cra- 41 vet. conf. 275. n. 13.* atteso il rendere il conto contiene il tutto, e cialcuna partita, le quali non sono divisibili, *l. si quis ex argentariis, §. rationem, ff. de edendo, l. 1. §. prater ea, ff. de contr. jud. tutel. Fachin. lib. 8. controvers. c. 58.*
- 42 Il sindaco, e l'altri del governo non si possano carcerare per debiti universali, *Capibl. c. 67. n. 20.*
- 43 Il sindaco, ed eletti, li quali si comprendono sotto il consiglio stretto non hanno l'amministrazione *cum libera detto Capibl. c. 83. n. 1. & 5.* onde non hanno facoltà d'obligare l'università.
- 44 Il sindaco, ed eletti si rassomigliano al *negotiorum gestore*, il quale in tanto obbliga il principale, in quanto si converte in utilità di quello, *d. loc. cit. n. 8.*
- 45 La visione de' conti si dice causa sommaria *d. c. 91. n. 5.*

- 46 L'amministratori dell'università se non provano, che il denaro sia andato in beneficio della publica utilità, restano essi obligati, *d. Capibl. c. 83. n. 15.*
- 47 Le spese fatte nella visione di conti si possano ripetere dal significato se si ritrovarà aver commesso dolo nelli conti, *d. Capibl. de Baronib. c. 91. n. 12.*
- 48 Si nota *obiter*, à favore di poveri, che ancor ridonda in utilità del publico, che l'adunare le spiche appresso li mietitori è lecito à tutti, salve le gregne, e germiti, il che stà disposto tanto *de jure divino*, che non si possa proibire, come nell'*Exod. c. 9.* quando *de Jure Romano per il test. nella l. sylvia, vi. spica in messe de ject. ff. de verb. significat.* E così fù provisto à favore dell'università di Zullino con il Barone.
- 49 E per ultimo si sappia, che com'è il superiore, così si presumono li sudditi; *Capibl. in rubr. super pragmat. n. 66.*
- E qui damo fine à questo breve trattato, potendo l'amico lettore nel di più, che manca supplire con la sua prudenza, e dottrina, e solo si supplica à compatire con atti di vera carità li difetti dell'Autore, che si dichiara minimo discepolo di tutti.

A lode, gloria, e benedizioni dell'Autore d'ogni cosa buona (*A quo omnia, in quo omnia, per quem omnia, ipsi omnis soli bonor, & gloria*) ed alla Beata Vergine, Figlia, Madre, e Sposa di Dio.



INDICE DELLI CAPITOLI

Della Prattica del Sindicato degl' Officiali.

P A R T E I.

- C**hi può creare li magistrati, *cap. 1. fol. 1.*
 Chi può concedere le regalie, e consequentemente la potestà di creare li magistrati, *cap. 2. fol. 3.*
 Regalie, che competono al Re, che cosa siano, e conceduto il feudo con le regalie, quali s'intendano concedute, *cap. 3. fol. 4.*
 Della Creazione delli magistrati, ed Officiali Baronali, *cap. 4. fol. 8.*
 Della giurisdizione di magistrati, *cap. 5. fol. 14.*
 Delle specie della giurisdizione, cioè del mero, e misto Imperio, e giurisdizione semplice, *cap. 6. fol. 15.*
 Della delegazione, *cap. 7. fol. 19.*
 Delle quattro lettere arbitrarie, *c. 8. ed ultimo, fol. 23.*

P A R T E II.

- La Prattica, quando l'officiale dà Sindicato, *c. 1. fol. 26.*
 Delli giudicii delle cause predotte le querele, e libelli presentati in termino, *cap. 2. fol. 35.*
 Della Barattaria Estorsione, e subornazione, *c. 3. fol. 36.*
 Della concussione, *cap. 4. fol. 38.*
 Dell'estorsione, *cap. 5. fol. 40.*

- Della denegata, e retardata giustizia, e negligenza, *c. 6. fol. 40.*
 Dell'ingiurie reali, e verbali, *cap. 7. fol. 42.*
 Del carcere, ed indebita carcerazione, *cap. 8. fol. 43.*
 Dell'ingiusta, ed iniqua sentenza in causa civile, *cap. 9. fol. 46.*
 Delle cause minime frà due angustali, cioè da 30. carlini à basso di pupilli, orfani, vedove, ed altre persone miserabili, *cap. 10. fol. 48.*
 Delle cause nelle quali l'officiale può procedere *ex officio*, *cap. 11. fol. 48.*
 Dell'esecuzioni, e defensionì degl'Officiali, per le quali sono scusati nel Sindicato, *cap. 12. fol. 52.*
 Dell'ufficio del consultore, e di quello si deve proseguire dopo fatte le sentenze nel sindicato degl'officiali, e delle spese da tassarsi nel sindicato, *cap. 13. fol. 54.*
 Del sindicato del Mastro d'atti temporale, *c. 15. fol. 58.*
 Del sindicato del mastro di fiera, ovvero mastro mercato, *cap. 16. fol. 60.*
 Del sindicato de' Giudici annali, e della bagliua, *cap. 17. fol. 61.*
 Del sindicato del sindaco, ed Eletti dell'Universitá, *cap. 18. ed ultimo, fol. 62.*

I L F I N E:

Osterreichische Nationalbibliothek



+Z198048809

